IHS

Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE ROMA
8
11 — B
7

Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

33-B-24
33-C-29

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

SOMMA,
OVERO
PRATICA
DEL FORO INTERIORE, E PENITENTIALE,

Del M. R. P. Fr. Alfonso di Vega da Madrid della Sacra Religione de Minimi di S. FRANCESCO di Paola della Prouincia di Castiglia, & in essa Diffinitore.

Nella quale si risoluono innumerabili Casi di conscientia appartenenti a tutte le materie Teologiche, Canoniche, e Ciuili,

Conforme alla Dottrina de Santi Padri, Dottori della Chiesa, & Autori più graui, sì Antichi, come Moderni.

DIVISA IN DVE PARTI.

Nuouamente Tradotta dalla Terza Impressione, dall'Autore ampliata, e corretta, dalla lingua Castigliana nella Toscana

DA D. GIROLAMO CANINI D'ANGHIARI.

PARTE SECONDA.

Vtilissima non solo a Confessori, e Penitenti, ma ancora a Canonisti, Teologi, Legisti, Predicatori, & ad ogni sorte di persone spirituali,

Con la Tauola di tutti i Capitoli a ciascuna di esse Parti.

Coll. Rom. Societ. Iesu Cat. Inscr.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA IN ROMA

IN VENETIA, Appresso i Giunti. M DC XXI.

Con licenza de' Superiori, e Priuilegio.

Digitized by Google

Digitized by Google

LO STAMPATORE
A' Benigni Lettori.

SE la bontà, e l'vtilità di questa Somma, e quanto all'ordine, & al modo facilissimo del trattare, e quanto alle cose contenute in essa, che sono delle più scielte nel loro genere, non fusse per se stessa più che manifesta; io m'ingegnerei, Benigni Lettori, di darnela chiaramente ad intendere. Ma perche, leggendone poche carte, se ne può molto ben chiarire chiunque hà contezza, e gusto di sì fatto nobile, e fruttuosissimo studio; lascierò la fatica di più parlarne in tal proposito, aggiugnendo solamente, che in Spagna, doue ella hebbe la sua prima origine, e doue, come ogniun sà, fioriscono grandemente le sacre lettere, e l'essercitio loro d'ogni maniera; Ella è stata in guisa tale accetta, che tre, e quattro volte in non molti anni, l'hanno nel loro Volgar Castigliano mandata alle stampe: e pur ciò riesce là di spesa, e di scommodo molto maggiore, che altroue. Gran tempo hà, che il Signor Canini, il quale seco la portò di Spagna, l'haueua per suo diporto, più ne' suoi peregrinaggi, che in stanza permanente, participata a' nostri Italiani: ma varij disturbi, che cosa assai lunga sarebbe a raccontargli, ne hanno fin hora impedita la publicatione; principiata poscia in tempo, che egli fù necessitato partirsi di Venetia. Sciagura, o vogliamo dire, mal'incontro, che è occorso ad altre sue fatiche publicate al mondo con mezzo della stampa, di non esseruisi potuto ritrouar presente. Il che assaissimo importaua per la riuisione, e correttione, e per il miglioramento di molti luoghi, che da prima in vn corso così lungo, e tante volte interrotto, non si possono così minutamente osseruare. Rispetto a che ci hà fatto stare più vigilanti nel darne la cura ad altre persone dotte, e diligenti, e di procurare noi medesimi, che ella esca alla luce meglio riuista, e più corretta, che sia stato possibile; non perdonando ne a fatica, ne a spesa alcuna, per seruirui, amoreuoli Lettori; come sommamente desideriamo, e fin' hora habbiamo in tanti conti fatto a nostro potere. State sani, & amateci.

Digitized by Google

PROEMIO.

F. ALFONSO DI VEGA

Alli Benigni Lettori.

GLI anni adietro, Chriſtiano, e pio Lettore, per fuggire l'otioſità, madre, e guida di tutti li vitij, matrigna, e sbandeggiaméto di tutte le virtù; e per ſoddisfare, giuſto il mio potere, all'obligatione, che richiedeua il carico, il quale cōtra il mio volere, m'impoſe l'obbedientia: meco ſteſſo propoſi due coſe. La prima, di non perder tempo, ne ſpenderlo fuori della cella; mà con profitto ſtudiando, di conſumarlo iui dentro. con queſto animo mi meſſi à vedere vna, & vn'altra Somma, queſto, e quell'altro Autore: riuoltando tutti quelli, che io potei hauere: e facendo ciò con non poca fatica; anzi faticando, ſenza punto ceſſarmi, molti giorni con le lor notti. Quando nel riuolgere queſti Autori io trouaua qualche coſa (che vi ſe ne trouauano molte, e buone,) delle quali a me pareua, che alcuno vn giorno me ne poteſſe domādare; e che mi poteſſe far di meſtiere lo ſtudiarle di nuouo, riuolgendo vn'altra volta Autori, e Somme; ſe in qualche parte io non l'haueſſe ſcritta, e meſſa, come in depoſito: per riſparmio di queſta fatica, ſēza oſſeruare alcun'ordine nel mettere inſieme quello, che io ſtudiaua, per materie ſeguēti; come al principio ſi vedde nella prima impreſſione; mà ponendolo, ſecondo che mi veniua occaſione di ſtudiarlo, ouero che io n'era domandato, o ſecondo, che io lo leggeua publicamente ſpeſſe volte in alcuni Conuenti; ſubito io mi poneua a ſcriuerlo. E così lo feci in maniera tale, ſenza ceſſarmi; affaticandomi talhora ſouerchio, contra la mia ſanità, della quale hò diffetto, come è manifeſto a tutti coloro, che mi conoſcono. in fine venni a ritrouarmi col mucchio, e varietà di Caſi, che tu vedeſti nella prima impreſſione fatta di queſta Somma. a queſti ne ho io aggiunti molti altri, e tutti ridotti a materie. La ſeconda coſa, che io mi propoſi, fù, per giouar maggiormente co' miei ſtudij a chi io leggeua, di raccogliere in breue da quello, che io andaua ſtudiando, e leggēdo, Caſi; co' quali, come con buone, e ſalutifere medicine io poteſſi curare le anime inferme, che veniſſero a domandarmi rimedio, ouero giouare a coloro, a quali io leggeua. Procurai di ciò fare, recando, quanto io potetti, in breue il Caſo, per modo di queſtione; come in effetto io feci. per eſſere queſto modo di procedere piu chiaro, & intelligibile de gli altri. muouendomi a ciò il vedere, che nel cauare la midolla de' Caſi li gran volumi delle Somme, le materie perpleſſe, i varij pareri delle opinioni, le molte diſtintioni, l'infinite citationi de' Dottori, l'ordine proliſſo nel dire laſciauano molte volte gli animi de' Lettori, digiuni della verità, e gli intelletti confuſi, e ſtanchi. Ora veggendo io queſto diſordine,

per

Digitized by Google

per iſchifarlo, volſi far queſto, come Epilogo, e compendio di quello, che io ſtudiaua, e leggeua, e di quello, che li graui Autori ne ſcriueuano. Io lo feci in effetto all'hora per mio conto; quantunque io leggeſſi ad altri. non volſi fare troppo gran volume, ne parimente coſi breue, e diffettuoſo, che vn'altra volta mi fuſſe neceſſario di tornare a riuolgere Somme, & Autori: offerendomiſi l'occaſione di ſtudiar qualche Caſo. mà quì volſi io accumulare materie d'ogni ſorte, e di ciaſcuna d'eſſe molti, e diuerſi Caſi, e li piu neceſſarij; troncando copioſamente li punti, che faceuano, e fanno poco al Caſo; laſciando adietro, come in effetto io feci, le citationi di molte leggi; tralaſciando le varie opinioni de Dottori: mi ſcelſi ſolo alcuni Canoni Sacri, e l'opinione de' Dottori, che a me parue più fondata, e che fuſſe commune, ouero come tale fra eſſi riceuuta: procurando di non apportar Caſo ſenza Autore, vno, o molti: laſciando per chiaro, e coſtante che, quando io non ne citaſſi più d'vno, l'opinione di eſſo in quella materia fuſſe fra tutti gli altri Dottori commune, o quaſi. Ne più, ne manco ritrouando nel Caſo, che io ſtudiaua varie, e diuerſe opinioni, poneua quella, che ſi doueua ſeguire: ſoggiugnendoui parimente all'hora quello, che io ne ſentiua. E quando io non faceua ciò, e non lo notaua; come ſimilmente non lo faccio al preſente, dicendo ancora quello, che io ne ſento; procedeua dall'eſſere quelle tutte probabile: laſciando alla volontà di ciaſcuno l'eleggere quelle, che più gli aggradiſse. Finalmente io procurai con tutte le mie forze di recare, e mettere auanti gli occhi nuda, e digeſta la verità di qualunque Caſo, hauendo per coſtante, e certo, come è veramente, che baſta a qualſiuoglia Confeſſore saperla così nuda, e ſchietta; per potere in tal guiſa cō eſſa correggere, ammaeſtrare, e giudicare il Penitente.

Queſte furono le due coſe, pio, e Chriſtiano Lettore, che mi moſſero a ſcriuere per mio conto quello, che tu vedi, hora eſſere ſtato fatto per tutti. Percioche hauendo io già ſcritto quaſi tutto quello, che hora ſi contiene in queſta Somma; & appreſentandoſi molte occaſioni di poter eſſer veduto, come fù in effetto, da molti huomini di autorità, e dottrina: fui da tutti eſſi richieſto, non vna volta, ma molte, con grandiſſima inſtanza; come hanno fatto hora parimente, dopò hauerla veduta ſtampata; che la riduceſſi a materie: e ſtampandolo, à tutti gli altri lo communicaſſi: aſſicurandomi per coſa certa, che s'io lo faceſſi, ne farei ſeruigio à Dio, e gran bene, & giouamento a molti. E quante volte, le quali, come io dico, furono molte, s'ingegnauano di perſuadermelo, tante volte io me ne ſcuſaua loro; allegando per iſcuſa l'hauere quella opinione di me, che è ragioneuole, che habbia colui, che in tutto ſi ſente eſſer minimo. A queſte, e molte altre ragioni, che per fuggir lūghezza non racconto in queſto luogo, eglino molto bene mi riſpondeuano. In ſomma, laſciandomi perſuadere dalle riſpoſte, e ragioni loro, à ciò fare; ſtimai, che fuſſe ben fatto, di ſottopormi al parere, e volontà di tanti, che me ne richiedeuano. liquali parimente al preſente di nuouo hauendo operato, che io la riduca in materie; così l'hò mandato ad effetto, come tu vedi. Ora

già persuaso à ciò, determinai di loro appresentarlo la prima volta, che io lo stampai, Christiano Lettore, in Lingua Latina. e s'io l'hauessi fatto, hauerei risparmiato assai fatica. percioche, quando io studiaua per mio conto solamente, senza intentione di communicarlo ad altri con le stampe; se bene io leggeua ad altri; tuttauia m'affaticai, di metterlo quasi tutto in Latino. Il che io non feci appresso: mà mi conuenne fornire, di tradurre quello, che mancaua, e che era assai, nel Volgare: parendo a me, che non sarebbe stato in Latino di tanto vtile à tutti, come in Castigliano. perche, come dice il Padre Maestro Fr. Bartolomeo Medina nel prologo sopra la Somma che egli fece, intitolata, *Instruttione de' Confessori*, li Cherici Spagnuoli, ancorche siano dotti; tuttauia l'intenderanno meglio nel lor linguaggio. e quelli, che non sono tali, & hanno per vffitio, di confessare, ne riceueranno così maggior benefitio. E parimente io la volsi lasciare in molte parti della medesima maniera, che staua in Latino; come lo diceuano li propri Autori; e come è stato fatto. perche ouero conueniua, che così si facesse, ouero perche molte volte io mi lasciauo meglio intendere lasciandolo star così, che in altra guisa. conciosia che'l Latino in quelle parti non sia oscuro, ma chiaro, & intelligibile. E, poiche'l motiuo di stampar questa Somma è hora, come fù sempre, principalmente la Carità; ragioneuole cosa è che sia così communicata a tutti, come la medesima Carità. poiche l'esperientia mostra, e lo veggiamo, che molte Somme, per essere in Lingua Latina, non sono communicate a tutti; e restano di fare molto profitto, che esse farebbono; se fussero recate nella nostra lingua Castigliana. E, perche non è ragione, che questa Somma rimanga senza titolo; conciosiache l'habbiano tutte le altre; hauẽdo meco già deliberato, di mandarla alle stampe: la volsi intitolare; ancorche l'altra volta ella hebbe altro nome; *Nuoua Compilatione, e pratica del foro interiore.* parendo à me, che questo titolo le quadri meglio d'ogni altro: se si considera bene. poiche contiene in se tante materie compilate, adornate cõ tãta varietà di Casi, che sono in tutto per numero distinto tre mila, e diece; sẽza quelli, che ciascũ Caso in se tiene ricchi Casi, che sẽza fallo sono piu di altretãti. percioche ciascuna Nota, come n'hãno molti, o quasi tutti, nõ vna, mà molte; sono Casi particolari; o per meglio dire sono quasi innumerabili. Dio sà, Christiano Lettore, se io hauerei voluto al principio, cioè nella prima impressione; già che io ti offeriua questa Somma; appresentartela in più chiaro, & ordinato stile: voglio dire, che fusse stata all'hora distinta ciascuna materia, insieme co' dubbij intorno ad essa; come hora si troua. Ma non fù mio proponimento giammai, quando cominciai ad affaticarmiuici intorno; di mandarla in luce; come hò detto di sopra. E così io andaua studiando differenti Casi, secondo che io li leggeua, o secondo che mi s'offeriuano, ouero mi erano domandati; ouero secondo l'occasione, & humore, con che mi ritrouaua. Et in tal maniera venni a farla così varia in casi, & in materie, come ella era, e tu la vedesti. Et hauendo determinato all'hora, di metterla in publico, persuaso da molti, come hò detto: ritrouai

così

TAVOLA DE' CAPITOLI

Della Seconda Parte.

Idolatria. Cap. 1.	*car.* 1
Ignoranza. cap. 2.	3
Incantare. 3.	5
Incendiarij. 4.	5
Incesto. 5.	6
Indemoniati. 6.	9
Iudic. 7.	9
Indulgenze. 8.	10
Infamia. 9.	48
Ingiurie. 10.	62
Interdetto. 11.	65
Irregolarità. 12.	75
Ladri. 13.	114
Lane. 14.	114
Legati, o lascite. 15.	117
Leggi. 16.	129
Legittime. 17.	141
Legne. 18.	156
Libelli Infamatorij. 19.	162
Libri d'Arte Magica. 20.	162
Limosina. 21.	162
Maledire. 22.	179
Malleuadori 23.	180
Martirio. 24.	183
Matrimonio. 25.	185
Medici, Cirugici, e Speciali. 26.	335
Menzogna, o Bugia. 27.	336
Messe. 28.	338
Meglioramenti. 29.	361
Ministri di Giustitia. 30.	362
Ministri de Sacramenti. 31.	363
Monache. 32.	364
Monopoli. 33.	365
Monti. 34.	369
Maritate. 35.	369
Mormoratori. 36.	380
Necessità estrema. 37.	385
Negri. 38.	387
Nouitij. 39.	388
Obbedienza. 40.	397
Occulto. 41.	401
Opere della Misoricordia. 42.	403
Oratione. 43.	404
Ordine Sacro. 44.	408
Orefici. 45.	413
Pagar li debiti. 46.	413
Papa. 47.	415
Peccato. 48.	417
Pegni. 49.	433
Pene. 50.	435
Penitenza, o Satisfatione. 51.	437
Pensioni. 52.	444
Pescare. 53.	452
Podestà Spirituale. 54	452
Pollutione. 55.	453
Pouertà. 56.	457
Prelati. 57.	457
Prescrittione. 58.	459
Prestanze. 59.	463
Prezzo delle Mercanzie. 60.	469
Prigionieri. 61.	471
Procuratori. 62.	473
Professione. 63.	476
Promesse. 64.	478
Propositioni. 65.	483
Purgatorio. 66.	484
Ratificatione. 67.	486
Rè. 68.	487
Reggitori, o Reggimenti. 69.	488
Rei. 70.	494
Religiosi. 71.	507
Reliquie de Santi. 72.	533
Remedij per li vitij. 73.	533
Resignatione. 74.	534
Restitutione. 75.	534
Retrouendita delli stochi. 76.	602

Ricompensa. cap. 77. car. 605
Rigattieri. 78. 608
Sacramenti. 79. 608
Sacrilegio. 80. 613
Scandolo. 81. 618
Schiaui. 82. 621
Scommeſſe. 83. 628
Scommunica. 84. 629
Scongiurare. 85. 759
Scriuani o Notari. 86. 761
Scrupoli. 87. 767
Segreti Naturali. 88. 770
Semiplena proua. 89. 773
Sepoltura. 90. 774
Seruitori. 91. 775
Sigillo della Confeſſione. 92. 780
Signori. 93. 786
Simonia. 94. 791
Soddisfattione. 95. 835
Sodomia. 96. 841
Sogni & Augurij. 97. 843
Soldati. 98. 844
Sollecitudine. 99. 844
Sorti. 100. 845
Soſpenſione. 101. 845
Spettacoli. 102. 851
Stocchi. 103. 853
Streghe vedi burlare.
Studianti. 104. 833
Stupro. 105. 855
Taſſa. 106. 856
Tauernieri. 107. 858
Tentare Iddio. 108. 858
Terre date inſieme co' Buoi. 109. 860
Teſori. 110. 861
Teſtamenti. 111. 864
Teſtimonij. 112. 875
Teſtimoni Falſi. 113. 882
Timore, o paura. 114. 883
Toccamenti impudichi. 115. 885
Tori. 116. 886
Tornei. 117. 889
Trattanti, o trafficanti. 118. 889
Tutori. 119. 890
Vendite. 120. 891
Vergini. 121. 891
Veſcoui. 122. 892
Violatione, o pollutione della Chieſa. 123. 897
Virtù. 124. 910
Viſite de Prelati. 125. 911
Voto. 126. 912
Vſufrutto. 127. 990
Vſura. 128. 990

Il fine della Tauola de' Capitoli.

SOM-

SOMMA, OVERO PRATICA DEL FORO INTERIORE, E PENITENTIALE.

Del R. P. F. Alfonso di Vega da Madrid dell'Ordine de' Minimi di S. Francesco di Paola.

PARTE SECONDA.

Cap. I. Dell'Idolatria.

CASO PRIMO.

DOmandasi, Supposto come è certo, che l'Idolatria è, quando vno dà l'honore, che deue a Dio alla creatura, come adorando il Sole, le stelle, le statue, &c. e che è peccato mortale, perche colui, che questo fà rende la creatura vguale al Creatore, e che è spetie di superstitione, della quale in questo medesimo capitolo, caso quinto, si dirà poco appresso. Se quando vn'Idolatra per paura è contra la sua volontà, e nell'interiore, che è l'animo non consente in quello, che li fanno fare, pecca mortalmente.

R. Che sì, perche è contra l'honor di Dio, e peccato pernitioso contro alcuni heretici, che dissero, che nel tempo della persecutione, non era cosa pernitiosa honorare esteriormente gl'idoli con questo, che nel cuore si conseruasse la fede. Ma questo manifestamente è falso, perche essendo il culto, & honore esteriore, segnale del volto, & honore interiore, come è bugia pernitiosa, se alcuno dice con parole, & afferma il contrario di quello, che tiene per vera fede nel cuore; così è pernitiosa falsità, se alcuno desse l'honore, o culto esteriore ad alcuno contro quello, che ritiene nella sua intentione: e così dice Sant'Agostino [a] contra Seneca. *Quod eò dam-* na-

[a] Aug. in 6. de Ciuit. Dei.

maggior disprezzo di chi gli commette, e pecca; S'accordano Armilla,[a] e Tabiena.[b]

[a] Arm. idolatria. n. 3. [b] Tab. idolatria n. 4.

CASO V.

D. Presupposto quel, che nel primo caso si disse, che l'idolatria, e spetie di superstitione, è bene sapere, che cosa sia superstitione, e così si domanda.

R. Che è quando s'honora Dio da vātaggio, e questo è d'ordinario peccato veniale, ma cantar nelle Chiese, e ne gl'organi cāti, o suoni vani, e dishonesti, e peccato mortale secondo Caiet. Nota per questo luogho per conto delli incantesimi, e fattucchierie, che è peccato molto graue, pche in esso interuiene trattamento implicito, o esplicito col demonio per ragione d'alcuna superstitione. cō che egli è in qualche modo honorato, e per sapere quando vi è questo trattamēto implicito, & inuocatione del demonio si han da notare alcune regole, & congetture, che pone Caiet.[c] La prima è quando si pone alcuna conditione vana come necessaria, v. g. se vno ponesse virtù nelle parole sacrate con tal conditione, che siano scritte in bergamina, o vero a tal'hora, o altre cose impertinenti al culto di Dio, perche queste vanità sono trouate dal Demonio, come sue cerimonie. La seconda è, quādo per effetti naturali si pōgono alcune parole significatiue, che non ritengono alcuna efficacia p li tali effetti, perche all'hora si riferiscono le parole, o le figure alli Demonij, che intendono la loro significatione. La terza, quando si pongono alcuni nomi non conosciuti, e d'oscura significatione. La quarta è, quādo per mezzi naturali, come saper li pensieri secreti, o vero risanare vn'infirmità in vn momento. La quinta è, quando l'effetto è vano, e senza giouamento, come se dicendo alcune parole sante mouessero vn'anello sopra vn filo, perche la virtù diuina nō fa cose inutili, e senza giouamento. La sesta è, quando si meschiano alcune cose false con le vere, perche il Demonio è padre della bugia. La settima, quando si meschiano cose apocrife, & incerte, e senza fondamento, perche nō è da credere, che simigliāti cose ritenghino virtù da Dio, ne che Dio l'habbia tenute occulte a' suoi serui, è ministri, è l'habbia riuelate a vecchie semplici, & ad altre genti basse. Questo peccato sempre è mortale se non fusse, che alcuno si scusasse, perche veramente nō sà, che in quello, che tratta sia trattamēto implicito col Demonio, e con buona fede pensa di fare cosa lecita, ma questo s'intēde quando è alcuno huomo ignorāte, e che ancora non è stato auisato, pche se doppo d'esserne stato auertito non lascia non è degno d'alcuna scusa come dice Medina:[d] Vedi Armilla,[e] parimente anche Tabiena,[f] che trattano di questo bene, e molto compitamente; Vedi per questo Capitolo, il cap. 45. delle streghe.

Nota.

[c] Caiet. in sum verb. superstitio.

[d] Med. en la sum. en la declar. del primer mandam. ca. beca. 5. & 6.
[e] Arm ver. superstitio. nu. 1. 2. 3. & 4.
[f] Tab. ver. superstitio. nu. 5. & 6.

Cap. II. Dell'Ignorantia.

CASO I.

DOm. Se pecca mortalmente vno, che per fare piu liberamēte male, e senza scrupolo non vuol sapere quello, che li conuiene, o per occuparsi in altri negotij lascia di sapere, e di fare quello, a che è obligato, e gli è necessario per saluarsi?

R. Che pecca mortalmente, Somma Armilla,[g] questa ignorantia si chiama ignorantia affettāta, ignorantia cōseguente, & volūtā direttamente, & non sminuisce il peccato, anzi l'accresce, come si dirà nel caso seguente.

[g] Arm. curiositas. numero 1.

CASO II.

D. Se l'ignorātia scusa dal peccato.

R. Che vi è vn'ignorantia, che si chiama affettata la qual è vn nõ voler sapere a posta q̃llo, che si deue schiuare, acciò che con maggior licẽtia cioè piu liberamẽte possa vno peccare, come si toccò nel caso passato; quest'ignoranza non scusa dal peccato anzi l'aggraua; Vn'altra ignorantia, è che si chiama inuincibile la quale e quando vno non può giugnere a sapere quello, che deue, o per mancamento d'intelletto, o perche nõ hà a chi possa domandar che glie l'insegni bene, come si dirà nel caso 72. del cap. 85. della scõmunica in questa 2. par. quest'ignorãtia scusa dal peccato. Vi è vn'altra ignorantia, che si dice vincibile, & è degna di colpa, come parimente si dirà quiui. Vn'altra ignorantia, che si chiama supina, & è quãdo vno nõ sa q̃llo, che cõmunemente è saputo da tutti, & fa poca stima di saperlo potẽdolo ageuolmẽte sapere. Questa parimẽte non scusa dal peccato.

Nota 1. Nota, che l'ignorãtia quãdo al tutto è inuolũtaria sia inuincibile, o di q̃lle cose, che vno nõ è obligato a sapere, scusa dal peccato; ma che l'ignorãtia, che nõ toglie via il volũtario ancorche sminuisca il peccato, come io sminuisce la crassa, o supina tuttauia q̃sta tale non scusa dal peccato mortale;

Nota 2. Nota che ne piu, ne mãco nõ scusa dal peccato mortale l'ignorãtia, che scusa dal peccato, v.g. come q̃n vno volẽdo ammazzare vn suo inimico ammazza suo padre; Il quale se hauesse conosciuto nõ l'haueria vcciso q̃st'ignorãtia nõ scusa dall'homicidio, ma dalla circõstãtia dell'esser paricida. q̃sta si chiama ignorãtia cõcomitãte; finalmẽte q̃sta ignorãtia nõ accresce, ne sminuisce il peccato, ma lo lascia nella sua natura, di q̃sta è stato già trattato nella nota del cas. 15. del c. 124. delli homicidi, to 1. p che tutto s'apparteneua a q̃l luogo.

Nota 3. Nota, che q̃n vno fà vna cosa p ignorãtia, che nõ è cõtro la legge diuina, ne naturale, credẽdo, che q̃llo, che fà nõ gli sia vietato da alcuna legge, *licet prohibitũ sit*, che se tale ignorantia nõ è crassa, o supina, ne affettata, anzi procura con ogni suo potere di saper quello, che gli è necessario, p il che ascolta predicatori, e dispute, doue si sogliono dichiarar q̃ste cose, e finalmẽte fa q̃llo, che altri somigliãti a lui intorno a q̃sto fanno, come se è religioso studia volentieri, e domanda per sapere, che tal ignorantia, nõ è alcun peccato, & è scusato nel foro dell'anima da ogni colpa è scommunica.

Nota 4. Nota, che quãdo vno stà in vn'ignorantia intorno a quello, che gli conuien sapere, che non per tutto il tẽpo, che egli non lo sà, è in peccato, ma solamente quãdo ha tempo, e se gl'appresẽta occasione d'acquistar la sciẽtia, che nõ tiene, come auuiene ĩ altri peccati d'omissione; S. Toma.[a] Gaie.[b] Armil.[c] e F. Aloif. Lop.[d]

[a] S.Th.2.2. q.72. art 2. [b] Caiet. ibidem. [c] Arm. ver. ignorãtia. nu.4.5 6.7. & 8. [d] F.L. Lop. 1. p. instr. cõsc. c.3. q. 1. & 4.

CASO III.

D. Qual si chiama ignorantia *facti*, e qual ignorantia *iuris*, come si tocca a buõ proposito nel caso 72. c.85. della scommunica 2. tomo.

R. Che l'ignorãtia *iuris*, è quando nõ sà, che p legge gli è vietata tale, e tal cosa, e p q̃sto la cõmette. Ignorãtia facti, è q̃lla, che sapendo vno, che p legge è vietata tale, o tal cosa cõmette q̃lla cosa, e casca in essa p nõ intẽdere, che era prohibita dalla legge. v.g. sà vno molto bene, che il ferire il Religioso, o il cherico, e prohibito dalla legge, cõ tutto ciò contrastãdo cõ vn religioso lo ferì senza cõprehẽdere, che era religioso, q̃sta si chiama ignorãtia facti. p che sapeua la legge, ma ignoraua la cosa, che dalla legge era p̃hibita, che se bene peccò mortalmẽte tuttauia l'ignorãtia, che hebbe dell'esser religioso lo scusa dalla pena della legge, che e esser per ciò scommunicato. Vedi il caso citato di sopra, che quiui si dice s'accorda Castro.[e]

[e] Castr. de lege penali. li 2. c.14.

CA-

CASO IIII.

D. Se intorno a' precetti del decalogo può esser ignorantia inuincibile, che scusi.

R. Che comun parere, è de' Dottori, che qui non è tale ignorantia, perche con il lume naturale possono esser conosciuti i precetti del decalogo, e ben Med.[a] dice poter esser dato per breue tẽpo, il qual parere è limitato da F. Luigi Lop.[b] nel putto alleuato fra genti barbare, & idiote il quale quãdo peruenghi all'vso di ragione per breue tempo può patir ignorantia inuincibile intorno al culto di Dio, & intorno al peccato della semplice fornicatione, finalmente dice notabilmente, che può patire quest'ignorãtia per poco tẽpo, o spatio, pche crede, che p molto non la potria hauere tenẽdo vso di ragione, pche da Dio che illumina ogni huomo, che viene in q̃sto mondo, cõ il lume naturale, che dẽtro di se ritiene di queste virtù sarà instrutto, o pure per altra via. Finalmente nota, che de' misterij della fede, e della nostra Religion Christiana, può hauer ignorãtia inuincibile se non vi sia, chi gl'insegni, e predichi, così dice S. Tomaso,[c] e questa cõclusione, è contra Adriano, & altri molti; dissi se non vi è chi gl'insegni, e predichi, pche essendoui, chi gl'insegni, e predichi, non vi è ignorãtia inuincibile, & in tal guisa nessun Christiano può essere scusato, dall'ignorantia delli articoli della Fede, che la Chiesa comunemente p̃dica, e solẽnizza, o se si troua in parte, doue si celebrino, e predichino, e nõ vi si ritrouaudo può hauer ignorantia inuincibile, come può auuenire in vn fanciullo, che fornito d'esser battezzato fu fatto schiauo, è portato in paesi d'insedeli, doue nõ gli furono insegnati. e di piu aggiugne Medin.[d] che molti Villani Christiani, li quali non furono mai instrutti ne' misteri della fede, sono scusati per la loro ignorãtia, ancorche ritenghino alcun errore contro ad essi. & ancora sono scusati dal peccato della negligẽtia, che ritẽgono di saperli, perche non hanno chi loro gl'insegni. Il medesimo tiene il P. F. Emanuele Rodriguez.[e]

a Med. 12.

b Lop. 1. p. instr. con fe. c. 3. q. 5.

Nota.

c S. Th. 2. 2. q. 10. art. 2.

d Med. vbi sup. q. 76. art. 2.

e F. M. Rodr. 1. to. c. 118. concl. & nu. 6.

CASO V.

D. Vno per ignorantia crassa diede vn offitio publico di Repub. ad vno che per esso non era buono, se peccò, e se è obligato a' danni, che per hauergliclo dato ne seguirono.

R. Che si, e se nõ seguirono danni almanco nõ è scusato dal peccato, l'afferma Couar.[f] vedi per q̃sto luogho il cap. 124. delli Homic. prima par. e nel nostro Specchio de' Curati, c. 7. del cap. 12. delle censure ecclesiastiche. doue trattai piu distesamente la materia di questo cap. e quiui si saperanno molte cose, che intorno a q̃sto sono da esser sapute.

f Cou. reg. peccat. 2. p. relect. §. 2. n. 1. & 2.

Cap. III. Dell'Incantare, e Fascinare.

Vedi il Cap. del Burlare, doue si toccò di questo.

Cap IIII. Delli Incendiarij.

CASO VNICO.

Dom. Supposto, che Incẽdiarij si dicono coloro, che cõ cattiuo animo, e di propria autorità abbruciano le cose altrui; se quando vno mette fuoco alla Chiesa nõ a caso, ma cõ animo cattiuo rimane subito, che ve lo mette scõmunicato; maniera, che se fusse cherico, è celebrasse senza esser assoluto rimanga irregolare per hauer celebrato, o amministrato il sacramento della penitentia &c.

R. Che la somma Tabiena[g] e Fra Luigi Lop.[h] e F. Eman. Rodr.[i] tengono, che ipso facto rimase scõmunicato, è se così è segue chiaramente, che celebrando rimase irregolare; il contrario, che è, che non rimase scommunicato subito, che pose il fuoco alla Chiesa, e la comune è ve-

g Tab. ver. excomm. 5. nu. 1.

h Lop. 2 p. instr. cõsc. c. 1.

i F M. Rodr. 1. to. c. 55. nu. 2.

e vera opinione, come dice Soto,[a] Gaetano,[b] Sant'Antonino,[c] Armilla,[d] Flores Theologicarum,[e] e Medina,[f] tutti questi Dottori dicono, che questo tale non è scommunicato, fin che dal Vescouo non sia dichiarato, e nominato per tale, ancorche Siluestro dica, che il Vescouo può assoluere da essa. Il che è vero dentro di due mesi dopò che la publicò, perche passati questi già, e del Papa. Nauarra[g] pare, che segua il Gaetano,[h] il qual dice, che ha cercato, e ricercato con diligentia li Canoni, e non ha potuto trouar in essi, che gl'incendiarii rimanghino scommunicati, e che principalmente lo cercò per il cap. Canonica 12. q. 3. ma che solamente *veniunt excommunicandi*, che è, che nõ sono scommunicati, fin che il Vescouo non gli dichiari per tali, come di sopra è detto. & in conclusio ne dice, che il Capitolo di sopra citato, per il quale haueuan ad essere scommunicati, non è del Papa, ne del Concilio vniuersale, ma d'vn particolar Sinodo, cioè del Orliens. il quale, non *Extenditur ad vniuersales Christi Ecclesias*: donde segue, che se era Cherico, non rimarrebbe irregolare, ancorche celebrasse, per non esser scommunicato. E parimẽte nota, che incẽdiarii si dicono coloro, che con mal'animo, & a posta pongono fuoco alle case, e raccolte, e questi similmente non sono *ipso facto excommunicati, sed veniunt excommunicandi*. Vera sarà l'opinion di Tabiena, e di Lopez, e di Rodriguez, quando di ciò vi fusse costume, e che si tenga, che è tollerato, & approuato da' Prelati, e tenga forza di legge, e statuto, che scommunichi, come dice il medesimo Nauarra.[i] Finalmente quel che è stato detto, e parimente opinione di Panormitano.[k] & è la commune, e la Glosa[l] dice queste parole, *Quod ibi tex. non excommunicat, sed solum, inquit, quod excommunicati ab Episcopo post denunciationem non sunt absoluendi, nisi a Papa.* La qual opinione parimente è seguita da Giac. Graffi,[m] che dice esser del Gaet. e di Nauar. modificata nel luogo citato della maniera, che si è detto, come è vero, ch. è sua, quantũque Rodrig. la citi per sua propria, ma io nõ trouo quiui, che le sia in fauore, anzi il contrario. Vedi il caso 35. del cap. 3. che trattò della scommunica to. 1. doue si toccò questo punto.

Nota.

[a] Sot. in 4. sent. d. 22. q. 2. ar. 3. p. 960.
[b] Caiet. in la sum. ca. 22.
[c] S. Ant. 3. p. tit. 24. c. 11.
[d] Arm. uer. excom. en las del dere. ho, nu. 23.
[e] Fl. Theol. q. de exco. d. 2. concl. 1.
[f] Medin. in instr. cõfess.
[g] Naua. in Man. c. 27. nu. 92.
[h] Caie. vbi sup.
[i] Nauar. in sum. lat. c. 27 nu. 94.
[k] Pan. in d. c. tua, & c. conquestus
[l] Glo. in d. cau. fine.
[m] Iacob. de Graff. en sus decis. doradas li. 4. c. 19. n. 9.

Cap. V. Dell'Incesto.

CASO I.

Dom. Presupposto, che l'incesto è peccato mortale, il quale si commette per la copula, o cõmistion carnale senza dispensa *inter affines, & consanguineos*, fin'al quarto grado inclusiue, e tanto più graue quanto è più contro la debita riuerentia naturale, e parimente che l'incestuoso sapendolo ha che fare cõ le consanguinee di sua moglie; Nel primo, e secondo grado di cõsanguinità non può domandare il debito, perche per esser incesto rimase parẽte di sua moglie in grado d'affinità, e nel medesimo grado Vero è, che è obligato a rendere il debito essendoli domandato, e che il medesimo si ha da dire, se la moglie hauesse che fare con alcuno consanguineo di suo marito, perche non gli potrà domandare il debito, ma sarà obligata a renderglielo, come ordinano li Canoni,[n] e mostra Couar.[o] e Rodrig.[p] Dissi nel primo, e secondo grado, perche se sono nel terzo, o quarto grado non impediscono, che nõ possa domãdare il debito a sua moglie, come è detto nel caso 4. del Cap. 78. del debito cõiugale nella prima parte; e parimente, che 'l peccato dell'incesto, che è quando vno conosce la parente di sua moglie nel primo, o se-

[n] c. duo pueri de sponſ. impub.
[o] Cou. in 4. 2. p. c. 6.
[p] F. M. Rodr. 1. to. ca. 224. concl. & nu. 11.

o secondo grado, prima che sia contratto il matrimonio impedisce, e rompe il matrimonio, per causa dell'affinità contratta, ma che l'incesto che segue dopò il matrimonio rato, e consumato non rõpe il matrimonio, auuenga che ne impedisca l'uso, come tutti cõfessano: quello che qui si domanda è, Vno hebbe che fare con vna sorella di sua moglie, non sapendo totalmente essere sua cognata, se costui dopò risaperlo può domandare il debito a sua moglie senza dispensa. e se quando si confesserà ha da accusarsi d'hauer commesso incesto, e se morta sua moglie potrà pigliare per moglie vn'altra, che non sia parente della morta.

R. Che può domandare il debito senza dispensa, e che non hà necessità di confessare quella circonstãtia, ma che basta che confessi il suo peccato senz'essa, o che liberamẽte possa tor altra moglie morta la sua. Nota, che non potria far alcuna di queste cose se conoscendo, che era sua cognata hauesse hauuto, che far cõ essa. La ragione è, perche i Canoni hanno posto la pena contro gl'incestuosi, che non possino domandare il debito alle loro moglie, e che morte non si possino congiugnere in matrimonio con alcun'altra senza dispẽsa, la quale può dare il Vescouo. Nota, che se si congiugnessino in matrimonio senz'essa cõ tutto ciò, il matrimonio hauerebbe effetto, ancorche peccherebbono mortalmente. Nota, che Rodriguez[a] tiene, che se sapeua, che era consanguinea di sua moglie, ma non sapeua, che li Canoni lo castigassino con la detta pena, che non lascia di cadere in essa, e che così non potrà domandar'il debito, perche dice, che colui, che pecca contro la legge diuina, e naturale è castigato cõ la pena, che la legge humana, e constitution Papale pone al delitto, ancorche non sappia la legge, dicendo quest a esser opinione d'Adriano, Driedõ,[b] Cordoua,[c] e Soto.[d] Ma io non trouo Soto di questa opinione, come ne anche il medesimo Rodrig. se non che si dimẽticò di se medesimo, poiche nel cap. 77. conclus. nu. 9. dice il contrario seguendo Soto, supposto esser questa ignorantia inuincibile, il che essendo la tengo per certa. Nota bene tutto questo caso, egli è trattato da Soto,[e] e Cordoua,[f] Siluestro[g] dice intorno a quello, che si disse nella prima nota di sopra: che peccherà mortalmente, benche vi sia costume di non domandar la detta dispensa al Vescouo, se non fusse chiaro questo costume esser dissimulato da essi Vescoui, sapendolo molto tempo, se ben Nauar.[h] tiene, che la dispensa del Vescouo non è necessaria stante la consuetudine, e Giacomo Graffi[i] tiene questa opinione, e dice esser la commune, e quello che si ha da tenere, poiche l'altre non sono per altro se nõ per metter lacci alle anime; La qual licentia dicono, che si ha da domandare, quando volessi tor per moglie quella con la quale commesse l'incesto, o vn'altra parente d'essa per l'affinità, che quindi risultò, & il medesimo tiene Rodrig.[k] se bene Cordoua[l] stima, che sia piu sicuro domandarla secretamẽte per terza persona. e così tiene Led.[m] similmente dice Giacomo Graffi,[n] che se bene la moglie può negare il debito al suo marito incestuoso, che se glie lo rẽde domãdandolo esso, che tuttauia non si libera dal domandare dispensa per poterlo domandare per auuenire, nè essa è obligata fin'all'hora a renderglielo, la qual dispensa può dare il Vescouo, secondo la commune opinione contro Couarr.[o] che dice, che solo il Papa può dispensare, come anco dice Giacomo Graffi;[p] ma egli dice, che può il Vescouo, & anco li confessori Regolari deputati p

Nota.
[a] *F. M. Rodr. vbi sup.*

[b] *Adr. Drie do, lib. 1. de doct. Christ. c. 10.*
[c] *Cord. lib. 2. qq. q. 27.*
[d] *Sot. in 4. d. 6. q. 8.*
[e] *Sot. in 4. sent. d. 37. q. 1. ar. 1. p. 270. a.*
[f] *Cord. li. 1. quaestionarij Theol. q. 12. p. 127.*
[g] *Syl. uerb. matr. 7. n. 6. uers. 2.*
[h] *Naua. en la sum. ca. 22. nu. 74.*
[i] *Iac. en sus decis. lib. 2. c. 80. n. 11.*
[k] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 201. concl. & nu. 2.*
[l] *Cordu. ubi sup.*
[m] *Led. diff. 19.*
[n] *Iacob. de Graff. vbi sup. nu. 12.*
[o] *Couar. de sponsal. ca. 7. §. 2. nu. 6.*
[p] *Iacob. de Graff. vbi sup. ca. 82. nu. 2.*

questo dalli loro prouinciali la possono dare per domandare il debito all'incestuoso, o incestuosa, che hebbe che fare col parente, o con la parente di sua moglie, o di suo marito. Nel primo, e secondo grado di consanguinità, perche se è nel terzo, o quarto, non fà di mestiero dispensa, poiche per simile copula nō si fa parente di sua moglie, o di suo marito; percioche non è incestuosa, come è determinato al parer di molti nel Conc. Trid.[a] & è stato detto nel caso 4. del cap. 78. del debito coniugale nella prima parte; e medesimamẽte possono li detti confessori regolari per li loro priuilegi, essendo deputati perciò dalli loro Prelati dispensar con colui, che hauendo fatto voto di castità tolse moglie per poter domandare il debito coniugale, ma non possono dispensare, che la domandi se lo fece dopò hauer preso moglie, come dice Rodrig.[b] Veggasi questo parimente nel caso 77. del cap. 129. del voto.

[a] Conc. Triden. sess. 24. de reform. matrim. c. 4.

[b] F. M. Rodr. 1 to. qq. reg. q. 63. a. 1. & 2. pag. 622. y en la decl. ar. de la bul. § 13. nu. 6. & 7. p. 156. b. & 158. a.

CASO II.

D. Vno dopò la morte di sua moglie malitiosamente conobbe vna sua cognata sorella di sua moglie già morta, sapendo chiaramente esser tale, se costui è compreso nelle pene riferite nel caso passato.

R. Che solamente rimane obligato a confessare insieme col peccato la circōstātia dell'incesto, e che ī nessuna pena delle altre è cōpreso. La ragione è, poiche li Canoni solamẽte l'hāno poste cōtro coloro, che viuẽdo le loro mogli cōmettessero incesto hauẽdo che fare cō le parenti d'essi, e non contro coloro, che le conoscessero dopò, che le loro mogli fussero morte, Soto,[c] Cordoua,[d] Giacomo Graffi,[e] e tutti il dicono.

[c] Sot. in 4. sent. di. 37. q. 1. ar. 1. p. 270.

[d] Cor. li. 1. q. 12. art. 1. p. 117.

[e] Iacob. de Graf. a Capua, li. 2. c. 80. nu. 10.

CASO III.

D. Presupposto, che vi sieno alcune cose, che impedischino il matrimonio, ancorche non rompino, se si può pigliar moglie colui, che hebbe da fare con sua matrigna.

R. Che ne egli ne essa si possono cōgiugnere in matrimonio cō alcū altra psona in pena del loro peccato; la quale è ne' Canoni posta cōtra questi tali, come è posta contro coloro, che hebbero da fare cō le parẽti delle loro mogli, essendo esse viue, come risolue S. Tomaso,[f] e Cordoua,[g] ancorche se si congiungano in matrimonio il matrimonio sarà valido, pche q̄sta è vna delle cose, che impediscono, e nō rōpono il matrimonio, e pche tu sappi quali sono le pone S. Tomaso,[h] *Vt est incestus, vxoricidiū, raptus alienæ spōsæ,* (sebene già q̄sto impedimento non solo impediсe, ma rōpe, come si vedrà nel caso 157. del c. 34. del matrimonio,) *Leuatio proprij filij de fonte indiādo matrimonio, interfectio sacerdotis, penitētia solēnis, acceptio monialis in vxorē, hæresis secundū D. Th.*[i] *Votum simplex, sponsalia, Cathechismus tempus.* Finalmente queste sono le cose, che impediscono, e nō rompono il matrimonio insieme cō quelle, che contiene il caso, in tutte le quali si prohibisce il matrimonio, ma se si contrahe contra d'esse cose senza dispēsa sarà valido, come è detto, ancorche si pecchi, q̄sti impedimēti, che impediscono, e nō rōpono il matrimonio, come è detto, sono molto bene, e breuemẽte mostrati, e dichiarati dal nostro P. Generale F. Pietro di Mena.[k] E pche p tutto il discorso di q̄sta Sōma si trouerãno bẽ dichiarati, non ne dico più in q̄sto luogo. Notisi, che il Catechismo, che fu la conditione antepenultima delle poste di sopra innanzi il Concilio Tridentino,[l] impediua della maniera, che è detto, ma hora dopò esso ne impedisce, ne rompe, perche il Concilio non dichiara contrahere parentela coloro, che tengono il battezzato nel Catechismo, se non coloro, che lo riceuono dal battesimo; e così lo determinò Pio

[f] S. Th. in 4. sent. d. 34. q. 1.

[g] Cor. li. 1. qq. q. 12. artic. 1. pag. 117 a.

[h] S. Tho. 4. sent. di. 35. in expositione litera.

[i] D. Tho. 4. dist. 38.

[k] F. Pedr. de Mena en las interogationes q̄ hizo de los que se han de ordenar. c. de sacramento matrimonij.

[l] Sess. 24. ca. 2. de refor. matrimon.

Pio V. in vna bolla, che diede fuora l'anno 1564. & lo dicemmo più distesamente nel nostro Specchio de' Curati,[a] & parimente in questa sõma nella 1. parte, nel c. 31. Del battesimo caso 24. Veggasi, altre cose, che vi sono, che impediscono, & rõpono il matrimonio, si porrãno nel capitolo 34. che trattano del matrimonio, & nel caso 64.

CASO IV.

D. Se colui, che peccò con vna sua parente in consanguinità caderà nelle medesime pene poste ne' Canoni cõtro coloro, che sono incestuosi, peccando con le parẽti in affinità, il che si è trattato di sopra nel primo caso.

R. Che costui è castigato da canoni come ĩcestuoso, ne più ne mãco, che se hauesse peccato con parente in affinità quanto a non poter pigliar moglie, ma lo lasciano libero per poter domandar il debito alla sua legitima moglie, che egli auanti haueua preso, o dopo, che peccò con la sua parente in consanguinità, perche l'incestuoso, che hà da fare con alcuna sua parente in cõsanguinità, può domãdare il debito alla sua moglie, o se habbia commesso l'incesto prima, o dopo d'hauerla presa, come tiene Paludano,[b] Castro,[c] Nau.[d] & Rodriguez,[e] & non vi è canone, che ponga questa pena a questi incestuosi, il che douea auuertire Angelo,[f] che tiene il cõtrario, con quello, che è detto s'accorda Lopez,[g] Soto,[h] & Cordoua.[i] Nota che Gaetano tiene, che togliendo moglie senza dispẽsa, la qual può dare il Vescouo, pecca solo venialmente. Et io dico, che ne anco venialmente essendoui costume di nõ domandare in tal caso dispensa al Vescouo, come risolue Rodrig.[k] il quale s'accorda con tutto il resto. Finalmente nota, che quãdo vi fusse costume di domandar licẽtia per congiugnersi in matrimonio, e se si congiugnesse senza domandarla se bene peccarebbe mortalmẽte nondimeno saria valido il matrimonio come cõfessan tutti, e segue Giacomo Graffi.[l]

[a] *Esp. de curat. c. 2. del sacram. del Baptesimo §. 9. nu. 78.*

[b] *Palud. in 4. d. 34. q. 1.*

[c] *Cast. de lege pœnali, li. 1. ca. 7. in fine.*

[d] *Nau. cap. 22. nu. 74. & 75.*

[e] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 224. concl. & nu. 12.*

[f] *Angel. ti. incestus. §. 5.*

[g] *F. L. Lop. 1. p instru. consc. c. 85. q. 1.*

[h] *Sot in 4. dis. 37. q. 1. ar. 2. p 147.*

[i] *Cord. li. 1. qq. q. 12 articl. 1. p. 127.*

[k] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 210. concl. & nu. 3.*

[l] *Iacob. de Graf. a Capuaen sua decis. doradas li. 1. ca. 8. nu. 13.*

CASO V.

D. Vno hebbe da fare con vna sorella di sua moglie, sapendo chiaramente esser tale, ma inuincibilmente ignoraua la pena posta ne' canoni contro gl'incestuosi, & parimente esser incesto, se cõ tutto ciò procederà in questo tale quel che si cõtiene nel caso primo.

R. Che Soto[m] tiene, che questa ignorantia, quando è, come è detto, inuincibile lo escusa come lo scuserebbe, quando hauesse da fare cõ essa senza comprendere in alcun modo esser sua cognata, *& hac videtur bona opinio quidquid dicant alij.*

[m] *Sot. in 4. sent. d. 37. q. 1 ar. pag. 170. a.*

Cap. VI. De gl'Indemoniati.

CASO VNICO.

DOm. Se sia peccato mortale parlare col Demonio, quãdo si troua in qualche Indemoniato?

R. Secondo Gaetano, Armilla,[n] Medina,[o] che ordinariamente, quãdo si fà per curiosità, è peccato veniale, ma chi hauesse intentione di scoprire qualche cosa graue, e secreta, e gliela domandasse all'hora, sarebbe mortale. Per questo capitolo è buono il cap. Dello scongiurare.

[n] *Arm. uer. adiuratio. nu. 7.*

[o] *Med. instr. confes. nella dichiarat. del 1. comand.*

Cap. VII. Dell'Indie.

CASO VNICO.

DOm. Nell'Indie suole la terra da per se stessa produrre oro, il quale è del primo, che lo piglia frà gl'Indiani, se è lecito quello che vediamo fare alli nostri, che è andare all'Indie solamente per cauar quest'oro, poiche la terra lo produce da per se stessa.

R. Che

R. Che con tutto questo questa ragione nō fà, che sia in tutto è per tutto lecito, se in ciò non cōsentono gl'Indiani, o se essi medesimi nō lasciano quelli tesori, come p perduti, tenendone poco conto, perche *Regiones iure gentium diuisa sunt*, & per tanto se bene a quella gente di quella terra sia cōmune quest'oro, com'è tuttauia coloro, che di qui vanno là solo per questo fine di cercar quest'oro nō lo possono vsurpare contro la loro voluntà, Soto [a] Lopez, [b] Rodrig. [c] Di qui s'inferisce, che gl'Indiani delle parti occidentali poiche erano padroni di quello, che possedeuano, nō poteuano esser priuati delle loro miniere, ne dell'altre cose, che erano in lor potere, saluo se le possedeuano come cose abbandonate, poiche questi tali erano gentili, e non haueuano vdito, ne riceuuto il nome di Christo, ne haueuano fatto guerra, ne preso alcuna cosa alli Christiani, come hāno p so li mori, & Turchi. Secondo s'inferisce, che dopo, che questi Indiani sono conuertiti alla fede, poiche per questo nō hāno da esser di peggior conditione, nō possono esser priuati di cosi fatte cose, come lo determinò Gio. [d] parlando de' Giudei cōuertiti, l'estrauagante del quale hà parimente luogo nell'Indiani. Terzo s'inferisce, che è illecito alli Spagnuoli, che dimorano nell'Indie priuare gl'Indiani cōuertiti delle miniere, & possessioni, non consentendo essi in ciò, trattādoli come schiaui, e facendoli cauar nelle proprie miniere, contro lor voluntà, doue essendo deboli di lor natura, e senza forza per così gran trauagli, auuiene che stracchi, e mal condotti cascano dallo stato loro, e si muoiono, vedi per questo capitolo il capitolo de' tesori, che è 114.

Nota 1.
[a] Sot. de iust. & iur. lib. 5. q. 3. p. 397. b
[b] F. L. Lop. 2 p. instru. consc. c. 1. q. 1.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 146. concl. & nu. 4.
Nota 2.
[d] Ioan. 22.
Nota 3.

Cap. VII. Dell'Indulgentie.

CASO I.

DOm. Che cosa sia Indulgentia, e che differentia è fra l'Indulgentia, & assolutione sacramentale, poiche l'vna, & l'altra si fà in virtù della Passione di Giesù Christo.

R. Al primo, che questo nome di Indulgētie è molto vsato nella lettione della sacra Scrittura, e ne' decreti di Concilij, e bolle de Papi. Il quale, lasciando da parte l'interpretatione, che Quintiliano, e molti Grammatici ci danno, se deriua dal la dittione latina *Indulgeo*, che è il medesimo, che perdonare, & in questo significato l'habbiamo nelle sacre lettere, & l'vsano il Concilio Lateranense al tempo d'Innocentio III. & i Concilij Constantiense, & Viennense, & s'vsaua al tempo di S. Gregorio I. In quello di S. Siluestro si chiamaua l'Indulgentia remissione, nel Concilio Calcedonense *solutio damnationum*, San Clemente Papa discepolo di S. Pietro, la diuina beneditione. S. Cipriano. Pace, & finalmēte Papa Bonifacio VIII. nella sua strauagāte la chiama venia, ma lasciādo per hora tutte queste etimologie, & considerationi, diciamo, con l'vniuersale parere di tutti li Dottori Theologi, & Canonisti, che l'Indulgētia è vna vera assolutione, o remissione della pena temporale douuta a Dio per li peccati attuali fatta dal Prelato del tesoro della Chiesa, adunato de' meriti di Christo, & di Maria Vergine, e de' Santi, donde deriuano l'Indulgentie, e così necessariamente si hà da notare, che Christo per la sua Chiesa sparse il suo sangue nella sua pretiosissima passione, la quale senza alcun mancamento, fu eccessiua, & soprabondāte, che p il medesimo, & così è chiamata eccesso da

S.Lu-

San Luca quando nella transfiguratione parlauano *de excessu*. Vna goccia di così pretioso sangue senza mancamento sarebbe bastante per la redentione di tutto il mõdo, poi che questo sangue di Christo, & altre molte cose che fece, & patì, la stima delle quali è d'infinito valor, per la dignità della persona, e così si dice nella Sapientia, *quod infinitus est in illa thesaurus hominibus*, & similmente tutti gl'altri Santi hebbero intentione in quelle cose, che patirono, & fecero per amor di Dio che questo non solamente fusse per loro vtilità, ma ancora per quella di tutta la Chiesa, e di tal maniera il Sommo Pontefice, & quelli a' quali egli lo commette possono dispẽsare questi meriti, cioè di Christo, e di Maria Vergine, e de' Santi quando è necessario. Veggasi Giacomo Grassi, [a] e F. Giacomo Rebulosa [b] Domenicano huomo dottissimo in vn trattato degno d'esso, ancorche fusse intitolato Thesoro della Chiesa. Alla seconda domanda della differentia, che è trà l'assolutione, che si da nel Sacramento della penitentia, e questa che si da fuora d'esso, è grande. Prima, il sacramento della penitentia, è vn'instrumento statuito da Christo, con il quale si applica la sua passione. Secondo l'assolutione del sacramento nõ si può dare ad alcuno *ex Thesauro Sanctorum*, la ragione è, perche li sacramenti cõferiscono la gratia la quale solo Christo potè meritare *de condigno* per noi altri, e per tanto se non è per virtù d'esso nel sacramento non si dà questa remissione, perche se bene li Santi possono satisfare per altri, tuttauia non possono meritar *de cõdigno* gratia per altri. Terzo, nel sacramento si da remissione della pena cõmutando la pena eterna in temporale, perdonando *ex vi clauium* alcuna parte d'essa il che non si perdona ne si sminuisce per l'indulgẽtie *ex virtute clauium* per non esser l'assolutione della pena, che si dà per essa assolutione sacramentale; Vi è parimente vn'altra differentia tra l'assolutione sacramentale, & questa, & è che l'assolutione dell'indulgentie *est actus iurisdictionis*, & l'altra *est actus iurisdictionis, & sacerdotalis*: Similmente vi è vn'altra differentia, che l'assolutione sacramentale si fà con questa parola *absoluo*, & l'assolutione, che non è sacramentale, ma iurisditionale, come è conferire indulgentie, si da in questo modo *Auctoritate Summi Pontificis concedo tibi indulgentiam, & remissionem omnium peccatorum tuorum in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti*. Finalmente nel assolutione sacramentale vsiamo questa parola *absoluo*, & in questa, che non è sacramentale la parola concedo. Nota, che per riceuere questa assolutione, che come è detto, è indulgentia, la quale è remission della pena temporale de' peccati, è necessario esser in gratia, e non basta la sola attritione, come dicono con la cõmune la Corona de' Confessori, [c] Rebulosa, [d] Cordoua, [e] & Soto. [f] Et nota, che è differentia fra l'indulgentia plenaria, e giubileo, perche indulgentia plenaria conforme all'vso della corte Romana, che hora si pratica non è altra cosa se non vna remissione di tutte le penitentie de' peccati veniali, e mortali, poste dal confessore, o in qualsiuoglia maniere douute come dichiara Cordoua [g] seguito da Rodriguez: [h] Ma nel Giubileo oltre l'indulgentia plenaria concede sua Santità, che si possano commutar voti, assoluere li fedeli sacramentalmente da tutti li peccati, e censure ancorche siano de' riseruati alla Sede Apostolica, e de' contenuti nella bolla della Cena del Signore, saluo che dall'Heresia, perche questo caso, è cõmesso
nel

Sap. 8.

[a] *Iacob. de Graf. lib. 4. c. 15. nu. 52*
[b] *Iay. Rebullos. discurso 6. del Thesoro de la yglesia pag. 61.*
[c] *Cor. cõf. 4. 1. c. 1. de sacrificio miss. p. 110. vers. dicitur deniq.*
[d] *Rebulosa ubi sup.*
[e] *Cord. in quastionario Theol. lib. 5. q. 3. p. 140.*
[f] *Sot. in 4. sent. d. 21. q. 1. art. 2. pag. 904. a.*
[g] *Cord. ubi sup. q. 11.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to. c. 168. vers. lo segũdo n. 2.*

nel suo interiore,& esteriore alli Signori inquisitori de' Regni di Spagna per vn breue particolare,come è detto nel caso 12. del capit. 125. dell'heresia nella prima parte. il che tutto non s'intende nella indulgentia plenaria,se non si esplica, come parimente tiene Giacomo Graffi,[a] & in tal guisa è gran differentia tra l'indulgentia plenaria, & il Giubileo. Veggasi il caso 8. doue si tratta di questo medesimo. Da quello,che è stato detto segue, che l'indulgentia plenaria, che si guadagna nella festa chiamata in Spagna della Portiuncula alli due d'Agosto, non è giubileo,poiche non si possono in così fatta festa assoluere casi riseruati,ne commutar voti, ne assoluere da censure,poiche non è piu che vn'indulgentia plenaria,come dice Rodriguez.[b] il che è bene a notare; & auuertiscasi, ch'io dissi di sopra, che per virtù del giubileo, ancorche sia plenissimo,non si può assoluere dall'heresia, perche questo così interiore, & esteriormente, cioè secreto,o publico, è de' Signori Inquisitori in Spagna, Vero è parimente, che essendo solo secreto si può assoluere da esso dopò il Concilio di Trento dalli Vescoui, & in questo non è dubbio alcuno, come è detto nel capitolo,e caso citato nella prima parte; Ma la maggior difficultà è se essendo secreto, poiche in tal caso può il Vescouo assoluere da esso, lo possa parimente della medesima maniera hora dopò il detto Concilio Trident. commettere ad vn sacerdote, che assolua da vn'heresia occulta vna monaca sua suddita. Intorno a questa difficultà sono due opinioni opposte, riferite nel capitolo,e caso di sopra allegato, con tutto ciò per compita dichiaratione di quello, che quiui si disse, Notisi in questo luogo, che la prima opinione di queste due pare la piu probabile,e commune,la qual dice,che può in caso particolar solamente, come quiui similmente si disse, questa opinione con le altre,che in quel luogo io citai tiene Nauarro:[c] il quale auuertisce, che il Vescouo, ch'hauesse da commettere questo caso, prima si deue informare molto bene d'esso, e disporre l'ordine,e la penitentia, e non dare autorità assolutamente d'assoluere se non fusse ponendo tale, e tale carico, e penitentia, poiche questo conuiene per esser il caso così graue. Dissi parimente quiui,& in questo luogo (in caso particolare) perche in generale è verissimo, che non può dar questa facultà alli suoi Vicarii,ne ad altri sacerdoti. La seconda opinione, & opposta è di Gutierez[d] seguito espressamente dal P. Fra Pietro di Ledesma,[e] & ambedue contro il dottissimo Nauarra dicono,e principalmente Ledesma, che tengono per piu probabile,e quasi certo,o certo,che il Vescouo non può in nessun caso commettere la facultà d'assoluere dall'heresia. quest'opinione similmente è molto probabile,e gl'vni,e gl'altri prouano molto bene la loro intentione, e così qual si voglia di quest'opinione si può seguire, sì per le loro ragioni, come anco per la grauità de' loro Autori, ancorche io seguiti quella di Nauarra per la sua ragione, come parimente faccio nel caso citato di sopra nella prima parte, finalmente, perche venne a proposito in questo luogo, e per maggior dichiaratione, che iui si disse, volsi aggiugnere questo a questo caso,e così si noti,e quello,e questo.

[a] Iacob. de Graff. li. 4. de excom. c. 15. nu. 29.

[b] F. M. Rodr. qq. reg. 2. to. q. 84. ar. 6.

[c] Nau. li. 1. consil. ti. de constitutionib. consil. primo circa fin. & li. 6. ti. de priuileg. cons. 11.

[d] Gutier. in pract. c. 13. nu. 18. fol. 155.

[e] Led. 2. p. sua sum. c. 6. de la heregia ti. primero dela Fe christ. diffic. 6. pa. 71. & 72. vers. a esta duda digo.

CASO II.

D. In vna Terra si guadagnaua vn giubileo plenissimo. Vno per hauer in essa suo padre,e madre dimorando di li lontano dodici miglia, o manco, andò a guadagnarla, essendo il suo principale intento di vedere

dere suo padre, e sua madre, di maniera, che se essi iui non fussino stati non sarebbe colà andato. Andò, e fece di passaggio quello, che il giubileo commandaua, che si facesse per guadagnarlo, se costui veramente il guadagnò.

R. Che non lo guadagnò, e ne piu, ne manco non l'hauerebbe guadagnato se hauesse commandato, che si digiunassi per guadagnarlo, & egli digiunò per risparmiare, la ragione di questo è chiara, perche quando in così fatti giubilei si commanda alcuna cosa, si ha da fare principalmente con intentione attuale, o virtuale di guadagnarli.

Nota 1. Nota, che l'hauerebbe guadagnato se la sua principale intentione fussi stata d'andar a guadagnarlo, e di passaggio vedere suo padre, e sua madre, ancorche si rallegri d'esser quiui all'hora.

Nota 2. Nota, che similmente l'hauerebbe guadagnato se la sua intentione fussi stata egualmente d'andar colà per vedere suo padre, e sua madre, e per guadagnare il giubileo. Il medesimo, che si è detto hauendo quiui suo padre, e sua madre, si ha da intendere hauendoui amici, Cordoua,[a] Rodriguez,[b] Nauarra[c] tengono il medesimo, e di piu aggiugne, che non l'hauerebbe guadagnato, chi nel camino fusse andato parlando parole di mormoratione, vane, e dishoneste. Finalmente nota per questo caso, e per tutti quelli di questa materia, che giubileo secondo la significatione del Vocabulo, non è altra cosa, che vn'indulgentia, che si concedeua anticamente nella legge vecchia di 50. in 50. anni detto da questa parola hebrea *Iobel*, che significa cinquanta, donde nella Chiesa Romana si è introdotto con gran ragione, che l'indulgentia plenaria di colpa, e di pena, che sua Sãtità suole concedere si chiami Giubileo, per la somiglianza, che è di quest'indulgentia al giubileo, che nella legge vecchia si doueua concedere, perche come quel sonandosi vna trompa si publicaua, così questo con la voce apostolica si diuulga, e come in quel giubileo cessaua il trauaglio di lauorar le terre, così in questo cessa il trauaglio proprio di noi altri battendo, & vccidendo con la fame le terre de' nostri corpi in remissione de' nostri peccati. Cõmunicandoci Sua Santità per sodisfattione delli trauagli, e meriti di Christo nostro Signore, e de' Santi depositati nel tesoro della Chiesa; nell'anno di quello si rimetteuano tutti li debiti temporali, ma in questo si rimettono tutti li debiti spirituali, in quello si daua la libertà temporale, in questo si è data la spirituale; In quello si ricusauano le possessioni terrene vendute, ma in questo si ricomperano le virtù, & i meriti mortificati dal peccato; In quello gli sbanditi tornauano alla loro patria, in questo gli sbanditi dal cielo, che è nostra patria, stando piangendo in questa Valle di lagrime, ci rendiamo habili per andar a godere di Dio al cielo, di sorte che l'anno del giubileo della legge vecchia, era figura del giubileo della legge nuoua, come mostrano tutti li Dottori nella Strauagante *Vnigenitus de pœnitentijs, & remiss.* Vedi Rodriguez,[d] Rebulosa,[e] & il Dottor Martino Carillo.[f]

[a] *Cord. lib. 5. de indulgent. q. 29 fol. 451.*
[b] *F. M. Rodr. en la declar. de la bula §. 8. duda 4.*
[c] *Naua. en el comen. de indulg. pag. 31. nu. 22.*

CASO III.

D. Se per guadagnar vn'indulgentia basta, che l'atto di pietà, che vien commandato da farsi sia moralmẽte buono, ancorche non sia meritorio, e se lascia d'esser buono moralmente, facẽdosi in peccato veniale.

R. Che non lascia vn'opera d'esser pietosa, se è tale di sua natura, ancorche si faccia in peccato mortale, il che confessano tutti, & ancor Gaetano non lo nega, e facendosi la detta opera in peccato mortale lon-

[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 167. ver sic. para perfeta inteligẽcia, nu. 10.*
[e] *Rebul. en el discurso 8. del tesoro de la yglesia.*
[f] *Carill. en la explicacion del Iubileo del anno sancto, §. 1.*

lontano, e distinto da essa, come appresso si esplicherà, è sufficiente per guadagnar l'indulgentia stando colui, che la pretende in stato di gratia, nel punto, nel qual conforme la concessione si guadagna; questo è quanto al primo. Quanto al secondo, cioè se lascia vn'atto d'esser buono facendosi in peccato veniale, che questo dubbio è trattato da Nauarra,[a] per esplication del quale, nota, che di due maniere può esser fatto il detto atto di colui, che pecca venialmente, Vna è, che l'atto, o parte d'esso sia male venialmente, facēdosi per fin cattiuo veniale per vna vanagloria, o per compiacer, o dispiacer ingiustamente per guadagnar, o nuocere ad alcuno in poca cosa, o con difetto d'alcuna circonstantia, che si richiede per la sua bōtà morale, come per esser fatta in tempo, o in luogo, non douuto con habito, o vestito indecente, causando riso, e scandolo veniale. Nell'altra maniera si può fare il detto atto facendo alcuni peccati veniali, che non conuengono al detto atto, o a parte d'esso, come se vno visita quattro Chiese, o in stato di gratia, o in peccato mortale con buon fine, luogo, modo, e tempo opportuno, ma durando tutto il tempo, nel qual visita le Chiese pecca venialmente adirandosi contro alcuno, o desiderando la gloria humana, così commette peccati veniali, alieni dell'atto principale, con il quale si guadagna l'indulgentia, come dopò San Tomaso [b] tengono Almain, [c] e Nauarra, [d] li quali dicono, che colui, che fa limosina desiderando vanagloria se col medesimo atto con che da la limosina desidera la gloria humana il detto atto è cattiuo, ma se con vn'atto dà la limosina con buon fine, & osseruate le altre circōstantie, che vna opera moralmente buona richiede, e con l'altro atto distinto vuole la gloria vana, o pecca venialmente, non lascia d'essere buona moralmente la limosina, che dà, e meritoria se si fa in stato di gratia, ancorche l'atto, & il desiderio della vana gloria sia peccato veniale. Presupposto questo dico prima, che colui, che con vn medesimo atto visita le Chiese, o da limosina pecca venialmente, essendo difetto in alcuna circonstantia annessa alla bontà del medesimo atto, non fa opera pietosa sufficiente per guadagnar l'indulgentia. Secondo, che colui, che visita le dette Chiese, o da limosina peccando venialmente cō atto distinto, fa opera di sua natura sufficiente per guadagnar l'indulgētie. Terzo dico con Rodriguez, [e] che se vna parte dell'atto, con il quale si guadagna l'indulgentia è cattiua venialmente per difetto d'alcuna circonstantia, e l'altra è buona, come se si cominciasse a visitar le Chiese per fine di vanagloria, e si fornisse di visitarle per buon fine pare, che faccia atto sufficiente per ottener l'indulgentia principalmente se la maggior parte del detto atto fu fatta per buon fine, e nell'vltimo; così parimente tiene Nauar. [f]

[a] *Naua. de indulg. nota 39. n. 44. 45. 46.*

[b] *S. Tho. in 4. d. 38. q. 1. ar. 4. ad 4.*

[c] *Almain i mor. c. 12.*

[d] *Nau in c. inter verba 11. q. 3. concl. 5. nu. 61.*

[e] *F. M. Rodr. en la declaraciō de la Cruzada, §. 2. dub. 1 nu. 145 y en la sum. 1. to. c. 168. segundo, n. 4.*

[f] *Nau. vbi sup.*

CASO IV.

D. Se vno per guadagnare vn'indulgentia ha da visitar cinque, o sei Chiese, e parte d'esse visita stando in peccato mortale, o facendo peccati mortali distinti dall'atto della detta visita se è obligato a visitare vn'altra volta le dette Chiese, per guadagnar l'indulgentia. Questo caso nasce dal passato, che fu buono.

R. Che nò. con questo che fornisca di visitare le altre in stato di gratia douendosi ottener la detta indulgentia nel punto, che si fornisce di visitare, perche non è di sostantia, che si facci la detta opera in stato di gratia, e manco è di sostantia non commettere alcun peccato in tutto il tempo, che si fanno le dette opere. Finalmente colui, che con igno-

ignorantia, ancorche colpabile fu assoluto senza ottenere il frutto del sacramento, per hauer posto impedimento alla gratia, e communicato in cattiuo stato, se dopò pregando, e facendo oratione con l'intention'all'indulgentia, o giubileo per essere stata legitimamente prolungata fin'all'hora gli cômunica Dio contritione vera delle sue colpe lo guadagnerà senza dubbio, poiche compisce l'vltima attione dell'indulgentia, o giubileo, nella sua santa gratia. *Nota.* Nota, che io non dico questo, acciochè di quì si pigli occasione di rilassare il modo, che si ha da tenere in guadagnar l'indulgentie, e per indebolire, e tor via la preparatione dell'animo, che in così fatti negotii esser deue, ma per tor via gli scrupoli, che in ciò si possono hauere, Nauar.[a] seguito da Rebulosa,[b] e da Rodriguez.[c]

[a] *Naua. de indulg. notab. 32. nu. 42. 45. & 46.*

[b] *Iaym. Rebullo discurso 11. del tesoro de la yglesia.*

[c] *F. M. Rodr. 1. to sũ. c. 168. verlo segundo in 4. y en la declar. que hizo de la bula. §. 11. dub. 1. n. 5.*

CASO V.

D. Se quando il Papa commanda, che per guadagnare vn giubileo si confessino, e facciano oratione, e diano limosina, e che digiunino il Mercordì, Venerdì, e Sabbato, e che si communichino la Domenica, come ordinariamente si suol commãdare ne' giubilei, che si sogliono concedere alcune volte, ponendo due settimane per termine, nel quale si possa guadagnare, se vno hauendo fatto tutte le altre diligentie, che commanda non si confessasse fin'alla Domenica, quando si deue communicare se confessandosi all'hora, guadagna il giubileo. la ragione del dubbio è, perche alcuni hanno voluto dire, che non lo guadagnaua se non si confessa innanzi alla Domenica.

R. Che la guadagna, & ancorche, facesse le diligentie in peccato mortale, nondimeno confessandosi la Domenica, e riceuendo in gratia la communione, non si può dir altro, se non, che guadagni il giubileo. Soto,[d] il medesimo tiene il Nauarro,[e] Rodriguez,[f] e Giacomo Graffi.[g] E finalmente nota secondo Rodriguez,[h] che è opinione d'huomini dottissimi, che sebene non concede autorità a' confessori, d'assoluere nel foro esteriore della scommunica *ad reincidentiam*, nondimeno possono li confessori assoluere da essa nel detto foro coloro, che non possono pagare i debiti, per li quali sono scommunicati, e questo per guadagnare il giubileo, e finito di guadagnarlo ricaderanno in essa, come parimente dice il medesimo Rodriguez,[i] e Rabulosa.[k] E la ragione di quel che di sopra è detto, è perche vuole Sua Santità, che tutti guadagnino vna indulgentia, come questa, la quale non possono guadagnare li scommunicati *nominatim*. Perche li curati non gl'ammetterebbono a gl'vffitii, ne alla communione necessaria per guadagnarlo, se non siano assoluti nel foro interiore, e se vno quando già compisce il tempo del giubileo, se venisse a confessarsi non lo potendo il confessor'ascoltare di tutti li suoi peccati per la breuità del tempo, perche apporta molti, e vari casi, che richiedono grande studio può il cõfessore dentro al tempo del giubileo assoluerlo da' peccati riseruati, e dalle censure differendo l'assolutione dell'altri peccati per l'innanzi, nel quale può assoluere da tutti, poiche già li detti casi non sono riseruati. Ne ostà, che già sia compito il tempo del giubileo, perche a questo rispondo, che la giurisdittione vna volta cominciata a mettersi in esecutione non spira fin che si compisca la causa. Così tiene Enriquez[l] allegando molti seguiti da Rodriguez,[m] Rebulosa.[n]

[d] *Soto in 4. sent. d. 21. q. 2 ar. 3.*

[e] *Nau. enlo de indulg. p. 30. n. 19.*

[f] *Rod. en la declar. de la bula, §. 2 dub. 1. n. 2. & dub. 5 nu. 10. y en la sum. 1. to. c. 168. nu. 12.*

[g] *Iacob. de Graf a Capua lib. 4. c. 15. nu. 19.*

[h] *Rod en la sum. vbi supr. nu. 11.*

[i] *Rod. en la explicaciõ de la bula de la Cruzada, §. 9. nu. 57.*

[k] *Rebulos. vbi supra, ver. aunque.*

[l] *Enr. li. 7. de indulg. c. 11.*

[m] *Rod. vbi sup.*

[n] *Rebulos. discurs. 11. del tesoro de la yglesia.*

CASO VI.

D. Se quando il Papa ad instantia d'vna persona illustre, che dicendosi in tale graui oratione si caui vn'ani-

anima del purgatorio, se facendo questo oratione, che nella detta cõcessione, o gratia si contiene, l'anima esca del purgatorio.

R. Che intorno a ciò sono due opinioni. la prima di Nauarro, [a] che dice, che non è intentione del Sommo Pontefice concedere tanta indulgentia per opera così picciola lo dice con queste parole, *Nã mens Papæ concedentis grauissimas, & maximas indulgentias pro leuibus, & paruis rebus non est, vt quicunque illa quodammodo fecerit tota, illam indulgẽtiam quærat, sed quod intra metam indulgentiæ illius quærat tantam, adquantam concedendam implementum illius paruæ rei sufficiet.* Ma dice, che se bene la cosa stà così, che tuttauia con tanta contritione de' peccati, e con tanta riuerentia verso Dio, e con tanto feruore di carità può fare quell'opera picciola colui, ch la fa, che ancora senza indulgentia del Papa può ottener da Dio indulgentia di tutta la pena del purgatorio per chi egli parimente la domanda, e similmente, che se bene nõ si fa con tanta contritione, ne con tanto feruore di carità, che per se sola senza l'indulgentia, è tuttauia bastante per quello, che è stato detto, che con tutto ciò può esser giusta cagione per conseguire l'indulgentia plenaria, come se già mancasse poco all'ánima da purgare nel purgatorio, e di questa maniera la consegnisce veracemente, e poiche non si guadagna tanto, quanto si promette per mancare la causa, si guadagnerà quello, che è proportionato alla causa, come parimente dice il Dottor Martino Carillo. [b] E così tutte l'indulgentie si hanno da guadagnare, e riceuere con diuotione, e cura, senza penetrare, ne hauer curiosità, se la causa sia sufficiente, o nò, di questa maniera si deue intendere Soto, [c] *Salua, quæ iustior fuerit sententia*, il quale a mio parere con forti ragioni proua, che così fatta opera non è sufficiente, ne bastante per cauare vn'anima del purgatorio, & hauerne la gratia. La seconda opinione è d'Antonio Gomez. [d] che risiutando Soto, e dicendo, che ci dobbiamo guardare dal parer di lui, afferma, che esce per tale indulgentia l'anima di purgatorio: ma l'opinione negatiua di Soto moderata con le circonstantie, e della maniera, che Nauarro pone la sua, non è tale, che dobbiamo da essa guardare, alla quale fauorisce la dottrina del caso seguente. Veggasi.

[a] Naua. en lo de indulgen. notab. 21. nu 9. p. 11.

[b] Carill. en la explic. de la bul. de los difunctos. a p. c. 7. n. 14.

[c] Soto in 4. sent. d. 21. q. 2. ar. 2.

[d] Ant. Gomez. en la declar. ò exposicion que hizo de la bula. c. 7. nu. 11.

CASO VII.

D. Se come si richiede, che la causa sia pia, accioche si conceda vn'indulgentia, così è necessario, che tal causa sia proportionata alla quãtità dell'indulgentia, che si concede, accioche vaglia.

R. Che li Dottori trattando questo punto sono varii riferendo molt'opinioni. la prima è, che l'indulgentie vagliano quanto suonano se bene la causa, perche si concedono, non sia eguale, perche non sia tanto riguardo alla qualità della causa quanto all'abbondantia del tesoro, donde si communica l'indulgentia è la liberalità di Dio, il quale vuole, che il suo tesoro sia communicato; per tanto dicono, che se bene colui, che le concede pecca, come prodigò dando indulgencie per cause picciole, ancorche pie, che tuttauia l'indulgentia, benche sia grande vale quanto suona, come che si conceda per causa picciola. Questa opinione è di San Tomaso, [e] Durando, [f] e Gabriello, [g] come riferisce Cordoua, [h] e così tiene parimente Rodriguez. [i] La seconda opinione è più commune, la qual dice, che è necessario, che la causa pia sia proportionata alla quantità dell'indulgentia, che si concede, perche d'altra maniera non varrà tutta l'indulgentia,

[e] S. Tho. in add. ad 3. p. q. 21. art. 3. y lo mismo in 4. d. 20. ar. 1. q. 1

[f] Dur. q. 4.

[g] Gab. in 4. dis. 45. q. 3. ar. 1.

[h] Cordu. q. 12. de indulg.

[i] Rod. en la declar. de la bul. §. 1. n. 0. duda 1. y en la sum. 1 to. c. 158.

gentia,ma proportionatamente al la cauſa,per la qual ſi cõcedeſſin guiſa tale, che ſe la cauſa non fuſſe ſuffi ciente,e proportionata a tutta l'in indulgentia, ma ad vna minor quantità,dice queſta opinione, che varrà la detta indulgentia, ſolamente quanto a quella minor quantità, e non quanto alla maggiore, che fu conceduta. Queſta opinione è tenuta communemente da tutti li Dottori moderni, come dice Cordoua,che la ſegue. Et è queſta opinione fauoreuole a quello,che ſi diſſe nel caſo paſſato, doue ſi potrà vedere chiaro,che gl'autori quiui poſti ſono dell'iſteſſa opinione.

CASO VIII.

D. Quando ſi guadagna vn giubileo pleniſſimo,nel quale ſi contiene queſta clauſula indulgentia di colpa,e di pena. ſe per virtù di cotal giubileo s'ottiene perdono della colpa, poiche lo dice, perche della pena non v'è dubbio veruno; ma che s'ottiene, e così s'ha a tener per fede.

R. Secondo Sant'Antonino [a] il ſupplemento Silueſtro, [b] Flor. Theologicarum, [c] Cordoua, [d] Soto, [e] Giacomo Graſſi, [*] e Rodriguez, [f] che parlando propriamente queſto modo di parlar di colpa, e di pena, non è vero, cioè, che per virtù di tal giubileo s'ottenga perdon della colpa, la ragione, *quia culpæ ſolus eſt remiſſio Deus auctoritatiuè*, cioè, che Dio ſolo perdona la colpa per ſua autorità propria, ſecondo quello ch'egli dice per Eſaia, [g] *Ego ſolus deleo iniquitates tuas propter memetipſum*, io ſolo,per quel ch'io ſono cancellò le tue iniquità. Nota, che ſecõdo queſti Dottori ſi può ſaluare queſto modo di parlare ne' giubilei p la riuerẽtia,che ſi deue alle parole del Papa, & al modo di parlare, che in cio la Chieſa tiene, di qſta maniera, cioè, che in coſi fatti giubilei ſi perdoni la colpa, non per ragione dell'indulgentia,ma p ragione della cõtritione,o confeſſione ſi commanda, che ſi confeſſino per guadagnarli, poiche è neceſſario,che già la colpa ſia perdonata, acciò ſi poſſino guadagnare. Nota ſecõdo Cordoua, [h] che parimente ſi può intendere la detta clauſula di queſta maniera, che per virtù de' tali giubilei ſi poſſono aſſol uere ſacramentalmente da tutti li peccati, quantunque ſiano riſeruati, e de' riſeruati non ſi faccia alcuna mentione, il che ſimilmente s'ha da intendere,quando non habbiano anneſſa la ſcommunica ne' detti giubilei,non potranno eſſer'aſſoluti. In quai giubilei venga queſta clauſula, vedi Armilla [i] queſto medeſimo tiene Rebuloſa. [k] Veggaſi parimente per queſto caſo quello,che s'è notato nel primo,che fa a queſto propoſito.

Ant. 1. ... i. 10. c. 3. ... y l u. uer. indulg. 9. ... l. Theo. de indul ... nt. ... Cord. lib. de indul. ... 8. ... Soto in 4. ... ſ. 21. q. 2. ... 1. ... Iacob. de Graff. li. 3. ... 15. n. 53. ... Rod. en la ... clar. de ... bul. §. 1. ... ſa. 45. ... Nota 1.

Nota 2. h Cord. ubi ſup.

i Arm. uer. abſolut. n. 63.

k Rebul. diſcurſ. 7. del teſoro de la ygleſia.

CASO IX.

D. Se colui, che ſtà in peccato mortale procura guadagnare vn'indulgentia per vn morto giouerà a tal morto.

R. Che ſe quel tale, nõ fa altra coſa di più,che dare limoſina aſſegnata,cõ la quale s'ottiene quell'indulgentia, come è pigliando vna bolla per vn morto,o per altri,che ſia viuo,non hauendo intentione di fare altra coſa di più,che dar la limoſina, accioche l'altro goda dell'indulgentia. In tal caſo ben giouerà l'indulgentia,così al viuo,come al morto, ma non li giouerà, ſe l'indulgentia, che vuol guadagnare fuſſe data in queſta forma chiunque che farà tãt'orationi, o viſiterà tale altare caui vn'anima del purgatorio, o altra coſa ſomigliante. *Ratio eſt*, perche quelle opere ſono proprie di colui, che le fà, & eſſendo fatte da eſſo in peccato mortale, nõ ſono di veruno valore. Soto, [l] & è la commune. ſe bene il dottiſſimo Nauarro [m] tiene, che'li giouerà. perche dice, che'l cattiuo nõ ſodiſfà,ma ſolo fa quell'ope ra,

l Soto in 4. diſ. 45. q. 2. ar. 3.

m Nau. de indul. not. 22. nu. 29. & 30.

ra, per la quale il Papa dà al morto la sodisfattione di Christo, e de gli altri Santi, & è opinione molto pia, ancorche quella di Soto sia la piu commune, come si dirà nel caso 25. della limosina, il quale si veda per il presente caso.

CASO X.

D. Se può il Papa *de plenitudine potestatis* concedere indulgentie a colui, che stà in peccato mortale.

R. Che non può. La ragione è, perche l'indulgentia è vn'applicatione della passion di Christo per sodisfare *pro peccatis dimissis*, e la passion di Christo non è applicata a' membri morti, che sono coloro, che stanno in peccato mortale, ma alli viui, che sono coloro, che sono ì gratia. Flores Theologicarum, [a] e Rebulosa [b] lo proua parimente nel libro, ch'egli compose chiamato tesoro della Chiesa, & è di tutti li Dottori communemente.

[a] Fl. Theo. q. de indulgent. art. 5. diff. 3.
[b] Rebul. discurso 6. p. 63. & 64. & 65.

CASO XI.

D. Se può il Papa a se stesso concedere indulgentie.

R. Che sì, & il medesimo potrà fare qual si voglia Prelato, che di potestà ordinaria le può concedere ad altri. La ragione è, perche essi non sono di peggior conditione de gl'altri Christiani, accioche la passione di Christo, & il merito de' Santi non si possa loro applicare, e far che lor gioui per sodisfare per la pena temporale. Flores Theologicarum, [c] & è di tutti.

[c] Fl. Theol. q. de indulgent. art. 3. diff. 2.

CASO XII.

D. Che ha da fare il Papa per guadagnare l'indulgentie, poiche è detto nel caso passato, che le può concedere a se medesimo.

R. Che *directè*, non può il Papa concedere a se medesimo indulgentie, ma ben può guadagnar le medesime, che concede a gl'altri facendo il medesimo, che commanda, che si faccia per guadagnarle, perche si come si sottomette al sacerdote, accioche l'assolua da' peccati, così ne piu, ne manco si può sottoporre al medesimo, e darli facultà, accioche le possa concedere, e questo se bene faccia fuori della confessione. La ragione di quello, che è detto è, perche concedere indulgentie è atto di giuridittione, la quale nessuno ha sopra se medesimo. Flores Theologicarum, [d] e Rodriguez. [e]

[d] Fl. Theol. vbi sup.
[e] Rod. en la declar. de la bul.

CASO XIII.

D. Quando si commanda, che per guadagnare vn'indulgentia, o giubileo, si confessino, se la guadagnarà colui, che confessando li peccati mortali, non confessò li veniali.

R. Che benissimo, se ne hebbe cõtritione, perche se non l'hebbe la pena, che corrisponde ad essi, non li vien perdonata dall'indulgentia, secondo Siluestro, [f] & a questa opinione è parimente d'Adriano, [g] e di Rodriguez, [h] li quali dicono, che per questo effetto, che si perdoni la pena, che corrisponde ad essi, è necessario, che si confessino, e che se non hanno altri peccati, che veniali da confessare, gl'ha da confessare necessariamente per questo effetto, e la ragione è, perche commandando il Sommo Pontefice, che si confessino per guadagnare il giubileo, o indulgentia è obligato colui, che non ha peccati mortali, a far confessione de' veniali per compire quello, che commanda il Papa, e questo medesimo tiene Cordoua, [i] e Rebulosa, [k] auuenga che il Nauarro [l] tenga il contrario, perche non vi è leggi, o ragione, che è obblighi a confessare li peccati veniali, ambidue l'opinione, come dice Rodriguez sono probabili, ancorche egli dica, che quella d'Adriano si deue seguire, come in effetto egli segue, che è la prima, e la buona. e finalmente dice, che non è necessario per guadagnare la detta indul-

[f] Sylu. in dul. nu. 27.
[g] Adr. in 4. part. mat. de indul.
[h] Rod. 1. to. c. 168. en la explic. de la bula.
[i] Cordu. q. 87.
[k] Rebulos. nel tesoro de yglesia discurs. 11.
[l] Nau. de indulg. notab. 30. §. 1.

gen-

gentia, che si confessino delli pecca ti già confessati, come pensano alcuni semplici, così parimente dice Nauarro,[a] e Rebulosa.[b] Finalmente nota vna cosa buona per questa materia, che quando si commanda in vn giubileo, o in vn'indulgentia per guadagnarli, & vno si confessò, e la guadagnò, se fra tre, o quattro giorni viene vn giubileo, o indulgentia, che commanda parimente, che si confessino, che con la confessione, che si fece per il primo giubileo con questo, che si stia in gratia, tuttauia se ben cosa vtile sarebbe confessarsi vn'altra volta, nondimeno essendoui quello, che è detto, nô è necessario, come ben proua Giacomo Graffi.[c] vedi a questo proposito il caso 50.

[a] *Naua. de indul. not. 39. nu. 6.*
[b] *Reb. vbi sup.*
[c] *Iacob. de Graff. en sus decisiones creidas li. 4. ca. 25. nu. 34.*

CASO XIV.

D. Chi può dar l'indulgentie.

R. Che il Papa per tutto il mondo, e li Vescoui in alcun modo per li loro Vescouadi, come è per lo spatio di quaranta giorni, & ancora il confessore nel foro della conscientia secondo la Somma Armilla,[d] la quale consiglia esser buona cosa per tal cagione, che il confessore nell'impositione della penitentia dispensi col penitente, se per auuentura se li doueua imporre maggiore. Nauarro nel trattato dell'indulgentie tiene, che il confessore non le possa concedere, e lo proua molto bene, & il medesimo tiene Cordoua,[e] & è quello, che s'ha da tenere, saluo l'autorità d'Armilla.

[d] *Arm. uer. indulg. nu. 23.*
[e] *Cordu. en lo de indulgent. q. 10. propos. 7.*

CASO XV.

D. Se li Prelati de gli ordini possano dare indulgentie.

R. Che non le possono dare, la ragione è, perche, *indulgentia est remissio peccatorum a pena extra sacramentum*, e deue essere in ciò giurisdittione, la quale non hanno li Prelati de gl'ordini, e parimente vi è vn'altra ragione, & è, perche ne' Canoni[f] è dichiarato, che questo non è conceduto ad essi; ma a' Vescoui dalla legge Diuina, tuttauia possono bene applicare per via di suffragio a chi essi vogliono li sagrifitii, li digiuni, l'orationi, & altri trauagli, vigilie, & oblationi de' loro sudditi non ostante li denuestos di quello heresiarca Vuiclef, con li quali si fa burla, e scherno di somiglianti applicationi de' religiosi, come di cosa finta, e falsa, si come si può vedere appresso Tomaso Valdense,[g] il qual Dottor Cattolico conferma questa verità con l'esempio di Christo, perche della maniera, che egli sopportò li nostri dolori, della medesima dobbiamo noi altri sopportare, e sofferire li dolori de gl'altri, e quindi auuiene, che come tutti, e ciascun de' sudditi può sodisfare per altri benefattori, della medesima maniera parimente il Prelato può dare così fatti suffragi ad essi benefattori, perche per la medesima ragione, che può commandare, che offeriscono sagrifitii, & orationi per tutti, e per ciascuno può anco commandare, che offeriscano per tale, o per la tale persona, ad esempio di San Paolo, che dice, *Gaudeo in passionibus meis pro vobis*, & il medesimo Valdense apporta l'historia di Giouan Contorens. Vescouo antichissimo, e di Sant'Anselmo, & altri padri, li quali concederono lettere, che chiamano di fratellanza, per le quali faceuano partecipi de' suffragi de' sudditi, per dar li beni spirituali a coloro, da' quali riceueuano li temporali, e quindi procede, che sì fatta applicatione non solo vale *de congruo*, ma ancora *de condigno*, quanto alla ragione di sodisfattione, perche si fa pagamento, come se vno sodisfacesse per vn'altro, onde non solamente l'orationi,

[f] *c. Accedentibus de excess. prala.*
[g] *Vual. to. 3. de sacra. sub n. 10.*
Coloss. 1.

ni, ma li digiuni, & altre fatighe, e vigilie, quanto alla ragione del sodisfare possono dal Prelato essere applicate ad altri, auuengache il merito di tale opere rimanga intiero a' religiosi, che le fanno. e finalmente se qui fusse domandato, che differentia sia, fra l'applicare questi sagrifici, & il dare l'indulgentie si ha da rispondere, che la differentia cōsiste in questo, che applicando li Prelati cotali cose. *in hoc, claue Ecclesiæ non vtuntur, neque illam faciunt absolutionem, aut relaxationem: sed meram solutionem, & satisfactionem, quare neque applicant passionem Christi, sicut indulgentiarum collectores, quia illa non applicantur, nisi virtute clauium, sed solum labore suæ familiæ.* E se alcuno dicesse, che possano parimente concedere indulgentie, poiche sono veri, e proprii Prelati, come dichiarò Sisto Quarto, & altri Sommi Pontefici; Che hanno cura delle anime, come le possono cōcedere i Vescoui, che sono tali, si deue rispondere loro con le due ragioni, che si diedero al principio nella risposta del caso, e parimente, che non sono Prelati instituiti *iure Diuino*, come sono i Vescoui, & i sacerdoti, se ben sono superiori, ma per institutione, o autorità del Papa, o della Chiesa, e questo solo per dispensare li sacramenti, e per gli altri atti di giurisdittione, e di superiorità per il gouerno de' sudditi, e per tanto si ritengono alcuna cosa di piu, l'hanno per priuilegio generale, o speciale, e non per vffitio, ne per ragion diuina, questo è parere di Cordoua,[a] di Soto,[b] e del Padre Passarello.[c]

[a] *Cord. en lo de indul gen. q. 10.*
[b] *Soto in 4. dis. 21. q. 1. ar. 4.*
[c] *Passarel. en los priuil. de nuestro orden minime, p. 184.*

CASO XVI.

D. Se può il Prelato de gl'ordini applicare a' benefattori li suffragi, & oblationi, e fatiche de' suoi religiosi, che sono fatte auanti, che le applichi, poiche nel caso passato si disse, che le potena applicare.

R. Che vi sono due opinioni. la prima è di Nauarra,[d] il qual dice, che può applicar quelle, che già sono fatte della medesima maniera, che può applicar le suddette fatiche, che si deuono fare. la seconda è contraria è del Padre Passarello,[e] che fu generale del nostro ordine, e di Soto,[f] e di Rodriguez,[g] li quali dicono, che non può applicare quelle, che già sono fatte auanti, perche non hanno potestà per questo, ne per tesaurizare nel tesoro della Chiesa questi suffragi, come parimente non può altra persona particolare guardare le sue sodisfattioni nel tesoro della Chiesa per ripigliarle, poi quindi se in alcun tempo gli facessero di mestiere, ma ben può applicare il Prelato queste opere, quando si fanno, o quelle, che sono per farsi, e non quelle, che già sono fatte, questo si conferma dal costume, che è nelle religioni d'applicarle, quando si fanno, o quelle, che dopò s'hanno da fare, e non può applicare quelle, che già auanti son fatte.

[d] *Naua en lo comentario de indul. notab. 31. pag. 58. nu. 18.*
[e] *Passa. vbi sup.*
[f] *Soto vbi sup.*
[g] *Rodr. vbi sup. ar. 5.*

CASO XVII.

D. Per guadagnare alcun giubileo suole commandare il Papa, che si confessino fra otto giorni coloro, che volessero guadagnarlo, e che digiunino tre giorni Mercordì, Venerdì, e Sabbato, e che si communichino la Domenica, viene vn penitente con intentione di guadagnarlo, e comincia a digiunare il Mercordì, e si confessa questo giorno, o al principio della settimana, e fu assoluto da tutti li peccati riseruati, e li furno commutati li voti, perche di tutto questo fa mentione il giubileo, per qualche impedimento, o altra cagione non digiuna, ne si communica la Domenica, se questo tale rimane assoluto dalli peccati riseruati, che haueua, e li voti siano bene stati commutati, poiche è manifesto, che se hauesse digiunato li tre giorni, e confessatosi,

e com-

e communicatosi la Domenica restaua del tutto assoluto, come parimente sarebbe rimaso, quando hauendo fatto tutte le diligentie, e per dimenticanza hauesse lasciato di confessarsi all'hora d'alcun peccato, o di peccati riseruati, almeno nõ rimarrebbono riseruati piu, se non che qual si voglia confessore lo potrebbe da essi assoluere.

R. Che qui sono due opinioni. la prima di Flores Theologicarum,[a] e di altri, li quali dicono, che non ne rimane assoluto, ne li voti son ben commutati, poiche non guadagna il giubileo, per il quale come per causa finale, se li concede cotale assolutione, e commutatione, la qual cessa il suo effetto, e perche quello, che si da per fine principalmẽte per alcuna causa, o alcun fine cessando cosi fatta causa, esso ancor cessa, finalmente dicono, che li varrà l'assolutione de' non riseruati quanto alla remissione della colpa, perche fu vero sacramento. La seconda opinione è, che se bene è vero, che non si guadagna il giubileo, tuttauia restarebbe assoluta da' peccati riseruati, e li voti ben commutati, perche già fu assoluto con buona fede, e senza conditione, poiche l'assolution sacramentale, non si può dare con conditione, e cosi non v'è occasione, per la quale torna a ricadere nella riseruatione de' casi già assoluti assolutamente è commutati li voti. Questa opinione è tenuta da Cordoua,[b] e Rebul.[c] la quale in rigore pare vera, perche l'augumento è fonte principalmente nella solutione de' casi riseruati, che non hanno annessa la scommunica, perche se l'hanno ella è riuocabile quãto alla scommunica ricadendosi in essa; come ricadono coloro, che per virtù de' priuilegi, quando erano nouitii ottenero l'assolutione di alcuni casi riseruati per cagion di alcuna censura, & assoluti lasciarono l'habito ritornandosene al secolo, come dichiarò Clemente Quarto,[d] e lo mostra espressamente Rodriguez,[e] nella esplication della bolla, doue pare essere della prima opinione, poiche dice che parlando conforme all'equità è intentione di sua Santità. La prima opinione, che è quella, che è stata riferita pare, che si debba ammettere, come piu fauorabile, e piu pia, auuenga che dopò nella Somma si dichiari bene seguendo questa seconda opinione, finalmente per essa vi sono molte ragioni efficaci, & è quella, che si deue tenere, perche la ragione, che *cessante causa cessat effectus*, &c. è vera quando cotale effetto pende dalla tal causa, & è riuocabile. il che non si deue nel caso presente della assolutione, la quale non si può ritrattare fatta vna volta legitimamente, altra cosa sarebbe se quando andò a confessarsi, non hebbe intentione di guadagnare il giubileo, perche in tal caso s'ha da tenere la prima opinione, non hauendo il caso annessa la scommunica, per cagion della quale era riseruato, ma se hebbe intentione di guadagnarlo gli varrà, come è detto, se bene dopò non guadagni il giubileo per sua poltroneria, negligentia, o malattia, lasciando di fare tutto il rimanente, che vi si commanda, e la ragione parimente principalissima è, perche all'hora vno legitimamente confessò li suoi peccati, e ne è assoluto, non è obligato a confessarli vn'altra volta per nessuna legge, ne Diuina, ne naturale, ne Canonica, & ancora di piu, che con nessuna legge humana può essere ordinato, che vno se egli non vuole sia obligato a confessare li suoi peccati due volte, e così per queste ragioni, e per molte altre, che vi sono, è difesa questa opinione da Nauarra,[f] Cordoua,[g] espressamente così rispose Bartolomeo Medina an-

a Fl. Theo. q. de confess de casos reseruados diff. 4.

b Cordu in sum. 21.

c Rebul. en el tesoro dela yglesia discur. 21.

d Habetur in compen. absolutio ordinaria quo ad fratres. §. 4.

e Rod. en la declar. dela bul. §. 2. duda 4. nu. 8.

f Nau. in cõmen. de indulg. num. 1023. & in misc. de orat. 19.

g Cordu. q. 88.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

cor viuendo, & è similmente tenuta da Giacomo Graffi,[a] da Rodriguez,[b] & Henriquez.[c]

[a] Graf. lib. 4. n. 25. 36. 37. c. 15. [b] Rodr. 1. to. c. 1068. p confess. sũ uulgar. n. 3. & 13. [c] Henriq. lib. 3 de penit. cap. 18. litt. C.

Finalmẽte nota, che se si cõfessò bene, come era obligato, e guadagnò il Giubileo, e li restò per dimenticanza vn caso riseruato con la scommunica annessa, che non è più riseruato, e così lo può confessare qualsiuoglia legitimo confessore, come dicono con la commune Tabiena,[d] Siluestro,[e] Gaetano,[f] & Rodriguez.[g] Io dissi di sopra non hauẽdo il caso scommunica annessa, per cagion della quale era riseruato, e così è, perche se l'hà annessa, e ne fù assoluto, se bene in così fatta confessione, ò in altra inualida, e tinta, più non è parimente caso riseruato, come si disse nella prima parte nel caso 5. del cap 40. De i casi riseruati, il quale si vegga per questo caso, perche così comprendeua meglio, e parimente s'hà da intendere tutto quello, che si và dicẽdo, se il penitente domanda, che de' casi, ò peccati, dimenticati, ò non saputi il confessore l'assolua a cautela, ouero se egli non lo domanda il confessore come prudente assoluendolo haueua intentione di far così in tal caso restaua assoluto da tutte le censure, e casi riseruati. Di maniera, che se passato il Giubileo si ricordasse d'alcuna censura non confessata basta, che doppo confessi il peccato, al qual ella era annessa, come è detto, al suo confessore, il quale lo potrà assoluere, perche all'hora già non è più riseruato, si come con li Autori citati dice Corona Confessorum,[h] Siluestro,[i] Giacomo Graffi,[k] Rodriguez,[l] doppo il Paludano, & a questo proposito fà il costume de' religiosi, che nelle visite loro, e ne' capitoli generali si fanno assoluere da' loro Prelati da tutte le censure a cautela, perche li peccati ad esse annessi non sono già più riseruati, ma se il penitente non domanda assolutione a cautela de' dimenticati, e non saputi, ne parimente il confessore hà intẽtione di così assoluerlo, ma solamente da quelli, che esso ascolta nella confessione, se passato il Giubileo li tornasse a memoria esser caduto nella tal scommunica, della quale non s'è confessato, ne in speciale, ne in generale, non rimane assoluto, & ancora dice Siluestro insieme con gl'altri, che parimente perde tutto il frutto del Giubileo, perche la cõfessione fù inualida, poiche in tal caso l'assolutione de' peccati nõ hebbe effetto per cagione della scõmunica, dalla quale doueua prima essere assoluto, ne il tale inferiore può assoluerlo più da' riseruati, perche già è passato il tempo di così fatta facultà, & a questo proposito fanno li Canoni,[m] ma a me pare, che se bene la cosa stà così quanto a non rimanere assoluto da' riseruati, e dalle censure, se non fù assoluto a cautela, come è detto, nondimeno non perde il frutto del Giubileo, poiche secondo l'opinione di Nauarro,[n] e di altri, che io citai a questo proposito nel caso cinquantauno cap. 62. della confessione, tomo 1. il quale veggasi necessariamẽte. La confessione fù valida per la dimenticanza naturale, che vi fù, e questa è l'opinione più piaceuole, come quiui io dissi, riferendo parimente la contraria la quale afferma non esser valida. A questo proposito si vegga il nostro Specchio de' Curati,[o] e quello, che è detto nel caso primo nel cap. 59. de' casi riseruati nel 1. tomo. Nota parimẽte vna cosa buona, & è, che colui, il quale prese la bolla della cruciata in questi Regni se durante l'anno della publicatione se n'andasse a Roma può quiui essere assoluto plenariamente da qualsiuoglia cõfessore approuato dall'ordinario, ancorche vi sia la commodità del Papa,

[d] Tabie. dispen. n. 16. [e] Sylu. confess. nu. 19. [f] Caiet. casos reseruados. [g] Rodr. 1. tom. ca. 55. concl. 13. nu. 6.

[h] Cor. Confess. 4. par. c. 6. nu. 24. [i] Sylu. confess. 1. §. 7. [k] Graf. lib. 1. c. 32. nu. 5. 6. 7. & 8. [l] Rodrig. in addit. ad parag. 9. bul. nu. 58.

[m] Cap. offi. de sent. excom. [n] Nau. in c. de penit. dist. 5. c. fratres. [o] Esp. curas enel capit. 11. del sacram. de la penit. §. 32.

Papa, e di coloro in mano de' quali, sono li casi ad esso riseruati, vedi Rodriguez.[a]

CASO XVIII.

D. Se'l Vescouo scommunicato, e denuntiato può concedere Indulgentie a i suoi sudditi, come lo può fare non trouandosi in tale stato.

R. Che nò, ma può conceder loro, che vadino a guadagnare quelle d'altri Vescouadi concedute ai loro sudditi, perche per questo effetto non è priuato della sua attuale giurisdittione sopra di essi come ne è nel primo caso, essendo scommunicato, e dinũtiato, io dissi; che può conceder loro, che all'hora vadino a guadagnare l'indulgentie d'altri Vescoui, che concedono a i loro sudditi, come vn curato publicamente scommunicato, e dinunciato per tale, ancorche non possa assoluer sacramentalmẽte, il suo suddito parocchiano, nõdimeno li può dar licentia di potersi fare assoluere da altro curato approuato dal suo ordinario, come si proua tutto questo, per i Canoni,[b] ma si fatto curato non potrà dar licentia d'andare a guadagnare l'Indulgẽtie da altri Vescoui, poiche non le potria concedere, ancorche non fusse scõmunicato, come dice Cordoua,[c] e Rodriguez,[d] auuenga, che altri tengano, che può darli la detta licẽtia. Nota, che li religiosi, & altri esenti dalla giurisdittione de' Vescoui, & Arciuescoui posano guadagnare l'Indulgentie da esi concedute a coloro, che dimorano nelle lor Diocesi come mostra San Tomaso,[e] e la commune, e li due Autori pur hora citati, ma secondo San Tomaso, e questi Autori non posono li religiosi vscir fuora della lor clausura, ne dar' alcuna cosa contra la disciplina regolare, e l'oseruãza, che professano contra la volũtà de' loro Prelati per guadagnare le dette Indulgentie.

Finalmente nota, che li Prelati, che concedono Indulgẽtie le possono guadagnare, & in ciò non è dubbio alcuno, poiche sono membri della Chiesa come gl'altri Christiani, solamente è qualche difficultà nel modo cõ che le posono guadagnare, intorno a ciò sono varie opinioni come si conosce da quello, che alla lunga discorre il Nauarro,[f] Cordoua,[g] e San Tomaso,[h] la commun: è più vera, dice Rodriguez,[i] che le pare esere, che il Prelato può guadagnare le Indulgentie, che egli concede a' suoi sudditi, come d'vn tesoro communicato, e distribuito per tutti quelli, che sono nella sua congregatione, nella quale egli parimente è come capo d'essi, e q̃sta opinione è di S. Tom.[k]

CASO XIX.

D. Viene vn Giubileo plenissimo nel quale commanda Sua Santità, che per guadagnarlo si digiuni il mercordì, il venerdì, e Sabbato, e che si faccia oratione, e si dia elemosina, e si visitino alcune Chiese, e si confessi, e la Domenica si communichi, asegnãdo spatio per guadagnarlo di due settimane come è ordinario, hora viene vn penitẽte, che hà digiunato tutti questi giorni, & hà dato elemosina, fatto oratione, visitate alcune Chiese, a confesarsi il Sabbato, ò la Domenica, il quale per stare in certa occasione hà fatto tutto quello, che è detto in peccato mortale, nel quale stà per nõ hauer schiuato l'occasione, per causa della quale nõ hà quello, che in ciò gli è necessario, se a questo tale (supposto il dubbio, che il cõfessore ne ritiene, e l'incertezza, che non vscirà dal peccato, doue fin'all'hora è stato) potrà prolungare la solutione, è communione per li mezi per certo tempo fuori delle due settimane asegnate, e se

B 4 quan-

[a] Rodr. en la esposiciõ de la bul. §.6. dub. 1.
[b] cap. quod autem de pænit. & remiss.
[c] Cordu. q. 12. de indulg.
[d] Rodr. ubi sup. §.1.
[e] S Tho. in add. ad 3. p. q. 27. a. 2.
[f] Naua. de indulg. notab 26. §. 9.
[g] Cord. de indul. q. 13
[h] S. Tho. ubi sup.
[i] Rodr. ubi sup. dub. 1.
[k] S. Tho. ubi sup.

quando il confessore hauendolo p hora confessato li prolungò l'assolutione, e communione hauendo già leuata l'occasione,& non essendo ad essa ritornato: ritornasse, e l'assoluesse, e si communicasse guadagnarebbe il Giubileo, come realmente l'haurebbe guadagnato se ritrouãdosi in buono stato le due settimane passate l'hauesse assoluto, & egli si fusse communicato.

R. Che questo dubbio occorse a vn padre molto venerabile del nostro sacrato ordine in Roma, e come egli proprio mi disse, lo consultò con il Padre Miranda Domenicano,& ambedue con il Padre Toledo della Compagnia del Giesù, il qual rispose loro, ch'egli come penitentiero di Sua Santità l'haueua consultato con la Santità di Pio V. e di Gregorio XIII. e Sisto V. e che *viuæ vocis oraculo,* gli haueuano risposto tutti tre nelli lor tempi diuersi, che molto ben potrebbe il prudente confessore prolungare la detta assolutione per il tempo, che vedesse esser conueneuole renderlo capace della gratia, e del Giubileo, & il confessore rimanesse *tutus in coscientia*, e che in tal caso il penitente lo guadagnarebbe realmente. Seguendosi questa dottrina li confessori rimediarebbero a molti penitenti, e li mandarebbero consolati, se hanno proponimento fermo d'emendar la vita, e facendolo il confessore commandasse loro sarian priuati di questo grã tesoro, poiche l'intentione di Sua Santità altra non è, se non che tutti si vagliano a lor prò d'essi, ritrouandosi nello stato, nel quale è ragioneuole, che si ritrouino per poterne riceuere giouamento, a questo espressamente fauorisce Siluestro,[a] come parimente lo dice chiaro in conformità Rebuffo,[b] in vn trattato, che fece dottissimo, ancorche breue.

[a] Syl verb. indulg. nu. 20. in fin.
[b] Rebuff. dist. 11.

Finalmẽte nota a questo proposito, che poiche si concedono due settimane per guadagnare vn Giubileo se vno si confessa nella prima settimana, & lo guadagna si può cõfessare l'altra settimana seguente per guadagnarlo vn'altra volta, & essere assoluto per virtù d'esso di alcun caso riseruato nella bolla della cena, e di tutti li casi riseruati ne' quali cascò dopo la prima confessione, perche essendo questo fauore nõ si deue restrignere: così tiene (allegãdo per la parte sua) Nauar. Henriqu.[c] aggiugnendo, che così si prattica, e lo tiene parimẽte Rebuffo,[d] & aggiunge di più, che può essere assoluto da questo peccato, & da altri cõmessi dopo publicato il Giubileo, q̃sto medesimo tiene Rodr.[d] dicendo, che colui, che guadagna il Giubileo nell'vltima settimana, facendo le diligentie consuete nõ lascia di guadagnarlo, non cõmunicandosi la Domenica prossima seguẽte al Sabbato di q̃lla settimana, perche basta, che lunedì seguente si cõmunichi, così tiene Henriq.[e] dicendo essere opinione dol maestro Sãcho, che poi fù Vescouo di Segorbe, hauendo sopra ciò cõsultato cõ i più saui, e dotti huomini di Salamanca,& Greg. XIV. nel Giubileo, che concedette l'anno 1591. aggiũse, che la cõmunione si facesse la Domenica, o in altro giorno della settimana seguente. E notisi, che la cõmunione si può all'infermi cõmutare in qualche opera pia, se il prolungarla sia cosa pericolosa, come parimente a' fanciulli, a' quali p mãcamẽto di età non si concede il cõmunicarsi, come a colui, che patisce vomito, ò simiglianti accidenti, & ancora a colui, che per dimenticanza, o spensieraggine si sdigiunò il giorno assegnato nel quale secõdo la dispositione del giubileo haueua da riceuere la cõmunione, come dice Reb.[f] finalmente a gl'infermi, & im-

[c] Henriq. l. 3. de pæni ten. c. 16. n. 3. & l. 7. de indul. c. 11.
[d] Rebuff. ubi sup.
[e] Rodr. 1. tom. c. 168. n. 15. & 16
[f] Henriq. in marg. lit. S. l. 7. de indul. c. 10
[g] Reb nel tesoro de la yglesia dist. 11.

& impediti si possono mutare li digiuni in altre opere pie equiualēti, come elemosine, discipline, oration vocale, o mentale, non per sua propria autorità, ma dal cōfessore, che haueranno eletto, se il Papa cōcede questa licētia nell'indulto, come costumarono di concedere Pio V. Greg. XIII. e XIV. e Sisto V. ne' loro giubilei, e l'ha vsato il nostro santiss. Padre Paulo V. nel giubileo plenissimo, che mandò l'anno del suo Pontificato, che fu l'anno 1605. e varrà questa cōmutatione ancorche il penitēte non si confessi doppo dal confessore, che glie l'assegnò ma da altri a suo libero arbitrio, come dice Reb. nel libro del tesoro della Chiesa nel discorso decimo, & vndecimo. Se quando vengono simigliant i giubilei gli possono guadagnare le monache, & altri religiosi, che stanno in clausura, si trouerà nel caso del cap. 80. che tratta de' grani benedetti. Notalo per questa materia dell'indulgētie, perche è necessario.

CASO XX.

D. Come s'intende quel detto cōmune, che l'indulgentia tanto vale quanto ella suona.

R. Questo dubbio è esplicato da Michael[a] de Palazzios dicendo, che l'indulgentie tāto vagliono, quāto suonano in quāto ad alcune cose in esse contenute, per esplicatione del qual pūto si hà d'auuertire, come bē dice Rodr.[b] che alcune cose si contengono nelle bolle de' giubilei, li quali veramēte sono priuilegi, e dispēsationi della legge Canonica, altre sono appartenēti alla legge diuina, perche molte volte si cōcedono nelle bolle licētie di mangiare oua, e latte nella Quaresima, e di eleggere confessore approuato dall'ordinario, che habbia autorità d'assolnere da censure, e pene ecclesiastiche, e di celebrare, & vdir messa in tēpo d'interdetto cō le porte serrate di potere dirla in vn'oratorio assegnato dall'ordinario, si concede nella bolla della Cruciata, li quali son priuilegi, & esentioni fuori della legge comune, & nō son propriamente indulgētie, ne si comunicano del tesoro della Chiesa. ma sono conceduti dal Papa di sua autorità, e di suo plenario potere, altre si cōcedono nelle bolle, come in qlla della Cruciata appartenenti alla legge diuina, come sono le dispensatione de' voti, e giuramenti, e la cōpositione de' beni mal'acquistati, i patroni de' quali non si posson ritrouare a cui si faccia intera restitutione. E parimēte queste propriamēte nō sono indulgentie, come quādo il Papa dice concediamo indulgētia plenaria rimettiamo delle pene ingiuste questa parte, e queste, &c. Posta questa distintione dico prima con Rodr.[c] che l'indulgētie tāto vagliono, quanto suonano nelle cose, che son priuilegi, gratie, e facultadi contra, è fuori della legge humana; ma nelle cose, che appartengono alla legge diuina necessaria cosa è distinguere, perche le tali cose nel foro esteriore tāto vagliono quāto suonano, se sua Santità dispensa nel giuramento nel foro esteriore valida, e stabile è la dispensatione, ma nel foro interiore della conscientia, non sempre è sicurezza, se non vi fu sufficiente causa della dispensatione, cioè se colui, che la domandò tacque alcuna circonstantia, che aggraua il negotio notabilmente, & così quanto al foro interiore molte volte la dispensatione in simigliante cose non vale tanto, quāto suona conforme alla commune opinione, che apporta Palatio,[d] e Soto,[e] finalmente concludendo dico per vltimo, che l'indulgentie propriamente indulgentie, tanto vagliano quanto suonano, il che si hà da intendere negatiua, & affer-

[a] Mich. de Palac. in 4. d. 10. disp. 3. conc. 10.

[b] Rod. en la decl. de la bul. §. 1. nu. 21. duda 2.

[c] Rodr. vbi sup.

[d] Pala vbi sup.

[e] Sot. lib. 1. de iust. & iu. q. 7. ar. 3.

& affermatiuamente, cioè, che non possono valer piu di quello, che suonano, e sempre vagliono quello, che suonano, quando non vi fu errore nella sufficientia della causa, per la quale si concede, e siamo obligati ad intendere, che non vi è giamai, quãdo Sua Santità concede indulgentie per cause determinate, perche prima, che le conceda mira, e rimira bene le cause, che la propongono. Nota, che se alcuno domandasse in questo luogo se per concedere l'indulgentie, che possono guadagnare coloro, che pigliano la bolla della Cruciata, è sufficiente causa l'andare alla guerra contra gl'infedeli, o dare due reali di limosina per aiuto di tal conquista, a che s'hà da rispondere, che l'vna, e l'altra è causa sufficiente, come dice Rodrig. [a] e Flores Theologicarum. [b]

[a] Rodr. vbi sup. nu. 13. 14.

[b] Fl. Theol. q. 4. de indul. dub. 5.

CASO XXI.

D. Se per guadagnare vn'indulgẽtia si richiede, che si compisca tutto quello, che commanda Sua Santità.

R. Che sì, e questa è la commune opinione se sua Santità non caua dall'obligatione di far quello, che si commanda a coloro, che per infermità, o per altra somigliante necessità fussero legitimamẽte, impediti ꝑ tanto aggiugne Sua Santità nella bolla della Cruciata, che coloro, che non potessero confessarsi per guadagnare l'indulgentia d'essa, basta, che lo desiderino con il cuore, con questo s'accorda S. Antonino, e Paludano dice, che non basta compire parte dell'opera, che si commanda a fine di guadagnare ancor parte dell'indulgentia, ma che tutto senza mancarui alcuna cosa s'ha da compire, laonde se vno per guadagnare vn'indulgentia è obligato a digiunare cinque giorni, e ne digiuna solamente tre non guadagna la detta indulgentia, ne parte d'essa, quel che è detto è vero, quando per infermità, o per altro giusto impedimento si lascia di far tutto quello, che commanda Sua Santità, o colui, che concede l'indulgentia, ma quando si lascia di farne vna parte picciolissima per legitimo impedimento venisse increscendo molto a colui, che guadagna la detta indulgentia, che in tale occasione pare conforme all'equità, & epikeia, con la quale s'ha da interpretare li fauori particolarmente, quando sono dell'anima, si debba dire il contrario, al qual proposito fa, che nelle leggi Ciuili [c] è ordinato, che lo stiano, a cui è stata lasciata la libertà con conditione, che serua per ispatio di certo tẽpo, se per alcun caso fortuito lasciasse di seruir parte del tempo senza alcuna sua colpa, non lascia d'ottenere la libertà fornito il detto spatio. Così nel nostro caso non pare, che lascierà di ottenere la libertà dell'anima conceduta dal giubileo plenissimo, colui, che hauendo compito tutto il rimanente lascia di digiunare vn giorno, o di visitare vn giorno le Chiese, o di communicarsi la Domenica per sopragiugnere vna infermità, o impedimento legitimo senza alcuna sua colpa. Questa opinione è di Pan Vinis [d] seguito da Curiel [e] de Iubileo, e vi consentono Rodriguez, [f] e Rebul. [g] saluo se Sua Santità determinasse altra cosa nel tenor dell'indulto, alla cui dichiaratione si deue stare, & ancor di piu dice Rodriguez, che Angles [h] se ben si riguarda, non tiene il contrario, come è manifesto dalla confermatione, con che proua la sua opinione. Nota per questo luogo due cose. la prima, che Sua Santità aggiugne nella bolla, che coloro, che non potessero confessarsi per guadagnare l'indulgentia, basta, che lo desiderino col cuore, e dice, che non solamente guadagnano la detta indulgentia coloro, che morissero nella guerra; ma ancora coloro, che

[c] leg. cum heres, § Sticus de stat. liber. l. fin. de cond. insertis.

[d] Pan Vin. in extra. multorum de panis. et remiss.

[e] Curiel. de iubil.

[f] Rod. 1. to. sum. c. 168. ver lo tercero nu. 5. y en la declarac. de la bul. 2. dub. 2.

[g] Rebul. discur. 10. del tesoro de la yglesia.

[h] Angl. in sum. conf. ar. 5. diff. 4.

che mancassero auanti il fine della speditione con il viaggio andando all'essercito, il che era necessario aggiugnere conforme a quello, che già è detto, la secõda, che dice Gaetano, che non basta essere in stato di gratia nel punto, che vno hà da guadagnare l'indulgentia, come è detto nel caso terzo, ma che è necessario, che non sia stato negligente nel compire le penitentie imposte, perche Dio è nemico di fauorire gente negligente, e senza pensiero in quello, che appartiene alla salute spirituale, ma contra il Gaetano tiene Soto [a] insieme cõ L'Antisiodorens. e lo proua, perche sua Santità concede a tutti l'indulgentie senza far differentia fra li sollecitì, e negligenti, ne osta la ragione di Gaetano, perche vi risponde Rodriguez [b] dicendo, che cosa ordinaria è del vero amico, quale è Iddio supplire a' mancamenti de' suoi amici, ma coloro, che sono in gratia sono amici suoi Nauarro [c] tiene insieme con Soto, ma dice, che non si deue predicare, ne cõsigliare questa opinione, accioche gl'huomini non si rendino negligenti nel far la penitentia, & il medesimo dico io, per che basta all'huomo la sua malitia.

[a] Soto in 4. dist. 20. q. 1. art. 3.

[b] Rodr. en la decl. de la bol. §. 2. nu. 6.

[c] Nau. de indul. not. 8. nu. 1.

CASO XXII.

D. Se in vna indulgentia, alla quale hà da precedere la confessione si perdona la pena de' peccati, che senza colpa si lasciano di cõfessare, e se per guadagnare l'indulgentia è necessario confessare li peccati già confessati.

R. Al primo, che nõ parlando in rigore, perche se bene così fatti peccati son perdonati, nondimeno non son confessati, onde ritornando a memoria di necessità, si han da confessare. e così fu praticato nel tempo di Sisto IIII. e doppo Gerson, e Gabriello, tiene Nauarro, [d] ancorche alcuni dicano, che piamente si può credere il contrario esser' vero, della quale opinione è Adriano, [e] e se alcuno domandasse, se sarà il medesimo intorno all'indulgentia, che si concede nella bolla Rodrig. [f] risponde a questo, che li pare, che nõ vi deua essere difficultà, perche dice sua Santità nella bolla, e non potendo cõfessarsi lo desiderino di cuore, e certa cosa è, che li peccati dimenticati, & occulti, essendo preceduto il debito essamine, nõ si possono per all'hora confessare, poi che nõ vengono alla memoria, e di piu, che colui, che volentieri si confessa di tutti desidera almeno implicita, e virtualmente l. cõfessarsi de gl'occulti, e dimẽticati, per tanto dice Rodr. [g] che il cõmissario della cruciata cõmãda nella forma della assolutione, che viene nelle bolle che li cõfessori concedino a' penitenti la remissione de' peccati dimenticati, e non saputi, al secondo punto, che non è necessario, così tiene Nauarro, [h] Rodrig. [i] e Reb. [k] & è chiara, e cõmune opinione contra li semplici, che credano il contrario.

[d] Nau. de indul. not. 30. nu. 2. & 3.

[e] Adr. in 4. par. mat. de indulg.

[f] Rodr. en la decl. de la bul. §. 2. du. 2. & 12.

[g] Rod. vbi sup.

[h] Nau. vbi sup. not. 8. nu. 7.

[i] Rod. du. 2.

[k] Reb. disc. 11. del tesoro de la yglie.

CASO XXIII.

D. Quante volte l'anno della publicatione della bolla si può pigliare la detta bolla.

R. Che due, e non piu, ne sua Santità da piu licentia a' fedeli, per tanto non la potranno pigliar tre volte questo apporta Rodrig. [l] il qual dice, che ciò intende di non poter pigliarla piu di due volte, saluo se perdessero la bolla, e la ragione, che egli dà, è, perche perduta la bolla nõ si può goder d'essa, perche è necessario, che la tenghino guardata, e sua Santita non concede, che la pigliuo piu di due volte. perche non vuole, che guadagnino piu di due volte l'indulgentie, che concede, e l'autorità, che concede loro, accioche si possono assoluere di tutti li casi a lui riseruati, eccetto quello dell'heresia, donde parimẽte inferisce,

[l] Rod. en la decl. de la bul. §. 11. nu. 1.

sce, che perdendosi la bolla molte volte, si possa molte volte pigliare, con questo, che non si guadagni più di due volte nell'anno della publicatione l'indulgētia plenaria in essa contenuta. Questa dottrina si raccoglie da quello, che apporta in simigliāte caso Nauarro, [a] & è buona dottrina, da quel che è stato detto nasce vn bel dubbio, & è, che la bolla di piombo dice queste parole, possano vn'altra volta in vita di più di quello, che di sopra loro è cōceduto essere assoluti plenariamente se nell'articolo della morte possono similmente essere assoluti due volte, come possono in vita, nella maniera, che è detto di sopra. Par che nò, perche non vi è più, che vn' articolo di essa morte, percioche vna sola volta è stato ordinato, che l'huomo habbia a morire, il che si conferma, perche quiui la bolla dice possono vn'altra volta in vita, & non dice in morte.

[a] Nau en el tract. de nd. not. 34.

R. Che per quello, che di sopra è stato detto, conciosia che per articolo della morte s'intēde qui il presunto, ò il vero, parimente possino essere assoluti nell'articolo della morte due volte coloro, li quali due volte hauessero pigliato la bolla cō questo, che non si dica in fine dell'assolutione, che si fà per virtù d'alcuna d'esse, se di questa infermità, nella quale ti ritroui, Dio per sua misericordia ti liberaria, ti sia riseruata questa Indulgentia per il vero articolo della morte, perche non si dicendo già hebbe effetto l'assolutione nell'articolo della morte presente, & rimane l'altra bolla per l'articolo vero della morte, questa Dottrina è di Rodriguez, [b] il qual parimente dice, che quando nella bolla si dice, che possono vn'altra volta in vita essere assoluti plenariamente (donde pare, che si raccoglia, che non si concede la medesima Indulgentia per l'articolo della morte) si deue intendere quando nell'assolutione si dicono le dette parole, perche in questo caso essendoui bolla per il vero articolo della morte, nō è necessaria vn'altra per quello artic. poiche nella vita non è più che vn'artic. vero della morte. Parimente questa opinione è dell'Autore [c] del Compēdio de' priuilegi Apostolici in alcuni notabili, che fà nel fine dell'articolo delle Indulgentie. Nota, che già nō vien più questa clausula nelle bolle almeno non venne in quelle dell'anno del *1591. 92. 93.* Io dissi di sopra e la ragione è, perche perduta la bolla d'essa non si può godere, percioche è necessario, che la tenga guardata, o altri in suo nome *vt videtur in iure*, [d] perilche fà quel detto Iob, [e] *spes reposita est in sinu meo &c.* per ciò pare, che perduta nō vaglia come risolue Rodriguez, [f] ma vi è vn' altra opinione, che se vno la riceuè, e la tēnè, & in essa coluì, che le dà scrisse il suo nome, e dopo questo se la perdesse vale, e per virtù d'essa può essere assoluto, cō questo, che in perderla non hauesse graue colpa, e questa opinione è d'Antonio Gomez, [g] pare assai fauoreuole, e che si possa tenere, e la ragione è, perche essendo questa materia fauoreuole, la ragione legale richiede, [h] che sia ampliata, e distesa, e la ragione de' Canoni [i] dice, che le cose odiose si deuono restrignere principalmente come nel foro di Dio cessi il vigor del foro esteriore, essendoui leggi vulgate, che prouano questo ad ogni passo: e parimente, che con l'intentione della bolla pagata l'elemosina tassata è dichiarata dal confessore satisfece, e così hanno d'essere intese l'vltime parole della bolla, cioè e riceueste detta bolla scritto in essa il vostro nome. E seguendo questa opinione, che è molto fauoreuole, se vno perde la bolla, & in perderla non hebbe col-

[b] Rod. vbi sup.

[c] Auth en nel tract. dell'art. de la indulg. 11. indulg. 1 notab. 3.

[d] Arg. tex. in l. clauibus. ff. de contr. empt. & d. l. quod co de acqu. poss.

[e] Iob c. 9.

[f] Rodr. vbi sup.

[g] Gome. in explic. bul. ad 11. clau. n. 12. & 13

[h] cap. quod rescripsi 35. q. 3. cap. tua 26. & c. ex part. 17. de deci.

[i] Reg. iur. in. in 6.

pa

pa graue, non potrà pigliar piu, che due volte la bolla, come s'è risposto, poiche li vale la bolla perduta senza questa colpa, ma se v'hebbe così fatta colpa graue in perderla, ben può pigliar la bolla piu, che dui volte, poi che perdendola con simigliante colpa non tiene bolla, ne li vale, ne gode d'essa, & in tal guisa si possono cōcordare queste due opinioni tanto contrarie, che non sono tali concordate di questa maniera, & in questo medesimo modo dice Rodriguez.[a] concordando cō quello ch'è detto.

[a] Rod. en la pag. 192. b n. 9. de las adiciones de la bul. al §. 9. n. 16.

CASO XXIIII.

D. Se può sua Santità concedere indulgentie a colui, che digiunerà li giorni di digiuno a' quali è obligato per precetto ecclesiastico, o per voto.

R. Che sì, perche l'indulgētie succedono nel luogo delle sodisfattioni delle pene douute al peccato, e l'opera pia, & obligatoria per essere obligatoria non lascia d'esser sodisfattoria, come dicono communemente li Dottori. Donde segue non esser vera vn'opinione di Siluestro,[b] che dice nō poter sua Santità concedere indulgentia ad vno per rimettere vn'ingiuria in quanto questa è opera, alla quale Dio c' obliga, & allega S. Buonau.[c] il qual non tiene tale opinione, solamente dice, che non suole la Sedia Apostolica concedere indulgentie, per che nō si faccia vn'opra obligatoria, ma non dice, che non habbia auttorità, e potestà di farlo, & ancora lo suol fare per inanimire li fedeli a far somigliante opere piu volentieri, cōcorda Rodrig.[d] veggasi intorno a ciò similmente Cord.[e] A questo proposito Nota, che quando vn giubileo commanda, che per guadagnarlo si dia limosina, che colui lo guadagna, che fa l'elemosina quiui comandata, a che oltre di questo l'obliga il precetto della carità, come è al parente, ouero a colui, che patisce estrema necessità, e tanto vale darla per mano del seruitore, o dell'amico, quanto per le proprie mani, con questo, che si dia in nome suo, poi che basta parimente farle limosina di questa maniera, quando è imposta dal confessore in penitentia delle colpe, e se bene colui, che commanda, che si dia l'elemosina ordinata nel giubileo, lo guadagna tuttauia senza dubbio ancorche il seruitore secretamente lasci di darla, come dice Reb.[f]

[b] Sylu. tit. ind. q. 48. nu. 3.

[c] S. Buon. in 4. d. 20. ar. 2. q. 4.

[d] Rod en la espcs. della bul. §. 7. dubio 1.

[e] Cord. de indul. q. 21 propo 3.

[f] Reb. disc. 10. del teso dela ygl.

CASO XXV.

D. Se sua Santità concede indulgentia ad vno, che digiunasse li sabbati, se guadagna la detta indulgentia colui, che è obligato a digiunarli, per voto, o per precetto.

R. Che sì: poi che è cosa chiara, che digiunando vn Sabbato, che è vigilia di qualche Santo, e che per precetto della Chiesa si digiuna, adempisce due obligationi, cioè quella del voto, è quella del precetto, e così in questo caso adempisce questo tale il voto, e quello che richiede l'indulgētia, per guadagnarla, veggasi Soto,[g] Medina,[h] Reb.[i] che segue Henriq.[k] e Rodrig.[l]

[g] Sot. in 4. sen. d. 19. q. 2. ar. 1.

[h] Med. de satisf. q. 4. circa fin.

[i] Reb disc. 10. del Teso. dela ygl.

[k] Henriq. l. 7. cap. 10. nu. 5.

[l] Rod en la decl. de la bul §. 7. dubio 2. nu. 1.

CASO XXVI.

Domandasi due cose la prima, se per guadagnar l'indulgentia della bolla li giorni, che la ritiene è necessario visitar cinque Chiese, ouero se basta visitar cinque Altari ancorche vi siano cinque Chiese, la seconda, se è necessario scriuere nella bolla il nome di colui, che la piglia.

R. Alla prima domanda che sì, come si raccoglie chiaramente dalla lettera della bolla ponendola alternatiua.

Nota

Nota per queste due cose, la prima, che è necessario secondo Rodrig. [a] che visitando questi cinque altari vi sia mouimento corporale, perche se si visitano standosi fermo senza mouersi punto, non si guadagnarà quantunque vi sia opinione molto vera, o verissima la quale hora si segue, che senza esserui mouimento corporale visitandoli solamente col cuore, come lo mostra Reb. [b] e Rodrig. [c] ancorche nella bolla disse quello, che prima è stato proposto. La seconda, che per altare è inteso l'altare, che è nella Chiesa, e per Chiesa s'intende qualsiuoglia Chiesa, fabricata, e messa sù cō autorità del Vescouo, e cosi l'hospitale è Chiesa, come auuertisce Couarruuia, [d] e Rodrig. [e] Al secondo punto dice, che non è necessario, come parimente auuertisce Rodr.

[a] *Rodrig.*

[b] *Reb. d. 6. en el test. de l. rel.*

[c] *Rodr. in adi. ro bulla. §. 8. n. 1.*

[d] *Cou in c. alma mater §. 4. n. 4.*

[e] *Rod. en la decl. della bul. §. 8. dubio 3.*

CASO XXVII.

D. Se sua Santità può concedere indulgentie a' morti, che morirno catechumeni senza battesimo.

R. Che si, perche già erano nel grembo della Chiesa, ancorche reuocabilmente cosi tiene Nauar. [f] e Rodrig. [g] & auuertisco a' fedeli vn salutifero consiglio, che auanti, muoiono, stando al lor parere ben con Dio, procurino di prouedere ne' lor testamenti, ò d'altra maniera lascino raccomādato, che di tutte le bolle, che verranno per li morti, se ne piglino per l'anima sua, quando commandano, che si dican messe, & altri suffragi, perche di questa maniera gioueranno loro più, che se lor figli, o heredi senza commandarlo loro le pigliassero, perche se ben la piglino in peccato mortale, tuttauia giouerian loro come dice Gabriel. [h] & conciosia, che l'opinion di Garnica nō giouerebbe loro, è di più, che *ex opere operantis* giouerà loro molto questo santo, e pio ricordo, che hebbero delle loro anime; e l'affettione all'indulgentie, che tanto si deuono procacciare concorda Rodrig. [i]

[f] *Nau. de ind. notab 31. nu. 47. in fin.*

[g] *Rodr. en la decl. de la bul §. vnico nu. 6. dub. 6.*

[h] *Gab lect. 57.*

[i] *Rodr. vbi supra.*

CASO XXVIII.

D. Se il giubileo dell'hospital di S. Giacomo, che dice, che si possa guadagnar tre giorni dell'anno, cioè li giorni di tutti Santi, di Natale, e di Pasqua di Resurrettione di maniera, che colui, che lo guadagnasse il giorno di tutti li Sāti possa tornare a guadagnarlo il giorno di Natale, o di resurrettione, se colui, che fù assoluto d'vn caso riseruato, come di quelli, che son contenuti nella bolla della Cena, il giorno di tutti i Santi può il giorno del Nascimento del Signore essere assoluto da vn' altro cosi fatto caso riseruato per virtù di tal giubileo, o se solamente in vn giorno di questi tre ogn'anno si può assoluere, e guadagnare il giubileo non più d'vna volta.

R. Che fà di mestiere veder la forma del giubileo, ma stà cosi, che si possa guadagnar tre volte l'anno come si pratica cōmunemente, sapendolo il Papa, parimente ciascuna volta d'esse potria essere assoluto da' casi, che in esse si concedono con tal conditione, che non habbia commesso cotali delitti con fidanza della assolutione, che fà si fatto giubileo, come sono coloro, che pigliano la bolla con intentione d'ingiuriare alcun cherico, e di coloro, che doppo presa lo facessero, confidando, che con la bolla d'esserne assoluti, perche secondo Cordoua [k] non val loro ne la bolla, ne l'assolutione, la qual si facesse per virtù d'essa bolla, ne il Papa hebbe tale intentione, che cosi si desse occasion di peccare, ma quanto a questo quello, che in ciò s'ha da tenere è detto nel caso 15. del cap. 55. che tratta dell' circōstantie nel primo tomo, vedilo in ogni modo, perche quiui si disse quello, che s'ha da tenere, chiara, e distintamente.

[k] *Cord. in sum. q. 22.*

CASO XXIX.

D. Quale è miglior cosa, o andare l'anno del giubileo a Roma a guadagnarlo, spendendo molti danari nel viaggio, o non andandoui dar tutti quei denari alli poueri, perche la limosina è più sodisfattoria, che la pellegrinatione, e se così stà sarà meglio darli a' poueri.

R. Che l'vno, e l'altro è buona cosa, e che colui, che và a Roma per sua diuotione a guadagnare il giubileo, spendendo molti denari, e lascia di darli a' poueri, lo può molto ben fare, con questo che perciò nõ lasci di soccorrerli stando in estrema, o graue necessità, perche in tal caso obliga più il soccorrergli, che l'andare a guadagnare il giubileo a Roma, & in tal guisa s'hà da intendere quello, che si disse auanti la risposta di questo caso.

Nota, che se bene è buona cosa il dare a' poueri limosina, e che aiuta più a morti l'elemosina, data a' poueri, che le sontuose esequie fatte loro, tuttauia se per farle non lascino di soccorrergli nell'estrema necessità, o graue non è cattiuo il farle, che saria quando si lascia di aiutarli con quello, che è detto cõcorda Nauarro.[a]

[a] Naua. en su cõment. del ind. notab. 6. p. 4.

CASO XXX.

D. Quando è vn Giubileo in qual che Chiesa, il qual dice, che si guadagna tante volte, quante la visitarãno, se veramente si guadagna tutte le volte, che si visiterà.

R. Che se bene non dice tutte le volte, che la visiteranno, doue tuttauia, ouunque sia Giubileo perpetuo: cioè, che sempre vi sia ogni giorno, o per certo tempo per coloro, che visiteranno alcuna Chiesa, si potrà guadagnare ogn'anno, ogni mese, ogni dì auuenga, che nõ ogn'hora, ne ogni momẽto del giorno, così tiene Nauarro, [b] perche per indulgentia tante volte repetità, cioè per guadagnare tante volte questa indulgentia è necessaria maggior causa, che la detta, vero è, che se hora visita la Chiesa, e per essere in peccato non guadagna l'Indulgentia, che se ne esce subito, e visita la Chiesa, la guadagnarà, ancorche tutto questo sia dentro di meza hora. Dissi perpetuo, perche se non è, se non per chi visiterà vn tal giorno vna tal Chiesa, se bene la visitasse quel giorno molte volte, non la guadagnarebbe, se non vna sola, se non fusse, che il Papa nel detto giubileo esplicasse il contrario come tiene Henriquez, [c] e Rebuffo. [d]

[b] Nau. en nel cõmen. de indulg. notab. 15.

CASO XXXI.

D. Siluestro, [e] Armilla, [f] Panormitano.[g] tengono con molti altri, che quando ad vn monasterio ò Chiesa, che dica, che coloro, che l'han da guadagnare sian contriti, e cõfessati, che basta per guadagnarlo essersi confessato vna volta nell'anno secondo il precetto della Chiesa, questa medesima opinione si riferì nel caso 1. del c. 45. delle bolle nel 1. tomo. Nauarro, [h] Antonio Gomez, [i] e Rebuff. [k] tengono la cõtraria, perche dicono, che è necessario, che si confessino se'l giubileo lo dice, e che se non si confessano non si guadagnarà, e che non basta essersi confessati la Quaresima passata, ambedue sono opinioni probabili, le quali concordando Rodriguez, [l] se bene nell'esplicatiõ della bolla, e nella Somma, [m] segue il Gaetano, e Nauarro, dice tuttauia essere intẽtion del Papa, che si guadagni l'indulgentia plenaria solamente de' peccati cõ contritione, e confessati in qualsiuoglia tempo, e non de' passati contriti, se d'essi non precede la confessione, e che colui, che volesse guadagnare l'Indulgentie di tutti li confessati, e non confessati, è necessario, che si confessi di quelli, che non s'è confessato, e così sono ben concordate que-

[c] Henriqu.
[d] Rebuff. disc. 6. del tesor. de la yglesia.
[e] Syl. ver. indulg.
[f] Arm. en el mismo lug. nu. 15.
[g] Panor. in c. omnis vtriusque sexus de pen. & remis.
[h] Nau. en el commẽt. de indulg. notab. 18.
[i] Ant. Gome. en la declar. de la bul.
[k] Rebuff. en su lib. el tesoro de la ygl. disc. 11.
[l] Rodr. en la declar. de la bula. §. 2. dub. 1. nu. 10.
[m] Sum. 1. to. c. 168. ver. conf. num. 11.

te queste due opinioni, quello, che hora si domanda è, presupposta l'opinione di Nauarro, se in vn monasterio Chiesa ò luogo pio fusse vn giubileo, il qual commanda, che chi l'haurà guadagnato sia contrito, e confessato, e per mancamento di non hauer trouato cõfessore, o per altra legitima causa vno non si pote confessare, se visitando con la sola contritione quel monasterio, Chiesa, ò luogo pio, che guadagnerà il giubileo.

R. Che il medesimo Nauarro,[a] e Rodriguez [b] dicono, che colui, che non potè confessarsi, ò per non trouar confessore, ò per infermità, o p altra legitima cagione lo guadagnarà. Finalmente nota, che nõ potendo entrare coloro, che visitano le Chiese in esse per esser piene di genti fino sotto li portici, basta, che si faccia l'oratione fuori per guadagnare l'Indulgentia, che si concede a coloro, che le visitano, e vi fanno oratione, e che per legitima causa non le può visitar di giorno sodisfà al suo obligo visitandole di notte, e facendo oratione fin da le porte per esser tardi, se sono serrate, come dice Rebulo. [c] questo parimente si raccoglie dalla dottrina, che porta la Somma Rosella [d] dicendo, che quando si concede Indulgentia a coloro, che assisteranno in vna Chiesa a' diuini vffitij, se per alcuna necessità si celebrassero fuori d'essa in qualche altar portatile riposti in vna cappanna, ouero per la molta gente, non si può entrare in essa, coloro, che son presenti fuori ascoltando li diuini vffitij guadagnano la detta Indulgentia, perche pare, che il Prelato la conceda in caso non pensato, il che tiene per più vero Cordoua, [e] seguito da Rodriguez,[f] e Rebulo.[g] del cõtrario, che tiene vna glosa de' Canoni.

[a] *Nau. vbi supra.*
[b] *Rodr. vbi supra.*
[c] *Rebul. di sc. del tesoro de la ygles.*
[d] *Rosel. de indulg. §. 22.*
[e] *Cord. de indul. q. 22*
[f] *Rodr. 1. tom sum. c. 167.*
[g] *Reb. vbi sup.*

CASO XXXII.

D. Presupposta l'opinione di Nauarro, [b] riferita nel caso passato vno per guadagnare vn giubileo, cõfessandosi per mandarlo così ad essecutione, *& per ignorantia iuris, vel facti*, pensando di confessarsi intieramẽte si lasciasse di confessare vn peccato, il quale auuertito se si fusse lasciato la cõfessione, sarebbe nulla. Se questo tale guadagnarà il giubileo.

R. Che lo guadagnarà secondo il medesimo Nauarro, & è di tutti cõmunemente. Nota il caso, che viene, è parimente, che in tempo di giubileo, ò d'altra Indulgentia simigliante a fine di guadagnarlo, non solamente si possono confessare li secolari da' confessori secolari approuati dall'ordinario, che è il Vescouo, ma ancora i regolari, volendo guadagnare il giubileo, come difende Nauarro, [i] seguito da Rodriguez. [k] e Rebulo. [l] e la ragione di questo è, perche è vtil cosa al popolo Christiano, che si dia autorità di confessarsi alcune volte da' confessori, che non siano ordinarij, per il che il Concilio Tridentino, [m] esortando le monache a communicarsi ogni mese, commanda a' lor Prelati, che dian loro ogn'anno due, o tre volte confessori straordinari da quali si confessino, e perciò apporterò in questo luogo alcune parole dell'Angelico Dottore S. Tomaso, [n] le quali vorrei, che da' prelati Ecclesiastici, e Regolari fussero stãpate ne' cuori loro, dice S. Tomaso communemente approuato secondo Nauar. [o] *peccaret sacerdos, si non esset facilis ad prabendam licentiam confitendi alteri, quia multi sunt adeo infirmi, qui potius sine confessione morerentur, quam tali sacerdoti confiteri vellent: vnde illi, qui sunt nimis soliciti, vt conscientias subditorum per confessionem sciant, multis laqueum damnationis inyciunt, & cõsiquenter sibi*

[b] *Nau. vbi supra.*
[i] *Na. li. 5. c. 5. de paniten & remiss. cons. 19.*
[k] *Rod. 1. to. c. 168 n. 14.*
[l] *Rebul.*
[m] *Conc.*
[n] *S. Tho.*
[o] *Nau.*

sibi ipsis, *hec D.Tho*. e certo vi sono alcuni, li quali o per debolezza, o poca humiltà hanno vergogna di confessare a vn medesimo sacerdote li peccati veniali, che ordinariamente cõfessano, onde alcune volte vanno cambiando scopi, e quindi raccolgo io vista la fiacchezza humana, che se bene per costitutione Appostoliche è prohibito a' regolari il cõfessarsi da' confessori secolari tuttauia questa prohibitione non hà luogo conforme a quel che è detto nelle confessione de' giubilei, nelle quali sua Santità concede in fauore dell'anime vna gran libertà spirituale principalmẽte. essendo i regolari, & habitando in alcuni conuenti, doue appena col lor prelato vi sono tre confessori regolari, ne ve ne possono star più, per la lor pouertà.

CASO XXXIII.

D. Presupposta l'opinione di Nauar. citato nel caso 31. si ad vno nel l'articolo della morte fusse conceduta indulgentia plenaria, & in tal passo non potesse, ne per parole, ne per segni confessarsi dicendo l'indulgentia essendo cõfessato se guadagnarà in tal caso l'indulgentia.

R. Che la guadagnarà, il che non potria guadagnare quando si fatta gratia, o giubileo, dicesse, che li daua facultà di potere eleggere vn cõfessore, che l'assolua da' suoi peccati, la ragione di questo è perche nessuno lo può assoluere sacramentalmente: poi che non si confessa. Segue, che non lo potrà assoluere plenariamente da' suoi peccati, concedendoli la sua gratia, o giubileo. Nauar. [a] finalmẽte colui, che nõ si può cõfessare nell'articolo della morte, si tiene per confessato a fine di guadagnare l'indulgentie, che le bolle concedono a' contriti, e confessati, così tengono doppo Angiolo, Caeta. [b] Nau. [c] e Rod. [d] il che s'hà da intẽdere confessandosi interiormente.

[a] *Nau. vbi sup.*
[b] *Caiet. 1. 80. opuscul. tract. 15. c 20.*
[c] *Nau. vbi sup.*
[d] *Rodr en la explicacion de la bula de la cruzada y en la summa 1. 10. c. 52. concl. 10 nu. 19.*

CASO XXXIV.

D. Due cose la prima se per guadagnare vn'indulgentia plenaria, o giubileo, è necessario, che habbia contritione dicendo, che si concede a' contriti, perche pare che se bene non sia lo guadagnarà, poi che il difetto della confessione legittima non sempre impedisce, che non si possa guadagnare, se ben cõmanda, che si confessino, come si disse nel caso 32. e 33. la seconda se commandando il giubileo, che si digiuni, se lo guadagnarà il lauoratore, che nõ può digiunare.

R. Al primo, che il difetto della contrition legitima sempre, & in ogni luogo impedisce, che non si guadagni, e così non la guadagnarà come ne più, ne manco non la guadagnarà se hà attritione, poiche ella sola non basta, come è detto nel caso primo, e la maggiore è, perche non s'è mai veduto, che si conceda l'Indulgentia in dubbio a colui, che è in peccato mortale, anzi secõdo, che dicono li Dottori, nõ se li può concedere mentre fusse in peccato mortale, di maniera, che per essa se li perdoni la pena douuta per il peccato mortale, nel qual dimora, quãtunque secondo alcuni Dottori, si può concedere a questo tale, in tale stato indulgentia, per la quale se li perdoni la pena temporale douuta a' peccati già auanti perdonati, e parimente secõdo Siluestro, si può cõcedere a questo tale indulgentia per il tempo, che si trouasse in buono stato, come si disse nel caso 19. Nauarra [e] al secondo punto dico, e notisi, che'l lauoratore affaticandosi non può digiunare tre giorni, quando alcun giubileo commanda, che digiunino per guadagnarlo, e compì tutte l'altre cose: guadagnò il giubileo, se per causa giusta, come per mantenerse, o la sua famiglia, lasciò il digiuno cõ tal cõditione, che adẽpisca quelle cose, nelle

[e] *Nau. de indulg. not. tab. 15. pag. 37. nu. 19. Nota 2.*

nelle quale il confessore si cambiò li digiuni, e la ragione è, perche più forte è, ouero egualmente obliga vno a digiunar' il precetto della Chiesa, come la bolla del giubileo, & il lauoratore hauēdo giusta causa è scusato dal digiuno della Chiesa, adunque parimente da digiuni del giubileo, come dice Nauarro,[a] e Giacomo Graffi.[b] E parimente nota, che colui, che per esser molto pouero non da elemosina per guadagnare il giubileo, ilqual commāda, che si dia lo guadagnarà, se fa l'altre cose, che commāda il giubileo, ancorche il confessore non gliela cambi in altra cosa, & è al cōtrario ne' digiuni, perche si deuono commutare, come è detto, così risolue Nauarro,[c] e Giacomo Graffi.[d] E finalmente nota, che colui, che fece tutte le cose richieste, ne' giubilei; eccetto, che non si trouò nelle processioni commandate nel giubileo, ò nella bolla, guadagnò il frutto del giubileo, perche il commandamento del Papa, che si trouino alla processione, non è commandamento, ma esortatione, che induce, ne fà precetto, ma consiglio, come risolue Nauarro,[e] e Giacomo Graffi.[f]

[a] *Nau. ca. 21. nu. 16.*
Nota 2.
[b] *Giacom. Graf. li. 4. c. 15. nu. 38.*

[c] *Naua. in miscel. de oration. 60.*
[d] *Graf. ubi sup. nu. 40.*
Nota 3.

[e] *Nau. vbi sup.*
[f] *Graf. ubi sup. nu. 41.*

CASO XXXV.

D. Vno essendo contrito de' suoi peccati, ma senza alcun proposito di volere egli per se medesimo sodisfare per essi, guadagnò vn giubileo plenissimo se a questo tale giouerà il giubileo.

R. Che in ciò sono due opinioni, la prima, che pare più vera secōdo li suoi Autori tiene, che nò, perche nessuna indulgentia gioua a colui, che non propone di satisfare a Dio per li suoi peccati, donde segue vna cosa da esser notata, & è dottrina di Gaetano, Armilla,[g] e Palestrello,[h] li quali dicono, che il penitente, il quale prega il confessore, che gl'impōga penitētie per li suoi peccati hauendo intentione di guadagnare subito alcuna indulgentia *de pœnitentijs iniunctis*, con la quale resti libero d'esse, li quali non haurebbe, ne pigliate, ne domandate, se nō hauesse hauuta intentione, che haueua quel rimedio, a questo tale nō vale così fatta indulgentia, perche nō ritiene proposito vero di sodisfare a Dio per se medesimo de' suoi peccati, il quale gli riterrebbe, se ne pregasse il confessore con proposito conditionale di sodisfare per altre opere, se con l'indulgentia non potesse, con questa dottrina cōcorda con gl'altri citati Nauarro,[i] & è la prima opinione. La seconda, che parimente è probabile, e d'Adriano, e Paludano,[k] e di Soto; li quali dicono, che senza hauer quel proposito la guadagnerà, molte, e buone ragioni, ne rende Soto,[l] *& ideò sequendus*, per esser buone, & è parimente di Rodrig.

[g] *Armill.* [illegible] [illegible] *Palest. ca. ... 58. p. 16.*

[i] *Naua. en el comp. de indul. p. 36 nu. 11. 12. y 13.*
[k] *Palud. in 4. dist. 20.*

[l] *Sot. in 4. dist. 20. q. 2. art. 3. pa. 922.*

CASO XXXVI.

D. Se si possono conceder le Indulgentie a i morti, che sono nel Purgatorio, la ragione del dubitare è quello, che si disse nella prima opinione del caso passato; cioè, che l'Indulgentia non gioua ai viui, li quali mentre viuono, non propongono di sodisfare a Dio per li loro peccati.

R. Che con tutto ciò si possono conceder loro Indulgentie, perche così sempre s'è costumato nella Chiesa Cattolica; presumēdosi, che detti morti hebbero proposito di sodisfare a Dio al tempo della morte, se fussero restati in vita, vi sono molte altre ragione. Et così non è nouità, ne inuentione de' nostri tēpi: ma costume antichissimo della Sede Apostolica il cōcedere Indulgentie per modo di suffragio, per le anime de' morti, che sono in Purgatorio del Sommo Pontefice Pasca-

sio

sio Primo, e non Quinto, come alcuni pretendono, il qual fù monaco di S. Benedetto, assunto al Sommo Pontificato, secondo Onofrio Pannuinio dell'anno del Sign. 817. si dice, che concedè, come appare ancora hoggidì nelle porte del tempio di Santa Prasede, il quale secondo Platina, egli edificò in Roma indulgentie plenarie, per l'anime del Purgatorio, per modo di suffragio, che furono confermate, doppo da vndici Pontefici. Vuolfango ne' suoi comment. della Republica Romana lib. 2. cita vn'epistola di vn certo Vescouo scritta a Domno Papa antichissimo, che secondo il medesimo Onofrio fiorì nell'anno 677. nella quale si fà mentione dell'Indulgentie concedute, per l'anime del Purgatorio, e di sì fatta maniera si condanna, per errore intollerabile, cōtra la comune accettatione della Santa Chiesa Romana, che alcuno sia ardito di negarlo, e pertanto è diffinito, come dice Rebulos.[a] e Rodriguez,[b] è molto alla lūga il Dottor Martin Carillo,[c] ma la difficultà non consiste in questo, se si possono conceder loro Indulgentie, o nò; perche tutti li Dottori Cattolici, come veri figliuoli della Santa Chiesa Romana, ciò confessano: ma nella significatione delle parole, con le qual si dice hora come anticamente, concederle per modo di suffragio, e non d'altra maniera, nella qual dichiaratione vanno li Dottori Teologi, e Canonisti così diuisi, & il mondo così desideroso d'intēder la cifra di questo linguaggio, che mi determino porre in questo luogo due opinioni, & ancorche contrarie, ciascuna tuttauia è l'esse approuata da grauissimi Autori, e difesa con efficaci ragioni. La prima opinione dice, che l'indulgentie differentemente giouano alli viui, & alli morti, e così vediamo, che il Papa le concede a quelli assolutamente, e per modo d'assolutione, e remissione, & a questi per modo di suffragio, che essendo il darle atto di giurisdittione, la qual risiede piena nel Papa sopra li viui può darla loro, per modo d'assolutione, e di giurisdittione, e giuridicamente, come a' suoi sudditi immediate, ma sopra li morti non hà plenaria potestà, per essere essi d'altro tribunale superiore, & altro foro più rigoroso, & perciò le concede loro in guisa, che lor non giouano, se non per modo di suffragio, onde s'hà d'auuertire, che questo termine suffragio si deduce dal verbo latino *suffragor*, ch'è il medesimo, che dar fauor, sussidio, ò vero aiuto, e così il conceder l'indulgentie, per li morti, per modo di suffragio sarà dare vn soccorso, vn sussidio, ò vn fauor alle anime, che sono in Purgatorio offerendo a Dio per esse le soprabondanti sodisfattioni della Passione di Christo, e delli Santi, confidando nella benignità, e misericordia sua, che accettarà così fatto sussidio, e per mezzo d'esso le liberarà dalle pene, che patiscono, di maniera, che vna cosa è assoluere assolutamente vno dalle pene, che deue, come fà il Papa de' viui, & altra l'offerire fauore, ò vero sussidio per poterne esser liberato, che è quello, che si fà con i morti, cō questo esempio apparirà più chiaro, se il nostro Re volesse per sua benignità liberar dalle prigioni del suo Regno tutti coloro, che vi sono per debiti, essendo suoi vasalli, potria giuridicamente, e senza altro liberarli, quando pagasse a' creditori li debiti per essi: ma se volesse liberar li debitori, che sono nelle prigioni d'altro Re, non lo potria fare giuridicamente, & assolutamente non s'estendēdo il suo potere a gl'altrui vasalli, potrebbe be-

[a] *Rebul. di curso vltimo.*
[b] *Rodr. en la declar. de la bula. §. 1. nu. 3.*
[c] *Caril. en la explicacion de la bula de los difuntos 2. p. c. 2. nu 7. & c 7. & nu. 1.*

ne mandare il denaro per li debiti del quale ſtanno prigioni, e ritenuti ſupplicando il Re, che li tiene prigioni, che ſi compiaceſſe riceuerlo, liberarli, e di queſta maniera diremmo, che il noſtro Re per modo di ſuffragio libera quei prigioni offerendo il denaro, che doueuano, & intercedendo per eſſi: ma ſtaua in libertà dell'altro d'accettare, ò non accettare queſto denaro, quello che in queſto eſempio fà il noſtro Re, co'vaſalli, che ritiene nelle ſue prigioni fà il Papa con le Indulgentie, che conced., per li viui, e quello, che il medeſimo noſtro Re con coloro, che ſtanno nelle prigioni dell'altrui Regno fà il Papa con le indulgentie, che concede per l'anime del Purgatorio, donde ſegue, che ſe bene li viui ſi liberano indubitatamente dalle pene douute mediante l'Indulgentie, tuttauia ne' morti non fanno queſto effetto, così infallibilmente; perche ſe bene quello, che s'offeriſſe con eſſi per vn morto ſia equiualente alla pena, che doueua, tuttauia l'applicarli quella ſodisfattione equiualente, e per modo di ſuffragio; cioè, non in guiſa tale, che per legge certa Iddio l'habbia da accettare indubitatamente; e ſempre, come ſe fuſſe aſsolutione, e remiſſione autoritatiua; ma ſolamente per modo d'impetratione, e di ſupplicatione, perciò noi dicemmo, ſtà in ſua libertà d'accettarlo, ò nò; queſta opinione tiene Nauarra,[a] Flores Theologicarum,[b] Soto,[c] San Bonauentura,[d] Durando,[e] Alexan. de Ales;[f] & il Dottor Martin Carillo,[g] & altri molti, con tutto queſto coloro, che tengono queſta opinione, che pare rigoroſa; ancorche difendano come habbiamo veduto, che l'anime del Purgatorio non ſono del foro, e della giuriſditione della Santa Chieſa, nondimeno tutti ſenza mancaruene par'vno confeſſano, che la maeſtà di Dio, come ſommamente miſericordioſo accetta continuamente d'ordinario queſta ſodisfattione de' ſuffragi grandi della Santa Chieſa particolarmente! (è notiſſimo molto queſto, per chi è tale) quando s'offeriſcono per ſuſſidio, e ſoccorſo di coloro, che in queſta vita non furono negligenti in ſodisfar per ſe medeſimi, e come deuoti dell'anime del Purgatorio hebbero notabil cura di ſodisfar per eſse: la contraria opinione intorno al valore, & effetto de' ſuffragi, e più conforme a San Tomaſo,[h] e come tale ſeguita hoggidì da molti, e quaſi da tutti, e così la tiene Rebulo.[i] per più ſicura, & in effetto è più pia, e fin i medeſimi Autori, che difendono la contraria, la tengano per tale.

[a] *Naua. de indul. not. 12.*
[b] *Fl. Theo. q. de indul gen. art. 3. diff. 5.*
[c] *Sot. in 4. diſt 21. q. 1. art. 3.*
[d] *S. Bonau q. 5.*
[e] *Dur. q. 4.*
[f] *Alex. de Al. 4. par. memb. 5.*
[g] *Caril. en la bula de los difuntos 2. p. c. 6. nu. 11. 12. & 13.*
[h] *S. Th. in addit. 3. p. q. . art. ad 3. & artic. 12. in corpore in 4. diſtin. 45. q. 1.*
[i] *Rebul. vbi ſup.*

Queſta dice, che ſe bene l'Indulgentie primaria, e direttamente vagliono per li viui, perche per ſe medeſimi fanno quello, che commanda il giubileo, o bolla, & ai morti indiretta, e ſecondariamente, poiche non per ſe medeſimi: ma mediante li viui fanno queſto, tuttauia così giuridica, & autoritatiuamente l'applica il Papa a gli vni, come a gl'altri, di maniera che, ſi come con l'Indulgentie aſſolue i viui dalle pene douute per li lor peccati, così parimente aſſolue l'anime del Purgatorio, da quelle, che deuono per li loro, ne il concederle ad eſſi, per modo di ſuffragi toglie, che non ſia parimente per modo d'aſſolutione, e di giuſtitia, poiche l'applicar queſti ſuffragi a' morti, è atto di giuriſdittione, ſi vede chiaramente in queſto, che può il Papa applicarli, e laſciar di applicarli, e può impedire, che

non

non giungano ad essi come colui, che tiene le chiaui per aprire, e serrare il tesoro, doue questi suffragi sono in deposito, ne l'anime del Purgatorio son fuori in tutto della sua giurisdittione, & esenti del foro della Chiesa; ma in alcuna maniera suggette ad essa in quanto alla pienezza della sua potestà, come quelle, che dependono dal soccorso, e fauore, con che per alleggerimento delle lor pene possono aiutarsi, e così dice questa opinione, che la Chiesa assolue quelli, che morirono scommunicati, e che non assoluendoli è più, che certo, che sarebbono incapaci de' suoi suffragi, e in tal guisa secondo questa opinione indubitatamente esce l'anima del Purgatorio per qualsiuoglia indulgentia, che la Chiesa concede a questo fine quantunque sia piccola, e disproportionata a prima vista per così gran difetto l'opera pia, che Sua Santità assegna per guadagnarla in quello, che tocca a questo proposito mi rimetto a quello, che è detto nel caso 6. di questa seconda opinione dice Rebul. che sono San Tomaso,[a] Durando,[b] Gabriel,[c] e Cordoua,[d] ancorche Rodriguez,[e] li citi per la prima, la quale egli segue, lasciando pa rimente Michel di Medina,[f] il quale similmente tiene la seconda opinione.

[a] S. Tho. vbi sup.
[b] Durand. q. 4. super supplem.
[c] Gabr. in 4. dist. 45. art. 1. no. 1.
[d] Cord. de indul. q. 11
[e] F. M. Rodr. 2. to. regu. q. 36. artic. 3.
[f] Medi. in tract. de indul. disp 8. c. 41. & 42. vsque ad finem.

Finalmente queste due opinioni sono ambedue approuate da graui autori, e prouare con efficaci ragioni, il lettore scelga quella, che miglior li parerà, perche a questo effetto l'hò portate in questo luogo, se la prima, la quale io approuo, meno li sodisfà s'appigli alla seconda, la quale io confesso esser sicura santa e pia.

E finalmente per tutto questo caso nota, che è cosa molto santa, che al tempo, nel qual l'infermo stà per morire li persuadino, che habbia proposito, che se scamperà di quella infermità sodisfarà a Dio per li suoi peccati con salutifera penitentia, e la ragione è, perche con quel proposito assoluto plenariamente, per le sue bolle in quel passo guadagna la loro indulgentia, e di più, che dopo morto li suffragi, che li viui faranno per esso, e le indulgentie concedute a' morti l'aiutaranno, perche se non hà tal proposito non li gioueranno nell'assolution plenaria, la quale riceue auãti la morte, ne l'indulgẽtie cõcedute a' morti, secondo l'opinione di Gaetano, il che è ben fatto hauer nella memoria, poiche è cosa quotidiana, & auuertiscansi le due opinioni poste nel caso passato, perche il notar questo caso s'intende seguir la prima opinione, ancorche è ben sicura la seconda, per questo caso, nota il seguente, che è buono.

CASO XXXVII.

D. Se a colui, che stando in articolo di morte fù assoluto, e li fù conceduto indulgentia plenaria per virtù della bolla, e così se ne morì giouano li suffragi, e se doppo per lui si fanno, e quale è la causa, perche si fanno?

R. Che la causa, perche si fanno è, perche se a caso nel tempo, che era in vita, e principalmente nel tempo, che si concederono l'Indulgentie non hebbe così fermo, e sufficiente proposito di sodisfare a Dio, per li suoi peccati, per queste cause si guadagnano dopo la morte per esso molte indulgentie, come si disse nel caso passato, e si fanno per esse suffragi, e dato, che l'indulgentia hauesse il suo effetto, e per mezzo d'essa egli fusse già in Cielo, li suffragi gli giouaranno per conseguire noua allegrezza accidentale perpetua in paradiso; secõdo, che dice Gabriel.

Finalmente si fa ancora per vn' altra causa, & è, perche non ogni plenaria indulgentia toglie tutta la pena del purgatorio, ne anco la piu plenaria, ancorche ciò faccia la plenissima secondo Nauarra, [a] il quale parimente pone altre cause buone per consolatione di coloro, che muoiono, e per aiutare li viui a far ben per essi. Io dissi secondo Nauarro, perche secondo esso l'indulgentia plenaria si dice quella, che ci cõcede remissione compitissima di tutte le pene douute per li peccati mortali, piu plenaria quella, la quale non solo ce la concede de' debiti per li peccati mortali, ma ancora per li veniali, e finalmente plenissima quella, che non solo, ci concede, ciò che la plenaria, e la piu plenaria, ma ancora oltre di questo l'intiera remissione della colpa de' veniali, come l'acqua benedetta, con tutto ciò per conto della detta diuisione dell'indulgentia in plenaria, piu plenaria, e plenissima diciamo con Soto, [b] Ledesma, Vittoria, e Rebulosa. [c] e con tutti li moderni, che hoggidì nello stato, che si troua la Chiesa, ogni volta, che si dice indulgentia plenaria si concede il medesimo, che nella piu piena, e plenissima, quanto al tor via la pena di tutti li peccati mortali, e veniali confessati, e dimenticati nella confessione, perche veramente l'intentione de' Sommi Pontefici è questa, quando ci concedono hoggidì indulgentia plenaria. Nota quello, che disse nel caso passato, che è al proposito di questo.

[a] Naua en el coment. de indulg. p.42. n.50.

[b] Sot. in 4. dis.21.q.2 art.3.q.17. ar.2.

[c] Rebul. discurs.7. del tesoro de la yglesia.

CASO XXXVIII.

D. Se per guadagnare l'indulgentia plenaria vna volta nell'articolo della morte, & vn'altra in vita per virtù della bolla della Cruciata, sia necessario confessarsi generalmente.

R. Che non v'è necessità, se non di confessarsi de' peccati commessi dopò l'vltima confessione. Nauar. [d] e S. Antonino. [e]

[d] Naua. en el coment. de indulg. notab.29.p. 53.nu.6.

[e] S. Ant. 1. p. tit. 10.c. 3.§.5.

CASO XXXIX.

D. Se nell'articolo della morte può vn secolare concedere ad vn' infermo l'indulgentie, che ad esso infermo sono concedute da vna certa concessione per quel passo confessandosi, non v'essendo sacerdote, che lo possa fare.

R. Che se la concessione, non dice espressamente, che colui, che ha da concedere, che sia sacerdote, lo può fare, auuengache dica, che colui, che l'ha da concedere, sia idoneo confessore, non v'essendo al presente nessun sacerdote, finalmente si come può assoluere da vna scommunica, come è detto nel caso 34. capitolo 6. che tratta dell'assolutione, così può concedere l'indulgentie, poiche ne il concederle, ne l'assoluere da vna scommunica in così fatto tempo, ne in altro è assolutione sacramentale, come dice Armilla. [f]

[f] Arm. uer. absol.n.60.

Nota 1.

Tuttauia nota in ogni modo, che per concedere le gratie della bolla in quel passo il secolare, necessariamente s'ha da confessare l'infermo da esso, ancorche il secolare non lo possa assoluere sacramentalmente.

Nota 2.

Ma nota, che questa dottrina, che è di Nauarra, e di Sant'Antonino espressamente non ha luogo nelle indulgentie della bolla della Cruciata, poiche dice chiaramente, cõfessore approuato dall'Ordinario, & è cosa chiara, che se l'Ordinario l'approua, deue esser sacerdote, e così dice il medesimo Nauarra, che per questa ragione ageuolmente si può difendere il contrario, con quello, ch'è detto concorda Nauarra, [g] e Sant'Antonino, [h] e Siluestro. [i] li quali tutti dicono queste parole, *Infirmus confitens laico sua peccata, cum non habeat copiam sacerdotis, in tali casu laudabiliter quidem facit: sed euadens tenetur iterum illa sacer-*

[g] Naua. en el coment. de indulg. not.26.nu. 9.p.54.

[h] S. Ant. 1. p. tit. 10. c. 3.§.5.

[i] Sylu. uer. indulg.

sacerdoti confiteri; cum laicus non habeat clauem ordinis, tamen si confitetur laico necessario confitenda, vel mortifera, commissa post vltimam confessionem valet quidem sibi ad consequendam indulgentiam talem. Rodriguez [a] seguendo questo dice, che ciò può esser fatto dall'ordinato di prima tonsura, non per l'effetto d'assoluerlo; ma concederli l'indulgentie delle sue bolle, come è detto, il che parimente tiene Enriquez. [b] e come pio l'ammette Nauarra, [c] ancorche Cordoua [d] lo riproui.

[a] F. M. Rodr. 1. to. ca. 59. conclus. 14. nu. 16.

[b] Enr. li. 3. 4. de penit. c. 9. nu. 3.

[c] Nau. vbi sup.

[d] Cord. lib. 5. q. 9. 27.

CASO XL.

D. Se a colui, al quale si concede indulgentia plenaria nell'articolo di morte, parimente si perdona la pena de' peccati, che non ha mai cōfessati per ignorantia, o dimenticanza.

R. Che sì, hauendo dolor d'essi cosi tiene Nauar. [e] S. Anton. [f]

[e] Nauar. de indul. notr. 29. p. 54. n. 31.

[f] S. Ant. 1. p. tit. 10. c. 3. §. 5.

CASO XLI.

D. Vno si confessa, o sia vna volta in vita, o in articolo di morte dētro l'anno della publicatione della bolla, a fine di guadagnare l'indulgentia, che in essa si concede, & il confessore senza causa li negò la assolutione, se guadagna questa indulgentia.

R. Che sì, poiche questo tale quāto a Dio è assoluto, così tiene Curiel, [g] e Rodriguez. [h] Nota di passaggio per hauer fatto mention della bolla, se bene non sia di questo luogo, ma del cap. 6. dell'assolutione, e del cap. 49. della prima parte, che p virtù della bolla si può assoluere vno da qual si voglia peccato, e censura, ancorche la bolla dicesse da qual si voglia caso, è necessario aggiugnere, e censure; perche secondo ch'auuertisce Nauar. [i] & Armil. [k] Quando Sua Santità o li Vescoui concedono li casi riseruati, non è solito conceder le censure riseruate ad essi, perche altra cosa sono i casi, e peccati riseruati, & altra cosa sono le censure, perche alcuni casi, e peccati vi sono riseruati a' Vescoui, che tengono annessa la scommunica, o altra censura, e parimente vi sono alcune censure riseruate per ragione d'alcuni peccati, non riseruati, e così concedendo facultà d'assoluere da peccati non è stato solito concederla per le censure, e concedendola per li peccati, o casi, e per le censure, non è stato solito concederla per dispensare, o commutar li voti, perche parlando propriamente li voti, non sono censure, onde dà Sua Santità nella bolla plenissima autorità d'assoluere da' peccati, o censure, e di commutar li voti, eccetto li tre di Castità, di Religione, et oltra a mare. Con quel che è detto concorda Rodriguez, [l] doue assegna altre cose belle, e necessarie.

[g] Curiel de iubileo. p. 33.

[h] F. M. Rodr en la declar. de la bula. §. 9. n. 44. dub. 8. p. 100.

[i] Nauar. in Man. c. 27. nu. 255.

[k] Armil. casus reseruati, nu. 1.

[l] Rodr. vbi sup.

CASO XLII.

D. Se quando è conceduta vn'indulgentia sotto questa forma concediamo vn'anno della penitentia imposta, se si intende della pena corrispondente nel purgatorio, o della sodisfattione della pena corrispondente in questa vita.

R. Che Flores Theologicarum, [m] con Adriano da lui seguito dicono, che tanto vagliono quelle indulgentie, quanto varrà la penitentia fatta in vn'anno in questa vita. Nota due cose secondo Flores Theologicarum. la prima, che è maggiore l'indulgentia conceduta sotto questa forma, concediamo vn'anno della penitentia, che ha da essere imposta, che quella, che si concede sotto questa rimettiamo vn'anno di purgatorio, e la ragione è, perche più sodisfacciamo con le opere penali fatte in questa vita, come più alla lunga si dirà nel caso terzo del capitolo 95. della sodisfattione. la seconda, che l'indulgentie concedute cōmunemente in forma commune, non hauendo nessun riguardo alle penitentie imposte, come quando

[m] Fl. Th. vbi sup.

ſi dice concediamo 40. giorni d'indulgentia di remiſſion de' peccati, che è incerto ſe ſono equiualenti alla penitentia, che s'ha da fare in purgatorio, o a quella, che ſi fa in queſta vita, e la ragione è, perche così fatto valore dipende dall'intentione di chi la concede, la qual non è nella bolla eſpreſſa. *Hæc Fl. Theologicarum.* [a] Finalmente le indulgentie di coſe taſſate, che ſogliono dire, che ci perdonano tant'anni 10. o 20. o quelli, che s'hanno delle penitentie impoſte, non ſolo s'intendono di quelle, che impone il confeſſore, quando il penitente ſi confeſſa; ma ancora delle paſſate da' ſanti Canoni, che ſogliono taſſar ſette, o dieci anni per ciaſcun peccato mortale, e delle taſſate dalla ſtimatione della Diuina giuſtitia, perche perciò dice penitentie impoſte nel numero plurale, e così domandatone il ſanto Pontefice Pio V. da Maeſtro Ambrogio Saluio Veſcouo di Narbo, come riferiſce Fra Bartolomeo de Angelo, [b] e Rebuloſa, [c] ambidue Domenicani. Il ſantiſſimo Padre dopò il lungo ragionamento alzando gl'occhi al cielo, con le man giunte riſpoſe con queſte parole, io Pio V. per l'autorità dell'onnipotẽte Dio, e de' Beati Apoſtoli Pietro, e Paolo dichiarò, che ogni volta, che in vna bolla, ſi concede indulgentia di tanti anni delle penitentie impoſte, s'ha da intendere, non ſolo di quelle, che il confeſſore impoſe, o delle taſſate ſecondo li ſacri Canoni, ma ancora di qual ſi voglia, che di qual ſi voglia maniera poſſono eſſere impoſte, come non ſiano del foro eſteriore, che così dichiarò Gregorio Decimoterzo in vn giubileo, che mandò fuori l'anno 1572. per andare contra infedeli, per queſto caſo veggaſi il capitolo 64. della penitentia il caſo quinto.

[a] *Fl. Theo. vbi ſup.*

[b] *Ang. li. 1. conſ. c. 4.*

[c] *Reb. teſoro dela ygleſia diſcurſ 6.*

CASO XLIII.

D. Se veniſse vn'indulgentia, che diceſse in generale, che chi darà limoſina per il tale ſpedale, o Chieſa gli ſiano conceduti quaranta giorni di perdono, ſe in tal caſo conſeguirà maggiore indulgentia, colui, il quale darà maggiore limoſina.

R. Che ſi ſtima ſarà *quantum ad intenſionem,* perche *quantum ad extenſionem,* tutti la conſeguiranno eguale, così eſpongano queſto Ricardo, [d] Adriano, [e] Sant'Antonino, [f] *& patet per Extrauag. Antiquarum, vbi Bonifacius Quintus ait vnuſquiſque plus merebitur, & efficacius indulgentiam conſequitur, qui Baſilicam Petri, & Pauli frequentius frequentauerit.* Con che concorda Cordoua, [g] e Flores Theologicarum, [h] e così ſi deue molto notare, percioche è parimente opinione d'antichi, e graui Dottori, cioè di San Tomaſo, San Bonauentura, e di Sant'Antonino, ed'altri riferiti da Nauar. [i] e ſeguiti da Cordoua, [k] e Rodr. [l] li quali dicono, che quando ſua Sãtità cõcede indulgẽtia cõ obligo, che coloro, che la vorrãno guadagnare diano limoſina ſenza por taſſa in qllo, che s'ha da dare, ſe il ricco la vuol guadagnare deue dar ſecondo il ſuo ſtato, cioè il Re, come Re, il ricco, come ricco, & il pouero, come pouero, pche d'altra maniera ſe tanto dà il pouero, come il ricco, nõ guadagnerà tãta indulgentia il ricco, come il pouero eſsẽdoui egualità nel reſto, e Siſto V. ĩ vn giubileo, che concedette publicato in Spagna l'anno 1588. ſeguendo, & approuando queſta opinione cõmandò, che la limoſina, che s'haueua da dare, fuſse conforme alla qualità di ciaſcheduno, laſciando ciò all'arbitrio de' prudẽti, e dotti confeſsori, e così riferiſce qſta opinione Rodr. [m] e Rebul. [n] accioche li predicatori, e con-

[d] *Richard. ar. 3. q. 2.*

[e] *Adria. de indulg. §. pro intellectu.*

[f] *S. Ant. 1. p. tit. 10. c. 3. §. 3.*

[g] *Cord. de indulg. q. 29. corol. 3.*

[h] *Fl. Theo. q. de indul. ar. 1. diff. 6.*

[i] *Naua. de indul. not. 31. nu. 34. & 35.*

[k] *Cord. indulg. q. 22.*

[l] *Rod. 1. to. c. 118 verſ. 8. nu. 9.*

[m] *Rodr. vbi ſup.*

[n] *Reb. vbi ſup. diſcur. 10.*

cõfessori ammonifcano li penitẽti, che vogliano guadagnare il giubileo, che non fi contentino di far poco oratione, & in fretta, e che nõ fi contenti il Ricco di dar cofi poca limofina, come il pouero, perche fe bene è d'ordinario, che ne' giubilei nõ fi põga taffa cõ la limofina, ha tuttauia da effere conforme alla poffibilità di ciafcheduno. E fe bene fecondo la contraria opinione, non fia piu obligato a dar piu il Ricco, che il Pouero a fine di guadagnare l'indulgentia, non lafcian di guadagnarla tuttauia maggiormẽte quãto al merito dell'opera meritoria, fe del refto vanno del pari col pouero, e cio è quello, che fi diffe nel principio, che guadagnaua piu *quãtum ad intentionem quamuis non quantum ad extenfionem*. Finalmente quando l'indulgentia fi cõcede fenza determinatione della caufa, ꝑ la qual fi concede come è nel cafo prefente, che folamẽte dice, colui, che darà limofina sẽza determinare quãt' ha da effere s'ha da notare, che fiano due huomini vgualmẽte ricchi, per quefto effetto vno deffe dieci reali, e l'altro 20. che ciafcuno confeguirà 40. giorni d'indulgẽtia, cioè, che a ciafcun d'effi fi perdoneranno 40. giorni delle pene. ma a colui, che diede li 20. quelli 40. giorni varranno, come fe doppiamente haueffe fodisfatto, e fe piu fatisfece non farà per virtù dell'indulgentie. Con auuertẽtia fi diffe egualmente ricchi, per che può auuenire, che Dio ftimi piu vn bagattino dato da vn pouero, che 20. ducati da vn ricco, *vt patet* nella limofina della Vedoua. per maggior dichiaratione di quefto è neceffario quello, che fi dirà nel cafo feguente con quefto concorda efpreffamente Fl. Theolog.[a] il qual dice effere della medefima opinione Riccardo, Adriano, e Sant'Antonino.[b]

[a] *Fl. Theo. g. de indul. ar. 1. diff. 6*
[b] *S. Anton. vbi fup.*

CASO XLIV.

D. Se quando v'è vn'indulgentia folamente di 20. giorni, per coloro, che vdiran la meffa del corpus, fe confeguirà maggiore indulgentia colui, che con maggior diuotione l'afcolterà, poi che nel cafo paffato s'è detto, che colui, che da piu limofine guadagna maggior indulgentia *quantum ad intenfionem, quamuis non quantum ad extenfionem*.

R. Che non confeguirà maggior indulgentia fecondo Fl. Theolog.[c] Riccar.[d] & Adria.[e] con altri. Colui che cõ molta deuotione l'afcolta, che quelli, che con poca, il che è fempre, che l'indulgentia tiene la caufa determinata, ancorche è vero, che quel tale meritaua più di gratia, auuengache per virtù dell'indulgentie non faranno rimeffi piu giorni a vno, che a l'altro, e la ragione, che ne danno è perche nõ confeguirà maggiore indulgentia colui, che con piu deuotione l'afcolta, conciofiache l'indulgentia non fia proportionata al trauaglio, o alla deuotione, ma alli meriti di Chrifto fecondo la volontà del difpenfatore, e non volendo il difpenfatore applicare fe non 40. giorni fia grande, o piccola la deuotione non confeguirà più indulgentia *intenfiuè, aut extenfiuè*, l'vno, che l'altro, & il medefimo farà fecondo San Tomafo riferito d'Armilla,[f] che lo fegue, come fa Nauar.[g] quando fuffe indulgentia in alcuna Chiefa, e veniffero alcuni a guadagnarla di molto lontano, & altri di vicino, e la ragione è quella, che è detta, *Quia remiffio non proportionatur labori, fed intenfioni difpenfantis illa merita licet referat quantum ad meritum*. come dice San Tomafo,[h] Nauar. & Armilla.[i]

[c] *Fl. Theo. vbi fup.*
[d] *Ricc vbi fup.*
[e] *Adr. vbi fup.*
[f] *Arm. ver. indul. n. 19*
[g] *Nau. vbi fup.*
[h] *S. Tho in 4 d. 20 q. 3. art. 4.*
[i] *Arm. vbi fup.*

Final-

Digitized by Google

Nota. Finalmente nota per questo caso, e per il passato, che s'ha da considerare sempre l'intentione di colui, che dispesa in guisa tale, che l'intētione è, che tutti sufficientemēte deuoti, & deuotiss. egualmente cōseguiscano l'indulgentie nō ne conseguirà piu vno, che l'altro: ma se l'intentione è, che colui, che cō piu deuotione viua, o piu deuotamente s'affaticca consequisca l'indulgētie corrispondente a la faticca, o deuotione, in tal caso, chi s'affaticca, più, o più deuotamente conseguirà maggiore indulgētie, è la ragione è, perche il Papa, che è dispēsatore del tesoro della Chiesa hauēdone causa ragioneuole, può dar l'indulgentia, a chi egli vuole, questa è dottrina d'Adrian. Riccard. e Sant'Anton. seguiti da Fl. Theol. [a] ancorche vi sia opinione probabilissima, e che per tale si può seguire, p essere li dottori grauissimi li quali dicono, che quelli 40. giorni d'indulgētia vagliono piu qui, e nel purgatorio, a chi con maggior carità, e deuotione, o quantità della cosa, che ha da esser data, viene a guadagnare quest'indulgētia. Con auuertentia io dissi, o deuotione, per quello, che è detto di sopra. E parimente si noti molto a questo proposito, che quando il sommo Pontefice dice in qualche indulgentia, o giubileo, che per guadagnarlo non solo è necessario visitar le Chiese, e far oratione; ma che bisogna parimente visitarle, e far oration deuotamente, ha da esser cosi sotto pena di non guadagnarlo, & è cosa certa, che molti per mancamento di questa circonstantia douuta di deuotione, nō hauendo poco, ne molto, lasciono di guadagnare vn così gran tesoro per l'anime loro cosa degna di grandissima compassione, come essagerò la Vergine S. Brigida, [b] e Reb. [c] veggasi parimente Cord. [d] intorno a questo.

[a] Fl. Theol. vbi sup.

[b] S. Brigid. li. 6. reuel. ca. 1012.

[c] Reb. vbi sup. disc. 9.

[d] Cord. de indul. q. 18 corol. 1.

CASO XLV.

D. Supposto, che colui, che può assoluere dalle censure, e peccati, chi stà in articolo di morte, li possa concedere parimente tutte l'indulgentie, e gratie, che per virtù delle Bolle, che tiene può guadagnare, come stima Soto, [e] e Nau. [f] perche rimessa la colpa per la penitentia, si rimette ancor la pena douuta alla colpa, per virtù dell'indulgentie, se il tenore della bolla dice, e se il confessore, che sarà, eletto dall'infermo, o penitente, li conceda l'indulgentia della bolla, come dice quella della Cruciata, se prima d'hauerlo l'infermo eletto perdesse l'vso della ragione hauendo detto prima volere godere di quella indulgentia nell'articolo della morte, e volere eleggere, per ciò confessore, se in tal caso la può concedere.

R. Che Nau. [g] & altri con esso dicono, che in tal caso glie la può cōcedere ma se già mai significò questo, non glie la può concedere in alcun modo, ancorche sua intētione fusse di farlo, perche il tenore della bolla domanda l'elettione del confessore, e non la sola volontà d'eleggerlo, e se a caso morisse senza questa gratia ne dia la colpa a se medesimo, che potendo per ciò elegger confessore non lo fece, e ne piu, ne manco imputi a se medesimo colui, che hauēdo molte bolle muore senza alcuna, poi che non elegge confessore, che per virtù d'esse gl'assolua in tal passo, e li conceda tal gratie, & indulgentie.

Nota. Nota, che parimente li confessori son degni di colpa, che non domandano a gl'infermi, che confessano, se tengano la bolla, accioche gli eleggano per questo effetto, poiche è necessario, e certo dal non domandar questo i confessori auuiene molte volte, che vno

muore

[e] Sot. in 4. d. 18. q. 2. art. 2.

[f] Nau. manual. c. 16. nu. 27. §. 19

[g] Nau.

minore pieno di bolle, e non gode d'alcuna come è detto, e deuono li confessori consigliare, che lasci, acciò si piglino bolle per l'anima sua hora, che si crede star bene con Dio, l'vno perche li suoi heredi dopo la sua morte, ancorche lo commandi loro nel suo testamento, non ne terranno cura l'altro, per che s'essi, le pigliano in peccato mortale v'è dubbio grande, se li gioueranno, e commandando egli, che si piglino essendo in stato d'amicitia con Dio, che come si presume, ancorche essi non vi fussero, li gioueranno, come dice Rodrig.[a] concordando con tutto il rimanente, con che concorda parimente Nauarto,[b] e Cordoua.[c]

[a] Rodr. en la bul. de la cruciata de dicunt. nell. Sum. tom. 1. c. 39.
[b] Nau. en nel cōmen. de indulg. not. 19
[c] Cord. lib. 5. de indul. q. 27. p. 458

CASO XLVI.

D. Supposto, che parlando in rigore vna cosa, è articolo della morte, & vn'altra, e'l pericolo della morte, perche articolo della morte si dice, quando vno stà già al punto della morte, di maniera che non si tiene probabile sperāza della sua vita; ma il pericolo della morte si dice, quando vno stà in tal punto, che si teme, che morirà, o se s'hà speranza della sua vita, o nō, e proceda tal pericolo da infermità, o da nauigatione pericolosa, ò in vna battaglia, e dallo stare in vn luogo appestato, o dallo stare vna donna in vn parto difficile, & angoscioso, se vno hauesse vna bolla, per la quale se li concede Indulgentia plenaria nell'articolo della morte, se a questo tale non si trouando in esso: ma in pericolo di morte, come sarebbe per entrare in vna guerra pericolosa, o stare in vna terra, doue sia la peste, o per hauer vna donna il parto difficile, in tutti li quali casi, & in altri simiglianti, perche se bene non v'è articolo di morte, almeno, v'è probabile paura del pericolo così vicino, come s'è detto vicino ad essa, se li potranno concedere la detta Indulgētia, e assoluerlo da' casi riseruati. Nota ināzi, che si risponda, che alcune volte la bolla concede questa indulgentia nell'articolo della morte, & altre nel pericolo d'essa, che è molto differēte, e spesse volte è vsurpato vno per l'altro da' giuristi, e canonisti, e che così s'hà da stare al costume, come dice Cordoua,[d] auuertito questo. *Nota.*

R. Che nō si può concedere, perche la bolla solamente dice nell'articolo della morte, e non nel pericolo, e questo medesimo tiene l'espositor della bolla Rodrignez,[e] seguendo Soto,[f] Couarruuia,[g] Cano, Siluestro,[h] e Panormitano,[i] e la ragione è, perche questa concessione, è priuilegio contra la legge commune, per tanto si deue interpretare strettamente, massimamente in vn negotio così pericoloso, come è l'assolutione sacramentale, la quale senza giurisdittione è nulla, e perche colui, che senza autorità assolue da i casi della bolla del Signore, che quiui si concedono, rimane *ipso facto* scommunicato, e di passaggio nota per dichiaration di questo, che l'articolo della morte, è in due maniere, vero, e presunto, quando la bolla concede l'Indulgentia, nel vero articolo della morte, colui, che tiene vna bolla può seruirsene molte volte, perche nō consegui sce mai il suo effetto, fin che venga il vero articolo della morte; ma ancorche glie la conceda il sacerdote, ma quando la bolla dice semplicemēte, che gli concede nell'articolo della morte, come lo concede Sua Santità nella bolla della cruciata, s'intēde nell'articolo vero, e del presunto, e la ragione è; perche quando la legge non distingue, non si dà licētia a noi di distinguere, mentre altra cosa nō apparisca, per tāto si dà l'estrema vntione nel vero, e nel presunto articolo della morte, essendo commandato, che si dia

[d] Cord. l. 5. de indulg. e Rod. en la declar. de la bul. §. 9. dub. 3. nu. 39.
[f] Sot. in 4. dist. 8 q. 2. art 4 & 5.
[g] Couar in c. alma mater, de sententen. p. 12. §. 11. nu. 78. can. de panit.
[h] Sylu. in l. Cord. 5. q. 4.
[i] Panor. in c. quod in re de pen. & remiss.

dia nell'articolo della morte semplicemente, questa opinione è di Gersone,[a] di Sant'Antonino,[b] di Gabriel.[c] di Rodriguez,[d] e Cordoua,[e] e così se già vna volta gli è stata conceduta,& ancora se non morisse all'hora,non può piu goderne, poiche già hebbe il suo effetto; ma si serua d'altra se la tiene, così tiene insieme co' Dottori allegati Fra Gasparo Passarello,[f] che fu Generale del nostro Ordine,e Nauarra,[g] li quali parimente concordano con essi in quello,che è detto.

[a] *Gerso. de abs. sacra. alpha. 33.*
[b] *S. Ant. 1. p. ti. 10. § 3.*
[c] *Gabrie. in 4. d. 45. q. 4. ar. 3. dub. 4.*
[d] *Rodr. en la explica. de la bula. § 9. d. b. 1. n. 38. en la sũ. 1. p. c. 39 cõ cl. & nu 2.*
[e] *Cord. vbi sup.*
[f] *Passar. en nel compẽ. que hizo de los priuil. de la ord.*
[g] *Naua. en nel Manu. c. 26. n. 31. nel comen. del indul.*

Finalmente nota per questo caso, che fa poco al caso il dire, o non dire, quel che si suol dire, cioè se tu scamperai da questa ti sia riseruata per l'articolo della morte,se la medesima bolla non lo dice,come questa non lo dice, e la ragione è, perche se la bolla non lo dice,ancorche non lo dica il confessore haueua il suo effetto secondo Cordoua,[h] e se lo dice, ancorche si lasci di dirlo fa poco al caso, poiche non conseguirà il suo effetto fino all'articolo della morte, secondo il medesimo vn'altra buona ragione rende Rodriguez,[i] il qual dice,che è necessario, che il confessore guardi la forma della concessione della bolla. E parimente nota, che la forma dell'assolutione, la qual s'ha da fare per virtù della bolla,così a' sani, come a gl'infermi, s'ha da fare in questa guisa. *Misereatur tui,& indulgent, &c. Ego auctoritate sancta Ecclesia tibi concessa,& mihi commissa, te absoluo ab omni vinculo excommunicationis, & restituo te sacramentis Ecclesia, & ab omnibus peccatis, concedo tibi indulgentiam plenariam, seu remissionem plenissimam omnium peccatorum, in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti* Cordoua.[k] Nota, che quel si chiama vero articolo della morte,quando vno veramente muore, & il presunto, quando si giudica, che secondo il commun giuditio morirà di quella infermità,come dice il Padre Passarello.[l]

[h] *Cord. vbi sup.*
[i] *Rodr. en la sum vbi sup.*
[k] *Cord. vbi sup.*
[l] *Passa vbi sup.*

CASO XLVII.

D. A che tempo sarà bene, che si conceda all'infermo licentia della bolla? questo caso nasce dalla nota del caso 45.

R. Che quanto sarà piu vicino al la morte,è meglio, perche se fornendo di riceuerla morisse, se n'andarebbe dritto al Cielo, perche se non morisse subito,e commettesse qualche peccato dopò essergli stata conceduta, hauria necessità d'altra sodisfattione,la quale per auuentura in quel tempo non potrà fare, perche non li giouerà per la pena de' peccati commessi dopò, e così douerà andare a purgare la pena d'essi al purgatorio, presupposto, che n'hebbe contritione; ma il confessore deue tener gran cura,sollecitudine, e pensiero,perche può la morte venire così repente, che non vi sia tẽpo di concederli l'indulgentia. Con quel ch'è detto concorda Cordoua,[m] Nauar.[n] e Rodrig.[o]

[m] *Cord. vbi sup.*
[n] *Naua. en el cõ. de indul notab. 30. p. 55. n. 17. & 18.*
[o] *Rod. en la declar. de la bula. § 9. n. 89. dubio 4. p. 97. en la sum. c. 59.*

CASO XLVIII.

D. Due belle cose. la prima se vn giubileo commandasse,che per guadagnarlo si digiunasse il Mercordì, il Venerdì, e Sabbato, che sono tre giorni,e che si dia limosina, e si faccia oratione, se è necessario, che si dia la limosina, e si faccia oratione ne' tre giorni,ne' quali si commanda il digiuno, & auuertiscasi a questo proposito, che sodisfanno a' digiuni del giubileo coloro, che li fanno con oua, e latte, ancorche non tengano la bolla della Cruciata, nõ si guadagnando in tempo di Quaresima, come dice Rebulosa.[p] La seconda se dato caso,che vno non hauesse digiunato, ne dato limosina, ne fatt'oratione ne' giorni cõmandati,per non potere, senza hauerne dato parte al confessore. se il confessore potrà commutarglielo in altra cosa la Domenica, quando

[p] *Rebul. di seur. 10 del tesoro dela yglesia.*

vie-

viene a confessarsi, e communicarsi, che così parimente commanda il giubileo volendolo all'hora guadagnare, poiche è cosa certa, che poteua, se al principio della settimana l'hauesse confessato, o n'hauesse domandato licentia.

R. Alla prima, che nò: ma che basta, si dia la limosina, e si faccia l'oratione innanzi la communione, come tiene Nauarra, [a] Rodriguez. [b] e Rebulosa. [c] e così dichiarò Gregorio Decimoterzo ad instantia de' padri della Compagnia del Giesù. e così parimente venne esplicato in vn giubileo, che mandò nostro Sātissimo P. Paolo V. il primo anno del suo Pontificato, che fu del 1605. dicendo, che per effetto di fare oratione bastaua vna volta almanco, che visitasse vna Chiesa dell'assegnate qual si voglia giorno della settimana, nel qual si guadagnasse il giubileo, e che in qual si voglia giorno d'essa si potesse confessare, e communicare, se non voleua aspettare a cōmunicarsi la Domenica, il che fa occasione di leuare molti scrupoli, e di guadagnare il giubileo con piu quiete.

[a] Naua. de orat. misc. 38. nu. 211. de indulg. not. 32. nu. 41.
[b] Rod. en la declar. de la bul. §. 7. duo 1. n. 7.
[c] Reb. ubi sup.

Nota 1.

Nota per questo proprio caso, che v'è stato questione, se quando dice il giubileo, che per guadagnarlo si visitino ogni giorno delli tre vna volta tre Chiese se satisfarà colui, che per guadagnarlo ne visiterà hoggi due, e l'altro giorno seguente quattro, ouero se è necessario, che ogni giorno de' tre si visitino le tre Chiese vna volta, e fu opinione di Giouan Maggiore, che basta a visitarle in diuersi giorni, e dice essere stato così risposto da Papa Bonifatio: ma Nauarra, [d] Rodriguez, [e] e Rebulosa [f] tengono il contrario, perche dicono, che s'han da visitare le Chiese ne' giorni assegnati, di maniera, che se si cōmāda, che ogni giorno si visitino tre Chiese, non se ne può visitar due, e l'altro giorno seguente quattro, come rispose il medesimo Gregorio XIII. domandato di questo dubbio inferendo quindi, che non possino in vn medesimo giorno farsi due visite visitando sei Chiese, a fine di sodisfare in due giorni alle visite, e di quì s'inferisce, che non basta, che vno faccia tutta l'oratione, alla quale è obligato ne' tre giorni: ma che ogni giorno ha da far quella, che appartiene a quel giorno, perche s'ha da seruar la forma del giubileo, il qual commanda, che coloro, li quali l'han da guadagnare visitino in tre giorni le Chiese, cioè il Mercordì, il Venerdì, e Sabbato, e di piu, perche se bene quello, che s'ha da dare, o fare in alcun tempo, può esser dato, o fatto auanti detto tempo, quando il tempo si pose in fauore del debitore; ma questo non ha luogo, quando il tempo si pone in fauore d'altri, come risolue Nauarra, [g] il qual dice, che il penitente, al qual si commanda, che dica sette volte li Salmi penitentiali in sette settimane, nō satisfà dicendoli sette volte in vna settimana, se questo tempo non fu posto in suo fauore, accioche con minor pena li recitasse; ma in fauore dell'anima sua, accioche in sette settimane piangesse li suoi peccati, e nel nostro caso pare, che l'oratione di tre giorni fu posta in fauore dell'anime, che han da guadagnare il giubileo, accioche piu tempo, e piu volte s'impiegassero in opere buone, per il che colui, che guadagna il giubileo, non può far l'oratione in vn giorno, che deue far in tre, perche il tempo non si pose in fauore del corpo, per non si straccar tanto; ma in fauor dell'anima, così risolue Nauarra [h] seguito da Rebul. e Rodr. [i] donde inferiscono, che il medesimo s'ha da dire della limosina, se il giubileo dice, che p guadagnarlo

[d] Nau. ubi sup.
[e] Rod. 1. to. c. 163.
[f] Rebul. discurs 9. del tesoro dela yglesia.
[g] Naua. de orat. cap. 3. nu. 13.
[h] Naua. de orat. misc. 91.
[i] Rodr. ubi sup.

sidia

si dia la limosina; cioè, che la limosina, che si ha da dare in tre giorni, non si possa dare in vno; se'l giubileo commanda, che per guadagnarlo si dia limosina in ciascuno di questi tre giorni: ancorche la quantità sia eguale a quella, che si sarebbe data ne' tre giorni. E così quando li predicatori publicano li giubilei, deuono auuertire di ciò coloro, che per negligentia, ouero per inauuertentia prolungano la limosina, e l'oratione fin'al Sabbato. Ma auuertisco io li confessori, che se qualche penitente venisse a' loro piedi, e dicesse, che per ignorantia, o dimenticanza, o inauuertentia senza alcuna colpa, o negligentia ha serbato l'oratione, e la limosina, se non al Sabbato; e dicesse, che è apparecchiato a fare l'vna, e l'altra il Sabbato notabilmente maggiore di quella, che ne' tre giorni era obligato a fare; non gli sconsolino. perche è opinione probabile, che non resteranno per questo di guadagnare l'indulgentia. & a questo è fauoreuole quello, che prima è stato risposto in questo caso. La quale opinione si fonda in equità, e nella tacita intentione di colui, che concede l'indulgentia. Conciosiache non vi fu colpa in questo caso: alla quale corrisponde questa pena. e conciosiache vi sia vna opinione della Glosa, stimata singolare,[a] la qual dice, che si deue tenere per legge quello, che verisimilmente risponderebbe il Legislatore; se ne fusse domandato. e verisimile cosa è, che se'l Papa fusse domandato in questo caso, risponderebbe il medesimo per sua pietà, & equità: come dice Nauarro, e Rodriguez.[b] Quello, che è detto parimente si conferma con quello, che si risponde alla seconda domanda; cioè, che parimente all'hora li può essere commutato; come si poteua fare al principio. E così facendo il penitente guadagnerà il giubileo. Questo secondo punto è opinione del Padre Orellana. e così egli affermo, essendone domandato da vn Padre del nostro Ordine dottissimo, & amico suo. & Enriquez,[c] seguito da Rodriguez,[d] e Rebulosa[e] tengono, parlando della limosina, che si può dare nell'vltimo giorno, ouero dopò la communione. poiche così si compisce l'intentione del Papa, di souuenire alla necessità de' poueri. & affermano, che si deue dire il medesimo delle opere, nelle quali si commuta il digiuno, & il visitare delle Chiese. percioche queste opere si possono fare nell'vltimo giorno del giubileo, ouero subito dopò la communione. conciosiache cotali opere sono commutate da' confessori. e molti di coloro, li quali guadagnano il giubileo, si confessano l'vltimo giorno. Il che assai chiaramente conferma l'opinione di Orellana; e questa in contrario di quello, che è detto. Auuertiscasi vltimamente per conclusione di questo caso, che nessuno di sua propria autorità può preuenire, o trasferire li digiuni del giubileo da vn giorno all'altro. si come non lo guadagna colui, che impone ad altri, che faccia li digiuni, visiti le Chiese, o faccia oratione per lui: come dice Rebulosa.[f]

[a] Glo. sing. in c. 2. de cõst. in l. tale pact. §. fi. de pact.

[b] F. M. Rodr. vbi sup.

[c] Enriq. li. 7. de indulgenc. c. 10. nu. 6.

[d] F. M. Rodr. vbi sup.

[e] Rebul. di scurso 10. del tesoro dela yglesia.

[f] Rebul. di scurso 10. del tesoro dela yglesia.

CASO XLIX.

D. Se sia cosa saluteuole, e buon consiglio, che vno voglia, dopò essergli stato perdonato la colpa de' peccati, e che li resta pagarne la pena, e pagarla nelle pene del purgatorio: non volendo guadagnare indulgentie, con le quali se ne potrebbe liberare; solamente per volere per se medesimo sodisfare a Dio in così acerbe pene considerando, che è ragioneuol cosa, che le sofferisca colui, per sodisfarli, che hà offeso così buono Dio, e Signore?

R. Che se ben pare, che ciò proceda da vn grand'amore verso Dio, e

che

che per hauerlo offeso immeritamente, desidera soffrire queste pene: tuttauia deuesi tenere il cõtrario. perche se nel purgatorio non fusse altra pena, che quella, la quale chiamano pena del senso; il volerla soffrire per amore di Dio sarebbe gran segnale, che li rincresce d'hauere offeso Iddio per l'addrieto: ma perche vi è vn'altra pena maggiore, che è la pena del danno; la qual cõsiste in mancare per qualche tẽpo del culto, & osseruanza verso Dio; essendo quiui ritenuto: è maggior segno d'amore, il voler l'huomo, quanto prima possa, vscire di questo debito, e della carcere, *& esse cum Christo*; non guardando di di sodisfare per se medesimo; ma cõ indulgentie. poiche è cosa certa, che colui, il qual guadagna l'indulgentia pleuaria; se in fornendo di guadagnarla, se ne morisse: anderebbe dritto a godere di Dio. Rodriguez,[a] e Soto.[b]

[a] *F. M. Rodr. en la declaracion de la bula §. 8. dub. 8.*
[b] *Sot. in 4. sent. d. 21. art. 1.*

CASO L.

D. Se quando viene vn giubileo, il qual commanda, che per guadagnarlo si confessino intieramente tutti li peccati; faccia di mestiere necessariamente, per guadagnarlo, confessarsi generalmente di tutto il passato?

R. Che non è necessario, ne si deue intendere così. perche'l Papa solamẽte parla di tutti li peccati mortali; che l'huomo non confessò fin'a quell'hora. Nota, che parimente non è necessario il cõfessarsi il giorno, ouero al tempo, nel quale si guadagna l'indulgentia; ma basta, che da poiche si confessò, non habbia commesso alcun peccato mortale; e che non si ricordi d'alcun peccato: ancorche non l'habbia confessato. Veggasi Nauarro,[c] seguito da Rebulosa,[d] che dice il medesimo. Notisi per questo caso la nota del caso 13.

Nota.

[c] *Nau. in cõmen. de indulg. notab. 18. pa. 26. nu. 6. 7. 8. 9. & 10.*
[d] *Rebul. discurso 11. del Thesoro de la yglesia.*

CASO LI.

D. Vno stando infermo nel letto, perdette la fauella; restandoli solamente l'vso della ragione; se mostrasse con segnali equiualenti di confessarsi, e domandare, che li concedano l'indulgentie della Bolla: possa il confessore concederglicle.

R. Che si come per quei segni equiualenti deue essere assoluto sacramentalmente; ne più ne manco li deono essere concedute l'indulgentie della Bolla: domandandole egli. Questo caso è di Cordoua.[e] E concludendo la materia di questo capitolo dico, che la pena de' religiosi, li quali annuntiano, o predicano indulgentie indiscrete; è posta ne' Canoni,[f] e peccano mortalmente. percioche è prohibito loro, in virtù di santa vbbidientia, *sub pœna maledictionis æterna*. E dicesi predicare indulgentie indiscrete, secõdo la Glosa, quãdo annuntiano indulgentie non cõcedute: cioè quelle, che non tengono: intende nõ vere, o non valide. Il Cardinal dice,[g] ancorche siano concedute; ma indiscretamente: e secondo Panormitano si dicono indiscretamente, quando eccedono la quantità: come se alcuno dà più di quello, che hà. v.g. quando il Vescouo dà più di 40. giorni d'indulgentia. E parimente si possono dire indiscrete, quando non possono essere prouate; come si dice ne' Canoni.[h] ma pare, che pecchino solo mortalmente, quando le annuntiano non vere, o non valide; come dice Armilla,[i] e Tabiena.[k] Quando assoluano da colpa, e da pena; & amministrano li sacramenti a' secolari, senza licentia del proprio Curato; in qual pena incorrano, si trouerà nella seconda parte nel caso 158. del Cap. Della scommunica, e nel caso 225. del medesimo Cap. si dice, che sono scõmunicati coloro, che affermano l'indulgentie essere inutili, o nõ ve-

[e] *Cord. lib. 5. de indul. q. 36.*
[f] *Clem. religiosi de priuilegiis.*
[g] *In d. Cle.*
[h] *Argu. de prob. c. quoniã, & c. post cessionem. & de fi instr. c. 1.*
[i] *Armill. ver. indulgen. nu. 22.*
[k] *Tab. in eod. verb. nu. 31.*

ve n'essere alcuna, e che la Chiesa non hà potestà di concederle. Veggasi. Per questo capitolo vedi li casi primo, e secondo del cap.45. nel primo tomo, che trattò delle Bolle; le quali propriamente sono di questo capitolo e buoni. & ancora tutto quel cap. per questo. e parimente il cap.95. della sodisfattione in questa parte.

Cap. IX. Dell'Infamia.

CASO I.

DOm. Supposto, che infamia, è vna qualità di dignità offesa; riprouata cô la vita, e costumi; per argumentar *à contrario sensu*; se sia peccato mortale, che vno infami se medesimo. e se sia maggiore, che se infamasse vn'altro?

R. Che presupposta l'opinione di Gaetano,[a] con la quale difende, essere peccato mortale, che vno infami se medesimo: parimente egli sarà maggiore, che se egli infamasse vn'altro. Che sia peccato l'infamare vno se medesimo, lo proua con dire, che vno nô è padrone della sua fama, ne del suo honore. Soto,[b] Flores Theologic.[c] tengono la contraria opinione; e che essendouene giusta, e ragioneuole cagione; non è peccato mortale: anzi che può essere atto meritorio: facendolo per sua edificatione: & infamandosi senza cagione, peccarà venialmente: si come pecca venialmête colui, che è prodigo della sua roba. parimente contra Gaetano segue questa opinione Couarruuia,[d] e Rodriguez[e] E tutti in essi in conclusione dicono, che egli è padrone della sua fama: E come tale se la può leuare; infamandosi; eccetto in certi casi, ne' quali non può far ciò senza peccato mortale. e sono questi. Il primo, quando s'appone qualche falso delitto con giuramento. e questo procede all'hora per ragione del giuramento. Il secondo quando colui, che s'infama è prelato. l'honore del quale è necessario a' suoi sudditi, & al conuento, doue egli è prelato. perche all'hora infamandosi pecca contra giustitia. Il terzo, quando s'appone falsamente qualche heresia, o tradimento, o peccato nefando il quale risulta in danno de' suoi descendenti: come dice S. Tomaso[f] ancorche non sia peccato contra giustitia: come tiene Soto:[g] côtra il quale tiene Pietro Nauarra;[h] la cui opinione è seguita da Rodriguez;[i] per il gran danno, che colui, che s'infama, fa alla sua descendentia. poiche resta inhabile per gl'vffitij, & altre cose; delle quali la priua la legge. Fuori di questi casi, ne' quali chi s'infama pecca mortalmente; e non può perdonare la restitutione della sua fama; se li viê tolta da altri; apponendosela falsamente: principalmente in alcuni di essi, Gli autori citati con molti altri dicono, che egli non pecca mortalmente fra' quali vno è Nauarro,[k] il qual seguendo Soto, concilia l'opinione di Gaetano cô quella di Soto della maniera, che si trouerà conciliato nel caso seguente. Nota con Soto,[l] che se'l giudice, mentre stà dando tormenti ad vno; supposto, che'l tormêto, che egli dà sia grande; ouero volendoglielo dare, ne facesse vista; li domandasse côtra ragione del delitto commesso, che'l reo non è obligato a confessare; quando non gliene domanda giuridicamente: se all'hora, accioche lo cauassero del tormento, infamasse se medesimo; confessando il delitto commesso; quantunque non ne sia stato domandato bene: tuttauia nô sarà peccato mortale: anzi che può essere opera virtuosa. Nota parimête, che ne anco all'hora sarà peccato mortale, se domandâdoli il giudice di qualche delitto,

che

[a] Caie. 2.2. q.27. art.2. y en la suma verb. detractio.

[b] Sot. lib. 4. de iust. & iu. q.6. art. 3. y en lo de secreto tegend. mêb. 1. q.3 f.11.

[c] Fl. Theo. q. de rest. fama.

[d] Cou li.2. variar. c.8. nu.8.

[e] F. M. Rodr. 1 to. c. 232 concl. & nu.3.

[f] S. Th. 2.2. q.73. art.4. ad 5.

[g] Sot lib.5. de iust & iu. q.10. ar. 3. vers. celeberrima.

[h] Nau. li.2. de rest. c.4. nu 122. & 124.

[i] F. M. Rodr. vbi sup.

[k] Nau. cap. inter verba 11. q.3. conclu 6. p. 292. nu. 106 & 107.

[l] Sot. vbi sup.

che egli non hà fatto, egli se l'attribuisce, confessandoglielo quiui, solo che non v'interuenga giuramento: ancorche dal confessarglielo gliene segua pericolo della vita. perciochene egli, ne alcuno è obligato a conseruarsi con tanti tormenti. anzi piu tosto può lecitamente eleggere la morte, che per confessare quello, che non hà fatto li può in breue venire; che conseruare la vita, che hà con tormenti così grandi, & acerbi. Parimente quì si deue ciò intendere fuori de' casi raccontati di sopra. Rodriguez[a] tiene, che in questo caso egli pecca mortalmente. la quale egli dice, essere opinione di Nauarro seguita da Lopez.[b] la quale si deue intendere; se pure ella è opinione di Nauarro, che pecchi mortalmente, quando il reo hà forze, & è sano, e robusto, per sofferire li tormenti. ma se'l minacciato con questi tormenti è huomo vecchio, e debole; e s'accorge, che così fatti tormenti forniranno di torgli la vita, o di condurlo all'estremo: non è obligato a sopportargli. per non essere sententiato a pena di morte. poiche sà, che per vna via, o per l'altra hà da morire; ouero è per esser condotto all'estremo: & in questo caso dice, esser vera l'opinione di Soto, contraria a quella di Nauarro, che così sono conciliati da Lopez, e seguiti da Rodriguez.[c] Ma io nel luogo, che citano questi Autori Nauarro, non lo trouo contrario a Soto, anzi lo segue di parola in parola, e loda la sua dottrina. e n'assegna la cagione: dicendo, perche non discopre la cosa tanto, accioche l'vccidano, quanto per ischiuare molte morti per vna. Veggasi Nauarro,[d] e si vedrà, che quiui egli tiene il medesimo, che Soto. Cordoua,[e] Soto,[f] e Rodriguez[g] dicono quattro cose buone intorno a coloro, che per timore de' tormenti s'infamano. La prima, che colui, che per timore de' tormenti ingiusti infamò se stesso; e si pose a pericolo di morte, riuelando il suo vero delitto secreto; non peccò: ne è obligato a se stesso, ouero ad altri restituire il danno, che quindi venne. Secondo, che quando vno per questo timore s'infamò falsamente, e non ne vien danno nella fama, o roba, ne detrimento spirituale ad altri, ma solamente vn leggiero scandolo de gli altri, che lo teneuano per huomo da bene: non peccò mortalmente; ne è obligato a renderli la fama. Terzo, che colui, che falsamente s'infamò per il timore de' tormenti; essendoui graue scandolo de gli altri: li quali haueuano gran necessità per la lor salute della sua fama, per essere stato posto *in exemplum, & instructionem caeterorum*, pecca mortalmente, e durante quella necessità, è obligato a ritrattarsi. Quarto dicono che chi per questo timore s'infamò falsamente; e quindi deriua grã danno ne' suoi parenti: pecca mortalmente, e non è obligato a ritrattarsi. A proposito di questo quarto punto è quello, che si dirà nel caso terzo, e quarto, per dichiaratione di che notali: e principalmente l'vltima parte del quarto. Quello, che è detto di sopra si deue intendere, supposto, che li tormenti siano graui, e crudeli: perche d'altra maniera, peccherebbe mortalmente. perche, se bene l'huomo è padrone della sua fama; nondimeno non è della sua vita così assolutamente. e questa è la piu vera: ancorche Gaetano,[h] & Armilla[i] tengono il contrario.

[a] *F. M. Rodr. c. 11. del orden iudicial. concl. & nu. 4.*
[b] *F. L. Lop. in inst. consc. c. 66. p. 1.*
[c] *F. M. Rodr. vbi sup.*
[d] *Nau. cap. 18. de la sum. n. 28. in fi. & in c. inter uer. 11 q. 3. concl. 6. n. 101. & 1-2.*
[e] *Cord. mẽbr. 4. in annot. Soti.*
[f] *Sot. q. 1. dub. 2.*
[g] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.*
[h] *Caiet. vbi sup.*
[i] *Arm. restit. nu. 43.*

CASO II.

D. Opinione è di Soto, che può l'huomo, senza peccato infamare se stesso. perche dice, che egli è pa-

drone della sua fama. Gaetano tiene il contrario; dicendo, che non è così. & in tal guisa non si potrà infamare. Queste due opinioni furono esposte nel caso passato: doue si promesse di conciliarle, come si potranno concordare insieme?

R. Che queste due opinioni contrarie si possono, e si deono concordare insieme, per essere esse in materia, così cotidiana; cioè, che l'opinione di Gaetano in questo, & in quel luogo esposta s'osserui, quando vno dall'infamare se medesimo segue danno dell'anima, o della vita propria, ouero altrui, o de l'honore, e della roba altrui. Dell anima propria, quando colui infama se stesso, che è conseruato nel ben viuere con la fama. Dell anima altrui, quando vn'huomo tenuto per giusto discuopre molti suoi brutti peccati, e dà scandolo, & occasione, che altri tenuti per manco giusti, commettano somiglianti, o minori delitti. Della vita propria, quando discuopre vn delitto, per il quale merita perdere la vita, o qualche parte del corpo. Dell'altrui honore, come quando vn monaco, ouero vna monaca s'infama di peccati, che ridondano in grand'infamia del suo ordine, o del monasterio. e questo medesimo tiene similmente Soto. Dell'altrui roba, come se vna persona necessaria per la Republica, la quale senza essa non si potrà ben gouernare per quella infamia, a ciò si rende inhabile. Ne' quali quattro casi nessuno negherebbe l'infamare se stesso essere peccato mortale: non tanto secondo il parere di Nauarro, per infamare se stesso, come per pregiudicare contra ragione ad altri, ouero a se medesimo nelle cose, delle quali non hà potere di disporre liberamente: come è l'anima, e le cose necessarie per la salute spirituale; secondo, che insegnano li Dottori in molti luoghi, e tale ancora è la vita, e la perdita di qualche membro del corpo. E che l'opinione di Soto proceda, quando per infamare altri se medesimo non segue notabile danno dell'animo, ne della vita propria, ne dell'altrui honore, o roba. La conciliatione di queste opinioni è di Nauarro;[a] a cui pare, che ella sia vera. quantunque egli dica, che non contrastarebbe, ne contenderebbe con chi contendesse, che ella non fusse del tutto conforme all'intentioni, e ragioni dell'vno, e l'altro Dottore.

[a] *Nau. c. inter ver. 11. q. 3 concl. 6. corol. 44. nu. 109. p. 194.*

CASO III.

D. Se colui, che riceue l'ingiuria può rimetterne la restitutione a chi gliela fece?

R. Che Gaetano con alcuni altri, che lo seguitano, tiene, che non lo può fare: come è detto nel caso primo. ma l'opinione cōtraria, che lo possa fare, è commune: come quiui parimente si disse. e la tiene Sant'Antonino,[b] & Adriano,[c] Nauarro,[d] Soto,[e] San Tomaso,[f] Cordoua,[g] Pietro Nauarra,[h] e Rodriguez.[i] Nota, che in tutti li casi, ne' quali senza peccato mortale altri può infamare se stesso, che sono assai, per essere padrone della sua fama, cōtra Gaetano, il qual dice, che non è padrone, parimente non sarà peccato mortale il perdonare l'ingiuria riceuuta. Nota similmente, che sarà peccato mortale alle volte l'infamarsi. V.g. l'infamarsi falsamente con giuramento: e cō tutto ciò non sarà peccato mortale il nō restituirsi la fama, che altri tolse a se stesso. E finalmente nota, che similmente in alcuni casi è peccato mortale l'infamare altri se stesso, come per essere persona di Republica, o quando perciò come pericolo della vita, o di qualche mēbro: ouero è in danno del terzo, o quando è neces-

[b] *S. Ant. 2. p. tit 2. c. 1. §. 3.*
[c] *Adria. in 4. de restit. q. 33.*
[d] *Naua. c. 18. nu 46.*
[e] *Sot. de teg. & deteg. secrat. memb. 2. q. 3. & lib. 4. de iust. & iur.*
Nota 1.
[f] *S. Th. 2. 2. q. 64. art. 5. & q. 73. art. 4.*
Nota 2.
[g] *Cord. Angl. in Flor. 4. dub. 3. diff. 2. in q. de restitutione fama.*
Nota 3.
[h] *Naua. 1. to. rest lib. 2. c. 4. num. 385.*
[i] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 132. concl. & nu. 3.*

necessaria la sua fama, per cõseguire la salute spirituale: cioè, che restando infamato, non sarà ammesso nella religione, nella quale egli pretendeua entrare. come dice Rodr.[a] e l'istesso sarà, secondo il medesimo se li piccioli, vedendo, che vn'huomo di tanta grauità, ancorche sia persona priuata, non si purga d'vn grauissimo peccato, che gl'è stato apposto: anzi rimette l'ingiuria: piglieranno occasione di peccare: vedendo, che vna persona così qualificata è stata notata di così fatti delitti. ne' quali operera il medesimo il non restituire a se stesso la fama; o perdonare, che altri non glie la restituisca; essendogli stata tolta. Per questa nota è buono, e necessario il caso seguente.

a F. M. Rodr. 1. to. c. 233. concl. 9. & nu. 10.

CASO IIII.

D. Dal caso passato nasce vn dubbio, & è, se posto caso, che colui, che perdonò l'ingiuria fattali, perdonandola peccò mortalmente; sarà valida cotale remissione, in maniera, che rimãga libero l'ingiuriatore di sodisfare l'ingiuria da lui fatta?

R. Che Pietro Nauarra[b] tiene, che ella sia valida: seguendo in ciò Nauarro: ambedue seguiti da Rodrig.[c] Percioche se bene egli pecca mortalmente contra carità, infamandosi, o perdonando l'ingiuria, tuttauia perdonando non fà ingiuria ad alcuno: hauendo egli, e non gl'altri ragione, e dominio di quella cosa. come si disse nel caso passato. e la donatione della cosa propria di ragion naturale è valida, mẽtre, che per legge humana non sia nulla. E finalmente per intendere, quando vaglia il perdono di colui, che fù infamato, e quando nõ vaglia: ma che secondo le leggi di giustitia deue essere fatta restitutione da colui, che infamò: ancorche l'infamato perdoni immediatamente: si deue notare, secondo Nau.[d] che quando per essere vno infamato, gl'altri ne patiscono danno, perdonando l'infamato l'ingiuria non nella sua fama. ma in altre cose: resta libero l'infamato: ancorche perdonandola pecchi cõtra la carità, e ne venga danno al terzo. Solo, che non sia nella sua fama. perche essendo nella sua fama, non la può perdonare, & il perdono nõ varrà nulla. V. g. se vno è infamato in maniera, che l'infamia d'esso ridondi in infamia d'altri. in guisa tale, che'l nocumento, & il danno d'essi sia infamia. perche veramẽte rimangono infamati, e per auuentura più di lui. *vt patet*, nel religioso, la fama del quale tocca in maniera alla religione, che ella ne resta infamata. E così se vno infama vn religioso nõ basta, che'l religioso li rimetta la sodisfattione di questa infamia, per restarne sicuro: ma è necessario, che si ritratti. poi che con questa infamia fece danno anche a gl'altri religiosi. E così è necessario, che tutti rimettano q̃sta sodisfattione. E quindi è, che'l religioso, il quale infama se stesso, è obligato p legge di giustitia restituire la fama a se medesimo. poich con l'infamia nocque alla sua religione. essẽdo ella per se stessa di buona fama, come sono tutte le religioni. così tiene Cordoua.[e] e secõdo questo si deue intendere quello, che sopra questo punto apporta Angles.[f]

b Naua. 1. to. rest. li. 2. c. 4. nu. 390
c F. M. Rodr. 1. to. c. 233. concl. 9. & nu. 10
d Nau. vbi sup.
e Cord. q. 3. nũ. 4. de sigillo, cõ. +
f Angl. in 4. de restit. fama sub. 3. diffic. 7. Nota.

Parimente nota, che pecca il Prelato rimettendo la restitutione della sua fama. poiche la sua fama è de' sudditi, che a lui stanno soggetti. Onde essẽdo questa remissione inefficace, colui, che infama è obligato a restitutione: come dice Soto:[g] cõtra il quale si solleua Aragon.[h] Ma esplicate le loro opinioni, ambedue dicono il vero: cioè, che l'opinione di Soto proceda in caso, che'l Prelato per cagione della sua infamia

g Sot. lib. 4. de iust. & iu. q. 6. art. 3. in solutione ad 5.
h Arag. 2. 2. q. ... art. 2. pag. 194.

resti inutile per gouernare li suoi sudditi; conforme alla sua obligatione. percioche quanto a questo loro è la fama del Prelato: mentre lo tengano per Prelato. ma l'opinione d'Aragone procede in caso, che l'infamia del Prelato non leui a' sudditi questa ragione, che hanno. il che occorrerà poche volte. così tiene Nauarra.[a] seguito da Rodriguez.[b]

[a] *Nau. vbi sup. n. 392.*
[b] *F. M. Rodr. 1. to. c. 233. concl. 10 & n. 11. & conclus. 11. nu. 12. Nota 3.*

E finalmente nota, che colui, che fù infamato falsamente; e per la sua infamia non possono li suoi descendēti hauere vffitio publico; e da essa è per procedere, che paghino tributi. e rimangano infami: nō può perdonare, che nō li sia restituito il suo honore. e quādo pur lo facesse, l'infamatore non resta libero. il che si deue intendere; *Quando fama remote, & mediatè infamato non proueniebat ex immediato infamato remittente, sed aliunde ex rebus a se gestis, vel successione maiorum suorum, &c. Si enim proueniet ab illo, per quem ipse famam bonam habet, remittente; valida est remissio, & infamato restituere non tenetur.* E con questa distintione si deue intendere l'opinione d'Angles,[c] il quale assolutamente dice, *Restitutionem remitti non posse, cum infamia redundat in familiam, vel descendentes.* La radice di qsto è, perche secondo che Nauarra,[d] e Cordoua[e] dicono, *Quando ex mea infamia cæteri, licet damnificentur, sed non infamantur: tunc fama, quam haberent, per me habebant, vel habituri erant: tum, inquam, ego solum dominus sum, perfectamque possessionem habeo famæ: ac proinde facta a me remissio valet. quando verò illi infamantur, perduntque famam, quam aliunde, quā ex me habebant; iam ipsi domini sunt, iusque habent perfectum, cui mea cessio, & remissio derogare non potest. Hæc Nauarra, & Cordoua.* che è il medesimo cō quello, che è detto.

[c] *Angl. in 4. sent.*
[d] *Nau. vbi sup.*
[e] *Cordub. mēb. 4. de sigil. q. 3. concl. 14.*

CASO V.

D. Se cōmette vn peccato, ouer due colui, che chiama vn'altro ladrone, con intentione d'infamarlo: e che sia tenuto in tal concetto: e così d'altre cose simiglianti?

R. Che commette due peccati di diuerse spetie, e maniere: cioè di villania, e di detrattione. li quali necessariamente deono essere confessati. così tiene Nauarro.[f]

[f] *Nau. c. inter verba 11. q. 3. concl. 6. nu. 36. pag. 243.*

CASO VI.

D. Vno deue ad vn'altro, e gl'è debitore di mille ducati, e nō li può pagare in nessun modo: e sà certo, che se egli accetta vn certo vffitio, che li vogliono dare, li potrà pagare: per non accettarlo, s'infama: e così non li fù dato: se costui peccò mortalmente peccato contra giustitia, infamando se medesimo per il danno, che segui a chi egli doueua li mille ducati?

R. Che solamente pecca mortalmente contra la carità chiunque infamando se medesimo, è cagione de' danni temporali de gli altri. E così costui non peccò contra giustitia, ma contra carità. Concorda Nauarra.[g] & è commune.

[g] *Nau. 1. to. de rest. li. 4. n. 120. & 124. & 125.*

CASO VII.

D. Vno in vna Città è di cattiua fama appresso molti, per vn delitto notorio di fatto, o di ragione, se chi dicesse questo delitto a chi non lo sà peccherebbe peccato di detrattione?

R. Che Siluestro[h] dice, che egli è peccato mortale: se a chi si disse nō era per saperlo poco stāte per altra strada. Nauarro,[i] seguito da Nau.[k] cō Soto,[l] e molti altri, come è Gaetano,[m] Maggiore,[n] e Cordoua[o] tengono il cōtrario. e così Pietro Nau. dice due cose. Prima, che parlare di peccati notorij del prossimo, *cum quibus sunt nota* non è mortale: se nō fusse detto con intentione d'inginiarlo. e così secōdo essa sarà mortale, o veniale, & ancora nō sarà pecca-

[h] *Syl. ver. detrac. q. 1.*
[i] *Naua. in sum. c. 18. n. 26. & 33.*
[k] *Naua. 2. to. rest. li. 2. c. 4. nu. 284.*
[l] *Sot. de iu. & iu. q. 10. art. 2.*
[m] *Caiet. opusc. 17.*
[n] *Maior in 4. dist. 21. col. fin.*
[o] *Cord. de detr. mēb. 4. q. 2. conclus. 6.*

[a] *P. M. Rodr. 1. to. 1. 232. concl. & nu. 4.*

[b] *Cord. de tegendo secreto q. 1. concl. 6.*

to veniale, come dice Rodriguez,[a] concordando in tutto con Nauarra; raccontandosi con buon fine: cioè, accioche siano da noi fuggiti, considerando il lor fine. anzi è cosa lodeuole. se di essi si ragionasse per otiosità, o curiosità, o leggierezza, sarebbe peccato veniale, come dice Cordoua.[b] Il che molte volte ancora occorre fra gente di conscientia timorosa. Quello, che si dice nel caso seguente fà molto a proposito di questo. notalo.

CASO VIII.

D. Se sia peccato mortale contra giustitia raccontare li delitti d'altri, nella medesima terra, ouero altroue, a chi nõ lo sà, essendo stato castigato per giustitia publicamente da essi. e questo è il secondo, che dice Pietro Nauarra nel caso passato, donde procede questo.

R. Che non è contra giustitia: come bene è stato dichiarato nel caso primo del cap. 109. che tratta della fama nel 1. tom. e questo è confessato da tutti, ne anco peccato mortale contra la carità: se non vi sia intentione, d'ingiuriarlo di nuouo: raccontandolo a chi nõ lo sà: come risolue Nauarra. ma dice, che con tutto ciò egli nõ dubita, che sia peccato veniale; e mortale, quando lo faccia cõ l'intentione, che è detta; cioè d'infamarlo di nuouo. eccetto ne' casi, che si diranno poco stante. Nauarro[c] dice, che se nõ è infamato *ordine Iuris* non conuiene riuelare il suo delitto: ancorche sia notorio. nel che egli segue il parere di Siluestro. ma Nauarro non esplica, *Quid sit, aliquem esse infamatum sine ordine Iuris*. ma egli può hauere due sentimenti. Il primo, quando il delitto per ingiuria è confessato: ancorche'l delitto sia stato vero. si come per ingiusto tormento, o ingiusta inquisitione. e se è di questa maniera dice Nauarra, che l'opinione di Nauarro nõ li dispiace. percioche si come ingiuriosamente fù fatta la prima infamia, *Iniuriose etiam continuatur, & protenditur*. percioche non perche il tempo passi, lascia d'essere quella attione ingiusta; come fù nel principio. Secondo può vno essere infamato senza ordine di ragione; dando esso cagione alla tale infamia, come se entra, & esce d'vna casa spesso; e vi hà troppo gran pratica: sapendo li vicini, e tutti, e che egli l'ammetta, e voglia, & il medesimo è de gli altri peccati. Laonde a poco, a poco vien diuulgato il fatto, e raccontato fra molti: Perche se bene quello essere senza ordine di ragione, e senza publica, e giusta sententia; sia infamato; con tutto ciò non peccherebbe, chi lo raccontasse ad altri, che nõ lo sà, perche egli medesimo ne diede cagione per la sua publicatione. e così essendo il delitto publico, perdette la ragione dell'essere tenuto secreto; & a lui si deue attribuire; hauendone dato occasione. e così non peccherà mortalmente colui, che ciò dicesse a chi nõ lo sà. ancorche se per il mio detto fusse publicato piu notabilmente: e gliene venisse qualche danno; io non sarei scusato, e libero da peccato mortale, contra la carità; non contra la giustitia. essendo già appresso tutti, o la maggior parte di cattiua fama, ouero potendo ageuolmente essere saputo da altri; se lo volessero sapere: essendo già peruenuto alla notitia di tutti. ma se difficilmente ne potessero venire in conoscenza da lui, ouero da altri: cioè perche stà in luogo lontano: ouero nel medesimo se non che è passato molto tempo; veramente pecca contra giustitia. perche il peccato dimenticato, e non per sentẽtia nõ può per ragione alcuna essere publicato. e così vera-

[c] *Nau. vbi sup.*

ramente pecca contra giustitia; & è obligato a restitutione. come apertamente insegna Mercato. [a] Donde segue, che è falsa l'opinione di coloro, che dicono, che di quello, che sanno dieci huomini, se ne può trattare fra gli altri. perche; la legge di carità, e di giustitia obliga, che non si tratti de' peccati del prossimo, se non siano notorii per sententia del giudice: ouero per la notitia, che tutti, ouero la maggior parte del popolo tiene del fatto. come risolue Cordoua, [b] e Rodriguez. [c] Il quale parimente concorda con tutto quello, che è detto. Ma nota insieme col detto Rodriguez; [d] ancorche parimente sia di tutti. che alcuna volta sarà vno obligato a dire la verità de' delitti, che con giustitia siano stati gastigati; ancorche siano posti in oblio: essendone egli domandato: come se io fussi interrogato per informatione, ouero vffitio, o per matrimonio; non deuo far fallo d'ingannare l'innocente, che ne domanda; per fauorire, & ingannare il colpeuole. Verbi gratia, coloro, che per accettare qualcheduno in qualche religione, o Chiesa, o collegio, ouero ordine, ouero per matrimonio; fanno inquisitione sinceramente della geneologia, o famiglia d'alcuno; per fuggire quello, che deue essere fuggito: ne essi peccano, ne coloro, che lor dicono la verità secretamente. ma piu tosto compiscono l'vffitio della debita carità, e fedeltà. Con tutto quello, che è detto concorda Nauarra, [e] Mercato, e Rodriguez. [f]

[a] *Merc. ca. 11. vers. itē secundo.*

[b] *Cord. de secr. tegen. q. 2. concl. 4.*

[c] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 222. concl. & nu. 5.*

[d] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 16.*

[e] *Nauar. 1. to. rest. lib. 2. c. 4. num. 282. 289. 290. 291. et 292.*

[f] *F. M. Rodr. vbi sup.*

CASO IX.

D. Vno ne' tempi passati, sono circa sessanta anni fu abbruciato publicamente; per essere caduto in vna heresia: o perche descende da' Giudei. ma in questo tempo presente pochi, o nessun lo sà. trouasi, doue occorse questo, vn'huomo vecchio, il quale vedendo vn giouane di quella famiglia passeggiando per mezzo de' suoi, o per inuidia, o per loquacità, disse; lo vedi abbruciare l'auo di colui, ouero essere publicamente notato: cioè esserli messo, il San benetto, ouero l'habitello. Questo caso è cotidiano in Spagna. Il dubbio è, se la verità, notoria nel tempo passato, come è questo, si possa hora lecitamente così diuulgare. perche pare, che sia lecito. percioche costoro sono gastigati di ragione in quella pena. e così li nomi loro sono posti publicamente nella Chiesa per perpetua memoria. dunque che sia data licentia a ciascuno di scoprire queste cose. e così racconta Medina. [g] e molti pensano, che ciò sia lecito, mossi dalla ragione, che huomini sauii, e prudenti sogliono ciò fare senza scrupolo?

[g] *Medi. en la declar. del septimo mandam. §. 35.*

R. Io rispondo a questa questione in questo modo. Prima lasciamo hora coloro, che non sono per sententia notati, cioè coloro, che'l vulgo chiama confessati, ouero tornadizos, li quali non sono caduti giamai; ma si sono conuertiti dal Giudaismo: per conto de' quali io penso, che pecchino mortalmente contra la carità, e la giustitia coloro, che discoprono la loro origine. che per il molto tempo è gia posta in oblio. percioche non hauendo costoro peccato, ne in se stessi, ne manco ne' loro parenti: ingiustamente sono notati d'infamia. percioche se bene habbiano peccato nel peccato dell'infedeltà. tuttauia perciò non sono degni d'infamia, e d'obbrobrio. anzi piu tosto sono degni di lode, per essersi conuertiti. e perche ne per lor colpa, ne per sententia di ragione auuiene, che essi siano infamati; segue quello, che è detto. così tiene espressamente Mercato, [h] e Bartolomeo Medina. [i] Parliamo poi de' Christiani, che sono

[h] *Merc. ca. 11. versic. item secundo.*

[i] *Medi. ubi sup.*

no caduti in heresia; ouero nel Giudaismo: e perciò sono publicamente notati per sententia; cioè con l'habito del Sanbenetto: e così pare, che si debba dire, che non sia peccato d'ingiusta detrattione: ancorche si pecchi mortalmente contra la carità. Che non sia contra la giustitia si può vedere. percioche coloro con publica sententia, e bando perdettero la ragione della fama; e dell'essere tenuti secreti: e con espressa intentione furono gastigati: accioche a tutti sia manifesto il lor delitto, e la pena. come dimostrano li Sanbenetti nelle Chiese: oue stanno attaccati per perpetua loro ignominia. & ancorche li successori non habbiano peccato: nondimeno non si scuopre per questo alcun loro peccato: quantunque per accidente ne segua l'ignominia de' delitti paterni. e perciò non deue essere fatta loro alcuna restitutione. Ma che egli sia peccato mortale contra la carità è cosa chiara; e con molte ragioni è prouato da Pietro Nauarra [a] seguito da Rodriguez. [b]

[a] Naua. 1. to. de resti. li. 2. c. 4. n. 297. 298. et 299.

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 232. concl. & nu. 6.

CASO X.

D. Vno fu preso, per sospetto di hauer commesso vn certo peccato mortale: ma non ne fu condannato, ne sententiato: e così non ne fu infamato, per sententia del giudice. Egli se n'andò in vn'altro paese: doue è honorato; & in possesso di non esser preso per così fatto peccato; ne manco accusato: se sarà lecito far quiui sapere quello, onde il tempo addietro era stato preso; come di qualche furto, homicidio, o heresia. perche pare, che non si pecchi, ne anco contra la carità. conciosiache questo di sua natura non sia vn' infamarlo: essendo molti innocenti, & huomini da bene presi: & vscendone per sententia liberi.

R. Bartolomeo Medina [c] pensa, che ciò sia peccato mortale, e contra giustitia: e che se ne deue fare restitutione. perche dice, che se bene egli hauesse meritato perdere la fama per sententia, tuttauia, che di fatto non la perdette. onde non è conceduta ragione ad alcuno, di potere manifestare il delitto. La quale opinione dice Pietro Nauarra, [d] seguito da Rodriguez, [e] che egli stimarebbe esser vera, se dicesse, essersi liberato; fuggendosene: percioche all'hora dà occasione sufficiente all'infamia. Il che sarà in contrario, se dicesse, che egli n'è vscito libero per sententia. percioche all'hora anziche nò, e vn celebrare la sua gloria: si come si suol fare nell'Inquisitione. e di questa maniera questa opinione è assai bene moderata.

[c] Medi. en la sum. en la declar. del septimo mandam. §. 35.

[d] Naua. 1. to. restit. li. 2. c. 4. num. 101.

[e] F. M. Rodr 1. to. ca. 232. concl. & nu. 5.

CASO XI.

D. Se sarà peccato mortale riuelare vn peccato commesso da altri, che era secreto: essendo costui infamato già non di vn peccato solo; ma di molti della medesima spetie?

R. Che secondo, che dicono Nauarra, [f] e Rodriguez, [g] all'hora è peccato mortale discoprire il peccato del prossimo, quando perciò egli n'acquista qualche infamia; come se d'vno si dicesse, che egli hà commesso vno stupro, o adulterio: saluo, se questo peccato fusse detto al padre, ouero alla madre, o a' fratelli del colpeuole: percioche all'hora non se li fà notorio aggrauio: se costoro siano prudenti, e lo tacciano. Da quello, che è detto s'inferisce, che dire d'vn giouane, che egli è fornicario, ouero, che ferì, o ingiuriò alcuno non è peccato mortale. perche li giouani si sogliono lodare di così fatti peccati. come dicono Pedraza, [h] Soto, [i] Angles, [k] e Rodriguez. [l] in maniera, che se bene ciò si dicesse falsamente; non vi è tuttauia obligo d'alcuna restitutione. poiche nō se li fa aggrauio. Vero è,

[f] Nau. 1. to. restit. li. 2. c. 4. nu. 12.

[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 232. concl. & nu. 10 y en la conclu. y nu. 9.

[h] Pedraza §. 2.

[i] Sot. lib. 5. de iust. & iu. q. 10. ar. 2. concl. 4.

[k] Angl. de restit. fam. duo. 3. diff. 2 concl. 4.

[l] F. M. Rodr ubi sup.

che se si dicesse di vno, che è solito a fornicare, a ferire, ouero ad ingiuriare; si peccherebbe mortalmente per il danno, che li vien fatto. percioche non vi sarà chi li voglia dare la sua figliuola. saluo se ciò si scoprisse per consiglio al padre; il quale egli sà, che gliela vuol dare; stimando, che egli sia huomo da bene. Quindi s'inferisce, che'l dire di vno, che hà fatto vn furto, e che non è stato fedele al suo padrone è peccato mortale; se'l furto sia di peccato mortale. saluo se ciò si discoprisse a colui, che lo volesse pigliare per seruitore: domandando, se egli sia huomo da bene.

Finalmente tornando a quello, che è stato domandato, dicono gli Autori citati, che non sarà peccato. Verbi gratia, Vno hà commesso cento furti. e già di tutti è infamato; non sarà peccato discoprire vno, che non si sà, ouero domandarne. Ma sarebbe peccato mortale cō obligo di restituire, se'l peccato discoperto fusse d'vn'altra spetie.

CASO XII.

D. Se sarà peccato mortale, che vno scopra l'altrui peccato secreto, che egli ha inteso da altri: e questo ad vno, ouero a due amici grandi, & intrinseci di colui, che lo commesse; & huomini di tanto secreto: che è a punto, come se non l'hauesse detto ad alcuno?

R. Che qui sono due opinioni. la prima di Soto, [a] il qual dice, che è peccato. la seconda di Gaetano, [b] di Cordoua, [c] e di Nauarra, [d] con altri, che egli segue. li quali dicono, che non è peccato mortale: ancorche lo dica inordinatamente, e per loquacità, e non per ritrouarui rimedio. e da questa dottrina segue, che'l marito, il quale communica alla moglie l'altrui peccato secreto: essendo donna, che sà tacere; e gielo dice in secreto, non pecca. Per più sicura tengo io l'opinione di Soto, e vera, quando colui, che fece il delitto, si risenti maggiormente d'essere infamato appresso le dette persone secrete, e prudente, che appresso molti non così honorati: e quando per essere dette a queste persone, li può succedere gran danno. il che si deue lasciare all'arbitrio dell'huomo prudente. e questa medesima opinione è di Rodr. [e]

[a] Sot. lib. 4. d. iust. & iu. q. 10. ar. 2. c. incl. 4.
[b] Ca. in 2. 2. q. 73. art. 1. dub. 1.
[c] Cordu. de secr. tegen. q. 2. cōcl. 6.
[d] Naua. 1. to. resti. li. 2. c. 4. nu. 62. & nu. 10. n. 335.
[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 232. concl. & nu. 13.

CASO XIII.

D. Se si può infamare lecitamente colui, che con falsità, e bugie s'è acquistato buona fama in vna terra?

R. Che Adriano tiene di sì. ma Soto, [f] e Nauarra [g] dicono, se egli con la buona fama acquistatasi falsamente nuoce alla Republica. Verbi gratia, come se si fingesse Teologo, o medico, o altra cosa simile, deue essere discoperto. e questa è cosa chiara. poiche nuoce alla Republica: ma non già; se non nuoce con essa ad alcuno: come alcune donniciuole, che parendo da bene, e santarelle, viuono, e passano la vita a chieder la limosina: & essendo data loro per tal cagione. perche d'altra maniera sarebbe lecito infamare tutti li peccatori occulti. E questa opinione parimente di Giacomo Graffi, [h] Cordoua, [i] e Rodriguez. [k] & è buona.

[f] Sot. lib. 4. de iust. & iu. q. 6. art. 3. concl. 6.
[g] Naua. 1. to. de resti. li. 2. c. 4. pa. 467. n. 341.
[h] Iacob. de Graff. a Capua en sus decis. aurear. das, li. 2. ca. 144. nu. 3.
[i] Cordu. de secr. tegen. q. 2. concl. 4. ad 2.
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 232. concl. & nu. 16.

CASO XIV.

D. Se sia peccato non manifestare, ma tener celate le altrui virtù?

R. Che nō vi è alcun peccato: se l'huomo non sia obligato a manifestarle: essēdo tenuto a ciò p legge di carità, o di giustitia. Nota, che'l tener celate le virtù d'alcuno in occasione, & articolo estremo di necessità, è peccato mortale se sia in cosa graue. Nota similmente, che in tre maniere s'infama il prossimo. leuandoli falso testimonio contra. La seconda discoprendone il peccato secreto. La terza non palesandone la vera virtù? perche si come

Nota 1.
Nota 2.

come alcune volte, per legge di di carità, e tal'hora di giustitia siamo obligati di non scoprire li difetti del prossimo, ma più tosto coprirgli, e tenerli celati: così parimente per la medesima legge siamo obligati a ricoprire la virtù di lui: ma di scoprirla, e manifestarla.

Nota 3. Nota per questo luogo, che è obligato a restitutione di fama colui, che così dice male indirettamẽte, non palesando la vera virtù di chi si dice male, e si mormora: se per carico era tenuto a manifestarla: come è il Prelato, & il testimonio, che fù chiamato per esser tale, e per testificare, e non la palesò: essendone richiesto. E se non da costoro, ma da altri particolarmente venga domãdato, che l'informi del tale, domandandoli consiglio intorno alla virtù d'altri, e la tace: pecca mortalmẽte: ma non è obligato ad vna restitutione, come auuiene nel primo.

Nota 4. Nota vna cosa buonissima, e cotidiana, & è; che lodando vno souerchiamẽte, si può infamare: e se s'infama altri, vi è obligo di restitutione: v.g. parlisi d'vno, a cui vogliono leuare vn'vffitio, che tiene, ouero già glie l'hanno leuato, e dato ad altri; ouero glielo vogliono dare: lodando a chi lo vogliono dare, dice vno; costui è huomo da bene, honorato, e farà molto bene l'vffitio suo, non togliendo cosa alcuna a veruno, ne l'altrui; perche è il medesimo, che se dicesse, che l'altro in contrario l'hauesse fatto, & io l'hò visto fare alcuna volta, & hò corretto colui, che in sì fatta maniera lodando vno, infamaua vn'altro, come è cosa giusta, che sia fatto, cõ quello, che è detto, cõcorda Nauar.[a] e Nauarro,[b] e Rodr.[c] con la commune.

CASO XV.

D. Se colui, che infamò vn'altro sia obligato a restitutione, se gli habbia aumentato in altra maniera la fama, che egli li tolse.

R. Che se ben pare, che sodisfaccia con questo; tuttauia si deue tenere il contrario, & è; che nõ sodisfà, percioche qual di gratia sodisfattione è, s'io infamai vno di vn ladro, o di sodomito; io appresso lo lodi d'huomo, che digiuna, e fà limosina, e che fà altre opere di carità? concordano Nauarro,[d] per la quale opinione egli cita Adriano,[e] e la tiene ancora Nauarra,[f] e Rodriguez,[g] ma dicono, che se'l difetto, del quale io l'infamo è naturale; come sarebbe a dire, ch'egli è cieco, o sordo; e per tal cagione perdette alcuna cosa, se in altro particolare io lo lodo d'huomo molto diligente, e literato; onde venne a ricuperare quello, che egli haueua perduto: non son'io obligato a sodisfarlo dell'infamia passata. Nota in ogni modo per questo il caso seguente.

CASO XVI.

D. Se l'infamatore è obligato a restituire li danni temporali, ne' quali incorre l'infamato.

R. Che tutti confessano, ch'egli è obligato alla restitutione di essi: e così dice Nau.[h] Soto,[i] Gabr.[k] Mercato,[l] Armil.[m] Nauarra.[n] Ma vi è dubbio, se egli sia obligato alla restitutione intera: perche Soto, & Armilla dicono, che egli n'è tenuto solamẽte a giuditio dell'huomo da bene: e così insegna Sot.[o] il quale parla così vniuersalmente, così del dãno dato, e perduto, come del bene impedito, ma Nauarro insegna meglio; secondo il parere di Nauarra; che se da tale ĩfamia segue dãno ne' beni già acquistati, è obligato a restituirgli interamente, poiche fù cagione ingiusta di quel dãno. *Qui enim causam damni dat, &c.* ma se si parla de' beni, che sono per acquistarsi, l'opinione di Soto è vera, nel qual caso principalmente parla Soto, che deue esser

[a] *Nau. li. 2. 1. to. de restit. c. 4 pa 471. n. 332. & 334.*
[b] *Nau. en la sum. c. 18. n. 44. & c. inter ver. nu. 77.*
[c] *F. M. Rodr. 1. to. c. 232. concl. & nu 15. & 17.*
[d] *Nau c. 18. nu. 24*
[e] *Adr. in 4. de resti. q. 3. col. 7.*
[f] *Nau. 1. to rest. lib. 2 c 4 n 369 & nu. 370.*
[g] *F M Rodr. 1 to. c. 231. concl. 4 nu. 5.*
[h] *Nau. c. 18 nu. 44.*
[i] *Sot. lib 4. de iu. (rin. q. 6. ar. 3.*
[k] *Gab q. il. la 15. cõcl. 1. x Gersõ.*
[l] *Merc. c. 9. verf esto se intiende.*
[m] *Arm de rest. nu. 41.*
[n] *Nau. 1. to. rest. li. 2. c 4 nu. 372*
[o] *Sot. ad 4.*

fatta ad arbitrio dell'huomo da bene. Per la qual cosa colui, che ingiustamente infamò qualcheduno, onde li fù tolto l'vffitio, o altro bene, che già haueua: è obligato a restituire intieramente tutti li danni: ma se per quella infamia, li fù impedito l'ottennerlo, è obligato a restituire a giuditio dell'huomo da bene, & il medesimo si deue dire di tutto il guadagno cessante. e così sente Mercato,[a] e Rodriguez.[b] Finalmente nota, che per essere vno obligato a restituire la fama ad vn'altro, si richiedono, tre conditioni. La prima, che la fama sia dannificata. E nota, che spesse volte pare, che la fama sia dannificata. e veramente nõ è così: il che occorre in quattro casi. Il primo, quando dice d'vn cortegiano, che sfidò vn'altro; ouero, che seruì ad vna donzella nobile. Il secõdo, quando si dice qualche cosa d'vn'huomo publicamente infamato, in quella materia, della quale si tratta. Il terzo, quando l'infamia è leggiera. Il quarto, quando colui, che infama è huomo di poco credito: ouero si comprẽde, che lo disse burlando, come tiene Nauarro.[c] La seconda conditione, che egli habbia tolto la fama ingiustamente, e così colui, che accusa altri, osseruando la forma della legge; di qualche delitto infamatorio; prouandolo con testimoni sufficiẽti, non è obligato ad alcuna restitutione, e non è in obligo di restituir la fama all'hipocrita colui, che manifestò la finta santità di lui: perche nõ li tolse cosa alcuna di quello, che era suo: & ancora alle volte vi è obligo di ciò manifestare: acciochè sotto colore, & ombra di sãtità non faccia qualche dãno: e per la medesima ragione non è obligato a restitutione colui, il quale manifesta, che Pietro è huomo di bassa conditione, lodandolo di generoso: e perciò stando in questo possesso; & anco conuiene spesse volte palesare questa bugia; acciochè non inganni; togliendo l'altrui ad alcuno; con titolo di nobile, e ricco: come parimente conuiene auuertire vn'amico, che non riceua vna certa psona per seruitore in casa: significãdoli, che egli hà le mani attaccaticcie: ma non è lecito dir ciò a tutti, che se ne guardino: percioche il peccatore occulto ritiene ragione, che'l suo peccato non sia publicato. La terza conditione è, che colui, che è stato infamato nõ habbia ricuperato intieramente la fama perduta; percioche, hauendola ricuperata, nõ vi è obligo di restitutione. Donde s'inferisce, che colui, che accusò fallamente alcuno di qualche delitto, non è obligato a restituirli la fama; prouãdo l'accusato, esser falso quello, che cõtra di lui fù proposto, essendo a tutti notoria la falsità, sarà solamente obligato a restituire li danni, che per questa falsa testimoniãza egli hà patito in questo mentre, che la verità nõ è stata discoperta. Li quali danni se si habbiano da pagare intieramẽte, e quãdo sì, e quando nò; è stato risposto di sopra; perche questo fu il principal punto, che si pretese insegnare in questo caso: ancor per esso tutto il rimanente sia necessario.

Nota 1.
[a] Merc. vbi sup.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 233. concl. & nu. 1.
[c] Nau. vbi sup.
Nota 2.

CASO XVII.

D. Presupposto, che in molte parti di questa Sõma è stato detto, che quando vno infama vn'altro falsamente, che restituendogli il suo honore li deue dire, che mentì in quello, che si disse; questa opinione, la quale è commune, e tenuta da molti Dottori. Gabriel,[d] Soto,[e] Scot.[f] Nauarra[g] Nauarro.[h] Pedrazza,[i] Armi[l]la,[k] Cordoua,[l] San Tomas.[m] Gaetano,[n] Me[r]cato,[o] Bartolomeo Medin[a][p] e molti altri seguiti da Rodriguez.[q] Vero è, che se vn'huomo princi-

[d] Gabr. in 4. dist. 15. q. 16. concl. 2.
[e] Sot. lib. 4. de iusti. & iur. q. 6. ar. 1. ad 4.
[f] Scot. q. 4. art. 2.
[g] Nauar. 1. to. resti. li. 1. c. 4. num. 375.
[h] Nau. ca. 18 nu 4.
[i] Pedr. precepto 8. §. 1.
[k] Arm. restit. §. 41.
[l] Cord. li. 1. quaestion. q. 31. art. 2.
[m] S. Th. 2. 2. q. 62. art. 2.
[n] Caietan. ibid.
[o] Mer. c. 9. vers. pero de dos maneras y menor. c. 10.
[p] Bart. de Medin in sum. c. 9. §. 1.
[q] F. M. Rodr. 1. to. ca. 233 concl. & nu. 3.

principale, che sia constituito in qualche dignità grande (come è vn Vescouo) facesse la bassezza predetta, leuando vn falso testimonio contra vn'huomo basso; non è obligato a dire, che egli mentisse: ma per altra strada restituirli que questo danno: e l'huomo plebeio è obligato d'accettare cotale sodisfattione. pcioche la fama dell'huomo principale hà in ciò grãdissimo vantaggio. e così per restituire la fama ad altri, non è obligato a perdere la sua, la quale è di maggior valore. si come vn'huomo, che rubò cento ducati, non è obligato a rendere dugento: come dice Soto, Cordoua, Mercato, e Rodriguez.[a] E notisi, che quando vno è obligato a restituire la fama; giurando, che menti; non è necessario, che per comprobatione di ciò apporti testimonij. come dice Rodrig.[b] Il dubbio hora è, se si debba dire della medesima maniera quando l'infama contra; però di cosa vera?

[a] F. M. Rodr. vbi sup.
[b] F. M. Rodr. vbi sup.

R. Che vi è opinione, che nõ debba dire, d'hauer mentito: ma che nõ disse bene in quello, che disse; e che lo disse contra ragione; non auuertendo in ciò; ma che è obligato al danno, che venne sopra colui, che egli così infamò; cioè, che se per cagione di quella ingiuria *Aliquam iacturam bonorum suorum fecit:* quãtunque non così intieramente: come se l'hauesse infamato cõ menzogne: ma ad arbitrio dell'huomo da bene. Così dice Nauarro,[c] Gabr.[d] Siluestro[e] S. Tomaso,[f] Mercato,[g] Alcocer,[h] Pedraza,[i] Armilla,[k] e Soto. Vi è vn'altra opinione, che di ciò non debba dire nulla. percioche appresso huomini prudẽti, questo è vn confermar maggiormente quello, che è passato: per saper già quel modo di restituire la fama. ma che basterà lodarlo appresso quelle persone, che lo sanno: attribuendoli valore, e virtù; e non facẽdo mentione del mal passato. Cordoua,[l] Soto, e Mercato tengono questa opinione.

[c] Nau. vbi sup. nu. 45.
[d] Gab. q il la concl. 3.
[e] Syl. ver. detrac. n. 4.
[f] S. Th. 2. 2. q. 62. art 1. ad 2.
[g] Merc. c 9. vers. esto anciendo.
[h] Alc. c 22. ver. 5. q. 2.
[i] Pedraz. praecept. 8. §. 2
[k] Arm. vbi sup.
[l] Cord. q. 61. art. 2.

E finalmẽte vi è vn'altra opinione buona, e probabile, che potrà dire, di non hauer detto la verità. v.g. dicendo; Signore, in quello, che io vi dissi del tale, dico, d'essermi ingãnato; non seppi quello, che io vi dicessi; io dissi il falso, non dissi la verità. percioche vi sono due maniere di verità; vna pratica, e l'altra speculatiua; e se bene speculatiuamente disse la verità; nondimeno mentì pratticamente. e l'altro è detto dalla sacra scrittura in quel luogo; errano tutti coloro, che dicono male. onde può dire; Io m'ingannai. Questa opinione si può seguire, e tenere sicuramente. tengonla espressamente Orellana,[m] e Bannes,[n] e Nauarra.[o] confirmandola con alcune ragioni molto dotte. e Bartolomeo Medina,[p] e Rodriguez,[q] il qual dice, d'hauer veduto difendere q̃sta opinione, così esplicata, in vn'atto maggiore publicamente dal P. Luigi di Lione, essendo presidẽte nell'vniuersità di Salamanca, contra Bartolomeo Medina. il quale conuinto dal Presidente confessò publicamente, che egli haueua ragione. e la pose nella sua Somma e la tiene Henriquez.[r] e così si può tenere con giusto titolo.

[m] Orell. en sus escrito. 2. 2. q 62. artic. 2.
[n] Ban. de iust. & iu. q 62. art. 2. p. 93. col. 3. b. c. d.
[o] Nau. 1. conest. li. 2. c. 4. nu. 379
[p] Bartol. de Med. en la sum. c. 24. §. 23. ca. de ca 7. praecepto 7. reg. 4.
[q] F. M. Rodr. 1. to. c. 232. concl. & nu. 3.
[r] Henr. en su sum. lib. 2 de penit. c. 12 nu. 6.

CASO XVII.

D. Se colui, che veramente infama vn'altro di cosa, che egli habbia fatto; sia obligato a farne tanta restitutione quãta ne deue far colui, che disse il falso, cioè di cosa, che non haueua fatto.

R. Che Soto,[s] dice, che egli non è obligato à tanta restitutione. e la ragione, che egli ne rende è, perche dicendo il vero, non peccò tanto; come se hauesse detto la bugia. Questa opinione di Soto, dice Nauarra,

[s] Sot. lib. 4. de iust. & iu. q 6. ar. 2

a Nau. 1. to. rest. li. 2. c. 4. nu. 384. uarra, [a] non essere approuata da Nauarro. E così seguendolo dice, che l'obligo della restitutione non si considera, secōdo la quantità del peccato, ma secondo la quantità del danno fatto dal peccato contra giustitia. Onde per aggiustarle la quātità della restitutione alla quātità del danno fatto, ouero dell'ingiustitia, deuesi hauer riguardo, per che se bene colui, che falsamēte accusa; cioè infamia, pecca maggiormente, per cagione della menzogna aggiunta; nondimeno egualmente può peccare colui, che dicē do la verità, infama, quāto alla giustitia. Et anche maggiormente, se fà maggior danno: e la restitutione seguendo la quantità dell'ingiustitia, ouero il danno fatto: adunque ne segue quello, che è detto; Questo è di Nauarra, e di Roeriguez, [b] e d'Orellana, [c] e di Bannes, [d] il quale in differenti termini proua assai bene questo istesso di Nauarra. Ma però soggiunge, che si potrà difendere, e scusar Soto, perche egli segue l'opinione cōmune; cioè, che chi dicendo il vero infama, non è obligato, ne può dire d'hauer mentito, come si disse nel caso passato, a che obligato è colui, che falsamente infama, e perciò disse, ch'egli era obligato a maggiore restitutione, *vt patet*, nel qual senso sarà vera la sua opinione: come è veramente.

b F. M. Rodr. 1. to. c. 231. concl. 6. nu 6.
c Orell. en sus electi. 2. 2. q. 62. art. 2.
d Bar. de iust. & iu. q. 62. ar. 2. p. 194. col. 1

CASO XVIII.

D. Mentre Pietro staua parlando con Giouanni gli scoperse vn peccato d'vna donzella: ouero lo disse lecitamente, perche era cosa notoria: o la fece, ouer disse, per aiutarla; ouero per qualche altro buon fine. Ma Giouanni non l'intese per chi egli lo diceua: ma l'intese per vn'altra donzella del medesimo nome nobilissima, e casta. Appresso in progresso di tempo seppe di certo Pietro, che Giouanni haueua inteso il diffetto raccontatoli essere di quella donzella così honorata, e nō dell'altra: se all'hora sarà obligato à restituirle il suo honore, poiche per il detto di lui è senza colpa infamato, conciosiache paia, che e' non ne sia obligato, poiche nō peccò, quando lo raccontaua a Giouanni, e nō vi essendo peccato, ancorche hauesse perduto la roba, come perdette la fama; non era tuttauia obligato a restituirla?

R. Che senza dubbio ne sarà obligato; manifestando la verità, e dicendoli, nō essere quella, di cui egli disse il diffetto. E finalmente dice Nau. [e] che chi del tutto per caso fortuito, o del tutto senza colpa alcuna, ancorche sia leggiera, o leggierissima; fece dāno ad altri nella fama: è obligato a restituirla: ma non già la roba, togliendola; nella maniera, che è detto. e la ragione di questa differentia è; perche il danno della vita, e de' beni temporali: non può essere così facilmente restitutoria è necessario, che altri ne sia aggrauato, e priuato delle medesime cose, per restituire quella, che senza colpa doueua fare; ma nella fama non và così: perche solo con parole può essere restituita: affermando hauer detto ciò più per errore, che per malitia. e così vi è facilità nelle parole e nessuna vergogna, o dishonore, come è colui, che per sua colpa infamò: e questa è molto buona dottrina.

e Nauar. 2. to. rest. li. 2. c. 4. nu. 434.

CASO XIX.

D. Vno ingiustamente palesò vn peccato del mio prossimo: appresso questo peccato cominciò ad esser publico, se per esser tale, io già son disobligato dal restituirli la fama.

R. Che Siluestro, [f] e Soto, & Armilla [g] insegnano, che se per altra via il delitto è già fatto publico, che non è obligato a restituire colui, che prima l'infamò. Il che dice

f Syl. detractio. nu. 4.
g Arm. §. 41 verb. restit.

Na-

Nauarra,[a] che stima esser vero, se'l fatto è già publico: perche il ritrattarsi all'hora non gioua nulla: ma se per ancora non è publico, io non son disobligato; ancorche per altra strada hauesse hauuto notitia di quel peccato colui, a chi io lo dissi: ma son' io obligato a fare dal mio canto, in maniera, che si generi la buona opinione, che io tolsi; potrà senza fallo pensare chi mi vdi, che si come io vi retrattai, che vno, & vn'altro possa fare il medesimo. E finalmente la detrattione de gli altri non scusa la mia restitutione: se non fusse, come io dissi in guisa tale già diuulgato, che io giudichi, che ritrattarmi non giouerà nulla. Ma nota vna cosa verissima, & è; che se io fui cagione per dire di quel peccato, e nel tempo, che non era publico; che egli perdesse in quel medesimo tempo qualche cosa temporale, la quale egli hauerebbe ottenuto, se non fusse stato infamato, io ne sono obligato alla restitutione; ancorche poi il peccato venga a farsi publico, essendo parere di tutti, che' li danni riceuuti per ingiusta perdita di fama, debbano necessariamente essere restituiti. Bãnes[b] tiene questo medesimo; concordando col rimanente. Finalmẽte nota, ancorche sia stato detto in altro luogo, che ogni volta, che l'infamato ricupera la sua fama p qual si uoglia strada, ouero per se stesso, ouero in giuditio publico, l'infamatore resta libero dalla restitutione di essa: secondo Bannes,[c] seguendo il dottissimo Orell.[d] & ambedue prouano ciò assai bene.

[a] Naua. 1. tomo resti. lib. 1. c. 4. n. 410. & 441

[b] Bann. de iust. & iu. p. 61. arc. p. 1. s. col 2 conclus. vltim.

[c] Ban. ubi sup. cont. 4.

[d] Orell. en sus escritos 2. 2 q. 62. artic. 2.

CASO XX.

D. Vno disse a cinque, o sei vn peccato del suo fratello cõ bugia, ouero con verità in maniera, che l'infamò: Questi cinque, o sei lo dissero ad altri, e quelli pure ad altri, in guisa tale, che lo venne a sapere gran moltitudine di gẽte: se'l primo sarà obligato d'andare a trouare tutti costoro, che lo sanno, e lor dire, come falsamente egli infamò colui; ouero basterà andare a trouar coloro, a quali egli prima lo disse?

R. Che qui sono due opinioni. La prima di Mercato,[e] di Medina, e di Pedr.[f] li quali dicono, che non basta disdirsi dauanti li primi: ma che si deue disdire dauãti tutti coloro, che lo sentirono dire: perche col dirlo l'vno a pochi, aperse la porta, onde lo sapesse tutti: e se non vuole andare in casa, deue farlo bandire, e che li Predicatori, ouero li cherici lo dicano a suo nome nelle Chiese, e che sarà ben fatto pigliarne il cõsiglio dell'aggrauato, di quale di questi mezzi, egli si contenti. La seconda opinione è di Nauarra,[g] seguito da Rodrig.[h] il qual dice, che questo per suo parere, e troppo duro; e così distinguendo dice, e bene; che se costui lo disse ad huomini tali, che dalla prudentia: e poco lor parlare si poteua presumere, che non erano per publicarlo, che solamente basterà ritrattarsi con esso loro: & essi sono obligati al rimanente: essendo per rispetto di ciò stato il danno seguito casuale; & eglino saranno obligati a quello, che è detto nella prima opinione: e così conuiene limitare Mercato, Medina, e Pedrazza. Meglio insegnò Alcozer,[i] dicendo, che dell'occasione della tale infamia, non fu cagione il primo infamatore: pigliando ciò nel senso di Nauarra: e così si può conciliare insieme l'vna, e l'altra opinione.

[e] Mer. c. 9.

[f] Pedr. pra cept. 8. §. 1.

[g] Nau. 1. tom. restit. lib. 2. c. 4. n. 442. & 443

[h] F. M. Rodr. 1. to. c. 233. concl. 7. nu. 8.

[i] Alcoz. in sum. 21.

CASO XXI.

D. In qual caso possa essere merito, che vn'infami l'altro?

R. Che quando l'infama secondo la ragione; non hauendo in ciò intentione deprauata, di farli male, ne zelo di vendetta: ma zelo del ben commune, che

non

non solo non è peccato; ma ancora merito. così tengono Antonino,[a] e Nauarro.[b]

Nota per questo caso, che l'accusatore, che fà patto di lasciare l'accusa nella causa criminale di qualche delitto, che altri non sia gastigato con pena di sangue; venendone di ciò danno alla Republica, ouero a qualche terza persona: pecca mortalmente. poiche fa contra quello, che per giuste cagioni è ordinato nelle leggi.[c] Ma se non ne segue danno, ne alla Republica, ne ad alcuna terza persona, non sarà peccato mortale abbãdonare la detta accusa, per via di patto, o d'accordo: p quãto s'aspetta alla causa principale: perche questo si vieta, e prohibisce; e per il danno del terzo, ouero della Republica, e per lo scandolo, che ne nascerà, come dice Nauarro,[d] seguito da Rodriguez.[e] li quali soggiungono, che sarà sempre peccato mortale il detto patto con pregiuditio, e menzogna perniciosa. come dice San Tomaso.[f]

Per questo capitolo vedi il capitolo 5. Della fama. nel primo Tomo. & il capitolo 25. de' Libelli infamatorii. & il capitolo 46. della mormoratione in questo secondo Tomo.

[a] S. Ant. 2. p. tit. 8 c. 4.
[b] Nau. c. inter uerba. 11. q. 3. concl. 6.
Nota.
[c] Derecho c. transige re. c. de trāsactionib.
[d] Naua. in summ. ca. 25. nu 21.
[e] F. M. Rodr. c. 6. del orden iudicial concl. & nu. 4
[f] S. Th. 2. 2. q. 68. art. 3.

Cap. X Delle Ingiurie.

CASO I.

DOm. Supposto, che propriamẽte, e secondo l'vso del parlare ingiuria sia quello, che si fa contra l'honore d'alcuno: come si dice nelle leggi:[g] e si fa con opere, con parole, e lettere, come con la commune dice Armilla,[h] la quale dichiara ciò: si come è certo, che vno può resistere all'ingiuria, fattagli, o dettali da altri; così possa senza peccato, venendoli detto vn'ingiuria, dirgliene vn'altra. V. g. vien chiamato imbriaco: se egli lo può chiamar ladro?

[g] ff. e. l. 1.
[h] Arm. uer. iniur. n. 1.

R. Che in nessun modo è lecito leuar falso testimonio ad altri, ne raccontare il difetto occulto, o publico per volere ingiuriare con esso; se non quando si fa per modo di difesa; resistendo all'aggrauio, che li vien fatto. & all'hora non conuiene, ne è lecito dire, ne affrontare cõ difetti, che fanno poco al caso, per risarsi dell'honore: ma solo cõ quello, che è necessario. Verbigratia, Vno mi chiamò Giudeo: & è bugia, per essere io Christiano vecchio: io posso scoprire altre bugie dette da costui: accioche comprendano, che anco in questo egli hà detto la bugia: chiamandolo bugiardo, e menzoniero: ma non li posso dire ladro, ouero imbriaco. e tanto tiene Soto:[i] ancorche Orellana[k] tenga, che se bene li leui vn falso testimonio, non sarà tuttauia, se non peccato veniale: & è opinione molto probabile, e si può seguire contra Soto, il qual dice essere all'hora peccato mortale.

[i] Sot. de iust. & iu. li. 5. q. 9. ar. 3. pag. 448.
[k] Orell. en sus escrit. 2. 2. q. 72.

CASO II.

D. Se'l dire parole di gran villania, & ingiuria ad vno, senza intentione d'ingiuriarlo, sarà colpa mortale?

R. Che se non ne seguì l'ingiuria, non è colpa mortale: come sogliono fare li Prelati, li padri, li mariti. Nauarro,[l] il qual dice, che con questo si possono consolare coloro, che ciò commettono molto spesso.

[l] Naua. inter uerba. 11. concl 6. nu. 76. corol. 33. fol. 272.

CASO III.

D. Se sia obligato colui, che riceuette qualche danno, o riceuette qualche ingiuria, a perdonare al suo debitore, ouero offenditore?

R. Che solamente è obligato a non hauere contra di lui mala volontà. e volergli interiormente bene: ma non è obligato a perdonarli l'ingiuria, o l'offesa, fattali. ma può lecitamente procurare, non di sua

auto-

autorità propria, ma con quella della Republica d'essere rifatto del danno, o aggrauio, che gli è stato fatto. Soto,[a] Medina,[b] & è commune; e Rodriguez [c] dice, che in caso, che vi sia probabilità, che'l parlare col nemico riconciliato, sarà occasione di contese, e d'altri mali; non è obligato il tal nemico suo cōtrario a riconciliarsi con esso, per praticare con esso con la medesima familiarità di prima: così tiene Medina, [d] e Cordoua. [e] Vero è, che domandandogli perdono, è obligato l'offeso a mostrarsi più benigno verso di lui.

[a] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 6. ar. 3. p. 320.
[b] Med. Codice de rebus restituendis. q. 38. p. 88.
[c] F. M. Rodr. 1. tom. c. 37. concl. et nu. 3.
[d] Med. en la sum. fol. 69.
[e] Cordub. q. 70.

CASO IV.

D. Saputa la differentia, che quasi tutti li Dottori notano fra il dir male, mormorare, susurrare, e fra contumelia, villania, e vituperio: la quale è, che le tre prime si fanno contra vno in sua assentia: e le tre vltime in sua presentia: pretendendo colui, che le fà leuar per esser l'honore, e la riuerentia, che si deue ad vno; dicendoli in sù la faccia parole ingiuriose; come le apporta Cordoua,[f] se colui, che in tal guisa tolse al suo fratello l'honore, peccò mortalmente, e sia obligato a restitutione.

R. San Tomaso,[g] Angles,[h] e Silue stro,[i] Nauarro,[k] e Nauarr.[l] e Cordoua,[m] confessano essere peccato mortale, se cotali parole furono dette con intentione d'ingiuriare notabilmente, il che è manifesto. *Peccata enim verborum ex intentione sumunt grauitatem*, & il medesimo insegna Gaetano, e Siluestro, e Medina,[n] che si deue dire; se bene non s'habbia intētione d'ingiuriare notabilmente, se veramente col suo fatto toglie quello, che nō procurò d'impedire, come doueua; *Reddit enim actus in naturam sua forma, cum qua datum sit damnum*. Nota, che parimente confessano, non esser peccato il dishonorare, quando si fà per modo di correttione. *Vnde Christus Apostolos stultos, & tardos ad credendum appellauit.*

[f] Cord. in annot. soti membr. 4. q. 1. de tractatione fama in princip.
[g] S. Tho. 2. 2. q. 72. artic. 3.
[h] Caie. ibi. y en la sū. verb. contumelia.
[i] Syl. ver. contum. q. 2.
[k] Naua. 1. tom. restit. lib. 2. cap. 4. nu. 64.
[l] Naua. in serm. c. 18. nu. 10. & sequen. ver. nu. 220.
[m] Cord. q. 2. concl. 3.
[n] Bart. de Med. en la sum. lib. 2. §. 3.

Nota similmente, che se nō hebbe animo d'ingiuriare, dicēdogliele; ne per esse li seguì dishonore, ne vergogna: ne glie le disse per modo di correttione, ma solo per impeto d'ira, e precipitosamente, se l'eccesso fu poco, non fu piu, che veniale secondo tutti. altra cosa sarebbe, se con lo sdegno, che hà, lo chiamasse ladro, ouero imbriaco, o Giudeo, & il prossimo se ne tenesse suergognato, e se n'attristasse notabilmente. perche all'hora sarebbe colpa mortale: secondo Siluestro, Cordoua, e Nauarro. se però nō fusse Prelato: ouero non vi fusse eccesso cagionando nel prossimo notabile dolore, e vergogna: come se souerchieuolmēte lo castigasse ro di qual che delitto, e cōtra ragione. poiche ancora in tal caso vi sono opinioni, che per ciò egli caschi in scommunica. come mostra Tabiena, [o] e Sant'Antonino. [p] con molti altri. Della restitutione, o sodisfattione, che si deue fare in questo caso, si dirà nel caso seguente.

[o] Tab. excom nu. 7.
[p] S. Ant. 3. p. tit. 24. q. 1. §. 1.

CASO V.

D. Se colui, che nel modo, e con le parole, che si disse nel caso passato, suillaneggiò il suo fratello sia obligato a dare sodisfattione dell'honore, che li tolse. percioche del peccato già si disse quiui, quando sia mortale, o veniale?

D. Gaetano [q] stima, che non sia obligato a domandare perdono: ma solamente dare sodisfattione dell'honore. ma non esplica, secondo Nauarra, [r] come s'habbia da dare così fatta sodisfattione, *sine humiliatione sui*, per parole, ouero per altri segnali, domandandone perdono. con tutto ciò si può dire, che honorando colui, che egli dishonorò, con segnali consueti d'honore, come cauādoli la beretta, o per mez-

[q] Caiet. 2. 2. q. 72. art. 3.
[r] Nau. vbi sup.

zo di terza persona. Siluestro,[a] e Nicolò Lira insegnano con molti altri, che è obligato a dare sodisfattione all'ingiuriato: riconoscendo per se stesso, o per mezzo di terza persona, in presenza dell'ingiuriato, la sua colpa: non vi essendo scandolo, ne pericolo: ouero mostrar segni, che tanto vagliano. se però non s'auuedesse, che già gli è stato perdonato. e questo medesimo insegna Medina, & Abulense. ma a Nauarro[b] pare più vero quello, che insegna Gaetano: cioè, che sufficientemente ristora il tolto honore per altri atti, *absque genuflexione*: o senza che domandi perdono: se però il domandare perdono non fusse parte di restitutione. perche all'hora sarà obligato a domandargliene perdono. Il che dice Gaetano, che si deue lasciare all'arbitrio dell'huomo da bene. e l'insegna Soto,[c] e Cordoua.[d] Che non sia obligato a domandargliene perdono; non vi concorrendo ciò; parimente l'insegnò Pedraza,[e] Couarruuia,[f] Cordoua,[g] & Angles.[h] e se per auuentura a ciò siano obligati li superiori, eccedendo nella correttione: come li Prelati, ouero li padri di famiglia. Siluestro insegna, che a ciò sono obligati, se l'ingiuria fu fatta a posta, e con zelo di vendetta. il che è manifesto; & è insegnato similmente da Bartolomeo Medina,[i] e Nauarra,[k] distinguendo dice, che se l'eccesso fu leggiero, non sono obligati. ma se fu graue, che non vede, come si possano scusare. e così stà bene. se'l Prelato ingiusta, e notabilmente ingiuria, perche non sarà obligato per legge di giustitia a darne sodisfattione? e se non per se medesimo, perche non è cosa conueneuole, che'l Prelato s'humilii al suddito; almanco per mezzo d'altri. Si come se corporalmente hauesse ingiuriato; eccedendo la giusta punitione, contra ragione; come è detto nel caso passato: sarebbe obligato alla restitutione de' dãni. principalmente come insegnano Gaetano, e Pedraza,[l] non può humilmente chiedere perdono, ne gettarsi inginocchioni, ne mostrare così fatti segnali di soggettione: ma basta, che secondo il suo stato, e dignità; publicamente dia il douuto honore. Il che può, e deue fare senza vergogna. e così restituirà l'honore tolto al suddito. e ciò apertamente insegnò Cordoua,[m] ouero che ciò faccia il Prelato al suddito, il padre al figliuolo, il marito alla moglie, il padrone al seruitore; il maestro al discepolo. e di questo parere egli cita San Tomaso, e Sant'Antonino,[n] & il Santo Raimondo, e Durando.[o] Ma se la contumelia non è così grande, ne eccede notabilmente la giusta punitione, non conuiene al Prelato domandare perdono al suddito. e così si deue intendere Armilla.[p] & in somma nota che dice Nauarra, che manco sodisfattione basterà, *In Prelato, quam in æquali, vel inferiori sufficit, si seruata dignitate persona sua, læsum placare studeat. & in hac spetie Angles annotauit.* ma seguasi, che deue dare qualche sodisfattione.

CASO VI.

D. Vno ingiuriò vn'altro, suillaneggiandolo: se per conuersare famigliarmente l'ingiuriato con colui, che l'ingiuriò; rimanga costui libero dalla sodisfattione dell'ingiuria passata: supposto, che'l domandarle perdono non sia parte della restitutione: come si disse nel caso passato, secondo Gaetano, perche se così fusse, quiui si disse quello, che si douerebbe fare?

R. Che Nauarra[q] tiene, che n'è obligato, e che perche pratichi in tal guisa con esso pare, che li perdoni l'ingiuria fattali; Pedraza,[r] e Sant'Antonino,[s] e Cordoua,[t] & altri insegnano, che se dopò l'essere stato

[a] Sylvest. 7. q. 1.
[b] Nau. vbi sup. nu. .. & 95. dub. 6.
[c] Sot. de iust. & iur. li. 4. q. 6. ar. 3. in respõ. ad 5.
[d] Cord. vbi sup.
[e] Pedr. præcep. 8. §. 10.
[f] Cou. 3. variar. resol. c. 10. nu. 7.
[g] Cord. in membr. 4. de detract. q. 3. concl. 11.
[h] Angl. in Flor. Theo. q. de restit. honorũ temporalium, ar. 1.
[i] Medin. 7. præcept. §. 35.
[k] Nau. vbi sup. nu. 69.
[l] Pedr. vbi sup.
[m] Cord. de detract. q. 3 concl. 11.
[n] S. Ant. 2. p. tit. 2. c. 2. §. 3.
[o] Durã. en la sum.
[p] Arm. ver. iniuria, n. 6.
[q] Nau. lib. 2. tom. 1. de resti. c. 4. n. 92.
[r] Pedr. præcep. 8. §. 10.
[s] S. Anton. vbi sup.
[t] Cord. vbi sup.

stato vno ingiuriato conuersa famigliarmente con chi l'ingiuriò, già pare, che mostri di perdonargli, e di riconciliarsi seco. e così nó sarà obligato a domandarne perdono. la quale è soaue dottrina per quello, che occorre ogni hora: se ben par dura a Nauarra.

Ma nota qui due cose, secondo esso. La prima, che se l'ingiuriò secretamente, gliene dia secretamēte sodisfattione: se però l'ingiuria, e la vergogna non fusse già diuulgata. perche all'hora publicamente si deue dare la sodisfattione: come se publicamente l'hauesse ingiuriato. La seconda, che non è necessario, che colui, che publicamente ingiuriò con parole il suo fratello, egli medesimo publicamente li renda l'honore. ma basta, che lo faccia per mezzo d'vn'amico, o del confessore, o di altra persona, che publicamente in suo nome li renda l'honore. Donde segue, che sufficientemente restituì Don Michel di Lion l'honore, che egli tolse al Marchese di Mondejar, & all'Alcalde Auala; hauendoli calunniati, come tutti sanno, col restituire loro l'honore; lasciando vna polizza sottoscritta col suo nome: nella quale si disdiceua di tutto quello, che di loro haueua detto: dicendo d'hauer mentito. la qual cedula lesse il suo confessore publicamente, subito dopò che finirono di decollarlo. come egli disse al suo confessore, che lo facesse al tempo, che li voleuano mettere il coltello alla gola. e così fu fatto. e questa è opinione certa di molti Dottori, e dell'Vniuersità di Salamanca, e d'Alcala: & io l'hò veduta stampata.

CASO VII.

D. Se sia lecito riceuere alcuna cosa per il perdon dell'ingiuria?

R. Che se parliamo del perdono spirituale interiore, col quale Dio ci commanda, che perdoniamo l'offese; delle quali diciamo nell'oratione Domenicale, *Sicut & nos dimittimus debitoribus nostris*: sarebbe simonia riceuere cosa alcuna per questo perdono d'ingiuria, e riconciliatione col prossimo offenditore. Perche, si come Iddio, quando è da noi offeso, gratiosamente, e di bando ci ricōcilia a se stesso: così nella medesima maniera noi altri gratiosamente, e di bando dobbiamo perdonare a' fratelli offenditori. Ma se parliamo delle attioni delle ingiurie, per le quali nel foro esteriore; non hauendo cattiua volontà, ne odio, con buono, e giusto fine possiamo domandare, che ci sia data sodisfattione: ci possiamo molto ben leuare da così fatta attione per danari. perche l'ingiuriato non è obligato a perdonare li danni fattili nella roba, persona, e fama: ancorche sia obligato a por giù il cattiuo, che hà dell'odio, e della vergogna. Il segno, per conoscere, che non hà posto giù cotal animo, è, se gode, che sia fatta cotale ingiuria, per satiare esso ingiuriato il suo animo. Concorda Lopez, [a] & è buonissima dottrina, e la commune. a F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 29. q. 1.

Cap. XI. Dell'Interdetto.

CASO I.

DOm. Supposto, che le censure Ecclesiastiche sono cinque, le quali sono piu tosto pene, che colpe, e che pena si dice *priuatio alicuius boni*, e che l'interdetto è vna di esse. la quale priua l'amministratione de' sacramenti, e della sepoltura Ecclesiastica, e che si diuide in locale, e personale; & in locale, e personale insieme: e similmente che interdetto il Clero d'alcuna Città nō pare, che essa sia interdetta, ne interdetta la Città, pare, che sia interdetto il Clero: e così essēdo vno di qsti ĩterdetto, può l'altro essere ammesso a gli vffitij diuini, & a' sacramēti;

come è ordinato ne' Canoni.[a] Laon de si deue molto bene auertire, cõsiderãdo il senso, e le parole dell'interdetto: accioche cõforme ad esse giudichiamo, se l'interdetto, che si pone sia locale, o personale: perche interdetto il clero d'vna Chiesa solamente, nõ pare, che sia interdetta la Chiesa, & il suo luogo: anzi si possono celebrare gli vfficij diuini in essa Chiesa, come dice vna Glosa,[b] communemente riceuuta. Per vna certa occasione, nata in Salamanca, publicò il Papa interdetto, contra tutti li cherici, che stauano quiui; ouero cõcedette loro vn giubileo, se di ciò toccherà parte a Religiosi, che parimente stanno in Salamanca?

R. Che se bene pare, che per conto del giubileo si debba affermare, e dell'interdetto negare, secondo alcuni: la ragione de' quali è, perche nella materia fauorabile, come è guadagnare giubilei, sotto nome di cherici, si cõprendono ancora li religiosi: il che non si fà nella materia odiosa, come è metter loro l'interdetto: tuttauia Rodr.[c] seguendo Siluest.[d] dice, che sono cõpresi anco dall'interdetto: come ancora dice Tabiena,[e] e la ragione, che ne rendono, è efficace, e buona; *Quia ita sunt ad ecclesiã translati, quod de populo propriè dici nõ possunt, vt est in iure.*[f] Interdetto locale si dice, quando si pone interdetto in qualche luogo, come se fusse posto alle Chiese di Salamanca. Personale è, quando si pone alle persone: come se fusse posto al corregidore. Locale, e personale insieme è quello, che si pone alle Chiese, & alle persone. Diuidesi di più; perche l'interdetto locale può essere particolare, ouero vniuersale: e la medesima diuisione è nel personale. Locale particolare è, quãdo si pone interdetto ad vna Chiesa: vniuersale, quando si pone a tutte: personale particolare è quando si pone ad alcuna persona particolare: vniuersale, quãdo si pone a tutte le persone d'vna città. Ma vi è differentia fra l'interdetto locale, e personale: perche se vi è interdetto in vna Chiesa, si può dir Messa in vn'altra, e se in tutta la Città, gli habitatori di essa, se sono preti la possono dire fuori di essa: e se nõ sono la possono vdire: ma l'interdetto personale, và cõ la persona: in maniera, che se vn'huomo è interdetto in questo luogo ne in esso, ne fuori d'esso può essere ammesso a' diuini vffitij; ne alla sepoltura ecclesiastica: *Vide de his Nauarra,*[g] e Rodrig.[h] Finalmẽte nota due cose: la prima, che ne' giorni, ne' quali il giudice sospende l'interdetto, si può solamente fare quella cosa, per la quale fù sospeso: e così se fù sospeso solamente per sepellire vn morto, e dirli la sua Messa, questo solamẽte, senza più si può fare. laonde auertiscasi in che modo si leui: è perche, e se per tutto vn giorno si tolga via, ouero p vn mezzo giorno, assolutamente senza alcuna limitatione, si possono far tutti gli vffitij diuini, come si fanno nelle solennità permesse dalla legge: e nel giorno del Corpus Domini, e nella Concettione, e nelle loro ottaue si deue fare il medesimo, come risolue Rodrig.[i] con la commune, come bẽ si disse nel nostro Specchio de' Curati.[k] la seconda cosa, che si deue notare è, che quando l'interdetto è solamente personale possono molto bene li religiosi; e li cherici celebrare cõ le porte aperte, schiuando solamente gl'interdetti, pche il cap. Alma mater, che pone la modificatione, che si celebri, con le porte serrate, & altre cose, come poco appresso si dirà, parla solamẽte dell'interdetto locale, e non del personale. Così dice vn libro, che s'intitola Supplemento de' priuilegij de gli ordini de' Mendicanti,[l] essere stato determinato in Salamanca; ancorche alcuni tengano il contrario, come dice Rodriguez.[m]

[a] c. si sententi princ. de sent. excõ.
[b] Glo. in d. c. si senten.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 114. concl. & nu. 5.
[d] Syl. ver. interdi. 2. § 9.
[e] Tabie. in interdictum 1. nu. 9.
[f] 2. q. 1. cap. duo sunt.
[g] Naua. in man. c. 27. nu. 164.
[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 113 nu. 1.
[i] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 9.
[k] Espe de curas. c. de las censuras ecclesiasticas. § 19. num. 173. 174 & 175
[l] Suppl. f. 6
[m] F. M. Rodr. ubi sup.

C A-

CASO II.

D. Si pose interdetto contra vna Terra: vna persona, che n'è stata la cagione, se n'è andato ad habitare ad altra parte, se costui sarà interdetto, finche la terra nõ sia interdetta?

R. Che tutto il tempo, che la terrà starà interdetta, egli ancora sarà interdetto in qualunque parte egli si troui: e nõ sarebbe così, se per sua colpa non fusse stato posto, ancorche alcuni dicano, che se bene egli nõ è stato la cagione, ne deue essere assoluto: perche mentre dimorò nella terra, fù compreso dall'interdetto Armilla.[a]

[a] *Arm. in interdict. am. nu. 14.*

CASO III.

D. Per colpa di coloro, che stauano in vna terra, vi fù posto l'interdetto, alcuni habitatori d'essa al tẽpo, che si cõmesse questa colpa, erano assenti, quando vennero nõ solo non consentirono nella colpa: anzi vi contradissero: se con tutto ciò sono compresi dall'interdetto?

R. Che sì; perche vna terra hà l'interdetto, che posto vna volta contra vna terra, comprende tutti gli habitatori: ancorche non n'habbiano colpa, & appresso Dio ne siamo liberi. Armilla.[b] Nota per questo caso, e per li due passati, principalmẽte per il primo, che vi sono due maniere d'interdetto, l'vno *ab homine*, e l'altro *ipso iure*: l'interdetto locale generale, o spetiale s'incorre *ipso iure* in noue casi: & il personale, generale, o spetiale in quattro: come nota Angelo.[c] Si pone generale *ipso facto* contra la vniuersità, che fà pagar gabelle illecite ai chierici; e contra quella, che fà qualche cosa; per la quale sia preso, ferito, ouero bandito il suo Vescouo: e cõtra quella, il cui padrone impedisce l'entrata, ouero li negotii del Nuncio Apostolico: & anche in tutti li casi, ne' quali si pone dalla legge, o dal giudice interdetto locale, generale per delitto della terra: e ne' medesimi si pone similmẽte generale contra il suo popolo. Vero è, che nõ si pone per il solo delitto del padrone, se non è espresso. parimente si pone spetiale locale d'vna Chiesa, quando la Chieresia, o conuento d'vna Chiesa, non vogliono restituire li corpi, o vtili di quelli, che furono quiui sepelliti: per essere stati ridotti a giurare, che quiui gli haurebbono sepelliti. come si dice ne' Canoni,[d] e l'apporta Nauarro,[e] e Rodriguez.[f]

[b] *Arm. in interdict. nu. 16.*

[c] *Ang. in interdict. 4.*

[d] *c. 1. de sepult. lib. 6.*

[e] *Nauar. c. 2. nu 169. & nu. 170.*

[f] *F. M. Rodr. vbi sup.*

CASO IV.

D. Essendo vna Chiesa interdetta, diede il Papa licẽtia, di celebrarui: se perciò tolse via l'interdetto.

R. Che nõ, perche all'hora è vn solo sospendere l'interdetto, ouero leuarlo con conditione, che ritorni. Armilla,[g] & Hostiense, con la commune. e nota, che nella Chiesa, e luoghi spetialmente interdetti, non è lecito celebrare li diuini vffitii: ancorche si osserui la modificatione del cap. Alma mater. Intorno a che si deue notare, che tutto quello, che li frati Mendicanti possono fare per li loro priuilegi in tempo d'interdetto; è stato loro conceduto da Giulio II.[h] che si faccia nell'interdetto spetiale, la quale è vna notabile cõcessione: perche secondo la legge cõmune ne' giorni, ne' quali si leua via l'interdetto, non si leua per le Chiese, ne per le persone particolarmente interdetto; le quali se vi celebrassero diuerrebbero irregolari. e secõdo questa concessione ne' luoghi, o Chiese spetialmẽte interdette si potrà celebrare, e far quello, che nell'interdetto generale: ma le persone spetialmente interdette per questa concessione non lo potranno fare: come risolue Rodriguez.[i]

[g] *Arm. in terd. n. 34.*

[h] *habetur in compẽd. §. 18.*

[i] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 125. conc. & nu. 6.*

CASO V.

D. Che cosa sia quella, che si concede nel tempo dell'interdetto?

R. Che tre cose. La prima, che si dicano Messe, & vffitii diuini, come prima: osseruandosi tre conditioni. la prima, che sia in cuore bassa; ciò

s'intende, che si possano vdire li cori insieme: ma che non siano vditi fuori della Chiesa. La seconda, che sia a porte serrate: ciò s'intende, quando si dice l'vffitio diuino in commune: perche se lo dicessero due, nō sarebbe necessario, che stessero serrate. basta, che habbiano riguardo di non essere vditi da chi non li può vdire. La terza, che nō si suonano cāpane alla predica, non si prohibisce quì, che nō si suonino all'Aue Maria, ma che non si suonino a' diuini vffitij. Quarta, che si mādino fuori gli scōmunicati. La seconda cosa, che si pmette nel tēpo del'interdetto è, che in certe feste, eccettuate da' Can.[a] si possa leuar via in tutte le parti, che sono Pasqua di Natiuità, Resurrettione, Pentecoste, e l'Assontione della Madonna: li giorni solamēte, e non nelle ottaue: nelle quali feste si possono dire li diuini vffitij cō la solita solennità, cacciādo fuori gli scōmunicati, & ammettēdo gl'interdetti; con qsto, che coloro, li quali furono cagione dell'interdetto, nō si accostino all'altare; cioè, secōdo alcuni, che nō riceuano il corpo del Signore, ilche è prohibito; altri dicono, e meglio, secōdo Tabien.[b] che se intende, per nō accostarsi all'altare, che nō facciano l'offerta: si come si dice ancora de gli vsurai, e delle meretrici, *vt est in iure.*[c] & anco dice Rodr.[d] che'l medesimo, che è cōceduto nelle dette feste, è cōceduto il giorno della Concettione della Madonna, e nella sua ottaua nelle Chiese, doue si recita l'vffitio ordinato da Leonardo Nogarola, e si dice la messa, *egredimini, &c.* In maniera, che dice Nau.[e] che nelle Chiese, doue nō si dice il detto vffitio, e la detta messa, non si può leuar via l'interdetto, se ben Rodr.[f] tiene questa auertenza per sospettosa; dicēdo, che sempre hà veduto nel suo ordine essere stato vsato il contrario. E finalmēte nota, che nelle dette solēnità, si toglie via l'interdetto a Vespro, e dura la sospēsione fin alle cōpiete fornite, di queste giorni solēni: come dopo gli altri tiene Coua.[g] e Nau.[h] ancorche altri tēgano, che fornisce la solennità di questi giorni solēni a vespri d'essi; e così non si possono vdir le cōpiete con solēnità: è similmēte nota, che nelle dette festiuità nō si possono dire li diuini vffitij nella Chiesa polluta: come risolue Villadiego,[i] e la pollutione della Chiesa s'estende al cimiterio; ma nō già quella del cimiterio si estende alla Chiesa; come cō la cōmune risolue Nau.[k] e Rodr.[l] La terza cosa, che si cōcede in tēpo d'interdetto è, che si amministri il battesimo a' fanciulli piccioli, & a' grandi, & il sacramēto della confermatione, e della penitētia; fuori chè a gli scōmunicati, se nō fusse nell'articolo della morte. Concorda Rodr.[m] e Medin.[n] Per questa più perfetta, e compita intelligentia di questo, nota il caso seguente.

[a] in c. alma mater. de sent. exc. li. 6.
[b] Tab. verb. interdict. 5. nu. 2.
[c] c. quia in omnibus.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 115. concl. & nu. 3.
[e] Naua. in c. quando de consec. d. 1. c. 16. nu. 85.
[f] F. M. Rodr. vbi sup.
[g] Coua. in d. c. alma mat. 2. p. §. 5.
[h] Naua. c. 27. nu. 184.
[i] Villad. de irregular. c. 3. nu. 10.
[k] Nauar. c. 27. nu. 253. in fin.
[l] F. M. Rodr. vbi sup.
[m] F. M. Rodr. 1. to. ca. 115. concl. & nu. 2.
[n] Med. in instit. confessariorū. c. 11. §. 12. del entredicho.

CASO VI.

D. Vn'altra volta come si possa sapere quello, che in tēpo d'interdetto, e cessatione *à diuinis*, si debba osseruare, il che è necessario da sapere; quātunque già ne sia stato detto qualche cosa nel caso passato. Auanti, che si rispōda, nota, che se bene ritengono grā similitudine fra di loro l'interdetto, e la cessatione *à diuinis*; nondimeno sono differenti, e non con vna cosa sola: come si vedrà in questo caso; & è stato detto nel cap. 57. che fù della cessatione a diuinis. Veggasi.

R. Che di ciò s'hauerà buona, e cōpita notitia per 35. regole, che sono le seguenti. La prima; acciòche la cessatione a diuinis sia giusta si richiedono, o si deono osseruar' dieci conditioni; la prima, che chi la pone habbia giurisdittione di porla. e così nota, che cōmunemente chi può scōmunicare, e sospēdere, può anco porre la cessatione, e l'interdetto: e chi può essere scōmunicato, e sospeso, può esser anco interdetto: come si di-

si dice ne' Canoni,[a] e lo dice cō la commune Rodrig.[b] La secōda, che tutti li Canonici assenti siano chiamati per trattare. La terza, che se ne tratti con maturità, e diligētia. La quarta, che lo deliberino, e si segua la maggior parte del capitolo. La quinta, che sia notoria, o almanco manifesta l'offesa, per la quale si cessa. La sesta, che la causa, o colpa manifesta sia ragioneuole. La settima, che la cagione della cessatione sia dichiarata in vn'instrumento publico, o in scritture autētiche. L'ottaua, che si notifichi a colui, per causa di chi si cessa. La nona, che sia richiesto, che si ammendi conueneuolmente della sua colpa, e dell'offesa. La decima, che vn mese dopo l'essere posta la cessatione così chi la pone, come contra chi si pone per se medesimo, o per procuratori vada a Roma: e si possano accordare, ouero leuarla, auanti che ci sia proueduto dal Papa; e mācando vna di queste conditioni, la cessatione è ingiusta.

La secōda regola. In tēpo di cessatione generale non si possono celebrare li diuini vffitij; ne anco nella forma, che si celebrano nel tēpo dell'interdetto, in nessuna Chiesa: ma si cessa del tutto: e questo è la più vera opinione, la quale tiene espressamente Couar.[c] Curiel,[d] Nauar.[e] & Anton. Gom.[f] con molti altri; e così è l'opinione più riceuuta in vso, e costume; se ben Rodriguez[g] seguendo Gio. Guttierez[h] dica, che si può celebrare.

Regola terza. Chi celebrasse in tēpo di cessatione, se ben celebrasse, osseruando la forma, che si vsa nel tēpo dell'interdetto, pecca tuttauia mortalmente, e può, e deue essere castigato, ma non rimane irregolare, ancorche la cessatione sia posta dal Vescouo; o da altri superiori, o eguali: come risolue doppò Siluestro, Soto,[i] e Nauarro,[k] seguiti da Rodrig.[l] Il qual dice, che se celebrasse con le porte aperte; non lo scuserebbe da q̄sta pena; per li molti pericoli, che sono in questo impedimento: considerando similmente la mēte de' Canoni, che prohibiscono il rompere le censure ecclesiastiche. ma si deue tenere il contrario: poiche come dice Couarr.[m] e Maiolo,[n] seguiti parimente da Rodrig.[o] e Lelio Cecco,[p] e da tutti Nauarro,[q] la cessatione a diuinis, nō è censura ecclesiastica, come l'interdetto, e nō essendo tale, segue chiaramēte quello, che è detto. veggasi per questo il c. 53. Della Cessatione a diuinis. Regola quarta. Li religiosi, ancorche siano esenti, deono seguire la matrice, o la parocchiale, sotto pena di scommunica, *ipso facto incurrenda*, dopò la quale celebrando restano irregolari. Regola quinta. Il Papa può dispensare, che nel tēpo della cessatione si celebri in qualsiuoglia maniera, per suo priuilegio. Sesta regola. Per la bolla della crociata non si può vdir Messa, ne altri diuini vffitij in tempo di cessatione, ancorche in vigore di essa si possa vdire in tempo d'interdetto.

Regola settima. Pecca mortalmēte chi hauendo in tempo di cessatione priuilegio d'vdire li diuini vffitij, nō ode ne' giorni, e nelle feste di precetto; o non vi essendo cessatione in alcuna Chiesa, potendola vdire senza molta difficoltà.

Regola ottaua. Il priuilegio per vn caso prohibito della cessatiōne, nō si estende ad altro caso: e così per il priuilegio d'vdir Messa; essendoui cessatione, non si può communicare.

Regola nona. Chi tiene priuilegio d'vdir Messa nella cessatione, non può cōmunicarsi, se non celebrando egli medesimo.

Regola decima. La cessatione generale nō si può sospendere ne rilassare, come l'interdetto generale.

a c. si ciuitas. c. si sententia de sent. excom. lib. 6.
b F. M. Rodr. 1. to. ca. 214. concl. 3 & nu. 1.
c Couar. in c. alma mater 1. p. §. 4. nu. 7. vers. ex quibus ...
d Curiel in tit. de cessatione a diuinis collatione 5. pag. 11
e Naua. in c. 27. n. 189
f Ant. Gomez in explicatione Bullæ ad 5. ... Julij n. 16.
g F. M. Rodr. 1. p. cap. 116. nu. 2.
h Gutier. in qq. canonic. c. 10.
i Sot. in 4. sent. dist. 22. q. 1. art. 2. in fine.
k Nau. ca. 27. nu. 188
l F. M. Rodr. 1. to. 163. concl. & nu.
m Couar. c. alma mater 1. p. nu. 3.
n Maiol. lib. 1. de regul. c. ... vers. h. autem.
o F. M. Rodr. ubi s.
p Lelio ... caso interdit. pag. 86.
q Naua. 27. nu. 8

Regola vndecima. Il giorno di Natiuità, di Risurrettione, della Pẽtecoste, della Assontione della Madonna, e della Concettione, come si disse nel caso passato, del Corpus Domini, *ipso iure* si sospende, e si leua la cessatione; senza essere necessaria la licentia dell'Ordinario: nella medesima maniera, che nel tempo dell'interdetto, secondo tutti gli Autori citati. E così si può celebrare in questi giorni: e dura la sospensione tutto il giorno; eccetto nella festa del Corpus Domini, che dura da' Vesperi per tutta l'ottaua. Ma l'huomo non si può communicare, ne anco in queste feste. Parimente si deue notare, che quando si sospende l'interdetto nella festa della Risurrettione, si possono cominciare a sonare le campane, e dire l'vffitio diuino ad alta voce il Sabbato santo, cominciando il sacerdote a dire nell'altare, *Gloria in excelsis Deo.* così si dice nel supplemento,[a] essere stato determinato in Salamãca. e la medesima opinione tiene Soto,[b] seguito da Rodriguez;[c] dicendo ambidue, che fin da quel punto si toglie via l'interdetto, fin'all'essere compite le compiete del giorno di Pasqua.

[a] *Supplem. in tract. ac. dubiorum. fo. 3. col. 1.*
[b] *Sot. in 4 dis. 22. q. 3. art. 4. pag. 657. ad fin.*
[c] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 115. conclu. & nu. 12.*

Regola duodecima. Non si sospẽde la cessatione, appellandosi; e vale ancorche altri s'appellasse prima, che fusse posta la cessatione: se non in quanto a gli effetti, che hà di ragione, e per la legge.

Regola decimaterza. Nella scommunica incorre chi per forza fa celebrare, o celebra in tempo di cessatione, o chi l'impedisce.

Regola decima quarta. se celebrando sopraueniste la cessatione, chi celebra non deue passare auanti, se non hauesse cominciato il Canone *Te igitur.* che in tal caso ha da proseguire fin'al consumare.

Regola decima quinta. Il sacramento del Battesimo si può dare in tempo di cessatione a' piccioli, e maggiori col Catechismo, Essorcismo, & vntione, e le altre solennità, con le quali si celebra in altri tempi.

Regola decima sesta. Il sacramẽto della confermatione si può dare molto bene in tempo di cessatione.

Regola decima settima. Il santissimo Sacramento dell'Eucaristia si dà a gl'infermi, e non a' sani: portandolo con la douuta conueneuolezza. Intorno a questa regola nota, che noi religiosi habbiamo priuilegio di potere nel tempo dell'interdetto amministrare l'Eucaristia nelle nostre case. e se venisse in questo tempo a dir Messa vn Cherico nel nostro conuento, per la medesima ragione, che la può dire in esso, per l'istessa la può amministrare: ancor che non n'habbia licentia dal Vescouo; e sia vietato dall'interdetto, se li dà tuttauia licentia dal sagrestano del monasterio, o basta, che vi consenta: ma come dice Medina,[d] se la dà senza licentia del sagrestano; peccherà per auuentura mortalmente in così fare. Il medesimo tiene Rodriguez.

[d] *Medi. in instr. confess. li. 1. ca. 11. §. 14.*

Regola decima ottaua. Si amministra l'Eucaristia alle donne di parto, & a' condannati a morte naturale.

Regola decima nona. Il sacramento dell'estrema Vntione, non si amministra in tempo di cessatione, ne anco a' Cherici.

Regola vigesima. Il sacramento del matrimonio si può celebrare in tempo di cessatione per parole di presente; solo che non si facciano le velationi, ne si diano le benedittioni nuttiali.

Regola vigesima prima. Per rinouare il santissimo Sacramento dell'Eucaristia si può celebrare Messa vna volta la settimana: anco senza licentia dell'Ordinario, o di chi pose la cessatione.

Rego-

Regola vigesima seconda. L'olio santo, e la Cresima si possono benedire il Giouedì della Cena, in tempo di cessatione.

Regola vigesima terza. Il sacramento della penitentia, e confessione si può dare a gl'infermi, & a' sani.

Regola vigesima quarta. Il sacramento dell'ordine, essendoui cessatione, non si può celebrare.

Regola vigesima quinta. Si può predicare in tempo di cessatione.

Regola vigesima sesta. La sepoltura ecclesiastica non si può dar a' laici, ma a' Cherici preti, e nel cemiterio, e con silentio senza toccar campane, e senza le altre solennità con licentia dell'Ordinario.

Regola vigesima settima. Sonar campane, nō si permette in tempo della cessatione, se non per la predica, per l'Aue Maria, per mostrar le reliquie, per portar il santissimo Sacramento dell'Eucaristia, per chiamar a capitolo, alla congregatione, o consiglio, ouero all'Arciuescouo, & in conclusione per tutto quello, che non sia celebrare, ma in tutto si habbia riguardo al costume, al quale mi rimetto.

Regola vigesima ottaua. Il Cherico, ch'è obligato a dire le hore canoniche, può, & è tenuto a dirle solo secretamente: in maniera, che non sia vdito, cioè da' secolari, che non hanno priuilegio.

Regola vigesima nona. In tempo di general interdetto, non solo vno, come si disse nella regola passata, ma ancora due, e tre, e piu, tutti insieme possono dire le loro hore canoniche in piazza, & in casa, e nella camera, a porte serrate: e se bene non le serrassero facendo questo', di maniera, che non gli odano coloro, che non hanno priuilegio, se non di passaggio, & a caso; & ancora dentro la Chiesa può vn solo senza esser serrate le porte dir l'vffitio bassamente, in maniera, che non sia sentito; & ancora due, o tre in disparte in vna capella, ouero con voce così bassa, o così lontani dalla gente, che non possono esser sentiti. perche l'intentione de' capitoli, che permetteno gli vffitii diuini cō la moderatione del capitolo Almā mater, e che quì si dice nelle Chiese, non è di escludere gli altri luoghi. anzi dà ad intendere, che per piu forte ragioni si deue permettere in essi. perche communemente non sono sentiti da gli altri: conciosiache si permettono, come dice Rodriguez,[a] e Ledesma:[b] ancorche Antonio Gomez,[c] parlando di quello, che si permette in tēpo dell'interdetto nella regola 29. dice, che non lo possono fare in queste parole, di due in due, di tre in tre, o piu non possono dire le hore canoniche senza priuilegio.

[a] F. M. Rodr. 1. to ca. 115. concl. nu. 5.
[b] Ledes. in sum. de sacra. panit. diffic. 6. de interd. col. 1079.
[c] Ant. Gomez. in explic. bulla fol. 118. regla 29.

Regola trigesima. Il priuilegio di ammettere alla Messa, essendoui la cessatione, li seruitori, si estende a quelli, che furono riceuuti in casa auanti, e dopò il priuilegio, siano perpetui, e mercenarii, non essendo voluntarii, ma necessarii.

Regola trigesima prima. Si può benedire la tauola, e leggere della scrittura; non essendo la benedittione episcopale solenne, e non si benedicendo l'acqua, ne gettandosi sopra il popolo, ne benedicendosi le candele il giorno della Purificatione della Madonna, ne benedicendosi li rami di oliua la Domenica dell'oliue, ne recitandosi li Salmi per lor ordine, come si contengono nelle hore canoniche perche regolarmente sono vietate in tempo d'interdetto generale, o spetiale, locale, personale, e misto. oltre quello, che è detto, tutti gli esercitii deputati, ouero appropriati a qual si voglia ordine maggiore, o minore, come è quello, che è detto, & il dire la epistola solennemente col manipu-

lo al suddiacono, il dire l'Euangelio al diacono l'offerire, le ampolle dal vino, e dall'acqua all'accolito, il dir Messa al prete, ouero essere edomadario, quãdo si dicono le hore canoniche. perche tutti questi esercitii sono diuini: come dice Nauarro nel cap. 27. nu. 171. e 172. & è commune: come parimente io dissi nel nostro Specchio de' Curati nel cap. 12. delle censure ecclesiastiche, §. 19. num. 175. vers. E se bene.

Regola trigesima seconda. Il priuilegio di dire Messa nell'altare portatile, cõceduto auanti il cap. Alma mater, dura dopò la sua decisione.

Regola trigesima tertia. La cessatione posta nella Città si estende a' borghi, e fuori delle mura. V. g. quando si pone a Toledo, ouero a Salamanca, parimente sono interdetti li borghi, che sono attaccati ad essa fuori delle muraglie. ma quando si pone interdetto alla Città di Toleeo, ouero alla Città di Salamanca; rimane interdetto quello, che è dentro le mura della Città, e non li borghi, che sono fuori: saluo se non si raccogliesse altra cosa dell'intentione di colui, che pone l'interdetto: conforme a quello, che dottamente risolue Couarruuia, [a] il qual dice, che in questo punto, & in altri somiglianti si deue hauer riguardo alla suddetta intentione, & al modo cõmune di parlare: dalle quali cose si deono regolare le parole, che si dicono. e cosi vediamo, che interdetta la terra, ouero li suoi Cittadini, rimãgono interdette le singolari persone della terra, ouero della Città. perche il modo commune di parlare significa cio: come parimente risolue Rodriguez. [b]

[a] Cou. in c. alma mat. 2. p. §. 1. nu. 8.

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 113. concl. & nu. 6.

Regola trigesima quarta. Colui, che senza legitima cagione pone la cessatione, è obligato a restituire tutto quello, che tolse, e riceuette, da qual si voglia vtile, & emolumento di quella Chiesa oue cesso, ne può da essa riscuotere quello, che ella li deue, se non sodisfà li danni alla parte, e se sarà giusta, si deue sodisfare a colui, per cui si pose, ad arbitrio del giudice.

Regola trigesima quinta. Le distributioni cotidiane, non sono acquistate da' Chierici in tempo di cessatione: ancorche le riscotano dalla parte, per colpa, della quale fu posta: e prima che sodisfaccia realmẽte, o come potesse, non deue essere assoluto, come risolue Antonio Gomez, [c] e Rodriguez. [d]

[c] Gom. en la declar. que hizo de la bula de la Cruzada pag. 121.

[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 113. 114. & 115. & 116

CASO VII.

D. Quãdo è posto interdetto in vn luogo, se li piccioli fanciulli, che sono *doli capaces*, vi possono vdir Messa?

R. Che quando tutte le persone d'vna terra sono interdette, e non il luogo: sono anche interdetti li fanciulli, che sono *doli capaces*. ma quãdo non hanno intero vso di ragione per discernere il ben dal male; ben possono vdir Messa, e gli vffitii diuini. ma non già nel luogo interdetto: perche la legge non glielo concede, e lo prohibisce a tutti generalmẽte: come dice Siluestro, [e] Rodr. [f] e Couarr. [g] il quale ancora aggiugne, dicendo, che li fanciulli, li quali passano diciasette anni; ancorche non siano *doli capaces*, se comprẽdono, che la Messa, e li diuini vffitii sono cose appartenenti al culto diuino spetialmente, & alla religiõ Christiana, non vi possono essere ammessi in tẽpo d'interdetto in terra, che sia interdetta: ma li fãciulli, che ciò non intendono, ben vi possono essere ammessi: ancorche all'hora non possano essere sepelliti in sacrato. pche questo della sepoltura è a tutti generalmente vietato dalla Chiesa per certi rispetti spetiali: come risolue Siluestro, [h] Cordoua, [i] e Rodriguez. [k] Finalmente nota due cose. la prima, che li secolari non rompono l'interdetto, valido, e denuntiato vdendo Messa, o altri diuini vffitij

[e] Syl. interdict. 2. c. 17.

[f] F. M. Rodr. en la declar. de la bula. §. 5. dub. 2. nu. 14. & in sum. 1 to. c. 115 conclu. & nu. 1.

[g] Cou. in c. alma mat. de sent. excom. 2. p. §. 4. nu. 5. fol. 136.

[h] Syl. interdict. 5 q. 8.

[i] Cord. q. 60

[k] F. M. Rodr. vbi sup.

vffitij nel luogo interdetto; se bene l'odano da colui, che pecca; dicendoli. e se bene gli ascoltano stando in compagnia d'alcuno, che è personalmente interdetto; come dice Gaetano.[a] eccetto in quattro casi. ne' quali peccherebbe, ancorche nō incorrerebbe in irregolarità. Il primo, quādo tali persone sono interdette personalmente: se bene l'interdetto fusse generale del luogo: come dice Nauarro [b] contra Gaetano. Il secondo, quando espressa, o tacitamēte siano cagione, che questi diuini vffitij si dicano cō peccato. Terzo, quando dicono cotali vffitij, che dicendoli, sarà l'interdetto violato da cherici. perche questo è delitto, e peccato. Il quarto, quādo non hauendo priuilegio per vdirli, mentono, dicendo d'hauerlo: e cosi vi sono ammessi: come ben dicemmo nel nostro Specchio de' Curati cap. 12. Delle cēsure ecclesiastiche. §. 20. num. 199. e 200.

[a] Cait. ver. interd. 1. viola §. 1.

[b] Nau. c. 27 nu. 187.

Nota 2. La seconda cosa, che si deue notare è, che colui, che a posta disse Messa in vna Chiesa polluta. pecca mortalmente: ma non resta irregolare: come con Siluestro risolue Nauarro.[c] e può il Vescouo; essendouene giusta cagione dispensare, che si dica Messa nella Chiesa polluta: come con li moderni tiene Henriquez,[d] e Rodrig.[d] Per questa nota veggasi tutto il cap. 125. nella seconda parte Della Violatione, o pollutione della Chiesa; che è suo proprio luogo; doue sono state dette molte buone cose a q̄sto proposito.

[c] Nau. c. 25 n. 88. & 94.

[d] Hēriq. 2. to. li. 13. de interd. c. 31 in fine.

[e] F. M. Rodr. vbi sup. cāc. 17 n. 11.

CASO VIII.

D. Per vn delitto cōmesso da vn signore, fù posto interdetto in tutta la sua terra; se questo signore vēdesse parte della sua terra, o ne cōprasse dell'altra, mētre l'interdetto non fusse rilassato, l'vna, e l'altra starà interdetta sēpre fino, che sia rilasſato.

R. Che se cōprò la terra, q̄sta non è cōpresa dalla conditione dell'interdetto, voglio dire, che nō sarà interdetta: se chi pose l'interdetto nō pretendesse comprēderui la terra, che colui haueua, e speraua d'hauere per l'innanzi. ma se vendette la terra interdetta, quātunque ne passasse in altri il dominio, tuttauia il carico dell'interdetto starà attaccato al luogo, fin tanto, che sia rilasſato: cosi tiene la Som. de' Conf.[f]

[f] Sum. Cōf. li. 3. tit. 34. q. 226.

CASO IX.

D. Se accioche l'interdetto leghi sia necessario, che venga alle orecchie di tutti.

R. Che accioche la sententia dell'interdetto leghi, basta la publica promulgatione di esso, ne è necessario, che peruenga alle orecchie di tutti. perche basta, che alcuni sappiano, che la Chiesa Metropolitana l'osserua: accioche tutte le altre Chiese siano obligate ad osseruarlo. cosi religiosi essenti: come nō essenti: sia posto per autorità della Sede Apostolica, ouero de gli ordinarij: e coloro, che non l'osseruano, ipso facto sono scommunicati. e questo di presente è commandato nel sacro Concilio di Trento.[g] Concorda anco Ledesma.[h]

[g] Cōc. Tri. sess. 25 c. 12.

[h] Ledes. in sum. de ve. sacr. diff. 4. col. 177.

CASO X.

D. Se vno, che hà la bolla della Cruciata, in tēpo d'interdetto possa ammettere le genti di casa sua in Chiesa, per vdirui Messa. non hauendo altri, che egli la bolla. presupposto, che essi non habbiano dato cagione dell'interdetto. ne parimente, che gli habbia riceuuti in casa per potere vdir la Messa in cosi fatto tempo. perche se cosi fusse, chiara cosa è, che non potrà ammetterli seco in Chiesa.

R. Che si. e non solo quelli, che lo seruono perpetuamente; come sono schiaui: ma ancora quelli, che lo seruono per salario. Che questo stia cosi, già si toccò nella regola 21. del caso 6. e Bonifacio VIII.[i] lo concedette. Il qual Canone non è riuocato

[i] Bonif. c. licet vobis de triuil. lib. 6.

cato per costume cõtrario, ne perche non si sappia. perche è regola generale, *Quod priuilegia ignorantibus contraria consuetudo non refragatur*. Nota, che non potranno entrare nella Chiesa in così fatto tẽpo ad vdir Messa; non vi andando con essi il loro padrone: se eglino nõ hanno la bolla. E similmẽte non potranno far ciò li famigliari di qualche collegio, o monasterio; se ciascuno di essi non hà la bolla: come risolue Flores Theologicarum,[a] Ledesma,[b] e Rodriguez.[c] Da quello, che è detto segue, che'l cherico, il quale tiene vn giouane per aiutarlo a Messa; può essere aiutato da esso: ancorche egli non habbia bolla: ouero l'habbia riceuuto auanti, o dopò l'interdetto. e non lo potendo condur seco, può pigliarne vn'altro; per esserne aiutato: solo, che non lo riceua in fraude della legge: come risolue Nauarro;[d] concordãdo con gl'altri. E finalmente nota, che nessuno è obligato ad osseruare hora l'interdetto; se non sia denunciato: si come non siano obligati a schiuare li sospesi, e scommunicati; non essendo denunciati. ne vi è obligatione d'osseruare l'interdetto nullo, la cui nullità, è sufficientemente publicata. E sarà nullo l'interdetto ne' medesimi casi, ne' quali la scõmunica è nulla: parlando regolarmente. li quali già sono stati posti nel cap. 85. Della scommunica. nel caso 58. e 59. Soto,[e] e Nauarro.[f]

Nota 1.

[a] *Fl Theo. q. de exc. ar 6 de interd. & eius effect. diffic. 2. concl. 3.*

[b] Ledes. in *sum. de peniten. sacr. dif. 7. col.* 1085.

[c] *F M Rodr. en la declar. de la bula § 5. n. 4. & 5. & in sum 1. to c. 135. concl. & nu 7*

[d] *Nau. c. 27 nu 180. & 181.*

Nota 2.

[e] *Sot. in 4. d. 22. q. 1. art 1.*

[f] *Nau. in man c 27. nu. 180.*

CASO XI.

D. Ad vno in particolare fu posto interdetto, se fra tanto tempo non sodisfaceua alla tal cosa. non sodisfece alla parte, se nõ passato il tempo, se all'hora ha dibisogno d'essere assoluto da questa cẽsura: come ne hauerebbe se si come è censura d'interdetto fusse scommunica.

R. Che se bene è vero, che se fusse scommunica, ne haueua di bisogno, tuttauia è parimente vero, che non li bisogna quella dell'interdetto. E similmente che l'interdetto, il quale non è nullo, ma ingiusto, lega nella maniera, che lega la scõmunica ingiusta. Et anche nota, che l'interdetto deue essere posto *in scriptis*; e che deue andare auãti la monitione: come dice Armilla,[g] e Tabiena.[h]

[g] *Armill. verb. inter. nu. 2. & in suo sesto n. 21*

[h] *Tab ver. interd. n. 2.*

CASO XII.

D. Se in tempò d'interdetto generale si possa cõmunicare il cherico di prima tonsura: poiche può vdir Messa?

R. Che nò, fuori che nell'articolo di morte; perche se bene, hà priuilegio d'vdir Messa a porte serrate, non l'hà tuttauia per communicarsi. Nauarro.[i]

[i] Nau. c. 28 *de las adiciones. c. 27 nu. 78.*

CASO XIII.

D. Se'l cieco, o sordo può stare alla Messa in tempo d'interdetto, senza hauer bolla?

R. Che non vi possono stare; perche non vi è ragione alcuna per dire il contrario; perche possono stare alla Messa con tanto giouamento, e profitto loro, come colui, che vede, & ode; e compire al precetto della Chiesa, la qual commãda, che sia vdita. Nauarro.[k] Questa è commune opinione. Della materia di questo capitolo: cioè dell'interdetto, io tratto più compitamẽte nel nostro Specchio de' Curati cap. 12. Delle censure ecclesiastiche dal §. 16. fin al §. 23. doue si troueranno molte buone cose appartenenti a questa materia, secondo che la trattano li Sommisti, e con quell'ordine: e così con quello, che in questo luogo, e quiui è detto, si sapranno tutte le difficultà, che vi sono. Veggasi.

[k] Nau. *c. 28. de las adiciones del cap. 27. nu. 174.*

Cap.

Cap XII. Dell'Irregolarità.

CASO I.

DOm. Preſuppoſto, che l'irregolarità ſia vn'impedimento eccleſiaſtico, per il quale vno è impedito in maniera, che non può riceuere ordini ſacri, ouero non può eſſercitarli, dopo hauerli riceuuti: e che l'irregolarità non fù introdotta per legge naturale, ne diuina, ne poſitiua: ma ſolamente per legge Canonica, e così non s'incorre, ſe non ne' caſi eſpreſſi nella legge: come notano tutti li Dottori,[a] e l'apporta il dottiſſimo Orellana,[b] e Bãnes,[c] e Rodriguez,[d] perche ſe fuſſe *de iure diuino*, non potrebbe eſſere diſpenſata dal Papa, come vien diſpenſata. Prouano ciò aſſai bene li Dottori citati; e principalmente Innocentio,[e] & accioche ſi ſappiano li caſi, che per legge inducono, e cagionano l'irregolarità, per poterla ſchiuare, e giudicare, quando l'huomo già vi ſia incorſo, gli eſporrò con la breuità, che ſarà conueneuole: perche in tutti li capitoli di queſta ſomma, per tutto il diſcorſo, e materie di eſſa, ſe ne tratta largamente, perciò deueſi auuertire, che le ſpetie dell'irregolarità ſono molte. Alcune ſi contrahono, per celebrare vno mentre è in cenſura; ouero per abuſar gli ordini in altra maniera. Vn'altra per homicidio giuſto, ouero ingiuſto. Altra per eſſere illegitimo. Altra per mancamẽto, o difetto del corpo. Altra per difetto del ſacramento: come è la bigamia. Queſte ſono le ſpetie dell'irregolarità, delle quali hò trattato ordinatamente nel noſtro Specchio de' Curati,[f] e qui ne dirò alcune in queſto capitolo, e le altre, come dico in tutto il corſo di queſta Somma. Veggansi li capitoli, che trattano delle materie, che la cagionano, & inducono: poiche ſono in queſta Somma, quando non ſi trouaſſe in queſto capitolo quello, che cerchi. Preſuppoſto queſto ſe ſarà irregolare vn religioſo, a cui fù commandato dal tale, hauendone giuſta cagione di commandarglielo in virtù dello Spirito ſanto; ſotto pena di ſcommunica *ipſo facto incurrenda*, che non diceſſe Meſſa nella tal Chieſa, ouero nel tale altare; e con tutto ciò tenendo poco conto di cotal cõmandamento diſſe Meſſa vna volta ſola nel luogo vietato: perche pare, che egli ſia irregolare: e la ragione del dubitare è; perche ſe queſto tal religioſo, o altri; contraſtando con vn religioſo li rõpeſſe malamente la teſta, e ſubito auanti l'eſſerne aſſoluto cantaſſe l'Epiſtola, ouero l'Euãgelio; rimarrebbe ſenza fallo irregolare: quãto più reſterà tale; celebrando, come è detto Meſſa. Secondo ſi domanda, ſe'l miniſtro, che aiutò queſto religioſo a dire la Meſſa: ſapẽdo quello, che era ſtato prohibito a queſto religioſo, ſarà ſcommunicato, per hauere participato cõ eſſo lui nell'opera, che gli era ſtata vietata del non dir Meſſa in quel luogo, la quale participatione nelle leggi ſi chiama participare *in crimine criminoſo*.

Nota in ogni modo auanti, che ſi riſponda, che la ſcõmunica ouero ſia di quelle della legge, ouero poſte dal giudice, ſi deono conſiderare due coſe. La prima, la perſona, che è ſcommunicata. La ſeconda, la cagione, perche ſia ſtato ſcommunicato. Quanto alla perſona, che vien ſcommunicata, deueſi notare, ſe ſia, o non ſia, compreſo della ſcõmunica. Quanto alla cagione, perche viene ſcommunicato ſi deue notare, & auuertire, che quella cauſa deue eſſere perfettamẽte fornita: affinche per eſſa ſi caſchi nella ſcommunica: percioche al principio,

[a] *in cap. ſi quis de ſen ten. excom. lib 6.*

[b] *Orell. en ſus eſcritos. 22. q. 64. art. 8.*

[c] *Bann. de iuſt. & iu. q. 64. art. 8.*

[d] *Rodr. 1. tom c. 157.*

[e] *Innoc. in c. ad audiẽtiam de homicid. volunt.*

[f] *Eſpe. de cur. c. 12. de las cenſuras eccleſiaſticas, des de el §. 25. haſta el §. 30.*

pio, ouero al mezzo di essa non si caderà nella scommunica, finche ella sia perfettamente fornita. come dice Gaetano,[a] & Armilla.[b] Auuertito questo.

[a] Caiet. en la sum. en el prim. de la materia de descom.
[b] Arm. ver. ex. 3. nu. 2.
[c] S. Anton. 3. p. tit. 24. c. 76.

Rispondo al primo, che questo religioso no sarà irregolare: come dice espressamente sant'Antonino.[c] La ragione è chiarissima. perche nō celebrò scommunicato. E che ciò sia così è cosa manifesta. poiche nō cascò in scommunica, finche hebbe fornita la Messa. conciosiache imponendola, e non prima fù fornita perpetuamente l'opera, ouero la cagione, per la quale fù scommunicato. & essendo fornita, rimase scōmunicato. e questa è la dottrina detta di sopra: come fondamēto di questo. Questo medesimo tiene Rodriguez,[d] Siluestro,[e] Maiolo.[f] Ma nota, che se tornasse a celebrare senza esserne assoluto prima, rimarrebbe irregolare. conciosiache all'hora già scommunicato. percioche fù scommunicato quando fornì la prima volta di celebrare: come si dirà ad altro proposito nel caso 35. Veggasi. e non procede in ciò la medesima ragione, che procederebbe, se celebrasse, dopò hauer rotto la testa ad vn religioso: perche subito, che gliela roppe, rimase scommunicato dalla legge,[g] e già essendo scommunicato, cantò l'epistola, ouero l'euangelio: essercitando atto, che appartenena ad ordine: e così rimase irregolare. Il che non auuenne nel caso. poiche come è detto, non celebrò scommunicato, ne fù tale finche fornì la Messa.

[d] F. M. Rodr. t. 10. c. 103. concl. & nu. 2.
[e] Syl. verb. irregularitas. § 11. versic.
[f] Mayolo, lib. 3. c. 15. nu. 5.
[g] c. si quis suadente diabolo.

Nota 3.

Nota, quanto al secondo, se'l ministro sarà scommunicato, per hauer participato con questo religioso nel delitto. perche fù scommunicato, aiutandolo a Messa, come in effetto l'aiutò; che non è scommunicato. e se ne rende la ragione; perche non participò aiutandolo a Messa con iscommunicato. perche, come è detto, colui, che la disse, non fu scommunicato, fin hauerla fornita: e fu scōmunicato quando la fornì, e non prima. & a quella regola de' Canoni, la qual dice, essere scommunicato colui, che partecipa con lo scommunicato nel delitto; perche ne fu scommunicato, s'intende, communicando con esso dopò l'essere già scommunicato, in quel medesimo peccato, per il quale fu scommunicato. e non quando l'opera stà *in fieri* cioè, che non è per ancora perfettamente fornita, *vt dictum est supra*: & anche all'hora fà di mestiere, secondo Nauar.[h] che sia denunciato particolarmente per tale. e la ragione di questo è, percioche in vece del sapere, e del nō ignorare, che li Canoni antichi ricercano per incorrere in questa scommunica, quella nuoua Strauagante, *Ad euitanda*, richiede la denuncia. E poiche non vi s'incorre, se non precede il sapere; parimente non s'incorrerà hora, non essendoui la denuncia. con quello, che è detto, concorda Sant'Antonino,[i] & è dottrina riceuuta da tutti li Dottori; come si citaranno; se bene ad altro proposito nel caso 35. di questo capitolo.

[h] Nau. c. 27 nu. 12.
[i] S. Anton. vbi sup.

CASO II.

D. In quali irregolarità possa dispensare il Vescouo? Nota prima, che si risponda, il che è buono per questa materia, che colui, il quale è scommunicato, ouero interdetto per due cagioni celebrando, incorre in vna irregolarità per due cagioni, e così accioche ne sia assoluto, conuiene, che d'ambedue faccia mentione. perche facendo mētione d'vna sola non rimane dispensato. ne manco resterà tale, se incorre in due irregolarità, come tengono alcuni. percioche vna irregolarità non si può tor vīa senza l'altra. il che tiene per più vero, e sicuro il Dottor Nauarro,[k] seguito da Ro-

Nota 1.

[k] Nau. li. 5 consil. de sent. excō. consil. 72.

Rodriguez. [a] Auuertito ciò, che come io dissi, è buono per questa materia, alla domanda.

R. Che da ogni irregolarità, la quale s'incorre per peccato può assoluere il Papa, & anche il confessore per virtù della Bolla della Cruciata nel foro della conscientia, essendo secreta, come si dirà per l'innanzi compitamente nel caso settimo; e principalmente nell'ottauo; & in tutte le irregolarità, e sospensioni, che prouengono dal delitto occulto possono dispensare li Vescoui nel foro della conscientia. e sarà occulto, quando la scommunica, se per essa s'incorse nella irregolarità è secreta: ancorche'l celebrare si faccia publicamente. così dichiarò la sacra penitentiaria: come afferma Nauarro, [b] e Salzedo, [c] seguiti da Rodriguez. [d] e come dico in tutte le irregolarità, e sospensioni, che prouengono da delitto occulto possono dispensare li Vescoui; eccetto in quella, che s'incorre per homicidio voluntario, e che sono già ridotte al foro contentioso. Verbi gratia, se il Vescouo scōmunica vn Cherico suo suddito, il qual celebri, dopò essere scommunicato, egli ne resta irregolare. come anche auuiene, se essendo scommunicato, riceuette qualche ordine sacro. vien mossa lite, se celebrò scommunicato, ouero se era scommunicato, si ordinò d'ordine sacro. Questa irregolarità già è del Papa, ouero del suo Nuncio, il quale suole hauer facultà, di poter disporre in così fatte irregolarità. E così è stato determinato dal Concilio Tridentino. [e]

Nota, che io dissi di sopra ridotte al foro contentioso. nel qual parimente hanno da essere prouate. perche se così non fussero, le può parimente assoluere il Vescouo; e così non basta, al non potere assoluere il Vescouo, che siano ridotte al foro contentioso, ma che in esso debbano esser prouate: ancorche'l Concilio non lo dica. e la ragione è, perche *Verba cum effectu sunt intelligenda*. [f] e così tiene Giacomo Grassi, [g] che per il detto Concilio Tridentino possono li Vescoui assoluere nel foro della conscientia da tutti li casi appartenenti alla Bolla della Cena del Signore; & eccetto l'heresia, possono commetterne l'assolutione ad altri. E possono parimente nel medesimo foro assoluere da tutte le scommuniche riseruate a sua Santità, essendo occulto il delitto, per il quale s'incorre in queste censure, e non essendo posto nel foro esteriore, *vt dictum est*. E parimente possono ancora assoluere nel medesimo foro da tutte le scommuniche, e dispensare in tutte le irregolarità, e sospensioni, che nascono da delitto occulto, saluo dall'irregolarità, che nasce dall'homicidio voluntario, come è detto: ancorche sia opinione di Rodriguez, [h] che possano ancora dispensare in così fatti homicidii voluntarii; essendo secreti: *præcipue, quando agitur dispensando cum aliquo religioso*. & è buonissima opinione. E così potranno dispensare nell'irregolarità, che nascano da gli homicidii voluntarii occulti. & anco le religioni hanno priuilegi per questo. Veggasi il caso 14. del capitolo 56. nel primo Tomo. nelle quali s'incorre, per moti propri, Strauaganti, e Constitutioni date fuori da Sua Santità dopò la publicatione del Concilio di Trento. saluo se in tali moti propri, Strauaganti, e Constitutioni, vi fusse clausula sufficientemente derogatoria della facultà conceduta nel detto Concilio. e la ragione di questo è, perche il Concilio dà facultà per tutto, non distinguendo fra le riserue passate, o future: e non distinguendo la legge, non vi è necessità, che noi altri distin-

[a] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 1.

[b] Nau. cap. 27. nu. 141.

[c] Salzed. in pract. cri. c. 26. p. 99.

[d] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 4.

[e] Conc. Triden. sess. 24. c. 6.

Nota 2.

[f] c. hec auctà: verba deponat. d. 17. q. 4. c. si quis suadente. 23. d Psalmista. C. communi. de legat. l. 2. ca. relatum. de cler non resid.

[g] Iacob. de Graf. li. 2. c. 11. nu. 41.

[h] F. M. Rodr. 1. to. qq. regu. q. 24. ar. 11. pag. 245. col. 1. in fin.

distinguiamo. Cosi Nauarro[a] esplicà il Concilio, & è seguito da Rodriguez.[b] Il medesimo può fare il confessore per virtù della bolla della Cruciata, *vt dictum est supra.*

Finalmente nota tre cose. La prima, che io dissi di sopra, ouero essendo scommunicato s'ordinò a qualche ordine sacro. percioche colui, che essendo scommunicato s'ordinò a qualche Ordine minore, non rimane irregolare: come difende Nauarro,[c] seguito da Rodriguez.[d] La seconda, che non è irregolare il pensionario scommunicato, non pagando la pensione dentro vn certo termine; se celebrasse auãti che pagasse, passato già il termine. percioche auanti che colui, che scommunica, dichiari, che vuole, che v'incorra, non pare, che v'incorra altrimenti: e dichiarando, che sua volontà è, che v'incorra; egli v'incorre fin dal termine passato. e così auanti che dichiari, che riceuette la pensione, o egli se ne morì, o il pensionario a chi si doueua la pensione; non pare, che v'incorra: come dice Cassadoro;[e] confessando, che così s'osserua in Roma. la cui opinione è seguita da Nauarro,[f] e da Rodriguez.[g] La terza, & vltima cosa, che si deue notare buona per q̃llo, che detto habbiamo nel primo caso, è, che se vn Prelato Regolare commanda ad vn suo suddito con vn precetto notorio, che non si ordini; ouero non amministri in ordini riceuuti, per vn certo suo delitto occulto; che egli sà fuori di confessione; se bene alcuni hanno detto, che restò sospeso, ouero interdetto; e per conseguente, che riceuendo gli ordini sacri, ouero amministrandoui rimane irregolare: tuttauia si hà da dire il contrario, se non glielo commandasse sotto censura. come risolue Nauarro,[h] seguito da Henriquez,[i] e Rodriguez.[k] percioche in questo caso per il primo atto, che esercitasse, resterebbe sospeso: e poi reiterando vn'altra volta il medesimo atto, diuerrebbe irregolare. come tiene Medina,[l] & è opinione di Siluestro.

[a] Nau. li. 5. de sent. excom. consil. 43. fo. 617.
[b] F. M. Rodr. t. 10. ca. 81. conclu. & nu. 4.
[c] Nau. vbi sup. consil. 28. fol. 608.
[d] F. M. Rodr. t. 10. ca. 163. c ncl. & nu. 4.
[e] Cassado. dec. f. 1. nu. 3. tit. de locat.
[f] Nauar. c. 23. nu. 104.
[g] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.
[h] Nau. vbi sup. consil. 62.
[i] Enriq. 2. to. li. de irregul. ca. 5. nu. 2.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 7.
[l] Medin. in sum. ca. 11 nu. 8.

CASO III.

D. Vno ingiuriò vn'altro. vn'amico dell'ingiuriato, senza dargliene parte ammazzò colui, che l'ingiuriò. da poiche egli lo seppe; se ben prima non l'haueua commandato; hebbe tuttauia piacere, e gusto, che l'hauesse vcciso per questa cagione, e per amor di lui; se perciò egli resti irregolare?

R. Che lasciando opinioni da parte la piu certa è, che nõ resta irregolare. poiche ne' Canoni non si troua tal pena contra colui, che gustasse, che per suo amore altri fusse stato vcciso. e poiche non si contiene nella legge, non accade estenderla. perche non si deue ampliare, ma ristrignere la pena. Couarruuia,[m] Armilla.[n] Io dissi di sopra lasciando opinioni da parte. percioche alcuni tengono, che egli rimane irregolare. perche la ratificatione si paragona, e pareggia alla commissione, *vt in iure patet.*[o] ma per la commissione egli resta irregolare: adunque resterà tale per la ratificatione. con tutto ciò questa ragione non conclude. perche se bene è vero, che la ratificatione si paragona, e pareggia alla commissione, ouero al precetto; nondimeno questo s'intende della colpa, e non della pena, che si troua nella legge: come è l'irregolarità. e questa ragione conclude con quella, che è detta. e così si tenga quello, che è stato risposto. che è seguito parimente dall'Archidiacono.[p]

[m] Couar sopra el cap. alma mat. 2. p. relect. initium. §. 1. nu. 3.
[n] Arm. irregular. n. 11
[o] De regu. iur. lib. 6.
[p] Arch. cap. omnes. 17. q. 4.

CASO IV.

D. Vn Cherico accusò vn'altro dauanti il giudice d'vn delitto, per il quale meritaua la morte, ouero mutilatione di membro: protestando, che in cotale accusa egli di

ciò non pretendeua nullo ma però interiormente lo desideraua: se seguendone la pena, che costui meritaua, il cherico resterà irregolare?

R. Che non resterà irregolare; almāco nel foro esteriore. se bene in ciò egli peccò mortalmente. La ragione è, perche questa pena d'irregolarità, è di legge positiua, la quale pone per conditione, per nō caderui in così fatto caso, che si protesti esteriormente, di non pretendere in ciò cosa alcuna di quello, che è detto. e se interiormente lo desideraua; la Chiesa non giudica delle cose occulte: e così nō rimarrà irregolare; come sarebbe rimaso. se nō hauesse fatto la detta protesta. ancorche sua intentione fusse, che'l giudice non lo cōdannasse a cotal pena: per non osseruare quello, che in ciò commanda la legge. Cōcorda Couarruuia,[a] Nauarro,[b] e Lelio Cecco.[c] Io dissi nel foro esteriore: perche egli rimane irregolare in quello della conscientia, secondo questi Dottori. e Nauarro consiglia, che ne domandi la dispensa. & è così, che la deue domandare, & a ciò è obligato. e questo è q̃llo, che si hà da fare. percioche è opinione molto probabile; come tiene con Nauarro, e Lelio Cecco la Somma de' Confessori,[d] Salzedo,[e] Rodriguez.[f] quantunque sia ancora opinione probabile, che parimēte non resta irregolare nel foro della conscientia, e la tiene Bannes,[g] Couarruuia,[h] & Anania.[i] ma se bene questa ancora come io dico sia opinione probabile, quella di Nauarro, e de gl'altri, in quanto à me è piu probabile, come anche io tengo nel nostro Specchio de' Curati.[k] e facēdosi questa protesta di cuore; e non come è detto, hà luogo non solamente, quando il cherico accusa, o denuncia dauanti il giudice secolare: ma ancora, quando trouando vn delinquente *in fraganti crimine*, lo dà in mano della giustitia, che lo condanna a morte. perche facendosi di cuore, come è detto, non s'incorre in irregolarità. ne basta, che si habbia nel cuore; ma è necessario, che si esprima con la bocca. percioche l'atto interiore in questo caso non gioua nulla: ancorche lo faccia nel foro esteriore. conciosiache l'atto esteriore, che è l'accusare, & il querelare, di sua natura sia ordinato alla sentētia della morte. e così è contrario all'atto interiore predetto. come con la commune risolue Couarruuia,[l] seguito da Rodriguez.[m] e parimente con quello, che è stato risposto nel nostro caso, concorda Bannes.[n]

[a] Couar. in Clem. si furiosus 2. p. relect. §. 5. nu. 2. & 3.
[b] Nau. in sum c. 27. nu. 226.
[c] Lelio Cecco caso 1. de irreg. p. 103.
[d] Cor. conf. 3. p. c. 10. de irreg. nu. 7. p. 41. ver. li mita Doctores.
[e] Salzed. in pract. cri. c. 98. p. 340.
[f] F. hi. Rodr. 1. to. c. 165. concl. & nu. 7.
[g] Ban. de iust. & iu. q. 64. art. 8. pa. 363. b. a secunda cō clusio.
[h] Cou. vbi sup.
[i] Ananias c. postula sti. de homicidio, n. 6.
[k] Esp. de curas. 12. de las censuras ecclesiasticas §. 6. de la irregularidad que proviene y nace de homicid. nu. 270. to. 2.
[l] Cou. vbi sup.
[m] F. M. Rodr. vbi sup.
[n] Ban. de iust. & iu. q. 64. art. 8. pa. 362. col. 2. a. b.

CASO V.

D. Vn cherico accusò vno danāti il giudice d'vn delitto, per il quale non meritaua morte, ne mutilatione di membri. e così non protestò, che non lo pretendeua, come nel caso passato fece. il giudice non osseruando li termini della giustitia lo castigò; come se la meritasse con pena di morte. se'l cherico rimane irregolare. perche meritandola se n'è detto nel caso passato, quello, che si debba tenere: cioè, che non rimane irregolare nel foro esteriore: ma si bene nell'interiore. e parimente par che rimanga irregolare della maniera, che resterebbe; se essendoli portata via alcuna poca cosa rubata della sua roba; alzasse la voce, al rumor della quale vscissero fuori li vicini, e per ritorgliela l'vccidessero: ancorche egli di più lor dicesse, che non pretendeua la morte di lui, ma la sua roba. e questo secondo la commune opinione. come che Couarruuia non la tenga per molto certa.

R. Che con tutto ciò ne anche quì rimane irregolare, ne nel foro interiore, ne esteriore come ne anco restò nell'esteriore, ma si bene nell'interiore il cherico del caso passato.

passato. e la ragione è chiara: cioè, perche se lasciò di fare la detta protesta procedette dall'hauere per cõstante, che non desse, ouero non imponesse il giudice per così fatto delitto alcuna pena corporale. e se bene è commune opinione quello, che è detto, quando le persone vicine particolari l'ammazzassero, la qual commune opinione non piace a Couarruuia, & in quanto a lui non tiene per molto certa; come è detto di sopra: tuttauia dice, che non corre il medesimo in questo caso. perche hauerebbe maggior colpa dell'homicidio, gridando contra di lui; chiamando gli huomini particolari in suo aiuto; che se si fusse lamentato come si lamentò dauãti vn giudice ingiusto, come questo, che non osseruò la legge. percioche è più ragioneuole presumere, che'l giudice non hauerebbe rotte le leggi, che così fatti huomini particolari, come questi vicini; non si sarebbono astenuti di darli morte; essendo chiamati in aiuto. Concordano Couarruuia,[a] Rodriguez,[b] e Lelio Ceco.[c]

[a] Couar in Clem. si furiosus 2. p. relect. §. 5. nu. 3.

[b] F. M. Rodr. 1. to c. 165. concl. & nu. 7.

[c] Lel. Ceco 1. caso de irregulari. dad. p. 103.

CASO VI.

D. Se sia irregolare il religioso, che contrastando con vn'altro religioso, lo ferì nella testa con vn bastone; non con intentione di ferirlo; ma di farlo stare in drieto. e la ferita era molto picciola, e di nessun pericolo, ma il ferito per il dolore di non essersi potuto vendicare s'incagnì in maniera, che per alquanti giorni non si volse far curare. ma vedendo, che la ferita si marciua si fece medicare da vn cirugico; il qual disse, che non era niente: ma al fine d'essa si morì. e dicono li medici, che del mal curato, e mal guardato, &c. se colui, che'l ferì sia irregolare: e chi possa dispensare con esso: e se nell'Ordine della sua religione sia per ciò facultà.

R. Cordoua dice tre cose. La prima, che costui, è irregolare. perche sia così fatto homicidio casuale, come alcuni dicono; ouero volontario *antecedenter*. come dicono altri: in somma secondo tutti è homicidio cõmesso. perche colui, che *dabat operam rei illicitæ*: cioè, colui, che staua contrastando con l'altro se bene non hebbe intentione d'vcciderlo, ne di ferirlo notabilmente: come si dice nel caso. & essendo questo così, e regola generale delle leggi, e de' Legisti, che incorre in irregolarità colui, che facendo qualche cosa illecita, come è lo stare contrastando con altri, lo ferisce non grauemente, ne di ferita mortale, ne con intentione di ammazzarlo; ne lo ferì mortalmente, ma leggiermente; se questo tal ferito, per non riguardarsi, ne farsi curare, ouero per mala cura del Medico; ouero per sua colpa; per essersi messo in fatiche, ouero in sudori, o in altre opere; finalmente venne morte di quella ferita. percioche all'hora si hà riguardo alla cagion remota colpeuole; cioè alla ferita riceuuta cõtrastando, per dire, che fu cagione colpeuole di così fatta morte. e che per essa s'incorre nell'irregolarità. il qual riguardo nõ si hauerebbe, ne s'incorrerebbe in irregolarità in questo caso, se colpeuolmente non fusse stato ferito; *ne dando operam rei illicitæ*: ne con intentione di farli male: come si può breuemente vedere nella Somma Siluestrina,[e] & appresso Panormitano,[f] Secondo dice, che per legge questa irregolarità appartiene al solo Papa. accioche colui, che ferì si possa ordinare da Messa; ouero la possa dire per l'innanzi, se già fusse ordinato. Siluestro.[g] Tanto dice Cordoua.[h] Rodriguez[i] tocca questo punto breuemente. e dice, che colui, che ferisce vn'altro; che poi se ne muore per colpa del medico, che lo cura, ouero per il suo mal gouerno;

[d] Cord. en la sum. q. 3

[e] Syl. homicidiũ. 2. q. 22. & homicidium. 3. q. 7.

[f] Pan. in c. de cæterò; ex literis eo. tit. & in c. significasti de homic. 2.

[g] Syl. homicidiũ 3. q. 8. in fin.

[h] Cord. vbi sup.

[i] F. M. Rodr. 1. to. c. 166. concl. & nu. 3.

no; rimane irregolare: ferendolo ingiustamente. perche se bene la ferita non fu mortale, da essa tuttauia nacque, che altri vccidesse questo ferito. & in questo caso sono il medesimo l'vccidere, & il ferire ingiustamente. così dice Nauarro,[a] e Couarruuia.[b] perche se lo ferisse giustamente per difendersi, non rimarrebbe irregolare.

[a] Nauar. in sum. ca. 27. nu. 227.
[b] Couar. in Clem. si fu riosus. 1. p. §. 1. nu. 2.

Finalmente nota, per sapere quello, che si deue tenere, e per conclusione di tutto quello, che è detto; che quando il ferito muore per colpa de' Medici; ouero per il suo mal gouerno; si hà da stare al parere di altri medici, li quali deono giudicare, se la ferita fu, o non fu mortale. perche se la ferita era mortale; della quale communemente sogliono morire gli huomini; ouero, che haueua necessità di medici, non ostante qual si voglia negligentia, che vi sia stata dalla banda dell'infermo, co tal homicidio si deue attribuire a colui, che lo ferì. ma se la ferita era di sua natura così leggiera, che si poteua curare senza medico; e ne seguì la morte per negligentia dell'infermo, ouero dal medico: all'hora egli è scusato dall'irregolarità. poiche la ferita fu tale. come si tratta ne' Canoni.[c] & essendo la ferita di sua natura mortale, non è homicidio casuale. e per conseguente la dispensa appartiene a sua Santità. Questo è di Rodriguez, e come ottimamente detto lo segue: & è ancora di Soto, come fu detto nel caso 13. del capitolo 127. dell'Homicidio nella prima parte, perche se la ferita di sua natura era così leggiera, che per curarla non faceua di mestiere il medico: e con tutto ciò ne succedette la morte, per negligentia dell'infermo, ouero del medico, come è detto, che succedette dal dare opera a cosa illecita, che fu il cõtrasto; non rimane irregolare, per la Somma Vega. ragione, che si porrà nel caso 15. dichiarandosi, quando habbia luogo la regola generale de' Legisti, che dicono, che diuiene irregolare colui, il quale vccide, *dando operam rei illicitæ:* seguendo in ciò Siluestro, e li Sommisti.

[c] c. presbyterorum cum ad audientiam de homicid.

Al terzo dice Cordoua, che ne gli Ordini Mendicanti; supposto quello, che è detto, li quali godono della communicatione de' loro priuilegi, e dell'Ordine di San Benedetto: possono in questa irregolarità dispẽsare li Prouinciali, se siano notorie; ne in ciò sia scandolo. percioche cosi concedette Martino Quinto, come si troua nel Compendio de' priuilegij de' Mendicanti.[d] e soggiugne ancora, che se ciò non è notorio fra li secolari, può il Prouinciale dispensare in questa irregolarità. perche in fauore della religione nõ si dirà essere scandoloso ciò, che fra essi non è tale: ancorche sia notorio fra li religiosi: come pare, che sentano li Canoni,[e] doue si dice così; *Maximè religionis accedente fauore, cum sit Canonicus regularis, & sine omni scandalo possit officium sacer dotale celebrare. hac ibi.* Ma tiene per piu sicuro, e lo consiglia, che vadino al Papa. & anche a me pare piu sicuro. quantunque sia ancora tale quello, che è detto.

[d] Tit. dispẽsatio §. 24. tit. absolut. ordin. quo ad fratres. §. 10.
[e] c. significasti. 2. de homicid.

CASO VII.

D. Se per virtù della bolla della Cruciata possa il confessore assoluere da qual si voglia irregolarità.

R. Che l'irregolarità è di due maniere. L'vna è posta in pena del peccato. Verbi gratia, come se vno essendo scommunicato dicesse Messa, o riceuesse ordini: ouero li riceuesse da Vescouo, che era nominatamente scommunicato, ouero publico simoniaco; *vt patet in iure.*[f]

[f] ca. statuimus, & ca. gratiam, 1. q. 1.

percioche essendo secreto, sarebbe altra cosa. e questa irregolarità all'hora è propriamente censura. e da questa può assoluere nel foro della conscientia; essendo secreta: secondo Medina,[a] Soto, e Cano. li quali pare, che siano allegati da Cordoua,[b] e Guttierez.[c] poiche, come si dirà nel caso seguente, è propriamente all'hora censura contra molti, che dicono il contrario. percioche se è publica; non lo può fare in alcun modo ne anche il Vescouo: ma il solo Papa, ouero il suo Nuncio: come si disse nel caso secondo. L'altra irregolarità è quella, nella quale s'incorre senza alcuna colpa: come per essere vno bigamo, ouero per spargimento di sangue fatto lecitamente: come quando vn giudice condanna vn reo a morte: meritandolo il suo delitto. e questa non è censura. E così quando nella bolla, ouero nel giubileo si conceda al cõfessore potestà d'assoluere da qual si voglia censura ecclesiastica, s'intende, che per vigor d'essa possa assoluere dalla irregolarità, che è censura; e non da quella, che non è tale: secondo, che è detto. con gli Autori citati tengono Soto,[d] e Bartolomeo Medina.[e]

[a] *Medin. in sum c. 12. §. 8.*
[b] *Cor'u in sum. q. 37.*
[c] *Gut. qq. canon. fol. 57.*
[d] *Sot. in 4. sent. d. 22. q. 2. artic. 1. fol. 965.*
[e] *Barth. de Med. in instit. confes. c. 11. §. 9.*

CASO VIII.

D. Supposto, che per ordinarsi vno da Messa, sia necessario, che habbia venticinque anni, ouero, che li tocchi: e saputosi parimente, come cosa certa, che colui, che si ordina prima, che vi entri, rimane sospeso, per hauer difetto in questa età, che si richiede per riceuere il sacramento sacerdotale; e se celebra senza dispensa, diuiene irregolare. Si domandano due cose. La prima, se quando vno si ordina auanti questo tempo, onde rimase *ipso facto* sospeso, per carità della bolla della Cruciata, possa essere assoluto dal Confessore da questa sospensione. E la seconda, se vna volta assoluto, possa prima, che habbia il tempo necessario celebrare; senza restare irregolare: e se pur resta, per virtù della bolla possa il confessore parimente dispensare in essa con esso.

R. Che Medina[f] tiene, che questo tale può essere dispensato dal Confessore per virtù della bolla della Cruciata nella sospensione: ancorche non possa celebrare prima, che entri ne' vinticinque anni; e che se celebra auanti, che vi entri cade in irregolarità; nella qual dice, che parimente può esser dispensato dal Confessore per virtù della bolla della Cruciata. e se alcuno domandasse a che serua l'essere questo tal dispensato prima, che entri ne' vinticinque anni: dico, che serue assaissimo. percioche quando vi entri non ha bisogno d'altra dispensa. Questa medesima opinione tiene hora nuouamente Pietro Ledesma,[g] e parimente la tenne Rodriguez nell'espositione della bolla:[h] ma poi considerando meglio la bolla in piombo, la mutò nella Somma;[i] dicendo co' Dottori Canonisti, che'l Confessore non può insieme dispensare nella sospensione, e nella irregolarità per virtù della bolla. Ne contraria il dire, che la sospensione è censura, e la bolla dà facultà d'assoluere dalle censure. percioche a questo si risponde, che la bolla non dà autorità a' Confessori, di potere assoluere da questa sospensione. Il che si proua. percioche ella concede al Commissario della Cruciata autorità di dispensare in qual si voglia irregolarità, che proceda da delitto occulto. ma n'eccettua, e toglie via quattro casi. & vno d'essi è la sospensione, e l'irregolarità

[f] *Med. vbi sup. §. 8.*
[g] *Led. 1. p. sua sum. de censuras ecclesiasticas c. 1. conclu. Ver. de lo qual se sigue p. 692. col. 2.*
[h] *F. M. Rodr. en la exposicion de la bula §. 9. nu. 60. pag. 107.*
[i] *F. M. Rodr. 1. to. cap. 160. & to. 2. c. 69. concl. & nu. 3. & 1. to. qq. reg. q. 62. artic. 12. & in addit. bula ad § 9. nu. 59. pa. 115.*

di

di colui, che malamente s'ordina ad ordini sacri: come è colui, che si ordina, senza hauere legitima età. e che la bolla in piombo ciò contenga, è chiaro. perche queste sono le sue parole.

Item similiter conceditur facultas dicto Commissario dispensandi, & componendi super irregularitate cum ijs, qui quibuscumque ecclesiasticis censuris, Missas, & alia diuina officia (non tamen in contemptum clauium) celebrauerint, seu aliis illis se immiscuerunt: & super alia qualibet irregularitate: praeterquam ratione homicidij voluntarij, aut simoniae, aut apostasiae a fide, aut haeresis: vel praeter malam ordinum suspensionem contracta, &c. Queste sono le parole della bolla in piombo. e dicono questi Dottori, che conciosiache, sia negato questo al Commissario Generale della bolla; come è manifesto da quello, che è detto, con molto maggior ragione habbiamo da dire, che lo nega a' detti Confessori. Lopez[a] tiene questa medesima opinione, la qual parimente viē confermata da Gregorio Decimoterzo in vn giubileo, che concedette nel primo anno del suo Pontificato, nel quale denegò a' Confessori l'autorità d'assoluere dalla irregolarità, che s'incorre per il delitto. nel che pare, che'l Papa confermasse l'opinione de' Legisti. Clemente Ottauo in vn Giubileo pienissimo, che egli concedette il primo anno del suo Pontificato, fece il medesimo. & il nostro Santissimo Padre Paolo Quinto in vn Giubileo pienissimo, che egli concedette l'anno primo del suo Pontificato, che fu l'anno 1605. fece parimente il medesimo. Ma quantunque questa opinione sia probabile, come veramente è; e per tale io la tenni nella seconda impressione; discostandomi da quella di Bartolomeo Medina, che io seguitai nella prima impressione; hora in questa terza l'opinione di Medina, pare a me non solamente probabile, ma ancora la piu probabile; e quasi certissima, che'l Confessore possa per virtù della bolla della Cruciata assoluere dalla detta sospensione: come anche tiene espressamente il P. Pietro Ledesma,[b] & è commune fra li Dottori Teologi, e la ragione è; perche non vi hà dubbio alcuno secondo tutti li Dottori, che la sospensione è censura, secondo li Canoni. & anche l'irregolarità, secondo la piu commune opinione de' Dottori Teologi: come poco appresso vederemo: dichiarando esser così, contra l'opinione contraria de' Legisti, e Canonisti, li quali dicono, che non è censura la irregolarità. adunque per virtù della bolla della Cruciata può vno essere assoluto da tale sospensione, & irregolarità. perche la clausula della bolla dice espressamente, che li Confessori possono assoluere da qual si voglia censura ecclesiastica. Alla ragione, che danno del dubitare facilmente si risponde, che'l non dar licentia al Commissario Generale non arguisce, ne conuince, che non l'habbiano li Confessori. La ragione della differentia è. perche il Commissario procede nel foro esteriore; nel qual foro non vuole il Papa, che habbiano così fatta autorità. ma il Confessore procede nel foro della conscientia; & in ordine alla confessione. e non è inconueniente, che'l Confessore habbia questa autorità in sì fatto foro. e se io hauessi ciò auuertito, come confesso, di non hauere auuertito, nell'impressione passata: non occorreua, che io mutassi il primo parere, che io hebbi nella prima impressione; seguendo Medina, come hora lo seguito, insieme

[a] F. L. Lop. 1. 20. instru. consc. c. 8. de la bula pa. 812. 813. & 814.

[b] Ledes. in sum. cap. 7. del sacram. del ord. con el 1. vers. di golo siguiendo. fol. 4. 9.

me col Padre Ledesma. Ne contraria quello, che intorno a ciò dice Rodriguez, [a] nell'additione della Bolla rispondendo a questo. Veggasi. & alla confermatione, che procede da' Giubilei si deue dire, che questo non è argomento, il qual conuinca, che ciò non sia dato nella bolla della Cruciata. perche molte cose si concedono nella bolla della Cruciata, le quali non si concedono ne' Giubilei.

[a] E.M. Rodr. in addi. bulla vbi sup.

Secondo si potrà dire, che ne' detti Giubilei li Sommi Pontefici non diceuano, che non possano assoluere da nessuna irregolarità: ma solamente, che non posśano dispensare: come dice il Padre Ledesma. che se si ricorda bene, diceuano così. e li pare, che fu auuertito per questo proposito. & a me ancora pare, che così diceuano. E così diceua espressamente il giubileo pienissimo, che mandò il nostro Santissimo Padre Paolo Quinto il primo anno del suo Pontificato, del 1605. Il che è ben fatto auuertire per quello, che andiamo dicendo. & in buona Teologia non è il medesimo dispensare, che assoluere. percioche li Sommi Pontefici parlarono dottissimamente, e molto conforme alla Teologia, & a' Canoni. perche il dispensare non dice ordine alla confessione, ne procede nel foro della conscientia, ne riguarda le irregolarità; se non in quanto ne ritengono qualche significatione. ma l'assoluere dalle irregolarità, che ritengono ragione di censura procede nel foro della conscientia, e loro appartiene, come a pene, e censure: come dice il medesimo Ledesma, [b] e si dirà parimente poco stante. E se alcuno dicesse, che quantunque questa opinione sia vera, come in quanto a me ella è, che'l Confessore possa per virtù della detta bolla della Cruciata, assoluere nel foro della conscientia da così fatta sospensione, & irregolarità, che non hà piu luogo, per il Motu proprio di Sisto Quinto mandato fuori nel quarto anno del suo Pontificato a' 5. di Gennaro l'anno 1585. che comincia, *Sanctum, & salutare sacri Ordinis sacramentum*. nel qual rinuona parimente la Strauagante di Pio Secondo, la qual comincia, *Cum ex sacrorum*. oue egli pone queste censure, & altre pene grauissime contra coloro, che si ordinassero innanzi l'età, ouueramente per salto, o fuori di tempo, o senza dimissorie, o per simonia, &c. e derogando con espresse parole il potere essere assoluto anche nel foro della conscientia per virtù della detta bolla della Cruciata: derogando per questo medesimo effetto ancora a tutti li priuilegi de gli Ordini Mendicanti: e leuando parimente per questo istesso effetto la facultà, e potere, che loro concede il Concilio di Trento, [c] essendo la cosa secreta: riseruandone l'assolutione alla Sede Apostolica. Rispondo, che con tutto ciò lo possono fare. perche già questo Motu proprio di Sisto Quinto, da Clemente Ottauo l'anno 1593. il primo di Marzo; l'anno quinto del suo Pontificato, fu ridotto con tutte queste censure, e pene a' termini de' sacri Canoni, & alle Constitutioni di Pio Secondo, & alla dispositione de' sacri Decreti del Concilio Tridentino, eccetti quelli, che si ordinassero per simonia. percioche contra costoro volse, che rimanessero nel loro vigore, e forza le dette censure, e pene di Sisto Quinto, e di Pio Secondo.

[b] Ledes. vbi sup.

[c] Sess. 24. c. 6. liceat.

Dond

Donde si raccogliono due cose. La prima, che li Prelati regolari, li quali hanno giurisdittione quasi episcopale; come sono li Padri Generali, e Prouinciali per virtù de' loro priuilegi possono hoggidì assoluere li loro sudditi nel foro della conscientia da così fatte censure, e pene. & il medesimo può fare il Vescouo per la facultà, e potere, che dà loro il detto Concilio di Trento, nel foro della conscientia, essendo secreto, e non ridotto al foro esteriore. La seconda, che questi tali Prelati Regolari nō possono assoluere, ne dispensare co' loro sudditi ordinati per Simonia, perciochè li priuilegi, co' quali possono far ciò, sono stati già derogati da Sisto V. Ne'l Vescouo parimente per virtù del detto Concilio Tridentino; ancorche il delitto di questi tali ordinati sia occulto, perciochè similmente il Decretto del detto Concilio Tridentino, quanto a questo è stato derogato da Sisto V. e da Clemente VIII. & in rispetto de' così fattamente ordinati non è stata mutata alcuna cosa. Veggasi Rodriguez,[a] il quale apporta questa dichiaratione di Clemente VIII.

[a] F. M. Rodr. to. 1. qq. regu. q. 20. ar. 11. pag. 186 b

Ma supposto, che'l Motu proprio di Sisto V. non habbia più forza, se non contra l'irregolarità, e sospensione di coloro, che sono ordinati per simonia; come è detto: la difficultà stà hora, se per virtù della bolla possa il detto confessore assoluere dalla irregolarità del nostro caso, e dalle altre secrete; contratte per colpa. Il che è bene, che si sappia per dichiaratione di quello, che è stato domandato, e risposto nel caso. e dico, che in ciò sono due opinioni estreme:

La prima dice, che non può. Fondasi nel dire, che l'irregolarità non si comprende sotto il nome di censura, & apportano gli Autori di questa opinione, per confermarla, le ragioni, e gli argomenti seguenti. Prima a quello d'Innocentio III.[b] il qual dice a chi li domanda, che cosa sia intesa per censura, quando poniamo così fatta clausula nelle nostre lettere: rispondiamo, che per nome di censura non solamente si deue intendere la sententia dell'interdetto; ma ancora quella della sospensione, e della scommunica. e poiche quiui il sommo Pontefice non fece mentione dell'irregolarità sotto nome di censura: segue, che ella non sia intesa sotto quel nome. *Nam aliàs Pontifex fuisset denominatus.*

[b] Innoc. quaerēti. verb. sig.

Secondo in queste bolle della Cruciata, doue si concede l'assolutione di qualsiuoglia censura: non è conceduta dispensa sopra l'irregolarità. *probatur.* perche propriamente non si dà assolutione della irregolarità: ma più tosto dispensa. e tale è l'vso della Chiesa. e così parlano li Prelati delle religioni: *Dispensa tecum super omni irregularitate.* adunque non perche si conceda assolutione da ogni censura, vi s'intende ancora la dispensa dell'irregolarità.

Terzo, & vltimo. perche non vi è costume, ne stilo nella Corte di Roma, che la dispensa sopra l'irregolarità sia intesa nella clausula vniuersale. adunque cotal dispensa non è intesa nelle bolle. poiche in esse si dice, che'l confessore possa assoluere da ogni censura.

Per queste, & altre ragioni è commune opinione de' Legisti, che questo tal confessore non possa per virtù della bolla della Cruciata assoluere dall'irregolarità. perche dicono non essere compresa sotto questo nome di censura: come

me è detto di sopra. Questa medesima opinione tengono Nauarro,[a] e Lopez,[b] e Rodriguez.[c] il qual dice, che li Regolari possono hauer questo per virtù de' loro priuilegi; ma non per la bolla della Cruciata, ne del Giubileo. Ma lasciata questa opinione da parte; ancorche paia probabile; dico, che'l cõfessore può assoluere per virtù della bolla della Cruciata dalla irregolarità del nostro caso, e da tutte le irregolarità (fuori che da quella, che di sopra è stata detta) contratta per colpa; essendo secrete: e maggiormente il Vescouo per il detto Concilio Tridentino:[d] e li confessori regolari per li loro priuilegi. Che ciò possa il confessore per virtù della bolla, è cosa chiara. perche l'irregolarità, la qual solamente è contratta per colpa, quasi come pena di essa, vien' intesa per nome di censura ecclesiastica propria, e veramente. Questa opinione fu insegnata nelle scuole di Salamanca da Cano, & appresso la seguì Soto,[e] e Bartolomeo Medina,[f] e Bannes,[g] & Orellana,[h] e Pietro Ledesma.[i] e questa medesima opinione tengo, io ancora nel nostro Specchio de' Curati.[k] e che questo sia così, *probatur*. perche in alcune bolle della Cruciata; come in quelle, che concedette Pio V. è conceduta al confessore facultà d'assoluere la scommunica, sospensione, interdetto, e subito incontinente s'aggiugne, e da qual si voglia altra censura, e pena ecclesiastica. Adunque oltre quelle tre espresse nella bolla, vi è vn'altra cẽsura. *probatur*. perche stolta, & infedelmente direbbe alcuno, che crede nella persona del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito santo; & in qual si voglia altra persona della Trinità. poiche non vi sono, ne vi hà piu persone di quelle tre predette. Adũque ne piu, ne manco è nel nostro caso. *probatur consequentia*. perche non vi è alcuna altra censura, eccetto queste tre: ma certe Irregolarità. *Item amplius ratione probatur*. perche la censura, come significa questo istesso nome nessuna altra cosa è, che vn certo gastigo, e certa punitione, con che gli huomini di cattiui costumi sono corretti, ouero puniti per qualche colpa: e certe irregolarità sono gastigo, e punitione per qualche colpa. adunque elle deono essere comprese sotto il nome di censura. *Explicatur minor*. Quando alcun sospeso, o scõmunicato celebra, egli resta irregolare per colpa da lui commessa. & all'hora l'irregolarità è propriamẽte censura. *Secundo probatur*. perche in certe bolle della Cruciata anticamente, quando numerauano li casi, che si concedeuano a' confessori, si ponena questa eccettione; cioè, eccetto ancora l'homicidio voluntario (perche così fatto homicidio è riseruato, quanto alla irregolarità.) adunque tutte le altre irregolarità contratte per colpa erano concedute a' confessori; a' quali era commessa la facultà d'assoluere da esse colpe. *Vltimo confirmatur*. perche in altre bolle anticamente si dicena, che era conceduta facultà di assoluere da tutte le censure, e pene ecclesiastiche; ancorche ricercassero speciale mentione d'esse. e non siano incluse nella clausula generale: Il che pare essere stato aggiunto per coloro, che dicono, che nessuna irregolarità vien' inclusa nella clausula generale. E dice Bannes[l] d'hauer vedute queste bolle, *Est tamen obseruandum nostris temporibus*, che nelle bolle della Cruciata, le quali vengono dalla santa Sede Apostolica, dal tempo di Pio V. fin'a questo. solamente è stata fatta mentione della facultà d'assoluere da ogni cẽsura. E così vogliamo noi altri, li quali seguitiamo questa opinione, che sotto nome di cẽsura siano intese tutte qlle irregolarità, che sono im-

[a] *Naua in sum ca. 27. nu. 192 & 246.*
[b] *F. L. Lop. inst. consc. ca. 8. p. 6 2. & 883. & 884.*
[c] *F. M Rodr. 1. to. ca. 160. per totũ, & 210. c. 69. concl. 3. & 1. to. qq reg. q. 61. ar 11. p. 607. col. 1. & 2. & q. 20. ar. 17 p. 191. col. 2.*
[d] *Conc. Trident. vbi sup.*
[e] *Sot. in 4. sent. d. 32. q 3 ar. 2.*
[f] *Medin in sum. li. 1. §. 8. de irreg.*
[g] *Bann. de iust & iu. q. 54. art 8. p. 376 col. 1*
[h] *Orell en sus escript. q. 64. art. 8. p. ver. est. summe duo. & illud graue.*
[i] *Ledes. in sum. de las censur. ecclesiasticas ca. 1. uer. a cerca de la conclusion, & uers. a esta duda respondo.*
[k] *Espejo c. 12. de las cẽsuras eccle siasticas §. 21. de irregularidad. nu. 213. & §. 32 n. 323.*
[l] *Bann. ubi sup.*

imposte direttamente per alcuna colpa. percioche auuiene, che si cõtragga qualche irregolarità, per fatto, che non è colpa. la quale con tutto ciò non è pena per colpa, come è l'irregolarità, la quale si contrahe, quando vno vccide vn'altro ingiustamente. perche all'hora rimane irregolare; non perche vccise ingiustamente: ma perche vccise volontariamente: si come rimane irregolare il giudice, che giustamente vccide. dalla quale irregolarità, come è detto nel caso passato, non può esser assoluto per virtù della bolla. Secondo deuesi notare, & osseruare, che colui, che hauesse l'vltima bolla della Cruciata; goderebbe di tutti li priuilegi conceduti nelle bolle, che non furono della Cruciata auanti Pio V. e la ragione è. perche tutte le altre bolle non sono state mai riuocate, se non solamente, quanto a quella clausula riuocatoria, ouero piu tosto limitante. in maniera, che non sia lecito godere delle gratie, e facultà quiui concedute; se non fra l'anno della publicatione, e subito spirano. Donde segue, che'l Commissario della Cruciata non fà di nuouo valide quelle antiche bolle della Cruciata. percioche non gli è data facultà di rendere di nuouo valide altre, che quelle solamente, che per ancora ritengono il loro effetto; come sono le bolle di Santa Catarina, e della redentione de gli schiaui, & altre somiglianti, e parimente le facultà personali. Supposto, sapute queste cose, resta, che hora rispondiamo a gli argomenti, che per ragioni arrecano gli Autori dell'opinione negatiua. E così rispondo al primo, che'l Pontefice non disse esclusiuamente, che solamente quelle tre s'intendenano sotto il nome di censura: ma che vi s'intendeuano quelle tre. e la ragione, quale dell'irregolarità non fece mentione, procede da due cagioni. la prima. perche l'irregolarità non è censura, *secundum totam suam latitudinem, vt patet* nell'irregolarità della bigamia, e dell'homicidio: come è detto nel caso passato: e si dirà ancora nel seguente ad altro proposito. L'altra cagione è. perche quiui il Sommo Pontefice solamente pretendeua numerare quelle censure, con le quali li Giudici ecclesiastici sogliono costrignere li contumaci. come appare dal medesimo testo della lettera. e tanto piu, perche l'irregolarità non è mai censura posta da alcun giudice Ecclesiastico, ma da' Canoni. Onde non conuiene farne mentione. Al secondo rispondo, che intorno all'irregolarità, che propriamente è pena per colpa; può molto bene il confessore vsare il verbo *Absoluo*: dicendo così; *Ego te absoluo ab omni censura irregularitatis*. anzi che pazzamente direbbe; *Dispenso tecum super irregularitate*: se per auuentura non gliene fusse stata commessa la dispensa per particolar commissione del Prelato. Al terzo, & vltimo rispondo; negando l'antecedente. anzi che ogni volta, che nella Corte di Roma vien conceduta autorità d'assoluere *ab omni censura*: è conceduta ancora facultà d'assoluere da certe irregolarità, le quali non sono altra cosa, che censure, per qualche peccato: come dicono; concordando con tutto il resto, espressamẽte Bannes,[a] & Orellana.[b] & vltimamente tiene hora questa medesima opinione; prouandolo elegantemente il P. Pietro Ledesma.[c] Ma si deue auuertire, che se l'assolutione di tale irregolarità è riseruata al Sommo Pontefice, come in effetto di verità è riseruata l'irregolarità, nella quale incorre il sacerdote, che sapẽdolo celebra scõmunicato di scommunica maggiore; per virtù della bolla della Cruciata, non può essere assoluto da tale irre-

[a] *Bann. ubi sup.*
[b] *Orell. ubi sup.*
[c] *Ledes. in sum. 1. p. de censuras ecclesiasticas c. 1. concl. 3. verso ala segunda razon, & er. a esta duda se respõde, pa. 692. col. 1. & 693. col. 1.*

irregolarità; se non vna volta sola in vita: se egli non tornasse a pigliare vn'altra volta la bolla, come dice Ledesma.[a] e la ragione è; perche se bene il confessore per virtù della detta bolla può assoluere da qual si voglia peccato, e censura riseruata a gli altri, ogni volta, che'l penitente vi fusse incorso: tuttauia nō può assoluere se non vna volta sola per virtù della bolla da quelle, che sono riseruate al Papa. Il che può fare il Vescouo ogni volta, che vuole nel foro della conscientia, fuori che in quello, che è stato eccettuato di sopra in questo caso. Parimente questa dottrina è del Padre Bannes.[b] Finalmente non mi dimentico, d'altre ragioni, che danno Nauarro,[c] Lopez,[d] e Rodriguez:[e] prouando la loro opinione cōtraria negatiua: che bene me ne ricordo. e perciò io dissi di sopra, che la loro opinione pare probabile. ma nondimeno concludendo l'affermatiua, *Verisimilior est, & verior propter rationes adductas* (le quali si crede molto bene, che non siano ignote al Sommo Pōtefice) *& propter magnam auctoritatem eam asserentium, & ideo sequenda*. E finalmente nota per quello, che è detto in questo capitolo due cose. La prima, che secondo Giacomo Graffi,[f] li Prelati de' Religiosi, che cadessero in cosi fatte censure, possono dispensare con essi. *& hoc vigore suorum priuilegiorum, & praecipuè Sixti IV. & aliorum Romanorum Pontificum; si tamen prius legitimam etatem attigerint*. E parimente, che'l religioso, il quale per ordinarsi auanti la legitima età, come è detto, e lo dice ancora Rodriguez,[g] rimane sospeso non incorre in irregolarità, pigliandosi nella communanza il Seggio di sacerdote, & hauendo la voce attiua, e passiua nelle elettioni, & altri atti, che senza ordine sacro non si possono celebrare. perciochese bene questi siano deputati all'ordine sacerdotale gli statuti dell'Ordine; nondimeno non sono vffitii diuini. e secondo li Dottori communemente, due cose si richiedono, per le quali l'ordinato, o scommunicato incorra in irregolarità, esercitando qualche atto. L'vna è, che l'atto sia vffitio diuino. l'altra, che sia deputato a qualche ordine certo. come ne tratta Nauarro.[h] e li sopradetti atti non sono vffitio diuino. Così dice Nauarro,[i] e Rodriguez.[k] La seconda cosa, che si ha da notare è, intorno alle parole generali, riferite di sopra nella bolla di piombo: dalle quali si raccoglie, che non solamente ha il Commissario Generale della Cruciata licentia di dispensare nelle irregolarità, che procedono da delitto occulto; ma ancora dalle irregolarità, che nascono da delitto publico. Laonde se vno essendo scommunicato, sospeso, ouero interdetto celebrasse publicamente, e publicamente violasse l'interdetto; per il quale delitto incorre in irregolarità può il Commissario Generale della bolla della Cruciata dispensare in essa; e cosi quanto a questo egli ritiene maggiore autorità, che li Vescoui. perche li Vesconi per il Concilio Tridentino[l] non hanno la detta autorità; se non quando l'irregolarità procede da delitto occulto. come espressamente lo dice il Concilio Tridentino; aggiugnendo, che lor non concede ciò altrimēti, che nel foro della conscientia. ma il Cōmissario Generale della Cruciata può dare la dispensa nel foro esteriore. e quando l'irregolarità procede da delitto publico, dando la bolla di tal dispensa in scritto. Così dice Enriquez, e Viualdo, il quale afferma, che vede in Madrid l'anno 1577. che il detto Commissario diede vna dispensa in questa guisa. Rodriguez[m] tiene questa medesima opinione.

[a] Led. vbi sup.

[b] Bann. de iust. & iu. q. 64. art. 4. col. 379. a. b

[c] Nau. vbi sup.

[d] F. L. Lop. vbi sup.

[e] F. M. Rodr. vbi sup.

[f] Iacob. de Graff. en sus decisio. dorad. li. 1. c. 8. nu. 5.

[g] F. M. Rodr. ca. 161. to. 1. concl. & nu. 1.

[h] Nauar. c. 27. nu. 244.

[i] Nauar. en vn consejo li. 1. consil. tit. de aetate, & qualitate ord. consil. 7.

[k] F. M. Rodr. vbi sup.

[l] Conc. Tridentin. vbi sup.

[m] F. M. Rodr. in addi. bulla ad §. 13. nu. 1.

CA-

CASO IX.

D. Vno si ordinò, essendo stroppiato, o guercio; e dopo essere ordinato celebrò: essendo per essersi ordinato, sospeso per li canoni; come egli è, per essere stroppiato, e guercio; ouero hauendo qualche altra lesione di quelle, che sono prohibite da' Canoni, che con esse nessuno sia ordinato: se per essersi ordinato, & hauer celebrato, caderà in vn'altra irregolarità diuisa da quella, che egli haueua prima, che era di non potere essere ordinato, ne celebrare?

R. Che non caderà in nuoua irregolarità, ma solamente in quella, che egli haueua prima per difetto, e mancamento del corpo. Nota, che quindi nasce vn dubbio, & è; supposto, che quando li Canoni prohibiscono qualche cosa non per delitto, ma per difetto, e vi mette la sospensione, se bene si commette quel lo, che è stato prohibito; tuttauia non si casca in nuoua sospensione, come è detto: e con questo concorda Lelio Ceco,[a] e Rodriguez,[b] & è la commune: se costui si ordinasse auanti il tempo; rimanga perciò subito sospeso da gli ordini riceuuti, e se diuenga irregolare, essercitandogli? Il che è bene da sapere, poiche questa sospensione è stata ordinata da' Canoni non per il delitto, ma per il difetto della età. A ciò si risponde, che se non fusse per vna strauagante di Pio II. la qual comincia; *Cum ex sacrorum*: & è riceuuta in vso: e se ne ricordò il Concilio Tridentino,[c] e per essa determinò, che questo tale rimanga *ipso facto* sospeso, & essercitandogli irregolare; non rimarrebbe *ipso facto* sospeso: ancorche dourebbe esser tale, ne caderebbe in nuoua irregolarità, se l'essercitasse: ma resterebbe solamente in quella prima, per la quale non haueua di bisogno d'altra dispensa: ma solamente aspettare, che si compisse il tempo: ma per la detta strauagante egli rimane sospeso *ipso facto*; e fà di mestiere, che egli aspetti, che si compisca il tempo limitato: e se non l'aspetta, rimane irregolare per vn'altra nuoua irregolarità; della quale li bisogna cauare dispensa; & è così parimente per vn motu proprio di Sisto V. mãdato fuori l'anno Quarto del suo Põtificato a' 5. di Gennaro 1585. il qual comincia; *Sanctum, & salutare sacri ordinis sacramentũ*, doue egli fà mentione della detta strauagãte di Pio II. e dichiara, che da così fatta sospensione, & irregolarità, nessuno, se non egli, possa assoluere dichiarando, che per questo effetto non vaglia bolla della cruciata, ne giubileo pienissimo, ne l'autorità, che il Concilio di Trento dà ai Vescoui, ne li priuilegi delle religioni: come è detto nel caso passato. Ma il motu proprio di Sisto V. è stato ridotto a' termini de' sacri Canoni; & alla dispositione de' Decreti del sacro Concilio di Trento; fuori, che in quello, che tocca a gli ordinati per simonia: perche in quanto a questo resta nel suo proprio vigore, e forza: come è stato ben dichiarato nel caso passato: auuertiscasi.

Nota, che se celebrò con probabile ignorantia: pensando, che lo poteua fare; potrà essere, che non ne sia giudicato irregolare: come dice Couarruuia,[d] e Rodriguez,[e] il quale similmente dice, che nõ resta irregolare, quanto al foro interiore, ma ne anco, quanto all'esteriore: prouandosi la sua ignorantia, e buona fede; ne che parimẽte rimarrà sospeso, ordinandosi cõ essa. Nota, che la

Nota 2.

Nota 1.

[a] Lel. Caco en la sum. que hirzo de los casos reseruados y de suspẽsiones. p. 49 §. itẽ fallit.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 163. concl. & nu. 14.
[c] Conc. Triden. sessio. 14. c. 6. liceat.
[d] Coua. ubi sup.
[e] F. M. Rodr. vbi sup. nu 1. & 2.

la detta strauagante di Pio II. solamente si deue intendere di coloro, che si ordinano ad ordine sacro; e non di coloro, che si ordinano ad ordini minori: percioche costoro non incorrono in così fatta sospensione, come risolue Nauarro;[a] e parimente, che costui ordinato auanti la legitima età, quantunque rimane sospeso dall'ordine, nō perde tuttauia li frutti del benefitio: come tiene Nauarro,[b] percioche per questa trasgressione rimane solamente sospeso dall'vffitio. Vedi Rodrig.[c] il qual similméte concorda con questo. E nota secondo Armilla,[d] e Rodriguez,[e] che se celebrasse, essendo già irregolare, per hauer già celebrato vn'altra volta, non sarà nuoua irregolarità.

[a] Nau. lib. 3. consil. de sent. exc. consil. 28. fol. 68.

[b] Naua in man. c. 27. nu. 160. in fin.

[c] F. M. Rodr. ubi sup.

[d] Armil. verb irregul. nu 75

[e] F. M. Rodr. vbi sup. c. 103.

CASO X.

D. Vn picciolo fanciullo, il qual se bene passaua sette anni, per ancora tuttauia, non haueua l'vso di ragione, tenendo vn coltello in mano, a caso con esso vccise vn'huomo: se perciò egli resta irregolare?

R. Che non rimane irregolare: poiche quell'homicidio non fù volontario: percioche nel fanciullo mancò l'vso di ragione, per diuenire irregolare: ma se era *doli capax*; cioè haueua vso di ragione, sarebbe rimaso irregolare, vccidendo; ouero essendo cagione, che altri sia vcciso: ancorche la morte non si dia con peccato, come dice Siluestro,[f] e lo tiene Cordoua.[g] Il che intendo io esser vero, come dice Rodrigu.[h] nel foro esteriore; ma non in quello della conscientia: perche in vna legge[i] si dice, che'l fanciullo, il quale hà dieci anni, e mezzo, e non hà pieno vso di ragione per peccare mortalmente, non rimane irregolare: percioche per incorreruì è necessario, che sia peccato mortale; come dice Couarruu.[k] e lo risolue; trattando di questo punto Nauarro:[l] & in dubbio sempre deue esser fauorito il fanciullo; giudicandosi, che non hebbe l'vso di ragione, per liberarli dalla pena: si come giudichiamo di lui, che non hebbe vso di ragione, per obligarsi al voto, trattandosi di ciò.

[f] Syl. ver. homicid. 3. q. 1. & §. 5. q. 1. & §. 3.

[g] Cordub. q. 60.

[h] F. M. Rodr. 1. to. cas. 165. concl. 3. nu 1.

[i] l. 6. tit. 5. p. 6.

[k] Coua. in clem. si furiosus 3. par. in princip. num. 5.

[l] Naua. en la sum. tit. de cognat. spirit. li. 4. nu. 6.

CASO XI.

D. Quando il testimonio caschi in irregolarità?

R. Contrahe irregolarità il testimonio, il fiscale, & il notaio; ouero colui, che scriue li detti de' testimoni, e l'accusatore, e l'auuocato, e colui, che procura contra il reo; seguēdo la morte, ouero la mutilatione di qualche membro; secondo, che si dice ne' Canoni,[m] doue si tratta medesimaméte dell'irregolarità del giudice, il qual similmente è irregolare senza peccato, e con merito; quando secondo il suo vffitio, & amministrando giustitia, procede secōdo la legge a far morire, ouero far tagliare qualche membro; e questo tal giudice, non si potrà ordinare senza dispensa di sua santità. Concorda Rodrigo di Lorenzana.[n]

[m] c. aliquãtus 51. distinc. sent. si cler. uel monach.

CASO XII.

D. Se resta irregolare colui, che essendo sospeso *ab ingressu Ecclesiæ* per hauer dato sepoltura ecclesiastica, ouero amministrato sacramēti nella Chiesa, a chi egli sapeua essere scōmunicato: con tutto ciò celebra nella Chiesa; ouero vi fà qualche vffitio, che appartiene all'ordine? Secondo si domanda, dato caso, che egli rimanesse irregolare, se rimarrebbe della medesima maniera, se celebrasse fuori della Chiesa; ouero amministrasse li sacramenti fuori di essa in qualche casa particolare. Terzo, & vltimo si domanda se dato caso, che'l tal sospeso si vestisse con altri, per dire vna Messa cantata nella Chiesa, & egli dicesse l'Epistola fuori della Chiesa;

[n] Lorē. en el compendio que hizo de los casos ordi. de materias canonicas, tit. de irregul. ca. 72. & 73.

così alto, che'l sacerdote, & il diacono la sentissero; e come se la cantasse dentro la Chiesa: se rimarrà irregolare. poiche la epistola è parte della Messa, che si celebra nella Chiesa, & egli è priuato di celebrare in essa.

R. Al primo, secondo Alessandro Ariost.[a] che resta irregolare: & è commune di tutti li Dottori: & è espresso ne' Canoni.[b] Al secondo, secondo il medesimo Autore, che non rimane irregolare. Al terzo, che secondo Ballesio[c] rimane irregolare. Nota, che a chi è prohibita l'entrata nella Chiesa; per conseguente gli è prohibito ancora la celebratione de' diuini offitij. Onde, come è detto nel primo, celebrandoli, conforme all'ordine riceuutone, rimane irregolare: come è diffinito ne' Canoni.[d] il che procede; ancorche celebri nella Chiesa non consecrata: come tiene Siluestro.[e] Ma se celebrasse in Oratorio, che non è Chiesa, non resta irregolare. e con molto maggior ragione se celebrasse fuori di essa: come dice Innocentio:[f] & è detto nella domanda, e risposta del caso secondo. Ma nota tre cose la prima, che l'huomo interdetto dall'entrata d'vna Chiesa, può celebrare in vn'altra: come con la commune tiene Conarruuia,[g] e Rodriguez.[h] La seconda, che si come colui, che celebra nella Chiesa interdetta, rimane irregolare, così rimane chi celebra nell'altare interdetto: come risolue Nauarro,[i] e Rodriguez.[k] La terza, che colui, il quale è sospeso *à diuinis*; in qualunque parte, che celebri, sempre rimarrà irregolare. Alessandro Ariosti.[l] Nota per questo luogo, che colui, che solamente ministra nell'ordine, che non hà, incorre in irregolarità: così dice Nau.[m] e Rodriguez,[n] che lo seguita. Ma per cadervi su prima di mestiere, che esserciti l'atto del detto ordine, che non hà. Secondo, che l'esserciti; come se vi fusse ordinato: come se'l Diacono essercitasse, come sacerdote, l'vffitio di sacerdote. Quindi s'inferisce, che'l Diacono; il quale, essendo il suo Parocchiano presente, e dandogliene licẽtia, battezzò vn fanciullo solennemente; pensando con buona fede, che gli era lecito, non incorse in questa irregolarità: perche se bene il battezzare con solennità è vffitio da sacerdote, cõforme a quello, che ne tratta Nauarro,[o] certa cosa è, che costui non l'essercitò; come sacerdote: ma come Diacono: pensando, che gli fusse lecito. così dice Nauarro;[p] affermando, che questo è vero non solo nel foro della conscientia; ma ancora nel foro esteriore: prouando il detto Diacono, che haueua inteso da vn certo sacerdote, che gli era lecito battezzare con solennità con licentia del Curato. Secõdo nota, che'l Diacono, il qual battezza solennemẽte dauanti molti; essercitando questo atto, come sacerdote; non sapẽdo essi; che li sia vietato; e se alcuno sà, che gli è vietato; ma non sà di questa irregolarità; onde egli per questo atto v'incorse: può costui essere dispensato in questa irregolarità dal Vescouo. Ne contraria, che non nasca da delitto occulto, conforme a quello, che è ordinato nel Concilio di Trẽto,[q] il qual dice, che'l Vescouo può solo dispensare, ouero li loro Vicarij nelle irregolarità, o sospensioni, che nascono da delitto occulto: perche rispondo, che non vi essendo alcuna fama di questa irregolarità, ella si tiene per occulta. e tanto più, che l'atto del dispensare, ancorche si debba interpretare strettamente; come si dice ne' Canoni;[r] tuttauia la facultà di dispensare è fauorabile: e così si hà da interpretare ampiamente: conforme la dottrina, che risolue Felino.[f]

[a] *Alex de Ariost. li. 1. c. 15. de potestate confessoris. pa. 97 nu. 21.*
[b] *c. episcopo rũ de sententia excõmunic. in 6. & c. is qui de sen. excom. in 6.*
[c] *Balles. en el tratado de suspensione ab ingressu ecclesia.*
[d] *c. is de sẽten. excom. lib 6.*
[e] *Syl. verb. interdictũ 6. nu. 5.*
[f] *Innoc. in c. sacro de sent. excõ.*
[g] *Cou. in c. alma. 1. p. §. 1. num. 3.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to. c. 163. nu. & concl. 12.*
[i] *Nau. in vn; confeio li. 5. consil. 111 de sent. excom. consil. 2.*
[k] *F. M. Rodr. vbi sup.*
[l] *Alex. vbi sup.*
[m] *Naua. c. 27 nu. 241.*
[n] *F. M. Rodr. 1. to. c. 161. concl. & nu. 1.*
[o] *Nau. de orat. cap. 6. nu. 4.*
[p] *Nau. li. 5. cons. tit. de sent. excõ. consil 70. fol. 632.*
[q] *Cõc. Tri. sess. 24. c. liceat episc.*
[r] *c. 1. & c. 2. de filiis presb. li. 6.*
[f] *Fel. c. postulasti de rescriptis.*

E nota, che colui, che nō essendo sacerdote dice Messa ha da essere consegnato al braccio secolare: come ordinò Paolo IIII. a' 7. di Febr. 1559. e l'apporta Maiolo,[a] e Rodriguez.[b] e la santa Inquisitione si riserua questo caso, per castigarlo.

a Maiol. li. 4. de irreg. c. 13. nu. 2.
b F. M. Rodr. ubi sup. tō. 2. c. n. 5. Nota 5.

Finalmente nota per tutti li casi, che in questa somma si trattano dell'irregolarità, due buone cose. La prima, che se bene il Vescouo può dispēsare nell'irregolarità, che nasce da delitto occulto, conforme a quello, che ordina il Concilio Tridentino, e già è detto; per conseguente può dispensare in queste irregolarità; essendo il delitto occulto: tuttauia si deue intēdere, saluo, se questo delitto occulto appresso fu posto in giuditio: quātunque ne sia stato dato il castigo; e la parte offesa ne sia stata sodisfatta, in quāto il Concilio generalmente vieta a' Vescoui di dispensare in esse; essendo già state poste in giuditio, e non distinguendo la legge, non habbiamo noi licentia di distinguere; senza hauerne sufficiente fondamēto: come auuertisce Guttierez,[c] e Rodrig.[d] contra alcuni Teologi.

c Gutt. q. 7. c. 5. in fine
d F. M. Rodr. 1. to. c. 163. conc. 1. & nu. 11.

La seconda, che ogni volta, che noi diciamo, che la dispensa dell'irregolarità, o d'altro delitto appartiene solo al Papa, si deue intendere secōdo li Canoni Antichi: perche secondo li nuoui del Concilio Trid.[e] in ogni irregolarità contratta per delitto occulto, non ridotto in giuditio, nella maniera, che è detto: eccetto l'homicidio volūtario occulto: può dispensare il Vescouo. Onde quando si dice, che'l solo Papa può dispensare ne' delitti, si deue intendere, se'l delitto fusse publico, ouero ridotto al foro ecclesiastico, ouero homicidio volūtario occulto: se bene anche in questo può dispensare il Vescouo alcune volte: come si disse nella prima parte cap. 36. De' benefitij, o benefitiati al caso 14. Con questa seconda Nota cōcorda Giacomo Grassi.[f]

e Conc. Tri. ubi sup.
f Iacob. de Gra. lib. 2. c. 02. de homic. voluntario n. 12.

CASO XIII.

D. Se sarebbe irregolare il cherico, che ritrouandosi con vn'amalato, lo dimenò così vn poco, o per farlo mangiare, ouero per assettarlo meglio. onde auuenne, che egli se ne morì vn poco più presto, che non haurebbe fatto?

R. Che non rimane irregolare. perche, *dabat operam rei licita*: se però la negligentia non fusse così grande in dimenarlo, che à giuditio d'huomini prudenti, fusse basteuole cagione per farlo morire, e peccato mortale: come risolue Soto.[g]

g Sot. de iu. & iu. li. 5. ar. 9. p. 178. Nota.

Nota per questa materia, che nō possono li cherici essere auuocati, ne procuratori nelle cause criminali, & essendo pure, e seguendo la morte del Reo contra chi procurano, ouero auuocano; rimangono irregolari. Il che è così vero, che se sono auuocati, ouero procuratori dell'accusatore, v'incorrono parimente: ancorche facciano la protesta, che richiede la legge: come con la commune risolue Couarr.[h] seguito da Rodriguez,[i] ma quando difendono il reo, e domandano, che l'accusatore sia castigato, come calunniatore; essendo condannato a morte, o qualche mutilatione d'alcun membro; resteranno irregolari: ma se difendendo solamente il reo; non domandano, che sia castigato l'accusatore: se ben poi il giudice lo condanna con la pena del Talione; commandando, che sia fatto morire non incorrono in irregolarità; ancorche non facessero alcuna protesta: perche la difesa del reo accusato, per quanto appartiene alla sua parte, non viene indirizzata alla morte dell'accusatore; ma alla tutela, e difesa lecita dell'accusatore si raccoglie da Couarruuia;[k] che allega altri.

h Couar. in Clem. si furiosus. § 5.
i F. M. Rodr. to. 1. c. 161. concl. & nu. 8.
k Cou. ubi sup.

CASO

CASO XIV.

D. Se sarà irregolare il sacerdote, che andando dietro ad vno, che era condotto ad essere giustitiato diede a caso vna spinta all'asino per farlo caminare?

R. Che secondo Soto [a] è cosa da ridere l'hauere così fatti scrupoli: perche non v'è occasione d'hauergli in somigliante caso. & il medesimo disse Mancio con vn modo molto gratioso. e fu, che essendo domandato da vn religioso scrupuloso, se egli era caduto in irregolarità; perche vn giorno andando dietro ad vno, che era condotto ad essere giustitiato diede vna spinta all'asino per farlo caminare, dicendo, *Arri*, all'hora li rispose il Padre Mancio, Padre, Andate a ritrouar l'asino, e percotetelo vn'altra volta con la mano, dicendoli *Sciò*, accioche si fermi.

Nota, che è vietato a Cherici l'essere testimoni in cause criminali. perche nessuno è di maggior efficacia, per gastigare il delinquente, essendo condennato a morte, che'l testimonio: e così seguendone la morte, resta irregolare. ancorche faccia la protesta, che richiedono li Canoni: come dopò Felino, & altri dice Conarruuia, [b] e Giulio Claro, [c] e Rodriguez. [d] Ne contraria, che egli sia testimonio costretto dal giudice. perche se bene questa forma lo libera dal peccato: tuttauia non lo libera dalla irregolarità. come con altri tiene Maiolo. [e] e se dal suo detto non seguisse la detta pena; ma vn'altra piu piaceuole, non incorrerebbe in irregolarità. ma deue essere condannato dal giudice, conforme la colpa, che egli hebbe in testificare. il che dice Salzedo [f] hauer veduto, essere stato riceuuto in vso. e nõ se li dourà dare pena alcuna, quando la causa, sopra la qual giurò era di tal qualità, che non si trattaua in essa di pena di sangue. Ma è buon consiglio, che li Cherici non siano testimoni in cause criminali: ancorche in esse non si tratti di pena di sangue. Ciò, che habbiamo detto procede, quando il Cherico vien'indotto ad' essere testimonio in fauore dell'accusatore, e non quando è indotto in fauore del reo. ancorche dalla difesa del reo segua, che l'accusatore sia gastigato con la pena del Talione con pena di sangue. perche in questo caso non incorrerebbe in irregolarità; non pretendendo il Cherico il detto gastigo; ma solamente il difendere col suo detto l'innocente. Il che come cosa nuoua, e da lui ritrouata lauda grandemente Salzedo [g] seguito da Rodriguez. [h] Quindi si raccoglie, che nella causa criminale contra il reo non deue, ne può il giudice Ecclesiastico dar licentia al Cherico di testificare; e se in effetto la desse, e lo commandasse, non deue essere vbbidito.

[a] Sot. de iustit. & iur. li. 5. q. 1. ar. 9. pag. 376.

Voce vsata in Castiglia per far fermare asini, e muli.

[b] Coua. vbi sup. nu. 5.
[c] Iul. Claro in pract. §. fin. q. 24
[d] P. M. Rodr. vbi sup. nu. 9.

[e] Maiolo de irregul. lib. 2. c. 8. nu. 2.

[f] Salzedo in pract. crim. c. 98. p. 343.

[g] Salz. vbi sup.
[h] P. M. Rodr. vbi sup.

CASO XV.

D. Pietro trouò vn Cherico con la sua moglie, e procurando ammazzarlo; il Cherico per difendersi, *Cum moderamine inculpatæ tutelæ* l'uccise; vedendo, che d'altra maniera non poteua scampare: se rimane irregolare?

R. Che intorno a questo caso vi sono due opinioni. La prima di Nauarro, [i] di Sant'Antonino, [k] di Lelio Ceco, [l] di Palestrello, [m] di Siluestro, [n] e di Tabiena. [o] li quali dicono, che egli diuiene irregolare. Questa opinione è buona: come che cosa certa sia, che così fatto Cherico non rimane irregolare: ne per tale deuesi tenere: ancorche attendesse ad opera illecita. come è l'adulterio, che è il fondamento, e la ragione; doue s'appoggiano Nauarro, e gli altri. Che egli non rimanga irregolare. perche se bene, come è detto, attendeua ad opera illecita; all'hora l'homicidio tuttauia non fu volontario; e se bene fu adulterio: tut-

[i] Nauar. in sum. ca. 27. nu. 238.
[k] S. Ant. 3. p. tit. 5.
[l] Lel. Ceco caso 1. p. 95.
[m] Palest. caso 40.
[n] Syl. verb. homicidiũ 2. reg. 3.
[o] Tab. ver. irregul. 1. concl. 1.

tauia l'adulterio non fu *per se causa* dell'homicidio: ma si bene il ferirlo; che non fu voluntario. Così dicono la Somma Armilla, [a] Soto, [b] Orellana. [c] & anche Clemente V. nel Concilio Viennense lo determinò; dicendo, *Non incurrit irregularitatem, qui interficit aggressorem cum moderamine inculpatæ tutelæ. & in Clem. Si furiosus. De homicidio sic dicitur: Nullam irregularitatem incurrit, qui mortem aliter euitare non valens, suũ occidit, vel mutilat aggressorem.* Di questa medesima opinione è ancora Castro, [d] e Mercato, [e] e similmente Siluestro [f] citato da alcuni, e Nauarra, [g] e Bannes, [h] & il Dottor Rodriguez de Lorenzana. [i] Intorno a ciò Rodriguez [k] dice quello, che segue. Che resta irregolare il Cherico, il quale per parlare con vna donna da solo a solo in luogo di sospetto; venendo ad vcciderlo, ouero a ferirlo li parenti di essa, se vn suo parente, difendendolo ammazzasse vno de' contrarij: in quanto questa opera cattiua di sua natura viene indrizzata a' morti, & a ferite, e principalmente in Spagna. Per la qual ragione dice, che è irregolare il Cherico vccide il marito della moglie; con la quale si troua hauer commesso adulterio, come dichiarò Pio Quinto, e l'apporta Nauarro. [l] Ma nota, che Henriquez [m] concede, che se da questo marito vien' vcciso il Cherico, egli ne resta irregolare nel foro esteriore: ma non già in quello della conscientia. Et aggiunge, che l'adultero, il quale, per difendersi ammazza il marito; se bene incorre in irregolarità nel foro esteriore, non v'incorre in quello della conscientia. E così il detto parente, che per difendere il Cherico, vccide alcuno, ancorche secondo Rodriguez ne rimanga irregolare; tuttauia dice, che si deue intendere ciò nel foro esteriore; ma non in quello della conscientia: secondo questa opinione di Henriquez. Si come hò detto, per me tengo, che l'opinione di Soto, e de gli altri sia verissima; e per tale si deue seguire. dalla quale pare, che non s'allontani Henriquez per quello, che pur'hora si fornì di dire. Parimente Nota ancora, che secondo Soto, parimente non resta irregolare il frate, che calando a basso vna campana da vn campanile, essendogli stato commandato dal Prelato, che non lo facesse; ouero souerchio affaticandouisi in giorno vietato, come in Domenica; auuertisse, che cadesse vn legno, & ammazzasse vn fanciullo.

Nota similmente, che Siluestro dice, che se vno tagliando vn suo proprio arbore, vsò diligentia, di nõ ammazzare alcuno; se poi cadendo l'arbore l'ammazzò, non ne resterà irregolare: ma che se l'arbore era d'altrui; rimarrà irregolare: ancorche vi hauesse vsato diligentia. Nota 2.

Nota, che egli dice che ne più ne manco, se vn'huomo nobile, andando a caccia nel suo proprio bosco a caso facesse qualche homicidio casuale, non ne diuerrebbe irregolare: ma che potrebbe riceuere ordini: li quali egli non potrebbe riceuere, e resterebbe irregolare, se'l bosco fusse d'altrui. La ragione, che ne rende, è. percioche in tutti questi casi rimane irregolare; perche attendeua ad opera non lecita. Soto [n] dice, che in nessun modo si dee riceuere questa dottrina, perche la regola, per la qual dicono, che l'homicidio, il qual viene dal dare opera a cosa illecita, produce irregolarità, che veramente la produca si deue intendere in maniera tale, che la cagioni. & è, che quella opera, alla quale s'attende soglia essere di sua natura cagione d'homicidio, come sarebbe, che vn Cherico andasse alla guerra. perche se all'hora ammazzasse qualche duno, ancorche l'vccidesse nõ volẽdo, ne imaginandoselo; egli sarebbe irre- Nota 3.

[a] Sum. Armil. ver. irreg. nu. 42.
[b] Sot. de iust. & iur. lib. 1. q. 1. artic. 9. p. 378.
[c] Orella. en sus escritos 2. 2. q. 64. artic. 8.
[d] Cast. de lege pœnali lib. 2. c. 4.
[e] Merc. lib. 6. c. 4. q. 93. dir. mos.
[f] Sylu. homicid. 3. asst. 3.
[g] Nau. 1. to. resp. li. 2. ca. 3. nu. 362. & 363.
[h] Bann. de iust. & iu. q. 64. art. 3. p. 361. col. 1. b. c.
[i] Loren. ca. 81.
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 166 conc. n. & nu 7.
[l] Naua. vbi sup. & lib. 5. consil. tit. de homic. consil. 30. Nota 1.
[m] Enriq. 1. to. li. 14. de irreg. c. 3.
[n] Sot. vbi sup.

irregolare. Finalmente accioche l'homicidio casuale cagioni irregolarità nel cherico, *ratione rei illicitæ*, è necessario, che quell'opera, alla quale attendeua *ex proposito*, e donde seguì l'homicidio, ancorche casuale, sia di sua natura pericolosa, e perciò apparecchiata: come sarebbe andare a caccia di Cingiali. la quale ordinariamente si fà con arme, e reti, e con cani molto feroci, & occorresse, che in essa fusse vcciso alcuno. perche all'hora rimarrebbe irregolare. quello, che non accaderebbe al secolare, & in questa guisa si hà da intendere la regola già detta. Donde segue non essere molto commune quello, che dice Silvestro; e che è piu commune, e piu vero quello, che hà detto Soto in tutto questo caso. E principalmente Rodriguez, [a] seguendo Soto tiene, e difende quello, che si contiene in queste tre Note: dicendo, che coloro, li quali tengono il contrario: come Silvestro, e Gaetano, e tutti li Canonisti vogliano, ò non vogliano, deono venire, come dicono a' capelli, & alle strette, e tenere quello, che è detto. perche quantunque non vogliano, lo deono ammettere ne' casi seguenti. Il primo è, quando vno fà carte da giocare, contra la legge del Regno. con le quali giocando alcuni, e venendo a contrastare insieme, vno ammazza l'altro; senza pretenderlo colui, che fece le carte. perche questo tale non rimane irregolare. ancorche ne seguisse la morte dall'hauer'egli dato le carte. Il secondo caso è, quando vn'artefice fece vna spada d'vn ferro rubato: con la quale vno, che la comprò vccise vn'huomo, senza l'intentione di cosi fatto artefice. perche questo artefice non rimane irregolare. come tiene Castro, [b] Couarruuia, [c] e Medina. [d] & il medesimo si hà da dire in somiglianti casi. come con Couarruuia, e Medina dice Soto. [e] Adunque non è vera parlando generalmente l'opinione, la qual dice, che quando vno s'occupa in cose illecite, donde ne segua la morte d'alcuno, rimāga irregolare. e così risoluendomi dico, quello, che vado dicendo; seguendo Soto, e Rodriguez. come parimente tengo nel nostro Specchio de' Curati. [f]

[a] F. M. Rodr. vbi sup.

[b] Cast. vbi sup.

[c] Couar. in Clem. si furiosis. 3. p. nu. 9. §. 1. in initio.

[d] Med. 1. 2. q. 73. ar. 8.

[e] Sot. vbi sup. ar. 9.

Similmente nota, secondo la Somma de' Confessori, [g] che sebene la caccia col romore detto di sopra sia vietata a' Vescoui, Cherici, e religiosi, [h] loro non è prohibita la pescagione.

[f] Espeio de Cur. ca. 12. de las censuras eclesiasticas §. 26. nu. 339. Nota 4.

[g] Sum. Confes. li. 3. tit. 20. q. 2.

[h] c. episcop. 34.

CASO XVI.

D. Vno ordinato ad Euangelio tagliando alcuni bastoni per passa tempo; nō gli essendo vietato il tagliarli: ne essendo ciò cosa pericolosa, nō ponendo cura, d'hauere alla centura vn coltellaccio; mettēdosi a scherzare con vn'altro, occorse, che egli li cascò sotto; e così l'vccise col coltellaccio: se costui ordinato rimanga irregolare?

R. Che resta irregolare. perche è caso espresso ne' Canoni, [i] che così sia. E concordano Soto, [k] e Lelio Ceco. [l] perche doueua imaginarsi, di non l'vccidere col coltellaccio, che haueua alla cintura.

Nota, che si tiene per regola generale, come altre volte è stato detto, che non s'incorre in questa pena, se non in quei casi, che pone la legge. E così non è irregolare colui, che sparge seme in Chiesa. Questo è contra Soto, [m] il qual dice, che così è irregolare colui, che sparge seme in Chiesa, come quegli, che ammazza vn'huomo. Ma Aragon, e Rodriguez [n] con gran ragione si discostano da lui; dicendo, che cotal pena, come questa non si troua ne' Canoni: ne Silvestro [o] se ne ricordò, hauēdo con grandissima diligentia radunati insieme tutti li casi. per li quali s'incorre nell'irregolarità per li Canoni. e non s'incorre nell'irregolarità

[i] c. continebatur ex. eo.

[k] Sot. de iust. & iu. li. 5. q. 1. ar. 9. pag. 379.

[l] Lel. Ceco caso 1. de irreg. nu. 31.

Regla general.

[m] Sot. vbi sup. ar. 4. p. 364. a.

[n] F. M. Rodr. 1. to. ca. 165. concl. 6. nu. 14.

[o] Syl verb. irreg.

rità giamai se non ne' casi espressi ne' Canoni: come dicono li medesimi Canoni. [a]

Per questo caso notisi il caso secondo del capitolo 125. della violatione della Chiesa, che sarà buono.

CASO XVII.

D. Supposto, che'l Cerugico, il qual taglia vn membro a Pietro, per saluargli la vita, e colui, che l'aiuta non rimane irregolare: ancorche ne segua la morte; conforme al parere d'altri medici: anzi fanno vn'opera meritoria, e di sua natura pietosa; e tenuta per tale: come tiene Panormitano, [b] Nauarro, [c] e Rodriguez. [d] Il che non auuiene nel giudice, che vccide, o taglia la mano ad vno. perche se bene fà vn'opera di sua natura meritoria; tuttauia cagiona horrore, e si tiene per crudeltà, la quale deue essere molto lontana da coloro, che hanno da rappresentare il mansueto Agnello, Christo Giesù. e così sententiando alcuno a morte, ouero, che li sia tagliata la mano, seguendone l'effetto, rimane irregolare. come parimente dice Nauarro, [e] e Rodriguez. [f] Vn cherico, ouero Religioso, per l'amore di Dio, sapendo quello, che egli faceua, medicò vna donna d'vna piaga, che haueua; della quale, senza volerlo il cherico, o religioso, ella se ne morì, per hauer fatto contra quello, che da lui le fu commandato; andando all'aria; se egli ne rimane irregolare?

R. Che secondo, che dice Soto [g] non ne rimane irregolare: come rimarrebbe, se la medicasse per denari. Ma Nauarro [h] tiene il contrario; dicendo, che egli ne resta irregolare; o che la curi per pietà, ouero per interesse. perche prese ad esercitare l'altrui mestiere. il che mi pare hora più sicuro di quello, che dice Soto. La cui opinione io seguirei, come risolue Rodriguez [i] in caso, che egli medicasse per pietà, e necessità, non vi essendo Cirugico, che curi: ouero commandandoglielo il suo Prelato: hauendo più fidanza in lui, che ne' barbieri della villa, li quali il più delle volte più tosto ammazzano, che sanino. & in questa maniera deuesi intendere quello, che io dissi nel nostro Specchio de' Curati. [k]

Nota, che'l medico, il quale riceue stipendio, rimane irregolare, lasciando di curare l'infermo, hauendone necessità; onde se ne morì. come risolue Maiolo. [l] Il che alcuni dicono, che parimente si deue dire, quando curò l'infermo, senza riceuere cosa alcuna: costringendolo il Vescouo, o altro giudice per giustitia, che non abbandoni la terra, ouero il luogo, doue è la peste. Ne viene scusato colui, che comincia a medicare non vi essendo altro medico, col dire, che'l medico non volse seguire il suo buon gouerno, ouero, che non si volse confessare; onde l'abbandonò: come auuertisce Henriquez, [m] e Rodriguez. [n]

CASO XVIII.

D. Se s'incorre in irregolarità per l'homicidio, doue non interuenne più, che colpa veniale?

R. Che Gaetano tenne la parte affirmatiua. Soto [o] dice, che se bene questa opinione di Gaetano, seguitato da Armilla, [p] ritenga in se qualche probabilità; nondimeno è cosa malageuole da credere, che la pena dell'irregolarità, la quale s'impone per colpa, vi s'incorra per sola colpa veniale. e dice di più, che chi *per leuissimam culpam venialem* diede cagione all'homicidio, egli non sà come possa essere irregolare, ne chi lo possa credere. Questa medesima opinione, lasciando quella di Gaetano tenne Rodriguez [q] nelle prime impressioni: se ben poi nell'vltima l'a mutò; seguendo Gaetano. Tuttauia la sua ragione non conclude. perche solo appartiene all'effetto, di non poter riceuere gli ordini, per la significatione del Sacramento: essendo per

[a] *ca.35. qui vidensi de sent. excō.*
[b] *Pan. in c. sentan. nu. 23. ne cleri ci, vel monachi.*
[c] *Nau. li. 5. consi, ti. de homic. consil. 9. folio 310.*
[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 266. concl. & nu. 2.*
[e] *Nauar. in Man. c. 17. nu. 217.*
[f] *F. M. Rodr. vbi sup.*
[g] *Sot. de iu stit. & iu. li. 5. q. 1. ar. 9. pag. 379.*
[h] *Nau. vbi sup. n. 221.*
[i] *F. M. Rodr. vbi sup.*
[k] *Espec. de Cur. 1. p. c. 1 1. de la censuras eccle siast. §. 26. nu. 137.*
[l] *Maiol. li. de irreg. c. 48. § 5. n. 1. in fin.*
[m] *Enriquez to. 1. li. 14. de irreg. c. 12. nu. 7.*
[n] *F. M. Rodr. vbi sup. nu. 6.*
[o] *Sot. vbi sup.*
[p] *Arm. uer. irreg. n. 14.*
[q] *F. M. Rodr. vbi sup. nu. 2. & in impress. ul. c. 175. concl. & nu. 5.*

per accostarsi all'altare del mansueto Agnello, Christo Giesù. percioche anche a lui, & a gli altri è cosa chiarissima, che ancora senza alcuna colpa: anzi con merito si può incorrere nell'irregolarità: come fà il giudice sententiando a morte, per astenersi però dall'esercitar piu gli ordini riceuuti. Ma per il delitto, come è nel nostro caso, non basta la colpa veniale, ma deue esser mortale per incorrerui. Così tiene il dottissimo Orellana,[a] che dice queste parole, *Culpa mortalis homicidij est necessaria ad incurrendam irregularitatem, quæ ex homicidij delicto oritur, tanquam pœnam, & probatur in Iure,*[b] *vbi Sacerdotes Greci declarantur non esse irregulares: si illorum filij reperiantur in cunis mortui ex negligentia non studiosa patrum suorum. Et exposcitur negligentia studiosa.* Nauarro[c] tiene questa medesima opinione, & è quella, che si deue tenere, come elegãtemente proua Orellana, e Soto,[d] e Bannes,[e] e Lopez.[f] e noi la seguiamo nel nostro Specchio de' Curati.[g]

CASO XIX.

D. In quante maniere si contrahe l'irregolarità?

R. Quantunque breuemente, essendo ciò compreso piu distesamente in molte parti di questa Somma, che l'irregolarità si contrahe in molti modi, con peccato, e senza esso, e con merito, come il giudice, quando fà giustitia di morte, &c. Con peccato: come chi celebra in luogo interdetto:[h] e chi stando sospeso dall'entrare in Chiesa, celebra in essa, ouer se è scommunicato di scommunica maggiore.[i] e colui, che sapendo, d'essere battezzato si lascia battezzare vn'altra volta.[k] e chi torna a battezzare colui, che egli sà essere già battezzato:[l] come similmente dice il Dottor Rodrigo de Lorenzana.[m] Veggasi perciò il caso primo.

CASO XX.

D. Se celebrando diuiene irregolare colui, che è sospeso dal dir Messa dal suo Confessore?

R. Che nò. secondo la dottrina di Domenico, e Giouann'Andrea.[n] co' quali parimente cócorda il Dottor Rodrigo de Lorenzana.[o]

CASO XXI.

D. Se per la professione fatta in religione approuata si toglie via ogni irregolarità.

R. Secõdo Armilla,[p] che p essa nõ si toglie via ogni irregolarità. pche non si leua qlla, che è cagionata per l'homicidio voluntario, o casuale: ne anche qlla, che è prodotta dalla bigamia *vt patet expressè in iure.*[q] Vero è, che la macchia dell'irregolarità, la quale prouiene *ex defectu natalium* vien da essa tolta via: p essere così determinato ne' Canoni.[r] benche nõ la leui tutta. pche se bene la netta, p poter riceuere ordini sacri, non lo fà tuttauia p potere essere Prelato. e questa è cõmune opinione: e si suole osseruare in molte religioni. Lascio da parte il Motu proprio di Sisto V. perche appresso fu moderato da Gregorio XIV. riducẽdolo, come staua prima, cõforme alla legge cõmune. Cõ qsto cõcorda Armilla,[s] Bannes,[t] Orellana,[u] e Nauarro.[x] Nota, che parimẽte vi è stata opinione, & è di molti Canonisti, che parimẽte si toglie via qsta macchia d'irregolarità cõl'entrare in qualche Religione approuata, quãto all'effetto di potere essere Prelato; affermãdo, che l'huomo può essere senza altra dispensa. Gli Autori di qsta opinione sono raccõtati da Rodr.[y] Soto dice, il medesimo, che Armilla, come fà anco Bãnes, & il medesimo Rodr.[z] la quale, come io dissi è la cõmune. & ancora soggiunge vna cosa buona; & è, che'l figliuolo del prete hauuto d'vna figliuola maritata, generato così occultamẽte, che nõ si può prouare altrimẽti, che col detto di suo padre, e madre; dicendoglielo essi; egli è irregolare: come dice Nauarro;[a] seguendo altri contra Castro.[b] dal quale seguendo Nauarro si discosta

[a] Orell. en sus escritos 2.2.q.64.artic.8.concl. vnic.
[b] c. quæsitũ de verb. signif.
[c] Nau. cap. 27. nu. 149.
[d] Sot. vbi sup.
[e] Bann. de iust. & iu. q.64. art.8. pa.371. col. 2.b.
[f] F. L. Lop. r.19. de irreg. p.1001. col.2. in fi.
[g] Espec. de Cur. ca.12.
[h] e las consultas eccle siast. 1.26. n.234.10.2.
[h] c. is verò de sent. excom.
[i] c. is cui de sent. excõ. lib.6.
[k] ca. eos de consec. d.4.
[l] c.2. de apostatis, & reiterãtib. baptisma
[m] Rodr. de Loren. en el compen. de casos ...
[n] Iuan Andres in gl. in ca. 11 ... de sent. excom. in li.6.
[o] Loren. vbi sup. c.77.
[p] Arm. uer. irreg. n.88.
[q] Dist. 26. c. acutius, & c. perinde, & in c. vna.
[r] ca.1. de filius presbyter.
[s] Arm. vbi sup.
[t] Bann vbi sup p. 357. col 1.
[u] Orell vbi sup.
[x] Naua. de voto paupertatis c. non dicatis.12. q.1. p.41. n.92.
[y] F. M. Rodr. 1.10. qq. regu q.13. ar.5.
[z] F. M. Rodr. vbi sup.
[a] Nau in c. nõ dicatis nu 192
[b] Castr. de leg. penal. c. vlt. conclus.3.

Cordoua,[a] e che così per essere Prelato sia necessario, che ne sia dispensato. ma che è vero; e questo è quello, che egli soggiugne; che se lo sforzano ad accettare la prelatura; e che non può con infamia sua, e di suo Padre, e madre; domandare la dispensa: potrà in tal caso accettare la detta prelatura. Per tutto questo è buono quello, che è stato detto nel caso decimo del cap. cento, e ventisei. De' figliuoli nella prima parte. essendo stato tocco ancora quiui veggasi. doue parimente fu detto, che possa dispensar costoro, per essere ammessi alle Prelature nelle religioni. e parimente deuesi notare, che è commune opinione fra li Canonisti; come riferisce Couarruuia,[b] e Siluestro,[c] tenuta da più dotti Teologi,[d] che per nessuna occasione giusta, ouero ingiusta, fatta auanti il Battesimo s'incorra in irregolarità. Vedi parimente questo appresso Bannes,[e] che ne tratta molto bene. Nota per questa materia, che colui, che ammazza vn'altro, per difendersi; non ne rimane irregolare. così tẽgono tutti li Teologi communemente contra S. Tomaso,[f] e Paludano:[g] come è manifesto da quello, che ne arreca Soto,[h] Gaetano,[i] Couarruuia,[k] Nauarro,[l] e Rodriguez:[m] & è espressamente definito ne' Canoni. Ne a ciò contraria il Concilio Tridentino.[n] il qual dice, che è necessaria la dispensa in così fatto caso: adunque vi è l'irregolarità. perche rispondo, che'l Concilio parla in caso, che nella difesa vi fusse qualche colpa: come esplica Pietro Nauarra;[o] apportandone vn'altra dichiaratione. ma io risponderei in altra maniera: come risolue Rodriguez:[p] ciè, che'l Concilio non dice, che la dispensa debba essere data dal Papa, ouero dal Vescouo: ma solamẽte dice, che in alcuna maniera si debba dispensare; ponendo queste parole. *Dispensatio quodammodo debetur.* e vuol dire, che la legge naturale; la quale dà à ciascuno licentia, e facultà di difendersi; in qualche modo richiede; che in questo caso dispensi la legge humana. perche se bene così fatto homicidio fu fatto ex proposito; nondimeno per esser fatto, come mezzo necessario per difesa della vita: giusta cosa è, che l'huomo ne sia dispensato, e che non porti seco annessa questa cẽsura. E così fu dispensato nella Clementina Si furiosus. & ancora dicono li Dottori allegati, che in ciò fu dispensato da Canoni più antichi. E deuesi auuertire, che non solamente, chi ammazza per difendere la sua propria vita, rimane libero dalla irregolarità; ma ancora colui, che vccide per difendere le sue membra. perche il difendere le membra è vn difendere la vita partiale del tutto; & è vn difendere la sua propria persona: come tiene Couarr. cõtra Villadiego. E Nota, che è irregolare, secondo Nauarro, e Rodriguez colui, che diede vn buffettone ad vn'altro. perche gli haueua dato vna mentita. donde auuenne, che incontrandosi in esso l'ammazzò, difendendosi da colui, che riceuette il buffettone: senza hauere intentione d'vcciderlo: perche fu assalito dal morto. percioche se bene guardò *moderamen inculpatæ tutelæ*: vccidendolo: tuttauia l'assalimento procedette dall'atto illecito: commesso nel dare il buffettone: come dice Nauarro,[q] e Rodriguez.[r] *sed oppositũ est in foro conscientiæ.* Veggasi il caso 15.

Nota.

CASO XXII.

D. Supposto, che incorre in irregolarità il cherico, che giudica vn reo; condannandolo à morte, ouero ad esserli tagliato qualche mẽbro. La qual sentẽtia cõdannatoria egli deue dare, per incorrere in questa pena: come dice Rodrig.[s] con la commune. Vn Prelato ecclesiastico, hauendo la giurisdittione temporale, commando al suo vfficiale; cioè al giu-

[a] Cord. li. 5. qq. q. 15. p. 2. col. 2. vers. ex di ctis.

[b] Couar. in clem. si furiosus. de homic. voluntario.

[c] Syl verb. irreg. n. 28.

[d] in 4 sent. di 4. 25.

[e] Ban. vbi sup.

Nota 1.

[f] S. Thom. 2. 2. q. 6. ar 1. c 7. a 1 3.

[g] Palud. in 4. dist. 25. q. 1. art. 1.

[h] Sot. vbi sup. art. 8. q. 9.

[i] Caiet. super locum D. Thomæ.

[k] Couar in clem si furiosus 3. p. §. 2

[l] Nau in man. c. 27. nu. 211.

[m] F. M. Rodr. 1. 20. c. 156. concl. & nu. 11.

[n] Cõc. Tri. sess. 14. c. 7. de reform.

[o] Nau. li. 2. de rest. c. 3. nu. 267.

[p] F. M. Rodr. vbi sup.

[q] Nau. lib. consil. tit. de homic. fol. 118. consil. 25.

[r] F. M. Rodr. vbi sup.

[s] F. M. Rodr. 1 to c. 157. concl. & nu. 10.

giudice secolare posto da lui, che ricercasse, e facesse inquisitione d'alcuni delitti, e che trouandosi la verità facesse giustitia. Portandosi bene l'vfficiale, fece venire in luce vn delitto, e meritãdolo il malfattore tagliò vn mẽbro, ouero diede la morte: se per ciò il Prelato, che commandò all'vfficiale quanto è stato detto, ne rimase irregolare?

R. Che nò. E così è determinato ne' Canoni,[a] concorda Armilla,[b] & il medesimo tiene Rodriguez.[c] Nota, che'l sacerdote può conoscere per cõmissione del Principe le cause criminali: solo che non condanni alcuno à morte; ouero ad esserli tagliato qualche membro: come allegando Canoni, e leggi dimostra Couarruuia.[d] Finalmente nota, che colui, che diede vna cõmissione ad vno p giudicare in cause criminali, se ben per ciò non ne rimanga irregolare; come è stato detto: tuttauia incorre in questa pena mandando per il suo segretario vn biglietto al detto Cõmissario, dicendogli in esso, che si mandi ad essecutione la sententia di morte, data da lui contra il tale il giorno seguẽte da mattina. E nella medesima censura incorre il segretario, che porta il biglietto: se sà quello, che vi è scritto. e la ragione di questo è. perche vna cosa è il cõmettere ad vno la giurisdittion criminale generalmẽte: & altra cosa è dire al Commissario, che hà condannato vno à morte, che acceleri l'essecutione della sentẽtia. percioche lecita cosa è al cherico esortare generalmente ii soldati al cõbattere; per ottennerne la vittoria: ma non è lecito esortare vno, o molti soldati, che vccidano q̃sti, o quegli in speciale: come, dice Innocentio, seguito da Nauarro,[e] e Rodrig.[f] Da quello, che è detto, seguita, che se bene non è irregolare il testimonio, il q̃ual dice, che'l tale hà veciso Pietro, se costui haueua cõfessato già il suo delitto, e p la sua cõfessione l'haueuano da cõdannare à morte; tuttauia nõ restera d'essere irregolare, se da q̃sto tale fu accelerata la morte del delinquẽte: come dice Nau.[g] Il qual dice, che sarebbe bene ĩ q̃sto testimonio ricorrere al giudice, e notaro; domandando loro, se per il suo detto fu sentẽtiato il delinquẽte à morte, ouero vi fu condannato piu presto. perche se ritroua la cosa stare di q̃sta maniera egli ne rimarrà irregolare. Nota il caso seguente.

CASO XXIII.

D. Che cosa deue rispondere vn Prelato ecclesiastico, che hà giurisdittione tẽporale à che li domãda il suo officiale; cioè il giudice, posto da lui nel tẽporale; qual cosa si debba fare sopra vn certo delinquente particulare, che merita la morte?

R. Che deue rispõdere, che ne domandi consiglio a' sauij. ma nõ li deue rispõdere, secõdo che dice il santo Raimondo: in maniera, che s'accorga colui, che glie lo domanda, *directè, aut indirectè*, che al reo taglino qualche membro, ouero diano la morte. p che se per la sua risposta al reo si taglia qualche mẽbro, ouero si dà la morte; egli ne resta irregolare, p hauere risposto in q̃lla guisa. Potrà tuttauia dirli, Questo consiglio non appartiene à me, ouero a noi nõ si conuiene dare la morte ad alcuno: ouero altre cose simiglianti. E se p tali parole il giudice giustitiasse il reo: nõ p ciò colui, che così rispõde, sarà irregolare *Quia causã nõ dedit*. Cõ q̃llo, che è detto cõcorda espressamẽte Arm.[h] e Rodr.[i] dice, e bene, che nõ incorre ĩ irregolarità il cherico, il qual domandato, che pena merita il tal delinquente, conforme alla legge, rispõde, che la morte, ouero l'esserli tagliato qualche mẽbro: percioche q̃sto non gli è prohibito: come nõ incorrono in irregolarità coloro, che scriuono cõmentarij, e libri, ne' quali trattano, e dimostrano, che p li tali delitti si deono condãnare li tali delinquenti à pena di

sangue: come dicono Silvestro,[a] e Maiolo.[b] E di piu devesi notare, che se alcuno, sia Cardinale, Vescovo, o sacerdote, che nel tribunale della santa Inquisitione, nel quale si tratta di cōdānare à morte li delinquenti, che tēgono in prigione; cōsigliassero, overo dessero il voto di far lor dare così fatto gastigo; nō incorrono in irregolarità. Il che in favor della fede cōcedette Paulo IIII. à q̄sto sāto Tribunale. a' 28. d'Aprile anno 1557. come riferisce il Tribunale de gl'Inq̄sitori, e l'apporta Maiolo. Nota il caso seguēte. CASO XXIV.

D. Che cosa deve rispōdere vn giudice ecclesiastico, over altri qualsivoglia cherico, che habbia giurisditione tēporale; accioche nō caschi in irregolarità, a' quali, overo ad alcuni de' quali vien domādato da vn giudice secolare: se chi cōmettesse vn tal delitto, meritasse la morte: essendo certo, che colui, che lo cōmettesse, lo meriterebbe. perche se glielo domandasse in particolare, già è detto nel caso passato quello, che si deve rispondere?

R. Che se all'hora non è presente il caso, che si domāda, lecitamēte senza cadere in irregolarità, possono rispōdere la verità; dicēdo, che la merita. Questa dottrina è di Panorm.[c] il quale parimēte dice, che se rispōdono di p̄sēte, dicēdo, che la merita, essēdo p̄sēte il caso; ma nō p̄ ciò il giudice gliela dà; ma si bene p̄ qualche altra cosa: cioè perche già l'haveva determinato: overo p̄che la legge, che lo cōmanda, è chiara: all'hora rispōdēdo di q̄lla maniera, nō resta irregolare. p̄che nō seguì la morte p̄ la sua risposta. Cōcorda Arm.[d] Per q̄sto caso, e p̄ li due passati è grādemēte buono tutto il caso 41. del c. 127. de gli homicidij nella prima parte. dove si disse, che nō incorre in irregolarità il cōfessore, che nella cōfessione domandato dal giudice, se egli debba dar la morte ad vn reo particolare, nominādolo, p̄che la merita, gli dice, che glie la dia. e così il giudice glie la dà. Dove parimēte si dichiara con buoni essēpi tutto q̄llo, che si cōtiene in q̄sti casi. veggasi; e s'intēderanno molto meglio: ancorche p̄ se stessi si lasciano intēdere; se siano studiati cō diligētia. Nota p̄ q̄sta materia, che colui, che volūtariamēte ammazza vn prete, e ne domanda dispēsa a sua Sātità della irregolarità incorsa; dicendo nella supplica, di havere ammazzato vn'huomo; sēza specificare, che era Prete: nō vien dispēsato. p̄che tacque q̄llo, che cōforme a ragione, e secōdo li Canoni doveva esplicare. Ne cōtraria, che non ogni verità, che si tace (la quale esposta haverebbe rēduto il Principe piu difficultoso à cōcedere q̄llo, che se gli domanda) faccia, che la gratia sia surrettitia: come nota Nau.[e] seguito da Rodr.[f] ma solamēte, quādo si tace la verità, la quale cōmādano le leggi, che sia esposta. p̄che à q̄sto si rispōde, che la legge cōmāda, che sia esplicato il delitto, dōde nasce l'irregolarità, della quale si domāda la dispēsa. Il che nō si fece in q̄sto caso. p̄che solamēte si esplicò il peccato nel suo genere, e nō nella sua specie: come avvertisce Nau.[g] CASO XXV.

D. egli è solito cōcedere indulgentia a coloro, che dāno, overo portano legne p̄ abbrucciare gli heretici; quando si faccia l'Atto del sant'Vffitio; se vn cherico la portasse cō zelo della fede: ancorche nō ne sapesse la legge, che lo prohibisce; se per ciò egli ne resta irregolare?

R. Secōdo la Sōma de' Confess.[h] se realmēte cō le legne, che portò aiutò la morte del cōdānato, se bene lo fece cō buō zelo, non ne sapēdo, comūche si voglia la legge; egli ne resta irregolare: e che ne può essere dispensato solamēte dal Papa: ma che se nō fu cagione della morte di essi, p̄ essere già morto, q̄n egli giūse con esse legne; o p̄che avāti, che gli abbruciassero, e s'accēdessero le legne, già eglino erano morti; nō è irregolare, e quan-

Nota.

[a] Syl. verb. homic. 3. q. 1. vers. 4.
[b] Maiol. li. 2. de irreg. c. 9. nu. 2.
[c] Panor. in c. ex litteris
[d] Arm. ver. irreg. n. 18.
[e] Navar in extravag. de dat. & accep. n. 48. & in man. c. 22. nu. 86.
[f] F. M. Rodr. 1. to. cap. 153. conclu. & nu. 12.
[g] Nav. li. 5. cōsil. tit. de homic. consil.
[h] Sum. cōf. lib. 2. tit. 1. p. 32. q. 24.

e quando vi facesse mestiere di dispē sa, basta quella del Vescouo. Con la Somma de' Confessori, parimente concorda Armilia,[a] e Sant'Antonino.[b]

[a] Armill. ver. irreg. nu. 61.
[b] S. Anton. verb. irreg. nu. 61.

CASO XXVI.

D. Quando si conoscerà, che alcuno sia irregolare per qualche delitto, da lui commesso?

R. Che quando li Canoni habbiano messa questa pena dell'irregolarità sopra esso, perche se non l'hanno posta, ancorche egli commetta qual si voglia delitto, non sarà irregolare: come è detto altre volte.

Nota 1.

Nota, che nessun giudice, ne Maestro, ne Dottore deue in dubbio giudicare, che alcuno sia irregolare; come si dice ne' Canoni.[c] e parimente, che nelle cose dubbiose, come nel l'irregolarità, scommunica, & altre cose somiglianti; doue si tratta nel foro dell'anima, e nel foro quasi penitentiale, e non propriamente per pena; ma per astenersi dal ministerio, secondo Panormitano,[d] & Hostiense: dobbiamo piu tosto interpretare, che vno sia irregolare, il cōfessore consigliando il penitente, che in dubbio si tenga per irregolare. e cosi nelle altre pene. Ma nel foro contentioso dobbiamo interpretare di nò; principalmente doue si tratta di pene. perche nelle pene deue esser fatta interpretatione piu piaceuole, secondo li Canoni.[e] concorda Armilla,[f] e Rodriguez.[g]

[c] De panis. c. 1. §. pæna.
[d] Pan. in c. cum sui fi. li. de testi.
[e] Lodia, de reg. in li. 6.
[f] Arm. uer. dubita nu. 3.

Nota 2.

Finalmente nota tre cose. La prima, che l'irregolarità è piu graue pena, che la sospensione. percioche l'irregolarità non solo tira seco l'esser fatto inhabile di non potere vsare gli ordini riceuuti, & altri vffitij: ma ancora rende inhabile per potere conseguire de gl'altri. La seconda, che chi hà il mal caduco, & è tormētato dal Demonio; se ben poi ne resta libero, & il furioso, e frenetico sono irregolari, e non possono essere ordinati: ancorche lo desiderino, essendo sani: come dice Nauarro.[h] & io l'hò detto nello Specchio de' Curati.[i] La terza, che coloro, che hanno qualche difetto corporale, non possono essere ordinati. ma pure, essendo ordinati riceuono il carattere: come risolue Couarruuia,[k] Menochio,[l] e Magio,[m] e Rodriguez,[n] & hoggi solamente la deformità, la quale impedisce trattare, o maneggiare li misterij de' sacramenti, cagiona l'irregolarità: come se vno fusse cieco, ouero stroppiato. perche se la deformità è picciola, ella non cagiona cosi fatto impedimento. Il che s'intende per riceuere gli ordini. percioche all'vsare li già riceuuti sarà solamente impedimento per il ministerio, che con essa non si può esercitare. E cosi, quando vno è irregolare non per delitto, ma per difetto; onde non può celebrare. Verbi gratia, perche li mancano le dita, co' quali hà da pigliar l'hostia: che per le altre cose, come per cantar l'Epistola, ouero l'Euangelio; nō è irregolare, ma lo può molto ben fare: ouero se per essere cosi brutto, che sarebbe scandolo, che egli celebrasse: onde gli è prohibito il celebrare. Che non è irregolare, per ascoltare confessioni. Concorda Couarruuia,[o] e Rodriguez.[p]

[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 154. concl. & nu. 11.
[h] ca 27 nu. 103.
[i] Espec. de Cur. ca. 11. de las censuras eclesiastic. nu. 293. y en el c. 14. del sacramen. de la ord. nu. 48.
[k] Couar. de homicid. 1. p. §. 1.
[l] Menoc. de arbitr. 3. ca su 226.
[m] Mag. lib. 4. ...c. 4
[n] F. M. Rodr. ubi sup.

Nota 3.

Nota, che l'ordinato d'ordini minori, che per vna infermità habbia perduto tutte le dita de' piedi, eccetto li grandi non è irregolare. e cosi si può ordinare ad ordine sacro, & hauer benefitio: in quanto questo difetto non induce gran deformità. ne rende vno impotente al seruirsi de gli ordini. Cosi dice Nauarro,[q] e Rodriguez.[r]

[o] Coua. 2 p relectio. de homic. §. 3. nu. 3.
[p] F. M. Rodr. ubi sup.

Nota 4.

Parimente nota, che se bene il Cieco è irregolare, tuttauia colui, che manca dell'occhio dritto, che par sano, e che vede col sinistro bene; non è irregolare: come contra altri difende Nauarro:[s] dicendo, che molte volte diede questo consiglio;

[q] Nau. lib. 5. consi. tit. de sent. excom. consil. 67. fol. 91c.
[r] F. M. Rodr. ubi sup. con. l ... n. 21
[s] Nau. cap. 27. nu. 199.

& è seguito da Salzedo.[a] Finalmente qual sia desormità, che induca irregolarità, si lascia all'arbitrio dell'ordinario, come risolue Menochio.[b] e li Prelati regolari non hanno potestà, per essere arbitri di ciò, e giudicarlo: come dice Nauarro.[c] ancorche non manchino alcuni, che dicono il contrario; e sono seguiti da Maiolo.[d]

[a] Salze. in prac. crim. c. 17. n. 40.
[b] Men. lib. 2. de arbit. con 3. casu 226. nu. 8.
[c] Nau. ubi sup. n. 200.
[d] Maiol. li. 2. de irreg.

Nota 5.

E nota, che colui, che manca d'vna picciola parte dell'orecchia non è irregolare: ancorche sarebbe irregolare, hauendola tagliata tutta. così dice Nauarro,[e] seguito da Rodriguez.[f]

[e] Naua. en su conseio li. 5. consil. de sent. ex com. consil. 21.

Nota 6.

Nota, che se bene si può ordinare sacerdote colui, che non intende troppo bene: tuttauia pare, che non si possa ordinare colui, che del tutto è sordo: come dice Maiolo.[g] E così a pena da peccato si può difendere colui, che s'ordinò, con così fatto difetto. Io dissi a pena. perche in alcuni casi egli si può ordinare: in quãto li Canoni non prohibiscono, che il tale si ordini. poiche può dir Messa da solo a solo, senza ministro, che li risponda, & habbia necessità d'intenderlo.

[f] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.
[g] Maiol. li. 1. de irreg. c. 25.

CASO XXVII.

D. Qual sia la cagione; perche il giudice facendo impiccare vno, che lo merito; & egli merita in farlo impiccare, rimane irregolare: e non rimane colui, che per difendersi da vno, che lo trouò cõ la moglie, l'vccise; non potendo scampare con la vita d'altra maniera: come si disse nel caso decimoquinto, contra alcuni, li quali dicono, che egli ne rimane irregolare?

R. Che la ragion è; perche il giudice, seruendosi del suo vffitio publico, condannando costui, l'vccide volontariamente. il che non succede nell'altro. ma se l'ammazza, l'ammazza *per accidens*, e così non rimane irregolare. Concorda Alfonso di Castro,[h] e Rodriguez,[i] che n'assegna vn'altra bella ragione, perche il giudice rimanga irregolare.

[h] Alonso de Cast. de leg. pen. lib. 2. c. 14.
[i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 166. concl. & nu. 2.

Nota, che irregolare è il cherico, che in causa criminale accusa altri dauanti giudici secolari in casi, ne' quali si può mettere pena di morte, o dell'esser tagliato qualche mẽbro, come è ordinato ne' Canoni.[k] Ma deuesi notare, che affinche egli non incorra in irregolarità, accusando, è necessario, che protesti auanti il giudice, che non procede a morte, ne al tagliare alcun membro: come ordina Bonifatio Ottauo. e così coloro, che non fanno la detta protesta, accusando peccano mortalmente. poiche in cosa graue violano li sacri Canoni: come dice Nauarro,[l] e Rodriguez,[m] che lo segue. e se lasciando di fare così fatta protesta, non ne segue la morte, ouero l'esser tagliato alcun membro, il Cherico non sarà irregolare: ancorche al r o sia messa altra pena di sangue: come dopo l'Abbate tiene Siluestro.[n]

[k] c. 3. de homic. lib. 6.
[l] Nau. cap. 27. nu. 226.
[m] F. M. Rodr. 1. to. ca. 165. concl. & nu. 6.
[n] Syl. uerb. homicid. 3. ver. 2. quaritur.

Nota 2.

E nota, che se bene il Cherico dica nella querela, Io accuso, e mi lamento del tale, e contra d'esso domãdo giustitia, non è irregolare, facendo la detta protesta. la quale può fare non solamente, quando accusa, per ragione di qualche ingiuria fatta alla sua persona; ma ancora quãdo denuntia alcuno di qualche delitto di gran detrimento alla Republica, ouero che ridondi in grande, e graue danno del prossimo; denuntiandolo, piu per emenda, che per gastigo: & auuedendosi, che non vi si può rimediare a si fatto male. Così tiene Couarruuia,[o] e Nauarro.[p] dopò Gaetano:[q] quantunque il medesimo Nauarro[r] dica, che per liberarsi da questa irregolarità con la detta protesta; è necessario, che'l Cherico sia accusatore nella sua propria causa. & ancora dice il medesimo Nauarro,[s] che'l Cherico non può far prendere il ladro, con la detta protesta sotto pena di rimanerne irre-

[o] Couar. in clem. si furiosus. § 3. nu. 4.
[p] Naua. in c. iter. uer. corol. 54.
[q] Caie. 2. 2. q. 33. art. 7.
[r] Nauar. in sum. ca. 27. nu. 227.
[s] Nauar. in Man. c. 27. nu. 126. & li. 5. consil. de homic. cons. 10. fo. 310.

irregolare; se poi l'impicchino, ouero li taglino qualche membro: saluo se'l ladro fusse fuggitiuo. al quale, non essendo egli preso poco giouarebbe la sententia data contra di lui. perche in questo caso, può mostrare il luogo, doue egli fusse: ancor che ve lo cogliessero, e prendessero: facendo la detta protesta.. e non è necessario, che la protesta si faccia publicamente in scritto. come parimente risolue Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXVIII.

D. Vno contrastando con vn'altro, l'vn tagliò all'altro vn dito, e l'altro li diede vn così gran colpo in vn braccio, che venne a debilitargliclo; se ambidue rimangano irregolari?

R. Che colui, che diede il colpo al l'altro, e con esso li lasciò il braccio debilitato, non è irregolare. perche dicono li Canoni, che deue vccidere, ouero tagliare qualche membro. perche le pene poste ne' Canoni[b] deono essere ristrette. e li Canoni non parlano se non di colui, che vccide, o taglia membri. Di colui, che tagliò il dito, vna Glosa dice, che se'l dito è de' principali, come il grosso, o l'altro a lui vicino, co' quali si piglia il corpo diuino; egli è irregolare: ma non già; se non è vno di queste dita. Questa opinione è seguita da molti Legisti. Che egli ne resti irregolare lo tiene Soto,[c] seguendo il parere di Gaetano,[d] il qual dice, che qual si voglia dito hà il suo vffitio: ancorche non così principale, come il grosso, & il suo vicino.

[b] Vt in Clemen. vnic. de homic.

[c] Sot. de iustit. & iur. li. 5. q. 2. ar. 1. p. 381. b.

[d] Caie. 2. 2. q. 95. art. 1.

Ma nota, come molto necessario per intendere l'irregolarità, che in essa s'incorre per tagliare vn membro: e per membri in questo caso s'intendono quelli, co' quali il corpo si muoue, & aiuta: hauendo ciascuno d'essi diuersi, e distinti vffitij: come l'occhio per vedere, li piedi per caminare, le orecchie per vdire, le mani per palpare, il naso per odorare, la lingua per formare la voce. Così esplicano Couarruuia,[e] Nauarro,[f] e Salzedo,[g] e sono seguiti da Rodriguez.[*] Quindi s'inferisce prima, che colui, che si taglia vn dito non è irregolare: ancorche Soto,[h] non auuertendo a questa dottrina tenga il contrario. Secondo s'inferisce, che'l tagliar l'orecchia non cagiona irregolarità: ne per ciò sarà vno priuato dell'ordine, ouero del benefitio. perche quantunque l'orecchia sia membro: tuttauia la carne d'essa, restando l'organo sano, più tosto appartiene alla bellezza dell'orecchia, che alla potentia vditiua di essa. Vero è, che colui, che restasse con l'orecchia tagliata, sarebbe irregolare: per rimanerne così brutto. Terzo s'inferisce, che'l tagliare ad vna donna le poppe non cagiona irregolarità, perche quantunque elle siano membro, secondo vna larga significatione; tuttauia secondo la propria, e vera significatione di membro, non sono membri: principalmente trattandosi di pena: la quale come odiosa deue essere ristretta, e limitata quanto più si può, come è detto di sopra: e parimente, come con Couarruuia[i] tiene Salzedo, e Rodriguez. k

[e] Couar. Clem. si furiosus 2. p. §. 5. nu. 8.

[f] Nauar. in sum. ca. 27. nu. 200.

[g] Salzed. in prac. crim. c. 90. p. 344.

[*] F. M. Rodr. 1. to. ca. 165. concl. 6 nu. 11.

[h] Sot. vbi sup.

[i] Couar. vbi sup. nu. 8.

[k] F M Rodr. vbi sup.

E notisi, che per debilitare vn membro solamente non si tagliando, non s'incorre in irregolarità: come è stato risposto di sopra, non restando del tutto inutile: come difende Couarruuia,[l] e Nauarro.[m] la cui opinione al presente mi piace. poiche trattiamo di pena, che si deue restrignere: ancorche Salzedo[n] tenga il contrario. e per questa cagione Nauarro[o] difende, che colui, che diede vna coltellata nella faccia publicamente ad vno, che ne restò fregiato, e brutto, non incorre in irregolarità.

[l] Couar. vbi sup. 3. p in initio. n. 8.

[m] Naua in sum. ca. 27. nu. 207.

[n] Salz. vbi sup.

[o] Nauar. li. 5. consil. consi l. 10. ti. de homicid.

CASO XXIX.

D. Se incorrono in irregolarità gl'Inquisitori, li quali sanno, che subito,

bito, che dichiarano vno per heretico, e lo consegnano al braccio secolare; sarà dal braccio secolare abbruciato.

R. Che non incorrono in irregolarità, ne anche poi quando il braccio secolare l'hauesse in suo potere, e nó lo volesse abbruciare, & essi lo mandassero, che fusse abbruciato. La ragione è, perche solamente è prohibito, che da essi siano abbruciati. Cócorda Tabiena, [a] Armilla, [b] e Bartolomeo Medina, [c] Bannes. [d] Vero è, che ne' Canoni [e] vien commandato loro, che efficacemente intercedano per essi: accioche non siano vccisi. *Quod communiter interpretatur de hereticis non relapsis, nec pertinacibus, non negatiuè, non ficte, vel diminutè confitentibus.* Concorda Rosense [f] contra Lutero. Veggasi per questo caso il caso vigesimo terzo.

[a] Tab. uer. inquisition nu. 10.
[b] Arm. uerbo irreg. n. 24.
[c] F. Barth. de Med. in la sum. lib. 1. c. 10. §. 10.
[d] Bann. de iust. & iu. q. 94. art. 8. p. 345. col. 2 concl. 3.
[e] cap. nouimus de uerbor. sign.
[f] Rosen. ca. ult.

CASO XXX.

D. La giustitia conduceua preso vn ladro, che veduto da vn Cherico disse alla giustitia, serrateli la bocca, accioche non gridi, & esca fuori chi ve lo toglia. Fu questo giustitiato per quello, che egli haueua commesso: se'l Cherico ne resti irregolare?

R. Che sì; secondo Sant'Antonino. [g] Ma Armilla, [h] e Siluestro [i] dicono, che questo è vero; *Si aliàs mors eius fuisset impedita: aliàs non.*

[g] S. Ant. 3. pait. 28. c. 2. §. 2. in fi.
[h] Arm. uer. irreg. n. 36.
[i] Sylu. in eodem uer. 3. q. 7. §. 5.

CASO XXXI.

D. Io sò per cosa verissima, che Pietro và per vccidere Giouanni, e che l'ammazzerà senza fallo, e che se io n'auuertisco Giouanni, egli se ne guarderà: e così scamperà con la vita: se io non lo faccio, e ne seguiti la morte di Giouanni: io resti irregolare?

R. Che io non resto irregolare. perche se bene io pecco mortalmente potendolo commodamente impedire, e non l'impedì: tuttauia io non aiutai in alcuna cosa l'homicidio. Concorda Armilla, [k] la qual dice, che Panormitano, e Giouanni Andrea [l] solamente parlano in questo caso dell'homicidio, e non dell'irregolarità. e ne' Canoni ciò non è espresso. & il medesimo tiene Rodriguez: [m] e ne rende la ragione, dicendo: perche non sono obligato ad auuertirlo per legge di giustitia; ma per legge di carità. & il peccato, che si commette, rompendo la legge della carità; non rompendo la legge di giustitia; non induce irregolarità. Quindi segue, che se per essere ministro di giustitia era obligato a difenderlo; non lo difendendo, e seguendone la morte; ne rimase irregolare, come tiene Nauarro. [n] In oltre segue, che'l padre, a cui dice vna donna, che è grauida di lui, che vuol pigliar beuande per disperdere la creatura, conceputa di esso; ne resta irregolare, per solamente tacere; seguẽdone l'aborto, senza impedirlo: sapẽdo, o douendo sapere, che persuadendola egli al contrario, non si verrebbe a questo disordine. in quanto di giustitia è obligato costui per legge di Padre a difendere la creatura a suo giusto potere. Segue in oltre, che'l padrone, in presentia del quale trattano li suoi schiaui, seruitori, o figliuoli, o parenti d'ammazzare il lor nemico, rimane irregolare; solamente per tacere, seguendone la morte. percioche questo tacere giũge al consentimento. poiche per suo rispetto si tratta di dar la morte a costui: in tanto che se bene egli non sia presente; basta, che lo sappia, e non l'impedisca, accioche ne resti irregolare. Laonde egli è obligato per giustitia nel miglior modo possibile impedire questo male: come risolue Couarruuia. [o] dicendo esser ciò vero; principalmente se con mal zelo lasciasse d'impedirlo.

[k] Arm. uer. irreg. n. 38.
[l] Iuan Andr. in c. Petrus de homicid.
[m] F. M. Rodr. 1. to. ca. 165. concl. & nu. 15.
[n] Naua. in Man. c. 24. nu. 22.
[o] Couar. in Clem. si furiosus. 2. p. §. 2. nu. 8.

Nota.

Finalmente nota, che secondo Armilla, [p] e Tabiena, [q] colui, che manifesta alcuno al giudice, che lo ricerca, per darli la morte giusta, ouero ingiusta; quantunque lo faccia

[p] Arm. ubi sup. nu. 37.
[q] Tab. in eodem verb. 2. nu. 22.

per il timore, che li Teologi chiamano, *Timor cadens in constantem virum*, è irregolare[*]; perche ne' Canoni[a] solamente si dice di colui, che ammazza chi lo vuole ammazzare. perche il timore, *Cadens in constantem virum* non lo scusa dalla irregolarità: ancorche alle volte sia scusato dal peccato. e per ciò, se ben lo manifesta per campare dalla morte; tuttauia incorre nella irregolarità, secondo questi Dottori.

[*] c. vnic. clem. si furiosus.

CASO XXXII.

D. Se vn prete mandasse vn fanciullo a dar da bere ad vn cauallo, e l'auuertisse, che si guardasse di non cadere nel fiume; oue tuttauia cascò, e s'affogò: se egli ne rimane irregolare?

R. Che a questo caso dice Rosella, & Hostiense citati da Tabiena:[b] a' quali egli s'accosta, che questo prete è colpeuole; cioè irregolare: si come è il sacerdote, che non si leuò il coltello dalla cintura, quando battette il seruitore.[c] S'intende questo, quando probabilmente ne poteua dubitare, perche era picciolo fanciullo colui, che egli mandò a dar da bere al cauallo. Così tiene Lelio Ceco.[d]

[b] Tab. uer. irreg. 3. n. 8

[c] ca. ad audientiam.

[d] Lelio Ceco en el caso 1 pa. 93. §. ex quo multa. Nota 1.

Nota per questa materia, che è irregolare il sacerdote, il qual costretto per giustitia da nemici, che sono nel paese a portar'arme, pone vn'archibugio carico, & all'ordine sopra vna tauola di casa sua; se pigliandolo in mano vn fanciullo, e toccandolo lo scarica. onde vien vcciso vn' huomo. La cagione di questo è: perche costui fu negligente nel lasciarlo così carico: & essendo l'homicidio, che seguì da questa negligentia casuale; può dispensare il Vescouo nell'irregolarità, che ne seguì: come tiene Nauarro,[e] e Rodriguez.[f]

[e] Nau. li. 5. consi. tit. de fenr. exo cō fil. 68. pag. 6. 1.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 166. conclu. & nu. 7.

E parimente nota, che'l fanciullo, il qual giuocando a tirare sassi con altri, essendo il giuoco lecito, ammazzò vno d'essi non resta irregolare: come ne anche il Caualiero, che ammazza l'altro giuocando alle canne; & essercitandosi in essercitij militari leciti: vsando la solita diligentia, per non vccidere: come risolue il medesimo Nauarro,[g] e Rodriguez.[h]

[g] Nau. li. 5. consi. tit. de homic. consil. 7. & in Man. c. 27. nu. 111. Nota.

[h] F. M. Rodr. ubi sup.

Similmente nota in conclusione, che colui, che dice, che vn'altro andaua in compagnia d'altri abbruciati per il peccato nefando; onde fu preso, & abbruciato; rimane irregolare dicendo le dette parole con mala intentione. la quale si presume, quanto al foro esteriore. e la ragione di ciò è. percioche colui, che dice, ouero fa qualche cosa, & opera il lecita per l intention dell'agente, ouero di sua natura, onde ne segua la morte; incorre in irregolarità. e così fatte parole inducono alla morte, per la legge, o costume del paese, che condanna in pena di morte li compresi in questo delitto: come dice il medesimo Rodriguez,[i] il quale parimente dice, che'l Cherico, il qual combatte in guerra giusta, non incorre in irregolarità, se li compagni di lui ammazzano qualcheduno: non hauendo egli ammazzato alcuno: ma solamẽte ferito: poiche s'impiega in cosa lecita. Così è stato definito ne' Canoni. e perche non vuole Sua Santità, che così gran moltitudine di soldati resti irregolare, per vno vcciso dall'altro. Ne contraria, che non sia lecito al Cherico ordinato d'ordine sacro combattere ancora in guerra giusta, come dicono gl'istessi Canoni.[k] perche a questo si risponde con l'Abate, che s'intẽde del Cherico, a cui è vietato il combattere, e maggiormente, perche nō basta, che la guerra sia ingiusta; accioche l'huomo possa combattere in essa contra l'honestà del suo habito: affinche incorra in irregolarità: ma è necessario, che sia ingiusta per mancamento dell'autorità, e della legitima cagione dell'esser fatta.

[i] F. M. Rodr. ubi sup.

[k] c. pan. de homic. ca. 2. multi 1. §. de voto.

CA-

CASO XXXIII.

D. Se'l religioso, il qual prega il giudice ad instantia del reo, accioche faccia breue la lite, credendo, che egli meriti pena di morte, incorre in irregolarità?

R. Che sì: se perciò venga vcciso prima: come dice Nauarro.[a] Per questa materia nota tre cose. La prima, che non è irregolare il religioso, che scriue ad vn suo amico; Non lasci V.S. questo negotio senza vendetta; se non sà, che dalla lettera piglierà occasione d'ammazzarlo. perche le dette parole di lor natura nõ induceuano a così fatta vendetta; dicendole vn religioso: anzi significauano, che facesse vendetta per giustitia con la moderatione, che richiede la legge di Dio. Il che s'intende; saluo se'l religioso per mezzo d'esse pretese la detta morte, come risolue Nauarro,[b] seguito da Rodriguez.[c]

[a] Nau. cap. 27. nu. 208. & in additionib. eiusdem capituli. Nota 1.

[b] Nau. li. 6. consi. 6. tit. de homic. fol. 509. Nota 2.

[c] F. M. Rodr. vbi sup.

La seconda cosa, che'l religioso, il qual disse ad alcuni, che stauano trattando, d'vna donna, che era stata ritrouata morta nella piazza; è colei, che io veddi hieri vscir cõ suo marito fuori della Città? non rimane irregolare: ancorche dal suo detto si pigli occasione di fare inquisitione contra il marito: onde poi ne fu giustitiato. percioche costui non fu propinqua cagione della morte di lui: ne'l suo detto fu sufficiente di sua natura indirizzato ad essa, ne d'intentione del detto religioso. E così quanto a se fu homicidio casuale, senza alcuna sua colpa: come dice Nauarro,[d] e Rodriguez.[e]

[d] Nau. vbi sup. consil. 11. fol. 512.

[e] F. M. Rodr vbi sup. Nota 3.

La terza, & vltima cosa è, che se vno, vedendo il suo fratello adirato, impedendoli l'vscire di casa, a che egli poi per piu non potere consenti; dalla quale vscita succedette, che'l suo fratello vccise chi l'haueua ingiuriato. non ne rimane irregolare. perche questo homicidio succedette a caso; senza hauerne dalla parte sua colpa alcuna, ne alcuno aiuto per ciò. ma solo si portò semplicemente negatiuamente in sì fatto caso. come risolue Conarruuia,[f] il qual nota contra Villadiego, che chi è cagione del contrasto, non rimane irregolare, se contrastando egli vengono li nemici di colui, con chi si contrasta; e per ragione della nemistà, e non per aiutarlo l'ammazzano. Vedi Rodriguez.[g]

[f] Couarr. in clem. si furiosus. §. 2. nu. 8.

[g] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXXIV.

D. Se colui, che sà d'essere irregolare, ancorche occulto; possa pigliar ordini, o benefitio giustamente.

R. Che nò. percioche, quanto al foro della conscientia tanto nuoce l'irregolarità occulta, quanto la publica. e se di piu fusse domandato, che farà costui, se già è ordinato, ouero beneficiato? Deuesi rispondere, che domandi occultamente l'assolutione dell'irregolarità a chi glie la può dare: & appresso nuoua collatione del benefitio, a chi per ciò ne hà la facultà. e perche chi piglia possesso del benefitio; sapendo di nõ hauere il buon titolo; è intruso, & inhabile per tenerlo, secondo la commune, lo deue impetrare al Papa: sco prendosi così fatto difetto, ouer gratia dell'habilitatione d'esso. & appresso nuoua collatione dall'Ordinario. Nauarro.[h]

[h] Nau. capi 27. de las adiciones del cap. 27. nu. 28.

CASO XXXV.

D. Presupposto, che vno, il qual celebri, sapendo d'essere scommunicato, diuenga irregolare: e che nella medesima irregolarità incorra colui, che ordinato auanti la legitima età, ouero fuori de' tempi ordinati da' Canoni, o senza lettere dimissorie; amministra nell'ordine riceuuto, come dice Rodriguez:[i] se vno s'ordinasse auanti li venticinque anni, quali fà di mestiere, che habbia, ouero vi sia entrato, chi vuole ordinarsi a Messa, e celebra la Messa degli ordini insieme col Vescouo; se ne rimane irregolare?

[i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 163. concl. & nu. 2.

R. Che

R. Che se bene pare di sì; tuttania l'opinione piu pietosa è, che non ne diuenga irregolare: se non quando egli medesimo celebra da sua posta. Concorda Bartolomeo Medina [a] seguito da Henriquez. [b] il quale difendendola dice, che è vero, che costui, che col Vescouo celebra la Messa de gli ordini non ne diuiene irregolare. conciosiache celebrando insieme col Vescouo, già era corso in pena di sospensione dell'ordine, e per vn'atto; ancorche habbia due radice mortali, non s'incorre in due pene. e così colui, a chi si commanda sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, che non dica Messa; celebrando la prima volta; se bene rimane scommunicato, non incorre in irregolarità: come dice Siluestro, [c] e Maiolo; [d] come è detto nel caso primo, & a Rodriguez [e] pare, che si debba seguir questo, per la detta ragione: e per liberare altri dalle pene. Il che nel foro esteriore si deue pretendere; e non nell'interiore: essendouene la ragione. & il medesimo pare a me. ancorche Salzedo [f] tenga, che ne diuenga irregolare: dicendo, che così affermarono in Alcala huomini di grandissima autorità, e dottrina. Fra quali vno fu il Padre Deza, & il Padre Gabriel Vasquez della religiosa compagnia del nome del Giesù. A me pare molto buono quello, che dice Medina, Rodriguez & Henriquez per la ragione detta di sopra.

[a] Medi. in In sum. lib. 1. c. 11. §. 8.
[b] Enriq. 2. to. li. 14. de irreg. c. 3. n. 6.
[c] Syl. verb. irreg. §. 13. versic. 2.
[d] Maiol. li. 3. de irreg. c. 18. nu. 5.
[e] F. M. Rodr. vbi sup.
[f] Salzed. in prac. crim. c. 26. pa. 99.

CASO XXXVI.

D. Simone sacerdote fu citato dal suo Ordinario, e non volse mai comparire. e così fu sospeso dall'vffitio clericale per cagione della contumacia: il quale se ne venne in questa diocesi: doue è assai ben conosciuto, e non vi è alcun sospetto della sospensione; e vi celebra molte volte, e gode li frutti del suo benefitio; se costui sia incorso in irregolarità: e se'l confessore sia obligato a costrignerlo alla restitutione de' frutti?

R. Che nel caso presente si ricercano, & domandano due cose. La prima, se per auuentura il detto Simone sacerdote sia incorso in irregolarità. La seconda, se per ventura il confessore sia obligato a costrignerlo alla restitutione de' frutti. Alla prima rispondo, che'l detto Simone sospeso dall'vffitio; celebrando, diuiene irregolare. prima, perche regola generale è de' Teologi, e Legisti, che quando alcuno è sospeso dal giudice, ouero dalla legge da qualche atto speciale di qualche ordine, come della celebratione, o dell'vffitio, o dell'ordine, o d'altra cosa simile; se esercita quel tal'atto, ne diuiene irregolare: principalmente se così fatta sospensione sia fatta senza modificatione; Fin tanto che sodisfaccia; e faccia la penitentia. Il che si proua co' Canoni. [g] Secondariamente, perche la sospensione segue, e và insieme con la persona: sì come la scommunica. perche l'vna, e l'altra è posta, e fulminata contra la persona in pena del suo delitto. e per ciò in qualunque parte, doue il sospeso, o scommunicato celebri, egli ne diuiene irregolare: e se bene da così fatta sospensione per contumacia; ancorche fusse confermata dal Papa, possa assoluere il Vescouo, e chi tiene il suo luogo: come è scritto ne' Canoni: [h] tuttauia essendo speciale questa sospensione posta cõtra Simone sacerdote contumace, nessuno può vsurpare l'altrui giurisdittione. ne il detto Simone, senza mancamẽto può essere assoluto nella Diocesi altrui, contra la volunta del suo Vescouo. sì come quãdo vna lite mossa fra le parti nel tribunale del proprio giudice, nõ può esser fornita da altri, che da lui, ouero dal Põtefice. Domenico Soto. [i]

[g] cap. 1. de sent. excõ. li. 6. & c. de re iud. eod.
[h] cap. nuper de sent. excom. & ca. ex litteris de constit.
[i] Sot. in 4. sent. d. 22. q. 2. ar. 3.

Final-

Finalmente colui, che dimora nell'altrui diocesi; pare, che nō possa essere assoluto; se non con licentia, almanco interpretatiua del suo Vescouo. & è cosa manifesta, che se il detto Simone ottenesse dal Vescouo facultà di andare in peregrinaggio; come era costume nella primitiua Chiesa; se bene perciò li fusse conceduta licentia di confessarsi in qualsiuoglia luogo: tuttauia non gli era data licentia d'essere assoluto da' casi riseruati; se di essi non hauesse ottenuta espressa facultà. Soto,[a] e li Dottori communemēte lo dicono, & affermano; adunque per più efficace ragione; essendosi partito il detto Simone contra la volōtà del suo Vescouo dal quale fu sospeso, non può essere assoluto in verun modo nell'altrui diocese. Donde segue, che hauēdo celebrato sospeso; sia caduto in irregolarità, nella quale il solo Papa dispensa. Innocentio,[b] e la commune, Siluestro[c] Angelo,[d] e Tabiena,[e] Palestrello,[f] e Nauarro.[g] Al secondo; cioè se per auuentura, il confessore sia obligato à costrigner il detto Simone alla restitutione de' frutti; è varia l'opinione de' Dottori: perche Innocentio[h] pensa, che'l sospeso solamente da l'vffitio non possa godere li frutti del suo benefitio. e la sua ragione è, perche il benefitio è accessorio all'vffitio: e per tanto chi non può essercitare l'vffitio; nō deue godere del benefitio. Pietro de Ancarano[i] giudica, che'l sospeso dall'vffitio per contumacia non sia inteso sospeso dal benefitio; e lo proua in Iure.[k]

Con tutto ciò, abbracciando io la commune opinione; penso, che'l sospeso *simpliciter ab officio censeri solum esse à beneficio suspensum: quo ad ea quæ dantur et, qui inte- est diuinis officijs: non autem quo ad alia*; e perciò, che'l detto Simon sacerdote nō sia obbligato alla restitutione de' frutti, che egli raccolse del suo benefitio: se per caso la restitutione non fusse di tanto tempo, che tacita, ouero espressamente habbia forza di priuatione: come dice Lelio Cecco,[l] e Nauarro.[m] *Ita Bonifacius.*[n] Prouasi questo prima: perche prima, perche le pene deono essere ristrette.[o] Secondo, perche il sospeso da certi atti non è sospeso da gli altri, che non sono annessi ad essi; v. g. come il sospeso dalla giurisdittione, non è sospeso dall'ordine; perche l'vno è differente dall'altro: come è scritto ne' Canoni,[p] e così qui il benefitio è vna certa cosa diuersa; e quelle tali entrate gli appartengono per altra ragione, che per l'vffitio essercitato, dal quale egli è sospeso; adunque per la sospensione dall'vffitio non deue esser priuato de' frutti del benefitio. Terzo, & vltimo si proua: perche il sospeso dall'vffitio può fare molte cose, che appartēgono al benefitio: come sono reggere, e gouernare quelle cose, che à lui toccano; & altre, che non sono vffitij diuini: *& notat* Glossa,[q] & Gaspar Calderin.[r]

a Sot. vbi sup. distin. 18. q. 4. art. 2.
b Innoc. in ca. 1. de re iudic. lib. 6. & in cap. 1. sent. excō. eod. lib & c. fide except. prala.
c Syl. verb. susp. §. 5.
d Ang. eo. tit. 3. §. 1.
e Tabie. eo. §. 9.
f F. L. Beia Palest. caso 29.
g Naua. in man. c. 27. nu. 161. & c. 25. n. 93.
h Innoc. in c. pastoral. appell.
i Pedr. de Anchar. in clem. cupiētes de panit.
k c. presbyter. si à plebe. 2. q. 4.
l Lel. Cecc. en la sum. de los casos reseruados, o alo de suspen. p. 50.
m Nauar. in sum. c. 27. nu. 160.
n Bonif. in clem. cupi. de sent. excom.
o cap. in pœnis.
p c. aqua de consecr. eccles. & c. transmissam de electio.
q Gloss. in clem. cupientes de pænit. § curo alienam &c.
r Calder. in d. clem. cupientes.

CASO XXXVII.

D. Antonia diuenne grauida d'vna copula illecita: & essendo domādato dal padre della persona, cō chi peccò; ella per ischiuare maggiori danni, non volse discoprire veruna cosa; ma si tacque. Il padre vedendo ciò mosso da graue sdegno, scorgendola infamata, l'vccise. Il fornicario, quando seppe quello, che era succeduto, mosso à penitentia, vuole esser clerico: e principalmēte perche all'hora li fu conferito vn benefitio semplice; al cui titolo egli può essere ordinato: tuttauia auāti, che si venga all'essame di coloro, che hāno da essere ordinati, egli confessa li suoi peccati, e manifesta tutto il negotio: se egli incorse in irregolarità per quello, che fece il padre d'Antonia; e se perciò sia diuenuto

to

to inhabile per quel tal benefitio; e qual consiglio li debba dare il confessore?

R. Che quì sono due opinioni molto frà loro contrarie. La prima dice, che egli non ne resta irregolare; e che non restando è habile per quel tal benefitio. Gli autori di questa opinione sono di molta autorità: come sono stati citati nel caso decimoquinto, cioè Soto,[a] Armilla,[b] Orellana,[c] & il Dottor Rodrigo de Lorenzana,[d] li quali dicono, che non rimane irregolare: perche accioche l'homicidio casuale per cagione di cosa illecita cagioni l'irregolarità, si richiede, che l'opera, alla quale alcuno ex proposito attende, di suo genere sia pericolosa, & induca a morte, ouero a sangue; *quando verò illa opera non sunt clericis prohibita*; ne parimente sono illecite, perche siano pericolose; ma p altra cagione, all'hora l'homicidio, che è casuale, non induce alcuna irregolarità: percioche all'hora così fatto homicidio non ritiene cosa alcuna di voluntario. Come per essempio, se'l marito volesse ammazzare il cherico colto in adulterio; il qual cherico, *cum moderatione inculpata tutela*, vccidesse il marito; egli non ne deue esser tenuto irregolare: ancorche *dabat operam rei illicita*: percioche cotal' essercitio nô fù in alcun modo voluntario: che è il medesimo esempio, che pone Sot.[e] insieme con gli altri. La secôda opinione, e del tutto contraria a questa tiene, che egli ne rimane irregolare, e per conseguente inhabile a' benefitij, fin tanto, che ne sia dispensato. Autori di questa opinione sono Siluestro,[f] e Tabiena,[g] Palestr.[h] & altri con San Tomaso,[i] e Gaetano, li quali affermano vniuersalmête, che l'homicidio casuale sempre è imputato a colui, che *dat operam rei illicita*, quâto alla pena della irregolarità; se bene nô sempre, quanto alla colpa mortale dell'homicidio: e ciò essi prouano cô Canoni,[k] e con alcune altre ragioni: come si possono vedere in Palestrello.[l] Di queste due opinioni, dico che si deue seguir la prima, come nel caso citato fù da me seguita; e posto, che si debba seguire la seconda, il côfessore, che la tenesse, commandi a costui, che vuol riceuere ordini sacri, che prima ottenga dal Sommo Pontefice la dispensa di così fatta irregolarità; si come si dice ne' Canoni.[m] Quanto a gli ordini minori potrà il Vescouo dispensare, come è scritto ne' Canoni,[n] e parimente quanto al benefitio, essendo semplice, come habbiamo ne medesimi Canoni:[o] e parimente per ottennere il benefitio curato, già ottenuto, ma non già per ottênerlo di nuouo: come dice Decio:[p] e se'l delitto dell'homicidio fusse occulto, potrà all'hora il Vescouo dispensare, e quanto alla irregolarità, e quanto al conseguire qualunque benefitio: secondo il Concilio Tridentino,[q] doue si concede ai Vescoui facultà di dispêsare in qualsiuoglia irregolarità, che proceda da qualunque delitto occulto.

CASO XXXVIII.

D. Se hora il Vescouo dopò il Côcilio di Trento può dispensare con vno, che si ordinò essendo publicamente sospeso, ouero scommunicato, ouero interdetto. La secôda, e principal cosa, che si domanda è, se possa ne più, ne manco dispensare nella irregolarità, che vno contrasse, vccidendo, ouero tagliando mêbri in guerra giusta, ò ingiusta.

R. Al primo, che non può: se non entrasse in vna religione, perche entrandoui li Prelati di essa hanno priuilegio di poterlo fare: tuttauia se fusse occulto, potrebbe bene all'hora il Vescouo dispensare per dispositione del Concilio Tridentino:[r] come è detto nel caso secondo, & in molte

[a] Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 1. ar. vlt. p. 178.
[b] Armill. verb. irreg. nu. 42.
[c] Orell. en sus escript.
[d] Lorenz. en el câpendio que hizo de casos ordinarios. c. 83.
[e] Sot. vbi sup.
[f] Syl. verb. homicid. 2. reg. 3.
[g] Tab. ver. irregul. 2. §. 4. concl. 1.
[h] Palest. en sus resp. ca so 40. p. 173.
[i] S. Tho. 2. 2. q. 64. ar. 8
[k] c. suscepi mus, & ca. de caetera, & tu. & c. sicut ex literarum eo mod.
[l] F. L. Beia vbi sup.
[m] c. continebatur, de homicid.
[n] in cap. ad audit.
[o] per c. 2. de cler. pugn. in duel.
[p] Decius in c. at si §. 1. de iud. nu. 16.
[q] Concil. Trid. sessio. 14. c. 7. de reform.
[r] Conc. Trident. sessio. 24. c. 6.

molte parti di questa Somma compitamente: questo è quanto al primo. Quanto alla seconda domanda in gratia della quale principalmente hò posto questo caso; dico, che'l delitto, o peccato pare occulto, se la scommunica è occulta: ancorche la celebratione sia manifesta: come è scritto nelle leggi; [a] e così se bene la celebratione fusse publica; cô tutto ciò nô è publica la sua malitia. Così fù definito dalla sacra Penitentiaria: secondo dice Nauarro. [b] E similmente ne più, ne manco fù risposto da essa al Vescouo di Brescia, a' 5. di Settembre 1585. come riferisce Lelio Cecco. [c] e quindi tu cauerai la risposta per la seconda domanda; cioè, che è vero quello, che dice Bannes, che'l Vescouo nô può dispensare sopra l'irregolarità contratta dal cherico, guereggiando in guerra ingiusta, se per sua cagione v'interuenne morte, ò mutilatione di membri, & ancorche fusse giusta, se in particolare fu cagione di cotal morte, o mutilatione, contra Siluestro, & altri, liquali dicono, che lo può fare. Che non lo possa fare è cosa chiara ancora dopo il Concilio di Trento, [d] doue al Vescouo si dà facultà di dispensare sopra qualunque irregolarità, che vêgano, e nascano da delitto occulto. e la morte, o mutilatione, che si fà nella guerra non è delitto occulto; & anche non è delitto, come dice Bannes, [e] si come è quando per altra via il delitto, o peccato è occulto, perche all hora può; ancorche la celebratione sia publica, dispensarlo. Tutta la dottrina di questo caso è molto buona, e soda.

a *l. in delictis. §. si extraneus. ff. ad l. Aquiliã.*

b *Nauarr. in man. latino c. 27. num. 2 . . . verb. dixi, iure antiquo.*

c *Lelio Cecchalzeñ . . . que dizo de los casos reseruados, trat. 1. de irregul. pag. 115.*

d *Concil. Trid. sessio. 24. c. 6.*

e *Ban. 2. 2. q. 56. art. 2. col. 1394. d*

CASO XXXIX.

D. A Siluestro cherico ordinato d'ordine sacro toccò d'heredità vn certo castello con giurisdittione têporale, & essendo da suoi predecessori stati publicati molti bandi in pena di sangue, egli li conferma, e rinuoua; e di nuouo, ne promulga de gl'altri côtra certi ribelli: e senza hauer ottenuta dal Sommo Pontefice alcuna dispensa, specialmente sopra questo, celebrò molte volte, senza hauersene fatto alcun scrupolo di conscientia, se facendo così fatti bandi sia incorso in irregolarità?

R. Che a questo caso pare, che si possa sodisfare per vn testo, [f] il qual dice, che se bene non è lecito, ne cô uiene ai cherici amministrare cause di sangue: tuttauia hauendo giurisdittione temporale deono, e possono senza timore di cadere in irregolarità, commandarlo ad altri, doue la Glosa [g] dice, che'l detto cherico lo può commettere a qualcheduno: quantunque sia specialmente sopra qualche maleficio; v.g. come sopra vn'homicidio commesso nella sua giurisdittione, che ricercatane la verità faccia giustitia, e se colui la farà per fare morire alcuno, non perciò quel Prelato sarà irregolare. Delle quali cose breuemente dico, che se Siluestro cherico publica quei bâdi per modo di legge, per prouedere alla quiete della terra, e per giustitia, la qual debba esser fatta dal Gouernatore, ancorche sappia, che perciò qualcheduno sarà fatto morire: nondimeno egli non è irregolare, ma se li publica per modo di sententia data in causa di sangue, che si tratta al presente: all'hora egli non scamperà dalla irregolarità. Questo si conferma esser così: prima, perche per incorrere in irregolarità, che venga da homicidio giusto, è necessario, che sia ò detto, ouer fatto, & indirizzato per se stesso, e di sua natura, e di speciale intentione di colui, che opera nella mutilatione, ouero homicidio; in maniera, che non basta quel indrizzamento per qualunque generale intentione, che hanno li Principi, li quali fanno legge con autorità del-

f *c. epis. nec cler. vel monach. lib. 6.*

g *Glos. sup. per hoc maleficio.*

la quale li malfattori sono consegnati per esser fatti morire: come proua l'Arcidiacono,[a] e Panormitano.[b] Secondo, perche si come è speciale in questa irregolarità, che ella sia imposta anche per vn'atto giustissimo, così parimente è speciale, che perciò si richieda cagione così propinqua, & intentione così speciale, che sufficientemẽte sia ordinata dalla parte di chi opera nell'homicidio. Dõde segue, che li chierici, e religiosi, li quali si sogliono ritrouare nelle guerre giuste, e pie essortando li soldati al combattere, & alla vittoria; non incorrono in irregolarità: ancorche ne seguano molti homicidij: perche non hanno intentione speciale, che siano fatti co tali homicidij, ne essi con le lor mani stroppiano, ouero vccidono: ma solo per se stessi, e principale, e general'intentione incitano alla vittoria, & acciòche non siano vinti da' nemici, vogliono, che sia ottenuta la vittoria senza la morte d'alcuno: e se ne muoiono molti, ciò non fu preteso specialmente dalla loro essortatione; come si raccoglie dal Panormitano,[c] e Sant'Antonino.[d] Donde segue per il nostro caso, che non pretendendo quel Prelato altro, che la pace del suo stato, e la tranquillità de' suoi sudditi, e non li ponendo, come sentẽtia di sangue da essere eseguita in particolare; ma solo per modo di legge penale; come se li tali, o tali delinquẽti mettessero in riuolta il suo stato, ouero facessero il tal delitto, possano essere dal suo giudice secolare condannati a morte; non pare, che ne resti irregolare, come veramente nõ rimane, quantunque da tal bãdo promulgato per modo di legge, ne segua homicidio, come insegna Siluestro,[e] e Tabiena.[f] Finalmẽte si conferma quello, che è detto, perche si come può il Prelato in difesa della Chiesa inuocare il braccio secolare cõtra li violatori, & auuertirlo, che nõ ammazzi, o tagli mẽbri (perche questo sarebbe vn prouocarlo direttamente all'homicidio) mà che liberino la Chiesa; ouero la patria, & acciòche gli heretici restituiscano alla fede Catolica le terre da loro occupate, senza cadere in irregolarità, ancorche quindi auuẽga, che alcuni ne siano vccisi, anzi che peccherebbono se contra questi occupatori non si opponessero, come è scritto ne' Canoni;[g] così parimẽte appartenẽdo al detto Siluestro chierico difendere in pace, & in quiete, e senza disturbi, e trauagli de' maluagi, & inquieti huomini la terra, che stà sotto la sua giurisditione, non commette alcuna irregolarità, se pciò publica bandi, non che siano direttamẽte precettiui di questo, o di quell'homicidio, ma solamente che ordinino, e dispongano, che li tali, e tali malfattori nõ si accostino, o perturbino il suo stato, sotto pena di morte, la quale debba essere essequita, e data dal giudice. Altra cosa sarebbe, se li bandi ritenessero ragione di sententia di morte in questo, ouero in quel reo subito essercitata, e mandata in essecutione. Molte cose si potrebbono dire in confermatione di quello, che è detto, ma si lasciano per fuggire la lunghezza, se pure le vuoi vedere, leggi F. Ludouico Beja Palestrel. Portughese,[h] il qual concorda cõ quello, che è detto, & anco Domenico Bannes.[i]

a Archid. 23 q. 5 in c. officium.
b Panor. in c. sententiam ne cler. vel monach.
c Panor. & com. in d. c. sententiam.
d S. Anto. 3. p. tit. 28. c. 1. §. fin.
e Sylu. ver. homicid. 3. §. 9.
f Tab. ver. irreg. 2. num. 4.
g 23. q. 5. c. de occidẽd. & 2. q. 8. c. igitur. & c. sanè, & c. hortatur.
h F. L. Beia caso 50.
i Bann. 2. 2. q. 40. art. 2. concl. 4.

CASO XI.

D. Se per l'humana fiacchezza vn religioso tagliasse vn mẽbro a qualche persona, oltre la pena douuta a questo delitto, questo religioso ne resti irregolare?

R. Che egli ne resta irregolare, nella quale irregolarità non possono dispensare li Padri Prouinciali, perche li priuilegi, che hanno di dispẽsare nelle irregolarità; fanno tre eccettioni, cioè l'homicidio volontario

tario notorio,& il tagliare vn membro,e la bigamia. Vero è, che'l nostro Padre Generale può dispensare in essa. perche Giulio II. côcedette al Generale de' Minori, de' priuilegi, de' quali noi godiamo per participatione; autorità di dispensare in tutte le irregolarità, che li suoi sudditi hauessero: eccetto che in due; cioè in quella, che procede da bigamia. e dall'homicidio voluntario, e dall'aiuto, e fauore perciò dato. e non eccettua la irregolarità, che procede dal tagliar qualche mébro; ancorche parimente possano dispésare nell'irregolarità, che procede da homicidio voluntario, come fu detto nella prima Parte al caso decimo quarto del cap.36. De' benefitij, o benefitiati, veggasi. E notisi di più, che possono li detti Generali, e Prouintiali dispensare li loro sudditi nell'irregolarità, che procede da qualche delitto atroce, e notorio da lor commesso, come è il peccato nefando: conciosiache la Sede Apostolica non eccettua ne' detti priuilegi questa irregolarità: come eccettua le predette, poiche è commun detto de' Dottori dell'vna, e l'altra legge; che'l caso eccettuato ferma la regola in contrario. Veggasi ciò appresso Rodrig [a]

[a] P.M. Rodr. 1. to ca. 154. concl. & nu. 8.

CASO XLII.

D. Se rimarrà irregolare colui, che in casa sua tiene vn Leone, ouero vn'orso, ouero altro animale, se in essa egli ammazzasse qualcheduno.

R. Che lo tiene ben legato; in maniera che non si possa disciorre, non ne rimarrà irregolare. Couarru.[b] il qual dice, che ne resterebbe irregolare, se lo tenesse in qualche strada, o luogo publico, ancorche legato: se quiui l'animale vccidesse alcuno. Il medesimo tiene Rodrig.[c] Vero è, che in questa irregolarità potrà dispensare il Vescouo; perche procede da homicidio casuale, così tiene con altri Couar. Rodrig.[d] e Nau.[e]

[b] Couar. in clem. si furios. 2. p. 1. 5. nu 7.

[c] P.M. Rodr. 1 to ca. 166. concl. & nu 4.

[d] P.M. Rodr. vbi sup

[e] Nau. cap. 27. nu. 217.

CASO XLI.

D. Se'l giudice ecclesiastico di qualsiuoglia qualità che sia, diuéga irregolare, per hauer messo vn reo in prigione: doue morì in breuissimo tempo, essendo souerchiamête humida, e sporca; e per esserli stato leuato il necessario sostentamento del viuere?

R. Che rimane irregolare. Couarruuia,[f] e S. Antonino.[g]

[f] Cou vbi sup. nu. 11.

[g] S. Ant. 2. p. tit. 28. c. 2. §. 6. in fi.

CASO XLIII.

D E stato molte volte detto in questo capitolo dell'irregolarità, come ancora nel cap. 127. de gli homicidij nella prima Parte, che dall'homicidio voluntario vien cagionata l'irregolarità: e così è bene, che si sappia, qual sia l'homicidio voluntario, l'irregolarità del quale, e la facoltà di dispensare in essa regolarmente, è sempre eccettuata; ancora ne' Giubilei grãdi; ne' quali il Papa non riserua per se, quasi cosa alcuna, ne suole in essa dispensare: e così si domanda, che cosa sia homicidio volũtario; e come si definisce? Il che è bene, che si sappia per questo cap. e per quello dell'homicidio.

R. Che homicidio volũtario è homicidio illecito, preteso, o ricercato in se stesso, ouero almanco egualmente, per altra via, che per cagione di schiuare la morte commesso, o fatto dall'autore. Io dissi illecito a differentia di quello, che è giusto; come il fatto da' ministri di giustitia, e di quello, che è giusto; come il fatto da' soldati in guerra giusta: ne di quello, che non è lecito, ne parimente illecito, come il cômesso dal fanciullo, che *non est doli capax*, o dal furioso, & imbriaco, senza sua colpa, & altri simiglianti. Io dissi preteso, o ricercato in se stesso, per differentia di quello, che non è preteso; ma solo ricercato nella sua cagione; come quãdo egli auuiene, & accade casualmête. Io dissi (o almãco egual-

egualmente) per includerui quello, che se non è riseruato in se stesso, è ricercato nella sua cagione prossima: di maniera, che a pena occorre il voler lei, e non il suo effetto? come è il dar il veleno nelle viuande, ouero dentro il bere, e non volere la morte: ferire puntualmente vicino al cuore, & altra cosa simile: sapendosi, che di qui non si può schiuare la morte. Io dissi per altra via, che per cagione di schiuare la morte, p escludere l'homicidio preteso p se stesso in difesa della vita, p intelligentia di che si deue auertire, che l'homicidio volõtario, e preteso p se stesso; è illecito in due maniere. La prima è, quãdo viẽ preteso, e cercato in se stesso semplicemẽte, & assolutamẽte, e di qsto s'intende la definitione data, nel qual' homicidio è stato determinato, che nõ sia mai dispẽsato: come è scritto nel Conc. Trid.[a] che dice in qsto modo. *Cũ ẽt qui per industriã occiderit proximũ suũ, & per insidias ab altari euelli dẽt* Secondo, quando è cercato in se stesso, non semplicemente, & assolutamẽte, ma p sua difesa, nõ parlo di qlla difesa, cõ la quale è lecito. *Vim vi repellere, cũ moderamine inculpatæ tutelæ*, cioè che quãdo vno non ammazza, in nessuna maniera può scãpare cõ la vita; perche in tal caso nõ incorre in irregolarità: come è detto di sopra nella nota del caso 23. la quale si auertisca; ma parlo di qlla difesa, che si fà, *Vim vi repellendo cũ excessu inculpatæ tutelæ*, & è quãdo l'huomo si può difendere sẽza morte da colui, che assalta, ancorche sẽplicemente nõ lo pretenda: & è homicidio, ancorche sia illecito, per l'eccesso dell'incolpata difesa, cõ tutto ciò è dispensabile, e si raccoglie, dal detto Conc. Trid. doue similmente si leggono queste parole; *si verò homicidiũ non ex proposito, sed casu, vel vim vi repellendo*: e ciò si osserua hoggidì nella sacra Penitentiaria: come nota Nauar.[b] Parimente io dissi (commesso, o fatto dall'Autore) perche non basta, che sia cõmesso da altri: occorre alcuna volta, che vno commanda al suo schiauo, o seruitore, o à qualunque altro, che faccia qualche ingiuria ad vn'altro: e lo schiauo, o seruitore l'vccide, ouero li taglia qualche mẽbro. all'hora non è attribuito a colui, che lo hà commandato, perche fu fuori della sua volontà, e di quello, che egli pretendeua: ma si bene allo schiauo, ouero al seruitore: & in contrario, quando il padrone cõmanda al seruitore, che dia da bere ad vn'altro in vn vaso di liquor auuelenato; fingẽdo, che egli sia sale disfatto, o altra cosa simigliante, & opera ciò cõ animo di burlare: all'hora nõ si deue attribuire così fatto homicidio al seruitore: perche non è autore del male: e perciò in simil casi si dispensa; come dichiara Nauar.[c] Lelio Cecco,[d] e la Corona de' Confess.[e] per sapere, chi possa dispensare nella irregolarità contratta per mezzo di questi homicidij volontarij, veggasi in ogni modo il caso decimoterzo, e decimo quarto, e decimo quinto del cap 36. De' Benefitij, o benefitiati nella prima Parte: doue se ne trattò a bastanza: e parimente in questa parte veggasi il caso primo del capitolo cinquãtaquattro Delle cose occulte: doue si dirà quando così fatto homicida, essendo occulto, possa celebrare, auanti che egli sia dispensato, & è ben fatto il saperlo.

Parimente per questo cap. si vegga il cap. 121. Della Guerra & il capit. 127. de gli Homicidij nella prima Parte, e similmente le quattro note del caso 4. de capit. 108. Della sospensione in questa Parte E finalmente veggãsi nel nostro Specchio de' Curati nel cap. 12. Delle censure Ecclesiastiche li §. 24. e 25. fino al §. 31. e nel capitolo 14. Del Sacramen-

[a] *Con. Triden. sessio. 14. c. 7.*

[b] *Nauar. c. 27. nu. 219 de la frase*

[c] *Nau. vlt. sub n. 240.*

[d] *Lelio Cecco caso 1. de irregul. nume. 117.*

[e] *Cor. Cõf. 3. p. c. 10. de irregul. nume. 9. nu. 15. vers. di ctum est. pag. 45.*

mento dell'ordine il § 9. doue io hò compitamente trattato di questa materia dell'irregolarità, nella guisa, che ne trattano tutti li Sommisti. E così con quello, che quiui, & in questo luogo è stato detto, si sapranno tutte le difficultà, che vi sono, le quali sono molte, e buone.

Cap. XIII. De' Ladri.

CASO VNICO.

DOm. Vno mentre staua rubando la roba ad vn'altro, perche fu sentito da esso padrone, che cominciò a gridare, fu preso dalla giustitia, la quale fra la roba, che egli già haueua rubato trouò lettere, nelle quali si trattaua di dare nelle mani de' nemici la Città: se costui, che rubaua questa roba, deue essere gastigato, come ladro: poiche per hauer' egli fatto quel furto, si discoperse il tradimento, che d'altra maniera non si sarebbe saputo?

R. Che se costui, quando andò a rubare, hebbe solamente animo di rubare, ancorche sia seguito quel bene alla Republica; peccò tuttauia mortalmente, e perciò deue essere gastigato, come ladro. e se nō haueua questa intentione; ma solamēte desiderio d'imbattersi in quelle lettere, per hauer qualche sospetto di colui, di cui egli staua rubando la roba, non peccò; anzi ne deue essere lodato, e non gastigato in alcuna maniera. Couarruu.[a] La materia di questo capit. si tratta molto distesamēte nel cap. De' Rei, e nel cap. De' Furti, e principalmente fà a proposito quello, che è risoluto nel caso duodecimo del cap. duodecimo de' Giudici.

[a] Couar. in clem. si f. riosus 1. p. relectionis initium. nu. 4.

Cap. XIV. Delle Lane.

CASO I.

DOm. Se sia lecito cōprar le lane auāti il tempo del riceuerle, per manco di quello, che vagliano, quando si riceuono: pagando auanti tratto gran parte del prezzo, v.g. dādo subito per ogni rubio diece reali, come che si speri, che al tēpo del riceuerle varranno dodici. E nota, che la questione è di coloro, che comprano queste lane, per portarle in Fiandra, ouero in Italia.

R. Che intorno a questa questione la prima opinione, che sia nelle scuole, che cotal contratto sia lecito: e che così si dice, che li mercanti di Burgos l'hanno riceuuto per dottrina dal Padre Vittoria, e da' Dottori di Parigi: & hora di nuouo la segue Rodrig.[b] La ragione di Vittoria è, perche il compratore delle lane non riceue per guadagnare auātí tratto quello, che qui varranno più le lane dopo, quando saranno consegnate; ma perche quel modo di vendere in gran copia, e quantità, e pregando li venditori, & offerēdo di lor volontà questa mercantia; pare, che si sminuisca il prezzo della cosa. La secōda opinione è di Sot.[c] che nō conuiene comprar così per minor prezzo, se non doue tre mesi auanti la consegna delle lane, coloro, che tēgono bestiami minuti pregono, che sian comprate da loro: e così ne vogliono il prezzo, per pagare l'herbe, e per dar da mangiare ai pastori: e lo prouano, perche questo modo di vendere è necessario, e necessariamēte rende il prezzo più vile: e così lo vogliono, e ne pregono coloro, che hanno armenti: perche d'altra maniera non li possono sostentare. La terza opinione è di Nauar.[d] e di Garcia,[e] e di Medin.[f] il qual dice con Nauar. essere vsura. e la ragione, perche sia così è; pche il comprare vn mercante dal padrone del bestiame tāti fiocchi di lana, & il darli la paga auanti tratto, e pagargheli in Genaro dieci reali; accioche glieli dia il mese di Maggio; dicono, che in questo contratto vi è vsura

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 83 concl. & nu. 1.

[c] Sot. lib. 6. de iusti. & iur. q. 4. artic. 1.

[d] Naua. in sum. c. 23. nu. 82.

[e] Garc. lib. 1. de contract. c. 24. p. 755.

[f] Med. Salmanticēse in mandamiento septimo. q. 23. de vsuras. regla 2. general.

vſura palliata: perche ſe vno deſſe hora dieci reali; accioche il meſe di Maggio, gliene rēdeſſe quattordici; euidentemēte vi ſi ſcorgerebbe l'vſura. Adūque, ſe'l mercante dà il meſe di Genaro dieci per vn fiocco di lana, che quādo dal paſtore gli deue eſſer data il meſe di Maggio, vale quattordici, è vſura maſcherata, cō titolo di vendita. Vero è, che alcuni huomini dotti difendono queſto cōtratto delle lane. mà la ragione, che conferma il noſtro parere (dice Medina) è così euidente, che nō ſi può di manco, di non condannare il contratto: maggiormente, che ſe nelle lane, non ſi giuſtifica così fatto contratto, non veggo, come non s'habbia da giuſtificare in altre mercātie di tanta importanza, come ſono le lane, il che è coſa aſſurda il dire. Tāto dice di parola in parola Medina Salmaticenſe.[a] E ſimilmente di queſta opinione Medina Cōplutenſe,[b] & il P.M. Bannes,[c] fondandoſi in q̄ſta, & in vn'altra ragion molto buona, la quale pare, che habbia grā forza, come hà veramēte. Di queſte tre opinioni quella di Vittoria, perche ſi può difendere dopo il fatto, ſi può tenere. Il parer di Soto è mezzano fra eſſe: e perciò può eſſer meglio ſoſtentato. Ma l'opinione dell'vno, e l'altro Medina è più ſicura. e così ſecondo eſſa deono li Teologi conſigliare auanti il fatto: come diceſi, che inſegnò il P.F. Gio. de la Peña, honore in ſantità dell'ordine de' Predicatori, e Catedratico della ſera dell'vniuerſità di Salamanca. Dopo hauer eſpoſte queſte tre opinioni, che ſe bene nō è ſempre in ogni luogo certo del tutto; tuttauia probabilmente ſi può dire eſſer lecito cōprar lane in gran quantità, dando il danaro auanti tratto, per qualche coſa di manco di quello, che vagliono al tempo della conſegna. V.g. come ſe nel tempo della conſegna, e riceuuta d'eſſe erano per valere dodici reali, ſe data, & anticipata la paga ſei meſi, ſi comprino auanti, ouero nel tēpo, nel quale in Spagna ſi ſuole anticipare la paga: cioè per il tēpo di S. Michele: ouero per il tēpo di Carnouale, e per eſſe ſi paghino dieci reali, e coſa lecita. Queſta opinione è di Soto,[d] di Cordou.[e] di Rodrig.[f] e di Lopez.[g] il qual confeſſa, che auāti, che haueſſe veduto le apparenti ragioni di Cordoua tremaua molto a concedere, che q̄ſta opinione fuſſe probabile; ma che poi p tre ragioni, gl'è paruta eſſer probabile. La prima è, che ſe le lane al tēpo della lor riceuuta ſi vendeſſero tutte all'hora, non vagliono, ouero nō varrebbono più nel grado infimo, che ſono li diece reali: e la ragione è chiara, perche ſe le lane nō fuſſero comprate in gran copia, col danaro auanti tratto, nel tēpo della conſegna hauerebbono li paſtori da vēdere gran quantità di lane: e la gran copia, & abbondantia preſente di mercantia, le fà calar di prezzo: adūque giuſtamente ſi può fare quello, che è detto. Vero è, come dice Rodr.[h] che ſe chi le cōpra di queſta maniera, pone qualche grauame ai cōpratori di eſſe: cioè, che ſi obblighino a dare la quantità cōprata: ancorche per qualche caſo fortuito non ſi cauaſſe dal lor beſtiame: perche ponēdo queſto, ouer' altro ſimigliāte grauame, non hà dubbio, che queſto cōtratto è illecito, & vſuraio. La ſecōda ragione è, perche ſe bene valeſſero più al tempo della riceuuta, tuttauia quello, che ſi dà di più, quādo ſi comprano, per S. Michele, ouero per Carnouale, non è per fare il pagamento auanti tratto, ne p ragion del tempo: ma perche le lane nō vagliono più in quello ſtato, e tempo: ouero ſi paghino tutte inſieme, o vero parte d'eſſe all'hora, o pure appreſſo poco al tēpo della riceuuta: perche ſi come li frutti della terra vagliano manco, e giuſtamente ſi com-

[a] Med. Salmantic. ubi ſup.
[b] Med. Cōplut. de rebus reſtituendis circa cauſam ſextam. q. 38. fol. 117.
[c] Bann. de iuſt. & iur. q. 77. art. 4. ver. dubitatur decimo. & vlt. col. 572. & col. 573. a
[d] Sot. vbi ſup.
[e] Cord. q. 85.
[f] F. M. Rodr. vbi ſup.
[g] F. L. Lop. 2. p. inſtru. conſcient. c. 65. q. 1.
[h] F. M. Rodr. vbi ſup.

comprino, auanti che siano colti p manco di quello, che vagliano al tépo della raccolta, e della riceuuta: e ciò per certe sue cagioni, come sarebbe per le fatiche, e pericoli, che sono in così fatte mercãtie, o frutti; fino, che siamo raccolti: così proportionalmente per altre ragioni ragioneuoli auuiene nelle lane. E si può dire, e sia questa la terza ragione, che cõsiderata la lor natura, in quanto è mercantia, che in tanta quantità non si suole, ne si può commodamente, senza gran dãno di tutti comprare, e vendere, se nõ molto auanti la riceuuta, per li molti danni, & inconuenieti, che in ciò sarebbono per coloro, che comprano, e vendono; e per la Repub se solaméte si comprassero, e vendessero al tépo della riceuuta: considerati bene li grandi vtili, che ne végono a tutti li sopradetti da questa maniera di comprare auãti tratto per il detto prezzo; auãti il tempo della riceuuta: considerando parimente, che la mercantia delle lane assenti, quãdo quasi pregono per esse; non sono stimate, ne vagliano tãto; come quando alle medesime sono presenti; e quãdo non vi è commune necessità di véderle. Per queste cagioni si deue tenere per commune, e giusto prezzo, e stima, come passa communemẽte nella tal piazza, e maniera di vendita, e compra nel tal tempo; quando si fà il contratto, e la mercãtia resta sua, & a rischio del compratore: secondo le leggi, e la retta ragione: ancorche sia a mãco di quello, che vagliono le poche, che vi sono; ouero se vi fussero al tẽpo della riceuuta: e per le cagioni già dette, e per altre, che arreca Lope, e principalmente Cordoua, [a] il quale tratta alla lunga questo caso; tutti liberamente consentono, ouero deono consentire, in così fatta maniera di contratto, e nel suo prezzo, come è dichiarato: poiche si tolera communemente nella Republ. e per conseguente è gioueuole ad essa. & è dottrina di S. Tomaso, [b] molto lodata da Gersone, [c] che li contratti li quali sono tolerati nella Repub. e le sono d'vtile, e giouamẽto, non deono essere così ageuolmẽte condannati per peccati mortali: quando non si sapesse manifestamente, che fussero tali.

[a] Cord. vbi sup.

[b] S. Thom. quodlib. 9. art 15.

[c] Gerso. de espir. lect. 4. corol. 11. & 12.

CASO II.

D. Se sia lecito a coloro, che comprano le lane, cõforme a quello, che è stato trattato nel caso passato, vẽderle in Fiandra; ouero in Italia, doue sono state condotte, per più, che a danari contanti?

R. Che qui è maggior difficultà: pcioche vniuersalmẽte tutti li Dottori ciò condannano: ne qui sono le cagioni, che si trouano nel caso passato, per sostentarlo: ancorche per la necessità, che vi è di vendere le lane a credenza, e per il grand'vtile di tutti, e della Repub. che segue da q̃sta maniera di vendere le lane a credẽza per più, che a cõtãti per le ragioni poste nel caso precedente, e per molte, che n'apporta Cordou. [d] come dice il medesimo Cord. paia che si possa giustificare in qualche modo: almãco, che non si debba determinatamente condannare: per essere cosa vsata cõmunemente, & vtile alla Repub. per la ragione di S. Tomas. e di Gersone posta di sopra: e così pare, che Soto [e] lo giustifichi: ma senza fallo questa opinione, e parere a pena, ouero di nessuna maniera può essere sostentata, se non con la limitatione di Vittoria, seguita da Lopez: [f] cioè, quando in Fiãdra, ouero in Italia fusse tanta copia di lane condotteui in nauigli di Spagna, che communemẽte non si trouasse quiui prezzo al presente della lana: se nõ occorresse in vn caso, che auuiene di rado, come alcuno, stando oppresso da necessità di debiti, pregasse per tali mercãtie da lasciare,

[d] Cord. vbi sup.

[e] Sot. de iust. & iur. lib. 5 q. 4. art. 1.

[f] F. L. Lop. vbi sup. q. 1.

re a basso prezzo pagato di presente, per prouedere alla sua necessità; perche vna rondine non fà primauera, cóciosiache all'hora si può bé vendere a credenza per il prezzo cómunemête stimato, ancorche al presente non si troui; perche mancano compratori, che vogliano di presente pagare, percioche con questa limitatione di Vittoria può essere tolerata questa opinione di Soto: secondo che dice Lopez. il qual parimête afferma, che non oserebbe condânarla, seguitone l'effetto; & a me ancora pare ben detto.

CASO III.

D. Da due casi passati nasce vn dubbio, & è; se sia lecito ad alcuni cóprare lane di due, o tre, ouer più anni, pagando auanti tratto, auanti la consegna di esse, e venderle ad altri dentro il medesimo Regno; e vêdendole tre, o quattro, o cinque realidi più per rubio di quello, che essi le hanno comprate, e se là fanno pagare con danaro anticipato?

R. Che è vsura, ouero ingiustitia; presupposto, che coloro, che le vendono l'habbiano comprate prima da' pastori per il loro giusto prezzo. ma se l'hauessero comprate per manco del loro giusto prezzo; all'hora se bene tal compra sarebbe ingiusta; non sarà tuttauia ingiusto il riuenderle per più di quello, che le compraronno, se quel più non eccedesse la latitudine del lor giusto prezzo: come dice Medina Complutense,[a] Cordoua, e Lopez;[b] ancorche quì può essere vn'altro male, cioè introdur carestia; comprando, come riuerêderuoli di molte lane, per riuenderle subito, e guadagnare, vendendole care, e sarebbono obligati a restituire, e risare il danno della carestia. Da quello, che è detto si raccoglie, che li pastori, che vendono le loro lane a credêza per due, o tre anni per più di quello, che vagliono al tempo della riceuuta, fanno cótratto ingiusto, & vsuraio, secondo Cordoua, e Lopez.[a]

[a] Med. Cõ plur. de rebus restit.
[b] F. L. Lop. vbi sup.
[a] F. L. Lop. vbi sup.

Cap. XV. De' Legati, ò lascite ne' testamenti.

CASO I.

DOm. Supposto, che legato fatto in testamento sia vna certa donatione lasciata dal testatore: acciochè sia data dopo la morte di esso testatore, e dapoi che l'herede habbia presa l'heredità: come è scritto nelle leggi,[d] e che hoggidì il legato, & il fideicommisso sia il medesimo, e che quello, che si dice dell'vno, s'intenda dell'altro, come dice Armilla.[e] Vno lascia nel suo testamento a Catarina per il sostentamento di essa, ed'vna sua serua ogni anno cento ducati. Catarina si fà monaca, se gli heredi siano obligati a dare al monasterio, doue ella entrò questi cento ducati, e se sodisfaranno dandole solamente la sua parte: lasciando quello, che haueua da consumare la serua de' cento ducati ogni anno?

R. Che sono obligati solamente a dare la sua parte per tutto il tempo della sua vita, e non più: lasciando quello, che haueua da consumare la serua Nauarro.[f]

[d] Instit. de lega. §. 1.
[e] Armill. ver. legatum. nu. 1.
[f] Naua in vero pauperi. §. c. non dicatis. 12. q. p. 3. nu. 70.

CASO II.

D. Giouanni nel suo testamento fece vn legato a Pietro, e l'herede glielo pagò intieramente: e credendo, che l'heredità era bastante per pagare tutte le cose, che egli doueua, & haueua lasciate il testatore, non cauò la Falcidia, che egli secondo le leggi poteua legitimamente cauare: se 'l legatario sarà obligato a restituire qualche cosa all'herede; supposto, che nell'heredità non sia altro di più, che per pagare li debiti, e legati fatti dal testatore; & egli non resta herede di cosa alcuna, hauendolo nominato il te-

statore herede di quello, che rimane della sua roba, dopò hauer pagati i debiti, e legati. Percioche pare, che si debba affermare, conciosiache l'herede *ex errore facti* diede intieramente il legato; e per conseguenza non li deue essere di danno; come essere dannoso l'errore della legge, e non del fatto. e dall'altra parte pare, che si debba negare, perche che sia compita la volontà del testatore?

R. Che intorno a questo caso varij sono li pareri de' Legisti Pro, e contra: come è detto di sopra. Ma Antonio de Butrio, il parer del quale crede in ciò essere preferito a quello de gli altri, come dice, e l'antepone Giouan. Medina: [a] e seguendolo dice, che in questo caso non si deue tener tanto conto dell'errore dell' herede, quanto della volontà del testatore. E così ouero il testatore, quando lo lasciò, sapeua la dispositione della legge, la qual dispone, che del legato sia cauata dall'herede per se la Falcidia, che è la quarta parte de' Legati: ouero non lo seppe: se lo seppe, e non soggiunse, che non hauesse luogo in questo caso la Falcidia; potendolo soggiungere; è argomento, che 'l testatore non haueua voluto discostarsi dalla dispositione della legge, e perciò al legatario non si doueua dare tutto il legato, ma solamente quello, che ne restasse, cauatane la Falcidia. e per conseguente il legatario in questo caso sarà obligato restituire all'herede quello, che hà riceuuto di più, che sarà quello, che li toccherà per rata portione per compire, e supplire questa parte quarta di tutti li legati. Ma se 'l testatore non seppe la dispositione della legge intorno al potersi cauar la Falcidia, all'hora con ragione si presume, che la sua volontà sia stata di lasciar tutto il legato intero al legatario. & in tal caso non ostante l'errore dell'herede, non sarà obligato il legatario in conscientia a restituire alcuna cosa: *Secus in foro iudiciali: tum* [illegible] *ex facti ignorantia soluerit, non autem iuris* [illegible] *soluerit.* Nota, che questa Falcidia si deue cauar solamente de' Legati. Concorda Medina.[b]

CASO III.

D. Vna donna hauendo trattato co' suoi parenti, e conoscenti di lasciar della sua roba alla sua morte vna Capellania, della qual parimente disse d'hauerci nominato per primo Capellano Pietro d'Obregon, figliuolo di Bartolomeo di Villa reale: e di ciò haueua fatto vno memoriale, che ella diede, essendo ammalata in letto al suo Confessore. Al tempo della morte in voce di nominar Pietro d'Obregon, nominò Giouanni d'Obregon. il qual Giouanni d'Obregon non era figliuolo di chi ella haueua posto nel memoriale: Quale di questi due debba succedere nella Capellania, per primo Capellano Pietro, o Giouanni?

R. Che Pietro: perche quando colui, che lascia erra nel nome, come fu in questo caso non nuoce, nè impedisce al legato, che sia: solo, che sia manifesto, di chi egli voglia dire, & intendere: come è cosa chiara, che occorre in questo caso. poiche l'haueua detto auanti, e ne haueua fatto memoriale, e datolo al suo Confessore: *vt hoc patet in iure*.[c] Ne più ne manco non nuoce la falsa dimostratione. Verbi gratia, come se hauesse detto; Lascio ad Alfonso mio schiauo, comprato da Michel, hauendolo comprato da Domenico: essendo palese, che vi è schiauo: *vt patet etiam in iure*.[d] Et similmente non nuoce la falsa cagione: come dicendo, lascio la tal cosa a Pietro, perche mi fece il tal seruigio: non glielo hauendo in effetto fatto: *vt patet etiam in iure*.[e] Concorda Tabiena,[f] e lo dicono tutti.

[a] *Med. C. de restit. q. 12. parte vers. inde patet* [illegible]

[b] *Med. vbi sup.*

[c] *l. si in nomin. C. de test. §. facit. ff. de leg. 1. [et] inst. de lega. §. si quis in nomi.*

[d] *Instit. de lega. §. huic proxima.*

[e] *Instit. de leg. §. longe.*

[f] *Tab. uer. leg. 1. n. 34.*

CA-

CASO IV.

D. Vn Dottor di Leggi lasciò ad vna sua parente vn legato nel suo testamento; dicendo, che non si maritando le fussero dati dugento ducati: e maritandosi, gliene fussero dati cento: ella si maritò, se gli heredi del Dottore son obligati in conscientia a darle li dugento, ouero so disfaranno dandogliene solamente cento?

R. Che nel foro esteriore questa donatione vale: ancorche non s'adempia la conditione, perche quando si lascia qualche cosa in testamento con qualche conditione; ancorche non s'adempisca la conditione; deuesi adempire il legato, quando fusse alcuna di queste quattro conditioni. La prima impossibile; *ut si cœlum digito tetigerit*, La seconda di cosa brutta; *ut si peccatum fecerit*; La terza se fusse d'impedimento al matrimonio: come nel presente caso. La quarta se fusse d'impedimento di maggior bene; *ut si religionem non ingrediatur*. E se così è, sono obligati costoro senza dubbio a darle li dugẽto ducati: poiche quella conditione, che è la terza delle quattro predette, è dichiarata per nulla insieme con le altre dalla legge. e poiche colui era Dottore si deue presumere, che quello, che egli lasciaua, voleua, che fusse compito, conforme a quello, che vogliono le leggi: se particolarmente non hauesse detto, che nõ voleua, che si compisse d'altra maniera, ne s'intendesse il suo legato: ouero, che si comprendesse chiaramente, che questa era la sua volontà: per hauerlo egli detto auanti. perche se fusse così obligherebbe nel foro della conscientia, che non hauesse luogo la donatione; se non cõpita la conditione. & il giudice, che nel foro esteriore dichiarasse per nulla la conditione, contra la volontà del testatore, giudicarebbe ingiustamente. *Quia vt habetur in regulis iuris, de incertis. non autem de certis opus est coniectura.* Ma non vi essendo alcuna di queste cose; occorrendo alcuna delle sudderte conditioni; e dubitandosi dell'intentione del testatore. la legge hà potestà d'interpretare la piu sicura, o fauoreuole parte. E così quando non si comprẽdesse chiaramente l'intentione del testatore, come piu sicura, e fauoreuol cosa, le dichiara per nulle. & essendo nulle, in conscientia; all'hora si hà da compire interamente la donatione: poiche non si sà il contrario della volontà del testatore, anzi si crede, che si habbia voluto conformare con quello, che vuole la legge. Concorda Lopez,[a] Nauarro, e Medina,[b] Flores Theologicarum,[c] Armilla,[d] & il dottissimo Vela Palestrello.[e]

Nota, che altra cosa sarebbe, se costui non fusse Dottore, ne huomo, che s'intendesse di legge. perche all'hora le due vltime conditioni non nuoceranno al legato, ne gli leueranno la sua forza, e vigore, per non essere obligato il testatore, non essendo Dottore, a sapere quello, che si troua nelle leggi intorno a ciò. no parimente fanno questo le due prime conditioni. E che questo sia così è manifesto. perche se colui, che lascia, non sà l'interpretatione della legge, & è così da bene, che pensa *bona fide*, che l'impossibile può essere possibile, e lecito quello, che è illecito, e cattiuo; il giudice, che contra l'intentione, e volontà di lui, costrin gerà, che si osserui il legato, o contratto, secondo l'interpretatione della legge; si porterà aspra, & ingiustamente: come tutti confessano. Se bene è vero, come è verissimo, che la legge semplicemente riproua, o ributta queste due prime conditioni, che sono della cosa impossibile, & della brutta, & illecita, tenendole, come se non fussero fatte. come dice Medina.[f]

[a] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 28.
[b] Med. de rest. q. 13 Nota 1.
[c] Fl. Theol. q. de donationib. art. 1. dif. 4-1
[d] Arm. uer. hæreditas, nu. 72.
[e] Palestr. en sus respon. caso 44.
[f] Med. vb sup.

Nota 1. Nota, che nelle leggi si trouano altre quattro conditioni, con le quali, o con alcuna di esse si sogliono fare donationi *inter viuos:* come si dirà poco stante; ouero legati nel testamento. La prima si chiama assoluta, e si fà con questo verbo, *Volo*, ouero *Dono*, chiamasi assoluta, perche deue esser compita, come suona, senza altra replica. La seconda è conditionale: e si fà con questa congiuntione *Si*. la quale; essendo adempita la cagione, per la quale fu fatto il legato; ella ancora necessariamente deue essere adempita: non essendo la cagione alcuna delle quattro dette di sopra: perche all'hora il legato sarà così assoluto: come se fusse stato fatto senza essa. La terza è modale, e si fà con questa congiuntione, accioche: la forza di questa si dirà nel caso seguente. La quarta si chiama causale; e si fà con questa dittione, *Perche*: parimente nel caso sesto si dirà, che forza ella habbia.

Nota 3. Terzo nota, che cô queste quattro conditioni parimente si fanno le donationi tra li viui. La prima, come quando vno dice ad vn'altro, Io ti faccio donatione di questo. La seconda, come quando vno dice ad vn'altro, Io ti faccio donatione di questo; se tu lascierai le male pratiche. La terza, come quando vno dice, Io ti dò questo, accioche tu te ne vesta subito. La quarta causale è, come quando vno dice, Io ti do cento ducati, perche mi hai aiutato, nelle mie necessità. e questa vltima è più tosto rimuneratione, che donatione: come dice Rodriguez.[a] & auuertiscasi, che donatione è vn dare liberalmente: senza hauer rispetto ad alcuna ricompensa: come dice San Tomaso.[b] e quindi s'inferisce, che quando nella donatione interuiene altra cosa, oltre la liberalità più tosto si dice ricompensa, che donatione. la quale si fà in vna delle quattro maniere già dette: cioè assoluta, côditionale, modale, e causale.

[a] F. M. Rodr. 1. to. ca. 89. concl. et nu. 1.

[b] S. Tho. in 2. sent. d. 18. ar. 2.

Nota 4. E finalmente nota, che vi sono due maniere di donationi. l'vna è che si chiama *inter viuos*, e l'altra *causa mortis*: e sapendosi, che cosa sia donatione *causa mortis*: si comprêde ancora, che cosa sia donatione *inter viuos*. Onde donatione *causa mortis* è, quãdo in essa si fà mentione della morte. e però quella, che fa l'huomo, trouandosi infermo, o posto in qualche pericolo, non vi si facendo mentione della morte; è donatione *inter viuos*: saluo se ella fusse di tal qualità, che non potesse valere, come donatione *inter viuos*. percioche in questo caso si presume essere donatione *causa mortis*. Il che auuiene, quando altri dice, Io faccio donatione al tale della tal cosa: con conditione, che io la possa riuocare, quando mi parerà. perche il poter riuocare la donatione è conditione, che ripugna alla donatione *inter viuos*; la quale secondo la legge è irreuocabile. e quando il donatore vsa simili parole, *Relinquo*, parimente si deue presumere essere donatione *causa mortis*. come con la commune risolue Conarruuia,[c] e Rodriguez.[d]

[c] Couar. in rub. de testa. 3. p. nu. 25. iuxta finem.

[d] F. M. Rodr. vbi sup. §. lo segundo.

CASO V.

D. Vno lasciò nel suo testamento a Maria donzella dugento ducati da maritarsi; hauendo solamente in ciò rispetto a Maria. La quale se ne morì auanti, che si maritasse: se gli heredi di costui siano obligati a dargli al padre, & alla madre di Maria?

R. Che in conscientia sono obligati a dargli al padre, & alla madre di essa. La ragione è: perche quando il legato è modale, come questo, non è necessario, aspettare per dare il legato, che s'adempisca la cagione, per la quale fu mandato. anzi che subito nell'hora, che'l legato hebbe luogo, che fu dopò la morte del testatore sono obligati gli heredi in conscientia ad eseguirla; se bene come è detto, la cagione, per la quale si fece,

re, non si sia adempita: e se questa è la verità, come è veramente, e che erano obligati in conscientia a darli subito dopò la morte del testatore a Maria: per essere già suoi veramente; segue chiaramente, che morta essa, parimente saranno di suo padre, e sua madre: perche sono heredi necessarij della figliuola, come si dice nelle leggi.[a] Concorda espressamente Medina,[b] & Armilla.[c] Il che si deue intendere, come dice Armilla, quando il tal modo non è cagion principale, o finale, ma impulsiua; come è nel caso presente questo legato modale. se ben Siluestro,[d] e Tabiena[e] distinguono in questo caso, dicendo, che se'l testatore hebbe intentione di far bene in ciò per l'anima sua, in vece di lei, deono maritarne vn'altra: e che se solamente hebbe intentione di far bene a Maria, che deuono alcuna cosa a suo padre, e madre. nel che non dubita Medina,[f] se'l legato fusse conditionale, e non modale, come è questo: se però il testatore ciò non significasse; dicendo, ouero accennando, che egli non vuol fare questo legato, se non affine, che ella si mariti, come per cagion principale, o finale, che è il medesimo, che dice Armilla.[g] ma se non lo significò sono in conscientia obligati gli heredi a quello, che è detto. Et è buona dottrina. ancorche Rodriguez[h] dica, che si deue rẽdere a gli heredi di colui, che lasciò: parendo, che questo sia legato conditionale. Il che sarebbe vero, se'l legato fusse conditionale; e non modale, come dice Medina essere questo, & è in effetto.

a In l. vnic. §. cum igitur. C. de ca du. to le.
b Medin. de resti. q. 24 pag. 76.
c Arm. lega tum, n. 17. & donat. nu. 12.
d Syl verb. legatum 1. nu. 14.
e Tab. in eodem verb. nu. 8.
f Med. vbi sup.
g Arm. vbi sup.
h F. M. Rodr. en la sũ. 1. to. ca. 98. de dote con clus. 1.

Nota I.

E finalmente nota, che quando si lascia ad vna donzella vn legato; acciòche si possa maritare; è legato del tutto puro, senza mescolamento di conditione, come è il modale. Laonde, quantunque ella non si maritasse, a gli heredi di essa, e non a quelli, di chi lo fece si deue dare, come dice il medesimo Rodriguez,[i] seguendo Baldo.[k] E parimente, che quando il legato fatto per dote d'vna donzella, nella prouincia, doue la dote significa il patrimonio, che hà per maritarsi; morta essa, senza maritarsi, si deue dare a' suoi heredi: secondo il medesimo Rodriguez.[l] Il che fà a proposito del nostro caso. e l'aiuta la ragione, che ne assegna: cioè, perche il medesimo in quella prouincia, è il dire lascio alla tale cento ducati per sua dote, che dire, lascio al tale cento ducati, acciòche hauendo questa Somma, possa prender moglie. e così è legato puro, e non conditionale: come tiene Bartolo.[m]

E parimente nota, che secondo alcuni, come sono quelli, che seguono la parte negatiua del nostro caso insieme con altri; il legato, che si lascia per maritare vna donzella; essendo per questo conto, quãtunque promettesse, e desse mallevadori di volersi maritare: tuttauia non se le deue dare; ne anche per le spese, che sono necessarie per cercare marito. perche dicono, che non è intentione del testatore, che si consumi questa quantità nelle spese, che si fanno, nel ricercar marito: ma solamente, che le sia dato in dote, quando si fà il matrimonio, acciòche il marito habbia con che potere sostentare il carico d'esso: e morto esso rimane alla moglie la detta somma per gli alimenti. Paolo di Castro[n] tiene questa opinione, contra Bartolo,[o] e Baldo.[p] li quali dicono, che subito si deue consegnare con cautione per le dette spese. la qual'opinione mi pare molto buona: ancora in caso, che io non seguissi, come io seguito l'opinione affermatiua: ma la negatiua. e principalmente, come dice Rodriguez,[q] in caso, che la donzella non hauesse, ne potesse hauer cosa, con la quale si potesse far le spese, precise, e necessarie. il che mi pare,

i F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. [illegible]
k [illegible] lib. [illegible]
l F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.
m Bar. in l. Titio centũ §. Titio genero. ff. de condit. & demonstr.

Nota 2.

n Paul. de Castr. in d. §. Titio genero.
o Bart. ibi. col. vlt.
p Bal. in l. fancimus. C. de nuptiis.
q F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.

re, che s'habbia da tenere: se bene Espino [a] seguēdo altri va p altra strada. Et in conclusione nota ancora, secondo alcuni, che'l legato lasciato per dote alla donzella adulta, che è in età da maritarsi, se le dia nel giorno, che si marita *per verba de præsenti.* & essendo minore di dodici anni, non se le deue dare prima, che sia per maritarsi, & si contragga il matrimonio *per verba de præsenti.* Così tiene Bartolo, [b] seguito, e difeso da Acosta, [c] e Couar [d] & intende, che se bene non se le deue dare auanti, che tuttauia non resta d'esser suo: ouero di suo padre, e madre; morendo senza maritarsi: come è detto. poiche è così veramente: seguendosi l'opinione affermatiua. *Quæ verisimilior, & verior mihi videtur, vt supra dictum est.*

Nota 4.

Nota vna regola generale ne' testamenti: & è, che sempre si deue procurare d'intendere la volontà, che hebbe il testatore, & intesa si deue sempre fare, conforme ad essa.

CASO VI.

D. Vno nel suo testamento per vn legato, che fece ad altri, gli lasciò cento ducati, perche haueua fatto li suoi negotij bene, e diligentemente, essendo al contrario: o perche liberò della prigione il suo figliuolo, che egli parimente non haueua liberato, perche non vi era stato: se questo legato si chiama causale, e sia valido.

R. Che'l legato vale, perche la cagion falsa nō nuoce al legato: come è nel presupposto: *vt patet in iure.* [e] il che occorre, quando si fà conditionalmente. Questo è di Armilla, [f] e di Lopez, [g] Il qual dice, che se questo legato si facesse fra' viui, trouandosi la cagione falsa; deuesi consultare, e procurare di saper l'intētione di chi fece il legato, o donatione, e che conforme a quella si deue stare in così fatto legato: e non si potendo penetrare, restando il negotio in dubbio, la cosa ī tal modo donata si deue restituire. perche si presume, che fusse data per quella cagione. Il che nō auuiene, quando la donatione si fà *causa mortis*: come se vno dicesse: io lascio a Pietro cēto ducati; perche mi hà fatti li tali seruigi, & hà maneggiato li miei negotij, non l'hauendo fatto, come fu proposto nel caso passato: valida la donatione, & il legato: anche nel foro della conscientia. perche se'l testatore hauesse voluto altra cosa, l'hauerebbe esplicato. Con Lopez concorda Rodriguez. [h]

Nota poi secondo Armilla, [i] che se vno lasciò cento ducati, che egli disse d'hauer in casa; doue non furono trouati poi se non cinquāta; il legatario non deue hauere se nō quelli, che furono iui trouati: & essendo molti li legatarij, deonsi partire fra di loro a rata portione. & il medesimo del vino, & olio, che fusse ritrouato. deuesi dare quell'istesso, che ne sarà trouato, *vt patet in iure.* [k]

E parimēte nota, che se colui, che lascia, erra nel nome, o dimostratione di qualche cosa, con tal conditione, che la sua intentione sia manifesta, non nuoce, ne danneggia il legato: *vt patet in iure*: [l] come si disse nel caso terzo. E finalmente nota insieme cō Rodr [m] che se vno fece donatione ad vn'altro *causa mortis*: hauendo riguardo, che era suo amico, o figliuolo d'vna persona, a cui egli era obligato per via di gratitudine, può riuocare cotal donatione, se bene l'habbia confermata con giuramēto. perche quando il giuramēto si pone semplicemente in qualche atto; deue esser regolato con la natura di cotal'atto. così tiene Baldo, [n] seguito da Segura. [o] Dōde segue, che se vn testatore semplicemēte giura il testamento, lo può riuocare, senza essere spergiuro. perche solamente pare, che giuri di fare il testamento liberamente. Così tiene Couarruuia. [p] ma altra cosa deuesi dire, quando giurò di non lo riuocare.

CA-

[a] Espino in suo speculo test. glo. 10. de legat in tertia n. 8. Nota 3.
[b] Bart. vbi sup.
[c] Acosta li. 2. de cōdit. apposit. ca. 22. nu. 2.
[d] Cou. in c. 3. de testa. ...
[e] Inst. eod. §. longè.
[f] Arm. ver. legat. n. 15. & donat. nu. 2.
[g] F. L. Lop. inst. neg. li. 2. cap. 48. de donat. sub. cond. p. 513. b. & instr. consc. 2. 10. c. 20. q. 3.
[h] F. M. Rodr. cas. 6. concl. & nu. 5. Nota 1.
[i] Arm. vbi sup.
[k] l. si quis castam. ff. de leg. 1. Nota 2.
[l] Instit. de legat. §. si quis in nomine, & §. huic. demōstrationi.
[m] F. M. Rodr. vbi sup. concl 6. Nota 3.
[n] Bal. in l. 1. ff. de iur. iurand.
[o] Segura in l. vnum ex familia §. sed si fundum ff de leg. 2. fol. 9. col. 3.
[p] Couar. in rubr. de testa. 1. p. nu. 13. concl. 5.

CASO VII.

D. Fu lasciato vn legato ad vno; per hauer in se vna simulata Santità. la quale egli simulaua a posta, per conseguirlo per questa strada: se sia obligato a restituirlo?

R. Nauarro,[a] e Medina[b] dicono, che quãdo la santità, che costui mostra, senza hauerla è la cagione finale, o principale; per la quale li fu lasciato il legato: lo deue restituire. ma che se fu lasciato per altra cagione, ancorche vi fusse spinto dalla simulata santità non vi è necessità all'hora di restitutione. perche così quella santità fu solamente cagione impulsiua, ouero motiua. la quale non obliga a restituire quello, che per essa si consegnisce.

[a] Nauar in ſum. c. 17. n. 107.
[b] Med. C. de reb. restit. q. 24. p. 77. cor. 4.

Nota 1. Nota, che in questa medesima maniera deuesi giudicare di quello, che si dà all'hipocrita, il qual finge d'essere huomo buone, e virtuoso; e nõ è tale, e di quello, che si dà a coloro, che fingono essere religiosi: nõ essendo tali: e di quello, che si dà a coloro, li quali fingono di riscattare schiaui, e non lo fanno: e di quello, che si dà a coloro, li quali fingono di maritare orfane; e non le maritano: e così delle altre cose. Medina.[c] Questa mi pare buona dottrina: come è veramente.

[c] Med. vbi sup.

CASO VIII.

D. Giouanni lasciò nel suo testamento a Pietro vna gioia, che egli haueua: mà auanti, che egli morisse la vendette. se gli heredi sono obligati a dargliene vn'altra, ouero il suo valore?

R. Che se'l testatore la vendette, ouero impegnò, non volendo, per venderla, ouero impegnarla tor via il legato: anzi volse, che'l testamento restasse nel suo primo vigore: sono obligati a cõprargliene vn'altra, che vaglia altretanto; ouero se fusse impegnata, di spegnarla, e dargli questa; ouero la sua stima. Et il medesimo si deue giudicare, se hauendo vna schiaua chiamata Giouanna; dopò hauerla lasciata ad alcuno, la vẽdesse; e ne comprasse vn'altra del medesimo nome: ancorche in dubbio prouassero gli heredi, che vendendo la gioia, ouero la schiaua, mutò la volontà passata. Il che non apparendo chiaro, sono obligati a fare quello, che è detto.

CASO IX.

D. Vno nel suo testamento, non hauendo heredi necessarij, lasciò la sua moglie padrona, & vsufruttuaria di tutta la sua roba, in vita sua: viuendo honesta, e castamente. Il che ella non fece. ma fornicò vna volta, ancorche secretamẽte; se dal giorno, che peccò sia obligata a restituire questa roba a gli heredi di suo marito morto; ne' quali ella doue peruenire dopò la morte di lei: se hauesse viuuto honesta, e castamẽte, insieme co' frutti, che da quel tempo in quà hà consumato: senza aspettare, che le sia prouato il suo peccato: e che per esso ella sia priuata dell'essere padrona, & vsufruttuaria della detta roba in vita sua, per sententia declaratoria del giudice. perche pare, che fin all'hora la possa tenere lecitamente. poiche è pena l'esserne priuata, e perderla per suo peccato. *& pœna non debetur ante sententiã Iudicis*. ancorche la legge, che la pone, dica *Ipso facto*.

R: Che ella è obligata, e la ragion è. perche quella massima, *Quod pœna non debetur ante sententiam Iudicis*; Non hà luogo in due casi. Il primo nelle pene ecclesiastiche; come occorre nella scommunica, sospensione, interdetto, & irregolarità. Il secondo nelle pene poste ne' testamenti: come si vede nel presente caso. e così è obligata a restituire tutta la roba, insieme co' frutti, che hà consumato dopò il peccato, a gli heredi del suo marito morto. ne' quali doueua peruenire dopò la morte di lei; se hauesse viuuto honesta, e castamente.

stamente, & il medesimo sarà, se glielo lasciò sotto conditione, che ella non si maritasse, la quale cō tutto ciò si maritò la seconda volta. e questo auanti, che da alcun giudice a ciò sia costretta. come dice insieme con Armilla Palestrello.[a] e la ragione di questo è assai chiara. perche questa clausula ritiene piu della conditione, che della pena. perche quando alcuno lascia qualche cosa con conditione; così fatta cōditione nō è in alcun modo legge penale. perche essendo il morto persona particolare, non poteua far legge, o atto di giuridittione, e podestà. adunque è patto cōditionale; cioè, *Do, vt facias*. E perciò, se tu non adempisci la cōditione, sei obbligato a restituirmi il mio; non trasferendo io il dominio; se non adempita la conditione. Concorda Couarruuia,[b] e Nauarro,[c] & il Dottor Lelio Cecco,[d] Armilla, e Giacomo Graffi,[e] e Rodriguez.[f] Io dissi, che fornicò vna volta. perche vna basta per quello, che è detto; ancorche sia secretamente per quello, che ne dice Luigi Veia.

a Palest. en sus respons. caso 41.

b Couar. in 4. decr. 2 p. c. 3. §. 9. ad fin.

c Nauar. in man. c. 25. nu. 65.

d Lel. Cecco en la suma que hiso de los casos reseruados caf. 15. pag. 227.

e Iacob. de Graf. lib. 2. c. 12. nu. 58.

f F. M. Rod. 1 tom. c. 9. cō. 1. & n. 4. Nota.

Finalmente nota per questo caso vna bella cosa, & è, che, se suo marito la lasciò padrona & vsufruttuaria in vita sua della maniera, che è detto, se hauesse viuuto honesta, e castamente: maritandosi, nō la perde per ciò. poiche maritandosi viue honesta, e castamente. e questa è l'opinione piu vera, quando non si sà l'intentionè del marito. così tiene Armilla,[g] e Lopez,[h] e Siluestro,[i] se bene alcuni tengono, che subito, maritandosi, lo perde. perche dicono, che maritandosi con altri, *Leditur fama mariti, & suorum*. Ma nō sapendosi l'intētione del testatore, la prima opinione è piu vera, come è detto. e questa hauerà luogo, quādo egli lo dichiarasse nel suo testamento. *& hac videtur bona decisio*; vt Armilla.[k]

g Arm. ver. legat. n. 24.

h F. L. Lop. lib. 1. ... negot. c. 41. pag. 513

i Syl. legat. 1. §. 5.

k Arm. vbi sup.

CASO X.

D. Vno stando per morire fece testamento, nel quale lasciaua vn legato ad vna persona particolare: se ritrattandosi possa cō sicura conscientia riuocare e nel legato. *Ratio dubij est*. perche il legato nel testamento pare vna certa sorte di promessa: & essendo promessa, è obligato a compirla colui, che l'ha fatta?

R. Che lo può riuocare con sicura conscientia. perche li legati ne' testamenti non sono propriamente promesse; e non essendo tali, ma semplici legati non hanno forza, se non dopo la morte del testatore. *& ita omne legatum ad illam mortem est referendum*. Concorda Soto.[l] Nota, che, se alcuno operasse, che questo tale riuocasse il legato, che egli faceua al tempo della morte, à chi nō andaua di ragione; se lo fece senza odio, o senza alcuna cattiua volontà; ne per ciò vsò inganni; non peccò mortalmente: ma se lo fece con inganno, o cō mala volontà, & odio, peccò mortalmente: ma però in alcun modo non è obligato a restitutione di quello, che per sua cagione fu leuato a chi voleua lasciare il testatore. e la ragione è, perche nō haueua acquistato ragione sopra alcuna cosa. e parimente perche è regola generale, intorno alla materia della restitutione, che nessun peccato obliga a restitutione, se non è contra la giustitia. e per ciò si disse di sopra, a chi non andaua cosa alcuna di ragione. perche se li doueua peruenire; è assai manifesta l'obligatione del restituire. Con questa Nota concorda Armilla.[m]

l Sot. lib. 7 de iust. & iu. q. 2 art. 1. pag. 589. Nota.

m Armill. ver. legat. nu. 22.

CASO XI.

D. Vno, essendo scommunicato, se ne morì; hauendo lasciato vn legato ad vn'altro; se sarà lecito il pigliarlo?

R. Che sì, se bene glie lo lasciasse, accioche pregasse per l'anima sua. perche si deue intendere, che preghi

per

per essa: secondo il modo, che può: cioè con priuata oratione. perche in questa guisa si può pregare per vno scommunicato. ancorche Innocentio [a] dica, che è lecito il digiarlo; con questo, che nõ sia stato lasciato; accioche si preghi per l'anima sua. Concorda Ledesma, [b] & molti altri.

[a] Innoc. in c. cum voluntate.

[b] Led. in sũmar. de peniten. sacr. diff. 11. col. 2042.

CASO XII.

D. Pietro huomo ricco lasciò nel suo testamento tutto il frutto delle sue vigne a Maria, per maritarsi. la quale morì auãti, che si raccogliessero li frutti: se gli heredi di Pietro siano obligati a dare li frutti al padre, & alla madre di Maria?

R. Che sì. & anche le vigne; se a questo effetto, e con questa conditione furono lasciate. La ragione, nella quale si fonda questo caso fu compitamente assegnata nel caso quinto. Armilla. [c]

[c] Arm. ver. legat. n. 37

CASO XIII.

D. Pietro nel suo testamento in vn legato che fece disse a' suoi heredi, che essi dessero vna possessione, che egli haueua a Giouanni dopò la sua morte; non dico del testatore, che è Pietro. ma dopò la morte dell'herede, che egli lasciaua. Giouanni morì auanti l'herede; se l'herede lasciato da Pietro sia obligato a lasciare dopò la sua morte quella possessione a gli heredi di Giouanni?

R. Che non è obligato: come sarebbe stato; se fusse morto egli prima di Giouanni: *vt patet in Iure*; [d] e concorda Armilla. [e] e la ragione è; perche quando si lascia qualche cosa per tempo del tutto incerto; come è la morte dell'herede, che costui lasciaua: non si sapendo, qual de' due douesse morir prima egli, ouero Giouanni: morendo prima il Legatario Giouanni dell'herede, il legato non passa a gli heredi di Giouanni: ma deue restare in potere dell'herede del testatore.

[d] L. hæres in princip. ff. de cõdit. & demon.

[e] Arm. vbi sup.

CASO XIV.

D. Se vno mi lasciò nel suo testamento cento ducati: credendo, che io fussi suo figliuolo: perche egli se lo persuase leggiermente: o perche altri; senza hauerne io colpa, con la medesima leggierezza glie lo diede ad intendere; se io li possa possedere con buona ragione?

R. Che di questo caso tratta Soto; [f] come riferisce Lopez. [g] il qual dice, che non si comprende chiaramente quello, che Soto in ciò habbia tenuto. E così dice, che essendo, secondo la ragion ciuile dopò la morte di colui, che lasciò in questa guisa; se hauesse detto prima in questa maniera nel testamento, Io constituisco herede Titio mio figliuolo. in caso, che egli non fusse figliuolo del testatore, il legato è nullo. Questa opinione è di Siluestro. [h] perche essendo falsa la dimostratione, benche si sappia la persona; tuttauia, perche la volontà del testatore fu d'instituire il figliuolo; per conseguente non volse instituir Titio, non figliuolo. e quindi segue, che in conscientia non vale il legato; come è scritto nelle leggi. [i] e questo medesimo tiene Rodriguez; [k] dicendo, che di questa opinione è ancora Soto.

E nota, che non gli lasciò ingannato da alcuno ma pensando, che fusse suo figliuolo, dice Rodrigo, che varrebbe la donatione; ancora che egli non sia: potendo presumere, che potrebbe non essere, in quanto sua madre, poi che hebbe da fare con esso lui, haurebbe potuto hauer da fare con altri ancora.

[f] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 7. artic. 2.

[g] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 28. q. 7.

[h] Syl. verb. cõditio. q. 6.

[i] L. si patet C. de hæredib. inst.

[k] F. M. Rodr. 1. tom. c. 96. conc. & nu. 5.

Nota.

CASO

CASO XV.

D. Tre buone cose. La prima, Pietro lasciò a Giouanni vn suo schiauo, dicendo, Io lascio a Giouanni lo schiauo, che comprò Alfonso: hauendolo comprato Bartolomeo, ouero altri, e non Alfonso. se con tutto ciò si debba dare lo schiauo a Giouanni. La seconda, se vale il legato, con cōditione, che si faccia la tal cosa; la quale già era stata fatta dal legatario: Verbi gratia, acciochè si faccia il tal'altare nel tal luogo, che già era stato fatto dal legatario. La terza, se colui, che lasciò ad vna Chiesa cento ducati; se fusse stato quiui sepellito: se deue essere adempito questo legato: conciosiache non fu quiui sotterrato: essendo morto in peccato mortale notorio?

R. Al primo, che, essendo in essere lo schiauo, si deue dare a Giouanni. perche, come dice Siluestro [a] la falsa dimostratione all'hora non nuoce: quando si sà la cosa, e la volunta del testatore. Al secondo, che non vale secondo il medesimo Siluestro, [b] il legato: ma che è caduco. Al terzo, che con tutto ciò deue essere adempito il legato, fatto alla Chiesa. perche come dice Siluestro, [c] l'impossibilità dalla parte di colui, che lascia, non nuoce. Concorda Lopez. [d] & è buona dottrina.

[a] *Sylu. vbi sup.*

[b] *Syl. verb. legatum 1. q. 1.*

[c] *Sylu. vbi sup. q. 10.*

[d] *F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 28. q. 8. & 10.*

CASO XVI.

D. Se vno nel suo testamento dicesse, Io lascio a mia moglie le vestimenta, che per sua cagione sono apparecchiate: se vaglia questo legato?

R. Che non hauendo apparecchiato cosa alcuna, non vale. perche la dimostratione falsa rende inualido l'atto. Altra cosa sarebbe, se hauesse detto, Lascio il mio vestimento di purpura; il quale è stato apparecchiato per suo amore. perche se bene ella è dimostratione falsa; cioè per suo amore; tuttauia vi è notitia della cosa lasciata, per le parole precedenti. poiche veramente egli hà il tale vestimento: *vt patet in iure.* [e] E così di qui si caua vna regola generale, che la falsa dimostratione non rende inualido il legato, ne l'impedisce. quando si hà notitia della cosa, e della volunta del testatore: *vt patet in iure.* [f] Concorda Lopez. [g]

[e] *L. quintus. de don.*

[f] *l. si sit. ff. de legat. 2.*

[g] *F. L. Lop. vbi sup. q. 5.*

CASO XVII.

D. Giouanni nel suo testamento lasciò a Maria cento ducati, se si maritasse con Pietro. ella non si volse maritare con esso lui: perche non le conueniua tal matrimonio: se perciò sarà spogliata, e priua del suo legato?

R. Che nò, se non le conueniua. perche la conditione, che induce, e cagiona perpetua Viduità, vi è tolta via: ma non già quella, che induce, e cagiona la temporale. & il medesimo si deue giudicare; se colui, che lascia, dicesse, che si mariti al parere, & arbitrio di Pietro: perche sarebbe, come se non fusse stata posta cotal conditione: *vt patet in iure.* [h]

E nota, che'l legato, che si lascia ad vna cō cōditione, che nō si mariti senza consentimento di suo padre, vale, e si deue: non si facendo caso della detta conditione, come impeditiua della libertà necessaria per il matrimonio. Ma se fusse detto, che si mariti col consiglio, e parere di suo padre, è obligata a maritarsi col consiglio di lui: come dice Acosta, [i] e Menchaca. [k] seguiti da Rodrig. [l] il qual dice, che se bene è obligato a domandarne consiglio; non è tenuta però a seguirlo. Vero è, che se fusse lasciato qualche legato con conditione, che si maritasse con gente nobile; vale così fatta conditione: e non adempiendosi, si perde il legato. Il che fauorisce il nostro caso, che è d'Armilla, [m] e Tabiena. [n]

[h] *ff. de cond. & demonst. l. si. li. sua.*

[i] *Acosta in l. cum tale. § receptum ff. de cond.*

[k] *Menchaca controuers. fr. q. c. 5. n. 15.*

[l] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 13c. concl. 6. nu. 6.*

[m] *Arm. verbo lega. nu. 37.*

[n] *Tab. in eodem vers. nu 51.*

CASO XVIII.

D. Vno lasciò quattrocento ducati nel suo testamento a Maria; acciochè si maritasse, hauendo riguardo

dò solamente di far bene per l'anima sua. Maria morì auanti, che si maritasse; se gli heredi siano obligati a maritarne vn'altra con essi; oueramente se li possano ritenere cô buona conscientia?

R. Che sono obligati a maritar con essa vn'altra. Medina.[a] Qui si deue auuertire, che bisogna con essi maritare qualche orfana, e donzella, la quale; per non hauere suo padre, e madre, per mezzo de' quali si sarebbe maritata; non è posta in alcuno stato. Ma quando il testatore gli hauesse lasciati principalmente per rispetto di Maria, e Maria hauesse padre, e madre; vedi il caso quinto, doue si disse, che sono de gli heredi di Maria. & a questo proposito nota, che Rodriguez[b] dice, che conforme alla volontà presunta del testatore, il legato lasciato ad vna donzella: accioche si mariti con Francesco, non manca: ancorche Frãcesco muoia auanti, che celebri il matrimonio con essa: se la detta donzella è pouera; e vuole maritarsi cõn altri. ma se è ricca, nò: come risolue il medesimo Baldo. e se la donzella morisse auanti, che si maritasse; deuesi conuertire il legato nel maritaggio d'vn'altra donzella, come dopò Baldo tiene Couarruuia.[c]

Finalmente nota, che'l legato, che si lascia ad vna donzella, per maritarsi; si deue a lei, come è detto; e non può il Vescouo conuertire questo legato in altre opere, per molte, e pie, che elle siano. in maniera, che non si può dare alla donzella; volendo entrare in religione: come tiene Baldo,[d] seguito da Espino.[e] Il che io tengo per vero, come dice Rodriguez,[f] quando si sappia, che'l testatore lasciò questo legato, per il desiderio, che haueua della conseruatione della sua famiglia, e lignaggio. Ma in dubbio pare, che se le deua questo legato: poiche questa donzella si sposa con Giesù Christo, così honorato sposo.

[a] Medi. de rest. q. 4. p. 76.

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 68. conclus. & nu. 4.

[c] Couar. de rest. c. 3. n. 11. illatio. 6.

[d] Bal. in l. post mortē col. . pen. C. de fideicō missis.

[e] Espin. in suo speculo test. glo. 10. de legat. in certis pers. nu. 25.

[f] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 6.

CASO XIX.

D. Vn religioso prega vn suo fratello, o parente, che li compri vn'habito, ouero alcuni libri; & il fratello dice, che lo farà: appresso si pente, e non lo fà: perche costa troppo: o perche non lo vuol piu fare: se pecca in non adempire quello, che hà semplicemente promesso, senza animo d'obligarsi?

R. Che non pecca. Cordoua.[g] e perche fà a questo proposito nota, che se'l dominio, di quello, che fu dato al religioso, è passato nel conuento, non può il religioso darlo ad alcuna persona secolare: accioche cõ questa somma compri vn censo; e lo soccorra ogni anno con certa quantità; e morendo egli, rimanga al secolare il detto censo. Il che è così vero, che ne'l Generale, ne'l Prouinciale soli, senza licentia del Conuento; ne'l Conuento senza licentia del Generale, o Prouinciale possono autoreggiare la detta donatione. e la ragione è, perche già questa somma è passata, quanto al dominio nel Conuento: e non si può alienare, senza il beneplacito di lui. e facẽdosi il contrario sarebbe vn fargli vn gran pregiuditio: come dicono li Dottori communemente con Siluestro,[h] seguito da Rodriguez.[i] Vero è, che possono li detti Prelati Generale, e Prouinciale dar licentia al suddito, senza consentimento del Conuento; accioche faccia di essi vna donatione rimuneratoria. poiche dall'essere vn frate grato, ne deriua anche giouamento alla Communità. E la ragion natural detta, che'l benefitio sia rimunerato: come dice San Tomaso.[k]

Parimente nota, che se la detta somma non è riceuuta in maniera, che'l dominio d'essa fusse passato nel Conuento; all hora il Prelato di esso, ouero

[g] Cordu. q. 156.

[h] Syl. uerb. alienatio. q. 4. & 6. 8. 9. 12. & 13.

[i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 99. conclus. 3. nu. 8.

[k] S. Th. 2. 2. q. 106. ar. 3.

ouero la Badessa, se fusse monaca, possono dar licentia, che si possa fare così fatto accordo col secolare, all'hora non sarà passato il dominio nel Conuento, quando colui, che fece la donatione della somma, hauesse detto al religioso, che ne disponesse a sua volontà. Ma contra questo habbiamo vna determinatione del Concilio Tridentino,[a] il qual dice, che l'entrate, e censi, li quali egli chiama beni stabili, ancora con licétia del Prelato, non possono essere tenuti da' Religiosi. perche a questo si rispóde, come risolue Rodriguez,[b] che io non trouo ragione sufficiente; con la quale io possa difendere l'entrate annuali, le quali si dicono hauere alcune religiose: se nó è questa, che cotal decreto del Concilio non è riceuuto per le molte necessità, che hanno le dette religiose, le quali non sono dalla Communità prouedute così sufficientemente, ne esse sono tenute ad osseruare il detto decreto; finche li Superiori riformino la Communità in maniera, che siano sufficientemente proueduta le loro vere, e religiose necessità. Io hò detto vere, e religiose necessità. perche per le finte necessità, e presenti straordinarij non è lecito tenere le dette entrate.

[a] Conc. Triden ses. 25. c. 2.

[b] F. M Rodr. vbi sup. concl. 4. nu. 9.

CASO XX.

D. Saputosi, che secondo le leggi del Regno il padre non può lasciar nel suo testamento piu del quinto de' suoi beni; se vno nel suo testamẽto, hauendo figliuoli, facesse vn legato per via di debito, oltre quello, che potè lasciare, che era il quinto; se a chi fu fatto questo legato non potesse prouare, che se gli deue, possano li figliuoli lecitamente *in vtroque foro* lasciar di pagarlo.

R. Che se questo legato non è cõpreso nel quinto de' beni, che potè lasciare; e colui, a chi fu fatto non può prouare, che gli è douuto; possono li figliuoli *tuta conscientia*. lasciar di pagarlo. Siluestro.[c] Nota, che se li figliuoli sanno di certo il debito, che se bene l'altro non lo può prouare, secondo Cordoua,[d] sono obligati a scontarlo della lor legitima; e pagarlo: come parimente dice Siluestro:[e] intendendo il primo, quando essi non lo sanno di certo. Il medesimo tiene Rodriguez.[f] Per questo sarà buono quello, che sarà stato detto nella seconda Nota del caso trent'vno del capit. della Restitutione.

Finalmente nota due cose. La prima, che'l successore d'vn Maiorasco è obligato a pagar li debiti, che fece il primo institutore: ancorche si faccia de' beni del Maiorasco, non vi essendo altri beni liberi, o frutti del Maiorasco, co' quali si possano pagare. Il che s'intende, saluo se'l maiorasco fu instituito, per donatione *inter viuos*. la quale è irreuocabile. Tanto dice Rodrig.[g] La seconda, che'l successore d'vn maiorasco non è obligato a pagare li debiti, fatti dall'vltimo possessore de' beni del maiorasco: ma de' beni liberi, se sia in esso succeduto: ouero de' beni del maiorasco, lasciati raccolti dall'vltimo possessore: e se sia succeduto in tutti, & habbia domandato l'inuentario, e rinuntiato all'heredità non è obligato a nulla, poiche non è succeduto nel maiorasco a costui; ma al primo institutore. Vero è, che egli è obligato a' debiti fatti dall'vltimo possessore per giouamento del medesimo maiorasco, e per la sua conseruatione: come risolue Gomez,[h] Peralta,[i] Pelaez,[k] Giouanni Garcia,[l] Gregorio Lopez,[m] seguiti da Rodriguez.[n] Similmente sarà obligato a pagare le spese fatte nel sepellire il suo predecessore; non hauendo egli lasciato modo da pagarle. perche non soffrisce la pietà humana, che'l corpo

[c] Syl. verb. præsum. pt.

[d] Cordu q. 161.

[e] Syl verb. hæredit. 3. q. 7.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 130 concl. & nu. 10.

[g] F. M. Rodr. 1. to. cap. 130. concl. & nu. 9.

[h] Ant. Gomez. in l. 40. Tauri.

[i] Peralta in l. 3. qui fideicommissaria, num. 10. de hæred. instit.

[k] Pelaez ti. de maio. 4. p. q. 26.

[l] Ioã. Gar. de expens. & in corol. c. 16. n. 15.

[m] Gregor. Lop. in l. 4. tit. 15. p. 2.

[n] F. M Rodr. vbi sup. concl. & n. 10.

corpo di questo tal predecessore rimanga senza sepoltura. E per la medesima ragione sarà obbligato a pagare alcuni piccioli debiti: li quali cõuiene che siano pagati per discarico dell'anima sua. Il che s'intende, non lasciando beni liberi; co' quali si possano pagare: come tiene Antonio de Menenses, [a] e li Dottori allegati. Veggasi per questo nella prima parte il capitolo 51. Delle donationi.

[a] Menes. in l. vnam ex familia, §. si de faccidia, nu. 9. ff. de leg. 2.

Cap. XVI. Delle Leggi.

CASO I.

DOm. Supposte due cose. La prima, che la legge ingiusta sia peccato mortale, e che non meriti essere chiamata legge, o statuto; ma corruttione della legge; e che la malignità della legge nasca, ouero dalla cattiua materia; come quando si cõmanda, che sia fatto qualche male; e principalmente mortale: come l'adorare vn Idolo, o altre cose simiglianti: ouero dalla forma, come quando è contra la giustitia distributiua; aggrauando senza egualità li sudditi: ouero da colui, che fece la legge; per non hauere autorità di statuire tali cose; ouero sopra tali persone: perche sono esenti: oueramẽte sopra tal opera, ouero perche non è ordinata al ben commune; ma al proprio di lui; secondo che dice San Tomaso, [b] Gaietano, [c] & Armilla. [d] & all'hora non obbliga li sudditi alla sua osseruanza. perche è contra ragione, e per conseguente contra Dio. La seconda, è, che le leggi ecclesiastiche obbligano nel foro della conscientia a colpa mortale, e che dire il contrario è heresia; come è definito nel Concilio di Costanza. [e] e lo dice con la cõmune Rodriguez: [f] se le leggi ciuili giuste cõstituite da Principi, e Re obblighino a peccato mortale nel foro della cõscientia coloro, che le rõpono?

[b] S. Th. 1. 2. q. 90. artic. vlt.
[c] Caiet. in sum. verb. lex.
[d] Arm. in eod. verb. nu. 2.
[e] Conc. Constan. sess. 10. & 15.
[f] F. M. Rodr. 1. tom. c. 178. concl. & nu. 1.

R. Che Nauarro, [g] dice, che egli in quanto a lui tiene per probabile fino a tanto, che altro sia determinato dalla Sede Apostolica, che le leggi humane, e principalmente quelle, che mettono pena temporale; nõ obbligano in dubbio a pena eterna: ancorche siano di quelle, per le quali si prohibisce, o commanda alcuna cosa; che sono chiamate leggi penali precettiue. Armilla [h] tiene, che essendo le leggi di questa maniera, che oltre alla pena obbligano, ancora alla colpa: ma nõ già quãdo elle sono pure penali; se la pena non è pena di morte, ouero d'essere tagliato qualche mẽbro; ouero di qualche graue infamia. pche all'hora il trasgredirle sarà colpa mortale. Soto [i] dice, e bene, senza distintione, che essendo giuste obbligano li suoi trasgressori a colpa. e Rodr [k] dice il medesimo, & è cosa temeraria dire il cõtrario. come cõtra Lutero dice Roffense, [l] e Castro. [m] poiche cotali leggi sono subordinate nella legge diuina, & eterna; come dice S. Tomaso. [n] Quando q̃sta trasgressione sia colpa mortale, o veniale, dice Soto, che'l dichiararlo appartiene alla potestà ecclesiastica, e non alla ciuile. Vero è, che le leggi humane, le quali non si fondano sopra cose certe, e stabili: ma sopra presuntione non obbligano a peccato mortale: come è la legge, la qual cõmanda, che l'herede, il qual non fà inuẽtario sia obbligato a pagare li debiti: accettando l'heredità: ancorche li debiti siano di maggior quantità, che ella non è. pche q̃sta legge nõ obbliga nel foro interiore a peccato mortale: in quãto ella si fonda nella presuntione, che ritiene l'herede, il quale accetta l'heredità senza il benefitio dell'inuẽtario; d'essersi accorto d'hauere in essa capital bastãte p pagare li debiti. come esplica Bart. [o] e Fel. [p] E q̃sta opinione e di Giac. Graf. [q] di Rodr. [r] e di

[g] Nau. en la sum. c. 23. nu. 36.
[h] Arm. const. nu. 7.
[i] Sot. lib. 1. de iust. & iur q. 6. artic. 4.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. & 1. to qq. regul. q. 6. art. 13. pag. 41. col. 1.
[l] Roffens. art. 27.
[m] Cast. aduersus hereses, verb. eccles. heres. 2.
[n] S. Th. 1. 2. q. 69 art. 4.
[o] Bart. in rubr. ff. de acquir. hared. nu. 3 a
[p] Fel. in c. audiui, mẽbro 1. de simonia.
[q] Iacob. de Graf. en sus decisiones doradas li. 2. c. 10 n. 32
[r] F. M. Rodr. 1. tom. c. 178. conclu. & nu. 3.

e d'altri huomini dotti. perche l'herede non è obbligato nel foro interiore a pagar li debiti:non hauendo nell'heredità capitale da pagarli.

CASO II.

D.Saputosi secondo Soto, e molti altri Autori insieme con esso lui, citati di sopra, che le leggi priuate possono imporre, come impongono colpa a loro trasgressori nel foro della conscientia, quando s'intenderà che li vogliano obligare a questa colpa.

R. Che Soto [a] pone vna regola generalissima, e perciò verissima, & è; che ogni volta, che la legge si pone assolutamente, senza esplicare il contrario, obliga sempre a colpa mortale, o veniale: secondo che sarà quello, che si transgredisce. Armilla [b] pone sei cose, donde s'intenderà, quando ella oblighi a mortale colpa. La prima, quando la legge è di cosa necessaria per la salute. La seconda, quando fusse manifesto, che colui, che la fece, vuole obbligare a colpa mortale. La terza, quando in essa si troui parola, la quale significhi commandare: come dicendo, *Praecipio, Iubeo*. La quarta, quando in essa parimente si leggono parole, che significhino prohibire, o vietare: come dicendo *Prohibemus, Inhibemus, Interdicimus*. La quinta, quando vi è questo verbo, *Debet*; cioè cóuiene, perche sempre questo verbo *Debet* in materia graue obliga sempre a peccato mortale, secondo tutti. La sesta, quando si commanda sotto pena di scommunica. E così a questo proposito dice Rodriguez, [c] che ogni volta che le leggi ecclesiastiche ordinano qualche cosa, come necessaria per l'amministratione de' sacramenti, e per il loro riceuimento, obbliga a peccato mortale: perche pare, che trattino di cosa graue. Onde peccano mortalmente li parenti, che si congiungono in matrimonio dentro il quarto grado; contra la prohibitione della legge ecclesiastica: obligano parimente a peccato mortale le leggi, le quali commandano sotto obbedientia: e quelle, che vi aggiungono pena di scommunica, come è detto, e quelle, che mettono pena di morte, ouero di bando, o d'altra graue pena: come è detto nel caso passato; e quelle, le quali se bene non sono ordinate con queste pene, tuttauia conforme al commune senso di tutti, obligano a peccato mortale: come la legge del digiuno ecclesiastico, e di non mágiar carne li Venerdi: e le leggi, che grandemente importano al ben commune. Donde s'inferisce, che la legge, la quale è ordinata contra coloro, che cauano grani, ouer' armi della Republica, la quale si troua trauagliata da fame, e da guerra; obbliga a peccato mortale. Et il medesimo si deue dire della legge, la qual prohibisce il cauar fuori grani, & altre cose d'vn Regno all'altro, essendouene mancamento, ouero essendo minacciato questo mancamento nel Regno, donde elle si cauano. Secondo s'inferisce, che la tassa del grano, e del vino, per la maggior parte obliga a peccato mortale, poiche appartiene cotanto al ben publico: come cô la commune tiene Nauarro, [d] Aragon, [e] e Rodriguez. [f]

CASO III.

D.Presupposto l'opinione più cómune, che le leggi humane obblighino a colpa mortale li suoi transgressori: come è manifesto da casi passati: se questo sia con sì gran rigore, che più tosto si debba perder la vita, che trasgredirle?

R.Gaietano tenne, che più tosto si doueua perdere la vita, che trasgredire la legge: quando trasgredendola si pecca mortalmente. Soto [g] tiene questa opinione per rigorosa, e con ragione: perche ne anco le leggi ecclesiastiche obbligano con tanto

[a] [illegible]

[b] Armilla lex.

[c] F.M.Rodr. 2. to. c. 118. concl. & num. 2.

[d] Naua. in sum. c. 23. nu. 48.

[e] Arag. 2. 2. q. 62. art. 3. pag. 212.

[f] F.M.Rodr. ubi sup. & 1. tom. qq. reg. q. 6. art. 3. pagi. 42. col. 2. vers. quarto dico, & col. 2.

[g] Sot. lib. 1. de iusti. & iur. q. 6. ar. 4. p. 47. concl. 2.

Digitized by Google

tanto rigore. Se bene è vero, che la legge humana può commandare vna tal cosa, che trasgredẽdola si pecchi mortalmente: e che più presto si debba perder la vita, che trasgredirla. V.g. come se vn Principe, o Re commandasse ad vn soldato, essendo in battaglia, che non si muoua del suo luogo, o posto, per doue si presume, che è per venire danno alla Republica, ouero all'essercito: perche all'hora si deue più tosto perdere la vita, che abbandonar quel luogo, & il medesimo sarà ogni volta, che vien commandata qualche cosa da alcuna legge sotto pena di morte: perche anche all'hora parimente si deue più tosto perder la vita, che trasgredire la legge. Finalmente, quando l'osseruanza della legge và accompagnata intrinsecamente col pericolo della morte, obbliga la sua osseruantia col detto pericolo. E così il capitano può commandare a suoi soldati, che assaltino li nemici, e li soldati sono obbligati ad obbedire col pericolo della morte. E similmente li parochi sono obbligati ad vbbidire ai Vescoui: commandando loro, che assistino nelle Chiese, & amministrino li sacramenti in tempo di peste a gl'infermi di questo male: ancorche dall'osseruanza di questo precetto, ne segua loro la morte: come dice Soto,[a] e Rodriguez.[b] Parimente obliga l'osseruanza della legge humana con pericolo di morte, quando il Tiranno in dispreggio della Religione Christiana commandasse ad vn Christiano, che rompesse vna tal legge. perche in questo caso è obligato il Christiano piu tosto a morire, che a romperla. Ma in tutti gli altri casi non obbliga la legge humana con tanto pericolo. perche li legislatori, che fanno le leggi; come habbiamo la mira, e riguardo al ben commune; tuttauia non si dimenticano del ben particolare: come è della vita di ciascheduno: come risolue Medina,[c] Aragon,[d] e Rodriguez.[e]

[a] *Sot. vbi sup. & in 4. dist. 22. q. 1. art. 4.*
[b] *F. M. Rodr. 1. to ca. 178. concl. & nu. 4.*

[c] *Med. 1. 2. q. 69. art. 4.*
[d] *Arag. 2. 2. q. 62. art. 3. pag. 224.*
[e] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.*

CASO IV.

D. Se la legge chiamata pura penale obblighi a colpa?

R. Nel primo caso si disse l'opinione di Nauarro, e d'Armilla. ma la vera, e piu commune è, secondo la dottrina di Soto,[f] che ella obblighi: se non consta altra cosa in contrario dell'intentione del legislatore. E ciò dice Soto con queste parole; *Nulla prorsus est lex pœnalis, si legitimè sit pœnalis nominanda, quæ non obbliget ad culpam: nisi contrariam intentionem expresserit.* Quando questa colpa sia mortale, o veniale si conosce da questo, che se la trasgressione della legge fu grãde, sarà mortale; e se piccola, sarà veniale. poiche anco questo procede nelle leggi diuine, e precetti della Chiesa. Questo è di Soto, e di molti altri ancora. e se bene la contraria opinione è buona; come dicono li dottissimi huomini Alonso de Castro,[g] e Giouanni Driedon,[h] Gaetano,[i] Couarruuia,[k] & il Dottor Giouan Blasio:[l] cõ q̃ste parole. *Nullam legem merè pœnalem, quatenus talis est ex serie, & forma verborum non inducere culpam mortalem, tametsi culpam ipsam supponat, affirmandum nobis esse videtur. Hæc sunt verba propria Doctoris Ioannis Palatij, etiam in hoc viros hos doctissimos sequentis.* e se bene io nella prima editione tenni il medesimo insieme con esso loro; tuttauia hora, hauendo con maggiore attentione considerate le ragioni addotte da Soto; mi pare, che'l suo parere debba essere seguito, come io lo seguo. E così anco che la legge pura penale non solamente obliga alla pena, *intellige post sententiam Iudicis*; ma ancora alla colpa veniale, o morta-

[f] *Sot. lib. 1. de iust. & iur. q. 6. artic. 5. pag. 49. concl. 1.*

[g] *Fray. Alonso de Castro lib. 1. de potesta. leg. pœnali c. 6.*
[h] *Ioa. Driedon lib. 1. de libert. Christian.*
[i] *Caiet. in commen. q. 185. 2. 2.*
[k] *Couar in reg. peccatum. §. 3. nu. 4.*
[l] *Blas en la exposicion de las alcaualas c. 6. pag. 65.*

le: se la pena, che si pone in essa, è di tal qualità, che non vi si suole mettere, se non per transgressione mortale: e quando la pena si suol porre per peccato veniale, sarà veniale. Saluo se'l legislatore dicesse, che non è sua intentione di obbligare a colpa, come tiene San Tomaso,[a] Soto,[b] Giacomo Grassi,[c] e Rodriguez,[d] il qual cita Castro,[e] di questa opinione. Questa pena è quella della Scrittura:[f] *Si quis furatus fuerit bouem, aut ouem, & quinque boues pro vno boue, & quatuor oues pro vna oue restituet* e ne' Canoni[g] si dice: *Qui non probauerit quod abiecerit, pœnam, quam ipse intulerit, punietur*. E parimente in vna legge,[h] *sic habetur. Incendarij capite puniantur, nam tales leges pœnales obligant ad culpã*: come dice Soto[i] con gli altri. e questa è la commune, come similmente dice la Glosa,[k] e Babatio,[k] e Matienzo,[l] & Antonio Gomez,[m] & è commune di tutti li Teologi, seguẽdo San Tomaso. E molti, e principalmente Rodriguez citano di questa opinione Couarruuia. E parimente deuesi notare, che quando la legge penale appartiene ai buoni costumi, ancorche in essa si aggiunga pena, non lascia tuttauia d'obligare a colpa, come risolue Castr.[n] Laonde non essendo le Prammatiche del Regno, che pongono la tassa al formento, meramente penali; ma miste, perche hanno due parti. Vna, la quale pone prezzo giusto al formento: l'altra, la qual commanda, che nessuno lo venda piu caro, sotto certa pena, obliga cotal legge a non venderlo piu caro, & al pagamento della pena, dopo l'esserne condannato dal giudice: perche il metterui la pena non tolse via la colpa, che si commette contra la giustitia commutatiua; vendendo la cosa per piu di quello, che vale? anzi vi si pone la pena temporale: perche per i nostri peccati ella è temuta piu da molti, che la colpa, che contra Dio si commette. Così dice Guttierez,[o] & Aragon,[p] Cordoua,[q] e Rodrig.[r] e Giacomo Grassi[s]

[a] S. Tho. 2. 2. q. 106. artic. 4
[b] Sot. vbi sup.
[c] Iacob de Graf. en sus decisiones dorad. lib. 2. c. 10. nu 8. 13. & 17.
[d] F. M. Rodr. 1. to. c. 179. concl. & nu 1 & qq reg. to. 1 q. 6 art. 13. & 14.
[e] Castr. de leg. penal. lib. 1. c. 5. n. 4. & 5 & c. 11.
[f] Exod. 22.
[g] 2. quest. 3.
[h] l. capitalium. ff de pœnis.
[i] Sot. vbi sup.
[k] Glo. in c. qui in eccl. de constit.
[k] Barba. in l filius, nu. 8. de testa.
[l] Matiẽzo lib. 5 de cõstit. lib. 2. tit. 2. glo. 3. nu. 8.
[m] Gom. in l. 3. Tauri, nu 13.
[n] Cast. vbi sup.
[o] Gutier. lib. 1 q. 180.
[p] Arag. 2. 2. q. 62. art. 3 p. 225.
[q] Cord. lib. 1 qq. q. 36.
[r] F M. Rodr. ubi sup.
[s] Graf. etiã vbi sup. per totũ illud. cap.

CASO V.

D. Se la legge pura penale obblighi alla pena posta in essa auanti la sententia del giudice?

R. Panormitano tiene, che ella si deue auanti la sententia del giudice. Questa medesima opinione, la quale similmente è d'alcuni Giurisconsulti vien difesa da Castro.[t] ma la contraria è la piu commune, e vera, che nessun la deue auanti, che ne sia condannato per sententia. Soto,[u] & vna infinità di Dottori, che per non essere prolisso, io non racconto, seguendo tutti San Tomaso.[x] Per maggior dichiaratione di questo caso, vedi il caso seguente.

[t] Castr. de iusta hæreticorum punicion. c. 6.
[u] Sot. lib. 1. de iusti. & iur. num. 6. a t. 6. p. 53.
[x] S. Tho. 2. 2. q. 62. ar. 3.

CASO VI.

D. Se quando la legge pura penale dice, che colui, che la transgredisce facendo, o non facendo quello, che ella prohibisce, o commanda; paghi tãto di pena *ipso facto*; costui, che la transgredisce, facendo la cosa vietata, ouero non facendo la commandata, sia obligato in consciẽtia a pagar quella pena auanti la sẽtẽtia del giudice?

R. Che Panormitano tiene, che se bene la legge pura penale nõ aggiunge questa clausula; cioè, *ipso facto*, è obbligato a pagarla, auanti la sententia del giudice colui, che transgredisce la legge, che pone la detta pena: ma la contraria è la cõmune, e quella, che si deue tenere; cioè, che nessuno è obbligato a pagarla, auanti la sententia del giudice: ancorche dica *ipso facto*. Fra li Teologi, e Giurisconsulti tẽgono questa opinione, p esser la piu

vera,

vera, è commune San Tomaso, [a] Orellana, [b] Bannes, [c] Soto, [d] Couarruuia, [e] Cordoua, [f] e Giacomo Graffi, [g] e la cosa stà così, quando la legge è ciuile. perche se fusse ecclesiastica, sarebbe altra cosa. perche li transgressori di qualche legge ecclesiastica, la quale ipso facto condanna, e pone la sua pena; deono questa pena, & incorrono in essa auanti la condanna del giudice. E così se'l giudice ecclesiastico comandasse qualche cosa sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, colui, che transgredisse questa legge, rimarrebbe scómunicato, auanti la sententia del giudice. & il medesimo è della pena dell'irregolarità, o sospensione. Orellana, e Bannes, [h] e molti altri citati da Soto, [i] e Nauarro, [k] e Rodrig. [l] tengono questa opinione. Quindi inferisce il detto Rodriguez, che la legge penale, la qual priua di voce attiua, o passiua li suoi; ne resterà ipso facto priuato colui, che la transgredisce: come tiene Aragon [m] contra Soto. [n] il qual dice, che questo solamente è vero nella legge, che priua della voce passiua; e non in quella, che priua della voce attiua. ancorche a Rodriguez non piaccia questa distintione di Soto. perche dice, che contra Soto fa questa ragione, che così fatta pena della voce attiua consiste nella mera priuatione come l'altra: ancorche Soto proui molto bene la sua opinione. Cõtutto ciò deuesi auuertire, accio che quello, che è detto sia vero; cioè che nella legge si dica, che la pena s'impone *ipso facto* ouero *ipso iure*; perche non dicendo questo, ancorche commandi sotto pena di scommunica, non s'intende tuttauia *ipso facto*, ma della scommunica, che è per esser posta, ilche è il medesimo, come si dicesse, che non facendo altri quello, che si commanda, sarà gastigato con la pena, con la quale si gastigano coloro, che sono scommunicati. Quindi inferisce Rodriguez, [o] che li statuti dell'vniuersità di Salamanca, e delle altre vniuersità, le quali rendono inhabili li voti, che furono subornati, o riceuettero qualche cosa da gli oppositori, obligano auanti la sententia del giudice, se cotali statuti mettano questa pena *ipso facto*: perche cõsiste in vna mera priuatione; come la pongono gli statuti nuoui della vniuersità di Salamanca, confermati con l'autorità Apostolica. Ma se questa pena non si pone con l'*ipso facto*, non vi si incorre auanti la sententia del giudice. E così quei tali studianti rimãgono habili prima, che siano condannati: se non vi fussero altre cose; per le quali essi ne diuenissero inhabili: come dice Medina, [p] & Aragon. [q] Per ciò aggiugne Medina, che questi tali inhabili, dando il lor voto, non solamente peccano mortalmente, e sono spergiuri nella Vniuersità di Salamanca; ma ancora sono obbligati alla restitutione della Catedra, se per il lor voto la perdette colui, che piu la meritaua. perche commette ingiustitia, come la commette colui, che dà il voto due volte. Dalla quale opinione dice Rodriguez, che non si doueua discostare Aragon: dicendo egli, che non sono obbligati a restitutione. Ilche parlando assolutamente: come afferma Rodriguez, non si può dire. Ma concludendo questo punto io dico, che quantunque questi tali pecchino mortalmente, e siano obligati a restitutione, se per il voto loro la perdette colui, che più la meritaua, come vuol Medina: nondimeno costoro non sono priuati, ne renduti inhabili, fin' à tanto, che per sententia siano dichiarati tali: ancorche così fatta legge dica, *ipso facto*. e questa è la più probabile opinione, tenuta da Soto, [r] e da Orellana. [s] Le parole del quale sono queste:

[a] S. Th. 2. 2. q. 62. art. 3.
[b] Orell. en sus escritos 2. 2. q. 62. artic. 3.
[c] Ban. de iust. & iur. en la misma q. y art. pag. 113. cõclus.
[d] Sot. de iust. & iu. lib. 1. q. 6. art. 6.
[e] Cou. in 4. decr. 2. par. c. 6. §. 8.
[f] Cord. quastio. Theol. q. 37. p. 181.
[g] Iacob. de Graf. en sus decisiones doradas li. 2. c. 40. n. 3.
[h] Ban. vbi sup. concl. 2.
[i] Sot. vbi su.
[k] Nau. cap. 29. nu. 67.
[l] F. M. Rodr. 1. tom. c. 179. concl. & nu. 2. & 1. to. q q. regul. q. 6. ar. 16. pag. 43. col. 2.
[m] Arag. 2. 2. q. 11 1. ar. 3. pag. 349.
[n] Sot. vbi su. pa. 62.
[o] [illegible] ar. [illegible]
[p] Med. 1. 2. q. 69. art. 4.
[q] Arag. vbi sup.
[r] Sot. vbi sup.
[s] Orell. en sus escritos 2. 2. q. 62. ar. 2. ad vltim. arg.

Ad ultimum respondetur, eam rationem ex æquo probari, etiam ante omnē iudicis interrogationem legitimam. cæterum in præsentia supponimus, tanquam probabilius, nullam omninò legem pœnalem etiam, quæ infert pœnam priuatiuam obligare in conscientia ad subeundam pœnam ante iudicis legitimam condemnationem: exceptis legibus, quæ inferunt pœnas ecclesiasticas, excommunicationis, suspensionis, & irregularitatis, de qua re disputare solent Doctores,[a] & disputat Sotus,[b] & fuit nostræ sententiæ in hac parte: probauitque eam. Ratio autem, propter quam Ecclesiasticæ pœnæ incurrantur ante iudicis etiam condemnationem legitimam, non autem alia pœna, etiam priuatiua: ea est, quoniam Legislatoris animus, qui nobis iam usu, & consuetudine innotuit, solum voluit obligare ante condemnationem in illis pœnis, non autem in alijs. Tanto dice il dottissimo Orellana.[c] Donde segue necessariamente: e si deue notare, che se bene la legge pura penale porti seco questa clausula, Che se chi la trasgredi, l'habbia trasgredita in maniera, che l'hauerla trasgredita sia del tutto secreto; e che sia sicuro, che non si potrà prouare per nessuna via l'hauerla egli trasgredita; non lo sapendo altri, che egli, e Dio; in tal caso può tenere, e possedere quello, che haueua perduto, per hauer rotto la legge, e farne quello, che egli vuole. e ciò per due ragioni. La prima, perche colui, che peccò della maniera, che è detto, per nessuna legge è obligato ad eseguire contra se stesso la sententia, o pena, che contra di lui è posta; non condannandolo per essa il giudice. perche naturalmente nessuno può essere agente, e patiente. e cosi nessuno può essere colpeuole, & esecutore della sententia, o pena, che è posta contra di lui, ouero, che è per esser posta. La seconda ragione, e più principale è; perche per legge diuina nessun delinquente è obligato a restituire altro, che 'l danno, che egli fece col suo delitto. E poiche è statuito per leggi esteriori, che si paghi la pena; segue chiaramente, che nessuno è obligato a pagarla, finche vi sia sententia del giudice. Concorda San Tomaso,[d] e Gaetano,[e] Orellana,[f] Bānes,[g] Soto,[h] Lopez,[i] Palestrello,[k] Giacomo Graffi,[l] Couarruuia,[m] insieme con altri.

Finalmente è opinione di Domenico Alessandro,[n] il qual dice, e pone vna regola generale; cioè, che tutte le leggi del mondo, le quali mettono pena cō quelle parole, *Ipso facto, aut iure*, si deuono intēdere, essendo data la sententia declaratoria: per la quale sia dichiarato, essere stato cōmessa quella cosa, per la quale è stata posta quella pena. pche in altra guisa cosi fatta pena non hà, ne effetto, ne esecutione. E se così è, come è veramente, potrebbe dire alcuno, pare, che non vi sia alcuna differentia, che la legge dica, ouer non dica, *ipso facto.* poiche vi deue essere sentētia. ma considerādosi bene, sì fatta clausula opera tre cose. La prima, la perdita del dominio della cosa, come dice vna legge,[o] e lo scriue Giouanni Andrea.[p] e così il fisco può cauare, e prendersi qual si voglia cosa del delinquente, fin dal giorno, che egli cōmesse il delitto: senza pagare il prezzo al compratore. perche se 'l dominio è stato trasferito nel fisco, & il fisco tratta della vendita della cosa; segue, che non è obligato il fisco a pagarne il prezzo al compratore: come è determinato nelle leggi.[q] e q̄sto medesimo in specie notò Bartolo:[r] ma se 'l prezzo dato dal compratore fusse ritrouato fra li beni di colui, che commesse il delitto è obligato il fisco, pigliando quei beni, di renderlo al compratore. Il che anche hà luogo, quando quel prezzo fusse conuertito in vtilità de' beni del delinquente: e cotale vtilità insieme

co

[a] Doctores 1.2.1 q. 99. ar. 4.
[b] Sot. vbi sup. pa. 60.
[c] Orell. vbi sup.
[d] S. Th. 2.2. q. 62. ar. 3.
[e] Caiet. ibi.
[f] Orell. en sus escritos 2.2. qu. 62. ar. 3.
[g] Ban. de iustit. & iu. en la misma q. y ar. pag. 283 cō. 2 3. & 4.
[h] Sot. lib. 1. de iust. & iu. q. 6. ar. 6.
[i] F. L. Lop. instr. nego. lib. 1. c. 8. p. 23. b.
[k] F. L. Veia Palestre en sus respon. caso 141.
[l] Iacob. de Graff. vbi sup. nu. 27.
[m] Cou. vbi sup.
[n] Alex. in l. si quis maior. C. de trā sact.
[o] l. commissa. ff. de publ ci. & vect.
[p] Io. Andr. in c. cum secundum de heret. in 6.
[q] L. in ciuilem. ff. de furtis.
[r] Bart. in l. post contractum C. de donat. col. 4.

co'beni fusse, e si ritrouasse in potere del fisco. e ciò nota Bartolo.[a] Vero è, che se l'alienatione fu fatta dal delinquente per cagioni necessarie, come per gli alimenti, par lecita cotale alienatione. come dice Siluestro,[b] e Giacomo Graffi.[c] Vero è, che vi è opinione di Dottori di grãdissima autorità, come si disse nella prima parte al cap. 125. De gli Heretici, caso terzo, che in sì fatto caso il delinquente non perde il dominio, ma che lo ritiene, ancorche debole, e caduco: e così, che non solamente se ne potrà seruire; ma ancora vendere, & alienare la cosa: dichiarando il suo vitio; cioè, che potrebbe essere confiscata. & è molto buona opinione. poiche quasi conuiene con la cõmune; considerandosi bene. e così da essa non mi allontano del tutto.

[a] Bart. in l. ff de his, § in frau. cre di. per l. emptor. ff. de rei vend.

[b] Syl. verb. haeresis 1. q. 8.

[c] Iac. lib. 2. c. 40. nu. 25.

Similmente questa clausula opera la perditione della cosa. e quindi segue, che non è obligato il fisco a pagar li debiti, che fece il delinquente, dopò hauer commesso il delitto: ma sì bene quelli, che egli haueua fatto al tempo del delitto: come si scriue nelle leggi,[d] e lo dicono Bartolo,[e] e Couarruuia.[f] Secondo opera questa clausula *Ipso facto, seu iure*, la restitutione del tempo mezzano: come si scriue nelle leggi.[g] perche dal giorno, che egli commesse il delitto, non fà suoi li frutti: ma subito si deuono al fisco. e così secõdo Paolo de Castro[h] è obligato a restituir li frutti, che egli raccolse, ouero potè raccogliere dal giorno, che egli commesse il delitto: ouero che gli habbia, o pure, che gli habbia consumati: ouero, che con essi si sia, o non si sia fatto piu ricco. Il che non procede, quando egli deue essere priuato de' suoi beni per sententia del giudice, *per litis contestationem, id est, criminis accusationem.* Terzo, & vltimo opera questa clausula, che la detta pena passi parimente contra li figliuoli heredi. Tutto questo vien trattato molto diffusamente da Giacomo Graffi.[i] E parimente opera la detta clausula, che quando si dice *Ipso facto*, all'hora non è necessario, che la sententia del giudice, la quale io dico essere necessaria sia promulgata sopra la pena; ma sopra il delitto. Verbi gratia basterà, che l'heretico sia condannato del delitto, che egli, *prudens, & sciens* difese, e sappia essere contrario alla sacra Scrittura, ouero alla determinatione della Chiesa. perche all'hora già è condannato, come trasgressore della legge: dalla quale egli era stato auuertito. e per ciò auanti cotal condannatione, senza nessuna altra nuoua espressione di pena; nasce *ex natura rei* la condanna per la pena della legge. Così tiene Rodriguez,[k] e Soto.[l] che ciò proua assai bene. *Ideo hic satis.*

[d] l. 1. §. an bono

[e] Bar. in d. l. ff. de iure fisci.

[f] Couar. tit. de sponsal. p. 2. c. 6 nu. 8. § 8.

[g] l. eum qui in princ. ff. de his quibus aut. in dig.

[h] Castr. Sal cato in l. 1. C. de is qui. vt indig.

[i] Iacob. de Graff. vbi supra num. 5. 25. 28. 29. 30. & 31.

[k] F. M. Rodr. 2. to. qq. reg. q. 6. ar. 16. pag. 41. col. 1.

[l] Sot. vbi supra pa. 56. b

CASO VII.

D. Se'l fisco, o qualunque altri a chi per legge giusta è applicata qualche cosa, per essere stato commesso il tale, o tal delitto: possa auanti la sententia del giudice, nascosamente metterui le mani sopra; non vi essendo scandolo veruno: conciosiache, per hauer mancamento di prouare non si potrà prouare il delitto, che veramente è stato commesso, e per il quale la cosa gli è stata applicata?

R. Che qui sono tre opinioni. La prima di Alfonso di Castro.[m] il qual dice, che osseruandosi le conditioni necessarie, che deuono essere nella ricompensa, lo può fare. La seconda di Pietro Nauarra.[n] il qual dice, che osseruandosi queste conditioni, parimente lo può fare; se la legge dice, che la paghi *Ipso facto*. La terza, & vltima, e quella, che si deue tenere, è di Cordoua.[o] il qual dice, che non lo può fare: e che se lo togliesse; ancorche fusse con le dette conditioni; è obligato a restituir-

[m] Cast. li. 2. de potest. leg. pan. ca. 5.

[n] Nau. 2. to. de restit. li. 3. c. 1. num. 299.

[o] Cordu. q. 111. y en el quaes. Theolog. lib. 1. q. 36. pag. 29.

lo a chi egli lo tolse. poiche non si tiene per perduto; ne è obligato a pagarlo, fin che la sententia del giudice dichiari il suo suddito. *atque ita habetur in iure*. [a] & il medesimo tiene Soto. [b]

Nota, che quando la legge dice, che vno resti priuo del suo vfficio, o benefitio, ouero d'altri beni, *Ipso iure, sine alia declaratione*, si deue intédere, che parli solamente nel foro esteriore, e non nell'interiore della conscientia. perche parlando generalmente tutte le leggi penali rigorose, che soggiungono le dette parole si deono modificare, che non oblighino nel foro della conscientia: accioche il loro rigore sia temperato: come allegãdo molti risolue Rodriguez, [c] e Giacomo Graffi, [d] & Henriquez. [e] il quale per la sua parte allega il Dottor Nauarro. il qual tiene, che l'ignorantia scusi dalla scommunica posta per cagione di qualche delitto. Ne contraria, che'l rustico, o la donna, e quelli, che probabilmẽte ignorano la legge; non caderanno in nessuna. perche a questo risponde Nauarro, [f] che essi caderanno nell'ordinaria, la quale conforme al giuditio dell huomo prudente, corrispõde alla qualità del detto delitto; ma non già nella Straordinaria esorbitante, e corrispondente nõ alla qualità del delitto in se stesso: ma alla frequentia d'esso, & ad altre circonstantie. e così molte Strauaganti publicate contra alcuni delitti con grauissime pene nelle Diocesi Oltramontane non obligano nel foro della conscientia; quanto alle lor pene, coloro, che dimorano in queste prouincie Citramontane di Spagna.

Finalmente è questo tanto vero, che quãdo lo statuto, o precetto Ecclesiastico della legge commune, ouero del Sommo Pontefice, ouero del Concilio Generale impone a' Regolari, & ad altri pena di scommunica; non v'incorrono, se ignorantemente rompessero tale constitutione, o precetto: ancorche tal constitutione sia Papale: come mostrano Nauarro, [g] e Couarruuia, [h] Soto, [i] Cordoua, [k] Rodriguez, [l] e Castro. [m] contra altri, che senza sufficiente fondamento ciò negano. E questa è commune opinione di tutti li Teologi: & io la stimo verissima. la qual deue molto particolarmente essere notata da' Regolari. & auuertisci, che per vincere l'ignorantia si richiede vera scientia, la qual nasce, *ex intuitiua alicuius quinque sensuũ*. Ne basta hauerla sentita dire, o raccontare vna volta: ma si richiede, che ella sia tale, che induca, ouero debba indurre fede, e credulità in colui, che l'ascolta: come tiene Nauarro. [n] E non pare, che si richieda, che da' Vescoui, o altri Prelati siano promulgate ne' loro territorij. perche secondo lo stile, e costume della Corte basta, che la promulgatione, e publicatione si faccia nella Corte Romana: come parimente dice Frãcesco Ortiz Lucio. [o]

Da quello, che qui è stato detto inferisce Rodriguez, [p] che egli non troua, come liberare gli Oppositori di Salamanca, che soborna li voti, dalla pena della perdita della Catedra, e de' frutti di essa. perche tali Oppositori sanno questa pena. & il detto statuto dice, che obbliga nel foro esteriore, & in quello della conscientia. Vero è, che io non gli obbligherei ad abbandonare le loro Catedre; come dice Rodriguez, per l'infamia, che dal lasciarle potrebbe loro seguire: discoprendosi il loro delitto, come risoluono in somigliante caso Castro, [q] Nauarro, [r] Soto, [s] Cordoua. [t] Ne anco, se dobbiamo seguire, come è giusto, che si segua; & io la seguo; l'opinione di Orellana, posta di sopra nel caso passato, gli habbiamo da giudicare, obbligandoli a ciò, auanti la sententia del giudice, il che io tengo per certo;

[a] ca frater nitatis 11. q. 3. & ibi glos. Nota.
[b] Sot. lib. 1. de iust. & iu. q. 6. art. 6. pag 58 a
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 179. concl. & nu 3.
[d] Iacob. de Gra en sus decis. aore. da p. li. 2 ca. 11. nu. 41.
[e] Henriqu. 2. to. lib. 11. c. 16 nu. 1.
[f] Nau. c. 27 n. 72. §. 13.
[g] Nauar in sum. ca. 27. nu. 16.
[h] Cou. in c. alma mater. 1. p. §. 1. nu. 8.
[i] Sot. in 4. dis. 22. q. 1. art. 2.
[k] Cord. lib. 2. q. 27.
[l] F. M. Rodr. 1. to. qq. reg. q. 16. ar. 3.
[m] Castr de leg. penali. cap. 17. post medium.
[n] Nau. li. 1. consil. ti. de const. consi. 1.
[o] Lucio in sum. ca. 27. de leyes humanas, §. 2.
[p] F. M. Rodr. vbi sup. in sum. 1. to.
[q] Castr. lib. 2. de leg. pa nal. c. 13.
[r] Nauar. c. 23. nu 63.
[s] Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 6. ar. 2.
[t] Cord. li. 1. qq. q. 36.

to; ancorche la legge, che ciò dice, sia priuatiua, come è questa.

CASO VIII.

D. Se obblighi lo statuto d'vn Signore d'vna terra, il qual commanda, che li suoi habitatori vadino a macinare al suo molino, & a cuocere il pane al suo forno?

R. Che conciosiache la legge debba, essere giusta, non obbliga lo statuto fatto dal Signor de' Vasalli, che riconoscono superiore nel temporale; col quale egli obbliga li detti suoi vasalli a quello, che è stato domãdato. Il che procede, ancorche l'vtile, che si caua di questi molini, si impieghi nelle necessità della Republica. perche questa non è sufficiente cagione, per fare, che sia ammessa vna legge iniqua. e quantunque così fatto statuto per tal cagione fusse ammesso, come hanno fatto alcuni; tuttauia non si deue ammettere in pregiuditio de' molini, e de' forni delle Chiese, come contrarij alla libertà Ecclesiastica. E così peccherebbe mortalmente il Signore, che lo facesse, e commandasse, che fusse osseruato: come risolue Couarruuia, [a] il qual dice, che sarebbe giusto; riceuendo lo tutto il Clero volentieri, insieme col popolo secolare, per qualche vtilità della loro Republica, come pariméte segnẽdo lo risolue Rodr. [b]

Finalmente nota, che colui, che può far leggi, può anche fare constitutioni, e statuti: come dice Tabiena: [c] e che constitutione propriamẽte si dice quella, che fà il Prencipe co' suoi Consiglieri, e largamente quella, che fà il Collegio; *In quo multi simul aliquid faciunt*. Come dice la medesima Somma Tabiena. [d] e che'l Vescouo col suo capitolo può far statuti sopra la sua giurisdittione, ma non già sopra altra cosa; *Nisi ij, quorum interest, consentiant, vel ad minus sint præsentes*. come dice la Somma de' Confessori. [e] e con questo resta chiaro quello, che si disse nel caso cento, & vno della scommunica, cioè, che li Visitatori delle diocesi, o Religioni non possono per se stessi far statuti.

CASO IX.

D. Se accioche obblighino, sia necessario, che le leggi humane sieno promulgate?

R. Che accioche le leggi humane obblighino in conscientia, è necessario, che sufficientemente siano promulgate. e quando la legge rende nullo il fatto, basta, che sia publicata nella Corte del Prencipe di essa legislatore; accioche sia irrito, e nullo tutto quello, che appresso fusse fatto: ancorche sia fatto da colui, che non la sà inuincibilmente: come è determinato ne' Canoni. [f] Vero è, che non peccherà rompendola. poiche ne hà inuincibile ignorantia. E così è vero, che'l Papa può rendere nulli tutti li contratti fin dal tempo, e giorno, che egli fà la legge in Roma. e per ciò se la legge dicesse, che fin d'all'hora annulla tutte le cose; ouero, che fin dall'hora le rende inhabili; fin a quell'hora tutti li contratti sono nulli, & inualidi. il che chiarissimamente si raccoglie da' Canoni: [g] doue il Papa dice, *Quod quicunque duas præbendas habuerit, ex tunc non faciat suos fructus alterius earum*. E così segue, che'l Cherico è obbligato a restituire tutti li frutti, che ha goduto, fin dal tempo, che fu fatta la legge. E così Sisto V. in vna certa sua Constitutione, la qual comincia, *Cũ de omnibus Ecclesiasticis ordinibus*. data in Roma l'anno 1583. il terzo anno del suo Põtificato, prohibẽdo, che li Nouitij siano riceuuti nelle Religioni sẽza la forma data in q̃sta Cõstitutione; dice q̃ste parole; *& si qui eorũ cõtra nostrã præsentẽ constitutionem temerè admittantur, tam susceptionem habitus, quam professionem, & inde secuta, ex tunc, prout nũc pari modo irritamus, & annullamus, viribus, & effectu carere decernimus.*

[a] Couar. in reg. possessor. 2 p. § 4. nu 7. & 8.

[b] F M. Rodr. 1. to. ca. 178. conclu. & nu. 6.

[c] Tab. ver. statutum, nu. 1.

[d] Tab. ver. constitutio nu. 1.

[e] Sum. conf. li. 2. ti. 5. de leg. & consuetud. q. 203.

[f] ca. venientes. de iureiuran.

[g] c. cum singula. de preben.

Per cagione delle quali parole con il conseglio di molti huomini dottissimi, molte professioni fatte subito dopò la detta constitutione furono nulle dichiarate; e da coloro, che inualidamente haueuano professato, fu fatta vn'altra volta di nuouo solenne professione; secondo la forma della detta Constitutione: & altri, che non la volsero fare, ritornarono al secolo: e presero moglie: come io ne hò veduto fare alcuni di loro. Quantunque questa Constitutione di Sisto V. non habbia più luogo. perche per vn'altra di Clemente VIII. La qual comincia; *Clemens Papa VIII. Ad perpetuam rei memoriā. In suprema Ecclesiæ specula &c.* fatta a' 2. d'Aprile del 1602. & 11. del suo Pontificato. e stata ridotta a' termini della legge commune. dichiarādo in essa il sommo Pontefice, che professando li nouitij da quì auanti; senza essersi fatta informatione *De moribus, & vita*, sia valida la loro professione. che era quello, che prohibiua Sisto V. dichiarandola nulla. Vero è, che le pene, che Sisto V. pose contra li Prelati, che li riceueuano, senza questa informatione; furono lasciate da Clemente VIII. nella lor forza, e vigore: come si potrà vedere nella Somma de' nostri priuilegij. la quale, piacendo a Dio, presto darò alla luce. Ma se la legge non annulla il fatto: ma solamēte lo vieta; all'hora sarà sufficientemēte promulgata: quando sia publicata in tutte le Città della Metropoli. Così tiene l'Abbate,[a] e li Canonisti, insieme cō Scoto,[b] e Soto[c] tengono, che basti, che ella sia publicata nella corte del Principe; ouero nella Metropoli. Nauarro[d] intorno a questo punto dice, l'vso hauer introdotto, che la legge obblighi tutti. dopò li due mesi dalla pubblicatione fatta nella corte del Principe; e nō auāti, che siano compiti: ancorche se ne sappia la publicatione, e promulgatione: e che non peccano coloro, che la rōpono; hauendone ignorantia inuincibile. Il che per essere conforme all'vso si deue seguire, ancorche secondo ragione l'opinione di Scoto sia piu vera: come risolue Rodriguez.[e]

[a] *Abad. in c. cognosc. de constit. 1.*
[b] *Scot. in 4. dist. 10. q. 4*
[c] *Sot. lib. 1. de inst. & iur. q. 1. artic. 4.*
[d] *Nau. li. 1. cons tit. de constit. consil. 1.*
[e] *F. M. Rodr. vbi sup. conc. & nu. 7. & 1. to. 99. regul. q. 6. art. 3. & 4. & 5. p. 33. & 34.*

CASO X.

D. Se le leggi de' Concilij generali obblighino prima, che siano confermate dal Papa?

R. Che non basta, che nel Concilio generale si faccia, e si publichi vna legge, accioche obblighi alla sua osseruanza, auanti, che sia spetiale, o generalmente confermata dal Papa la detta legge, o tutto quello, che è stato determinato nel Concilio. E così fornito il Concilio, essendone assente il Papa, ne domandano la confirmatione a sua Santità. Onde a Pio IIII. fu domandata la confermatione del Concilio Tridentino:[f] come si vede dal proprio Concilio. Ne contraria, che alcune constitutioni si osseruassero in Spagna auanti, che gli fusse fornito, e non essendo state cōfirmate dal Papa. perche a ciò rispondo, che furono osseruate, come leggi obbligatorie. poiche furono accettate da' Prelati, che haueuano autorità di farlo, e di obbligar con esse nelle loro diocesi, come auuertisce Nauarro,[g] e Rodriguez,[h] che lo segue.

[f] *conc. Tri. decret. vlt.*
[g] *Nau. li. 1. consil. tit. de constit. cons 1. q. 1.*
[h] *F. M. Rodr vbi sup. cōc & n. 8.*

CASO XI.

D. Se sia necessario, che sia riceuuta la legge, accioche obblighi.

R. Che la legge sufficientemente promulgata non obbliga prima, che sia riceuuta dalla maggior parte della prouincia; doue si publica. perche pare, che si promulghi con conditione, se sia riceuuta dalla maggior parte: come dice Domenico,[i] riceuuto da tutti li Moderni, e seguito da Felin.[k] e Nauarro:[l] e così li trasgressori di essa non peccano mortalmente. prima per non essere

[i] *Dominico in cap. 2. de constit.*
[k] *Fel. in c. 2 de treg. & pace à nu. 12. vers. intelligite quādo, & nu. 13 cōsid. 2.*
[l] *Nauar. in man. c. 23. nu. 41.*

stata

stata riceuuta: secondo perche la trasgressione della legge humana scusa dal peccato, essendouene giusta cagione: come insegna San Tomaso.[a] Quello, che è detto di sopra procede principalmente, se chi fece la detta legge, vede, che non è guardata, e lo dissimula: potendo a ciò costrignere: come dopò altri mostra Nauarro.[b]

[a] S.Th.1.2. q.96 art.6. & 2.2. qu. 14. art.3.

[b] Nau. li.1. consil. ti. de constit. consil. 1. q.6. Nota 1.

Parimente si deue notare, che la legge non riceuuta da coloro, che non la sanno, non obliga. perche piu giusta cagione è quella di coloro, che non osseruano la legge, per non saperla, che di quelli, che hauendone notitia, non l'osseruano, per non la riceuere. percioche se coloro, che hauendone notitia, per solo non volerla riceuere, non sono obbligati ad osseruarla; perche ne saranno tenuti quelli, che non la sanno? Così tiene Nauarro.[c] il qual nota, che per tor la forza alla legge, non si valendo, non si richiede, che li sudditi non la voglino riceuere con atti positiui contrarij; ma basta, che non se ne seruano. come si raccoglie dalle leggi.[d]

[c] Nau. li.1. consil. vbi sup. consil. 1. q.6.

[d] l. de qq. ff. de leg.ib. Nota 1.

E nota di piu, che non è il medesimo non essere vna legge promulgata, & essere promulgata, e non riceuuta. perche la promulgata può essere riceuuta in qualche tempo; oue ro essere riceuuta in altre parti, come molti Canoni del Concilio Tridentino; appartenenti a' costumi, ancorche hora non obblighino; per l'auuenire nondimeno essendo riceuuti, sono per obligare: come risolue Rodriguez.[e]

[e] F. M. Rodr. vbi sup. consil. & n. 10. & 1. 10. qq. reg. vbi sup. ar. 10.

CASO XII.

D. Se quando vi è giusta cagione di nõ osseruare vna legge, obblighi a peccato mortale: e se pecca mortalmente colui, che rompe la legge humana: pensando, che non obblighi a peccato mortale nel caso, nel quale egli la rompe?

R. Al primo, che nõ; almãco mortalmente, come dice Nauarro,[f] Lopez,[g] e Rodriguez. E sarà ragione, e cagion giusta, quando il Legislatore, se si trouasse presente, scuserebbe da peccato il trasgressore della sua legge. E sarà parimente cagione, che scusi da peccato, almanco mortale, quella, che se bene di sua natura non è giusta, pare tuttauia giusta a chi per essa lasciò d'osseruare la legge: come dice Gaetano,* seguito da Nauarro;[h] allegando molti in suo fauore, e confermando questa dottrina, dico, e rispondo al secondo pũto, che nelle materie morali, per leuar via scrupoli, deuesi tenere auanti gli occhi vna regola molto importante raccolta da questa dottrina; cioè, che nelle cose, che sono di legge positiua, non vi essendo sprezzo, se alcuno mancasse per ignorantia; hauendo intentione, di non peccar mortalmente, viene scusato da questa colpa mortale; ma non già dalla veniale. perche non è intentione di Santa Chiesa mettere ne' lacci le anime. e così non s'incorre in questo caso in scommunica. Vero è, che a cautela è bene, che ne siano assoluti: come dice Gaetano.[i]

[f] Nauar. in sum. ca.23. nu.42.

[g] F.L. Lop. 1. p. instru. consc. ca. 1. col 35. & 36.

* Caiet. 2.2. q.143. ar.3.

[h] Nauar. in Man. latino prælud. 9. nu 14.

[i] Caiet. vbi sup.

CASO XIII.

D. Se in caso, che cessi la sua ragione, obblighi la legge a peccato mortale?

R. Che quando la ragione della legge cessi in qualche caso particolare, non vi essendo alcuno inconueniente in osseruarla, non cessa la sua obbligatione; ne è lecito al suddito far contra essa. Quindi segue, che colui, che è di complession fiacca, e nõ punto gagliarda; è obligato tuttauia a digiunare: quantunque in esso cessi il fine della legge del digiuno, che è l'indebolirla: ma quãdo cessasse nella ragion della legge in qualche caso particolare, e l'osseruarla all'hora fusse contra l'intentione del Legislatore; può in tal caso il suddito, ciò di certo conoscendo, far contra

le

le parole della legge; valendosi della Epiechia, senza che sia tenuto a ricorrere al Superiore. Commanda la legge, che digiuniamo: non vi è altro da mangiare, che carne: non vi è obbligo di digiunare. Io hò detto, conoscendo ciò di certo. perche essendouene dubbio, vi è obbligo di ricorrere al Superiore; e non potendosi ciò fare; vi è obbligatione di ricorrere a qualche huomo prudente, e dotto, e timoroso di Dio. il cui parere si può seguire in questo caso: come dice Gaetano,[a] seguito da Bartolomeo Medina,[b] e da Rodriguez.[c] & essendo altri perplesso, auuedendosi, che dall'osseruare la legge si pone a pericolo di peccar mortalmente, non è in obbligo d'osseruare la legge all'hora. perche si deue schiuare il maggior pericolo.

[a] Caiet. 1. 2. q. 96. ar. 6. [b] Med. ibi. [c] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.

CASO XIV.

D. Se si toglia via l'obbligatione della legge: dispensando in essa il superiore, e da chi, e per qual cagione si possa dispensare?

R. Che la legge non obbliga alla sua osseruanza, quando il superiore habbia dispensato in essa. E deuesi notare, che'l Papa può dispensare nelle leggi fatte da' suoi Antecessori, & in tutti li Decreti de' Concilij: come è definito nel Concilio di Trẽto.[d] Ma l'inferiore non può dispensare nella legge fatta dal Superiore: eccetto che in alcuni casi. Il primo, essendoui costume in contrario. Il secondo li Vescoui possano dispensare in negotij di poca importanza, non si potendo hauer ricorso al Papa; se non con difficultà. E così può dispensare vno, che non digiuni in tẽpo di digiuno Ecclesiastico. perche d'ordinario occorrono cagioni, le quali richiedono questa dispensa. e sarebbe giogo intolerabile il douer ricorrere al Papa per cose di questa sorte. Il terzo, può il Gouernatore, consentendolo il popolo, dispensare ne gli statuti ordinati, per suo particolare vtile. e così può dispensare, che si porti a vendere vino fuori della terra, contra lo statuto del popolo; essendouene giusta cagione. perche non vi essendo questa, peccarebbe dispensando: e sarebbe peccato mortale, o veniale, secondo il danno, che cagionasse la dispensa. & anche il Papa non può dispensare senza cagione nelle cose concernenti la legge diuina, e naturale. in maniera, che non solo peccherebbe mortalmente. ma ancora non varrebbe la dispensa. e cosi non vale la dispensa fatta del voto, o del giuramento, se non ve n'è sufficiente cagione: ne la dispensa fatta dal Vescouo senza cagione, che altri possa testare de' beni, li quali secondo la Diuina legge, doueuano essere ripartiti fra poueri. Ma dispensando senza cagione nelle leggi, che sono *de iure positiuo*: ancorche pecchi; vale tuttauia la dispensa. onde se dispensasse vno, senza cagione, dal non digiunare, o dal non recitare le hore Canoniche; essendo ordinato d'ordine sacro; vale la dispensa; quantunque egli pecchi mortalmente in concedergliela a posta. Io dico a posta. perche se coloro, che domandano queste dispense, ingannassero Sua Santità, allegando finte cagioni la dispensa sarebbe nulla, e surrettitia: come risolue Rodriguez,[e] con la commune.

[d] Conc. Trident. sessio. vlt. & ca. vlt.

[e] F. M. Rodr. vbi sup. concl. nu. 4.

CASO XV.

D. Hà vna Città vno statuto, per il quale è vietato, che nessuno caui fuori tante leghe, o de' confini della Città, seta, o altre sorti di mercantia, sotto pena di perderle; e di due mila scudi per il fisco. Pietro fu accusato dauanti il giudice, d'hauerlo fatto, portando fuori delle leghe, o termini asegnati le cose prohibite. onde posto prigione: e stando presenti due testimoni falsi. li quali giurarono, che le mercantie cauate fuori del termine asegnato, non erano delle vietate. e così egli ne fu liberato;

rato;& il fisco frandato: se tali testimonij, oltre il peccato mortale; siano obbligati a restituire al fisco li due mila ducati col resto, che li sarebbe stato applicato; se hauessero detto la verità?

R. Che in questo caso per l'vna, e l'altra parte vi sono Dottori di grandissima autorità. perche è opinion di Soto,[a] e di Gio. di Platea,[b] e di Bartolo,[c] da' quali non si discosta Panormitano,[d] che tali testimonij siano obligati a restituirli al fisco; e che non deono essere assoluti, se non lo fanno. Palestrello[e] tiene il contrario, che essi a ciò non siano tenuti: ancorche fussero spergiuri; negando la verità in giuditio. Siluestro,[f] il qual cita per questa opinione S. Bernardino. Nauarro[g] la tiene espressamente. Ma si può ben seguire l'opinione di Soto. la quale si cõferma per quello, che è detto nella prima parte cas. 13. vers. Da questo segue. Cap. 15. Delle Gabelle. e nel cap. 120. delle Guardie de' Monti: ancorche ambedue siano buone opinioni. Per questo cap. sarà buono il cap. De i commandamenti humani. Veggasi.

[a] *Sot. de iu. & iu. q. 5. art. 6. pag. 58. a*
[b] *Iuan de platea in l. quoties de exact. public.*
[c] *Bart. C. de assess. l. si post.*
[d] *Pan. or. c. canonũ de const. & c. dilecti de arbitr.*
[e] *F. Luis Vega en la respuesta de sus casos. en fo. 58.*
[f] *Syl. restit. 3. q. 5. ver. 7*
[g] *Nauar. in man. c. 25. de peccatis testiũ nu. 51. ver ad quaesitum.*

Cap. XVII. Delle Legitime.

CASO I.

DOm. Se'l padre di famiglia, il qual hà figliuoli legitimi possa dispensare più della quinta parte de' suoi beni, in donationi, e lascite gratuite, o in vsi pij per la sua anima?

R. Tre cose. La prima, che'l padre, o madre, li quali hanno figliuoli legitimi nõ possono distribuire più della quinta parte de' suoi beni in lascite, o donationi gratiose. Chiamiamo lascite, o donationi gratiose quelle donationi, o lascite, che'l donatore, o testatore non per debito legale, ne per pagar seruigi, ouer' opere officiose, che li siano state fatte: ma quelle, che egli fù indotto a ciò dalla sua mera liberalità, e nõ per cagione di rimunerare seruigi. Questo si troua scritto nella nuoua compilatione delle leggi.[h] Secondo il padre, o madre, li quali non mãcano di figliuoli legitimi non possono distribuire le loro facultà per le spese funerali, per cera, e Messe, che all'hora si deono dire, ne per lascite gratiose più della quinta parte. Questo similmente si troua nella medesima Compilatione.[i] Terzo il testatore, che manca di legitimi descendenti; cioè di figliuoli, e nipoti: e gli hà ascendenti; cioè padre, & auo, madre, & aua; solamente per li detti funerali, e per le lascite gratiose può lasciare, ouer dare la terza parte de' suoi beni: e ciò stà così, perche mancando di legitimi descendenti, o naturali; v.g. come se alcuno in questo caso habbia padre, e madre, auo, & aua; è obbligato a serbar loro per lor legitima due terze parti de' suoi beni: e se bene questo è vero, senza alcuna contrarietà, e sia questa cõclusione cauata dalla terza legge di Toro, tuttauia non s'è venuto al punto della difficultà, cioè se possano li padri con buona consciẽtia sminuire ai loro figliuoli legitimi le loro legitime, lasciãdo più della quinta parte de' suoi beni in vsi pij, ouero in limosine a poueri: o uero instituendo qualche Capellania. e per questo nota li casi seguenti, perche quiui se ne trattera. Concorda Lopez.[k]

[h] *Verb. moliorano. l. 12. lib. 6.*
[i] *Lib. 12. & 13.*
[k] *F. L. Lop. 2. par. instr. consc. c. 20. pag. 116.*

CASO II.

D. Se possano li padri con buona conscientia sminuire ai figliuoli legitimi le loro legitime per qualche via. Questo caso nasce dal passato, doue si trattò, se possa il padre di famiglia, che hà figliuoli legitimi dispensare piu della prima parte de' loro beni in donationi, e lascite gratiose; ouero in vsi pij per l'anima sua, e si disse, che nò?

R. Che se bene in donationi gratiose, come è detto nel caso passato p la legge qui citata,[l] che è vna legge della

[l] *Lib. 12 & 13.*

della nuoua Compilatione; il padre, o madre non può dare, ne lasciare piu della quinta parte de' suoi beni, quando hà figliuoli legitimi, o nipoti: tuttauia può sminuire la legitima de gli altri figliuoli con titolo, come dicono in Spagna di Mejora. col qual secondo le leggi di quei Regni può aumentare in terzo, e quinto (ancorche li loro padri siano viui) ad vno, ouero a molti de' suoi figliuoli, o nipoti; migliorando, con tal conditione, che vno solo sia il miglioramento nel terzo, e quinto, che egli facesse de' suoi beni, ouero che debba essere distribuito per titolo di donatione, o fra viui; ouero per cagione di morte; ouero ad vno de' suoi figliuoli, o nipoti: o pure, che debba essere ripartita fra molti figliuoli, o nipoti: come li paresse, che li tornasse meglio. Tutto questo è manifesto per la seconda legge della Nuoua Compilatione: doue soggiũse la legge terza, e quarta, [a] che questo miglioramento di terzo, e quinto potesse essere assegnato dal testatore in parte speciale de' suoi beni: ma che in nessuna maniera potesse da lui essere raccommandato ad altri. E pariméte dichiarò la detta legge, che l'herede in parte specificata paghi questa lascita, o legato; e che se per il pagamento di questa lascita, o legato, il testatore assegnasse ne' suoi beni qualche cosa, sia pagato dall'herede della parte de' beni, che hauesse lasciato il testatore. e che, se fusse di tal sorte quello, che lasciò, che non possa essere diuiso; all'hora pagato esser possa, e si paghi dall'herede a denari contanti. Lopez, [b] Rodriguez, [c] e Cordoua. [d]

E finalmente li padri, ne in vita, ne in morte possano lasciare, ouer dare de' loro beni a' loro figliuoli; oltre la lor legitima; & il terzo, e quinto nella maniera, che è detto: conforme alla legge di questo Regno. Il che si deue intendere parimente de' frutti, che raccogliono da' loro beni. perche di essi non possono far donationi a' loro figliuoli, che eccedano la legitima, & il terzo, e quinto: poiche questi frutti sono parimente suoi beni; & entrano nel cumulo della roba; della quale non possono disporre: come allegando molti tiene Guttierez, [e] seguito da Rodriguez. [f] Vero è, che loro non è prohibito fare donationi grandi per via di limosina: in tanto, che in vita possono spendere tutto quello, che loro paresse in opere pie. e così possono, come dicono questi Autori instituire Capellanie.

E notino li maritati, che hauendo figliuoli, ne in vita, ne in morte possono l'vno all'altro dare, ne lasciare piu del quinto: e non hauendo figliuoli; & hauendo dato l'vno all'altro dopò la morte; vale la donatione: ma si può riuocare auanti la morte; non hauendo giurato, di non la riuocare: come dice Rodriguez. [g]

CASO III.

D. Se'l padre possa sminuire le legitime de' figliuoli, facendo con istrani contratti onerosi; comprando, o vendendo; ouero gratificando li seruigi de' seruitori, ouero li benefattori per via di rimuneratione: dando piu della quinta parte de' suoi beni.

R. Che sì. secondo li meriti della gratitudine; & anche qualche cosa di piu. perche la perfetta gratitudine, secondo San Tomaso, [h] richiede, che non solamente si renda quanto altri riceuette; ma ancora qualche cosa di piu. e che non solo può far questo gratificando: ma ancora facendo così fatti contratti onerosi. Ella è conclusione di Nauarro, [i] e ciò si proua. perche la legge Ciuile solamente prohibisce, che'l padre non possa in donationi gratiose; mẽtre hà figliuoli dispensare piu della quinta parte: come è stato detto nel caso primo. E cotali contratti onerosi,

[a] l. 2. Recopil. noue li. 6. tit. 6.

[b] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 20. q. 1. conclu. 4.

[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 330. conclu. & nu. 4.

[d] Cordu. de casibus q. 283.

[e] Gutie. li. 2. practic. q. 66.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 93. concl. & nu. 2.

[g] F. M. Rodr. vbi sup. c. 130.

[h] S. Th. 2. 2. q. 109.

[i] Naua. en la sum. ca. 18. nu. 59.

Digitized by Google

rosi, e qual si voglia altra cosa, che per titolo d'essi sia data, non sono donationi gratiose; come ne anco le donationi rimuneratorie de' benefitij non sono propriamente donationi. perche le proprie donationi sono appoggiate nella sola liberalità, & in essa si fondano, e non suppongono debito. e poi non douendo le leggi, e principalmente quelle, che vietano essere ampliate fuori delle parole, e del senso quiui espresso, segue, che tali assegnamenti fatti per mezzo de' detti contratti onerosi, o di tali donationi rimuneratiue non siano prohibite dalla legge; quantun que sia piu della quinta parte. Concorda Lopez, [a] e Rodriguez. [b] Vero è, e così s'auuertisca per questo caso, e per li passati, e per li seguenti; come dice il medesimo Rodriguez, che non deue perciò, per quel lo, che è detto in essi essere codannata la legge d'Aragona, e di Nauarra, le quali permettono al padre il potere diseredare li figliuoli: lasciando a ciascuno cinque soldi. perche se bene la legitima si deue a' figliuoli conforme alla legge, fondata in ragion naturale: tuttauia per conseruatione d'altra ragione naturale, di maggior valore, che è l'obbedientia, e riuerentia filiale, ben possono li Prencipi temporali fare statuti, per leuarla via. E così veggiamo, che le leggi humane giustissimamente ordinarono, che'l padre potesse disheredare li suoi figliuoli per giuste cagioni togliendo loro quello, che la legge naturale concede loro. accioche così fusse conseruato vn'altra legge naturale, piu importante, la qual è, che li figliuoli portino rispetto, e riuerentia, & amore a' loro padri. e conueniua, che in quei Regni si facessero le dette leggi. perche li giouani, ancorche non ordinariamẽte, sono piu arroganti, & arditi, che quelli de gli altri Regni, per li costumi liberi nati in essi, e prodotti da' fori, e leggi; con le quali si sostentano, e conseruano. Tanto piu, che Nauarro [c] è d'opinione, che le dette leggi non parlino de' figliuoli infermi, deboli, e che non hanno modo da mantenersi. perche li padri non possono far di manco di dar loro la loro legitima, per via d'alimenti douuti per legge naturale così precisa, che non basta irreuerentia, & inobbedientia, che si teme per leuargli loro. A che soggiugne Rodriguez, che quando la legitima fusse grassa, e ricca, non sarebbono obbligati li padri a darla loro intera: anzi li possono disheredare; lasciando loro oltre li cinque soldi, quello, che d'essa basta loro per alimento. e non credo, che ciò hauesse negato Nauarro: anzi che questa verità si caua dal suo fondamento.

[a] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 20. q. 2. conclu. 5.

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 23. concl. et nu. 2.

[c] Nauar. c. 14. nu. 23.

CASO IV.

D. Se possa il padre, hauendo figliuoli legitimi consumare, e dar via per mezzo di contratti onerosi finti, ouero di donationi simulate rimuneratiue piu della quinta parte de' suoi beni?

R. Che non lo può fare. Verbi gratia, non può il padre, o madre in testamento, o fuori d'esso dire, Io dò, ouero lascio a Pietro tanta parte de' miei beni, che sia piu della quinta, per benefitii riceuuti da lui: non n'hauendo veramente riceuuto alcuno. ouero se mutando dicesse, Paghisi a Giouanni la metà de' miei beni per debiti, che per titolo di compra io li deuo. Questa conclusione è di Nauarro, di Lopez, [d] e di Rodriguez, [e] e di Giasone. [f] e si proua; perche il padre, che opera di questa maniera rompe fraudolentemente le leggi, e và contra l'intentione del legislatore. adunque così fatte donationi fraudolenti, in quanto eccedono la quinta parte, sono inualide, e vane. essendo fatte della maniera detta in questo caso.

[d] F. L. Lop. vbi sup. conclus. 6.

[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 13. concl. et nu. 1.

[f] Iason in l. hoc iure. ff. de iust. & iur.

Nota per questo luogo, che'l figli-

Digitized by Google

uolo, il quale heredita vn maiorasco dal padre, non può riceuere aggrauio alcuno, che debba pagare il maiorasco. come è determinato nel le leggi; [a] e dopò altri dimostra Molineo, [b] seguito da Rodriguez. [c] Quindi s'inferisce, che'l figliuolo maiorasco, il quale non commandò, che fusse adempito il testamento di suo padre, quanto a' legati pij fra vn' anno dopò la morte del padre; ancorche ne sia auuertito dal giudice, non perde tuttauia le ragioni del maiorasco: come concede Molineo: saluo, se ammonito ne dal giudice, e promettendolo, non lo volesse poi pagare, ritenendo in ciò souerchia pertinacia, e contumacia: perche in questo caso peccherebbe, come è definito ne' Canoni, [d] e l'auuertisce Couarruuia. [e]

[a] l. vnũ ex familia. §. 1. de leg. 2.
[b] Molineo 1 consuet. Parisien. ti. 1. §. 8. glos. 3. q. 1.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 130. conclu. & nu. 1.
[d] cap. licet. de voto.
[e] Couar. in ca. si heredes in fine extr. de testam.

CASO V.

D. Se possano li padri con buona conscientia diminuire a' loro figliuoli legitimi le loro legitime; dispensando piu della quinta parte de' suoi beni in vsi pij, ouero in limosine a' poueri, ouero instituendo qualche Capellania?

R. Che'l padre ancorche habbia figliuoli legitimi, può tuttauia de' suoi beni, mentre viue dispensare, e spendere in vere limosine, ouero in opere pie, e per il culto diuino, per la saluatione della sua anima qualunque cosa egli vuole; ancorche sia piu della quinta parte. Questa conclusione è di Nauarro: [f] e come dice il medesimo Nauarro [g] pare, che sia parimente di Soto. [h] perche dice, che eccettuate le lascite pie, può qual si voglia lasciare a qualunque istrano la quinta parte. e se secondo Soto eccettuate le lascite pie, può chiunque lasciare la quinta parte; adunque le lascite pie non sono numerate, secondo lui, nella quinta parte. Rodriguez, [i] il qual similmente tiene questo medesimo dice, che questa opinione è di Soto; e pare, che l'istessa conclusione sia ancora di Cordoua. perche cita Nauarro, il qual tratta di questo caso. ma se con questo vltimo s'accordi, o non s'accordi Nauarro, non è cosa ageuole da comprendere: come dice Lopez. E così la prima conclusione, la quale si sa essere sua, si proua sufficientemente con salde ragioni. perche dalle leggi è prohibita la propria donatione, che ecceda la quinta parte. ma la donatione, o lascita per cause pie propriamente non è donatione. perche la donatione propriamente è, quando alcuno dà in maniera qual che cosa gratiosamente, che non hà nessun riguardo, che per ciò li sia restituito alcuna cosa; ma la lascita de' beni, o donatione per opere pie, per la salute, e redentione della propria anima, secondo Nauarro, [k] è causa, che eccede tutte le fortune dell'huomo: e non manca di causa distributiua, alla quale colui, che dà, indirizza la sua intentione, come a fine. Ma cosa chiara è, che nel terzo, e nel quinto può aumentare il figliuolo, o nipote, per esserli così prossimo di sangue: adunque essendoli, in quanto a lui naturalmente piu cara, e congiunta la propria anima, che non è ne suo figliuolo, o nipote; perche non potrà per la spirituale d'essa distribuire piu della quinta parte de' suoi beni? Con tal conditione, che habbia riguardo, e l'occhio per queste ragioni, e considerationi al decente stato de' suoi figliuoli. E perche questa non è donatione vera, ma donatione per causa, e tanto grande, che eccede tutte le fortune dell'huomo. e dice Nauarro, d'hauer difeso due volte dal bisbiglio d' alcuni huomini dotti l'Illustrissima Signora Donna Maria de Mendoza, che sia in gloria, la quale non pare esser stata inferiore, ne a Re, ne a Regine nell'aiutare li poueri, dando loro larghissime limosine.

[f] Nau en la sum. lat. ca. 28. nu. 39.
[g] Naua. en las adiciones del mismo. c. 26. n. 39.
[h] Sot. 2. to. sent. d. 41. q. vnica ar tic. 4.
[i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 92 conclus. & nu. 2.
[k] Nau. vbi sup.

Nota, che da quello, che è detto si racco- *Nota.*

raccoglie vn corollario, e ne segue molto bene, che così il padre, come la madre possono fondare, & instituire capellanie: ancorche nella fondatione, & institutione spendessero piu della quinta parte de' loro beni. Questo corollario si raccoglie dall'opinione di Nauarro, e da suoi fondamenti. perche in questo caso non si fà contra la legge. perche la legge solo prohibisce al padre, che hà legitima prole di fare piu donationi gratiose piu della quinta parte delle sue facultà. ma questa fondatione della capellania nô è donatione gratiosa; anzi contratto oneroso. adunque non si commette fraude contra la legge, se nel constituire, e fondare capellanie (solo che s'habbia riguardo, e l'occhio al decente stato de' figliuoli; come è detto di sopra) si spêdesse piu della quinta parte de' suoi beni. Io sò molto bene, che con così fatta dottrina si scandalizano li Giuristi: ancorche non tutti; ma alcuni, che tengono per verissimo, che le lascite per opere pie deono essere cauate dalla quinta parte de' beni solamente. perche la legge citata nel caso primo [a] pare, che lo dica, & insegni. ma a Lopez, [b] seguendo Dottori graui, pare, che facendosi quello, che è detto, non si và contra la legge; come veramente non si fà. Vero è, che vi è opinione, e molto probabile, la quale fra molti altri tiene Tomaso Sanchez, [c] che non lo possono fare; e se pure lo fanno, deue essere della quinta parte de' beni: hauendo gli heredi descendenti. e non hauendo questi: ma solamente ascendenti, si dee fare della terza parte; della quale possono liberamente disporre nella detta legge. cô tutto ciò a me piace quello, che è stato determinato.

[a] *L. 11. & 13. noua recopilat.*

[b] *F. L. Lop. q. 1. to. 2. instruct. conscient. c. 20. concl. 7. & 8. & lib. 2. instruc. nego. cap. 42.*

[c] *Tho. Sanchez to. 1. lib. 6. de donationibus inter virũ, & uxo. disput. 36. numero 4.*

CASO VI

D. Perche nel caso passato si disse, che alcuni Giuristi si scandalizauano della dottrina posta in esso; per che per auuentura si scandalizerebbono maggiormente; se per via di testamẽto in articolo di morte possa lecitamente il padre distribuire per l'anima sua in casi pij piu della quinta parte de' suoi beni; la quale difficultà è bene non lasciarla; ma saperla.

R. Che per le pompe funerale del corpo presente, e per Messe, e per la cera dell'essequie del morto, non può lasciare alcuna cosa piu della quinta parte de' beni il testatore, il quale hà figliuoli legitimi; come è detto nel caso primo. E ciò si proua con vna legge: [d] & in questo non si discorda da' Legisti: se non fusse in questo, che quella legge, come suona, così solo prohibisce, che sia speso piu della quinta parte per li funerali: & in ciò siamo d'accordo con essi: ma che nelle altre opere pie, le quali oltre li funerali si lasciano, che siano fatte in altri tempi, e luoghi pij, chiaramente si giudica, che la legge non vieta, ne prohibisce cosa alcuna; come è detto nel caso passato: & in questo nô ci accordiamo con essi. li quali sono seguiti da Tomaso Sanchez. [e] Onde questa legge, come odiosa contra la volontà ragioneuole del testatore deue essere restretta, e non allargata, & ampliata: come fanno alcuni Giuristi. li quali perciò con questa dottrina si scandalizono. E perche la cosa stà così, nota il caso seguente. questo è di Lopez. [f]

[d] *L. 13. en la recôpil. nueua de las leyes. verb. meliorato.*

[e] *Tho. Sanchez vbi sup. to. 1.*

[f] *F. L. Lop. vbi sup.*

CASO VII.

D. Nel caso quinto fu detto, che'l padre, o madre in lor vita poteuano lecitamente constituire, e fondare capellanie, e dare limosine, e fare altre opere pie per la salute, e redentione della sua anima: hauendo figliuoli legitimi: ancorche spendessero in ciò piu della quinta parte de' loro beni: e nel caso passato si disse,

che p testamẽto in articolo di morte nõ si potena spendere p la pompa funerale del corpo presente, e p Messe, e per cera per l'essequie del morto piu della quinta parte; ne lasciare alcuna altra cosa; hauendo figliuoli legitimi: ne anco in vsi pij per l'anima sua. se con tutto ciò lasciasse, ouero instituisse Capellanie in articolo di morte, ciò varrebbe nel foro della conscientia?

R. Ancorche nel foro esteriore potesse essere il contrario; tuttauia che Lopez, di cui parimente è questo caso, come il passato, per maggiore dichiaratione dell'vno, e dell'altro dice, che egli crede, che nel foro della conscientia può essere sostentato, che'l testatore, il quale hà figliuoli legitimi, quantunque sia in articolo di morte, può tuttauia lasciare per testamento piu della quinta parte de' suoi beni, per instituire, e fondare Capellanie, e dispensare in opere pie per l'anima sua, e per redentione della pena de' suoi peccati. Questa conclusione dice Lopez pare, che sia di Nauarro.[a] il quale apertamente insegna, che'l padre può fare mentre viue le cose dette. perche la legge,[b] la qual prohibisce, che siano fatte donationi gratiose in piu della quinta parte, parla espressamente cosi in vita, come in morte. E cosi dice, che se questa donatione in opere pie, secondo Nauarro; perche non è propriamente donatione; ma donatione per causa; può esser fatta in vita: adunque parimente, secondo il medesimo Nauarro, si potrà fare in morte.

[a] *Naua. en la sum. lat. vbi sup.*
[b] *l. 13. en la recop. il. nue ua de las leyes, tit. de melioratio.*

Nota, che Nauarro[c] non insegna solamente, che le cose già dette possano essere fatte dal padre, mentre viue; ma ancora assolutamente dice, che può dare qualunque cosa, che vuole per l'anima sua. a che pare, che si accosti Soto.[d] il quale tornando a ripetere quello, che è detto nel caso quinto, dice d'hauer insegnato, che eccettuate le lascite pie, può chiunque lasciare la quinta parte de' suoi beni a qual si voglia strano. doue eccettuando le lascite pie, non le conta nella quinta parte: ma mostra, che oltre la quinta parte possono essere lasciate. E per le lascite, o legati ordinariamente sono fatti nel testamento; adunque secondo Soto non pare, che sia illecito nel foro della conscientia lasciare nel testamento oltre la quinta parte. perche si come può aumentare la legitima del figliuolo, o nipote per via di miglioramento; adunque così con piu giusto titolo, e ragione potrà in questa guisa aiutare l'anima sua, come a se piu congiunta, che'l figliuolo, ouero il nipote. Finalmente dice Lopez, che quello, che è detto si proua. perche si come la contraria opinione è odiosa alle opere pie; cosi quella di Nauarro è in fauore del testamento, e dell'adempimento della voluntà del morto, e delle lascite pie. & ancora soggiugne di piu, che la contraria opinione pare essere contra la libertà della Chiesa; alla quale possono esser fatte lascite pie: adunque questa opinione, la quale pare essere chiaramente di Nauarro, deue essere accettata in conscientia; sia quello, che si vuole nel foro esteriore. doue perche la legge predetta è odiosa alle opere pie, & alla voluntà del morto ella delle donationi gratiose, le quali propriamente sono donationi, e non delle lascite pie, deue essere secondo l'equità interpretata. Con tutto quello, che è detto concorda espressamente Lopez.[e] e questa dottrina è buona, e sicura. e conforme a quella del caso seguente, e di altri molti: ancorche Tomaso Sãchez[f] tenga, che si possa fare nell'vno, e nell'altro foro.

Nota 1.
[c] *Naua. en las adiciones sobre el cap. 28. nu. 39.*
[d] *Sot. in 4. sent. d. 54. q. 1. ar. 4.*
[e] *F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 20. q. 1.*
[f] *Tho. Sanchez vbi sup.*

CA-

CASO VIII.

D. Sebene per le ragioni già dette ne' quattro casi passati paia probabile, che anche in articolo di morte il padre, che non manca di figliuoli legitimi, possa lecitamente lasciare nel suo testamento piu della quinta parte de' suoi beni per altre opere pie distinte dalle funerali, se questo proceda, ancorche per ciò lasci a' suoi figliuoli quello, che non è cóforme al loro stato?

R. Che si concede, che'l padre possa fare quello, che è detto, fin doue, & in quanto con debito soccorso alla decentia dello stato da essere sostentato da' figliuoli ad essa, & a loro s'habbia riguardo, e che in ciò non siano defraudati. Questo si caua da San Paolo,[a] il qual dice, esponendo la legge naturale, o delle Genti, Colui, che non tien cura de' suoi è peggiore dell'infedole; & aggiugne ancora; E li padri deono tesaurizzare per li figliuoli. e parimente è chiaro per quello, che dice Sant'Agostino; Da nessuna legge è pmesso arricchire le Chiese, e lasciare li figliuoli in necessità. adūque li figliuoli nō deono essere defraudati nelle cose necessarie allo stato loro. ma compite queste, non deue la volontà del testatore essere così ristretta, che non possa tener conto, e cura della salute dell'anima sua; lasciando per essa sì opere pie piu della quinta parte de' suoi beni. Con quello, che è detto, concorda Lopez.[b] il quale concludendo dice queste parole; *An hæc mea conclusio in foro exteriori cum isto moderamine sit acceptata, mihi non satis constat. quamquam etiam Senatus Regalis, dummodo nimium non defraudarentur filij non deberet pias voluntates testatoris impedire*. Questa è tutta buona dottrina. ancorche Tomaso Sanchez[c] non la seguiti: anzi tenga il contrario; dicendo, che lo può fare del quinto, hauendo figliuoli; e del terzo de' suoi beni; se non hà figliuoli; ma solamente ascendenti. come si disse nel fin del caso quinto.

[a] Paul. 1. ad Tim. 5. & 2. ad Cor. 11.

[b] F. L. Lop. vbi sup. conclus. 2.

[c] Tom. Sanchez vbi supra nu. 6.

CASO IX.

D. Se'l figliuolo, nel quale il padre hà speso piu, che negl'altri figliuoli, mettendolo all'ordine con vestimenti di maggiore spesa, e somministrandoli in qual si voglia superfluità vitiosa; comprandogli, e mantenendoli caualli; sia obbligato di mettere a conto della sua legitima così fatte spese eccessiue, fatte per lui dal padre?

R. Che se'l padre di sua propria mano; cioè di sua volūtà, & arbitrio alleuaua il figliuolo con superfluità vitiosa; *& in excedenti statu*: comprandoli caualli, e fornimenti pretiosi per essi, e con piu vestiti, che a gli altri, & era conueneuole, che li portasse, non hà alcuna obbligatione il figliuolo di mettere a cōto della sua legitima queste spese eccessiue, fatte dal padre per lui. Nauarro,[d] Lopez,[e] e Rodriguez.[f] e la ragione, oue si fonda questo caso è, così fatto danno di roba in tali spese fatte di sua volontà dal padre, non fu propriamente donatione fatta al figliuolo d'alcuni beni, che si debbano serbare per lui. adunque non è obbligato di metterla a conto della sua legitima. e questa è cosa chiara; perche se'l padre di sua mano propria prodiga hauesse fatto cotali spese eccessiue in sua vita in persone istrane, queste non sarebbono obbligate a restituire a gli heredi di lui così fatte spese, fatte per amor loro gratiosamente. adunque ne il figliuolo, nel quale il padre hà speso eccessiuamente sarà obbligato a restituire quelli eccessi a' suoi fratelli heredi insieme cō esso lui: e se ne sia tenuto qualche volta, si dirà nel caso seguente.

[d] Nau. en las adiciones del ca. 17. nu. 158. & 160.

[e] F. L. Lop. vbi sup. c. 21. q. 2.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 93. concl. et nu. 7.

CASO X.

D. Se'l figliuolo, nel quale il padre di sua propria mano, e volunta della maniera, che si disse nel caso passato, fece spese eccessiue, e maggiori, che ne gli altri fratelli; essendogli al tempo della diuisione della paterna heredità rimasi alcuni caualli, e vestimenti gentili, e di prezzo, che dal padre gli erano stati dati; mentre viueua, sia obbligato di communicare nella partitione cosi fatti beni, ouero mettergli a conto della sua legitima; se vuole, che li restino?

R. Che sì; & è cosa chiara perche li beni, li quali restano dopò la morte del padre, deono egualmente essere diuisi fra li fratelli: se non fusse, che il padre ad alcuno, ouero ad alcuni di essi per via di miglioramento nella terza, o quinta parte de' suoi beni nõ aumentasse la loro legitima. Questa, che è conclusione di Nauarro, dice Lopez, [a] che deue essere intesa, quando questa donatione del padre fatta cosi al figliuolo de gli ornamenti, e caualli per via di miglioramento non eccedesse il terzo, e quinto. perche se fusse inofficiosa; cioè, che eccedesse, all'hora deue essere cauata della massa della partitione; ouero, quando il padre la riuocasse in vita. Lopez, seguito da Rodriguez. [b]

[a] F. L. Lop. vbi sup.

[b] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XI.

D. Presupposto tutto quello, che s'è detto nel caso nono, che è stato tocco parimente nel passato, se'l padre non cõ le sue proprie spese; cioè non di sua mano, o volunta, facendo le spese quiui raccontate, alleuaua il figliuolo in quella superfluità vitiosa, e stato souerchio, che quiui si disse: ma che solamente il padre prouedena il figliuolo di danari, e d'altre cose, le quali doueuano essere spese a volunta, & arbitrio del figliuolo: se cosi fatte cose, o danari, dati dal padre al figliuolo in questa maniera fussero consumate da esso figliuolo in adornarsi, o regalarsi, e darsi piu bel tempo del douere: cioè dandosi souerchiamente in preda alle delitie, ouero accarezzãdo il suo corpo piu di quello, che si conueniua: sia obbligato di cõferire nella partitione de gli altri fratelli cosi fatte superfluità: pigliandole per parte della sua legitima.

R. Che sì, come altre spese fatte p lui dal padre. il che si deue intendere, quando non sia manifesto, che'l padre gli habbia voluto dare quelle cose. non hauendo ciò dichiarato il padre auanti la morte. *Quia aliàs in Recopilatione noua legum habetur.* [c] *vbi, sicque decernitur, dum parẽtes aliquid filio donauerint: tunc filius intelligatur titulo meliorationis, in tertia, & quinta parte, & sua legitima contenta in tertia, & quinta parte, & sua legitima contenta quota esse adauctus. etiãsi id donando expresiè non dixerint parentes.* Ma la donatione non sarà valida in quello, che eccede il terzo, & il quinto, poi che li padri nõ possono fare altro miglioramento: come risolue Lopez, [d] e Rodriguez. [e]

[c] Tit. moral. 3. ti. 8. lib. 5.

[d] F. L. Lop. vbi sup. conclu. 3.

[e] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 8.

CASO XII.

D. Se'l figliuolo studiando, sia obbligato di cõferire nella massa della partitione li libri, e spese fatte dal padre in mantenerlo a studio?

R. Che'l figliuolo è obbligato a cõtribuire alla massa. con gli altri fratelli tutte quelle cose, che per amor di lui comprò il padre: non gli essendo state cotali cose assegnate in vita dal padre: ma per amor d'esso figliuolo erano serbate in potere del padre. Questa conclusione è di Nauarro. [f] & è chiara. perche se'l padre viuendo non dà in mano, & in potere de' figliuoli libri, o altre cose, o massaritie; segue, che non riceuessero così fatti beni per via di donatione; in maniera, che sia stimato, essere stati riceuuti per titolo di aumento, ouero miglioramento.

[f] Nauar. in la sum. las. c. 17. n. 156.

Nota,

Nota, che ne parimente il figliuolo fatto già Dottore, ouero soldato può appropriarsi questi beni. perche non sono castrensi, ne priuilegiati semplicemente: ma dopò la loro attuale assegnatione. e così deono essere portati alla massa della diuisione. Concorda Lopez, [a] e Rodriguez, [b] & è commune opinione di tutti.

[a] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 22. q. 1. concl. 1.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 93. concl. et nu. 5.

CASO XIII.

D. Se'l figliuolo non emancipato; cioè, che non sia libero dalla potestà del padre, sia obbligato di cōferire alla massa della partitione li libri, assegnatili dal padre, mentre staua in studio. perche nel caso passato si disse, che n'era tenuto, quando suo padre in vita non glieli hauesse assegnati.

R. Che sì. se però al tempo della morte del padre egli non fusse già addottorato, ouero ordinato d'ordini sacri; ouero instituito Auuocato; come dice vna legge della Ragion Ciuile. [c] perche non hanno priuilegio di beni quasi Castrensi. e così si deue intendere il fin della Nota del caso passato. Ma se al tempo della donatione de' libri egli era Dottore, ouero Auuocato, essi per lui sono acquistati, come beni quasi Castrensi. e questo è chiaro; come si scriue nelle leggi. [d]

Ne parimente quello, che così è stato dato può essere riuocato; per essere la donatione valida. come similmente è la donatione fatta al figliuolo ordinato d'ordini sacri; se non fusse inoffitiosa; cioè, che passasse il terzo, e quinto: perche se trapassò, questo solo, in che passò, deue essere communicato, e ripartito fra tutti gli altri fratelli heredi: senza più. Con quello, che è detto concorda Nauarro, e Lopez, [e] & Armilla, [f] e Rodriguez. [g]

[c] l. 1. ff. de pecul. cast.
[d] l. 1. de castrensi peculio.
[e] F. L. Lop. ubi sup. conclus. 2.
[f] Arm. uer. pecul nu. 6.
[g] F M. Rodr. ubi sup.

CASO XIV.

D. Se sia obligato il figliuolo riceuere, e pigliare, a conto della sua legitima quelle cose, che'l padre spese, e consumò per lui in studio?

R. Che nò. ouero che'l figliuolo sia, o non sia asceso al grado di Dottore, o di Maestro. se però il padre non hauesse in suo potere li beni aduentitij, o Castrensi, o quasi Castrensi del figliuolo. perche se alcuna cosa di questa sorte; cioè Castrense, o quasi Castrense era in potestà del padre; all'hora così fatte spese dello studio saranno poste a conto della sua parte, e legitima. La prima parte di questo caso è chiara *in iure*: [h] e quāto alla seconda, ella è fauorita similmente dalle leggi. [i] Con quello, che è detto concordano gli Autori citati di sopra.

[h] l. quæ pater. ff. famil. ercisc.
[i] Not. in l. fin. C. de dotis promissione.

CASO XV.

D. Se'l figliuolo di famiglia, che consumò in meretrici, o in giuochi, ouero in cose somiglianti il danaro riceuuto da suo padre per comprar libri, lo debba dopò la morte di suo padre mettere a conto della sua parte, e legitima?

R. Che sì. come dice Armilla, [k] e Lopez, [l] e Rodriguez, [m] e Bartolo. [n] Donde segue per questo caso, e per il passato, che se'l padre scriue le dette spese al suo libro; non si presume, che gliene faccia donatione: e così rimane obbligato a communicargli; conforme alla commune opinione; seguita da Antonio Gomez, [o] Palacios Rubios. [p] e Gregorio Lopez; [q] seguita da Rodrig. [r] Et il medesimo sarà, secondo Armilla della donatione fatta dal padre al figliuolo per causa dell'emancipatione, che si gli dourà mettere a conto della sua legitima.

[k] Arm. ubi sup. nu. 41.
[l] F. L. Lop. ubi sup. conclus. 4.
[m] F. M. Rodr. ubi sup. concl. & n. 10. & cap. 132. conclu. & nu. 4.
[n] Bar. l. fin. §. filius C. fam. ercis.
[o] Gom. in l. Tauri, nu. 16.
[p] Palacios 2 reper. c per uestras, §. 14. nu. 4.
[q] Greg. Lopez in l. 5. tit. 15. p. 6.
[r] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO XVI.

D. Se'l figliuolo, che per commādamento del padre hauesse comin-

ciato a studiare viuendo esso padre; dopò la morte di lui volesse fornire gli studij, ouero addottorarsi, a spese di chi ciò si debba fare?

R. Che a sue spese: pagando della legitima, che a lui tocca se'l padre non hauesse ordinato d'altra maniera. Concorda Armilla,[a] Lopez,[b] e Rodriguez.[c] & è parimente di Bartolo.[d] perche questo è nuouo atto: ne li fratelli d'esso sono a ciò obbligati.

[a] Arm. ver. peculium, nu. 12.
[b] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 22. q. 1. conclu. 5.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 93. concl. & nu. 11.
[d] Bartol. in tractat. de leg. l. si seruus coligatus §. sed si.

CASO XVII.

D. Dal caso passato nasce vn bel dubbio: & è se'l figliuolo sia obbligato conferire alla massa della diuisione de' beni paterni quello, che vn' istrano gli lasciò: quando fu dato per rispetto del padre?

R. Che l figliuolo è obbligato a communicare con gli altri fratelli quello, che li fu dato per solo rispetto, e contemplatione del padre. Questo è di Bartolo;[e] & è chiaro. perche così fatti beni sono profettitij; de' quali l'vsufrutto, e la proprietà s'acquista per il padre. Chiamansi beni profettitij quelli, che sono dati al figliuolo a contemplatione del padre. de' quali il padre, come è detto, hà l'vsufrutto, e la proprietà.

[e] Bart. vbi sup.

Nota 1. E nota, che de' beni Castrensi, o quasi Castrensi, che'l figliuolo non emancipato tiene in confidenza prestati, e posti in potere del padre, ne può disporre a suo piacere, e volontà: perche sono suoi; così quanto alla proprietà; come quanto all'vsufrutto. ma quantunque questo sia vero; come è veramente, e che non commetti furto in pigliarseli, poiche sono suoi, come è detto; e così lo possa fare lecitamente; è tuttauia ancor vero, che li figliuoli commettono furto, togliendo a' padri loro de' beni profettitij: come tiene Nauarro,[f] e Rodriguez,[g] dopò Siluestro. e si proua. perche il padre, come è detto, hà la proprietà, e l'vsufrutto di questi beni. & il medesimo si deue dire de' beni acquistati co' beni del padre, e con l'industria del figliuolo. perche questi beni sono profettitij: come tiene Siluestro, e Nauarro.[h] & è determinato in vna legge della Partita,[i] & è stato detto nel caso nono del capit. 40. de' beni de' figliuoli, e delle moglie nella prima Parte. Veggasi. Altra cosa sarebbe, quando cotali beni sono dati al figliuolo per suo proprio rispetto, e non per quello del padre. e questi beni lasciati a contemplatione del figliuolo si chiamano aduentitij, come anco sono aduentitij quegli, che egli heredita di sua madre, parenti, ouero amici; e quelli, che acquista il figliuolo con la propria industria, buoni auuenimenti, e fortune; o che per altra parte per suo rispetto, gliene viene fatta donatione; se però la donatione non li fusse fatta dall'Imperatore, ouero dall'Imperatrice. perche all'hora sarebbono stimati beni quasi Castrensi. Di questi beni auuentitij acquista per se il figliuolo il dominio, e la proprietà: e dopò la morte del padre non è obbligato a communicarli con gli altri fratelli: ma specialmente saranno suoi. & il medesimo sarà, quando fussero dati così fatti beni al figliuolo dopò l'essere già emancipato. Concorda Lopez,[k] e Rodriguez,[l] & Armilla,[m] li quali perciò citano assai testi. Concorda ancora Nauarro.[n] E perciò nota, che non possono li figliuoli, stando sotto la potestà del padre lecitamente pigliare, ne ritenere li beni auuentitij, senza licentia d'esso. e si proua. perche sebene cotali beni, quanto alla proprietà siano de' figliuoli; tuttauia sono del padre, quanto all'vsufrutto. Saluo se colui, che li diede, messe questa conditione, che'l padre non n'hauesse l'vsufrutto. perche pigliandogli in questo caso non peccherebbono, ne sareb-

[f] Nau. c. 17. nu. 158.
[g] F. M. Rod. in loco infra citato, concl. 6. nu. 7.
[h] Nau. vbi sup.
[i] l. 6. tit. 17. p. 4.
[k] F. L. Lop. vbi sup. q. 1 concl. 5.
[l] F. M. Rod. 1. to. c. 131. concl. & n. 1. & c. 141. concl. 5. n. 6.
[m] Arm. vbi sup. nu. 11. & 14.
[n] Nauar. in sum. c. 17. n. 156. & 158

rebbono obbligati a restitutione. perche pigliano quello, che è loro, quanto alla proprietà, & all'vsufrutto; come dice il medesimo Rodriguez, [a] e Nauar. & è stato detto nel caso primo del capit. 40. de' beni de' figliuoli, e delle moglie nella prima parte. Veggasi. Quindi s'inferisce, che quello, che guadagnano li figliuoli con loro fatica, & industria essendo fuori della casa di lor padre, sono obbligati a restituirglielo; cauandone quello, di che hanno necessità, per andare all'ordine da par suo. Laonde li figliuoli, che vanno all'Indie, & ad altre parti, doue con sua industria, e fatica guadagnano roba, non la possono consumare in farne donationi, & eccessiue spese; se non n' hanno licentia espressa, o presunta per ciò da' loro padri.

[a] F. M. Rodr. vbi sup.

Per questo vltimo detto si noti il caso nono citato di sopra del capitolo 40. nella prima parte. perche vien bene a questo proposito. conciosiache qui si parla de' beni, che'l figliuolo guadagna solamente con la sua industria, e fatica: stando fuori di casa di suo padre: e quiui di quello, che guadagna con la sua industria, e fatica, e con la roba del padre stando in sua casa.

CASO XVIII.

D. Nel caso passato è stato detto, che'l figliuolo è obbligato a communicare co' fratelli la donatione fattali da vno istrano a contemplatione del padre; ma non già quella, che cosi li fu fatta per suo proprio rispetto. Il dubbio è hora, che cosa si debba fare, quando non si sà a cõtemplatione di chi fu fatta, del padre, o del figliuolo?

R. Che si deue comprendere, e cauare dall'auuenimento futuro. perche se fu lasciato al figliuolo; accioche l'habbia dopò la morte del padre; all'hora si presume, che sia stato lasciato a contemplatione del figliuolo: ma se si fu lasciata qualche cosa; accioche la tenga in vita del padre, all'hora si presume essere ciò stato fatto a contemplatione del padre. e similmente può essere ciò compreso, e cauato dall'opera: come si scriue nelle leggi. [b] Concorda Armilla, Lopez, e Rodriguez. [c]

[b] l. socium, qui §. fina. ff. pro socio.
[c] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XIX.

D. Quali beni saranno quelli, che il padre dà al figliuolo per li meriti precedenti d'esso figliuolo. Il che è ben, che si sappia, per vedere se sia obbligato a communicarli co' fratelli dopò la morte del padre.

R. Che saranno auuentitij. e così non sarà obbligato a communicarli co' suoi fratelli: *vt tenet Glossa.* [d] se bene a Nauarro pare, che siano misti. il che fà poco al caso. ma se li dà non per li meriti precedenti; ma come a figliuolo, sarà semplice donatione. la qual non varrà, se non è confermata con la morte del padre: & all'hora non deue essere inofficiosa. il che sarebbe, se eccedesse in più del terzo, e quinto. Concorda Lopez, [e] & Armilla. [f]

[d] Gl. in auth. vnde si parens. C. de inoffic. testam.
[e] F. L. Lop. vbi sup. q. 2. c. 1.
[f] Arm. uer. peculium, nu. 15.

CASO XX.

D. Suole dubitarsi, se per auuentura il figliuolo sia obbligato a mettere a conto della sua legitima le spese fatte dal padre ne' suoi beni auuentitij, de' quali il padre haueua cura, e ne godeua l'vsufrutto. perche pare, che non ne sia obbligato. perche se'l padre fece queste spese, se ne ricompensò ancora col tirarne li frutti?

R. Due cose. La prima, che'l figliuolo non è obbligato di mettere a conto della sua legitima quelle spese, che necessariamente fece il padre raccogliendone li frutti. li

quali godeua in vita il padre per se stesso de' beni auuentitij del figliuolo. percioche essendosi appropriato il padre li frutti di così fatti beni auuentitij, a lui toccano le spese necessarie, per raccoglierne li frutti. perche secondo la regola delle leggi, Colui, che sente il commodo, e l'vtile, deue ancora sentire l'incommodo, & il peso. La seconda, che se'l padre aumentando li beni auuentitii del figliuolo. Verbi gratia, fece spese per perpetua vtilità delle possessioni; all'hora il figliuolo hà da mettere a conto così fatte spese nella sorte della sua legitima: quando il padre le fece con animo di richiederle. ma se furono fatte senza animo di venire a domandarle; all'hora il figliuolo non è obbligato a metterle a conto della sua legitima, ne a pagarle. come risolue Lopez,[a] & Armilla.[b] Nota il seguente.

[a] F. L. Lop. vbi sup. q. 4.
[b] Arm. ver. peculium, nu. 20.

CASO XXI.

D. Presupposto l'vltimo punto, che cosa si debba fare, quando si dubita, con qual'animo il padre, aumentando li beni auuentitij del figliuolo, fece spese, se fu con animo di domandarle, o nò. Il che è necessario sapere, per intendere, quando sia, o non sia obbligato il figliuolo a riceuerle in parte della sua legitima?

R. Che se quelle spese non sono di molto momento, anzi di poco valore, e picciola importanza; all'hora senza dubbio si deue giudicare, che'l padre l'habbia fatte, senza animo di richiederle. ma se fussero di tanto momento, che la stima de' frutti raccolti ne fusse superata, all'hora indubitatamente si stimerà, che'l padre le habbia fatte con animo di riscuoterle. Onde il figliuolo in tal caso è obbligato a pagarle, ouero a riceuerle in parte della sua legitima. Così tiene Nauarro, e Lopez,[c] e Rodriguez.[d]

[c] F. L. Lop. ubi sup. q. 5.
[d] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 91. concl. et nu. 3.

E nota, secondo il medesimo Rodriguez,[e] che'l padre, o la madre, che fanno molte spese per la figliuola, essendo suoi amministratori, se le fecero non come amministratori; ma con animo di fargliene donatione, tornando a domandarglielе, peccano mortalmente, e sono obbligati a restituire tutto quello, che per questa cagione presero de' beni de' lor figliuoli. ma se fecero queste spese, come suoi amministratori, e con animo di domandarle, se li possono pigliare. perche veramente nō gliene fecero donatione. e stiano auuertiti, quando fusse loro domandato conto dell'amministratione, che non mentano. e se hebbero animo di domandare così fatte spese, rispondano, che non deono cosa alcuna; intendendosi in maniera, che siano obbligati nel foro esteriore a confessarlo: come insegna Nauarro.[f]

[e] F. M. Rodr. ibid. concl. & n. 12.
[f] Nau. in c. humanae aures. 22. q. 1.

CASO XXII.

D. Se le spese, che fà il padre nelle nozze de' figliuoli, o figliuole debbano essere messe a conto della lor legitima.

R. Quasi con la medesima distintione, che è quella del caso passato, che cotali spese fatte nelle nozze de' figliuoli, o figliuole; all'hora quel tal figliuolo, o figliuola sarà obbligato a riceuerle in parte della sua legitima, quando il padre le fece con animo di ridomandarle. Altra cosa sarebbe, se non le hauesse fatte con questa intentione; ma con animo di donarle loro. e si dubitasse con qual'animo le facesse. all'hora con questo dubbio, secondo le leggi si deue presumere, che l'habbia fatte con animo di non tornare a domandarle: come nelle leggi si scriue.[g] Concorda Lopez,[h] e Rodriguez.[i]

[g] l. 3. §. si. ff. de muneribus, & honor. & l. ex parte. §. filius, ff. fa. mil. ercisc.
[h] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 22. q. 6.
[i] F. M. Rod. 1. 10. ca. 93. conclus. & nu. 3.

CASO

CASO XXIII.

D. Se le vestimenta pretiose, gli ornamenti, le gioie, e collane d'oro, & altre cose simiglianti, che la figliuola per la sua persona riceuette dal padre al tempo delle nozze, sia obbligata a metterle a conto della sua legitima. Questo caso è assai cōgiunto col passato.

R. Che così fatti beni deono essere messi a conto dalla figliuola, e dal marito nella legitima, che'l padre le deue. se però il padre nel suo testamento espressamente non significasse di volere, che tutte queste cose siano date alla figliuola, e perciò commandasse, che non fussero messe a conto della sua legitima: così dice Nauarro,[a] & Armilla,[b] e lo confermano le leggi,[c] perche se non lo dichiara espressamente, non si presumerà essere donatione, ma concessione dell'uso loro. Et il medesimo secondo Armilla si deue giudicare di quello, che'l suocero dà alla nuora: perche parimēte deue essere messo a conto nella legitima del figliuolo. Concorda Lopez,[d] e Tabiena.[e]

[a] *Nau. en las adiciones del ca. 17. nu. 166.*
[b] *Arm. ubi sup. nu. 17.*
[c] *l. ex parte, § filius, & gloss ff. famil. hercisc.*
[d] *F. L. Lope. ubi sup. nu. 6.*
[e] *Tab uer. peculium. nu. 10.*

CASO XXIV.

D. Se li vestiti necessarij per l'uso cotidiano, che alla figliuola diede il padre al tempo delle nozze, ella sia obbligata a contargli, e riceuergli per parte della sua legitima? questo caso nasce dal passato.

R. Che nò, come ne anco le cose pretiose, dette nel caso passato, per il prezzo, che costarono, ma per quello, che hanno al tempo, che le riceuette: ne parimente a questo prezzo deono essere contate nella sua legitima, se le ricchezze, o dignità, de' padri, o di coloro, che le danno sia così grande, che si presume donatione di quelle cose, & ornamenti pretiosi: come se ne scriue nelle Leggi.[f] Così tiene Siluestro,[g] & Armilla.[h] Ne similmente li vestiti da lutto, che li vengono dati per la sepoltura, & vedouanza: perche sono della moglie. Similmēte quello, che li parenti del marito, le offeriscono, appartengono a lui, & alla moglie quelle cose, che li parenti della istessa li danno. Come dice Bartolo.[i] Concorda Lopez,[k] e Rodriguez.[l]

E nota per questa materia, che li padri sono in obbligo di restituire heredi li loro legitimi figliuoli, & hanno licentia di lor' assegnare in vita sua la lor legitima: come allegando altri proua Tello Hernandez,[m] seguito da Rodriguez,[n] e se appresso si aumentasse la roba, possono quei tali figliuoli domandare il supplemento della lor legitima: & in contrario se si diminuisse, sono obligati di cōferire alla massa q̃llo, che riceuettero di più: accioche gli altri figliuoli nō ne siano defraudati: perche la legitima de' figliuoli si deue considerare, conforme ai beni, che'l padre haueua al tempo della sua morte, e non conforme ai beni, che egli haueua per auanti. Così tiene Baldo,[o] & è commune opinione, secondo Couarruuia,[p] e Tello Hernandez.[q] Vero è, che se'l figliuolo, che riceuette la detta legitima, rinuntiò l'heredità, che poteua hauere: ancorche s'aumentasse la facultà di suo padre, non può domandar di più, ne a lui si può domandar cosa alcuna, se ella si sminuisce, come dicono li Dottori allegati.

[f] *l. filius. ff. de donatio. gl'os. in l. ex eo domini. ff. de stipulat. seruor.*
[g] *Syl. uerb. pecul. q. 12.*
[h] *Armil en el mismo lugar. n. 17.*
[i] *Bart in l. sed si plures, § in arrogato. ff. de vulgar. & pupill.*
[k] *F. L. Lope. ubi sup.*
[l] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 93. concl. et nu. 4.*
[m] *Tel. Hernand. in l. 25. Tauri nu 11.*
[n] *F. M. Rodr. ubi sup. c. 129. conc. 1. nu. 4.*
[o] *Bald. in l. pactum dotale 6. oppo sit. C. de collat.*
[p] *Couar. in c. quamuis pactum. § 1. nu. 1.*
[q] *Hernād. in l. 22. Taur. n. 25.*

CASO XXV.

D. Se'l figliuolo, che per commandamento di suo padre studia, debba dopo la morte del padre mettere a conto li debiti fatti da lui studiando, nella sua legitima: ouero della

della massa della partition commune?

R. Che sebene è vero, che li fratel sono obligati a pagare per suo padre li debiti honesti, che viuendo il padre lor fratello studiando fece nel lo studio: tuttauia, se dopo la morte di esso padre, egli volesse perseuerare nello studio, e continuare, lo deue fare solamente con la sua legitima. Concorda Lopez.[a]

a F. L. Lop. 2. p. instru. consci. c. 22. q. 3.

CASO XXVI.

D. Se'l padre, che per timore, almanco riuerentiale, o per fraude, ouero inganno induce suo figliuolo, o figliuola, 'e stringe a rinuntiare la sua legitima, o patrimonio; sin' à tãto, che la figliuola giuri di douersi contentare d'vna dote minore della sua legitima, rimane libero del restituire?

R. Che la risposta di questo caso è in pronto, & è; che egli è obbligato a restituire quello, che così caua p lui della legitima, ma se ne per timore, ne per fraude, che alla figliuola fusse fatto: ma *sciens, & volens* giurò, di volersi contentare di dote minore della sua legitima, è obbligata nel foro della conscientia d'osseruare il giuramento, ancorche enormissimamente ne fusse aggrauata: ma non già nel foro esteriore, doue per la tale enorme, & enormissima perdita di fraude, & inganno vien fatta presuntione, come si legge ne' Canoni.[b] Cô la qual distintione dice Nauarro,[c] che per auuentura si possono concordare due opinioni contrarie riferite da Decio, si come parimente dice Lopez.[d] Rodrign.[e] dice, che ella può domandare la rilassatione del giuramento: acciò che con buona conscientia possa domandar quello, in che fu ingannata, se pure la vuole domandare. e soggiunge ancora, che se la quãtità, nella quale fu danneggiata, fusse notabile, potrebbe domandarla nel foro esteriore, perche si presume, che co stretta ella facesse la detta donatione, che è il medesimo, che dice Nauarro.[f] E nota, che se'l figliuolo, o figliuola rinuntiarono la loro legitima, che lor toccaua del padre, e della madre con licentia del lor padre, al medesimo padre, può questo padre con buona consciẽtia dar questa legitima à qualsiuoglia de' suoi figliuoli, oltre la legitima, che se li deue, & il terzo, e quinto, in che la migliora: conciosiache il padre hauesse podestà di lasciare la legitima del fratello, che la rinuntiò. E così quando le leggi di questi Regni dicono, che'l padre non può dare al figliuolo più della legitima, & il terzo, e quinto, migliorandolo in lui; questo si deue intendere, parlando de' beni del medesimo padre: ma nõ parlando de' beni, che altri rinuntia in lui con facultà, di poterlo lasciare liberamente a chi egli vuole, come la diede, e la potè dare il figliuolo al padre nel nostro caso: rispetto alla sua legitima. Così risolue Guttierez,[g] e Rodriguez,[h] dicẽdo Guttierez, che questa rinuntia, non hà luogo, quando il figliuolo, o figliuola hà heredi ascendenti, o descendenti legitimi, ai quali necessariamente morendo deue lasciare la sua roba: perche in questo caso in lor pregiuditio non vale così fatta rinuntia. E nota di più, che'l padre, ancorche habbia altri figliuoli; può tuttauia in suo pregiuditio, concedere licentia, e facultà al figliuolo, che vuol far testamento, di testare, e liberamente lasciar li beni, che già sono suoi a qualsiuoglia de' suoi fratelli, ouero ad altri strani; poiche vediamo, che nelle leggi[i] si proua, che'l vero debitore può rinuntiare la facultà, che già è sua: ancorche sia sua legitima, in pregiuditio de' suoi creditori, ne li creditori possono riuocare: e posson riuocare il legato, il quale

b in cap. is qui, & ca. lux de spon salibus.
c Nau. in sum. latina c. 17. nu. 152.
d F. L. Lop. vbi sup. q. 1. c. 23.
e F. M. Rodr. 1. to. ca. 97. concl. et nume. 9. & 129. concl. 2. nu. 5.
f Nau. vbi sup.
g Gutier. in c quamuis pactũ, fol. 123. & 124.
h F. M. Rodr. vbi sup. c. 129. concl. 2. nu. 3.
i l. qui autẽ, ff. quae in fraud. & l. à Titio. ff. de furtis.

il quale subito dopo la morte del testatore passa nel legatario. Laonde se'l dominio già acquistato, e radicato nella persona del debitore può essere repudiato da lui in pregiuditio de' creditori; non è marauiglia, che'l padre possa renuntiare le ragioni, che egli stà per acquistare in pregiuditio de figliuoli. Questa opinione; ancorche non ne' propri termini, tiene, e proua Palacios,[a] e la difende Guttierez,[b] seguito da Rodriguez.[c]

[a] *Pal. rub. in repetit. rubr. de donat. inter vir. & uxorem, §.47. 2 n. 2 & seq. usque ad finem.*
[b] *Gutier. in c. quamuis pactũ num. 20. de pact. lib 6.*
[c] *F. M. Rodr. ubi sup.*

CASO XXVII.

D. In quali casi sia obbligato il padre a restituire li debiti fatti per contratti dal figliuol di famiglia?

R. Breuemente, che se'l debito fatto dal figliuol di famiglia fù conuertito in vtilità del padre. V.g. se'l figliuolo tolse in presto danari, per vestirsi decentemente. perche'l padre lo lasciaua andare quasi mezzo ignudo, e nõ secondo la conueneuolezza dello stato del padre: all'hora il padre è obligato a pagare li debiti fatti a questo fine dal figliuol di famiglia. Altra cosa sarebbe se'l figliuolo fece cosi fatti debiti, senza cõsentimento, ne commandamento, ne manco in vtilità del padre: per non essere a ciò obligato il padre. V.g. come se pigliasse danari per põpe, giuochi, e per sue delitie, e per spendere con donne: all'hora nessuna obbligatione di giustitia obbliga il padre a pagare cotal debito. se'l figliuolo, *inconsulto patre* fece tali debiti. ne in conscientia, ne manco nel foro esteriore è costretto il padre a restituirli: come ne anco è obbligato il padrone, quando il seruitore li fà senza suo consentimento. con quello, che è detto concorda Siluestro,[d] e Lopez.[e]

[d] *Syl. uerb. oblig. nu. 6.*
[e] *F. L. Lop. 2. p. instru. conscient. c. 23. q. 1.*

CASO XXVIII.

D. Dalla risposta del caso passato, si para auati vn'altro dubbio; cioè, se posto, come dicemmo, ch'il padre non è obbligato a pagare cosi fatti debiti, fatti del figliuolo; *ignorante patre*, in vsi di prodigalità, il figliuolo per obbligation naturale sia obbligato a pagarli, quando sia di se stesso padrone, cioè dopò essere emancipato?

R. Che semplicemente egli è obligato. e questo è il piu sicuro, secondo Armilla, e Gioseffo Angles ne' suoi Fiori Teologici contra Vittoria. perche la legge Macedoniana, la qual prohibisce al creditore di domandare cotal debito nel foro esteriore; non toglie via la ragion naturale, che costrigne in conscientia il figliuolo a pagare questa sorte di debiti, che sapendolo, e volendolo hauesse fatto, essendo di se stesso padrone nella maniera, che è stato detto. & il medesimo del tutto deue esser detto de' seruitori, che fanno debiti, senza darne parte ai loro padroni, che è stato detto già de' figliuoli, che così fanno debiti. Concorda Lopez.[f]

[f] *F. L. Lop. ubi sup.*

CASO XXIX.

D. Se'l possa il figliuolo, o seruitore pigliare della roba di suo padre, o padrone tanto, cõ che paghino li debiti, che fecero; essendo il padre, ouero il padrone obbligato a pagarli: & essendo li debiti conforme a quello, che è detto ne' casi passati; & esso padre non gli vuol pagare.

R. Che all'hora occultamẽte, senza che vi sia graue scandalo, può il figliuolo, o seruitore, ricompensargli co' beni del padre, ouero del padrone, che a ciò siano semplicemente obbligati, ma se nõ posson, deono aspettare migliore occasione da poterlo fare, con quello, che è detto concorda Siluestro, e Lopez.[g]

[g] *F. L. Lope. ubi sup. q. 1.*

CASO XXX.

D. Se'l figliuolo di famiglia sia obbligato al tempo della diuisione della heredità paterna, mettere a conto della sua legitima qualsiuoglia cosa, che lui; cioè per debito, o dano da esso ad altri dato, pagò suo padre:

dre: hauendolo dato il padre per liberarlo dalle mani della giustitia?

R. Che di questo caso si ricordò Nauarro,[a] che egli risolue con questa distintione: cioè, ouero che'l padre non costretto per alcuno statuto del Regno, o della Città, ma volõtario mosso, & infiammato da vna certa mera pietà paterna, diede qualche cosa per il delitto del figliuolo, con che lo liberò così dalla pena, come dalla carcere: se così fu, nõ è, obbligato all'hora il figliuolo di mettere a conto della sua legitima quello, che così fu pagato dal padre: come quelli, che in tal caso pare, pagandolo per il figliuolo, l'habbia dato di sua liberalità volõtaria, e gratiosamẽte: saluo, se quello, che egli diede, fu in gran quantità: perche in questo caso non si presume donatione. Così tiene Bartol.[b] Antonio Gomez,[c] Mẽchaca,[d] & Ayora, seguiti da Rodriguez.[e] e si proua con vna legge di Portogallo.[f] Vero è, che Giouanni Guttierez[g] limita quello, che è detto, quando il padre hà fatto il miglioramento del terzo, e quinto d'alcuni de' suoi figliuoli, o figliuole irreuocabilmente, perche in questo caso non pare, che gli faccia donatione, e gratia della pena, che pagò per lui, ma che l'habbia ridotto al terzo, e quinto. e così pare, che riuochi la lascita, che haueua fatto del terzo, e quinto. Ma se non così volontario, ma costretto dallo statuto del Regno, e della Città; il qual commanda, che'l padre della legitima del figliuolo paghi la pena pecuniaria per il delitto del figliuolo, ouero per essergli stato malleuadore, egli è obbligato di mettere a conto nella sorte della sua legitima così fatta pecuniaria. Questo è parere de' Sommisti, & Autore di esso è Baldo,[h] & anco Lopez,[i] e Silnestro,[k] Tabiena,[l] Nauarro,[m] e Rodriguez.[n]

[a] *Naua. en la sum. ca. 17. nu. 165.*
[b] *Bart. in l. stichus, nu. 2. ad fin. de pecul. lega.*
[c] *Gom. in l. 29. Tauri, nu. 20.*
[d] *Menchb. de success. creatu. §. 3. nu. 110.*
[e] *F. M. Rodr 1. to. c. 131. concl. & num. 2.*
[f] *lib. 4. §. 77*
[g] *Gutier. in §. sua instit. de hered. n. 93.*
[h] *Bald. de duobus fratrib. in tractatu.*
[i] *F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 23. q. 5. & lib. 2. instr. negot. c. 42.*
[k] *Syl. uerb. peculium. 2. nu. 14.*
[l] *Tab. n. 15.*
[m] *Nau. en el manu. c. 1. nu. 165.*
[n] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 93. conclus. & nu. 5.*

CASO XXXI.

D. Se'l padre, che pagò dugento ducati, ne' quali furono condannati due suoi figliuoli, per ritrouarsi alla morte di vno, se li deue mettere a conto della lor legitima egualmente?

R. Che in cõscientia, se ambedue furono principal cagione della contesa a posta, all'hora per egual portione si deue addossare a ciascuno la metà del danaro; ancorche vn solo l'ammazzasse con l'aiuto dell'altro: & il medesimo è, se l'vno fu cagione principale della cõtesa, e l'altro nò; il qual tuttauia a caso s'imbattette alla questione, e per aiutare il suo fratello, ammazzò il nemico: ma se non fu cagione della contesa, ne vi venne a posta col fratello, ne ammazzò il nemico: ma solamente imbattendouisi a caso, l'aiutò; all'hora l'altro fratello vccisore, e principale nella questione, deue addossare sopra di se tutto, o quasi tutto il danaro, che'l padre pagò per loro. e questo procede in conscientia: ancorche secondo le leggi, le quali si fondano nella presuntione, sono condannati ancora coloro, che aiutano, e fauoriscono in cotali delitti, in danari: quantunque non siano principali, ne occidano. Cõ tutto quello, che è detto concordano Paulo Grilanda,[o] Silnestro[p] e Rodrigu.[q] e Nauarro,[r] e Cordoua.[s] A questo capitolo appartiene il capitolo 40. De' beni de' figliuoli, e delle moglie nella prima Parte, e perche quiui si dissero molte cose, che qui mancano; Veggasi.

[o] *Paul. Grilland. lib. 5. de pan in carcer. art. 5 fol. 14.*
[p] *Syl. pecul. 2. q. 14. q. 24. q. 27.*
[q] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.*
[r] *Naua. en la sum cap. 17. nu. 165.*
[s] *Cordu. en el questionario de Roman. q. 131.*

Cap. XVIII. Delle Legne.

CASO I.

Dom. Supposto, che furto sia vna vsurpatione occulta dell'altrui cosa, contra la volontà del padrone. Io dissi occulta, perche la rapina

pina ancora è vsurpatione dell'altrui cosa, contra la voluntà del padrone: però non è occulta, ma publica: quando con furia, e violentia si rapisce qualche cosa della casa del suo padrone. Io dissi, vsurpatione, e non toccamento. perche spesse volte auuiene, che vn huomo ritenga la cosa altrui; senza reale toccamento d'essa: vsurpandola solamente. Io dissi l'altrui cosa; per comprendere copiosissimamẽte tutte le altrui cose, che vengono tolte. Io dissi, Contra la volontà del padrone perche, se'l padrone consente, che altri tenga le cose sue; questo non è più furto. Veggasi S. Tomaso,[a] Orellana,[b] Bannes,[c] Couarruuia,[d] e Soto.[e] che ciò dichiarano piu distesamente; e sono seguiti da Rodriguez:[f] se coloro, che furano legne ne' boschi communi, e d'altri, e vietati pecchino; e siano obbligati a restitutione?

[a] S. Th. 2. 2. q 66. art. 3.
[b] Orell. en sus escript. 2. 2. q 66. art. 3. & 4.
[c] Ban. de iust. & iu. q. en el mismo lugar. q. 7 ar. pag. 392. col. 1. b c.
[d] Couar. in reg. peccatũ 2. p. §. 2. nu. 5.
[e] Sot. lib. 5. de iu. & iu. q. 2. art. 2.
[f] F. M. Rod. 1. to. c. 144. nu. 1.

R. Quatro cose. La prima, che coloro, che furano legne di qualche possessione, o di qualche casa, o luogo d'alcun particolare, che sia tagliata, o per douere essere tagliata; come di qualche oliueto, ouero alboreto speziale; ancorche sia della cõmunità del popolo; tuttauia egli è furto, e peccato mortale: e chi lo commette è obbligato a restitutione, ouero alla sodisfattione di quello, che valeua: secondo la piu commune opinione. E così colui, che tagliasse qualche arborscelli d'vn'alboreto; ancorche fusse del popolo; in maniera, che si tenesse per danno notabile; oltre il peccato mortale; è obbligato a restituire, quanto cõmunemente erano stimati nello stato, e tẽpo, che li rubò, ouero tagliò. Se bene dopò alcuni anni sarebbono piu valuti; se nõ gli hauesse tagliati auanti tempo: & ol re di ciò se'l lor padrone non gli hauesse dati per molto maggior prezzo. perche li volena serbare; accioche si alleuassero per alcune sue possessioni, o suoi disegni, che piu gl'importauano; all'hora se gli deue restituire quello, che secondo ragione egli stimaua piu nel tenerli per tagliare, oltre quello, che communemente valeuano. Concordano Siluestro,[g] secondo S. Tomaso, Medina,[h] e Cord. Finalmente dice Bannes,[i] che'l tagliare tutto vn'arbore, essendo d'vn particolare; che l'haueua piantato; sarà peccato mortale. ma se li tagliasse solamente li rami; a pena sarà peccato mortale: se però non li tagliasse troppo spesso. perche parimente di questa maniera rubando legne, si fà gran danno al padrone particolare della possessione. Egli ciò proua molto bene. & il medesimo tiene Orellana.[k] Io dissi, che egli haueua piantato, perche se nõ l'haueua piantato; eglino sono d'altro parere; come poco stante si dirà. E parimente secondo Cordoua,[l] coloro, che rubano legni grossi per edificare, ancorche siano de' boschi cõmuni del popolo, essendo cosa di notabil valore: peccano mortalmente, e sono obbligati a restitutione di essi, ouero del lor valore: oltre la pena, nella quale sono stati cõdannati dal giudice: per hauer fatto ingiuria al popolo, ouero al padrone di tali legni, e contra la legge, che l'haueua vietato. Vero è, che dice Lopez,[m] che coloro, li quali tagliano ne' boschi cõmuni del suo popolo, per edificar case, essendo li boschi grandi, & abbondanti, e tagliando essi legni per edificar casa ne superflua, ne a lui sproportionata; ma cõforme alla qualità delle lor persone, pagando la pena, essendoui colti: nõ sono obbligati ad alcuna restitutione. Questo è ben detto, e cõtra Cordoua, che non distinse. e questa è chiara cosa. perche è posta in vso: secondo che dice Lopez, che per edificar case gli habitatori de' luoghi, possano tagliar legni pagando la pena. e che in ragion di giustitia distributiua

[g] Sylu. tit. emptio. q. 6
[h] Med. de restit. q. 31.
[i] Ban. de iust. & iu. q. 62. art 3. pag. 220. columna 3. concl. 4. in fine.
[k] Orell. en sus escrip. q. 61. art. 3. concl. 3.
[l] Cord. en la sum. q. 71.
[m] F. L. Lop. 1. p instr. consc. c. 149.

Digitized by Google

butiua non si fà torto ad alcuno. perche supponiamo, che li boschi siano spatiosi, e ripieni d'arbori, che bastano per tutti gli vsi: e che si crede, che non mancheranno. pare, che Rodrig.[a] tenga questo medesimo. Secondo dico, che colui, che ruba legne in notabil quantità de' boschi communi del popolo, se sia in notabil danno di esso, e sia, ouero non sia per venderle: pecca mortalmente, & è obbligato a restituirne il valore, ouero il danno. e questo è vero in rigore di legge, e regolarmente: oue ro che le furi in vna sola volta, facendo gran tagliata, ouero molte volte, ogni volta vn poco. ma se'l danno non è notabile, perche non lo lasciano vedere la grandezza de' boschi, e l'esserui molte legne secche cadute, che vanno male, & il padrone, ouero il popolo non era per venderle, ne per seruirsene, ne ve ne sarà mancamento, quando il padrone desse licentia a' popoli, di cauarne, o di tagliarne: non pare peccato mortale il pigliarla: ne che vi sia obbligo di restitutione, come ne anco il pigliare vn graspo di vua. perche in ciò si deue piu tosto hauer riguardo al danno, che segue da tal furto, che la quantità del furto. perche così è il costume, che vale per legge: e ne gli altri piccioli frutti deuesi guardare alla quantita della cosa rubata, e parimente al dãno. Prima, che sia peccato mortale si proua. perche fà contra legge humana, e diuina: Non ruberai, cioè, cosa notabile, e contra il ben commune: non ne hauendo la licentia donuta. e se ne hà necessità per casa sua: potrebbe solamente insieme con gli altri populari tagliar legne, come si concede a gli altri: e non d'altra maniera. Secondo, che rubãdole in altra guisa, in così notabil quantità, che faccia danno notabile &c. sia obbligato a restitutione del lor valore. Ancor Orellana,[b] e Bannes[c] dicano, che nõ vi è alcuna restitutione, se nõ se ne facesse così gran destruttione, che si potesse dire vna tagliata. & il medesimo dicono de' boschi particolari di alcuni signori, quando non siano stati piantati da loro. Ma salua l'autorità di questi Dottori, quello, che è stato detto de' boschi communi (perche de' particolari non hà dubbio, che vi è peccato, e restitutione) si proua per due ragioni. Prima, perche quelle legne sono de' boschi cõmuni del suo popolo per vtile, e cõmodo di tutti: e se sono beni communi non sono propri d'alcuno. Siluestro,[d] Angles,[e] Cordoua,[f] Lopez,[g] e Rodriguez.[h] e tanta ragione hà qualsiuoglia del popolo all'vso di queste legne: come colui, che le fura. adunque segue, che colui, che senza la douuta licentia se le toglie, piu che gli altri habitatori della sua Terra, frauda notabilmente questa sua Terra, e gli altri del popolo della loro regione, e per conseguente è obbligato a restituire: *vt patet in Iure.*[i] doue si scriue; *Si culpa tua damnum illatum est, in re super his te satisfacere oportet.* La seconda ragione è; perche, come che questi, ouer'altri beni siano communi della mia Terra, & io vi habbia come gli altri terrazzani ragione di seruirmene: con tutto ciò non posso senza la debita licentia pigliarne, ouero far danno, oltre quello, che mi è conceduto: come a gli altri Terrazzani. Il che chiaro appare per li seguẽti essempi. Colui, che hà carico della distributione di mille ducati, ouero staia di formento, per ripartirli, o cinquecento Terrazzani, a ciascuno, secondo la sua necessità, se egli, o altri pigliasse per se piu di quello, che li tocca, come a gli altri: certa cosa è, che egli è obbligato quel tanto di più: quantunque fussero beni cõmuni. Similmente se ben della moglie sia la dote: e che

[a] F. M. Rodr. 1. tom. c. 38 concl. et nu. 6. in fin.

[b] Orell. en sus escrit. 2. 2. q. 62. art. 3. concl. 2.

[c] Ban. de iust. & iu. casu q. & art.

[d] Syluest. loca tio. q. 2. & cõfes. delicti. q. 3.

[e] Angl. en sus flores. q. de cedentib. ligna.

[f] Cord. in sum. q. 71.

[g] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 149.

[h] F. M. Rodr. 1. to. c. 38 conclus. & nu. 3.

[i] cap. fi de iniur. & damn.

che ella habbia ragione ne' beni cõmuni ad essa, & a suo marito: tuttauia pche nõ ne hà l'amministratione, se cõtra le leggi ella ne togliesse, ouero desse via de' beni cõmuni, obbligata è a restituirli: ma così stà la cosa nel caso presente: colui che toglie, o fura tali legne; come se togliesse d'altri beni, ouero de' propri della sua terra; non ne hauendo la debita licentia, è obbligato alla restitutione, ouero al danno, come è detto. E tutto questo è vero secondo gli Autori citati: saluo se lo ricompensasse con la pena: ouero quãdo per qualche legge, o costume, li fusse manifesto, che la Republica: ouero il padrone si contentano della pena; pigliandolo, e condannandolo in essa; perche in tal caso pare, che lo liberino del rimanente, come si dirà nel fine del terzo punto, che sarà il seguente. Il che intende essere vero Diego Perez,[a] dicendo d'hauerlo così consigliato; con questo, che coloro, che portano via le legne, le portino per il proprio luogo di casa sua, e non le furino per vendere, per quanto in questo caso cessa l'vtile, e commodo della cosa commune, e vi succeda l'ingorda cupidigia: onde sono obbligati a restituire tutto l'interesse, che essi cauarono delle legne vendute: come parimente dice Rodriguez.[b] Il quale quindi inferisce, che se bene quelli d'vn'altra Terra possono tagliar legne ne' boschi d'vn'altra Terra, come si dirà poco stante; tuttauia saranno obbligati a restituire, quando la tagliano per vendere: saluo se vi fusse vso in contrario. Terzo, quanto a coloro, che furano legne de' boschi d'vn'altra Terra; dico, che se l'vna, e l'altra Terra de' boschi communi, de' quali gli vni rubano a gli altri, all'hora non è peccato almanco mortale, ne vi è obligatione di restituire, perche si rifanno vn l'altro per via di ricompensa, e che si contentano di ciò, e di pagar la pena, se sono trouati nel furto, col consenso dell'vna, e l'altra Terra: come dice Soto,[c] e Rodriguez,[d] insieme cõ gli Autori citati. Ma se vna Terra ha boschi, e l'altra nò; ouero se gli hà, sono così fuori di mano, che l'altra Terra, non se ne può seruire nulla, o molto poco; all'hora, poiche non ha luogo questa ricompensa, coloro; che furano legne de' boschi dell'altra Terra, che ha pronte, & alla mano le legne, e non vi può essere ricõpensa ne' boschi dell'altra: peccano mortalmente, e sono tenuti a restituire, se'l furto è di notabile quantità, in vna, ouero in molte volte: saluo se quella Terra, ouero il padrone di essi boschi, si contentasse della pena di coloro, che prendono nel furto. Questo si proua con due ragioni. Prima; perche costoro, che furano legne, non hanno ne dominio, ne ragione all'vso di esse; poiche li boschi, e li frutti loro, cioè legne sono d'altrui. E così commettono furto con obligatione di restituire. La seconda ragione è; perche così propri sono della Terra li boschi suoi, e li loro frutti, cioè legne, come sono gli altri arbori, e possessioni, & horti, e campi, che ella hà: e come sono quelli, che posseggono li particolari; perche fatta la diuisione della Terre, ouero del lor dominio, vien à ciascuna Terra, e persona appropriato, & assegnato quello, che è suo, e conuengono li frutti, che quindi cauasi a loro, e non ad altri, che non vi hà dominio; ne ragione, o siano li frutti, che quiui nascano per industria humana, ouero dalla sola natura col benefitio del Sole, e dell'acqua: come è l'herba de' prati, e le legne de' boschi. E così colui, che cõtra la volontà del padrone di quella Terra, entrasse, e togliesse quindi li frutti già detti, commetterebbe furto con obligo di restitutione. così tiene Medina,[e] cõ gli altri citati di sopra.

[a] Diego Perez in q. prania ordin. q. 9.

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 8. concl. & nu. 2.

[c] Sot. de iusti. & iur. lib. 4. q. 6. art. 4.

[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 36 concl. et nu. 2.

[e] Medi. de resti. q. 11.

Il che

Ilche si conferma, perche se la Terra, ouero il padrone di quei boschi li vendesse, ouero per via di qualche contratto li desse a qualche persona particolare, all'hora colui, che ne togliesse le legne. o altri frutti commetterebbe furto, con obligatione di restituire. Vero è, come si notò nel secondo detto, che douendosi restituire il furto a contento del padrone della cosa rubata, e della parte danneggiata; se'l padrone si contentasse della pena, ouero che con essa si ricompensasse il danno, all'hora chi rubò resterebbe libero dalla restitutione. E segno certo, che la cosa stia così, e quando la legge dice, che basta pagar la pena: se vien colto nel furto: ancorche vi siano poche leggi, che di queste tali così dichino. Di ciò parimente è segno, se bene non così certo, quando così si vsa generalmente, di non esser solito di domandare altra restitutione, se nõ che si paghi la pena, quando altri vien colto, e sententiato in essa: e così pare, che le Terre, e li padroni si contentino di questo: perche pare, che questo vso generale interpreti la volontà delle Terre, e de' padroni; per ischiuare li pericoli della conscientia in cosa tanto necessaria, come è la legna. Ilche si deue intendere, non si rubando per vendere; come si disse nel fine del secondo punto. E tutto quello, che è stato detto in tutti li tre punti, o note poste di sopra, si verifica così ne' secolari, come ne' cherici, e religiosi, e monasteri: ancorche con gran difficultà si possano prouedere di legne, se non rubate, e comprate. E non basta il dire, che soddisfanno cõ orationi, digiuni, & altri beni: perche se costoro non si contẽtano di questa soddisfattione; nõ basta, come è detto, che non bastaua rubare altre cose con intentione di soddisfarlo cõ orationi: come parimente tiene Lopez, [a] e Rodriguez. [b] ilqual concorda con tutta la dottrina di questo caso. Il quarto detto, e nota tocca a coloro, che comprano legne minute, o grosse; sapendo, che sono rubate. Di questo si tratterà nel caso seguente. E se contra quello, che è detto fusse arguito, che propriamente non è furto, doue non è materia di furto: e le legne, e l'herba, che senza industria humana sono prodotte dalla terra, e dall'acqua; di lor natura non sono materia di furto. Ilche pare esser così: perche questi tali nõ sono tenuti dalla gente, ne gastigati dalla giustitia, come ladroni; ne meno incorrono in infamia di ladroni; adunque segue, che'l rubare si fatte cose non è furto formale, ma materialmente: e per conseguente non obbliga a restitutione, come di cosa rubata: quantunque colui, che la tolse sia gastigato, non come ladrone: ma come ingiusto dãnificatore. Rispõdo cõ gli Autori citati di sopra, negãdo la minore, e consequẽtia: & il rimanẽte, che quindi segue; e dico, ch'è materia di furto, & è propria, e formalmente furto di questa cosa. e così cõmunemente si chiama, come anche nelle leggi, [c] *vt patet in iure.* e se nõ sõ tenuti, ne gastigati, come ladroni, ne sono infami; ciò auuiene per la benignità delle leggi, e per essere queste colpe, e furti tali, che a pena si può lasciar di fargli; anco dalle persone da bene, per essere così in pronto, & alla mano: e per esser grã necessità di queste cose, & per essere simiglianti a quelli, che spesse volte si fanno senza colpa mortale: come li picciolì frutti delle vigne, e de gli horti, che con industria humana nascano dalla terra. Finalmente si notino due buone cose di Orellana, e Bannes per questo caso. La prima, che quello, che è detto di coloro, che tagliano arbori saluatici, si deue medesimamente intendere de' loro frutti: cioè, che ne' boschi, doue è lecito tagliar legne, si può similmẽte rac-

[a] *F. L. Lop. instruc. conscien. 1. p. c. 149.*

[b] *F. M. Rodr. vbi sup. con. lus. & nu. 5.*

[c] *Instit. de rer. diuis. §. gallinarũ, §. furtiue, quoque res & ff. arborũ furtim cæsarum, in rubrica nigra, & etiã rubra.*

te raccogliere li frutti de gli arbori: e doue non è permesso tagliare gli arbori, parimente non sarà permesso raccogliere li frutti. perche li frutti seguono la natura, e la conditione de gli arbori: e non altrimente sono applicati a loro padroni, che siano gli arbori. & ancora, perche li frutti de gli arbori sono vtili, e necessarij per varij vsi, cioè per il fuoco, e per il pasto de gli huomini, e de gli animali, come porci, si come anco sono gli arbori. adunque si deue fare il medesimo giuditio dell'vno, che dell'altro. La seconda cosa è, che colui, che dà da pascere al suo bestiame ne' boschi, o prati altrui, se così fatti boschi, o prati fussero serrati: auanti la sententia del giudice, sarebbono obbligati alla restitutione del danno fatto. ma se li prati non fussero serrati chi desse da pascolare l'herbe di esse al suo bestiame, non sarebbe obbligato a restitutione, ma si bene a sottoporsi alle pene tassate dalla legge. La prima parte di ciò si proua. perche si come il piantare, e seminar de gli arbori, e boschi danno ragione, e perfetto dominio al padrone, che li semina, così della medesima maniera il serrare li prati dà ragione, e perfetto dominio a' loro padroni. perche si come colui, che taglia legne de' boschi, che sono appropriati per titolo di piantagione, è obbligato a restituire auãti la sententia del giudice: così ancora chi pasce l'herba del prato serrato contra la voluntà del suo padrone, sarà obbligato a restituirla. E ciò si conferma parimente. perche essendo l'herba del prato aperta, e patente a tutti, e vi fà di mestieri la guardia, se li prati già fussero serrati, e perfettamente applicati ad vn padrone: segue chiaramente, che chi la fà pascere in tal caso, è obbligato a restitutione. E da questo segue la resolutione della seconda parte: cioè che se li prati non siano attribuiti con particolar titolo ad vn padrone, non sarà obbligato a restituire: se non ne fusse fatta grandissima distruttione. Questo si vegga in Orellana,[a] e Bannes, che lo dicono: ma per quello, che di sopra è stato detto, a me pare, che sarà il medesimo essendo notabilmente grande la distruttione; ancorche non fusse grãdissima. Per tutto questo veggasi il primo caso del cap. 129 della prima parte. perche è buono, e necessario per questo.

CASO II.

D. Se chi compra legne rubate da colui, che le rubò, debba restituire esse, ouero il lor valore. supposto, che sappiano, che elle siano state rubbate?

R. Che non sarà obbligato a restituire, quando parimente non ne sono tenuti coloro, che le hãno furate, e vendute. ma quelli, che le comprano da coloro, che sono obbligati a restituire esse, ouero il lor valore: come è detto nel caso passato, sono parimente obbligati a restituire q̃llo, che sanno essere stato rubato, ouero il suo valore: come quiui è detto. E questo solamente quando coloro, che rubarono, non hanno da pagare: e li compratori lo sanno. perche se hanno da pagare, li compratori non ne sono tenuti. poiche l'hebbero da loro per mezzo di titolo oneroso di compra e vendita di quelle cose, che si consumano cõ l'vso, e nel lor vso si alterano: come li legni, che si lauorano per gli edifitij, &c. *vt est in Iure*.[b] Nauarro,[c] Silu.[d] Med.[e] Lop.[f] Rodr.[g] e Cord.[h] Ma se in conscienza possano richiedere il prezzo a coloro, che le rubarono, veggasi Silu.[i] Med.[k] In cõclusione il medesimo, che qui è stato detto di colui, che compra le legne, deuesi dire di colui, che cõpra le colombe da chi egli sà, che le hà rubate, o prese illecitamente.

[a] *Orell. y Ban. vbi sup. concl. 5. & 6.*

[b] *L. ex his, & l. ait prætor § præterea ff. quæ in fraudẽ. & l. pen. C. de renunc. his quæ ĩ fraudẽ, & §. si quis in in fraudẽ instit. de act.*

[c] *Nau. in tract. de reddit. eccle. q. 1 nu. 31. & 32.*

[d] *Syl resti. 3 q. 7.*

[e] *Med de rest. 3. q. 7.*

[f] *F. L. Lop. 1 p. instr. conſc. c. 158. q. 2*

[g] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 58 c. n. lus. & nu 6.*

[h] *Cord. in sum. q. 71. vers. el 4. dicho.*

[i] *Syl. empt. q. 25. & restit. 3. q. 7. & 9.*

[k] *Med. vbi sup.*

Per questo Cap. vedi nel primo Tomo il cap.51. che trattò del cacciare, e pescare: & il cap.120. delle guardie de' boschi.

Cap. XIX. De' Libelli infamatorij.

CASO VNICO.

DOm. Se peccò colui, che trouando in qualche carta scritti li peccati d'vn'altro, per memoria della sua confessione; li diuulgò, ouero, se sopra la carta piegata, ouero nel principio d'essa era scritto Memoria de' miei peccati; o altre simiglianti parole, li lesse tuttauia?

R. Che peccò. poiche doueua sapere, che chi gli scrisse non doueua volere, che li suoi peccati fussero diuulgati, ne ancor letti: & anche peccò mortalmente, se ne segui notabile infamia. & il medesimo se compose libelli famosi, scriuendo gli altrui peccati falsi, o veri, oueramente occulti, in latino, o in volgare, in prosa, o in verso, e rime, e canti artificiosi, e li gettò in luogo publico: accioche fussero letti: & il medesimo se li trouò scritti, e non li stracciò auanti, che li publicasse: se lo fece per infamar altri notabilmente: ouero ne fù infamato, e posto a rischio. & è obbligato a restituire la fama del prossimo: facendo vn'altro libello in contrario di quello, ouero ciò, che in questo sia sufficiente: e li deue rifare tutto il danno: secondo Angelo, e Siluestro. [a] & essendo per infamia dell'ordine di S. Francesco, e S. Domenico, egli è scommunicato di scommunica Papale; così colui, che li publica, come colui, che li tiene. Nella quale scommunica incorrono parimēte coloro, che mormorano de' detti ordini, come dice Medina, [b] e Rodriguez. Si disse dello stato dell'Ordine; e non de' Frati di esso. perche non sono scommunicati coloro, che dicono male di essi: ma di quelli, che dicono male dello stato loro. & il medesimo dice Rodriguez. [c] il quale parimente soggiugne, che'l mormoratore della Religione in commune non solamente è peccato mortale: ma ancora è cosa pericolosa nella fede. e peccano mortalmente coloro, che infamano tutta vna Religione, o parte di essa, dicendo, che in essa nō si osserua la regola: saluo se ciò fusse del tutto noto, e manifesto: come dice Soto. [d] E così io non scuserei, come dice Rodriguez, da peccato colui, che dicesse; Io trouai vn Frate del tal ordine, o del tal Monasterio (non nominando chi egli sia) cō vna donna. perche questo ridonda in infamia di tutto il Monasterio: se bene io non condannarei chi dicesse il medesimo di qualche Collegiale d'vn certo collegio: tacendo il nome di esso: perche nel collegio non si fà tanta professione della castità, & honestà, come nella Religione.

[a] Syl. verb. libellus famosus.

[b] Medin in sum. f. 184.

[c] F. M. Rodr. 1. tom. c. 212. concl. & nu. 21.

[d] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 6. artic. 3.

Per questo caso vedi il cap. 8. dell'infamia, & il cap. 46. Della Mormoratione.

Cap. XX. De' Libri d'Arte Magica, & Heretici.

PEr questo cap. vedi il cap. 44. nel primo Tomo, che trattò del Burlare. perche quiui si trattò della materia di questo.

Cap. XXI. Della Limosina.

CASO I.

DOm. Supposto, che la Limōsina, secōdo il Maestro delle sententie [e] è vn'opera, con la quale si dà qualche cosa al bisognoso per cōpassione. e così è atto di carità, mediante la misericordia: e secondo San Tomaso, [f] conforme le diuerse necessità de' prossimi sono diuerse le opere della Misericordia alcune

[e] Magist. in 4. dist. 15.

[f] S. Tho. 2. 2. q. 32. art. 1.

alcune sono corporali,& altre spirituali:quelle,che corrispondono alle necessità corporali si cótengono in questo verso.

Visito,poto,cibo,redimo,tego, colligo, condo.

Queste corrispondono al corpo; ma quelle, che corrispondono all'anima sono queste.

Consule,castiga,Instrue,solue,dimitte,fer,ora.

E le spirituali sono migliori delle corporali: *ceteris paribus,* secondo S. Tomaso:[a] auuertito questo,qual di queste tre opere sia piu sodisfattoria,limosina,oratione,o digiuno?

[a] S Thom. vbi sup.

R.Che la limosina,la quale ancora è piu sodisfattoria della peregrinatione. Armilla,[b] e S.Tomaso.[c]

[b] Armill. eleemos. nume. 11.
[c] S.Tho. in 4. sent. dist. 15.

CASO II.

D. Fu dato ad vno certa quantità di limosina da distribuire tra poueri;se costui,essendo parimete pouero, potrà per se pigliarne qualche parte?

R. Che essendo pouero lo può lecitamrnte fare togliendosene tanta quantità,quanto egli darà ad vn suo pari di quella limosina: come risolue Gaetano, seguendo in ciò S.Tomaso,[d] e Rodriguez,[e] ancorche Soto modera questa opinione nel caso settimo.Nota,che quando vn testatore lascia ad vno cento ducati da distribuire fra poueri, ne può dare ad vn nobile,ilqual se bene hà da mãgiare, non può tuttauia secondo il suo stato, e pouertà conseruare la conditione della nobiltà,cõ sua vergogna,come dice Rodriguez,[g] e Palacio;[h] seguendo Baldo,[i] medesimamente se questo nobile hauesse figliuole da maritare,e nõ le può maritare,secondo la nobiltà del suo stato,può il Vescouo, hauendo da fare distributione fra poueri, darne ancora a costui, come a pouero. così dice Baldo,[k] seguito da Giacomo Graffi.[l]

[d] S.Tho.2.2.q.32.art.9. Nota 1.
[e] F.M.Rodr.1.to.ca.182.concl. & nu.2.
[g] F M.Rodr.1.to ca.182 concl. & nu.8
[h] Palacios sub.in rub. § 11.in fi.
[i] Bal. in l. siquis ad declinãdũ C. de episc. & cler.
[k] Bal. vbi sup.
[l] Iacob de Graf. en sus decisio. aurad. lib. 2.c.102.nu 39. Nota 2.

Nota similmente,che per poueri s'intendono li monasteri, & altre opere pie, secondo San Tomaso,[m] e Giacomo Graffi.[n] E parimente *nomine pauperum,* s'intendono gli albergi:doue si riceuono li peregrini;come sono gli spedali,le luminarie, gli ornamenti della Chiesa, & altri edifitij bisognosi: secondo il medesimo Giacomo Graffi,[o] citando perciò vna legge,[p] & è di tutti.

[m] S.Th.2.2 q.185 artic.6 ver. respondeo. et ad secundum.
[n] Iacob. de Graff. vbi sup.nu.4.
[o] Iacob. de Graf. vbi sup. c.138. nu.11.
[p] dict.l.si quis ad declinandum C. de episc, & cler.

CASO III.

D. Vno finse d'essere pouero peregrino,infermo,o stroppiato,non essendo veramente tale: per questa strada egli messe insieme quãtità di danari,andando a domandare limosina:se sia obbligato a restituirgli ai poueri infermi, ouero in nome di chi li messe insieme,simulando egli di esser tale?

R.Armilla[q] tiene, che egli è obbligato a restituirlo a' poueri.Nota, che per vna delle due cagioni ordinariamente si suole dar qualche cosa. L'vna si chiama impulsiua, ouer motrice, la qual muoue l'animo di colui,che dà,a dare ciò, che li vien domandato: come è la carità, e l'amore di Dio, che induce l'huomo a far limosina:& all'hora quello,che si riceue, ancora che non sia vero per quello,che si domanda, ouero si dà; tuttauia non vi è necessità di restituirlo, & in questo senso si deue pigliar l'opinion di coloro, che dicono, che non deue essere restituito quello, che si raccogliesse; *simulata paupertate, vel alia qualitate.* L'altra si chiama cagion finale,ouer principale;la quale è,quando quello,che si dà,si dà solamente per essa:e se si conoscesse,non saria così, ne si darebbe quello, che per mezzo d'essa vien domandato:& all'hora, non essendo così, deue essere restituito necessariamente quello, che si ottenne per questa strada:e conforme a questo si deue intendere l'opinione di coloro,che dicono; *Quod mendicantes cũ fictione paupertatis, vel infirmitatis*

[q] Arm. restit. nu. 45. Nota 1.

hac intentione, vel eleemosinas habeant, et lucrentur, quia fraudulenter fingunt, & sunt in dolo, tenentur restituere non illis, qui eleemosinas dederunt: sed alys pauperibus, vel talibus personis, quibus qui fecerunt, eleemosinam dedissent: come dice Armilla,[a] con altri. Nota, che mettendosi gli occhi in queste due cagioni, si possono risoluere qualsiuoglia difficultà, che intorno a questa materia, o altra simigliante si possano rappresentare, & accioche s'intenda meglio qual si sia la cagion impulsiua, ouer motrice, e quale la final cagione; ne sia questo l'essempio: come se a prieghi di Pietro vn Medico curasse vn infermo: li prieghi di Pietro sarebbono cagione impulsiua, ouer motrice; & il sanar l'infermo la cagion finale; come risolue Medina,[b] e Rodriguez,[c] dice, che quando la cagione è finale, non ai poueri, come dice Armilla, ma a chi l'hà dato deuesi restituire questa limosina: perche si presuppone, che Pietro nō vogli dar limosina in commune; ma a questo pouero in particolare, e non essendo in particolare è inefficace, & inuoluntaria; cauata per via d'inganno: e così il suo padrone non ne leuò da se stesso il dominio. Ma se questa limosina fu data, non la domandando questo pouero fintamente, ma solo inuitandoui il padrone di essa, che douendola dare ad altri poueri, la dia a lui, essendo egli tale: all'hora quello, che si è riceuuto, nō al padrone, che lo diede, deuesi restituire; ma a' poueri, a nome de' quali in commune fu riceuuto. così dice Medina,[d] seguito da Aragon,[e] perche in questo caso chi dà, la dà di spontanea volontà, e la doueua dare ad altri poueri. Questo è ben detto, ma vedi tuttauia Soto,[f] il qual dice, che perche gli huomini assolutamente danno così fatte limosine per l'amor di Dio, non sono obbligati li poueri a restituirla, ancorche siano di quelli, che si dice nel caso.

[a] Armi. ibi sup.

[b] Medi. de rest. q. 24 f. 76. concl. 1.

[c] F. M. Rodri. 1. to. ca. 184. concl. & nu. 1.

[d] Med. ubi sup.

[e] Arag. 2. 2. q. 61. art. 5.

[f] Sot. de iust. et iur. lib. 4. q. 7. art. 3.

CASO IV.

D. Se colui, che impedisce la limosina, che vn vuol far ad altri gratiosamente: non n'essendo tenuto, come lasciando qualche limosina, o legato nel suo testamento; peccò, e sia obbligato a restitutione?

R. Che non è obbligato ad alcuna restitutione, se non vi adoperò forza, ouer'inganno; perche se questo vi fu, vi è ancora cotal'obbligatione: altrimente nò, come è detto, ancorche vi potrebbe essere peccato mortale, se lo fece per odio. Soto,[g] e Sant'Antonino,[h] & è commune di tutti, e così non cito più.

[g] Sot. de iust. et iur. lib. 4. q. 6. art. 3. pag. 313

[h] S. Anto. 2. p. tit. 1. c. 12. §. 10.

CASO V.

D. Presupposto, che quello, che si piglia si deue restituire al suo vero padrone, se hà la libera amministratione de' suoi beni, e morto esso, a suoi heredi, come dice San Tomaso,[i] & essendo assente il vero padrone, è obbligato il ladro a mandargliele a sue spese, se lo può fare commodamente, e non lo potendo fare commodamente, lo deue serbare in vn luogo sicuro, doue stia in deposito per esso. & all'hora si dirà, che nō si possa mandare commodamēte al suo padrone, quando corre pericolo di non arriuare in poter del suo padrone: come nota Soto,[k] e Rodrig.[l] se altri hebbe carico d'vna cosa da vno, il qual p esser assēte nō la può restituire a gli heredi di lui, nō sapēdo chi siano; e vedendo, che non cōpariua persona, alla quale egli la potesse restituire, la distribuì a' poueri, e luoghi pij: ma fatto ciò, cōparì vn' herede del morto, se costui sodisfece con quello, che fece; ouero se sia obbligato a restituirlo di nuouo?

R. Se ciò fu distribuito, essendo in buona quantità, con l'autorità della giustitia; essendosi prima posto in

[i] S. Tho. 2. 2. q. 62. artic. 5.

[k] Sot. in 4. dist. 15. 2. art. 5.

[l] F. M. Rodr. 1. to. ca. 150 concl. et nu. 5.

sto in deposito appresso di essa, finche si vedesse, se compariua herede; e vedendosi, che non compariua, fu distribuito nella maniera, che è detto; costui riman libero dalla restitutione *In vtroque foro*. Si disse *In vtroque foro*. perche se non l'haueua posta in deposito; restando libero nel foro della conscientia; non rimarrà nell'esteriore. perche bisognerà, che li paghi; venendo appresso chi la domandi. Il che non vi è necessità di fare, ne vi è questa obbligatione; essendo di poca importanza la cosa distribuita. Siluestro, [a] Franco, [b] Soto, [c] & Giacomo Graffi. [d]

[a] Syl. verb. restit. 8. q. 4.
[b] Fran. in c. quāquam; de vsu li. 6. nu. 6.
[c] Sot lib. 4. de iust. & iur. q. 7. ar. 1. p. 335.
[d] Iacob. de Graf. en sus decision. do rad. lib 1. c. 125. nu. 4.

CASO VI.

D. Presupposto, che le cose, il cui vero padrone non si sà, con hauerne fatto diligente inquisitione in ricercarlo, debbano essere date a' poueri, ouero per altre opere pie, perche in questa maniera si danno al loro vero padrone, alla meglio, che si può: come dice San Tomaso, [e] Orellana, [f] Bannes, [g] e Rodriguez: [h] e parimente, che questo s'intende, secondo li medesimi Autori citati, non delle cose, che altri si troua, e fatta la già detta diligentia, non si troua di chi elle siano: perche queste sono sue: ma delle cose, che malamente sono state acquistate, e guadagnate: e di queste dico; se chi hà carico di qualche cosa, di cui non si può sapere chi sia padrone, possa di propria autorità distribuirla a' poueri?

[e] S. Th. 2. 2. q. 62. art. 5. ad 3.
[f] Orella. en sus escript. 2. 2. q. 62. artic. 5. concl. 2.
[g] Ban. de iustic. & iur. en el mismo lugar y art. p. 141. col. 2. a
[h] F. M. Rodr. 2. to. ca. 41. concl. et nu. 8.

R. San Tomaso [i] tiene, che la distributione deue esser fatta per mano del Vescouo: ouero di coloro, che hanno cura del gouerno della Città, doue ella si deue distribuire. Riccardo, Nauarro, [k] e Rodriguez, [l] seguendo Scoto [m] tengono, che ciò non è necessario: ma che basta, che sia fatto, & esseguito da chi ne hà il carico. & il medesimo tiene Soto, [n] essendo picciola la quantità, che si deue distribuire: e che quando fusse grande, sarebbe buon consiglio, che si facesse col parere del prudente confessore: e che se fusse souerchiamente grande; all'hora deuesi fare per mezzo del Vescouo. aggiugnendo di più il medesimo Soto, che, ne anche all'hora, secondo il suo parere, questo, *est de necessitate salutis*. il medesimo tiene la Somma de' Confessori. [o] & è ben detto, e quello, che si deue tenere. e lo tengono espressamente Orellana, e Bannes, [p] e Rodriguez. [q] & è conclusione contra molti Legisti, e commune di tutti li Teologi. Vedi insieme con gli altri citati Siluestro, [r] e Medina, [s] che parimente lo dicono.

[i] S. Th. in 4. d. 15. q. 41. art. 1.
[k] Nauar. c. 17. nu. 92
[l] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 9.
[m] Scot in 4. d. 15. q. 2.
[n] Sot. vbi supra p. 336.
[o] Sum. Conf. lib. 2. ti. 5. q. 85.
[p] Ban. n. vbi sup. concl. 3.
[q] F. M. Rodr. vbi sup.
[r] Syl. verb. restit 6. 8.
[s] Medin. C. de rest. tract. de reb. restit.

Finalmente per il supposto fatto nel principio del nostro caso, e per sua esplicatione nota, che di due maniere non si sà il vero padrone d'vna cosa. l'vna in particolare, e non in vniuersale. il che occorre, quando alcuno sà di certo, che egli deue qualche cosa ad vno, de' due, o tre modi. ma non sà, qual d'essi sia il particolare. & in questo caso cosa certa è, che la cosa deue esser diuisa fra coloro, de' quali si dubita in guisa tale, che si dia più a quegli, del quale si dubita manco, che sia il vero padrone. e così io dissi in altro luogo, seguendo Orellana, e Rodriguez, che in questo caso non vi può essere compositione, e che per conseguente non si può dare a' poueri, ne distribuire a' luoghi pij. Nell'altra maniera occorre, che non si sappia il vero padrone, cioè in vniuersale. perche non si può sapere chi egli sia. & all'hora senza dubbio si deue fare la restitutione a' poueri: ouero applicarla ad altre opere pie: accioche in questa guisa si restituisca al vero padrone alla meglio, che si può. E notisi, che Soto [t] dice, che le cose ingiustamẽte acquistate, nõ si sapẽdo il loro vero padrone, deono essere restituite a' poueri, solamẽte per legge positiua. cõtra il quale tiene, Couarr. [u] & Aragon, [x] e Ro-

Nota 1.

[t] Sot lib. 4. de iust. & iur. q. 7. ar. 1. ad 3.
[u] Couar. in regu. peccatum 3. p. §. 1. nu. 5.
[x] Arag 2. 2. q. 62 art. 5. p. 257.

e Rodriguez,[a] seguendo secōdo che dicono la mente di San Tomaso; dicendo, che non solamente per legge positiua, ma ancora per legge naturale deuono questi beni essere restituiti a poueri, ouero essere conuertiti in altre opere pie. Soto, e con ragione è seguito da Orellana,[b] e Bānes,[c] affermando esser ciò così per legge ciuile, e Canonica, e per costume introdotto, *vt in vtroque patet iure.*[d] Finalmēte nota, che colui, che possiede le già dette cose, il cui padrone non si sà, può distribuirle fra li poueri del luogo, doue fu essercitata la ingiustitia, con la quale furono guadagnate: essendo le cose di qualche momento: perche se fussero di poco rilieuo, basta, che si diano a quei poueri, ne' quali l'huomo s'imbatte. Tanto dice Orellana, e Bānes,[e] e lo prouano assai bene quantunque dica Rodriguez,[f] senza fare distintione, se siano, o non siano di poca importanza, che le deono distribuire a poueri non solamēte della Terra, doue si fece l'ingiustitia, cō la quale guadagnate furono; ma ancora a quelli d'altre Terre. Il quale parimente dice, che se bene è buō conseglio darle a più poueri, e migliori; non è tuttauia di necessità di precetto: bastando, che siano date a poueri: se per poueri s'intendano non solo li mendicanti, e vergognosi; ma ancora quelli, che per ragione del suo stato patiscono necessità di lampade, edifitij, & altre cose simiglianti: come insegna Siluestro,[g] e Nauarro,[h] e si disse nel caso secōdo.

[a] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 9.
[b] Orel. ubi sup. concl. bad. p. 244. col. 2.
[c] Ban. etiā ubi sup. cōclus. eadem p. 244 col. 2.
[d] vt patet ex c. cū in de vsur & c. quāquā eo. tit. in 6. & c. non sanè 14. q. 5. & in auth. omnes peregrini. C. de succes. collat. 10. et in l. penul. tit. 1 p. 6
[e] Ban. ubi sup.
[f] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 10.
[g] Sylu. restit. 3. q. 3.
[h] Nauar. c. 16. nu. 93.

CASO VII.

D. Se colui, che è obbligato a restituire qualche cosa a poueri, perche non si può sapere chi sia il padrone, a cui si dourebbe restituire, ne possa pigliare per se stesso qualche parte, ouer tutta; essendo egli parimente pouero, o veramēte darla a suoi parenti, che similmente sono poueri.

R. Che è opinione di Gaetano, che lo può molto ben fare. Soto[i] modera assai bene questa opinione, perche nō l'ammette così nuda, ne osa farlo. e così dice, che quando la necessità non sia manifesta, e molto chiara in lui, o ne' suoi parenti, nessuno può vsurpare per questa strada quello, che è obbligato a restituire: ancorche possa con buona consciētia differire l'obbligatione, che hà di restituire per l'innāzi. e questo, perche se si desse licentia, qualsiuoglia fingerebbe in se stesso, ouero ne' suoi parenti pouertà, *Ratione sui status.* ma se pure si volesse ciò fare, deuesi fare con licentia del Vescouo, ouero del proprio curato, o del prudente confessore, e ciò non si rappresentando maggior necessità di qualche pouero: e che di questa maniera egli riceuesse tutta, ouero qualche limosina di quello, che egli haueua carico di distribuire, e libero dal restituirlo, se poi venisse in migliore stato, o fortuna; come dicono li Latini. Il medesimo tiene Armilla,[k] e Lopez.[l] Nota che quello, che Soto dice in questo luogo, che si debba fare con licētia del Vescouo, non è contrario a quello, che è stato detto nel caso passato: perche quiui parla Soto, quando colui, che lo deue distribuire, non si vuol ritenere cosa alcuna. e quì è il contrario, perche si domanda se si potrà ritenere qualche parte di quello, che egli è tenuto a restituire: essendo pouero chi lo deue restituire a poueri: e così ancora l'auuertisce Rodriguez.[m] cōcordando parimente con tutto quello, che è stato detto di sopra. E notino li confessori, che se costui, che è obbligato a restituire le dette cose a' poueri, le acquistò col rubarle, o guadagnandole con fraudi, & ingāni; nō è ben fatto, che li siano applicate q̄ste p se essēdo pouero se; ma che sia trattato da par suo. Vero è, che se egli ricorresse a loro con grande humiltà, e ponesse, e

[i] Sot. lib. 4. de iustit. & iur. q. 7. articu. pag. 336. b
Nota 1.
[k] Armil. restit. nu. 19.
[l] F. L. Lope. instruc. conscien. 1 p. cap. 103. q. 1.
[m] F. M. Rodr. 2. to. ca. 41. conclus. & nu. 11.

se, e cõsegnasse nelle lor mani le dette cose, gliene potranno dare qualche parte, per solleuare la sua necessità.

CASO VIII.

D. Doue corra maggior obbligo in questi due casi, Di correggere il peccatore, che stà in peccato mortale, ouero di dare limosina ad vn pouero bisognoso.

R. Che quãdo colui, che stà in peccato mortale, vi stà per non sapere, se sia peccato lo stato, one si troua: ouero quello, che egli fà, non sà che sia peccato: all'hora è meglio, & corre maggior obligatione di soccorrere più tosto a costui, che al pouero: ma non già, quando per malitia, o passione, se ne stà nel peccato, perche all'hora più necessaria è la limosina al pouero, che si ritroua in graue, ouero estrema necessità, Soto[a] & è buona dottrina. Nota, che non peccano coloro, che hauẽdone qual che gran cagione, procurano, che si domandi qualche limosina, per qual che opera pia: per mezzo di qualche persona principale: accorgendosi, che per questa strada si cauerà molto più, che se fusse domandata secretamẽte per mezzo di persona di bassa conditione, solo che nel dare questa limosina si pretẽda manco principalmente la lode, che si deue maggiore, per esser publica, riferendola a qualche douuto fine. Io dissi essendouene qualche gran cagione, perche non vi essendo dice Nauarro,[b] che non consiglierebbe, che si facesse la detta limosina: perche essendo la maggior parte de gli huomini poueri, e desiderosi di gloria humana; ageuolmẽte si può credere, che per darla publicamẽte, e per mezzo della detta persona daranno più, che se la dessero secretamente, e con altro mezzo, e ciò per vanagloria, o vergogna, ouero per timore di dishonore, e senza l'allegrezza, che l'Apostolo richiede, che sia in darla. e perciò dice Nauarro, che quando egli cantò la prima Messa non volse, che alcuno vi fusse inuitato a farui offerta. Onde quando Iddio commandò, che si domandasse per fare il tabernacolo prescrisse la limosina, che si doueua dare; dicendo, che'l pouero non desse più del ricco: perche essẽdo questa limosina publica, sapeua Iddio li peccati di vanità, che nel dar la si doueuano commettere, se non fusse stata limitata, accioche fusse ordinata formale, o virtualmente a gloria, & honore di sua diuina Maestà. Di questo si raccordò ancora Rodriguez.[c]

[a] *Soto de teg. secr. memb. 2. q. 1. p. 26. a. b*

[b] *Naua in cap. inter verb. concl. & nu. 36.*

[c] *F. M. Rodr. 1. to. cap. 184. concl. & nu. 3.*

CASO IX.

D. Presupposto, che due si ritrouino in estrema necessità, l'vno buono, e l'altro gran peccatore, e che con la limosina, che si deue dare non si può soccorrere a più, che ad vno: a chi sarà meglio darla di questi due poueri, a quelli, che è da bene, o all'altro cattiuo, per stare in peccato?

R. Che siamo obbligati a soccorrere più tosto il buono, che'l cattiuo: principalmente quando ambedue sono nostri attenenti, e che la necessità fra loro, è eguale; perche se'l buono nõ fusse in necessità estrema, nella quale si troua il cattiuo, chiara cosa è, che siamo obligati a soccorrere più tosto chi l'hà estrema, come si dirà poco stante. e parimente, quãdo ci auuedessimo chiaramente, anche essendo fra loro eguale la necessità, che dandola al cattiuo vscirebbe del peccato. *Copiosius tractat hac Medina.*[d] Ilquale insieme con Armilla,[e] e Tabiena,[f] seguendo San Tomas.[g] dice, che nel dare la limosina si deue osseruare l'ordine della carità, poiche la limosina è opera di carità, & è questo, che prima l'huomo deue soccorrere a se medesimo quindi ai conoscenti, e poi a buoni, & appresso a gli estremi: come si scriue ne' Canoni.[h] Ilche si deue limitare, *Cæteris paribus*. perche la necessità può essere

[d] *Med. c. de elemos. pa. 157. col. 1. 2. & 3. & p. 158 col. 2*

[e] *Arm. eleemosina, nu. 18.*

[f] *Tabie. in eod. verb. nu. 14.*

[g] *S. Tho. 2. 2. q. 32. ar. 9*

[h] *c. non sa tis. 60. d. 8.*

essere così grande ne gli strani, che debba essere anteposto al conoscente, e congiunto: come tiene San Tomaso,[a] dicẽdo, che più tosto dobbiamo soccorrere li più congiunti, & attinenti, che coloro, ne' quali c'imbattiamo a caso: ma intorno a ciò dice, che con discrettione si deue discernere questa differentia de' più congiunti, & attinenti, de' più santi, de' più vtili: perche a chi è più santo, e più bisognoso, e più vtile per il ben commune, più tosto si deue dar la limosina, che alla persona più propinqua, e principalmente se non è troppo congiunta, & attinẽte, della quale a noi paia d'hauere a tenere cura particolare: e se non patisce gran necessità. Così tiene S. Tomaso,[b] e Siluestro,[c] con gli altri allegati, & è commune. Nota, che Armilla,[d] seguendo San Tomaso,[e] Goffredo, & Hostiense dice, che nell'estrema necessità deuono essere abbandonati più tosto li figliuoli, che'l padre, e la madre; e questo per il beneficio riceuuto da loro, e per il commandamẽto del Signore: ancorche il padre fusse cattiuo, come dice Tabiena,[f] Similmente dice Giouã Medina,[g] che gli strani, li quali sono da bene deono essere preferiti ai figliuoli cattiui, come dice S. Ambrosio sopra quel luogo della Cantica; *Ordinauit in me charitatem.*

[a] S. Tho. 2. 2. q. 32. ar. 9

[b] S. Tho. vbi sup.

[c] Syl. verb. eleemos. nume. 4.

[d] Arm. vbi sup.

[e] S. Thom. vbi sup.

[f] Tab. vbi sup.

[g] Med. vbi sup.

CASO X.

D. Per non hauere vn ricco dato limosina ad vn pouero, che egli vedde trouarsi in estrema necessità, vẽne il pouero a perdere vn braccio: se quest'huomo ricco sia obbligato a restituirgli il danno, che venne a questo pouero huomo, per non l'hauere soccorso con qualche limosina.

R. Che per questa via egli nõ è obbligato a restituirgli cosa alcuna, pche se bene peccò mortalmẽte contra la carità, donde nacque si fatta obbligatione, non pecca tuttauia contra la giustitia: e non peccando cõtra la giustitia, nõ vi è obbligatione di restituirli, o darli soddisfattione in alcuna cosa, pche è verissima quella regola, riferita spesse volte in questa Somma, che, *Nullum peccatũ ad restitutionem obligat, nisi sit contra iustitiam.* Concorda Medina,[h] Sot.[i] e Nauar.[k] dicẽdo, che la limosina in questo caso nasce dal precetto della carità: ancorche Gaetano,[l] conforme alla mẽte di S. Tomaso, Couar.[m] e Sarmienta,[n] seguiti da Rodr.[o] dicono, che questo stà così nõ solamẽte per il precetto della carità; ma ancora p via della giustitia, non semplicemente commutatiua, ma sussidiaria. Soto con gli altri seguita la commune, che è la prima. Finalmẽte tutti sono obbligati a dare limosina a chi si troua in estrema necessità; non si trouando essi nella medesima sia per vna via, o per l'altra.

[h] Med. c. de reb. restit. q. 9. pag. 37 col. 4.

[i] Sot. de iustit. & iur. lib. 4. q. 7. art. 1. ad 4.

[k] Nau. c. 24. nu. 7.

[l] Caiet. 2. 2. q. 111. ar. 4. ad 2.

[m] Cou. li. 3. varia. c. 14. nu. 5.

[n] Sarm. de reddi. eccl. 3 p. cap. 4. nu. 5.

[o] F. M. Rodr. 1. tom. c. 181. concl. 3. nu. 1.

CASO XI.

D. Se'l dare limosina obblighi sotto precetto?

R. Che si, e la ragione è, pche nessuno è gastigato cõ pena eterna per lasciar di fare qualche cosa, che non cade sotto precetto, & alcuna volta vien gastigata con pena eterna l'omissione di dare limosine, adunque obbliga sotto precetto. Intorno a ciò, e per sua dichiaratione si deue auuertire. Prima, chi hà d'auãtaggio, quanto alla natura, e quãto alla decentia del suo stato per se medesimo, e per la sua famiglia, e nõ soccorre alle altrui necessità non solamẽte estreme, ma ancora graui, come egli vede, e conosce: pecca mortalmẽte non dando loro limosina, percioche pare, che faccia contra quel precetto *Quod superest, date eleemosinã.* Secondo chi hà d'auantaggio, quanto alla natura: ma non quanto alla decentia del suo stato, pcioche quello, che hà, è necessario p lui, e nõ soccorre li poueri, che egli vede, e conosce trouarsi in estrema necessità, non dando loro limosina, pecca mortalmente:

mente: come dice S. Ambr. *Pasce fame morientem, si non pavisti, occidisti.* Io dico estrema, nõ solamẽte quãdo è per ispirare il pouero, se subito nõ vië soccorso: ma ancora quãdo se ne veggono euidẽti, e manifesti segni, che subito non è soccorso, gli è per mancare in breue tempo la vita. Questo è di San Tomaso,[a] e di Bannes,[b] e di Medina Complutense,[c] & Armilla.[d] Fuori di così fatte necessità, se ben li poueri patissero cõmune necessità; non è necessario sotto colpa mortale; ma è solamente di consiglio il soccorrergli con quello, che auanza ad alcuno, e quãto alla natura, e quanto al proprio stato. e li ricchi lo possono conseruare, con tal conditione però, che lo serbino per buon fine. ouero per quando si rappresentasse maggiore opportunità di soccorrere li poueri, ouero impiegarlo in altre opere pie, che riduchino in gloria di Dio, & eterna salute de' morti, o per le necessità della Republica; ouero per qualche altra vtilità, che persuada a conseruarlo come dice San Tomaso,[e] e Medina, e si dirà nel secondo del caso seguente. Finalmente non solo gli Ecclesiastici; ma ancora li secolari sono obbligati a limosina del superfluo allo stato loro a chi si ritroua in estrema, & anche in graue necessità: come con gli Autori citati tiene Cordoua,[f] Couarruuia,[g] Bannes,[h] e Rodriguez.[i] Il qual soggiugne, che non sono obbligati a dar limosina in cotali necessità da quello, che è necessario allo stato loro: seguendo Sant'Antonino,[k] e Rosella,[l] & altri. Ma questa opinione, come Bannes,[m] è inhumana. poiche certa cosa è, che l'huomo è obligato a dar limosina a chi patisce estrema necessità; come anche ciò si verifica nel darla del superfluo al suo stato a chi si troua in graue necessità. *ut dictum est supra.* Nota, che sarà graue la necessità, quando altri si troua in vna graue malatia, ouero in qualche altra necessità, che lo conduce a termine di cadere del suo stato.

Similmente nota, per maggior chiarezza di quello, che è detto di sopra, e di quello, che si dirà nel caso seguente, che l'huomo, il quale per sua pouertà non può praticare, ne trattare con altri della sua conditione, e qualità, dicesi ritrouarsi in graue, & anche in estrema necessità, perche quanto alla materia della qual trattiamo, non solamente si deue stimare per estrema necessità quella, che pone vn'huomo in punto di morte; ma ancora quella, che conduce l'huomo a termine di tenersi a vergogna di viuere in quella guisa. Donde segue, che quando il testatore lascia ad vno cento ducati; accioche li distribuisca fra poueri, ne può dare ad vn nobile, il quale se bene hà da mangiare, non può tuttauia secondo il suo stato, e pouertà mantenere la qualità della sua nobiltà: e così patisce vergogna: come tiene Baldo,[n] seguito da Palacio Rubio[o] Rodriguez,[p] e Giacomo Graffi.[q]

CASO XII.

D. Dal caso passato nascono due dubbij. il primo è, se colui, che hà secondo il tempo, e lo stato, doue si ritroua, facultà d'auuantaggio per se medesimo se di quello, che gli auanza, e gli è superfluo sia obbligato a dar limosine sempre: in maniera, che pecchi mortalmente in nõ darle? Il secondo, se possa senza peccato, con quel superfluo cambiar stato più alto; ouero conseruarlo ad altro tempo, nel qual s'auuede, che li sarà di mestiere?

R. Al primo, che in tanto cadendo il dar limosina del superfluo sotto precetto, in quanto è atto di virtù: & all'hora l'atto di virtù richieda non solo circonstantia di tẽpo, ma ancora altre circonstantie; segue, che.

[a] S. Th. 2. 2. q. 32. art. 5.
[b] Ban. 2. 2. q. 32. art. 6. col. 1151. a concl. 1. & col. 1152. d
[c] Med. Cõplut. C. de eleemosy. tract. 3. p. 149. & 151. col. 2.
[d] Arm. ver. eleemos. numero 3.
[e] S. Tho. & Med. vbi sup.
[f] Cord. lib. 1. qq. q. 26.
[g] Cou. lib. var. c. 14.
[h] Ban. 2. 2. q. 32. art. 6. dubit. 2.
[i] F. M. Rod. 1. to. c. 181. conclus. & nu. 2.
[k] S. Anton. 2. p. tit. 1. c. 24. ¶ vlt.
[l] Rosel. ver. eleemosy. a
[m] Ban. vbi sup.
[n] Bald. in l. si quis ad declinãdũ. C. de episc. & cler.
[o] Pal. Rub. in rubric. §. 11 in fin.
[p] F. M. Rod. vbi sup.
[q] Iacob. de Graf. in suis decis. aurea lib. 1. c. 10. a b c 17.

che mancandoui qualche altra circonstantia, se bene la circonstantia del tempo lo richieda; tutta via lecitamente si può lasciar quell'atto. Veramente può occorrere, che io per me habbia d'auantaggio, secondo il tempo, e lo stato, nel qual mi trouo; e che io non m'imbatta ancora in nessun pouero a chi io dia soccorso col superfluo, che io hò. e così se bene il tẽpo è presente; manca tuttauia la persona necessitata. E di questa maniera s'intẽderà quando pecca, o non pecca mortalmente colui, che hà d'auuantaggio: non dando limosina. perche egli non è obbligato d'andare cercando per le strade a chi darlo: come ne anco è obbligato d'andar cercando chi egli corregga per sodisfare al precetto della correttione fraterna. così ne anco in questo luogo: ma basta, che la dia, imbattendosi a chi darla. Laonde nota, che ciò s'intende per cõto de' secolari. perche non sono obbligati d'andare ricercando, che poueri vi siano: ma basta, che diano limosina a coloro, che gliela chiedono. tuttauia gli ecclesiastici per cagione dello stato loro, sono a ciò obbligati; principalmente li Prelati. come tiene Abulense, [a] seguito da Rodrig. [b] Donde segue, che gli ecclesiastici, li quali danno limosina a coloro, che la domandano, riserbando il restante, che loro auanza per lasciarlo dopò la lor morte alla Chiesa; non fanno bene. perche meglio sarebbe distribuirlo in vita loro, conciosiache facẽdo in questa guisa nõ vi sarebbe differẽtia fra essi, e li secolari: eccetto che nella morte. Quindi segue, che possono dar da mãgiare a' loro parenti poueri, come ad altri poueri, e soccorrergli, accioche non caschino del loro stato; dando loro qualche cosa: accioche si cõseruino in quello, che decentemẽte ritengono. ma non possono fargli ricchi, ne fondare in essi Maioraschi. perche d'altra maniera non vi sarebbe differentia fra essi, e li secolari. E così Pio V. di buona memoria, honore dell'ordine di S. Domenico, essendo Principe della Chiesa, nõ volse a petitione de' Signori Cardinali dotare vna sua nepote cõ piu di mille ducati. perche diceua q̃sto santo huomo, che la maritaua, come pouera, e che per lo stato di lei era assai d'auuantaggio quella dote: Questo essempio ci lasciò scritto a ppetua memoria Nauarro nel suo trattato delle rẽdite ecclesiastiche. Vero è, che io non condannarei li Vescoui, che facessero qualche donatione moderata a suoi parẽti, leuandola dalla spesa decẽte al suo stato, cessando lo scandolo, & non fondando maioraschi: principalmente essendo ricchi li Vescouadi, che hanno, con le cui entrate possono soccorrere li poueri: come dice Cordoua, [c] e Rodrig. [d] E nota, che non dando gli ecclesiastici le limosine, che sono obbligati a fare, ancorche pecchino mortalmẽte, tuttauia nõ sono obbligati a restitutione: secon. Soto contra Nauarro, dal qual dice Rodriguez. [e] che nõ osa discostarsi: quantunque dall'altra parte vegga, che li santi Padri dicono, che gli ecclesiastici nõ sono padroni dell'entrate ecclesiastiche: ma dispẽsatori. Al secondo, supposto, che per essere vna necessità graue si come nõ consiste in vn punto indiuisibile; così q̃llo, che è necessario allo stato nõ consiste nel medesimo punto. Laonde ciò si deue lasciare al giuditio, e prudentia Christiana del ricco. E douendosi lasciare, come veramente si deue fare, dico, che colui, che in altro tempo può lecitamente mutare stato, & aspetta di farlo probabilmente, che non gli è altrimẽte d'auuantaggio secondo il presente stato qualsiuoglia cosa, che li paia essergli opportuna; stando attendendo quello, che egli spera. Onde

Nota.

[a] *Abulense super Matthe. 74. & 75.*
[b] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 182. concl. & nu. 4.*
[c] *Cord. lib. 1. qq. q. 10.*
[d] *F. M. Rodr. vbi sup. Nota 1.*
[e] *F. M. Rodr. vbi sup. cõc. & n. 5.*

Nota 2.

onde lecitamente può serbare per lo stato auuenire le cose opportune, e spenderle per conseguirlo; non lo facendo per auaritia; ne in fraude de' poueri. perche cosa certa è, che'l precetto di dare limosine del superfluo, suppone veramente il superfluo; e non vieta la mutatione dello stato. E di questa maniera, come si trouano pochi, che non voglino accrescere le case loro, ouero viuere con maggior autorità per loro honore, e de' loro figliuoli: così pochi sono li secolari, che siano obbligati a dare limosina del superfluo al loro stato per la ragione già detta. Il che non può fare il Cherico, secondo Nauarro.[a] Tutto questo, che è detto è di Gaetano,[b] e di Giouan Medina,[c] e di Rodriguez.[d]

[a] Nauar. in sum. ca. 24. nu. 6.
[b] Caie. 2. 2. q. 32. ar. 5.
[c] Med. com plut. C. de elemosyna, tract. 5. pa 151. cor. 12.
[d] F. M. Rodr. 1. 10. cap. 161. concl. & nu. 2. Nota 3.

Finalmente per compimento di quello, che in vltima è stato detto nella prima domanda, e risposta, nota, che li parenti, li quali riceuono donationi grandi da gli Ecclesiastici dell'entrate della Chiesa, secondo l'opinione di Soto recitata di sopra non sono obbligati di restituirle a' poueri. poi che secondo essa sono veri padroni della detta entrata. Ma contra questo habbiamo il Concilio Tridentino,[e] il qual dice, *Omninò interdicimus* a' Vescoui, e beneficiati l'accrescere, & arricchire li suoi parenti. Per le quali parole (*omninò interdicimus*) intende Lopez,[f] che li Vescoui non siano obbligati a restituire a' poueri quello, che togliono loro, dandolo a' suoi parenti, ouer amente ad altri: ma si bene quelli, che riceuono queste cose sono obbligati a restituirle. la quale opinione a me non piace. perche secondo essa li Vescoui non sono obbligati a fare la detta restitutione, perche sono veri padroni: e così secondo questo, ne anche li donatarij saranno obbligati a ciò fare. poiche quello, che tengono, l'hanno riceuuto da' suoi veri padroni: & a quello, che dice, che quello, che danno li Vescoui a' loro parenti, và col carico, & obbligatione, ch haueua quando era in potere di essi; vuol dire che li Vescoui non sono veri padroni di cotali beni; ne ciò li libera dall'obbligatione, che hanno di restituire (se però l'hanno) mentre non restituiscano coloro, a' quali hanno fatto le donationi. si come non è libero il ladro dal restituire quello, che rubò, fin che colui, a cui diede la cosa rubata, ne faccia la restitutione. Per tanto conuiene, che si risponda al Concilio Tridentino; al qual rispondo, che in esso si prohibiscono solamente con rigore così fatte donationi. e questo è quello, che significano le parole (*omninò interdicimus*) ma non rende nulla, ne s'impedisce la translatione del dominio nelle donationi. e se ben Soto[g] piamente esplica la legge positiua humana, che annulla li contratti, & donationi; s'intenda essere nulli solamente nel foro esteriore: ma che non impedisce nel foro della cõscientia, facendosi il contrario, la translatione del dominio. la qual dottrina hò veduto spesso ne' trattati del detto Padre, molto commẽdata. E così doueua ricordarsi d'essa, per non tenere opinione così singolare, per vn'argomento, la cui solutione, conforme a questa dottrina di Soto, è chiarissima, come risolue Rodriguez.[h]

[e] Conc. Triden. sess. 25. ca. 1. de reform.
[f] F. L. Lop. lib. 1. instr. neg. c. 41.
[g] Sot. lib. 4. de iust. & iu. q. 5. ar. 5.
[h] F. M. Rodr. 1. 10. cap. 182. concl. u. & nu. 6.

CASO XIII.

D. Se vno non hauesse piu del necessario per sostentare se stesso, e la sua famiglia; in guisa tale, che se lo togliesse a se stesso, caderebbono in pericolo di morte: e nel medesimo si trouasse vna persona, per mezzo della quale si sostenta la Chiesa, o la Republica: se peccherebbe leuando lo a se stesso, & alla sua famiglia, per soccorrere a quella tal persona?

R. Che non peccherebbe: anzi è obbligato a farlo: douendosi preferire il ben commune al proprio: ma

non

non vi essendo questa necessità nella Chiesa, ouero nella Republica; peccherebbe, togliendolo a se stesso, & alla sua famiglia. se ben lo facesse per farne limosina. Donde segue, quanto pecchino coloro, che giuocano il necessario per la sua famiglia. poiche ne anche d'esso possono farne limosina. Armilla,[a] Medina.[b] San Tomaso.[c]

[a] Arm. eleemosyna, n. 4.
[b] Med. c. de eleemosyna tract. 5. pa. 149. col. 1.
[c] S. Th. 2. 2. q. 32. ar. 6.
Nota.

Nota per questa materia, che è obbligata vna persona sotto pena di peccato mortale con qualche detrimento della sua persona honore, e roba, prouedere, e rimediare ad vn'altra, che viue malamente; tenendola seco in casa sua veggendo, che di questa, e non d'altra maniera si prouederà, che ella non viua malamente, e la donna lo desidera. perche si vede molto combattuta; e conosce, di non potere in altra guisa ritrouar rimedio alla salute della sua anima, che ella desidera. Il che si proua. perche vi rimediarebbe con assai poco, che ella facesse; senza gran detrimẽto del suo honore, roba, o quiete. ma se non ne fusse certa, quantunque hauesse qualche speranza, che col tenerla appresso di se, le giouerebbe; se non la tenesse; peccherebbe solo venialmente; come dice San Tomaso,[d] & il Padre Rodriguez,[e] e lo risolue Cordoua:[f] contra altri, li quali dicono, che peccherebbe mortalmẽte; & altri, che affermano, che ne anche venialmente.

[d] S. Th. ubi sub. art. 2. ad 1.
[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 181. conclu. & nu. 6.
[f] Cordu. de casib. q. 56.

CASO XIV.

D. Se colui, che hà quello, che conuiene commodamente per il suo sostentamento, conforme al suo stato, e conditione, & alla famiglia, che tiene: sia obbligato a dare limosina di quello, senza che non può conueniẽtemente passar la vita. secondo la cõditione, e stato della propria persona, e de gli altri, de' quali a lui appartiene tener cura?

R. Che non è obbligato. e la ragione è, perche il dare così fatte limosine è buona cosa; e non cade sotto precetto; ma sotto consiglio; cosa senza ordine sarebbe, se alcuno togliesse a se medesimo, tanto de' suoi propri beni, per dare ad altri, che cõ quello, che li rimanesse, non potesse conueneuolmente passar la vita: secondo il suo proprio stato; e gli affari, che possono occorrere. Questa dottrina è di Medina,[g] e di San Tomaso.[h] Il qual dice, *Nullus enim inconuenienter viuere debet.*

[g] Med. vbi sup.
[h] S. Th. 2. 2. q. 32. art. 3.

Finalmente nelle communi necessità è obbligato l'huomo a far limosina. Il che s'intende, non vi essẽdo quello, che è stato detto nel vostro caso. Così tiene San Tomaso,[i] & è con l'autorità della Scrittura, e de' Santi prouato da Aragon:[k] come con la seguente ragione fà Rodriguez;[l] cioè, perche non ama il prossimo colui, che senza suo danno lo può aiutare, e non l'aiuta. e questo è così vero, che li poueri in così fatte necessità possono domandare a' giudici, che costringhino li ricchi a soccorrergli. e ciò non per via di debito particolare douuto ad alcuno di essi; ma per il ben commune: accioche sia osseruata la giustitia nelle ricchezze, il che pare essere approuato da San Tomaso.[m]

[i] S. Th. 2. 2. q. 3. art. 5. ad 2.
[k] Arag. 2. 2. q. 32. ar. 5.
[l] F. M. Rodr. 1. to. ca. 181. conclu. & nu. 3.
[m] S. Th. 2. 2. q. 118. ar. 4. ad 2.

CASO XV.

D. Se vno può far limosina delle cose malamente da lui acquistate?

R. Che in tre maniere può vna cosa essere malamente acquistata. La prima, quando vno acquista qualche cosa malamente: come per essere stata rubata, ouero tolta per forza. e di questa non si può dar limosina; perche deuesi restituire alla persona di cui ella è. La seconda quando acquista vna cosa contra giustitia; come per hauer comprato, ouero ottenuto qualche cosa per simonia. e di questa si può far limosina. perche non è di chi la riceuette, ne a chi la diede si deue rendere: e la medesima ragione corre nelle altre,

nelle

nelle quali il dare, & il riceuere è contra la legge. La terza maniera è, quando vno acquista qualche cosa con modo illecito; & il darla a chi la riceue, è lecito: come si verifica in quello, che acquista la donna, per essere meretrice, e donna publica, o secreta. il che ella può tenere, e farne anche limosina. Questa dottrina è di San Tomaso.[a] ancorche di esso non si possa far dir Messe: secondo il medesimo San Tomaso.[b]

[a] S.Th.2.2. q.32.art.2. in corpore articuli.
[b] S.Th y su comentad. 2.2.q.86.artic.3.ad primum.

Nota 1.

Finalmente nota, che l'vsuraio, il quale non hà altri beni, onde possa far limosina, se non quelli, che sono necessarij per restituire il malamente guadagnato, non può fare limosina di cotali beni: così dicono tutti communemente, come afferma Turrecremata.[c]

[c] Torquemada in c. nolite. 14. q 5.

Nota 2.

Et è da notare, che se bene non si facesse impotente al pagare, quanto hà riceuuto per mezzo delle vsure; non può tuttauia fare limosina de' beni, che non si consumano nell'vso, per mezzo di esse guadagnato; in quanto il dominio di queste cose non passò in lui. come dice San Tomaso,[d] Gaetano,[e] e Rodriguez.[f] ma de' beni acquistati con le vsure, che si consumano nell'vso, si può bē far limosina in maniera tale, che nō si rende impotente al restituire. & il medesimo è de' beni comprati col danaro d'vsura hauendo altre cose, con le quali possa pagare: come dice San Tomaso,[g] e Rodriguez.[h]

[d] S.Th.2.2. q.7.ar.1.
[e] Caieta. de vsuris q.1.
[f] F.M.Rodr.1.to.ca. 183. concl. & nu.2.
[g] S.Th. vbi sup.ad 2.
[h] F.M.Rodr. vbi sup.

CASO XVI.

D. Hauendo vno perduta la sua roba per hauer commesso vn delitto, contra il quale era da giusta legge posta pena, la qual dice, che tutta la sua roba sia venduta, e confiscata: e ne più, ne manco vn'altro l'haueua perduta per hauer commesso vn'altro delitto, contra il quale parimente da vn'altra giusta legge era stata posta pena; la quale diceua, che *ipso facto* siano li suoi beni confiscati, & applicati al fisco; se di questi beni così perduti per li loro delitti possano costoro dar limosine, ouero alienargli?

R. Che'l primo lo può fare: ma non già il secondo: se non fusse in caso di estrema necessità, ouero essendo secreto. Medina Complutense.[i]

[i] Med. Complut. C. de eleemos. tractat. 5 pag. 153 corol. 1.

CASO XVII.

D. Se vno possa pigliare de gli altrui beni, per soccorrere vn'altro, che si troua in estrema necessità, hauendone egli de' propri, e bastanti per prouedergli: dandoglene de' suoi a rata portione, secondo la necessità già detta: e togliendo egli de' beni d'altri, che non vogliono soccorrerlo; ouero, che sono assenti; altrettanto conforme a quello, che li tocca, per prouedere alla detta necessità. Verbi gratia, vno si troua in necessità estrema di quaranta ducati; & io lo posso aiutare di tutti; se dandoglene io dieci, possa pigliare de gli altrui beni di tre ricchi, che nō lo vogliono aiutare, ouero sono assenti, trenta ducati, dieci per ciascuno?

R. Che non lo posso fare; e togliēdoli, son tenuto a restituirgli. Così tiene Medina Complutense;[k] à cui pare, che siano fauoreuoli li Canoni.[l] doue dice Sant'Agostino, che colui, che toglie le cose altrui a' ricchi auari per soccorrere li poueri; e tolte le distribuisce fra essi. aggiugne peccato a peccato: & il medesimo dice la Glosa.[m] e perche quì si tratta di furto, e di necessità estrema, nota che'l furto di sua natura è peccato mortale, essendo notabile la quantità rubata. Io dissi di sua natura. perche per cagione di qualche circonstantia non sarà tale. come se vno posto in estrema necessità pigliasse dell'altrui per prouedersi. al che fare riceue egli potestà dalla legge naturale contra quella delle genti; la quale introdusse la diuisione del dominio: come dicono San Tomaso,

[k] Medi. vbi sup.
[l] 14. q. 5. c. forte aliquis cogitat.
[m] Glo. ibid.

maso,[a] Orellana,[b] e Bannes,[c] e Rodriguez.[d] E l'estrema necessità sarà il pericolo della morte; al quale non si può soccorrere, se non togliendo dell'altrui: come dice San Tomaso, e tutti li Dottori allegati. Quindi s'inferisce prima, che colui, che hà beni per sostentarsi, non è in estrema necessità. Secondo s'inferisce, che chi per saluar la vita getta la sua roba, e quella d'altri in mare essendo tempesta, non pecca, ne è obbligato a restitutione. e di piu aggiugne Rodriguez,[e] che in altra necessità grande, quantunque non sia estrema, può vno essere scusato da peccato, togliendo l'altrui: cioè, quando colui, a chi roba è ricco. & è per legge di carità obligato a soccorrerlo in detto bisognoso. la quale opinione è di Angelo,[f] Siluestro,[g] e Nauarro,[h] e per probabile la tiene Couarruuia:[i] ancorche egli tenga la cõtraria per piu vera: a cui argomenti, e ragioni risponde sufficientemente P. Nauarra.[k]

CASO XVIII.

D. Sono dieci ricchi, & ambidue veggono morire vn poueretto di fame, e nessun di loro li prouede per cauarlo di quella estrema necessità: Qual di essi habbia peccato. La ragion del dubbio è, perche ciascuno di essi particolarmente può dire, che'l pouero non hà necessità del suo aiuto. potendo essere la necessità di lui soccorsa da gli altri.

R. Che ciascuno per se solo, e tutti insieme peccano mortalmente. e la ragione è; perche ciascuno di essi è obbligato a soccorrerlo: e nessuno lo fà; adunque ciascuno di essi pecca. E non vale la ragione detta di sopra. la quale communemente sogliono rendere li ricchi: come dice Soto,[l] e Giouanni Medina.[m]

CASO XIX.

D. Vno di sua spontanea volontà si pose in stretta necessità, & in essa si ritroua: se vno, che lo può fare sia obbligato a cauarlo di essa; dandogliene il modo; hauendo il patiente modo da poterne vscire: come è obbligato a correggerlo, se lo vedesse hauere estremamente bisogno della sua correttione: per vscire di vn peccato, nel quale si messe di sua propria volontà; e con la medesima può vscire di quella miseria: poiche hà il libero arbitrio?

R. Che non è obbligato, e la ragione è. perche non è mezzo ordinato dalla ragion naturale, che io dia li miei beni temporali, per conseruare la vita temporale del prossimo; quãdo egli hà beni temporali propri in pronto, de' quali si può valere, se vuole. Il che è il correggere il mio fratello quando egli per qualche passione, o costume di peccare è caduto nel peccare, *Sciens, & prudens*. E ciò deuesi fare *seruatis seruandis*.

Nota 1. Nota, che se io veggo vno, il quale se ne stà morendo di fame per pura auaritia; solamente io sono obbligato a consigliarlo, e non a darli con che si mantenga: se non fusse del tutto insensato, e senza giuditio colui, che tali cose patisce.

Nota 2. Nota, che per ragione piu forte vno è obbligato a correggere il suo fratello, quando pecca per ignorantia: poiche è tenuto, quando pecca *Sciens, & prudens*. per passione, o malitia, come è detto. Concorda espressamente Ban.[n]

CASO XX.

D. Se ritrouandosi vn pouero in estrema necessità, di vna medicina, che sia nella spetiaria, ouero in altra parte, la quale gli apporterebbe salute; possa vn ricco lasciar morire costui; non comprandogliela. perche se gliela comprasse, non lascierebbe dopò li suoi giorni da viuere a' suoi figliuoli, ouero non potrebbe hauere da maritargli, ouero da sostentare altri, che egli è tenuto a mantenere?

R. Che lo può lasciar morire. e la

ra-

a S.Tho.2.2. q.66. ar.7. & quodli. 5.art.7.
b Orell. in sus escritos ibidem.
c Bann. de iust. & iu. ibid pagin. 406 col.1.
d F.M.Rodr.1.to.ca. 141. concl. 1.nu.2.
e F.M.Rodr.vbi sup.
f Ang. uer. furtum q. 36.& 37.
g Syl. in eo. uerb. q 15. nu.2.
h Naua. in sum.ca 17. nu.4.
i Couar. in reg. pecca. 2 p.§.1.nu. 3
k Nau.lib. 3 de restit. 2 to.c.50.n. 375.
l Sot.de iustit.& iur. li.5.q.8.ar. 1.pag.438.
m Med. c. de eleemos. tract 5.pa. 153.col.2.
n Ban. 2.2. q.33 art.2. dubitatur secundo arguitur tertio colum. 1299.

ragion'è, perche li beni temporali sono instromento per esercitare la virtù. & è meglio tener conto di quello, che è detto: se costui non fusse vn'huomo necessario alla Republica. perche all'hora si deue ancora perdere la vita per quella di lui, quando facesse di mestiere; e quanto maggiormente li beni temporali. Concorda Bannes. [a]

Nota, che colui, che veramente è pouero; hauendo sanità, e forze per affaticarsi, e lo può fare secondo la sua conditione, e stato, pecca venialmente mendicando: come dice Gaetano, [b] e Rodriguez. [c] Ne a ciò contraria vna legge, [d] che mette pena a coloro, che vanno mendicando, potendo durare fatica; e non vieta loro l'andar mendicando. & essendo legge, che solamente mette pena, non obbliga nel foro della conscientia; non vietando cosa alcuna. perche a questo risponde Gaetano, che se obbliga, lo fà come morale, e non come penale. & il mendicare del pouero, per poltroneria, o auaritia essendo di sua natura solamente peccato veniale; colui, che rompe la legge peccherà solo venialmente: come dice Nauarro, [e] e Rodrig. [f]

[a] *Bann. vbi sup. colum. 1223 b.*
Nota.
[b] *Caie, 2.2. q. 187. ar. 5. ad 1.*
[c] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 184 concl. & nu. 6.*
[d] *lege 1. C. de mendicãtis valid. lib. 6.*
[e] *Nau. in c. fraternitas. 12. q. 2. nu. 24.*
[f] *F. M. Rodr. vbi sup.*

CASO XXI.

D. Se mio padre, che è huomo da bene, e giusto, e che poco auanti hà riceuuto li sacramenti, si trouasse in estrema necessità; nella quale ne piu, ne manco fusse vn gran peccatore; e che con quello, che io hò non posso soccorrere alla necessità d'ambidue; ma solamente a quella d'vno di essi solamente; a chi io sia piu obligato?

R. Che Almaino tenne, che fusse piu tenuto al peccatore. ma Bannes [g] dice, che al padre: e secondo che lo proua è la piu vera.

[g] *Bann. vbi sup. colum. 1224. b.*

CASO XXII.

D. Vn'huomo giuocando perdette venti ducati, e sà, che se torna a giuocare si rifarà: se sia obbligato a giuocare per rifarsi di essi. perche vn pouero ne hà necessità, e chi li guadagnò non è per soccorrerlo?

R. Che non è obbligato. se la necessità non fusse estrema. Soto, e Bannes. [h]

[h] *Bann. vbi sup.*

CASO XXIII.

D. Se la moglie occultamẽte possa dare limosine moderate di pane, e di vino, secondo il costume della Patria; senza saperlo il marito? Non dico in questo luogo, se la possa dare a chi si troua in estrema necessità. perche in tal caso, se bene il marito non voglia, le potrà tuttauia fare; e lo dice Cordoua, [i] e Rodriguez: [k] solo che per darla, non lasci il marito nella medesima necessità estrema: come dice parimente Lopez. [l] ma dia la limosina ordinaria, che si suol dare a' poueri, e genti, che hanno necessità; ma non estrema.

R. Che lo può fare, ancorche il marito glielo prohibisce, perche cosa credibile è, che'l marito glielo vieti; non perche s'astenga dalle limosine solite, e ragioneuoli: ma da quelle, che eccedono il modo dell'vsanza: ma se crede, che non vuole, che ella ne faccia, ne anche delle solite, e moderate limosine di pane, e di vino; Nauarro, [m] e Sant'Antonino [n] dicono, che all'hora non le può dare. Lopez [o] dice, che se bene egli non ardirebbe di opporsi al parere di così illustri Dottori; tuttauia a lui pare, che'l marito, vietandoglielo, faccia torto alla moglie moderata nel dar limosine secondo il costume del paese, e dispensatrice delle cose di casa. & a questa opinione pare, che si accosti Bannes, [p] citato da questo Autore; il qual dice, che la moglie può dare le limosine consuete, & ancora la vigesima parte di quello, che ella ogni anno acquista. E così conclude Lopez, dicendo, che saluo il miglior giuditio se non fusse per schiuar scandoli, e graui contese col marito, che egli

[i] *Cordu. de casibus q. 125. dub. 6. super dicto*
[k] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 583. concl. & nu. 1.*
[l] *F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 24. q. 4.*
[m] *Naua. cu el manu. c. 17. nu. 154.*
[n] *S. Ant. 2. p. ti. 2. c. 19. § 1. arg. ca. per tuas. 3. de simonia*
[o] *F. L. Lop. vbi sup.*
[p] *Bann. in 2. 2.*

egli non incolperebbe la moglie, se nel dare così fatte limosine moderate, e consuete non vbbidisce al marito troppo scarso, & auaro. può similmente dar limosine; essendo il marito senza giuditio. perche all'hora il gouerno della casa appartiene a lei. e per la medesima ragione le può dare, quando il marito gli cōsegna il gouerno della casa. può similmente dar limosina di quello, che gli auanza dell'ordinario, che'l marito gli assegna da spendere; come dice Lopez[a] seguito da Rodriguez.[b] può ancora far limosina; essendo il marito assente: non lasciando amministratore della sua roba, in luogo suo. perche essendo il marito assente, non lasciando altro ordine; ella ne resta amministratrice: come difende l'vno, e l'altro. Nauarro Pietro,[c] e Martino.[d]

[a] F.L.Lop. instru.neg. li.2.c 12.in princip.vbi sup.

[b] F.M.Rod. 1.to. c.183. conclus. & nu.1.

[c] Nau.li.3. de restit.c. 1.nu.87.

[d] Nauar.in Man. c.17. nu.154.

CASO XXIV.

D. Se la moglie può fare limosina moderata di pane, e vino, secondo il costume del paese, quando si presumesse, che'l marito l'approuasse: ancorche espressamente glielo vietasse; si come è detto nel caso passato, dando la moglie così fatta limosina, per ischiuare qualche danno temporale del marito, come fece Albigail.[e]

[e] 1.Reg.25.

R. Che lo può fare. e molto piu, quando lo fà per ischiuare danno spirituale: come se egli fusse molto cattiuo; e le fà moderatamente, accioche Iddio l'illumini, e l'induca a penitentia, con tal conditione però, secondo Nauarro, e Lopez,[f] che lo faccia senza scandolo di lui, *vt patet in iure.*[g] Nota due cose. prima, che se'l marito hà assegnato vn tanto alla moglie, per il suo viuere, e vestire; e che di ciò ella, viuendo piu scarsamente, e togliendo quello, che conuiene alla natura, lasciasse, o leuasse se stessa qualche cosa per darla a' poueri, si apporta così facendo grandissimo giouamento. La secōda, che se bene la moglie, portasse gran dote, come di dieci mila ducati; non può tuttauia, senza licentia del marito, dare alla balia, che l'hauesse alleuata; se non hauesse beni assegnati, e parafernali, oltre la dote; onde li possa dare: e si li dà oltre il peccato, è obbligata alla restitutione, ouero a scontarli della sua quinta parte. percioche solo il marito hà la libera amministratione de' beni communi, e della dote, e delle sue entrate. e stà a suo rischio la dote, & il carico di mātener la moglie. Con questo concorda Cordoua,[h] Nauarro,[i] Lopez,[k] e Rodriguez,[l] e Pietro Nauarro.[m]

[f] F L.Lop. vbi sup.

[g] Arg. c.nihil. de præscriptionib.

[h] Cordu. q. 135.

[i] Nauar.in additione ad ca.17.n. 151.

[k] F.L.Lop. lib.2.instr. neg.c.41.

[l] F.M.Rod. 1.to.c.92.cōcl.& nu.5.

[m] Nau.lib. 3.restit. to. 2.c.1.n.71.

CASO XXV.

D. Se vno ritrouandosi in peccato mortale diede limosina per li morti; così fatta limosina giouerà al morto per modo di soddisfattione: e medesimamente si dubita, se egli guadagnasse per lui qualche indulgentia.

R. Al primo, che cotal limosina giouerà al morto non per modo di soddisfattione, per non ritrouarsi in buono stato chi la fà: ma li varrà per modo di supplicatione, secōdo quello, che è scritto, *Abscondite eleemosynam in sinu pauperis, & ipsa oret pro vobis.*[n] Il che non fà l'indulgentia, la quale fatta di questa maniera, in nessun modo li gioua. *Quoniam indulgentia habet vim supplicationis viuæ: supplicatio autem mortua soli innititur misericordiæ Dei.* Concorda Armilla.[o] Il che è contra Nauarro, il qual dice, che li giouerà, come si disse nel caso nono del capitolo 7. Dell'Indulgentie. Veggasi, che se bene quello, che dice Armilla è commune, il parere di Nauarro è molto pio.

[n] Eccl.29.

[o] Arm.uer. indulgent. dub.14.

CASO

CASO XXVI.

D. Vn testatore, pretendendo in ciò far limosina lasciò vna certa quantità di danari, per maritare orfane delle piu pouere: & assegnò per commissarij il tale, e tale. a quali fusse data vna certa quantità; accio che così le sciegließero; e si desse loro giuramento di scieglierle le piu pouere, e di non ammetterne alcuna per preghi, o per fauori: ma essi cõ tutto ciò ne ammettono, & eleggono alcune per preghi, e per fauore: ancorche veramente siano pouere: se vi sia peccato contra il giuramento, & obligo di restitutione, a chi si deue fare la restitutione, e quanto?

R. Che cotali elettori eleggendo veri poueri; ancorche v'interuẽghino preghi, e fauori non sono obligati ad alcuna restitutione; e nõ vi essendo piu circonstantie del giuramento, che lasciò, che si facesse il testatore, pare a me, che non fu altra l'intentione, se non che ne per preghi, ne per doni, ne per altra cosa simigliante nõ lasciassero di eleggere pouere persone. E secondo questa intentione si deuono intendere, & interpretare le parole del testatore. *Quia non sermoni res, sed rei est, sermo subiectus: vt patet in iure.* [a] E parimente dico, che per prieghi eleggendo pouere, e lasciãdone altre delle piu pouere, peccherebbono contra il giuramento; e non sarebbono tenuti ad alcuna restitutione. ma se eleggessero le non pouere; io non li torrei ad assicurare per questa cagione, che non l'hauessero da restituire alla medesima casa; ouero alla massa: per farne poi la restitutione a' poueri. Così rispose Medina Complutense seguito da Cordoua, [b] e Rodriguez. [c] e la ragion è, perche pare, che tale sia l'intentione del testatore.

[a] c. intelligẽt. de ver. bor. signif.

[b] Cor. q. 73.

[c] F. M. Rodr. 1 to. ca. 90. concl. & nu. 7.

Nota per questo caso, che quãdo vn testatore lascia, che sia data vna certa quãtità di limosina a suoi parenti poueri, li quali si presenteranno a questa limosina, sempre deue essere preferito il pouero piu propinquo in parentela a gl'altri, ancorche questi fusero piu poueri, e di maggiore età: saluo se constasse altra cosa della mente del testatore. il che si proua. perche il piu propinquo si presume essere piu amato dal testatore. come cõ Lamberto, & altri proua Cord. [d] e Rodrig. [e] Vero è, che vi possono essere tali circonstantie, che'l manco propinquo debba essere ammesso; essẽdo tutti egualmente poueri: come se fusse vna parente nel quinto grado col testatore, e s'incontrasse con vn'altra parente nel quarto grado; perche in questo caso considerata la necessità presente della prima, e che'l vantaggio della parẽtela è di poca importanza; non è gran cosa, che sia preferita la manco parente. come lo proua Cordoua. [f] E notisi, che le legittime deono essere preferite alle illegitime. e legitime sono quelle, che vẽgono da legitimo matrimonio: se bene fusse per via di bastardi: come cõ Siluestro dice il medesimo Cordoua. E la ragione di questo è, perche pare, che tale sia l'intentione del testatore.

Nota.

[d] Cord. de casib. q. 72.

[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 179. concl. & nu. 7.

[f] Cord. vbi sup.

CASO XXVII.

D. Vno hauendo perduta la sua roba in mare, ottenne dal Papa vna Bolla, senza termine di tempo; concedendo certe gratie a coloro, che l'aiutassero con le loro limosine. Egli si presentò dauanti al commissario della Cruciata, che li diede licentia per sei mesi d'andar cercando per il Regno; secondo il tenore della bolla. E quiui era vna clausula, la qual dicena; & altri, & a chi hauerà la sua procura: e si presume, che vi fus-

se aggiunta per innauertentia, ouero per qualche altra cagione dal notaio. perche ella nella bolla non era. E con questa clausula affittò l'andar cercando così fatta limosina in vna terra ad vn' huomo in otto ducati per li sei mesi: e che gli altri fussero per questo huomo. il quale con l'andare cercando limosine, messe insieme per se piu di cinquanta ducati, netti, & auanzati sopra gli otto ducati, che pagò: & oltre la spesa del suo viuere. Quello, che si domanda è, se vi sia peccato, & obbligo di restitutione intorno a ciò: conciosiache questo principale, che ottenne la bolla, e l'affittò, quando lo fece, non pensò di far male: ancorche n'hauesse qualche scrupolo?

R. Che dato, che questa clausula fusse posta nella bolla del Papa, ella non si doueua intendere di questa maniera: ma altrimente; cioè, che egli, e tutti quelli, che hauessero la sua procura, potessero aiutarlo a domandare insieme: come spesse volte auuiene, che si concede, che due, o tre possano domandare fra tanto tempo, per il tal pouero, o per la tale necessità. & essendo così, egli non ne potè affittare la domanda ad altri. perche tale non fù l'intentione del concedente. la quale si deue intendere non essere contra ragione, ne dannosa. come sarebbe stata, se hauesse hauuto intentione di concedere, che per questa cagione alcuni viuessero del guadagno, nel quale si douessero affittare cotali limosine. per la qual cagione l'affittaiuolo non le potè affittare; e quello, che egli guadagnò, oltre il suo mantenimento, e gli otto ducati, che pagò; è obbligato a restituire a coloro, per li quali fù domandato. Se per ancora non fusse stato proueduto alle sue necessità: per le quali fu conceduta quella tal richiesta, e data la limosina. e se già vi fusse stato proueduto, deuesi restituire a' poueri, ouero a chi sententiasse la giustitia, per qualche opera pia. *Communiter Doctores consonant in his:* come mostra Cordoua.[a]

[a] *Cor. q. 98*

CASO XXVIII.

D. Se peccherà colui, che per humiltà, e patientia prende habito di pouero peregrino per andare in qualche peregrinatione, domandando limosina per l'amor di Dio; potendo egli molto bene andarui senza domandarla: supposto, che costui non dà cosa alcuna a poueri de' beni, che egli possiede.

R. Che non peccherà: se bene distribuisce a' poueri li beni, che egli possiede. lasciando da parte, che sarebbe bene, che si desse per l'amor di Dio altretanto, quanto egli hauesse riceuuto di limosina essendo in quell'habito. Nauarro.[b]

[b] *Nau. de voto paupertatis. n. c. nō dicatis. 12 q. 1 pa. 11. nu. 69.*

CASO XXIX.

D. Se'l ricco di Vagliadolid, che per vista, o testimonij, o fama certa sà, che in Galitia, o in Andalagia muoiono molti di fame, e stanno in estrema necessità: pecchi, non mandando colà li suoi auanzi?

R. Che se ben pare, che chi così facesse, sarebbe opera heroica; tuttauia chi non lo facesse, non peccherebbe. perche come dice Nauarro,[c] non trouo testo, ne autore di stima, che l'affermi. e perche rare volte anco da bonissimi Christiani ciò viē fatto. e nō deue l'huomo inuētare peccati mortali sēza testo, o ragione necessaria, come dice

[c] *Nau. en las adiciones. ca. 24. nu. 4.*

dice vna legge.[a] E se a questo proposito si domandasse se'l ricco, che hà molte cose, che gli sanno di bisogno per la sua vita, e decente stato, & è obbligato a far limosina soddisfaccia al suo obbligo facendola a' poueri, che gliela domandano, & l'incontrano, senza vsar diligenza per la città in trouar altri, che patiscono nelle carcere, hospitali, & altri luoghi, potendolo saper facilmente, si hà da rispondere di sì; perche questo ricco non è obbligato a dar sotto sopra a qualsiuoglia bisognoso, ancor che gli si pari dauanti, e glielo domandi, se non hà necessità estrema, perche è certo, che soddisfà dandola a' poueri, che cercando poco patiscono estrema necessità. Nelle carcere, poi la giustitia, o la parte, che ve gli tiene gli hà a proueder di pane, e d'acqua, con la quale communemente si schiua l'estrema necessità. Nauarro.[b]

[a] c consuluisti. q. 5. c. 2. de trãslat. prælat. l. illam, C. de collat. § considerem us auth. de trien. et remiss. collat. 2.

[b] Nauarr. vbi sup.

Cap. XXII. Del Maledire.

CASO I.

DOm. Supposto, che maledittione sia domanda di qualche male contra alcuno, con desiderio, che li venga; e che quando così con si fatto desiderio si maledice, sarà maledittion formale: e che sarà solamente maledittione materiale, quando non si dica con intentione, e desiderio, che egli succeda; se pecca mortalmente vno, che maledice vn'altro senza intétione, che li venga addosso quella maledittione: ouero per non auuertire, di maledirlo?

R. Secondo Nauarro[c] non è più che veniale, e maledittione materiale, come è detto. se bene la maledittione di sua natura sia peccato mortale, perche intrinsecamente include cosa cattiua, come sarebbe il Diauolo ti porti, Il mal'anno, e la mala Pasqua Iddio si dia. Il che è cosa graue, e cattiua; onde di sua natura è peccato mortale. E così, quãdo vno manda vna maledittione, con intentione, che li venga, pecca mortalmente, perche hà intentione, che venga al prossimo vna cosa cattiua, e graue, non la dicendo con souuerchia turbatione d'animo: in maniera, che chi la dice, non considera, come parla: ma come è detto, d'ordinario è peccato mortale: perche ordinariamente si fà senza auuertenza: e senza intentione, come auuiene, quando li padri maledicono li loro figliuoli, o seruitori; ma se'l costume è tale, che l'huomo viene ad vscire fuori di ceruello, e di giudicio per puro sdegno, e passione, & all'hora maledice il figliuolo, o la figliuola, come ordinariamente occorre in alcune donnicciuole, che maledidono il figliuolo, e mordono la terra, e fanno altre pazzie simili a queste: senza dubbio peccano mortalmente, ancor che non ne habbiano intentione, perche veramente è tanto, come hauerla; onde alla madre, che ciò hauesse fatto, si dourà dare vna buona penitentia, e riprenderla; perche maledice il figliuolo, o la figliuola, vsciti del suo ventre. E parimente sarà peccato mortale, se dal modo del maledire nascesse scandolo; come nasce, quando li figliuoli, maledicono suo padre, e madre, e li sudditi li loro prelati, o per contrario; & acciòche la maledittione sia materiale non basta, che subito, passata la passione, e lo sdegno, gl'incresca d'hauerlo detto: perche tanto potrà predominare la passione in lui, che li faccia desiderare la maledittione: come auuiene a colui, che con affetto, e passione; desidera

[c] Nau. ca inter verb. 11. q. 3 concl. 6. nu. 55. pag. 155.

sidera vna donna, la qual passata, subito si duole, d'hauere hauuto quel desiderio. Il qual perciò non lascia d'essere peccato mortale. Così si raccoglie da quello, che n'insegna San Tomaso.[a] Concorda con quello, che è detto B. Medina,[b] e Rodriguez.[c]

Nota, che non è peccato mortale domandare la morte per alcuno, per maggior suo bene, come se vno dicesse; Piaccia a Dio, che egli muoia più tosto, che egli offenda Dio: Piaccia a Dio, che ti piglino per heretico: accioche tu possa fare miglior fine. Così tiene Angelo[d] dopo San Tomaso, e li segue Rodriguez.[e]

Parimente nota, che colui, che maledice tutta la sua casa non commette tanti peccati, quanti sono le persone, che sono in essa: perche se bene questo nome casa, o famiglia significhi molti, nondimeno li significa *collectiuè*: come se non fusse piu d'vn corpo: e così colui, che bestemmia San Pietro, e li dodici Apostoli, solo commette due peccati: come dice Nauar.[f] e Rodrig.[g]

a S. Th. 2. 2. q. 76. art. 1.
b Medi. in instit. confess. en la declaracion del ottauo mandam. §. 31. Nota 1.
c F. M. Rodr. 1. 10. ca. 39. concl. & nu. 1.
d Ang. 2. 2. q. 83 art. 6 p. g. 793. Nota 2.
e F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2.
f Nau. c. 6. nu. 18.
g F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 3.

CASO II.

D. Se'l maledire le creature irragioneuoli sia peccato?

R. Che maledirle, in quanto sono creature di Dio, è peccato mortale grauissimo: ancorche proceda da subito sdegno, come non resta d'essere peccato mortale ammazzare vn'huomo con subito sdegno: e sarà peccato maledire le creature irragioneuoli; in quanto son' ordinato al seruigio dell'huomo: come quando vno di voglia maledice il giorno, nel qual nacque: perche non è altra cosa, se non maledire il suo nascimento: e se non lo dice di voglia, sarà peccato veniale: e non sarà peccato, che l'huomo maledica il giorno, nel qual egli nacque, nô desiderando di non esser nato: ma perche non sarebbe stato cagione, e principio di tanto male: come non peccò Giob; maledicendo il giorno, nel quale egli nacque, desiderando con la parte inferiore, di non essere stato cagione di tanti mali: stando con la parte superiore soggettissimo a tutto quello, che di lui ordinaua Iddio. Questa dottrina è di S. Tomas.[h] conforme a che si deue intender quello, che n'apporta Nauarr.[i] Nota, che è vanità mandare maledittioni alle creature irragioneuoli, considerate nel loro essere: per esser malitiose, e nociue: risolue Rodriguez.[k] Il quale dà il medesimo auuertimento, che Medina, intorno a quello, che hà da fare il confessore con le donniciuole, che maledicono li loro figliuoli: e così deono li confessori consigliare li penitenti, che non piglino il Diauolo in bocca, se non per sputarlo fuori, e non come fanno alcuni, che in vece di salutarsi; dicendo, Dio vi guardi, Dio vi aiuti, dicono, Và col Diauolo. Ciò riprendano molto li Confessori; accioche le parole del Christiano, siano parole da huomo Christiano, figliuol di Dio, il quale essendoli mandate malédittioni non maledicena.

h S. Tho. 2. 2. q. 76. art.
i Nau. in man. c. 23. nu. 117.
k F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 4.

Cap. XXIII. De' Mallenadori.

CASO I.

DOm. Supposto, che mallenadore sia colui, che riceue sopra la sua fede l'altrui obbligatione, rimanendo tuttauia il principale obbligato, *ut est in iure*,[l] come anco dice Armilla, Giouanni promesse di metter nella carcere Piero, côstituêdosi suo mallenadore, se nô hauesse pagato; auuêne, che Piero cômesse vn delitto, onde meritaua la morte, e per

l Instit. eo. tit. in prin.

ciò se ne fuggì: se Giouanni resta obbligato a pagare quello, che promesse per Piero, entrando suo malleuadore?

R. Che se Giouanni fù cagione del delitto di Piero, egli ne resta obbligato: altrimente nò, se egli non ne fù cagione, come risolue[a] Armilla; e secondo Nauarra[b] in tutti gli altri casi è obbligato a pagare il malleuadore per il suo principale: ancorche non gli sia domandato. Con Armilla concorda Lopez.[c]

E finalmente nota, che è lecito al malleuadore, come dice Mercato,[d] riceuere alcuna cosa, per esser tale, & il medesimo dice Lopez,[e] e questo per il pericolo, oue si mette, di pagare per il suo principale, perche se non vi fusse questo pericolo, non lo può riceuere, ne parimente *pro ipsa virtute fidelitatis*. e se lo toglie, lo deue restituire. Secondo questi Autori, ancorche secondo Gaetano,[f] Soto,[g] Nauarro,[h] seguiti da Rodriguez,[i] lo può riceuere, ancor che non vi sia alcun pericolo, e fatica: conciosiache sia stimabile l'obbligatione, che egli fà: il che è manifesto, perche se non fusse stimabile, & non hauesse valore, seguirebbe, che se io dessi in presto ad vno cento ducati, con obbligatione, che egli mi faccia la sicurtà in vn certo negotio, quando non vi è alcun pericolo, ciò non sarebbe peccato. Il che da alcuno non sarebbe conceduto, perche oltre la sorte principale riceuerebbe all'hora colui, che presta qualche cosa, d'alcuna stima: come risolue Siluestro,[k] Couarruuia,[l] e Conrado.[m] e questo è ben detto. Parimente con quello, che è detto di sopra cõcorda il medesimo Rodriguez,[n] quanto al pagare auanti, che sia domandato.

[a] Armil. ver. fideiussor. n 6.
[b] Nau. 2. to. de rest. lib. 3. c. 4. nu. 5. 149.
[c] Lop. instru. nego. c. 17.
[d] Mercat. lib. 4. contr. c. 14.
[e] Lope. vbi sup. c. 16.
[f] Caie. 2. 2. q. 18. art. 2.
[g] Sot. lib. 6. de iust. & iur. q. 1. artic. 2.
[h] Naua. c. 17. nu. 285. lit. A. 5. in num. 6.
[i] Rod. 1. to. c. 120. conclu. & n. 4.
[k] Syl. ver. vsur. 7. q. 0.
[l] Con. li. 3. variar. c. 1.
[m] Conrad. de cõtract. q. 40.
[n] F. M. Rodr. conclus. & nu. 1.

CASO II.

D. Vno entrò malleuadore di vn' altro per tanto tempo, assegnando il tempo, se appresso il creditore prolungasse il tempo, e con tutto ciò il debitore non pagasse, il malleuadore resta libero?

R. Che se'l creditore senza consentimento del malleuadore, lo prolungò, passato il termine, che era stato posto, non pagando ne anco poi il debitore, libero ne rimane il malleuadore. Ma quando s'obbligò per il debitore, s'obbligò assolutamente, ancorche passi il termine, non rimane tuttauia libero, perche più tosto si fà seruigio al malleuadore, potendo subito, se volesse il creditore riscuotere il suo debito. Vero è, che non si fà sempre seruigio al malleuadore aspettando il creditore: perche può venire, andando il tempo a tal pouertà, che non vi sia cosa del debitore, doue si possa metter la mano: e così è necessario andare a trouare il malleuadore, senza hauer' egli per all'hora rimedio di ristorare li suoi danni. Per tanto può il malleuadore costrignere, e sforzare il debitor principale, che lo liberi, e non lo facendo è obbligato ad ogni danno, che quindi li venisse.

Ne parimente resterà obbligato, quando s'obbligò per certo tempo, e dopo l'essere passato, li fù prolungato il termine del creditore: vedendo, che non lo pagaua al termine già posto; perche quello, che è detto di sopra s'intende, quando auanti, che venisse il termine, il creditore senza consentimento del malleuadore prolungò al debitore il termine, *vt est in iure*;[o] e lo tiene Panormitano,[p] e Pietro Nauarra,[q] Siluestro,[r] e Lopez,[s] e Rodriguez.[t]

[o] l. 10. tit. 18. lib. 3. del fuero.
[p] Panor. in c. const. tit. eod. tit.
[q] Naua. 2. to. rest. lib. 3. c. 4. dub. 5. fol. 166.
[r] Syl. verb. fidei q. 14.
[s] Lop li 2. instr. nego. c. 17. p 386.
[t] F. M. Rodr. 1. to ca. 120. cõcl. 3.

Finalmente nota per questa materia, che pecca il creditore, andando a trouare prima il malleuadore, che'l debitore principale, e non auuertendo ambedue, che lo paghino, prima che egli venga all'esecutione: potendolo fare ageuolmente, perche si tiene per dishonore l'esecutare alcuno: in quanto egli perde il credito nella Republica, e riceue trauaglio, e dolore non picciolo, e si lamenta grandemente del creditore; mandandolo ad esecutare, senza farlo prima auuisato: ponendolo in necessità di pagar le decime, non andando a pagare fra lo spatio d'vn giorno naturale: come tiene Nauarra,[a] il che è molto ben limitato da Rodriguez,[b] dicendo, che egli intenderebbe ciò esser vero; saluo se auuertendone il debitore, si temesse, che egli se ne fuggisse, e nascondesse la roba: perche nessuno sotto pena di peccato è obbligato a schiuare il mal temporale del suo prossimo, con perdita della sua roba, il che è vero.

[a] *Nau. lib. 3. de restit. c. 4 nu. 151*

[b] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2.*

CASO III.

D. Se la moglie, che per timore non molto graue, ma riuerentiale vbbidì al marito, il quale li commãdaua, che entrasse sicurtà per lui, come fece per si fatto timore: sia valida questa sicurtà, e ne sia tenuta nel foro della conscientia: perche nell'esteriore, se ben non volesse, sarà fatta compire con la sua dote, o co' beni temporali?

R. Che nel foro della conscientia il timore riuerentiale della donna; ancorche sia leggiero inualida l'atto fatto per tal timore, in quanto quel timore fu cagione, almanco senza la quale non si sarebbe fatto: e questo è vero, secondo Lopez,[c] il quale attribuisce questa opinione a Nauarro, e che sia stata presa *ex mente Hostiensis, & Ioannis Andreæ,*[d] *& ex verbis Adriani,*[e] e da Soto.[f] e se la cosa stà così, come stà veramente, già s'è risposto al caso: ancorche li Legisti tengano, che'l solo timore riuerentiale, chiamato *Metus cadens in constantem virum* annulla così fatto contratto. Ma si deue tenere la prima opinione.

[c] *Lop. libr. 2. in struct. nego. c. 17. pag. 303.*

[d] *Ioan. Andrea. in c. verum de iureiuran.*

[e] *Adria. in 4 restit. c. aggredior versic. ex quibus omnibus.*

[f] *Sot. q. 7. de iusti. & iur. lib. 1. art 2. ad 2.*

Donde segue, che la moglie, la quale per tal timore riuerentiale, per schiuar contese col marito, e l'ira di lui, e l'offesa non molto graue, che se non vi fusse stato, non gli hauerebbe fatto la sicurtà, come gliela fece, nel foro della conscientia non è obbligata a cotal sicurtà, e che potrà nascondere li beni dotali, o temporali, li quali ella hauerebbe perduto, se in altra occasione gli hauesse nascosti: perche per cagione della sicurtà il giudice non ne faccia esecutione: e questo occorre ogni giorno nelle terre, e castelli: & auuertisca a ciò il confessore, con che potrà consolare le afflitte donne per simiglianti sicurtà: ma auuertisca parimente, che ciò s'intende, quando non v'interuenne giuramento dalla parte della donna: perche se v'interuenne, ne deue domandare la rilassatione auanti, che si metta ad alcuna cosa.

CASO IV.

D. Se'l cherico può entrare sicurtà d'vn secolare?

R. Che in nessuna maniera, secondo l'opinione piu vera può farne la sicurtà, *vt patet in iure*,[g] se non fusse in caso di necessità, nel quale sarebbe obbligato a soccorrere il bisognoso, e necessitato, *vt etiam est in iure.*[h] Ma perche sempre si presume la necessità, e l'obbligatione di soccorrere altri, forse in questo caso nel foro esteriore, si presume-

[g] *l. quamuis. ff. ad Velleia. c. 1. eo. tit. q. 1 c. te quidam in re.*

[h] *c. vidente 12. q.*

merebbe, credo, se entrasse malleuadore del secolare: non pagando il secolare, il cherico fusse costretto a pagare il debito del secolare, per cui fece la sicurtà, principalmẽte doue s'vsa questo, e non è riceuuto il contrario.

Nota. Nota, che per la Chiesa, ouero per vn'altro cherico non vi è alcun dubbio, che non possa entrare per sicurtà; *vt etiam est in iure*,[a] e se'l cherico, che deue non pagasse, egli sarebbe fatto pagare, *vt est in iure*:[b] ma all'hora è obbligato a pagare del suo proprio patrimonio, ouero dell'entrate del beneficio, che egli fece suoi: ma non in pregiudicio della Chiesa, secondo la limitatione d'Hostiense, e Lopez.[c]

[a] c.2.eo.tit.

[b] ca peruenit.eo.tit.

[c] Lop. libr. 2.instru.neg.c.17.pag.303.b

CASO V.

D. Vno volendo dare in prestito vna cosa, ouero trafficare in compagnia col tale, ne domandò consiglio a Pietro, il qual rispose chiaramente, che lo poteua fare molto bene: perche la persona era sicura, con cui voleua far compagnia: ouero a chi vuol prestare, dopo l'essere fatto si trouò tutto al rouerscio: se Pietro sarà obbligato a restituirli il danno, e quello, che perdette per il consiglio datoli.

R. Che non sarà obbligato a restituirgli il danno, che li sopraueнne, per hauer tolto il consiglio, che li diede sinceramente, come è detto. e la ragion'è, perche solamente è obbligato il consigliero nel debito, o nel contratto, a colpa *lata vel certè leui*, quando per il consiglio riceuette salario, o mercede: e questa è la piu vera secondo Nauarra,[d] e molti altri.

[d] Naua. 2. to.resti.lib.3.c.4.num.156.

Maliardi vedi streghe sotto il titolo di burlare.

Cap. XXIV. Del Martirio.

CASO I.

DOm. Supposto, che il soffrire il martirio, e lo stare apparecchiato a soffrirlo, quando fusse necessario per Christo, e per la salute dell'anime, sia precetto; secondo S. Tomaso,[e] e soffrirlo per altri conti sia perfettione, cioè vn'andargli incontra, e che alcune volte è cattiua cosa andargli incontra, per non dare ad alcuno occasione di far male; ma quando viene appresentato; cioè, che viene occasione di patirlo, deue essere patientemente tolerato: e parimente, che qualsiuoglia opera buona humana riferita in Dio possa essere cagione di martirio, secondo San Tomaso,[f] & Armilla,[g] se per mezzo del martirio solo, senza attual penitentia siano perdonati li peccati?

[e] S.Thom. quodlib. c. q.12.art.2.

[f] S.Tho.2.2.q.124 artic.vlt.

[g] Armill. verb. martyrium.

R. Che colui, che soffrisse il martirio, e con tutto ciò si compiace di qualche peccato mortale; ancorche patisse ogni maggior martirio, non otterrebbe tuttauia perdono de' suoi peccati, la ragione è; perche nõ ama Iddio veracemente. Donde segue, che'l concubinario, l'vsuraio, le meretrici: e così fatte persone, ritrouandosi nel loro cattiuo stato, hauẽdo qualche compiacentia de' loro peccati, non conseguirebbono la remissione di essi, fin tanto, che ne facciano penitentia, e loro increscа d'hauer' offeso Iddio: e questo è così vero, che se bene si lasciassero martirizzare per Christo mille volte, stãdo in quel peccato non li giouerà cosa alcuna. Si proua con quel detto di S. Paolo. *Si tradidero corpus meum ita, vt ardeam, &c.* Deuesi notare, che se al tẽpo del martirio non si ricorda d'alcun peccato mortale, hauẽdone; all'hora per mezzo del mar-

1.Cor.13. *Nota.*

tirio conseguirà la prima gratia; senza hauerne attuale penitentia: ma che se al tempo del martirio se ne ricordò; e non n'hebbe attual penitentia, non per negligentia, ma per amor del martirio; pensando, che bastaua il solo martirio; secondo Vega,[a] si saluerà, senza l'attuale penitentia. la ragione, che ne rende è; perche due rimedij furono instituiti da Christo per remissione de' peccati: cioè la Penitentia, & il martirio. Ma Soto,[b] Scoto,[c] Gabriel,[d] e Lopez,[e] e molt'altri Tomisti tengono la contraria opinione; e dicono, che se'l martire hà tempo, quando vien condotto al martirio; e se gli appresenta commodità di trascorrere li suoi peccati, e dolersene; è obbligato à ciò: e che se all'hora si riccorda d'alcuno, è tenuto a dolersene, & a confessarsen; se lo può fare: e che se non lo fà; non si saluerà in alcun modo. se non fusse, che per l'angonia della morte, o per timore del martirio egli ne fusse impedito; e non lo potesse fare perche all'hora il martirio hà questo priuilegio (essendo *Baptismus sanguinis*) di giustitiare il martire senza attual penitentia: non vi essendo opportunità di dolersi del peccato: ne di confessarsene; *vt dictum est*. Il che si proua per quel detto di San Giouanni, *Maiorem charitatem nemo habet vt animam suam ponat quis pro amicis suis.* E poi che il porre l'anima per Christo, e grandissima carità, e maggior confessione, che la confessione del peccato: perche absorbe tutto l'huomo; & è holocausto, col quale tutto l'huomo s'offerisce a Dio: segue, che non si richieda altro dolore formale; doue è presente il martirio. San Chrisostomo[f] dice, Il martirio non hà di mestiere di penitentia passata; perche si come la luce del giorno non hà di bisogno d'altro instromento di luce; così la giustitia del martire dauanti Iddio, il luce senza penitentia. ne parimente a chi si troua in questa guerra, e sì fatto combattimento, è necessario, che si doglia de' suoi peccati in commune, o sotto conditione Verbi gratia m'increfce, se a caso io hauessi peccato: come alcuni affermano. percioche simigliante dolore, dice Soto, propriamente non è penitentia. perche nessuno si può dolere, se non delle cose, che egli sà, e si ricorda hauerle commesse. Anzi dice, che all'hora farà più prudentemente; applicando con l'intentione dell'intelletto la sua intentione a soffrire fortemente la morte, & a mantenere la fede, che al trascorrere li suoi peccati; se non li souuenissero alla memoria. Con Soto, & altri concorda Flores Theologicarum,[g] e Rodriguez,[h] Giacomo Graffi,[i] e Ledesma,[k] & è buona opinione, e la più commune. Veggasi per questo caso quello, che habbiamo detto nel nostro Specchio de' Curati.[l]

[a] *Vega de iustificatio lib. 6. c. 6.*

[b] *Sot. in 4. sent. d. 15. q. 1. art. 1.*

[c] *Scoto dist. 14. q. 1. art. vlt.*

[d] *Gab. in 4 dist. 14 q. 1*

[e] *F. L. Lop. 1. par. de la sum. c. 6.*

Ioann. 15.

[f] *S. Chrys. hom. 29. de poenit.*

[g] *Fl. Theol. de sacr. poenit. artic. 2. diff. 7.*

[h] *F. M. Rodr. 1 10 ca. 48. concl. et nu. 4. & 5.*

[i] *Iacob. de Graf lib. 1. c. 5. nu. 9.*

[k] *Ledes. in sum de sacr. pen. diff. 14 col. 556. concl. 3.*

[l] *Esp. de cu ras. c. 8. del sacr. del Baptism. §. 7. nu. 56. 47. 48. & 49. to. 1.*

CASO II.

D. Se vno, che trouandosi in peccato mortale, e dormendo fù veciso per odio, che colui, che l'ammazzò, portaua a Christo; si saluerà per questo martirio?

R. Che se auanti, che si mettesse a dormire non hebbe attritione, ne voluntà efficace di morir per Christo; non è per saluarsi. perche quello non è martirio, ne atto di fortezza, ne d'altra virtù: *sed mera mortis passio*. come se cadesse vna pietra, e l'ammazzasse; ouero morisse per qualche altro caso impensato: e questo s'intende ne gli adulti. percioche ne' piccioli san-

Digitized by Google

fanciulli ſarà vn'altra coſa. Di maniera, che ſe auanti, che ſe n'andaſse a dormire non hebbe volunta di morire per Chriſto; ne parimente hebbe la contraria: ma ſe ne ſtette *merè negatiuè*; Secondo, che crede Ledeſma,[a] coſtui non ſi ſaluerà: ancorche alcuni tengano la parte affermatiua. La ragione, che nè dà, è queſta. perche non hauendo colui voluto mai morire per Chriſto, non vi è ragione da tenerlo per martire. perche ſolo dice San Tomaſo,[b] che la morte riceuuta per Chriſto ritiene il luogo del batteſimo, che è, come diceſſe, morte accettata, e voluta. e poiche queſta non è ſtata voluntariamente riceuuta; ſi raccoglie apertamente, che coſtui non ſi ſaluerà per mezzo d'eſſa. E ciò ſi proua. perche ſe coſtui fuſſe ſtato battezzato con tal diſpoſitione, in neſſun modo ſi deue giudicare, che egli habbia riceuuto il batteſimo. concioſiache egli non hebbe mai intentione d'eſsere battezzato. della medeſima maniera ciò ſi deue tenere nel martire. *Secus erit in paruulis iudicandum: vt dictum eſt ſupra*. percioche eſſi in neſſun modo poſſono hauer' atto, col quale vogliano eſsere battezzati, e morire. Ledeſma;[c] & è parimente dottrina di Soto,[d] e di Gaetano.[e] li quali dicono, che ſe'l tale haueſſe attritione, e proponimento, e così ſe n'andò a dormire; e fuſse vcciſo, come è detto; egli ſi ſaluerà. perche all'hora, *Quaſi ex opere operato* il martirio dà gratia non per inſtitutione commune, e publica, e perche ſia ſacramento; poiche veramente non è: non eſsendo ſegno ſenſibile inſtituito da Chriſto: come ceremonia ſacra, e commune per dar la gratia ſe non la dà. perche il martirio ritiene queſto priuilegio. come confeſſano tutti queſti Dottori, e molt'altri. Concorda ancora Flores Theologicarum.[f] & quod attinet ad primum ita habetur in Iure.[g]

Per queſto Capitolo ſono a propoſito le tre Note del caſo decimo quarto del Capitolo Del batteſimo nella prima parte. Vegaſi.

a *Ledeſ. in ſum. de ſacr. de pen. diff. 14 pa. 358. conc. 5. c. & p. 138.*

b *S. Tho. 3. p. q. 66. ar. 11. & 12.*

c *Led. vbi ſup.*

d *Sot. in 4. ſent. q. 1 artic 2. & d. 15. q. 2. ar. 1*

e *Caiet. in com. 3. p. q. 87. art. 2.*

f *Fl. Theo. q. de ſacr. pen. ar. 3.*

g *c. maiores extra de baptiſ.*

Cap. XXV. Del Matrimonio.

CASO I.

DOm. Suppoſto, che gli ſponſalitij ſiano promeſse dalle nozze auuenire; come ſi ſcriue nelle leggi,[h] ſono detti *Sponſalia* da queſto Verbo Spondeo, es. che ſignifica promettere: come dice la Somma de' Confeſsori,[i] e ſimilmente lo riſolue Nauarro,[k] e Rodriguez.[l] & accioche vagliano, come ſponſalitii, non baſta, che prometta vna delle due parti: ma è neceſſario, che ambedue promettino, che ſono per maritarſi: & alle volte ſi fanno queſti ſpoſalitij giurati, altre volte con l'eſſere andata auanti la promeſsa d'ambedue le parti: dando alla ſpoſa vn'anello, ouero le arre: tal'hora ſi fanno ſotto qualche conditione. Saputoſi queſto, che è de gli Auttori citati, Pietro promeſſe a Giouanni giouane di diciotto anni, di dargli per moglie vna ſua picciola figliuola, quando ella fuſſe in età: e per maggior ſtabilimento, ſi ſottopoſero a pena pecuniaria. Erano le perſone, che ſi doueuano maritare inſieme parenti nel quarto grado di conſanguinità: il che eſſi, e tutti li loro parenti ſape-

h *ff. de ſponſal. l. 3. & 30. q. 5.*

i *Sum. cōf. li. 3. de ſpōſal. tit. 1. q. 1.*

k *Nau. c. 22. nu. 25.*

l *F. M. Rodr. 1. to. ca. 225. nu. 1.*

ſapeuano: ſe ſiano obbligati a compire la promeſſa; conciosiache vi faccia di meſtiere la diſpenſa, della quale non ſi ricordarono, quando ſi diedero il giuramento?

R. Che qui ſono due opinioni. l'vna è di Vittoria,[a] il qual dice, che non ſono obbligati a cauare la diſpenſa: anzi che peccarono nel giurare. perche il giuramento contra *bonos mores* non obbliga. Soto[b] dice il medeſimo, & è buona opinione, e probabile. ſe bene nõ ſia manco probabile la ſeconda; cioè, che l'vno, e l'altro ſono obbligati a procurar la diſpenſa, e fare ogni poſſibile per hauerla: ſotto pena d'eſſere rompitori del giuramento, che ſi può compire, ſenza peccato mortale, obliga; *vt habetur in Iure.*[c] e perche ſe bene non giurarono di cauar la diſpenſa; tuttauia nell'hora, che giurarono di maritarſi, e non ſi poteuano maritare ſenza diſpenſa per l'impedimento, che era fra di loro, da eſſi conoſciuto; deueſi interpretare, che parimente giurarono di cauarla *Quia hoc eſt acceſſorium*. E quello, che dicono li Canoni, che'l matrimonio deue eſſer libero, e non ſforzato, ſi deue intendere, quando ſi fà ſenza giuramento. Altra coſa ſarebbe, ſe non ſapeuano, che faceua di meſtiere la diſpenſa, che ſe l'haueſſero ſaputo nõ l'hauerebbono fatto, ne giurato. perche all'hora, ſecondo Armilla,[d] di cui è queſta opinione, reſtano liberi l'vno, e l'altro. E per la ragione, che'l giuramento non obblighi, quando è contra li buoni coſtumi; auuertiſcaſi, che di due maniere può eſſere contra li buoni coſtumi, o ciuili, o naturali. diceſi eſſere contra li buoni coſtumi, quando, ſe bene la coſa promeſſa non ſia peccato, tuttauia arreca ageuolmente pregiudizio a'buoni coſtumi, li quali deuono eſſere oſſeruati nella ben gouernata Republica. Contra li buoni coſtumi naturali ſi dice, eſſere, quando la coſa promeſſa non può eſſer compita, ſenza peccato mortale, o veniale. E quando ſi dice, che'l giuramento non obbliga contra li buoni coſtumi, s'intende, quando è contra li buoni coſtumi naturali. & al contrario è quando ſi fà ſolamente cõtra li coſtumi buoni ciuili: come ſuccede nel noſtro caſo. E così tiene Armilla, che è obbligato a cauare la diſpenſa. Tomaſo Sanchez,[e] con altri molti. Finalmente io diſſi libero, e non sforzato. e così è la verità, in maniera, che non vale la pena poſta ne gli ſpoſalitij de futuro contra colui, che ſi ritiraſſe. perche li matrimonij deuono eſſer liberi: come dice la legge.[f] e così ſe ſi pone la pena pecuniaria per cagione della dote, ouero del danno, che ſegue alla parte, a cui non ſi attiene la promeſſa; ella tiene, & è valida. perche non toglie la libertà: come è commune opinione de' Dottori. Veggaſi San Tomaſo,[g] e Ludouico Vega,[h] e Sanchez,[i] che prouano ciò diſteſamente.

Nota in concluſione, che gli ſpoſalitij obbligano a peccato mortale; come dopò la commune riſolue Couarruuia:[k] e ſe bene la promeſſa non fuſſe ſcambieuole; baſta nõdimeno, che l'vno prometta, e l'altro accetti: affinche colui, che hà promeſſo reſti obbligato: come dopò San Tomaſo tiene Soto,[l] e Nauarro:[m] di maniera, che può eſſere coſtretto nel foro eſteriore a compire la ſua parola; reſtando l'altra parte aggrauata di qualche infamia: ma non rimanendo aggrauata, ſolamente deue eſſere ammonito dal giudice, e non coſtretto a maritarſi. come riſolue Guttierez.[n] principalmente ſe dal maritaggio ſi aſpetta qualche trauaglio. e

così

[a] *Vict. de ſponſalib.*

[b] *Sot in 4 ſent. d. 29. q. 2. artic. 1. pag. 150.*

[c] *c. cum contingat. de iur. iurãd. in c. non licet, eo. tit. lib. 6. e quãuis. de pact. in 6.*

[d] *Arm. ver. ſpõſal. nu. 11.*

[e] *Tho. Sanchez lib. 1. de ſpõſalib. diſp. 32. nu. 1. tom. 1.*

[f] *c. gemã de ſponſ. & c. cum locũ, & c. requiſiuit. eo. ti.*

[g] *S. Tho. in 4. diſt. 27. q. 2. art. 1. in reſpõſione ad 4.*

[h] *F. L. Veya in reſp. caſuum caſu 1.*

[i] *Tho. Sanch lib. 1. de ſpon. diſp. 30. to. 1.*

[k] *Cou. in 4. 2. p. c. 4.*

[l] *Sot. lib. 2. de iuſt. & iur. q. 2. ar. 1. ad 1.*

[m] *Nau. c. 18. nu. 6.*

[n] *Gutt. de iur. confir. 2. p. cap. 51 nu. 4.*

così deuono essere esplicate le leggi che si allegano sopra questo punto, come contrarie. delle quali tratta Couarruuia, [a] seguito da Rodriguez. [b] Il che parimente si deue intendere: ancorche in tali sposalitij interuenga il giuramento. come si suppone nel nostro caso.

[a] *Coua ubi sup. c. 4 n. 4.*
[b] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 1.*

CASO II.

D. Presupposto, come cosa certa, che per legge hanno gli sposati *de præsenti* due mesi di tempo, per potere, volendolo alcuno di essi entrare nella religione; se lo sposo per forza hauesse copula con la sua sposa nello spatio di questi due mesi, ella potrà entrare nella religione; ancorche egli non voglia? e se vi entrasse, se si possa fargli fare la professione auanti l'anno, per il pericolo, oue si troua lo sposo, che è rimasto nel secolo?

R. Che alcuni hanno detto di sì: come si citaranno nel caso quarantasette: ma il contrario, che ella non possa entrare in religione si tiene communemente: dato che lo sposo habbia peccato. e la ragione è. perche il matrimonio consumato per ragione della consumatione di sua natura è fatto semplicemente indissolubile; e per cio, che per forza, ouero d'accordo egli sia consumato, auuiene per accidente. il quale non può mutare la natura: e così non potrà entrare in religione. Il medesimo tiene Lopez, [c] che ne dà parimente la sua ragione; dicendo. perche fin dall'hora si farebbe aggrauio alla creatura: la qual forse per tal forza, oppressione, o copula è conceputa nel ventre. ambedue sono efficaci ragioni. & anche quando hauesse potuto entrarui lecitamente, che sarebbe stato auanti la copula, non se le potena dare la professione, prima che fusse finito l'anno. e lo sposo è obligato ad aspettare fino al fin dell'anno della proua: come dicono tutti: sotto pena d'esser nulla la professione: dandosi auanti che si fornisca l'anno: come risolue Soto, [d] Nauarro, [e] & Henriquez, [f] e Rodriguez, [g] il qual dice, che hauendo riguardo all'opinione di coloro, che dicono, che la sposa può entrare in religione, quãdo per forza lo sposo auanti li due mesi consuma il matrimonio; egli non condannarebbe a peccato mortale lo sposo, che in questa guisa lo consumasse: poiche a lui si fà l'aggrauio. conciosiache, se bene ella entrasse, e facesse professione, egli non si può maritare, fin che ella muoia di morte naturale. poiche fin'all'hora dura il vincolo del matrimonio: come anche concede questa opinione.

[c] *F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 38.*
[d] *Sot. in 4. sent. d. 27. q. 2. ar. 4. f. 117. a.*
[e] *Nau. ... consi. ... de spons. ... 4. fol. 191.*
[f] *Enriq. li. 12 de impedimentis matr. ca. 5. nu. 8.*
[g] *F. M. Rodr. in summa to. 1. c. 220. concl. 2.*

CASO III.

D. Vno promesse ad vna donzella di pigliarla per moglie, senza dargliene giuramento: appresso egli col giuramento promesse ad vn'altra con giuramento; quale è egli obbligato a prendere per moglie?

R. Che Innocentio tenne, che egli doueua pigliare per moglie la seconda; per cagion del giuramento: soddisfacendo alla prima per cagione della promessa fattale. ma quello, che si deue tenere è il contrario; cioè, che egli sia obbligato a congiugnersi in matrimonio con la prima. perche se volesse osseruare il giuramento contra alla lecita promessa fatta alla prima, sarebbe temerario, e non l'obbligherebbe; perche peccherebbe mortalmente se non osseruasse quello, che hà promesso alla prima. La Somma de' Confessori, [h] e Couarruuia. [i] e parimente, perche gli sposalitij confermati con giuramento non disfanno li primi: quantunque non siano giu-

[h] *Summa conf. li. 4. tit. 1. q. 28.*
[i] *Cou. in 4. decretal. 1. par.*

giurati. perche il giuramento non li dà piu forza di quella, che essi haueuano. & essendo li secondi inualidi; tale parimente è il giuramento in questo caso. come ancora dopò Paludano tiene Soto,[a] e Rodriguez,[b] che lo segue.

[a] Sot. in 4. d. 17 ar. 3.
[b] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 226. concl. & nu. 9.

CASO IV.

D. Pietro con giuramento si sposò per parole *de futuro* con Berta: e se bene fra essi non interuenne copula; fu inteso tuttauia il contrario, come auuiene spesse volte fra gli sposi, se potrà entrare in religione; non vi essendo, notabile infamia?

R. Che sì. & ancorche vi fusse l'infamia può tuttauia entrare in religione: se cotal nota non hà fondamento; per essere stato molto poco tempo sposati insieme: come tiene Siluestro.[c] Ma in questo caso il piu sicuro è, che ella non entri in religione; ouero entrandoui, lo faccia con conueneuole soddisfattione: come dopò Gabriel, e Medina Complutense tiene Cordoua,[d] e li segue Rodriguez.[e]

[c] Syl. verb. religio. 7. p. 5. & 7.
[d] Cordu. de casi. q. 182.
[e] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 11.

Finalmente molti casi pongono li Dottori; ne' quali si disfanno gli sposalitij *de futuro*. e molti di essi si pongono in questa materia per l'innanzi. & accioche li Confessori habbiano qualche luce di molti altri, che per ischiuare lunghezza non si diranno; riceuino questa regola generale; cioè, che quando dopò gli sposalitij sopraniene qualche cosa di nuouo, la quale se fusse andata auanti, e compresa, non sarebbono stati fatti, cotali sposalitij si disfanno. Il che si deue lasciare all'arbitrio dell'huomo prudente: ouero all'arbitrio del giudice Ecclesiastico: in caso, che per essere disfatti sia necessaria la sua autorità. e se dall'esser disfatti non nasca scandolo; non è necessaria la sua autorità: come se la cagione fusse notoria, e manifesta a tutti. e gli sposalitij erano clandestini: come tengono li Dottori allegati; & è manifesto da quello, che ne apportano Nauarro, e Gregorio Lopez.

Regola general.

CASO V.

D. Se colui, che in secreto dice ad vna donna, Io vi prometto di pigliarui per moglie, senza animo di obbligarsi. domandato poi dal giudice, se egli disse le dette parole, giurasse, che non le disse; intendendo nella sua mente, con animo d'obbligarmi, se sia spergiuro?

R. Che non mente, ne resta spergiuro dauanti Iddio. perche, se bene parlando regolarmente colui, a chi si dà il giuramento debba rispondere a chi glielo dà; cioè al giudice; nondimeno ciò fallisce, quando se gli dà il giuramento con altra mente distinta da quella, con la quale, secondo la verità, e giustitia, si deue interrogare. perche in questo caso basta, che colui, che giura, giuri secondo il senso, conforme al quale deue essere interrogato: solo che egli risponda la verità. & in questo caso il giudice doueua interrogarlo, Promettesse voi a questa donna di pigliarla per moglie con animo d'obbligarui. e se bene egli non interrogasse di questa maniera; ma assolutamente; secondo questo senso si deono regolare le sue parole: come proua dottamente Nauarro,[f] e Couarruuia.[g] in altro somigliante caso, e Rodriguez.[h] & io l'hò detto in altro caso molto differente nella prima Parte nel caso trenta sette degli Homicidij. e deuesi notare molto questa dottrina; perche serue per rispondere a molti casi. Quello, che è detto di sopra s'intende, saluo, se per altra via fusse

[f] Nau. in c. humanae aures. 22. q. 5. q. 1. & 2.
[g] Cou. lib. 1. var. c. 2. nu. 4.
[h] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. 1 nu 12.

fusse obbligato a pigliare per moglie questa donna: come in effetto è tenuto, togliendole la sua verginità. come si dirà appresso nel caso trenta otto, nella nota seconda: & è stato detto nel caso venti sei del capitolo Del giuramento. Veggasi.

CASO VI.

D. Se gli sposalitii sono d'essentia del matrimonio?

R. Che non sono. perche senza che essi vadino auanti, si può subito contrahere matrimonio. È espressa opinione di Domenico Soto.[a]

[a] Sot. in 4. sent. d. 27. q. 2. ar. 1. p. 120. b.

Nota per questo caso quello, che segue, & è necessario per l'intelligentia di molti Canoni, che in diuersi modi vsano il nome di sposo, e sposa, che per venire al matrimonio vi sono tre gradi.

Il primo è, quando solamente si sposano *de futuro*. li quali sposalitii non bastano a fare, che coloro, li quali si sposano in questa guisa si possano chiamare maritati: poiche per molte cagioni si possono separare, essendo giusta la cagione.

Il secondo è, quando ne gli sposalitii interuiene il consenso *de praesenti*. e costoro similmente si chiamano sposati, per rispetto della futura copula: ancorche non v'interuenisse giamai. ma con tutto ciò coloro, che si sposano in questa guisa si posssono chiamare maritati: come veramente sono. e di questa maniera fu la Vergine nostra Signora con Giosef. e così fatti maritati si posssono separare da questo matrimonio, per entrare in religione approuata.

Il terzo, & vltimo grado è quando *Res vxoria* si consuma per mezzo di copula carnale. e questo matrimonio non si può separare, se non per consentimento di ambedue le parti: & all'hora solamente, *Quoad thorum*. Tutto quello, che è detto in tutti questi tre gradi; principalmente nel secondo, e terzo, s'intende, accioche sia vero matrimonio, che s'osserui la forma del Concilio di Trento. auanti il quale non era necessario di ciò osseruare: accioche fusse matrimonio. perche senza essa egli era matrimonio. e sarebbe errore dire il contrario. con quello, che è detto concorda Soto,[b] e Bartolomeo Ledesma.[c]

[b] Sot. vbi sup.

[c] Ledes. in sum. de matrim. sacr. diffi. 8. pag. 1230. & 1231.

Nota parimente, che ne anche il riceuere le benedittioni della Chiesa è d'essentia del sacramento del Matrimonio: ma sono *quaedam sacramentalia*: ancorche obblighino d'essere riceuute da coloro, che non l'hauessero mai riceuute sotto pena di peccato mortale. perche se ambedue l'habbiano riceuute vna volta: & appresso si maritano la seconda volta, per essere vedoui, deono vdire solamente la Messa. ma se l'vno le haueua riceuute, e l'altro nò; all'hora si deono benedire ambedue: come è scritto ne' Canoni.[d]

[d] ca. Capellani tit. de ferijs.

Auuertiscasi in questo luogo, che la benedittione, la quale si dà a coloro, che si velano, detto il Pater noster, coperti col velo è la propria benedittione delle nozze: come io hò detto nel nostro Specchio de' Curati. nel capitolo 15. del Matrimonio numero 58. nella seconda parte.

CASO VII.

D. Se le gride, o publiche denuntie fatte nella Chiesa siano d'essentia del matrimonio?

R. Che auanti il Concilio di Trento non furono mai d'essentia del matrimonio: come ne anche sono al presente: poiche si possono ridurre a mi-

a minor numero con giusta cagione. la quale ancora può succedere così vrgente, che del tutto siano tralasciate: osseruandosi il rimanente, che si commanda nel Concilio di Trento, intorno al matrimonio. Concorda espressamente Soto,[a] e Ledesma.[b]

[a] *Sot. in 4. sent. d. 28. q. 1 ar. 2. p. 126. a. b.*
[b] *Ledes ubi sup. dis. 21. p. 1337. d. e.*

Nota, che non vi essendo giusta cagione da tralasciarle; si deono fare sotto pena di peccato mortale le ammonitioni. perche se bene non sono di necessità del sacramento, come è detto; sono tuttauia di necessità di precetto. Il che si conosce da quello, che ne commanda il Concilio Tridentino.[c] perche gastiga con graui pene coloro, che si maritano in grado prohibito, ancorche sia cō ignorantia; lasciando di fare le denuntie: rendendone la cagione; perchè non è degno dell'indulgentia, e benignità colui, che con presontuoso ardire lascia d'adempire li suoi precetti. e nel dire con presontuoso ardire dà ad intendere chiaramente, che non peccano mortalmente coloro, che con buona fede lasciano di compirli. Laonde il paroco, che lascia di fare le denuntie; pensando, che fussero state fatte, non pecca mortalmente: come ne anco peccano mortalmente li contrahenti pensando, che fussero fatte cō buona fede; hauendogliene certificato il paroco; maritandosi senza farle: come dice Segura,[d] e Salzedo,[e] & il Padre Rodriguez.[f] il qual dice, che parimente è lecito alcune volte tralasciare queste denuntie ne' casi, ne' quali dal farle ne seguissero gran danni. perche non è intentione della Chiesa obbligare co' suoi precetti, essendoui questo pericolo. Così dicono communemente li Dottori con Domenico Soto.[g]

[c] *Conc. Triden. sess. 24. c. 5.*
[d] *Segura in direct. 2. p. c. 15 nu. 40.*
[e] *Salzed. in prac. crim. c. 73. p. 215.*
[f] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 199. concl. & nu. 2.*
[g] *Sot. ubi sup. ad 1.*

CASO VIII.

D. In quanti casi si possono ridurre a minor numero le publiche denuntie, che si fanno nella Chiesa, quando due si vogliono congiugnere in matrimonio. e parimente si domanda, che cosa sia quella, che sono obbligati a sapere coloro, che si maritano?

R. Al primo, che ne' casi seguenti. Prima, quando due grandi Signori si maritano, fra' quali si suole trattare il matrimonio con gran deliberatione. Secondo, quando non vi è alcun timore d'impedimento. Terzo se si teme di scandolo per qualche fittione. Quarto per la vergogna di coloro, che si maritano. come se vn'huomo molto nobile si maritasse con vna ignobile: ouero vn ricchissimo con vna pouera; ouero vn molto vecchio con vna giouanetta; oueramente in contrario. Quinto, quando si temesse, che alcuno ingiustamente sia per metterui qualche impedimento. In tutti questi casi, secondo Paludano auanti il Concilio Tridentino poteua il Vescouo dispensare per costume tollerato dal Papa: ma dopò esso, può per concessione del medesimo Concilio Tridentino dispensare, che non si facciano le dette denuntie publiche, quando dice, *Nisi Ordinarius ipse aliter expedire iudicauerit.*

Nota, che se bene il Curato può senza licentia dell'Ordinario di sua propria autorità tralasciarle; tuttauia non può tralasciare, che non si facciano: come può fare il Vescouo; *ut dictum est*. ancorche Pietro Ledesma[h] dica, che'l Concilio Tridentino[i] dà autorità, e facultà al parocchiano di dispensare nelle denuntie, auanti che si celebri il matrimonio; essendouene giusta cagione: ma con tutto ciò più sicura cosa sarà il non farlo. poiche vi è opinione, che non lo può fare: e la difende Nauarro,[k] e Guttierez,[l] & afferma Segura,[m] che questa opinione

Nota.

[h] *Ledes. in addit. ad 3. p. q. 45. art. 5. pag. 181.*
[i] *Conc. Triden. sess. 24. c. 1.*
[k] *Nau. consil. li. 4 tit. de clandest. despons. cons. 1. pag. 398. b.*
[l] *Gutt. in qq. cano. c. 19 nu. 6.*
[m] *Segur. in direct. 2. p. c. 16 nu. 5.*

nione deue essere ammessa nella pratica. Laonde facendo il parocchiano il contrario, dourà essere gastigato: come insegna Guttierez.[a] poiche il Concilio Tridentino non glielo concede. conciosiache se bene rimetta le denuntie ne' tre casi, che si porranno nel caso 46. questo egli lo fà, non perche la legge espressamente li conceda dispensare, ma perche l'equità così le detta. e così errarebbe il parocchiano dispensando di sua autorità in quei tre casi: Rodriguez[b] tiene questa opinione, e difende, che'l Curato non lo può fare. e così anco a me pare. poiche'l detto Concilio Tridentino non glielo concede. e così si deue tenere: ancorche Ledesma[c] dica quello, che è stato detto. La qual facultà di dispensare in queste denuntie dal Concilio Tridentino è commessa a' Vescoui; dando loro in ciò piena facultà, come fu risposto da' Signori Cardinali, che basta, che si faccia vna denuntia, dispensando il Vescouo. E così interpretano il Concilio Tridentino Diego Perez,[d] Nauarro,[e] e Sarmiento.[f] Donde s'inferisce prima, che'l Vescouo non può dispensare in esse, senza qualche cagione: come contra alcuni difende Guttierez.[g] Secondo s'inferisce, che non solamente, quando per malitia vogliono impedire il matrimonio, può il Vescouo dispensare in esse; ma ancora per giuste cagioni: come sono le già poste in questo caso. come è manifesto per la detta dichiarattione de' Signori Cardinali. Il che deuesi tenere, ancorche Menocchio[h] habbia tenuto il contrario. Stiano però auertiti li Vescoui, che non possono dispensare in queste denuntie, senza esserui ragioneuole cagione, quando li figliuoli di famiglia si vogliono maritare clandestinamente. perche dispensando in esse, senza esserui ragioneuole cagione, pare, che cooperino al peccato, che commettono costoro, maritandosi senza la volontà de' loro padri: come notano li Dottori allegati, seguiti da Rodriguez.[i] Il qual dice, che la potestà di rimettere le denuntie, non è commessa puntualmente al Vescouo, ma all'Ordinario. e l'Ordinario propriamente è il Vescouo, e per legge qual si voglia, che habbia giurisdittione ordinaria di conoscere le cause matrimoniali: come è l'Official generale, il Prouisore, il Maestro di scuola di Salamanca; quanto a gli studianti matricolati nella Vniuersità. come dice Cucco[k] affermando essere stato così risposto da' Signori Cardinali della Riforma, e lo tiene Salzedo;[l] riprouando Menocchio. il qual diceua, che solamente a' Vescoui era stata conceduta questa licentia. Quindi inferisce Nauarro,[m] che'l Commendatore d'vna Abbatia può rimettere queste denuntie. poiche è ordinario nella Chiesa della sua Abbatia. e quindi s'inferisce, che li Vicarij dell'Ordine di San Giouanni possono rimettere le dette denuntie, poiche sono Ordinarij delle Chiese soggette a' loro Vicarij. S'inferisce di più, che li Vicarii inferiori, che si chiamano Foranei, de' quali tratta Couarruuia,[n] non habbiano autorità di dispensare in esse. come dopò altri tiene Veracruz,[o] e Giouan Guttierez,[p] seguiti da Rodriguez.[q]

Per questo punto sarà molto buono quello, che si dirà nella terza, e quarta Nota del caso quarantauno, doue si porrà quello, che di ciò resta; e con questo, e con quello si saprà quello, che in ciò si troua compitamente.

Concluso questo, Rispondo al secondo, che coloro, li quali si voglio-

no

[a] Gutt. de iuram. con. 3. p. c. 1. nu. 25.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 199. concl. 7 nu. 4.
[c] Ledes. ubi sup.
[d] Diego Perez li. 5. ordin. tit. 1. l. 1.
[e] Nauar. c. 22. nu. 80.
[f] Sarmiēto lib. 1. selec. c. 5.
[g] Gutt. in qq. can. c. 19 nu. 0.
[h] Meno. cōsil. 69. vol. 1.
[i] F. M. Rodr. vbi sup. concl. 2. nu. 3. & concl. 3. & nu. 4.
[k] Cuc. li. 5. de instit. cathol. tit. 11.
[l] Salzed. in prac. crim. c. 73. in §. 1
[m] Nau. lib. 4. cons. tit. de sponsal. cons. 5. fol. 365.
[n] Couar. in pract. qq. c. 4 nu. 3.
[o] Verac. in appen. fol. 5.
[p] Gutt. vbi sup. nu. 15. vsque ad fin. cap.
[q] F. M Rodr. vbi sup. concl. 3 nu. 4

no maritare, mentre si fanno queste denuntie publiche, che si deono fare di tre in tre giorni di festa continui; se non la sanno, hanno da imparare la Dottrina Christiana; cioè il Pater noster, l'Aue Maria, il Credo, li Dieci commandamenti della Legge di Dio, e li cinque della Chiesa, e quanti siano li peccati mortali: e non deono permettere, che si maritino finche li sappiano. se però non fussero incapaci d'apprenderli per la vecchiaia, o mancamento di ragione, e per la loro rozzezza. Così tiene Ledesma,[a] & è commune. Io dissi, permettere; perche il non saperlo non è impedimento, che disturbi il matrimonio: come alcuni mi hanno imputato, che io l'habbia detto. il che non mi è mai venuto in pensiero di dirlo.

[a] *Ledes in sum. de matrim. sacra. diffic. 21. p. 1338. a. b.*

CASO IX.

D. Se essendo due sposati, non dico per parola *de præsenti*: perche questo sarebbe matrimonio; essendosi osseruato tutto quello, che commanda il Concilio Tridentino; ma *de futuro*; egli se n'entrasse in vna religione; subito, che vi entrò, ella possa lecitamente maritarsi con vn'altro?

R. Che sì: *vt patet in iure*:[b] senza aspettare, che faccia professione. il che bisognaua, che ella facesse; se il matrimonio fusse stato rato; e non si poteua maritare auanti: per non essere disciolto il matrimonio: e se fusse stato consumato, non si hauerebbe potuto maritare giamai. perche per la professione in religione approuata non si discioglie il matrimonio consumato; ma solo con la morte: come si discioglie quello, che non è consumato. come è detto: ancorche così fatto matrimonio solamente rato non si discioglia per riceuere ordine sacro, ouero dignità episcopale.

[b] *ca. de spon sal. & c. de sacra. q. 27.*

Parimente nota, che gli sposalitij *de futuro* sono *Quædam sacramentalia*, ma non sacramento: come essi sono, quando si fanno *de præsenti*: osseruandosi quello, che commanda il Cõcilio Tridentino.[c] *vt dictum est*. Io dissi, che si potrà maritar lecitamente colui, che rimane al secolo, subito che l'altro sia entrato in religione: essendo sposata *de futuro*: questo si deue intendere, non vi essendo fraude, ouero inganno: cioè, che entri in religione per vn mese, ouero per vn giorno per potersi sottraggere da gli sposalitij; e subito vscire del monasterio. Concorda Siluestro,[d] Nauar.[e] Cord.[f] e Rodr.[g] e Bartolomeo Ledesma.[h] Vero è, che se la sposa, che rimane al secolo volesse aspettare fin'alla professione; sarà obbligata, vscendo egli della religione mantenere la parola, che li diede: come anuertisce, con la cõmune Pietro Ledesma.[i]

Nota.

[c] *Conc. Triden. vbi supra.*

[d] *Syl. verb. sponsalia. §. 10*

[e] *Nau. c. 22. nu. 26.*

[f] *Cordu. q. 156.*

[g] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 226. concl. & nu. 1.*

[h] *Ledes in sum. de sacr. matrim. diffi. 13. col. 1248. d.*

[i] *Ledes. in addit. ad 3. p. q. 43. art. 3. pag. 117.*

CASO X.

D. Se quando vno de' due, che hanno fatto sposalitij insieme, cade in qualche infermità, come di lebra, o di paralisia; ouero che perda il naso, o la vista; oueramente incorra in qualche bruttezza, possa l'altro lecitamente maritarsi con chi vorrà. Io hò detto lecitamente. perche da gli sposalitij nasce obbligatione di mantenerli?

R. Che se bene vi è obbligatione di mãtenerli, essendoui per legge naturale, la quale obbliga a mantenere la promessa: tuttauia ella non è nel presente caso. e così subito si potrà lecitamẽte maritare cõ chi vorrà. ancorche vi sia ãdato auãti il giuramẽto: & il medesimo potrà fare se habbia

bia riceuuto ordini sacri: ouero se sia andato in paese molto lontano, & hauendo aspettato il tempo conueneuole, non sia ritornato; ouero quando fu determinato al tempo per celebrare il matrimonio; e sia passato il tempo assegnato, senza hauerlo celebrato, non essendo restato da lui.

Finalmente in tutti questi casi rimane l'altro *ipso facto*, libero, *vt patet in iure.*[a] Concorda Ledesma,[b] Soto,[c] Couarruuia,[d] e Rodriguez,[e] il quale tratta assai bene di questo vltimo punto.

[a] *c. liter. de coniug. lepro.*
[b] *Lede. vbi sup.*
[c] *Sot. in 4. dist. 22. q. 2. art. 3. caso 10.*
[d] *Coua. in pract. qq. q. 6. nu. 7.*
[e] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.*

CASO XI.

D. Vno sposandosi con vna le promesse vna certa quãtità di dote: ma poi non potè mantenere la promessa dote, se *ipso facto* rimane libero da' detti sposalitij?

R. Che sì, *vt patet in iure.*[f] e medesimamente si disciogliono gli sponsali, per essere sopragiunte fra gli sposati capitali nimicitie, perche l'vno ne può domandare la separatione. E similmente si disciogliono, per essere sopraueunta affinità: come se lo sposo hauesse carnalmẽte conosciuta la parente della sua sposa, e per contrario: come è definito ne' Canoni.[g] e parimente si disciogliono, quando vi fusse fama, che fra essi fusse impedimento di consanguinità, o affinità: quantunque ella non vi sia: per schiuare lo scandolo, *vt patet in iure,*[h] concorda Rodriguez,[i] e Ledesma.[k]

[f] *c. de illis de condit. appo.*
[g] *extra de consang. & affin. ca. super eo. & 27. q. 2. ca. si quis spensam.*
[h] *cap. cum tria, ex. de consang. & affinit. c. 1.*
[i] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 5. & 6.*
[k] *Led. vbi sup.*

Nota, che'l marito può cacciar via la moglie, non gli dando ella la dote promessa: secõdo Hostiense,[l] perche la dote si dà per sostentare li carichi del matrimonio, *vt patet in iure.*[m] perilche si cõclude, che nõ è obbligato a maritarsi con essa, se non gliela dà, come parimẽte è scritto nelle leggi:[n] ma se si maritò con essa senza dote, la deue mantenere, secondo la cõditione della moglie, e pagarle il debito, non la potendo cacciar via: e la ragione, secõdo Innocentio è; *Quia dedit ei personam suam.* Concorda Armilla,[o] e Tabiena,[p] e Rodriguez,[q] & è di tutti. Finalmente nota, che quando vno si sposa per parole *de futuro*, con qualche donna ricca, che tacitamente promette il suo patrimonio in dote, come dice Baldo.[r] Onde nõ può egli esser costretto a pigliarla per moglie, non volendo ella assegnar dote sufficiente. Il che s'intende, saluo, se'l detto sposo sia ricco, & habbia roba bastante per gli alimenti; perche in questo caso non si presume, che ella habbia promesso il suo patrimonio in dote. e così allo sposo si deue attribuir la colpa; poiche non ne fece patto espresso, come tiene Couarruuia[s] seguito da Rodriguez.[t]

[l] *Hostiens. in c. per vestras*
[m] *vt in d. cap. per vestras.*
[n] *ff. sol. matrimon. l. si cum dotẽ. §. fin aut.*
[o] *Armill. verb. dos. nu. 11.*
[p] *Tab. ibi. nu. 9.*
[q] *F. M. Rodr. vbi sup.*
[r] *Bald. in ca. iurauit. de iur. iur.*
[s] *Couar. de sponsal. lib. 2. §. c. 5.*
[t] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 97. concl. et nu. 8.*

CASO XII.

D. Due, che erano parenti, volendo contrahere matrimonio, s'accordarono di mandare per la dispensa: e così mandarono, promettendo di maritarsi insieme, se'l Papa hauesse dispẽsato: se dopo l'essere stata data la dispensa, habbia questo contratto forza di sposalitij *de futuro*: in maniera, che per ragione di essi siano obbligati a congiugnersi in matrimonio, senza poterlo più lasciare: poiche è cosa chiara, che hà forza di matrimonio, se non v'interuiene nuouo consenso: osseruandosi la forma del Concilio Tridentino.

R. Che lasciando l'opinione d'Adriano,[u] ancorche sia probabile, e tenuta da lui nella materia del matrimonio: oue dice, che hà forma di sposalitij. Quello, che si deue tenere è, che da esso ne prima, ne dopo l'essere stata data la dispẽsa nasce alcuna

[u] *Adrian. q. 10.*

na obbligatione di sposalitij: & è conclusione di tutti li Dottori,[b] & apertamente si raccoglie da vna legge.[a] Ma ancorche tutto q sto sia vero, come dice Ledesma,[c] tuttauia il medesimo dice, che qui si può arrecare vna opinione, con la quale, sotto distintione si risponda al caso; cioe, che se vi sia cagione legitima per la dispensa a giuditio dell'huomo da bene, data già vna volta la dispensa, obbliga il contratto in cõscientia in guisa tale, che se alcuno di essi si maritasse con altri peccherebbe mortalmente: quantunque, maritandosi: sarà il matrimonio valido: e che in questo modo è vera l'opinione d'Adriano: ma che se'l dispensare nõ hebbe alcuna legitima cagione, dopo essere già stata data la dispensa; ancorche non si maritino, non commettono peccato mortale; poiche nel contratto non vi fu forza di sposalitij, come è detto di sopra: quantunque vi sia interuenuto il giuramento, ne faccia di mestieri domandarne dispensa. *Eo quod super illegitimam materiam latum est.* E che ne più, ne manco sarà alcun peccato, se quando s'accordarono non hebbero alcun pensiero di far sposalitij, ma d'obbligarsi, per essere ben fatto, di non gettar via danari indarno, mandando per la dispensa, ouero per qualche altra cosa buona. E di questa maniera si deue intendere Rodriguez,[d] il quale dopo hauer detto, che'l tal contratto vale per sposalitij, poco appresso dice, che se bene poi venga la dispensa, sono questi due debitori in sua libertà, in maniera, che l'vno si può discostare dalla promessa: ancorche l'altro non vi consenta. Il che io non credo, se furono da principio sposalitij: se non fusse, che ambedue cosi volessero: e poiche egli dice prima vna cosa, e poco appresso vn'altra, si deue intendere nel modo, che è stato dichiarato: altrimente egli apertamente si contradice. Tutto questo è di Giacomo Graffi,[e] e di Ledesma.[f] il quale tratta di altre cose buone: vedilo come anche *speculum coniugiorum*,[g] e Vittoria,[h] che parimente tratta di questo. Io dissi di sopra, che di cotal contratto non nasceua ne prima, ne dopo hauuta la dispensa, forza di sposalitij *de futuro*; come è vero, e tutti lo confessano. Il contrario sarà, se le persone, che vogliono contrahere sotto honesta conditione, siano legitime, per contrahere. V. g. se vno dice ad vna, Io ti piglio per moglie, se tuo padre vorrà: perche all'hora venuta la conditione; cioè volendo il padre, senza nuouo consenso, *solum manent sponsalia*: come dice S. Tomaso,[i] e Vittoria.[k] Notisi per questo il caso dugento, e ventiotto.

[a] Doct. in lib. rr. co. [b] l. si stipuler. ff. de verb. oblig.
[c] Ledes. in summar. de sacr. matrim. diffic. 25. column. 1371. 1372. & 1373. a. b. c.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 224. concl. & nu. 9.
[e] Iacob. de Graf. en sus decis. dorad. li. 2. c. 81. n. 10. & 11.
[f] Lede. ubi sup.
[g] Specul. coniug. 1. p. tit. 49.
[h] Victo. de sacr. en lo de sponsal. nu. 158.
[i] S. Tho. in 4. dist. 27.
[k] Victor. ubi sup.

CASO XIII.

D. Pietro hauẽdo l'età, che richiede la legge per potersi sposare, sposò Berta: essendo parenti in grado di consanguinità, che essi non sapeuano: senza che fra essi vi sia interuenuto copula; e stando in questa ignorãtia morì Berta, dopo la morte della quale seppe Pietro l'impedimento, che vi era, e che per esso li sposalitij passati, secondo la legge, erano nulli, si vuol maritare con vna sorella di Berta: se basterà perciò domãdare a Sua Santità, che dispensi cõ essi, nel grado di consanguinità, nel qual sono, senza fare relatione d'alcun'altra cosa: e questo auuenne auanti il Concilio di Trento.

R. Che se non fu fatta alcun'altra relatione, che'l dire l'impedimẽto di consanguinità, che era fra di loro, e conforme alla relatione, venne la dispensa, non si possono congiugnere in matrimonio; perche resta ancora fra di loro vn'altro impedimento, che è la publica honestà, che'l Concilio Tridentino ridusse al primo

mo grado: & la ragione è, perche, quantunque sia vero, che gli sposalitij passati con Berta, secondo la legge fussero stati nulli; tuttauia non furono tali, secondo la presuntione della Chiesa: poiche essa sempre li tenne per tali; come secondo ella furono tenuti, per veri sposi. che è quello, donde prouiene questo impedimento: e di ciò vi sono li Canoni espressi.[a] Donde segue, che faccia di mestieri in tal caso per maritarsi insieme, cauare similmente dispensa, la qual faccia particolar mentione di questo impedimento. Il contrario sarebbe, e basterebbe la prima, se quando si sposarono Pietro, e Berta, hauessero ambedue saputo l'impedimento, che haueuano. perche all'hora gli sposalitij erano veramente nulli; & anche quanto alla presuntione della Chiesa. Io dissi, che questo auuenne auanti il Concilio Tridentino: perche dopò esso non vi è impedimento così fatto di publica honestà. percioche intorno a ciò hà determinato il Concilio due cose. La prima, che questo impedimento non passasse il primo grado, quando gli sposalitij fussero veri. l'altra, che non vi fusse, quando accadesse, che per qualsiuoglia strada fussero nulli gli sposalitij. Veggasi il Concilio.[b] Questo è d'Alessandro de Ales, e di Paludano, seguiti dallo Specchio de' Matrimonij,[c] da Lopez,[d] e Rodriguez.[e] Il qual dice, che se bene gli sposalitij per difetto del consenso, che hebbe secretamente vno de' contrahenti non vagliono: tuttauia, che da essi nasce questo impedimento. perche la Chiesa presume, che colui veramente consentisse. poiche ella non giudica delle cose occulte. e per ciò cagionerebbe tanto scandolo lo sposo, che non consenti, se dopò essersi sposato senza dispensa con vna sorella della sua sposa: come se hauesse consentito. Così tiene con Siluestro,[e] Paludano Ledesma.[f] E così, quando il Concilio Tridentino dice, che non nasce impedimento di publica honestà da gli sposalitij inualidi, si deue intendere de gl'inualidi, non per mancamento di consenso nell'interiore, ma per altri impedimenti di legge: e per mancamento del consenso nell'esteriore. il qual si presume in coloro, che non hanno età per sposarsi insieme. & ancora di piu, che da gli sposalitij nulli per difetto del consenso non segue alcuna vnione anche imperfetta fra essi sposi: come tiene Pietro Ledesma.[g]

[a] *Lib. 6. de sponsc. vnico.*

[b] *Conc. Triden. sess. 24. c. 3.*

[c] *Speculũ coniug. 1. p. ar. 3. de imped. quod oritur e spõsal concl. 3.*

[d] *F. L. Lop. 3. to. c. 50. col. 1142. a*

[e] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 215. concl. & nu. 3.*

[f] *Led. diffic. 43.*

[g] *Ledes. in addit. ad 1. p. q. 45. art. 4. pag. 415.*

CASO XIV.

D. Se gli sposi *de futuro* si possano abbracciare, e baciare senza peccato?

R. Che se fanno ciò per beneuolentia, e puro amore, non peccano: ma se lo facessero per diletto, e con affetto maritale, non v'interuenendo alcuna impudicitia: sarà solamente peccato veniale. perche così fatti abbracciamenti, e baci tirano spirito dal diletto carnale. ma guardinsi da due cose. La prima, che non vi sia impudicitia. perche all'hora sarà peccato mortale. La seconda, dalla consumatione, auanti, che celebrino: perche parimente sarà colpa mortale. principalmente hora, dopò il Concilio Tridentino: quando senza difetto non passano gli sposalitij in matrimonio, per consumatione della copula: ancora che seguisse con animo maritale: come succedeua auanti il detto Concilio di Trento. Con quello, che è detto concorda Armilla,[h] Tabiena,[i] e Ledesma:[k] il medesimo tiene Rodriguez,[l] e Giacomo Graffi,[m] e Lopez.[n] il qual dice parimente, che li toccamenti dishonesti fra così fatti sposi *de futuro* non

[h] *Arm. ver. sponsalia, nu. 14.*

[i] *Tab. ver. osculum.*

[k] *Ledes. in sum. de matrim. sacr. diffic. 14. colum. 2. 56.*

[l] *F. M. Rodr. 1. to. c. 13. concl. & n. 3.*

[m] *Iacob. de Graf. en sus decisiones dorad. li. 2. c. 82 nu. 3.*

[n] *F. L. Lop. 1. p. instit. conscient. c. 73.*

non deono essere consentiti: anzi in tal caso, se fusse necessario per impedirli, deuesi con gridi chiamare aiuto; ancorche ne nascesse infamia all'vno, ouero ad ambedue gli sposi.

CASO XV.

D. Pietro, e Berta, essendo ella vergine, si conobbero per amore, e n'hebbero vn figliuolo: e per saluare l'honore si sposarono in presentia d'vn testimonio con giuramento; e si diedero la mano, che per l'innanzi si mariterebbono *de presenti*: ma auanti, che si maritassero; ella fornicò con Giouanni: se Pietro, che già lo sà, sarà obbligato a maritarsi con essa, & a che sia obbligato?

R. Tre cose. La prima, che Pietro non è obbligato a maritarsi con essa. perche per cagione della fornicatione, commessa da lei con Giouanni, dopò essere sposata; egli non è tenuto allo sposalitio, e giuramento passato. il qual s'intende, stando le cose nel medesimo stato; e mantenendo ella fedeltà: ne parimente per la medesima ragione è obbligato, per hauerli tolta la verginità: & ancora per la ragione, che poco appresso si dirà nel secondo detto seguente. Secondo, che non essendo stata Berta ingannata, ne molto importunata; ella si diede facilmente a Pietro: col quale ella perdette il fiore; parimente Pietro non rimane obbligato a prenderla per moglie; ne anche a dotarla del tutto: ancorche nel foro giuditiale lo condannassero in qualche pena. ma per l'ingiuria fatta al padre, e madre di Berta, e per il danno, e dishonore, che hà fatto loro, pare a Cordoua,[a] che in conscientia Pietro sia obbligato a dare al padre, e madre di essa qualche cosa per aiuto del maritaggio di lei, o per souuenimento, quantunque in ciò giuditialmente non fusse condannato. Se bene vi siano Autori, li quali dicono, che ne anche per questa cagione egli ne sarà obbligato. Terzo p resolutione di tutto ciò dico, che per ischifare liti, & acciochè Berta non sia maggiormente dishonorata, se per la sententia del giudice fussero disfatti gli sposalitij, e Pietro fusse condannato per hauer rotto il sigillo virginale; come secondo la legge si deue fare; prouandosi l'vno, e l'altro; a me pare meglio, che si accordino in maniera, che in presentia del giudice, ouero di due, o tre testimonij si ritogliano l'vno dall'altro la parola, ouero il giuramento; e si dichiarino per liberi dallo sposalitio, e dalla obbligatione di esso: e che Pietro in soddisfattione di quello, che è detto, dia al padre, e madre di Berta qualche cosa ragioneuole, a giuditio di vna, o di due persone da bene, e prudenti per souuenimēto d'essa: e che Pietro si pigli la cura di alleuare suo figliuolo; &c. Con quello, che è detto, concorda Siluestro,[b] Nauarro,[c] e piu compitamente Cordoua.[d]

[a] Cor. q. 191

[b] Syl. sponsal. q. 10. §. 7. & 11.
[c] Nauar. in sum. c. 16. nu. 16. 19. & cap. 22. nu. 22. 23. & 27.
[d] Cord. in q. Theolog. lib. 1. q. 11. in 6. dict. fol. 133.

CASO XVI.

D. Presupposto, che l'impedimento della publica honestà rompa il matrimonio cōtratto fra colui, che si sposò per parole *de futuro* cō vna donna; & prima, che si maritassero, morì l'vno, o l'altro. perche in questo caso per cagione dell'impedimento non può egli rimanendo in vita maritarsi con le parenti d'essa; ne ella rimanendo viua, co' parenti di lui: come è determinato ne' Canoni.[e] Il che, come dice Rodrig.[f] seguendo la commune, s'intende, se bene fra essi non vi sia stata copula carnale. Il padre, e la madre di Pietro, hauendone il suo consenso, trattarono di maritarlo con Berta; e lo trattarono col padre, e madre di essa, senza ritrouaruisi essa presente; e non hauendo trattato

[e] cap. ad de sponsal.
[f] F. M. Rodr. 1. tom. c. c. 215. concl. & nu. 1.

trattato con essa; si fecero le publicationi, conforme al Concilio di Trento, escritture: e prima, che si sposassero, ella se ne morì; dapoiche suo padre, e madre s'erano accordati cō Pietro: se Pietro potrà prender per moglie Catarina, sorella della detta Maria?

R. Che se Maria dopò hauer saputo le publicationi cōsentì nello sposalitio espressamente, dicendo, che ne gustaua; ouero tacitamente, parlando, o trattando, come sposata, chiamandolo suo sposo, o riceuendo gioie da lui, ouero facendo altri segnali di sposi; all'hora essendo, e valendo per sposalitio, ne nasce l'impedimento della publica honestà: onde non può Pietro pigliare per moglie Catarina sorella di Maria. ma se non v'interuiene alcuna di queste cose, all'hora non ci è il detto impedimento; e si può senza altro maritare, il che è vero, ancorche Maria l'hauesse saputo, e se ne fusse rallegrata, dico dello sposalitio secretamente nel suo cuore; non hauendo mostrato segno ne del consenso, ne del contento, che ne sentiua; come è detto. Concorda Siluestro, [a] e Cordoua; [b] e quello, che è detto di sopra pare essere approuato dal Concilio Tridentino. [c] Nota, che se'l padre, o madre promettessero il maritaggio de' loro figliuoli, minori di sette anni, e lo sanno, o non lo sanno li detti figliuoli, non nasce da questa promessa impedimento di publica honestà. poiche manca l'età necessaria a fare, che gli sposalitij vagliano. Ma sposandosi per li loro figliuoli maggiori di sette anni; ritrouandosi essi presenti, e non contradicendo, ne nasce questo impedimento; come è ordinato ne' Canoni. [d] & il medesimo è quando altri parenti rispondono per essi; essendo presenti, e non contradicendo: ouero ritrouandosi assenti; & essendo loro notificati d'essere sposati, non vi contradicono; come dice Siluestro, [e] e Rodriguez, [f] che lo segue. E se li padri non si ricordarono di hauerlo notificato a' figliuoli; & essi non lo sanno per altra via: all hora deono essere domandati li figliuoli a cautela: e se dicessero di sì: si deue dare lor fede principalmente, se morto vno d'essi, quegli, che resta viuo desidera maritarsi con vna sorella della morta. perche in questo caso, poiche parla contra se medesimo se gli deue dar fede; come communemente notano li Dottori. [g]

E nota, che essendo validi gli sposalitij, non passa l'impedimento del primo grado: come hora ordina il Concilio di Trento; [h] & è stato detto in molte parti della Somma. In maniera, che ne' gradi inferiori nō solamente non rompe, ma ne anche impedisce: e questo, o sia in linea ascendente, o descendente, o transuersale. Donde s'inferisce, che la sposa, la quale resta viua, non si può maritare con tre sorti di persone; cioè col padre, figliuolo, e fratello dello sposo: ma che con gli altri si può maritare lecitamente. Concorda Rodriguez. [i]

[a] Syl. sponsal. q. 2. §. 5. & matr. 8. q. 14. §. 8.
[b] Cord. in sum. q. 143.
[c] Cōc. Tri. sess. 24. c. 3. Nota 1.
[d] Cap. unica de sponsalibus im pub. lib. 6.
[e] Syl. verb. matrim. 11 §. 7.
[f] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.
[g] Doctores in c. a testib. te de sponsalibus.
[h] Cōc. Tri. sess. 24. c. 3.
[i] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XVII.

D. Pietro, e Giouanni huomini ricchi, e di buon lignaggio, trattarono di maritare, vn figliuolo, & vna figliuola, che haueuano così piccioli, che nessun di loro haueua sette anni: e questo per giuste cagioni, che ad essi tornaua bene il maritargli. e fare tra di loro parentela. Si concluse il contratto; e per non hauer l'età da congiungergli in matrimonio, gli sposarono; dandosi la mano in presentia di testimonij; dandosi alcune arre, & facendosi scritture, e la carta della dote; e tutto quello, che era necessario, per potersi chia-

chiamare quel contratto sposalitio *de futuro* quello, che si domanda è; se questi sono veri sposalitij *de futuro?*

R. Che non sono: anzi più tosto sono nulli, e di nessun vigore. La ragione è; perche gli sposalitij di coloro, che si sposano, ouero sono sposati da' padri loro auanti, che habbiano sette anni; sono dalla legge dichiarati per nulli. la quale oltre di ciò definisce, che da così fatti sposalitij non si contrahe l'impedimento, che dicono della publica honestà il quale dopò il Concilio di Trento,[a] non passa il primo grado. Concorda Nauarro,[b] Siluestro,[c] & Armilla.[d] Nota, che quello, che è detto s'intende, se non auuertisce, che dopò li sette anni approuassero il passato: ouero che lor mancasse così poco tempo, per hauergli, che quello, che lor manca sia quasi nulla: o altrimente come altri dicono, e bene, che la descrittione, che hanno supplisca il mancamento del poco tempo, che loro manca per hauere li sette anni. ne' quali communemente sogliono essere coloro *qui sunt doli capaces*. Che è quello, che pretende la legge, accioche essi intendano quello, che fanno, e quello, che promettono d'osseruare p l'auuenire; cioè di maritarsi. conciosiache gli sposalitij; come si comprende dalla loro definitione, non siano altra cosa, *N. si futurarum nuptiarum promissio*. come risolue Soto,[e] Couarruuia,[f] e Rodriguez[g] con tutti li Theologi, e Canonisti. percioche se per celebrare matrimonio *de presenti*, la malitia supplisce l'età; con molto maggior ragione la supplirà ne gli sposalitij *de futuro*: come dice Gregorio Lopez.[h] E che debbano hauere questa età, accioche vagliano li detti sposalitij; vien' espresso ne' Canoni:[i] e così quelli, che sono fatti auanti questa età, non obbligano: ancorche siano fatti da' Padri loro per essi: come è detto. La difficultà è hora, se basterà, che entrino ne' detti sette anni; ouero se deono hauerli già forniti. Per intendere questo, pone Armilla[k] vna regola generale; quando non si sà la mente *Statuentis, vel Disponentis*; cioè quando in così fatti casi gli anni si pongono in genitiuo. V.g. *vt dicendum sit septem annorum*; all'hora si richiede, che gli anni siano compiti: e quando si pongono in Ablatiuo V. g. *vt Dicendo, In anno septimo*; basta, che entri in essi. ancorche la medesima Somma con Siluestro,[l] e' Flores Theologicarum[m] tengano, che questi sette anni deuono essere compiti. Che debbano essere compiti, è più conforme a ragione: poiche coloro si possono dire hauerli compiti, *qui sunt doli capaces*; accioche intendano quello, a che si obbligano: come è detto di sopra: e così parimente tiene San Tomaso,[n] e Ledesma:[o] *& accedunt quoque Iura Canonica*.[p] Li quali confermano ciò ad ogni passo: e questo deuesi tenere. Vero è, che questi sette anni d'età non si deuono pigliare così puntualmente, che mancando loro vn giorno, ouero vna settimana, gli sposalitij siano inualidi. come dopò Panormitano risolue Soto,[q] e Rodriguez,[r] San Tomaso, e Ledesma.[f] e la ragione è, *Quia quod parum distat à re, nihil distare videtur*. *Inquit Philosophus*.[t]

Nota, che se bene coloro, che contraggono matrimonio auanti la legitima età, pecchino mortalmente; perche contrauengono al precetto della Chiesa, e fanno ingiuria al Sacramento: tuttauia coloro, che si sposano per parole *de futuro*, auanti la legitima età; e coloro, che gli consigliano, non peccano mortalmente. percioche qui non si fa ingiuria alla persona, ne irre-

[a] *Cõc. Tri. sess. 24 c. 3.*
[b] *Nauar in man c. 22. num. 24*
[c] *Syl. spons. nu. 2.*
[d] *Arm. n. 4.*
Nota.
[e] *Sot. in 4. d. 27. q. 2. art. 1 ad 1.*
[f] *Cou. 1. p. cap. 1.*
[g] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 225. concl. & nu. 3.*
[h] *Greg. Lopez in li. 6. tit. 1. par. 4.*
[i] *Capit. veniẽs de spõ al.*
[k] *Arm. ver. etas, nu. 3.*
[l] *Sylu. vbi sup.*
[m] *Fl. Theolog. de esse. tia matr. ar. 4. diff. 2.*
[n] *S. Tho. in 4. d. 2. q. 1. art. 2.*
[o] *Ledes. in sum. de sacr. matrim. diff. 11. col. 1140. a. b.*
[p] *Cap. litteris. c. accessit. c. ad dissoluendum de despons. impuberũ.*
[q] *Sot. vbi sup.*
[r] *F. M. Rodr vbi sup. cõcl. & n. 2.*
[s] *Led. vbi sup.*
[t] *Philosoph. in 2. physic.*

irreuerentia al sacramento: perche ella non viè, ne Soto,[a] ne Nauarro[b] dice il contrario. Quindi s'inferisce, che se bene il parochiano, che sposa per parole *de presenti* coloro, che non hanno legitima età; incorre in pena di scommunica, o di sospensione dall'offitio, o benefitio; conforme a quello, che viene ordinato nel Concilio Bracarense:[c] tuttauia non incorre in queste pene congiugnendoli in matrimonio per parole *de futuro*: saluo nella diocese, doue fusse constitutione in contrario. perche all'hora incorrerebbe nelle pene di essa, come risolue Rodriguez.[d]

[a] Sot. vbi sup.
[b] Nau. vbi sup. nu. 31.
[c] Conc. Brachar. IIII. cap. 5.
[d] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XVIII.

D. Quando si conoscerà, che gli sposalitij non siano *de presenti*, ma *de futuro*: come sono nel caso passato; essendo gli sposi di sette anni; come la legge vuole, che essi habbiano?

R. Che si conoscerà chiaramente, quando coloro, che hauendo, o non hauendo l'età da maritarsi, se si piglieranno per marito, e moglie con parole *de futuro*: e parimente sono *de futuro*, quando le parole sono *de presenti*, e vi si pone qualche conditione lecita, & honesta *de futuro*; compita la conditione, e non prima. & essendo cosi, saranno *de presenti*; senza che vi faccia di mestieri altro consentimento; se le persone, che poi sono per contrahere, siano legitime. perche se fussero illegitime, sarebbe necessario nuouo consenso: dopò l'essere adẽpita la conditione: accioche siano siano tali. nel che tutti concordano. E parimente è sposalitio *de futuro*, quando due si maritano per parole *de presenti*; pretendendo per ciò di promettere di maritarsi per l'auuenire, e non d'altra maniera. E parimente si risolue in sposalitij *de futuro* il matrimonio, fatto da due giouanetti. alla presentia del Curato, e di testimonij per parole *de presenti*; non hauendo età sufficiente da maritarsi; ancorche l'habbiano per isposarsi. Concorda Vittoria,[e] Couarruuia,[f] e Cordoua.[g] Nota parimente, che in cotali sposalitij *de futuro* non sono necessarie arre; ne giuramento; ancorche cõ esse si facciano piu forti.

[e] Vict. de sacr. n. 258.
[f] Couar in 4. decret. 1. par. releß. c. 1.
[g] Cord. q. 46. dist. 2.

CASO XIX.

D. Due si sposarono publicamente per parole *de presenti*: mancando loro parimente il tempo per cõpimento dell'età, che la legge vuole, che essi habbiano per maritarsi: cioè, che'l maschio nõ haueua quattordici anni compiti; ne la femina dodici, che è l'età, che richiede la legge in coloro, che si vogliono congiugnere in matrimonio: ancorche loro manchi molto poco: se questo sarà matrimonio *de presenti*?

R. Che sarà matrimonio *de presenti*; sposandosi secondo la forma del Concilio Tridentino; e per più forte ragione sarà tale, se si sposarono, hauendo l'età compita da poterli maritare. la quale, come è detto di sopra, nell'huomo è di quattordici anni, e nella donna di dodici. Nota 1.
Nota, che cosi erano, auanti il Concilio di Trento ancorche si sposassero clandestinamente. Saputosi questo, quello, che solamente hò preteso, porre in questo caso è, quello, che segue; cioè, che se auanti il Concilio di Trento, non hauendo età da maritarsi due si sposassero *de futuro*; o se fecero il medesimo hauendo età da maritarsi; essendo questi sposalitij *de futuro* publici, o secreti: chiunque d'essi si maritasse poi *de presenti* publica, o secretamente cosi altri, o con altra gli spo-

salitij primi rimaneuano disfatti: come medesimamente rimaneuano, se si sposauano per parole *de futuro*, seguendo subito copula carnale cô affetto maritale: perche per essa, auanti il Concilio di Trento gli spo salitij *de futuro* diueniuano matrimonio *de præsenti*. Nota necessariamente, che altra cosa sarebbe, quando questa copula, la qual seguì ne' secondi sposalitij *de futuro*, non fusse fatta, o non seguisse con animo maritale; ma con animo fornicario; perche all'hora ella non annullaua li primi sposalitij: poiche essendo stati trattati con così cattiuo animo li secondi sposalitij, questi non passauano in matrimonio *de præsenti*: e parimente, come di sopra è detto, che sarebbono passati; se fussero stati trattati con animo maritale: anzi che è obbligato a maritarsi con la prima, e non con la seconda: ancorche glielo hauesse promesso con giuramento: ma sarà obbligato a maritare la seconda: o darle con che ella si possa maritare; potendo, hauendola hauuta; ouero restando infamata per cagione di lui. Armilla [a] tocca qualche cosa di quello, che è detto: tutto il rimanente è dottrina chiara, *quæ non indiget auctore signato*.

Nota 2.

[a] Arm. de sponsal. numer. 12.

Finalmente nota in questo caso, che se si sposarono auanti il Concilio di Trento per parole *de præsenti*, volendosi poco appresso riceuere per marito, e moglie; ancorche l'hauessero fatto clandestinamente: e non fusse seguita fra essi copula carnale, se alcuno di essi, in effetto publica, o secretamente si sposasse; o maritasse con altra, o con altro; tutto era nullo; ancorche fusse seguita copula carnale: & il primo vero fin' alla morte: per essere quei primi sposalitij in quel tempo matrimonio, & il rimanente è errore. Cordoua. [b] Ma il Concilio Tridentino [c] ha già rimediato a questo; conciosiache quiui sia stato ordinato, che non vaglia il matrimonio; se non si fa in presentia del curato, o d'altri con licentia, e di altre due, o tre testimoni: perche se ne fusse vn solo, non vale il matrimonio, come dice il Padre Tomaso Sanchez. [d]

Nota 3.

[b] Cordub. q. 44.

[c] Con. Tridentin. session. 24. c. 1.

[d] Tho. Sanch. lib. 3. de consensu.

CASO XX.

D. *Iterum*. Due essendo molto vicini all'età, nella quale si poteuano maritare, della quale si trattò nel caso passato, si sposarono per parole *de præsenti*, se questo sarà matrimonio?

R. Che sì, come tiene Panormitano, e Siluestro, [e] e Ledesma; [f] *& patet in iure*. [g] doue sono scritte queste parole; *Quod si fœmina cognita fuerit à viro, ætati proxima, scilicet in vndecimo anno, vel circa duodecimum, satis erit pro matrimonio contrahendo*. Il che si deue intendere; essendo stati fatti questi sposalitij publica, e non clandestinamente; perche se dopo il Concilio Tridentino si sposassero clandestinamente, non osseruando la forma del detto Concilio Tridentino, come è detto di sopra, pretendendo perciò fin d'all'hora pigliarsi vn l'altro per marito, e moglie, poiche lor manca, come è detto, così poco tempo: poiche la malitia supplisce in essi il difetto dell'età, che hanno; tutto quello, che fanno è nulla: essendo per il detto Concilio inhabili: *ad sic contrahendum*: per non essere presente il lor curato, o altro cherico di sua licentia; presenti due, o tre testimoni, e di più, di non far cosa alcuna, & essendo scommunica nel Vescouado, doue sono, posta contra coloro, che clandestinamente si maritassero, cascherebbono in essa.

[e] Syl. verb. matr. 5. q. 2.

[f] Ledes. in sum. de matrim. sacr. dist. 31. col. 1522. conclus. 2.

[g] c. de illis & c. continebatur.

Nota, che per più forte ragione, non faranno cosa alcuna, e caderanno in

no in essa, se hauendo già età compita si maritassero, o sposassero nella maniera, che è detto, pretendendo fin dall'hora essere marito, e moglie.

Nota 1. Nota, che se solamente pretendessero di non si maritare all'hora; ma di sposarsi, e così si dessero la mano, e parola de futuro, ancorche siano clandestini, dopo il Concilio già detto, vagliono tuttauia così fatti sposalitij; e perciò non caderanno in iscommunica, se per auuentura nel Vescouado, doue si trouano, ella fusse posta contra coloro, che si maritano clandestinamente. Io dissi nel Vescouado, doue si trouano: perche ne' Canoni non vi è. Che siano validi si fatti sposalitij è cosa chiara, e la cõmune opinione, perche solamente il Santo Concilio parla de' maritaggi clandestini, e non de gli sposalitij de futuro, che si fanno clandestinamente: così tiene Nauarro,[a] Lelio Cecco,[b] Lopez,[c] Cordoua,[d] Veracruz,[e] e Rodriguez.[f] e così fu dichiarato da' Cardinali della Riforma ai 27. di Settembre 1570. dicendo le seguenti parole. *Decretũ Concilij Tridentini annullat tantummodo matrimonium per verba de præsenti: sponsalia autem de futuro relinquit in dispositione Iuris Communis, propterea quod non transeunt in matrimoniũ per copulã subsequentem.* Salzedo,[g] Galliego,[h] e Ledesma,[i] apportano questa dichiaratione.

[a] *Naua en los cõseios libr. 3. tit. 33. consil. 6. pag. 307. y en la summa latina c. 25. n. 144.*
[b] *Lelio Cecco en la sũ. de casos reseruados, caso 19. pagin. 240.*
[c] *F. L. Lop. 1. p. instru. consci. c. 85.*
[d] *Cord. en el questionario de nomãce. q. 51 e Veracruz dub. 9. & 21. en su apendice.*
[f] *F. M. Rodr. 1. to. sũma c. 225. conclus. & nu. 10.*
[g] *Salzedo in pract. c. 73. pa. 142.*
[h] *Gallego de cognatione spiri. c. 13.*
[i] *Ledes. in addit. ad 3. q. 49. p. 10. col. 1. 6*

CASO XXI.

D. Se quando due sono sposati de futuro ambedue impuberi: ilche si dice, quando egli nõ hà quattordici anni, ne ella dodici per potersi maritare; se possono prima, che arriuino a quel termine disdirsi de' detti sposalitij?

R. Che nessuno di essi si può ritirare, fin tanto che peruengano alla detta età; nella quale, volẽdo si possono maritare, o ritirarsi da li sposalitij, & il medesimo può fare colui, a colei, che prima arriui alla detta età; senza aspettare, che vi giunga l'altro. e questo secondo Armilla,[k] e Bartolomeo Ledesma,[l] e Tabien.[m] e dicono, che questa è la più vera opinione. La Somma de' Confessori[n] tiene, che egli è obbligato; soggiungendo, che questa è la più vera, ancorche li Decretali,[o] che trattano di questo siano da alcuni intesi di altra maniera; cioè, che non sia obbligato ad aspettarlo, ilche insieme cõ Armilla, e Tabiena, e gli altri segue Paludano,[p] & il parere d'Armilla pare a me, che si debba seguire. Nota, che coloro, li quali si sposano per parole de futuro, auanti li sette anni; come commanda la legge, che essi habbiano, per fare sposalitij, giũgendo all'vso di ragione possono lasciare di maritarsi, come è scritto ne' Canoni,[q] come ancora dice la Somma de' Confessori,[r] e Rodr.[s] Nota ancora, che gli sposalitij giurati si disciogliono col consentimento di ambedue gli sposati, come si dice ne' Canoni.[t] Donde segue, che se lo sposato non vuole maritarsi cõ la sposata, se non gli accresce la dote, nè ella con esso lui col detto aumento; pare, che si siano disciolti dalla parola, e dal giuramento; come necessario ad essa: & in questo caso nõ è necessaria alcuna assolutione, come dice Nauarro,[u] e Rodriguez.[x] Nota, che ritirandosi qualsiuoglia di essi già nominati, contra la volontà dell'altro, non ne hauendo giusta cagione, che sarà qualcheduna di quelle, che sono state annotate nel caso. 9. 10. & 11. e sono diciasette, pecca mortalmente: come dice la Somma de' Confessori.[y] e così deue essere costretto a maritarsi. Dico costretto, non del tutto. ma *per admonitionem, seu increpationem, vel per comminationem diuini iudicis.* e se cõ tutto ciò egli se ne stesse ostinato, deue essere

[k] *Armill. verb. sponsalia. n. 19.*
[l] *Ledes. in summario de matri. sacr. diff. 11 p. 1242. b*
[m] *Tabien. verb. sponsalia nu. 5. in fine.*
[n] *Sum. Cõfess. lib. 4. tit. de sponsal. q. 16. §. in alijs duobus casib.*
Nota 1.
[o] *c. de illis primeg. & c. a nobis, et c. extra de desponsat. impuber.*
Nota 2.
[p] *Palud. 4. in c. de illis.*
[q] *c. extr. de sponsalib. impub.*
[r] *Sum. Cõfes. ubi sup.*
[s] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 226. concl. & nu. 7.*
[t] *ca. praterea de sponsalib.*
[u] *Nau. li. 4. consi. tit. de sponsalib. impub. consil. 5. in fi.*
Nota 3.
[x] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 10.*
[y] *Sum. Cõfes. li. 4. tit. de sponsalibus. q. 17.*

essere assoluto. San Tomaso[a] dice queste parole. *Peccat mortaliter, non soluens promissum in sponsalibus, nisi legitimum impedimentum interueniat, iniungenda est pænitentia pro peccato, tamen in foro contentioso non cõpellitur, quia matrimonia coacta, consueuerunt malos exitus habere.* Con questo parimente concorda Raimõdo, Hostiense, e la Somma de' Confessori.[b] Finalmente con qualsiuoglia delle predette cagioni, non sarà piu, che peccato veniale: ancorche graue, quando si ritirano senza auttorità del giudice ecclesiastico, eccetto in alcuni casi, ne' quali non sarà nessun peccato, quantunque egli discioglia gli sposalitij di sua propria autorità, perche in così fatti casi la legge medesima *ipso facto* gli disfà: ma non già ne gli altri, se non dà licentia al giudice ecclesiastico di disfargli, e discioglierli. Li casi ne' quali *ipso facto* si sciogliono, sono, quando vno d'essi entra in religione, ouero si marita *de facto* con vn'altra per parole de presenti: secondo la forma del Concilio Tridẽtino, o quando vno di essi fornicò notoriamente, e generalmente si può dire, che quando è notoria qualche cagione, per la quale si debbano disfare, così quanto alla verità, come quanto alla sufficientia, non fà di bisogno la detta autorità della Chiesa. Il che così fatti sposati all'hora sono assoluti della medesima legge, & il medesimo succede, quando gli sposalitij sono clandestini, ancorche validi, come si disse nel caso passato nella secõda Nota. perche all'hora cessa lo scandolo. Concorda con la cõmune Nauarro,[c] & Armilla.[d] Per la domanda, e risposta di questo caso sarà buono quello, che si dice nel caso 23. auuertiscilo.

a S.Tho.3. p.q 43.art. 2.ad 2.

b Sum.cõfes.ubi sup. Nota 4.

c Naua. en el manu.c. 22.nu.27.

d Arm.spõsalia n.13.

CASO XXII.

D. Presupposto, che quelle persone, delle quali tratta il caso passato, hauendo età da maritarsi, e da poter consumar il matrimonio, non l'habbiamo consumato: ma solamente si siano sposati per parole de presenti, in presentia del lor curato, e de' testimoni, se questo sarà vero matrimonio, non essẽdo interuenuta fra esse alcuna altra cosa?

R. Che è veramẽte matrimonio, che si chiama, *Rato:* perche la copula carnale non è di essentia del matrimonio: e di questa maniera fu il matrimonio della Madonna. e perche fà a questo proposito auuertiscasi, che se la dõna, essendo di diece anni, e l'huomo di dodici, per auuentura con animo maritale consumarono la copula, se in essi si troua tãto lume di ragione, che basti, per dare il lor consenso, il matrimonio sarà vero: e questo non è impossibile: cõcio siache S. Girolamo[e] dica, *Salamone decimo anno Roboam genuisse, & Sanctus Gregorius*[f] *refert, puerum nouẽ annorum nutricem suam secundasse.* & Alberto[g] dice, d'hauer veduto vna giouanetta, che di noue anni cõcepì, e di diece partorì. Concorda Ledesma,[h] e la Corona de' Cõfessori,[i] dice, d'hauer inteso da vn Maestro degno di fede, che egli vedde in Bologna vna donna, la qual concepì di questo medesimo tempo. Questi medesimi essempi sono apportati da Rodriguez,[k] per confermatione di due cose. La prima, che l'impedimento dell'impotentia, potendosi tor via in progresso di tempo naturalmente, o per arte, non è contra la sostantia del matrimonio, come disse San Tomaso,[l] communemente riceuuto. La secõda inferita da questa prima da Nauarr. e, che può Sua Santità dispensare, che vn giouanetto, che nõ hà quattordici anni pigli per moglie vna donzella, la quale non ne hà dodici: essendo nobili, gagliardi, & alleuati delicatamente. perche se bene li giouanetti, che nõ

e S.Hieron. in epist. ad Vitalem.

f S.Greg.li. 4. dialog.c. 19.

g Alber.in 4.dist 35.

h Ledes.in sum.de matrim. diffi. 51. colum. 1522.

i Cor Confess.c.1.pagin.34.

k F.M.Rodr.1.to.ca. 216. concl. & num.4.

l S.Tho in 4.dist.34. art.2.in corpore.q.

si possono rendere il debito vno all'altro: non si possano maritare insieme; come risolue Soto,[a] ciò si deue intendere, parlando regolarmente di coloro, che non sono atti a pagarsi il debito: ma parlando di alcuni particolari, li quali hauendo la detta età, sogliono essere a ciò fare potenti, come sono coloro, che sono nati di padre, e madre gagliardi, e nutriti dilicatamente; questa regola non deue hauer luogo. e così raccontano San Girolamo, e San Gregorio, & Alberto.[b] gli esempi posti di sopra; onde questo, & il rimanente viene confermato.

[a] Sot. in 4. d. 34.

[b] Alberto vbi sup.

CASO XXII.

D. Vno, essendo pubere sposò *de futuro* vna, che non era tale; cioè non haueua l'età da maritarsi. se costui, che ha l'età sia obbligato ad aspettare, che l'altra similmente l'habbia. poiche nel caso 21. è stato detto, che erano obbligati ad aspettarsi vn l'altro, fin che l'habbiano, quando si sposarono, essendo ambidue impuberi. se bene, secondo l'opinione di Armilla, e d'altri quiui raccontata, colui, che prima vi giunge si può ritirare, senza essere obbligato ad aspettare, che l'altro vi arriui.

R. Che non si può ritirare, ma è obbligato ad aspettare, che l'altro habbia quella età; per vedere, se egli consente nel passato proponimento, e nel consumare il matrimonio. perche dall'hora, che consenti insieme con esso lui, non può ritirarsi, e dissentire: *vt patet in iure.*[c] e non intendere, che'l matrimonio tenga, non potendo zoppicare; e non vi essendo il consenso: ma che se egli è obbligato ad aspettare colui, che non è pubere, sotto pena di peccato mortale, auuiene per la promessa, fatta di maritarsi: come dice Bartolomeo Ledesma,[d] Siluestro,[e] la Somma de' Confessori,[f] & Armilla.[g] la qual dice, che l'impubere non giunto all'età di dodici anni, se sia femina, o di quattordici, essedo maschio, si può ritirare.

[c] Extra de sponsal. impub. c. de illis primo.

[d] Ledes. in sum de sa c. paniten. diffic. 11. colum. 1241. a.

[e] Syl. verb. sponsalia. §. 2.

[f] Sum confess. li. 4 tit. de sponsal. q. 16 in fi.

[g] Arm. uer. sponsal. nu. 11.

Nota, che impuberi si chiamano coloro, che non hanno età da maritarsi: come la donna, che non arriua a' dodici anni, & il maschio, che non giunge a' quattordici: ma passano li sette: ma hauendo la donna dodici, e l'huomo quattordici non si chiamano piu impuberi; ma puberi.

Nota I.

Nota per la domanda fatta; prima, che se, quando venne l'età, che li mancaua, mostrarono certi segni di consentire nel passato; essendo li segnali tali, quali sogliono essere fra marito, e moglie, questo diuiene già matrimonio, e nessuno di essi si può maritare con altri, o con altra: e se in effetto si maritasse; il secondo matrimonio sarebbe nullo: e per più forte ragione sarà nullo, se giugnendo alla detta età consentirono di nuouo nelle cose passate tacita, ouero espressamente: come dice Couarruuia,[h] e la Somma de' Confessori,[i] Cordoua,[k] & Armilla.[l] il che si deue intendere, essendo questi sponsalitij auanti il Concilio di Trento. perche essendo dopò esso, il secondo matrimonio sarebbe vero; facendosi, secondo la forma del detto Concilio, cioè in presentia del Curato, e di due, o di tre testimoni: e non d'altra maniera, se bene peccò mortalmente colui, che si maritò, per non mantenere la prima promessa; nõ ne hauendo bastante ragione. Che dopò il detto Concilio; facendosi, come è detto, il secondo sia matrimonio; nõ vi è dubbio alcuno: ancorche dopò compito il tempo de gli sponsalitij *de futuro*, essendo già in età, nella quale si possono maritare, clandestinamente hauessero consentito di nuouo nel passato tacita, ouero espressamente. La ragione è chiara. perche quando si dice, secondo alcuni Dottori, (ancorche la lor opinione non sia la piu commune; anzi la contraria era la più approuata, auanti che

Nota 2.

[h] Cou. in 4. decret. 1. p. c. 5. & 8.

[i] Sum. Confess. lib. 4. de matri. fol. 216. q. 10.

[k] Cordu. en el questionario de Romance. q. 41

[l] Arm. sponsal. nu 13.

ti che Pio V. determinasse ciò per vn Motu proprio: e così è ancora, come si può vedere in Cordoua[a]) che basta, che secretamente si piglino per marito, e moglie dopò il Concilio di Trento; coloro, che per qualche impedimento secreto, che era fra essi; onde non poteua essere, cauarono dispensa, accioche così seguisse, procede; perche la Chiesa, che non giudica le cose secrete, li giudica per veri maritati. e se si maritassero dopò la venuta della dispensa, ne nascerebbe publicamente scandolo. Il che non auuiene nel presente caso. poiche quando si sposarono publicamente *de futuro:* essendo l'vno impubere per quegli sposalitij, la Chiesa non li tenne all'hora, come ne anche li tiene per essi soli al presente, per veri maritati. e parimente, perche si come le ammonitioni, o proclame fatte in Chiesa non sono di essentia del matrimonio; così ne piu, ne manco sono gli sposalitij *de futuro*: ne per essi, quando sono *de futuro* si dà gratia, non vi essendo cō essi altra cosa, che l'essere *de futuro:* e quando conferissero qualche gratia; essendo fatti conforme a quello, che permette la Chiesa, sarà di quelle gratie, che sogliono dare quel le cose, che si chiamano *Sacramentalia:* poiche essi non sono altra cosa; essendo *de futuro, nisi quoddam sacramentale*; ne parimente furono marito, e moglie; quando essi clandestinamente con somiglianti segnali consentirono di nuouo nel passato tacita, ouero espressamente; poiche doueuano consentire per essere tali, in presentia del lor Curato, e di testimoni. poiche il santo Concilio rende inhabili al contrahere d'altra maniera coloro, che non osseruano questa forma. E mentre, che fra gli sposati *de futuro*, volendosi maritare *de præsenti* non si osseruasse questa forma, se per auuentura alcuno di essi si maritasse con altri, o con altra, e la osseruasse: sarebbe quello che si facesse vero matrimonio, come è detto.

[a] Cord. vbi sup.

Nota per confermatione di questo, che'l matrimonio fatto per parole *de præsenti*, in presentia del parocchiano, e de' testimoni da due giouanetti; ancorche habbiano sette anni; non arriuando egli a quattordici anni, ne ella a' dodici; tuttauia non vale: come è ordinato ne' Canoni, per il difetto dell'età. se non vi fusse quello, che è detto nel caso venti. & appresso, accioche egli vaglia, è necessario, che vi sia nuouo consentimento d'ambidue, manifestato in presentia del parocchiano, e de' testimoni. ne basta, che giunti alla legitima età di congiugnersi in matrimonio, siano già ambidue congiunti: e si trattino, come marito, e moglie. perche già sono derogati li matrimonij presunti. come dicono tutti. oltre che cotal matrimonio si risolue conforme a' Canoni in sposalitij *de futuro*. Adunque vi è necessario vn nuouo consentimento *de præsenti*, nella guisa, che è detto. Così tiene Matienzo,[b] Guttierez,[c] e Rodriguez.[d] Nota il caso seguente. *Nota 3.*

CASO XXIV.

D. Due impuberi si sposarono *de futuro*, perche *de præsenti* non lo poteuano fare: essendo impuberi. ma alla età legitima, nella quale poteuano maritarsi, non ne mostrarono segni tali, che per essi si potesse conoscere, che essi consentiuano nel passato: come furono quelli del caso antecedente: ma mostrarono altri segni di commune amistà: se per così fatti segni, senza altra cosa, paia, che si ritirino de gli sposalitij *de futuro*: che erano fra essi?

R. Che è cosa certa, che per così fatti segni si ritirano da essi. e se alcuno di essi si maritasse clandestinamente con altri, o con altra; essendo auanti il Concilio Tridentino teneua il matrimonio; che non terrà dopò

[b] Matien. in rubr. tit. de matr. li. 5. noua collect. glos. 2. nu. 57.
[c] Gutier. in qq can. ca. 18.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 201. conclu. & nu. 2.

pò esso: anzi cascheranno in iscommunica. se vi sia nel Vescouado, doue si trouano: e questo non per cagione de gli sposalitij passati; ma perche maritandosi clandestinamente non si osserua la forma, che vuole il santo Concilio: cioè, che vi sia presente il Curato, o altro Cherico di sua licentia; e due, o tre testimoni: come è detto nel caso passato. ma sarà vero matrimonio, se si fà con la detta forma. non ostante gli sposalitij futuri. da' quali pare, che si ritirino, per così fatti segnali. Tutto q̃llo, che è detto nel caso passato si può applicare a questo; come veramente si applica. poi quì, & iui corre vna medesima ragione: & è tutto d'vn medesimo Autore; cioè di Cordoua. [a]

[a] *Cordu. q. 43.*

CASO XXV.

D. Due dopò il Concilio di Trento si maritarono clandestinamente, pigliandosi con parole *de præsenti* per marito, e moglie nel miglior modo, che potettero: se questo sia matrimonio; ouero a che siano obbligati?

R. Che non hà alcun dubbio, che costoro sono obbligati per obbligatione di sposalitij futuri. però all'hora non vale l'obbligatione per via di matrimonio. perche questo celebrato in sì fatta maniera, già è nullo: non per l'intentione, che hebbero d'obbligarsi nel miglior modo, che poteuano. e se bene le parole, che fra loro passarono, furono *de præsenti*: ritengono tuttauia l'interpretatione *de futuro*: come è scritto ne' Canoni, [b] e lo dice Medina. [c] Io hò detto nel miglior modo, che poteuano; cioè, che per parole *de præsenti* pretendono di maritarsi nell'auuenire. perche se fusse loro intentione maritarsi *de præsenti*, ne nel foro interiore, ne nell'esteriore sono obbligati a maritarsi. perche il Concilio irrita cotal contratto. Vedi Rodriguez. [d]

[b] *cap. vnico de desponf. impub. li. 6.*
[c] *Medin. en materia de matrimon. leida en Salamanca.*
[d] *F. M. Rodr. vbi sup. c. 201. concl. & nu. 1.*

CASO XXVI.

D. Supposto, che'l matrimonio disciolga gli sposalitij; ancorche siano giurati: essendo legame più forte di essi. Vero è, che colui, che si marita; hauendo promesso di maritarsi con vn'altra pecca mortalmente: poiche manca di sua parola in materia graue: ma maritato può lecitamente consumare il matrimonio, e domandare il debito: essendo però obbligato a tutto il danno, seguito dal non hauer mantenuto la sua parola. Questo si troua espressamente scritto ne' Canoni. [e] Auuertitosi questo, che è commune opinione di tutti; Vno sposa vna *de futuro*, promettendole con giuramento, che sarebbe sua moglie; appresso; secondo che commanda il Concilio di Trento si marita de presenti con vn'altra; se morta questa, che egli haueua preso per moglie, sia obbligato a maritarsi con la prima, per il giuramento fattole nel tempo passato: il quale egli non haueua potuto compire fin'all'hora. per essergli così riuscito impossibile; essendosi maritato, poiche impossibile cosa era compirlo; mentre era viua sua moglie?

[e] *Extra de sponsal. ca. 61. inter virum, & vxorem.*

R. Paludano, [f] Gabriel, [g] e Rodriguez [h] tengono, che per il secondo matrimonio fatto li fu leuata l'obbligatione del giuramento. *Quia actio semel extincta amplius non reuiuiscit.* Ma con tutto ciò deuesi tenere il contrario, che egli sia obbligato a mantenere la parola, & il giuramento alla prima; La ragion'è; perche se'l semplice voto di Castità, e di Religione torna a pigliare vigore, dopò la morte della moglie; perche non tornerà similmente il giuramento. poiche all'hora si può lecitamente compire? Questa è opinione di Ledesma, [i] e del Padre Medina: [k] & è buona; per hauerla io vdita di bocca d'vn'huomo molto dotto.

[f] *Palud. in 4. sent. dist. 18. q. 1. art. 1.*
[g] *Gab. ibid. q. 2. art. 2. concl. 2.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to ca. 216. conclu. & nu. 8.*
[i] *Led. in addit. ad 3. p. q. 46. art. 2. fol. 201.*
[k] *Med. vbi sup.*

Nota, che colui, il quale dopò hauer

uer promesso d'entrare in Religione, promesse ad vna donzella di maritarsi con esso lei, per cauarne il suo desiderio; al che ella subito consentì; e ne restò infamata: è piu obbligato a compire il voto, che a prenderla per moglie: come si raccoglie da' Canoni.[a] Ne a ciò contraria, che la giouanetta ne resti infamata. perche così fatta infamia si può ricompensare con la restitutione del danno. ne parimente contraria, che colui, che deue entrare nella religione habbia da pagare prima li suoi debiti. perche l'obbligatione di restituire quello, che si deue può differire l'entrata nella religione, finche si faccia la restitutione: ma non toglie il voto, ne obbliga a contrahere matrimonio colui, che hà fatto il detto voto. Così risolue Nauarro.[b] Il che Rodriguez[c] tiene per piu giuridico del contrario, che risposero alcuni Maestri di autorità in Salamanca; cioè, che questo tale, non ostante il voto si può maritare con essa senza peccare. Tutti li casi passati appartengono a gli sposalitij *de futuro*, per li quali si trouerãno molte buone cose, e necessarie nel nostro libro chiamato Specchio de' Curati ne' §.§.3.4.e 5. del capitolo 15. del Sacramento del Matrimonio. Veggasi.

[a] *ca. rursus qui clerici, vel vouentes.*

[b] *Nau. li. 4. consil. c. 21. pag. 177. ti. de sponsal.*

[c] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 190 concl. & nu. 11.*

CASO XXVII.

D. Che cosa sia matrimonio, e quali cose li siano sostantiali?

R. Che matrimonio, *est coniunctio viri, & mulieris, perpetuam vitæ consuetudinem retinens, inter legitimas personas.* come si raccoglie dal Concilio Tridentino.[d] e dopò gli altri l'apporta Soto,[e] e Rodriguez.[f] Hà il matrimonio per essentiale *mutuum consensum ad consuetudinem coniugalem.* Il qual consenso deue essere espresso con parole. Sotto il quale parimente auuertisci, che se n'intende vn'altro implicito, similmente necessario *ad tria bona matrimonij, id est, consensus ad perpetuum vinculum coniugij, ad fidem seruandam, ad prolem suscipiendam.* Che sono li tre beni del matrimonio ad esso parimente sostantiali.

[d] *Conc. Triden. ses. 24. c. 1.*

[e] *Sot. in 4. d. 27. q. 1.*

[f] *F. M. Rod. 1. to. c. 198. conclus. & nu. 1.*

E nota, che questo tutto, che si è detto essere di sostantia del matrimonio, non si deue intendere *de substantia præcepti*: ma di maniera tale sono questi tre beni di sostantia nel matrimonio, che mancandoui, il matrimonio sarebbe nullo. *Nam sine substantia nihil potest subsistere.* Nota 1.

E così nota, che qual si voglia conditione posta al principio del matrimonio contra la sostantia, e beni di esso, lo rende nullo; ancorche la conditione sia honesta, e possibile. Verbi gratia, come se alcuno dicesse; Io ti riceuo per moglie, se viueremo in perpetua castità; cioè, che l'vno nõ domandi mai all'altro il debito. Questa conclusione è commune parere de' Dottori, è vera. ancorche Paludano[g] habbia altra opinione. la tiene San Tomaso.[h] Adriano,[i] Riccardo,[k] Ledesma,[l] Couarruuia.[m] perche d'altra maniera sarebbe contra la sostantia del matrimonio. il quale consiste nel consenso tacito, ouero implicito, *ad copulam carnalem*: come è detto di sopra. il qual consenso nasce dall'altro principale, il qual è, *quo ad cohabitationem coniugalem.* Nota 2.

Nota, che ne anche Maria Vergine nostra Signora eccettuò cotal cõditione con Giosef, suo vero sposo; nel tempo, che si maritò con esso. percioche ella è contraria all'vltimo bene de' tre del matrimonio posto di sopra; cioè, *Ad prolem suscipiẽdam*; ancorche ella fusse stata certificata da Dio, che Giosef haueua proponimento di castità, e continentia. *atque ita simpliciter matrimonium contraxit.* Per dichiaratione della qual cosa è necessario notare, che per il perfetto matrimonio non è necessario l'assoluto consenso nel l'attuale copula carnale: ma basta vna efficace volontà di assegnare, e con-

[g] *Palud. in 4. d. 30. q. 2. concl. 2.*

[h] *S. Tho. in 4. d. 28. art. 4. ad 3.*

[i] *Adria. in tractat. de sponsa. q. 9.*

[k] *Richard. in 4. eadem dist. art. 2. q. 4.*

[l] *Ledes. in sum. de matrim. fact. dist. 25. conclus. 4. colu. 1365.*

Nota 3.

[m] *Couar. in 4. decret. 2. p. c. 3. §. 1. n. 2. 3. 4. & 5.*

concedere la potestà di così fatta copula. E così il consenso, che si richiede per contrahere matrimonio non ripugna in alcuna maniera alla verginità mentale. come espressamente dicono li Dottori citati. e con essi Scoto,[a] e Gaetano.[b] *Licet enim Beatam Mariam perfectam Virginitatem mentis, & corporis habuisse secundum fidem Orthodoxam habuisse fateamur: nihilominus tamen consensum ad matrimonium habuisse nemini dubitare fas est. Deique Beata Virgo consensit expresse in coniugalẽ cohabitationem, & implicite in omnia, quæ ad matrimonium spectant. ex hoc autem non sequitur Beatissimam Virginem consensisse expresè in copulam carnalem. id enim repugnaret Virginitati, implicite vero consensit non in actum copulæ seu in potentiam. qui quidem consensus non est contrarius Virginitati, vt dictum est supra.* Di ciò tratta bene, e gentilmente San Tomaso, e Couarruuia, e Ledesma. *& videndus est textus in iure.* Da queste cose euidentemente si raccoglie, che fra la Beatissima Vergine nostra Signora, e Giosef fu legitimo matrimonio. perche assolutamente, e senza conditione d'osseruare castità lo contrassero. e se la Vergine ne hauesse cauato quella conditione, non sarebbe stato vero matrimonio. Ne parimente auanti le nozze hebbe ardire d'affermare con voto assoluto il desiderio, che haueua di verginità; ma sotto conditione; se così piacesse a Dio. ma dopò hauer riceuuto lo sposo; secondo che'l costume di quel tempo richiedeua insieme con esso lui fece voto di Verginità: come dice San Tomaso[c] Io dissi, desiderio. perche secondo Soto,[d] e Ledesma,[e] il voto della Vergine nostra Signora auanti le nozze, non deue esser detto tanto voto, come desiderio di far voto. E quindi auuiene, che Sant'Agostino non dice, che all'hora ella facesse voto, ma che propose di douere rimanere Vergine; se Dio non le riuelasse altra cosa. se ben Scoto[f] tiene, che la Vergine auanti le nozze facesse voto di Verginità assolutamẽte. & è seguito da altri. ma quello, che San Tomaso dice con altri è piu certo, che lo facesse poi insieme col suo sposo. e di piu dice la Somma de' Confessori,[g] che la Glossa tiene, che lo facessero dopò il Nascimento del Saluatore. Io dissi di sopra; ancorche la conditione sia honesta, e possibile. perche parimente l'annulla essendo brutta: conciosiache ella sia contra la sostantia del matrimonio, il qual consiste nel consenso tacito, ouero implicito, *Ad perpetuum vinculum coniugij:* Che è il primo bene del matrimonio de' tre posti di sopra. Verbi gratia, Io ti prendo per moglie; se tu ti maritterai con altri: ouero fin che ci nasca vn figliuolo: oueramente, se dicesse, Io ti prendo per moglie, se tu non mi sarai fedele, e leale: che è contra la sostantia del matrimonio. il qual consiste nel consenso tacito, ouero implicito, come è detto, *Ad fidem seruandam.* che è il secondo bene del matrimonio de' tre posti di sopra. Vero è, che se la conditione brutta non fusse cõtra la sostantia del matrimonio, nel modo già detto, non l'annulla. Verbi gratia, come se vno dicesse, Io ti prendo per moglie; se tu farai vn furto. perche se bene non lo faccia, il matrimonio tuttauia vale, come se senza essa fusse stato fatto assolutamente. e medesimamente, se la conditione fusse impossibile per essere così determinato nelle Leggi.

Nota, che se dopò il matrimonio, e la sua principale essentia, la quale consiste nel consenso *Ad societatem coniugalem,* si ponesse qualche conditione honesta: la quale quantunque fusse contra alcuno de' tre beni del matrimonio dichiarati di sopra; il matrimonio nondimeno riterrebbe la sua forza, & il suo vigore, come pri-

Nota 4.

[a] *Sot. in 4. d. 30. q. 2.*
[b] *Caieta in opusc 17. responsionum resp. 2.*
[c] *S. Th. 3. p. q. 28. ar. 4.*
[d] *Sot. in 4. d. 30. q. 2. articulo 2. pag. 183. a.*
[e] *Ledes. vbi sup.*
[f] *Scot. d. art. 2.*
[g] *Sum. confess. lib. 4. de matrim. tit. 2. q. 64.*

Ffima. Il medesimo sarebbe, se la cõditione fusse brutta, come di adulterare, che direttamente è contra l'vno de' tre beni del matrimonio; cioè *contra fidem seruandam*. e ciò confessano tutti li Dottori citati.

Nota 5. Nota in conclusione, che affine, che alcuna conditione posta nel matrimonio contra la sostantia di esso; faccia che'l matrimonio sia nullo; si richiede, che coloro, li quali ve la pongano, habbiano animo, che dal punto, nel quale consentono di viuere insieme, siano ad essa obbligati. perche se non vogliono consentire, *quoad societatem coniugalem, qui est mutuus consensus*, fin che si cõpisca la conditione: all'hora si deue disfare quella cõditione, come brutta: e per esser brutta, varrà, secondo Adriano, all'hora il matrimonio: se bene Couarruuia [a] auuertisce, che questo detto d'Adriano è dubbioso.

[a] Coua. vbi sup. nu. 7.

CASO XXVIII.

D, Se'l consenso nel matrimonio sia di tanta essentia, che senza esso non possa essere matrimonio?

R. Che in maniera è di essentia del matrimonio il consenso de gli animi de' contrahenti nel matrimonio, che auanti il sacro Concilio, senza esso, egli era nullo; e con esso era matrimonio; ancorche fusse fatto clandestinamente: e dopo esso, se ben vi siano tutte le altre cose commandate, e richiesteui, se solamente vi manchi il consenso; non è parimente matrimonio. E questo è così vero, che in nessun modo si può affermare altra cosa. ne anche il Papa, ne altra Potentia humana hà potestà di fare, che sia matrimonio; quando non vi fusse questo consenso: eccetto Iddio, che lo potrebbe fare; e lo fece con Adamo, & Eua, secondo alcuni Dottori: come sono Veracruz, [b] Paludano, [c] a' quali pare, che si accosti Ledesma. [d] ancorche Soto [e] tenga per piu probabile, che quando commandò loro, che accrescessero il genere humano, all'hora inspirò loro, che consentissero nel matrimonio. Ambidue sono opinioni probabili.

[b] Veracruz. p. 1. speculi coniug. art. 2. pag. 21 et 22.
[c] Palud. in 4. d. 26. q. 1. art. 2.
[d] Ledes. in sum. de sacr. matrim. diff. 26. col. 1265. & 1266.
[e] Sot. in 4. sent. d. 27. q. 1. ar. 3. p. 101. 6.

Nota. Nota, che se alcuno domandasse qual consentimento debba essere questo, se basterà, che sia nella copula carnale, ouero nella donatione della potestà del corpo; si deue rispondere, che questo consenso è, e deue essere necessariamente esplicito, ouero implicito nella donatione della potestà de' corpi nel vincolo del matrimonio. Concorda il Padre Veracruz. [f]

[f] Veracruz vbi sup.

CASO XXIX.

D. Se la copula carnale sia di essẽtia del matrimonio, essendo tale la potentia ad essa?

R. Che non è di essentia. perche il matrimonio rato senza copula è essentiale, intero, e vero matrimonio. perche d'essentia del matrimonio solo è vna congiuntione indissolubile, & vna obbligatione inseparabile. la quale vien contratta per il solo consenso maritale; senza copula carnale. Il che parimente si conosce chiaramente dalla definitione del matrimonio. Concordano tutti li Dottori. Vedi Flores Theologicarum, [g] Ledesma, [h] e Rodriguez. [i]

[g] Fl. Theol. q. de matrimonio.
[h] Ledes. ubi sup. diffic. 25. p 1366.
[i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 198 conclu. & nu. 4.

CASO XXX.

D. Se'l matrimonio sia sacramento della Legge nuoua; e se conferisca gratia?

R. Affermatiuamente nell'vna, e nell'altra domanda, che sia sacramẽto, & vno de' sette della Nuoua legge, come è senza alcun dubbio, si conosce chiaro da quello, che ne dice San Paolo, [k] *Sacramentum hoc magnum est: Ego autem dico in Christo, & in Ecclesia*. E così è stato determinato prima dal Concilio Fiorentino, [l] e poi dal Tridentino [m] con queste parole, *Si quis dixerit matrimonium non esse vere, & proprie vnum ex septem Legis Euangelicæ sacra-*

[k] Ad Eph 5.
[l] Conc. Floren. sub Eugen. IV.
[m] Conc. Triden. ses. 24. c. 1. ac sacr. matrim.

cramentis à Chriſto Domino inſtitutum, ſed ab hominibus in Eccleſia inuentum anathema ſit. Che parimente conferiſca la gratia *ex opere operato* a chi non vi pone impedimento, e lo riceue degnamente, come fanno gli altri ſacramenti, ſimilmente è ſtato definito dal Concilio di Trento:[a] & il contrario è hereſia: come dice Ledeſma. Fu inſtituito da Chriſto queſto ſacramento, quando lo commendò, e commandò la ſua inſeparabilità, dicendo, *Quos Deus coniunxit, homo non ſeparet. Matth* 29. come dice Vittoria,[b] e Soto,[c] e Rodriguez.[d]

[a] *Conc. Trident. ſeſſ. 7. c. 6. 7. & 8.*

[b] *Victor de matrimon. nu. 243.*

Nota 1.

[c] *Soto in 4.*

[d] *F. M. Rodr vbi ſup. concluſ. & nu. 1.*

Nota, che ſe alcuno domandaſſe, quando ſi dà, e riceue queſta gratia, che conferiſce queſto ſacramẽto *ex opere operato*, ſi deue riſpondere, che non vi eſſendo impedimento dalla parte de' contrahenti; ſi dà, e ſi riceue nel tempo, quando concorre inſieme il conſenſo di preſente d'ambidue li contrahenti; e parimente, che auanti il Concilio di Trento ne gli ſpoſalitij *de futuro* ſi dà queſta gratia quando appreſſo ſi congiugneuano con animo maritale. Il che non auuiene dopò eſſo Concilio; ancorche v'interuenga la copula; non oſſeruandoſi prima in ciò la forma del detto Concilio Tridentino; cioè, che ſi maritino di preſente, in preſentia del Curato, e de' teſtimoni, accioche ſia matrimonio. & eſſendo così, ſi cõferiſce in eſſo queſta gratia. Onde ſegue chiaramente, che quando ſi dice, che per il matrimonio ſi dà la gratia, ſi deue intendere, che ſi dà per quelle cagioni, per le quali ſi fà il matrimonio; cioè per li conſenſi *de præſenti* d'ambidue, co' quali ſi fà l'obligatione, & il vincolo, cioè il matrimonio: oſſeruandoſi la forma del detto Concilio Tridentino.

Nota 2. Finalmente ſi deono notare quì due coſe, che conuẽgono. La prima, che in queſto ſacramento del matrimonio ſono ſolamente ſacramento gli atti, e li conſenſi de' contrahenti ſignificati eſteriormente, *vt dictum eſt ſupra. Res autem, & ſacramentum* è l'vnione, & il modo maritale, che riſulta da quelli atti. *Sed res tantum contenta eſt gratia.* La ſeconda ſi raccoglie chiaramente dalla prima. & è, che queſto nome di matrimonio è equiuoco. perche coſa certa è, che alle volte ſi piglia per l'vnione, e per queſto medeſimo vincolo; *Quod eſt res, & ſacramentum,* e tal'hora per la dichiaratione de' conſenſi de' contrahenti, *quod eſt ſacramentum, vt ſupra dictum eſt.* Con quello, che è detto concorda Flores Theologicarũ,[e] Soto,[f] Ledeſma,[g] & è di tutti.

[e] *Fl. Theol. q. de matrim.*

[f] *Sot. in 4. ſent. diſ. 26. q. 2. ar. 3. p. 87 b. & 92. b*

[g] *Ledeſ. in ſum. de matrim ſacr. diff. 5 pag. 1213. b. & p. 1217. c. & p. 1218. a.*

CASO XXXI.

D. Se'l matrimonio fra gli huomini ſia coſa naturale?

R. Che così è. e prouaſi per quella autorità della Diuina Scrittura, *Quod Deus primum hominem plaſmauit, marem condidit, & fœminam, quia eſſent duo in carne vna.* e quando ciò non fuſſe ſtato inſegnato dalla ſacra Scrittura; la medeſima natura moſtra, eſſere il matrimonio *de iure naturali.* perche quando Iddio cõgiunſe il maſchio, e la femina, li congiunſe, inſegnando loro quello, che richiedeua la legge naturale; cioè il matrimonio. Donde ſegue, che Adamo, & Eua haurebbono allhora potuto cõſtringere li loro figliuoli di maritarſi; ſe non ſi haueſſero voluto maritare. Concorda Soto,[h] e Flores Theologicarum.[i] Finalmente è molto propria alla natura dell'huomo l'inclinatione di maritarſi, per la conſeruatione della ſpetie: ſi come l'huomo hà l'inclinatione naturale al mãgiare, per conſeruatione dell'indiuiduo; come dice San Tomaſo,[k] Soto,[l] e Rodriguez.[m]

Gen. c. 2.

[h] *Sot. in 4. ſent. d. 26. q. 1. ar. 1. & 2.*

[i] *Fl. Theol. q. de matr.*

[k] *S. Tho. in addit. 3. p. q. 41 art. 1. & in 4. diſ. 26. q. 1. art. 1.*

[l] *Sot. vbi ſupra.*

[m] *F. M. Rodr. 1. to ca. 198. concl. & nu. 2.*

CASO XXXII.

D. Preſuppoſto, come è detto nel caſo paſſato, che'l matrimonio ſia coſa naturale, quando egli fuſſe inſtituito, e datò in precetto?

R. Che'l matrimonio fu inſtituito

da Dio nello stato dell'Innocentia *in officium:* e dopò il peccato *non solum in officium,* ma ancora *in remedium.* Fu instituito, e dato in precetto, quãdo disse Iddio, *Crescite, & multiplicamini.* Concorda Flores Theologicar.[a] e Soto.[b] E come dice San Tomaso, q̃sto precetto dura, e durerà fin'alla fine del Mondo nel medesimo tenore, e vigore. e non perciò questo precetto contradice al consiglio della castità, ne gli è contrario. come dice parimente il medesimo Soto.[c] Finalmẽte tutto quello, che è detto si raccoglie dal Concilio Tridentino.[d] come dice Rodrig.[e] e parimente, che essendo il precetto del matrimonio precetto naturale in maniera tale, che se Dio non l'hauesse commãdato, si hauerebbe obbligato la natura a ciò per sua cõseruatione: segue, che obbliga tutti gli huomini non sẽpre: ma in certo luogo, e tempo determinato, come gli altri p̃cetti affermatiui, che obbligano sempre: ma non per sempre: come dice Riccardo,[f] e Rodriguez,[g] con la commune.

Gen. c. 1.
[a] Fl. Theol. q. de matr.
[b] Sot. ubi su pr. & pag. 78. b. & pa. 80. b.
[c] Sot. ubi su pra
[d] Conc. Trident. sess. 24. de sacr. matr. in princ.
[e] F. M. Rodr. ubi sup.
[f] Richar. in dist. 26 q. 1. art. 3.
[g] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO XXXIII.

D. Nel sacramento del matrimonio qual sia la materia, e qual sia la forma, e chi sia il ministro?

R. Che q̃sto punto della materia, e forma, *Nõ est oĩbus certũ.* p̃che alcuni chiamano il mutuo cõsenso, interiore materia del sacramẽto: e le parole deputate p esprimere q̃sto consenso pẽsano esser forma, *vt patet in iure.*[h] altri põgono q̃ste medesime persone cõtrahẽti in luogo di materia, e le parole, che esprimono lo scãbieuole cõsenso de' cõtrahẽti in luogo della forma del sacramento; ma l'opinione, che a me piu piace è, che le parole del primo siano la materia: e q̃lle del secõdo la forma. così tiene S. Tomaso,[i] Vittoria,[k] Giacomo Gr.[l] & è l'opinione più commune. Parimẽte li medesimi cõtrahenti sono il ministro del sacramento. e dico ancora, che'l consenso d'essi è il ministro nel matrimonio. e così fu determinato nel Cõcilio Fiorẽtino chiaramente: doue fu detto, che'l cõsenso de' cõtrahẽti è matrimonio. Dõde s'inferisce chiaramẽte, che q̃sto cõsenso è il proprio ministro. p̃che se egli nõ fusse, e fusse il Curato solamẽte ministro di questo sacramẽto, nessuno matrimonio clãdestino auãti il Cõcilio di Trẽto sarebbe stato matrimonio. poiche p nõ ritrouaruisi presente il Curato, egli era clãdestino: cócio siache il dire, che non era matrimonio, è errore cõdãnato dal Cõcilio di Trẽto. Adũque da q̃sto segue, che'l cõsenso d'ambidue è il proprio ministro del sacramẽto del matrimonio. poiche sẽza Curato, o testimoni auãti il Cõcilio si contraheua matrimonio col solo cõsenso di coloro, che contraheuano. E se alcuno, come curioso domãdasse p qual cagione il Cõcilio di Trẽto rẽde inhabili al potersi maritare coloro, che lo fanno senza la p̃sentia del Curato, e de' testimoni: e nõ solo a ciò li rẽde inhabili; ma ancora dichiara nulli li matrimonij, doue nõ si osserua q̃sta forma. poiche il curato nõ è ministro di q̃sto sacramento; ne le parole, le quali si sogliono dire, *Ego uos in matrimoniũ cõiũgo, in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sãcti,* nõ sono forma, ne è necessario sẽplicemẽte, che siano dette da lui. cócio siache, quãdo le dicessero gli stessi cõtrahẽti, stãdo presente il Curato; basterebbono a fare il matrimonio: si deue rispõdere lasciãdo da bãda altre ragioni, che ne dà il Cõcilio; vna è fra esse; p̃che volẽdo il detto Concilio, che p la solẽnità di q̃sto sacramento sia il Curato, stãdo egli presẽte, e gli altri insieme con esso lui, fedel testimonio sacro della verità del sacramẽto: & è obbligato a dire le parole riferite di sopra; ouero altre cõforme al costume del Vescouado, doue si troua. ma se nõ le dicesse, & in dirle peccasse mortalmẽte, come realmente pecca; tuttauia, come è detto nõ resterebbe

[h] Ex de spõ sal. c. tua n. fine.
[i] S. Tho. in 4. d. 6. art. 1. 2. & 4.
[k] Victor. de sacram. nu. 245.
[l] Iacob de Graff. li. 1. c. 86. nu. 26.
Non' risp. de a proposito.

Digitized by Google

ſterebbe d'eſſere matrimonio: poiche egli nõ è miniſtro, come è detto.

Nota 1.

Nota, che da tutto q̃llo, che è ſtato detto ſi raccoglie, che'l Curato, il quale trouãdoſi in peccato mortale cõgiugne alcuni in matrimonio, nõ fà nuouo peccato. poiche egli non è miniſtro, ma coloro, che cõtrahono. li quali sì che peccano di nuouo, e nõ riceuono ꝑ all'hora la gratia del ſacramẽto, che ſi dà al tẽpo del cõſentire nel matrimonio: ſe ſi fermaſſero ĩ eſſo. Bart. Medina,[a] e Lop.[b] Finalmẽte nota, che'l Parocchiano; al qual ꝑ difetto di ſciẽtia è ſtato dato coadiutore nõ ſolo può trouarſi preſente al matrimonio; ma ancora vale il detto matrimonio autorizato cõ la ſua preſentia. poiche è Parochiano. e ſe bene gli è prohibita l'amminiſtratione de' ſacramẽti, nõ gli è vietato l'eſſere preſente al matrimonio. poiche in q̃ſto caſo ritrouãdoſi ꝑſente al matrimonio, nõ è miniſtro di q̃ſto ſacramẽto, come è detto di ſopra: ma ſolamẽte ſerue la ſua preſẽtia al dare autorità al cõſenſo de' cõtrahẽti, liquali ſono miniſtri di queſto ſacramẽto. Vero è, che ſe li fu dato coadiutore, per eſſer pazzo, o mẽtecatto; non varrebbe il matrimonio, al quale egli ſi trouaſſe preſente. poiche in q̃ſto caſo egli nõ vi aſſiſtette cõ la ſua preſentia morale; voglio dire, con atto humano. Concorda Rodrig.[c]

[a] *Medi. en la materia de matr.*
[b] *F. L. Lop. 1. p. inſtru. conſc. ca. 10. concl. 5.*
Nota 2.
[c] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 200. conclu. 11. nu. 12. et c. 198. concl. & nu. 1.*

CASO XXXIV.

D. Preſuppoſto, come vero; & è ſtato detto di ſopra, che nel matrimonio ſia neceſſario il conſenſo d'ambidue, e che q̃ſto è q̃llo, che fà il matrimonio: ſe baſta, che ſi eſprima interiormẽte così fatto cõſẽſo, ſẽza parole?

R. Che nõ baſtano li conſenſi interiori; ancorche ſiano *de praeſenti*: ma deuono eſſer eſplicati eſteriormẽte cõ parole, o cõ ſegni, che vaglino q̃ſto iſteſſo. ꝑche ſi come nõ baſtano le parole eſteriori, ſe nõ ſi cõſente nell'eſteriore: così parimẽte nõ baſta il cõſenſo interiore; ſe egli nõ ſia ſignificato con parole, o ſegni. Nota, che dal tẽpo de gl'Apoſtoli fin'hora tutti li Padri *vno ore, & cõſenſu* cõuẽgono in q̃ſto, che tutti li ſacramẽti deono eſſere cõpoſti di forme viſibili, e coſe corporali: & ancora, che nõ ſi contrahe il matrimonio, ſe nõ cõ ſegni, e cõ parole eſteriori, cõ le quali ſi fà manifeſto, e chiaro il cõſenſo interiore. e quando li Canoni dicono, che a ciò baſta ſolamẽte il cõſenſo, q̃lla dittione, ſolamẽte, nõ eſclude li ſegnali eſteriori. Cõcorda Soto,[d] Vittoria,[e] e Ledeſma,[f] che baſtino ſegnali, che eſplichino q̃ſto cõſẽſo *patet in iure*.[g]

Finalmẽte ancora in coloro, che poſſono parlare, le parole nõ ſono d'eſſentia del matrimonio; ꝑche baſtano li ſegnali eſteriori, che moſtrano, e dichiarano il cõſenſo de' cõtrahenti, come è detto, e come cõ Soto[h] dice Paludano, Couar.[i] Nau.[k] e Rod.[l] li quali dicono q̃ſta eſſere la cõmune opinione de' Dottori Teologi, e Canoniſti. Il che nõ ſolamẽte s'intende ꝑ eſſere cõtratto, ma ancora, ꝑ eſſer ſacramento: ancorche Cano[m] tenga, che ꝑ eſſere ſacramẽto ſono neceſſarie le parole. la cui opinione ſi cõfonde. ꝑche Chriſto N. Sign. volſe, che'l matrimonio, che fuſſe vero contratto, fuſſe anco ſacramẽto fra li fedeli, e ꝑ eſſere vero contratto, baſta, che'l cõſenſo de' cõtrahẽti ſia eſpreſſo cõ ſegni eſteriori. Vero è, che le parole ĩ coloro, che ſanno parlare ſono neceſſarie ꝑ il p̃cetto della Chieſa: come ſi raccoglie da' Dottori.[n] ma non ſono di neceſſità del ſacramẽto: come parimente dice Rodriguez.[o]

[d] *Sot. in 4. ſent. d. 27. q. 1. ar. 3. p. 105 b.*
[e] *Victor. in ſum. ſacram. nu. 250.*
[f] *Ledeſ in ſum. de matrim. ſacr. diff. 17. pa. 1269.*
[g] *In c. cum apud ſedẽ apoſtolicã de ſponſal.*
[h] *Sot. vbi ſupra.*
[i] *Cou. in ca. quãuis pact. in 1. p. in princ. n. 4.*
[k] *Nauar. c. 22. nu. 20.*
[l] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 198. concl. & nu. 5.*
[m] *Cano li. 8. de matr. c. 5. ad 3.*
[n] *Doctor. in c. inter vir. & uxor. de ſponſ.*
[o] *F. M. Rodr. vbi ſup.*

CASO XXXV.

D. Preſuppoſto q̃llo, che è detto nel caſo paſſato, ſe in vece delle parole, o ſegnali, il tacere della donzella per vergogna, eſſendo riſpoſto per eſſa, è detto, che ella conſente; baſterà. e ſe baſterà, che riſponda per eſſa qual ſi voglia, che ſi ritroui preſente: ancorche non ſia, ne ſuo padre, ne ſua madre, o tutore?

R. Che

Digitized by Google

R. Che basterà nel foro della conscietia:se vi sia vero cōsenso de' contrahēti di cōtrahere:ancorche p essi rispōdesse chiunque si trouasse presēte sia sposo, o sposa, che tacesse, e nō cōtradicesse, ma nel foro della Chiesa nō si terrà p matrimonio rato: se però colui, che risponde non fusse padre, madre, o tutore. e però si ricerchi cō diligētia nel foro della cōscientia la volūtà de' cōtrahēti: e se in particolar risponde, & ella, come è detto, cōsenta nel foro della cōsciētia, essendoui conietture, che ella habbia con sētito; ancorche tacēdo p vergogna: basterà tuttauia. Cōcorda Soto.[a] p che come dice il medesimo Soto, & Angl.[b] e Rodr.[c] cō maggior libertà ella può dire di nò; essendo suo padre assēte: ma se fusse manifesto, che ella lasciò di cōtradire p timore riuerentiale, verso suo padre; egli nō è vero matrimonio, come dice Couarr.[d] E nota, che se bene p cagione di qsto silētio nō resti qsto matrimonio d'esser cōtratto; nōdimeno pare, che non sia sacramēto. pche p esser tale è necessario, che'l cōsenso sia espresso con qualche gesto sensibile: e chiara cosa è, che'l silētio nō è segno sensibile: come notano Gabr.[e] Ang.[f] e Rodr.[g] Finalmēte p qsto caso nota, che queste parole, Io voglio maritarmi teco significano matrimonio, se siano pferite cō deliberata intētione: rispōdēdosi cō esse alla domanda dell'altra cōtrahēte: come dice Couar.[h] e Salzedo,[i] e Rodr.[k] Il che s'intēde osseruādosi la forma del Cōcilio Trid. & il medesimo si deue dire di qste parole; Io ti voglio riceuere p mia, essendo manifesto, che egli si vuole maritare cō essa *de præsenti*: pche non essendo ciò manifesto, deono essere tenute p sposalitij *de futuro*: saluo se fussero andate auanti parole, che mostrassero, che fusse matrimonio *de præsenti*: secōdo Adriano citato da Veracr.[l] e qsto, essendo nel resto osseruata la forma del Cōcilio: e con maggior ragione p qste parole, Io ti voglio tenere p mia moglie, si cōtrahe il matrimonio. pche in se stesse elle dinotano vna esecutione dell'atto perfetto. Il che si deue intendere; saluo se precedessero parole, le quali dinotassero, che fussero sposalitij *de futuro*: come se hauesse detto, Prometto di tenerti per moglie. le quali parole significano matrimonio *de futuro*: saluo se si sapesse qualche altra cosa della mente de' contrahenti. come dopò altri dice Couarruuia, e Rodriguez,[m] che lo segue.

[a] S. t. vbi su pr. pag. 106.
[b] Angl. in F. cotb. q. de matrim. ar. 2. diff. 4.
[c] F. M. Rodr. vbi sup. concluf. & nu. 9.
[d] Cou. p. 4. 2. p. c. 3. §. 6. in fine.
[e] Gabr. q. 1. art. 4. Nota 1.
[f] Ang. ver. matrim. 2. p. 4. & 5.
[g] F. M. Rodr. vbi sup.
[h] Coua. vbi sup. c. n. 4.
[i] Salzed. in prac. crim. c. 75.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 6.
[l] Veracr. in spec. cōiug. 2. p. art. 17. per tres cōclus.
[m] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXXVI.

D. Se l'vso del matrimonio clandestino era peccato mortale auanti il Concilio di Trento. *Ratio dubij est*. perche pare di nò. conciosiache all'hora egli era realmēte matrimonio. e questo è così vero, che'l contrario è errore condannato dal medesimo Concilio di Trento?[n]

Nota in ogni modo, auanti che si risponda, che auanti il detto Concilio in due maniere si faceua clandestinamente il matrimonio. La prima, quando coloro, che da solo a solo si maritauano senza alcun testimonio, si riceueuano per marito, e moglie. La seconda, quando ritrouādouisi presenti li testimoni, si maritauano senza gride, o publiche ammonitioni, fatte in Chiesa.

[n] Conc. Trid. ses. 24. ca. 1. de refor. matr. Nota 1.

Saputosi questo; Resp. Che'l matrimonio celebrato clandestinamente nel primo modo già detto, *suo genere* spogliato di molti scandoli, & inconuenienti, che quindi seguiuano, nō era alcun peccato p due cagioni. La prima, pche d'essentia del matrimonio nō è, che si faccia in publico: e la seconda. pche si come vno può dare lecitamente ad vn'altro, quello, che hà, & è suo proprio, senza che v'interuengano testimoni, e giudice, e nō vi sia cosa *iure naturali*, più lecita di questa all'huomo: così poteuano all'hora coloro, che si maritauano, consegnarsi l'vno all'altro senza testi-

testimoni. & era lecito, e matrimonio, come è detto; e daua la gratia: ancorche il Curato non si trouasse presẽte: se bene vi era opinione, che non la daua. la quale non era probabile: non vi essendo gl'inconuenienti, e scandoli, che ordinariamẽte ne nasceuano. ma egli era ordinariamẽte prohibito: ancorche nõ della maniera, che egli è vietato al presente: come è manifesto, e si scriue ne' Canoni: [a] e ne seguiuano mille scandoli: essendo tenuti sempre per concubinarij; *& ita appellabantur, vt patet in iure;* [b] e l'vno, e l'altro di essi si poteua maritare vn'altra volta di nuouo; mentre che non si sapeua, che egli fusse già maritato: senza potere in alcun modo prouare, che egli già prima haueua vn'altra moglie. e così viueuano in perpetuo adulterio: e parimente infinite volte li parenti dell'vno, e dell'altro di essi vẽdicauano con morte così fatti maritaggi, più da douero, che se fusse stata vna semplice fornicatione. Per queste, & altre somiglianti cagioni, e principalmente, perche nõ vbbidiuano alla Chiesa, che l'haueua vietato, *vt supra dictũ est*, sempre fu peccato mortale l'vso del matrimonio clandestino, auanti il Concilio di Trento: ancorche fusse vero matrimonio. e se per queste cagioni, egli era peccato mortale, non manca di probabilità l'opinione, la qual dice, che in esso nõ si daua la gratia sacramentale per all'hora. Ma già dopò il Concilio di Trento è cosa molto chiara, che non solo non è sacramento, ma ancora è peccato; e che tutti sono inhabili per contrahere clandestinamente: come si dirà nel caso seguente.

[a] ca. cum inhibitio extra de clandestina desponsat. & in c. aliter. 30 q. 5. Concil. Arelat. c. 6.
[b] cap. aliter 30. q. 5.

Nota 2. Notisi, che'l matrimonio, il quale si celebraua clandestinamẽte nel secondo modo; cioè co' testimoni presenti, e col Curato: ma senza le stride, o publiche denuntie fatte nella Chiesa; se bene è stata opinione d'alcuni, che egli era parimente peccato mortale; nõdimeno la più certa opinione è, che ne all'hora, ne al presente; essẽdouene giusta cagione, ancor che si celebri senza esse; osseruandosi del tutto nel resto la forma del detto Concilio di Trento non sia peccato mortale: poiche elle non sono di essentia del matrimonio: cõciosiache si possano ridurre a minor numero: & ancora cõcorrendoui giustissima cagione, lasciarle affatto. Concorda Soto, [c] Gaetano, [d] Ledesma. [e]

CASO XXXVII.

D. Supposto, che l'assistentia del Parocchiano, e de' testimoni sia di necessità del contratto, e sacramẽto del matrimonio: in maniera, che sarebbe nullo il matrimonio, che non fusse celebrato con questa forma: e così errano li giudici Ecclesiastici, li quali irritano il matrimonio, che nõ si celebra con questa forma: poiche il Concilio Tridentino espressamente lo irrita. onde conoscendo la sua nullità; è solo lor cõceduto il dichiararlo nullo: come fu esplicato da' Sig. Cardinali della Riforma. della qual esplicatione fà testimonianza Salzedo: [f] hà gran difficultà, se la Chiesa possa annullare li matrimonij clandestini. La ragione del dubitare è. pche è cosa certa, che'l consentimẽto esplicato occultamente fra li cõtrahenti è la materia, e forma del sacramento. conciosiache, se ciò non fusse così, li matrimonij, che si celebrauano auanti il Concilio clandestinamente nõ sarebbono stati matrimonij, ma è errore, & heresia, condannata dal detto Concilio [g] il dire, che nõ errano. adunque la Chiesa, non può fare, che questi matrimonij clandestini non siano sacramento: perche sarebbe vn mutare la materia, e forma d'esso. conciosiache il volere la Chiesa in questo farà di nuouo sacramento non lo può fare. perche Christo non le lasciò cotal potestà: se bene glie l'hauerebbe potuta lasciare, se hauesse voluto.

[c] Sot. in 4. sent. d. 28. q. 1. art. 2. pag. 138.
[d] Caie. q. 2. de matr. artic. 2. in additionib. ad 3. p.
[e] Ledes. in sum de sacr. matrim. diffi. 21 col. 1321. & 1322. & difficul. 2. col. 1342. & 1343.
[f] Salzed. in prac. crim. 57. pa. 214. col. 2.
[g] Conc. Triden. ses. 24. de sacr. matrimon. in princ.

R. Che lo può fare, come in effetto gli annullò nel Concilio Tridentino. [a] La ragion'è chiara, perche la Chiesa, togliẽdo via questi matrimonij, non toglie, ne muta la materia, ne la forma de' sacramenti. pcioche ella ciò nõ può fare: e solo appartiene a Dio. Per esplicatione di che deuesi sapere, che ne' sacramẽti hà delle cose, che sono sostantia del sacramẽto: & altre si ricercano, e sono come accidentali. la sostantiale non si può mutare. perche è *de iure diuino*: come è la materia, e la forma del sacramento. l'accidentale, che è come preambulo del sacramento, si può ben mutare. V.g. quando il Penitente si pone a' piedi del suo Confessore, portando seco peccati è preambulo del sacramento della Penitentia: ma se si confessa, e venga assoluto da legitimo Confessore, sarà sacramento, che non può essere mutato dalla Chiesa: ma se'l Vescouo, ouero il Papa lo sottrahesse dalla giurisdittione di quel Sacerdote, & egli pure si confessasse da lui, non sarebbe sacramento, non perche si muti il sacramento, nè la sostantia d'esso: ma perche si mutò quello, che per esso si richiede; cioè l'essere il penitente habile, per confessarsi da lui, & il Confessore, per confessarlo. Della medesima maniera nel matrimonio si presuppone, per il sacramento l'habilità delle persone, come preambulo, e cosa necessaria, tra quali se concorre legitimo consenso, non può far di manco, che non vi sia legitimo matrimonio. ma se per l'autorità della Chiesa alcune persone siano dichiarate inhabili, come sono quelle, che contrahono clandestinamente, questa matatione non è intorno alla sostantia del sacramento; ma intorno a qllo, che intorno ad esso si richiede. & all'hora facendo questo, non è di nuouo far sacramento. poiche, come è detto non può far altro, che stabilire alcuni sacramentali: li quali ella stabilisce, dichiarando per inhabili *ad sic contrahendum* coloro, che clandestinamente si maritassero.

[a] Conc. Tridẽn. sess. 24. c. 1.

Nota, che la Chiesa stabilẽdo questi sacramentali, *Circa sacramentum matrimonij*, dichiara per inhabili tutti li fedeli per cõtrahere occultamẽte. ma perciò non rimangono inhabili per maritarsi semplicemẽte; ma per maritarsi clandestinamente: come molto bene dichiarò il medesimo Concilio di Trento, doue sono vietati questi matrimonij, dicendo, *Ad sic contrahendum*. Donde segue chiaramente, che se vi vogliono cõdurre il Curato, e li testimoni, senza alcuna dispensa dell'inhabilità, possono contrahere matrimonio: come è stato ben'annotato da Bartol. Ledesma, [b] Veracruz, [c] Diego Perez, [d] Soto, [e] Bartolomeo Medina, [f] e Rodriguez, [g] come parimẽte lo dichiararono li Signori Cardinali della Riforma. della qual dichiaratione fà testimonianza Salzedo. [h] e se per cõstitution Sinodale fussero scommunicati; ouero, che cotal matrimonio fusse publico, sarebbe male il Parocchiano; almanco per lo scandolo; cõgiugnendogli in matrimonio, senza essere stato prima dichiarato p nullo dall'Ordinario il primo matrimonio. e pciò deue essere gastigato cõ pena arbitraria; e nõ cõ la pena posta ne' Canoni: [i] come auuertisce Salzedo [k] cõtra Maiolo. [l] il quale assolutamẽte diceua, che'l Parochiano nõ poteua cõgiugnere ĩ matrimonio qsti tali: ancorche cessasse lo scãdolo sotto pena di cader nelle pene de' detti Canoni.

CASO XXXVIII.

D. Se dal matrimonio clandestino nasca alcuna obligatione, p la quale rimangano obligati a qualche cosa coloro, che così contrahono per parole di presente, volendo per esse maritarsi subito?

R. Che dal matrimonio celebrato di questa maniera clandestinamẽte nessuna obligatione nasce per virtù,

[b] F. Barth. de Led. ubi sup. colum. 1319. c.
[c] Veracruz in append. 11. fol. 38.
[d] Diego Perez 1 p. ordin. pa. 42.
[e] Sot. in 4. d. 28. q. unica, artic. 1. col. 3.
[f] F. Bar. de Med. en la materia de matrim.
[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 260. concl. & nu. 1.
[h] Salzed. in pract. crim. ca. 73. pag. 235.
[i] cap. fin. de clandest. de spons.
[k] Salz. ubi sup.
[l] Maiol. de irreg. li. 5. c. 25. versi. circa crimina.

tù, è forza delle parole, che quiui furono dette. Questo si proua. perche il Concilio Tridentino annullò, & irritò tutti li matrimonij celebrati occultamente; in maniera; come se nessuna cosa ne fusse stata fatta. adunque seguita, che non restano obbligati ad alcuna cosa.

Nota 1. Nota, che ordinariamente si dice, che se alcuno celebra matrimonio clandestinamente con alcuna; e per questa cagione la violò, o corroppe, è obbligato a maritarsi con essa. perche se bene l'obbligatione nõ sia del contratto del matrimonio, celebrato occultamente; tuttauia nasce dal dãno, che ella hà riceuuto a che non si può rimediar troppo bene: se nõ pigliandola per moglie, e con maggior forza (secondo Palestrello,[a] ancorche fusse contra la volontà di suo Padre, che lo disturba) sarà obbligato a sodisfarla di q̃sto danno, pigliandola per moglie; se glie lo habbia promesso. perche all'hora essendo eguali, costui non deue essere assoluto dal confessore; fin che lo faccia, e compisca. poiche è obbligato per legge naturale a compire quello, che egli promette: e per questa, e non alcun'altra cosa lo deue a ciò obbligare. conciosiache mantenendo la promessa, parimente si sodisfà del danno che gli fece.

[a] Palestr. in sue casos. cas. 18 p. 79

Nota 2. E finalmente nota, che colui, che promesse ad vna clandestinamente di pigliarla per moglie, è obbligato, sotto pena d'andarsene all'inferno, a mantenere la parola. perciochè il Concilio Tridentino solamente irritò, & annullò il matrimonio clandestino, e non la promessa clandestina: come dice Veracruz,[b] e Pietro Ledesma[c] e così è certo, *Quia omne promissum debuum est*. Et ancora dice Rodriguez,[d] che è obbligato al medesimo quando affine di conoscerla, senza intentione di mãtenere la sua parola, glie lo hauesse promesso semplicemente: se bene alcuni dicono, che ne per ragione della promessa precisamente, ne per ragione del danno, che le cagionò: è obbligato a pigliarla per moglie: tuttauia deuesi tenere quello, che è detto, come molto probabile; cioè, che egli è obbligato a pigliarla per moglie, mantenendole la parola. conciosiache questo sia fauorabile alla parte lesa: la quale conuiene essere aiutata piu, che l'ingannatore. La quale opinione, come pia, deue essere intesa, togliendole la virginità. perche se già ella era senza essa, non deue essere obbligato a pigliarla per moglie; hauendoglielo promesso, per fare il suo volere, hauendo da far con essa, & ottenendola di fatto: come tiene Cordoua,[e] e Veracruz.[f] percioche se ella riceuette qualche danno nella sua fama vi si può rimediare per altra via: come è detto nel caso 26. del cap. 16. Del Giuramento. e si dirà nel caso 60. di questo. veggasi. e parimente deono grandemẽte auuertire, come dice Rodriguez,[g] li Giudici ecclesiastici, che se vi fusse presuntione, che due, li quali si maritarono clandestinamente per parole di presente, si volsero in qualche maniera obbligare, con debita prudentia li deuono astrignere a maritarsi, osseruando la forma del Concilio Tridentino: come pare, che tenga Couarruuia.[h]

[b] Veracruz in appẽdic. ad spec. coniug. dub. 9.
[c] Ledes. in addit. ad 2. par. q. 45. p. 180.
[d] F. M. Rodr. 1. tom. c. 190. concl. & nu. 9.
[e] Cor. q. 46.
[f] Veracr. in spec. cõiug. 3. p. art 19. concl. o.
[g] F. M. Rodr. 1 tom c. 201. concl. & nu. 1.
[h] Cou. 1. p. c. 3. nu. 1 in 4. decret.

CASO XXXIX.

D. Supposto, che le parole determinate dal ministro nel sacramento del matrimonio: come sono; *Ego in matrimonium vos coniungo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti* non siano necessarie di sostantia, & essentia del sacramento del Matrimonio, ancorche sia tale il ministro, e l'assistentia d'esso: come dice Nauarro,[i] e Veracruz,[k] in maniera tale, che mancandoui il ministro, cioè, il Curato, o altro

[i] Nauar en los consejos lib. 2. tit de clandest. de sposatione. consil. 2 nu. 1. pag. 199. & 200.
[k] Verac. en el append. sua sum. 4. dub an verba ministri sint necessaria p. 9. & 10.

Digitized by Google

Cherico con licentia di lui, il matrimonio è irrito, e nullo: & assistendoui egli, o con sua licentia vn'altro cherico, è valido, e legitimo, come lo dichiarò, valendosi delle sue ragioni il Concilio Tridentino; [a] anatemizando colui, che lo negasse: se vn Christiano si trouasse in potere di Mori, o Turchi schiauo, o dimorasse in altra parte molto separato, e libero, doue non si potesse hauer sacerdote, e quiui volesse pigliar per moglie vna donna Christiana, se lo potrà fare? conciosiache per quello, che è detto, pare che nõ lo possa fare in alcun modo, e che facendosi non sia valido: e dall'altra parte pare, che sia grande inconueniente, che chi secondo la legge naturale hà libertà di darsi, e consegnarsi ad altri se medesimo sia impedito di poterlo fare per legge positiua.

[a] Conc. Triden. in c. 4. sess. 24.

R. Che a questo caso si possono dare molte risposte. prima, che quiui costui potrà contrahere senza curato, e senza testimonij. perche lo statuto del Concilio di Trento non l'obligherà; e se ne rimarrà in quello stato, nel quale era auanti il Concilio Tridentino. e poiche auãti il detto Concilio non era necessario ministro per il matrimonio, ma poteua essere celebrato fra legitime persone con legitimo consentimento dell'vna, e l'altra parte; come espressamente è determinato dalla Chiesa; questo tale stando in poter di Turchi; potrà contrahere matrimonio. e che'l Concilio di Trento non obbligasse costui è cosa chiara. perche quiui si dice, che l'obbliga dopò hauerne fatta la publicatione nella sua parocchia, dopò trenta giorni. ma in terra di Mori, o Turchi non è stata fatta cotal publicatione, ne vi è parocchia di fedeli, doue ella possa esser fatta. adunque il fedele, trouandosi in potere de gl'infedeli non è cõpreso, ne legato da questo decreto. perche n'è ignorante inuincibilmente: cõciosiache vi siano molte prouincie nel l'Indie, nelle quali per ancora non è giunta la notitia di questo Canone. & in questo caso nõ solo pare vero, che colui, che si troua fra Turchi possa prẽder moglie senza ministro: poi che non lo sà inuincibilmente; conciosiache non habbia mai vdito così fatto Canone, o decreto: ma ancora quãdo lo sapesse, per hauerne hauuto p qualche via notitia, ne anche in q̃sto caso così fatto statuto l'obbliga. perche nõ basta qualsiuoglia notitia di q̃sto Canone nuouo, accioche egli obblighi: ma se ne deue fare solenne, e publica denuntia nel luogo, oue quel tale dimora.

Secõdo si può rispõdere, che costui potrà contrahere matrimonio senza la presentia del proprio sacerdote: ancorche per altra parte l'obbligasse il Decreto del Concilio: con tal conditione, che siano osseruate le altre cose. La ragion è; perche da lui non resta, che quiui si possa ritrouare presente il ministro. e poiche non si può trouare, ne ricercare per questo effetto; non è inualido il matrimonio. & il Concilio deue essere inteso, doue si troua il Parocchiano, cioè il Curato, accioche si faccia presente: & altrimente, che sia inualido, e nullo. perche la Chiesa non volse obbligare all'impossibile. & essendo impossibile il ritrouarsi quiui ministro, quel tale n'è scusato; e resta, come se non hauesse copia di ministro. e li Diuini precetti parimente riceuono così fatta interpretatione. poiche si dice, *Nisi quis renatus fuerit ex aqua*. e con tutto ciò se non vi è chi battezzi, il sacramento in voto basta per saluarsi, nell'adulto. adunque perche non basterà, doue non può essere trouato ministro?

ne

ne parimēte ancorche lo cerchino, potrà essere trouato così presto: e così pare, che nell'Indie possa essere detto (doue sono molte Prouincie, nelle quali nō hà sacerdote; supposto, che vi sia notitia del Canone, e che vi siano fedeli) che quiui possano contrahere matrimonio in presentia di testimoni, senza curato, e parerà, che sia matrimonio rato, e legitimo: perche da essi non resterà in tal caso; supposto, che così presto non hauerà copia di ministro, come per vn'anno, o due, o molti non fusse per hauerla, ne l'hauesse, ne si potesse trouare; e poiche è cosa certa, che nō sono ne vna, ne due Prouincie di fedeli nell'Indie, ma molte, doue mācano sacerdoti, chi dirà essere inualido il matrimonio fra essi, per solo q̄sto difetto? principalmente considerando la conditione fragile de' conuertiti di fresco: e la necessità della copula coniugale, per cōmunicarsi vno all'altro fra di loro li maritati le lor' opere. Della qual communicatione hanno gran necessità coloro, che sono in età di cōtrahere: perche se legitimamente non si potessero congiugnere in matrimonio, sarebbe vn dar occasione, & aprir la porta a gli adulterij, e concubinati: con tal conditione però, che niēte si faccia in fraude di questo statuto: onde par molto ragioneuole, che possa fra questi tali contrahere legitimo matrimonio, si come si poteua prima; perche il Santo Concilio vuole schiuar scandoli, e volse tor via l'occasione de' peccati. e cō questa intelligētia, e senso si schiuano tutte queste cose: e così osseruādosi il rimanēte, si può fare quello, che è detto. E finalmente pare, che l'inualidatione del matrimonio, debba essere intesa doue può essere ritrouato ministro. Le cose predette sono state dette sotto la censura della Chiesa. A chi non piaceranno ricorra al Sommo Pontefice, accioche egli, che fece la legge, ancora l'interpreti, affinche nō restino senza rimedio. Di questo medesimo parere è Nauarr.[a] Terzo all'obiettione posta di sopra si può rispōdere, che quel tal Christiano, il qual dimora fra Turchi, ouero in altre parti non può legitimamēte contrahere per difetto, e mancamento del ministro, & sarà inconueniente: perche si come non può essere cōfermato, perche vi manca il Vescouo; ne può essere assoluto sacramentalmente, perche vi manca il sacerdote: ne può riceuere l'Eucaristia nella Pasqua, ne esser' vnto col sacramento dell'estrema vntione essendo infermo, per mancamento, e difetto del ministro: così ne più, ne manco non può dar se medesimo al matrimonio, cioè pigliar moglie; perche questo sacramento è manco necessario, che li già detti: perche basta, che concediamo, che trouandosi quiui il Christiano senza rimedio, ciò non auuenga in quelle cose, che sono necessarie, per conseguire la vita eterna: percioche ne in quello, ne in alcun'altro tempo, ne età l'huomo adulto da Dio viene abbandonato: ma più egli si mostra pronto a tutti coloro, che in verità lo chiamano. Questa terza risposta, & obbiettione è facile, e chiara: ma veramente la prima vien riputata, e con ragione dal Padre Veracruz,[b] per probabile; & assai cōforme alle regole della fede Christiana; e pensa che chi la seguitasse, se ne possa legitimamente seruire, dal quale, se non piacesse, ne la prima, ne la seconda risolutione, e recata questa terza. Il Padre Rodriguez,[c] intorno a questo medesimo parla senza tanto timore, e bene; dicendo, che li Christiani Francesi, che habitano in Francia, & in altre parti, doue non è riceuuto questo Decreto del Concilio di Trento; maritandosi, senza il detto Parochiano, e testimoni; vale il matrimonio,

concio-

[a] Nau. lib. 1. consi. tit. de sponsal. cons. 9.

[b] Veracr. vbi sup. dubi. 5. an minister sit necessarius

[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 200 concl. 1 & nu. 3. & qq. reg. tom. 1. q. 6. art. 5. p. 34. col. 2.

conciosiache, secondo la legge Diuina contratto indissolubile. e per conseguente non rendo inualido il consenso d'ambedue li contrahenti, che è la materia, e la forma: solamente fà inhabili le persone al maritarsi clandestinamente: la quale inhabilità, è della legge positiua, ordinata dal detto Concilio: onde non comprende quelli delle Prouincie, e de' Regni, doue non è riceuuto: e che questa solennità sia della legge positiua si proua, perche tutti confessano, che'l Papa può dispensare, che vaglia il matrimonio senza Parochiano, e testimoni: come tiene Nauarro,[a] dice Rodriguez, che si noti questo. perche *in facti contingētia* occorse a lui, confessando vn Frãcese in questi Regni di Spagna, il quale in vna certa Prouincia di Frãcia, doue non era publicato questo Decreto s'era maritato clandestinamente: a cui dice, d'hauer dichiarato, che non potena pigliar altra donna per moglie: viuendo la prima, e l'obligò ad andare a ricercarla, come sua moglie per le cagioni, che a ciò lo moueuano. Donde s'inferisce, che gli schiaui, che dimorano tra gl'infedeli, doue hanno intentione di rimanere, e ci diuengono habitatori, si possono maritare senza Parochiano, e testimoni: perche se si guarda bene, come auuertisce Enriquez, il Concilio non cominciò ad obbligare, e legare immediatamente per cagione delle persone: ma hauendo immediatamente rispetto alla Parochia, o Prouincia, nella quale con l'autorità dell'ordinario è legitimamente publicato: e fatta la detta publicatione s'estende alle persone di quella Prouincia. Onde non essendo questo Decreto publicato nelle parti, doue dimorano questi schiaui, certa cosa è, che non gli obbliga: conciosiache già quiui habbiano il domicilio, & a questa ragione doueua riguardare

[a] *Naua in c. humana aures 21. q. 5. q. 3. nu. 4.*

Ledesma.[b] per non tenere il cōtrario: la cui opinione dice Rodriguez, che egli riceuerebbe di buona voglia, parlandosi degli schiaui, che trattano del suo riscatto, e sperano di racquistar presto la libertà. Da questa dottrina s'inferisce, che'l Castigliano, o Portughese, che và ad habitare nelle parti di Francia; doue non è publicato questo Decreto, e dimora in esse, vi può pigliar moglie senza Parochiano, e testimoni: saluo se vi andasse solamente per pigliarui moglie in questa maniera in fraude di questa legge; come confessa il medesimo Ledesma.[c] Questa dottrina è assai sicura, e così si può tenere. La quale io veddi molto bē difendere in iscritto, e poi in stampa dal dottissimo Dottor Martino Carrillo officiale ecclesiastico, e giudice di cause pie nell'Arciuescouado di Saragoza Catedratico, che fà Decreti nella detta Città di Saragoza, essendo auuocato di questa causa; apportando forti ragioni, e testi, che quì io non cito, per non essere troppo lungo, per prouare, che'l Castigliano, o Portughese, che solamente in fraude del Concilio se ne và a pigliar moglie nel paese di Francia, doue non è riceuuto; pigliandola in questo modo, il matrimonio è nullo: hauendo prima detto, che se vi và per dimorarui, o per altra cagione, e non per questa, ad esserui per qualche tempo habitatore, pigliandoui moglie, sarà matrimonio. Il che in nessun'altro hò veduto esser così ben difeso: e così non solo è dottrina sicura, ma ancora verissima.

[b] *Ledes. in addit. ad 2. p. q. 41. art. 5. pag. 196.*

[c] *Led. vbi sup. fo. 198*

CASO XL.

D. Per quante cose sia necessario il curato nel sacramento del matrimonio?

R. Che per cinque, che sono li cinque vffitij, che egli hà nella celebratione di questo Sacramento. Il primo vffitio è publicare nella Chiesa li contrahenti tre giorni di festa, intorno

torno

torno a che si deue auuertire, e notare, che'l curato di sua propria autorità non può ridurre a minor numero le publicationi: così determina il Concilio Tridentino:[a] come parimente è stato detto e più alla lunga nel caso ottauo: doue si pose intorno a ciò l'opinione, contraria; non per seguirla: ma per lasciarla. e così se bene il curato le può fare, senza cauarne la licentia dall'ordinario, non può tuttauia dispēsare, che non si facciano senza licētia del detto ordinario: come similmente determina il Santo Concilio di Trento.[b] Io hò detto, che le possono fare senza licentia dell'ordinario, e così è; perche certa cosa è, che'l solo Parochiano, che è benefitiato della Chiesa parochiale, ouero il suo Luogotenente può fare le dette denuntie: poiche a lui tocca farne auuisato il Prelato, e se vi fusse qualche legitimo impedimento, come dice il detto Concilio Tridentino, e lo risolue Diego Perez,[c] Albornoz,[d] Lopez,[e] e Rodriguez.[f]

[a] Con. Triden. sessio. 24. c. 1.

[b] Con. Triden. ubi supra.

[c] Dieg. Pere. 2. p. ordi. fol. 37.

Nota 1.

E nota, che trouando il Parochiano qualche impedimēto, è obbligato a farne consapeuole l'ordinario: come commanda il Concilio di Trēto, e se egli senza fare le dette denūtie, li congiugnesse in matrimonio, ne sarebbe grandemente gastigato: come commanda il proprio Concilio: ma varrebbe il sacramento, non vi essendo alcuno impedimēto, che lo disciolga; come dichiararono li Signori Cardinali della Riforma, come dice Salzedo.[g] seguito da Rodriguez.[h]

[d] Albor. li. 4. de arte contra. fol 150.

[e] F. L. Lop. 1. p. instru. consci c. 80. nu. 87.

[f] F. M. Rodr. vbi sup. concl. 5. n. 6.

[g] Salz. vbi sup. c. 57.

[h] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 130. concl. 9. nu. 10.

Nota 2.

E parimente nota, che non ritrouando impedimento alcuno, fatte le denuntie, può il Parochiano alla presentia di testimoni congiugnere in matrimonio coloro, che lo vogliono contrahere; ne è necessario, che li congiunga in matrimonio alla porta della Chiesa; basta, che egli faccia questo alla presentia di qualcheduno, come esplica Diego Perez,[i] e Nauarro,[k] & è obbligato a scriuere li contrahēti, li testimoni, il giorno, e l'hora, che si congiunsero in matrimonio, per la ragione, che poco stante si dirà nel quarto: perche non facendolo pecca mortalmente; conciosiache lascia d'ademnpire il precetto della Chiesa in cosa graue; come tiene Veracruz,[l] B. Ledesma,[m] & Rodriguez.[n] Il secondo vffitio è, che con sufficienti parole, o segni domandi loro, se consentano nel matrimonio, e che colui sia suo marito, & a lui, se vuole, che colei sia sua moglie, se lasciasse di far ciò, peccherebbe mortalmente, per essere negotio graue. Il terzo è, che dica quelle parole, che sono nel Concilio;[o] cioè, *ego vos in matrimonium coniungo; in nomine Patris, & Fily, et Spiritus sancti*; o altre, secondo il costume dell'ordinario, doue si troua. Nota, che'l giugnere le mani insieme, e ponerui la stola sopra non è di essentia. Il quarto è, che egli habbia vn libro ben guardato, nel quale egli scriua i nomi de' contrahenti, e de' testimoni, il giorno, l'hora, il luogo, doue si celebrò il matrimonio; e la cagione di questo è, accioche le liti, che fussero suscitate sopra li matrimoni, si possano più breue, & ageuolmente determinare. Il quinto vffitio finalmente, che'l curato hà nel matrimonio, è il non ne fare alcuno, al quale nō si troui presente sufficiente numero di testimoni, che sono due, o tre; & il curato, che rompesse, o lasciasse di fare alcuna di queste cose dette di sopra, per negligentia: costui deue essere sospeso del l'vffitio; ma però non è sospeso, fin che lo sospenda il giudice così affermano li Canoni.[p] E nota, che tutte queste cose, eccetto la quinta nō sono *de necessitate sacramenti*, nel sacramento del matrimonio; ma solamente *de necessitate praecepti*; perche la quinta è *de necessitate sacramenti*.

[i] Per. 2. p. ordin. fol. 24.

[k] Naua. in man. c. 22. nu. 69.

[l] Veracr. in Specul. coniugor. dub. 12. in append.

[m] Led. vbi sup.

[n] F. M. Rodr. vbi sup. concl. 10. nu. 11.

[o] Con. Trid. vbi sup.

Nota 3.

[p] c. vlt. de clandest. despons.

menti. in maniera che mancandoui il Curato, e li testimonij; sarebbe nulla quello, che si facesse. Et auuertisci, che vi sono due maniere di matrimonio clandestino. La prima, quando si fà senza testimonij legitimi; & all'hora, come è detto nõ è sacramento. La seconda, quando facendosi alla presentia di testimonij, non si osserua la solennità della legge; come sono le quattro cose poste di sopra. a che è necessario il Curato nel sacramento del matrimonio. ma però, sarà sacramento, per non essere *de eius essentia*, ma di precetto, *vt dictum est*. Veracruz.[a] e Rodriguez.[b]

[a] *Verac. en el appendice que hizo a su summa llamada speculũ coniugiorũ.*
[b] *F.M.Rodr. 1. tom. c. 190. nu. 1.*

CASO XLI.

D. Se vn Curato congiugnesse in matrimonio due, nessun de' quali è della sua Parocchia, e desse loro le benedittioni nuttiali, in qual pena incorrerebbe?

R. Che è sospeso dal suo vfficio: come si raccoglie dal Concilio Tridentino,[c] ilquale egli non può essercitare, senza licentia del curato, di cui erano Parochiani li contrahenti, finche sia assoluto dall'ordinario del curato, di cui quei tali erano Parochiani, come dice Ledesma,[d] e Veracruz:[e] ma quando non sia stato accusato al giudice, ma si dissimula cõ esso, & il curato proprio non si cura punto di quello, che già è passato; ancorche non l'approui per ben fatto, può in tal caso essere assoluto dalla sospensione, nella quale egli cascò, per virtù della Bolla della Cruciata: tuttauia il matrimonio non è valido, secondo Ledesma,[f] e lo nota Salzedo.[g] Io ho detto, senza licentia: la quale deue essere espressa, e non basta la presunta, e tacita; accioche vaglia il matrimonio, come dichiararono li Signori Cardinali della Riforma, l'anno 1573. a' 12. Nouembre di che fa testimoniãza Menochio,[h] e per essere il matrimonio valido dauanti al detto sacerdote, che non è curato proprio di nessuno d'essi, o dell'altro, secolare, o regolare, che egli sia, per essere libero dalla pena, deue precedere la licentia del proprio Parochiano: e nõ basta, che egli la dia dopo il fatto, ratificandolo; perche quando in qualche atto è necessaria la licentia per potersi fare, ella deue precedere, così tiene Salzedo,[i] e Rodriguez,[k] dopo altri. E nota Nauarro, che'l religioso, il quale assistesse al matrimonio senza licentia del Parochiano, non solamente rimane sospeso, come ordina il Concilio Tridentino; ma ancora scommunicato *ipso iure*; come ordinauano gli antichi Canoni;[l] perche le leggi posteriori non togliono via le prime, se non lo dicono espressamente: ouero, se non sono loro contrarie: conconforme a quello, che si nota nelle leggi.[m] E non è gran cosa, che li religiosi siano gastigati con doppia pena. perche essendo esenti, sogliono li Papi, contra essi porre maggiori pene, che contra li secolari: come lo nota vna Glosa,[n] communemente riceuuta. Nota, che accioche vaglia il matrimonio, come è detto nell'altra parte, è necessario che vi assista il Parocchiano, ouero vn'altro sacerdote di sua licentia: & aggiugne il Concilio, ouero di licentia dell'ordinario: e sarà ordinario in questo caso colui, a chi il Parocchiano è soggetto: la cui presentia, è sufficiente per farsi il matrimonio. in maniera che basta la licentia del Vescouo, ouero del suo Vicario Generale, o di altro Prelato, che habbia giurisdittione quasi episcopale. con la quale è superiore al Parochiano proprio di quegli, o di quella, che si vogliono cõgiugnere in matrimonio: come sono li Cardinali ne' loro titoli, gli Abbati nelle loro Abbadie, li Vicarij de gli ordini militari nelle loro Vicarie. Da quello, che è detto segue,

[c] *Cõc. Tri. sess. 24. c. 1.*
[d] *Led. in sũ mar. col. 1561. c*
[e] *Verac. vbi sup.*
[f] *Ledes. de matr. sacr. diff. 11. col. 1320. c*
[g] *Salz. in pract. cri. c. 73. p. 241.*
[h] *Men. li. 2. de arb. c8. s. casu 433. nu 14.*
[i] *Salz. vbi sup. p. 143. c*
[k] *F.M. Ro. 1. to. c. 200. cõcl. 3. n. 14.*
Nota 1.
[l] *Clem. 1. de priuil.*
[m] *c. 1. de cõfess. lib. 6.*
Nota 2.
[n] *Gl. in c. 1. ver ingressum.*

gue, che non ſolo può dar licētia l'ordinario, ma ſimilmente il ſuo Vicario; & ancora congiugnergli in matrimonio il medeſimo Vicario, perche'l Concilio Tridentino[a] espreſſamente dice, potere aſſiſtere il Parochiano al matrimonio, ouero vn' altro ſacerdote di licentia dell'ordinario, & il Vicario del Veſcouo è ordinario, & è compreſo ne' Decreti, che fanno mentione dell'ordinario: come ben proua con molte ragioni, e buone Tomaſo Sanchez,[b] adunque può aſſiſterui, e dar licentia, che vi s'aſſiſta: e parimente è parere di Nauarro[c] eſpreſſo, e di Enriquez,[d] e di Rodriguez,[e] ſenza molti altri.

Parimente nota, che l'Arciueſcouo non può dar licentia a gli ordinarij de' ſuoi ſuffraganei di maritarſi, ne li può congiugnere in matrimonio, perche ſe non è in grado d'appellatione, non li ſono ſudditi. e così ſe vn Veſcouo, ſenza legitima cagione non voleſſe congiugnere in matrimonio alcuni, ne dar licentia ad altri di farlo; appellandoſene, conoſciuta la cagione, può l'Arciueſcouo concederla a qualſiuoglia Prete de' ſuoi ſuffraganei; conforme la dottrina d'vna Gloſa,[f] approuata dal Panormitano,[g] e la ſua aſſiſtentia baſterà, accioche vaglia quel tal matrimonio. Concorda parimente Rodriguez.[h] Per queſte due Note, è buono quello, che è detto nel caſo ottauo, che è molto a propoſito per trattare di queſta materia.

[a] Cō. Tri. ſeſſio. 24. c. 1. de matr.

[b] Tho. Sanch. 1. to. lib. 3. de conſē ſu clādeſtino diſp. 29. p. 587. ver. ſed multo verius.

[c] Nau. lib. 4 conſi. tit. de ſponſalibus in 1. editione conſil. 14. n. 1.

[d] Henriq. lib. 11 de matr. c 3. nu. 4.

[e] F. M. Rodr. 1. to. 2. editione c. 219. nu. 13.

[f] Glo. in c. 3. de ſupplē da negli. prala ver. culpa.

[g] Panor. in c. ſi quis, n. 40. de foro comp.

[h] F. M. Rodr. concl. 14. & 15. nu. 15. & 16.

CASO XLII.

D. Due di differenti Terre volendoſi maritare inſieme, ciaſcuno fece le denuntie nella ſua terra: perche così ſi deue fare; accioche ſe vi fuſſe qualche impedimento, diuenga maniſeſto. Il che è chiaro per il Concilio Tridentino; il quale commanda, che ſiano fatte le denuntie dal Parochiano d'ambedue li contrahenti; come tengono tutti li Dottori, che ne trattano; dopo il Concilio di Trēto, e così ſi pratica, e l'apporta Rodriguez.[i] L'huomo, ſenza dir coſa alcuna al ſuo curato, dopo l'eſſere ſtate fatte le denuntie, ſe n'andò alla Terra della donna, doue il curato li congiunſe in matrimonio, ſe queſto curato ſia ſoſpeſo?

R. Che non cade in alcuna pena; perche il Concilio Tridentino ſolamente commanda, che ſia preſente il curato, ſenza dire, qual curato debba eſſere, & ordinariamente queſti ſpoſalitij ſi ſogliono fare nella Terra della Donna. Queſto è di Bartolomeo Medina, e di Ledeſma.[k] e così dice Rodriguez,[l] che ſe bene communemente ſi troua preſente al matrimonio il Parochidno della ſpoſa, ſecondo rigore, baſta, che vi ſi troui quello dello ſpoſo, quando ſono di diuerſe Parochie; come tiene Segura,[m] e queſto è contra Nauarro.[n] il qual dice eſſere neceſſario, che vi aſſiſta il Parochiano della ſpoſa, ſe'l matrimonio ſi celebra nella ſua Parochia, e per contrario ſe ſi celebraſſe nella Parochia dello ſpoſo, è neceſſario, che vi aſſiſta il Parochiano di eſſo. Ne contraria quello, che dice Nauarro, che conforme al ſuo parere fu dichiarato da' Signori Cardinali della Riforma in tēpo di Pio V. e di Gregorio XIII. perche a queſto riſpondono huomini dottiſſimi, ciò eſſere impoſſibile, e che Nauarro fu ingannato, anzi che il medeſimo Nauarro,[o] dice, che li Signori Cardinali dichiararono il cōtrario, e tiene quello, che è ſtato detto, & il medeſimo Nauarro,[p] fà mentione della detta dichiaratione; e così tiene queſto proprio; dicendo, che così crede eſſere ſtato dichiarato da' Signori Cardinali, per eſſere molto conforme alla mente del Concilio, & è coſa chiara; perche il parochiano dello ſpoſo hà podeſtà ordinaria d'amminiſtrare a' ſuoi parochiani tutti li ſacramenti: come dicono li Canoni;[q] confermati dal Con-

[i] F. M. Rodr. 1. to ca. 190. concl. 6. nu. 6.

[k] Ledeſ. in ſum. de matrim. ſacr. diffic. 21. colu. 1331. c.

[l] F. M. Rodr. 1. to. ca. 200 concl. 4. nu. 5.

[m] Segu. in direct. 2. p. c. 15. nu. 47

[n] Nau. cap. 25. nu. 144.

[o] Nau. lib. 4. conſi. tit. de ſponſal. conſ 1. & conſil. 52. fol. 396.

[p] Nau. en el miſmo conſeio. 52.

[q] In c. omnis vtriuſque ſex de pan & remiſs.

Concilio Tridentino, [a] adunque egli può congiugnere in matrimonio li suoi parochiani con qualsiuoglia straniera. Finalmente è valido il matrimonio, al quale il curato di vno de' contrahenti assiste nella parochia dell'altro, che non è suo suddito, senza licentia del curato della parochia. V. g. come se'l curato di Pietro contrahente con Berta assiste nella parochia di Berta, della quale non è curato: come dice parimēte con altri Tomaso Sanchez,[b] contra altri, li quali dicono, che non è valido. Vero è, che'l costume, quanto a questo hà ammesso, che li parochiani, communichino le loro volte.

[a] Cō. Tri. sess. 24. ca. 13. in fi.

[b] Tho. Sanch. 1. to. de matr. libro 3. de cōsensu clandestino disp. 19. nu. 11. pag. 514. Nota 1.

Parimente nota, che se lo sposo, e la sposa se ne passassero ad vn'altra parochia, ouero in vn'altra Diocesi, senza animo di dimorarui, possono essere congiunti in matrimonio dal curato di quella parochia, con licentia del parochiano, doue hanno la loro habitatione, e domicilio: perche se bene possono dall'altrui parochiano riceuere il sacramento della Penitentia, e dell'Eucaristia nella Pasqua; tuttauia non posono riceuere questo sacramento del matrimonio in quanto egli non è necessario, ma libero. Questo si raccoglie da quello, che n'apporta Siluestro, [c] ma se vi andassero con animo di rimanerui, possono essere cōgiunti in matrimonio dal parochiano di quella Terra, doue di nuouo vanno a dimorare, come è chiaro da quello, che ne arreca Siluestro,[d] e Rodriguez.[e] Per questo fà molto a proposito quello, che è detto nel fine del caso trantanoue. Veggasi. Nota, che'l matrimonio fatto dauanti il proprio parochiano, trouandosi li contrahenti con esso fuori della sua parochia, doue si congiungono in matrimonio, è valido; facendosi in presentia di testimoni: perche chiara cosa è, che'l proprio parochiano, trouādosi fuori della parochia, può amministrare li sacramenti alle sue pecore, douunque egli si troui. così tiene Salzedo,[f] e così amministrando questo sacramento, egli sarà valido. Vero è, che l'ordinario li può gastigare con pena arbitraria: assistendo a questo sacramento senza licentia del parochiano, nella cui parochia egli si ritroua, e si celebra: come auuertisce Salzedo, [g] e lo tiene Sigura.[h] Il che si deue tenere, come dice Rodriguez, [i] ancorche Nauarro [k] tenga il contrario; dicendo, che il proprio parochiano non può congiugnere in matrimonio le sue pecorelle, trouandole fuori della sua parochia: perche il parochiano fuori della sua parochia, e l'ordinario fuori della sua Diocese sono tenuti, come persone particolari: almanco per esercitare quello, che posono: come si dice nelle Leggi.[l] al qual' argomento io rispondo al P. Rodriguez, [m] che sono tenuti per persone particolari fuori della loro Diocese, e parochia, ad effetto d'esercitare la loro podestà, come io confesso: ma non tenuti per persone particolari, per autoreggiare il matrimonio: perche se in effetto vi assistessero li testimoni, sarebbe valido il matrimonio: conciosiache'l Concilio non richiede più, che'l parochiano presente, ouero di sua licētia vn' altro sacerdote, ouero di licētia dell'ordinario: e di più, che assistendo in questo sacramento non sono ministri. Finalmente il matrimonio è valido, se'l curato d'ambedue li cōtrahenti, ouero d'vno d'essi assistesse al matrimonio nella parochia di nessuno di loro in tutto, e per tutto d'altri, ouero nell'altrui Diocesi: come dice con altri Tomaso Sanchez, [n] contra Nauarro. Il qual parimente dice, che'l curato proprio assistendo al matrimonio fuori della sua parochia, senza licentia dell'ordinario, o del curato del luogo, nel quale si celebra

[c] Syl. verb. domiciliū.

[d] Syl. ver. parochia.

[e] F. M. Rodr. ubi sup. concl. 5. & nu. 6. Nota 2.

[f] Salza. in pract. cri. c. 7. p. 242.

[g] Salz. ubi sup.

[h] Segur. in direct. cap. 15. nu. 19.

[i] F. M. Rodr. vbi sup. conc. 2. n. 7.

[k] Nau. ubi sup. consil. 47. fol. 391

[l] l. 3. iūcta gloss. ff. de officio praesidis.

[m] F. M. Rodr. ubi sup.

[n] Tho. Sanch. ubi sup. nu. 14.

lebra il matrimonio; non pecca, ne deue essere gastigato, se non vi è lo scandolo. e questa dice essere la più probabile, e così pare, contra Salzedo, e Sigura, e Rodriguez, che come è detto, dicono, che lo può gastigare. E finalmente nota, che coloro, che hanno possessioni, e vi vanno a stare per alcun tempo dell'anno; hauendo la sua habitatione, casa, e famiglia nella Città, congiugnendosi in matrimonio col Parochiano delle possessioni, e della Villa; non vale il matrimonio: se nõ vi è la licẽtia del proprio Parochiano della Città, ouero del suo Ordinario: poiche quiui egli hà il suo domicilio: come è manifesto da quello, che è detto. così tiene Nauarro.[a]

[a] Nau. li 4. consil. tit. de clandes. desposatio. cõs. 2. f. 191

CASO XLIII.

D. Vn Curato se ne venne cõ due testimonij; come commãda il Concilio Tridentino a congiugnere in matrimonio due. giunto alla casa, doue doueua ciò fare, mentre ne vsciuano per questo, li due testimonij vi s'addormentarono; sapendo però molto bene auanti quello, perche erano venuti. Stando così dormendo, vscirono fuori quelli, che doueuano congiugnersi in matrimonio, & in lor presentia, ancorche addormentati, vi fu celebrato dal Curato il matrimonio; se questo sia matrimonio?

R. Secondo tutti, & il Padre Veracruz,[b] che non è matrimonio: poiche'l santo Concilio commanda, che si faccia, essendo presenti il Curato, e due, o tre testimonij. il che non auuiene a questi testimonij. conciosiache non auuertiscano, ne siano presenti a quello, che si fà, moralmente parlando. percioche tanto varrebbe in quel caso hauerli dipinti, o di marmo in vece loro. Et il medesimo auuerrà, se essendosi suegliati non auuertiranno di proposito à quello, perche venero, ne vi danno cura. percioche quando si dice, che è necessaria la presentia d'alcuno per vna cosa, s'intende, come è detto moralmente parlando, che auuertisca, e vegga quello, che quiui si fà. perche d'altra maniera sarebbe come il non trouaruisi. Bart. Medina[c] parimente tenne questa opinione: & è verissima.

[b] Verac. vbi sup.

[c] Med. en la materia de matrim.

E finalmente dice Pietro Ledesma,[d] e Rodriguez,[e] che li testimonij, li quali deuono assistere al matrimonio, deono hauere l'vso di ragione. percioche veggano, & intendano quello, che si fà. e li testimonij, che si richiedono nelle cause fauorabili bastano similmente in q̃sta matrimoniale, che è fauorabile. Quindi segue, che'l padre, e la madre, e li parenti possono essere testimonij: come dopò altri l'arrecca Couarruuia,[f] Soto,[g] e Veracruz,[h] e per la medesima ragione possono essere testimonij gli schiaui, e quelli di casa, e gli scommunicati; ancorche siano notati d'altri infamia dalla legge. e tanto piu, che'l difetto de' testimonij vien supplito con la presentia del Parochiano, che nel suo libro scriue, come si congiunsero in matrimonio così dice Veracruz,[i] e Ledesma.[k]

[d] Ledes. in addit. ad 3. partic. 5. p. p. 190. col. 2. d

[e] F. M. Rodr. 1. tom. c. 200. concl. & nu. 18.

[f] Cou. in 4. 2. p. c. 8. §. 12 nu. 8.

[g] Sot. in 4. d. 21. q. 1. art. 5.

[h] Verac. in spec. cõiug. in appendice fol. 25.

[i] Verac. vbi sup.

[k] Led. dif. 21.

CASO XLIIII.

D. Se essendo andati il Curato, e li testimonij in casa di certi, che si voleuano maritare, per cõgiugnerli in matrimonio; essendo il Curato, e li testimonij presenti; ancorche diuertiti in altri negotij; essi si riceuessero per marito, e moglie per parole di presente; se sarà matrimonio?

R. Che non sarà per la medesima ragione del caso passato: ne anche parimente sarebbe, se stando tutti essi diuertiti in altri negotij, il medesimo Curato li congiugnesse in matrimonio, senza auuertire nessun di loro a quello. perche erano

venuti.

venuti. poiche in tal caso moralmente parlando, non sono presenti: come è detto nel caso citato di sopra. Medina,[a] e Veracruz.[b]

[a] *Med. vbi sup.*
[b] *Veracr. in appendic.*

Nota 1. E nota, che'l matrimonio fatto in presentia del Parochiano, e de' testimonij per parole di presente con vna conditione lecita, non è necessario, che vn'altra volta si faccia cō parole di presente. dauanti il Curato, e li testimonij. come risolue Nauarro.[c] perche la dispositione conditionale, adempiendosi la conditione, rimane purificata, e senza cōditione alcuna. in maniera tale, che fin da quel tempo resta perfetta; come se da principio fusse stata puramente fatta. come si dice nelle leggi.[d] & in nessun Canone, o legge si troua, che questa regola così commune non habbia luogo nel matrimonio. & è commune opinione de' Canonisti, che non si debba discostarsi dalla regola commune senza testo, o efficace ragione, che ad essa ci conuinca; conforme a quello, che dice Gio. Andrea,[e] communemente riceuuto, e Couarruuia,[f] e Rodriguez.[g]

[c] *Nau. li. 4. cons. tit. de cond. appo sit. consil. 1. fol. 403.*
[d] *§. omnis adiunctio. §. ex conditionali inst. de verb. oblig.*
[e] *Io. Andr. in cap. 1. de const.*
[f] *Cou. in 4. 2. p. c. 4.*
[g] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. 18. nu. 19.*

Nota 2. E finalmente nota, che'l Cherico, il quale impedisce malitiosamente, che non si faccia il matrimonio, che si pretende fare, osseruata la forma del Concilio, pecca mortalmente, e deue essere gastigato dall'Ordinario con pena posta ne' Canoni: & il secolare, che in ciò peccasse malitiosamente deue essere gastigato dal giudice ecclesiastico con pena arbitraria. e questi tali sono obbligati a restituire alla parte danneggiata il danno, che le cagionarono: come dice Gregorio Lopez,[h] e Diego Perez,[i] e Rodriguez.[k]

[h] *Greg. Lo. in l. 4. ver. deuen auer pena, tit. 3. p. 4.*
[i] *Dieg. Per.*
[k] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. 19. nu. 20.*

CASO XLV.

D. Vno trouò vna sua figliuola con vn giouane, il quale, per soddisfarla, di sua spontanea volontà disse, che la voleua prendere per moglie: & accioche non vscisse fuori, se n'andò il padre subito per il Curato, e testimonij, che egli vi condusse per forza, e del tutto contra lor volere, e costretti per sufficiente timore, cioè, *Per metum cadentem in virum constantem*. E così lo diceuano chiaramente. con tutto ciò, giunto il Curato, essendo presenti li testimonij, li congiunse in matrimonio, auuertendo ciascuno d'essi di quello, che egli faceua, e di quello, a che erano stati condotti: se questo sarà matrimonio?

R. Che sarà matrimonio. la ragion è, perche il santo Concilio solamente commanda, che siano presenti di presentia morale, *& modo humano*; auuertendo, e che intendano, & auuertiscano quello, che si fà. perche la lor presentia è necessaria, accioche possano essere testimonij di vista: come dice Salzedo,[l] seguito da Rodriguez.[m] Nota, che in questo caso lasciando il Curato di far le denuntie per paura di morte, non pecca, e non ne deue essere gastigato: percioche la legge humana non obbliga con pericolo di morte: conciosiache essi non siano di essentia del matrimonio, e basta la sola presentia d'essi: & ad essere matrimonio non si ricerca alcun'altra cosa. e parimente ciò si proua; perche le leggi penali: come è questa, non deono essere intese fuori de' casi da esse espressi. & ella dice, che solamente è necessaria la presentia di costoro. adunque segue, che questa basti: ancorche sia della maniera già detta.

[l] *Salz. in pract. crim. c. 73. p. 237.*
[m] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 200. concl. 10. nu. 11.*
Nota 1.

Nota, che da quello, che è detto segue per maggior confermatione della risposta al caso. Prima, che se'l Curato vi fusse presente a caso, ancorche non vi sia chiamato, vedendo, che due si congiungono in matrimonio: e vedendoli così fare: vale il matrimonio: come dice Nau.[n] perche accioche vaglia il matrimonio, non è necessario, che egli interponga *Nota 2.*

[n] *Nau. li. 4. cons. tit. de spons. cons. 20. fol. 376. col. 2.*

ponga la ſua autorità a quello, che ſi fà, o che ſi dice: ma che vi aſſiſta ſolamente, e vegga quello, che paſſa. quantunque vi ſtia con pericolo, e vi ſia fatto aſſiſtere: ponendogli vn pugnal ſu'l petto: come è detto: cioè eſſerui coſtretto per paura baſtante; percioche nõ eſſendo egli miniſtro di queſto ſacramento, non depende la ſoſtantia di eſſo dalla voluntà di lui: come depende la ſoſtantia de gli altri ſacramenti dall'intentione del miniſtro d'eſſi. così dice parimente Salzedo,[a] e lo ſegue Rodr.[b] dicẽdo eſſere ſtato dichiarato da' Signori Cardinali della Riforma. e ſimilmẽte tutto quello, che s'è detto in queſto caſo è tenuto da P. Ledeſ.[c] Secondo ſegue ſecõdo il medeſimo Ledeſma,[d] che non ſarà matrimonio, ſe trouandoſi il Curato preſente, nõ vedde, ne inteſe alcuna coſa di quelle, che ſi faceuano. perche così fu determinato dalla Sacra Congregatione: ſe non fuſſe, che a poſta nõ la volſe vedere, ne intendere. E finalmẽte nota due altre coſe. La prima, che può il Parochiano dar licentia a qualſiuoglia ſacerdote; ancorche ſia ſemplice, e non ſia approuato dall'Ordinario di ſpoſare. perche l'autorita dell'Ordinario ſolamente ſi richiede p l'amminiſtratione del ſacramento della Penitentia: conciòſiache ſia neceſſaria la giuriſdittione, per amminiſtrarla validamente: come con la commune dice Nauarro.[e] Così Segura,[f] e Ledeſma,[g] eſplicano il Concilio, e lo dicono li Moderni inſieme con Rodr.[h] E non può dar licẽtia a chi nõ è ſacerdote. Laonde ſe di ſua licẽtia vi ſi trouaſſe preſente il Diacono, ouero il Subdiacono, non varrebbe il matrimonio. percioche il Concilio Tridentino[i] dice, che deue dar licentia al ſacerdote. e ſecondo la commune maniera di parlare il Diacono, e Suddiacono non ſono ſacerdoti. Il che ſi conferma. perche il proprio Concilio Tridentino in molti ſuoi Canoni fà ſemplice differentia dall'ordine ſacerdotale all'ordine di Diacono, e Suddiacono. & in queſta maniera fu ſempre inteſo il Concilio; per eſſere in materia graue. ancorche in altre materie per ſacerdote alle volte ſiano inteſi il Diacono, e Suddiacono. La ſeconda, che accioche vaglia il matrimonio, non è neceſſario, che queſto ſacerdote habbia licentia ſpeciale dal Parochiano per q̃ſto effetto: ma baſta la generale, che egli hà di potere eſſercitare tutte le coſe, che appartẽgono alla cura delle anime, che tocca a lui: come proua Nau.[k] & auuertiſcaſi, che da q̃ſta ſecõda coſa ſegue, che nõ baſta, che'l Curato dia licentia d'amminiſtrare tutti li ſacramẽti. perche queſta licentia ſi deue intẽdere, come la clauſula della Bolla della Cruciata, la quale cõcede così fatta facultà de' ſacramenti della cõfeſſione, & Euchariſtia, che ſono di grã neceſſità. Così tiene Enriq.[l] Il che io intendo, quãdo trouandoſi il Curato preſente, cõcede queſta licẽtia. perche non è conietura probabile, che vi habbia voluto includere ancora il matrimonio. Altra coſa ſarebbe, quãdo il Curato in aſſentia ſe lo laſciaſſe ſuſtituto: ancorche ſolamẽte li dica, che lo laſcia in ſuo luoge, per amminiſtrare ſacramenti, è tuttauia ſufficiẽte licentia d'amminiſtrare il matrimonio. percioche q̃ſto è vn cõſtituire vn luogotenẽte, ponendolo in ſua vece; mentre, che egli ſi troua aſſente. Finalmẽte ſi richiede licẽtia ſpetiale; cioè eſpreſſa in queſto ſenſo, che almanco in parole di licentia generali, vi ſia manifeſtamente compreſo il matrimonio: come quando il Curato da licentia ad alcuno di potere eſercitare tutte le coſe, che appartengono alla cura delle anime, delle quali egli hà carico: come è detto di ſopra; perche non baſta licentia per atti più

[a] Salz. vbi ſup.
[b] F. M. Rodr. vbi ſup.
[c] Ledeſ. in addit. ad 3. par. ar. 1. p. 198. col. 2. in b. c. d.
[d] Led. ibidem.
[e] Nauar. in Man. ca. 4. nu 1.
[f] Segu. in directi. ca. 15. nu 49.
[g] Ledeſ. in matr. ſacr. diffic. 1.
[h] F. M. Rodr. vbi ſup.
[i] Conc. Tri. ſeſſ. 23.
[k] Nau. lic. conſ. tit. de ſponſ. acm. ſ. 27. fol. 380.
[l] Enriq. li. 11. de mat c. 5. nu. 5.

degni, come sono d'amministrare la confessione, e l'eucharistia: come dice Tomaso Sanchez,[a] cô altri, che egli cita. Finalmente non è necessario, che li sia dato la licẽtia in scriptis: come difende Nauarro.[b] perche per essentia, e valore della gratia non è necessaria la scrittura: come dice Decio,[c] e Rodriguez,[d] e Tomaso Sanchez.[e]

CASO XLVI.

D. Se'l Curato, che essendo sospeso, o scommunicato, sposando; rimanga irregolare?

R. Che non rimane. ancorche egli non sia tolerato: conciosiache non egli sia ministro di questo sacramento; ma li medesimi contrahenti. e non essendo tale, segue, che'l matrimonio parimente sia valido. perche il Concilio solamente commanda, che egli stia presente con sufficiente numero di testimonij: e quiui nõ si richiede alcun atto di giurisdittione. e non ricercandosi, segue, che se bene fusse tale, tuttauia varrebbe il matrimonio, che si facesse in sua presentia. E parimente, che ritrouãdosi in questo stato, può commettere, e suddelegare la sua potestà ad vn'altro sacerdote per questo effetto. poiche, come è detto, quiui non si ricerca alcun'atto di giurisdittione, della quale egli è priuato per tutto il tempo, che egli stà sospeso, o scommunicato: ma solamente si richiede la sua presentia corporale, con sufficiente numero di testimonij: come è detto. Tutto questo è di Pietro Ledesma,[f] e di Medina,[g] e communemente di tutti. Quello, che è detto si conferma. percioche il Parochiano, il quale ottiene vn secondo benefitio incompatibile; assistendo al matrimonio vale. perche se bene egli perde *ipso Iure* in questo caso il benefitio curato, che egli haueua; e ne può il Vescouo prouedere, come ordinano li Canoni; tuttauia mẽtre, che nõ ne fusse in giuditio legitimamẽte spogliato della possessione, può assistere a' matrimonij: conciosiache chiamato in giuditio, potrà allegar qualche cagione bastante per ritenere quel tal benefitio; come dicono li Canoni.[h] e così in quel mentre egli è tenuto dal Parochiano. Et il medesimo si deue dire del Parochiano, che hà titolo ingiusto. perche mẽtre vien tolerato, si deue tenere p Parochiano. E così può ritrouarsi presẽte al matrimonio: come è manifesto d'q̃llo, che ne apporta Soto,[i] Nau.[k] Veracruz,[l] e Rodr.[m] E nota, che secõdo, che dice Nau.[n] nõ è necessario, che'l Curato sia sacerdote. ancorche, se egli volesse dare ad altri licẽtia, deue essere sacerdote. tuttauia il medesimo Nau.[o] dubita grandemente di questo medesimo dicendo d'hauere inteso, che la Congregatione de' Signori Cardinali si piegaua al contrario parere; fondata in quelle parole del Concilio;[p] *Qui aliter, quam presente Parocho, vel alio sacerdote, de ipsius Parochi, seu Ordinarij licentia, &c.* Perche q̃lla parola, *Vel alio sacerdote* è relatiua, e si riferisce al Parochiano. e così dà chiaramente ad intẽdere, che'l Parochiano hà da essere sacerdote. Onde dice il medesimo Nauarro,[q] che se bene l'opinione affirmatiua è probabile, egli nõ oserebbe discostarsi dalla dichiaratione de' Signori Cardinali. Laonde dice, che'l Vicario del Vescouo sarà meglio, cõmettere ad vno, che sia sacerdote lo star presente al matrimonio. Questo medesimo tiene Rodriguez,[r] Tomaso Sanchez,[s] dopò hauer riferita l'opinione, la qual dice, che è necessario, che egli sia sacerdote, la qual è di molti Dottori d'autorità; dice la sua, citando molti altri di tanta autorità, che la tengono; dicendo, che nõ è necessario, che egli sia sacerdote e lo proua molto bene, e bastantemẽte, il che io abbraccio p essere piu probabile. se la

dichia-

a Tho. Sanch. li. de cõsensu clandestino disp. 34 nu. 7. 8. & 9. cõ illu. 1. & 2. co. 1.
b Nau. vbi sup. consil. 41 fol. 391. & consil. 44. p. 392.
c Decio in rubr. de cõstit.
d F. M. Rodr. vbi sup. conclus. 12. nu. 13.
e Tho. Sanch. vbi sup. nu. 10.
f Ledes. in addit. ad 3. p. ar 5. pag. 192.
g Med. vbi sup.
h c. licet episcopus 1 fine de preb. lib. 6.
i Sot. in 4. d. 13. q. 1. art. 1.
k Nau. c. 9. nu. 11.
l Verac. specul. coniug. in appẽdice fol. 5.
m F. M. Rodr. 1. tom. c. 120. concl. 7. nu. 8.
n Nau. li. 4. cons. tit. de spons. cons. 10. & cons. 44 nu. 1.
o Nau. li. 1. cons. tit. de off. iud. ordin. cons. 1.
p Conc. sess. 24 cap. 1. de reform.
q Nau. in d. consil. 1.
r F. M. Rodr. vbi sup. cõcl. 8. n. 9.
s Tho. Sanch. lib. 3. de cõsensu clãdestino disp. 20. nu. 3. to. 1.

dichiaratione de' Signori Cardinali non hà la forma, e forza, che fu posta nel cap.... De' confessori, caso 41. nel primo tomo. & al luogo del Concilio di Trento rispondo due cose. La prima, il detto Concilio Tridentino [a] vndeci volte fà mentione del curato, e non si ricorda mai del sacerdotio, se non quando permette, che assista al matrimonio altri, il quale non sia il proprio curato: adunque è segno manifesto, che egli non ricerca questa qualità nel curato. La seconda cosa molto efficace: percioche il Concilio disiuntiuamente ricerca la presentia del curato, ouero d'altri, che sia sacerdote: e per la verità disiuntiuamente basta, che se ne verifichi vna parte: secondo la regola delle Leggi: [b] dũque si soddisfà al Concilio, se il curato, non sacerdote, ouer altri sacerdote di sua licentia si troua presente al matrimonio. Veggasi il Padre Tomaso Sanchez. [c]

[a] Con. Tri. vbi sup.

[b] In alternatiuis de reg. iur. in 6.

[c] Tho. Sanch. vbi sup.

CASO XLVII.

D. Due essendosi congiunti in matrimonio, & hauendolo consumato, entrarono in religione: essendone ambedue contenti: e prima che facessero professione si auuisarono vn l'altro; dicendo, di volerla fare, e facendo conto, che così fusse, la donna fu la prima a farla, appresso l'huomo, per vna certa occasione mancò di farla, e prese la seconda moglie; se questo secondo matrimonio sia valido?

R. Che questo secondo matrimonio è nullo. e così è determinato da' Canoni, [d] se ambedue nõ fanno professione; e la ragione oltre di ciò, è, perche il matrimonio vna volta già consumato non si fornisce per altra cosa, che per la morte. Per maggiore dichiaratione di questo nota in ogni modo, che'l matrimonio è di due maniere, e che due maniere di morte li corrispondono. L'vn matrimonio è spirituale, & è quello, che si fà col solo consenso de gli animi, senza interuenirui copula carnale; e chiamasi matrimonio rato; & a questo corrisponde la morte spirituale, che è la professione in vna religione approuata, nella quale può entrare, e professare; all'hora l'vno di loro: ancorche l'altro non voglia, e se ne richiami. Finalmente lo disfà in guisa, che colui, che rimane al secolo (facendo professione l'altro, che vi entrò) può tornare a maritarsi lecitamente. E questo è così vero, che'l Concilio Tridentino [e] anatematizza chi dicesse il cõtrario: & accioche questo si possa fare concede la legge, come dimostra Rodriguez, [f] due mesi di spatio, ne' quali qualsiuoglia de' consorti possa non pagare il debito per questo effetto: come similmente dice Giacomo Graffi, [g] & è di tutti; come anche più distesamente come hò detto nel nostro libro chiamato Specchio de' Curati. [h] L'altro matrimonio è vn congiugnimento per copula carnale: il quale si chiama matrimonio rato, e consumato; al quale corrisponde la morte naturale. E nessuna altra cosa lo rompe, e finisce; se non essa morte, come parimente dice il medesimo Concilio, anatematizzãdo chi dicesse il contrario. Con quello, che è detto concordano Ledesma, [i] e Soto. [k]

[d] c. cum sis de conuers. coniug.

Nota 1.

Il che ancora è vero, quando il matrimonio fu consumato per violentia, secondo l'opinione più probabile, secondo Soto, e Ledesma; insieme con Durando, [l] e Riccardo, [m] ancorche Paludano, [n] seguito dall'altro Ledesma, [o] e F. Francesco Ortiz Lucio [p] tenga la contraria opinione; cioè, che essendo consumato con violentia può l'aggrauato entrare in religione, e farui la pro-

[e] Con Trident. sessio. 24. c. 6.

[f] F. M. Rodr. in sum. 1. to. c. 120. concl. 2. nume. 2.

[g] Iacob. de Graf. en sus decisio. dorad. lib. 2. c. 28. n. 11

[h] Espe. de cur. cap. 14. del sacra. del orden. §. 9. nu. 34. circa fin. y en el ca. 15. del matr. §. 9. nu. 16.

[i] Ledes. in summar. de sacram. matrim. diffic. 64.

[k] Sot in 4. sent. dist. 27. q. 1. art. 4. p. 112. b

[l] Durand. in 4. distin. 27.

[m] Richar. tic. 2. q. 4.

[n] Palud. in 4. distin. 27. art. 2.

[o] Ledes. in addit. ad 3. p. q. 61. artic. 1. fol. 581.

[p] Lucio in summa ca. 34. §. 21.

Digitized by Google

fessione contra la voluntà di quel che fece la violentia; quantunque il vincolo del matrimonio non si disciolga. Per la qual cosa Rodrigu.[a] dice, ancorche egli segua l'opinion contraria, come è detto nel caso secondo, che egli non condannerebbe a peccato mortale lo sposo, che per forza consumò: poiche egli fece l'aggrauio a se medesimo: conciosiache non si possa maritare, finche l'altro, che entrò nella religione, muoia di morte naturale, e dice bene. Similmente alla domanda fatta nel nostro caso dice la Somma de' Confessori,[b] che non solo questo secondo matrimonio non è valido, ne vero; ma ancora, che a quel, che se n'vsci douerebbe essere fatto rientrare nella religione, nô essendo vecchio: se lo vogliono riceuere, altrimente si douerebbe fargli far voto di perpetua castità, rimanendo in casa sua: e ciò dicono li Canoni chiaramente.

[a] F. M. Rodr. ubi sup.

[b] Sū. Confess. lib. 4. tit. 2. q. 33. y en el tit. 1. de voto nu. 8. q. 50.

Nota, che se'l compagno di chi fece professione, non essendo interuenuto fra loro altro matrimonio, che il rato, si maritasse auanti, che l'altro facesse professione, il matrimonio sarebbe nullo; e deue ritornare col suo compagno, se se n'vscisse senza far professione, ma se lo lascia far professione, e poi si marita, il matrimonio è valido: e ciò vien confessato da tutti.

CASO XLVIII.

D. Presupposto, che l'ordine sacro sia, o suddiacono, o diacono, o presbiterato impedisca, e rompa per legge positiua il matrimonio, quando preceda il detto ordine, come tutti confessano, per essere manifesta verità, se'l matrimonio rato, e consumato, si rompa del riceuere ordine sacro, o dignità episcopale; come si discioglie dal professare in religione approuata?

R. Che se bene è vero, che dal far professione in religione approuata egli si discioglie, come dice Couarruuia,[c] tuttauia ne dal riceuere ordine sacro, ne dignità episcopale egli non si discioglie; quando segua dopo il matrimonio. Couarruuia,[d] Soto,[e] Rodriguez,[f] & è determinato nel Concilio di Trento.[g] E nota, che la Chiesa tolera, che li sacerdoti nella Chiesa Greca prendino moglie. Il che posson molto ben fare, hauendone giuste cagioni, come risolue Soto,[h] Ledesma.[i]

Nota, che parlando assolutamente, è peccato mortale, che vno s'ordini ad ordine sacro dopo hauer preso moglie: non hauendo consumato il matrimonio: ancorche si ordini con animo di entrare in religione, così tiene Ledesma, e Rodriguez,[k] e ciò s'intende, ordinandosi contra la volontà della sua moglie.

Nota, che questo ordinato è obbligato nel foro della conscientia ad entrare nella religione, ma non conuiene, che a ciò egli sia astretto con censure, se non ve ne fusse qualche gran necessità, o cagione manifesta, che lo richiedesse; anzi che'l giudice lo può costrignere a consumare il matrimonio, se fra vn certo tempo non entrasse nella religione; e morta la moglie non potrà quel tale esercitare l'atto dell'ordine riceuuto; ma entrare, e far professione in qualche religione approuata, come è definito ne' Canoni.[l] E nota, che se costui si ordina, consentendolo la moglie, egli, & essa restano priui dell'vso del matrimonio: e se ella fusse giouane, e che si dubitasse della sua continētia, è obbligata di far voto di continentia, come è definito ne' Canoni.

Parimente nota, che riceuendo il marito ordini sacri contra la volontà

[c] Coua. sup. 4. decr. 2. p. c. 7. §. 4. nu. 2.

[d] Cou. ubi sup. Nota 1.

[e] Sot. in 4. sent. dist. 27. q. 1. art. 4.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 206. concl. & nu 3. Nota 2.

[g] Con Tri. sess. 24. c. 9.

[h] Sot. li. 7. de iusti. & iur. q. 6.

[i] Ledes in addit. ad 1. par. q. 51. art. 2.

[k] F. M. Rodr. ubi sup. Nota 3.

Nota 4.

[l] c. 24. & 6. de conuers. coniug.

'untà di sua moglie, dopo hauer consumato il matrimonio; ancorche sia obbligato a pagarle il debito: tuttauia non lo può domandare: ne ella è obbligata a pagarglielo; essendole domandato: perche ordinandosi il marito contra la volunta di lei; pare che egli habbia renuntiato alla ragione, che haueua: come risolue Ledesma,[a] con San Tomaso, seguiti da Rodriguez.[b]

[a] *Led. vbi sup.*
[b] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.*

CASO XLIX.

D. Vno schiauo, hauendo hauuto gratia d'ottennere la libertà dal suo padrone, prese moglie, che non sapeua la passata seruitù di lui, appresso per hauer messo le mani addosso al suo padrone; come ingrato della gratia riceuuta, fu rimesso in seruitù, come prima; se questa seruitù hora disfaccia il matrimonio.

R. Che non lo disfà: perche se bene hora egli è schiauo, e se essendo si maritasse, la seruitù, nella quale egli era disfarebbe il matrimonio, non lo sapendo la moglie, hora non lo disfà: poiche quãdo si maritò egli era libero, & essendo così, fu in ambedue vero consenso: conciosiache all'hora non erano persone impedite di potersi maritare, come al presente sarebbe, se di nuouo si hauesse da maritare. *Consonat Couarruuias.*[c]

[c] *Couar. in 4. decr. 2. p. relect. c. 6. §. 1. num. 2.*

CASO L.

D. Se questo sarà matrimonio. Vno fu assalito da suoi nemici, e realmente l'hauerebbono ammazzato: ma accioche non l'vccidessero si offerse di pigliar la tale per moglie: e così la lasciarono andare, egli subito si maritò con essa, il che egli non hauerebbe fatto, se non li fusse occorso quell'incontro? questo occorse auanti il Concilio Tridentino.

R. Che è vero matrimonio: perche vi fu il libero consenso: percioche coloro non lo sforzarono a ciò: ma egli medesimo s'offerse di maritarsi: altra cosa sarebbe, se a ciò l'hauessero sforzato: come si dirà nel caso seguente. con questo concorda Flores Theologicarum.[d]

[d] *Fl. Theolog. q. de cõsensu libero, & coacto in matrimonio.*

CASO LI.

D. Se sarà matrimonio quello, che vno fece per timore d'essere ammazzato, con che ve lo costrinsero; domandandoglielo chi li fece questa paura. e così l'hauerebbono vcciso; e per questo timore, subito si maritò, e consumò il matrimonio; e questo auuenne auanti il Concilio Tridentino.

R. Che questo timore è chiamato da Teologi *Timor cadens in constantem virum*: il quale nel caso domandato annulla il matrimonio: e questo auanti d'essere consumato. Ma nota, che se lo consumò, come domanda il caso, ouero costui lo consumò con animo maritale, ouero nò: se non lo consumò con animo maritale, peccò mortalmente, & il matrimonio è nullo. ancorche la Chiesa lo tenesse per vero; quantunque egli dicesse, che appresso lo cõsumò con animo fornicario; e che sempre hà fatto così. Che egli peccasse mortalmente è cosa chiara: percioche più tosto doueа soffrir la morte, che consumarlo; con altro animo, che maritale: percioche la fornicatione *de intrinseca ratione* è peccato mortale, ma se non consumò con animo così cattiuo: ma cõ affetto maritale, il matrimonio è valido: come fù il matrimonio, del qual si trattò nel caso passato. E finalmẽte nota, che dopo il Concilio Tridentino, non sarà parimẽte matrimonio: ancorche lo consumasse con animo maritale: nõ essendo osseruata la forma, che egli ne dà; anzi che oltre il non essere valido, sarà scommunicato, maritandosi così clandestinamente, e consumando il matrimonio con animo mari-

maritale; se nel Vescouato, doue egli si marita in cotal guisa sia scommunica contra coloro, che si maritano clandestinamente: ilche non succederebbe, se per quel timore cõsumasse il matrimonio con animo fornicario: benche egli peccherebbe, come è detto. Couarruuia,[a] Soto,[b] Bartolomeo Ledesma.[c]

[a] Coua. in 4. decr. 2. p. c. 3. §. 1. [b] Sot. in 4. sent. dist. 29. q. 1. art. 3. p. 156. [c] Ledes. in sum. de sacr. matr. diffi. 23. pa. 1356. a

CASO LII.

D. Fu colto vn giouane da' parenti d'vna donzella con essa: onde volendolo perciò ammazzare dissero, che non l'hauerebbono fatto, se l'hauesse presa per moglie, richiedẽdolo essi: come fecero nel caso passato. Per la qual cosa, e perche vedeua, che non poteua quindi scampare, fece lor giuramento di prenderla per moglie, richiedendo similmente essi che egli lo giurasse. Se costui sia obbligato a pigliarla per moglie, nõ per cagione del matrimonio, perche per questa via ne hora, ne auanti il Concilio Tridẽtino egli era obbligato, come si disse nel caso passato: ma per amor del giuramento fatto da lui: poiche è cosa chiara, che se li ladroni venissero per ammazzarlo alla strada, se non li fussero dati cento ducati, & egli giurò di darli loro, è obbligato a darli loro, ouero domandare la rilassatione del giuramento.

R. Che ne anche per ragion del giuramento è obbligato a prenderla per moglie, ouero sposarla; ne domandar dispensa del giuramento. Questa è opinione commune, e vera: secondo molti Dottori, fra quali è Soto,[d] Couarruuia,[e] Riccardo,[f] seguito da Paludano. Vero è, che vi è opinione, che così fatto giuramento sia obbligatorio, e per nõ adẽpirlo se ne deue domãdare la rilassatione. Paludano dice, che questa opinione è probabile; ma che egli tiene la sua per più probabile. e Soto crede, che non solo ella sia tale; ma ancora senza fallo probabilissima: e che l'altra a pena può essere sostentata. La ragione, perche in simigliante caso egli non sia obbligato a domãdar la dispensa del giuramento, e data gentilmente da Couarruuia,[g] & è; perche se bene è vero, che'l giuramento fatto per simigliante paura, chiamata da Teologi; *Timor cadens in constantem virum*; domandato, o fatto con esso, in qualsiuoglia contratto; sia vero giuramento, & obblighi: tuttauia questa obbligatione nõ corre qui, ne tiene, quando si fà con così fatto timore nel cõtratto del matrimonio. e questo per il mancamẽto della libertà del consenso, che in cotal contratto *ex natura eius* fin dal suo primo nascimento è necessaria: & il giuramento, senza alcun dubbio ottiene, ouer segue la natura, che dal primo nascimento s'vnisce al contratto, sopra il quale egli è fatto. Donde è chiaro, che mancando in così fatto contratto, cioè del matrimonio il libero consenso a lui necessario; il giuramento fatto per esso è nullo, *ipso iure*; e che parimente il giuramento non supplisce il mãcamento del consenso: e se'l giuramento è nullo, come è in effetto in così fatto contratto, per la ragione già detta; segue, che non fà di mestieri la dispensa di essa: si come ella è necessaria, per non dare li cento ducati a' ladroni, e per non adempire qualsiuoglia altri contratti, se siano stati confermati con giuramento.

[d] Sot. vbi sup. [e] Cou. in 4. decret. 2. p. c. 3. §. 5. [f] Richard. in 4. dist. 29.

[g] Couarr. vbi sup.

Finalmente l'opinione di Couarruuia, Riccardo, Paludano, e Soto[h] citati non solo più probabile della contraria, ma ancora come probabilissima, poiche ella è tale; deuesi tenere, conciosiache la contraria a pena può essere sostenuta, secondo il medesimo Soto, quantunque Rodriguez[i] dica, che si deue domandare la rilassatione del giuramẽto, per la ri-

[h] Sot. vbi sup. [i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 76. concl. et nu. 1. y en el c. 203. de matrim. cõcl. 4. nu. 4.

la riuerentia, che si deue al nome di Dio. e può essere rilassato dal Vescouo, & anche dal confessore, per virtù della Bolla, commutato: perche commutandoglielo non si fà aggrauio alla parte, a chi si fece: percioche per forza, e paura, che cade in vn'huomo constante, da lui cauò questo consenso: come anche dice Ledesm.[a] Ma dicendo, che se ne deue domandare il rilassamento, dà ad intendere, che non è necessario, ma che sarà bẽ fatto il domandarlo, & in questo senso dicono bene.

a *Led. dif. fic. 23.*

CASO LIII.

D. Pietro per il tempo passato hebbe che fare con Berta, hora egli vuole pigliar per moglie vna parente di essa nel terzo grado, se faccia di mestieri, che'l Papa dispensi con essi?

R. Che auanti il Concilio di Trento era necessaria la dispensa, ma che dall'hora in quà nõ fà più di bisogno. perche il detto Concilio[b] hà ristretto questi gradi d'affinità cõtratti per copula illecita al primo, e secondo grado: essendo andata auanti la copula al matrimonio: percioche se seguì dopo hauer preso per moglie Berta, & essendo ella morta, si vuol maritare con questa sua parente, nõ lo può fare; ancorche sia parente nel quarto grado della morta, senza interuenirui dispensa. E questo è così vero, che l'affinità nata da copula fornicaria non solamente non rompe il matrimonio, nel terzo, e quarto grado, ma ne anche l'impedisce.

È così l'huomo fornicario si può maritare con le parenti della moglie, con la quale hebbe copula fornicaria, essendo sue parenti nel terzo, e quarto grado, come dichiarò Pio Quinto,[c] in vna dichiaratione, che egli mandò fuori sopra questo: e lo tiene Veracruz,[d] e Rodriguez.[e] di che Nauarro,[f] dubitò molto auanti che vscisse fuori questa constitutione, dicendo, che poiche non rompe nel terzo, e quarto grado, almanco lo douerebbe impedire.

b *Con. Tridens. sessio. 24. c. 4.*

c *Pio V. in constit. Apostol. fol. 44. & 45.*

d *Veracr. in apẽdice fol. 74. & 88.*

e *F. M. Rodr. 1. to. ca. 219. concl. 3. nu. 4.*

f *Nauar. in man. c. 22. nu. 42.*

Nota per ciò tre conclusioni di Flores Theologicarum,[g] intorno all'affinità, con le quali s'intenderà bene questo caso. La prima, che l'affinità, la qual è secondo la vera diffinitione, *Proximitas personarum ex carnali copula proueniens, omnis carens parentela*, contratta per copula illecita, precedendo al matrimonio l'impedisce, e discioglie solamente nel primo, e secondo grado, come è detto. La seconda è, che l'affinità contratta per copula lecita, cioè per copula coniugale, fà il medesimo fino al quarto grado. in guisa tale, che morto egli, ouero ella; con parente di lei, o di lui, dentro del quarto grado si può maritare senza dispensa. La terza conclusione è, che secondo la legge, chi hebbe copula col consanguineo, o consanguinea di suo marito, o di sua moglie, viuendo il marito, o la moglie, ancorche la consanguinità sia nel quarto grado, non può domandare il debito coniugale, senza dispensa; secondo molti. ma già questa terza conclusione è stata più moderata; poiche si può domandare: hauendolo già così dichiarato la sacra congregatione de' Cardinali. la qual dichiaratione fu posta nel caso quarto del cap. . . . nella prima parte, Del Debito coniugale. ancorche non mancarebbe di probabilità l'opinione di questo Autore, se non vi fusse ciò interuenuto: essendo parimente opinione; secondo che dicono del Dottissimo Padre Orellana. *Sed de hoc copiosius dictum est in casu citato.*

g *Fl. Theolog. q. de matrimon. diffic. 1.*

Finalmente intorno al decreto del detto Concilio Tridentino si

deue notar prima, che se vno auanti il Concilio hauesse contratto affinità con qualche d'vna per mezzo della copula fornicaria nel terzo, e quarto grado, potrebbe prendere per moglie colei, con la quale haueua contratto la detta affinità; e sarà valido il matrimonio: come dichiarò Pio V. Secondo deuesi notare, che si come l'affinità, la qual nasce da copula fornicaria nel terzo, o quarto grado non discioglie il matrimonio *de presenti*; così non discioglie gli sposalitij *de futuro*, così dichiararono li Signori Cardinali della Riforma a petitione del Vescouo Tornacense; con le seguenti parole: *Canon quartus decreti Concilij Tridentini de Reformatione matrimonij, qui ait, impedimentum, quod propter affinitatem ex fornicatione cōtracta inducitur, & matrimonium postea factum dirimit, &c. habet etiam locum, & comprehendit etiam sponsalia de futuro contracta*. E apportata questa dichiaratione da Pietro Ledesma.[a]

[a] Ledes. in addit. ad 3. p. q. 55. pag. 410. Nota 3.

E parimente si deue notare per terzo, che dalla copula, la quale vno hà con vna, non nasce impedimento d'affinità per non si poter maritare insieme ambedue. percioche colui, che conosce carnalmēte vna donna, non diuiene suo affine: anzi si fà vna carne sola cō esso lei. il che non impedisce il vincolo del matrimonio: anzi maritandosi insieme, quella vnione d'vna carne si perfettiona: come dopò San Tomaso tiene Soto,[b] seguito da Rodrig.[c]

[b] Sot. in 4. sent. dist. 2. q. vnica. artic. 3. in solut. ad 2.

[c] F. M. Rodr. vbi sup. concl. 4.

CASO LIV.

D. Pietro diede parola di maritaggio con giuramento ad vna sua parente in grado di consanguinità. dopò hauergliela data in questa guisa, egli vuole prenderne vn'altra per moglie, parēte di lui, e della prima, con la qual prima haueua hauuto da fare carnalmente: ora egli cauò la dispensa per maritarsi, con maritarsi con questa seconda; facendo relatione a sua Santità, d'essere solamente consanguinei nel tal grado: assegnando qual fusse: e così si maritano: se fra essi sia vero matrimonio?

R. Che quanto al primo, egli peccò mortalmente, rompendo il giuramento alla prima, & hauendo da fare con essa. Quanto al secondo, nota, che se colei, a cui fece il giuramento, e con chi hebbe da fare, e quella, con la quale appresso si maritò erano parenti cōsanguinee nel primo, e secondo grado; il matrimonio fatto con la seconda è nullo: nō ostante la dispensatione; e sarà valido, e vero, se erano parenti nel terzo, e quarto grado. La ragione è, perche quando egli hebbe da fare cō la prima, oltre la consanguinità, che egli haueua con la seconda; si fece parimente affine di essa, in quel medesimo grado, nel quale la prima era consanguinea di essa. E l'affinità dopò il Concilio di Trento impedisce, e discioglie il matrimonio nel primo, e secondo grado; quando ella è contratta illecitamente. e nō l'impedisce, ne lo discioglie nel terzo, e quarto grado. percioche questo grado fù tolto via dal Concilio di Trento, che non si contragga per fornicatione illecita: come si disse nel caso passato. e quando il Papa dispensò con esso, dispensò solamente nella consanguinità; e non nell'affinità; se era nel secondo grado: conciosiache nella dispensa non se ne fece mentione. e così fà di mestieri, se sono in questi gradi; cioè primo, e secondo d'affinità, di nuouo cauarne dispensa; dicendo, d'essere parenti per due vie; cioè di cōsanguinità, e d'affinità: sotto pena di starne sempre in concubinato.

Flores

Flores Theologicarum,[a] & Henriquez[b] tengono questo in vn'altro simigliante caso. Ma perciò nota, che Nauarro[c] dice, che se fra due, li quali si vogliono maritare sono due impedimenti vno di affinità, e l'altro di publica honestà ottenendo dispensa per l'impedimento di affinità. non essendo stato fatto mẽtione dell'impedimento della publica honestà, vale la dispensa, quanto all'impedimento dell'affinità. E di questo parere pare che sia Panormitano, e Preposito dopò la Glosa nell'arbore dell'affinità. E così dice Nauarro[d] essere questo vn'atto, e singolare essempio d'vna dottrina posta nella decisione della Rota: La qual dice, che'l tacere la verità, la quale allegata hauerebbe fatto piu difficultoso il Principe al concedere la gratia, non fà surrettitia la detta gratia, saluo se la legge commandasse, che si esprimesse cotal verità. Rodriguez[e] segue questa opinione, dicendo, che egli non segue quello, che dice Enriquez, cioè, che sia necessario, che nella supplica si faccia mentione d'ambedue gl'impedimenti. e così anche à me pare, e piace. E se questo è così, basterà nel nostro caso domandar solamente la dispensa del secondo impedimento cagionato dall'affinità. E nota, che coloro, li quali sono affini per due titoli, non è necessario, che nella supplica si faccia mẽtione d'ambedue. E così colui, che si vuole maritare con vna certa persona, non è necessario, che dica d'hauer conosciuto due sue sorelle. Rodriguez.

[a] *Fl. Theol. en lo de matrim. q. de impedimento affinitatis. art 1.*
[b] *Enriq. li 12. de impedim. c 10. nu. 3.*
[c] *Nau. li 4. consi. tit. de consang. & affinit. cons. 4 fol. 411.*
[d] *Nau. vbi sup.*
[e] *P. M Rodr. en la sũ. to. 1. c. 219. concl. 2. n. 1*

CASO LV.

D. Se vn'infermo; essendo in gran pericolo della vita, e temẽdo di morire di quella infermità, promettesse ad vn medico di pigliare vna sua figliuola per moglie, se l'hauesse curato di quella infermità, il che egli promesse. perche sapeua chiaramẽte, che d'altra maniera non l'hauerebbe curato: e che se non lo curaua, non poteua scampare; per essere l'infermità acuta; e non vi essere altro Medico, che per all'hora lo curasse; & insieme promettendoglielo, si maritò con essa; se questo matrimonio sia valido? *Ratio dubitandi est.* perche il timore, chiamato da' Teologi *Metus cadens in constantem virum* impedisce, e discioglie il matrimonio, che con esso si fece. e quì si troua il medesimo timore. poiche si vede chiaramente, che lo fece per non morire; e che se non hauesse hauuto quel timore, non l'hauerebbe presa per moglie; ouero se hauesse saputo, che pagando li danari vn sopra l'altro, l'hauesse curato, senza prendere per moglie la sua figliuola. ouero, se vi fusse stato altro medico, che l'hauesse curato.

R. Che questo matrimonio è valido. La ragion è. perche questo timore se ben sia, *Metus cadens in constantem virum*; come veramente è, non glie lo mette il Medico, ma la propria infermità, e da quella nasce. & essendo questo vero, come è verissimo, che gli nasce da essa, il Medico li può domandare il salario, se vuole, che lo curi; ancorche non lo prometta di sua volontà; e sarà parimente matrimonio: presupposto, che si osserui la forma del sacro Concilio Tridentino. Soto.[f]

[f] *Sot in 4. sent. dist. 19. artic. 3. pag. 234. b*

CASO LVI.

D. Vn'huomo ammazzò vn'altro, e subito fu preso da vn'altra persona particolare, che li minacciò, che se non si maritaua con vna sua figliuola, l'hauerebbe presentato al giudice, accusandolo dell'homicidio, che haueua commesso. L'homicida non hauendo alcun timore della pena, che meritaua

il

il suo delitto, ma solamente perche non lo presentasse al giudice, fece il maritaggio; se fù valido? Questo occorse auāti il Concilio Tridentino. perche pare, che qui si troui quel timore, chiamato da' Teologi, *Metus cadens in constantem virum.* il quale impedisce, e scioglie il matrimonio?

R. Che non è valido. La ragion è, perche questo timore, il qual cade in vn'huomo cōstante, come è detto impedisce, e discioglie il matrimonio; non fu da lui conceputo interiormente per timor della pena, che meritaua il delitto, ma li fu messo esteriormente da colui, che lo prese; dicendoli, che se non hauesse preso per moglie sua figliuola, l'hauerebbe appresentato al giudice: e per questa cagione si maritò, e per essa il matrimonio fù nullo. Concorda Couarruuia,[a] Cordoua,[b] Soto,[c] e Rodriguez.[d]

[a] *Couar. in lib. 4. decr. 2. p. c. 3. §. 4.* [b] *Cor. q. 171* [c] *Sot. in 4.* [d] *F. M Rodr. 1. tom. c. 212. concl. & nu. 2.*

Finalmente il timor graue messo ingiustamente, per cauar con forza il consenso, rende inualido il matrimonio; se'l timore casca in vn'huomo constante nella maniera, che è nel nostro caso; e si dichiarirà piu compitamente nel seguente. e per questo nota, che colui, che con paura pronuntia le parole senza intentione di contrahere matrimonio; pecca venialmente; saluo se confermasse questa bugia con giuramē-to. perche in questo caso peccherebbe mortalmente: come dice Couarruuia: conciosiache colui, che con paura cauò il consenso da vno, non hà perciò ragione: e così fingendolo à chi fece paura, non li fà ingiuria; e per consequentia la menzogna non sarà pernitiosa, come risolue Rodriguez.[e] Nota il seguente.

[e] *F. M. Rodr. vbi sup.*

CASO LVII.

D. Presupposto tutto quello, che è detto nel caso passato; se dato il caso, che l'homicida non lo volesse fare in nessuna maniera, e così l'appresentasse dauanti al giudice, il quale giustamente li poteua dar la pena del suo delitto; cioè la morte: hauendolo preso, & appresentato con intentione di fare il matrimonio per questa via; e costretto da questo timore li dicesse, che se lo lasciaua vscir libero, senza gastigo, piglierebbe per moglie sua figliuola; se pigliandola, sarebbe matrimonio. poiche pare, che qui anche si troui quel timore, che si chiama, *Cadens in constantem virum*: come nel caso passato. il qual timore impedisce, e scioglie il matrimonio.

R. Che non sarà. e ciò si proua per la medesima ragione, con la quale si prouò nel caso passato non essere matrimonio. ma però sarà, se vna volta preso giustamente (perche se non fusse giustamente; volendo per questa via cauar da lui il consentimento, non sarà parimente matrimonio) senza hauer prima alcuna intentione di costringerlo al matrimonio per questa via; e lo facesse per timor di morire. e parimente sarebbe all'hora, quando il giudice vedendo, che temeua la morte, l'assicurasse della vita, se si fusse maritato con vna sua propria figliuola: altrimente che gli era per dare la pena, che egli giustamente meritaua. e lo fece per questa cagione. percioche in tal caso il giudice non li mette timore; anzi li leua quello, che egli hà. Concorda Couarruuia,[f] Cordoua,[g] e Rodriguez.[h]

[f] *Cou. in li. 4 decr. 2. p. c. 3. §. 4. n. 15* [g] *Cor. q. 127* [h] *F. M. Rodr. 1. tom c. 212. concl. & nu. 1.*

Nota per maggiore dichiaratione di quello, che è detto, e per molte altre cose, che sono due maniere di timore. l'vno è graue, e l'altro è picciolo, Il picciolo è come, quando si teme qualche picciolo male, che è per auuenire.

Il gra-

Il graue si considera in due maniere. l'vno, il qual cade nell'huomo constante, l'altro, il qual cade nell'huomo inconstante. Quello, che cade nell'huomo constante è quello, per rispetto del quale l'huomo segue il minor male, per fuggire il maggior male, che li viene minacciato. così dicono dopò altri Couarruuia, [a] e Nauarra, [b] seguiti da Rodriguez. [c] Il qual timore occorre, quando vno vede, che stanno per ammazzarlo, se non prende per moglie vna certa dõna; & elegge il maritarsi con essa. Il timore, che non cade in vn'huomo constante è quando vn ricco, per nõ perdere cento ducati si marita con Berta. il che è leggierezza. E così il timore della morte, de'tormenti corporali, dell'essere frustrato, dell'essere tagliato vn membro, d'vna lunga prigionia, di prigioni atroci; essendo la prigionia, e le prigioni ingiuste; il timore della seruitù, il timore dello stupro in vna donzella, & anche in vna vedoua honesta; il timore di perdere la maggior parte de' suoi beni; sono timori, li quali cadono nell'huomo constante; non solamente quando sono messi alla sua persona; ma ancora quando sono messi alla sua moglie, e figliuole. così dicono li Dottori allegati, e Gregorio Lopez. [d] & il medesimo è quando si minaccia con qualche infamia della legge, discoprendo vn suo delitto, ouero con infamia di fatto, dicendo, di volerli leuar sù vn falso testimonio, dal quale egli sá, che con difficultà egli si potrà purgare: come dice Soto. [e] & il minor timore basta per la donna più che per l'huomo; per essere elle di lor natura fiacche, e timorose: come dice Couarruuia, [f] e Nauarro; [g] seguendo la commune opinione.

[a] *Couar. de spons. 2. p. c. 3. §. 1.*
[b] *Nauar. in sum ca. 22. nu. 51.*
[c] *F. M. Rodr. 1. to. cap. 212. conclu. & nu. 3.*
[d] *Greg. Lopez in l. 15. tit. 2. p. 4.*
[e] *Sot. in 4. d. 29. q. 1. artic. 2. ad 2.*
[f] *Coua. vbi sup. nu. 9.*
[g] *Nau. vbi sup. nu 51.*

Per questo caso vedi il caso primo del cap... del Timore, o paura, che sarà buono.

CASO LVIII.

D. Supposto, che l'impedimento del Legame; cioè lo stare vno, ouero vna maritato, ouero maritata sia di legge naturale, diuina, e positiua; e che impedisca, che vno, il qual sia maritato, viuendo la moglie, non ne pigli vn'altra: del quale impedimento si tratta nel Concilio Tridentino, [h] e l'esplica Couarruuia, [i] e Nauarro, [k] Soto, [l] e Ledesma, [m] seguiti da Rodriguez, [n] e Giacomo Graffi: [o] Vn'huomo lasciò la moglie, e se n'andò molto lontano, doue morì: La moglie, dopò essere costui morto, si maritò con vn'altro, non sapendo la morte del suo primo marito: anzi al contrario, credendo, che tuttauia egli fusse viuo; e che per essere così, non si poteua maritare con questo secondo, ancorche in effetto ella si maritasse: se questo secondo sarà matrimonio?

R. Che non è matrimonio. poiche credette, che per essere l'altro viuo non si poteua maritare: & accioche sia matrimonio fà di mestieri, che consenta di nuouo, dopò hauer saputa la morte del suo primo marito. Armilla, [p] e Nauarro. [q]

Nota, che la moglie, la qual crede probabilmente, che'l suo marito sia morto; onde si maritò con vn'altro, come è nel caso presente; & appresso viene vn messaggio, che le dice essere viuo, e crede, e deue credere, che egli dica la verità; pecca mortalmente, domandando il debito al secondo marito; & ancora pagandoglielo: così dice Nauarro, [r] Ledesma, [s] e Rodriguez. [t] E quando le ragioni sono leggiere, e non fanno fede, può domandare, e pagare il debito. e quando sono mediocri, e probabili in maniera tale, che in pregiuditio del secondo marito non è bene, che dia lor fede, se bene la dà loro in suo pregiuditio; può con buona cõscientia pagare il debito; credendo, quanto a questo effetto, che'l suo primo

[h] *Conc. Triden. sess. 24.*
[i] *Coua. 2. p. de spons. c. 7. §. 1. nu. 1.*
[k] *Nauar. c. 22. nu. 53.*
[l] *Sot. in 4. d. 33. q. 1.*
[m] *Led. diff. 52.*
[n] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 214.*
[o] *Iacob. de Graf. a Capua lib. 2. c. 85. nu. 19.*
[p] *Arm. matrim. n. 44. Nota 1.*
[q] *Nau. c. 22. nu. 56. en el 7. mãdam. de la yglesia.*
[r] *Naua. vbi sup. nu. 54.*
[s] *Led. diff. 52.*
[t] *F. M. Rod. 1. to. c. 214. conclus. & nu. 7.*

mo

mo marito sia morto. ma nô lo può domandare dubitando della morte di lui: come risolue Nauarro, e Rodriguez.[a]

[a] *F. M. Rodr. ubi sup.*

Nota 2.

Nota, per quello, che è stato presuppotto in questo caso, che l'impedimento del legame discioglia il matrimonio: in maniera, che, se essendo maritato vno, si maritò di presente con vn'altra; non vale il matrimonio; ancorche il secondo si consumasse con copula; *ut est in iure*.[b] E non fà al caso, che sia stato giudicato da alcuni Sommi Pontefici, che l'vltimo matrimonio consumato debba essere preferito al primo non consumato; come dice Alessandro Terzo,[c] e perche il detto giuditio deue essere riferito a giuditio particolare della propria opinione, come riferisce Celestino,[d] e non è determinatione, o decisione di Romano Pontefice: come parimente si dirà nella nota del caso sessantanoue. e così Gaetano[e] intende quel testo, e lo segue Giacomo Graffi.[f]

[b] *§. affinitas instit. de nuptijs, & ca. licet. de sponsal. duo.*
[c] *Alex. 3. in cap. cet.*
[d] *Celestino in c. 4. de diuor.*
[e] *Caiet. 2. p. apologia de autor eccl. c. 19.*
[f] *Iacob. de Graff. ubi sup.*

Nota 3.

E così nota, che'l maritato, pigliãdo vn'altra moglie viuendo la prima; vien gastigato con graui pene. Le leggi di questi Regni lo gastigano col bando perpetuo del Regno, e confusion publica, e pena della galera: come dice Rodriguez.[g] & anche considerata la qualità della persona questo tale si può condannare a morte: come se vn'huomo basso hauendo moglie, si maritasse con vna nobile; e così la burlasse: come nota Preposito,[h] e Giacomo Graffi.[i] le quali pene si praticano ne gli huomini, e non nelle donne: alle quali non si può dare pena di galera: come dice Guttierez.[k] e lo gastigano anche gl'Inquisitori; in quanto che colui, il quale commette questo delitto; pare, che habbia cattiua opinione del sacramento del matrimonio. Per la qual ragione dice Couarruuia,[l] Simmanca,[m] e Guttierez,[n] e Rodriguez, e Giacomo Graffi,[o] che chi commette questo delitto può essere gastigato dal Santo Vffitio. come per la medesima ragione è gastigato il Confessore, in questi Regni di Castiglia, & Aragon, il qual sollecita la donna nell'atto della confessione, come si disse nel cap. Delle Circunstantie.

[g] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2.*
[h] *Preposito in cap. 2. de duo spons.*
[i] *Iacob. de Graff. ubi sup. nu. 19.*
[k] *Guttie. li. 1. prac. q. 6.*
[l] *Couar. ubi sup. 2. p. c. 3. §. 1. nu. 60.*
[m] *Simanc. in instit. cath. tit. 4. n. 2 & 3.*
[n] *Guttie. ubi sup. nu. 8*
[o] *Graf. ubi sup.*

Nota 4.

Parimente nota, che se fatte le denuntie publiche nella Messa solenne, secondo la forma del Concilio Tridentino, non fusse posto alcuno impedimento alla donna, che si vuol maritare la seconda volta, dicendosi, che ella è maritata, e che non si sà se sia morto il suo marito, il quale realmente viue; non deue essere gastigata per adultera: maritandosi cõ vn'altro marito: hauendo messaggiero, che gli certifichi la morte del primo marito, & altre conietture, che lo confermino. Il che si deue lasciare all'arbitrio dell'huomo prudente: come dopò altri risolue Conarruuia,[p] Soto,[q] e Rodriguez,[r] e Giacomo Graffi.[s] E così si deue intendere quello, che sopra questo punto apporta Nauarro;[t] e si proua ne' Canoni. Io hò detto, & altre conietture, che lo confermino. percioche la donna, la quale in caso così graue senza certo messaggiero si marita: ancorche vi sia fama, che suo marito sia morto, non si può presumere, che si mariti con buona fede.

[p] *Coua. ubi sup. c. 7. §. 3. nu. 3.*
[q] *Sot. in 4. dist. 27. q. 1. ar. 3. concl. 4.*
[r] *F. M. Rod. ubi sup.*
[s] *Iacob. de Graff. ubi sup.*
[t] *Nau. c. 22. nu. 54.*

Nota 5.

E nota, che se vi è messaggiero certo, e conietture, e siano state fatte le denuntie; e non vi si pone alcuno impedimento, può il parocchiano procedere a fare il matrimonio, senza darne parte all'Ordinario. ma farà prudentemente la donna, per purgar maggiormente la colpa, che le può essere data, domandarne licentia all'Ordinario, come auuertisce Giouanni Guttierez,[u] e Rodriguez[x] Giacomo Graffi[y] dice, che questo si deue fare con licentia dell'Ordinario.

[u] *Gutier. d. q. 8. in fine.*
[x] *F. M. Rodr. ubi sup. nu. & concl. 2.*
[y] *Iacob. de Graff. ubi sup.*

Nota 6.

Parimente nota, che se fatte le denun-

nuntie, fusse opposto a questa donna l'impedimento d'essere maritata, deuesi ricorrere all'Ordinario. e se fatta da lui diligente inquisitione, gliene concedesse licentia; resterebbe libera dall'adulterio, e dalle altre pene. & in questo caso deue essere inteso quello, che n'apporta Palacios.[a] e se bene ella non peccò, maritandosi; tuttauia peruenēdo a sua notitia l'esser viuo il suo primo marito; essendone certificata, è obbligata a lasciare il secondo. poiche fu valido il primo matrimonio: come è definito ne' Canoni,[b] e lo dice Giacomo Grafsi.[c]

[a] *Palac. in 4. d. 27. disput. 3. pag. 60.*

[b] *ca. cum in captiuis. et ca. si virgo. 34. q. 1. Nota 7.*

[c] *Iacob. de Graff. vbi sup.*

Finalmente nota, che per farsi questo secondo matrimonio senza colpa, è necessaria vna certezza morale, che'l primo marito sia morto; come è detto; & essendoui dubbio dall'vna, e dall'altra parte, non si può fare il matrimonio. & il medesimo è quando vi è dubbio, se sia professo, essendo entrato in religione auanti l'hauer consumato il matrimonio. percioche non è lecito alla donna il maritarsi, finche ella sia certificata della professione. Donde inferisce Nauarro,[d] che la donna, la quale hà nuoua, che'l suo marito staua in punto di morte sette, ouero otto anni sono; trouandosi nel letto paralitico; e poi non hebbe nuoua, che suo marito fusse viuo: non si può maritare. percioche potrebbe costui guarire di sì fatta infermità: come altri sono guariti d'altre maggiori. ma se fusse maritata, dice, che non oserebbe separarla dal marito, finche hauesse certezza della vita del primo. Vedi Rodriguez,[e] e nota il caso seguente. perche l'vno dichiara l'altro maggiormente.

[d] *Nau. li. 4. consi. tit. de spons. cons. 25. fol. 374*

[e] *F. M. Rod. vbi sup. et ibi. & nu. 4*

CASO LIX.

D. Se sarà matrimonio quello, che fece vna donna in questa guisa: cioè, che essendo suo marito andato in paese molto lontano, doue morì, ella ciò non sapendo, anzi credendo, che egli fusse viuo, si maritò con vn'altro; non lasciando di sapere, che lo potena fare: ancorche il suo primo marito fusse viuo. e così vi hebbe vero consentimento, perche, quanto al sapere, di non lor poter fare, si disse nel caso passato, che non fu matrimonio.

R. Che è vero matrimonio, per essertui il consentimento, il qual mancò nel caso passato: e non vi è alcuno impedimento. poiche l'vno, e l'altro non legato, hà così fatto consentimento. Armilla,[f] Nauarro,[g] la Somma de' Confessori,[h] Ledesma,[i] Rodriguez:[k] supposto, che in questo matrimonio sia stata osseruata la forma del Concilio di Trento.

[f] *Arm. matrim. n. 44.*

[g] *Nau. cap. 22. nu. 56.*

[h] *Sum. confess. li. 4. de publ. hones. tit. 14. q. 7.*

[i] *Ledes. in sum. de matrim. sacr. diffic. 52.*

[k] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 214. concl. & nu. 3. in fin.*

CASO LX.

D. Vno con giuramento promesse ad vna donna, che se li daua facultà del suo corpo, la piglierebbe per moglie, se l'hauesse trouata Vergine. e così la conobbe molte volte, e non la trouò vergine; & essa così lo disse ad vn'altra sua amica, che gli haueua fatto sapere, che era vergine: a che cosa sia obbligato?

R. Che *in foro conscientiæ*, ne hora dopò il Concilio, ne auanti di esso, questo contratto è matrimonio di presente; ne sposalitio *de futuro*, ne è obbligato a maritarsi con essa. percioche in questo foro non è tenuto a mantenere la promessa: ne è matrimonio, ne sposalitio, auanti che s'adempisca la conditione, con la quale fu promesso, e si contrattò: ancorche cotale conditione fu brutta, dishonesta, & impossibile: come è nel caso presente: ma nel foro esteriore della Chiesa è vn'altra cosa. perche nella conditione brutta, impossibile, è come se non vi fusse stata posta. Veggasi per questo caso quello, che è stato detto nella seconda nota del caso 38. di questo capitolo, & il caso 63. e quello, che si disse nel caso 26. del capit. 16. del Giuramento, che per questo è buono, e necessario.

Con-

mo marito sia morto. ma nõ lo può domandare dubitando della morte di lui: come risolue Nauarro, e Rodriguez.[a]

[a] F.M.Rodr. vbi sup.

Nota 2.

Nota, per quello, che è stato presuppotto in questo caso, che l'impedimento del legame discioglia il matrimonio: in maniera, che, se essendo maritato vno, si maritò di presente con vn'altra; non vale il matrimonio; ancorche il secondo si consumasse con copula; *vt est in iure.*[b] E non fà al caso, che sia stato giudicato da alcuni Sommi Pontefici, che l'vltimo matrimonio consumato debba essere preferito al primo non consumato; come dice Alessandro Terzo,[c] e perche il detto giuditio deue essere riferito a giuditio particolare della propria opinione, come riferisce Celestino,[d] e non è determinatione, o decisione di Romano Pontefice: come parimente si dirà nella nota del caso sessantanoue. e così Gaetano[e] intende quel testo, e lo segue Giacomo Graffi.[f]

[b] §. affinitas instit. de nuptijs, & ca. licet. de sponsal. duo.

[c] Alex. 3. in cap. cet.

[d] Celestino in c. 4. de diuor.

[e] Caiet. 2. p. apologia de autor eccl. c. 19.

[f] Iacob. de Graff. vbi sup.

Nota 3.

E così nota, che'l maritato, pigliãdo vn'altra moglie viuendo la prima; vien gastigato con graui pene. Le leggi di questi Regni lo gastigano col bando perpetuo del Regno, e confusion publica, e pena della galera: come dice Rodriguez.[g] & anche considerata la qualità della persona questo tale si può condannare a morte: come se vn huomo basso hauendo moglie, si maritasse con vna nobile; e così la burlasse: come nota Preposito,[h] e Giacomo Graffi.[i] le quali pene si praticano ne gli huomini, e non nelle donne: alle quali non si può dare pena di galera: come dice Guttierez.[k] e lo gastigano anche gl'Inquisitori; in quanto che colui, il quale commette questo delitto; pare, che habbia cattiua opinione del sacramento del matrimonio. Per la qual ragione dice Couarruuia,[l] Simmanca,[m] e Guttierez,[n] e Rodriguez, e Giacomo Graffi,[o] che chi commette questo delitto può essere gastigato dal Santo Vffitio. come per la medesima ragione è gastigato il Confessore, in questi Regni di Castiglia, & Aragon, il qual sollecita la donna nell'atto della confessione, come si disse nel cap. Delle Circunstantie.

[g] F.M. Rodr vbi sup. conclus. & nu. 2.

[h] Preposito in cap. 2. de duo spons.

[i] Iacob. de Graff. vbi sup. nu. 19.

[k] Gutie. li. 1. prac. q. 6.

[l] Couar. vbi sup. 2. p. c. 3. §. 1. nu. 60.

[m] Simanc. in instit. cath. tit. 4. n. 2 & 3.

[n] Gutie. vbi sup. nu 8

[o] Graf. vbi sup.

Nota 4.

Parimente nota, che se fatte le denuntie publiche nella Messa solenne, secondo la forma del Concilio Tridentino, non fusse posto alcuno impedimento alla donna, che si vuol maritare la seconda volta, dicendosi, che ella è maritata, e che non si sà se sia morto il suo marito, il quale realmente viue; non deue essere gastigata per adultera: maritandosi cõ vn'altro marito: hauendo messaggiero, che gli certifichi la morte del primo marito, & altre conietture, che lo confermino. Il che si deue lasciare all'arbitrio dell'huomo prudente: come dopò altri risolue Couarruuia,[p] Soto,[q] e Rodriguez,[r] e Giacomo Graffi.,[s] E così si deue intendere quello, che sopra questo punto apporta Nauarro;[t] e si proua ne' Canoni. Io hò detto, & altre conietture, che lo confermino. percioche la donna, la quale in caso così graue senza certo messaggiero si marita: ancorche vi sia fama, che suo marito sia morto, non si può presumere, che si mariti con buona fede.

[p] Coua. vbi sup. c. 7. §. 3. nu. 3.

[q] Sot. in 4. dist. 27. q. 1. ar. 3. concl. 4.

[r] F.M. Rod. vbi sup.

[s] Iacob. de Graff. vbi sup.

[t] Nau. c. 22. nu. 54.

Nota 5.

E nota, che se vi è messaggiero certo, e conietture, e siano state fatte le denuntie; e non vi si pone alcuno impedimento, può il parocchiano procedere a fare il matrimonio, senza darne parte all'Ordinario. ma farà prudentemente la donna, per purgar maggiormente la colpa, che le può essere data, domandarne licentia all'Ordinario, come auuertisce Giouanni Guttierez,[u] e Rodriguez[x] Giacomo Graffi[y] dice, che questo si deue fare con licentia dell'Ordinario.

[u] Gutier. d. q. 8. in fine.

[x] F.M. Rodr. vbi sup. nu. & concl. 2.

[y] Iacob. de Graff. vbi sup.

Nota 6.

Parimente nota, che se fatte le denun-

nuntie, fusse opposto a questa donna l'impedimento d'essere maritata, deuesi ricorrere all'Ordinario. e se fatta da lui diligente inquisitione, gliene concedesse licentia; resterebbe libera dall'adulterio, e dalle altre pene. & in questo caso deue essere inteso quello, che n'apporta Palacios.[a] e se bene ella non peccò, maritandosi; tuttauia peruenēdo a sua notitia l'esser viuo il suo primo marito; essendone certificata, è obbligata a lasciare il secondo. poiche fu valido il primo matrimonio: come è definito ne' Canoni,[b] e lo dice Giacomo Graffi.[c]

[a] Palac. in 4. d. 27. disput. 3. pag. 60.

[b] ca. cum in captiuis. et ca. si virgo. 34. q. 1. Nota 7.

[c] Iacob. de Graff. vbi sup.

Finalmente nota, che per farsi questo secondo matrimonio senza colpa, è necessaria vna certezza morale, che'l primo marito sia morto; come è detto; & essendoui dubbio dall'vna, e dall'altra parte, non si può fare il matrimonio: & il medesimo è quando vi è dubbio, se sia professo, essendo entrato in religione auanti l'hauer consumato il matrimonio. percioche non è lecito alla donna il maritarsi, finche ella sia certificata della professione. Donde inferisce Nauarro,[d] che la donna, la quale hà nuoua, che'l suo marito staua in punto di morte sette, ouero otto anni sono; trouandosi nel letto paralitico; e poi non hebbe nuoua, che suo marito fusse viuo: non si può maritare. percioche potrebbe costui guarire di sì fatta infermità: come altri sono guariti d'altre maggiori. ma se fusse maritata, dice, che non oserebbe separarla dal marito, finche hauesse certezza della vita del primo. Vedi Rodriguez,[e] e nota il caso seguente. perche l'vno dichiara l'altro maggiormente.

[d] Nau. li. 4. consi. tit. de sponsa. cons. 25. fol. 374.

[e] F. M. Rod. vbi sup. ca. 11. & nu. 4.

CASO LIX.

D. Se sarà matrimonio quello, che fece vna donna in questa guisa; cioè, che essendo suo marito andato in paese molto lontano, doue morì, ella ciò non sapendo, anzi credendo, che egli fusse viuo, si maritò con vn'altro; non lasciando di sapere, che lo potena fare: ancorche il suo primo marito fusse viuo. e così vi hebbe vero consentimento, perche, quanto al sapere, di non lor poter fare, si disse nel caso passato, che non fu matrimonio.

R. Che è vero matrimonio, per esserui il consentimento, il qual mancò nel caso passato: e non vi è alcuno impedimento. poiche l'vno, e l'altro non legato, hà così fatto consentimento. Armilla,[f] Nauarro,[g] la Somma de' Confessori,[h] Ledesma,[i] Rodriguez:[k] supposto, che in questo matrimonio sia stata osseruata la forma del Concilio di Trento.

[f] Arm. matrim. n. 44.

[g] Nau. cap. 22. nu. 56.

[h] Sum. confess. li. 4. de publ. honest. tit. 14. q. 7.

[i] Ledes. in sum. de matrim. sacr. diffic. 52.

[k] F. M. Rodr. 1 to. ca. 214. concl. & nu. 3. in fin.

CASO LX.

D. Vno con giuramento promesse ad vna donna, che se li daua facultà del suo corpo, la piglierebbe per moglie, se l'hauesse trouata Vergine. e così la conobbe molte volte, e non la trouò vergine; & essa così lo disse ad vn'altra sua amica, che gli haueua fatto sapere, che era vergine: a che cosa sia obbligato?

R. Che *in foro conscientiæ*, ne hora dopò il Concilio, ne auanti di esso, questo contratto è matrimonio di presente; ne sposalitio *de futuro*, ne è obbligato a maritarsi con essa, percioche in questo foro non è tenuto a mantenere la promessa: ne è matrimonio, ne sposalitio, auanti che s'adempisca la conditione, con la quale fu promesso, e si contrattò: ancorche cotale conditione fu brutta, dishonesta, & impossibile: come è nel caso presente: ma nel foro esteriore della Chiesa è vn'altra cosa. perche nella conditione brutta, impossibile, è come se non vi fusse stata posta. Veggasi per questo caso quello, che è stato detto nella seconda nota del caso 38. di questo capitolo, & il caso 63. e quello, che si disse nel caso 26. del capit. 16. del Giuramento, che per questo è buono, e necessario.

Con-

Concorda Siluestro,[a] Medina,[b] e Cordoua.[c]

Nota, che altra cosa sarebbe, se l'essere ella vergine doueua essere giudicato da qualche commare. perche all'hora questo contratto hauerebbe forza di sposalitio *de futuro*. per essere questa conditione honesta. il che non sarebbe, mancando la conditione. come dice Soto,[d] e Rodriguez.[e]

Parimente nota secondo Nauarro, che colui, che si marita semplicemente con vna corrotta; credendo, di maritarsi con vna vergine, non la può lasciare. percioche non si troua scritto in alcuna parte, che'l marito possa lasciar la moglie per la fornicatione commessa da essa auanti il matrimonio. percioche la copula, che precede non contiene ingiustitia contra il marito, ne consuma il matrimonio seguente, ne è cagione sufficiente, che lo sposo, il quale per parole di futuro promette ad alcuna di prenderla per moglie, possa giustamente discostarsi dall'adempimẽto di quello, che hà promesso. così dice Nauarro.[f] Tuttauia, quanto a questo vltimo, doue parla dello sposo *de futuro*, piu vero è quello, che è detto nel caso 26. del cap... Del Giuramento, citato di sopra. percioche conforme a quello, che quiui fu detto, si deue stare in questa materia: *salua, quæ iustior fuerit sententia*. e quanto al primo, che parla di chi si marita con vna corrotta, &c. si trouerà piu oltre confermato nel caso 115.

Finalmente nota due cose. La prima, che per queste parole, Io non riceuerò altra moglie, che te; non si fà matrimonio *de futuro*: percioche questo non si contrahe con promessa negatiua, ma affermatiua. Vero è, che se'l tale si vuole maritare, per forza deue riceuere essa per moglie. così tiene Soto,[g] Couarruuia,[h] Nauarro,[i] Rodriguez.[k] come parimẽte si dirà per l'innanzi nel caso 155.

La seconda cosa è, che questi sposalitij vagliono nel foro esteriore, Io ti prometto di maritarmi teco; se tu farai il tal furto, ouero qualche altra cosa brutta. ancorche non s'adempisca la conditione. percioche le cõditioni brutte, & impossibili sono, come se non fussero state proteste: come si dice ne' Canoni.[l] ma nel foro interiore, sempre si deue ricorrere al consentimento delle parti. le quali, se non si volsero obbligare, se non con quella conditione, non vagliono li tali sposalitij: conciosiache la conditione non si può adempire senza offesa di Dio. come con la commune dice Rodriguez.[m]

a Sylu. matrim. 3. q. 8. & spec. coniug. p. 1. ar. 28. 19 & 20.
b Medi. de restit. q. 23. & 24.
c Cordu. q. 48.
d Sot. in 4. dis. 29. q. 2. ar. 3. pagin. 170. b.
Nota 1.
e F. M. Rodr. 1. to. ca. 225. conclu. & nu. 8.
f Nau. cons. lib. 3. tit. de diuortijs, cons. 2. pag. 421.
g Sot. vbi sup. dub. vlt.
h Cou. in 4. 2. p. §. 14. n. 6.
i Nau. c. 22. nu. 1. 9. 10.
k F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & ...
l cap. fin. de condit. appositis.
m F. M. Rodr. vbi sup. concl. 8. nu. 7.

CASO LXI.

D. Se l'impotentia del generare impedisca il matrimonio, si come l'impedisce l'impotentia dell'essercitare la copula carnale. percioche se bene ella non è di essentia del matrimonio; tuttauia egli è tale almeno la potentia di poterla vsare.

R. Che la potentia del generare non toglie, ne impedisce il matrimonio, ne per legge naturale, ne per diuina; e prouasi. perche fra Abramo, e Sarra fu matrimonio, come dice la Scrittura: e Sarra fu sterile. e fra il Padre, e la madre di San Gio. Battista. come dice San Luca. e santa Elisabetta parimente fu sterile. Donde segue, che non ogni impotentia impedisce, e rompe il matrimonio; secondo la legge humana, perche il vecchio per impotente, che sia può prender moglie. Il che s'vsa in tutta la Chiesa: come dice Scoto. e Michel Medina[n] conferma questa verità, allegando San Tomaso, e liberando Scoto da vna falsa testimoniãza, di che era imputato sopra di ciò: come dice Rodriguez;[o] concordando con questo.

n Medi. de sac. hominum continentia, ca. 74.
o F. M. Rodr. 1. to. ca. 216. conclus. & nu. 5.

CASO LXII.

D. Pietro sposa Berta per parole *de futuro*: & appresso si marita con Gio-

Giouanna sorella della detta Berta, e consumò il matrimonio: se'l matrimonio sia valido?

Nota prima, che si risponda, necessariamente, che'l sacro Concilio di Trento,[a] ordinò intorno all'impedimẽto, che chiama di publica honestà, che solamente impedisce nel primo grado, e non ne gli altri. e nel vero matrimonio impedisce l'affinità fino al quarto grado. saputo questo.

[a] Conc. Triden. sess. 24. c. 3.

R. Secondo Nauarro,[b] e Flores Theologicarum,[c] li quali allegano il detto Concilio, che'l matrimonio è nullo, e che non si può maritare piu, ne con l'vna, ne con l'altra. perche non può piu prendere per moglie Berta, per amor dell'affinità contratta con essa; hauendo hauuto che fare con Giouanna: e con Giouanna non si può maritare per cagione della publica honestà, che vi era. la quale era vn'impedimento, che disfaceua il matrimonio con Giouanna. poiche erano ambidue sorelle: che è il primo grado, vietato dal Cõcilio: come è detto di sopra. Il qual grado rinchiude tre sorti di persone, il padre, o madre, o figliuoli, o sorelle dello sposo, o della sposa. conciosiache tutti siano nel primo grado di consanguinità.

[b] Nauar. in Man. c. 22. nu. 57.
[c] Fl. Theol. de l'imped. public. honest.

Nota 1.

Nota quì in ogni modo, che se'l detto sposalitio si fece sotto qualche conditione, la quale sospendeua gli sposalitij; in tal caso il matrimonio è vero poiche così fatti sposalitij, spendendo da qualche conditione, non furono realmente sposalitij. *Quia conditio nihil ponit in esse.* e non essendo sposalitij, non vi hà l'impedimento già detto della publica honestà. & il santo Concilio Tridentino parla de gli sposalitij, che realmente sono tali, ancorche *de futuro:* essendosi in questi dato la mano; fatta la Scrittura, e le publicationi nella Chiesa: e così esplica il *Direttorio*, che si faccia, acciòche vi sia l'impedimento della publica honestà. & in conclusione, come dice Rodriguez[d] de gli sposalitij conditionali, auanti che si compisca la conditione non nasce questo impedimento: ma sì ben nasce essendo ella compita. percioche all'hora non sono piu puri: come dice Bonifatio VIII. il cui Decreto non è tolto via dal Concilio Tridentino. poiche solamente determina, che da gli sposalitij inualidi non nasca questo impedimento: come auuertisce Ledesma.[e] Quindi s'inferisce, che se alcuno contrahesse con Berta per parole *de futuro*: con certa conditione; e prima che fusse compita si maritasse con vn'altra parente di essa, varrebbe il matrimonio.

[d] F. M. Rodr. 1. to ca. 215. conclu. & nu. 3.
[e] Led. in addit. ad 3. p. q. 45. art. 4. pag. 426.

Nota 2.

Parimente nota, che questo impedimento nasce da gli sposalitij legitimamente contratti, dopò li sette anni dell'età de gli sposi. percioche gli sposalitij fatti in età di sette anni; non hauendo li contrahenti vso di ragione, non cagionano alcuno impedimento: conciosiache non vagliono per mancamento di consentimento: saluo, se dopò li sette anni, espressa, ouero tacitamente gli approuassero, habitando ambidue insieme; ouero d'altra maniera. Così dice San Tomaso,[f] seguito da Rodriguez,[g] con la commune, che quando gli sposalitij sono nulli, non ne nasce alcuno impedimento. La quale opinione è approuata dal Concilio Tridentino.[h] Quindi segue, che gli sposalitij fatti fra li parenti in grado prohibito, non essendo d'alcun valore non cagionano questo impedimento.

[f] S. Th. in 4. dist. 42. q. 2. art. 3.
[g] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 1.
[h] Conc. Triden. sess. 24. c. 2.

CASO LXIII.

D. Due si congiunsero carnalmente alcune volte; e l'huomo dice di non hauerla corrotta; e la donna dice di sì; e che ne restò grauida. & appresso le disse; Io vi prometto Signora, di prenderui per moglie, se Iddio mi darà modo da sostentarui. ella se ne rallegrò. & egli non si ricorda, se

dopò

dopò la promessa, egli hebbe da fare con essa. Tutto questo passò auanti il Concilio di Trento. & hora egli hà molto bene da mangiare: a che cosa egli sia obbligato?

R. Che se bene all'hora la promessa assoluta, la copula susseguente sarebbe stata bastante a fare vero matrimonio *in foro Ecclesiæ iudiciali*: tutta questa promessa fu conditionale: e la conditione non si compì, se non dopò il Concilio di Trento. e questa è l'hauer da mangiare: e sarebbe bene sapere da essa se si ricorda, che la promessa fusse auanti la copula alcune volte. percioche secondo, che egli certifica, egli non hebbe mai intentione di maritarsi all'hora con essa *de præsenti*; ma si bene appresso; ne con animo maritale di marito, e moglie *de præsenti* venne ad essa tutte le volte, che trattò seco: ne sà di certo, se la copula seguì nel vaso naturale, dopò la detta promessa. Onde dico con Cordoua, [a] che *in foro conscientiæ* non è matrimonio *de præsenti*: ne anco *in foro exteriori Ecclesiæ*; ma solo sponsalitij *de futuro*: se ella parimente così volse, & accettò; e perciò per sicurezza della sua conscientia, è obbligato sotto pena di peccato mortale a mantenere le promesse; maritandosi con essa; se ella così voglia: ma se di tal maritaggio non si teme qualche grand'inconueniente, per il dubbio, che vi è, se egli habbia hauuto la verginità di lei, sarà obbligato a soddisfarla dell'ingiuria; aiutandola con qualche quantità di danari a maritarsi, ouero a viuere honestamente. e se ella non volesse piu alcuna cosa di quello, che è detto, egli non è obbligato a piu. così dice Nauarro, [b] San Tomaso, [c] Siluestro, [d] Soto, [e] e Rodriguez, [f] ancorche Adriano sia d'altro parere. Quindi inferisce Cordoua, che se vno giurò ad vna donna di prenderla per moglie, tacendoli copia del suo corpo, trouandola vergine; & appresso la conobbe molte volte, non è obbligato a maritarsi con essa: hauendo saputo da vna sua amica d'essere stato da lei ingannato, col dire, che era vergine, non essendo. Vero è, che nel foro esteriore hauendola conosciuta, e constando del giuramento, si douerebbe giudicare altra cosa: come dice Soto, e Rodriguez, [g] e Lopez. [h] Il che si deue intendere, se quest'huomo pensaua, che costei fusse vergine: perche hauendo qualche sospetto, che ella non fusse; sapendo, che ella haueua hauuto amicitia cō vn'altro huomo; è obbligato a compire il giuramento: come parimente sarà obbligato a ciò, se dopo hauer'inteso, che ella non era vergine, la conobbe. percioche hauendo copula con esso lei pare, che confermi la sua promessa, ancorche gliene fusse rincresciuto, per hauer saputo, che non era vergine.

[a] Cordu. q. 47.

[b] Nau. en el man. ca. 16. n. 18. y spec. coning. 3. p. ar. 19. concl. 1. & 3. y en la 4. par. ar. 16.

[c] S. Th. 2. 2. q. 10.

[d] Sylu. matrim. 4. q. 8. & matr. 3. q. 11.

[e] Sot. in 4. sent. dist. 29. q. 2. ar. 3 & dist. 27. q. 1. ar. 3.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 190 concl. & nu. 10.

[g] F. M. Rodr. vbi sup.

[h] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 77. col. 520.

CASO LXIV.

D. A che cosa sia obbligato colui, che fintamente promesse ad vna vergine, che haueua questa fama, di maritarsi con essa: e così l'hebbe, e n'hebbe figliuoli: e sono d'egual conditione; & ella vuole, che si maritino; & egli non vuole far'altro, che dotarla?

R. Che è obbligato a maritarsi cō essa; e fare, che la promessa riesca vera: e non soddisfà col dotarla; se ella non vuole. perche se bene per cagione della promessa finta egli non sia obbligato a maritarsi con essa; tuttauia deue far ciò. perche non può soddisfare al danno, & all'ingiuria d'altra maniera. conciosiache ella hora habbia bisogno di maggior dote per maritarsi, secondo la sua qualità, che prima; mentre era vergine. il quale non si può dare. Così tiene Nauarro, [i] e Cordoua [k] con altri Dottori, allegati da lui. ancorche la Chiesa nel suo foro giuditiale non lo sforzerebbe per sententia a maritarsi con essa: *vt patet in iure*, [l] come dice Soto.

[i] Nauar. in sum. ca. 26. nu. 17.

[k] Cordu. q. 50.

[l] cap. praterea, de spon salib.

Soto,[a] & à questo proposito, parlando di quello, che vno promesse fintamente, dice il detto Orellana nella materia del voto, giuramento, e della promessa queste parole; *Nota tamen, quod ratione scandali, aut ratione iniuria facta tertia persona, potest quis manere obligatus ad implendum promissionem, etiam simulatam, & absque animo promittendi, tam in voto facto Deo, quam in alijs promissionibus, qua hominibus fiunt. & probatur, quoniam omnes in vniuersum Authores asserunt hoc in matrimonio. Qua ergo indiuidua ratio est, vt negetur in alijs contractibus? Hoc asseritur à Caietano,*[b] *Soto,*[c] *quamuis videatur negari à Scoto,*[d] *& à Paludano,*[e] *quos sequitur Adrianus.*[e] Veggasi questo molto ben trattato in Tomaso Sanchez,[f] che dice il medesimo d'Orellana, e cita molti autori; & è verissimo in questa materia. Veggasi parimente il caso ventisei del cap... del giuramento, doue fù trattata la materia di questo caso con altre buone cose.

[a] Sot. in 4. d. 26. q. 2. art. 1 & 3. & dist. 27. q. 2. art. 5.
[b] Caiet. 2. 2. q. 88. art. 1.
[c] Sot. lib. 7. de insti. & iur. q. 1. artic. 2.
[d] Scot. in 4. dist. 38.
[e] Palu. d. 27
[e] Adria. in 4. in materia de matrim.
[f] Tho. Sanch. lib. 1. de sponsalib. disput. 10. n. 16. per. 1.

CASO LXV.

D. Vn'huomo maritato passo di questa vita per morte naturale, o vera; il quale dopo tre, o quattro giorni, per voler di Dio ritornò viuo, se volesse far vita da marito con sua moglie, lo possa fare, senza maritarsi di nuouo, ouero se basterà il matrimonio passato? e se dato, che sia obbligato a maritarsi di nuouo, volendo far vita da marito con essa; sarà all'hora bigamo, perche realmente saranno due matrimonij. E la ragione, che vi è di dubitare di questo secondo è, perche se vno si maritasse due volte, e consumasse il matrimonio, li quali due matrimonij fussero per legge nulli, per essere parenti, e non potere contrahere; tuttauia secondo Soto, quel tale si deue tenere per bigamo: percioche furono due matrimonij interpretatiui quelli, che egli fece: e qui non sono interpretatiui, ma ambedue veri matrimonij: posto, che di nuouo si maritasse con essa, per esserne obbligato; volẽdo essere marito, e moglie, che è quello, che si domanda,

R. Al primo, che se egli vuol fare vn'altra volta vita da marito cõ essa, necessaria cosa è, che vn'altra volta di nuouo si mariti con essa. Donde segue, che Lazaro, dopo essere risuscitato da Christo, non poteua tornare a domandare sua moglie, ma bisognaua, che di nuouo tornasse a maritarsi vn'altra volta: e quãdo nõ volessero, ciascuno di loro restaua in libertà di maritarsi con chi hauesse voluto. Vi sono per questo molte ragioni: l'vna delle quali è, che si come si disse nel caso 37. la morte naturale disfà, e non altra cosa, in tutto, e per tutto il matrimonio cõsumato. La seconda, lasciando tutte le altre è, perche solamente li sacramente, li quali imprimono effetto indelebile, cioè carattere, non si deono reiterare, quando alcuno risuscitato ritornasse in questa vita: conciosiache non debba ritornare a battezzarsi, ne a cõfermarsi, ne ad ordinarsi, se haueua riceuuto questi sacramenti, auanti che morisse. Il che è necessario negli altri quattro sacramenti, che non l'imprimono, fra li quali vno è il matrimonio. Al secondo si risponde, che per maritarsi con essa vn'altra volta di nuouo, nõ sarà bigamo: e la ragione è, perche per maritarsi vn'altra volta con essa, nõ diuide la sua carne in due donne, cõcorda la Somma de' Cõfessori,[g] Soto,[h] e Siluestro.[i]

[g] Sum. Cõfess. libr. 3. tit. 24. q. 5 1
[h] Sot. in 4. sent. d. 27. q. 1 art. 4. p. 117. b
[i] Syl. uer. diuortium 5.

CASO LXVI.

D. Vno essendo maritato, senza licentia della moglie si parti da lei, & entrò in vna religione, se poi trouato dalla moglie, e richiesto ne da lei, sia obbligato ad vscirne, e far vita da marito con essa?

R. Che egli è obbligato: non essendoui vna delle due cose. La prima, quando ella hauesse fornicato publicamente, & egli entrandoui fusse viuuto castamente. E così notasi secondo la Glossa, che per hauer' essa fornicato secretamente, non perde la sua ragione, ne è impedimento, che disturbi, che egli nō sia obbligato ad vscirne, per viuere con esso lei: se ella però di spontanea volontà non confessasse secondo la legge d'hauer fornicato ouero auāti, ouer dopo l'entrata nella religione: ma perciò richiedesi, che egli entrando nella religione sia viuuto castamente: perche come dice la Glossa d'altra maniera non la potrebbe ributtare, o ricusare; cioè se hauesse fornicato auanti, o dopo l'entrata nella religione, & intende questo auanti la professione; ouero dopo la professione *de facto*; cioè auanti la professione della donna; perche secondo, che dice Innocentio, [a] se l'huomo fornicasse nel monasterio dopo la fornicatione della donna, ella perciò non torna a ricuperare la ragione, che ella perdette per la sua fornicatione; cioè il poterlo domandare: percioche fatto già vna volta vero frate, egli è irrecuperabile, *vt patet in iure.* [b] E quando egli non volesse fare inquisitione della fornicatione contra la donna, il monasterio la farebbe, se ella lo domandasse. Nota, che altra cosa sarebbe, se ambedue stessero al secolo, percioche per la fornicatione dell'vno, torna l'altro a ricuperare la ragione, che haueua perduto per vn'altro simigliante delitto, e se entrasse in religione lo potrà cauar fuori. La seconda cosa, nella quale non lo può domandare, è quando per sentētia del giudice, hauēdo ella adulterato, fussero già separati l'vn dall'altro, *vt patet in iure.* [c] ancorche egli all'hora hauesse fornicato prima, o dopo di esserui entrato. Concorda la Somma de' Confessori, [d] e Ledesma. [e]

Nota 1.

Nota 2.

Nota per tutto questo caso, che il marito per l'adulterio della moglie può entrare nella religione, e farui professione; senza che la donna conuinta per proua per adultera lo possa impedire: e può dimorando in essa riceuere gli ordini sacri, & anche rimanendo al Mondo può farsi sacerdote: come dice Soto, [f] Palacios, [g] e Guttierez. [h] Il quale afferma d'hauer veduto vn'huomo maritato, in vita della sua moglie adultera, essere stato ordinato sacerdote con vn benefitio curato, & appresso Canonico Dottorale d'vna Chiesa Cathedrale di questi Regni di Castiglia. Vero è, come dice Rodriguez, [i] che questo non si deue cōcedere, per lo scandolo, e per molte cagioni, che in spatio di tempo possono succedere. questo si proua con le ragioni, che si allegano in contrario. Tutto ciò s'intende, come è detto di sopra, quando egli nō hauesse parimente fornicato: percioche vi sono alcuni casi, ne' quali il marito nō può separarsi dalla sua moglie adultera, ne la donna dal suo marito adultero. Il primo, quando l'huomo è parimente adultero, ouero habbia peccato prima il marito, ouero habbia peccato prima la moglie: e se bene l'adulterio del marito fusse così occulto, che la moglie non glielo potesse prouare; peccherebbe in tal caso il marito, domandando il diuortio: e se non ostante questo egli ottenesse la sententia del diuortio, domandando la donna il debito, e la riconciliatione, è obbligato a concedergliela: come dice San Tomaso, [k] seguito da Rodriguez. [l] e se concedendoglielo, ella tornasse al vomito, il marito la può lasciare: come se esso nō hauesse giamai commesso adulterio (così dice Ledesm. [m]) e fare quello, che è detto.

Nota 3.

Intor-

a Innoc. in glo. super c. veniens.

b De conse cr. d. cap 4. qua res.

c c. Agatho sa extra de diuortiis. c significasti.

d Sum Confes. lib. 1. titu. 8. q. 46.

e Ledes in sum. de matrim. sacr. diffic. 62. colum. 1572. 6

f Sot in 4. sent. dist. 27. q. 1. art. 4 in fin.

g Palac ibidem.

h Gut. qq. canon. c. 25.

i F. M. Rodr. 1. to. ca. 236. concl. & nu. 1.

k S. Thom in 4. d. 35. q. 1. art. 6. ad 5.

l F. M. Rodr. 1. to. ca. 221. concl. & num. 1.

m Ledes. ubi sup. diff 63

Intorno a questo, che si và dicendo, prima deuesi notare, che se la moglie separata dal marito sta con l'adultero, & il marito habbia preso vna concubina; può il giudice, *ex offitio*, per la salute delle anime loro, e per il bene commune costringergli a riconciliarsi, & a far vita maritale insieme: non vi essendo timore, che'l marito l'vccida: ouero che ella li dia il veleno. Onde dice Panormitano,[a] che'l giudice *ex offitio* può impedire, che'l marito nō professi in qualche religione. per ischifare peccati. Secondo si deue notare, che essendo ambedue adulteri; domandando il marito già emendato, & hauendone fatta la penitentia; stando la donna ostinata nel suo peccato; deuesi concedere, che ambedue siano separati vn dall'altro. perche realmente in questo caso, il marito hà ragione di lasciarla: come tiene Hostiense,[b] e Turrecremata,[c] che allegano San Tomaso, e sono seguiti da Rodriguez.[d] Vero è, che in questo caso, il marito non potrà andare in paesi lontani; e mettersi in vna religione; accorgendosi d'essere incontinente. percioche le fà torto, entrando in religione. prima perche per la penitentia di lui nō lascia la moglie d'hauer ragione nel foro esteriore, per fare, che habiti con esso lei: e così lo può cauare del monasterio: principalmente non si potendo prouare l'adulterio d'essa. Secondo perche la religione, auanti, che l'ammetta li domanda, se sia maritato. e non può egli con buona conscientia rispondere, di non hauer moglie; conoscendo, che ciò li può impedire l'entrata alla religione. percioche nel foro esteriore si può prouare, che egli commesse adulterio. Onde non si può separare da essa. Così tiene Nauarro.[e] Il secondo caso è, quando il marito dissimulò l'adulterio di sua moglie; potendo impedire, conoscendola carnalmente, e sapendo, che li fà tradimento; ammettendola publicamente al consortio maritale: come hanno ordinato li Canoni.[f] Il che si deue intendere, saluo, se per forza costretto dalla Chiesa la conosce, e fà vita congiugale con esso lei: come risolue Rodriguez.[g]

[a] Pan. in c. 1. de conning. nu. 8.

[b] Host. in c. constitutus. nu. 11. de conuers. coniug.

[c] Turrecr. in c. nihil. in iquius 32. q. 6.

[d] F. M. Rodr. vbi sup.

[e] Nau. li. 4. consil. tit. de diuortijs consil. 3. fol. 412.

[f] 32. q. 1. c. 2. & 3.

[g] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO LXVII.

D. Supposto, che le conditioni, le quali impediscono, e discioglicono il matrimonio sono dodici; cioè *Error*, che è il dare vna per vn'altra, *Conditio*, che è la seruitù: *Votum*; cioè il solenne: *Cognatio*, cioè la parentela: *Crimen*, cioè il delitto. *Cultus disparitas*; cioè l'essere l'vno Christiano, e l'altro infedele: *Vis*; cioè la forza: *Ordo*, cioè l'ordine sacro. *Ligamen*, cioè l'essere maritato al presente: *Honestas*; cioè la parentela nel primo grado. *Affinitas*, cioè la parentela contratta per copula: e l'vltimo, *Si coire nequibis*: cioè l'essere malefitiato; & oltre queste vn'altra posta dalla Chiesa; cioè il contrahere clandestinamente; non osseruando la forma in ciò del Concilio. Delle quali si tratta in differenti casi di questo capitolo, se'l medesimo padrone d'vna schiaua la maritasse ad vn giouane nobile; il qual pensò, che ella fusse libera, non essendo, se questo sia matrimonio valido?

R. Che, se fu osseruata la forma del Concilio Tridentino; & ambedue hebbero animo di consentire nel matrimonio; egli è valido, & essa rimane *ipso facto* libera, & il medesimo sarà, e rimarrà, quando il padrone nō hauesse consumato il maritaggio; ma seppe, che si trattaua tra essi: e lo dissimulò. perche in tal caso: *Qui tacet, consentire videtur*. E che sia così è cosa chiara. percioche in questo caso non vi è seruitù. che fu la secōda cōditione di quelle, che impediscono, e discioglicono il

matrimonio. & il medesimo sarebbe, se'l medesimo padrone della schiaua, si maritasse con essa: come risolue Soto,[a] e Bart. Ledesma,[b] e Couarruuia.[c] Il primo è tenuto anche dalla Glosa,[d] e dall'Abbate: & è decretato in vna Autentica.[e] & il secondo, cioè, che ella rimane libera; maritandosi col suo padrone è ordinato in certe leggi della Partita.[f] come tiene ancora Rodrig.[g] il quale parimēte concorda cō quello, che è detto. Nota, che se bene la seruitù non toglie la ragione di potersi vno maritare, e così è valido il matrimonio de gli schiaui ancorche li loro padroni non lo vogliano; dando loro di ciò solamente licentia; se bene non pare, che lor diano la libertà: sono obbligati a lasciargli habitare insieme: accioche si paghino il debito. e così nō li possono vendere in paesi lontani: come ne tratta Soto, e Ledesma,[h] e Nauarro.[i] ma la conditione della seruitù non saputa è impedimento, che discioglie il matrimonio; come è diffinito ne' Canoni.[k] perche si come l'impotentia per generare, è impedimento, che discioglie il matrimonio; così la seruitù, per essere impedimento per pagare il debito liberamente, lo scioglie in questo caso. E per la medesima ragione se vn huomo libero si maritasse con vna schiaua, la quale non è per hauer la libertà, se non fin'ad vn certo tempo, questo sarà impedimento, che discioglie, se chi si marita con essa, non sapeua, che la libertà di lei era corporale. & accioche questo matrimonio resti disfatto, è necessario, che'l giudice dichiari, che non è libero.

a Sot. in 4. sent. d. 35. q. 1. art. 2. pag. 245. b
b F. Bar. de Led in sū. de matr. sacr. diff. 31. col. 1405. a
c Cou in 4. decret. 2. p. c. 3 §. 7.
d Glos in c. ad nostrā.
e Auth. de nuptiis. §. siue è . b initio co la. 4.
f L. 1. tit. 3. p. 4. & l. 5. tit. 2. p. 4.
g F. M. Rodr. 1. tom. c. 214 concl. & nu. 4.
Nota 1.
h Led. vbi sup.
i Nau. c. 22. nu. 34.
k c. ad nostrā de coniug. seruorum.

Nota 2. E nota, che quando vno si marita con vna schiaua, pensando, che ella fusse libera non sapendo la sua seruitù, per ignorantia leggierissima, senza fondamēto bastante, il matrimonio è valido. il che occorre, maritandosi con vna donna, la quale egli vede essere trattata dal suo Padrone, come schiaua. percioche è cosa certa, che vi sono alcuni huomini, di così bassa conditione, che trattano le loro moglie, come schiaue. E con molto maggior ragione varrà il matrimonio, quādo egli sà, che ella è schiaua: come risolue Ledesma,[l] Couarruuia,[m] e Rodrig.[n] Vi sono altre cōditioni, le quali impediscono, e non disciolgono il matrimonio, che furono poste nel caso terzo del cap.... Dell'Incesto: e se ne tratta in differenti capitoli di questa Somma, & in questo cap.

l Ledes. vbi sup. diff. 54
m Cou. de spons. 2. p. c. 3. n. 7. spec. coniug. 1. p. tit. 30.
n F. M. Rodr. vbi sup. conc. et n. 3.

CASO LXVIII.

D. Vna schiaua si maritò con vn giouane libero, il quale pensò, che anch'essa fusse libera. di questo maritaggio la schiaua non diede parte al suo padrone: anzi lo fece di maniera, che egli non lo seppe giammai. il quale, quando lo venne a sapere le diede la libertà, cacciandola fuori di casa: se questo sia matrimonio: poiche ella già hà libertà, e la libertà fece, che fusse matrimonio nel caso passato.

R. Che questo nō è matrimonio, per hauerle dato all'hora solamente la libertà. se però di nuouo nō consentissero in esso. La ragione è, perche al principio nō fu matrimonio: essendo ella all'hora schiaua: come fu sempre, fin che il suo padrone la fece libera, cacciandola di casa sua. E nō corre in questo caso quello, che fu detto nel passato. percioche quiui subito che'l suo padrone la maritò, parue, che le desse la libertà, e per conseguente fu celebrato il matrimonio, essendo ambedue liberi. il che non procede in questo caso. Soto,[o] e Flores Theologicarum.[p]

o Sot. in 4. sent. d. 35. q. 1. art. 2. pag. 245. b
p Fl. Theol. q. de matr. de errore cō ditionis seruilis.

CASO LXIX.

D. Supposto per cosa certa, come è veramente, che gli sposalitij giurati obbligano nel foro della con-

conſcientia con maggior vigore, che ſe non fuſſero ſtati giurati. Vno di ſpontanea voluntà, ſenza che alcuno lo sforzaſſe promeſſe con giuramento di pigliar per moglie la tale; il che propriamente è ſpoſalitio *de futuro*: egli dice, che lo farà, tuttauia non viene mai a fine di mandarlo ad eſecutione: ſe coſtui poſſa eſſere coſtreto dalla Chieſa con cenſure a maritarſi?

R. La Somma de' Cõfeſſori,[a] dice, che laſciate varie opinioni, che hà ſopra di ciò; ſaluo il miglior giuditio crede, che ſe probabilmente ſi può preſumere, che per ſententia di ſcõmunica ſia per eſſere indotto a mantenere la promeſſa, ouero ſe a caſo ſi teme guerra, o graue ſcandolo, nõ eſſendo oſſeruato il giuramẽto, quãtunque contraheſse per ſorza, è coſtretto, ſe non ſi haueſſe veriſimilmente timore di morte, o d'altro ſimigliante pericolo, deue eſſere dalla Chieſa aſtretto a ciò con cenſure, come ben proua Aleſſandro III.[b] e Silueſtro[c] dice, che così hà da eſſere.

[a] *Sum. Cõf. lib. 4. de ſpõſ. §. 16.*

[b] *Alex. c. ex literis.*

[c] *Sylueſt. de ſponſ. Nota.*

Ma nota, che ſecondo la legge ordinaria non ſi può a ciò conſtrignere, ſi può bene ammonirlo, che lo facia, e nel reſto laſciarlo alla ſua cõſcientia; poiche cade diſpẽſa in così fatti giuramenti, e ſpeſſe volte s'offeriſce giuſta cagione per diſpenſarli: ma ſe di queſto tale ſi preſumeſſe, che non vi è, ne vi ſarà cagione per diſpenſarlo in ciò, vſcendoſene fuori, ne ſi temeſse con ſforzarlo a queſto d'alcun danno, anzi ſe ne ſperaſſero molti giouamenti, principalmente ſe ne riſultaſſe in ben commune: all'hora ſi potrebbe coſtrignere a ciò nel modo già detto: cioè con cenſure: ancorche queſto occorra molte poche volte, & occorrendo, egli è obbligato ad acconſentire al matrimonio di preſente, con animo maritale, per amor del ben commune: ma ſe non riſultaſse queſto bene ne ad eſſo, ne alla Republica, & è coſtretto a maritarſi per forza, ſenza hauer' egli animo maritale, ſarebbe vn farlo fornicare, il che nõ è lecito, poiche *de intrinſeca ratione* il fornicare è peccato. Soto,[d] & Aleſſandro de Ales, Couarruuia,[e] Flores Theologicarum,[f] & a quello, che dice Aleſſandro,[g] riſpondo quello; che communemente ſi ſuol riſpõdere, e ſi dice nel caſo 58. nel fin della Nota ſeconda, che le ſententie de' Sommi Pontefici, con le quali riſpõdono alle domande, che loro vengono fatte, non hanno ſempre forza di articoli di fede: ma ſpeſse volte ſono pronuntiate, e dette da loro, ſecondo l'opinione probabile de' medeſimi Sommi Pontefici, come dice Soto,[h] ancorche Flores Theologicarum[i] dica, che il cap. Ex Literis: doue ciò dice Aleſſandro s'intẽde, quãdo ſi ſpera qualche ben publico; ſi come è la conuerſione di qualche Regno alla fede: percioche all'hora ſi può aſtrignere il reo con cenſure a maritarſi, e per amore della publica vtilità è obbligato ad vbbidire al giudice, come è detto.

[d] *Sot. in 4. diſt. 27. artic. 3. p. 124.*

[e] *Couar. in 4. decr. 1. p. c. 4. §. 4.*

[f] *Fl. Theolog. q. 6. eſſentiali matrim. art. 4. diffi. 4.*

[g] *Alex. 3. ubi ſup.*

[h] *Sot. ubi ſup.*

[i] *Fl. Theolog. ubi ſupra.*

CASO LXX.

D. Vno promeſse ad vna donna; con la quale per ancora non haueua commeſſo adulterio di volerla pigliar per moglie, dopo la morte di ſuo marito; percioche egli era libero, o dopo la morte della moglie di eſso: percioche ella era tale, ſe dopo eſsere morta il marito di lei, ouero la moglie di lui, ſi maritaſsero inſieme ſe queſto ſarebbe matrimonio?

R. Che ouero auanti hauer promeſso la fede, o auanti il matrimonio in effetto contratto; ouero dopo l'vno, e l'altro; ſe la conobbe; eſsendo viua ſua moglie; ouero il marito di lei, il matrimonio è nullo: in maniera, che ſe

se bene interiormente, si mutino di questo proposito, non resterà tuttauia, che nel foro esteriore incorrino in questo impedimento, perche la Chiesa, da cui fu posto, giudica, che non habbiano cangiato parere: ma se non v'interuenne copula: come significa il caso, & appresso si maritarono insieme: per esser morto, o la moglie di lui, ouero il marito di lei, egli sarà valido: ancorche per essere questo peccato graue, si deue lor dare buone penitẽtie: *vt patet in iure.* [a] così tiene la Somma de' Confessori, [b] Armilla, [c] e Rodriguez. [d] E perciò nota, che colui, il qual commette adulterio cõ vna donna maritata, la quale lo richiese, che la prendesse per moglie; dicẽdo, che lo poteua fare, poiche erano sette anni, che suo marito era asente; e non sapeua cosa alcuna di esso, a che egli rispose, che lo farebbe volontieri, prouando ella, che egli la poteua pigliar per moglie, e senza sapere piu altra cosa, perseuerarono nell'adulterio, e dopo essere morto il marito, si congiunsero in matrimonio, non vale il matrimonio; perche quiui interuenne vna promessa conditionale di maritarsi insieme; prouando, che si poteua fare, perche se bene la promessa conditionale nõ habbia effetto d'obbligare chi promette auanti, che compisca la cõditione: ritiene tuttauia effetto, quanto a questo, che si dica veramente, che si sono data la fede, la quale nell'adultero basta, per rompere il matrimonio, come si dice ne' Canoni, [e] e così tiene Nauarro, [f] e Rodrig. [g]

[a] ca. extra de eo qui duxit. in matr. quã pc. polluit per adulteriũ.

Nota 1.

[b] Sum. Cõfes. lib. 4. titu. 9. q. 8.

[c] Armill. verb. matrim. n. 32.

[d] F. M. Rodr. to. 1. ca. 210. concl. & nu. 7.

[e] c. fin. per totum de eo qui duxit.

[f] Nau. lib. 4. tit. de eo qui duxit in matr. cõ. sil. 2. fol. 405.

[g] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & num. 3.

CASO LXXI.

D. Vno viuendo la sua legitima moglie, di fatto ne prese vn'altra: cõ la quale non haueua adulterato; ancorche appresso egli adulterasse: se morta la sua legitima moglie, potrà maritarsi cõ essa, poiche quello, che era passato, fu nullo? & il medesimo, che si dubita di lui, si dubita anche di lei nota, come nel caso passato, che vno d'essi era libero.

Nota 1.

R. Che sia l'adulterio prima, o dopo il contratto del secondo matrimonio *de facto*, non può giamai fra essi essere matrimonio. Per dichiaratione di che nota quello, che segue; percioche si deue intendere col grano di sale: cioè se la persona, che era libera, e sciolta sapeua, che l'altra, cõ la quale si maritaua, era maritata, e commesse adulterio, ouero lo sapeua prima, o all'hora, quando si maritò, ouero non lo sapeua all'hora, & appresso lo seppe; e tuttauia dopo hauerlo saputo commesse l'adulterio; cioè con quella persona, con la quale ignorantemente si era maritato, in tutti questi casi fra essi non può essere matrimonio, ma se sempre ignorò fin' alla morte della prima moglie, che colui, con chi haueua adulterato, era maritato; perche pensaua, che egli fusse suo vero marito, frà essi non è altrimente questo impedimento, e se già sono congiunti, ratificandosi il passato, sarà matrimonio, e se non vogliano, possano domandar diuortio, se'l loro secondo matrimonio è publico, & il primo secreto, per non sapere alcuno, doue stiano, perche se ambedue fussero secreti, lo possono fare di lor propria volontà.

Finalmente nota, che per rendere vero qstõ caso, deue essere quello, che segue. Prima, che si diano la fede, ouero, che di fatto contragghino per parole di presente. Secondo, che v'interuenga l'adulterio. Terzo, che l'vno, o l'altro sappia probabilmente, se l'altro habbia compagno legitimo, *vt patet in iure.* [h] Donde seguono li due casi seguenti, che sono la dichiaratione di questo terzo. De' quali tutti sono autori Armilla, [i] la Somma de' Confessori, [k] Gaetano, [l] Ledesma, [m] e Rodriguez: [n] e senza

questi

[h] c. inquisitioni de sẽten. excõ.

[i] Arm. matr. nu. 33.

[k] Sũ. Confes. lib. 4. titu. 9. q. 3.

[l] Caie. matr. casu 4.

[m] Ledes. in summa de sacr. matrim. diffi. 58. p. 1553. et 1554. a. b.

[n] F. M. Rodr. 1. to. cap. 210. concl. & nu. 6.

questi vi sono molti altri autori, e testi espressi, che lo determinano.

Nota, perche fà al proposito di questo luogo, vn dubbio, che muoue Riccardo,[a] & è buono; cioè, che si farà, se solamente v'interuenne sem plice promessa con l'adulterio, e non fede, o giuramento? e la cagione del dubitare è, perche ne' Canoni si dice, *Quando interuenit fides*: e può essere, che v'interuenga solamēte la nuoua promissione semplice, come se dicesse; io ti riceuerò per mia moglie, dopo la morte della mia moglie presente: e così è nuda, e semplice promessa. Alcuni, come riferisce Riccardo, dicono, che vi è l'impedimento già detto: altri dicono, che non vi è. Sant'Antonino, riferendo questa opinione dice, che se ne deue domandare il parere del Sommo Pontefice, e chiederli a cautela la dispensa, *nec faciliter dirimendum matrimonium contractum*. Frate Alfonso della Veracruz[b] dice, che per la sola semplice, e nuda promessa senza fede, o giuramento (con questo, che vi sia presente adulterio) si è incorso in così fatto impedimento; e che questo è espresso parere di Paludano,[c] e di Rosella,[d] e di Patauino, che fece l'additioni alla Somma Angelica.[e] E questa a me pare bonissima dottrina per alcune ragioni poste da Veracruz, delle quali vna è; *Quia intentio Summi Pontificis, qui determinauit hoc fore impedimentum ad euitanda adulteria, fuit obuiare modis, quæ solent euenire propter tales commixtiones, vt homines terrerentur ab adulterio perpetrando*.

[a] *Richard. in 4. dist. in. 35.*

[b] *Veracr. Speculum coniug. 1. p. artic. 33. concl. 9.*

[c] *Palud. in 4. dist. 4 q. 1.*

[d] *Rosell. ver. matr. impedim. 8. q. 2.*

[e] *Ang. matrim. 8. impedim 8. §. 1.*

CASO LXXII.

D. Presupposto quello, che è detto nel caso passato, e principalmente il terzo, che in esso è necessario; cioè, che l'vno, o l'altro sappia probabilmente, se l'altro habbia altra compagnia, cioè moglie, o marito legitimo, e vero: se morta la moglie legitima, e prima di conoscere la seconda, con la quale di fatto si maritò in vita della prima moglie, si maritasse vno con la terza: sarebbe matrimonio?

R. Che sarebbe matrimonio, se bene dopo essersi maritato cō la terza, conoscesse la seconda, con la quale di fatto si maritò, viuendo la sua prima moglie, ignorando questa seconda il matrimonio, e la morte del la prima. La ragion'è, perche non vi fù alcuno consentimēto, *cum secunda, legitima vxore viuente, & sic non potest impedire consensum tertiæ*. Concorda Armilla,[f] e tutti gli altri. Nota il caso seguente.

[f] *Armill. vbi sup.*

CASO LXXIII.

D. Presupposto quello, che è detto nel caso settantauno; e quello, che è stato determinato nel caso passato, se sarà matrimonio, quando prima di maritarsi con la terza, hauesse conosciuta la seconda, con la quale di fatto si era maritato, viuendo la prima, ignorando similmente la seconda la morte, & il matrimonio della prima?

R. Che con tutto ciò egli è matrimonio quello, che si fece con la terza: e perciò piglia la medesima ragione del caso passato. Autori di questo caso sono quelli del caso settant'uno, & hanno di ciò fondamento ne' Canoni.[g] Nota, che colui, che con malitia battezza vn suo figliuolo per contrahere parētela spirituale con la moglie, non può morendo essa, pigliarne vn'altra senza dispensa, come è ordinato ne' Canoni,[h] il che s'intende quando si fà con questo fine particolare, perche se si facesse con altro fine, ancorche nō possa domandare il debito a sua moglie, senza

[g] *c. significauit extr. de eo qui duxit in matr. quā polluit. per adulter. et c. ex litera tenore, & c. si quis.*

[h] *De eo 30. q. 1.*

ſenza diſpenſa: morendo ella, ſi può maritare con vn'altra. E queſto impedimento non diſcioglie il matrimonio: come lo diſcioglie l'impedimento, il qual naſce dall'ammazzare vn Prete: conforme a quello, che dicono li Canoni.[a] come dice parimente Rodriguez,[h] con la commune.

[a] c. ſi quis presbyt. de pen. et rem.
[b] F. M. Rodr. vbi ſup. conc & n. 8.

CASO LXXIV.

D. Se colui, che ammazza la moglie habbia impedimento di nō poterſi piu maritare?

R. Che ſe l'ammazza con publica autorità, per hauerla colta in adulterio, non incorre in alcun impedimento, onde non ſi poſſa maritare. ma ſe l'ammazzò di propria autorità, per hauerla colta in così fatto delitto, ſenza hauere alcun'altro riſpetto; ancorche le leggi non lo gaſtigaſſero, quando prouaſſe d'hauerla vcciſa per hauerla colta in adulterio; peccherebbe tuttauia mortalmente; e non ſi potrebbe maritare ſenza diſpenſa: la quale può dare il Veſcouo: quantunque ſe ſi maritaſſe ſenza eſsa terrebbe il matrimonio. ne parimente guadagna la dote, che ella perdette, per così fatto peccato. la ragione, perche ſia impedimento nel ſecondo è, perche così, vccidendola, pecca mortalmente. dice anche Soto; *Quia qui vnam vxorem tam atroci afficit iniuria, meritò indignus eſt, cui alia commiſceatur*[c]. Di queſto hà trattato aſſai bene Ledeſma.[c] col quale, per eſſere la cōmune, concorda Rodr.[d] Nota, che ſarebbe altra coſa, che è quello, che ſi pretende di ſapere in queſto caſo, quando l'vccideſſe ſolamēte per maritarſi con vna ſua amica. perche all'hora l'impedimento è di tal ſorte, di non poterla prendere per moglie, che'l Veſcouo in ciò nō lo può diſpenſare: e quando di fatto ſi maritaſſe, il matrimonio ſarebbe nullo: & affinche queſto matrimonio ſia nullo, come è detto, che egli è; fà di meſtieri, che egli, e la ſua amica, che egli pretende pigliar per moglie, macchinino, & habbiano proponimento della morte di ſua moglie: ancorche egli non habbia adulterato con eſſa; ne adulteri ſe non dopò la morte di eſsa: come ſi dirà nel caſo ſeguēte contra Riccardo.[e] il qual pare, che tenga, che queſto impedimento ſi debba intendere, quādo vi interuiene adulterio, e nō d'altra maniera. ma con quello, che è detto concordano, come con piu vero Speculum Coniugiorum,[f] Soto,[g] Bartolomeo Ledeſma.[h] li quali Dottori ſi fondano ne' Canoni,[i] doue ſi dice, *Quidam Saraceni ſuggeſtione quorundam Chriſtianarum, viros earum occiderunt, & poſtea conuerſi per eaſdem Chriſtianos ad fidē, volebant eas ducere. quibus tamen Celeſtinus III. precepit, ne ducerent, aut ſi duxiſſent, ſepararentur.* Quindi inferiſce Silueſtro con altri, che ſe le moglie haueſsero ſolamente macchinato nella morte de' loro mariti, oueramente gli huomini ſenza il conſiglio di eſse, non vi ſarebbe impedimento. *Quia adulterium non praeceſſerat: ſecus ſi praeceſſiſſet.* di maniera che ſe ſolamente l'huomo ſenza il conſiglio della donna vccideſse il marito di eſsa: ouero ſe ſolamente la moglie macchinaſſe nella morte del marito; non naſcerebbe così fatto impedimento.

[c] Ledeſ. in ſum. de matrim. ſacr. diff. 58. col. 1551.
[d] F. M. Rodr. 1. tom. c. 210. concl. & nu. 4.
Nota 1.
[e] Ric. d. 35.
[f] Spec. coniug. 1. p. tit. 24.
[g] Sot. in 4. ſent. d. 37. q. 1. artic. 4. pag. 270 b
[h] Ledeſ. in ſum. de matrim. ſacr. diff. 58 col. 1551.
[i] Canon interfecto, et canon admonere 33. q. 2. c. laudab. de conuerſione infidelium.

Parimente ſi deue notare, che ad eſſerui queſto impedimento, che da così fatta macchinatione ſegua in effetto la morte. percioche li Canoni, che ne trattano, ſenza fallo *loquuntur de morte*. Auuertiſci, che alcuni Dottori dicono, come è Gio. Andrea Panormitano, e Riccardo,[k] Silu.[l] Nau.[m] e Rodr.[n] e quaſi tutti, che quando ambedue macchinaſ-

ſero

Nota 2.
[k] Ric. in 4. diſt. 7.
[l] Syl. verb. matr. 8 q. 9
[m] Nau. in ſum. c. 22. nu. 46.
[n] F. M. Rodr. 1. tom. c. 210. concl. & nu. 4.

sero nella morte del marito, ouero della moglie dell'altro, senza intentione di maritarsi insieme, se poi si maritassero, terrebbe il matrimonio. & in tal guisa limitano questo caso. Ma Gaetano, e la Somma Armilla [a] non approuano questa limitatione. poiche la legge non la pone. e così dicono, che habbiano, o non habbiano questa intentione, il macchinare d'ambedue nella morte del marito, o della moglie impedisce, o discioglie il matrimonio. *Et hæc determinatio Caietani satis rationabilis est*: come dice Armilla. *Quia in Iure positiuo sumus*. E del medesimo parere pare che sia Ledesma. [b] Soto intẽde l'opinione di Gaetano, secondo la presuntione della Chiesa: secondo la quale in qualsiuoglia modo seguisse l'homicidio impedirebbe il matrimonio. perche si giudicherebbe, essere stato fatto a quel fine: e l'opinione di Siluestro, e degli altri è intesa da lui, in consciẽtia; cioè, che se l'homicidio fusse fatto non per quel fine, e fusse a caso; e nõ posto in giudicio, non impedirebbe il matrimonio in conscientia. Questo medesimo segue Rodriguez. [c] e così sono cõcordati questi Dottori. Nota, che Vittoria [d] tiene, che, quãdo la moglie vccise il proprio marito, per maritarsi con vn suo amico adultero, se si maritò, terrà il matrimonio. E questa è la ragione, che ne dà. *Quia in Iure de hoc nihil est cautum*. Ma il Padre Alfonso Veracruz, [e] seguendo Paludano [f] tiene il contrario: dicendo, che'l medesimo è della moglie, la qual macchina in effetto nella morte di suo marito, per maritarsi con l'adultero, che è nel marito, il quale fà il medesimo alla sua moglie per maritarsi con l'adultera: *vt expresse patet in Iure*. [g]

E parimente nota secondo il medesimo Padre Veracruz, [h] e sant'Antonino, [i] che se l'huomo non vccise la sua moglie, ouero il marito dell'altra, ma solamente lo fà ammazzare ad altri per maritarsi con l'adultera; parimente dopò la morte della sua moglie, ouero del marito dell'altra, non potrà maritarsi con essa. e perche lo fece di suo consiglio, o commandamento, a lui deuesi attribuire, secondo li Canoni. E così è impedimento per contrahere, e che discioglie il contratto. Altra cosa sarebbe, se egli approuasse l'homicidio fatto da altri in nome di lui, dopò hauer saputo, che altri, per darli contento, e perche si maritasse con la moglie del morto l'haueua vcciso, senza darne a lui parte. *Sed de hoc infra* nel caso cento venti. doue se ne darà la ragione veggasi.

Nota, che colui, che vccide sua moglie, per pigliarne vn'altra, facendo disegno nel suo cuore di questa, ouero di quella; siano poche, ouer molte; *Dummodo omnes sint specialiter, & expressè intenta*; non si può maritare con alcuna di esse, e maritandosi, dice il Padre Veracruz, [k] *quod matrimonium est dirimendum*. E la ragione è, perche egli è espressa determinatione, che colui, che ammazza la sua moglie, hauendo intentione di pigliarne vn'altra, non si può in alcun modo maritare con quella, che egli pretende: e costui hà espressa intentione di maritarsi con quella; o che pensi all'hora in essa solamente, ouero di essa insieme con altre. adunque non si potrà maritare con essa. *Nihil enim refert, quod simul aliàs cogitet ducere. nam tunc intentionem actualem habet, quæ sufficit*. Altra cosa sarebbe, come si disse in altra parte, quando l'vccidesse, per maritarsi con vn'altra, non facendo disegno sopra quale. come è stato in qllo, che si andaua pur'hora dicẽdo; ma indifferentemẽte cõ alcuna.

per-

a Arm. matrim nu. 30 & 31.
b Led. vbi sup.
c F M. Rodr. vbi sup. Nota.
d Vict. en la sum. de los sacramẽtos q. de matr. nu. 291.
e Verac. 1. p. spec. coniug. art 33. concl. 6.
f Pal. in 4.
g 31. q. 1. c. si quis viuente.
h Verac. vbi sup. conclus. 2.
i S. Ant. 3. p. tit. 4 c. 5. §. vnic.
Nota.
k Verac. vbi su. conc. 8.

perche all'hora, se bene peccherebbe maritandosi senza dispensa, la quale può essere data dal Vescouo; terrà tuttauia il matrimonio. Concorda Veracruz:[a] e bene.

a Verac. vbi sup. conclus. 7.

CASO LXXV.

D. Presupposto quello, che è detto nel caso passato, si offerisce vn dubbio maggiore, & è: Due si voleuano bene, e desiderauano di cógiugnersi insieme, il che non era loro succeduto giamai. l'vno, ouero ambedue erano maritati; per potersi hauere, e godersi insieme, maritandosi l'vno cõ l'altro; s'accordarono fra di loro d'ammazzare l'vno la moglie, e l'altra il marito: se questo sia impedimento, il quale impedisca, e discioglia il matrimonio. poiche in questa machinatione nõ interuenne adulterio?

R. Che lasciando l'opinione di Riccardo, il qual dice, che questo impedimento deue essere inteso, se vi sia interuenuto adulterio; e non vi essendo interuenuto, che non vi è impedimento, che discioglia; in così fatto caso basta la machinatione di ambedue nella morte del marito, o della moglie: ancorche prima non vi sia stato l'adulterio. come si disse nel caso passato; per essere il matrimonio nullo, maritandosi. Questo è espresso ne' Canoni.[b] & è apportato da Soto,[c] Bartolomeo Ledesma,[d] Veracruz,[e] e Palestrello,[f] e Giacomo Grassi,[g] altri Dottori: come è Giouanni Andrea, e Panormitano dicono, che quando ambedue hanno machinato nella morte del marito, ouero della moglie, non è necessario, che vi sia interuenuto l'adulterio. ma che è necessario, se l'vno solamente macchina. tuttauia quello, che si deue tenere è, che non sia necessario l'adulterio; ma che basta la morte; come è detto.

b c. laudabilem de conuer. infideli. & c. interfectores & c. ad omne. 33. q. 2.
c Sot. in 4. sent. d. 37. q. 1. artic. 4. pag. 277. b
d Ledes. in sum. de matr. sacr. diffic. 58. pag. 1551. c
e Verac. c. 1 p. spec. coniug. art. 33. vers. in casu posito.
f Palest. en sus cas. s. caso 5. pag 16
g Iacob. de Graf. lib. 2. c. 85. nu. 6.

CASO LXXVI.

D. Vn'huomo maritato promesse a Berta, con la quale nõ haueua hauuto che fare cosa alcuna, che morta sua moglie si mariterebbe cõ essa. La quale essendo morta, non si maritò altrimente con Berta, ma con Giouãna: & all'hora hebbe che fare con Berta: se qui vi sia impedimento, onde morta Giouanna non si possa maritare con Berta. *Ratio dubij est; quia iam concurrit fides data cum adulterio*: se bene in diuersi matrimonij.

R. Che non vi è impedimento, il quale impedisca il potersi maritare con Berta. E rispondẽdo alla ragione del dubitare, dico, che quando si maritò con Giouanna, parue, che si leuasse dalla fede, che egli haueua dato a Berta: e così non vi è impedimento. E questa opinione è molto vera. perche quando il dar la fede impedisce il matrimonio, auuiene, perche quindi si entra in speranza di maritarsi, *& in machinationem in mortem coniugis*. La qual speranza fu tolta via per il secondo matrimonio. onde se nõ ne segue macchinatione, o morte, non vi è impedimento, che impedisca: poiche il solo adulterio, senza altra cosa, non è impedimento. Con quello, che è detto concorda Soto,[h] & Speculum coniug.[i] Auuertisci il caso seguente.

h Sot. vbi sup. art. 5. pag 278.
i Spec. coniug. 2. p. ti. 36. p. 160.

CASO LXXVII.

D. Berta dõna maritata adulterò con Pietro huomo libero, con promessa, fattale da Pietro, e domãdandogliela essa, che morto suo marito, o la moglie di lui; se egli fusse maritato, & essa libera; egli si mariterebbe con chi Giouãna lo cõsigliasse: se dopò essere morto suo marito, o la moglie di lui, Giouanna consigliasse Pietro a maritarsi con Berta, se lo potrà fare?

R. Che se Berta li domãdò questa fede con inganno, e fraude, sapendo certo, che Giouanna l'haueua da consigliare, a maritarsi con essa vi è impedimento, il quale impedisce, e discioglie il matrimonio.

per-

Digitized by Google

perche è il medesimo, che se l'hauesse promesso ad essa, senza interporui Giouanna. perche se bene dalla parte di lui sia stata buona fede in prometterlo; tuttauia per l'inganno, e fraude di Berta, vi è l'impedimento dalla parte di essa. percioche la fraude, e l'inganno non deue essere in fauore d'alcuno. Altra cosa sarebbe, se di questo non fu alcuna cosa dalla parte di Berta. ma che hebbe bene intentione, che Giouanna consigliere rebbe Pietro, con dirle, che facesse elettione di buona, & honorata donna; e dandole questo consiglio occorse, che li dicesse, che questa fusse Berta. perche all'hora non vi è alcuno impedimento dalla banda di essa. e così si potrà maritare. Soto,[a] Riccardo,[b] e Sant'Antonino.[c] e questa è buona opinione. ancorche Veracruz[d] dica, che qui non è impedimẽto d'alcuna sorte.

[a] *Sot. vbi supra.*
[b] *Richard. d. 35.*
[c] *S. Ant. 3. p. tit. 1. c. 5.*
[d] *Verac. speculum coniug. 1. p. ar. 34.*

CASO LXXVIII.

D. Vn Giudeo, ouero infedele senza battesimo, desiderando di tutto cuore essere Christiano procurò acqua, perciò, e chi lo battezzasse: e nõ potè ritrouare, ne l'vno, ne l'altro. cosa certa è, che a costui *per baptismum flaminis* sono perdonati già li suoi peccati: se egli all'hora si maritasse con vna Christiana, sarebbe questo vero matrimonio; voglio dire sacramento?

R. Che non sarebbe. percioche a questo è necessario, che ambidue habbiano l'acqua dello Spirito santo. La Somma de' Confessori,[e] e Ledesma.[f]

[e] *Sum Confes. li. 3. tit. 34. p. 211. q. 26.*
[f] *Ledes. vbi sup. diff. 54. p. 1532. d.*

CASO LXXIX.

D. Vno essendo compare tenne a battesimo vn fanciullo, ouero vn'adulto. se questo fanciullo, ouero adulto in progresso di tempo hauesse vna figliuola; se ella si potrà maritare col padre di chi battezzò, ouero fu compare?

R. Che se bene è vero, che auanti il Concilio di Trento la parentela spirituale passaua dal padre nel figliuolo: in maniera, che il figliuolo di chi battezzaua, ouero di chi era compare, non si poteua maritare col battezzato, o confermato: nondimeno è ancora vero, che ne auanti il detto Concilio, ne al presente passa questa parentela spirituale dal figliuolo nel padre: ne per questo vi era, ne vi è impedimento, che non si possa maritare il padre con colei, che dal figliuolo di lui fu battezzata, ouero tenuta alla Cresima, ò al battesimo. e così nel presente caso si potrà molto bene maritare il padre con colei, che dal figliuolo fu battezzata, o tenuta alla Cresima, ouero al battesimo, come è detto. Concorda Ledesma.[g]

[g] *Ledes. in sum. de matrim. sacr. diffic. 46. colum. 1490. c.*

CASO LXXX.

D. Se per qualche calamità venissero a mancare tutti gli huomini, in maniera, che quasi non ne restasse alcuno; potrebbono essere costretti li religiosi, e le religiose a maritarsi?

R. Che Paludano tiene, che a ciò non potrebbono essere costretti: o che essi non sono obbligati a maritarsi. ma si deue tenere il contrario, che potrebbono essere costretti, e che essi sono a ciò obbligati, quando vi fusse pericolo, che saria per mãcare il genere humano: come tiene Soto,[h] e Flores Theologicarum.[i]

[h] *Sot. in 4. sent. dis. 26. q. 1. ar. 2.*
[i] *Fl. Theol. q. de matr.*

CASO LXXXI.

D. Se l'atto matrimoniale, cioè l'vso del matrimonio sia lecito, e meritorio, e se si possa esercitare senza peccato?

R. Che in tre casi può in esso essere peccato, lasciando da parte, come cosa chiarissima, che per se stesso egli sia lecito, e meritorio, se non viene infetto da qualche circonstantia, come sarebbe in vno di questi tre casi. Primo, quando si fà otiosamente; cioè senza fine alcuno formale, ò virtuale. e facendosi senza alcun fine è otioso, e cattiuo, è peccato veniale. Il secondo, quando vno de' maritati si muo-

si muoue ad hauere, che fare col suo compagno; indottoui solamente dal diletto, o libidine: come se'l marito hauesse, che fare con la sua moglie, mosso dalla sola libidine, ouero perche è bella: se bene con tale affettione, che quando non fusse sua moglie, non si mouerebbe ad hauere a fare con essa: similmente è peccato veniale. Il terzo, quando vno de' maritati si mouesse ad hauere a fare cō la sua compagnia fuori de' fini del matrimonio: come se'l marito proponesse di fare quel medesimo con qual si voglia altra donna, & all'hora questo sarà peccato mortale.

Nota 1. Doue in ogni modo si deue notare, che non si dice, che quello hauer che fare con sua moglie sia peccato mortale; ma il proponimento d'hauere a fare con vn'altra donna, ouero con essa; ancorche non fusse sua moglie; è peccato mortale, perche all'hora quell'atto all'hora si veste di spetie di fornicatione: la quale è peccato mortale. Che sia meritorio, come di sopra è detto, prouasi; perche è atto d'vbbidientia; secondo quel detto del Genesi, *Crescite, & multiplicamini*. Gen. c. 1. Donde segue, che se in esso non è alcuna cattiua circonstantia; quantunque sia esercitato, *extra charitatem, tamen erit actus moralis bonus*. e se fusse esercitato *ex charitate* sarebbe, *simpliciter virtus*, & appresso Iddio, grato, e meritorio.

Nota 2. Nota, che parimente è atto; cioè vffitio di giustitia se vien esercitato, per pagare il debito al compagno: e similmente è atto di religione se fusse esercitato per generare figliuoli, che riuerischino Iddio. nel che non è alcuna sorte di peccato; ancorche vi siano indotti dal diletto. percioche questa dilettatione è naturale: e quindi segue, che l'hauer copula per cagione di sanità, è peccato veniale: come dice San Tomaso, [a] Soto, [b] e Rodriguez. poiche il matrimonio non è ordinato per la sanità del corpo; ma per la generatione, e rimedio contra la concupiscentia; ma non vi essendo altri rimedij facili per conseguire la salute; essendo manifesto, che questo è necessario, non vi sarà alcun peccato: non eccedendosi li fini del matrimonio. percioche l'hauer copula per sanità del corpo non esclude il fine della generatione: come non esclude il fine del celebrare il dir Messa per sanità. Li Confessori auuertiscano tutte queste cose; e le insegnino a' maritati: accioche sappiano con qual'animo habbiano da esercitare l'atto matrimoniale. Concordano con quello, che è detto Flores Theologicarum, [c] Rodriguez, [d] Soto, [e] & è commune. E parimente, che non è peccato il maritarsi per qualche bene dilettabile, ouero vtile. Vero è, che'l maritarsi con vna donna, per esser bella, e ricca, vi è qualche inditio di peccati veniali. & il maritarsi per fine mortale è peccato mortale: come se l'vno si maritasse con vna donna per rubare. & il maritarsi per fine veniale, è peccato veniale. Il che s'intende facendosi il matrimonio principalmente per questi fini. percioche il maritarsi per essi manco principalmente, con questo, che principalmente siano riferiti in Dio, ouero a qualche buon fine; non vi è peccato, come risolue Nauarro, [f] e Rodriguez. [g]

[a] S. Tho. in 4. d. 32.
[b] Sot. d. 36 q. 1. ar. 4
[c] Fl. Theol. q. de matrim.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 224. concl. & nu. 20.
[e] Sot. in 4. sent. d. 26. q. 1. ar. 3. p. 82. b. & 83. a.
[f] Nauar. c. 22. nu. 79.
[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 222. concl. & nu. 1.

CASO LXXXII.

D. Vno essendosi maritato, prima che consumasse il matrimonio, tenne a battesimo vn figliuolo; diuenendone compare: se dopò essere egli morto, potrebbe questo figlioccio maritarsi con la sua moglie, hauendola egli appresso conosciuta: ouero se fra esso, e lei vi son parentela spirituale, che impedisca, e disciolga il matrimonio?

R. Che non si potrebbe maritare con essa, se quando fu tenuto a battesimo, hauessero consumato il matrimo-

trimonio. e poiche il caso dice, che non l'haueuano consumato; egli la può prendere per moglie, morto il suo compare. e la ragione è; perche ne auanti il Concilio di Trento, ne al presente vi è questo impedimento. conciosiache auanti il consumare il matrimonio, *nondum effecti sunt vna caro.* Concorda Sant'Antonino,[a] Ledesma,[b] *& patet in iure.*[c]

[a] S. Ant. 3. p. tit. 1. cap. 15. § 3.
[b] Ledes. vbi sup. pagina 1491. a.
[c] In cap. veniens, & super eo de cognat. spirituali.

CASO LXXXIII.

D. Vno tenne a battesimo vn figliuolo, se questo figliuolo giugnendo all'età di potersi maritare, potrà prendere per moglie vna donna, che è stata amica del suo compare: poiche come si disse nel caso passato si potrebbe molto ben maritare con la legitima moglie di suo compare, dopò la sua morte; se quando li fu compare non haueuano consumato il matrimonio. se bene, dopò hauerlo consumato per non essere fra esso, e la moglie di suo compare già morto parentela spirituale, la quale impedisca, o disciogli a il matrimonio?

R. Che auanti il Concilio Tridentino in questo caso furono due opinioni contrarie. La prima fu di San Tomaso, Alberto Magno, e Siluestro,[d] e di altri graui Autori, li quali tennero, che egli non si poteua maritare. perche diceuano, che questa parentela nel medesimo modo nasceua dalla copula lecita, come dall' illecita. e per questa cagione era impedimento, il quale impediua, e discioglieua. La contraria opinione; cioè la seconda fu di Riccardo, Paludano,[e] Panormitano,[f] e molti altri, li quali affermauano, che egli si poteua maritare. percioche diceuano, che per la sola copula lecita si cōtraheua questa parentela spirituale. Ma dopò il Concilio di Trento in ciò non è alcun dubbio. conciosiache si potranno molto bene maritare. perche questa parentela spirituale solo si contrahe fra quelle persone, che sono espresse nel caso 40. del capitolo del Battesimo nella prima Parte. e non fra alcuna altra. Con quello, che è detto concorda l'vno, e l'altro Ledesma,[g] seguiti da Rodriguez,[h] e fu dichiarato da Pio V. in vna Bolla publicata l'anno 1566. dicendo, che questa parentela non trapassa da vno all'altro. E così potrà questo medesimo essendo grande maritarsi con l'amica di suo compare, come domanda il caso.

[d] Syl. verb. matr. 8. § 7.
[e] Palud. in 4. dist. 42.
[f] Panor. in ca. martin. de cognat. spirit.
[g] Led. in add. dit. ad 3. p. q. 56. ar. 2.
[h] F. M. Rodr. 1. to cap. 207. concl. 1. nu. 7.

CASO LXXXIV.

D. Vno con mala fede, *Dubitando probabili dubio*, se 'l primo matrimonio, nel quale si ritrouaua, fusse stato legitimo; si maritò la seconda volta: se questo secondo matrimonio debba essere disciolto. perche pare di no. perche colei, la quale si maritò con esso lui con buona fede, non deue essere spogliata della sua ragione.

R. Che l'opinione piu probabile in questo caso è, che 'l secondo matrimonio debba essere disciolto, & annullato. poiche la mala fede non deue apportare giouamento ad alcuno. e questo secondo matrimonio tiene dalla sua parte mācamēto. e pciò non è tenuto da alcuno stabile, e ferma. così tiene Soto,[i] e Ledes.[k]

[i] Sot. in 4. sent. d. 27. q. 1. ar. 3. p. 110. a.
[k] Ledes. in sum. de matr. sacr. dif. 20. colum. 1315. a.

CASO LXXXV.

D. Vno si maritò, e nell'hora di consumare il matrimonio, solo fu potente a far corrompere sua moglie, *Omnia munda mundis*: ma egli non potè in alcuna maniera mai seminare: ancorche lo procurasse con ogni sua forza. il che ella fece: se costui può entrare in vna religione approuata, e farui professione; contra la volunta di essa. percioche se non fusse arriuato a questo punto di corromperla; chiara cosa è, che l'hauerebbe potuto fare.

R. Che se bene Medina Fra Minore tenne, che in somigliante caso, nō lo poteua fare; perche dice essere già matrimonio consumato: la verità è, che non stà la cosa così, e che

può

può molto bene entrare in vna religione: ancorche ella non voglia. percioche il seminare di essa non è di essentia del matrimonio, per essere consumato. e per non seminar'egli si deue giudicare il medesimo in questo caso, che si giudica di coloro, che sono frigidi: cioè, che la lor freddezza impedisce, e discioglie il matrimonio, per non potere essere consumato. Soto, [a] e Sant'Antonino. [b] Veggasi questo caso piu disteso piu oltre nel caso 153.

[a] Sot. in 4. sent. dis. 27. q. 1. ar. 4. p. 111. b.
[b] S. Ant. 3. p. tit. 1. cap. 21.

CASO LXXXVI.

D. Vno sapeua, che essi erano parenti, & in questa guisa, che fra essi era impedimento, il quale impediua, e discioglieua il matrimonio: e con tutto ciò si maritarono clandestinamente: lasciando il peccato da parte, nel quale cadettero per molte ragioni; se incorsero in iscommunica: se fusse posta nel Vescouado, doue si trouano, contra coloro, che si maritano clandestinamente: ouero in quella, che pongono li Canoni cōtra coloro, che si maritano in grado prohibito. *Ratio dubij est:* perche se si maritarono credendo di essere parenti, e dopò sepperodi non essere, non saranno compresi dalla scommunica; e parimente, perche doue non è matrimonio, come quì non può essere per cagione dell'impedimento, non si deue tenere per clandestino?

R. Che con tutto ciò sono scommunicati. perche se bene non fu valido, quanto dalla parte loro vollero, che fusse valido. della medesima maniera, che vno rimane sospeso; il quale si ordina *ad titulum patrimonij*, e dopò essere ordinato lo dà ad altri. Concorda Soto. [c]

[c] Sot. in 4. sent. d. 28. q. 1. ar. 2. p. 138.

CASO LXXXVII.

D. Vna città fu distrutta da nemici, e nessuno Cittadino poteua scampare con la vita; se due, che in essa dimorauano non si fussero maritati insieme. il qual danno andaua crescēdo: e maritandosi l'vno, e l'altro molti haueuano da restare con la vita. per la quale cagione questi due si maritarono, e consumarono il matrimonio, senza hauere hauuto al tēpo, che si maritarono commodità di sacerdote. e così scemò il danno cominciato. Questo auuenne auanti il Concilio di Trento: se peccarono costoro mortalmente: poiche auanti il Concilio Tridentino era peccato mortale l'vso del matrimonio clandestino: come fu quello, che fecero questi due.

R. Che'l matrimonio clandestino *Genere suo* auanti il Concilio Tridentino non era peccato mortale. e così poterono, questi due molto bene maritarsi insieme in così fatto modo, senza peccare; accioche cessasse il cominciato danno: hauendo intētione di publicarsi, passata quella tēpesta. Questa è opinione espressa di Soto, [d] Gaetano, [e] e Ledesma. [f]

Nota, che coloro, che clandestinamente contrahono matrimonio, deuono essere grauemente gastigati dall'Ordinario: come è stato commandato nel Concilio di Trento. [g] & in alcuni Vescouadi, come è in quello di Salamanca, e Plasentia, è posta pena di scommunica. e non incorrono in questa pena coloro, li quali dopò essere sposati con parole *de futuro* si conoscono. perche dopò il Concilio non pare, che siano maritati: per essere stati tolti via li matrimonij presunti. Il che per mio parere si deue limitare, saluo se essi per la copula si vollero maritare *de praesenti*. poiche vollero realmente far matrimonio clandestino. come dopò Adriano tiene Couarruuia, [h] e Rodriguez. [i]

[d] Sot. vbi sup.
[e] Caie. q. 1. de matr. super 3. p.
[f] Ledes. in sum. de matrim. sacr. diff. 21. col. 1324. a. & 1325 a.
[g] Conc. Triden. sess. 24. c. 1.
[h] Couar. in 4. 2. p. ca. 6. nu. 1.
[i] F. M. Rodr. 1. to. c. 102. concl. & nu. 1.

CASO LXXXVIII.

D. Se auanti il Concilio di Trento poteuano contrahere matrimonio secretamente due concubinarij; li quali in progresso di tempo furono presi per sospetto d'essere tali: & essendo

sendo stato trouato essere così correuano pericolo: e per scamparne, e per affermare, che erano maritati, si maritarono clandestinamente nel modo già detto, e consumarono il matrimonio?

R. Che per questo caso si pigli la risposta, e gli Autori data, e citati nel caso passato. perche rispondono il medesimo in quello, che in questo luogo, e nel caso seguente: il qual deue si notare: e parimente, che li figliuoli hauuti di matrimonio clandestino, solamente per mancarci le publicationi, sono illegitimi: trouandosi appresso, che lor padre, e madre erano parenti: ignorando essi cotale impedimento; percioche questa ignorantia non è probabile, la quale in questo caso fauorirebbe tali figliuoli: ma è ignorantia affettata, e voluta nella sua cagione: per essere state lasciate le publiche denuntie, le quali commanda la legge, che si faccino; e che se fussero state fatte, si sarebbe manifestato questo impedimẽto. Il che si conferma. perche piu efficace mezzo è, l'essere fatte le denũtie publiche tre volte in giorno di festa nella Messa maggiore, per discoprirne l'impedimento, che contrahere secretamente col Parochiano, e testimoni. e certa cosa è, che coloro, li quali lasciano questo secondo mezzo, pare, che habbiano ignorantia affettata: onde lor figliuoli nõ sono legitimi.

Finalmente pare, che ciò ci sia significato dal Concilio di Trento,[a] imponendo le medesime pene a coloro, che contrahono senza denuntie in grado prohibito ignorantemẽte, che a quelli, li quali contrahono così a posta. e certa cosa è, che li figliuoli di costoro sono illegitimi. concorda Rodriguez.[b]

[a] *Conc. Triden sess. 24. c. 5.*

[b] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 3.*

CASO LXXXIX.

D. Vna donzella honesta, e nobile, stando sotto tutore, voleua il tutore, che si maritasse con vn giouane molto diseguale a lei. La quale per disturbar questo, si maritò clandestinamente, e consumò il matrimonio con vn giouane: essendo molto conueneuole all'vna, & all'altra; questo auuenne auanti il Concilio di Trento: se costoro peccarono mortalmente?

R. Che essendo ella sicura, di non douere essere burlata dal giouane, con chi si maritò, negando quello, che era passato, non peccarono in ciò.

Finalmente piglia la risposta, e gli Autori per questo caso data, & allegati nel caso ottantasette. perche rispondono il medesimo in quello, che in questo luogo, come ancora nel caso seguente, che si deue notare. e parimente che'l Parocchiano, e qual si voglia sacerdote, che si trouassero presenti a' matrimonij clandestini deono essere sospesi per tre anni dall'vffitio: & il Parocchiano, il qual sapendo, che alcuni vogliono così celebrare, non gl'impedisse; incorrerebbe nella medesima pena, come è ordinato ne' Canoni.[c] donde è manifesto, che non restano sospesi *ipso facto*. ne'l Concilio Tridentino, per le pene, che vi aggiunse, tolse via questa pena: come nota, e tiene Salzedo:[d] e sospendendo il giudice in questo caso il parocchiano dall'vffitio, non pare, che lo sospenda dal benefitio: come dice Nauarro,[e] e Diego Perez.[f] Vero è, che lo potrà sospendere ancora dal benefitio. il che hora, dopò il Concilio è piu vero. poiche ne al Parocchiano, ne a' testimoni si pone pena, anzi si lascia all'arbitrio del giudice, conforme alla qualità del delitto: come dice Veracruz.[g] e con maggior pena deuono essere gastigati li contrahenti, consumando il matrimonio, che se non l'hauessero consumato: conforme ad vna dichiaratione de' Signori Cardinali, riferita da Salzedo.[h] e peccano gli Ordinarij non gastigando questo delitto

[c] *c. cum inhibitio. §. fin.*

[d] *Salzed. in pract. cr. ... c. 75. p. 239.*

[e] *Nau. cap. 27. nu. 156.* [f] *Perez li. 5. ordin. tit. ... in l. 1. §. 30.*

[g] *Veracr. in appendice dub. 1.*

[h] *Salz. vbi sup. p. 2. 8.*

detto del Parocchiano, e de' testimoni: come auuertisce Veracruz, Salzedo, seguiti da Rodriguez.[a] perche il Concilio commanda loro, che lo facciano.

[a] F. M. Rodr. 1. to. ca. 203. concl. & nu. 4.

CASO XC.

D. Due, fra quali era pratica illecita; trouandosi da solo a solo secretamente, si maritano insieme auanti il Concilio Tridentino; e con questo animo consumarono il matrimonio. perche teneuano, che se fusse passato quel punto, erano per essere disturbati dall'essere marito, e moglie. Il che fecero, per poter poi dire publicamente d'esser tali: nel qual caso, come ne in alcuno de' tre casi passati si potè hauer copia di sacerdote, che li congiugnesse in matrimonio: se costoro peccarono mortalmente.

R. Che per questo caso si deue dar la risposta, & assegnar gli Autori data, e riferiti nel caso ottantasette. perche rispondono a questo caso il medesimo, che quiui dicono. Nota il caso seguente, che esce di questa eccettione.

CASO XCI.

D. Vn'huomo nobile si maritò cō vna Signora honesta, con la quale haueua hauuto prima copula fornicaria, la prese per moglie, e consumò con essa clandestinamente il matrimonio, auanti il Concilio di Trento: con conditione, che cotal matrimonio stesse sempre, o per molto tēpo secreto; essendo a ciò mossi da qualche honesta cagione: se costui peccò mortalmente. poiche nel caso trentasei si disse, che auanti il detto Concilio Tridentino era peccato mortale l'vso del matrimonio clādestino: come fu questo. poiche in esso non fu copia di sacerdote?

R. Che *ex natura matrimonij* non si commette alcun peccato: ma per li mali, che potrebbono succedere, e per lo scandolo, che ne potrebbe nascere, a pena si può scusare da peccato mortale per molto tempo Soto,[b] e Gaetano.[c]

Nota, che l'vso del matrimonio esercitato al presente dopò il Concilio di Trento in presentia del Parocchiano, e de' testimoni, prima, che si facciano le denuntie; è peccato mortale. poiche in cosa graue si rompe vn precetto Ecclesiastico del Concilio Tridentino, il qual dice, che auanti che si consumi il matrimonio, si facciano le denuntie. così dice Lopez,[d] affermando, che pare, che Nauarro[e] tenga il contrario. il che dice Rodriguez,[f] di non hauer trouato nel luogo da lui allegato, ne in altri, oue di questo medesimo egli potrebbe trattare. e l'istesso hò ricercato io, e non l'hò trouato. & Espino[g] tiene questa opinione, prouandola in quanto fatte le ammonitioni, si può scoprire qualche impedimento. col quale se consumassero il matrimonio, certa cosa è, che li contrahēti commetterebbono peccato mortale di fornicatione: & hauendo riguardo a questa ragione non solo cōmettono li cōtrahenti peccato mortale; consumando il matrimonio la prima volta, auanti le denuntie: ma ancora ogni volta, che si conoscono carnalmente, auanti di esse. poiche si pongono a pericolo di fornicare. Il che mi pare, che si possa seguire per questa ragione: ancorche Enriquez[h] tenga il contrario: dicendo, che la prima volta peccano mortalmente: ma non già le altre. si come colui, che fece voto di religione, pecca mortalmente pagando il debito la prima volta, e non le altre: auuertendo, che se non pecca le altre volte, non procede dall'hauer acquistato perfetto potere nella sua donna, dopò la consumatione: ma perche se peccò la prima volta fu, perche si fece inhabile all'entrare in religione. la quale ragione cessa; essendo già consumato il matrimonio.

E nota, che quando Ledesma,[i] e Na-

[b] Sot. in 4. sent. dis. 28. q. 1. ar. 2. p. 138. b.
[c] Caieta. q. 20. de matr. in additionib. ad 3. p.
Notai.
[d] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 87.
[e] Nau. c. 6. nu. 36.
[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 203. concl. & nu. 1.
[g] Esp. in specul. test. gl. 15. de filijs legitim. n. 30.
[h] Enriq. li. 11. de matr. 2. to. ca. 16. nu. 1.
[i] Ledes. de matr. diff. 47.

Nauarro [a] dicono, che non è peccato mortale conſumare il matrimonio, auanti le denuntie; ſaluo ſe non vi fuſſe ſcandolo; ſi deue intendere in caſo, che li contrahenti, inſieme col Parocchiano hanno fatto diligente inquiſitione, ſe vi era qualche impedimento. e ſanno di certo d'vna certezza morale, che non vi è impedimento: come eſplica il Padre Ledeſma. [b] e Rodriguez [c] dice, che colui, che ſi maritò clandeſtinamente auanti il Parocchiano, & i teſtimoni, non precedendo le denuntie; e nõ vuole eſercitare l'vſo del matrimonio, ne publicarlo; pecca mortalmẽte: richiedendo l'altra parte, che egli ſia publicato, ouero eſſendoui pericolo d'incontinentia, non ſi publicando. perche ſecondo Vittoria, ſe vno de' maritati ſtà in pericolo d'incontinentia, è obbligato l'altro ſotto pena di peccato mortale pagargli il debito, ne può prolungare la paga per lungo tempo. e quantunque l'vno, e l'altro conſentiſſe, che non fuſſe publicato il matrimonio, peccherebbono mortalmente; ſe dal nõ eſſere publicato ſi temeſſero veriſimilmente li danni, che da tali matrimonij ſogliono ſuccedere. Queſto è di Nauarro: [d] & è ſeguito da L. Lopez. [e]

[a] Nau. c. 16. num. 38. & c. 22. nu. 68.
[b] Led. in ad dit. ad 3. p. q. 45. art. 5. p. 168.
[c] F. M. Rodr. vbi ſup. concluſ. & nu. 2.
[d] Nau. vbi ſup. nu. 18.
[e] F. L. Lop. vbi ſup. col. 563.

CASO XCII.

D. In vn Veſcouado è poſta ſcommunica contra coloro, che ſi maritano clandeſtinamente: alcuni ſi maritarono di queſta maniera, ſe vi caſcarono?

R. Che laſciando da parte, che dopò il Concilio Tridentino è nullo queſto matrimonio; ſe non ſapeuano queſta cenſura, non vi cadono. e la coſa ſtà così: ſebene per lor'ignorantia vincibile non la ſapeſſero. La ragione è; perche ſe bene così fatta ignorantia vincibile non ſcuſa, ne libera dalla cenſura della legge commune, ouero del Sommo Pontefice: tuttauia ſcuſa, e libera da eſſa, quando ella è cenſura di Prelati particolari: ſecondo la dottrina di molti Dottori di grande autorità: ſolo che queſta ignorantia non ſia craſſa, o ſupina; ouero che non proceda da malitia, o da ſouerchia negligentia: Così tiene Soto. [f]

[f] Sot. in 4. ſent. d. 18. q. 1. ar. 2. p. 139. b.

CASO XCIII.

D. Che debba far vno, il qual ſi maritò prima clandeſtinamente, e conſumò il matrimonio: & appreſſo publicamente ſi maritò con vn'altra, con la quale fu cõſtretto dalla Chieſa a far vita maritale, e queſto ſuccedette auanti il Concilio Tridentino?

R. Che ſe la Chieſa lo conſtrigne ad habitare con la ſeconda, con la quale ſi maritò publicamente, non ſarà inubbidiente alla Chieſa, ſe non le pagaſſe il debito; eſſendoli domandato (ſuppoſto, come è chiaro, che egli non lo può domandare;) poiche la Chieſa per la falſa preſuntione, che ne hà; penſando, che egli fuſſe legitimo matrimonio, commanda, che egli habiti con eſſo lei. Soto. [g]

[g] Sot lib. 7. de iuſt. & iur. q. 1. ar. 1. pa. 590. y en el 4. ſenten. d. 28. q. 1 art. 2. fol. 141. et 142. b.

CASO XCIV.

D. Due volendoſi maritare inſieme, fecero le denuntie nella Terra, donde erano; e prima, che ſi maritaſſero, fatti peregrini ſi partirono, quindi ſe n'andarono via: & in vna Terra; doue non erano conoſciuti, e per la quale andauano al lor camino, furono ſpoſati dal Curato di eſſa in preſentia di teſtimoni: ſe queſto ſarà matrimonio?

R. Che è matrimonio: e non caſcherà perciò il Curato nella pena poſta nel caſo quarantauno: poiche ſecondo l'vſo della Chieſa può amminiſtrar loro gli altri ſacramenti: eſſendo peregrini. *Quoniam nonnunquam forum interius ratione hoſpitij, & incolatus ſortiuntur.* Altra coſa ſarebbe, ſe fraudolentemente ſe ne fuſſero partiti a queſto effetto. perche in tal caſo tiene Ledeſma, [h] che non è matrimonio. e dice di più, che vien

[h] Ledeſ. in ſum. de matr. ſ. c. dif. fic. 21. et 10. 13. 1. 6.

ſatto precetto a' Curati, che non maritino peregrini ignoti, ſenza legitimo eſame, e diligente inquiſitione, e con licentia dell'Ordinario: *vt expreſſe habetur in Concilio Tridentino.* [a] di maniera, che dice Silueſtro, che li Veſcoui non deono ammettere queſti matrimonij, ſenza lettere teſtimoniali: & il medeſimo tiene Gregorio Lopez. [b] concorda parimente con quello, che è detto Rodriguez: [c] dicendo, che Salzedo [d] auuertiſce, che così fu dichiarato da' Signori Cardinali della Riforma. & auuertiſci per queſto luogo, che'l Parocchiano, il quale aſſiſte al ſacramento del matrimonio, quando alcuni ſi maritano è il proprio ſacerdote; cioè il Curato: come è chiaro da quella, che in ſomigliante materia apporta Soto. [e]

[a] *Conc. Triden. ſeſſ. 24. c. 7.*
[b] *Lop. in li. 2. tit. 3. p. 3. verbo en la ygleſia.*
[c] *F. M. Rodr. 1. to. q. 200. concl. 1. nu. 3*
[d] *Salzed. in pract. crim. c. 71.*
[e] *Sot. in 4. d. 19. ar. 3.*

N. ca 1.

E parimente nota, che ſebene il Veſcouo commandaſſe al Parocchiano, che non vi ſi trouaſſe preſente; tuttauia non reſterebbe il matrimonio di eſſer valido: trouandouiſi preſente: come dichiararono li Signori Cardinali della Riforma, dicendo, *Congregatio Concilij reſpondit, valere matrimonium contractum coram Parocho, cui interdictum eſt ab Epiſcopo, ne interueniat.* Salzedo, [f] e Rodriguez [g] apportano queſta dichiaratione.

[f] *Salzed. in pract. crim. c. 57.*
[g] *F. M. Rodr. vbi ſup. conc. 3 n. 4*

Nota 2.

E parimente nota ſecondo Ledeſma, che ſe'l Curato d'vna Villa ſpoſaſſe vno de' ſuoi parocchiani con vna peregrina; ouero per contrario, portando il peregrino le denuntie gia fatte, ouero vna fede di eſſere ſciolto: queſto ſarà matrimonio.

CASO XCV.

D. Pietro fu compare di Giouanni, tenendogli a battesimo vn figliuolo; ſe perciò naſca parentela ſpirituale fra Giouanni, e la moglie di Pietro; in maniera, che morto Pietro non ſi poſsano maritare: ouero per contrario, ſe'l figliuolo era di Pietro, e fu tenuto a batteſimo dalla moglie di Giouanni: ſe perciò ſia parentela ſpirituale fra Giouanni, e la moglie di Pietro in guiſa tale, che morta, eſsa, e Pietro ſimilmente non ſi poſsano inſieme maritare: per eſſere fra eſſi parentela ſpirituale di cõpaternità, la quale' impediſce, e diſcioglie il matrimonio. e queſto ſuccedette auanti il Concilio Tridentino. *Ratio dubij eſt.* perche auanti il detto Concilio di Trento la parentela ſpirituale contratta per paternità, la quale impediſce. e diſcioglie il matrimonio non ſi communicaua dal figliuolo al padre: ancorche dal padre al figliuolo ſi: e parimente perche all'hora non ſi communicaua la paternità dell'vn padrino all'altro; facendoſi per eſſere parenti ſpirituali. poiche per la medeſima ragione pare, che non ſi communicaua queſta paternità dal marito alla moglie, ne dalla moglie al marito: e così ſi poteuano maritare inſieme?

R. Che ſe'l figliuolo di Giouanni tenuto a batteſimo da Pietro, fu hauuto da Giouanni della moglie, che egli haueua al preſente: in maniera, che Giouãni, e ſua moglie erano padre, e madre del fanciullo, in tal caſo non ſi poteuano maritare; per eſſere in tal caſo ſimilmente Giouanni, e la moglie di Pietro parenti ſpirituali. perche auanti il Concilio la compaternità del marito ſi communicaua alla moglie: e per contrario quella della moglie al marito, *per actionem*, eſsendo fra eſſi cõſumato il matrimonio, quando egli, ouero ella battezzauano, o teneuano a batteſimo qualche creatura. Ma ſe Giouanni non l'hebbe della moglie, che egli haueua al preſente, ma di vna altra parimente legitima, che egli haueua hauuto prima, ben ſi potrà all'hora maritar Pietro con la moglie di Giouanni, morto Giouanni, e la moglie di Pietro perche in tal caſo ſolamen

te

te Pietro era parente di Giouanni, e non di ſua moglie. perche queſta cõpaternità, la quale, come è detto, auanti il Concilio Tridentino, *per actionem* ſi communicaua dal marito alla moglie, e per contrario quella della moglie al marito non ſi communicaua *per paſſionem*: come auuiene in queſto vltimo caſo. e quanto a quello, che è detto, quando Pietro tenne a batteſimo il figliuolo di Giouanni; il medeſimo ſi deue dire, ſe'l figliuolo era di Pietro, e lo tenne a batteſimo la moglie di Giouanni. Ma tutto queſto è già ſtato leuato via dopò il detto Concilio Tridentino. perche queſta parentela ſpirituale ſi communica ſolamente fra le perſone, che ſi diſsero nel caſo quaranta del cap.... del Batteſimo nella prima Parte. Nota il caſo ſeguente, il quale ſe bene è rinchiuſo in queſto; nondimeno queſto medeſimo s'intenderà meglio: ſe ben pare, che ſi laſci intendere aſsai bene. e ne tratta Ledeſma.[a]

[a] *Ledeſ. in ſum de matr. ſacr. diffic. 46. col. 1454. c. d. e.*

CASO XCVI.

D. Pietro ſi maritò con vna vedoua, la quale per eſsere pochi giorni auanti reſtata vedoua, ne rimaſe grauida, e partorì vn figliuolo, che fu tenuto a batteſimo da Berta: onde reſtò commare di lui, e di ſua madre: ſe dopò morta la moglie di Pietro, ſi potrà Pietro maritare con Berta: poiche è commare di ſua moglie: ſuppoſto, che queſto ſia ſtato auanti il Concilio Tridentino: perche pare, che non lo poteua fare. concioſiache prima la compaternità del marito ſi communicaua alla moglie: e quella della moglie al marito. & era impedimẽto, che impediua, e diſcioglieua il matrimonio: come ſi diſſe nel caſo paſſato.

R. Che poteua molto bene all'hora maritarſi con eſſa, dopò eſſer morta ſua moglie. percioche per quello, ella non ſi fece parente ſpirituale di eſſo, ne egli di lei. Il che ſi ſarebbe fatto, ſe'l figliuolo tenuto a batteſimo, fuſſe ſtato anche figliuolo di Pietro.

Finalmente la moglie non communicaua la compaternità al marito, *Per paſſionem*: come auuiene in queſto caſo. ma quando ſi communicaua da marito a moglie; ouero per contrario, era *per paſſionẽ*: come ſi diſse nel principio del caſo paſsato. il qual mi pare, che s'intenda bene con quello, che è detto nel caſo paſsato: ancorche egli s'intenda bene per ſe ſteſso. queſto ancora è riſoluto da Ledeſma.[b]

[b] *Ledeſ. ubi ſup. column. 1945. c.*

CASO XCVII.

D. Pietro, e Berta trattarono di maritarſi inſieme, non ſi maritando di fatto, ne promettendo di maritarſi; domandarono ſemplicemente a ſua Santità la diſpenſa di maritarſi fra il tale, o tal grado prohibito, ſenza fare mentione, ſe vi era, o non vi era interuenuto la copula: come veramente non vi era interuenuta: e così non hebbero neceſſità di farne relatione a ſua Santità, & ſimilmente intendendo, che non vi era ſtata, concedette all'Ordinario, che li diſpenſaſse, ſenza dire nella bolla, che s'informi ſe vi ſia, o non vi ſia ſtata copula. venuta la diſpenſa, ſi conobbero carnalmente; potendo già, e douendo maritarſi preſto: come già è detto: la diſpenſa veniua commeſſa all'Ordinario, accioche s'informaſſe, ſe era vera la relatione; e li diſpenſaſse. l'Ordinario commeſse al Curato di Pietro, e Berta, che li deſsero il giuramento, ſe haueſsero, o non haueſsero hauuto inſieme copula; tenendo, che ſe giuraſsero di ſi, che non gli ſpoſerebbe: giurarono, che non l'haueuano hauuta; e così gli ſposò *in facie Eccleſiæ*; e ſtettero coſi per quattro, o cinque anni. confeſsandoſi poi, diſsero la verità: Quel

lo, che ſi domanda è, ſe quel matrimonio fu valido; e ſe non fu valido, qual rimedio ſi darà, accioche ſiano ſicuri in conſcientia.

R. Che ſe bene peccarono nella copula, e nello ſpergiurare; vale tuttauia la diſpenſa, & il maritaggio fatto per virtù di eſſa; e così non hanno biſogno d'alcuna altra coſa, per ſtare ſicuri in conſcientia. e la ragione è; perche ne'l Papa ſi moſſe per la copula, ſe ella vi fuſſe, o non vi fuſſe interuenuta. poiche non ſe ne fece alcuna mentione in eſſa: ne vi era interuenuta, quando li fu domandata, e loro fu conceduta la diſpenſa: e così nella ſupplica non fu allegata coſa falſa: ne parimente hebbero la copula con intentione di maritarſi all'hora con eſſa, ne d'intentare matrimonio clandeſtino. ne in queſto caſo vi è coſa, per la quale la diſpenſa ſia ſurrettitia, ne ſi fecero per eſſa inhabili; ancorche peccarono, e furono inceſtuoſi in rigore. e l'impedimento dell'inceſto non diſcioglie il matrimonio. e così riſolue Nauarro,[a] & Enriquez.[b] & aggiugne Nauarro vna coſa, della quale con ragione dubita Rodriguez:[c] & è, che impetrino diſpenſa dal Veſcouo di poterſi l'vn l'altro domandare il debito. & io dico, che cotal diſpenſa non è neceſſaria. percioche non ogni inceſto impediſce il domandare il debito: ma ſolamente quello, per il quale ſi contrahe l'affinità. & vn parente, che hà copula conſumata con vna ſua parente; ancorche commetta inceſto; tuttauia non contrahe affinità con eſſa.

Finalmente eſſi peccarono grauiſſimamente contrahendo: ancorche, come è detto vaglia la diſpenſa, & il matrimonio: e non hanno neceſſità d'altra nuoua diſpenſa per le ragioni già dette. Che peccaſſero grauiſſimamente è coſa chiara; prima per l'inceſto commeſſo: ſecondo per lo ſpergiuro: terzo, perche ſi maritarono ſenza diſpenſa dell'inceſto. e così poiche già ſono maritati, e vale il matrimonio, come è detto, il rimedio, che hanno per il peccato commeſſo è il far penitentia de' ſuoi peccati.

Da queſto, che è detto ſi raccoglie, che l'Ordinario, ouero il Commiſſario non è obbligato a domandare, ſe habbiano hauuto inſieme copula, quando mandando per la diſpenſa, trattarono ſolamente di maritarſi: che ſe trattarono non ſolamente di maritarſi; ma in effetto ſi maritarono; e mandando per la diſpenſa, hebbero copula inſieme; è obbligato a domandare, ſe l'habbiano hauuta: e così ſono obbligati a confeſſare la verità. e non confeſſandola, ſarà la diſpenſa ſurrettitia, e di neſſun valore: come ſi dirà nella Nota del caſo ſeguente: e come riſolue con tutto il reſto Rodriguez.[d] Nota.

Finalmente la riſpoſta data al noſtro caſo è vera; ſaluo ſe'l Papa diceſſe, che la diſpenſa fuſſe fatta dalla tale, o tal perſona; oſſeruandoſi la tale, o tale conditione. perche all'hora ſe non ſi oſſeruaſſe queſto, non varrebbe la diſpenſa, ne quel tal matrimonio. e perciò deueſi riguardare molto bene, come la conceſſione del Papa ſia ſtata da lui conceduta. come ſi dice ne' Canoni.[e] Vedi Cordoua.[f] come ancora tiene Nauarro,[g] e Rodriguez,[h] & Enriquez.[i] il qual dice, queſto eſſere riceuuto da huomini dottiſſimi in tutta Spagna; & eſſere in pratica nella dioceſi di Salamanca.

Nota, perche fà a propoſito di queſto caſo, che quando due ſi vogliono maritare in grado prohibito per via di conſanguinità, o d'affinità, hauendo ambidue cōmeſſo inceſto auāti l'eſſere trattato di maritaggio, nō è neceſſario, che nella ſupplica ſi faccia mētione della copula inceſtuoſa hauu- Nota 1.

a Nau. li. 4. conſil. ti. de ſponſal. conſil. 2. pag. 362.
b Enriq. li. 12. de impedimentis matr. ca. 1. nu. 7.
c F. M. Rodr. 1. to. ca. 219 concluſ. & nu. 8.
d F. M. Rodr. 1. to. ca. 219 concluſ. & nu. 8.
e cum dilecta de reſcr. & gloſ. ibid. & fin. de preb. & c. prudentiā de offic. deleg.
f Cordu. en la ſum. q. 45. punc. 4. verſ. a lo ſegundo.
g Nauar. ubi ſup. ti. de ſponſalib. fol. 362
h F. M. Rodr. ubi ſup.
i Enriq. ubi ſup.

ta

ta fra di loro; e così varrà la diſpenſa fatta ſopra il detto grado prohibito. così tiene Nauarro,[a] e Rodriguez.[b] il che prouano, perche in neſſun Canone vien'ordinato, che la diſpenſa ſopra vn'impedimento ſia inualida; non ſi ottenendo la diſpenſa ſopra vn'altro impedimento, che hà la perſona diſpenſata. e di più, che per lo ſtile della Corte ſi oſſerui, che la diſpenſa fatta ſopra vn'impedimẽto vale auanti, che ſi diſpenſi ſopra l'altro. Vero è, che fin che s'impetra la diſpenſa ſopra eſſo, non hauerà giuſto effetto. Ne contraria, che l'interpretatione della gratia per il ſecondo homicidio commeſſo, non vale, ſe nella diſpenſa non ſi fece mentione del perdono, che l'homicida haueua ottenuto dell'altro homicidio. percioche a queſto io riſpondo, che l'impedimento dell'homicidio due volte contratto dalla medeſima perſona è impedimento della medeſima qualità, gaſtigata con la medeſima pena: e la ſua irregolarità è riſeruata a ſua Santità, ma qui parliamo dell'impedimento dell'inceſto, che naſce dalla detta copula, il quale non è della medeſima qualità, che l'impedimento della conſanguinità, & affinità. perche l'impedimento della conſanguinità, & affinità impediſce, e diſcioglie il matrimonio: ma l'impedimento dell'inceſto ſolamente l'impediſce, e non lo diſcioglie: e l'vno è riſeruato al Papa, e l'altro al Veſcouo. e così ſe bene coloro, che contrahono, pecchino contrahendo, non hauendo prima ottenuta la diſpenſa dal Veſcouo; tuttauia vale il matrimonio. & ancora aggiugne Nauarro, che eſſendo l'inceſto ſecreto, non ſi deue riuelare nelle lettere Apoſtoliche; perche peccherebbe colui, che li riuelaſſe: infamando li contrahenti. e così baſta, che ſecretamente ſe ne domandi la diſpenſa al penitentiero, ouero al Veſcouo.

[a] Nau li. 4. conſi. tit. de conſang. & affin. conſi. 1. fol. 408.
[b] F. M. Rodr. vbi ſup. concluſ. & nu. 5.

Parimente nota, che ſe queſti affini, o conſanguinei publica, o clandeſtinamente ſi maritaſſero di fatto; & appreſſo mentre mandauano a ſua Santità per la diſpenſa, hebbero inſieme copula, ſapendo l'impedimẽto, che haueuano, non varrà la diſpẽſa, ſe non ſe ne fece mentione. Così ordinò il Concilio Tridentino.[c] di maniera, che maritandoſi clandeſtinamente, ſenza mandare auanti le denuntie, ancorche non ſappiano il detto impedimento; & habbiano copula inſieme con la medeſima ignorantia; non varrà la diſpenſa, ſe non ſi fà mentione della detta copula. perche queſta ignorantia fu affettata, per non eſſere andate auanti le denuntie: come ordina il proprio Concilio Tridentino. così dice Nauarro,[d] e Rodriguez,[e] e lo tiene Couarruuia,[f] e Sarmiento.[g]

[c] Conc. Triden. ſeſ. 24. ca. 5. de reform. matr.
[d] Nau. vbi ſup. conſ. 5.
[e] F. M. Rodr. vbi ſup. conc. 6.
[f] Coua. 2. p. relectionis matri. c. 16. §. 10. nu. 13. & 14.
[g] Sarm. lib. 1 ſelectarũ c. 10 nu. 8.

CASO XCVIII.

D. Due eſſendo parenti in grado di conſanguinità, mandarono a Roma per la diſpenſa. da poiche il Papa gli hebbe diſpenſati in Roma; cioè, hauendo detto *FIAT*; prima, che giugneſſe la diſpenſa a chi il Papa la commetteua, o per meglio dire non la diſpenſa, poiche egli medeſimo gli haueua diſpenſati; ma l'eſame della cagione hebbero copula carnale inſieme con animo maritale: ſe queſto ſarà tenuto per matrimonio, ſenza altro conſentimento; ouero, che ſappiano, o che nõ ſappiano all'hora la conceſſione della diſpenſa; preſuppoſto, che ciò ſuccedeſſe auanti il Concilio Tridentino: e ſe auuenne dopò eſſo, ſe ſia impedimento, che impediſca di nuouo.

Auanti, che ſi riſponda nota vna coſa buona, per eſſere di queſta materia, che quando vno domanda a ſua Santità diſpenſa per maritarſi con vna ſua parente nel ſecondo grado: trouandoſi appreſſo, che ſono parenti nel terzo grado, vale la diſpenſa. perche la gratia Nota 1.

ottenuta dal Sommo Pontefice per vn benefitio, dicendosi nella dispensa, che era Curato, vale, prouandosi appresso, che egli era semplice: conciosiache non fu commesso alcun'inganno nell'allegatione della causa falsa, che fu proposta: come difende Couarruuia,[a] seguito da Rodriguez.[b] Notato questo, che fà a proposito del caso, ad esso si.

R. Che se'l Papa non dice altro, se non che li dispensa: conciosiache non habbiano hauuto copula; e che sono parenti nel grado, del quale l'informano, senza aggiugnere alcuna altra cosa: e per vedere, se questo sia così, e siano parenti nel grado, di che l'informano, ne commette l'informatione al Diocesano; questo si deue tenere per matrimonio, se successe auanti il Concilio. poiche quãdo hebbero la copula, già era stato leuato l'impedimento, che era fra essi di consanguinità, & erano habili per contrahere matrimonio; essendo nel grado, di che informarono: se però il Papa non dichiarasse altra cosa nella dispensa; dicendo, che'l non hauere hauuto copula s'intenda fin che si faccia l'informatione a chi và commessa; ouero fin che si sposino. il che non suole mai venire specificato. e per questa cagione deuesi riguardare molto bene, come, la concessione sia conceduta dal Papa: come si dice ne' Canoni.[c] e non venẽdo specificato deuesi tenere quello, che è detto. e ne piu, ne manco sarà dopò il Concilio di Trento sarà nuouo impedimento, che poi non si possano maritare, conforme all'ordine posto in esso. e così non è necessario ricorrere vn'altra volta al Papa, perche veramente, come è detto, costoro erano già habili per contrahere: ancorche peccarono in hauer la detta copula. perche in rigore non furono incestuosi. Che peccassero, e che in effetto non siano incestuosi è manifesto per vn'esempio. Dispensa sua Sãtità in Roma in questo caso, & in altri somiglianti. ma per molti negotij, che ha, e per altri rispetti impedisce l'effetto della dispensa, fin che l'Ordinario, ouero la persona, a chi sua Sãtità lo commette verifichi la verità, il che fu posto nella supplica: come fà nel caso presente, cotal dispensa vale dal punto, che'l Papa dispẽsò in Roma: ma pecca il dispensato; valendosene prima che l'Ordinario la verifichi, come è detto. conciosiache l'effetto della detta dispensa sia fin'all'hora impedito. Con quello, che è detto, concorda Soto,[d] e Rodriguez,[e] Cordoua.[f] il qual dice altre cose buone a questo proposito. e che in rigore non siano trouati incestuosi pare cosa chiaro. perche veramente essi già sono habili per contrahere. e per questa cagione, se bene la copula fu illecita; non fu tuttauia incestuosa; ne cagionò impedimento, parlando in rigore d'incesto, come la cagiona quella, che hebbero coloro del caso passato. come lo dice, se bene ad altro proposito, il Padre Rodriguez.[g] & il medesimo corre, se'l Papa nõ gli hauesse subito dispensati: ma hauesse commesso all'Ordinario, ouero al Confessore la dispẽsa. e dopò hauerli l'Ordinario, ouero il Confessore dispensati esaminata la causa, hauessero copula prima d'essere maritati. percioche, come dice Corduba,[h] la copula carnale, hauuta fra li consanguinei, ouero affini: ottenuta già la dispensa in Roma: auanti che si ponga in esecutione; e si maritino legitimamente, non rende inualida la detta dispensa: se si hebbe dopò essere esaminata la causa dall'Ordinario. & ottenuta la licentia di maritarsi; perche costoro sono dichiarati essere habili per maritarsi: ancorche peccarono nella copula. e così non è necessario ricorrere vn'altra volta al Papa, come dice Cordoua.[i] ne parimente è necessario ricorre-

re

[a] *Couar. li. 1. var. c. 20. nu 6.*

[b] *F. M. Rodr. en la sũ. 1. 10. c. 319. conclus. & nu. 3.*

[c] *c. cum dilecta de rescrip. & gl. ibid. & ca. fi. de prob. & c. prudãtiam de offic. de leg.*

[d] *Sot. in 4. sent. dis. 29. q. 1. art. 1. p. 165 b.*

[e] *F. M. Rodr. l. 10. cap. 319. conclu. & nu. 7. & in addit. ad q. 9. bul cruciat. n. 115. vers. a la segunda duda.*

[f] *Cordu. en el quest. de romã q. 45. al quinto punto.*

[g] *F. M. Rodr 1. 10. sua sum. c. 119. conclu 7. in fine.*

[h] *Cordu. q. 15.*

[i] *Cord. vbi sup.*

re all'ordinario: doue fusse costume di ricorrere ad esso per la dispensa dell'incesto. poiche per la ragione detta di sopra, non sono in rigore incestuosi: ne quella copula fu in rigore incestuosa. ancorche Rodrig.[a] dica, che basta all'hora riccorrere all'ordinario, doue è costume di riccorrere a lui per la dispensa dell'incesto. ma doueua auuertire, che egli medesimo confessa, che questa copula in rigore non è incestuosa: e se ella nõ è tale, non accade ricorrere all'Ordinario: quantunque nõ sarebbe male. ma *Sub meliore censura*, il Curato non è necessario.

[a] F. M. Rodr. vbi sup.

Nota 1. Finalmente nota secondo il medesimo Rodriguez, & altri, che altra cosa sarebbe di quella, che è stata detta, se'l medesimo Papa non dispensasse: come è detto nel nostro Caso essere da lui fatto: ma solamente dà licentia di maritarsi, rimettẽdo la dispensa all'Ordinario, che ne essamini la cagione: come si suol fare dopò il Concilio Tridentino: hebbero copula fra di loro auãti, che l'Ordinario, ouero il Delegato li dispẽsi: deuesi riccorrere vn'altra volta a Roma: e se si deue fare mentione nella supplica d'ambedue gl'impedimenti, cioè della consanguinità, ouero affinità, e dell'incesto commesso dopò essersi sposati publicamente, essendoui l'impedimento, ouero dopò essersi maritati clandestinamente: non sapendo prima d'essere habili per contrahere. perche la facultà di dispensare non hà forza di dispensa, fin che il delegato dispensi: come ne tratta Couarruuia.[b] Guttierez,[c] tiene questa opinione, dicẽdo d'essere stato così dichiarato da' Signori Cardinali della Riforma. e che essendone domandato il Nuntio Apostolico di questi Regni di Castiglia rispose, che in questo caso, si doueua ritornare al Papa. la qual risposta egli afferma hauer veduto cõ suoi propri occhi, mandata al Vescouo di Città Rodrigo. e Rodriguez[d] dice anche il medesimo.

[b] Cou. in li. 1. variar. c. 6. §. 9. in fine.
[c] Gutt. in qq. canon. c. 15. nu. 23.
[d] V. M. Rodr. vbi sup. concl. 17 n. 6

Nota, che a coloro, li quali sono parenti, & affini per due titoli, non è necessario, che nella supplica facciano mentione di ambedue. E così a colui, che si vuol maritare cõ vna certa persona, non fà di mestiere, che dica d'hauer conosciute due sue sorelle. come dice Rodriguez,[e] con altre cose buone: & è detto nel fine del caso cinquantaquattro. Parimente nota quello, che è stato detto nel caso passato, che appartiene a questa materia: & a ciò è necessario. Per questo, e per il caso passato veggasi nella prima parte il cap. 88. della Dispensa, & il caso quarto, che è buono, & a proposito per quello, che è detto in questi casi.

[e] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. 97 nu. 1. in fin.

CASO XCIX.

D. Se vno dopò hauer fatto semplice voto di castità domandasse al suo Curato, che assistesse al suo matrimonio: osseruate tutte quelle cose, le quali, secondo li Canoni antichi deuono essere osseruate: e parimente le cose determinate nel santo Concilio di Trento, se'l Curato, non ostante, che egli sappia così fatto voto semplice, possa assistere al matrimonio di lui, e congiugnere in matrimonio questi tali, che si vogliono maritare: ouero se può non sposarli, sapendo certo, che quel tal pecca mortalmente, maritandosi dopò il voto semplice: ancorche sapesse il matrimonio esser valido vna volta già fatto?

R. La prima cosa, che si deue considerare è, che'l ministro, il quale deue amministrare il sacramẽto del matrimonio, ouero è proprio, che habbia pecorelle, a lui particolarmente raccommãdate: e colui, che domanda questo è vna di esse: ouero è sacerdote, che per commissione può amministrarlo di licentia del proprio, ouero dell'ordinario, oue- Nota 1.

ro per priuilegio conceduto a chi ciò domanda. Secondo deuesi pariméte notare, che quel tal ministro, il quale è proprio ouero hà licentia dal proprio, ouero sà del voto semplice fatto da colui, che si vuol maritare, e lo domanda secretamente, o in confessione, o fuori di confessione; ouero sà, che'l tal voto fatto, ancorche semplice, è publico, e notorio, *Secundum formam Iuris*. Terzo si deue notare, che quel tale, il qual domanda, d'essere sposato; lo può domandare in secreto, ouero in publico, in secreto sarà, se egli se n'andasse a trouare il Curato, e conducesse seco due testimonij necessarij dopò la diffinitione del Concilio Tridentino. ouero lo può domandare in publico nella Chiesa in presentia di moltitudine di gente, fra le solennità delle Messe, nel qual tempo deono esser fatte le publiche denuntie; secondo il Santo Concilio Tridentino. Quarto finalmente si deue considerare, che quel tale, che dopò hauer fatto voto semplice, domãda quello, che è detto, ouero ne hà la dispensa; e ciò egli confessa; ouero non ne hà dispensa: e con tutto ciò dice, voler contrahere, non ostante il voto. Auuertito questo nota le seguenti sei. Note.

Nota 2. Nota 3. Nota 4.

Conclus. 1. Prima, che colui, il quale dopò hauer fatto voto semplice domanda d'essere sposato a colui, che non è suo proprio sacerdote; non deue in alcun modo essere vdito; ma piu tosto cacciato via. questo è manifesto. perche è vietato al Sacerdote, che non è proprio assistere al matrimonio; & oltre che pecca ancora mortalmente, assistendoui, sarà sospeso *ipso facto*. perche non è ministro di questo sacraméto del matrimonio il sacerdote, per essere solo sacerdote; ancorche fusse in estrema necessità. perhhe se bene qualsiuoglia sacerdote possa amministrare il sacramento del Battesimo, e della Penitentia a qualunque sia in estrema necessità; cioè in pericolo di morte; tuttauia non può in quella così fatta necessità amministrare il sacramento del matrimonio. perche non è di necessità.

Conclus. 2. Secondo nota, che'l sacerdote nõ proprio; ancorche a lui dal proprio, ouero dall'Ordinario, o dal Sommo Põtefice per priuilegio sia stato ciò commesso: deue discacciare da se; e non ammettere in alcuna maniera al matrimonio colui, che li domanda d'essere sposato, dopò hauer fatto semplice voto di castità; se non ne hauesse ottenuta la dispensa; ò che glielo domanda in secreto, ouero in publico. E questa è cosa chiara. percioche chiunque dà occasione ad altri di peccare, ouero l'aiuta al peccato, pecca. Et il ministro, che non è proprio se ascolta col darle occasione, & aiutarlo in ciò, colui, che dopò hauer fatto semplice domanda questo; fauorirà al peccato. perche quel tale contrahendo pecca mortalmente. segue adunque, che'l sacerdote non lo deue ascoltare; ouero, che glie lo domandi in secreto, ouero in publico. e questo è manifesto; perche se fusse obbligato ad ascoltarlo; ciò sarebbe, perche hà licẽtia dal proprio Curato; ma q̃sto fà poco al caso. perche la licentia nõ deue essere per la dissipatione; ma p l'edificatione; ne pariméte deue seruirsi di essa, se nõ può, ne ammetterla. perche se quel tal sacerdote non hauesse potuto non ammettere chi ciò domãda, doueua procedere dall'essergli obbligato, & essere tenuto a farlo: ma costui, come io suppongo, nõ è obbligato. perche nõ è proprio sacerdote. e parimente può nõ seruirsi della licentia conceduta dal superiore, ouero dal proprio Curato. Io hò detto, ouero, che glie lo domandi in secreto, ouero in publico. perche senza scãdolo attiuo lo può rimettere al proprio, e nõ accettare la licentia, o commissione data: e se ne nascesse scandolo sarebbe quello

de'

de' Farisei, preso, e nõ dato, che nessuno è tenuto a schiuare. Io dissi parimẽte, supposto, che nõ habbia ottenuta la dispensa, perche se già l'hauesse ottenuuta; all'hora per auuentura sarebbe peccato non ascoltare chi ciò domãdasse principalmẽte in publico. pche all'hora ascoltãdolo, nõ si dà al prossimo occasione di peccare poiche dopò la dispensa nõ sarà peccato cõtrahere matrimonio.

Conclus. 3. Terzo auuerti, che'l proprio sacerdote; cioè il Curato può nõ sposare, ma leuarsi dinanzi chi ciò li domandasse dopò hauer fatto semplice voto, & auanti la dispensa, se ciò sia secreto, & in secreto domandato; ancorche fusse alla presentia di due testimonij: e nõ è obbligato ad ascoltarlo. perche se fusse obbligato, procederebbe, perche q̃sto tale domanda la sua ragione. ma questo fà poco al caso. perche q̃sto tale è indegno, & incapace p all'hora di quello, che egli domanda. percioche indegnamente lo domãda in peccato. e per ciò dal ministro fedele, a cui è commessa la cura di cotal pecorella deue essere cacciato via, accioche nõ pecchi, & ammaestrato: ne parimẽte segue scãdolo, perche può rẽdere ragione di quello, che fa a' due testimonij iui condotti: ouero ingegnosamente ricoprendolo cõ tal conditione, che nõ mentisca: e se fusse necessario dicendo apertamente l'impedimento; con questo però, che lo sappia fuori di cõfessione. perche se lo sapesse in confessione, se lo domãdasse alla presentia di questi testimonij, non è lecito negarlo, per non essere riuelatore della confessione.

Conclus. 4. Quarto, il proprio sacerdote, cioè il Curato, il qual sà essere stato fatto voto semplice da colui, che secretamente, ouero in presentia di due testimonij li domanda d'essere sposato. negando egli solo hauer fatto il voto è obbligato ad ascoltarlo; e se nõ vi è altro impedimẽto, fatte le cose necessarie, a sposarlo. e questo è chiaro pche in tal caso colui, che nega d'hauer fatto voto, deue esser ascoltato; & il ministro è obbligato a darle fede. percioche tal voto non può essere puato; come io suppõgo. e dato, che'l ministro sappia di certo, che egli l'habbia fatto, pche può essere, che egli non hauesse tale intẽtione di far voto, ouero di obbligarsi: ouero, che l'hauesse fatto cõ qualche cõditione; affermãdo egli di nõ essere obbligato; deue essere vdito.

Finalmẽte la differẽtia, che si deue notare fra q̃sti due, cioè fra q̃lli, che secretamẽte, o da solo, a solo alla presẽtia di due testimonij domãda q̃llo che è detto, dopò hauer fatto voto sẽplice, che lo cõfessa, e del quale parla la terza nota, o conclusione di sopra; a q̃sto tale nõ si deue cõcedere q̃llo, che egli domãda, come è detto: E fra q̃llo, che domanda; ma nega d'hauer fatto voto, del qual parla questa Nota, o cõclusione; ancorche il ministro sappia, che egli l'hà fatto: a costui si deue cõcedere: pche pare, che domãdi la sua ragione. Altra cosa sarebbe, quãdo egli cõfessasse il voto: p che all'hora egli sà certo, che egli pecca mortalmẽte, riceuẽdo il sacramẽto: è p ciò li deue essere negato in secreto. Quinto nota, che se alcuno dopò hauer fatto voto sẽplice di castità publicamente domanda nella Chiesa in presentia di molta gente, d'essere cogiũto in matrimonio, cõ tal cõditione, che siano fatte le altre cose necessarie, se il voto è secreto; e q̃sto sia manifesto al ministro; deue esser ascoltato, e nõ cacciato via. e q̃sta è cosa chiara. pche quel tale domanda la sua ragione; e ciò può egli prouare; come nõ lo può fare il ministro, ne discacciarlo da se; come indegno: ne parimẽte prouar la dignità. perche è secreto. segue dunque, che'l ministro è obbligato ad amministrare il sacramẽto: e di più il ministro è obbligato a cõseruare libera la fama del prossimo, e nõ lo scãdalizare; e l'infamerebbe, e scandalizarebbe, Conclus. 5.

zarebbe,

zarebbe, se nel caso posto glie lo negasse in publico, adunque è obbligato ad amministrarglielo. E questa nota, o quinta conclusione è nota chiara, e non occorre dubitarne. Finalmente nota per sesto, se alcuno dopo il voto semplice publico di castità, il che è manifesto domandasse al suo proprio sacerdote d'essere cõgiunto in matrimonio, ancorche non vi fusse per altra via, alcuno impedimento, e v'interuengano le altre cose necessarie se con tutto ciò non n'hauesse la dispensa, deue essere cacciato via, e non ascoltato; & in nessun modo congiunto in matrimonio: e questa è cosa chiara, e si proua: perche al proprio curato cõuiene ex officio schiuare ogni peccato mortale a suo giusto potere, & insieme l'occasione di esso in coloro, che li sono sudditi: & ammettendo chi gli è suddito in simigliante caso al matrimonio, non schiua l'occasione del peccato mortale: segue dũque, che egli è obbligato a non l'ammettere, e così deue essere cacciato via. Che questo tale dopo il publico voto semplice, maritandosi pecchi mortalmente, se non ne hà la dispensa, non vi è alcuno, che lo nieghi: e può essere confermato da quel detto di San Paolo. *Digni sunt morte nõ solum qui ea faciunt s. d qui consentiũt facientibus*. Il ministro è obbligato sotto peccato mortale non solo a non commettere peccato: ma ancora a non consentire a colui, che lo fà; e se egli ammettesse colui, che si vuole maritare, dopo il voto semplice, gli consentirebbe in quello, che costui fà, adunque è obbligato sotto colpa mortale a non l'ammettere: e perciò ne deue essere escluso fin tanto, che ne habbia la dispensa. Similmente se'l proprio sacerdote, fusse obbligato ad ammettere costui, che ciò domanda si dourebbe principalmente fare, perche egli è proprio ministro: e perche colui domanda la sua ragione: ma egli perciò non è obbligato, perche il proprio ministro è obbligato per quanto può a schiuare il peccato mortale del suddito; il quale egli schiua negando, e non l'ammettendo: ne parimente, perche domandi la sua ragione: perche non hà ragione alcuna di domandare per peccare mortalmente, perche si porta ingiustamente, & ancora viola la legge diuina, e richiede ciò ingiuriosamente. Ne parimente domanda quello, che se li deue: perche non potendo riceuere il sacramento del matrimonio senza peccato, lo domanda illecitamente, e gli è vietato il domandarlo. E parimente non è più obbligato il ministro a darlo di quello, che son' io, se mi fusse stato dato in deposito vna spada per difesa della Republica, & alcuno ne la domandasse per distruggerla, io non ne sarei obbligato, anzi peccarei dãdogliela. Tutte queste cose, che sono state dette in queste sei Note, o conclusioni sono manifeste, e chiare, & è dottrina del P. Veracruz.[a]

Ad Rom. 1.

[a] Veracr. in apẽdice sua summa ad art. 15. 1. p. pag. 88 & ibi vbi agitur de impedim. voti simplicis, pa. 100.

CASO C.

D. Vna donna maritata, essendo il suo marito assente, partori vna figliuola di Pietro suo amico adultero, & ella sapeua di certo essere di Pietro, e non di suo marito, e l'altro anno partori vn'altra figliuola; la quale di certo sapeua essere di suo marito: e trattando sempre questa donna con Pietro suo amico li diede ad intendere: e dopo alcuni giorni mori la picciola figliuola del marito, che la picciola figliuola morta era figliuola di esso Pietro suo amico; finalmente la fanciulla viua figliuola di Pietro crebbe fin'alla età di maritarsi: e vedendola Pietro, li parue, che sarebbe ben fatto maritarsi con essa; non pensando, che ella fusse sua figliuola, ma del marito della sua amica; e così la prese per moglie, e la madre, ancorche sapesse

la veri-

la verità, non la volse tuttavia scoprire per molto tempo, fin'a quest'hora, che lo disse in sua confessione: Domandasi, che si hà da fare, e consigliare questo Pietro, il quale hà già figliuoli di questa sua figliuola; pensando, che ella fusse figliuola d'vn'altro: & egli è padre, e marito di sua figliuola?

R. Che se bene questo Pietro non hauesse hauuto altro impedimento, che di hauer conosciuto carnalmente la madre di costei, tolta poi da lui per moglie, sarebbe stato bastante per rendere quel matrimonio nullo: tanto piu essendo sua propria figliuola. Quanto al rimedio, egli è, che questo Pietro se ne vada molto lontano, doue non sia conosciuto, e se Dio li desse spirito, entri in vna Religione, o viua in parte, doue se ne stia ritirato, e faccia penitentia del passato. altrimente pigli qualche parte della sua roba, quanto li pare bastante per il suo viuere, aiutato dalla sua arte, o ingegno cō qualche risparmio. e come è detto, se ne vada in paesi remoti, come all'Indie, o Regni lontani, o doue non siano soliti andare genti del suo paese; e lasci il restante della sua roba, che egli hauesse a' suoi figliuoli: e facendo questo secretamente, saranno tenuti per legitimi. maggiormente essendoui la buona fede della figliuola, e moglie madre di essi. e sappia, che douunque egli si troui, non si può maritare con altra, senza peccare mortalmente; se non ne hauesse la dispensa dal Diocesano: e se non si osasse di domandarla in questi casi secreti, ella non è necessaria: ma se si maritasse con dispensa, ouero senza di essa con vn'altra donna legitima, il matrimonio vale. Quanto alla sua figliuola, e moglie; se ella sapeua d'essere figliuola di questo Pietro per relatione della madre, ouero, che Pietro haueua conosciuto carnalmente la madre; parimente non si potrà maritare con altri. come è detto di Pietro: ma se si maritasse il matrimonio sarà valido. Questo s'intende, assentandosi il detto Pietro, come è stato detto. e parimente potrà entrare in vna Religione: spargendo fama, che sia morto suo marito: poiche si può intendere in vn buon senso, o di morte naturale, o di ciuile; quantunque sarà meglio viuere in perpetua continentia. con quello, che è detto concorda Cordona.[a]

[a] Cordu en el quest. Theolog q. 12. et in sū. q. 5.

CASO CI.

D. Vna donna fu abbandonata dal marito: alla quale dopò qualche tēpo, le vennero nuoue, che egli era morto; & intendendo, che erano certe, si maritò: ma hora stà in dubbio, se sia, o non sia morto suo marito: se stando in questo dubbio possa domādare il debito a questo secondo marito: perche d'esser obbligata a pagarglielo, essendole domandato, non vi è alcun dubbio?

R. Che così lecito è il domandarlo, come il pagarlo, essendo domandato. Per confermatione di che vale tutta la dottrina del caso nono del cap.... nel primo Tomo. che trattò del debito coniugale. Veggasi.

Nota, che se appresso venisse il primo marito, per essere state false le nuoue, che egli era morto, deue ritornare con esso; lasciando il secondo: come parimente è stato detto; se bene ad altro proposito nel caso citato. Concorda il P. Veracruz.[b]

[b] Veracr. 1. p. specul. cō iug. art 47. p. 187. b. c.

CASO CII.

D. Se questo sarà matrimonio; Vno al tempo, che si maritò, consenti di presente nel matrimonio, e l'altro non per all'hora; ma vn'altro giorno ouero dopò vn'anno, perche pare, che non sia matrimonio; supposto, che in esso sia necessario il cōsentimento d'ambidue: e parimente, che questo occorse auanti il santo Concilio Tridentino. perche se fu dopò di esso egli non è matrimonio,

se

ſe ambedue inſieme non conſentono in preſentia del curato, e de' teſtimonij; ſecondo, che dice Ledeſma:[a] ſe bene certa coſa è, che ſarebbe baſtato, che eſſi fra di loro ſolamente conſentiſſero?

[a] *Ledeſ. in ſum. de matr. ſacr. diſ. 17. colum. 1272. et col. 1273. a. b.*

R. Che auanti il Concilio Tridentino, conſentendouiſi vn'altro giorno, era mattrimonio: ſolo che colui, che prima conſenti, non haueſſe riuocato il conſentimento, che vi diede. ma non ſarà matrimonio, ancorche l'altro non l'haueſſe riuocato, ſe paſsò tanto interuallo di tempo fra l'vno, e l'altro conſentimento, *vt habetur, ac ſi non fuiſſet:* come ſarebbe vn'anno. concorda Ledeſma,[b] & *Speculum coniugatorum.*[c] Finalmente non è neceſſario, che ſia eſplicato il conſentimento d'ambidue inſieme; di maniera, che fornito vno di dire, riſponda l'altro il medeſimo nell'iſteſſo punto: ma baſta, che ambidue li conſentimenti ſiano eſpreſſi inſieme moralmente. e coſi baſta, che'l conſentimento dell'vno nõ ſia interrotto da atto contrario: accioche reſti coſì virtualmente. & in tal guiſa conſentendo l'altro, già s'intẽde, che ambidue li conſentimenti ſono inſieme. Coſi dice Nauarro,[d] e Couarruuia,[e] e Rodriguez[f] dopò altri. Quindi s'inferiſce, che ſe'l primo, mentre l'altro conſente, riuoca il ſuo conſentimento, non vale il matrimonio.

[b] *Ledeſ. vbi ſup.*
[c] *Speculum coniug. 1. p. ar. 2. pa. 44.*
[d] *Nauar. c. 22. nu. 80.*
[e] *Cou. in 4. decret. 2. p. c. 4. §. 7.*
[f] *F. M. Rod. 1. to. c. 198. concluſ. & nu. 8.*

CASO CIII.

D. Preſuppoſta vna coſa certa; cioè, che ſe due, che già hanno conſumato il matrimonio voleſſero, *ex mutuo conſenſu,* profeſſare religione, che lo potrebbono fare, e che dopò hauerui fatto la profeſſione, non è in loro poteſtà riuocare il voto di caſtità ſolenne da loro fatto, come ſi dirà nel caſo ſeguente; ſe l'vno di eſſi poſſa entrare in religione, e profeſſarla con licentia dell'altro, rimanendo chi la diede al ſecolo: e ſe coſtui parimente ſia obbligato ad entrarui, e farui profeſſione, come hà determinato il Concilio Tridentino,[g] anatematizando chi teneſſe il contrario?

[g] *Conc. Triden. ſeſ. 24. can. 6.*

R. Che egli parimẽte è obligato ad entrarui, e farui profeſſione, eſſendo giouane: ſe però egli non fuſſe coſi vecchio, e di età coſi matura, che in lui non ſi temeſſe il pericolo dell'incontinentia: perche all'hora col ſolo far voto di continentia nel ſecolo: e coſi reſtandoui, hà da fare. Queſta dottrina oltre l'eſſere eſpreſſa, come ella è ne' Canoni[h] è di Soto,[i] e di Ledeſma.[k]

[h] *cap. Agathoſa, & c. cum ſis de conuerſione coniug.*
[i] *Sot. in 4. ſent. d. 27. q. 1. ar. 4. pag. 158. a.*
[k] *Ledeſ in ſum. de matr. ſacr. diff. 64. colu. 1571. c. d.*

CASO XCIV.

D. Suppoſto quello, che è detto nel caſo paſſato: ſe con tutto ciò egli entraſſe in religione con licentia di ſua moglie: la quale gliela diede ſimilmente, accioche vi faceſſe profeſſione; rimanendo ella nel ſecolo: ſe dopò hauer profeſſato, ella ſentiſſe in ſe ſteſſa pericolo d'incontinentia; per eſſere giouane, e di poca età: ſe può domandare, che egli eſchi fuori a far vita maritale con eſſa?

R. Che eſſendoui il pericolo d'incontinentia già detto, può domandare, che n'eſca fuori, e che egli è obbligato a farlo: vſcendo per fare vita maritale con eſſa: ma morta eſſa, egli ſarà obbligato a ritornarne nella religione. e ſe alcuno diceſſe, che egli non è a ciò obbligato. percioche quando li maritati fanno voto di caſtità *de communi conſenſu,* ciaſcuno rinuntiò alla ragione di domandare il debito, e non può riuocarlo: deueſi riſpondere, che quando in vno è pericolo d'incontinentia, può il Veſcouo diſpenſare: e perciò non ſi permette, che vn ſolo faccia voto ſolenne; ſe non lo fanno ambedue. il che non corre nel noſtro caſo preſente. la ragione di tutto è, perche il voto, che egli fece di caſtità, di conſentimento di eſſa, fu

per

per lei ſolamente riuocabile. il che non ſarebbe, ne ella lo potrebbe riuocare, ſe ambedue fuſſero entrati in religione; e per queſta cagione ſi diſſe nel caſo paſſato, che chi da licẽtia al ſuo compagno d'entrare in religione è obbligato; è anche egli obbligato ad entrarui. percioche ſe ambedue di commune conſentimẽto profeſſaſſero religione; ſenza dubbio varrebbe: e neſſuno all'hora può inualidare il voto dell'altro.

Nota 1. Nota, che da queſto ſegue chiaramente, che ſe egli entrò, e profeſsò nella religione contra la volontà di lei, credendo di poterlo fare, molto meglio lo potrà cauare: & egli è obbligato ad vſcirne. Doue ſi deue notare, che ſe vi entrò di queſta maniera, contra la volontà di eſſa, credendo di poterlo fare; ſe n'vſci, perche così volſe, dopò la morte di lei nõ è obbligato a ritornare alla Religione: come ſarebbe ſtato, ſe con ſuo conſentimento vi fuſſe entrato, e vi haueſſe profeſſato; *vt dictum eſt ſupra. quia votum fecerat de conſenſu vxoris, ſolum per iſtam reuocabile*. E quindi non ſegue, ſecõdo Soto,[a] Ledeſma,[b] che morta la ſua moglie, egli ne poſſa pigliar'vn'altra. perche non lo può fare. e la ragione è; come è ſcritto ne' Canoni.[c] perche in quanto tocca a lui dalla ſua parte, e potere, egli fece il voto di caſtità fatto da lui, ſtabile, e fermo; cioè di non domandare il debito: come ſimilmente è diffinito ne' Canoni.[d] ancorche Ant. Gomez[e] dica, che lo può fare. Il che dice Flores Theologicarum,[f] eſſere dimoſtrato dalla Gloſa ſopra li medeſimi Canoni. ma tengaſi il parere di Soto, e Ledeſma.

[a] *Soto vbi ſup.*
[b] *Led. vbi ſup. column. 15. 2 a*
[c] *In c. quãdã de conuer. coniug.*
[d] *Dict. cap. quandam.*
[e] *Ant. Gomez in la explanation de la Bulla clauſ. 60. n. 60.*
[f] *F. Theol. q. de eſſentia in matrim. art. 3. diffic. 8.*

Nota 2. Terzo nota tre coſe. prima, che chiunque entra con licentia di ſua moglie in Religione, e vi profeſſa; ouero ſenza eſſa; vſcendone appreſſo, coſtretto dalla moglie; come è detto, ſe dopò eſſere ella morta tornaſſe a pigliarne vn'altra per moglie; ancorche peccherebbe mortalmente; varrebbe tuttauia il matrimonio. e la ragione è; perche la profeſſione da lui fatta non ſolẽnizzò il voto: non ſi eſſendo per eſſo obligato ſemplicemente ad oſſeruar continentia per l'impedimẽto, che egli haueua della moglie. e queſto mi par meglio di quello, che dice Rodriguez,[g] il qual tiene, che'l matrimonio è nullo, allegando Hoſtienſe di queſta opinione. La ſeconda, che quello, che è ſtato detto di lui, deueſi intendere di lei: percioche ambedue vãno del pari. La terza, che fra eſſi è già matrimonio rato, e conſumato. perche ſe fuſſe ſolamente rato, ſarebbe tutto il contrario di quello, che è detto. Gli Autori di queſto caſo ſono S. Antonino,[h] Armilla,[i] e quelli del paſſato: e di quello, e di queſto Autore principalmente è il Cap. Agathoſa, doue eſpreſſamente ſi legge queſta dottrina: e parimẽte ſi raccoglie da altri capitoli ne' Canoni,[k] & è di Rodriguez.[l] perche dice, che non può morendo ella, pigliarne vn'altra. il quale ſimilmente dice, che la moglie, la quale ſtà in vn monaſterio, e vi profeſſa, per hauer finto ſuo marito d'eſſer morto, non lo può appreſso venendo aſtrignere a far ſeco vita maritale. Vero è, che ſe domandando il marito, che ella ſe n'eſca, per eſperimentare la ſua innocentia, ancorche ella non poſsa vſcire di ſua autorità propria, potrà vſcir tuttauia, commandandolo il Veſcouo. come dice parimente Nauarro,[m] & il medeſimo dice, che ſi deue fare, quando entrò di cõſentimento ella di lui, ouero egli di lei: come ſi cerca nella domãda del caſo: cioè, che poiche non può neſſuno di eſſi vſcire di propria autorità, e volere, lo potrà tuttauia fare, commandandoglielo il Veſcouo, *vt dictum eſt*. il che nõ contradice ben conſi-

[g] *F. M. Rodr. 1. p. qq. regul. q. 8. art. 2. p. 65. col. 1.*
[h] *S. Ant. 3. p. tit. 1. c. 21 §. 2.*
[i] *Arm. diuortiũ. nu. 12.*
[k] *c. eſt ſis. q. et c. ex parte, de conuerſ. cõiug.*
[l] *F. M. Rod. in ſum. to. 1. c. 220. concl. 3. & 4.*
[m] *Nau. lib. 3. conſ. tit. de conuerſ. coniug. cõſ. 3. fol. 297.*

conſiderato, a quello, che ſi è riſpoſto. poiche è obbligato ad vſcirſene; commandandoglielo il Veſcouo, il che non ſarebbe, ſe non poteſſe; ancorche glielo commandaſſe.

Nota 3. E così nota, che la donna, la qual entra in vn monaſterio, e vi profeſſa; per hauer finto ſuo marito d'eſſer morto; eſſendo in paeſi lontani, & hauendoli mandato il ſuo teſtamento, ritornando il marito, che realmente era viuo, non la può coſtringere a far ſeco vita maritale: ancorche ſe ella haueſſe creduto, che egli non fuſſe morto, non ſarebbe entrata in religione. percioche queſta donna profeſſò ſolenne, e giuſtamente: credendo giuſtamente, che ſuo marito fuſſe morto. E pare, che li Canoni[a] ce l'inſegnino chiaramẽte. poiche ordina, che la donna, la quale entra in vn monaſterio, e vi profeſſa, ſenza il conſentimento di ſuo marito viuente, è obbligata a perſeuerare nella ſua profeſſione: fin che domandandola ſuo marito, ſia cauata del monaſterio. Ne a ciò cõtraria l'inganno del marito. perche l'inganno nelle coſe ſpirituali nõ rende vitioſo l'atto. così riſolue Nauarro,[b] e Rodriguez,[c] che lo ſegue. Vero è, che domandando il marito, che ella ne eſca, per eſperimentare la ſua incontinentia, ancorche ella non poſſa vſcire di ſua propria autorità, potrà vſcire nondimeno commandandoglielo il Veſcouo: come dice il medeſimo Nauarro. il che s'intende, eſſendo già conſumato il matrimonio.

[a] *c. cõſulit. de ſponſa. lib.*

[b] *Nau. vbi ſup. conſ. 2. fol. 207.*

[c] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 220. concl. & nu. 3.*

CASO CV.

D. Se'l matrimonio de gl'Infedeli ſia ſacramento. percioche pare, che egli non ſia. poiche'l batteſimo è la porta di tutti li ſacramenti; e gl'infedeli non hanno riceuuto il batteſimo: e così fra di loro il matrimonio non potrà eſſere ſacramento.

R. Che è ſacramento: e così ſi dice ne' Canoni. Per dichiaratione di queſto ſi deue auuertire neceſſariamente, che'l ſacramento ſi piglia in due maniere per cõto del matrimonio. La prima in quanto il matrimonio è vn certo bene, che porta, ouero arreca ſeco indiſſolubilità. La ſeconda, in quanto il matrimonio è ſegnale di coſa ſacrata: cioè, che ſantifica qualche coſa, che prima non era ſanta. Auuertito queſto nota prima per maggior dichiaratione due concluſioni. La prima, *Concluſ. 1.* che pigliandoſi il ſacramento nella prima maniera per il bene del medeſimo matrimonio, che è indiſſolubilità, fra gl'infedeli il matrimonio non è ſacramento. e queſto ſi proua. perche doue il matrimonio non è indiſſolubile, non vi può eſſere ragione di ſacramẽto, e fra gl'infedeli egli non è del tutto indiſſolubile. poiche può eſſere diſciolto per la conuerſione d'vno de maritati alla fede, non volendo l'altro riceuerla. ſegue poi, che non ſia queſta indiſſolubilità nel matrimonio de gl'infedeli. per la qual cagione è detto il lor matrimonio legitimo, e nõ rato. poiche non è ſemplicemente indiſſolubile: e quello de' fedeli rato, e legitimo: perche non può eſſere diſciolto, ne anche per adulterio.

La ſeconda concluſione è, che pigliando il ſacramento nel ſecondo *Concluſ. 2.* modo; in quanto egli è ſegno di coſa ſacra; fra gl'infedeli vi è ſacramento di matrimonio. E di queſta ſeconda maniera ſi deue intendere il noſtro caſo, quando ſi è detto, che'l matrimonio, de gl'infedeli era ſacramẽto. E che ſia così lo dicono li Canoni,[d] che lo chiamano ſacramento con queſte parole. *Quod ſacramentum coniugij apud fideles & infideles exiſtit*. E poiche lo chiama ſacramento, ſi deue intendere in vno de' due modi poſti di ſopra. e poiche non ſi deue intendere ſecõdo il primo modo, come è detto, ſegue neceſſariamente, che ſi debba intendere conforme

[d] *c. gaudeamus de diuort.*

ſorme al ſecondo: e ſecondo eſſo ſi deono intendere ſimilmente altri ſimiglianti Capitoli poſti ne' Canoni; li quali trattano della medeſima materia del Capitolo *Gaudeamus de Diuortijs*, doue ſi fonda il noſtro caſo: pigliando il Sacramento largamente: cioè in quanto è ſegno di coſa ſacra: ancorche non dia *Gratia gratum facientem*: ſi come non la dauano li ſacramẽti della vecchia legge. Et anche di più nel medeſimo modo, il matrimonio nella legge naturale era ſacramento, come dice Ledeſma, [a] Soto [b] in queſte parole: *Enim uero ſi nomen ſacramenti accipiatur pro vinculo legitimo in officiũ, & pro myſterio, quo ſignificatur vnio Christi, & eccleſiæ: liquidũ eſt, matrimonium infidelium eſſe ſacramẽtum, quia hac ratione ab orbe condito fuit inſtitutum*. E queſto è quello, che ſi deſiniſce nel detto Capitolo. *Gaudeamus*. Secondo nota, che ogni ſacramento è detto, e ſi dice coſa ſacra, e coſa, che ſignifica: e queſte due coſe cõuengono al matrimonio degl'Infedeli: e poiche è coſa ſacra, e coſa, che ſignifica, adunque è ſacramento. Che ſia coſa ſacra egli è chiaro! perche fù da Dio inſtituito, dopò hauer creato l'huomo; quãdo inſtituendolo, diſſe, Per queſta l'huomo laſcierà Padre, e madre: e ſaranno due in vna carne [c]; il che parimen e ſi troua fra gli infedeli, e non ſolo, perche Iddio l'inſtituì, è detto coſa ſacra. perche ſe coſi fuſſe, tutte le creature ſi direbbono ſacre: ma è coſa ſacra per vn'altra coſa particolare: per hauer da Dio vna certa ſanctificatione: & è, che non potendo eſſere dopò il peccato congiugnimento carnale ſenza peccato; perche haueua da eſſere, *ex ardore concupiſcentiæ*, prouede Iddio, contra queſto, *Inſtituendo matrimonium in remedium contra morbum*. E fù, che coloro, che ſi congiugneuano carnalmente, eſercitaſſero quell'atto ſenza peccato. E per queſta ragione egli è ſacramento. perche nella legge di Natura dopò il peccato fù inſtituito in remedio, quando fù detto, *Creſcite, & multiplicamini*. Onde ſegue, che eſſendo fra gl'Infedeli il matrimonio anche in remedio, per rendere quell'atto Santo, che è coſa ſacra, e ſacramento; egli parimente ſia ſegno di coſa ſacra; come ancora è manifeſto per quello, che è detto di ſopra. e parimente perche è ſegno della ſantificatione di quell'atto cõgiugale; poiche non può eſſere eſercitato, *ſeclusõ matrimonio*, ſenza peccato. e dato, che non conuenga al matrimonio degl'infedeli l'eſſere ſacramento in quanto non è inſtituito nella Legge Nuoua; ne amminiſtrato da' miniſtri della Chieſa; tuttauia li conuiene eſſere ſacramẽto, in quanto fù inſtituito da Dio in offitio della natura. e per eſſere dimoſtrata vna certa Santità di quell'atto, fù inſtituito generalmente da Dio per tutti in differenti tempi, & età, e dato ſotto precetto. e per queſta cagione, pigliando il ſacramento nella ſeconda maniera, poſta di ſopra nel principio, dice aſſolutamente Adriano, che'l matrimonio degli infedeli è ſacramento; e Couarruuia dice, che'l matrimonio degl'Infedeli, ſi può chiamare Sacramento, *Habitu, licet non Actu*; e Medina [d] dice, eſſere coſa più probabile, che ſi dica ſacramento, il che ſi proua ſufficientemente perche Chriſto inſtituì queſto ſacramento cõ quelle parole, *quos Deus coniunxit, homo non ſeparet*. il che conuiene non ſolo a' fedeli, ma ancora a gli infedeli.

E per quello, che fù poſto nel principio per argumento: dicendoſi, che non pareua, che egli fuſſe; poi che'l Batteſimo è porta di tutti gli altri ſacramenti, e non è riceuuto dà gli infedeli; e che coſi non potrà eſſere ſacramento; deueſi riſpondere, che

vero

[a] *Ledeſ in ſumm. de ſacr. matr. di 53. col. 1528.*

[b] *Sot. in 4. ſent. diſt. 26. q. 2. art. 3. p. 93.*

[c] *Gen. c. 2.*

[d] *Med. on. ſus reſ. lu. ciun.:ſ.*

è vero, pigliandoſi ſtrettamente il ſacramento per quelli, che ſono ſtati nella legge Nuoua inſtituiti da Chriſto. perche pigliandoſi di queſta maniera il ſacramento, il matrimonio fra gl'infedeli è ſacramento, e finalmente ſe oſtinandoſi alcun diceſſe, che non è ſacramẽto in alcun modo; perche tutti li ſacramẽti danno gratia; deueſi riſpondere, che parimente queſto ſacramento dà a gli infedeli in qualche maniera la gratia; *non gratiam gratum facientem* come quella del ſacramento del matrimonio della Nuoua Legge, à coloro, che riceuendolo, non vi pongono, *Obicem*; ma gratia la qual fa, che quello, che innanzi era peccato, non ſia piu peccato, poiche fra marito, e moglie opera, che non ſia colpa mortale il congiugnimento carnale; il quale fù ſempre tale dopò il peccato; come è detto di ſopra, e non ſolo opera queſto ſacramento, che fra marito, e moglie non ſia colpa: ma ancora, come è detto, dà in qualche modo gratia agli infedeli. perche fà, che per queſto atto di congiungimento di huomo, e di donna, che in queſta guiſa ſi congiungono, non diſpiacciano à Dio, e non l'offendano, e che in quell'atto nõ li ſiano ingrati, li quali del tutto diſpiacerebbono, & oſſenderebbono, Iddio ſe'l matrimonio nõ fuſſe ſacramento della maniera, che è detto, e queſta non è poca gratia, cõ tutto quello, che è detto concorda eſpreſſamente Veracruz.[a] Et è buona dottrina. Vero è, che la cõmune non li dà altro nome, che di contratto naturale: e la ſegue Rodriquez:[b] confermandola col medeſimo cap. *Gaudeamus de diuortijs.* Nota il caſo ſeguente, che è vn pezzo di queſto, e neceſſario per eſſo.

[a] *Veracr. in l. 1. p. ſpeculum coniugio. art. 35.*
[b] *M. Rod. 1. to. c. 198. concl. & nu. 1.*

CASO CVI.

D. Preſuppoſto quello, che è detto nel caſo paſſato, doue ſi diſſe di qual maniera di matrimonio ſia ſacramento fra gli infedeli; ſe, due di eſſi ſi conuertiſſero; ſubito conuertiti, ſe il ſacramento del matrimonio, che era fra eſſi, ſia ſtrettamente vno de' ſette della Legge Nuoua, dando lor gratia *gratum facientem*: cõ la quale s'acquiſta ragione per il Regno del Cielo la qual gratia ſi diſſe nel caſo paſſato, che mancaua loro, ancorche ne haueuano d'vn'altra ſorte.

R. Secõdo il Padre Veracruz,[c] che ſe bene il matrimonio degli infedeli nel tempo dell'infedelità non ſia ſtrettamente ſacramento, ne dia la gratia, *Gratum facientem*; tuttauia ſubito, che ſono battezati: e di nuouo conſentono nel paſſato, il matrimonio, che haueuano fatto auanti, diuiene ſtrettamente vno de' ſette ſacramenti della legge nuoua; e per mezzo di eſſo vien conferita la gratia *Gratum faciens*: eſſendo diſpoſti per riceuerla. Et il medeſimo tiene Rodriquez;[d] quanto al dire, che deono conſentire di nuouo, accioche ſia ſacramento. ancorche Ledeſma[e] dica, che non fà di meſtiere, che conſentano di nuouo, & il medeſimo tiene Soto[f] il che mi piace, e ſi conferma con quello, che ſi dirà nel caſo cento, e noue a queſto propoſito.

Nota, che con eſſi non è neceſſario, che ſi oſſerui la forma del Santo Concilio di Trento: ne che riceuino le benedittioni della Chieſa; quantunque ſarebbono bene à riceuerle. e la ragione, è chiara; perche il matrimonio, che prima era fra di loro era matrimonio veramente legitimo, ancorche non rato, come ſi diſſe nel caſo paſſato. e coſi non fà di meſtiere tutto quello, che hora è neceſſario, ſecondo il Concilio Tridentino, accioche il matrimonio non ſia Clandeſtino.

[c] *Verac. vbi ſupra art. 6.*
[d] *M. F. Ro. vbi ſup. c. 211. concl. & nu. 1.*
[e] *Lede. in ſum. de ſacr. matr. diffic. 55. col. 1536.*
[f] *Sot. in 4. ſent. diſt. 39. q. 1. art. 4. p. 324.* Nota.

CA-

CASO CVII.

D. Vno prese per moglie vna dõna così stretta, che ne per l'vso matrimoniale, ne per arte di Medicina la potè conoscere: per la qual cosa fu per sententia del giudice celebrato il diuortio fra di loro: se dopò essere passati tre anni, che la legge concede per star congiunti, dando lor licentia, che ciascuno di essi si maritasse la seconda volta, *omnia munda mundis*: Se aprendola il secondo marito, e consumando con essa il matrimonio, debba restar con esso, ouero sia obbligato di ritornare a star col primo.

Nota 1. Auanti che si risponda nota necessariamente due cose. La prima, che l'impotentia può nascere da due cagioni. la prima per cagion naturale intrinseca; come sarebbe della complessione molto frigida nell'huomo; ouero la gran strettezza nel vaso della donna, che procede ordinariamente dalla freddezza della donna. La seconda cagione, è estrinseca; come per diminution di membro, o diffetto ridotto da malie, o stregamenti. La seconda cosa è, che l'impotentia perpetua la quale precede al matrimonio, sempre l'impedisce, e discioglie; e non quella, che segue dopò il matrimonio: dopò l'essere stato rato, e legitimo il matrimonio: ancorche non fusse stato consumato; & essa sia perpetua; ne parimente l'impedisce, ne discioglie la temporale, che gli andò auanti. Auuertito questo.

Nota 2. R. Che deue ritornare a star col primo, abbandonando il secondo: e vi sarà astretto dalla Chiesa. e parimente perche in così fatto caso deuesi giudicare il medesimo di lei, che dell'huomo impotente, per temporale impedimento di frigidità. il quale se per questa cagione, hauendo già celebrato il diuortio con la prima, prese la seconda, e con essa consumò il matrimonio; lasciãdo il secondo matrimonio, deue ritornare al primo. *Quia iam censetur factus habilis ad priorem vxorem.* E si vede chiaramente. per hauer consumata la copula con la seconda, che l'impotentia della frigidità, che ella haueua non era semplicemente perpetua. Tutta questa dottrina è espressa, e determinata ne' Canoni.[a] & è parimente parere di Ledesma,[b] e di Armilla,[c] e di San Tomaso,[d] e di Rodriguez.[e]

Ma nota, che quello, che è detto di sopra, secondo Ledesma s'intẽda; *Quando de facto ita est, quod potuit cognosci a primo viro: licet id fuerit, successu temporis, tunc enim primum fuit validum: eo quod impedimentum non fuit perpetuum. tamen si nullo modo cognosci posset per actũ propriũ: iudicatur impedimentum perpetuum esse.* & il medesimo afferma lo Specchio de' Matrimonij;[f] dicendo, che li Canoni si deono intendere di questa maniera: e pare ben detto, come è veramente; ancorche Armilla, senza alcuna differentia, o distintione dica, che deue ritornare al primo matrimonio: citando S. Tomaso di questa opinione.

Nota 3.

[a] *c. fraternitatis, & extra de frigidis. & maleficiatis. c. accepisti. & c. eodem.*
[b] *Led. vbi sup. diff. 49. col. 1511. cõclus. 7.*
[c] *Arm. ver. matr. n. 47.*
[d] *S. Tho. in 4. sen. d. 34.*
[e] *F. M. Rodr. 1 tom. c. 216. concl. & nu. 3. circa finem.*
[f] *Spec. coniug. art. 8. cõc. 5. pag. 178.*

CASO CVIII.

D. Due si maritarono, essendo l'vno di essi maleficiato, ouero affatturato: e per essere l'vno di essi per questa cagione impotente al consumare il matrimonio, per sententia del giudice fu celebrato il diuortio: essendo dato lor licentia di maritarsi la seconda volta con chi essi volessero: egli, che era il maleficiato si maritò; e con la seconda consumò il matrimonio; come se non fusse stato tale: se all'hora deue ritor-

nare a stare con la prima; ouero se deue rimanere con la seconda: perche conforme a quello, che è stato detto nel caso passato pare, che lasciato il secondo matrimonio, debba ritornare al primo.

Nota 1. Nota necessariamente auāti, che si risponda quattro cose. La prima, che li Demonij permettendolo Iddio, hanno forza, e poter contra gli huomini, e contra le loro attioni; in guisa tale, che possono impedire le loro operationi: se per misericordia di Dio non ne fussero liberati.

Nota 2. La seconda, che li Demonij possono fare, che'l marito non sia potente per la sua moglie: ancorche sia tale con tutte le altre: e ciò viene insegnato dalla esperientia. come si dice ne' Canoni.[a] e finalmente lo possono fare impotente per tutte le donne *simpliciter*.

[a] In c. litte ra de frigi dis. & ma leficiatis.

Nota 3. La terza, che questi malefitij, che possono fare li Demonij ne gli huomini, possono essere temporali; e parimente perpetui.

Nota 4. La quarta, che se'l malefitio è perpetuo, e vā innanzi al matrimonio, lo impedisce, e discioglie: ma non già, se seguì dopò l'essere legitimo, e rato; ancorche non fusse consumato. ne parimente l'impedisce, ne lo discioglie il temporale, che li vā innanzi quando fusse apertamente chiaro, essere stato leuato via cō rimedij leciti, & humani, ciò auuertito.

R. Che fin che sia manifesto chiara, & apertamente esserli stato tolto via con rimedij, che la Chiesa ritiene a questo effetto santi, e leciti, e che egli già ne è libero (quādo per essergli già stato tolto via il malefitio con essi, prese la secōda moglie) deue star con essa; non tornando cō la prima, questo è espresso, e verificato ne' Canoni,[b] doue si leggono queste parole; *Quod si adhibitis remedijs, nempe corde contrito, & spiritu humiliato facta sacerdoti confessione; & exorcismis, caeterisque ecclesiae spiritualibus medelis adiectis, qui maleficia patiuntur non sanentur; separari valeant: & si alij postea fuerint copulati: non separabuntur, restituta vtrique potentia coeundi*. Qui si deue intendere, che la potentia, la quale fu loro restituita di poter congiugnersi insieme, è con altri; e non fra lor medesimi.

[b] 33. q. 1. c. si per sortiarias.

Nota 5. Deuesi notare, che quando essendosi prouato il malefitio, vien per sententia del giudice disciolto il primo matrimonio, e maritandosi la seconda volta, consumeranno li secondi matrimonij; non deono essere costretti a ritornare al primo: ne parimente che prouino, se possono già fra di loro congiugnersi; se alla Chiesa non fusse legitimamēte manifesto, che essi priuatamente, cioè senza autorità di alcuno; ma di lor propria con animo di fornicare, o di far proua, hauessero consumato la copula. perche all'hora deono essere astretti di ritornare al passato matrimonio, cioè al primo: come se p vn'impedimēto di frigidità fussero stati separati: perche all'hora la Chiesa giudica d'essersi ingannata nella proua del malefitio: e similmente se di certo potesse esser certo, e manifesto, se prima era stato maleficiato in quanto a tutte: essendosi prouato con molte, e non hauendo potuto hauer copula con alcuna: perche parimente all'hora si hà da giudicare senza fallo di esso, come del frigido; cioè, che dopo hauere consumato con la seconda il matrimonio, come dice il caso, deue essere ritornato, e richiamato al primo matrimonio, lasciando il secondo; perche, *Iam censetur factus habilis ad primam vxorem* consumādo con la seconda.

Nota, che da queste cose segue, che nō procede il medesimo in questo

sto caso, chè tratta dell'impotenza, la qual nasce da frigidità, mostrandosi vna notabile differentia, la quale si troua fra li frigidi, e maleficiati, & è, che se'l frigido è inhabile per vna, & habile per altre, non deue essere disciolto il matrimonio cōtratto con quella, per la quale egli è inhabile, poiche deue ritornare a stare con essa, se già egli era stato separato per l'autorità del giudice, e maritato la seconda volta, quando egli hauesse consumato con la seconda; e la Chiesa a ciò l'astringerà, come si dirà: & egli, perche nella seconda Nota del caso seguente, il che non è in colui, che è maleficiato, perche se appresso egli fusse habile per altre, ouero essa per altri, non deuono perciò essere richiamati, o ritornati l'huomo, ouero la femina al primo matrimonio, separandoli dal secondo, ma che li secondi matrimonij sono quelli, che deuono essere mātenuti, e la ragione di questa differentia è; perche il potere consumare il matrimonio con la secōda, non è inditio bastante d'essere habili fra di loro; come auuiene ne' frigidi, perche vno può essere maleficiato per vna, & essere potente per vn'altra: il che, come è detto, non succede in colui, che è frigido; perche, *Qui est frigidus vni, est frigidus alteri*. Tutta questa dottrina è di Armilla,[a] Scoto,[b] Abulense,[c] Ledesma,[d] e di Soto,[e] e Rodriguez.[f]

Finalmente nota, che di sopra è stato detto, in tanto, che fusse chiaro, e manifesto esserli tolto via il malefitio, co' rimedij, che la Chiesa hà per questo effetto santi, e leciti: perche se si sapesse, che per questa via egli già ne fusse libero: ancorche ciò seguisse dopo molti anni, e che li fusse restituita la potentia di consumare con la prima; deue, come è detto ritornare a star con essa, lasciando la seconda: così affermano, e commandano li Canoni,[g] secondo San Tomaso,[h] & Armilla.[i]

[a] Armill. verb. matr. nu. 46.
[b] Scot. in 4. sent. dist. in. 34. Nota 7.
[c] Abulens. super Mat tha. 19.
[d] Ledes. in summario de matr. sacr. diffi. 19. col. 1554.
[e] Sot. in 4. sentē. dist. 34 art. 4.
[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 216. concl. & nu. 3.
[g] c. laudabilem, & c. fraternitatis.
[h] S. Tho. in 4. sent. distin. 34.
[i] Arm. vbi sup.

CASO CIX.

D. Se l'impotentia di cōgiugnersi con la moglie disfaccia il matrimonio?

R. Che quando l'impotentia di congiugnersi si può leuar via col tēpo, ouero essere curata con medicine, non discioglie, ne disfà il matrimonio. V.g. come se due giouani contrahessero, non potendo per hora, ma poco appresso domandare il debito, il matrimonio vale; & il medesimo si dice de gl'infermi; a' quali con medicine si può leuar via l'infermità: come dice Rodriguez,[k] con la commune, & all'hora è necessario secondo Armilla,[l] che consentino di nuouo: ancorche altri tengano, che ciò non sia necessario, & è ben detto; poiche non essendo l'impedimento perpetuo; il matrimonio fù valido, e se valido, che necessità vi è di consentire di nuouo? A questo pare, che fauorisca l'opinione di Ledesma, e Soto, posta nel caso cento, e sei: li quali dicono per questa ragione, che non sono obbligati a consentire di nuouo. Per discernere, qual sia impotentia perpetua, e qual temporale si dirà nel caso seguente. E parimente Innocentio[m] pone vna buona regola; dicendo, che quello impedimento nō è ppetuo, che si può tuor via senza pericolo dell'anima, e del corpo per opera humana, e senza miracolo diuino: e questo medesimo dice Lopez,[n] e Giacomo Graffi.[o] e tutti apportano questa regola d'Innocētio: come ancora Soto,[p] che la commenda per buona. Donde segue, che se l'huomo nō è potente per la vergine; & è tale per la corrotta: il matrimonio è valido con la vergine.

[k] F. M. Rodr. 1. to ca. 16. conclus. & nu. 4.
[l] Armill. verb. matr. nu. 5.
[m] Innocen. III. c. fratern. de frigid. & malefic.
[n] F. L. [illegible]
[o] Iacob. de Graffi a Capua en sus decisiones doradas li. 2. c. 86. nu. 22.
[p] Sot. in 4. sent. dist. 32. q. 1. art. 2. p. 233. b

percioche se non vi è altra cagione, che la virginità, ella si può facilmente leuar via con l'arte della medicina: secondo che dice San Tomaso,[a] e Soto,[b] ilquale aggiũge, che se facesse di mestiere, che per curare questo impedimento, ella sopportasse qualche dolore, ancorche fusse grande, ella è obbligata a ciò.

[a] S. Thom. 3. p. q. 68. artic. 2.
[b] Sot. in 4. sent. dist. 34. q. 1. artic. 1.

Nota, che altra cosa sarebbe, se per qualche via lecita, non se gli le potesse giamai dar rimedio, per farla atta all'vso matrimoniale; perche in tal caso il matrimonio è nullo, e diuisi per l'autorità della Chiesa, egli si potrebbe maritare cõ qualunque altra; & ella con nessuno, perche in cosi fatto caso, deuesi di essa giudicare il medesimo, che dell'huomo, il quale è impotẽte di perpetuo impedimẽto di frigidità: percioche se bene la copula carnale nõ è d'essentia del matrimonio; nondimeno egli è tale l'obbligatione, che vien ad essa, e colui, che è impotente non si può obbligare: percioche nessuno è tenuto all'impossibile: adunque segue, che'l matrimonio nõ sia valido, con tutto quello, che è detto parimente concorda Medina nella materia, che egli lesse in Salamanca del matrimonio: hauendoui la prima catedra, e Nauarro.[c]

[c] Nauar. in Man. c. 22. nu. 56. & 60.

Finalmente nota due cose. La prima, che quando la donna è così stretta (*omnia munda mundis*,) che se bene può riceuere il seme, e concepire, tuttauia non può partorire senza pericolo della vita, non è valido il matrimonio. Questa opinione dice Ledesma,[d] fu tenuta da Vittoria, e da altri huomini di autorità: la quale parimente egli segue, & approua; percioche con tanto pericolo non è obbligata a pagare il debito; in guisa tale, che ella pecchere bbe mortalmente, ponendosi a così gran pericolo. Ma secondo il medesimo Ledesma, come che questa opinione sia vera, deue tuttauia essere limitata in maniera, che non proceda, quando si tiene per certo, la detta donna essere sterile: perche in questo caso cessa la ragione, come parimente dice Rodriguez.[e]

[d] Ledes. in add. ad 3. p. q. 58 art. 3. in fin.
[e] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.

La seconda cosa, che si deue notare è, che secondo Medina,[f] come è l'vso della Chiesa, quando due sono separati per l'impotentia, l'vno dall'altro, & appreso si trouano habili al contrahere, per non essere stato l'impedimento perpetuo: sono forzati a ritornare al primo matrimonio, essendosi maritati la seconda volta: perche altrimẽte ciascuno volẽdo disciogliere il matrimonio, direbbe d'essere impotente, e ritornãdo al primo matrimonio, nõ è necessario, che consentino di nuouo, come è detto di sopra: conciosiache il primo matrimonio fù vero: percioche non hebbe impedimẽto perpetuo, che li separasse; & all'hora giudica la Chiesa essere stata ingannata, dando licentia di contrahere la seconda volta. Di questa opinione parimente è Soto.[g]

[f] Med. ubi sup.
[g] Sot. in 4. dist. 34. q. 1. art. 3.

CASO CX.

D. Come si potrà chiarire, che l'impotentia sia perpetua ò temporale, quando nasce da frigidità, ouero sia stata prodotta da maleficio. Ilche conuien sapere, perche come si disse nel caso cento, e sette, e cento otto, quando ella è perpetua, impedisce, e discioglie il matrimonio; ilche non succede, essendo temporale.

R. Che essendosi stati fatti li rimedij leciti, e santi, che perciò hà ordinato la Chiesa raccontati nella risposta del caso cento, & otto; se dopo essere viuuti insieme tre anni, che loro sono dati da' Canoni;

noni, per attendere, come maritati al consumare la copula carnale; con tutto ciò se passassero durante la frigidità, ouero il malefitio, deue essere riputato per impedimento perpetuo. E ne più ne manco si deue stimare per perpetuo, quando non possa essere curato per opera della medicina, ma solamente adoprandosi vn'altro malefitio, ouero per arte del Demonio, ilche non si deue far giamai, secondo Gaetano,[a] & Armilla,[b] e Rodriguez,[c] quantunque la Somma Angelica[d] dica, che ciò sia lecito fare con vn'altro artificio, ma non è così: e parimente si deue giudicare esser perpetuo, quando occorresse quello, che si dirà nel caso seguente.

[a] Caiet. 3. to. suorum opuscul. & in sum. ver. malefic.
[b] Armill. ver matrimon. n. 49.
[c] F. M. Rodr. 1. to. c. 7. conclus. & nu. 11.
[d] Sum. Angelic. ver. superstit. §. 13.

E finalmente per questo vedi il caso passato, doue fù posta vna regola generale d'Innocentio Terzo, per saper discernere qual sia perpetuo impedimento, o temporale. E parimente nota, che è necessario auuertire quello, che è lecito, e meritorio, secondo li Dottori, accordarsi con chi fece il maleficio, e pregarlo, col dargli ancora danari, che disfacci, ouero abbruci le malie, o legature sepellite, attaccate, ouer nascoste, con lequali egli fece il maleficio, che non può esser disfatto, se elle non siano disotterrate, distaccate, o bruciate: perche per far ciò non si fà maleficio, anzi è virtù: percioche disotterrandole, ouero distaccandole, o pur bruciandole subito con industria humana, può essere disciolto il maleficio, che con esse egli fece per arte del Demonio: e quando non lo volesse fare, essendone obbligato, lo può sforzare a farlo per mezzo del giudice ecclesiastico, o secolare. Concorda Gaetano, Armilla,[e] Ledesma,[f] Rodrig.[g] e Giacomo Graffi.[h]

[e] Arm. ubi sup.
[f] Ledes. in sum. de lo sacr. matrim. diff. 49. colu 1515. a. 1516.
[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 216. concl. & num. 1. & 2.
[h] Iacob. de Graf à Capua en sus decisio doradas libro 2. c. 86 nu. 24. & 25.

CASO CXI.

D. Se essendo due maritati, & essendo l'vno di essi impotente all'atto matrimoniale, se l'impotẽtia, che egli hà si potesse curare per arte di medicina, chi l'hà sia obbligato a soffrire qualsiuoglia molestia, e dolore, curandosi per leuarsi da dosso quella impotentia: percioche non curandosi, sarà perpetua, e temporale, se sia curata: & essendo temporale non impedisce, ne discioglie il matrimonio. V. g. se la donna stretta, e turata con qualche beneficio lecito de' medici, o de' cerugici potesse essere aperta, e renduta atta al matrimonio, hauendo da sopportare in lasciarsi medicare qualche graue dolore?

R. Che è obbligata a patire qualche molestia, e dolore; ancorche sia graue: e questo principalmente, perche ella per sua colpa si messe in cotali angustie: ma senza tallo non sarà obbligata a patire alcuno grauissimo incommodo d'infermità, per lasciarsi curare: percioche all'hora in simigliante caso la sua impotentia deuesi stimare per perpetua: la quale impedisce, e discioglie il matrimonio: e con maggior ragione, quando nõ potesse essere aperta senza pericolo di morte, & anche quello, che più importa, che se ben si potesse congiugnere col marito; tuttauia non li potesse vbbidire in ciò, senza espresso pericolo di morte, nõ terrebbe parimente il matrimonio: percioche non è obbligata a pagare il debito con pericolo di morte: e similmente all'hora non vi essendo alcun rimedio lecito di medicina, per sottrarla da questo pericolo, deue in essa essere stima o imped men to perpetuo. Tutto questo è scritto ne' Canoni,[i] & è di Soto,[k] di Ledesma,[l] di Lopez,[m] e di Rodriguez.[n]

[i] c. ex litteris de frig. & malef.
[k] Sot in 4. sent. dist. 34. q. 1. art. 2. § 1. 4.
[l] Lede ubi sup. diff. 48. col. 1508.
[m] F. L. Lope 1 p. instru. consil. 1. 9
[n] F. M. Rodr. 1 to. ca. 216. concl. & nu. 1.

CASO CXII.

D. Due essendo habili da maritarsi, e consumare il matrimonio, per non essere fra essi alcuna impotentia da non consumarlo, si maritarono, & auanti il consumarlo, venne all'vno tal'impotentia, che loro era impossibile di poterlo cõsumare in alcun modo: se per così fatta impotentia si debba diuidere il matrimonio. percioche se fusse sopragiunta auanti, che si maritassero, chiara cosa è, che sarebbe stato disciolto, e che era nullo?

R. Che Riccardo, e Soto con alcuni altri tennero di sì. ma la vera opinione è, che tale impotentia non li separi, ne annulli il matrimonio. poiche nõ l'hauendo da principio, come si dice, che non l'hebbero, il matrimonio fu veramente rato: & il matrimonio, che vna volta è rato dalla sola professione della Religione vien disciolto. & il Concilio Tridẽtino [a] dice, e determina, che'l matrimonio non si discioglie, quanto al vincolo, per nessuna molesta cohabitatione: come risolue Medina nella materia del Matrimonio letta in Salamanca, e Ledesma, [b] contra Gratiano, [c] e Soto. [d]

[a] Cõc. Tri. sess. 14. c. 5.
[b] Led. vbi sup. col 509 concl. 4.
[c] Grat. in sum. 33. q. 1.
[d] Sot. vbi sup. p. 252. b

CASO CXIII.

D. Due si maritarono, sapendo ambedue, che in essi era vn'impedimento d'impotentia perpetua: tuttauia essendone consapeuoli, si maritarono insieme; se questo matrimonio sia valido. perche pare, che non sia. poiche l'impotentia perpetua, che precede al matrimonio l'impedisce, e discioglie?

R. Che qui hà due opinioni, la prima di San Tomaso, [e] di Paludano, e di S. Antonino. li quali tengono, che egli sia vero matrimonio. percioche in esso ricercano altro fine: e li Canoni non lo prohibiscono loro, quando ambedue lo sapeuano prima che si maritassero insieme: come auuiene, quãdo nõ lo sapeuano. La seconda opinione è del Panormitano, [f] d'Innocentio, e dell'Hostiense sopra li medesimi Canoni, e di Riccardo, [g] e di Ledesma, [h] li quali dicono, che non è valido: ancorche sia vero, che li Canoni li consigliano, che viuano insieme, come fratelli: ancorche non ne siano obbligati. percioche il Sommo Pontefice ne' Canoni [i] non lo dice, commandando, ma solamente consigliando. e questa è l'opinione, che a me pare piu vera: se bene Armilla [k] dice, che tale è la prima, e la segue insieme con gli altri. Soto [l] essendo di questa seconda opinione, dice esser vera la prima, quando cotale impedimento può essere tolto via, e non vien tolto.

[e] S. Tho in 4. sent. dist. 34. ad 4.
[f] Pan. in c. consultat.
[g] Ric. in 4. sent. dist. 34. art. 2. q. 3.
[h] Ledes. in sum de matr. sacr dif fic. 48. col. 1507.
[i] Ca laudabilem.
[k] Arm. ver. matr. n. 28.
[l] Sot. in 4. sent. d. 34. q. 1. art. 2. pag. 234. b

Nota 1.

Nota, che secondo Armilla, [m] quando vno si marita, e sà l'impedimento, che hà dell'impotentia perpetua, che non è saputo dall'altro, sapendolo appresso, se vuole, potrà viuere con chi l'hà, come due fratelli. & in ciò si concorda con la seconda opinione, esposta di sopra, la quale è tenuta parimente da Rodriguez. [n] Donde segue, che non si possono abbracciare, ne baciare libidinosamente.

[m] Arm ibi. nu. 51.
[n] F. M Rodr. 1. tom. c. 216. concl. & nu. 1.

Nota 2.

Nota per questo luogo, che l'impotentia de' caponi di generare impedisce, e discioglie il matrimonio. Così dichiarò Sisto V. a petitione del Vescouo Nouarese Nuntio Apostolico, e Delegato a Latere ne' Regni di Spagna in vn breue, che per ciò publicò in Roma in S. Marco a' 27. di Luglio l'anno 1587. nel terzo anno del suo Pontificato. commandando in esso, che li caponi, li quali già fussero congiunti in matrimonio, fussero separati,

rati, trouandosi, che eglino si congiugnessero carnalmente, come marito, e moglie: poiche non sono tali; & il detto Nuntio Apostolico commandò, che fusse publicato così fatto Breue ne' Regni di Spagna; dichiarando con autorità Apostolica, che'l matrimonio di tali caponi era nullo, & inualido: poiche erano inhabili al contrahere: come Sua Santità haueua determinato. Molte pene erano poste in questo Breue: che fu publicato in Madrid a' 17. di Nouembre, l'anno 1587. l'anno terzo del Pontificato del medesimo Sisto V. Al che hauendo riguardo, già cessa la gran disputa, che era fra Teologi, e Canonisti, se'l matrimonio di costoro era nullo, della qual tratta distesamente Soto,[a] Gioua. Guttierez,[b] Nauarro,[c] e Rodriguez.[d] Intorno al qual Breue si deue auuertire, che se questo impedimento sia intrinseco, ouero estrinseco, sopraueniſſe al matrimonio già fatto, ancorche non sia consumato, non lo discioglie; e così possono costoro star congiunti: come si raccoglie da' Canoni[e] antichi, che non sono derogati dal Breue.

[a] Sot. vbi sup.
[b] Gut. in qq. canon.
[c] Nau. lib. 4. consi. tit. de frigi & malefic. cōsil. 3.
[d] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.
[e] c. 15. qui 32. q. 3.
Nota 3.

Et in oltre notisi, che coloro, li quali hanno impotentia imperfetta; perche possono seminare, ma non è perpetua, non si posono maritare: anzi che maritandosi, il matrimonio è nullo. Ilche pare, che parimente volesse Sisto Quinto. Così tiene Ledesma,[f] e Rodriguez.[g]

[f] Ledes. in addit ad 1. p. q. 58. art. 1. fol. 519.
Nota 4.
[g] F. M. Rodr vbi sup.

Finalmente le pene, che pose Sisto V. in questo breue a' caponi, che si maritassero, furono di cento ducati, e della scommunica, & altre pene riseruate all'arbitrio, e che hauendo notitia delle dette lettere Apostoliche, subito si separassero; commandando a gli ordinarij sotto le medesime pene, che non consentino, che si maritino: & essendo già maritati siano separati: essendo manifesto, che trattano fra di loro, come marito, e moglie.

CASO CXIV.

D. Pietro, e Giouanni non sono in alcun modo parenti; ma Pietro hebbe vn figliuolo della madre di Giouanni; e Giouanni vna figliuola della madre di Pietro: se'l figliuolo di Pietro, e la figliuola di Giouanni si possano maritare insieme: poiche ne'l padre, ne la madre, come è detto, in nessuna maniera sono parenti.

R. Che non si possono maritare insieme, e se si fussero maritati, il matrimonio sarebbe nullo; e la ragione è chiara, percioche la figliuola di Giouanni è sorella di Pietro; e Pietro è padre di colui, che la deue prender per moglie. Di maniera, che la figliuola di Giouanni è zia del figliuolo di Pietro: poiche Pietro è suo fratello, & il figliuolo di Pietro è cugino della figliuola di Giouanni; poiche è sorella di suo padre. Hò posto questo caso solamente; perche vna volta me ne fu domandato per curiosita.

CASO CXV.

D. Presupposto, che nel matrimonio si posa errare per tre vie, nella persona, nella qualità, e nella conditione, nella persona si erra, pigliando vno per moglie Giouanna, pensando di pigliar Berta, nel la qualità si erra, pigliandosi per moglie vna donna stimata Vergine, nō essendo tale, ouero giudicata ricca: essendo pouera, nella conditione si erra, pigliandosi per moglie vna, che si pensaua essere libera, & era schiaua; Pietro, pensando di prender per moglie Giouāna, fu posta in suo luo

go Berta, ma egli in modo tale consentì in Berta, che se bene egli hauesse saputo, che ella era Berta, tuttauia se ne sarebbe contentato, e rallegrato. ma con tutto ciò egli pensaua, che ella fusse Giouanna. se questo sarà matrimonio? percioche se non pensò mai, se nô che ella fusse Giouanna, chiara cosa è, che non è matrimonio.

R. Che ne anche questo è matrimonio. e la ragion è. perche così il matrimonio è disfatto da quell'errore, che si dice *concomitans*, che è il presente come è disfatto dal precedente. Donde segue, che se vno prêde per moglie vna schiaua, che egli pensa essere libera; ma tuttauia s'accende tanto nel suo amore, che se hauesse conosciuto essere schiaua; nondimeno hauerebbe consentito in essa; non è vero matrimonio, se non v'interuiene nuouo consentimento; dopò essersi saputo, che ella è schiaua. Quello, che è detto in questo caso è chiaro; & è conclusione manifesta. perche se bene non è *simpliciter inuoluntario*, come sarebbe, se questo errore non fusse *concomitans* tuttauia non è voluntario. il che si ricerca necessariamente nel matrimonio. *Nam nihil volitũ quia praecognitum: sed non est ibi cognitio. ergo nec volitio*. Concordano il Padre Veracruz, [a] e Ledesma. [b]

[a] Verac. in Spec. cõing. 3. p. art. 28. pag. 331.

[b] Ledes. in sum. de matr. sacram. diff. 30. col. 2395 a, & 2597.

Finalmente l'errore della persona impedisce, e discioglie il matrimonio. è così diffinito ne' Canoni. [c] poiche quiui non si troua libero cõsentimento. senza il quale non può essere matrimonio. ma l'errore della qualità, ouero della fortuna non impedisce, ne discioglie il matrimonio. percioche l'esser vergine, o corrotta, ricca, o pouera sono tutte cose accidentali al matrimonio: essendo libero il consentimento di pigliarla per moglie. così dice vna legge della Partita, [d] e quiui Gregorio Lopez, e lo tiene Nauarro, [e] Martin Ledesma, [f] Veracruz, [g] Couarruuia, [h] e Rodriguez, [i] e Bartolomeo Ledesma. [k] li quali tutti concordano con quello, che è stato risposto in questo caso. Vero è, che l'errore della qualità, o della fortuna non impedisce, ne discioglie il matrimonio: come risolue Couarruuia, [l] e Nauarro. [m] ma se vno hebbe questa intentione, non voglio prendere costei per moglie, se ella è pouera; il matrimonio sarebbe nullo per mancamento dell'intentione di prenderla per moglie: come auuertisce Ledesma, [n] e Rodriguez. [o] Nota il caso seguente.

[c] c. 29. q. 1.

[d] L. 10. tit. 2. p. 4.

[e] Nau. c. 22 nu. 12.

[f] Led. in 2. p. q. 53 ar. 1

[g] Verac. Spec. cul coning. 1 par. ar. 2.

[h] Cou. in 4. 2. p. c. 30. §. 7. nu. 1.

[i] F. M. Rodr. 1. tom. c. 204. conclu. & nu. 1.

[k] Led. vbi sup.

[l] Couar. de spons. p. 2. c. 3. §. 7. n. 1.

[m] Nau. vbi sup.

[n] Ledes. in addit. ad 3. p. q. 41. art. 2. pag. 332.

[o] F. M. Rodr. vbi sup. conc. & n. 5

CASO CXVI.

D. Li parenti d'vna donzella illustre s'accordarono di maritarla con Pietro, per essere Maiorasco: al tempo del maritaggio, la maritarono con Giouanni, che già era maiorasco; essendo morto Pietro suo fratello. ma ella non pensò di maritarsi con altri, che con Pietro. se questo sarà matrimonio. percioche pare di sì: conciosiache Giouanni già sia il maiorasco.

R. Che non è matrimonio; ne similmente sarà, quando ella sappia la morte di Pietro; se di nuouo non vi consentisse. percioche ella non hebbe il consentimento in altri, che in Pietro. percioche se bene l'errore della qualità di sua natura non inualida il matrimonio, questo fallisce quando cotal errore si riferisce all'errore della persona: come auuiene in questo caso. Perilche se questa tal donzella illustre si maritasse con costui segnalatamente, ancorche lo faccia, pensando, che era morto il maiorasco non essendo vero; vale tuttauia il matrimonio, percioche in questo caso l'errore non fu nella persona, ma

nella

nella qualità. ma se non hà intentione di maritarsi con altri, che con Pietro, che era maiorasco, come dice il nostro caso, non vale il matrimonio. percioche in questo caso errò nella persona. Donde segue, che se vna donna per parole di presente, pensando di maritarsi con Pietro assente, si maritò con Giouanni presente pēsando, che egli fusse Pietro; ancorche appresso ella sappia, che egli era Giouanni, e nō Pietro, e se ne rallegrò, & habbia hauuto stando in quell'errore, di Giouanni molti figliuoli, mentre Pietro viuerà, questo non sarà matrimonio. quantunque per l'ignorantia sia libero di colpa. ne anco dopò essere morto Pietro sarà matrimonio; se, come è detto, non consente di nuouo in Giouanni: presupposto, che ciò succedesse auāti il Concilio Tridentino, quando fra gli assenti si poteua contrahere vero matrimonio. se bene parimente si possa contrahere hora; come si dirà per l'innanzi nel Caso 130. Concorda Soto, [a] e Ledesma, [b] S. Tomaso, [c] e Rodrig. [d]

[a] *Sot. in 4. sent. dist. 3. q. 1. art. 2.*
[b] *Ledes. in sum. de pr. nis. sacram. diff. 30. col. 2. 68. & 2399.*
[c] *S. Tho. in 4. sent. dist. 30. q. 11. ar. 2.*
[d] *F. M Rodr. vbi sup. conc. & n. 2*

CASO CXVII.

D. Vn'infedel libero prese per moglie vna schiaua similmente come egli infedele: ma pēsò, che ella fusse libera: se questo sarà vero matrimonio?

R. Che è vero matrimonio. e la ragione è chiara; (presupposto, che colà fra loro non sia alcuna legge, che parimente l'impedisca, e discioglia; poiche vi può essere:) & è perche il non contrahere con ischiaua è de iure positiuo. e gl'Infedeli non sono obbligati alle leggi humane. e parimente *de Iure natura* qualsiuoglia è libero di poter cōtrahere matrimonio: ne in ciò si troua alcuna seruitù. poiche il medesimo seruo, o schiauo, ancorche non volesse il suo padrone; può tuttauia contrahere matrimonio. Concorda Speculum Coniugiorum. [e]

[e] *Spec. coniug. 1. par. tit. 29.*

CASO CXVIII.

D. Vno prese per moglie vna con conditione, se'l Papa li dispensasse; percioche erano parenti; dicēdo in questa guisa; Io ti piglio per moglie; se'l Papa ci dispensa. Il Papa dispensò. Costui fu consigliato, che egli era obbligato a prenderla per moglie; e questo senza consentire di nuouo nel matrimonio. e così fece. e se egli hauesse potuto, non l'hauerebbe fatto. ma lo fece; perche diede credito a chi lo consigliò. egli appresso seppe, che non era obligato a prenderla per moglie; e pigliandola pure, doueua di nuouo cō sentire: se costui la può lasciare. il che egli potrebbe fare, se non fusse matrimonio?

R. Che non è matrimonio. e che questo non sia matrimonio de presente, ne auanti, ne dopò il Concilio di Trento; ancorche si osseruasse la forma, che egli cōmanda; è cosa chiara. e la ragione è, perche quādo due si maritano; & al principio il matrimonio fu nullo; ancorche poi trattino fra di loro, come marito, e moglie, non sarà tuttauia vero matrimonio; quantunque cessi l'impedimento, che vi era; se nō consentano di nuouo. e per tanto potrà lasciarla benche la Chiesa, se si maritò publicamente, lo costrignesse a viuere cō essa: presumendo, che dalla sua parte vi fu nuouo consentimento; quādo si maritò. percioche si deue tenere per regola generale nel matrimonio, *Quod si in isto instanti non est matrimonium, quicquid postea superueniat non erit matrimonium, nisi de nuouo, & de praesenti iterum fiat.* Questa dottrina è del P. Veracruz, [f] e di Bart. Ledesma. [g] Se non essendo matrimonio, conceduta la dispēsa, per non esserui stato il consentimento di nuouo, almanco sia obbligato per ragione di questo contratto a prenderla per moglie, si disse nel caso duodecimo,

[f] *Verac. in spec. cōiug. 3. p. tit. 20.*
[g] *Ledes. in sum. de n. a. tr. sacr. dif fic. 25. col. 13. 60. & 1370. bu. de*

Final-

Nota I.

Finalmente nota, che quello, che è detto è vero, e conclusione verificata secondo San Tomaso,[a] Giouan Maggiore,[b] Adriano,[c] e Bartol. Ledesma,[d] e Vittoria,[e] e Soto,[f] non solo quando nel matrimonio la materia è illegitima, come è quella, che è detta: non dando fede, ne a Calderino, ne ad altri, citati da Siluestro,[g] li quali affermano, che dopò hauer'ottenuta la dispensa, senza nuouo consentimento, sia matrimonio: ma ancora quando la conditione *de futuro* si ponesse in materia legitima, la qual poi seguisse. Verbi gratia, come se vno si maritasse *de præsenti* con vna, che non era sua parente; se suo padre così volesse. il quale poi così volse. Questa conclusione è contra Panormitano,[h] & altri Canonisti; a' quali s'accosta Paludano.[i] Costoro dicono, che compita la conditione, senza nuouo consentimento, è valido il matrimonio; in guisa tale, che se la secóda volta egli si maritasse cô vn'altra, il matrimonio del tutto sarebbe nullo. ma quello, che dice San Tomaso, e coloro, che'l seguono, come piu vero deuesi tenere: cioè, che se bene si pone sopra materia legitima, tuttauia non sarà matrimonio, ma sposalitij solamente *de futuro*, compita la conditione: come dice Adriano, e Vittoria.[k] & è commune opinione de' Dottori. San Tomaso[l] dice, parlando della materia legitima; *Quod si conditio sit de futuro, etiam si verba sint de præsenti, idem est iudicium, sicut de consensu de futuro, qui exprimitur per verba de futuro, ac proinde, adueniente conditione manent sponsalia.* il che non fanno, quando la conditione si pose sopra materia illegitima; se non vi sia nuouo consentimento: come con gli altri, seguendo San Tomaso dice Vittoria,[m] e Rodriguez.[n] e si disse parimente nel caso duodecimo, citato di sopra. Veggasi.

[a] *S. Tho. in 4 sent. dist. 29. ar. 3.*
[b] *Io. Maior ead dist. q. 4.*
[c] *Adr. q. 3. de spons.*
[d] *Ledes. vbi sup. colum. 1368.*
[e] *Victor. in sum q. de sponsal nu. 238.*
[f] *Sot in 4. d. 29. q. 2. art. 3. fol. 174.*
[g] *Sylu. verbo matr. 3. §. 9.*
[h] *Panor. & Canonistæ, in ca. super eo, & c. de illis ac cõd. apposit.*
[i] *Palud. in dist. 29. q. 2. ar. 5.*
[k] *Victo. vbi sup.*
[l] *S. Tho. in 4. d. 27.*
[m] *Vict. vbi sup.*
[n] *F. M. Rodr. 1. to. cap. 216. conclu. 19. nu. 9.*

CASO CXIX.

D. Se colui, che prese per moglie vna dõna publica meretrice, la qual subito maritata ritornò al vomito, & al peccato antico; possa entrare frate in qualche religione, & ordinarsi d'ordine sacro?

R. Che colui, che si maritò con così fatta donna, la quale dopò hauer consumato il matrimonio ritornò al peccato antico; onde egli sentendo molto questo dishonore, n'andò in paesi lontani, e si fece frate, e si ordinò, e disse Messa; & essendo confessore assoluette; peccò grauissimamente, e la sua professione non fu valida. percioche quella tal religione non l'haurebbe riceuuto, sapendo, che haueua moglie. Vero è, che se vi fusse dubbio se l'hauesse riceuuto, o nò; habbiamo da presumere, che ella hebbe intentione di riceuerlo. percioche in quanto tocca all'entrare, e professare nella Religione, il medesimo è, se si hà riguardo alla legge commune, l'essere vno non maritato, che l'essere maritato, se hà libertà di separarsi dalla sua moglie. percioche conforme alla legge,[o] delle cose equipollenti si fà il medesimo giuditio, come si dice in esse:[p] & hauendosi riguardo a questo, varrà la sua professione, e non sarà obbligato nel foro della conscientia di ritornare alla sua moglie: ne potrà essere costretto nel foro esteriore a ciò. come è manifesto da quello, che è definito ne' Canoni.[q] e lo risolue Gaetano.[r] ma peccò nell'ordinarsi. perche non fu rettamente ordinato. poiche era bigamo. per essersi maritato con dõna corrotta. nella quale irregolarità non potè il suo Prelato dispensare, ma solamente il Papa. e così è necessario, che egli ricorra a sua Santità, e domandi dispensa della bigamia, e della esecutione de gli Ordini malamente riceuuti, e della sospensione incorsa, per hauere amministrato; essendo irregolare. Vero è, che'l suo Pro-

[o] *l. si. ff. mãdati.*
[p] *ca licet ex quadam de testibus*
[q] *cap. Agatho 27. q. 2.*
[r] *Caie. 1 to. opusc. trac. 31. resol. 4.*

Prouinciale può dispensare in questa sospensione: & essendo habilitato può celebrare lecitamente: non ostante, che alcuno se ne scandalizasse. percioche questo scandolo non è attiuo, ma passiuo. e se alcuno si scandalizzasse per ignorantia, può essere auuertito, che egli può celebrare, & amministrare li sacramenti: non ostante, che sia viua sua moglie. percioche ella dimenticata del benefitio fattole, commesse adulterio contra di esso. Così risolue Nauarro,[a] seguito da Rodriguez.[b]

[a] Nauar. li 3. consi tit. de conue. s. con iug. cons 6. fol. 200.
[b] F. M. Rodr. 1. 10 ca 221 conclu. & nu. 5.

CASO CXX.

D. Vn'amico di Pietro ammazzò Giouanni con intentione, che Pietro si maritasse con la moglie di Giouanni. Questo succedette senza saputa di Pietro. ma dopò hauerlo saputo, e che per questa cagione l'haueuano vcciso, l'approuò, e ne sentì piacere: se Pietro si potrà maritare con la moglie del morto. perche pare, che non lo possa fare. parendo, che quì interuenga ratificatione, *quæ comparatur mandato.*

R. Che lo può fare. e la ragione è, perche pagando l'impedimento *Criminis*, come è questo, impedisce, e discioglie il matrimonio, occorre all'hora, quando colui, che si deue maritare, machina nella morte dell'altro. ma chi solo l'approuò per ben fatto, non machinò in conto alcuno. e se non machinò, segue, che non vi fu questo impedimento. & alla ragione del dubitare io rispondo, che quādo la legge vieta solamente il delitto, hà luogo la ratificatione. ma non già quando con esso insieme vieta vn'altra cosa: come è nel caso presente; cioè la macchinatione: che nō vi è stata. e così può, come si dice ne' Canoni.[c] Con quello, che è detto cō corda Armilla,[d] *Speculum coniugiorum*,[e] e Rosella.[f]

Parimente nota per questa materia, che se'l marito và per ammazzare la sua moglie adultera, e l'adultero. li quali ciò sapendo procurano d'vccidere prima lui, e di fatto l'vccidono; se appresso si maritassero insieme, vale il matrimonio. percioche l'homicidio non fu ordinato a fine di maritarsi (perche se fusse stato per questo fine, egli era impedimento, che impediua, e discioglieua il matrimonio: come è ordinato ne' Canoni.[g]) ma per liberarsi dalla morte, e darsi in preda con maggior libertà al vitio della carne. così tiene Nauarro,[h] e Rodriguez,[i] che lo segue.

[c] cap. cum quis de sen ten. excom. lib 6.
[d] Arm. uer. ratihabitio nu. 5.
[e] Spec. con iug. 1. p. tit. 33 pa. 149.
[f] Rosel. ver. excom n. 7. in fin.
[g] ca admonere.
[h] Nauar c. 22 nu. 46.
[i] F. M. Rodr. 1 10. ca. 210. concl. & nu. 1.

CASO CXXI.

D. Vno vccise sua moglie, nō per autorità di giustitia, ne per hauerla colta in adulterio; ne parimēte macchinando con terza persona nella sua morte. percioche di queste cose già è stato trattato nel caso settantavno; ma con animo di prenderne vn'altra: se questo tale si possa maritare, e maritandosi in effetto, terrà il matrimonio?

R. Che se quando l'vccise, nō propose nel suo animo alcuna: ma solamente hebbe animo di maritarsi, nō si può maritare. ma maritandosi, terrà il matrimonio. Concorda *Speculum coniugiorum*,[k] e Palestrello.[l] il quale dice altre cose buone a questo proposito.

[k] Spec. con iug 1. p. tit 33. p 15.
[l] F. L. P. ie str. en sus casos c. 5. p. 16.

CASO CXXII.

D. Giouanni, essendo maritato adulterò con Isabella; promettendole, che morta sua moglie, si mariterebbe con essa. morì la moglie di Giouanni: & all'hora morta seppe, che erano parenti: e che non poteuano essere maritati senza dispensa. se questo tale si potrà maritare con Isabella, alla quale promesse, di maritarsi con essa, morta sua moglie?

R. Che si può maritare con essa, e la ragione è; perche quando l'impedimento *criminis*, come è questo per l'adulterio, impedisce, e discioglie il matrimonio, è quando l'adultero veramente hà legitima moglie. percio-

che se'l marito non è legitimo;ne ella è legitima, non s'incorre in questo impedimento. Vi è parimente vn'altra ragione; perche non interuenne adulterio; non essendo stato il passato matrimonio vero con la morta moglie, per l'impedimento, che era tra di loro. concorda con quello, che è detto *Speculum coniugiorum.*[a]

[a] *Spec. coniug. 1. p. tit. 33. pa. 153. a. concl. 6.*

CASO CXXIII.

D. Vn'infedele, hauendo moglie legitima, di fatto si maritò con vna Christiana, adulterando con essa, prima, e dopò, che la sua legitima moglie morisse. se costui si può maritare con questa Christiana. concio siache egli già s'è fatto Christiano, e la sua donna infedele morta.

R. Ouero la moglie dell'infedele morì auanti, che egli si facesse Christiano, ouero dopò. se morì auanti, dalla banda di lui non vi è alcuno impedimento: se morì dopò l'essere egli battezzato, e viuendo sua moglie, adulterò con essa, vi hà dalla sua parte impedimento.

Finalmente, o che ella morisse auanti, ouero dopò l'essere egli battezzato, non si possono maritare insieme, hauendo inteso la Christiana, che l'infedele haueua moglie legitima viua. percioche se bene non vi è impedimento dalla parte dell'huomo, che egli non si posa maritare di nuouo con quella adultera; vi è nondimeno dalla parte di esa. percioche esendo donna Christiana incorre in questo impedimento *Criminis.* perche consapeuole di ciò, si maritò con l'adultero, che haueua legitima moglie. Concorda *Speculum coniugiorum,*[b] e B. Ledesma.[c]

[b] *Spec. coniug. p. 1. ar. 54. p. 156.*
[c] *Ledes. in sum. de sacr. matrim. diff. 58. col. 1554.*

CASO CXXIV.

D. Vno, esendo viua la sua legitima moglie, adulterò con vn'altra; e seguitando a viuere in peccato con esa, lor padre, e madre, o altri trattarono, che egli morta sua moglie, si mariterebbe con eso lei. al che egli non consentiua, e taceua; non mostrando, ne per parole, ne per segni, che l'hauerebbe fatto. perche in effetto egli non lo voleua fare, come è detto: ma con tutto ciò se ne staua in peccato con esa: se morta sua moglie, si potrà maritare con l'adultera?

R. Che sì. e la ragione è. perche quel tale non si poteua giudicare matrimonio, dico quello, che trattauano li suoi parenti.

Nota 1. Nota, che se vno hauendo la propria moglie, parlando li suoi parenti di maritarlo con vn'altra, egli subito all'hora si congiunse con l'adultera della maniera, che gli altri maritati sogliono congiugnersi, quando si maritano: se bene dentro nell'animo non consente, se col cōgiugnersi con eso lei esplica così volere, incorre tuttauia in questo impedimento *criminis*, se in farlo non hebbe timore.

Nota. Quì deuesi notare, che quest'vltimo non contradice al primo. perche nel primo non significa in alcuna maniera volere il matrimonio; ma si bene in questo vltimo. e la Chiesa, che pose questo impedimento lo giudica per matrimonio. percioche in questa guisa egli lo contrahe. e parimente perche parlando li padri per li figliuoli, non lo contradicendo essi, ne restano obbligati. e poiche la Chiesa giudica per vero questo tal matrimonio, segue, che quindi nasca questo impedimento nel modo, secondo il quale pronuntiò le parole: ancorche dentro a se stesso non vi consentisse. Altra cosa sarebbe se per timore si congiugnessero insieme, ouero egli mostro con segni di non volerlo. percioche all'hora non sarebbe giudicato matrimonio: e così ne anco vi sarebbe impedimento. Tutto questo è del P. Veracruz.[d]

[d] *Veracruz spec. coiug. 1. p. tit. 36. pag. 164. a. & 165.*

CA-

CASO CXXV.

D. Se nel mondo non fusse piu, che vn padre, & vna figliuola, si potrebbono maritare insieme?

R. Che Gaetano [a] tiene, che'l matrimonio fra padre, e figliuola *est de intrinseca ratione malum*; come il dire la bugia, & il furare. onde Iddio non dispenserebbe in ciò per nessuna cagione, o necessità. ancorche fusse per la propagatione, & aumento di tutto il genere humano. *Speculum coniugiorum*, [b] e Soto [c] tengono il contrario, dicendo (saluo il miglior giuditio) che se bene questo grado, che è il primo di consanguinità, sia prohibito per legge naturale, nella quale il Papa non può dispēsare, secondo che afferma Armilla, [d] & è certa conclusione di tutti: si potrebbono maritare. perche all'hora la natura, e Dio, che è Autore di essa, lo dispensarebbe. alla quale opinione si accosta parimente Bartolomeo Ledesma. [e]

[a] *Caie. 2.2. q.154. ar. 9.*

[b] *Spec. coniug. 1. p. ar. 43. pa. 193.*

[c] *Sot. in 4. sent. dis. 40. q. 1. ar. 3.*

[d] *Arm. uer. dispensatio nu. 9.*

[e] *Ledes. vbi sup. diffic. 38. colum. 1439. & 1410. a.*

CASO CXXVI.

D. Due cose; presupposta vna verità certissima, che per legge diuina positiua antica, come si trouaua nel Leuitico al cap. 18. erano prohibiti molti gradi di consanguinità, oltre il primo, dentro li quali non si poteua maritare. Io hò detto *de iure diuino positiuo*. percioche tutte le cose, che quiui sono scritte, & espressamē te prohibite, non sono *de iure diuino naturale*. Io hò detto similmente *de iure positiuo antico*, doue sono dodici persone prohibite, e sono queste; la madre, la matrigna, la sorella, il nipote, la zia sorella del padre, la zia sorella della madre, la moglie del zio fratello del padre, la nuora moglie del figliuolo, la moglie del fratello, che morì con figliuoli, il figliastro, e la figliastra, la cognata. perche nella legge naturale era permesso. e che parimente *de iure* [f] *positiuo antico* erano prohibite sette persone. le quali già per legge positiua nuoua sono ridotte a quattro. La prima cosa, che si domanda è, se quei gradi vietati dalla legge diuina positiua antica obbligauano il popolo gentile. La seconda se li quattro della legge positiua nuoua, a' quali sono ridotti hora quei sette dell'antica obblighino tutti li fedeli; di maniera, che dentro di essi non si possano maritare senza dispensa?

[f] *35. q. 3. ca. ad sedem.*

R. Al primo, che non gli obbligauano. e così gl'infedeli, che erano maritati dentro di quei gradi prohibiti dalla legge positiua antica, erano lecitamente maritati. e la ragione è, perche il popolo gentile non riceuette la legge.

Al secondo, che li quattro gradi, a' quali sono già quei sette ridotti, obbligano tutti li fedeli, dentro de' quali non si possono maritare, senza dispensa: fuori che in tutte le prouincie dell'Indie: doue per special priuilegio di Paolo III. conceduto solamente a gl'Indi, si possono maritare dentro il terzo, e quarto grado. il qual priuilegio s'intende così nel grado di consanguinità, come di affinità, come risolue il P. Veracruz, [g] e Bartolomeo Ledesma. [h]

[g] *Veracr. in spec. coniug. 1. p. art. 43. & 44. pag. 190. & 202.*

[h] *Ledes. ubi sup. diff. 30. col. 1430. d. & column. 1431. b. c.*

CASO CXXVII.

D. Presupposto quello, che Paolo III. ordinò nelle prouincie dell'Indie, come è detto nel caso passato; se coloro, che erano nel terzo, e quarto grado di consanguinità maritati auanti il detto priuilegio, dopò l'essere stato dato fuori, siano veramente veri maritati, in maniera, che nō si possino piu separare.

Auanti che si risponda nota, che'l Sommo Pontefice nel Concilio generale, che rappresenta tutta la Chiesa non' può instituire alcun sacramē to di nuouo, ne Christo lasciò questa potestà alla Chiesa: ancorche, se hauesse voluto l'hauerebbe potuto fare: come hauerebbe potuto, se hauesse voluto *de potentia* Dio, che per l'interiore contritione de' peccati,

ouero per la contemplatione, o meditatione della passione di Christo gli huomini diuenissero netti, e santificati; e che quel dolore interiore fusse sacramento: come ancora noi dicemmo nel nostro Specchio de' Curati.[a] Ma quantunque ciò sia vero, come è veramente, può tuttauia la Chiesa commandare, e prohibire molte cose intorno a' sacramenti, che ella hà. può fare, non già sacramenti, ma alcune cose, che siano sacramentali: e può dichiarare quali persone siano legitime, & idonee, per riceuere qualche sacramento, e quali non siano tali: inhabilitandole percio: e principalmente nel matrimonio. come hà fatto vltimamente nel Concilio Tridentino alla sessione 24. cap. 1. Questa dottrina è chiara, e certissima: come si può vedere appresso Armilla,[b] *& Speculũ coniugiorum*.[c] e parimente, che padre, e madre, e figliuoli, tutti sono nel primo grado: come si dirà nel caso cento sessantadue Regola seconda. Auertito questo.

[a] Esp de curas. de los sacramẽtos en commun. c.7.§.2.10.1.

[b] Arm. ver. dispensatio nu.5.

[c] Spec. coniug.1. p. ti. 44.

R. Che se coloro, li quali sono maritati nel terzo, e quarto grado auanti la dispensa di Paolo III. quando si maritarono, erano conuertiti alla fede, il matrimonio, nel quale si trouauano, era nullo, e volendosi l'vno separare dall'altro, doueuasi celebrare il diuortio. e la ragione è, perche quando erano congiunti, il matrimonio era nullo. percioche erano persone illegitime: e se erano tali, non potrà essere fra essi matrimonio, venuta già la dispensa; se però non volessero contrahere di nuouo. perche *Constitutiones matrimonij ad præterita non retrahantur*. & il Sommo Pontefice non fece per il suo priuilegio, che fusse matrimonio quello, che non era. il che egli non può fare. ma quando lo diede fuori, solo dichiarò li consanguinei essere persone legitime per contrahere matrimonio nel terzo, e quarto grado. ma se quando si conuertirono erano già maritati, solamente dentro del secondo, terzo, e quarto grado di consanguinità, o d'affinità, solo, che siano fuori del primo grado de' padri, e de' figliuoli fra di loro; e che così non stiano contra le loro leggi, ouero costumi, che fra di essi habbia forza di legge; non deono essere separati in alcuna maniera, dopò essere conuertiti: ne alcuna potestà li può separare, ne loro parimente è necessaria la dispensa del Papa: e questo è chiaro. poiche dalla sola legge humana, alla quale essi non sono obbligati, essendo infedeli, sono questi matrimonij vietati. Questo si conferma, perche ancora nella legge diuina positiua antica li sette gradi vietati,[d] parimente non gli obbligauano. percioche, come si disse nel caso passato, non il popolo Gentile, ma l'Isdraelitico eletto da Dio riceuette la legge. Io hò detto, se non erano maritati padri con figliuole, o madre con figliuolo. percioche se così erano, necessariamente deuono essere separati: poiche non vi può essere legge humana, che deroghi a questa legge diuina naturale. ne credo, che vi sia legge simile, ne anche fra le più barbare nationi del Mondo. ancorche, come dice il P. Veracruz,[e] la Regina de gli Assirij chiamata Semiramis fece vna legge, che le madri si potessero maritare co' loro figliuoli. ma egli conclude, questa legge essere iniqua, e di nessuna forza. poiche è contra la legge naturale. & essendo tale, non hà forza di legge, come veramente non l'hà, ne parimente è legge. *qui abrutat tales concubitus refugiunt*. Concordano l'Abulense,[f] e Bartolomeo Ledesma,[g] & il Padre Veracruz.[h] e questo è quello, che si deue tenere. non ostante, che Tomaso Vualdense,[i] & il Paludano,[k] Sant'Antonino,[l] e Siluestro,[m] con altri molti tengano, che se quando si conuertirono erano già maritati

[d] Leuit.18.

[e] Veracr. in specul. coniug.2. p. ar. 22. pa.379. concl.1.

[f] Abulen. 1. Regum c.8. q.149.

[g] Ledes. in sum. de matr. sacr. dif fic.17. colu. 144. & dif. 38. colum. 1450. b.c.

[h] Spec. coniug vbi su.

[i] Vualdensis li de sacr. c.134.

[k] Palud in 4. d. 41. 1.

[l] S. Anto. 3. p. tit. 1. c. 14

[m] Syl. verb. Papa, 1.7.

fitati in grado prohibito, deono esfere separati.

CASO CXXVIII.

D. Se'l Papa volesse di sua autorità, senza esserne alcuna necessità, prohibire, che nessuno si maritasse dentro il decimo, & vndecimo grado; coloro, che senza dispensa si maritassero dentro d'alcuni di essi, contraheranno vero matrimonio?

R. Che no, ma staranno in peccato. e la ragione è chiara. perche il Sommo Pontefice intorno al matrimonio può fare, illegitime le persone legitime, e per contrario. e così nella legge diuina positiua vecchia era prohibito sin'all settimo grado, senza il primo: & hora è vietato per la legge positiua diuina nuoua fin'al quarto. Della medesima maniera, se vuole il Sommo Pontefice, lo può stendere fin'all'vndecimo. ancorche peccherebbe, facendolo, senza cagione.

Nota, che se non vi fusse con chi maritarsi, se non dentro del decimo, & vndecimo grado, all'hora il Sommo Pontefice non lo potrebbe fare, e non ne hauerebbe il potere. percioche egli non può distruggere, ne impedire quello, che Dio ha ordinato, e quello, a che la natura inclina. Concorda espressamente Bartolomeo Ledesma,[a] & espressamente il P. Veracruz.[b]

[a] Ledes. in sum. de matr. sacr. diff. 17 co. 14 46. d.
[b] Veracruz. specul. coniug. p. 2. art. 46.

CASO CXXIX.

D. Vno, essendo infedele hebbe da fare con vna, parimente come esso infedele: ancorche appresso egli si facesse Christiano. Hora egli vuole maritarsi con vna parente nel secondo grado di quella, con chi egli hebbe da fare: se lo può fare senza dispensa: conciosiache colei, con chi si vuol maritare voglia farsi Christiana, come egli.

R. Che auanti il Concilio Tridentino, non si poteua maritare senza dispensa. percioche il parentado di affinità s'intendeua fin'al quarto grado. ne parimente al presente lo può fare dopò il detto Concilio. percioche da esso è stato ristretto fino al secondo grado: come si può vedere nel detto Concilio.[c] e queste leggi Ecclesiastiche l'obbligano per essere già Christiano. il che non sarebbono, se non fusse. percioche non staua dentro la Chiesa.

[c] Sess. 24. c. 4.

Nota 1. Nota, che se vn fedele venisse a riceuere il battesimo, & hauesse due moglie, con le quali successiuamente egli s'è maritato, non essendo fra gl'infedeli prohibito il tenerle da alcuna legge, essendo ambidue viue, deue restare con la prima, e lasciare la seconda. e se la prima fosse morta, può ritenersi la seconda: ancorche queste due fussero state parenti nel secondo, o terzo grado di consanguinità, o di affinità, senza hauer di bisogno in ciò di dispensa: per la ragione posta di sopra nel caso cento trentasette, e ventisette. se però fra essi, come si disse di sopra ancora, non fusse vna legge, che vietasse, o prohibisse così fatti matrimonij; ouero, che commandasse, che si osseruasse vna certa cerimonia ne' matrimonij. la quale non essendo osseruata, fussero nulli. perche non essendo osseruata la detta legge, o cerimonia, il matrimonio è nullo. e questo procede nelle Republiche infedeli, le quali habbiano Rè, che lo possano commandare.

Nota 2. E nota per questo luogo, che se bene li Giudei lasciano qualche cerimonia della lor legge contrahendo liberamente; non deono tuttauia reiterare il matrimonio, conuertendosi alla fede. Prima, perche non si legge nelle diuine lettere alcuna cerimonia, senza la quale il matrimonio fusse nullo auanti la venuta di Christo: e caso, che vi fusse stata, la cerimonia, che apparteneua alle lor nozze, già finì, come dice Soto.[d] ne essi dopò la venuta di Christo, poterono fare nella lor Republica statuto,

[d] Soto in 4. d. 29. q. 1. ar. 2. c. 1. ad d. 5.

to, che si osseruasse certa cerimonia ne' matrimonij; la quale non osseruata, fussero nulli. come l'ordinò il Concilio di Trento nella Republica Christiana. percioche essi non hebbero Republica libera, ne Prencipe, ne Rè, ne Sommo Pontefice, che ciò ordinasse. Vero è, che le altre Republiche, le quali hanno Re, lo possono commandare: come tiene Nauarro, e Soto. e così li sudditi di queste Republiche, conuertendosi alla fede, non hauendo osseruata la detta cerimonia, è necessario, che si maritino vn'altra volta.

Finalmente tornando al nostro proposito, nota, che nel primo grado di affinità, che si chiama collaterale, e si contrahe, quando vno hà da fare con due sorelle; non è prohibito il non potersi maritare dentro di esso per legge naturale: come si dirà nel caso cento sessanta cinque: ancorche l'affinità di esso, secondo la commune de' Dottori sia *de iure naturali*, e per questa cagione vi sono opinioni fra loro, se'l Papa possa dispensare in esso: conciosiache egli sia *de iure naturali*. Che non lo possa fare, lo tiene Paludano,[a] e Sant'Antonino.[b] Riccardo, San Bonauentura, Siluestro,[c] & Armilla.[d] Che lo possa fare; essendouene giusta cagione, lo tiene Bartolomeo Ledesma,[e] Domenico Soto,[f] e Gaetano.[g] e questa opinione è la piu vera, e quella, che si deue seguire, e tenere: come è tenuta da' Rodriguez.[h] poiche il Papa può dispensare ancora nel primo grado di consanguinità, non dico fra padre, e figliuola, ouero madre, e figliuolo, ma fra due fratelli di padre, e madre: essendouene cagione molto vrgente, e ragioneuole, che lo richieda: come sarebbe la pace, e la conseruatione di vn Regno, o altra somigliante: come bene, e largamente si dirà nel caso 165.

[a] *Palud. in 4. dist. 40. & 41.*
[b] *S. Anto. 3. p. tit. 1. cap. 14 §. 2.*
[c] *Syl verb. matr. §. 8. & [illegible] & verb. Papa § 17.*
[d] *Arm. uer. dispensatio nu [illegible]*
[e] *Ledes. vbi [illegible] 42*
[f] [illegible]
[g] [illegible]
[h] *F [illegible]*

Parimente nota, che le medesime [illegible] opinioni sono intorno a questo, se possa il Papa dispensare in questo primo grado d'affinità, quãdo sia per via retta di ascendenti, e discendenti. V.g. come maritarsi vno con vna: & essendo morta questa, prendesse sua madre per moglie: ouero per cõtrario, con la madre; e morta questa, si maritasse cõ la figliuola di lei. percioche Paludano, e Siluestro, cõ tutti gli altri citati di sopra, e cõ essi Ledesma[i] tengono, che vno non può prendere per moglie vna; e morta q̃sta, prendere la figliuola della morta: ne per contrario: come è detto. ne'l Papa può dispensare in ciò. ancorche in questo, come nel passato pare buona l'opinione contraria, la qual dice, che'l Papa può parimente in questo grado: & è del Gaetano,[k] e dell'Abulense,[l] e di Sant'Agostino.[m] quantunque Ledesma[n] dica, e bene, che quando il Papa dispensasse in così fatto grado, egli non oserebbe dire, che non potesse farlo. & egli con tutti gli altri insieme, che quando questo primo grado è di consanguinità, come è padre con figliuola, o madre con figliuolo, non lo può fare.

[i] *Ledes. vbi sup.*
[k] *Caie. vbi sup. ar. 9.*
[l] *Abulens. super 8. c. 1. reg. q. 152.*
[m] *Aug. super leuit. q. 15.*
[n] *Ledes. ubi sup.*

CASO CXXX.

D. Due cose buone. la prima, se'l matrimonio fatto, e contratto fra assenti per procuratori, o messaggieri, o lettere sia vero, & indissolubile matrimonio; e se sia sacramento, che è la seconda?

R. Al primo, che Siluestro,[o] e Gaetano[p] dicono, esser vero, e legitimo matrimonio: perche al tempo, quãdo il procuratore contrahe per chi egli è stato mandato, nessuno de' cõtrahenti, ancorche assenti habbia riuocato la procura, e potere dato al procuratore. e che sia matrimonio par che lo dica chiaramẽte Nauar.[q] come veramẽte lo dice. e ve n'è euidẽte essempio nella sacra Scrittura.[r] *Isaac enim cõtraxit cũ Rebecca per nũcių.* & è scritto nelle leggi.[s] Al secõdo, Soto,[t] Flores Theolog.[u] Couar.[x]

[o] *Syl. verb. matr. q. 9.*
[p] *Caiet. in addit. 3. p. q. 1. de matr. art. 1.*
[q] *Nau. in c. 28 in addi. del cap. 22. nu. 70.*
[r] *32. q. 2. ca. non omnis mulier.*
[s] *ff. de spon. l. lib. l. suffi cier.*
[t] *Sot. in 4. sent. d. 27. q. 1. ar. 3. p. 106.*
[u] *Fl. Theol. de essẽtial. matr. d. 27. ar. 1. diff. 4.*
[x] *Cou. in 4. decret. 2. p. c. 1. nu. 5.*

Spe-

Spec. cõiug.[a] tẽgono, che sia vero sacramẽto, che cõferisca gratia. Questa opinione è conclusione, e cõmun parere de' Teologi, e della celebre Vniuersità d'Alcalà, e de' Dottori di legge. molto ben lo proua Soto. Che nõ sia sacramẽto, lo tiene Vittoria,[b] e Durãdo,[c] cõtra Soto, e gl'altri ancorche alcuni lo citino p la cõtraria opinione. e parimẽte lo tiene Gaet.[d] & il dottissimo Cano,[e] e Guglielmo Parisiense,[f] B. Ledes.[g] il quale se bene nella prima editione tẽne il cõtrario seguẽdo all'hora Soto; nondimeno seguẽdo poi Cano suo Maestro, procura prouare la sua opinione, dicendo alcune cose buone, cioè, che'l matrimonio celebrato per procuratori, o messaggieri, o lettere fra asẽti si può cõsiderare in vna delle tre maniere. le quali tu auuertirai. perche quãdo nõ ti piacesse seguirlo; la prima ti sarà di molto giouamẽto, per intẽdere la forza, che hora hãno li matrimonij clãdestini dopò il Concilio Trid. La prima dice, che in quãto è cõtratto humano, per legge naturale hà forza di obbligare; e che obbliga; si come fà qualsiuoglia altro cõtratto, e promessa fatta fra gli huomini cõsiderãdo in q̃sta maniera il matrimonio, che si celebra nel detto modo, dice, che hà forza, & obbliga; così nel foro della consciẽtia, come nell'esteriore; cõ cõditione, che vi si trouino p̃sẽti testimonij; se nõ sia disturbato da altra cosa. e q̃sto è cõfessato da tutti li Dottori Teologi, e Canonisti. & io l'hò detto ancora nel nostro Specchio de' Curati.[h] e la ragione di q̃sto è assai chiara, come dicono, cioè. percioche se bene il Conc. Trid. fece inualido il matrimonio clãdestino; tuttauia nõ tolse via la promessa, e la stipulatione accordata in essa. poiche intorno ad essa non ordinò cosa alcuna; ma la lasciò nel suo vigore, e forza, nella quale anticamẽte era valida p legge naturale, & humana: e così è cosa verissima, che la legge naturale non fu in alcun modo leuata dal detto Cõcilio; in quãto tocca a q̃sto, ne ancora altra cosa. come bene, e dottamẽte dicono Cord.[i] e Nau.[k] & il P. Veracruz,[l] e Gutt.[m] li quali dicono, che questo nõ solo è vero, quãdo Pietro, e Berta cõtraggono p parole de futuro; ma ancora per parole de presenti fra loro soli. perche se bene nõ è matrimonio indissolubile, vale cõtutto ciò p sposalitij de futuro, e restano obbligati a cõtrahere de presẽte: alla presẽtia del Curato, e de' testimonij: & a ciò giustamẽte possono essere costretti da' Giudici ecclesiastici, come ogni giorno sono costretti. nel che insegnãdo il cõtrario, s'ingãnò Albornoz.[n] E finalmente q̃sto appartiene alla prima delle tre maniere, come si possa cõsiderare il matrimonio celebrato nel detto modo fra gli asenti. e q̃sta sola io ti approuo, e p amor di essa le põgo tutte tre in q̃sto luogo. La secõda maniera, come si possa considerare matrimonio così fatto, è in quãto egli è vn sacramento de' sette instituiti da Christo, nella legge nuoua. E cõsiderato in q̃sta maniera, Ledes. con gli altri posti di sopra nella secõda opinione, dicono, che nõ è sacramẽto. Assai ragioni ne arreca Ledes. ma tu tieni, che sia sacramẽto; se sia celebrato alla presẽtia di due, o tre testimonij, e del Curato. pcioche così si deue intẽdere, e non di altra maniera. poiche dopò il Concil. Trid. non può essere matrimonio, non vi essẽdo presenti il Curato, e li testimonij, E parimente, come è detto di sopra, che colui, che mandò il procuratore per maritarsi per mezzo di lui, non hauesse prima riuocato la facultà, che ne diede. Questo vien prouato assai bene, e gentilmente da' Dottori della prima opinione Vedi Soto, e lo vedrai. La terza maniera, come si possa considerare così fatto matrimonio, è in quãto egli è cõtratto matrimoniale. & in quãto a q̃sto dice Ledes.[o] che sin tan-

[a] Spec. coniug. 1. p. artic. 18. in fi. pag. 93.

[b] Vict. en la sum. n. 244.

[c] Dur. in 4. dist. 16. q. 3

[d] Gaiet. in speciali q. ad 3. p. ad ieƈt.

[e] Cano en la relation de los sacr. en comun in 4. par. & li. 8. de locis Theolog. 55

[f] Gulielm in lib. de sacramentis trac. de matr. c 9. n. 1.

[g] Ledes. in sum. de matr. sacr. diffic. 18. col. 1278.

[h] Esp. de iuras. c. 15. de matr. §. 8. nu. 31.

[i] Cord. en la sum. q. 52.

[k] Nauar. in Man. c. 25. nu. 144.

[l] Verac. en el appendice que hizo despues a su suma llamada Spec. coniug.

[m] Gutt. li. 1. de iuram. p. 1. c. 51.

[n] Albornoz de tratos y cõtratos li. 4. tit. 1.

[o] Ledes. vbi sup.

tãto, che la Sede Apost. (della quale è proprio dichiarare il Cõcilio, & alla cẽsura della quale, e di qualsiuoglia altri, che habbia miglior parere sottopose tutto qllo, che hà detto, & al presente sottopone) nõ determinerà altra cosa, deuesi intẽdere, che'l contratto matrimoniale, celebrato per mezzo di procuratori, o di messaggieri, o di lettere fra gli assenti, hora dopò il Cõcilio di Trẽto, nõ solamẽte nõ è sacramẽto; come io dissi di sopra, ma ne anco ne vero, ne rato, ne fermo, ne indissolubile matrimonio. e cõcludendo dice, che ciò si può vedere hora dopò il Cõcilio, quãdo nõ pare, che si possa dare contratto matrimoniale, che non sia sacramento. Questo è parere di Ledes. che egli si sforza prouare con assai ragioni ma fin che altra cosa non sia dichiarata dalla Sede Apost. (il che io desidero; per esser cosa di tãta importãtia, col medesimo desiderio, che Ledesm.[a] lo desidera veder dichiarato, che è grãde) ꝑ me tẽgo ꝑ verissimo, esser vera l'opinione di Soto, e de gl'altri li quali dicono, che è vero sacramẽto: & ad essi s'accosta Rodr.[b] poiche anche li Dottori della cõtraria opinione cõcedono, eccetto Ledes. essere matrimonio. e se egli è vero matrimonio, come dicono, che egl'è, segue, che sia sacramẽto, ancora dopò il Cõcilio di Trẽto, quãdo nõ può essere dato matrimonio vero, che parimente nõ sia vero sacramẽto. e se qsto nõ fusse così, si come il Cõc. Trid. stabili altre cose intorno al matrimonio, così ancora hauerebbe dichiarato, che così fatti matrimonij celebrati non fussero fermi, e rati, come erano auãti. e poi che nõ lo dichiarò, segue, che li lasciò, come erano prima e se come prima, *sequitur*. e ciò si può vedere chiaramẽte, ꝑ l'esperiẽtia, che ve n'è: maritãdosi ogni giorno ꝑ mezzo di ꝓcuratori, come si faceua d'ordinario auãti il detto Cõc. Trid. Vero è, che se si fà ꝑ lettere nõ è vero sacro. ꝑche, cõforme al Cõc. di Trẽto, egli è clandestino, & inualido: come dice Rod.[c]

[a] *Ledes. vbi sup.*

[b] *F. M. Rodr. in sua ũ. 1. to. c. 201. conc. 3. n. 3 & c. 193. cõcl. & nu 1.*

[c] *F. M. Rodr. vbi sup. cõc. & n. 2.*

CASO CXXXI.

D Presupposto qllo, che è detto nel caso passato, che'l matrimonio celebrato fra gli assẽti ꝑ procuratori, in ꝓsentia del Curato, e di testimonij al tẽpo, che'l procuratore si marita ꝑ colui, che glie ne diede la procura, nõ solo essere vero matrimonio rato, e fermo, cõtra Led. che dice il cõtrario; ma ancora vero sacramẽto, qllo, che si domãda è, se vno desse ad vn'altro la procura, acioche per lui, & in suo nome si maritasse con vna, & a ciò lo mãdasse; se mẽtre, che arriuò il messaggiero, doue ella staua: & auãti, che secõdo la ꝓcura, che ne porta, la prẽdesse ꝑ moglie ꝑ colui, che glie la diede, la riuocasse, sẽza saputa del ꝓcuratore mãdato, in virtù della procura che ne portaua, ĩ effetto si maritò cõ essa: come a tutti, è noto, che appũto occorse l'an. 1582. fra due grãdi di Spagna, che ꝑ essere così, & li lor nomi noti, nõ li manifestò ĩ qsto luogo, se questo sarà vero matrimonio?

R. Che nõ sarà vero matrimonio. così è diffinito ne' Can.[d] e la ragione è chiara, ꝑche il matrimonio essẽtialmẽte depẽde dal legitimo cõsẽtimẽto d'ambedue li cõtrahẽti. Dõde segue, che se auãti, ch'ella cõsẽta, venisse al ꝓcuratore la riuocatione della procura: cioè intẽdesse, che chi li diede la procura, l'hà già riuocata, e nõ cõsente ancorche si mariti cõ essa ꝑ il suo signore, che'l mãdò, e giuri, che nõ riuocherà il matrimonio, tuttauia nõ si fà cosa alcuna, *et in foro exteriori*. ꝑ la grã libertà, che vuole la legge, che sia in qsto sacro. ma se la riuocatione venne, & arriuò dopò hauer ella già cõsentito, che è l'istesso, che hora auuẽne fra qsti i grãdi: se ciò si potesse far noto alla Chiesa, cioè, che'l primo già s'era allõtanato dal passato cõsẽtimẽto, e dal voler più cõtrahere, similmẽte nõ tiene il matrimonio. *Quia nec verè, nec interpretatiuè cõcurrunt cõsensus*. ma se nõ è manifesto alla Chiesa questa riuocatione par-

[d] *In c. fin. de procurator. in 6 et generali §. de ritu nuptiarum.*

particolare, sarà costretto l'huomo, per mancamento di proue pigliarla per moglie, giudicando esser così: pche la Chiesa nō giudica *de occultis*. cō qllo, che è detto cōcorda Hostiēse, Spec. coniug.[a] Silu.[b] Arm.[c] Sūma Cōf.[d] S. Ant.[e] Gaet.[f] Cou.[g] e Rod.[h] e sēza qsti molti altri, e parimēte Led.[i] e finalmente nota, che tutti gli altri contratti, che si fanno per mezzo di procuratori sono validi, se la riuocatione della prima volontà non sia notificata al procuratore, il che come è detto non hà luogo nel sacramento del matrimonio.

CASO CXXXII.

D. Se'l Sommo Pontefice possa dispensare nel matrimonio rato, non consumato: domandandoglielo li contrahenti, per essere liberi, e per potersi maritare con altri.

R. Che intorno a qsto sono due opinioni estreme la prima di Soto,[k] e di S. Tomas.[l] e di Palud.[m] e di Panormit.[n] e Rodr.[o] e Giac. Graf.[p] li quali dicono, che non lo può fare, pche questo è vn dispensare nella legge diuina: e ne' sacramenti, il che nō può fare il Papa: e questa opinione dice Couar.[q] *esse tutiorē, & veriorē, & cōmunē*. La seconda opinione è di Gaetano,[r] al quale s'accosta Armill.[s] e tutti li Giurisconsulti, cioè Gio. Andrea, Hostiense, e la Glosa,[t] come si può vedere appresso Siluest.[u] li quali dicono, che p cagioni ragioneuoli può il Sōmo Pontefice dispēsare nel matrimonio rato, non consumato: pcioche il matrimonio nō significa l'vnione di Christo, e della Chiesa, se non dopo la consumatione, & all'hora diuiene indissolubile: & auāti può essere disciolto. Ma la prima opinione de' Teologi, *Erit sequenda*. Vero è, che hauendoui già la Chiesa dispēsato, *vt patet de Martino V.* & Eugenio IV. le bolle de' quali afferma S. Antonin.[x] d'hauer veduto, se hora il Papa dispensasse, io nō oserei in alcū modo condannarlo: concordādo in qsto caso con Ledes.[y] Nau.[z] ancora tiene qsta seconda opinione, e dice, che essendo in Roma fece tanto cō sua Sātità, che ella dispensò in qsto caso tre, o quattro volte; hauēdo cōpassione del pericolo di certi maritati, molto bē pēriti. Veggasi questo caso nel nostro Specchio de' Curati,[a] trattato più distesamente doue, esponendo parimente le due opinioni di esso, hò prouato cō ragioni euidenti l'opinione de' Teologi.

CASO CXXXIII.

D. Se'l Papa cōmādasse ad vno, sotto pena di scōmunica da incorrersi *ipso facto*, che non si mariti con vna, pche vn'altra li muoue lite, dicēdo d'essere sua moglie; se cō tutto ciò si maritasse, sarebbe il mrimonio vero?

R. Che sì: se però egli non fusse già prima veramente maritato con l'altra: quantunque egli peccherebbe per andar contra il commandamento del Papa, concorda Soto.[b]

CASO CXXXIV.

D. Supposto, che sia stata osseruata la forma, cōmandata dal Cōcilio di Trēto; Vno al tēpo, che si maritò, non hebbe interiormēte volontà di consentire nel matrimonio (o pche lo fece per malitia, per tor solamēte la virginità a colei, che egli prēdeua per moglie, ouero perche il giudice lo costrinse a mātenere la promessa, e la parola data di maritarsi cō essa, poiche il giudice lo può fare lecitamente, & è a ciò obbligato) quanti peccati commesse: e se conoscendo colei, che consentì cō esso lui, come se esso ancora hauesse consentito, peccò più grauemente, che se hauesse fornicato: e se confessandosene, basterà dire, che fornicò?

R. Che cōmesse due peccati, il primo contra giustitia, ingannando il prossimo in cosa di tāta importātia: il secondo fù peccato di sacrilegio *contra religionem*: per burlarsi del sacramento. Al secōdo, che peccò più grauemente, che se hauesse fornicato cō vn'altra: si come colui, che cō publica autorità ruba, pecca più grauemente

[m] Spec. coniug. 1. p. ar. 16. pag. 98.
[b] Sylu. matr. 5. nu. 9.
[c] Arm. spōsalia nu. 5.
[d] Sum. Cōfes. lib. 4. de sponsal. tit. 1. q. 14.
[e] S. Ant. 3. p. de matr. & eius effectu. tit. 1. c. 19.
[f] Cai. 2. to. q. 1 de matrim.
[g] Couar. in 4. decr. 2. p. c. 4. §. 5.
[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 198. concl. & nu. 8.
[i] Lede. vbi sup.
[k] Sot in 4. sent. d. 27. q. 1. art. 4. p. 113 b
[l] S. Tho. in 4. dist. 33. q. 2. art 2. q. 1. ad 3.
[m] Palu. in 4. dist. 27. q. 1. art. 2.
[n] Panor in c. ex publico de conuersione coniugato.
[o] F. M Rodr. en summa 1. to. ca 220. concl. 5. nu. 5.
[p] Iacob. de Graf à Capua en sus decis. aura. lib. 2. ca. 83. nu. 10.
[q] Cou. 2. p. de spons. c. 7. §. 4. n 13.
[r] Caiet. in 4. d. 26. & quodlib. 19. q. 13. & latius in opusculo q. 25.
[s] Armill. ver. dispensatio. 4.
[t] Glo in ca. ex publico & c. quāto extra de diuortijs.
[u] Syl. ver. diuort. q. 4. & archi. c. qua propter. 27. q. 2.
[x] S. Ant. 3. p. tit. 1. cap. 21. §. 1.
[y] Ledes. in sum. de ma tr. sacr. dif. 64. col. 1573 & 1574.
[z] Nauar. in sum. ca. 22. nu. 21.
[a] Esp. de cura. cas. del sacr. del matr. §. 9. n. 37
[b] Sot. lib. 7. de iust. & iur. q. 2. artic. 5.

uemente, di chi ruba con autorità particolare. All'vltimo, che non basta a dire nella confessione, d'hauer fornicato, ouero d'hauere hauuto che fare con chi era sua moglie: ma è obbligato di esplicare, che è colei, con la quale fraudolentemẽte si era maritato: e se ciò auuenne clãdestinamente auanti il Concil. Trident. ouero dopo esso: essendo osseruato quello, che egli cõmanda, il cõfessore non lo deue assoluere; fin tanto, che cõsenta di nuouo: poiche egli è a ciò obbligato, come risolue Ledesma.[a] E finalmente consentendo di nuouo, non è necessario, che la moglie consenta vn'altra volta, ne sono necessarij, ne li testimoni, ne'l parocchiano: come dice Nauar.[b] e Rodrig.[c] e se con tutto ciò egli si maritasse cõ vn'altra cõ animo di cõtrahere, auãti che ratifichi il primo matrimonio, sarà così valido questo secondo, che ne con cẽsure, ne per altra via lo potranno costrignere a dimorare con la prima: poiche ella nõ è sua moglie, e così nõ dà altro rimedio, che andarsene in Regni lontanissimi: ouero non essẽdo cõsumato il matrimonio cõ la secõda, si faccia religioso, come dice Palud.[d] seguito da Rodr.[e] procurando per ogni via possibile sodisfare al dãno fatto alla prima, come dice Couar.[f] Io hò detto di sopra, che non è necessario, che ella appresso cõsenta di nuouo, consentẽdo egli, e così è; supposto, che ella nõ habbia riuocato il suo cõsentimẽto, pche se l'hauesse riuocato, deue vn'altra volta cõsẽtire di nuouo.

[a] Ledes. vbi sup. diff. 9 col. 1297.

[b] Naua. c. 22. nu. 76.

[c] F. M. Rodr. 1 to. ca. 190. concl. 0 nu. 7.

[d] Palud. in 4. dist. 27. q. 2.

[e] F. M. Rodr. ubi sup.

[f] Cou. in 4. 2. p. ca. 6. §. 9. nu. 15.

CASO CXXXV.

D. Se sia lecito ai fedeli maritarsi con infedeli?

R. Che nõ, & oltre il commettere graue sacrilegio, col quale si offende la sacra religione, il matrimonio del tutto è nullo: percioche già si sà, che *cultus disparitas* è impedimẽto, il quale impedisce, che non si cõtragga matrimonio: e dopo essere cõtratto lo discioglie, e così il fedele nõ può cõtrahere con la Giudea, Mora, Gentile, o Pagana. Questa è opinione tenuta per vera da tutti li Dottori[g] come si può vedere in Ledesma,[h] & in Soto.[i] Nota il caso seguente.

[g] Docto. in 4. sent. dist. 39.

[h] Ledes. in sum. de sacra matr. diff. 54. col. 1529.

[i] Sot. in 4. sent. d. 39. q. 1. art. 2.

CASO CXXXVI.

D. Presupposto quello, che è detto nel caso passato, se'l nõ potere contrahere matrimonio li fedeli cõ gli infedeli, per essere loro prohibito, se l'esser ciò vietato sia p legge naturale, o diuina, ouero p legge positiua.

R. Che è certa conclusione, che l'essere vietato il matrimonio fra li fedeli, & infedeli non è per legge naturale, ne diuina, e che *cultus disparitas*, non discioglie il matrimonio. Questa conclusione manifestamẽte si proua quanto alla prima parte, pche leggiamo, che Giosef Hebreo prese per moglie Assena Egittia, e Moisè Sefora, & Ester si maritò con Assuero: essendo alcuni di loro fedeli, & altri infedeli. E finalmẽte si proua, pche stãdo ancora nella sola legge naturale, p cõtrahere matrimonio si ricerca altro, se non che siano habili, & idonee le persone, & è tenuto per vero, che li fedeli, e gl'infedeli siano habili al contrahere matrimonio, dunque non si deue negare, che stãdo nella sola legge naturale, nõ si possano maritare fedeli con infedeli. Quanto alla seconda parte; cioè, che non sia vietato il cõtrahere matrimonio fra fedeli, & infedeli dalla legge diuina; parimente si proua, perche se bẽ Dio nella legge di Moisè vietò li matrimonij con le genti della terra de' Filistei; tuttauia non era prohibito con tutti gl'infedeli: poiche molti Giudei si maritarono con donne straniere: ne parimente nella legge Euangelica si troua così fatta prohibitione. Ma nota, che se bene questo stia così, che per legge naturale, o diuina non sia vietato il matrimonio fra fedeli, & infedeli: tuttauia lasciando la legge positiua, stando nella mera naturale, e diuina, contrahere il fe-

dele

dele con l'infedele di ſua natura è peccato mortale; ſe non vi è cagione vrgente, o neceſſaria, che ſcuſi dalla colpa, come dice elegantemente Soto,[a] Ledeſma,[b] e Giacomo Graſ.[c] Nota il caſo, che ſegue, il quale naſce da queſto, e gli è n ceſſario.

[a] *Sot. ubi ſup.*
[b] *Lede. ubi ſup. colum. 1530. & 1511.*
[c] *Iacob. de Graff. a Capua en ſus deciſiones doradas li. 2. c. 85. nu. 21.*

CASO CXXXVII.

D. Preſuppoſto, che'l contrahere matrimonio il ſedele, con l'infedele nõ ſia vietato dalla legge naturale, e diuina, come ſi diſſe nel caſo paſſato: per qual legge ſia vietato, poiche v'è l'impedimento, che chiamano *cultus diſparitas*, ilqual impediſce, e diſcioglie il matrimonio?

R. Che lo vieta per mera legge poſitiua; e pciò ſi diſſe nel caſo paſſato, laſciando la legge poſitiua da parte. Queſto è determinato così nel Concilio Calcedonenſe,[d] e nel Concilio Arelatenſe,[e] e nel Cõcilio Libertino,[f] e nel Cõcilio Toledan.[g] & è commune opinione di tutti li Teologi: come ſi può vedere appreſſo Ledeſma,[h] e Soto,[i] e Rodriguez,[k] e Giacomo Graſſi.[l]

[d] *Concil. Calc. c. 14.*
[e] *Concil. Arelat. l. c. 11.*
[f] *Conc. Libert. ca. 15. & 16.*
[g] *Conc. Tolet. IV. ca. 61. 28. q. 1. c. non oportet. & cap. cau*
[h] *Led. ubi ſup.*
[i] *Sot ubi ſup p. 304 a*
[k] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 211 concl. & nu. 2.*
[l] *Iacob. de Graff. ubi ſupra.*

CASO CXXXVIII.

D. Se vn Chriſtiano tẽtaſſe di maritarſi con vna catecumena, auanti d'eſſere battezzata, ſarà matrimonio; perche pare, che ſia, perche già ſi crede, che ella ſtia in gratia, & amicitia di Dio.

R. Che'l matrimonio è nullo, e ſe dopo l'eſſere battezzata, riceuuto il batteſmo voleſſero viuere inſieme, deono di nuouo conſentire nel matrimonio: eſſendo ſtato il primo matrimonio contratto auanti il batteſimo di eſſa nullo; e ſe dopo il batteſimo, all'hora egli nõ la voleſſe riceuere per moglie, nõ deue eſſere sforzato, come ne anche ella, quãdo nõ lo voleſſe riceuere per ſuo marito dopo hauere riceuuto il batteſimo, perche li matrimonij deono eſſere molto liberi. Nota, che da queſto ſegue vna coſa buona, & è, che ſe qual ſiuoglia d'eſſi ſi maritaſſe con vn'altro auanti, che di nuouo cõſentano, ſarebbe fermo, e legitimo il matrimonio: e queſto è vero ancora quãdo ſi haueſſero conoſciuto carnalmẽte dopo il batteſimo, ſolo che nõ vi concorra nuouo conſentimẽto, ma l'haueſſero fatto con l'antico. e la ragione di tutto queſto è, perche il batteſimo è porta di tutti gli altri ſacramenti. Ledeſ.[m] Armil.[n] e Sot.[o]

[m] *Ledeſ. in ſum. de matrim. ſacr. diff. c. 54. col. 1532. c d*
[n] *Armill. ver. matr. nu. 36.*
[o] *Sot. in 4. ſent. diſt. 39 q. 1. art. 2. p. 305 b*

CASO CXXXIX.

D. Se gl'infedeli eſſendo di differẽte culto, e religione poſſano cõtrahere matrimonio, poiche già è detto nel caſo 136. e 137 che laſciata da parte la legge poſitiua, il matrimonio, che faceſſe vn ſedele con vn'infedele ſarebbe valido?

R. Che parimẽte qui ſarà valido: ſe però non fuſſe prohibito dalle lor leggi, e la ragion'è, perche eſsẽdo gli infedeli fuori del grẽbo della Chieſa, non ſono obbligati alle leggi eccleſiaſtiche. Hò detto, ſe non fuſſe prohibito dalle lor leggi: percioche poſſiamo bene probabilmente dire, che'l Rè infedele nella ſua Republica può far leggi, ſe li pare, che conuẽga al ſuo gouerno, che gl'infedeli ſuoi ſudditi non ſi maritino con gẽte di altro rito, e che maritandoſi in effetto, cotali matrimonij ſiano nulli, e ſono obbligati ad oſſeruare tutti li ſudditi la legge poſta in così fatto modo. Concorda Ledeſma,[p] e Sot.[q]

[p] *Lede. ubi ſup colum. 1513.*
[q] *Sot. in 4. ſent. diſt. 39. q. 1. art. 1. p. 301. & 302 b*

CASO CXL.

D. Se ſarà valido il matrimonio, che vn Chriſtiano faceſſe con vna heretica, o per cõtrario, poiche dal Concilio Toledano,[r] & Agatenſe è prohibito al ſedele contrahere matrimonio con l'heretico?

R. Che ſe bene è vero, che da queſti Concilij ciò ſia vietato: tuttauia ſe tentaſsero di maritarſi, e ſi maritaſſero il matrimonio ſarebbe valido, e queſta è concluſione di tutti li Teologi,[ſ] e per prouarlo non è neceſſario altro teſtimonio, ſe non che non vi è alcuna legge poſi-

[r] *Conc. Tolet. 4.*
[ſ] *In 4. ſent. diſt. 39.*

tiua, ne alcun coſtume, che annulli coſi fatto matrimonio ſe ſi faceſſe.

E finalmente preſuppoſto, che alcuno ſia battezzato, ouero ſia heretico, ouer' apoſtata, il matrimonio ſarà valido: percioche ſe bene l'heretico, ouero apoſtata ſi ſepara dalla fede, tuttauia ritengono ſempre il carattere del Chriſtianeſmo, il quale è indelebile; cioè, che non ſi può leuar via. Se bene è vero, che la donna, che ſi marita con l'heretico perde la dote, come ſi dice ne' Canoni[a] Concorda Ledeſma,[b] & Armilla,[c] e Giacomio Graſſi.[d]

[a] *In ca de- creuit de hæ. et in 6.*
[b] *Led. vbi ſup. col. m. 1533. c.*
[c] *Arm. v b. ſup.*
[d] *Iacob. de Graſ. de q. ſua en ſus decis. de- cad. lib. 2. c. 85 nu. 15*

CASO CXLI.

D. Se ſia lecito al maritato congiugnerſi con la ſua compagnia ſtolta, e pazza: percioche colui, che nõ hà giuditio è come vna beſtia; pare, che non ſia lecito.

R. Che è lecito, eſſendo già conſumato il matrimonio, come parimẽte è lecito il congiugnerſi con chi è imbriaco, e del tutto non hà giuditio: quantunque parimente ſia vero, che non è coſa troppo honeſta: principalmente ſe vi fuſſe pericolo di non ſeminare legitimamente, & il medeſimo ſi deue dire congiugnẽdoſi colui, che è furioſo. Concorda Soto.[e]

[e] *Sot. in 4. ſent. d. 35. q. 1 art. 4. pag. 340. a.*

CASO CXLII.

D. Se ſia lecito congiugnere due, che ſiano ambedue pazzi: come ſe ſi congiugneſſero due beſtie? preſuppoſto, che qui non ſi dubiti ſe ſia per eſſere matrimonio; percioche certa coſa è, che non ſarebbe, il dubbio è quello, che è detto; cioè congiugnerli come due animali, poiche queſto è lecito.

R. Che Soto dice d'hauer vdito in Parigi, che'l Re di Francia tentò di farlo, e lo fece, e che pare, che ſia lecito, perche eſſi non ſono più capaci per poter peccare, che due animali, ma il medeſimo Soto[f] concluде, dicendo, che non è lecito, e ne rende ragioni, che conuincono.

[f] *Sot. vbi ſup. d. 34. 340. b*

CASO CXLIII.

D. Se due infedeli, che ſecondo la lor legge erano maritati ſi conuertiſſero ambedue alla fede, e riceueſſero il batteſimo; dopo hauerlo riceuuto, poſſa maritarſi ciaſcuno di eſſi con chi vuole. Et il medeſimo ſi domanda, ſe vn ſolo ſi conuertiſse, e l'infedele voleſſe viuere col fedele ſenza offeſa, & ingiuria del Creatore, ſe'l fedele all'hora ſi potrà maritare con chiunque egli vuole: caſo che l'infedele non ſi voleſſe conuertire; ma ſolamente habitare col fedele nel modo già detto.

R. Al primo, che non lo poſſono fare, perche fra queſti tali il batteſimo non diſgiunge il matrimonio: hauendo ambedue riceuuto il batteſimo. Quanto al ſecondo, che anticamente nella Chieſa primitiua era lecito al fedele, e poteua, ſe voleua, viuere col marito; ouero con la moglie infedele, ſe non v'interueniua l'ingiuria del Saluatore; e non ſi poteua maritare la ſeconda volta, viuendo l'infedele; ſe ben poteua parimente, *Quoad thorum*, far diuortio. Ma ſe l'infedele non voleua viuere con quello, che era fedele, ſenza l'ingiuria del Creatore, poteua all'hora il fedele lecitamente *tranſire ad alias nuptias*. Queſto durò nella primitiua Chieſa per lo ſpatio di più di ſeicento anni, ma da quel tempo in quà per l'vſo della Chieſa è ſtato introdotto, che a neſſuno infedele di qualſiuoglia ſetta ſia permeſſo dimorare *cum fideli coniuge*: ancorche habbia qualche ſperanza della ſua conuerſione alla fede; come ſe diceſſe, che al preſente non ſi vuol conuertire; ma che lo farà in progreſſo di tempo: e coſi auuertitone da quel che hà riceuuto il batteſimo, e ſi conuerta; ſe non lo voleſſe fare; il fedele, che hà riceuuto il batteſimo può *migrare ad ſecundas nuptias*. Queſta è eſpreſſa dottrina di

Soto,

Soto,[a] e di Ledeſm.[b] li quali ne trattano molto alla lunga, e dottamente,& anco di Flores Theologicarũ:[c] e tutti eſſi dicono, e s'accordano, che'l Papa può diſpenſare, che gl'Indiani,e Negri,li quali ſi conuertono alla fede poſſano viuere co' loro mariti,e moglie: perche coſtoro ageuolmente ſi conuertono, e loro ſarebbe di ſcandalo, & vn diſcoſtarli dalla fede il vedere, che ſubito conuertito vno,ſi fà il diuortio,e di più dice Flores Theologicarum, che in ciò può diſpenſare l'Arciueſcouo: parimente in ciò s'accorda Giacomo Graſſi,[d] ſenza far mentione di alcuna diſpenſa.

a Sot. in 4. ſent. diſt. 34. art. 1.
b Ledeſ. in ſum. de ſacr. matr. diff. 55. 56. col. 1541.
c Fl. Theolog. q. de matr. art. 1 de dubio 3.
d Iacob de Graſ. à Capua en ſus deciſio. dorad. lib. 2. ca. 84. nu. 12. in fin.

CASO CXLIV.

D. Preſuppoſto tutto quello, che è detto nel caſo paſſato; cioè, che'l batteſmo non diſcioglie il matrimonio,che era fra due infedeli,quando ambedue inſieme ſi conuertano alla fede:e che quando l'vno di eſſi ſolo ſi conuertiſſe,e l'altro non voleſſe conuertirſi, ma ſolamente dimorare col conuertito, *ſine contumelia Creatoris*;era lecito anticamente al conuertito dimorare con eſſo, ancorche poteua, ſe voleua celebrare il diuortio; *Quoad thorum, & habitationem*:ma non, *Quoad vinculum matrimonij*. Il che da ll'hora in poi per traditione della Chieſa Cattolica,& interpretatione de' ſuoi Dottori, che hanno parlato, inſpirati dallo Spirito ſanto, ſi diſcioglie ancora lecitamente, non volendo, auuertitone conuertirſi, *Quoad vinculum*, per vna delle due coſe, ouero per maritarſi la ſeconda volta, ouero per entrare in vna religione approuata,come ſi dirà nel caſo ſeguente, e come con la commune dice Sot.[e] e Ledeſma,[f] e Rodriguez:[g] ſeguendo tutti San Tomaſo, ſe come hora ſi diſcioglie il vinculo del matrimonio per vna di queſte due coſe ſudette,così ſi diſcioglia per riceuere gli ordini ſacri:poiche parimẽte colui, che ſi ordina fà voto ſolenne di caſtità,come colui,che profeſſa in Religione approuata.

e Sot. in 4. ſent. diſt 39. q. 1. art. 3. concl. 8.
f Ledeſ. in ſum. de matrim. ſacr. diff 54.
g F. M. Rodr. 1. to. ca. 9. concl. & nu. 3. in fin.

R. Che non ſi diſcioglie per riceuere ordini ſacri, e così ſe la donna appreſſo ſi conuertiſſe,nõ ſi può maritare,ma è obbligata a ſeruare perpetua continentia per tutto il tempo,che viua il ſuo marito ordinato, & a lei ſi dia la colpa: poiche ſi conuertì tardi alla fede. Donde ſegue, che ſe vi fuſſe qualche ſperanza della conuerſione dell'infedele, nõ deue la Chieſa permettere,che egli ſia ordinato ad ordini ſacri. Concordano Soto,[h] Ledeſma,[i] Flores Theologic.[k] *& patet in extrauagãti antiqua.*

CASO CXLV.

D. Se ſubito,che vn'infedele ſi cõuerte alla fede ſi diſcioglia il vincolo del matrimonio,che era fra lui, e l'altro infedele, il quale auuertito da lui,che ſi conuerta, non vuole cõuertirſi,queſto dubbio naſce da due caſi paſſati,

R. Che è opinione di Riccardo,[l] e di vna Gloſa,[m] e di Scoto,[n] ſecondo Ledeſma; ancorche Flores Theologicarum dica,che non è di Scoto, che ſubito, che ſi conuerte l'vno di eſſi, & auuertiſce l'altro, che lo faccia,che nõ lo facendo ſi diſcioglie il vincolo del matrimonio:ma queſta opinione, ſe ben probabile nõ ſi deue conſigliare: ma ſeguire la cõtraria, cioè che mai ſi diſcioglie fra di loro il vincolo del matrimonio: quantunque ancora l'infedele ricuſi di conuertirſi,fin tanto, che l'infedele,che hà riceuuto il batteſimo celebri vn'altro nuouo matrimonio, ouero profeſſi in religione approuata:di maniera,che ſe mai egli ſi mariti,o profeſſi, non ſi diſcioglie giamai il matrimonio antico, e primo,che haueua con l'infedele. Queſta opinione è di San Tomaſo.[o] Soto,[p] Ledeſma.[q] Rodriguez,[r] Armilla,[s] & Flores Theologicarum:[t] & è ſcritta eſpreſſamente ne' Canoni.[u]

h Sot. in 4. ſen. d. 39. q. 1. art. 4. p. 235. a
i Ledeſ. in ſum de matr ſacr. dif. 56. colum. 1543.
k Fl. Theolog. q. de cultus diſparitate art. 2. dub. 7.
l Richard. art. 2. q. 2.
m Gloſ. ſuper c. ſi infidelis. 28. q. 2.
n Scot. art. 1 dub. 2.
o S. Tho in 4 diſt 39. q. 1 art 5. in ſolut. 5.
p Sot. vbi ſup. p. 313. b
q Lede ubi ſup colum. 1 41.
r F. M Rod. 1. to. ca. 211. concl. & nu. 1.
s Armill. verb mat. nu. 8
t Fl Theolog. q. 11 in pr. dub. 5.
u c. gaudemus de diuortijs.

CASO CXLVI.

D. Di due infedeli maritati, l'huomo ſi conuerte alla fede: e la donna ſi rimane nella ſua infedeltà; e ſi marita la ſeconda volta. accade appreſſo, che ella ſi conuerte col ſecōdo marito; ſe ſia obbligata a ritornare col primo, che per ancora non è maritato. Queſto caſo naſce da due paſſati.

R. Che è obbligata a ritornar col primo. percioche il primo matrimonio non era diſciolto. il che ſarebbe auuenuto ſe colui, che ſi era cōuertito, ſi fuſſe maritato la ſeconda volta; hauen ſola auuertita, che anch'ella ſi conuertiſce; non volendo conuertirſi, & all'hora preſe moglie. Nota, che l'infedele, il quale ſe ne reſta nella ſua infedeltà, ſi potrà maritare con vn'altra, ouero con vn'altro, quando colui, che ſi cōuertì alla fede ſi fuſſe maritato la ſeconda volta. perche all'hora ſi diſciolſe il vincolo del matrimonio, che era fra eſſi due: come è detto di ſopra: ancorche peccarà mortalmente. percioche è obbligato a ſeguire il fedele: accioche non ſi diſciogli eſſe il matrimonio, che era fra di loro. Queſto ſi raccoglie apertamente da' Canoni.[a] e così dicono tutti li Dottori citati di ſopra.

[a] c. gaudemus.

CASO CXLVII.

D. Se eſſendo due infedeli maritati, l'vno ſi conuertiſce, ſia queſti obbligato ſubito che ſi conuerte a venire alla Chieſa Cattolica: ouero almente ſe ne poſſa ſtare cō la ſua moglie infedele; ſenza eſſere obbligato a manifeſtare la fede, che egli hà nel cuore. pche ſebene egli ſi troui fra Turchi; e gli habbia da coſtar la vita il paleſarſi; pare nondimeno, che a ciò egli ſia obbligato; ſecondo quel detto di S. Paolo, *Corde creditur ad iuſtitiā, ore autē confeſſio fit ad ſalutē.*

R. Che vi ſono due opinioni. la prima fondata in queſta dottrina di S. Paolo. & è di Rodrig.[b] e di Flores Theolog.[c] il qual dice, che egli è obbligato di venir ſubito alla Chieſa Cattolica; & a non viuere cō la ſua moglie infedele. pcioche ſe egli eſſercita le ceremonie de gl'infedeli, egli ſtà in ſtato di dannatione: eſſēdo obbligato a cōfeſſar Chriſto eſteriormēte, & a negare l'infedeltà. e ſe nō l'eſſercita, li miniſtri della giuſtitia faranno, che l'eſſerciti: & all'hora piu toſto hà da ſoffrir la morte, che far le ceremonie de gl'infedeli. e così è obbligato a venirſene via, ouero a manifeſtarſi. La ſeconda è di Soto,[d] e di Giacomo Graſſi,[e] che ſe ne può ſtare cō ſua moglie: e non farà alcun peccato. percioche non vuol la Chieſa cō tāto pericolo, come ſarebbe perdere la vita obbligare alcuno con queſta legge; *Dum tamen ius ſeruaret Diuinum, quo tenetur quiſque cauere, ne cōſortium corrupti coniugis præſentaneum ſibi offerat periculū peruerſionis.* Nota, che dice Soto, e Giacomo Graſſi,[f] che ſe ſi conuertiſſero ambedue, nō ſono obbligati a venirſene ſubito: ma ſenza paleſarſi, ſe ne poſſono ſtar quieti fra gl'infedeli. Ambedue paiono a me opinioni probabili; e così ſono. quantunque a mio giuditio la prima ſia piu ſicura. *Salua quæ iuſtior fuerit ſententia.*

[a] Ad Rom. c. 10.

[b] F. M. Rodr. 1. tom. c. 211 cōcl. & nu. 2.

[c] Fl. Theol. q. de cultus diſpar. art. 2. dub. 1. cōcluſ. 2.

[d] Soto in 4. ſen. diſt. 39. q. 1. art. 3. pag. 310. b

[e] Iacob de Graſ. a Capua in ſuis dec. dorad. lib. 2. c. 85.

[f] Iacob de Graſ. vbi ſup. nu. 23.

CASO CXLVIII.

D. Se inſieme con vn infedele, il quale ſi cōuerte alla fede, e che auāti, che ſi conuertiſſe, ſecondo che li pmetteua la ſua legge, haueua molte moglie; tutte queſte ſi conuertiſſero; e voleſſero dimorare cō eſſo lui: qual di eſſe egli ſia obbligato a ritenere poiche fra di noi non glien'è permeſſa piu di vna; ne egli ne può tener piu.

R. Che ſe quādo egli ſi maritò colà cō tutte eſſe, le riceuette *Simul, & ſemel*; dicēdo io vi riceuo p moglie; all'hora neſſuna di eſſe è ſua moglie. e così nō è obbligato a riceuerne alcuna ma potrà riceuere q̄lla di eſſe, che piu li piacerà per moglie. ouero maritarſi con qualſiuoglia altra fedele. Ma ſe haueua molte moglie, ſecondo

cõdo il lor coſtume; ancorche il tenerle ſia cõtra la legge naturale;e le riceuette nõ *Simul,& ſimel*; ma ſucceſſiuamente; tuttauia non ſà, ne ſi può ricordare, qual di loro fuſse la prima; p la bolla di Paolo III. potrà maritarſi cõ qualſiuoglia di eſſe:ſciegliendone q̃lla,che egli vuole:eſsendo già venuta alla fede, come egli: che coſi ſi preſuppone: cõſentendo di nuouo nel matrimonio; & oſſeruãdoui la forma del S.Cõcilio di Trẽto. Ma ſe ſà qual di eſse fu q̃lla,cõ la quale prima ſi maritò,laſciando tutte le altre,è obbligato a riceuere coſtei, ſe ſi vuol conuertire. e non hà neceſſità di cõſentir di nuouo, ne di oſseruar. la forma del S.Concil.Trid. e q̃ſto è vero. ancorche nella ſua legge gli habbia dato il libello del repudio. percioche ſecondo S.Tomaſo,il repudio è cõtra la legge naturale: e per eſse non ſi diſcioglie il vincolo del matrimonio. Nota, che ſe q̃ſta prima mori auanti,che egli ſi cõuertiſse, e ſi maritò all'hora cõ vn'altra di eſse;cõſentẽdo di nuouo: V.g. cõ la ſeconda,o terza, quella è obbligato a riceuere. E finalmẽte nota,che, ſe morta la prima, egli nõ riceuette alcuna delle altre, cõſentẽdo di nuouo,auanti,che ſi conuertiſse, cõuertito non è obbligato a riceuerne ne ad andar cercãdo alcuna di eſse: ma ſi può maritare liberamẽte la ſeconda volta. percioche neſsuna di eſse, eccetto la prima, fu ſua moglie. Io hò detto, che non è obbligato d'andar cercãdo alcuna di loro all'hora. perche ne ſarebbe tenuto, quãdo ſapeſse qual ſu quella, cõ la quale primieramẽte cõſentì per vedere ſe voleſse cõuertirſi alla fede inſieme cõ eſso lui. Concorda Armilla,[a] e Flores Theolog.[b] Bart.Ledeſ.[c] e Soto.[d]

Nota 2.

Nota 3.

[a] Arm. v. vxor n.39.
[b] Fl.Theol. vbi ſu. dubio 1.
[c] Ledeſ.in ſum.de matr.ſacr. diffic. 57. col. 1545. & 1546.
[d] Sot. vbi ſup.p.311.a

CASO CXLIX.

D. Preſuppoſto, che l'infedele cõuertito alla fede ſia obbligato, potẽdo di auiſare p ſe ſteſſo, ouero p meſſi la moglie, ouero il marito, accioche ſi cõuerta,e che fin che egli ſà q̃ſto,non ſi poſsa maritare la ſeconda volta,ſe ſi voleſse maritare cõ qualche Chriſtiana: ſe vn'infedele ſi conuertiſse alla fede, & haueſse la moglie,doue nõ poteſse eſsere ricercata, p ſtare in parti remote,in tal caſo ſi potrà all'hora maritare cõ vna Chriſtiana, come egli. queſto caſo naſce dal paſsato.

R. Che nõ lo può fare. pche la difficultà,& ancora l'impoſſibilità di cercar la moglie infedele, p vedere ſe ſi vuol cõuertire, come ſe'l medeſimo andaſſe ouero mãdaſse meſsaggiero al luogo,doue egli l'haueua laſciata, e ricercãdone p mezzo de'ſuoi vicini,e cõ[o]ſcẽti,nõ la ritrouaſse, nõ è ſufficiente cagione,onde la moglie, ouero il marito conuertito ſi poſsa maritare con altri: *vt patet in iure.*[e] doue ſi dice, che ſebene la moglie nõ ſappia, doue ſi troui ſuo marito, & vſi grã diligẽtia in cercarlo:nõdimeno nõ ſi può maritar con altri,fin tãto,che ella riceua meſsaggiero certo della morte del marito. & il medeſimo ſi deue dire nel noſtro caſo intorno al ricercar l'infedele, p vedere ſe vuole, o ſe nõ vuole conuertirſi.Queſta dottrina è di Led.[f] Nota il caſo ſeguente.

[e] c. in præſentia extra de ſponſ.
[f] Led.in ſu. de matr.ſacr. diff.16. col.164.4.6 cluſ.6.

CASO CL.

D. Se la fragilità della carne, e la giouẽtù, e la difficultà del cõtenerſi ſia cagione ſufficiẽte, onde l'infedele cõuertito alla fede ſi poſsa maritare la ſecõda volta,nõ potẽdo ritrouare la ſua moglie infedele: cõme è detto nel caſo paſsato.

R. Che nõ è cagione ſufficiente. e coſi nõ ſi può maritare: come ſi dice ne'Canoni.[g] e lo tiene Ledeſ.[h] Nota il caſo ſeguẽte.

[g] in d.c.in præſentia extra de ſponſalibus.
[h] Led. vbi ſup col.1547.

CASO CLI.

D. Se baſti ſolamẽte vn meſſaggiero certo. il qual dica, che la moglie infedele nõ ſi voglia cõuertire, ne dimorare col ſuo marito conuertito, ſenza l'ingiuria del creatore: accioche la Chieſa poſsa permettere al cõuertito *ad ſecũdas nuptias conuolare?*

Reſp. Che baſta, come ſi dice ne' Canoni.[i] quantunque ſi debba

[i] c.præterea

debba considerare la qualità del messaggiero e se egli dica parole vere. E finalmente si richiede messaggiero certo dell'ostinatione del maritato infedele, come della sua morte, accioche la Chiesa dia al tal conuertito alla fede licentia di maritarsi la seconda volta. Concorda Ledesma.[a]

[a] *Ledes. vbi sup. conc. 8.*

CASO CLII.

D. Se la moglie infedele conuertita alla fede, sia in dubbio, se suo marito rimasto nella sua infedeltà sia, ouero non sia ostinato, possa maritarsi la seconda volta?

R. Che non lo può fare: si come parimente non si può maritare la donna, la quale è in dubbio, se'l marito, che se n'andò con Dio, e non ne sà cosa alcuna; sia viuo, o morto?

Nota, che se si maritò: perche vn messaggiero mandato colà, come è detto nel caso passato, disse, che egli era morto; non essendo così, che hauendo hauuto figliuoli nel secondo matrimonio, deono essere tenuti per legitimi. Concorda Ledesma,[b] e si legge ne' Canoni.[c]

[b] *Ledes. vbi sup. conc. 9. & 10.*
[c] *34. q. 1. c. cum per bel licam.*

CASO CLIII.

D. Due cose. la prima. Pietro si maritò con Berta per parole, e consentimento *de praesenti* e per mano del Curato, e de' testimonij, procurarono consumare il matrimonio. stando nascosti nella copula, sentirono venire suo Padre, e Madre: presto si leuarono via prima, che egli fornicasse; & ancorche facessero tutto il possibile, & ella perdette il fiore; tuttauia egli non seminò dentro del vaso naturale: e questo è certo, e manifesto ad ambedue; se questo fù matrimonio consumato, o solamente rato. e la seconda cosa è, se egli si possa ordinare da Messa, ouero entrare in Religione. e costei parimente, che possa fare non andando auanti il suo maritaggio?

R. Al primo, che se bene vi sono diuerse opinioni, e Medina Minorita[d] tenga cō altri Dottori fra quali vno è Pietro Ledesma,[e] che sia matrimonio consumato: tuttauia la commune, e vera opinione, che si deue tenere è, che non sia matrimonio consumato. come ancora si disse ad altro proposito nel caso ottanta cinque. veggasi. e la ragione è. perche per esser consumato è necessario, che l'huomo habbia seminato dentro il vaso della donna: e senza quella seminatione non è matrimonio consumato. ancorche habbiano fatto tutto il possibile; che non è honesta cosa a dire: & essendoui la detta seminatione il matrimonio è consumato: ancorche la donna non habbia perduto il fiore: ne sia stato rotto il sigillo verginale. Così tiene Siluestro,[f] Cordona,[g] e più compitamente Soto.[h] Quanto al secondo se egli possa entrare in religione, ouero ordinarsi &c. rispondo, che non essendo questo matrimonio consumato, come è detto, ma solamente rato; può ciascuno di essi, senza consentimento, & ancora contra la volontà dell'altro entrare in religione, e professarui. e fatta la professione, e non prima, può quel che resta nel secolo maritarsi con qualsiuoglia. ancorche secondo Martin Ledesma,[i] e Rodriguez,[k] che in questo seguono Medina, dicono, che non lo può fare. perche sarà consumato, in quanto a questo effetto, per la copula imperfetta, e senza seminatione dentro il legitimo vaso. e questa dicono essere opinione molto più probabile. *Sed tu tene primam.* Ma l'huomo non si può ordinare d'ordine sacro, se la donna non entra in religione approuata. e vi faccia professione. perche quiui non si può maritare. ne li basta far voto di continentia in questo caso: come

[d] *Med. Menorita de celibatu, li. 5. c. 77. & 79.*
[e] *Led. in ad dit. ad 3. p. q. 58 art 1. ad 2. arg.*
[f] *Syl. matr. 2 q. 16 matr. 8. q. 15.*
[g] *Cord. q. 78.*
[h] *Sot. in 4. sent dist. 17 q. 1. art. 4. & q. 2 art. 4. & d. 34. q. 7. art. 2.*
[i] *Mart. de Led. in addit. ad 3. p. q. 61. art. 1. fol. 583.*
[k] *F. M. Rodr. in summ. 1. to. c. 220. concl. 2. & nu. 2.*

come

me risolue Soto.[a] ma se'l matrimonio fusse consumato nella detta maniera, all'hora nessuno di essi può entrare, e professare in religione. E notisi, che Cordoua tiene, che essendo il matrimonio rato, non consumato, può l'huomo essere religioso dell'ordine de' Caualieri di San Gio uanni, secondo il costume di Spagna; e della medesima opinione dice esser Nauarro.[b] ancorche Soto[c] dica, che non lo puo fare, se non è Cherico, che dimori nel conuento, come gli altri Cherici. la sua ragione è debole; & il costume in contrario di maggior forza. Concorda Cordoua,[d] e Rodriguez[e] lo segue.

CASO CLIV.

D. Vno, teneua concubina; e ne haueua figliuoli: stando già in articolo di morte per vna graue ferita, che haueua riceuuto; coloro, che ciò sapeuano, la fecero chiamare di presente. & essendo venuta, essi, & il Curato persuadettero al ferito, accioche si partisse di questo Mondo in buono stato e li figliuoli, che egli haueua dell'amica, rimanessero legitimi, che subito all'hora auanti che spirasse, la sposasse: se coloro che lo persuadettero a sposarla, come in effetto la sposò, e validamente, siano caduti nelle pene, e censure poste dal Concilio di Trento contra coloro, che si trouano presenti a' matrimonij clandestini: come fu questo; per non essere state fatte le publicationi, come vuole il detto Concilio,[f] che si faccino, prima che si maritino?

R. Che secondo Luigi Lopez,[g] e Nauarro,[h] non peccarono, ne caddettero in dette pene. di questa medesima opinione è Gregorio Lopez,[i] Couarruuia,[k] e Soto,[l] Diego Perez,[m] e Rodriguez,[n] e Giacomo Graffi.[o] li quali parimente dicono, che in questo caso si possono maritare senza denuntie: come ancora si può fare, quando il matrimonio fu celebrato conforme la forma del sacro Concilio Tridentino: & è nullo per qualche impedimento. perche ottenuta la dispensa dell'impedimento secretamente, possano li cosi maritati, senza che di nuouo vadino auanti le denuntie di nuono, maritarsi: quantunque non vi siano presenti, ne il Curato, ne li testimoni. perche d'altra maniera ne seguirebbe grande scandolo: come parimente si può fare, quando vna donzella, che è in potere del suo Curatore; se si volesse maritare a suo gusto, senza licentia di lui. perche la vuol maritare in vn huomo basso. nel qual caso dicono tutti questi Dottori, che non è necessario, che precedino le dette denuntie. Altri casi raccontano li Dottori: ma questi sono li piu ordinarij. & in questi il Curato può sposare li contrahenti, fin che vadino auanti le già dette denuntie: ancorche l'ordinario non dispensi in esse. perche la legge naturale dà licentia di ciò fare, eccetto che in questo vltimo, nel quale se'l Curatore non la volesse maritare cosi in fretta, che non vi fusse tempo di ricorrere all'Ordinario, non potrà il parocchiano celebrare il matrimonio, senza hauer l'Ordinario dispensato nelle denuntie, come dice Rodriguez.[p]

Nota. Ma nota per questo caso, che non è conceduta licentia per virtù della Bolla della Cruciata, o di qual si voglia altro Giubileo, di poter li sacerdoti assistere a' matrimonij. perche se bene sua Santità concede loro, che possano amministrare altri sacramenti, come è la Penitentia, e la Communione; non pare, che conceda lor licentia per questo sacramento per molti inconuenienti, che potrebbono quindi nascere. percioche conuiene, che colui solo assista, che può conoscere de gl'impedimenti del matrimonio, e di piu, che nessun Prete può benedirgli sposati, che sono

[a] Sot. vbi supra d. 27. q. 1. ar. 4. pag. 116. a.
[b] Naua. de red. it. b. ec clesiast. in fine.
[c] Sot. lib. 8. de iust. & iur. q. 5. ar. 11 fol. 664. & in 4. vbi sup.
[d] Cord. vbi sup.
[e] F. M. Rodr. e 1 la de cl. sr. de la bula. § 9. n. 123. & in summ. vbi sup.
[f] Conc. Triden. sess. 24. c. 1.
[g] F. L. L. ep. 1. p. instru. consc. c. 86.
[h] Nauar in Man. c. 16. nu. 37.
[i] Greg. Lop. in l. 3. tit. 3. p. 4.
[k] Cou. in 4. 2. p. c. 4.
[l] Sot. in 4. sent. d. 28. q. 1. ar. 2. ad 1.
[m] Dieg. Per. li. 5. ordin. tit. 1. l. 2. p. 29.
[n] F. M. Rodr. 1 to. ca. 299. con. su. 3. nu. 2.
[o] Iacob. de Graff. de matr. lan dest. li. 2. c. 80. nu. 4.
[p] F. M. Rodr. vbi sup.

no della sua parocchia; ancorche habbia qual si voglia priuilegio: saluo se ne hauesse licentia dall'Ordinario, ouero dal Parocchiano, come ordina il Concilio Tridentino.[a] adũque molto manco li potrà sposare. Donde ben s'inferisce per il nostro caso, che se bene in articolo di morte, qual si voglia sacerdote semplice può assoluere colui, che si troua in così fatto pericolo, tuttauia non lo può sposare, ne anche con la sua concubina; affinche li figliuoli di essa rimangano legitimi. così tiene Bartolomeo Ledesma,[b] & Espino,[c] e Rodriguez.[d]

[a] Conc. Triden. sess. 24. c. 1.

[b] Ledes. in sum. de matr. sacr. dif. 21. column. 1310. d. 8.

[c] Espin. in specul. testa. gl. 15. de filijs legitimis, nu. 44. & 45.

[d] F. M. Rodr. vbi sup. c. 100. concl. 16. n. 17.

CASO CLV.

D. Vno promesse a Giouanna di non voler maritarsi con altra, che con esso lei, se sia obbligato a così fare?

R. Che per ragione di questa promessa, se non si vuol maritar con essa, non è obbligato a farlo. ancorche, se si douesse maritare, non gli è lecito di maritarsi con altra. e questa opinione si deue seguire secondo Nauarro.[e] il quale hà altri Autori della medesima opinione, come ancora si disse nella seconda Nota del caso sessanta.

[e] Nauar. in Man. c. 22. nu. 35. &

Finalmente di questa opinione è Rodriguez,[f] che non sia matrimonio *de præsenti*, ne sposalitij *de futuro* assolutamente, ma sotto conditione; douendosi maritare non prenderà altra donna per moglie. e così non si maritando non è obbligato ad osseruare questa promessa, ouero giuramento. Così tiene parimente Couarruuia. & è commune opinione, secondo Guttierez.[g] il che è assai chiaro: ancorche Siluestro[h] tenga, che egli sia obbligato a maritarsi con essa.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 93. concl. & nu. 7.

[g] Guet. in q. canon. c. 11. nu. 13.

[h] Syl. verb. matr. n. 10.

CASO CLVI.

D. Giouanni, e Berta parenti in grado di consanguinità; pensando di non esser tali, con buona fede si maritarono insieme; e così vissero per lo spatio di quarant'anni. passati li quali vennero a sapere di certo l'impedimento, che haueuano: se costoro all'hora si possano separare vn dall'altro di propria lor autorità?

R. Che se bene lor sia, come è, manifesto, che'l loro matrimonio sia nullo, per cagione dell'impedimento, che hanno; nondimeno di loro propria autorità non si possono separare l'vno dall'altro: ma deuesi fare con l'autorità della Chiesa. e così è determinato ne' Canoni[i] espressamente, che si faccia. percioche se si potesse fare di loro autorità, si darebbe occasione a molti mali, che potrebbono succedere. percioche se alcuni si volessero separare; subito fingerebbono qualche consanguinità, ouero affinità. Flores Theologicarum.[k]

[i] c. nõ debet de consanguin. & affinit.

[k] Fl. Theo. en lo de matr. q. de impedimento affinitatis.

Nota, che se bene essi non si possano separare l'vn dall'altro, come è detto di lor propria autorità, essendo certi, che fra essi hà cotale impedimento, non si possono pagare insieme il debito, ancorche la Chiesa indugiasse a separarli, & a dichiarare il matrimonio passato per nullo. & il medesimo deue essere, se hauessero mandato secretamente per la dispensa. la qual venuta, secondo la più sicura opinione in caso, che non si tema scandolo, o qualche altro gran male; deonsi sposare di nuouo secondo la forma del santo Concilio di Trento; cioè in presentia del Curato, e de' testimonj, secondo Ledesma.[l] ma se si temesse di quello, che è detto, basterà, che venuta la dispensa, fra di loro secretamente consentano di nuouo nel passato. e così si potranno l'vn l'altro pagare il debito coniugale. e questo è quello, che si deue già fare per vn Motu proprio di Pio V. Concorda con questo Cordona,[m] & il Padre Veracruz,[n] il qual tratta questo punto, e Rodriguez,[o] e Nauarro.[p] il qual caua questa dottrina dal Motu proprio di Pio

[l] Ledes. in sum. de matr. sacr. dif. 17. column. 1275. & 1276.

[m] Cord. en el questio. de Romãc. q. 11.

[n] Verac. en el appendico de su spec. cõiug. dub. 10. conclu. 5.

[o] F. M. Rodr. 1. to. ca. 201. concl. & nu. 2.

[p] Nauar. c. 22. nu. 70.

Quinto. ancorche Luigi Lopez [a] dica, che questa dichiaratione non si trouerà: anzi che'l contrario è manifesto. percioche tutte le dispense, che si danno a' maritati; trouando qualche secreto impedimento, vengono con questa additione, e clausula, che se vi è scandolo, si celebri il matrimonio secretamente senza Parocchiano, e testimoni. il che dice esser segnale, che così fatta dichiaratione non è uscita dalla Sede Apostolica. ma a questa ragione risponde Rodriguez, [b] che si come sua Santità concede a' religiosi molti priuilegi sopra cose, che loro sono concedute dalla legge commune, come si vede chiaro nel Mare magnum; così qui concede la dispensa di quello, che già loro era conceduto; tanto più, che cotal dichiaratione non è incorporata nel corpo de' Canoni; & è, e può essere a molti ignota: & alcuni non le daranno la douuta autorità: come alle altre autentiche col sigillo Apostolico. e così potrebbono alcuni dire nel nostro caso il contrario; & astrignere costoro con graue scandolo a sposarsi; osseruata la forma del Concilio. e per ischiuar ciò, vsa sua Santità nelle Bolle delle dispense, la detta clausula. & Henriquez [c] nuouamente tiene con Nauarro, allegando molti huomini dotti, a' quali di ciò è stato domandato consiglio: e sono stati della medesima opinione. ancorche la dichiaratione allegata da Nauarro non si troui; & anche che l'opinione di Lopez sarà la vera, quando si teme, che si sappia l'impedimento nel foro esteriore: come affermarono parimente li detti Padri. e soggiugne Henriquez, allegando molti, che sapendo la moglie essere il matrimonio nullo, non vi essendo pericolo, che si debba sapere l'impedimento, e trouandosi sola con suo marito, mostrādo di farli carezze d'amore, li dica, Signore mi volete voi per moglie. e senza manifestargli cosa alcuna, per non li dare qualche sospetto; basta che con segnali egli mostri di consentire: e basta, che si auueda di hauer con esso lei copula maritale, per rimanere maritati. Ma se non teme alcun pericolo dal riuelare l'impedimento procuri, che suo marito sappia in qualche modo, che egli è libero; e che'l matrimonio non fu valido: ancorche non li palesi la cagione della sua nullità. In confermatione di questo adduce Enriquez molti Dottori. e conforme a ciò si deue intendere vna dichiaratione de' Cardinali, la qual dice Ledesma [d] hauer veduto. li quali dichiararono, che'l matrimonio vale in questo caso, senza il Parocchiano, e li testimoni. e della medesima opinione è Giacomo Graffi. [e] *Ideò satis*. rimettendo quello, che qui manca per il secondo della Nota seconda del caso cento settanta vno.

[a] L. Lop. ... confe. ... 9.

[b] F. M. Rodr. vbi sup.

[c] Enriq. li. 11. de matr. c. 10. §. 3. nu. 6.

[d] Ledes. in addit. ad 3. p. q. 4. ar. 5. fol. 195.

[e] Iacob. de Graff. a Capua en sus decision. dora. li. 2. c. 18. nu. 15.

CASO CLVII.

D. Vno cauò, ouero rapì vna donzella, o vedoua, per maritarsi con essa, di casa di suo padre; contra la volontà di lei, e di suo padre; facendogli in ciò violentia. Ella vedendosi già fuori, seguì la volontà di chi l'haueua rapita, che la prese per moglie: se questo sia matrimonio valido?

R. Che non sarà mai valido, sin tanto, che ella stà fuori della potestà di colui, che violentemente la rapì. percioche ancorche questo fusse auanti il Concilio di Trento, impedimento, che solamente impediua il matrimonio; tuttauia hora dopò esso l'impedisce, e discioglie. e costui si chiama *Raptor Virginum*, & egli, e tutti coloro, che in ciò li diedero fauore, & aiuto, sono *ipso facto* scommunicati: & è spetie distinta di peccato. la qual necessariamente deue si esplicare nella confessione: e così è determinato dal Concilio Tridentino. [f] Parimente concorda Flores Theologicarum, [g] Couarruuia, [h] Ro-

[f] Conc. Triden. ses. 24. c. 6.

[g] Fl. Theol. en lo de matr. q. de imped. affinit. ar. 5. de rapto.

[h] Cou. in 4. decr. 2. p. re lect. c. 3. §. 5. nu. 2.

Digitized by Google

Rodriguez.[a] Io hò detto per maritarsi con essa. perche chi la rapisse, e coloro, che l'aiutassero per altro fine, incorrono nelle dette pene del Concilio di Trento: come dichiara Salzedo,[b] seguito da Rodriguez.[c]

Circa quello, che è detto, deuesi notare prima, che si deue intendere, che per esser detta vna donzella rapita, basta, che sia cauata di casa di suo padre, contra la volontà di lui: ancorche ella consentisse nell'essere rapita. come dice S. Tomaso.[d]

Secondo deuesi notare, che le pene poste in questo Decreto del Concilio di Trento contra chi rapisce vna donna, non comprendono il giouane, che veduto da vna donzella innamorata di lui, esce di casa sua, e và a trouarla a quella di lei; doue carnalmente la conobbe, e le tolse la verginità. percioche vna cosa è stupro, & vn'altra ratto: come dice Sã Tomaso.[e] e questo è stupro, e non ratto. e di piu, commune opinione è di tutti, che chi toglie la verginità ad vna donzella; consentendolo ella, non la portando ad altro luogo, non pare, che commetta ratto: ne deue essere condannato nella pena del ratto, ma in quella dello stupro, la quale è molto minore. così risolue Nauarro,[f] seguito da Rodriguez.[g]

Terzo deuesi notare, che si come non vale il matrimonio fra il rattore, e la rapita, mentre ella è nel potere di lui; così non vagliono li sposalitij *de futuro*. questo è prouato molto bene da Rodriguez.[h]

Quarto deuesi notare, che nelle prouincie, doue hora per lo spatio di dieci anni non è riceuuto il Concilio di Trento, per valere il matrimonio basta, che la donzella rapita, liberamente consenta, ancorche nõ sia da lui separata, in luogo sicuro; e se auanti il ratto passò scambieuole consentimento fra di loro di matrimonio, pare che'l matrimonio vaglia, come prima: come tiene Enriquez,[i] allegando Dottori d'autorità della Vniuersità di Salamanca dalla sua parte, come parimente lo segue Rodriguez.[k]

Quinto deuesi notare, che questo Decreto hà luogo ancora, quando vna donna robusta rapisce vn'huomo di minor forza. poiche vi è la medesima ragione.

Sesto deuesi notare, che chi rapisce vna donna resta infame, se non la prende per moglie: ma non già; prendendola per moglie. perche se così rimanesse, sarebbe costretta la rapita a maritarsi con vn'infame. il che è contra la libertà del matrimonio. Così si raccoglie dall'intentione del Concilio. e la tengono li moderni Canonisti, e Couarruuia[l] in così fatto caso, pare che tenga il medesimo. Quindi s'inferisce, che maritandosi l'huomo con essa, rimane libero dall'altre pene, che la legge pone contra li rattori. E così tutti li beni di lui deono esser dati alla sposa, perche confiscandoli, si faria contra la libertà del matrimonio: come risolue Rodriguez.[m]

CASO CLVIII.

R. Vno cauò vna monaca di monasterio, volendolo essa, e di fatto si maritò con essa: se costui si possa maritare, non con essa, perche questo non può essere per cagione del voto solenne fatto dalla monaca; ma con vn'altra. e questo senza dispensa: e se maritandosi il matrimonio sarà valido?

R. Che peccarà mortalmente, maritandosi senza dispensa, ma maritãdosi, il matrimonio sarà valido. perche questo impedimento di chi si marita con vna monaca, posto dalla Chiesa contra coloro, che commettono vn tal delitto, volendo fare quello, che non possono; & ancorche lo facciano, non fanno cosa alcuna: non è impedimento, che discioglia il matrimonio, che appresso si fa-

[a] F. M. Rodr. 1. to ca. 213. nu. 7.
[b] Salze. in pract. c. 78. in fine.
[c] F. M. Rodr. vbi sup. Nota 1.
[d] S. Th. 2. 2. q. 154. ar. 7. Nota 2.
[e] S. Th. vbi sup.
[f] Nau. li. 5. consi. tit. de rapt. consil. vnic. folio 522.
[g] F. M. Rodr. vbi sup. Nota 3.
[h] F. M. vbi sup. Nota 4.
[i] Enriq. lib. 12. de impe dim. matr. c. 14. nu. 4.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. Nota 5.
Nota 6.
[l] Cou. 2. p. de spons. c. 7. §. 4. n. 10.
[m] F. M. Rodr. vbi sup c. 195. nu. 7

facesse con altra. ancorche impedisca, che non si faccia, senza dispensa: come si scriue nel Concilio Tiburiẽse;[a] e concorda Rodriguez.[b] e così si deue intendere *Directorium*,[c] e Nauarro.[d] il qual dice queste parole; maritarsi con monaca; sapendolo, quantunque il maritarsi sia peccato mortale; tuttauia vale il matrimonio. deuesi intendere, se si marita con altra. perche sarebbe cosa assorda intendere, che vale con la prima; cioè con la monaca. il che dopò hauerlo già scritto, hebbi piacere d'imbattermi nel medesimo auuertito dal Dottor Rodrigo di Lorenzana.[e]

a Conc. Tibur. in cap. hic ergo & cap. si quis. 27. q. 1.
b F. M. Rodr. 1. 10. ca. 210. conclu. & nu. 2.
c Direct. cu. ra. imped. 11. de mat.
d Nauar. c. 23. nu. 84.
e Loren. en el compen. que hizo de los casos ordina. de conscien. de las mater. canon. ver. sacrilegio, c. 129.

CASO CLIX.

D. Vno auanti il Concilio di Trẽto promesse ad vna donna di prenderla per moglie, se li facesse copia del suo corpo. dopò questa promessa si conobbero insieme: se questo sia matrimonio consumato. percioche dopò il Concilio già si sà, che egli è nullo?

R. Che se lor vien prouato: ouero, che essi lo confessano *in foro Ecclesiæ*, sarà giudicato per matrimonio consumato: ma *in foro conscientiæ* non è matrimonio; se non quando dopò cotal promessa si conobbero non come sposati *de futuro*, douendo poi essere marito, e moglie: ma di presente; volendo in effetto compire la promessa. e se dubitano di questa intentione, e non si sanno risoluere, quale ella fusse. percioche non pensarono, ne all'vno, ne all'altro; non sarà giudicato *in foro conscientiæ* per matrimonio *de præsenti*. per il quale fà di mestiere nuouo consentimento *de præsenti*. come dice Soto, e Siluestro.[f] ma secondo il Padre Veracruz.[g] deuesi giudicare per matrimonio *in vtroque foro*. Il che io con Cordoua[h] crederei esser vero *in foro conscientiæ* se essi credono, che nõ peccarono, come fornicarij, quando si conobbero carnalmente: percioche già pare, che quella copula fu in effetto maritale. ma se credono, che peccarono, come fornicarij non fu matrimonio *in foro conscientiæ*: Soto, e Siluestro. ma egli è obbligato a soddisfare, prendendola per moglie, come le promesse. e se vi fusse notabile differentia di lignaggio, o di conditione fra essi, ouero scandolo da tal matrimonio, o grande inconueniente: ouero, che ella se ne contenti, egli sarà obbligato a dotarla, ouero aiutarla a maritarsi; parimente come haurebbe potuto, auanti che l'hauesse conosciuta, e questo basta. con quello, che è detto s'accorda il Padre Veracruz in Speculo coniugiorum,[i] Nauarro,[k] Soto,[l] Siluestro,[m] e Cordoua.[n]

f Syl. vbi infra
g Verac. & vbi infra.
h Cordu. in quæstio. de Romance. q. 41.

Nota, che come è detto di sopra, già dopò il Concilio di Trento è vn' altra cosa. poiche egli dichiara per nulli così fatti matrimonij.

CASO CLX.

D. Presupposto, come è cosa certa, che l'impedimento della consanguinità impedisca, e discioglia il matrimonio, e bẽ sapere per questa materia, che cosa sia consanguinità, e così si domanda?

R. Che è vn vincolo di persone, le quali discendono dalla medesima radice; cioè da vn padre, come communemente dicono tutti li Dottori Soto,[o] Ledesma,[p] Rodriguez.[q] Habbiamo detto, che è vn vincolo perche coloro, che sono parẽti, trattano fra di loro con maggior effetto di amistà, che non fanno coloro, li quali non sono parenti. Habbiamo detto, Di persone a differentia de' bruti: li quali se ben discendono da vn padre; nondimeno non si chiamano parenti. Habbiamo detto, che discendono da vna radice: intendesi propinqua. perche altramente tutti saremmo parenti. percioche tutti discendiamo da nostri primi Padri. La ragione di questo è; perche secondo Aristotele[r] la volontà della generatione arriua fin'al settimo grado. Sapu-

i Spec. coniug. 1. p. ar. 2. & p. 1. ar. 31.
k Nauar. in sum. ca. 16. n. 16. vsque ad 20.
l Sot. l. 6. 8. de iust. & iur. q. 1. ar. 2. agens de voto facit ad rem. & large in 4. sen. d. 23. q. 2. ar. 2. conclu. 2 & q. 2. ar. 4. & 5
m Syl. mat. 2. q. 15. & 16. matr. q. 1. q. 11. et matr. 4. ...
n Cord. vbi sup.
o Sot. in 4. sen. d. 1. ar. 1.
p Ledes. in sum. de sacr. matrim. dif. 35.
q F. M. Rodr. 1. 10. ca. 206 conclu. & nu. 1.
r Arist. 4. de generatione animalium.

Saputo che cosa sia consanguinità, resta a sapere tre cose. La prima, che cosa sia linea di parentela in essa, e di quante maniere ella sia. e di ciò si tratterà nel caso seguente. La seconda, che cosa sia parimente il grado, che hà in essa di parentela, e come si saprà, in qual grado siano li parenti consanguinei. Di questo si tratterà nel caso cento sessanta due. La terza, se l'impedimento di consanguinità, la quale impedisce, e discioglie il matrimonio, sia *de iure naturali*, ouero positiuo. e di questo si tratterà nel caso cento sessantatre.

CASO CLXI.

D. Che cosa sia linea di parentela nella consanguinità, e di quante maniere ella sia: che è quello, che si promesse nel caso passato: dopò hauer detto, che cosa sia consanguinità.

R. Che linea di parentela nella cõsanguinità è vn'ordine di persone congiunte fra di loro per parentela. & è di tre maniere. l'vna è de gli ascendenti, l'altra de' discendenti, e la terza de' transuersali. queste tre maniere di linee si pigliano da tre rispetti, ouer'ordini, che li parenti per consanguinità (che di questi andiamo trattando) hanno fra di loro. La prima de gli ascendenti, come del figliuolo al padre, & all'auo. La seconda de' discendenti, come del padre al figliuolo, & al nipote. Deuesi intendere, che la linea de gli ascendenti, e discendenti è tutta vna, solamente sono differenti nel modo di contare la parentela; La terza è quell'ordine, che hanno fra di loro vn con l'altro li parenti, che discendono da vna medesima radice; come sono fratelli, e cugini. Saputosi che cosa sia linea di parentela nella consanguinità, e di quante maniere ella sia; resta che diciamo, che cosa sia il grado di parentela in essa. e di ciò nota il caso seguente.

CASO CLXII.

D. Che cosa sia grado di parentela nella consanguinità? e come si saperà in che grado siano li parenti consanguinei. poiche già è stato detto ne' due casi passati, che cosa sia consanguinità, e linea di parentela in essa. Saputosi per cosa certissima, secondo Armilla, * che vna persona sola non fà grado di propinquità. e la ragione di questo è, perche nessuno è a se stesso propinquo, senz'vn'altro. e perciò conuiene, accioche vi sia grado di parentela nella consanguinità, che vi siano molte persone: auuertito questo. *Arm. ver. matr. n. 21.*

R. Che'l grado nella consanguinità è quella distantia, che è nelle persone consanguinee. e per sapere in qual grado elle siano parenti per consanguinità, si sogliono porre tre, o quattro regole, che sono le seguenti.

Regola 1. La prima è, per la linea retta de gli ascendenti, e discendenti. & in questa si contano tutte le persone consanguinee, che sono ne gli estremi, e nel mezzo; saranno tanti gradi di parentela, quante furono le persone, lasciandone vna. Verbi gratia, fra il nipote, e l'auo, vi è distantia, e parentela nel secondo grado; perche sono tre persone. e fra il padre, & il figliuolo è parentela nel primo grado. perche sono due persone, e non piu.

Regola 2. La seconda regola è per la linea transuersale, se li parenti habbiano egual parentela con la radice, nel medesimo grado, che sono parenti con la radice della parentela, nel medesimo sono essi fra di loro. Verbi gratia, due fratelli sono parenti fra di loro nel primo grado; perche nel medesimo sono co'l lor padre. e così padre, madre, e figliuoli sono tutti parenti nel primo grado.

Regola 3. La terza regola è quando li parenti in grado eguale hanno parentela con la radice: all'hora la parentela si deue contare dal grado piu lontano

no dalla radice della parentela. Verbi gratia, il nipote con suo zio, fratello di suo padre è nel secondo grado. perche il nipote è nel secondo grado della radice, o tronco, cioè di suo auo. ancorche suo zio, fratello di suo padre non sia piu che nel primo. percioche il conto si deue fare dal grado piu lontano dalla radice: *& sic consequenter procedendo*. Donde segue, che se l'huomo è parente nel quarto grado del tronco, e la donna nel quinto, non è necessaria dispensa. percioche si deue contare dal grado piu lontano. ma deuesi auuertire, che quando si domanda la dispensa ne gli altri gradi, necessariamente si deue domandare, dichiarãdo se siano nel terzo grado puro, ouero nel terzo col secondo.

Nota.

Ma in questo nota, che quando si domanda dispensa per vn'impedimẽto di consanguinità, ouero di affinità; essendo lontano l'vno de' contrahenti dal tronco nel secondo grado, e l'altro nel terzo, basta, che si faccia mentione nella supplica solamente del terzo grado, come dichiarò Pio Quinto a' 20. d'Aprile, l'anno 1566. ottenendo poi sopra il secondo grado lettere declaratorie. di maniera tale, che le prime lettere non possono essere notate per surrettitie: per non essersi fatto mentione in esse del grado piu propinquo. Del a qual dichiaratione fà testimonianza Gallego, [a] e Ledesma, [b] e Rodriguez, [c] e con essa cessa la varietà delle opinioni, che erano in questo punto: come è manifesto da quello, che ne apporta Couarruuia. [d] Fin qui habbiamo detto, che cosa sia consanguinità, che sia linea, che cosa sia grado di parentela, secondo il modo di contare della legge Canonica. [e] ancorche la legge Ciuile tenga altro modo di contare nella linea transuersale, che qui fà poco al caso. Resta hora di dire l'vltima cosa, che fu promessa nel caso 160. che fu il dichiarare se l'impedimento della consanguinità impedisca, o disciolga il matrimonio per legge naturale, ouero positiua. e di cio sarà il caso seguente. Concorda con questo Ledesma, [f] Medina, e Rodriguez. [g]

[a] Gallego de cognat. spirit. c. 21. nu. 18.
[b] Ledes. in addit ad 3. p q. 54. art. 2.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 219. conclu. & nu. 2.
[d] Cou. 2. p. de spensal. c. 6. nu. 12.
[e] Derecho canonico. c. fin. de consan. & affinit.
[f] Ledes. in sum. de matr sacr. dif. 36. colum. 1418.
[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 206. nu. 1.

CASO CLXIII.

D. Se l'impedimento di consanguinità impedisca, e discioglia il matrimonio per legge naturale, ouero positiua, che è l'vltima cosa, che si promesse nel caso 160. Per esplicatione di questo dubbio si deue auuertire, che non perche sia prohibito ad alcune persone per legge naturale, (che di questa andiamo trattando al presente, perche poi diremo della positiua nel caso cento sessanta sette) contrahere matrimonio segue, che'l matrimonio, che cõtraggono, sia inualido: come si vede chiaramente; che'l contrahere vno dopò gli sponsalitij *de futuro* con vn'altra seconda sono prohibiti per legge naturale: ma se si fà egli è valido. Secondo deuesi auuertire, che per ragion naturale deonsi cauare le persone, alle quali è prohibito il contrahere matrimonio. percioche qualunque cosa, che si sà, ouero è per ragion naturale, o per riuelatione. e questo non è riuelato. adunque sarà per ragion naturale. Presupposto questo alla questione.

R. Per cinque conclusioni. La prima è, Il matrimonio fra padre, e madre, e figliuoli è inualido per legge naturale. questo è commun parere di tutti li Teologi. e prouasi ancora da quel detto del Genesi. [h] *Propter hanc relinquet homo patrem, & matrem*. Donde si caua, che la moglie deue essere altra, che la madre, & il marito altri, che'l padre. poiche per la moglie, e per il marito si deue lasciare, e padre, e madre. Questa conclusione è di tutti, senza alcuna differentia. La proua Gaetano, [i] Ledesma, [k] *& Speculum coniugiorum*, [l] Soto, [m] e Rodriguez. [n] La seconda, ter-

[h] Gen. c. 1.
[i] Caiet. 2. 2. q. 54. ar. 1.
[k] Ledes. in sum. de ma tr. sacr. col. 1416. c.
[l] Spec. coniug. 1. p. tit. 43. & 44.
[m] Sot. in 4. dist. q. 1.
[n] F. M. Rodr. 1. to. ca. 206. conclu. & nu. 1. & c. 207. concl. & nu. 1.

za, quarta, e quinta conclusione sono li quattro casi seguenti.

CASO CLXIV.

D. Se nel grado della linea retta si possa contrahere matrimonio? e questa sarà la seconda conclusione delle cinque del caso passato.

R. Che opinione di Scoto,[a] e di Durando è, e di molti altri, che in tutti li gradi della linea retta, per legge naturale non si possa contrahere matrimonio. Prouano la loro opinione dicendo, perciòche tanta riuerentia si deue a gli aui, & ancora maggiore, che a padre, e madre per legge naturale. e per questa ragione è inualido il matrimonio fra il padre, e la figliuola: come si disse nel caso passato. adunque più inualido sarà fra l'auo, e la nipote. questa opinione è probabile. Gaetano,[b] & Hugo, Riccardo, Alessandro de Ales, Clemente,[c] Armilla,[d] e Ledesma[e] ancora con molti altri tengono il contrario. e dicono nel primo grado è vietato il matrimonio per legge naturale, e che la riuerentia, la quale si deue a gli aui è *Per accidens*, e non *per se*, come è quella, che si deue al padre, & alla madre. perciòche se si douesse tenere l'opinione di Scoto, e di Durando, se'l nostro primo padre Adamo viuesse hora; morta la nostra Madre Eua, non si potrebbe maritare con alcuna. poiche tutti veniamo per linea retta da lui. e questa è parimente probabile. e più probabile a mio parere. Pietro Ledesma[e] dice, che ambidue queste opinioni sono probabili, ancorche affermi, la prima essere probabilissima: & egli la tiene. Lettore eleggi, *Quã malueris*. e nel caso seguente si dirà la terza conclusione del caso 160.

CASO CLXV.

D. Se'l matrimonio nel primo grado della linea transuersale, che è fra fratello, e sorella sia inualido per legge naturale? intorno al qual dubbio sono grandissime dispute tra li Dottori Teologi: come è chiaro da quello, che ne apporta Gaetano,[f] e Soto.[g] e questa sarà la terza conclusione del caso 163.

Auanti che si risponda à questa difficultà, per esplication di essa, si deue notare, che quelle cose, le quali sono prohibite per legge naturale sono di due sorti. alcune sono intrinsecamente cattiue, e così dishoneste, che in nessun caso possono essere fatte lecitamente: come è il dire la bugia, lo spergiuro, e l'adulterio; & altri precetti del Decalogo. si come per contrario alcune sempre, e per se stesse sono honeste, come riuerire Iddio, honorare il padre, e la madre; & altre cose somiglianti. Altre sono per se stesse dishoneste, e prohibite per legge naturale: ma per alcune cagioni graui si possono fare lecitamente: come per contrario sono alcune cose honeste, e conforme a ragione, & a' principij Morali; *seclusa etiam omni lege positiua*; *imò praecepta lege naturali*: tuttauia non hanno bontà immutabile, o necessaria; ma secondo le diuerse circonstantie, e conditioni del luogo, tempo, e persone riceuono varietà, come mantenere la fede, pagar li debiti, e non tenere molte moglie; & altre cose somiglianti: Supposte queste cose;

R. Al caso dicendo, che in esso sono due opinioni, e l'vna, e l'altra hà autorità d'huomini graui, e buone ragioni; con le quali la difendono. La prima dice quello, che sentono li suoi Dottori, in due conclusioni. la prima conclusione si comprende in queste parole; *Inter fratrem, & sororem non est prohibitum matrimonium iure naturali, primo modo*, (cioè della prima maniera de' due posti di sopra) *nec ducere relictam fratris*. San Tomaso[h] tiene questa opinione,

[a] Scot. in 4. dist. q. 2.

[b] Caie. 2. 2. q. 154. ar. 9.

[c] Clemente VIII de cõiugio Regis Angliæ.

[d] Arm. uer. dispens. nu. 9.

[e] Led. in addit. ad 1. p. q. 54. art. 1. p. 394. col. 2.

[f] Caie. 2. 2. q. 154. ar. 5.

[g] Sot. in 4. sent. d. 40. q. unic. art. 4.

[h] S. Tho. in 4. d. 40. q. 1. de consang. art. 4. & 2. 2. q. 154. ar. 9. ad 3.

ne, & è seguito da Ledesma.[a] e per essa fà ancora Sant'Agostino,[b] che dice il medesimo contra Fausto nel libro della Città di Dio. doue dice, non essere giamai stato lecito, che fratello, e sorella si maritino insieme, senza dispensa. onde dà ad intendere, che'l matrimonio fra fratello, e sorella non è prohibito per legge naturale, nella prima maniera delle due poste di sopra nel principio del caso. percioche se egli hauesse inteso essere così prohibito, non hauerebbe detto, senza dispensa; non cadendo in esso alcuna varietà, e mutabilità. E parimente dice Sant'Agostino, che'l congiugnimento di sorelle, e fratelli vien condannato non per la ragione naturale; ma perche la Religione lo vieta. Di più, perche con nessuna ragione naturale, che paia necessaria può esser prouato, che egli sia così inhonesto, che in nessun modo possa esser fatto. e questo si conferma manifestamente; perche in alcun tempo egli fu lecito: come tutti confessano, come fu nel principio del Mondo quando furono veri matrimonij fra li figliuoli di Adam: percioche all'hora non vi erano altre donne. e similmente nel Deuteronomio[c] fu commandato, che'l fratello riceuesse per moglie la moglie di suo fratello morto, che restò senza figliuoli. e non si deue dire, dice Bartolomeo Ledesma,[d] che nel primo grado della linea transuersale (che di questa tratta il nostro caso) Iddio dispensasse. prima perche sarebbe cosa ridicolosa il dire, che Dio Autore della Natura hauesse vietato li matrimonij fra fratelli, e sorelle: e che all'hora subito, che gli prohibì, dispensasse in essi. secondo, perche se fusse cattiuo di suo proprio genere, secondo il parere di San Tomaso, e di tutti coloro, che hanno buona opinione, non può Dio in ciò dispensare; sì come non può nello spergiuro. e per la medesima ragione non si deue dire, che egli dispensasse nel secondo caso. Di più è cosa assorda, e poco pietosa il dire, che Iddio hauesse constituita quella legge nel Deuteronomio apportata nel secondo caso, contraria alla prima legge di natura. La seconda conclusione dice in questo modo, *Inter fratrem, & sororem adeò est prohibitum matrimonium iure naturali, secundo modo* (cioè della seconda maniera delle due poste al principio del caso) *vt constare non possit inter illos saltem regulariter loquendo, extra casum extremæ necessitatis.* Li discepoli di San Tomaso communemente tengono questa opinione: e la difende Soto.[e] e dice ancora, che fu opinione del Padre Vittoria, & è di Pietro Ledesma,[f] e Bartolomeo Ledesma[g] dice, essere commune opinione de' Dottori. percioche dicono, che in qualche modo è contra la legge naturale. e poiche secondo la commune opinione, non è prohibito secondo la prima maniera delle due poste di sopra nel principio del caso: come è stato prouato nella prima conclusione, segue, che sia prohibito secondo la seconda maniera. Questo parimente vien prouato assai gentilmente con molte altre ragioni dal Padre Veracruz.[h] E se Gaetano,[i] quando dice, che non è prohibito il matrimonio per legge naturale fra li fratelli, e sorelle; intende non essere prohibito in alcun modo, ne in alcuna maniera fra essi per legge naturale; non si deue dar credito, ne altri, ne ad alcun'altro, se vi è alcuno, che lo dica.

Il che io dico per Scoto, Riccardo, Durando, e Tomaso d'Argentina,[k] che lo tengono, e dicono essere opinione di Gaetano, come lo citano Soto, e Padre Ledesma.[l] e questa è la seconda opinione, che hà in questo caso delle due, che io dissi di sopra essermi. e la tenni nell'Impres-

[a] Ledes. de matr. sacr. diffic. 38.
[b] S. Aug. li. 22. contra Faustum, c. 35. & lib. 15. de Ciu. Dei, c. 16.
[c] Deut. 25.
[d] Ledes. ubi sup.
[e] Sot. in 4. dis. 10. q. 1. ar. 4.
[f] Led. de matr. ad 3. p. additio q. 54 ar. 3. pa. 596. col. 4.
[g] Ledes. ubi sup.
[h] Veracr. in spec. cöiug. 2. p. art. 22. per todo el.
[i] Caiet. super 18. c. Leuit. & sup. Gen. 20 & Matth. 20. & 2. 2. qu. 154. art. 9.
[k] Scot. Richard. Argentina in 4. d. 38. 4.
[l] Sot. & Ledes. ubi supra.

sion passata. mà hora considerando meglio la cosa, la lascio. Ella tiene per fondamento le ragioni, che furono poste nella prima conclusione delle due, che hà la prima opinione di questo caso: essendosi prouato cō esse, che non era prohibito il contrahere fratello, e sorella per legge naturale, secondo la prima maniera delle due poste al principio del caso: come fu prouato. e parimente dice questa seconda opinione, che si può fare, essendouene cagione vrgentissima: cioè la pace, e conseruatione di vn Regno. poiche Abraham [a] si maritò con Sarra sua mezza sorella; in tempo che'l genere humano era già sufficientemente promulgato, e dilatato, e non vi era quella necessità, quando si maritò, che era nel principio del Mondo, quando si maritarono li figliuoli di Adam fratelli, e sorelle. Vero è, che Soto dice, essere gran differentia fra questi Dottori. percioche Gaetano, e Tomaso d'Argentina pare, che parlino in questo negotio conseguentemente. percioche dicono, che'l Sommo Pontefice può dispensare fra fratello, e sorella. poiche'l contrario non è di legge naturale. percioche dicono, che se gl'infedeli contrahessero nel primo grado della linea transuersale, e si conuertissero alla fede, non dourebbono essere separati. e gli altri, se ben dicono, che non è prohibito per legge naturale così fatto matrimonio, dicono tuttauia, che è vietato per legge Diuina; *vt patet in Leuitico.* [b] e soggiungono, che quella prohibitione dura ancora dopò Christo. Ma con gran ragione sono questi Dottori ripresi da Soto. percioche se bene per legge Diuina dalla legge vecchia sia stata fatta quella prohibitione; tuttauia hora, senza fallo è manifesto, che ella non può essere *de iure diuino*, non essendo parimente *de iure naturali*. percioche se bene quella legge cessò quanto *Ad caeremonialia, & iudicialia*: tuttauia si conserua solamente, quanto alle cose morali; come dicono tutti li Teologi. e li precetti morali sono *de iure naturali*. eccetto che li precetti sopranaturali della fede, e de' sacramenti, che Christo aggiunse nell'Euangelio. e questa è commune opinione di tutti li Teologi. e non hauendo Christo nostro Signore nella legge della gratia fatta alcuna prohibitione delle nozze, fra li consanguinei: segue, che se hora la prohibitione fra fratelli, e sorelle è *de iure Diuino*, che deue essere ancora *de iure naturali*. E così se'l matrimonio in quel grado non era prohibito per legge naturale; come veramente non è; parimente non deue essere per legge Euangelica. percioche Christo non ne fece mentione nell'Euangelio: ma si bene è prohibito per legge Ecclesiastica; nella quale può dispensare il Papa, come dice P. Ledesma [c] Che sia prohibito il matrimonio fra fratello, e sorella per legge naturale, secondo la seconda maniera delle due poste di sopra nel principio del caso, si proua prima: perche nel Deuteronomio [d] si pongono maledittioni contra coloro, che fanno contra quelle cose, che sono di legge naturale: e fra esse si pone la maledittione contra chi prende la sorella per moglie. Secondo si proua, perche la Chiesa non è mai stata solita di dispensare in questo. adunque segno è, che ella è prohibitione di legge naturale. Terzo, & vltimo si proua. perche quello si dice essere di legge naturale, che communemente si tiene appresso tutti così per cosa dishonesta, che appresso barbare si giudica per tale. adunque segue, essere prohibito per legge naturale il maritarsi con la sorella.

Ma auertiscasi, che nō è così grāde l'indecentia, e dishonestà in questo matrimonio, che nō possa essere ricom-

[a] Gen. 20.

[b] Leuit. 18.

[c] Ledes. ubi sup.

[d] Deuter. 27.

ricompensa con qualche gran bene, che possa seguire da così fatto matrimonio, e così per la pace, e conseruatione d'vn Regno, o d'vna Republica, o per supplire a qualche desolatione, e mancamento d'huomini nel Mondo; ancorche non fusse tanta, quanta fu al principio della creatione del Genere humano; io crederei, che'l Sommo Pontefice vi potesse dispensare. perche all'hora non solo non sarebbe contra la legge naturale il maritarsi il fratello con la sorella; ma ancora a ciò fare persuade la ragion naturale. percioche d'altra maniera la spetie humana non si potrebbe multiplicare, ne conseruare. e perciò hò detto nella seconda conclusione della prima opinione, che è quella, che io seguo; *Saltem regulariter loquendo extra casum necessitatis.* E così non vi essendo necessità, non si troua matrimonio fra sorelle, e fratelli. onde si deue intendere, che fuori di tal necessità, egli non conuiene. e che dopò essere fatto per vrgente cagione può il Papa dispensare. che si proua. percioche Sant'Antonino [a] racconta, che già Papa Martino VIII. dispensò con vno, che si era maritato con vna sua sorella, & haueua consumato il matrimonio: essendosene prima consigliato con molti huomini dotti, e sauij, per ischiuare scandoli, & altri mali. ma deonsi auanti il fatto consigliare tutti, che non se ne deue domandare licentia. percioche secondo l'opinione più commune vi è dubbio, se'l Papa possa dispensare. e dapoi che il Mondo fu creato non è stata giamai domandata vna tal dispensa. sè ben Gaetano [b] assolutamente dice, che al presente si può dispensare sopra vn cotal matrimonio. e Tomaso Argentina, [c] auanti Gaetano, fu della medesima opinione. e la Somma Armilla [d] stima, questa essere più vera opinione, che la commune: mà a me piace l'opinion contraria. percioche per necessità vrgentissima si può fare; e non d'altra maniera. Gaetano, e Tomaso di Argentina inferiscono dall'opinione, che se fratello, e sorella infedeli si maritassero insieme, venuti alla fede, non si dourebbono separare; come determinò Innocentio Terzo. [e] Il che io stimo esser vero, come è veramente con questa limitatione, cioè se fra essi Infedeli fusse legge, o costume di ciò, da tutti riceuuti: ancorche io credo, che non si potrà trouare. percioche in altra guisa, non oserei di condannarlo in modo alcuno. La ragione è, perche all'hora non doueuano essere separati; conciosia che'l costume non sia contra la legge naturale riceuuto nel primo modo, o maniera delle due poste al principio del caso. contra la qual legge nessuno può preualere, ne anche parimente contra la legge Euangelica. poiche per legge Euangelica solo il matrimonio fra padre, e figliuola è prohibito. Soto [f] getta vna rete, come dicono, spazzatora; & in essa pare, che sia di contrario parere a quello, che pur'hora habbiamo detto; e dice queste parole; *Matrimonium fratris cum sorore vsque adeò iure naturali prohibitum est, vt si attentetur, nullum sit: neque vt sit validum Ecclesia super dispensationem efficere valeat.* Egli apporta perciò molte autorità della sacra Scrittura, e de' Santi, & alla fine la legge Canonica d'Innocentio III. [g] doue dice, che si separi il matrimonio, ritrouato nel primo grado ne gl'Infedeli conuertiti alla fede. ma ritrouandosi nel secōdo, e terzo grado, non si separi altrimente. Doue esplica, dice Pietro Ledesma, [h] il Sommo Pontefice, che'l matrimonio nel primo grado della linea trasuersale; percioche parliamo di questa in questo caso, è nullo per legge na-

[a] S. Ant. 3. p. tit. 1. ca. 11.

[b] Caiet. vbi sup.

[c] Thom. de Argentina argu. in 4. d. 4.

[d] Arm. ver. dispensatio nu. 10.

[e] Innoc. 3. in ca. gaudemus de diuortijs.

[f] Sot. in 4. sent. d. 40. q. 1. ar. 4. p. 333.

[g] Innoc. dicto ca. gaudemus.

[h] Lede. vbi sup. p. 390. col. 2. 6.

naturale. e per questo argomento pensa Soto,[a] che l'opinione di Gaetano sia erronea. ma se bene è vero, che quello, che contengono le due conclusioni della prima opinione sia verissimo, e commune a tutti li Teologi; tuttauia egli non è di fede. percioche non è definito nella sacra Scrittura, ne da' Concilij, ne da Sommi Pontefici. Et a quel capitolo d'Innocentio Terzo.[b] ancorche apparentemente prouino le due conclusioni della prima opinione; nondimeno ciò non è così chiaro, che'l contrario sia erroneo. percioche il Sommo Pontefice solamente dice, che se si trouerانno matrimonij fra gl'infedeli nel secondo, e terzo grado; rimanghino in così fatti matrimonij: come che si conuertino alla fede: ma non dice alcuna cosa del primo grado; ouero perche il matrimonio nel primo grado è inualido per legge naturale: ouero perche vi è dubbio fra li Dottori, se per auuentura egli sia, o non sia inualido per legge naturale, non vol se definire cotal dubbio. *Ex illo tamen Capitulo desumitur argumentum pro nostris conclusionibus primæ opinionis.* la quale è quella, che io seguo.

[a] Sot. vbi sup.

[b] c. gaudemus.

Alle ragioni, & argomenti della seconda opinione è parere di Gaetano, e de gli altri, che lo seguono; rispondo, Prima, che in estrema necessità, senza alcuna dispensa potè esser matrimonio: percioche il matrimonio fra sorella, e fratello non è in maniera intrinsecamente cattiuo, che non possa lecita, & honestamente esser fatto per qualche caso. e così non è inualido per legge naturale: come è detto di sopra.

Secondo rispondono alcuni, che nel principio del mondo fu dispensato, anzi che fu commandato, poiche fu detto, *Crescite, & multiplicamini.* E dicono, che Iddio, come Autore della natura dispensò in quel caso. Soto, e con molta ragione afferma, che non vi fu necessaria altra riuelatione, e pare, che in ciò fauorisca a quello, che di sopra è detto; cioè, che pare assordo il dire, che fornendo Iddio di vietare li matrimonij fra sorelle, e fratelli; subito all'hora dispensasse sopra di ciò. E così, come dice Soto, bastaua questa medesima necessità euidente, & il grido, e le voci dell'istessa natura, senza altra dispensa, che non vi fu, come dice il Padre Veracruz.[c]

[c] Veracr. 1. p. specul. cõiug. art. 43. vers. licet. inter fratres, & 2. p. artic. 22. vers. infideles coniuncti.

A quello, che è stato proposto di Abraham, si risponde, che intorno a ciò sono due pareri, & ambidue probabili. Il primo, che Sarra fu veramẽte mezza sorella di Abraham, come suona la lettera del Genesi, che è questa; *Sarra verè soror mea est, filia patris, & non matris meæ filia.* E per questa opinione Soto apporta molte apparenti ragioni: e molti dicono, oltre li citati nella seconda opinione, San Tomaso[d] essere questo parere. secondo il quale si deue dire, che quel matrimonio fu fatto per dispensa diuina. percioche d'altra maniera nõ poteua essere; conciosiache non fusse la necessità, che fu nel principio del Mondo, per essersi già il genere humano dilatato, e multiplicato. La seconda opinione afferma, che Sarra non fu sorella di Abraham; ma nipote figliuola di Aram suo fratello. E questa dice Soto essere l'opinione più commune, e per Autori di essa cita Sant'Agostino, e San Tomaso: e dice Bartolomeo Ledesma,[e] che questo esempio di Abraham non fa al caso. percioche Sarra non era così sorella di Abraham, che fusse nata del medesimo padre, e della medesima madre. ma si chiamaua sua sorella. percioche all'hora era costume appresso gli Hebrei chiamare sorelle, e fratelli li figliuoli di due fratelli, e li parenti più propin-

Gen. 20.

[d] S. Th. 2. 2. q. 110. art. 3. ad 3.

[e] Ledes. in sum. de matr. sacr. dif. 38. column. 1450. d.

pinqui. percioche dice, che ella era figliuola di Aram fratello di Abraham. e di questo medesimo parere è Pietro Ledesma.[a] Questi Dottori arrecano assai ragioni, & autorità per confermare che Sarra non fu sorella di Abraham.

[a] *Led. in ad dic. ad 1. p. q. 54. art. 3. pag. 397.*

Finalmente a quello, doue l'opinione di Gaetano, e di coloro, che lo seguono, fanno maggiore sforzo, cioè quello, che disse il medesimo Abraham disse, *Sarra verè soror mea est, filia patris mei; e nõ matris meæ filia*; deuesi rispõdere, che li Settãta Interpreti dichiarando ciò cõ l'aggiugnere q̃ste parole; accioche dimostrassero la parẽtela di Sarra, e di Abrahã essere da lato di Padre, e nõ di madre. E così con quelle parole significò Abraham, che Sarra si chiamaua sua sorella, perche era figliuola di suo fratello; e che così a lui toccaua nella parentela da parte di padre, e non di madre. e sant'Agostino dice queste parole, *Mirũ esset, quòd Abraham acciperet sororem in matrimonio, cum iam recessisset necessitas; sicut in tempore Cain*. E li Dottori, li quali affermano, che Abraham veramente si maritò con sua sorella Sarra, si mossero a tener questa opinione del veder, che nel Genesi, doue si fà mentione, che Abraham si maritò, non si fà mentione, che Sarra sia stata figliuola di Aram; come si fà mentione di Melcha, che si maritò con Nacor. ma pare, che'l testo lo dica. percioche Abraham fu prima generato, che Aram: e come è credibile, che egli habbia aspettato tanto la figliuola di Aram per prenderla per moglie? Da quello, che è detto di sopra è chiara la risolutione per questo argomento; dicendosi, che Abraham non prese per moglie la sua sorella legitima: ma la Nepote. il che fu lecito. & aggiungo di piu, che dato, che fusse sua vera sorella, non è perciò falso quello, che contengono le due conclusioni della prima opinione. perche vi potè essere, come è detto di sopra la dispensa diuina interiore, per potersi fare lecitamente: e senza dispẽsa così fatto matrimonio era riprouato, e cattiuo. ma egli non fu riprouato; ne si sà, che vi sia stata tal dispensa adunque piu conforme a ragione è il dire, che ella non sia stata sua sorella legitima, ma nipote. ancorche S. Girolamo[b] pensi, che ella fusse sua vera sorella dalla parte di padre. con tutto ciò l'Abulense,[c] con gl'altri citati di sopra tengono il contrario: come anche il Padre Veracruz.[d] li quali similmente prouano con molte parole tutto quello, che si contiene nelle due prime conclusioni di questo caso. & in conclusione hora io seguo la prima opinione, come piu probabile, come hò detto di sopra, che ella è: & è parimente tenuta da Giosef,[e] e San Tomaso,[f] Nicolò de Lira,[g] e Bellarmino,[h] & in fine nuouamente al presente il dottissimo Padre Sanchez[i] dell'osseruantissima, & essemplare Religione della Compagnia del Giesù. Queste due opinioni, come hò detto, sono ambedue probabili; elegga il Lettore quella, che egli vuole. poiche, quando Sarra fusse stata mezza sorella di Abraham; deuesi intendere, che vi fu la dispensa da Dio: e quando non ci fusse stata. per nõn essere sua mezza sorella; l'vsanza de gli Hebrei di chiamar fratelli, e sorelle le persone di sopra dette, fà per l'opinione contraria. Vegganfi gli Autori citati: che qui non voglio esser piu lungo. che confessò d'essere stato in questo caso d'auantaggio; e farò così ne gl'altri, che toccano a questo proposito. percioche in essi non vi sono troppe opinioni. Nota il caso seguente, che contiene la quarta opinione del caso 163. & appartiene a questo.

[b] *S. Hier. super Gen. 20.*
[c] *Abulense super Gen. c. 20.*
[d] *Verac. 1. p. artic. 43. vers. sed cõtra istã cõclusionem.*
[e] *Iosepho li. 1. de antiq. c. 14. & 15.*
[f] *S. Th. 2. 2. q. 110. art. 3. ad 3. v. vltima glos.*
[g] *Lira in eadẽ ver. Genesis c. 20. verè soror mea est.*
[h] *Bellarm. lib. 1 de matr. c. 18. in solut. ad 2.*
[i] *Tho. Sanch. 2. to. de matr. lib. 8. de imped. matr. disp. 55. nu. 11. vers. tertia sentẽtia p. 350. col. 1. & pag. 352. col. 2. vers. ad argumẽtum 20. posita.*

CASO CLXVI.

D. Se in tutti li gradi della linea transuersale siano validi li matrimonij per legge naturale: lasciando da parte il primo grado della detta linea. poiche nel caso passato n'è stato detto quello, che si tiene per commun parere: e questa sarà la quarta cõclusione promessa del caso 163.

R. Che negli altri gradi della linea trasuersale fuori del primo, sono validi li matrimonij per legge naturale. ciò si proua. perche la Chiesa non può dispensare ne' matrimonij, che sono inualidi per legge naturale. e la Chiesa può dispensare nel secondo, e terzo grado di questa linea: come dice il Concilio Tridentino.[a] onde segue, che questa conclusione sia di fede Cattolica.

Nota, che si deue auuertire, che se bene questi matrimonij non siano inualidi per legge naturale; tuttauia tirano seco vna certa inconuenientia, ouero indecentia grandissima, della qual tratta San Tomaso.[b] e cosi non si deono fare, ne dispensare, senza gran necessità; e fra Principi grandi; e per publica cagione. ma se si dispensasse con altri varrebbe il matrimonio, e la dispensa. Speculum coniugiorum,[c] con la Commune.

Finalmente nota, che'l Papa può dispensare sopra tutti gl'impedimenti, li quali impediscono, e disciogliono il matrimonio: essendo questi tali ordinati dalla Chiesa. percioche nell'impedimento, che è di legge naturale, e diuina, non può il Papa dispensare; come sarebbe a dire, maritare il Padre con la figliuola; ouero la madre col figliuolo; conforme a quello, che è detto di sopra. E nell'impedimento dell'errore, e del difetto di giuditio; li quali impedimenti inducono difetto di consentimento legitimo, non può il Papa supplire; per essere questo consentimento di legge naturale, e diuina necessario; come dice Nauarro,[d] seguito con la Commune da Rodriguez.[e]

Parimente nota il caso seguente, che sarà la quinta conclusione del caso 163. doue si tratterà, se'l matrimonio sia impedito, e disciolto dalla consanguinità per legge Canonica. percioche ne' casi passati è detto in qual grado sia impedito, e disciolto dalla legge naturale.

CASO CLXVII.

D. Se l'impedimento della consanguinità, che hora impedisce, e discioglie il matrimonio dentro del quarto grado; se in qualche tempo l'impedì, e disciolse in più gradi. con che rimau risposto al caso 163. e dichiarate le cinque conclusioni quiui promesse. delle quali questa del presente caso è l'vltima.

R. Che ne' tempi passati questo impedimento di cõsanguinità, che secondo la legge naturale in alcuni casi impedisce, e discioglie il matrimonio, & in altri nò; come è detto ne' casi. 164. 165. e 166. parimente impedì e disciolse nella legge Nuoua per vn Decreto di Calisto Papa, fin'al settimo grado: come dice Armilla.[f] ma dall'hora in quà s'è ridotto, che non impedisca, ne disciogli, se non dentro del quarto grado inclusiuè: come è scritto ne' Canoni.[g] e come similmente con la commune tiene Rodriguez.[h]

Per esplicatione di che si deue sapere, che la Chiesa hà autorità di proporre più, ò manco gradi di consanguinità, che impediscano, e disciogliano il matrimonio. e così nel Concilio si trattò di leuar via il quarto grado, per li grandi danni, che occorrono nelle Republiche. ma al fine rimase, come prima era. dell'vltimo punto di questo caso si deue auuertire, che alcuni Dottori hanno

[a] Cõc. Tri. sess. 24. c. 3. Nota 1.
[b] S. Th. 2. 2. q. 154. ar. 9.
[c] Spec. coniug. 1. p. tit. 43. & 44. Nota 2.
[d] Nau. c. 22. nu. 84.
[e] F. M. Rodr. 1. tom. c. 107. concl. & nu. 1. Nota 3.
[f] Arm. matr. nu. 25.
[g] Cap. non debet de cõsang. & affin. 35. q. 5. c. ad sedẽ.
[h] F. M. Rodr. 1. tom. c. 106. concl. & nu. 2.

hanno detto, che tutti li gradi che erano prohibiti nel Leuitico, che furono dodici persone, come è detto nel caso 126. sono prohibiti dalla legge Euangelica. Donde segue, che il Papa, non può dispensare in questi gradi. Ma la verità è, che tutta la legge di Moisè è stata derogata, & annullata: come si proua chiaramente da molti Concilij: & insegnare il contrario è heresia: e perciò si dice, che'l Sommo Pontefice può dispensare in tutti li gradi quiui prohibiti, che non siano prohibiti dalla legge naturale: e questo è di fede, secondo che dice il Santo Concilio di Trento, [a] perciò fu condannato per heretico Henrico Re d'Inghilterra: il qual negaua questa potestà della Chiesa. Ma qui deuesi auuertire, che per la legge Euangelica, non è prohibito alcun grado di consanguinità: percioche in tutto l'Euangelio non vi è vna tal prohibitione. Di più similméte deuesi auuertire, che li gradi prohibiti dalla legge naturale si deono cauare dalla legge naturale, il che s'inferisce euidentemente da quello, che è detto di sopra nel caso 164. auanti la risposta, e da quello del caso 162.

Leuit. 18.

[a] Con. Tridem. sess. 24

Finalmente nota, che dalla consanguinità nasce l'affinità, come dice Gaetano, [b] della qual si tratterà ne' casi seguenti: e similmente secôdo, che dice Giacomo Graffi, [c] che perche ne' gradi prohibiti tanto di consanguinità, come di affinità si dispensi, tre cagioni solaméte si tengono per giuste nella Corte Romana. La prima il difetto della dote competente, *etiam ad contrahendum cum pôscente se*. La seconda è la cagione di gran pace, & impedimento di gran pericoli. La terza, che la maggior parte della sua Città, ouer del luogo insieme, doue egli habita sia a lui, oueramente a lei consanguinei, ouero affini dentro il quarto grado, ouero essendo il luogo minor di questo, ella non hauesse dote sufficiente per maritarsi fuori di esso. Concorda parimente Nauarro. [d] Vn'altra cagione si suol raccontar con queste, cioè la conseruatione delle ricchezze nella medesima famiglia, acciòche non trapassi in altra famiglia estrana. concorda parimente Rodriguez. [e] Nota, che se bene il Côcilio [f] dice, che non si dispensi mai nel secôdo grado, se non fusse fra Principi grandi, e per publica cagione, come è detto nel caso passato: nondimeno è cosa assai verificata, che vna legge si dee dichiarare, con vn'altra: e noi trouiamo, che'l proprio Concilio [g] trattando del modo della dispensa delle leggi ecclesiastiche; ricordando, che elle siano osseruate; soggiugne, che se qualche cagione giusta, & vrgente, e di maggior profitto spirituale lo richiedesse; deuesi dispensare in esse: e questo, essendone esaminata la cagione, e con molta maturità, e facendosi d'altra maniera, sarà stimato essere surrettitia. Onde Nauarro, [h] seguito da Rodriguez [i] dice, che se Sua Santità hauendo più riguardo alla sua benignità che al rigor del detto Concilio, può dispensare con alcuni, ancorche nô siano persone principali, essendo nel secondo grado: essendoui le seguenti cagioni. La prima è, essendosi essi maritati senza sapere il rigore della prohibitione. La seconda, hauendo già qualche figliuolo di essa; e non hauendo consumato il matrimonio, per ottenerne più facilmente la dispensa. La terza l'essere gran tempo, che sono malamente maritati. La quarta lo scandolo, che nascerebbe dal separarsi. La quinta la misericordia di sua Santità: conciosiache la giouane sia pouera; e suo cugino la vuol dotare. La sesta, l'essere ella minore di diciotto anni, la quale età inuita a non esseguire la pena in essa con rigore: tanto più, che si come la mise-

Nota 1.
[b] Caiet. 2. 2. q. 154.
[c] Iacob. de Graf. à Capua en sus decis. dora. lib. 2. ca. 81. nu. 26.

[d] Naua. in Man. cap. fin.

[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 218. concl. & nu. 2. Nota 7.
[f] Con. Tri. sessi. 24. ca. 5. de reformation.

[g] Con. Tri. sessi. 25. ca. 18. de reformat.

[h] Nau. lib. 4. consi. tit. de consang. & affinit. consi. 6. fol. 413.
[i] F. M. Rodr. vbi sup. concl. 5. & nu. 13.

misericordia di Dio non hà numero, così nessuno può mettere limite, e termine nella misericordia, che deue hauere il suo Vicario, quanto a quello, che appartiene alla legge positiua. Notasi parimente per dispensare sopra l'impedimento della consanguinità; & affinità, si richiede maggior cagione, quando il grado è più propinquo, e maggior cagione si ricerca nel dispensare nella consanguinità, che nella affinità, nel medesimo grado, e maggior nella linea retta, che nella transuersale: e per concludere voglio raccontare vn auertimento di San Gregorio Papa, scritto ad Agostino Vescouo,[a] le cui parole sono le seguēti; *Habbiamo imparato dall'esperientia, che non può crescere la generatione de' matrimonij in gradi prohibiti fatti ancora con dispensa.* Il medesimo scrisse Sant'Ambrogio[b] in vna epistola, con la quale auuertì tutti, che a giusto lor potere impediuano così fatti matrimonij.

Nota 3.

[a] *Grac. in sua decreto. c. quadam lex 35. q. 3.*

[b] *S. Ambr. in vna epistol. 66. in fin.*

CASO CLXVIII.

D. Supposto, che dalla consanguinità nasca l'affinità come si disse nel caso passato, che cosa sia affinità?

R. Che affinità è vn congiugnimēto di persone, le quali mancano d'ogni parentela, egli nasce da copula carnale: e per esso il marito, e la moglie, o altre persone conosciute carnalmente diuengono vna sola carne; dal qual congiugnimento segue ancora, che si come l'huomo è parēte di tutti li suoi parenti per consanguinità, così la donna è parente di tutti essi per affinità, e l'huomo di quelli di essa, ne più, ne meno: e questo è quello, che di sopra è stato detto, che egli è vn congiugnimento di persone, le quali mancano d'ogni parentela. Habbiamo detto, che nasce da copula carnale, la quale si deue intēdere lecita, ouero illecita, Habbiamo detto similmente, che manca d'ogni parentela: doue si deue notare, che se non vi fusse altro impedimento, basta questo per impedire il matrimonio: ancorche possa occorrere, che per le medesime persone vi sia consanguinità, & affinità: come se due fussero parenti consanguinei, e con dispensa si maritassero insieme. Perilche vn'huomo, che prēde per moglie vna sua parente dalla parte di sua madre, resta parente de' parenti dal lato di sua madre per via di consanguinità, per due vie: come dice Rodriguez.[c] La prima per via d'affinità, e l'altra per via di consanguinità antica: onde volendosi maritare con alcuna di esse, è necessario, che si domandi la dispensa dell'affinità, e consanguinità insieme: e maritandosi senza essa, il matrimonio sarà nullo, poiche ambedue queste parentele, andando auanti al matrimonio l'impediscono, e disciogliono, e li contrahenti rimangono *ipso facto* scommunicati: come tiene con la commune Nauarro,[d] e Couarruuia.[e] Il che procede, quanto al foro esteriore: ancorche interiormente non consentino, & v'incorrino interiormēte: come pare, che senta Ledesma,[f] che risolue questo punto. Vero è, che se vn di essi consente; quantunque non consenta l'altro, non resta tuttauia, che egli non sia scommunicato *in vtroque foro*.

[c] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 209. concl. & nu. 1.*

[d] *Nauar. c. 22. nu. 41.*

[e] *Couar in 4 decr. 2. p. §. 1. & §. 7. nu. 2.*

[f] *Ledes. in addit. ad 3. p. q. 55. art. 9. p. 158. & 159.*

Nota, che coloro, li quali si maritano dentro de' gradi prohibiti per quel timore, che cade in vn'huomo costante, non incorrono in questa scommunica: percioche la legge positiua non obbliga con tanto pericolo, e questa è cosa certa, come risolue il medesimo Ledesma. Parimente deuesi notare, che per l'affinità non si richiede sempre la copula: ma basta la potestà per la copula nel matrimonio data negli sposalitij *de futuro*; che propriamente si chiama impedimento di publica honestà: essendosi detto, che cosa sia affinità, resta, che diciamo, in quante parte ella si

Nota ti

Nota 1.

la si diuide, quanti gradi ella habbia, e come si contragga, e se impedisca il matrimonio per legge humana, o naturale, di che si tratterà ne' quattro casi seguenti; notali, che sono buoni, e necessarij.

CASO CLXIX.

D. In quante parti si diuida l'affinità, essendo già stato detto nel caso passato, che cosa ella sia?

R. Che l'affinità è di quattro maniere. La prima nasce dal matrimonio rato, e consumato, e questa s'intende fin' al quarto grado inclusiuè. La seconda, la qual nasce dal matrimonio rato, e non consumato, e questa parimente s'intende fin' al quarto grado inclusiuè; secondo l'opinione di San Tomaso, e di Soto.[a] la quale opinione è probabile; come anche la contraria; cioè, che non s'intende se non fin' al primo grado. Et in conclusione da questo matrimonio rato, e non consumato nasce l'impedimento della publica honestà, e nō dell'affinità. percioche non vi essendo copula, non vi è manco affinità: così tiene Scoto,[b] e Panormitano,[c] col qual pare, che cōcordi Siluestro; dicendo, che da questo matrimonio si contrahe affinità, *Principiatiuè, & initiatiuè, ma non completè, & perfectè*: come è quella del matrimonio rato, e consumato; ai quali parimente s'accosta Rodriguez,[d] e tutti costoro dicono ancora, che questo impedimento della publica honestà, che nasce dal matrimonio rato, non consumato dura fin' al quarto grado inclusiue, e che non termina al primo grado: come si termina ne gli sposalitij *de futuro*, si come dichiarò Pio V. in vna sua Costitutione della quale fà mentione Ledesma,[e] e Veracruz.[f] & a questo dice Rodrigu.[g] che si deue ridurre quello, che dice Soto, e Greg. Lopez,[h] e se alcuni si maritassero con questo impedimento, deono essere separati per l'autorità del giudice, prouandosi il detto impedimento. Nel caso cento settāntuno si porrà la ragione d'ambedue queste opinioni. La terza è quella, che nasce da copula fornicaria, & illecita: e questa fù limitata nel Concilio Tridentino[i] fin' al primo, e secondo grado, e nō più oltre. La quarta è l'honestà publica, la qual nasce da gli sposalitij *de futuro*, contratti lecita, e legitimamente: e questa similmente fù limitata dal Concilio di Trento,[k] fin' al primo grado, e nō più oltre. E poiche habbiamo detto della diuisione dell'affinità; resta, che esplichiamo li gradi, che in essa sono per dichiaratione de' quali vi sono tre regole certissime, e facili, contenute nel caso seguente.

[a] Sot. in 4. dist. 2. q. 11. art. 2. conclus. 3.
[b] Scot. in 4. dist. 41.
[c] Panor. c. sponsam, de sponsal.
[d] F. M. Rodri. 1. 10. ca. 215. concl. & nu. 5. in prima, edit. & in 2. c. 132. concl. & nu. 5.
[e] Ledes. in addit. ad 3. p. q. 45 art. 4. & q. 55. art. 1 pag. 415.
[f] Verac. in appendic. fol. 66.
[g] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 215. concl. & nu. 5.
[h] Greg. Lopez in l. 4. tit. 1. p. 5.
[i] Conc. Trident. sess. 24. c. 4.
[k] Con. Trident. sessio. 24. c. 3.

CASO LXX.

D. Come s'intendano li gradi dell'affinità, poiche nel caso cento sessanta otto è detto, che cosa sia affinità, e nel caso centosessantanoue, che ella si diuide in quattro parti.

R. Che con tre regole facili, e certe si conosceranno li tre gradi. La prima è, nel grado di consanguinità, nel quale vno è parēte della moglie, nel medesimo grado è parēte di suo marito, per affinità, o di colui, che hebbe con esso lei copula carnale. V. g. Io son parente nel primo grado di consanguinità di mia sorella: e così d'affinità son nel medesimo con suo marito, ouero con chi ha hauuto a fare carnalmente con essa. La seconda regola è, che'l vincolo d'affinità non nasce fra persone, che si congiungono per matrimonio, ouero per copula carnale, percioche colui, che conosce carnalmente vna donna, non diuiene affine di essa; anzi vna sola carne, ma si contrahe fra le persone consanguinee dall'vna, e dall'altra parte. V. g. Pietro, e Berta si congiunsero in matrimonio, ouero per copula carnale; Pietro, e Berta nō sono affini, come è detto: ma Pietro non può contrahere matrimonio co' parenti consanguinei di

Berta, essendo morta essa Berta, dentro vn certo grado: e ne più, ne manco può Berta contrahere co' consanguinei di Pietro, dopo la morte di esso, dentro certo grado: intendendosi li gradi, come è stato dichiarato nel caso cento sessantadue, con gli altri si può celebrar matrimonio, se si vogliano maritare vn con l'altro. Donde segue, che'l padre, & il figliuolo celebrano spesse volte matrimonio con la madre, e la figliuola, e due fratelli con due sorelle. La ragion'è, per il prouerbio commune, che l'affinità non produce affinità: come è determinato ne' Canoni. [a] La terza regola è, che l'affinità, e la consanguinità sono simili in due cose: la prima, in quanto all'effetto di impedire il matrimonio in certi gradi: la seconda, che si come il violatore della consanguinità, commette incesto, così lo fà il violatore dell'affinità, ma non è così gran peccato, come l'altro. Concorda Ledesma, [b] Couarruuia, [c] e Nauarro, [d] e Soto, [e] seguiti da Rodriguez. [f] e ciò è confessato da tutti. E se a questo proposito alcun domandasse, se Antonio si volesse maritare con Berta, alla quale vn fratello d'Antonio haueua voluto gran bene; e si dubita, che l'habbia conosciuta carnalmente, se potrà con buona conscientia contrahere quel matrimonio. Io dico, che non potrà il detto Antonio maritarsi con Berta, se non credesse appresso Iddio, che suo fratello non l'habbia conosciuta: ouero se nõ ne cauasse la dispensa, almeno quanto al solo foro della conscientia: ancor che non si potesse in alcũ modo prouare, ne generare scandolo alcuno del matrimonio contratto. Il quale stile si osserua tutto il giorno nella Corte Romana. Concorda espressamente Nauarro. [g] essendosi saputi li gradi dell'affinità, resta hora a sapere, come ella si contragga, e di ciò sa rà il caso seguente. Notalo, perche è buono, e contiene cose curiose, e d'importanza per questo.

[a] c. quid super de consang. & affinit.

[b] Ledes. in sum de matrim. sacr. diff 41 col. 1460. & 1461.

[c] Coua. de sponsal. 2. p. c. 6. §. 1. nu. 2.

[d] Naua. c. 22 nu. 42.

[e] Sot. in 4. d. 41. q. vnica art. 1. cũ seq.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 209 concl. 1. nu. 2.

[g] Nau. consil lib. 4. titu. de consang. & affin. cõsil. 9 p. 414. en la primera impresion.

CASO CLXXI.

D. Come si saprà, quando si contragga l'affinità, poiche nel caso cento sessanta otto si disse che cosa ella sia, e nel caso cento sessantanoue, in quante maniere si diuida, e nel caso passato si assegnò la regola da conoscere li gradi.

Concl. 1.

R. Che per sapere, come ella si cõtragga, si deono notare le seguenti conclusioni. La prima, l'affinità nasce dal matrimonio consumato; e si distende fin al quarto grado. Questo è determinato ne' Canoni. [h] & è similmente di Sant'Agostino. e la ragione è questa; perche per il matrimonio l'huomo, e la donna si fanno vna sola carne; & vn principio di generatione. La qual affinità parimente nasce, e si distende fin'al quarto grado del matrimonio rato, non consumato: secondo S. Tomaso, e Soto. [i] percioche dicono, che l'affinità si contrahe non solamente per la copula carnale nell'atto: ma ancora per la compagnia conmugale. la quale è perfettionata col medesimo vincolo perpetuo. e questa è buona, e probabile opinione: ancorche la contraria sia tale similmẽte: cioè che da così fatto matrimonio rato non consumato nõ nasce impedimento d'affinità; ma solo della publica honestà. Di questa opinione è Panormitano, [k] e li Canonisti, e Scoto, [l] e Ledesma. [m] è la ragione, oue si fondano, che non sia impedimẽto d'affinità è; percioche l'affinità richiede consumatione di copula carnale: e dicono, che non vi essendo copula in si fatto matrimonio rato, non consumato, non vi è anche affinità. Il che è vero, che nõ vi sia perfetta, ne compita: ma vi è incominciata, & imperfetta. E così io riconcilio insieme queste due opinioni cõtrarie; seguendo Siluestro, [n] Ledesma, [o] e Rodriguez. [p] Il qual seguendo

[h] 35. q. 5. c. porro.

[i] Sot. in 4. d. 41. art. 2. concl. 3.

[k] Panor. in c. sponsal.

[l] Scot. in 4. dist. 41.

[m] Ledes. in sum de matrim. sacr. diff 39. col. 1454.

[n] Syl. uerb. matr 8. q. 14. dict 2.

[o] Ledes. in addit. ad 3. p. q. 35. artic. 1. p. 409 vers. & vt iste.

[p] F. M. Rodr. 1. to. ca. 209. concl. & nu. 1.

guendo l'opinione dice, che coloro, che si maritano dentro li gradi d'affinità, che nasce dal matrimonio rato, non consumato, non sono scõmunicati dalla Clementina; la quale scommunica coloro, che si maritano essendo parenti in affinità, o consanguinità. percioche dice, che da tal matrimonio non nasce impedimẽto d'affinità, ma di publica honestà: come dice la seconda opinione; & a questo impedimento non si pone cotal pena.

Finalmente se così fatto impedimento, che nasce da matrimonio rato non consumato, si debba chiamare, d'affinità, ouero di giustitia, di publica honestà; accioche la difficultà non sia in tutto del nome, intorno a ciò è vn gran dubbio. & è, se'l restringimento del santo Concilio di Trẽto; [a] e nel quale si restringe l'impedimento della giustitia della publica honestà al primo grado, s'habbia da intendere di quello, che nasce dal matrimonio rato, non consumato; chiamato da' Canonisti, e Legisti, & altri allegati di sopra Impedimento di giustitia di publica honestà. Alla qual difficultà breuemente rispondo, che se ben non mãca chi di questo dubiti: tuttauia è cosa certissima, che'l restringimẽto de' gradi fatto nel detto Concil. Trid si deuono intẽdere de gli sposalitij de futuro; e non del matrimonio rato, non consumato. percioche l'impedimẽto, che da esso nasce, dura fin' al quarto grado: come è detto di sopra: e si dirà nel caso 179. più compitamẽte; e si citarãno gli Autori, che lo tẽgono insieme con quelli, che sono stati in ciò citati. Veggasi, che là io rimetto quello, che qui manca.

[a] *Conc. Trid. sess. 24. c. 3.*

Conclus. 2.

La seconda conclusione è, dalla copula illecita si cõtrahe vera affinità. Questo è determinato ne' Canoni. [b] e la ragione di questa conclusione è, perche per la copula l'huomo, e la donna diuengono vna sola carne. secondo l'Apostolo San Paolo. [c]

[b] *35. q. 3. & c super homine.*

[c] *Corint. 1.*

Nota, che la copula, la qual fà l'affinità è sola quella, che basta per generare figliuoli, nella quale secondo S. Tomaso deue essere meschiato seme humano. Da questa conclusion segue, che se l'huomo manda il suo seme fuori del vaso della donna, ouero habbia con esso altro congiugnimẽto cõtra natura, nõ si cõtrahe affinità. così è determinato ne' Can. [d]

[d] *cap. extra ordinaria 35. q. 3.*

Conclus. 3.

La terza conclusione è, che se bene l'huomo non corrompe la dõna; solo che getti il seme nel vaso di essa, in maniera, che vi si meschia di semẽti, nõdimeno ella è vera affinità.

Conclus. 4.

La quarta è, che se bene l'huomo corrõpe la dõna, se nõ getta la sua semẽte nel vaso, tuttauia nõ è affinità.

Conclus. 5.

La quinta conclusione è, che se bẽ l'huomo non corrõpe la donna, solo che semini nel vaso di lei; quantunque ella nõ semini; nondimeno si cõtrahe affinità. percioche secondo li Filosofi naturali p accidẽte si richiede il seme della dõna per la generatione. e così quando dicono li Teologi, che per l'affinità si richiede mescolanza di semi nel vaso della donna; si deue intendere, che conciosiache dalla parte di essa nõ vi sia seme; basta, che vi sia qualche altra cosa; che supplisca al seme. poiche secondo essi può essere generatione del sangue della donna: senza, che essa insieme con l'huomo *effundat semẽ*. Così tiene Ledesma. [e] il quale cita altri Autori, se ben Giacomo Grassi. [f] crede che non si contragga. poiche nõ vi è *commixtio seminium*. dicendo, che questo è ancora d'Innocentio [g] Ma l'opinione di Ledesma *tenenda erit*. La quale è parimente di Med. [h] e d'Arm. d'Hostien. Federigo. [i] e Nau. [k] La ragione della verità di q̃sta cõclusione è addotta da Led. [l] cõ q̃ste parole: *Quod ad causãdũ affinitatẽ, seu matrimoniũ cõsumandum, non necessario requiritur, quod mulier emittat, sed satis est, quod*

[e] *Ledes. in sum. de matr. sacr. dif. 41. concl. 5.*

[f] *Iacob. de Graf. a Capua in sus decis. de ra. dar liu 2. c. 89. nu. 8*

[g] *Innoc. in cap. si de eo qui cognat. cõsan. vxo. sua.*

[h] *Med. in script. sobre la materia de matr. q. 55.*

[i] *Feder in consil. 109.*

[k] *Nau. in sum. c. 22. nu. 41.*

[l] *Ledes. vbi sup.*

viri

Berta, essendo morta essa Berta, dentro vn certo grado: e ne più, ne manco può Berta contrahere co' consanguinei di Pietro, dopo la morte di esso, dentro certo grado: intendendosi li gradi, come è stato dichiarato nel caso cento sessantadue, con gli altri si può celebrar matrimonio, se si vogliano maritare vn con l'altro. Donde segue, che'l padre, & il figliuolo celebrano spesse volte matrimonio con la madre, e la figliuola, e due fratelli con due sorelle. La ragion'è, per il prouerbio commune, che l'affinità non produce affinità: come è determinato ne' Canoni. [a] La terza regola è, che l'affinità, e la consanguinità sono simili in due cose: la prima, in quanto all'effetto di impedire il matrimonio in certi gradi: la seconda, che si come il violatore della consanguinità, commette incesto, così lo fà il violatore dell'affinità, ma non è così gran peccato, come l'altro. Concorda Ledesma, [b] Couarruuia, [c] e Nauarro, [d] e Soto, [e] seguiti da Rodriguez. [f] e ciò è confessato da tutti. E se a questo proposito alcun domandasse, se Antonio si volesse maritare con Berta, alla quale vn fratello d'Antonio haueua voluto gran bene; e si dubita, che l'habbia conosciuta carnalmente, se potrà con buona conscientia contrahere quel matrimonio. Io dico, che non potrà il detto Antonio maritarsi con Berta, se non credesse appresso Iddio, che suo fratello non l'habbia conosciuta: ouero se nõ ne cauasse la dispensa, almeno quanto al solo foro della conscientia: ancor che non si potesse in alcũ modo prouare, ne generare scandolo alcuno del matrimonio contratto. Il quale stile si osserua tutto il giorno nella Corte Romana. Concorda espressamente Nauarro. [g] essendosi saputi li gradi dell'affinità, resta hora a sapere, come ella si contragga, e di ciò sarà il caso seguente. Notalo, perche è buono, e contiene cose curiose, e d'importanza per questo.

a c. quid su per de con sang. & af finit.

b Ledes. in sum de matrim. sacr. diff 41. col. 1460. & 1461.

c Coua. de sponsal. 2. p. c. 6. §. 1. nu. 2.

d Naua. c. 22 nu. 42.

e Sot. in 4. d. 41. q. vnica art. 1. cũ seq.

f F. M. Rodr. 1. to. ca. 209 concl. 1. nu. 2.

g Nau. consil lib. 4. titu. de cons. & affin. cõsil. 9 p. 414. en la primera impresion.

CASO CLXXI.

D. Come si saprà, quando si contragga l'affinità, poiche nel caso cento sessanta otto si disse che cosa ella sia, e nel caso cento sessantanoue, in quante maniere si diuida, e nel caso passato si assegnò la regola da conoscere li gradi.

Concl. 1.

R. Che per sapere, come ella si cõtragga, si deono notare le seguenti conclusioni. La prima, l'affinità nasce dal matrimonio consumato; e si distende fin al quarto grado. Questo è determinato ne' Canoni. [h] & è similmente di Sant'Agostino. e la ragione è questa; perche per il matrimonio l'huomo, e la donna si fanno vna sola carne; & vn principio di generatione. La qual affinità parimente nasce, e si distende fin'al quarto grado del matrimonio rato, non consumato: secondo S. Tomaso, e Soto. [i] percioche dicono, che l'affinità si contrahe non solamente per la copula carnale nell'atto: ma ancora per la compagnia coniugale. la quale è perfettionata col medesimo vincolo perpetuo. e questa è buona, e probabile opinione: ancorche la contraria sia tale similmẽte: cioè che da così fatto matrimonio rato non consumato nõ nasce impedimento d'affinità; ma solo della publica honestà. Di questa opinione è Panormitano, [k] e li Canonisti, e Scoto, [l] e Ledesma. [m] e la ragione, oue si fondano, che non sia impedimẽto d'affinità è; percioche l'affinità richiede consumatione di copula carnale: e dicono, che non vi essendo copula in si fatto matrimonio rato, non consumato, non vi è anche affinità. Il che è vero, che nõ vi sia perfetta, ne compita: ma vi è incominciata, & imperfetta. E così io riconcilio insieme quẽste due opinioni cõtrarie; seguẽndo Siluestro, [n] Ledesma, [o] e Rodriguez. [p] Il qual seguendo

h 35. q. 5. c. porro.

i Sot. in 4. d. 41. art. 1. concl. 3.

k Panor. in c. sponsal.

l Scot. in 4. dist. 41.

m Ledes. in sum de matrim. sacr. diff 39. col. 1454.

n Syl. uerb. matr. 8. q. 14. dict. 2.

o Ledes. in addit. ad 3. p. q. 55. ar tic. 1. p. 409 ue. s. & ult ste.

p F. M. Rodr. 1. to. ca. 209. concl. & nu. 1.

guendo l'opinione dice, che coloro, che si maritano dentro li gradi d'affinità, che nasce dal matrimonio rato, non consumato, non sono scômunicati dalla Clementina; la quale scommunica coloro, che si maritano essendo parenti in affinità, o consanguinità. percioche dice, che da tal matrimonio non nasce impedimēto d'affinità, ma di publica honestà: come dice la seconda opinione; & a questo impedimento non si pone cotal pena.

Finalmente se così fatto impedimento, che nasce da matrimonio rato non consumato, si debba chiamare, d'affinità, ouero di giustitia, di publica honestà; accioche la difficultà non sia in tutto del nome, intorno a ciò è vn gran dubbio. & è, se'l restringimento del santo Concilio di Trēto; [a] e nel quale si restringe l'impedimento della giustitia della publica honestà al primo grado, s'habbia da intendere di quello, che nasce dal matrimonio rato, non consumato; chiamato da' Canonisti, e Legisti, & altri allegati di sopra Impedimento di giustitia di publica honestà. Alla qual difficultà breuemente rispondo, che se ben non māca chi di questo dubiti: tuttauia è cosa certissima, che'l restringimēto de' gradi fatto nel detto Concil. Trid. si deuono intēdere de gli sposalitij de futuro: e non del matrimonio rato, non consumato. percioche l'impedimēto, che da esso nasce, dura fin'al quarto grado: come è detto di sopra: e si dirà nel caso 179. più compitamēte; e si citarāno gli Autori, che lo tēgono insieme con quelli, che sono stati in ciò citati. Veggasi, che là io rimetto quello, che qui manca.

a Conc. Tri. sess. 24. c. 3.

La seconda conclusione è, dalla copula illecita si cōtrahe vera affinità. Questo è determinato ne' Canoni. [b] e la ragione di questa conclusione è, perche per la copula l'huomo, e la donna diuengono vna sola carne. secondo l'Apostolo San Paolo. [c]

Conclus. 2.
b 35. q. 3. & c. super hominem.
c Corint. 1.

Nota, che la copula, la qual fà l'affinità è sola quella, che basta per generare figliuoli, nella quale secondo S. Tomaso deue essere meschiato seme humano. Da questa conclusion segue, che se l'huomo manda il suo seme fuori del vaso della donna, ouero habbia con esso altro congiugnimēto cōtra natura, nō si cōtrahe affinità. così è determinato ne' Can. [d]

d cap. extraordinaria 35. q. 3.

La terza conclusione è, che se bene l'huomo non corrompe la dōna; solo che getti il seme nel vaso di essa, in maniera, che vi si meschia di semēti, nōdimeno ella è vera affinità.

Conclus. 3.

La quarta è, che se bene l'huomo corrōpe la dōna, se nō getta la sua semēte nel vaso, tuttauia nō è affinità.

Conclus. 4.

La quinta conclusione è, che se bē l'huomo non corrōpe la donna, solo che semini nel vaso di lei; quantunque ella nō semini; nondimeno si cōtrahe affinità. percioche secondo li Filosofi naturali p accidēte si richiede il seme della dōna per la generatione. e così quando dicono li Teologi, che per l'affinità si richiede mescolanza di semi nel vaso della donna; si deue intendere, che conciosia che dalla parte di essa nō vi sia seme: basta, che vi sia qualche altra cosa, che supplisca al seme. poiche secondo essi può essere generatione del sangue della donna: senza, che essa insieme con l'huomo *effundat semē*. Così tiene Ledesma. [e] il quale cita altri Autori. se ben Giacomo Graffi. [f] crede che non si contragga. poiche nō vi è *commixtio seminum*. dicendo, che questo è ancora d'Innocentio [g] Ma l'opinione di Ledesma *tenenda erit*. La quale è parimente di Med. [h] e d'Arm. d'Hostien. Federigo. [i] e Nau. [k] La ragione della verità di q̄sta cōclusione è addotta da Led. [l] cō q̄ste parole: *Quod ad causādā affinitatē, seu matrimoniū cōsumandum, non necessario requiritur, quod mulier emittat, sed satis est, quod*

Conclus. 5.
e Ledes. in sum. de ma tr. sacr. dif. 4. concl. 5.
f Iacob. de Graf. a Capua in sus decis. de ra. das lib. 2. c. 72. nu. 8
g Innoc. in cap. si de eo qui cognat. cōsan. vxo. sua.
h Med. in scripe. sobre la materia de matr. q. 55.
i Feder in consil. 100.
k Nau. in sum. c. 22. nu. 41
l Ledes. vbi sup.

viri

viri semen sit commixtum naturæ vxoris. ex contrario enim magna absurditas sequeretur. nam pone, quòd per annum mulier non emiserit, tamen concepit è viri semine, & peperit, absurdum esset dicere, quod matrimonium non sit consumatum, vel affinitas non sit contracta. La ragion parimente di ciò euidēte è quella, che è detta di sopra; *Quia secundum Philosophos potest sequi generatio humana ex sanguine mulieris absque eius semine.* E Siluestro [a] tiene questa opinione. *Quia alioquin Virgo Maria non diceretur Mater Christi. Sufficit enim quòd ipsa fœmina ministret materiam, quæ disponitur ad fœtum.* Rodriguez [b] ancora segue questa opinione. tenēdo drieto a S. Tomaso, [c] a Siluestro, [d] & a Soto, [e] che chiaramente la confessano, & è la Commune.

[a] Syl verb. matr. 2. §. 16.
[b] F. M. Rodr. 5 tom c. 209. conclu. 6. nu. 1.
[c] S. Tho. in addit. ad 3. p. q. 55. art. 3. & 4.
[d] Syl. matr. 2. §. 6.
[e] Sot. in 4. d. 27. q. 2. art. 4.

Conclus. 6.

La sesta conclusione, con che si conclude è che non basta per contrahere l'affinità la copula, la qual basta per cōsumare il matrimonio, per essere opinione d'alcuni Teologi, e probabile, che vno corrompendo la sua moglie; ancorche non le dia seme, tuttauia basta per consumare il matrimonio; e quel tale nō può entrare in religione. Il che non basta per contrahere affinità, quādo quella tal copula è fornicaria, e cattiua. E questo vltimo è verità molto ben criuellata. E così è determinato ne' Canoni. [f] ancorche in quello, che tocca a dire, che così fatta copula basta per consumare il matrimonio, e per non potere entrare in Religione, e sia opinion probabile: tuttauia la contraria è più probabile, e più certa. & è, che non basta simigliante copula per consumar il matrimonio, ne per impedire, che non possa entrare in religione. Di questa opinione è Soto, e molti altri insieme con esso lui; come è detto di sopra nel caso 153.

[f] c. extraordinaria 35. q. 3.

Nota 1.

Parimente nota, che per contrahere affinità non bastano baci, abbracciamenti, o toccamenti dishonesti: ma quello, che è detto nelle conclusioni passate, & è commune.

Finalmente per maggior dichiaratione di tutto questo caso nota due cose. La prima sia, che se coloro, li quali contraggono, sono parēti d'affinità, dentro li gradi prohibiti, il matrimonio è nullo: & essi *ipso facto* sono scommunicati. questo è determinato ne' Canoni. [g]

[h] Clem. vnica de cōsanguin. & affinit.

Nota 2.

La seconda cosa, che si deue notar è, che se l'huomo habbia conosciuta qualche parente cōsanguinea di sua moglie auanti il matrimonio rato, e consumato; e s'accorge dell'impedimēto, cotal matrimonio è nullo: & ancorche lo sforzassero con scommuniche, e censure, & anche con pene di morte; non può tuttania hauer che fare con sua moglie. perche sarebbe fornicatione; fin che col miglior modo possibile se ne caui la dispensa. Qui deuesi auuertire, che se la donna diede cagion colpeuole di tale impedimento, con maggior prudētia, e secretezza deuesi trattare il caso: affinche'l marito non vccida la moglie, ouero si separi dal matrimonio con scandolo. poiche vi può esser rimedio: dispensandoui con essa secretamēte: percioche Papa Pio V. nella Bolla della Cruciata concede al commissario di essa, di poter secretamente dispensare, che si maritino fra di loro in secreto: quando si hà timore di scandolo: se l'affinità fu contratta per fornicatiou secreta. nel primo, o secondo grado; nō lo sapēdo l'vno de' contrahenti. Così dice Cordoua; [h] e Lopez. [i] E stato detto, che'l Commissario della Cruciata può dispensare nel primo, e secondo grado d'affinità, che si contrahe per fornicatione. ma accioche si possa fare questa dispensa, e che sia valida, sono necessarie le cose seguenti: secondo l'autorità, che nella detta

[h] Cord. q. 51 in fin.
[i] F. L. Lop. en la sum. 1. p. cap. 58.

Bella

Bolla è data al Commissario. Presup posto prima, che questa affinità nel primo, e secondo grado, non solo im pedisca il matrimonio, ma ancora lo discioglia dopo esser fatto, come è determinato nel Concilio Triden tino, [a] e la contratta nel terzo, e quarto non impedisce, ne discioglie il matrimonio, come dichiarò il me desimo Pio V. in vn Motu proprio, e l'apporta Nauarro.[b] La prima co sa, che si richiede per questa dispen sa, e legitimatione de figliuoli, ha uendone hauuti, e che può fare il Cō missario, e che sia valida, è; che'l Cōmissario può fare solamente que ste nel foro della conscientia.

[a] Con. Tri dent. sessio. 24. c. 4.

[b] Naua. in sum. latin. c. 28.

Donde segue, che se tal'impedi mento è già posto nel foro esterio re, e giuditiale della Chiesa, ouero è così publico, che seguirebbe scando lo, se costoro contrahessero senza di spensa legitima, non può il commis sario dispensare con essi, percioche solamente si li concede questa auto rità, essendoui impedimento secre to. La seconda cosa, che non si deue dare publicamente la dispensa, ne con notaio, ne deue dar licentia il commissario, che'l matrimonio sia fatto publicamente osseruandosi la forma posta dal Concilio Tridenti no. ma se era già fatto, poiche non era rato, si deue fare secretamente fra li contrahenti, come comman da la bolla: senza la presentia del pa rochiano, e de' testimonij: e Pio V. come apporta Nauarro, [c] mandò fuori intorno a questo vn Motu pro prio notabile, nel quale egli dichia rò, non esser necessaria la solennità del Concilio Tridentino, che di nuo uo si potessero maritar coloro, che già si erano maritati publicamente con le denuntie, e testimonij ordi narij, essendo per qualche occulto impedimento il matrimonio nullo: hauendo già dispensa di poter con trahere matrimonio. E con questo cessa la questione, che intorno a ciò arreca Cordoua, [d] tocca di sopra pa rimente nella Nota del caso cento cinquantasei alla lunga; veggasi. Io dissi di sopra, se già era fatto, percio che se non era fatto, non si dà auto rità al Commissario di dispēsar che si faccino: e così in questo caso si de ue ricordare al Papa. Segue la terza cosa, che se dopo hauere ottennuta la dispensa dal Commissario, fatto già il matrimonio, fussero publicati cotali impedimenti per due testi monij degni di fede; ancorche fusse ro di quelli, che si trouarono presen ti al matrimonio, per non gli hauer saputi prima, deuesi ricorrere al Pa pa: domandando la ratificatione del la dispensa. e se'l Commissario inau uertitamente con sue lettere dispen sasse publicamente cō costoro, oue ro palesasse in publico quello, che era secreto; errarebbe, & il medesi mo per questa cagione, è obbligato a procurargliene il rimedio da Sua Santità. E la ragione, perche in tal caso si deue ricorrere al Papa, domā dando la ratificatione della dispen sa, è; perche se bene in altri Decre ti, quello, che è occulto si distingua contra quello, che è publico, ouero da quello, che è ridotto al foro con tentioso, come si disse nel cap. 49. de' casi Riseruati il caso sestodecimo, versic. La seconda è; nondimeno in questa materia, per esser detto l'im pedimento occulto, in maniera che leuato via, possa essere celebrato il matrimonio clandestinamente; cre do, & è così, che quello, che è occul to si debba distinguere, e pigliare contra quello, che ben si può proua re; cioè, che non si può prouare com pitamente nel foro esteriore, per che non vi sono testimonij degni di fede, o che l'habbiano visto, ouero quando vno di essi solamente lo sap pia. percioche quando l'impedimen to si può prouare compitamēte nel foro esteriore, come è quando lo san no due testimonij degni di fede; cioè,

[c] Nau. vbi sup. nu. 78.

[d] Cord. en la sum. q. 70.

cioè, *omni exceptione maiores*: & in tal caso all'hora non si può ratificare da solo a solo. e la ragione è buona, perche se senza dubbio all'hora il matrimonio da solo a solo ratificato fusse valido, da esso ne seguirebbono tutti gl'inconuenienti, che anticamente seguiuano dal matrimonio clandestino valido: percioche, prouatosi l'impedimento, potrebbe qualsiuoglia de' maritati, maritarsi con altri, con chi viuerebbe in perpetuo adulterio, non essendo punto alla Chiesa manifesto l'occulta riualidatione di quel publico matrimonio, ilquale per l'impedimento è stato prouato, essere stato nullo, come dice Tomaso Sanchez.[a] Hò detto di sopra, Per non l'hauer saputo prima, perche se l'hauessero saputo, ancorche fusse l'impedimento, quanto si voglia occulto, per altra via, sarebbe necessario far di nuouo il matrimonio alla presentia del curato, e de' testimoni: percioche essendo ad essi manifesto nel foro della Chiesa, che egli è nullo, non sono testimoni del valore del matrimonio, ma della sua nullità. Così tiene Henriquez,[b] citando alcuni Moderni dottissimi, che sono di questo medesimo parere, e lo tiene Padre Ledesm.[c] Et il medesimo credo io, che sia, quando vno de' due testimoni necessarij, ouero il solo curato sapesse l'impedimento: percioche già mancano le cose necessarie per il valore del matrimonio, poiche ouero il curato, o vno de' testimoni, che vi si richiede non è testimonio del valor del matrimonio, ma della sua nullità, come è detto, così tiene il P. Tomaso Sanchez.[d] Finalmente li testimoni, che deono essere per prouare l'impedimento del matrimonio; e così per discioglierlo, o non discioglierlo, non han da essere solamente idonei, ma ancora degni di fede, che è quello, che si suol dire, *omni exceptione maiores*; cioè, che loro non si può opporre alcun mancamento. Onde se per relatione del maritato tre, o quattro sapessero l'impedimento, si dirà ancora l'impedimento occulto, mentre che nõ vi sia publica fama; percioche quei testimoni nõ fanno piena fede per disciogliere il matrimonio, perche solamente dipongono della confessione del maritato, la quale nõ è per ciò sufficiente, come dice Tomaso Sanchez,[e] con altri. Per questo sarà molto buono il caso centoottantadue, & altro, doue se ne tratta più alla lunga. La quarta cosa, che si richiede è, che quando contrassero, hauessero buona fede, almanco dalla parte di vno de' contrahenti, ancorche alcuni dicono, ciò parimente non essere necessario: ma a me par bene di quello, che è detto: quantunque io non biasmi il contrario. La quinta cosa, che colui, che non seppe l'impedimento sia di ciò certo; secondo Rodriguez,[f] e Tomas Sanchez,[g] seguendo molti: ma in ciò segui quello, che è detto nella Nota terza di sopra: e principalmente se la donna fù quella, che peccò, & hà l'impedimento, perche parimente è opinione molto probabile, e di molti, come dice Cordoua,[h] e la cita Sanchez,[i] principalmente se si temesse di scandolo, come poco stante si dirà nella seguente sesta Nota: percioche non temẽdosi, quello, che è detto prima hà molta probabilità. La sesta cosa, che si richiede è, che dal disciorre il matrimonio nasca scandolo: ma auuertisco li confessori, che se s'imbattessero in qualche persona maritata in questa guisa, cõ dispensa inualida, per mancamento di qualche conditione, standosene con buona fede, non li ricerchino: ma li lascino nella loro ignorantia, senza colpa; non potendo dar loro rimedio, senza scandolo, conforme la dot-

[a] Tho. Sanch. l. 10. lib. 2. de matr. consensu. disput. 37. nu. 11.

[b] Henriq. libr. 11. de matr. ca. 3. nu. 7.

[c] Ledes. de matr. q. 47. art. 3. dub. vltimo.

[d] Tho. Sanch vbi sup. nu. 1.

[e] Tho. Sanch vbi sup. nu. 11.

[f] F. M Rodr. en la declarat. de la bula §. 9. p. 157. & nu. 4.

[g] Tho. Sanch lib. 2. de matr. essentia disput. 36. vers. sic prima conclusio.

[h] Cord. lit. 1. q. q. Theolog. q. 1 artic 2. dist. 1. y en la sum. q 51. opinio. 1. & resolutoria mẽte dize.

[i] Sanchez vbi sup.

la dottrina di Medina Complut. [a] approuata, & abbracciata da Cord. [b]

[a] Med. Cō-plut. cōfes. c. 26.
[b] Cord. de indulg. q. 49. in fin.
[c] Sot. in 4. sent. d. 37. q. 1. art. 2.

Deuesi intorno a ciò notare diligentemente, che Soto [c] tiene, che nel detto impedimēto secreto, quādo vi fusse scandolo, per disfarsi il matrimonio; non si potendo ricorrere al Papa, ne al suo Nuntio, per essere li maritati molto poueri, può il Vescouo dispensare in così fatto impedimēto nel foro della cōscientia. E questo ancora con piu forte ragione dopò il Concilio, [d] nel quale si dà grād'autorità a' Vescoui. Nauarro, [e] Siluestro, [f] Angelo, [g] Armilla, [h] Margarita Confessorum, [i] Rodriguez, [k] seguono questa opinione; la qual si pratica: ancorche alcuni tengano il contrario.

[d] Cōc. Tri. sess. 24. c. 4.
[e] Nau. en la sum. c. 22. nu. 83.
[f] Sylu. tit. disp. nu. 15.
[g] Ang. tit. disp. nu. 5.
[h] Arm in eo. tit. n. 20.
[i] Marg. confes. in eodē verb.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. & 1. to. qq. reg. q. 63. ar. 1. p. 612. col. 1. & q. 17. art. 11. p. 158. col. 1

Finalmente di piu si concede al Commissario, che quando l'affinità fornicaria dentro del primo, e secōdo grado sopraueniſſe al matrimonio, può dispensare per domandare il debito. la quale autorità hanno li Vescoui: come dice Soto; [l] e li cōfessori de gl'ordini Mendicanti, approuati dall'Ordinario; e con commissione de' loro Prouinciali. E finalmente parlando nel caso, Giacomo Graffi [m] dice, che quando il matrimonio deue essere separato p cagione dell'incesto cōmesso auanti il matrimonio secretamente; si deue intendere, *in foro poli, non autem in foro fori.* percioche non deue essere il matrimonio separato per la confessione de' maritati, li quali dicono, essere andata auanti l'affinità; ancorche ve ne sia rumore nella vicinanza: e questo è della terza, o quarta parte d'essa: come è scritto ne' Canoni. [n] E parimente nota, che Rodrig. [o] dice, che nō può essere assoluto il marito, che stà dentro la medesima porta cō la moglie: essendo il matrimonio nullo per qualche impedimento; del quale egli habbia notitia; come è nel caso presente: se portino probabile pericolo di peccare, per la fragilità, che in se conosce, non si separando da lei. poiche è libero: e può fingere d'hauer necessità di fare qualche viaggio. ne ella può essere assoluta: ancorche si troui in potere di suo marito, eccetto se fusse astretta contra suo volere a stare nella medesima casa in compagnia di lui; e vi fusse speranza di rimedio: come sarebbe, secondo Lelio Ceco, [p] procurandone subito la dispensa; e non congiugnendosi insieme: e douendo dalla separatione seguire scandolo. procurando prima l'assolutione della scommunica, nella quale sono caduti, per essersi maritati: sapendo l'vno d'essi, che erano parenti, come si dice ne' Canoni. [q] Così tiene Lopez [r] contra Nauarro. [s] il qual dice, che quei tali assolutamēte possono essere assoluti, cōcorrendoui le quattro conditioni poste nel caso 1. del cap. . . . nella Prima parte, che fù dell'Assolutione. Le quali conditioni parimente bisogna intendere, che debbiano hauer luogo; seguendosi l'opinione di Rodr Lop. e Lelio Ceco. [t] essendosi già saputo in questo caso, come si conosca quando si contrahe affinità, resta per vltimo a sapere, se l'eser impedito il matrimonio dall'affinità sia de Iure naturali, ouer positiuo. e di ciò si dirà nel caso seguente.

[l] Sot. vbi sup.
[m] Iacob. de Graf. lib. 2. c. 80. nu. 15.
[n] Ita tex. in c. super eo qui cogn. cō sang. vxor. sue.
[o] F. M. Rodr. 1. to. c. 49 concl. 2. nu. 9.
[p] Lel. Ceco in sum. casuum reser. caso 12. pa. 226.
[q] Clem. 1. de cōsang. & affinit.
[r] F. L. Lop. p. 1 c. 21.
[s] Nauar. in sum cap. 3. nu. 24.
[t] Lel. Ceco vbi sup.

CASO CLXXII.

D. Se l'affinità impedisca, e discioglia il matrimonio per legge positiua, ouer naturale?

R. Che se bene il grado dell'affinità sia, come è veramente de Iure naturali, e si disse nel caso 129. tuttauia è prohibito il potersi maritare dētro di esso solamēte dal Concilio Constantiense, doue è ordinato, che l'affinità impedisca, e discioglia il matrimonio: e che se bene morisse vno de' maritati, ella tuttauia duri sempre, in maniera che il marito, morta la moglie, non possa ma-

maritarsi con alcuna consanguinea di lei dentro il quarto grado inclusiue, e per cõtrario, morto il marito, ella non si potrà maritare cõ alcun consanguineo di lui dentro del medesimo quarto grado. Concorda Rodriguez.[a] E con questo è stato risposto a tutto quello, che fu promesso di trattare dell'affinità fin dal caso 168.

[a] F. M. Rodr. 1. tom. c. 209. concl. 2. nu. 3.

CASO CLXXIII.

D. Che cosa sia parentela spirituale? & è ben fatto il saperlo, per veder se per essa s'impedisca, e discioglia il matrimonio, del qual si tratta in questo capitolo.

R. Che è vn vincolo, il qual nasce fra li fedeli nel riceuere li sacramenti: & hà la sua forza per statuto della Chiesa. E sono due maniere di questa parentela. La prima è il cõparasgo, che nasce fra il battezzato, come figliuolo, e colui, che battezza, come padre, e fra chi tiene il battezzato come madre. La seconda maniera si chiama comparasgo, che nasce da vna parte fra padre, e madre del battezzato, e dall'altra fra colui, che battezza, e colui, che tiene il fanciullo al battesimo. & il medesimo, che è detto del battesimo, s'intende della confermatione. percioche questa cognatione spirituale si contrahe solamente in questi due sacramenti: come con la commune dice Rodriguez,[b] e Nauarro.[c] In guisa tale, che fra colui, che conferma, & il confermato, e suo padre, e madre, e colui, che lo tiene si contrahe questa parentela spirituale solamente. se questa parentela impedisca, e discioglia il matrimonio si dirà nel caso seguente.

[b] F. M Rodr. 1. to. c. 208 concl. & nu. 1.
[c] Nau. in c. 22. nu. 3.

CASO CLXXIV.

D. Se la parentela spirituale impedisca il matrimonio. poiche già nel caso passato è stato detto, che cosa sia questa parentela.

R. Che impedisce, è discioglie il matrimonio seguente: ma non diuide il già contratto. percioche il matrimonio rato non si diuide, se non con l'entrar'vno in religione. ancorche priui dell'vso dell'atto matrimoniale: cioè che chi diede cagione della parentela, non possa domandare il debito coniugale: & è obbligato a pagarlo; essendoli domandato. questo è scritto ne' Canoni.[d]

[d] 30. q. 1. c. 34.

Nota, che auanti il Concilio Tridentino fra il battezzato, e li figliuoli della madre, ouero del padre nel battesimo era parentela spirituale. e non si poteuano insieme maritare. ma già dal medesimo Concilio[e] è stata tolta via questa parentela: e si può molto bene maritare il battezzato con la figliuola di chi l'hà battezzato; e con la figliuola di chi è stato suo compare, o comare. e parimente si può maritare il confermato con la figliuola di chi lo confermò, e con la figliuola del compare. Intorno a ciò mancano molte cose. si trouerанno nel cap. del Battesimo, nella Prima Parte del caso 39. fin al caso 47. e per ciò qui non ne dico piu. Con questo concorda Nauarro, e Rodriguez,[f] con la commune.

Nota.

[e] Conc. Trid. sess. 24. c. 2.

[f] F. M. Rodr. vt sup.

CASO CLXXV.

D. Che cosa sia parentela legale: e se questa parẽtela impedisca il matrimonio?

R. Che cosa sia parentela legale, e se impedisca, e discioglia il matrimonio, e fra quali persone, e quãdo; e che cosa ad esso si ricerchi si trouarà nella prima parte nel cap. dell'Adottione. mi rimetto a quel luogo. che per fuggire la lunghezza qui non l'espongo.

CASO CLXXVI.

D. Se vno si fusse maritato clandestinamente in presentia del parocchiano, e de' testimoni; non andando innanzi le denuncie, e non

vuole

vuole seruirsi del matrimonio, ne publicarsi, se pecchi mortalmente?

R. Che si; se l'altra parte ricerca, che si publichi, ouero vi sia pericolo d'incontinentia non si publicando: percioche secondo Vittoria, se vno de' maritati si troua in pericolo di incontinentia, l'altro è obbligato sotto pena di peccato mortale a pagargli il debito, ne può prolungarli questo pagamento per gran tempo; e se bene ambedue cōsentissero, che non si publichi il matrimonio peccherebbono mortalmente, se dal nō publicarlo temessero verisimilmente li danni, che sogliono succedere da cosi fatti matrimonij. Concordano Nauarro,[a] e Lopez,[b] seguiti da Rodriguez.[c]

[a] Nau. ca. 28. de las aditiones. c. 16 nu. 38 [b] F. L. Lopez. 1. p. instruc. consc. c. 87. q. 1. [c] F. M. Rodr. 1 to. ca. 104 concl. & num. 2.

CASO CLXXVII.

D. Se potrà entrare in religione vno, che si maritò clandestinamente auanti il Concilio di Trento, e cō sumò il matrimonio: & appresso, essendo demandato per marito; ricusò, spergiurando se medesimo, e ne fù assoluto, & essa si maritò con vn' altro.

R. Che non lo può fare, percioche nessuna religione, che sia militare lo riceuerebbe: e perche non si può separare egli viuendo da quel matrimonio, che ripugna alla religione, senza licentia giuridica di donna, la quale ella non può dare, essendo mal maritata con altri, & in peccato; sapendo, ouero douendo sapere, che egli non è suo marito; ancorche se morisse il secondo marito, & ella fusse vecchia, potrebbe con sua licentia il primo entrare in religione, dato che ella non si facesse monaca. Nauarro.[d]

[d] Naua. c. 28. de las aditiones. c. 22. nu. 21

CASO CLXXVIII.

D. Se sia lecito velarsi in tutto il tempo dell'anno, poiche lo sposarsi per parole *de præsenti*, & il farle denuntie sia lecito in tutto il tēpo dell'anno, osseruandosi in ciò quello, che commanda il Concilio Tridentino; *vt patet in iure*,[e] e concorda Ledesma,[f] & io l'hò detto distesamente nel nostro Specchio de' Curati;[g] veggasi.

R. Che 'l Concilio Trident.[h] hà ordinato, che in tutti li tempi si possa velare, eccetto dall'Aduento fin all'Epifania, e dal Mercordì delle Ceneri, fin alla Pasqua di Risurrettione inclusiuamente; per questo caso notà il seguente, che appartiene ad esso. Concorda Ledesma.[i]

[e] c. capella nus extra de feriis. [f] Ledes. in sum. de matrim. sacr. diff. 6. col. 1359. b. c. [g] Espe. de cur. 2. to. c. 15. matr. §. 11. n. 15. [h] Con. Trident sess. 24 ca. 1 de refor. matr. [i] Led. vbi sup.

CASO CLXXIX.

D. Vn caualliere sposò vna signora per procuratore auanti l'Auuento: e non potendo andare commodamente a pigliar la benedittione, e cō sumare il matrimonio fin alla Quaresima; si domandano quattro cose. Prima se in tempo così santo si possa rifare il matrimonio personalmēte. Secondo se possono esser velati, e benedetti. Terzo se possono consumare il matrimonio. Quarto se peccherebbono, consumandolo auanti la benedittione. Tutto questo nasce dal caso passato; doue si disse, che in certi tempi dell'anno, secōdo il Concilio Tridentino, non possono essere velati.

R. Al primo di sì; prima, perche essendo già stato contratto per procuratore, e così sia indissolubile, non si contrahe di nuouo, & in effetto, *est actum agere*, come dice il prouerbio; e non far cosa alcuna. Secondo, perche è più vera l'opinione, la qual tiene, che sia lecito contrahere matrimonio per parole *di præsente* ne' tēpi, ne' quali sono vietate le velationi, che la contraria, solo che si faccino modestamente, senza gran strepito, e romore; e la cōtraria opinione di Paludan.[k] può hauer luogo in coloro, che contrahono cō tal strepito, e romore, come parimēte io hò detto nel nostro Specchio de' Curati.[l] Al secondo, che nō possono esser velati,

[k] Palud. in 4. dist. 21. q. 1. [l] Espe. de curat. vbi sup.

lati, ne benedetti: per esser ciò vietato in tal tempo sotto pena di peccato mortale; e se bene secondo Nauarro, S. Tomaso,[a] e Gaetano,[b] sarà il medesimo fare all'hora banchetti grandi, e condurre con solennità, e strepito la moglie a casa del marito: tuttauia non sarà mortale, quando senza esse si facesse, secondo Ledesma.[c] Gaetano aggiunge, & è seguito da Rodriguez,[d] che rompe questo precetto colui, che'l Sabbato auanti la prima Domenica dell'Auuento riceuè la benedittione, e la Domenica conduce la sposa a casa sua, e fa vn solenne banchetto, conciosiache le benedittioni sono prohibite insieme con le altre due cose: che sono il far banchetti, e condur la sposa a casa dello sposo: le quali principalmente sono prohibite in questi tempi, per essere carnali, e le benedittioni sono spirituali: questa opinione parimente è seguita da Ledesma.[e] Al terzo Nauarro, Ledesm. e Gaetano dicono di si: percioche non vi è legge, che vieti la copula carnale in questi tempi. Al quarto, & vltimo si risponde negatiuamẽte, come dice Gaetano,[f] seguito da Nauarro, per esplicatione di che si deue ponderare, che'l Santo Cõcilio[g] essorta, e non commanda a chi si marita, che nõ habitino insieme in vna casa, finche riceuano la benedittione, e per conseguente obbliga a ciò, sotto pena di peccato. Vero è, che in alcuni Vescouadi, come risolue Rodrig.[h] si mette pena di scommunica contra coloro, che auanti la benedittione dimorano sotto vn tetto: il qual statuto obbliga a peccato mortale, rispetto alla pena, che pone. E nota, che parlando regolarmente è peccato veniale consumare il matrimonio auanti le benedittioni: saluo se si facesse, per ischiuar le pollutioni, delle quali si porta pericolo fra li contrahenti, percioche in questo caso, ne anche è peccato veniale, come dice Soto,[i] e Ledesma,[k] e Rodriguez.[l] con tutte queste cose concorda espressamente Nauarro.[m] E nota, che è peccato il benedire le seconde nozze, ancorche vno de' maritati non sia stato mai congiunto in matrimonio: saluo se vi fusse costume in contrario: percioche essendo questa legge positiua, può essere leuata via dal costume, come dice Salzed.[n] e Rodrigu.[o] e così si deue intendere quello, che dice Nauar.[p] e Couarr.[q] e li sacerdoti, che le benedicono, nõ rimangono sospesi: ma solamẽte deuono esser gastigati cõ pena arbitraria, come tiene Nau.[r] e Giul. Clar.[f]

[a] S. Tho. in 4. d. 22.
[b] Caiet. in sum. ver. nuptiar.
[c] Ledes. in sum. de matr. sac. dif. 40. colum. 1559. & 1560.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 221. conci. & nu. 4.
[e] Ledes. in addit. ad 3. p. q. 50. art. 1. pag. 323.
[f] Caie. 2. 2. q. 1. de matr. in sum.
[g] Con. Tri. sess. 24. c. 1. de reformacion.
[h] F. M. Rodr. ca. 223. ubi sup.
Nota 1.
[i] Sot. in 4. sent. di. 28. q. unic. art. 1. Nota 1.
[k] Ledes. in addit. ad 3. p. q. 45. art. 5. pag. 187.
[l] F. M. Rodr. ubi supra.
[m] Nau. ca. 28. en las adicio. cap. 22. nu. 70.
[n] Salz. in practic. ca. 74. p. 219.
[o] F. M. Rodr. ubi sup.
[p] Nau. ubi sup. nu. 83.
[q] Cou. 4. p. spons. c. 8. § 11. nu. 2.
[r] Nau. cap. 25. nu. 83.
[f] Iul. Clar. lib. 5. sent. § fin. q. 75. ver. sacerdos.

CASO CLXXX.

D. Pietro, essendo di diciasette anni si maritò *de præsenti. in facie Ecclesiæ*, con Berta di età di noue anni, e non consumarono matrimonio, & in capo di otto, o diece anni, stando egli absente si maritò *de præsenti* cõ vn'altra di venti anni, e consumò cõ essa il matrimonio: domandasi quale di queste due sia sua moglie, con la quale debba far vita da marito: e questo succedette auanti il Conc. Trid.

R. Tre cose. Prima dico, che se perseuerarono ambedue nel primo matrimonio, e nessuno di essi si tirò indietro dalla prima volõtà, e dall'antico consentimento, che fù volersi, e tenersi *de præsenti* per sempre mai per marito, e moglie; come lo dissero cõ parole, in quanto potena essere, finche la donna peruenne all'età di dodici anni, nella quale ella potena di nuouo maritarsi, e cõsentire nel matrimonio *de præsenti*: & insieme con questo fin dal tempo, che ella peruẽne all'età de' dodici anni, ogni volta, che si veddero insieme, mostrarono l'vno all'altro particolari, e certi segnali di marito, e moglie, come già maritati, e che si teneuano per tali, ancorche non fussero velati, come lo stare, ouero il dormire insieme, o dimorare in vna casa, ouero appartamento separati l'vn

dal-

dall'altro, o altre simigliãti cose, che secondo il costume del paese sogliono passare solamente fra coloro, che già sono, ouero si tengono per marito, e moglie di presente, e non solo, come sposati *de futuro*: dico, che essendoui queste conditioni insieme, il primo si fece, e fù, & è matrimonio *de præsenti*; quando ella peruenne all'età di dodici anni, quantunque nõ si fussero conosciuti carnalmente: & il secondo matrimonio non vale: se ben pare, che Siluest.[a] dica il contrario, e molto più senza dubbio ciò sarebbe vero, se giugnendo ella in dodici anni, ambedue di nuouo tornasssero a consentire, & a maritarsi per parole di presente, ancorche non vi interuenissero altri segnali, ne copula matrimoniale; & in questo caso, che'l matrimonio fusse valido, e non il secondo, egli rimarrebbe obbligato a viuere maritale con la prima: e per il danno, che per sua colpa a posta fece alla seconda è obbligato a soddisfarla, aiutandola a mettersi in stato per viuere decentemente; secondo la sua qualità. Secondo io dico, che se mancò qualcheduna delle conditioni già dette; cioè, se nõ perseuerò il consentimento *de præsenti* d'vno di loro, auanti che ella arriuasse all'età di dodici anni; ancorche vi fusse, come di sposati *de futuro*, non hauendo ancora fatto il matrimonio *de præsenti*, ma se ne poteuano leuar via: ancorche si mostrassero segni d'amore, e da sposi *de futuro*, che per l'auuenire doueuano essere marito, e moglie: ouero se dopo essere entrata ella ne' dodici anni; li segnali, che si mostrauano, e la cõuersatione non erano particolari, e certi, come fra marito, e moglie, come è detto; ma communi, secondo il costume del paese, che sogliono farsi fra sposati *de futuro*, che si possono ritirare, come erano auanti: all'hora dico, che in conscientia non è matrimonio *de præsente* il primo: ancorche nel foro contentioso vi possa esser lite sopra li segnali, se erano bastanti, o non bastanti per il matrimonio *de præsenti*, o *de futuro*. Terzo resolutiuamente nel caso presente, se nõ vi sono più circonstantie delle poste di sopra, dico che pare, che nel primo matrimonio non furono le due conditioni, ne li segnali del matrimonio *de præsente*, ma *de futuro*. e così il primo non fu matrimonio *de præsente*: e per conseguente il secondo è vero, e valido matrimonio. e stãdo la cosa in dubbio, questo secondo è più certo matrimonio del primo: e nõ si deue disfare per il primo dubbioso. E questo pare, che si debba tenere *in vtroque foro*. Concordano communemente li Dottori, e principalmente Soto,[b] e Siluestro,[c] e Veracruz,[d] e Cordoua:[e] ma già per il Concilio di Trento[f] non è matrimonio quello, che non è celebrato in presentia del curato, o d'altri posto in luogo di lui, o di due, o tre testimoni; come è detto molte volte in questo capitolo. Et auuertisci, che spesse volte in questo capitolo hò apportati casi, che succedettero auanti il Concilio Tridentino; non perche hora habbiano forza; come è detto, doue si tocca il caso: ma perche da essi si può cauar dottrina per molti altri, che possono auuenire dopo il detto Concilio, e per altre materie, e per questa cagione si studino con attentione.

[a] *Sylu. matr. q. 8.*

[b] *Sot. in 4. sent. d. 27. q. 2. art. 4. dub. vlt. q. 1. art. 5.*
[c] *Syl. mat. 2. q. 15. & 16. & matr. 5. q. 8.*
[d] *Verac. in spe. coniu. p. 1. art. 26. & 31. dub. 1 fol. 146. & 147.*
[e] *Cordu. in sum. q. 43.*
[f] *Con. Tri. sess. 24. c. 1.*

CASO CLXXXI.

D. Quali domande habbia da fare il confessore ai maritati, per bene essaminare le lor conscientie?

R. Che le seguenti; nelle quali si compila la maggior parte di questo capitolo; e perciò nota prima, che li peccati de' maritati si diuidono in tre parti., la prima contiene li com-

commessi nel contratto del matrimonio, la seconda quelli, che si commettono nell'vso del matrimonio: la terza quelli, che appartengono al gouerno della lor casa, e fameglia. Quelli, che si commettono nel contratto del matrimonio sono ridotti da Gaetano nella Somma a sette capi, e molto ben dichiarati, ma più breuemente li peccati ordinarij sono questi, se habbia contratto il matrimonio con persone prohibite, & affini ne' gradi vietati dalla Chiesa, ouero in altri casi vietati. E noti il confessore, che vi sono impedimenti dirimenti: cioè, che disciogliono, e rompono, come il maritarsi vno cõ vna sua parente, rompe, & annulla: il maritarsi vno dopo hauer fatto voto di castità, non discioglie: ma in ambedue li casi è peccato mortale. Il secondo, se habbia contratto, senza la presentia del curato, o d'altro chierico di licentia di esso, e cõ due altri testimonij, nel qual caso non vale il matrimonio, dopo il Concilio di Trento: ouero, se non furono prima fatte le denuntie. E se habbia contratto, essendo presente il curato, e due testimoni: all'hora valle il matrimonio, ancorche peccarono, & il curato deue essere gastigato, se non vi fù necessità di tralasciarle, come commanda il Concilio. Terzo, se celebrarono le nozze con pompa, e solennità in tempi vietati. In oltre se in ciò fù souerchia vanità, e spesa. Quarto, quando vno di essi non hebbe intentione di contrahere, e riceuere il sacramento del matrimonio; il che è sacrilegio, come il riceuere fintamente qualsiuoglia sacramento, e di più commette vn'altro peccato: perche inganna grauemente la parte, & il matrimonio non vale, & è obbligato a ritornare à celebrare il matrimonio con vera intentione. Quinto, se habbia contratto con mal fine, per adulterare, rubare, & altre cose simiglianti. Sesto, il non hauere il fine douuto, e preteso per il matrimonio, per mezzo del quale si pretende principalmente di hauere figliuoli di benedittione, e per rimedio alla concupiscentia, & all'amistà de' parenti, e de gli affini, e nõ per conseguir ricchezze, ne dilettationi carnali: perche quando alcuno contrahe, non per hauer figliuoli principalmente, quando non siano vecchi, sarà peccato veniale: e se si mouesse più per la roba, e per la bellezza di lei, oueramente per diletto, sarà disordine veniale. Settimo, se celebrò il matrimonio in peccato mortale, e quando lo celebra per procuratore, in che tempo hà intentione che sia celebrato. Ottauo, se habbiamo contratto matrimonio con dispensa falsa, ouero surretitia, hauendone falsa relatione, la qual non vale, e ne fà di mestiere d'vn'altra: se habbia contratto qualche matrimonio con la prima, che non sia stato valido, e che così sia obbligato a celebrar di nuouo il matrimonio. Nono se sia maritato, auanti la certificatione della morte della sua compagnia. Decimo se sia maritato due volte. Nella seconda parte sono questi. Prima se si serue male del matrimonio per diletto, e non con altro fine. Secondo se habbia hauuto copula contra natura: ouero in maniera tale, che la donna non habbia potuto riceuere il seme. Il che è grauissimo peccato, ma se ella l'hebbe nel vaso naturale in guisa tale, che ella potesse concepire, sarà solamente veniale. Terzo, se hauendo ella il mestruo, domandasse il debito, ma se egli lo domandasse, essendone da essa auuisata, in essa non sarebbe peccato. Quarto essercitare il matrimonio con pericolo di aborto, o di graue nocumento. Quinto il domandare il debito

in luo-

in luogo, e tempo douuto, eccetto questi casi: prima se'l matrimonio non fusse cõsumato, e l'vn d'essi vuol entrare in religione. secondo, se non può senza pericolo della vita, o di infirmità. terzo se colui, che domanda hà commesso fornicatione, o adulterio: onde hà perduto la ragione di domandarlo. Sesto essercitare il matrimonio in luogo sacrato, o publico. Settimo vsare il matrimonio auanti le benedittioni. Ottauo se fece qualche cosa per non concepire: ouero se con questo proponimento sparse il seme fuori del vaso naturale, il quale è maggior peccato, e contra natura. Nono se per toccamenti disonesti seguì in loro pollutione, ouero vi fù pericolo probabile, che ella seguisse. Decimo, se colui, che domanda il debito, habbia fatto voto di castità. Vndecimo se si sia congiunto carnalmente con donna, che publicamente era adultera. Nella terza parte sono. Prima, se non hà proueduto la sua famiglia delle cose necessarie: se habbia trattato male la moglie cõ parole, o fatti: ouero sia stato souuerchiamente geloso, ouero troppo rimesso: se la donna sia inobbediente, litigiosa, disconcia, e negligente nella cura, e gouerno della casa. Inoltre se esce fuori di casa del marito, contra il suo volere. Inoltre se non si vogliano bene, e si sopportino vn l'altro, e non alleuino bene li loro figliuoli: quà si riducono li peccati delle vanità delle donne ne' loro ornamenti.

CASO CLXXXII.

D. Quando si tratta di disciorre il matrimonio, qual modo si debba osseruare, per conoscere le cause matrimoniali, e con questo si dà fine a questo capitolo.

R. Che per essere assai difficile mi pare, che per compimento, e fine di tutta la materia di questo capitolo, dire qualche cosa della domanda fatta, e parimente per li giudici; li quali osseruato quest'ordine della legge a diffinire queste cause procedino, e per li religiosi, che nel foro della consciẽtia facciano il medesimo, poiche non è l'istesso modo quello, che gli vni, e gli altri deono osseruare, poiche il giudice deue seguire le cose, che sono espresse nella legge, e giudicare secondo le cose allegate, e prouate: le quali cose non sono necessarie al confessore: percioche a qualsiuoglia si deue credere nel foro della conscientia senza testimoni. E perche a noi altri non appartiene, ne parimente è cosa, che tocchi ai nostri studij lo scriuere de' giudici, de' testimoni, delle testimonianze, delle appellationi alcuna cosa; percioche questo appartiene ai Giurisconsulti: solamente voglio per coloro, che procedono secondo l'ordine giudiciale ridurre a memoria alcune cose espresse nelle leggi: e similmente per li religiosi a me pare apportar prima vna espressa determinatione d'Alessãdro III.[a] per la quale tutti intendino, che la materia di questo caso non è; *De lana caprina, aut de vmbra asini, vt aiunt*, che è l'attendere alle cause matrimoniali: percioche quanto alla grauità della causa ai soli Vescoui conuiene, e giudici il ricercarne, se non fusse per commissione. Dice poi Alessandro III. *Caterum tuam prudentiam volumus non latere, quid non sunt causa matrimonij tractãda per quoslibet, sed per iudices discretos, qui potestatem habeant iudicandi, & statuta Canonum non ignorent*: tanto quiui è scritto, doue la Glosa dice; Nota, che due cose si richiedono per conoscere, e giudicare delle cause matrimoniali; cioè la scientia de' Canoni, e la giurisdittione ordinaria: la qual causa non deue essere delegata, se non al sauio, & essercitato: *vt est in iure*.[b]

[a] *Alex. 3. c. 1. de consanguin. et affinit.*

[b] *Arg. 2. q. 7. c. vlt. et pænit. d. 6. c. in princ.*

obseruatione causarum docet experientia prouenire: restringere in scriptis casibus cupientes :&c. Statuimus vt in causis super electionibus, postulationibus, &c. nec non super matrimonijs, & vsuris procedi valeat de cætero simpliciter, & de plano, ac sine strepitu, & figura. E come queste cose si debbano intendere, è stato dichiarato in altra Clementina;[a] doue si dice; *Iudex necessario libellum non exigat, litis contestationem non postulet, in tempore etiam feriarum ob necessitates hominum indultarum a Iure, procedere valeat: amputet dilationum materiam, dilatorias, & frustratorias repellendo: partium, aduocatorum, & procuratorum contentiones, & iurgia, testiumque superfluam multitudinem refrenando. non sit tamen Iudex litem abbreuiet, quia probationes necessariæ, & defensiones legitimæ admittantur: citationem verò, ac præstationem Iuramenti de calumnia, vel malitia, siue de veritate dicenda, ne veritas occultetur, per commissionem hoc intelligimus non excludi.* Per conto di tutte queste cose poste nella detta Clementina, è necessario mettersi auanti 'gli occhi, che nella causa matrimoniale sia quanto si voglia graue non è necessario hauer molto riguardo alle solennità della ragione, e della sua figura: ma solamente deono essere riguardate assai quelle cose & in nessun modo tralasciate, che sono necessarie per la cognitione della causa. E così quelle cose, che vengono bene, e non son necessarie, deuono essere lasciate da banda; e non se ne deue far conto, per determinatione del Sommo Pontefice. & in qualunque modo, che sia manifesta la verità, non fà di bisogno altra cosa. anzi se si potesse verificare la verità, e conoscerla senza alcun giuditio, o senza alcuna scrittura, o senza testimoni, o senza notaio, e non vi è alcun pericolo, se non si scriuono atti; parimente par cosa superflua, e che siano dilationi frustratorie; & vn procedere con rumore, e figura di giuditio contra la medesima Clementina; *Dispendiosam*, percioche il notaio, & insiememente li testimoni con la scrittura sono cose necessarie, accioche la verità sia manifesta, e resti ferma, e stabile la verità; accioche nessuno di coloro, che litigano possa dopo la sententia affermare in contrario, & esser costretto per scrittura se negasse. Hora segue, che se non si teme alcuna di queste cose, non sia necessario presentare testimoni, e che v'interuenga notaio, e scrittura: anzi pare più tosto, che sia strepito, e romore, e figura di giudicio: la quale il Sommo Pontefice determina, che non si debba osseruare nel matrimonio, ne far tutto appresso tutte le genti. Di più, che quello, che appresso alcuni è rumore, e strepito, e figura di giudicio, appresso altri non è così: percioche solo quelle cose deono essere osseruate appresso qualsiuoglia gente, come appare dalla volontà del Sommo Pontefice, che paiono necessarie per la cognitione della verità, e della sua fermezza: e perche communemente sogliono gli huomini, dopò l'esser data la sententia, o morti li giudici, ouero mutati, o per odio, o per malitia muouere di nuouo lite, e risuscitare le sepolture; cō molta ragione è stato determinato ne' Canoni, che sia necessaria la scrittura, scritta p mano di notaio, e cōfermata cō testimoni, accioche mācando il giudice, & il notaio, cō la scrittura possa essere cōstretto, e cōuinto, colui, che si sforza di tētare qualche cosa cōtra la verità. Nella Clementina[b] par che dica il Sōmo Pontefice, non essere rumore, o strepito di giuditio la scrittura, & il notaio; ma così come necessario. Percioche se vi fusse qualche attione, della quale nō si temesse, che douesse seruirsi

di

[a] Clement. sæpe contingit. de verbor. signif.

[b] Clement. fatæ de verbor. signif.

di così fatte calunnie, & astutie, ma che vbbidirebbe alla sola parola, e non contradirebbe giamai al Sommo Pontefice; parrebbe romore, e strepito di giuditio, far venire per conoscere cotali cause di così fatte persone, e per la lor sententia, notai, testimoni. e scritture: come si suol fare con altri, che sono calunniatori. Ma, per auuentura le nationi del nuouo Mondo, cioè l'Indie sono di questa sorte? Prego, che affermino la verità, non li Vescoui di là. li quali per essere occupati in molte altre cure non possono conoscere del tutto li costumi de gl'Indi. ma che lo dicano li ministri, che li conoscono *Intus, & in cute*. se per auuentura vi sia strepito, e romore di giudicio in ascoltare le cause di costoro, e sia di mistiere far venire notaio, e testimoni? se per auuentura basti procedere semplicemente, e pianamente, senza strepito, e figura di giuditio? Queste cose io vorrei, che si auuertissero in questo luogo delle dette nella Clementina allegata; vorrei, che si tenessero a memoria, per vna certa questione degna d'essere saputa, e mossa dal Padre Veracruz.[a] La quale si vegga appresso di lui: & è, se per auuentura li Religiosi, a' quali è conceduto da' lor Prelati occuparsi, & ingerirsi ne' matrimoni di costoro, pecchino, non scriuendo le sententie, e non facendo venire notaio, e presentando testimonij: e se per auuentura sia necessario, ancorche procedano, come giudici? parlando alcuno, che per qualche impedimento il matrimonio è nullo; volendolo per ciò disciorre? e risponde, che non peccano, e che lo possono fare lecitamente. e lo proua basteuolmente.

[a] Verac. 3. p. spec. coniug. art. 11. an religiosis liceat. agere ad dinor conc. 4. & 9.

Nota 2.

Parimente è necessario notare intorno al matrimonio, che'l matrimonio non passa in cosa giudicata, come determinano, e vogliono li Canoni.[b] e quindi auuiene, che dopò la sententia vna volta data per conto del matrimonio; sono ammesse le proue, e trouata la verità dell'inganno nella prima sententia, vien data la seconda. Il che si deue intendere, come ben nota la Glosa,[c] quando il matrimonio non potè effettuarsi per qualche impedimento: come se fusse stato contratto in grado prohibito, ouero in qualcun'altro. percioche all hora, quantunque per amor dell'inganno sia stata data la sententia in fauore del matrimonio, benche non sia appellatione, tuttauia non passa in cosa giudicata: ma trouatane la verità, è riuocata la sententia. ma se fusse data la sententia fra alcuni in fauore del matrimonio, fra quali non è alcuno impedimento per celebrarlo; se non se ne sarà appellato, passa in cosa giudicata. percioche pare, che habbia consentito alle cose giudicate colui, che non appellò. E così ciò si deue notare. perche potrebbe essere, che fra alcuni il matrimonio fusse stato giudicato lecito, e vero, non essendo tale. perche non v'interuenne il consentimento. E se data la sententia in fauore del matrimonio, e non vi fu appellatione; passa in cosa giudicata. poiche non deuono essere vditi, come determinano li Canoni.[d] e senza fallo spessissime volte può accadere, anzi che occorre ne gli habitatori dell'Indie, che volendosi due maritare dicono d'hauersi dato l'vn all'altro la parola di matrimonio, & hauerui consentito: & all'hora si dà sententia per il matrimonio. & appresso dispiacendo loro la menzogna, dicono di non hauer mai consentito: o non vogliono consentire di nuouo: come dicono li Canoni.[e] Nel foro esteriore questi tali nõ deuono essere vditi, anzi costretti a dimorare insieme. percioche data già vna volta la sententia, non se ne appel-

[b] Extra de sent. & re iudicata. c. lator. & c. consanguinei, eo. tit.

[c] Glos. in c. lator.

[d] c. quod ad cõsult. eod. titulo.

[e] c. quod ad consult. de sent. & re iudicata.

appellando, pare che vi habbia dato il consentimento necessario; ancorche al principio non vi fusse stato. ma nel foro della conscientia io probabilmente crederei, che fra gli huomini dell'Indie; se auuenisse il caso, sia vero matrimonio. se così è, che quando fu data la sententia, non hebbero contrario parere; ma si acquietarono alla sententia. percioche all'hora è il medesimo, che se secondo li loro costumi, li loro padri, o parenti parlassero del matrimonio; & essi intendendolo, e volendolo, si congiugnessero, senza contradittione alcuna, o separatamente. percioche all'hora sarà vero il matrimonio. Della medesima maniera si può dire in quello, che andiamo dicendo, se occorresse il caso, il qual non dubito, che occorra. & il medesimo si deue dire, quando li Religiosi l'affermano: & essi determinano, che costoro sono, come marito, e moglie: supposto, che nell'animo non vi sia stato separatione; ma consentimento nel matrimonio. ma è vero, che se'l consentimento hauesse fondamento; perche pensano d'essere già legati; e non sono, non vi sarebbe matrimonio. percioche il fondamento è falso, e di nessun vigore, e forza. Si come il giudice, ouero il Confessore per errore dicesse, esser matrimonio; & essere ad esso obbligati, & vbbidienti consentissero. perche in altra guisa non consentirebbono, se non pensassero d'esser legati; non sarebbe matrimonio, per cotal consentimento, come dice il Padre Veracruz.[a]

[a] *Veracruz ubi sup. 3. p. ar. 8. quis modus seruandus in diuortio p. 490 b. c.* Nota 3.

Ma deuesi notare, che quando si procede per disciorre il matrimonio già fatto, e contratto; o perche andò auanti impedimento di consanguinità, ouero d'affinità, li testimoni, che perciò si presentarono deono giurare, che con inganno, ouero per amistà, ouero per qualche suo commodo particolare, ... giurarono il falso: come commandano li Canoni,[b] che si faccia.

[b] *c. quoties de testibus & attest.* Nota 4.

Parimente si deue considerare, che li testimoni, li quali nel matrimonio deono essere ammessi, sono li consanguinei, e costoro deono essere piu facilmente ammessi, che coloro, li quali non sono tali, principalmente quando si tratta di grado di consanguinità, o affinità. li quali si presume, che lo sappiano meglio coloro, che posono accusare il matrimonio: come si legge ne' Canoni.[c] E quando non vi siano testimoni di vista, deuono essere ammessi quelli di vdito: come è scritto ne' Canoni.[d] & è cosa particolare nel matrimonio, che non si lasci di giurare, se ben le parti consentano, che non si giuri. come si determina ne' Canoni.[e]

[c] *c. videtur nobis.*

[d] *cap. praeterea de testibus, & attest.*

[e] *c. 1. de consang. & affin. & glo. in c. tuis de testibus & gl. in c. continebat de sponsal. im puberum.* Nota 5.

Parimente deuesi notare, che li testimoni, li quali hanno da essere ammessi, deono essere presenti, & *omni exceptione maiores*. e che similmente siano d'autorità. Veggasi la Glosa; tenuta notabile dal Panormitano.[f] il qual dice, che quelli si dicono testimoni *omni exceptione maiores*, che non posono essere rifiutati con alcuna legitima eccettione: & allega la Glosa notabile,[g] la qual dice, quelli essere testimoni idonei, che con nessuna eccettione posono essere rifiutati. Parimente notà Panormitano,[h] che quando si tratta d'impedire, o rompere il matrimonio, li medesimi testimoni, li quali denuntiano, ouero accusano, posono essere testimoni: e ciò per amor del peccato; trattandosi del commodo, o discommodo loro. Voglio, che si noti, che qualità di testimoni si richieda; procedendosi per via giudi-tiaria. e dicesi ne' Canoni,[i] esser necessario, che costoro non siano infami, *vt etiam est in iure*.[k] e che in essi si deue considerare la qualità delle persone: & Huguerio dice, che ne servi, ne vituperosi.

[f] *Panor in eod. cap.*

[g] *Glo. instit. de inutil. stipul. §. item verborum obligatio.*

[h] *Panor. ibi*

[i] *cap. licet.*

[k] *cap. de testib. & attest. & ibi gl. & ca. de parente 35. q. 6.* Nota 6.

Parimente si deue notare, che per il

il solo detto della madre, la qual dice, esserui impedimento, il matrimonio non contratto non deue essere contratto: come si legge ne' Canoni. [a] ma il detto d'vn testimonio non è bastante, ne valido per rompere, e disciorre il già contratto. come similmente è diffinito ne' Canoni. [b] La testimonianza della madre similmente è sospettosa, quando l'huomo è assai superiore in ricchezze, honore, e potere: come similmente è determinato da' Canoni. [c]

[a] cap. super eo de testi. & attest.

[b] cap. de eo qui cogn. cõsang. uxoris sua cap. de illo.

[c] cap. sup. alleg.

Nota 7.

Deuesi ancora auuertire, che per disciorre il matrimonio legitimamente contratto, non basta il romore della vicinanza, la qual dice, esserui andata auanti l'affinità, onde non vi può esser matrimonio: *vt in iure patet*. [d] e perche il Canone, doue di cio si tratta, è da essere molto notato, voglio apportarne quello vi nota, & assai bene il Panormitano. e prima si hà da notare, che nel testo si dice, che per la confessione de' maritati, li quali dicono, che vi è andato auanti impedimento, non se ne deue fare la separatione: come se l'huomo dicesse, d'hauer conosciuto innanzi la madre di sua moglie, ouero vna sua consanguinea dentro gradi prohibiti. Ouero se la donna dicesse, d'essere stata conosciuta dal padre, consanguineo del marito, dentro a grado prohibito, auanti il matrimonio contratto. quiui dicesi, che non perciò subito deono essere separati. e Panormitano iui nota, prima, che per la confessione de' maritati contra il matrimonio non deue essere fatta la separatione: secondo, che rumore della vicinanza propriamente si dice, quando qualche parte della vicinanza afferma qualche cosa: & in questo è differente il rumore dalla fama. perche la fama è propriamente, quando tutta la città, o la vicinanza, o la maggior parte richiama. Verbi gratia, la terza, o quarta parte. e quindi auuiene, che si tien manco conto del rumore, che della fama. e per cauar in chiaro quello, che hà in questa materia, distingue domandando; forse la confessione de' maritati vale *in causa matrimonij?* e dico, ouero si tratta di contrahere matrimonio, ouero di quello, che già è contratto. nel primo caso la sola fama dell'impedimento basta, per impedire il matrimonio: ancorche ne gli sposalitij fusse interuenuto il giuramento, come è scritto ne' Canoni. [e] Similmente per il detto di vno, cioè del terzo, è impedito il matrimonio, che era per esser contratto, o fatto; se non vi sia interuenuto il giuramento: come si legge ne' Canoni [f] in due capitoli. e da questi due capitoli pare, che si debba inferire, che piu proua la fama, che vn testimonio. percioche, come hò detto, sola la fama impedisce, doue similmente interuiene il giuramento: e per contrario nel detto di vno. Ma io crederei, come dice Panormitano, che se vn testimonio *omnino integer* confessasse l'impedimẽto, impedirebbe il matrimonio; se bene v'interuenisse il giuramẽto. percioche vn testimonio non proua manco della fama, *Ad hoc quod non*: come dicono li Canoni. [g] & al primo capitolo di essi citato [h] di sopra, rispondo, che quel testimonio *non erat omninò integer*. percioche allegaua la sua bruttezza. e cosi se gli sposati confessino l'impedimento, penso, che la loro confessione sia bastante per impedire il matrimonio: ancor che ne' loro sposalitij sia interuenuto il giuramento. La ragione è; perche potendo rimettere, e perdonare l'obbligation giuratoria: come dicono li Canoni, [i] vi è la presuntione, che non confessarono il falso. & in questa guisa distingue il testo; doue si tratta del matrimonio già contratto. e cosi parla propriamente, ouero l'vno de gli sposati cõfessa l'impedimento; & all'hora, o con-

[d] cap. super eo de eo qui cogn. cõsangin. uxoris sua.

[e] cap. super eo de consang. & affinit.

[f] c. praeterea 2. de sponsa lib & c. super eo de at test.

[g] c. veniens de testib. & ca. 1. de appell. & c super eo. §. 1. de testibus.

[h] ca. praeterea.

[i] cap. 2. de sponsal.

confessa quello, che è contra gli sposalitij; cioè, che non li vuole, e non penso, che basti. perche la confessione per se non vale; *vt in iure patet.* [a] percioche se dicessimo il contrario, facilmente si disciorrebbono li sposalitij. percioche colui, che desideras se la separatione, confesserebbe l'impedimento: ouero confessa colui, che vuole gli sposalitij, e non è contra essi. & all'hora basta la sua confessione; *vt etiam est in iure.* [b] Il che nota nel Panormitano.

[a] *24. q. 2. in princ.*

[b] *Argum. c. attestat. de sponsal. impuberum.*

Nel secondo caso principale, quãdo si tratta del matrimonio già contratto, ouero la confessione appartiene al fare la separatione, *Quoad thorum.* e vale la confessione contra colui, che confessa. Laonde se la donna confessa l'adulterio, pregiudica a se stessa, come dicono li Canoni. [c] percioche non si separa per questo, ne si rompe il vincolo del matrimonio: ouero la confessione si fà sopra la sostantia del vincolo matrimoniale: e così vale per il matrimonio, cõ tal conditione, che non si faccia pregiuditio ad altro matrimonio noto, e manifesto: *vt patet in iure.* [d] ouero la confessione è fatta contra il matrimonio; cioè, accioche nõ vaglia. & all'hora i maritati, che confessano, non vogliono il matrimonio, e non vale la confessione: ancorche ve ne sia la fama. la ragione è; perche la confessione per se stessa non proua cosa alcuna: conciosiache per quello, che essi vogliono, e la fama per se stessa non basta per rompere il matrimonio: come dicono li Canoni. [e] così tiene Gio. Andrea. il che mi piace assai. e così limita il Canone. [f] ouero la confessione vien fatta da coloro, che vogliono il matrimonio. Verbigratia, perche il giudice ne fà inquisitione *ex officio*, o altri accusano. E finalmente Gio. Andrea conclude, che conciosiache la confessione deriui, e nasca da coloro, che vogliono il matrimonio, ne vi è presuntione d'inganno, si deue stare alla confessione; ancorche sia senza fama: percioche non vi è presuntione, che alcuno confessi il falso contra se stesso. e ciò communemente tengono li Dottori ne' Canoni. [g] e quiui Hostiense. & è piu forte, e piu valida, la confessione accompagnata dalla fama. ouero vno solamente confessa contra il matrimonio. & all'hora ouero quello, che non vuole il matrimonio, confessa. cotal confessione non vale. quantunque v'interuenga la fama, per la ragione detta di sopra. ouero confessa chi vuole il matrimonio: e dice Giouan'Andrea, che se egli allega la sua bruttezza; come se dicesse, veramente, io hò hauuto, che fare con vna consanguinea di mia moglie, oueramente ella dicesse il medesimo, non proua ancorche vi sia la fama: & allega le cose notate dall'Archidiacono nel detto Canone. [h] Ma certo l'Archidiacono tiene opinione contraria. e quella penso io essere la piu vera. perche doue si tratta di pericolo d'anima; deue essere vdito colui, che allega la sua bruttezza. percioche volendo questi il matrimonio, e confessando contra se medesimo non vi è presuntione, che egli dica il falso. Tutto questo dice Panormitano. Tutte queste cose sono ben dette, e sono necessarie per li ministri, che trattano di questo negotio, e deono essere scritte, se si può dire, con lettere d'oro, per quietare le conscientie di molti. e perche per auuentura, chi non potesse intendere l'opinione del Panormitano, non resti senza così fatta dottrina; breuemente ella è questa. Quando occorrà il caso, che spesse volte occorre; con due già maritati, fra li quali era impedimento, se domandati dell'impedimento, confessano, che l'impedimento sia andato auanti, il qual interuenendoui, non si poteuano maritare insieme, se forse basta la sola

con-

[c] *cap. ex litteris de diuortijs.*

[d] *cap. 2. de clandest. de sponsal.*

[e] *ca. si duo.*

[f] *ca. si duo.*

[g] *cap. attestantib.*

[h] *ca. si duo.*

Digitized by Google

confessione loro per disciorre il matrimonio? Dice Panormitano, e bene, secondo l'opinione commune; che all'hora si deue vedere se per auuentura questi tali, li quali liberamẽte confessano l'impedimento, che interuenendoui; il matrimonio è nullo; vogliono rimanere così nel matrimonio; ouero, si vogliano separare: se vogliano rimanere così; ciò dice Panormitano, *stare pro matrimonio*, cioè volere il matrimonio: & all'hora basta la loro confessione. percioche non è cosa credibile, che essi mentino. poiche costoro non vogliono essere separati. ma dalla loro confessione segue la separatione. e questo medesimo si deue osseruare, quando alcuni di essi solamente confessa l'impedimento; e tuttauia costui, che confessa, vuole rimanere nel matrimonio. percioche non vi è alcun sospetto d'inganno, o di menzogna. ma altra cosa sarebbe, se coloro, che confessano, *non starent pro matrimonio*: cioè, che non volessero il matrimonio; ma essere separati da esso. percioche all'hora la loro cõfessione è sospettosa. In che maniera s'habbia da giurare, e che cosa si debba considerare, domandandosi il giuramento, quando si fà per il diuortio, e separatione del matrimonio; è scritto ne' Canoni. [a]

[a] *35.q.6.ca. de parentela, & ca. ab isto die 1.*

Oltre di ciò deuesi notare, che ogni volta, che vi è dubbio, in dubbio si deue stare, e fauorire il matrimonio. percioche piu sicura cosa è lasciar stare alcune persone maritate contra gli statuti de gli huomini, che separare li legitimamente maritati contra gli statuti de gli huomini: come si scriue ne' Canoni. [b] Le quali cose si deono notare: come l'intẽde, il Panormitano, quando l'impedimento può hauere effetto. Similmente quando non vi è alcuna certezza, in dubbio si deue assoluere il reo; cioè dichiararlo libero, fauorẽdolo: *vt in iure patet.* [c]

[b] *Extra de testib. c. licet in fine.*

[c] *capit. 2. de clandest. de spons. & c. mulieri de iureiurando.*

Per vltimo deuesi notare, che, secondo San Tomaso, [d] in causa matrimoniale, quando si tratta di separatione per consanguinità, o affinità, che sia andata auanti, la verità deue essere prouata per testimonij; si come nelle altre cause. ma come dicono li Legisti, in questa causa si trouano molte cose particolari; cioè, che'l medesimo che accusa, può essere testimonio, & il testimonio accusatore: come determinano li Canoni. [e] doue nelle cose spirituali non si giura *de calumnia*; e che li consanguinei sono ammessi per testificare; e non vi si osserua l'ordine giuditiale. percioche fatta la denuntia, il cõtumace può essere scommunicato, *lite non contestata*; e che vale il testimonio di vdito; e che dopò la publicatione de' testimoni possono essere presentati testimonij. e tutto questo si fà, accioche sia impedito il peccato, che suol essere in così fatti matrimonij. Tanto dice San Tomaso. Mi è paruto ben fatto notare queste cose per quelle parole, che dice Panormitano, che non si guarda del tutto l'ordine giuditiale nel matrimonio. Parimente deono essere notate le parole da' Religiosi, li quali per tor via li peccati di costoro, non osseruano l'ordine della legge. Leggasi il Padre Veracruz, [f] il qual dimostra molto bene tutto quello, che è detto.

Nota 10.

[d] *S. Tho. in 4. d. 41. art. 5. quaestiuncula 1.*

[e] *Sicut extra de iuramento calumnia, c. literas.*

[f] *Veracr. 3. p. spec. coniug. art. 1. quismodus seruandus in causa matrimoniali pag. 485.*

Per questo Capitolo fanno molto a proposito, poiche nascono da esso, il capitolo dell'Adulterio, del Debito coniugale, delle Dispense, e del Diuortio nella Prima Parte. che tutti sono della materia di questo capitolo, e li sono molto necessarij. veggansi. e parimente nel nostro Specchio de' Curati al capitolo 15. Del Matrimonio. doue, se ben breuemẽte, rimettendomi a quello, che è detto in questo capitolo hò detto molte cose, secondo l'ordine de' Dottori. e così se nell'vno, o nell'altro luo-

go separatamente, ouero ne' capito si citati mancasse qualche cosa; ella si trouerà in essi vnitamente. & in tal maniera si saprà quello, che in questa materia del Matrimonio si troua, che assai si troua da sapere.

Cap. XXVI. De' Medici, Cirugici, Spetiali.

CASO I.

DOm. Se li medici possano domandare a loro arbitrio il prezzo dell'opere del loro vffitio; cioè del curare?

R. Che non deono riceuere immoderato prezzo: ma quello, che è giusto, e ragioneuole; considerando le conditioni, ouero le persone, e le fatighe, che durano, e secondo il costume ragioneuole, e non tirannico. percioche d'altra maniera, sarebbono obbligati a restitutione.

Nota 1.

Nota, che si come l'auuocato, che è salariato dal commune, e publico non può riceuere alcuna cosa da' suoi litiganti: cosi parimente il medico non la può riceuere da gl'infermi. se similmente egli sia salariato dal publico. quantunque la possa riceuere da' sani, secondo Panormitano.[a] percioche cosi fatti salarij sono constituiti da' litiganti, & infermi. Concorda Lopez,[b] e Rodriguez.[c]

[a] *Panor. c. 1. de pestul. prel.*
[b] *F. L. Lop. instru neg. lib. 1. ca. 27. pag. 88. b. et pag. 89. b*

Nota 2.

Nota, che in tempo di peste è obbligato il ricco a pagar medico, e spetiale a' poueri, e non a curarli nella persona.

[c] *F. M. Rodr. 1. to ca. 4. concl. & nu 1.*

Nota 3.

Nota ancora, che nel medesimo tempo di peste è obbligato il medico a medicare; essendo per vn tanto accordato, quando la sua cura risulta in profitto di tutta vna communità. e questo; ancorche glie ne vada la vita. ma se la cura fusse solamẽte d'vn particolare; basterebbe, che li facesse la ricetta delle cose necessarie. Bannes.[d]

[d] *Ben. 1. 2. q. 33. art. 3. pag. 222. c.*

CASO II.

D. Se li medici, che non sono esercitati, & approuati possano medicare?

R. Che li medici non possono medicare senza essere graduati in Vniuersità approuate; e senza essere esaminati, & approuati, & hauer praticato due anni, e li Cirugici quattro anni con medici, & altri Cirugici approuati: come si dice in vna Prammatica[e] di questi Regni di Castiglia. in maniera tale, che dice Alcozer,[f] che peccano mortalmente rompendo questa legge. ma se vno medicasse senza questo esame, & approuatione; non volendo salario, io non lo condannarei a peccato mortale. poiche vediamo nell'Vniuersità di Salamanca, & in molte altre parti di questi Regni li graduati, senza le dette qualità, medicare li poueri, senza pigliarne alcun salario, e nessuno, che fusse dotto lo condannarebbe a peccato mortale. il che si vsa fra gẽte d'autorità; e non vien ripreso questo negotio; al quale si deue hauer riguardo con attentione, e consideratione: come auuertisce San Tomaso,[g] seguito da Rodriguez.[h] Vero è, che questo si deue intendere, procurando li detti Medici di conseguirne in tutto buono effetto; studiando da douero, & essendo auuertiti, e diligenti nelle lor cure; & ancora in questo caso, io non li condannarei nel foro della cõscientia a peccato mortale: ancorche per le lor cure riceuessero il douuto salario alle lor fatiche. percioche il fine della Prammatica, che richiede le dette qualità, è, accioche li medici habbiano questa sufficientia: si come non sono condannati a mortal peccato quelli, che con corsi falsi riceuono il grado, & esercitano li loro vffitij; procurando a giusto lor potere di studiare: & essendo tenuti per huomini riuscibili nelle lor'arti. ma questi tali saranno gastigati nel foro esteriore: essendo mani-

[e] *l. 124 ann. 1563.*
[f] *Alcoz. in sum c. 28.*
[g] *S. Thom quodlib. 9. q. 7. ar. 15.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to ca. 228 conclu. & nu. 1.*

manifesto, che non osseruano la detta prammatica. & in ciò deuono essere molto auuertiti li Confessori; considerando le parti, il sapere, il credito, & il zelo di tali Medici, per non li condannare così facilmente nel foro della conscientia, della quale essi solamente sono giudici.

CASO III.

D. Quali cose debba domandare il Confessore a' Medici, e Cirugici?

R. Che li peccati de' Medici, e Cirugici sono li seguenti. Primo è curare temerariamente, prima che conoscano l'infermità: hauendola conosciuta, dar medicine pericolose. Secondo curare temerariamente dopò hauer conosciuta l'infermità: essendo negligente in studiare, visitare, o consigliare, e mutarsi di parere. Terzo far esperientie con medicine incerte, e con pericolo della vita. Quarto consigliare, che si faccia qualche cosa, la qual sia peccato: come hauer che fare con donna, che non sia sua, ouero imbriacarsi, o che la donna disperda. Quinto se nõ habbia ammonito, che chiamassero il medico spirituale, quando conueniua, come si dice ne' Canoni.[a] Il che s'intende, quando l'infermità è manifestamente pericolosa. se bene ella fusse pericolosa, basta, che glielo significhi per mezzo del Paroco, o di altra persona discreta, e prudente, che si confessi, come fanno li Medici honorati, e prudenti; accorgendosi, che se essi medesimi ne auuertiscano gl'infermi; questi se ne prenderanno trauaglio, e s'accrescerà il lor male. e se l'infermo non si volesse confessare; non deue perciò essere abbandonato dal Medico: come dice Nauarro,[b] e Rodriguez,[c] e Giacomo Graffi.[d] Sesto, se non volse curare l'infermo pouero, che non haueua il modo da pagare. Settimo se fu facile in dar licentia a' deboli di non digiunare, e di mangiar carne in giorno di digiuno, e tempi prohibiti. Ottauo, se fà che l'infermo compri più medicamẽti, che non li fanno di mestiere; essendone d'accordo con lo speciale, o per altra cagione ingiusta, con obbligatione di restituirlo: ouero se habbia permesso, che si facciano medicine di cose vecchie, che non hanno virtù: o metterui spetie non sufficienti. ouero se habbia fatto esperientia di medicamenti incerti, con pericolo di vita; e principalmente ne gli huomini religiosi. Siluestro.[e]

[a] cap. infirmitas de peniten. & remiss.

[b] Nauar c. 25. nu. 61.

[c] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.

[d] Iacob. de Graff. li 3. c. 14. nu. 7.

Nota se pigli tanti infermi a medicare, che non possa attẽdere a tutti, come conuiene, Giacomo Graffi[f] dice questo con molte altre cose buone.

Nota, che gli spetiali, li quali pongono, e vendono cose vecchie per nuoue, e cattiue per buone, mischiate per pure, e schiette, o vili per pretiose; peccano mortalmente: e sono obbligati al danno: e che se a posta non pongono le medicine ordinate dal medico; o ponendoui quello, che lor pare, peccano mortalmente: come se dessero peuere per canella, ouero acqua pura per distillata: *& sic de similibus*: oltre il peccato mortale sono obbligati a restitutione, (& ancorche sia poco, se si facesse continuamente a' poueri. e similmente deuesi domandare loro se habbiano sminuite le misure, e si seruono di menzogne, e spergiuri. altre cose buone apporta Giacomo Graffi de gli Spetiali.[g]

[e] Syl. verb. homicidiũ 1. nu. 5.

[f] Iacob. de Graff. a Capua en sus decis. doradas vbi supra nu. 8.

[g] Iacob. de Graff. vbi sup. c. 15.

Cap. XXVII. Della Menzogna, o Bugia.

CASO I.

DOm. Supposta, che la menzogna porta seco falsa significatione della voce; e che sempre è peccato, se si dice con intentione d'ingannare; perche è contra la virtù della giustitia; se ogni menzogna

detta

detta in giuditio così del foro penitentiale, come dell'esteriore sia peccato mortale; ancorche sia per se stessa leggiera, e tale, che detta fuori del giuditio sarebbe solamẽte veniale: non essendo di cose appartenẽti alla cõfessione, ouero alla lite?

R. Che Gaetano,[a] la Somma de' Confessori[b] tẽgono, che sia peccato mortale. Il contrario, e quello, che si deue tenere, tengono Soto,[c] e Nauarro.[d] che solamente sia veniale. il medesimo approuano Lopez,[e] e Rodriguez.[f]

[a] Caie. 2. 2. q. 69. art. 2.
[b] Sum. cõf. lib. 1 tit. 10 nu. 4. in fi.
[c] Sot. lib. 5. de iust. & iu. q. 6. art. 1. p. 417. & de secret. te gen. & de teg. mẽb. 2. q. 7. p. 60.
[d] Nauar. c. inter verba 11. q. 3. concl. 6. p. 396. nu. 249.
[e] F. L. Lop. in instr. cõscienc. c. 32. q. 3.
[f] F. M. Rodr. 1. tom c. 52. concl. et nu. 7.

Nota, che alcune volte chi dice la menzogna, e mentendo procura il ben del prossimo, che si dice bugia offitiosa; è peccato veniale. Altre volte procura, e pretende il contento; e questa chiamasi burleuole, o giuocosa: & è parimente veniale. alcune volte pretende il danno spirituale, o corporale, il quale se è cosa notabile per rispetto o della persona, ouero della cosa, è mortale: e chiamasi pernitiosa. ma se fusse di cosa picciola; ouero ne' primi moti dell'animo, ouero senz'animo di nuocere grandemente: communemente è veniale. similmente quando si dice per loquacità, e senza cattiua intentione: se però non ne seguisse qualche graue danno. che douerebbe essere auuertito da tutti. perche all'hora sarebbe mortale. E chiamo essere menzogna pernitiosa quando è contra la sacra scrittura, ouero contra le scientie, che sono beni dell'intelletto. Armilla.[g]

[g] Arm. verbo mendacium. nu. 1. Nota 2.

E finalmente, che qualche persona graue dicẽdo menzogna, ancorche fusse offitiosa, può esser mortale; per lo scandolo, ò per il giuramẽto, o per il voto: come se hauesse fatto voto di non dire bugie di sorte alcuna; pecca mortalmente. Armilla.[h] e questo è quello, che tutti tengono communemente.

[h] Arm. vbi sup. nu. 3.

CASO II.

D. Se vn'infedele fusse preso, e ne hauessero la cura, e la custodia altri infedeli, e costui hauesse desiderio di farsi Christiano: il che non può fare, se non ingannando, chi ne hà la cura; dicendo loro qualche bugia; per la qual cagione haurà commodità di venire a riceuere l'acqua dello Spirito santo: se mentendo li può ingannare lecitamente?

R. Che nò, secondo Soto. & in cõclusione è così cattiua intrinsecamente la bugia, ancorche sia veniale, che è illecito il dirla: ancorche fusse per fuggire la morte corporale, ouero vn graue scandolo, o per liberare la Repub. essendo oppressa da vn tiranno: come tengo communemente li Dottori[i] con S. Tomaso,[k] seguito da Rodrig.[l] & è diffinito ne' Canoni.[m] Di maniera, che nõ è lecito ancorche fusse per ischiuare il peccato d'vn'altro, o per la cõuersione de gl'infedeli; ouero per osseruare la castità, & honestà. E così quella regola, la qual dice, che di due mali, si deue eleggere il minore, deuesi intender quando il mal minore, può essere spogliato della sua malitia: come può essere spogliato l'homicidio. ma la bugia è intrinsecamente cattiua: e non può essere spogliata della sua maluagità. Quindi s'inferisce, che non potendosi la fornicatione spogliare della malitia; ella non è lecita: ancorche fusse per difendersi, e liberarsi dalla morte corporale, e per fuggire vn graue scandolo, ouero per liberare la Repub. essendo tirannicamẽte oppressa: come risolue dottissimamente Cord.[n] e Rodr.[o] Donde parimente segue, essere regola generale, che lo spergiuro assertorio, cioè, quando vno afferma con giuramento quello, che non è stato, dicendo, che egli è stato in qualsiuoglia materia, e per qualsiuoglia fine, e per qual-

[i] Doct. in 3. dist. 38.
[k] S. Th. 2. 2. q. 100. ar. 3.
[l] F. M. Rodr. 1. tom c. 228. concl. & nu. 1.
[m] cap. super eo, de vsuris.
[n] Cord. lib. 1. qq. q. 29.
[o] F. M. Rodr. vbi sup.

siuoglia cagione, sotto qualsiuoglia forma, & in qualsiuoglia modo, e con qualsiuoglia intentione, che sia fatto; sempre è peccato mortale. Verbi gratia, come s'io giurassi d'hauermi pettenato la barba, il che io sapena di nô hauer fatto: ouero s'io giurassi qualche altra cosa sommamente graue.

Nota, che quello, che è detto del spergiuro assertorio, si deue intendere del promissorio, quando si giura senza intentione di voler compire quello, che si giura: sia ouero buono, o cattiuo: con quello, che è detto concorda Soto; [a] la Somma de' Confessori. [b] & è la commune.

[a] Sot. de iu. & iu. li. 8. q. 2. art 3 pag 618.
[b] Sum cõf. lib 1. tit. 4. & 10. q. 6.

Cap. XXVIII. Delle Messe.

CASO I.

DOm. Supposto, che la Messa sia vn'attione, nella quale per l'institutione di Christo nostro Redentore in memoria della sua Passione si consacra il pane, & il vino nel suo corpo, e sangue, nella quale si offerisce al Padre eterno il medesimo corpo, e sangue sotto le specie di pane, e di vino: e che li Padri antichi le hanno posto questo nome, deriuandolo da vn nome Hebreo, o Caldeo, cioè Missach, del quale si fa mentione ne' Canoni; [c] e significa vna oblatione spontanea: così gentilmente esplica Antonio Mechanes, [d] seguito da Rodriguez, [e] auuertitosi questo, se non essendo assegnato poco, ne molto stipendio per dire vna Messa, potrà pigliare vn chierico tanti stipendij, quanti li bastino per decentemente sostentarsi quel giorno; e sodisfare cô vna sola Messa?

[c] Cap. 16.
[d] Ant. Mach. c. 1. de sacrif. Missa.
[e] F. M. Rodr. 1. 10 c. 4 . concl. & num.
[f] Nau. en el Man. c. 25. nu. 92.

R. Che qui sono due opinioni. la prima è di Nauarro, [f] che non possa pigliar piu d'vna pitanza, ancorche non sia assegnato lo stipendio, che si deue dare per dirla. e se sia assegnato manco, ancorche non sia bastante per la congrua sostentatione di quel giorno. La seconda è di San Tomaso, [g] Gaetano, [h] Silnestro, [i] Melchior Cano [k] Francesco Samarino, [l] di Soto, [m] di Armilla, [n] e di Palestrello, [o] li quali dicono, che può pigliare tante pitanze, quante bastano per il suo decente sostentamento, e sodisfare con vna sola Messa; e questo con conditione: che non habbiano modo da sostentarsi da altra parte, che non dicâ ad alcuno, che celebra per lui, promettendoglielo particolarmente: ma dicendo. *Rogabo pro te, vel pro eis, vel pro eis*, quando alcuno li desse da dir Messe, per esso, ouero per li suoi morti, ò per altri negotij, ouero affari. Pietro Nauarro [p] dice, che quando ad vn cherico si dà licentia di poter pigliare due, o tre Messe, per la sua decente sostentatione, e di sodisfare con vna s'intende, che deue essere per alimentarsi stesso, e chi li serue di mangiare, e vestire, e casa, e non ad altri: ancorche li siano molto parenti, quantunque potrà pigliare tre piatanze il giorno di Natale per quelle tre Messe: se bene eccedessero la conueneuole sostentatione: ma che non potrà pigliar di ciascuno di quei sacrifitij due reali, se la conueneuole sostentatione si può mantenere con due, e non richiede piu. tanto dice Nauarro. [q] e dice molto bene, quando due, o tre pitanze li bastano per la conueneuole sua sostentatione: e da ciò non segue, che se per questo medesimo effetto ha di bisogno di piu, nô le possa pigliare. percioche le può pigliare p la medesima ragione, che ne può pigliar due, o tre. Ma presuppongo quello, che si deue intendere, che sono tre conditioni, per ciò necessarie. La prima, che

[g] S. Tho. 2. p. q. 19 art.
[h] Caiet. in opusc. to. 2. tract. 3. q. 2. de celeb. Missa.
[i] Syl. verb. Missa primo circa finem.
[k] Cano de locis Theologicis li. 2. c. 12. ad fin.
[l] Fran. Samarino in 3 par. Thesauri sacerdot. tit. de virtute, et vtilitate Missae.
[m] Sot. li. 9. de iust. & iu. q. 2. ar. 4. p. 714.
[n] Armill. Mis. a nu. 31.
[o] F. L. Vega Lusitano en la resp. de los casos. caso 12.
[p] Nau. 1. o. rest. lib. 2. c. 2. nu. 2325.
[q] Nau. vbi sup.

che non habbia donde potersi sostẽtarsi decentemẽte ne lo sà, ne se gliene rappresenta l'occasione; cioè, *Quod adeo sit rerũ omnium inops, quod nec ex bonis ecclesiasticis, nec ex patrimonio, nec ex ingenuo alicuius artis exercitio possit sibi comparare necessarium victum.* La seconda, *quod sit contentus parca mensa, tenuique salino, humili domo, decẽte tamen, veste non preciosa, sed communi, & attrita.* La terza. *Quod sit paratus, nisi morbus, aut vrgens causa impediat, quotidie sacrificare.* Hora porrò qui due conclusioni del dottissimo P. M. Orellana tolte di parola in parola da' suoi scritti. La prima, *Sacerdos quicunque qui ex alijs ministerijs, & ex hoc stipendio taxato vsu, vel lege non potest comparare necessaria ad vitã sustentationem, potest certe à pluribus recipere id, quod sufficiat ad sustentandam vitam parcè & frugaliter, pro decoro tamen, & dignitate sacerdotali. Denique sacerdos hic descriptus potest accipere cuncta necessaria pro victu, pro vestitu, pro habitatione, pro curandis, & releuandis morbis, pro emenda, si Theologus sit, D. Thomæ Summa.* La seconda: *Quod dixi, quantum ad propriã sacerdotis sustentationem, extendendum probabiliter censeo etiam ad sustentandos eos, quos ex charitatis precepto sacerdos sustentare tenetur, vt parentes, fratres, sorores; immo ad sustentandos eos, quibus ex misericordia præcepto tenetur sacerdos. Hæc sunt verba doctissimi P. Magistri Orellanæ:* il qual pone similmente le tre conditioni poste di sopra, che necessariamente deue hauere il detto sacerdote: acciòche in esso habbia luogo il contenuto in dette due conclusioni: ma non hauendo le dette tre cõditioni, io confesso per vera, e commune la conclusione posta da Rodriguez,[a] ancorche sia senza distintione; dicendo, che peccano mortalmente li sacerdoti, che con vna Messa soddisfanno a molte: hauendo tolte per tutte esse pitanza; e sono obbligati alla restitutione di dette pitanze: come parimente dice il medesimo Nauarra:[b] ma per le parole, che pone Rodriguez, non pare, che egli si discosti dalla dottrina del P. Orellana: anzi contra Nauarra tiene, che se fussero date due pitanze picciole ad vn sacerdote pouero, per due Messe, ouero tre, le quali sono necessarie per il sostentamento d'vn giorno, soddisfarà, dicendo vna Messa per le dette pitanze. Di questa medesima opinione egli cita Cordoua,[c] ma nel rimanente intorno al mantener gli altri non s'accorda cõ Orellana: ma con Nauarra di parola, in parola

Finalmente io mi accosta all'opinione del dottissimo Padre Orellana, la quale è sommamente buona, e sicura, il qual similmente quasi cõcede, che possa fare il medesimo il sacerdote religioso, che'l cherico sacerdote. Io ho detto quasi, perche molti Religiosi, senza dispregio della Religione, e del sacerdotio possono domandare per l'amor di Dio, per sostentarsi: percioche se possono far ciò, non potranno fare quello, che è detto. E per confermatione di ciò arrecherò qui le proprie parole di lui ad vna ad vna, come hò fatto di sopra: e sono queste, *Idem iudicium est de illis, atque de secularibus, quantum ad præsens negotium, ferè quantum ad omnia: dico ferè, quoniam plures clerici regulares possunt mendicare, sine religionis, & ordinis sacerdotalis vilipendio, & ideo si hac via possunt sibi comparare necessaria ad victum, non possunt plures eleemosinas pro eadem Missa accipere: alioquin si nec hac via, nec alia quapiam honesta possunt consulere suis necessitatibus ad vitam sustentandam, poterunt id, quod seculares. Hæc sunt verba doctissimi Magistri Orellanæ.*

[a] F. M. Rodr. 1. to. ca. 231. concl. 6 nu. 2.

[b] Nau. d. sup. c. quia. ca. nu. 314.

[c] Cord. lib. 1. qq. q. 4. dub. 4.

Digitized by Google

Finalmente il dottissimo Padre Palestrello[a] dice queste parole. *In ea sum opinione, vt putem non esse mortale delictum presbytero duplicem pitantiam pro vna Missa accipere, quando neutra est sufficiens ad ipsum commode illo die sustentandum. Ratio est, quia ille, qui altari seruit, de altari debet viuere, vt ait Diuus Paulus, nec eleemosyna datur, aut suscipitur pro ipso sacrificio, cum hoc non sit appreciabile, sed in alimentum sacerdotis. Tum etiam quia in eleemosynæ tenuitate continetur tacitus quidam consensus illius, qui iubet Missam pro se dici, vt non dicatur, nisi secundum intentionem, & iudicium Presbyterorum, vellet siquidem iniustum si totum sacrificium sibi applicari postularet, nec vellet sacerdoti tribuere, quo tunc aleretur.* Et soggiunge il medesimo Autore. *Quod consuetudo rationem legis habet, & de quolibet præsumitur velle illam seruare, quando vsu est recepta: sed hæc est inter Presbyteros consuetudo, vt quando ipsis tenuissimæ dantur eleemosynæ, satisfaciant pluribus vna Missa. Igitur dantes eleemosynam sic tenuem, illi consuetudini videntur velle stare; eo maxime, quod si presbyteri de debita portione ad rigorem contraherent, & tenues illas pitantias respuerent, scandalizarentur non parum ipsi fideles.* come auuertisce Paludano[b] insieme con l'Autore citato di sopra. Il che tutto si deue intendere, concorrendo nel sacerdote le cõditioni poste dal Padre Orellana: & essendoui quello, che egli dice di sopra. L'istesso di questo caso hò io trattato molto distesamente nel nostro Specchio de' Curati.[c] Veggasi, che vi si impareranno molte cose buone, e necessarie per questa materia, le quali io non dico in questo luogo per esser breue. E similmente, piacendo a Dio, io ne tratterò più alla lunga nella Somma de' Priuilegi della nostra sacra Religione de' Minimi.

a F. L. Veia in respõsionib. casuũ conscientia caso 12.

Corint. 9.

b Palud in 4. dist. 45. q. concl. 5.

c Espei. de cur. ca. 10. del sacr. de la euchar. §. 15. de ste sacram. en quanto es sacrificio, nu. 232. hasta el num. 238.

CASO II.

D. Se sia ben fatto, che li Vescoui commandino sotto pena di scommunica, che per lo stipendio d'vna Messa non si dia, ne si riceua più, ne manco di quello, che è tassato, ouero che essi lo tassano?

D. Soto,[d] e Nauarro[e] dicono, che ciò è illecito, e che non si può fare senza scandolo; perche se bene è vero, che si può tassare, e metter prezzo all'obbligatione, con che vno si obbliga a dir Messa nel tal luogo, o nella tal Capella; nondimeno non si possono tassare, ne porre *pro singulari Missa*: la qual non è obbligatione, ma semplice attione, come è vero: ancorche Rodriguez,[f] & Aragó,[g] che seguono Cordoua[h] contra Soto, e Nauarro dicono, che egli è lecito, e che cotal statuto non compréde li Religiosi esenti; e che è vero, che non possono commandare con scommuniche ai cherici, che non riceuano manco stipendio, che'l tassato: come auuertisce Aragon.

d Sot. libro 9. de iust. et iur. q. 5. ar. 1. pa. 766. a

e Naua. in Man c. 25. nu. 106.

f F. M. Rodr. in sum. 1. to. c. 231. conclus. & nu. 2.

g Arag. 1. 2. q. 85. art. 2.

h Cord. lib. 99. q. 4. dubi. 4.

CASO III.

D. Ad vn cherico furono dati, o lasciati danari per dire, o far dire alcune Messe, se costui sarà libero dalla restitutione nõ dicendo egli le Messe, non facendole dire ad altri; dandoli solamente lo stipendio, che cõmunemente si suol dare per la decente sostentatione di chi la dice, hauendo egli riceuuto più di quello, che diede per dirle?

R. Che Gio. Maggiore[i] tiene, che nõ lo può fare: ma Soto dice, che lo può fare lecitamẽte il Pastore, il quale hà cura d'anime: *cui incũbit hmõi functio.* Cord.[k] e Nauar.[l] dicono, che non è sicuro in conscientia, se non dà tutta la limosina, che li fù data, sia,

i Iuã Maior. in 4 d. 45. q. 3.

k Sot libro 9. de iust. & iur. q. 3 art. 3. pag. 713. b

l Cord. lib. 1. quastionario q. 4. dub. 5. pag. 88. b

m Nau. c. 25. nu. 91.

ſia, e non ſia curato: e che l'opinion di Soto procederà, quando per qualche ſtatuto, o legge, o coſtume, o volontà almanco tacita di colui, che fà dir la Meſſa, e dà più di quello, che ſi coſtuma, e voleſſe dar quel di più, come per premio della cura, che hà d'eſſer tenuto a celebrare quelle Meſſe: e con queſta limitatione me ne par bene: percioche a colui che sà, & eſpreſſamente, o tacitamente conſente non ſi fà ingiuria, ne danno; il qual ſi ſarebbe ad altri, che non lo ſapeſſe, ouero non conſentiſſe: & il medeſimo ſecondo Paleſtrello [a] ſi deue concedere al Sagreſtano; hauendo quello, che è detto: come ancora dice Nauarro. Similmente concorda Henriquez, [b] e Rodriguez, [c] dice, che ſe'l parochiano, o Vicario del Veſcouo per ſtatuto, o coſtume pigliaſſe ſopra di ſe il ripartire le Meſſe, può delle pitanze di eſſe; principalmente eſſendo maggiori dell'ordinario ritenere qualche poca coſa per ſe, ſecondo il coſtume, per la ſua fatica: come tiene Soto, e Nauarro, [d] & altri allegati da Henriquez. Ma che non ſi può ritener troppo, percioche non ve n'è giuſto titolo, ne queſta è l'intentione di chi fa dire le Meſſe, come dice Rodriguez, & in ciò non pare, che ſi diſcoſti da gli altri.

a Paleſtr. en la reſpoſta de ſus caſos, caſo 12.
b Henriq. in ſum. lib. 6. de miſſa c. 21. iuxta finem.
c F. M. Rodr. vbi ſup. concluſ. & num. 10.
d Nauarr. vbi ſup.

Finalmente nota, che Paleſtrello dice, che l'opinione di Maggiore ſi deue intendere di colui, che nò è curato, ne ſagreſtano, ne hà alcuno vfſitio; *Quo lege, vel conſuetudine compertum ſit, commendari Miſſas dicendas, & tradi, ac concedi ei eleemoſinas dandas illis, qui celebrant*. Il medeſimo è ſtato detto di ſopra, & è così.

CASO IV.

D. Io dico Meſſa per chi Martino hà carico: percioche egli mi haueua ſignificato, che io diceſſi Meſſa per la ſua intentione al tēpo, che io diſſi Meſſa; ne prima applicò quel ſacrificio per chi egli haueua il carico: ma l'applicò dopo l'eſſere ſtata detta la Meſſa, ſe queſto ſacrificio varrà a chi dopo il fatto fù applicato?

R. Che sì; e che Martino glielo potè applicare, dopo l'eſſer detta la Meſſa. concorda Cordoua. [e] Nota p queſta materia, che'l ſacerdote ſemplice non è obbligato a dir Meſſa, ſe non fuſſe obbligato a dirla per ragione di qualche Capellania: come tiene S. Bonauentura, [f] Gaetano, [g] e lo Specchio della conſcientia, [h] il Fiorentino, [i] ſeguiti da Rodrig. [k] contra altri, li quali tēgono, che pecca mortalmente, non dicendo Meſſa, come è San Tomaſò, [l] Soto, P. Ledeſma, [m] e Silueſtro, [n] e queſta è opinione probabile, come che ancora la cōtraria ſia tale: percioche il Concilio Tridētino [o] dice il contrario: percioche ſolamente commāda, che celebrino almāco nelle Domeniche, e ne' giorni ſolenni: e non dice, che pecchi nō lo facendo, ma ſolamente raccommanda ai Prelati, che lo facciano adempire. Vero è, che ne' giorni di Paſqua ſono obbligati a celebrare, come tiene eſpreſſamente Nauar. [p] cō cioſiache Chriſto commādò a ſacerdoti, che in così fatto tēpo celebraſſero in ſua memoria, come dice San Luca. [q] E parimente nota, che per lo ſcandolo, o per il giorno di feſta di precetto d'aſcoltar Meſſa, non vi eſſendo altri, che la dica; il ſemplice ſacerdote è obbligato a celebrare, ſotto pena di peccato mortale: ma cauatone queſti tre caſi, il laſciar di celebrare per tutta la ſua vita, p la molta riuerentia, che ſi porta a queſto ſacramēto nō è peccato mortale: percioche diceſi, che San Marco ſi tagliò vn dito, per farſi inhabile al celebrare: ma laſciarla in tutto il corſo della vita per negligentia, o tepidità, almanco è peccato veniale: poiche naſconde il talento, che Dio gli hà communicato: come

e Cord. lib. 1. qq. Theolog. q. 4. dubi. 6. p. 69. b
f S. Bonauen. in 4. diſt. 12. q. 4.
g Caiet. 3. p. q. 80. art. 10.
h Eſpeio de la conſciencia tit. 3. 4. 10.
i Floren. 3. p. tit. 13. 4. 12. c. 69.
k F. M. Rodri. 1. to. ca. 230. concl. & nu. 4.
l S. Tho. 3. p. q 82. art. 2.
m Ledeſ. in ſum. 1. p. del ſacr. de la eucharistia cap. 9. concl. 13. &
n Syluest. miſſa 1. 6. 7.
o Con. Tri. ſeſſi. 23. ca. 1.
p Naua. in Man. c. 25. nu. 88. & 21
q S. Luc. c. 22.

dopo S. Tomaso[a] tiene Gaetano, e Rodriguez, [b] il quale dice questo espressamente, citando per la sua opinione San Tomaso. Ma se bene questa opinione sia probabile, a me tuttauia pare, che la contraria hora sia più probabile; cioè, che non solo sia peccato veniale, ma ancora mortale il lasciare di celebrare il sacerdote sudetto per tutto il corso della sua vita. Questa opinione è commune fra li Teologi: la tengono San Tomaso,[c] Riccardo,[d] Durando,[e] Paludano, Siluestro, [f] la Somma de' Cõfessori, [g] Bartolomeo Ledesma,[h] P. Ledesma, [i] e molti altri citati nel nostro Specchio de' Curati: [k] doue ancora tengo questa opinione, e la prouo molto bene; veggasi quiui, perche come dico si trouerà assai ben prouato: rispondendo all'autorità di San Marco, & all'autorità di chi nasconde il talento, che è dell'Euangelio.

[a] S. Tho. 2. p. q. 82. ar- tic. 10.
[b] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.
[c] S. Tho. ubi sup.
[d] Richard. in 4. dist. 13. art. 1. q. 2.
[e] Duran. y Palud. ubi. q. 2.
[f] Syl. verb. Missa, 1. §. 9.
[g] Sũ. Confes. lib. 3 de sacr. euch. pũ. 24. q. 12.
[h] F. Bar. de Ledesm. in sum. de la cr. euch. diff. n. 15.
[i] F. Pedro de Led. c. 9. de euchar. concl. 11.
[k] Espe. de cura. c. 10. del sacr. de euch. num. 209. & 110 & §. 26. nu me. 14. 10.

E finalmente nota, che'l reiterare la Messa già cominciata, detto l'Euãgelio a petitione di qualche grã Principe, ouero perche l'ascoltino li lauoranti che all'hora entrano, & accioche così non restino senza Messa, ne perdano il salario di quel giorno, è peccato mortale: così tiene Salzedo, [l] e Rodriguez, [m] contra Nauarro,[n] percioche non è giusto, ne conueneuole il trattare così vn misterio tant'alto, reiterandolo per dar gusto a particolari; e tanto più, che coloro, li quali haueuano cominciato ad ascoltarla fin dal principio, si scandalizarebbono di questo fatto, come non costumato. Ma auuertiscansi qui due cose: la prima, che Nauarro nel luogo citato dal P. Rodriguez, non dice: detto l'Euangelio, nõ essendo all'Epistola. La seconda, che quando hauesse detto, detto l'Euangelio, se non fusse per la ragione, che ne rende il detto Padre, per non potersi fare, la quale è buona, si potrebbe ammettere à Nauarro la sua opinione, se lo facesse a petitione del Principe, per non restar senza Messa: poiche detto l'Euangelio non si conta per Messa intiera, ne si sodisfà al precetto d'ascoltarlo. E poiche dice, essendo all'epistola cõ maggior ragione non deue essere ammessa la sua opinione: prima per la ragione del P. Rodriguez, posta di sopra: secondo perche dall'Euangelio si sodisfà al precetto d'ascoltar Messa intiera: e così non si deue reiterare sia detta l'epistola, ouero l'Euangelio.

[l] Salz. in pract. crim. n. c. 4. p. 2. p. 127.
[m] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 7.
[n] Nau. de orat. ca. 16. nu. 55.

CASO V.

D. Se possa vn cherico applicare vna Messa detta già da lui a chi appresso gliela domanda?

R. Che secondo alcuni non lo può fare: percioche già vna volta fornito il sacrificio, il sacerdote non è più ministro di esso; e così non può esplicare ad altri il suo valore; il che haurebbe potuto, quãdo n'era ministro, che era quando staua celebrandolo. Concordano in questo Cordona, [o] Flores Theologicarũ, [p] & hora nuouamente P. Ledesma, [q] Nauarr. [r] dice, che lo può fare se quando disse la Messa hebbe volontà espressa, o tacita d'applicarla a chi appresso gliela domandasse, e gliel'applica subito, per quello, che Dio sà, che è per douergliela raccommandare: ma che non lo può fare, se non fece questo. Il medesimo tiene Arag. [s] & à me ancora pare, come è veramente ben detto, e se ne rende bastante ragione; cioè, che se bene questa applicatione della Messa, rispetto all'altra sia già passata, quando si viene a raccomandare, tuttauia rispetto a Dio, & alla sua diuina accettatione sempre è presente nella sua eternità, di maniera, che è così fresca, come se fusse offerta nel momento, quan-

[o] Cord. vbi sup.
[p] Fl. Theolog. q. 1. de suffragii. diff. 5.
[q] Led. 1. p. sua sum. de sacr. euch. c. 18. concl. 15.
[r] Naua. to. resp. c. 2. nu. 371.
[s] Arag. 2. 2. q. 8. art. 3. pag. 927.

quando si fà dire vna, o più Messe.

Finalmente rispetto a Dio il passato non è passato, & il futuro non è per l'auuenire. Così la Passione di Christo nostro Redentore passata rispetto a noi altri è così fresca, e presente nella diuina accettatione, come nel punto, che egli patì, poiche quel punto è sempre presente in quella eternità; con questa ragione, la quale è molto efficace proua Nauarra questa opinione, alla qual dice Rodriguez[a] di non saper rispódere: e vuol intendere, che se Cordoua l'hauesse penetrata, non si farebbe da essa allontanato. e così Henriquez[b] ancora tiene questa opinione; dicendo, che della medesima sono li Teologi, e Canonisti di Salamanca, essendo stato domandato il lor parere in questo caso. Vero è, che Ledesma risponde alla ragione di Nauarra, & assai bene: tuttauia quello, che è detto, è buono. E nota secondo Rodriguez,[c] che pare cosa illecita il mettere insieme molte Messe, per farle poi dire in altra parte per minor pitanza di quella, che per esse è stata riceuuta: perche questo sacrificio nó è materia di negotiatione temporale, ma spirituale; e tale non è l'intentione di Christo, ne della Chiesa: e se vi sono Dottori d'autorità, li quali condannano l'affittar l'elemosine, che Sua Santità; ouero il Re concede con sue lettere, che si possano domandare, come è manifesto da quello, che appor ta Cordoua:[d] perche non sarà grauissimo peccato il negotiar cô Messe: pretendendo come Mercáti questo guadagno temporale? Vero è, che io nó lo condannarei a peccato, come dice Rodriguez, quando uno è molto pouero, e non le può dire: ouero è per dirle con gran difficultà, oueramente tardi; percioche in questo caso li sarà lecito seruirsi di così fatta intentione: consentendo liberamente colui, che le riceue: accioche si sodisfaccia alla douuta obbligatione: la qual principalmente si pretende in questo caso, e non il guadagno. & il medesimo si deue dire del Capellano, il qual non può dir le Messe della sua Capellania: percioche le può far dire con la solita limosina: ancorche li resti in mano qualche limosina di esse per esser grassa: percioche egli non riceue questo, se non per titolo di beneficio, come dice Henriquez.[e]

Similmente nota, che non è sicuro in conscientia il sacerdote, il qua le promette con animo di obbligarsi a dire vna Messa, e non la dice; ancorche non habbia riceuuto alcuna limosina: poiche la semplice promessa obbliga, quando si fà con quest'animo: percioche se si facesse per complimento per non dar trauaglio a chi li domanda Messa; ouero per non parer misero, può lasciar di dirla; percioche questa promessa nasce da vn timor riuerentiale, il quale nel foro della conscientia toglie via l'obbligatione. Il che è vero, saluo se sapesse, ouero s'accorgesse, che chi gliela domandò la doueua, e non si cura di soddisfare all'obbligo, per la parola datali. Concorda Nauarro,[f] e lo segue Rodriguez.[g]

Nota finalmente per questo caso vna cosa buona, & è; che secondo Tordehumos Ribero[h] l'intentione del ministro suddito può più nel sacrificio della Messa, che l'intentione del Prelato: ma che peccherebbe il ministro suddito, facendo contra la volontà in ciò del suo Prelato. Di questa medesima opinione dice Rodriguez,[i] che fù la maggior parte de' Maestri dell'vniuersità di Salamanca: doue parimente fù ventilato questo caso: dicendo, che il far non valida l'intentione della Messa detta; ouero, che si dice, & ap-

[a] F. M. Rodr. 1. to ca. 231. concl. & num. 7.

[b] Henriq. 2. to. libr. 9 de Missa. c. 21. nu. 2.

Not. 1.

[c] F. M. Rodr. ubi sup.

[d] Cord. in sum. q. 98. fol. 283.

[e] Henriq. vbi sup. ca. 22. in fi. Nota 2.

[f] Nauar. 1. to. restit. li. 2. c. 2. nu. 241 et 342

[g] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2

[h] Riber. in Apologia Theologic. q. 10.

[i] F M Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 8.

Digitized by Google

plicarla non appartiene al Prelato, ma a chi dice la Messa. la cui intentione sempre vale. Cordoua [a] dice, che possono li Prelati applicare l'intentione delle Messe, che dicono li loro sudditi, rendendo inualida la loro intentione contraria alla sua. Rodriguez dice, che intende, che molto bene possono li detti Prelati auanti, che si dica la Messa rendere inualida l'intentione; non andando l'intention loro regolata con la sua. egli proua bene questo suo parere: ancorche sia buona quella, che dice Torde humos, e la piu commune.

[a] *Cord. lib. 3. q. q. 4.*

CASO VI.

D. Se potrà qualsiuoglia sacerdote dir Messa per il Priore, o Curato d'vna Villa; & applicare il valore del sacrificio per colui, al quale è tenuto il Priore, o Curato? e questo auanti, che dica cosa alcuna al Priore, o Curato. il che occorre ogni giorno.

R. Che lo può far molto bene. & io l'hò fatto. ancorche sarebbe meglio, essendo possibile pigliarne prima licentia, e sapere l'intentione del Priore, o Curato. Flores Theologicarum, [b] Nauarro, [c] e Rodriguez. [d]

[b] *Fl. Theol. q. de suffra gys.*
[c] *Nau 1 to. de rest. lib. 3. c. 2 n. 171*
[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 231. concl. & nu. 6.*

CASO VII.

D. Se peccherà mortalmente colui, che lascierà di dire qualche cosa notabile nella Messa; quando la lascia *scienter*; cioè che s'auuede di lasciarla.

R. Che sì. il che si deue intendere, quando la lasciasse potendola dire nel suo proprio luogo; e non quando, senza auuedersene, la lasciò. e poi per essere passato auanti, non poteua tornare a dirla, senza notabil nota: come se hauendo detta l'oratione, li souuenisse, che hauendo da dir la Gloria, non la disse; Silucstro, [e] Rodriguez, [f] & Armilla. [g]

[e] *Syl. Missa nu. 3.*
[f] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 230. concl. & nu. 11*
[g] *Arm. Missa nu. 12.*

Nota per questo caso, che 'l sacerdote, il qual dice la Messa cantata col Diacono, e Subdiacono, non è obbligato dir per se stesso in secreto l'Epistola; ouero l'Euangelio, auanti, che sian cantati: come dice Nauarro, [h] seguito da Rodriguez. [i] percioche non vi è legge, che à ciò l'obblighi. ne il Messale di Pio Quinto, pone vna cotal ceremonia: e se per necessità lo douesse dire, diremmo ancora, che il Passio, che si canta nella settimana santa; dourebbe essere detto in secreto dal sacerdote. Nauarro per ciò prouare arreca altri ragioni; le quali io tralascio per schiuar lunghezza.

[h] *Nauar in sum c. 10. nu. 14.*
[i] *F. M. Rodr. vbi sup. concl. et n. 9.*

CASO VIII.

D. Se colui, che dicendo la Messa, ouero il Vescouo ordinando lasciasse le cerimonie, ouero colui, che battezza solennemente lasciasse li catechismi, e questo per negligentia: se peccherà mortalmente: percioche essendo stato detto nel caso passato, che chi per negligentia notabile lasciasse di dire nella Messa qualche cosa, peccherebbe mortalmente.

R. Che sì. Il che non sarebbe colui, che assoluendo lasciasse quelle orationi, *Misereatur tui omnipotens Deus, &c.* perche queste orationi non sono state instituite dalla Chiesa in così alto grado; come quello, che è detto di sopra. Soto. [k]

[k] *Sot. in 4. sent d. 1. q. 8. pag. 31. a Nota 1.*

Nota per questa materia, che sono obbligati li sacerdoti a dire le orationi appropriate a' vestimenti sacri, quando se ne vestono. percioche la Chiesa commanda, che

siano

siano dette. e così lasciando di dirle per dispreggio, peccherà mortalmente: come dice Nauarro.[a] il quale si deue intendere in questo modo. percioche il lasciar di dirle, senza dispregio, non è peccato mortale: come tiene Henriquez,[b] e Rodriguez.[c]

Parimente nota, che lecita cosa è non solo all'infermo di mal di testa; ma ancora al sano d'esa il dir Messa con l'amitto sacro in capo, per celebrare con maggior religione, & attentione: non vi essendo scandolo. E parimente è lecito ad vn'huomo debile di testa dir Messa ī tēpo di freddo cō la testa coperta d'vn berettino honesto; principalmente fin'alla consagratione. E se vi fusse dubbio, se la cagione fusse sufficiente; essendo sacerdote secolare, ne domandi la dispensa al suo ordinario: e se fusse Regolare la domandi al suo Prouinciale. il qual hà giurisdittione episcopale; come dice Nauarro,[d] e Rodriguez.[e]

[a] Nau. lib. 3. cons. tit. de celebr. Missarum cons. 2. fol. 343.
[b] Enriq. li. 9. de Miss. c. 24. in fin.
[c] F. M. Rodr. 1. tom. c. 230. concl. & nu. 13.
[d] Nau. vbi sup. cons. 4. fol. 345.
[e] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 14. & 2. tom qq. reg. q. 24. ar. 5 p. 137. col. 1. & 2.

CASO IX.

D. Se peccherà mortalmente il sacerdote, il qual dicesse Messa con vn camicie, al qual mancasse vna manica: o non le mancando, e così piena di pezze, & acconciature nello stracciato, che ne occupano la maggior parte?

R. Al primo, che se la manca tutta, o la parte superiore: e mancando per esser nuouo, non si potrebbe celebrare con eso senza essere benedetto, ne più, ne manco non si potrà celebrare con eso, se le sia stata leuata via la manica per acconciarla. percioche all'hora cessa in eso la benedittione. poiche la benedittione non si fà senza parole, e dal Vescouo ordinariamente in qualsiuoglia ornamento. e così peccherà mortalmente, celebrando cō così fatto camicie. ma se quello, che li manca, ouero è rapezzato è così poco, che se bene li fusse mancato quel pezzo della manica, non per ciò haurebbe lasciato il Vescouo di benedirlo, quantunque non sia benedetto quel rapezzato; si può tuttauia celebrar cō esso senza peccato. Sant'Antonino,[f] & Armilla.[g]

[f] S. Ant. 3. p. tit. 13. c. 6. §. 5.
[g] Arm. verbo benedicere nu. 3.

CASO X.

D. Che debba fare il sacerdote, il quale stando dicendo Messa si ricordò, d'essere scommunicato, o sospeso, ouero, di nō esser digiuno, o d'hauer commesso vn peccato mortale, che non haueua confessato?

R. Che secondo S. Antonino,[h] e Soto,[i] li quali dicono, che è dottrina di S. Tomaso, che hauendo consagrato non deue in alcun modo lasciar la Messa; ma finirla: dolendosi di non esser digiuno, ouero del peccato mortale souuenutoli, con proposito di confessarsene, e sodisfare. e così si communicherà fruttuosamente: se li souuiene della scommunica, deue hauer proposito di domādarne l'assolutione, e per quell'opera dal Sommo Pontefice Christo ne sarà assoluto. se li souuiene auanti la cōsecratione, e solo si ricorda del peccato non confessato, e può commodamente chiamare chi l'ascolti, senza che vi sia inditio, che egli faccia questo: ma non è obbligato: ancorche habbia detto solamēte l'Introito di essa, secondo Vittoria.[k] se ben S. Antonino lo restrigne più dicendo; *Quod ante secreta*, secondo ch'egli crede, *deberet quærere confessorē*. ma non dice, che sia obbligato a lasciarla quando se ne ricordasse prima; e non hauesse confessore; se li souuiene d'essere scōmunicato, o non digiuno, dice, che San Tomaso tiene per più sicuro il lasciar la Messa già cominciata, se dal lasciarla nō nascesse qualche scandolo grāde. Rodri-

[h] S. Ant. vbi sup. §. 11
[i] Sot. in 4. sent. d. 13. q. 2. art. 6.
[k] Vitt. in sum. sacr. nu. 79.

Rodriguez [a] dice, che quando il sacerdote dopò hauer consacrato si ricorda d'hauer mangiato, può cómunicarsi; come ancora dice Scoto, [b] seguito da Durando. [c] percioche quiui concorrono due precetti incompatibili: cioè il precetto di riceuere l'Eucaristia per l'integrità del sacrifitio, il quale è diuino. & il precetto di communicarsi a digiuno, il quale è ecclesiastico. ma il diuino deue essere preferito all'ecclesiastico. e se bene in ciò non pecca il sacerdote communicandosi; pecca tuttauia nella negligentia, che vsò, mettendosi a dir Messa non essendo digiuno; il che si doueua ricordare. e sarà colpa mortale, o veniale, secondo la poca, cura, e negligentia, che vi adoperò. Hò detto, dopò hauer consecrato ricordandosi d'hauer mangiato, è obbligato a lasciar la Messa: saluo, se come è detto, vi fusse scandolo. percioche il precetto di schiuare lo scandolo è diuino. e così deue essere preferito all'ecclesiastico: che è il communicarsi a digiuno. Angles [d] per le già dette ragioni tiene questa opinione contra Nauarro, [e] & altri. e fondandosi in questa ragione soggiugne, che può vno non essendo digiuno commciar la Messa per ischiuare lo scandolo. e così se in vna Villa il giorno di Natale non vi fusse piu, che vn sacerdote, e questi hauesse mangiato, e non si potesse trouar altri, che celebrasse la Messa, non solamente la può dire; ma ancora n'è obbligato. Il che io intenderei esser vero; non sapendo il popolo, che egli hauesse mangiato, percioche se sapessero, che egli hauesse mangiato, se ne scandalizerebbono notabilmente, vedendolo dir Messa, e communicarsi. e così schiuando vno scandolo, cascherebbe in vn'altro maggiore: come risolue Rodriguez. [f] tutta è bonissima dottrina.

Finalmente nota, che li sacerdoti, li quali lasciano la Messa cominciata senza vrgentissima cagione, peccano mortalmente; e rimangono sospesi; come è ordinato ne' Canoni. [g] ma non incorrono in scommunica ne maggiore, ne minore; come dice Nauarro, [h] e Salzedo, [i] seguiti da Rodriguez. [k]

Io hò detto, senza vrgentissima cagione; perche se la lasciassero essendo cominciata per qualche giusta cagione non peccherebbono mortalmente. E sarà giusta cagione, quando il cherico cominciata la Messa sopragiugne qualche repentina infermità, e quando si ricorda d'hauer mangiato, ouero d'esser sospeso, o interdetto, o irregolare; come dice Nauarro. [l] Il che si deue intendere, non vi essendo scandolo. perche se nascesse scandolo dal lasciar la Messa; egli è obbligato a non lasciarla; come è detto nel caso passato. Similmente può lasciar la Messa cominciata; entrando vno scommunicato denunciato, che non vuole vscir di Chiesa: occorrendo questo auanti l'hauer cominciato il Canone. percioche accadendo cominciato il Canone, giungendo alle parole della consecratione; si deue finire. & il medesimo si deue dire, quando dopò hauer cominciata la Messa si pone l'interdetto, o cessatione a Diuinis, auanti che'l sacerdote arriui alle parole della consecratione, percioche in questo caso può lasciar la Messa: saluo se si può dire cō le porte della Chiesa serrate: come la possono dire in tempo d'interdetto il Chierico, e li religiosi per li loro priuilegi.

CASO

[a] F. M. Rod. 1. to. c. 66. concl. et nu. 1.
[b] Scot. in 4. d. 8. q. 4.
[c] Dur. q. 4.
[d] Ang. in 4. de suscipiē tib. euchaństiā ar. 4.
[e] Nau. in Man. c. 25. nu. 75.
[f] F. M. Rodr. vbi sup.
[g] Nullus de consecr. dist. 1.
[h] Nau. in orat. Missa cap. 42.
[i] Salz. in pract. crim. c. 4. p. 126.
[k] F. M. Rodr. 1. tom. c. 230. concl. & nu. 8.
[l] Nau. c. 25 nu. 57.

CASO XI.

D. Vn sacerdote hauendo consciẽtia di peccato mortale; non ricordãdosi del peccato commesso se n'andò a dir Messa; hauendola già cominciata, se ne ricorda. e tuttauia non ne può hauer contritione: per stargli souerchiamente fisso nel cuore. del quale se si fusse ricordato prima, certa cosa è, che non sarebbe andato all'altare: se con tutto ciò costui sia obbligato a proseguire la Messa cominciata, come si consiglia colui, che si ricorda d'vn peccato mortale, nel medesimo passo, hauendone contritione: ouero se deue lasciare la Messa?

R. Che in ogni modo piu tosto deue dar scandolo, ancorche sia grandissimo, che consumare il sacramento in peccato mortale. percioche consumarlo in questa maniera è intrinsecamente cosa cattiua, e così deue lasciar la Messa: e che questo sia così lo dice Soto con queste parole. *Respondetur, quod omninò potius debet summum scandalum dare, quam sumere sacramentum in peccato, quia sic istud est intrinsecè malum, vt nulla de causa excusari possit: & ideò si non eum pœnitet, postquam in sua potestate est, necessaria consequentia peccauit, tam sumendo, quam relinquendo sacramentum: maximè si iam est consecratum.* Soto, [a] e Ledesma. [b]

[a] Sot. in 4. sent. dis. 13. q. 2. ar. 6. p. 572. b.
[b] Ledes. in sum. de Euchar. sacr. diff. 42. col. 430. c. d.

CASO XII.

D. Vn Capellano hà vna Capellania con carico di dire ogni giorno Messa; se essendo il Capellano indisposto, ouero senza diuotione, di maniera, che non si senta di dir Messa, egli sia obbligato a farla dire vn'altro giorno: principalmente essendo la Capellania molto sufficiente.

R. Che non è obbligato a farla dire vn'altro giorno alcuno, che in così fatta Capellania sia instituito. percioche il dir Messa ogni giorno per essa, si deue intendere, che salua l'honestà sua, e la riuerentia, che si deue al santissimo Sacramento, celebri quanto piu spesso egli può. Armilla, [c] e Tabiena. [d] Doue nota, che altra cosa sarebbe, quando fusse instituito in tal Capellania, che ogni giorno dicesse Messa, e celebrasse in vna tal capella particolare. percioche all'hora sarà obbligato a soddisfare al suo mancamento per mezzo d'altri. come parimente dice Palestrello. [e] & è senza fallo commune opinione.

[c] Arm. ver. Missa. nu. 78.
[d] Tabie. in eod. verb. nu. 45.
[e] Palestr. en sus casos, caso 23. fa. 94.

CASO XIII.

D. Vn Capellano hà vna Capellania con obbligo di dire ogni settimana in questa capella quattro Messe: due del Santo, nel cui honore è dedicata la capella, e le altre due per il fondatore, e per li suoi morti. La Chiesa doue è questa capella stette vn mese violata: di maniera, che nella detta capella non si poterono dire le quattro Messe per tutto quel tempo: se'l Capellano sia obbligato a dirle dopò l'esser leuato via quell' impedimento: ouero farle dire in altra parte; ouero dirle egli medesimo se tuttauia vi fusse quell'impedimento?

R. Che ne gli statuti, & obblighi, ne' quali principalmente si hà rispetto ad honorare, e riuerire il luogo, ouero il tempo, ouero qualche santo; ouero, che in tal luogo, e tempo si celebri qualche misterio; all'hora fuori del tempo, e luogo assegnato non vi è obbligatione di far quello, che da essi è stato ordinato; non hauendo in ciò colpa colui, che ne hà il carico. Donde segue, che questo Capellano non è obbligato, ne a dire, ne a far dire in altra parte le due Messe, che hanno solamente rispetto alla diuotione del Santo. il che si troua nelle due seconde. percioche il fondatore principalmente hebbe intentione di applicare a se stesso, & a' suoi

suoi morti il frutto di quelle due Messe. e perciò è obbligato il Capellano essendo la Capella impedita a far dire quelle due Messe: come se'l medesimo non le hauesse dette. potendole quiui dire, accioche non sia defraudato il fondatore: come è detto nel caso passato nella Nota di esso. e parimente sarà il medesimo delle prime: *Si principalis intentio praecipientis fuit ipsum officium, vel opus iniunctum facere, quia tunc si loco, & tempore debitis non fuit factum non cessat obligatio illud postmodum, aut alibi supplendi.* Concorda Gio. Medina.[a]

[a] Medin. de confessione pag. 63. col. 3.

CASO XIV.

D. Se'l Capellano, il quale hà vna Capellania, e casca in qualche infermità, sia obbligato a sue spese a far dire ad altri le Messe della Capellania, ouero leuarsi via de' frutti della Capellania, *prorata Missarum*.

R. Che se espressamente si troua nella fondatione della Capellania da lui tenuta, che non guadagni li frutti, se non procura, che siano dette le Messe: sarà obbligato a farle dire ad altri; ouero dirle egli medesimo quãdo si troua sano. se l'indugio non fusse troppo lungo; oueramente a restituire *pro rata*. ma se nella fondatione di ciò non si dice cosa alcuna; ma che semplicemẽte si dicano le messe. Verbi gratia, tre per ogni settimana. e perciò è assegnata vna certa quantità al Capellano: deuesi distinguere. percioche se l'infermità fusse breue, come d'vn mese, ouero al più di due, non sarà obbligato a dirle, ouero a restituire. percioche non si deue credere, che'l fondatore habbia voluto obbligarlo così strettamente. poiche non esplicò la sua mente. e certo non è cosa ragioneuole di spogliarlo tanto, poiche ancora a' Curati dal Concilio Tridentino[b] è conceduto il poter stare per lo spatio di due mesi ogni anno fuori delle loro cure con legitima cagione, e licentia dell'Ordinario: come dice Lopez, e Lelio Cecco.[c] il qual parimente dice, che, quando questo spatio fusse senza licentia, e giusta cagione; se ben peccherebbono; tuttauia non sarebbono obbligati ad alcuna restitutione. e ciò fauorisce assai a quello, che andiamo dicendo. e così in alcune Capellanie è espressamẽte instituito, che'l Capellano, il qual per lo spatio d'vn mese, o due stesse infermo, si fà conto, come se veramente hauesse seruito: ma se l'infermità fusse lunga, sarebbe obbligato a far dir le Messe da altri: ouero a restituire. accioche per tanto tempo non siano defraudati li morti. perche non è verisimile, che'l fondatore habbia voluto così lunga tregua. Per altre cagioni, & altri negotij, ancorche siano giusti fuori dell'infermità, non pẽso, che sia lecito lasciar le Messe. perche ouero che'l fondatore non lo consente, ouero non è cosa ragioneuole, che egli lo consenta. con quello, che è detto concorda Nauarra,[d] e Rodriguez.[e]

[b] Conc. Triden sess. 24. in cap. cum praecepto.

[c] Lelio Ceco en el lib. que hizo de los casos reseruados, caso 3. pag. 133.

Nota, che colui, il quale è obbligato a dir Messa per qualche anniuersario, o Capellania per la mattina, ouero alle vndici hore, è obbligato a dirla a queste hore, e ne' luoghi, oue è stato lasciato, che si dica. e colui, che è obbligato a dire la Messa *de Requiem*, ouero altre votiue è tenuto a dirle: eccetto in festa, ouero vfficio doppio: percioche all'hora soddisfà alla Messa della festa doppia; conformandosi col Messale, e col costume. e la forza interpretatiua delle Messe predette si supplisce con la diuotione del santo: come dice Henriquez,[f] seguito da Rodriguez.[g]

[d] Nauar. 1. to. de rest. lib. 2. c. 2. n. 209. & 210. & 211.

[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 231. concl. & nu 1. Nota 1.

Nota di passaggio per quello, che è detto di sopra, che non è lecito al parocchiano in tempo di feste stare assente questi due, o tre mesi detti di sopra, conceduti dal Concilio ogni anno. perche egli concede questi due mesi in tempo, che egli possa stare assente, senza detrimento delle

[f] Enriq. 1. to. lib. 9 de Missa c. 24. nu. 6.

[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 130. conclu. & nu. 2. Nota 2.

sue

sue pecorelle. e così fu dichiarato da' Signori Cardinali della Riforma, che li detti due mesi non fussero dell'Auuento, ne della Quaresima, ne di Pasqua, ne di Natale, ne in altre grandi solennità. nelle quali la presentia del Pastore dà cõtento al suo gregge: amministrandoli li sacramẽti. la cui amministratione in questi tempi è necessaria. e se ciò si dice in questa occasione deuesi dire cõ maggior ragione nel tempo della peste. concorda Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. 2. to. ca. 35. concl. et nu. 5.

CASO XV.

D. Vno è obbligato a dir tãte Messe in vna capella particolare; se costui fusse predicatore, e per essere occupato in predicare in altre parti, quiui non potesse dirle; se soddisfarebbe a dirle nel luogo, doue si troua?

R. Che secondo la dottrina di Bartolomeo Medina egli non soddisfà. così egli disse, *Viua vocis oraculo*; essendone domandato; di parola in parola. & è espressa dottrina di Giacomo Graffi.[b] *Quia voluntas testatoris ad vnguem impleri debet specifica, ex causa tamen iusta poterit Episcopus dispensare.*

[b] Iacob. de Graff. à Capua in sua decis. dora. das li. 2. ca. 53. quo modo dicendæ sunt horæ canonicæ p. 183. nu. 9. & 10.

CASO XVI.

D. Se sia peccato mortale il dir Messa auanti d'hauer detto Mattutino?

R. Che Nauarro,[c] Armilla,[d] Sant'Antonino,[e] la Somma de' Confessori,[f] Giacomo Graffi[g] tengono, che sia peccato mortale. Il contrario è più vero; & è, che non sia peccato mortale. così tiene Battolomeo Medina,[h] e Soto.[i] ne anche sarà veniale, se vi sia cagion ragioneuole. Quando vno in vn Monasterio è tenuto a dire la Messa dell'Aurora; ancorche auanti possa dir Prima; nõdimeno farà meglio a non dirla: douendo appresso hauer commodità di trouarsi a dirla in Choro insieme con gli altri. La Somma de' Confessori[k] tiene questo medesimo fondandosi in molte, e buone ragioni di Soto, che ella segue.

[c] Nauar. en el Man. ca. 25. nu. 83.
[d] Arm. ver. Missa, n. 3.
[e] S. Ant. 3. p. tit. 13 ca. 4. § 4.
[f] Sum Con fes. li. 3. tit. 34. de sacr. Euchar. q. 130.
[g] Iacob. de Graff. li. 2. c. 11. nu. 5.
[h] Medi. in inst. confes. li. 1. c. 16. § 2.
[i] Sot. lib. 10. de iust. & iur. q. 5. pa. 883.
[k] Cor. Con fess. c. 1. pa. 66.

CASO XVII.

D. Se con vn'hostia rotta, e malamente tonda si possa dir Messa?

R. Che l'essere rotta, e non rotonda non impedisce la consacratione. ma per lo scandolo del popolo l'hostia deue essere non rotta, e tonda. Armilla.[l]

[l] Arm. ver. Missa, nu. 23.

CASO XVIII.

D. Se si possa consacrare con le sole forme del sacramento, senza alcuna altra parte del Canone?

R. Che chi così consacrasse, sarebbe consacrato: quantunque egli peccherebbe grauissimamente, mutando l'intentione della Chiesa. Summa Confessorum.[m]

[m] Sum. con fess. li. 3. tit. 24 q. 58.

CASO XIX.

D. Se soddisfà con l'vdir Messa alla penitentia ingiuntali: quando egli è obbligato all'ascoltar Messa: come è il giorno della festa. & il medesimo si domanda di chi recita l'vffitio Diuino.

R. Che Armilla,[n] Siluestro,[o] e Cordoua,[p] seguendo Scoto, tengono, che non si soddisfà: ma si deue tenere il contrario; cioè, che si soddisfà. percioche facendosi ambidue le cose insiemente si compatiscono insieme, per soddisfare al precetto d'ascoltar Messa, e di recitare l'vffitio diuino, e di soddisfare alla penitentia. percioche il precetto della Messa non obbliga se non allo star presente, e non all'vdirla con le orecchie. perche se non fusse così colui, che stà alla Messa, che è detta con voce sommessa, onde non è vdita da' circonstanti, non soddisfarebbe al precetto: ouero il sordo, che non hà facultà di vdirla. il che è falso. perche l'vno, e l'altro soddisfanno. Così tiene Soto,[q] e Medina,[r] e Giacomo Graffi,[f] e Palestrello.[t] il quale lo proua molto bene: & è parimente di Nauarro,[u] e di Rodriguez.[x] & è la commune, come ancora hò detto

[n] Arm. ver. Misse, nu. 39.
[o] Syl. in eo. verb. 2. q. 5. in fin.
[p] Cord. lib. 1. q. q. 1.
[q] Sot. in 4. sent. d. 13. q. 2. ar. 1. p. 564.
[r] Med. c. de confessione pa. 105. col. 2. & 3.
[f] Iacob. de Graff. li. 2. c. 15. nu. 6.
[t] Palest. en sus casos ca so 21. p. 45.
[u] Nauar. in sum. ca. 21. nu. 8.
[x] F. M. Rodr. 1. to. ca. 123. concl. & num. & c. 111. concl. & nu. 3. in fin.

to nello Specchio de' Curati al capitolo 10. dell'Eucaristia. §. 30. numero 276. se non fusse, che egli soddisfacesse con cosi alta voce alla penitentia, che ne disturbasse colui, che celebra: ouero, che ponesse tanta attentione in soddisfatla, che non ne restasse la necessaria per ascoltare la Messa. percioche essendo cosi, sarebbe vera l'opinione d'Armilla.

CASO XX.

D. Se vn Cherico cieco possa dir Messa. percioche pare, che non la possa dire: conciosiache non vegga la materia; e non la vedendo pare, che non l'habbia presente per questo effetto: e l'hauerla presente è di necessità.

R. Che senza dispensa, non la può dire: ma si ben cō dispensa. e cosi dice Soto d'hauer veduto nel Concilio Tridentino vn Cherico, che era cieco, e che celebraua con dispensa. percioche col tatto, o gusto, ouero odorato potrà molto bene toccare la materia: ouero accorgersi d'hauerla presente. percioche la conclusione affermatiua, la qual'è, che la materia debba esser presente, s'intende presente, *Quo ad sensum*, col quale ci auuediamo d'hauerla dauanti gli occhi: solo che con qualche sentimento: come col *V. su, aut tactu, aut olfactu* lo possiamo comprendere. Il che non succede quando la teniamo dietro alle spalle. ouero dietro ad vn muro. e per questa cagione non si deue ammettere l'opinione di Gio. Maggiore,[a] il qual dice, che'l sacerdote può consacrare la materia, che egli sà starli dietro le spalle, ouero dietro ad vn muro. Concorda Durādo,[b] il Paludano, e San Tomaso,[c] e Ledesma.[d]

[a] *Maier in 4. d. 10. q. 2. ar. 3.*

[b] *Durand. ibi. d. 11.*

[c] *S. Thom. in 4. d. 11. q. 2. ar. 3. ad 1.*

[d] *Ledes. in sum. de Euchar. sacr. ...*

CASO XXI.

D. Se potrà vn sacerdote, dicendo Messa consacrare alcune particole, che gli stanno dauanti serrate in vna picciola cassetta, ouero, che sono sotto li corporali: senza vederle attualmente: ma sà certo, che vi sono; & egli piglia la cassetta nelle mani: ouero tocca con le dita quelle, che sono sotto li corporali.

R. Che le può consecrare molto bene; come anticamente si consacraua il calice, che staua coperto. e per consacrare basta l'intentione virtuale. per la quale colui, che fusse per consacrare tante forme, dimēticandosi di esse nel tempo dell'offerta, o della consecratione, elle rimangano consacrate. Di ciò sono Autori Durando,[e] il Paludano, San Tomaso,[f] Ledesma,[g] Rodriguez,[h] & Hēriquez.[i]

Finalmente nota per questo caso quello, che segue, & è di tutti gli Autori citati, che'l sacerdote, il quale hà intentione di consacrare tutte le hostie, che egli hà dauanti a sè; pensando, che fussero dieci; e trouandole poi vndici; consacra tutte le vndici. percioche l'effetto della consecratione non nasce dalla sua opinione; ma dalla sua intentione. Quindi s'inferisce, che se non sapendo il numero delle hostie, habbia hauuto intentione di consacrarne dieci, e fatta la consacratione le troua vndici, nessuna di esse sarà consacrata. e cosi conuiene, che egli habbia intentione di consacrare numero determinato; ma che habbia intentione attuale, o almanco virtuale di consacrare tutta la materia, che egli hà dauanti. Secondo, che se'l sacerdote nella sua mente n'assegnasse dieci, che egli vuol consacrare, trouandole vndici, le dieci assegnate restaranno consacrate; e non quella, che egli trouasse nascosta sotto le altre: così ancora tiene Riccardo,[k] e Siluestro.[l] Piglia le ragioni, e gli Autori del caso passato: dipendendo questo da quello; e coloro, che sono autori di esso, rispondono per esso il medesimo, che quiui dissero.

[e] *Durand. vbi sup.*

[f] *S. Th. in 4. d. 11. q. 2. ar. 3. ad 1.*

[g] *Ledes. vbi sup.*

[h] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 230 conclu. 7. nu. 10.*

[i] *Enriqu. 2. tom. lib. 8. de Euchar. ca. 14. nu. 2.*

[k] *Richar. in 4. d. 10. q. 2. ar. 3.*

[l] *Syl. verb. Euchar. 2. §. 7. & 8.*

CA-

CASO XXII.

D. Poniamo caso, che'l sacerdote, ouero il ministro, il qual serue alla Messa habbia posto acqua nel calice; pensando, che fusse vin bianco, che debba fare in questo caso il sacerdote?

R. Quattro cose; Prima, che se'l sacerdote auuerta questo errore auanti la consecratione, deue vuotar l'acqua, e mischiare l'acqua col vino; e così proseguire il suo ministerio. la seconda, che se se n'accorse dopò la consacratione del corpo, & auanti l'hauerlo consumato; gettando via l'acqua, e mettendo del vino con acqua nel calice, deue tornare a cominciare fin da quel luogo, *Simili modo*, *&c.* La terza, se se n'auuede dopò hauer già consumato il corpo, deue pigliare vn'hostia non consacrata; e metter vino nel calice con acqua, e tornare al principio del Canone, secondo San Tomaso,[a] e la Somma Armilla:[b] se ben altri tengono, che basterà tornare a cominciare fin da quel luogo, *Quam oblationem, &c.* come è Ledesma.[c] e finalmente deue consumare questa hostia consacrata, & il sangue: non ostante, che prima habbia preso l'acqua, che era nel calice in vece di vino: che non sia più digiuno. percioche il precetto della perfettione del sacramento; cioè, che chi celebra sempre consacri sotto l'vna, e l'altra spetie; cioè di pane, e di vino; è più forte, che non è il precetto del riceuerlo a digiuno. percioche quello appartiene all'essentia del sacramento, e questo al solo vso di esso.

[a] S. Tho. 3. p. q. 83. art. 6.
[b] Arm. ver. Missa, nu. 15.
[c] Ledes. in summa de Euchar. sacr. d'offi. 42. col. 476. & 477

Nota. Nota tuttauia, che quando il sacerdote celebrasse priuatamente in presenza di vno, ò di due, sarebbe molto meglio seguire l'opinione di San Tomaso, di tornare a cominciare fin dal principio del Canone con segni, e con parole: ma se celebrasse in publico, ouero alla presentia di qualche Grande, per ischiuare lo scandolo, & il disturbo del popolo, quando si facesse quello, che dice Scoto,[d] non sarebbe cosa sconueneuole; cioè, che secretamente il sacerdote finisca di consumare l'acqua posta per errore nel calice; & metterui all'hora vino, e consacrarlo; e subito consumarlo: per ischiuare lo scandolo: cominciando fin dal verso, *Simili modo:* fin'al verso, *Vnde, & memores.* Laquale opinione è tenuta da Nauarro,[e] e Rodriguez[f] seguendo Scoto. e dice, che'l sacerdote, il qual turbato, non consacrasse il vino, non considerando, che egli è obbligato a consacrarlo *sub vtraque spetie*: non peccherebbe mortalmente: come tiene ancora Adriano.[g] La quarta, che se per dimenticanza lasciò di metter'acqua nel calice; e se n'auuide auanti la consacratione del sangue, all'hora ve la può mettere, e consacrare. ma se se n'accorse dopò hauer consacrato; deue passare auanti: percioche il metterui l'acqua, *Non est de necessitate sacramenti*: ma, *De necessitate praecepti.* o dè deue confessarsi di questa negligentia, e farne la penitenza.

[d] Scot. in 4 sent. dis. 8. q. 3.
[e] Nauar. in sum. ca. 25. nu. 91.
[f] F. M. Rodr. 3. to. c. 150. conc. & nu. 11.
[g] Adriano in 4. de Euchar. concl. 23.

CASO XXIII.

D. Che debba fare il sacerdote, essendosi auueduto, che nel calice è caduta vna mosca, ouero vn ragno; ouero, che vi sia stato gettato veleno?

R. Prima, che ne la mosca, ne il ragno, ne il veleno deono essere consumati. conciosiache il calice dia la vita; e non cagioni la morte. ma questo sangue deue essere custodito insieme con le reliquie in vn vaso netto, è buono; con vn motto scritto, che dica qui è sangue di Christo; e che nessuno lo consumi: perche stà mischiato veleno in queste spetie. ma se non hauesse consumato il corpo di Christo, deue mettere dell'altro vino con acqua nel calice, e tornare a cominciare fin da quel luogo *Simili modo.* ma hauendolo già consuma-

mato deue tornare a pigliare vn'altra hostia non consacrata: come si disse nel caso passato; e lauando con molta diligentia il calice, deue pigliar vino in esso vn'altra volta; e tornare a cominciare fin da quel luogo, *Quam oblationem, &c.* Questa è dottrina di San Tomaso,[a] & Armilla.[b] ancorche Ledesma[c] tenga, che in questo vltimo caso bastarà solamente consacrare vn'altra volta il vino, e consumarlo subito, senza consacrare altra hostia: e la ragione, che ne rẽde è; pche se bene nella prima cõsacratione vi fu veleno, nondimeno fu legitima cõsacratione del sangue. Secõdo, qñ a caso vi cascò. pche all'hora non deue lasciare di pigliare il sangue: e se non ne temesse qualche vomito, può ingiottire la mosca insieme col sangue, per liberarsi da quelle cerimonie, che in somigliante caso si sogliono fare: ancorche come crede Ledesma[d] egli non sia obbligato ad inghiottirla: quãtunque non ne tema il vomito, e portò il caso, che nõ la voglia inghiottire; deue cauarla del sangue, e lauarla diligentemente, e poi abbruciarla: e riporre la cenere nella pila del Battesimo, e pigliar l'acqua, con la quale egli la lauò. & il medesimo si deue fare, quando occorresse, che vi cadesse dentro vn ragno. il quale è piu velenoso. ancorche quanto al prendere l'acqua, non procede il medesimo, ma sarà bene, che si conserui in vn buon vaso netto nel sacrario. ouero, insieme con la cenere gettarla nella pila battesimale. & il medesimo si può fare dell'acqua; con la quale si lauò la mosca, quando il sacerdote non volesse pigliarla.

a S. Th. ubi sup.
b Arm. Missa, nu. 14.
c Ledes. ubi sup. diff. 2. col. 487. a.
d Ledes. ubi sup.

CASO XXIV.

D. Se occorresse, che dicendo Messa il sacerdote, li cadesse il calice; e si spargesse il sangue, che si debba fare in questo caso?

R. Che se ciò auuenisse per negligentia del sacerdote, egli peccherebbe mortalmente: e deue fare quello che commanda in vn Decreto Pio Sommo Pontefice. & oltre di ciò, se cascò qualche cosa di sangue in terra, ouero nella tauola; deuesi leccar la terra, e radere la tauola; & abbruciare quello, che se ne rade; e custodirne la cenere nel sacrario, ouero nella pila battesimale. se cadesse nel l'altare; procuri il sacerdote di sorbirlo. Nota se qualche animale mangiasse l'hostia consacrata; subito immediatamente si deue scorticare, e cauatone l'hostia, riporla in luogo honesto, fin tanto, che naturalmente ella si consumi: e non si deue abbruciare in alcuna maniera. perche sarebbe grandissimo sacrilegio. ne parimente si deue gettare nel luogo detto nel caso ventitre. Questo è di Ledesma,[e] e di Armilla.[f] Io ne hò trattato piu alla lunga nel nostro Specchio de' Curati tomo 2. al capitolo 17. de' Canoni Penitentiali. numero 10. doue hò posto la penitentia, la quale commandò Pio II. che facesse colui, al quale occorresse quello, che si domanda nel caso. Nota 1.

E nota per questa materia, che chi dice Messa senza acqua, e senza candele; & in pan lieuitato; & in vn calice di legno, pecca mortalmente. e deue essere deposto del suo vffitio, e benefitio. La qual pena li deue esser posta dal suo Ordinario, secondo la qualità del luogo, e dispregio di tal sacramento: come ne trattano li Dottori[g] communemente insieme con Scoto:[h] e pecca, parlando regolarmente, il Cherico, il qual dice Messa, senza vesti sacrate: & è soggetto alla scommunica maggiore: come è ordinato nel Concilio Braccarense,[i] e nel santo Concilio Tridentino[k] è condannato per heresia il dire, che queste vestimẽta, delle quali si serue la Chiesa, quando si dice la Messa, non siano sante, e diuote: e che sia peccato mortale il celebrare senza esse, lo risolue, e tiene Soto,[l] e Co- Nota 2.

e Ledes. in sum. de Euchar. sacr. diff. 42. col. 479.
f Arm. uer. Missa, nu. 22. a.
g Doctores in 4. dis. 12. q. 1. ar. 8.
h Scot. q. 1. ar. 1.
i Conc. Bracchar. III. c. 1.
k Conc. Tridentin. sess. 22. c. 5. can. 7.
l Sot. in 4 dis. 12. q. ar. 2.

uar-

[a] *Couar. in c. alma mater. 1. p. §. 9. nu. 1.*
[b] *F. M. Rodr. t. 10 ca. 230. conclu. & nu. 13.*
[c] *Lugo regula 38.*

uarrunia,[a] ſeguiti da Rodriguez.[b] Vero è, che non incorre il ſacerdote in ſcommunica *ipſo facto*, ſaluo, ſe auuertito, non voleſſe ceſſare, percioche in queſto caſo deue eſſere ſcommunicato, e ſoſpeſo; conforme all'arbitrio dell'Ordinario: come dice Bernardo Diaz de Lugo.[c] Parimente pecca mortalmente dicendo Meſſa in corporali, che non ſiano benedetti.

Nota.

Intorno a quello, che è detto ſi deue notare, che non può lecitamente celebrar Meſſa il ſacerdote ſenza le veſtimenta ſacrate, ancorche a ciò fuſſe coſtretto con timore della morte: come dice Nauarro.[d] Il che io tẽgo per negotio duro, & in quanto a me molto dubbioſo. percioche l'obbligatione di dir Meſſa con queſte veſtimenta è di legge poſitiua. la qual non obbliga con tanto pericolo. e così io ammetterei ſolamente l'opinione di Nauarro in caſo, che'l ſacerdote fuſſe coſtretto a celebrare sẽza eſſe in diſpregio de' riti Eccleſiaſtici, e della Chieſa, che gli hà ordinati. percioche in queſto caſo è obbligato a morire: e riceuerei queſta opinione quando il ſacerdote fuſſe aſtretto a celebrare: mancandoli tutte le veſtimenta ſacre calice, e lumi: come dice Rodriguez,[e] e l'approua Henriquez.[f]

[d] *Nauar. c. 25 nu. 85.*
[e] *F. M. Rodr. vbi ſup.*
[f] *Enriqu. l. 10. de Miſſa c. 19. lit. 5. n. 5. in margine.*

CASO XXV.

D. Se ne' caſi permeſſi da' Canoni,[g] che in vn giorno poſſa il ſacerdote dire due Meſſe, fuori del giorno di Natale, nel quale ſe ne dicono tre; che ordinariamente ſono noue, poſti da Armilla,[h] e Silueſtro;[i] ancorche non ſiano tutti in vſo; ma alcuni ſolamente, come hò detto, eſplicando, quali ſono, nel noſtro Specchio de' Curati al capitolo 10. dell'Eucariſtia §. 27. veggaſi. & il §. 31. per li caſi poſti 22. e ſeguenti fin'al 25. ſe s'intenda, eſſendo digiuno il ſacerdote; cioè ſenza hauer preſo la refettione nella prima Meſſa: e ſe lo poſſa fare ancorche l'habbia preſa. Secondo ſi domanda ſe peccherebbe mortalmẽte il ſacerdote, che priuatamente celebraſſe il Giouedì, Venerdì, e Sabbato ſanto?

[g] *ca. ſancta de conſecr. diſt. 1.*
[h] *Arm. uer. Miſſa, nu. 25.*
[i] *Sylu. 3. 7.*

R. Al primo, che s'intende, ſe non l'hà preſo: perche ſe l'haueſſe preſo non potrà più. poiche non è più digiuno. E notiſi, che le tre Meſſe, che poſſono dire li ſacerdoti il giorno di Natale, come è detto, che poſſono; vna di eſſe ſi deue dir di notte, l'altra nell'aurora, e la terza di giorno: e nõ ſi può dire l'vna prima dell'altra, ne ſi poſſono dire tutte di notte: ma ſi bene tutte di giorno: ne ſono obbligati a dirle tutte tre: ſaluo ſe ne fuſſero tenuti per qualche voto, giuramento, promeſſa, ſtatuto particolare, ouero obbligo ſpetiale: come riſolue Nauarro,[k] ſeguito da Rodriguez.[l] il quale dice altre coſe buone a queſto propoſito. & è da auuertire, che dicendo il ſacerdote due, o tre Meſſe nel medeſimo giorno ſolamente all'vltima deue pigliare il lauatorio. percioche pigliandolo nella prima non può dir l'altra, poiche non è digiuno: come è detto di ſopra. Al ſecondo, che celebrando il Giouedì, ouero il Sabbato ſanto; non peccherà mortalmente: ma peccherebbe bene mortalmente ſe celebraſſe in queſta guiſa il Venerdì; *Quia contra iuſtiſſimas Eccleſiæ caremonias eſſet agere*. quantunque diceſſe Meſſa in ſecreto. percioche ne in publico, ne in ſecreto ſi dice Meſſa quel giorno: come è commandato ne' Canoni,[m] e ſolamente ſi riceue l'hoſtia, che ſi laſciò il Giouedì: come dice Nauarro,[n] e P. Ledeſma[o] dice, che'l communicarſi quel giorno non ſarebbe peccato mortale. e la ragione è, perche li Canoni eſpreſſamente dicono, che'l Venerdì ſanto non ſiano celebrati ſacramenti: eſſendo ciò vietato quel giorno. ma l'amminiſtrare il ſacramento dell'Eucariſtia non è far ſacramenti; come è coſa nota.

[k] *Nau. li. 5. conſ. tit. de celebr. Miſſar. conſi. 6.*
[l] *F. M. Rod. t. 10. c. 230. concluſ. & nu. 5.*
[m] *ca. Sabbato de celeb. Miſſarum.*
[n] *Nauar. in ſum. ca. 26. nu. 88.*
[o] *Led. de ſa cr. Euchar. c. 19. concl. 3. verſ. acerca deſta cõcluſion.*

Digitized by Google

Veggaſi Ledeſma, che lo proua molto bene.

Nota, che per dir Meſſa il Giouedì, e Sabbato ſanto, che come è detto non è peccato mortale il dirla; ancorche l'vſanza ſia, che li ſacerdoti communemente non la dicano quei giorni, tuttauia non è neceſſaria la licentia del Prelato: conforme il coſtume de' Veſcouadi: come dice Gutierez,[a] contra il qual penſa, che perciò ſia neceſſaria la licentia de' Prelati. Finalmẽte in tutti gli altri giorni dell'anno, è lecito al ſacerdote celebrare, come dicono gli Autori citati, e P. Ledeſma.[b]

[a] *Gutier. in qq. cano. c. 36.*

[b] *Ledeſ. ubi ſup. diffic. 38 col. 461. & 462. a. b.*

Nota, che per Motu proprio di Siſto V. non ſi può dir Meſſa dopò Mezzogiorno; ſe auanti giorno: come dice Rodriguez.[c] il qual ſimilmente dice, che ſe ben queſto Motu proprio fu publicato in Madrid l'anno 1587. non troua tuttauia, che fuſſe publicato nelle dioceſi di Spagna: e così intende, che non ſia ſtato riceuuto; onde non obbliga. e che ſe lo diſſe nell'eſplicatione della Bolla fu, perche haueua inteſo, che egli era ſtato publicato in tutte le dioceſi di Spagna. percioche ſe l haueſſe inteſo, che non era ſtato publicato; non ne hauerebbe fatto mentione. per non mettere ſcrupulo a' religioſi, li quali per molte cagioni dicono ſpeſſe volte Meſſa innanzi giorno. il che poſſono fare, conforme al coſtume, quãdo ſi hanno da mettere in viaggio: accioche l'aſcoltino li lauoratori: come dice Henriquez.[d]

[c] *F. M. Rodr. en la explicatiõ de la bula. §. 13. fol. 159. en la ſum. 1. to. c. 230. concluſ. 5. & nu. 16.*

[d] *Enriq. en ſu lib. 9. de Miſſa. c. 24. nu. 5.*

Nota 3.

E nota, che è peccato mortale celebrare ad hore indebite: così è ordinato nel Concilio Tridentino.[e] nel quale ſi tegliono via tutti l' priuilegi in contrario conceduti alle Religioni. Il che io intendo eſſer vero nel foro eſteriore. ma non nel foro della conſcientia. nel quale ſtanno in piedi li detti priuilegi per vna conceſſione di Pio V. di cui ſi è fatta mẽtione in altra parte; cioè nel primo tomo, al capitolo 62. caſo 4. e lo dice Rodriguez.[f] Ne a queſto contraria il detto Motu proprio di Siſto V. oue commandò, che ſi oſſeruaſſe il Concilio Tridentino, derogando li priuilegi in contrario. percioche queſto Motu proprio non fu publicato in tutte le Dioceſi di Spagna; ancorche fuſſe publicato in Madrid. e così non è ſtato riceuuto: come è detto.

[e] *Conc. Triden. ſeſ. 22.*

[f] *F. M. Rodr. vbi ſup.*

Nota 4.

E deueſi notare, che'l Concilio non toglie, che'l ſacerdote celebri (non dico Regolare: percioche già di queſto è detto, che può farlo per li ſuoi priuilegi, confermati nel foro della conſcientia da Pio V. ancorche ſiano contra il Concilio Tridentino, come è detto: ma ancora del ſecolare) auanti giorno per communicare gl'infermi, che ſtanno in punto di morte: ne per cio è neceſſaria la licentia del Veſcouo, eſſendo egli aſſente.

Nota 5.

Deueſi di più notare, che'l Cherico può celebrare fin'alle tre della ſera. percioche queſto è conceduto da' Canoni. li quali non ſono ſtati derogati dal Concilio Tridentino, come dice Nauarro,[g] ſeguito da Salzedo,[h] e Rodriguez,[i] & il medeſimo Nauarro[k] tiene l'iſteſſa opinione riſpõdendo a gli argomenti in contrario. Vero è, che ſe bene li Canoni concedono ciò, l'huomo tuttauia non ſe ne deue ſeruire; ſe non ve ne fuſſe grandiſſima neceſſità. percioche ſeruendoſene ſenza queſta giuſtificatione, io non ſcuſerei dal peccato chi diceſſe la Meſſa nella detta hora. poiche il coſtume della Chieſa, particolarmente in Spagna, è in contrario. E quando il Veſcouo conferiſce ordini, gli è lecito prolungare la Meſſa fin'a Veſpro: come dice Siluestro,[l] ouero perche ſi fanno l'eſequie d'vn Prencipe, ouero nel Sabbato ſanto; per eſſer lungo l'vffitio: ouero per li molti, che ſi riconciliano, li quali ſono per communicarſi. Veggaſi per tutto queſto quello, che habbiamo

[g] *Nauar. c. 25. nu. 85.*

[h] *Salzed in pract. crim. c. 46. in ſ.*

[i] *F. M. Rodr. vbi ſup.*

[k] *Naua. en ſu tratado de oratio. Miſcellan. 76. fol. 651.*

[l] *Syl. verb. Miſſa 1. 6.*

detto

detto nel noſtro Specchio de' Curati,[a] doue ſe ne trattò piu alla lunga.

[a] Eſpeio de curas. c. 10. de ſacr. de la Euchar. por todo el. §. 28.

CASO XXVI.

D. Che ſi deue fare, ſe per il troppo freddo ſia agghiacciato il ſangue nel calice: preſuppoſto, come coſa certiſſima, che ſe bene ſi agghiaccia: egli reſta tuttauia conſacrato. ſe però non fuſse coſi indurito dal freddo, che già mancaſse di eſser vino. il che ſi potrà conoſcere, ſe diſghiaccia to non haurà piu virtù di vino: e parimente non eſsendo agghiacciato in queſta maniera, ancorche egli fuſſe, ſi poſsa conſacrare in eſso. percioche eſsendo agghiacciato d'altra maniera non è differente da quello, che non è agghiacciato in ſpetie, ma ſolamente *in qualitate*, come dice Silueſtro.[b]

[b] Sylu. Euchar. 1. circa finem.

R. Che in tal caſo deue il ſacerdote ſolamente riſcaldare col fiato il vino nel calice, per disfarlo, ancorche la piu ſicura, e migliore credo, che ſia riuolgere il calice in panni caldi; e non baſtando queſto, metterlo in acqua calda, e bollente: hauendo cura, che l'acqua non vi entri dentro. Concorda Ledeſma,[c] & Armil.[d]

[c] Ledeſ. in ſum. de Euchar. ſacr. diff. 42. col. 481. a. defectu, & diffic. 4. colu. 575.

[d] Arm uer. Miſſa. nu. 44.

CASO XXVII.

D. Vn ſacerdote riceuette da vn ſecolare limoſina per dire vna Meſsa *de Requiem*, ouero d'vna feſta, o diuotione particolare: e promeſſe di dirgliela: appreſso nell'hora, che li vien domandata, che la dica, ſi troua in conſcientia di peccato mortale: e non hà commodità di poterſi confeſsare. ſe l'hauer riceuuto la limoſina della Meſsa, e l'hauer promeſso di dirla ſia legitima cagione per poterla dire, ſenza prima confeſsarſi: poiche nõ hà commodità da poterlo fare. eſsendo contrito del peccato mortale, e con propoſito di cõfeſsarſene: hauendone la commodità. poiche il ſolo voler communicare, ouero celebrare per ſua diuotione non è legitima cagione.

R. Che ne in ciò parimente è legitima cagione: ma ſolamente ſi come non può celebrare, ne communicarſi per ſola diuotione, ſenza prima cõfeſsarſi, e ſenza che cõmetta nuouo peccato, ſtando in conſciẽtia di peccato mortale; coſi ne piu, ne manco nel caſo preſente peccarà di nuouo mortalmente celebrãdo. ma ſi ſcuſi dicendo, fratello, o amico, io non mi trouo in eſsere da poterla dire, ne mi ſeñto ben preparato. piacẽdo a Dio, io la dirò molto volontieri, ritrouandomi all'ordine. e con tutto ciò non baſtaſse, li renda ſubito la ſua limoſina, & *nullo modo exponat ſe ad celebrandum*. Ledeſma.[e]

[e] Ledeſ. vbi ſup.

CASO XXVIII.

D. Due coſe. La prima, ſe ſtãdo vn Cherico dicendo Meſsa, & hauendo già cõſacrato moriſse di morte ſubitanea prima che conſumaſse il ſacramẽto, e non ſi poteſse trouare di preſente neſsun'altro ſacerdote, che fuſſe digiuno per poterlo conſumare, e fornir la Meſsa, eccetto vn ſolo, che non era digiuno: ſe coſtui lo potrà fare lecitamente. La ſeconda ſe dato, che nõ ſi poteſse trouare quiui alcũ ſacerdote, ſe vn ſecolare, il quale era apparecchiato per cõicarſi; potrà conſumare il medeſimo ſacramẽto.

R. Che'l Cherico lo potrà fare molto bene all'hora, ancorche nõ fuſse digiuno: non ſi trouando altri, che ſia digiuno. la ragione è, pcioche è maggiore il precetto, che'l ſacramẽto ſia perfettionato, che'l prohibire, che non ſia cõſumato a digiuno. Alla ſeconda, che'l ſecolare nõ lo può fare. la ragion parimente di queſto è chiara. percioche è mal fatto, quanto al primo, che'l ſecolare conſumi il ſangue: ne parimẽte egli deue cõſumar l'hoſtia. percioche al ſecolare nõ conuiene pfettionare il ſacramento. ma deueſi cuſtodire il corpo, & il ſangue nel ſacrario, finche vi ſia ſacerdote, che lo conſacri. quãtunque correſse pericolo, che le ſpetie ſacramẽtali ſi corrompeſsero. percioche è meglio

cuſtodire, e correre queſto pericolo, che amminiſtrare il calice al ſecolare. così tiene eſpreſſamente S. Tomaſo,[a] e piu eſpreſſamente Soto,[b] e Ledeſma.[c] Nota in ogni modo il caſo ſeguente.

CASO XXIX.

D. Preſuppoſto quello, che è detto nel caſo paſſato, che occorreſſe, che quiui ſi ritrouaſſe vn ſacerdote cõcubinario; e nõ vi fuſſe alcun'altro, che poteſſe finire di perfettionare quel ſacramento, ſe coſtui ſarà obbligato a fornire la Meſſa, per perfettionarla. *Ratio dubij eſt*, perche ſenza dubbio ſe conſuma il ſacramento in peccato mortale, pecca mortalmente.

R. Che ſe non vi è pericolo, che le ſpetie ſi corrõpano, egli nõ è a ciò obbligato. Dõde ſegue, che eſſendoui vn tal pericolo, ſarà obbligato, hauendo contritione del ſuo peccato. Soto.[d]

CASO XXX.

D. Se occorreſſe, che vn ſacerdote Eremita ſteſſe così ſeparato, e lontano dalla gente, che ſe voleſſe celebrare, non haurebbe chi l'aiutaſſe: ſe coſtui in queſto caſo potrebbe dir Meſſa ſolo, e riſpondere?

R. Che li Canoniſti dicono di sì. & ad eſſi ſi accoſta Paludano. ma Ledeſma ſeguendo Soto, dice, che nõ cõſiglierebbe coſtui: ſe non haueſſe la diſpenſa del Sommo Pontefice. Rodriguez,[e] che può dir Meſſa, e ſenza miniſtro, che gli riſponda, e che habbia neceſſità d'aſcoltarlo. così tiene vna Gloſa,[f] e Nauar.[g] dicendo, che coſa piu ſicura è ottenerne licentia dal Papa di celebrare alcune volte Meſſa in qualche luogo ſecreto, ſenza miniſtro, che li riſponda. pcioche l'ordinario cõmãda, che ſi dica Meſſa in preſẽtia di due, e p l'vſanza generale, che richiede, che almãco vi ſtia vno pſẽte: & il medeſimo dice Rodr.[h] che ſe bene è di feſta; tuttauia non può il ſacerdote dir Meſſa sẽza chi l'aiuti: eccetto ĩ vna feſta ſolẽniſſima.

Nota, che la donna non può in alcun modo ſeruire a Meſſa, ſenza diſpenſa; e non l'hauendo piu toſto io ardirei di riſpõdere a me medeſimo, & amminiſtrarmi le coſe neceſſarie, che conſentire, che la donna faceſſe queſto vfficio. Soto,[i] Ledeſma.[k] e parimente è vietato ciò alle donne nel Concilio Maguntino.[l]

E parimente nota, che ella nõ può portare l'incenſo all'altare, quãdo il ſacerdote vuole incẽſare, ancorche ſia monaca. come ſi dice ne' Canoni.[m] ſe bẽ per vn priuilegio di Siſto IV. poſſano le monache lauare li corporali, con conditione, che li lauino prima li ſacerdoti: come gl'hãno di aiutar Meſſa dalla grata; dicendoſi per qualche vrgente neceſſità Meſſa in alcun altare ad eſſa vicino. il che nõ vi eſſendo tal neceſſità non ſi può fare. come allegando molti riſolue Hẽriquez;[n] ſeguito da Rodriguez:[o] e parimente, quãdo il Cherico, che cominciò ad aiutare alla Meſſa ſi partiſſe, & aſpettato vn poco, nõ ritornaſſe: nõ deue il ſacerdote laſciar la Meſſa: ma può riſpõdere a ſe medeſimo. Io hò detto cõ cõditione, che prima ſiano lauati dal ſacerdote, & aggiungo di piu, che ſe bene fuſſero lauati da' frati laici, baſterebbe. pcioche Caliſto III. concedette, che li frati laici poteſſero toccare li calici, e lauare li corporali, & altri ornamenti eccleſiaſtici, quando faceſſe di biſogno: come ſi trouerà nel Cõpẽdio de' priuilegi de' Padri Minori di S. Frãceſco.[p] & intorno a qſta conceſſione ſi deue auuertire, che vn certo Cõmiſſario della Corte di Roma, nõ ſapẽdola, ouer'eſſẽdoſene dimẽticato, ottenne vn'altra cõceſſione molto ſtretta; ſolo p qlli frati laici, che ſono cõpagni del P. Generale, ouero de' Prouinciali. e qſta cõceſſione fu fatta da Leon X. come ſi legge nel detto Cõpendio de' priuilegi.[q] Ma non oſtante qſta conceſſione di Leon X. li frati Laici poſſono fare quello, che è detto. percioche la cõceſſione già detta di Caliſto III. non ſi troua riuocata.

E finalmente nota, che neſſun può dir

[a] S. Th. 3. p. q. 81. ar. 6.
[b] Sot. in 4. ſent. d. 3. q. 2. ar. 5 pag. 509.
[c] Ledeſ. in ſum. de Euchar. ſacr. diffic. 42. columm. 481. et 482.
[d] Sot. in 4. ſent. d. 13. q. 2. ar. 9 pag. 92. a.
[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 154. concl. 1. & nu. 4.
[f] Gl. in cap. hoc quoque de conſecr. diſt. 1.
[g] Nau. li. 1. conſi. 1i. de temp. or. li. conſ. 32. fol. 53.
[h] F. M. Rodr. vbi ſup. c. 210. cõcl. & nu. 1. Nota 2.
[i] Sot. in 4. ſent. d. 13. q. 2. ar. 5. p. 590. b.
[k] Ledeſ. in ſum. de Euchar. ſacr. diff. 41. col. 476. a. b.
[l] Conc. Maguntí. c. inhibendum. de cohabi. cler. & mulierum.
[m] De conſecrat. d. 1. c. veſtimenta.
[n] Henriq. 1. to. li. 9. de Miſſ. c. 30.
[o] F. M. Rodr. vbi ſup.
[p] Compẽd. priu. ſtr. ordin. min. eccleſiaſt. fol. 100. nu. 3.
[q] Compẽd. vbi ſup. tit. frateres laici fol. 85. nu. 3.

dir Messa, eccetto il sacerdote, che non sia impedito, come sono quelli, che sono scommunicati, ouero legati con censura ecclesiastica; e quelli, che sono degradati, e priuati di poterla dire. Intorno a che è da notare, vn caso che ordinariamente può annenire: & è, che si come il figliuolo illegitimo del Cherico non può hauer benefitio nella Chiesa, doue l'hà hauuto, & hà seruito, e ministrato suo padre, come è ordinato nel Concilio Tridentino; [a] così non vi può dir Messa ne bassa, ne solenne, o cantata: ne vi può dir Epistola, o Euangelio, ne hauer l'vfficio di Sagrestano, o di cantore: percioche facendo questi ministerij non si può negare, che ministri in qualche modo in detta Chiesa. Il che è vietato dal Concilio Tridentino. e ciò è così vero, che non li sarà lecito dire in essa priuatamente Messa per sua consolatione: come la dice qual si voglia altro particolare. percioche se bene pare, che in ciò egli serua più tosto alla sua consolatione, che alla Chiesa: tuttauia non si può negare, che in qualche maniera egli esercita in essa il ministerio dell'altare; e si riduce a memoria l'incontinentia di suo padre, che vi ministrò. e questa fu la ragione della prohibitione della legge. così tiene Nauarro. [b] ma questa opinione pare a Rodriguez, [c] e con molta ragione, rigorosa; & il costume è in contrario.

[a] *Conc. Triden. sess. 29. c. 15. de reform.*

[b] *Nau. li. 1. consi. tit. de constitutionib. consi. 1. q. 17.*

[c] *F. M. Rodr. vbi sup.*

CASO XXXI.

D. Vno stando consacrando, & hauendo cominciato a dire, *Hoc est*: hauendo fin qui intentione di consacrare, nel rimanente non volse consacrare: anzi fece proponimento di non farlo, ancorche dicesse l'altre parole, se sarà sacramento?

R. Che non sarà sacramento: il che sarebbe, se auanti di finire la forma data da Christo, rincrescendoli del suo peccato, tornerà a ripigliar l'intentione, con la qual cominciò la consacratione: e così la finì. Concorda Soto. [d]

[d] *Sot. in 4. sent. d. 12. q. 1. art. 8. pag. 31. b.*

CASO XXXII.

D. Se sia peccato nel finire di dir Messa la mattina, andar subito a mangiare: ouero dir Messa la mattina senza hauer dormito punto quella notte. percioche in ambedue le cose pare, che alcuni scrupoleggino.

R. Che nessuna di queste due cose è peccato. e così non accade, *Trepidare, vbi non est timor*. Concorda Soto, [e] e Rodriguez. [f] Vero è, che se si sentisse indigesto, per non hauer dormito, sarebbe bene, che si astenesse dal communicarsi. come Soto, e Rodriguez.

[e] *Sot. vbi supra dist. 12. q. 1. ar. 8. p. 514. b.*

[f] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 230. conclu. & nu. 12.*

CASO XXXIII.

D. Se sarà lecito al proprio Curato riceuere molte pitanze per vna Messa?

R. Che hauendo basteuole sostentamento; per hauere le decime, e le altre cose necessarie al benefitio, nō le può riceuere. percioche egli è obligato per le dette decime a celebrare ogni giorno per la sua parocchia, secondo Soto. ma se non è bastante, ne può riceuere tre, o quattro la settimana, secondo il parere, & il giuditio del Prelato: il che è più sicuro. ouero al giuditio d'huomini: e questo ancorche lasci di dir Messa qualche giorno per ricrear l'animo.

Nota, che'l proprio pastore, il quale con giusta cagione è assente dalla sua cura, è obligato a lasciare salario giusto al Vicario, ouero al suo Luogotenēte. percioche il Vicario, o Luogotenente sotto pretesto di nō hauere le cose necessarie al mantenimento della vita, non gli essendo date, procura per altra parte le pitanze delle Messe. Concorda espressamē te Soto, [g] e Rodrig. [h] similmente se ne ricordò. e dice, che'l Parocchiano, il quale è obligato a dir Messa certi dì della settimana per li suoi parocchiani, non può per quelle Messe pigliar pitanze. sì come il Capellano *Nota 1.*

[g] *Sot. de iustit. & iur. lib. 9. qu. 2. art. 2. pag. 713. a.*

[h] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 231. conclu. & nu. 9.*

Digitized by Google

sufficientemente salariato non può pigliar nuoue pitanze per le Messe, che è obbligato a dire. il che si deue limitare; saluo, se'l benefitio del Parocchiano fusse così tenue, che con esso non si potesse sostentare decentemente, ne li parocchiani li prouedessero per altre strade: come si raccoglie da quello, che dice il Concilio Tridentino; e da quello, che cõmunemente dicono li Dottori, parlando di questa materia, che è l'istesso detto di sopra.

CASO XXXIV.

D. Se possa il proprio Curato riceuere Messe da altri, che non siano suoi parocchiani, per dirle egli: essendo tenuto a celebrare per la parocchia?

R. Che non le può riceuere. percioche questo sarebbe in fraude de' sacrifitij, che egli è obbligato a offerire per la sua parocchia. il che si deue intendere, essendo bastante la sua cura a poterlo sostentare: come è detto nel caso passato.

Nota I. Nota, che se li suoi parocchiani di lor propria voluntà li danno da dire qualche Messa particolare, senza che egli le domandi; soddisfà a tutto con la Messa, che deue dire per la sua parocchia, secondo Soto. [a]

Nota per questa materia, che'l Concilio Tridentino [b] ordina, che li Vescoui ne' loro Concilij Prouinciali possano ridurre le Messe a minor numero, come lor pare, che conuenga. ma a intorno a ciò prima bisogna notare, che'l Concilio solamẽte parla del carico delle Messe, che haueuano le Chiese, o monasterij auanti il Concilio Tridentino. poiche questo carico si può diminuire. così risposero li Cardinali della Riforma: come afferma il nostro Padre Fra Gasparo Passarello nel Compendio da lui fatto: & è seguito da Rodriguez; dando fede a quello, che dice il detto Padre Passarello.

[a] Sot. de iust. & iur. li. 5. q. 2. ar. 7. pag. 713.

[b] Conc. Triden. sess. 25. ca. 4. de reform.

Nota II. Secondo si deue auuertire, che li detti Prelati deono hauere grande auuertenza in così fatta diminutione; considerando, che trattano di mutare la dispositione, ordinata dal Signor della cosa. Il che appartiene al solo Papa: per essere negotio difficultoso. e così perciò fare deono hauere giusta cagione, e deono sminuire il numero delle Messe, in maniera, che'l manco, che sia possibile si aggraui la voluntà dell'institutore di esse. Onde conuiene, che facciano questa diminutione, essendoui la ricompensa in qualche altra cosa. e così possono obbligare coloro, che erano tenuti à dir le dette Messe: che diminuendole loro, facciano commemoratione nelle Messe, che hanno da dire per le anime de' morti, a chi sono applicate; applicando loro il valore in tre maniere. La prima, hauendo intentione di celebrar per esse. La seconda facendone memoria nel Memento de' morti. La terza, dicendoui per esse qualche Colletta de' morti. le quali possono molto bene far mettere nelle feste solenni nelle Messe priuate. percioche non si troua in alcun Canone il contrario, così dice Nauarro. [c]

Terzo notisi, che li detti Vescoui possano senza il consiglio del Concilio Sinodale, instando la necessità, sminuire il numero delle Messe delle Capellanie collatiue: come afferma Henriquez: [d] allegando alcuni; e che Vera, e Nauarro, richiesti del lor parere sopra questo caso, risposero il medesimo per esser caso di necessità. Rodriguez [e] ancora segue tutto questo.

[c] Nau. li. 3. consi. tit. de celeb. Missa. cons. 6. fol. 346.

[d] Enriq. li. 9. de Missa c. 22. n. 6.

[e] F. M. Rodr. t. 10. ca. 231. concl. 3. & nu. 11.

CASO XXXV.

D. Se'l sacerdote, il qual defrauda in vna, ouero in due Messe; dico, che riceuendo la limosina di esse non le dice; sia obbligato a restituire sotto peccato mortale: perche da vna parte pare di nò. poiche il rubare vn reale, o due non è materia di peccato mortale ordinariamente: e dall'altra

tra

tra parte pare, che sia peccato mortale. percioche nelle cose spirituali defrauda molto nella gratia. Cioè nella soddisfattione, ouero impetratione, o in altri inestimabili effetti di questo sacrifitio. percioche potrebbe essere, che per non fare quello, che è obbligato di giustitia, fusse impedita la necessità della cosa, che hà da essere impetrata; e principalmente la soddisfattione del morto per non essergli dette le Messe.

R. Con distintione, ouero che colui, che lasciò, che si dicesse la Messa, s'accorse, che doueua esser lasciata d'esser detta, o perche l'intese di bocca del sacerdote, o per altra via: & all'hora io crederei, che non li doureb be esser fatta alcuna restitutione sotto peccato mortale: poiche non li deue esser fatta per il danno temporale, che egli voluntariamente patisce: conciosiache la quantità d'vn reale, o due non sia materia di peccato mortale. ne parimente li deue esser fatta per il danno spirituale. percioche conoscendo quello, che passaua, hauerebbe potuto volendo, far dire vn'altra Messa; *ad leues expensas*. onde se non fà dire sì fatta Messa, pare, che glielo perdoni, o almanco di non tenere quella ingiuria spirituale per graue. Ma se egli non lo sapeua, ne di ciò si accorgeua; ma pensò, che la douesse dire, è obbligato il sacerdote sotto peccato mortale dirla per se stesso, ouero per mezzo di vn'altro sacerdote. percioche d'altra maniera sarà cagione di gran danno spirituale: ouero basterà per liberarsi dal peccato mortale, a chi diede la limosina: percioche in questo modo si libera, come è detto, da peccato mortale: ancorche non del tratto da peccato. percioche per la limosina fraudolentemente riceuuta egli commette peccato di furto. Nauarra.[a] & è buona dottrina; *Salua, quæ iustior fuerit sententia*. Notisi parimente per questa materia, che fanno male li sacerdoti, li quali promettendo vna Messa liberamẽte per pitanza applicano all'intentione di chi gliela domandò, vno de' frutti di essa; cioè il frutto di soddisfattione, ouero impetratione. Veggasi piu alla lunga in Rodriguez nella prima Parte capitolo 231. conclus. e numero 4. & in Pietro Nauarra libro 2. De Restitut. cap. 2. num. 342. doue l'arrecano.

[a] *Nauar. 1. to. restitu. lib. 2. c. 2. n. 380. & 381*

CASO XXXVI.

D. Se sarà obbligato ad vscir di casa del suo padrone vn seruitore, al quale alcune volte senza alcuna, o picciola occasione fà perdere la Messa li giorni commandati dalla Chiesa, come le Domeniche, & altre feste?

R. Che non è obbligato per ciò a lasciare il suo padrone, se non s'accorgesse, che'l padrone lo facesse per dispregio, & odio del Christianesimo: e quando il padrone non lo facesse per questo, è per render conto a Dio del non hauer dato commodità a' suoi seruitori di vdirla. Concorda Soto.[b]

[b] *Sot. in 4. sent. di. 13. q. 2 ar. 1. in fin.*

CASO XXXVIII.

D. Se vno solamente per sua diuotione, ouero per via di consiglio ascoltò Messa vn giorno di festa, non sapendo, che fusse giorno di precetto d'vdir Messa; sia obbligato ad ascoltarne vn'altra quel medesimo giorno, potendolo fare, e ricordandosene?

R. Che obbligato ad vdirla, secondo Mart. Ledesma,[c] per soddisfare al precetto: al quale non soddisfà con quella sola Messa ascoltata per diuotione. e questa opinione non hà leggieri fondamenti nella dottrina di San Tomaso.[d] il qual dice, che l'atto della virtù, che cade sotto precetto principalmente in quanto tocca alla legge diuina; sapendolo deue esser fatto per elettione: percioche quello, che si fà, non sapendosi, si fà per accidente. Ma acciòche questa

[c] *Led. in 4. sent.*

[d] *S. Th. 1. 2. q. 100. ar. 9.*

opinione di Ledesma s'intenda esser vera; deuesi secondo Lopez, limitare: cioè, che sia obbligato ad ascoltare vn'altra Messa, per sodisfare al precetto: se però prima nõ l'hauesse hauuto intentione volesse, & intendesse di soddisfare, per qualsiuoglia Messa ascoltata; se occorresse precetto d'vdir Messa, che da lui nõ fusse saputo. percioche all'hora per virtù di questa intentione precedẽte, soddisfà al precetto con quella Messa ascoltata per diuotione. percioche li sodisfà all'hora con l'intẽtione virtuale. Così parue a Lopez [a] limitare, come limitò l'opinione di M. Ledesma. se ben Rodriguez [b] tiene assolutamente, che si sodisfaccia contra Ledesma: & alla limitatione di Lopez dice, che risposta così limitata nella materia, della qual parliamo, pone scrupoli in coloro, che per non auuenire a questo, non si ricordano d'hauer hauuto virtuale intentione. e nelle cose morali siano tenuti a parlare in maniera, che nõ resti entrata per li scrupoli particolarmente in questo precetto, che obbliga così di rado. e questo è molto buono.

[a] F. L. Lop. lib. 1. in instruct. negot. cap. 53. pag. 198. a
[b] F. M. Rodr. 1. to. c. 122. concl. & nu. 2.

CASO XXXVIII.

D. Se peccherà colui, che in giorno di festa solo per dimenticanza non ascoltasse Messa.? *Ratio dubij est*. perche fin che dura la dimenticanza non può chi in essa si troua schiuare il peccato. e nessun pecca in quello, che non può schiuare.

R. Che peccarà, e la ragion'è. percioche se vi hauesse posto diligẽtia; hauerebbe cacciata da se la dimenticanza. e perche se fusse stato diligente delle cose di Dio, si sarebbe ricordato del giorno della festa, e che è obbligato a ritrouarsi presente alle cose sacre. e perciò li sarà attribuita questa omissione delle cose sacre. percioche fù voluta nella sua cagione negatiua; cioè nella negligentia della ricordanza. e se bene in qualunque tẽpo, posta la cagione, non può essere schiuato il peccato; tuttauia si fatto peccato sarà volontario e libero. percioche fu in nostro potere schiuare la cagione. si come posta la superbia nõ può essere schiuato il peccato dell'inuidia: e con tutto ciò l'inuidia è libera, e voluntaria. percioche la cagione d'essa; cioè la superbia poteua essere schiuata. Cõcorda espressamente Angles, [c] & è anche di molt'altri. Nota, che essendoui giusta cagione per non vdir Messa, ella si lascia giustamente, secondo tutti: e giusta cagione hà colui, che nõ la può ascoltare a suo giudicio, senza graue danno dell'anima, del corpo, honore, e della roba propria, ouero de' suoi prossimi: se bene per auuentura veramente l'hauerebbe potuto fare: *vt est in iure*. [d] così fatta ancora l'hãno gli scommunicati, & interdetti personalmente: posto, che nõ si siano applicati per hauerne l'assolutione: quando era ragioneuole, percioche se bene hauessero peccato in nõ procurarne l'assolutione, che poteuano; tuttauia non peccarebbono per non vdir la Messa, che già nõ poteuano fare. Così ancora l'hanno gl'infermi, li quali senza pericolo nõ possono vscir fuori. e coloro, che li seruono. li quali senza pericolo notabile non li possono abbandonare: e le dõne, le quali senza pericolo nõ possono lasciare le loro figliuoline picciole: e coloro, a' quali per ascoltarla è impedito qualche graue, e giusto affare. Nauarro [e] concorda con quello, che è detto.

[c] Angl. in 2. lib. sent. dist. 37 q. 2 de essentia li peccati omissione, diff. 3. dub. 2. pag. 234. Nota.
[d] Arg. l. nec pos procul. ff. de verb. signif.
[e] Nau. en el Man. c. 21. nu. 3.

CASO XXXIX.

D. Vn Capellano hà vna Capellania; per la quale è obbligato ogni settimana a dir tre Messe; per hauer da dire altre Messe; disse in vna settimana le tre della seguente; se sodisfà alla Capellania?

R. Che sodisfà molto bene. percioche nõ paga male chi paga auãti il ter-

il termine, nel quale è obbligato Nanarra,[a] e Rodr.[b] il qual dice in confermatione di ciò, che al sacerdote è lecito dir delle Messe, non hauendo alcuna anticipata, di quelle, che per l'innãzi è obbligato a dire, per certa intẽtione. Il che parimẽte è di Cord.[c] Nota, che li sacerdoti, li quali lasciano a drieto Messe da dire, peccano mortalmẽte, se vsino in ciò notabil negligẽtia. pcioche se si fà dir la Messa per qualche necessità spirituale, o corporale per qualche persona, ouero p qualche buon successo, può auenire, che dicendo la Messa presto, necessitato otterrà la sua domanda: e nõ l'ottiene per negligentia del sacerdote: e se l'ottiene è tardi. il quale è gran pregiuditio, che si fà. e se la Messa si fà dire per qualche anima, che sia in Purgatorio; ben si può vedere il pregiuditio, che questa negligentia cagiona. poiche può essere, che ella nõ esca di qlle pene per mãcamẽto del suffragio. e così sono obbligati li sacerdoti a farle dir subito. saluo se nõ fussero sacerdoti mercenarij. pcioche qsti nõ sono obbligati a dirle; & a non pigliarne delle altre, fin che nõ siano dette queste. perche se ciò facessero; potrebbono loro spesse volte mancar Messe. e così possono pigliare qualche limosina anticipata; ma nõ molte, ne per lungo tẽpo. il che si deue lasciar all'arbitrio dell'huomo da bene. come dice Nau.[d] & in questa guisa si deue intẽdere qllo, che intorno a ciò apportano Silu.[e] e Cord.[f] come dice Rodrig.[h] concordando ancora con quello, che è detto.

[a] Nau. to. 2. de rest. li. 2 c. 2. nu. 371
[b] F. M. Rodr. 1. to. c. 231. concl. 1. nu. 6.
[c] Cord li. 1 qq. q. 4. d. 5
[d] Nau. 1. to. c. 2 dub. 9. n. 366. 367. & 378.
[e] Sylu. ver. Missa q. 10 in fin.
[f] Cord. li. 1. qq q. 1. d. 5
[h] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & num. 5.

CASO XL.

D. Vno fa dire ad vn cherico vna Messa il quale, mentre la staua dicẽdo, dopò hauer cõsacrato, auãti, che cõsumasse, vẽne vna infermità: onde nõ potè ne cõsumare, ne finire la Messa: ne altro sacerdote consumò; ne per all'hora si finì la Messa: ma fu posto il santissimo Sacramento nel Tabernacolo: se qsta Messa giouerà pchi era detta: come se'l medesimo, che la cominciò, l'hauesse finita.

R. Che nõ li giouerà, *tanquam sacrificium, seu tanquã oblatio*. percioche de *ratione sacrificij* si richiede, che'l consacrato sia consumato da chi lo consacra, ouero da altri. Finalmente questa Messa nõ fu sacrifitio, ma solamente oblatione: se bene è vero, *Quod aliquẽ fructum ex opere operãtis habebit*. Flores Theologic.[i]

[i] Fl Theol. q. de valore Missæ diff. 1. conclus. 3.

CASO XLI.

D. Come si debba portare il sacerdote nel Memento della Messa?

R. Accioche non vengano quiui mosche di diuersi pensieri, & il sacerdote perda la soauità dell'vnguẽto, che si deue trattenere breuemẽte cõ Dio, dicendoli, A te, signore, raccomando mio padre, e madre, fratelli, parẽti, e tutti li miei figliuoli di cõfessione, e tutti i miei amici, e benefattori, e coloro, che si sono raccomãdati alle mie orationi, e qlli, per li quali io son'obbligato a celebrare, specificãdone alcuni. a tutti costoro prouedi, Signore, secondo la tua gran misericordia, come tu vuoi, puoi, e sai, e che a me cõuien domandarlo. e questo si deue fare, dopò hauer raccõmandato se stesso. poiche secõdo S. Agost. *Ordine charitatis potius nobis, quã alijs subuenire tenemur*.

CASO XLII.

D. Se sia giusta cagione alle dõne di nõ ascoltar Messa lo stare col mestruo, o tempo loro.

R. Che nò, se non arrecasse seco, infermità, o debolezza, che per ciò basti. Nauarra.[k] Per questo cap. è buono quello delle Feste, della Communione, dell'Eucharistia nella prima parte. Veggasi tutti.

[k] Nau. c. 28. nu. 3.

Cap. XXIX. De' Miglioramenti.

CASO VNICO.

DOm. Se il Padre può lecitamẽte migliorare nel terzo, ouero nel quinto, che è quello, di che dà licenza

cenza

cenza la legge, vn figliuolo di quelli, che egli hà. il quale in costume, & in vita non è buono, anzi è superato da tutti gli altri fratelli in bontà?

R. Che in ciò non è peccato ancorche sarebbe meglio, se migliorasse il piu honesto, e virtuoso. Rodriguez,[a] Molina,[b] e Nauarro.[c] Il che si deue tenere; ancorche il contrario sia di huomini dotti: non auuertendo, che'l Padre elegge non come amministratore, ma come padrone. Couarruuia.[d] Di questo si tratta a lungo nel cap.... Delle Legitime. e nella prima Parte nel capitolo de' beni de' figliuoli, e delle moglie. e perciò qui non son piu lungo.

[a] Rodrig. 1. to. c. 124. cõ cl. & nu. 5. [b] Molin. de pr mog. lib. 2. c. 5. n 60. [c] Nauar. in addit. c. 26. nu. 21. [d] Coua. vbi sup.

Cap. XXX. De' Ministri di Giustitia.

CASO I.

DOm. Se li ministri di giustitia, i quali per ragione del loro vfficio appartiene cura della roba de' Cittadini, che loro non sia rubato, siano à ciò in maniera obbligati, che pecchino mortalmente non la difendendo, quando nel difenderla s'incorra pericolo della vita. Verbi gratia, come se'l Corregidore vedesse, che fusse robata vna casa, e se si arrischia di rimediarui, và a pericolo della vita; percioche li ladri, che vi sono a rubarla, piu tosto pretenderebbono, se li volesse far prendere leuarli la vita; essendo aiutati dal tempo, che dargliela, ouero lasciarsi pigliare.

R. Che con tanto pericolo non sono obbligati: se non quando il danno, che si facesse fusse dato alla Republica.

Nota 1. Finalmente nota per quello, che è detto due cose. la prima, che se per negligentia del Prencipe crescessero li ladri, e gli assassini, egli è obbligato a restituire il danno, che facessero queste cattiue bestie. percioche l'entrata, che egli hà, è come vn salario, che li danno li suoi vasalli, acciò che gli amministri giustitia, come dice San Tomaso.[e] e se bene secondo Nauarro non è obbligato il Re a pagare questo danno, leuandolo del suo maiorasco; tuttauia è obbligato a ciò, risecando spese superflue, e mercedi straordinarie. Ne è obbligato il Prencipe in alcun caso particolare con pericolo della vita ad vscire incontra a gli assassini, e ladri: ma a ciò sono obbligati li suoi ministri; pensando di far profitto: crescendo questi ladroni a' danni della Republica, come è detto; e lo dice Lopez,[f] e Rodriguez,[g] e Soto. Per la seconda cosa notisi, che coloro, li quali ciò non hanno per vfficio, e carico, se bene peccano, tuttauia non sono obbligati a restitutione, quando non gli impedirono, potendo, *Quicquid dicat Caietanus*.[h] come sono obbligati costoro quando non gl'impedissero; non vi essendo pericolo, detto di sopra. Soto.[i] ma ne sarebbono tenuti, se volendolo alcuni altri impedire per pura carità, essi li disturbassero, che non lo facesse ancorche nõ aiutassero in altro modo a farlo. per cioche impedendo chi vuole aiutare, indirettamente pare, che aiuti chi vuol fare il detto male.

[e] S. Th. 2. 2. q. 62. ar. 7. [f] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 10. col. 615. [g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 149. concl. & nu. 15. [h] Caieta. in sum. verb. restitutio. [i] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 7. ar. 3. pa. 349. a.

Finalmente nota, che Gaetano[k] tiene se ben falsamente, che, quando alcuno senza suo danno può difendere il prossimo, e non lo difende; pecca contra giustitia, & è obbligato a restitutione: non peccando se non contra la carità: senza obbligo di restitutione. come è detto; e lo dice Medina,[l] e Nauarro,[m] e Rodriguez.[n] e perciò si disse di sopra, *Quicquid dicat Caietanus*.

[k] Caie. vbi sup. Nota 2. [l] Med. C. de restit. q. 9. pa. 28. col. 4. [m] Nauar. c. 17. nu. 140. § 43. [n] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 16.

CASO II.

D. Se li ministri della Giustitia, li quali vanno a fare vna esecutione con certo salario, possano riceuere salario per altre, che fanno nel viaggio?

R. Che

R. Che li ministri della Giustitia, li quali vanno da vagliadolid a Toro a petitione di vna persona a fare vna essecutione; onde già hãno tassato lo stipendio per ogni giorno, cõforme alle leggi de' Regni, se per viaggio raccogliessero altre essecutioni, che si han da fare nella medesima Città, o vicino ad essa; riceuẽdone tutti li salarij intieramente; peccano grauemente, e sono tenuti a restitutione. percioche se bene pare, che non facciano danno a coloro, che domandano l'essecutione, e pagano questi salarij, poiche vi doueuano mandar altri, a' quali erano per darli; tuttauia cõmettono peccato d'ingiustitia. conciosiache riportano molto piu per la lor fatica che non meritano. Laonde coloro, che lor danno li salari, con ragione li pagherebbono mal volontieri; e non li pagherebbono, se sapessero li suoi imbrogli. E non è gran cosa, che obblighiamo costoro a restitutione. percioche similmente obblighiamo ad essa coloro, che si fanno ricchi, rubando ogni giorno vn pochetto della Città. conciosiache essi habbiano tutti a male, che costoro diuengano ricchi con la roba loro: ancorche nessuno in particolare rimanga dannificato. Questo si raccoglie da quello, che in simigliãte caso dice Aragon, [a] co' Dottori communemente. ma auuertisci, come dice Rodriguez, [b] che non sono questi ministri obbligati a restituire tutti i salarij interi, che riceuettero, oltre il principale loro assegnato; ma solamente quello, che riceuettero di piu sopra quello, che era douuto alla lor fatica. percioche se per hauere vsato diligenza in fare l'essecutioni durarono maggior fatica di quella, che erano per durare, se solamente ne hauessero fatto vna; non si può negare, che a si fatta cura, e follecitudine non si debba qualche stipendio, & il giudicare, quanto se gli debba si lascia al giuditio dell'huomo prudente. Et è da notare, che se per vsare la detta diligenza, e cura spesero piu giorni nell'essecutione di quelli, che haueuano da spenderui, se ne hauesse fatta vna sola; e li salarij fussero pagati intieramẽte, sono obbligati a dare a costui, che li pagò lo stipẽdio, che riceuettero per la detta diligenza, come quella, che fu cagione del danno di lui. Quello, che è detto di sopra s'intende, saluo, se hauesse autorità di far nel viaggio si fatte essecutioni. la quale autorità, si suol dare alcune volte. E buono per questo cap. il cap. del Fisco, e Fiscali nella prima parte. *Nota.*

[a] *Arag. 2. 2 q. 85 art. 3. pag. 922.*
[b] *Rodrig. r. to. c. 48. cõ. & nu. 2.*

Cap. XXXI. De' Ministri de' Sacramenti.

CASO I.

DOm. Se siano validi li sacramẽti dati per mano de' cattiui ministri; cioè, che al tempo, che li danno siano in peccato mortale, ouero scõmunicati non dico publicati, e dichiarati per tali: percioche da questi, e da sospesi, ouero interdetti, li quali parimente in questa guisa siano publicati, ouero dall'Heretico, non vi essendo sacerdote cattolico nell'articolo della morte, secondo l'opinione piu commune, bẽ si potranno all'hora riceuere, e saranno validi: ma solamente dico al presente de gli scommunicati, *generaliter*, li quali si chiamano tolerati dalla Chiesa; fin che siano publicamente nominati, e dichiarati per tali?

R. Che sono validi; & il contrario sarebbe heresia. e così è determinato nel Concilio Tridentino, [a] e Constantiense, il qual solamente vuole, che schiuiamo gli scõmunicati publicamente per li nomi loro, e dichiarati per tali. e coloro, che in maniera

[a] *Cõc. Tri. sess. de sac. in genere c. 13.*

Digitized by Google

maniera hanno manomesso qualche cherico, *Quod nulla tergiuersatione celari potest*, per esser notorio.

CASO II.

D. Se li ministri de' sacramẽti pecchino mortalmente, amministrandoli in peccato mortale, ouero essendo scommunicati tolerati, come si disse nel caso passato?

R. Che si: amministrãdogli in peccato mortale, secondo San Tomaso,[a] e Vittoria,[b] e la ragion'è; perche è notabile irreuerentia delle cose diuine cõtra il precetto della legge naturale, & è commun parere di tutti: ma se pecchino mortalmente amministrandoli, ritrouandosi scommunicati secretamente: onde sono nominati tolerati, alcuni, come Armilla,[c] Nauarro,[d] Gaetano,[e] & Adriano, & altri dicono, senza fare alcuna distintione, che similmẽte peccano mortalmente. Ma Soto, & altri con esso lui, come è Ledesma, vi pone la distintione, con la qual dicono, e bene, che non peccano mortalmente, se habbiano cura d'anime; *si modo per internum animi motum cõterantur*.

Finalmente l'opinione di Soto è buona, e la ragione; che ne rende, è ferma, e salda: come si può vedere nel caso 43. del cap.... Tomo primo, che trattò dell'assolutione, e conforme a quello deuesi giudicare, quando habbiano, ouero non habbiano peccato: e non di altra maniera: e però vedilo, perche parẽdoci quello il proprio luogo, fù quiui da noi posto. E parimente si vegga nel nostro Specchio de' Curati.[f] Questo medesimo è stato molto ben prouato dal P. Ninon Dominicano, seguẽdo Soto, e concordando queste due contrarie opinioni.

CASO III.

D. Se sia lecito riceuere li sacramenti da' ministri, li quali sono in peccato mortale, e scommunicati secretamente?

R. Che se'l ministro è obbligato per ragione del suo vffitio ad amministrarli, che non solo si possono riceuere da lui: ma ancora indurlo ad amministrarli. V.g. come se fusse curato, costui può essere da me indotto a dirui Messa il giorno di Domenica: ancorche io sappia, che egli è in peccato mortale: percioche io mi vaglio della mia ragione, e se egli lo fà in cattiuo stato, sua è la colpa, e questo è, quando si troua in peccato mortale, ma se fusse scõmunicato secretamente, parimente sarebbe lecito riceuerli da lui, essendo obbligato ad amministrarli: & anche a ciò indurlo. Altra cosa sarebbe, se nõ fusse obbligato ad amministrarli, e li riceuesse senza necessità da lui: percioche in tal caso inducendoueli, sarebbe colpa mortale: la quale non sarebbe, se si riceuessero da lui, ouer da qualunque altro sacerdote, se fussero apparecchiati per darli a chi ricorresse a lui. Soto,[g] e Ledesma.[h] Questa dottrina commune. Per questo capitolo si vegga il nostro Specchio de' Curati cap. 7. De sacramenti in commune §. 10. e seguenti: doue seguẽdo l'ordine de' Dottori hò detto molte cose necessarie per questo capitolo, e così con quello, che io dico quì, & iui hò detto, si trouerà tutto quello, che si suol dubitare, e domandare in questa materia.

Cap. XXXII. Delle Monache.

CASO VNICO.

DOm. Se la monaca, la quale era secolare, ouero auanti che facesse professione, occultamente fornicò; pecca riceuendo il velo della consacratione?

R. Che pecca, se senza dispensa; ouero senza alcun'altra cautela honesta lo riceue: come molto ben dichiara Siluestro,[i] seguito da Nauar-

[a] S. Tho. 3. p. q. 64 art. 6.
[b] Victor in sum. sacr. nu 29.
[c] Arm. absolutio nume. 11.
[d] Naua. en e' manua.
[e] Caiet en la sum. absolutio.
[f] Espejo de curat. p. c. 7. de los sacram. en comun. §. 13. nu. 60.
[g] Sot. in 4. dist. 12. q. 5. art. 6. pa. 104.
[h] Ledes. in sum. de sacra. panit. diffic. 14. colum. 78. & 82. conclusion vltim.
[i] Syl. uerb. consecr. virg.

uarro,[a] il qual dice, che Silueſtro intende ancora di colei, che ſi corroppe da per ſe ſteſſa volontariamente; onde poche forſe delle grandi (dice Nauarro) ſenza cautela lecitamente poſſono eſſere conſacrate. Il medeſimo tiene Rodriguez:[b] concordando con Silueſtro. Nota per queſto luogo, che è ſacrilegio l'hauer a fare con vna monaca; ouero vna dōna ſecolare con vn religioſo, ouero con altri, che ſia ordinato ad ordini ſacri: coſi dice Nauarro,[c] e Rodriguez:[d] & è da notare, che quando li Veſcoui ſi riſeruono il ſacrilegio, nō pare, che ſi riſeruino il congiugnimento con vna monaca, ouero con vn religioſo, ouero ordinato ad ordini ſacri, come dice Lopez,[e] e Rodriguez.[f] Per queſto capitolo è buono il cap... De Religioſi; doue io rimetto quello, che appartiene a queſto, per eſſere quiui trattato piu diſteſamente.

a Nau. en la ſum. latin. ca. 19. nu. 2.
b F. M. Rodr. 1. to. ca. 189. concl. & nu. 1.
c Nau. c. 6. num. 17.
d F. M. Rodr. vbi ſup.
e F. L. Lop. 1. p. inſtru. c. nſc. c. 75.
f F. M. Rodr. vbi ſup.

Cap. XXXIII. De' Monopoli.

CASO I.

DOm. Se gli accordi de' mercanti, chiamati volgarmente monopoli, che è il titolo di queſto capitolo ſiano leciti: come accordandoſi li mercanti, o trafficanti, che non ſi venda, ſe non tanto a prezzo, e ſe nō ſon leciti, ſe ſiano obbligati a reſtituire?

R. Che di queſto tratta Silueſtro,[g] Angelo,[h] Cordoua,[i] Antonino,[k] Couarruuia,[l] Nauarro,[m] Mercato,[n] B. Medina,[o] Lopez,[p] Bannes,[q] Rodriguez,[r] Giacomo Graffi,[ſ] & oltra queſti molti altri. Queſto monopolio può eſſer fatto in molti modi. Prima impedendo vno, che le mercantie non ſi radunino nella Città; per vender le ſue piu care: ouero per cōprarle per ſe ſteſſe, ouero per altro fine. Secondo ritenendo le mercantie fin' al tempo della careſtia. e ſe non aſpetta il tempo auuenire, tuttauia lo ſerba, affinche venga careſtia: come coloro, che portano molte mercantie, e ſerbano la metà di eſſe in caſa, ouero in altra parte: accioche eſſendouene manco creſca il prezzo. Terzo comprando tutte, ouero molte mercantie, per vēderle egli ſolo: e così pregato accreſca il prezzo: come coloro, che al tempo della raccolta de' frutti quaſi raſtellano, e mettono inſieme per ſe ſteſſi tutto il formento, oglio, vino, & altre coſe: & appreſſo le cauano fuori, e le vendono; come vogliono, poi che non ſe ne troua in altra parte. Quarto da' mercanti, e venditori può eſſer fatto accordo inſieme, cōcertandoſi di non le vendere a tal prezzo, ma a tanto: e coſi li compratori ſono coſtretti a dar quel prezzo per la neceſſità della coſa: e nel primo caſo Silueſtro[t] aſſolutamente dice, che peccano, e ſono obbligati a reſtitutione. Angelo[u] inſegna queſto medeſimo, e dicono, che non ſolamente ſono obbligati a riſare il danno, che altri patiſce: ma ancora a reſtituire quello, che vendettero di più. Nauarro[x] dice, che ſe queſta opinione di Silueſtro, e d'Angelo non è ben'inteſa, par che ſia falſa; cioè, quando habbiano impedito quello, che è detto con forza, ouero con inganno: percioche all'hora ſarà vera: e di queſto medeſimo parere pare, che ſia Angelo,[y] percioche è coſa certa, ſecondo la commune, che ſe ſenza eſſerui forza, ouero inganno, con ſole preghiere, o perſuaſioni auanzano nelle mercantie, non ſono obbligati a reſtituire alcuna coſa: poiche eſſi non patiſcono inuoluntario: e che non ſiano obbligati a reſtituire ai cittadini è coſa chiara, percioche li cittadini non hanno ragione alla coſa, *vt patet in iure*; adunque loro non ſi fece alcuna ingiuria: ſi come

g Syl. ver. empt. q. 6. 9. & 18. & reſtitut. 3. dicto 8.
h Ang. ver. Ars §. 1.
i Cordu. in ſum. q. 78. §. lo ſegūdo ſe ſigue ad fin.
k S. Ant. 2. p. tit. 1. cap. 16. §. 1.
l Couar. 2. variar. c. 4. nu. 6.
m Naua. in ſum.
n Mercad. c. 28.
o Medi. en la declar. del 7. mād. §. 25. reg. 5.
p F. L. Lop. inſtruc. negotia. c. 41. pag. 152. b
q Bann. de iuſt. & iu. q. 77. art. 1. fol. 537. colum. 1.
r F. M. Rodr. 2. to. ca. 82.
ſ Iacob. de Graf. a Capua en ſus deciſio. dorad. lib. 2. c. 114.
t Syl. reſti. 3. q. vlt. dicto 8. & ver. empt. num. 1.
u Angel. ver. reſt. 1. nu. 12.
x Nau. lib. 3. c. 2. reſti. to. 2. nu. ne. 77. 78. & 79. dub. 9.
y Ang. ver. pater cod. ver. §. 17. verſ. impedieus.

come colui, che con prieghi, e perſuaſioni rimoue l'animo del teſtatore da' legati, e donationi, che egli era per fare, coſi auuertiſce Aragon,[a] e Rodriguez;[b] dicendo, che coſi ſi deue intẽdere quello, che apporta Medina, Nauarro, Lopez,[c] e Soto,[d] e tutti gli altri.

[a] Arag. 2. 2. q. 77. art. 4. fol 647. col. 1.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 82. concluſ. & nu. 1.
[c] F. L. Lop. vbi ſup.
[d] Sot. lib. 6. q. 2. art. 3.

CASO II.

D. Dal caſo paſſato naſce vn dubbio, & è, che ſtando vno a vendere vna certa mercantia nella publica piazza; auuertiſce vn ſuo vicino, o amico, che vendeua vn'altra mercãtia della medeſima ſpecie, & voleua alzare il prezzo di eſſa, che non l'alzaſſe, ſe ſia obbligato a reſtitutione?

R. Che non è obbligato a reſtitutione, ma ne ſarebbe ben tenuto, ſe gli faceſſe vender per manco la ſua mercantia in quel publico luogo: come colui, che faceſſe, che ſi vendeſſe per otto reali quella mercantia, che in quella città valeua dieci: pregando li compratori, che non la comprino: e di queſto ſi fà il medeſimo giudicio, che del quarto monopolio del caſo paſſato, e la ragion'è; percioche eſſendo già quelle mercãtie nella Città, e vi ſia ſopra di mercãti, già ha acquiſtato ragione per quel prezzo: e coſi fu cagione, che altri sforzato abbaſſaſſe il prezzo giuſto, poiche allontana gli animi de' compratori, concertandoſi con eſſo loro cõtra il venditore, che non comprino, ſe non a tal prezzo: come ſi dirà nel caſo ſeguente, intorno al quarto modo delle vendite: il che chiaramente è ſtato moſtrato eſſer giuſto nelle mercantie, che hanno taſſa publica. Nauarra.[e]

[e] Nau. vbi ſup. nu. 80.

Per queſta materia de' monopolij nota, che coloro, che rompono le leggi poſte dai Gouernatore della Republica; taſſando la carne, il peſce, e tutte le altre coſe, che ſi conſumano in eſſa, peccano mortalmente, e cõmettono inganno; percioche ſe bene in quello, che ingannano ogni volta ſia poco; tuttauia hanno intentione di vendere molte volte a minuto: e coſi vengono a fare vn danno notabile: il che principalmente hà luogo, quando queſti Regattieri fanno fra di loro monopolij, che andando gli Alquazili a prẽdere da loro il giuramento, ricuoprono le fraudi, che ſono fra di loro in queſto particolare, e ſe mi diceſſero, che la giuſtitia lo crede, e lo cõſente, ne vie lor dato il giuramento, ne fatte le debite diligentie, a queſto io riſponderei, che lo diſſimula, poiche non è poſto in giudicio, ne vien prouata coſi fatta maluagità: e parimente ſe vien lor permeſſo, queſta non è permiſſione approbatiua, ma toleratiua per così dire, la quale non ſcuſa dal peccato: conforme vna Gloſa ſingolare,[f] cõmẽdata per queſto propoſito da Nauarro,[g] e ſeguita da Rodriguez.[h]

Finalmente nota vna coſa buona, & è; che nelle mercantie, le quali nõ ſono troppo neceſſarie, di rado, o nõ mai ſi commette monopolio: come nota Mercato,[i] anzi che li mercanti vi poſſono ſerbare quanto vogliono, coſi fatte coſe; come ſono guarnimenti ricchi, tapezzarie di ſeta, gioie, pezzi d'oro, e d'argento, pietre pretioſe, perle, horologi, tele di Fiandra, figure, imagini, ſonagli trompas de Paris guanti, catene, &c. e perche ſenza eſſe ſi può honeſtamente paſſar la vita; neſſuna forza, o ingiuſtitia fanno li mercanti, ſerbandole; ouero eſſercitãdo queſta ſorte di monopolio; come dice Nauarra,[k] con altre coſe buone a queſto propoſito; & ancora, che queſto nome Monopolio è deriuato da queſto nome Monos, che vuol dir ſolo, e da queſto verbo Poleo, che vuol dir vendere; onde monopolio è vna ſola negotiatione nella Città; e percio è vietato, e quindi parimẽte è ſtato detto monopola, chi ſolo nella città vuol eſſere compratore, e venditore, *Ita Gloſſ.*[l] e lo dice Giacomo Graſſ.[m]

[f] Gloſ. in c. denique 4. diſt.
[g] Nau. lib. 3 conſi. tit. de emptio. & vendit. conſ. 3. fol. 172. & fol. 174.
[h] F. M. Rodr. 2. to. ca. 82. concl. et nu. 6.
[i] Mercad. c. 11. al fin. dol.
[k] Nau. vbi ſup. nu. 91.
[l] Glo in rubric. de monopolio.
[m] Iacob. de Graſ. a C[illegible] [illegible] deciſ. [illegible] lib. 1. c. 11. nu. 4. in ſ

C A-

CASO III.

D. Dal ſecondo punto del primo caſo naſce vn'altro dubbio,& è; Vn trafficante in mercantie, accioche veniſse careſtia di quelle, che egli haueua è poteſse venderle meglio, ouero a maggior prezzo naſcoſe q̃lle, che egli haueua. E per queſta cagione le vẽdette poi, quando vedde, che ve n'era la careſtia; come volſe: ſe lo potè fare lecitamente. V.g. come vn trafficante in peſce; che a poſta lo ſerba naſcondendolo, per vederui, come dicono la ſua, e cauarlo fuori, e venderlo, come a lui torna più conto. Queſto ſuccede molto ordinariamente fra ogni ſorte di trafficanti.

R. Che per dichiaratione di queſto, e del ſecondo punto del primo caſo, ſi deue diſtinguere, dicendo; ouero, che le meſse dentro nella Città con animo di vẽderle; ouero che le tiene in ſuo potere, aſpettando tẽpo più vtile. In queſto ſecondo caſo io non penſo, che egli pecchi: ancorche il prezzo creſca, il quale non ſarebbe creſciuto, ſe io haueſſi paleſato la mia mercantia, e poſta nel mercato publico, all'hora non ſarà attribuita a me la careſtia, non eſsendo io ſtato la proſſima cagione: ma adoperando prudentia hò conſeruato la mia mercantia. Vero è, che ſe in maniera creſceſse la fame, e la neceſſità, che'l prezzo ſi alzaſse enormemente, come ſarebbe il doppio; io non ſcuſerei d'ingiuſtitia, e reſtitutione di tanto eccesſo. percioche all'arbitrio dell'huomo prudẽte cotal prezzo è ingiuſto, & eccesſiuo. perche nell'hora, che quelle mercantie ſono nella Città, ſe bene non le hà eſpoſte per vendere, nondimeno la Republica, e li cittadini vi hanno ſopra ragione, di ſeruirſene, per il giuſto preſto; il qual ſarà giuſto ſecõdo l'arbitrio dell'huomo prudente. ma ſe già haueua portata la mercantia al mercato, per venderla; ouero l'haueſse eſpoſta in altro modo con animo di venderla; & appreſso la naſcondeſse; ſarebbe ingiuria alla Republica, naſcondendola per venderla più cara. percioche la Repub. vi hà acquiſtato ſopra ragione per cõprarla a quel prezzo, che vien ſtimato giuſto; hauendo riſpetto all'abbondantia della mercantia, e non à prezzo maggiore.

Non nego, che non poſsa nõ vender colui, dopo hauer portata la mercantia con animo di venderla; & ancora dopo hauerla poſta in vendita; ma dico, che ſe vende, non può domandar maggior prezzo, che ſe nõ l'haueſse naſcoſta; percioche ingiuſtamente meſse careſtia; percioche, eſsendo già la coſa preſente, & eſpoſta con animo di venderla, egli la fece valer più, per la neceſſità, & ingiuſta forza: onde con ragione ſono ſtimati, far violentia alla Republica, e potere eſsere caſtigaſti dal giudice, così tiene Nauarra,[a] e Rodriguez,[b] poiche nel terzo pũto del primo caſo è chiara l'ingiuſtitia, poi che colui ſolo fà il prezzo, che meſse inſieme tutte le mercantie, e così vende la coſa, come vuole, e li miſeri cittadini, non ne potendo hauere d'altra parte, che da lui; li danno tanto, quanto egli vuole domãdare; per hauerne careſtia; la qual certo non ſarebbe, ſe li venditori fuſsero molti. così tiene Nauarra,[c] Nauarro,[d] Lopez,[e] che ne tratta molto alla lũga, Cordoua,[f] e Mercato.[g] Intorno a ciò è vn'altra opinione, che colui, che compra tutta la quantità d'vna mercantia ſenza far fraude alcuna, e ſenza animo di accreſcerne il prezzo, anzi ſi pone a riſchio, che vaglia, poi più, o manco; non commette alcun peccato, così dice Bannes,[h] e Rodriguez,[i] ſe non vi fuſse come dicono, qualche legge, che prohibiſce il comprarla, per riuenderla; come è in queſti Regni di Caſtiglia, e di Portogallo, che vieta, che neſsuno poſsa

[a] Nau. li. 3. c. 2. reſtit. nu. 82.
[b] F. M. Rodr. tom. c. 83. concl. & nu. 3. & 4.
[c] Nau. vbi ſup. nu. 82.
[d] Nauar. in ſum. c. 17. nu. 81.
[e] F. L. Lop. vbi ſup.
[f] Cord. q. 85 §. a la 3. duda.
[g] Merc. c. 14.
[h] Ban. de iu. & iu. q. 77 artic 1. fol. 517. col. 2. verſ Nihilom.
[i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 83. concluſ. & nu. 5.

poſſa comprar formento, per riuenderlo. La qual legge non hà luogo ne' Mulattieri, che lo comprano per portarlo a vendere in altri luoghi: ſolo che lo riportino nelle terre, e non lo rinchiudino in vna foſſa, o granaio, per poi riuẽderlo. La quale opinione è buona per la ſua ragione: e coſi ſi può ſeguire.

E nota, che ſe in qualche parte vi fuſſe qualche legge, come ella è ne' Regni di Portogallo, la qual vieta, che neſſuno compri formento in maggior quantità di quella, che è neceſſaria per il ſoſtentamento della ſua famiglia, ſe vno ne compraſſe q̃llo, che gli è neceſſario per vn'anno; credendo di douer ſtar tutto quell'anno nella ſua terra, ſe poi lo vendeſſe, per non gli eſſere neceſſere neceſſario. concioſiache non lo poſſa portare ſeco in altro paeſe, doue và a dimorare; non caderebbe nella pena del detto ſtatuto. ne ſi può dir riuenditore. perche non lo comprò con animo di fraudare la detta legge: come dice Bartolo,[a] ſeguito da Tiraquello,[b] & Auiles.[c] e per queſto ſà quello, che apporta Cordoua[d] in ſimigliante caſo; cioè che chi ha formento delle ſue entrate, o della ſua ricolta, che gl'auanza per il ſoſtentamento della ſua famiglia, comprandone dell'altro per il detto ſoſtentamento, può vender quello, che egli hà della ſua ricolta. percioche queſto non è cõprare per riuendere: ne quindi viene alla Repub. danno, che la legge procura d'impedire.

E finalmente la quarta ſorte di monopolio nel caſo primo citato, per cõmun conſenſo di tutti li Dottori, è peccato mortale, & ingiuſtitia, quãdo da vn tal accordo s'innalza il prezzo; & è introdotta la careſtia. E coſi queſti Monopoli ſono prohibiti dalle leggi ciuili: e da vna legge Partita.[e] Vero è, che non aumentandoſi il prezzo, ne ſuccedendone la detta careſtia, il detto monopolio non deue eſſere condannato: come auuertiſce Aragon,[f] e Pietro Nauarra,[g] ſeguito da Rodriguez.[h] Li quali dicono, che'l monopolio de' mercanti nõ è ingiuſto, ſe in eſſo ſi tratta, che non ſi vendano le coſe piu, che al giuſto prezzo: eſſendo giuſto il prezzo, da eſſi poſto. percioche di queſta maniera tutti poſſono vendere le coſe loro.

Quindi ſegue, che vno può pregare vn ſuo amico, o ſuoi amici, che non alzino piu le coſe, che ſi vendono all'incanto, per pigliarla egli al giuſto prezzo, che ella vale. Il che d'ordinario occorre, quando ſi affittano le alcauale, o altre rendite publiche, che ſi mettono all'incanto. concioſiache coſtoro non facciano danno ingiuſto con queſti preghi; ma ſi preuagliano della loro induſtria, e diligentia, per pigliare le dette entrate a giuſto prezzo, e nõ per pigliarli a coſi alto prezzo, che lor ſia neceſſario ſcorticare coloro, che hanno da venire alle mani loro col pagamento di eſſe. come riſolue Nauarra, Bannes, e Rodriguez.[i]

Parimente nota, come anche dice Nauarra, che ſe li mercanti ſi concertino fra di loro, che neſſuno venda per manco del giuſto prezzo rigido, nõ peccano, ne ſon'obbligati a reſtitutione. & il medeſimo ſi deue intendere, quando li mercanti ſi accordano di queſta medeſima maniera, cioè, che non comprono, ſe nõ per il prezzo infimo, pio, giuſto. E finalmente coloro ſi dicono contrahere monopolio iniquo, che con certa fraude, & aſtutia s'accordano inſieme, che le coſe non ſi vendano, o cõprino per il giuſto prezzo; ancorche ſia l'infimo, che ſi chiama pio, ouero p il ſupremo, che ſi chiama rigido, ma che piu toſto nõ vendano, ſe non vendano per piu del giuſto rigido: ouero, che nõ comprino, ſe non per meno dell'infimo, ouero

piu

[a] Bart. in l. extra. §. ſed ſeparabile. ff. de leg. 1.
[b] Tiraq. in praefa. de vtroque retractu nu. 77.
[c] Auiles c. 2. praetor. gl. en la tierra nu. 3. fol. 255.
[d] Cord. de caſib. q. 88. dub. 2.
[e] l. 2. tit. 7. par. 5.
[f] Arag. 2. 2. q. 77. ar. 4. f. 617. col. 1.
[g] Nau. vbi ſup.
[h] F. M. Rodr. vbi ſup. concluſ. & nu. 5.
[i] F. M. Rodr. vbi ſup. concluſ. & num. 2.

piu giusto. Questa è iniquità, e violentia manifesta, che si fà alla Republica: introducendosi carestia, e nuoui prezzi. li quali senza fallo nõ sarebbono introdotti, se non si fussero accordati insieme della maniera già detta. la qual bruttissima, e maluagia maniera d'assassinare, e rubare alla Republica, tanto senza dubbio è piu iniquo, e maluagio, quanto le mercantie sono piu necessarie alla Republica; come il pane, il formento, la carne, l'olio, &c. E così secondo il parere di tutti sono obbligati a restituire l'eccesso del giusto prezzo, e con ragione. percioche dalle leggi Ciuili sono vietati così fatti monopolij: *vt dictum est*.

CASO IIII.

D. Supposto, che'l monopolio sia vn traffico singulare nella Città, e condannato nelle leggi;[a] se li mercanti di Salamanca si fussero accordati d'alzare il formento, e venderlo vnitamente a 15. ouero 16. reali; e venisse vno di fuori con formento a venderlo a quel prezzo; vendẽdolo, se sarà obbligato a restitutione? Questo s'intende se la tassa fusse di quattordici reali.

R. Che'l P. Bart. Medina,[b] seguito da Giacomo Graffi,[c] dice, che lo può fare: & è libero dalla restitutione. percioche egli può vendere il formento; come si vede nella piazza: & egli nõ hebbe parte nel monopolio ne lo seppe. percioche se lo seppe, non lo potè vendere a quel prezzo. percioche se fù manifesta la fraude, e che quel prezzo era sforzato, & ingiusto; non lo potè vendere a quel prezzo. E così coloro, che lo fecero, sono obbligati a restituire qllo, che riceuettero questi altri: ma costoro nò. e coloro, che ciò fanno, non si possono scusare col dire, che li Rè, e Signori lo fanno. percioche ne ancor'essi lo possono fare p essere danno cõmune, e distruttione della Republ. Lopez[d] dice, che è obbligato a restituire quello, che egli vendesse piu della tassa, all'hora, quando egli sapesse il monopolio de' mercanti: e che solo douerà essere scusato dal peccato all'hora; per non saperlo. La ragione, che ne rende fra le altre vna è, perche l'abbondantia di quelle mercantie, cioè del formento era presente. la quale giustamente sminuisce, & allegerisce il prezzo. adunque il monopolio, come ingiusto, non potè far giusto quel prezzo alzato. Buona è questa ragione. e pare, che in suo fauore sia Siluestro.[e] e pare, che B. Medina tenga questo medesimo, se bene come dice Lopez egli nõ sodisfece bene a questa questione. Rodriguez[f] è di questa medesima opinione.

[a] *C. 8 monopolijs. l. vnica.*

[b] *F. Bar. de Med. en la sum. en la declaratiõ del septimo mandamiẽto. §. 25. reg. 5.*

[c] *Iacob. de Graf. a Capua en sus decis. doradas li. 2. c. 114 nu 3.*

[d] *F. M. Lopez instr. negotiã. li. 2. c. 42. pag. 255. a*

[e] *Syl. verb. vsura. 2. §. 3. q. 4.*

[f] *F. M. Rodr. 2. tom. c. 79. concl. et nu. 13.*

CASO V.

D. Se tutti li compratori conuenissero in vn'accordo, di non volere comprare le mercãtie d'alcuno; accioche così le dessero a miglior mercato: come si vsa ne' paesi, doue si vende pesce fresco: passa il pescatore, e vuol vendere il suo pesce: s'vniscono insieme li mercanti, e s'accordano, che nessuno ne compri cosa alcuna; accioche cali il prezzo: e l'altro vedendo, che'l pesce si và corrompendo, lo dà a bonissimo mercato: & all'hora essi lo comprano: se ciò sia lecito?

R. Che questa è ingiustitia; e sono obbligati li cõpratori al danno, che fecero a quell'huomo. Concorda espressamente Bart. Med.[g] e Lop.[h] Per questo cap. veggasi il capitolo delle scõmesse, & il capitolo de gli Stocchi.

[g] *Med. en la sum. en la declar. del 7. mãd. §. 25.*

[h] *F. L. Lop. vbi sup. c. 14. p. 155. b*

Cap. XXXIIII. De' Monti.

Per il quale vedi il cap. di tagliar legne, & il capitolo delle Guardie.

Cap. XXXV. Delle Donne maritate, Al suo luogo.

CASO III.

D. Se'l mormorare di vno cose, che siano peccato veniale, e nõ più. sarà piu, che peccato veniale? secondo si domanda, se'l mormorare di vno in generale cose, che di lor natura comprendono peccati così veniali, come mortali, sarà peccato mortale?

R. Che al primo risponde S. Antonino,[a] e Siluestro,[b] che communemente non è più, che peccato veniale. Al secondo Siluestro[c] dice, che'l mormorare di vno, che è vn superbo, vn sdegnoso, vn contentioso, vn leggiero, le quali cose si possono pigliare per peccato veniale, o mortale, non è più, che peccato veniale: e però coloro, che l'ascoltono le deono intendere nel modo, che nuocono manco, conforme alla regola de' Canoni,[d] Nauarro,[e] dopo hauer detto assai intorno a questo, limitandolo dice al fine, che è cosa molto difficile tenere questa opinione così semplicemente, e senza limitatione: e così egli la fà dicendo, che la detrattione, e mormoratione fatta con parole generali, che parimente si possono intendere così de' mortali, come de' veniali, è mortale, quando si fà con danno notabile, o graue pericolo suo, & ancora, quãdo si fà in presentia di persone, le quali è credibile, che conceperanno parimente cotali mancamenti mortali, come veniali: se espressa, o tacitamente ne furono auuisati, che si parla de' soli veniali. Rodriguez,[f] dice, che ad essere la mormoratione peccato mortale, ordinariamente hà da essere di peccato mortale, e nõ di veniale: come dice Siluestro,[g] e molti altri seguiti da Nauarra,[h] e cita Nauarr.[i] di questa medesima opinione, senza far mẽtione della limitatione, con la quale lo dice Nauarro, la qual limitatione è buona. Finalmente dice Rodr. che ancora in alcuni casi sarà peccato mortale, e perciò dice ordinariamẽte, come se l'huomo dicesse di vn'altro, d'hauerlo trouato in molte bugie veniali: percioche è vna gran tara, l'esser tenuto vn'huomo ꝑ bugiardo: onde peccano mortalmente coloro, che dicono de' Religiosi, che sono amici d'vscir fuori di casa a conuersare e parlare, che sono superbi; male inclinati, dicendolo a chi no'l sà: percioche se bene queste cose nõ sono più, che peccati veniali: nondimeno ne' Religiosi sogliono molto oscurare questi difetti la fama di essi religiosi. Il che s'intẽde, saluo se questi difetti siano notorij a tutti. e cõforme a questo si deue moderare vn' opinione di Medina,[k] il qual dice, esser peccato mortale dire in assentia di vno, che egli è bugiardo; percioche questo si deue intendere, se si dice, che egli habbia in costume di dir la bugia, e questo costume non è noto. Parimente nota, che'l mormorare per disfare l'amistà pregiudiciale nello spirituale è virtù, diçẽdosi la verità, e non s'infamãdo alcuno, come se vno per separare altri dalla sua amica, li dicesse, che è brutta, e leggiera molto: ma il dire qualche peccato, o difetto d'alcuno, ancorche vero, per disfare vn'amicitia honesta, e virtuosa; sempre è peccato, e sarà mortale, quando vno pretẽde far costoro di amici, nemici: ma se pretendono, che non habbiano così grã familiarità, rimanendo però amici, sarà peccato veniale, come dice Aragon,[l] e Rodriguez.[m]

CASO IV.

D. Qual danno di fama si debba chiamar grande, o notabile, e qual picciolo, e quale intẽtion sia di nuocere notabilmente; accioche si possa giudicare se sia peccato, o nò.

R. Che colui, che è cagione, che a quegli, di cui si mormora, ouero s'infama, si toglia, ouero si lasci di dar qualche ben notabile per la sua anima corpo, honore, o roba; e se fusse domandato, qual cosa si chiamareb-

a S. Ant. 2. p. tit. 8. c. 4
b Sylu. detract. n. 2.
c Sylu. vbi sup.
d ca. estote de reg. iur. in l meri-to. ff pro socio.
e Nauar. in c. verba 1. q 3. col. 6. pag. 70 nume. 72. & 75.
f F. M. Ro. 1 to. co. 2. concl. nu. 8.
g Sylu. vbi sup.
h Nauar. re. lib. 2. c. n. 314.
i Nau. vbi sup.
k Medi. in sum. fol. 182.
l Arag. 2. 2. q 73. art. 2.
m F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 13.

be notabilmẽte buona per l'anima, corpo, honore, e roba; si deue rispondere, che non è determinato nelle leggi: e perciò sarà quella, che ad huomini prudenti, e da bene deue parere notabilmente: considerate le circonstantie delle persone, luoghi, tempi, & altre cose, che possono accadere. Nauarro,[a] Gaetano.[b] Finalmente nota per questa materia, che colui, che mormora del prossimo cõ intentione di nuocergli in cose di rilieuo, leuandoli contra vna falsa testimoniãza, ouero palesando qualche suo peccato occulto; pecca mortalmente, ancorche non ne segua alcun danno: ouero perche non fu creduto; ouero perche già lo sapeuano gli ascoltanti: ouero perche colui, di chi si mormora è di così vil conditione, che non può cosa alcuna. e questa si dice mormoration formale: vn'altra si dice mormoratione materiale, quãdo si dice qualche cosa contra il prossimo, senza intentione di nuocerli: la quale in cosa graue, parimente sarà peccato mortale: come mostra Cordoua,[c] Gerson,[d] Nauarra,[e] e Rodriguez.[f] E nota, che chi leua vna falsa testimoniãza, o sia in giuditio, o fuori di giuditio, sempre pecca mortalmente: come risolue Nauarro.[g]

Nota 1.
a Nau inter ver. 11. q. 1. concl. 6. nu. 56. p. 256 et 257.
b Caiet. 2. 2. q. 77. art. 2.
c Cord. de secr. tegen. q. 2. conc. 5.
d Gers. al f 12. letr e
e Nau. lib. 2. de rest. c. 4. nu. 106.
f F.M. Rodr. 1. to. ca. 232. concl. & nu. 2.
g Nau. ca. 18. nu. 125.

CASO V.

D. Se sarà peccato mortale il mormorare di vn morto: V. g. essendo morto vn cherico, ouero vna donna maritata, racconta vno, che'l cherico commesse vna fornicatione, e la donna maritata vn'adulterio.

R. Che se si sapeua per via di confessione, cosa chiara è, che egli è peccato mortale, & il rompimento del sigillo di essa: percioche come insegnano tutti li Dottori, il sigillo della confessione dura dopo la morte: e parimente sarà mortale, o veniale; secondo la materia, ouero intentione, con la quale si mormora; ancorche non si sappia per questa via. Il maggior dubbio è, se sarà obbligato costui, che lo dicesse a restitutione della fama, che con la sua mormoratione tolse al morto, e dicesi di nò: perche l'ingiuria personale non passa a gli heredi: se però l'infamia del morto non ridũdasse in qualche mõdo nella famiglia, che viue di lui; ouero ne' suoi parenti: come se dicesse, che egli era stato traditore a Sua Maestà, ouero alla Republica; ouero, che discendeua di razza di confessi: percioche all'hora sarà il dãneggiatore obbligato a sodisfare. concorda Nauarra,[h] e di questa opinione è Giosef Angles,[i] e Rodriguez.[k] Nota, che l'herede è obbligato per la fama, che tolse al morto, a cui è succeduto a far qualche ricompensa di danari, conforme il danno da lui fatto. Secondo, che dicono, Cordoua,[l] Pedrazza,[m] Nauarro,[n] Rodriguez,[o] tuttauia veggasi per questo il caso terzo del capitolo ..... de gli heredi nella prima parte: perche vi è per mezzo vna opinione contraria, e buona.

CASO VI.

D. Se sia lecito domandare, quãdo vno stà in prigione, perche vi stia?

R. Che è lecito il domandarne, e dirlo, il che non sarà il domandare, ouer dire in particolare tutte le parti, o circonstantie del delitto: perche sia prigione. concorda Nauar.[p] e Nauarro,[q] e la ragion'è; perche è cagione della detrattione, o mormoratione de gli altri.

CASO VII.

D. Se sarà peccato di mormoratione, e mortale il dire di vno, costui hà il mal Franzese, hauendolo?

R. Che se ben pare, che sia peccato mortale; percioche vien discoperto il peccato, che è cagione di esso,

h Naua 1. to. de resti. lib. 1. cap. 4. dub. 15. pa. 474. n. 330. & 353.
i Angl. eu flos flores, 4 sent q. de restit. honoris.
k F.M. Rodr. vbi sup. conclus. & num. 19.
l Cordu de secr. tegen. mem. 4. q. 36. concl. 3.
m Pedr. 8. pracep. 5. 1.
n Nau. ca. & nu. 6.
o F.M. Rodr. 1. to. ca. 233. concl. 5 nu. 6. in fine.
p Naua. 2. lib. to. 1. de restit. ca. 4. p. 45. num. 301.
q Naua. c. inter uerb. concl. 6.

so; tuttauia non è così, percioche suole nascere da altre cagioni, che non sono peccato, e quando proceda da cagione, che sia peccato mortale, li giouani non hanno per vergogna il dire, che non è venuto da questa cagione. concorda Nauarra,[a] ma Rodriguez [b] dice, concordando con questo, che sarà peccato mortale, per il danno, che ne suol succedere d'ordinario a chi per essere manifestate così fatte infermità. E non sarà peccato, quando si dice per buon fine, cioè quando si dice ad vno, accioche nõ li dia sua figliuola per moglie: ouero accioche non conuersi con esso lui: affinche dalla sua conuersatione non se gli attacchi il mal Francese.

[a] Naua. 1. to de resti. lib. 2. cap. 4. nu. 108.
b F. M. Rodr. 1. to. ca. 232. concl. & nu. 7.

CASO VIII.

D. Se sia peccato mortale dire sù il viso ad vno li difetti naturali, per fargli affrõto. V. g. egli è vn guercio, vn gobbo, e dirglielo su'l viso?

R. Che intorno a ciò non si può dar regola certa, per conoscere, quãdo egli sia peccato mortale, & il medesimo quando sia così nel por nomi ad altri, che è cosa cotidiana appresso alcuni, se nõ è, che ogni volta, che diciamo così fatti mancaméti, o nomi a' nostri prossimi sia peccato mortale, quando dicédoli loro, se n'attristano, e se ne vergognano notabilmẽte, percioche all'hora sarà contra la carità verso di loro. V. g. come dire ad vna donna, che sia brutta, essendo tale: ouero chiamando vno capon, se però non li chiamassero con intẽtione di far loro affronto. Concorda Medina,[c] Nauarra, [d] e Rodriguez, [e] toccando questo caso dice, che se bene s'incorre nella mormoratione, e nella obbligatione di restituire principalmente per palesare qualche bruttezza ne' costumi, nondimeno s'incorre ancora per discoprire altri difetti corporali, ouero dell'intelletto, come se fusse detto ad vno, che egli è vn gobbo, & ignorante; ouero indiscreto, ouero alla donna, brutta, & al capon, capon: come è detto. Il che regolarmente non è peccato: saluo se quindi nascesse qualche notabil danno: principalmente, perche questi difetti, sogliono esser manifesti, come dice Nauarro, [f] & il medesimo è il dire di vno, che è figliuolo di Prete, tacendo il padre; ouero bastardo, tacendo la madre: perche nõ perdono perciò la lor fama: saluo se ne succedesse notabil danno, come se per essere saputi questi difetti, perde quel tale di quello, che hà; e perde la ragioni, che hà ad altre cose. Il che non s'intende, quando di esse si fà giuridica informatione, per qualche vfsitio: percioche in questo caso, vi è obbligo di dire la verità, ancorche si discopra qualche peccato, con che concorda Nauarro.[g]

[c] Medi. en la declar. del 8. mandamient. §. illo 55.
[d] Nau. vbi sup.
[e] F. M. Rodri. 1. to. ca. 232. concl. & nu. 7.
[f] Naua. in man. ca. 18. nu. 26.
[g] Nauarr. vbi sup.

CASO IX.

D. Se pecca colui, che racconta ad vn'altro vn'ingiuria, fattali da altri: perche pare, che la raccontasse, per discoprire il peccato, commesso da chi l'ingiuriò, e li fece l'ingiuria?

R. Che se la racconta con intentione di vendicarsene per quella via; togliendoli la fama, e la riputatione, nella quale egli è, non potendosi fargli affronto su'l viso, pecca mortalmente, ma se la racconta per riceuerne conforto, dicendola ad vn suo amico, e lamentandosene, per mitigare in questo modo il dolore, che ne sente, non è peccato, almanco mortale, percioche si serue delle sue ragioni, & il delitto dell'altro è scoperto per accidente. concorda Nauarra,[h] e Rodriguez. [i] Nota, che colui, che ascolta il mormoratore; aiutandolo, ouero incitandolo, ouero dandogli occasione di mormorare, pecca mortalmẽte, se fusse grande

[h] Nau. vbi sup. n. 345. & 346. dubi. 14.
[i] F. M. Rodri. 1. to ca. 232. concl. et nu. 18.

il danno, che risulta dalla mormoratione: ma se ascolta, per non poterne far' altro, ouero accorgendosi, di non potere con la sua riprensione giouare, non pecca; ma se lascia di resistere al mormoratore per sua negligentia: ancorche sia cagione, che gli altri l'ascoltino, non pecca mortalmente, saluo se sentisse piacere della mormoratione: percioche in questo caso peccherebbe mortalmẽte, essendo graue il danno, che risulta della mormoratione, come dice Nauarro,[a] Medina,[b] e Rodriguez,[c] con la commune. Vero è, che huomini tengono indistintamente, che l'ascoltar volontieri, senza far resistentia, qualche mal del suo prossimo, è peccato mortale contra la carità; perche se è peccato mortale nõ impedire, che sia abbruciata vna cosa, come non sarà peccato mortale non impedire al mormoratore, che non abbrusci la fama del prossimo principalmente a ciò obbligandoci il precetto della correttiõ fraterna, potendosi fare ageuolmente. Questa opinione è di Alcozer;[d] e così raccogliono li Dottori communemente tre casi, ne' quali l'ascoltare il mormoratore è peccato mortale Il primo, se per ragion del suo vfficio egli è obbligato a correggerlo, e lo lascia per negligentia Il secondo, se lo lascia per timor humano, che in se stesso è peccato mortale. Il terzo, quãdo vi è necessità d'impedire qual che notabil danno, che si vede con l'occhio nascere da cotal mormoratione.

[a] Nauar c. 18 nu. 36. 37. & 4. [b] Medi. in summ. [c] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.

[d] Alcoz. in sum. ca. 12. vers oyr. de buena gana.

CASO X.

D. Se'l perdon generale basta per fare, che'l mormoratore, ouero infamatore, rimanga libero dalla restitutione, come se alcuno, che infamò vn'altro li domanda perdono di tutte le sue mormorationi, e detrattioni dette contra di lui.

R. Che Nauarro,[e] seguito da Nauarra[f] dicono, che solamente è scusato dalla restitutione di quelle detrattioni, alle quali si estende la verisimile intentione di colui, di cui è stato mormorato. Il che pare a me, che si debba lasciar all'arbitrio dell'huomo da bene.

[e] Nau. c. 18. nu. 45. [f] Naua. 1. to. rest. lib. 2. c. 4. num. 394.

CASO XI.

D. Se quando il mormoratore racconta gli altrui peccati a persone facili da vedere gli altrui difetti, & inclinate a ciò; dicendo d'hauerle sentite dire, pecchi mortalmente.

R. Che si, accorgẽdosi, che appresso quelle persone, per essere così facili perde altri la sua fama: & il medesimo auuiene, quãdo la persona, che racconta li detti peccati, è di tanta autorità, che non è solita di raccontare, se non la verità, & il certo; percioche sapendo costui il credito, che hanno della sua persona virtualmente vuole nuocere al prossimo, raccõtando li suoi peccati; come dopo Gabriel, e Scoto notano Nauarro,[g] e Cordoua,[h] Soto,[i] e Rodrig.[k] e deono li Predicatori, e confessori riprendere vn'abuso molto ordinario, che si troua fra alcune persone, le quali hauendo sentito dire qualche cosa da persone, non degne di fede; subito le raccontano; dicẽdo d'hauerla sentita dire, & ancora infamandosene li giudici, l'affermano con giuramẽto, li quali ancorche dicano la verità, per hauerlo vdito dire, peccano tuttauia mortalmente; seguendone graue danno al prossimo; percioche se bene l'habbiano sentito dire, doueuano tuttauia auuertire, che esse erano persone di credito, e così per hauerlo sentito dire, non poteuano in questo caso testificare. Per questo caso veggasi quello della fama.... nel la prima Parte, e quello dell'Infamia cap... in questa: per essere molto cõgiunti.

[g] Nau. ca 18. nu. 45. & 48. et in cap. inter verb. num. 8. 6. [h] Cordub. membr. 4. annot. Sot. [i] Sot. conclus. 7. [k] F. M. Rodr. 1. to. cap. 231. concl. & nu. 12.

Cap. XXXVII. Della Necessità estrema.

CASO I.

DOm. Supposto, che la necessità estrema sia non solaméte quãdo vno si muore di fame, o di freddo, ouero si ritroui molto oppresso, ouero vi si ritroua per qualche altra calamità; come parimente è quella, che ad vno minaccia pericolo di vita, alla quale non si può soccorrere d'altra maniera, se non col pigliare, e torr'alcuna cosa; come risolue Giacomo Graffi,[a] se quando il creditore, e debitore sono in estrema necessità, sia obbligato il debitore a soccorse il creditore, dãdoli quello, che deue, per cauarnelo, ouero se possa lecitamente per all'hora soccorrere la sua, percioche soccorrendo quella del suo creditore, egli è per rimanere nel suo trauaglio, e necessità parimente estrema.

[a] *Iacob. de Graf. à Capua en sus decis. dora lib. 2. c. 94. num 8.*

R. Riccardo, & altri tengono con Scoto,[b] che se'l creditore cascò prima nella necessità, che'l debitore, questo è obbligato a soccorrerlo, ma se egli prima del suo creditore vi cascò, che è obbligato più a se stesso, che a lui, è dato il caso, che ambedue insiememente vi cadessero, e che l'hauessero nel medesimo tẽpo, all'hora, se ben sapesse, che per darlo, deue perderne la vita, è tuttauia obbligato il debitore a dare quello, che hà nelle mani al suo padrone, e creditore, e che se per non darglielo, ne morisse il creditore, egli sarebbe homicida. Soto tiene il contrario per piu probabile; come è veramente. E non solamente dice esser così, ma ancora, che quello, che si deue tenere è, che non è obbligato: ancorche lo debba per qualsiuoglia traffico lecito, ouero illecito: ma che può lecitamente prouedere alla sua necessità: *Ratio eius est, quia in tali casu, melior est causa possidentis.* Questa opinione è ancora di Soto,[c] di Gaet.[d] di Orellana,[e] e di Bann.[f] Nota due cose. la prima, che nel medesimo caso può il debitore preferire il padre, madre, figliuoli, che sono in estrema necessità; e non restituire al creditore, che si troua nella medesima e se ben Soto[g] dice, che questo è problema: cioè opinione, che si può tenere, e difendere per la parte affirmatiua, e negatiua; nondimeno a Orellana, e Bannes[h] pare conclusione certa: alla quale pare, che fauorisca San Tomaso.[i] il qual parimente dice, che essendo in estrema necessità il creditore, e li parenti del debitore; non si può dar regola vniuersale, qual piu tosto si debba soccorrere; ma che si deue lasciare al giuditio dell'huomo prudente: acciòche cõsiderate le conditioni giudichi qual piu tosto debba esser soccorso. questo medesimo dice Bannes.[k] La seconda, che può esser problema, se nel medesimo caso habbia da essere preferito vn mio fratello, o grande amico, che pose a rischio la sua vita per la mia. come dicono li detti Padri. li quali pare, che tengano la parte affirmatiua: e la tenne parimente il sapientissimo Maestro Vittoria: ancorche Soto tenga la negatiua.

[b] *Scot. in 4. d. 1. q. 2.*

[c] *Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 7. articl. 1. pag. 317 b*
[d] *Caiet. 2. 2. q 62. art. 6.*
[e] *Orell. en sus escrip. 2. 2. q. 62. art. 7. conclus 2.*
[f] *Bann. de iust. & iu. en el mismo lugar. & art. & concl. pag. 248. col. 2 a*
[g] *Sot. vbi sup.*
[h] *Ban. vbi sup. cõcl. 2.*
[i] *S. Tho 2. 2 q. 31. art. 3.*
[k] *Ban. vbi sup.*

Finalmente nota, che quando il creditore patisce il medesimo danno, che'l debitore; se subito non li sia restituito quello, che se li deue; sarebbe obbligato il creditore a restituire al debitore subito; se non sia in caso di estrema necessità, e ne rendono la ragione Orellana,[l] e Bannes,[m] & è euidente; perche sarebbe troppo duro, che'l vero padrone della cosa, patisse danno, per non l'hauere: & esso creditore schiuasse il suo danno con l'altrui. *Sed in casu extrema necessitatis*, come è

[l] *Orell. vbi supr. 2. 2. q. 62. art. 3.*
[m] *Bann. de iust. & iu. en la misma q. art. & pag. cõcl. 1. p. 174. col. 2.*

stato detto di sopra, *quòd quando omnia sunt communia*; essendo estrema necessità, *melior est causa habentis, seu possidentis*. come parimente dice Lopez,[a] seguito da Rodriguez,[b] li quali dicono, che quando il debitore di buona fede, & innocente patisce per restituire vna total perditione del suo stato, non è obbligato a restituir subito; ancorche il creditore sia per patire notabil danno di presente; e che'l debitore sia apparecchiato per ritare questo danno: che minaccia per l'auuenire, quando venisse, e succedesse: e così si deue intédere quello, che dicono Orellana, e Bannes,[c] poiche il medesimo Rodriguez[d] tiene l'istesso, seguendo Soto,[e] e Nauarro,[f] e Medina,[g] e Nauarra,[h] & Orellana, e Bannes.[i]

[a] F. L. Lop. 3. p. instr. confe. c. 118.
[b] F. M. Rodr. 1. tom. c. 45. concl. 4. et nu. 5.
[c] Ban. vbi sup.
[d] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4
[e] Sot. vbi sup.
[f] Nau. c. 17. nu. 71.
[g] Med. in sum.
[h] Nau. de rest. cap. 4. nu. 54.
[i] Ban. vbi sup. concl. 4. p. 275. col. 2. c. y en la cõ al 5. p. 276. col. 1. e.

CASO II.

D. Essendo vn figliuolo con suo padre, e madre, e suoi figliuoli in egual necessità; non potendo soccorrere a tutti, a quali più tosto sia obbligato soccorrere?

R. Che hauendo vn figliuolo suo padre, e madre, e figliuoli in egual necessità: non essendo in estrema; deue soccorrere a' figliuoli: non potendo prouedere a tutti. percioche la natura hà commesso la cura de' figliuoli al padre, & alla madre. ma se la necessità fusse estrema: più tosto deue prouedere al padre, & alla madre, che a' figliuoli. percioche maggior bene è in essi, che ne' figliuoli: come dice San Tomaso.[k] Vero è, che'l soccorrere in questo caso prima a' figliuoli, che al padre, e madre, non sarebbe peccato mortale. percioche non è tanta la differentia di queste due obbligationi, che basti per constituire peccato mortale: come tiene Bannes, & Aragon,[l] il quale afferma, che'l medesimo si deue dire del Padre, e della madre. e se bene ciò sia vero, quanto alla prouisione delle cose temporali; tuttauia quanto agli atti di riuerentia, sempre il figliuolo deue anteporre il padre, e la madre a' figliuoli. poiche il padre, e madre sono il principio del suo essere: come dice Rodriguez.[m]

[k] S. Th. 2. 2. q. 61. art. 9. ad 3.
[l] Arag. 2. 2. art. 9.
[m] F. M. Rodr. 1. tom. c. 14. concl. 1. nu. 9.

CASO III.

D. Come si debba intendere quella regola, molto ben nota a tutti nel volgo, *Quod tempore necessitatis omnia sunt communia*. percioche Armilla,[n] fondandosi in questa regola, che chi toglie qualche cosa con questa necessità, se sia estrema; non è obbligato a restituirla: ancorche appresso in progresso di tempo habbia ben da mangiare. e dall'altra parte tiene Adriano, De restitutione, che egli è obbligato. percioche questo si concede all'hora, *Quantum ad vsum, sed non quantum ad proprietatem*.

[n] Arm. verbo furtum nu. 10.

R. Lasciando da parte, se quello, che si toglie sia di poco momento; percioche essendo tale, non vi è obbligatione di restituirlo; che'l vero senso di questa regola, è; *Quæ sunt communia, idest, communicanda duntaxat ad vsum in tempore extremæ necessitatis, & non ad proprietatem*. quando le cose tolte sono per chi ne hà estrema necessità, *& simpliciter est indigens*: e non si consumano cõ l'vso. percioche all'hora, cessando la necessità: deono essere ristituite: ma se si consumano con l'vso, non vi è obbligatione di restituirle: come sono cose da mangiare, bere, e danari. perche se bene è vero, che all'hora sono, *Solum communia ad vsum*: tuttauia. perche in queste cose, le quali si consumano con l'vso; *Ad vsum lege naturæ sequitur dominium*: così chi le toglie ne diuiene padrone. Questa dottrina è di Soto,[o] e di Scoto ancora; & è la commune, & ancora è vero, che può vno tro-

[o] Sot. lib. 4. vbi supra pag. 338.

trouandosi in questa necessità torlo non solo per se; ma ancora per soccorrere il suo prossimo, vedendolo in questa necessità; e nõ hà altro modo da poter soccorrerlo: come tiene insieme con tutto il rimanente Giacomo Grassi; [a] & è scritto ne' Canoni. [b] e se ad alcun paresse, che questo caso, & il caso cinquanta del cap.... Della Restitutione si contradicessero l'vno all'altro. poiche il danaro si consuma con l'vso; e colui, che si con tiene in esso caso tolse danari, e li cõ sumò in quella estrema necessità, si deue rispondere, che non si contradicono. percioche quiui si presume, che chi li tolse, ne haueua in casa altretanti in danari, ouero in roba; ouero in speranza certa di hauerli: e chi hà questo, non si dice trouarsi in estrema necessità di pouertà. percio che tãto fu, come il pigliargli in presto donde egli li tolse, fin che ritornasse a casa sua. E così ancora dice Soto. e perciò fu detto di sopra, *simpliciter indigens.* che hauendo in casa essi, ouero roba, per questo, o pure speranza certa d'hauergli, non è già *simpliciter indigens.* Concorda ancora la Somma de' Confessori. [c]

[a] Iacob. de Graff. d. Capua in sus decis. dorãdas lib. 2. c. 94. nu. 11. & 17.
[b] cap. discipul.
[c] Sum. confessitu de furt. q. 9.

Finalmente colui, che è posto in estrema necessità: in maniera, che al presente non habbia con che potersi aiutare, ma hà speranze certe, che è per hauerlo presto; è in obbligo di restituire, hauendo il modo da potersi aiutare. e così l'opinione di Soto posta di sopra è vera, parlandosi di necessità così miserabile, che ne attualmente, ne in potentia propinqua morale, hà con che aiutarsi. perche s'auuede moralmente parlando, che non haurà così presto modo da poter pagare, e restituire quello, che toglie: come auuertisce Lopez, [d] e Rodriguez. [e] il qual dice insieme con Soto, che chi fuori dell'estrema necessità toglie l'altrui, e trouandosi in estrema necessità lo consuma; non è obbligato a restitutione: ancorche appresso venga ad hauere il modo da restituire. egli proua tutto q̃sto bene; e di tutto dà ragioni efficaci, & esempi. Per questo capitolo è buono il cap.... della Limosina.

[d] F. L. Lop. in Ir. confe. 1. p. c. 115.
[e] F. M. Rodr. 1. to ca. 148. conclu. & nu. 2. cõclus. & nu. 1. & 2.

Cap. XXXVIII. De' Negri.

CASO VNICO.

DOm. Se coloro, che con inganno fanno schiaui Negri in Guinea, pecchino mortalmente: e siano obbligati a mettergli in libertà?

R. Che'l comprarli colà da chi li può vendere, è cosa lecita: ma il farli con inganno schiaui è peccato mortale, e chi li fà schiaui, è obbligato a mettergli in libertà. & è obbligato a fare il medesimo colui, che li comprasse da coloro, che così con inganno gli hauessero fatti schiaui: ancorche perda il danaro spesoui. Soto. [f] Mercato [g] dice, che'l comprar Negri non è traffico sicuro. percioche si commette grand'ingiustitia fra li medesimi Negri colà in Guinea: facendosi schiaui vn l'altro. e parimente si commette fra coloro, che di quà li comprano in quelle parti, per non sapere, se furono fatti schiaui giustamente, per potere essere venduti. Nauarra [h] tiene il medesimo, e Lopez. [i] allegando vn Vescouo del Giapon, che tiene la medesima opinione in vn trattato, che fece della libertà de gli Indiani. & il medesimo viene a dire Rodriguez. [k] ancorche al fine viene a dire, che per quietare le conscientie di coloro, che in Spagna con buona fede comprano co' suoi danari li detti negri, per seruirsene, non ostante questo, che è detto; li possono ritenere con buona consciẽtia. perche se bene in gene-

[f] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 2. ar. 2. p. 366.
[g] Merca. de contracto de los negros de cabouer ac.
[h] Nauar. 1. to. de rest. lib. 3. cap. 1. nu. 214.
[i] Lop. instr. neg. li. 1. c. 5. pa. 11. & 12. 13. & 14.
[k] F. M. Rodr. 2. to. ca. 76. conc. & nu. 6.

Digitized by Google

generale habbia preualso la fama di quello, che è detto; tuttauia nõ possono coloro, che comprano questi negri in particolare verificare, come che vi mettano gran diligentia, se siano stati fatti giustamẽte schiaui, o nò. pcioche è opinioni di Scoto [a] riceuuta da tutti li Teologi, che colei, che si marita con buona fede; dubitando poi, se sia stato valido il suo matrimonio esaminando il negotio, e non ne potendo trouare la verità può lecitamente nõ solo pagare il debito a sua moglie, ma ancora domandarglielo. Il che parimente procede nel nostro caso. Per questo luogo è buono il cap. de gli Schiaui. Veggasi.

[a] *Scot. in 4. d. 37. q. vnic. art. 5.*

Cap. XXXVIII. De' Nouitij.

CASO I.

DOm. Supposto, che chiunque habbia vso di ragione, e sia pubere, può essere nouitio, e che così huomini, come donne nõ possono; se non dopò sedici anni compiti, e che siano stati cõ l'habito per vn'anno; se nõ nella nostra Religione de' Minimi, nella quale deue hauere, p far professione diciotto anni, ouero, che vi sia entrato; ancorche se facesse professione de diciesette anni compiti, come vuole il Concilio di Trento, [b] la professione sarebbe valida. percioche la nostra regola non annulla la professione, fatta auanti: ma solamente prohibisce, che nõ si faccia: come parimente dice Rodriguez. [c] e questa è buona opinione, ancorche Nauarro [d] dica, che la professione è nulla; Io per inganno, e molto piu per forza persuadetti ad vno, che era già dentro della religione, che n'vscisse fuori; ouero, che non vi entrasse, volendoui entrare. onde se n'vscì, ouero non vi entrò; se io son' obbligato a fare, che ei torni ad entrarui, e se non vuole, se io son tenuto ad entrarui in sua vece, o procurare, che altri vi entri?

[b] *Cõc. Tri. sess. 25. de refor. c. 16.*

[c] *F. M. Rodr. 3. p. 99. reg. q. 17. ar. 10. pag. 92.*

[d] *Nau. li. 3 consil. tit. de reg. consil. 22. & 35. in prima editione.*

R. Che qui sono opinioni. Scoto, Paludano, Adriano, Rosella, e Siluestro [e] tengono, che io son' obbligato d'auuertirlo, che ei torni a rientrarui; dicendoli la verità, e qual fu la mia intentione. e quando non voglia, che io son obbligato ad entrarui in suo luogo: o procurare, che altri, come egli idoneo vi entri. Il contrario tiene Lopez, [f] Rodriguez, [g] Maior, [h] e Soto, [i] li quali dicono, che solamente io son' obbligato a dichiarargli la verità, se io l'ingannai; & a pregar Dio, come dice Rodriguez. [k] e domandarli, che ritorni a piantare nel core di lui quell'antico proponimento; e che dato, che non voglia tornare; io non son obbligato a far piu, ancorche egli hauesse già fatto professione: come che all'hora potrebbe essere, che secondo Soto, se io nõ fusse già tenuto ad entrarui io, ouero a metterui altri in suo luogo, io resti obbligato di sodisfare al conuento, ouero alla Religione, donde io lo cauai, di qualche cosa, se'l frate gl'era d'vtilità, e giouamento. Il medesimo tiene Nauarra, [l] quanto al fare, che altri entri in suo luogo, ancorche con distintione; dicendo, che se non vi è altri, che voglia liberamente entrarui, io non son' obbligato a metterui altri in vece di colui, che io cauai fuori: *Quia professio libera esse debet: vnde censetur ac si non posset restituere.* Ma se vi fusse alcuno, che habbia voglia d'entrarui, & è per entrarui per il mio consiglio efficacemente; all'hora egli pensa, che per legge di giustitia, io ve lo debba indurre: e che se io non lo faccio, non hà luogo la prima opinione. e questo è in quanto al mettere altri in suo luogo.

[e] *Syl. r. 3. q. 2.*

[f] *F. L. I... instr. ... scien. c. 44 ...*

[g] *F. M. Rodr. 2. tom. ... conclus. ... nu. 3.*

[h] *Maior in 4. dist. 15. 17.*

[i] *Sot. lib. 4 de iust. & iur. q. 6. artic. 3. p. 311 c.*

[k] *F. M. Rodr. vbi sup. cõc. & n. 5*

[l] *Nau. li. 2. to. 1. de restit. cap. 2. nu. 17. 18. & 20.*

Quanto

Quanto alla restitutione dice insieme con Rodriguez,[a] che colui, che per forza, o per inganno cauò vn'altro della Religione, alla quale egli era con la sua presentia di grād'vtile, e giouamento spirituale, per essere religioso industrioso; ouero, perche l'heredità di suo padre era per cadere nella detta Religione; è obbligato a restituirli tutto questo danno. Il che si proua. perche si fece questo danno alla Religione. Ma deuesi auuertire, che non sempre in questo caso si deue dare egual soddisfattione. e così quanto maggior ragione hauesse acquistato la Religione, tanto maggiore deue essere la restitutione, che si deue fare. percioche se era professo; e per essere vscito fuori, nō ne può la Religione conseguire l'heredità, chi lo cauò fuori è in obbligo di restituirla tutta. Ma se era nouitio, non è obbligato a restituirla poi che la Religione non vi haueua di presente ragione. Tanto dice Rodriguez,[b] e Nauarra.[c] se bene dicono ancora, che è vero, che se dall'impedire questa entrata della maniera, che è detto, cioè per forza, ouero per inganno, succedette alla Religione qualche danno temporale, chi fu cagione di questo danno, è tenuto a darne qualche soddisfattione. la quale si lascia all'arbitrio dell'huomo da bene. Finalmente Bannes[d] dice, che colui, che impedì l'entrata nel già detto modo al secolare, ouero lo cauò del Nouitiato, o professione è obbligato a restituire il danno temporale, che fece al Conuento. Verbi gratia, come se vn Dottore, ilquale hà vna honorata Cattedra, & vn grasso patrimonio, volesse entrare in qualche Religione; ouero già vi era nouitio, e professo; e fusse cauato della Religione; *Tenebitur ad restitutionem tam ipsi, quam Religioni totius damni, & lucri cessantis.* Egli fonda molto bene questa opinione con ragioni, & argomenti forti. e così tutti vengono a dire vna stessa cosa. Che io non sia obbligato ad entrarui, ne procurare, che altri vi entri in suo luogo, non volendo, è cosa chiara. percioche li voti nella religione deono essere liberi al tempo, che si fanno: e sarebbe carico molto pesante entrare nella Religione per forza, per l'asprezza di essa. e per questa cagione è constituito vn'anno di proua; accioche chi vi entra consideri, se la può sopportare. Finalmente, *Nullo ergo vnquam grauissimo quoque delicto quis potest cogi ad profitendum.* e lasciando opinioni da parte, questa è cosa certa. Nota il caso seguente.

[a] *F.M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.*

[b] *F.M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu 6.*

[c] *Nau. vbi sup.*

[d] *Bann. de iust. & iu. vbi sup. concl. 1.*

CASO II.

D. Senza esserui forza, ne inganno, io persuadetti ad vno, il che voleua esser frate, che non fusse: & in maniera lo persuadetti, che'l conuinsi, e lasciò di farlo per miei preghi: se io son obbligato a restituirlo alla Religione, doue egli voleua entrare, tornando a persuaderli, che diuenti frate: e quando egli non volesse, se io sia obbligato di entrarui in suo luogo; ouero metterui altri. questo caso nasce dal passato.

R. Sant'Antonino,[e] & altri con esso lui sono di parere, che io sono a ciò obbligato. Il contrario tiene Soto,[f] dicendo, che se io lo feci con buon'animo per compassione, che io haueua a suo padre, e madre; ouero per l'amicitia, che io haueua seco, io non son'obbligato ad alcuna cosa: ancorche io lo faccia con cattiuo animo, e per odio, che io porto alla Religione, doue egli vuole entrare in particolare. percioche in questo caso io peccherei solamente contra la carità; e non contra la giustitia. Questo medesimo tiene Bannes,[g] Aragon,[h] Scoto,[i] e Rodriguez,[k] e Nauarra.[l] il qual proua bene questa verità con molte ragioni, che a me quadrano grandemente, dicēdo, che in ciò non si fece aggrauio alla Religione.

[e] *S. Anto. 2. p. tit. 2.*

[f] *Sot. lib 4. de iust. & iur. q. 6. ar. 1.*

[g] *Bann. de iustit. & iur. q. 62. artic. 2. p. 1?0. col. 2. concl.*

[h] *Arag. 2. 2. q. 62. art. 2. pag. 178.*

[i] *Scot. in 4. d 15. q. 3. art. 1.*

[k] *F M Rodr. 1. so ca. 5?. concl. et nu. 7.*

[l] *Nau 1. 10. rest. lib 3 c. 2. nu. 15. 16. & 17.*

gione. poiche auanti la professione, non hà ella ragione sopra chi è per farla. poiche per mezzo di essa le viē data. & essendo così, segue, che auanti che egli la faccia, persuadendolo io a non esser frate, anche con animo cattiuo, io non son' obbligato, se lo fece per mia persuasione, di entrarui in suo luogo; ne manco metterui altri. correndo quì il medesimo, che corre nelle lascite, che si fanno ne' testamenti, quando sono riuocate a persuasione di altri. Verbi gratia, Pietro lasciaua nel suo testamento a Giouanni dugento ducati gratiosamente; io li persuadetti, che nō li lasciasse a lui, ma ad altri: se'l testatore lo fà a mia persuasione, ancorche io pecchi, se lo feci per odio, che io le portaua; tuttauia io non sono obbligato a cosa alcuna: e questa è commune opinione egli ne rende molte altre buone ragioni. Per questi due casi sarà molto buono quello, che si dirà nel caso quinto del cap.... Della Restitutione. Veggasi.

CASO III.

D. Vno essendo nouitio in vna Religione, nella quale poteua hereditare; e tre mesi auanti la professione fece donatione della sua legitima a' suoi parenti: se questa donatione sia valida?

R. Che non è valida. perche il Cōcilio Tridentino [a] hà statuito, che questa donatione non sia valida: e ne piu, ne manco qual si voglia altra, che egli facesse auanti due mesi della sua professione, ne se bene la facesse dentro de' due mesi auanti la detta professione; non hà voluto, che vaglia, hauendola fatta senza licentia del Vescouo, ouero del suo Vicario. Le parole del Concilio sono queste; *Nulla quoque renunciatio, aut obligatio, antea facta, etiam cum iuramento, vel in fauorem cuiuscunque causa pia, valeat, nisi cum licentia Episcopi, siue eius Vicarij, fiat iuxta duos menses proximos ante professionem: ac non aliàs intelligatur suum effectum sortiri, nisi secuta professione. aliter verò facta, etiamsi cum huius fauoris renunciatione, etiam iurata, sit irrita, & nullius effectus.* Donde segue, che si come la fece auanti li due mesi della professione, se l'hauesse fatta dentro di essi con licentia del Vescouo, o del suo Vicario, come dispone il Concilio, sarebbe valida. Vero è, che in alcune Religioni non è in vso domandarne licentia al Vescouo. nelle quali vale la donatione fatta senza essa licentia: come dice Rodriguez. [b]

Nota per questo caso due cose. La prima, che quello, che dice il Cōcilio Tridentino non procede nella rinuntia di qualche benefitio ecclesiastico fatta due mesi auanti la professione, con la detta solennità. percioche se bene il Nouitio rinuntia il suo benefitio ecclesiastico con essa; cotal rinuntia pare simoniaca; poiche vi è vn'espresso, o tacito patto, che si fà con chi riceue il benefitio; cioè, che non seguendo la professione, debba renderglielo; tanto piu, che se bene la detta rinuntia nō è simoniaca, ella è tuttauia inualida. percioche colui, che riceue il benefitio non lo riceue da chi lo rinuntia; ma da colui, che glielo conferisce: e la collatione del benefitio deue essere perpetua, e non temporale; come dicono li Canoni. e parimente la rinuntia deue essere perpetua. alla quale, come ne alla collatione si può mettere tacita; ouero espressa conditione; cioè, che non facendo professione; debba restituire il benefitio. percioche questa conditione, come vado dicendo, puzza di simonia, come si raccoglie da' Canoni, [c] e lo dice Rodriguez. [d] Tutto questo si dirà piu distesamente nel caso quinto.

Per la seconda cosa si deue notare, che se bene la donatione fatta dal Nouitio auanti l'entrare nella Religione fusse nulla, come tiene Rodriguez;

[a] Conc. Triden. sess. 5. c. 16.

[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 7. concl. & nu. 2. in fine.

Nota 1.

[c] cap. cum fraude de pactis, cap. quaesitum.

[d] F M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.

Nota 2.

guez; se bene in quanto a me tengo, che sia valida, come si disse nel caso quarto del capitolo Della donatione prima parte; e principalmente se la dichiaratione de' Signori Cardinali Interpreti del santo Concilio di Trento, doue questo, e quello si fonda, è conforme alla dottrina del caso sessantadue del confessore nella prima parte; perche non essendo cóforme, l'opinione di Rodriguez sarebbe buona, e dourebbe esser seguita; & è ancora di Nauarro, come quiui fu citato: tuttauia il testamento fatto auanti l'entrare in essa, vale. e così l'heredità da lui lasciata appartiene non al monasterio, ma all' herede da lui instituito. come si proua ne' Canoni,[a] e lo tiene l'Abate,[b] Felino,[c] e Bero.[d] e dice essere commune de' Canonisti Alciato.[e] e Iason[f] dice essere piu vera, Giulio Claro,[g] Nauarro,[h] Gregorio Lopez,[i] e Couarruuia,[k] seguiti da Rodrig.[l] Ne contraria, che'l monasterio succeda in luogo del figlinolo: percioche questo è falso; ne li Canoni lo dicono assolutamente. poiche solo ordinano, che'l fideicommisso, lasciato sotto conditione, se colui, che lo lascia, morisse senza figliuoli; cessa entrando, e morendo in qualche religione approuata. percioche si presume, che chi lo lasciò, se hauesse pensato, che egli era per entrare in vna religione, haurebbe lasciato il detto fideicommisso, non al fideicommissario, ma al monasterio: come risolue Manuel de Acosta,[m] e dopò gli altri Couarruuia,[n] e Caldes de Pereyna. Da quello, che è detto si raccoglie, che'l testamento fatto dal Nouitio vale; se bene non si faccia con la solennità del detto Concilio. poiche è riuocabile. ma deuesi notare, che la donatione *causa mortis*, e la donatione *inter viuos*, fatta con questa solennità, facendo il nouitio professione, subito non hà il suo effetto; percioche subito fornito d'esser fatta, il donatario ne acquista il dominio, e l'vsufrutto delle cose donate: ma facendosi la professione, non può godere l'herede de' beni lasciatili dal nouitio nel testamento, finche muora di sua morte naturale. percioche essendo il monasterio capace di beni, gode dell'heredità, mentre viue il religioso, che la lasciò: come tiene Bartolo, Iason,[o] l'Abate,[p] Decio,[q] Xuares,[r] Couarruuia.[s] e così conuiene esplicare il Decreto del nostro Concilio.

E deuesi notare, che facendo questo nouitio testamento, lo deue fare con le solennità, che richiedono le leggi: percioche auanti che egli faccia professione è equiparato ad vn mero secolare; e non gode della ragion militare. e si come il secolare è obbligato a far testamento con la solennità della legge; se vuole, che sia valido; così n'è tenuto il Nouitio: come afferma Nauarro,[t] Tello Hernandez,[u] e Rodriguez.[x] Vedutosi questo restano a sapersi due cose buone per questo caso, le quali vedi nel cap.... tomo 1. caso 4. citato di sopra; che per esser quiui il suo proprio luogo non sono stati posti in questo: ancorche sia stato già risposto al nostro caso; tuttauia sono buone per esso.

CASO IV.

D. Se al Nouitio, il quale hà già compito l'anno della pruoua nella Religione, possano li Prelati di essa trattenere la professione, per qualche tempo di piu, senza dargliela. poiche'l Concilio Tridentino[y] hà commandato, che fornito l'anno siano ammessi alla professione li nouitij, che sono trouati habili, e se nó la danno loro, che li mandino via.

R. Che Papa Pio V. dichiarò, che'l Concilio s'intende di quei Nouitij, che fornito l'anno della lor proua da' Prelati sono trouati habili per dar loro la professione, e non di quelli, che non fussero trouati tali: come saran-

[a] Authent. de monachis §. illud quoque col lat. 1. auth. nũc autem C. de episc. & cleric.
[b] Abad. nu. 25.
[c] Felino nu. 53.
[d] Bero yo n. 113. in c. in præsentia de probat.
[e] Alc. in Rubrica de liberis, & posthum.
[f] Ias. in auth. si qua mulier. nu. 27. C. de episcop. & cle.
[g] Iul. Clar. ibid.
[h] Nau. c. nõ dicatis 11. q. 1. nu. 71. & 77.
[i] Greg. Lop. in l. 20. p. 1.
[k] Cou in c. qui ingredientib. 2. de test. n. 4.
[l] F. M Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 8.
[m] Acost. in c. si pater 1. p. verb. si absque liberis de test. in 6.
[n] Cou. li. 1. var. c. 19.
[o] Ias. in d. auth si qua mulier. nu. 26.
[p] Abbad. in c. præsentia num. 58. & ibid.
[q] Decio nu. 60.
[r] Xuar. allegat. 10.
[s] Coua. vbi sup. nu. 6.
[t] Nau. in c. non dicatis nu. 84.
[u] Hernan. in l. 3. Tau. nu. 11.
[x] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 9.
[y] Conc. Triden. ses. ult. de regular. c. 16.

faranno quelli, che per ancora non hanno fornito d'apprender bene quello, che conuiene: percioche in quello, che tocca a questi sua Santità concedette a' Prelati, che lor possano prolungare la professione per lo spatio di sei mesi. con tal conditione, che vi sia speranza, che in questo tempo siano per apprenderlo. & il medesimo risposero a gli 8. di Nouembre l'anno 1569. li Signori Cardinali, Interpreti del santo Concilio al nostro Padre Generale Fra Gasparo Passarello, che lor domādò la dichiaratione di questo capitolo.

Nota 1. Nota per questo luogo tre cose buone. La prima, che non è necessario, che la maggior parte del conuento consenta, che la professione del nouitio, che dimora in esso, sia valida. anzi è valida la professione data dal Prelato, pigliando prima li voti del Conuento: ancorche non consentino. percioche egli è in obbligo di pigliare il parere del Conuento; ma non è tenuto a seguirlo: come dice Panormitano,[a] Siluestro,[b] Nauarro,[c] Rodriguez.[d] Vero è, che dando la professione senza pigliar li voti del Conuento, ella sarebbe nulla, & egli peccherebbe grauissimamente.

Nota 2. La seconda, che'l Conuento, il qual riceue alcuno, o alcuna l'anno della proua con qualche euidente, e notoria deformità. ancorche in ciò pecchino mortalmente coloro, che li diedero l'habito; hauendo intentione di non l'ammettere alla professione; possono tuttauia senza peccato appresso mutarsi di parere, e licentiarlo. anzi che faranno atto meritorio di sua natura: increscendo loro del peccato commesso in non considerare al principio quello, che importaua alla loro Religione. così tiene Iason citato da Cordoua,[e] e Rodriguez.[f] Ma coloro, che riceuono in questi casi deono essere gastigati da' loro Prelati con seuerità, per il grande aggrauio fatto loro nel riceuergli; vedendo la loro insufficientia; e che poi erano per ricusargli. Il che, principalmente essendo nobili, non è picciola infamia.

La terza, che chi tacque d'hauere il mal Francese, e fece professione, è veramente frate: saluo se nella Religione, doue professa sia statuto confermato dal Papa, che annulli la professione di chi hà cotale infermità. percioche non hauendo questa infermità non fà nulla la professione. Vero è, che'l Superiore può giuridicamente procedere contra di lui, gastigandolo per il peccato commesso in tacerla: & in pena di esso leuarli l'habito, e cacciarlo fuori della Religione. e se bene hauesse fatto professione, e desse molta molestia a' frati con la sua contagiosa infermità; non è tuttauia obbligato a domādar licentia al Prelato d'uscir della Religione. percioche assai soddisfà alla sua conscientia increscendoli del suo peccato; e soggettandosi alla pena, che li sia dato per esso. così tiene Nauarro,[g] e Rodriguez.[h]

CASO V.

D. Se'l nouitio, il qual stando in peccato mortale fece professione in Religione approuata; Onde nō consegui l'indulgentia plenaria, che si concede al tempo della professione, la conseguirà appresso, quando gl'incresce del peccato passato? *Ratio dubij est*. percioche la professione non lascia alcun vestigio nell'anima, come lo lascia il Battesimo, cioè il carattere, per il qual poi lo consequisce.

R. Che con tutto ciò, la conseguirà all'hora. La ragione è, perche questa gratia nella professione si concede a tutti coloro, che non vi pongono impedimento. Il qual impedimento tolto via, si consequisce la gratia conceduta a chi di cuore si dà in preda del tutto *Diuinis obsequijs*. Il che fà il religioso, quando dopò la professione è contrito del peccato

[a] *Panor. in c. ad apostolicam de regul.*
[b] *Syl. verb. relig. 3. nu. 13.*
[c] *Nauar in c. almamater. 1 q. 83. c. 2. nu. 5.*
[d] *F. M. Rodr. 1. to. c. 8. conclus. & nu 7.*
[e] *Cord. sup. reg. fratrū Minorum, c. 2.*
[f] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu 8.*
[g] *Nau. li. 2. consi. tit. de regul. cons. 25. fol. 113.*
[h] *F. M. Rodr. vbi sup. c. 6. conclu. & nu. 3.*

cato passato: & all'hora veracemente professa auanti Iddio: e professando, gli è data, all'hora l'indulgentia plenaria. Concorda *Dominus Cardinalis.* [a]

[a] Card. 2. 2. q. 189. ar. 3.

Nota due cose per la materia di questo capitolo, che è de' Nouitij. La prima, che Bonifatio VIII. [b] determinò, che'l benefitio di colui, che entra in Religione non si prouegga, ne si dia ad altri auanti l'anno della professione, se egli in cio non consentisse; ouero sia manifesto, che egli assolutamente vuol mutar la vita: ouero che faccia espressamente professione: ouero che sapendo quello, che fà, pigli l'habito de' professi. ma fra tanto deue far seruire per mezzo di altri al benefitio; dandoli de' frutti di esso benefitio, al quale ei serue, vn'assegnato, e conueneuole sostentamento. Intorno a ciò notinsi tre cose. La prima, intorno a quelle parole, ouero, che sapendo quello, che fà, piglia l'habito de' professi. percioche non basta a pigliare il detto habito, se non facesse espressa professione per la riceuuta del medesimo habito: ma all'hora alcuno professa tacitamente, quando sapendo, che non è professo dopo l'anno compito del nouitiato, ouero della pruoua, per tre giorni riceuette di buona voglia, & allegramente l'habito de' professi di mano di chi lo poteua ammettere alla Religione.

[b] Bonifac. VIII. Beneficiū de reg. lib. 6.

La seconda cosa è, che l conueneuole sostentamento, che de' frutti del benefitio deue essere assegnato a chi seruisse al benefitio, bisogna, che sia fatta dall'Ordinario, *iuxta ea, quæ in simili spetie in Concilio Tridentino* [c] *determinantur*. Il che similmente tiene Siluestro. [d]

[c] Conc. Trident. sess. 7. de re for. c. 7. & sessio. vlt. de refor. c. 16.
[d] Syl. de relig. 2. §. 8.

Per la terza cosa si deue notare, che'l rimanente del benefitio, cauatone il conueneuole sostentamento di chi in esso seruisse, come è detto, che si deue cauare; sarà del detto Nouitio. secondo che si raccoglie da' sacri Canoni. [e] e che questo Nouitio non è religioso. onde se li debba negare il rimanente del benefitio. perche se bene nelle cose fauoreuoli egli è tenuto per religioso, nelle odiose in nessun modo si deue tener per tale: e per conseguente nō deue essere defraudato delle sue ragioni: e questo secondo il rigore, come per piu vero l'abbraccia Siluestro, [f] seguito da Rodriguez. [g] & ambedue dicono, che in ciò si deue stare al costume.

[e] c. lapsis. 16. q. 6.

E se a questo proposito domandasse alcuno; se costui rinuntiasse il benefitio, due mesi auanti, che facesse professione, così fatta rinuntia sarebbe valida. e questo dubbio è la seconda cosa, che si deue notare delle due, le quali io dissi di sopra, che doueuano esser notate per la notitia di questo capitolo, e quantunque già sia stato detto quello, che se ne deue tenere nella Nota prima del caso terzo, per maggiore dichiaratione di essa, e di quello, che andiamo trattando, dico, che'l Concilio di Trento [h] ordina quello, che è stato riferito nel detto caso; cioè, *Quod nulla renunciatio, aut obligatio Nouitij ante professionem facta, seu cum iuramento, &c.* Veggasi nel detto caso questo Decreto, che importa per questo luogo; & in esso si fonda la domanda. Il qual Decreto non procede nella rinontia di qualche benefitio Ecclesiastico, fatta due mesi auanti la professione con la detta solennità, che si disse in quel caso. percioche se bene il benefitiato rinūtia con essa il suo benefitio Ecclesiastico; tuttauia cotal rinuntia pare Simoniaca. poiche in essa è vn'espresso, o tacito patto, che si fà con chi riceue il benefitio; cioè, che non seguendo la professione, glielo debba restituire. tanto piu, che se bene la detta rinuntia non fusse simoniaca, nondimeno è inualida; come io dissi nella detta Nota prima del caso ter-

[f] Sylu. vbi sup.
[g] F. M. Rodr. 1. to. qq. regu. q. 37. ar. 1.
[h] Conc. Triden. sess. 25. c. 16. de reg.

terzo: arrecando ragioni ferme, con le quali si pruoua essere così: veggasi in ogni modo. & essendo state vedute, resta dubio a sapere, in che modo possa il nouitio rinuntiare validamente il detto benefitio ecclesiastico nell'anno del nouitiato. Al che io dico, che conciosiache la rinuntia del benefitio debba essere perpetua, e non temporale; come è detto nel luogo, e caso citato di sopra; e conciosiache parimente il Concilio di Trento voglia, che questa rinuntia de' Nouitij non sia perpetua, e permanente, ma temporale, e conditionata; se'l nouitio fà professione, quello, che pretende il Concilio è, che in nessun modo si possa rinuntiare il benefitio; se non fusse poco auanti la professione. Il che si pruoua. percioche, se due mesi auanti vicino alla professione fusse stato rinuntiato; essendo la detta rinuntia *iuxta metas iuris* perpetua, e permanente, & assoluta; potrebbe occorrere caso, nel quale il Nouitio fusse costretto a far professione, vedendosi senza benefitio, e che necessariamente è per andare a domandare il viuere per l'amore di Dio. Il che è quello, che pretende il Concilio Tridentino, e li sacri Canoni. li quali vogliono, che li Nouitij conseruino la loro libertà fin'alla professione. Segue dunque da questo, che la rinuntia non può esser fatta, se non poco auanti la professione; cioè, quãdo il detto nouitio già si mette in pũto per la professione; & è riceuuto da' Religiosi, e già tutte le cose sono all'ordine. in maniera, che moralmente parlando indubitatamente è per seguire la professione. percioche in questo modo non è defraudato il nouitio delle ragioni del rinuntiare. ne similmente è defraudata la libertà, principalmente pretesa da' sacri Canoni. Concorda Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. vbi sup. art. 2.

CASO VI.

D. Presupposto, che li religiosi professi, secondo li Canoni non possono essere assoluti da' casi riseruati, se non da' loro Prelati; e parimente, che con la Bolla ne possono essere assoluti da qual si voglia Confessore approuato dall'Ordinario; ancorche non sia data loro da' lor Prelati licentia, per pigliarla, secondo l'opinione d'huomini dottissimi: se li Nouitij delle dette religioni, li quali hanno intentione di far professione in esse, possano essere assoluti per virtù della detta Bolla da' casi riseruati a' Prelati delle Religioni da qual si voglia Confessore approuato da detti Prelati? Questa questione hà due parti da essere disputate. La prima, se secõdo li Canoni li detti Nouitij possano essere assoluti da' detti casi senza licentia de' loro Prelati. La seconda, se per virtù della Bolla possano essere assoluti da essi senza altra licentia.

R. Quanto alla prima parte delle due sopradette, Cordoua[b] ne racconta due opinioni. La prima dice, che secondo li Canoni possono essere assoluti senza licentia de' loro Prelati. nel che non sono astretti alla legge de' professi. percioche auanti la professione non sono, ne propriamente si possono chiamare religiosi. Onde non è ragione, che come gli altri religiosi professi siano obbligati alla legge, e statuti della Religione: come si raccoglie da' Canoni,[c] e l'apportano Angelo,[d] e Siluestro.[e] La seconda opinione è, che questi tali nouitij non possano essere assoluti da' detti casi, se non da' Prelati, ouero da coloro, che hanno la loro autorità; e che d'altra maniera l'assolutione è nulla. L'Autor del Compendio de' Priuilegi de gli Ordini Mendicanti tiene questa vltima opinione, abbracciata da Cordoua, che la proua, e conferma con nuoue ragioni. per breuità n'apporterò vna, la quale è la seguente; Non si può dire, che li Nouitij siano sotto la giurisdittione de' loro Vesco-

[b] Cord. lib. 1. qq. q. 3. fol. 241.

[c] ca. religiosi de sent. excom. li. 6.

[d] Ang. tit. relig. §. 13. & 14.

[e] Sylu. tit. relig. §. 9. 10. & 11.

Vescoui, perche l'esperientia c'insegna il contrario, conciosiache, entrãdo nella Religione rimangono liberi dalla lor giurisdittione, e dalla potestà de' loro Padri: ancorche commettino qualche delitto: come insegna Siluestro.[a] Il che si proua, perche d'altra maniera vi sarebbe cõfusione, se stessero sotto molte giurisdittione distinte, & independenti, cõforme a quello, che è ordinato ne' Canoni.[b] Donde segue, che stanno sotto la giurisdittione de' Prelati, di cui sono nouitij; poiche non sono soggetti a' Vescoui. Di piu segue, che si come li pfessi non possono essere assoluti da' detti casi senza licentia, & autorità de' lor Prelati, ne possono eleggere Confessore, che nõ sia approuato da essi: così non lo possono fare li nouitij. e di piu si conferma per la dottrina seguita con molti altri dal detto Autore del Compendio,[c] e da Gasparo Passarello:[d] & è, che'l potere de' Prelati delle Religioni per li loro nouitij già è ordinario. Ma Rodriguez[e] tiene il contrario; dicendo, che *In odiosis* li nouitij non sono tenuti per frati professi: & inoltre, che vi sono casi riseruati nella Religione, li quali presuppongono la professione: come è l'inobbedientia contumace, e l'atto della proprietà. e ciò par buono. Quanto al secondo, se per virtù della Bolla possano essere assoluti da' detti casi, senza licentia de' Prelati.

R. Che si. la ragione è. perche se bene la concessione, e li priuilegi, che fin'hora hanno domandato li Prelati de gli Ordini Mendicãti, che li lor frati non si possano eleggere confessore, ne essere assoluti da' casi riseruati per virtù della Cruciata, senza lor licentia, vaglia, e ritẽga la sua forza, e valore: nondimeno la detta concessione solamente parla de' professi; conforme la commune intelligẽtia: e le cagioni esorbitanti non si estendono da vn caso all'altro: ancorche vi sia la medesima ragione, & anche

[a] Syl. tit. de religio. 2. §. 10. 11. & 12.

[b] c. cognouimus 12. q. 2. ca. ita tua de decimis.

[c] Auct. del compendio collect. tit. absolu. quo ad fratres 4. dub. 2. in 2. impressione.

[d] Passar. notanda priuileg. 9. 15. pag. 170.

[e] F. M Rodr. 1. to. qq. reg. q. 21. ar. 11. pa. 216. col. 1. & in explic. bul la cruciata §. 9. nu. 26.

maggiore. tanto piu, che non vi è cosi grande. e se bene sotto questo nome di frati assolutamente detto vengono intesi li nouitij, nondimeno io l'intenderei, secondo Rodriguez[f] quando si tratta di fauore: come è nel nostro caso.

CASO VII.

D. Se'l Priore, o qual si voglia altro Prelato de gli ordini, doue possono hereditare facesse far professione ad vn Nouitio con inganno; accioche l'heredità del professante cadesse nel l'ordine, quel tal conuento la possa tenere con buona conscientia.

R. Che nõ. ma si deue dare a' parẽti, che haurebbono hereditato a costui, che professo, se fusse morto nel secolo ab intestato. Nauar.[g] Il qual dice, che se bene il monasterio non ne debba acquistar la roba; vale tuttauia la professione; & il medesimo tiene Panormitano.[h]

Nota, perche fà al proposito di q̃sto luogo, che li beni, li quali acquistasse il frate, essẽdo professo nel monasterio, se bẽn per virtù di qualche priuilegio, se ne passasse ad vn'altro d'vn'altra religione; tuttauia la proprietà di cotali non passa nel monasterio secondo; se non quanto a quello, che è necessario per li suoi alimenti per tutto il corso della sua vita. e così la monaca professa in vn monasterio, la quale se ne passa in vn'altro, o sia della medesima, ouero di differente religione; non può domandar la sua dote: ma solamente quanto a quello, che è necessario per li suoi alimẽti: poiche questi già erano acquistati al primo monasterio. Questa opinione contra l'Abbate, & altri Canonisti tiene Couar.[i] e Rodr.[k] il qual dice, che in alcuni Regni si vsa il contrario per leggi particolari che sono in essi. di che egli non tratta, per non fare al suo proposito: come è vero. Veggasi Rebuffo,[l] che lo risolue.

Finalmente nota per questo due cose. La prima, che'l secondo mona-

[f] F. M. Rodr. vbi sup. pag. 88.

[g] Naua. in voto paupertatis c. non dicatis 12. q. 1. pag. 78. nu. 63.

[h] Pan. c. cũ dilectus sub finẽ de his quæ vi. Nota 1.

[i] Cou. in c. 1. de testa. iuxta finẽ.

[k] F. M. Rodr. q. r. 2. to. ca. 11. concl. §. nu. 9.

[l] Rebuff. in proœm. regular. con sti. gl. 5. nu. 20 & 21. Nota 2.

Digitized by Google

sterio, doue se ne passa questo religioso, ancorche vi quasi per via di priuilegio; tuttauia acquista la roba, che questo frate, stando nel primo monasterio hauuera da acquistare. e cosi se suo padre, o sua madre morissero dopò l'essere egli passato al secondo, a questo si acquista la roba. e la ragione è, perche per ancora nõ era acquistata la roba al primo monasterio. Ciò si proua ne' Canoni.[a] e l'insegna Corneo.[b] Quindi s'inferisce, che'l legato fatto al monaco, il qual stà i vn monasterio sotto vna certa cõditione; s'acquista ad vn'altro monasterio, al quale egli se ne passa, se stando quiui si adempisce la cõditione. percioche nelle vltime volontà la sperãza non passa a gli heredi. Cosi tiene Couarruuia, e Rodrig.[c] dopò altri.

[a] ca. 51. 18. q. 1.
[b] Corneo c. 8 fil. 88.
[c] F. M. Rod. 1. to. ca. 31. concl. 6. nu. 10. Nerinque…

La seconda cosa è, che quando vn monasterio è costretto a riceuere vn frate, ouero vna monaca, che habbiano fatto professione in vn'altro monasterio, d'vn'altra religione, accioche quiui egli faccia penitẽza di vn certo delitto da lui commesso; ancorche il dominio de' detti beni, che erano acquistati al monasterio rimãgano in lui; tuttauia l'vsufrutto di cotali beni passa nel monasterio, doue egli fà penitenza, mentre è per viuere in essa: accioche cõ questo egli si possa sostentare, & alimentare. così tiene Imola,[d] prouãdolo con alcuni decreti: & è seguito da Rodrig.[e]

[d] Imol. in c. quod a te de cler. coniug. et.
[e] F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. concl. 7. & nu. 11.

CASO VIII.

D. Vn nouitio, essendo già stato riceuuto alla professione, se n'andò a casa di suo padre, con l'habito, che portò da secolare. e stando quiui col medesimo habito secolare professò in mano del Prelato; se questa professione sarà valida?

R. Che si: cõ tal coditione, ch'egli professi espressamẽte: donde si raccoglie, che l'habito nõ è di sostãtia della Religione. Cõcorda Arm.[f] e Pau.[g] e questo ancora fanno li Canoni;[h] & Innocentio nel cap. *Insinuante.*

[f] Arm. ver. professio nu. …
[g] Pau. in c. insinuante qui cle. vel vo.
[h] ca. porrectum de regul.

CASO IX.

D. Vn nouitio in vn monasterio compì l'anno della proua interrottamente, vscendo, e tornando al monasterio; se costui può essere riceuuto alla professione?

R. Lasciata l'opinione di Antonio Gomez,[i] il qual dice di sì, segue la cõmune, che dice di nò. e la ragione è, perche il nouitio nõ può per l'interrompimento, che vi è stato sperimẽtare la sterilità, & asprezza della Regola. ma se vi fusse stato tutto l'anno intero senza interrompimento, & al fin di esso fusse cacciato, ouero, che egli se n'andasse, & appresso tornasse, nõ sarebbe necessario prouarlo di nuouo: ma subito può far professione. Concorda Arm.[k] Siluestro,[l] Rodrig.[m] Tab.[n] e Nauarr.[o] Ma nota, che se questo nouitio dentro l'anno della proua vscisse fuori del monasterio con licentia del suo Prelato, cioè del Prouinciale, per andare a curare a casa di suo padre, ouero p altra necessità sopragiõgente, ritornãdo al monasterio può far professione, mettendogli a conto il tempo, che n'era stato fuori. così risolue Rodriguez,[p] allegando altri.

[i] Ant. Gomez. en la explic. de la bula ad 5. clausu. n. 7.
[k] Arm. ver. nouitius, nu. 12.
[l] Syl. verb. religio …
[m] F. M. Rodrig. en la sum. 2. to. … concl. & nu. 2.
[n] Tab. ver. nouitius, nu. …
[o] Nau. li. 3. consil. fol. 253. consil. 36.
[p] F. M. Rodr. vbi sup. nu. 3.

CASO X.

D. Già in molte parti della nostra Sõma è detto, che colui, che al tẽpo del far professione ha intentione di far voto: tuttauia non compisce quello a che l'obbligano li voti, quãti peccati cõmette, professando con questa intentione, e così appresso facendo?

R. Che due: l'vno per far voto con tale intentione; e l'altro non sodisfacendo al voto. Concorda Nauarro,[q] il quale nè rende la ragione dicendo, che se non hauesse hauuto intentione di far voto, come non l'hebbe di far compire quello, di che hebbe intentione di far voto, non sarebbe stato voto. e questo; *Quia intentio limitata limitatum producit effectum.* Anche Cordoua[r] concorda. Intorno alla materia di questo capitolo nota,

[q] Naua. en el Manu. c. 12. nu. 78.
[r] Cordu. en el question. de casos de conciencia. q. 145.

nota, che da Sisto V. in quà gran varieta è stata, come si debbano ricevere li novitij. percioche Sisto V. ordinò, che li sacrilegi, & incestuosi nó fussero ammessi nella Religione, se non perdonati: e gli adulterini, e naturali illegitimi non vi fussero ammessi, senza esaminando lor vita, e costumi con diligentia in qualche generale, o provinciale, come si vede in vna sua Constitutione, mandata fuori l'anno 1588. a' 16. di Nouẽbre l'anno quarto del suo Pontificato: ancorche poi egli ordinasse, che potessero essere ammessi, facendosi prima vna informatione giuridica, veduta, & esaminata da due superiori almanco della Religione, assegnati per questo nel Capitolo; ouero nella Congregatione: come distesamente si contiene in vn certo temperamẽto, che'l medesimo Sisto V. fece alla sua Constitutione, della qual constitutione non faccio mentione; percioche tutto quello, che in essa era ordinato, è stato ridotto a' termini della legge commune da Gregorio XIV. in vna Constitutione mandata fuori l'anno 1590. nel primo anno del suo Pontificato: nella quale ordinò, che tutti gli illegitimi, o fussero sacrilegi, ouero incestuosi, adulterini, o naturali illegitimi potessero essere ammessi alla religione, facendosi informatione delle cose necessarie, che Sisto V. richiede nella sua Cõstitutione. & auuertisci, che non tutti gl'incestuosi sono esclusi da Sisto V. ma solamente quelli, che nascono di parenti nel terzo grado, per via di consanguinità, ouero affinità. in guisa tale, che coloro, che nascono fuori di questo grado potevano essere ammessi, ancora auanti il temperamento di Gregorio XIV. Veggasi tutto questo appresso Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. ca. 3. de nouitios 2. tom.

Per questo Capitolo fà a proposito tutto quello, che si dirà nel cap.... De' Religiosi, onde qui non sarò piu lungo.

Cap. XL. Dell'Obbedientia.

CASO I.

DOm. Supposto, che l'obbedientia è vna virtù morale, che rende la volunta pronta per adempire la voluntà di chi commanda, e che per essere inobbediẽte si richiede attualmente si tenga poco cõto, e si dispregi il commandamẽto speciale, come dice S. Tomaso,[b] e Tabiena.[c] se'l suddito sia obbligato ad obbedire il Prelato, che li domanda alcuna cosa secreta, della quale il suddito è in dubbio, se'l Prelato con ragione, o senza ricerchi di quel secreto, che egli sà, se glielo domanda. Il medesimo si domanda del testimonio.

[b] S. Th. 2. 2. q. 104. art. 4. ad 1.
[c] Tab. verb. obedientia nu. 1.

R. Che quando il Prelato domanda di qualche cosa secreta; & il suddito sà chiaramente, che'l Prelato la domanda con ragione, è obbligato a risponderli la verità. ma quando ancora egli sappia il contrario; e che in ciò egli viene contra la ragione, non è obbligato a risponderli la verità: e ne sarà tenuto stando in dubbio della giustitia del Prelato. Per intelligentia di che deuesi in ogni modo considerare, che in due maniere può occorrere, che'l suddito stia in dubbio, se'l giudice domanda, secondo, ouero senza ragione. Il che si dichiara, notando il caso seguente.

Nota 1.

Ma nota secondo Rodriguez,[d] e Soto,[e] che se'l suddito hà assai opinione, che'l Prelato giustamẽte il domandi, quantunque habbia sospetto del contrario; è obbligato ad obbedire al Prelato in questo caso, e rispõdergli. Ma deuesi notare, che se la persona, contra chi si fà inquisitione, fusse di grand'autorità, e dignità, & vtile nella Republica; ancorche habbia il detto sospetto per opinion probabile, che'l giudice proceda giuridicamente in questa inquisitione, può cõ buona conscientia seguire il sospetto, che hà contra il suo Prelato, che

[d] F. M. Rodr. ca 7. del orden iudicial. concl. & nu. 12.
[e] Sot. vbi sup q. 4.

Nota 2.

egli non proceda giuridicamente. percioche sarebbe gran danno quello, che si fà alla Repub. se quest'huomo ingiustamente fusse condãnato. onde è bene, che questo sospetto sia di piu forza, che l'opinione. Tutto quello, che è detto in questo caso s'intenderà bene con la dottrina seguente. Concorda Soto.[a]

[a] Sot. de se cr. regen. memb. 1. q. 3. pag. 72.

CASO II.

D. Presupposto quello, che è detto nel caso passato, se sia obbligato il suddito ad obbedire al Prelato, stãdo in dubbio, se li domandi con ragione, o senza d'vn secreto, che egli sà? & il medesimo si domanda del testimonio, se sia obbligato a testificare in questo caso.

R. Che quãdo per scoprirlo, o per far quello, che mi commãda il mio Prelato, stando io in questo dubbio se con ragione, o senza egli mi domãda è sicura cosa, che non ne verrà alcun pericolo al ben commune, ne a terza persona; deuesi obbedire necessariamente al Prelato. Verbi gratia, se'l mio Prelato mi commandasse, che io studiassi, ouero seruissi a gli infermi, le quali sono opere, nelle quali non vi è pericolo; io son'obligato ad obbedire; ancorche io habbia dubbio se lo possa, ouero non lo possa commandare. ma quando dal discoprirlo ne hà da seguire qualche danno ad alcuno sia ladro, o qualche altro si voglia, che habbia commesso qualunque delitto: solo che non sia in danno della Republica, ouero del terzo; io non sono obbligato a risponderli la verità, scoprendogli il secreto, del quale io stò in dubbio, se con giustitia, o senza egli mi domanda. e per piu forte ragione parimente non è obbligato il reo a scoprirsi stando nel medesimo dubbio. e la ragione è; perche maggior pericolo è se si vccidesse vn'huomo contra giustitia, che se non si obbedisse al Prelato; standosi in questo dubbio. con quello, che è detto. concorda Soto,[b] Nauarro,[c] Aragon,[d] Medina,[e] e Rodriguez.[f] li quali dicono, che all'hora il giudice domanda non giuridicamente, quando non vi è infamia prouata contra il reo con due testimoni, procedendo per via d'inquisitione; ouero non vi essendo legitimo accusatore con semipiena proua, che è vn testimonio degno di fede di vista, ouero con inditij prouati con due testimoni, insieme con l'accusa. Io hò detto di sopra, solo, che non sia in danno della Repub. ouero del terzo, oueramente heresia. percioche all'hora in tal caso io di buona voglia ammetto l'opinione del Paludano, e Siluestro, e di altri Canonisti, li quali tengono, che se bene vi sia dubbio, se giustamente, o ingiustamente domandi il giudice; è tuttauia in obbligo il suddito di rispondere obbedendo al suo Prelato. Il che si proua. percioche se per se stessi si considerano ambedue questi danni, maggior danno è il non discoprire, e manifestare al giudice questo delitto così pernitioso, e pregiuditiale alla Republica: dubitandosi se con giustitia se ne possa fare inquisitione, che l'infamare vn'huomo particolare.

[b] Sot. vbi sup.

[c] Nau. c. inter verba 11. q. 3. concl. 6. corol. 2. p. 313. nu. 135.

[d] Arag. 2. 2. q. 33 art. 8. iuxta finem.

[e] Med. 2. 2. q. 19. art. 6. p. 306. col. 1.

[f] F. M. Rodr. ca. 7. del orden iudicial. concl. & nu. 11.

Nota. Finalmente nota per questa materia, che si come ne la donna, ne li discendenti, ne gli ascendenti, ne altri raccontati da Angelo,[g] sono obligati a testificare; così procedendo il giudice per via d'inquisitione; mettendone fuori editto, non sono obbligati a manifestare il delitto del reo suo marito: come ancora risolue Rodriguez.[h]

[g] Ang. ver. denuncia tio. nu. 13.

[h] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 13.

CASO III.

D. Se'l mio Prelato mi commãdasse, che subito all'hora senza fermarmi punto, io mi partissi per vn viaggio molto lungo: ouero mi commãdasse altra cosa difficultosa, io sia obligato ad obbedirli subito, cóforme a quello, che mi commanda: stando in dubbio, se me lo commandi con giustitia,

stitia, o senza. percioche pare, che io ne sia obbligato per quello, che è detto nel caso passato.

R. Che se bene l'obbedire in ciò non sia in danno, ne in pericolo della Cõmunità, ne del terzo; tuttauia io non sono obbligato ad obbedirgli in somiglianti cose, subito così all'improuiso, come egli me lo cõmmãda. Concordano Soto, [a] e Lopez. [b]

E notisi per tutto questo capitolo, che alcune volte dalle parole si conosce il commandamento, quando colui, che commanda vsa parole, delle quali si sogliono seruir coloro, che commandano, e pretẽdono obbligare a colpa mortale. e così si deue ricorrere a' diuersi costumi di diuerse Chiese, e Religioni. e così nell'Ordine de' Predicatori vi è costume di cõmandare, quando il Prelato commãda, fà inginocchiare quegli, a cui cõmanda, e si li dice, *Præcipio tibi in virtute Spiritus sancti, & sanctæ obedientiæ*. e questo si tiene per precetto obbligatorio. percioche così si costuma d'intendere così fatte parole per precetto *antonomathicè*, secondo Gaetano. [c] Notisi parimente, che nella legge alcune volte si pongono parole di molte sorti, come sarebbe, *Volo, Rogo, Mando, Committo, Iubeo*. & in queste parole non è chiaro, che per esse alcuno sia obbligato a colpa mortale; se altra cosa nõ si sappia della voluntà di chi commanda: ouero che egli commandasse di materia necessaria. Alcuni dicono, che queste parole, *Præcipimus, Iubemus, Mãdamus* commandando. o per virtù d'obbedientia; ouero in altro somigliante caso; è precetto: ancorche sia in materia non necessaria; se altra cosa non si sapesse dell'intentione di chi commãda: come dice Siluestro; [d] *& est in iure*. [e] Ma se sono parole inhibitorie, come *Interdicimus prohibemus, &c.* parimente sono obbligatorie, se siano precettiue secõdo Panormitano. [f] ma se si fà con parole communi; come *statuo, decerno*, & altri somiglianti, non sono precetto, o commandamento, siano dette in persona singolare, ouero plurale: ne similmẽte per questa parola *debet*, quando la materia è consultabile. Finalmente si deue cõsiderare, e tenere per regola generale il modo cõsueto, e solito di commandare per qual si voglia parole, che si faccia; *vt est in iure*. [g] e vi è il testo espresso. [h] Veggasi ancora Armilla. [i] e per tutto questo si vegga quello, che è stato detto nella prima Parte nel caso 23. del cap... Della Confessione. doue io dissi, che questa parola *Mandamus* solamẽte obbliga a peccato veniale. veggasi in ogni modo perche quella è buona dottrina. e seguasi.

a Sot. vbi sup. p. 71. b.
b F. L. Lop. 1. p. c. 56. p. 403. A.
c Caiet. in sum.
d Syl. verb. præcep. §. 2.
e Arg. in c. quod præcepit. 14. q. 1.
f Pano. in c. nam concupiscentia de constit.
g Arg. in c. dilectus de constitut.
h Text. in clem. exiui.
i Arm. ver. præceptum nu. 7.

CASO IV.

D. Se vn sacerdote sia obbligato d'obbedire al suo Vescouo, che li cõmãda, che scommunichi qualcheduno: sapendo, che per conto di quello, di che è imputato; onde lo scõmunica; è libero, e non l'hà commesso.

R. Che se solamente li commãda, che li denuntij la scommunica, egli è obbligato ad obbedire, denuntiando gliela da parte del Vescouo. e se non li commãda questo, ma che lo scommunichi; all'hora si deue hauere riguardo, se sia cosa nota, che egli n'è libero, & innocente, lo deue prouare con testimoni dauanti il Vescouo. e non potendolo prouare, è obbligato ad obbedire al suo Vescouo: ancorche l'altro sia quãto si voglia libero, e sia secreto: ma se lo può prouare, non è obbligato ad obbedirli: ma deue ricorrere al superiore. & in cõclusione se stia in dubbio, se sia, ouero non sia innocente, è obbligato ad obbedire al suo Prelato. Concorda la Somma de' Confessori, [k] San Tomaso, [l] & Armilla. [m]

k Sum. confess li. 3. de sent. præcepti, tit. 33. q. 6.
l S. Tho. in q. quadam de quolibet.
m Arm. verbo obedien. nu. 10.

CASO V.

D. Presupposto, che sia più meritorio il fare vna cosa, per hauerne fatto voto, che il farla senza hauer-

ne fatto voto: se parimēte così sarà, che li religiosi aspettino, che li Prelati commandano loro quello, che gli hanno da commandare, Per santa obbedientia. percioche facendosi così, e facendo essi quello, di che fecero voto, loro sarà piu meritorio.

R. Che, quando quello, che cōmādano è cosa ardua, e dubbiosa, come è il pigliar cura d'anime, ouero vna lunga nauigatione, all'hora è piu meritorio. ma se non è tale, è peccato aspettare, che di nuouo sia lor commandato in virtù di santa Obbedientia. Soto. [a]

[a] Sot. de iust. & iu. lib. 7. qu. 2. ar. 4.

CASO VI.

D. Se possa il Prelato obbligare cō mandando in virtù di santa obbediētia ad vn Predicatore, che predichi ogni anno per Quaresima nelle città principali. Il Cōsistorio, delle quali si obbliga perciò a dare al Conuento pouero tanta limosina?

R. Che io hò veduto vna volta vētilare questa questione. & appresso hebbi piacere di trouarla in Lopez [b] assai ben trattata. & egli disse, che può il Prelato a ciò obbligare.

[b] F. L. Lop. 1. p. c. 56. p. 406. c.

CASO VII.

D. Se'l Prelato d'vn Conuēto, hauendo giusta cagione commandò in virtù dello Spirito santo; cioè per obbedientia, che non si passasse per vna certa strada: sà vn suddito l'intentione, che hebbe il Prelato in commandarglielo, e per qual cagione; se passando egli per quella strada, rompa l'obbedientia; stando in piedi l'occasione & il commandamento, che nessuno vi passi.

R. Che se egli è ben informato dell'intentione del Prelato, e della cagione; per la quale egli lo commādò, la quale egli non diede; ne parimente la commetterà; ancorche passi p la strada: ne dal passar similmēte per di là vi sarà scandolo da nessuna parte, non romperà l'obbedientia: principalmente sapendo, che se bene il commandamento fu in generale: col quale ad vno, che egli non era si pretendeua d'impedire il passo per quella parte per la giusta cagione, che vi era: come fu proposto. questo si raccoglie chiaramente da Armilla. [c]

[c] Arm. uer. inobedien. nu. 2.

CASO VIII.

D. Se l'infermo, e coloro, che ne hanno cura, pecchino mortalmente non obbedendo al medico in quello, che e' commanda?

R. Che ne l'infermo, ne coloro, che ne hanno cura sono obbligati di obbedire al medico sotto pena di peccato mortale. percioche non è Prelato, loro, ne superiore, ne loro può commandare. ma se non auuertendo, ne osseruando li suoi cōsigli; e sapendo, che era per fargli male, mā giò qualche cosa; onde venne a star peggio, peccò mortalmente, facendo contra la carità, per la quale era obbligato di amare il suo corpo. Armilla. [d]

[d] Arm. Medicus nu. 6.

CASO IX.

D. Se sempre che'l Religioso non fà quello, che'l suo Prelato li commāda, venga contra il voto, che fece di obbedientia?

R. Che nò. se'l Prelato li commanda alcuna cosa delle seguenti. La prima, se li commanda qualche cosa cōtra li commandamenti di Dio. Verbi gratia, che manifesti il peccato altrui occulto; senza essere stata fatta la correttione fraterna: oueramente *Præter mandata.* Verbi gratia, che dica vna bugia vffitiosa. La seconda, se li commanda contra le ordinationi della Chiesa. La terza, se li cōmanda contra le ordinationi, e constitutioni della sua Regola. La quarta, se li commandò cose, alle quali non arriua il suo potere. Verbi gratia, delle cose interiori, commandandoli, che habbia cōtinua intētione alle hore; ouero, che palesi il peccato cōmesso col solo peccato, oueramēte che torni a cōfessare il peccato, che già vn'altra volta hà cōfessato, nō l'hauēdo com-

cõmesso di nuouo; ouer se li cõmãda che nõ parli al suo superiore; ouero che faccia cõtra le sue ordinationi. La quinta, se li cõmãda, che digiuni, ouero qualche altra asprezza, che non è nella sua regola; se non glielo imponesse per pena di qualche delitto da lui commesso, o per qualche mancamento gia fatto. percioche all'hora è obbligato ad vbbidirli. La sesta se li commanda qualche cosa, che habbia apparentia di male: come commandargli, che si spogli nudo in presentia di tutti senza occasione. *Quia obedientia intelligitur in licitis, & honestis*. La settima, se li commanda, che raccoglia di terra vna paglia, ouero che stia tutto il giorno riguardãdo gli vccelli dell'aria. In tutte queste cose non è obbligato il suddito d'vbbidire al suo Prelato; ne lasciando di farlo; essendoli commandato anderà contra il voto dell'obbedientia; ne peccherà mortalmente: non essendo in ciò dispregio: perche se vi fusse, sarebbe peccato mortale; solo è obbligato di vbbidire; e farà contra il voto dell'vbbidientia peccando mortalmente: quando il Prelato; come Prelato gl'ingiugne qualche precetto sotto qualsiuoglia forma di parole: pretendendo il Prelato obbligarlo a quelle cose, senza le quali non si può conseruare la Religione. Sant' Antonino,[a] e Nauarro.[b]

Nota per questo caso, che non può il Generale, ne il Prouinciale: ma solo il Papa astringere il Religioso a riceuere vn Vesconado, che li vien dato, ma potranno bene, ancorche egli non voglia farli pigliare vna Cura; essendo nelle Indie. Con questo concorda Lopez.[c] Per questo capitolo fa a proposito il capitolo...... della Religione. Veggasi.

[a] S. Ant. 3. p. tit. 16. c. 1. §. 9.

[b] Nauar. en la sum. c. 23 num. 36.

[c] F. L. Lop. instr. consc. cap. 50. q. 2. & 3.

Cap. X L. Dell'Occulto.

CASO I.

Dom. Presupposto, come cosa certa, che'l delinquente occulto incorre nella scommunica, o nelle altre censure, le quali *ipso facto* sono poste contra questi tali delinquenti, auanti la sententia del giudice: se vn tale, che sia secretamente scommunicato, ouero irregolare per peccato secreto da lui commesso; sia obbligato ad osseruare cotali censure, In caso, che dall'osseruarle tene temia verisimilmẽte grande scandolo, e non sola marauiglia del popolo: ouero se ne teme notabile infamia, ouero vehemente sospetto contra chi hà commesso quello, o qualch'un'altro gran delitto: ouero si teme qualche gran perdita della sua roba, o pericolo dell'honore, ouero della persona: o se durando cosi fatti pericoli, questo tale occulto delinquente, & homicida, scommunicato, & irregolare, potrà, essendo ben contrito, essercitare il suo vfficio di sacerdote: e gli altri vfficij Diuini, e communicar con altri, e dir Messa: come se non fusse legato? Questo caso è necessario per il secondo punto del caso 26. del cap.... Dell'Assolutione nella prima Parte. Notisi la risposta.

R Che qui sono tre opinioni. La prima, che non può communicar con altri Christiani; ma è obbligato ad osseruare la sua censura, nõ ostante li detti pericoli. Armilla, e Siluestro[d] con molti altri Dottori tengeno questa opinione, per alcune ragione. La seconda opinione tiene, che questo tale scommunicato, come dice la prima opinione passata, non possa celebrar Messa, ne riceuere, ne amministrare alcun sacramento: ma che ne gli altri atti

[d] Syl. ex co. 3. casu 3. & 5. & exco. 5. notab. 2.

fuori de' sacramenti ben può communicare con gli altri Christiani; & essercitare cotali atti non sacramentali. Couarruuia [a] tiene espressamente questa opinione: e pare, che con esso lui concorda Soto; [b] ancorche non espressamente. La terza opinione, e quella, che si deue tenere e, che'l tale occulto scommunicato, ouero irregolare nel caso sopradetto può communicare con altri, fuori de' sacramenti: e che essendo contrito, e cõfesso; se si può confessare senza il detto pericolo; ancorche non ne venga assoluto; percioche nõ vi è chi lo possa assoluere; nondimeno può lecitamente riceuere, & amministrare li sacramenti, e dir Messa solo mentre duri quel pericolo. e con conditione, che quanto prima potrà commodamente; di maniera che secondo la legge, non si dica essere *In mora*, ouero esser negligente: procuri l'assolutione di cotal censura da chi glie la può dare. percioche non facendo così, peccherebbe mortalmente: & incorrerebbe nelle censure, e pene della legge: trattando li sacramenti, mentre è scommunicato, ouer legato con altra censura: ancorche fusse occulta nel caso sudetto. Questa opinione così limitata si proua cõ due ragioni. La prima. perche, come ben dice Soto, [c] nessuna legge, quantunque Diuina, se non fusse naturale assoluta, come è quella del Decalogo; obbliga regolarmente a fare, o non fare qualche cosa, donde segua il discoprimento ingiusto di qualche delitto suo, ouero altrui, o gagliardo sospetto di esso; o notabile pericolo corporale, ouero dell'honore, o della roba. percioche io non son obbligato a digiunar la Quaresima ne ad ascoltar Messa la Domenica con pericolo della salute, o della roba, o dell'honore, ne confessarmi intieramente da chi sò, che mi è per infamare, o per rubare, ouero per disturbare il mio maritaggio, per vie secrete: eccetto in caso, nel quale dal non osseruare quello, che mi commanda qualsiuoglia legge, ne seguisse dispreggio di tal legge, o detrimento della fede, ouero de' sacramenti, o rompimento di qualunque de' dieci commandamenti, o di qualche legge naturale assoluta: ouero se'l fare quello, che commanda il superiore fusse necessario per riparare, o rimediare ad alcun male, o danno maggiore commune, o particolare d'alcuno; del quale il colpeuole, il cui honore, o roba, o persona stà in pericolo; n'è ingiustamente cagione. La seconda ragione, con che ciò si proua, è; perche secondo li Dottori, come dice Vittoria, e Soto; [d] doue con ragione si temesse il pericolo dell'anima, ouer del corpo, o dell'honore, o della roba, senza confessarsi intieramente; come commanda la legge Diuina, e l'ecclesiastica; ancora di chi hà qualche peccato riseruato, senza scommunica annessa; può con debita contritione communicarsi, e celebrar Messa, quasi secondo tutti li Dottori. adũque segue, che parimente lo potrà far colui, che è occultamente scommunicato nel medesimo caso per la medesima ragione. poiche nell'vno, e nell'altro vi è il medesimo precetto Diuino, & Ecclesiastico, e non più.

Con questa terza opinione concorda Flores Theologicarum, [e] Rodriguez, [f] Ledesma, [g] Cordoua, [h] Nauarro, [i] Castro de lege penali, [k] e Lopez, [l] e molt'altri Dottori. e se ben Soto pare, che si confermi con questa; tuttauia pare, che si accosti più alla secõda opinione sopradetta: e'l o fà: come ancora Henriquez: [o] come si trouerà nel caso citato

[a] Cou. in c. alma mater de sent. excõ. p. 1. §. 2. num. 12. fol. 24.

[b] Sot. in 4. dist. 12. q. 1. art. 4. & d. 18. q. 2. ar. 5

[c] Sot. lib. 1. de iust. & iur. q. 6. ar. 4. & lib. 3. q. 6. art. 2.

[d] Sot. vbi sup.

[e] Fl. Theol. q. de sufficiente euch. ar. 4. diff. 4.

[e] F. M. Rodr. 1. tom. c. 166. conclu. & nu. 1.

[f] Ledes. in sum. de penit. sacr. diffic. 9. p. 137. d.

[g] Cord. q. 142 mẽb. 1. q. 1. in annot. 7 super Sotum.

[h] Nauar. in sum. ca. 27. nu. 210.

[i] Cast. li. 2. c. vlt. cõcl. 2.

[k] P. L. Lop. 2 p. instru. cõsc. c. 91. q 5

[l] Henriq. li. 3. de pen. c. 13. nu. 6 & c. 15. nu. 6.

tato di sopra della Prima Parte. La quale opinione io non ammetto per le ragioni già di sopra dette. e di piu, che lo scommunicato veramente contrito; procurando da douero l'assolutione; dauanti Iddio è in stato di gratia; e gode della communione interiore della carità, e gratia, della quale godono tutti li fedeli, li quali non solo per fede; ma ancora per gratia sono incorporati in Christo, godono parimente della communione mezzana; chiamata da Teologi Mista, che è la communione de' sacramenti, e de' suffragi generali, che fà la Chiesa Cattolica: come afferma Nauarro,[a] & altri molti dicendo, che questa scommunica solamente priua della cōmunione esteriore, che si mantiene fra li fedeli, mangiando, beuendo, e conuersando. Vero è, che quando il peccato hà annessa la scommunica, riseruata al Papa, principalmente essendo di quelle, che si contengono nella Bolla in Cena Domini; deuesi il confessore portare con maggior riseruo: e non essere precipitoso nel dare l'assolutione. E così desidero, seguendo questa terza opinione; insieme con Rodriguez,[b] il quale parimente la segue, che in questo, come nel rimanente siano molti limitati, e circonspetti li confessori, considerando vna, & vn'altra volta, come huomini prudenti la probabilità dello scandolo; non si precipitando facilmente: anzi sopra di ciò deuono domandare, e prender consiglio. percioche quello, che ad vno pare da farsi difficultoso, & attorniato di scandoli, ad altri considerandolo con occhio piu chiaro, parerà cosa molto ageuole, e leggiera: lontana da gran disturbo. Nota il caso seguente.

a Nauar. in Man. c. 17. nu. 17.

b F. M. Rodr. 1. tom. c. 55. concl. 3. num. 11. & in addit. ad § 9. bulla nu. 30.

CASO II.

D. Presupposto tutto quello, che è stato domandato nel principio del caso passato, se l'irregolare possa essere promosso di nuouo ad Ordine sacro, pretendendo d'incorrere in pericolo dal non si ordinare?

R. Che in questo caso non hà luogo la determinatione del caso passato, percioche non auuien così, che egli incorra in quel pericolo: conciosiache può senza alcun pericolo dire, che non si vuol piu ordinare, almanco per all'hora.

Notisi, che lo scommunicato di scommunica, la quale non solamente è ingiusta, ma ancora è nulla in se stessa, o di nessun valore; quantunque non sia occulto, tuttauia se celebrasse Messa, non incorre in alcuna censura: come si dice ne' Canoni,[c] e nella Glosa.[d] Ma guardisi bene, che non s'ingannino, hauendo per nulla la scommunica, la quale non è nulla. Il che a pena accade, che ella sia nulla: e sopra il tutto si guardino dallo scandolo. Concorda espressamētè Cordoua.[e] Per questo cap. è buono il cap..... delle censure ecclesiastiche in generale nella Prima Parte. Veggasi quiui.

c c. ad praesentiam, de appell.

d Glo. c. solet. de sent. excō. lib. 6.

e Cord. en lo vltimo de la q. 141.

Cap. XLI. Delle opere della Misericordia.

CASO I.

DOm. L'opere, nelle quali principalmente si essercita, e dimostra la vita Christiana, quante sono?

R. Sono tre, oratione, digiuno, e limosina. alla limosina s'appartengono le opere della misericordia, le quali sono 14. Sette son corporali, & altretante spirituali. Le sette corporali sono queste. Prima visitar gl'infermi. Seconda dar da māgiare a gl'affamati. Terza dar da bere a gli assetati. Quarta riscattargli schiaui. Quinta vestirli nudi. Sesta albergare li peregrini. Settima sotterrare li morti. Le altre sette spirituali sono, Prima dar buon

con-

consiglio à chi ne hà di bisogno: seconda correggere coloro, che sono in errore: terza consolar gli afflitti: quarta perdonar l'ingiurie per l'amor di Dio: quinta sopportare, con patientia la fiacchezza, e li difetti de' nostri prossimi; volendo, che siano sopportati li nostri: sesta insegnare a gl'ignoranti: settima, pregar Dio per tutti, & anche per li nostri nemici. Quando sia peccato mortale il non adempirle, ne tratta molto bene Rodriguez,[a] apportandoue molta, & vtilissima dottrina. E similmẽte si pone in molte parti di questa Somma, doue viene a proposito, e si potrà ageuolmente vedere; e parimente nota il caso seguente.

[a] *F. M. Rodr. 1. 10 c. 6.*

CASO II.

D. Che cosa posa domandare il confessore intorno alle opere della Misericordia, che sono quattordici, come se ne trattò nel caso passato?

R. Che intorno a queste può il cõfessore domandare al penitente; prima se sia stato negligente nelle opere della misericordia spirituali, specialmente in lasciare di consigliare, ouero auuertire, o riprendere le persone, nelle quali haurebbe potuto far profitto, con alcuna di queste auuertenze: maggiormente quelle persone, alle quali egli era obbligato: se quando egli ciò fece, lo fece cõ fantasia, ouero con così poca consideratione, che ne cagionasse più dãno, che vtile; se compatisce a tante calamità, & heresie, e mali, quanti hoggidì sono nel Mondo: e se per esse ne prega Iddio. Circa alle opere della Misericordia corporali, riguardi, se egli aiuti i suoi prossimi ne' lor trauagli, e necessità; e se faccia limosina a' poueri, conforme alla sua possibilità; se essi li vengano a fastidio, se mormora di loro, ouero da lor cattiue risposte, come da loro importunato, ouero se si fà beffe di essi. Intorno alle opere della misericordia deuesi notare; prima, che'l lasciare di compirle in estrema, ouero graue necessità, è colpa mortale: come confessano Alessandro de Ales,[b] San Tomaso,[c] Medina Complutense,[d] Soto.[e] Il che si proua, per che tutte esse corrispondono all'obbligatione di dare la limosina, e fuori di questi due casi difficultosa cosa è il conoscere, quando sia peccato mortale il lasciare di dare la limosina. Questo parimente è di Rodriguez.[f] Per questo vltimo punto si veggano il caso nono con due seguẽti del capit.... della Limosina, doue ciò è stato esplicato.

[b] *Alex. 4. p. q. 101.*
[c] *S. Tho. 2. 2. q. 32. artic. 5.*
[d] *Med. Cõplut. lib. 5. de penit.*
[e] *Sot. de doctrina Christiana.*
[f] *F. M. Rodr vbi sup. conclus. & num. 6.*

Cap. XLII. Dell'Oratione.

CASO I.

DOm. Supposto, che l'oratione è vna domanda, la qual si fà a Dio, di qual maniera debba essere l'oratione, che si fà da' ministri della Chiesa per il Popolo?

R. Che deue esser vocale; di maniera, che l'intenda tutto il popolo, per il quale ella viene offerta: Donde si caua, che fà male il sacerdote, celebrando con voce così bassa, che a pena sia vdito da chi lo serue a Messa; e ne più, ne manco, secondo Armilla coloro, che stando nel Coro dicono l'vfficio Diuino in guisa, che essi soli s'intendono, e peggio coloro, che solamente muouono le labra; ne essi medesimi s'intendono, de' quali dice Armilla,[g] che crede, che essi non sodisfanno all'vfficio; ancorche Tabiena[h] dica, che con questo solo egli soddisfà, e che questa opinione deue essere seguita, & è buona; conciosiache non debbiamo mettere maggior obbligatione di quella, che pongono li Canoni, & il costume. Et ancora può soddisfare all'vfficio Diuino, colui che lo recita

[g] *Arm uer bo orat. nume 4.*
[h] *Tabien. verb. hora canoni. nu. 34.*

cita dicendolo a mente, o leggendo fra se stesso quello, che è scritto nel Breuiario: e dice parimente nella Messa in questa guisa quello, che in essa commanda il Messale, che si dica secretamente: e ciò per vna concessione fatta da Leon X. a' Frati Minori, come è detto nel caso ventiuno del cap... Dell Hore Canoniche nella prima Parte. Veggasi, perche è buono, & a proposito. E similmente notisi, poiche anche ciò fà a proposito, ancorche sia più proprio del detto cap. Delle Hore Canoniche, che per vn'altro Priuilegio cōcedette Sisto IV. & Alessandro VI. e Leon X. che qualsiuoglia, ilquale dopo l'vfficio Diuino dicesse l'oratione seguente, & in fine di essa vn Pater noster, & vn'Aue Maria, per il felice stato di Sua Santità, e della Santa Chiesa di Dio, guadagna Indulgentia plenaria di tutti li difetti, cōmessi per l'humana fragilità nel detto vfficio Diuino.

Oratio.

Sacrosanctæ, atque indiuiduæ Trinitati, crucifixi Domini nostri humanitati, & Beatissimæ, ac gloriosissimæ Virginis Mariæ fœcunditati, siue integritati, & omnium Sanctorum vniuersitati sit sempiterna laus, honor, virtus, & gloria ab omni creatura, nobisque remissio peccatorum, per infinita sæculorum sæcula. Amen. & Beata viscera Virginis Mariæ, quæ portauerunt Christum Dominum. E Papa Leon X. parimente concedette a' Frati Minori, che coloro, li quali recitassero le lor hore nel Breuiario, guadagnassero Indulgētia della metà de' peccati, che commettessero il giorno, nel quale in questa maniera dicessero l'vfficio Diuino.

Nota 1. Nota, che l'oratione particolare basta, che sia mentale, e similmente

Nota 2. nota, che l'oratione è necessario per dar riuerentia a Dio, di cui siamo debitore, e per conseguir quello, che Dio ha disposto, che si consegnisca per mezzo dell'orationi de' Santi, secondo San Tomaso.[a] e parimente auuertisci, che solo Iddio deue esser pregato, come quegli, che principalmente può dare quello, che domandiamo, e li santi, come intercessori ad ottenerlo: & il dire, che li Santi non si deono pregare in questa guisa, fu heresia di Vigilantio. E pertanto dico, che li Santi deuono esser pregati della maniera, che è detto: percioche si come Iddio fà queste cose inferiori per mezzo delle seconde cagioni, accioche sia osseruato l'ordine della Natura, così egli ci ascolta per mezzo de' Santi, come per mezzane cagioni. Secondo, accioche li Santi siano honorati. Terzo, perche se li viui possono pregare vno per l'altro, tanto maggiormente lo potranno fare li Santi per noi altri. Quarto, perche così tiene l'vso della Chiesa: la quale indrizza le orationi a' Santi. e nel secōdo libro de' Macab.[b] si dice, che Giuda Macabeo vedde Onia, e Gieremia; li quali erano morti, pregare per il popolo de' Giudei. Concorda Armilla,[c] e Flores Theologicarū,[d] li quali trattano altre cose intorno a questa materia molto buone.

[a] S.Tho 1. 2. q. 13. art. 2.

[b] Mach 7.

[c] Armill. vero orat. nu. 2. & 3.

[d] Flo Theologic. q. 7. qui orando aiffic. 7 a.

CASO II.

D. Se pecchi mortalmente colui, che non prega per se, ouero per il suo nemico: in caso, che creda, che egli, ouero altri si potrà liberare da qualche gran male?

R. Che si, della medesima maniera, che pecca mortalmente, nō dando limosina in estrema necessità: percioche fà contra quel precetto di Christo, pregate per coloro, che vi perseguitano. Concorda Armilla.[e]

[e] Armill. vbi sup. nu me. 3.

CASO III.

D. Se li Prelati, debbano pregare per li lor sudditi?

R. Che si: e si proua per quel detto del libro de' Re;[f] *Absit à me hoc peccatum, vt cessem orare pro vobis.*

[f] 1. Reg. 12.

Donde

Donde si raccoglie essere peccato il cessare dall'oratione: ma non sarà mortale, se non quando non si può trouare altro rimedio, e si comprenda non vi essere altro soccorso, che l'oratione: come si disse nel caso passato. Concorda Flores Theologicarum.[a]

[a] *Fl. Theologic. vbi sup. diffi. 3.*

CASO IV.

D. Se alle Diuine persone conuiene il pregare?

R. Che alle Diuine persone non conuiene, che preghino. Prima, perche nessuno domanda alcuna cosa a se medesimo, e le sue persone sono vn Dio, & vna medesima essentia; secondo, perche chi domanda è inferiore a colui, a chi egli domanda, e tutte le tre persone *Diuinæ sunt sibi coæternæ, & coæquales*. Terzo chi domanda hà di bisogno di qualche cosa: & à Dio non fà di mestiere de' nostri beni, essẽdo egli fonte d'ogni bene, e quando San Paolo[b] dice, *Spiritum sanctũ postulare pro nobis*, s'intende *ab effectu*, concorda Flores Theologicarum,[c] con la commune.

[b] *Ad Roman. 8.*

[c] *Fl. Theolog. q. 6. quibus conueniat orare, diffi. 1.*

CASO V.

D. Se a gli Angioli Santi, & alle anime beate conuenga il pregare, cioè se preghino?

R. Che gli Angioli, e le anime beate pregano per loro: non perche loro sia tolto via il male, perciochè in essi non si troua alcun male: ma pregano gli Angioli per il bene, che tengono; accioche lor sia continuato, e le anime beate per il bene, che nõ hanno, e per ottennerlo; cioè per la risurrettione del corpo, e per la consumatione, e perfettione del numero de gli eletti, e per la giustitia, che è per essere essercitata ne' reprobi. Questa dottrina si raccoglie dal glorioso Agostino,[d] e prouasi per quel detto dell'Apocalipse.[e] *Domine nõ iudicas, & vindicas sanguinem nostrum?* Gli Angioli, e le anime beate pregano ancora per noi altri. *patet Tobiæ.*[f] *Quando orabas cum lacrymis, &c. obtuli Domino, idest, supplicaui illi vt eam adimplere dignaretur.* Concorda Flores Theologicarum.[g]

[d] *August. c. 12. super Genes. ad litteram.*

[e] *Apoc. c. 6. vsquequo.*

[f] *Tob. c. 12.*

[g] *Fl. Theolog. vbi supr. diffic. 4.*

CASO VI.

D. Se alle anime, che sono in Purgatorio conuenga il pregare, cioè se preghino?

R. Che per tre cagioni lasciandone altre, si suol far oratione, ouero per gustare qualche dolcezza spirituale, ouero per pagare li debiti douuti, ouero per terzo per ottennere qualche cosa. Il pregare della prima sorte non conuiene alle anime del Purgatorio: perciochè ritrouandosi in così gran gastigo, & afflittione per la dilatione della gloria celestiale, *atque etiam in solutione pœnæ*, non è lasciato loro alcun luogo per la contemplatione, e dolcezza. Ne manco conuien loro il pregare, nel secondo modo. La ragion'è, perche all'hora l'oratione è sacramentale: conciosiache sia parte della soddisfattione: la qual soddisfattione è la terza parte del sacramento della Penitentia. Pregare in questa guisa nõ conuien loro: perciochè sol conuiene a coloro, che sono viatori, cioè a coloro, che in questa vita vanno caminādo al Cielo, e si chiamano viatori. Ma il pregare nella terza maniera ben conuiene alle anime del Purgatorio: perciochè se secondo che dice San Gregorio nel libro de' Dialogi; Le anime domandano a' viatori, che le aiutino, maggiormente domanderanno, e pregheranno Iddio, nõ per mezzo di altri, ma per se medesime. con quello, che è detto cõcorda espressamẽte Flores Theologicarum.[h]

[h] *Fl. Theolog. q. 6. quibus conueniat orare diffic. 7.*

CASO VII.

D. Se si possano pregar le anime, le quali sono in Purgatorio, che preghino per noi altri?

R. Che qui sono due celebri opinioni. La prima affermatiua, & è di Riccardo, Medina, e Gabriel. La seconda

conda negatiua, & è di Alessandro de Ales, San Tomaso Flores Theologicarum,[a] e la ragion'è, perche fin'hora la Chiesa non hà composta alcuna oratione per questo fine. Nota il seguente.

[a] Fl. Theologic. q. 8. pro quibus orandum diffic. 4.

CASO VIII.

D. Se si debba pregare per li peccatori incorrigibili, e che peccano nello Spirito santo?

R. Che è lecito pregare per tutti costoro, e la ragione è chiara; perche per il precetto della carità siamo obbligati di amare ogni prossimo, come noi medesimi: & ogni viatore è nostro prossimo: e così siamo obbligati a desiderargli la salute dell'anima, e pregar per essa: e non si prega imprudentemente per coloro, de' quali non si dispera: percioche, come dice Sant'Agostino,[b] in questo Mondo non si deue disperare di alcuno; percioche si può in vn momento inspirandolo Iddio, conuertire: e non essendo negata in questo Mondo la misericordia di Dio, la quale è infinita; ella deue essere domandata per le anime. Flores Theologicarum.

[b] S. Aug. lib. retrac.

CASO IX.

D. Se sia lecito ad vn peccatore, che commette grauissimi peccati, domandare aiuto a Dio, per non commettere quelli, ma altri minori.

R. Che non si può domandare, e la ragione è; perche essendo compresi, e quelli, che fanno, e consentono insieme nella maluagità, il pregare in questo modo Iddio, sarebbe vn voler constituire Iddio autore del peccato, e che aiuti al peccato: il che non conuiene, ne anche sognarlo. e parimente, perche il peccato non hà cagione efficiente, ma deficiente, cioè la nostra volontà: la quale peccando si allontana dal primo efficiente, cioè da Dio. Ma deuesi domandar da Dio aiuto, per non peccare, e per non essere superato nelle tentationi. Questo è manifesto dall'oratione Dominicale; *& ne nos inducas in tentationem, sed libera nos à malo* con quello, che è detto cócorda espressamente Flores Theologicarum:[c] e perche fà a questo proposito, nota vna cosa, secondo alcuni Autori dotti, che colui, che prega, o fà oratione, trouandosi in peccato attuale, ouero in proponiméto attuale di peccare, pecca di nuouo, facendo oratione, il che non sarebbe, se facesse oratione, non in peccato attuale, ouero in proponimento attual di peccare, *sed in reatu peccati*. percioche in tale stato può far molte opere buone grate a Dio, ancorche non siano meritorie. Di questo è Autor Gio. Medina,[d] Gioã de Pineda,[e] e F. Luigi de Granata,[f] dice queste parole; Che non basta piagnere li peccati, ma che fà di mestiere ancora fuggire il luogo, e l'occasione del peccato, percioche piangere li peccati, e sempre ritornare a fargli è vn prouocare sempre cótra se stesso l'ira del Signore. Vero è, che Nauarro,[g] contra Medina tiene il contrario: e pare, che proui bene, argumentando contra di lui: e questa opinione è più piaceuole, che la prima, e che adduce maggior consolatione: & il medesimo tiene Bãnes;[h] stimando l'opinione contraria per dura: e così anche a me pare.

[c] Fl. Theologic. q. 9. quid petendum diffic. 1.
[d] Med. c. de oratione tract. 6. pag. 173.
[e] Pined. in agricoltura christ. 1. p. dialog. 13. §. 5. pag. 297.
[f] F. Luigi de Granada en el libro de oration y meditation 1. p. en la meditació del Miercoles por la mañana. §. 2.
[g] Nau. de orat. ca. 20. de horis canonic. ver. ambe asserimus. nume. 25.
[h] Ban. 2. 2. q. 10. art. 4. col. 5. 9. d.

CASO X.

D. Se si debba domandare a Dio alcuna cosa assoluta, e determinatamente?

R. Che quelle cose, delle quali nõ ci possiamo seruir male, deono essere assoluta, e determinatamẽte domandate, e la ragion'è, perche senza alcuna conditione possiamo volere, desiderare, bramare, e pregare per quelle cose, alle quali per li diuini precetti siamo obbligati. Tali sono la gloria Diuina, la gratia, & il

non

non cadere in colpa mortale: ma quelle cose, delle quali ci possiamo seruire bene, e male, non si deono domandare assoluta, e determinatamente: ma con riserua, cioè secondo la volontà di Dio. Nota il caso seguente, il quale è vn pezzo di questo. Concorda Flores Theologicarum.[a]

Nota 1.

[a] Fl. Theologic. q. 9. quid petendum 4. difficult.

CASO XI.

D. Presupposto tutto quello, che è detto nel caso passato come si debban domãdar a Dio quelle cose, delle quali in nessuna maniera ci possiamo seruir bene?

R. Che così fatte cose, ne assoluta, ne conditionalmẽte si debban domandare, *talia sunt peccata*. Nota, che quindi segue, che la liberalità, e magnificentia, senza beni di fortuna, la virtù del guerreggiare, senza arme, e la forza del corpo, e la castità coniugale senza moglie, & in vna parola, tutte le altre virtù morali; le quali senza beni corporali, o temporali non si possono hauere: non deono essere assoluta, e determinatamente domandate.

Nota 2.

Nota, che parimente quindi segue, che sarà lecito desiderare la propria morte, ouero l'altrui; sotto conditione, cioè; come se non è per essere giamai buono, & è per morire incorrigibile nel suo peccato. In questa guisa Santa Anastasia pregaua Iddio, *vt virum suum publicum de medio tolleret*.

Nota 3.

E perche fà a questo proposito; nota, che colui, che hà vn nemico così potente, come egli, del quale si può liberare, non gli è lecito desiderarli la morte, ne alcun'altro male: saluo se questo desiderio fusse ordinato al ben del nemico, ouero della Republica, percioche con la sua morte, o infermità si troncarebbono molti mali, & egli vedendosi infermo si potrebbe rauuedere, e mutar vita: ma se'l nemico è più potente, del qual manifesta, o probabilmente non si può liberare, di maniera, che la sua vita è riposta come in vn tauoliero di continuo trauaglio, lecita cosa è desiderarli la morte, ouero qualche altro trauaglio: se comprende, questo essere necessario rimedio per la sua difesa: percioche lecito è a qualsiuoglia difendersi nel miglior modo, che egli può: & il medesimo si deue dire di colui, che vuol vsurpar li beni altrui, non si potendo difendere da così fatta tirannia d'altra maniera, come se litigasse con vn Principe, il quale hà li giudici dalla sua sopra il suo stato, e teme d'esserne ingiustamente condannato, lecita cosa sarà desiderarli la morte; ouero altri mali necessarij per la sua difesa. Così tiene Aragon,[b] e Rodriguez.[c] Il che s'intende con questo, che non proceda questo desiderio da odio, ne li procuri la morte.

[b] Arago. 2. 2. q. 25. ar. 1 p. 6. 2. col.

[c] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 17. concl. et nu.

E finalmente della medesima maniera è lecito desiderare la morte ad vno, se si crede, che viuendo molto tempo, è per peccare; percioche è beneficio di Dio, cauar fuori il giusto di questo maluagio mondo, secondo quel detto della sapientia; *Raptus est, ne malitia mutaret intellectum illius, aut fictio deciperet animam eius*. Concorda espressamente Flores Theologicarum.[d]

[d] Flo. Theologic. vbi sup.

Cap. XLIII. Dell'Ordine sacro.

CASO I.

DOm. Supposto, che la definitione dell'ordine sacro sia questa, *ordo est signaculum quoddam, quo spiritualis potestas, videlicet officium tribuitur ordinato*; se la prima tonsura sia ordine?

R. Che

R. Che sì, e questo *large*. percioche propriamente non è ordine sacro: come più largamennte io hò detto nel nostro Specchio de' Curati.[a] Che ella sia tale *largo modo*. percioche ella è vn principio de gli ordini sacri, & vn'vfitio ecclesiastico; tanto che colui, che è ordinato di prima tonsura, si chiama cherico: *vt patet in iure*:[b] e deue hauer sette anni costui. Couarruuia,[c] e Ledesma,[d] & Armilla,[e] la qual dice, che non imprime carattere.

[a] Esp de curas 2 to c. 14 del ord. 5.2 nu. 5. vease.

[b] c. cum cõtingat. de atate, & qualitate ordin.

[c] Conar in tit. de testamẽt. c. quia nos, nu 4.

[d] Ledes. in sum de ordinis sacr diff 5 con e[illegible] 2. col. 113

[e] Arm. ver. ordo nu. 3

CASO II.

D. Se l'ordine sacerdotale, o dignità episcopale renda libero dalla potestà del Padre il figliuolo di famiglia?

R. Che l'ordine sacerdotale nõ lo libera da essa, ma si bene la dignità episcopale. Couarruuia.[f] la quale è commune opinione di tutti. & hà solamente luogo in quelle cose; nelle quali è vtil cosa al figliuolo l'esser libero: e nõ in quelle; nelle quali la libertà gli è dannosa, e molesta. Nota, che nessuno schiauo può essere ordinato; se prima non è liberato. ma se alcuno fusse ordinato, egli riceuerebbe il carattere: come risolue Soto.[g] ma egli ne sarà deposto; e dato nelle mani del suo padrone; come dopò altri dimostra Rodriguez;[h] seguẽdo Maiolo;[i] il quale insegna, come si toglia via questa irregolarità. Il che io tralascio; per occorrere di rado.

[f] Cou. voi sup. nu. 5.

[g] Sot. in 4 sent. d. 25. q. 1. art. 1. 2

[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 15 in concl. & nu. 1.

[i] Maiolo de irreg. c. 35.

CASO III.

D. Se quando il Vescouo domanda ordinando a chi li serue ne gli ordini, se coloro ne sono degni, e quiui si troua vno, il quale hà vn'impedimento, da non potere essere ordinato; se sia obbligato a discoprire l'impedimento, che egli sà.

R. Che se l'impedimento, che egli sà, è publico; pecca mortalmente non lo discoprendo: ma se fusse secreto, deue procurare, che si facciano gli ordini in assenza di quel tale: e se non lo può fare senza scandolo, è obbligato a tacere. percioche quando all'hora risponde, che sono degni, parla, come ministro della Chiesa. la qual non giudica le cose occulte. così tiene Armilla,[k] & è di tutti.

[k] Sũ. Arm. vers Archidiacono, nu. 3.

CASO IV.

D. Vno essendo absente, e molto lontano da sua moglie, li vẽne nuoua, che ella era morta: e credendo essere la verità, si ordinò. dopò essere ordinato, si scoperse, che ella era stata vna bugia: che cosa debba far costui?

R. Che deue esser sospeso da gli ordini riceuuti, e gastigato molto bene, e fatto ritornare con sua moglie. percioche quando gli ordini sono dopò il matrimonio non lo disciogliono; come l'impediscono, e lo disciogliono, se essi furono riceuuti auanti. e questa è dottrina cõmune di tutti. e fu di Bartolomeo Medina.

CASO V.

D. Se sia di essentia del sacramento dell'ordine, che quando vno si ordina tocchi la materia? cioè il calice, ouero il libro.

R. Che lasciando l'opinione di coloro, li quali dicono, che non è di essentia; deuesi tenere il contrario: cioè, che sia di essentia: come tiene S. Tomaso,[l] Paludano,[m] Siluestro,[n] Gaetano,[o] Sant Antonino,[p] e Ledesma.[q]

Ma nota per leuar gli scrupoli d'alcuni, li quali pensano, che non restano ordinati, se non tocchino al tempo, che s'imprime il carattere insieme il calice, e l'hostia; che basta, che si tocchi il calice, quando non si toccasse l'hostia. quantunque sarebbe bene il procurare di toccare insiememente ambedue le cose. perche si come si dice, che chi tocca il calice, tocca anche il vino, che vi stà dentro; così si dice, che si tocca l'hostia, che vi stà in cima.

[l] S. Tho. in 4. sent. dist. 24. q. 1. art. 1. quodlib. 5. ad [illegible]

[m] Pal. q. 1. art. [illegible]

[n] [illegible] verb. ordo. 1. [illegible]

[o] Caier in quodlib. 1. q. 16.

[p] S. Ant. 3. p. tit. 16. c. [illegible]

[q] Ledes. in sum. de ordi sacr. diff [illegible] 3. col. 1131.

Ledes-

[a] Led. vbi sup.

Ledesma [a] e di questa medesima opinione.

CASO VI.

D. Vno fu fatto ordinare ad ordin sacro per paura; e non per qualsiuoglia paura; ma per quel timore, che da' Teologi è chiamato *Metus cadens in constantem virum:* se costui sia obbligato ad osseruar castità. poiche si sà, che qualsiuoglia ordine sacro arreca seco annesso per legge positiua, il voto solenne di castità. E parimente se li fusse fatto fare da solo, a solo il medesimo voto di castità per mezo del medesimo timore; nõ varrà, ne l'obbligherà: supposto similmente, che non fu fatto ordinar per forza; cioè facendo egli resistentia. percioche all'hora certa cosa è, che nõ riceue sacramento; come ne anche riceuerebbe il battesimo: *vt patet in Iure.*[b]

[b] c. maiores. de Baptis. et eius effectu.

R. Che cõ qualunque timore egli si ordini, se egli cõsente d'essere ordinato, riceue vero sacramento; & anche la gratia d'esso. se non vi pone impedimento. percioche essendoui vero cõsentimento interiore, non manca alcuna cosa di quelle, che appartengono alla sostantia del sacramento. Ma se fu ordinato per timor così graue: come è detto, nõ mancano alcuni Legisti, li quali dicono, come è Panormitano, [c] & altri, che lo seguono, che'l voto obbliga appresso Iddio nel foro della cõscientia; ma non nell'esteriore della Chiesa. Ma Soto, [d] e Ledesma [e] tengono, per piu probabile, che così fatto voto non obblighi in alcun foro: e ciò proua Soto cõ ragioni buone, e Rodrig. [f] tiene il medesimo dicendo, che doue non è volontà, non è anche voto. e qui non è volontà. adunque non vi è voto. Da quello, che è detto si raccoglie, che si può maritare vn giouane, il quale con giusto timore, e che cade in huomo constante, che è quello, che è stato detto di sopra, messoli da suo Padre, si ordinò da Suddiacono, e Diacono: ma non ratificò mai questo consentimento. anzi che tacque per molto tempo, e cantò qualche volta in vita del Padre, & anche dopò la sua morte la epistola nella Chiesa solennemente, sforzato col medesimo timore. e perche pẽsaua di poterlo fare giustamente, e che nõ poteua reclamar per giustitia. Ne contraria, che in esso fu impresso il carattere. pcioche nõ ogni impressione di carattere rẽde altri inhabile al potersi maritare: come si vedrà nel caso seguẽte. Ne cõtraria, che costui dopò la morte del Padre quãdo già cessaua cotal timore habbia cantato la epistola. percioche se la cantò, fu perche pensaua d'essere obbligato all'osseruantia, & essecutione dell'ordine, non ostante il detto timore. percioche parlando regolarmente colui, che patendo questo timore fà qualche atto, pare che lo ratifichi, se cessando il detto timore, l'essercita con animo di ratificarlo, sapendo, che egli è nullo. Il che tutto manca in quello, che si và dicendo, come risolue Nauarro, [g] & lo segue Rodriguez. [h]

[c] Pan. in c. cum locum de sponsal.

[d] Sot. in 4. sent. d. 25. q. 1. art. 2. pag. 51. a

[e] Ledes. in sum de ordin. sac. dif fic. 14. col. 1173.

[f] F. M. Rodr. 2. tom. c. 96. conclus. & nu. 4.

CASO VII.

D. Fu ordinato vno d'ordine sacro, prima che hauesse l'vso di ragione: se costui sarà poi obbligato ad osseruar castità. Questo dubbio nasce dal caso passato, presupposto, che egli rimanga veramẽte ordinato. percioche ne' sacramẽti, li quali imprimono il carattere: *Non requiritur actus suscipientis de necessitate sacramẽti: sed de necessitate praecepti:* come dice espressamente S. Tomasso, [i] e tutti li Dottori, e si toccherà nel caso seguente.

[g] Nau. li. 1. consil. tit. de his quae vi met. consil. 1. & 4.

[h] F. M. Rodr. 1. tom. c. 206. concl. & nu. 5.

[i] S. Th. vbi sup. d. 25. ar. 1. quod. lib. 2.

R. Che se haueua vso di ragione, deue essere obbligato ad osseruarlo per amor del voto. ma se nõ l'haueua per esser picciolo fanciullo, quãdo fu ordinato: come si domãda nel nostro caso: li diano l'elettione, o

di

di rimaner nell'ordine datoli; e facēdone elettione, resterà obbligato all'osseruanza della castità; e se non volesse; sia del tutto sospeso da tale vffitio. e volendo pigliar moglie la pigli: come più distesamente io hò detto nel nostro Specchio de' Curati, [a] doue parimente io dissi quello, che si cōtiene nel caso passato. E la ragione di quello, che è detto è, perche se bene è vero, che egli habbia riceuuto, e ritenga vero sacramento: tuttauia può prender moglie; *Quoniam votum natura sua requirit consensum*. E parimēte, perche la cōtinentia è di voto, e non di precetto per lui: nel qual voto di sua natura si richiede consentimento: come è detto. Concorda Soto,[b] Led.[c] Innocentio,[d] S. Tom.[e] Scoto,[f] a' quali si accosta Rodr.[g] il qual dice, che è cosa certa, che nel riceuere qualsiuoglia ordine sacro si fà voto solenne di cōtinentia, non esplicitamēte, come nella professione di qualūque Religione approuata, ma implicitamente nel voto dell'obbedientia, che fanno: come risolue Gaet.[h] Castro,[i] Couar.[k] e parimente, che chi riceue ordine sacro, senza intētione d'osseruare continentia non si può maritare; e maritādosi, il matrimonio è nullo: come vien diffinito ne' Canoni;[l] & è confermato dal Concilio Tridentino.[m]

[a] Esp. de curas. c. 14 de la orden. §. 8. num. 34. 2. 10.

[b] Sot. in 4. sent. d. 25. q. 1. ar. 2. p. 30. a y en lo de iu. & iu. lib. 7. q. 2. art. 5. in fine.

[c] Ledes. in sum. de ordinis sacr. diff. 14. col. 1171.

[d] Innoc. in c. nō est. cōpos de tem po. ord.

[e] S. Th. in 4. d. 25. q. 3

[f] Scot. q. 2. art. 2.

[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 226. concl. 5. & 1. to. c. 96. concl. & nu. 4. in fine.

[h] Caiet. in tract. de celibatu sacerd.

[i] Cast. aduersus hereses, verb. sacerdotiū.

[k] Cou in 4. 2. p. c. 6. §. 3

[l] c. 1. & 2. qui cler. vel monachi vouentes.

[m] Cōc. Trid. sess. 23. c. 3.

CASO VIII.

D. Se'l Vescouo ordinasse vn matto, senza che'l matto s'accorgesse di quello, che riceueua, ouero che gli era dato, egli resterà ordinato, presupposto, che quādo hebbe giuditio nō hebbe intētione d'essere ordinato, ne anche di non essere: ma che in quanto a questo, *semper se habuit merè negatiuè*.

R. Che rimane ordinato. percioche questa differentia è fra li sacramenti, li quali imprimono il carattere, che in quelli, li quali l'imprimono non è necessario l'vso di ragione in coloro, che li riceuono, *De necessitate sacramenti*: ma solamente *de necessitate praecepti*: e ne gli altri sacramenti si richiede il detto vso di ragione. Con quello, che è detto concordano Flores Theologicarum;[n] & è conclusione di S. Tomaso,[o] di Riccardo,[p] e di Ledesma.[q]

[n] Fl. Theol. q. de sacr. ord. art de suscipientib. hoc sacr.

[o] S. Tho in 4. sent. dist. 25. artic. 1. quodlib. 2.

[p] Ric in ea dē dist. ar. 4. q. 2.

[q] Ledes. in sum. de ordi. sacr. diff. fic. 14. col. 1171.

CASO IX.

D. Se coloro, che nō beono vino possano essere ordinati da sacerdote?

R. Che nō possono essere ordinati, percioche dispiacendo lo il vino possano gettar fuori dello stomaco il sacramēto, *vt patet in Iure*.[r] Vedi Arm.[s] Nota vna cosa buona, che se l'ordinario dà le Dimissorie ad vn Cherico, per potersi ordinare nella tal Diocese, assignandogliela particolarmēte: & egli senza alcun'altra Dimissoria si ordina in vn'altra Diocese, rimane sospeso, e se celebra irregolare. percioche è il medesimo, che ordinarsi senza Dimissorie, e fà contra il Moto di Sisto V. che pone questa, & altre grauissime pene a coloro, che si ordinano senza Dimissorie. Questa è vna opinione molto ben posta, e la tengono Guttierez,[t] Pietro Led.[u] & il medesimo si deue dire del Religioso, che in questa guisa si ordina. poiche l'ordinario de' Religiosi è il lor Prelato, e colui, che dà le Dimissorie per ordinarsi: come dice Nau.[x] Io hò detto, che'l medesimo si deue dire del Religioso, che del Cherico, quando si ordinasse in altra Diocese, fuori di quella, che contengono le Dimissorie, dateli dal Prelato per ordinarsi.

[r] Arg. in c. si quis. de consec. d. 2.

[s] Arm. verb. vinum, n. 8

[t] Gutt. in qq. cano. c. 26 pag. 24.

[u] Ledes. in sum. sacr. c. 8. del sacr. del ord. ver la quarta dificultad. es.

[x] Nau. li. 1. cons. tit. de temporib. ordin. cons. 24.

CASO X.

D. Se colui, che si ordina da vn Vescouo schismatico, heretico, deposto, sospeso, interdetto, degradato; rimāga ordinato: e se così fatto Vescouo dia a chi egli ordina in q̄sto stato l'esecutione de gl'ordini, che egli dà. supposto, che egli nō sia dichiarato per tale; ma è tollerato nelle dette censure dalla Chiesa. poiche pare, che gliela dia: cōciosiache ve-

ramente ne dà il carattere. e parimente perche dallo scommunicato tollerato bẽ si può riceuere il sacramento della Penitentia. è communicare seco *in Diuinis, & extra Diuina*. Et ancora presupposto, che'l Vescouo prima che l'ordinasse, se ne stesse con le dette Censure: che così s'intende il caso. come si vedrà poco appresso. chiaramente per la dottrina di S. Tomaso, e dalla Somma de' Confessori: conciosiache dicano *Si autem Episcopus sit simoniacus aliquo alio modo*. percioche se per ordinarlo egli cascasse in alcuna di esse; principalmente nella sospensione, ordinandolo per simonia; Similmente è cosa chiara, che se bene li desse il carattere de gl'ordini; tuttauia non li potrebbe dare la loro esecutione; quantunque fusse tollerato per *Ecclesiam*. poiche già sapeua il delitto, che commetteua il Vescouo ordinandolo. percioche la domãda fatta s'intende, quãdo l'ordinato, trouandosi il Vescouo nel già detto stato, si ordina da luĩ senza saperlo.

R. Che qui sono due opinioni estreme. la prima del Paludano, e di sant' Antonino;[a] li quali dicono, che se ben il Vescouo li può dare il carattere de gl'ordini; tuttauia nõ li può dare la loro esecutione. La seconda, e piu vera è di Soto,[b] Ledesma,[c] & Armilla,[d] che non solo li dà il carattere; come veramente glie lo dà; ma ancora li può dare l'esecutione de gl'ordini riceuuti; & anche da riceuere; come dice Rodriguez.[e] il quale afferma, che facẽdolo a posta; voglio dire, che l'ordinato sapesse lo stato del Vescouo; solo il Papa lo può dispensare. E finalmente cõclude, che coloro, li quali si ordinarono dal Vescouo scõmunicato con ignorantia, che n'hebbero, se bene il Vescouo rimane irregolare, ordinãdoli; nondimeno il Vescouo li può dispensare nella sospẽsione, nella quale incorsero, quanto a gl'ordini riceuuti, e da riceuere. ma se l'hauessero fatto sapendolo, solo il Papa li può dispensare. Per questo punto in ogni modo veggasi il cap... Della Simonia al caso 34. Di questo medesimo parere par che sia la Sõma de' Confessori;[f] la qual dice queste parole; parlando con colui, che si ordina da Vescouo sospeso, o simoniaco. *Si autem Episcopus Simoniacus est ex alia causa, potest recipere ordines: dũmodo sit occultum. quia non est suspensus, quo ad alios: sed solum quoad seipsum*. E S. Tomaso[g] dice queste parole: *Si autem Episcopus sit Simoniacus aliquo alio modo, quam per promotionem suam simoniacè factam, potest ab eo ordinẽ recipere si est occultũ quia non est suspensus, quo ad alios: sed solum quo ad seipsum*. Tutti questi Dottori prouano bene la loro opinione. percioce dicono, che si come per il Concilio Constãtiense nõ siamo obbligati a schiuare se nõ due specie di scommunicati, li quali sono coloro, che sono scommunicati nominatamente, e dichiarati per tali, e coloro, che sono notorij percussori de' Cherici: e che possiamo communicare con tollerati *in Diuinis, & extra Diuina* lecitamente; se ne dà parimente licẽtia dal medesimo Concilio a fedeli, per potere praticare con detti schismatici, heretici, deposti, sospesi, interdetti, simoniaci, e degradati, essẽdo tollerati. e che ciò sia così, lo dice espressamẽte Armilla,[h] in queste parole. *Non incurritur ista suspensio executionis, vel irregularitas, nisi quo ad illos, quos tenemur euitare*. & è cosa chiara, che se coloro, li quali si trouino in dette cẽsure non sono nominati, ne dichiarati per tali; non siamo tenuti a schiuarli: e così dice vn'altra volta Armilla questo medesimo: per queste parole piu chiaramente; *Si autem talis Episcopus est secretus in prædictis cẽsuris, vel toleratus ab ecclesia potest*

[a] S. Ant. 3. p. tit. 24. c. 36. circa finem.
[b] Sot. lib. 9. de iust. & iur. q. 8. ar. 1. ad 2.
[c] Ledes. in sum. de sacr. pen. diff. 9. col. 1028. d. c.
[d] Arm. ver. excõ. en lo 9. del, & in verb. irreg. num. 8.
[e] F. M. Rodr. 2. t. ca 18. concl. at pu. 1.
[f] Sum. cõf. lib. 1. tit. 1. q. 47.
[g] S. Th. 2. 2. q. 100. ar. 5. 112. ad resp. ad 2. argum.
[h] Arm. vbi sup.

test dare etiam executionem secundũ veriorem opinionem. hauendo detto auanti, che non essendo secreto, ne tollerato dalla Chiesa non la potrà dare in modo alcuno. e questo è quello, che si deue tenere, per essere la commune.

Finalmente si vegga il caso trentaquattro del cap.... della simonia, doue si dirà qual sia la cagione, perche il Vescouo possa in così fatto caso dispensare, come realmente dispensa nell'esecutione de gli ordini: che ritiene in se difficultà, e grande, e se li Prelati delle Religioni possano dispensare coloro, che entrano in esse, ordinati da cotali Vescoui. Veggasi in ogni modo.

CASO XI.

D. Se pecchi colui, che si ordina da prima tonsura, non hauendo intentione d'esser sacerdote?

R. Che nò, perche non vi è perciò ne testo, ne ragione. e perche il Concilio Tridentino,[a] che ne dispone piu distesamente, solo richiede, che egli sia confermato, e sappia la dottrina Christiana, e leggere, e scriuere, e che non vi sia conjettura probabile, che egli si ordini piu tosto per vscire della giurisdittione secolare, che per fare il douuto seruigio nello stato clericale. Il qual si può fare senza dir Messa. Nauarro.[b]

[a] Conc. Triden. ses. 23. c. 4.

[b] Naua. en el ca. 28. de las additiones cap. 15. nu. 108. Nota.

Nota per questa materia, che'l voto di continentia, o castità, che si fà ordinandosi vno ad ordine sacro, nõ è *de intrinseca ratione ordinis*: come è il voto solenne della Religione. percioche questo è *de intrinseca ratione Religionis, itaque sublato non esset religio*. Vedi questo appresso Ledesma.[c] Donde s'inferisce chiaramente, che'l voto solenne del Religioso *De iure Diuino* impedisce, e discioglie il matrimonio. il qual voto secondo la vera dottrina di San Tomaso, Soto, e Ledesma consiste *In traditione personæ*, contra Gaetano, il qual dice, che consiste nella solennità, e benedittione, che si fà, quando il religioso professa. *Sed de hoc plenius* nella materia del Voto. Della medesima materia del Sacramento dell'ordine si è trattato in questo Capitolo breuemente: hauendone trattato copiosamente nel nostro Specchio de' Curati nel capitolo 14. del Sacramento dell'ordine tomo 2. secondo, che lo trattano li Teologi, e Canonisti, per il suo ordine: e così con quello, che qui, & iui si è detto, si sapranno le cose, che appartengono a questo sacramento dell'ordine. Veggasi.

[c] Ledes. in sum. de matr. sacr. dif. fic. 331. col. 1414. c.

Cap. XLV. De gli Orefici.

CASO VNICO.

DOm. Se gli orefici lecitamente vendano a peso d'oro la lega, o altro metallo, che essi mettano nell'oro per le saldature; togliendo tutta la fattura, che merita l'opera; e non la cauano del peso di quel tal pezzo?

R. Che non vi mettendo piu di quello, che fà il mestiere per le saldature, ne vsandoui altra fraude, & essendo questo l'vso; e sapendosi, che si fà in cotal maniera; lo possono fare lecitamente; tanto piu, essendo poco il metallo; che vi si mischia. ma se vi mettessero piu quantità, o peso di lega, di quello, che l'arte richiede; sarebbe peccato mortale di suo genere, se la poca quantità, ouero il valore della materia non lo facesse veniale. come risolue Lopez,[d] Cordoua,[e] e Rodriguez.[f]

[d] F. L. Lop. instr. consc. p. 1. c. 42. & instr. nego. lib. 1 ca. 19. pag. 61. a.

[e] Cordu. q. 81.

[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 79. concl. 18 nu. 10.

Cap. XLVI. Del Pagar li Debiti.

CASO I.

DOm. Vno comprando da vn'altro due possessioni ciascuna da

per se, & in diuersi tempi, restò debitore di chi gliele vendette: per non hauergliele pagate all'hora, se appresso egli pagasse qualche cosa al venditore, non esplicãdo, ne dichiarando, per qual debito egli ciò paghi, sia per il debito dell'vna, ouero dell'altra possessione, per qual debito quella parte di pagamento debba essere riceuuto, e tolto a conto?

R. Che può il creditore mettere a conto quella parte di pagamento nella parte del pagamento del debito, che egli assegnasse; se'l debitore auanti, che si parta di quel luogo nõ contradicesse: percioche se contradicesse, ouero deue restituirli necessariamente quello che li paga, ouero deue pigliarlo a conto del debito, che egli assegna: ma se'l debitore paga qualche cosa, e quando pagò, non assegnò, per qual paga la pagaua, come ne anche fece il creditore, che la riceuette; all'hora deue essere presa a conto di pagamento di quel debito, che fra essi fusse più aggrauato, o priuilegiato: ma se li debiti sono in q̃sto eguali, deue essere diuisa in tutti quei debiti, che'l detore riconoscesse, sopra li quali non sia mossa lite, ne contrasto, come si dice nelle leggi:[a] concorda Lopez.[b]

a l. 10. & 3. tit. 10. fori.
b F. L. Lope. lib. 1. instru. nego. c. 53. p. 198.

CASO II.

D. Se'l giusto possessore, il quale ritiene qualche cosa, p amor della prestanza, ouer affitto, ouer compra non essendo, come dicono *In mora* di non hauerla restituita, o consegnata, perche non era venuto per ancora il tempo assegnato per la restitutione, o consegnatione, se prima, che venisse, egli si partisse dal luogo, doue haueua riceuuto dal creditore il danaro, sia obbligato di là, doue egli stà, a mandargli a sue spese a colui, di chi ella è, quando finisca il tempo assegnato?

R. Che alcuni dicono, che in questo Caso, quando *Debitor bonæ fidei*, & non vi essendo fraude auanti il tempo del pagamento, si asentò dal luogo del pagamento, non è obbligato a sue proprie spese mandare il pagamento. Ma Lopez,[c] Soto,[d] & Angles[e] dicono, che egli è obbligato a mandarlo a sue proprie spese: e questa è l'opinione, che si deue tenere, percioche è regola nel foro giudiciale verissima, che chiunque deue alcuna cosa per qualche contratto, fatto in vn certo luogo, è obbligato a pagarla nel medesimo luogo.

c F. L. Lope 1. p. instru. consc. c. 108. q. 2.
d Sot. de iust. et iur. lib. 4. q. 7.
e Angles en sus flores. 4. de restit. art. 1. assic. 9. cõclus. 2.

Nota 1.

Nota, che se per caso colui, che ritiene qualche cosa con buona fede, andò a ritrouare il creditore auã ti il tempo del pagamento, quando egli venga, non è obbligato a mandargliela a sue spese: percioche così sarebbe giudicato nel foro giudiciale, e se dopo l'essere venuto il tempo del pagamento il creditore non mandi vn messaggio per esso, ouero altra cosa, che tanto vaglia, nõ è obbligato a mandargli il pagamento, ne il danno, che per non hauerlo pagato, ne segue al creditore, secondo gli Autori citati, & anche di più, secondo Siluestro,[f] quando sapendolo, e potendo, dopo la tardanza non domanda il debito, che all'hora il debitore non si giudica essere *In mora*: percioche il creditore, sapendolo, e volendolo, e potendo domandare, pare, che consenta nella dilatione, non domandando. Parimente nota, che quindi segue secõdo gli Autori citati, che se'l debitore pensasse, che'l creditore nõ fusse per pagarli le spese, che si facessero nel mã dargliela, ne di giustitia, ne di carità è obbligato a mãdargli il debito: p cioche in nessun modo è obbligato a pagarli quelle tali cose, ma se'l creditore le pagasse, & in mandarglielo si facessero minori spese, sarebbe obbligato di carità a mandarglielo. Nota il caso seguente.

f Syl. verb. mora.

C A-

CASO III.

D. Dal caso passato nasce vn dubbio, & è; se colui, che non è ingiusto possessore d'vn debito, non paghi al tempo assegnato, potendo, a che cosa sia obbligato?

R. Che intorno a ciò si dourebbe giudicare il medesimo, che dell'occupatore, e possessore cattiuo, & ingiusto. E finalmente il tardo, e restio nel restituire, potendo per il tẽpo assegnato, è obbligato a restituire il danno emergente, & il guadagno cessante, che dalla tardanza è nato, e venuto al creditore, se auuertito dal creditore, che lo pagasse, nõ l'habbia pagato. Similmente nota, che non si dice essere *In mora*, chi si può scusare con legitima eccettione, come è ne' Canoni, [a] & anche, che l'ignoranza, & impossibilità scusa della tardanza: come similmente è scritto nelle leggi. [b] Concorda Lopez, [c] Armilla, [d] Flores Theologicarum. [e] Rodriguez [f] dice, e molto bene, che quando vno dubita, se sia debitore di qualche cosa, non è obbligato ad offerire al debitore questo debito, finche li sia domãdato, & in giuditio, e fuori di esso sia certificato, d'esserne debitore: percioche in dubbio è migliore la conditione di chi possiede; ma se lo sà di certo, e lo deue per giusto titolo, cioè per ragion di deposito, o prestanza, o vendita, o simigliante contratto, e non fu fatto patto, che lo possa ritenere per il tal tempo, legitimamente lo può ritenere fin che li sia domandato, & ancorche per gran spatio di tempo lo tenga in suo potere, non è tuttauia obbligato a portarlo a casa del creditore; poiche non essendo stato messo termine, non può essere incolpato di negligentia, anzi che può giustamẽte presumere, che il padrone, poiche si troua presente, e non domanda nulla, voglia, che lo tenga in suo potere, come dice Medina. [g] Il che con piu efficace ragione si deue tenere, quando vno hà in sua potestà qualche cosa, datagli in deposito p publica autorità. Quindi segue, che se'l detto debitore hà gagliarde, e probabili cõietture, che il padrone non consente, che egli ritenga il suo debito, e che se lascia di domandarlo, è per dimenticanza, ignorantia, o timore, è in obbligo di offerirgli il detto debito, ouero significarli, che glielo deue; accioche faccia di esso quello, che piu li pare: e non facendo questa diligẽtia, la terrà contra la volontà del padrone.

Quindi segue ancora, che se egli hà il detto debito in suo potere, passato il termine, nel quale era obbligato a pagarlo, pecca mortalmente nõ lo pagando, ancorche il creditore non glielo domandi: percioche passato il detto termine, sempre è *In mora*, e negligentia, e con mala conscientia, se non hauesse qualche giusta cagione, che'l liberi da questa colpa, come è detto. così tiene Siluestro, [h] Gaetano, [i] Soto, [k] Nauar. [l] Medina, [m] e Rodriguez. [n]

[a] De regu. iur. lib. 6.
[b] per l. qũ test. ff de reb. cred.
[c] F. L. Lope. instru. conscien. 1. p. c. 208. q. 3.
[d] Armill verb. mora nu. 2.
[e] Fl. Theolog. vbi supr. diff. 10.
[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 43. concl. & num. 4.
[g] Medi. de rest. q. 2. vers. ad aliud. quod. 4.
[h] Syl. ver. mora. q. 1. & 4.
[i] Caiet. 2. 2. q. 62. artic. 1.
[k] Sot. lib. 4 de iust. & iur. q. 5. artic. 1.
[l] Naua in c. 17. n. 41.
[m] Med. in sum.
[n] F. M. Rodr. 1. to. ca. 47. concl. & nu. 3.

Cap. XLVI. Del Papa.

CASO I.

DOm. Se'l Papa possa essere deposto p qualche delitto? Qui non si domanda, quãdo egli fusse caduto in qualche heresia publica, e non si volesse emendare; percioche in tal caso può esser' iscõmunicato, e deposto dal Papato; ma quãdo egli cõmettesse qualsiuoglia altro delitto, del quale con si volesse emẽdare?

R. Che p nessun'altro delitto, eccetto che per l'heresia egli può essere deposto, ancorche sia notorio, secõdo Agostino di Ancona, [o] & il Paludano, [p] percioche se bene egli è capo infermo, tuttauia egli è capo; & ancorche Panormitano dica il cõtrario, non se li deue dar fede: prima, perche è materia piu da Teologi,

[o] Ancon. de potest.
[p] Palud. c. 1. & 27.

logi, che da Canonisti: secondo, perche egli sempre è più fauoreuole a' Concilij, che all'autorità del Papa: come dice Siluestro.[a] Io hò detto, Può essere scommunicato, percioche egli non è *ipso facto*: conciosiache prima egli deue essere cõdannato necessariamẽte d'heresia: come elegantemẽte dice B. Ledesma,[b] e da noi è stato detto nel nostro Specchio de' Curati,[c] & è la commune, e vera: ancorche pare, che Armilla,[d] dica il contrario. Nota, che se'l Papa distruggesse la Chiesa con cattiui costumi, ouero se desse a suoi parẽti tutto il patrimonio della Chiesa, necessariamente se li deue far resistentia con honesta riprehensione: ma tuttauia non deue essere deposto: & all'hora cõtra la sua volunta può essere conuocato il Concilio, per essere da esso ammonito, e fattale resistentia nelle cose mal fatte, e postoui rimedio: ancorche sia vero, che questa moltitudine cosi congregata, senza l'autorità del Papa, non hauerà autorità di Concilio, secondo il medesimo Paludano.[e] Concorda anche Armilla.[f]

[a] *Syl ver. Papa. q. 4.*
[b] *Ledes. in sum. de panit. sacra. diffi. 8 col. 1021. c. d. e Nota*
[c] *Espe. de cur. to. 2. c. 12 nu. 30. & 31.*
[d] *Armill. verb. Pap. nu. 10.*
[e] *Palud. vbi sup.*
[f] *Armill. verb. Papa nu. 10.*

CASO II.

D. Se'l Papa sia obbligato a cõfessarsi almanco vna volta l'anno, come tutti gli altri ne son tenuti.

R. Che Nauarro,[g] seguito da Rodriguez,[h] cõ molti altri tẽgono, che a confessarsi solamẽte egli sia obbligato in quei casi, ne' quali il confessarsi è *de iure diuino*; e che in nessun modo egli sia obbligato a confessarsi precisamente vna volta l'anno, p adempire l'humana constitutione di confessarsi in esso vna volta. Couarruuia[i] tiene il contrario dicendo, che questa opinione di Nauarr. e de gli altri li piace in questo censo; cioè, che egli per tal constitutione non sia obbligato a cõfessarsi, *semel in anno*: percioche egli non è obbligato ad osseruare la legge positiua, in quanto appartiene alla legge, essendo di essa padrone: mà che egli ne sia tenuto, *Ratione naturali, quæ quidem ratio docet Principem legibus etiam humanis subiectum esse*. e così dice, che se non si confessasse *semel in anno*, egli nõ lo scuserebbe da peccato mortale: e ciò par ben detto. Nota il seguente.

[g] *Nau. en lo de paniten. cap. in princ. d. 5. nu. 11 & ca. placuit. d. 6. nu 15.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to ca. 57. concl. et nu. 1.*
[i] *Couar in c. alma ma ter. de sen ten. excõ 1. p. 5. 1. nu. 5.*

CASO III.

D. Se'l Sommo Pontefice, communicando con lo scommunicato *nominatim*, caschi in iscõmunica minore, e pecchi; poiche è cosa certa, che gli altri Prelati ad esso inferiori vi caschano, e peccano?

R. Che egli non casca in iscommunica minore, e la ragion'è, perche il non communicare con lo scommunicato in cose humane, è solamente *de iure positiuo*, nel quale egli può dispensare, e subito, che egli communica con lo scommunicato si vede, che egli dispensa con legge: onde egli non casca giamai per così fatta conuersatione in iscommunica minore, o che egli communichi *in diuinis, vel in prophanis*, ouero in altre conuersationi humane: mà è cosa certa, che communicando con esso *in diuinis*, almanco pecca per essere il non communicare con esso lui *in diuinis de iure diuino*: e tutto ciò cõfessano, mà vi è maggior difficultà, se pecchi communicando con esso lui *in humanis*, percioche Soto[k] dice, che in così fatta conuersatione egli non pecca: Siluestro,[l] Panormitano,[m] Ledesma,[n] tẽgono, che egli pecchi, se pratica con esso; senza giusta cagione, e lo prouano bene: percioche il Sommo Põtefice è obbligato all'osseruatione delle leggi, che egli fà *vi directiua, non coerciua*: come si disse nel caso passato, che egli non sia tenuto ad osseruarla *vi coerciua*, è chiara cosa: percioche nõ hà da chi egli possa essere castigato, per più che rompitore della legge da lui stabilita. Che ne sia obbligato *vi directiua*, parimente è manifesto, per

[k] *Sot. in 4. sent. dist. 22 q. 1. art. 4. p. 05 1. b*
[l] *Syl. ve. b. excom. 5.*
[m] *Panor. in cap. cum desideres de senten. excom.*
[n] *Lede. in sum. de panit. sacr. diff. 11. col. 1042.*

per esser legge naturale, che'l Principe sia soggetto alle leggi humane, e questa è espresso parere di San Tomaso,[a] e del suo commentatore.[b]

[a] S.Tho.in 1.2. q.69. art.5.
[b] Commē. ibid.

CASO IV.

D. Se'l Papa possa dispensare, che vn Christiano si possa maritare, con vn'infedele?

R. Che lo può fare: essendouene legitima cagione, la quale se bene non vi fusse, nondimeno se dispensasse, terrebbe il matrimonio; ma non è lecito dispensare, senza vrgentissima cagione: presupponendo, che questo impedimento *cultus disparitas*, sia *de iure positiuo*, come è veramente, con quello, che è detto cō corda Ledesma,[c] Armilia,[d] Soto,[e] Rodriguez,[f] con la commune.

[c] Led. s. in sum. de ma tr. sacr. dif fi. 54. col. 1533.
[d] Armill. verb. matrim. nu. 36
[e] Sot. in 4. sent. dist. 39. q. 1. artic. 2. pag. 306 a
[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 211. concl. & nu. 2. Nota 1.

CASO V.

D. Qual potestà habbia il Papa nella Chiesa.

R. Che hora egli vi hà la medesima potestà, che haueuano gli Apostoli nella primitiua Chiesa, & hauerà la medesima fin' alla consumatiō de' secoli. Il che si proua cō quel luogo di San Matteo: *ecce ero vobiscum vsque ad consumationem saeculi*, Flores Theologicarum.[g] Finalmente nota due cose per questa materia. La prima, che solo, il Papa può far passare vn Vescouo da vna ad vn'altra Diocese, come si dice ne' Canoni,[h] che da Dottori sono estesi, come dice Siluestro,[i] alla traslatione degli Abbati regolari, & esenti; e per consequente alla traslatione di tutti li Prelati regolari: onde non possono li Generali delle Religioni mutare vn Prouinciale da vna Prouincia, ad essere Prouinciale in altra Prouincia, ne mutare Guardiano, o Priore di vn cōuento ad essere guardiano in vn'altro conuēto, se non hà speciale autorità da Sua Santità come risolue Rodrig.[k] La seconda cosa è, che non possono li detti P. Generali, e Prouinciali far esente alcū religioso dimorante in vn certo cōuento, che non vbbidisca al suo correttore, Guardiano, o Priore, ne possono li detti Generali far esente alcun correttore, o Guardiano, che non vbbidisca al suo Prouinciale: così raccoghono li Dottori da vn Decreto di Gregorio Papa,[l] come apporta Silnestro,[m] seguito da Rodriguez,[n] percioche questo può esser fatto dal solo Papa. Per questo capitolo è buono il cap. Dell'Indulgentie, & il cap. Della potestà spirituale. Veggasi.

Matt. v'l.
[g] Fl. Theologic. q. de clauibus art. 1.
[h] c. 12. de translatio. episc. c. 3. de offic. deleg.
[i] Syl. verb. casus 1. casu.
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 29. concl. & num. 5.
[l] Greg. Pap. 16. q. 1. c. fratres.
[m] Syl. verb. casus nu. 2. casu 5.
[n] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 6. & 1. to. qq. reg. q. 23. art. 3. pag. 227. col. 1.

Cap. XLVII. Del Peccato.

CASO I.

DOm. Qual sia peccato mortale, e qual veniale, e come si difinisca, e distingua l'vno dall'altro?

R. Che peccato mortale è quello, che ammazza l'anima togliēdo via la vita spirituale della gratia: e questa morte è così dannosa, che priua il peccatore dell'amicitia di Dio, e della heredità del Cielo, & lo rende degno dell'inferno, si diffinisce in questo modo, *Peccatum mortale est, id, quod est contra charitatem Dei, & proximi in re graui:* ouer secondo S. Agostino, *Peccatum est dictum, aut factum, aut conceptum contra legem aeternam*. Onde dice l'Apostolo,[o] lo stipendio, & il soldo del peccato è la morte. e nel libro della Scrittura[p] si scriue, l'ingiustitia, e maluagità è acquisto di morte: ma li cattiui non isbigottiti da essa, la chiamarono a se con la mano, con parole, e con altri segnali, e cenni. Il peccato veniale è quello, che non fà l'huomo nimico di Dio, e che ageuolmēte è perdonato a' fedeli si diffinisce secondo San Tomaso,[q] e coloro, che lo seguono in questa guisa, *Peccatum veniale est dictum, vel factum, vel conceptum praeter legē*. ancorche gli Scotisti dicano, che egli sia *contra legem*: come si può vedere

[o] Roma. 6.
[p] Sapiē. 1.
[q] S. Tho. 1. 2. q. 88. artic. 1. & 2.

appresso Flores Theologicarum.[a] Di questo s'intende quello, che dice S.Giouanni;[b] se mai diremo, di non hauer peccati, inganniamo noi medesimi; & in noi non si troua verità. E S Giacomo;[c] In tutto noi falliamo in molte cose. & il Sauio, sette volte il giorno cade il giusto, e risorge. Gaetano[d] tenne, che'l peccato veniale non sia *simpliciter* peccato, ma *secundum Quid*. La commune tiene, che egli sia *simpliciter* peccato. Di q̃sti peccati li mortali solamente deuono essere confessati d'obbligo, e necessità; li veniali di voluntà, e consiglio. e non già d'obbligo. percioche per essi vi sono molti rimedij, senza la confessione. Ma per maggior chiarezza sarà bene arrecar in questo luogo alcune regole per distinguere più in particolare li peccati mortali da' veniali.

Regola 1. La prima, Tutto quello, che è contra qualche commandamento di Dio, ouero della Chiesa regolare, e communemente è peccato mortale: come se vno facesse contra il commandamento di non ammazzare, ouero di non fornicare; ouero, che trasgredisse qualche precetto della Chiesa, come se non pagasse le decime; ouero non si confessasse vna volta l'anno.

Regola 2. La seconda regola, Tutto quello, che è contra l'amor di Dio, ouer del prossimo è peccato mortale. percioche tutto questo distrugge la carità, e toglie la vita spirituale, onde l'anima viue. ma il peccato veniale nõ è contra la carità. ma esce fuori di essa al quanto suiato, e separato: E così non distrugge la carità, ma intepidisce il suo feruore. A questa sorte di peccato appartengono le parole otiose senza danno del terzo, la vanagloria, & altri simiglianti.

Regola 3. Terza regola, tutto quello, che è in graue detrimento del prossimo, ouero cõtra l'honore di Dio in materia graue è peccato mortale.

Regola 4. Quarta regola, il peccato, che non è cõpreso in alcuna delle tre regole sopradette, deue essere giudicato peccato veniale. il che accade in tre maniere. La prima, quando egli di sua natura era peccato mortale; e diuiene veniale per la poca materia; come rubare vn marauedis, ouero vna pena. La seconda, se di sua natura era peccato mortale; e per mancamẽto di compita deliberatione, diuenta veniale. come occorre ne' mouimenti repentini del pensiero: ancorche son d'infedeltà. li quali non sono bastantemente deliberati: ne si dà loro compito consentimento. La terza è se di sua natura egli è peccato veniale; come la parola otiosa, ouero la bugia leggiera, con la quale non si fà danno ad alcuno. Vero è, che vi sono due casi; ne' quali la picciolezza della bugia non scusa dal peccato mortale. Il primo è in caso di spergiuro. percioche se bene quello, che si giura sia cosa di pochissima importanza, tuttauia se'l giuramento è falso, nõ solo si fà peccato veniale, ma ancora il mortale si aggraua maggiormente. percioche in questo caso di poco momento, che non và, ne viene si apporta Iddio per testimonio di falsità. Il secondo è in caso di dispregio, il qual fà, che sia peccato mortale qualunque bagatella fatta in sprezzo della legge Diuina. Questo secondo caso nõ è così certo, come il primo. percioche Gaetano[e] è di parere, che'l dispregio della legge in poche cose, e facili, sia solamẽte peccato veniale. il qual modo di dire non manca di probabilità. concorda Lopez,[f] Medina.[g] e perche fà a questo proposito, io di parola in parola porrò in q̃sto luogo vna regola, che n'insegna Angles[h] per distinguere il peccato mortale dal veniale, e per sapere qual sia il peccato mortale, e quale il veniale: ancorche già sia stato dichiarato, & è la seguente. *Qui voluerit venialia recte a mortalibus separare, charitatem*

ob

[a] Fl. Theol. in 2. li. sen. d. 17. q. 1. de diuisionibus & causis peccatorum diffic. 14 p. 275.
[b] S. Iuan 1. can. c. 1.
[c] S. Giacomo en el c. 3. de su epistola.
[d] Caie. 1. 2. q. 88 ar. 1.
[e] Caiet. in sum. verb. contẽpus.
[f] F. L. Lop. 1. pa. instr. conf. c. 1.
[g] Med. in instr. cõfes sar. li. 1. c. 8
[h] Angl. li. 2 sent. d. 37. q. 5. de diuisioni. et causis, & peccatorũ ar. 2 diff. 2. pag. 274.

ob oculos ponat, & tunc oblata quacunque operatione, aut omissione humana, diligenter aduertat, aduersetur ne illa directe charitati, an non? Si non aduersatur, scias, ibi nullum esse peccatum: si autem aduersatur, perpendas rursus, grauiterne, an tenuiter aduersetur: si videris, charitatem inde grauiter lædi, mortale peccatum, si tenuiter, veniale subesse agnoscas. La qual regola, dice egli, essere molto a proposito, per sapere ciò, che si domanda in questo caso. e veramente, che egli è così. Rodrig.[a] ancora tratta bene di questa materia; e toccando tutto quello, che è detto, aggiugne vna cosa buona per li scrupoli, & è, che se vna persona è trauagliata da scrupoli, in maniera, che tutto quello che egli fà pensa, e si rappresenta essere peccato mortale, & il giudicar male de' p[illegible]mi, pensando di cõsentire in que[illegible]dicij; le dice il confessore, che in [illegible]suna di quelle cose vi è peccato mortale, e spesse volte ne anche veniale, e che non ne faccia caso: se costui perciò lasciasse di confessare qualche peccato mortale, nel quale hebbe cõsentimento, è scusato dall'ignorantia; mentre non conosce, che sia peccato mortale, e che vi consenti.

[a] F. M. Rod. 1. to. c. 61. co. 1. & nu. 2.

CASO II.

D. Se possa Iddio perdonare vn peccato mortale, senza perdonar l'altro; e se possa liberar dall'inferno coloro, che vi dimorano?

R. Che di potentia assoluta può fare l'vno, e l'altro, e quello, che dice S. Tomaso,[b] che ciò è impossibile si deue intendere di potẽtia ordinaria. con quello che è detto cõcorda Vitoria,[c] e Flores Theologic.[d] & è cõmune opinione. Finalmẽte dice Vittoria, che se bene egli tenne, che sia fauola quello, che si dice di Traiano, tuttauia, come è detto, può Iddio, *præter legem* liberar li dannati dall'inferno; *etiãsi non pœniteãt.*

[b] S. Th. 1. 2. q. 113. ar. 2.

[c] Vict. de sa cr. nu. 121. en lo de con tricion.

[d] Fl. Theol. q. de sacr. pœn. art. 3.

CASO III.

D. Se l'hauer vno intẽtione di cõmettere tutti li peccati veniali sia peccato mortale?

R. Che quando vno fà proponimento di commettere tutti li peccati veniali per disprezzo del dãno, che glie ne può seguire, nõ peccherà, se nõ venialmente *Quamuis constituat se in periculo peccandi mortaliter incerto tamen.* Ma nota, che se hà intentione di commettere tutti li peccati veniali, ouero alcuno d'essi in particolare, simpliciter per disprezzo, peccherà mortalmente. La ragione della prima conclusione è; percioche quel disprezzo è disprezzo in vn certo modo *ratione parui danni.* La ragione della seconda. perche pecchi mortal, e grauemente; è perche all'hora vuole assolutamente peccare, si come il non volere vbbidire al suo Padre. Il che nasce dall'odio, che porta al Legislatore. il che non fu nel primo. e così nõ fà colpa mortale. Cõcorda Fl. Theol.[e]

Nota.

[e] Fl. Theol. vbi sup. ar. 4. diff. 4.

CASO IV.

D. Se li peccati vna volta cõfessati, e pdonati p la cõfessione, tornãdo l'huomo alla sua mala vita passata, e cõmettẽdoli vn'altra volta; ritornino di nuouo a nõ essere pdonati. Nota auãti, che si rispõda, che nel peccato mortale sono due cose. La prima la medesima colpa, e la secõda il gastigo della pena eterna, ciò auertito.

Nota.

R. Quattro cose. La prima, che li peccati vna volta pdonati nõ possono ritornare, quãto alla colpa per il peccato seguẽte. così tiene S. Tomaso,[f] Soto,[g] e Rodr.[h] La secõda, che li peccati vna volta perdonati non possono ritornare, quãto alla pena: quanto alla pena dico non solamente del senso; percioche la nuoua pena del sẽso si deue al peccato hora di nuouo commesso; e nõ a quella pena, che era douuta a' peccati già perdonati: ma ne anche quanto alla pena del danno. Che non tornino quanto

[f] S. Th. in 3. p. q. 88. ar. 1.

[g] Sot. in 4. sent. d. 16. q. 1. art. 1.

[h] F. M. Rodr. 1. tom. c. 15. concl. et nu. 9. ver. auisos a los letter.

quanto alla pena del senso, si proua per quel detto di Naū. [a] *Non surget bis tribulatio: vel secundum septuaginta, Non puniet Deus in idipsum*. Che parimente non ritornino quanto alla pena del danno, Ledesma lo proua molto bene. La terza, che se bene li peccati già perdonati non possano ritornare, quanto alla priuatione della Diuina visione, *Numero* per il seguente peccato, come è detto di sopra; tuttauia ritornano, quanto alla medesima priuatione specifica. Ciò si proua, per il seguente peccato mortale l'huomo è priuato della gratia; & è fatto reo della pena eterna; come era auanti ne' primi peccati, auāti il lor perdono. essendo ciò commune a tutti li peccati mortali. Adunque deuesi necessariamēte dire, che quanto a quella priuatione specifica della diuina visione può ritornare il peccato già vna volta perdonato, & in questo modo conuiene, che sia inteso quel detto dell'Apostolo S. Giacomo, [b] *Qui in vno offendit, factus est omniū reus*. percioche incorre nella medesima morte eterna: *Specifice*. la quale egli haueua meritata per li peccati passati già perdonati. Se questa pena del danno sia in tutti li dannati vna sola, io dico eguale, Durando [c] l'afferma, & è seguito da Palud. [d] e Capreolo, dicēdo, che la cosa stà così. percioche quella pena nō è altro, che priuatione, & vn mancare della diuina visione. La qual priuatione, secondo S. Tomaso [e] nō riceue ne il piu, ne il meno. si come anche dice, che le tenebre dell'inferno non riceuono ne il piu, ne il meno.

Item perche la pena del danno è infinita; e secōdo il medesimo S. Tomaso [f] l'infinito nō riceue ne il piu, ne il manco. Ma non ostante questo crede Soto, [g] che si come non è la medesima macchia, cosi ne' dānati non è la medesima pena; ma che è maggiore ne gli vni, che ne gli altri. E la ragione è pche quella pena del danno corrispōde alla macchia de' peccati. adunque doue è maggior la macchia, quiui ancora è maggior la pena. E cosi se bene quel mancare della diuina visione non è maggior priuatione. percioche, come e detto, la priuatione non riceue ne il più, ne il meno; tuttauia è maggior pena. e dice, che è cosa certa, che ciò insegna S. Tomaso [h] Di piu, perche la tristezza, & afflittione, la quale è pena del senso, nasce dalla pena del danno, e nō solo dal fuoco, e da altri tormenti; e nō è in tutti eguale: segue, che parimente nō sia eguale la pena del dāno. percioche d'altra maniera Giuda, e Luthero nō patirebbe maggior pena di dāno, che li fanciulli, li quali stāno nel limbo. il che è falsissimo da dire. Molte altre ragioni apporta Soto, che è seguito da Led. [i] il qual dice, che se bene ambedue le opinioni sono probabili, egli tiene per piu probabile; come è veramente la seconda, che è di Soto. Finalmente la quarta, & vltima cosa è, che in vn certo modo si dice, che ritornano. & il ritornare in qsta guisa non è altro, che Iddio gastiga piu grauemente li peccati, che appresso si cōmettono, per essere stati vn'altra volta perdonati. Tutto qllo, che è detto è cōmune opinione di S. Tomaso, [k] e Led. [l] e di Flor. Theolog. [m] Arm. [n] e Soto. [o] Il quale similmente dice, che egli stima, che Iddio anche di potentia assoluta non possa fare, che li medesimi peccati ritornino, quanto alla colpa, se non siano commessi dall'huomo.

CASO V.

D. Se possiamo lecitamēte seruirci dell'altrui peccato, volendolo per qualche buon fine; e chi è per farlo se vuole, lo puo far senza peccato. *Ratio dubij est*. perche lecitamente noi possiamo seruirci del peccato dell'vsuraio, togliendo ad vsura, hauendone di bisogno. il che similmente

po-

[a] Num. 1.
[b] S. Giacomo in sua canon. c. 2.
[c] Durand. d. 22 q. 1.
[d] Pal. en la nisma d. q. 2.
[e] S. Th. 1. p. q. 2 1. art. 3. ad 1. arg.
[f] S. Th. 1. 2. q. 97 art. 4.
[g] Sot. in 4. sent. d. 46. q. 1. art. 2 pag. 684.
[h] S. Th. in 2. conclus.
[i] Ledes. in sum. de penit. sacr. diffic. 18. col. 585.
[k] S. Th. vbi sup.
[l] Ledes. vbi sup. p. 594 concl. 2. & p. 586. conclu. 3. & 4.
[m] Fl. Theo. q. de sacr. penit.
[n] Arm. verbo ingratitudo nu. 3.
[o] Sot. vbi sup.

potrebbe farlo senza peccato. se volesse prestarlo *gratis*?

R. Che ogni volta, che è giusto quello, che domandiamo, e per giusta cagione, e che si possa fare lecitamente; quantunque sappiamo, che chi è per farlo, è per farlo con peccato, hauendone necessità, noi possiamo seruircene lecitamente. Verbi gratia, come pigliando ad vsura. ma se quello, che si domanda fusse ingiusto, e non si potesse fare senza peccato; il domandarlo sarebbe cosa ingiusta, & il seruirsene peccato. Verbi gratia, come se tu domandassi ad vn tuo amico, che egli rubasse, per spendere in quello, che ti desse gusto, ouero che faccia le tue vendette sopra il tale, dandoli delle bastonate. Concorda Soto, [a] & è commune opinione di tutti li Doctori.

[a] Sot. lib 6. de iust. & iur. q. 1 ar. 5. p. 494. b.

CASO VI.

D. Se coloro, che non si raccommandano a Dio, pecchino; e quando a ciò siano obbligati?

R. Per cinque conclusioni.

Conclus. 1. La prima, che chi hà intentione di non si raccommãdare mai a Dio, commette in ciò peccato mortale: percioche hà proponimento di far contra vn precetto di Dio.

Conclus. 2. La seconda conclusione è, che chi non si raccommanda mai a Dio pecca mortalmente. percioche questo è precetto affermatiuo. adunque obbliga qualche volta.

Conclus. 3. La terza, che chi si raccommanda a Dio in modo tale, come non se li raccommandasse, commette peccato mortale. percioche questo è vn non compir nulla.

Conclus. 4. La quarta pecca colui, che vedendosi in qualche grauissima necessità, o di disperatione, ouero d'infedeltà non si raccõmanda, e ricorre a Dio.

Conclus. 5. La quinta, che pecca colui, che stà molto tempo senza raccommãdarsi a Dio. Bartolomeo Medina, [b] Pedrazza, [c] ambedue sopra il terzo commandamento. e ciò confessano tutti.

[b] Medin in instit. confess. § 11.
[c] Pear. § 5.

CASO VII.

D. Se nella legge naturale era necessario qualche segnale esteriore per la remissione del peccato originale, ouero attuale. o pure bastaua la fede interiore?

R. Che Durãdo [d] tiene, che egli è necessario *in paruulis*: cioè, *Paruulos minime saluos fieri posse per fidem interiorem offerentis, nisi signo aliquo exteriori explicitam, & applicatam à parente, vel ab altero vices eius gerente*. E se bene questa opinione è probabile, più probabile è la contraria, che insegna Sã Tomaso, [e] cioè, che per la giustificatione de' piccioli fanciulli non era necessario alcun segno esteriore, per applicare loro con esso la fede: ma che con la sola fede interiore de' loro padri poteuano essere giustificati. egli dice ciò cõ queste parole: percioche si come auanti l'institutione della Circoncisione, la sola fede di Christo venturo giustificaua li piccioli fanciulli, e gli adulti: così procedeua, essendo stata data la circoncisione. Vi era questa differentia, che auanti la legge scritta non si richiedeua alcun segnale, che dimostrasse questa fede. percioche li fedeli non haueuano cominciato a separarsi da gli infedeli: radunandosi insieme per il culto d'vn solo Iddio. il qual segno poi si richiedeua. Vedi ciò appresso Bartolomeo Ledesma. [f]

[d] Durã. in 4. sent. d. 1. q. 8.
[e] S. Tho in 4 sent. q. 1. ar. 6.
[f] Ledes. in sum. de sacr. in genere diffic. 6. pag 27. e

CASO VIII.

D. Se alcuna creatura per sua natura sia impeccabile?

R. Che nessuna è tale, se non è aiutata per gratia dalla superiore natura, che è Iddio: *Quia ex quo liberæ est, rectè agere, & non agere ordinare, & non ordinare se in Deum potest*. come dice San Tomaso, [g] & Armilla. [h] Nota il caso seguente, che è buono per questo.

[g] S. Tho 3. contra gentes c. 10.
[h] Arm. ver. peccat. nu. 7.

CASO IX.

D. Presupposto quello, che è detto nel caso passato, che nessuna creatura

tura di sua natura, sia impeccabile, se dopò il peccato del nostro primo padre Adam trouandosi l'huomo in gratia, possa star molto tempo senza peccato?

R. Che non può stare. Il che si deue intendere senza peccato veniale. percioche senza peccato mortale può egli molto ben fare. ma se non si ritroua in gratia, non può star molto tempo senza mortale, *Nisi per gratiam releuetur à mortali*, secondo San Tomaso.[a] percioche come dice San Gregorio, Il peccato, che non è purgato per mezzo della penitentia col suo peso tira seco vn'altro peccato. Vedi Armilla.[b]

[a] S. Th. 1. 2. q. 109. art. 8.

[b] Arm. uer. peccat. n. 8.

CASO X.

D. Se vno possa peccare venialmẽte, per ischiuare, che vn'altro non pecchi mortalmente?

R. Che non si può fare. e cauasi da quel detto di San Paolo, *Non sunt facienda mala, vt eueniant bona.*

CASO XI.

D. Se si richiede per la penitentia proponimento di schiuare per l'innanzi li peccati veniali?

Nota, auanti che si risponda, che è di fede, che vi sia il peccato veniale, contra alcuni heretici, li quali negano, che egli non vi sia: ma che tutti li peccati siano mortali.

R. Che l'huomo è obbligato a far proponimento di schiuare qualunque peccato veniale: come sarebbe vna parola otiosa, ouero vn souerchio riso: ma non è obbligato di hauer intentione di schiuargli in generale: come è tenuto de' mortali. è dottrina espressa di tutti. Concorda Flores Theologicarum,[c] e la ragione è. perche l'huomo, che si ritroua in gratia ritiene facultà di schiuare tutti li mortali, ma non tutti li veniali. *vt sunt illa, quæ ex imperfectione actus oriuntur.*

[c] Fl. Theol. q. de sacra. pænit. ar. 3. diffic. 3.

CASO XII.

D. Se'l peccato, o peccati veniali; facendosene in gran quantità, possa essere mortale. voglio dire, se molti veniali facciano vn mortale?

R. Che è impossibile, che *Numero* li peccati veniali diuengano mortali: ancorche possa essere, quando in esso si pone l'vltimo fine. Verbi gratia, come se vno dicesse, Io non voglio altra felicità, se non dir bugie per burla in danno del terzo. & all'hora non *Numero, sed Genere* li veniali diuengono mortali. Angles,[d] e Lopez.[e]

[d] Angl. in 2 li. sent. d. 34. 35. 36. & 19. q. 9. diffic. 3. pa. 388.

[e] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 2. q. 3.

CASO XIII.

D. Se molti peccati veniali possano valer tanto, quanto vn mortale? poiche *Numero* è impossibile, che molti diuengano vn mortale. come è detto nel caso passato.

R. Di nò. se bene siano moltiplicati in numero infinito. e la ragione è, perche molti veniali sono ordinati *ad pœnam temporalem.* li quali non potendo essere *actu infinito,* non potranno vguagliare vna pena infinita d'vn peccato mortale. Vero è, che dispongono al mortale. percioche spesse volte ripetiti sogliono cagionare inclinatione, e libertà al peccare.

Nota per questo, e per il passato caso. Prima, che se'l peccato veniale muta la specie, non stando nel suo genere; può ben diuenir mortale. Verbi gratia, come se vno dicesse vna parola otiosa ad vna donzella cõ intentione d'ingannarla. ma, come è detto, se stà nel suo medesimo genere; benche possa aumentare la malitia del peccato, rimanendo veniale; come se vno per burla dicesse bugie con grande affetto; tuttauia non sarà mai mortale, ne varrà tanto, quanto vn mortale: ancorche in infinito si multiplichino gli atti de' peccati veniali. Secondo, che quando per se stesso il veniale apporta pericolo probabile per il mortale, per cagione di così fatto pericolo aggiũto egli è mortale. Concorda Lopez,[f] Angles,[g] & Armilla.[h]

Nota.

[f] F. L. Lop. vbi sup.

[g] Angl. in 2. sent. dist. & diffic. eadem

[h] Arm. uer. circun. n. 5.

CA-

CASO XIV.

D. Se Adam, auanti il peccato haueſſe generato figliuoli nello ſtato dell'innocentia adornati della giuſtitia originale, coſtoro già generati, dopo hauer Adam peccato; come peccò, hauerebbono perduta la giuſtitia originale?

R. Che ſecondo la legge Diuina neſſuno può eſſere priuato della gratia, ne cadere dall'amiſtà di Dio, ne d'alcuno dono ſpirituale, che egli habbia, per l'altrui peccato. E così s'intende quel luogo del Profeta Ezechiel, *Filius non portabit iniquitatem patris:* cioè il figliuolo per la colpa del padre non ſarà priuato della gratia riceuuta. All'hora ſe dopo il naſcimento de' figliuoli, ouero della concettione fuſſe accaduto, che haueſſe peccato il primo huomo, *Filij retinuiſſent iuſtitiam originalem; tanquam donum perſonale: ſubdens ſenſitiuam rationi: non autem tanquam donum naturæ transferendum in poſteros* La ragione della prima parte è. perche egli è cattiua coſa, che per li demeriti del padre il figliuolo ſia priuato di qualche bene ſpirituale ſe già l'haueua. e la ragione della ſeconda parte è, *Vt, ſæpe dictum eſt à Doctoribus, ſolum parentem ſibi, & poſteris naturaliter propagatis iuſtitiam originalem accepiſſe.* Con queſto concorda Gioſef Angles.[a]

Ezech. 18.

[a] Angl. in li. 2. ſent. d. 3. q. 1. diff. 5. pag. 221.

CASO XV.

D. Se mentre l'huomo viue in queſta vita poſſa hauer peccati irremiſſibili, de' quali non ottenga perdon da Dio?

R. Che li può hauere. e queſti ſono quelli, che hà il peccatore: e de' quali egli non ſi pente degnamente: come fu il peccato di Giuda, quando gl'increbbe d'hauer tradito Chriſto Signore Noſtro, non ſe n'eſſendo doluto, come conueniua. Matth. & il peccato del Re Antioco, il qual ſi doleua per la ſola pena, e non per eſſere offeſa di Dio. Il qual peccato fu irremiſſibile; non dalla parte di Dio, ma dalla parte di chi l'haueua. potendo egli fare, che fuſſe remiſſibile, dolendoſene, principalmente per eſſere offeſa di Dio. e perche non ſe ne dolſe mai in queſta guiſa, non li fu giamai perdonato. onde di lui è ſcritto, *Orabat ſcelestus Dominus à quo nō erat miſericordiam conſecuturus.* e queſto per quello, che è detto; & il ſimile dice San Paolo di Eſau, *Quod non inuenit pœnitentiæ locum, etiamſi cum lacbrymis inquiſiſſet eam.*

Matth. c. 27.

Machab. 9.

Heb. c. 12.

Nota, che li peccati de' condannati ſono irremiſſibili. e la ragione è. perche loro non può diſpiaccere alcuna colpa, in quāto è offeſa di Dio, e per ſtare già confermati nella malitia; ſecondo quel detto del Salmo, *Superbia eorum, qui te oderunt, aſcendit ſemper.*

Finalmente così fatta penitentia, come è detta ſi troua in queſti tali, de' quali ſi dice nella Sapientia, *Dicent intra ſe pœnitentiam agentes, &c.* Concorda Flores Theologicarum,[b] e Gio. Medina.[c]

Sap. 5.

[b] Fl. Theol. q. de ſacr. pœnit.

[c] Med. C. de pœnit. pag. 1.

CASO XVI.

D. Se li peccati ſiano eguali, dico li mortali, in quanto ſono mortali, ouero li veniali, in quanto veniali: ouero ſe vno ſia maggiore dell'altro?

R. Che non ſono tutti eguali, ma vno è piu graue dell'altro, e ſarà tale, quanto fu maggiore la virtù contra chi è oppoſto; ouero quanto fu maggiore la deliberatione di vno, che dell'altro: ouero maggior la volontà del peccare. Armilla,[d] San Tomaſo,[e] & è la commune.

[d] Arm. peccat. nu. 6.

[e] S. Th. 1. 2. q. 73. art. 2.

CASO XVII.

D. Se al peccato veniale ſi deue pena eterna, o temporale?

R. Che non ſe li deue pena eterna, ma temporale, la quale hà fine. e ſe tal volta il Signore lo gaſtiga con pena eterna, auuiene, che chi l'haueua, parimente haueua de' peccati mortali, de' quali non fece penitentia.

tia. e per cagione di essi è punito di pena eterna. & all'hora *ratione status* al peccato si dà pena eterna: percioche li peccati veniali non sono perdonati, restando li mortali, *& idcirco remanente culpa veniali, durat, & pœna:* come risolue San Tomaso, [a] e Sant'Antonino. [b]

[a] S Tho. in 4. d 22.
[b] S Ant. 3. p. tit. 14. cap. 20. §. 2.

Notandum, che ben sogliono essere perdonati li peccati mortali, e rimanere li veniali; ma non li veniali, rimanendo li mortali: come è detto.

CASO XVIII.

D. Se sia peccato seruirsi delle parole della sacra Scrittura per burle, scherzi, pasquinate, fauole, vanità, mormorationi, libelli famosi, incantamenti, stregherie, sorti, & altre cose simili cattiue, e vane?

R. Che è grandissimo peccato: e per tale fu dichiarato dal Concilio di Trento. [c] Citalo Nauarro. [d]

[c] Conc. Triden sess. 4. c. 2.
[d] Nauar. c. 98. de las addiciones del cap. 15. nu. 3.

CASO XIX.

D. Quanti siano li peccati, che communemente si chiamano mortali. e realmente non sono, se non capitali. perche sono, come fonti, radice, donde gli altri procedono, percioche è bene, che'l Confessore li sappia. conciosiache se non li sapesse, in esso sarebbe peccato mortale?

R. Che sono sette, Superbia, Auaritia, Lussuria, Ira, Gola, Inuidia, Accidia. Il numero loro si raccoglie da quello, che dice San Giouanni nella sua Canonica, Tutto quello, che è nel Mondo, ouero è desiderio di carne, o desiderio di occhi, ouero Superbia della vita, e per dirlo piu chiaramente, ouero son desiderij della carne, o desiderij della roba, ouero ambitioni. Il primo ramo produce di se tre peccati, Lussuria, Gola, Accidia. Il secondo ramo genera l'Auaritia. Il terzo genera l'ambitione della Superbia. L'Ira, e l'Inuidia accompagnano li peccati già detti. percioche noi sdegniamo contra coloro, che c'impediscono il conseguire quello, che desideriamo. E l'Inuidia nasce in noi contra quelli, che ci sono preferiti, & acquistano li beni, che noi bramiamo.

Nota in questo luogo, che nõ sempre questi peccati capitali sono mortali; ma all'hora solamente, quando contradicono alla legge di Dio, o sono contra l'amore di Dio, ouero del prossimo. percioche se vno pretende con cupidigia. acquistar ricchezze: ma in maniera, che per acquistarle non toglie l'altrui, ne trasgredisce alcun cõmandamento di Dio: costui non pecca mortalmente: anche sia auaro: ma con tutto ciò chiamasi l'Auaritia peccato capitale. percioche da essa nascono molti altri peccati, quali sono, tradimento, fraude, inganno, spergiuro, inquietudine, violentia, crudeltà, o mancamento di misericordia. conforme a questa dottrina si deue giudicare de gli altri peccati capitali. li quali in quelli casi soli sono mortali, ne' quali s'incontrano con la legge di Dio; facendo rompere qualche suo commandamento: o sono contra l'amore di Dio, ouero del prossimo. ma accioche questa dottrina sia meglio intesa, cosa conueneuole è apportare qui tutti li peccati mortali, e li loro effetti, e rami, che da essi procedono. Il che si rinchiuderà ne' casi seguenti; e così nota quel che segue, che tratta della superbia.

Nota.

CASO XX.

D. Che cosa sia il peccato della Superbia, che chiamano capitale.

R. Che secondo Sant'Agostino egli è vna lussuria di commandare; ouero vn'appetito disordinato della propria eccellentia. ouero che si palesi esteriormente, ouero se ne rimãga dentro del cuore. e se bene è vero, che la Superbia è madre di tutti li vitij, e peccati; nondimeno particolarmente hà per figliuole le seguenti maluagità, Disobbedientia, Iattantia, Hipocrisia, Contentione, Perfidia,

dia, Discordia, Curiosità, e Vanagloria.

Nota 1. Ma nota, accioche si fugga questo vitio, che le figliuole della Superbia sono figurate, per essere peccati, per quelli sette anni, che li figliuoli d'Israele seruirono ad Eusanrasathai Re di Mesopotamia. Eusanrasathain è interpretato maluagita tenebrosa. Onde è figurato il Diauolo, per essere tenebroso. per la sua maluagità. & è ben chiamato Re di Mesopotamia, il qual si dice essersi leuato in superbia. percioche egli è Re sopra tutti li figliuoli della Superbia; *vt dicitur in Iob.* Iob 41.

Nota. Finalmente nota del superbo, che egli è paragonato al fumo perciochè si come il fumo, quanto piu si solleua in alto, tanto piu lascia di essere, e manca; cosi il superbo, quanto piu è inalzato, tanto piu suanisce per la superbia Psalm. *Mox vt honorificati fuerunt, & exaltati deficientes, quemadmodum fumus deficient.*

CASO XXI.

D. Che cosa possa domandare il Confessore al penitente, circa del primo de' sette peccati mortali, che è la Superbia, come quella, che hà molti rami.

R. Che le seguenti. Prima circa la vanagloria, se si sia gloriato di cose cattiue, come di essersi vendicato, ouero di hauere bastonato vno, o suergognatolo: se si sia gloriato di cose vane, & indegne di gloria, come è la bellezza del viso, gentilezza del corpo, ornamenti della persona; accompagnamento di seruitori, ricchezze, lignaggio, o altre cose simili, che sono di poca sostanza. se si sia gloriato vanamente di cose buone, e degne di gloria; come sono la virtù. la sapientia, la prudentia: douendosi dare la gloria a Dio di tutte queste cose. se compiacendo a se stesso si lodò in lodi humane; pigliandoui souerchia contentezza; e non dando a Dio la gloria del tutto. Circa l'ambitione, se sia ambitioso, e desideroso d'honore, e gloria souerchiamente; se per essa faccia quello, che non deue. se sia timoroso d'ignominia, ouero d'infamia, e di essere mal voluto: e se per fuggire questi inconuenienti egli faccia quello, che non deue: se per paura di quello, che si potrebbe dir di lui, lascia di fare qualche cosa buona. come confessarsi, ouero communicarsi, andare alla Messa praticare co' buoni. Circa la presuntione, se presume vanamente di quello, che non è: tenendosi per piu virtuoso, prudente, nobile di quello, che è. se presuma molto di quello, che è: non ne dando la gloria a Dio. se confida molto nel suo proprio parere, e virtù, se per questa cagione egli non riceua consiglio, o correttione, o gastigo da altri: se per la medesima cagione egli difenda le sue colpe manifeste, ricercando scuse ne' peccati: se per non restar vinto, s'ostina contra quello, che sente essere la verità, e la ragione. se habbia dispregiato gli altri, tenendone poco conto, dicendo qualche parola in lor disprezzo. se con questa presuntione si rise, e si burlò delle ignorantie, e difetti altrui. Circa l'Hipocrisia, se habbia procurato di parere quello, che egli non è; ouero piu santo di quello, che egli è; per acquistarsi vanamente honore di huomo da bene fra gli altri. Circa della Iattantia, se sia vantato, ouero habbia lodato se stesso, o le cose sue vanamente: se si sia vantato di qualche peccato da lui fatto: come sarebbe d'hauer suergognato qualche donna, o d'hauer ingiuriato, o mal trattato altri. se sia lodato di quello, che habbia fatto; maggiormente se fu peccato, per parere huomo di valore, & esserne tenuto in maggior stima Molte cose, che qui si trattano, non sono peccati mortali: e per dichiaratione di esse. vedi il caso 19.

CA-

CASO XXII.

D. Qual rimedio deue dare il Confessore al penitente contra la Superbia peccato capitale.

R. Che pensi all'humiltà del Signore, il qual disse, Imparate da me, che son piaceuole, & humile di cuore: & a' difetti del corpo, e dell'anima, & a tutte le cose di fuori: che conuersi con humiltà; e che si ponga in vn'honesto mezzo nell'ornamento della sua persona, e casa, e di tutto il resto; quanto comporta lo stato suo.

CASO XXIII.

D. Che cosa sia auaritia, peccato secondo de' sette capitali?

R. Che è vn'appetito disordinato de' beni del mondo. percioche non solo si chiama auaro colui, che toglie l'altrui; ma ancora chi lo desidera: e chi con cupidigia disordinata conserua quello, che è suo.

Nota 1. Nota, che le figliuole di questa mala madre, sono il tradimento, l'inganno, le fallacie, gli spergiuri, l'iniquità, la violentia, l'inhumanità, la crudeltà con altre quattro, che pone Sã Bonauentura, che con esse fanno dodici. Le quali furono figurate ne' dodici Capitani, che generò Ismael, il quale era idolatra; e rappresenta l'auaro. dicendo San Paolo, *Auaritia est idolorum seruitus*. Li figliuoli della quale con ragione sono chiamati capitani. percioche quasi tutto il mondo è gouernato, e rapito da questi dodici peccati, che nascono dall'Auaritia, secondo quel detto d'Isaia, *Omnes in viam suam declinauerunt, vnusquisque ad auaritiam a summo vsque ad nouissimum*. e Gieremia dice, Dal minore, fin'al maggiore tutti si danno all'auaritia. Isaias 56.

Nota 2. Finalmente nota dell'auaro, che egli è paragonato ad vn tronco di arbore. percioche si come il padrone, che hà nel suo horto vn tronco d'arbore vi può inestare vn ramo di qual si voglia altra sorte di arbori: Così il Diauolo, quando può inserire nel cuore dell'huomo l'auaritia, o il desiderio, v'inserisce tutti li vitij; hauendo già in mano la radice, & il fondamento di tutti li mali: secondo quel detto dell'Apostolo; *Radix omnium malorum est cupiditas*. 1. Tim. 6.

CASO XXIV.

D. Quali cose possa domandare il Confessore al penitente, circa il secondo peccato mortale, che è l'Auaritia?

R. Che le seguenti, se sia auaro, ouero scarso; e se tesorizi senza ragioneuole cagione: se per contrario sia prodigo, e scialacquatore; se spenda più di quello, che hà. onde venga a mettersi in necessità; & a mancare all'obligo della sua casa; & a non prouedere a' suoi seruitori, e figliuole; & a metterle monache per forza se porti grande, e disordinato affettione a' danari: (onde si dimentica di Dio) e delle cose appartenenti alla roba. se habbia desiderato la morte ad alcuno, per hereditare l'altrui roba, e per l'vtile, che ne speraua.

CASO XXV.

D. Che rimedio debba dare il Confessore al penitente circa il peccato capitale dell'Auaritia?

R. Che consideri, che ne anche si satia il cuore col molto: come col poco: e che'l tutto si deue lasciar prestissimo: quãto fu la pouertà di Christo, e de' suoi; confidando in Dio, che mantiene gl'vccelletti, & i vermi della terra. poiche disse, Cercate prima il Regno di Dio, e la strada del Cielo, & il rimanente tutto vi sarà aggiunto San Matteo. Matth. 6.

CASO XXVI.

D. Che cosa sia lussuria peccato terzo de' sette capitali?

R. Che è vn'appetito disordinato de' diletti dishonesti. della quale disse San Gregorio ne' Morali. Il diletto carnale imbratta, & acceca l'intendimento, che nõ vegga la chiarezza del vero lume. e come dice vn'

altro

altro Dottore, Produce queſto vitio cecità nella mente, e toglie l'vſo della ragione; e fà gl huomini beſtie. Auuertiſci, che da queſta cattiua madre naſcono cinque figliuole; cioè la fornicatione, che ſi cõmette con donna ſenza marito, adulterio, che ſi fà cõ donna maritata, ſtupro, che ſi fà con vergine, o religioſa, inceſto, che ſi commette con donna parente; e peccato contra natura. Queſte cinque figliuole ſono figurate per quel detto del quarto libro de' Re, *vbi dicitur, Quod quarta pars cabi ſtercoris columbarum vendebatur quinque argenteis* Lo ſterco della colomba, che è vccello luſſurioſo, figura l'immonditia della luſſuria, li cinque reali, per li quali ſi vendeua, e ſi compraua lo ſterco, ſono queſti cinque peccati: co' quali è prodotto il diletto della luſſuria. *Reg. c.6.*

Finalmente nota, che'l luſſurioſo è aſſomigliato al mercante pazzo, e balordo, che da per viliſſimo mercato la gioia pretioſiſſima. Il che dà il luſſurioſo. poiche dà la ſua anima per prezzo coſi vile, come è il peccato. Onde diceſi ne' Prouerbi, *Pretium ſcorti vix eſt vnius denarij.* *Prou. c.4.*

CASO XXVII.

D. Quali coſe poſſa domandare il Confeſſore al penitente intorno al terzo de' ſette peccati capitali, che è la luſſuria.

R. Che intorno a queſto terzo peccato può domãdare quello, che ſi domanda nel ſeſto commandamento che ſi trouerà nel caſo 6. del cap...... De' dieci commandamenti di Dio, e de' cinque della Chieſa, e degli ſtati.

CASO XXVIII.

D. Qual rimedio debba dare il confeſſore al penitente cõtra il peccato capitale della luſſuria?

R. Che tenga poca familiarità cõ donne; non legga ne parli, ne aſcolti coſe ſporche: cuſtodiſca la viſta, che è vna feneſtra molto pericoloſa; nõ accarezzi la carne: caui da ſe li cattiui penſieri. e faccia qualche coſa, che li doglia, e lo ſtracchi eſſendo combattuto, e che ſtia ſempre occupato.

CASO XXIX.

D. Che coſa ſia Inuidia quarto de' ſette peccati capitali?

R. Che Inuidia è figliuola della ſuperbia; & è triſtezza dell'altrui felicità, & allegrezza nell'auuerſità. Le ſue figliuole ſono, Odio, Mormoratione, ſuſurratione, detrattione: e principalmente ſono due: cioè l'allegrezza delle auuerſità de gl'altri, & afflittione delle coſe proſpere. che ſono contrarie, ſpecialmente alla carità. il cui vffitio è rallegrarſi con gli allegri; e piangere con coloro, che piangono. Di queſte due figliuole diſſe Ezechiel; *Due mulieres filiæ vnius matris fuerunt, quæ ipſas ex Diabolo conceperit*. E coſi queſte due figliuole poſſono eſſer dette diaboliche. poiche imitano il lor padre Diauolo. Il qual ſi duol del bene, e ſi rallegra del male. *Ezech. 24.*

Finalmente l'inuidioſo è aſſimigliato alla nottola, che vede di notte, e di giorno, & è cieca. tale è l'inuidioſo, che è dalle altrui coſe proſpere accecato, e contriſtato; douendoſene rallegrare: quale era Heli, *Qui non poterat videre lucernam donec extingueretur:* come ſi ſcriue ne' libri de' Rè. Vna coſa ſola di buono ritiene l'inuidia. & è, che tormẽta gl'inuidioſi. *1 Reg. 3.*

CASO XXX.

D. Quali coſe poſſa domandare il Confeſſore al penitente intorno al quarto de' ſette peccati capitali, che è l'Inuidia?

R. Che le ſeguenti. ſe deliberatamẽte hebbe dolore dell'altrui bene, ouero d'eſſere auanzato da altri: come il Cortegiano, che l'altri ſia più familiare del Principe di lui, ouero, che ſia prima, o meglio di lui ſpedito, ſe

se si sia rallegrato del mal del prossimo, ouero di vederlo hauer perduto il suo honore: e se ne habbia detto male; per fargli perdere la fama, & acquistarsela per se all'altrui spese. se habbia scoperto qualche infamia occulta di lui, accioche publicati li suoi difetti, non sia tanto stimato; se per ciò gl'increbbe, quando senti dir ben di lui.

CASO XXXI.

D. Qual rimedio debba dare il cõfessore al penitente cõtra l'inuidia, peccato capitale?

R. Che consideri il tormento, che ella adduce seco: e che se altro non hauesse quello, che hà, non per ciò tu haueresti piu di quello, che hai ne saresti piu di quello, che sei.

CASO XXXII.

D. Che cosa sia gola quarto peccato fra li sette capitali?

R. Che è vn'appetito disordinato di mangiare, e bere. ella è madre dell'incontinentia, della souuerchia allegrezza, del troppo parlare, di ciancie, e di sporchezze: arreca seco cecità de' sensi, e dell'intendimẽto; & vna somma di miserie, & infermità: e come che queste siano sue figliuole, tuttauia le principali sono, il souuerchio mangiare, e souuerchio bere. Queste due figliuole sono quelle due, delle quali si dice ne' Prouerbi, *Sanguisugæ duæ sunt filiæ dicentes, affer, affer*. Sanguisuga Prou. 30. dicesi il ventre percioche nel medesimo modo, che fà la sanguisuga, prima si distrugge, e crepa, che si satolli. e come dice S. Bernardo sono di questa sanguisuga, che è il ventre, due figliuole; cioè il souuerchio mãgiare, e bere; li quali sempre stanno dicendo, Porta, Porta. percioche il souuerchio mangiare dice, Porta viuande, & il souuerchio bere, da bere.

Finalmente nota, che'l goloso è assimigliato ad Esau, che per vna minestra di lenti vendette la primogenitura: così il goloso per vn buon mãgiare vende li premij eterni secondo quel detto de Ierem. *Dederunt quæque pretiosa pro cibo*. Ierem. 1.

CASO XXXIII.

D. Quali cose possa domandare il Confessore al penitente intorno al peccato della Gola, che è il quinto de' sette capitali.

R. Che le seguẽti; se ruppe li giorni de' digiuni della Chiesa; se habbia mangiato carne in giorni vietati, senza sufficiente cagione; se habbia mangiato così eccessiuamente, e tali viuande, che habbiano nociuto alla sua sanità: se mangi, o bea troppo, o spesse volte, ouero con grande ingordigia, & appetito. se sia grãde amico di dilicate, e pretiose viuande curiosamente preparate: e se vi spenda assai.

CASO XXXIIII.

D. Qual remedio debba dare il Confessore al penitente contra il peccato capitale della Gola?

R. Che sappia, che oscura, & adõbra l'intendimento, e soffoga li buoni desiderij; che cagiona molte infermità, & abbreuia la vita; e che gli animali si pigliano quel solo mãtenimento, che loro è necessario.

CASO XXXV.

D. Che cosa sia Ira, sesto peccato de' sette capitali?

R. Che è vn appetito disordinato di vendetta. hà per figliuole questa cattiua madre, l'odio, le liti, la guerra, li gridi, le bestẽmie, e le villanie. Queste sei figliuole dell'Ira sono figurate nella visione, che vedde Ezechiel; doue dice, *Ecce sex viri veniebant de via portæ superioris, quæ respicit ad Aquilonem: & vnusquisque vas interitus in manu eius*. Per q̃sta porta Ezech. 9. s'intẽde la superbia, che è porta per l'Ira. la quale nel riguardare Aquilone;

lone, come dice il testo, è vn dire, il generare ira, e tumulti: e per li vasi s'intendono li figliuoli, e figliuole dell'Ira, li quali son vasi di vita eterna.

Finalmente nota, che l'iracondo è assimigliato alla pignatta, che se bolle troppo, getta fuori l'acqua, e tutto quello, che ritiene dentro. Cosi ne più, ne manco fà l'iracondo cō l'ira, che ondeggia nella pazzia, e parole disordinate, secondo quel detto de' Prouerbij, *os fatuorum ebullit stultitiam.* Prouer. 12.

CASO XXXVI.

D. Quali cose possa domandare il confessore al penitente intorno all'ira peccato sesto de' sette capitoli?

R. Che le seguenti, che consideri primieramente, se habbia hauuto sdegno contra se medesimo desiderandosi, e domandando la morte: se cō ira, e rabbia habbia posto le mani addosso a se medesimo, se si sia offerto al Demonio; ouero si mandò maledittioni, e si augurò infelici auuenimenti. Verso li suoi prossimi, se hebbe ira, e sdegno cōtra il suo prossimo senza cagione: se li disse parole di collera, e sconueneuoli: se gli habbia detto parole ingiuriose, come ladro, imbriaco, balordo, non essendo ne suo seruitore, o schiauo, è mortale; se gli habbia detto con sdegno le parole, e colpe, nelle quali era caduto per suergognarlo, e fargli affronto, se col medesimo sdegno habbia detto le medesime parole, o palesato in assentia della persona: se habbia mandato maledittioni, ouero offerto le creature di Dio a' Demonij: ouero ne habbia fatto instanza contra di esse; siano, o non siano suoi seruitori: quantunque sia differente l'vna colpa dall'altra: se sia rincresceuole, collerico, contentioso, e disconcio nelle sue parole, & ostinationi: se habbia mandato ad essecutione l'ira del cuore, mettendo le mani addosso ad altri.

CASO XXXVII.

D. Qual rimedio debba dare il cōfessore al penitente contra l'ira peccato capitale?

R. Che pensi, che l'ingiuria nuoce a chi la fà, e gioua a chi la sopporta, & all'ingiurie, che furono fatte a Christo, & a' Santi, leui il pensiero da ciò, che discōtenta, e trasferiscalo ad altre cose, ritenga quiete le mani, e la lingua: anche con forza, e violentia.

CASO XXXVIII.

R. Che cosa sia accidia, vltimo peccato de' sette capitoli?

R. Che è vna fiacchezza, & vn cadimento del cuore, per bene operare, e particolarmente è vna tristezza, e fastidio delle cose spirituali, sono sue figliuole, *tepiditas, mollities, sommolentia, ociositas, dilatio, tarditas, negligentia, imperseuerantia, remissio, dissolutio, ignauia, indeuotio, tristitia, tadium vita & desperatio.* San Bonauentura pone queste quindici figliuole, e dice, che sono figurate in quelli quindici cubiti del Genesi, con quali sormontò l'acqua del Diluuio sopra tutti li monti; percio che, si come l'acqua del Diluuio annegò tutto il Mondo, così l'accidia affoga l'otioso: e si come all'hora l'acqua s'alzò quindici cubiti sopra tutti li monti, così dall'accidia sono generati questi quindici peccati.

Finalmente nota, che l'otioso è assomigliato a quegli arbori infruttuosi, li quali solamente fanno ombra, tale è l'otioso, che non ritiene alcun frutto, ma solamente fà ombra, e dà refrigerio al Diauolo, del quale così dice Giob, *Circundant eum, (scilicet Diabolum) salices infructuosa.* E così nota, che'l fine del peccato dell'accidia, poiche fà a questo proposito è quello, che insegna il Saluatore nell'Euāgelio, ogni Nota. Iob 40.

arbore, che non fà buon frutto sarà tagliato, e gettato nel fuoco sempiterno.

CASO XXXIX.

D. Quali cose possa domandare il confessore al penitente intorno all'accidia vltimo peccato de' sette capitali?

R. Che le seguenti, se per negligētia habbia lasciato di far buone operationi, come l'vdir Messa, far' oratione: maggiormente, quando erano cose d'obbligo: se faccia le cose di Dio freddamente, e con tepidezza, e negligentia: se sia inconstante nell'esseguire li buoni proponimenti: se lasci le sue diuotioni, e santi essercitij, per qualsiuoglia occasione, se li vada prolungando di giorno in giorno; se dorma più del necessario, se dispensi malamente il tempo in varij, e vani pensieri, e parole otiose, & opere infruttuose, se per le auuersità, e trauagli si attristi souerchiamente, e per il contrario troppo si sollevi, o si insuperbisca nelle prosperità, fauori, e buoni successi: non ne dando perciò la gloria a Dio.

CASO XL.

D. Qual rimedio debba dare il cōfessore al penitente contra il peccato capitale dell'Accidia?

R. Che pensi a' benefitij del Signore, & alla morte, che s'auuicina, fugga le persone otiose: e vada in compagnia de' buoni.

CASO XLI.

D. Presupposto, che peccato originale sia priuatione della giustitia originale fatta al primo huomo, *vt erat caput generis humani*, come dice S. Tomas.[a] se li figliuoli, che muoiono col solo peccato originale siano puniti con la sola pena, chiamata da' Teologi *pena damni*.

[a] S. Tho. 2. sent. dist. 33.

R. Che non hauendo la Chiesa definito alcuna cosa della pena di questi piccioli fanciulli, che muoiono senza essergli stato dato il battesimo, ne si raccoglia alcuna cosa certa dalla sacra Scrittura, vi sono tāte opinioni, e tanti pareri, quāte sono teste. La prima opinione tiene, che questi tali fanciulli, che così muoiono col solo peccato originale son per essere gastigati, e puniti cō fuoco eterno. Questo è parere di S. Agostino,[b] ancorche egli tēperi questa sua opinione; dicēdo, che questa pena d'auuenire sarà più piaceuole, che tutte le altre: e della medesima opinione del tutto insieme cō S. Agostino,[c] fù S. Gregorio,[d] a' quali si accostò Gregorio Ariminēse: e perciò sono chiamati tormētatori de' piccioli fanciulli coloro, che seguono questa opinione. La seconda opinione dice, che propriamente parlando, il peccato originale, ne con *pœna damni* propriamente, ne con *pœna sensus*, è punito, o gastigato. Questa opinione è heretica: percio che il dire, che li piccioli fanciulli non siano per essere in vera pena, e dannatione, è contra la fede: percio che dice S. Paolo; *Iudicium quidem ex vno in condemnationem*, e se propriamente non fussero gastigati, nō sarebbe propriamente peccato: il che è contra tutti li Dottori, li quali confessano, che'l peccato originale è propriamente peccato, e gastigato con qualche pena. La terza opinione è di coloro li quali pēsano, che la pena de' piccioli fanciulli sia la maggiore. E questo anche è errore, essendo contra tutti li Dottori, li quali confessano, che questi infanti sono per essere gastigati con la più piaceuole pena. La quarta opinione è dell'Abulense,[e] il qual dice, che sono tormentati, oltre la pena del danno, non con pena di fuoco, ma con vna acerbissima tristezza per mancare della Diuina visione, per la quale saperanno essere stati creati, e che ne poteuano essere

[b] S. Aug. lib. de fide ad Petrū. cap. 23. y e nel sermon paruulorum.

[c] S. Aug. lib. 5. contra Iulianum & lib. 1. de peccatorum meritis c. 16. & in enchir. c. 93.

[d] S. Greg. lib. moral. c. 12.

Ad Rom. 5.

[e] Abulēs. q. 665.

essere partecipi. Questa opinione è assai probabile. La quinta opinione è la commune, e vera; cioè, che li piccioli fanciulli, li quali muoiono col solo peccato originale, non con pena di fuoco, chiamata *pœna sensus*: ma con pena di danno, che è vn mancare, & esser priuato della beatificatione, sono per essere tormentati. Questa conclusione, e parere è di San Tomaso,[a] Soto,[b] Riccardo, Durando, Scoto,[c] e di Angles,[d] e di tutti gli altri: e si legge ne' Canoni. Doue perche il Sommo Pontefice Innocentio non parla determinando, ma solo appor ta questa conclusione, per confermare vn'altra sententia, che quiui egli definisce, fu a proposito, dopo hauerne addotto opinione in contrario: e confermasi questa opinione con ragione, perche la pena del senso risponde solamente alla quantità della dilettatione nel peccato, secondo che si scriue nell'Apocalissi; *Quantum glorificauit se, & in delitijs fuit, tantum date ei tormenta, & luctum*: & il peccato originale non hà seco aggiunto alcun diletto: poiche non è commesso da noi: ma è stato per altra parte contratto.

[a] *S. Tho. 1.2.q.5.*
[b] *Sot. libr. de natu. et grat. c. 11. & 12.*
[c] *Scot. in 4. dist. 29.*
[d] *Angles 2 lib. sent. disti. 33. q. 1. de pœna peccat. origi. pa. 228.*

Apoc. 18.

CASO XLII.

D. Qual conoscimento potranno hauere li piccioli fanciulli, che subito nati morirono senza battesimo, poiche è cosa certa, e cómune, e vera sententia, che essi patiscono la pena del danno, come è detto nel caso passato?

R. Che secondo Giosef Angles potranno hauere conoscimento naturale di tutte le verità Naturali, e la ragion'è, perche hauranno intelletto agẽte, e spetie intelligibili acquisite: e ciò si conferma, perche la cor ruttione del corpo, & il dolor de' tor

menti impedisce il filo, e l'acutezza dell'intelletto, che non possa acquistar scientia: e li corpi de' piccioli fanciulli, de' quali tratta il nostro caso, in quello stato saranno incorrottibili, e non patiranno alcun tormẽto, come è detto nel caso passato. E così dice questo Autore, che sarà l'intendimento loro espedito, e pronto a conoscere ogni verità naturale; e questa è opinion probabile, ancorche Soto[e] tenga il contrario: & è similmente probabile. Da quello, che è detto si raccoglie, che all'hora amaranno Iddio con amor naturale: percioche naturalmente conosceranno Iddio. Nota il caso seguẽte.

[e] *Sot. vbi sup.*

CASO XLIII.

D. Se li piccioli fanciulli del Limbo compariranno al giorno del giuditio? questo caso è compagno de' due passati, però notali.

R. Che qui sono due opinioni: la prima negatiua, che pare essere di Durando.[f] La seconda è affermatiua; cioè, che vi compariranno, & è chiaro per quel detto di S. Matteo; saranno congregate auanti lui tutte le genti, & a' Romani dice S. Paolo, Tutti staremo dauãti il Tribunal di Christo, e nell'Apocalissi; Verrà, e vedrà ogni occhio. Di questa opinione è Flores Theologicarum.[g] Il qual dice, che li corpi di questi fanciulli saranno impassibili, e che se bene è vero, che vi compariranno di loro tuttauia non si farà giuditio. Similmente dice, che nel giorno del giuditio hauranno conoscimento del fine sopranaturale; cioè, che erano capaci, come gli altri della beatitudine. Similmente anche dice, che non hauranno alcuna tristezza, per essere priuati della beatitudine; seguendo in ciò Scoto quantunque Soto[h] dica, che Iddio non riuelerà loro, che siano banditi dal Regno de' Cieli, per il peccato di Adamo: accioche non siano as-

[f] *Durand. vbi sup.*

Matt. 25.

Ad Roma. 14.

Apocal.

[g] *Flo. Theolog. vbi sup. diffic. 20 y en la 3. diffic. y en la 5. y en la 6.*

[h] *Sot. vbi sup.*

Digitized by Google

assorti dalla gran mestitia: e lo proua dicendo, che la ragion di Soto, nõ ha molta forza, se ben non è cattiua.

CASO XLIV.

D. Se vno il giorno di Domenica lasciò alle vndici di ascoltar Messa, per essersi imbriacato, se cotal omissione sia peccato?

R. Che intorno a questa difficultà sono due opinioni: la prima è di Marsilio,[a] il quale afferma, che ogni omissione, la qual proceda da cagione anche non colpeuole, è peccato: se bene nel tempo, che si fà non sia in nostro potere. Donde riferisce, che alcuno possa senza colpa sua cadere nell'imbriachezza, e mẽtre è imbriaco non ascoltar la Messa, e peccar mortalmente, e perder la gratia. La quale opinione senza fallo è erronea: poiche da essa segue, che alcuno sia obbligato all'impossibile, come non ascoltando Messa per malitia: e come colui, che dormendo, senza sua colpa cade in pollutione, queste cose procedono da cagione non colpeuole: e nel tempo dell'omissione sono ineuitabili. L'altra opinione, e contraria, e vera, è di Alessandro di Ales, e di San Tomaso,[b] o l'omissione nasce da cagione non colpeuole, come se alcuno senza sua colpa cadesse in imbriachezza: perche gli era ignota la forza del vino, e la sua debolezza, ouero procede da cagione colpeuole, come auuiene ordinariamente. Questa diuisione è di San Tomaso.[c] In conclusione colui, che colpeuolmente contrahe impedimento, onde nel tempo debito non può compire il precetto, senza dubbio pecca, lasciando di fare qual che cosa, alla quale sia obbligato, ma se incorre nell'impedimento senza colpa, non pecca; e la ragione dell'vno, e dell'altro è; percioche essendo nel caso di questo dubbio l'omissione peccato, non perche sia voluto in se, ma nella sua cagione, senza dubbio deue essere giudicata, secondo la sua cagione. E così se la causa fù colpeuole, anche la omissione sarà colpeuole: e la prima non essendo tale, anche la seconda sarà senza alcun peccato. Quindi puoi argomentare, adunque colui, che per sua colpa cade in malattia, ouero fù cacciato in prigione, peccherà, non ascoltando Messa. Rispondo, che ne l'vno, ne l'altro pecca, non ascoltando Messa: perche l'impotentia di non ascoltar Messa non nasce immediatamente dalla colpa, ma dalla pena della colpa, cioè dalla carcere, ouero dalla malattia, delle quali cose l'vna, e l'altra è inuolontaria. Concorda Angles.[d] Nota il caso seguente.

[a] Marsil. in 2. q. 21. art. 1. propos. 1.

[b] S. Thom. 1. 2. q. 35. artic. 5.

[c] S. Thom. 1. 2. q. 79. artic. 1. & q. 150. art. 4.

[d] Angles in lib. 2. sent. dist. 7. 37. q. 2. de essentia peccato o miss. diffic. 6. pag. 261.

CASO XLV.

D. Supposto quello, che è detto nel caso passato, sarà il peccato dell'omissione imputato al tempo. V. g. nel quale egli doueua ascoltar Messa; ouero al tempo, nel quale fù data la cagione dell'omissione. V. g. se concediamo l'omissione procedere da cagione colpeuole, come se vno la mattina di Domenica a buon hora s'imbriacasse, e non vdisse Messa, domandasi in qual tempo sarà imputato il peccato dell'omissione?

R. Che intorno a questo dubbio sono due opinioni. La prima è di Alessandro de Ales,[e] e di Adriano,[f] li quali affermano, li mali ineuitabili in se medesimi, ma voluntarij nella lor cagione, essere imputati a colpa non nel tempo, che si fanno: ma nel tempo, che n'è data la cagione: e di questa medesima opinione è Alfonso de

[e] Ales. in 2. q. 1. 4.

[f] Adrian in 4. q. 3. de cibar.

so de Castro,[a] e pare molto buona opinione, ancorche la seconda di San Tomaso,[b] sia migliore: egli tiene, cosi fatti peccati non solo essere imputati, quando se ne dà lor la cagione, come vuole la prima opinione; ma ancora, quando sono cōmessi: di maniera, che l'imbriaco pecca, quando s'imbriaca, e quando per la grande imbriachezza ammazza qualche huomo: ancorche cosi fatto homicidio non sia voluntario in se stesso, ma nella sua cagione. Angles[c] concorda, e bene queste due opinioni: ancorche al fine pare che seguiti la prima opinione: e dice, che in questa difficultà si deue parlare d'altra maniera di colui, che diede l'occasione al peccato inevitabile: se auanti che ne succedesse l'effetto, glien'increbbe. V.g. come di chi diede vna beuanda velenosa ad alcuno; e prima, che la beuesse gli increbbe d'hauergliela data, e d'altra maniera di colui, al qual non increbbe, se non dopo l'esserne seguito l'effetto: percioche al primo non si deue, ma si bene al secondo attribuire a colpa.

a Cast. lib. 2. de lege penali. ca. 14. concl. 1.
b S.Tho. 1. 2. q. 71. art. 3.
c Angles vbi supr. diffic. 7.

Cap. XLIX. De' Pegni.

CASO I.

DOm. Presupposto, che'l pegno non sia altra cosa, parlando generalmente, se non vna obbligatione d'vna cosa, che si può dare in pegno, per ragione di qualche debito, e per sicurtà del creditore: Vno impegnò ad vn'altro vn cauallo per dugento ducati, non lo dispegnando il debitore, fù dal creditore bona fide venduto manco di quello, che era stato impegnato: se possa mouerli lite per il restante lecitamente, e se'l debitore sia obbligato a dar glielo, senza che li sia commandato dalla giustitia?

R. Che è obbligato a darglielo; auanti che li muoua lite, e non glielo dando, glielo può lecitamente domandare per giustitia: e se l'hauesse venduto di più, lo deue dare a colui, di chi era il cauallo. *Sic enim iustitia videtur seruari, & qualitas:* Cōcorda Rodriguez,[d] & Armilla.[e]

Questo si deue intendere, essendo passato il termine, nel quale si doueua restituire il prestato. Io hò detto di sopra nella definitione del pegno. Di vna cosa, che si può dare in pegno: perche le cose della Chiesa; cioè vasi, & ornamenti non si possono dare in pegno, come si dice nelle Leggi,[f] saluo se la Chiesa, ne hà d'auanzo, e la necessità è vrgente, alla quale non si può prouedere, dandosi in pegno altre cose mobili, come dicono le proprie leggi. Finalmente quelle cose si possono dare in pegno, che secondo la legge si possono vendere. In contrario le cose, che non si possono vendere, non si posono cosi ageuolmente dare in pegno, come si dice nelle leggi.[g] E per perfetta intelligentia di questa definitione si deue notare, che è commune al pegno, & all'hipoteca: ancorche fra queste due sorti di pegni sia differentia, come si raccoglie dalla significatione di questi due nomi: percioche Pegno, in latino si chiama *Pignus*, e deriua dalla parola pugno, e vuol dire vna cosa, che si dà da vna mano in vn'altra: notando, che ella è mobile; come si dice nelle leggi;[h] ma il pegno, che si chiama hipoteca viene dalla parola *hypo*, che vuol dir *sub*, e da questa parola *theca*, che vuol dir posto. e cosi secondo la sua significatione significa la cosa, che si pone sotto il potere del creditore, onde il pegno chiamato *Pignus*, propriamente è della cosa mobile: ma

d F. M. Rodr. 2. to ca 14 concl. et nu. 4.
e Arm. pignus. n. 4.
f l. sancimus c. de leg. 20 q. 2. obiuis.
g l. qui filios. ff. qua pignor dari possunt.
h l. plebe. §. si pignus. ff de verb. signif.

Digitized by Google

ma l'hipoteca è dell'immobile: come si dice nelle leggi:[a] e lo risolue Rodriguez.[b] Per questa materia nota quello, che segue. Prima, che illecita cosa è al creditore vendere il pegno. ma quando fà patto, che se non gli è pagato il debito fra certo tempo, lo possa vendere: lecito sarà il venderlo: e nõ è tenuto ad auuertirne prima il debitore: saluo se si fussero accordati d'altra maniera: percioche deuesi stare all'accordo: conforme a quello, che dice Nauarro,[c] & Angelo.[d] Vero è, che se non fu fatto patto alcuno di venderlo, o non venderlo; passati li due anni hà licentia il creditore, auuertendone vna volta il debitore, di venderlo: ma dentro li due anni non lo può fare, senza autorità del giudice; come si dice nelle leggi.[e] e se bene sia stato fatto patto, che non si venda, lo potrà molto ben fare il creditore, auuertendone il debitore per tre volte; douendo correre l'interuallo di tre giorni fra l'vna, e l'altra denuntia: come si nota nelle proprie leggi;[f] e lo risolue Rodriguez.[g]

[a] § inter pignus, inst. de act. & oblig.
[b] F. M. Rodr. vbi sup. nu. 1.
Nota 1.
[c] Nau cap. 17. nu. 23.
[d] Ang verbo pignus. §. 7.
[e] L. si cõuenerit. ff. de pignorib.
[f] L. fin. c. de iur. doriũ.
[g] F. M. Rodr. vbi sup.

Nota 2.

Secondo nota, che vna cosa, che si riceue in pegno può essere data in pegno dal creditore, che l'hà, ad vn' altro: ma non la deue impegnare per maggior debito di quella; per ragione della quale ella fu prima data. percioche è contra giustitia, che vna cosa sia sottoposta a due obbligationi, non essendo ad esse equiualenti: come parimente risolue Rodriguez.[h]

[h] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.

Nota 3.

Finalmente per terzo nota, che senza il consentimento tacito, ouero espresso del debitore non può il creditore adoperare il pegno, sotto pena di peccato mortale; per il gran danno, che quindi può venire. Secondo il quale, essendo grande, sarà mortale; & essendo picciolo, sarà veniale. e se bene si serue del pegno con consentimento tacito, ouero espresso; tuttauia non resta di commettere vsura; non computando nella sorte principale il valore di questo vso: sapendo, ouero presumendo, che'l debitore non gli è per concedere cotal vso di bando. & all'hora può presumere, che gliè lo concede di bando, quando l'vso della cosa impegnata si suole con grande ageuolezza dar di bando: come è l'vso d'vn libro per leggere: come insegna San Tomaso,[i] seguito da Rodriguez.[k] e per non riceuere vna cosa impegnata detrimento alcuno nel seruirsene rimane il creditore libero da peccato. percioche può accadere, che se bene ella non ne riceue danno; nondimeno lo riceua il debitore nel suo honore. Il che può occorrere, quando vno per gran necessità di casa sua, e famiglia, che egli tiene secreta, domanda qualche danaro in presto, dando per pegno le gioie di sua moglie. percioche se in questo caso il creditore se ne serue publicamente in qualche festa, doue le gioie siano riconosciute da molti; e si venga a publicare la gran necessità del debitore, onde ne perda il credito, la stima, & il valore; non resta il creditore di peccare, come dopò la commune risolue Lopez,[l] seguito da Rodriguez.[m]

[i] S. Tho. q. 77. ar. 1. ad 6.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.
[l] F. L. Lop. instr. neg. lib. 2. c. 19. p. 327. col. 2
[m] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO II.

D. Se'l creditore sia obbligato a restituire al debitore il danno fattoli nel pegno per colpa grande, o leggiera?

R. Affermatiuamente, e cõ maggior ragione quello, che fusse accaduto per colpa sua: come si dice nelle leggi.[n] ma non è obbligato alla perdita, succeduta per colpa leggierissima, ne per la succeduta per qualche caso fortuito: saluo se egli

[n] L. si credi tor. C. de pignor. act.

tardò

tardò in restituirla: come risolue Rodriguez. [a]

Finalmente nota due cose. la prima, che non vale il patto, che in qualunque modo, che andasse male il pegno, vada male per il debitore. come dopò Siluestro tiene Nauarro. [b] prima; perche non può vno far patto, che egli non sia obligato a pagare il danno, che per sua malitia vien fatto nel pegno. e certa cosa è, che può perire per malitia del creditore. oltre che cotal patto è molto contrario al debitore. onde, se ne senti grauame, e non ne sia ricompensato; deuesi tenere per ingiusto: come sono ingiusti li patti, & accordi, che si fanno fra li creditori, e debitori, che non pagando per vn certo tempo il debitore, il pegno sia del creditore: ouero se non lo riscuota fra certo tempo, non lo possa riscuotere. così vien ordinato ne' Canoni, [c] e leggi ciuili. Il che si deue intendere, quando questi patti son'ordinati per guadagno del creditore. ma se fussero ordinati per maggior sicurezza del debito sarebbono giusti, e leciti: come dice Panormitano, Siluestro, Sant'Antonino, [d] seguiti da Rodriguez. [e] e quindi s'inferisce, che se bene il patto della legge commissoria si tiene per ingiusto ne' pegni: cioè, che non pagando il debitore fra certo tempo, egli caschi in commessa colpa contra il patto, perdendo il suo pegno. ma questo s'intende, quando il detto patto si pone per guadagno del creditore: ma nō quando si pone per raffrenare la cōtumacia, che potesse hauere il debitore in non pagare.

Nota 2. La seconda, che'l creditore, che tiene in suo potere il pegno; essendo già stato soddisfatto dal debitore, è obbligato a restituirli non solamente i frutti, che hà riceuuto del pegno, ma ancora quelli, che ne poteua riceuere. percioche essendo già stato pagato dal debitore, comincia a ritenere il pegno con mala fede. Vero è, che non essendo stato pagato, non è obbligato a computare nella sorte principale altro, che li soli frutti, che lasciò di raccogliere per hauer lasciato di coltiuare la possessione, che egli hà in pegno. per sua malitia, o colpa grande: come risoluono li Dottori insieme con vna Glossa de' Canoni. [f] Con molte cose della materia, che si tratta in questo cap. concorda Rodriguez. [g] e già sono state risolute in molte parti di questa Somma più ampiamente; cioè nel capitolo delle prestanze; nel capitolo delle Doti; e dell'enfiteusi, e feudi. vegghansi tutti.

[a] *F. M. Rodr. vbi sup. c. 25. concl. & nu. 1.* *Nota 1.*

[b] *Nau. c. 17 nu. 23.*

[c] *L. fin. C. de pactis pignorum. c. significāte de pign.*

[d] *S. Ant. 2. p. tit. 1. c. 2.*

[e] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.*

[f] *In c. cum contra extra de pignorib. vbi Pan. & Andreas in c. 1. & 2. de vsur.*

[g] *F. M. Rodr. vbi sup. c. 26. concl. & nu. 2.*

Cap. XLIX. Delle Pene.

CASO I.

DOm. Supposto, che colui, che dopò d'essere stata data la sentētia dal giudice, condānādolo insieme nella perdita de' beni; li nasconde con inganno, fraude, o forza; accioche non si venga all'essecutione della sententia data: è obbligato a restituirgli a chi la sententia, ouer la legge gli applica: come ben dice Orellana, [h] e Bannes: [i] Vno negò in giuditio vn delitto da lui commesso, & essendo contra di lui quello, che richiede la legge, che vi sia accioche il giudice lo possa interrogare giuridicamente; e se non hauesse negato, era per essere dal giudice condannato in qualche pena: se costui sia obbligato a pagarla: conciosiache per non confessare dal giudice in essa non fu condannato. Verbi gratia, come per hauer trasportati danari da vn Regno all'altro, senza registrargli. Il che negando egli fu dichiarato libero dal giudice.

[h] *Orell. in sus escritos 2. 2. q. 62. ar. 3. concl. 3.*

[i] *Bā. de iu. & iu. en la misma q. y ar. pag. 215 col. 1. d. concl. 7. & vlt.*

R. Che

Digitized by Google

R. Che Soto[a] tiene, che supposto, che egli doueua quella pena per qualche legge, giusta, e che li fu dato il giuramento; accioche dicesse la verità; essendoui del suo delitto inditij bastanti, ouer proua semipiena; e per non dire il vero ne fu assoluto: non resta libero dal pagarla: ma in conscientia è à cio tenuto. percioche da lui restò, che'l giudice non promulgasse giusta sententia; per la quale lo doueua condannare nella giusta pena della legge. ma che se li diede tormento senza giuramento. e tuttauia la negò, se bene peccò mortalmente in negarla; nondimeno non è tenuto a detta pena: essendone assoluto. *Ratio est, Quia crimen suum tormento purgauit.* Così tiene ancora Flores Theologic.[b] Il contrario tiene Bart. Medina;[c] il qual dice, che li sia stato dato giuramento, o tormento, se negò la verità: onde il giudice l'assoluette, ancorche peccasse mortalmente; tuttauia in conscientia non deue cosa alcuna. percioche la pena non si deue auanti la sententia del giudice: e che poiche non fu data, egli ne rimane libero. Il medesimo dicono Orellana, e Bannes:[d] & insieme, che questa opinione è piu soaue, e clemente; & in quanto a loro piu vera; come è veramente, e quella, che si deue tenere. Ne contraria, che negando costui la verità, impedi ingiustamente l'esecutione della giustitia: percioche così le leggi penali; come le altre leggi non obligano, se non siano riceuute in vso: e non è in vso, che elle non obblighino in conscientia auanti la senteutia del giudice. Il qual'vso si fonda in vna naturale inclinatione: per la quale gli huomini ricusano essere esecutori delle pene poste contra di loro. così tengono ancora con la commune Lopez,[e] Nau.[f] Rodr.[g] Il qual dice, che'l testimonio interrogato legitimamente dal giudice è obbligato a dir la verità: ancorche habbia giurato di tenerla secreta. perche così fatto giuramento è in detrimento della parte offesa, e se bene è obbligato a restituire tutto il danno, che dal non discoprire la verità succede alla parte offesa; nondimeno è tuttauia tenuto in conscientia a restituire la pena pecuniaria, nella quale il reo, se hauesse detto la verità, era per essere condannato. che è il medesimo, che è detto di sopra contra Soto. & il medesimo tiene l'istesso Rodriguez.[h] Ma nota, che se'l giudice interrogasse contra ragione, ouero senza semipiena proua, non accade dubitare, se non che egli non deue cosa alcuna, e che non peccherebbe mortalmente secondo Soto,[i] Medina,[k] e la Commune. Nota per quello, che è stato presupposto da principio, che non è necessario, che questo medesimo condannato già per sententia consegni con le sue proprie mani li suoi beni al fisco, ouero a chi la legge gli attribuisce: se ciò per auentura non li fusse similmente commandato: ma basta, che egli permetta, che li siano tolti: e che non nasconda, ma palesi la verità, essendoue interrogato: come dice Bannes.[l] Donde segue, secondo che dice il medesimo, che'l condannato, se'l fisco, a cui sono applicati, fusse negligente in domandare li detti beni: potrà prescriuere dentro al tempo dalle leggi asségnato: e così stà la cosa, se per auentura non vi fusse qualche legge ecclesiastica, che impedisse così fatta prescrittione in pena degli heretici.

[a] Sot. lib. 1. de iu. & iu. q. 6. art. 6. pag. 58. a

[b] Fl. Theol. q. de lege penal.

[c] Med. in instr. confessario. en la declaration del 8. mand am. §. 15.

[d] Ban. vbi sup.

[e] F. L. Lop. instr. neg. c. 18. p. 480. col. 2.

[f] Nau. c. 18. nu. 48. & c. 25. nu. 51

[g] F. M. Rodr. c. 7. del ord. iud. cō cl. 13. nu. 10

[h] F. M. Rodr. 1. tom. c. 179. concl. & nu. 4.

[i] Sot. lib. 4. de iu. et iu. q. 6. art. 3. pag. 316.

[k] Med. vbi sup.

[l] Ban. vbi sup.

CASO II.

D. Se quando vien commandata qualche cosa sotto pena di sospensione, ouero di depositione, o d'interdetto, ouero è prohibito, se'l romperlo sarà colpa mortale?

R. Af-

R. Affermatiuamente, secondo Sant'Antonino, [a] & Armilla, [b] la qual dice, essere il medesimo quando si commanda, o prohibisce qualche cosa sotto pena di morte, o d'essere tagliato vn membro: ouero di piu graue pena. percioche cosi fatte cose non si mettono in esecutione, se non per quello, che è molto dannoso alla giustitia. & il medesimo crede, che sarà quando si commanda sotto pena di prigione, ouero d'altra pena somigliante, se in essa sia infamia. percioche se per notabile danno del corpo s'incorre in peccato mortale, come è detto; molto maggiormente per il pericolo di graue infamia. *Vide Siluestrum* [c] Per questo Capitolo è buono il cap. .. delle leggi. & il caso 17. del capitolo De Rei. Vegganfi.

[a] *S. Ant. 2. p. tit. 4*
[b] *Arm. ver. lex num. 4. in lo 8. del.*
[c] *Sylu. ver. preceptum §. vlt.*

Cap. L I. Della Penitentia, cioè soddisfattione: terza parte del Sacramento della Confessione, ò Penitentia.

CASO I.

DOm. Presupposto, che la Penitentia, cioè soddisfattione, terza parte del sacramento della Penitentia, adduce seco vna certa medicina, la qual cura li peccati passati, preserua, e guarda da' futuri, la quale ancorche appresso Iddio non possa essere equiualente; tuttauia può esser fatta sufficiente per la gratia di Dio secondo San Tomaso: [d] se'l penitente sia obbligato ad accettare la penitenza ingiuntali dal Confessore; supposto, che sia giusta, e ragioneuole: percioche, se non fusse tale, tutti dicono, che egli non sarebbe tenuto ad accettarla. supposto parimente, che quì non si domanda del penitente, che hebbe contritione; e fece soddisfattione cō degna, o maggiore, che i suoi peccati richiedeuano, auanti che si confessasse: come occorre molte volte ne' peccati veniali, o mortali, già vna volta confessati, & assoluti: ma del penitente, che non hà fatto la detta penitentia, o soddisfattione: Auuertito questo.

[d] *S. Tho. in 4. d. 15. q. 1. ar. 1.*

R. Che in questo caso sono varie opinioni. Scoto [e] tiene, che non è obbligato ad accettarla: ma che se l'accetto vna volta è tenuto a compirla. la medesima opinione tiene Gabriel, [f] e con essi altri Moderni, Gaetano, [g] Armilla. [h] Nauarro [i] cōuiene in qualche cosa con essi: come sarebbe a dire, che egli non è obbligato ad accettarla: ma discorda nel rimanente. percioche essi dicono, che se bene l'accetta, non pecca tuttauia, se non la compisce, non v'interuenendo dispregio, o notabile negligentia: come si dirà nel caso seguente. percioche se vi fusse l'vna, o l'altra, egli peccherebbe. e che per questo non deue il Confessore denegarli l'assolutione. percioche per nō accettare la penitentia non pecca mortalmente. percioche egli può soddisfare a Dio per li suoi peccati in questo mondo, ouero nel Purgatorio, e se vuole può rinuntiare in ciò alla sua ragione; lasciandola tutta per il Purgatorio. e che in tal caso, dice Gio. Medina, [k] il Confessore nō è giudice ordinario: ma arbitrario, e che se'l Confessore è il proprio Curato; non l'assoluendo, per non volere egli accettare la penitentia. percioche è tenuto ad assoluerlo. Il che non procede: se non è il proprio Curato. percioche se ben altri lo può assoluere, non volendo accettare la penitentia; tuttauia similmente lo può mandar via, se vuole lecitamente, se non l'accetta: per non essere egli obbligato ad assoluerlo, come n'è tenuto il Curato: e che quando il Curato, o altro sacerdote Confessore non l'assoluessero, Iddio li perdonerebbe li suoi peccati: non ostante quello, che dice S. in Matteo, [l] *Tibi dabo claues Regni cœlorum:* & in altra parte,

[e] *Scot. in 4. d. 18. & 19.*
[f] *Gabr. dis. 16 q. 2.*
[g] *Caiet. in q. 2. de satisfact. ed 2*
[h] *Arm. ver. satisfa. & confess. nu. 29.*
[i] *Nau. ca. 3. de satisfat. & c. 26. de panit. a cōfess. iniungenda, y tābien en lo de panit. d. 5. c. consrarium, nu. 18. & pag. 95.*
[k] *Medi. C. de satisfac. c. de panit. iniunctā acceptanda, p. 100. col. 1.*
[l] *Matt. 16.*

Qua-

Quorum retinueritis peccata, retenta erunt. percioche dice, che questi luoghi s'intendono, quando dal peccatore resta, che per altre cagioni non è assoluto; e non per questa, per essere in sua potestà di soddisfare a Dio in questo mondo, ouero nel Purgatorio. San Tomaso,[a] Paludano,[b] Durando,[c] Siluestro,[d] Soto,[e] Palestrello[f] tengono il contrario da quelli, che sono stati citati di sopra. perche stimano, che sotto peccato mortale, sia obbligato ad accettare la penitentia; essendo moderata. & anche Bartolomeo Ledesma[g] dice, che'l Confessore, il qual non imponesse qualche leggiera penitentia, non volendola riceuere maggiore; se colpeuolmente lascia e' imporgliela; come percuotersi il petto; ouero, che dica, *Deus propitius esto mihi peccatori*: peccherebbe mortalmente *ex genere suo.* e così dice Rodriguez,[h] che quando il Confessore non impone alcuna penitentia in confessione di peccati mortali al penitente a posta; pecca mortalmente: & è obbligato ad ingiungergliela, conforme alle colpe: e che se non gliela impone conforme alle colpe, volendola accettare il penitente; commette graue peccato contra il santo Concilio Tridentino,[i] nel quale si dice, che sono obbligati li sacerdoti del Signore per quanto lo spirito, e la prudentia insegna loro, imporre, e dare salutifere penitentie, secondo la qualità de' delitti, & il potere de' penitenti. percioche d'altra maniera, dissimulando; e portandosi con esso loro piaceuole, e remissiuamente, lor imponendo leggierissime soddisfattioni per peccati grauissimi, diuengono partecipi de' loro peccati. & aggiugne poco appresso il Concilio, Si pongano auanti gli occhi, che la penitentia, che essi danno, sia non solamente per la guardia della nuoua vita, e rimedio dell'humana fragilità; ma ancora per vendetta, e sodisfattione, e gastigo de' passati peccati. Donde raccoglie, che al Confessore resta di essere arbitro, qual sia la giusta penitentia: come anticamente era ordinato ne' Canoni:[k] che cōsideri la grauezza de' peccati, la qualità del penitente, se sia robusto, o debile, o vecchio, o giouane; se sia per compire la penitentia, o nò. se sia ricco, o pouero. percioche al pouero non si deue dare penitentia di limosine, ne di digiuni a chi perpetuamente s'affatica; ne vna aspra, e seuera penitentia al delicato; ne a chi è obbligato a recitare l'hore Cattoliche si deuono dare in penitentia da dire molte orationi: per accommodarsi con tutti, conforme al loro stato, e possibilità: così tiene parimēte Nauarro.[l] Rodriguez[m] dice, e bene, che quantunque il Confessore nō possa obbligare il penitente ad accettare la penitentia, che gl'impone, perche dice di volerla piu tosto pagare nell'altra vita, tuttauia che puo costrignerlo ad accettare qualche penitentia, ancorche sia leggiera, e picciola. percioche dice, che non vi è penitente, che si metta a fare così fatte frascherie col suo Confessore; dicendo, che egli non è per accettare penitentia per picciola, che sia; ma che la vuol pagare nel Purgatorio. Finalmente San Tomaso, e gli altri citati apportano buone, e fondate ragioni per dichiarare la loro opinione, la qual è, che egli è obbligato ad accettarla. L'vna, e l'altra opinione si può seguire. ancorche s'io non m'inganno quella di Nauarro, col quale s'accorda Armilla,[n] pare essere buona: tuttauia tale ancora è, e piu sicura quella di San Tomaso, e di chi lo segue. e per essere la piu sicura, sarà bene, che sia seguita: come io dissi ancora nel nostro Specchio de' Curati,[o] doue similmente io diedi vn consiglio salutifero a' Confessori intorno a queste due opinioni; con-

cor-

[a] *S. Tho. in 4. d. 13. q. 1. ar. 3. q. 3. et d. 20. art. 2. q. 2. ad 2.*
[b] *Palud. in 4. d. 20. q. 2.*
[c] *Durand. dis. 17. q. 3. ad 2.*
[d] *Syl. tit. cō fess. 1. §. 16.*
[e] *Sot. in 4. dis. 20. q. 2. ar. 1. concl. 2. pag. 891.*
[f] *Palestr. caso 15.*
[g] *Ledes. in sum. ac sacra. panit. pag. 905. b.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to. c. 5. concl. 3. n. 4.*
[i] *Conc. Triden. sess. 15. c. 7.*
[k] *c. mensurā. de penitentijs, & remissionibus.*
[l] *Nau. cap. 26. nu. 18.*
[m] *F. M. Rodi. vbi sup. en la conclus. 5. n. 6.*
[n] *Arm. vbi sup.*
[o] *Espejo de curas. c. 11. del sacra. della penit. §. 29. n. 477. in fine tom. 1.*

cordandole in qualche modo. Veggasi.

CASO II.

D. Due cose. la prima se chi accettò la penitentia moderata, e non la compì; pecca mortalmente. La seconda; se per non hauerla compita, debba reiterare la confessione: lasciando da parte, che non si può costrignere alcuno ad accettarla, secõdo Nauarro, & altri, che egli segue: come si disse nel caso passato. Il che, come quiui fu detto, è che egli non sia obbligato ad'accettarla, per buona opinione: ancorche la contraria sia similmente tale, e piu sicura, e quella, che si deue seguire; cioè, che egli è obbligato. e cosi presupposto, che l'accetti.

R. Che colui pecca mortalmente, il qual per disprègio, o negligentia, notabilmente colpeuole non cõpisce la penitentia impostagli: ma non già, quando non compì per dimenticanza, ouero per negligentia leggiera: come dice Nauarro,[a] Rodriguez,[b] e Soto.[c] il qual dice essere probabile l'opinione di Gaetano,[d] che egli non pecchi, e che non sia obbligato ad accettarla; e che se bene l'accetta, tuttauia non sia obbligato sotto peccato mortale a compirla. percioche dice, che quella accettatione non è alcuna altra cosa, se non vna certa semplice promessa, con la quale egli afferma, che compirà la penitentia. la qual promessa soggiugne, che non è voto fatto a Dio, ne anche propriamente promessa, ma vna semplice affermatione, che lo farà. e per tanto dice, che senza peccato mortale, può mutar proposito: rimettendosi al Purgatorio. Al secondo, che Riccardo, Adriano, e Siluestro[e] tengono, che egli sia obbligato a reiterare la confessione, quando si confessa da altro confessore. & il medesimo quando colui, che lo confessa, s'è dimenticato della penitentia datali. ma questa opinione non si deue seguire: ma si bene la contraria, che è piu sicura per la cõsciẽtia; cioè, che il penitente nõ è obligato reiterare la confessione vna volta legitimamente fatta, solo per non hauer compita la penitentia impostagli, & accettata da lui, ancorche lasci di compirla per negligentia notabile, o per disprègio. percioche si come non è obbligato, secondo molti Dottori di autorità ad accettare tutta la penitentia, così ne piu, ne manco non è tenuto a soddisfare per tutti li suoi peccati con penitentia sacramentale. Il che si deue intendere; saluo se li fu imposta auanti l'assolutione, & all'hora l'accettò; disprezzandola interiormente, e senza intẽtione di compirla. percioche in questo caso la confessione fu inualida, e nulla: ancorche appresso pentito della sua cattiua intentione compisca cotal penitentia. poiche, quando li fu imposta peccò mortalmente; e non si confessò di questo peccato, per riceuerne l'assolutione: come auuertisce Nauarro,[f] e Rodriguez,[g] che lo segue.

Nota, che secondo coloro, che tẽgono, che'l penitente sia obbligato a compire la penitentia, che già vna volta li fu imposta, & egli l'accettò; la penitentia graue imposta, & accettata dal penitente; ancorche sia di peccati già confessati, e veniali; sotto pena di peccato mortale; deue essere compita. ma la leggiera, quantunque data, & accettata per cagiõ di qualche peccato mortale, non obbliga sotto pena di peccato mortale al suo compimento, come con altri tiene Henriquez.[h]

Finalmente nota due cose. la prima, che per difetto della soddisfattione, la confessione non si deue iterare. e non fà al caso il dire, che la soddisfattione sia come parte del sacramento; percioche se bene ella è tale: tuttauia non è parte del sacramẽto sostantiale; ma integrale, e nessuno

[a] Naua. en lo de penit. d. 5. ca. contrariis. nu. 18. pag. 96

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 56. concl. 8. nu. 9.

[c] Sot. in 4. dis. 20. q. 1. art. 1. pag. 891. a.

[d] Caiet. in 2. q. de satisfact. 3. p.

[e] Syl. verb. confess. q. 3.

[f] Nauar. in Man. ca. 9. nu. 4.

[g] F. M. Rodr. vbi sup.

[h] Enriq. li. 2. de panit. c. 10. nu. 3. & 4.

Nota 1.

no dubiterà, ne dirà, che per l'essere d'vn tutto sia necessaria qual si voglia parte integrale. percioche è gran differentia fra le parti integrali. Verbi gratia, nell'huomo la testa, cuore, mani, e piedi sono parti integrali. e con tutto ciò non sono così necessarie all'essere dell'huomo, che senza alcuna di esse lasciasse di essere. percioche senza mani, e piedi sarà huomo. Il che non sarà senza la testa, o cuore. della medesima maniera: ancorche la soddisfattione, contritione, e confessione siano parti integrali di questo sacramento; tuttauia, mancando la soddisfattione, ouero la contritione, può essere sacramento della Penitentia. il che in nessuna maniera sarà, se manca la confessione: si come non sarà huomo colui, a cui manca la testa, ouero il cuore.

Nota 2.

La seconda, che se'l penitente volesse soddisfare a Dio con la penitentia sacramentale, a che secondo molti, come si disse nel caso passato, non è obbligato. poiche la può lasciare per il Purgatorio, deue reiterare la confessione, quando si confessasse da altri, ouero da quel medesimo, dal quale si confessò, quando il Confessore non si ricorda piu de' peccati confessati; ne egli parimente della penitentia. e dato, che se ne ricordi, e l'habbia compita; vuole per mezzo d'vn'altra tornare a soddisfare piu compitamente. poiche è dottrina chiara, che si può reiterare la forma dell'Assolutione; & essere data sopra li medesimi peccati già confessati; ancorche non sopra la medesima vltima confessione. Doue si deue auuertire, che quando alcuno volesse ciò fare, non hà necessità di reiterare tutta la confessione passata; ma solamente quei peccati, per li quali con sacramental penitentia vuole soddisfare a Dio. Concorda Nauarro, [a] Gaetano, [b] Bartolomeo Medina, [c] Vittoria, [d] e Ledesma. [e] il qual cita San Tomaso di questa opinione: ancorche Siluestro, e gli altri lo citino per la loro. a che dice Ledesma, che non solo non la tenne San Tomaso; ma che ne anco sognò di tenerla. Auuertisci, che'l peccato di non hauer compito la penitentia si deue confessare per peccato di omissione.

[a] Nauar. de panit. d. 6. c. si quis an not. 18. & 20. 21. 22. 21. 24. p. 96. & 97. & in Man. ca. 9. nu. 14.

[b] Caiet. con fess. iteranda.

[c] Medin. in inst. cõfess. lib. 2. c. 7.

[d] Victor. in sum. sacra. q. confess. n. 167.

[e] Ledes. in sum. de sacram. pan. diff. 20. pa. 764. b. c. & p. 772. c.

CASO III.

D. Se sia ben fatto quello, che sogliono fare alcuni Confessori, che impongono a' penitenti alcune picciole penitentie, accioche le facciano, e compiscano subito, quando si teme, che'l penitente è subito per ricadere: & appresso impongono loro il rimanente, che loro pare cosa condegna. e ciò sogliono fare, accioche il penitente la compisca in gratia: quando si teme, come è detto, che è per tornare a cadere.

R. Secondo Armilla, [f] Nauarro, [g] che le confessori, che ciò fanno sono degni di riprensione con gran ragione, per due ragioni. La prima, perche quella quasi condegna penitentia, che essi impongono non è sacramentale, secondo tutti li Dottori. La seconda, perche questo è nociuo al penitente: conciosiache non essendo questa quasi condegna penitentia sacramentale, non gli è così soddisfattoria; come se fusse tale: ne occorrerebbe temere, se l'hauesse, o nô l'hauesse fatta in gratia. pcioche per non compirla in gratia, ne anche per non compirla, non si deue reiterare la confessione: come si disse nel caso passato. e dato, che la compisse *extra charitatem*, e con essa nô si soddisfacesse a Dio; tuttauia soddisfà alla Chiesa.

[f] Arm. ver. satisfactio. nu. 4.

[g] Naua. en lo de panit. d. 6. cap. in princ. folio 156. annot. 45.

Nota.

E similmente nota, che imprudente è il Confessore, che obbliga il penitente fornendo di confessarsi di far subito, ouero poco appresso molti digiuni, & altre graui penitentie, essendo tali, che commoda, e secretamente non si possano fare, senza es-

sere vedute da altri, li quali possono sospettare, che egli habbia commesso qualche graue peccato. Per tanto deono li Confessori essere molto circonspetti, & auuertiti in dar penitentie al marito, & alla moglie, & alle donzelle, che sono in casa de' loro padri: e deuesi lor commandare, che la facciano con commodità, & opportunamente. percioche dal commandar loro, che la compiscano subito, o poco appresso, essendo le penitentie tali, che non può far di meno, che non siano sentite, come sono digiuni in pane, & acqua: possono nascere assai dissensioni, e cattiui sospetti, e peccati: come dice Nauarro,[a] e Rodriguez.[b]

[a] Naua in c. sacerdos. nu. 10; [b] F. M. Rodr. 1. to ca. 56 concl. 2. nu. 3.

CASO IV.

D. Qual penitentia vagha piu la ben compita in peccato mortale, ouero la mal compita in stato di gratia?

R. Che la ben compita in peccato mortale: ancorche l'vna, e l'altra si faccia per commandamento; affin che l'vno non fusse obbligato a fare vn'altra volta quello, che li fu commandato. Con quello, che è detto concorda Nauarro[c] espressamente. vedilo se ciò ti pare difficile, che veramente non è.

[c] Nauar c. inr. verb. 11. q. 3. conclus. 5. pag. 208.

Nota.

Nota, per questa materia, che alcuni Confessori danno in penitentia, che non tornino a ricadere in qlla tal colpa altrimēti se vi cascheranno, siano obbligati al fare la tal cosa. Da che si deue guardar grandemente il Confessore. percioche questo è vn metter lacci a chi vâ sciolto: altri che recitino, ouero dicano la tal oratione per le anime del Purgatorio. & è negligentia, e spensieraggine. percioche la penitentia si dà per soddisfare per se stesso, e non per altri: come dice Pedraza.[d]

[d] Ped. lib. 2. ca. 7. de penit. y absolution.

CASO V.

D. Se vn'adempirà le penitentie impostegli, che hà da compire, guadagnando qualche giubileo, o indulgentia plenaria. la ragione del dubitare è; per esser meglio soddisfare a Dio, facendo le penitentie, che soddisfarui, guadagnando indulgentie?

R. Che se bene vale piu, facendo le penitentie imposte, come è detto; e cosi si deue consigliare; prima, perche spesse volte si deue piu di qllo, che si pensa; secondo, perche l'opere soddisfattorie sono preseruatiue da' peccati futuri, come dice San Tomaso,[e] e Giacomo Graffi:[f] nondimeno guadagnandosi legitimamente qual si voglia giubileo, ouero indulgentia plenaria, il Confessore lo può assoluere dalle penitentie impostegli. & anche il medesimo penitente da se medesimo puo farlo, fin che glielo commandi il Confessore. percioche questo è guadagnare veramēte giubilei, ouero indulgentie plenarie: saluo se la penitentia datagli dal Confessore fu preseruatiua: accioche per l'innanzi togliesse via le occasioni del peccato. percioche da queste non deue, ne può il Confessore assoluerlo, fin che habbia leuato il pericolo, ouero l'occasione di peccare. e manco egli lo potrà fare. Concorda Medina,[g] e Luigi Veya,[h] e Rebulosa;[i] & è commune dottrina. Veggasi per questo caso nel capitolo dell'Indulgentie il caso 42. & il caso terzo del capitolo della soddisfattione, che sono buoni.

[e] S. Tho. in 4. d. 20. art. 3 q. 2 ad secundū. & quod. lib. 2. ar. 16. [f] Iacob. de Graff. li. 4. c. 15. nu. 65.

[g] Medi. in instit. cōfes. li. 2. c. 6 [h] Veija caso 18. pag. 168. [i] Rebulosa disc. 6. del tesoro dela yglesia.

CASO VI.

D. Due cose. la prima, Vn Confessore diede ad vn penitente in penitentia, che tanti Venerdi dauanti vn crocifisso inginocchioni dicesse li Salmi Penitentiali: egli non li disse in ginocchioni, ne in giorno di Venerdì, ne dauanti vn crocifisso; ma in altro tempo, e luogo: se con questo egli habbia sodisfatto. La seconda, se dato il caso, che questo penitente fusse infermo, e che non potesse fare questa penitentia, se altri la potrà far per lui.

R. Alla prima, che se bene li sareb-

be stato di maggior merito il farla, come li fu imposta, tuttauia egli hà soddisfatto. La ragione è, perche nella penitentia il principale è il compirla, e non le circonstantie del luogo, o tempo, ne' quali si deono fare. con che si possono consolare molti. Armilla.[a] Alla seconda cosa dico breuemente, che molto ben lo può fare. & ancora lo potrà, quando il penitente la potesse fare da per se stesso, quantunque ciò non deue essere permesso, quando egli da per se stesso la possa fare. come è detto nel capitolo della Soddisfattione in questa parte: doue mi rimetto.

[a] *Arm. satisfa. nu. 5. in fine.*

Finalmente se alcuno domandasse se questa soddisfattione, che vno fà per vn'altro, adempiendo per lui la penitentia sia de condigno, e non solamente de congruo; non dico merito di condigno, ma pagamento di condigno; cioè di giustitia, e dico di sì; e che in questa maniera l'accetta Dio. Veggasi questo piu distesamente nel capitolo della Soddisfattione. *Vbi supra*. doue similmente mi rimetto. & il caso 8. di questo capitolo si auuertisca per questo.

CASO VII.

D. Come si dirà, che vno faccia la penitentia, che li fu data in peccato mortale?

R. Che per quanto tempo dopò hauerla riceuuta, ritornando a peccare mortalmente non hebbe contritione de' suoi peccati, se non l'haueua fatta auanti, che egli peccasse, & all'hora la fà, la compisce in peccato mortale: ma se hebbe contritione del suo peccato; & aspettando la prossima Quaresima, per confessarsi, fra tanto essendo contrito la compisce; egli non la fà in peccato mortale. poiche per la contritione ricupera la carità, & amistà di Dio, che egli haueua perduto per il peccato mortale. Concorda Ariosto,[b] e Rendosa.[c] & è la commune.

[b] *Ariost. [illegible]*
[c] *Rendosa vbi sup.*

CASO VIII.

D. Qual penitentia, che sia salutifera possa il Confessore imporre al religioso, che hà peccato?

R. Che si come ad altri, secondo alcuni si può imporre per penitentia il cessare da tale, o tale peccato: così può essere imposta al religioso per penitentia saluteuole: e sarà, che per l'auuenire osserui la regola, che egli professò. la quale secondo S. Agostino è somma penitentia. e se non li volesse ingiugnere questa penitentia, parimente li sarà salutifera qualche astinentia; non vi essendo lo scandolo de gli altri, ouero che dica tanti Salmi, & orationi. Non conuiene imponergli alcun particolar digiuno per lo scandolo de gl'altri. Io dissi di sopra secondo alcuni, per quello, che è detto nel caso quarto, che è ben detto, come anche è quello, che si dice in questo caso.

Finalmente non solo sarà loro salutifera penitentia osseruare la sua regola; ma ancora osseruare le Constitutioni giuste, fatte da' loro superiori. Questa dottrina è espressamente di Alessandro Ariosti.[d]

[d] *Ariost. vbi sup. c. 4. pag. 233.*

CASO IX.

D. Come si debba portare il Confessore con colui, che si troua in articolo di morte, e qual penitentia si debba dare a coloro, che stanno in tal passo?

R. Che da costoro, in cotal passo solo si deue procurare la confessione pura de' peccati, e non deue essere imposta loro penitentia di essi: come si dice ne' Canoni,[e] e nella Glosa.[f] ma solamente dichiarargliela dicendo, se tu fussi stato sano, haueresti hauuto a fare questa penitentia: ma per essere tu infermo non te l'impongo: ma n'auuertisco, che in vece di esse, tu commetta a' tuoi heredi, che per te diano tanta limosina: ouero, & è meglio, che tu la lasci nel tuo testamento assegnata. e se fusse ricco, procuri, che subito sia

[e] *c. 12. & 9. 7. & ca. ab infirmis.*
[f] *Glos. in c. si quis li. 1. de paenit. d. 7.*

data:

data: come poco ſtante ſi dirà. Il che procuri il Confeſſore con ogni ſuo potere, che ſi faccia. Ma ſe tu diuerrai ſano, leuandoti da letto farai queſta penitentia. Aleſſandro Arioſto,[a] & il medeſimo dice Hoſtienſe, e la Somma de' Confeſſori,[b] Durando,[c] Nauarro.[d] Altri dicono, come è Gallego, ſeguito da Rodriguez,[e] diſcoſtandoſi da Durando, e da gli altri citati, li quali dicono, che all'hora non ſi deue dar loro alcuna penitentia, come è detto, che'l Confeſſore non deue imporre all'hora al penitente penitentia grande di digiuni, ouero di altre coſe di pena: ma ſi deue qualche picciolissima penitentia; come è batterſi il petto, dicendo le parole del publicano; ouero il nome di Gieſù; ouero altre coſe ſimili: e ciò mi piace: come anche a Medina;[f] dichiarandoli la penitentia, che meritano li ſuoi peccati. Ne contraria, che fuſſe maggior di queſta, che l'infermo per all'hora non poteſſe compire. percioche a queſto ſi riſponde: prima, che'l Confeſſore, che impone la detta penitentia, auuertiſca il penitente, che l'adempiſca diuenendo ſano. Secondo, che la può compire per mezzo de' ſuoi amici: come dicono li ſacri Canoni.[g] Per queſto ſecondo punto è molto buono il ſecondo, che è detto nel caſo ſeſto. veggaſi in ogni modo. Terzo, perche la penitentia, la quale s'impone a chi non la può compire, non li nuoce in alcun modo: anzi piu toſto li gioua; in quanto l'accetta volontieri; con proponimento di farla, potendo: tanto piu, che può il Confeſſore imponere per penitentia tutto quello, che ſi comporta nell'infermità, fin'alla morte. poiche è coſa certa, che poſſiamo ſoddisfare al Signore con le opere, che neceſſariamente dobbiamo fare, ouero perche la legge ci obbliga ad eſſe; ouero perche la natura ci coſtrigne a farle, ouero a patirle: come determina Caetano,[h] & Adriano:[i] e nuouamente l'approua al preſente il Concilio Tridentino.[k] e concludendo li dichiari il Confeſſore, che poiche con opere penali ſoddisfattorie non è poſſibile riſcattarla; s'aiuti con le indulgentie concedute: procurando di fare dal canto ſuo quanto piu poſſibile ſia, che il loro frutto per lui non ſi perda. E ſe'l penitente fuſſe huomo ricco l'imponga per penitentia il dare qual che limoſina. e ſi dia ſubito, non laſciando queſto carico a gli heredi: percioche morto lui, piu preſto ſi ricorderanno delle loro partigioni, che di diſtribuire limoſine: come di ordinario auuiene.

a Arioſt. vbi ſup ca. 7. p. 238. i
b Sum. confeſſ. li. 3. de ſuffra. n. or euo. tit. 34. q. 161.
c Galleg. de obligatione Parochi tẽpore peſtis 2. par. nu. 99.
d Nauar. in dict. gloſ. in c. ſi quis.
e F. M. Rodr. 1. to. ca. 59 concluſ. 31. n. 13. & in addi ad §. 9. bulla cruciat. nu. 101.
f Med. li. 2. in ſum. ca. 19.
g c. 1. 16. q. 7
h Caiet. de ſatisfactio q. 1.
i Adria. de panit. & remiſ. q. pen.
k Conc. Triden. ſeſ 14. c. 7. can. 5.

Nota 1. E finalmente per queſto nota due coſe. prima, che'l Confeſſore deue ammonire il pouero, & il ricco in coſi fatta guiſa, che ſoddisfaccia alla diuina giuſtitia a giuſto ſuo potere in queſto Mondo, riceuendo la ſanità da Dio, e che offeriſca a Sua Diuina Maeſtà la morte, che gli ſtà minacciando, e che preghi li ſuoi amici, che l'aiutino con digiuni, diſcipline, & orationi: accioche in queſto poco di tempo, che li reſta, poſſa riceuerne gran giouamento. La ſeconda, è buona per quello, che ſi và dicendo, come auuertiſce Nauarra,[l] che è mal fatto quello, che ſogliono fare, e dire alcuni imprudenti Confeſſori dopò la morte di chi da loro ſi confeſsò; e quello, che è peggio, anche auanti la morte, li quali dicono del morto, che da lui ſi confeſsò, per lodarlo; Queſto huomo hà fatto bene tutte le coſe, laſcia, che ſiano fatte molte reſtitutioni, ouero che eglino ſi fanno cõſegnare qualche danaro per farne la reſtitutione per lui; laſciando il morto nel teſtamento, che li ſiano dati. percioche riuelano in qualche modo

l Nau. 2. to. de reſtit li. 3. c. 1. nu. 5. & 6.

do la confessione; ciò facendo, o dicendo. percioche questo nome di restituire, *Respicit illicitum actum, seu acceptionem: & ita supponit peccatum*. La quale egli non riuelerebbe in modo alcuno, quando dicesse, che'l morto commette, o dice; che sia pagato quello, che gli era stato prestato, ouero quello, che egli hauerà in deposito, o quello, che egli haueua comprato. perche questo *Non supponit peccatum*, come proua Nauarra. [a] & Gio. Maggiore pensa, che ne anche di licentia del penitente possa il Confessore dire a gli heredi, che restituiscano qualche cosa per il morto, del quale egli hà sentita la confessione: ancorche il penitente gliel'habbia imposto.

[a] Nau. cap. 17. nu. 23.

Finalmente nota, che ne anche di licentia del penitente può essere riuelata la confessione; *In quo ego cum Nauarro*, [b] *et non acquiesco*. poiche morto il penitente, e obbligato il Confessore a significare a gli heredi, che egli doueua tanti ducati al tale, e che a lui haueua imposto di ciò palesare: accioche subito fussero pagati. percioche questo non è discoprire la confessione: conciosiache il penitente gliene habbia dato licentia. come dopò San Tomaso insegna Nauarro, [c] seguito da Rodriguez. [d] Io hò detto è obbligato a ciò. il che si deue intendere hauendo promesso al morto di farlo. percioche se non glielo hauesse promesso, il morto haurebbe cercato qualche altro rimedio, per far pagare l'altrui. E così il Confessore potrà molto bene dare questa parola al penitente: e non è necessario, che li dica, che glielo communichi fuori di confessione; accioche lo possa manifestare con maggiore libertà. percioche sarebbe vn dar pena all'infermo, che co' dolori, che patisce, a pena si può confessare. oltre che può facilmente auuenire, che in questo articolo, perciò non vi sia commodità. come risolue Rodriguez. [e] Per questo luogo è buono il cap... della Soddisfattione. veggasi, che questo, e quello doueua essere tutto vno, ma non è stato fatto a posta. percioche molti chiamano la soddisfattione penitentia; e la penitentia soddisfattione. e così si trouassero in diuersi Capitoli; ricercandoli per li loro titoli. e parimente si vegga nel nostro Specchio de' Curati cap. ... Del sacramento della Penitentia, §. 42. fin al §. 50. doue distintamente hò trattato della Soddisfattione, terza parte del sacramento della Penitentia per l'ordine, che ne trattano li Dottori. che con quello, che qui se n'è detto, e nel capitolo della soddisfattione; e quello, che quiui io dissi, si hauerà assai chiarezza, e notitia della soddisfattione, terza parte del sacramento della Penitentia. veggasi tutto.

[b] Nau. vbi sup.

[c] Nau. c sacerd. de pænit. d. 6. nu. 116.

[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 59. conclus. 15. nu. 17.

[e] F. M. Rodr. vbi sup.

Cap. LII. Delle Pensioni.

CASO I.

DOm. Se delle rendite ecclesiastiche si possa assegnar lecitamente ad vn mero secolare qualche entrata, o pensione, con la quale egli si sostenti?

R. Affermatiuamente. e questo lo può far solamente il Papa; essendouene legitima cagione, verbi gratia, per hauer seruito in guerra in difesa della Chiesa, ouero per esercitarsi in cose, che alla Chiesa, ouero alla Republica sono di giouamento: ouero perche egli nô hà modo di mãtenersi. Similmente si può porre così fatta sorte di prebende, per maritare orfane. percioche è opera pia: secondo Rodriguez. [f] e questa pensione si può redimere senza nota di simonia, come si dirà nella terza Nota del

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 21. concl. et nu. 11.

del caso seguente. secondo Soto: [a] & è commune.

Nota, che similmente può tenere così fatta prebenda vn Cherico, che non sia ordinato di alcun'ordine. e questi tali non sono obligati a dire l'vffitio diuino. Somma Armilla, [b] Cordoua, [c] Medina, [d] ancorche già per vn Motu proprio di Pio Quinto sia obligato a recitare l'Vffitio della Madonna: *& ita tam dicitur ob Officium.* e se colui, che hà la pensione non lo recitasse, sarebbe obligato alla restitutione de' frutti riceuuti *prorata* di tante volte, che non lo recita: secondo Giacomo Grassi, [e] e Nauarro, [f] il quale apporta il Motu proprio di Pio Quinto, & il segue parimente Rodriguez. [g] Il che si deue tenere contra alcuni, li quali non ostante questo Motu proprio, hanno tenuto il contrario, dicendo, che non fu publicato solennemente: nô auuertendo, che basta, che sia stato affisso alle porte di San Pietro: ouero nella Cancellaria di Roma, acciochè si dica essere stato solennemente promulgato, dicono di più, che non è stato riceuuto in vso. a che risponde Aragon [h] con l'vso di molti, i quali l'hanno ammesso, e che non si è veduto, che vsino il contrario.

E nota, che se questo secolare, il quale con dispensa di Sua Santità ritiene così fatta pensione sopra qualche beneficio sia pouero; non è obligato a dire il detto Vffitio della Madonna per virtù del detto Motu proprio: come auuertisce Lopez, [i] e Rodriguez. [k] Ma se questo pensionario secolare non è pouero, è tenuto a dirlo, come è detto, quando la pensione passa sessanta ducati. percioche passando non solamente è obligato a recitare il detto Vffitio; ma ancora a portar l'habito clericale per vn Motu proprio di Sisto V. Il qual comincia, *Pastoralis est cura.* e per vn'altro, il qual comincia, *Sanctissimum Dei Ecclesiam.* sotto pena, che siano priuati *ipso facto* di essa pensione, e de' frutti senza alcuna ammonitione, citatione, e decreto del giudice: se costoro non seruissero nel sacro palazzo del Sommo Pontefice. percioche questi tali non sono priuati de' detti frutti, o pensioni: come si contiene nel detto Motu proprio, *Pastoralis est cura.*

Finalmente tornando al nostro proposito ne manco è obligato a dire l'vffitio della Madonna il Caualier professo in qualche Ordine militare. percioche l'intentione di Pio Quinto fu di obligare li pensionari a far orationi: e costui, a cui il Papa concedette la pensione già conforme all'instituto della sua regola fà orationi. Nauarro, [l] Rodriguez. [m]

Nota per questo caso, che può il Papa dispensare co' beneficiati, che spendono li beni Ecclesiastici in altri vsi differenti; ancorche siano profani: concorrendoui queste due cagioni. La prima, che si faccia con ragioneuole cagione. e sarà quando fusse vn'huomo nobile, e benemerito della Chiesa: ouero, che si tiene per certo, che questo è per giouare molto alla Chiesa. La seconda, che non si conceda, che egli possa distribuire li detti beni in quantità notabile in pregiuditio della Chiesa, e diminutione del culto diuino, ouero in pregiuditio notabile de' poueri. in maniera tale, che egli rimanga impotente, per soccorrere a queste necessità, e può parimente Sua Santità commandare, che cotali beni siano dati al Re, per difesa della fede: hauendone necessità. percioche vn'opera così pia, come questa deue essere preferita alla necessità de' poueri. come dice Soto, [n] Arcala, [o] Vittoria, [p] Rodriguez. [q]

[a] Sot. lib. 9. de iust. & iur. q. 7. ar. 3.

[b] Arm. beneficio. nu. 4.

[c] Cord. qq. Theol. li. 1. q. 21 p. 191. ad 3. punctum.

[d] Med. C. de oratio. tract. 2. pa. 169. a.

[e] Iacob. de Graff. li. 2. a pars en sus decis. dora ... li. 2. ca. 51. nu. 5.

[f] Nau in c. si quando de consecr. d. 1. notab. 7. nu. 31 & in Man. ca. 25 nu. 122.

[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 138. conclu. 5. & nu. 6.

[h] Arag. 2. 2. q. 63. art. 2.

[i] F. L. T. op. 2. p. instru. consc. c. 65.

[k] F. M. Rodr. vbi sup.

[l] Nau. li. 3 consi. tit. de celeb. Miss. consil. 18. fol 351.

[m] F. M. Rodr. vbi sup.

[n] Sot. li. 10. de iust. & iur. q. 1. art. 5.

[o] Harcala de reddit. ecclesiast. c. 5 ... & 9.

[p] Vict. in relect. 1. de ecclesi. fol. 97.

[q] F. M. Rodr. 1. to. ca. 187. conclu. & nu. 8.

Digitized by Google

CASO II.

D. Chi possa metter pensioni nelle permutationi, ouero semplici rinuntie, che si fanno de' benefitij?

R. Che solo il Papa, e nessun'altro Prelato, come si scriue ne' Canoni.[a] ancorche stando nella legge Diuina, qualunque Vescouo può mettere pensione sopra li benefitij del suo Vescouado. ma per legge positiua questa facultà è riseruata al Sommo Pontefice: come è manifesto per l'vso, e per li Canoni. Concorda Soto,[b] e Rodriguez[c] dice, che risegnare, o cambiare benefitij con patto di riceuere qualche pensione, senza fare mentione al Papa di questo patto, è simonia. poiche non si può mettere pensione ne' benefitij, se non dal Papa. Per tanto, chi ve la pone senza consentimento di lui, non pare, che ve la ponga, come pensione, ma come prezzo del benefitio. e così commette simonia, come dice Aragon,[d] e bene.

[a] *c. ad quastion.*

[b] *Sot. lib. 9. de iust. & iur. q. 7. ar. 2. p. 777. b.*

[c] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 65. concl. et nu. 6.*

[d] *Arag. 2. 2. q. 100 ar. 4.*

Nota 1. Per questa materia, e caso nota cinque cose. La prima, che le pensioni, le quali sono date per ragione di qualche ministerio: come sono quelle, che si danno per amore della predica, doue altri s'impiega, non si può vendere, ne comprare, senza simonia. poiche la ragione di riceuere queste pensioni è alcuna cosa spirituale, la qual procede da cagione spirituale. e per la medesima ragione non si possono vendere le pensioni, che si danno ad vn Cherico pouero, ouero infermo solamente per l'ordine, che egli hà. poiche il titolo della pensione è spirituale; cioè il Chericato.

Nota 2. La seconda non si possono redimere, ne vendere le pensioni, che sono nella permutatione de' benefitij, senza nota di simonia, secondo Soto.[e] Vittoria,[f] Rodriguez.[g] percioche dicono, che queste pensioni si danno per li benefitij, adunque sono qualche cosa spirituale. percioche se fussero cosa temporale si potrebbono dare per li benefitij sẽza simonia. Vero è, che vi è opinione cõtraria di Gregorio di Valentia,[h] il quale segue Gaetano.[i] li quali dicono, che non è cosa spirituale. percioche quello, che *per se, & immediatè* acquista colui, che con danari redime la pensione non è altra cosa, che la immunità, e libertà dell'obligatione, e carico di pagare quella parte de' frutti. e questa libertà dicono non essere cosa spirituale, ne annessa allo spirituale: come si piglia in questa materia cosa annessa allo spirituale. dunque nella redentione non è alcuna simonia. Il che similmente confermano, perche se qualche Cittadino, o contadino dando danari contanti si liberasse dal pagare le decime non si deue giudicare, che egli acquisti per danari alcuna cosa spirituale. quantunque quelle decime doueuano essere domandate da' Chierici per titolo spirituale: ma solamente si dice, che egli acquista vna certa libertà, & immunità, la qual *per se* è cosa temporale. adunque similmente si deue dire nelle due cose, o note passate, che chi con danari si libera dall'obligatione di pagare pensioni, non acquista alcuna cosa spirituale, ouero annessa allo spirituale, *per se loquendo*. e questo, se bene per altra parte la pensione douesse essere riceuuta da altri per qualche cagione spirituale. e con questo rispondono alla ragione di Soto, Nauarro, Vittoria, e Rodriguez. e Medina[k] ancora dice, che così fatte pensioni sono d'ordinario cosa temporale. poiche si vendono, e riscattano ogni giorno, come si vede in pratica.

[e] *Sot. vbi sup.*

[f] *Vict. en re lect. de simonia. nu. 52. & 53.*

[g] *F. M. Rodr. c. 65. concl. & nu. 2. & c. 21. concl. & nu. 8.*

[h] *Grego. de Valẽtia 3. to. disp. 6. q. 16. de simo. puncto 3. columi. 1339. a. b. c.*

[i] *Caiet. tractat 31. & tract. 7. q. 10.*

[k] *Medin. in instrut. confess. li. 1. en la declaracion del 7. mandamiẽ to. § 22.*

Final-

Finalmēte chi seguisse l'opinione di Gaetano, e di Greg. di Valet. segui terebbe opinione molto probabile: essendo ella tale: come ancora è quella di Soto, e de gli altri. e così potrà il Lettore far'elettione di quella, che egli vorrà. quantunque l'opinione di Gregorio di Valentia habbia assai forza, e pare, che la possa fare a qual si voglia. E notisi la Nota del caso settimo per chi volesse seguire l'opinione di Soto, Vittoria, e Rodriguez. che quiui si metterà piu compitamente.

Nota 3. La terza cosa è, che le pensioni, le quali si danno per ministerio temporale, che altri esercita seruendo ad vna Chiesa, come quelle, che si danno a' soldati; si possono vendere, e comprare senza simonia: e per conseguente si possono riscattare: conciosiache la ragione di riceuerle sia meramente spirituale. poiche la loro cagione è tale.

Nota 4. La quarta cosa è, che il vendere le pensioni ingiuste, che sono state poste senza cagione, non sarà simonia. percioche non furono concedute per alcun titolo special giusto. Vero è, che chi le vendesse commetterebbe vn'altro peccato; come dice Aragon:[a] la cui opinione si può seguire nel foro interiore: ma non nell'esteriore non deue essere ammessa, percioche in esso non si presume, che sia stata posta senza giusta cagione: se non vien prouato il contrario.

[a] Arag. vbi sup.

Nota 5. La quinta, & vltima cosa è, che'l risegnare il benefitio, ouero la prebenda, rimanendo al resignante tutte l'entrate per pensione, è grauissimo peccato, e grande ingiustitia; principalmente ne' benefitij curati. percioche è contra la legge Diuina, e naturale,[b] che non riceua stipendio chi attualmente serue nella Chiesa: e lo riceua colui, che dorme tutti li suoi sonni in casa sua senza alcun pensiero; e quindi auuiene, che li Canoni ordinano, che le pensioni non eccedano la terza parte de' frutti de' benefitij. Così Rodriguez[c] risolue tutto quello, che è detto.

[b] c. ad quæstiones de rerum permutationes.

[c] F. M. Rodr. vbi sup. concl. & n. 1. 2. 3. 4. & 5.

CASO III.

D. Supposto, che li maritati non pecchino pigliando con autorità Apostolica pensioni sopra benefitij, dandole loro il Papa per le cagioni poste nel primo caso; con questo, che le spendono per mantenere lo stato loro, e non per pompa, e spese profane; come tiene Nauarro,[d] seguito da Rodriguez[e] contra Soto; quantunque Nauarro soggiunga, che mai, o rare volte deue concedere il Papa così fatte pensioni per lo scandolo, che ne può seguire; come anche tiene Lopez:[f] se li secolari, li quali godono di qualche benefitio, ouero hanno pensioni sopra alcuni benefitij, siano obbligati a spendere quello, che auanza loro de' frutti ecclesiastici, che godono, in opere pie, come ne sono tenuti li Cherici, che ne godono, cauatone il decente mantenimento?

[d] Naua. in sum. ca. 25. nu. 119.

[e] F. M Rodr. 1. to. ca. 21 concl. et nu. 12.

[f] F. L. Lop. instr consc. p. 1. c. 106.

R. Che se bene ne sono tenuti li Cherici, secondo Nauarro,[g] nondimeno li secolari a ciò non sono obbligati; ma basta, che gli spendino in cose lecite, & honeste. Cordoua.[h]

[g] Naua. de redditi eccles. Christi.

[h] Cordu. en el quæstio. Theol. li. 1. q. 22. p. 192. ad tertium dubium.

Nota per questo luogo, che secondo Martin d'Auala,[i] li Commendatori di San Giacomo sono obbligati a fare limosina a' poueri de' beni Ecclesiastici, che hanno. Le cui parole io porrò qui, e sono le seguenti; Vi è vn'altra cosa, nella quale si vede vna gran negligentia, e spenseraggine ne' Commendatori di questo Ordine. li quali hanno commen-

[i] Don Martin de Aval. en el cōpendio que hizo de la orden militar de los comendadores de Santiago.

de grosse: e questo è, che non tengono conto in che modo eglino spendino l'entrate di esse: essendo come sono beni di decime, & alcuni di primitie: e per conseguente beni Ecclesiastici. che ciò non si può negare. percioche se bene il Papa fece giustamente la gratia di queste decime per la difesa della Fede della Chiesa, e delle terre, doue essi sono Commendatori: con tutto ciò non restarono d'essere in qualche modo Ecclesiastici ne leuò loro le obbligatio ni, che sono annesse a cosi fatti beni. E cosi sono obbligati, principalmente non s'impiegando nel cõbattere contra infedeli; a distribuire qualche parte di questi beni a' poueri. e la loro regola dispone, in quanta quantità ne debbano dare. Di maniera, che vi è l'obbligo di spenderli con giuditio, non in resti di dadi, ouero di carte da giuocare, ne in altre vanità, come fanno alcuni. e per la medesima ragione non vi essendo guerra, sono obbligati in qualche modo di soccorrere alle necessità della Chiesa, e de' suoi ministri nelle loro commende. non hauendo le Chiese fabrica, ne li ministri entrata, con che possano mantenersi per altra via. conciosiache cosi fatti beni, che essi tengono siano decime, ouero entrate, cauate per essi della Chiesa. Con altre ragioni, proua Martin de Ayala [a] quello, che è detto. Le quali io tralascio insieme con Rodriguez, [b] che ciò segue: per non ne straccare il Lettore. & auuertiscasi, che la medesima obbligatione hanno li Caualieri d'Alcantara, di Calatraua, e di San Giouanni, e de gli altri Ordini Militari. poiche in essi è la medesima ragione. come dice Nauarro. [c]

[a] Ayala vbi sup. fol. 8.

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 182. concl. & nu. 7.

[c] Nauar. in apolo. de redditib. ecclesiast. q. 1. monitor. 18. & monitor. 53. n. 5.

CASO IV.

D. Tre cose. La prima, se li figliuoli illegitimi de' Cherici possano hauer pensioni sopra li benefitij delle Chiese, doue li padri loro hanno, ouero hebbero altri benefitij. La seconda, qual pensione si debba assegnare, quando vi si vuol porre. La terza se le pensioni, le quali sono assegnate a gli scommunicati, possano da essi essere tenute, e godute con buona conscientia?

R. Alla prima, che li figliuoli de' Cherici non possono hauer pensioni sopra li benefitij, che li padri loro attualmente hanno, ouero in qualche tempo hebbero: come ordina il Concilio Tridentino. [d] Vero è, che questi tali possono hauer pensioni nelle Chiese, doue li padri loro tengono qualche benefitio. solo che non siano imposte sopra il benefitio, che in qualche tempo vi hebbero li loro padri. percioche il Concilio Tridentino non li costrigne a risegnare la pensione; ma solamente il benefitio nella Chiesa, doue li padri loro hanno benefitio: tanto piu, che hauendo pensione, non sono tenuti di amministrare nella Chiesa medesima per ragione della quale amministratione loro è vietato l'hauer benefitio in essa: come si raccoglie da' Canoni. [e]

Alla seconda, che non si può dare regola certa, qual pensione debba essere assegnata: se non si dicesse, che quella è giusta pensione, la quale nõ defraudi il benefitiato, che se ne resta col titolo, e carico del benefitio, acciochè con l'entrate, che li rimangono possa decentemente mantenersi. e cosi pare, che la pensione nõ debba eccedere la terza parte dell'entrate del benefitio, come risolue Rodriguez. [f] & io l'hò detto nel fine del secondo caso.

Finalmente alla terza domanda dico, che queste pensioni si possono assegnare per due titoli: il primo è spirituale, & il secondo temporale;

come

[d] Conc. Triden. sess. 25. c. 15. de reformat.

[e] c. ad decorem extra de filiis presbyterorum

[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 21. concl. et nu. 3. & 5.

come è ſtato eſplicato nel ſecondo caſo, e ſia eſſempio del primo, come quādo al Parrochiano vecchio, che non può eſercitar piu il ſuo carico ſi aſſegna penſione del medeſimo beneficio, per il miniſterio paſſato: ouero quando vien'aſſegnata penſione ad vn Coadiutore per il miniſterio ſpirituale. eſempio del ſecondo, quando ſi dà per la pouertà di colui, a cui ſi aſſegna la penſione: ouero per il bene della pace: accioche nō ne ſegua lite, ouero per qualche miniſterio temporale, fatto, ouero, che è per fare in vtilità della Chieſa. E ciò ſuppoſto, probabile opinione è, e la piu certa, che l'aſſegnatione della penſione fatta allo ſcommunicato per il primo titolo, è inualida, e nulla. percioche cotal penſione è beneficio eccleſiaſtico: conciosiache ſi dia per vfficio ſpirituale. Ma l'aſſegnatione fatta allo ſcōmunicato per il ſecondo titolo è valida. percioche è temporale. Così tiene Pietro Ledeſma.[a] Vero è, che Couarruuia[b] tiene il contrario, e cita vn Dottor chiamato Girolamo Gigante[c] in vn trattato delle penſioni.

[a] *Ledeſ. in ſum. c. 6. de la deſcom. verſ. l'vlt. diffic.*
[b] *Con. c. alma mater 1. p. relect. §. 7.*
[c] *Ger. Gigante q. 14.*

CASO V.

D. Vn ſacerdote naturale del Regno in Roma conſentì ad vna penſione di ventiquattro ducati ſopra vna prebenda, che egli hà in vn Veſcouado di queſti Regni, per vn Romano, ſtraniero di queſti Regni; ſe egli li dà vn beneficio. & a queſto effetto ne fece la procura; conſentendo alla pēſione per detto ſtraniero: queſto Romano ſi ſeruì della procura, & applicò la penſione ad vn'altro di queſti Regni naturale contra la volunta dell'altro, che li fece la procura: & oltre di ciò non li diede il beneficio: domādaſi ſe in cōſcientia, e giuſtitia ſarà obbligato queſto ſacerdote a pagare cotal penſione?

R. Che ſe ſi fece il contratto, ſenza intentione di manifeſtare al Papa il patto, e la conditione della pēſione, nella qual l'vno conſentiua dandogli l'altro il beneficio, accioche col ſuo beneplacito, & autorità ſi aſſegnaſſe la penſione, e ſi conferiſſe il beneficio; in tal caſo il contratto è ſimoniaco: ancorche non incorreſſero nelle cenſure de' ſimoniaci: per non hauer hauuto il contratto la ſua eſecutione dall'vna, e l'altra parte. e queſte douette pretendere il Romano di ſchiuare, dando il beneficio: *vt de hoc latius Nauarrus*.[d] Ma fece male il detto Romano in ſeruirſi della procura, & imporre la penſione ſopra la prebēda ſenza vero cōſentimento del ſuo padrone, che ne haueua fatto la procura. la quale ſe ben pare, che fuſſe aſſoluta, tuttauia veramente fu data con conditione: e ſperando, che li fuſſe dato il beneficio. e così dico inſieme con Cordoua,[e] che in Spagna nel foro eſteriore cōdannarebbono il ſacerdote, & lo coſtringerebbono a pagare la penſione. &c. ma il Romano in conſcientia ſarebbe obbligato a ſoddisfare la quantità della penſione al ſacerdote, che la paga, e di piu li danni, che per ciò ne riceueſſe.

Finalmente nota, che la ſola riſegnatione, ouero renuntia del beneficio in fauore d'altri nō è cagion ragioneuole, e ſufficiente, per mettere lecitamente penſione ſopra il tal beneficio, per darla al riſegnante. di maniera, che vi deue di piu eſſere altra cagione. accioche vi ſi poſſa mettere. Così tiene Soto,[f] ſeguito da Cordoua,[g] e Rodriguez.[h] Donde ſegue, che è illecito vn patto molto frequentato; cioè, che vno riſegna il beneficio in fauore di Pietro, con conditione, che Pietro conſenta, che'l riſ. gnante ſi riſerui vna certa penſione, che li ſia data. percioche non ſi mettendo queſta pen-

[d] *Nau. in ſum. c. 23. nu. 103. 104 116. & 118. & in comētar. de ſimon. p. 120. vſque 128.*
[e] *Cor. q. 35.*
[f] *Sot. lib. 3. de iu. & iu. q. 6 ar. . & li. 9 q. 7. artic 2.*
[g] *Cor. li. 1. qq. q. 21. p. 191.*
[h] *F. M. Rodr. 2. tom. c. 21. concluſ. & nu. 4.*

sione per altra cagione, se non per risegnare il benefitio solamente, è spetie di Simonia. Secondo segue, che è illecito, e pernitioso alla Chiesa, che vno risegni il suo benefitio in fauore di Pietro con patto che Pietro consenta nella riseruatione di tutti li frutti del benefitio per il rinuntiante per tutta la sua vita. percioche da questo patto segue, che l'vno habbia il titolo del benefitio, e li suoi pesi; e l'altro habbia l'vtile senza alcuna fatica, e senza cagion ragioneuole, che giustifichi pensione tanto eccessiua: come risolue Rodriguez.[a]

[a] F.M. Rodr. vbi sup.

CASO VI.

D. Se possa il Papa senza giusta cagione assegnar pensioni sopra vn benefitio?

R. Che non essendo il Papa padrone dell'entrate ecclesiastiche, ma solamente dispensiero, egli non potrà instituire, che chi hà benefitio ecclesiastico dia ad altri parte delle sue entrate; cioè vna pensione; se non vi è qualche legitima cagione di quelle, per rispetto delle, quali così fatte pensioni sono state instituite: e sono le seguenti. La prima, che al benefitiato, che è infermo, o vecchio, ouero manco idoneo al seruire il suo benefitio si dia vn coadiutore, come ordinano li Canoni.[b] il che ancora si commanda nel Concilio Tridentino.[c] La seconda è, che chi hà seruito molti anni vna Chiesa, essendo Vescouo, o benefitiato, risegnando queste prebende: loro sia data vna certa pensione. La terza cagione è, quando vno aumenta il negotio temporale, o spirituale della Chiesa; ouero lo può aumentare cō dottrina, o santità; ouero facendo resistentia a nemici di essa. e per questa cagione concede sua Santità al nostro Re Cattolico Don Filippo quella entrata ecclesiastica, che in Spagna si chiama *el escusado*. La quarta quādo qualche cherico è oppresso da pouertà. La quinta, quando litigando due cherici sopra vn benefitio, per fuggir liti s'accordano, che vno habbia il benefitio, e l'altro riceua vna certa pensione. e deuesi auuertire, che'l Concilio Tridentino commanda, che non si assegni pensione in alcun Vescouado le cui entrate non eccedano due mila ducati; ne si metta pensione sopra le Chiese parrochiali, le entrate delle quali non passino cento ducati. Da quello, che è detto inferisce Aragon,[d] che le pensioni, le quali ottēgono li Re per li loro seruitori, e dāno li Papi a chi lor serue, possono essere giustificate, quando li meriti de' Re, e Principi fussero tali in difesa, e seruigio della Chiesa, che pare, che ricerchino, che'l Sommo Pōtefice, come Padre vniuersale, e Vicario di essa, gl'aiuti a sopportare li carichi, e graui obligationi, che hanno, e quelle saranno piu giuste pensioni, che sono date a studianti poueri, e gente nobile, de' quali si hà speranza, che sono per essere vtili alla Chiesa. ma sempre in questo negotio si deue fuggire l'eccesso: come dice Aragon,[e] e Rodriguez.[f]

[b] c. quāuis 7. q. 1.
[c] Cōc. Tri. sess. 21. c. 6.
[d] Arag. 2. 2 q. 100. ar. 4.
[e] Arag. 2. 2. q. 6. art. 3. fol. 321.
[f] F.M. Rodr. 2. to ca 21. conclus. & nu. 1.

CASO VII.

D. Se quādo vno hà vna certa pensione sopra qualche benefitio, con facultà di trasferirla, la possa trasferire, riseruandosela mentre viue?

R. Che nō. perche sarebbe simonia. il che si proua. percioche se bene la detta pensione non è benefitio; tuttauia non si può negare, che non sia cosa spirituale; ouero annessa allo spirituale. tanto piu, che'l Ius patronato; p il quale la detta translatione sarà nulla: e p che sia valida è necessaria l'autorità del Papa. poi che il detto pensionario solamente hà licentia di trasferire la pensione; e non

e non di trasferirla con certa riserua: non glie la hauendo data il Papa; ne la potendo altri dare, & accioche vn'atto vaglia si richiede potere, e volere; come si dice nelle leggi.[a] e così si deue guardare il detto pensionario, che non dia la detta pensione con la riserua sudetta, senza licentia di sua Santità. percioche qualcheduno lo potrebbe accusare del vitio della confidentia: e chi la trasferisce ne sarà spogliato; facendo instanza il benefitiato, che la paghi. Vero è, che se bene la detta rinuntia è simoniaca; nondimeno per essa non s'incorre nella scommunica data nella Strauagante seconda de simonia. percioche secondo l'opinion riceuuta, questa Strauagante nō scōmunica altri, che li simoniaci nell'ordine, e benefitio. e costui cōmesse simonia nel benefitio; ma nella pensione. Così risolue Nauarro,[b] e Rodriguez.[c]

[a] c. cū super de off. de leg.

[b] Nau. consil. li. 5. tit. de simon. consil. 16.

[c] F. M. Rodr. c. 21. concl. & nu. 7. tom. 2.

Nota, che dice Soto, Vittoria, e Rodriguez; come similmente è stato detto nella seconda Nota delle cinque del caso secondo, che la pensione legitimamente constituita sopra qualche benefitio ecclesiastico, non si può riscattare senza l'autorità Apostolica. e la ragione è, perche la pensione non si può constituire senza essa autorità Apostolica e vn inferiore al Papa la constituisce, vene deue essere giusta cagione: conforme a quello, che risolue Felino:[d] tanto più, che la pensione, è più annessa allo spirituale, che'l Iuspatronato, come risolue San Tomaso,[e] seguito da Rodriguez.[f] e così non si può riscattare senza l'autorità di sua Santità. poiche l'annesso allo spirituale non si può comprare, ne vendere senza vitio di Simonia. come si dice ne' Canoni.[g] Il che dicono, che si deue tenere contra Gaetano, il qual pensa, che la pensione sia cosa mera temporale: essendo annessa allo spirituale, non antecedentemente, come il Iuspatronato; ma dependentemente, come il benefitio. e sì come il benefitio non è li frutti, che se ne caua; ma vna ragione di riceuerli; così la pensione non è certa pensione de' frutti della Mensa, o benefitio; ma vna ragione di riceuerli: come risolue, e proua Nauarro,[h] contra Gaetano.

[d] Fel. c. ad audi. nu. 2. de rescript.

[e] S. Th. p. 2. 2. q. 100. ar. 4.

[f] F. M. Rod. vbi sup. concl. & nu. 8.

[g] c. tum secundum c. ex litteris de iure patr.

[h] Nau. li. 5 cons. tit. de preb. cōs. 52

Questa opinione è molto probabile: ancorche tale ancora sia la contraria: cioè che si possa riscattare con danari contanti, senza l'autorità Apostolica: come è detto nella seconda Nota del caso citato, per le ragioni poste da coloro, che la tengono. Veggasi: & il Lettor segua quella, che egli vuole: poiche ambedue mi fanno forza. conciosiache se bene le ragioni di questa opinione ne hanno molta: tuttauia quelle della contraria quiui apportate a me la fanno; e la faranno a qualsiuoglia. percioche non si hà rispetto alla pensione, come cosa spirituale, che ella è, ma alla libertà, & immunità dell'obbligatione, e carico di pagare quella parte de' frutti, riscattando la pensione. Questa medesima opinione tiene Ledesma.[i] & è ancora di Orellana.

[i] Led. 2. p. in sum. tractat. 12 de simon. conc. 24. p. 1351.

CASO VIII.

D. Se si possano pagare, o riceuere pensioni, senza lettere Apostoliche?

R. Che nò. di maniera che chi le riceue senza esse sono priuati de' benefitij, che hanno, e rimangono inhabili a poterne hauere. come Pio Quinto ordinò in vna constitutione,[k] publicata l'anno 1569. e così tiene Cordoua,[l] e Rodriguez.[m]

[k] Const. incipit. intolerabilis, habetur. f. 45.

[l] Cord. de casib q. 165 fol. 449.

[m] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 9.

ma

ma dopo l'hauer detto il Papa *fiat*, si può riceuere la pensione fra sei mesi seguenti: ancorche le Bolle non siano spedite: e passato questo tempo, ciò non è lecito, saluo se le Bolle, o lettere si spedissero, come tiene Cordoua,[a] seguito da Rodriguez,[b] dicẽdo d'hauer così sentito dire da' curiali pratticarsi nella Corte Romana. Dõde inferisce Cordoua, che passati li sei mesi non ispedendo le Bolle; ancorche il Papa habbia detto il *fiat*, non può tuttauia riceuere la pensione detta: e così chi la riceue, come chi la paga, incorrono nella scommunica Papale, & in altre censure del Motu Proprio di Pio V. citato di sopra.

[a] *Cord. vbi supr. q. 165. fol. 452.*
[b] *F. M. Rodr. ubi sup.*

Nota 1. Finalmente nota tre cose. La prima, che'l cherico, il quale per hauere vna pension tenue, se ne và alla guerra, ritornandone, & andando in habito di soldato, è obbligato a viuere come cherico; lasciando habito così fatto: come proua Nauarro,[c] contra Soto: ma non è obbligato a restituire li frutti riceuuti, dicendo l'officio della Madonna: si come non si possono negar li frutti del benefitio al benefitiato, che recita l'Hore Canoniche: ancorche non viua, come cherico, e sia homicida, e caschi in irregolarità; percioche non ne perde *ipso iure* li frutti, come tiene Innocentio[d] communemente riceuuto, anzi li può giustamente domandare per viuere decentemente, e fare limosina a' poueri, come risolue Nauarro,[e] e Rodriguez.[f] *Nota 2.* La seconda, che'l cherico pensionario, il quale hà vna pensione sopra vn certo benefitio ecclesiastico, e ne riceue li frutti è obbligato a pagare le spese fatte in reedificare la Chiesa. Saluo se la pensione vi fusse posta in maniera, che egli restasse libero da ogni peso: così dice Gigante,[g] e Rodriguez.[h] *Nota 3.* La terza, & vltima cosa, che si deue notare, è, che'l pensionario, il quale hà molte pensioni, ouero molti benefitij semplici senza giusta cagione, può essere assoluto con conditione, che efficacemente proponga, di non piu riceuerne, e che nella distributione, e spese de' frutti si debba portare christianamente: come risolue Cordoua,[i] e Rodriguez.[k] Per questo capitolo sarà buono il capitolo Della simonia. Veggasi.

[c] *Nau. de orat. miscel. c. 45.*
[d] *Innoc. in c. cum nostras de cõcess. prabẽ.*
[e] *Nau. lib. 3. consi. tit. de praben. consil. 55.*
[f] *F. M Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 10.*
[g] *Gigas in tracta. respon. ad quasdam 99 propositas super pensionib. q. 8.*
[h] *F. M Rodr. ubi supr. concl. et nu. 11.*
[i] *Cord. lib. 1 qq. q. 11. iuxta fin.*
[k] *F. M. Rodr. vbi supr. concl. et nu. 3.*

Cap. LIII. Del Pescare.

Vedi il cap. Del Cacciare nella prima Parte.

Cap. LIV. Della Podestà spirituale.

CASO I.

DOm. Se il genere humano hauesse perseuerato nello stato dell'innocenza sarebbe stato in esso alcuna podestà spirituale?

R. Che sì, perche la Chiesa sarebbe stata più perfetta, e di ragione della Chiesa è, che in essa siano vffitij differenti: si come nella trionfante alcuni Angeli sono superiori ad altri, così nello stato dell'innocenza sarebbono stati alcuni huomini superiori ad altri: *alioquin enim non esset ecclesia.* Nota, che nello stato della legge di natura, il quale cominciò dopo il peccato del nostro primo Padre fin alla legge scritta, fu parimente Chiesa, con che li superiori rimoueuano li sudditi da' peccati, per lor bene spirituale. Che la cosa stia così è chiaro: percioche all'hora vi fù Chiesa di giusti, come fu Abraham, Giacob, e gli altri Patriarchi, che racconta la Chiesa. e vi fu *sacerdos Melchisedech.*

Nota 1. Nota, che la Chiesa ancora fu nella legge scritta, la quale obbligaua li sudditi ad obbedire sotto peccato mortale, come è manifesto per quello, che è scritto nel Deuterono- *Deut. 17.*

mio,

mio, doue de' ſacerdoti di quella ſorte ſi dice; colui, che ſi ſolleuerà contra li maggiori non volendo vbbidire al commandamento del ſacerdote, che ſerue al Signore Iddio, cotal' huomo morirà per ſentẽtia del giudice, la qual pena non ſi daua ad alcuno, ſe non haueua commeſſo peccato mortale. Nota, che nella legge antica furono alcune cerimonie, le quali ſenza fallo figuratiuamente ſignificauano la gratia Euangelica, che nel tempo auuenire era per eſſer data dal vero Chriſto. e San Tomaſo concede, che queſte vere cerimonie ſiano ſtate propriamente ſacramẽti ſe ben' imperfetti, ſolo che ſi conceda eſſere ſtate inſtituite per cagione di religione, e perciò ſignificare. Secondo parimente nota, che nella legge naturale, o ſcritta non fù già queſta podeſtà ſpirituale di tanta forza, che ella haueſſe chiaui per aprire le porte del Cielo: come hora ſono nella legge della gratia. Donde ſegue, che li ſacrificij della legge antica per lor propria virtù non apriuano il Regno de' Cieli: e per conſeguente, che li ſacerdoti di eſſa non haueuano le chiaui per aprirle: percioche li peccati all'hora ſi perdonauano per virtù della contritione *ſine ordine ad aliquod ſacramentum, ideſt, ſine ſacramento in re ſiue in voto.* San Tomaſo,[a] e Flores Theologicarum.[b]

Nota 2. *Nota 3.*

[a] S. Th. in addit. 3. p. q. 17. art. 1. & 2.

Nota 4.

[b] Fl. Theologic. q. de clauibus. art. 1.

Nota, che ſe bene nella legge naturale furono ſacramenti: tuttauia, non furono determinati per alcuna inſtitutione di Dio, ma ſolo per inſtinto naturale, col quale gli huomini ſi moueuano al culto di Dio: e così non fù neceſſario, che queſti ſacramenti fuſſero in tutte le parti, ma in diuerſe diuerſi: e che ne' ſacramenti della legge ſcritta la lor materia fù coſa ſenſibile, determinata da Dio, ouero per ſe; ouero per mezzo d'altri: ma nella legge di gratia conueneuole coſa fù, che queſto medeſimo figliuolo di Dio determinaſſe le coſe, che ſon materie de' ſacramẽti, con le quali ſiamo ſantificati, & il medeſimo delle parole. e così *in ſacramentis nouæ legis oportet vti rebus ex diuina inſtitutione determinatis, et hoc eſt tenendum de fide.* Vedi Ledeſma.[c] Per queſto capitolo è buono il capitolo delle chiaui eccleſiaſtiche.

[c] Ledeſ. in ſum. de ſacra. inge. diff. 2.

Cap. LV. Della Pollutione.

CASO I.

DOm. Quando la pollutione ſia peccato mortale?

R. Che la pollutione, con la quale, *ſolitariè ſemen humanum effunditur extra vas debitum*, ouero occorra in ſogno, ouero ſtando ſuegliato, ſe non è volontaria non è peccato. Il che ſi proua con quella famoſa regola di Sant' Agoſtino, *Peccatum eſt adeò voluntarium, quod ſi non eſt voluntarium, non eſt peccatum.* Della qual regola apportata a queſto propoſito ſi ſerue Giacomo Graffi:[d] ma eſſendo volontaria, è peccato mortale: percioche è contra natura, e diceſi all'hora *Mollities*. Della quale dice San Paolo.[e] Li molli non poſſederanno il Regno di Dio. Ella è volontaria, quando vi ſi conſente, venendo ſenza procurarla, come dice Armilla: o ſarà peccato mortale, ſecondo Rodriguez,[f] eſſendo volontaria: ancorche ſia per ſanità del corpo, e preueduta nella ſua cagione ſarà peccato mortale, o veniale, ſecondo la malitia della cagione, donde ella deriuò; percioche ſe la cagione è peccato mortale, tale ancora ſarà la pollutione preueduta in eſſa: e ſe fuſſe peccato veniale, parimente venial ſarebbe la pollutione. Similmente quando alcuno può, e deue prohibirla, e non la prohibiſce, diceſi indirettamente volontaria: ſe nõ la può prohibire, perche la natura ope-

[d] Iacob. de Graf. à Capua en ſus deciſ. doradas lib. 2. c. 87. nu. 1.

[e] S. Paul. ad Corint.

[f] F. M. Rod. t. 1. to. ca. 192. concl. & nu. 1.

Digitized by Google

operaua non è obbligato. se può impedirla, leuando via le occasioni, e tuttauia non era obbligato a leuarle, attendendo a cose lecite, come andando a cauallo, o dormendo, ouero ascoltando confessioni, ouero in altre cose simiglianti, non ne hauerà colpa: ancorche non l'habbia impedita: percioche a fare, che vna cosa sia voluta nella sua cagione, vi deono concorrere tre cose. La prima, che vno possa schiuare la cagione. La seconda, che egli a ciò sia obbligato. La terza, che non lo faccia: come dice S. Tomaso,[a] e nel nostro caso ancorche possa lasciare di andare a cauallo, ouero mangiar cose calde, e di ascoltare confessioni, ouero di disputare di cose simiglianti, tuttauia non è obbligato, percioche queste cose di lor natura sono lecite, e non è consentimento nella pollutione, come risolue Rodrigu.[b] ma se non hebbe cagion ragioneuole, per trattenersi in pensieri sporchi, e brutti; ouero non attendeuano a cose lecite, sarà il contrario: percioche nõ si potrà lecitamente scusare da peccato: & il medesimo sarà andando a cauallo, accommodandosi in maniera, che li succeda la pollutione: o quando mangia cose calde a questo fine, ma non pretẽdendo ciò, non sarà peccato: poiche l'andare a cauallo, e mangiar cose calde non è peccato, come è detto.

Nota 1. Nota, che la pollutione, la qual fù peccato mortale impedisce la communione: percioche non si deue riceuere in peccato mortale. e secondo San Tomaso,[c] la natura ne rimane disordinata fin'a vẽtiquattro hore, e se bene è vero secondo il medesimo, che chi hebbe cotal pollutione, e se ne confessò, & è contrito, tuttauia celebrando auanti le ventiquattro hore per sua diuotione, ancorche non ne habbia cagione, ne necessità bastante, non peccherà mortalmente, come parimente risolue Giacomo Graffi,[d] e Rodrig.[e]

Nota 2. Nota, che la pollutione, la qual comincia in sogno, e finisce, essendo l'huomo suegliato, non consentẽdoui deliberatamente, non è peccato: come dice Nauarro,[f] Rodriguez,[g] e Giacomo Graffi,[h] e così nõ è peccato, trouandosi vno in questo peccato, il permetterla per non ne poter far' altro, accioche non succeda da quel calore qualche infermità; e se gli occorresse in sogno, essendo come mezzo suegliato, nõ sarà peccato mortale; percioche all'hora l'huomo non hà il suo giuditio intiero: percioche è dottrina communissima di tutti li Teologi, che'l difetto della deliberatione in coloro, che stanno mezzo addormẽtati faccia, che quello, che di sua natura è peccato mortale, non sia tale: ma sarà peccato veniale, come risolue Nauarro,[i] contra il quale si leua Lopez, dicendo, che nessuno, che stia mezzo addormentato ritiene giuditio da peccare venialmente, nõ auuertẽdo, come risolue Rodriguez,[k] che Nauarro non dice, che egli habbia giuditio da peccare venialmente, ma che si può dare il caso, nel quale altri l'habbia, stando mezzo addormentato, perche coloro, che si trouano in questo stato, sono inspirati da Dio, e visitati dall'Angelo Custode contra li fantasmi, che gli pone dauanti l'Angelo cattiuo; acciache così caschi in qualche pollutione. Le quali inspiratione essi sentono, e possono vedere: ma non capiscono per mancamento di deliberatione, & in ciò è peccato veniale, e sarebbe mortale; se del tutto fussero suegliati, come dice Rodrigu.[l] difendendo Nauarro.

Nota 3. Secondo nota, che la pollutione, la qual venne inuoluntariamente se ella aggrada nel medesimo atto, ouero appresso per la dilettatione, ancorche la cagione non sia mortale colpa, tuttauia è peccato mortale, *ex ipsa complacentia*

pla-

[a] S. Tho. 1. 2. q. 6. art. 3.
[b] F. M. Rodr. ubi sup.
[c] S. Tho. 3. p. q. 39. artic. 7 & in 4. sentent. dist. 9. n. 11. art. 4.
[d] Iacob. de Graff. ubi sup. nu. 10.
[e] F. M. Rodr. ubi super. concl. et nu. 2. circa finem.
[f] Nauar. in sum. ca. 6. nu. 7.
[g] F. M. Rodr. ubi sup.
[h] Iacob. de Graff. ubi sup. nu. 14.
[i] Nauar. in sum. latin. pra[e]ludi. 9. num. 10.
[k] F. M. Rodr. ubi sup.
[l] F. M. Rodr. ubi supra.

placentia: ma se piace, perche si scarica, & alleggerisce la natura, non è peccato mortale: come similmente non sarà il desiderarla per questa cagione: se però da così fatto desiderio, o appetito non s'inducesse sufficiente cagione voluntaria della medesima pollutione. Parimente con tutto quello, che è detto in questo caso concordano Nauarro,[a] Armilla,[b] San Tomaso,[c] Gaetano,[d] Silnestro,[e] S. Antonino,[f] Lopez,[g] ancor che Soto,[h] Adriano, Medina, e Cordoua[i] tengano, che non sia cosa lecita il desiderarla per cotal cagione, ne prenderne contento, che di essa sia seguito; percioche quello, che è lecito per essere desiderato, è lecito ancora di essere procurato, ma in nessun caso è lecito procurare sì fatta pollutione. Ma deuesi notare, che se bene l'opinione di Cordoua, e degli altri Padri sia vera, parlando speculatiuamente: nondimeno parlando moralmente la contraria di Gaetano, Nauarro, Armilla, e Lopez, seguita da Rodriguez,[k] a me pare molto probabile in huomini timorosi di Dio: li quali gustano della pollutione hauuta per la sanità del corpo, ouero per alleggerirne la natura, formalmente non gustano di essa, ne la desiderano, ma solamente godo no del suo effetto, e la desiderano: come concede Cordoua, e gli altri Padri: percioche ne gustano, o la desiderano, come mezzo necessario per questo fine, che essi pretendono, non si fermando in essa, ne hauendole affetto piu, che Saranasso. E concludendo questo pũto dico, per accordare queste due opinioni con distintione, che coloro, li quali dicono, che non è lecito desiderarla; ancorche sia per il buon fine già detto, deonsi intendere auãti, che ella venga: e coloro, che dicono essere cosa lecita, si deono intendere dopo che ella è venuta: e se questa distintione: e concordia non gli accorda, & ad altri aggrada, la qual è di Corona Confessorum,[l] in quanto a me piace, e pare, che ella ciò faccia, e così la tengo nel nostro Specchio de' Curati,[m] e la ragione della diuersità è; perche nel primo, ancorche il fin preteso sia buono in se stesso: tuttauia perche si pretende per mezzo vietato, cotal desiderio è colpeuole, sì come non possiamo permettere alcun male, accioche ne venga qualche bene: molto manco possiamo hauere cotal desiderio: ma dopo l'essere venuta, senza colpeuole occasione, e senza si fatto desiderio, o elettione, hauer compiacentia del solo fine indi seguito, non è peccato, non approuando quell'atto libidinoso, se non materialmente, ma il fine quindi succeduto: ancorche sia mediante quell'atto, che non si pretende.

E finalmente nota, che la pollutione voluntaria, oltre l'essere peccato contra natura, come è detto nel principio, si fà per altra via della spetie dell'oggetto, che ella hà dauãti, quando si commette. Onde se vno hauendo pollutione voluntaria hauesse per oggetto vna donna maritata, sarebbe adulterio: se vna vergine sarebbe stupro; se vna parente, sarebbe incesto, se vna monaca, sarebbe sacrilegio, le quali circonstantie necessariamente, deono essere confessate, poiche mutano la spetie del peccato, concorda Rodriguez,[n] con la commune. *Nota 5.*

CASO II.

D. Se pecca mortalmente colui, che hauendo hauuto in sogno qualche pollutione, la qual procedette da mortal cagione, se quel giorno và a celebrare, ouero a communicarsi, ancorche già ne sia contrito, e confessato?

R. Che se bene vi sono opinioni; tuttauia la cosa più certa è, che li secolari, che si comunicano in questa maniera si communicassero, non

pec-

[a] *Naua in man. c. 16. nu. 6.*
[b] *Armill. verb. pollut. nu 1. 2. & 3.*
[c] *S. Thom ubi sup.*
[d] *Caiet. 2. 2. q. 154. artic 5.*
[e] *Syl. uerb. pollut. Nota 4.*
[f] *S. Ant. 2. p. tit. 6. c 5.*
[g] *F. L. Lopez 1. p. cap 74. p. 497.*
[h] *Sot. in 4. sent. dist. 12. q. 1. artic. 7*
[i] *Cord. lib. 2. q. 20*
[k] *F. M Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 3.*
[l] *Cor. Confess. 4. p. ... 4. de ... rist. §. de ieiunio quod requiritur insumente vers. quaritur modo p. 77.*
[m] *Espe. de cur. ca. 10. de la eucharista c. 16. nu. 158.*
[n] *F. M. Rodr. ubi sup conclus. & nu. 4.*

Digitized by Google

peccherebbono se non venialmente, come è detto nel caso passato: e tal'hora non sarà peccato alcuno, secondo la diuotione, con la quale s'accostano all'Eucaristia, essendone già contriti, e confessati. Il medesimo si deue intendere de' cherici, il che possono fare li Religiosi senza alcun peccato, ancorche non vi vẽgano con tanta diuotione, come gli altri, e questo per cagione dell'obedientia, con che sempre celebrano. Nauarro,[a] e Cordoua.[b] Finalmente nota, secondo Rodriguez,[c] che dopo vna pollutione in sogno, e la copula maritale, non è lecito communicarsi subito l'altro giorno, se non si preparasse con qualche particolare, e straordinario essercitio: come consigliano li Santi per la riuerentia, che si deue a questo Sacramẽto, e perche l'atto carnale sempre lascia l'huomo in qualche parte distratto, e manco atto, e ritirato in se stesso, il che è necessario per communicarsi. Vero è, che communicando vno senza quest a preparatione, non essendo accusato dalla conscientia di peccato mortale, nõ sarà peccato mortale, ma veniale: e se ben dice Angles,[d] che'l dar la cõmuntione ad vn maritato subito l'altro giorno, dopo hauer hauuto copula maritale, è lecito, in quãto questo atto non solamente non è peccato: ma ancora può esser merito, io concedo col detto Rodriguez,[e] che egli è merito, ma che parimente è merito quel del giudice in commandare, che sia appiccato qualche ladro, e tuttauia ne rimane irregolare per l'indecentia, che vi è; per rappresentare Christo mansueto agnello. Onde se bene è merito pagare il debito, tuttauia adduce seco vna certa indecentia di communicarsi subito il giorno seguente.

a Naua in c.2. nu.50 Nota.
b Cord. lib.1. quaestio. Theo. q.7. pag. 101.b
c F. M. Rodr. 1. to. ca. 65. concl. & num.2.
d Angl. de sufficienti. tib euchari. art.5. diffi. vlt.
e F. M. Rodr. ubi sup.

CASO III.

D. Vno mirando vna donna, deliberatamẽte la desiderò in mala parte; andatosene a letto, auanti, che si mettesse a dormire, gl'increbbe da douero di quello, che era passato, cõ tutto cio in sogno venne in pollutione, se questa pollutione sarà peccato mortale?

R. Che nò, e la ragione è; perche così fatta pollutione in se stessa nõ è più voluntaria: essendo in sogno, ne manco nella sua cagione, non essendo più voluta, e perdonata per la contritione. Flores Theologicarum,[f] Giacomo Graffi,[g] Soto,[h] Nauarro,[i] e Medina,[k] e Rodriguez.[l] Il che sarebbe, se non vi fusse stata questa penitentia, come dicono tutti questi Dottori. Notino li confessori intorno a questo peccato delle pollutioni, quando sono voluntarie, che sappiano interrogare li penitenti con gran cautela, e sappiano intendere quello, che in ciò occorre, percioche vi sono molti, che non intendono bene questo peccato; & altri, che per vergogna non lo vogliono dire; & a molti si fà connaturale questo vitio, che si riuolge in costume, e poi prouano grandissima fatica nel leuarselo da dosso. E perciò habbiano li Confessori particolarmente per li fanciulli alcune interrogationi caute, e discrete; accioche sappiano da loro dissimulatamente cauar la verità, senza scoprir, ouero insegnar loro il peccato, che per auuentura non sanno. e quando alcun venisse a confessarsi, perduto in questo vitio, li dicano, che egli digiuni, che sia molto diuoto della Madonna, che si disciplini, e si confessi spessissimo; ma non lo lascino communicare, se non poche volte per la riuerentia di così alto sacramento, e li diano altri rimedij conueneuoli, secondo naturale sua conditione, e stato, essendo indebolita la natura. Di ciò Medina[m] apporta alcuni auuertimenti. Per questo capitolo è buono nella prima parte il capit. Della Dilettatione mo-

f Fl. Theolog. in li.2. sent. dist. 37. de essentialib. peccatorum omissio. q. 2. dif. 7. pagi. 263.
g Iacob de Graf. à Capua en sus decis. de ca. lib. 2. c. 87. nu. 14.
h Sot. in 4. dist. 29. q. 1. art. 7.
i Naua. in man. c. 16.
k Med. 1. 2. q. 71. artic. 5.
l F. M. Rodr. 1. to. ca. 193. concl. & nu. 3.
m Med. in sum. fol. 121. ca. 4 §. 18.

morosa: e nel nostro Specchio de' Curati il cap. 10. Del Sacramento dell'Eucharistia §.6. num. 148. fin al num. 159. doue hò trattato la materia di questo trattato molto distesamente, e vi hò detto molte cose buone, & ad esso necessarie.

Cap. LVI. Della Pouertà.

CASO I.

DOm. Se Christo fu in somma pouertà?

R. Affermatiuamente. e questo è manifesto da' luoghi della Scrittura. Zaccaria profetando di Christo disse, *Ipse pauper, & ascendens super asinam.* e Dauid [a] in persona di Christo dice, *Ego mendicus sum, & pauper.* E Christo di se medesimo dice per S. Luca. [b] *Vulpes foueas habent & filius hominis non habet, vbi caput suum reclinet.*

[a] *Psal. 19.*
[b] *Luc. 9.*

Finalmente Christo cominciò prima a fare, che ad insegnare, come si scriue negli Atti [c] de gli Apostoli, e come dice S. Matteo, [d] somma pouertà. *Si vis perfectus esse, vade, & vende omnia, quæ habes, &c.* Si deue tenere di fede. e come dice San Paolo, [e] *Scitis gratiam Domini nostri Iesu Christi*, il quale si è fatto pouero per voi, accioche diueniste ricchi.

[c] *Act. 1.*
[d] *Matt. 19.*
[e] *2. Ad Cor. 8*

Tuttauia può il Confessore consolar li poueri penitenti, che alcune volte, e spesso si trouano afflitti, vedendosi in pouertà, e necessitati, dicendo loro, che riguardino il lor capo Christo, il quale tanto patì per noi, e si fece pouero, e necessitato.

Cap. LVII. De' Prelati.

CASO I.

DOm. Se possano li Prelati, e giudici, visitando giuridicamente, *In inquisitione generali*, particolarmēte inquirire del peccato occulto, contra il quale nō è giuditio, ne clamorosa, o ripiena di romore insinuatione. il che è necessario, che vi sia; accioche possano ciò fare giuridicamente.

R. Lasciando li casi, che si porranno nel primo caso delle visite de' Prelati, li quali io non metto qui per ischiuar lunghezza, e per esser quello il lor proprio luogo: non lo possono fare: ma deuono domandare con inquisition generale, dicēdo, chiunque sapesse alcuna cosa degna di correttione, & emenda; essendosi osseruato la forma dell'euāgelio, lo venga a denuntiare: lasciādo a Dio le cose secrete. Concorda Armilla, [f] Soto, [g] Gaetano, [h] Cord. [i] Nota qui alcune cose, che'l suddito auuertisca in così fatte visite, che se egli sà, che li peccati del fratello sono già del tutto emendati, e che non vi è pericolo, che e' ritorni a caderui, non è obligato a denuntiarlo; ancorche li sia commandato sotto pena di qualsiuoglia censura; se da vn'altra parte non fusse chi l'accusasse, ouero fusse andata auanti l'infamia; & egli ne fusse interrogato dal Prelato, come testimonio presentatogli. percioche in tal caso sarà obligato a dire quello, che egli sà.

[f] *Arm. verb. sit. accu nu mer. 28.*
[g] *Sot. de teg. gend. secr. memb. 2. q. 6. dub 4.*
[h] *Caie. 2. 2. q. 69. art 1. & 2.*
[i] *Cor. q. 64. punct. 1.*
Nota 1.

Secondo nota, che se'l peccato, che sà il suddito del suo fratello non è del tutto emendato, & è in danno del terzo, ouero della communità, è obligato subito, auanti che lo corregga, di denuntiarlo; essendoui pericolo. ma se'l peccato non è in danno della Republica, ne in danno del terzo: ma solo nuoce a colui, che lo commette, deue essere prima corretto, che denuntiato; se vi sia speranza di emenda. percioche se non vi è, & il peccato è secreto nō accade denuntiarlo. Cōcorda Armilla, [k] Flores Theologicarum, [l] Soto. [m]

Nota 2.
[k] *Arm. correctione 6. 25 & 28.*
[l] *Fl. Theol. q. de correctio frater. diff. 3.*
[m] *Sot. de secret. tegen. & detegē. mēb. 2. q. 6. pag. 54.*

CASO

CASO II.

D. Presupposto, che fra li Regolari vi siano molte sorti di Prelati. percioche alcuni sono Generali, altri Prouinciali; altri nella nostra sacra Religione si chiamano Correttori, & in altre si nominano Priori conuentuali. li quali sono veri Prelati, e veri curati delle anime, & hãno autorità ecclesiastica, come si dice ne' Canoni,[a] confermati dal Cõcilio Trid.[b] onde tutti possono essere delegati dalla Sede Apostolica; come dice vna Glosa cõmunemente riceuuta: e ne trattano Siluestro, Soto,[c] e Nau.[d] e Rodrig.[e] dicendo, che può scommunicare li suoi sudditi: se li Padri Generali, o Prouinciali, che hanno giurisdittione episcopale, o quasi episcopale, come è vero, che l'hanno; habbiano la medesima potestà sopra li loro sudditi, che hanno li Vescoui sopra li loro?

R. Affermatiuamente. percioche sono eguali nel potere il che s'intende nõ vi essendo alcuna prohibitione, che li ristringa questa potestà. e si come li Vescoui possono tutto qllo, che loro non è prohibito dal Papa; così li detti Generali, e Prouinciali possono tutto qllo, che lor non è vietato spetialmente. così tiene Panor.[f] onde quando dice Siluest.[g] che gli Abbati non possono dispensare, se non in certi casi, deuesi intẽdere di quelli, che sono soggetti a' Vescoui: ouero de' Prelati locali, come sono Correttori, Guardiani, e Priori, li quali non hanno giurisdittione quasi episcopale: come nota Pan.[h] seguito con la commune da Rodr.[i] così possono solo li Generali, e Prouinciali assoluere dalla sospensione posta da' Canoni; non la riseruando il Papa per se stesso. Onde dice Rodrig.[k] che possono assoluere li loro sudditi dalla sospensione, nella quale incorrono, facendo entrar dõne nella clausura del conuento: e questo solamẽte nel foro interiore, ma non già nell'esteriore. conciosiache dica, che ne il Motu proprio di Pio V. ne quello di Gregorio XIII. riserba l'assolutione di questa assolutione alla Sede Apostolica: come parimente egli disse nella esplicatione della Bolla della Cruciata, che egli fece in Salamanca l'anno 1593. dicendo, che così l'haueua dichiarato il P. F. Francesco Tolosa, essendo Generale.

[a] c. ad aures de temporibus ordinandor.
[b] Cõc. Tri. sess. 24. c. 2.
[c] Sot. in 4 sent. d. 22. q. 1. art. 1.
[d] Nau. in sum. c. 27. nu. 5.
[e] F. M. Rodr. 1. tom. c. 29. concl. et nu. 1.
[f] Pan. in c. at si cler. §. de adult. num. 13. de Iudicijs.
[g] Syl. verb. dispen. §. 10
[h] Pan. vbi sup.
[i] F. M. Rod. vbi sup cõcl. & nu. 3.
[k] F. M. Rod. vbi sup.

CASO III.

D. Se possano li Generali, e Prouinciali dichiarare difinitiua, e giudicialmente li Breui Apostolici?

R. Negatiuamẽte. percioche questo è riseruato al Sommo Pontefice: come si dice ne' Canoni.[l] Io hò detto diffinitiua, e giudicialmẽte. percioche come Maestri, e Dottori li possono ben dichiarare: in guisa tale, che loro è prohibita la dichiaratione, come giudici. E così quando ne' Motu proprio de' Sommi Pontefici si pone questa clausula, che nessun'altro il possa dichiarare, e che la sua dichiaratione sia nulla, questa dichiaratione sia nulla; ciò s'intende della dichiaratione giuditiale, e dottrinale. ma se dalle lettere Apostoliche nascesse qualche dubbio fra' sudditi; e principalmente se appartenesse a tutta la communità; potranno li detti Prelati, Generale, e Prouinciale dichiarargli, & esortare li loro sudditi, a seguire cotal dichiaratione; fin che si ricorra a sua Santità. percioche questo non è prohibito ne' Canoni: anzi appartiene al buon gouerno. E se li sudditi si seruissero male de' detti Breui Apostolici, possono li Generali della nostra Religione sospendergli, mentre se ne domandi parere a sua Santità. come concedette Sisto IV. & Innocentio VIII. che cadendo dubbio sopra li detti

[l] c. cũ venis sent. de iudicijs.

priuilegi,

priuilegi, habbiano autorità li detti Generali, e Prouinciali di dichiarargli in compagnia di qualche persona collocata in dignità, e di altri due Legisti. E Leon X. al Generale nel suo Capitolo, & al Prouinciale nel suo dà autorità col consentimento del Capitolo, ouero della maggior parte di dichiarare, se sia bene, che si astengano da qualche concessione ad alcuno *Viuæ vocis oraculo*.

Finalmente nota, che tutto il Capitolo Generale può limitare, ouero del tutto leuar via l'vso de' priuilegi conceduti all'Ordine. percioche il priuilegio non si concede a chi non lo vuol riceuere. Vero è, che li Generali non possono ciò fare, se non ne habbiano spetiale autorità da sua Santità ouero dalla maggior parte del Capitolo. come risolue con tutto quello, che è detto Rodriguez.[a] Vegganisi i capitoli delle Visite de' Prelati, e delle Denuntie, & Inquisitioni, & Accuse.

[a] Rod. to. 2. c. 29. concl. & nu. 8. & 1. tom. qq. Reg. q. 11. art. 8.

Cap. LVIII. Della Prescrittione.

CASO I.

DOm. Presupposto, che prescrittione significhi, & adduca seco acquisto di dominio per continua possessione di tempo, determinato dalla legge la qual prescrittione piglia, e ritiene forza, per l'autorità delle leggi, punisce li negligēti, pon fine alle liti, come si dice nelle leggi:[b] e non è contra la legge naturale: anzi conforme a ragione. perche gastiga li negligenti, e toglie via le liti. Vn ladro lasciò vn figliuuolo, il quale dopò essere morto il padre, prese la roba lasciatali da suo padre; pensando che egli l'hauesse acquistata lecitamente: e così la tenne tutto il tempo, che è necessario alla prescrittione, ma dopò l'essere questa passata, seppe di certo, che suo padre l'haueua rubata: se possa ritenerla con buona conscientia?

[b] ff. de vsuca. l. 3.

R. Che qui sono due opinioni. La prima di Siluestro,[c] e di Soto,[d] li quali, che la può ritenere con buona conscientia. La seconda è di Medina,[e] il qual dice che in essa non hebbe luogo la prescrittione: e per le parole, che ne rende, par buona opinione. la medesima tiene Rodriguez.[f] il qual dice, che se l'herede della cosa rubata, accettà l'heredità con buona fede, e con la medesima buona fede vende la detta cosa ad vn'altro, costui la può prescriuere per lo spatio di trenta, o quarant'anni. percioche se bene la mala fede del morto nuoce all'herede, per non poter prescriuere; tuttauia non nuoce a chi la compra con buona fede da lui. e come dico, questa è buona opinione: ancorche buona anche mi pare la prima, come è veramente. *Elige quam malueris*.

[c] Syl. rest. 7
[d] Sot. de iu. & iu. lib. 4. q. 5. art. 4. pag. 299. b
[e] Med. C. de reb. rest. q. 16 fol. 154. col. 3.
[f] F. M Rodr. 2. to. ca. 23. concl. et nu. 5.

E per questa materia nota, che se vno cascò in heresia; e viuendo egli, non li fu prouata, perche non fù accusato: e così se ne morì. & li suoi figliuoli ritengono la roba: passati li cinque anni, ancorche sappiano, che lor padre fu heretico; e che per esser tale haueua perduta la roba, che era diuenuta nel fisco. e se all'hora fusse dichiarato per heretico viuendo; ouero dopò la morte, auanti li cinque anni, la possono tenere, e difendersi per prescrittione, secondo Bartolo.[g] La quale opinione procede secondo l'Abbate,[h] e Felino,[i] nel fisco secolare. e Francesco Vercellense[k] dice, che nel delitto *Læsæ maiestatis* non si può accusare alcuno, passati li cinque anni della sua morte: come si scriue nelle leggi: ma qu an-

Nota 1.

[g] Bart. in l. 2. C. de post.
[h] Abad. in c. cū nobis.
[i] Felino de prescr.
[k] Vercel. in 2. par. eodē to. lib. 6.

quando li beni sono per essere applicati al fisco ecclesiastico, possono gl'Inquisitori dell'heretica prauità proseguire contra gli heredi fin'al tempo di quarant'anni. il che procede; se bene questi beni douessero venire alla Chiesa Romana.[a] Da che raccoglie Giacomo Graffi,[b] che fra il fisco ecclesiastico, e secolare sono due differentie. La prima, che li beni del secolar morto heretico, li quali doueuano essere incorporati nel fisco del Giudice secolare, con buona conscientia possono essere ritenuti da gli heredi dopò l'essere passati li cinque anni. Il che è il contrario ne' beni, che sono per venire ad essere incorporati nel fisco della Chiesa. perche si richiede tempo di quarant'anni. E ciò intende, quanto a' beni. percioche per cancellare la memoria dell'heretico può essere accusato non solo dopò li quarant'anni; ma ancora per sempre: e possono essere accusati in qualsiuoglia tempo. La seconda differentia è, che li beni dell'heretico morto, li quali sono per venire ad essere applicati al fisco Reale; possono essere con buona conscientia ritenuti da gli heredi, dopò li cinque anni: ancorche sappiano, che fu heretico il morto, di cui posseggono l'heredità: come dice Couarruuia.[c] Il che è in contrario, quando si fatti beni hanno dà venire al fisco della Chiesa. perche all'hora dalla parte de gli heredi si richiede la buona fede: *vt patet in Iure.*[d] e lo tiene, Giacomo Graffi.[e]

Nota, che per prescriuere sono necessarie queste conditioni: possessione continua per tutto il tempo ordinato dalla legge. E nota, che l'herede continua la possessione del morto, la cui persona egli rappresenta: come si dice in vna legge della Partita.[f] doue la nota Gregorio Lopez.[g] Buona fede in quello, che si possiede: come è determinato nel Decreto Canonico.[h] correggendo in ciò l'antica legge ciuile. Il che è al contrario quando sono per venire così fatti beni al fisco della Chiesa. percioche all'hora dalla parte de gl'heredi si richiede la buona fede: *vt patet in Iure*: e lo tiene Giacomo Graffi. Titolo, cioè atto, nel quale sia trasferito il dominio. E così il ladro non può prescriuere, ne chi hà vna cosa in presto, ouero a pigione: come risolue Aragon.[i] E parimente, che la cosa, la quale si può prescriuere sia di sua natura tale, che dalla legge non sia prohibito il non poter far in essa prescrittione.

Finalmente nota due cose. La prima, che parlando giuridicamente, la possessione con buona fede, tanto delle cose mobili, quanto delle immobili, si chiama nelle leggi Vsucapione; e l'eccettione, che nasce da questa cosa chiamata Vsucapione; chiamasi Prescrittione: come dichiara l'Alciato.[k] e per prescriuere si richiedono le cose poste di sopra.

La seconda, che l'herede, il qual ritiene con buona fede, e titolo la cosa altrui, trouata da lui nella casa del morto, la può molto ben prescriuere. percioche la detta cosa non è rubata: ancorche il morto non haueua titolo; tuttauia l'hà il suo herede. Quindi segue, che se ad alcuno furono dati alcuni beni per sententia, la quale egli con buona fede credette esser giusta, se li prescrisse per lo spatio di legitimo tempo; quantunque dopò la prescrittione intenda, che li furono dati ingiustamente; li può nondimeno lecitamente ritenere: come dice Soto,[l] e Ledesma.[m] Vero è, che se bene non è obbligato in conscientia a restitutione, tuttauia il padrone potrebbe domandarlo nel foro

[a] Roma sing. 411.
[b] Iacob. de Graf. lib. 2. c. 11. nu. 11. & 12.
[c] Cou. tit. de spons. 2. par. c. 6. §. 8. num. 16.
[d] in c. 2. de prescr. li. 6.
[e] Iacob. de Gr. vbi su.
Nota 2.
[f] L. 19 tit. 29. p. 3.
[g] Greg. Lo. vbi sup.
[h] Cap. fin. de prescr.
[i] Arag. c. 2. q. 22. de dominio. pag. 164.
Nota 3.
[k] Alc. in l. vi sunt. ff. de ver. si.
[l] Sot. de iu. & iu. li. 4. q. 5. ar. 1.
[m] Led. in 2. q. 19. art. 1. dub. 14.

ro esteriore la restitutione *in integrum*; fin' a quaranta anni seguenti: ma passato questo tempo, mentre non è domandata la cosa, non è; ancorche la domandi poi, obbligato in conscientia a restituire: saluo se l'auuersario, ouero il giudice impedi, che non la domandasse; come risolue Lopez,[a] seguito da Rodrigu.[b] e Medina Complutense.

[a] F. L. Lope. 2. 10 ca. 134.
[b] F. M. Rodr. ubi sup. concl. us & nu. 3.

CASO II.

D. Vno comprò vna cosa rubata, di che egli nō s'accorse: ma solamente che ella fusse di chi la vēdette; ouero, che la poteua vendere lecitamente, e con questa buona fede, la tenne cinque anni, & appresso la vendette ad vn'altro, ouero l'alienò per qualche tempo, in spatio di tempo poi tornò ad hauerla in suo potere: e la tenne in suo potere con la medesima buona fede passata altri cinque anni, in capo de' quali seppe di certo, che era stata rubbata; se in tal caso la tiene con buona consciētia, per via di prescrittione. E deuesi notare, che in alcuni casi, come è nel presente, per prescriuere è necessario solamente il tempo di dieci anni?

R. Che in tal caso non la può tenere con buona conscientia, ne corre la prescrittione: percioche doueuano essere li dieci anni senza interrompimento continui: la quale è vna delle tre conditioni necessarie per potere prescriuere: come si disse nel caso passato; con tutto quello, che è detto cōcorda Flores Theologicarum.[c]

[c] Fl. Theologic. q. de praescr.

CASO III.

D. Se'l dubbio leui la buona fede per prescriuere?

R. Che se bene il dubbio, e scrupolo leggiero non toglie via la buona fede, per prescriuere; nondimeno la toglie il dubbio probabile con conietture probabili, che la cosa posseduta non era propria, e non solamēte s'interrōpe la prescrittione per il dubbio pratico, ma ancora per lo speculatiuo. Il che si proua da quello, che insegna Cordoua,[d] dicendo questa propositione esser vera, che colui, che dubita speculatiuamente è ancora obbligato a dubitare praticamente; saluo se per qualche cagione s'iscusasse, di non hauere dubbio pratico, come il soldato cōmandandogli il suo capitano, che egli combatta, dubitando speculatiuamente essere la guerra ingiusta, può tuttauia combattere, essendo certo praticamente, che nō pecca, obbedendo. Ma nel nostro caso non è ragion bastante a fare, che vno dubiti speculatiuamente l'essere il suo titolo vero, e che sia come è certo praticamente. Il che doueua auuertire Medina Cōplutense.[e] Da quello, che è detto s'inferisce, che quando vno ragioneuolmente dubita se vna cosa, che egli possiede sia sua, ancorche nessuno glie la domandi, è obbligato ad vsare ogni diligentia, per ritrouarne chiara la verità; e se egli non potesse ciò ottennere, non è perciò tenuto a lasciar tutta quella cosa, ma conforme al dubbio, che n'hauesse, darne la metà a chi egli pensa che ne sia padrone: e non potendo verificare, chi ne sia il padrone, deue darne qualche parte a' poueri, e costui resterà sicuro in conscientia, come tiene Aragon,[f] e Rodriguez.[g]

[d] Cord. lib. 3. qq. q. 5.
[e] Med. Cōplut. de resti. q. 17.
[f] Arag. 2. 2. q. 7. de dominio p. 175 col. 2.
[g] F. M. Rodr. 2. to. ca. 23. concl. et nu. 4.

CASO IV.

D. Di quanti anni fà di mestiere per prescriuere cōtra la Chiesa Romana?

R. Che secondo Soto[h] sono necessarij cento anni, e non manco; & il medesimo spatio si richiede per prescriuere contra la giurisditton ciuile,

[h] Sot ubi sup. p. 298.

uile, o criminale del Re: come dice vna legge dell'Ordinatione, doue ne tratta Diego Perez.[a] E finalmente per prescriuere le cose mobili secolari, essendo presente il padrone si richiedono tre anni, & essendo assente se ne richiedono sei: ma per prescriuere le cose immobili, essendo il lor padrone presente, vi vogliono dieci anni, & venti in assentia del padrone: così è ordinato in vna legge della Partida.[b] e veggasi Siluestro,[c] confermando la legge cõmune. Ma parlando delle cose ecclesiastiche immobili, non si prescriue contra la Chiesa padrona di essa nella medesima Città, se non in spatio di trenta anni, e nello spatio di quaranta compiti, essendo assente fuori della Città, *vt patet in iure.*[d] Concorda Rodriguez.[e] Le cose, che non si possono prescriuere sono poste da Siluestro,[f] di che io non tratto in questo luogo; percioche propriamẽte questa è vna materia da Legisti, solo metterò qui due casi di più, de' quali l'vno, che è il seguente, e molto ordinario.

a Dieg. Perez. in lib. 6. tit. 13. ordin.
b l. 18 & 19 tit. 29. p. 3.
c Sylu. tit. prescr. 1 n 6. & tit. v sucap.
d Habet. 16. q. 3. cã multis.
e F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 5.
f Syl. ver. prescr. 2.

CASO V.

D. Se si possa prescriuere quello, che si deue di medicine agli spetiali, e quello, che si deue a' mercanti di mercantie?

R. Che hà vna prãmatica in questi Regni di Castiglia fatta in Madrid l'anno 1567. posta hora nella nuoua Recopilatione,[g] nella quale si ordina, che quello, che si deue agli spetiali per medicine, & altre cose, che si deuono a' mercanti di mercãtie si prescriuano per lo spatio di tre anni: ma siano auuertiti li debitori, che non possono aiutarsi con questa prammatica, e di questo spatio di tempo in pregiuditio de' detti spetiali, e mercanti, se non hauendo già pagati li lor debiti, e tornando dopo li detti tre anni a domandargliela vn'altra volta. Il che si proua; perche, accioche vaglia questa eccettione, e prescrittione, è necessario, che habbiano buona fede: così risolue Rebuffo,[h] contra Cifuentes, & altri esplicando vn'altra simigliante legge di Francia, e dice essere commune opinione; soggiugnendo, che se questi debitori essendo infermi pẽsauano, che li detti creditori eran' pagati, ha luogo la detta prescrittione, hauendo fondata questa buona fede in qualche certezza morale probabile: così tiene il medesimo Rebuf.[i] in altra parte, quindi inferendo, che li salarij de' seruitori, che si prescriuono per lo spatio di tre anni, secondo le leggi di questi Regni, non si prescriuono, se non vi è buona fede: conforme a quello, che è detto lo tiene Gio. Gutierez.[k] Il quale poco piu basso conclude, che in caso dubbioso non cõuiene, che si alleghi la prescrittione di questo debito: e così non sapendo l'herede del morto, se'l debito sia pagato, non potendo verificarne la verità, si deue accostare al piu sicuro, che non sia pagato: e così si deue comporre col creditore. La quale opinione tiene Castr.[l] e Rodriguez.[m]

g l. 9. titu. 15. lib. 4. noua recopil.
h Rebuf. 2. to. in trac. de sala famu. glo. 10 nu. 8.
i Rebuff. vbi sup.
k Gutier. in l. nemo potest de le. 1. n. 102. & 108.
l Castr. lib. de l. penal. c. 10. in vers. adhuc.
m F. M. Rodr. 2. tom. c. 23. concl. & nu. 6.

CASO VI.

D. Se vn secolare possa hauer ragione di poter riscuotere per se stesso le decime della Chiesa; dicendo, che per essergli state date per molto tempo hà prescritto in esse la ragione di poterle domandare; nõ mostrando altra cagione bastante perciò, che questa?

R. Che se non vi è altra cagione bastante, che questa, non si possono per essa riscuotere, come è definito ne' Canoni,[n] cõcorda Flores Theologicarum,[o] e Soto.[p]

n cap ante de prascr.
o Fl. Theolog. q. de prescr. artic.
p Sot. li. 4. de iust. & iur. q. 5. artic. 4. pag. 299. b

Cap.

Cap. LIX. Delle Prestanze.

CASO I.

DOm. Supposto, che vi sono due maniere di prestãze: l'vna chiamata prestanza commodata, che è vna gratuita cõcessione di qualche cosa, per qualche vso spetiale; del quale sarà il caso seguente: e si dirà donde nasce nel caso sesto, e l'altra chiamata prestanza mutuata, della quale si tratterà nel caso presente, e si dirà nel sesto in, che sia differente dal primo; de' quali, e della lor natura tratta molto bene Rodrig. nel suo primo tomo capit. 90. num. 1. & nel cap. 91. num. 1. & il caso sesto già citato. Vno tolse in presto da vn'altro mille ducati: & al tempo, che li furono prestati, colui che li prestò non haueua alcuna necessità: ne anco per imaginatione, dopo hauerli prestati, gli occorse hauerne di bisogno, e per non hauerli, ne patì danno, se chi li tolse in presto, sarà obbligato a rifarli quel danno.

R. Che non è obbligato se non alla sorte principale, se non si sapeua, che doueua venire il danno. Nota, che ciò si deue intendere, quãdo nõ hebbe tempo assegnato, nel quale l'haueua da rendere: perche se fù posto il tempo limitato, e non fù venduto al tempo posto, onde li venne il danno, resta obbligato alla sorte principale, & al danno in conscientia, come dice Soto,[a] e Rodriguez,[b] e parimente Vittoria, come alcuni dicono, e Mercato,[c] il che si estende ad altri debitori, che senza colpa loro, sono diuenuti impotenti di pagare al suo tempo: perche questi tali si possono seruire delle dilationi concedute: accioche diuenẽdo piu facultosi, non siano obbligati a restituire alcuno interesse, o danno cagionato da cotali Canoni; ma solamente la sorte principale; saluo se da principio si cauò fuori, che si soddisfacesse si fatto danno nella conuentione della prestanza; perche se fù cauato fuori, deuesi soddisfare.

[a] Sot. li. 6. de iusti. et iur. q. 1. ar tic. 1. pag. 483. b

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 110. concl. 10. nu. 11. & ca. 111. conclus. 6. nu. 7.

[c] Merc. li. 1. de contratos cap. 12. fol. 53.

CASO II.

D. Vno prestò ad vn'altro vn cauallo, per essero molto amici, per andare a Valentia: costui torse il camino, e se n'andò con esso a Saragoza a trattare vn negotio, che quiui egli haueua: accadette, che nel viaggio gli assassini li tolsero il cauallo, se in questo caso fortuito sia libero dalla restitutione colui, a chi fu rubato, e se l'hà da perdere colui, che lo prestò.

R. Che è obbligato a restituire il valore del cauallo, & il medesimo se essendo venuto a Valentia, per non rimandarlo in tempo al suo padrone, se gli morisse; ouero li fusse rubato. Nota, che se ciò fusse accaduto nel viaggio di Valentia, per doue l'haueua domandato in presto, rimane libero Armilla.[d]

[d] Armill. casus fortuitus, nume. 3.

CASO III.

D. Certa cosa è, che vno può pigliare, e tenere vna cosa, (oltre l'essergli stata data,) giusta, e lecitamẽte; come se l'hauesse comprata, o come se li fusse stata prestata, se essendogli stata rubata, ne hauendola pagata, ouero renduta al padrone, sia obbligato a restituirne il prezzo, perche la comprò: o se li fu prestata, il valor d'essa.

R. Che ouero l'habbia comprata, o l'habbia hauuta in presto, è obbligato a restituirne il prezzo, o che la tenga in suo potere, o che l'habbia perduta, o li sia stata tolta in qualsiuoglia modo. Soto.[e]

[e] Soto lib. 4 de iusti. & iur. q. 7. art. 2. pagi. 340. a

CASO IV.

D. Gio. Prestò a Pietro otto anege di formento nel mese di Marzo, nel qual tempo valeua l'anega otto reali: conuennero, che le

le renderebbe per Agosto duplicate: nel qual tempo si crede verisimilmente, che due all'hora varranno tanto, quanto vna nel Marzo: se in questa prestanza fà vsura?

R. Che se Gio haueua da vendere le dette otto aneghe subito nel mese di Marzo, è lecito: come risolue Gio. Medina,[a] e Pietro Nauarra,[b] Medina proua ciò molto bene; dicendo, che similmēte lo potrà fare Gio. ancora, quando non l'hauesse da vēder subito, ma lo doueua, serbare, e principalmente dandolo secondo la stima, che hà al presente, le parole del quale fra le altre sono queste. *Si mutuauit fanecam sub æstimatione precij tunc currentis, scilicet, octo, nā tunc perinde est, ac si fanecam vēdat, & precium eius, scilicet octo mutuet: loco quorum vult sibi in tritico alio tēpore tantundem reddi.*

[a] Med ca. de reb restituen. q. 38. pa. 116 conci. [b] Nauar 2 to. resti. li 3. c. 2 nu. 251 252. & 253.

Finalmente nota, che è cosa illecita prestare il formento: accioche al fin dell'anno si restituisca in danari, come all'hora varrà: si come è cosa illecita vendere a credenza per più di quello, che vale al presente a contanti: percioche questo è vn domandare per la cosa prestata qualche cosa di più di quello, che essa vale, per esserne prolungato il pagamēto. Il che è vero, saluo se costui, che presta, e colui, che riceue la cosa prestata, si mettono alla ventura: sapendo, che può occorrere, che all'hora varrà più caro: perche in questo caso nō sarà illecito questo patto: poiche per il solo pretendere colui, che presta, che se li paghi quello, che poteua guadagnare, serbando il formēto, se non l'hauesse prestato: come tiene Angles,[c] e Rodriguez.[d]

[c] Angl. de mutuo artic 1. [d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 111. concl. 3. nu. 14.

CASO I.

D. Bartolomeo domandò a Francesco imprestito otto reali, li quali Bartolomeo nō hebbe in danari, ma li fù detto, togliete questa anega di formento, che al presente val tanto, e vendetela con conditione, che all'Agosto mi sia renduta duplicata. Francesco la prese, e la vendette gli otto reali, e prouedde alle sue necessità, se al tempo d'Agosto sarà obbligato Francesco a dare a Bartolomeo gli otto reali, che valeua l'anega del formēto, che li fù dato di Marzo: conciosiache hora d'Agosto non vale l'anega del formēto più di quattro: e se dando gli otto reali, possa con buona consciētia Bartolomeo pigliarli: conciosiache nō era determinato di vender all'hora di Marzo il suo formento, ne lasciare di venderlo?

R. Che è obbligato Francesco a dare a Bartolomeo otto reali, ouero due anege di formento, e che Bartolomeo li può pigliare lecitamēte, se è vero, che li prestò l'anega di formento, secondo la stima, e prezzo, che all'hora haueua, cioè de gli otto reali, che all'hora tanto è, quanto se egli medesimo l'hauesse venduto, e gliele hauesse prestati; in vece de' quali vuole, che per il mese d'Agosto li dia il valore in formento. Concordano Pietro Nauarra,[e] Medin.[f] e Nauarro,[g] e Lopez,[h] seguiti da Rodrig.[i] E deuesi notare, che colui, che dà il formento in presto in tēpo di carestia; con conditione, che gliene sia renduto dell'altro; conforme al tempo, che corresse nel tēpo del pagamento, ancorche non sia vsura, come è detto nel caso passato, & in questo; in quanto ciò non è altra cosa, che vendere il formento, e differirne il pagamento: tuttauia sarà peccato, percioche questo realmente è vn comprar formento, anticipando il pagamento, il che è prohibito in questi Regni di Castiglia: nō solamente quando si compra il formento per vendere, ma ancora per la casa, se non si cōpra il prezzo, che varrà venti giorni auanti, o dopo Nostra Signora di Settembre, nella dio-

[e] Naua. 2. tom. restit. lib. 3. ca. 2. nu. 256. [f] Medi. C. de reb. restit. q. 38. p. 118. co. vol. 1. [g] Naua. c. 17. n. 225. [h] F. L. Lope. instru. negot. libr. 1. ca. 39. in fine. [i] F. M. Rodr. 1. to. c. 111. concl. 13. nu. 11. verb. limēta se tambien.

diocesi, doue si compra; come si cōtiene in vna legge[a] in Madrid publicata l'anno 1520. allegata da Nauarr.[b] & all'hora sarà peccato mortale romper la legge, quando colui, che compra per casa sua la rōpe per dispregio, e quando compra quantità di frumento per riuendere, anticipando il pagamēto, perche se ne comprasse due somme, io non lo condannarei per peccato mortale, saluo se costui si vnisse con altri, & ciascuno d'essi, ne comprasse per riuendere, perche in questo caso, se ben ciascuno d'essi ne cōpra poca quantità, peccarà tuttauia mortalmente, come parimente peccano mortalmente coloro, che fanno vna cōpagnia per rubbare, e vendemmiare vna vigna, rubbandone ciascuno di essi poca quantità, come risolue Rodriguez,[c] & è commune dottrina di tutti.

[a] *l. 13. & 14.*
[b] *Nau. ubi sup. n. 225.*
[c] *F. M. Rodr. ubi sup.*

CASO VI.

D. Alfonso tolse in presto da Gio. suo amico, vn cauallo, e cento ducati, li quali insieme col cauallo, mandò a Valentia con vn suo seruitore, e nel viaggio li furono rubbati i denari, & il cauallo da' ladri, di questa andata fù consapeuole Gio. & di sua licentia, se Alfonso sia obbligato a restituir il cauallo, & i danari.

R. Che li danari si, & il cauallo nò; la ragione è, perche vi sono due maniere di prestanza, l'vna è chiamata *commodatum*, che viene da *commodo, as*; per far seruigio prestando alcuna cosa, che non si cōsuma coll'vso senza hauer riguardo ad alcuno interesse, nel quale solo passa l'vso della cosa prestata, ma non già il dominio di essa, come è vn cauallo, ouero vna casa, e se così fatta cosa si perdette, ouero morì, o fù rubbata senza hauerne colpa colui, a chi fù prestata gratiosamēte, e per farli in ciò seruigio per cagione, che per questa via la riceuette, e che in quanto fù perduta non n'hebbe colpa, ne di essa era proprio padrone, non è obbligato ad alcuna restitutione, e così *si perit vt dictum est*, và a cōto del proprio, & vero padrone di essa, come se nelle sue proprie mani, & in casa fusse stata pduta, morta, o rubbata; la seconda maniera di prestanza si chiama *mutuum*, cioè pigliare, o dare in quelle cose, che si cōsumano con l'vso, vien da *mutuo, as*: p prestare, nella quale prestanza non solo passa l'vso, ma anco il dominio, il che non fù nel primo, ma solamēte l'vso, & in tal guisa passa in questo vltimo il dominio, che conciosia, che non si renda la medesima cosa, che fu prestata, basta rēdere il valore di essa nella medesima sua spetie, come se fusse stato prestato formēto, danari, vino, olio, & altre cose, che con l'vso si consumano; e se così fatte cose prestate si perdessero, o fossero rubbate, ancorche non habbia colpa in ciò chi le tolse in presto, non per quello resta libero dal restituire altre cose di altro tanto valore, e per questa ragione è obbligato Alfonso a rendere i danari, che tolse in presto da Giouanni, & non il cauallo, è parimente in questa maniera si deue intendere il caso primo, secondo, e quarto; concorda Soto,[d] Lopez,[e] & è commune dottrina.

[d] *Sot. li. 4. de iust. & iur. q. 1. ar. 2. f. a. 142. a*
[e] *F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 56. q. 10. et 11.*

CASO VII.

D. Vno prestò ad vn'altro quantità di danari, sapendo che doueua trafficare con essi in traffichi vsurarij, se possa appresso lecitamente riceuerla dal detto vsuraio, quādo esso vsuraio restasse impotente da poter restituire quello, che hauea guadagnato con vsure?

R. Che non può lecitamente riceuere il pagamento, quādo per pagar lui lasciasse di potere restituire le vsure; percioche chi presta per male a chi nō ha altro per pagare quello, che deue, nō merita esser pagato,

fin che l'altro paghi quello, che deue. ma se non sapeua, che glie li domandaua in presto per trafichi cattiui; ne può riceuere lecitamente il pagamento: ancorche non habbia con che pagare le vsure: & il medesimo è di colui, che li vendette alcuna cosa, per la medesima ragione. Concorda Angelo,[a] Nauarro:[b] & è molto buona dottrina.

[a] *Ang. ver. rest. 2. §. 21.*
[b] *Nau. in Man. c. 17. nu. 204.*

CASO VIII.

D. Vno domandò in presto ad vn' altro tante aneghe di formento, o rubbi di vino, o di olio, fin'a tanto tempo, assegnandolo; se può colui, che presta domãdare, e mettere per conditione in questa prestanza, che non li possa essere renduto, ancorche possa, e voglia auanti il tempo assegnato.

R. Che senza fallo non può porre, ne costrignere così colui, che domanda in presto, cioè il mutuatario: perche se potesse far così, obbligandolo, egli si metterebbe in saluo: e parimente assegnandoli così il tempo, nel quale valesse piu caro costrignerebbe il mutuatario, a cui prestò, a pagarlo piu caro: come tiene espressamente Lopez,[c] e Rodriguez.[d] tuttauia non pecca colui, che non domanda al debitore il formento, che li deue fin'al principio dell'anno, o fino che vaglia piu: saluo, se gl'impedisse il pagamento diretta, ouero indirettamente, secondo Nauarro,[e] come fà il ricco, che non volendo, che'l contadino lo paghi per Agosto, essendo l'anno fertile, li dice, che si serua d'esso per vtil suo: e che non se ne trauagli: accioche in tal maniera venga poi a domandarglielo, quando valesse piu caro. Laonde dice Nauarro, essere stato ordinato prudentissimamente in Portogallo, che colui, che non domandasse il formento nuouo, che se li deue, auanti il giorno della Madonna d'Agosto, nõ lo possa domandare l'anno seguente.

[c] *Lop. 2. to. instr. consc. c. 66. q. 5.*
[d] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 111. concl. & num. 5. verso 5.*
[e] *Nau. c. 17. nu. 225.*

Finalmente vno non può prestare ad altri vn'anega di formento, cõ conditione, che li sia renduta in tempo, o in luogo, doue vaglia piu. ma se non vi pone la detta conditione, colui, che riceue, resta libero di pagare quando le parerà, differendo il pagamento al tẽpo, che vaglia manco: & all'hora è obbligato a restituire, o il formento, ouero il suo valore; conforme al prezzo, per il quale all'hora si vende: così dice Lopez,[f] seguito da Rodriguez.[g]

[f] *Lop. in in struc. nego. lib. 2. c. 3. in solut. ad 2.*
[g] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 111. concl. 12. nu. 13.*

CASO IX.

D. Vno diede ad vn'altro, stando in Sicilia cẽto aneghe di formento: accioche glie le renda in Spagna, *Sub eadem mensura:* doue il formento è stimato, e venduto maggior prezzo, se ciò sia lecito: perche pare essere così.

R. Che si deue auuertire, se lo prestò, ouero lo cambiò: se lo prestò, & al tempo, che lo prestò, non sapeua il prezzo, che era per hauere il formento in Spagna, è trafico lecito: ma se lo prestò con conditione, che glie lo rendesse, quando in Spagna si vendesse piu caro, è vsura. & il medesimo sarà, se non lo prestò: ma lo cambiò. perche il cambio di due cose, che sono in luoghi differenti, sia formento, o qualunque altra cosa, nõ è lecito giamai: se si stima piu in vn luogo, che in vn'altro: se non vi fusse ricompensa: *vt dicit Sotus.*[h]

[h] *Sot. de iust. & iu. lib. 6. q. 12. art. 1. pag. 548.*

CASO X.

D. Presupposto, che vno vende ad vn pouero in estrema necessità, nella quale è obbligato a soccorrerlo, hauẽdone il modo; sotto pena d'andare all'inferno: se compirà questo obbligo, non glielo dando gratiosamente: ma prestandoglielo: accioche glie lo renda, quando vscirà d'essa.

R. Che

R. Che se questo pouero huomo è in maniera necessitato, che oltre il non hauere beni in altra parte per vscire della sua necessità estrema: non sà alcun mestiere, o arte, donde speri di guadagnare tanto, cõ che possa pagare, come per essere zoppo, cieco, o stroppiato, in tal caso è obbligato a darglielo gratiosamente: ma se possiede beni in qualche parte: ouero, se non li possiede, hà qualche mestiere, col quale appresso potrà guadagnare da poterlo pagare: venendo *ad pinguiorem fortunam:* prestandoglielo cõpisce: mettendoui per conditione, che glie lo renda: hauendone il modo, non l'obbligando, che s'affatichi: *vt ad talem pinguiorem fortunam perueniat:* per rẽderglielo. e questo all'hora si può fare: ancorche lo presti colui, che hà anco piu del necessario per il suo stato. il che egl'era per impiegare in cose honeste, & vtili: se la cosa, con la quale si soccorre alla necessità nõ fusse di poca importanza: come dice Medina,[a] e Rodriguez.[b]

Finalmente nota, che Soto,[c] Sarmiento,[d] e Bannes,[e] Cordoua,[f] cõtra Couarruuia,[g] e Nauarro,[h] tengono, che'l ricco nõ soddisfà al precetto della limosina, che si deue a chi stà in estrema necessità, prestandogli qualche cosa, con che si possa aiutare. Il che si deue intendere come dice Rodriguez[i] nella maniera, che è detto: e similmente dando cose, che con l'vso si consumano: come pane, vino, olio, e danaro. perche dando cose, che non si consumano con l'vso: basta che glie le presti quanto alla proprietà, facendo limosina al necessitato dell'vso d'essa. e così basta, che li presti la casa, doue dimori, il vestito da vestirsi, il letto, doue dorma: hauendo necessità di queste cose per questi vsi. perche se hauesse bisogno della casa, o del vestito, o del letto, accioche vendendolo, non si muoia di fame, vi è obbligo di dare qualche limosina assolutamente in luogo di queste cose.

Finalmente Medina, e Rodrig.[k] che lo segue, dicono, che quello, che è detto in tutto questo caso, distinguendo nella maniera, che s'è distinto. s'accosta piu all'equità. & è così.

CASO XI.

D. Stando vno nelle Indie prestò ad vn'altro mille ducati con conditione, che passato certo termine, dounque si trouasse chi li prestò, glie li possa domandare; se dounque egli lo trouasse sarà obbligato a renderglì; pagandogli intieramente?

R. Che Nauarro dice, essere stato domandato a lui questo caso: e che rispose, che se quelli mille ducati si pagano; e siano domãdati nelle Indie, si deono rendere intieramente: ma se siano domandati, e pagati in Spagna in qualche Città, deono essere pagati, cauati li cambij del tratto dell'Indie in quella Città di Spagna. perche la legge[l] non solo hà luogo ne' debiti d'altra spetie; ma ancora nel danaro prestato. come si dice in esse leggi.[m] Parimente cõcorda Rodriguez,[n] e Lopez,[o] & è molto buona dottrina. E così dice Rodriguez,[p] quasi a questo proposito, che'l mercante, che nelle Indie diede in presto cento ducati, e domanda. che glie li paghino in Toledo; non è tenuto il debitore a mandargli questi cento ducati a sue spese: ma a spese di chi li prestò: se'l mercante, che li prestò era per portargli seco in Spagna, & era per fare le dette spese nel portarli: ma se non era per fare le dette spese, o hauendole da fare, le haueua da fare minori, sarà obbligato il debitore a non computare nella sorte principale quello

[a] Med. c. de elemosy. tract. 5 pa. 156 cor. e
[b] F.M. Rodr. 1. to ca. 381. concl. et n. 4 & 5.
[c] Sot. li. 4. de iu. & iu. q. 7 ar. 1. ad ..
[d] Sarm. 2. p. de red. marit. 4. nu. 5. & 6.
[e] Ban. 2. 2. q. 32. art. 3. dub. 6.
[f] Cord. lib. 1. qq. q. 26. ad 7.
[g] Couar. in reg. peccatũ 2. p. §. 1. nu. 3.
[h] Nau. c. 24 nu. 5.
[i] F.M. Rod. vbi sup.
[k] F.M. Rodr. vbi sup.
[l] L. 1. & totus titulus ff. de eo quod certo loco.
[m] in l. 4. ff. de eo quod certo loco.
[n] F.M. Rodr. vbi sup. ver insieme se lo 3.
[o] Lop. 1. p. instr. consc. c. 108. q. 5.
[p] F.M. Rodr. 2. to. ca. 43. concl. et nu. 3.

quello, che spese di piu di quello, che haueua da spendere il padrone del danaro. come dice Medina.[a] similmente dice Rodriguez,[b] che'l debitore dimorando nella Città, doue dimora il creditore, non è obbligato a mandare il debito a casa di lui; quando lo deue per ragione di qualche delitto. E cosi non è obbligato il delinquente; anco dopò l'esser stata data la sententia contra di lui, nella quale è condannato alla detta pena, mandarla a casa del fisco; ouero a chi si deue dare. perche nessuno è obbligato ad essere essecutore della pena posta contra di lui.

[a] Med. de restit. q. … per tot. 11.
[b] F. M. Rodr. vbi sup. concl. & n. 3.

CASO XII.

D. Vno prestò ad vn'altro vno schiauo; che mentre stette cosi in presto occorse, che morisse. se colui, che l'haueua in presto, e nelle mani sia obbligato, ad alcuna cura. & il medesimo si domanda, s'era cauallo, e si mori; ouero erano gioie, e perle pretiose; e si perdettero?

R. Che tutte le cose, che durano, e rimangono seruendo; essendo prestate, se si perdono, la perdita và a conto di chi le prestò: e se và a conto di chi le prestò, segue, che costui, il quale haueua lo schiauo in presto, e si mori, rimane libero; eccetto in tre casi. Il primo, quando colui, che presta tenne probabilmente, che è per andare a male in mano d'altri quello, che egli prestò, e nelle sue mò: o che li vien domandato per qualche esercitio pericoloso; come vn cauallo per vn lungo viaggio; all'hora può porre per cōditione questo rischio. mentre che altri lo tenga in presto. Il secondo, se si serue della cosa prestatali per altro seruitio, che per l'assegnato: per la qual cagione andò male. Il terzo, quando la persona è colpeuole nella perdita. Intorno di che nota, che non sempre basta qualsiuoglia negligentia, o colpa, per rimanere obbligato; se non lo riceuette in presto, lo riceuette per sua vtilità, e giouamento; & è stato negligente in guardarlo, per picciola, che sia la colpa; deue soddisfare intieramente. ma se chi lo prestò, lo prestò per vtile, e giouamento suo, e non di chi la tolse in presto, non vi essendo colpa dalla parte di chi lo teneua in presto, non è obbligato ad alcuna cosa. & il medesimo è di colui, che hà in deposito; non per sua vtilità; ma solo per far seruigio alla persona, di cui è il deposito.

Nota 1.

E nota, che hauendo qualche cosa in presto per tempo assegnato; non rendendola al tempo determinato: hauendola già domandata colui, di chi era; in qualsiuoglia modo che si perda, si perde a conto di chi l'haueua in presto in suo potere. Nota 2.

Nota di piu, che se le cose, le quali si prestano sono di quelle, che si consumano; vsandole: come sono pane, vino, olio, formento danari; & altre cose si fatte; sempre si perdono a conto di chi le haueua in presto in suo potere; che è il contrario di quello, che si disse nel principio di questo caso, nella risposta d'esso: come dice Mercato,[c] e Lopez.[d] Il quale parimente dice due cose buone. La prima, che se colui, che toglie in presto qualche cosa; come è vn cauallo; e vi fece qualche spesa notabile, e necessaria; come in medicarlo; la può domandare al padrone di esso: & ancora in ciò seruirsene per pegno; se non vi hebbe colpa. il che non potrà fare; se vi habbia speso poco. La seconda, che se fra il tēpo assegnato, nel quale si prestò la cosa non se ne potè seruire; ancorche non n'habbia colpa, non se ne può seruire; eccetto che in quel tēpo, senza licentia del padrone, di cui è la cosa. Tutta questa dottrina è vera, e commune. Nota 3.

[c] Mer. li. 4. c. 3. de arrendamentos.
[d] Lop. 1. p. instr. consc. c. 48. q. 4.

CASO

CASO XIII.

Vno presto ad vn'altro cento pezzi d'oro. appresso il Prencipe cresce il prezzo di essi; se colui, che le prestò puo lecitamente domandarli col guadagno di quello di piu, che sono cresciuti.

R. Che qui sono due opinioni. la prima di Soto,[a] che dice non essere lecito; la seconda di Nauarro,[b] & Armilla, e di Lopez,[c] e Rodriguez,[d] li quali dicono, che in tre casi sarà vera l'opinione di Bartolo, e Siluestro riferito dal detto Lopez, ne' quali dicono, che lo puo lecitamente domãdare, e riceuere: e fuori di essi sarà vera quella di Soto. il quale, senza alcuna distintione dice, non essere lecito domandarlo, ne riceuerlo. Il primo, quando colui, che li prestò gli haueua da serbare sino che crescesse il lor prezzo. Il secondo, quando espressamente disse, che li fussero rendute tali, e tante pezze, quali, e quante egli prestaua, o che crescessero, ouero calassero: mettendosi al pericolo di perdere, come alla speranza di guadagnare. Il terzo, quando crescessero cosi presto, che chi le tolse, non le haueua ancora spese: e si serui di esse al prezzo, oue erano cresciute. cauatine questi tre casi, basta pagarli nelli medesime pezzi; ouero in altri somiglianti. Ancorche in questo terzo caso non concorda Rodrig.[e] perche dice, che non si deue restituire il detto danaro a chi il prestò, secondo questo valore cresciuto. perche pare, che essendo stato prestato, sia già passato il dominio di esso in chi lo riceuette. Laonde se bene, dopo la prestanza il tenga costui, che lo riceuette per spendere, cresca col prezzo, e conforme a questo prezzo cresciuto appresso si spende, non pare, che sia obbligato a restituirlo in questo prezzo. poiche l'accrescimento di esso si acquistò a colui, che lo riceuè in presto: come vero padrone: come anche sente Lopez;[f] & a me pare ben detto; dica quello, che vuole Nauarro con Bartolo.[g] In questa guisa concordano questi Dottori Soto, e Siluestro.

[a] Sot. de iustit. & iur. li. 6. q. 12. artic. 1. pag. 547.
[b] Nauar in commen. de cambiis n. 50.
[c] Lop. lib. 2. instr. nego. c. 3. p. 300. & instr. consc. 2. p. c. 67.
[d] F. M. Rodr. 2. to. c. 104. conclu. 6. nu. 2.
[e] Rodr. vbi sup. conclu. & nu. 3.
[f] Lop. vbi sup.
[g] Bart. vbi sup.

Cap. LX. De' Prezzi delle Mercantie.

CASO I.

Dom. Quante sorti vi siano di prezzi?

R. Che tre, e tutte giuste. il primo si chiama pio, il secondo mezzano, & il terzo rigoroso, verbi gratia, vno schiauo vale cento ducati, nonanta cinque sarà il basso, o pio, cento sarà il mezzano, e cento cinque sarà il rigoroso.

Nota, che parimente vi sono due altre sorti di prezzi. l'vno è legale, il quale è posto, & assegnato dalla Republica; e l'altro naturale, ouero cõditionale, il quale è introdotto dall'vso, e quello, che hora vale nella piazza e botteghe. Fra questi prezzi è differentia, e distintione degna d'essere saputa: & è, che quando vi è tassa, non può riceuere il venditore vn solo bagattino di piu; e riceuendolo, lo deue restituire. & essendo in quantità pecca mortalmente in riceuerlo. In maniera, che se passò di molto la tassa, sarà peccato nell'eccesso; e se passò di poco, poiche non pecca mortalmente, per essere il furto picciolo, sempre è di mestiere restituirlo.

Nota, che ben potrà riceuer manco di quello, che è posta la tassa, & il mercante darglielo, se la prammatica non dicesse il contrario. Soto,[h] Medina,[i] Nauarra,[k] Mercato,[l] Nauarro,[m] Couarruuia,[n] Castro,[o] San Tomaso,[p] Bannes,[q] e Rodriguez.[r]

E finalmente tutti costoro con la commune dicono, che'l prezzo delle cose non si deue stimare secondo la naturale perfettione di esse; ma in quanto giouano piu, o mãco all'vso huma-

[h] Sot. lib. 6. de iust. & iur q. 2. ar. 2. p. 306.
[i] Med. C. de reb. rest. q. 3. p. 88. col. 3
[k] Nauar. 2. to. de rest. li. 3. c. 1. n. 2.
[l] Mercad. c. 6.
[m] Nauar. c. 23. nu. 78.
[n] Cou. lib. 2. var. resolu. c. 3.
[o] Cast. de lege penal. c. 12.
[p] S. Th. 2. 2. q. 77. ar. 1.
[q] Bann. de iust. & iu. q. 77. art. 1. fol. 538. col. 1. b.
[r] F. M. Rodr. 2. to. c. 77. conclu. 2. nu. 2.

humano. & è da notare, che quando li mercanti pregano per la lor mercantia, ne fanno diuenire il prezzo piu basso, come per il contrario, quã do vi è copia di compratori s'accresce, & alza il detto prezzo. parimente s'accresce, quando si vendono le cose a minuto, per esserui maggiore copia di compratori, e per la maggior fatica, & industria, che si pone nella lor vendita: come per contrario quando si vende all'ingrosso, deuesi dare per minor prezzo.

E finalmente parlando delle cose, le quali non sono tassate con autorità della Republica, ne con la commune stima de gli huomini. perciochè si vendono di rado, come sono pietre pretiose, & altre cose, che vengono portate dell'Indie, & altre cose artificiali, che si fanno, il giusto prezzo loro sarà quello, nel quale si concertano li contrahenti, sapẽdo quello, che vendano, e quello, che comprano: come dice Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.

CASO II.

D. Per sapere tassare vna mercantia, o mutare, ouero variare la tassa di essa, quali ragioni, e cagioni vi deono essere per farlo, come conuiene?

R. Che nelle mercantie necessarie alla Republica, si deue hauer rispetto principalmente al ben commune; secondariamente a' guadagni de' mercanti: e per saper fare ciò, che vien domandato, come conuiene, deuesi considerare quello, che lor costa, le spese, che fanno in condurle, il rischio, al qual si mettono per mare, o per terra, il tempo, che vi tẽgono impiegato il lor danaro, fin che ne sia cauato; & a questo aggiugnendo vn moderato interesse, si trouerà, e s'importrà il giusto prezzo. e questo si può applicare in tutte le cose: ancorche se vi fusse di quella sorte di mercantia nella Città, similmente si deue considerare l'abbondanza, ouero la carestia, che ven'è al tempo, che si tassa quella, che di nuouo è venuta. pcioche ne potrebbe venire così gran copia nella Republica, che non si potesse concedere guadagno al venuto di fresco, anzi sarà di mestieri, che vi perda, se vuol vendere, per la stagione, e congiuntura, nella quale egli è arriuato. ma se di nuouo si desse prezzo ad vna mercantia, della quale non ve ne sia, basta, che si habbia consideratione a' primi auuertimenti, Mercato,[b] Nauarro,[c] e Soto.[d]

E nota secondo Lopez,[e] che, essendo vna volta stata apprezzata vna mercantia, e postoui la tassa; se ben la Republica non lascia guadagno a chi la vende, tuttauia non la possono rompere, e questa è commune dottrina. Nota il caso seguente.

[b] Merca. de contract. c. 7.
[c] Nauarr. 2. to. de resti. li. 3. c. 2 nu. 8. dub. 3.
[d] Sot. vbi supra.
[e] F. L. Lop. instr. nego. li. 1. c. 25. p. 48. b.

CASO III.

D. Inteso il caso passato, quali ragioni, e cagioni debbano concorrere per ammentare, ouero sminuire il prezzo nelle mercantie?

R. Che basta, ouero deue bastare vna delle tre circonstantie, ouero tutte insieme; cioè, se hora si trouino molto piu mercantie, ouero molto manco, che quando furono apprezzate; se vi siano molti, o pochi compratori, o piu, o manco danari, e se si suol vendere a contanti. Mercato,[f] e Soto.[g]

[f] Merc. vbi sup.
[g] Sot. vbi sup. ar. 3. p. 507. a.

CASO IV.

D. Qual sia il prezzo giusto di quello, che si vende?

R. Che sara quello, che corre a cõtanti publicamente, e si vsa questa settimana, & a quest'hora, come dicono; nella piazza. non essendo in ciò ne forza, ne inganno. la qual certo è vna regola degna d'esser tenuta a mente. Mercato.[h]

[h] Merca. de contr. c. 8.

Finalmente il prezzo giusto di qualche mercantia non è hora quello, nel quale communemente in qualche città si vende cotal mercantia: ma è quello, che in questo luogo, tempo, e modo di vendere conue-

niente

ni ente si troua. Senza fallo la medesima mercantia vale piu in vn luogo, che in vn'altro, & in vn tempo, che in vn'altro: come si scriue nelle leggi:[a] e come dice Luigi Veya.[b]

[a] l. 1. & toto tit. ff. de eo, quod certo loco, & l. vinum ff. de rebus cred.
[b] F. L. Veya in respons. casibus casu 6.

CASO V.

D. Se'l prezzo giusto della mercātia deue essere giudicato quello, che corre, ouero correrebbe doue ella si consegna, ouero doue ella stà, quando s'accordano?

R. Che deuesi giudicare esser quello, che ella hà doue si consegna. Verbi gratia, vno hà in Ezija due mila rubi di olio, e non li deue consegnare se non in Ezija, se bene li vende, essendo in Siuiglia, tuttauia li deue vendere, come vagliono in Ezija, e non come in Siuiglia Finalmente il prezzo giusto segue il luogo della consegna, e non dell'accordo, ouero del pagamento.

Nota. Nota, che la consegna s'intende all'hora, quando comincia la mercātia a stare a rischio di chi la compra. percioche all'hora chi la compra, la tiene per sua. Lopez,[c] e Mercato.[d]

[c] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. ca. 63. q. 1.
[d] Merca. de contr. c. 11. de comprar y vender de contado.

CASO VI.

D. Come si conoscerà, quando vno comprando si discosta nel prezzo dal mezzo, e dall'equità?

R. Che quando vno dà il suo giusto prezzo per quello, che egli compra, non vi è da lamentarsi da nessuna parte: e così lasciando le altre cose da canto, dico, che quando vno toglie da vn'altro piu della metà del giusto prezzo: sarà dalla giustitia cōdannato a restituirlo, & a pareggiare il contratto. & ancorche non li sia commandato; tuttauia in ciò pecca mortalmente; & è obbligato a restitutione. ma quando li diede manco, se ben non fu la metà del prezzo giusto, la giustitia non lo condanna a pareggiare il contratto: ma secondo Dio, egli peccò mortalmente: & è obbligato a restitutione, ouero a pareggiare il contratto. il quale si deue misurare in tutte le cose, che siano state vendute, in questa guisa col prezzo rigoroso della cosa, che fu venduta, o comprata. Verbi gratia, vale vno schiauo nouanta ducati, e nouanta cinque, & al piu cento; non si rompe la legge, togliendone cento cinquanta; non ostante, che li cinquanta, che egli toglie d'auantaggia, siano piu, che la metà di cinquanta, che è di tre il prezzo infimo. percioche non si deue misurare per il minore, ma per il maggiore, ma si rõperebbe, se si vendesse per cento cinquanta cinque. Con questo essempio si può giudicare, & applicare questa legge in qual si voglia materia: auertendo, che non si deue tener conto, se'l venditore l'hebbe, ouero non l'hebbe per il medesimo prezzo, ouero se prima vi fu ingannato. Solo si deue hauer riguardo al puro, e meno valore della roba, o mercantia; quanto si voglia vi habbia speso nella prima cōpra, ouer fatte altre spese il padrone, che la vende. percioche se ella vale solamente dieci, egli non hà licentia di darla per piu; ancorche li sia costata sedici: e se li riceuesse, sarebbe costretto disfare il contratto, ouero a restituire: rimanendoli facultà di pretendere il medesimo da chi prima gliela vendette. Finalmente ancorche la giustitia, a ciò non stringa a farlo; nondimeno sarà carico di conscientia a non restituirlo. Nauarro,[e] Mercato,[f] Lopez,[g] per questo capitolo sarà buono il Capitolo della Tassa, e de gli Stocchi, e delle compre, e vendite; e principalmente nel caso 8 ancorche tutto il Capitolo sia buono, come gli altri. Vegganfi.

[e] Nauar. 2. to. de resti. l. 3. c. 4. n 14. & 15.
[f] Merc. vbi sup.
[g] F. L. Lop. inst. neg. li. 1. c. 13. pa. 4. a b.

Cap. LXI. De' Prigionieri.

CASO I.

DOm. Vno, che è prigione, e sententiato a morte, secondo le cose allegate, e prouate; essendo del tut-

to

narlo, che egli medesimo si lasci morire di fame, non mangiando, ancorche li sia somministrato; sarebbe cosa ingiusta. percioche solamente può essere sententiato, che non li sia somministrato: come si disse nel caso 31. del capitolo de gli Homicidij nella prima Parte.

R. Gaetano [a] dice affermatiuamẽte, che peccherà mortalmente se nõ lo piglia, e mangia. Di questa opinione è ancora Vittoria, [b] e Bannes; [c] e dicono, che della medesima è San Tomaso. Il contrario tiene Soto, [d] e Lopez, [e] che non è obbligato a pigliarlo; e che si può lecitamente lasciar morire di fame in tal caso. supposto, che egli sia condannato giustamente. perche se fusse ingiustamente condannato, dicono, che per auuentura forse sarebbe obbligato a fuggirsene della carcere, e mangiarlo: e principalmente se la sua vita fusse vtile alla Republica. *Num aliter nescio (ait Sotus,) an vt tale patientiæ specimen exemplo Christi præberet, liceret ei sententiam iniquam sponte sua ferre, saltem non fugiendo.* E questa opinione, dice Lopez, è probabile, quantunque dica, che anche la contraria è tale: e che da questo parere non si allontana quello di San Tomaso, [f] quando dice, che se quel tale non mangia vccide se stesso, perche è obbligato a conseruarsi la vita; valendosi di tutti li mezzi non vietati dal giudice: & il giudice non li prohibì, ne li potè prohibire, che non mangiasse. percioche solamente lo può condannare a patire; ma non già, che aiuti se stesso alla morte. percioche si deue glosare San Tomaso, che se costui s'astiene dal pane, che li vien dato, egli s'vccide, *Nõ quidem positiuè, & directè, sed solum indirectè.* non mangiando, o non fuggendo della carcere. il che è lecito, quando vi è grande, e ragioneuole cagione di patire. percioche molte volte li Martiri, potendo scampare dalla morte col fuggire; aspettarono la morte nella carcere, & in questa maniera si può rispondere a quello, che dice San Tomaso; al qual dice Bannes, tenendo la sua opinione per piu vera, che a pena si può rispondere. & in questo modo similmente Soto [g] intende San Tomaso; e pare, che sia ben detto: ancorche io non condanni il contrario. Rodriguez [h] dice, che'l prigioniero condannato a morte, se ne può fuggire: & allega molti altri: mà nel modo, che è stato detto di sopra nel caso passato deuesi intendere: e così è commune opinione. Il che non potrebbe fare, quando fusse stato condannato a carcere perpetua. La differentia è; perche nel condannato a morte, per essere in lui eseguita questa pena, vi è necessità dell'altrui opera: percioche egli non si può vccidere; e non fuggendo dalla carcere, pare, che cooperi con coloro, che sono per vcciderlo. ma il condannato a carcere, per essere eseguita in lui questa sententia non hà necessità di altra cooperatione, che la sua. e così condannato a questa pena, pare, che il giudice lo condanni a tutto quello, che è necessario per patirla. e la sua cooperatione è così necessaria, come la cooperatione di andare il ladro al luogo della forca, doue hà da essere impiccato. Concorda Rodriguez, [i] e Nauarro [k] similmente con Soto cõcorda Lopez. [l]

Per questo Capitolo è buono il Capitolo de' Rei, che gli è molto compagno.

[a] Caiet. vbi sup. ad 8.
[b] Victo. relect. de homic. concl. 28.
[c] Bann. de iust. & iur. q. 64. art. 4. p. 456. col. 1. ver. sed maior difficultas est.
[d] Sot. vbi supr. pa. 430.
[e] F. L. Lop. vbi sup. ca. 64.
[f] S. Th. 2. 2. q. 69. ar. 4.
[g] Sot. vbi sup.
[h] F. M. Rodr. c. 14. del ord. iudic. concl. 3.
[i] Rodr. vbi sup.
[k] Nau. in c. statim. 19. q. 1 nu. 63.
[l] Lop. 1. p. instru. consc. c. 64.

Cap. LXII. De' Procuratori.

CASO I.

DOm. Se chi dal Re ottenne l'vfficio di Procuratore in quel tẽpo, nel quale per riceuerlo, ignorantemente, e con buona fede pensaua d'hauer età legitima; dopò hauerne fatto

fatto bene il conto, trouò di non hauer hauuto età legitima, e necessaria al tempo, che ottenne l'Vffitio, per riceuerlo, & esercitarlo; come inualido, & inhabile promosso a quel l'vffitio, sia obbligato a rinuntiarlo. Dice Lopez,[a] che questa causa, essendo egli in Salamanca fu disputata, e consultata fra Dottori?

[a] F. L. Lop. in stru. neg. lib. 1. c. 6.

R. Dicendo in questo modo, che questa questione, essendo giuridica; & essendoui due maniere d'interpretar le leggi: cioè secondo il rigore, e secondo l'equità. Prima se parliamo secondo il rigore delle leggi è cosa chiara, che cotal collatione d'vffitio di procuratore per liti fatta a chi nõ haueua venticinque anni; è tenuta per inualida, & adduce seco obbligatione di risegnare questo vffitio. Di ciò è legge espressa.[b] Secondo dice, che seguendo l'equità, se bene la collatione è stata nulla *de rigore*, tuttauia in questi casi può essere ferma, e stabile. prima, se dopò hauerne hauuto almanco il consentimento tacito del Prencipe, che lo sà, e dissimula: leuata già la cagione dell'impedimẽto. Secondo, se hebbe buona fede col tempo legitimo, per prescriuere quell'vffitio. Terzo per il gran scandolo può essere con quel tale in maniera dissimulato, che non lo rinuntij, hauendone insieme la buona fede: che se bene li mancaua all'hora la legitima età al tempo dell'impetratione; tuttauia non li mancaua il sapere, e la diligentia, che si richiede a questo vffitio. e perciò segue, che l'vffitio del procuratore non sia vffitio di giurisdittione, e che quì non sia stata vsurpata giurisdittione alcuna di altri; e che non sia pregiuditio ad alcuno: anzi che questo a lui segue. essendo ignorante, senza colpa; se'l difetto della legitima età fusse scoperto; e fusse priuato dell'vffitio del procuratore, senza essergli restituito il danaro, con che lo comprò. come risolue, e molto bene Lopez.[c]

[b] l. 1. & 2. lib. 1.

[c] F. L. Lop. vbi sup.

CASO II.

D. Se li Procuratori, e Giurati, e Rettori de' Castelli, terre, e Città pecchino mortalmente, e siano obbligati alla restitutione del danno, quando per ingiuste impositioni, & aggrauij de' suoi popoli, ouero hauendone gran dubbio, e risentimento, danno il voto, e consentono in notabile danno, e pregiuditio di alcuni, ouero della Republica, vedendo, che la maggior parte hanno già dato il voto, ouero sono per darlo, ouero per consentirui, e che il lor voto in contrario non è per giouare; e temono, che loro ne succederà notabil danno, per non hauer dato il voto, e consentito insieme con gli altri, che sono la maggior parte?

R. Che quì sono tre opinioni. La prima assoluta, & indifferentemente dice, che non peccano, ne sono tenuti alla restitutione. & è di Gaetano,[d] Nauarro;[e] e Siluestro,[f] pare, che habbia il medesimo parere; ancorche non chiaramente, e molti altri. La seconda opinione è di Medina Complutense:[g] secõdo il quale questa seconda opinione sopradetta è vera solamente, quando non si facesse caso de' voti, ne delle sottoscrittioni di questi pochi, che diedero il voto per vltimo; ma de gli altri, che prima diedero il lor voto, e sottoscrissero. percioche all'hora questi pochi non furono cagione di cotale impositione, ouero aggrauio; ma solamente gli altri, che prima diedero il voto, e si sottoscrissero. Ma se insieme in nome di tutti, e con l'autorità de' loro voti, e sottoscrittioni si riceuono, e facciano, ouero s'eseguiscano le dette impositioni ingiuste, & aggrauij notabili; all'hora tutti peccano mortalmente; e sono obbligati a restitutione. percioche se bene la resistentia, ouero il non votare d'alcuni pochi non sia d'alcuno effetto per impedirne il danno; ne l'opera vana sia opera di carità, e senza cotali

[d] Caiet. in sum. restit. 1. c. 1. agens de consensu.

[e] Nauar. in sum. ca. 17. nu. 21.

[f] Syl restit. 3. q. 6. in 2. & 3. d. & consf. q. 7.

[g] Medi. de restit. q. 7. ad 5. argu. fol. 35.

voti

voti si farebbono li detti aggrauij, in danno della Republica, ouero del terzo insieme co' voti de gli altri, che sono li piu: tuttauia dando egli- no tutti li lor voti di questa manie- ra sono cagione di così fat o aggra- uio, e danno. e per ciò dice Cordo- ua, [a] che è della medesima opinio- ne di Medina, che questi pochi se ne stiano senza dare il voto, ne in prò, ne in contra; e saranno scusati dal peccato, e dalla restitutione. e con questa distintione, e limitatio- ne concorda Soto, [b] e Couarruuia. [c] E così dice Cordoua, che pare, che tengano Gaetano, [d] e Florentino, e Siluestro, [e] & altri Dottori. e così s'accordano le opinioni, che in que- sto caso paiono diuerse in apparen- za; ouero contrarie. & è questa probabile opinione: ancorche Na- uarro [f] dica, che non tiene per vera l'opinione di Cordoua, e di Medi- na; eccetto che in quattro casi. Prima se quel tale vltimo voto fu cagione, che piu presto quella im- positione, ouer l'aggrauio fusse messo in opera variando il modo dell'attione; e come di sopra è det- to è cagione, di tal danno, ouero aggrauio. *Est enim euidens signum causalitatis alicuius agentis, quando si absque illo fieri potuerat, tamen non eodem modo, ac illo concurrente.* O finalméte se per il tal voto l'elet- tione, o sententia fusse stata con- fermata. Altra cosa sarebbe, se l'at- tione non serui per quel voto; e la sententia senza esso era, per essere confermata. Il secondo, se quelli voti non sono aperti, ma secreti. percioche all'hora l'vltimo nō può sapere, se al terzo sia stato fatto il danno, e l'aggrauio col suo voto, ouero con quello degl'altri. e così mentre, che non si hauesse questa incertezza, la qual dice, che à pena si può hauere; è obbligato a fare re- stitutione. ma di questo si dirà po- co stante nella terza, & vltima opi-

[a] *Cor. q. 191*

[b] *Sot. de iu. & iu. lib. 4. q. 7. art. 3*

[c] *Couar in reg peccat. 2. par. §. 12.*

[d] *Caie. 1. 2. q 62. art. 7.*

[e] *Syl. vbi sup.*

[f] *Nau. 2. to. de rest. li. 3 c. 4. nu. 35.*

nione di questo caso. Il terzo, quan- do quel tale voto ingiusto era de' primi, se s'accorgesse, e confessasse, che gli altri, li quali seguono dopò di lui, erano per essere del medesi- mo parere: percioche se bene gl'al- tri nuoc essero senza di me, tutta- uia essendo io primo, dedi efficace cagione del danno: e mi portai po- sitiuamente in quella lesione, & ag- grauio. percioche quantunque sen- za di me l'hauerebbono fatto, tut- tauia non fu fatto senza di me. Il quarto, & vltimo caso è, nel qual Pietro Nauarra dice, che l'opinio- ne di Cordoua, e Medina sarà vera, quando li primi voti fussero riuo- cabili: come notò Nauarro. percio- che potrebbono li primi riuocare li loro voti. e forse lo farebbono, se lo vedessero inclinare alla parte cō- traria. *Et ita si reuocarentur, tene- rentur ad restitutionem. quia reuera suo suffragio læsio est facta.* & il me- desimo dice Lopez, [g] che Pietro Nauarra, [h] contra Cordoua, e Me- dina. [i] La terza, & vltima opinione è di Flores Theologicarum, [k] il qual dice, che li votatori commettendo ingiustitia sono obbligati a restitu- tione. ma che fatta già vna volta l'ingiustitia, quelli, che fauorisco- no, non sono obbligati ad alcuna restitutione. Verbi gratia se fussero dodici votatori, li sette primi sono obbligati a restitutione: ma non già li sette vltimi: ancorche, hauen- do dato il voto in fauore di ciò, l'habbiano dato malamente. per- cioche non sono cagione dell'in- giustitia. conciosiache, essendo andati auanti li sette voti, è sta- ta già commessa l'ingiustitia, e la sententia non può piu essere riuo- cata. perche se potesse essere ri- uocata, sono obbligati a gridare, e dire, che si riuochi. E di questa medesima opinione, è Rodriguez, [l] e Nauarro, e Gaetano, [m] & il medesimo Nauarra, [n] e Lopez, [o]

[g] *F. L. Lop. 1. p. instr. consc. c. 100*

[h] *Nau. vbi sup.*

[i] *Med. vbi sup.*

[k] *Fl Theol. q. de rest. d. quis. tenea. restit. diff. 4. dub. 3.*

[l] *F. M. Rodr. 1. tom. c. 249. concl. & nu. 11. & 2. to. ca. 72. concl. et nu. 4.*

[m] *Caie vbi sup.*

[n] *Nau. vbi sup.*

[o] *F. L. Lop. vbi sup.*

contra Cordoua, e Medina, e ciò deuesi tenere contra Aragon, il qual, seguendo il detto Medina, e Cordoua, tiene il contrario. Quello, che è detto fin quì s'intende, quādo li voti sono publici; e parimente quando li voti sono secreti; si come nell'elettioni delle Catedre, e Prelati: secondo il decreto del santo Concilio Tridentino; coloro, che furono ingiusti fautori, all'hora q̄lli solamente, per li quali fu perfettionata l'ingiusta attione; sono tenuti alla restitutione. percioche quelli furono cagione dell'ingiustitia: cioè la maggior parte del Capitolo, ouero della Congregatione. e gli altri, che consentirono se non furono per li lor voti, o consentimento cagione del danno, peccano mortalmente: ma non sono tenuti a restituire, non essendo stati cagione dell'ingiustitia. & il medesimo dice Lopez; [a] se ben con qualche eccettione; dicendo, che gli vltimi, li quali diedero il voto, perche non possono troppo ben sapere, se per il lor voto, ouero per quello de' primi, sia stato dato il compimento all'ingiustitia, & ingiusta elettione, per ragion del dubbio non sono tenuti ad alcuna restitutione: quantunque non da tutta intieramente; ma secondo il giuditio dell'huomo da bene: esaminate le cagioni maggiori, o minori del dubbio: hauendo fatto prima per sapere, se'l suo voto nocque, o nò; presuntioni, ouero probabili congietture: come è ragione, che si facciano. e questa è buona opinione, quando non si sà di certo, co' quai voti sia stato fatto il danno. percioche se si sapesse, l'opinione di Pietro Nauarra sarebbe buona.

[a] F. I. Lop. instr conse. 2. p. c. 17. q. 1.

Per questo cap sarà buono il cap. De' Rettori. Veggasi.

Cap. LXIII. Della Professione.

CASO I.

DOm. Supposto, che la professione espressa nella religione richiede di necessità cinque cose. La prima, che così l'huomo, come la donna habbia sedici anni, eccetto nella mia Religione, nella quale deue toccare li dicianoue. Vedi il Concilio Tridentino. [b] La seconda, che sia fatta da colui, che può incorporare nella Religione, ouero di sua licentia: ouero in suo nome: perche così lo può tenere per rato: cioè per ben fatto. e d'altra maniera non può hauerlo per ben fatto. La terza, che si faccia in Religione approuata; come è diffinito ne' Canoni. [c] La quarta, che si faccia de' tre voti. percioche se chi sà professione fece patto, e concertò, che non intende, ne vuole obbligarsi ad vno d'essi. Verbi gratia, alla pouertà, o castità, ouero vbbidientia: & agl'altri si non sarà professo. Altra cosa sarebbe, se non ne facesse concerto, o patto, ma che promettesse d'osseruare quello, ch'egli promette d'osseruare, &c. perche s'intende di tutti tre li voti. Vn Canonico Regolare dell'ordine di S. Agostino vien proueduto dall'Abbate di vn'altra Chiesa di Canonici Regolari dell'ordine di San Benedetto. e per essere Abbate della detta Chiesa, bisogna, che pigli l'habito nella medesima Chiesa, doue è per essere fatto Abbate: se'l detto Abbate debba far di nuouo li tre voti. conciosiache già gli habbia fatti nell'altra Chiesa; e douendoli pur fare, se debba aspettare l'anno intiero del Nouitiato, ouero dell'approbatione: come si commanda nel Concilio

[b] Cōc Tri. sess 25 c. 15

[c] Cap. vni de voto in 6.

Tri-

Tridentino;[a] ouero se lo possa far subito nell'entrare, e pigliar l'habito, essendo già Religioso, & approuato per molti anni in vn'altra Chiesa, doue è stato Canonico?

[a] Con. Tri dent. vbi sup. c. 21.

R. Che questo Signore proueduto, ouero presentato all'Abbadia, deue fare espressa professione, nel medesimo ordine di San Benedetto, di cui è la detta Abbadia: e di altra maniera sarebbe nulla cotal professione: quantunque egli fusse tacitamente professo: percioche se bene li tre voti sostantiali siano li medesimi, nondimeno le constitutioni, & altre osseruanze proprie in ciascuna Religione, si osseruano insieme con questi tre voti. E conciosiache questo non sia stato definito nel Cōcilio Tridentino,[b] per quello, che si può vedere, egli viene raccommandato al Papa; accioche Sua Santità commandi, che così sia esseguito: se bene sia stato anticamente determinato ne' Canoni,[c] come ancora delle monache ne' medesimi Canoni.[d] Secondo dico, che per il detto Concilio Tridentino,[e] doue sono fatti inualidi, & annullati li voti di Religione fatti auanti, che si compisca l'anno dell'approuatione, non si comprēde nel caso presente, perche se così fusse sarebbe contraditione fra quello, che si dice nel Concilio Tridentino.[f] cap. 25. e quello, che si legge nel capit. 21. del medesimo; cioè, che colui, che hauesse Abbadie in commenda, professi fra sei mesi, ouero lasci la detta Abbadia. E se bene regolarmente li Religiosi professi, che passano ad vn'altro Ordine Mendicante non possano far professione, fin passato l'anno intiero dell'approuatione, come si scriue ne' Canoni,[g] saluo se vi fusse priuilegio per il contrario, come vi è di Papa Leon per gli Osseruanti, che passano da vn'Ordine osseruante all'altro di osseruātia: veggasi il suo tenore; ma se passasse da vna Religione non Mendicante ad vn'altra Mendicante, potrebbe bē professare auāti, che si compisse l'anno dell'approuatione; secōdo la legge Cōmune;[h] quantunque paia, che'l Concilio Tridentino[i] dica, che l'anno deue essere compito, come ne' Mendicanti, non ostāte qualsiuoglia priuilegio: e così questo Signore eletto, e proueduto d'vna Abbadia può fare la sua professione, auanti che si compisca l'anno dell'approuatione, come è detto. Concorda Cordou.[k]

[b] C. Trid. vbi sup.

[c] c. null. de elect. lib. 6.

[d] in c. indemnit. eo. tit. in Clem. in agro Dominico de statu monachorum & ca. cum rationi de electio.

[e] Con. Tri. vbi sup.

[f] Con. Tri. sess. 25. ca. 15.

[g] c. non solum & ca. constit. de regul. trāslat. lib. 6.

[h] c. ad Apost. de reg.

[i] Cō. Trid. sess. 25.

[k] Cord. in sum. 138.

CASO II.

D. Se sia valida la professione fatta da vn nouitio in mano di vn frate particolare, senza hauer licentia di dargliela dal Prelato?

R. Che nò; perche li voti da lui promessi non furono solenni; e così se egli se n'vscisse fuori, e si maritasse, il matrimonio sarà valido: percioche non è vero, ne propriamente religioso per essi voti: ma sarebbe egli religioso, & essi solenni sarebbono appresso, se'l Prelato li dichiarasse per buoni; Siluestro,[l] & Armil.[m] E perche fà a questo proposito; nota, che li Religiosi della Religiosa, & essemplar compagnia del Giesù, dopo li due anni del nouitiato, non fanno subito la professione solenne: ma fanno li tre voti sostātiali di Religione, cioè, Pouertà, Castità, & Obbidientia perpetua: li quali se bene sono voti semplici, come dice Nauarra,[n] nōdimeno coloro, che li fanno sono propria, veramēte, & in tutto rigore religiosi; come sono li professi di qualunque religione. Così dichiara Gregorio XIII. in vna Bolla, doue dice così: *statuimus, ac decernimus oēs, & quoscunque, qui in ipsa societate admissi, biennio probationis peracto, tria vota prædicta, tametsi simplicia emiserint, emittentque in futurum verè, & propriè religiosos fuisse, & esse: & vbique semper ab omnibus censeri, & nominari debere, ac si in professorum Prædicatorum numerū ascripti*

[l] Sylu. tit. relig. 2. §. 16.

[m] Armil. verbo professio. n. 2.

[n] Nau. to. 1. de resti. lib. 2. cap. nu. 20.

fuissent: precipimusque, & interdicimus, ne quisquam scruplũ de hoc cuiquam moueere, neque illud in cõtrouersiam, dubitationem, vel suspicionem ponere audeat quoquo modo. Et in vn'altra Constitutione, che fece il medesimo Gregorio XIII. dice, che questi tali sono veramente religiosi, *Non secus, atque ipsi tum societatis, tũ quorumuis aliorum Ordinum Regulariũ professi* Di queste due constitutioni fa mentione Nauarro:[a] e ne dà la ragione, dicendo così; *Longe tamẽ alia ratio est eorũ, qui in societate Iesu post biẽnalẽ probationẽ tria simplicia vota Paupertatis, Castitatis, & Obediẽtia emittunt: hi namque cum ita voueant, vero, certoque proposito, vt religiosi fiant, cumque eadem mente, ac ratione ab eiusdem societatis superioribus admittantur, & cum verè se obligent ad obseruantiam regularem constitutionum ipsius societatis, eiusque instituti ab Apostolica Sede sæpius approbati: verè, propriéque religiosi sunt, vt sapiẽtissimè declarauit Gregorius XIII in quadam Bulla edita anno 1582. Quæ incipit, Quanto: & in cõstitutione edita anno 1584. Quæ incipit, Ascendẽte Domino:*

[a] Naua. C. de reg. sup. r cui por. sioc. 12. q. 1. nu. 19. et lib. 3. consi. tit. de reg. consi. 7. pa. 287.

Nota 1. E finalmente nota, che se costoro se n'vscisero fuori senza licẽtia de' loro Prelati sarebbono veri apostati, & incorrerebbono nelle lor pene, e censure; dalle quali non possono essere assoluti da altri, che dal medesimo Pontefice, ouero da' superiori della medesima cõpagnia.

Nota 2. E similmente nota, che se dopo questa vltima Constitutione di Gregorio XIII. eglino senza autorità de' lor Prelati se n'vscisero fuori, e di fatto si maritassero, il matrimonio sarebbe nullo, ma sarebbe valido, se li Prelati dell'Ordine li cacciassero via, & essi si maritassero; come concordando cõ tutto quello, che è detto, e pronandolo bastantemente dice Rodriguez.[b] E parimente nota, che nella detta Bolla è posta questa pena di scommunica *ipso facto*, a chi disputasse contra questo; ouero le mettesse in dubbio: come dice anco concordando con tutto quello, che è detto Pietro Nauarra,[c] che fù della medesima Compagnia del nome di Giesù, e Rodrig.[d] Per questo cap. sarà buono il cap. De' Religiosi.

Nota 3.

[b] F. M. Rodr. 1. to. qq. regul. q. 2. art. 1. p. 4 5. y 6. en las adiciones de la Bula al § 6. y numo. 11. en el num. 10. 5. 46. b. de las adiciones.

[c] Nau. ubi sup.

[d] F. M. Rodr. ubi sup. art. 5.

Cap. LXIV. Delle Promesse.

CASO I.

DOm. Giouanni promesse a Pietro di darli la tal cosa; ancorche dispiacesse a tutti quãti del Mõdo, in progresso di tẽpo increbbe anche a lui medesimo d'hauergliela promessa: se possa lecitamente lasciar di dargliela?

R. Affirmatiuamente, percioche fra le commissioni, che si fanno così in generale, senza eccettuare alcuno, e fra quelle, che si fanno senza questa generalità, hà questa differentia, che quelle, che si fanno con essa generalità, non obbligano; increscẽdone appresso a chi la fece; ma si bene obbligano quelle, che non la ritẽgono; essendo honesta la cosa promessa. Concorda Armilla,[e] e Siluestro.[f] che obblighino, quando si fanno senza quella clausula generale, potendosi adempire, l'insegna il caso seguente vedilo.

[e] Armill. verb generalis clau. nu. 2.

[f] Sylu. in eod verb. & num.

CASO II.

D. Se'l promettere vno ad vn'altro semplicemente, che è per fare ꝑ lui la tal cosa, così fatta promessa, senza giuramento, o altra ragione, che obblighi a ciò, se nõ hauergliela promesso semplicemente, nõ hauẽdolo adẽpito, sia pecato mortale?

R. Che sì; percioche la promessa semplicemẽte fatta, *Genere suo* obbliga sotto peccato mortale, se non fusse veniale per la piccolezza, e miseria della materia. Questa dottrina è di Soto,[g] e Flores Theologicar.[h] e di Lopez,[i] e Rodrigu. contra Gaetano, ma sarebbe altra cosa, se questa ꝓmessa fusse fatta far per forza; come

[g] Sot. li. 7. de iust. & iur. q. 1. ar tic. 1. pag. 183 a

[h] Fl. Theologic. q. de voto dif. sic. 3.

[i] F. L. Lope instru. consc. 1. pa. c. 30.

come si dirà nel caso seguente. Vero è, che Medina,[a] e Gallo tēgono, che così fatta promessa in qualunque modo ella si faccia, non obblighi *Genere* suo a colpa mortale, e gli è buono quello, che è stato detto, per essere di commun consenso. Nota, che'l dire vno ad vn'altro semplicemente, io farò questo per voi, nō è obbligato ad adempire la promessa in cotal guisa: v.g. come se li dicesse, io farò oratione per voi, ouer'altra cosa simigliante: percioche altra cosa è il dire, io vi prometto di far questo per voi, & altra cosa è il dire, io farò per voi questo. Il che *est simplex assertio propositi, quod facile mutare potest explicatio.* Il che è bene a notare, per leuar via gli scrupoli ad alcuni. Parimente concorda Lopez,[b] e Rodriguez.[c] Io dissi di sopra, che obbliga a peccato mortale, il che si proua: perche se nō vi fusse obbligatione di adempir la promessa, tutto il commercio, e traffico de gli huomini si sbaratterebbe, e distruggerebbe: ma ciò si deue intendere, saluo se fusse stata promessa qualche cosa illecita: e saluo ancora, se le cose si mutassero in maniera, che non stanno, come quando si fece la promessa, così dice ancora S. Tomaso.[d] ciò si dichiara col seguente essempio, cioè; quādo vno dopo hauer promesso vna cosa, il mātener la sua parola li cagiona grā danno, e pericolo; ouero quando colui a chi fu fatta la promessa, hauesse dato segno d'ingratitudine: e questo non hà luogo, se tal promessa fù confermata con giuramento, percioche in questo caso, se bene tutte le cose non siano intiere, tuttauia obbligation hà di adempire il giuramento; e così il più sicuro è per la riuerentia, che se li deue, il domādarne la dispensa al Vescouo, come tiene Lopez,[e] e contra Gaetano. Da quello, che è detto segue, che se la parte, alla quale è stato promesso, non adempisce quello, per rispetto di che fù fatta la promessa, non vi è obbligo di mantenerla. Io dissi, per rispetto, di cui fù fatta la promessa; percioche, se dopo hauer'vno promesso liberamente ad vn'altro vna tal cosa, senza hauer rispetto alla cosa promessa, non è libero da cotal obbligo: ne l'altro parimente, che haueua promesso rimarrà libero dalla sua, come dice Nauarro.[f] Nota, che colui, che promesse qualche cosa con fintione, non è obbligato ad adempirla: ma solamente a dolersi della bugia detta da lui: il che procede, ancorche l'habbia promesso con giuramento; percioche la radice dell'obbligatione nasce dal cōsentimento; e non vi essendo cōsentimento, nō vi è anche obbligatione, e per conseguenza cessa la forza del giuramēto, che gl'è accessorio. E così il confessore in questa materia deue cauar dall'animo del penitente, se si volse obbligare: come auuertisce Lopez,[g] seguito da Rodriguez:[h] & ancora soggiugne, che bisogna domandar rilassatione del giuramento, per la riuerentia, che gli è douuta: con tutto ciò dico, che in cotal caso non è necessario il domādare la rilassatione, quantunque sia ben fatto, che si faccia.

E similmēte nota, che la promessa fatta ad vno, che stà presente, non vale se non l'accetta: come dice Flores Theologicarum, perche se bene chi tace, pare che consenti nelle cose fauorabili: tuttauia tacendo colui, che stà presente in questo caso diede ad intendere a chi promettetua, di non hauer fatto caso della sua promessa, percioche moralmente parlando, doueua pur dire; io ve ne ringratio, se non era qualche pazzo, e balordo: come suole auuenire. Il che dice Rodriguez,[i] che doueua considerare Lopez,[k] per non partirsi da Flores Theologicarum.

E finalmēte nota, che quello, che altri

[a] Med. en sus escritos 2.2. q. 88. art. ... vers. his cōstit.

Nota 1.

[b] F. L. Lop. vbi sup.
[c] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 27. concl. 1. & 2.

[d] S. Tho. 2. 2. q. 100. artic. 3. ad 5.

[e] F. L. Lop. vbi sup.

[f] Nauar. in sum. ca. 12. nu. 7.

Nota 2.

[g] F. L. Lop. vbi sup.
[h] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.

Nota 3.

[i] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.
[k] F. L. Lop. vbi sup.

Digitized by Google

altri promette a buffoni, perche pigliandosi piacere di loro, consentono, che lor siano dati de' buffettoni, e delle sferzate, li giudici deono cõmandare, che sia pagato: percioche si deue loro: non ostante, che'l fare cotali patti alle volte sarà peccato mortale; conciosiache così fatta arte di buffonaria sia lecita in se stessa per il piacere, che ne pigliano gli huomini: essendo essercitata senza pregiuditio del prossimo, e senza lesione dell'honestà: come esplicano San Tomaso,[a] Gaetano, e Siluestr.[b] questo medesimo tiene Couarruuia,[c] seguito da Rodriguez,[d] dicendo, che li Nobili deuono essere ammoniti, che nõ facciano questi patti, come contrarij alla nobiltà loro, percioche in altri modi, senza nota di vitio, si possono pigliar spasso di questi buffoni.

[a] S. Thom. vbi sup.
[b] Syl q. 7.
[c] Couar. in reg. peccatum 2. p. §. 2 nu. 5.
[d] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 5.

CASO III.

D. Vno, per essergli stato fatto forza, promesse semplicemẽte; cioè senza giuramento di dare ad altri mille ducati, se sia obbligato di adẽpire questa semplice promessa: poiche è certo, che se non l'hauessero sforzato a farla, egli non era tenuto a mantenerla: come è detto nel caso passato?

R. Che non è obbligato di adẽpirla, perche fra la promessa semplice fatta per forza, e quella, che si fà spõtaneamente è questa differẽtia, che non vi è obbligatione di mantenner quella fatta per forza: ma si ben quella, che si fà spontaneamente, come è detto nel caso passato, e la ragion'è; perche l'osseruar la promessa, essendo possibile, e lecita; è di legge naturale, e secondo essa, *omne promissum est debitum*, non vi essendo la sudetta forza, percioche essendoui, *ex natura rei promissio coacta vim promissionis non habet*, concorda Soto.[e]

[e] Sot. de iust. & iur. lib. 8. q. 1 art. 7 pag. 677.

CASO IV.

D. Se vno sia obbligato a dare quello, che promesse ad altri: v.g. cinquecento ducati: affinche vccidesse vn suo nemico, ouero cõmettesse qualche sacrilegio: e chi ciò fece, lo possa tenere, dico in conscientia; percioche nel foro esteriore, cosa certa è, che nõ nasce alcuna obbligatione dalla stipulatione, ouer promessa di cosa cattiua, e brutta.

R. Che se bene peccò in farlo, lo può nõdimeno tenere, e chi lo promesse, è obbligato a darglielo, la ragione è; perche ogni promessa, e tãto più essendo lecita, e fatta con giuramento, quando mantenendola non si pecca mortalmente, in conscientia, si deue adempire, non essendo il compirla impedimẽto di maggior bene: come sarebbe se l'adempirla disturbasse, l'entrar vno in religione, come è in questo caso: perche la promessa è di dare quel danaro, che per se stesso è lecito, e nõ peccato, ne dalla parte di chi lo dà, ne dalla parte di chi lo riceue, e si proua perche se l'opera cattiua nõ fusse stata fatta, ne fusse per esser fatta; lecita cosa sarebbbe il dar quel tal danaro. Nota finalmente per maggior dichiaratione di questo caso, che quãdo si adempisca questa promessa, non si deue adempire, hauẽdo riguardo all'opera cattiua fatta, ma solamente alla fedeltà, che si deue mantenere al prossimo, dandoli la cosa promessa, percioche sebene il prometterla fù cosa illecita, essendo stato indotto ad opera, che per se stessa era peccato, nondimeno dopo essere già fatta, lecita cosa è mantenere la promessa, *ad exemplũ Iudæ qui ne similiter de mendacio, aut perfidia argueretur, misit quod ob turpem causam se missurum promiserat*, come si scriue nel Genesi,[f] e concorda Medina.[g] Nota 1.

[f] Gen. 38.
[g] Medi. de rest. q. 28.

C A-

CASO V.

D. Se colui, che promette qualche cosa ad vna donna, per hauer copia del suo corpo, che bene considerata la qualità della donna è superflua la promessa: sia obbligato a mãtenerla; supposto, che tutti confessano, che essendo moderata, egli è obbligato a darglielo; percioche l'vso del corpo della donna è vendibile; ancorche sia in questa opera brutta.

R. Che egli è obbligato, se l'eccesso della promessa non fusse così grã de, che fusse prodigalità: percioche all'hora non è obbligato: ancorche nella promessa interuenisse il giuramento: *nam iuramentum de re illicita non obligat*, perche la prodigalità almeno è peccato veniale. Soto,[a] Orellana,[b] Bãnes.[c] il qual dice, che se egli adempisse la promessa, ella rimarrebbe padrone del dono datoli: saluo se fusse minore, e nõ hauesse podestà secondo la legge di potere alienare, & il dono eccedesse la Somma, che li minori sogliono spẽdere in giuochi, e vanità, secondo il costume del paese, percioche non eccedendo non hà obbligatione di restituire. Ma de' Religiosi, che del tutto sono poueri, e si deue giudicar d'altra maniera, quanto a così fatte spese, secondo la facultà, che ciascuno si presume hauere dal suo Prelato, per spẽdere danari in cose di suo gusto: perche secondo Bannes,[d] ne peccherà, ne egli sarà obbligato a restituire, ne manco la meretrice, che hà riceuuto cotal prezzo giusto proportionato, *cum facultate interpretatiua* del Prelato, per spendere in cose di suo gusto nelle ricreationi dell'animo: ancorche Rodrig.[e] cõcordando con tutto il resto; dico, a questo vltimo, che qualsiuoglia quãtità, che per questo atto si riceuesse dal Religioso, si deue restituire; percioche se bene egli hà licẽtia dal Prelato di spendere il peculio, che gli è stato conceduto in quello, che gli apportasse gusto; tuttauia non è da credere, che'l Prelato li dia licentia per così fatte spese; anzi piu tosto venutone in cognitione, lo gastigarebbe con zelo douuto alla sua religiosa Christianità. E ciò pare piu conforme a ragione, come ancora si dirà nella terza Nota del caso trentatre del capit. de' Religiosi, ad altro proposito; tuttauia si può tenere quello, che dice il P. Bannes.

[a] *Sot. li. 4. de iust. & iur. q. 7. artic. 1. pag. 333.*
[b] *Orell. en sus escritos 2. 2. q. 62. art. 5. dub. vlt.*
[c] *Bann. de iust. & iu. en la misma question y artic. p. 242. col. 2. d*
[d] *Ban. vbi sup.*
[e] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 40. concl. et nn. 4.*

Finalmente nota per questa materia, che quello, che è acquistato bruttamente di voluntà di chi lo riceue, non si commettendo ingiustitia, non è sottoposto alla restitutione. e così quello, che è stato guadagnato, vẽdendo, e comprãdo a prezzo giusto, ma però ingiustamente, ma per essere stato venduto in luogo sacrato, ouero in giorno di festa, ouero per essere stato guadagnato tessendo, cucendo, o facẽdo qualche altra opera seruile in giorno di festa; non cade sotto l'obbligatione di restituire; pcioche se bene si cõmette peccato in questo guadagno, tuttauia non si commette ingiustitia, e non si fà ingiuria al cõpratore, & il medesimo deuesi dire, quando vno vẽde vna cosa, hauẽdo giurato di non venderla, e colui, che giurò, di non riceuere quel guadagno, pecca contra il giuramento, riceuẽdolo: ma non è obbligato a restituirlo: percioche non giurò di restituirlo, ma di non riceuerlo: ancorche hauesse giurato, di non ritenerlo, nõ è obbligato a restituirlo a chi lo dà: poiche chi glielo diede, lo diede spõtaneamente, e volentieri, e nõ li fece alcuna ingiuria, come dice Nauarra,[f] e Rodrig.[g] contra Nauarro, & altri. Vero è, che hauendo giurato, di non lo ritenere, se hebbe intentione nel giuramento di rẽderlo a chi gliel haueua dato, e cascò questa obbligatione parimente sotto il giuramento, sarà obbligato a restituirglielo; nõ perche gli habbia fat-

[f] *Nau. lib. 4. de rest. c. 1. n. 126.*
[g] *F. M. Rodr. vbi sup.*

to alcuna ingiustitia, ma per il giuramento, che hà fatto a Dio. ma se non hebbe intétione di giurare, che era per darglielo, ma solamente, che non era per ritenerlo, adempisce il giuramento, dandolo a chi li pare.

CASO VI.

D. Se quando vno promette vna cosa, per vna cosa brutta, e cattiua, sia tenuto d'adempirlo. poiche è cosa chiara, che peccò in prometterla per quella cagione.

R. Che non è obbligato a mantenerla, se non ne seguì la cagione: ma se ella fu messa ad effetto, egli n'è tenuto. e ciò non per ragione del fatto; poiche fu cattiuo, *sed ex vi fidei*, cioè per cagione della fede, che egli deue osseruare, mantenendo la sua promessa. Di ciò habbiamo essempio chiaro nella sacra scrittura.[a] doue si legge, che Giuda promise a Tamar per quella bruttezza, che ella commesse con esso lui; vn capretto; che egli appresso le mandò: accioche non si lamentasse di lui della nó mantenuta fede promessa. come similmente fu apportato a proposito nel caso 4. Concorda Giouan Med.[b]

[a] *Gen. 38.*

[b] *Med. C. de restit. p. 87.*

CASO VII.

D. Vno solamente con l'atto interiore, cioè con la sola voluntà promesse di dare ad altri dugéto ducati: se sia obbligato in conscientia di palesarlo a chi l'haueua promesso con questo atto interiore; accioche se vuole l'accetti.

R. Che se bene è opinion probabile, che egli a ciò sia obbligato; tuttauia la più probabile è, che non sia tenuto a palesare l'atto interiore, che egli hebbe, col quale li promesse quello, che è detto: e la ragione è; perche chi lo promesse, non è obbligato ad osseruare la promessa; se l'altro non l'accetta. e per la sola promessa mentale colui, a chi fu promessa, nó accetta cosa alcuna; ne lo può fare. onde chi la promesse, nõ è obbligato a manifestare all'altro il suo cócetto mẽtale. percioche è cosa certa, che la sola promessa mẽtale è vn proponimento, ouero vn detto semplice: e così si può mutare. Donde segue, che la promessa fatta al sordo, ouero all'absente, non obbliga fin'à tanto, che l'altro l'accetti con quello, che è detto concorda Soto,[c] Lop.[d] e Fl. Theologic.[e] E finalmente la donatione, ancorche sia *causa mortis* fatta all'absente, quantunque fusse vna Chiesa con l'atto interiore, ouero esteriore, non obbliga. percioche è necessario, che vi cócorra il consentimento d'ambedue le parti: saluo se si facesse alla presentia di testimoni con publico istromento: & il notaio l'accetti in nome del donatario. percioche in questo caso ella varrà. così tiene Soto,[f] seguito da Rodrig.[g] & è commune di tutti: come si dirà ad altro proposito nel caso 115. del cap... del Voto. veggasi. Vero è, che se auanti che si cósegnasse al primo donatario, si desse, ouero cósegnasse ad altri; il secondo a chi si facesse la consegna, se ne rimarebbe con essa. e chi gliela donò sarà obbligato a pagare il valore d'esa al primo donatario. Il che s'intéde, se bene questo primo donatario asente nõ habbia ratificato la donatione fatta in suo nome. percioche già per la detta accettatione li fu acquistato ragione in guisa tale, che parlando assolutamẽte nõ si può riuocare la donatione, come allegando altri risolue Couar.[h] Quindi s'inferisce, che la donatione fatta all'asente, & accettata in suo nome, poiche vale fin da principio, è del donatario, e la può riceuere con buona conscientia; anche dopò la morte del donatore. ne in ciò si fà pregiuditio a' suoi heredi. percioche già il donatario vi haueua ragione acquistata: come cótra Paolo di Castro, & altri tiene Couarruuia, e Rodr.[i] conciosache gli heredi succedano al donatore con la medesima obbligatione, che egli le teneua.

[c] *Sot. de iu. & iu. lib. 7. q. 2. art. 1. p. 582. a*

[d] *F. L. Lop. 2. p. instr. consc. c. 3. et lib. 2 instr. neg. c. 42.*

[e] *Fl. Theol. q. de voto. ar. 1 diff. 4.*

[f] *Sot. 2 li. sic. q. 5. ar. 3*

[g] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 55. concl. et num. 1.*

[h] *Cou li. 1. var. ca. 14. nu. 1. et rubr. de test. 3. p. nu. 13.*

[i] *F. M. Rodr. vbi sup.*

teneua. Per questo cap. sarà buono il cap. . . . Del Voto.

Cap. LXV. Delle Propositioni.

CASO I.

DOm. Se sia ben detto il dire, In fin, in fine, doueua esser così, quando ad alcuna persona succede qualche digratia.

R. Che suona male. percioche cõmunemente si suol intendere in cattiuo senso; ancorche lo possa hauere buono, e cattiuo. Si può intẽder male, & esser detto malamente, quãdo colui, che lo dice, intende, che di necessità assolutamente haueua da essere così. percioche pare, che presupponga qualche cagione, o fatto, che necessiti gli huomini a cotali cose naturalmente; e che assolutamente non possa fare, che sia così: ouero, che Dio sà quello, che è per essere: e pone necessità a gli huomini, che non possano assoluta, e liberamente guardarsene, ouero fare qualche altra cosa: e che tutte le cose auuẽgano per necessità: e che nõ vi siano cose contingenti. il che tutto è errore. Si può intendere bene, che era per essere, perche così era stato ordinato da Dio, e nelle sue cagioni naturali, non di necessità assoluta; ma supposto, che l'huomo volesse questa, o quella cosa; donde seguisse cotal'effetto; come andare per la tal strada, o mettersi nella tal parte, o fare vna tal cosa, donde auuenne così fatto disastro. la qual necessità è chiamata da' Dottori di cõseguenza, o di propositione. ma perche communemẽte si prende cotal parola nel cattiuo senso già detto; & hebbe principio da' Gẽtili, li quali credeuano, che vi fusse il Fato, che poneua necessità a gli huomini, perciò suona male, e deuesi schiuare: quando lo dice vn semplice, o nõ litterato, se li deue insegnare benigna, e caritatiuamente, che non lo dica; e come si deue intendere. & il litterato deue essere ripreso fraternamente: e se fusse pertinace, deue essere gastigato. percioche l'ignoranza non lo scusa; come il semplice idiota. *Videatur Sotus, & Veracruz,*[a] *secundum August.*[b] *& D. Thom.*[c] *& Cordoua.*[d]

a *Verac. in 2. phys. 1. q.*
b *Aug. li. 5. de ciu. Dei c. 9.*
c *B. Tho. 1. p. q. 116. & lib. 3. cõtra Gent. c. 92.*
d *Cord. in sum. q. 61.*

CASO II.

D. Che qualità habbiano queste propositioni, che vna persona dotta, e graduata in Teologia, essendo in collora contra vn cherico in presentia di molti volendo mostrare, quãto cattiuo huomo egli era, disse; Io lo tengo per così maldicente, e mala lingua, che se nõ pẽsasse d'essere abbruciato, direbbe male di Dio. Altri raccontano, che egli disse, Nõ è Dio nel Cielo; ouero nõ stà Dio in Cielo, se costui nõ è abbruciato per heretico.

R. Che oltre l'essere detrattorie, & ingiuriose contra il cherico; ritẽgono ancora vn cattiuo suono di bestẽmia, nata dalla passione dello sdegno contra il cherico. e particolarizando ciò meglio, chiara cosa è, che la prima propositione è maledicentia, che si riferisce alla detta bestẽmia cõditionale. La secõda similmente essẽdo detta cõ deliberatione, & attentione, senza passione, era per essere notata di bestẽmia: conciosiache ponesse così poco di fermezza nell'essere di Dio, e nella sua autorità, facendola pendẽte da vna conditione così cõtingente. Ma hauẽdo riguardo, che furono dette cõ l'animo turbato, per la passione dello sdegno; e nõ assoluta, ma cõditionatamente, come si raccoglie dalla relatione del caso, e dal modo di parlare; nõ con intentione di fare ingiuria a Dio; ne di attribuirli cosa, che nõ li conuenga, ne sminuire l'essere, & autorità sua; ma solamente per confermare, e persuadere quello, che egli diceua del cherico: non è per ciò questa seconda propositione

positione assolutamente bestẽmia: ancorche habbia piu suono di bestẽmia, che la prima, per la essagerane cosi precipitata, & irreuerenza, di Dio, con che si lamentò; e per lo scandolo, e turbatione, che cagionerebbe ne gli ascoltanti: spetialmente essendo il Dottore, che la disse, persona esemplare: e così se li deue fare vn'aspra riprensione, e dargli vna buona penitentia, la qual però non infami, ne sia ingiuriosa; ma esemplare, e della quale restino soddisfatti coloro, che se ne scandalizarono. *De his* Castro,[a] Gaetano,[b] Nauarro,[c] Simanca,[d] e Cordoua.[e]

[a] Castro de puni haere. lib.1.c.12.
[b] Caiet. in sum. tit. de blasphem.
[c] Nauar. in sum. c.12. nu 83. sup. 3. praeceptũ
[d] Simãc. de inst. catholicis, tit. 8.
[e] Cord. in sum. q. 61. & copiosius in qq. Theol. li 1. q.17. §.15.

Cap. LXVI. Del Purgatorio.

CASO I.

DOm. Se dopò questa vita sia il Purgatorio?

R. Che senza fallo nell'altra vita è il Purgatorio. nel quale le anime patiscono pena temporale per li peccati mortali, e veniali già perdonati, quanto alla colpa. *Patet Macchabaeorum,*[f] *sancta, & salubris est cogitatio pro defunctis exorare, vt à peccatis soluantur; idest a poenis peccatorum saluantur*. Il qual luogo della scrittura non s'intende de' Beati: per li quali non vi hà necessità di fare orationi; ne si deue farlo; essendo già in Patria: ne parimente de' condannati. poiche nell'Inferno non è alcuna speranza di salute. Contra questa verità s'oppone l'heresia di Luthero, e d'altri, che negauano il Purgatorio. Che sia heresia il negarlo e contra la Diuina giustitia; e cosa erronea, & aliena dalla fede; si può vedere nel Concilio Tridentino,[g] & appresso S. Tomaso,[h] & Flores Theologicarum,[i] & Armilla.[k] la quale adduce molte autorità per cõfermatione di questa verità.

[f] Mach. 12.
[g] Cõc. Tri. sess. 25.
[h] S. Tho. in 4. dist. 21. q.1. art.1.
[i] Fl. Theol. o de Purg.
[k] Arm. verbo purg.

Finalmente il Purgatorio, doue li fedeli morti purgano, e pagano la pena de' loro peccati, del quale si tratta nel nostro caso dicesi essere, e stare in due parti. e così essere di due maniere; l'vno secondo vna special dispositione; e questo non hauer luogo determinato; ma che egli è ouero nel luogo, doue peccarono, o doue appariscono *in assumptis corporibus*, secondo, che conuiene, ouero a' viui per edificatione, ouero ad essi morti, per domãdar de' suffragij. come racconta S. Gregorio[l] in molti luoghi. L'altro è secondo la legge commune; e questo si crede essere nell'inferno, appresso il centro della terra: ma però superiore all'inferno de' condannati, & inferiore al limbo de' fanciulli morti senza battesimo. Di ciò concordando con tutti gli altri tratta Nauarro.[m]

[l] Greg. li. 4. Dialog.
[m] Nau. de poenit. dist. 7. ca. vlt. §. quod. quãuis nu. 13. 14. & 15. pag. 3639.

CASO II.

D. Per quanto tempo si possa inuestigare, che sia per stare vn'anima nelle pene del Purgatorio; non li venendo fatto di quà alcun suffragio?

R. Soto[n] dice, che egli crederebbe, che alcuno fusse gia mai stato nel Purgatorio venti anni, ne anche diece. e la ragione, che ne rende è: perche nõ stando quiui alcuno, che non sia amico di Dio, la sua contritione, e dopò la morte di Christo li sacramenti, e suffragij, e le buone opere fatte da lui viuendo *Ad cumulum et satisfactionis accedunt* Rodriguez[o] pare, che seguiti Soto. Cordoua[p] tiene per cosa piu certa, che altri possa iui stare piu di venti anni. e questo medesimo tiene Henriquez,[q] e Martin Cariglio[r] nell'espli catione della Bolla de' morti. E così per le ragioni, che ne arreca il detto Dottore tengo ancora io insieme con esso loro per certa cosa, e senza dubbio; mutandoui d'opinione da me tenuta prima, che alcune anime siano ritenute nel Purgatorio per molti

[n] Sot. in 4. sent. dist. 19 q. 3. art. 3. pag. 861. b
[o] F. M. Rodr. en la declar. de la bula. §. 8. duda 1.
[p] Cord. de indul. q. 23
[q] Henr. 1 p. Theol. moral. lib. 7. de indul c. 16. §. 4. en la glossa
[r] Carillo 1. p. c. 11. nu. 11. pa. 135.

molti anni: e che in ciò non si possa limitare tempo di dieci, o venti anni, come dice Soto, ne di certo, come disse Ledesma.[a]

[a] Martin de Led. in 4.d.26.art. 2. dubio vltimo.

CASO III.

D. Per quali ministerij le anime, che stanno in Purgatorio siano tormentate; cioè chi le tormenti?

R. Che non sono tormentate per il ministerio de' Demoni. e la ragione è, perche sono nemici: ma le anime de' giusti sono portate al Purgatorio per il ministerio de gli Angioli buoni, e le anime de' condannati all'inferno da quello de' Demoni. Questo è manifesto da quello, che dice San Luca,[b] *De diuite, Epulone*: ma però sono tormentati nell'vna, e nell'altra parte, col fuoco. Flores Theologicarum,[c] e Martin Cariglio, con la commune de' Teologi.

[b] Luc.16. de Lazaro.

[c] Fl. Theol. q. de purg. diffic. 3.

CASO IV.

D. Se la pena di coloro, che stanno in Purgatorio sia meritoria, e voluntaria?

R. Che le anime, le quali stanno in Purgatorio voluntariamente; cioè patientemente sopportano li tormenti, ne piu, ne manco, che faccia l'infermo, il quale patientemente soffrisce li tormenti del fuoco, che egli s'accorge essergli rimedio necessario per la sanità.

Nota 1. Nota, che nel Purgatorio nessuno può demeritare. la ragione è, perche all'hora egli potrebbe peccare; e per conseguente essere condannato. il che è manifestamente falso.

Nota 2. Et in conclusione nota, che le anime, le quali stanno in Purgatorio, per la patientia, che hanno ne' tormenti non meritano aumento di gratia, ne di gloria, *patet Ecclesiastici:*[d] *Quodcunque potest manus tua, instanter operare. quia nec opus, nec ratio, nec scientia, nec sapientia est apud inferos, quò tu properas.* nelqual luogo il Purgatorio è chiamato inferno. e similmente perche il solo atto, che in questa vita procede da carità, è meritorio. Con questo, che è detto, che è dottrina riceuuta da tutti concorda Flores Theologicarum.[e]

[d] Eccles. 9.

[e] Fl. Theol. q. de purg. diffic. 4.

CASO V.

D. Se le anime, le quali stanno nel Purgatorio conoscono quelle cose, che noi facciamo in questa vita per loro?

R. Che dall'effetto hanno notitia delle orationi, che per loro quasi offeriscono. percioche sentono, che loro sono sminuiti li tormenti: conoscano gli auuenimenti de' loro parenti per riuelatione delle anime, che di noi altri vanno al Purgatorio; e per la diuina, & Angelica riuelatione. Questa è dottrina di Sant'Agostino,[f] secondo che riferisce Riccardo, e Flores Theologicar.[g]

[f] S. Aug. de cura mortuo.

[g] Fl. Theol. q. de suffr. ar. 4. dub. 1.

CASO VI.

D. Se sia buona cosa desiderare il Purgatorio: poiche ordinariamente si suol dire, Mi contenterei di andare in Purgatorio?

R. Che coloro, che stanno in Purgatorio, hanno due cose. La prima, che stanno in gran pene. percioche secondo San Tomaso,[h] e Nauarro,[i] e Cordoua,[k] la pena del Purgatorio, eccede quella, che Christo nostro Signore patì nella sua passione. la quale fu maggiore delle pene di San Lorenzo, e di tutti li martiri. percioche il medesimo fuoco, *secundum substantiam*, che affligge li dannati nell'inferno, affligge ancora nel Purgatorio li fedeli. percioche secondo che dice S. Agostino,[l] *Nescit quid petit, qui Purgatorium petit.* Quel fuoco, se ben non è eterno, tuttauia è grandemente graue. Ma nota, che se bene è vero, che le pene patite da Christo nostro Signore nella sua passione *ex natura ipsarum* non furono così graui, ne per conseguente così equiualenti in genere di pene, come sono le pene di coloro, che stanno in Purgatorio; nondimeno furono equiualenti, e senza proportione l'eccedono

[h] S. Th. 3. p. q. 48. ar. 6.

[i] Nauar. in commēt. de indulg. 6. in Leuit. ca. si quis. de panit. d. 1. nu. 8.

[k] Cordu. q. de indulg. q. 3.

[l] S. Aug. d. 25. qui in aliud dicitur.

cedono *In valore satisfattorio ex aestimatione, & acceptatione diuina. Quia Deus Pater eis acceptauit infinite supra omne debitum omnium, & ex dignitate persona Christi, qui est persona infinita.* Doue di passaggio nota, che non solo hanno la pena del senso qlli, che stanno in Purgatorio; ma ancora la pena del danno; mentre che quiui stanno. la qual pena non hebbe Christo. *Quia fuit semper beatus, & comprehensor simul, & viator.* La seconda cosa, che hanno è, che coloro, che stanno in Purgatorio hanno sicurezza, che fra qualche tempo anderanno a veder Dio a faccia a faccia. percioche il dire, che coloro, li quali stanno in Purgatorio possano cadere di gratia, ouero peccare in qualche maniera; è cosa temeraria, & ancora errore. percioche in quanto a questo, stanno, *Simpliciter extra terminum via.* Ne fà al caso, che la Chiesa pregando per esse anime dica, *A porta inferi erue Domine animas eorum:* & vn'altra volta, *Ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscura tenebrarum.* percioche la Chiesa non domanda, che non pecchino; ma che non siano trattenute lungo tempo nel Purgatorio, che è parte dell'inferno: e quãto a questo è buona cosa desiderare il Purgatorio. Concorda Margarita Confessorum.[a] la qual dice, che sentì dire a persone di fede, e di credito, che essendo proposta vna questione, se coloro, che stauano nel Purgatorio, poteuano almanco peccare venialmente fu determinato di nò; e che'l contrario fusse errore.

[a] *Marg. confes. pa. 184.*

Cap. LXVII. Della Ratificatione.

CASO I.

DOm. Presupposto, che ratificatione sia quella, con la quale alcuno consente in quello, che in suo nome è stato fatto, e che di necessità richiede alcune conditioni: vno non hauendo potere, ne commissione di giudice, mandò fuori vna sententia in nome del giudice, contra vn reo. da poiche il giudice lo seppe l'approuò; hauendola per ferma, e stabile: se questo basti, accio che la sententia sia vera, & habbia forza.

R. Che non basta. pcioche sono sei le cose, che deue hauer la ratificatione; delle quali trattano li Sommisti;[b] e principalmẽte Armilla bene, e breuemente. Vna è, che quello, che è stato fatto vaglia, e sia qualche cosa: percioche non essendo alcuna cosa, non si può hauer per ferma: e che questa sententia non sia stata alcuna cosa, *patet.* poiche come è detto, è stata data senza alcuna autorità, o commissione. *Ita habetur,* secondo Innocentio,[c] & Armilla.[d] Donde segue vna cosa da notare, & è, che la ratificatione parimente non dà facultà di potere assoluere alcuno sacramentalmente: quando ella è *de futuro*: ne parimente li dà la ratificatione di presente, quando con qualche segnale esteriore non si mostra, che se ne dà perciò. ma sia questa ratificatione di presente, o di passato; se venga significata con qualche segnale esteriore dà facultà di potere assoluere. Verbi gratia, come se'l Prelato, o Vescouo vede, che li Cherici si confessano gli vni da gli altri, e tacendo lo dissimulano. La qual ratificatione pare, che sia bastante. percioche non pare essere solamente ratificatione, ma ancora consentimento interpretatiuo: conciosiache in quell'hora, che egli tace paia consentire, & interpretatiuamente dare licentia. Così tiene Ledesma,[e] e Gaetano.[f]

Per questo caso è buono il caso 16. del Capitolo Del Confessore. & il caso 2. del Capitolo de' Curati. Veggansi.

[b] *Summist. ver. ratihabitio.*

[c] *Inno. in c. prudẽt. de offi. deleg.*

[d] *Arm. ver. ratihabitio nu. 1.*

[e] *Ledes. in sum. de panis sacra. diffi. 28. col. 29.*

[f] *Caieta. in sum. verb. absolutio.*

CA-

CASO II.

D. Vn seppe, che altri in suo nome fece danno al suo prossimo nella roba, ouero nella persona; e l'hebbe per ben fatto; e che fusse stato fatto in nome suo: se sia obbligato a restitutione. percioche, quando si fece il danno, egli non lo seppe; ne commandò, che fusse fatto.

R. Che Nauarra [a] con altri tiene, che egli non è obbligato Scoto tiene, che egli è obbligato *in solidum*; Monaldo limita Scoto, dicendo, che sarebbe cosi, quando la sua ratificatione fusse cagione, che'l danneggiato non ricuperasse la sua roba, ouero il suo honore. La Somma Angelica [b] seguita da Nauarro [c] tiene, che sia obbligato, ouero che sia, o non sia cagione, che al danneggiato si restituiscano le cose prese, se chi fece il danno non l'haurebbe fatto, se haueste compreso, che l'altro era per hauerlo, per ben fatto, e che si facesse in suo nome. e questa medesima opinione tiene Sant'Antonino, [d] citando Paludano di questo istesso parere. percioche dicono, che quel tale è participante del delitto; & è da essere paragonato con colui, che commanda: principalmente se chi commesse il delitto non l'haurebbe commesso, se non si fusse confidato, che l'altro era per aggradirlo. ma l'opinione di Scoto con la limitatione del Monaldo, che similmente è di Gio. Medina, [e] e di Nauarra, e di Rodriguez [f] deue essere seguita. Vero è, che quel tale è degno di castigo per hauere approuato, e tenuto per ben fatto, che altri in suo nome habbia fatto vna cosi fatta maluagità: e così se fusse morte di Cherico sarebbe scommunicato: come determinano li Canoni. *Sed per solam ratihabitionem damnificatur proximus*: se non v'interuenisse quello, che è detto. e così se bene è peccato il ratificare il male, tuttauia non obbliga ad alcuna restitutione: poiche non è cagione di alcuno ingiusto riceuimento.

[a] *Nau. 2. to. li. 3. de rest. nu. 69.*

[b] *Ang. ver. fur. nu 20.*

[c] *Nauar. in sum. ca. 17. nu. 133.*

[d] *S. Ant. 2. p. tit. 1. cap. 12. §. 12.*

[e] *Medi. c. de rest. q. 2. pag. 34. col. 4.*

[f] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 249. conclu. & nu. 4.*

Cap. LXVIII. De' Re.

CASO VNICO.

DOm. Se l'Imperatore nel suo Imperio, & il Re nel suo Regno sia padrone proprietario di tutti li beni, e robe de' loro Regni, e vasalli?

R. Che se bene alcuni Dottori tengano la parte affermatiua: come è Hostiense, Gio. Medina, Bartolo, e Baldo, e di altri Dottori di Italia. e Bartolo in tal maniera pensa questa essere sententia certa, che dice, che chi la negasse per auuentura cascherebbe in heresia. Ma la piu commune, vera, e praticata opinione, o per meglio dire, sentētia in tutta la Christianità è la parte negatiua, cioè, che il Re non è proprietario Signore de' detti beni, ne li può torre a chi gl'hà, e possiede, se non solamente quādo, e quanto faccia di mestiere, ouero sia necessario per la difesa, e buon gouerno del suo Regno, ouero della Republica: come ne tratta Soto, [g] Cordoua, [h] Turrecremata, [i] Couarruuia, [k] Vittoria, [l] Siluestro, [m] Bannes, [n] seguendo Orellana. [o] Finalmente ne l'Imperatore, ne alcun Re, ne Prencipe vi hà, il qual signoreggi in cotal guisa, ne con questo patto. Il Turco è quegli, come dicono, il quale domina tirannicamente in sì fatta maniera. egli così possiede, come suoi tutti li beni, e tutta la roba de' sudditi: che stima di potergli a sua voluntà vsurpare per se stesso per legge naturale. se ben la Republica trasferì nel Prencipe la sua potestà, & autorità di commandare, come anche la giurisdittione: nondimeno non fece questo della roba, e de' beni, de' quali egli non può vsurpare, se non quando essi fussero necessarij alla medesima Republica, & alla sua difesa, & ammi-

[g] *Sot. de iust. & iu. lib. 4. q. 4. artic. 1. & 2.*

[h] *Cordu. q. 191.*

[i] *Turrec. in decret. dist. 96. cap. duo sunt, & ca. ad verum.*

[k] *Cou. resolut. li. 1. ca. 6. & in reg. pec. p. 2. §. 5. col. 226.*

[l] *Vict. in 4. relect. qua est prior de insulanis. §. 24. 25. 26.*

[m] *Sylu. tit. Pap. qu. 12. & 13.*

[n] *Bann. de iust. & iu. q. 62. a. 4.*

[o] *Orell. in scriptis. 2. 2. q. 64. a. 4.*

amministratione: come è detto. e quando la legge dice, che tutte le cose sono del Prencipe; come dice Soto, [a] s'intende di quelle cose, che appartengono al fisco, ouero al publico tesoro.

Nota, che si come li giudici peccano mortalmente facendo ingiustitia in cosa notabile; e sono obligati a restitutione, come dice Siluestro, [b] Soto, [c] e Nauarro, [d] cosi ancora li Signori de' vasalli peccano mortalmente, e sono obbligati a restitutione, facendo notabile aggrauio, & ingiustitia, e ponendo ingiuste impositioni contra le persone, e beni loro, e de' loro popoli: come bene, e breuemente ne tratta Siluestro, [e] e Nauarro, [f] il quale nota molti casi, ne' quali si sogliono fare cotali aggrauij, e doue ancora li Re, e Signori in molti casi possono giustamente vscire delle regole generali, e mettere impositioni, e domandar seruigi straordinarij, quando non bastano le loro entrate ordinarie. gli pone tutti raccolti insieme, spetialmente per li Dottori di legge, ouero che non vogliono vedere le leggi, e li Dottori, che piu compitamente ne trattano. con tutto quello, che è detto concorda espressamente Cordóua. [g]

[a] Sot. vbi sup.

[b] Syl. verb. index. 1. q. 7. q. 12. & Iudi. q. 5. & 6.

[c] Sot. de iustit. & iu. li. 3. q. 3. ar. 1. & 2.

[d] Nauar in sum. ca. 25. num. 12. & seq.

[e] Syl. ti. Dominium q. 4. & 5. & Gabel. 3. q. 2. 3. & 4. et gabel. 4. q. 3. 4. & 6.

[f] Nauar. in sum. ca. 25. nu. 3. 6. 7. 9. & 10.

[g] Cord. vbi sup.

Cap. LXIX. De' Reggitori, o Reggimenti.

CASO I.

DOm Vna Città, la qual hà vn voto nelle Corti, vi manda sempre due procuratori, vn Reggitore, per la Città, & vn'altro, che non è tale per lo stato de Caualieri, e nobili. & in vn certo tempo, vn Signore potente hebbe tanto potere co' detti Reggitori, che sempre ballottarono in fauore di chi egli voleua, che fusse procuratore di Corte di quello stato di Cauallieri. e certi Reggitori auuedendosi di ciò, trattarono di leuargli questa, che era, come preeminentia: e cosi compromessero di litigarla a spese loro, e di non lasciare l'impresa, finche, o contra, ouero in fauore non fusse data la sententia nel consiglio Reale. e cosi fu eseguito. percioche fin'ad hauerla, spesero della lor roba trecento mila marauedis: e la sententia fu questa, con la sua esecutoria, che'l consiglio nominasse dodici persone dello stato de' Caualieri, e nobili, e che di questi dodici il Corregidore n'assegnasse sei, e li mettesse a sorte; e colui, a chi ella toccasse fusse procuratore per li Caualieri, e nobili. Li Reggitori, che haueuano vinta questa lite, in numero di dodici, la maggior parte del Consiglio; parendo loro, che poiche haueuano spesa la lor roba; era ben fatto il risarsi alla meglio, che potessero; fatta la lor fattione, conuennero fra di loro di trouar modo, come, essendo la maggior parte, sempre ottenessero quello, che volessero, & era cosi fermo, e certo questo accordo, e trattato, fatto da loro, che mentre durò l'altra parte di Reggitori, che non litigarono, non poteua in alcun modo assegnare mai le dette dodici persone, ogni volta, che doueuano essere assegnate. Stando le cose in questa dispositione, vno de' dodici Reggitori, il quale similmente haueua litigato a sue spese si accordò con la parte contraria piu debole, che non haueua litigato, e diedero ordine, che fusse aggiunto vn'altro reggimento, o Rettore; e, che questo nuouo Rettore, & il suddetto lo seguissero. e così con questo sono piu Reggitori al presente da questa parte, e restano cosi forti per nominare quelli, che deuono essere posti a sorte, come era l'altra parte: la quale hora rimane debole, che non può nominare le persone, che deuono essere poste a sorte, per Procuratori di Corte. hora il dubbio consiste in questo, se quel Reggitore, che fece preualere

nel modo detto la parte piu debole, che non haueua litigato, sia obbligato a restitutione?

R. Che qui sono tre punti, a' quali si hà da rispondere. Il primo è, se quei Reggitori si accordarono lecitamente a litigare con la loro roba, fin tanto che vedessero la sententia del Consiglio Reale. A che io rispondo affermatiuamente; se a ciò fussero mossi da zelo di libertà, accioche il Consiglio de' suoi Reggitori facesse la sua elettione, ouero nominatione liberamente: come dice la sententia. ma se vi furono indotti per leuare la preeminentia a quel Signore; non fu cosa ben fatta: tanto piu se egli non l'abusaua in pregiuditio del Consiglio, e del ben commune. Il secondo punto è, se questi Reggitori, che vinsero la lite, lecitamente poterono accordarsi, di maniera, che riuscisse procuratore di Corte vn Caualiero, che essi volessero; e non dell'altra parte. Al che dico; che ciò non fu lor lecito. percioche questo è vn leuare a gli altri la ragione di eleggere con effetto liberamente. la qual ragione essi hanno secondo le leggi; e secondo la sententia data nella detta lite, che'l Consiglio nominasse le dodici persone, &c. e cotal sorte d'accordo, o subornatione, o conspiratione, o monopolio è riprouata dalle Leggi. e poiche il consiglio, ouero l'altra parte non consenti nella detta lite, gli altri non erano obbligati a contribuire in ciò: ancor che fusse per il ben commune. Il terzo punto è del Reggitore, che fu cagione, che l'altra parte preualesse nella nominatione, &c. Al che io dico, che ne in questo parimente egli fece bene; come ne anche l'altra parte: come s'è detto nel secondo punto. Ma conciosiache questo Reggitore habbia soddisfatto al primo accordo lecito di litigare della detta libertà fin'all'essere data la sententia, come fu data; egli non rimane obbligato a piu, ne a soddisfare, ouero restituire cosa alcuna: anzi che egli, e tutti gli altri Reggitori è obbligato a lasciare cosi fatta partialità, & accordi: poiche, come è detto, non sono leciti. Il che è vero, quantunque hauessero giurato di proseguire la detta conspiratione mortalmente colpeuole. Il male, ouero il pericolo, che oltre di ciò quindi potrebbe auuenire è, che se qualche Reggitore di qualche accordo espresso, o tacito precedente riceuesse qualche cosa da chi riuscisse Procuratore delle Corti, per hauerlo nominato; accioche potesse essere vno di quelli, che'l Corregitore eleggesse per esser messo alla sorte, percioche questo sarebbe brutto guadagno, e da essere restituito a' poueri, secondo la commune dottrina de' Dottori. *Vt refert Syluester,* [a] *Sotus,* [b] *& Nauarra* [c] *secundum communem opinionem.* Siluestro, [d] e Cordoua [e] piu alla lunga.

CASO II.

D. Se essendoui legge del Regno, che al Reggitore, il quale andasse per negotij della Città, non siano dati piu di dodici reali il giorno; e non vi essendo Reggitore, che sia buono per andare a trattare vn certo negotio di grande importanza, eccetto vn solo, il quale per sue indispositione non puo essere a ciò sforzato; ne può andare senza maggior spesa, che essendo sano: se li potranno dare piu di quello, che darebbono ad altri, o molti altri, li quali non sono Reggitori; che perciò v'andassero; accioche egli vi vada; come quello, che giouerà piu de gli altri, che vi andassero. e se egli potrà senza licentia del Consiglio Reale riceuerlo?

R. Quattro cose. Prima, che si può ben accordare con la Città, di andare a trattare il negotio per piu di quello, che è stato tassato dalla legge, per tutto il tempo, che a quel Reggitore durasse l'infermità; per la quale non può essere sforzato di an-

[a] *Syl. restit. 2. §. 2. & restit. 4. q. 1.*
[b] *Sot. lib. 3. de iust. & iur. q. 6. ar. 4. pag. 270. & lib. 4. q. 6. ar. 3. pag. 350.*
[c] *Nauar. in sum. ca. 17. nu. 37.*
[d] *Syl. concl. 1. q. 1.*
[e] *Cordu. en la sum. q. 177. y en el quest. Theolog. lib. 1. q. 32 in 4. opinione. folio 255. & 256.*

andarui: ancorche poi ritrouandosi nel negotio hauesse qualche miglioramento, se non era del tutto sano. & egli potè riceuere quel prezzo per il solo tempo della sua indispositione. e la Città sarà obbligata a pargli l'accordato in tal maniera, come a qual si voglia altra persona particolare, che non poteua essere sforzata di andare a tal negotio: maggiormente che la Città guadagna piu, dando a questo Reggitore la prouisione accordata, come a persona particolare, che guadagnarebbe, dando il doppio ad altri, ouero ad altre persone, che andassero per trattare il negotio. & a questo non contraria la tassa della legge già detta, che non si possa dar piu di dodici reali al Reggitore. percioche questo s'intende del Reggitore, che può esser costretto, & è obbligato di andare, e non di quello, che è libero da così fatta obbligatione per infermità, ouero per qualche altra cagione. percioche cō costui, che non può essere costretto di andare si può accordare, che vi vada per interesse, come con qualche altro particolare. Secondo dico, che questo prezzo se li può, e deue pagare della medesima roba, e beni communi, ouero della Città; de' quali si sogliono pagare, ouero si pagarebbono li dodici reali; se essendo sano fusse andato, ouero fusse costretto di andare a trattare quel tal negotio: e donde si pagarebbe vn'altro, che per ciò vi andasse. percioche la medesima ragione è dell'vno, e dell'altro. Terzo io dico, che vi è dubbio se per ischiuare liti, e spese, si potrà pagare tutto, imbeuendolo, ouero mettendolo a conto d'altre spese della Città, o Terra: senza che gli altri si accorgano, che sia stato pagato al suddetto piu de' dodici reali: mettendosi al libro, che li sia stato dato dodici reali: e ponendo il rimanente a conto di altre spese, & al presente pare, che così si posa fare senza carico di restitutione. poiche gli è douuto giustamente quel prezzo. come si presuppone: e senza grandi inconuenienti non li possono essere pagati di altra maniera. ma si deono guardare delle bugie, e spergiuri: ma con parole piene di cautela, le quali nella maniera commune di parlare possono hauere vero senso, ciò si può fare senza peccato, e non in altra guisa. Quarto dico, che tutto quello, che è detto è vero; cessando ogni fraude: e saluo parimente se siano ricorsi al Re, ouero al Consiglio Reale per la licentia: facendo di questo caso vera relatione, e della infermità del detto procuratore, per cagione della quale non è tenuto di andarui; & accioche andasse, come vn'altra persona particolare, si sono accordati con esso per quel prezzo. ma se'l Re, ouero il Consiglio Reale nō habbia voluto dar lor licentia di così pagarlo; all'hora non si può dar piu de' dodici Reali. perche già è manifesto questa essere l'intentione della Legge, ouero del Legislatore in tutti li casi: contra la quale non si può dare, ne riceuere, ne contrattare per piu di quello, che quiui è tassato. Con quello, che è detto concorda Cordoua,[a] Rodriguez,[b] e Lopez.[c]

CASO III.

D. Se sia lecito, e se vi sia obligo di restituire quello, che fanno li Reggitori delle Terre, sotto colore, che prima si venda il pane, & il vino della Terra non permettendo, che lo portino, o vendano fuori della Terra per vn certo spatio di tempo, & essi mettono il prezzo del lor pane, e vino, e degli altri habitatori piu caro di quello, che lo venderebbono co loro, che lo portassero fuora; se lo lasciassero vendere.

R. Che è lecito, se l'vtile commune, che quindi risulta sia maggiore del danno de' poueri: ma non già di altra maniera. Concorda espressamente Cordoua,[d] e Lopez,[e] e Rodri-

[a] *Cordu. in sum. q. 81.*
[b] *F. M. Rodr. 2. to ca. 28.*
[c] *F. L. Lop. in instr. negot. di. 1 ca. 20. in fine.*
[d] *Cordu. q. 182.*
[e] *F. L. Lop. 2. p. c. 74. p. 588. in instr. consc. y tambien in instr. nego. lib. 1. ca. 19. pag. 63. c.*

drignez. [a] Veggasi Gabriel, [b] e Siluestro, [c] e Nauarro. [d] Ciò dipende dal fatto. esaminisi molto bene. & in caso di dubbio vale il costume. Così dicesi hauer risposto Gio. Medina Dottor Egregio.

[a] F.M. Rodr. 2. to. ca. 79. concl. et nu. 12.
[b] Gab. in 4. d. 15. q. 10. not. 6. 7. & dub. 2.
[c] Syl. empt. q. 5. 6. 9. 10. 11. & 12. et iurament. 4. q. 2. in fine & resti. 3. q. 12 §. 8.
[d] Nau cap. 23. q. 92.

CASO IV.

D. Nelle Città, e Terre, doue sono li ventiquattro, o Giurati; come è in Siuiglia, e Toledo: doue ancora si chiamano li ventiquattro Reggitori; sogliono costoro far giuramento di osseruar molte cose, quando pigliano questi vffitij. Fra le quali vna è, che giurano, che non procuraranno, ne consentiranno, che'l procuratore della Corte Reale, chiamato di Corti sia eletto per voti, e non per sorti, come vsano eleggere fra essi così fatto vffitio: se vno procurasse con questi, e con quelli, che così fatto vffitio fusse dato per voti, e nõ per sorte; egli peccherà mortalmente contra il giuramẽto fatto da lui?

R. Che non ostante il giuramento fatto non pare, che egli pecchi; se procura, che per voti del Concistoro, o del Consiglio, fusse eletto. e ciò sarebbe meglio, e piu conueniente al giuramento di hauer riguardo al ben commune. percioche il giuramento contra li buoni costumi non obbliga. e questo che si dice pare, che sia contra li buoni costumi, o almanco, che impedisca maggior bene: essendo cosa euidente, che se riesce procurator per sorte, spesse volte auuerrà, che egli non sia atto, ne idoneo per quello vffitio. il che risulterà in danno della Republica. e se fusse dato p voti, si haurebbe riguardo a' meriti, & alle conditioni necessarie p questo vffitio, e di questa maniera prima si terrà conto del ben cõmune, e cura delle Città. secondo si osseruerà meglio la giustitia distributiua. la quale da simiglianti vffitij, e dignità richiede aggiunta, & aumento, secõdo li meriti, e virtù di ciascuno, come premio delle virtù, e prudentia de' Cittadini. e ciò si conferma, perche non parrebbe lodeuole costume, che i benefitij Ecclesiastici, e li Vescouadi si distribuissero, cauandosi a sorte: come ne anche la monarchia secolare, ma per elettione, o voti della Communità, ouero del Prencipe deuono essere dati, & attribuiti a' degni. Il che veggiamo, che si osserua nelle Religioni. e poi che'l Senato de' Cittadini per altri vffitij elegge sempre gl'idonei, & atti; molto piu deue essere desiderato, e fatto in questo principale, e segnalato vffitio, e tanto necessario alla Republica: accioche sempre siano eletti li piu atti, e piu degni. e ciò per voti del Concistoro, o Consiglio. Concorda Nauarra, [e] e Rodriguez. [f]

[e] Nau. 2. to. restit. li. 3. c. 31. n. 32. 33. & 34.
[f] F. M. Rod. 2. to. ca 28. in fine.

CASO V.

D. Se li Reggitori, e Giurati, e Procuratori delle terre, e Città; li quali per ragion del loro vffitio, e giuramento, che fanno ordinariamente, sono obbligati a procurare il ben cõmune delle lor terre, e schiuare il lor danno, pecchino mortalmente, e siano obbligati alla restitutione del dãno, quando mancano in quello, che sono tenuti?

R. Che non peccano mortalmente, ne sono tenuti alla restitutione del danno, se non quando mancano notabilmente in quello, che sono obbligati, ne quãdo per qualche giusta, o ragioneuole cagione fussero impediti per non farlo, come erano obbligati. come dice Siluestrina, [g] e piu cõpita l'insegua Cordoua. [h] e cõforme a quello, che è detto si deue interpretare il giuramento, che fecero quando riceuettero cotali vffitij. come insegna Siluestro [i] concorda Cordoua. [k] Nota in ogni modo il caso seguente, che nasce da questo.

[g] Syl. culp. q. 4. & administrator q. 1.
[h] Cordu en la sum. q. 55. & 188.
[i] Syl. iura. 3. q. 1. & 3. & iure. 4. q. 0. 14. 15. 16. & 18.
[k] Cordu. q. 91. punc. 3.

CASO VI.

D. Se li Reggitori, Procuratori, e Giurati pecchino mortalmente, e siano obbligati al danno, se diano il lor voto, o consentimento per le ingiur-

giuste impositioni, & aggrauij de' loro popoli, sapendo, ouer douendo sapere, che sono ingiusti non vi essendo però giusta, e basteuole cagione.

R. Affermatiuamente, percioche per ragione de' loro vffitij, e del giuramento fatto, quando riceuettero così fatti vffitij, sono obbligati a non dare il voto, ne consentirui. ma se vi fusse giusta cagione per cotali impositioni non peccherebbono, ne sarebbono obbligati al danno. Quello, che habbiamo detto, è vero, ancorche quei tali Reggitori Procuratori, e Giurati per preghi, o commãdamento, o timore de' loro superiori, o amici diano il lor voto, e consentino nelle dette ingiuste vessationi, & aggrauij de' loro popoli. Vero è, che alcuni Dottori tengono il contrario, quando il Re lo commandasse. ma quello, che è detto è più vero. La ragione di questo è, perche per nessun prego, ne timore, ne commandamento del superiore, nessuno può peccare mortalmẽte; facendo quello, che è male contra la legge di Dio, ouero la naturale: come ammazzare, mentire, fornicare, spergiurare, fare, o cõsentire, dare il voto in danno ingiusto notabile del terzo: maggiormente della Republica: come dice Siluestro,[a] e cõ molti altri. & ancorche in tutte le promesse, e giuramenti assolutamente fatti s'intenda essere eccettuata l'autorità del superiore; *vt patet in vsu.*[b] tuttauia questo s'intende in quello, che non è male in se stesso cõtra la legge Diuina, o naturale; o quando il superiore non consentì, ne diede licẽtia per fare il tal giuramento; e non quando la diede, come la danno ordinariamente il Re, e tutte le leggi: acciochè coloro, che riceuono cotali vffitij giurino di amministrarli col procurare il ben commune; & ischiuando il danno de' loro popoli, come dice Siluestro.[c] e se'l negotio, o giustitia del fatto stesse in dubbio, all'hora coloro, a' quali dopò hauer cõsiderato bene il tutto, paresse, che vi fusse giusta cagione per cotali impositioni, e che siano più giuste, che ingiuste; ancorche altri fussero di contrario parere; non peccherebbono mortalmente, ne sarebbono obbligati a restitutione coloro, che dessero li loro voti, ouero inducessero altri a darli per cotali impositioni: hauẽdo fatta la debita diligentia per saperne la verità. e non di altra maniera. *Facit Syluest.*[d] *Medina,*[e] *& Cordubu.*[f]

CASO VII.

1 D. Presupposto, che li Signori tẽporali sono obbligati a risedere per qualche spatio di tempo nelle loro terre, & a visitargli, essendoui ne la necessità; & a metterui buoni giudici; leuando li cattiui: come dopò altri risolue Lopez,[g] seguito da Rodriguez,[h] se parimẽte il Reggitore della Terra sia obbligato a risederui personalmente nel suo vffitio?

2 R. Affermatiuamẽte, l'ordinario, e regolarmente: ancorche per giuste cagioni possa stare assente per qualche tempo ne' suoi negotij; ma non sempre, e di ordinario: ouero che lasci il Reggimento, che richiede industria personale. Giusta sarebbe, e si direbbe la cagione se fusse occupato in seruigio del Re, ouero in negotij del Regno, o della sua Republica, ouero in affari d'importanza della sua propria roba, o in qualche gouerno, o per qualche altra somigliãte cagione ragioneuole per qualche tẽpo: come è detto: quantũque fusse per alcuni pochi anni: e se ben fusse per sua ricreatione, potrà nondimeno starsene la maggior parte dell'anno in altro luogo: quando egli s'auueda, di non fare notabil mancamento nel Reggimento ordinario per essere presenti altri Reggitori bastanti per le cose ordinarie: & egli pone cura di vedere se la sua assentia faccia notabil mancamento; andando di quando in quãdo la Consiglio. & accorgendosi, che la sua assentia facesse notabile mancamen-

[a] Sylu. metus q.1. ar. 7. & index 1. q 13. §.7. & iuram. 2. q.1.

[b] ca quemadmodum & c. venientes de iure iuran.

[c] Syl. iura. 3. q.1. §.2.

[d] Sylu. tit. culp. q.4. ti. consil. q.7. restit. 3. q. 6. §.2. index 1. q.12. & gabel. 3. q. 1.

[e] Medin de restit q. 7. in respons. ad 2. de dãtibus cons. fol. 35.

[f] Cordu. in la s m. q. 191 punct. 4

[g] F L. Lop. 1. p in inst. consc. cap. 100.

[h] F M. Rodr. 2. to. ca. 38 conclus. & nu. 1.

mento; ouero si appresentasse qualche caso d'importãza alla sua Città, doue fusse necessaria la sua presētia per il bene della Republica; all'hora sarebbe obligato sotto pena di peccato mortale di ritrouaruisi presēte. Nel resto non facendo notabil mancamento la sua assentia, come è detto, non pecca mortalmente nō facendo residentia personalmente la maggior parte dell'anno; stando in altro luogo per sua ricreatione; solo che qualche volta vada al reggimento, e vegga se la sua presentia sia necessaria. Da q̃llo, che è detto segue, che nō deue lasciare il Reggimento, che hà il Signor di vasalli, ouero di somigliãte qualità; vedendo, che non può risedere nell'vffitio, essendo per lo spatio di quasi tutto l'anno occupato nel gouerno di tutto l'anno. pcioche essendo cosi fatto personaggio, piu importa, e può giouar piu alla Republica con l'autorità, e fauore in vna volta, che attēda a q̃llo, che tocca al suo vffitio, che in molte volte altri, che d'ordinario lo fanno, e p negotij d'importãtia può piu giouare de gli altri. Tutto questo si raccoglie da q̃llo, che dice vna legge della Nuoua Recopil. [a] doue si commanda, che li Reggitori di q̃sti Regni non habbiano altre occupationi, onde lascino di andare a' loro consigli. Parimente segue, che all'hora si dirà, che'l Reggitore non risieda, ne attenda al suo vffitio del tutto, e lo tenga cō mala cōscientia quando nō l'esercita mai, ne entra nell'audiētia del cōsiglio, e solo lo ritiene p goder dell'honore, & vtile del Reggitore; p suo proprio interesse; e senza altra cagione ragioneuole di nō risedere, come deue nell'vffitio. Questa questione è trattata molto bene, & alla distesa da Cord. [b] cioè della sostantia. come anche la tratta Lop. [c] e Rodr. [d] e Nauar. [e] Finalmēte nota, che li Correggitori sono obligati di restituire alla Republica il dãno notabile, che gli venisse dall'assentia loro p lor colpa leggiera. il qual dãno si schiuerà se da essi sarà fuggita cosi fatta neglīgētia. Cosi dice Nauar. [f] & è cōmune opinione, che chi per sua colpa, quãtunque leggiera, e solamēte peccato mortale è cagione di qualche dãno, sia obligato nel foro della cōsciētia alla restitutione di detto dãno: essēdo tenuto di giustitia a schiuarlo. Il che, come dice Rodr. [g] si deue tenere cōtra Soto. [h]

[a] l.1.tit.7.
[b] Cordu. en la sum. q. 55.
[c] F.L. Lop. vbi sup.
[d] F.M.Rodr. vbi sup. concl.1. & nu.2.
[e] Nau. li. 3. de rest. c.3. nu.25.
Nota.
[f] Nauar. c. 17. nu. 184.
[g] F.M.Rodr. vbi sup. conclus. & nu.3.
[h] Sot. lib.5. de iust. & iur. q.7. ar. 3.

CASO VIII.

D. Vn Reggitore d'vna Città, con licentia del Re al tēpo della sua morte rinuntiò il suo Reggimēto al figliuol maggiore il qual figliuolo lo possedè piu di trenta anni: senza hauer fatto diuisione, ne del Reggimento, ne di alcun'altro bene. Hora gli altri fratelli di costui, che possiede il Reggimēto domãdano, che lo cōpartisca cō esso loro: se q̃sto fratello maggiore sia obligato di mettere alla partitione con gli altri suoi fratelli il valore di detto Reggimento: ouero se l'habbia prescritto per il tempo, che l'hà posseduto.

R. Due cose, che q̃sto fratello maggiore è obligato di mettere alla parte con gli altri suoi fratelli il valore del detto Reggimēto insieme cō gli altri beni da partire. pcioche secōdo il costume generale cotali vffitij si possono vēdere, almãco con licentia del Re. la quale facilmente si può, e si suole hauere. e cosi il suo valore si deue mettere nella partitione. cosi tiene Couarr. [i] e Gom. Arias, [k] Auedagno, [l] Ant. Gom. [m] Bartolo, [n] e secōdo molti altri Dottori citati da' sud detti, e da Tello Fernãdez. [o] ancorche paia, che egli tēga il cōtrario. Il che, come dice Cord. [p] e Rodr. [q] pcioche l'opinione cōmune tiene q̃llo, che è detto. e cosi si pratica nel foro giuditiale, e della cōsciētia. Secondo io dico, che q̃llo, che è detto, è vero; ancorche siano passati li trēta anni, ne' quali nō sia stata fatta la partitione. perche egli pcio nō prescriue, secondo,

[i] Cou. var. resol. li. 3. c. 19. nu.6.
[k] Gom. Arias en la l. 27. de toro nu.25.
[l] Auend. in resp.9.
[m] Ant. Gomez. en la l.29. de toro nu.29.
[n] Barto. in l. de quib. ff. de legib.
[o] Tel. Her. en la l. 25. de Toro n. 6. vsque n. 16.
[p] Cordu. in sum. q.114.
[q] F.M.Rodr. 2.10. ca. 76. concl. et nu.9.

proua; sia il reo obbligato a rispondere la verità. Percioche è cosa certa, che se'l suo delitto fusse occulto, che sarebbe tale, se non vi fusse alcuna di queste quattro cose: non è obbligato a testimoniare contra se medesimo, secondo che dicono tutti li Dottori, & è detto in molte parti di questa Somma; come ne anche qual si voglia altro testimonio chiamato in giuditio; *vt patet in iure*.[a] ancorche v'interuenisse il giuramento: come insegna Enrico, Siluestro, Angelo, e Gregorio Lopez. Finalmente è necessario per interrogare qualunque reo di qual si voglia delitto, che vada auanti l'infamia, ouero l'insinuatione piena di voci. e di altra maniera sarà peccato mortale grauissimo dalla parte del giudice: come tégono tutti li discepoli di San Tomaso. E parimente nota auanti, che si risponda, che infamia non è altra cosa, che vn romore nato, e proceduto dal delitto, e non da gli huomini maleuoli, e maldicenti. ma da huomini honorati: e che insinuatione piena di voce, secondo il parere di molti Dottori non si distingue dall'infamia. Così tiene con altri Soto.[b] Altri Dottori dicono, che in quanto all'infamia, è necessario, che la fama sia prouata dauanti il giudice: ma che l'insinuatione piena di voci nó è altra cosa, che quel romore detto di sopra, e fuori di giuditio: così tengono alcuni Dottori Legisti: ciò supposto;

R. Che intorno a questo caso vi sono due opinioni estreme. La prima dice, che'l reo può negare il suo delitto, se dalla sua confessione teme qualche pena temporale, ouero che il giudice inquirisca per mero vfficio, oueramente ad instantia della parte. ma se deue essere imposta pena spirituale, dice questa opinione, non temporale, come scommunica, sotto peccato mortale è obbligato a confessare il delitto. Questa opinione è di Panormitano,[c] Siluestro,[d] Angelo,[e] Armilla,[f] Alcozer,[g] Nauarro;[h] come cita Alcozer, e Cordoua. il qual parimente cita la Glosa[i] di quello parere, e suol citarla per se Couarruuia[k] ancora. La ragione di questa opinione è, perche nessuno è obbligato a condannare se medesimo, e somministrare le armi contra se stesso. ma se la pena è per essere spirituale, deue confessarlo. percioche questa non ritiene tanto di pena quanto di medicina. e così egli non vi hà tanta ragione per difendersi, per qualunque, come egli hà nella pena temporale. Ma questa prima opinione riceuuta così vniuersalmẽte io giudico del tutto esser falsa, e contra il sentimento di quasi tutti li Teologi: e così dico, che senza fallo il reo in questo caso non può ricoprire la verità; essendo interrogato giuridicamente, che è la seconda opinione, insegnata da San Tomaso,[k] Gaetano,[l] Orellana,[m] Bannes,[n] Soto,[o] Cordoua,[p] e Nauarro,[q] il quale così tiene veramente, e Couarruuia[r] lo tiene apertamẽte, Gabriel,[s] Rosella,[t] Paludano,[u] Henrico,[x] B. Medina,[y] e de' Legisti Gregorio Lopez,[z] l'Archidiacono, Antonio Gomez,[a] Bernardo Diaz,[b] & altri infiniti di essi. Questa opinione si proua con forti, e gagliarde ragioni, le quali io non espongo qui per schiuar lunghezza. Chi le volesse vedere, le trouerà in qual si voglia di questi Autori, e principalmente appresso Nauarra,[c] che è di questa opinione. e procura similmente di conciliare queste opinioni; e dice, che la prima hà luogo: e pietosamente se le può dare nelle cause criminali: e principalmente, douendo essere fatto morire, confessando: solo che non vi interuenga bugia, ne giuramento falso: e la seconda nelle ciuili. egli ciò proua con assai buone ragioni. Rodriguez,[d] seguendo Nauarra[e] tiene questa medesima opinione: & ambe

---

[a] ca. qualiter, et quã do de accu sat. & in c. inquisi.

[b] Sot. de tegen. & de tegen secr. q. 6.

[c] Pan. ca. 2. de confess. col. pen.

[d] Syl. verb. confess. di lict. q. 1.

[e] Angel. in eo. verb.

[f] Arm. in eod. loc. q. 9.

[g] Alcoz. in sum. c. 36. l. el . eb.

[h] Nauar. c. Int. verb. co vol. 64. nu. 71. 2. 746.

[i] Gl. in c. 2. de coni. in 6.

[k] Couar. in pract. q. ca. 18 nu. 7.

[k] S. Th. vbi sup. in corpore.

[l] Caietl. ...

[m] Orella. in script. 2. 2. q. 69. ar. 2.

[n] Ban. de iustit. & iur. q. 69 art. 2. pa. 141. col. 3. concl. 3.

[o] Sot. de tegen. secret. memb. 2. q. 2. & latius conclu. 7. q. 1. 2. & 5. li. de iust. & iu. q. 6. art. 2. concl. 2.

[p] Cord. lib. 1. q. 41. dubio 3.

[q] Nau. cap. 25. sũ. lat. nu. 52. & in ca. inter ver. n. 725. & nu. 814. 822.

[r] Conar. in prac. q. 13. nu. 3.

[s] Gab. in 2. dist. 15. q. 5. ar. 2. cõcl. 6.

[t] Rose. ver. accusa. 5. 1.

[u] Pal. in 4. d. 15. q. 4. n. 7.

[x] Henr. q. 8 lib. 1. q. 33.

[y] Medi. in la sum. 1. 1. c. 14. nu. 35.

[z] Gre. Lop. sup. p. 7. ti. 29. l. 4.

[a] An. Gom. to. 3. var. resol. c. 12. n. 15.

[b] Bernard. Diaz practic. crim. c. 118.

[c] Nau. 1. to. de rest. li. 2. c. c. nu. 138.

[d] F. M. Rodr. c. 10. del ord. ind. eccl. nu. 1. & qq. reg. to. 2. q. 2. ar. 3. pag. 83.

[e] Nau. vbi sup.

due dicono, essere cosa molto naturale a gli huomini il difendersi, e se'l parente non può essere costretto a testificare contra l'altro suo parente; pare, che la naturale equità detti, che vno non deue essere costretto ad essere testimonio cõtra se medesimo, quando dal suo detto gliene deue seguire gran danno alla vita, & all'honore, o almanco, essẽdo costretto dal giudice, può ricoprire la verità con parole equiuoche. E così veggiamo; come dice Rodriguez, che'l giudice commanda giustamente ad vn condannato a morte, che se ne stia in prigione, e non fugga. il qual anche giustamente può lasciar d'vbbidire, fuggendosene. percioche è negotio molto difficile, che vno non sottraga il corpo dalla morte: potendo per qualche via scamparne. ma Bannes [a] dice, che non può fuggire lecitamente in questo caso. il che mi piace. La detta opinione, come io dico, è di Nauarra, & è seguita da Rodriguez, come ancora da Salzedo: [b] e di questa maniera dice Rodriguez, che si deue intendere quello, che apporta Nauarro. [c]

Nota, che dice Rodriguez, che all'hora segue gran danno nell'honore in questo caso, quando vno è huomo honorato, e tenuto per tale, e confessando il suo delitto secreto, sarà tenuto per infame di fatto, e di ragione. nella quale infamia non sarebbe caduto, se non hauesse confessato; anzi sarebbe rimasto honorato, come prima. ma se fusse huomo basso, e di fama nõ così qualificata; hò detto, che io non oserei ammettere questa opinione. percioche se si ammettesse, sarebbe vn dar licentia a qualsiuoglia delinquente di negare la verità: poiche per la sua confessione ciascuno perde il suo honore. Finalmente risoluendo il caso, e seguendo li Dottori della seconda opinione, che è la commune, dico, che'l reo è obbligato a dire, e rispondere la verità al giudice, che giuridicamente l'interroga. e questa è la commune sentenza, che io sappia; che per dirla è per perdere la vita. & il confessore non lo deue assoluere fin che la dica: quantunque si troui a' piedi della forca: come si dirà nel caso seguente; nel renderne la ragione, e P. Ledesma [d] non tiene per probabile, e con ragione l'opinion contraria.

CASO III.

D. Nel caso passato si disse, che'l reo è obbligato a confessare la verità, quando n'è interrogato giuridicamente dal giudice: se dato, che la negasse, e dall'hauerla negata non ne vien danno notabile publico, o particolare; essendo già pentito del peccato commesso, negandola, il Confessore lo possa assoluere; senza che la confessi piu al giudice.

R. Che Nauarro, [e] e Rodriguez [f] l'affermano. percioche dicono, che se bene egli è innocente, non è tuttauia dishonore dal giudice impiccarlo: se sostantiato il processo egli si truoua delinquente: ma essendoui questo danno è obbligato a confessare il suo delitto: ancorche l'habbia prima negato; e che non deue essere assoluto, fin che lo cõfessi. ma Cordoua [g] tiene per piu vero quello, che dice il medesimo Nauarro, [h] senza la detta limitatione, cioè, che quel tale assolutamente non sia assoluto; mentre non confessa la verità al giudice, che glielo hà commandato. & il medesimo tornò a dire il medesimo Nauarro [i] con queste parole; cioè, che mentre non vbbidisce, dichiarãdo la verità contra se stesso, ouero contra altri nel caso suddetto; stà in peccato mortale. e perseuerandoui non può hauere vero pentimento; ne può essere assoluto. & il medesimo tiene Bartolomeo Medina. [k] ancorche Rodriguez; [l] come si disse nel caso passato, seguendo Nauarro, con la detta limitatione; e Segura, [m] dice, che l'opinione di Medina

non

[a] Bann. de iust. & iu. q. 69. art. 4. fol. 457. cõ. 2.
[b] Salzed. in prac. crim. c. 26. p. 451.
[c] Nau. cap. 25. nu. 38.
[d] F. P. de Ledes. 2. p. sua sum. tract. 8. de i. 8. x. 8. mutamento, c. a. 14 della immunità que hanno auer de parte del reo, pag 765.
[e] Naua. in add. del ca. 25. nu. 36. in c. 28.
[f] F. M. Rodr. del ord. iud. conclu. & nu. 2.
[g] Cordu. in la sum. qu. 62. punc. 2.
[h] Naua. en la sum. ca. 25. nu. 36.
[i] Nau. cap. inter verb. 11, q. 3. fo. 795. concl. 6. nu. 40.
[k] Medi. en la sum. en la declar. del 8. mandam. §. 25.
[l] F. M. Rodr. c. 10. del ord. iud. cõcl. & nu. 1. & qq. reg. t. 10. q. 1. ar tic. 9.
[m] Segur. in direct. 2. p. c. 17. nu. 38.

non deue essere seguita. Ma la ragione di Nauarro senza la detta limitatione, e quella di Medina, che anche è di Soto; e piu vera, come dice Cordoua, e quella, che deue essere seguita. e cosi è parere espresso del dottissimo Orellana.[a] il qual dice queste parole, *Peccatum mortale ex genere suo est non respondere iudici interroganti legitime, siue reticendo veritatem, siue dicendo mendacium: etiamsi continuo propter suã confessionẽ afficiendus sit vltimo supplicio. & hæc conclusio est communis omnium Doctorum, & eam probat copiosè Sotus.*[b] il qual dice. *Interrogatus legitimè a iudice negat veritatem in materia graui, aut occultat, non est absoluendus a confessore, quãdiu manet reus in iudicio, quousque confiteatur veritatem etiamsi reus alias convictus trahatur ad supplicium, probatur reus dum negat, aut occultat veritatem, intulit iniuriam iudici, hanc non reparat, cum possit in casu nostro, nec iudex condonat illam. Ergo. Vltimo probat doctissimus Orellana, Quoties reus non confitetur crimen, propter quod iure punitur, semper manet in mente totius Vulgi aliquis scrupulus, & credulitas, quod ille talis innocens damnetur, ergo vt cesset hoc vulgi scandalum, necessarium est, vt crimen confiteatur?* Questo dice Orellana; e Bannes,[c] che'l seguedice, che se non lo fà ancorche si truoui a' piedi della forca, *Condemnat ipse suo silentio iudicem, vel testes, tanquam iniquos.* hauendo detto egli vn poco piu auanti, che chi giuridicamente, interrogato non risponda la verità, non deue essere assoluto sacramentalmẽte, per tutto il tempo, che stà in giuditio; se prima non confessa la verità al giudice, e ne rende la ragione; perche colui stà in peccato per tutto il tempo, nel quale essendo interrogato non risponde; e in tutto il tempo, nel qual non si dà la sententia; che egli ua liberato, è interrogato virtualmente, & è tempo di risponder. adunque egli stà in peccato mortale per tutto il tempo, che nõ risponde. la qual ragione è bastantissima: e doueua essere auuertita da gli Autori dell'opinione contraria, e principalmẽte da Rodriguez. il qual dice, che non è dishonor del giudice far impiccar vno; se sostantiato il processo si troua essere delinquente. per la qual cosa dice, che la ragione, nella qual si fonda questa opinione è di poco momento: essendo, per dirne il vero efficacissima, e che conuince chiunque bene la penetra. Ma auuertisca il confessore; come auuertisce Luigi Meya,[d] essendo della medesima opinione d'Orellana, che quando occorresse vn cosi fatto caso, non sia facile a commandare al reo, che risponda la verità in danno del suo corpo: ne parimente debile, e negligente in commandar, che la taccia, o neghi in danno della sua anima: ma che con somma maturità, è consiglio, e considerare, e meglio considerare la cagione, e tutte le circonstantie, & in cosa dubbiosa s'inclini piu tosto al fauore del reo; in guisa tale, che non essendo piu che certo, che la legge obbliga il reo a manifestare la verità, non deue essere costretto dal Confessore a dire la verità: principalmente in causa di morte: ouero che ridonda in notabil danno dell'honore, o della fama. poiche habbiano vna regola nelle legge, che quando le leggi sono oscure deuesi fauorire il reo: mẽtre che dall'altra parte non si tratti d'altretanto pericolo di qualche terza persona: come risolue Soto,[e] e Giacomo Graffi.[f] il qual parimente con la dottrina di questo caso s'accorda, per essere commune: come fu anche P. Ledesma,[g] seguendo

[a] *Orell in script. 2. 2. q. 69. art. 2. concl. 1.*

[b] *Sot. in re lect. tegen. secre. q. 6. cõcl. 2. & 3.*

[c] *Ban. vbi sup. art. 2. p. 444 col. 3 concl. 3.*

[d] *F. L. Veya, caso 32.*

[e] *Sot. de iu. & iur li. 5. q. 6. art. 2*

[f] *Iacob. de Graf. li. 3. c. 7. nu. 10. & 17.*

[g] *F. Pedr. de Led. vbi sup. p. 760. col. 1.*

do Orellana, e Bannes; ponendolo ancora sufficientemente.

CASO IV.

D. Supposto, che'l Reo legitimamente interrogato, non volendo rispondere, li possa essere cōmandato, che risponda, e non rispondendo se si presume in ragione esteriore, che egli habbia commesso delitto: como afferma Rodrigo Xuarez; [a] dicendo, che così fu giudicato in Spagna; trattandosi d'vn negotio di grandissima importantia: e Giulio Claro [b] afferma, che così si pratica. & è così obbligato a rispondere subito, che nō può domandare al giudice in alcun modo, che li dia tempo, o dilatione per far proua di rispondere: come afferma Salzedo. [c] Parimente, che non dubiti, se'l giudice l'interroghi giuridicamente: ma che è certo, che giuridicamente l'interroga. percioche se dubita, se'l giudice l'interroghi giuridicamente, nō è obbligato a rispondere, ne a confessare la verità; da qualunque si voglia parte proceda il dubbio; ouero che proceda dalla parte del giudice, ouero dalla parte del modo del procedere. dalla parte del giudice, come quando egli caua vno fuori di Chiesa. nella quale giuridicamente si era ritirato: onero quando il giudice è scommunicato. percioche in questi casi egli proceda ingiustamēte, vsurpando il giuditio. perche all'hora non è superiore. Dalla parte del modo del procedere, come quando procede, non osseruando le cose, che domanda la legge: e parimente perche tutte le leggi gridano, che in caso di dubbio è migliore la conditione di chi possiede. e ciascuno si presume buono, se non si proua, che egli sia cattiuo. e le proue contra il reo deuono essere piu chiare, che la luce del mezzo giorno. Supposto questo. Che cosa faccia di mestiere, che'l reo sia obbligato a confessare la verità al giudice, che l'interroga d'essa. poiche si disse nel secondo caso, che domādandogli ela giuridicamente è obbligato a dirla ancorche per dirla habbia da perdere la vita.

R. Che accioche il reo sia obbligato a confessare la verità al giudice contentioso, cioè al giudice basta, che vi sia vn testimonio, se non habbia deposto ne fama, ne inditij: ma siano già prouati nel processo, e notificati al reo. percioche vi deue essere questo, accioche il reo sia giuridicamente interrogato; come dice con coloro, che poco stante si citaranno, Bannes, [d] & Orellana, [e] che già è in Cielo, e Luigi Veya Palestrello. [f] e non è obbligato a confessarla prima. similmente concorda Nauarro. [g] il qual dice, che ciò notino li confessori, che cōfessano prigioni, e che non siano cagione, che'l reo confessi quello, a che non è obbligato, auanti, che ne sia tempo: onde ne perda la vita. Di questa medesima opinione Nauarro cita Soto, [h] e dice, che quando lo trouò appresso di lui ne diede gratie a Dio. & il medesimo tiene San Tomaso, [i] & Alcozer. [k] E può domandare dilatione, non per rispondere; ma per vedere quello, che contra di lui è stato posto in processo: e conforme a ciò l'obbligatione, che egli hà di rispondere. Il che dice Alcozer, che si deue molto notare. percioche a pena vi è giudice, che osserui quello, che è detto; ne habbia intentione di osseruarlo: e pure veggiamo, che nō si lascia d'assoluerne alcuno; ne per questa, ne per altra cosa simigliāte. ne vale il costume in contrario de' giudici, per essere la legge naturale, come dice Salzedo. [l] auuertendo, che non si può dare al reo la copia dell'informatione: ma solamente deono commandare li giudici, che leggano alla sua presentia quello, che cōtra di lui è stato posto in processo;

[a] Ro. Xua. in l. 4. tit. de las iur. l. 2. in prin. nu. 15.
[b] Iul. Clar. lib. 5. recep. sent. § fin. q. 45. vers. si pone.
[c] Salz. in prac. crim. ca. 126. pa. 428.
[d] Ban. de iust & iu. q. 69. ar. 2. pa. 440. col. 1. c. d.
[e] Orell. en sus escript. 2. 2. q. 69. art. 2.
[f] Palest. in resol. casuū cas. 2.
[g] Nau. cap. int. verb. 11. q. 3 concl. 6. p. 393. nu. 242. a
[h] Sot. de secret. teg. & deteg. mēbr. 2. q. 2.
[i] S. Th. 2. 2. q. 69. ar. 1. 2
[k] Alc. pag. 431. col. 2.
[l] Salz. ubi sup. p. 431. col. 2.

tesso; senza notificarli li nomi de' testimonij: e la medesima opinione pare, che tenga Guttierez.[a] Ma io ammetterei questa opinione, secondo, che dice Rodriguez, quãdo il delitto, che si oppone al reo, è di poco momẽto. perche parlando regolarmẽte sono obbligati li giudici a manifestare li nomi de' testimoni al reo: essendo fatto il processo contra di lui, per difendersi non solamente dalla sententia, che li vogliono dar contra; ma ancora dall'obbligatione, che hà di riprendere: come risolue Bonifacio;[b] riprendendo li giudici, che fanno il contrario: e lo tiene Antonio Gomez,[c] e Gregorio Lopez;[d] & il medesimo vna legge,[e] & vn'altra, che tratta del peccato nefando.

a Gutt. in qq. can. 11.

b Bonif. in tra. de malefi. in reg. de itiq & car. for. nu. 15 fol. 267. in maginis

c Gom to. 3 cap. delict. nu 50. l. 11 tit. 17. p. 3. & 16.

d Gre. Lop. l. 4 tit. 11. li. 8. l. vni. 21. li. 8. no. Recop.

e l. no. cap.

CASO V.

D. Presupposte due cose certe, la prima, che ne' casi, li quali non sono *Lesæ Maiestatis*, ne di heresia, ne simiglianti a quelli del caso 12. Del cap. de' Giudici; non può il giudice interrogare il reo, per mezzo de' suoi compagni, se non hà contra di lui, ouero d'essi semipiena proua, o infamia, ouero inditij bastanti. percioche se vi è, non solo può, ma ancora è obbligato a farla. La seconda, che quando il giudice senza far questo, l'interrogasse nõ pecca mortalmente il reo, non confessandoli la verità del delitto; non v'interuenẽdo giuramento: e se bene v'interuenisse secondo alcuni, & è molto probabile; come si disse nel caso 14. del cap. Del confessore, nella prima parte veggasi. cõciosiache domandandandogliela senza esserui quello, che è detto, l'interroga contra ragione. Quello, che hora si domanda è: se in quei delitti, che sono *Lesæ Maiestatis*, ouero di heresia, ne' quali non si richiede così gran proue, ne inditij, come ne gli altri, ma può il giudice giuridicamente in essi, senza che vi siano, interrogare il reo, per mezzo de' suoi compagni: non in particolare, dicendo al reo, Dimmi se'l tale è stato tuo compagno nel furto: ma in generale facendone inquisitione, e dicendo, Che compagni hai tu hauuto in questo delitto. per il quale lo può cauar suori anche della Chiesa, se alcuno d'essi l'habbia commesso; come è detto nel caso citato: se sia obbligato il reo, il qual habbia commesso alcuno di questi delitti non vi essendo contra di lui ne inditij, ne proua semipiena, a confessare la verità al giudice, che glie la domanda giuridicamente. Che glie la domandi giuridicamente, per non far di mestiere all'hora per domandargliela giuridicamente il giudice, di tante proue, inditij: come se'l suo peccato fusse d'altra sorte. V.g è cosa notoria, che nella Città si è leuata sù vna heresia; ma nella Città nõ è l'infamia di alcuno, ne manco inditij: tuttauia gl'Inquisitori fanno ricerca generale, e domandandone a tutti in generale, s'imbattano a domandarne colui, che l'hà fatta nascere; se costui sia obbligato sotto pena di peccato mortale a dire la verità, e discoprirsi; poiche ne è stato interrogato giuridicamente: conciosiache per così fatto delitto non siano necessarie, come è detto, tante proue, ne tanti inditij, come ne gli altri. & il medesimo si domanda, se gl'inquisitori commandassero cõ iscommunica, che chi sapesse quella heresia, la venga a manifestare. se non la manifesta, caderà in scommunica. *Ratio dubij est*. perche qualunque suddito in tutto quello, che il suo giudice giuridicamente li domanda de proprij, ouero altrui delitti, sotto pena di peccato mortale, è obbligato a rispondere tanto quello, che sà, di quanto l'altro dananti Dio lo può, e deue interrogare, e l'interroga.

R. Se-

R. Secōdo San Tomaso,[a] & il suo commentatore, e Soto,[b] egli non è obbligato a discoprirsi, ne a rispondere la verità al giudice: non vi essendo giuramento: ancorche, come è detto di sopra alcuni tengono, che se bene v'interuenga: & è buona, e probabile opinione: poiche se bene il giudice hà ragione d'interrogare; tuttauia egli ancora hà ragione, all'hora di non rispondere: ne caderà nella scommunica: ancorche non la riueli, e la ragion' è; perche S. Tomaso[c] dice assolutamente, *Reus nō tenetur respondere sine infamia, aut semiplena probatione.* Finalmēte nota per dichiaratione di questo caso, che quando si è detto nel caso citato di sopra, che il reo era obbligato a discoprire li complici, che si trouarono con esso lui in cosi fatto delitto; quantunque contra di loro non sia infamia, ne inditij: si deue intendere, come quiui fu detto; essendo egli già conuinto, secondo la ragione nel medesimo delitto: percioche altra cosa sarebbe, ancorche nō fusse conuinto in esso, ne egli, ne li cōplici, ne vi fusse il minor sospetto del mondo, se quel peccato fusse cōtra la Republica, ouero il Re, o contra vn terzo particolare, come il volerlo ammazzare: & in nessun'altro modo si potesse rimediare al male, che è per auuenirne, se non col discoprire li complici: percioche all'hora, quantunque egli sappia di douer perdere la vita; tuttauia è obbligato di rispondere al giudice la verità, e discoprirgli; accioche per quella via si possa rimediare. Ma non vi essendo questo pericolo; hà luogo, & è vero tutto quello, che è detto in quel caso. E questo medesimo tiene chiaramente Rodriguez,[d] il qual dice, che li rei sono obbligati, che confessano li loro delitti, a dichiarare li cōplici in essi: essendone interrogati dal giudice, e credendo, che stanno apparecchiati per commettere altri nuoui delitti, continuando i loro vitij con graue danno della Republica, e de' particolari: e credendo, che non siano per emendarsi cō l'essere corretti fraternamente: come ordinariamente occorre ne' ladroni, e falsificatori delle monete, heretici, streghe, stregoni: percioche cosa conueniente è, che questa ciurma di cattiui sia manifesta al giudice: ancorche non ne domandi: come risolue Nauarro,[e] e cosi sono obbligati li cōfessori ad ammonire li rei, che li denuntiano, come tiene Soto.[f]

[a] S. Tho. 2. 2 q. 69. artic. 1.
[b] Sot. de secr. teg. & de teg. mēbr. 2. q. 7. pag. 61. b
[c] S. Thom. vbi sup.
[d] F. M. Rodr. cap. 10. del ord. iudic. concl. et nu. 3.
[e] Nauar. c. inter ver. cor. 6.
[f] Sot. de se cr. teg. mēbr. 2. q. 1.

CASO VI.

D. Supposto, che'l reo interrogato con giuramento deue rispondere, conforme all'intentione del giudice, che giuridicamente l'interroga, perche giurando, contra questa intentione peccherà mortalmente: come tiene San Tomaso,[g] e Soto,[h] e che'l medesimo si deue dire rispondendo con equiuoco giuramento, con parole di simulatione, che si cōpongono artificiosamente di maniera, che possano riceuere piu sensi, percioche pigliando il giudice lecitamente questo giuramento non è lecito vsare cosi fatta anfibologia: perche sarebbe vn fargli ingiuria; come anche tiene Soto,[i] seguito da Rodriguez.[k] Io hò detto, pigliando il giudice lecitamēte il giuramento, percioche pigliando illecitamente, è lecito seruirsi di qualunque amphibologia, che la prattica ordinariamente ammette senza menzogna: percioche, se le parole, secondo l'vso ordinario del parlare non ammettessero vero senso, sarebbe menzogna, la quale è cosi illecita, come dice Soto,[l] e Cordoua:[m] ancorche altri tengano il contrario, la cui opinione è riceuuta, come è detto in molte parti di questa Somma: se essendo vno accusato falsamente di quello, che non hà fatto, il giudice l'interrogasse di qualche cosa, che

[g] S. Tho. 2. 2. q. 87. art. 7. ad 4.
[h] Sot. li. 8. de iust. & iur. q. 1. ar tic. 7.
[i] Sot. vbi sup.
[k] F. M. Rodr. c. 10. del ord. ind. cō cl. & n. 4.
[l] Sot lib. 5. de iusti. & iur q. 6. ar tic. 2. cōcl. 7. pag. 445.
[m] Cord. de casib q. 65.

che realmente egli hà fatto, la qual confessata, è bastante inditio per intendere, che è vero, che egli habbia commesso quello, di che falsamẽte è accusato: se sarà obbligato sotto pena di peccato mortale di rispõdere al giudice la verità di quello, che li domandano. V.g. alcuni ladroni hanno vcciso vn huomo in vna strada con la spada di questo innocente, che à caso s'imbatte à passare per di là à quell'hora dopo accusato con falsi testimoni di quell'homicidio, & interrogato dal giudice, dice la verità; di non l'hauere ammazzato, passando il giudice ananti, e domandandoli l'interroga se passò all'hora, che l'ammazzarono per quella strada, e se quella spada sia sua: se all'hora sarà obbligato a dire la verità, che ella è sua, e che passò per di là a quell'hora? Pare di sì: percioche il giudice l'interroga, procedendo legitimamente secondo le cose allegate, e prouate.

R. Che non è obbligato a rispondere la verità Soto,[a] e Cordoua,[b] sopra Soto, se vi sia pericolo, che per quella confessione, sia per essere cõdannato d'homicidio: e la ragione, che ne rende è: perche se quel giudice interroga all'hora giuridicamente, procede dalla falsa opinione, che egli hà, che colui habbia commesso quel delitto: e perciò se bene all'hora li nega la verità di quello, che li domanda, con tutto ciò non li fà ingiuria: e negandola sarà solamente bugia officiosa, non vi essendo giuramento, & io per me lo tengo, in tal caso, quantunque vi fusse il giuramento: perche si come il giudice hebbe ragione d'interrogarlo; così l'innocente l'hebbe di non rispondergli: *quia procedit ex falsa præsumptione.* Vedi Cordoua,[c] che apporta queste opinioni per l'vna parte, e per l'altra:

a Sot. de secr. teg. & de reg. mem. 2. q. 7. pag. 61.
b Cordu in annot.
c Cord. in el quest. de Reli q. 65.

E finalmente per maggior dichiaratione di quello, che al principio di questo caso si è proposto, e della radice di esso; è necessario auuertire, che tutto ciò procede, quando il giudice procede giuridicamẽte, come sempre hò repetito: percioche non procedendo giuridicamente, non è obbligato il reo a rispondere: ancorche il giudice, come suo Prelato glielo commandi per santa Obbedientia, come risolue Aragon:[d] & all'hora il giudice non domanda giuridicamente, quando non è legitimo, e competente: onde interrogando coloro, che non sono soggetti al suo giuditio, possono lecitamẽte ricoprire la verità, senza bugia. Il medesimo si deue dire, quãdo la giurisdittione del medesimo viẽn sospesa da qualche appellatione. Parimẽte si dirà, che egli non interroga giuridicamente, quando contra il reo non vi è infamia, ne per quello, che è detto è iniquo, secondo che dice Rodriguez,[e] ne cattiua vsanza di alcuni tribunali Ecclesiastici, doue interrogano coloro, che con dispensa hauuta già dal Papa, si vogliano maritare, se si habbiano conosciuti carnalmente, del qual peccato non sono infamati: percioche se bene Salzedo,[f] riproua questa vsanza; tuttauia ella non si deue condannare: prima perche è necessario sapere della detta copula per vedere, se la sudetta sententia vaglia: secondo perche nella nostra Spagna per li nostri peccati, non si tiene per peccato infamatorio il conoscersi carnalmente li parenti; che si vogliono maritare insieme; mentre che si mãda per la dispensa.

d Arago 2. 2. q. 69. ar. 2. ti. 8.
e F. M. Rodr. vbi sup.
f Salzed. in practi. crimi. c. 28.

Finalmẽte se'l reo, o qualsiuoglia altro testimonio interrogato legitimamente dal suo giudice, dicono la bugia in cose di poco momento, non peccano mortalmente; il che procede, ancorche il giudice sia Prelato, e regolare, e commãdi per obbedientia al suo suddito, che li manifesti la verità d'vna cosa di poco momen-

momento: percioche questo tale non pecca mortalmente non obbedendo: conciosiache li Prelati in cose picciole non possono mettere cõmandamento, che obblighi a peccato mortale: e se si dubitasse, se fussero di poco momẽto, sarebbe obbligato ad vbbidire, saluo se ne seguisse graue danno al prossimo: come dice Aragon,[a] e ciò si deue intendere, saluo se la bugia fusse confermata con giuramento: percioche in questo caso peccano mortalmente, come dice Soto,[b] Nauarro,[c] e Rodrig.[d]

[a] Arag. 2. 2. q. 69. art. 2. p. 504.

[b] Sot. de secr. teg. mẽbr. 2. conclus. 3.

[c] Nau. c. inter uer. cor. 55. nu. 254.

[d] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.

CASO VII.

D. Se'l giudice facendo generale inquisitione d'vn delitto, e delinquẽte in quei casi, che secondo la legge li sono permeisi, s'imbattesse per auuentura nel medesimo reo, che l'hà fatto, sarà obbligato a discoprirsi: e non lo facendo, se peccherà mortalmente: percioche pare, che egli pecchi: poiche è vero, che qualunque suddito in tutto quello, che'l giudice giuridicamente l'interroga de' suoi, ouero de gli altrui delitti sotto pena di peccato mortale, è obbligato a rispondere tanto di quello, che sa, di quanto il giudice auanti Iddio lo può, e deue interrogare, e l'interroga: come dice Nauarr.[e] che'l giudice possa fare questa generale inquisitione, ancorche non vi sia infamia, ne inditij contra alcun delitto, o delinquente, lo dice similmente Nauarro.[f] La ragione similmente del dubitare è; percioche, come si disse nel caso quinto, vi hà caso, nel quale vno è obbligato a manifestare li complici del suo peccato: quantunque contra di essi non vi sia infamia, ne inditij bastanti, interrogandolo di essi il giudice.

[e] Naua. c. int. uer. 11. q. concl. 6. p. 190. nu. 236.

[f] Nau. ibi. p. 346. nu. 174.

R. Secondo Soto,[g] Nauarro,[h] nõ è obbligato a manifestar se medesimo, e se bene pare, che in ciò Nauarro si contradica, non si accordando con quello, che è detto di sopra; tuttauia veramente non lo fà; percioche in quello, che è detto di sopra, parla in caso, che'l reo sia obbligato a confessare il suo delitto: cioè, quando sà, che è mezzo prouocato per vn testimonio, che sia senza alcun difetto; cioè degno di fede, e come dicono, *omni exceptione maior*: ouero la fama verificata di quello, che egli hà fatto, ouero inditij bastanti, e lettogli il processo: percioche essendoui questo, con quello del caso quarto, che è necessario, che vi sia, il confessore non deue assoluere cosi fatto reo, che non vuole interrogatone, confessare la verità. E rispondendo al caso presente, s'intende, quando non vi è alcuna delle cose dette: ma il delitto, & il delinquente è secreto.

[g] Sot. de secr. teg. & deteg. mẽbr. 2. 47. pagi 62. b

[h] Nau. ubi sup. p. 393. num. 242.

Finalmente in questo caso si deue osseruare la risposta data nel caso quinto, citato di sopra, quando il delitto è della sorte, che in quello, & in questo luogo è stato detto.

CASO VIII.

D. Presupposto quello, che è detto nel caso passato, se vi sia caso, nel quale il reo, ouero homicida sia obbligato in conscientia a manifestare il suo delitto, essendone in generale interrogato dal giudice, per essere chi lo commesse occultissimo?

R. Che non vi è, secondo Soto,[i] e Nauarro.[k] Il contrario pare, che tẽga Scoto,[l] percioche vsa questa parola *Debet*, che presa propriamente significa debito necessario: ancorche non sia da credere, che egli hauesse cotal parere di qualunque homicidio: ma secondo Nauarro,[m] e Soto,[n] ciò si potrà verificare in colui, che vedesse, che fino all'essere nelle mani della giustitia, & al confessarle il suo delitto, non si pentirebbe giamai, come conuiene: anzi li pare, che d'altra maniera, morendo, fornirebbe la vita con contento di vendetta, che egli prese; vccidendo, ouero della disfida secreta, che egli vccidẽdo vinse: percioche que-

[i] Sot. de secr. teg. & deteg. mẽbr. 1. q. 1. pari. 6.

[k] Nau. c. int. uer. 11. q. 3. concl. 6. p. 117. numе. 310.

[l] Scot in 4. dist. 15. q. 1. art. 3.

[m] Nauarr. ubi sup.

[n] Sot. de ratio. tege. & deteg. secn membr. 2. q. 1. pag. 13.

sta è gran virtù, e penitentia, che l'homicida secreto confessi, ouero manifesti il suo peccato alla giustitia humana: accioche col patire tãto male, quãto fece soddisfaccia alla diuina giustitia, e sua cõscientia.

CASO IX.

D. Se li peccati siano perdonati, quanto a Dio, & alla consciẽtia, per il vero, e solo pentimento, senza che il reo, che li fece, soffrisca, ne paghi, o voglia soffrire, ne pagare auãti l'essere condannato dal giudice la pena temporale lor douuta.

R. Affermatiuamente, e d'altra maniera è cosa communemente riprouata, e falsa, Nauarro.[a]

CASO X.

D. Se possa vno in giuditio, o fuori di esso, proseguendo la sua giustitia, & il suo vtile, legitimamente negare il delitto occulto, che gli appongano.

R. Affermatiuamente, & anche scoprire, ouero denuntiare, ouero accusare legitimamente il delitto occulto del suo prossimo, che se li può prouare: ancorche ne resti infamato: ouero, che gliene segua l'infamia, oueramente il danno per se, ouero per accidente; diretta, ouero indirettamente, in qualunque altra maniera si sia. Concorda S. Antonino,[b] Soto,[c] Cordoua:[d] ma non può far ciò, se non gli elo può prouare.

CASO XI.

D. Se io hò fatto vn delitto, e questo sia secreto, ma poi per essere discoperto viene imputato al mio amico, non essendo io cagione, che gli sia attribuito, io sia obbligato a manifestare d'hauerlo fatto?

R. Che io non sono obbligato a manifestare d'hauerlo fatto, & in questo concordano Nauarro, e Soto.[e]

[a] Nau. c. int. ver. 13. q. 3. concl. 6. pag. 117. nu. 140.

[b] S. Ant. 2. p. 2. tit. 2. §. 3.

[c] Sot. li. 5. de iusti. & iur. q. 6. ar tic. 3. p. 314

[d] Cordub. q. 1.

[e] Sot. vbi sup. q. 3. pag. 11.

CASO XII.

D. Se vno, che hà commesso vn delitto, e vien cercato per esser preso, possa lecitamente fuggire, e non si lasciar prendere?

R. Che vadino cercando giusta, ouero ingiustamente può lecitamẽte fuggire, solo che habbia intentione di soddisfare tanto, quanto le detta la sua conscientia: come risolue Giacomo Graffi,[f] percioche se può essendo già preso nella prigione fuggire lecitamente, non facendo resistentia a' ministri della giustitia, se non fusse condannato a stare in essa: percioche essendo così non lo potrà fare, maggiormente lo potrà fare, essendo fuori, come risolue San Tomaso,[g] e Bannes[h] con la commune.

CASO XII.

D. Se ad vno sia prouato; ouero, che vi siano testimoni bastanti, o semipiena proua, ouero infamia contra di lui, che vccise vn'huomo ritrouato morto nella strada: e viene sforzato con giuramento, ouero scommunica a dire se l'habbia vcciso: egli sarà obbligato a dire la verità contra se stesso: e se egli confessa d'hauerlo ammazzato sarà obbligato a discoprire coloro, che furono con esso lui.

R. Affermatiuamente, egli è obbligato a confessare la verità contra se stesso nel caso qui posto: secondo quasi tutti li Dottori; come dicono Soto,[h] Nauarro,[i] Antonio Gome.[k] Cordoua,[l] & è commune dottrina, come si dice nel caso secondo; ma non è obbligato a manifestar gli altri, se non quelli, contra li quali egli sà, che vi sia infamia, ouero inditij bastanti, e ben prouati, e semipiena proua, che essi si ritrouarono presenti alla tal morte: come dice Sot.[m] Lopez,[n] e Nau.[o] & il giudice nõ lo può sforzare, che li manifesti d'altra maniera, come insegna Sot.[p]

Io hò

[f] Iacob. de Graf. lib. 3. c. 7. num. 8.

[g] S. Tho. 2. 2. q. 69 art. 4.

[h] Bann. de iust. et iur. q. 69. art. 4. cor. 457. a.

[i] Sot. de iustit. et iur. lib. 5. q. 6. art. 1. et 2. et q. 7. et de secret. in 2. memb. q. 6. et q. 7. concl. 1. et 3.

[k] Naua. in sum. ca. 25. n. 35. et 36.

[l] Gome. in sua pract. tom. 3. cap. 12. nu. 5.

[m] Cord. en la sum. q. 65. & in quaest. Theolog. q. 43. dub. 3.

[m] Sot. vbi sup.

[n] F. L. Lopez. 1. p. instru. consc. c. 1. q. 1.

[o] Nau. ca. 25. nu. 37. 42. 43. et c. 5. n. 17. et c. 18. n. 38. 39. 40. 57. et 58.

[p] Sot. de secr. in 2 memb. q. 6. concl. 3. dub. 6. et concl. 3. et 4.

Io ho detto di sopra quali secondo tutti li Dottori, per l'opinione di alcuni altri allegati nel caso secondo contraria à quella; come quiui si disse: ma lasciandola, come anche iui fu lasciata, se non ha luogo, come Nauarro quiui le accorda; come a me pare, che non l'habbia hora vn' altra volta si domanda, se il giudice di fatto lo sforzasse con giuramento, ouero scommunica, che manifesti la verità di se stesso, e degli altri contra il modo detto di sopra, se potrà giurare, che non sà cosa alcuna, come il confessore, intendendo nel suo cuore, che non la sà per dirla; ò veramente; se sarà obbligato à dirla?

R. Che communemente dicono li Dottori; che così può giurare, come dice Soto,[a] Nauarro,[b] Adrian.[c] e Medina,[d] ma se'l giudice non si contentasse di quella risposta, che non sà cosa alcuna, ne se ne ricorda, ne vedde, ne vdi; ma che di ragione, e chiaramente dica, se alcuni altri vi si ritrouarono, e chi siano: all'hora vi sono opinioni, e tutte probabili. percioche Nauarro,[e] Adriano,[f] e Siluestro,[g] dicono, che parimente egli potrà giurare, che non sà cosa alcuna, ne la vedde, ne l'vdi, &c. perche s'intende di maniera, che egli sia obbligato a dirla; come quãdo dice, che non sà cosa alcuna, ma molti altri Dottori, e Soto[h] tengono il contrario, perche par loro, che non possano essere scusati da mezogna, e da spergiuro cosi fatte parole, il qual spergiuro, ò menzogna non si deue commettere; ancorche ne vada in pericolo la vita di qualsiuoglia; e così secondo questa opinione sarà obbligato à tacere, ouero manifestar la verità; quantunque gli altri, perciò vadino a pericolo. Cordoua[i] dice, che egli terrebbe quella opinione per più vera, e se ne seruirebbe, per essere più sicura, saluo, quando andasse a pericolo qualche persona molto vtile alla Republica, ouero gli hauesse qualche obbligatione, come se fusse padre, o parẽte molto stretto, o padrone, o maestro, &c. percioche all'hora per ischiuare così gran danno, lo (dice Cordoua) fornarci vna buona consciẽtia, che la prima opinione, come probabile, si possa seguire, la quale ancora tiene Nauarro,[k] & Areualo,[l] e che quel tal giudice tiranno con ragione possa in cotal guisa essere ingannato, senza dir bugia. Ma rispondendo limitata, & espressamẽte, che neghi, ouero confessi quello, che li vien proposto, ouero li vien prouato, dice Scoto,[m] Nauarro,[n] e Soto, che lecitamente, e senza menzogna si può dire in vero, e buon senso secondo ragione; ouero, che'l giudice così intenda, ò non l'intenda. Finalmente dico, che può giurare; secondo, che dice la prima opinione, e perciò è buono il caso quartodecimo del cap. Del confessore nella prima parte, doue tu vedrai essere posto questo più in particolare, e risposto più strettamente, e l'autore, che lo tiene di molta autorità, & esser dottrina, che senza fallo si può seguire; & io la seguo, per essere opinione sicurissima; e degna del suo Autore, che è il Padre Maestro Orellana, corona, e fiore dell'ordine Dominicano, il quale già stà godendo della gloria, che Iddio ha promesso a coloro, che s'affaticano così bene, come egli s'affaticò, giouando a tutti con la santa sua vita, e lettere; come a tutti è noto, e si può dir Maestro di tutti coloro, che professano d'insegnare le sacre lettere.

[a] Sot. de secr. mẽbr. q. 3. concl. 4. 5. et 6.
[b] Nau. in sum. c. 25. nu. 41. & c. 18. n. 61. & c. 8. nu. 8. & 9.
[c] Adrian. 4. de confess. sigil. art. 5. dub. penult. ad 2. argu. in prin.
[d] Med. de sigil. confess.
[e] Nau. vbi sup. c. 12. n. 8. & 9. & in sua additio.
[f] Adr. in 4. de sigil. secret.
[g] Syl. accusat. n. 11. et confess. delicti. & la tius iura. 3. q. 2. & iura. 4. q. 7. & 2.
[h] Sot. vbi sup. q. 3. cõcl. 4. dub. 3. & concl. 5. & 7.
[i] Cordu. in sua sum. q. 165.
[k] Nau. de resti. to. 1. li. 2. c. 4. nu. 229.
[l] Areu. de correct. fra ter. conf. 5. q. 7. fo. 153. & concl. 6. proposi. 4. 7. & 9.
[m] Scot. in 4. d. 15. q. 4. art. 3.
[n] Nau. in c. int. ver. 11. q. 3. concl. 6 nume. 171. & 174

CASO XIV.

D. Se a quello, che si finì di dire nel fine del caso passato, si dicesse, che non può fare, che non sia bugia, rispondendo così al giudice; poiche secondo il commune intendimen-

dimento è falsa la significatione di tali parole, che furono in risposta date al giudice limitata, & espressamente, che neghi, o confessi quello, che li vien proposto, o quello, che li vien prouato, e con intentione di ingannare il giudice con esse.

R. Che non è così nel caso di sopra così circonstantiato; cioè, quando il giudice, ouero altra persona ingiustamente sforza vno a manifestare quello, a che non è obbligato, percioche all'hora la legge interpreta, che le tali parole si deuono intendere nel vero senso, come alla retta intentione del rispondente; & a quello [illegible] il giustamente [illegible] contro ogni [illegible]. Però che fanno a fauore di questo li Caietano, [a] & [illegible] la glosa, [b] similmente Siluestro, [c] & Tobia, [d] & Iudith, [e] & Iosuè, [f] [illegible] il che [illegible] Nauarro [g] tratta compitamente, e con corda ancora Cordoua. [h]

CASO XV.

D. Presupposto tutto quello, che è detto ne' due casi passati, e donde nasce questo, cioè, che sia obbligato vno, contra di cui si proua o con inditij bastanti, ouero con infamia, ouero semipiena proua, che egli habbia ammazzato vn huomo, trouato morto nella strada; e sia sforzato con giuramento, ouero con scommunica a dire la verità, cõtra se medesimo. ma che se la confessa come in effetto la deue confessare, non debba manifestare, ne discoprire li compagni, che vi si ritrouarono; come è detto; e nel modo, che si deue portare, per non essere spergiuro, ne mentire, ne rimanere scõmunicato. rispondendo al giuramẽto, ouero alla scommunica: presupponendo, che senza li compagni nõ si proui, ne con inditij bastanti, ne semipiena proua, ne infamia. percioche essendoui ciò contra di loro chiara cosa è, che essendo obbligato a dire la verità contra se stesso; è similmente tenuto a fare il medesimo contra di loro. Presupposto poi, che contra d'essi non vi sia alcuna di queste cose, quello, che si domanda è; se sarà obbligato d'auuenturare la sua vita, e persona, per saluare la vita de' suoi amici, contra li quali, come è detto, non è infamia, ne inditij bastanti, o semipiena proua; non la volendo manifestare, per hauerlo promesso; ancorche li diano tormenti da morte.

R. Che non sarà obbligato, come dice Soto, [i] Nauarro, [k] e Rodrig. [l] perciòche nessuno regolarmente è obbligato, ne si deue intendere, che si voglia obbligare per alcun contratto, ouero accordo, o per alcun secreto a saluare il suo prossimo nella persona, ouero nella roba con pericolo, e detrimento eguale della sua persona, o delle cose sue.

E così nota, che chi per auuentura venne a sapere qualche secreto d'altri di qualche momento, ancorche sotto pena di peccato mortale sia obbligato a ritenerlo in se; tuttauia per tenerlo in se non è obbligato di perder molto. conciosiache solo per legge di carità è tenuto egli a ciò, e obbligato. La qual legge ci obbliga a conseruare le cose de' nostri prossimi; potendolo fare senza nostro graue danno: come si raccoglie da quello, che insegna Soto, [m] Lopez, [n] e Rodriguez [o] con la commune. Dico regolarmente, perche vi può essere qualche circonstantia, che obblighi a ciò come se dal non auuenturare cõ la mia vita, honore, o roba, corresse pericolo la Republica, ouero il Re: ouero, se per soddisfare, come io son obbligato al l'honore, e roba del mio prossimo, che ingiustamẽte gli ho tolto, ouueramẽte ne fui cagione cõ vna falsa testimonianza, & c. io non posso soddisfarli senza perdere il mio honore, o roba.

a c. lite ras de rest. spolia. & de iusiur. c. ad nostram. & c. querelam [illegible] co. est. 22. q. 2. c. vtilem, & c. Dominus.
b Glo. in c. quod. interrogasti di. 19. [illegible] necare. ficto so; & c. neque arbitretur 22. q. 2.
c Sylu. mẽdacium q. 6. & sum. q. 2. et iura 3. q. 2. [illegible] cusat. q. 11. & testis q. 80.
d Thob. c. 6 ex filijs Israel ego sũ Azarias. etc. et 4. reg. 6. c. sacrifi. grãde mihi in Babal
e Iudith c. 11. & iudicium 13.
f Iosue 7.
g Nau. in c. interver. 22. q. 3. concl. 8. num. 174. vsque 277.
h Cord. in sua sum. q. 65.
i Sot. de secret. in 3. mẽbr. q. vlt. concl. 8. q. & 10.
k Nau. in sum. c. 25. nu. 37. & c. 18. nu. 30. 33. & 34. et in cõmẽta. de defensio. proxim. in c. non inferẽda nu. 10. & 11.
l F. M. Rodr. 2. to. ca. 53. concl. et nu. 3.
m Sot. vbi sup.
n F. L. Lop. 1. pa. instr. consc. c. 66. iuxta fi.
o F. M. Rodr. vbi sup.

o roba. perche all'hora io a ciò son' obbligato; per saluare la sua giustitia. quantunque io non sia obbligato ad offerirmi alla morte, per soddisfare alla vita del mio prossimo da me leuatagli, Cordoua.[a] Nota il caso seguente.

[a] Cor. q. 65.

CASO XVI.

D. Se ben, come è detto nel caso passato, io non sia obbligato di perdere la mia vita per saluare quella del mio prossimo; se con tutto ciò la perdesse per saluarla, io lo potrei fare lecita, e virtuosamente?

R. Che qui sono opinioni. Io, come dice Cordoua, credo, che sì: come tiene, e ben lo proua Soto.[b] e questo è piu certo, quando io hò spetiale obbligatione a quella tal persona: come sarebbe il Padre, il Re, o Padrone, con chi io stò, il maestro, ouero qualche persona molto vtile alla Republica: la cui morte cagionerebbe gran danno: saluo se dalla mia morte ne seguisse grande, ouero maggior danno alla Republica; ouero alla mia casa, figliuoli, e moglie che anderebbono a male, & in rouina. peioche all'hora si deue prouedere à quello, a che la persona è piu obbligata. Cordoua.[c]

[b] Sot. de secr. in 1. mēbr. q. 1. concl. 3. & de iust. & iu. li. 5. q. 1. artic. 1.

[c] Cor. q. 65. in qq. Theolog. q. 21. et 45.

CASO XVII.

D. Se'l giudice procedesse per inquisitione di suo mero offitio, sarà obbligato il reo a rispondere la verità, sotto peccato mortale: se'l fatto, sopra il quale egli procede sia notorio: *aut infamia flagrat*: ouero è mezzo prouato.

R. Affermatiuamente, secondo S. Tomaso,[d] e Panormitano.[e] Vedi Gaetano;[f] e questo è vero, quando il giudice lo prouerà per pena spirituale, e non per altra.

Nota, che secondo li Canonisti per nome di pena non s'intende pena pecuniaria: ma solamente *pœna corporis afflictiua*, secondo Panormitano.[g] Ma alcune volte largamente s'intendono altre pene. delle quali alcune sono spirituali; come è la riprensione; *vt est in Iure*.[h] la censura della scommunica, dell'interdetto, della sospensione: *vt refertur in Iure*,[i] l'infamia, la depositione, *de qua in Iure*.[k] Altre sono corporali, come dell'astinentia, dell'essere frustato, della publicatione di tutti li beni, del bando. Altre sono pecuniarie: altre di sangue, come di morte; ouero dell'essere tagliato qualche membro. Ma se'l fatto sopra il quale egli inquisisce, non è notorio, ne ve n'è alcuna infamia accesa; non è obbligato a rispondere: come si dice, ne' Canoni:[l] ancorche habbia giurato di dire la verità. secondo Henrico de Gandauo.[m] & in ciò non deue vbbidire al Prelato. percioche è contra la carità: e le cose occulte non deuono essere publicate; ma lasciate per Dio. *vt refertur in Iure*.[n] ma non deue dir menzogna, ma tenere occulta la verità. e ciò egli può con parole, che habbiano due sensi, secondo Armilla.[o] ancorche in tal caso, dicendo, di non saper cosa alcuna, & hauendo giurato, non sarà menzogna; e si può lecitamente fare: come si disse nel caso terzodecimo. Veggasi.

[d] S. Th. 2. 2. q. 69. ar. 1.

[e] Pan. in c. cum sup. de conf.

[f] Caiet. in eadem q. S. Tho.

[g] Pan. in c. inter alia de immun. eccles.

[h] c. peruenit dist. 84.

[i] c. querel. de ver. sig.

[k] c. si episcopus dist. 5.

[l] De accus. c. qualiter. et quando.

[m] Henric. quodl. 1. q. 34.

[n] c. si omnia 6. q. 1.

[o] Arm. verbo conf. nu. 8. et verb. pœna nu. 1.

CASO XVIII.

D. Vno ammazzò vn'altro in vna campagna. sopra di che vi sono inditij bastanti, & altre conietture, che l'habbia vcciso. vien preso, e così preso è interrogato dal giudice, se habbia ammazzato quell'huomo in Chiesa: se sarà obbligato a dire d'hauerlo vcciso: ouero può dire di non l'hauere ammazzato; negandolo assolutamente: e questo alle strette, come si dice, senza aggiugnere alcuna altra parola: ma solo dicendo, di non l'hauere vcciso.

R. Che

R. Che lo può ben negare rispondendo, che non l'uccise; interrogandolo il giudice nel modo già detto. e la ragione è; perche quando si domāda qualche cosa, la qual sia falsa, *Ratione qualitatis*. ella può essere ricoperta. percioche, se bene è vero, che l'ammazzò; tuttauia questo nō fu fatto in Chiesa. Il medesimo sarà, se l'interrogasse, se l'habbia vcciso in altra parte, e non in quella, oue egli l'ammazzò: e se l'vccise cō la spada; hauendo ammazzato col pugnale; ouero se l'habbia vcciso di notte: hauendolo vcciso di giorno. *& sic de similibus*. ma se quello, che si domanda è falso, *Ratione quantitatis*; come se li fussero domandati 100. ducati: & egli nō douesse piu di 50. deue rispondere, e confessare la verità: secōdo Panor. [a] percioche chi domāda il tutto, domanda anche la parte. Concorda parimēte Arm. [b] e Tab. [c] Per questo cap. è buono il cap. de' Giudici, e quello de' Prigioni.

[a] *Pan. in c. 1. de plus peti.*
[b] *Arm. vbi sup. nu. 10.*
[c] *Tab. in eodem loco nu. 11.*

Cap. LXXI. De' Religiosi.

CASO I.

Dom. Supposto, che propriamēte siano detti Religiosi coloro, che promettono professando in religione approuata dalla Sede Apostolica, li tre voti; cioè di castità, obedientia, e pouertà, se bē tutti li Christiani, e cherici, e tutti coloro, che viuono rettamēte possano esser detti, e chiamati *largo modo*: come è scritto ne' Can. [d] e lo tiene Arm. [e] Quanti siano gl'ordini, che propriamente si possano chiamare ordini Mendicanti.

[d] *De diu. c. gaudemus et de cōst. c. eccles. & c. ex multo de voto.*
[e] *Arm. ver. relig. nu. 1.*

R. Che sono cinque. Il primo l'ordine di nostra signora del Carmine. Il secondo quello di S. Agost. Il terzo quello di S. Domenico. Il quarto di S. Francesco d'Assisi. Il quinto, quello del nostro gloriosissimo Patriarca S. Francesco de Paula, detto de' Minimi. Tutti gl'altri sono per participatione. che'l nostro de' Minimi sia ordine, è cosa chiara. perche Pio V. per vn Motu proprio volse, che noi godessimo non solo di tutto quello, che godono gl'ordini de' Mendicāti, ma ancora, che fussimo Mendicāti, e cōpresi sotto questo nome di Mendicanti, come tutti gl'altri, che propriamēte sono Mendicāti, che sono li frati de' quattro Ordini raccōtati di sopra. E se a ciò alcuno opponesse, che Papa Gregorio XIII. annullò tutti li Motu propri dati dal suo Predecessore Pio V. a gl'ordini Mēdicanti: se li deue rispondere, che è vero, che gl'annullò nō tutti, ma solamēte quelli, che erano stati conceduti cōtra il Conc. Trid. e la legge cōmune, e nō gl'altri: e che il far Mendicāte il nostro ordine, non è conceder breue contra il Conc. Trid. ne cōtra la legge cōmune. poiche non è dalla legge, che vi siano solamente quattro ordini Mendicanti, senza piu. & essēdo questo così, il Motu proprio di Pio V. resta nella sua forza, e vigore. Io hò voluto porre in qsto luogo il presente caso; accioche si sappia, che quando si parla *de fratribus Priuilegiatis, & ordine Mendicantium*, vi sono ancor cōpresi li frati Minimi. Questo breue, per il quale noi siamo tali, è Mare Magnum de' priuilegi del nostro sacro ordine, *Quod proprijs oculis vidi inter illa enucleatum*. & il medesimo ancora dice il P. Rodr. [f] apportādo a qsto proposito, & affermādo, che la nostra Religione è già vna delle Mendicāti; auāti vn gran pezzo del Motu proprio di Pio V. doue ci fece tali. e comincia, *Pius V. Ad perpetuā rei memoriā &c.* E Mendicanti parimente sono li Padri della Religiosissima compagnia del Giesù, per vn breue particolare di Gregorio XIII.

[f] *F. M. Rodr. 1 to qq. reg. q. 15. ar. 1. p. 48.*

CASO II.

D. Se cōn buona conscientia può vn frate Minimo passarsene ad vn'altra qualsiuoglia religione, senza licentia del Papa: e per cōtrario se potrà entrare nella Religione de' Mi-

Minimi qualsiuoglia altro delle altre Religioni; senza hauerne la medesima licẽtia ouero hauendola domãdata al suo Prelato; ancorche nõ glie l'hauesse data?

Nota 1. Nota prima, che si risponda, che Pio V. per vn Motu proprio, il qual comincia, *Quecunque sacrarũ Religionum statum*, vscito fuori il primo di Settembre l'anno 1569. annullò tutti li priuilegi, che erano ne gli Ordini, per poter trapassare da gli vni a gl'altri, riducendo quello, che tocca a potere passare da vna Religione ad vn'altra a quello, che vogliono li Canoni, & a quello, che secondo essi si può fare. ciò auuertito.

[a] And. in c. sanè de regul. in nouell.

R. Che Gio. Andrea,[a] dopò hauer citata l'opinione tenuta da' Teologi, che esplicano quello, che in questo caso tengono, e vogliono li Canoni, & è quello, che secondo essi si può fare, conclude con la sua dicendo, che li Canoni permettono il passare da vna Religione all'altra *Non respectu melioris Religionis, seu maioris, vel respectu finis, vt quia fructuosior est*: ma solamẽte lo permette, hauendo rispetto, che in quella religione, doue si passa si viua vita piu stretta, & con maggior astinentia. E così presupposto, che la religione sia maggiore, ouer migliore, o di maggior frutto, se in essa non si viua vita piu stretta, e con maggior astinentia; non è lecito, secondo li Canoni passarsene in essa. E questo medesimo proua l'istesso Gio. Andrea co' Canoni,[b] aggiugnendoui quello, che dice S. Tomaso,[c] che l'essere la pouertà d'vna religione maggiore di quella dell'altre Religioni; come è quella de' Minori; nõ fà, che la Religione, che l'hà sia simpliciter piu perfetta, e stretta delle altre: doue non si troua tanta pouertà. Da quello, che è detto si raccoglie molto bene, e chiaramente, che'l frate Minimo per legge cõmune nõ può passare a nessuna Religione, senza licẽtia della Sede Apostolica; e che gli altri possono venirsene alla nostra Religion Minima *De licentia suorum Prælatorũ petita, quamuis non obtenta* per essere Religione, nella quale si viue vita piu stretta, e con maggior astinẽtia, & osseruãtia, che nelle altre religioni, e per rinchiudere in se la perfettione di esse tutte. Che ella sia doue si viue vita piu stretta, & in maggiore astinẽtia, & osseruãtia; e che per conseguente ella sia la piu stretta di tutte; quando nõ fusse manifesto, come è veramẽte per quello, che è detto; per tale l'hanno dichiarata li Sommi Põtefici: come fece Giulio II. con queste parole; *Cum vita Ordinis Minimorum huiusmodi sit cæteris aliorum Religiosorũ maretior, & strictior, sub pœna excõmunicationis latæ sententiæ mandamus, quod tam recipientes, quam recepti, & cõcedentes ipso facto incurrere debeãt.* Il qual priuilegio, donde è stata cauata questa clausula, egli cõcedette nell'anno 1508. a' 27. Marzo. & il medesimo fu confermato da Leon X. in vn'altro priuilegio cõcedutoci l'anno 1516. a' 18. d'Agosto. Il fine di questi Pontefici fu di dichiarare quello, che è detto, e dichiarandolo prohibire, che nessũ fra e del nostro ordine potesse trapassare ad altre religioni. poiche per legge cõmune nõ si può passare, per la ragione, già detta; scõmunicãdo chi li riceuesse ne gli altri ordini: & essi frati entrandoui; e li superiori, concedendolo. dichiarando per ciò, che'l nostro ordine Minimo è il piu stretto, che parimente rinchiuda in se la perfettione di tutte le altre Religioni lo dice, e canta la Chiesa nell'offitio del nostro Padre con queste parole, *Cum longe, lateque eius fama diffunderetur, multi ad eum imitandum conuenerunt, quibus etsi literarum mundarum ignarus esset: diuino tamen afflatus spiritu regulam dedit, quæ totius religionis perfectionem complectitur.* Concluso questo Nota 2.

[b] c. n8 licet de regul.
[c] S. Th. 2. 2. q. 188. ar. 6.

questo nota intorno a quello, che è stato detto, che li frati de gli ordini possono venire al nostro per legge commune, *De licentia suorum Prælatorum petita, quamuis non obtenta.* ciò non hà luogo ne' frati Minori: non perche nõ potessero per legge (percioche lo potrebbono fare) ma per hauer essi particolar priuilegio; canato, accioche essi non possano entrarni, ne noi riceuerli. Il qual priuilegio, domãdati da essi per cagioni, che a ciò li mossero fù lor cõceduto da Giulio II. l'anno 1510. a' 9. di Luglio; il tenor del quale è questo; *Dilectis filijs vniuersis fratrib. ordinis Minorum de obseruantia nuncupatis Cismontanæ, & Vltramontanæ, Armeniæ Iulius II. Dilecti filij salutem, & Apostolicam benedictionem. Exponi nobis fecistis, quòd fratres Minimi nũcupati ex vestris fratribus ad illos, & illorum ordinem transire volentes, recipere, & illos retinere non cessant in vestri ordinis iacturam, & scandalum super quo à nobis opportunè prouidere humiliter supplicastis. Nos igitur vestris in hac parte supplicationibus inclinati, & conseruationi, & augumẽto ordinis vestri, quam in visceribus gerimus charitatis, opportunè consulere volẽtes præsentium tenore Apostolica authoritate vniuersis fratribus ordinis Minimorum, quoquõ nũcupatis sub excõicationis latæ sententiæ pœna districtè præcipiendo inhibemus, ne de cætero aliquem ex fratribus vestris Ordinis Minorum de obseruantia modo aliquo, vel causa recipere, vel retinere præsumat, sine expressa, & speciali licentia sedis Apostolicæ à volente ad illos transire specialiter obtenta. Eisdẽ Minimis sub simili pœna mãdamus, ut omnes, & singulos sine tali licẽtia hactenus per ipsos receptos, quam primũ fuerit à vobis, vt ex parte Vicarij vestri ordinis Prouinciæ, in quo existunt requisiti, liberè relaxare, & ad vos remittere debeant.* Vn'altro priuilegio simile a qsto concedette Pio V. l'anno 1567. a' 6. di Ottobre a' Capuccini, a lor richiesta: accioche nõ potessero passar dal loro ordine al nostro Minimo. Da tutto questo si raccoglie, come è detto, che'l nostro ordine Minimo è il più stretto de gli altri ordini Mendicãti, come dice esser così espressamẽte Nauar.[a] e che per legge cõmune li frati di esso non possono passare ad alcuno altro ordine, e quelli de gli altri si bene a questo, *de licentia suorum Prælatorũ petita, quamuis non obtenta*: eccetto li Minori dell'osseruantia, e li Capuccini, per particolari priuilegi, che hanno di nõ poterui entrare, ne esserui riceuuti, come già è detto.

[a] *Naua. en el lib. 3. de los cõfesos. tit. de reg. conf. 10. p. 228. nu. 4.*

CASO III.

D. Se pecca il religioso; dicendo, questo è mio; v. g. se fusse domãdato, di chi è questo libro, & egli rispõdesse, è mio?

R. Che per rispondere a questo caso si deono notare tre cose. La prima, che se egli dicesse: questa cosa è mia, hauendo intẽtione di dire, d'esserne patrone, e possessore; *Nomine proprio*, peccherebbe venialmente: perche direbbe, come egli dice la bugia, e mortalmente, se lo dicesse, volendo farsene padrone, & hauẽdo piacere, che sia suo: percioche all'hora sarebbe vn'andar cõtra il voto sostã tiale della pouertà fatto da lui. La secõda, se lo dicesse, senza auuertire, al più sarebbe veniale. La terza, se fusse sua intentione di dire; questo è mio; cioè, quãto all'vso, & all'amministratione, e nõ quãto al dominio, e proprietà, sarà più tosto merito. Nau.[b]

[b] *Nau. de vot. paup. int. nõ dic. 11. q. 1. pa. 12. a. & b. nu. 32.*

CASO IV.

D. Se'l religioso semplice possa dare, e dispensare in opere pie, e limosine qualche cosa, senza licentia, e consentimento del suo Prelato?

R. Che questo tal religioso non la può ripartire senza licentia del suo Prelato. La ragione è, perche nessun religioso, che non habbia per vfficio il distribuire, ouero l'amministrare,

non può dispensare alcuna cosa, ne anche in opere pie, e limosine, senza cõsentimento del suo superiore. Cõcorda Nauar.[a] il qual tratta se'l religioso sia padrone della portione, o ragione, che gli è posta in tauola: in maniera, che la possa torre a se stesso, e darla a' poueri; e parimente se'l portinaro, o altro religioso possa raccogliere di quello, che auanza della tauola de' religiosi, e darlo a' poueri, e parte di sì; come dice la Glosa,[b] e l'insegna Giac. Graffi,[c] e Nauar.[d]

a Nau. vbi sup. pa. 19. nu. 40.

b Glos. in c. e 2. ne . si fragment. de cens.

c Iacob. de Graf. à Capu. lib. 2. c. 5 nu. 62.

d Naua in arol. de redd it q 1. monit. 4.

CASO V.

D. Se vn Prelato desse carico ad vn religioso del conuẽto di vna possessione, con cõditione, che di quello, che ella renderà d'entrata, ne dia tanto al cõuento, ouero l'impieghi in aumento della possessione, e sia p lui quello, che rendesse di piu; essendoui giusta cagione di cõcedergliela, e ciò solamente per il tempo, che volesse il Prelato, che egli habbia cosi fatto carico: percioche, quando il Prelato volesse, potrebbe mettere altri in suo luogo, e leuarne lui: se rendesse qualche cosa di piu, lo possa tenere con buona conscientia, e se'l superiore, glielo possa dare? percioche pare vn peculio, che a religiosi è prohibito.

R. Che se li sia stato dato carico di questa possessione, senza quella cõditione, che non potesse pigliare cosa alcuna, con essa lo può ritenere lecitamente; auanzãdo, ouero rendẽdo qualche cosa di piu. La ragione è pche il far ciò non è altra cosa, se non cõstituire procuratore, che l'amministri: e dia conto dell'entrata riceuuta e della spesa, ma vi è dubbio, se dopo il Concil. di Trento,[e] qsto habbia luogo: e si rispõde, che anche dopo esso hà luogo: percioche il Conc. Trid. nõ induce ne fà altra legge ma solamente riuoca, e riduce alla memoria la legge antica,[f] e commãda a' Prelati de' Regolari, che senza giusta cagione, p importunità, e singolare vtilità d'alcuni Regolari, che ciò in varij modi procurano, nõ sia cõceduto, come risolue Nauarro,[g] e Giacomo Graffi.[h]

e Con. Tri. c. 2. sess. 25.

f c. nõ dicatis 12. q 1. & ca. cum ad monasterium de statu monach.

g Nau. vbi sup. p. 20. nu. 74. in fi. & p. 23. nume. 47.

h Iacob de Graf. lib. 3. de regul. c. 6. nu. 53.

CASO VI.

D. Se colui, che professa religione in generale in mano di vn Vescouo, facendo li tre voti sostantiali sia vero religioso, e se acquisti p se, qllo, che egli acquista, e se pigliando moglie, sarà valido il matrimonio?

R. Che così fatto professo, & obligato alla religione in genere generalissimo, non è vero professo di maniera, che se ben farebbe male a maritarsi; tuttauia pigliãdo moglie di fatto, il matrimonio sarà valido. e quindi segue chiaramẽte, che acquista per se; qllo, che egli acquista, non essẽdo piu legato dal voto della pouertà, che dal voto della castità. Di ciò tratta Nau.[i] e Rodrig.[k] molto alla lunga.

i Nau. vbi sup. nu. 35.

k F. M. Rodr. 1. to. qq. reg. q. 1. ar. tic. 2.

CASO VII.

D. Se coloro, che professano la terza regola de' Minimi di S. Frãcesco di Paula, ouero di San Domenico, e promettono in mano del Prelato il voto della pouertà, e gli altri; se quel voto di pouertà cõ tutti gli altri sia solenne, poiche è fatto in mano del Prelato di Religione approuata; ouero sia semplice; e se li contrauẽgono, ogni volta che dãno, ouero acqstano qualche cosa, e non ne pigliano la licẽtia p darla, ouero possederla: come interuiene al religioso professo, dando, o ritenẽdo qualche cosa, senza licentia del Prelato.

R. Che se bene è vero, che quel voto si fà nelle mani del Prelato di religione approuata; tuttauia egli nõ è se nõ semplice, e che nõ li cõtrauiene, tenẽdo qualche cosa senza licentia del Prelato, come anche dandola ad altri. *Ratio est*: percioche quel modo di viuere sotto la terza regola non è approuato per regola, la quale induca propria religione, e faccia diuenire chi la pro-

professa, vero religioso: percioche nō basta far voto di pouertà a fare, che'l voto solenne, e fare il voto nel modo del viuere; ancorche sia approuato per buono dalla Sede Apostolica, se non è approuato per regola; *Religionis propriè inductiua*. Finalmente vna cosa è far voto di pouertà, e gli altri voti secondo vn buon modo di viuere religiosamente, come è quello, che ordinariamente professano quelle donne, che sono chiamate Beate, ò Pizzocare, nel secolo, & altra cosa è il farne voto, secondo la religione induttiua, come è quella, che professano frati, e monache: e così costoro, che professano la terza regola, il voto, che fanno non li rende incapaci da non poter ritenere quello, che posseggono senza licentia, ne contrauēgono ad esso, tenendolo senza la detta licentia: come il detto voto di libertà ne' religiosi. *Nam vt dictum est eorū modus viuendi habetur pro regula religionis, quæ professum eius facit verū religiosum*: il che, come è detto non auuiene a coloro, che professano la terza regola. Nauarro.[a]

[a] *Naua. de vot. paup. c. non dicatis. 12. q. 1. p. 70. n. 13.*

CASO VIII.

D. Se vno professasse in maniera tale, che non facesse altro voto nelle mani del Prelato, che di osseruare vbbidientia secōdo la regola di quella religione, che egli professa, sarà obbligato ad osseruare gli altri voti essentiali alla religione, cioè di pouertà e castità: poiche non ne fà espressamente voto?

R. Che è obbligato ad osseruarli: perche al far che'l voto della pouertà sia solenne, è sufficiente per fare chi lo professa, religioso; nō si richiede, che espressamente si faccia voto di pouertà, castità, & vbbidiētia: ma basta far voto di vbbidientia, secondo qualche regola approuata p religione della Sede Apostolica. Nauarro.[b] Nota, che nell'ordine di S. Bernardo si professa in così fatto modo: come dice Flores Theologic.[c] che è della medesima opinione di Nauarro: e dice ancora, che nell'ordine di S. Bernardo si promette solo esplicitamente vbbidientia, *& intelligitur quoque solemniter continentia votū*. e soggiunge di più, che nel riceuere qualsiuoglia ordine sacro si fà voto solenne di continentia, non esplicitamēte come nella professione della religione; ma implicitamēte nel voto dell'vbbidientia, che si fà all'hora: come si raccoglie da' Canoni,[d] e come anche insegna Gaetano.

[b] *Nau. vbi sup. pag. 8. n. nu. 13.*

[c] *Fl. Theologic. q. ante 3 art. 6. diffic.*

[d] *c. vnic. de vot. in 6. et c. ante triennium. dist. 31.*

CASO IX.

D. Se vno subito entrato nella religione facesse voto di castità, pouertà, & vbbidiētia in mano del Prelato, cioè auanti la professione: hauēdone fatto voto il giorno istesso, che vi entrò, ouero pochi giorni appresso: essendo in quell'ordine così fatto modo di far voto subito, che vi entrano: se questi voti siano solēni?

R. Che questi voti non sono solenni, ma semplici. La ragione è, perche non sono fatti secondo la regola di religione approuata per tale dalla Sede Apostolica: ma sono fatti secōdo vn certo modo di viuere religiosamente approuato dalla Sede Apostolica; come è detto nel caso settimo. Nota, che questi voti non rendono incapace da potersi maritare: ancorche maritandosi pecchi mortalmente Nauarro.[e] In ogni modo nota per questo caso, il caso 2. del capit. Della professione: doue vedrai, che ciò non hà luogo ne' Padri della religiosa compagnia del Giesù, ti ricordò, che lo guardi.

[e] *Nau. vbi sup. pag. 8. b. nu. 13.*

CASO X.

D. Se pecca mortalmente il religioso, che racconta le sue maluagità secrete, e principalmēte a secolari: ancorche siano suoi molto famigliari?

R. Che pecca mortalmēte, *ratione scandali*. concorda con questo Nauarro, e Soto.[f]

[f] *Sot. de secre. tegen. & detegē. memb. 1. q. 1. pag. 11.*

CASO X.

D. Se quello, che acquista il frate, stãdo fuori dell'ordine fuggitiuo col suo habito, ouero senza di esso, l'acquisti per lui, hauendoui sopra dominio, ouero l'acquisti per il suo monasterio?

R. Che qualsiuoglia cosa, che'l religioso fuggitiuo, o vagabondo acquisti, stando fuori del suo conuẽto, quantunque habbia lasciato l'habito, nõ l'acquista per se, ma per il suo conuento. Nauarro,[a] Sõma de' Confessori,[b] & è commune.

[a] Nau. vbi sup. nu. 65. pag. 62.
[b] Sõ. Conf. lib. 1. tit. 7. q. 13.

CASO XI.

D. Se'l religioso cacciato fuori dell'Ordine per sententia giusta possa pigliare l'habito clericale, senza hauerne licentia dal Papa, ouero dal Vescouo, presupposto, che sia ordinato, la ragione del dubitare è; pcioche non lo potrà pigliare di nessuna religione, se non entra in essa.

R. Che lo può fare molto bene sẽza alcuna licentia del Papa, ouero del Vescouo, così tiene Nauarro,[c] e Rodrig.[d] Nota secõdo il medesimo, che se ne fù cacciato con l'habito, nõ lo può lasciare di sua propria autorità, ne pigliarne vn'altro, che in ciò non è dispẽsato dal Papa, che lo può fare: e se lo lascia temerariamẽte per andar vagabondo, è scommunicato; come si scriue ne' Canoni.[e] Io hò detto, vagabõdo, pche lo può pigliare in vn'altra religione.

[c] Nau. ubi sup. nu. 28. pag. 10.
[d] F. M. Rodr. 1. to. qq. regul. q. 30. art. 6.
[e] cap. 2. ne cler. vel monac. lib. 6.

CASO XIII.

D. Se'l religioso per sententia giusta cacciato fuori dell'ordine, come è detto nel caso passato, possa essendo già vna volta fuori essere costretto da' Prouinciali ad entrare in vn'altra?

R. Che quì sono due opinioni. La prima dice, che'l Prelato dell'ordine, che lo cacciò via, non può a ciò costrignerlo; percioche pare ingiustitia, che chi vna volta per sentẽtia diffinitiua contra suo volere è stato discacciato contra sua voglia, cõtra la medesima sia fatto ritornare al monasterio, doue a pena potrà soffrire gli obbrobrij, che si sogliono fare dopo il ritorno di questi tali. Questa opinione è di Nauar.[f] seguito da Giacomo Grassi.[g] La seconda dice, che si come le religioni possono cacciar via gl'incoriggibili per molti priuilegi di Sommi Pontefici, così per virtù di essi possono dar loro licẽtia di potere entrare in vn'altra religione particolare, e determinata; acciò che quiui si saluino: ma di lor propria autorità non possono lasciare l'ordine, e la religione, che hãno professata, ne entrare in altra senza licẽtia di essa, ouero del Sommo Pontefice. e che costui, che per quello, che è detto, fù discacciato dalla religione, sia obbligato di entrare in vn'altra; hauendone licentia dal suo ordine, e non essendo riceuuto da essa, non hauendo però conosciuto altra religione, che la sua. La ragione di questo è, perche quãdo egli conobbe la sua religione, se le obligò in maniera, che secondo la legge cõmune in nessun modo può ritornare al secolo: ouero passare ad vn'altra più larga: e così dice S. Bonauentura,[h] che se'l frate merita, che l'ordine da lui conosciuto, professato nõ lo ritẽga, non essendo fatto per il suo peccato di meglior anzi di peggior conditione, in guisa tale, che possa rimanere, & esser libero; conuiene, che egli entri in vn'altro ordine, e che l'osserui, se vuol saluarsi. Finalmẽte quando non voglia entrarui, ma andare vagabondando nel secolo, non volendo l'ordine, onde fù discacciato riceuerlo, quantunque paia, che già egli sia esente dalla giurisditione dell'ordine, non volendo più stare in esso: nõdimeno è per autorità del Sommo Pontefice dalla giurisditione del quale egli non è libero, & esente, e per quella, che percio hà l'ordine, il medesimo ordine li può commandare per mezzo di censure eccle-

[f] Naua. de vot. paup. in c. nondi. 12. q. 1. nu. 68. pag. 30. & li. 3. cõsi. tit. de regu. cons. 50.
[g] Iacob. de Graf. à Capua lib. 3. c. 5. n. 149.
[h] S. Bonau. in qq. sup. regulam frat. Minorum. q. 14.

ecclesiastiche, ouero per altre pene corporali costrignerlo, per tutto il tempo, che non hauesse altro giudice regolare, a cui sia soggetto: onde egli pigli regola, e religione: potendolo, e volendolo riceuere; Questa dottrina è di S. Bonauentura,[a] e di Siluestro,[b] e del Padre Passarello.[c] Ma risoluendo il mio caso io dico, che non possono commandare, che egli in religione piu stretta, come dopo Nauarr. tiene Rodrig.[d] e così non vale la sentētia, nella quale a coloro, che sono cacciati via sia cōmādato, che fra tāto tempo entrino in vn'altra religione piu stretta: perche già cacciati della religione, non sono piu suoi sudditi: ne nō sono obligati ad vbbidir loro. E nota, che se quel tal Religioso cacciato via per incorrigibile, come è detto, professando appresso in qualche ordine, come dice Nauarro,[e] tace d'hauer fatto professione in vn'altra vale la pfessione: hauēdo riguardo alla legge cōmune (dico la legge cōmune,) per che secondo vn priuilegio d'Innocentio III. coloro, che son discacciati dell'ordine de' Minori, non possono passare nell'ordine di Sant'Agostino,[f] e gli altri, che passano ad altre religioni deono portar lettere testimoniali del lor Generale, o Prouinciale; ouero licētia spetiale della sede Apostolica, la quale faccia mentione del suo trauaglio: e senza questo non possano essere riceuuti in modo alcuno. Di maniera, che eglino peccano nel professare: e quelli, che li riceuono senza la detta licētia, ouero lettere testimoniali: ma vale la professione, se di fatto la facciano: come risolue Rodrig.[g]

a S. Bonau. vbi sup.
b Syl. ver. Apostasia q. 6.
c Passar. in compen. priuil. ordin. verb. notandum primi legiorum, c. 16. pag. 179 et 180.
d F. M. Rodri. c. 12. de ord. ind. cō cl. & nu. 6. el 1. to. qq. reg. q. 10. art 22 pag. 328.
e Nau. lib. 3. corol. tit. de regul. cons. 51. fo 261.
f Cōp. priuil. tit. eis, de fen. expel. ab ordine. 5. 2.
g F. M. Rodr. 2. to. ca. 6 concl. & nu. 21.

CASO XIV.

D. Se'l Prelato possa dar licentia ad vn frate di star fuori del suo ordine, e che possa conuertire nel proprio vso qualunque cosa, che egli acquista?

R. Che ne anche il Papa può dar licentia di star fuori, senza giusta cagione. La ragion'è, perche il religioso per il voto fatto d'vbbidientia è obbligato ad osseruare perpetua stabilità nel monasterio: e così il Prelato non li potrà dar licentia di starne fuori senza giusta cagione; ma così sarà, e gli potrà esser data essēdo per vtilità del conuēto: ancorche fosse indirettamente: come se hauesse da star fuori a preghi di vn Signore, che hà giouato, e gioua: e si spera, che sia per giouare al monasterio: e parimente se fusse per studiare lo star fuori, e per piu forte ragioni, se stādo fuori deue insegnare facultà, che nō siano prohibite a' religiosi di ascoltarle, ouero d'insegnarle. Ma se bene la cosa stia così, il Prelato nō li può dar licentia, che e' possa cōuertire ne' suoi proprij vsi quello, che egli hauesse acquistato stādo fuori: eccetto solamente quello, che egli acquista con sua arte, industria, e fatica: ma nō già quello, che egli acquista per via di heredità, ouero per esserli data da qualchedun o cosa di molto valore gratiosamēte. Nau.[h] concorda con quello, che è detto.

h Nau. de vot. paup. in c. non dicatis. 12. q. p. 3. nu. 73.

CASO XV.

D. Se'l frate, il qual con giusta cagione stà fuori dell'ordine con l'habito, e con licentia del suo Prelato, la quale egli hà ancora per potere cōuertire ne' suoi proprij vsi quello, che egli acquista con la sua arte, & industria, ouer fatica, come si disse nel caso passato: se di questo così acquistato si possa fare limosina, ouero maritare donzelle, o fare ouero fabricare qualche capellania. *Ratio dubij est*: perche vna cosa par che sia il cōuertire quello, che così è stato acquistato nel proprio vso, & altra conuertirlo in vsi pij.

R. Che parimente può far ciò, come l'altro così tiene Nauarr.[i] doue lo proua con assai, e buone ragioni. Perche fa a questo proposito: notasi che li religiosi esenti, li quali stāno

i Nau. vbi sup. pa. 33 nu. 73. &

fuori del lor monasterio, & hanno priuilegio dal Papa per amministrare, e disporre delle loro entrate in vita,& in morte; possono dare, cōforme al priuilegio, che hanno; come dice il medesimo Nauarro,[a] Cordoua,[b] Rodriguez,[c] & il medesimo possono fare li frati, che ritenuto l'habito, viuono fuori de' loro monasterij, de' beni, che guadagnano, & acquistano, per qualsiuoglia strada lecita a loro hauēdone licentia da sua Sātità. Io hò detto in vita,& in morte. percioche hauēdo licentia d'amministrare li beni, & entrate de' suoi benefitij in opere pie; s'intende per farne donatione *inter viuos*; ma non già per lasciare alcuna cosa dopò la sua morte. e così nō possono far donationi *causa mortis*: come risolue Nauarro.[d]

a Nau. de reddi. eccl. q. 52 & 53. b Cor. q. 54. c F. M. Rodr. 1 to ca. 90 concl 6. num. 12.

d Nau. li. 3. cons. tit. de don. cās. 6.

CASO XVI.

D. Se'l frate Minimo, o Minore per giusta cagione, e sententia scacciato del suo ordine, rimanghino obbligati il Minimo al quarto voto della vita Quadragesimale; & il Minore a nō pigliar danari. poiche nel lor ordine vi è l'obbligo di non pigliarli sotto pena di peccato mortale.

R. Che ne l'vno, ne l'altro d'essi cacciato via nella maniera già detta, resta obbligato a quello, che si domanda: ma ne resta libero. Pare, che Nauarro,[e] così lo dica chiaramente. E se bene il Minimo rimane libero da quello, che è detto, vi è opinione, che non rimanga. Io hò veduto vn Generale del nostro Ordine, che dichiarò per libero dal detto voto vn frate da lui cacciato via dell'ordine per giusta cagione, e sententia.

e Nau. de vct. paup. c. nullā. 19. q. 11. nu. 46

CASO XVII.

D. Se li Religiosi, li quali si vanno ad ordinare cō licentia de' loro Prelati siano obbligati a domandare le Dimissorie da' Vescoui, nelle cui Diocesi dimorano, quando vanno fuori di esse ad ordinarsi: accioche li Vescoui delle altre Diocesi li possano ordinare?

R. Che secōdo li Canoni sono obbligati: & essendo questo, secōdo essi Canoni, Fra Giouanni di Friburgo,[f] Autore della Somma de' Confessori dice, che egli nō approua quello, che sogliono fare li Prelati alcune volte, che di conuento, in cōuento mutano li frati da vna diocese all'altra; accioche dimorando quiui qualche poco di tempo, possano riceuere gli ordini dal Vescouo di quel luogo; e e le altre cose, le quali regolarmēte non si possono riceuere da altri, che dal Vescouo di quel luogo: e per ciò è necessaria la sua autorità. ma li frati Predicatori, e Minori, e coloro, che godono de' loro priuilegi, come siamo noi altri, non hanno necessità di Dimissorie: hauendo essi particolar priuilegio, che li loro Prelati li possano mandare nel Vescouado, che vogliono, senza esse. percioche bastano le loro.

f Io. de Friburg i sum ma conf. li. 3. tit. 3. q. 22.

CASO XVIII.

D. Se'l Prelato d'vna religione stretta possa lecitamente riceuere con licentia del Papa vn religioso d'vn'altra piu stretta, cō animo, che nel dargli l'habito li darà licētia, che possa stare, e viuere fuori del conuento perpetuamente, ouero per molti anni.

R. Che ciò si vsaua auanti il Concilio Tridentino. E così erano molti religiosi fuori del monasterio. ma il sacro Concilio vi rimediò; togliēdo a' Prelati il troppo potere in questo: come si dice nel detto Concilio.[g] poiche non lo possono fare, ma se auuenisse, che vn religioso nel suo ordine hauesse giuste cagioni essendo trauagliato, perseguitato, e molestato, in maniera, che fusse costretto ad vscirne, e nō trouasse oue lo volessero riceuere, per viuere in perpetua clausura: ben potrà il Prelato dell'ordine nel quale vuole entrare, riceuerlo con quest'animo, e

g Conc. sess. 6. de refor. c. 2. sess. vl. de reg. c. 14

darli

darli licentia di star fuori: non così ampla, e larga, come si suppone nel caso; ma ristretta, e determinata per vn certo luogo, doue dimorando, possa attendere a viuere; e se fusse necessario corregerlo, e mutarlo da quello in altro luogo, e fare tutte le altre cose verso di lui, che a buon pastore appartengono. e concorrendo tutto questo si può limitare il comandamento del Santo Concilio; e lo limita Nau.[a] ancorche egli dica, come è giustissima ragione, questa sua limitatione sotto censura grauissima de gl'Illustriss. e Dottissimi Cardinali Interpreti del detto Concilio Trid.

a Nau. en lo de vot. paup. c statuimus 16. q. 1. pa. 85. nu. 11.

CASO XIX.

D. Se'l religioso sia obbligato di legge diuina, o naturale, oueramente *de Iure humano* ad osseruare clausura?

R. Che egli è obbligato solamente *de Iure humano*, secondo Nauarro, il che fà molto al proposito del caso passato.

CASO XX.

D. Bartolomeo tenne per amica Giouanna molti anni: che egli appresso prese per moglie: & auanti, che la conoscesse, dopò il matrimonio rato, e legitimo fra di loro, si fece frate; se costui sia vero religioso.

R. Affermatiuamente. percioche dall'entrare in religione approuata si disfà il matrimonio rato, non consumato. e così qui lo potè fare, per essere solamente rato, e non consumato. percioche la copula passata ne gli anni adrieto non fu maritale, ma fornicatione. & il matrimonio non si dice consumato per la copula passata: ma per quella, che segue; e così cosa certa è, che quella fu fornicaria, e la seguente coniugale. Couarruuia.[b]

b Cou. in 4. decr. 1. p. c. 4. ti. 1. n. 15

CASO XXI.

D. Vn frate professo, ma non ordinato, passò di questa vita; ma poi per miracolo di Dio vi ritornò. se costui potrà pigliar moglie: ouero sarà obligato a ritornarsene all'ordine, *ratione professionis preterita*. poiche cosa certa è, che se fusse stato ordinato, non lo hauerebbe potuto fare?

R. Che qui sono tre opinioni. La prima di Giouanni Andrea, il qual dice, che tuttauia egli è professo. percioche si come gl'altri sacramenti, che sono il Battesimo, la Confirmatione, e l'Ordine imprimono carattere nell'anima: così lo fà il voto della religione. La seconda è di Siluest.[c] che egli ne riman libero. perche quando fece il voto, disse, Io prometto per tutto il tempo di vita mia a Dio d'osseruare vbbidientia, pouertà, e castità; e che se semplicemente lo promesse, procede la prima opinione. La terza è di Nau.[d] il quale senza alcuna distintione dice, insieme con Panorm.[e] che egli ne rimane libero, e che rimanendo tale, segue, che si potrà maritare, e questa è buona opinione.

c Syl verb. resuscitatur. nu. 1.

d Nau. 1. 10. de rest. li. 1. cap. 2. nu 6.

e Pan. in c. frat.

CASO XXII.

D. Se'l Capitolo Generale possa fare vno statuto, il quale obblighi a maggiore perfettione di quella, che si contiene nella regola. percioche per auuentura è necessario per l'osseruatione della Regola, e riformatione de' sudditi. V. g come se correndo pericolo la castità delle monache, le quali non professano clausura, per vscir fuori, può il Papa, ouero il Capitolo Generale comandare, che sia osseruata perpetua clausura; come se l'hauessero promessa?

R. Che non solo il Papa, ma ancora il Capitolo Generale può comandare qualche cosa a' sudditi sopra la regola da lor promessa professando. quando d'altra maniera commodamente non si possa osseruare. così dice Panormitano, Siluestro,[f] Arm.[g] Flores Theologic.[h] & è diffinito ne' Canoni.[i] *Vbi precipitur, vt omnibus Monialibus, cuiuscunque ordinis, presentibus, & futuris recessus a domibus suis interdicatur: vt viuant in perpetua clausura. quia hoc est valde necessarium ad obseruantiam voti continentia*. E così ancora è stato determinato nel Concilio Tridentino.[k]

f Syl. verb. relig. 6.

g Arm. verbo religiosus. nu. 20.

h Fl. Theol. q. de vo. ar. 1. diff 15. dub 7.

i in c peric. de statu reg. in 6.

k Tri. sess. 27. de refor. reg. & monial.

CASO

CASO XXIII.

D. Vn religioso, ouero ordinato d'ordine sacro, si maritò di fatto; se egli, & ella siano scommunicati?

R. Che se prese per moglie vna monaca, sono scommunicati: ma se pigliò qualche altra donna particolare, che egli solamente sarà scómunicato. percioche è differencia intorno a questa scommunica, la quale è del Canone,[a] che quando si marita qualche monaca, ella, & egli, có chi ella si marita; ancorche non sia frate, ne ordinato d'ordine sacro; rimangono scommunicati. il che non interuiene, quãdo il frate, ouero l'ordinato piglia per moglie di fatto qualsiuoglia altra, che non sia monaca. perche all'hora egli solamẽte rimane scómunicato. come dice Gaetano.[b] Veggasi per questo il caso dugento tredici del cap. della scommunica, che quello fu il suo proprio luogo. Nota, che'l frate, ouero il cherico ordinato, ouero monaca, ancorche si maritino; il matrimonio tuttauia è nullo, per la qual cagione, volendo fare quello, che non possono, ne è valido, sono da' Canoni scommunicati.

Nota 1.

Nota per secódo, che io ho detto, che maritandosi il frate, o cherico ordinato con qualsiuoglia altra; solo che non sia monaca. perche ella non rimarrà scommunicata. Il che si deue intendere, se subito sapendo chi egli era, lasciò di far con esso vita maritale. percioche se ella lo facesse dandoli fauore, aiuto, ouer cõsiglio per così stare ella ancora sarà scommunicata di scómunica maggiore. la ragione è: perche all'hora participerebbe del mèdesimo delitto; per il quale l'altro è scommunicato. come si scriue ne' Canoni.[c]

Nota 2.

[a] In Clem. vnica de cõsang. & affinit.

[b] Caiet. in sum verb. excom. c. 47. versic. quartum est.

[c] c. eos qui de sent. excom.

CASO XXIV.

D. Presupposto, che l'essere vn religioso incorrigibile prima sia, quando perseuera ne' delitti commessi: perche nõ vuole lasciarli. Secondo, essendo tre volte ammonito, nõ desiste: come si dice ne' Canoni.[d] Terzo, quando non fà la penitẽtia imposta; e si nascõde, come si dice ne' medesimi Canoni.[e] propriamente colui è incorrigibile, e si dice esser tale: di cui non si hà alcuna speranza, che si corregga: nõ hauendo la Chiesa piu che fare: come anche si scriue ne' Canoni:[f] & essendo ammonito dal superiore è ostinato; e nõ lo vuole ascoltare. Per ciò fanno similmẽte li Canoni;[g] e concorda Panormitano,[h] e Siluestro,[i] e Giacomo Grassi,[k] che di ciò tratta; A che cosa sia obbligato il religioso, il quale dopò l'hauer fatto professione, per essere incorreggibile, ouero per qualsiuoglia altro mancamento, di che egli sia occasione; vien cacciato del conuento.

R. Che mentre stesse in suo potere l'emendarsi di quella cosa, per la quale fu mandato, e cacciato via; e non lo facesse; accioche tornassero a riceuerlo: egli non può star nel secolo con buona conscientia: percioche è obbligato di emẽdarsi, e ritornare in se stesso. percioche essendo stato discacciato per sua colpa, in tutto lo spatio di tempo, che vi perseuererà, sarà in pericolo della sua conscientia. Ma se emendato ritornasse al monasterio, e non fusse ammesso, potrebbe con buona consciẽtia rimanere nel secolo. e se alcun domandasse, se standoui, egli fusse obbligato a' tre voti; si deue rispondere, che rimane sciolto, e libero da quello dell'vbbidientia. poiche già è stato cacciato dal suo Prelato: e similmente da quello della pouertà, poiche non mantenuto dal conuento: e secondo alcuni, resta libero dal recitare il Diuino vffitio, non essendo ordinato, e da tutti li digiuni, & altre cose annesse alla religione.

[d] c. contingit. el 1. de sent. excõ.

[e] in c. vt fama de sent. excom.

[f] c. cum ab homin.

[g] d. c. consuet. in fi.

[h] Pan. in d. c. cum ab hom. de iu.

[i] Sylu. ver. incorrigib.

[k] Iacob. de Gra. a Caen. sus decis. doradas li. 1. c. 24. nu. 19.

ligione. ma non è esente del voto della castità: conciosiache egli l'habbia fatto assoluta, & espressamente. ne il Prelato lo può da esso liberare. Di maniera, che essendo incontinente, non solamente pecca contra il precetto di Dio; ma ancora contra il voto fatto. Onde è obbligato a cõfessare questa circonstantia. rimanendo di più inhabile al contrahere matrimonio, per rispetto del detto voto solenne; come dice Rodriguez,[a] seguendo Soto.[b] Il medesimo tiene Giacomo Graffi:[c] soggiugnendo solamente, che parimente egli è obbligato alle volte al Diuino vffitio; ancorche non habbia mai riceuuto alcun ordine. e dice, che di questa medesima opinione è Soto. Al che io dico, che se bene mi persuado, che sia opinione di Soto, che egli sia obbligato a questo (poiche il medesimo Soto[d] confessa, che n'è tenuto il Frate, che stà nel monasterio, ancorche non sia ordinato. conciosiache la sua colpa non lo deue fauorire, ne dar libertà, come non fauorisce, ne dà libertà a' religiosi, che stanno fuori della religione, lasciando l'habito, ouero ritenuto con dispensa del Papa, inualida per la falsa informatione; conciosiache con tutto ciò siano obbligati a recitare l'vffitio Diuino, quantunque non siano ordinati: come dice Rodriguez.[e] tuttauia nel luogo citato da Giacomo Graffi nõ dice altro Soto, se non che rimane libero: poiche egli dice, *nisi fuerit in sacris*.

Finalmente ancorche non sia ordinato secondo la più vera opinione; tuttauia è obbligato a recitarlo: come dice Giacomo Graffi. & il medesimo tiene Nauarro:[f] ouero, che sia stato cacciato per sua colpa; ouero senza essa, giusta, ouero ingiustamente fuori della religione. perciochè questo tale rimane sempre Frate; e non si può maritare; e volendo può ritornare alla religione per molte vie: come si raccoglie da vna Decretale di Gregorio IX. & alla lunga ne tratta il medesimo Nauarro. & il medesimo si deue dire di colui, che con giusta dispensa per certo tempo, ouero per sempre se n'esce della religione. solo che la detta dispensa non si estenda a' voti essentiali: dandoli Sua Santità licentia di maritarsi. la quale egli può dare in caso di gran necessità: conforme a quello, che n'insegnano li Canonisti,[g] e la commune de' Teologi con Scoto cõtra San Tomaso.[h] percioche costui non è obbligato a recitare le hore Canoniche, maritandosi. percioche maritandosi lascia di essere religioso: e non si maritando, ritiene solamente facultà di maritarsi, e non resta, che non sia religioso: come risolue Nauarro.[i] Per tanto essendo religioso, è obbligato a' carichi della religione e si come pecca contra il voto di castità conoscendo qualche donna non sua; cosi ancora pecca contra il precetto annesso al suo stato, lasciando di recitare l'vffitio Diuino: come dice il medesimo Nauarro,[k] e Rodriguez.[l]

CASO XXV.

D. Se quando il Prelato nelle Religioni visita le celle, per vedere quello, che vi tengono li religiosi, alcuni di essi nascondesse qualche cosa, accioche il Prelato non la truoui, e gliela tolga; pecchi mortalmente?

R. Che Bandello, & altri dicono, che egli pecca mortalmente contra il voto della pouertà: ancorche sia molto picciola la cosa, che egli nasconde. percioche pare, che lo dica Sant'Agostino nella sua Regola, doue dice, *Quicunque rem sibi collatam celauerit, furti iudicio condemnetur*. Lopez[m] dice, che egli non si è potuto mai persuadere, che essendo la cosa nascosta picciola, egli pecchi mortalmente: e che questa è opinione ancora di Vittoria; come si dice, che lo disse; & è buona.

Nota,

a F.M. Rodr. 2. to. ca. 95. concl. et nu. 11.

b Sot. de iust. & iu. li. 7. q. 2. ar. 1. p. 690 b.

c Iacob. de Graf. à Capua vbi supra.

d Sot. li. 10. de iust. & iur. q. 5. ar. 3. pa. 878. b.

e F.M. Rodr. 1. to. ca. 128. conclu. & nu. 13.

f Nauar. de orat. c. 7. n. 20.

g Canonistas in ca. cũ ad monast. de stat. monac.

h S. Th. 2. 2. q. 88. ar. 11.

i Nauar. in trac. de redit. eccl. q. 1. monit. 35. & in q. 3. monit. 11. nu. [illegible]

k Nau. vbi sup.

l F.M. Rodr. vbi sup.

m F.L. Lo. 2. p. instru. consc. c. 6.

Nota, che'l religioso, il qual per negligentia, o per dimenticanza nõ ne domando licentia al Prelato, & appresso non hauendo commodità di domandarglie la, spese qualche cosa non molto notabile; non si deue giudicare, che egli habbia rotto il voto di pouertà; quando egli ciò fece; confidato nella ratificatione del Prelato. Lopez.[a]

[a] F. L. Lop. vbi sup.

CASO XXVI.

D. Se'l religioso, il quale hà danari, ouero li riceue da altri, che glieli dà; e per vergogna, o timore, che sapendolo il Prelato non gli applichi subito al conuento; non domanda licentia al Prelato, ancorche non habbia sincero proposito, di non spenderli senza licentia del Prelato, li possa tenere nella Cella?

R. Che se è stato fatto precetto di non tener danari nella Cella, non hà dubbio alcuno, che all'hora per ragion del precetto, il tener danari in Cella non sia colpa mortale: come con la commune dice Lopez,[b] e Rodriguez.[c] Ma se non vi è precetto, che lo prohibisca dice la Glosa di Bandelo, che li Religiosi non possono tenere danari: ancorche sia in deposito: eccetto per alcuni vsi di licẽtia de' Prelati. similmente, che non li possono tenere fuori del deposito commune, senza licentia spetiale, & espressa de' suoi Prelati, piu che due notti. Il dubbio è hora se cessando il precetto per quello, che è detto, li danari, che hà il religioso li possa tenere nella cella: e questo è negotio dubbioso, che hà il suo dritto, e rouerscio. Dicesi, che Vittoria tenne, che per questa ragione, e per l'animo, che è detto, senza colpa mortale, li potrà tenere il religioso nella Cella; ancorche fusse per piu di due notti: e che disse ancora, questo non essere del tutto certo, ma probabile: cioè, quando il Prelato è malitioso, e molto delicato nelle cose; e che mira al beneplacito di altri, ouero del Prelato, che gli è per succedere, per spendergli in vsi ragioneuoli: solo che fra tanto il Conuento non patisca gran necessità. Concorda Lopez.[d]

[b] F. L. Lop. vbi sup. [c] F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. concl. 3. nu. 5.

[d] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 6. q. 6 pag. 36.

CASO XXVII.

D. Se quando qualche religioso contra la voluntà ragioneuole del Prelato dispensa, e distragge qualche cosa, conceduta li per suo vso; pecchi mortalmente?

R. Secondo la mente di Vittoria *ex obiecto*, cotal dispensatione, o sciaлacquamento è peccato mortale, & in cosa graue non manca mai di peccato mortale. Verbi gratia, sà il suddito, che'l Prelato non vuole, che egli getti via danari insieme co' secolari, ouero in vsi non molto honesti; cioè in giuochi, ouero in altre superfluità vitiose, e tuttauia lo fà, chiara cosa è esser ciò colpa mortale. il che è vero, secondo il medesimo Vittoria, quando apertamente contradice al Prelato; & in caso, che'l suddito conosca, che'l Prelato hauerà ciò per male. & il medesimo si douerà giudicare, quando dentro del Conuẽto il religioso in questi casi dispensa, o dissipa qualche cosa, con altri religiosi, quando la cosa è di qualche importanza: di maniera, che il Prelato l'habbia per male: principalmente se sia stata data cotal cosa, per distribuirla fuori. Lopez.[e]

[e] F. L. Lop. vbi sup.

CASO XXVIII.

D. Occorre vn dubbio degno d'esser saputo, se al dispensare, ouero distraggere, che fà il religioso di qualche cosa, di mediocre quantità: basti la voluntà interpretatiua del Prelato? Questo nasce dal caso passato.

R. Che ciò non si potrà bastantemente esplicare, se non con distintione: cioè, che in due modi deue essere presa la voluntà interpretatiua del Prelato. La prima, quando il suddito tiene per certo, che se ne domãdasse licentia al Prelato, non glie la ne-

negherebbe; & insiememente con questo sà, che'l Prelato non vuole, che ciò si faccia senza sua licentia.

Nota 1. E secondo questa prima maniera di distintione nota, che questa licentia interpretatiua non basta a dispēsare il suddito nella mediocre quantità. & è cosa chiara per questo esēpio. Sà certo, che otterrà licentia dal Prelato di andar fuori, se la domāda: non la domandando non può vscir fuori del conuento: e così nella dispensa delle cose & è cosa manifesta. perche in questo caso fà contra il voto della pouertà. & in caso graue, e contra la voluntà del Prelato, chi poi lo scuserà da colpa graue?

La seconda maniera, come debba essere presa la voluntà interpretatiua del Prelato, è, quando per segni probabili senza dubbio comprendo per quello, che egli hà detto, essere voluntà del Prelato, che io disponga di qualche cosa, e che ne hauerà piacere.

Nota 2. E secondo questa seconda maniera di distintione parimente nota, che quando il suddito stà in dubbio della voluntà del Prelato; non può dispensare alcuna cosa, e questa è cosa chiara. percioche non può dispensare alcuna cosa lecitamente, se non di licentia espressa, ouero interpretatiua del Prelato, ne l'vna, ne l'altra licentia l'aiuta. adunque all'hora dispensando qualche cosa, non sarà libero da peccato. Concorda Lopez,[a] e Rodriguez.[b]

[a] F. L. Lop. vbi sup.
[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. concl. 3. & num. 4. vers. 5.

CASO XXIX.

D. Quanta sarà la quantità, la quale il religioso potrà dispensare, con la sola licentia interpretatiua, o ratificatione del Prelato, detta nel caso passato?

R. Che'l dare il religioso vn libro, che vaglia cinque reali ad vn'altro religioso, non si deue giudicare peccato mortale. percioche qui pare, che vi concorra la licentia interpretatiua del Prelato. perche non dobbiamo stimare, che in cose di poca importanza egli voglia essere troppo rigoroso: come dice Lopez. e questo mi par meglio di quello, che dice Rodriguez;[c] cioè, che può dargli vn libro, che vaglia cinque ducati: non lo dando ad vn frate di poco disbaratado.

[c] F. M. Rod. 1. to. c. 90. cō cl. 5. nu. 11.

Nota similmente, che'l barattare vn libro con altri libri, ancorche si faccia con secolari, non essendo in ciò dispregio, ne perdita in questo baratto per il Conuento. non è peccato mortale. percioche quì si può presumere della ratificatione, o licētia interpretatiua del Prelato. e parimente prima, perche questo non è danno del Conuento: secondo perche il cambiare non è propriamente gettar via, ne spendere, o scialacquare. Concorda Lopez,[d] e Rodriguez.[e] il qual dice, che questo non hà luogo ne' Frati Minori della regolare osseruanza, a' quali è prohibito qual si voglia baratto, o vendita delle cose, che tengono per lor'vso, senza autorità del Prelato, o sindico Apostolico.

[d] F. L. Lop. vbi sup. q. 2.
[e] F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. concl. 3. nu. 4.

CASO XXX.

D. Dal caso passato nasce vn'altro dubbio, se'l religioso, quando và in viaggio fuori del suo Conuento possa spendere qualche cosa de' danari, che li sono dati per limosina, ouero riceuuti in altro modo?

R. Che'l religioso, il qual và in viaggio fuori del Conuento, de' danari datigli per limosina, o riceuuti in altro modo, può spendere co' suoi parenti; ancorche siano ricchi. Verbi gratia, può dar loro dieci ducati, ouero altra cosa, che li vaglia. e questa è cosa chiara: percioche la donatione non è prodiga, anzi ragioneuole. Onde suole essere fondata nella ratificatione, ouero licentia del Prelato. il che nō si presume essere troppo. Concorda Lopez,[f] e Rodriguez.[g] ancorche non specifica la quantità, quanto debba essere: ma dice, che'l

[f] F. L. Lop. vbi sup. q. 4.
[g] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. 5.

che'l dono non deue essere eccessiuo; e caua da questi li Frati Minori della regolare Osseruanza, che non possono fare quello, che è detto senza licentia, & autorità del Prelato, e sindico: essendo la donatione grande, o picciola, basta quella del Prelato. e similmente dice, che'l religioso, il qual spende li beni del Conuento con licentia del suo Prelato; di maniera, che gli altri religiosi patischino necessità, pecca grauemente, e non manco pecca chi li dà la licentia. percioche li beni della Communità sono per tutti. conforme alla necessità sua: & è posto per dispensiero fedele, e prudente sopra di essi.

Nota. Parimente nota, che li Prelati, cóforme al costume possono dare qualche limosina, come prudenti amministratori de' beni del monasterio. & il medesimo possono li procuratori a lor modo. poiche sono amministratori della detta roba. e li Frati particolari non peccano mortalmente; pigliando qualche cosa picciola del Conuento per darla a' poueri. ne il Concilio Tridentino prohibisce loro così fatta amministratione. ne vorrei, dice questo Padre, che li Prelati, e procuratori, e frati particolari in ciò fussero scrupolosi. percioche doue è carità, & amor di Dio non si deue temere di scrupolo.

CASO XXXI.

D. Che cosa possa riceuere il Religioso, senza licentia espressa del Prelato?

R. Prima, quando stà nel Conuento può senza peccato mortale riceuere da' secolari qualche dono di Lettuario, ouero due vasetti di confettioni Cordiali, oueramente vn paio di pernici, o di galline: come dice Rodriguez,[a] e Lopez.[b] Il qual dice per secondo, che quando si và in viaggio è cosa solita d'hauer licentia di riceuere qual si voglia cosa, che li sia data per limosina. percioche la limosina ne' religiosi Mendicanti è compagna del viaggio, con obbligatione di presentarla poi al Prelato.

[a] F. M. Rodr. vbi sup. concl. 3. nu. 6.

[b] F. L. Lop. vbi sup.

Nota 1. E nota, che nella religione, doue è constitutione, che nessun religioso di essa riceua lo stipendio accostumato, e lecito per le Messe, che si dicono, per le prediche, confessioni, & altri ministerij, se li religiosi pigliassero il detto stipendio, peccherebbono mortalmente: così dice Nauarro.[c] e lo proua, percioche facédo questi tali religiosi voto di viuere senza cosa propria, togliendo il detto stipendio, contra la volontà del loro Prelato, commettono atto di proprietà: ancorche non habbiano il detto stipendio in lor potere. Ma Rodriguez[d] dice, che egli ciò intenderebbe esser vero, hauendo hauuto coloro, che fecero la detta constitutione, intétione di obligare cóessa a peccato mortale. Similméte dice, che sarà peccato mortale có la medesima modificatione, se li religiosi di detta religione dicessero ad vno, Io vi dirò cento Messe, con conditione, che dobbiate dare ad vna certa persona pouera, ouero ad vn mio parente pouero la limosina di esse. percioche per l'Osseruanza regolare della detta religione possono li Prelati fare così fatto statuto, che obblighi a peccato mortale, che per questa via non si riceua alcun stipendio: tanto piu, che questo è atto di proprietà, & amministratione de' beni prohibiti dal Concilio Tridentino[e] a' religiosi. Vero è, che promettendo li detti religiosi ad'uno di dirli cento Messe, dando lor costui cento reali liberamente, senza patto espresso, o tacito del detto stipendio, ma solamente in segno di gratificatione; nó peccherebbono mortalmente.

[c] Nau. li. 3. de rest. cap. 10. nu. 2. 1.

[d] F. M. Rodr. vbi sup. concl. 4. nu. 8.

[e] Conc. Triden. sess. 25. c. 2. de regu.

Nota 2. E nota, che se bene questi religiosi habbiano licentia da' loro Prelati di riceuere qualche cosa, e spenderla nelle loro necessità, tuttauia non sarà lor lecito, ne anche in questo caso

rice-

riceuere alcuna cosa per Messe, e sacrifitij. percioche sarebbono contra il voto della pouertà, che essi sono obbligati ad osseruare, regolandosi con le constitutioni della religione: tanto piu, che nella generale concessione non pare, che si conceda in spetiale quello, che se fusse domandato, non sarebbe conceduto. & è cosa certa, che li Prelati della detta religione, non haurebbono conceduto quello, che è detto: così dice Pietro Nauarra.[a] il qual soggiugne, che se bene li detti religiosi peccano mortalmente, pigliando il detto stipendio; tuttauia non sono obbligati a restituirlo.

[a] Nau. vbi sup. n. 184.

CASO XXXII.

D. Supposto, che sia lecito lo stato de' Canonici regolari, ouero de' monaci, nel quale stato a ciascuno da per se si assegna vna certa portione di pane, e di vino, e di altre cose necessarie per mangiare, & vna certa portione di danari per il suo vestire. di maniera, che il monasterio non sia obbligato a dargli altro di piu per le sue necessità; ne essi siano obbligati a restituire quello, che auãzasse loro; come lo difende Nauarro:[b] rispondendo a gli argomenti, che sono in contrario, e Rodriguez[c] lo conferma, dicendo, che non è cõtra quello, che ordina il santo Concilio Tridentino,[d] *Vt omnes Regulares tam viri, quàm mulieres ad regulæ, quam professi sunt, præscriptum vitam instituant, & componant:* se sia lecito principalmente alle monache hauer qualche rendita, ouero entrata in loro vita, per le loro necessità.

R. Che qui sono due opinioni. La prima di Gerson,[e] e di Gerardo, e Perrino,[f] *& habetur in monumenta ordinis Minorum:*[g] e di molti altri Dottori, li quali dicono, che non è lecito; e che ne anche il Papa lo può concedere. Insegna la seconda, e contraria Siluestro,[h] & Innocentio;[i] parlando in spetie delle dette entrate; Gio. Andrea,[k] Nauarro,[l] come riferisce Cordoua,[m] il quale in parte cio segue con certe limitationi. Prima, che la detta entrata, o qual si voglia altra cosa conceduta al religioso, ouero alla religiosa sia riuocabile alla voluntà del Prelato, o superiore. Secondo, che non la tenga in suo potere, ma in mano del publico Vfitiale assegnato dal superiore. il quale nel monasterio di monache, si suol chiamare *Bolsera*, e fra li Frati il Depositario. e così giudica Cordoua, e Lopez,[n] che si possa saluare il costume antico, e moderno di tutte le religioni, che manifestamente vsano il contrario della prima opinione: non ostante la dispositione del Concilio Tridentino intorno a questo. e la ragione di tutto questo par che sia. percioche in nessuna maniera; essendoui quello, che è detto, non si dà, ne resta alcun dominio, ouero alcuna proprietà al religioso: ma sola ragione per l'vso, & vsufrutto, & amministratione della cosa, che se gli concede; mentre dura la voluntà del suo Prelato. Finalmente Rodriguez[o] dice, che'l peculio, deputato per gli vsi determinati, ancorche sia riuocabile al Prelato, & il religioso habbia il detto peculio; essendo dispropriato, se cotal peculio è di cose immobili, come son censi, & entrate è vietato a' religiosi tenerlo in suo potere, senza licentia particolare della Sede Apostolica, e questo è quello, che ordina il Concilio Tridentino, come si dirà nel caso seguente: auuertiscasi.

[b] Nau. in c. nullum 18 q. 2 nu. 25. vsque nu 36. inclusiuè.
[c] F.M. Rodr. 2. to. ca. 31. concl. et nu. 1.
[d] Conc. Triden. sess. 25. de reg. ord.
[e] Gers. en la 1. p. sum. alpha 23 g.
[f] Perrin. in tractat. de disp. eccl. cõcl. 2 coro. 1.
[g] Mon. ord. min. f. 126.
[h] Sylu. ver. Abbas. q. 3. d. 7.
[i] Innoc. in c. in sin. qui cler. vel monach.
[k] Io. Andr. in reg. non est oblig. de reg. iu. in 6.
[l] Nau. tra. de red. eccl. q. 1. fol. 6. 23. & 24. nu. 84.
[m] Cord. in sum. q. 54.
[n] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. ca. 4. & 5.
[o] F.M. Rodr. vbi sup. concl. & n. 3. ver. lo tercero digo.

CASO XXXIII.

D. Presupposto, che nessun religioso possa tener peculio irreuocabile p il suo Prelato, sia determinato, ouero indeterminato: Verbi gratia, come quando il religioso ritiene, oueramente gli è conceduto, che possa tenere qualche cosa per suo vso, e farne quello, che vuole, quantunque sia contra la voluntà del suo Prelato;

to; ouero in maniera tale, che essa, ouero l'amministratione di essa non li possa esser tolta, quando si volesse; ouero quando la tenesse con animo di non la voler lasciare liberamente, quando il Prelato gliela domandasse. e questo è così vero, che secondo tutti li Dottori, ne il suo Prelato, ne anche il Papa glielo può concedere, ne dispensarlo: percioche è vero dominio, e proprietà contra il voto della sua professione; come si scriue ne' Canoni:[a] e lo tiene Cordoua:[b] Quello, che si domanda è, sogliono alcuni al tempo della lor morte lasciare ne' testamenti a' lor figliuoli, o parenti, che sono nella Religione alcune entrate annuali in vita per le loro necessità; ouero li medesimi religiosi, quando per entrare in religione, o professare fanno testamento, e lasciano a se stessi dopo essere professi gli vni, e gli altri con conditione, che li tengano, e godano solamente finche il lor Prelato tolga loro, ouero riuochi la licentia se per auuentura l'habbia lor data; e d'altra maniera non la vogliono lasciare, ne la lasciano: & il medesimo sogliono fare, dandola loro in vita de' detti religiosi: come occorre principalmente alle monache, il Prelato lo sà, e lo consente; se'l Prelato ciò possa fare; e se li religiosi lo possano tenere con buona conscientia?

[a] ca. cum ad monasterium de statu monach.
[b] Cordu. q. 54. vers. la segũda manera de peculio.

R. Che vi sono due opinioni. nella prima sono molti huomini d'autorità di questo tempo. li quali condãnano così fatto costume, come cosa contraria alle leggi diuine, & humane. e però questa opinione essere prouata cõ Canoni[c] oltre che pare, che ciò sia prohibito dalla legge naturale, e Diuina; contrauenendo apertamente al voto della pouertà, il qual vieta il tenere alcuna cosa propria, amministratione, o possessione di beni temporali. Onde si dicono ne' Canoni[d] queste parole, *Prohibemus in virtute sanctæ Obedientiæ, ne quis monachorum proprium aliquo modo possideat. sed si quis aliquid habuerit proprium, ad totum in commune resignet, &c.* e più auanti dice, che ne l'Abate, ne il Papa può dispensare; essendo contra la legge diuina, e naturale. e nel Concilio di Trento[e] leggiamo q̃ste parole; *Nemini igitur regularium, tam virorum, quàm mulierum liceat, bona mobilia, vel immobilia, cuiuscunque qualitatis fuerint, etiam quouis modo ab eis acquisita, tanquam propria, aut etiam nomine conuẽtus possidere, vel retinere, sed statim superiori tradantur, conuentuique incorporentur. nec deinceps liceat superioribus bona stabilia alicui regulari concedere, etiam ad vsumfructũ, vel vsum administrationem, aut commodum. Administratio autem bonorum monasteriorum, aut conuentuum ad solos Officiales eorundem ad nutum superiorũ amouibiles pertineat, &c.* Questa opinione, come si riferi nel caso passato è di Gersone, e di altri quiui citati. Il secondo modo è insegnato da Siluestro, & altri, seguiti da Cordoua,[f] cõ le limitationi iui poste, e con la ragione, nella quale si fondano.

[c] ca. Ioãnes frater de regul. ibi mãdamus etc. monachi, de stat. monach. & in c. sup quadam & in c. cum monach. eo tit.
[d] 1 c. cum ad monast
[e] Conc. Triden. sess. 25. c. 2.
[f] Cordu. q. 54.

Ma per esplicare la verità per li suoi punti, e darla ad intendere breue, e distintamente, a me pare, che de' religiosi in questo caso variamente si debba dar sententia, e parere; secondo le varie, e diuerse constitutioni, costumi, priuilegij, e concessioni, concedute dal legitimo superiore. e così Nauarro,[g] e Nauarra[h] dicono, che vi sono quattro sorti fra gli altri di religiosi. Li primi sono quelli, che sono benefitiati, e stanno nelle loro case fuori del monasterio con debita, e basteuole licentia: & a questi ordinariamente concede il Papa priuilegio di amministrare le loro entrate, e disporne in vita, & in morte per opere pie. & ad alcuni ordini militari hà dato facultà generale di testare de' frutti delle loro commende; pagando in vita vn tanto al

[g] Nau. vb sup.
[h] Nau. 2. p. de rest. lib. 3. c. 1. n. 199.

Mae-

Maestro. e di' costoro non è la questione. perche questi, quanto a ciò sono poco differenti da' Vescoui, e da altri Cherici.

La seconda maniera, o sorte di religiosi, è di coloro, che non hanno benefitio, ne parimente stanno nel monasterio; ma fuori nelle lor case, con licentia del Papa, o altra, che sia bastante; e viuono di quello, che guadagnano per loro industria, fatiche, elimosine; senza darne alcuna cosa a' loro monasterij, ne riceuerne da essi: & a costoro parimente il Papa suole dar simiglianti priuilegi, che a' primi. percioche se bene tutto quello, che tengono, sia del monasterio, quanto alla proprietà, e possessione; tuttauia hanno altri beni, che non sono del monasterio, e li guadagnano p altre vie.

La terza sorte di religiosi è di coloro, che non hanno benefitio, ne viuono in perpetua communità, ma nelle lor camere dentro al monasterio. e costoro hanno licentia da' loro Prelati d'vn tanto per il loro vestire, e d'vn tanto per il lor mãtenimento. in guisa tale, che quello, che lor manca, eglino lo van cercando da per loro, e per se stessi similmẽte guardano quello, che lor auanza. & a costoro parimente il Papa suol dare qualche priuilegio, come a' primi. Ne anche di questi parla il nostro caso.

Finalmente la quarta sorte perfetta di religiosi, e di coloro, che viuono in perfetta communità: e domandano il vestire, & il viuere alla religione &c. li quali non hanno alcuna cosa particolare, ne separata, e questi sono gl'ordini Mendicanti, & altri, che seguono l'osseruanza. e di costoro, è quello, che domanda il nostro caso.

E così rispõdendo ad esso dico prima, che se questi religiosi riceuono qualche cosa, ancorche sia mobile, e la tengano di nascosto, senza la saputa il superiore; se la quantità è notabile peccano mortalmente; quantũque dicano d'essere apparecchiati per lasciarla, quando li fusse cõmandato. percioche non può essere apparecchiato colui, che s'affatica, che'l Prelato non l'intenda e di questo parlano le leggi, e li Canoni apportati per la loro opinione, che fu la prima da coloro, che la tengono, e furono posti nel caso passato. Ne' quai Canoni, vien ripresa grauemẽte q̃sta sorte di religiosi, li quali peccano contra la legge naturale, e diuina hauendo almanco la possessione, e dispẽsatione delle cose temporali: rendendo inualida la fede, con la quale professarono d'hauere da sperare dal solo Christo il viuere, & il vestito, e non dalla sua arca, o borsa.

Ma confesso, che se'l religioso per qualche licentia presunta probabilmẽte del superiore, ritenesse queste cose per qualche necessità, ouero per altra giusta cagione, nella quale verisimilmente il superiore consentirebbe; nõ peccherebbe mortalmẽte. Laonde forse in questo tempo si possono scusare molti religiosi li quali per ignorãtia, ouero per incõsideratione piu tosto, che per cattiuo affetto, e cupidigia in riceuere, e ritenere, & in dare, e finalmente in spendere cose temporali sono piu liberali di quello, che conuiene. Questi tali deono pensare fra loro medesimi se sia così, che se'l Prelato lo sapesse, l'hauerebbe per bene, *Ne mentiatur iniquitas, vel sui amor excæcet.* perche vi sono alcuni, che si danno ad intendere a se medesimi, che li Prelati l'hauranno per bene; essẽdo la cosa, che li loro superiori aborriscono piu d'altra: come dice Nau.[a] e Rodriguez.[b] Secondo dico, rispondendo piu direttamente alla domãda, che se le dette entrate annuali, o qualsiuoglia altra cosa buona temporale, oltre a quelle, che'l conuento

[a] *Nau. 2. 10. de resti. li. 1. c. 1 n..*
[b] *F. M. Rodr. vbi sup.*

ne: o somministra a' religiosi, siano da essi possedute irreuocabilmente nel modo, che è domandato; ancorche l'habbiano acquistate con saputa, e volere del superiore; fanno tuttauia contra il voto della pouertà: & illecitamẽte l'inferiore le ritiene, & il superiore le concede. E così senza fallo l'insegnarono li Dottori d'ambedue le opinioni poste nel caso passato. e la ragione è. perche questo è hauere proprietà, e libero dominio d'esse, che col voto di pouertà, per maggior perfettione cacciarono da se stessi, e se ne priuarono. & in questo senso parlano li Canoni citati. doue si scriue chiaramente, che egli è cõtra la legge naturale, e Diuina, e che'l Papa non vi può dispensare.

Da tutto quello, che è detto inferisco due cose. La prima, che'l religioso, il quale in tal maniera possiede li detti beni, e non hà animo apparecchiato per lasciarli, abbassando la testa alla voluntà del superiore; pecca mortalmente contra il voto; & è obbligato alla restitutione; e se ne deue spogliar del tutto; secondo il parere di tutti, e la dispositione de' Canoni, e principalmente di quella del Concilio Tridentino, e così il Prelato glie la potrà poscia torre, quando vorrà: ancorche il testamento dica, che'l Prelato, ouero il monasterio non gliela possa leuare: e che se glie la toglie, il monasterio perda il dominio di tal cosa; & il religioso ne perda ancora l'vso, e l'vsufrutto. Et auuertiscasi, che all'hora, secondo li Dottori della seconda opinione recata di sopra, e nel caso passato; dicono, che'l monasterio non ne perderà il dominio, se non quando nel testamento, ouero nella donatione si dicesse, che'l tal religioso habbia, ouero goda solamente della tal cosa, fin che il suo Prelato gli leui, o veramente riuochi la licentia; ne d'altra maniera glie la vogliono lasciare, ne glie la lasciano: come si dice nel nostro caso. percioche all'hora non sarà del monasterio, ma tornerà al suo patrone, ouero a chi di ragione appartiene; ouero che'l Diocesano ne disporrà conforme alla legge: e per ciò è detto di sopra, che è obbligato a restituire, & a priuarsene del tutto.

Secondo inferisco, che'l Religioso, il qual dice d'hauer animo apparecchiato di lasciare queste cose al commandamento del superiore; lasciate in questa guisa; se vada spargendo lamenti, e mormorationi, & altre cose simiglianti; non è con sicura conscientia, non solo per lo scandolo, ma ancora per il voto della pouertà. poiche è manifesto, che quella licentia fu forzata, o per meglio dire permissione: si come altre cose cattiue sono permesse: acciòche non ne vengano di altre maggiori. *Nota 1.*

Terzo io stimo, che se le dette entrate, beni, e danari non siano in potere del esso religioso, ma in mano del publico offitiale assegnato per ciò dal superiore, che fra le monache si chiama *Bolsera*, e fra li frati Depositario, è lecito ammettere così fatti beni. Così senza fallo hà insegnato Siluestro,[a] Nauarro,[b] Cordona,[c] e Nauarra,[d] e Lopez,[e] e Rodriguez,[f] anche dopò il detto Concilio Tridentino, e la ragione è, perche essendo in potere del publico officiale, si dicono essere in potere del superiore. poiche l'vfficiale tiene il luogo del superiore, e non li dispensa d'altra maniera, se non à voluntà del superiore: e parimente accioche se alcuna volta il Conuento hauesse qualche necessità in commun di quei danari, e beni; ne siano prouedute le cose necessarie del cõuẽto. il che certo douerrebbono non di rado tentare di fare *Nota 2.* li su-

[a] Syl verb. Abbas q. 3 dicto 7.
[b] Nau. in trac. de redi. eccl. q. 1. fol. 6. 23. 24 nu. 82. 84. fol. 80. nu. 88. q. 2. fol. 37. nu. 15. 16. 17. q. 3. fol. 52. 53.
[c] Cor. q. 54.
[d] Nau. 2. to. rest. li. 3. c. 1. nu. 272. 173.
[e] F. L. Lop. 2. p. ist. cõs. c. 4. & 5.
[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. conclus. & nu. 3.

gli superiori; accioche li sudditi s'accorgessero, che ne hanno nô la proprietà, ma l'vso, e quello alla volunta del superiore. Per ilche all'hora le possiede ne senza saputa del superiore, ne irreuocabilmente, come è manifesto.

Nota 3. E finalmente nota, che se'l religioso, al quale dia licentia il Prelato di spendere il peculio nelle sue necessità, essendo depositato nelle mani del depositario del Côuento, deputato per ciò, spendesse il detto peculio in vsi non necessarij, ne pij; ingannãdo il suo Prelato, ouero il depositario; accioche li dia nelle mani il detto peculio; dicendo di volerlo spendere in cose necessarie; pecca mortalmente contra il voto di voler viuere senza proprio: percioche il Prelato non dà licentia di spenderlo in così fatte necessità: ne la può concedere con buona conscientia: perche si come non è patrone, ma solamente dispensatore de' beni del Conuento, così non è patrone, ma solo dispensatore di questi beni: conciosiache siano del monasterio, & in esso incorporati: e come dispẽsatore deue dar licentia, che siano dispensati in vsi necessarij, leciti, & honesti: come afferma Nauarra,[a] Lopez,[b] Rodriguez,[c] che li segue. E questo è piu conforme alla ragione, che'l contrario. Dico il contrario per quello, che è detto nel caso sesto del cap. Delle Promesse: doue io dissi il medesimo ad altro proposito, se di licẽtia del Prelato sia lecito al religioso tenere in suo potere, e possedere li detti beni, vi hà maggior dubbio. Di questo si trattera nel caso seguente: con la dottrina di questo concorda espresamente insieme con gli altri Nauarra,[d] la quale è molto necessaria per dichiaratione di quello, che è detto nel caso passato.

[a] Nau. vbi sup. nu 18.
[b] F. L. Lop. vbi sup. ca. 6.
[c] F. M. Rodr. vbi sup.
[d] Nau. vbi sup.

CASO XXXIV.

D. Supposto tutto quello del caso passato, doue si finì di dire, in che modo vn religioso, ouero vna religiosa possa tenere qualche entrata, o danari lasciati, o dati loro da' suoi parenti, ouero lasciati da se stesso in testamẽto da se medesimo dopo essere professo; cioè con animo di lasciargli ogni volta, che il Superiore glieli voglia leuare, senza formarne lamenti, ne mormorationi, e che li debba tenere in mano, e potere del publico depositario del Conuento, perciò assegnato: hà dubbio maggiore, se sarà lecito al religioso particolare senza licẽtia del Superiore possedere li detti beni, e tenergli in suo potere: percioche pare, che non sia lecito, e principalmente per il Concilio Tridentino,[e] doue si leggono queste parole; *Nec liceat superiori stabilia bona alicui regulari concedere etiam ad vsumfructum, vel vsum, commendam, administratio autem bonorum monasterij ad solos officiales pertineat, &c.* e dall'altra parte pare, che si posa fare lecitamente, percioche si come altri, così costui, ouero altri può essere fatto publico offitiale del monasterio dal superiore: e così pare, che lo faccia subito, che li dà licentia di poter tenerle in suo potere, e quegli, che chiamano depositario, lo fà depositario per se stesso, poiche non li nomina, chi sia il suo di quello, che egli possiede. Laonde quello, che colui in tal modo possiede, si dice essere in poter del Superiore, e che lo tenga; come si dice, che l'habbia in potere del Superiore, quando si troua in mano del publico vffitiale depositario del Côuento.

[e] Con. Tri. sess. 25. c. 2.

R. Che tuttauia pare, che non sia lecito per la dispositione del detto Concilio di Trento: ancorche di

legge commune non sia prohibito, ne sia contra la legge naturale, ne anche contra il voto della pouertà, ne li Canoni antichi, quando il religioso, che possiede così fatti beni, li possiede, essendo ne consapeuole, e volendolo il superiore: principalmẽte se li possiede a volunta del Superiore, & è apparecchiato per rassegnarli, e conuertirli ne gli vsi publici del conuento, quando fusse necessario. Tuttauia supposta la legge del Concilio pare, che cio non sia lecito; cioè, che'l religioso particolare li tenga in suo potere con licentia del Prelato: ma che li tenga in potere dell'vfficiale publico depositario del Conuento, e la monaca in quella della *Bolsera*. Questa dottrina espressamente è di Nauarra,[a] e di Rodriguez,[b] e di Cordoua;[c] il qual dice queste parole. Terzo dico, che la terza sorte di peculio, che è quella, della quale si dice in questo caso, per cose indeterminate; ancorche non si possa riuocare dal Prelato, e sebene il religioso non vi habbia dominio, ne proprietà; e se bene sia di licentia del suo Prelato, essendo bene stabile, ouero immobile; come censo, ouer entrata; nõdimeno egli è prohibito del Concilio, che'l suddito religioso, o religiosa l'habbia in suo potere, e così senza licentia Apostolica non lo potrà tenere, ma si bene con essa. Tanto dice Cordoua. Di questa materia si può vedere Siluestro.[d] Io sò bene, che è stata opinione di huomini molto timorosi di Dio, e che sono stati chiari, e famosi in bontà di vita, e dottrina; li quali hanno tenuto, che'l Prelato lo poteua fare, per le ragioni, poste di sopra: e così io non condannarei chi la seguisse, poiche la tenne quel così eccellente, e sant'huomo, il Padre Orosco, corona dell'ordine di Sant'Agostino, così in lettere, come in vita. Di che il mondo è buon testimonio, come mi è stato affermato dal nostro Padre F. Giouanni Ponze di Leon, che lo consultò con esso.

[a] Naua. 2. to. rest. lib. 3. c. num. 184. 175.

[b] F. M. Rodr. 3. to. qq. reg. q. 29. art. 11. uer. nec existimo.

[c] Cord. in su. q. 54. 5. do 3. fo. 147

[d] Syl. de donat. 3. q. 1 et alienat. per tot num.

CASO XXXV.

D. Se'l religioso pecchi mortalmẽte, e sia obbligato a restitutione, se habbia tolto alcuna cosa del cõmune? Nota, che qui non perdiamo de' beni immobili, come sono possessioni, e censi, & altre cose di questa sorte: perciò che non può vsurpare queste cose senza licẽtia del Superiore: ne anche il Superior locale senza il consentimento del Conuento, o del Prouinciale, ouero del Generale, nõ li può alienare, secondo varie constitutioni, o costumi delle Religioni. La question è delle cose, e beni mobili e così. *Nota.*

R. Prima, che se nõ son cose necessarie, & essendo cõ tutto ciò il superiore le concederebbe, se le domandasse, pecca mortalmente, vsurpandole: e mi muoue questa ragione, pche in ciò egli fà apertamẽte cõtra il voto della pouertà essercitãdo atto di dñio: cõciosiache se egli toglie queste cose, come cose a lui douute, o sue, come se hauesse ragione a' beni communi del conuento, essercita atto di dominio. Questo è chiaro, perche senza domãdarne alcuna licẽtia le vsurpa, come sue cose, o come a lui douute, e se nõ le piglia come cose, che non siano sue; ouero, che non se li deuono, per non hauerne necessità, toglie l'altrui, e togliẽdolo pecca mortalmente, & in qualunque modo si toglia di cotali cose, ritrouãdosi la cosa in essere si deue restituire al Cõuento: e se nella religione habbia riseruato il Prelato a se stesso il rõpimento de' voti, che si professano, questo tale nõ può essere assoluto da altri, che dal Prelato, o da chi tiene il luogo di esso: poiche, come è detto, egli fà cõtra il voto della pouertà, che egli professa: esser-

essercitando atto di dominio, & il medesimo sarebbe, s'egli togliesse di casa d'vn particolare qualche cosa notabile per la medesima ragione; lasciata la prohibitione del settimo commandamento, che per cosa è manif[illegible] peccato mortale.

Nota 2. Ma nota, che se cotali cose erano per l'vso de' religiosi particolari necessarie, come sono spese di mãgiare, medicine, e di vestire, & hauendo significato al Prelato la necessità, che ne hà; veramente hauendola, e con tutto ciò il Prelato, o Superiore non le vuol concedere, all'hora senza peccato, ne obbligatione di restituire le può pigliare, per rimediare alla necessità, e la ragione è; perche il superiore gliele doueua dare. Perciò sono quei beni constituiti communi, affinche siano amministrate le cose necessarie a' sudditi, e così il superiore non è padrone, di quei beni, ma dissipatore, se nõ soccorre a così fatte necessità: e se egli è tale, per non soccorrere loro, *Bellum ex sua parte gerit iniustum*: principalmente, perche nella necessità estrema, o graue; come sono le dette per legge naturale senza pregiuditio d'ogni voto di pouertà, se le può il religioso pigliare: ne questo è ammetter atto di dominio, o di proprietà; *Cum non ex iustitia, sed ex charitate, religionisque institutis debita res sit*: ma vn'hauer l'vso delle cose necessarie: il che non ripugna al voto.

Nota 3. È parimente nota, che ouero siano cose immobili, ouveramente mobili, o che si consumano, ouero non si consumino con l'vso; se le dà fuori del Conuento (perche quello, che è detto fin quì, si deue intendere quando le piglia per seruirsene dètro del Conuento) pecca mortalmẽte egli, e chi le hà riceuute le deue restituire al Conuento: trouandosi la cosa in essere, & essendo stata consumata da chi l'hà riceuuta, con buona fede sarà obbligato a restituire solamente quello, *In quo factus est ditior*. E nota, che questo religioso non è obbligato a restituirlo, se l'habbia tolto senza licentia del Prelato, non ne hauendo alcuna necessità: e la ragione è; perche la restitutione deue essere delle cose proprie, e non delle altrui: & il religioso non hà alcuna cosa di proprio: e come vero impotente è libero dalla restitutione, ma sarà obbligato a due cose. La prima a consigliare a chi la diede, che la renda. La seconda, che se hà qualche cosa di quelle, che si dissero nel caso trentatre; la restituisca. Cõcorda Nauarra,[a] Cordoua,[b] Rodriguez.[c] Nota, che li Prelati delle religioni, le quali hanno beni in cõmune, e non in particolare, possono fare donatione fuori dell'ordine, senza licentia del Conuẽto de' beni mobili, essendo picciola la quantità: & essendo ragioneuole cagione. e la medesima donatione possono fare li sudditi con sua licentia: e si lascia all'arbitrio dell'huomo prudente, quanta debba essere questa quãtità; e conforme a ciò si deue intendere quello, che apporta Nauarro[d] in vn consiglio particolare, che ne diede.

[a] *Naua. 9. to de resti. lib 3 c. 1. n. 195. vsque ad 200.*

Nota 4.

[b] *Cordu. q. 109.*

[c] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. conc. & nu. 7.*

[d] *Nau. lib. 3. consi. tit. de don. consil. 6. fol. 106.*

Nota 5. È nota, che se bene il detto Prelato ti concede, che possa fare questa donatione questo s'intende parlando della donatione *inter viuos*, ma non parlando della donatione *causa mortis*, la quale in molte cose è equiualente al testamento, che non può fare il Prelato. così tiene con la commune Nauarro,[e] seguito da Rodriguez,[f] il qual dice, che non sarà peccato mortale, che'l religioso pigli qualche cosa del Conuẽto per suo gusto, essendo la quantità picciola: per la presunta licẽtia del Prelato, che in questo caso s'intende, che vi sia.

[e] *Nau. vbi sup. tom. 8.*

[f] *F. M. Rodr. vbi sup. concl. 2. nu. 7. & concl. 4. nu. 11.*

Digitized by Google

Nota 6.

E finalmẽte nota per maggior dichiaratione di tutto quello, che è detto nel discorso di questo caso, ch'l religioso, il qual de' beni del cõuento [illegible] che egli và cercan- [illegible] li-centia del Prelato, o necessità di vn reale, o piu, quando la quantità di essi non arriui a quantità notabile, egli non è in stato di dannatione; prima, perche se bene ogni trasgressione del precetto, che obbliga sotto colpa mortale regolarmente sia mortale; tuttauia non è cosi ogni volta che concorre vna delle tre cose; cioè, *Rei paruitas, surreptio, vel defectus iudicij sufficientis.* Secõdo perche la legge de' religiosi, di non appropriare a se stessi cosa alcuna, nõ è più della legge di Dio di non rubare alcuna cosa: percioche questa è legge naturale diuina, la qual obbliga senza alcun fatto humano: ma questa è humana, oueramente diuina, mediante fatto humano; cioè il voto, che obbliga, come è chiaro. e la transgressione della legge di non rubare scusa da colpa mortale per la picciolezza della cosa. secondo San Tomaso,[a] communemẽte riceuuto. e quanta quantità debba essere quella, che a se stesso hà da appropriare il religioso: ancorche sia della sorte, che è detto, per stare in stato di dannatione, dico che se ne richiede tanta, quanta nel furto: come dice Nauarro,[b] e Giacomo Grassi,[c] e questa sarà di quattro, o cinque reali, come si disse nel cap. del furto, nella prima Parte.

[a] S. Tho. 2. 2. q. 88. art. 9.

[b] Naua. de regul. lib. 3. consi 71.

[c] Iacob. de Graf. à Capu lib. 3. 6. 3. nu 49.

CASO XXXVI.

D. Se pecchi mortalmẽte il religioso, il qual si vanta alla presentia di secolari d'essere figliuolo di Duca, o Conte: essendo menzogna.

R. Che B. Medina tiene, che è peccato mortale: ancorche Nauarra[d] tenga il contrario; cioè, che non sia peccato mortale, e la sua ragione è buona; cioè, pche se bene la religione in ciò, perde qualche cosa, vedẽdo li secolari, che vn religioso si vanagloria di cosi fatta alterigia, e vanità, lodandosi di quello, a che non corrisponde alcuna lode, tuttauia non ne viene tanto danno alla religione, [illegible] lo, che di sua natura è peccato veniale, diuenga mortale per ragione del detto danno, e cosi non deue essere seguita la ragione di esso Medina, come insieme con Nauarra dice Rodrig.[e]

[d] Naua. 1. 10. de resti. li. 2. c. 4. dubi. 16 pag. 476. n. 359.

[e] F M. Rodr. 1. to. ca. 75. concl. et nu. 2.

CASO XXXVII.

D. Se quando vn religioso, il quale è stato incorrigibile, vuole essere gastigato conforme a quello, che commanda la regola, e lo domãda; facciano male li Prelati, che discacciano costui fuori dell'ordine.

R. Che non san bene; ancorche costui sia stato quanto si vuole incorrigibile, se egli vuole essere gastigato da essi; secõdo le ordinationi della Regola, percioche in questo modo si soddisfà meglio alla correttione fraterna, e si schiuano scandoli a' secolari. Armilla,[g] & io mi ricordo d'hauer letto vn'altro Auttore, che dice il medesimo.

[f] Arm. religio. nu. 28.

CASO XXXVIII.

D. Se possa vscire della religione il religioso, il qual domanda d'esserne cacciato: allegando d'hauer professato per forza, ouero auanti l'età legitima, e debita, o per altra cosa simigliante.

R. Che hoggidì il santo Concilio Tridẽtino[h] hà dichiarato, che nessun religioso, che pretende lasciar l'habito, dicendo d'hauer professato per forza, ouero auãti la debita età, o per altra cosa simigliante: ouero di volersene andare con l'habito, senza licentia, non sia ascoltato dopo cinque anni, da che professò; ne ancora auãti, senza proporre le cagioni dauãti il superiore, e l'ordinario: e se

[g] Con. Tri. sessi. 25. ca 19 de regu

e se lasciasse l'habito prima che fusse in alcū modo udito, più tosto deue essere gastigato, come apostata, e non godi d'alcun priuilegio dell'ordine, e che nessun religioso passi ad altra religione più larga per virtù di alcuna facultà, e che nessuno li dia licentia di portare l'habito coperto. Nauarro.[a]

[a] Naua. c. 28. de las adic. del c. 27. nu. 131.

CASO XXXIX.

D Nel Santo Concilio Tridentino [b] si commanda, che nessuna, che passi dodici anni pigli l'habito di religione auanti, che sia esaminata dell'ordinario, se lo voglia pigliare di buona voglia, e se ella intēde quel lo, che ella piglia: se habbia luogo nella Prelata; di maniera, che pecchi dando l'habito ad alcuna; come l'altra pigliandola.

[b] Con. Tri. vbi sup. ca. 14.

R. Che secondo Nauarro, alcuni hanno a ciò risposto, che la Prelata non pecca, poiche è ordinaria essor bitante, e penale; e non parla, se non con quella, che piglia: ma dice, che si deue tenere il contrario; perche la legge, quantunque sia penale, la quale dispone di due correlatiui, ha luogo nell'altro, nel quale si troua la medesima ragione, & il pigliare, & il dare l'habito sono correlatiui: e la medesima ragione si troua nell'vno, che nell'altro. Però auuertiscasi, che Pio V. dichiarò l'anno 1567. che il Vescouo, & il suo Vicario non hāno da domandare alle nouitie, se di volūtà, o per forza siano messe nella religione: ma dopo quindici giorni, che furono richiesti di ciò, & all'hora non possono entrare nel monasterio, ma dalle grate le deuono interrogare, e non più di quello, che commanda il Cōcilio: cioè, che perciò ella sia sforzata, ouero ingannata. Nauarro.[c]

[c] Nau. ca. 28. de las adic. del c. 25. nu. 143. de las monias.

CASO XL.

D. Se li frati de gli ordini Mendicanti possano predicare nelle cose dell'ordine loro, senza essere prima essaminati dal Vescouo?

D. Che'l Concilio Trident.[d] ordinò, che nessun religioso predichi nel le cose del suo ordine, senza essere prima esaminato, & hauerne licentia dal suo superiore, che l'appresenti al Vescouo, e gli domādi la benedittione, e nelle altre cose, che non sono del suo ordine, e loro necessaria la licentia del Vescouo. Ma notata, che nell'anno 1567. Pio Quinto[e] dichiarò in vn Motu proprio, il qua le comincia, *etsi Mendicantium*: che questo non hà luogo ne' Mendicanti, che da' loro Generali, o Prouinciali siano stati deputati al predicare: li quali potranno predicare ne' loro monasteri, quando vorranno: ancorche il Vescouo lor contradica: se'l medesimo non predicasse. Nauarro.[f]

[d] Con. Tri. sess. 25 c. 2.

[e] Pio V. s. sessio.

[f] Nau. vbi sup.

CASO XLI.

D. In quali cose possa il confessore esaminare la conscientia de' Religiosi?

R. Che nelle seguenti. Prima, se entrarono nella religione per simonia. Secondo se hebbero buona intē tione: come se hebbero intentione di non affaticarsi: la quale intentione si può poscia giustificare. Terzo, se tacque gl'impedimenti, come di essere infermo, & altre cose simiglianti, che si soglion o domandare, quādo sono riceuuti. Quarto se hauendo voto di entrare in vn'altra manco stretta, senza dispēsa. Quinto, se dicendo la bugia, ouero tacendo le asprezze, e fatiche della loro religione, inducano, e consigliano gli altri, che vi entrino, ouero li leuano da altra megliore. Sesto di nō osseruare castità, pouertà, & vbbidientia a' superiori, e di hauere rotte le loro Constitutioni. Settimo se non hà fatto quello, a che era obbligato nell'vffitio, che haueua. Otta-

Digitized by Google

no di hauere eletto male il suo Prelato, ouero di qualche affetto disordinato, che egli portaua a qualche persona. Nono, se nella visita non reuelò tutto quello, che sapeua, & era obbligato a dire. Decimo, se habbia osseruato le cerimonie principali dell'obbligatione; come di nõ mangiar carne, & altre cose. Vndecimo, se spende bene il tempo, e non in otio, ouero in opere inutili, e mondane. Duodecimo pecca parimente, se sia dissoluto mormoratore, impatiente, e negligente in orare per se stesso, e per altri, & in apparecchiarsi per riceuere li sacramenti. Terzodecimo pecca, se porta disordinato amore a suoi parenti, & alle cose temporali; e se li suoi parlari sono delle cose di questa vita. Decimoquarto, se habbia lasciato l'habito.

CASO XLII.

D. Presupposto, che vn Frate sia discacciato da' Prelati del lor'Ordine; e che essendo così, sia obbligato di appresentarsi al suo Vescouo. poi che conforme a' sacri Canoni li religiosi cacciati dell'ordine, restano soggetti al loro Vescouo; andando vestiti col lor habito clericale: come si dice ne' Canoni.[a] come anche risolue Nauarro[b] in vn consiglio: a qual Vescouo sia obbligato di appresentarsi il frate, cacciato giustamente del suo ordine; per essere ad esso soggetto; al Vescouo, doue egli è nato, ouero al Vescouo, nella cui diocese si troua il monasterio, donde fu cacciato?

R. Che secondo Nauarro,[c] al Vescouo, di cui è naturale. Ma nota, che a ciò non lo posson o obbligare li Prelati, che lo discacciarono, come parimente non possono cõman[dare] ... che entri in altra religione piu ... perciochè, essendo già cacciato ... della Religione, non è stretta ... così non è obbligato ... ciato fuori ... più lor suddito: e ... come dice Nau.[d] to di vbbidir loro: co...

[a] c. fin. de regul.
[b] Nau. li. 3. cons. tit. de reg. cõs. sc. fol. 260.
[c] Nau. de vot. sanct. in c. non di ... 12. q. ...
[d] Nau. in c. nõ dic. 12. q. 1. nu. 36.

seguito da Rodrig.[e] il qual similmẽte dice quello, che segue; Non possono li Prouinciali, e Diffinitori delle Religioni dar sententia cõtra alcun religioso, se prima non precede accusatione, e citatione. E così Nauarro,[f] giudicò esser nulla vna sententia data da vn certo Prouinciale de gli ordini Mendicanti col parere de' suoi Diffinitori, escludendo della Prouincia vn certo religioso d'essa figliuolo; ouero incorporato in essa; senza che fusse andata auanti accusatione, o citatione. ouero legitima cagione. e dice, che tal sentẽtia è nulla *ipso Iure*. Il che si proua, perche la legge, & ordinatione fatta da chi riconosce superiore in dãno di qualche persona particolare, almãco senza cagione ragioneuole, è nulla *ipso Iure*: come dice Panormitano, Aretino, e Felino. E così io tengo per negotio molto sospettoso, che vn Visitatore d'vna Prouincia cõ autorità del Generale, ne caui tutti li forestieri d'altre prouincie, che in essa sono incorporati, senza che preceda accusatione, e citatione, e senza essere ascoltati. Io dissi con autorità del P. Generale, perche senza sua autorità a nessun Prelato, è lecito ciò fare. E così possono questi tali non per via d'appellatione, perciochè non si vsa fra li Mendicanti; ma per via di difesa ricorrere ad altro Prelato superiore, che possa, e debba disgrauargli: come dice Nau. e Rodr.[g]

CASO XLIII.

D. Douendosi sacrificare a Dio volontariamẽte, e essendo ageuolmente dispregiato, e poco stimato quello, che non è eletto, ne desiderato, ne amato: come si scriue ne' Canoni:[h] perciò essẽdo lo stato della Religione stato di perfettione, come dice S. Tomaso,[i] nessuno deue essere, costretto a questo bene per forza. perciochè colui, che così vi entra è certo di nõ essere obbligato all'osseruãtia della Religione, e nõ è religioso.

Per

[e] F. M. Rodr. c. 12 del or. ind. cõc. & nu. 7 & nu. 66. concl. 8.
[f] Nau. li. 2. cons. tit. de sent. & re iu. cons. 1.
[g] F. M. Rodr. vbi sup.
[h] c. præsens 20. q. 4.
[i] S. Th. 2. 2. q. 186. ar. 1.

Per il che il S.Conc.di Trento,[a] scõmunica non solamente coloro, che sforzano vna Vergine a pigliar l'habito, ouero, *Ad religionem complectendam per professionem emissam*: ma ancora coloro, che in cio desse-ro consiglio, presentia, ouero autorità: Il dubbio è, se per quella parola posta dal Cõcilio *Compulerit*, siano cõpresi il padre, e la madre d'vna dõzella, la quale entrò nella religione solo per timore riuerentiale d'essi, senza alcun'altra forza: in maniera, che siano caduti in scõmunica?

a C. 18. Tri. ca anathe. sess. 25.

R. Dicendo, che pare di si. perche dice il Concilio, *Quouis modo: quæ vniuersalis est, & nihil excludit*: come dice Giason.[b] Secondo, perche è il medesimo fare forzatamẽte, che'l farlo *Per metum coactionis*: come dice Giason.[c] e che l'entrata nella religione fatta per il timore riuerẽtiale non vaglia, lo tiene Imola,[d] Giasone,[e] e Giacomo Graffi.[f] Il qual dice, che la Glosa tiene questo,[g] ma la cõtraria opinione è dell'Abbate, Panorm. & altri citati da Couarr[h] li quali dicono, che l'entrata alla religione per così fatto timore non si discioglie. Ma riconciliando queste opinioni si può dire, che ouero il padre vsò gran minaccie, accioche, la donzella entrasse nella religione, & ella nõ osò contradire; in questo caso il padre è scommunicato, & il matrimonio spirituale non tiene. & in questo modo parlano li Dottori, secõdo Couarr. ouero, che fu vno sforzo leggiero; ouero se fu persuasione con qualche parola, che del tutto nõ constringono, ne siano mischiate cõ minaccie. & all'hora il matrimonio spirituale tiene; & il padre non sarà scommunicato. come si dice nella Glosa.[i] la qual parla del leggiero sforzo, che non impedisca lo sforzo della Religione: ma solamente parla del graue. percioche l'indurre semplicemente alcuno all'entrare nella religione, è gran premio: se nõ vi sia sforzo. il quale annulla l'osseruantia della Religione: come si dice ne' Canoni,[k] e se non si vsino inganni, o menzogne, *Ne deceptus retrocedat, non proficiendo in religione*, secondo S. Tomaso.[l] Ma in qualsiuoglia modo, che vi siano minaccie, il padre, ouero il fratello sarà scõmunicato per quella parola del Concilio, *Quouis modo compulerit*. e medesimamẽte sarebbe scommunicato, chi sforzerà ad entrare in monasterio vna donna, per il medesimo Concilio.[m] *Et tanquam excommunicatus non potest absolui*, se non dal superiore. Cõcorda Lelio Cecco.[n]

b Ias. in l. si mihi. & Titio. ff. de ver. oblig.
c Ias. l. cum prop. C de transact.
d Immol. i c. tua de desp on.
e Ias. cons. 3
f Iacob. de Gra. a Ca. in dec. aur. lib. 2. c. 56. nu. 18. pag. 189 a
g Glo. in d. c. præsens.
h Cou. in 4. decret. 2. p. c. 3. §. 6.
i Glo. vbi sup.
k 20. q. 3 per totum.
l S. Th. 2. 2. q. 89.
m Cõc. cap. anath.
n Lel. Ceco en la sum. que hizo de los casos reseruados al Vescouo caso 22.

CASO XLIIII.

D. Nel caso passato s'è determinato, che dal Concilio di Trento è scõmunicato, chi sforzasse vna donzella, o altra donna, ancorche non sia tale ad entrare nella religione: con tutto ciò si dubita, se vi siano casi, ne quali possa vno essere costretto dalla legge ad entrare nel monasterio?

R. Che vi sono molti casi ne' sacri Canoni, ne' quali alcuno deue entrare in monasterio, per farui penitentia, come quiui si dice,[o] *Quod relinquat hoc malum secundum, & monasterium ingrediatur*: della donna, che vccise il proprio figliuolo voluntariamente, è determinato negli stessi Canoni.[p] e di colui, che vccide la sua moglie. similmente è diffinito ne' medesimi Canoni:[q] come piu alla lunga io hò detto nel nostro Specchio de' Curati.[r] Per questo caso in ogni modo si deono notare li due seguenti, per compita dichiaratione di esso, e del passato. *Consonat Lelius Cecus.*[s]

Nota per questa materia, che sarà valida la professione d'vna donna, condannata a morte, se li cõcedono la vita, con conditione, che ella si faccia monaca percioche il timore che giustamẽte si fà ad vno, nõ basta per

o De pœnit. in §. delendum de pœnit. dist. 5.
p In c. 1. de his qui pro re. fil occi.
q In c. admonere 33 q. 2.
r Esp. de cu ras. p. r. 16 de los casos penit. §. 2. con. 32. & 33.
s Lel. Cec. vbi sup.

per annullare, e rescindere vn'atto: come si dice nelle leggi:[a] e lo nota Bartolo, e Rodriguez.[b] Nota il caso 46.

[a] l. si mulier, & ibi Bart. ff. quod metus causa.
[b] F. M. Rodr. 2. to. c. 8. concl. & nu. 10.

CASO XLV.

D. Se ne' casi, ne' quali è determinato da' Canoni, che vno entri in monasterio; come si toccò nel caso passato, e si tratterà nel seguente; se l'entrarui è tale, che costui sia obbligato a ciò di precetto, ouero se sia di consiglio. Il che è ben parimente di sapere: poiche cosa certa è, che è scommunicato colui, che costrigne qualsiuoglia dōna di qualunque sorte ella sia ad entrare in religione, dal Concilio di Trento: eccetto ne' casi cauati fuori dalla legge?

R. La Glosa[c] tiene, che per delitto vno può essere costretto ad entrare in religione. Turrecremata,[d] tiene, che li Canoni, li quali dispongono, che vno debba entrare in monasterio, parlano di consiglio, non di precetto. e dice, che'l medesimo sente S. Tomaso: & Alberto: ma in questa difficultà, io son di parere, seguēdo Lelio Ceco,[e] che ouero il Canone parli dando consiglio, e non occorre, che sia costretto; ouero parla commandando; & all'hora ouero parliamo nel foro penitentiale in pena del delitto; & non deue essere costretto: essendo le penitentie voluntarie: come si scriue ne' Canoni.[f] & in tal caso proceda, & habbia luogo l'opinione di Turrecremata: ouero parliamo *in foro fori*: & all'hora per delitto può vno essere serrato in vn monasterio; e così procedono, & hanno luogo le dette Glose.

[c] Glo. in c. sicut. 20 q. 1. & in c. 1. dist. 81.
[d] Turre. cr. in §. dolendū de pen. dist. 5.
[e] Lel. Cec. ubi sup.
[f] cap. Deus qui de pen. & remiss.

CASO XLVI.

D. Vn'altra volta si dubita, come nel caso 44. se vi siano casi, ne' quali si possa costrignere vna donna a pigliar l'habito, ouero a far professione: e se vi sono, quali siano. perciochè, è bene il saperli, per quello, che è detto nel caso 43.

R. Che ve ne sono molti. il primo nella donna adultera, con la quale il marito nō si volse riconciliare. perciochè se'l marito morisse auanti, che si riconciliasse con essa, sarà obbligata la moglie a tagliarsi li capelli, & a pigliar habito monacale: come dice la Glosa.[g] Il secondo, colei, che hà fatto voto di religione è obbligata a compirlo: come si scriue ne' Canoni.[h] doue li Dottori insegnano il medesimo. Terzo se la moglie habbia dato licentia al marito di entrare in religione come poi vi entrò; se habbia sospetto d'incontinentia, essa ancora è tenuta d'entrare in religione, come tiene la Glosa.[i] Il quarto, se di licentia della moglie, il marito si sia fatto Vescouo; ella è obbligata di entrare in religione, ouero pigliare habito religioso; come si dice ne' Canoni.[k] Il quinto, la sposa di presente; ma però nō conosciuta dal marito, se dice di volere entrare in religione, è obbligata d'entrarui fra due mesi, ouero accostarsi al marito: come similmente si dice ne' medesimi Canoni. Il sesto, il maritato, che hà fatto voto di religione, e hà fatto professione di consentimento del suo compagno; se poscia li sia restituito, domandando esso; e riuocando la licentia, con la quale vi entrò, e professò; morto il compagno, che'l cauò fuori; è obbligato di adempire il voto, & entrare in religione: come parimente si scriue ne' detti Canoni.[l] Il settimo, se'l maritato professa religione, *coniuge sciente, & dissimulante, eo mortuo*, è tenuto à compire il voto, e fare professione: come similmente si dice ne' Canoni.[m] Ottauo, se la vedoua riceua il velo di religione, e di conuersione, quantunque non sia sacro, e si frametta ne gli

[g] Glo. in c. gaudemus extra de cōuers. cōiug.
[h] c. per tuas ext. de voto.
[i] Glo. in c. significastī de conuers. coniug.
[k] c. similiter eo. tit.
[l] c. ex publ. eo. tit.
[m] c. ex par. eo. tit.

atti

atti delle professe, si stima essere professa: come parimente si dice ne' Canoni.[a] & è tenuta, voglia, o non voglia di entrare in religione: come si legge ne' medesimi Canoni.[b] Il nono è, La donna, che dopò l'anno della proua porta habito monacale; doue gli habiti non sono distinti, s'intende tacitamente professa: & è obbligata a rimanere nella religione, come si scriue ne' medesimi Canoni.[c] Questi poi sono li casi eccettuati dal Concilio, ne' quali si può obbligare vna a pigliare l'habito di religione, & a far professione: secondo la dottrina del caso passato. In altri casi lo sforzare vna donna di qual si voglia stato, o conditione, è graue peccato, come si deue dimostrare, & incorre chi questo fà nella pena della scommunica *ipso facto*, per il detto Concilio di Trento,[d] e spesse volte sono cagione di scandoli, che quindi nascono, e dell'inualidatione dell'entrata; dichiarandola per nulla. e perciò a chi fusse di ciò cagione si deue imporre penitentia co' giuramenti soliti. Concorda Lelio Cecco.[e]

Per questo Capitolo è buono il Capitolo de' Prelati, & il Capitolo della Professione, & il Capitolo de' Nouitij.

[a] *ca. consul. eod tit.*
[b] *ca. vidua. ext. de regular.*
[c] *ca. ex par. de reg.*
[d] *Conc. Triden. sess. 25. ca. anathema.*
[e] *Lel. Cecco vbi sup.*

Cap. LXXII. Delle Reliquie de' Santi.

CASO VNICO.

DOm. Se sia lecito honorare vno per santo publicato; senza essere canonizato, che in sua vita habbia fatto molti miracoli?

R. Che si può honorare in secreto; ma non in publico, finche egli sia canonizato. Armilla.[f]

E nota, che falsario è colui, che si serue di reliquie false, per guadagnare. & il medesimo è, quando si serue di miracoli falsi, non approuati dall'Ordinario, per guadagno: come dice il Concilio Tridentino.[g] e parimente costui commette peccato graue di simonia: come dice Nauarro,[h] seguito da Rodriguez,[i] & Armilla.[k] e così è determinato ne' Canoni.[l] Finalmente non è cosa illecita, che vno porti seco reliquie sante con riuerentia, e senza alcuna superstitione; secondo San Tomaso,[m] & Armilla.[n] come l'Euangelio, ancorche alcuni tengano il contrario. e tanto più, che questo non è vietato da' Canoni,[o] poiche essi parlano, *Non de reliquijs, sed de corporalibus, quorum propria sunt sepulchra*. come dice Armilla,[p] e Tabiena.[q] Nota l'vltime tre cose del caso 2. del capitolo Di quello, che deue credere il Christiano; & il Capitolo de' Sacrilegij, che fà a questo proposito.

[f] *Arm. reliq. nu. 2.*
[g] *Conc. Triden. sess. 25. de reliq. & veneratio. sanctorum.*
[h] *Nauar. c. 17 nu. 169.*
[i] *F. M. Rod. 1. to. c. 177. conclus. & nu. 6.*
[k] *Arm. vbi sup. nu. 21.*
[l] *cap. qui in stud. 1. q. 1.*
[m] *S. Tho. 2. 2. q. 69.*
[n] *Arm. vbi sup. nu. 4.*
[o] *ca. corp. de consec. d. 1.*
[p] *Arm. vbi sup.*
[q] *Tab. in eodem verb. nu. 4.*

Cap. LXXIII. De' Remedij per li vitij.

CASO I.

DOm. Quali remedij in generale debba dare il Confessore al penitente, per rimuouerlo dall'offendere nostro Signore, dopò essere già assoluto?

R. Che li seguenti. Fuggire le occasioni: come sono giuochi, e cattiue compagnie: come diceua il Profeta Dauid; Ritira li miei piedi da tutte le strade cattiue, per osseruare li tuoi commandamenti. Salm.[r] Fuggire l'otio maestro di tutti li vitij, come dice il Sauio; L'otio hà insegnato molte maluagità. Ecclesiast.[s] Guardarsi dal molto parlare, doue non possono mancare colpe. Prouerb.[t] Domare la carne ribella allo spirito, con digiuni, astinentie, e discipline: come diceua l'Apostolo; Io gastigo il mio corpo, e lo metto in seruitù, accioche predicando a gli altri, io non condanni me stesso a' Corinti.[u] Leggere libri di dottrina, e deuotione, che illuminino l'intelletto,

[r] *Psal. 118.*
[s] *Eccles. 33.*
[t] *Prou. 10.*
[u] *Corint. 9.*

to, & accendano la voluntà: come dissero quei giusti Di nessuna cosa habbiamo necessità, consolati co' santi libri, che habbiamo nelle mani. Maccabei.[a] Frequentare li sacramenti. perche il Christiano, che non si confessa spesse volte l'anno; non può di manco, di non essere molto dissoluto. Dire ogni giorno diuotamente qualche oratione in luogo secreto; & inalzare lo spirito a contẽplare i misterij della fede, e ne' peccati passati, e benefitij riceuuti: come dice Dauid. La sera, la mattina, & a mezzo giorno, Io loderò il Signore; & egli vdirà la mia voce. Salm.[b] Resistere subito nel principio a' cattiui moti, pensando a Christo Crocifisso; domandandoli aiuto, e forza. Questi remedij sono generali. altri ve ne sono particolari per li peccati particolari. Vedi il Capitolo De' peccati mortali.

[a] *Mach. 1. 11.*

[b] *Psal. 54.*

Cap. LXXIV. Della Resignatione.

CASO VNICO.

DOm. Se'l Prelato inferiore pecchi risegnando l'vffitio, o prebenda, che egli hà nelle mani del Prelato superiore; sapẽdo, che egli è per darlo ad vn'indegno?

R. Che egli in ciò pecca, e non viene scusato dal peccato, che commette il superiore nel darlo all'indegno. La ragione, *Quia verè est causa iniqua collationis.* Soto,[c] e Nauarro.[d] per questo Capitolo è buono il Capitolo della Simonia, e de' Benefitij, che quiui se ne trattò. e però qui nõ ne dirò altro.

[c] *Sot. lib. de iust. & iu. q.6. ar.2. p. 24.*

[d] *Nau. i. to. de restit. li. 2. c. 2. num. 173.*

Cap. LXXV. Della Restitutione.

CASO I.

DOm. Che cosa sia restitutione, e se'l restituire sia mezzo necessario per la salute?

R. Al primo, che egli è atto di giustitia commutatiua, col quale si ripara il danno fatto al prossimo, secondo San Tomaso,[e] Gaetano,[f] Tabiena,[g] Armilla,[h] Nauarra,[i] Nauarro,[k] Riccardo,[l] Gabriel,[m] Soto,[n] Couarruuia,[o] Cordona.[p] Adriano;[q] e fin'hora non ho letto Autore, che senta il contrario. La ragione di questa sententia è. perche secondo San Tomaso;[r] esplicato da Gaetano, *In restitutione damni à proximo dati attenditur æqualitas rei ad rem, quod iustitia commutatiua est.* Questo medesimo è prouato assai bene da Nauarro,[s] Orellana,[t] Bannes,[u] e Rodriguez.[x] & è ancora il medesimo, quãdo vno restituisce ad vn'altro quello, che li doueua dare: secondo la giustitia distributiua. La ragione di questo è, perche il distributore delle cose communi è obbligato di darle a' degni; facendole lor proprie, secondo la qualità di ciascuno. Per tanto egli è obbligato a ricompensare tutti, e ciascheduno in particolare con l'equalità della giustitia commutatiua in tutto quello, che non diede loro della portione loro douuta. e così se bene non toglie loro le proprie cose; tuttauia toglie loro l'appropriatione, che è obbligato a fare: come esplica Gaetano,[y] seguito da Rodriguez.[z] e se bene P. Nauarra[a] và per altro camino, parlando dotta, e sottilmente, nondimeno pare a me in questo caso, che si debba seguire l'opinion di Gaetano.

Nota secondo Armilla,[b] che quãdo si fà mentione della restitutione dell'altrui cosa tolta, s'intende della tolta ingiustamente, non della tolta giustamente: come quando vno toglie la cosa prestata, o depositata, ouero vn'altra sua cosa somigliante. e si dice tolta ingiustamente, quando vien tolta, per furto, rapina, vsura, e simili: ouero se sia ingiustamente fatto danno, nella fama, roba, & altre

[e] *S. Th. 2. 2. q. 6. ar. 1.*
[f] *Caiet. 2. 2. q. 52. art. 1.*
[g] *Tab. ... Rest. nu. 1.*
[h] *Armil in eod. ver. n. 1.*
[i] *Nau. i. to. resti. li. 1. c. 2. dif. 2. nu. 10.*
[k] *Nau. c. 17. nu. 6.*
[l] *Rich. in 4. d. 15.*
[m] *Gabr. ea. d. q. 2. nota 3.*
[n] *Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 6. ar. 1. p. 302.*
[o] *Cou. in regul. peccatum p. 2. in princ.*
[p] *Cordu. de detrac. c. 3. concl. 1.*
[q] *Adr. 4. de resti. fam. & quodl. 11. diffic 5. & 6.*
[r] *S. Th. vbi sup.*
[s] *Nau. vbi sup.*
[t] *Orella. in scrips. 2. 2. q. 62. ar. 3.*
[u] *Bann. de iust. & iu. q. eadẽ, & art.*
[x] *F. M. Rodr. 2. 10. ca. 39. conclus. & nu. 1.*
[y] *Caie. vbi sup. ar. 1.*
[z] *F. M. Rodr. vbi sup.*
[a] *Nau. vbi sup. nu. 13.*
[b] *Arm. vbi sup. nu. 2.*

tre cose, delle quali s'intende la restitutione, che si deue fare, secondo l'ordine di giustitia in tutto, e per tutto. Chi sia obbligato a farla vedi il caso cinquantasei.

Alla seconda domanda; cioè se'l restituire sia mezzo necessario per la salute? dico di sì, non per modo di applicatione, come li sacramenti; ma per modo di esecutione solamente. Di maniera, che si come supposto il peccato, è necessario il sacramento della penitentia per modo di applicatione *In Re:* potendosi amministrare, e riceuere, & *in desiderio*, se non si potesse riceuere, & amministrare realmente: così supposta l'ingiusta retentione, è necessario di necessità di precetto restituire l'altrui: come dice San Tomaso, [a] Bannes, [b] Orellana, [c] e Rodriguez, [d] con tutti gli altri. percioche non vi è natione secondo tutti così barbara, e senza intendimento, la qual giudichi, che l'acquistato ingiustamente si possa ritenere, e che non si debba restituire al padrone, di cui ella è: conforme a quello, che n'insegna la legge naturale, *Quæ est veluti dignitas, & principium in moribus, naturali lumine cuicunque inditum*, nella quale si dice, *Quod tibi non vis, alteri ne feceris*. la quale fu confermata da Christo Redentor nostro appresso S. Matteo, [e] oue dice, *Quodcunque vultis, vt faciant vobis, & vos facite illis*. & il medesimo tu trouerai in Tobia, [f] *Et quis est, qui spoliari velit?* e così l'Apostolo dice, *Nolumus spoliari*. Chi non vuole, che li sia restituito quello, che gli è stato tolto? Finalmente dice Iddio per Ezechia, [g] *Si impius egerit pœnitentiam, feceritque iustitiam, pignus restituerit, rapinam reddiderit, &c.* Doue si deue auuertire, come vuole nostro Signore, che vadino insieme queste due compagne; cioè la penitentia, e la giustitia, che dà a ciascuno il suo: accioche applicato con esse conceda perdono, e gratia, e senza esse non applicato, condanni. Di che può far testimonianza quel parlare del Signore pieno di restitutione, e giustitia, doue fra le altre cose dice, se'l ladro non hà che restituire per il furto, egli sarà venduto. e piu a basso, se alcuno facesse danno al campo, ouero alla vigna, &c. restituisca la stima del danno. Consiglisi il Lettore con Sant'Agostino, il quale scriuendo a Macedonio, dice quel detto celebratissimo appresso li Dottori; *Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum*.

Finalmente per questa sententia chiara non occorre accumulare piu ragioni. conciosiache questo sia sempre stato tenuto per certissimo non solo hora nella nostra Chiesa; ma ancora appresso li Barbari. e così è contra l'errore de' Greci, li quali affermarono la restitutione non solo nõ essere, come mezzo necessaria alla salute, ma ne anche come precetto. onde diceuano essere a chiunque lecito, ritenersi senza scrupolo di conscientia l'altrui danaro tolto; & affatto non lo restituire. come racconta Alfonso di Castro, [h] e Giulio Carmelita citato dal medesimo Castro. & il medesimo riferisce Soto, [i] Bannes, Orellana, [k] Nauarra. [l] e così p il furto, vsura, e rapina non impongono soddisfattione: ma vngono cõ olio il rubatore, o ladro; e l'astringono a dare qualche parte del danaro al sacerdote. Doueua bastare quello espresso commandamento del Decalogo, [m] che non solo è diuino; ma ancora naturale; nel qual si dice, Nõ farai furto. e colui, che commanda, che non si toglia l'altrui, come soffrirà, che si ritenga, *Inuito domino?* non si togliendo d'altra maniera l'altrui ingiustamente, se non col ritenerlo in tal guisa. percioche il prossimo vien ingiustamente impedito nella possessione della sua cosa. per il che li Dottori stimano, che in quel precetto di non robare sia incluso il precetto

[a] S. Th. vbi sup. ar. 2.
[b] Bann. vbi sup.
[c] Orell. vbi sup.
[d] F. M. Rodr. concl. 5.
[e] Matth. 7.
[f] Thob. 4.
[g] Ezech. 3.
[h] Castr. li. 18. de hæres. ver. restitutio.
[i] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 6. ar. 2.
[k] Orell vbi sup ar. 2.
[l] Nauar. vbi sup. nub. 1. nu. 2. & 3.
[m] Mãdam. decal. 7.

cetto

cetto della restitutione: ancorche Soto [a] dica, che sono due distinti precetti, l'vn negatiuo, e l'altro affermatiuo: ma Siluestro, [b] Cano, [c] Scoto, [d] Paludano, [e] Gabriel, [f] e Mercado [g] sono di parere, che della medesima spetie sia il precetto di non rubare, e di restituire. e di questa medesima opinione è Nauarra [h] stima essere San Tomaso. [i] tenendola egli ancora. Orellana, e Bannes [k] dicono, che il precetto della restitutione *est simpliciter, & formaliter affirmatiuum: sed importat negatiuum, supra quod fundatur.*

[a] Sot. li. 4. de iust. q. 6. ar. 3. & q. 2. in fine. & q. 7. ar. 4.
[b] Sil. resti. 5. in princ.
[c] Cano rele ctio. de paenit. 4 par. 4. itaque.
[d] Scot. in 4. d. 15. q. 2.
[e] Pal. d. 15. q. 2. ar. 6.
[f] Gabr. in 4. d. 15. q. 2. cõclus. 2.
[g] Merc. tra cta de rest. c. 1.

Nota 2.

Finalmente nota, che se bene tutti concedono, che la restitutione è necessaria, come mezzo per la salute; tuttauia vi sono opinione, se per essa salute ella sia tale *simpliciter*, perche Gabriel, [l] e Mercato, [m] secondo che dice Nauarra [n] lo affermano, & egli lo nega; e pare, che lo concluda. percioche dice, che se fusse semplicemente necessaria per la salute; se alcuno per ignoranza non colpeuole, o per dimenticanza morisse, senza restituire, come occorre spesse volte, ouero senza far testamento, oueramente non li viene in memoria la restitutione, egli si dannarebbe. percioche senza il mezzo semplicemente necessario per la salute, nessuno può esser saluo. se bene non lo sappia inuincibilmente, come hò detto nel nostro Specchio de' Curati [o] piu alla distesa. e così senza il battesimo, ouero la penitentia, o la fede, nessuno può, ne potrà esser saluo, ancorche egli habbia ignoranza incolpabile: quantunque hauendola, non peccherebbe. e così si direbbe, che se bene non peccarebbe non restituendo soggetto a così fatta ignoranza inuincibile; tuttauia egli non si saluerebbe. ma l'affermare ciò pare cosa ammirabile, fuori della commune opinione. Finalmente quello, che è necessario *ratione praecepti*, se venga lasciato per qualche legitima cagione; non perciò si resterà priuo del fine per il quale è stato commandato, come dice Nauarro; [p] con altre buone cose a questo proposito. la cui dottrina mi par buona, & attaccata bene alla ragione.

[h] Nau. vbi sup. 3. dub. nu 16.
[i] S. Th. vbi sup ar. 8.
[k] Ban. vbi sup. ar. 2. cõclus. 2.
[l] Gabr. vbi sup. q. 2. conclus. 1.
[m] Merc. et vbi sup.
[n] Nau. vbi sup. dub. 2. nu. 8.
[o] Espejo de curat. tr. 8. del sacr. del Baptism. § 1. nu. 39.
[p] Nau. vbi sup. dub. 2. nu. 8.

Nota 3.

E parimente nota, che la restitutione, e la soddisfattione conuengono in questo, che ambedue appartengono alla giustitia commutatiua: ma differentemente in due cose. La prima, che la restitutione è in rispetto delle cose esteriori, ma la soddisfattione è in rispetto delle attioni, e passioni ingiuriose; come dice San Tomaso. [q] La seconda, perche la restitutione propriamente si fà solo a gli huomini: ma la soddisfattione si fà non solamente a gli huomini; ma ancora a Dio. Vedi Orellana, Bannes, [r] e Rodriguez. [s] Altre differentie sono poste da' Sommisti, e Soto. [t]

[q] S. Tho. in 4. d. 15. q. 1. ar. 5.
[r] Bann. vbi sup. ar. 1.
[s] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.
[t] Sot. lib. 9. de iust. & iur. q. 6. a.

CASO II.

D. Se coloro, che rubano a' Mori, e togliono li loro beni nel mare, in tempo, che fra essi, e Christiani sono tregue; siano obbligati a restitutione?

R. Che sono obbligati: & anche deuono essere gastigati da' Prencipi, di cui sono le tregue rotte da costoro: eccetto l'ordine di San Giouanni: li Caualieri de' quali non sono soggetti in quanto a questo, secondo molti Dottori, alle leghe de' Prencipi. per essere ordine particolarmente per perseguitarli. Concorda la Somma de' Confessori, [u] e Nauarra. [x]

[u] Sum. confess. li. 1. tit. 4. q. 24.
[x] Nauar. 2. to. de rest. num. 3. & L. nu. 424.

CASO III.

D. Vno prestò ad vn'altro vna certa quantità di danari; e questo con corrotta intentione; cioè, perche spera d'hauere di quella imprestanza qualche interesse, ancorche non l'habbia domandato in alcun modo. Chi lo tolse in presto, quando lo rendette, li diede qualche cosa di piu; e questo gratiosamente, e non per la

pre-

prestanza, che gli haueua fatto: se costui può tenere quello di piu datogli dall'altro gratiosamente: ancorche non l'aspettasse, se non per la prestanza fattali.

R. Che secondo Soto [a] non occorre dubitare del peccato di costui; cioè, che egli peccò; e che in quanto tocca a quello, se lo possa tenere, che in ogni tempo, che egli intendesse, che li fu dato per amor della prestanza fatta, lo deue restituire; *Ratione errantis conscientia*. e che quando sapesse, che li fu dato gratiosamente, lo può tenere lecitamente. Hostiense, e Panormitano tengono il contrario, dicendo, che è obbligato a restituirlo in ogni tempo, auanti, che lo sappia a chi glielo diede; & a' poueri, dopò hauer saputo, che li fu dato gratiosamente. L'opinione di Soto è piu vera. la quale similmente è di Gaetano, [b] Siluestro, [c] Armilla, [d] Nauarro, [e] Palacios, [f] Lopez, [g] Rodriguez. [h] Per questo caso è buono quello, che si dirà nel caso trentesimo. veggasi.

[a] Sot. lib. 6. de iust. & iur. q. 1. art. 4. pag. 491.

[b] Caie. 2. 2. q. 82. art. 2. ad 4.
[c] Sylu. ver. vsur. §. 6.
[d] Arm. usu. nu. 34.
[e] Naua. c. 7. nu. 207.
[f] Palac. lib. 4. c. 1.
[g] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. ca. 54. in fine.
[h] F. M. Rodr. in sum. 2. to. c. 106. n. 8. & nu. 12. 1. to. ca. 111. conclu. 5. nu. 6.

CASO IV.

D. Il Vescouo, Curato, ò qualunque altra persona, che sà quanta entrata rende il suo Vescouado, Cura, o Maiorasco, hauendone già fatto il calculo; e sapendo quello, che hanno, l'affittano piu di quello, che vale; per essere state poste le sue entrate publicamente all'incanto; e chi le hà tolte ad affitto hà lor messo di spontanea volontà quel prezzo: se siano obbligati ad alcuna restitutione?

R. Che sono obbligati a restituire tutto quello, che hanno riceuuto di piu di quello, che rendeuano d'entrata, quando per ciò chi le hà prese ad affitto fusse notabilmente aggrauato. La ragione è, perche in questa vendita non si osserua egualità; e chi le affitta, le affitta sicuramente; e chi le prende ad affitto non conosce il suo danno. Medina [i] & è buona dottrina.

[i] Med. de rebus restit. q. 31. pa. 95. col. 3.

CASO V.

D. Vna religione fece venire da altra parte a Salamanca vn religioso dottissimo; ouero, che quiui dimoraua, per opporsi ad vna cattedra honorata, & vtile: Vn secolare grande amico di questo religioso, lo pregò, senza fargli alcuno inganno, e forza molto supplicheuolmente, che non si opponesse alla Cattedra; ancorche li fusse commandato per vbbidientia. e così fece, per darli contento: quantunque li fusse commandato nel già detto modo: e per non vi opporre il monasterio perdette l'entrata, e l'vtile, che risulta da quella cattedra: se questo secolare sia obbligato a restituire al monasterio il danno, cagionatoli dal non essersi opposto quel religioso così dotto alla Cattedra; solo per le sue persuasioni. percioche pare, che egli ne sia tenuto. conciosiache se hauesse persuaso ad vno schiauo, che non lauorasse, ouero che non facesse la tal cosa, donde risultaua vtile al suo padrone; e lo schiauo così facesse per le di lui persuasioni; egli senza fallo sarebbe tenuto a restituire questo danno al suo padrone.

R. Che non è obbligato: come similmente non è tenuto questo medesimo religioso, se facesse apostata, restituire alcuna cosa temporale, per ragione dell'interesse, del quale egli priua il monasterio, apostatando. e la ragione è; perche il monasterio non hà ragione all'entrate della Cattedra, se non supposta la volontà di leggere. e non è la medesima ragione quella dello schiauo, come bene insegna Ledesma. [k] percioche il seruo, e lo schiauo è comprato principalmente per l'vtilità temporale del padrone: come vn Caualiere. ma li religiosi, li quali spontaneamente hanno alienati se stessi, non sono posseduti dal Prelato, o monasterio per il

[k] Ledes. 2a. q. 18. art. 2. concl. 4.

il commodo temporale del monasterio. anzi al contrario per la commodità spirituale, & vtili de' medesimi religiosi. percioche veramente li religiosi non sono per amor della religione, o monasterio, o Prelato; ma il monasterio, religione, e Prelato per li religiosi. si come il Re per amore del Regno; & il Vescouo per amore del suo gregge, che deono pascere. Donde quella seruitù si dice piena di libertà: come è veramente. e così se bene il religioso pecca non leggendo contra il precetto del Superiore, ouero apostatando, e similmente chi glielo persuase, ouero lo rimosse dalla vbbidientia; percioche la religione hà ragione spirituale di commandare, che egli legga quella lettione, e faccia altri ministerij della religione, come predicare, di ascoltare confessioni: tuttauia non hà ragione di domandare l'entrate, o l'entrata, che si caua di così fatti ministerij secondariamente: se non supposta la voluntà di leggere, e la lettione efficace; cioè, che in effetto si legga. Nauarra,[a] e Soto,[b] ancorche dubbioso s'inclina piu a dire, che chi cauò vn religioso professo della religione, per preghi, e persuasione, o per forza, & inganno; non è obbligato a restituire li danni temporali seguiti per ciò alla religione. percioche dice, che'l religioso nō è come lo schiauo venduto alla religione: e che se fusse obbligato soggiugne Soto, non deue essere *In integrum:* come se era lettore di Teologia; onde la religione riceueua qualche entrata, per leggere egli in Cattedra: ma solamente sarebbe obbligato a restituire *Ad arbitrium boni viri*. ancorche Nauarra[c] dica, che egli stima, che sarebbe obbligato *in integrum*. percioche diede cagione efficace di tutto il dãno, & ingiustamente. e così è manifesto, che egli diede, e fece tutto il dãno. e poiche il monasterio incorre in tutto questo danno per ingiusta forza, e fraude: segue, che egli sia obbligato *In integrum*; Io confesso dice Nauarra, che se'l monasterio in effetto non fusse per riceuere tutte l'entrate, perche il religioso era per morire, ouero si poteua impedire per altra via, sarà obbligato solamente *Ad arbitrium boni viri*, ouero a' frutti, che veramente erano per seguire.

[a] *Nau. 1. to. de restit. li. 2. c. 1. 11. 20. 21. 22. 23. et 24.*

[b] *Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 6. ar. 3. conc. 3.*

[c] *Nau. vbi sup.*

Per questo caso fà a proposito q̃llo, che è detto ne' casi primo, e secondo del Capitolo De' Nouitij. questo deuesi regolare da quelli, che tutti vengono a dire vna stessa cosa.

CASO VI.

D. Vna possessione fruttifera, che al piu valeua mille ducati fu da vno comprata per quattrocento, e sessanta. passati li tre anni, per essere stato chi la vendette defraudato in piu della metà del giusto prezzo, cõmandò la giustitia, che fusse disfatta la vendita: se colui, che la comprò, debba rendere la possessione insieme co' frutti, & entrate, che hà dato per quel tempo, cauatone le spese, e quello, che fusse apprezzato il valore, la fatica, la sollecitudine, che egli hauesse vsata nella sua amministratione, oueramente la sola possessione da lui comprata.

R. Che questa questione suole essere gentile, & vtile stimata frà li Dottori, secondo che dice Mercato.[d] il quale tiene per cosa vera, e manifesta, che si debba rendere solamente il fondo, e la sostantia comprata, o venduta. e ciò per due ragioni: oltre che pare essere fondato nell'autorità delle leggi:[e] come dice Rodriguez. Prima, dato, che la vendità sia ingiusta, e sia commandato essere disfatta, ouero aggiustata, ella sarà vera vendita, e contratto: e vero, e reale padrone resterà il compratore della possessione, e per conseguente de' suoi frutti. poiche è regola generale, & vn dettame naturale, che qual si voglia roba fruttifichi per il suo

[d] *Merca. de contr. c. 11. de vender y comprar de contado. fol. 61. ver. empero si son. vinas.*

[e] *ca. ad nostram de rebus eccles.*

il suo padrone: poiche l'andare male per contrario stà a suo risico. Secondo se per essere cosi grande l'eccesso non sà suoi li frutti di chi compra; parimente non li farà in cõsciẽtia se l'aggrauio sarà minore, poiche per picciola, che sia sempre vi è aggrauio, & ingiustitia. cosi nessuna vendita ingiusta causarebbe vera possessione: il che è molto assordo, & inconueniente. Il medesimo si deue giudicare in qual si voglia cosa fruttifera, che si vẽda, o compri fruttifera. Questo tiene Couarruuia,[a] Pinello,[b] Antonio Gomez,[c] e Rodriguez.[d] Il quale proua questo molto bene, e con altre ragioni così efficaci, come queste. ma dice, che quello, che è detto non hà luogo, quando il compratore fu ingannato, e domandò, che'l contratto fusse reciso. perche in questo caso è obbligato a restituire la possessione insieme co' frutti; volendolo accettare il venditore: come auuertisce Matienzo;[e] dicendo, che solamente deue restituire li frutti di quella parte, nella quale fu ingannato.

E così nota con Rodriguez,[f] che se'l compratore restituisce la possessione insieme co' frutti per essere stato ingãnato oltre la metà del giusto prezzo, può domandare il giusto, e lecito interesse, che egli poteua guadagnare col prezzo, che egli diede subito. e così si deue fare in questo caso ricompensa de' frutti co'l giusto, e lecito interesse del prezzo, che si diede al venditore. percioche dando il cõpratore li frutti; giusta cosa è, che'l venditore li paghi l'interesse del detto prezzo. ne il pretendere questo interesse è vsura: principalmente se il compratore corrispondeua con qualche censo annuale; e poteua riscuotere tutti, o parte di essi col detto prezzo. poiche in questo caso fu'l chiaro trattà di schiuare il danno riceuuto. Vero è, che non potrà riceuere l'interesse del detto prezzo, se non quanto a quella parte, nella qua le occorse l'inganno. di maniera, che se'l venditore riceuette cento ducati, non valendo la cosa data più di trenta, l'interesse de' settanta ducati tocca al compratore, e questo interesse si deue compensare co' frutti: conciosiache parimente non si restituiscano li frutti, se non di quella parte, nella quale occorse l'inganno.

E nota, che volendo il compratore più tosto restituire il giusto prezzo, che la cosa comprata, tagliandosi esso contratto a petitione del venditore; è obbligato a supplire l'interesse del prezzo, che egli supplisce: conciosiache sia lecito: come contra alcuni risolue Guttierez,[g] seguito da Rodriguez.[h]

[a] Cou. li. 1. var. c. 3. nu. 9.
[b] Pinel in l. 2. C. de rescind. vẽd. 2. p. c. 4. per totum.
[c] Gom. variar. resol. c. 2. nu. 23. & 4. nu. 21.
[d] F. M. Rodr. 2. to. ca. 24. conclus. & nu. 3.
[e] Matienz. in l. 1. ti. 11. li. 5 nou. Recopil. glo. 5. nu. 16.
Nota 1.
[f] F. M. Rod. vbi sup. cõcl & nu. 4.
Nota 2.
[g] Gut. li. 2 de pract. q. 34. in fine.
[h] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO VII.

D. Se quella regola delle Leggi, la qual dice, *Volenti, & consentienti nulla fit iniuria*, gioui a' Mercanti liberandoli dalla restitutione: solendosene essi seruire a loro prò, nel vendere la roba a contanti per più di quello, che vale; ouero nel darla a credenza per più del giusto prezzo, che è il rigoroso; dicendo, che a chi conosce la roba, e conoscendola, la vuole così pigliare, non si fà alcuno aggrauio.

R. Che non gioua lor punto. percioche sebene colui vuole; vuole tuttauia per non poter far di meno: cioè, perche gli è venduta la roba, o mercantia, della quale egli hà necessità, o perche gli è data a credenza, non la potendo pigliare a contanti. & essendo così, come si possono seruire, & allegare questa regola? e come non se li fà non solo aggrauio; ma ancora forza? Che la necessità è vna maniera di forza, e non picciola. e così togliendo più di quello, che vale la mercantia, sempre restano obbligati alla restitutione: come dice Mercato.[i]

[i] Merca. de contract. c. 14. de vender y comprar al contado.

CASO VIII.

D. Vno cauò di casa di vn mercãte vna mercãtia, e p cauarla a credẽzã, li fu dal mercãte incassata a occhio, e vista, p piu di qllo, che è giusto: se arriuato il termine può, per essere stato ingannato prolungar la paga, e se per prolungargliela venisse qualche danno al mercante, sia obbligato a restituirglielo?

R. Che non la può prolungare. perche è cosa, e ragione molto giusta, che l'huomo paghi fedelissimamẽte tutto quello, che li sia stato dato a credenza, fornito il termine: dato, che sia stato ingannato nel prezzo. e non solo è, de bene esse, per la vita politica del popolo, questo pregiarsi ciascuno di pagare il giorno assegnato; ma ancora è in conscientia. e così sarà obbligato a pagare, compito il termine: e non pagando, defrauda il mercante di quello, che resta di guadagnare col suo danaro: e sarà tenuto a restituirglielo insieme col principale. e parimente se incorse in qualche male, o danno, per esserli ritenuta la sua moneta, come se fu essecutato per quello, che egli doueua, & a chi doueua soddisfare con quella quantità in parte, ouero in tutto; li deue dar le spese dell'essecutione, che gli è stata fatta: e molto più, se habbia perduto qualche punto di credito, ouero l'habbia fatto fallire, ouero in ciò vacillare. Questa è commune opinione di tutti, e tutti lo dicono. Vedi Mercato.[a]

[a] Merc. vbi sup.

Nota, che a ciò sono obbligati tutti coloro, che potendo a' termini assegnati pagare, sono cagione, che li loro creditori, per non hauerli pagati incorrano in alcuno de' già detti danni.

CASO IX.

D. Fu ad vno consegnata vna somma di danari, da ripartire fra poueri. egli così fece, e l'andò ripartendo, quando se gli appresentò vn pouero, che diceua di essere suo parente; non essendo veramente. egli credendo, che così fusse, e per questa cagione principalmente li fece limosina: se questo pouero sia obbligato a restituirla?

R. Che se bene peccò, tuttauia nõ è obbligato a restituirla. e la ragione è; perche secondo la giustitia distributiua, si doueua ancora a lui, per esser pouero. Medina.[b]

[b] Medi. de resti. q. 24. pag. 78. colo. 3.

CASO X.

D. Pietro vedẽdo il suo prossimo in tanta necessità, che non essendo aiutato era per patire nella roba, e nella persona notabile detrimento; non lo volse soccorrere, se non daua qualche cosa, che così li fu data: se debba restituire quello, che egli riceuette per far ciò che era tenuto fare *ex praecepto charitatis*. Verbi gratia, come se essendoli rubata la roba, nõ volse aiutarlo a difenderla, se non era pagato; ouero come se'l medico non volesse curare l'infermo, se prima non lo contentano.

R. Che quantũque costoro in ciò peccarono; non sono tuttauia obbligati a restituirlo, non l'hauendo per vffitio. percioche regola gñale è, che nessun peccato obbliga a restitutione, se non quello, che si cõmette contra la giustitia. che si commetterebbe, se Pietro fusse Vffitiale di giustitia: a chi apparterebbe all'hora per cagion dell'vffitio, difendere la roba del prossimo. ouero se'l Medico fusse già salariato per quello effetto. e così non lo poteuano riceuere: e se l'hauessero riceuuto lo doueuano restituire: come è obbligato il testimonio, che riceue qualche cosa per dire la verità. il giudice, per dar la giusta sententia. percioche il testimonio è obbligato a dirla; & il giudice a darla. *non ex praecepto charitatis, sed iustitia*. Medina,[c] Adriano, Scoto,[d] Flores Theologicarum,[d] e Soto.[e]

[c] Medi. de resti. q. 24.
[d] Fl. Theo. q. quis teneatur restituere.
[e] Sot. li. 6 q. 7. art. 3.

CA-

CASO XI.

D. Vno taglio ad vn'altro vna mano, ouero li cauò vn'occhio; se perciò sarà obbligato a restituire quanto domandasse chi riceuette il danno; ouero quello, che haurebbe domandato, se hauesse voluto vendere quel membro, che già li manca, auãti che li mancasse?

R. Che non è obbligato. percioche questa differentia è fra le cose, che vengono tolte, quando in se stesse sono ricuperabili, che chi le toglie, è obbligato a restituirle, oueramente dare quanto vagliono: e quelle, che non si possono ricuperare, come è vn'occhio, ouero vna mano, quando vien tagliata; non si deuono restituire in tanto, quanto valeuano auanti, che si facesse il danno: ma solo si deue far conto della bruttezza con che resta; & il danno, che ne segue, a giuditio dell'huomo da bene; e questo si deue restituire insieme con le spese della cura. Concorda Soto,[a] e Nauarro[b] tiene il medesimo, se non in quãto a quello, che tocca alla bruttezza; dicendo, che non vi è obbligo di ricompensarla: essendo chi la ritiene huomo libero. ma se non è libero, vi è vn tal obbligo. poiche perciò egli vale manco; e ne hà gran ragione, come si vedrà per l'innanzi nel caso cinquantesimo secondo.

[a] Sot. de iustit. & iur. lib. 4. q. 6. ar. 3.
[b] Naua. in Man. c. 15. nu. 20.

CASO XII.

D. Qual regola vi sia per conoscere, quando vi è necessità di restituire la fama, o qual si voglia altra cosa tolta?

R. Che Soto[c] pone vna regola generale, per sapere ciò dicendo, che quando si leua la fama non vi è obbligatione di restituirla, se ella non è tolta contra giustitia. e lo dice con queste parole, *Nullum peccatum ad restitutionem obligat, nisi sit contra iustitiam*. Con questa regola, che per essere molto necessaria si ripete spesse volte in questa Somma, tu scioglierai molti casi di questa, e di altre materie. Nauarra;[d] *Omnis igitur, ac solus, qui ius proximi specialis iustitiæ lædit, tenetur restituere. Imo si adhuc breuiorem, & magis compendiosam regulam cupis, sic accipe. Omnis, & solus ille, qui contra specialem iustitiam delinquit, tenetur ad restitutionem.*

[c] Sot. vbi sup. p. 314.
Regola general.
[d] Nauar. I. to c. I. n. 2 & 3.

CASO XIII.

D. Vno pensando prouare ad vn'altro vn delitto da lui commesso, come d'essere concubinario, o ladro, l'accusò di esso contra ragione: negãdoglielo l'altro, non lo potè prouare: e così è rimasto infamato p huomo, che leua sù false testimonianze: se chi lo negò sia obbligato a restituirgli l'honore, che per sua cagione hà perduto?

R. Che Caetano[e] tiene, che siano obligati a restituirselo l'vn all'altro, e che nessuno di essi può perdonare all'altro, se non lo fà. Riccardo, Scoto, & altri tengano, che questo tale è obbligato a renderli l'honore, che egli hà perduto, dicendo, d'hauerlo fatto con buon zelo, e che la sua intentione fu buona. Soto,[f] e Siluestro[g] dicono, che questo è buon consiglio; ma non è a ciò obbligato. percioche chi si vale della sua ragione, non fà ingiuria ad alcuno. & in cotal caso se ne serue, ricoprendo il suo delitto. e questo si deue tenere. il che similmente tiene Giacomo Graffi,[h] e Nauarro.[i]

[e] Caiet. in la summ. ver. restit.
[f] Sot. vbi supr. pa. 316.
[g] Sylu. ver. restit. 3. nu. 3.
[h] Iacob. de Graf. a Capua in decis. aur. lib. 2. c. 138. nu. 13.
[i] Nauar. in sum. ca. 18. nu. 28.

CASO XIV.

D. Se vno sia obbligato a restituire piu di quello, che valeua la cosa tolta. conciosiache sia conclusione di S. Tomaso; *Qui alteri quippiam abstulit, virtute iustitiæ cogitur tantundem, neque plus, neque minus reddere.*

R. Che in due maniere occorre, che vno toglia ad vn'altro qualche cosa. La prima, quando li toglie quello, che già egli haueua in effetto. La seconda, quando gli toglie alcuna cosa, che se bene nõ haueua in effetto, nõdimeno l'haueua in potẽtia. Quã-

to alla prima maniera è chiaro, che egli è obbligato a restituire tanto, quanto valeua la cosa, che l'altro haueua; & anche li danni, che dal non hauerla li vennero. V.g. se abbruciasse la casa al tuo vicino, li deui rendere altrettãto, quanto valeua la casa: essendone obbligato, secondo S. Tomaso. Colui, che tolse nella seconda maniera, quando la cosa non si possedeua in effetto, ma in potentia; deuesi notare, che, se egli fece il danno pensatamente, e con malitia, e contra il suo volere; all'hora, cauatene le spese fatte in quella tal cosa, e la cura, e li pericoli, che vi prouaua in cõseruarla, si può stimare con danari all'arbitrio dell'huomo prudente; e si deue rendere tutto quello, che così era per valere per l'innanzi. V.g. come se vn misero Contadino, che seminato il suo grano, vuol piu tosto mettersi a pericolo di nõ raccogliere cosa alcuna, aspettando la raccolta, che venderlo in herba quando nõ vale tanto: e ne piu, ne manco, quando vno hà vn poledro picciolo, che dà segno, che in progresso di tempo, facendosi grande, è per valere assai; non valendo al presente piu di dieci ducati. percioche all'hora essendoli tolto pensatamente, e con malitia, contra il suo volere; nõ è giustitia il soddisfarlo, secondo il presente valore: ma si deue soddisfare secõdo il valore, che l'huomo comprẽde, che doueua hauere al tẽpo della raccolta, ouero della vendita: cauatone tutto q̃llo, che di sopra è detto. Concorda Lop.[a] e Soto,[b] il qual dice intorno a q̃sta materia altre cose buone, veggasi.

[a] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 102.
[b] Soto lib. 4. de iust. & iur. q. 7. ar. 5. pag. 328.
[c] S. Th. 2. 2. q. 62. art. 5. & in 4. dis. 15. q. 1. art. 2. quaestiun cula 4.
[d] Caiet. ibidem.
[e] Orell. ibi. en sus escritos.
[f] Bann. de iust. & iur. in ead. q. et artic.
[g] Sot. de iust. & iur. li. 4. q. 7. ar. 1. pag. 329.

CASO XV.

D. Se quello, che vien tolto, o preso sempre si debba restituire a chi fu tolto, o preso?

R. Che questo dubbio è bello, e grave nella materia della restitutione. San Tomaso,[c] e Gaetano,[d] Orellana,[e] Bannes,[f] Soto[g] dicono di sì: ponendola per conclusione generale, detta, e riceuuta da tutti.

Ma nota, che a posta si domanda, se si debba restituire a chi fu presa, o tolta; e rispondesi affermatiuamente, se egli n'è vero padrone. percioche se tu togliesti qualche cosa a chi non era vero padrone, come ad vn ladro; non deue a lui essere restituita; ma al padrone di essa, a chi il ladro l'haueua secretamente inuolata. e perciò colui, che acquistò qualche cosa del figliuolo di famiglia, a suo padre, e q̃llo, che togliesti al frate al suo Prelato si deue rendere: e non al figliuolo di famiglia, ne al frate. *Nota 1.*

Parimente nota vna cosa necessaria, & è, che l'obbligatione di restituire nasce, e procede da vno de' due capi. La prima, *Ratione iniustae acceptionis*. La seconda, *Ratione rei acceptae*. Per il che in questi casi, se bene tu non hai tolto alcuna cosa al suo padrone; tuttauia, perche tu possiedi le cose di essi padroni in vn certo modo, sei obbligato a tornarle nel loro potere; cioè a restituirle ad essi propri. *Nota 2.*

Parimente conuiene, & importa molto osseruare tre cose in così fatte restitutioni. Prima, che a te sia manifesto senza alcun dubbio, che la cosa tolta da te a Pietro non sia sua, ma di Giouanni. percioche, quando questo ti fusse dubbioso, la deui rendere a Pietro; accioche egli vegga di chi ella sia. poiche è cosa certa, che la conditione di colui, che possiede è migliore. poiche anche nel foro giuditiale, se tu non proui, che ella non sia sua, farà in maniera Pietro, che li sia renduta.

Parimente auuertisci, che io hò detto, Non essere sua, ma di Giouanni; cioè, che giamai n'hebbe il dominio, ma che la rubò secretamente. percioche, se colui, a chi tu la togliesti, la doueua ad altri per ragion di prestanza, o d'affitto, o di qual si voglia altro contratto legitimo, tu non potrai di propria autorità

rità renderla a lui, ma a chi ne hà il dominio; cioè a chi tu la togliesti, e non a chi n'è vero padrone. il che procede, ancorche sia passato il tempo del deposito, affitto, prestanza, pegno, o amministratione, o d'altro legitimo contratto: per quanto ancora egli è obbligato a renderne conto. Vero è, che nel foro della consciẽtia si può restituire questa cosa al suo padrone; domandãdogliene cautione: acciochè non patisca qualche danno chi ne haueua la possessione. Il che procede con maggior ragione, quando s'intendesse, che costui, il quale ne hà la possessione, non la doueua restituire al suo vero padrone, se non con difficultà: per essere ingannatore, prodigo, e mal pagatore: come tiene Soto,[a] Nauarro,[b] Rodriguez.[c] Secondo, che tu sia obbligato a renderla al vero padrone, si richiede, che tu lo possa fare sẽza tuo gran danno. percioche se hai paura del ladro, ouero del figliuol di famiglia, a' quali non la rendendo tu; te ne verrà gran danno, e pericolo nella pſona; non sei obbligato a renderla ad altri, che ad essi, e non al vero padrone di essa. e questo, come dice Orellana, e Bannes,[d] principalmente è vero, quando chi la riceuette, la riceuette con buona fede. e la ragione è; perche nessuno è obbligato con sua perdita, e danno ad hauer riguardo all'altrui cose; principalmente se chi la riceuette, nõ ne hà hauuto colpa, *Ratione iniustæ acceptionis*. Dico, quãdo nõ n'hà hauuto colpa. percioche se l'hauesse hauuto, *secus esset*, come si dirà nella Nota seguente. Ma se hauendola comprata con buona fede tu sia obbligato a renderla al suo vero padrone, non vi essendo questo pericolo, ma solo quello, di non potere riscuotere il danaro da chi la vendette, che era valida, fu detto quanto a ciò appartiene bene, e compitamente nel cap. decimo terzo del capitolo del comprare, e vendere nella prima Parte. veggasi. Terzo io dico, che quando tu restituirai al vero padrone, sei obbligato di auuertirne, & auisarne il ladro, come il padrone. conuiene, che'l ladro lo sappia: acciochè poscia, *Ductus pœnitentia*, non restituisca vn'altra volta quello, che già vna volta è stato restituito: conuiene, che lo sappia il padrone: acciochè per altra via non procuri di ricuperarla: come dicono tutti li Dottori citati di sopra: e con essi concordando ancora con tutto quello, che è detto Giacomo Graffi.[e]

[a] Sot. vbi sup.
[b] Nauar. in sum. ca. 17. nu. 28.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca 150. concl. & nu. 4.
[d] Ban. y Orellan. vbi sup.
[e] Iacob. de Graf à Capua in decis. aur. lib. 2. c. 128. nu. 4.

Nota 3.

Finalmente nota, che quando tu sei obbligato a restituire qualche cosa, *Ratione iniustæ acceptionis*; cioè, perche iniquamente *Sciens, & prudens* l'hauesti, e togliesti al suo padrone, oueramente al ladro, sapẽdo, che l'haueua rubata: se bene tu non hai piu la cosa; tuttauia all'hora per ragione della colpa, & ingiustitia, con che l'hauesti. anche con qualche detrimento sei obbligato a restituire, secondo Soto.[f] e di piu dice Lopez,[g] che ne sei tenuto: quantunque il danno sia graue. ma però non si deue fare, come dice Soto. con detrimento di vita, o di ferita, o di fama, o di notabil perdita de' tuoi beni; secondo che dice Orellana, e Bannes.[h] ma si bene con alcuno di questi danni, ad arbitrio dell'huomo da bene; secondo che sarà stata, secondo che quando sei obbligato a restituire qualche cosa, non per questa via, ma *Ratione rei acceptæ*: la qual cosa tu hai in tuo potere, quantunque tu nõ la togliesti; all'hora tu non sei obbligato a restituirla con tuo pericolo, e danno: se veramente il pericolo, ouero il danno è di qualche momento. ma basta, che all'hora tu la renda a chi la togliesti; ouero a chi te la diede: acciochè la renda di chi ella è: auuertendone se puoi il vero padrone, col dirli chi l'habbia nelle mani. Non cito in questo caso piu autori, percioche tutto quello, che si contie-

[f] Sot. vbi supra.
[g] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 95.
[h] Bann. vbi sup.

tiene in esso, è dottrina riceuuta, e conceduta da tutti. Vedi Soto, e tutti gli Autori citati di sopra, che ne trattano bene, e piu alla distesa; è principalmente Bannes, & Orellana. Nota il seguente.

CASO XVI.

D. *Iterum*, se senza esserui alcuna eccettione, chiunque riceue, o toglie alcuna cosa, sia sempre obbligato a renderla a colui, di chi ella è. poiche nel caso passato si disse, che n'era tenuto.

R. Secondo Soto,[a] che nella materia della restitutione, questa questione è principale, e molto necessaria, come è detto nel caso passato: alla quale rispondo breuemente: per hauerne trattato di quello, che le manca nel Capitolo del Deposito, e delle prestanze, & a bastanza nel caso passato; che in chi hà qualche cosa d'altri, si deono considerare due cose; cioè l'opra con che la tolse, e la medesima cosa tolta: e così dico con Soto, che chiunque senza hauer rispetto ad alcuno, e cauarlo fuori per alcuna eccettione; il quale hauesse in suo potere qualche cosa d'altri, solo per hauergliela tolta, senza hauer di ciò alcuna cagione, è obbligato a restituirla al suo vero padrone. che è il medesimo con quello, che è detto nel caso passato, *Ratione iniustæ acceptionis*.

[a] *Sot. lib. 4 de iust. & iur. q. 7. ar. 2. pag. 339.*

CASO XVII.

D. Se chiunque per ingiuria hà tolto qualche cosa; cioè *per furtum, inuito domino*, sia obligato a restituirglie la hauendogliela egli parimente rubata.

R. Che perche fu tolta di quella maniera, ouero che chi la tolse, la tēga in suo potere, ouero similmente a lui sia stata tolta; è obbligato a renderla al suo padrone, ouero il suo valore, e risarli tutti li danni, che per hauergliela rubata li sono succeduti. Soto.[b]

[b] *Sot. vbi sup.*

CASO XVIII.

D. Se vna donna sia obbligata a restituire quello, che ella caua da vn suo amico per inganno, quando è troppo, e souerchio?

R. Gaetano[c] tiene la parte affermatiua. La verità è, che quando non vi son o inganni, ne fraudi dalla parte di essa, nō è in obbligo di restituirlo. ma n'è tenuta, se vi sono detti inganni, o fraudi: come se li dicesse, che era donzella, ouero che solamente l'haueua hauuta vn gran Signore: onde li cauò delle mani piu di quello, che le hauerebbe dato; se hauesse saputo la verità. perche all'hora è obbligata a restituire il souerchio. ma non già quando glielo cauò con questi inganni dicendoli, che l'amaua eccessiuamente, o con altre carezze somiglianti a queste. percioche questo è proprio delle meretrici, e delle donne di questo taglio. e tutti sanno, che questo è il modo, che elle tengono per cauare quello, che possono da' loro amici. Concorda Soto, e Flores Theologicarum, Lopez dice, che l'opinione di Soto è vera: ancorche non condanni quella di Gaetano del tutto: anzi la tiene per vera, quando così fatte carezze siano souerchiamente esorbitanti, & importune. perche all'hora vagliono tanto, quanto vna certa violentia, ancorche leggiera. e quando le carezze esorbitanti trasforinano il giuditio de gli amanti: e dice bene. Con Soto, e gli altri concorda Nauarro, Orellana, Bannes, e Rodrig. il qual dice; che è il medesimo, quando dicendo la bugia, che non ammetterà altri, che le voglia bene.

[c] *Caiet. in sum. verb. rest. §. quia verò.*

CASO XIX.

D. Pietro diede a Giouanni vna certa quantità di danari, accioche nō commettesse vn peccato, se Giouanni sia obbligato a renderglieli: poiche egli era, secondo la legge di Dio obbligato a non commetterlo?

R. Che

R. Che Angelo, Panormitano, & Antonio Butrio, & altri leggisti tengono, che egli è obbligato a rendergliela per la ragione detta di sopra. Soto, Gaetano, Palestrello, e Rodr. tengono il cõtrario, dicendo, che se Pietro, dando a Giouãni alcuna cosa, procurò di rimuouerlo da qualche cosa mala, e nociua ad altri, come sarebbe se voleua ammazzare vn'altro, ouero rubarli qualche cosa; se bene p giustitia Pietro la può richiedere; tuttauia Giouanni non era obbligato in conscientia a restituirgliela. La ragione è: perche se bene Giouanni è obbligato secõdo la legge di Dio di gratiosamente, e senza pagamento astenersi da quel peccato; tuttauia perche per amor di Pietro se n'è astenuto, e non lo commette, può *Iure natura* (cioè senza peccato, o restitutione, per la volũtà, che egli hà in ciò di seruirlo) riceuere da lui quella quãtità di danari. & il medesimo tiene Nau. [a] il quale insegna l'ordine, come Giouanni potrà domãdare questa quantita di danari, quãdo Pietro glie l'haueua promessa, accioche ammazzasse vno; e non glie l'haueua data.

[a] *Nau. vbi sup.*

Nota, che di piu dice Soto, che, quando il male, che vuole cõmettere Giouanni, non è contra giustitia, come sarebbe vccidere vno, ouero rubarli la sua ruba; ma d'vn'altra sorte, come l'andare puttaneggiando; & altre simili cose: non solo Giouanni le può riceuere, e tenere, ma che nõ sarà permesso a Pietro di richiederla per giustitia: come auuiene in quello, che è detto di sopra. *quoniam illa lex pœnalis*. onde è permesso il domandarla. *restringenda est ad suum casum sine exemplum*. il quale egli pone solamẽte in quelli, che seco hanno annessa l'ingiuria. Concorda Soto, Bãnes, [b] Orellana. [c] se ben Nauarro, [d] seguito da Rodriguez, [e] e Cordona [f] dicono, che ancora in così fatti casi, è permesso nelle leggi il richiedere quello, che fu dato per schiuare cotal peccato. Nauarro, hauendo rispetto a Soto, dice, che la sua opinione sarà vera in coloro, che riceuono qualche cosa per lasciar di fare, ciò, che facendolo, sarebbono notati d'ingrati, & immemori de' benefitij riceuuti. Questa materia si tratterà bene, e compitamente nel caso seguente. quiui si porrà la dottrina, che si deue tenere in questo vltimo punto.

Nota.

[b] *Ban. de iu. & iu. q. 62. art. 5. p. 139. col. 1. & 2.*
[c] *Orell. en sus esc. 2. 2. q. 6. art. 5. concl. 1.*
[d] *Nau. c. 17 nu. 34.*
[e] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 40. concl. et nu. 8.*
[f] *Cord. li. 1. qq. q. 2. n. 2.*

CASO XX.

D. Se se le cose riceuute, ouero date p cagione brutta s'habbino da restituire, e quãdo, è a chi; supposto, che se riguardiamo la legge naturale, non vi è alcuna obbligatione di ristituire quello, che si riceue per così fatta brutta cagione: come dice Orellana, [g] e Bannes, [h] e Rodriguez, [i] e così tutta la questione è, se consideriamo la legge [k] positiua. Questa questione nella materia della restitutione, e molto ardua, e di molte, e diuerse opinioni. ma cõ tre regole si potrà sapere, è ridurre in breue quello, che si deue tenere in questa materia: & auanti, che si pongano, e che si risponda alla domanda, nota due cose.

[g] *Orell. vbi sup.*
[h] *Ban. vbi sup. p. 237. col. 2. 6*
[i] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 1.*
[k] *L. mulcta C. de modo mulctandi.*

La prima, che'l tolto bruttamente, cioè per atto ingiusto (atto ingiusto è quello, che per ingiuria ouero contra la volunta giusta del padrone è occupata, e ritenuta qualche cosa) in tutto, e per tutto si deue restituire. Tali sono le cose acquistate con rapina, furto, & vsura. e la ragione è chiara. percioche essendo acquistate, e possedute contra la volunta del padrone; dicesi essere tenute contra ragione, *Inuito domino*: e per conseguente, che egli patisce danno ingiustamente. e così le cose acquistate in tal modo del tutto denono essere restituite a lui, come danneggiato. Concorda in questo Nauarro, [l] Angelo, [m] Siluestro, [n] San Tomaso, [o] Gaetano, [p] Durando, [q]

Nota 1.

[l] *Nau. in sum. c. 17. nu. 39.*
[m] *Ang. resti. ver. turpe lucrum.*
[n] *Syl. rest. 2. q. 3. & eleemos. q. 4*
[o] *S. Th. 2. 2 q. 32. art. 7. ad 2.*
[p] *Caie ibi.*
[q] *Dur. in 4. d. 1. & 8. art. 2.*

Paludano,[a] Gabriel,[b] Cordoua,[c] Nauarra,[d] Adriano,[e] Angles,[f] Medina,[g] Couarruuia,[h] Soto.[i] li quali parimente conuengono in questo, che le cose tolte da gli scriuani, giudici, o ministri di giustitia, oltre la tassa, ouer il douuto salario, per ragione dell'vffitio publico deuono essere restituite. percioche è manifesto, che queste cose non sono date volontariamente: si come deue fare qualsiuoglia altro mercăte, che venda a piu del giusto prezzo. La secōda cosa, che si deue notare è, che le cose acquistate bruttamente; cioè cō atto cattiuo, che sia peccato, se siano acquistate cō volontà del padrone, di necessità non deuono essere restituite a chi le diede, ne ad alcun' altro. Tali sono le cose acquistate dalle meretrici, come dice Lopez.[k] Di questa medesima opinione è Nauarra.[l] la ragione di questo è; perche se bene peccano, riceuendole; tuttauia nō si fà ingiuria ad alcuno. Auuertite queste due cose, alla domanda fatta nel principio.

R. Che per dichiaratione di essa necessariamente si deue auuertire, che del dare queste cose, date illecitamente tre sono le differentie. che sono le tre regole promesse di sopra.

Regola 1. La prima, può essere il dare cattiuo dalla parte di chi lo riceue: come se tu dessi danari ad alcuno: accioche non commettesse vn peccato.

Regola 2. La seconda, quando così il dare, come il riceuere dall'vna, e l'altra banda, cioè di chi dà, e di chi riceue; è contra giustitia: V.g. come se fusse data, o riceuuta qualche cosa, per dare vna cattiua, & ingiusta sententia: ouero per commettere vn'homicidio, ouero qualche altra ingiuria, o danno nella terza persona.

Regola 3. La terza, quando il dare dall'vna, e l'altra parte; cioè e di chi dà, e di chi riceue; è illecita. non perche l'attione con che si compra, sia ingiuriosa: ma perche non riceue prezzo di danari: come il dar simoniaco.

Auuertito questo, nota per la prima regola, che quando alcuno dà ad vn'altro qualche cosa, per schiuar peccato. ouero, che quel peccato, che con danari si pretende schiuare in altri; cioè in chi riceue il danaro, per non commetterlo; sia contra giustitia; come quando alcuno da altri qualche cosa; accioche non rubi, ouero vccida, ouero accioche testifichi rettamente: oueramente non sia contra giustitia: come, quādo alcuno dà qualche cosa ad altri; accioche non commetta fornicatione, ouero non commetta sacrilegio di carne in Chiesa: ouero accioche ascolti Messa il giorno di precetto; ritiene ragione di richiedere quello, che hà dato, nel foro esteriore. e glie ne sarà data la repetitione. Questa dottrina è di Lopez, il qual dice, che ella è parimente di Nauarro;[m] come è veramente; e di Rodriguez:[n] & in parte è contra Soto,[o] dicendo Soto, che se sia dato per schiuar peccato contra giustitia, si darà la repetitione della cosa data: & in ciò tutti gli Autori citati di sopra conuengono. ma dice Soto, che se'l peccato, che si pretende schiuare non è contra giustitia della maniera, che di sopra è detto, e si toccò nel caso passato; lasciandolo a posta per questo luogo; senza fallo crede, che non se ne darà repetitione. Questa medesima opinione tiene Orellana,[p] e Bannes;[q] citando per essa alcune leggi[r] le quali leggi dicono questi Padri insieme con Soto, che espressamente prouano la prima parte di questo punto: & a me ne par bene; come in vero è. poiche le leggi lo prouano espressamente: e nella legge principalmente penali, deuesi stare come suonano; e non ampliarle: come dice Soto con la commune. ancorche Nauarro, e Lopez dicano,

[a] Pal. q. 3. c. 5. concl. 1.
[b] Gab q. 3. art. 1.
[c] Cor. lib. 1. q. 31.
[d] Nau. 2. to. rest. li. 2. c. 2. nu. 90. 91. 92. & 93.
[e] Adr. in 4. de rest. §. oritur alia quaestio.
[f] Angl. 2. p. q cui rest. facied. disc. 12.
[g] Med. de rest. q. 20.
[h] Cou. 3. p. relect. reg. pec. c. 2. nu. 3. & seq.
[i] Sot. lib. 4. de iu. et iu. q. 7. art. 1. ad 2.
[k] F. L. Lop. 1. p. inst. cōsc. c. 106. q. 1.
[l] Nau. vbi sup.
[m] Nau. vbi sup.
[n] F. M. Rodr. 1. to. ca. 65. conc. & nu. 3. & 2. to. c. 40. cōc. & nu. 8.
[o] Soto vbi sup.
[p] Orell. in sus escr. 2. 2. q. 52. art. 5.
[q] Ban. de ius. & iur. q. 70. art. 4. p. 482. & q. 62. art. 5. p. 239. col. 1.
[r] L. 1. ff. de cōdi. ob turpem caus. & l. 4. & l. vlt. C. 1. & c. nō sane. 14. q. 5.

cano, che questa distintione di Soto non è cosa nuoua; e non fondata in alcuna legge. e concludendo dicono esser vera l'opinion di Soto solamēte quando il debito è, *ex virtute morali*, cioè per liberalità, e gratia, o gratitudine: e non per debito legale. Di maniera, che non può vno domandare quello, che ha dato ad vn'altro per ischiuare l'ingratitudine, che voleua commettere contra il suo amico. la quale di honestà solamente era obbligato a schiuare come parimente si disse nel caso passato. E così Lopez, Nauarro, e Rodriguez [a] semplicemēte confessano, che sia il peccato, che col dar danari si pretende schiuare ouero cōtra la virtù della giustitia, ouero contra altra virtù; come sarebbe contra la cōtinentia; auanti la repetitione in conscientia chi l'hà riceuuto non è obbligato a restituirlo. Questo similmēte è di Soto: ancorche alcuni tengono la parte affirmatiua: come è Adriano, [b] Silnestro, [c] Medina, [d] e Gaetano. [e] ma quello, che dice Nauarro, Soto, e Lopez, è piu vero. poiche è posseduto di consentimento di chi l'hà dato. e la legge non impedisce il dominio della cosa in tal modo riceuuta: ma solamente ne cōcede la repetitione nel foro esteriore. e perciò auanti, che sia domandato, non deue essere restituito. Questo medesimo tiene Bannes, [f] & Orellana. [g] perche se bene è vero, che chi hà riceuuto prezzo, per non commettere peccato d'ingiustitia, contra la terza persona, ouero per non cōmetterlo contra qualche altra virtù; era obbligato a nō commetterlo: tuttauia per cessare di commetterlo ad instanza di chi li dà il danaro, ouero per apportarle contento, può riceuere prezzo; non peccando contra giustitia; in rispetto di chi glie lo dà. e così non è obbligato a restituirlo prima della sentētia del giudice: come similmente tiene Rodrig. [h] Finalmente la cosa stà così. quantunque gliene venga l'vtile, e per ciò lo faccia; contra Cordoua, [i] che segue il suo Maestro Medina. [k] li quali dicono, che se riceue prezzo, per non commettere quel peccato, ridondando in suo vtile, non lo può ritenere: ma lo deue restituire. al che non è obbligato, secondo li medesimi Autori citati, quando il peccato, che si pretende schiuare, *est contra iustitiam tertij*, ouero contra altre virtù; *vt dictum est*. Io hò detto peccato d'ingiustitia contra la terza persona. percioche altra cosa sarebbe, per non commettere peccato contra la medesima persona, che dà il danaro: come si dirà poco appresso. Al secondo punto, cioè, quando così il dare, come il riceuere dall'vna, e l'altra parte, cioè di chi dà, e di chi riceue, è contra la giustitia: come se alcuno desse danari, ouero prezzo ad altri, accioche vccidesse vno cōtra giustitia: ouero al giudice, accioche egli dia sententia ingiusta: ouero al testimonio, accioche non dica la verità, ouero accioche abbrucci vna casa ad vn'altro, o li dia delle bastonate, ouero li faccia qual che altro aggrauio simigliāte cōtra giustitia: secōdo l'opinione piu probabile nō lo può riceuere, ne in conscientia tenere; ma è obbligato a restituirlo subito, prima che li venga domandato, e che dalla giustitia ne sia condānato per giustitia. Questa opinione è di Soto, Cordoua, Med. Salmaticense, Mercato, Angl. Adriano, cōtra S. Antonino, Angelo, e Sil. e Nau. li quali dicono, che egli nō è obbligato, e di questa medesima opinione, e Medina Cōplutense. e l'istesso tengono Orellana, [l] e Bannes. [m] ma Lopez dice, e bene, che se bene l'opinione di Soto, Cordoua, e de gli altri è probabile, che al penitēte nōdimeno, che seguisse quella di S. Antonino, e di Nauar. nō si deue negare

[a] F. M. Rodr. vbi sup.

[b] Adri. in 4. de Mat. rest. speciali. q. de hac re.

[c] Syl. verb. restit. 4. §. 1

[d] Med. de rest. q. 35.

[e] Caie. ver. rest. c. 4.

[f] Ban. vbi sup. p. 240. col. 1. c3c. 4.

[g] Orel. vbi sup. c3cl. 4.

[h] F. M. Rodr. 2. to. c. 40. concl. et nu. 9.

[i] Cor. lib. 1. qq. q. 31.

[k] Med. vbi sup.

[l] Orell. vbi sup. conc. 4.

[m] Ban. vbi sup. conc. 4 p. 237. col. 2 et q. 7. ar. 4. p. 482. c3c. 2

re l'assolutione, e questo medesimo dice Rodriguez,[a] & a me ne par bene.

[a] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2.

Nota 3. E nota, che in tutto quello, che è detto, e si dirà, s'intende solamente del prezzo, che si riceue per far quello, che è detto; percioche del danno, che si cagiona all'altra parte, per essere cio fatto; nessuno vi hà, che ne dubiti, che non debba restituire: essendo cosa certa, che si deue restituire. Nota 4. Nota similmente, che'l prezzo riceuuto da chi è obbligato a far qualche cosa gratiosamente, e senza pagamento, ouero per giustitia, si deue restituire a chi lo diede: e così ne il giudice per la giustitia, ne il testimonio per la testimoniãza, o per dire il vero, ne quegli vffitiali di giustitia, che sufficientemente sono salariati possono domandare più della tassa per quello, a che per ragion del salario sono obbligati: come dicono Cordoua, Medina,[b] Lopez, e Nauarro,[c] e Rodriguez:[d] e perche conuengono tutti li Dottori, non occorre, che ci tratteniamo in prouarlo: e così non hebbe ragione Angles di dar licentia a' giudici di pigliar qualche cosa dalle parti: accioche così più ageuolmente giudichino meglio: perche per giustitia sono obbligati a farlo gratis, come disputando contra Angles auuertisce Lopez,[e] seguito da Rodriguez.

[b] Medi. in s. fol. 169.
[c] Nau. ubi sup.
[d] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.
[e] F. I. Lop. ubi sup.

Finalmente, quanto al terzo punto; cioè, quando il dare, & il riceuere dall'vna, e l'altra parte è illecito, nõ perche l'attione, come è detto di sopra, che si compra sia ingiuriosa: ma perche non si può apprezzare con danari: come è quello, che si dà per simonia. Intorno a ciò è conclusione di tutti conceduta, e riceuuta, che la cosa tolta, come per prezzo, per la cosa spirituale, subito in conscientia, auanti la sententia, deue essere restituita: e la ragione fondamentale di questo è in due maniere. Prima, perche la cosa spirituale è di inestimabil prezzo. Secondo, perche è stato commandato, che sia dato *gratis*: secondo il precetto del Signore, *Quod gratis accepistis, gratis date*.[f] E parimente, perche vi è vn capitolo,[g] che tratta della Simonia; doue si commanda, che la cosa tolta per simonia, non può essere tenuta: perche vi è bruttezza dall'vna, e l'altra parte. Nota 5. Similmente di passaggio nota due cose. La prima, che quando la bruttezza è solamẽte dalla parte di chi riceue: come è di chi riceue le vsure, certa cosa è, che deono essere restituite auanti, che siano richieste, a chi le diede. Nota 6. La secõda, che secondo Lopez, e Soto non è lecito ad vno riscuotere con danari la vessatione, & il trauaglio, datoli dal giudice: percioche la legge, la qual vieta, così fatti donatiui, vieta parimẽte, che per esse nessuno riscuota la vessatione: accioche non v'interuẽga accordo palliato: quantunque altri dicano; come è Cordoua, & altri da lui seguiti, che è lecito, & il medesimo tiene Rodriguez;[h] ma saluo miglior giuditio, l'opinione di Soto, e di Lopez è più vera: e principalmẽte in Spagna, doue vien gastigato chi si troua hauer dati doni, e presenti al giudice, facendo ancora inhabile il giudice da poterli riceuere, per leggi particolari,[i] come dice Orellana,[k] e Bannes:[l] li quali sono della medesima opinione di Soto. e così dicono, che in caso simigliante egli è obbligato a restituire senza fallo la cosa riceuuta, hauendola riceuuta da qualsiuoglia, a chi l'hà data: e perciò fù detto di sopra, che sarebbe altra cosa, quando il peccato, che pretendeua disturbar colui, che daua il danaro, fusse contra la giustitia di esso, come è in questo luogo: percioche essendo contra di lui, necessariamente deue essere restituito quello, che diede, & a lui. Il che non è, quando il peccato, che egli pretende schiuare, è contra la giu-

[f] Matt. 10.
[g] Extrau. 2. de simonia.
[h] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 7.
[i] 1 in lib. 2. de los ord. reales in titul consejo del Rey, et in tit. de la audiencia y chancilleria & in tit. de los alcades. y regidores.
[k] Orel. ubi sup.
[l] Ban. ubi sup. p. 241. col. 1.

stitia

ſtitia del terzo, come è detto di ſopra, e la ragione perche è; quello, che altri da per riſcuotere la ſua veſſatione, lo dà inuoluntariamente, il che non è; quando và contra la giuſtitia del terzo.

Nota 7.

E perche è detto di ſopra, che'l teſtimonio non può riceuere alcuna coſa per la teſtimonianza, e per dire il vero; nota intorno a ciò, che chi promeſſe di dar qualche coſa al teſtimonio; accioche giuraſſe la verità, non è obbligato a dare la coſa promeſſa: tanto più, ſe non lo giurò; ancorche il teſtimonio fuſſe obbligato a reſtituirla, come le vſure. Medina.[a]

[a] Medi. de reſtit. q. 3. in cauſa 12. recomp.

Nota 9.

Secōdo dico, che in caſo, che'l teſtimonio era obbligato di giuſtitia, ouero che per giuſtitia fuſſe potuto eſſere obbligato ad eſſere teſtimonio, egli non può riceuere alcuna coſa per eſſere teſtimonio, ne per dire la verità, come è detto di ſopra: e così è obbligato a reſtituire la coſa riceuuta a chi gliel'hà data.

Nota 9.

Terzo, che in caſo, che non era obbligato per giuſtitia, nè può eſſere aſtretto ad eſſere teſtimonio, potrà ben riceuere qualche coſa: non per dire la verità, che egli è obbligato a dir gratis, ma per metterſi ad eſſere teſtimonio, e per l'intereſſe, che gliene ſegue, ouero perche nell'eſſere teſtimonio in tal caſo.

Nota 10.

Quarto, che ouero ſia obbligato, ouer non ſia ad eſſer teſtimonio, potrà ben riceuere quello, che li fuſſe dato gratis; e quello, che fuſſe giuſto prezzo della ſua fatica, e per l'intereſſe, che perde per venire ad eſſere teſtimonio, ma non per dir la verità, come è detto. Concorda Siluestro,[b] Bannes,[c] e Couarruu.[d] il qual cita perciò li Canoni,[e] e Cordoua,[f] Nauarro,[g] e Soto,[h] con molti altri.

[b] Sylu. tit. teſtis q. 8. §. 5.
[c] Ban. ubi ſup. q. 70. art. 4.
[d] Coua. in regul. pecc. 2. p. relec. §. 3.
[e] c. ſtatutū, §. proferendo teſt. de reſc lib. 6. l. quoniam. C. de teſtib. §. vèturis. 4. q. 3. ſub. vlt.
[f] Cord qq. li. 1. q. 32. eo in ſu. q. 62.
Nota 11.
[g] Naua. in ſum. ca. 25. num. 44. & 45.
[h] Sot. de iuſtit. & iur. lib. 5. q. 8. art. 4.

Parimente nota, che'l teſtimonio falſo è obbligato a pagare tutto il danno, ſeguito per il ſuo falſo teſtimonio; cioè tutto quello, che ſi è ſpeſo nella lite, & in che fù ſentētiato per il ſuo falſo detto l'innocente: ancorche vi ſiano de gli altri, che habbiano teſtificato il medeſimo cō eſſo lui: ſe ciaſcuno di eſſi teſtimonij non paga la ſua parte: percioche tutti, e ciaſcheduno da per ſe furono cagione di tutto quel danno ingiuſto. *Conſonat* Medina,[i] Nauarr.[k] Cordoua.[l]

[i] Medi. de reſt. q. 7. ad 5. argu. fol. 35. & inferius. 70.
Nota 11.
[k] Naua. in ſum. ca. 25. nu. 38. & c. 5. nu. 17.
[l] Cord. ubi ſup.

Parimente è obbligato a procurare dicendo la verità alla meglio, che poſſa di tor via le nimicitie ſucceduté per queſto ſuo falſo detto, e di ſoddisfare all'honore di coloro, che l'hanno perduto per cagione di lui: ma nō è obbligato a pagar quello, che ſi è ſpeſo, ne li danni riceuuti dalle queſtioni: percioche non ſeguì propria, & immediatamente dalla ſua falſa teſtimonianza, ma dalla poca patientia di coloro, che fecero le q̄ſtioni: ma ſe riceuette qualche coſa per eſſere teſtimonio falſo, è obbligato a reſtituirla a' poueri; e ſecōdo opinione molto probabile, ſoddisfarà aſſai bene, rendendolo a chi gliela diede, ſe per giuſtitia il giudice non l'applicaſſe a qualche altra cauſa pia: ancorche Nauarro, Sant'Antonino,[m] e Siluestro,[n] & Angelo,[o] tengano il contrario; cioè, che la poſſa ritenere per ſe, & il giudice quello, che li fù dato, accioche dichiaraſſe la ſententia nulla: ma Cordoua, Rodriguez,[p] e Lopez dicono, che l'opinione di Nauarro, e de gli altri, non è ben fondata: e che non ſi deue ſeguire, ſe non la contraria; tuttauia per quello, che tocca all'autorità di queſti Dottori, tu potrai ſeguire quella, che tu vuoi: e ſegui pure quella di Nauarro, e di Sant'Antonino, e de gli altri: eſſendo ancora di Orellana,[q] e Bannes,[r] li quali dicono, che queſta è l'opinione più probabile, e vera, e lo prouano molto bene.

[m] S. Ant 2. p. cap. 5. in princ.
[n] Syl. ver. reſt. 2. §. 3. & ver. eleemoſin. §. 4.
[o] Ang. ver. reſtit. verſ. turpe.
[p] F. M. Rodr ubi ſup. concluſ. & n. 1. & 10.
[q] Orel. ubi ſup.
[r] Ban. eriā ubi ſup. pa. 237. col. 1. concl. 4.

Nota 12.

E per queſto luogo parimēte tu noterai, che'l teſtimonio, il quale giurò il falſo in pregiuditio del fiſco, che per il detto di queſto teſtimonio in fauor del reo, laſci di

acqui-

Digitized by Google

acquistar li beni, che erano per essere confiscati di questo reo. v.g. interrogato se'l tale habbia commesso vna tal heresia; ouero se habbia trasgredito vn tale statuto, onde li suoi beni sono per essere confiscati, negò la verità, non è obbligato a restituire alcuna cosa al fisco: come che habbia peccato mortalmente, per ragion del giuramento falso. E la ragione è, perche il fisco per ancora nõ haueua alcuna ragione ne' beni del reo: non si douendo la pena auanti la sententia del giudice Questa opinione è di Nauarro,[a] Giacomo Graffi,[b] Bannes,[c] Orellana,[d] Luigi Veja Palestrello,[e] il quale insieme con Nauarro proua ciò gentilmente: e questa è la piu vera opinione. Dico piu vera; perche Giouanni de Platea,[f] e Bartolo,[g] e Soto,[h] tengono, che'l testimonio sia obbligato a restituire al fisco quello, che egli perdette per il suo falso detto, dalla quale opinione non è lõtano Panormitano.[i]

E finalmẽte nota, che tutto quello, che è detto del testimonio si deue intendere, quando egli ex professo vuole giurare il falso: percioche se pensando di giurare la verità, hauendo fatto ogni diligentia possibile, per dire il vero, giurasse il falso; si dirà nel primo caso del cap. De' testimonij, *& ideo satis.*

CASO XXI.

D. Se chi rubò gran quãtità di danari, co' quali si fece ricco, facendo degli acquisti, sia obbligato a restituire, oltre il danaro tutto quello, che con essi, e con la sua industria egli hà acquistato.

R. Che egli è obbligato solamente a restituire il danaro; quãdo a chi lo rubò non sia venuto alcun'altro danno, per hauerglielo rubato; poiche è regola generale; che, *Quidquid parit vsuraria, seu furtiua pecunia, nõ venit restituendum*. Soto,[k] Summa Confessorum,[l] Nauarra.[m]

Nota per questo caso, che probabile è l'opinione, la qual dice, che chi riceue con buona fede alcuna cosa in presto dal ladro di quelle, che si consumano con l'vso; come è il pane, e vino, & olio; non è obbligato a restituire li frutti di questa cosa: ancorche con essa ne sia diuenuto piu ricco: saluo se'l ladro fusse diuentato impotente per restituire. Il che si proua, perche il padrone della cosa rubata non hà ragione di domandare al ladro la medesima cosa, per essere consumata: solo può domãdare vn'altra cosa simigliãte: ouero il valore di essa: e come si suppone il ladrone hà così fatta cosa, ouero il suo valore, per poterla restituire. Ne quindi segue, che se Pietro sà, quando riceue il danaro del ladro, che sia il medesimo danaro rubato, e lo riceue da lui per via di donatione, o per via di contratto di vendita, può cõ buona conscientia ritenere il detto danaro: percioche sapẽdo di certo, che quel danaro fù rubato, e lo riceue in pagamento della sua mercantia, già in questo caso; togliendolo, commesse peccato, e per hauerlo riceuuto ingiustamente, è obbligato a restituirlo, come risolue Rodriguez.[n]

CASO XXII.

D. Se li trattanti, li quali trafficano; pensando, che li traffichi, che fanno, siano leciti, non essendo tali: dopo hauerlo saputo, siano obbligati a restituire, nõ solo il danaro, che hãno guadagnato in quei traffichi: ma ancora tutto quello, che hanno guadagnato ne' traffichi leciti, negotiãdo con quel danaro mal guadagnato: mettendoui essi la loro industria, per guadagnar con esso?

R. Che in questo si deue tenere il medesimo, che si è tenuto nel caso passato: solo vi è differentia, che nõ vi è obligatione di restituire piu del danaro: e non il danaro, che ne venne a chi trattaua con esso, se alcuno ne ven-

[a] *Naua. in sum. ca. 25. nu. 51.*
[b] *Iacob. de Graf. à Capu. lib. 2. c. 151. nu. 23.*
[c] *Bann. de iust. & iu. q. 7. art. 5. pa. 463. col. 1. b*
[d] *Orell. in script. 2. 2. q. 7. art. 1.*
[e] *Palest. en sus casos casos 58. Nota 13.*
[f] *Ioan. de Plat. in l. quoties, de exa. lib. 10.*
[g] *Bar. C. de assis. l. si post.*
[h] *Sot. de iustit. & iur. lib. 1. q. 6. art. 6. pag. 58. a.*
[i] *Panor. c. canonum, de const. et c. dilecti, de arbit.*
[k] *Sot. li. 4. de iusti. & iur. q. 7. artic. 2. pag. 241. b*
[l] *Sum. Confess. libr. 2. tit. 7. q. 65. pag. 89.*
[m] *Naua. 1. to libr. 4. de res. c. 1. nu. 60.*
[n] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 42. conclus. & nu. 2.*

ne venne: conciosiache essi non peccano ne' traffichi, che faceuano, finche seppero, che non era lecito. Soto.[a]

CASO XXIII.

D. Presupposto, che vno sia obbligato a pagar subito quello, che deue, non v'interuenendo alcuno accordo; cõforme a quello, che ne trattano San Tomaso,[b] Gaetano, Sot.[c] Couarruuia,[d] Cordoua,[e] e Rodriguez,[f] e tutti insieme, si domandano due cose. La prima, se commette nuouo peccato ogni volta, che propone di non restituire, la seconda se subito sia obbligato a restituire quello, che deue.

R. Alla prima, che Soto,[g] e Nauarro[h] dicono, che ogni volta, che propone di non restituire potendo, pecca nuouamente, & è cosi; come poco stante si dirà, Bãnes[i] dice, che fà poco al caso, *quantum ad mores* domandare se colui, che non restituisce subito, faccia molti peccati *Numero*; ouero vno solamente per tutto il tempo, che egli non restituisce: conciosiache vi sia tanta grauezza in vno, come in molti: ma che nella confessione si deue esplicare, per quanto tempo egli ritenne l'altrui cosa, *inuito Domino*; e con qual'animo, e quanto danno habbia riceuuto il prossimo da quella iniqua retẽtione, ma il distinguere quiui molte omissioni numero appartiene più alla speculatione; che a' costumi: cõ tutto ciò auuertisce Bannes,[k] con molti altri, che chi hà animo deliberato di ritenere la cosa d'altri per molto tempo pecca mortalmente: e che è obbligato a confessarsi di tal proponimento; ancorche non lo compisca, ma restituisca subito, & il medesimo tiene Orellana,[l] e Rodriguez,[m] percioche se bene il peccato continuato è di diuersa spetie, quanto alla sua natura, & all'entità del peccato non continuato, nondimeno è differente da esso, quanto a' buoni costumi, a' quali è contrario, per essere piu graue del non continuato, e secondo Dottori d'autorità la circonstantia, la quale aggraua notabilmente, deue essere necessariamente confessata.

Item quando vno con proponimento espresso, ouero interpretatiuo ritiene per molto tempo l'altrui, egli commette vn solo peccato. La ragion'è; perche egli è vn solo atto, *Numero*, parlando moralmente, quando da vna volitione segue l'effetto moltiplicato, principalmẽte se quella moltiplicatione sia specifica. V.g. come se con vn colpo altri ammazzasse molti huomini, egli sarebbe vn solo atto morale, equiualente in grauezza a molti: e quindi segue, che se alcuno moltiplica il proposito di ritenere l'altrui; *Numero* commette molti peccati distinti: come dicono tutti questi Dottori. Similmente dicono col P. Orellana, e Bannes,[n] che ogni volta, che vno si serue della cosa altrui cõ qualche vso, che possa hauer prezzo, e vaglia danari, egli commette nuouo peccato, e ne rendono la ragione: perche all'hora egli ritiene nuoua volunta espressa, ouero interpretatiua di vsurpare l'altrui, *inuito Domino*: & anche dice Soto,[o] che è il medesimo ogni volta, che il creditore li domanda legitimamẽte quello, che li deue, e non glielo dà: e parimente, quando lo vede essere in grã necessità: ancorche non glielo domandi, e quando al debitore si appresenta nuoua commodità di restituire, e non restituisce: e quando si mette in negotij, co' quali si comprende verisimilmente, che è per venire impotente per pagare: come ancora confessa Bannes,[p] e ne dà la ragione; dicendo, perche in si fatti casi, chi ritiene l'altrui, ritiene nuoua volunta di vsurparlo: ouero almeno non hà volunta per all'hora di restituire l'altrui: quando vi sia speciale

ragio-

[a] Sot. vbi sup. pag. 342.a

[b] S. Tho. 2. 2. 62. q. 7.

[c] Sot. de iustit. & iur. lib. 4. q. 6. art. 1. & q. 7. art. 4. & in 4. d. 17. q. 2. art. 6.

[d] Coua. in reg. peccatum. 1. p.

[e] Cordu. en la sum. q. 1. & 78.

[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 34. conclus. & nu. 1.

[g] Sot lib. 4. de iusti. & iur. q. 7. artic. 4. pag. 350.b

[h] Naua in man ca. 17. nu. 61.

[i] Bann. de iust. & iur. et in q. 62. art. 8. pag. 273. col. 1.

[k] Ban. vbi sup. col. 2. ver. dico 3.

[l] Orell. in scrip. 2. 2. q. 62. artic. 8. concl. 2.

[m] F. M. Rodr. 2. to. ca. 44. concl. et nu. 1.

[n] Orell. et Bann. vbi sup.

[o] Sot. vbi sup.

[p] Ban. vbi sup.

acquistar li beni, che erano per essere confiscati di questo reo. v.g. interrogato se'l tale habbia commesso vna tal heresia; ouero se habbia trasgredito vn tale statuto, onde li suoi beni sono per essere confiscati, negò la verità, non è obbligato a restituire alcuna cosa al fisco: come che habbia peccato mortalmente, per ragion del giuramento falso. E la ragione è, perche il fisco per ancora nō haueua alcuna ragione ne' beni del reo: non si douendo la pena auanti la sententia del giudice. Questa opinione è di Nauarro,[a] Giacomo Graffi,[b] Bannes,[c] Orellana,[d] Luigi Veja Palestrello,[e] il quale insieme con Nauarro proua ciò gentilmente: e questa è la piu vera opinione. Dico piu vera; perche Giouanni de Platea,[f] e Bartolo,[g] e Soto,[h] tengono, che'l testimonio sia obbligato a restituire al fisco quello, che egli perdette per il suo falso detto, dalla quale opinione non è lōtano Panormitano.[i]

E finalmēte nota, che tutto quello, che è detto del testimonio si deue intendere, quando egli ex professo vuole giurare il falso: percioche se pensando di giurare la verità, hauendo fatto ogni diligentia possibile, per dire il vero, giurasse il falso; si dirà nel primo caso del cap. De' testimonij, *& ideo satis.*

CASO XXI.

D. Se chi rubò gran quātità di danari, co' quali si fece ricco, facendo de gli acquisti, sia obbligato a restituire, oltre il danaro tutto quello, che con essi, e con la sua industria egli hà acquistato.

R. Che egli è obbligato solamente a restituire il danaro; quādo a chi lo rubò non sia venuto alcun'altro danno, per hauerglielo rubato; poiche è regola generale; che, *Quidquid parit vsuraria, seu furtiua pecunia, nō venit restituendum*. Soto,[k] Summa Confessorum,[l] Nauarra.[m]

[a] Naua. in sum. ca. 25. nu. 51.
[b] Iacob. de Graf. à Capu. lib. 2. c. 152. nu. 23.
[c] Bann. de iust. & iu. q. 7. art. 5. pa. 463. col. 2. b
[d] Orell. in script. 2. 2. q. 7. art. 1.
[e] Palest. en sus casos casos 58. Nota 13.
[f] Ioan. de Plat. in l. quoties, de exa. lib. 10.
[g] Bar. C. de assis. L. si post.
[h] Sot. de iustit. & iur. lib. 1. q. 6. art. 6. pag. 58. a.
[i] Panor. c. canonum, de const. et c. dilecti, de arbit.
[k] Sot. li. 4. de iusti. & iur. q. 7. artic. 2. pag. 141. b
[l] Sum. Confess. libr. 2. tit. 7. q. 65. pag. 89.
[m] Naua. 1. to. libr. 4. de res. c. 1. nu. 60.

Nota per questo caso, che probabile è l'opinione, la qual dice, che chi riceue con buona fede alcuna cosa in presto dal ladro di quelle, che si consumano con l'vso; come è il pane, e vino, & olio; non è obbligato a restituire li frutti di questa cosa: ancorche con essa ne sia diuenuto piu ricco: saluo se'l ladro fusse diuentato impotente per restituire. Il che si proua, perche il padrone della cosa rubata non hà ragione di domandare al ladro la medesima cosa, per essere consumata: solo può domādare vn'altra cosa simigliāte: ouero il valore di essa: e come si suppone il ladrone hà così fatta cosa, ouero il suo valore, per poterla restituire. Ne quindi segue, che se Pietro sà, quando riceue il danaro del ladro, che sia il medesimo danaro rubato, e lo riceue da lui per via di donatione, o per via di contratto di vendita, può cō buona conscientia ritenere il detto danaro: percioche sapēdo di certo, che quel danaro fù rubato, e lo riceue in pagamento della sua mercantia, già in questo caso; togliendolo, commesse peccato, e per hauerlo riceuuto ingiustamente, è obbligato a restituirlo, come risolue Rodriguez.[n]

[n] F. M. Rodr. 2. to. ca. 42. conclus. & nu. 2.

CASO XXII.

D. Se li trattanti, li quali trafficano; pensando, che li traffichi, che fanno, siano leciti, non essendo tali: dopo hauerlo saputo, siano obbligati a restituire, nō solo il danaro, che hāno guadagnato in quei traffichi: ma ancora tutto quello, che hanno guadagnato ne' traffichi leciti, negotiādo con quel danaro mal guadagnato: mettendoui essi la loro industria, per guadagnar con esso?

R. Che in questo si deue tenere il medesimo, che si è tenuto nel caso passato: solo vi è differentia, che nō vi è obligatione di restituire piu del danaro: e non il danaro, che ne venne a chi trattaua con esso, se alcuno ne ven-

ne venne: conciosiache essi non peccano ne' traffichi, che faceuano, finche seppero, che non era lecito. Soto. [a]

[a] Sot. vbi sup. pag. 342.a

CASO XXIII.

D. Presupposto, che vno sia obbligato a pagar subito quello, che deue, non v'interuenendo alcuno accordo; cóforme a quello, che ne trattano San Tomaso, [b] Gaetano, Sot. [c] Couarruuia, [d] Cordoua, [e] e Rodriguez, [f] e tutti insieme, si domandano due cose. La prima, se commette nuouo peccato ogni volta, che propone di non restituire, la seconda se subito sia obbligato a restituire quello, che deue.

[b] S. Tho. 2. 2. 62. q. 7.
[c] Sot. de iust. & iur. lib. 4. q. 6 art. 1. & q. 7. art. 4. & in 4. d. 17. q. 2. art. 6.
[d] Coua. in reg. peccatum. 1. p
[e] Cordu. en la sum. q. 1. & 78.
[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 34. conclus. & nu. 1.

R. Alla prima, che Soto, [g] e Nauarro [h] dicono, che ogni volta, che propone di non restituire potendo, pecca nuouamente, & è cosi; come poco stante si dirà, Bãnes [i] dice, che fà poco al caso *quantum ad mores* domandare se colui, che non restituisce subito, faccia molti peccati *Numero*; ouero vno solamente per tutto il tempo, che egli non restituisce: conciosiache vi sia tanta grauezza in vno, come in molti: ma che nella confessione si deue esplicare, per quanto tempo egli ritenne l'altrui cosa, *inuito Domino*; e con qual'animo, e quanto danno habbia riceuuto il prossimo da quella iniqua retẽtione, ma il distinguere quiui molte omissioni numero appartiene più alla speculatione; che a' costumi: cõ tutto ciò auuertisce Bannes, [k] con molti altri, che chi hà animo deliberato di ritenere la cosa d'altri per molto tempo pecca mortalmente: e che è obbligato a confessarsi di tal proponimento; ancorche non lo compisca, ma restituisca subito, & il medesimo tiene Orellana, [l] e Rodriguez, [m] percioche se bene il peccato continuato è di diuersa spetie, quanto alla sua natura, & all'entità del peccato non continuato, nondimeno è differente da esso, quanto a' buoni costumi, a' quali è contrario, per essere piu graue del non continuato, e secondo Dottori d'autorità la circonstantia, la quale aggraua notabilmente, deue essere necessariamente confessata.

[g] Sot lib. 4. de iust. & iur. q. 7. artic. 4. pag. 350. b
[h] Naua in man. ca. 17. nu. 61.
[i] Bann. de iust. & iur. et in q. 62. art. 8. pag. 273. col. 1.
[k] Ban. vbi sup. col. 2. ver. dico 3.
[l] Orell. in scrip. 2. 2. q. 62. artic. 8. concl. 2.
[m] F. M. Rodr. 2. to. ca. 44. concl. et nu. 1.

Item quando vno con proponimento espresso, ouero interpretatiuo ritiene per molto tempo l'altrui, egli commette vn solo peccato. La ragion'è; perche egli è vn solo atto, *Numero*, parlando moralmente, quando da vna volitione segue l'effetto moltiplicato, principalmẽte se quella moltiplicatione sia specifica. V. g. come se con vn colpo altri ammazzasse molti huomini, egli sarebbe vn solo atto morale, equiualente in grauezza a molti: e quindi segue, che se alcuno moltiplica il proposito di ritenere l'altrui; *Numero* commette molti peccati distinti: come dicono tutti questi Dottori. Similmente dicono col P. Orellana, e Bannes, [n] che ogni volta, che vno si serue della cosa altrui cõ qualche vso, che possa hauer prezzo, e vaglia danari, egli commette nuouo peccato, e ne rendono la ragione: perche all'hora egli ritiene nuoua voluntà espressa, ouero interpretatiua di vsurpare l'altrui, *inuito Domino*: & anche dice Soto, [o] che è il medesimo ogni volta, che il creditore li domanda legitimamẽte quello, che li deue, e non glielo dà: e parimente, quando lo vede essere in grã necessità: ancorche non glielo domandi, e quando al debitore si appresenta nuoua commodità di restituire, e non restituisce: e quando si mette in negotij, co' quali si comprende verisimilmente, che è per venire impotente per pagare: come ancora confessa Bannes, [p] e ne dà la ragione; dicendo, perche in si fatti casi, chi ritiene l'altrui, ritiene nuoua voluntà di vsurparlo: ouero almeno non hà voluntà per all'hora di restituire l'altrui: quando vi sia spetiale

[n] Orell. et Bann. vbi sup.
[o] Sot. vbi sup.
[p] Ban. vbi sup.

ragio-

ragione di restituire: come parimẽte lasciò scritto Orellana,[a] & è la più commune, ancorche Aragon[b] dica, che in questi casi, & altri simiglianti regolarmente non vi è nuouo peccato, ma solamente nuoua circonstãtia, che aggraua il peccato continuato: conciosia che si rinchiudono tutte queste cose nella volunta assoluta di ritenere la cosa altrui, e di non restituire, e così non si rinouando questo proposito con alcun nuouo, e spetial atto; dice, che nõ vi è nuouo peccato: e questa dottrina ancora è di Gaetano,[c] Ledesma,[d] e Nauarro,[e] seguiti da Rodriguez,[f] come pare, quantunque Lopez,[g] concordando con Soto, cita Gaet. e Nauar. per la parte contraria Cõcluso questo; egli, quãto a q̃llo se altri è obbligato a restituire subito quello, che deue; che fù la seconda domanda: supposto, che tutta la difficultà consista in ciò solamente, quando questo debitore incorra graue danno; restituendo subito, e non lo patisca il creditore dalla dilatione del pagamento, lasciando due estreme opinioni, che sono intorno a ciò, gli Autori de' quali sono citati da Orellana, e Bannes.[h]

Rispondo seguẽdo in ciò la mezzana fra ambedue, che Soto[i] dice, che Scoto, & altri con esso lui tẽgono, che quando altri non lo può fare, senza suo graue danno, per prolũgare la restitutione di quello, che egli deue, per quando lo possa fare senza tal danno. La ragione, che ne rende, è; perche in tal caso il creditore più tosto deue volere per all'hora non ricuperare quello, che se li deue, che ricuperarlo con tanto danno del suo debitore. Ma Soto nõ tiene questa opinione così nuda, e con ragione; ma distinguendo dice, che se ne hà carico chi lo deue restituire, per hauerlo guadagnato in traffichi illeciti, è obbligato a restituirlo subito: ancorche caschi dello stato, doue si ritroua, & al quale peruenne per questa via, il che non è cedere, ma ritenere quello stato, che conuiene. e che sarà ancora il medesimo quãdo ne fusse debitore, per hauerlo tolto lecitamente: ma poscia per la sua prodigalità incorse in così fatto danno; onde non può pagare quello, che deue senza grã perdita de' beni temporali, come risolue Bannes.[k] Concorda parimente Flores Theologicar.[l] ma se quello, che deue, lo deue per traffichi leciti, parimente è obbligato a restituirlo subito, quãdo dal restituirlo subito, non rimanga in estrema necessità, se l'habbia il creditore, e ciò, quantunque egli resti all'hora in qualche necessità, se ben non sia grande. La ragione di Soto, e de gli altri, che sono assai intorno a ciò, è; perche nessuno è obbligato a cedere della sua ragione, per ischiuare il danno d'altri: se egli non si troui in estrema, ouero in graue necessità, onde egli sia obbligato a darli di quello, che hà. Donde segue, che il patire alcun graue detrimento il debitore per restituire quello, che deue, non costrigne il creditore, che perciò l'aspetti, se egli all'hora n'habbia estrema necessità. Altra cosa sarebbe, se parimente la necessità di chi deue fusse estrema: percioche all'hora, hauendola, non è obbligato a restituirlo: ancorche l'habbia guadagnato in traffichi illeciti, come tiene Tabiena,[m] e Bãnes: poiche ancora in tal caso, *Melior est conditio possidentis*: ancorche paia ad Armilla,[n] che l'opinione di Scoto sia la migliore.

Finalmente con Scoto concorda Orellana,[o] e Bannes,[p] e Rodrigu.[q] e così dicono, che quando lo deue, p hauerlo guadagnato in trafichi leciti, come è detto, & egli nõ p sua colpa, ma per disastri sia posto in tal pericolo di cader del suo stato, e lo cõserui cõ gli altrui beni, nõ è obbligato a restituir subito cõ detrimento del suo

[a] Orel. ubi sup.
[b] Arag. 2. 2. q. 62. art. 8.
[c] Caie lib. 7. resp. rep. 15. ad 2. dub.
[d] Led. in 4. q. 8. art. 2. dub. 2.
[e] Naua. in sum. c. 6. n. 16.
[f] F. M. Rodr. ubi sup.
[g] F. L. Lop. p. 1. inst. consc. c. 113.
[h] Orel. ubi sup.
[i] Sot. ubi sup.
[k] Bann. de iust. et iur. ubi sup. colu. 274. b.
[l] Fl. Theolog. q. de rest. art. 2. diff. 4.
[m] Tab. re. 6. 4. n Arm. rest. nu. 17.
[o] Orell. in scr. 2. 2. q. 62. art. 8. concl. 8.
[p] Bann. de iust. et iur. in ead. q. artic. et conc. p. 275. col. 1. concl. 4.
[q] F. M. Rodr. 2. to. c. 45. concl. 6. nu. 4. et 7.

suo stato pprio. ma li sarà lecito ritenersi quello, che gli è necessario, per cõseruare mezzanamẽte quello stato: e così a poco a poco potrà fare la restitutione. Il che s'intende, non si trouando il creditore col medesimo danno di cadere del suo stato. percioche se vi fusse è obbligato il debitore a restituir subito: eccetto che in caso di estrema necessità: come è detto come dicono li detti Padri Orellana, e Bannes.

Nota 1. Finalmente nota prima, che quando colui, che deue restituire tutto quello, che egli hà, e cadere dallo stato, nel qual si trouaua: per hauer guadagnato tutto quello, che egli hà, e deue, per traffichi illeciti; in tal caso secondo Orellana, e Bannes,[a] può riseruare per se gli alimenti necessarij: e ciò molto aggiustato; secondo la conditione del suo stato passato auanti, che fallisse al piu alto: il che vien prouato molto bene da questi Dottori.

Nota 2. Secondo, & vltimo si deue auuertire, che chi ritiene il suo stato giustamente acquistato parte cõ' proprij; parte con gl'altrui beni: ouero, che gli altrui beni siano stati con buona, ouero con mala fede; nõ è obbligato a restituirlo subito; se nel suo stato, ouero ne' proprij beni incorresse in qualche graue danno. Questo è prouato ben da Bannes,[b] seguendo S. Tomaso, & Orellana;[c] il qual dice, che chi non restituisce in tal caso; e per quella prolungatione di tempo il creditore incorre in qualche leggier danno; sarà obbligato poscia il debitore a compensarli questo detrimento.

[a] Ban. vbi sup.

[b] Ban. vbi sup. p. 336. cõc. 5. & 6.

[c] Orell. vbi sup.

CASO XXIIII.

D. Che farà il Confessore cõ vno, che si confessa da lui, & è obbligato a restituir subito tutto quello, che egli hà, e non vuole, dicendo, che nõ lo può fare subito, con tãta perdita della sua roba; ma dice, che lo farà a poco a poco, se debba assoluere costui: e principalmente ritrouandosi in articolo di morte?

R. Scoto, Flores Theologicarũ,[d] Siluestro,[e] Angelo, Tabiena,[f] Armilla,[g] Nauarro,[h] Luigi Palestrello,[i] S. Antonino,[k] & Hostiense,[l] con altri tẽgono, che lo può assoluere: promettendo di douerlo fare. La ragione, che ne danno, è quella, che fu detta nel caso passato; cioè, che in tal caso il creditore piu tosto deue all'hora volere non ricourare quello, che se li deue, che ricourarlo con tanto danno del suo debitore. E parimente perche all'hora, promettẽdo egli di restituire a poco a poco, il confessore fa il negotio del creditore, assoluendolo: percioche se non l'assoluesse forse, che non lo ricourerebbe giamai. Tengo io, che tutto questo, e la sua ragione, haurà luogo; come veramente il tiene: e tutti gli Autori citati di sopra con molti altri lo confessano, e così deuesi intendere, e non d'altra maniera, quãdo quello, che si deue restituire nõ è malamente, ma ben guadagnato. e che dal subito restituire ne vẽga poco vtile al creditore, e grauissimo danno al debitore. percioche all'hora haurà luogo la ragione di sopra. conciosiache se fusse malamẽte guadagnato, e lo potesse subito restituire, Soto[m] dice, che questo tale non deue essere assoluto, fin tanto, che restituisca quello, che egli deue: senza ammettergli alcuna scusa. percioche quello, che tiene, lo ritiene contra la voluntà del suo padrone: & ancorche egli caschi dello stato, oue si troua; come si disse nel caso passato; dal quale non si può discadere all'hora; ma riporsi in quello, che è suo proprio come bẽ dice Flores Theologic.[a] e tanto deue fare il cõfessore. come che vi fusse pericolo, che se lo lascia andare senza assoluerlo,

[d] Fl. Theo. q. de rest.

[e] Sylu. rest. nu. 4. in p.

[f] Tab rest. nu 5. in fi.

[g] Arm. rest. nu. 34.

[h] Nau. c. 17 nu. 19.

[i] Palest. ca so 39.

[k] S. Ant. 2. p. tit. 2. c. 7

[l] Hostien. in sum.

[m] Sot. li. 4. de iu. et iu. q. 7. ar. 4 p. 331.

[a] Fl. Theo. q. de restit. ar. 2. dif. 9.

nerlo, non sia per restituire giamai. percioche in tal caso il penitēte hà riguardo a se stesso. perche il cōfessore non è all'hora procuratore del creditore; ma è posto da Dio, per lauarli la conscientia. Il medesimo cō Soto tiene Medina,[a] & è la commune, e come tale la tiene Lel. Ceco.[b]

Nota, che'l confessore deue fare il medesimo, quādo quello, che deue, non lo deue per traffichi illeciti, come sono vsure, ma con traffichi leciti; e non vuole restituire subito tutto quello, che deue, ma a poco a poco: potēdolo fare senza alcuno suo danno. Il che egli chiaramēte conosce: come dice Armilla,[c] Flor. Theologicarum,[d] Nauarro,[e] e Lopez,[f] tutti li citati di sopra: & è la commune. e della medesima maniera si deue portare il confessore: ritrouandosi nell'articolo della morte. *Ratio est; quia si potest: & ipse in conscientia scit se posse, & non vult, nullo modo est absoluendus, quia non est contritus.* E pecca di nuouo, per non far quello, che'l confessore all'hora così giustamente li commanda. ne parimente sodisfà con lasciare nel suo testamēto, che si restituisca. poiche egli medesimo lo può fare auāti la morte, senza raccommandarlo ad altri. Armilla,[g] Nau.[h] se non fusse, come dice Nauarro,[i] quando lasciasse nel suo testamento. perche sà, che sarà fatto meglio dal suo herede. perche se egli ciò non credesse, egli medesimo lo farebbe subito. Nauar.[k] dice, che questo fà poco al caso, per assicurarlo: potendo egli stesso fare; & il medesimo dice Rodrig.[l] Concordando con tutto quello, che è detto in questo caso; & Orellana.[m] Vero è, che Bannes,[n] concordando parimente con questo, e tutto quello, che è detto in questo caso; dice tuttauia, che se'l confessore fusse prudentemēte certo, che l'herede da lui lasciato farà subito la restitutione dopò la sua morte; potrà assoluere colui, che stà per morire. Finalmēte nota tre cose. La prima, che colui, che è obbligato a restituire: e nō hà legitima cagione, che lo scusi, pecca mortalmente prolungando la restitutione fin'alla morte. quantunque egli habbia proponimento di restituire, ouero di lasciare nel testamēto a gli heredi, che restituiscano. conciosiache egli habbia cō messo ingiustitia in tutto quel tempo; ritenendo l'altrui. Così dice Cordoua,[o] Soto,[p] Nau.[q] Angl.[r] e Rodrig.[s] La seconda, che chi per guadagnare prolunga il restituire quello, che deue, per così pagare a poco a poco tutti li creditori: a' quali non può pagare insieme senza vna gran caduta dal suo stato; eg'i nō pecca. conciosiache egli faccia il negotio de' creditori in questo caso: come dice Med.[t] e Cord.[u] e Rodrig.[x] E se nō lo facesse per questo fine. ma per guadagnare solamente egli in ciò peccarebbe grauemēte. percioche nessū debitore può guadagnare col debito; facēdo aggrauio al creditore: come nota Nau.[y] e Cord. e Rodrig.[z] La terza, che se'l debitore nō può pagare tutto il debito insieme per qualche ragioneuole cagione, gli è permesso il pagarla a poco a poco: ma se può pagare in vna volta senza suo gran danno tutto qllo, che deue, e non vuol farlo. pecca restituendo a poco a poco, e nō deue essere assoluto: saluo se'l creditore si cōtentasse d'essere da lui pagato in questo modo. così tiene Nauar. e Cord. e Rodr.[a] Nota, che Nau.[b] soggiugne, che chi nō può restituir subito, ne deue domandar dilatione al suo creditore. Il che dice ancora S. Tomaso,[c] e Rodr.[d] ma questo si deue intendere, quando egli stesse in dubbio, se sia per poter, o non poter pagare. percioche se nō può pagare, & a tutti è manifesta la sua impotentia, non è obbligato a domandarne dilatione al creditore, secondo

a Med. c. de rest. q. 1. p. 28. & 29.
b Lel. Ceco en la sum. de casos reseruados, caso vlt. p. 225
Nota 2.
c Arm. rest. nu. 33.
d Fl. Theol. q. de rest. artic. 2. dif. 9.
e Nauar. in Man. c. 17. nu. 66.
f F. L. Lop. 1. p. in sc. cō. c. 39. q. 4.
g Arm. vbi sup.
h Nau 2. to. de rest. lib. 4 c. 4. nu. 72.
i Nau. vbi sup.
k Nau. vbi sup. nu. 73.
l F. M. Rodr. 2. to ca. 41. concl. 4. nu. 7.
m Orell. in scrip. 2. 2. q. 462. n. 8. ad 1. arg.
n Ban. de iu. & iu. q. 62. art. 8. p. 374 col. 1.

Nota 2.
o Cor. q. 78. pun. 2.
p Soto vbi sup.
q Nau. vbi sup. nu. 68.
r Angl. q. de rest. art. 2. diff. 4.
s F. M. Rodr. vbi sup.
Nota 3.
t Med. de restit. q. 5. fol. 30.
u Cord. vbi sup. 3. pun.
x F. M. Rodr. vbi sup. cōc. & n. 3.
y Nau. c. 17 nu. 59.
z F. M. Rodr. vbi sup.
Nota 4.
a F. M. Rodr. vbi sup.
Nota 5.
b Nau. vbi sup.
c S. Th. 2. 2. q. 62. art. 8. ad 1.
d F. M. Rodr. vbi sup.

secondo Rodr.[a] & il medesimo Nauarro.[b]

[a] F. M. Rodr. vbi sup.
[b] Nau. vbi sup.

CASO XXV.

D. Se chi ottẽne perdono di q̃llo, che egli doueua p̃ preghi potẽdolo pagare; rimanga libero in cõsciẽtia?

R. Nauarro[c] tiene, che ne rimane libero; ouero che l'offerisca realmẽte al creditore, e glie lo põga dauãti accioche se lo pigli, o glie lo rimetta; ouero che solo glie lo offerisca in parole; ouero senza offerirglielo, se in fatti, ouero in parola glie lo rimetta, o perdoni a preghi della parte, ouero di qualche altro mezzano, confessore, o altri, cõ questo, che da douero, e di cuore glie lo perdoni; e che sia persona, la qual possa dare la sua roba; essẽdone vero padrone. e questa dice Nau. essere buona dottrina: quando non vi sia congiettura del contrario. Soto,[d] e Lelio Ceco[e] dice il medesimo, che non fà di mestiere, che si ponga il danaro dauanti il creditore; come dice S. Antonino,[f] che è necessario, che si ponga. ancorche nel rimanente dica cõ maggior distintione di Nau. percio che dice, che per restar libero in conscientia, basta, che questa donatione sia liberale; senza che ella sia liberalissima: e che dalla parte di chi domanda remissione di quello, che deue non vi sia forza, ne inganno. percioche se egli ingannasse il creditore, ouero li desse ad intendere, che li deue mãco di quello, che è veramẽte, ouero, che nõ glie lo deue; essẽdogliene pur debitore: ouero che se glie lo toglie, glie lo toglie ingiustamente: ouero, che se hà gran necessità, non l'hauendo così grande; non sarà sicuro in conscientia. *Ratio est, quia donatio non est libera.* e della medesima maniera sarà, se lo minaccia, se nõ glie lo rimette; e come che nõ glie lo dica con parole; tuttauia glie lo mostra cõ la faccia. Cõcorda anche Rodr.[g] *Notandum est,* secõdo Soto, che si guardino li Signori di domãdare a' loro sudditi remissione di q̃llo, che hãno carico di cõsciẽtia, p̃cioche sapẽdo li sudditi, che se nõ lo fanno, sono p̃ aggrauarli p̃ altra strada, e lo rimettono loro: per così fatta donatione nõ rimãgono liberi in cõsciẽtia. cõciosiache *non sit libera, sed coacta.* Parimẽte concorda Nau.[h] il qual dice vna buona cosa; & è, che quando si fà la donatione, o remissione, nõ vi essendo q̃llo, che è detto: ma si fà solamẽte per soli preghi di chi la domãda; colui, che l'ottiene, rimane libero in cõsciẽtia. p̃cioche se nõ rimanesse, parimẽte si direbbe, che li poueri deuono restituire q̃llo, che cauano domãdãdo di porta in porta per l'amor di Dio cõ souuerchie preghiere, & importunità. Il che nõ sarebbe prudẽtia a dire.

[c] Nau. in Man. c. 17. nu. 45. 46.
[d] Sot. lib. 4. de iu. et iu. q. 7. art. 4. pag. 351.
[e] Lel. Ceco en la suma que hizo de los casos reseruados cas. vl. pag. 156.
[f] S. Ant. 2. p. tit. 2. c. 4.
[g] F. M. Rodr. 2. to. ca. 44. conc. & nu. 6. & c. 47. conc. & nu. 13.
Nota.
[h] Nau. 1. to. rest. li. 4 c. 5. nu. 21.

CASO XXVI.

D. Se sia giusto ingãnare l'infedele in numero, peso, e misura, trafficãdo con esso lui in buona fede. e se registrãdo il Christiano la sua mercãtia in terra di Mori; potrà lecitamente ingannargli, registrando manco?

R. Che ne in peso, ne in misura, ne in registro è lecito ingãnare l'infedele, ne darli mãco di q̃llo, che se li deue, mẽtre che nõ v'interuenga la publica autorità, quanto al registrare. percioche come che gl'infedeli possedessero q̃llo, che è de' Christiani, il dominio tuttauia di ciò nõ appartiene a quel tal mercãte Christiano trafficante, ma alla dispositione de' Principi Christiani, ouero a chi ne appartiene la cõquista; ouero al Papa. e per ciò nõ pare essere lecito a' particolari defraudare gl'infedeli registrando manco. e la cosa stà così: maggiormẽte ne' paesi de gl'infedeli, che pagano tributo a' Christiani, e li riconoscono con vassallaggio. p̃cioche pare, che così fatti ĩfedeli tacitamẽte facciano tali leggi p̃ cõtratto cõ autorità, e ratificatione de' Principi Christiani. e se fussero defraudati in qualche cosa, pare, che q̃i tali Christiani defraudatori, sian' obligati a restitutione a' defraudati, oltre il peccato che cõmettono dicẽdo la bugia.

Ma ne' paesi de gl'Infedeli, che nõ pagano tributi, se li Christiani defraudassero, registrando manco, sarebbe peccato di bugia: & ancora saranno tenuti quello, che hauessero defraudato: se fusse senza autorità espressa, o tacita della Chiesa, ouero del Papa; ouero del Principe Christiano, a chi appartiene la cõquista di quel paese: come paese, che quei tali infedeli hanno occupato a lui, oueramente alla Chiesa. percioche se non sono di questa sorte, e cõ l'autorità sudetta de' loro Principi, non possono li Christiani, ne il Principe, ne il Papa togliere loro le lor robe ne per questa, ne per altra strada. Ma l'ingannare l'infedele particolare nel numero, peso, e misura, non si può fare senza peccato, & obligo di restitutione. percioche li vien tolto contra ragione quello, che si deue alla sua particolar fatica. ouero, che l'infedele sia di quelli, che pagano tributo, o nõ lo pagano a' Christiani: e se bene siano di quelli, che hanno occupati paesi di Christiani. Così rispose Medina, come dice Cordoua,[a] Lopez,[b] e Rodriguez.[c]

[a] Cor. q. 96.
[b] F. L. Lop. ins. conf. c. 39 q. 2.
[c] F. M. Rodr. 2 to. ca. 73 conc. et nu. 9 & c. 81. conc. & nu. 9.

CASO XXVII.

D. Se pecchino, e siano a restituire obligati coloro, che vẽdono cuori cattiui per far zoccoli a chi sospettano, che siano per fargli, e vendere per buoni a' contadini, che non sanno se li cuori siano cattiui.

R. Che non peccano, ne fanno aggrauio alcuno, vendendoli per il lor giusto prezzo all'officiale, che li cõpra: ancorche credano, che questo officiale sia per ingannare qualche volta con essi alcuni; percioche cotali cuori possono seruire per zoccoli, non così buoni, come di cuoro buono, e sano; e l'officiale li può vẽdere, se vuole per il lor giusto prezzo; nõ tanto: come se fussero buoni, e sani. e se nõ fà così, la colpa è sua, e nõ di chi li vendette cotali cuori. come colui, che vende a' regattieri formento, vino, & olio, & altre cose, che egli sà, che sono per venderle, & anche, per fare delle fraudi in tali cose. e colui, che affitta la casa alla meretrice per habitarui. e quãtunque sappia, che quiui ella è per essercitare il suo cattiuo officio. e così d'altre cose, delle quali l'huomo si può seruire bene, e male; ouero far male; ouero ingannare con esse. secondo Cord.[d] Med.[e] Silu.[f] e Nau.[g]

[d] Cor. q. 90
[e] Med. C. de reb. rest. q. 7. pa. 94. 95.
[f] Sylu. tit. ars. q. 3. vsque ad q. 6
[g] Nau. in Man. c. 23. nu. 90. 91.

CASO XXVIII.

D. Di quai beni siano obligati li Prelati, e gl'altri cherici a restituire li beni della Chiesa spesi da loro malamente?

R. Che conciosiache qualsiuoglia cosa, che auanzi de' beni, e rendite della Chiesa; pigliando quello, che gli è necessario per il suo honesto sostentamento; tuttauia nel rimanente sia douuta a' poueri: nõ si deue fare questa restitutione de' beni, che hanno, ouero aspettano d'hauere dalla Chiesa; se habbiano beni patrimoniali, o altri hauuti per altra via; e nõ dalla Chiesa: se in qualche maniera de' beni ecclesiastici, che sono lor cõceduti per loro sostẽtamẽto, nõ si togliessero qualche cosa per restituire cõ essa il male speso de gl'altri beni ecclesiastici: ouero se in qualche modo in vtilità della Chiesa nõ hauesse speso tanto de' beni patrimoniali quãto hanno acquistato dalla Chiesa. Questa restitutione si deue fare a coloro, a quali si deono li beni della Chiesa; come è detto; cioè a' poueri del medesimo luogo. ancorche Host. dica, che si deue fare alla Chiesa. Questa dottrina, che sarebbe bẽ seguire, vien seguita da pochi cherici: & è della Sõma de' Conf.[h] Ma nota per q̃sto caso, che possono gli ecclesiastici, li quali hãno entrate ecclesiastiche, spẽdere in q̃llo, che lor pare de' beni del lor patrimonio: ancorche ne facciano donationi profane. Così dice Nauarro,[i] seguito da Rodrig.[k] e fra questi beni, si contano quelli, che li son dati p Messe, Cõfessioni, e prediche,

[h] Sũ. Cõf. lib. 2. tit. 5. q. 15. Nota 1.
[i] Nauar in sum. c. 17. nu. 94.
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 128. concl. & nu. 1.

& am-

& amministrationi di sacramenti; e quello, che egli guadagna, seruendo alla Chiesa: non essendo obligato a questo seruigio per ragione de' suoi benefitij: e quello, che egli auanza dell'entrate de' suoi benefitij, per sostentarsi, e fare limosina de' beni patrimoniali hauuti per via di heredità, o di donatione: percioche cotali beni ecclesiastici per questo rispetto già sono patrimoniali. Parimente nota, che è lecito a' benefitiati fare de' loro beni ecclesiastici donationi remuneratorie a suoi seruitori in ricompensa de' seruigi fatti loro, e fare donationi de' medesimi beni per opere pie: ancorche si troui in articolo di morte: & ancora riseruare qualche quantità da distribuirsi in esse dopo la sua morte: come dice Nauarr.[a] Il che Lopez,[b] e pare, che lo segua Rodrigu.[c] intende esser vero, non vi essendo al presente graui, & vrgenti necessità: le quali habbiano necessità di soccorso di presente.

Nota 2.

[a] Nau. vbi sup.
[b] F. L. Lop. instr. neg. li. 2. c. 47.
[c] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2.

Similmẽte nota, che maggior obligatione hanno li benefitiati per legge Diuina (ma dispensabile) di dare limosina a' poueri de' frutti de' benefitij loro, che gli altri Christiani della lor roba. Il che s'intende, cauatone li detti frutti necessarij per la sua conueneuole, e decente sostẽtatione: e della sua fameglia, e se in ciò fussero molto difettuosi, peccherebbono mortalmente, come cõ la commune risolue Cordoua,[d] e Rodriguez:[e] e sarà decente sostentamẽto di essi, e della lor famiglia, l'honesto, & honorato, accompagnato da ricreationi, e cõuiti moderati fatti a suoi amici, e conoscenti, da doni, e presenti moderati, nõ a buffoni; ma fatti a persone honeste in segno di rimuneratione, e gratificatione. Il che p nõ vscir fuori de' termini douuti per l'eccesso, o difetto, si deue tassare, cõforme alla dignità della persona, del benefitio, e cõforme al costume del paese, doue habitano così fatti benefitiati, che si trattano honoratamente, per corrispondere a quello, che rappresenta l'honore, de' suoi vffitij, senza pompa, & apparati di secolari, li quali vani, & ingolfati nella vanità del Mondo, vanno (per essere eccessiui nelle loro spese d'ordinario) carichi di debiti strascinando con la corda. Quindi segue, che più deue spendere vn Canonico, che vn semplice benefitiato: e più vn'illustre di casa reale, che altri, che nõ sia tale: come si auuertisce nel Cõcilio Basiliẽ.[f] celebrato l'anno 1538. e l'eccesso picciolo in tali spese, nõ sarà più che colpa veniale, & il grãde sarà colpa mortale, & affinche le limosine, le quali deono fare gli ecclesiastici siano tali, quali deuono essere, bisogna considerare l'entrata del benefitio, che hanno: percioche maggiori limosine hà da fare chi hà vn benefitio grasso, che chi l'hà picciolo. E similmente bisogna considerare la necessità de' tẽpi: percioche, essendoui ella, si deue dare maggiore limosina cõforme al giuditio dell'huomo prudente, come dice Sot.[g] e Rodrig.[h]

Nota 3.

[d] Cord. lib. 1. qq. q. 18.
[e] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 3.
[f] Conc. Basil. sess. 31.
[g] Sot. libr. 10. de iust. & iur. q. 4. art. 4.
[h] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO XXIX.

D. Se Giouanni s'imbatte in Pietro, che risoluto conduce a far questione Alfonso; e come che li dica, e ridica; tuttauia s'auuede, che nõ lascierà di farlo; non ostãte questa determinatione da lui fatta, dalla q[...] le nõ si può rimuouere; dice, an[...]te, e fatelo, se sia obligato a re[...]tuire, seguendone l'effetto: poic[...] l'altro n'era risoluto; e così, con così era per farlo?

R. Che nõ è obligato: percioch[...] Giouanni non è diretta cagione d[...] danno di Alfonso, o di Pietro: ne l[...] conueniua per offitio di carità l'impedirlo: ma sibene per carità: anzi è cagione indiretta, perche se fusse cagione diretta, mouendogli a ciò, o commandandolo, o conuenisse loro

per offitio l'impedirlo, sarebbe obbligato a restituire, ma egli nõ è tenuto, percioche come è detto, egli nõ è cagione, se non indiretta, ne li cõuiene per offitio. cõ tutto concorda Sot.[a]

* Sot. vbi sup. lib. 4. q. 7. art. 3. p. 347. a

CASO XXX.

D. Hauẽdo io dati in presto certi danari, nel rẽdermeli poscia mi diedero qualche cosa di più: stimando, che mi fusse data per via di gratitudine, se io sia obbligato a restituirla dopo hauer saputo, che mi fu data p ragione della prestanza: non hauendo io giamai hauuto intẽtione, che per essa mi fusse data alcuna cosa: e similmẽte che subito, che mi fù dato, lo spesi subito.

R. Che io son' obbligato a restituirlo, ogni volta, che io sappia, che mi sia stata data per la prestãza; pur che io nõ habbia speso, e consumato quello, che mi è stato dato, come è nel caso presẽte: percioche all'hora nõ ne hò alcuna obbligatione; poiche nõ hò alcuna cosa di altri. Sot.[b] & è di tutti. Per questo caso è buono qllo, che è detto nel caso 3. Veggasi.

b Sot. li. 6. de iusti. & iur. q. 1. ar. 4. pa. 49. b

CASO XXXI.

D. Vno crede probabilmente, che vna cosa, la qual p esser d'altri si deue restituire, sia sua; p hauerla hereditata; ouero, che nõ la deue, p esser debito fatto da suo padre; se qsta cagione lo scusi dalla restitutione di essa?

R. Affirmatiuamente: percioche in tal caso lo scusa la probabile, e giusta ignorãza, che egli hà del fatto, & anche l'ignorãza della legge oscura, e riposta in opinioni scusa alcuna volta: e spetialmẽte, quãdo Dottori di sciẽtia, e consciẽtia li dicono, che non è obbligato a restituire: percioche si come per cõmandamento del Medico tenuto per dotto riceue medicina p se stesso, ouero p altri: vien scusato dall'homicidio: ancorche muoia colui, che l'hà presa, così chi sẽza affettione disordinata, cõ cuor schietto, desiderando sapere la verità, domãda parere a quelle persone, che cõmunemente sono tenute dotte, e buone, che nõ lascierebbono di consigliargli il vero per affettione, e queste li dicono, che nõ è obbligato a restituire; è scusato, e libero dal peccato di nõ restituire: quantũque veramente egli a ciò fusse tenuto: ma nõ già colui, che ne domãda parere a chi egli pensa, che li dirà qllo, che vorrebbe; e manco colui, che ne domãda a molti, li quali dicono, che egli è obbligato, e nõ cessa di domandarne ad altri; fin tanto, che troui qualcheduno, il qual li dica, che nõ è tenuto, e crede piu a costui, che a tutti gli altri, come parimẽte nõ sarebbe libero dall'homicidio colui, che per nõ spẽdere, ouero per nõ pigliare medicina amara lasciasse di pigliare il parere di altri medici buoni, e dotti, e lo pigliasse da dõniciuole, che alle volte mischiano veleno ne' loro rimedij, secõdo Adria.[c] Nauar.[d] Adrian.[e] Lop.[f] e Rodr.[g] cõ la commune Ma nota due cose. La prima, che l'ignorãtia probabile, mẽtre ella dura, scusa dalla restitutione, del quale affetto è priua la crassa, e supina: la quale occorre, quãdo vno cõpra da vn soldato vn Messale, & vn calice, e da vn garzõ, che serue vn cãdeliero, o salino d'argẽto, ouer da vn pouero stracciosо, vn poco di pãno finissimo, ouero seta di colore, le quali cose doueua credere, o almeno doueua dubitare, come huomo di ragione, se erano, ouero nõ erano rubate. e parimente l'ignorantia della legge chiara nõ scusa dalla restitutione: e così colui, che sapendolo compra la cosa rubata nõ resta libero dalla restitutione, per pensare, quando la comprò, che la legge non l'obbligaua a restituire, così si proua ne' Canoni,[h] e lo tiene Siluestr.[i] e Rodr.[k] che lo segue. La secõda cosa, la quale si deue notare è, che se l'herede è certificato per vn testimonio, senza alcuna eccettione di molto credito, che'l testatore hà lasciato vn le-

c Adr. in 4. de rest. col. 88. Nota 1.
d Naua in man. c. 17. nu. 81.
e Adr. ubi sup.
f F. L. Lop. 1. p. c. 131.
g F. M. Rodr. 1. to. ca. 47. concl. et nu. 7.
h c. igno. de reg. iu. li. 6.
i Sylu. ver. rest. 3. q. 7. Nota 2.
k F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 8.

vn legato ad vna certa persona, non è obbligato cō tutto ciò a restituirlo. Questa opinione, che è contra Angles, è di Lopez,[a] seguito da Rodriguez,[b] e la proua con la seguente ragione: percioche se bene vno può metter giù lo scrupolo della conscientia col detto di vn testimonio degno di fede, tuttauia l'herede non è obbligato a crederlo: principalmente quando dal dargli credito li viene notabile detrimēto. Per il che essendo il legato grande, non è obbligato l'herede a restituirlo in conscientia: ancorche il legatario l'alleghi col detto testimonio. Per questa seconda nota è buono quello, che è detto nel caso 20. del capitolo de legati.

a F. L. Lop. 1. p. in s. cōs. c. 132.
b F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 9.

CASO XXXII.

D. Se vno possa pigliare di sua propria autorità vna sua cosa, che egli vede essere in potestà d'altri, e statali rubata?

R. Che se si troua questa cosa in mano del medesimo, che la rubò; e nō la può ricuperare d'altra maniera, lo può fare: ma non già quādo nō è in potere del medesimo, che l'hà rubata: ma in potere di altri, per via di deposito, ouero di pegno, o d'altra maniera giusta: percioche se all'hora la togliesse sarebbe obbligato a restituire, ouero a rifare il danno, che ne seguisse a chi l'haueua in deposito. Vedi Medina,[c] il qual proua ciò distesamente, e tutti lo dicono.

c Med. C. de rest. pa. 41. col. 3. Nota 1.

Finalmente nota per questo caso due cose. La prima, che chi toglie vna cosa d'altri, vedendolo il padrone di essa, e non lo contradicēdo per paura, o vergogna, o per altra simigliante cagione; pecca, & è obbligato a restituirla: e perche realmente non consente di voglia: così tiene Siluestro,[d] Nauarro,[e] e Rodriguez,[f] ma se egli hauesse per cosa probabile, che'l padrone non era per hauerlo per male, onde la toglie, non pecca, ne māco è obbligato a restituirla: poiche non toglie l'altrui contra la volontà del padrone. Da questo si inferisce, che li garzoni, li quali stanno in seruigio della cucina, che'l cuciniero alle volte māda a portar fuori di casa secretamente qualche cosa della cucina, sono obbligati a non l'vbbidire: se si auuedano, che pecca il cuciniero, mandandogli a portarle: percioche quello, che mandano, è quantità; e si accorgono, che se'l padrone lo sapesse, lo prohibirebbe. Ne ostā, che'l padrone commandi, che essi vbidiscano al cuciniero, e se non lo fanno in questo caso li caccierà fuori di casa: percioche sono più obbligati ad vbbidire alla legge di Dio, conforme a quello, che insegna il medesimo Nauarro.[g] La secōda cosa è, che chi dà qualche occasione di furare pecca, se lo fà con animo iniquo: poiche dà materia di scādolo al suo fratello, ma non peccano coloro, che non leuano a' fanciulli l'occasione di peccare, affinche cogliendogli ne' furti siano gastigati, e così si emendino: percioche altra cosa è aiutare a rubare, & altra è il permettere le occasioni di rubare, per maggior bene: come tiene Gaetano,[h] e Nauar.[i] e Rodrig.[k]

d Syl. ver. furt. c. 1.
e Naua. in sum. ca. 17. nu. 4.
f F. M. Rodr. 1. to. ca. 144. concl. 2. nu. 3.
g Nau. vbi sup. nu. 13. 14. 31.
h Caiet. 2. 2 q. 78. artic. 4.
i Naua. in sum. ca. 14. nu. 26. §. 10
k F. M. Rodr vbi sup. concl. 7.

CASO XXXIII.

D. Io deuo a Pietro dieci ducati, & egli ne deue altri dieci a Giouanni, per nessuna via Giouanni li può riscuotere da lui, ne li suoi heredi, per essere già morto, per non hauer lo lasciato nel suo testamento: nessuno sà de' dieci ducati, che io deuo dare a Pietro morto: percioche gliene son tenuto per vna certa via secreta, e son' informato del debito, che egli doueua a Giouanni, e per sa plo di certo, e p vedere, come è detto, che gli era impossibile il ricuperargli, io li diedi li 10. ducati, che Pietro doueua a lui, & io a Pietro, se lo posso fare con buona conscientia: ri-

rimanendo libero da restitutione.

R.Che in ciò non hò peccato, ne son' obbligato più a restitutione di alcuna cosa di essi. Altra cosa sarebbe, se la cosa douuta a Pietro, douesse essere restituita *in specie*. Da quello, che è detto segue, che pagando il debitore, non al suo creditore, ma ad altri, a chi il creditore deue il medesimo debito, resta libero da restitutione nel foro della consciētia: ancorche l'habbia pagato; non lo sapendo, ouero contradicēdolo il creditore, e si proua: percioche a quello, che fece il debitore in questo caso, era obbligato il creditore, per la salute della sua anima. Questo tiene Aragon, [a] e Rodriguez, [b] che segue Medina. [c]

[a] *Arag. 2. 2. q. 62. art. 8.*
[b] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 47. concl. et nu. 1.*
[c] *Med. C. de resti. pa. 17. col. 1. 2. 3.*

CASO XXXIV.

D. Ad vn caualiero fù rubato vn cauallo da vn suo seruitore, & il caualiero staua male d'vna infermità incurabile; di maniera, che non era per poter seruirsi del cauallo, ne era per venderlo: ma si compiaceua di tenerlo in stalla. Questo seruitore per vna certa occasione fù preso, e messo in prigione: in guisa tale, che non si potè seruire del cauallo: e finalmente il cauallo morì nelle sue mani, senza alcuna sua colpa: ancorche l'hauesse nel rubarlo: se sarà obbligato a restituire il valore del cauallo. Io hò detto, che non era per venderlo; ma che era per starsene senza fare cosa alcuna nella stalla; e senza cauarne alcun' vtile: percioche se era per venderlo, è opinione d'huomini dotti seguiti da Rodrig. [d] che debba, conforme a quello, che valeua nel tempo, che fù rubata, essere restituita la cosa rubata, consumandosi con l'vso: se nel tempo, che fù rubata, doueua essere vēduta dal suo padrone, e non doueua essere serbata per l'innanzi, quando poteua valer più, ouero vaglia poscia manco: percioche il padrone era per vēderla per il detto prezzo. Auuertito ciò per questo caso, e per li tre seguenti, che è necessario, perche a tutti si hà da intēdere il medesimo.

[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 14. conc. & nu. 5.*

R.Che la risposta di questo caso si dirà nel caso trentasette, per non perder tempo: poiche la risposta di esso, e de' seguenti è tutta vna.

CASO XXXV.

D. Vno rubò; ouero vsurpò con mala conscientia vna tina di vino, e la tenne in suo potere qualche tempo: questo vino diuēne aceto; di maniera, che non se ne potè seruire: se sia obbligato chi l'haueua vsurpato a risare al padrone, di cui era il vino, quello, che valeua auanti, che diuentasse aceto: presupposto, che chi l'haueua vsurpato, non hebbe alcuna colpa dell'essersi fatto aceto, e che'l medesimo padrone: di cui egli era, non era per venderlo: percioche aspettaua certo tempo da venderlo meglio, che per ancora non era venuto.

R.Che parimente si darà risposta di questo caso nel caso trentasette, per la ragione del caso passato.

CASO XXXVI.

D. Vno per forza, e contra ogni douere cauò delle mani del proprio padrone vna vigna nuoua, che communemēte in Castigliano si chiama Majecelo, & in Toscana Posticcie; e la tenne in questa maniera molto tempo, passati molti anni lasciò di fruttificare, per essere già vigna vecchia: colui, che la teneua con questo mal titolo; partendosi rendette all'hora la vigna al suo padrone, insieme co' frutti, che ne haueua goduti, se sia obbligato a restituire in cōscientia tutto quello, che all'hora vale di māco la vigna di quello, che valeua, quando la tolse ingiustamente per forza, e contra ogni douere, poiche è cosa chiara, che vna buona posticcia vale più d'vna vigna già molto vecchia.

R.Che

R. Che similmente la risposta di questo caso si dirà nel seguente per la medesima ragione del caso trentaquattro.

CASO XXXVII.

D. Occorse ad vno di trouarsi in vna guerra, e seppe di certo, che li soldati erano per assaltare vna certa terra, e saccheggiarla di tutto pũto: senza lasciarui, potẽdo, cosa alcuna, per esserne certo egli andò auãti, e rubò molta ricchezza d'vn' di quel la terra, per scampare per se stesso qualche cosa dalle mani de' nemici, li quali essendo venuti, ne a costui quello, che haueua tolto, ne al medesimo padrone quello, che gli era restato, ne ad alcuno della terra restò cosa alcuna, perche non fù possibile il difenderla da' soldati; se costui sarà obbligato a restituire quello, che tolse prima al suo proprio padrone: poiche fù tolto ad esso ancora, come a gli altri, e più hauerebbono saccheggiato, se più hauessero hauuto?

R. Che ne costui, ne alcuno de' cõtenuti ne' tre casi passati è obbligato a restituire quello, che hauea tolto prima al padrone, di cui egli era: percioche così il cauallo, come il vino, come la posticcia, e li beni di costui, era per hauer tutto il medesimo dãno: ancorche fusse stato in potere del medesimo padrone: lasciando da parte il peccato da lui cõmesso, quando lo tolse, furò, ouero vsurpò, & in tutti questi casi concorda Medina.[a] Per confermatione di tutti questi quattro casi nota, che chi deue qualche cosa assegnata, resta libero dal restituirla, andando male senza colpa inganno, e fraude sua, non hauendo fatto tardanza nel restituirla, tanto che almanco nel foro della consciẽtia, ancorche vi habbia fatto tardanza, non è obbligato a restituirla: se si sappia di certo, che della medesima maniera, che perì nelle sue mani, era per andare male in potere del creditore: come si raccoglie delle leggi,[b] & è detto di sopra. Il che procede, ouero che si debba per ragione di qualche delitto, o cõtratto, come tiene Siluestr.[c] Rodrigu.[d] e Medina,[e] come si può raccogliere dalla risposta data a' tre casi passati in questo caso. Tuttauia in ciò, & in tutto quello, che è detto si deue dire il contrario, se si sapesse certo, o almanco si dubitasse, che'l padrone era per vendere il cauallo, la tina del vino; la posticcia, o ricchezze, ouero qualche altra cosa tolta, ouero seruirsene, auãti che vada male, come si dice nelle leggi:[f] percioche in questo caso vendendola, andarebbe male a conto del cõpratore, & adoperandola, almanco sarà obbligato all'vtile, che egli era per cauare dall'vso. Et accioche chiaramente s'intenda quello, che è detto; notisi, che colui tarda nel restituire, che non paga nel termine assegnato, ouero quando può, o quando sà, che la cosa è d'altri, e non hà giusta cagione di prolungare il pagamẽto: e giusta cagione sarà, ritenendo nelle sue mani il debito, accioche auãti che restituisca, li siano pagate le spese fatte in essa con buona fede: come dice Siluestro,[g] e Rodrig.[h]

Finalmente quello, che si è risposto in questo caso viẽ tenuto da Lopez,[i] e dal medesimo Rodrig.[k] assai chiaramẽte; il qual dice, che chi tolse l'altrui con mala fede, sarà obbligato a restituire questo istesso, ouero il suo valore, & il valore hà da essere tutto quello di più, che hà valuto dopo l'esser tolto; ancorche sia andato a male, senza sua colpa: percioche colui, che con mala fede tolse l'altrui, sempre stà in tardanza, & è negligente in non restituire, e così và a male a suo conto. così tiene ancora Nauarro.[l]

E parimente nota per questo luogo, che'l ladro è obbligato a restituire non solamente le cose da lui rubate, ma ancora le spese fatte dal

Nota 1.
[a] Medi. C. de rest. q. 60. pag. 10. col. 4.

[b] l. fin. §. fi. ad l. Rhod.
[c] Syl. rest. 7. § 5.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 47. concl. et nu 12.
[e] Med. vbi sup.
[f] l. fin. §. fi. ad l. Rhod.
Nota 2.
[g] Syl. rest. vbi sup. §. 5. dicto 2.
Nota 3.
[h] F. M. Rodr. ubi sup.
[i] F. L. Lop. in inst. consc. 1. p. c. 95. circa finem.
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 148. concl. & nu. 5.
[l] Nau. ca. 19. nu. 140.
Nota 4.

padrone della cosa in andarla cercando. poiche egli di ciò fu cagione: e quante siano queste spese, si lascia all'arbitrio del prudente cõfessore: come dice Nauarro,[a] e Rodriguez.[b] il qual dice, che se bene le leggi humane commandano, che'l ladro, quando restituisce la cosa rubata, non ne possa cauar le spese in essa fatte, ne li miglioramenti: nondimeno nel foro dell'anima si deue dire il contrario: come nota Medina.[c] poiche già si presuppone, che egli restituisca al padrone tutto l'interesse del danno cagionato. come dice Couarruuia.[d]

[a] Nau. c. 17 nu. 140.
[b] F. M. Rodr. ubi sup. concl. 4. n. 6
[c] Med. de rest q. 6.
[d] Cou in re pecc. 2. p. §. 6. nu 3.

CASO XXXVIII.

D. Vn ladro è risoluto di rubare cento ducati: vn'altro lo consigliò, che conciosiache lo potesse, ne rubasse dugento: e così fece. se'l ladro non restituisce, sia obbligato chi lo consigliò a restituire il tutto *in solidum?*

R. Che se'l ladro col consiglio di costui non si mosse di auantaggio, ne li crebbe maggior volūtà di quella, che egli haueua prima; non è obbligato a piu de' cento, tolti per il suo consiglio. ma è obbligato *in solidum* quando per il suo consiglio il ladro hebbe animo più fermo, e maggior voluntà di quella, che haueua prima a' cento ducati, che prima haueua determinato di rubare. Medina,[e] Nauarro.[f]

[e] Med ubi sup. q. 8. p. 35. col. 4.
[f] Nau 2. 10. de rest. li. 3. c. 4. nu. 60.

CASO XXXIX.

D. Vn ladro è risoluto di rubare dugento ducati a Pietro: & è per farlo, per hauerne molto commoda occasione, e senza pericolo. Io lo persuado, quanto posso, che lasci di farlo: e vedendo, che co' miei preghi io non faccio alcun profitto, accioche lasci di farlo; li persuadetti, che non ne rubasse tanti. e che fussero solamēte cento: il che io ottēni alla fine da lui, che li rubò. se'l ladro non restituisce io sia obbligato a restituirli. poiche lo consigliai, che li togliesse.

R. Che presupposto, che per vffitio a me non conueniua il prendere il ladro ne impedirlo; piu tosto io feci bene: e non son'obbligato ad alcuna cosa: conciosiache con quello, che io feci, non danneggiai lo spogliato: anzi feci li suoi fatti: poiche, se io non hauessi fatto quello, che io feci erano per esserli rubati dugento ducati. Concorda Gio. Medina,[g] Soto,[h] Rodrig.[i] Io hò detto di Pietro percioche, se io lo consiglio, che egli furi vn'altra cosa minore di vn' altro, io peccarei, e sarei obbligato a restitutione: conciosiache non sia lecito danneggiare, e nuocere ad vno, per impedire il danno d'vn'altro. saluo se'l danno di vno fusse grandissimo: e quello dell'altro molto picciolo. percioche in questo caso sarebbe lecito indurre vno a togliere qualche cosa picciola ad vn'huomo ricco: essendo apparecchiato per rubare vna gran quantità di vn' huomo pouero. percioche è da credere, che'l ricco sia per approuare così fatto consiglio. poiche in legge di carità ciò si doueua così fare.

[g] Med. C. de reb. rest. q. 7. p. 33. col. 2.
[h] Sot. de iu. & iu. q. 7. ar. 3. p. 348. a.
[i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 149. concl. & nu. 6.

CASO XL.

D. Molti fra di loro s'accordano di rubare ad vn'huomo ricco grā quantità di danari. e così lo fecero: occorrendo a quest'huomo d'andare ad vna fiera; alcuni di coloro, che li rubarono, erano suoi parenti: & ancora alcuni erano piu ricchi di lui: in progresso di tempo con preghi ottennero da quest'huomo, che egli perdonasse a coloro, che l'haueuano rubato; insieme col debito, & egli lo fece; perdonādo a tutti, fuori che ad vno, dal quale, non li volendo bene, si dispose di ricourare tutto quello, che tutti gli altri insieme gli haueuano furato: se colui, a chi non volse perdonare, sia obbligato a restituire *in solidum?*

R. Che

R. Che alcuni l'hanno voluto affermare: ma quello che si deue tenere è, che non sia obbligato a restituire per conscientia piu della sua rata portione. Così tiene Lopez,[a] Medina,[b] Soto,[c] e Rodriguez.[d]

a F. L. Lop. 1. p. c. 99 p. § 4. a
b Med. C. de reb. rest. p. 36. col. 1. a. & p. 37. col. 1.
c Sot. lib. 4. de iu. et iu. q. 7. art. 3. p. 348. a. b
d F. M. Rodr. 1. to ca 145. concl. & nu. 17.

Nota 1. E così nota, che nel foro esteriore può molto bene il padrone della cosa rubata rimettere ad vno di essi senza fare la detta remissione a gli altri: ma non potrà con buona conscientia liberarlo in maniera, che non resti obbligato a pagare la sua parte a' compagni: facendo essi la restitutione *in solidum*. per il che se vuole perdonare a costui, non potrà domandare a gli altri tutto quello, che essi tolsero; come è detto; ma è obbligato a leuar loro quella parte, che costui doueua pagare. Gaetano[e] ancora segue questa opinione. la qual dice Aragon essere verissima. percioche il padrone non può far donatione ad vno cō aggrauio de gl'altri.

e Caie. 2. 2. q. 62. art. 6.

Nota 2. Finalmente per questo caso nota due cose. La prima, che colui, che rimesse il danno al principale, che indusse gl'altri a rubare; gli altri rimangono del tutto liberi. percioche se costoro sono obbligati *in solidum* auuiene, mancando il principale. e così restando egli libero, gli altri rimangono liberi. percioche mancando la cosa principale, manca ancora l'accessoria; ma se tutti sono eguali nel furto; come domanda il nostro caso, perdonando il padrone ad vno, non restano gli altri obbligati della maniera, che è detto.

Nota 3. La seconda cosa, che si deue notare è, che perdonando il padrone il debito al manco principale; cedendo in lui tutta la sua ragione, il principale rimane disobbligato di dare cosa alcuna al detto padrone; che è stato danneggiato. hauendo trasferita tutta la sua ragione nel manco principale: a cui si deue fare la restitutione: saluo se'l creditore volse parimente, che questo principale rimanesse libero. Vero è, che facendo la parte offesa donatione al manco principale solamente della ragione, che egli hà contra di lui, cioè mancando il principale; non rimane libero questo principale dal pagare la parte offesa. percioche, se bene, perdonandosi al principale, riman libero il manco principale: come di sopra è detto: tuttauia perdonando al manco principale, non resta libero il principale. percioche l'attione, che egli hà contra di lui, non nasce dall'attione, e ragione, che egli hà contra il manco principale: come l'attione, e ragione, che hà contra il manco principale nasce, & hà origine da quella, che si hà contra il principale: come risolue Soto,[f] e Rodriguez.[g]

f Soto vbi sup.
g F. M. Rodr. vbi sup. cōc. et nu. 8

CASO XLI.

D. Se la donna publica, o maritata, ouero religiosa, sia in consciētia obbligata a restituir quello, che riceue per cosa brutta; cioè per hauer copula illecita con alcuno?

R. Che intorno a questa difficultà sono alcuni, che affermano, che così fatte donne impudiche sono obbligate alla restitutione del prezzo riceuuto per il brutto vso del lor corpo. Così dicono alcuni Legisti,[h] e fra li Teologi Gio. Medina[i] stima, che le meretrici non possano riceuere prezzo del lor corpo. ma si bene alcuna cosa sotto titolo di donatione liberale. Altri dicono, che alle publiche meretrici è lecito riceuere prezzo: ma non già alle occulte. Ciò tengono alcuni Leggisti, citati da Couarruuia.[k]

h Iurisp. in l. 4 §. sed neque meretrici. ff de cōd ob tur. cau.
i Med. C. de restit. q. 15. fol. 65. col. 4.

Altri similmente dicono, che a tutte le femine, è lecito riceuer prezzo per l'vso del lor corpo: ma non alle maritate.

k Cou. in reg. pec. 2. p. § 2.

Ma lasciando opinioni da parte io dico, secondo Soto,[a] Orellana,[b] Bannes,[c] Rodriguez,[d] Giacomo Graffi,[e] Conrado,[f] e Cordoua,[g] e Lopez,[h] e Medina Salmaticense,[i] che tutte queste, così l'vne, come le altre publiche, o secrete possono pigliare quello, che riceuono, *Non solum loco donationis, sed etiam loco pretij operis turpis*. e la cosa stà così. *Quia concessio illa, seu vsus corporis mulieris vendibilis est*. Ma nota la differẽtia, che è fra le vne, e le altre; che alle donne publiche del publico luogo si dà attione nella legge di poter domãdare in giuditio il prezzo, che loro vien tassato; in che possano vendere l'vso del lor corpo: alle occulte non si dà licẽtia di poterlo domandare; per nõ essere loro tassato. alle donne maritate, vergini, o religiose non solamente è vietato il domãdarlo; ma ancora in pena del lor peccato saranno priuate del prezzo acquistato, ancorche sia vero, che auanti la sententia del giudice, sia lor douuta per legge naturale la cosa promessa. Concorda Soto,[k] Flores Theologicarũ,[l] e gl'altri: & insieme dicono, *Quod si amans nihil promiserit, nihil dare tenebitur*. ma si bene; *quando vsus fuerit corpore mulieris titulo venditionis: quia tunc pretium soluere tenebitur*.

[a] Sot. lib. 4. de iu. et iu. q. 7. p. 332. 333. art. 1.
[b] Orell. in scrip. 2. 2. q. 62. artic. 5. vlt. disput. concl. 1.
[c] Ban. de iu. & iu. in ead. q. & art. p. 241. col. 2. d
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 40. conc. & nu. 2. in fi. y en la explic. de la bula de la cõp. cas. 13. nu. 66.
[e] Iacob. de Graf. in decis. aur. lib. 2. c. 124. nu. 12.
[f] Conra. de contra. q. 6. concl. 1.
[g] Cord. lib. 1. q. 32.
[h] F. L. Lop. in inst. neg. lib. 1. c. 9. p. 27. b. et inst. consc. 1. p. c. 105.
[i] Med. Sal. in sua inst. pag. 170.
[k] Sot. vbi sup.
[l] Fl. Theol. vbi sup.

Nota 2. Finalmente nota due cose. la prima, che la donna occultamente fornicaria piu giustamente puo riceuere il prezzo per la fornicatione. la quale, senza fallo per sua maggiore honestà si deue stimar piu, come dice Soto,[m] e Giacomo Graffi.[n]

[m] Sot. vbi sup.
[n] Iacob. de Graf. vbi sup. nu. 6.

Nota 3. La seconda, che l'huomo, il quale dalla donna per questa opera libidinosa riceue prezzo; non è obbligato a restituirlo. anzi è piu giusto, che lo riceua egli, che ella: conciosiache egli in quella opera dia piu: come potè molto bene riceuere Alessandro da quella Capitana Amazona, che venne a vederlo; per essere stata da lui ingrauidata. il che, come si dice, ella ottenne con preghi, e danari. Percioche costume era, che le donne di quella sorte, per danari chiamassero gli huomini. per introdurli seco. Soto,[o] Giacomo Graffi,[p] e Nauarro.[q]

[o] Soto vbi sup.
[p] Iacob. de Graf. vbi sup. nu. 7.
[q] Nau. c. 17 n. 34. ver. 2

CASO XLII.

D. Se la donna maritata sia obbligata a dare a suo marito il prezzo, datole per vn'adulterio fatto da lei: quando lo potesse fare, saluo il suo honore, & il medesimo si domanda della figliuola verso il padre.

R. Che possono fare di ciò il medesimo, che di qualsiuoglia altra opera, che habbiano acquistato con le lor mani. percioche può la moglie; senza che lo sappia il marito; e la figliuola, senza che lo sappia il padre, conuertirlo ne' suoi proprij vsi. se però quello che hanno acquistato non fusse qualche gran massaritia. percioche all'hora si deue conuertire all'vso del marito, ouero del padre. percioche questa come le altre cose, che si acquistano, durante il matrimonio; deono essere diuise, e partite al suo tempo: e mentre che viue con esso lui, ella non hà l'amministratione de' beni. Concordano Soto,[r] Lopez,[s] Rodriguez,[t] Giacomo Graffi,[u] Orellana,[x] e Bannes.[y] il qual dice, che'l medesimo si deue dire proportionatamente del prezzo, che acquista per questa via la donna religiosa. percioche la communità l'acquista, come ogni altro prezzo, che acquistasse la monaca con la fatica delle sue mani.

[r] Sot. de iu. & iu. q. 7. pag. 333.
[s] F. L. Lop. 1. p. inst. cõs. c. 27. q. 1.
[t] F. M. Rodr. 2. to. ca. 40. conc. & nu. 5.
[u] Iacob. de Gra. a Ca. en sus dec. dora. lib. 2. c. 124. nu. 9
[x] Orell. in scr. 2. 2. q. 62. art. 5.
[y] Ban. de iu. & iu. in ead. q. & art. p. 141. col. 1. d

CASO XLIII.

D. Se vno sia obbligato a vendere se stesso, per restituire, quando non hà con che, ne spera d'hauerlo?

R. Che

R. Che non è tenuto. percioche la libertà è bene d'ordine ſuperiore: & il reſtituire li danari d'inferiore. Flores Theologicarum,[a] Lopez,[b] e Rodriguez.[c] e cio ſi proua. percioche ne la legge ciuile, ne la diuina, la quale è ſoaue, obbliga altri a venderſi, per reſtituire quello, che deue: anzi la legge vieta, che l'huomo libero ſi dia in pegno per debiti: e non ſolamente per eſſere la libertà ineſtimabile, e di piu alto ordine, che li beni della fortuna, come ſono le ricchezze. onde non ſi deue perdere per pagare li debiti di eſſi. ma ancora, per eſſere la libertà, & il ſuo deſiderio, & appetito così naturale alla noſtra natura; e così non poſſono eſſere venduti gli huomini liberi: come è manifeſto dalle leggi Ciuili,[d] doue ne trattano li Dottori. Vero è, che vn'huomo libero ſi può vendere per andare in luogo d'vn'altro a vogare in galea. la quale è vna ſorte di ſeruitù. e così ſi deue intendere quello, che dice vna legge della Partita.[e] come anche dice Rodriguez.[f]

[a] *Fl. Theo. q. de reſtit.*
[b] *F. L. Lop. 1. p. instru. conſc. c. 116. concl. 4.*
[c] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 45. concl. et nu. 9.*
[d] *l. liber homo. ff de cōtrah. empt.*
[e] *l. 1. tit. 22. par. 4.*
[f] *F. M. Rod. 2. to. ca. 76. concluſ. & nu. 4.*

CASO XLIV.

D. Preſuppoſto, che colui, che nō impediſce, potendo, che non ſia rubata la roba del ſuo proſſimo; non ſia obbligato a reſtitutione, quando non habbia per vffitio l'impedirlo; come hà la giuſtitia, li tutori, e li Curatori de' Minori; e lo dicono chiaramente Soto,[g] Flores Theologic.[h] Lopez,[i] e Rodriguez:[k] ſe non correſſe in pericolo della vita: percioche eſſendoui queſto, ancorche l'habbia per vffitio, non è obbligato: ſe non fuſſe in danno della Republica. Ne il Prencipe è obbligato in alcun caſo particolare con pericolo della vita ad vſcire all'incontro di queſti malfattori. ma ne ſon ben tenuti li ſuoi miniſtri, credendoſi, che ſiano per giouare: andando creſcendo coſi fatti ladroni in danno della Republica. percioche ſe fuſſe in danno di vn particolare; e non creſceſſero li ladroni in danno della Republica; e vi fuſſe cotal pericolo, non haurebbono ſi fatta obbligatione. Che non habbia queſta obbligatione, ſe non l'hà *ratione officij*, è chiaro per gli Autori citati. & è così vero, che ancora ſimilmente non vi è; quantunque riceua qualche coſa da coloro, che la rubano; accioche taccia, e non li diſturbi: ſolo che non ſia quello, che li danno delle coſe, che vanno rubando: & egli dica, accioche li diano di quelle, o d'altre coſe; Habbiate animo, Io non vi paleſero, dandomi voi qualche coſa. con che fà pigliare ardire a coloro, che non l'haueuano così pronto, per furare. e preſuppoſto tutto queſto; non ammettendo la falſa opinione di Gaetano.[l] il qual tiene, che quando alcuno ſenza ſuo detrimento può difendere il proſſimo, e non lo difende, pecca cōtra giuſtitia, & è obbligato a reſtitutione. la quale opinione racconta Orellana,[m] e Bannes;[n] nō p ſeguirla; ma piu toſto per biaſimarla, & abbraccia la contraria. Quello, che ſi domanda è, ſe colui, che impediſce vno, che non diſturbi il non rubare la roba al proſſimo, che egli vorrebbe turbare, come che a ciò non fuſſe obbligato, per non eſſere vffitiale di giuſtitia, e per eſſer pregato laſciò di farlo: e così fu danneggiato il proſſimo, che non ſarebbe ſucceduto; ſe coſtui l'haueſſe ſturbato: non hauendo riguardo a quello, che altri li chiedeua: che era il non ſturbarlo: ſe coſtui, che all'hora lo diſturbo ſia obbligato a reſtituire quello, che fu rubato al proſſimo: poiche neſſuno di eſſi è vffitiale di giuſtitia. a' quali, come è detto, per ragione del loro vffitio, appartiene hauer riguardo, alla roba de' Cittadini, e difenderlo.

R. Che coſtui, che pregò l'altro a non lo ſturbare, & a' ſuoi preghi l'altro lo fece; è obbligato a reſtituire quello, che fu rubato al proſſimo. La ragione, perche ne ſia tenuto è. perche

[g] *Sot. de iuſtit. & iu. li. 4. q. 7. ar. 3. p. 347. b.*
[h] *Fl. Theol. q. quis teneatur reſtituere. diffic. 9.*
[i] *F. L. Lop. 1. p. inſtru. conſc. c. 100.*
[k] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 149. conclu. & nu. 15. ver. 105.*
[l] *Caieta. in ſum. verb. reſtitutio.*
[m] *Orella. in ſcript. 2. 2. q. 2. ar. 5.*
[n] *Bann. de iuſt. & iu. in ead. q. et ar. pa. 235. col. 1. 2.*

che

Digitized by Google

che impedendo l'altro, che lo voleua impedire, che non l'impedisse fu cagione positiua del danno dato al prossimo l'impedirlo. Concorda Medina,[a] Nauarra,[b] e Rodriguez.[c]

[a] Medi. C. de resti. q. 9. pag. 38. col. 4.
[b] Nauar. in sum. ca. 17. n. 140. 5. 43.
[c] Rodr. 1. p. c. 149. concl. & nu. 16.

CASO XLV.

D. Vno tiene vna vacca terribile, la quale fà gran danno co' corni: ouero hà nella entrata della sua casa vn pozzo; doue molti cadono, e si fanno male. Se li danni, che seguono dalla vacca, o dal pozzo, sia egli obbligato a risare. *Ratio dubij est*. perche egli non è obbligato a disturbare li danni del prossimo per vffitio: come è la giustitia. e si disse nel caso passato.

R. Che egli è obbligato. perciòche ciascuno è obbligato a possedere la cosa, che egli possiede, di maniera, che sia senza danno de gli altri. Donde segue chiaramente quello, che si può dire di coloro, che tengono conigli, lepri, & altre cose somiglianti, le quali, per non stare rinchiuse, distruggono le vicine possessioni de' prossimi. Concorda espressamente Medina.[d] La quale opinione intendo io, *Salua, quæ iustior fuerit sententia*, esser vera; se nel tenere le cose sopradette fu inganno, ouero gran colpa. perche secondo Siluestro,[e] Innocentio,[f] Gio. Andrea, Panormitano,[g] Rosella,[h] Gabriel,[i] Antonio Gomez,[k] Mercado,[l] e Soto,[m] ancorche non distinguono della colpa grande, leggiera, e leggierissima. Nauarra,[n] oltra gli altri dice, *Neminem ex delicto teneri ad restitutionem in conscientia, nisi ex dolo, vel lata culpa*. quantunque similmente vi sia opinione, che obblighi la colpa, o negligentia leggiera, ouero leggierissima; tuttauia non è piu che peccato veniale, commesso *ex delicto*: come dice la Glosa,[o] seguita da Adriano,[p] Angelo,[q] e pare che l'habbia tenuto Couarruuia,[r] che perciò cita li Canoni.[s] Ma come dico, *Salua, quæ iustior fuerit sententia*. mi par buona la prima opinione; poiche da essa s'inferisce, che così fatta colpa *ex delicto*, non obbliga a restitutione sotto colpa mortale, ma veniale: conciosiache ella sia tale. e quando obblighi, *debet esse secuta sententia iudicis*: come dice Nauarra.

[d] Medi. C. de reb. rest. q 9. pa. 38. col. 2.
[e] Sylu. ver. cul. q. 4. & restit. 2. d. 22. & 17.
[f] Inno. in c. sicut dignũ de homic.
[g] Pan. in eo. ca. & ca. 1. de const.
[h] Rose. uer. aduocatus. §. 24.
[i] Gab. d. 15. q. 14. art. 3. dub. 2. qu. 15. dub. 7.
[k] Ant. Gomez. 3. to. c. e. nu. 3. 5. & ult.
[l] Mer. ca. 5. de rest.
[m] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 7. ar. 7.
[n] Naua. 1. to. rest. lib. 2. c. 1. n. 57.
[o] Gl. in ca. consuluisti 2. q. 5.
[p] Adria. in q. 7.
[q] Ang. §. 6. ver. culp.
[r] Couar. in clem. si furiosus. 2. p. §. 4. nu. 9.
[s] ca. consuluisti.

E finalmente Nauarra[t] tiene l'opinione di Medina: ponendo li nostri medesimi esempi; & altri somiglianti; e dicendo, *Tunc teneris de toto damno, si es in culpa lata, & peccato. secus est, si nullum esset peccatum, vt si fecisti propositum vitandi damnũ: & oblitus es naturaliter: etiamsi in leui: immo in lata culpa fuisse præsumaris*. Con che dice di dare risolutione ad infinite questioni. Nota quello, che si dirà nel caso sessanta due: che tutto sarà buono per questo.

[t] Nau. vbi sup. diff. 6. nu. 65.

CASO XLVI.

D. Se vno compra vna cosa, ouero dà caparra, come si suol fare se poscia il compratore si partisse; l'altro con buona conscientia possa ritenersi la caparra?

R. Che se la caparra è di tre, o quattro reali, se la potrà ritenere per l'inganno fatto, senza alcun carico di conscientia. ma essendo la caparra di maggior quantità di questa, non lo potrà fare: ma è obbligato a restituirla. Fu ciò espressamente domandato a Bartolomeo Medina, e diede questa risposta.

Nota, che colui, che truoua vna cosa, e truoua il suo certo padrone; non li può domandare alcuna cosa per hauerla ritrouata: obbligandolo a ciò. ma solo li può domandare le spese fatte per conseruare la detta cosa. Vero è, che se'l padrone, come huomo honorato li vuol dare qualche cosa, la può riceuere con buona conscientia. Così tiene Sarmiento,[u] Couarruuia,[x] e Rodriguez.[y] Nota.

[u] Sarm. li. 6. select. ca. 10.
[x] Cou. in regul. pecca. 2. p. relect. §. 3. nu. 3 in fine.
[y] F. M. Rodr. 2. to. ca. 41. concl. et nu. 4.

CASO XLVII.

D. Pietro colse due, o tre volte Giouanni con la sua moglie: acciò-

che

che non gli ammazzasse, li promesse Giouanni cinquanta mila marauedis, e che egli non tornerebbe mai piu da sua moglie, se Pietro lo potè fare senza restare obbligato a restituire il danaro riceuuto.

R. Che lo potè fare, con questo però, che non si faccia in maniera, che a Giouanni perciò si dia occasione di tornare alla donna di Pietro. La ragione è, perche, come dice Siluestro,[a] e Nauarro[b] si può bene in conscientia riceuere quel danaro, per non accusarlo alla giustitia dell'adulterio passato, ma non già dell'auuenire. e non è obbligato di precetto a restituirlo; ma di consiglio, se lo vuole dare a' poueri: come dicono li medesimi Dottori, e molti altri. Similmente per la medesima ragione li può riceuere, per non vccidere ambedue gli adulteri. percioche per non mandare ad essecutione l'vna attione, ouero ragione, o potere, che egli hà di vccider li senza alcuna pena nel foro humano, come per non esseguire quella, che egli hà di accusarli, può riceuere quel danaro. e se bene le leggi espressamente non li permettono il poterlo pigliare, per non gli ammazzare, come li permettono il riceuerlo, per non gli accusare del passato; tuttauia ne anche glielo vietano, ne per l'vno, ne per l'altro. e così *in foro conscientiæ*, io con Lopez,[c] Cordoua,[d] Rodriguez,[e] li quali si ricordarono di questo caso, non lo condannarei per peccato mortale; ne l'obligarei ad alcuna restitutione della cosa riceuuta: come si dice nella Glosa.[f] Cordoua[g] lo proua: ancorche Medina[h] pare che tenga il contrario, secondo la Glosa.[i] alla quale pare, che fauorisca vna legge della Partita,[k] e l'allega l'Arte de' Contratti,[l] e Siluestro.[m] ma se nel foro contentioso fusse sententiato altra cosa; presumendosi, che sarebbe occasione di peccare per l'innanzi: confidandosi l'huomo, che ciò si farà cō danari, come il passato; all'hora cotal sententia sarebbe giusta: e sarebbe obbligato Pietro a passare per la sententia; & vbbidirle, e restituire quello, che da essa fusse commandato; e non prima: come è detto di sopra.

[a] *Sylu. tit. accus. q.6.*
[b] *Naua. in sum. ca.25. nu.32.*
[c] *F.L. Lop. li.1. instru. neg. c.9. pa. 28.*
[d] *Cordu. en la sum. q. 77.*
[e] *F. M. Rodr. ca.6. del ord. iud. cō cl. & nu.4. & 1. to ca. 188. concl. nu.11.*
[f] *Gl. ca. inter. 22. q.4.*
[g] *Cordu. en el question Theo. li.1. q.32. de tur pi lucr. ar. 3. in 4. opin. in 2. & 4. dicto.*
[h] *Medi. de resti. q.29. in fine. col. 52.93.*
[i] *Gl. in c. si illic. 23. q. 4.*
[k] *L.54. titu. 34.*
[l] *Art. de cōtract. li.1. tit.4. ca.3. fol.8.*
[m] *Sylu. tit. met. q.6.*

CASO XLVIII.

D. Vno dopò esser morto lasciò molti debiti a diuersi creditori; fra quali era vno, che gli haueua venduto vna casa, che'l compratore auanti la sua morte haueua in suo potere, e gliene haueua fatto scrittura: ma non l'haueua ancora pagata. deuesi soddisfare a chi costui doueua. percioche si fanno tutti li creditori, se a costui si deue dare la sua casa: poiche non è pagata, hauendo rispetto, che non vi sarà da pagarglie la. percioche li creditori sono molti, e la roba non basterà per tutti?

R. Ouero, che questa casa fu venduta a credenza, ouero fu subito pagata: se fu a credenza, dico, che questa casa si deue contare ne' beni di chi la comprò: e così si deue andare soddisfacendo a ciascuno secondo l'ordine; pagando prima li debiti piu antichi: principalmente se li creditori habbiano attione reale sopra li beni del debitore, o sia per ragione di pegno, ouero di hipoteca generale, espressa, o tacita, come vien' ordinato nelle Leggi.[n] *Secus erit*, se li creditori non habbiano attione reale ne' beni del debitore, come si dirà nel caso seguente. e se costui, che vendette la casa, fusse de gli vltimi, per essere il suo debito stato fatto nell'vltimo; e non vi essendo da pagarlo: poiche non vi sono beni a bastanza, non li deono cosa alcuna, ne sono obbligati a renderli la sua casa: benche nō gliel'habbia pagata: e principalmente se la roba del morto era obbligata a' debiti. Vedi Bartolomeo Medina,[o] Gio. Medina,[p] e Nauarra,[q] che apportano questo caso a parola per parola, ancorche Armilla[r] tenga il cōtra-

[n] *l. pro debito. C. de bonis aut iudis. pos.*
[o] *Medi. in sum. 7. pracep. cate. 8.*
[p] *Medi. C. de reli. resti. pag. 8.*
[q] *Naua. to. 2. de restit. li.4. c. fin. n. 40. 41. 42. & 43.*
[r] *Arm. resti. nu.35.*

trario: come si vedrà nel caso seguẽte. percioche in esso si dirà, quando habbia luogo l'opinione di Armilla: la quale è di altri ancora, che quiui si citaranno: e per la loro autorità scegli quella, che tu vuoi. quantunque io mi senta costrignere dalla prima.

CASO XLIX.

D. Vno dopò li suoi giorni lasciò molti debiti, qual'ordine si debba tenere in soddisfare a' creditori, quando non vi siano beni da pagar tutti. percioche se vi fussero, non accaderebbe osseruare alcun'ordine nel restituire: ma subito soddisfare a ciascuno: senza guardare se'l debito sia piu, ouero manco antico. e questo è commune di tutti, senza alcuna sorte di dubbio: e nasce da quello, che si è dubitato, e risposto nel caso passato.

R. Che non potendo soddisfare a tutti; prima si deono restituire li certi, che li dubbiosi, & incerti. percioche per non restituire gl'incerti non si fà danno ad alcuno: come si fà dal non restituire li certi. e questo è di tutti Donde segue, che errano coloro, che si compongono co' Prelati delle Chiese per le cose incerte; se prima non soddisfanno alle certe: & oltre il peccato, che commettono, sono in obligo di restituire li debiti, li padroni de' quali si sanno, o si possono sapere: come dice Siluestro,[a] Gaetano,[b] Rodriguez,[c] e Lopez.[d] Li quali dicono, che se vi fusse alcuna cosa incerta nella propria spetie: essendo cosa chiara, che non fu mai di chi la lasciò, come sarebbe vna croce, ouero vn calice: se ciò si restituisse prima a Christo, ouero a' poueri, non si farebbe ingiuria, ne aggrauio ad alcuno de' creditori: conciosiache questo si può restituire prima senza peccato. e si deue così fare. Fra li beni certi, gli altrui, che si truouano nella propria spetie, deuono essere renduti prima: come sono le cose date in deposito, ouero tolte per ingiustitia, ouero, che per altra via appartengono ad altri percioche di questi beni non hebbe giamai il dominio chi li lasciò, per non essere stati suoi. e perciò auanti tutte le cose deuono essere restituite a' suoi veri padroni: come dice Bannes,[e] Lopez, e Rodriguez,[f] e lo dice ancora Baldo,[g] & è dottrina communemente riceuuta, e si proua, perche il debitore non n'hebbe mai il dominio.

[a] Sylu. resti. q. 5.
[b] Caetan. in sum. verb. resti.
[c] F. M. Rodr. 2. to. cap. 46 concl. et nu. 2.
[d] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 11.

[e] ... n. de iustit. & iur. q. 77. art. 8. pa. 277. col. 2. d. 3. docu.
[f] F. M. Rodr. vbi sup.
[g] Bald. in l. pro debito. C. de bonis aud. poss.

Nota secondo Armilla,[h] che si deue giudicare il medesimo delle cose comprate, e possedute, se si truouano della medesima spetie, che furono comprate, quando non siano pagate. le quali dice, che deuono essere restituite a colui, di chi erano prima. percioche loro sono obbligate: ancorche nella vendita sia passato il dominio di esse: e perciò si denono contare fra le cose, che non erano di chi le lasciò. percioche se bene ne sia trasferito il dominio nel compratore; tuttauia così fatto dominio resta obbligato al pagamento; mentre la cosa si truoua nella sua propria forma. questo medesimo tiene Bannes,[i] Lopez,[k] e Rodriguez.[l] li quali dicono, che il medesimo, e di tutto il resto, che si dà ad alcuno, per via di titolo oneroso: come è la permutatione. percioche colui, che hà riceuuto la cosa, è obbligato a pagare prima la sua permuta, che a gli altri mercanti. Questo ancora è di Baldo,[m] e lo tiene in parte Siluestro.[n] ma se bene questa sia buona opinione, a me tuttauia pare, che si debba tenere la contraria; sotto la censura di miglior parere: come è determinato nel caso passato. lasciãdo a ciascuno, che segua l'opinione, che vuole. poiche realmente, come confessa la medesima Somma Armilla, e tutti gli altri ne fu trasferito il dominio: se però chi la vendette, nõ l'hauesse venduto a credenza; ma a contanti, che egli non potè subito pa-

[h] Arm. ver. resti. n. 35. Nota 1.
[i] Bann. vbi sup.
[k] F. L. Lop. vbi sup.
[l] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.
[m] Bald. vbi sup.
[n] Sylu. rest. 6. q. 5.

pagare: essendone interrotto dalla morte. così tiene Medina.[a] percioche se bene l'opinione di Armilla, e di coloro, che lo seguono richieda l'egualità, & il giudice la debba fare così; tuttauia io nō veggio per qual legge, o ragione si debba così fare in conscientia sotto peccato mortale, & obbligo di restitutione, che la cosa comprata, ouero in qual si voglia modo posseduta; mentre che non se ne paghi il prezzo, fattane già la consegna al compratore: che sia soggetta a real restitutione, per nessuna ragione, ne per nessuna legge gli è conceduto cotal priuilegio. così insegna Angelo citato da Silueitro,[b] e Gio. Medina. percioche, com'egli dice, nell'hora, che dal venditore ella è consegnata, si differisca, ouero non si differisca il pagamento, si fà cosa propria del compratore; e si deue connumerare fra li beni di lui: non rimanendo in essa alcuna ragione reale, più, che alle altre cose del medesimo compratore. E così dice Nauarra,[c] che fatta la consegna della cosa al cōpratore; la vendita è perfetta, & è acquistato il dominio di essa, come se subito l'hauesse pagato. e l'hauer voluto dare il venditore tempo, e dilatione per il pagamento, fu volontà, e benefitio fatto al compratore in volerlo aspettare. *Neque ob id, vt ait Nauarra, iure naturali, neque vllo posterioris solutioni hypothecata est, vel obligata, nisi specialis hypotheca, & obligatio apposita esset.* Vero è, come è detto, che chi la vendette, può implorare l'vffitio del giudice, il quale di equità deue preferire questo tal creditore.

[a] Med. vbi sup.

[b] Sylu. vbi sup. q. 5.

[c] Naua. vbi sup.

Fatta già la restitutione di queste cose, pagando gli altri creditori si deuono osseruare, *Statuta municipalia*, cioè le ordinationi, se alcuni ve ne sono intorno alle restitutioni: e non ve n'essendo alcuno, si deue osseruare la legge ciuile; e se sopra ad essa vi siano varie opinioni, si hà da seguire la più sicura. & in ciò sia cauto il confessore: e se di ciò egli non sà cosa alcuna, deue domandare di così fatti statuti, e consigliarsi con huomini dotti in legge. Le quali se fussero contra la legge naturale: come sarebbe, che la cosa certa, la quale si deue a Pietro, fusse data a Giouāni; ouero, che contradicessero a quel lo, che è detto di sopra, auanti la prima Nota, come dice Bannes,[d] & Armilla,[e] non deuono essere osseruate in alcun modo.

[d] Bann. vbi sup. docum. 5. col. 2.

[e] Arm. vbi sup.

Nota, che se li beni, li quali deuono essere ripartiti fra li creditori siano di qualche vsuraio; e non siano tanti, che con essi si possa soddisfare a' debiti fatti con traffichi leciti, come sarebbe, se hauesse venduto qualche cosa, o che egli hauesse maritato qualche figliuola, e gli vsurarij; all'hora secondo la legge naturale: deuesi prima soddisfare a' debiti contratti con traffichi leciti: douendo perciò concorrere necessariamente due conditioni. La prima, che le cose vsurarie non si trouino nella propria spetie: come sono pegni acquistati per vsura. percioche così fatte cose sono di altri: e deuono essere restituite a' suoi propri padroni: rendendo essi quello, che al principio fu lor prestato dall'vsuraio sopra cotali pegni: & appresso restituire li debiti de' contratti leciti. e questo è chiaro per quello, che si disse al principio del caso auanti la prima Nota. La seconda, è necessaria conditione è, che per pagare li debiti di questi contratti leciti, non resti così poco, che non si possano pagare le vsure, che si deuono: come auuerrebbe; pagandosi prima la dote: ouero altre cose somiglianti. percioche così fatti cōtratti fatti dopò le vsure, non deuono impedire la restitutione di esse. la quale sarebbe da loro impedita, se pagando debiti fatti per traffichi leciti, non fussero prima pagate le vsure fatte auanti essi.

Nota 2.

Nota,

Nota 3. Nota, che sarebbe altra cosa se per pagare questi contratti leciti prima non restasse manco roba; anzi piu. come se si hauesse da pagare vn debito d'vna possessione comprata dall'vsuraio; trouandosi in essere la possessione: poiche con essa, e co' frutti non restarebbe manco; ma piu roba. con che si possono pagare le vsure: ancorche siano state fatte auanti. Concorda Bannes, [a] & Armilla. [b]

[a] Baun. vbi sup. documen. 4.
[b] Arm. vbi sup.

Nota 4. Nota, che le cose occulte in maniera deuono essere restituite per mezzo di qualche persona fedele, che non si discopra quella, che è vitu perosa. percioche essendo la fama bene spirituale, deue essere anteposta a' beni temporali. il che non è nelle vsure publiche. percioche bisogna restituirle secondo la legge; come si scriue ne' Canoni. [c] percioche dal restituirle publicamente nõ procede, che si perda la fama del morto, o viuo: anzi si ricupera. poiche l'haueua perduta per così fatte vsure publiche.

[c] ca. quamquam de vsuris.

Nota 5. Nota, che fra li creditori quelli deuono essere preferiti, li quali hanno attione reale ne' beni del debitore. o sia per ragione di pegno; ouero d'hipoteca generale, espressa, o tacita, come dice Rodriguez. [d] il qual esplica, quali beni siano tacitamente hipotecati. Quello, che è detto nelle leggi [e] ancora vien dichiarato.

[d] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.
[e] l. pro debito. C. de bonis iud. aut poss.

Nota 6. Similmente nota, che fra li creditori, che non hanno alcuna attione reale, non si deue osseruare alcuna antichità di tempo; ma semplicemẽte deuono essere diuisi li beni per rata; secondo quello, che si deue a ciascuno. come si scriue espressamente nelle leggi: [f] & è commune de' Dottori citati di sopra: ancorche Medina dica, che li piu antichi deuono essere preferiti. Quindi inferisce Bannes, [g] che fra tali creditori, di miglior conditione è colui, che precorre a gli altri in domandare il debito: e ciascuno deue a se stesso attribuire la colpa, *vt patet in iure.* [h] eccetto in alcune attioni personali: che per il lor gran fauore, hanno priuilegio di essere preferiti a gli altri creditori di scritture: come è il debito, e l'attione del mortorio, *vt habetur in iure.* [i] Con che ancora concorda Rodriguez, [k] con tutti gli altri allegati. Finalmente si rappresenta vn dubbio; & è se sia peccato contra giustitia, che'l creditore, non osseruando l'ordine detto in questo caso nella restitutione, procuri, che a lui sia fatta la restitutione; e se in fatti li fusse fatta, sia obbligato a restituire a gli altri creditori. A che risponde Bannes, [l] che *per se loquendo*, se'l creditore non osserua l'ordine posto ne' documenti, e nelle Note di questo caso; togliendo di sua propria autorità li beni del suo debitore, fà ingiustitia a gli altri creditori, che secondo la legge conueniua, che fussero primi ad essere pagati. e per conseguente sarà obbligato a restitutione. e la ragione è; perche questo medesimo debitore è obbligato per giustitia a restituire prima a Pietro, che a Paolo. Adunque segue, che Paolo fà ingiuria a Pietro; preuenendolo. adunque è obbligato a fare restitutione a Pietro. e così è ordinato nelle leggi: [m] *& in foro Regni Hispanensis*. [n] Ma non ostante questo facilmente potrà essere ignoranza inuincibile ne' popolari; di maniera, che non peccano, quando essi prima togliessero quello, che si deue loro, non osseruando l'ordine già detto. E così non occorre di ciò incolpargli: poiche Dottori graui non lo fanno: come anche non attribuiscono la colpa a coloro, a' quali con buona fede, & in questa ignoranza vien fatta restitutione. Nauarro, [o] e Rodriguez [p] seguita, e cita questi Dottori concordando con Bannes nel rimanente. Ma li Confessori, venendo a lor notitia il fatto, sono obbligati ad insegnare, e commandare, che sia restituito

[f] d. l. pro debito.
[g] Bann. vbi sup. p. 278. col. 1. concl. 2.
[h] d. l. inter cos. ff. de re iud. & l. in foro regni tit. 14. p. 5.
[i] l. pen. ff. de relig. & sumpt. funer.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.
[l] Bann. vbi sup. col. 2.
[m] l. fi. §. et si prefat. C. de iur. deliberando.
[n] in for. Hispan. tit. 6. p. 6.
[o] Nau. li. 4. de rest. c. 5. nu. 19.
[p] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.

stituito a gli altri creditori, li quali côtra l'ordine della legge sono stati preuenuti: come dice Bânes. Quello che è detto è di Armilla,[a] Bannes, e Rodriguez,[b] e Lopez,[c] e Bartolomeo Medina,[d] li quali ne trattano espressamente.

[a] Arm. ubi sup. nu. 34. 35. 30. & 39.
[b] F. M. Rodr. ubi sup.
[c] F. L. Lop. 1. p. inst cōfe. c. 110.
[d] Med. ubi sup.

CASO L.

D. Vn'huomo cascò in mano di ladroni, li quali lo voleuano ammazzare; e l'hauerebbono fatto; se egli non hauesse dato loro cēto ducati. egli non gli haueua; ma sapeua, che vn suo amico li teneua serrati in vna certa parte. egli quindi li tolse, e li diede a' ladroni. co' quali soccorse alla sua vita; se sia obbligato poi a restituirgli. perche pare di nò. côciosiache quando vno si troua in estrema necessità, & in essa toglie qualche cosa; con che prouede alla sua vita, senza la quale l'hauerebbe perduta; non è obbligato, secondo Armilla[e] a restituire cosa alcuna, *Quando ad pinguiorē fortunam venerit*. E stretta necessità, & estrema è questa. poiche non poteua scampare con la vita d'altra maniera.

[e] Armill. ver. furt. nu. 10.

R. Che non ostante la regola citata di Armilla;[f] cioè, *Quia in tempore necessitatis omnia sunt cōmunia*: dice Gio. Medina,[g] che è obbligato a restituirli, potendo: il qual cita Adriano della sua medesima opinione. Nota il seguente, & il caso 3. del cap. Della Necessità estrema.

[f] Arm. ubi sup.
[g] Med. c. de rest. pa. 10. col. 2.

CASO LI.

D. Alcuni veniuano in vna naue carica di mercantie si leuò vna tal fortuna, che per scampare, fu necessario gettare le mercantie in mare; senza licentia del lor padrone, che non era quiui. percioche, se nō fusse stata allegerita la naue, era per affondarsi con esse, e con tutti. se siano obbligati a restituire al lor padrone il valore di esse?

R. Che nō sono obbligati. percioche, se non l'hauessero gettate, erano per andare male insieme con essi: e poiche era per essere cosi, non danneggiarono punto il lor padrone: come si nota nelle leggi.[h] il che non si troua nel caso passato. percioche di cento ducati, che'l quiui contenuto tolse per prouedere alla sua vita, ancorche l'hauesse perduta, nō sarebbono tuttauia stati perduti dal lor padrone, & amico di lui, che li teneua serrati. Medina,[i] e Nauarro.[k]

[h] ff. ad l. Rhodian. de iactu. l. 1. & cum. in eadē naui.
[i] Med. ubi sup. pa. 11. col. 1.
[k] Naua. 2. to. de rest. lib 1. ca. 1. nu. 1.

CASO LII.

D. Vno ferì vno schiauo, che della ferita non restò stroppiato; ma brutto di maniera, che per la bruttezza varrà manco per il suo padrone, volēdolo vēdere; se costui, che lo ferì sia obbligato a restituire quello, che per questa cagione vale di manco: hauendo già pagato le spese della cura; e quello, che lasciò di guadagnare al suo padrone, mentre che stette ferito: supposto, che non hauesse alcuna occasione di ferirlo. Nota auanti, che si risponda, che Soto,[l] & altri con esso lui tengono, che per la bruttezza, con che altri resta, dopò essere sanata la ferita; essendo stato ferito senza occasione, può essere soddisfatta, e ricompensata, e che è obbligato a soddisfare colui, che lo ferì.

[l] Sot. de iu sti & iur. li 4 q. 6. ar tic. 38.

R. Che è obbligato: come medesimamēte sarà, chi ferisse nella faccia vna donzella libera, e cosi la facesse diuenir brutta, è tenuto a soddisfarla con alcuna cosa per la bruttezza. quādo quella bruttezza fu cagione, che per maritarsi le facesse mestiere maggior dote. Concorda Lop.[m] e Rodr.[n] & è cōmune. Finalmente secondo Soto, Lopez. e S. Tomaso, côtra Gio. Maggiore[o] in quelle cose, che secondo la spetie non possono essere reparate. deue essere fatta restitutione ad arbitrio dell'huomo prudente. e similmente oltre li d. ni predetti, dice Lop. che l'ingiuria fatta al morto, deue essere riparata nō mettēdosi in guerra giusta contra li ne-

[m] F. L. Lopez 1. p in str. confe. c. 7.
[n] F M. Rodr. 1. to. ca. 136. concl. & nu. 9.
[o] Maior in 4. d 15. q. 14 dub. postremo.

nemici della Chiesa,a cui similmēte si accosta Adriano; ma facendo dir Messe,orationi,e preghiere per esso morto. ancorche secondo Soto,[a] questa restitutione dell'ingiuria per orationi, o Messe non cada sotto obbligatione di giustitia: ma solamente sotto consiglio molto salutifero; quando al morto ne faccia di mestiere. E questa è buona dottrina con la quale parimente concorda Rodrig.[b] Vedi Lopez.

[a] Soto vbi sup.

[b] F.M.Rodr.vbi sup. conclus. & nu. 8.

CASO LIII.

D.Vno prestò ad vn'altro dugento ducati: e solo perche glie li prestò li diede l'altro vēti anege di formento. al tempo,che le riceuette, non valeua l'anega piu di otto reali:le serbò per quando valessero piu. e così appresso, per essersi alzato il formento, le vendette a ragione di quattordici. certa cosa è, che egli è obbligato a restituire il formento riceuuto per la prestanza. poiche in ciò nō hà hauuto guadagno cessante, ne danno emergente. quello, che si dubita è,se lo debba restituire a ragione del valore di quando lo riceuette, ouero di quando poscia lo vendette;che fu a quattordici reali.

R.Che a ragione di quello,che valeua al tempo della vendita; *Deductis laboribus, & expensis*. se era per farne alcuna chi glie lo diede,in cōseruarlo: ouero se realmente le fece chi appresso lo vendette la ragione è. perche il prezzo delle cose non si distingue da esse, quando esse si trouano in essere, senza essere consumate; & egli non fu giamai vero padrone del formento. percioche dal punto,che lo tolse per la prestāza, fu vsura. ne l'vsuraio, ne'l ladro acquistano giamai dominio sopra quello, che l'vno acquista in questa guisa,e l'altro fura. altra cosa sarebbe, se subito, che lo riceuette l'hauesse vēduto a ragione di otto reali, che all'hora valeua il formento. percioche all'hora col solo restituire il formento poi a quel prezzo;ancorche già valesse piu,egli soddisfà. Questa è dottrina di Bannes, che egli ci lasciò *Viua voce*:& è sommamente buona, e vera.

CASO LIV.

D.Se'l religioso possa restituire di sua propria autorità quello,che egli hà,datogli,accioche facesse vna cosa,la qual era peccato mortale,ouero, che egli haueua rubato, oueramente tolta per forza.

R. Che a questo dice la Somma de'Confessori,che se quello,che li fu dato,ouero che egli rubò, o tolse p forza, si troua tuttauia in essere appresso di lui: ma non osa, ouero teme,che questa restitutione sia fatta dal Prelato; ouero non lo può da lui ottennere;egli la può fare di propria autorità: ancorche il Prelato non voglia. ma se non è del tutto consumato;ma è conuertito in vtilità del conuento; essendone stata comprata qualche cosa per esso; se non può ottēnere,che si restituisca; o teme, ouero non osa dire, che sia restituita dal Prelato; all'hora se la cosa riceuuta sono beni di qualche Chiesa secolare, ne domādi la dispēsa dal Vescouo; accioche il monasterio lo possa tenere, ouero per distribuirlo in opere pie. ma se la cosa riceuuta fussero beni di Chiesa regolare, si deue osseruare la forma, che si porrà nel caso seguente: ma non lo deue fare di sua propria autorità, ne contra l'autorità del Prelato, per quello, che si deue al bene dell'vbbidientia; *Nisi illa res sit comparata: idest acquisita de pecunia Ecclesiæ, aut persona priuilegiata in hoc, quod rem emptam de sua pecunia possit vendicare sicut miles, & pupillus*. Nel qual caso lo può restituire, quantunque il Prelato contradica; se l'habbia in essere appresso di se,

di se, come è detto; ma se chi lo diede, lo potè dare, non vi è obbligatione di restituirlo: ancorche sia monaca chi lo riceuette: acquistando ciò il monasterio, ancorche sarebbe piu honesto, che'l monasterio nō lo ritenesse, ma lo spendesse in opere pie. Summa Confessorum, [a] & Armilla.[b] la qual dice, che'l medesimo si deue intendere, se la donna maritata, ouero il figliuolo di famiglia hauessero rubato qualche cosa.

[a] *Sum. Cōfess. li. 1. de rapin. cler. tit. 5. q. 10. & 21.*
[b] *Arm. uer. furtum. num. 14.*

CASO LV.

D. Se chi riceuette alcuna cosa da qualche religioso, lo debba restituire: e douendolo restituire, a chi, a lui; ouero al conuento, conciosiache sia stato detto nel caso passato quello, che si deue fare, quando egli la riceuesse, oueramente togliesse.

R. Che parimente a questo caso risponde Summa Confessorum, dicendo, che la deue restituire: essendo in gran quantità, percioche essendo poca, e quasi nulla; non ve n'è necessità. Quanto a chi si debba restituire: dico, che chi riceuette qual che cosa da qualche religioso delle cose del conuento, come sempre si deue presumere che siano, ouero le riceuette da chi haueua l'amministratione del Conuento in qualche cosa, ouero da chi non l'haueua in nulla. Nel primo caso si deue restituire al Conuento, ouero al medesimo, che ne haueua l'amministratione, se l'habbia tuttauia: principalmēte intendendo di lui, che già sia stato in ciò corretto, e che più non lo scialacquerà: e se tuttauia egli sia scialacquatore, come prima, & habbia ancora l'amministratione, restituendosi a lui, si soddisfà parimente. Il che non si farebbe, se egli non l'hauesse più, essendogli stata tolta: ma se l'habbia riceuuta dal secōdo, si deue restituire, non a lui, ma al conuento, e se si rendesse a lui, non si soddisfarebbe. Nota, che se vn religioso la riceuette da vn'altro religioso, essendo gran quantità, si deue osseruare quello, che è detto; cioè, quando si troua in essere la cosa, dando al monasterio, ouero a chi ne hà l'amministratione, e non l'hauendo al Conuento; ma non essendo in essere, non la potrà tenere il monasterio del religioso, che la riceuette, se non col consentimento del monasterio, ouero del Prelato del religioso, che la diede. Quì si deue intēdere il medesimo, che nel caso passato, quando per essersi cōuertito in vtile del conuento la cosa tolta non si troua in essere, che volendola restituire chi la tolse, non lo deue fare contra la volūtà del suo Prelato, per quello, che si deue al bene della vbbidientia. Questa dottrina è della Sōma de' Confessori, [c] Cordoua, [d] dice senza distintione, che chi la riceuette, la renda al Prelato del monasterio: e di più dice, che se chi la riceuette l'habbia consumata con buona fede, nō è obbligato a più di quello, che *ex illo factus est ditior*: oueramente per hauerla cōsumata, lasciò di consumare della sua roba. Egli perciò apporta assai autori: e consiglia il Prelato, che mentre chi la tiene, ouero consuma con buona conscientia; pensando, che'l religioso gliela possa dare, ne il Prelato, ne il monasterio la domanda, quādo se ne temesse lo scandolo, ouero l'infamia del religioso, che è tenuto in buona opinione, & essendoui ciò, certo sarà ben fatto.

[c] *Sum. Confess. lib. 1. de rapi. cleri. tit. 5. q. 30.*
[d] *Cordub. q. 709.*

CASO LVI.

D. Presupposto, che non solamente colui, che ruba l'altrui, e li suoi heredi, come quelli, che rappresentano la sua persona, siano obbligati a restitutione, ma ancora qualsiuoglia, che sia cagione, che sia fatto quel furto, o danno; secondo la dot-

[a] *S. Tho. 2. 2. q. 62. art. 7.*

trina di San Tomaso, [a] seguita da tutti.

E parimente, quando alcuno è cagione del furto; di maniera, che se bene non vi si trouasse presente, tuttauia hauerebbono rubato, è similmente obbligato a restituire. Donde segue, che colui, che vccide; ouero fura in maniera, che se bene egli non hauerebbe fatto cotal delitto, vn'altro l'hauerebbe mãdato ad esecutione: conciosiache non mancano ammazzatori, e ladroni; con tutto ciò nõ è scusato dalla restitutione: rubando egli realmente, ouero essendo cagione, che sia rubato: come tiene S. Tomaso, Gaetano, [b] Orellana, [c] Bannes, [d] Soto, [e] Couarruuia, [f] Nauarr. [g] e Rodriguez. [h] il che si deue tenere: ancorche altri tẽgano il contrario, come è Siluestro, [i] Adriano, [k] e Paludano, [l] li quali dicono, che se alcuno concorre *ad iniquam acceptionem*; la quale doueua occorrere senza suo consentimẽto, non deue esser detto *causa acceptionis*: e che non sarà obbligato a restituire, se non la sola parte, che egli tolse: & accioche quello, che è detto in generale si possa meglio intendere, ponendosi in particolare, hora si domanda, quante siano le persone, che sono obbligate a restituire, per hauer fatto qualche aggrauio, o danno?

[b] *Caiet in d. art. 7.*
[c] *Orell. in script. 2. 2. q. 62. art. 7.*
[d] *Bann. de iust. & iu. in ead. q. et art. p. 268. col. 1. & 2.*
[e] *Sot. lib. 4. de iusti. & iur. q. 7. artic. 3.*
[f] *Couar. in reg. pecc. 2. p. pa. §. 12. nu. 2.*
[g] *Naua. c. 17. nu. 19.*
[h] *F. M. Rodr. 1. 10. ca. 149. nu. 1.*
[i] *Sylu. rest. 3. 5. & 6.*
[k] *Adria. in 4.*
[l] *Palud. in 4. d. 15. q. 2.*

R. Che sono dieci; noue sono rinchiuse in questi versi,

Iussio, consilium, consensus, palpo, recursus,
Participans, mutus non obstans, non manif. stans.

E la decima è colui, che cõmette, ouero eseguisce il dãno: poiche dichiarando le persone, che sono obbligate a restituir per ordine. La prima è quella, che mette in esecutione il dãno, ouero fà l'aggrauio, oueramente il delitto. La seconda persona è colui, che cõmanda, che sia fatto il danno; ouero il delitto, costui è obbligato a restituire con tre limitationi. La prima, quando seguì l'effetto d'hauerlo cõmandato, perche se non seguì l'effetto, non è obbligato a restituire. La seconda, quãdo il cõmandamento è cagione efficace, che sia stato fatto quel male, ouero si crede probabilmente, che ella è per essere tale: ma se non è cagione efficace, ouero se ne dubita: non occorre, che obblighiamo a restituire: percioche inegualità, ouero dubio, e migliore la cõditione di colui, che possiede. La terza, che nõ riuochi il cõmandamento auanti, che si faccia il detto danno: percioche se lo riuoca, ancorche poscia sia fatto, non è tuttania più cagione efficace di esso: essendolo solamente la malitia di chi furò, e fece il danno, come dice Rodriguez, [m] con la commune. La terza persona è quella, che cõsiglia, che si faccia il danno: e se il suo consiglio fu cagione efficace, che egli seguisse. Il medesimo si deue dire di colui, che con fraude, & inganno consiglia, che si faccia qualche cosa, con che il prossimo sia per riceuere danno: quantunque non sia per via di furto, o di rapina. Nella medesima obbligatione sono coloro, che consigliati fanno il detto danno, come tengono li Dottori citati di sopra, co' quali consente Medina, [n] e Rodrig. [o] Vero è, che colui, che cõsigliò, ouero persuadette, è prima obbligato a restituire il danno, *in solidum*. La quarta è colui, che consente nel delitto; costui parimente è obbligato a restitutione, se'l suo consentimento sia cagione, ouer motiuo efficace, che sia fatto il danno, come se'l padre hauesse piacere, e consentisse, che li suoi figliuoli rubassero, chiara cosa è, che egli è obbligato a restituire: ma se vno vedde ammazzar Pietro, & hebbe piacere, che fusse ammazzato, non è obbligato a restitutione: ancorche habbia peccato

[m] *F. M. Rodr. ubi sup.*
[n] *Medi. in sum. libr. 1. c. 14. §. 30.*
[o] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 1.*

cato mortalmente, percioche quel consentimento non fù cagione della morte di Pietro. La quale è colui, che ad altri loda il danno, e l'aggrauio, che egli vuol fare: e lo fà per esserne da lui lodato: costui è obbligato a restitutione: come sarebbe vn giouane sdegnato contra vn'altro, e che è risoluto di darle delle bastonate: viene vn'altro, e sì li dice; voi fate molto bene, e questa è cosa da huomo da bene, & il giouane mosso da queste parole, li dà delle bastonate. Costui, che lodò è obbligato a restituire. Altra cosa sarebbe, se dal lodare non seguisse tale effetto: ancorche egli habbia peccato mortalmente.

Finalmente colui, che consente nel furto, ouero danno, che si fà, è obbligato a restituire, come dice S. Tomaso,[a] e tutti gli allegati scrittori, e chi consente tacita, ouero espressamente approua il detto furto, dalla quale approuatione segue, che egli s'induce a furare, ouero a danneggiare, come da efficace cagione, quando consente colui, il cui beneplacito basta, accioche si faccia: come è quello del Re; ouero del Generale, per dare vna battaglia. Donde segue, che l'adulatore, il quale è cagione, che per la sua adulatione, si faccia qualche danno, incitando con le sue lodi, & applauso, che si faccia, pecca mortalmente, & è obbligato a restituire *in solidum*: se si auuedde, che dalla sua adulatione fù mosso il terzo a fare il detto danno: ma se si accorge, che la sua adulatione non è stata cagione; ancorche habbia peccato adulãdo mortalmente, & approuando la colpa mortale; tuttauia non è obbligato a restituire il danno: poiche nõ ne fù cagione, così dice San Tomaso,[b] insieme con tutti gli altri allegati, & è detto di sopra. La sesta persona è colui, che raccoglie nella sua casa coloro, che fanno il danno, ouero li delitti, e li ricoprano; costui è obbligato a restituire, quando lo faccia a fine di ricoprirgli, accioche mettano ad effetto la loro maluagità: ma se vno sia hoste, nella cui hosteria si ricourano alcuni ladri, che egli per ciò nõ riceue a questo effetto, e fine; non è obbligato a restituir quello, che elli hanno rubato. La settima è colui, che partecipa nel delitto, è cosa chiara, che costui è obbligato a restitutione. E nota, che chi ritiene la cosa altrui: senza participare nel delitto, trouandosi con buona fede, è obbligato a restituirla, solo per hauerla riceuuta: hauendo saputo, che ella era di altri, e non hauendo la cosa in suo potere è obbligato a restituir quello, con che è diuenuto più ricco: ma chi cõ mala fede participa del furto (che è la settima persona) ouero sapendo, che è cosa hauuta ingiustamente, la ritiene per via di qualsiuoglia donatione, e contratto: ouero non lo sà con vna ignorantia crassa, e colpeuole; non solamente è obbligato a restituirla, per essere cosa rubata, ma ancora per hauerla ingiustamẽte riceuta: e così se bene ella andasse male, ouero si guastasse senza nuoua colpa, egli tuttauia resterebbe sempre obbligato a restituirla, come dice S. Tomaso,[c] con tutti gli altri. Quindi segue, che non è lecito riceuere cosa alcuna delle furtiue, ne anche per via di limosina; sapendo, che sono tali, e così ne le moglie, ne li figliuoli si possono sostentare co' beni, che sanno essere stati guadagnati da' mariti con le vsure, ne li seruitori; sapendolo, possono riceuere li salarij di così fatti beni, senza restare obbligati a restitutione: ma altra cosa sarebbe, se cotali vsurai hauessero altri beni, e le cose ingiustamẽte acqstate sono di qlle, che si consumano cõ l'vso; come è il danaro, & il formẽ-

Margin notes: a S. Thom. vbi sup. — Nota. — b S. Thom. vbi sup. — c S. Thom. vbi sup.

to: percioche in questo caso, dopo essere stati mescolati insieme si fatti beni, è lecito, a gli vsurai, & a' ladroni darne limosine, alimenti, e stipendij; solo che per questo non diuẽgano impotenti al restituire: come con la commune dice Aragon,[a] e Rodriguez.[b] L'ottaua è, colui, che tace, vedẽdo fare ad alcuni vna malagità, e non grida; ouero non lo riprende, ouero non lo và dicẽdo, cõtra di essi, ouero lo permette, questo s'intende, quando è obbligato a parlare, ouero ad andarlo di certo di vffitio. La nona è colui, che potendo impedire vn danno, & è obbligato per il suo vffitio ad impedirlo, e non lo fà; è obbligato a restituire. La decima è colui, che non manifesta il delitto, ouero il danno, che egli sà, quando n'è domandato in giuditio: essendoui posto per testimonio, secondo la legge di Dio. Tutti costoro, e qualsiuoglia di essi sono *In solidum* obbligati a restitutione di tutto il danno fatto da loro, come dice San Tomaso,[c] Orellana,[d] Bannes,[e] e Rodriguez.[f] Dalla dottrina di questo nono, e decimo punto segue prima, che se per negligentia del Principe crescono li ladroni, & assassini, è obbligato il Principe a restituire il danno, fatto da queste cattiue bestie: percioche l'entrata, che egli hà, è come salario, che li danno li vasalli; accioche faccia loro amministrar giustitia, come dice S. Tomas[g] e se bene secondo Nauarro,[h] non è obbligato il Re a pagare questo danno, togliẽdolo dal suo maggiorasco; nondimeno è obbligato a ciò, risecando le spese superflue, e le mercedi straordinarie. Ne è il Principe obbligato in alcuna cosa particolare con pericolo della sua vita ad vscire contra a questi malfattori: ma a ciò son' obbligati li suoi ministri; credendosi, che siano per giouare, crescendo così fatti ladroni, per essere in danno della Republica, come dice Lopez,[i] e Rodriguez.[k] Secondo s'inferisce, che li giurati, & vffitiali della Republica, a' quali appartiene esaminare vn priuilegio di nobiltà, che resti libero alcuno d'impositioni, e tributi, sono obbligati a restituire il danno: essendo cotal priuilegio surrettitio, e nullo; ammettendolo per non l'esaminare.

a Arag. 2. 2. q. 32. art. 7.
b F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 10.
c S. Th. ubi sup. art. 7.
d Orell. in scrip. q. 62. art. 7. conclus. 2.
e Bann. de iust. & iu in ead. q. et art. p. 299. col. 1. vers. hinc sequitur.
f F. M. Rodr ubi sup. conclus. & nu. 15.
g S. Tho. ubi sup.
h Nau. ubi sup.
i F. L. Lop. inst. consc. 1. p. c. 10. col. 615
k F. M. Rodr. ubi sup.

Finalmente nel nono, e decimo punto si rinchiudono le guardie delle vigne, e boschi seminati, li seruitori di casa, che sono obbligati a guardare le cose communi de' loro patroni: li tutori, e procuratori de' minori, & altre persone simiglianti: e se alcuno domandasse qui, se siano tutti obbligati per leggierissima colpa, ouer leggiera, o grande; si deue rispondere; secondo, che dice Orellana, e Bannes,[l] che è cosa troppo dura obbligare queste guardie per colpa leggierissima, come gli obbliga Adriano;[m] percioche basta, che siano obbligati per colpa leggiera: e la ragion'è, perche costoro riceuono le cose sotto guardia, *in vtilitatẽ vtriusque partis*. e così segue, che saranno obbligati a restitutione in quella maniera, che è obbligato colui, che affitta; per colpa leggiera. concorda similmente Bartolomeo Medina.[n]

l Bann. ubi sup.
m Adria. in 4 in materia de rest.
n Medi. in instit. conf. lib. 1. c. 14. §. 2.

CASO LVII.

D. Vno consigliò vn'altro a rubare mille ducati, e ne fù aiutato da vn'altro a poterli rubare, se non li restituendo costui, che li tolse, qualsiuoglia de gli altri due, che l'aiutò, siano obbligati a restituire *in solidũ* quello, che l'altro rubò?

R. Che chi consigliò è obbligato a restituire *in solidum* non restituendo il principale, ouero che si troui il principale, ouero che non compatisca; ouero, che'l padrone della cosa ru-

sa rubata, la voglia, o non voglia domandare al principale.

Nota, che se chi patisce il danno, fà gratia al principale della cosa rubata, rimane libero colui, che lo cõsigliò, dal restituire, e se non habbia in suo potere qualche cosa delle rubate: perche se l'hauesse, la deue restituire: o se chi patisce il danno fà gratia, e donatione della cosa rubata al consigliero, non resta perciò libero il principale: che è il contrario di colui, che consigliò. Quanto a colui, che aiutò, non è obbligato a restituire *in solidum*: ma solamente quello, di che fù cagione, aiutando a furarlo: e sarà tenuto a restituire il tutto, se la cosa rubata era di tanto peso, che senza lui non si poteua portar via: & è la ragione, perche chi consigliò è obbligato a restituire *in solidum*, e colui, che aiutando non più di quello, che fu cagione, che fusse rubato: percioche il consiglio casca sopra tutto il furto, e l'aiuto solamente sopra quello, sopra che fu impiegato. Questa opinione è di Angelo,[a] e pare, come veramente è, che ella sia buona. Hostiense tiene, che tutti siano obbligati a restituire *in solidum*.

[a] Ang. in verb. furtum. n. 16.

CASO LVIII.

D. Alcuni rubarono mille ducati; ouero vna cosa, che li valeua, furono cinque, o più: e tutti insieme egualmente si trouarono nel furto, vno di essi, vedendo, che nessuno voleua restituire la sua parte, egli restituisce tutto, se gli altri siano obbligati a dare a costui, che hà restituito per tutti, la parte, che loro toccaua del furto?

R. Che questo caso può occorrere in vna delle tre maniere. La prima, che li mille ducati, ouero la cosa, che li valeua, si trouino in essere in potere di coloro, che l'hanno tolta. La seconda l'essere stata tolta, e compartita l'habbia dispensata, non gliene restando cosa alcuna. La terza, che di tal furto non habbiano auanzato cosa alcuna, ma solamente habbiano danneggiato il terzo. V.g. come è l'hauergli abbrucciato vna casa, ouer' vna possessione, o vn campo di biade: nel primo, e secondo caso; restituendo vno per tutti gli altri, essi sono obbligati a restituire a costui, che hà restituito per tutti, la cosa tolta a rata portione. Sono per questo molte ragioni: fra le quali vna è, percioche se noi dicessimo altra cosa, noi diremmo, che chi prima restituisce, sarebbe di peggior conditione de gli altri. così tiene San Tomaso,[b] e Rodriguez.[c] E se li compagni non portarono via cosa alcuna, similmente secondo, che dice il medesimo Rodriguez, e Lopez,[d] sono obbligati a restituire pro rata al primo, che hà restituito.

[b] S. Tho. 2. 2. q. 62. art. 6. ad 2.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 149. concl. & nu. 13.
[d] F. L. Lop. 1. p. c. 99.

Donde segue, che se questo abbrucciarono la casa di Pietro, che è la terza maniera, come si può dannificare il prossimo; restituẽdo, vno di loro tutto il danno, sono obbligati gli altri a restituire le loro parti, come similmente tiene Orellana, e Bannes, & è commune opinione. Ma maggiore difficultà si vede, se costui, che restituì per tutti la cosa, nella quale fu dato il danno, ouero fu da altri indotto a far quel danno: ouero, che egli v'inducesse gli altri; ouero, che non fu ne l'vno, ne l'altro; essendoui almanco di sua volontà andato con gli altri: e se vi fù indotto, restano gli altri obbligati a restituire a lui quello, che egli hà restituito per tutti, a rata portione, come è detto: ma se egli inducesse gli altri, non sono obbligati ad alcuna cosa; secondo Gaetano,[e] & Angles; ancorche per buon consiglio, deuesi dare a' poueri, secondo la Somma Angelica[f] la parte, che ciascuno doueua restituire a costui, che hà restituito per tutti. Ma

[e] Caiet. 2. 2. q. 62. art. 6. dub. 1. circa finem.
[f] Ang. ver. furtum. nu. 10.

Soto [a] modera questa opinione; dicendo, che se chi prima restituì *in solidum*, inducesse di maniera gl'altri, che se non fusse stato per lui, essi nõ vi sarebbono andati; eglino non li deuono cosa alcuna. ancorche con tutto ciò non si deue negare, che se egli, senza gli altri compagni, nõ hauessero commesso il furto, gli altri li sono obbligati di qualche cosa, nõ già del tutto. la qual opinione par che tenga Rodriguez: [b] anzi lo dice chiaramente. poiche in ciò non vsa alcuna distintione. il che non piace ne ad Orellana, ne a Bannes: parendo lor meglio, come è ragione, quello, che dice Gaetano. *Et ratio eorum est, quia actor criminis etiam persuasit socys: vt se comitarentur: & idcirco in hac parte omnino cessit iuri suo. Item probatur secundo. Criminis socy non tenentur ratione rei acceptæ vt est manifestum: non ratione iniquæ acceptionis. si quidem is, qui restituit, induxit alios ad iniquam acceptionem. ergo nullo modo tenentur.* Tanto dicono questi Padri. se egli vi andò di sua propria voluntà con gli altri, ma non vi sarebbe andato, se tutti insieme non vi fussero andati, perche l'assalto, ouero il furto èra pericoloso; dando la lor parte, come ne sono obbligati, rimangono liberi: ma se egli vi fusse andato; ancorche gli altri non vi fussero venuti, per non temer quel pericolo; di rigor di giustitia; cioè in conscientia non sono obbligati ad alcuna cosa; se non per gratitudine. Vedi Gaetano, [c] e Lopez, [d] e Bartolomeo Medina, [e] li quali concordano con Gaetano. col quale parimente concorda Orellana, [f] e Bannes, [g] che ne rendono sufficientissime ragioni. e sono quelle, che habbiamo dette di sopra, oltra le altre.

Finalmente nota, che quando molti sono obbligati a restituire *in solidum*, pagando colui, che gl'incitò a furare, non sono obbligati gli altri a restituirli cosa alcuna. come è detto. ma se costui non paga gli altri ne sono obbligati *in solidum*. Donde segue, che lo schiauo, che ammazza vn'altro per commandamento del suo padrone, ne rimane libero. ma se'l padrone non restituisce, è tenuto a dare quella soddisfattione alla parte offesa, che egli può. Così dopò Siluestro tiene Soto, [h] e Couarruuia, [i] e Rodriguez. [k] il qual nota, che se li compagni nel furto raccolsero qualche cosa, onde ne siano diuenuti piu ricchi; se ben chi ve gl'incitò, restituisca, a lui si deue restituir quello, che hanno tolto: saluo se ne habbia fatto lor donatione: ne possono riceuerlo per via di stipendio, che meriti la lor fatica, percioche la fatica, come questa non merita altro stipendio, che castigo.

CASO LIX.

D. Vn Contadino fece nettare, e criuellar tutto il formẽto d'vn mucchio da lui raccolto: di maniera, che non vi restò ne terra, ne sassarelli, che ordinariamente si sogliono raccogliere nelle aie insieme col formento: se volendolo poscia vendere alla tassa possa lecitamente tornare a gettarci tanto di terra, e di sassarelli, quanto prima ne haueua cauato. e così venderlo. poiche è cosa chiara, che l'hauerebbe potuto fare, se auanti l'hauerlo netto l'hauesse venduto nell'aia, ouero nel casale.

R. Che lo potè fare lecitamente; senza obbligatione di restituire, secondo Lopez [l] ancorche Medina [m] tiene il contrario; e questa è la piu sicura. E così dico con Rodriguez, [n] che'l contratto è valido. poiche quando vi è inganno nella metà del giusto prezzo vale il contratto, e non è necessario, che sia reciso: come

[a] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 7. artic. 7.
[b] F. M. Rodr. vbi sup.
[c] Caie. 2. 2. q. 62. art. 6.
[d] F. L. Lop. vbi sup. p. 159.
[e] Med. pag. 159.
[f] Orell. in scrip. 2. 2. q. 62. artic 7. ver est dubiũ graue concl. 2. 3. & 4.
[g] Ban. de iu & iu. in eadẽ q. & art. pa. 70. col. 2. a. cõc. 2. 2. 3. & 4.
[h] Sot. vbi sup. ad 2.
[i] Cou. in regul. pecc. 2. p. §. 12. n. 2.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. cõc. et n. 12.
[l] F. L. Lop. in inst. cõscõ. p. 2. c. 42. & ins. ne. li. 1. c. 19 p. 61. a
[m] Med. in sua inst. p. 42. circa regulã quartam.
[n] F. M. Rodr. 2. 10. ca. 79. concl. et nu. 10.

me si dice nelle leggi.[a] ma vi è obbligatione di restituire il detto danno. principalmente se vi fu gettata dentro la terra, ouero li sassarelli dopò esser fatta la vendita. Ne ostano le ragioni di Lopez. percioche in così fatti casi non è bene, che siano aiutati gl'inganni con ragioni apparenti. ma con ragioni chiare, e manifeste dettate dalla ragion naturale. Donde segue, che se colui, che vende il formento, lo mette a posta in luogo humido, accioche cō l'humidità si gonfi, e n'entri manco nell'anega: & essendo vn'anega diuenga vn'anega, e mezzo, o poco manco, pecca, & è in obbligo di restituire il danno. e tanto piu, che'l formento humido piu facilmente si corrōpe, e se alcuno ponesse il detto formento in così fatto luogo nō à posta, ma a caso, trouando poi, che per l'humidità non è così buono, e si è gonfiato; è in obbligo di venderlo manco del prezzo, che corre: e palesarlo al compratore: se cōprende, che lo compri per serbarlo. poiche si corrompe così facilmente. come risolue Rodriguez.[b]

a L. 1. C. de resc. vend.

b F. M. Rodr. vbi sup. citat n. 11.

Finalmente nota due cose. La prima, che non è lecito gettare, ne anche in picciola quantità alcune brutture nel formento, che di sua natura è netto, e puro; e con esse vēderlo alla tassa nel tempo, che'l formento vale alla tassa. V.g. vna certa sorte di formento naturalmente tiene, e ritiene alcune bruttezze; come sarebbe a dire mezzo quartaruolo in vn'anega. vn'altro formento naturalmente non ne hà alcuna, per esser purissimo. La seconda cosa è, che colui, che cambio l'altro grano cō quello, dentro al quale sono state poste alcune brutture; non potrà vendere l'anega del formento alla tassa; hauendoui a posta poste quelle brutture. se ben dall'altra parte, che si possa cambiare, per quello, che tocca all'vso humano di mangiarlo, per essere della medesima vtilità, quanto a questo effetto. il che si deue fare, auuertendolo del difetto, che hà il formento, e che sappia, che non si può vendere per tanto prezzo, come l'altro: ancor che sia della medesima vtilità per mangiare. & in conclusione, come dice Pietro Ledesma,[c] concordando con quello, che è detto, non esser lecito, quando vi è mancamēto di formento vendere l'anega di formento per quattordici reali, nō essendo cotale anega ne sana, ne intiera. ma è necessario, che si sminuisca del prezzo, non essendo sano. percioche non è ragione, che si venda per tanto il formento, che non è sano, come quello, che è sano, e buono. e questa è la cōmune.

c L. 2. p. de sua sum. tract. 8. de iust. cōmutatiua. pa. 888.

CASO LX.

D. Vno hebbe in suo potere vna, che non era vergine, ma ne staua in possessione, non promettendole di pigliarla per moglie, ma con carezze, & importunità. ella ne resta infamata. se costui per cagion del quale ella è infamata, sia obbligato a prenderla per moglie, o darle con che si mariti?

R. Che non è obbligato a pigliarla per moglie, ma a darli soddisfattione a giuditio dell'huomo prudente, dell'infamia, oue l'hà posta. Con quello, che è detto cōcorda Cord.[d] e Lopez,[e] Nau.[f] e Gio. Maggiore.[g]

d Cor. li. 1. qq. Theol. q. 3. p. 132. b

e F. L. Lop. 1. p. instr. cō[?] sc. c. 76.

f Nau. in Man. c. 17. nu. 19.

g Iuā Maiō in 4. d. 14.

CASO LXI.

D. Vno lasciò vscire di casa sua vn suo schiauo, ouero vn'animale, accioche facesse dāno al prossimo. il danno ne seguì, e fu in maggior quātità di quella, che vaglia lo schiauo, ouero l'animale. se col dare il solo danneggiatore, egli rimanga libero in conscientia.

Auanti, che si risponda nota due cose. La prima, che vi sono Dottori, come gli apporta P. Nauar. li quali ten-

Nota.

tengono, che se vn'animale, ouero vno schiauo, senza che in alcun modo n'habbia colpa il padrone, facesse danno: il padrone è obbligato a risarlo, *Nisi tam volet dare noxam, pro noxia, quod est restituere.* La seconda, nella qual certo tutti conuengogono, che chi vsò ogni diligentia, per non danneggiare, & a caso danneggiò contra sua voglia, è in conscientia del tutto libero dall'obbligatione di restituire.

R. Auuertito questo, che con ciò non soddisfà; ma deue restituire tutto il danno seguito. percioche opinione è di tutti, *Quod ex dolo, immo ex lata culpa incurritur restituendi obligatio:* come è detto nel caso 45. Intorno alla prima cosa, delle due notate auanti la risposta, si deue auuertire, che li Dottori di questa opinione dicono, che basta, che'l padrone abbandoni il danneggiatore: essendo del tutto a caso successo il danno: e che non è obbligato di andarlo cercando, per darlo nelle mani al danneggiato; quando fusse lo schiauo, ouero l'animal fuggito. ma è obbligato a non asconderlo in casa sua. ne in altra parte. percioche all'hora peccherebbe mortalmente, e sarebbe obbligato a dire al danneggiato, di hauere il danneggiatore; affinche se lo toglia, ouero darglielo egli medesimo, *vt ex eo damni reparationem accipiat.*

Nota 2. Finalmente l'opinione di Pietro Nauarra intorno a questo, la quale, *salua, quæ iustior fuerit sententia,* a me par buona, è, che non è obbligato a restituire alcuna cosa, hauendo vsato ogni necessaria diligentia per ischiuar quel danno: e può all'hora lecitamente nascondere lo schiauo, ouero l'animale, e non palesarlo al danneggiato; se però già non fusse stato condannato cotal danneggiatore.

Nota 3. E nota, che soddisfarà il padron dello schiauo, o dell'animale all'hora, dopò la sententia del giudice, dando il prezzo dell'animale, ouero dello schiauo: hauendolo nascosto. Questo è di Pietro Nauarra,[a] che in sua confermatione apporta assai ragioni, e testi, che io non referisco, per non esser lungo. Nota il seguente.

[a] *Nau. 1. to. de rest. lib 2. c. 1. nu. 32. vsque nu. 42.*

CASO LXII.

D. Che colpa debba hauere vn delitto; accioche vi sia obbligo di restitutione, alla quale è tenuto il danneggiatore?

R. Che essendo in qualche delitto *dolus, aut lata culpa*; il danneggiatore è obbligato a restituire tutto il danno seguito: & a dar l'animale, ouero il prezzo di esso, se l'animale fece il danno; quando vi fù solo colpa, o negligentia; & a nessuna cosa, quando non vi fu ne l'vno, ne l'altro: come tutti confessano, e principalmente Nauarra.[b] & anche, quello, che importa piu in conscientia non è obbligato auanti la sententia del giudice; come egli dice; a dare ne l'animale, ne il prezzo, ne alcuna cosa; quādo vi fu solamente colpa, o negligentia. percioche la colpa, o negligētia leggiera, e leggierissima. come è veramente, quādo nasce da delitto non obbliga a restitutione. percioche cosa certa è, che nessuno è obbligato a restitutione, se non v'interuiene peccato mortale; e doue non è peccato, non può essere ingiustitia. la quale *genere suo* è peccato mortale. e nella colpa leggiera, o leggierissima non si dà peccato mortale. & ancora di piu, può essere, che non vi sia il veniale. dunque il sudetto nel nostro caso non è obbligato a cosa alcuna: percioche hebbe la detta colpa. Io hò detto, che questa colpa nascendo da delitto, non obbliga a restitutione. perche *secus erit*, quādo nascesse da qualche contratto, o deposito.

[b] *Nau. 1. to. de rest. lib. 2. ca. 1. diff. 6. per totam.*

Nota

Notai. Nota per questo caso, che è falsa la regola, posta da Angelo, che cosi dice, *Quod tenetur in conscientia quotiescunque tenetur de iure ciuili, vel Canonico*. poiche colui, che hebbe colpa, o negligentia leggiera o leggierissima, come nel nostro caso, sarà costretto dalla giustitia a dar l'animale; & anche di piu, se maggiore è il danno. & egli non è obbligato a ciò, *Ante sententiam iudicis, vt dictum est*.

Nota2. Et in conclusione auuertisca, che dice Nauarra, seguendo la commune, che chi è certo, di non hauer peccato mortalmente in qualche fatto, non è obbligato a restituire il danno cagionato dall'opera: come similmente è colui, *Qui nihil omisit ex contingentibus*: se ben anche vi sono Dottori, li quali dicono, che egli n'è obbligato, quando l'opera è solo peccato veniale: e parimente, che egli, e gli altri da lui seguiti non negano, che colui, che fece il danno, peccando venialmente non sia obbligato a restituire sotto il medesimo peccato veniale. percioche cosa certa è, che così egli n'è tenuto. Concorda, *vt dictum est*, Nauarra,[a] che pone tutta questa dottrina. Nota quello, che è detto nel caso 45. per tutto questo.

[a] *Nau. vbi sup. diff. 4. §. & 6. per totas.*

CASO LXIII.

D. Se io hò ingannato vno, che mi diede a vettura vna mula per quattro giorni, per andare da Salamanca a Vagliadolid; andandoui in due giorni; e si morì la mula: se io sia obbligato a restituirla. percioche par di sì: hauendolo ingannato, con dire, che io era per andarui in quattro giorni; e vi andai in due.

R. Che se non vi fu altra colpa, che ingannarlo, io non sono obbligato a restituirla. percioche da Salamanca a Vagliadolid è viaggio, che suol fare vna mula in due giorni: Io le hò dato ben da mangiare; essendo morta, perisce per il suo padrone. percioche l'inganno non fu in ordine alla morte della mula. potrebbe essere, che se me lo prouassero dinanzi al giudice nel foro esteriore, che me la facessero pagare: ma in conscientia io non son obbligato a cosa alcuna, saluo se'l padrone della mula, la diede a vettura, se ben stracca; perche io li dissi, che in quattro giorni io era per andare a Vagliadolid: e cosi che poco faceua al caso l'essere stracca; il che si proua, perche vi fu inganno, e colpa; facendo io il viaggio in due giorni. Con quello, che è detto concorda Medina,[b] Lopez,[c] e Rodriguez.[d]

[b] *Medin. in instit. confess. en la declar. del 7. mãdam. §. 30. reg 4.*
[c] *F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 46 ... neg. lib. 4. c. 23. pa. 419.*
[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 22. concl. 2. nu. 4.*

CASO LXIV.

D. Giouanni per il tempo adietro commesse vn delitto: & io accuso Pietro d'vn'altra cosa; e sò, che da cotale accusa è per nascere, che si faccia inquisitione contra Giouanni; e che per cagione della mia accusa egli sarà gastigato, per il passato; se facendolo, io sia obbligato a restituire il danno, che li viene per mia cagione; accusando io Pietro; pagando il delitto, che auanti haueua commesso, e da nessuno accusato?

R. Che alcuni hanno risposto, che io non son obbligato ad alcuna restitutione: percioche Giouanni non patisce, come innocente, ma paga le pene meritate del suo delitto; e così non se li fà alcuna ingiuria. A me pare sotto miglior censura, esser buona la dottrina di Nauarra;[e] cioè; prima, che se senza alcuna mia vtilità facessi quello, da che io sò, che è per essere gastigato il delitto del prossimo, peccc mortalmente contra la carità. poiche lasciato l'ordine della correttione fraterna, con mio fatto lo discopro: come se io'l discoprissi col mio detto; donde il giudice procederà alla pena: auanti che io l'ammonisca secretamente, quantunque ciò non manchi di difficultà. Secondo a me pare, che non peccherà contra giustitia colui, che fà

[e] *Nau. vbi sup. nu. 81. & 82.*

tal

tal opera: ancorche io sappia, che quindi è per seguire la manifestatione del colpeuole, e peccatore; e che non si deue alcuna restitutione. Prima, perche se a me conuiene entraprendere quello, che io faccio, cioè l'accusa di Pietro; a me non si deue imputare il danno, che ne segue ad altri. percioche io mi vaglio della mia ragione. donde per accidente l'altro è palesato. e s'io lo faccio, senza hauerui alcuna vtilità; se ben pare, come hò detto, che io pecchi contra carità: tuttauia non faccio alcuna ingiuria: come similmente io nō farei contra giustitia, accusandolo, ouero dinuntiandolo; non patendo senza colpa. poiche il delitto è probabile per testimonij. e così ne manco pecco contra giustitia, facendo quello, onde vien palesato il peccato d'altri. Nauarra.[a]

[a] *Nau. vbi sup.*

CASO LXV.

D. A spese di chi debba essere fatta la restitutione ogni volta, che colui, a chi hà da esser fatta è assente dal luogo, doue stà il debitore, & hà casa, & habitatione?

R. San Tomaso[b] dice, che se affatto non si sà chi sia, l'huomo restituisca, come può. cioè dandolo in limosine per la salute di colui sia viuo, o morto: fatta prima diligentia, & inquisitione della sua persona: e sapendosi esser morto, necessariamente si deue restituire al suo herede, che è stimato, vna medesima persona con esso lui, come similmente dice Soto,[c] e Siluestro.[d] ma la questionè, quando si sà, che'l creditore è viuo. e così prima si tenga per vero, che la restitutione douuta per cōtratto, o quasi contratto deue esser fatta nel luogo espressa, o tacitamente assegnato per la paga, doue si domanda, *Hac lege, vt extra locum præstitutum solutio, nec debitori, nec creditori damno sit*: e se'l luogo non è stato assegnato si deue restituire, doue fusse domandato dauanti giudice competente e

[b] *S. Th. 2. 2. q. 62. ar. 5.*
[c] *Sot. de iust. & iu. li. 5. q. 6. ar. 1. pa. 334. a.*
[d] *Sylu. ver. restit. 5. §. 4*

Oltre di ciò, quando la cosa si deue restituire solo per essere d'altri, deuesi restituire doue ella è. poiche chi con buona fede possiede, e senza colpa, non conuiene, che perda cosa alcuna. così dice Rodriguez.[e] che quando il debitore si allontanò, senza esserui stata tardanza nel rendere la cosa, che teneua giustamente, al suo padrone, il quale egli auuisò prima, che si partisse, che venisse a pigliarla. che se'l creditore si allontanò (intende, non vi essendo stato tardanza nel pagare,) non è obbligato il creditore, o possessore a mandargliela a casa a sue spese: ma a spese del creditore. e se la vuol mandare a sue spese: e si accorge, che non li sarà pagato quello, che egli è per spendere; non è obbligato a mandargliela a sue spese. ma quando la restitutione si deue per delitto, o quasi delitto; essendo stata tolta qualche cosa, all'hora il creditore deue essere mantenuto senza danno: di maniera, che cotal creditore danneggiato. sia aggrauato con alcuna cosa, o fatica.

[e] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 3. concl. & nu. 1.*

E per maggiore esplicatione di q̄sto nota, che si suol distinguere, che quella cosa che deue essere restituita venne nelle mani, e nel potere del debitore per contratto lecito, ouero illecito. se per contratto lecito vi venne, & il creditore auanti il tempo del pagamento, si partì del luogo del pagamento, all'hora questo debitore non è obbligato a fare alcuna spesa per restituire. percioche non deue piu di quello, che hà riceuuto: come dice Orellana,[f] Bannes,[g] Lopez,[h] e Soto. li quali dicono, che in questo caso, se'l debitore non può mandar la cosa, che deue essere restituita senza spese; ouero la deue serbare, ouero darla in potere della giustitia: e che non conuiene, che sia dispensata in vsi pij. *Nisi longo tempore expectet*. & all'hora, secondo che dice Angles,[i] potendosi auuisar per

Nota 1.
[f] *Orella. in scrip. 2. 2. q. 62. ar. 5. conclus. 2.*
[g] *Bann. de iust. & iu. in ead. q. et art pa. 247. col. 1. c. dubitatur 9.*
[h] *F. L. Lop. 1. p. in instru. consc. c. 108. § 1.*
[i] *Angl. in flo. Theol. q. de resti. ar. 1. diff. 9.*

via

via di lettere; ciò si deue prima fare, quando sia difficile il mandarla. Fin qui intorno a quando la cosa venne nelle mani del debitore per mezzo di contratto lecito. resta a sapere, come si debba portare, quando li venne nelle mani per contratto illecito: come per hauerlo rubato, ouero tolto per altra mala via. ouero perche quello, che deue, è per qualche contratto lecito; & è passato il termine, nel quale si doueua pagare. percioche il pagatore negligente in qualche modo è paragonato nel pagare al ladrone; secondo che dice Rodriguez.[a] il qual dice, che'l giusto possessore, non vi essendo stato tardanza dal suo canto nel pagare, come è in questo, non è obbligato a mandare a sue spese quello, che li restò nelle mani. Vero è, secondo, che dice, che se si allontanò dal luogo, doue haueua riceuuta la cosa da lui posseduta; è obbligato a mandarla a sue spese a chi gliela consegnò: non gli hauendo auuisato prima, che se ne partisse, che venisse a ricouerare quello, che egli haueua in suo potere. e tutti concordano, che se'l debitore si partì del luogo, doue staua il vero padrone, senza restituirgliela, senza dubbio è obbligato a sue spese a mãdargliela, senza che costi alcuna cosa di chi ella è. e se ne rende ragione. perche la colpa del ladro, e del debitore tardo nel restituire non deue nuocere al creditore. ma li nuocerebbe, se in ricouerare il suo fusse costretto a fare spese. Io hò detto, che in qualche modo il debitore tardò, cioè chi non pagò al tempo assegnato, vien paragonato al ladro. percioche il debitore per conto di contratto lecito, ma negligente in pagare, finche dica al padrone, che mandi a ricouerare il suo debito; se fra di loro non vi fu altro accordo. e non volendo per negligentia, vsataui in nõ venire a pagare; all'hora è in obbligo di mandarla a sue spese a casa del detto creditore, non essendo la spesa maggiore dell'interesse, che'l creditore hà perduto per la detta negligentia, e tardanza. percioche essendo maggiore può tirar via quello, che eccede il detto interesse; computandolo nella sorte principale del debito. ma il ladro è in obbligo assolutamente di mandare quello, che hà rubato a sue spese, a casa del padrone: come è detto. & in questa maniera dice Rodriguez,[b] che si deue intendere quello, che dice P. Nauarra.[c]

Nota, che'l piu difficile punto in questo caso è, se quando l'occupatore, o debitore ingiusto dell'altrui, per hauerlo tolto ingiustamente, ouero per possederlo con mala fede; è obbligato a mandare quello, di che hà carico di conscientia al suo vero padrone assente, a sue spese, come è detto, che n'è tenuto: quanta habbia da essere così fatta spesa? Dice Gaetano, che deue essere, ancorche spenda quattro volte piu di quello, che vale. Scoto, e Riccardo[d] dicono, che quando si deue far spesa maggiore di quello, che la cosa vale, non è obbligato il debitore a farla; ma che all'hora il debitore la può dare a' poueri.

E finalmente dicono, che non si deue fare maggiore spesa di quello, che vale la cosa in mandarla; e che hauendosi da far maggiore, non è obbligato: ma che all'hora può aspettare con essa, che venga il padrone di cui ella è. & a questo si accosta Angles,[e] e Lopez[f] dice, che l'opinione di Scoto, Riccardo, & Angles è piu piaceuole, e quella di Gaetano piu sicura: e che chi tenesse il mezzo fra ambedue non errerebbe. ancorche nel caso seguente si dichiarerà quello, che in ciò si deue tenere. Questo, che è detto, s'intende, quando l'ingiusto debitore si assentò; rimanendo il padrone di cui era la cosa rubata, doue li fu tolta. ma come si hà

[a] F. M. Rodr. 2. to. ca. 43. concl. 3. nu. 1.

[b] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.

[c] Nau. li. 4. de rest. c. 3. nu. 10.

Nota 2.

[d] Riccar. in 4. sent. dist. 15.

Nota 3.

[e] Angl. vbi sup.

[f] F. L. Lop. vbi sup.

si hà da fare, quando il ladro, ouero vsuraio, ouero ingiusto possessore resta nel luogo, doue la tolse, e si assenta colui, a chi fu tolta, andando ad habitare in altra parte? A questo dice Couarruuia,[a] col quale concorda Angles,[b] e Rodriguez,[c] che se'l creditore, a chi fu tolto, o rubato, hà già la sua roba in altra terra, ouero altro paese; e non era per fare alcuna spesa in condurui quello, che li fu rubato, se l'hauesse hauuto in suo potere; o perche senza essa la poteua portar seco: ouero perche se non li fusse stata rubata l'haurebbe venduta auanti la sua partita: all'hora il debitore sarà obbligato alle spese necessarie per la restitutione. ma se'l creditore era per far spese in portar via quello, che li fu rubato; se nõ li fusse stato rubato. a queste spese sarà obbligato il creditore, e non a' maggiori. Di maniera, che se'l debitore le facesse maggiori; egli sarà obbligato a pagarle: come è tenuto, quando il creditore non era per farne alcuna. percioche se'l debitore le hauesse da pagare tutte; all'hora sarebbe vn riportar guadagno dalla restitutione. il che non è giusto. Vero è, che se perisse nel camino, ancorche vsi ogni diligentia per mandarla; è obbligato a restituire il valore. percioche colui, che ingiustamente possiede l'altrui, non resta libero, finche con effetto restituisca al padrone. ma deuesi dire il contrario, quando colui, che manda era possessore di buona fede. come esplica Aragon,[d] seguito da Rodriguez.[e] Con quello, che è detto di sopra concorda Orellana, e Bannes,[f] e Medina.[g] ancorche dica, che questo di pagare le spese il debitore procede, e s'intende, quando il debitore, che a sue spese manda la cosa douuta, spera, che egli è per ricuperare dal creditore le spese fatte in mandargliela: se sia obbligato a mandarla a spese del creditore, come è in questo vltimo; cioè, quando egli era per far spese in portarla con esso lui: e che altra cosa sarebbe, se sperasse di non le ricuperare da lui. perche all'hora basta la restituisca in quel luogo, doue la tolse ingiustamente: facendolo sapere al creditore. E dice Rodriguez,[h] che se questo ingiusto possessore non hà possibilità di mandar la cosa rubata a sue spese, quando conforme a quello, che è detto è obbligato a mãdarla, anche a sue spese, può molto bene aiutarsi con la bolla della Compositione; & hauendo poi possibilità di mandarlo, egli è a ciò obbligato. percioche la sua necessità non toglie l'obbligatione; ma solamente la sospẽde per all'hora: ne manco la compositione la tolse percioche serue solamente per sicurezza della conscientia: mentre, che non habbia possibilità di fare la detta restitutione, mandandola a sue spese. Vero è, che mandandola può cauarne fuori la limosina data per la Bolla della compositione.

CASO LXVI.

D. Se'l debitore manda al suo creditore assente la cosa, che li deue; e per caso fortuito, ouero per malitia del portatore, o messaggiero ella perisca, sia per restar libero della restitutione?

R. Che quando il messaggiero viẽ stimato fedele, secondo la cõe, & è restituita la cosa medesima *Numero*, che fu tolta, e sia andata a male per caso fortuito, ouero per malitia del messaggiero; il debitore, che è, *Bonæ fidei possessor*, come è quando egli è depositario; riman libero dalla restitutione: come medesimamẽte rimane colui, che gliela dà a vettura, e gliela manda in questo modo: conciosiache non sia andata a male per negligentia, o colpa del debitore; e così ogni volta, che per altra via non vi sia inganno, ouero negligentia; la cosa perisce in danno del proprio padrone; andando ella male.

[a] *Coua. reg. pec. 1 p. relectio. pa. 13. § 7.*
[b] *Angl. q. de rest. art. 1. diffic. 9. dub. 6.*
[c] *F. M. Rodr. en la declara. de la bul. de la cõpos. dub. 3. nu. 3. pag. 157. a. b. & in summ. 2. to c. 43. concl. & nu. 6.*
[d] *Arag. 2. 2. q. 52. art. 5. pag. 256.*
[e] *F. M. Rodr. 1. to. sua sum. c. 150. conclus. & nu. 5.*
[f] *Bann. vbi sup.*
[g] *Medi. vbi sup.*
[h] *F. M. Rodr. vbi sup.*

male. ma quando la cosa,che è mandata non è quella propria *Numero*, ma vn'altra equiualente ad essa, andando male, perirà per il debitore: quantunque ne sia giustissimo possessore; e non per il creditore,andando male in qual si voglia modo. e la ragione è,perche il debitore,e non il creditore era padrone di quella tal cosa,o danaro. Concorda Medina,[a] e Lopez.[b] Da questo si può molto bene inferire, essere buona la dottrina di Rodriguez,[c] il qual dice,che il padrone,che dà a vettura vna caualcatura, e non mandò con essa per guardia vn seruitore, chi la tolse a vettura non sarà obbligato a guardarla; ma se la diede a vettura insieme col seruitore, non si scusa chi la toglie,di hauerne cura: fuggendo dopò essere stata consegnata, ouero andando male, sarà a conto del padrone: come communemente dicono li Dottori.[d] Alche si aggiugne, che colui, che manda vna caualcatura a chi gliela diede a vettura,cō vn messo fedele, tenuto per tale, e così stimato da tutti,come è detto,se'l messo se n'andasse via con essa, non sarebbe obbligato nel foro della conscientia di restituirla al suo padrone. percioche quì non fu inganno, ne colpa leggiera.poiche il messo era di confidenza, e per tale tenuto,e giudicato. Dalla risposta del caso s'inferisce,che se'l debitore manda il debito a casa del creditore per vn suo seruitore,della cui fedeltà si dubitaua, non gliela dando il seruitore:è in obbligo di restituirla: poiche non gliela diede per sua colpa;come dice Rodriguez.[e]

Nota 1. Ma nota, che se'l debitore era *Mala fidei possessore* ingiusto,la cosa sempre perirà in suo danno,ouero la mādi, o non la mandi. percioche sempre vsò tardanza in restituirla. e così dice Rodriguez,[f] che se la cosa rubata non era per essere restituita nella propria spetie, ma nel suo prezzo, o valore,se nel camino il prezzo mādato andasse male, non rimane chi lo mandò libero dal restituire: non essendo il detto prezzo capitato in mano del padrone della cosa, certa cosa è, che per ancora è in dominio di chi lo manda: e così deue andare male a suo conto.

Nota 2. E finalmente, che se'l medesimo creditore mandasse messaggieri, che li portassero il debito (perche quello,che è detto di sopra s'intende,quādo il debitore gliela manda) e già vna volta consegnato il debito al messaggiero, andando male, và per il creditore: sia pure di qual si voglia sorte il debito,se ne forma vna principale conclusione, approuata dal Panormitano,[g] Orellana,[h] Bannes,[i] Rodriguez,[k] Angles,[l] e Lopez. Da tutto quello, che è detto in questo caso nasce vn bel dubbio;& è, se'l debitore, che a sue spese è obbligato a mandar quello, che egli hà per carico di conscientia;eccedendo le spese la somma della cosa,che deue esser mandata,la debba all'hora mandare? questo caso si toccò nella Nota secōda del caso passato.

R. Che San Tomaso[m] dichiara facilmente questa questione: dicendo, che essendo assente il padrone, deue essere mandata la cosa douuta: potēdo essere mandata commodamente: altrimente sia serbata al suo tempo. Ma Riccardo, Scoto, e Siluestro, allegati nel caso citato dicono, che in questo caso deue essere data a'suoi heredi, ouero a' poueri, mancando gli heredi. Gaetano dice,che quando per essere stata tolta ingiustamente deue essere restituita al padrone assente, con spese, che eccedono in quattro doppij il valore della cosa douuta,deue così fatto debito essere restituito al suo padrone. Lopez,[n] e Flores Theologicarum[o] dicono,che se bene questa opinione di Gaetano è la più sicura; nondimeno per essere rigorosa, hà di bisogno d'essere mode-

[a] *Medi. de restit. q. 2. fol. 8. ver. occurrit tamen.*
[b] *F. L. Lop. 1 to. instru. consc. c. 108. q. 4.*
[c] *F. M. Rod. 1 to. c. 22. cō clu. 3. nu. 5.*
[d] *Dect. in l. vt certo. §. fin. ff. commodato.*
[e] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 7.*
[f] *F. M. Rod. 1 to. c. 150. conclus. 1 & nu. 6.*
[g] *Pan. c. significasti. de pignor.*
[h] *Orella. in scrip. 2. 2. q. 62. ar. 5. conclus. 2.*
[i] *Bann. de iust. & iu. in ead. q. et er. pag. 247. col. 2. a.*
[k] *F. M. Rodr. vbi sup.*
[l] *Iosep. Angl. in Flor. Theol. q. de resti. art. 1. diffic. n.*
[m] *S. Tho. 2. 2. q. 62. ar. 5*
[n] *F. L. Lop. s. p. q. 5*
[o] *Fl. Theol. q. de resti. ar. 1. diffic. 12.*

moderata, e conciliata con Riccardo, Scoto, e Silueſtro; cioè, che quando ſi crede, che'l creditore ſia per hauerlo per bene, all'hora potrà eſſere reſtituita a' ſuoi heredi, ouero a' poueri: quando non poſſa eſſer mandata in altro modo, che con ſpeſe, che eccedono il ſuo valore. all'hora ſi può preſumere queſta ratificatione, quando la coſa, che deue eſſere reſtituita, è di poco momento: & egli dall'altra parte non ne hà neceſſità. & in queſto caſo è vera l'opinione di Scoto, Riccardo, e Silueſtro. ma ſe la coſa altrui, che deue eſſere reſtituita, è di molta importanza, e della quale il creditore hà biſogno principalmente; all'hora par vera l'opinione di Gaetano, che con ſpeſe, le quali a quattro doppij eccedano il valore del debito, ſia mandata al ſuo vero padrone. percioche l'inganno non deue fauorire l'ingiuſto poſſeſſore; cioè chi poſſiede con cattiua fede in danno del proprio padrone. ma ſe'l padrone non hà gran biſogno di quella coſa, all'hora, ſecondo San Tomaſo, [a] deue eſſere ſerbata per il ſuo tēpo, ouero deue eſſere diſtribuita a qualche monaſterio: con proteſta, e cautione, che ſe'l padrone la domandaſſe, gliela debbano rendere. & in così fatti caſi non deue eſſere tentata coſa alcuna ſe non col parere dell'huomo prudente, e da bene. In queſto reſtano bene inteſe alcune coſe, che ſi diſſero nel caſo paſſato.

[a] S. Th. vbi ſup.

E finalmente concludendo queſto caſo nota, che ſe'l debitore manda il debito per vna perſona di confidentia; principalmente, eſſendo ſuo Confeſſore; rimane libero del debito: ancorche'l Confeſſore nō lo dia. Queſta dottrina è contra Nauarro. [b] e la tiene Pietro Nauarra, [c] dicendo, che è opinione d'huomini dottiſſimi, & religioſiſſimi; co' quali egli l'haueua communicata. e la proua. perche non è da credere, che'l padrone haueſſe poco caro, che fuſſe dato nelle mani al ſuo Confeſſore q̄ſto debito. principalmente ſapendo, che perſonalmente ſenza ſua infamia, non la poteua pagare. nel qual caſo, come huomo Chriſtiano, e di ragione è da credere, che habbia conſentito, e che doueua conſentire, che'l debitore li mandaſſe il debito per il ſuo Confeſſore, ouero per altra perſona di credito ſomigliante. la quale opinione dice Rodriguez, [d] per eſſere pietoſa, e ragioneuole, che a lui pare, che debba eſſer ſeguita; e dice bene.

[b] Nauar. in Man. c. 17. nu. 76.

[c] Nau. li. 4. de reſt. c. 5. nu. 5.

[d] F. M. Rodr. vbi ſup. conclus. & nu. 5.

CASO LXVII.

D. Se vno ruba qualche coſa; e nō la reſtituiſce, ne in vn giorno, ne in due, ne in tre; il non reſtituirla induca nuoua colpa mortale, e circonſtātia, che neceſſariamente debba eſſere confeſſata.

R. Che'l ritenere per così poco tēpo la coſa altrui, non è nuoua colpa, ne circonſtantia, che neceſſariamente debba eſſere confeſſata. ſe colui, di chi è, non ne haueſſe molto di biſogno; e li fuſſe di gran mancamento. e ſarà ancora così, ſe paſſaſſe molto tempo: e non la reſtituiſſe, potendo. e parimente ogni volta, che ſi ricorda di ritenere l'altrui, & hà attual nolitione di non reſtituire. percioche fà contra il precetto di Dio della reſtitutione, che ſi deue fare, come dice Rodriguez. [e] Di ciò non dico piu in queſto luogo. perche mi rimetto a quello, che è detto nel caſo 23. doue ſe ne trattò aſſai bene, & alla lunga.

[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 44. concl. et nu. 1.

CASO LXVIII.

D. Vno hebbe da fare con vna, la quale per opinione del popolo era tenuta per donzella, e realmente nō era tale; a che veramente ſia obbligato.

R. Che il parere di tutti è, che ſe lo fece occultamente, ſenza che lo ſapeſſe alcuno, non ſi ſeruendo di neſſuno inganno, non è obbligato ad alcuna coſa: ma ſe per ſua cagione fu lace-

lacerata la fama di lei ad arbitrio del l'huomo da bene le deue dare soddisfattione del danno da lei patito. Così insegnò Nauarro,[a] Maggior,[b] e Cordoua.[c] percioche egli fu cagione di questo danno riceuuto da essa nella fama. Nauarra[d] dice, che se ella voluntariamente consenti, e vi si offerse; non vede, che egli vi sia obbligato di giustitia; non gli hauendo egli leuata la fama, ouero il matrimonio futuro ingiustamente, o sotto falsa promessa. ella a se stessa deue attribuire la colpa di tal danno. Altra cosa sarebbe dice, quando per colpa di lui ella rimanesse infamata. percioche ella consentì in luogo secreto, e sicuro; & egli se ne vanta in publico, ouero la palesa per altra via. perche all'hora sarà obbligato a dotarla, ouero darle soddisfattione in altro modo, per il danno fatto nella sua fama. a che qual si voglia altro palesatore, o discopritore sarà obbligato. Ma se ella infamò se medesima, e così ne perdette la fama, o per sua colpa: perche ella lo disse: ouero diede occasione, che fusse detto, senza hauerne colpa chi con essa consentì secretamente; all'hora non le deue restituire alcuna cosa. percioche godendola, non le fece ingiuria. poiche ella vi consentì voluntariamente. e così non nocque, ne infamando, ne dandone occasione, ne impedendo *lata culpa*. adunque segue: & ancora *patet*, perciò, *Priuolam esse rationem Corduba*, come dice Nauarro.[e]

[a] Nauar in Man. c. 16. nu. 19.
[b] Maior. in 4. d. 37. q. 33
[c] Cord in q. Theol. li. 1. q. 13. dict. 5.
[d] Nau. li. 2. to. 1. de rest. c. 3. nu. 449.
[e] Nau. vbi sup.

Nota I. Nota vna buona cosa, & è, che se vno per forza fatta ad vna donna corrotta, hebbe da far con essa, sarà obbligato a tutti li danni, che da quella copula succedono; così nell'honore, come ne' beni temporali. Di piu, se vn'huomo, che habbia infermità contagiosa, hauesse da fare con vna donna, che non sapesse di questa infermità; ancorche ella voglia quella copula fornicaria; sarebbe tuttauia obbligato a pagare, e restituire, se gliela attaccò, le spese; cioè della cura, & altri danni emergenti, e guadagni cessanti: se quella donna non fusse esposta, & apparecchiata per tutti coloro, che andassero ad essa. percioche all'hora ella si pose voluntariamente a quel pericolo. Vero è, che se ella gli domandasse, se per auuentura egli habbia infermità contagiosa; ingannandola, sarà obbligato a restituire.

Nota 2. Finalmente nota, che se la donna corrotta concepisse d'vn'huomo; ancorche ella voluntariamente consenta nella fornicatione egli è obbligato tuttauia, *Procurare fœtū ipsum, & nutrire, & alere filium*, non per obbligatione di giustitia commutatiua: ma per ragione, e pietà naturale ordinata al figliuolo. ma se sforzata, o per fraude, ouero per inganno l'ingrauidò sarà obbligato per giustitia commutatiua in rispetto della donna. percioche viene in consideratione essa concettione, & il parto, e l'alleuare la creatura, *tanquam damnum consequens actionem iniuriosam*. Concorda Bannes.[f]

[f] Ban. de iust. & iur. q. 62. art. 1. p. 91. col. 2. vers. ex dictis.

CASO LXIX.

D. Se'l marito in vita sua commandò alla moglie, che desse dugento ducati ad alcuni banchieri, a' quali egli doueua molti danari, ella all'hora li spese in sostentare li carichi del matrimonio, come era obbligato il marito; & ella non haueua da altra parte, donde si potesse sostentare; ella sia obbligata a restituirglieli, o darli de' suoi beni, dopò la morte del marito?

R. Che la detta moglie è obbligata a restituirgli, o darli de' suoi beni: mancando beni del marito; de' quali si faccia la detta restitutione. poiche fu principal cagione, che all'hora nō fussero pagati quei tali speciali creditori: quantunque all'hora ella gli spēdesse in sostentare li carichi del matrimonio, come il marito era obbli-

gato; e lo dice il caso; & ella non haueua da altra parte, donde potesse sostentarsi. e se non era egual necessità dalla parte di quei banchieri creditori, ella hauerebbe potuto lecitamente prolungare la paga. ma tuttauia ella rimane obbligata alla restitutione: hauendo modo da pagare. Concordano Nauarro, [a] Rodriguez, [b] Cordoua, [c] e Lopez. [d]

E finalmente nota, che pecca il marito quando fa donatione alla dõna, hauendo commesso qualche delitto; onde li suoi beni erano per essere cõfiscati, come furono in effetto: e pose nell'instromento della donatione, che la faceua il tal giorno, che era auãti, che hauesse commesso quel tal delitto, per defraudare il fisco: e la donatione non vale nel foro della conscientia. poiche a Dio è tutto manifesto. e di piu si presume, che'l marito non la volse fare: ma solamente trouò modo, che li rimanessero li suoi beni: restando in potere di sua moglie. e di piu, ancorche fusse vera donatione, non varrebbe se non fusse confermata con giuramento. Dico, se non fusse confermata cõ giuramẽto. percioche confermandola in questo modo, non la potè riuocare, e la moglie può ritenere i beni di lui, come suoi. perche veramente sono tali: mentre non sia riuocata la donatione, e disfatta dal giudice, come fatta in fraude della legge, e non può, ne deue il fisco, ouer altri, in fraude di cui sia fatta essere ammesso a tali beni; se non dopò, che sia riuocata la donatione dal giudice: come è ordinato nelle leggi. [e] percioche p la donatione, e vendita fatta in fraude di alcuno, passa il dominio nel donatario, e cõpratore: come dice vna Glosa. [f] ma se la donatione non fusse stata vera; per non hauer animo chi la fece di farla; conciosiache li beni, per mezzo di essa conceduti restano sempre nel dominio di chi li diede, certa cosa è, che cadono sotto la confiscatione generale di tutti li beni: e così si deuono al fisco: essendoui sententia condennatoria, che glieli dia. come dice Nauarro. [g] seguito da Rodriguez. [h]

[a] *Nau. c. 17. nu. 351. & in addit. idem.*
[b] *F. M. Rod 1. to. c. 61 cõ 8. & nu. 8. Nota 1.*
[c] *Cordu. q. 126.*
[d] *F. L. Lop. vbi sup.*
[e] *§. item si quis in fraudem inst. de actionib.*
[f] *Glos. in §. si quis in fraudem l. si sciens ff. de contrah. empt.*
[g] *Nau. li. 3. consil. de donat. int. virum. & vx. consi. 1. fol. 113. 114.*
[h] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 9.*

CASO LXX.

D. Molti insieme danneggiarono vno nella roba: e se nõ tutti insieme, almanco sapeuano vn dell'altro il dãno, che se li faceua: se tutti insieme peccarono mortalmente; e se ciascuno *in solidum* sia obbligato a restituire. V.g. tutti furono cagione, che di vna vigna, ouero di vna possessione, nulla raccogliesse, o molto poco?

R. Che tutti dicono, che egli è peccato mortale, e che ciascuno di essi è obbligato a restituire *in solidum*: e questo, quãdo tutti furono insieme: in maniera, che non sarebbe andato vno senza l'altro. ma non sarãno obbligati *in solidum*, se non vi andarono in questo modo: ma ciascuno da per se; sapendo, che altri andauano a rubare al medesimo capo. perche se bene peccarono mortalmente, nondimeno soddisfaranno, pagando la lor parte.

Nota 2. Ma nota, che se vno tolse di quella heredità qualche picciola cosa, non sapendo del danno, che altri faceuano, non peccò, ne mãco è in obbligo di restituirla; essendo poca la quantità fin tanto, che venga a sua notitia il danno notabile fatto al padrone. p cioche all'hora sarà obligato alla sua parte, sotto peccato mortale: & essẽdo state cauate scommuniche generali contra li danneggiatori, egli ancora, non lo facendo, vi sarà compreso. come dice Lopez, [i] Cordoua, [k] li quali dicono, che Nauarro concede il medesimo quanto alla scommunica. similmente sono autori di questo caso, Couarr. [l] Medina, [m] Nauarra, [n] Soto, [o] e Rodriguez [p] Per questo caso si auertisca la Nota del caso 77. che sarà buona, e necessaria.

[i] *F. L. Lop. 1. to. instr. consc. ca. 91. & 2. to. cap. 23.*
[k] *Cordu. in sum. q. 70.*
[l] *Cou. lib. 1. var. resol. 3. §. 12.*
[m] *Medi. C. de restit. q. 10. ad primum casũ.*
[n] *Nau. 2. to. rest. li. 3. ca. 1. nu 47.*
[o] *Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 7. ar. 3.*
[p] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 47 concl. & nu. 7.*

CASO LXXI.

D. Due cose, la prima, se commettano

tano furto coloro, che pigliano le pietre pretiose, che trouano nelle spiaggie del mare. la seconda se chi toglie per se stesso qualche cosa di quelle, che si perdono nel mare, e non erà di corsari, ne d'infedeli; peccò mortalmente con obbligatione di restituirla.

R. Alla prima, che coloro, che pigliano le pietre pretiose, che trouano nelle spiaggie del mare, non commettono furto. percioche queste pietre per la legge delle genti sono communi, come si dice nelle leggi.[a] & il medesimo si deue dire dell'oro, e dell'argento, e di altri metalli, trouati nelle viscere della terra. Vero è, che li Rè, e Prencipi possono per giuste cagioni concedere priuilegio ad alcuno, di potere essi soli raccogliere le dette pietre pretiose. percioche p il ben commune essendo communi si possono cocedere ad alcuno in particolare. ne per questo priuilegio, o licentia ne sono priuati tutti gli altri. percioche raccogliendole, nó sono obbligati in conscientia a restituirle. conciosiache nel priuilegio solamente si commanda a' giudici, che gastighino; e non consentano, che altri le raccoglia. come risolue Rodr.[b]

[a] §. lapid. in stit. de rerũ diuis.

[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 145. concl. & nu. 1.

Alla seconda cosa rispondo, affermatiuamente, ouero la toglia della naue, ouer del mare, ouer della riua; ancorche sia, tal che sarebbe andata male, se egli nó l'hauesse tolta, come sarebbe farina, zuccaro, e carta. poiche per carità era obbligato di aiutare li suoi prossimi. e non restituendo, *Ipso facto* è scommunicato, quanto a Dio: ancorche quãto alla Chiesa debbano andare auanti il monitorio: come dichiara Panormitano. Il che pcede, se egli non si pose a pericolo di morte: ancorche nó fusse probabile; per saluarla. percioche all'hora poteua torla per se stesso. cóciosiache nó era obbligato di aiutarli con sì fatto pericolo; ma posto che anche all'hora il padrone con ragione speraua di ricuperare il suo per altra via; cioè, che'l mare la gettasse a terra; ouero, che si trouassero altri, che p salario si offerissero a cotal pericolo, sarà obligato a restituire, essendoli dato il p̃mio della sua fatica a giuditio dell'huomo da bene, secondo S. Anton.[c] Angelo,[d] e Siluestro.[e] se bene il sepelitore, il qual credesse, che fusse lecito tor ciò p le ordinationi del paese, ouero p altra ragione nó peccarebbe mortalméte, ne sarebbe scómunicato *ipso iure*. ancorche sarebbe obligato a rispódere, se'l giudice scommunicasse p q̃sto. Tutti li Dottori parimẽte sono cóformi in q̃sto, che se la cosa tolta fu del tutto gettata via, non deue essere restituita. ma nó si dice così gettato via q̃llo, che si getta in mare nella fortuna, p allegerire la naue, secódo tutti. ma si bẽ q̃llo, che'l padró getta via; parẽdoli, che se bene si potrebbe saluare p pericolo probabile della vita, nessuno tuttauia fusse, per metteruisi. Diciamo il medesimo di coloro, che togliono a q̃lli, a' quali è abbruciata la casa, e roba. anzi che costoro peccano piu grauemente di coloro, che rubano semplicemente. Con quello, che è detto Nauar.[f] Lopez,[g] e Rodriguez.[h] Veggasi per questo caso il caso 181. del Capitolo della Scommunica, doue similmente se ne trattò.

[c] S. Anto. 2. p. tit. 1. c. 15. §. 2.

[d] Ang. uer naufra. §. 3

[e] Syl. in eo loc. nu. 2.

[f] Nauar. in sum. ca. 16. num. 98. & 99.

[g] F. L. Lop. 1. to. instr. consc. c. 145.

[h] F. M. Rodr. 2. to. ca. 41. concl & n. 5. 6. & 7

CASO LXXII.

D. Pietro nel suo testaméto lasciò mille ducati a Berta sua cugina, per maritarsi. Berta maritatasi morì poi senza figliuoli, e lasciò tutta la sua roba ad vn suo fratello. Dopò la sua morte si seppe per cosa certa, che il matrimonio di Berta era stato nullo: essendouisi discoperto vno di quelli impedimenti, che impediscono, e discioglione il matrimonio, che era fra lei, e suo marito: se'l fratello di Berta sarà obligato a restituire li mille ducati a gli heredi del testatore. poiche il matrimonio non fu vero, p cagione del quale fu fatto il legato.

CASO LXXIV.

D. Tre cose. La prima, Vn maestro d'opere d'vn Re, il qual fà condurre li materiali necessarij per esse a' Contadini, per manco di quello, che altri li pagano; se ne fà condurre alcuni per altre opere di vn'altra persona particolare; affinche questa faccia per lui gratiosamente qualche cosa, che vale danari: se questa persona, che accetta il partito, pecca; ouero habbia carico di conscientia verso li detti Contadini. La seconda se si giustificarebbe il contratto; dandone parte al Re: consententendolo egli, & approuandolo. La terza se la persona, che accettò l'accordo discaricarà la sua conscientia; dicendo al maestro, Guardate, che si faccia senza carico di conscientia; e se ve n'è alcuno, sia della vostra: & egli lo pigliasse a suo carico, essendo huomo buono, e di credito, e che nõ è per far cosa, che non si debba.

R. Alla prima, che la detta persona, accettando quel partito peccherebbe. perche il detto maestro grauemente peccherebbe in far quello, che promette; per essere cosa ingiusta, e per conseguente peccherebbe la detta persona consentendoui, e participando del guadagno. Alla seconda, che non basterebbe, che'l Re vi consentisse. percioche la colpa, e malitia dell'opera nasce dal pregiuditio, e danno, che si fà a' contadini. il quale non toglie loro con questo, che'l Re in ciò consenta. conciosiache vi sia anche qualche difficultà nel saluare il Re medesimo del danno straordinario, che fà loro in non pagar lor'il giusto, quando lauorano per sua Maestà. Alla terza rispondo, che la detta persona non piu sarà scusata da peccato, per esserne dato il carico alla prima, che fusse scusato Pilato dalla colpa della morte di Christo Giesù nostro Signore: essendosela tolta sopra di loro li Giudei: e non piu, che colui, che accompagna, & aiuta a rubare vn'altro, che vuol pigliar sopra di se la colpa d'ambedue. Nauarro.[a]

[a] Nau. cap. 18. in addi. c. 27. n. 255.

CASO LXXV.

D. Alcuni Zingari furono condannati in galea: e frustati per vn furto, & vn'altro delitto per inditij, che furono contra di loro; se ben si dice di certo, che non furono essi, ma altri li delinquenti: e stando in prigione, per esser condotti l'altro giorno in galea; le lor donne diedero fin' a sei ducati in danari, & in roba ad vn Cherico, accioche li desse a chi quindi gli sciogliesse, e facesse fuggire. & il Cherico pentendosene, li diede quasi tutti a Pietro parente del guardiano delle prigioni: accioche li rendesse alle Zingare, & auuisasse il guardiano suo parente, che ne facesse buona guardia: perche andauano per disciogliergli: Pietro andando alla carcere, per auuisarne il detto suo parente, non vi trouò lui, ma due suoi figliuoli di poca età, che guardauano le prigioni: e vedendo questa occasione, e mosso da pietà, e parte da auaritia, trattenne con parole in vn palazzo li giouani, che guardauano li prigioni; affinche fra tanto fuggissero, come fecero, rompendo le prigioni Prima si domanda se'l detto Pietro sia obbligato di pagare al Re essi Zingari già condannati. Secondo, se Pietro con buona conscientia possa ritenersi il danaro, e roba sopradetta; ouero se la debba restituire, & a chi. percioche non si spera, che debbano piu comparire le Zingare, che le diedero. Terzo se'l Cherico, ouero qualchedun'altro, che si ritenne il danaro dato dalle Zingare, accioche fussero sciolti, sia obbligato a restituirlo. & a chi? Quarto se debbano dare alcuna cosa al guardiano de' detti beni. Quinto se venendo qualche dãno al guardiano, per esserli fuggiti li prigioni,

proprio trauaglio: come dice Nauarro,[a] e Rodriguez,[b] e tutti gl'altri di ſopra citati con la commune. Finalmente nota per queſta materia, che chiunque fa l'auuocato per il ladro, ſia notaio, ouero procuratore; & è cagione, che'l giudice non lo condanni, ouero, che paghi il furto, e le ſpeſe, fatte dal padrone della coſa rubata; rimane obbligato a reſtituire il danno; non lo reſtituendo il ladro. il che s'intende, quando lo difende contra l'ordine di giuſtitia; ma ſe lo difende nel foro eſteriore; allegando cõforme alla giuſtitia, che non vi ſono ne inditij, ne proue ſufficienti; onde il giudice lo poſſa condannare: non è obbligato a reſtitutione; pretendendo ſolo liberare il reo nel foro eſteriore, ſecondo le leggi. laſciando alla ſua conſcientia di fare la reſtitutione; ſe ne deue fare alcuna. Il che ſi proua, perche in queſto caſo non ſi difende in quãto ladro, ma in quanto malamente accuſato. Così tiene Lopez,[c] e Rodriguez,[d] che lo ſegue.

[a] Nauar. 1. to. reſt. lib. 3. c. 4. n. 119
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 149 concl. & nu. 8.
Nota.
[c] F. L. Lop. on inſ. conſ. 2. p. c. 17.
[d] F. M. Rodr. vbi ſup. cõc. & n. 9.

CASO LXXVII.

D. Vno ſi deliberò di rubare vna coſa. vn'altro lo ſeppe, e quando andò a rubare, ſe ne venne cõ eſſo lui; non per aiutarlo, ma per impedirgli il furto, e difendere la perſona, e roba di colui, a chi andaua a rubare quando il padrone di caſa, al quale ſi andaua a rubare, li vide venire ambedue; tenẽdone ſe ne fuggì, e laſciò la coſa; abbandonandola; ſtimando, che ambedue veniſſero a fargli il dãno. la quale egli non haurebbe abbandonata. ne li ſarebbe ſtata tolta, ſe non fuſſe venuto altri, che colui, che s'era riſoluto di rubarla, ſe coſtui, che per l'effetto già detto accõpagnò il ladro, ſarà obbligato a reſtituire la coſa rubata. cõcioſiache, ſe bene egli nõ la tolſe fu cagione tuttauia, che l'altro la toglieſſe, abbandonandola il padrone. percioche pare, che non ne ſia tenuto. perche coloro, che accompagnano li ladri, nõ con animo di daneggiare: ma d'impedire il danno, che era per ſuccedere, come è nel caſo preſente, non ſono obbligati a reſtituire alcuna coſa: ſecondo la dottrina di Rodriguez,[e] poiche nõ l'accompagnano per nuocere, ma per la cõſeruatione della giuſtitia.

[e] F. M. Rodr. vbi ſup. cõcl. & nu. 11. in fine.

R. Che ſe coſtui ſignificò, che andaua per difenderlo, ouero, che l'altro lo doueua così intẽdere, per eſſere parẽti, ouero amici, e tuttauia ſe ne fuggì, egli nõ è obbligato a coſa alcuna. ma ne ſarà tenuto, quando non vſa alcuna coſa, onde egli poteſſe intendere, che l'accompagnaua con quell'animo, ma cõ l'animo, che haueua il vero danneggiatore: e così a ciò fu perſuaſo. Concorda Medina,[f] e Nauarro.[g] e la ragione di queſto è, perche veramente egli fu cagione, che per ſua colpa fuſſe fatto il danno, che ſi fece. poiche potè il dãneggiato all'hora giuſtamente preſumere, che egli andaua piu toſto per danneggiarlo, che per altra coſa. percioche ſe bene il ſuo animo fuſſe buono, e di difendere la roba del danneggiato, tuttauia non lo fece, vtile, e prudentemente. Il che ſi conferma: perche ſe vno cõ parole equiuoche commandaſſe, ouero conſigliaſſe altri di preſtar danari ad vno, che egli sà, che non è buono, ne potente a rendergli: per ſapere, che egli è huomo fuggitiuo: non ſignificando l'intentione, cõ la quale egli ciò cõmanda, e conſiglia; eſſendo d'animo cõtrario: cioè, che nõ glie li preſti: certa coſa è, che chi cõmãda, ouer cõſiglia di queſta maniera, è obbligato a reſtitutione *Sic in præſenti caſu*. Con tutto ciò ſarà vera l'opinione di Rodrig.[h] nõ ſuccedendo quello, che ſuccedette in queſto caſo: è così deueſi intendere per eſſere dottrina commune.

[f] Med. de reſt. q. 7. p. 34 col. 3. q. 3.
[g] Nau. 1. to. de reſt. li. 3. c. 4 nu. 40.
[h] F. M. Rodr. vbi ſup.

Finalmente nota per queſta materia, che quando molti cõcorrono

Digitized by Google

a rubare vna cosa; mettendosi insieme, accioche possano fare il danno meglio, e piu sicuramente; ciascuno è obbligato *in solidum* a restituire tutto il danno: ma se tutti essi siano concorsi nel furto non a posta, ma a caso; nessuno è obbligato a restituire *in solidum*: ma ciascuno conforme alla parte, che li toccò. Il che si deue intendere, quãdo molti a caso vi cõcorrono, e toglie ciascuno la sua parte. percioche se auuiene, che tutto il danno proceda da ciascuno immediatamẽte in maniera tale, che le attioni di essi tutti cõcorrono indiuisibilmente in tutto l'effetto, sono tutti obbligati a restituire *in solidum*, ancorche vi cõcorrano a caso, e senza pensarui. E così se due togliono vn calice, ouero abbruciano vna cosa d'altri, ouero vccidano vn'huomo, qual siuoglia di essi sarà obbligato a restituire *in solidum* il danno; ancorche alcuni di essi non habbia mosso, ne indotto al fare così fatto delitto; anzi gli sia increscuto d'hauerli fatto compagnia: perche egli solo voleua fare tutto il danno. Così dice Medina,[a] Rodriguez.[b] Di questo quì non dico piu. percioche di sopra se n'è trattato alla lunga nel primo caso del cap. De' Furti, & in questo cap. nel caso 77. & ambedue si deuono intendere secõdo q̃sta dottrina.

[a] Med. in sum. f. 159.
[b] F. M. Rodr. 1. to ca. 149. concl. & nu. 11.

CASO LXXVIII.

D. Se colui, che hà rubato qualche cosa, ouero per altra via la tiene ingiustamente, sia obbligato a restituirla, hauendola in suo potere. o basterà, che ne restituisca il valore essendo cosa certa, che deue essere restituita nella propria spetie; quãdo non sia stata cõsumata, ne disfatta.

R. Che regolarmente deue essere restituita la medesima cosa, che si deue; se sia possibile. e questo senza discapito: e quãdo nõ si possa fare, si deue restituire il suo vero valore; se lo hà tale. e non l'hauẽdo tale, come la vita, la sanità, la libertà, l'honore, e la fama; deue essere restituito q̃llo, che giudicasse vn'huomo prudẽte. percioche questo è quello, che secõdo la giustitia commutatiua, si deue fare: & ancora, quando si può restituire la medesima cosa, come è detto, non basta a restituirne vn'altra così buona, cõmunemente contra la volontà del proprio padrone: se non quãdo per ciò fusse per essere discoperto il peccatore occulto; ouero per seguirgliene qualche altro incõueniente. percioche all'hora basterà restituire il vero valore, oueramente vn'altra cosa tãto buona. Nauarro;[c] & è buona dottrina.

[c] Nauar. in Man. c. 17. nu. 24.

CASO LXXIX.

D. Vn padre stãdo per morire disse a due suoi figliuoli, che li stauano appresso: pigliate quel danaro, che è in quella cassa, e ne darete a' vostri fratelli la parte loro. Costoro lo tolsero; e si rattennero il danaro per loro, ripartendolo fra essi, a ciascuno la metà. gl'altri fratelli, hauendone sospetto cõtra di loro, ne cauarono vna scommunica. ora l'vno di quei fratelli voleua pagare la parte souerchia, che egli haueua riceuuta. e l'altro non solamente non lo vuole, ma ancora nega quello, che era passato, e che realmẽte egli haueua riceuuto, ora si domandano tre cose. la prima, se costui, che vuole restituire potrebbe essere assoluto cõ pagare quello, che riceuette di piu di q̃llo, che li toccaua, ouero se sarà obbligato a tutto, supposto, che l'altro nõ voglia pagare, e nega quello, che passò. La seconda, costui, che vuole restituire la sua parte, ouero il tutto, come pare, che ne sia tenuto, se potrà essere assoluto dalla scõmunica, e da' peccati, dãdo il danaro, che egli hà al presente, e promettẽdo cõ giuramẽto, ouer riconoscimento, o cõ altra diligẽtia, che pagarà fra tãto tẽpo. non potẽdo di presente dar piu danari, per essere la restitutione

in gran quantità, & a lui conuenga vendere alcune cose, per farla. Terzo, se per gli anni, che hà tenuti questi danari saranno obbligati ad alcun'interesse a gli altri fratelli.

[a] Cor. q. 132

R. Secondo Cord.[a] che se bene ad alcuni pare, che per essersi ambedue accordati insieme di ritenersi il danaro per loro, e così per essere stati cagione, che l'vno, e l'altro lo rubasse tutto, e ne togliessero mezzo p vno, per questa cagione sarebbe obbligato ciascuno *in solidum*, nõ volendo pagar l'altro quello, che li toccò: tuttauia in così fatto caso nõ vi deue essere obbligato: ma che ciascuno paghi la sua parte, e nõ d'auantaggio. ancorche l'altro non volesse pagare qllo, che li toccò. e la ragione è, perche se bene l'vno nõ ritenesse per se il danaro, ma si bene l'altro, per nõ essere discoperto, non pare, che l'vno sia cagione dell'altro, ma che ciascuno insieme cõ l'altro volse egualmẽte rubare, ouero torne la sua metà, e così egli è obbligato a quella sola metà: come è detto. Veggasi Nau.[b] Silu.[c] e Med.[d] li quali pare, che dicono, che ciascuno è obbligato a pagar tutto: come si disse nel principio. E così insieme cõ Cord.[e] direi, che'l primo, il qual persuadette l'altro, è obbligato *in solidum*; ma nõ già l'altro. E così deuesi intẽdere in questo caso, quãdo per la sua persuasione l'altro vi cõsentisse piu da douero. percioche se l'altro parimẽte lo voleua, vedendo il danaro così alla mano, e non li mosse piu l'animo, di quello, che egli haueua innãzi, sarà obbligato alla sua sola parte. ancorche l'altro nõ restituisca. & in tal guisa si deue intẽdere l'opinione di Cord.[f] Al secondo rispondo, che si come qualsiuoglia scõmunicato, per debiti, offese, e danni, ouero per le spese *in foro conscientiæ*, non deue essere assoluto dalla scõmunica, se prima non soddisfà alla parte, potẽdolo fare cõmodamente: cioè senza gran danno del suo honore, e senza scandolo, e senza gettar via la roba, vendendola molto mãco di quello, che vale potendosi prolungare così fatta soddisfattione, senza l'altrui gran danno, di colui, a cui si deue fare, e se prima nõ può soddisfare così intieramẽte, deue dar pegni, ouero malleuadori sufficiẽti, e se ne anche egli può far questo, deue giurare di douer soddisfare, quanto prima potrà, cioè senza fraude, e notabile negligentia: hauendo il modo di pagare, cauatone il suo sostentamento, e senza gran danno del suo honore, e roba, come è detto. e fatto questo, e non prima deue essere assoluto in vita, & in morte. da chi ne hà l'autorità: come piu compitamente dice Cordoua.[g] Al terzo si risponde, che non occorre pagare alcun'interesse poiche non vi è, ne vi fu danno. per non hauer lor renduta la parte loro, come si presuppone. anzi sarebbe vsura, se lo riceuessero per questa via. poiche nõ vi è giusto interesse: ne le conditioni, che per ciò si ricercano: come dice Cordoua.[h]

[b] Nauar. in sum. c. 17. n. 110. y 131
[c] Sylu. rest. 3. q. 6.
[d] Med. de rest. q. 8. 10
[e] Cord. vbi sup.
[f] Cord. vbi sup.
[g] Cord. in sum. q. 18.
[h] Cord. vbi sup.

CASO LXXX.

D. Vna persona voleua hauere vn priuilegio di nobiltà, per nõ pagare impositioni, e tributi. e non lo potendo ottenner dal Re, venne vn cortegiano, e conuenne con costui, che li desse vna certa quantità di danari, & egli gl'impetrerà vn priuilegio non cõ titolo del Re di Spagna, ma con titolo dell'Imperatore, come era all'hora, e l'auuisa, che questo tal priuilegio veramente nõ gli è per valere, ne manco *in vtroque foro* per Spagna. percioche il Re in quanto Imperatore, in Spagna non hà potere di questo: ma li seruirà per coperta accioche hauendo li Regidori della terra dalla sua, non gli esaminino il priuilegio con rigore, ne veggano così alla sottile; e non li facciano pagare impo-

a rubare vna cosa; mettendosi insieme, acciochè possano fare il danno meglio, e piu sicuramente; ciascuno è obbligato *in solidum* a restituire tutto il danno: ma se tutti essi siano concorsi nel furto non a posta, ma a caso; nessuno è obbligato a restituire *in solidum*: ma ciascuno conforme alla parte, che li toccò. Il che si deue intendere, quãdo molti a caso vi cõcorrono, e toglie ciascuno la sua parte. percioche se auuiene, che tutto il danno proceda da ciascuno immediatamẽte in maniera tale, che le attioni di essi tutti cõcorrono indiuisibilmente in tutto l'effetto, sono tutti obbligati a restituire *in solidum*, ancorche vi cõcorrano a caso, e senza pensarui. E così se due togliono vn calice, ouero abbruciano vna cosa d'altri, ouero vccidano vn'huomo, qual si voglia di essi sarà obbligato a restituire *in solidum* il danno; ancorche alcuni di essi non habbia mosso, ne indotto al fare così fatto delitto; anzi gli sia increscciuto d'hauerli fatto compagnia. perche egli solo voleua fare tutto il danno. Così dice Medina,[a] Rodriguez.[b] Di questo quì non dico piu. percioche di sopra se n'è trattato alla lunga nel primo caso del cap. De' Furti, & in questo cap. nel caso 77. & ambedue si deuono intendere secõdo q̃sta dottrina.

[a] *Med. in sum. f. 159.*
[b] *F. M. Rodr. 1. to ca. 149. concl. & nu. 11.*

CASO LXXVIII.

D. Se colui, che hà rubato qualche cosa, ouero per altra via la tiene ingiustamente, sia obbligato a restituirla, hauendola in suo potere. o basterà, che ne restituisca il valore essendo cosa certa, che deue essere restituita nella propria spetie; quãdo non sia stata cõsumata, ne disfatta.

R. Che regolarmente deue essere restituita la medesima cosa, che si deue; se sia possibile. e questo senza discapito: e quãdo nõ si possa fare, si deue restituire il suo vero valore; se lo hà tale. e non l'hauẽdo tale, come la vita, la sanità, la libertà, l'honore, e la fama; deue essere restituito q̃llo, che giudicasse vn'huomo prudẽte. percioche questo è quello, che secõdo la giustitia commutatiua, si deue fare: & ancora, quando si può restituire la medesima cosa, come è detto, non basta a restituirne vn'altra così buona, cõmunemente contra la voluntà del proprio padrone: se non quãdo per ciò fusse per essere discoperto il peccatore occulto; ouero per seguirgliene qualche altro incõueniente. percioche all'hora basterà restituire il vero valore; oueramente vn'altra cosa tãto buona. Nauarro;[c] & è buona dottrina.

[c] *Nauar. in Man. c. 17. nu. 24.*

CASO LXXIX.

D. Vn padre stãdo per morire disse a due suoi figliuoli, che li stauano appresso: pigliate quel danaro, che è in quella cassa, e ne darete a' vostri fratelli la parte loro. Costoro lo tolsero; e si rattennero il danaro per loro, ripartendolo fra essi, a ciascuno la metà. gl'altri fratelli, hauendone sospetto cõtra di loro, ne cauarono vna scommunica. ora l'vno di quei fratelli voleua pagare la parte souuerchia, che egli haueua riceuuta. e l'altro non solamente non lo vuole, ma ancora nega quello, che era passato, e che realmẽte egli haueua riceuuto, ora si domandano tre cose. la prima, se costui, che vuole restituire potrebbe essere assoluto cõ pagare quello, che riceuette di piu di q̃llo, che li toccaua, ouero se sarà obbligato a tutto, supposto, che l'altro nõ voglia pagare, e nega quello, che passò. La seconda, costui, che vuole restituire la sua parte, ouero il tutto, come pare, che ne sia tenuto, se potrà essere assoluto dalla scõmunica, e da' peccati, dãdo il danaro, che egli hà al presente, e promettẽdo cõ giuramẽto, ouer riconoscimento, o cõ altra diligẽtia, che pagarà fra tãto tẽpo. non potẽdo di presente dar piu danari, per essere la restitutione

in

in gran quantità, & a lui conuenga vendere alcune cose, per farla. Terzo, se per gli anni, che hà tenuti que sti danari saranno obbligati ad alcun'interesse a gli altri fratelli.

[a] Cor. q. 132

R. Secondo Cord.[a] che se bene ad alcuni pare, che per essersi ambedue accordati insieme di ritenersi il danaro per loro, e così per essere stati cagione, che l'vno, e l'altro lo rubasse tutto, e ne togliessero mezzo p vno, per questa cagione sarebbe obbligato ciascuno *in solidum*, nõ volendo pagar l'altro quello, che li toccò: tuttauia in così fatto caso nõ vi deue essere obbligato: ma che ciascuno paghi la sua parte, e nõ d'auantaggio. ancorche l'altro non volesse pagare qllo, che li toccò. e la ragione è, perche se bene l'vno nõ ritenesse per se il danaro, ma si bene l'altro, per nõ essere discoperto, non pare, che l'vno sia cagione dell'altro, ma che ciascuno insieme cõ l'altro volse egualmẽte rubare, ouero torne la sua metà, e così egli è obbligato a q̃sta sola metà: come è detto. Veggasi Nau.[b] Silu.[c] e Med.[d] li quali pare, che dicono, che ciascuno è obbligato a pagar tutto: come si disse nel principio. E così insieme cõ Cord.[e] direi, che'l primo, il qual persuadette l'altro, è obbligato *in solidum*; ma nõ già l'altro. E così deuesi intẽdere in questo caso, quãdo per la sua persuasione l'altro vi cõsentisse piu da douero. percioche se l'altro parimẽte lo voleua, vedendo il danaro così alla mano, e non li mosse piu l'animo, di quello, che egli haueua innãzi, sarà obbligato alla sua sola parte. ancorche l'altro nõ restituisca. & in tal guisa si deue intẽdere l'opinione di Cord.[f] Al secondo rispondo, che si come qualsiuoglia scõmunicato, per debiti, offese, e danni, ouero per le spese *in foro conscientiæ*, non deue essere assoluto dalla scõmunica, se prima non soddisfà alla parte, potẽdolo fare cõmodamente: cioè senza gran danno del suo honore, e senza scandolo, e senza gettar via la roba, vendendola molto mãco di quello, che vale potendosi prolungare così fatta soddisfattione, senza l'altrui gran danno, di colui, a cui si deue fare, e se prima nõ può soddisfare così intieramẽte, deue dar pegni, ouero malleuadori sufficiẽti, e se ne anche egli può far questo, deue giurare di douer soddisfare, quanto prima potrà, cioè senza fraude, e notabile negligentia: hauendo il modo di pagare, cauatone il suo sostentamento, e senza gran danno del suo honore, e roba, come è detto. e fatto questo, e non prima deue essere assoluto in vita, & in morte. da chi ne hà l'autorità: come piu compitamente dice Cordoua.[g] Al terzo si risponde, che non occorre pagare alcun'interesse poiche non vi è, ne vi fu danno. per non hauer lor renduta la parte loro, come si presuppone. anzi sarebbe vsura, se lo riceuessero per questa via. poiche nõ vi è giusto interesse: ne le conditioni, che per ciò si ricercano: come dice Cordoua.[h]

[b] Nauar. in sum. c. 17. n. 110. y 131
[c] Sylu. rest. 3. q. 6.
[d] Med. de rest. q. 8. 10
[e] Cord. vbi sup.
[f] Cord. vbi sup.
[g] Cord. in sum. q. 18.
[h] Cord. vbi sup.

CASO LXXX.

D. Vna persona voleua hauere vn priuilegio di nobiltà, per nõ pagare impositioni, e tributi. e non lo potendo ottenner dal Re, venne vn cortegiano, e conuenne con costui, che li desse vna certa quantità di danari, & egli gl'impetrerà vn priuilegio non cõ titolo del Re di Spagna, ma con titolo dell'Imperatore, come era all'hora, e l'auuisa, che questo tal priuilegio veramente nõ gli è per valere, ne manco *in vtroque foro* per Spagna. percioche il Re in quanto Imperatore, in Spagna non hà potere di questo: ma li seruirà per coperta accioche hauendo li Regidori della terra dalla sua, non gli esaminino il priuilegio con rigore, ne veggano così alla sottile; e non li facciano pagare impo-

impositioni con così fatto colore; ancorche sappiano, che con tal priuilegio non vale. Quello, che si domanda è, se costui, che in tal modo procurò il priuilegio, accioche sotto questo colore l'altro fusse esente dalle impositioni, sarà obbligato alla restitutione di quello, che l'altro lasciò di pagare d'impositioni, con questo priuilegio: come anche li suoi descendenti, poiche fu in danno della Republica, *& cooperatus est dãnificationi iniustæ.*

R. Che se colui, che procurò il priuilegio, sapendo che l'altro nō lo voleua, se non per seruirsene, ne valeua ad altro, che al far male, in tal vso pare, che egli sia *socius criminis*, e che peccò in cotal sollicitudine: ma quanto alla restitutione, di quello, che non si paga d'impositioni, Cordoua [a] lo mette a carico di chi non lo paga, e de' Regidori, & offitiali, a' quali per l'offitio appartiene esaminare cotal priuilegio, e non al sudetto procuratore *Quia nec ratione suæ solicitudinis, nec ratione intentionis damnum intulit Reipubl.* Consonat Gabriel, [b] & Medina, [c] ancorche Lopez, [d] consenta col primo, ma non in quanto alla restitutione: perche dice, che egli è obbligato alla restitutione colui, che impetrò il priuilegio: & anche dice, che questa è opinione del medesimo Medina, se altri, a' quali con più ragione appartiene risare il danno, non l'hauessero già risatto, e questo mi par più sicuro.

[a] Cordub. q. 97.

[b] Gabr. in 4 sent. dist. 15. q. 2. dubi. 1. concl. 3. de cooperante in crimine furti, sed non in re furtiua.

[c] Medi. de rest. q. 7. & 9.

[d] F. L. Lope. 2. to. in inst. consc. 38. q. 2.

CASO LXXXI.

D. Nella guerra delle Alpussare di Granata, alcuni soldati andādo per guardia di alcuni Moreschi pacifici, rubarono loro tutto quello, che portauano seco, senza cōsentimēto del Capitano. Et altri soldati vedēdo q̃sto, e consentendolo il lor capitano secero prigioni alcuni fanciulli, e dōne Moresche: e p ordine del lor Capitano, & Alfiere le guardauano, accioche poscia il capitano ne disponesse, e per fargli passare, come prigioni per mezzo d'vna città, l'Alfiere con altri tre, o quattro soldati giurarono, che erano schiaui presi in buona guerra, il che era falso: e così li fecero passare: e l'Alfiere li cōpartì fra li suoi soldati, e ciascuno vedette quello, che li toccò, & vn soldato ingannò vna moresca, che li toccò; dicendole, che non era venduta, ma impegnata, e che tornerebbe per essa. Domandasi a che siano obbligati?

R. Che quì si deue presupporre quello, che è detto nel caso primo del capitolo Del furto, e nel caso settanta di questo. E ciò presupposto nel caso presente dico, che della relatione di questo caso pare, che li primi soldati, li quali rubarono a Moreschi, condotti da loro sotto guardia, tutti insieme, e principali furono nella ruberia, e non il capitano: e così ciascuno di essi è obbligato a restituire tutto quello, che rubarono loro, & egli, e gli altri *in solidum* conditionatamente; cioè, se ciascuno di essi non restituisse la sua parte, che egli rubò; come è dichiarato ne' casi citati: ma nel far prigioni le persone, e venderle per schiaue pare, che'l capitano, & il suo Alfiere per lui, ouero in nome di lui furono li principali: e così ciascuno di essi è obbligato *in solidum* conditionatamente, come è detto. E li soldati, a' quali furono dati questi schiaui, sono obbligati a mettergli in libertà, e riscattare ciascuno quello, che li toccò: e quella, che vendette, come cosa rubata; ma coloro, che giurarono il falso, che erano schiaui presi in buona guerra, poiche per ciò furono cagione, che tutti passassero per schiaui, e perdessero la libertà, sono obbligati ciascuno di essi *in solidum* conditionatamente, come è dichiarato, a riscattarli, per quanto loro sia possibile, tutti: ouero fare in manie-

maniera, che siano posti in libertà: in guisa tale, che perciò non incorrano in pericolo della persona. Veggasi Lopez,[a] e Cordoua,[b] il quale allega perciò Gabriel,[c] e Siluestro.[d]

[a] F. L. Lop. 1. p. inst. c8 [?] c. 31. q. 1
[b] Cordub. q. 107.
[c] Gab in 4. d. 15. q. 3. & 4.
[d] Sylu. tit. furtum. q. 16. tit. rest. 3. q. 6. & tit. bellum. 1. q. 10.

CASO LXXXII.

D. Giouanni andando a Lisbona; in Castiglia si prese carico di comprare ad vn suo amico vna certa cosa, la quale non si può portare in Castiglia, se non con pena: e quiui li costò dodici mila marauedis, ò reais, che iui non vagliano più di trenta ducati, e venuto a Castiglia, ne riceuette dodici mila, che quì vagliono trentadue ducati: se sia obbligato a restituire li due ducati.

R. Negatiuamente, secondo Nauarro,[e] e la ragione è, perche in Portogallo vale più il danaro, che quì; secondo, perche il danaro presente vale più, che l'assente, & il detto cōpratore, comprò la cosa raccommãdatali in Lisbona col suo danaro, che egli era poi per riceuere in Castiglia: ancorche questa ragione nō vaglia molto, salua la sua autorità, e di coloro, che'l seguono: percioche il danaro presente non vale, secondo alcuni Dottori, più dell'assente, ne l'assentia fà che sia di più valore, ma la sola stima, in che si tiene, ouero la molta, o poca abbondantia, che ve n'è. La ragion buona, e giusta insieme con la prima, perche li possa riceuere, è perche a sue spese, & a suo rischio la portò, & introdusse quà: onde meritaua molto più di quello: spetialmente, che quì valeuano molto più de' dodici mila marauedis, che li furono pagati.

[e] Nau. cap. 28. in addi. del cap. 23. nu. 8.

CASO LXXXIII.

D. Pietro huomo ricchissimo deue a Giouanni dugento ducati li cēto di certe cose, che li comprò, e gli altri cento, che li promesse per maritare vna figlia di questi vltimi li fece vna fede sottoscritta di sua mano; senza dire, perche conto glieli doueua, perche gli tornaua bene a non dichiararne la cagione: morì Pietro, e lasciò nel suo testamento, che Martino suo herede pagasse senza lite tutto quello, di che egli trouasse sottoscritto di sua mano in suo nome, che fusse debitore. hora Giouanni, che auanti la morte di detto Pietro haueua da lui riceuuto li cento ducati promessi per maritare la figliuola, vorrebbe ricuperare gli altri cento ducati delle cose vendutegli, e ne hà alcuna scrittura: se potrà senza peccato mortale, e senza obbligo di restitutione ricuperarli cō la cedola, o scritta, che li restò de' cēto ducati, per il maritaggio, che li sono già stati pagati.

R. Affirmatiuamente, percioche se bene è peccato veniale di bugia il dire, che quello scritto è delle cose vendutegli; tuttauia, poiche se li deuono, non li fà notabile ingiustitia, ne danno ingiusto con quella cedola, e scritta: domandando quello, che veramente gli è douuto, e con essa cauandolo delle mani ad altri: poiche non lo può fare per altra via, come lo potrebbe fare per via di ricōpensa: mettendo le mani secretamēte ne' beni lasciati da Pietro, al suo herede. Concorda Nauarro,[f] e Cordoua.[g]

[f] Nau. in c. inter ver. 11. q. 3 concl. 24. corol. 87.
[g] Cord. en la sum. q. 194.

CASO LXXXIV.

D. Se chi per odio, o nemistà opera, che vn padrone dia licētia ad vn suo seruitore, il qual poscia non troua chi li dia tanto, quanto li daua il suo padrone, & egli merita: sia obbligato a restituire?

R. Che nò, se'l padrone non lo fece partire contra giustitia, auanti l'essere fornito il tempo, per il quale egli lo tolse, ouero per altra ragione, percioche se bene egli pecca cōtra la legge di carità, tuttauia non pecca contra quella di giustitia, la qual sola obbliga a restituire. Questo è di Nauarro.[h]

[h] Nau. ca. 28. de las addiciones del c. 17. nu. 69.

CA-

CASO LXXXV.

D. Vna donzella si maritò con vn vedouo, che haueua figliuoli della prima moglie, e parimente n'hebbe di questa seconda: la quale durante il matrimonio messe insieme dugento, ò trecento ducati: parte delle fatiche delle sue mani, e parte de' beni communi; & oltre di ciò, quando si maritò, portò seco alcune cose di valore, le quali non furono poste nello scritto della dote: e sono detti beni parafernali, e tutto fù consegnato al marito: stando questa donna vicina alla morte pregò vn suo parente, che spendesse quei danari, ne' suoi figliuoli: & egli dopo la morte così fece, che condusse seco alcuni di quei figliuoli, e spese in loro quei danari, nel che fece vna buona opera a lor padre scaricandolo della spesa, & ad essi figliuoli ancora, facendogli imparare di che non haueuano commodità in casa del padre: si dubita se vi sia peccato, & obbligatione di restituire?

R. Che nõ vi è ne l'vno, ne l'altro, e la ragione è: perche secondo le leggi communi se bene quello, che guadagna quella dõna de' beni communi appartiene al marito, e quello, che guadagna delle sue fatiche appartiene a lei, secõdo le leggi di Spagna: nondimeno li detti guadagni sono communi ad ambedue, e beni da partire nella morte, e l'amministratione del tutto appartiene al marito: e quella de' beni parafernali, cioè quelli, che ella portò oltre la sua dote, appartengono a lei: & in vita, & in morte ne può dispotre a suo volere, saluo doue il costume, ouero lo statuto del paese ordinasse altra cosa, *vt Nauarrus*:[a] e poiche l'vno, e l'altro fu speso ne' figliuoli, & il proprio padre era per consumarli insieme con esso loro, & oltra di ciò per alleuarli bene, & ammaestrarli, non pare che habbi ne peccato, ne obbligatione di restituire cosa alcuna colui, che hà speso li danari in prò di quei figliuoli: maggiormente hauendo il padre consumato li beni parafernali di essa. Cordoua.[b]

[a] *Naua. in sum. c. 17. nu. 135.*

[b] *Cordub. q. 119.*

CASO LXXXVI.

D. Vn consiglio ad vn suo procuratore fece procura di proseguire vna lite, sopra il pagare della tasa di vna madre vedoua, tutrice de' suoi figliuoli, e nella procura non fu posto altro, se non che era cõtra quella tal madre, & appresso lo scriuano ad instãtia solo de' minori, che erano suoi amici, pose nella detta procura, che la lite era contra quella tale, e suoi figliuoli: percioche per vtilità loro importaua, che così fusse posto: Dubitasi, se in ciò peccò lo scriuano, e sia obbligato a restituire?

R. Secondo Cordoua,[c] il qual dice, che egli non condannarebbe di peccato mortale lo scriuano, e gli altri, che v'interuennero, essendoui due conditioni. La prima, che eglino hauessero con ragione creduto d'hauer giustitia nella detta lite, e che non si potrebbe ottennere, con l'aspettare, che 'l consiglio di nuouo aggiugnesse, ouer desse quella procura con l'aggiunta, se non con grandi inconuenienti. La seconda conditione è, che si creda, che questa procura al principio fù data, accioche questa lite fusse trattata contra la madre, e suoi minori: e che se al principio fusse stato così posto, come poscia fù aggiunto, il detto cõsiglio non hauerebbe fatto resistentia, ne difficultà. Ma mancando vna di queste due conditioni, non fù aggiunto alla procura in quella guisa con buona conscientia: & anche se ne venne pregiuditio al consiglio; coloro, che v'interuennero, saranno obbligati a restitutione, altrimente nò. E tutto questo è vero, solamente *in foro conscientiae*: percioche nel foro giuditiale, correrebbono pericolo: e sarebbono gastigato lo scriuano, e gli

[c] *Cordub. q. 184.*

Silu. tit. alfar. & tabellar.

gli altri, che v'interuennero. *Breuiter de hoc Syluester.*[a]

CASO LXXXVII.

D. Giouanni tesoriero d'vn Principe, traffica senza saputa del Principe col danaro del Principe per sua propria autorità; e così il detto Giouanni, si fece ricchissimo, senza che ne venisse danno alcuno alle cose domestiche, e necessarie del Principe, venendo a morte vuol far testamento, e ne domanda consiglio al confessore, che debba fare di cosi fatti beni acquistati, se per auuentura li debba lasciare al Principe, ouero possa, sicura la sua conscientia lasciargli a' suoi parenti?

R. Che quel tal tesoriero, che così traffica non è obbligato in alcuna cosa al Principe: ma può con buona conscientia lasciarlo a' suoi parenti con tal conditione, che dal traffico di quel danaro non ne sia venuto ad altri alcun danno, a' quali a suo tempo proprio, & conueneuole egli doueua pagare li loro salarij: percioche all'hora sarebbe solamẽte obbligato a rifar cotal danno: percioche non essendo li danari di lor propria natura fruttiferi: ma riceuono ciò dall'industria del trafficante; segue, che qualsiuoglia cosa, che con essi acquisti il tesoriero, deuesi riferire, & attribuire alla sua industria. Donde segue, che l'vsuraio, e ladro; ancor che siano obbligati a restituire le cose, tolte con vsura, e furto, tuttauia non son tenuti a quelle cose, che guadagnarono con questo danaro tolto per vsura, ouero rubato: hauẽdolo applicato a traffico lecito: anzi, che colui, che volesse riceuere qualche cosa di così fatto guadagno, acquistato per industria dell'vsuraio, o ladro, peccherebbe mortalmente, e commetterebbe vsura: se a caso non lo domãdasse per qualche guadagno cessante, ouero per risare il danno seguito dal furto, ouero dall'vsura, come dice Soto,[b] & altri: e si raccoglie da' Canoni,[c] e lo proua San Tomaso,[d] e Gaetano: cõ quello, che è detto, concorda ancora Sant'Antonino,[e] Soto,[f] Nauarro,[g] Siluestro,[h] Palestrello,[i] che di ciò tratta bene, & alla lunga.

[b] *Sot. in 4. d. 15. q. 2.*
[c] *c. plerique, & c. si. 14. q. 1.*
[d] *S. Tho. 2. 2. q. 87. art. 4.*
[e] *S. Ant. 1. p. 2. c. 15. §. 3.*
[f] *Sot. de iusti. & iur. lib. 6. q. 1. art. 4.*
[g] *Naua. in man. c. 23. circa empt. & uend. nu. 94.*
[h] *Sil. verb. rest. 3. q. 5. in 9. dicto.*
[i] *Vein en sus respõs. cas. 41. pag. 183.*

CASO LXXXVIII.

D. Giouanni lasciò a sua figliuola tremila scudi, se si maritasse con vn nobil'huomo, come ella era, e non con inferiore: la quale parimente egli instituì vsufruttuaria d'vna certa possessione hipotecata fin tanto, che'l maschio, che ella generasse, hauesse quindici anni. Questa figliuola morto il padre si determinò di seruire a Dio in religione: e dichiarò l'animo suo a Michel suo parente: il quale le assegnò per dote, e vitto nõ tutta la dote, ma solamente mille ducati, come è costume di fare a quelle, che entrano monache nel monasterio: & il rimanente il detto Michele tiene per se. Il che hauendo egli dichiarato al confessore, come in questo affare il confessore debba consigliar Michele, e se per auuentura li debba imporre, che dia tutta la dote co' beni al monasterio.

R. Che non vi sono mancati alcuni Legisti, li quali mettendo la falce nell'altrui raccolta, hanno affermato, che in così fatti legati occorre spesso, che l'herede non sia obbligato a dare altra cosa al monasterio, che la dote solita da darsi ad altre per il vitto: percioche costoro pensano, che quando quello, che si lascia alla figliuola sotto cõditione di maritarsi, eccede la douuta legitima naturale, ella nõ l'acquista, ne si adempisce la conditione. Ma lasciando questa ragione, & altre che ne danno, la cõtraria opinione è cõforme alla legge commune, e riceuuta da Teologi, e da coloro, che s'intendono

che costui, a chi ella li desse, non è obbligato a restituirgli. adunque ne il medesimo Pietro. al quale essendo rotta la fede, vien fatto torto, e li sono offerti quei venti ducati da Antonio, per rilassasse la promessa. poiche per riceuerli hà tãto maggior cagione, quanto la detta promessa ciuile *De futuris nuptijs* era a lui di qualche vtilità. e non sarà obbligato a rilassargliela gratis. e se bene è cosa certa, che la pena posta ne gli sposalitij non vaglia, e sia nulla; perche li matrimonij deuono essere liberi, *vt patet in Iure*, [a] e lo dice S.Tomaso; [b] tuttauia se si pone per la dote, e lo dice, ella è valida. perche non toglie la libertà. come è la commune opinione. Percioche hauendo Antonia, la quale voleua maritarsi con altri, con ingiuria di Pietro, a cui haueua promesso; dato li venti ducati non per pena antecedẽte de gli sposalitij, ma per il lor rompimento, che ne segue: non sarà Pietro obbligato a restitutione. Questo caso è trattato bene, e piu alla distesa dal P.F. Luigi Vega Palestrello; [c] & è buona dottrina. la qual parimente si raccoglie da Nau. [d]

[a] c. gema, de spon. & c. cũ locum. & c. requieuit. eod. tit.
[b] S. Tho in 4. d. 27. q. 2. ar. 1 in respon. ad 4.
[c] F. Luis Vega en sus casos caso 1.
[d] Nau. in Man. c. 17. nu. 34.

CASO XC.

D. Vno per natural dimẽticanza tirò vna pietra, doue era molta gente; e doue nessun'huomo prudente l'hauerebbe tirata: e con essa vi fece dãno: se sia obbligato in cõscientia a questo danno. perche se non è tenuto, pare, che si possa dire, che non sempre la colpa grande obbliga a risare il danno. percioche vi sono alcuni, che naturalmente si dimenticano di quello, che'l prudente huomo di quell'arte è solito di fare. & è parer di tutti, che la colpa grande obbliga a restitutione.

R. Che non è tenuto. percioche egli si deue giudicare all'hora; come se ciò fusse accaduto del tutto, per caso fortuito: essendo quell'atto affatto inuoluntario. poiche egli senza fallo nõ hauerebbe voluto hauer fatto in alcun modo quello, che fece. Il che si può vedere dal fatto. perche se ciò risultaua in suo proprio danno, e pericolo (supposta questa naturale dimenticanza) ne piu nè manco l'hauerebbe fatto: essendo vna certa naturale inauuertentia. Adunque egli è segnale, d'hauer fatto il danno del tutto inuoluntariamente, e senza colpa. Ma nel foro esteriore lo farãno restituire; e con ragione. & anche di piu, che spesse volte faranno il medesimo essendo la colpa leggiera; quando il negotio era così pericoloso: come notò Mercato. *Quia non solum diligens, sed etiam diligentior esse deberet*. Il che necessariamente deue essere notato. e se alcuno curiosamente domandasse, dicendo, In qual modo potremo noi distinguere la dimenticanza naturale dalla colpa, e negligentia grande, la quale sempre è peccato mortale, & obbliga a restitutione. *Respondeo vt inquit Nauarra experiendum esse a quoquã melius, quam explicandum*. tuttauia a me pare, che si possa dichiarare in questo modo: che se intrando io in vn' opera pericolosa, mi si rappresentò, che poteua ciò auuenire nõ vsando sufficiente diligẽtia, accioche nõ ne venisse il danno, egli è allora peccato mortale. percioche hauendo auuertito al pericolo, io non habbia auuertito alla diligentia. il che si sà essere colpeuole, e peccato. ma se cominciando l'opera, io per dimenticanza naturale non auuertì, ch'ella fosse pericolosa, che occorre di rado poi che questa medesima opera pericolosa ageuolmente per se stessa si dimostra tale: all'hora nõ sarà peccato alcuno: ma inauertenza, senza deliberatione, & ignorãtia inuincibile; e così non vi sarà peccato mortale, ne alcuna restitutione *in foro conscientia*. Cõcorda Pietro Nauarra, [e] il quale a questo proposito

[e] Nau. to. 1. resp. li. 2. c. 1. nu. 61. 62. 63. pag. 39. & 40.

trouendere vagliano manco, che se fussero vendute assolutamente, per questo peso, che si pone al cōpratore; cioè, che sia obbligato a riuenderla al venditore, quando egli la richieda. la quale obbligatione vale molto al venditore. Vero è, che'l prezzo non si deue mai abbassar tāto, che sia più della metà del giusto prezzo di quello, che la cosa vale. come si nota ne' Canoni,[a] e lo risolue col rimanente Rodr.[b] e S. Antonino,[c] & Hostiē. & altri; & è cōmune.

[a] ca. ad nostr. de rest. & vend.
[b] F. M. Rodr. vbi sup. nu. 4. & 5.
[c] S. Ant. 2. p. tit. 1. c. 8. § 5. & 8.

CASO II.

D. Vno comprò da vn'altro alcune pecore finte; cioè, che sapeua bene chi le compraua, che non le haueua chi le vendeua; con conditione, che sia obbligato a restituire le pecore, ouero il prezzo riceuuto: se costui, che cōprò di questa maniera debba essere cōdānato per vsuraio; ouero se quì sia contrato di retrouendita. il quale, come è detto nel caso passato, sempre è ingiustitia.

R. Che senza fallo, se non fu aggiunta altra cosa a così fatto contratto, egli non è vsurario, se non richiede oltre il principale, prezzo dell'affitto, o socida di queste pecore. percioche all'hora sarebbe vn simulato affitto. ma se'l cōtratto fusse vero, solo in questo sarebbe ingiustitia, che le pecore fussero conseruate intiere: douendo piu tosto perire a conto del padrone.

Ma similmente nota, che questo è vero, con tal conditione, che non obblighi il venditore a riscuoterle, ma che si deue lasciar, che lo faccia di sua libertà. percioche se fusse obbligato a riscuoterle, ne risulterebbe prestanza, che sarebbe vsura: se quindi si pretendesse guadagno. poi che quì ancora interuerrebbe patto di retrouendita. Concorda Lop.[d] & per intendere questo punto di retrocomprare, e retrouendere nota con Lopez quello, che dice Bartolomeo Medina,[e] nel caso passato.

[d] F. L. Lop. 2. to instr. consc. c. 77. pa. 2.
[e] Med. in instr. conf. en la decl. del 1. mandam § 25.

CASO III.

D. Che cosa sia quella, che si deue intendere, e si deue riprendere in quello, che tocca a gli stocchi. poiche è tutto vno in questa materia; almeno se gli assimiglia molto.

R. La Ricopilatione nuoua[f] vieta, & essaggera grādemente gli stocchi, per il grā pericolo delle cōscientie; e perche il Demonio per questa parte prēde al laccio molte anime, con tanta frequentia, e concorso di stocchi. Stocco, che in castigliano si dice *Mohatra* propriamente è quādo si vende qualche cosa a chi hà necessità di danari: e questo con accordo, e patto, e proposito principale di riuenderla subito per manco di quello, che vale giustamēte. la quale è vsura; oltre l'essere così abbominabil patto, & offesa di nostro Signore, e del prossimo. Concorda Rodrigo de Lorenzana.[g]

[f] Reco. nou. in l. 19. tit. 4. lib. 1.
[g] Loren. in cōpen. que hizo de casos ordinarios de las materias Canoni. de vsu in cap. 102.

CASO IV.

D. Se sia illecita la compra con questo patto; ponendouisi, che non si possa riscuotere la cosa; se non fino a tanto tempo?

R. Che sì. percioche questo è vn riceuere vn guadagno sicuro: voglio dire, che'l compratore riceue sicuramēte li frutti raccolti in quel quel mentre, che non si fornisce il termine della cosa cōprata. la quale è vna vsura palliata. Vero è, che non si può condannare cotal patto; facendosi con buona fede; e pagando il giusto prezzo, che si deue: hauendo riguardo alla cosa, che si cōpra, & al detto patto, che si fà in fauore del compratore. percioche certa cosa è, che vale piu la cosa di quello, che varrebbe, se semplicemente, & assolutamente si facesse il contratto della retrouendita senza obbligare il venditore a non riscuoterla; se non fin'ad vn certo tempo. e conforme a ciò si deue intendere quello, che insegna Nau.[h] & Angl.[i] come risolue Rodriguez.[k]

[h] Nau. in Man. c. 17. nu. 241.
[i] Angl. in 4. q. de vsur. ratione emp art. 2. diff 9. du. 4
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 81. concl. 8 nu. 2.

re. e per la medesima ragione nō variarà il patto, nel qual s'aggiugnesse, che la cosa si riscuota per minor prezzo: poiche può occorrere, che vaglia più, quando si deue riscuotere, come è chiaro da quello, che insegna Nauarro,[a] e Rodriguez,[b] e Lopez,[c] e così, se dopo il tempo, che si riscuote vale più, vėder più si deue, e se meno per meno. Perche se ciò nō fusse in questa vendita, ella sarebbe vsuraria: come parimente dice Silvestro,[d] S. Antonino,[e] Nauarro,[f] Armilla,[g] per questo cap. è buono il cap. dell'vsura.

[a] *Nau. ca. 17 nu 248.* [b] *F. M. Rodr ubi sup. conc. 2. n. 8.* [c] *F. L. Lop. in inst. n g. lib 1. ca. 23.* [d] *Sy. uerb. vsur. n. 15.* [e] *S. Ant. 2. p. tit. 8. §. 8.* [f] *Naua. lib. 3. c. 2 de resti. 2 to nu. 9. dub. 10.* [g] *Arm. vsura nu 14.*

Cap. LXXVII. Della Ricompensa.

CASO I.

DOm. Supposto, che ricompensa significhi contributione fra il debitore, e creditore: come si dice nelle Leggi.[h] La quale si troua in tutte quelle cose, che genere suo hāno vso; cioè, quando vna cosa si può vsare in luogo di vn'altra: si come sono quelle cose, le quali consistono in numero, peso, e misura: secondo Panormitano,[i] ma cessa nelle altre cose; e bisogna, che'l debito sia liquido, e che presto si habbia da dichiarare per tale, come si scriue in vna legge,[k] e come dice Armilla,[l] se li lauorāti, e seruitori possano pigliare nascosamente, e pagarsi di quello, che li loro padroni deuono loro del lor lauoro, o seruitio: perche di altra maniera non possono fare, ne sono pagati.

[h] *l. 1. ff. de compen.* [i] *Panor in c. bona fidei de dep.* [k] *l. fin. C. de compen.* [l] *Arm. uer. recompen. nu. 1.*

R. Affermatiuamėte secōdo Gio. Medina:[m] essendoui le conditioni, che si porranno nel caso seguēte. Et in questo nota, che se vn padrone volesse lasciare in testamēto ad vn suo seruitore cento ducati, & egli dicesse al padrone, che basta, che gliene lasci cinquanta: dicendo questo con animo di soddisfare al padrone di cinquāta ducati, de' quali egli haueua carico di consciētia per cose toltegli poco a poco: e così gli lasciò solamente cinquanta ducati: cō tutto ciò il seruitore è obbligato a restituire li cinquanta ducati, tolti da lui nel predetto modo, e la ragione è; perche il voler lasciare, nō è lasciare, *vt patet in iure*.[n] e così nō li furono lasciati li cento: tanto più, che'l morto hauerebbe potuto mutarsi di volontà, *cum sit ambulatoria vsque ad mortem*: come si scriue nelle leggi.[o] così tiene Nauarro,[p] seguito da Giacomo Graffi.[q]

[m] *Med. C. de reb. rest. p. 41.* *Nota.*

[n] *Arg. tex. cum glo. in l. in vendē. C. de contr. empt. c. litterarum extra de vot.* [o] *c. vlt. volun. 13. q. 2.* [p] *Nau. li. 3. cons. tit. de test cons. 1.* [q] *Iacob. de Graf a Capua en sus decis. dora. libr. 1. c. 93. nu. 11.*

CASO II.

D. Presupposto, come cosa verissima, che se Pietro deue ad vno cēto ducati, li quali hà da pagar Frācesco ilqual Frācesco ne deue a lui altri cēto: si toglie via l'obligatione della restitutione, quando eglino vogliano, che l'vno vada p l'altro: ma vi è grā dubbio, se questa ricōpēsa si possa fare contra la volontà, ouero senza saputa d'alcuni di essi: ma la verita è; che se vno de' creditori, senza suo dāno nō può ricuperare il suo debito, può nel foro della consciētia hauer luogo la detta ricompēsa: ancorche li debiti siano dissimiglianti, cō questo, che chi si serue di tal ricōpensa, soddisfaccia al debitore, riceuendo quindi qualche dāno, come dice Rodrig.[r] Auuertito questo, quante circonstantie deuono concorrere, accioche vn possa lecitamente rifarsi con la roba d'altri, nascostamente per ricompensa di quello, che se li deue?

[r] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 47. concl. 6. nu. 1.*

R. Che sei. La prima, che sia certo, e nō dubbioso di quello, che se gli deue, essendo il debito chiaro, e liquido. La seconda, che non lo possano riscuotere per giustitia, senza suo notabil danno: accioche se potendo riscuoterlo per giustitia, lo pigliasse, come è detto; non sarebbe obbligato a restitutione: dato, che egli peccherebbe. La terza, se non hà te-

stimonij buoni per prouarlo, & il debitore è di tanta autorità, che ancor li giudici lo sogliono temere: ouero sogliono in altre cose compiacerlo: e si teme, che siano per fare il simile in questa, o quando così non fusse, se litigando era per spendere molto più, e patirne fatica, e trauaglio. La quarta, che dal ricuperarlo così nascostamente non si conosca, verisimilmente, che gliene seguirà infamia, o danno corporale, oueramente scandolo, ouero qualche danno, che secondo l'ordine della carità l'huomo è tenuto a fuggire. La quinta, che creda, che nel ricuperarlo di questa maniera, egli nô pecca, ma che è lecito soddisfarsi in cotal guisa. La sesta, & vltima, che nô giouerà cosa alcuna il domâdarlo a chi lo deue, e che'l debitore non lo restituirà vn'altra volta. E così è necessario, che'l creditore dia ordine, come voglia, e pretenda essere soddisfatto, e che non si pigli per forza, facendo violentia. Vero è, che se bene lo togliesse con violentia; tuttauia non incorrerebbe, quâto a Dio nella scommunica, cauata dal padrone di cotal cosa tolta: percioche se bene egli pecca facendo la detta violentia, non ritiene tuttauia l'altrui, onde possiamo dire, che egli sia tenuto a restituire. Ma non è lecito ricompensarsi di quello, che si deue al presente, per quello, che si deue *de futuro*: ne parimente al depositario pagarsi del deposito per quello, che se li deue. Veggasi di tutto questo, che è detto Couarruuia, [a] Nauarro, [b] Rodriguez, [c] Cordoua, [d] Aragon, [e] e Medina. [f] E nota, che quâdo quello, che si deue, viene per via di pena, non può il creditore pagarsi con esso di sua propria autorità, ancorche concorrano le dette conditioni, se non dopo la sentêtia, nella quale vien condannato il debitore, come dice Nauarra. [g]

[a] Cou. li. 2. variar. c. 6. nu. 14.
[b] Naua. in cap. inter. uer. 11. q. 3. concl. 6. corol. 66. nu. 394.
[c] F. M. Rodr. ubi sup. & 1. to. ca. 144. concl. 2. nu. 1.
[d] Cord. q. 111.
[e] Arag. 2. 2. q. 66. art. 3.
[f] Medi. de resti. q. 10.
[g] Nau. lib. 3. de restit. 2. tom. c. 1. nu. 405.

CASO III.

D. Vno fece del bene ad vn'altro; perche nelle sue necessità, e trauagli li prestò danari, & lo serui come amico, e Christiano: p la qual cosa, e per altre passate fra di loro, gli è grandemente obbligato, nô gli essendo stata però giamai in alcun conto renduta la pariglia: onde vedendo la sua ingratitudine, in ricompensa de' passati benefitij, si prese vna certa cosa secretamente: per la quale fu cauata vna scommunica: se costui sia obbligato a restituire, poiche realmente se li deue, per via di gratitudine, tanto più, che ella vale?

R. Che è obbligato a restituirla, sotto pene di essere scommunicato. La ragion'è; perche a fare, che egli si possa pagare con essa per via di ricôpensa è necessario, che tal cosa li sia douuta veramente, e di giustitia; come si disse nella prima Nota del caso passato: e non solamente per via di gratitudine, e carità: come è nel caso presente. Nel che molti s'ingânano, pagandosi con la roba de' lor padroni, per seruigi fatti loro: per li quali se ben meritano qualche gratitudine, e mercede; tuttauia per giustitia non meritano, ne lor si deue per giustitia pagamento alcuno: percioche molto differenti sono le obbligationi antidotale, o di gratitudine, la quale è di sola legge naturale, o di carità, e quella di giustitia legale, che obbliga a pagare, ouero restituire, e di questa tratta, e si deue intendere quello, che si disse nel caso passato. Concorda Nauar. [h] Nauar. [i] e Cordou. [k] Dôde segue, che li debiti, li quali si deono per giustitia non si possono ricompensare co' benefitij gratuiti; percioche colui, che dà al suo creditore qualche cosa gratiosamête nô par che pciò si voglia liberare da quello, che li deue p giustitia: pcioche se volesse liberarsi così da qsto debito, il detto presête nô sareb-

[h] Nau. ca. 17. nu. 14.
[i] Naua. to. 2. de restit. lib. 3. c. 1. nu. 393.
[k] Cordu. q. 111. pa. 186.

sarebbe più donatione, e benefitio gratuito. Vero è, che quando li fece quel benefitio non si ricordaua del debito, ne rimarrà libero: percioche si presume, che se li fusse souuenuto, non sarebbe stato così liberale. Quindi s'inferisce, che chi deue ad alcuno qualche cosa temporale, nō rimane libero dal restituire, per hauer dato al creditore qualche benefitio ecclesiastico, come risolue Nauarro,[a] seguito da Rodriguez.[b] contra alcuni Legisti: percioche il benefitio ecclesiastico si dà gratis, e non si vende: ma se dopo l'hauer dato al creditore il benefitio, per segno di gratitudine, egli rimettesse il debito, rimarrebbe il debitore libero dall'obligo di restituire, & il medesimo si deue dire di tutti li benefitij, e ministerij, che senza peccato, e senza simonia non si possono vendere: ma in contrario si deue dire de gli offitij, che lecitamente si vendono: come sono gli offitij secolari: percioche il darli, e procurarli, per il creditore è vn'idoneo pagamento del suo debito: come si raccoglie da' Canoni:[c] ma deuesi notare, che se vno cōcedesse di essere debitore secretamente di certa quantità ad altri, facendo patto il creditore con esso lui, che li procuri vna certa prebenda può ricompensarsi di tutto quello, che hà speso in procurarglie la col debito, che li deue, il che procede; ancorche l'habbia ottennuto per intercessione de gli amici gratis, senza alcuna spesa: percioche se bene eglino habbiano preso questa fatica gratis, tuttauia non resta, che questo debitore rimanga obligato a pigliarsi così fatta fatica per loro: la qual fatica è cosa stimabile, e vale molto. Il che procede, saluo se il creditore in altre cose simiglianti, ouero in altri benefitij equiualenti habbia seruito il debitore: percioche in questo caso egli nō si può far più la ricompensa: ma se egli conosce, che non deue cosa alcuna al creditore per si fatti seruigi da lui riceuuti, li sarà lecito di fare la detta ricompensa: quando d'altra maniera, senza rompere l'amicitia, e senza altre spese non possa ricuperare il suo debito, come dicono Nauarro,[d] e Cordoua,[e] Lopez,[f] e Rodriguez,[g] che citano altri.

[a] Naua.in sum.ca 17. nu.81
[b] F.M. Rodr.2. to ca. 47.concl.et nu.2.
[c] c.totum. 1.q.3.
[d] Naua.c. 17.nu.108.
[e] Cordub. q.90.
[f] F.M Rodr.1 p.inst. consc.c.130
[g] F.M Rodr.ubi sup.

CASO IV.

D. Vno fù condannato dalla giustitia a dare ad vn'altro vna cosa: percioche prouò, che era sua, il che era falso. Finalmente gliela diede, se potrà lecitamente pigliarsi di nascosto altretanto quanto ella valeua: per risarsi di quello, che la giustitia gli haueua tolto, secondo le cose allegate, e prouate dalla parte contraria?

R. Che sì, così tiene Alfonso di Castro.[h] Per questa materia nota, che colui, il quale dopo hauer venduto, o comprato vna cosa, troua d'essere stato ingānato nella metà del giusto prezzo, il che è chiaro, e manifesto; come ancora è chiaro, che non lo potrà ricuperare per via di giustitia: può senza dubbio alcuno toglierè al detto debitore secretamente quello, in che fù ingannato: osseruando le conditioni della giusta ricompensa, come quando l'inganno nō fu così esorbitante, si può ricompēsare solamente in secreto di quello, in che è stato ingannato, e per tanto li compratori molte volte si lamētano di essere stati ingānati, mossi più dall'amor proprio dell'interesse loro, che dalla verità del cōtratto: percioche realmente non è stato ingannato, e perche spesse volte non è manifestamēte chiaro, che sia stato fatto il detto inganno secōdo Medina allegato da Cordou.[i] deono li cōfessori andare molto auuertiti trattādosi di queste secrete ricōpense, come dice il medesimo Cord.[k] e Lop.[l] e Rodr.[m] Per questo cap. è a proposito il cap. de' furti nella prima Parte.

[h] Castr.de potest. legis pen.lib. 1
Nota.
[i] Cord.nella sum.q. 130.
[k] Cordub. q.11.
[l] F.L Lop. in instruc. nego lib.3. c.53.in princip
[m] F.M Rodr.2 to.q. 17 conclus. & nu.9.

Digitized by Google

Cap. LXXVIII. De' Rigattieri.

Per questo capit. è buono il caso cinquantanoue del capit. del comprare, e vendere nella prima Parte.

Cap. LXXIX. De' Sacramenti.

CASO I.

DOm. Supposto, che *sacramentũ sit sacrae rei signum, vt habetur in iure*,[a] e così definisce il Maestro,[b] e S. Tomaso:[c] auuertendosi, che per dire segno di cosa sacra, non s'intende qualsiuoglia cosa sacra: perche se così fusse, la croce, & altre molte cose sarebbono sacramento: ma la cosa sacra, che ci santifica: come dicono communemente tutti li Dottori, che differētia sia fra questi sacramēti, Battesimo, Penitentia, & Eucaristia: poiche per ciascuno di essi a chi li riceue degnamente si dà la prima gratia?

R. Che la differentia, che fra essi si troua è, che per riceuere il sacramēto del Battesimo, basta solamēte l'attritione, la qual si sà non essere d'auuantaggio: ancorche sarebbe buon consiglio, che fusse contritione: e che per riceuere la penitentia, parimente basta l'attritione, con tal cōditione, che non sia conosciuta per tale, ma che si pensi probabilmente essere contritione, se bene anche vi hà opinion probabile, e molta buona, che basti attritione, conosciuta per tale: e che per riceuere il sacramento dell'Eucaristia si richiede, vi sia contritione conosciuta; ouero tale, che si creda essere contritione, e che preceda la confessione. Cordoua,[d] e Lopez,[e] il qual dice, che per il Battesimo, e Penitentia, basta attritione, conosciuta per tale; e che questa è probabile opinione, come è detto di sopra: il che segue similmente Rodriguez,[f] & è quasi commune, come io tēgo nel nostro Sperchio de' Curati.[g] In somma nota nel caso seguente, vn'altra differentia, che è fra questi sacramenti.

[a] dist 1. ca. sacrific.
[b] Maestr. in 4 d. 5.
[c] S. Tho. 3. p q. 6. ar. 2.
[d] Cord. in 99 Theol. q 1 § 27 a
[e] F L Lop. 1. p. inst. consci. c. 9.
[f] F. M Rodri. 1. to. ca. 50. conclus. O nu. 4.
[g] c. 11. del sacr. de la penit. §. 20. nu. 108.

CASO II.

D. Che differentia sia fra questi quattro sacramēti; cioè Battesimo, Cōfermatione, Eucaristia, e matrimonio; e qual sia il più eccellente fra essi?

R. Che la differentia, che si vede fra essi, è; che'l sacramento del Battesimo eccede, & è differente da gli altri, *Ratione efficacia*, percioche per propria virtù al penitente battezzato sono perdonati tutti li suoi peccati di colpa, e pena: e non è necessaria penitentia esteriore. Il sacramento della Confermatione è differente, & eccede gli altri, *Ratione conferentis*; pche dal solo Vescouo egli è amministrato, e dato. Il sacramento dell'Eucaristia, eccede, & è differente da gli altri, *Ratione dignitatis, & sanctitatis*. percioche contiene in se il corpo, e sangue di Christo, e tutto il medesimo Christo real, e veramente, *sicut est in cœlo*. e parimente è differente da gli altri in altre cose: vedile nel caso passato. Per queste differentie, è questo sacramento il più eccellente di tutti gli altri. Il sacramento del matrimonio eccede, & è differente da gli altri, *Rationes significationis*. percioche significa il congiugnimento di Christo con la Chiesa, per la natura humana, e diuina. *Consonat Summa Confessorum*.[h]

[h] Sum. Cõfess. tit. 24. q. 138.

CASO III.

D. In che siano differenti li sacramenti della nuoua, e vecchia legge?

R. Che in questo, che li sacramēti del-

della legge antica nô dauano la gratia, ne apriuano le porte del Cielo; ne poneuano l'huomo in stato sufficiente, per poterui arriuare, il che tutto fanno quelli della nuoua: e quello, che li sacramenti dell'antica legge faceuano, di cagionar la gratia, e gloria *ex opere operantis*, a chi con gratia, e fede li riceueua, questo medesimo fanno quelli della legge nuoua *ex opere operato*. Concorda Fr. Vittoria,[a] Flores Theologicar.[b] Questa è commune dottrina di tutti, *nemine discrepante*.

[a] Victor. in sum. sacr. nu. 2.
[b] Fl. Theolog. q. de sacra. veter. legis.

CASO IV.

D. Quanti sono li sacramēti della legge nuoua, e da chi furono instituiti?

R. Che sono sette. Il primo Battesimo, il secondo Confermatione, il terzo Penitentia, il quarto Eucaristia, il quinto Ordine sacro, il sesto Matrimonio, il settimo Estrema vntione: e cosi è determinato da tutta la Chiesa Cattolica, e dal Concilio Tridentino[c] sono dichiarati per heretici chi altrimente dicessero. Questi sacramenti furono instituiti dal nostro Signore Giesu Christo, e chi dicesse altra cosa similmente dal detto Concilio[d] è dichiarato per heretico. Vedi Soto,[e] e Vittoria.[f]

[c] Con. Tri. sessio. 7. de sac. in gen.
[d] Con Tri. en la propria sess. c. 7. & 8.
[e] Sot. in 4. d. 1. q. 5 ar. 2. p. 88. a. b.
[f] Victor. de sacr. nu. 3. 4. 5.

CASO V.

D. Saputosi, che li sacramēti della legge nuoua sono sette, e che tutti furono instituiti dal nostro Signore Giesu Christo, come è detto nel caso passato: se tutti questi sacramēti siano propria, e realmente sacramenti: e se senza alcun dubbio habbiano in se stessi gratia, in maniera tale, che a tali, & a ciascuno, che si accostano ad essi, e li riceuono diano la gratia, e questo *ex opere operato?*

R. Che sono così propria, e realmente sacramenti, che chi tenesse il contrario, vien dichiarato per heretico dal santo Concilio Tridentino.[g] Questi sacramenti senza alcũ dubbio contengono la gratia, che significano, la quale danno *ex opere operato*, a chi degnamente li riceue, in tanto che parimente il santo Concilio Tridentino[h] dichiara per heretico chi tenesse il contrario. E cosi deuesi notare, *Quòd est proloquiũ Theologorum, quod sacramenta nouæ legis significando efficiunt, & efficiendo significant, eo quod sunt signa practica, & verè, & propriè instrumentaliter sunt causa gratiæ, & Deus est causa efficiens, quæ gratuito abluit, & sanctificat, & causa formalis iustitiæ Dei, quæ nos iustos facit.* Vedi il Concilio Tridentino,[i] e Ledesma,[k] e Vittoria.[l]

Finalmente Dio è causa efficiente principale della gratia, e la ragione è: perche causa principale è quella, la qual fà effetto simigliante a se: e Dio per la gratia fà l'huomo simigliante a lui, conformasi: perche di solo Dio è perdonare li peccati.[m] e l'infusione della gratia è remissione del peccato: oltre Dio vi sono altre cause manco principali della gratia: percioche Christo in quāto huomo è detto causa meritoria della gratia, la quale è ridotta all'efficiente, & il sacramento è causa instrumentale, & il sacerdote, che l'amministra. Vedi il Concilio Tridentino,[n] Angles,[o] e Ledesm.[p] e Soto,[q] come anche io hò detto nel nostro Specchio de' Curati.[r]

[g] Con Tri. vbi sup.
[h] Con. Tri. in eod. loco. Nota 1.
[i] Conc. vbi sup.
[k] Ledes. in sum. de sacr. in gen. diff. 7. col. 3. c. Nota 2.
[l] Victor. in sum. sac. n. 3. 4. 5. 6.
[m] Matth. c. 9.
[n] Con Tri. vbi sup.
[o] Ang. lib. 2. sen. d. 18. q. 3. de gra.
[p] Lede. ubi sup. col. 32.
[q] Sot. in 4. d. 14. q. 1. artic. 4. p. 606
[r] Espe de cur. c. 7. de los sacramentos en comun. §. 3. & 8.

CASO VI.

D. Quando cominciarono ad obligare li sacramēti della legge nuoua, e cessarono quelli della vecchia?

R. Che quelli della legge nuoua cominciarono ad obbligare dapoi, che l'Euangelio fù sufficientemente promulgato, che fù il giorno di

[a] Med. 1.2. q. 103. ar. 3. pag. 929.

Pentecoste, secondo Medina.[a] Scoto aggiugne di piu, che in quel giorno cominciò questa promulgatione; e che durò per qualche tẽpo. ma S. Tomaso tiene, che comminciarono a obbligare subito dopò la Passione, Risurrettione del nostro Signore: e che q̃lli della legge antica cessarono, quando Christo nostro signore' disse nella Croce, *Consumatum est*, e risuscitò. concorda con questo di S. Tomaso,[b] e di Soto,[c] e Vittoria,[d] Ledesma,[e] Medina[f] dice, che questa opinione di S. Tomaso è probabile.

[b] S. Th. 3. p. q. 38. ar. 3. [c] Sot. lib. 2. de iu. & iu. q. 5. art. 4. [d] Vitt. de sa cr num. 10. & 11. [e] Led. in su ma de sa pt. sat. dif. 3. [f] Med. vbi sup.

E per ciò nota cinque conclusioni. La prima, la Circoncisione, e le altre cose legali auanti la Passione di Christo sempre furono sotto precetto. Questa conclusione si proua; perche Christo non disciolse la legge antica, auanti l'hauerla adempita. & essa non su adempita auanti la passione, quando disse, *Consumatum est*. Adunque auanti la passione nõ cessarono le cose legali. La seconda, Nella passione del Signore tutte le cose legali furono estinte, cioè morte, quanto al precetto, e quãto alla virtù: voglio dire, che dopò la Passione del Signore non vi era precetto della Circoncisione, ne alcun'altra cosa della legge scritta; ne la Circoncisione haueua la forza, che auanti haueua hauuta. *Hæc conclusio habetur expresse in Concilio Florentino: vt patet ex Paulo:*[g] *Translato enim sacerdotio, necesse est, vt legis translatio fiat.* La terza, Il Battesimo, e gli altri Sacramenti della legge Nuoua, quanto all'vso, e riceuimento loro, secondo la dottrina di S. Tomaso[h] subito dopò la passione di Christo, e la Resurrettione comminciarono ad obbligare. poiche all'hora cessarono le cose legali. Io hò detto, secondo la Dottrina di San Tomaso, per l'opinione citata di sopra di Medina, la quale parimente è probabile. Intorno al tempo, quando cessassero le cose legali' sà gran controuersia fra San Girolamo, e Sant'Agostino. percioche pare, che San Girolamo fusse di parere, che subito dopò la passione non solo furono morte; ma ancora mortifere. con tutto ciò Sant'Agostino disse meglio: e così, *Secundum mentem eius*. La quarta conclusione sia, la quale similmente è di tutti, subito dopò la passione di Christo, e Risurrettione, tutta la legge antica perdette ogni sua forza di giustificare, e d'obbligare. in guisa tale, che ne anche restò sotto consiglio: ancorche auanti la pubblicatione sufficiente dell'Euangelio per qualche tempo, non furono mortifere: in questo senso, che era bene osseruarle, senza alcun peccato, a chi sapeua, e non era ignota la legge di Christo. *Probatur ex facto Pauli*.[i] La quinta, & vltima conclusione è, Dopò la sufficiente pubblicatione dell'Euangelio tutte le cose legali sono, furono, e saranno mortifere. *Habetur hac conclusio determinata in Iure,*[k] *& in Concilio Florentino*, e si proua per quel detto di S. Paolo,[l] *Si circuncidamini, Christus vobis nihil proderit*. Concorda Vittoria.[m] Questo, quantunque breuemente, si troua nel nostro Specchio de' Curati.[n] Veggasi.

[g] Paul. 7. [h] S. Th. vbi sup. [i] Paul. Act. 6. [k] Extra de bap. et eius effect. c. maiores. [l] Paul. c. 5. ad Gal. [m] Vict. vbi sup. [n] c. 8. del sa cr. del bap. §. 3. nu. 10. & 11. to. 1.

CASO VII.

D. Presupposto, che li Religiosi vna volta approuati, se fussero priuati dalla confessione occultamente da' loro Prelati, ouero se si dubita della priuatione ancorche confessando, pecchino mortalmente; tuttauia vagliano le confessioni di coloro, che non lo sapendo cõ buona fede si confessarono da essi: come tiene Rodriguez,[o] seguendo Siluestro.[p] e si proua. perche essendo tolerati nell'vffitio loro; non essendo pubblicata la lor priuatione; sarebbe

[o] F. M. Rodr. 1. to. ca. 60 conc. & nu. 1. [p] Syl. verb. cõf. 2. q. 15.

sarebbe confusione per l'anime il dire, che le confessioni fatte erano state inualide. Vn frate sacerdote, e confessore vscì del suo ordine apostata, e fuggitiuo, e lasciando l'habito, prese il clericale, nel quale amministrò li Sacramenti, così quel della Penitentia, come tutti gli altri, non sapendo alcuno, che egli fusse frate. percioche se fu doue nessuno il pote conoscere, e doue fu approuato dal Vescouo, e posto in vna Cura: non sapendo il Vescouo il suo stato: se li Sacramenti dati da costui saranno validi: poiche per hauer lasciato l'habito, egli è scommunicato?

R. Che cotali Sacramenti hanno il loro effetto. e la ragione è; perche il Concilio Constantiense determinò *Ad sedandas conscientias timoratas*, che solamente li sacramenti dati dallo scommunicato *Nominatim*, ouero da colui, che ferì il cherico; in maniera che non si possa ricoprire per alcuna via d'hauerlo ferito; non fussero validi: e che li Sacramenti dati dallo scommunicato secreto, ouero tolerato, come è costui, fussero validi all'hora, e quando si sapesse, che egli era scommunicato: come dice Rodriguez,[a] e Bartolomeo Medina, il quale inferisce di piu, che'l sacerdote il quale è sospeso, & irregolare, per essersi ordinato, & hauer celebrato, auanti l'entrare ne' venticinque anni; essendo ignorantemente approuato confessore; valide sono le confessioni, che egli fà, in quanto la sua sospensione, & irregolarità era occulta: e saranno valide, ancorche si publichi così fatta suspensione, non essendo *Nominatim* sospeso: osseruandosi la forma della Strauagante, *Ad euitanda*. che è quello, che determinò il detto Concilio Constantiense. percioche è verissima conclusione di Gaetano,[b] che tutto quello, che si fà nel foro penitentiale da' Confessori legati da qualche censura ecclesiastica, o per altra via impediti, vale, non si sapendo li loro impedimenti. e così inferisce Gaetano, che l'assoluto da qualche confessore legitimo, che habbia qualche impedimento occulto, il quale se si sapesse impedirebbe l'assolutione, è verissimamente assoluto dauanti Iddio, e della Chiesa. La quale opinione segue Rodriguez,[c] & Aragon.[d] e questo si deue tenere. ancorche Angles vada per altro camino; dicendo, che quello, che è detto procederà, quando quel tale scommunicato hauesse benefitio curato, e non quando ne mancasse: il quale douendo auuertire, che in questo caso ci fondiamo nella buona fede di coloro, che si confessano dal detto confessore, vedendolo, e consentendolo il suo curato, che non sà il suo impedimento. la qual buona fede, & affettione non è bene, che si perda, ouero si raffreddi in alcuna maniera, per rispetto di tutti li confessori, per vn cattiuo, & inobbediente confessore. Veggasi di ciò Couarruuia,[e] e Nauarro.[f] Vero è, che l'opinione d'Angles sarà vera, quando colui, che non hà benefitio curato, è publicamente sospeso ouero scommunicato *Nominatim* conforme al tenore della Strauagante. percioche a costui l'huomo non può domandare fuori dell'estrema necessità, che lo confessi, senza peccare mortalmente, ancorche sia apparecchiato, e pronto per confessar tutti. perche all'hora coopera al suo peccato: & in questo caso la confessione sarà inualida. poiche ad essa se ne viene il penitente cō compiacentia di peccato mortale.

Finalmente io hò detto di sopra nella domanda, vn frate sacerdote, e con-

[a] F.M.Rodr. ubi sup. & in add. bullæ ad §. 9. nu. 10.
[b] Caie. ver. absolut.
[c] F.M.Rodr. ubi s. p.
[d] Arag. 2.2. q. 60. art. 6. pag. 109.
[e] Cou. in c. alma mat. 1. p. §. 6. n. 6
[f] Nau. c. 9. nu. 7. & 8.

confessore vscì fuori dell'ordine di maniera, che si presuppone, che quã do n'vscì, non era giuridicamente per sententia priuato dell'offitio di confessore. Doue s'appresenta con ragione di dubitare, se sarà il medesimo, che è stato risposto, quando se n'vscisse, essendo priuato dell'offitio per sententia giuditiale de' suoi Prelati. e dico aggiugnendo alla risposta di questo caso, che le confessioni fatte con questo religioso apostata, e scommunicato, e che per sentẽtia giuditiale de' suoi Prelati, essendo nella Religione, fu priuato dell'offitio di confessore: sono valide per mio parere. La ragion è: perche la sententia de' giudici si deue interpretare conforme alla mente loro ragioneuole, e la mente ragioneuole de' Prelati. che danno così fatte sententie, priuando costoro del monasterio, delle confessioni; stando, e viuendo sotto l'vbbidientia regolare. e così si deue intẽdere il caso 23. Del cap. Della Confessione. e non quando n'è fuori, come egli n'era. Veggasi Rodriguez.[a] il qual proua molto gentilmente.

[a] F. M. Rodr. in addi. vbi sup.

CASO VIII.

D. Se tutti li Sacramẽti della Chiesa siano, *de necessitate salutis*.

R. Che tre sono necessarij, e gli altri nò. Il Battesimo, e questo *simpliciter per se*, è necessario a qualsiuoglia persona particolare; come anche la confessione: e questo supposto il peccato mortale. e quello dell'ordine. e questo sacramento è semplicemente necessario, non già ad vna particolar persona; ma a tutta la Chiesa in cõmune, cioè all'vniuersità de' fedeli: & anche a qualunque prouincia. perciochе senza sacerdoti, e Vescoui non può essere amministrato il culto Diuino. & in cotal guisa questi tre sacramẽti, ancorche diuersamente, sono necessarij: e se alcuno dicesse, che ancora il sacramento dell'Eucaristia è necessario. perche si come il Battesimo *per se simpliciter* è necessario, secondo quelle parole, *Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto*: così è questo per quelle parole, *Nisi manducaueritis carnem filij hominis*: deuesi rispondere, che quelle parole si deuono intendere *De manducatione spirituali, & non de sacramentali*. E se passando più auanti, egli domãdasse, perche si debbano intẽdere in questa maniera: poiche l'vna, e l'altra sono simiglianti; & a quello del Battesimo non si debba dar quel senso; si deue similmẽte rispondere, che vna cosa può essere semplicemente necessaria in due maniere. l'vna *Ratione finis*, e l'altra *ratione praecepti*. e quella cosa si dice necessaria *ratione finis*; senza la quale il fine non si può cõseguire. & in questo modo li tre sacramẽti, che sono Battesimo, cõfessione, & ordine sono semplicemẽte necessarij; e quello dell'Eucaristia, quanto al mangiare per fede: come insegna S. Agostino, dicendo, *Crede, & manducasti*. Il Battesimo è necessario: per cominciare vita spirituale. onde senza esso, *In re*, doue ve ne sia cõmodità; nõ possiamo attaccarci alla prima gratia cõ Dio. Il che è necessario, necessitate *finis*. ma l'Eucharistia è necessaria, come cõsumatione del Battesimo. e per tanto per la gratia basta in voto pigliare la medesima Eucharistia. se ben vi rimãga la forza del precetto, d'essere riceuuta *In re* al tẽpo determinato dalla Chiesa. cõ quello, che è detto concorda Soto,[b] e Vittoria.[c] Per questo cap. è buono il cap. De' Ministri de' sacramenti. veggasi. e principalmente si guardi nel nostro Specchio de' Curati cap. 7. De' Sacramẽti in cõmune. doue ne hò trattato più alla lunga: seguendo l'ordine de' Dottori: e così cõ quello, che in questo, & in quel luogo se n'è detto, si hauerà quello, che è necessario di saperne. Veggasi.

[b] Sot. in 4. sen. d. 1 9 6 ar. 4. p. 226.
[c] Vittor. in sum. de Euchar nu. 31

Cap.

Cap. LXXX. Del Sacrilegio.

CASO I.

DOm. Supposto, che'l sacrilegio significhi, & apporti seco irriuerentia; ouero ingiuria delle cose sacre, che *ex genere suo* sia peccato mortale: come si può vedere in Armilla.[a] se colui, che ruba qualche cosa notabile a' Cherici: commetta sacrilegio, che debba essere spetialmẽte confessato: e se il furto di cosa sacra, che per essere in poca quantità, sarebbe veniale; diuẽga mortale per la circonstantia del sacrilegio: e se bisogna confessarlo?

[a] *Arm. ver. sacril. n. 1.*

R. Al primo, che solamente commette sacrilegio, che deue essere cõfessato colui, che con violentia ruba, ouero toglie li beni, ancorche siano patrimoniali a' Cherici. percioche fa ingiuria, o violentia a cotal persona sacra, ouero dedicata al culto Diuino: *vt aut expressè Panormitanus.*[b] ma non già se ruba loro alcuna cosa di nascosto, senza far violentia alle persone. Ma coloro, che furano senza violentia le cose sacrate per il culto Diuino, e tenute da Cherici, commettono bene propriamente sacrilegio; che bisogna confessare. quantunque non le rubano con alcuna violentia. Concordano Siluestro,[c] & Angelo,[d] San Tomaso,[e] e Gaetano.

[b] *Pan. in ca. cæterum, de iudicijs.*
[c] *Syl. tit. sacril.*
[d] *Ang. titu. immunitas, c. 59.*
[e] *S. Th. 2. 2. q. 99.*

Al secondo, se'l furto diuenga mortale per il sacrilegio.

R. Che non sempre: ma quando così fatto sacrilegio fusse mortale: come sarebbe rubare vna particella del santissimo Sacramento, vn poco di Cresima, vn poco di cera con notabile violentia, ouero ingiuria del luogo, o della persona sacra: & anche per la circonstantia del modo: come se'l penitente confessandosi rubasse al Confessore vna gazzetta: ouero a chi li dice la Messa, ouero lo communica, ouero per il luogo: come dalla Custodia, o dall'altare; stando quiui il santissimo Sacramento, rubasse vna picciola cosa, che iui fusse: non dico togliesse: ma rubasse con animo furtiuo: ouero *Inuito Domino*. e questo è per la notabile ingiuria, che si fà alle cose sante, che quiui si fanno, ouero stanno: come è cosa chiara. Con quello, che è detto concorda Cordoua,[f] e Rodriguez.[g] E notino li Confessori, che'l sacrilegio in questo caso è caso riseruato a' Vescoui. ma il desiderio di farlo, non si facendo, ancorche sia sacrilegio mentale, e peccato mortale: tuttauia non è riseruato a' Vescoui. perche la Chiesa non riserua mai per se li peccati meramente interiori. Dico meramente. perche se venissero accompagnati da qualche atto esteriore: come sarebbe, commandando, o procurando, che si faccia il sacrilegio; quantunque non segua, può essere tuttauia caso riseruato. Veggasi San Tomaso,[h] e li Sommisti,[i] e Rodriguez.[k]

[f] *Cordu. in sum. q. 13.*
[g] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 146. conclu. & nu. 3.*
[h] *S. Th. 2. 2. q. 96.*
[i] *Sum. ver. sacril.*
[k] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.*

CASO II.

D. Se coloro, che spogliano le Chiese, e rompano le lor porte, siano *ipso facto* scommunicati: poiche è sacrilegio?

R. Affermatiuamente: come dicono li Canoni:[l] secondo che cita Rodriguez: ancorche Nauarro, e cõ esso Giacomo Graffi dicono, che li Canoni non li scommunicano: ma che presuppongono, che siano scommunicati: poiche commandano, che siano denuntiati per tali. e che non basta denuntiatione generale; secondo la mente d'vna Strauagante.[m] e per incorrere in questa scommunica, che è riseruata al Papa, si richiedono due cose. La prima, che rompino le porte della Chiesa: la seconda, che rubino di essa: come dopò l'Abbate, e Gaetano, tiene Nauarro,[n] e Giacomo Graffi,[o] e Rodriguez.[p] Laonde dicono, che colui, che rompe la cro-

[l] *c. conquest. de sent. excom.*
[m] *Ad euitãda.*
[n] *Nauar. in sum. ca. 27. nu. 94.*
[o] *Iacob. de Graff. in decis. aur. lib. 4. c. 19 n. 5.*
[p] *F. M. Rod. vbi sup. concl. & nu. 2.*

croce, ouero il tabernacolo; e fà altri somiglianti disordini se non ruba qualche cosa, non incorre in questa scommunica. & il medesimo s'intende ancora ne' monasterij, hospitali, & altri luoghi pij, consacrati con autorità del Vescouo: come dopò l'Abate, e Nauarro tiene Salzedo, [a] e Rodriguez. [b]

[a] Salzed. in pract. crim. c. 86. in fi.
[b] F. M. Rodr. ubi sup.

La terza cosa, che si deue notare è, che si dice rompere la Chiesa colui, che rompe, ouero mina la muraglia, rompe la porta, rompe la serratura: ouero colui, che spingendo, ouero in qualunque altra maniera sforzando prepara l'entrata: e non colui, che apre con chiaue, ouero che la rubasse, o le togliesse per forza; ouero ciò non facesse: secondo la mente di tutti. Veggasi Nauarro, e Giacomo Graffi.

E nota intorno a ciò che vi è vna Concessione di Leon X. il qual scommunica *ipso facto:* riseruandone a se stesso l'assolutione, coloro, che facessero qualche notabile violentia ne' monasterij de' Frati Minori.

CASO III.

D. Se'l religioso, il qual rubasse qualche cosa per se stesso di casa d'vn secolare, peccherebbe contra il voto della pouertà, e commetterebbe sacrilegio, come se fornicasse cō vna donna secolare?

Nota 1. Auanti che si risponda nota, che sacrilegio vuol dir tanto, quanto irreuerentia delle cose sacre, come è detto nel primo caso, e di suo genere è peccato mortale; e contiene tre spetie con le sue circonstantie. che di necessità deuono essere esplicate nella confessione: come le altre circonstantie, che mutano la spetie, o uero è fatta ingiuria alla persona sacra, come ferendo vn Cherico, ouero facendogli in qualche altro modo violentia; contra lo statuto de' Canoni, o contra il voto personale: come è di castità, e questa è l'vltima spetie. ouero si fà ingiuria al luogo sacro: come quando se ne caua chi vi si era ritirato, per essere sicuro: ouero si ruba qualche cosa del detto luogo. e questa è l'altra spetie di sacrilegio: ouero si fà ingiuria alle cose sacre, o dedicate a Dio; come a' sacramenti, censi, o reliquie, o imagini de' Santi, o ad altre cose somiglianti, che appartengano al culto di Dio, e riuerentia de Santi, & ad altre cose mobili, & immobili dedicate a Dio, destinate all'vso de' ministri di Dio. e questa è l'vltima delle tre spetie di sacrilegio. Ciò auuertito;

Rispondo, che peccherà contra il voto di pouertà, e contra il settimo commandamento: ma che non commetterà sacrilegio. percioche se bene è vero, che egli è santificato a Dio: tuttauia non è tale per non rubare; come è per viuere castamente. & accioche s'intenda, quando si commette sacrilegio considera a qual'effetto, persona, o luogo sia santificata alcuna cosa: e se quello, che si commette si commetta contra quello, per il quale fu santificato. percioche all'hora si commetterà sacrilegio: e non altrimente. e cosi chi impone grauezze alle possessioni della Chiesa, se lo fai con autorità secolare, sarà sacrilegio. percioche in quanto a ciò sono santificate. ma se vi commettesse furto, ouero adulterio, non sarà sacrilegio: *Quia non ab hoc exempta sunt, eo quod sint Ecclesiæ.* Donde parimente segue, non essere sacrilegio bestemmiare, ouero spergiurare in Chiesa; come è il rubarui: oueramente spargerui seme humano. percioche in quanto a questo ella è santificata; e non quanto al bestemmiare, ouero al spergiurare. Concorda Armilla, [c] e Tabiena. [d]

[c] Arm. ver. sacril. n. 1.
[d] Tabie. eod. verb. & num...

Nota 2. Nota, che questo tale è obbligato a restituire, secondo Nauarro. [e] il qual dice, che'l religioso è obbligato a restituire quello, che egli rubò, andando in viaggio; trouandone l'occasione, per non andare mendicando,

[e] Naua. en los consil. 5. tit. de furt. c. 1 in fin.

do, ouero patendo altre incommodità, che patiscono coloro, che vanno in viaggio.

Parimente nota, che'l religioso, il qual rubasse qualche cosa, per conuertirla in vtilità del Conuento, costui non è proprietario, ne rompe il voto della pouertà. percioche per il voto solo egli si obbligò a non andar cercãdo cosa alcuna per se stesso, ne a se stesso douerlo appropriare. Vero è, che trasgredisce il commandamento di Dio: per il quale egli pecca mortalmente: & è obbligato a restitutione. ma non pecca peccato con circonstantia, che necessariamẽte debba essere confessata: il che dourebbe fare, se la rubasse per ritenere per se medesimo. percioche all'hora sarebbe proprietario; e romperebbe il suo voto. e così commetterebbe due peccati. l'vno di furto, e l'altro facendo contra il suo voto. come dice Nauarro.[a]

[a] *Nau. consil. 3. de regular. cons. 75. pa. 280. col. 3.*

CASO IV.

D. Se coloro, che comprono, vendono, giuocano, e ballano nella Chiesa, commettano sacrilegio?

R. Negatiuamẽte. percioche queste cose non sono vietate sotto precetto. come è il non *Effundere semen*. ancorche sia vero, che così grãde eccesso vi potrebbe essere, che lo facesse sacrilegio: secondo Siluestro,[b] & Armilla.[c]

[b] *Syl. sacri. §. 5.*
[c] *Armil. in eodem loco nu. 1.*

CASO V.

D. Se sia sacrilegio mangiare, ouero dormire nella Chiesa. Di piu domanda con quale effusione di sangue si viola la Chiesa; & in qual parte di essa deue essere sparso, per diuenirne ella violata?

R. Che secondo F. Giouanni de la Peña, il mangiare, & il dormire in Chiesa, e qual si voglia altra irriuerẽtia di cosa sacra, è sacrilegio, *lege natura*. ma come dice Lopez,[d] queste cose sono peccati veniali: quando si faccia poca irriuerentia alle cose, e luoghi sacri, come mangiare nella Chiesa senza alcuna necessità: ouero dormirui qualche volta senza necessità, che scusi: non vi essendo scandolo graue. il qual forse potrebbe nascere fra gl'Indiani nuouamente cõuertiti, se vedessero nelle lor Chiese dormire gli Spagnuoli di notte. Altri vi sono dell'opinione di Lopez; cioè quanto al primo. Quanto al secondo, cioè con qual effusione di sangue si violi la Chiesa; & in qual parte di esa, accioche ne diuenga violata, debba esere questo spargimento; dico prima, che l'effusione del sangue, per il quale è violata la Chiesa deue esere illecita, e voluntaria, & enorme. percioche secondo Siluestro, la picciola effusione di sangue non viola la Chiesa; ne parimente l'effusione di sangue fatta da colui, che si difende nella Chiesa, *Cum moderamine inculpatæ tutelæ*. percioche non fà in giusta effusione. e qual sia enorme, questo si deue lasciare, e rimettere all'arbitrio de gli Ordinarij, cioè de' Vescoui.

[d] *F. L. Lop. 1. p. instruc. consc. c. 33. q. 2.*

Quanto all'vltimo nota, che non si deue giudicare, che la Chiesa sia violata, se alcuno esendo ferito fuori del Cimiterio, e Chiesa, subito entrasse nella Chiesa, e da quella ferita, onde vsciua, e distillaua sangue, ne spargese, e distillase nella Chiesa: ma è ben violata la Chiesa, se esendo alcuno ferito nella Chiesa, scaturise sangue dalla piaga: ancorche tenendo con la mano la ferita, non cadese sangue nel suolo della Chiesa: ma subito se n'vscise fuori; & il sangue fuse sparso fuori del luogo sacrato. Secondo dico, che se tale effusione di sangue fu fatta nelle Canoue sotto il suolo della Chiesa, ouero di fuori nel tetto della Chiesa; la Chiesa non ne diuiene violata. percioche non si giudica, che cotale effusione sia fatta nella Chiesa. Per la Chiesa intendiamo il luogo assegnato per celebrarui ordinariamente per autorità del Vescouo. e nelle Capelle, *Nota 1.*

che

che fanno vn sol corpo con la Chiesa: come fanno le membra col corpo, se sia sparso sangue, la Chiesa ne diuenta violata: ma non già se si faccia nel cimiterio. ancorche sia attaccato alla Chiesa. percioche l'accessorio non tira il principale.

Nota 2. Finalmente nota tre cose. La prima contra alcuni, che per l'effusione del sangue di qualche huomo santo, come è d'vn martire, fatta illecitamente da vn tiranno dentro la Chiesa; ne diuiene la Chiesa violata. percioche se bene quell'effusione di sangue dalla parte del martire patiente sia stata sacrata; tuttauia dalla parte del tiranno fu sacrilega.

Nota 3. La seconda, che se alcuno domandasse con qual pollutione si violi la Chiesa? si deue rispondere, che la pollutione, la qual viola la Chiesa è quella, che si hà, stando vno suegliato, e non quella, che egli hebbe in sogno; se bene l'hauesse hauuta per cagione, che fusse mortale: principalmente quando non fu procurata fuori della vigilia: accioche li venisse poscia, stando a dormire nella Chiesa. Lopez [a] risolue tutto questo; & è cõmune.

[a] F. L. Lop. vbi sup.

Nota 4. Terzo, che per sotterrare nella Chiesa vn Pagano, e Gentile, la Chiesa ne rimane violata. & auuertiscasi, che sotto nome di Pagano, e Gentile s'intendono li figliuoli, che muoiono senza Battesimo. percioche questi tali muoiono senza fede, e nõ hanno fede. in maniera, che sotterrando vn così fatto figliuolo picciolo dentro la Chiesa, ne rimane la Chiesa violata. Il che secondo Siluestro, & altri Dottori è vero, quando il picciolo figliuolo non battezzato si sotterra per se solo nella Chiesa, separato dalla Madre. percioche se fusse sotterrato cotal picciolo figliuolo nel ventre della madre, che sia Christiana, e grauida di lui; la Chiesa non ne resta violata: La ragione è, pche nõ si fà cõto, che così fatto picciolo fanciullo sia persona distinta dalla madre; ma come parte della medesima madre. il che può auuenire, quando il figliuolino muore auanti la madre, ouero insieme con esso lei. percioche se l'huomo s'accorgesse, e credesse, che'l figliuolino fusse viuo, essendo la madre morta: ella deue essere aperta: accioche q̃lla picciola creatura sia battezzata: come io dissi nel capitolo del Battesimo al caso 29. nella prima parte. veggasi per questo, che è di P. Ledesma. [b]

[b] Led. in c. 20. de la Eucharist.

Per questo caso si noti, e vegga il Capitolo della Violatione, o pollutione della Chiesa, che è necessario; & ancora quello, che io hò detto nel nostro Specchio de' Curati: [c] che è a proposito di questo.

[c] F. Spec. de Cur. cap. 20. del sacr. de la Euchar. §. 25. n. 267. & 268. & 169.

CASO VI.

D. Se'l rubare qualche cosa nella Chiesa, che non è della Chiesa; ouero il rubare qualche cosa della Chiesa fuori di essa sia compresa necessariamente nella spetie di sacrilegio, per confessarlo per tale.

R. Prima secondo Cano, [d] e Lopez, [e] che è spetie di sacrilegio rubare cose depositate nella Chiesa, quãdo la guardia di esse appartenga alla Chiesa. sotto la qual spetie penso, che siano comprese assai cose prestate alla Chiesa per il suo culto, & ornamento. percioche queste cose appartengono alla guardia della Chiesa. ma non penso, che sia spetie di sacrilegio rubare ad alcuno vna borsa di danari, quando inginocchiato in Chiesa fà oratione fra altri: ne parimente il rubare gli Strati, che si sogliono portare alla Chiesa per le Signore principali, che vi si pongono a sedere: mentre vi ascoltano li diuini vffitij: e subito da' seruitori sogliono essere riportati a casa. percioche la loro guardia non appartiene alla Chiesa.

[d] can. in sua relect.
[e] F. L. Lop. vbi sup. q. 1.

Secondo, che secondo F. Giouanni della Peña, e Siluestro [f] è sacrilegio

[f] Sylu. ver. sacril.

gio

gio rubare vn calice conſagrato: ancorche ſia fuori della Chieſa: ma non eſſendo della Chieſa non ſarà ſacrilegio: quantunque egli ſia conſacrato: percioche non ſi truoua ne' Canoni; e le pene deuono eſſere riſtrette con quello, che è detto concorda Rodriguez.[a] Nota il caſo ſeguente, che dipende da queſto.

[a] F.M. Rodr. 1.10. ca. 146. concl. & nu. 1.

CASO VII.

D. Se'l tor li beni poſſeduti dalla Chieſa in commune per ſuo ſoſtentamento, e de' ſuoi miniſtri, e non dar li legati laſciati alla Chieſa, e le decime, ſia ſacrilegio?

R. Affermatiuamente ſecõdo Lopez,[b] e Rodriguez,[c] e F. Giouanni della Peña.[d] percioche è della medeſima ſpetie il rubare, che ritenere.

[b] F.L. Lop. vbi ſup.
[c] F.M. Rodr. 1.10. ca. 146. concl. & nu. 1.
[d] F. Iuan de la Pena. 2. 2. q. 4. c. ſa lubr. q. 7. c. decim.

Nota 1. Nota inſieme con queſti medeſimi Autori, che ſe alcuno tolſe dal Cherico qualche coſa poſſeduta per ragione Eccleſiaſtica è coſa probabile, che ſia ſacrilegio: ancorche il contrario non manchi di probabilità. Ma il rubare al Cherico i ſuoi beni patrimoniali, chiara coſa è, che non è ſacrilegio: ſaluo ſe ſi rubaſſe loro col fare a' detti Cherici violentia. percioche conſacrati al culto diuino, ſi fà loro ingiuria, come è ſcritto ne' Canoni,[e] e lo tiene Cordoua,[f] e Rodriguez.[g]

[e] L. certum, de iudicijs.
[f] Cordub. q. 13.
[g] F.M. Rodr vbi ſup.

Nota 2. Nota, che è ſacrilegio tor per forza, e di naſcoſto quelle coſe, che godono del priuilegio della Chieſa, e ſono aſſegnate alla guardia della Chieſa, *vt patet in iure.*[h] percioche in coſe graui vien violata l'immunità, e libertà della Chieſa.

[h] 17. q. 1.

Nota 3. Finalmente nota per queſta materia, che le coſe tolte a gli Eccleſiaſtici, loro deuono eſſere reſtituite, e non a' poueri; eſſendo le dette coſe patrimoniali, o quaſi patrimoniali: e quaſi patrimoniali ſono l'entrate Eccleſiaſtiche, che auanzano li beneficiati: non togliendo quello, che richiede il loro decente ſoſtentamento; in quanto di queſte coſe ſono veri padroni: e ſe li rubati ſono beni Eccleſiaſtici immobili, trouandoſi nella propria ſpetie, loro deuono eſſere reſtituiti: eſſendo buoni diſpenſieri. percioche non eſſendo tali, deuono eſſere riſeruati per la Chieſa; ouero per il ſuo ſucceſſore, come dice San Tomaſo,[i] Angles,[k] e Rodriguez;[l] ſe veriſimilmente ſi creda, che li gettano via. Il che s'intende, ſaluo, ſe ſenza ſcandolo non ſi poſſa ciò fare. percioche eſſendoui lo ſcandolo, loro ſi deue fare la reſtitutione: come dice Gaetano. Il che inteſo di queſta maniera non è contrario a Nauarro.[m] ma eſſendo beni mobili dell'entrate Eccleſiaſtiche, ad eſſi deuono eſſere reſtituiti: ancorche li conſumino prodigamente. percioche ſe ben peccano conſumando coſi fatti beni in queſto modo; ne ſono tuttauia veri padroni. Così tiene Nauarro[n] ſeguito da Nauarra,[o] e Rodriguez.[p]

[i] S. Tho. in 4. d. 15. q. 1. ar. 3. q. vlt.
[k] Angl. in Flor. 4. p. q. cui facienda eſt reſtitut. dif. 3.
[l] F.M. Rod. 1.10. c. 50. concl. & nu. 7.
[m] Naua. c. 17. nu. 29.
[n] Naua. ubi ſup.
[o] Nau. li. 4. de reſt. c. 2. nu. 15.
[p] F.M. Rodr. vbi ſup.

CASO VIII.

D. Se ſarà ſacrilegio il rubare reliquie di Santi d'vna Chieſa: doue non ſono tenute con molta riuerentia; per portarle in vn altra, doue ſtaranno, come molto maggiore riuerentia.

R. Che ſarà ſacrilegio. *Quia aufertur ſacrum de ſacro*, come dice Armilla,[q] e Tabiena.[r] li quali dicono, e bene: come ſi diſſe nel caſo del Cap.... delle Reliquie, inſieme con Sant'Antonino,[s] che è lecito il portare reliquie di Santi al collo per diuotione, e confidentia, che hanno in Dio, e ne' Santi: ma che così non ſarebbe, quando fuſſero portate con qualche ſuperſtitione: come ſe fuſſero portate in qualche breue quadro: dicendoſi, che così deue eſſere, per conſeguire quello, che pretendono dal portarle.

[q] Arm. uer. reliq. nu. 2.
[r] Tab. in eodem ver. n. 2.
[s] S. Ant. 3. p. tit. 12. ca. 8.

CASO IX.

D. Se pecca vno, che per Bolla di Giulio III. poſſiede beni profani, ſo-

pra li quali suo padre assegnò vn certo carico di Messe: costituendolo per padrone dell'vno, e de gli altri.

R. Che non pecca. percioche se bene senza Bolla li potrà possedere per tali: perche non sono d'alcuna delle quattro spetie, poste da San Tomaso.[a] conciosiache li detti beni non siano della Chiesa: ancorche vi sia stato posto qualche carico Ecclesiastico. concorda Nauarro.[b]

[a] S. Th. 1. 2. q. 99. art. 1.
[b] Nauar. in addit. c. 28. nu. 15.

Cap. LXXXI. Dello Scandolo.

CASO I.

DOm. Supposto, che lo scandolo sia vn detto, o fatto, secondo la sua natura cattiuo, o che hà apparenza di male, che dà occasione ad altri di cadere spiritualmente; si come la dà vn'intoppo, che si troua nella strada per la caduta corporale. La quale definitione si raccoglie dalla Glosa sopra San Matteo. Et è notata dal Cardinale.[c] e da Rodriguez.[d] se le cose spirituali si debbano lasciare, perche alcuno se ne scandalizza: e se si debbano lasciare per lo scandolo, quali esse siano?

Mat. 18.
[c] Card. 2. 2. q. 43. art. 1. ad 4.
[d] F. M. Rodr. 2 to. ca. 49. in prin.

R. Che alcune delle cose spirituali sono necessarie *de necessitate salutis*: le quali non si possono lasciare, senza peccato mortale: Cosa manifesta è, che nessuno deue peccar mortalmente, per impedire il peccato altrui. percioche qual si voglia è piu obbligato a se stesso, che ad altri. e per tanto quelle cose, che sono necessarie per la salute dell'anima, non deono essere lasciate, per schiuare lo scandolo. così tiene con la commune la Somma de' Confessori.

Ma nota, che dice Lopez,[e] e Rodriguez,[f] che se vna donna, la quale và con habito honesto, sà che se và alla Messa in giorno di precetto, mirandola alcuno per innamorarsi di lei con cattiua intentione, che per due, o tre volte può lasciare d'andare a Messa, senza piu. se bene non sia obbligata a non andarui, se vuole: quantunque ciò venga da alcuni affermato. ma quello, che dice il P. Lopez, che è ancora di Cano; è molto ben limitato. Vi sono altre opere spirituali, le quali non sono *de necessitate salutis*. & in queste si deue auuertire, che se colui, che si scandalizza per esse, lo fà per malitia; volendo per quella strada impedire così fatte opere; non si deono perciò lasciare, perche questo scandolo è de' Farisei. ma se colui, che per esse si scandalizza concepisse lo scandolo dal non sapere, che siano buone; all'hora per lo scandolo, che producono ne' piccioli, e pusillanimi, si deono fare occultamente, o lasciarle per qualche tempo: fin che si dia loro ad intendere la bontà di esse: e questo, doue non vi è pericolo. e se per caso, dopò l'essere stato loro dato ad intendere, quanto buone elle siano; e che'l fin di esse è buono; con tutto ciò si scandalizzassero, già si dirà, questa essere loro malitia: e così per questo scandolo così fatte opere spirituali non si deuono lasciare: come risolue San Tomaso,[g] Tabiena,[h] e la Somma de' Confessori.[i]

Nota 1.
[e] Lop. in instru. consc. li. 1. c. 57. p. 416. d.
[f] F. M. Rod. 1. to. ca. 122. num. 6 con clus. 4.

Finalmente per questo caso nota, che vi sono due maniere di scandolo: come nota San Tomaso.[k] l'vno si chiama attiuo, e l'altro passiuo. L'attiuo è, quando il detto, ouero il fatto di alcuno è per se cagione di far peccare ad altri, cioè per pretendere d'indurlo a peccare. e se bene non lo pretende basta, che'l fatto di sua natura induca a peccare. il che occorre, quando vno fà publicamente vn peccato; ouero cosa, che habbia somiglianza di peccato. Il passiuo è, quando, ouero il fatto di vno cagiona accidentalmente il peccato d'altri; cioè, quando vno senza pretēderlo fà vn'opera, che di sua natura non è peccato, ne ritiene somiglianza di peccato: & altri per essere mal dispo-

[g] S. Th. 2. 2. q. 43. ar. 7.
[h] Tab. ver. scanda. n. 8.
Nota 2.
[i] Sum. confes. li. 3. tit. 10. cap. di scand. q. 5.
[k] S. Th. 2. 1. q. 77 art. 1. ad 4.

disposto, piglia occasione da questa opera di peccare. Lo scandolo attiuo, che porge ad altri occasione di peccare mortalmente è peccato mortale: ma può essere peccato veniale: dando occasione di peccato veniale. Questa è commune opinione di tutti li Teologi. Il che s'intende, non pretendendo colui, che dà cotale scandolo, che sia occasione di peccato mortale. come esplica Nauarro,[a] e Rodriguez.[b] Quindi s'inferisce, che colui, che pecca mortalmēte in presentia d'altri nō deue essere assoluto senza proporre di non dare così fatta occasione. Segue di più, che non deue essere assoluto colui, che visita, parla, o insegna, o dà limosina con intentione di prouocare a peccato mortale: ancorche le dette opere in se stesse siano buone. Segue di più, che non deue essere assoluto colui, che passeggia dauanti l'altrui porta: credendo, che altri per ciò sia per peccare mortalmente per ira, o per amore, mortalmente cattiuo. Lo scandolo passiuo sempre è peccato in colui, che si scandalizza: sarà veniale, quādo per ragione d'esso pecca venialmēte: e sarà mortale; quando ne piglia occasione di caduta mortale. Le quali cadute veniali, o mortali nō sono speciali, e distinti peccati dal detto scandolo: come nota Siluestro,[c] e Rodriguez.[d] Nota il seguente.

[a] *Nau. in c. 14. nu 30 in Man.*
[b] *F. M. Rodr. vbi sup. conc. et n. 1*
[c] *Syl. verb. scand. n. 2.*
[d] *F. M. Rodr. vbi sup. conc. et n. 2*

CASO II.

D. Se li consigli Euangelici si deono lasciare per lo scandolo, che alcuni pigliano, quando li veggono essere compiti da qualche persona: & il medesimo si dubita intorno alle opere della misericordia.

R. Che quando li consigli Euangelici obbligano alla loro osseruanza sotto peccato mortale: come per hauer fatto voto d'osseruarne alcuno d'essi: all'hora sarà il medesimo, che è detto nel caso passato; intorno alle opere, che appartengono *ad necessitatem salutis*. & il medesimo sarà intorno al compimento delle opere della misericordia, quando esse obbligano a peccato mortale: come è correggere gli altrui diffetti; ouero dare limosina a chi si troua in estrema necessità: o consigliare colui, che non sà qualche cosa, che li sia necessaria sapere; quando l'vffitio obbliga a compirle: come è ne' Prelati. ma quando li consigli, o le opere della misericordia non sono di questa sorte, si deue osseruare quello, che è detto di sopra nel caso passato: intorno alle opere, che *non sunt de necessitate salutis*. come dice la Somma de' Confessori,[e] e S. Tomaso.[f]

Nota, che se alcuno commette qualche cosa, che di sua natura non sia cattiua, ma habbia apparenza di male; e vi sia pericolo della caduta d'altri; considerate le conditioni delle persone, de' luoghi, de' tempi, e delle cagioni; & intende da degni di fede, che qualche ignorante, e debole per ciò può essere disposto a cadere in colpa mortale; se non s'astiene da cotal fatto: pecca mortalmente; non si curando della caduta de' piccioli. e se'l pericolo è di veniale, pecca venialmente.

[e] *Sum. cōf. vbi sup.*
[f] *S. Th. vbi sup.*
Nota

Altra cosa sarebbe, se non sà che altri si scandalizzi, o se informati dell'opera non cattiua perseuerano nella loro caduta: perche all hora lo scandolo è dalla parte de' piccioli. come dice Armilla,[g] seguendo sant'Antonino, e Siluestro.[h] e dice, che la donna, la qual crede d'essere di onestamente amata da alcuno, non si curando della caduta di lui, si lascia vedere, senza occa-

[g] *Armill. ver. scand. nu. 2. & 3.*
[h] *Syluest. vbi sup.*

occasione da esso: ancorche non pretenda la sua caduta; pecca mortalmente. altra cosa sarebbe, dice egli, se non lo crede, o non può cõmodamente fare altra cosa. *Sed contra videtur tenere Caietanus.* [a] ancorche la dottrina d'Armilla sia buona.

[a] *Caiet. ver. motus. §. 3.*

CASO III.

D. Se li beni temporali si deono lasciare, e dare quelli, che già habbiamo, per ischiuare lo scãdolo, che alcuni concepiscono, che li teniamo. supposto, che qui si tratta de' beni lecitamente posseduti.

R. Che in due maniere possiamo tenere beni temporali: o che siano propriamente nostri; *aut sunt nobis ad conseruandum pro alijs commissa:* come sono li beni delle Chiese, che si sogliono ordinariamente cõmettere alla fede de' Prelati, o sono come li beni della Republica; che sogliono essere dati nelle mani de' Gouernatori di essa. e la cõseruatione di queste cose; si come quelle de' depositi, di necessità appartiene a coloro, a' quali furono raccõmandati. e per tanto per lo scandolo nõ deono essere lasciate di necessità: si come non si deono lasciare le altre cose, che sono *de necessitate salutis.* conciosiache non deono essere lasciate per lo scandolo. Li beni temporali, de' quali siamo padroni, dobbiamo per lo scãdolo lasciargli alcuna volta: dandoli, se sono in nostro potere; o nõ li domandando: se si trouano nelle altri mani: & alcuna volta nõ dobbiamo lasciarli. se di ciò nasce scandolo *propter ignorantiã aliorum, vel infirmitatem:* Il quale scandolo si disse di sopra essere de' piccioli; all'hora del tutto si deono lasciare li beni temporali, o leuar via lo scandolo in altra maniera: cioè cõ qualche ammonitione. ma se lo scãdolo nasce in loro per la lor propria malitia, p coloro, che in tal guisa si scãdalizzano, nõ si deono lasciare li beni temporali: come dice la Somma de' Conf. e S. Tomaso, [b] & Armilla. [c] Rodr. [d] dice, che nõ possono li Prelati richiedere li beni della Chiesa, senza che prima procurino di tor via lo scandolo. che per ignoranza, o fiacchezza nasce in alcuni dal vedere, che la detta repetitione si fà con rigore. il quale scandolo si deue leuar via, ammonendoli a tempo, e luogo auanti la repetitione. Ma se lo scandolo nasce da malitia, deono fare la detta repetitione; non ostante il detto scandolo. poiche è scandolo riceuuto, e non dato: come nota S. Tomaso. [e] Vero è, che si deue differire la detta repetitione: se si cõprende, che ne debba succedere qualche gran male spirituale, o temporale: cioè lasciar la fede, e solleuarsi qualche gran discordia nella Republica. come esplica Couar. [f]

[b] *S. Th. vbi sup.*
[c] *Arm. ver. scan. l. nu. 6*
[d] *F. Al. Rodr. t. 10 ca. 47. conc. vlt. & nu. 4.*
[e] *S. Th. vbi sup.*
[f] *Cou. in reg. pecca. tũ. in inst. 1. p. nu. 6.*

CASO IV.

R. Se'l Principe scandalizza il popolo sia obbligato il predicatore ad vscire in publico: cioè predicare riprendendo il Principe: come lo fece S. Gio. Battista predicando in publico, contra Herode?

R. Che qui tutte le cose si deono fare maturissimamente, e con grande consideratione; auanti, che'l predicatore esca in publico a riprendere publicamente il Principe, che scandalizza il popolo. perche prima si deono vsare mezzi soaui. perche si deue ammonire in secreto: se se ne spera la correttione: perche forse pecca di passione; e non di malitia. & anche in genere deue esser ammonito il popolo, che si guardi da cosi fatti vitij. Ma se queste cose, e tutte le altre, che prudentemente doueuano essere tentate, sono già state fatte, e ne segue gran rouina nel popolo; perche il Prin-

cipe non si emenda, all'hora con parole molto pesate, e modeste, il predicatore, al quale per vfficio appartiene, è obbligato nel popolo a riprendere il vitio scandoloso del Principe, in particolare, se non basta in generale, se vi sia sperãza dell'emenda, ne si deue aspettare peggior fine, o nessun frutto: perche in questo caso: come dice Lopez,[a] e vera quella sententia di Salustio; *frustra niti, & nihil aliud præter odium quærere, extremæ dementiæ est.*

[a] *Lop. 1. p. in stru. conscien. c. 59. b 4.*

CASO V.

D. Se colui, che insegna dottrina falsa, dalla quale nasce, o per l'innanzi potrà nascere scandolo, sia obbligato per legge di giustitia a leuare il prossimo d'errore?

R. Che si; & ancorche non ne nasca scandolo, e nel medesimo obbligo è il maestro di qualsiuoglia scienza, & arte, cauando per sua negligẽtia qualche discepolo ignorante: ne basta, che restituisca li dãni, che quindi seguono; perche è tenuto d'insegnare vna dottrina vtile, e vera con diligentia, e sradicare la cattiua semenza dell'errore, che hà seminato ne gl'intelletti de gli scolari, che tiene sotto la sua cura: ma chi lascia d'insegnare a' suoi fratelli le cose, che sono necessarie per la salute, nõ n'essendo per ragion d'vfficio obbligato di giustitia, solamente pecca contra la carità, e contra il precetto della correttion fraterna; come risolue Pietro Nauarra.[b] seguito da Rodriguez.[c] E nessun peccato commette colui, che lascia d'insegnare l'arte naturale, e sciẽtia, che hà: cõciosiache non ne sia obbligato per ragione del suo vfficio; ne per legge di giustitia, nè di carità: anzi prudentemente la può nascondere, manifestandola solamente a' suoi figliuoli, & heredi: accioche con essa seruano alla Republica: saluo se l'arte fusse tale, che hauendo riguardo alla necessità della Republica, è semplicemente necessaria: supposto, che alla detta necessità non si possa rimediare per altra via co' rimedij communi. E conforme a questa dottrina si deue intendere quello, che apporta Medina,[d] in questo caso. Per questo capitolo nota l'vltimo caso del cap. 49 di questo tomo, che fù de' casi riseruati, che quantunque deue star quiui, nondimeno è proprio per questo luogo, e necessario.

[b] *Nau. lib. 1. de resti. ron. 1. c. 2. nu. 4.*
[c] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 50. concl. & nu. 3.*
[d] *Med. C. stut de resti. q. 30.*

Cap. LXXXII. De gli Schiaui.

CASO I.

DOm. Se lo schiauo, o seruo del Giudeo si fà Christiano, consequisca perciò la libertà.

R. Ouero, che questo schiauo, è figliuolo di qualche schiaua del Giudeo, ouero l'hà comprato; se è figliuolo della schiaua, consequisce la libertà, se fù comprato, & al tẽpo della compra egli era Giudeo; parimente la consequisce, e se non era: & il Giudeo lo cõprò per seruirsene; ne più, ne manco la consequisce, facendosi Christiano, senza dargli alcun riscatto.

Nota, che se'l Giudeo non lo comprò per seruirsene: ma perche haueua carico di comprare schiaui, per riuenderli, se fra tre mesi il suo padrone non procura di venderlo: la consequisce similmente, senza dare riscatto alcuno. Ma se procura di vẽderlo fra li tre mesi, quando passati; non fù colpa del Giudeo, che nõ fusse venduto, ancorche si faccia Christiano, non la consequisce, se però egli, ouer altri per esso, non desse per il suo riscatto, essendo già Christiano dodici soldi. Et il medesimo è de gli schiaui de' pagani, che diuengono Christiani, come risolue la Somma de' Confessori,[e] & Armilla.[f] nota il seguente.

Nota.

[e] *Sum. Cõfess. lib. 1. tit. 4 q. 16*
[f] *Arm. emptio nu. 16.*

CASO II.

D. Inteso il caso passato, se colui, che fù riscattato per li dodici soldi, sarà schiauo di chi li diede per lui?

R. Che se colui, che riscattò, ouer li diede per lui, non lo fece per elemosina, resterà seruo di lui, fin che li renda quello, che diede per esso. E se non gli hà, li deue domandare per l'amore di Dio, o seruirlo per qualche tempo, secondo il giuditio dell'huomo prudente: ma se lo fece per elemosina, egli rimane libero, e non è obbligato a dare alcuna cosa per il suo riscatto. La Somma de' Confessori.[a]

[a] *Sum. Cõfess. lib. 1. tit. 1. q. 17.*

CASO III.

D. Se lo schiauo, Moro, o Giudeo di qualche Christiano si facesse Christiano; essendo in potere del suo padrone, conseguisca per ciò la libertà: conciosiache tornando in potere di qualche Giudeo, o Moro, la cõseguirà?

R. Che non la conseguisce: ancor che di buon consiglio, il padrone gliela deue dare, o lasciarli domandare per l'amor di Dio il suo riscatto. La Somma de' Confessori.[b]

[b] *Sum. Cõfess. lib. 1. tit. 2. q. 20.*

CASO IV.

D. Se può lo schiauo tenere alcuna cosa propria, e come sua disporre, senza licentia del suo padrone; hauendola egli guadagnata, ouero essendogli stata data da qualcheduno: supposto, che non sia schiauo ingiustamente, perche essendo cosi, non è priuato per legge di tenere beni.

R. Che se colui, che gliela diede, gliela diede con conditione, che fusse sua, e che'l suo padrone non gliela potesse torre, ne può disporre lecitamente: ma se non l'hebbe con sì fatta conditione, tutto quello, che acquista, *sine labore, sine fortuna, sine donatione*, è del suo padrone. La ragione è, perche il seruo nõ è capace d'acquistar dominio. Nauar.[c] tiene questo. Il che io intendo solo dello schiauo nato in casa, nella maniera, che si dirà nel caso seguente: e dice, che quello, che fà il voto nella religione di pouertà, fà nello schiauo la condition seruile: percioche si come qualsiuoglia cosa, che habbia il frate, è del monasterio: così parimẽte qualsiuoglia cosa, che possiede lo schiauo, è del suo padrone.

[c] *Nau. lib. 3. de restit. c. 1. nu. 216 tom. 2.*

CASO V.

D. Vno in vna battaglia giusta fù fatto prigione, per la qual cagione egli rimase schiauo di colui, che lo fece prigione, o fu comprato: se colui, sopra tutto quello, che nel tempo, nel quale fù schiauo, acquista, quando acquistando, non manca al seruigio del suo padrone, o li fusse dato gratiosamente, ouero egli l'hereditasse, habbia dominio, e sia suo: ouero se sia del suo padrone: poiche nel caso passato fù determinato, che fusse del suo padrone: per essere lo schiauo incapace da poter hauer dominio.

R. Che se bene Nauarro nella Sõma assolutamente tẽga la parte negatiua, nondimeno così fatti schiaui hanno dominio sopra quello, che è detto, e ne sono padroni: se bene chi lo diede loro, lo diede senza la cõditione del caso di sopra riferito: e come tale possono nel foro della cõscientia, fare donatione ad altri dell'acquistato con la sua fatica nel tẽpo, che gli auanza nel seruigio de' suoi padroni. Soto,[d] e Lopez.[e] Il qual dice, che altra cosa sarà ne gli schiaui, e serui nati in casa, o vẽduti a se medesimi, o hauuti con altro titolo giusto. Il che non piace a Rodriguez,[f] perche dice, che la seruitù solamente obbliga nel foro della conscientia a non defraudare li suoi padroni in quello, che

[d] *Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 2. ar. 2. p. 267.*
[e] *Lop. in instru. nego. lib. 1. c. 5. p. 15. a. & li. 2. c. 40. pag. 487. & instru. consc. 2. p. c. 3. ner sic. sed de ipso captiuo.*
[f] *F. M. Rod. 1. to. ca. 79. concl. 6. & nu. 8.*

tocca

tocca al loro seruigio ordinario, che altri schiaui della loro conditione sogliono fare. La qual ragione dice Rodriguez, doueua considerare Lopez, per non negare quello, che è detto a gli schiaui, che furono venduti per schiaui: perche vendendosi, solamente si obbligano a seruire li loro Signori col detto seruigio ordinario: e che così richiede la ragione: accioche'l loro miserabile stato non sia oppresso con tanto rigore. Soto lascia ciò al giuditio, de' prudēti nelle leggi, e così lo lascio io, quantunque paia a me, che Rodriguez dica bene.

CASO VI.

D. Se può lecitamente fuggir la schiaua del suo padrone, il quale hauendo peccato con essa, perseuera tuttauia nel suo peccato: & ella nō li può far resistenza: o almāco le pare, che per sua debolezza, non lo potrà fare, se non fuggendosene?

R. Che lo può fare lecitamente, come la donna maritata si può separare dal marito, quando egli la vuole indurre a peccare. Concorda Nauarro,[a] e Cordoua.[b] Parimente può la detta schiaua costrignere il suo padrone a venderla, se per sua debolezza non ardisce fargli resistenza. Così tiene Nauarro,[c] seguito da Lopez,[d] e Rodriguez.[e] Il che si proua, perche può costrignere il suo padrone a venderla, per la cattiua vita, che le fà, battendola crudelmente: e certa cosa è, che maggiore persecutione è quella, che si fà contra l'anima di quella, che si fà contra il corpo.

Nota. Similmente nota a questo proposito, secondo Nauarro,[f] che chi dimorando con qualche persona, e li pare, che per sua debolezza non potrà schiuare, di non peccare mortalmente, se non se ne leua, se ne deue leuare; ancorche sia padre, madre, figliuolo, o figliuola, marito, o moglie: e questo, quantunque sia con perdita della roba, e di qualsiuoglia beni tēporali: in caso, che nō si possa rimediare in altra maniera. Lopez[g] dice, che concorrendoui le quattro conditioni del caso primo, del capitolo sesto, che trattò dell'assolutione, si potrà bene stare per non essere *sui iuris*: ancorche al fine concordi con quello, che è detto in caso, che non vi si possa prouedere in altro modo, come parimente concorda Rodriguez,[h] concordando in tutto con Cordoua.[i]

[a] *Nau. ca. 16. nu. 22.*
[b] *Cordu. in qq. de Romanc. q. 4.*
[c] *Nau. ubi sup.*
[d] *Lop. ubi sup.*
[e] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 188. concl. 2. nu. 6. in fin.*
[f] *Nauarr. ibid. n. 27.*
[g] *Lop. 1. p. instr. consc. c. 12.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 49 concl. 3. nu. 10.*
[i] *Cord. ubi sup.*

CASO VII.

D. Tre cose. Supposto, che fra Barbari si facciano prigioni l'vn l'altro ingiusta, e malamente, o per vendersi, o per mangiarsi, come è cosa certa, che occorre, e si vsa in molte parti del Guinea. La prima, se sia lecito il traffico di coloro, che li Barbari comprano da' Barbari, fatti prigioni mala, & ingiustamente, tenuti da' medesimi Barbari assegnati, e riposti ad ingrassarsi, per mangiarseli poi diuenuti grassi. La seconda, se costoro, che consentono in sì fatta compra, per scampar la vita; pregando d'essere comprati, siano veri schiaui di coloro, che li comprano. La terza, & vltima, se a costoro si concede priuilegio di riscattarsi: e se li seruigi fatti a' compratori, si debbano contare nel prezzo di quello, che diedero per essi, pigliandolo li compratori a conto del loro riscatto: e per quello, che essi haueuano da dare per colui, che li comprò?

R. Alla prima, che Gratiano,[k] dice, che così fatto traffico non è lecito: come che Nauarro[l] afferma esser lecito, come egli è veramēte. Alla seconda, secondo Nauarro, che sono veri schiaui di chi li compra. Alla terza, & vlti-

[k] *Gratian. lib. 1. de cōtract. c. 17. fol. 487.*
[l] *Naua. in sum. ca. 23. nu. 95.*

ma risponde il medesimo Nauarro, che coloro, che li comprano, nó sono obbligati a riceuere li seruigi, che essi fanno in pagamento del loro riscatto: ma che lecitamente lo possono domandar loro intieramente, oltre quello, che è detto. In tutto l'opinione di Nauarro, e più probabile, e conforme a ragione, come dice Lopez,[a] che lo seguita, il medesimo tiene Rodriguez,[b] che segue ambedue.

[a] Lop. li. 1. in str. nego. c. 4. p. 9. a
[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 76. concl. & nu. 5.

CASO VIII.

D. Ad vn padrone, che teneua vnó schiauo s'appresentò vn negotio lecito, e di grandissima importãza: e perche lo schiauo lo facesse: li promesse la libertà: lo schiauo lo fece: se è obbligato a dargliela?

R. Che sì: e peccherebbe mortalmente, non gliela dãdo: poiche gliela promesse per quella opera, e la merita. Questa dottrina è tãto chiara, poiche *omne promissum est debitum*, che essendo tale, fu apportata da molti huomini dotti nella corte di Teologia in Salamanca, per corrobare alcuni argomenti forti, in vno atto, che era del merito di Christo, doue io mi ritrouai.

CASO IX.

D. Se'l padrone possa lecitamẽte vẽdere lo schiauo, che prese moglie, senza sua licentia: accioche condotto da chi lo cõpra in prouincia straniera, sia così priuato della sua moglie; perche se la prese con sua licentia, certa cosa è, secondo tutti, che non lo può fare.

R. Che se bene è stato, & è opinione d'alcuni, che lo possa fare lecitamente, e che la donna libera, che si maritò con esso; sapendo, che era schiauo è obbligata a seguirlo, e che può essere a ciò costretta, nondimeno, che la Glosa,[c] abbraccia l'opiniõ contraria: cioè, che si fatta vendita deue esserli prohibita, per essere essa vietata, perche è in danno della legge naturale del matrimonio. In fauore del qual parere è San Tomaso[d] principalmente non li mancando commodità di poterlo vendere per il suo giusto prezzo, che tal vendita sarebbe contraria alla carità, & ancora forse alla giustitia: se cõ buona fede il padrone nõ fusse costretto a farlo: v.g. se andasse molto lontano ad vna guerra, o per altra cagione conducesse seco lo schiauo, e quiui astretto da necessità lo vendesse, & all'hora se'l marito può commodamente cõdur la moglie, ella veramẽte è obbligata ad vbbidirli, se senza gran detrimento lo può seguire: perche se vi fusse il detrimento, per ragione del matrimonio, non ne deue essere costretta. Ma è obbligata, viuendo il marito a viuer castamente, per non le fare alcun torto: poiche ella volse maritarsi con esso: sapendo chiaramente, che era schiauo, come dice Soto.[e]

[c] Glo. in c. finet. eo ti.
[d] S. Tho in 4. sent dist. 35. art. 4.
[e] Sot. in 4. sent. d. 35. q. 1. art. 1. pag. 243 b

CASO X.

D. Se li serui possono rubare se medesimi, cioè fuggirsi del seruigio del lor padrone: e facendolo, se siano obbligati a restituirsi, cioè a ritornare.

R. Che Nauarr.[f] insegna, che'l seruo, il qual fa questo, pecca; così egli, come quelli, che'l consigliano, e che sono obbligati a restituire il prezzo, che è valeua. E nota prima, che si parli più auãti, che questo caso s'intende del seruo, che fu preso in giusta guerra. Glosa.[g] Il medesimo dice Pedrazza,[h] ancorche nel testo nõ se ne dica cosa alcuna, e Siluestro,[i] e Rodrigu.[k] L'opinione contraria a questa dice, che può rubarsi, cioè fuggirsene. Tiene questa opinione Soto,[l] Couarr.[m] Nauarra,[n] e Bannes,[o] Angles,[p] e Lopez,[q] perche questo è come priuilegio de' serui, che furono fatti prigioni in guerra. Finalmẽte dice Nauarro, che colui, il quale fù cagione, che lo schiauo rubas-

[f] Naua. in sum ca. 17. nu. 103.
[g] Glo. in c. ius gentiũ 1. dist. furtum, in l. manumissione col. 4.
[h] Pedra in sum. p. 1. a. c. 7. nu. 15.
[i] Syl. verb. seruus, q. 3. dicto 2. et ver. furtum, q. 7.
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 41. conclus. & nu. 2.
[l] Sot. l. b. 4. de iust. & iur. q. 2 articulo 2. concl. 2.
[m] Couar. 1. variar resolut. c. 2. nu. 10. ad medium & in reg. peccat. 2. p. §. 11. nu.
[n] Naua. 2. to. rest. lib. 3. c. 1. num. 201.
[o] Ban. 2. 2. q. 40. ar. 1.
[p] Angl. in Flo. 4. sent. q. de dominio art. 1. concl. 5.
[q] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 3.

rubasse, se stesso al suo padrone, e se ne fuggisse, è obbligato a restituir lui al suo padrone, se può; ouero il valor d'esso. e similmẽte tutte le cose, che rubo lo schiauo, per andarsene, come parimente dice il medesimo Lopez.[a] *Quia fuit causa fugæ, ita & omnium, quæ fugam parans surripit.* Il qual parimente dice, che l'opinion di Soto, e de gli altri; si deue intendere, quando non hauesse dato la sua fede, e la parola di quietarsi, e di non se n'andare: ma Couarruuia limita questo dicendo, che l'opinione di Soto, e de gli altri solamẽte sarà vera, se fuggono via, e se ne vanno verso la propria patria, ma non è vera, andandosene essi vagando per il Regno: doue sono serui: *& ita videtur mihi*, insieme con Pietro Nauarra, ne parimente ciò negarebbe Soto, anzi chiaramente l'annotò Bannes: dicendo, che mentre stanno nel Regno de' loro Signori, sono obbligati a seruire; poiche sono serui, e schiaui. E così chi li riceuesse peccarebbe contra giustitia, se nõ li tenesse per liberarli dal trauaglio, ingiusto del padrone: come insegna Alessandro de Ales,[b] il quale è di questo parere, possano parimẽte fuggir dal Regno, e dalla seruitù, così verso le patrie loro: come verso altri Regni distinti. Nota, che quello, che è detto s'intende, & è vero, quãdo essi nõ habbiano danari per riscattarsi: perche se ne hanno, saranno obbligati a riscattarsi, ouero a starsene quieti: perche sarebbe vn defraudare li loro padroni del lor debito, senza necessità: perche all'hora non possono godere del priuilegio della natura, la quale solo in necessità pare, che dia così fatta licentia. Nota tre cose: la prima, che si come è detto, che si possono fuggire li serui, e così lo potranno fare il figliuolo, o li figliuoli, che nascessero in casa del padrone de' loro padri: mentre essi sono schiaui, se ben Angles[c] dice, che nõ possono; ma non lo proua, poiche non deue hauere più ragione il padrone nello schiauo nato in casa di quello, che haueua nel suo padre schiauo. La seconda, che si come questi serui possono rubar se stessi a lor Signori, & andarsene: così lo possono fare del potere di coloro; a cui furono condotti da' loro padroni. & il medesimo possono fare li figliuoli di questi schiaui. La terza, & vltima cosa, se alcuno di questi schiaui se ne andasse a casa sua, & essendo già parimente libero, ritornasse quà, per andare come Moro di pace, e libero, che se bene fusse incontrato dal suo padrone, nõ lo può far prigione, ne fargli danno alcuno; perche il dominio, che egli haueua sopra esso quì, lo perse in arriuando il Moro alla sua patria, e per legge naturale rimase, & è libero. Vedi Nauarro,[d] il quale cita vna legge.[e] per questo vltimo punto, che lo concede.

Finalmente nota, che'l figliuolo non è obbligato a computare nella sua legitima quello, che suo padre spese in lui, liberandolo dall'esser schiauo: e per conseguente nõ è obbligato a mettere in collatione questo con gli altri fratelli, come cõ Baldo risolue Antonio Gomez,[f] & Antonio de Meneses,[g] e Giouan Garcia,[h] e Rodriguez.[i] Tanto che'l figliuolo legitimo, che potè riscattare suo padre, e non lo riscattò, si rende indegno di succedere a suo padre, & a lui deue essere preferito il figliuolo illegitimo, che trattò del riscatto di lui, ancorche cotal figliuola sia nata di vna donna infedele, come tiene Gregorio Lopez,[k] Aluarado,[l] e Rodriguez.[m] Il che tutto si fonda nell'essere questa opera della redentione così heroica.

Marginal notes:

[a] Lop. vbi sup. & in instr. negot. lib. 1. c. 6. p. 25. b

[b] Alex. 3. p. q. 48. in 3. art. 3.

Nota 2.

Nota 3.

[c] Angl. vbi sup.

Nota 4.

Nota 5.

[d] Nau. ubi sup. nu. 15.

[e] l. 23. tit. 14. par. 7.

Nota 6.

[f] Gome. in l. 29. Taur. nu. 30.

[g] Meneses in authen. res quæ C. communia de leg.

[h] Garcia de expensis & meliora. c. 9. nu. 12.

[i] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.

[k] Greg. Lope. per tex. tum in l. 7. Taur. tit. 29. 2. p.

[l] Aluar. de conect. mente testi. lib. 2. c. 3. n. 9.

[m] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XI.

D. Dal caso passato nasce vn dubbio: & è se vno de gli schiaui, e serui del caso passato rubasse se medesimo al suo padrone, non per andarsene al suo paese; ma per restare fra Christiani, se con buona fede; cioè perche era figliuolo di schiaua, & egli credeua non essere schiauo; andasse in questa guisa venti anni, senza padrone; se al fin d'essi riman libero in maniera, che non possa essere domandato.

R. Che resta libero. e questo procede; quando và fra li asenti: perche se và fra li presenti, basteranno dieci anni; per rimaner libero. così insegna Gregorio Lopez: [a] & ancora per le medesime leggi, se rubò se stesso con mala fede: e fu in capo di trenta anni trouato; resterebbe parimente libero. ma come nota Gregorio Lopez, [b] il contrario è secondo la legge Canonica; e quello, che del tutto si deue osseruare. perche il possessore di mala fede non prescriue giamai'.

[a] Lop. in l. 23. par. 7. tit. vbi su.

[b] Lop. in d. p 7.

Nota I.

Nota, che Siluestro insegna, che'l seruo Christiano può fuggire: ma di ciò non vi è cosa chiara. E così se la guerra, nella quale fu preso fu ingiusta, potrà parimente fuggire l'infedele: essendo ingiustamente ritenuto in seruitù. ma se è giusta; perche hà da essere libero il Christiano? perche se poteua esser morto, molto più posto nella seruitù. poiche solo sarà vero quello, che insegnò Siluestro, quando vi fusse pericolo nella fede: come si dirà poco stante nel caso seguente. perche all'hora non solamente può, ma è obbligato a fuggir quel pericolo. Couarruuia [c] pensa, che li Saracini, e Turchi sempre facciano a noi guerra ingiusta: hauendo occupato tirannica, perfida, e crudelmente. e per tanto dice, che se bene non vi è il pericolo della fede, che è detto può fuggire. Quello, che si può concedere a Siluestro è, che'l Christiano preso da vn'altro Christiano; ancorche sia in guerra giusta da parte di colui, che lo prende, può lecitamente fuggire: quantunque sia per fermarsi nel medesimo Regno. perche se bene egli incorra per legge in questa giusta seruitù: venendoli fatto souerchio honore; cangiandoli la morte per la seruitù: e se in ciò le vien fatto honore, pare, che non potrà fuggire, secondo le leggi. ma se bene questo è vero; con tutto ciò per costume s'osserua il contrario. come in spetie insegna Siluestro, e Bartolo, e sant'Antonino, [d] Couarruuia, [e] Mercato, [f] Gaetano, [g] & Angles, [h] e pare così essere determinato dalle leggi [i] in questo nostro Regno. e conciosiache ne da colui, che lo prese, possa essere tenuto in seruitù, ne venduto ad altri, potrà giustamente fuggirsene.

[c] Cou. in re gul. pecca tum 2. p §. 11. nu 6.

Ma nota, che'l figliuolo, che fusse venduto dal Padre per estrema necessità, se bene vien venduto ad altro Christiano; non potrà fuggirsene. perche nell'hora, nella quale potè essere per legge venduto, fu fatto seruo: e farebbe, fuggendosene, ingiuria al compratore. Che possa per legge esser venduto, *constat ex iure communi*, [k] & anco è legge del nostro Regno. [l] la qual comincia; *essendosi lamentato il padre di famiglia, &c.* Così insegnò Angles, e Mercado, se ben Mercado annotò, giamai essere stato visto fra li fedeli, come tiene espressamente Nauarro. [m]

[d] S. Ant. in sum. de fe-fecerunt, tract. de rest. c. 3.

[e] Cou. vbi sup.

[f] Mer. c. 15

[g] Caiet. in sum. verb. bellũ. ver. sac. ergo.

[h] Angl. in floribus 4. sen. de domi. artic. 2. concl. 3.

[i] in l. 1. tit. 21. 4. p.

[k] L. 2. ff. de ijs, qui prop. fil.

[l] in l. 8. tit. 27. p. 4.

[m] Nau. to. rest. li. 3. c. 2. nu. 210 211. & 212

CASO XII.

D. Se li Christiani possono rubare a' Mori gli Schiaui Christiani, che tengono in lor potere, senza peccato; ouer obbligatione di restituir essi, ouero il lor valore?

R. Che

R. Che se questi schiaui Christiani, furono fatti schiaui, e presi per lor colpa; come per hauere rotta la tregua fatta; e non corrono alcun pericolo spirituale, è peccato il rubarli, per metterli in libertà. con obbligatione di restituire nõ li Christiani, che furono schiaui, ma il lor valore, & insieme tutto il danno seguito a' pagani, per essergli loro stati rubati. Così tiene la Somma de' Confessori,[a] e Sant'Antonino,[b] e Lopez.[c] La ragione, che ne rendono è, perche li tengono giustamente schiaui: se è per questa cagione. & il medesimo tiene Rosella, e Pisanella,[d] e Tabiena.[e] Ma se da questi pagani sono costretti a fare qual che peccato mortale, in tal caso, chi li rubasse loro, non solamente non pecca: anzi in ciò merita. Parimente si deue notare secõdo Siluestro,[*] che se questi schiaui Christiani furono presi in tempo di guerra; parimente non vi è obbligatione di restituire cosa alcuna. ma secõdo tutti gli autori citati vi è l'obbligatione, se furono rubati in tempo di tregua.

[a] Sum. cõf. lib. 2. tit. 6. de furtis, q. 10.
[b] S. Ant. 2. p. tit. 1. c. 15 §. 1.
[c] Lop. 1. p. instr. cõsc. c. 3. q. 2.
[d] Pisa ver. furtum.
[e] Tab. in eo. loc. n. 8.
[*] Syl. ver. furt. nu. 2.

E finalmente secondo tutti, se in tempo di guerra sono liberati, non vi è alcuna obbligatione. e questo è chiaro come similmente dicono tutti li Dottori citati: essendo la guerra ingiusta dalla parte de gl'infedeli. perche se'l Christiano, il quale fu fatto schiauo in guerra giusta da parte de gl'infedeli, il che occorre facẽdo guerra li Christiani a gl'infedeli, fatta la tregua con essi: egli, e coloro, che l'aiutarono sono obbligati a fare vna honesta ricompensa: ancorche non debbano rendere la medesima persona, per il pericolo dell'anima: e non sono obbligati ad alcuna restitutione, se'l padrone infedele sforzasse il Christiano a giudaizzare, ouero idolatrare. anzi coloro, che l'aiutassero a fuggire, farebbono vn'opera meritoria di sua natura appresso Iddio. come è detto. con che concorda ancora Siluestro,[f] e Nauarro,[g] e Rodrig.[h] il quale concordando cõ tutto il rimanente dice, che è lecito rubare l'huomo Christiano, che è schiauo fra gl'infedeli, & aiutarlo: acciòche ne consequisca la libertà: ouero, che lo rubino occultamente, o per modo di rapina, facendo violentia in tempo di guerra, o in tempo di pace. perche costui è ingiustamente posseduto: e così hà giusta guerra contra l'infedele colui, che di continuo li stà facendo violentia. Il che si deue intendere: essendoui quello, che di sopra è stato detto. perche altramẽte sarebbe a se medesimo contrario il medesimo Rodriguez.[i]

[f] Sylu. ver. furt. n. 17.
[g] Nau. c. 17. nu. 103.
[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 41. concl. et nu. 2. & c. 144. concl. 3. nu. 4.
[i] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XIII.

D. Nella guerra de las Alpuxarras contra li Moreschi, vn soldato trouò nella campagna tre Moresche, le quali egli sapeua, che andauano pacificamente, e col saluocondotto del Generale: e le prese per schiaue, per venderle. e così fece; a che sia obbligato.

R. Che non solo è obbligato a restituire il prezzo, perche le vendette: ma procurare con ogni suo potere, senza pericolo della vita acciòche le schiaue, e vendute, siano libere. e se siano morte il prezzo, che ne cauò, si deue dare non a chi le comprò, del qual si tratta nel caso seguente; ma a' poueri, e far dir Messe per le anime loro. Cord.[k] e Lop.[l]

[k] Cord. q. 108.
[l] Lop. 1. p. instr. cõsc. c. 131. q. 1.

CASO XIV.

D. Vn soldato nella guerra, che si fece en las Alpuxarras contra li Moreschi vide, che vn'altro fece prigioni tre Moresche, che andauano pacificamente, e con saluocondotto del Capitanio Generale, e che le voleua vendere. vedendo ciò, disse ad vn'altro suo amico, che le comprasse per ambedue. il qual vedendo, che le daua a buon mercato per cin

quanta

CASO XI.

D. Dal caso passato nasce vn dubbio: & è se vno de gli schiaui, e serui del caso passato rubasse se medesimo al suo padrone, non per andarsene al suo paese; ma per restare fra Christiani, se con buona fede; cioè perche era figliuolo di schiaua, & egli credeua non essere schiaua; andasse in questa guisa venti anni, senza padrone; se al fin d'essi riman libero in maniera, che non possa essere domandato.

R. Che resta libero. e questo procede; quando và fra li asenti: perche se và fra li presenti, basteranno dieci anni; per rimaner libero. così insegna Gregorio Lopez:[a] & ancora per le medesime leggi, se rubò se stesso con mala fede: e fu in capo di trenta anni trouato; resterebbe parimente libero. ma come nota Gregorio Lopez,[b] il contrario è secondo la legge Canonica; e quello, che del tutto si deue osseruare. perche il possessore di mala fede non prescriue giamai.

Nota 1. Nota, che Siluestro insegna, che'l seruo Christiano può fuggire: ma di ciò non vi è cosa chiara. E così se la guerra, nella quale fu preso su ingiusta, potrà parimente fuggire l'infedele: essendo ingiustamente ritenuto in seruitù. ma se è giusta; perche hà da essere libero il Christiano? perche se poteua esser morto, molto più posto nella seruitù. poiche solo sarà vero quello, che insegnò Siluestro, quando vi fusse pericolo nella fede: come si dirà poco stante nel caso seguente. perche all'hora non solamente può, ma è obligato a fuggir quel pericolo. Couarruuia[c] pensa, che li Saracini, e Turchi sempre facciano a noi guerra ingiusta: hauendo occupato tirannica, perfida, e crudelmente. e per tanto dice, che se bene non viè il pericolo della fede, che è detto può fuggire. Quello, che si può concedere a Siluestro è, che'l Christiano preso da vn'altro Christiano; ancorche sia in guerra giusta da parte di colui, che lo prende, può lecitamente fuggire: quantunque sia per fermarsi nel medesimo Regno. perche se bene egli incorra per legge in questa giusta seruitù: venendoli fatto souerchio honore; cangiandoli la morte per la seruitù: e se in ciò le vien fatto honore, pare, che non potrà fuggire, secondo le leggi. ma se bene questo è vero; con tutto ciò per costume s'osserua il contrario. come in spetie insegna Siluestro, e Bartolo, e sant'Antonino,[d] Couarruuia,[e] Mercato,[f] Gaetano,[g] & Angles,[h] e pare così essere determinato dalle leggi[i] in questo nostro Regno. e conciosiache ne da colui, che lo prese, possa essere tenuto in seruitù, ne venduto ad altri, potrà giustamente fuggirsene.

Ma nota, che'l figliuolo, che fusse venduto dal Padre per estrema necessità, se bene vien venduto ad altro Christiano; non potrà fuggirsene. perche nell'hora, nella quale potè essere per legge venduto, fu fatto seruo: e sarebbe, fuggendosene, ingiuria al compratore. Che possa per legge esser venduto, *constat ex iure communi*,[k] & anco è legge del nostro Regno.[l] la qual comincia; *essendosi lamentato il padre di famiglia, &c.* Così insegnò Angles, e Mercado, se ben Mercado annotò, giamai essere stato visto fra li fedeli, come tiene espressamente Nauarro.[m]

CASO XII.

D. Se li Christiani possono rubare a' Mori gli Schiaui Christiani, che tengono in lor potere, senza peccato; ouer obligatione di restituir essi, ouero il lor valore?

R. Che

[a] Lop. in l. 23. par. 7. tit. vbi su.

[b] Lop. in d. p 7.

[c] Cou. in regul. peccatum 2. p. §. 11. nu 6.

[d] S. Ant. in sum. defe. fecerunt, tract. de restit. c. 3.

[e] Cou. vbi sup.

[f] Mer. c. 15

[g] Caiet. in sum. verb. bellũ. ver. fac. ergo.

[h] Angl. in floribus 4. sen. de domi. artic. 2. concl. 3.

[i] in l. 1. tit. 21. 4. p.

[k] L. 2. ff. de ijs, qui prop. sil.

[l] in l. 8. tit. 27. p. 4.

[m] Nau. 2. to. re st. li. 3. c. 2. nu. 210 211. & 212

R. Che se questi schiaui Christiani, furono fatti schiaui, e presi per lor colpa; come per hauere rotta la tregua fatta; e non corrono alcun pericolo spirituale, è peccato il rubarli, per metterli in libertà. con obbligatione di restituire nô li Christiani, che furono schiaui, ma il lor valore, & insieme tutto il danno seguito a' pagani, per essergli loro stati rubati. Così tiene la Somma de' Confessori,[a] e Sant'Antonino,[b] e Lopez.[c] La ragione, che ne rendono è, perche li tengono giustamente schiaui: se è per questa cagione. & il medesimo tiene Rosella, e Pisanella,[d] e Tabiena.[e] Ma se da questi pagani sono costretti a fare qual che peccato mortale, in tal caso, chi li rubasse loro, non solamente non pecca: anzi in ciò merita. Parimente si deue notare secôdo Siluestro,[*] che se questi schiaui Christiani furono presi in tempo di guerra; parimente non vi è obbligatione di restituire cosa alcuna. ma secôdo tutti gli autori citati vi è l'obbligatione, se furono rubati in tempo di tregua.

[a] Sum. cõf. lib. 1. tit. 6. de furtis, q. 10.
[b] S. Ant. 2. p. tit. 1. c. 15 §. 1.
[c] Lop. 2. p. instr. cõsc. c. 3. q. 2.
[d] Pisa. ver. furtum.
[e] Tab. in eo. loc. n. 8.
[*] Syl. ver. furt. nu. 2.

E finalmente secondo tutti, se in tempo di guerra sono liberati, non vi è alcuna obbligatione. e questo è chiaro come similmente dicono tutti li Dottori citati: essendo la guerra ingiusta dalla parte de gl'infedeli. perche se'l Christiano, il quale fu fatto schiauo in guerra giusta da parte de gl'infedeli, il che occorre facêdo guerra li Christiani a gl'infedeli, fatta la tregua con essi: egli, e coloro, che l'aiutarono sono obbligati a fare vna honesta ricompensa: ancorche non debbano rendere la medesima persona, per il pericolo dell'anima: e non sono obbligati ad alcuna restitutione, se'l padrone infedele sforzasse il Christiano a giudaizzare, ouero idolatrare. anzi coloro, che l'aiutassero a fuggire, farebbono vn'opera meritoria di sua natura appresso Iddio. come è detto. con che concorda ancora Siluestro,[f] e Nauarro,[g] e Rodrig.[h] il quale concordando cô tutto il rimanente dice, che è lecito rubare l'huomo Christiano, che è schiauo fra gl'infedeli, & aiutarlo: accioche ne consegui sca la libertà: ouero, che lo rubino occultamente, o per modo di rapina, facendo violentia in tempo di guerra, o in tempo di pace. perche costui è ingiustamente posseduto: e così hà giusta guerra contra l'infedele colui, che di continuo li stà facendo violentia. Il che si deue intendere: essendoui quello, che di sopra è stato detto. perche altramête sarebbe a se medesimo contrario il medesimo Rodriguez.[i]

[f] Sylu. ver. furt. n. 12.
[g] Nau. c. 17. nu. 103.
[h] F. M. Rodr. 1. to. c. 41. concl. 12 nu. 1. & c. 144. concl. 3. nu. 4.
[i] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XIII.

D. Nella guerra de las Alpuxarras contra li Moreschi, vn soldato trouò nella campagna tre Moresche, le quali egli sapeua, che andauano pacificamente, e col saluocondotto del Generale: e le prese per schiaue, per venderle. e così fece: a che sia obbligato.

R. Che non solo è obbligato a restituire il prezzo, perche le vendette: ma procurare con ogni suo potere, senza pericolo della vita accioche le schiaue, e vendute, siano libere. e se siano morte il prezzo, che ne cauò, si deue dare non a chi le comprò, del qual si tratta nel caso seguente; ma a' poueri, e far dir Messe per le anime loro. Cord.[k] e Lop.[l]

[k] Cord. q. 108.
[l] Lop. 1. p. instr. cõsc. c. 131. q. 1.

CASO XIV.

D. Vn soldato nella guerra, che si fece en las Alpuxarras contra li Moreschi vide, che vn'altro fece prigioni tre Moresche, che andauano pacificamente, e con saluocondotto del Capitanio Generale, e che le voleua vendere. vedendo ciò, disse ad vn'altro suo amico, che le comprasse per ambedue. il qual vedendo, che le daua a buon mercato per cinquanta

quaranta ducati, le comprò per se, e le vendette per piu di cento ducati. Domandandogliene poi colui, che gli haueua detto, che le comprasse per ambedue, la sua parte, disse chi le comprò, che non le haueua comprate, se non per se; e col suo danaro; ancorche li fusse detto, che le comprasse per ambedue: e così non li diede cosa alcuna: Quello, che si domanda è, a che siano obbligati. perche del primo, che le fece prigioni così ingiustamente; già è stato detto nel caso passato, quello, che sia obbligato a fare?

R. Che colui, che le comprò, sapendo, che erano libere, ouer prese in mala guerra è obbligato a porle in libertà; come è detto nel caso passato di colui, che le prese; e nel foro della conscientia sarà obbligato a rendere il prezzo, che ne diede a chi glie le vendette: ancorche nel contentioso a ciò non sarebbe obbligato il soldato, che consigliò costui a comprarle per ambedue: vedendo, come l'altro le haueua così ingiustamente fatte prigioni. poiche non fu cagione, che l'altro le prendesse per schiaue, ne che le vendesse: poiche egli le voleua vendere. ne parimente fu fraudolente il consiglio, che diede a chi le comprò; acciochè le comprasse: conciosiache le significò, che non erano schiaue: ne l'aiutò col suo danaro a comprarle. ne hebbe parte del guadagno della compra: ne chi le comprò si mosse a comprarle per consiglio di lui, ne d'esso fece caso alcuno. ma solo per suo interesse si mosse a comprarle per se. sapendo, che si vendeuano a così buon mercato. quantunque disse falsamente, che le compraua per ambedue. perche se bene egli non gli hauesse detto, che si vendeuano, o che le comprasse; sapendo, che si vendeuano a così buon mercato: tuttauia le haurebbe compre per se: come le comprò. e così quel consiglio, o detto della vendita d'esse ancorche fu occasion colpeuole per comprarle, nondimeno non mosse, ne indusse come cagione a tal contratto di compra, che fece chi la comprò. ne parimente fu cagione del danno, o malefitio, che si fece contra esse malamente vendute, e comprate per schiaue.

Per tanto pare a Cordoua,[a] e Lopez,[b] che chi consigliò costui, che comprasse non sia obbligato ad alcuna restitutione: ma a confessarsi debitamente per l'occasione, che col suo consiglio diede a chi le comprò, e parimente è obbligato a significare con parole, o con lettere la verità; come non sono schiaue. E questo quando lo possa fare commodamente, senza suo danno; e senza altri inconuenienti; consigliò colui, che le vendette, o le comprò, o la giustitia, o chi le tiene: acciochè possano conseguire la sua libertà, e questa è molto buona dottrina. come dice Siluestro,[c] e Medina.[d]

[a] Cor. q. 168
[b] Lop. vbi sup.

Per questo cap. de gli Schiaui è buono il cap. 48. de' Negri nella seconda parte: che fà molto a proposito per esso.

[c] Syl. cōsil. q. 7. & rest. 3. q. 6. in 2. & 3. dict.
[d] Med. de restit. q. 7. fol. 35.

Cap. LXXXIII. Delle Scommesse.

CASO I.

DOm. Se si possa riceuere con buona conscientia quello, che vn guadagno, scommettendo con vn'altro, sopra alcuna cosa lecita?

R. Alcozer[e] tiene che, non lo può riceuere. La verità è, che lo può riceuere lecitamente; quando ne l'vno, ne l'altro sà la certezza della cosa, sopra la quale si scommette. Concordano Flores Theol.[f] Couarruuia.

[e] Alcoz. en la summa de yuegos.
[f] Fl Theol. q 6. de Lu. d. lib. 7.

[a] Couar. de reg. iur 2.p. relect. § 4. nu. 5.
[b] Lop. lib. 2. instr. neg. t. 22. & c. n tl. 1. p. 1. ca. 35 q. 5.

nuia,[a] e Lop.[b] Vero è parimente, che se colui, che è certo, che è per guadagnare. perche hà per constan te, che quello, sopra che scommette è la verità; auuisasse colui, con chi scommette della chiarezza, e certez za; e non ostante questo, vorrà scom mettere con esso lui; può con buona conscientia riceuere quello, che gua dagnò. Questo si raccoglie dalla mẽ te di San Tomaso, dicendo, che chi tolse la verginità ad vna donzella, non è obbligato a restituirle cosa alcuna hauendole mostrato qualche euidente segno, che l'ingannaua. per che si presume, che si fatta donzella non fusse ingannata; ma che fingesse di essere. Questo si proua parimente da quello, che apporta Medina,[c] e lo tiene anche Rodriguez.[d] Per questo Capitolo è buono il Capitolo de' Giuochi.

[c] Medin. in sum. ca. 41. de restit. p. 2. & f. 18. de Ludis. fol. 151.
[d] Rod. 1. to. c. 173. concl. & nu. 1.

Cap. LXXXIV. Della Scommunica.

CASO I.

DOm. Che cosa è scommunica, e se Nostro Signore lasciò la po testà alla sua Chiesa chiamata da' Teologi, *potestas clauium* per essere propria per le cose domandate.

R. A questo secondo per dichiaratione del primo. Che si hà da tenere di fede, che nostro Signore lasciò nel la Chiesa così fatta potestà chiamata da' Teologi, *Potestas clauium*, & *manifeste ostenditur ex illo. Matt. 18. Quacunque ligaueritis super terram erunt, &c.* la quale si diuide in due po testà, l'vna si chiama potestà dell'or dine, la quale è esercitata dalla Chiesa nel foro interiore dell'anima, in perdonare peccati, & amministrare sacramenti, e questa solamente è annessa a' Sacerdoti. l'altra è nominata potestà di Giurisdittione, la quale è osseruata dalla Chiesa nel foro esteriore, e consiste in dar' indulgenze, &

Matth. 18.

perdoni, e castigare cõ cẽsure ecclesiastiche, fra le quali, vna è la scommunica contro li contumaci, la qua le non solo è annessa al Sacerdotio, ma ancora suol'essere data a' secolari: presupposto questo rispondo al primo, che la scommunica *est priuatio, à quacunque licita communicatione fidelium*, cioè vna priuatione da qualunque lecita communicatione de' fedeli, come dice Nauarro,[e] Gueriero,[f] Sebastiano de Medici,[g] San Tomaso,[h] Rofense,[i] e Rodriguez.[k] chiamasi parimente censura, perche è castigo posto dalla Chiesa per qualche peccato. Hora nota per questo, che la primitiua Chiesa haueua vna pena per castigar li contumaci in alcune cose, e questa era priuarli della Communione dell'Altare, e quando pure stauano contumaci, e che questo non bastaua, si ser uiua d'vn'altra, che era priuarli de' suffragi della Chiesa, e della conuersatione de gl'huomini. la prima secõ do, che dice Siluestro era chiamata Scommunica, e la seconda Anathematizatione, & hora quella, che li PP. della primitiua Chiesa chiamauano Scommunica, vien nominata scommunica minore, e quella, che chiamauano Anathematizatione, hora è chiamata scommunica maggiore.

[e] Nauar in sum. ca. 27. in princ.
[f] Guerre. de re. Ponti f. lib. 2.
[g] Medic. de de fin 1. p. c 3.
[h] S. Th. 3. p. q. 1. ar. 1.
[i] Rofens. ad uersus Lutherum. ar. 27.
[k] Rod. 1. to. c. 74 concl. & nu. 1.

Per questo si hà da notare, che Anathema è solenne maledittione, che si fà con maledittioni publiche contra lo scommunicato, della quale trattano li Canoni.[l] Anathema similmente è nome Hebreo,[m] o Siriaco, e propriamente significa il medesimo, che abominatione, esecratione, o maledittione; dopò che gli Hebrei gettarono a terra da' fondamenti quei luoghi de' Gomorrei, chiamarono qui luoghi Horma, cioè Anathema & Abominabile. e doueu do essere distrutta la Città di Gierico disse Giosuè nel cap. 6. *Sitque Ciuitas hac Anathema*, cioè maledetta, e San

Nota 1.

[l] Canon. de. bent. 11. q. 3.
[m] Num. 21.

Digitized by Google

San Paolo scriuendo a' Galati nel capitolo 1. vsò sì fatto vocabulo *Anathema*. e quindi auuiene, che perche lo scommunicato è maledetto con certa solennità, e cerimonia, perciò è detto Anathema. per la qual cosa l'Anathema, sempre presuppone la scommunica maggiore, come si legge ne' Canoni; [a] e se bene nell'effetto non è differente, tuttauia è differente nella solennità, e nel modo, di qui s'intenderanno tutti li Canoni [b] del Concilio Tridentino, nel fine de' quali è questa parola *Anathema sit*. perciochè se alcuno negasse le cose quiui determinate già è scommunicato di scommunica maggiore, come se fusse heretico, *vt patet in iure*. ma non è Anathema, cioè maledetto, abominabile, fin che ciò si faccia solennemente. e per tanto suonano quelle parole *Anathema sit*, cioè sia tale, come parimente dice la Glosa, [c] e l'apporta il Dottore Martino, Caviglio [d] nel suo Itinerario.

a ca. Engeltrudam. 3. q. 4.

b Can. 1. & 2. 24. q. c. ad abolendam. 9. de hareticis.

c Glo. in ca. si quis, de vita, & honestate clericorum.

d Caril. sectio. 4. de ecclesiast. censur. ca. 1. de excom nu. 7. & 8.

Nota. Nota, che la Chiesa per la scommunica maggiore non hà potere di leuare a colui, che ella scommunica la gratia, e la carità, ma che presume, che per esser inobbediente alla Chiesa non ritiene gratia, ne carità, e come tale lodà in mano del Demonio per la pena della scommunica, come piu alla larga io dissi nel nostro Specchio de' Curati, nel cap. 12. delle Censure Ecclesiastiche, §. 1. numero 2. vers. Per notitia della potestà veggasi.

Si deue notare, che'l Confessore hà da sapere la scommunica maggiore, e la minore, perche sarebbe gran fallo, il non sapere il Confessore, che la notitia della scommunica maggiore, e minore consiste in quattro cose, e così è buona cosa, che le auuertisca. La prima è, che sappia molto bene in quai casi s'incorre in scommunica, e che conosca se'l penitente è scommunicato, o nò. La seconda in quai casi lo scommunicato facendo, o riceuendo pecchi, e che conosca li peccati, che fà stando nella scōmunica. La terza, che pensi con diligentia li peccati, che dalla scommunica si fanno in altri non scommunicati. La quarta, che sappia la qualità della scommunica, se sia riseruata al Superiore, ouero a chi.

Nota 4. Parimente è necessario notare, che sappia il Confessore, che sopra il tutto se ne hauno d auuertir due intorno all'intelligentia della scommunica, così di quella, che dicono *à iure*, come dell'altra nominata *ab homine*. La prima la persona, che è scōmunicata, cioè se vi è compresa. La seconda l'attione, per la quale si scōmunica, se è fornita di fare, perche se non fusse non hà la scommunica luogo, se bene è cominciata, ma nō perfettamente fornita, il che è necessario.

Nota 5. Parimente si hà da notare dalla parte della persona, dalla quale nasce l'attione, che non solo sia persona, che commandi, ma che parimente tiri a quella, perche non basta, che solamente commandi. Verbi gratia, come se scommunicasse chi vccidesse Pietro, io commando a Giouanni, che l'vccida, io non resto scommunicato se non fusse, che quando si scōmunicò chi vccidesse Pietro, si scommunicasse insieme chi lo commandasse. concorda Siluestro, [e] Armilla, [f] e Ledesma. [g]

e Sylu. excom. 1. §. 9.

f Arm. excom. nu. 12.

g Ledes in sum. de panit. sac. diff. 6 pa 1007. a. b. & diff. 1. pag. 960. 961. 962. et 963.

CASO II.

D. Se vno commesse così secretamente vn delitto sopra modo graue, che solo Dio, & egli, e nessun'altro lo sà Verbi gratia, hà messo fuori contra vna persona d'autorità vn libello famoso, onde venne a notitia di tutti, il Vescouo, ouero il Papa scommunicasse chi lo messe fuori, se sarà scommunicato, perche pare, che così sia, poiche non è d'essentia della scommunica, che siano precedute le tre ammonitioni, e se così nō è successo,

ceduto,

ceduto, pare che ſi potrebbe ben ſcõmunicare per il peccato paſſato.

R. Che Gaetano [a] ſopra quel Capitolo *Quidam malignus*. di San Gregorio, nel quale ſi pone queſto proprio caſo dice aſſolutamente, che ſarà ſcommunicato, percioche afferma, che così per il peccato paſſato aſſolutamente ſi può ſcommunicare, come per il futuro. Queſta medeſima opinione tiene la Gloſa, [b] & Almain, [c] e Cordoua, [d] il qual dice con queſti Dottori, & altri molti, che può molto bene ſolo il Papa ſcommunicare così per il peccato paſſato, come per il futuro, il che non poſſono gl'interiori ad eſſo, e la ragione nella quale ſi fondano è, perche dicono, che baſta l'inobbedienza della legge diuina, o naturale, ma il contrario, come piu commune è vero ſi hà da tenere, cioè, che nõ ſarà ſcommunicato, percioche neſſuno per neſſun peccato paſſato ſia pur graue quanto ſi vuole può eſſere ſcommunicato preciſamente per eſſo, ſe non che vi ſia andato auanti la monitione, perche ſe bene è vero, che le tre ammonitioni non ſiano d'eſsentia della ſcommunica, tuttauia almeno è d'eſsentia d'eſsa, che ſia andato auãti, ouero vna, che vaglia per tre, accioche ſi poſſa dire, che è inobbediente non volendo aſcoltare la Chieſa, che l'ammoniſce, percioche di neſsũ nõ ſi può dire, che non aſcolta la Chieſa, e, che le è inobbediente, ſe prima da eſsa non è ammonito, per queſta opinione, la qual come dico è la commune, & è quella, che ſi hà da ſeguire, fanno li medeſimi Canoni, [e] e parimente è di queſta medeſima opinione inſieme con quelli, che ſi citaranno al fine Caſtro, [f] & alla ragione, nella qual ſi fondano gl'Autori della prima opinione ſi riſponde, che ſe bene è vero, che chiunque non aſcolta Dio traſgredendo la legge diuina, e naturale, pecca, nondimeno perciò non è ſcommunicato, perche non aſcolti la Chieſa, e così ſi hà da laſciare la prima opinione, e ſeguire la ſeconda, come piu commune. altra coſa ſarebbe ſe non lo ſcõmunicaſsero preciſamente per il peccato paſsato, ma ſotto conditione dicendo, ſe non ſi manifeſtarà per riſtorare il danno, che con eſso fece, perche all'hora ſe non ſi manifeſta per prouare la verità del libello famoſo, o per reſtituire il danno, che con eſso hà fatto ſarà compreſo dalla ſcommunica, ma ſe egli può reſtituirlo ſufficientemente per ſe ſteſſo, o per mezzo d'altra perſona, ſenza manifeſtarſi, & lo fà, non ſarà da eſſa compreſo; ma ſi bene ſe non lo fà potendo, non perche non ſi manifeſta, ma perche non reſtituiſce, o ſodisfà il danno, che hà fatto, come richiede la legge naturale, e diuina, e così non è ſcommunicarlo per il peccato paſsato, che ſi come di ſopra ſi diſse non può eſsere, *Quicquid dicat Caietanus*, e gl'altri cõ eſso, ma per il futuro, che conſiſte in non volere reſtituire quello, che con sì gran ragione è obbligato. e di queſta maniera ſi hà da intendere il capitolo, che Gaetano allega, & il medeſimo di qual ſi voglia altro delitto, che ſucceda di queſta ſorte, perche coſa certa è, che giamai ſi dà ſcommunica ſotto queſte parole, perche faceſti queſto, che è paſsato, ma ſotto così fatte parole, ſe non farai queſto, che è futuro, come eſpreſsamente tiene Soto, [g] e Ledeſma, [h] li quali concludendo dicono, che neſsuno può eſſere ſcommunicato per la colpa paſſata ſenza che preceda ammonitione ſpetiale, il medeſimo tiene Rodriguez, [i] il quale aggiugne vna coſa, della quale io dubito aſsai, *ſub melioris cenſura*, per quello, che appreſso dirò, dicendo, che così fatta ſcommunica data ſenza queſta ammonitione non ſarà nulla *ipſo iure*, come tiene vna Gloſa [k] ſeguita da Panormitano, e Decio ampliandola, che proceda

[a] *Caiet. 2. 2. q. 66. ar. 2.*

[b] *Glo. in ca. Romana de ſent. excõ. lib 6.*

[c] *Almain de poteſtate eccleſiaſtica c. 10.*

[d] *Cord. in membro 2. q. 6. in annotationibus õ 3i.*

[e] *ca. Romana.*

[f] *Caſt. li. 2. de lege pœna. cap. vlt. concl. 2.*

[g] *Soto li. 5. de iuſt. & iur. q. 6. ar. 2. y en lo de ſecr. tegen. & deteg. 3. memb. 2. q. 7. pag 68. a.*

[h] *Ledeſ. in ſum. de ſacr. Panit. diffi. 3. pag. 989. & 990.*

[i] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 77. concl. & nu. 2.*

[k] *Glo. in ca. ſacra ſancta*

ceda parimente nella scommunica data dal Commissario, il che s'intende secondo Rodriguez. saluo se nella commissione li fu dato particolare, e spetiale forma di scommunicare, & ei la lasciò. come contra Soto risolue Nauarro, [a] e così inferisce, che'l Vicario generale del Vescouo scommunicando vn suo suddito non andando auanti alcuna ammonitione, perche non paga quello a che è tenuto, essendo passato già il termine della predetta scommunica, vale la scommunica posta da esso, saluo se la pose in alcuni di quei casi, ne' quali data senza ammonitione è nulla. per tanto questa scommunica hà di bisogno dell'assolutione, e colui, che senz'essa celebrasse, rimarrebbe irregolare.

[a] Nau. c. 27. nu. 11.

Finalmente dico, che la scommunica, la quale non procedettero (essendo posta per peccato passato. accioche si restituisca il danno, che cagionò il peccato, o il delitto) le tre ammonitioni, o pure vna, come è detto di sopra è nulla secondo Soto, e Ledesma; [b] e questo tengo io per più certo, che l'rimanente, e che così lo dice con queste parole Bartolomeo di Ledesma [c] seguendo Soto, e la commune *Sed iam, quod trina monitio non sit de essentia excommunicationis merito in dubium reuocatur vtrum saltem aliqua monitio sit de essentia? Cui dubio respondetur, pro nullo peccato preterito quantumuis grauissimo, & enormissimo potest excommunicatio ferri sine praeuia monitione, imò adeo aliqua praeuia monitio est de essentia excommunicationis, vt absque illa excommunicatio sit nulla.*

[b] Ledes. vbi s. p. colum. 990. d.

[c] Ledes. ubi sup.

CASO III.

D. Ad vno fu rubato vn libro, commandò il Vescouo sotto pena di scõmunica *ipso facto incurrenda*, che chi l'hauesse tolto fra sei giorni lo rendesse al padrone. passò il termine senza che fusse restituito; Pietro che l'haueua tolto, passati li sei giorni, essendo stato lontano venne, e seppe venuto all'hora il commandamento, e la scommunica del Vescouo, se sarà scommunicato, perche se bene sà già la scommunica andata fuori contra chi lo tolse, tuttauia non vuole restituirlo al suo padrone.

R. Che se bene pecca mortalmente ritenendo l'altrui contra la volunta del suo padrone, a cui egli lo rubò, tuttauia che la scommunica non lega; la ragione è, perche passato il tẽpo limitato dentro il quale la scommunica legaua già la scommunica non ritiene alcuna forza, come afferma Tabiena, [d] Palestrello, [e] & Armilla. [f] Finalmente Lopez [g] limita questa opinione, e bene, dicendo, che crede che ella haurà luogo in caso solamente, che colui, che scommunica vogl[i]a solamente fulminare la scommunica contra li contumaci passati, fra li sei giorni già scorsi, e che sarà altra cosa contra li contumaci a venire dalla notitia della censura se fra li sei giorni non restituiranno; e certamente mi pare essere assai bene limitata, e così similmente dice Soto, [h] e Nauarro, [i] in somigliante caso, & espressamente Rodriguez. [k]

[d] Tabie. ex com. 4. § 4.

[e] Palestr. en las respon siones de sus casos, caso 47. pag. 204.

[f] Arm. uer. excom. nu 34.

[g] F. L. Lo p. instru. consc. c. 12 9.3.

[h] Soto in 4. d. 22. qu. 2. ar. 2.

[i] Nau. lat. in sum. ca. 25. nu. 2.

[k] F. M. Ro. r. 1 to. ca. 73. conci. & nu. 19.

CASO IV.

D. Alfonso del Vescouado di Salamanca commesse vn delitto in quello di Calaora, & hauendolo fornito di commettere se ne venne a Salamanca, se può il Vescouo di Calaora scommunicare costui, che già si ritruoua in Salamanca.

R. Che non può, se non fusse, che prima, che si partisse da Calaora l'hauesse citato, o quando a requisitione di esso Vescouo di Calaora fusse citato dal Giudice di Salamanca, doue stà; percioche essendo così è di ragione obbligato secondo quello, che notano li Dottori [l] ad andare a comparire, e rispondere, e se non comparisce auanti quello di Calaora all'hora bene lo può scommunicare, & an-

[l] Doct. in de foro compe. c. fin.

cora gastigare conforme a gli statuti del suo Vescouado con questa, che è la commune opinione s'accorda Sõma Armilla,[a] Tabiena,[b] e Panormitano,[c] come parimente io dissi nel nostro Specchio de' Curati.[d]

[a] *Arm. ver. excom. nu. 34*
[b] *Tab. ver. excomm. 5. nu. 6.*
[c] *Pan in ca. 1. de rapt. in p'o.*
[d] *Espejo de Curas. cap. 12. de las cẽsuras eccle siast. §. 3. en fine.*

CASO V.

D. Se cascherà in scommunica per quello Canone, *Si quis suadente Diabolo*, colui, che ferisce vn Cherico, o Frate, trouandolo con sua madre, sorella, moglie, o figliuola.

R. Che non vi cascherà, se lo ritrouerà mentre haueua che fare con qual si voglia di esse, & il medesimo sarà quando lo ferisce trouandolo, che le abbracciaua, o baciaua, apparecchiandosi, ad hauer' a far con qual si voglia d'esse.

Nota 1.

Nota, che se lo ferì, pche lo trouò giuocando con esse, e giuocãdo, che le abbracciaua, o baciaua, senza volere, ne pretendere altra cosa da loro, il che si potrà ben comprendere conforme al luogo doue l'incontrò cascherà in scõmunica p il detto Canone, & ancora vi cascherà quando hauendo hauuto, che fare, con alcuna d'esse se n'andasse da quel luogo in altra parte, e stando attento ad altre cose, venisse quà, & lo ferisce per quel ch'haueua fatto, come risolue *Summa Confessorum*.[e]

[e] *Sum. Confess lib. 3. de sent. excom. titu. 33. q. 36. sed quid*

Nota 2.

Nota, che Nauarro[f] tiene, che non cascherà in scommunica colui, che trouandolo, che le abbracciaua, o baciaua solamente il ferisce, il che si hà da intendere, saluo il migliore giuditio se facendo questo procuraua il rimanente, percioche se non lo procuraua vero è il parere della Sõma de' Confessori, come anco a me pare, al che si potrà molto bene comprendere hauẽdo riguardo al luogo, doue li troua, percioche se è publico, ben si può intendere, che non si procura altra cosa, *Secus est*, se'l luogo è sospettoso, come è detto di sopra. Finalmente caderà in scommunica per il detto Canone ferendolo, se bene vi s'abbatte nell'opera, se nõ è madre, sorella, moglie, o figliuola, e questa figliuola, non hà da essere adottiua, come dice Nauarro, percioche se così fusse, caderà nella scommunica, ancorche siano sue parenti coloro, con le quali egli lo troua a peccare. Rodriguez[g] dice, che'l marito, il quale ammazza il Cherico trouato con la moglie *in fragranti delicto* incorre in così fatta scommunica ammazzandolo, dopò hauerelo ritrouato, come dice Angelo,[h] o nascondendosi per coglierlo nel delitto, nella quale non caderà secondo la commune opinione di tutti, non vi essendo inganno dalla sua parte, ma che egli non ne sappia cosa alcuna, e così l'vccida *in fragranti delicto*, subito come si dirà nel caso decimo. Notisi.

[f] *Nauar. in Man. c. 27. nu. 84.*
[g] *F. M. Rod. ...* *nu. 5.*
[h] *Ang. ver. excom. 5. 5. 9.*

CASO VI.

D. Se cascò in scommunica per quel Canone,[i] *Si quis suadente Diabolo*, se vn ladro, che vscì a rubare vn Cherico alla strada, e per torgli la borsa, auuenne che lo ferì molto male.

[i] *Canon. 17 q. 4. ca. 1. de sen. excom.*

R. Che cascò in scommunica; la ragione è, *Quoniam percussio illa violenta est*.

Nota 1.

Nota, che se senza toccarlo gliela togliesse, o segretissimamente gliela tagliasse non caderà in scommunica, la ragione è, *Quoniam percussio illa, non violenta, sed furtiua est*. Gaetano.[k]

[k] *Caiet. excom. c. 10.*

Nota 2.

Nota, che lo sbirro, il quale coglie di notte il Cherico armato, che molto volentieri li dà le armi, accioche non lo prenda, & lo presenti al suo Giudice competente, non incorre nella scommunica di questo Canone, poiche non gli tolse le armi con mani violenti, ne gli messe paura cõ ingiustitia, poiche hà potestà in sì fatto caso di prenderlo, e menarlo subito al Vescouo, per impedire alcuno delitto, che si sà, o si presume, che và a commettere, come dice vna

Glo-

Google

Glosa [a] molto commendata da Decio. [b] Vero è, che'l detto sbirro togliendo l'armi appresentate di buona voglia pecca grauemente. percioche douendo prendere in questo caso il Cherico, e condurlo al suo Prelato si contenta dell'armi, e così ricopre i vitij di lui; e perciò deue essere gastigato dal suo Giudice competente, e non dal Giudice del Cherico, con tutto ciò non è obbligato a restituire l'armi, fin che il Giudice glie lo commandi conforme alla dottrina di Nauarro, [c] molto approuata da' Dottori graui, e dotti, che quello, che si dà, e riceue bruttamente, essendoui bruttezza da ambedue le parti, non si deue restituire *de precepto, sed de consilio*, di maniera tale, che'l Cherico può domandare nel foro esteriore le dette armi, come è determinato nelle Leggi, [d] come parimente risolue con tutto quel che è detto Rodriguez. [e]

Nota similmente, che se'l mettere le mani nel Cherico fusse così leggiero, che solamente giunga a peccato veniale, non vi è scommunica, percioche ella presuppone peccato mortale, come tiene Gaetano, [f] Couarruuia, [g] e Rodriguez. [h] d'onde s'inferisce, che coloro, i quali mettono mano ne' Cherici senza animo di vendetta, ne di farli ingiuria non rimangano scommunicati.

[a] *Glo. in ca. 2. de haereticis.*
[b] *Decius in dict. c. cum ab homi.*
[c] *Nau. c. 17. nu. 30.*
[d] *l. Vbi cũ lege seq. ff. de condit. ob turpem causam.*
[e] *F. M. Rod. 1-to. c. 82 cõcl. & nu. 3. Nota 3.*
[f] *Caiet. vbi sup.*
[g] *Cou. in c. alma mater. de sent. excom. 2. p. §. 9. nu. 1.*
[h] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 7.*

CASO VII.

D. Suole essere in alcune Chiese posto in alcune tauole, o fitte nelle mura vna tal scommunica, che dice, Chi parlerà, o passeggierà mentre si dice il diuino vffitio, o la donna, che starà nella Chiesa con la faccia coperta, sia scommunicato. se questa scommunica lega; presupposto, che non è chiaro essere l'intentione di chi la messe fuori, che legasse, perche perche se fusse manifesto non ci sarebbe, che domandare.

R. Che non lega. la ragione è, perche l'intentione delle leggi Ecclesiastiche non è mettere lacci all'anime, ma solamente vnirle con Christo, e con la Chiesa; perilche li precetti, che obbligano a colpa mortale si hanno da interpretare *strictè*, e non così ampiamente, che moltiplicati in essi l'anime s'allaccino. questo è apportato dal P. F. Francesco Ortiz, Lucio. [i] laonde si tenga per regola generale, che chiunque romperà alcun precetto della legge positiua senza dispregio d'esso, e del fine, perche fu posto, ma per ignorantia, o perche pare, che non l'obblighi senza hauer animo di fare contra alcun precetto, che obblighi a colpa mortale per romperlo non pecca mai mortalmente. percioche come è detto l'intentione della Chiesa non è di mettere lacci all'anime, e per conseguente, non incorre in scommunica, ancorche sia bene, che egli ne sia assoluto a cautela. come risolue Armilla, [k] & è buona questa Regola.

[i] *Luciol. in sum. ca. 26. de resolut. de cẽsuras. to. 1. p. 288. b.*
[k] *Arm. uer. praeceptum nu. 8.*

CASO VIII.

D. Se colui, che è lasciato dal Prelato delle Religioni per sua propria autorità nel suo luogo, quando và fuori del monasterio, può mandare fuori scommuniche.

R. Che nò. perche accioche'l Prelato inferiore possa mettere fuori censure fa di mestiero, che sia eletto per elettione. S'accordano la Somma de' Confessori, [l] e Goffredo, il che sarà vero secondo Santo Raimõdo, doue non v'è costume del contrario. percioche se vi fusse, lo potrà molto ben fare.

[l] *Sum. Confess. li. 3. ti. 33. q. 50.*

CASO IX.

D. Se può vno essere scommunicato per il peccato, che altri commesse, poiche spesse volte veggiamo, che alcuni pagano la pena del peccato, che altri hanno commesso.

R. Che non può essere scommunicato, percioche, se bene è vero, che alcuni pagano la pena del peccato, che altri hanno commesso, tuttauia

nella

nella pena spirituale non corre il medesimo, conciosiache non può essere tutto vn Conuento, o tutta vna Città scommunicata per il peccato di colui, che regge, ancorche sia quãto piu graue può essere.

Nota. Nota, che questo s'intende per cõto della pena, che si chiama scommunica, percioche con pena d'interdetto, spesse volte auuiene, che sia gastigata vna famiglia, o Città, o prouincia per il peccato del suo padrone, e questo per la grauezza del peccato, e perche d'altra maniera non v'è rimedio di costrignere il padrone a soddisfare. La Somma de' Confessori, [a] & è commune.

[a] Sum. conf. li. 3. de pænit. titu. 32. q. 8.

CASO X.

D. Supposta l'opinione piu probabile è quella, che communemente tutti tengono; cioè, che non è scommunicato per quel Canone. *Si quis suadente Diabolo*, colui, che ferisce, ouero vccide il Cherico, o Frate, che egli troua *in fragranti delicto* hauere, che fare con la moglie, o sposa *per verba de præsenti*, ancorche non l'habbia conosciuta, o con sua madre, sorella, figliuola legitima, o naturale, come dice Tomaso Sanchez, [b] e Nauarro. vno s'accordò con sua moglie, che chiamasse vn Cherico da lei conosciuto, accioche hauesse da fare con essa, essendo sua intentione non questa, ma di bastonarlo cogliendouelo. la cosa passò così, se costui, e la donna sono scommunicati per quel Canone, *Si quis suadente Diabolo*.

[b] Tho. Sanchez 1. to. de matr. li. 1. disput. 1. nu. 6.

R. Che'l marito, e la moglie sono scommunicati per il predetto Canone; la ragione è. perche in tal caso non si può imputare al Cherico il fatto, ma ad essi, che con inganno ve lo prouocarono. Concorda la Somma de' Confessori, [c] Armilla, [d] Gaetano, [e] e molti altri; quindi segue, che'l marito, che si nasconde in casa sua, accioche non lo sapendo la moglie venga il Cherico, e trouandolo con essa l'vccide, incorre parimente in questa censura; percioche in tal caso non l'vccide con subito impeto cagionato dal dolore, che sogliono concepire li mariti in sì fatto caso, ma andando auanti con giuditio maturo, come dice Angelo, [f] e Rodriguez, [g] che lo seguita, il medesimo afferma Nauarro, [h] con li Autori citati, che si hà da tenere, come che Fortunio Garzia [i] tenga il contrario Giacomo Graffi, [k] fà la distintione del ferire, ouero vccidere, e dice, che se nel caso domandato non fà piu, che ferirlo non casca in scommunica, perche dice, che'l testo, il qual libera dalla scommunica quel tale parla generalmente di colui, che ferisce, e che s'hà da intendere generalmente, ma che vi cascherà se l'vccide subito, o dopò, perche dice, che'l detto testo non parla di colui, che vccide, o ammazza, ma di colui, che ferisce, la quale è l'opinione di Fortunio Garzia, ma con tutto ciò quello, che è detto, e della sorte, che è stato esplicato è la commune, e quella, che si hà da tenere, veggasi Couarruuia, [l] e parimente per questo caso in ogni modo il caso 5. perche è necessario.

[c] Sum. cons. ubi sup. q. 35.
[d] Arm. ver. excomm. §. nu. 4.
[e] Caiet. excom c. 10.
[f] Ang. ver. excomm. 5. §. 9.
[g] F. M. Rod. 1. to. c. 80. cõcl. & nu. 5.
[h] Nau. li. 5. consi. tit. de sen. excom. consi. 4. fol. 615. & in sum. ca. 27. nu. 84.
[i] Gar. intra sta. de vit. fine. illat. vers. 4.
[k] Gra. aca pua. en sus decis. doradas li. 2. ca. 49. nu. 45.
[l] Couar. de spons. 2. p. c. 7. nu. 18.

CASO XI.

D. Vno vedendo, che vn Cherico haueua ingiuriato vn suo parente senza dargliene parte alcuna diede delle bastonate al Cherico in nome dell'ingiuriato, il quale da poiche lo seppe l'approuò, o che si fusse stato fatto in suo nome, se sarà scommunicato per quel Canone, *Si quis suadente Diabolo*, poiche egli ne lo seppe auanti, ne lo commandò.

R. Che sia scommunicato colui, che bastonò, non accade dubitarne, e costui parimente se per alcuno segnale esteriore mostra d'approuarlo, e che fusse stato fatto in nome suo, percioche in tal caso l'approuarlo con segnali esteriori è tanto come se l'hauesse commandato. ma se solamente consenti al fatto nell' interiore senza alcuna apparenza, ne segnale d'hauerne gusto, e contento, non sarà scommunicato, ancorche pecchi mortalmente. la ragione è, perche la Chiesa non giudica dell'interiore. Siluestro,[a] Armlla,[b] Pedrazza.[c] Io dissi in suo nome, perche se lo ferì in nome d'altri, ancorche approui, e ratifichi cotal percussione, non incorre nella scommunica, come dice Rodriguez.[d] concordando con gli altri in quello, che è detto.

[a] Sylu. rati habitio.
[b] Armil. in eodem loco nu. 6.
[c] Pedr. en lo de de scom.
[d] F. M. Rodr. t. 10. cap. 80. concl. & nu. 2.

CASO XII.

D. Supposto, come è vero, che colui, il quale sarà scommunicato giustamente celebrando rimane irregolare, come dopò gli altri tiene Gaetano,[e] Driedon,[f] Soto,[g] Couarruuia,[h] e Rodriguez,[i] alcuni sanno di certo, che è stato scommunicato vn Cherico, e per conoscere, che egli è Cherico di buona vita, e che del tutto è innocente di quello, onde è stato scommunicato, auuega che l'habbiano scommunicato secondo le cose allegate, e prouate; se non v'essendo scandolo lo possano aiutare, alla Messa, volendola egli dire.

R. Che possano molto lecitamente, come dice Gaetano,[k] poiche egli in tal caso celebrando non rimane irregolare.

[e] Caie. 2. 2. q. 70. ar. 4.
[f] Driedo. de libert. Christiana pag. 239.
[g] Soto in 4. d. 22. qu. 1. ar. 2.
[h] Cou. in c. alma mat. 1. p. § 6. n. 9.
[i] F. M. Rod. t. 10. c. 163. conclus. & nu 8.
[k] Caie. 2. 2. q. 70. art. 4. in fine.

CASO XIII.

D. Qual'è la cagione, che quando la scommunica dice *ipso facto*, subito priua de' suffragi, e beni della Chiesa auanti la sententia del Giudice, il che non è nella legge pura penale, poiche prima vi deue essere la sententia del Giudice per priuare vno della sua roba, essendo ambedue leggi penali; ancorche vna sia ecclesiastica, e l'altra ciuile, ouero humane.

R. Che la cagione è, perche quando la Chiesa pone questa pena priua l'huomo di quello, che è della medesima Chiesa, come sono benefitij, suffragi, e sacramenti. e non lo priua de' suoi propri beni di lui, il che fà la legge humana, ciuile, e cosi è necessario, che sia per sententia del Giudice. concordano Soto,[l] Couarruuia,[m] Cordoua,[n] e Bannes,[o] e cosi da questo inferisce il medesimo Bannes vna cosa bella, & è, che se nella legge ecclesiastica, che contiene *pœna latæ sententiæ* d'alcuna censura, & insieme si contiene alcuna pena pecuniaria non obbliga quella legge a pagare la detta pena, auanti la sententia del Giudice, ancorche dica la medesima legge, che *ipso facto* sia scommunicato, e paghi dieci mila marauedis.

[l] Soto i de iust. & iur. q. 6 ar. 6. p. 55. col. 4.
[m] Cou. in 4. decret. 2. p. c. 6. § 8. nu. 16.
[n] Cordu. in qq. Theol. li. 1 q. 37. p. 281. a.
[o] Ban. de iust. & iur. q. 66. art. 3. p. 210. col. 1. & 2. & p. 215. col. 1.

CASO XIV.

D. Se l'Arciuescouo può scommunicare li sudditi de' suoi suffraganei, o assoluerli, se da loro sono stati scõmunicati.

R. Che nò, se non fusse nel tempo, che li visitano, o quando s'appellano a lui, e non vi essendo ciò non lo può fare, perche non hà giurisdittione sopra le pecore de' suoi suffraganei, eccetto, che in alcuni casi, che li concedano li Canoni, de' quali trattano Angelo, o Siluestro,[p] che concordano con quel che è detto, e sono seguiti da Rodriguez,[q] che in questo proposito dice di belle cose.

[p] Sylu. ver. archiepisc. nu. 5.
[q] F. M. Rodr. t. 10. cap. 217. conclu. & nu. 6.

CASO

CASO XV.

D. Chi può assoluere dalla scommunica?

R. Che la notitia sufficiente di ciò si potrà ottenere per queste Regole.

Regola 1. La prima, che dalla scommunica minore può assoluere qual si voglia Sacerdote, con questo, che sia posto dall'Ordinario, e non può d'altra maniera, ancorche sia cadato nella scommunica per peccato mortale, il che è contra alcuni, che tengano, che lo può fare, ancorche non sia posto dall'Ordinario, quando vi si caddè per peccato veniale, come tiene Armilla;[a] e Nauarro.[b]

[a] Arm. absol. nu 37.
[b] Nauar. in sum. ca. 27. nu. 58.

Regola 2. La seconda Regola è, che dalla scommunica maggiore promuntiata dal Giudice ecclesiastico, non dalla legge[c] ordinaria può assoluere il Giudice, che la mandò fuori, e pronuntiò, percioche della medesima potestà, & il legare, e l'assoluere. questa Regola s'intende parlando di potestà ordinaria, percioche può occorrere, che la scommunica sia pronuntiata dal Giudice inferiore, e l'assolutione d'essa, sia riseruata al Papa, come qlla, che è pronuntiata cõtra gli Incẽdiarij, *vt est in iure*, doue dice il Papa, che se gl'Incendiarij fussero publici scommunicati, cioè da gl'Ordinarij, che ricorrano per l'assolutione alla Sede Apostolica.

[c] in ca. tua nos. de sen. excom.

Nota 1. Nota, che perciò s'intende essere vero, che gl'Incendiarij non sono *ipso facto* scommunicati, come si dirà nella seconda parte nel Capitolo 4. dé gl'Incendiarij.

Nota 2. Nota similmente, che può assoluere dalla scommunica colui, che la mandò fuori, ancorche sia contra *Ius tertij*, auuenga che peccarebbe in ciò, come dice Armilla,[d] il quale afferma con la commune, che se fu assoluto dal Giudice contra *ius constitutionis*, che non varrà nulla l'assolutione.

[d] Arm. absol. nu. 48.

Regola 3. La terza Regola è, che dalla scommunica posta dall'inferiore può assoluere il Superiore, d'onde segue, che per virtù della Bolla della Cruciata può da qual si voglia scommunica soddisfatta la parte assoluere qualunque Sacerdote approuato.

Regola 4. La quarta Regola è, che qual si voglia scõmmunica pronuntiata ne' Canoni, o dal Concilio, o dal Sommo Pontefice l'assolutione d'essa appartiene *de officio* al Vescouo, e parimente appartiene al Sacerdote Parocchiale, che hà cura d'anime, se non fusse specialmente riseruata al Papa, ouero al Vescouo, & il medesimo possano fare li Frati mendicanti per li loro priuilegi, e lo dice Siluestro.[e]

[e] Sylu. absolut. 1. nu. 3.

Regola 5. La quinta Regola è, che dalla scõmunica, la qual s'incorre per li casi della bolla della Cena non può assoluere altri, che'l Papa.

Nota 3. Doue si hà da notare, che per virtù della Bolla della Cruciata da questi casi, vna volta in vita, e l'altra in morte può assoluere il Confessore approuato, eccetto il caso dell'heresia, che non può, se la bolla espressamente non lo dice, o il Giubileo, percioche in Ispagna questo caso è riseruato all'Indulgenze, & in conformatione di ciò la medesima Bolla della Cruciata l'eccettua parlando dell'assolutione de' casi della Bolla, della Cena del Signore.

Regola 6. La sesta, & vltima Regola è, che da qual si voglia altre scommuniche, che sono molte, e riseruate al Papa egli solo può assoluere, o colui, al quale n'haurà dato l'autorità, o priuilegio, e così per virtù della Bolla della Cruciata si concede facultà ordinaria per potere assoluere da cotali scommuniche, e censure a qualunque Confessore. Queste sei Regole sono poste da Bartolomeo Medina,[f] e sono di tutti communemente.

[f] Med. en la sum. ca. 11. §. 7.

CASO XVI.

D. Se vn Frate, o Cherico frustasse vn secolare, o gli facesse qualche altra ingiuria, e dopò per soddisfare all'ingiuria passata ciascuno d'essi se gli sottomettesse di sua volontà, accioche a suo volere, e gusto egli li frustasse, o facesse loro qualche altra ingiuria ponendo loro le mani adosso, accioche per questa strada rimanesse soddisfatto, se facendosi ciò resterà il secolare scommunicato, perche pare, che non rimanga, poiche quella percussione non fu violenta.

R. Che tal Frate, o Cherico deono essere scommunicati, e che'l secolare è scõmunicato *ipso facto* per quel Canone, *Si quis suadente Diabolo*, e la ragione è, perche se bene quella percussione non fu violenta, con tutto ciò fu ingiuriosa, e temeraria, che basta; percioche il predetto Canone non solamẽte fu determinato, e promulgato in fauore del Frate, o Cherico ordinato, ma ancora in fauore di tutta la Religione, e dell'ordine clericale, al quale eglino non poterono rinuntiare. Questa opinione è del Santo Raimondo raccontata dalla Somma de' Confessori,[a] e parimente tenuta da Giacomo Graffi,[b] e Silvestro.[c]

[a] *Sum. Confes. lib. 3. de religio. non ordin. titu. 10. p. 105. q. 5.*
[b] *Iacob. de Graf. à Capua en sus decis. dorad. li. 2. c. 49. n. 5. y 7.*
[c] *Sylu. ex com. 6. ver. sciendum, & nu. 8.*

CASO XVII.

D. Se nella Religione, doue è costume di dare delle staffilate a' Frati per l'altrui mano, quando le colpe loro il meritano, commandasse il Prelato ad vn secolare seruitore di casa, che dia delle staffilate ad vn Religioso cascherà esso Prelato nella scommunica posta nel Canone, *Si quis suadente Diabolo*.

R. Che vi cascherà qual si voglia Prelato, quando per suo commandamento li suoi Frati fossero gastigati per mano de' secolari, se non fusse quando son gastigati per incorrigibili, percioche all'hora non li comprenderà questa scommunica, ne parimẽte cascherà in essa, quando commanderà, che siano gastigati per mano di altri Frati, ancorche sia per mano di vn Cherico secolare. ma sarà scommunicato se commanda, che sia lor dato delle staffilate per mano del Donato del Conuento, essendo realmẽte secolare, ancorche le staffilate siano per via di correttione. Io dissi realmente secolare, percioche nella nostra minima religione egli è veramẽte religioso il Donato, come sono gli altri. e così adesso parimente in essa non si può commandare, che si dia staffilate per mano di secolare.

Nota, che parimente vi cascherà quando non procedendo *ex charitate, & correctionis causa*, quando eccedesse nel modo di gastigare. *Nota 1.*

E similmente nota, che quando colui, che commanda casca nella scommunica, parimẽte vi casca colui, che per suo commandamento gastiga. Nauarro,[d] la Somma de' Confessori,[e] Tabiena,[f] S. Antonino,[g] Rodriguez,[h] Soto,[i] & Aragon.[k] *Nota 2.*

Finalmente nota a questo proposito, che può il Cherico essere tormẽtato dal laico, o secolare, commandandolo il suo Prelato, come risolue Lodouico Carillo, scriuendo essere lecito a' secolari, senza timore d'alcuna pena legare li Cherici, accioche siano tormentati da altri Cherici. il che si hà da limitare, che proceda, quando non trouano Cherici, che sappiano, o vogliano tormentare li Cherici, percioche in questo caso è lecito, che siano tormentati da' laici, come afferma Giacomo Simanca.[l] dicendo, che così è riceuuto in prattica. & siano auuertiti li Giudici, o Prelati Ecclesiastici, li quali commandano, che siano date delle staffilate da i Cherici a i secolari, essendoui Cherici idonei, che lo facciano peccano mortalmente, ma non incorrono nella scommuni-

Nota 3.

[d] *Nauar. in sum. ca. 27. nu. 86.*
[e] *Sum. cõf. ubi sup. q. 1. p. 104.*
[f] *Tabie. excom. 5. n. 7.*
[g] *S. Ant. 3. p. tit. 24. ca. 1. 9. 2.*
[h] *F. M. Rodr. c. 11. del ord. iud. concl. & nu. 2.*
[i] *Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 2. ar. 2.*
[k] *Arag. 2. 2. q. 35. ar. 2.*
[l] *Iacobo Se. ptimacense in canon. instit. c. 69. n. 49.*

munica del già detto Canone, nella quale incorrono li secolari, e laici, che li staffilano, come dice Navarro,[a] il che si hà da intendere, quãdo vi è costume di commandare, che siano staffilati gli Cherici da' secolari, ancorche vi siano Cherici idonei, che lo facciano. percioche il costume se bene non scusa dalla colpa, tuttauia scusa dalla pena. & in quanto li tormenti, che d'ordinario si danno nelle Religioni sono staffilate, notino li Prelati, e Giudici, che è costume della Chiesa, che'l Prelato medesimo dia le staffilate al suo suddito, se non è nella nostra religione minima, doue ciò è vietato sotto graui pene, perche in essa il medesimo, che lo merita si batte colle sue proprie mani, così incorreranno li Prelati d'essa in scommunica, li quali essi medesimi, o per terza persona battino i loro sudditi, ancorche sia il detto Prelato Sacerdote, come insegna Soto, Aragon, e Rodriguez,[b] laonde non incorrono in scommunica se non procede con ira, e passione, come è detto di sopra. ma v'incorrono se commãda, che siano staffilati per mano del Donato del Conuento, come è detto. saluo, come dice Rodriguez, se l'ignoranza del Priuilegio di Alessandro VI. e di Leone X. non li libera da essa, cõmandãdo che siano battuti di questa maniera con buona fede, e se dal costume non fossero liberati, come in Italia, e Francia, di battere i Cherici per mano de' secolari, come tiene Nauarro.[c]

[a] Nau. vbi sup.

[b] F. M. Rodr. vbi sup.

[c] Nau. li. 5. cons. tit. de sen. excom. consil. 42.

CASO XVIII.

D. Se per essere vn Sacerdote citato per lettere apostoliche a pagare certa pensione, che chiamano Malieuada per essere nata da contratto simoniaco, per la qual cagione portò vna prouisione reale per opporsi al monitorio del Papa, quando fusse costretto a pagare la pensione, se perciò incorre in alcuna scõmunica, o peccato.

R. Che se le lettere del Papa erano solamente monitoriali, o esecutoriali, senza sententia declaratoria della scommunica già incorsa, & il Cherico si seruì della prouisione reale, con animo d'impedire, e rendere senza frutto le dette lettere apostoliche, ma per trattenere la loro esecutione per potere fra tanto supplicare, o informare Sua Santità. e se cõ verità si prosegue la detta supplicatione, & informatione auanti il Papa, e li Giudici della Corte Romana, all'hora non incorse nelle Censure del caso 12. della Bolla della Cena del Signore, ne vi hebbe colpa alcuna quanto a questo, come nell'vltime parole del detto caso 12. si dichiara nella eccettuatione, che dice, *Nisi ipsi huiusmodi supplicationes coram nobis, & Sede Apostolica legitimè prosequantur.* perche se d'altra maniera si fusse fatto chiara, è la colpa, e l'essere incorso nella detta scommunica della Cena riseruata al Papa, per la cui assolutione non basta la bolla della Cruciata, se non lo dicesse espressamente. e se nella sententia declaratoria viene parimente fulminata la sententia di scommunica, e riseruata haurà vn'altra nuoua forza, secondo il suo tenore, il quale si deue vedere, concorda Cordoua:[d] da questo caso nasce il seguente. Notalo per la sua dichiaratione.

[d] Cordu. q. de Roman. q. 35. vers. A lo segundo.

CASO XIX.

D. Se per hauere preso vno, che fu quello del caso passato violentemente la bolla ad vn Cherico, che gliela notificò, e li diede in vn braccio vna spinta, & vna percossa, che non glie lo ruppe, e già è sano, se incorse nella scommunica riseruata di quelle della Cena del Signore, pigliandola per darla all'Alcalde del luogo, e seruirsi di vna prouisione reale, che haueua per impedire l'esecutione, come si disse, ch'haueua nel caso passato.

R. Che se il pigliare per forza la bolla, e la percossa del Cherico non

fu in parte publica, doue era gente di maniera, che ne risultasse notabile scandolo non pare di sua natura essere graue ingiuria, o percossa, e per conseguente la scommunica non è riseruata al Papa, ma piu tosto al Diocesano, ouero al suo Vicario Generale, che è in suo luogo, potrà assoluerlo: come si contiene ne' Canoni. [a] & ad esso è bene di ricorrere, ouero al Nuntio del Papa. il quale per auuentura porgerà rimedio a tutto quel che è detto, in questo caso, e nel passato, e raccontatogli il tutto, accioche col suo arbitrio determini, che la colpa è leggiera, & accioche assolua da essa, o dalla censura, di questo si può vedere Siluestro, [b] e se fusse domandato se gl'Alcaldi essendo Contadini per framettersi in ciò incorsero in alcuna pena, dico quello, che è risposto nel caso passato, & eglino hanno piu giusta scusa con la prouision reale, che non hanno gl altri in qual si voglia cosa, come tiene Cordon, [c] il qual dice, che se il detto Sacerdote hà amministrato sagramenti maggiormente essendo la percossa dell'altro Cherico manifesta hà amministrato sagramenti della Confessione, che cotal assolutione sagramentale sarà stata nulla, e sarà incorso in sospensione, o in irregolarità, &c. se non era auanti assoluto da chi n'haueua l'autorità.

[a] cap. peruenit. de sent. excom.

[b] Sylu. ab solu. 4 in 1. notab. l. & not. b. & in 1. aub.

[c] Cord. vbi sup.

CASO XX.

D. Tre cose: La prima se pecca colui, che senza potestà scommunica. la seconda se possono li secolari fare li loro contratti con conditione, che s'incorra in scommunica non si dando loro compimento. la terza se può il Vescouo scommunicare il Rettore, o Podestà posto dalla Sede Apostolica nella sua Diocese.

R. Al primo. Che pecca mortalmente colui, che scommunica sapendolo, o douendolo sapere, che non ne tiene autorità, e colui, che deliberatamente scommunicò vn'altro ingiustamente, ancorche non fusse per odio, o mala intētione, ma per ignorantia grassa, o supina, parimente pecca mortalmente colui, il quale scommunica con la sola parola senza scrittura, & ammonitione Canonica, senza giusta cagione di lasciare cotal ammonitione, & è sospeso per vn mese dall'entrare in Chiesa, e da' diuini vffitij. e se fra questo tempo celebrarà alcuno vffitio diuino annesso ad alcuno ordine è irregolare, ma questa pena non si stende a' Vescoui, ne a' Prelati de' Religiosi, come auuertisce Nauarro [d] seguito da Rodriguez. [e] Al secondo dico, che non possono i secolari fare li loro contratti con questa clausula, che se non darà compimento a quello, che vi si promette fino a vn certo giorno rimãgano scommunicati, prima, perche non hanno giurisdittione Ecclesiastica. secondo, perche li secolari conforme alle leggi di molti Regni non possono rinuntiare al loro foro, & ancorche confermino la rinuntia con giuramento, tuttauia nō varrà cosa alcuna. certa cosa è, che se fussero restati scommunicati già erano soggetti alla giurisdittione ecclesiastica, così dice Nauarra [f] seguito da Rodriguez. [g] Al terzo, & vltimo rispondo, che può vn Vescouo, essendoui giusta cagione con gran moderatione scommunicare il Rettore, o Podestà posto dalla Sede Apostolica nella sua Città, ne cōtra questo ripugna vna Strauagante, [h] che vi è, la qual commanda a gl'Ordinarij, che non procedano contra gl'vffitiali, e Nuntij della Sede Apostolica, perche solamente parla de gl'vfficiali, che mediatamente seruano il Papa, e non de' mandati dal Papa a seruire alcuna Republica, come esplica Nauarro [i] seguito da Rodriguez. [k]

[d] Nau. c. 27 in sum. nu. 8.

[e] F. M Rod. 1. to. c. 70. cō cl. & nu. 4.

[f] Nau. li. 5. tit. de sent. excom. consil. 1. folio 586.

[g] F. M. Rodr. vbi sup.

[h] Extraua. Matthaeus de haereticis inter extrua. commun.

[i] Nau. li. 5. consi. 19. ti. de sent. excomm. folio 507.

[k] F. M Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 6.

CA-

CASO XXI.

D. Se colui, che ingiustamente ritiene vn beneficio può procedere con scõmuniche contra coloro, che ne hanno raccolti li frutti, & ad esso non ne danno, e contra coloro, che sanno chi li tiene, e non lo manifestano.

R. Che ne colui, che raccoglie i detti frutti, ne chi lo sà incorrono nella scommunica nõ ristituendo è non riuelando, così tiene Nauar. [a] prouandolo con vna dottrina di S. Antonino, o di Siluestro, i quali dicono, che colui, che sà che'l possessore d'vna Chiesa, o dignità, non è vero Prelato per nõ ne hauere vero titolo, ancorche sia soggetto alla detta Chiesa, o dignità, non è obbligato in conscienza ad vbbidirli ne deue pagarli, quello, che deue alla detta Chiesa, o dignità, in tanto, che pagandoli rispondendo a' suoi cõmandamenti, poiche sà essere inualidi, e che non li è tenuto d'altra cosa, nõ soddisfà, ne rimane libero, come parimente dice Rodriguez, [b] il che procede parimente in colui, che crede fermamente con ragion probabile, non hauer titolo, perche'l giuditio conceputo da certa scienza, & il conceputo per giusta cagione per credere vanno del pari nel foro della conscienza, conforme a quello, che dice Nauarro, [c] dichiarando così S. Tomaso, e Gaetano. Io dissi con ragion probabile al che auuiene quando vn'huomo di autorità di lettere, e di sana conscienza lo dice, onde colui, che lo seguitasse è fondato in vna leggiera ragione è di poca autorità, o dubitasse s'hauea ragione, incorre nella scommunica, e così ciascuno si metta la mano al petto, e facciasi inquisitore della sua conscienza quãdo si publicano così fatte lettere di scommunica, come ammonisce Nauarro, [d] e considerãdo se sapeua di certo, o cõprendeua con gran probabilità, o dubitaua, o si persuadeua con fondamento se'l possessore n'hauea titolo vero, o nò, percioche s'egli dubitaua di ciò, nõ ha obbligo di rispondere, e così può essere assoluto nel tempo del Giubileo ancorche non soddisfaccia alla parte, conciosiache la sua offesa è dubiosa, e nõ manifesta, come si proua nella determinatione d'vn Canone, [e] veggasi Rodriguez. [f]

[a] Nau. in c. inter verb. c. 11 q. 3. col. 65. & li. 5. tit. de sent. excõ. cons. 7. fol. 590.

[b] F. M. Rodr. c. 79 conclu. & nu. ri vers. lo secondo si inferisce.

[c] Nauar. in rub. de iudic. n. 47

[d] Nauar. d. consil. 7.

[e] c. venerabili. li. 6 cap. petro de sẽten. excom.

[f] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXII.

D. Se quando vno incorre in vna scommunica per nõ rispondere fra il termine in essa assegnato, e se ricorre al confessore, domandandoli, che lo assolua, è che pigli quello, che tiene d'altri, onde è scommunicato, accioche lo renda al suo padrone se tal confessore dimenticato della debita fedeltà, lascia di dar ciò, che li fu cõsegnato, questo tal debitore sia obbligato a restituirlo.

R. Che nò, se l'haueua per rispetto d'alcun giusto titolo, ma se lo teneua ingiustamente rubato è in obbligatione di restituirlo vn'altra volta come tiene Nauarra, [g] seguito da P. Nauarra, [h] e Rodrig. [i] e questo debitore vna volta assoluto per quel tempo rimase libero dalla scõmunica, e se è Sacerdote, celebrando non incorse nella irregolarità; ma se doppo peruenne a sua notitia che'l confessore nõ hauea pagato proponendo di pagarlo quanto prima, non è scommunicato, poiche già fu assoluto, e non cõmesse delitto di nuouo, ond'egli ricada in questa censura ancorche l'hauesse assoluto *ad reincidentiam*, ma si propose di non restituire vn'altra volta, e quel che gli doueua era rubato, pecca mortalmente, e può essere vn'altra volta scommunicato, e non ricade nell'antica, poiche ne fu assoluto assolutamente, e nõ *ad reincidentiam*,

[g] Nau. c. 17 nu. 76.

[h] Nau. li. 4. rest. c. 1. nu. 5. cum seq.

[i] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 17.

ne Soto tiene il contrario, perche parla in caso differẽte, cioè quando la scõmunica fulminata contra Pietro nõ lo comprende per nõ pagare; il quale se doppo vien ad hauer con che pagare non lo facendo vi casca, poiche Soto dice, che la scommunica sempre stà in piedi, e se nõ produce il suo effetto, è per alcuno impedimento, che troua, il qual leuato via subito lega, ma qui si parla in caso, che la scommunica legò, e strinse, e ne fu veramente assoluto il penitente, e così hormai nõ stà in piede, & è da notare, che se quello, che doueua il penitente era debito per ragione di alcuno giusto titolo di prestanza, o deposito, conciosiache non sia obbligato a restituirlo vn'altra volta, poiche lo diede al Confessore, come è detto, non deue vn'altra volta perciò essere scommunicato, come risolue Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXIII.

D. Se coloro, che fanno solleuatione, e vanno perseguitando alcun Vescouo, dicendoli parole ingiuriose, & egli si và a poco, a poco ritirando ad vn luogo sicuro, sono scommunicati per quel Canone,[b] *Siquis suadente Diabolo.*

[b] 17. q. 4. c. 2. de sent. excom.

R. Che non incorrono in questa scommunica, perche per incorrerui non basta, che lo perseguitino, ma è necessario, che lo finiscano, come risolue Nauarro,[c] e Rodriguez,[d] ma se bene nõ rimangono legati cõ si fatta scommunica incorrono tuttauia in vn'altra riseruata a sua Santità nella Bolla della Cena del Signore, publicata dà Pio V. la qual parimente si stende a' Vescoui, come dice il medesimo Nauarro,[e] & il medesimo dice Giacomo Graffi,[f] il qual soggiugne, che similmẽte s'intẽdono per Vescoui coloro, che ancora nõ son consagrati, ma solamẽte eletti: come nota Nauar. & Arm. Et è da notare, che per incorrerui è necessario, che vadino con animo adirato al Vescouo, percioche questo significa la parola *insequi*, che vuol dire perseguitarlo, e così coloro che dicono parole ingiuriose a' Vescoui passando per doue essi stanno, ancorche le dicano con animo adirato, non incorrono in tal scommunica, perche dicendogliele, nõ lo perseguitano, così esplica Nauarro[g] seguito da Rodriguez,[h] veggasi per questo il secondo del caso 155.

[c] Nau. c. 27 n. 10. & 51.
[d] F. M. Rodr. 1. to ca. 80. conclus. & nu. 1.
[e] Nau. vbi sup. nu. 67. & 97.
[f] Iacob. de Graffi Cautel. ... cis. aurea. lib. 4. c. 18. n. 115. 116
Nota.
[g] Nau. li. 5. cons. tit. de sent. excõ. cons. 27. fol. 614.
[h] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXIIII.

D. Se'l Soldato, che mette mano è prende vn Vescouo a fin che fra lui, & il suo Capitano nõ succeda alcun disordine ammonẽdolo da parte, che non è lecito alla dignità Episcopale dimostrar nell'esterior collora, sẽza fugirne il corpo cõportãdo, incorrerà nella scõmunica del caso passato.

R. Che nò, poiche quello, che fece non lo pose in opera per persuasione del Diauolo, ma inspirato così da Dio, come parimente non v'incorre il secolare, che prende il cherico, il qual và di notte, accioche nõ commetta vn tal delitto, e nõ succeda alcuno scandolo, come dice Panormitano, e Decio,[i] & il detto soldato, che si fece assoluere a cautela promettendo con giuramenti, che andarebbe, ò mandarebbe al Papa a domandar l'assolutione, poiche lo giurò, è obbligato a procurarla, come dice Nauarro,[k] e Rodriguez.[l]

[i] Decio in c. cũ ab homine de iu.

CASO XXV.

D. Se incorre nella scommunica della bolla in Cena Domini, vn secolare, che fece sequestrare da vn Giudice secolare li frutti d'vn cherico, che li deue certa somma, essendo li detti frutti in potere del secolare, ma appartenenti al cherico, per ragione d'vn benefitio.

[k] Nau. vbi sup. cos. 38.
[l] F. M. Rodr. vbi sup. cõc. & n. 2.

R. Che v'incorre per dirlo chiaramente la clausula 14. della detta bolla, che tratta di questo la qual dice; *Qui vt iurisdictiones seu fructus, reditus, & prouentus ad nos, & Sedem Apostolicam, & quascunque ecclesiasticas*

sticas personas ratione ecclesiarũ monasteriorum, & aliorũ Benefitiorũ ecclesiasticorũ, per eos obtentorũ, pertinẽtes vsurpant, seu quauis occasione, vel causa sine Rom. Pont. expressa licentia sequestrent, e piu innanzi. *Nec nõ qui per se vel aliũ, seu alios directè, vel indirectè, prædicta facere, exequi vel procurarẽ, aut in eisdẽ, auxiliũ, consilium, vel fauorẽ, aut votũ, seu suffragium palam, vel occultè præstare nõ verentur.* Ancorche Nau.[a] dica, che non v'incorre dimenticãdosi delle vltime parole, che habbiamo riferito qui della detta bolla, e di quello, che'l medesimo Dottore [b] hauea detto, e raccordandosi d'esso, e di tutta questa clausula disse, che si come doueua essere manifesto chiaramẽte al lettore, leggendo quello, che egli disse nella Sõma di che nõ è da marauigliarsi molto, pcioche come dice il medesimo Dottore, in alcuni de' suoi Consigli spesse volte li era necessario rispõdere loro *impremeditate, & ex tempore*, però è da marauigliarsi ancorche ritiene alcuna scusa, che Rodr.[c] risoluẽdo il medesimo caso dica il medesimo, che'l predetto dottissimo Nau. cioè che non v'incorre, ancorche non ne renda la ragione, che al mio parere se nõ fusse stata qlla, che realmente hauesse cõcluso, sarebbe stata la vera, perche cosi fatta pena s'impone cõtra coloro, che vsurpano questi frutti, e non cõtra coloro, che li sequestrano, il che se fusse vero era certissima cõclusione, perciochè la dispositione, che è penale, *non debet extendi ad aliũ casum*, ma si cõuince ageuolmente ciò essere falso, perche si pone parimẽte cõtra coloro, che li sequestrano p le parole già riferite della Bolla, cioè *Vsurpant seu quauis occasione, vel causa sine Rom. Pontif. expressa licentia sequestrant.* & essendo cosi *habeo intentum*.

[a] *Nau. in cõsil. lib. 5. de sent. excõ. consi. 34. fol. 613. y en la vltima impression entit. in consi. 38.*
[b] *Nau. in Man. c. 27. nu. 67.*
[c] *F. M. Rodr. 1 to. ca. 81. conclus. 3 nu. 8.*

CASO XXVI.

D. Vn per timore della morte essendo preso da' Mori, & sforzato da essi negò la fede, e questo solamente cõ la bocca, pche col core credesermamẽte in Dio tutto qllo, che la fede santa cõfessa, se costui è heretico in guisa tale, che caschi nella scõmunica posta contra gli Heretici nella bolla della Cena.

R. Secondo F. B. di Med.[d] e Nau.[e] che costui nõ è veramẽte heretico, e che nõ resta scõmunicato p nõ essere heretico formale, ma materiale, come parimẽte non è l'heretico mẽtale, pcioche la Chiesa nõ giudica *de occultis*, ma dice il medesimo Nauar. che se costui aiutasse li Mori a far qualche sacrifitio a Macometto, che in tal caso rimarrebbe scõmunicato, p qlla cẽsura della bolla In Cena Domini data fuori cõtra *Fautores hereticorũ* ancorcorche egli non sia tale.

[d] *Med in inst. confessario. en la decl. del 1. Mandam.*
[e] *Nau. in Man c. 11. num. 15.*

CASO XXVII.

D. Se'l Vescouo hauẽdo posto nel suo Vescouado scõmunica per statuto, o cõstitutione cõtra chi facesse tale, o tal cosa, che in se era peccato mortale, vno lo cõmettesse dẽtro vn monasterio di frati esenti, che sono li Mẽdicanti, se cascherà nella detta scõmunica, cõciosiache'l Monasterio sia dẽtro il medesimo Vescouado, e colui, che'l cõmesse soggetto al Vescouo.

R. Che qsto tale ancorche peccò mortalmẽte nõ cascò nella scõmunica, pcioche'l Vescouo nõ deue esercitare alcuna cosa, che appartẽga a podestà in monasterio di frati esenti, ancorche siano posti nel suo Vescouado, e nota qsta parola, Nõ deue, che vuol dir tãto quãto Nõ può, *Vbi materia est necessaria, vel cõsuetudo sit vt æquipolleat præcepto*, come risolue Arm.[f] Aless. Ariost.[g] cõ altri molti DD. che allegano. Io dissi, che in se era peccato mortale, perche se non fu tale parimente non pecca Nota il caso seguente.

[f] *Arm. ex com. nu. 30*
[g] *Ariost. li. 1. ca. 1. de potestà cõfes. p. 8 y en el c. 5 de secẽtio confes. pa 17. del mismo lib.*

CASO XXVIII.

D. Se colui, che è del Vescouado d'Auila commesse vn delitto nel

nel Vescouado di Salamanca essendoui di passaggio, contra il qual delitto, era nel suo Vescouado sentétia di scommunica per cõstitutione sinodale, se costui cascherà in scommunica, come sarebbe cascato, se l'hauesse commesso nel suo Vescouado?

R. Che non cascherà nella scommunica, per la medesima ragione del caso passato, Alessandro Ariost.[a] & è di tutti. Finalmente la scommunica generale, che pone il Vescouo, contra coloro, che facessero tal delitto non solamente cõprende i suoi sudditi, ma ancora coloro, che non sono, commettendo il detto delitto nella sua Diocese, come risolue Espino,[b] e per contrario non cõprende i suoi sudditi, commettẽdo il già detto delitto fuori del suo Vescouado, come è detto & lo dice parimente Couarruuia,[c] Nauarro,[d] e Rodriguez.[e]

CASO XXIX.

D. Se dato il caso che vn Religioso hauesse vna donna nella cella, e per offendere N.S. con essa, cõ maggior gusto si cauasse l'habito, se per cauarselo rimarrebbe scommunicato per quella scommunica posta ne' Canoni,[f] contra i Religiosi, che lasciano l'habito, poiche è manifesto, che sarebbe rimaso, se se l'hauesse cauato per andar fuori del Conuento, per hauer a far' con esso lei.

R. Secondo il P.F. Gasparo Passarello,[g] che costui non resta scommunicato, percioche sebene è vero, che lo lascia per cosa illecita, non lo lascia con scandolo, come lo lasciarebbe in altra maniera, e così si ha da intendere quella parola *Temerè*, che è posta ne' Canoni, cõtra i Religiosi, che lassano il loro habito, percioche come dice il medesimo Padre, dichiarando quel medesimo auuerbio *Temerè*, dice *Temere autem fit cũ quis dimittit habitum ad finem vagandi, quia dicitur in textu, ut periculosa Religiosis vagandi materia subtrahatur*. parimente *Temerè fit*. quando si lascia per cagion' brutta, come sarebbe, lasciarlo di notte p andar alla casa publica, nota secondo il medesimo Padre, che se costui fosse nouitio, che lasciandolo in vna, o in vn'altra maniera non restarebbe scommunicato, perche se bene, è vero, che gode de' benefitij dell'ordine, come di quello *si quis suadente diabolo*, con tutto ciò non è legato dalle pene in quanto a questo delle censure: parimente nota di passaggio, che secondo Nauarro,[h] Lelio Cecco,[i] se vn hauesse condotta vna meretrice dentro la sua camera, per vna strada piana, & nell'andare facesse aborto non rimarrebbe irregolare, si come resteria se ciò gl'auuenisse per farla calare da' tetti.

Nota 1. *Nota 2.*

CASO XXX.

D. Se io sono obbligato a schiuar' vno il quale io veddi publicare per scommunicato, ouero lo veddi cadere in vna scommunica, e dopo non lo vedo per vn'anno, o due, e non sò se ne sia stato assoluto.

R. Che se costui è vn'huomo timoroso della sua conscienza, è che lo veddi all'hora quando fù scommunicato guardar la scommunica, & hora non la guarda, che posso credere probabilmente, esserne già assoluto, e così nõ son' tenuto a schiuarlo, ma se tutto questo è al contrario in esso la Sõma Armilla,[k] e la Somma de' Confessori[l] dicono, che credano, e con ragione, che io son' obbligato a fuggirlo, fin' tãto, che probabilmẽte io sia chiaro della sua assolutione, & il medesimo si hà da fare, quando per esser caduto in alcuna scommunica de' Canoni, fù per tale dichiarato, e publicato, e non di altra maniera: e parimente nota per questo caso, che se io m'imbatto in Madrid con vno che in Siuiglia, è scommunicato publicamente non son' obbligato a fuggirlo in publico essen-

a *Ariost. libr. 1 c. 15. de potest. confess. pa. 80.*
b *Espin. in specul. testamen.*
c *Couar. c. alma mat. 1 p. §. 2. nu. 3.*
d *Naua. in sum. ca. 27. nu. 172.*
e *F. M. Rodr. 1. to. ca. 76. concl. et nu 7.*
f *c. periculosa in lib. 6. ne cler. uel monac.*
g *Passarel. en el compẽd. de los priuil. de la orden. pag. 203.*
h *Naua. in summ. ca. 27. num. 235. vers. 3.*
i *Lel. Cec. casu 1. de irregulari. p. 93.*
k *Arm. ex com. n. 62.*
l *Sum. Cõfess. lib. 3. tit. 33. q. 191.*

essendo quiui occulto, ma sia obbligato in particolare, e priuatamente *quia maior est ratio de isto, quam de eo quia nullibi est notorie excommunicatus*. Altra cosa sarebbe se potesse prouare sufficientemente con testimonij essere scommunicato. E parimente nota, che colui, che entra in casa d'vn scommunicato per pigliare alcuna cosa, confidandosi d'esso, che non l'haurà per male, quando lo sappia casca in scommunica minore, percioche in vn certo modo contratta con esso lui, altra cosa sarebbe, se non crede, che l'habbia per bene essendo contenti, perche piglia la cosa altrui contra la volontà del suo padrone, come tiene la Somma de' Confessori, & Armilla.[a]

Nota 2.

[a] *Armill. verb. excõ. nu. 61.*

CASO XXXI.

D. Se vno trouasse vn cherico cõ colei, con la quale era sposato *de futuro*, e perciò lo ferisce grauemente cascherà in scommunica per quel Canone *Si quis suadente diabolo*, e se vi casca, chi lo potrà assoluere.

R. Che è scommunicato, secondo che dice Couarruuia,[b] il qual crede, che per l'ingiuria fattali potrà essere assoluto dal Vescouo, ancorche la censura incorsa per la ferita graue sia del Papa, e la incorsa per picciola, o leggiera ferita del Vescouo. Io dissi, che crede, & a me pare, che sia cosa certa, che bastasse andare al Vescouo per esserne assoluto, perche è opinione probabile, che l'hauer da fare, con colei, che è sposata *de futuro* è circonstantia, che si deue confessare, come si disse nel caso vndecimo del cap. 55. delle Circonstantie, e cosi per l'ingiuria, che li vien fatta, basta al sudetto ricorrere al Vescouo per l'assolutione, percioche se fusse stato sposato *de praesenti* con esa, non occorreua, che ricorresse, ne al Papa, ne al Vescouo, poiche non rimaneua scommunicato.

[b] *Couar. in 4. decret. 1. p. c. 1. §. 12.*

CASO XXXII.

D. Se'l confessore sà in confessione, che Gio. è scommunicato per hauer ferito vn cherico publicamente, e per altra cosa sarà obbligato a fuggirlo, e non communicar con esso lui, non io sapendo per alcun'altra strada.

R. Che Scoto tenne, che in secreto era obbligato a schiuarlo, in publico no, ma il contrario si hà da tenere, che ne in publico, ne in secreto è obbligato a schiuarlo. Soto,[c] Couarruuia,[d] e Medina.[e]

[c] *Sot. de secret. teg. et deteg. mẽbr. 3. q. 4. p. 92.*

[d] *Couar. c. alma mater de exc. 1. p. §. 2. nu. 3.*

[e] *Medi. C. de confess. pag. 112.*

CASO XXXIII.

D. Due si cõgiugano in matrimonio credendo d'esser parenti, o cognati: e veramente non sono, se cascherãno nella scommunica de' Canoni,[f] mandata fuori contra colui, che sapendo, che vna è sua parente la prende per moglie.

R. Che nò, perche l'opinion falsa non è Prelato per far censura, quella che non è censura. Nota, che cognati si chiamano parenti per affinità fino al quarto grado, come dice Pedrazza.[g]

[f] *Clem. 1. de consangu. & affinit.*

[g] *Pedr. en el 2. lib. de los desčõ. episcopal.*

CASO XXXIV.

D. Se'l sacerdote, che ora nel memento della Messa, prega per lo scõmunicato pecca?

R. Che, perche pecchi si richiedono due cose. La prima, che faccia oratione in persona della Chiesa, cioè che la faccia per eso come ministro della Chiesa, percioche solo il Venerdì Santo si fà oratione publica per gli scommunicati, commandando così la Chiesa. La seconda, che faccia oration per eso, annouerandolo fra li membri della Chiesa, ma se non fà oratione per eso in questa guisa, ma come persona particolare, e con particolar' intentione, ancorche faccia oratione per eso particolarmente non peccherà, anzi gli è lecito, perche è cõceduto quel-

lo

lo spatio al sacerdote, accioche preghi per li suoi parenti, & amici, e se alcuno d'essi fusse scommunicato può all'hora della maniera, che è detto pregar' per esso, donde segue, che se'l Re, o il Vescouo fussero scõmunicati nõ si deono nominare nel Canone della Messa, ne anco nella colletta, che vi si suol mettere. Con questo concorda espressamente Silvestro,[a] Soto,[b] Ledesma,[c] Nauar.[d] Couarruuia,[e] e Rodriguez.[f] Ma nota secondo San Tomaso.[g] che tutto il tempo, che lo scommunicato stà nella scommunica, non riceuerà il frutto di si fatti orationi particolari, e non conuiene perciò inferire, che si faccino in vano, percioche giouano, accioche sia dato loro spirito di penitentia, accioche siano assoluti dalla scommunica.

[a] Syl. excõ. 1. §. 2.
[b] Sot. in 4. sent. dist 22. q. 1. art. 1.
[c] Ledes. in summar. de panit. sacra diff. 1. p. 698. 6
[d] Naua. in c. si quan. de consecr. d. 1. not. 19 nu. 71.
[e] Couar. in c. alma mater. de sent. excom. §. 6. nu. 4.
[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 74. conclus. & nu. 1.
[g] S. Th. in addit. 3. p. adiectis q. 21. art. 1. ad primum.

CASO XXXV.

D. Se per il solo costume, che è in vso di scommunicare, chi suole fare tale ò tal cosa senza esserui determinatione, o sententia data può vno essere scommunicato, se cõmetta quella tal cosa.

R. Che alcuni Dottori tengano, che nò; altri tengano il contrario, e dicono, che'l costume approuato dal Papa, o dà altro Prelato, quanto a' loro sudditi ritiene questa forza, perciòche tanto è quanto esser già determinato, & in altra maniera nò. Ma quello, che si hà da tenere secondo Siluestro,[h] e Soto,[i] è che se quel costume ritiene in se congiunto nell'osseruanza, & opinione de gl'huomini, che chi facesse tal cosa sia scommunicato, che così sarà, & in altra guisa nò. Finalmente nota per la scommunica è cagione affettiua d'essa, che coloro, che possono fare, e stabilire Canoni, e leggi, come il Papa in tutta la Chiesa, & il delegato nella prouincia, e qualsiuoglia Vescouo nella sua Diocesi, è meglio, la moltitudine de' Vescoui nel capitolo prouinciale tutti posson determinar', e stabilir' scommuniche, le quali sono chiamate scommuniche *à iure*, e coloro, che non possono fare, ne determinar' Canoni, non possono parimente far scommuniche *à iure* Siluestro.[k]

[h] Sylu. excom. 5. §. 2.
[i] Soto in 4. sent. dist. 22. q. 2. ar. 1.
[k] Sylu. ubi sup.

CASO XXXVI.

D. Chi possa scommunicare per legge commune, supposto che'l Papa può far ciò come capo della Chiesa.

R. Che per legge commune oltra li Vescoui possono scommunicare tutti i Prelati delle Chiese, che hanno amministratione, si come quelli, che sono eletti dà alcuno Collegio, ancorche siano suggetti ad altri, come al Vescouo, e questo sarà vero, quando il Vescouo non hauesse già prescrittione, e titolo contra essi, che non lo possano fare, ne più ne manco possano scommunicare gli Abbati, ancorche non siano benedetti, cõ questo che siano confermati, ne più, ne meno li Priori possano scommunicare ciascuno del Collegio, ancorche siano forestieri, se in essi hanno alcuna ragione spetiale di giurisdittione, donde segue, che il capit. Sede Vacante, e gl'Arciuescoui, & i delegati del Papa, e coloro che di sopra son' stati detti possono scõmunicare, sopra quali hanno giurisdittione, come dice Rodriguez,[l] e principalmente Siluestro,[m] e che possano scõmunicare li Prelati delle Religioni, e li loro sudditi, è cosa chiara, come è manifesto per li loro priuilegi.

[l] F. M. Rodr. 1. to. ca. 76. conclus. & nu. 1.
[m] Syl. exc. 1. §. 2.

CASO XXXVII.

D. Se li curati posono scommunicare.

R. Che sopra cose notorie lo possono, fatta auanti l'ammonitione, il che solamente è vero doue questo costume ne dà giurisdittione alli curati, o doue per spetiale ragione, è legge conuiene loro, & hanno giurisdittione in alcune cose particolari, come sono *circa furtum, vel rapinam*,

nam, il che secondo San Tomaso. Soto,[a] Ledesma,[b] e Siluestro,[c] si hà da intendere in ogni modo se'l Vescouo nō lo prohibisce, percioche prohibendolo egli, non lo possono fare: primo, perche di ciò non vi è costume: secondo credo, che ne parimente il Vescouo lo permetta, e cosi dice Rodriguez,[d] che non possono scommunicare li Abbati, li Rettori, o Curati semplici delle Chiese parocchiali, ne generalmente; percioche la podestà di scommunicare, nō procede dal solo ordine, anzi è parte di giurisdittione del foro esteriore, la quale eglino non hanno, ma la possano hauere per costume prescritto.

[a] *Sot. in 4. sent. dist. 21. q. 2. art. 1.*
[b] *Lede. in summar. de sacr. panit diff. 7. p. 101 s. c*
[c] *Sylu. ubi sup.*
[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 76. conclus. nu. 2.*

CASO XXXVIII.

D. Se vn secolare può scommunicare.

R. Che il secolare può scommunicare, ancorche sia pena secolare per commissione del Papa, e non di altra maniera, che possa il secolare scommunicare per commission del Papa lo dice Sant'Antonino,[e] & Armilla,[f] perche essendo il modo di scommunicare positiuo il Papa lo può commettere a chi egli vuole, e darlo per priuilegio, come parimente tiene Rodriguez,[g] & lo dice vna Glosa[h] riceuuta. Se la Badessa può scommunicare vedi il caso 4. del capit. 2. delle Abbadesse.

[e] *S. Ant. 3. p. tit. 25. c. 75.*
[f] *Arm. ex com. nu. 24*
[g] *F. M Rodr ubi sup.*
[h] *Glo. in c. presbyter. 32. dist.*

Nota 1.

Finalmente nota secondo Siluestro due cose, che la facultà di scommunicare, la quale procede da giurisdittione spetiale, conuiene a' Prelati, che hanno giurisdittion ordinaria per legge commune, o per priuilegio. La seconda, che perche sia data loro si fatta podestà di poter' scommunicare per legge, si richiede che siano cherici religiosi eletti dalla vniuersità ecclesiastica, o Collegio, & essendo così eletti; secondo Ledesm.[i] lo possono fare di proprio vffitio, per legge diuina; ancorche il Papa non dia loro espressa podestà di scommunicare con questo, che espressamente non li sia da lui negata, *& hoc habetur expresse in Concilio Niceno.*[k]

Nota 2.

[i] *Ledes. in summa de panit. sacr. diff. 7. pag. 91. a.*
[k] *Conc. Nicen. c. 5.*

CASO XXXIX.

D. Se può vno scommunicar' se stesso.

R. Che nò, ne parimente vale cosa alcuna la scommunica dell'ordinario data contra colui, che hà priuilegio di non potere essere scōmunicato, come sono li frati de gl'Ordini Mendicanti; ancorche il Vicario non sappia questo priuilegio, come risolue Armilla.[l] Donde segue, che nessuno Vescouo può scōmunicar l'altro, che non è suo suddito per causa di delitto, o di contratto, perche sopra esso nō hà giurisdittione, ne parimente la sentētia data da esso può essere confermata dal Vescouo proprio del delinquente, e se fusse confermata sarà nulla, perche al principio non fù d'alcun valore, secondo Siluestro,[m] e Rodriguez,[n] il qual similmente dice, che non può essere scommunicato alcuno, che non sia huomo mortale, è battezzato, che habbia superiore: onde non può essere scommunicato l'Angelo, ne l'anima ragioneuole separata dal corpo, ne l'huomo risuscitato, perche non è mortale sia risuscitato, ouero condannato.

[l] *Arm. ex com. n. 25. & priuil. nu. 7.*
[m] *Syl. excom. 1. §. 6.*
[n] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 75. conclus. & nu. 1.*

CASO XL.

D. Se può il Vescouo scommunicare il suo suddito fuori della sua Diocesi.

R. Che nò, ne altro prelato fuori del suo Territorio, la ragione è; perche si come nessuno può essere scōmunicato, senza il conoscimento della causa, e se per conoscerla si richiede il luogo, e l'habitatione per giudicare, il qual luogo, e seggio, egli non hà nell'altrui Diocesi segue, che non lo può scommunicare.

Nota, che secondo molti Dottori nel-

ri nelle cose, che non hanno di bisogno d'esaminatione per essere notorie in esse gli è conceduto, che possa scommunicare il suo suddito nella Diocese altrui. Siluestro, [a] e Rodriguez,[b] il qual dice, che parimẽte lo potrà fare se si trouasse nel luogo piu vicino alla sua Diocese.

[a] Syl exc ubi sup.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 76. conclus. & nu. 2.

CASO XLI.

D. Se può scommunicar' il Prelato, che hà solamente giurisdittione temporale.

R. Che nò, se non gli è conceduto per priuilegio spetiale, o per costume, che dà giurisdittione conforme a quello, che dice Siluestro,[c] e per questa materia nota, che è opinione riceuuta di tutti è definita da' Canoni Antichi,[d] & hora confermata nel Concilio di Trento,[e] che li Vescoui ad instãza di qualsiuoglia, che lo domãdano loro, possono concedere monitorij generali contra coloro, che ritengano le lor cose, che restano scommunicati, se non le restituiscano frà certo termine assegnato nelle proprie lettere, e contra coloro, che sanno in poter di chi sono obbligandoli, a manifestarli, intorno a che si hà prima da notare, che parimente il Nuntio Apostolico, & il delegato a Latere da Sua Santità hanno il medesimo priuilegio, del qual si seruono molto ordinariamente, secondo che il prouisore, o Vicario Generale di qualsiuoglia Vescouo, o Arciuescouo la possano parimente concedere, e così è osseruato in prattica, come afferma Gutierez,[f] apportando vna dichiaratione de' Cardinali della Riforma, che cõferma ciò, e la medesima autorità hanno li Vicarij Generali nominati dal capit. nella Sede Vacante conforme la forma del Concilio Tridentino,[g] veggasi Rodriguez,[h] che concorda con questo.

[c] Syl. exc. 1. §. 6.
[d] c. cum fure.
Nota 1.
[e] Con. Tri. sessi. 25. ca. 3. de reformat.
Nota 2.
Nota 3.
[f] Gutier. qq. canon. c. 11.
[g] Con. Tri. sessi. 24. ca. 16. de reformatio.
[h] F M Rodr. 1. to. ca. 79. concl. et nu. 1.

CASO XLII.

D. Se possano essere scommunicati li pagani, i fanciulli piccioli, o i pazzi.

R. Che nò, li fanciulli piccioli, ne i pazzi possono essere scommunicati, perche mancano di ragione, e così non possono peccare, come risolue Siluestro,[i] il qual parimente dice, che'l Pagano non può essere scõmunicato, perche non può perdere, ne essere priuato di quello, di che nõ hà ne possesso, ne speranza, cioè della communione intrinseca ne' sacramenti.

[i] Syl. exc. 1. nu. 7.

CASO XLIII.

D. Si può essere scommunicato l'Imperatore, o il Re.

R. Che nò, se non fusse per cose notorie, & all'hora deue precedere la monitione, questo s'intende da' Vescoui, ne parimente da essi può essere scommunicato colui, che hà fatto cessione de' beni: percioche in quanto a' beni egli già non è loro suddito, come dice Siluestro,[k] & Armilla.[l]

[k] Syl. exc.
[l] Armil. in eo loco, nu. 28.

CASO XLIV.

D. Se'l Papa può essere scommunicato.

R. Che nò, se non fosse per essere heretico, sendo già di ciò condannato: percioche in tal caso similmente può esser deposto del Papato, e giudicato, *vt est in iure*.[m] Che non possa esser' scommunicato se non per questo è cosa chiara, perche dal Giudice, non può essere; cõciosiache egli è maggiore, e superiore di tutti, ne similmente da' Canoni, poi che egli è libero da essi, ancorche li conuenga viuere secondo essi, può ben'essere scommunicato, per scommunica, che separa da Dio, la qual si commette per qualsiuoglia peccato mortale, percioche ciascuno, che pecca mortalmẽ-

[m] c. si Papa dist. 40.

te

re quanto a Dio è scômunicato. Silvestro,[a] Armilla,[b] veggasi questo piu alla larga nel nostro Specchio de' Curati.[*]

[a] Syl excõ. [b] Arm. in eo. loco nu. 27. [*] Esp. de curas c. 12. de las cẽsuras eccle siasticas. §. 5. nu. 30.

CASO XLV.

D. Se vno può scommunicar se medesimo, ouero il suo eguale.

R. Che nessuno può scômunicar se medesimo, ne il suo eguale, e questa è cosa chiara, perche essendo la scômunica atto giuditiale, che rinchiude *vim coactiuã* si richiede, che lo scommunicato sia suddito di colui, che scommunica, & è manifesto, che nessuno in rispetto di se medesimo, o del suo eguale, e suddito, perche *par in parem non habet imperium* Armilla,[c] Ledesma,[d] e Rodrig.[e]

[c] Arm. exc. nu. 25. [d] Ledes. in sum. de peni. sat. diff. 2. p. 1020 [e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 76. concl. et nu. 2.

CASO XLVI.

D. Quando s'incorre la scômunica *ipso iure*, ouero *latæ sententiæ?*

R. Che quando il Giudice cômanda sotto pena di scommunica *latæ sententiæ* ouero *ipso iure*, o dice la qual s'incorra facendosi il côtrario, ancorche questo sia nel primo commandamento, tuttauia s'incorre subito perche il tempo, che dà il Giudice, dẽtro al quale dice si compisca quello, che commanda, è l'ammonitione, e così dice Innocentio,[f] che *Tempus monet*, come dice Rodrigo de Lorenzana,[g] e Rodr.[h] & lo dimostra largamẽte Cordoua[i] allegando molti, & lo dice parimente vna Glosa[k] communemente riceuuta, & è la commune, quando non s'incorre vedi il caso 56.

[f] Innoc. in cap. sacr. de sent. excõ. [g] Lorẽzana en el cõpẽdio de los casos ordin de las materias canõ tit. de descom. c. 10. [h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 74 concl. et nu. 3. [i] Cor. lib. 1. qq. q. 36. [k] Glo. in c. 1. de sagit.

CASO XLVII.

D. Quando s'intenderà essere la scommunica maggiore?

R. Che quando il Giudice dice sotto pena di scommunica secondo li Canoni,[l] s'intẽde la maggiore, e nõ la minore, ancorche non l'esprima conforme a' Canoni, come risolue Rodrigo de Lorẽzana,[m] & è di tutti communemente. Nota per questa materia, che se bene lo scômunicato può essere assoluto dalla scômunicarestando egli nella irregolarità, nella quale incorse prima, poiche sono diuerse, tuttauia se l'offesa per cagion della quale incorse nella irregolarità fu manifesta non può essere regolarmẽte assoluto dalla scômunica, ancorche dia sicurtà d'vbbidire alla ragione auanti, che soddisfaccia per quella offesa notoria, o manifesta conforme a quello, che dicono li Canoni,[n] e risolue Decio,[o] & altri. Quindi s'inferisce, che colui essendo scommunicato afferma d'essere assoluto non essendo, e dice messa publicamente non può essere assoluto dalla scômunica, che auanti haueua senza soddisfar prima per l'offesa, che commesse celebrando publicamente mentre era scômunicato a questo s'accorda Rodrig. Finalmente nota, che li confessori Regolari per virtù de' loro priuileggi, e gl'altri confessori per virtù della Bolla della Cruciata possono assoluere il manifesto percussore di persona ecclesiastica dalla scommunica, nella quale incorse per metter mano in essa con tal cõditione, che prima dia manifesta soddisfattione il percussore, e se la persona ecclesiastica nõ vuole riceuere dal Reo la soddisfattione, che gl'offerisce, o prolunga il riceuerla, o perche d'essa appare, che non è sufficiente, o pure per molestare il detto Reo, in tal caso possono assoluere il percussore, che offerisce côueneuole soddisfattione alla parte promettẽdo obbedienza alla Chiesa, ancorche non voglia l'offeso a caso, ò per apportargli molestia, facendolo spendere, o perche per auuentura muoia scômunicato, poiche può morire quando non si habbia cura, percioche se bene è vero, che non può esser assoluto lo scômunicato per manifesta ingiuria, se prima non soddisfà alla parte, questo fallisce quando la soddisfattione richiede vn'altra maggior informatione, secõdo, che mostra

[l] c. si quem de sen. exc. [m] Lorẽzana en el cõpendio de los casos ordin. de las materias canõ tit. de descom. c. 11.

[n] c. venerabi e t. ponẽ de sen. exc. [o] Decius in c. qua fronte de appellat. 1.

ſtra Felino,[a] e Ripa.[b] e parimente ſà per quel ch'è detto la dottrina di Filippo Franco[c] il qual dice, che'l capitolo *ex parte il primo. De verborum ſignificatione*, doue ſi dice, che neſſuno per manifeſta ingiuria hà da eſsere aſsoluto ſenza ſoddisfar prima alla parte leſa, deue eſser inteſo quando la quantità della ſoddisfattione, è già chiara. perche ſe ciò ha da eſſere, all'hora il Reo può eſſer aſſoluto dati i malleuadori, o pegni, ſecõdo deue eſſer inteſo quando la ſoddisfattione è poſſibile percioche quãdo non è poſſibile all'hora ben può eſſer data l'aſsolutione, come è nel caſo, nel qual andiamo parlando, percioche formalmẽte la ſoddisfattione non può eſser fatta ripugnando, o negãdolo la parte oſfeſa per qualſiuoglia cauſa che ſia. e così diſse Gio. Calderini,[d] che ſe non può ſoddisfare dia ſufficiente cautione, o giuramento ſe non può dar quella; ſimilmente concorda cõ tutto quello, che è detto Rodrig.[e]

[a] *Fel. In c. cũ contingat de off. deleg. n. 1. & 2.*
[b] *Ripa in c. 1. de iud. nu. 7.*
[c] *c. Frãcus, in ca. ſolet, de ſent. ex 16. li. 6. n. 8.*
[d] *Cald. in tract. de interdi. eccl. fol 21. in §. ad ſeptimũ & vltimũ mẽ. nu. 29. & 30.*
[e] *F. M. Rodr. 1. to. qq. regu. q. 61. ar. 8. & in additio ad §. 9. della bula, n. 56.*

CASO XLVIII.

D. Se hauendo ſcommunicato il Giudice non ſolo chi rubò la tale, o tal coſa ſe nõ la reſtituiſce, ma ancora chi sà chi la preſe, ſe non la denontia ſe colui, che sà, chi la preſe per ricompẽſarſi di quello, che le douea colui a chi egli la tolſe, ſe non la manifeſta caderà nella ſcommunica.

R. Che ſe chiaramente ſapeua, che ciò li doueua, perche ſi vuole in queſta guiſa ricompenſare giuſtamente, ſe bene non lo riuela ne manifeſta, non caderà nella ſcommunica come vi caderà ſe ne dubita, e nõ lo riuela, ne baſta, che colui, che preſe la ſopradetta coſa facẽdo la predetta ricõpenſa di ciò lo certifichi, ſaluo ſe è perſona di tãto credito, che parlando moralmẽte ſia in obbligo di crederli, finalmente in tutti quei caſi, ne' quali il proprio che preſe la coſa, la potè pigliare lecitamente ſenza che vi ſia peccato ne ſia obbligato a reſtitutione della coſa preſa. a quello proprio. *Non tenetur quicunque alius denuntiare etiamſi ſpetialiter excommunicatio decernatur. in ſcientis, & non manifeſtantes*, come inſegna ſpetialmẽte Cordoua,[f] Nauarro,[g] e Medina,[h] Rodrig.[i] e Lopez,[k] e Nauarra,[l] il qual aggiugne cõ Cordoua, a quello, che è detto, che ſe a caſo colui, che pigliò la coſa ingiuſtamente, per non eſſer chiaro ſe gli era debitor colui, di cui è la coſa, nella quale ſi vuol ricompenſare, e la reſtituiſce, ò ſubito la reſtituirà, che ne parimente è obbligato a denontiarla, & il medeſimo ſarà, ſe vedde che la rubò, ma già è impotente da poterla reſtituire, e la ragion è, perche ſe ſi ſcõmunicaſse per ciò colui medeſimo, che la rubò, e dopò hauerla già rubata ſi fece impotente da poterla reſtituire, non ſarebbe compreſo dalla ſcõmunica hauendo l'animo prõto a reſtituire potendo. molto manco ſarà compreſo colui, che non lo denũtiaſſe ritrouãdoſi in così fatto ſtato, poiche è cauſa mãco principale. anzi ſi peccarebbe denuntiandolo, ſe da cotal denuntia gli hauea da venire qualche diſturbo ingiuſto, come ſarebbe pagare quello, che non può hauendo l'animo di pagarlo potendo, & ancora potendo deue eſſere ſegretamente ammonito, che reſtituiſca quello, che così ingiuſtamente ritiene per vedere ſe ſi può riſtorare il danno del terzo inſieme con la conſeruatione della fama del proſſimo, liberandolo dalla pena, che per ciò merita; & ſe potendo reſtituire la coſa così ingiuſtamente tolta, e non vuole; & egli non lo può prouare, percioche egli ſolo lo vedde non è obbligato a ricuſarlo, o per non ricuſarlo non deue eſſer legato dalla ſcommunica. poiche lo riuelarebbe in vano, e più toſto nocerebbe,

[f] *Cord. in ſum. q. 111*
[g] *Naua. in Man. c. 17. nu. 114.*
[h] *Med. C. de reſtit. q. 11. pag. 43. col. 2.*
[i] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 79. conclu. & nu. 11.*
[k] *F. L. Lop. in inſtr. nego. li. 2. c. 25*
[l] *Nau. 2. to. de reſt. lib. 3. ca. 2. nu. 407.*

cerebbe, che altrimente, così tiene Nauarro[a], e Cordoua, e Nauarra.[a] nota il caso 54. che verrà a proposito di questi, e sono molto simili. io dissi, che non è obbligato a riuelarlo, intendasi giuditialmēte. percioche al prelato è tenuto dicēdoglielo come a Padre, se è tale che possa piu tosto giouare, che nuocere, percioche se non è tale non è obbligato parimente riuelarlo a lui come si dirà nel caso 94.

[a] Nau. vbi sup.

CASO XLIX.

D. Come si hà da portar colui, che sà vn'impedimēto, che è fra Pietro, e Maria per non poter contrahere matrimonio, & il Giudice commanda sotto pena di scommunica, che chi sà alcun impedimēto lo denūtij.

R. Che secondo Nauarro,[b] è obbligato a scoprirlo, & altrimēte pecca mortalmēte, & il modo, nel qual deue scoprire l'impedimēto almanco segreto, che procede da peccato, e che prima, ne auuisò segretamente l'impedito, accioche desista da quel matrimonio, e non lo volendo fare lo dica al superiore, o ad altri che'l possa impedire dato, che nō lo potesse prouare, perche per impedire il matrimonio, ancora non contratto basta il testimonio d'vn solo *vt est in iure*.[c] ma se sà, che dalla sua denuntia seguirà gran scandolo ancor'che lo possa prouare nō è tuttauia obbligato a denuntiarlo, come che li sia commādato per scommunica, come dice Adriano,[d] Angles, e Siluestro, e così tiene ancora Gutierez,[e] e Couarruuia,[f] & il medesimo Nauarro,[g] e Rodrig.[h] dice, che colui, che ode l'impedimēto da persone degne di fede, è obbligato a manifestarlo, pche q̄sto basta per impedir il matrimonio, che non si faccia come dice Couarruuia,[i] e nota, che in alcuni Vescouadi si mette scommunica contra coloro, che nō riuelano l'impedimento, che sanno, come è posto nell'Arciuescouado di S. Giacomo. E finalmente nota, che nessuno è obbligato a manifestare l'impedimēto, che sà solamente in cōfessione così tengono i Dottori, in maniera tale, che quando il Curato solo sà l'impedimento in cōfessione può congiugnere in matrimonio i cōtrahenti fatte le denuntie non si potendo impedire, perciò che questo non è cooperare al lor peccato a far il suo offitio. così tiene Soto[k] dopò Paludano.

[b] Nau. in sum. ca. 22. nu. 83.
[c] c praterea 2. de spons.
[d] Adr. in 4. de cōf. q. 5. dub. 7.
[e] Gut. de iuram. cōfir. c. 11.
[f] Cou. li. de pract. ca. 4. num. 10.
[g] Nau in c. sacerdos. nu. 27.
[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 199. conc. & nu. 6. & cōc. 8. nu. 9.
[i] Cou. vbi sup.
Nota 1.
Nota 2.
[k] Sot. in 4. dist. 28. q. 1. art. 2. dub. 5. post concl.

CASO L.

D. Vn mercāte haueua molti creditori, i quali egli non potè pagare per non hauer tanto quanto doueua loro, egli hauea mille ducati, i quali diede a sua moglie con questa conditione, che se fussero state cauate lettere di scommunica contra a chi hauesse nascosta la roba del detto Mercante, egli gliene farebbe gratuita donatione, e fatto questo si partì da lei: furono cauate le carte di scōmunica contra coloro, che haueuano nascosta la roba del detto Mercante, se la donna, o altri, che di ciò hebbero notitia siano obbligati di riuelare, che tiene li detti mille ducati.

R. Che sono obbligati se non lo manifestano, perche la donna non può pretendere li detti mille ducati per via di donationi. poiche la donatione, che si fece d'essi non fu valida, per esser stata fatta con fraude de' creditori, così tiene Medina.[l]

[l] Med. C. de rest. q. 11. pag. 43.

CASO LI.

D. Vno stando dentro a vn cōcorso di gēti fu calpestato in vn piede, o vero vrtato, o ferito, e ciò fece vn' ordinato di prima tonsura, se costui così ordinato dall'altro fosse ferito, così vn poco, o vrtato, o calpestato il che auuiene spesse volte facēdosi con animo di vendicarsi, ma senza veruna intentione di farli notabil danno, ne ingiuria, se costui, è scommunicato da quel Canone *Si quis suadente Diabolo*.

R. Che questo tale non è scõmunicato. percioche è regola di S. Tomaso,[a] che ogni opera la quale di sua natura è peccato mortale non sarà piu che veniale quando è picciola, e non arriua a quantità notabile, e così costui non è scommunicato, percioche secondo questa regola non peccò mortalmente, conciosiache nessuna scõmunica lega chi mortalmente nõ pecca, e costui non peccò in quel che fece se non venialmente per la poca quantità dell'opera, e per mancamento d'intẽtione ch'hebbe in esa come risolue Nauarro,[b] e Paludano.[c]

[a] S. Th. 1. p. q. 68. ar. 5.

[b] Nau. c. inter. verb. 11. q. 3. concl. 5. corol. 19. nu. 35. pag. 254.

[c] Palud in 4. sen. dist. 18. q. 1. ar. 2

CASO LII.

D. Se colui, che commettendo vn peccato mortale pensa perciò d'incorrere in scommunica, commetta due peccati mortali.

R. Che nò, ouero, che'l pẽsiero sia vero o nò, quanto al cadere nella scõmunica. percioche non vi è legge, che prohibisca spetialmente l'incorrere in tale, o tal pena, oltre il peccato. perche s'incorra, o si pensi d'incorrerui, percioche se questo fosse peccato, seguirebbe, che ne la legge potrà ordinare, che s'incorresse nella tal pena, ne il suddito sarebbe obbligato a tollerarla, ne accettarla, e così in ogni peccato, per il qual s'incorresse in scõmunica sarebbono due peccati l'vno quello, per il quale s'incorre nella scommunica, e l'altro l'incorrer volontariamente nella tal pena per il suo peccato. vero è, che con quello, che è detto di sopra si compatisce alcuna volta per qualche legge, o cagione, che altri possa essere obbligato sotto pena di nuouo peccato di guardarsi, o procurar di liberarsi quanto prima della tal scõmunica, ouero da altra pena spirituale, percioche stando così legato a cotal pena non può fare quello, che è obbligato come sarebbe il ricenere, o amministrare i Sacramenti, & esercitare il suo offitio publico di Giudice, o di Prelato, o di Sacerdote. percioche colui, che è obbligato ad alcun fine, ouero ad alcuna cosa per la medesima legge, è obbligato, a leuar via gl'impedimẽti di così fatto fine, come disse il Filosofo,[d] *Ex fine sumitur necessitas mediorum ad finem, & ablationis impedimentorum finis:* come similmente tiene Cordoua,[e] e Rodriguez.[f]

[d] Phil. 2. physic. & 2. metaph.

[e] Cord. in sum. q. 11.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 74. conclu. & nu. 5.

CASO LIII.

D. Se sarà obbligato a manifestar la verità colui, che la sà quando con giuramento, o sotto pena di scommunica, *ipso facto* si commanda spetiale, o generalmente, che chi tiene, o sà di tale scrittura, o di tal cosa la manifesti.

R. Quanto alle scritture, che è obbligato chi le tiene, o sà alcuna cosa di esse a manifestarle, o scoprire doue sono, come vien commandato quando cotali scritture importano per la ragione, o giustitia del terzo se ben fusse contra colui medesimo, che le tiene malamẽte hauute, ouero contra giustitia, ma non sarà obbligato a ciò quando è certo, che nõ le hà malamente hauute, e che ha giustitia in quello, che *ab antiquo* procede come suo, e l'altro, che le domanda non ha giustitia, e se l'ha in altre cose, per le quali gl'importano quelle scritture, ma dal manifestarle procede gran pregiuditio a costui, che giustamente le tiene, e possiede la sua roba, in maniera tale che p manifestar le scritture predette; l'altro che le domanda se ne seruirà per la sua giustitia, è parimente per trauagliar in giudicio, ingiustamente costui, che giustamente possiede esse, e la sua roba, domandandogliele mostri titolo, onde le tenga, il qual titolo non potrà mostrare ne prouare con testimoni,

ne

ne scritture sufficiente, come la posseda giustamente, ma con sola presontione di tempo antico per hauer perdute l'altre scritture, e così non mostrando il suo giusto, e sufficiente titolo sarà condannato, nel foro giuditiale, e perderà la sua robba, che egli sà di tenere giustamente, senza speranza di poterla ricuperare per giustitia in altro modo, che con grandissime spese, e fatiche, & altri inconuenienti di nemicitia; dico poi, che in questo caso con sì fatti inconuenienti grandissimi non sarà obbligato a manifestar' quelle scritture, colui che le hà, ne colui, il qual ne sà qualche cosa, sapendo, che dal mostrarle hanno da deriuar' in lui, che giustamente possede la sua robba, tutti li detti inconuenienti. e tutte le scommuniche, e pauline; che sopra ciò, e le cose tolte, &c si deono intendere in maniera, che non si faccia notabil torto d'ingiustitia a chi è certo di posseder giustamente la sua robba, e non hebbe colpa in hauerla, ouero le scritture, contra l'ordine di ragione, come communemente dicono li Dottori, e breuemente raccontano Nauarro,[a] Medina,[b] e Siluestro,[c] parlando delle scommuniche; accioche si manifestino coloro, che tolsero, o tengono le tali cose, & il medesimo giuditio, è di coloro, che tengono, o sanno, le tali scritture, come è detto: e con questo delle scritture spetialmente, ancorche scarsamente. Concorda Soto,[d] il qual si hà da supplire, & intendere conforme a quel che è detto, & il medesimo Soto,[e] l'accenna, come anco Siluestro,[f] e se'l Giudice constrignesse lui a giurare, se hà, o se sà le dette scritture, ò cose all'hora colui, che le tiene, o sà qualche cosa d'esse, è obbligato a dir la verità espressa, e chiaramente saluo nel caso già detto, quando non è obligato a scoprirle, percioche all'hora potrà giurare, che non ne sà niente, intendendo nel suo cuore, che non sà cosa che egli sia obbligato a dire, come dice Nauarro con molti graui Dottori, quantunque altri ne dubitino, e dicono il contrario. E si hà da notare, che in latino vna cosa è, quando si commanda, che si esibisca, la tal scrittura, o instrumento, che è manifestarla publicamente, o di maniera, che colui, a che tocca se ne possa seruire per proseguire la sua ragione, & a ciò è obbligato chi la tiene, o ne sà qualche cosa, con le conditioni già dette, *vt patet & est in iure*,[g] & il giudice sommariamente può conoscere se a colui, che manda la tal scrittura appartiene di sua ragione, o giustitia, e cosi commandare, che la sia esibita *vt et in iure patet*,[h] & altra cosa è edere, che vuol dire dar' la scrittura, a che non è obbligato veruno in suo pregiuditio, ò in danno notabile della sua giustitia, come è detto, e si dice parimente nelle leggi,[i] per quello, che è detto ancora sanno le dette leggi,[k] nelle quali si dice, *quod reus non debet ministrare arma, idest, probationis contra se ipsum, maximè in detrimentum iuxta reparabile iustitia, sua*. mà in volgare tutto è vno, *edere, & exhibere scripturam*, ouero si piglia per vna medesima cosa, che manifestare la tal scrittura, quando cosi vien comandato generale, o communemente, come è detto di sopra. Concordano Cordoua,[l] Lopez.[m]

a Naua. in sum. ca. 17. num. 114. 115. et 116.
b Medi. de resti. q. 11.
c Sylu. tit. tabell. falsarius, & confessio. delicti, q. 1. & 2. & 3.
d Sot. in 4. d. 22. q. 1. artic. 2. post concl. 4. in 2. casu ibi posit. fol. 1004. a.
e Sot. de iusti. & iur. lib 5. q. 3. art. 3. fol. 412. b
f Sylu. vbi sup.
g l. exhibet ff ad exhibēdū.
h l. in hac actione. §. sciendum, ff ad exhibendum. & l. T cur. eo. tit & l. fi. C. de fid. instrum.
i l. edita, C. edend. & lege si quis, ex argentarijs, §. ratione, ff de eden.
k C. de edē. l. 1. et l. qui accusare, & C de testib. l. nimis graue, & ff de quaestionibus, l. de minore tormenta.
l Cord. in la sum. q. 61.
m Lope. 2. par instr. conscien. c. 9. q. 6.

CASO LIV.

D. Se'l Giudice scommunicasse tutti coloro, ch'hauessero rubato la tale, e tal cosa, se non la restituiscano, sarà compreso colui, che la tolle per via di ricompensarsi, osser-

osseruando tutte le cose necessarie nella ricompensatione, e principalmente, la prima d'esser certo del debito, che se le doueua, per il quale il Giudice scommunica.

R. Che cotal scommunica non lo legherà così tiene Nauarro,[a] Angelo,[b] Medina,[c] Siluestro,[d] Armilla,[e] Nauarra,[f] Lopez,[g] e Rodriguez,[h] e Cordoua.[i] E questo è vero, come è detto nel caso 45. ancorche la sententia della scommunica dica, che gli scommunica, fin tanto che restituiscano, quantunque l'habbiano tolto per via di ricompensa, percio che in tal caso così fatta sententia conterria vn'errore intolerabile, che è priuar senza giusta cagione vno di quello, che è suo proprio, quando si temesse chiaramente, che per renderlo non potria riscuotere, ciò che gli deuono, percioche se non vi fusse sì fatto timore, e fusse certo, che l'intentione del Giudice non è se non fare, che a ciascheduno sia dato quello, che se li deue; alcuni Dottori allegati, come Siluestro,[k] & Armilla,[l] & altri, senza essi, dicon che è obbligato all'hora a denuntiarlo secretamente al Giudice, come al Padre: conciosiache il Giudice non pretende più di saperlo, e così non contiene la scommunica errore intolerabile.

[a] Naua. in man. c. 17. nu. 114.
[b] Angel. q. 41.
[c] Medi. de resti q. 11. p. 43. col. 1.
[d] Syl. ver. furtum. q. 14. & exc. 2. notabili. 4. dub. 8.
[e] Armill. verb. furtum, n. 16. excom. nu. 31. 32. in quaest. 1.
[f] Nauar. 1. to de rest. lib. 3. ca. 1. nu. 371.
[g] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 9.
[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 79 concl. et nu. 11.
[i] Cordu. q. 64. el quarto caso.
[k] Sylu. ubi sup.
[l] Arm. furtum. n. 10.
Nota 1.

Finalmente notisi, che se fù tolto più di quello, che certo se gli doueua per giustitia, all'hora legarebbe cotal scommunica colui, che così probabilmente la tolse, o ritiene, se non lo restituisca subito. E parimente si hà da notare, secondo Nauarro,[m] che se colui, che gliela consegnò rettamente secondo la sua conscienza, essendogliene dato giuramento se sà chi la tolse potria rispondere, che non intēdendo di chi la tolse malamente per nō douergli cosa alcuna. E parimente, che quello, che è detto nel presente caso, non precede nel depositario, togliendo in ricompensa del deposito, che tiene in suo potere: percioche in tal caso è in obbligo di rispondere alla scommunica restituendo quello, che si domanda, o dicendo, che lo tiene fino, che sia pagato del suo debito.

[m] Nauar. vti sup. nume. 116.
Nota 2.

ASO LV.

D. Se'l Vescouo commandasse per scommunica, che tutti li suoi sudditi, quando nell'vffitio diuino nella Chiesa vdissero il nome di Giesù, facciano humile inchino, se colui, che vdisse il nome di Christo solo ò nostro Redētore, ò Saluatore, non lo fà sarà compreso dalla scommunica?

R. Che nò, così tiene Cordoua,[n] & è dottrina certa.

[n] Cord. in sum. q. 25.

CASO LVI.

D. Quando non s'incorra nella scommunica; ancorche sia posta dal giudice? perche quando s'incorre già è detto nel caso quaranta sei. Veggasi.

R. Quanto il giudice dice ne' suoi commandamenti, sotto pena di scommunica maggiore, che tu faccia la tale, o la tal cosa, o che tu comparisca alla tal'hora dauanti a me: & è il mio primo commandamento: ancorche il suddito non compisca alcuna cosa in qualunque modo, con tutto ciò non casca in scommunica, come risolue la Glosa[o] cōmunemente approuata da' Dottori, e concorda parimente Rodrigo de Lorenzana.[p] E così nota, che la scommunica *ab homine*, acciò che obblighi conuiene, che afferma tiuamente dica il giudice, che egli scom-

[o] Glo. cap. vnico de sagittariis.
[p] Lorenz. in cōpendio que hizo de los casos de conscientia de las materias canon. tit. de descom. c. 9.

scommunica. Quindi segue, che li giudici, li quali ammoniscano li debitori sotto pena di scommunica, che paghino, dando loro termine, se passato il termine non pagheranno, ne compariranno, ne diráno cagione, perche non pagano, è necessario, accioche siano scommunicati, che li giudici diano vna sententia di scommunica, nella quale espressamente li scommunichi; e non basta, che diano vna dichiaratoria, nella quale si commandi, che siano denuntiati, e dichiarati per scommunicati; perche non essendo questi debitori per auanti scommunicati, la dichiaratoria non serue ad alcuna cosa. Di maniera, che è necessario, che dopo il non essere venuti col pagamento nel termine loro assegnato, essendo già disobedienti alla prima scommunica, che è solamente comminatoria, li scommunichino espressamente li giudici: così tiene Nauarro,[a] & affermando per quello, che è detto di sopra, che non hauerebbe per peccato mortale credere, che costoro non siano scommunicati: come parimente dice seguendolo Rodriguez.[b]

E nota, che vale la scommunica quantunque non si dia *in scriptis*: come risolue Couarruuia,[c] & Espino,[d] e Rodriguez:[e] perche da' Canoni non è fatta irrita. Per questo caso veggasi il nostro Specchio de' Curati,[f] doue io trattai di ciò più distesamente, dichiarando li termini, co' quali si suole porre la scommunica; oltre quello, che si dice nel presente caso, che è bene a saperlo, per intendere compitamente, quando si incorra nella scommunica, e quando nò: è parimente si noti nel caso cinquantanone nella terza conclusione il caso quinto, doue questo parimente si tocca con breuità.

[a] *Nau. lib. 5. cons. tit. de excom. consil. 10. fol. 139.*
[b] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 74. concl. et nu. 2.*
[c] *Coua. in c. alma mater. 1. p. §. 11 nu. 1.*
[d] *Espin. in rubr de test. 1. p. nume. 6.*
[e] *F. M Rodr. ubi sup.*
[f] *Espeio de curas. c. 12. de las censuras ecclesiasticas. §. 6. nu 34.*

CASO LVII.

D. Vn Prelato visitando commãdò sotto pena di scommunica, *ipso facto incurrenda*, che chi sapesse il tale, ò tal delitto lo manifesti, potendolo prouare, ancor che non ne sia infamia, ne inditij: vn suddito sà, che l'hà commesso, e sufficientemente lo può prouare, tuttauia cõtra chi l'hà commesso non vi sono inditij, ne infamia, se sarà compreso da questa cẽsura, nõ lo manifestãdo?

R. Che nò; perche questa sententia, o censura, è ingiusta, & iniqua: e per esser tale, non lega nel foro della conscientia: ne per essa celebrando, se è sacerdote, si incorre nelle pene de' Canoni, ne è priuato de' suffragij, ne delle orationi della Chiesa: ma se bene questo stia così, e che nel foro della conscientia non lo leghi, tuttauia lo legherà nel foro esteriore, quanto alla pena, che non lo leghi, quanto alla colpa nel foro interiore della conscientia, è cosa chiara; perche nessuno è costretto a manifestare il peccato di colui, del quale non vi è infamia, ouero inditij, conciosiache l'esserui infamia, ouero inditij sia di sostantia della ragione: e se non vi è, annulla la sentenza: quantunque per altra strada si possa legitimamente prouare il delitto: e similmente, perche nessuno può esser scommunicato, se non è per inobbediente: & è cosa certa, che il giudice non può obbligare, se non per legge di giustitia; conciosiache quando commãda alcuna cosa contra la legge il precetto da lui posto, non ritiene alcuna obbligatione, & il suddito non pecca, in non obbedirli. Che lo leghi quanto alla pena similmente, è chiaro; percioche quando il Prelato venga a sapere, che egli lo sapeua, e che non lo volse dire lo dourebbe castigare come scommunicato: e perche in questa materia

conuien' sapere se la scommunica ingiusta hà effetto, e lega, ciò si dirà ne' due casi seguenti; e principalmẽte nel caso 59. quando habbia effetto, e sia valida, e quando non l'habbia, e non si habbia da osseruare, come è nel caso presente, quiui più cõputamente sarà dichiarato, o come si habbia da intender quella sententia da San Gregorio [a] le cui parole sono. *Sententia Pastoris, siue iusta siue iniusta timenda est*. qui io non dico più, lasciandolo per quel luogo. Con questo concorda espressamente Soto,[b] e Gaetano,[c] e Rodrigu.[d] e Giacomo Graffi.[e]

[a] S.Greg. 11.q.3.cap.

[b] Soto de secr.tegen. & det.g. memb.3.p. 68.& 69.

[c] Caiet. 2. 2.q.1.ar 4.

[d] F M Rodr.c.12 del ordẽ iudic concl.5.& nu. 4.& 1. 10.c 75.concl.& nu.1

[e] Iac.b. de Graf.dec a pua eu sus decis.doia. lib.4.cap.2. nu.23. uer. tertia põt. & nu.24.

[f] F.M.Rodr.1.10.ca. 74.conclus. & nu.4.

CASO LVIII.

D. Presupposto, che vi sia vna scõmunica giusta, & vn'altra ingiusta, e nulla, che la scommunica giusta sia quella, la quale è posta da chi può, e come deue, e questa nõ operi alcuna cosa, quanto a Dio, percioche già presuppone, che colui contra il quale ella si pone, sia separato dalla cõmunicatione di Dio stando in peccato mortale, come dice Rodrigu.[f] ma leui la communicatione de i suffragi della Chiesa, & il riceuere i sacramenti, che importano molto per andar' alla Chiesa trionfante, se la scommunica ingiusta sia d'alcuno effetto, cioè se leghi, perche se tiene ingiusta, e nulla si dirà nel caso seguente. Prima che si risponda, nota necessariamente, che la scommunica può esser ingiusta in due maniere: la prima *per accidens*: e la seconda per se, chiamiamo scommunica ingiusta *per accidens & extrinsecus*, quella nella quale manca l'ordine della legge, il quale non è d'essentia, v.g. come quando andarono innanzi le tre ammonitioni, ouer vna per tre, co' legitimi interualli, almanco di due giorni, tra l'vna, e l'altra monitione; ancorche preceda alcuna ammonitione.

Nota 1.

Parimente chiamiamo scommunica ingiusta *per accidens, & extrinsecus*, quando non si dà in scritto, o quando non con sana intẽtione, ma per odio, o ira, danari, o preghi dal Giudice vien' posta. Quella noi chiamiamo ingiusta per se *extrinsecus*, nella quale la ragione non è giusta, come quando alcuno è scommunicato per il peccato, che egli non cõmesse, ò quando l'ordine della legge fù lasciato, il quale è così d'essentia, che essendo lasciato, annulla la sententia della scommunica, come si disse nel caso passato della scommunica posta dal Prelato; dicendo, che vẽga a manifestare colui, che sapesse il delitto del suo prossimo, potendolo prouare: ancorche non vi siano inditij d'infamia, e parimẽte della scommunica, che si pone contra li participanti, la quale non tiene, ne vale auanti la canonica ammonitione, auuertito questo.

Nota 2.

R. Per due conclusioni. La prima è, che la scommunica ingiusta per *accidens* se non è imbrattata con alcun'altro mancamento è valida, e ritiene verace effetto: questa oltre l'essere conclusione riceuuta da tutti i Dottori è posta ne' Canoni,[g] *& ratione probatur*, percioche la cattiua, e corrotta intentione del Giudice non toglie, che la sententia nõ osserui l'equità della giustitia, la quale è necessaria fra gl'huomini. La seconda cõclusione è, che la scommunica ingiusta per se, *& intrinsecus*, se quel tal errore, e così grande nella cagione, o nell'ordine, che annulla la sententia, come fù nel caso passato, non ritiene alcuno effetto, ne forza di scommunica, maggiormẽte se fusse posta per peccato veniale: qui per maggior dichiaratione di questa seconda cõclusione si hà d'auuertire necessariamente il caso seguente,

[g] c. sacras, extra de sent. excõ. & in c cõ medicinalis, eod tit. lib.6.

re, doue si porrà di quante maniere può accadere, che la scommunica sia nulla, e se la scommunica quādo è ingiusta dalla bāda della cagione, e giusta dalla banda della legge ritēga il suo effetto, cō quello, che è detto concordano Ledesma,[a] Armill.[b] Rodrig.[c] e Giacomo Grassi.[d]

[a] Ledes. in sum. de sanit. sacra. diffic. 5. 6. col. 999. & 1000.
[b] Armill. verb. excō. nu. 10.
[c] F. M. Rodr. t. 12. del orden iud. conclus. & nu. 4. & in sum. 1. to. vbi sup.
[d] Iacob de Graf. à Capua en sus decis. dora. lib. 4. ca. 3. per totum.

CASO LIX.

D. Due cose belle, la prima di quāte maniere la sententia della scommunica maggiore, può auuenire, che sia nulla, perche nella seconda conclusione del caso passato ciò fu promesso per dichiaratione d'essa, doue si disse, che quando è nulla, non ritiene il suo effetto, ne più forza, che se fosse posta per peccato veniale. La seconda, quando la sententia della scommunica da parte della cagione sia ingiusta, e dalla parte della legge giusta ritenga effetto, v. g. come quando è posta contra chi realmente, è innocente, e senza colpa; ma però secondo le cose allegate, e prouate, è incolpato, queste due cose sono necessarie per quello, che è determinato nelle due conclusioni del caso passato, e per compire alla promessa fatta nel caso 57. che fù molto buona.

R. Al primo, che la sententia della scommunica può essere di nessuno effetto, o valore; secondo che dice Paludano,[e] Siluestro,[f] Rodriguez,[g] in molte maniere; delle quali saranno le quattro conclusioni seguenti. La prima. Quella scommunica è nulla, che è posta dal Giudice, che non hà auttorità, ne giurisdittione, come si dice ne' Canoni.[h] Donde segue, che 'l Vescouo scommunicādo il Religioso, o qualunque altri, che non è suo suddito non fà cosa alcuna: e se bene l'ordinario può procedere contra i regolari, che chiamati da lui non vengono alle processioni generali, come commanda il Concilio Trident.[i] che vi vadino non può tuttauia procedere contra essi con censure ecclesiastiche, ma con altre pene, come si dice ne' Canoni,[k] e la apporta Gambara;[l] per tāto se procedesse contra essi con censure elle sarebbono nulle per difetto di giurisdittione. Secondo la scommunica posta dal giudice scōmunicato, ouero sospeso, se sia publicamente denōtiato, è nulla, *ita patet in iure*;[m] e parimēte è nulla l'altra posta da Innocentio,[n] Felino,[o] Nauar.[p] e Rodr.[q] Armil.[r] che è quella, che pone il cōmissario non volēdo dare copia della sua commissione essendoli domādata, perche questa nō solamente è ingiusta, ma ancora nulla; e per cōseguenza non obbliga quello, che commāda, ne occorre darli fede: perche non vi è obbligatione in così fatto caso, ancorche commandi cō scommunica; poiche ella sarà nulla: *nisi prius constet de mandato pleno, & nō sufficit simplex copia, vt est in iure*,[t] *vbi agitur de grauissimo praeiudicio*: e dall'vso, e dalla prattica ciò è stato riceuuto: come dice il medesimo Nauarro,[s] & espressamēte Siluest.[u] Tabiena,[x] & Armilla,[y] tēgono questa opinione: cō la quale si può rispōdere a molte difficultà, e scrupoli, li quali a molti sono cagionati da vn certo negotio, che qui io taccio: perche credo, che mi lascio intendere, e mi intēdono: ma essi vi proueggano con gran discrettione, come il negotio richiede. Nota parimente intorno a questa prima conclusione può auenire, & auuiene, che chi scōmunica, la scommunica sia nulla, come quando non hà intentione di legare. così tiene Panormit.[z] e Siluestro;[a] il che, come dice Ledesma,[b] si potrà ageuolmente vedere, nō essere sua intentione di legare, quando sotto pena di censure di scommunica commandasse alcuna cosa di po-

[e] Palud. in 4. d. 18. q. 1. art. 4.
[f] Syl. uerb. exc. 1. § 1.
[g] F. M. Rodr. t. 12. del orden iudi. conclus. & nu. 4. y en 1. su primer. tō. c. 74. conclus. 4.
[h] cap. nullo de parroc. & c. ac si clerici de iudic.
[i] Con. Tri. sess. 25. ca. 12.
[k] c. de pan.
[l] Gamba. de offic. deleg. 118. c. vlt. nu. 7.
[m] De resti. spoliat. ca. vltimo.
[n] Innoc. in c. veniens. in c. venerabilis nu. 2. de ci. sib.
[o] Felin. in c. cum rep. ritur. nu. 3. de offic. deleg.
[p] Nau. lib. de sent. ex com. consil. 9. f. 592. 5. consi. rit.
[q] F. M. Rodr. 1. to ca. 74 conclus. & nu. 4.
[r] Armill. verb. delega. nu. 1.
[t] l. vna. C. de manda. princ. nec aliter ordinarius dēt exequi sententiā. art. c. nobilis, 97. dist.
[s] Nau. ubi sup. & in. su. c. 27 nu. 3. & 4. conclus. 2.
[u] Sil. verb. deleg. n. 5.
[x] Tabie. in eo. versi. nume. 9.
[y] Armill. verb lega. nu. 1.
[z] Panor. in c. ex par. 1. de offi. del.
[a] Siluer. excomm. 1. caso 4.
[b] Ledes. in sum. de panit sacra. diff. 6. col. 1001. a.

co prezzo, o momento. La seconda conclusione è, che similmente può auuenire, che dalla parte dello scõmunicato non habbia alcuno effetto, ne valore la scommunica. prima, quando si scommunica vno per vna cosa rubata, che egli non può per all'hora piu restituire.

Secondo può ancora occorrere, che la scommunica non habbia alcuno effetto dalla parte dello scommunicato; come se egli non è agente, che cagioni, & esserciti quella attione, per la quale *à iure, vel ab homine* è posta quella scommunica. V.g. come se si scommunicasse chi occidesse vn Christiano, nõ è scommunicato colui, che commãdò, che fusse vcciso: come dice Gaetano.[a] e vero, che questo hà vna eccettione per conto de' religiosi, li quali persuadano, che nõ si paghino le decime. Terzo, quando si commanda a tutti, & a ciascuno sotto pena di censura di scommunica, che denuntino qualsiuoglia, che conoscessero, o sapessero hauer commesso il tale, o tale delitto. perche all'hora in tutti quei casi, che si porranno ne' due casi seguenti, non sono obbligati a denontiarlo, e per non denontiarlo sono compresi dalla censura.

[a] Caiet. in sum. verb. excom. al princ.

Conclus. 3.

La terza conclusione è, che dalla parte della scommunica, ella può esser nulla in cinque casi. il primo quando la sententia contiene errore intolerabile, e manifesto contra la legge[b] diuina, o pontificia. Il secondo, quando è posta sotto qualche conditione, non lega fin che si compisca: come dice Siluestro.[c] Il quarto, quando si tralascia l'ordine della legge, il quale è così d'essentia della sententia, che lasciato l'annulla: *vt etiam est in iure*:[d] come si disse nel caso cinquantasette, e quasi al principio del passato. Il quinto, & vltimo, che nessuno è scommunicato, non sapendo il precetto del Vescouo, col quale commandò, o prohibì qualche cosa, *Sub pœna excommunicationis*. E la ragione è, perche le parole sotto tal forma sono solamente comminatorie, così tiene Siluestro.[e] ma altra cosa sarebbe, se dicesse, caschi in scommunica, ouero sia scommunicato, ouero si tenga per scommunicato. perche all'hora sarà veramente scommunicato: come piu alla lunga io dissi nel nostro Specchio de' Curati.[f] Veggasi.

[b] In c. quæ in de priui leg.

[c] Syl. verb. excõ. 2. caso 15.

[d] In c. statuimus.

[e] Syl. ver excõ. 1. §. 4. dub. 8. & 9.

[f] Esp. de curas. c. 12. de las cẽsuras ecclesiast. §. 6. nu. 34. tom. 2.

Conclus. 4.

La quarta conclusione, come possa auuenire, che la scommunica sia nulla, è dalla parte dell'attione. perche si scommunica: è può occorrere in due maniere. La prima, per non essere l'attione perfettamente fornita. La seconda, quando si pone la scommunica per l'atto interiore. Verbi gratia, come per l'heresia mentale, o per la simonia. perche la Chiesa non giudica delle cose interiori. e così non ha podestà di gastigare gli atti interni; se non fussero manifestati per qualche segnale esteriore. e con questo si è posto fine al primo punto. Quanto al secondo, cioè se quando la sententia della scommunica è ingiusta, e dalla parte della legge è giusta. Verbi gratia, come quando è posta contra chi realmente è innocente: ma però secondo le cose allegate, e prouate si troua non esser tale, se sia tale, vi sono due opinioni intorno a ciò, la prima tiene la parte affermatiua, cioè tal sententia e valida e lega nel foro della conscienza di maniera, che l'innocente è obbligato ad obbedirle sotto pena di scõmunica di questa opinione è Armilla,[g] Alessandro de Ales,[h] Riccardo,[i] Durando,[k] Paludano,[l] Siluestro,[m] & anco S. Tomaso,[n] par che dica il medesimo.

[g] Arm. ver. excõ. n. 10.

[h] Ales. 4. p. q. 17. mē. 2.

[i] Ric. dist. 18. ar. 3. q. 5.

[k] Durã. in 4. d. 18. q. 4.

[l] Pal. in ea. d. q. 1. ar. 3.

[m] Syl. ver. excõ. 1. §. 2.

[n] S. Tho. in add. 3. p. q. 21. art. 4.

Tutti questi Dottori dicono, che ella

ella ha il suo effetto, è che s'incorre per non osseruarla nelle pene del Canone con tal conditione, che sia posta da legitimo Giudice, e che nõ contenga errore intolerabile, ma lasciata questa opinione, ancorche probabile. La seconda, è quella che si hà da tenere, come piu probabile, come parimente io dissi nel nostro Specchio de' Curati [a] seguendola, cioè, che realmente tal innocente non è scommunicato ne priuato de' suffragij ne dell'orationi communi, questa opinione è di Vittoria, [b] e di Gaetano, [c] Adriano, [d] ancora è del medesimo parere, Soto, [e] Lelio Ceceo, [f] Couarruuia, [g] Giacomo Graffi, [h] parimente Rodriguez, [i] concorda citando come fanno tutti gl'altri di questa opinione San Tomaso.

E finalmẽte ella è commune nella scuola de' Theologi, e così dice Ledesma. [k] dalla qual segue, che se ben con mille testimoni si proui l'innocente esser incolpato, tuttauia in nessun modo egli incorre nella scõmunica, ne penso, che quella sententia consequisca alcun effetto, se nõ fusse per lo scandolo. certamẽte secondo, che dice Gaetano in vna maniera, e modo, nelle cose puramente morali vsano li Theologi così fatti nomi, giuditio, e sententia, & in vn'altra guisa, e modo li Giurisconsulti, perche li Theologi contẽplando la sola verità della cosa, non distinguono fra giuditio ingiusto, e nullo, ma li Giurisconsulti non solo attendono alla verità della cosa, ma ancora alla presuntione della legge, e quindi distinguono fra sententia ingiusta, e nulla dicendo che può esser sentẽtia ingiusta, e con tutto ciò non esser nulla. e così senza fallo nota in ogni modo per questo che se li Dottori della prima opinione intẽdono parlare della sententia ingiusta *per accidens, & extrinsecus*, dicono la verità, e così io lo cõfesso, cioè che quando è ingiusta, perche procedette da odio, o ira, o per danari, o preghi, o perche si tralasciò l'ordine della legge, che non è d'essentia della sentẽtia, che all'hora per nõ essere semplicemente ingiusta lega, e ritiene verace il suo effetto, come si disse al principio nel caso passato. ma se la sententia è *per se, & intrinsecus* ingiusta dalla parte della cagione realmente non è sententia, e ciò si proua chiaro, perche nel foro ciuile la sententia promulgata secondo le cose allegate, e prouate contra l'innocente nel foro della conscienza nõ lega, ma che può colui, che fu condãnato fuggirsi cõ tal conditione, che non faccia forza a' ministri della giustitia, e nõ pagare quello in che fu cõdannato, se almeno ne può vscire netto senza scandolo, come dice S. Tomaso, [l] Gaetano, [m] Soto, [n] Rodr. [o] e Cord. [p] e si proua perche la sententia data nel foro esteriore fondandosi in presuntione non obbliga in conscientia, e fondandosi questa in falsa presuntione, chiara cosa è, che non obbliga in cõscienza. Tanto che se bene il Reo nõ appella non potrà tuttauia la parte contraria con buona conscienza ritenere quello, che per questa ingiusta sententia li fu applicato, e così subito che intenderà l'ingiustitia d'essa, è obbligato a restituirlo al suo padrone; adunque parimente quando l'innocente è scõmunicato realmente non vi è alcuna scommunica da questa dottrina, che come è detto, è la piu probabile nascono tre conclusioni.

Conclus. I. La prima, che allo scõmunicato in questa guisa è lecito assistere alle cose sagrate, e diuine come a punto se non fusse scommunicato, se però non ne nasce scandolo, il quale necessariamente nascerebbe, se l'ingiustitia non è manifesta a gli

[a] *Vti sup. q. 3. de las causas de la descomuniõ nu. 24. to. 2.*
[b] *Vict. en lo de sacramẽtis. nu. 316.*
[c] *Caiet. in cõment. 2. 2. q. 70. ar. 4. ad 2. argum. & in quodlib. 9. de effectu excom.*
[d] *Adriã in quodl. q. 8.*
[e] *Soto in 4. sent. d. 22. q. 1 art. 5.*
[f] *Ceco en la summa de casos reseruados. caso 1. de excõm tit. de causis excõ. pag. 16. vers. licet autem.*
[g] *Cou. in c. alma mater de sen. excõ. 1. p. §. 7. num. 5. ver. 1.*
[h] *Iacob. de Graffijs Capua en sus decisiones dorad. li. 4. c. 3. nu. 23. & 24. 25. 26. y 27.*
[i] *F. M. Rodr. vbi sup. c. 75. concl. & nu. 1.*
[k] *Led. vbi sup.*
[l] *S. Th. 2. 2. q. 70. ar. 4.*
[m] *Cai. opusc. 27. qq. q. 13. & in opusc. 27. responsionũ resp. 14. dubio 1.*
[n] *Soto li. 5. de iu. et iu. q. 2. art. 1.*
[o] *F. M. Rodr. c. 14. de l'ordẽ iud. conclu. & nu. 5. & 1. to. c. 75. & nu. 1.*
[p] *Cor. li. 2. qq. q. 13. in 2. punct. in ver. si vero*

a gl'altri, perche all'hora così fatto innocente, interuenendoui publicamente peccarebbe mortalmẽte; ma nõ sarebbe irregolare, ancorche sia sacerdote, e celebri, non incorrerebbe nella pena de' Canoni, pche realmente non fu giamai scommunicato. come dice Paludano,[a] Gabriel,[b] e così quando dice San Gregorio,[c] *Quod sententia pastoris, iusta, vel iniusta timenda est*, s'intende, che sia temuta *non ex natura sua, sed ratione scandali*. percioche se bene si cõtenga in sẽtẽtia ingiusta, nondimeno non è manifesta, e così assignatamẽte dice S. Gregorio, che la sententia ingiusta si hà da temere, e non dice, che si debba osseruare. vero è, che nel foro esteriore sarà riputato per scommunicato, e così potrà il Giudice escluderlo dalla compagnia de gl'altri, & egli sarà obbligato ad obbedirgli, di maniera, che se resistesse in publico, e con scandolo in nessun modo restarebbe di peccar mortalmente per tanto se bene *non per se, & directè per accidẽs ratione scandali* tuttauia nel foro della conscienza sarà obbligato ad obbedire alla sententia del Giudice, e vero se s'intende, che li DD. della prima opinione parlino, che non ritenendo la sententia, errore intolerabile, ma che vi sia alcun dubbio, se sia per auuentura giusta, all'hora *non est ipso iure nulla*, e peccarebbe mortalmente se non obbedisce alla sẽtẽtia del Giudice, e restarebbe irregolare, se fusse sacerdote, e celebrasse, finche appellasse, o ricorresse ad altri benefitij della legge.

[a] Palu. ubi sup.
[b] Gab. in 4. sent. d. 18. q. 2.
[c] S. Gregor. 11. q. 3. c. sententia.

Conclus. 2. E per questo sia la secõda conclusione cauata da questa prima, che quanto a questo ella è valida, e si ha da osseruare la scommunica ingiusta, cioè, che colui, che così è scommunicato, è tenuto a non communicar in publico con gl'altri fedeli, & essi sono obbligati a schiuarlo. Prima per ragione dello scandolo. Secondo per ragione della obbedientia, che si deue al Prelato nel foro esteriore. Questa conclusione è prouata dal testo,[d] che adduce Siluest.[e] per la sua opinione, il qual dice, che chi ingiustamente è scommunicato, ancorche quanto a Dio non sia legato, tuttauia deue obbedire alla sententia, accioche non sia legato con la superbia: la ragione di questa conclusione è, perche non stà in mano di qualsiuoglia esaminare, se la scommunica sia giusta, ouero ingiusta, percioche se si concedesse così fatta licentia a' particolari fedeli, ogni giorno nascerebbe scisma, e riuolutione nella Chiesa, per il che cõ ragione prouede e la Chiesa, che tal sententia sia osseruata fino a tanto che dal superiore sia diffinito, se sia giusta, ouero ingiusta.

[d] 11. q. 3. c. qui iuste.
[e] Sylu. ubi sup.

Conclus. 3. La terza, & vltima conclusione parimente cauata dalla prima, & seconda è, che quando euidentemente si sà, che la scommunica, è ingiusta, perche nõ ritiene giusta cagione, all'hora colui, che è scommunicato, può dir Messa in segreto, e coloro, che sanno la verità, possono similmente in segreto communicar con esso *in diuinis, & humanis*. Tutte queste cose sono espressamente ne' Canoni,[f] così dicono ancora Ledesma, Vittoria, Rodriguez,[g] e Giacomo Graffi,[h] con tutti gl'altri citati, oltre molti altri, fra quali vno è Giouan Guttierez.[i]

[f] 11. q. 3. c. quomodo. c. irritam. c. si episc.
[g] F. M. Rodr. ubi sup.
[h] Iacob. de Gr. ubi su.
[i] Gutt. in qq. canon. c. 4.

CASO LX.

D. Se sono obbligati a rispondere a' monitorij generali coloro, che sanno qualche cosa di quello, che si va ricercando, hauendo per certa scienza inteso, che colui, ad instantia del quale furono conceduti, fece patto con la parte, contra la qual procede; dicendo, che se

bene

se bene fece cauarli, sua intentione era, che coloro, che deono qualche cosa non siano obbligati a manifestarlo.

R. Che nò. perche la scommunica regolarmente parlando pende dalla intentione di chi scommunica: & è cosa certa, che se colui, che li concedette hauesse saputo questo patto, non gli hauerebbe conceduti: come dice Cordoua[a] seguito da Rodriguez:[b] e dicono bene, se'l Giudice hebbe quella intentione. & è da notare, che non si sapendo l'intentione del giudice, se fu di non scommunicarli, non restano di peccare, lasciando di vbbidire a' suoi commandamenti; come dice Soto.[c] Nota il caso seguente per questo, e per il passato.

[a] Cord. caso 175.
[b] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 9.
[c] Soto in 4. dis. 22. q. 1. ar. 2. p. 940. column. 1. in princ.

CASO LXI.

D. Se quando il precetto del Superiore speciale, o generale commanda sotto pena di scommunica, o di giuramento, se il giudice è secolare, che l'autore di alcun peccato, o delitto sia manifestato: coloro, che lo sanno siano obbligati a manifestarlo: supposto, come dice Nauarra, che questo delitto, o peccato sia publico, ouero semplicemente prouato, o significato; e che non sia contra la Republica, o il terzo. perche se è così chi lo sà, quantunque di ciò nõ habbia cosa alcuna, come dice Rodriguez,[d] sarà tuttauia obbligato a manifestarlo. perche non lo facendo incorrerebbe nella scommunica, e peccarebbe mortalmẽte: prima per la inobbedientia; ancorche sia giudice secolare: come è detto: e secondo per il giuramento.

R. Che è obbligato il suddito a manifestare la verità contra se medesimo, e contra gli altri, fuori che in sette casi: come dicono, e prouano Nauarro,[e] Soto,[f] Siluestro,[g] Medina,[h] Nauarra,[i] e Cordoua,[k] Guttierez,[l] e Couarruuia:[m] Li casi, ne' quali fallisce questa regola generale, che è quello, che è detto, sono li sette seguenti.

[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 79. concl. et n. 8. y en el tratado del ord. iud. ca. 7. nu. 8.
[e] Nauar. in sum. ca. 17. nu. 134. & 134. y en las addit. ibid. nu. 135. & c. 27. nu. 15. c. 25. n. 33 & 35. & 42. 47. 49. & 51. & ca. 8. n. 6 et 58.
[f] Soto de iust. & iur. lib. 5. q. 6. art. 1. & 2. & q. 7. a 1.
[g] Sylu. tit. furtum. q. 15. & titu. venatio.
[h] Medin. de restit. q. 12.
[i] Nau. 1. to. rest. lib. 2. c. 4. nu. 215.
[k] Cor. q. 64.
[l] Gutie. qq. canon. c. 11.
[m] Coua. in reg. pec 2. p. § 3. nu. 5.

Caso 1. Il primo è, quando il giudice spetialmente ecclesiastico, suole commandarlo nelle sue lettere di scommunica, solo, o principalmente per emenda, e per schiuare il peccato mortale del delinquente, o per soddisfare, o rimediare al danno del prossimo, o della Republica, fatto, o che si teme, che si facci. perche all'hora se'l malfattore è bastantemente emendato, o verisimilmente si crede, che ammonendolo segretamente, con minor danno del suo honore, e della sua persona, si emenderà, e soddisfarà al danno, e riguardarà per l'auuenire basteuolmente; già cessa la cagione finale di cotal precetto, & obbligatione: e così non si deue riuelare, ne ricoprire, ma tacere, o dire, che non ne sà nulla: se prendono giuramento da lui, che dica quello, che sà di se, o de gli altri: non lega tale scommunica; ne è spergiuro, come abasso si dirà: e questo è vero, solamente quando egli non sà, che'l tale sia già infamato del tal delitto, ne sia legitimamente, e giuridicamente denuntiato, o accusato di ciò, con semipiena proua, cioè con vn testimonio degno di fede, o con inditij basteuolmente prouati contra di lui. perche sapendone egli qualche cosa contra di lui, se bene sia emendato, e soddisfatto il danno, è nondimeno obbligato il suddito a dire la verità contra se medesimo, e contra gli altri; costrignendolo a ciò il suo giudice con giuramento, o con scommunica particolare, ouero generalmente. perche già l'vffitio del giudice passa auanti al gastigo: come si dirà nel caso secondo, che viene. Così dice Nauarra,[n] Nauarro,[o] San Tomaso,[p] e Santo Antonino,[q] e Rodriguez,[r] e Lopez,[s] e Cordoua.[t]

[n] Nau. vbi sup.
[o] Nau. cap. 25. nu. 45.
[p] S. Th. 2. 2. q. 33. art. 7. ad 3.
[q] S. Ant. 2. p. tit. 9. c. 9. § 4. col. 5.
[r] F. M. Rod. 1. to. c. 79. cõcl. & nu. 2.
[s] Lop. 2. p. in stru. consc. c. 10. q. 5.
[t] Cordu. q. 64.

Caso 2. Il secondo è, quando generale, o spetialmente commanda il Superiore, che manifestino la verità, affinche

che

che il tal delinquente sia gastigato, per essempio de gli altri, o per compimento della giustitia in quello, che ella richiede, come ordinariamente fanno li giudici. perche all'hora chi lo sà solo, o con alcuni altri pochi cōplici nel medesimo peccato, e sia secreto fra essi soli non l'hà da manifestare al giudice, ne testificare contra il delinquente, ma quando sapesse, che già è infamato di quel delitto, ouero, che è denuntiato, o accusato di ciò, e che vi è vn'altro testimonio degno di fede, ouero inditij espressi, e manifesti bastantemente prouati; & il giudice commanda, per compimento della proua, che qual si voglia, che lo saprà venga a dirlo, come testimonio, ouero a dichiararlo. perche in questo caso ciascuno è obbligato a manifestare quello, che egli sà del suo prossimo: saluo quello, che egli sà, *sub sigillo secreti*: come appresso si dirà nel terzo caso; & ancora contra se medesimo è obbligato a manifestare la verità in questo caso; se da lui piglino il giuramento, e glie lo commandando sotto pena di scommunica, che dica la verità, e chi non la dicesse, non può essere assoluto. Concordano Cordoua, Lopez, e Nauarra.[a]

[a] *Nau. vbi sup.*

Nota.

Nota, che io dissi di sopra, inditij in numero plural. perche di rado basta vn solo; se non fusse sufficientissimo, & vrgentissimo. io dissi espressi, e manifesti. perche deuono essere euidenti; così in rispetto del peccato, e delitto, come in rispetto della persona. Similmente deuono essere da lui conosciuti giuridicamente, cioè, scritti nel processo, e notificati al medesimo reo. in guisa tale, che egli sappia, che tali inditij sono sufficientemente prouati contra di lui; e non è obbligato a credere al giudice, che glielo dice, che hà contra di lui inditij manifesti. come dicono Orellana,[b] e Bannes.[c]

[b] *Orella in scriptis 2. 2. q. 69. art. 2.*

[c] *Ban. de iustit. & iur. in ead. q. et art. p. 440. col. 1.*

Caso 3.

Il terzo è, quando alcuno lo seppe, riceuendolo *sub sigillo secreti*, per cōsigliare, o aiutare a rimediare all'anima, ouero al corpo, all'honore, ouero alla roba, sopra il tal delitto, o negotio: come sono li medici, le raccoglitrici, li Dottori di legge, gli Auuocati, gli Consiglieri, o aiutāti in ciò; a' quali è stato scoperto il negotio per il rimedio, & aiuto. perche all'hora questi tali, quantunque spetialmēte loro sia commandato sotto pena di scommunica, o giuramento, che manifestino quello, che sanno del tal delitto, o negotio; nondimeno peccano mortalmente, e sono obbligati alla restitutione de' danni, se lo dicono: ancorche li chiamano per testimoni: e se bene si sappia, che vi è vna grande infamia, e proua, e testimoni bastanti contra il delinquente, e sopra il tal negotio: e solamente possano, e deono dire quello, che sanno per altra via, fuori del detto segreto, come del Sacerdote quello, che sà per confessione, dicono li Dottori, che hà da far così. in questo modo insegna Cordoua,[d] e Nauarra,[e] e questa medesima opinione tiene Nauarro,[f] Siluestro,[g] & Enrico,[h] come il cita Siluestro; & il medesimo Siluestro,[i] e Gabriel,[k] e San Tomaso,[l] Adriano,[m] e Rodriguez.[n] e la ragione di ciò è, perche essendoli stato commesso tal segreto sotto la fede da colui, che lo fece per rimedio dell'anima, o del corpo, non deue per ciò essere di peggiore conditione, che se l'hauesse taciuto: ne la legge naturale richiede, che a colui, (senza vrgente cagione) come sarà quella, della quale si dirà poco appresso, sia rotta la fede data: quantunque Soto[o] dica il contrario: e la ragione, che ne rende è, perche supposta l'infamia, e le altre cose, il giudice con strada, e ragione legitima, giuridicamente procede: e la promessa, o il segreto di guardare il segreto ad altri non li deue tornare in pregiuditio: e di questo parere Cordoua, cita S. Bonauentura,

[d] *Cord. vbi sup. caso 1. & li. 1. qq. Theol. q. 4. dub. 2. pag. 345. col. 1.*

[e] *Nau. vbi sup.*

[f] *Nau. c. 25. n. 41. & 46. cas. & c. 15. n. 52. & 60.*

[g] *Sylu. confes. 3. q. 20.*

[h] *Henric. quodlib. 9.*

[i] *Sylu. verit. q. 8. dicto 2.*

[k] *Gab. in 4. d. 15. q. 6. cōclus. 7.*

[l] *S. Th. 2. 2. q. 70. art. 1. ad 1.*

[m] *Adria. in 4. de confess. dub. vlt.*

[n] *F. M. Rodr. 1. to. c. 3. conclus. & nu. 1.*

[o] *Sot. de secret. tegen. q. 7. cōcl. 4. pag. 66. y de iust. & iur. lib. 5. qu. 7. ar. 1.*

tura, & altri Dottori, & il segue Angelo, come riferisce Siluestro. [a] ma per concordia di tutti, pare a me, che siano buone tre cose. la prima, che se sia necessaria tal denuntia, o testificatione, per schiuare il danno grande della Republica, o del terzo; la promessa del segreto, o del giuramento non obbliga: e così potrà, e sarà obbligato a riuelarlo. il che confessano tutti espressamente Nauarro, Nauarra, Cordoua, e Soto [b] fra gli altri. la seconda è al contrario, che se lo conosce, e sà per il segreto sacramentale, se bene perisse la Republica; e come dice Soto, tutto il mondo hauesse da rouinare; non lo può manifestare: e questo parimente è conceduto da tutti. la terza, che se non si riceue per alcuna di queste due strade, cioè per il segreto sacramentale, ouero sotto segreto naturale, o giuramento, per dare, o pigliare consiglio, o rimedio, non vi essendo il danno della Republica, o del terzo, che si disse, ma per communicarlo, come con amici: all'hora si deue scoprire, quando il superiore lo commandi: come dice Soto, secondo San Bonauentura, e molti altri, come Nauarro, Nauarra, Cordoua, e tutti li citati di sopra. ma quando non fu riceuuto *sub sigillo secreti*, ma come se fusse detto, io lo veddi, ouero io l'vdì si dirà nel caso, che viene; che è 62. se si hà da dire al superiore, quando lo commandi legitimamente: conforme a' due casi, ouero note poste di sopra in questo caso.

[a] Sylu. ver. testis q. 8. dict. 2.

[b] Soto vbi sup.

Caso 4. Il quarto quando si sà, che si piglia tal cosa per via di ricompensa di alcuni debito liquido, che si doueua di giustitia, e non per ragione di promessa, o di gratitudine.

Caso 5. Il quinto caso è, quando fusse sforzato in maniera a denuntiare, che prouasse quello, che dice, non lo potendo prouare; o quando non lo potesse riuelare, ouero esserne testimonio senza gran danno della persona, fama, o roba sua, perche all'hora, essendoui questo graue, e verisimile timore, non è obligato con danno così grande ad vbbidire, riuelando, o testificando contra il suo prossimo: ne incorre nella scommunica: come dice Nauarro, [c] e Cordoua, e Nauarra. [d] perche solamente è obbligato, come senza notabile suo danno sicuramente ad vbbidire riuelando secretamente ciò, che sà, e non d'altra maniera, ne in altra maniera obbligano tali precetti, e giuramenti di scommuniche de' Superiori.

[c] Nauar. in sum. c. 15. n. 37. & 50. & c. 18 nu. 30. & 33. et c. [illegible] n. 134.

[d] Nau. vbi sup.

Caso 6. Il sesto caso è, quando vno sà solamente per hauerlo sentito dire a persone leggieri, che non sono degne di fede in guisa tale, che ne sarebbe notato di leggierezza colui, che per il detto di costoro lo credesse, o denuntiasse, o testificasse, che lo haueua sentito dire, tanto piu se credesse, che per il tal detto suo il Giudice si doueua portare piu rigorosamente cõtra il reo delinquente, di quello, che era ragione, perche all'hora in questo caso non deue dire nulla, o sarebbe meglio fare in maniera, che lo dicesse, o testificasse il medesimo a cui l'haueua sentito dire. Concorda Nauarro, [e] Cordoua, e Nauarra. [f] Quantunque Nauarra dica, che questo cõsiglio è di Cordoua, e di Nauarro, cioè, che sarebbe meglio fare in maniera, che lo dicesse, o testificasse il medesimo, a cui lo sentì dire non li piace, perche se le persone non sono degne di fede, si pone a manifesto pericolo il reo d'esser' infamato ingiustamente, e per tanto giudica, che del tutto si deue tacere, & a me ancora così pare, *Salua, quæ iustior fuerit sententia.*

[e] Nau. cap. 26. nu. 46.

[f] Naua. vbi sup.

Caso 7. Il settimo caso è se è persona priuilegiata per legge, o per priuilegio, onde in tal negotio non sia obbligata ad essere testimonio, perche all'hora non è a ciò obbligato, ancorche possa ben esser' obbligato a riuelare quello, che sà non come testimonio,

monio, ma in altra maniera, come segreto denuntiare, o in altra guisa, se così gli è commandato dal Giudice, o superiore, concordano Nauarro,[a] e Cordoua.[b] E finalmente dice Cordoua,[c] e Nauarra,[d] Nauarro,[e] & Enrico Gandauense,[f] Adriano,[g] Giouanni Medina,[h] come cita Cordoua,[i] che in questi sette casi, & in qual si voglia altro, ne' quali non è obbligato a riuelare può giurare, che non sà cosa alcuna. come il Confessore hauendo intentione nel suo cuore, che non lo sà per dirlo, o che sia obbligato a dirlo, ma se'l Giudice non si contenta di questa risposta, che non sà nulla, ne si ricorda, ne vedde, ne vdì, ma che dritta, e semplicemente se in ciò fu alcuno, o alcuni altri, e che siano all'hora, vi sono opinioni, e tutte probabili, perche Nauarro, Nauarra,[k] Siluestro,[l] Rodriguez,[m] dicono, che parimente può giurare, che non ne sà cosa alcuna, ne lo vedde, ne lo senti dire, &c. perche s'intende in maniera, che sia obbligato a dirlo, come quando dice, che non sà nulla, e questo medesimo dice Bartolomeo Medina,[n] dice Nauarra, che questa opinione è la piu commune, e piu vera, quantunque Soto,[o] & altri tengono il contrario, perche par loro, che non possino scusarsi della bugia, e del spergiuro, le tali persone; il qual spergiuro, o bugia, non si hà da commettere. ancorche ne sia il pericolo della vita di qual si voglia, e secondo questo parere di Soto, sarà obbligato a tacere, o dichiarare la verità; ma rispondendo limitata, & espressamente, che nega, o confessa quello, che gli è proposto, o quello, che si pruoua, dice Scoto,[p] e Soto,[q] e Nauarro,[r] che lecitamente, e senza bugia si può dire in buono, e vero senso, secondo la legge, o che'l Giudice intenda così, o nò, come risolue Cordoua.[s]

E finalmente nota per maggiore confermatione dell'opinione, che tiene Medina, e Nauarra[t] con gli altri citati contra Soto, che come è detto, e la piu commune, e quella, che si deue seguire, che se tuttauia il giudice intẽdẽdo, il sẽso, col qual si rispõde dicesse ad vn reo, o ad altri, che domãda cõtra la legge, e ragione in questa maniera, Reo io conosco molto bene li vostri inganni, co' quali voi solete schernire il giuditio, e la risposta di chi vi domanda, per tanto in virtù del giuramento fatto, ti richiedo, che mi risponda, se per auuentura facesti il tal delitto publico, o segreto, e di piu, che tu giuri, che risponderai a ciò, che io ti domando, non come tu risponderesti alle domande di qualche tuo amico; che in tal caso ancora può giurare, che non lo fece, e non sarà spergiuro. Questa dottrina è di Orellana,[u] le cui parole sono queste; *Quacunque arte verborum index iniquus, & peruersus fingat interrogationem, potest reus citra mendacium respondere negando, ita potest dicere non feci crimen, neque publicum, neque secretum, non feci crimen, quod tibi tanquam priuato cui possim indicare.* Questa è dottrina di questo dottissimo Padre, la quale ancora fu apportata vn'altra volta nel caso 62. che tratta de' Confessori a buon proposito, e per esser quiui questo piu compitamente, lodo, che si vegga il detto caso, che è buono per questa materia: ancorche già in questo sia stata risoluta la domanda.

CASO LXII.

D. Dal terzo punto del caso passato nasce vn dubbio quiui promesso per questo luogo: & è se io son' obbligato a riuelare il delitto segreto, che io solo veddi, hauendo di esso inditij, ouero infamia; richiedondo così il Prelato per scommunica, o per giuramento conforme quiui si disse, poi che come è detto iui io non son' obbligato a ciò, quando mi fu communicato in segreto per prẽderne qualche rimedio.

R. Che

[a] *Nau. vbi sup. c. 15. n. 48. vsque 52.*
[b] *Cordu. in q. citata.*
[c] *Cordu. in d. q. 64. & in q. 61. & 65. & 69.*
[d] *Nau vbi sup. n. 229.*
[e] *Nau. c. 25. nu. 42. & c. 12. n. 8. 9. in sua addit.*
[f] *Gandauo quodli. 9 in princ.*
[g] *Adr. in 4. de correct. frater tho stimsis. colum. 6.*
[h] *Med. de sigillo cõfes.*
[i] *Cordu. in anno. super Sot. memb. 3. q. 3. col. 7.*
[k] *Nau. vbi sup.*
[l] *Sylu. accusatio. q. 13. & confess delict. & iura. 3. q. 2. & iura. 4. q. 7. 5. 2.*
[m] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 79. concl. & nu. 13. & in ordine iudicia.*
[n] *Medin. in sua instit. confes. en la declar. del 7. mand §. 39.*
[o] *Sot. vbi supra q. 2. concl. 4. dub. 3. & concl. 5. & 7.*
[p] *Scot. in 4. sent. dis. 15. q. 4. ar 5.*
[q] *Soto vbi sup.*
[r] *Nau. in c. inter ver. 22 q. 2. concl. 6. n. 171. 174.*
[s] *Cord. vbi sup.*
[t] *Nauar. vbi sup.*
[u] *Orella. in script. 1. 2. q. 69. arti. concl. 2.*

R. Che non corre in questo caso la medesima ragione, che nel presupposto di sopra, e che così sarà obbligato a riuelarlo. e la ragione è chiara. perche quiui riuelandolo colui, che lo commesse per prenderne rimedio non peccò, ma si seruì di quello, che lecitamente potè: e così non deue perdere la ragione, che hà per essere tenuto celato, ancorche su in segreto peccò tuttauia mortalmente, e peccando, essendoui infamia del suo peccato perdette la ragione, che haueua, perche si potesse tenere celato. come risolue Nauarra,[a] e Cordoua.[b]

a Nau. 1. to. restit. lib. 2. c. 4. n. 224.
b Cordu. q. 64 caso 3.

CASO LXIII.

D. Se si può mettere scommunica, maggiore per danno temporale.

R. Che conclusione è di tutti li Dottori, che si può scommunicare per danno temporale fatto alla Chiesa, ouero al prossimo; con tal conditione, che la grauezza della materia, o il prezzo dell'opera constituisca colpa mortale se non sia restituita; come risolue Soto.[c] e così nota, che si possano dare scommuniche contra li testimoni, che sanno la verità sopra alcun negotio, accioche manifestino, e dichiarino quello, che sanno: come dice l'Abate[d] con la commune: e trattandosi di alcuna causa dauanti il giudice secolare, può l'Ecclesiastico aiutarlo co' suoi monitorij, affine, che siano obbligati a testificare quello, che sanno sopra la causa, & accioche cauino fuori le scritture, che sanno al caso. perche si come è ragione, che il giudice secolare aiuti l'Ecclesiastico, così deue l'Ecclesiastico aiutare il secolare, onde dice vn gran Dottore, che Iddio all'vscire di Egitto fece giudice due fratelli nel popolo di Isdraele, l'vno Moisè, che fusse presidente nel secolare, e l'altro Aaron, accioche fusse presidẽte nell'Ecclesiastico: accioche da fratelli s'aiutassero l'vn l'altro. e sì come dice Rodriguez[e] quel che è detto di sopra, e molto accettato in pratica nel popolo Christiano: ne vi è ragione sufficiente per condannarlo, come condanna Soto.[f]

c Sot in 4. d. 22. qu. 1. ar. 2.
d Abb. in c. ad nostrã, 20. de iur. & iur.
e F. M. Rodr. 1. to. c. 7. conclus. & nu. 3.
f Sot. ubi sup. p. 8. concl. 2. versic. 8. ad finem.

CASO LXIV.

D. Se si può mettere scommunica maggiore per qual si voglia peccato?

R. Che la scommunica maggiore non si può mettere se non per peccato mortale: e non basta qual si voglia peccato mortale, ma è necessario, che sia peccato d'inobbedientia, e contumacia, dal quale altri non si voglia rimuouere, auanti la sententia, o non se ne voglia correggere essendone ammonito: & anco di piu, che la scommunica piu tosto deue essere posta sopra quella contumacia, che sopra il peccato mortale.

Nota 1.

Donde si deono notare due cose. prima, che douunque sarà messa scõmunica maggiore, o sia dalla legge, ouer dal giudice, si hà da intendere, essere peccato mortale, non vbbidire; quantunque quello, che si commanda, ouero il trasgredirlo non sia di sua natura peccato mortale. Verbi gratia, come se fusse commandato a' Cittadini sotto pena di scommunica maggiore, di andare ad vna predica della fede, ouero, come è l'andare ad vdire l'editto dell'inquisitione, ouero vn'atto generale di essa, o andare ad vna processione, ouero oratione generale, che si fà per il bene è buon successo della Republica. perche all'hora se bene in non andare non si pecca mortalmente, tuttauia per essere il negotio graue, possono essere scommunicati, e saranno se non vi vanno; se la sententia dice, *ipso facto incurrenda*. ma se'l negotio è leggiero non peccaranno mortalmente, fin tanto che siano contumaci, procedendo la monitione.

Nota.

Così nota di passaggio per questo luogo, che non si deono concedere le scommuniche generali per cose picciole, e di poco momento, come

per

per vna gallina, o per vn cane, che più tosto nuoce, che gioui, ne per rispetto d'alcun picciolo danno: come dice Soto,[a] e Rodriguez,[b] & è confermato dal Concilio Tridentino: il che si lascia all'arbitrio del buō giudice.

[a] Sot. vbi sup.
[b] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.
Nota 3.

La seconda, che si hà da notare è, che ogni volta, che altri è certo, che non hà peccato mortalmente, andando contra l'obbedientia della Chiesa, può hauere sicura la sua conscientia, che non è scommunicato appresso Iddio: ancorche lo scommunichino, e non è priuato de' suffragij della Chiesa, *vt est in iure:*[c] se bene per la falsa presontione potrà il giudice cacciarlo fuori del consortio esteriore de' fedeli, & lo cacciarà: come dice Ledesma,[d] Soto,[e] Rodriguez,[f] e Rodrigo de Lorenzana.[g]

[c] ca. nemo. 11. qu. 1. c. de indicijs. c. Romana. §. careant, ca. sacro. de sen. excom. lib. 6.
[d] Ledes. in sum. de penit. sacr. dif fic. 3. colu. 986. b. & colum. 987. b. c. d. & dif 4. col. 992. d
[e] Sot. in 4. d. 22. qu. 1 ar. 2.
[f] F. M. Rodr. 1. to. c. 7. conclus. & nu. 1.
[g] Loren. en el compen. que hizo de casos de conscien. de los materias canon. titu. de descen. c. 25.

CASO LXV.

D. Se'l priuare la scōmunica maggiore l'huomo della participatione de' sacramenti, come in effetto il priua, s'intenda, che chi li riceue, essendo scommunicato pecchi, e peccando, il sacramento, che riceue vaglia, e sia vero: ouero s'intenda, che oltre il peccato, che commette, per riceuerlo in scommunica maggiore, nō vaglia, ne sia vero?

R. Che lasciando da banda li sacramenti del Battesimo, & Estrema vntione, e la Confermatione, e l'Eucaristia, che consistono nell'applicatione della materia estrinsecamente, li quali dati a gli scommunicati, non vi è dubbio, che non sono veri: ancorche come tiene la commune scuola de' Dottori, il peccatore, che in peccato li riceue, non ne riceue il frutto. conciosiache riceuendoli pecca mortalmente: de gli altri sacramenti è la questione, e principalmente di quello della Penitentia, doue è la maggior difficultà. quanto a' primi non occorre dubitare, se non che lo scommunicato, ancorche sia di scommunica minore, il quale venga a riceuere il sacramento, pecca egli, & il Sacerdote, che glielo dà mortalmente. perche all'vno è prohibito il riceuerlo, & al l'altro l'amministrarglielo: per essere priuato della participatione passiua. donde segue, che giamai conuiene, che sia assoluto vno prima da' peccati, che dalla scommunica, se non accadesse, che fusse vno così all'estremo, che per assoluerlo prima dalla scommunica, non vi fusse tempo d'assoluerlo da' peccati. perche all'hora, secondo Adriano, deue essere prima assoluto da' peccati: quantunque Soto, e Ledesma dicano, che ciò giamai può occorrere: e se occorresse, con solo questo verbo *Absoluo* con intentione di assoluerlo dall'vno, e dall'altro, basterà. e questo è quello, che si hà da tenere. perche il dire *A peccatis tuis*, non è di essentia di questo sacramento. Del sacramento della penitentia, si disse, che la difficultà era maggiore: e così è, perche Gaetano[h] dice, che chi si lasciò assoluere, sapendo, che era scōmunicato, o che l'ignoraua con ignorantia vincibile, non riceue la gratia del sacramento: & in ciò concordano tutti; & ancora Nauarro: e la ragione è. perche pone impedimento alla gratia. ma dice Gaetano, e con esso Ledesma,[i] & Adriano,[k] e Giouanni Medina,[l] che chi lo riceue cō ignorantia inuincibile per non sapere se era scommunicato per li Canoni, o per altra strada, all'hora non solo sarà valido il sacramento, ma ancora egli riceue la gratia, che si dà in esso. e questo è buono: e finalmente lo dice Ledesma con queste parole; *Absolutio à peccatis impensa excommunicato, siue occulto, siue manifesto, & nominatim quantum ex vi absolutionis, nisi sacramentum recipiens obicem ponat, vel ipsi sacramento, vel gratia, tenet.* Il contrario tengono communemente quasi tutti li Teologi; cioè, che l'assolutione data a tale scommunicato, nō è valida: e questo

[h] Caiet. in sum. uerb. absolut.
[i] Ledes. in sum de panit. sacra. diff. 2. colu. 977.
[k] Adr. in 4. q. 2. de clauibus.
[l] Medin. in tract. de panit.

sto

sto secõdo Soto,[a] S. Antonino, S. Tomaso,[b] il Palud.[c] e questa opinione dice Arm.[d] essere la piu sicura: se bene dice, non essere S. Tomaso cõtra la prima opinione. perche dice, che non può essere assoluto da' peccati; e non dice, che se è assoluto, che non tẽga l'assolutione. perche molte cose non si possono fare secõdo la legge: ma sono valide fatte, che sono: e coloro, che dicono, che non può esser assoluto, intendono secondo la legge, cioè senza peccato mortale. perche diciamo poter quelle cose, che lecitamente secondo la legge, e la ragione possiamo, e così non vede che la prima opinione sia contra S. Tomaso, ancorche ella sia contra S. Antonino, e gl'altri. Ambedue paiono buone opinioni, & il lettore potrà seguir quella, che vuole; veggasi per questo nel cap. 6. dell'Assolutione del caso 32. doue si disse, per qual cagione l'assolutione, dellaqual si tratta in q̃sto caso non sarà valida quando fusse data allo scõmunicato,

a Sot. in 4. sent. d. 22. q. 1. art. 1. pag. 031. b

b S. Tho. in 4. sen. d. 19. q. 1. ar. ult. quodlib. 2. ad 2.

c Palud. in 4. d. 6. in cõclus. 2.

d Armill. ver. absol. nu. 5.

CASO LXVI.

D. Dal caso 64. e dal passato nasce vn dubio se parimẽte sia necessario, chi è per cadere in scõmunica maggiore si habbia da peccare mortalmente, o basta, che'l peccato sia veniale. *ratio dubij est*, per priuare la scommunica minore della participatione de' Sacramenti, come in effetto prima cosa che tanto aiuta per ottenere il regno del Cielo, e nõ prima de' suffragij, ne delle orationi la Chiesa, che non son causa di tanta gratia.

R. Che basta per cadere nella scõmunica minore, che si pecchi mortalmente. nota intorno alla scõmunica minore, tre cose; se bene ne hà molt'altre. La prima, che colui, che si confessò da vn Sacerdote scõmunicato di scommunica minore non hà necessità di tornar a confessarsi, ancorche Siluestro, con Paludano tenghino, che si; *Sed priori sententiae adhaerendum est*. La seconda, che da essa può assoluere qualsiuoglia confessore, ma non gia alcun semplice sacerdote, ne parimẽte può assoluere, essendo semplice sacerdote dal peccato della participatione cõ lo scõmunicato. per incorrere, parimente all'hora in scommunica minore: se bene alcuni dicono, come Nauar.[e] & altri, da lui seguiti, che'l semplice sacerdote può assoluere dalla scõmunica minore, che hebbe per fondamento il peccato veniale; come è participare con lo scommunicato in alcune cose, perche in altre, è mortale. La terza, & vltima cosa è, che sempre s'incorre questa scõmunica, per li canoni, e nõ mai, è posta dal giudice. perche nessun giudice mai cõmanda, o prohibisce alcuna cosa *Sub minoris excõmunicationis poena*. E parimente, che nõ tutte le volte, che altri mortalmente pecca, s'incorre in questa scommunica; come che Siluestro, e Gabriel, & altri dicano il contrario. perche se bene è vero, che chi pecca mortalmente sia indegno de' Sacramenti, tuttauia è manifesto, che questa indignità non è scommunica; come risolue Soto,[f] Led.[g] Gaet.[h] Angl.[i] e Gutt.[k] il quale esplica ciò molto bene, & principalmente la seconda nota insieme con Rodriguez.[l]

e Nau. in Man. c. 27. nu. 25.

CASO LXVII.

D. Il giudice senza altra occasione solo pche egli così volse, se bene cõ giusta cagione scõmunicò vno; non osseruãdo cõ esso q̃llo, che commandano li canoni: prima che siano andati auanti li tre monitorij, ouero cõ' suoi interualli, quando la necessità richiede, che s'affretti la sentenza: se costui, è scommunicato.

R. Che nõ è scõmunicato, e la ragione è chiara, perche sarebbe vno scommunicarlo per il peccato passato, che, come si disse contra Gaetano nel caso 2. nõ può esser. pche per non essere stato prima ammonito,

f Sot. in 4. sent. d. 22. q. 1. art. 3. & q. 2. art. 3.

g Ledes. in sum. de poenis sacr. diffic. 18. fol. 1066. et diffic. 20. fol. 1609. a

h Caiet. de ver. absol. ab excom.

i Angel. de excom. in pluribus a

k Gutierrez can. qq. ... [illegible]

l [illegible]

non può chiamarsi il peccato, che fece, peccato d'inobbedienza, e contumacia; necessario per potere scommunicare alcuno. perche se bene è vero, come è veramente, che li tre monitorij non sono di sostantia della scommunica, tuttauia almeno è necessario, e di sostantia di essa, che ne preceda alcuno: e questo, è ad essa in maniera necessario, che mancandole, la scommunica sarebbe nulla: anuenga che il peccato commesso sia contra la legge diuina: e Dio l'habbia da castigare eternamente. e conciosiache sin qui sia mancata, chiara cosa è, che non v'è legato. perche sa nulla. e così può non obbedirle, mostrando la nullità publicamente, a chi ciò non fusse noto; e leuando via lo scandolo, che dal obbedire potrebbe nascere.

Finalmente, come è detto, basta vn monitorio solamente distinto in tre termini, o in tre interualli di giorni; in questo modo noi ti ammoniamo, che fra quindici giorni, li quali ti constituimo per tre distinti monitorij; tu soddisfaccia, e te ne venga in giuditio, o torni sopra di te. e questa è sufficiente ammonitione, come proua il testo,[a] e si vsa ordinariamente ne' tribunali ecclesiastici, come si vede nelle lettere di scommunica, che escono da essi ogni giorno. così tiene Couar.[b] Altra cosa sarebbe se fusse ingiusta, perche il giudice, senza hauerne la cagione, ma solo per odio o vero ira, non osseruando l'ordine, che la legge richiede, che sia ne' monitorij, le affrettò troppo. come espressamente tiene Ledesma,[c] Rodriguez,[d] e Guttierez,[e] & è stato detto di proposito nel caso 58. nella nota seconda.

CASO LXVIII.

D. Giouanni fu dal suo Giudice, che in ciò osseruò tutto quello, che commanda la legge, scommunicato, e denunciato nominatamente per tale. e perche quelli della terra non si curano di schiuarlo, non nel delitto, onde era scommunicato, ma nel parlare, & in altre cose, per le quali s'incorre in scommunica minore: ne egli parimente gli schinaua: mandò fuori sententia generale contra li participanti: e se li participanti siano scommunicati, e se si deono schiuare, come il medesimo Giouanne.

R. Che nò: se non ne siano nominatamente ammoniti canonicamente dal medesimo giudice, e nominatamente scommunicati, e denunciati come il medesimo Giouanni. perche cotal sententia, è nulla: come si legge ne' Canoni[f] espressamente: e così dice Nau.[g] e Gutt.[h] e Bart. Led. seguiti da Rodrig.[k] perche si come li giudici sono in possesso di pronunciare le dette scommuniche generali contra li participanti con gli scommunicati; così li sudditi sono in possesso, di non obbedir loro, come a nulle, & irrite, e di non tenersi per scommunicati, affine di non assistere ne' diuini officij, e di non procurare l'assolutione.

Ma nota, che essi peccano mortalmente, participando con Giouanni con dispregio grande della censura ecclesiastica, e sono scommunicati di scommunica minore: dalla quale possono essere assoluti da chi li può assoluere da' loro peccati, e per le bolle. perche è generale legge commune, & ancorche fusse da giudice generalmente mandata fuori la qual tuttauia non è posta mai dal giudice. io dissi che peccano mortalmente, participando con Giouanni, e che sono scommunicati di scommunica minore. il che si ha da intendere saluo ne' casi, che la legge concede, che si possa communicare con li scommunicati. perche non prohibisce il giudice questa comunicatione: e se la prohibisse sarebbe ingiustitia. vero è, che può prohibire giustissimamente la frequentia della participatione lecita, quando cotal fre-

[a] Tex. ubi gl. communi ter recepta in dict. ca.
[b] Cou in c. alma mat. 1. p. §. 9. nu. 3. pag. 480.
[c] Ledes. in sum. de sacr. satr. diff. 3. col. 490.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 71. concl. 1. nu. 3. & c. 74. concl. et nu. 4.
[e] Gutt. in 99. can. c. 1.
[f] in c. statuimus de sé. excom. li. 6.
[g] Nau. in sum. c. 27. nu. 36.
[h] Gutt. ubi sup.
[i] Ledes. in sum. de sacr. Euchar. diff. 34. col. 440. d. e
[k] F. M. Rodr. ubi sup. & c. 82. concl. & nu. 13 & c. 77. concl. & nu. c. verso el quinto.
Nota 1.

frequentia fusse notabile occasione, che lo scommunicato, non vscisse fuori del male, essendo infame, non si curasse della scommunica: come si raccoglie da quello, che apporta Panormitano,[a] S. Bonauentura,[b] & altri Teologi, & espressamente Rodriguez,[c] perche porgere tale occasione è vn transgredire notabilmente la giustitia naturale, che vieta, che non aiutiamo, ne diamo animo di peccare ad altri, e vietando la cōmunicatione lecita in questo caso di giudici, vi è obbligo sotto pena di peccato mortale di obbedir loro: perche se bene tale cōmunicatione di sua natura sia lecita, tuttauia per cosi fatta circonstantia diuiene illecita. E nota, che se tali participanti fussero prima ammoniti dal medesimo giudice canonicamente, che non participassero con esso lui, e per ciò il giudice gli scommunicasse, sarebbono scommunicati di scommunica maggiore. Ma non si dourebbono schiuare, se non fussero nominatamente scommunicati, conforme al Concilio di Constantia,[d] e lo tiene Ledesma,[e] Couarruuia,[f] Cordoua,[g] Siluestro,[h] Nauarro,[i] e Soto,[k] e S. Antonino.[l] E parimēte nota in ogni modo per cōclusione, che tutto quello, che è detto s'intende, quando la scommunica è *ab homine*. perche quando è *a iure*, ouero sia, o non sia contra li participanti, non sono necessarie, ne due, ne tre, ne alcuna monitione particolare, oltre la generale della legge: e cosi colui, che contra questa general ammonitione commette peccato, subito all'hora incorre nella scommunica: come risolue Ledesma,[m] e Rodrig.[n] & è commune opinione di tutti.

Ma si deue auuertire, che nessuno deue essere dichiarato scommunicato, per scommunica generalmente posta, se'l negotio non fusse notorio, auanti che sia citato, & vdito: secondo vna Glosa celebre. *In clementina præsenti, verbo consideret.* e lo proua alla larga Felino,[o] in maniera, che la dichiaratione fatta senza la citatione è nulla; si come le altre censure, poste senza legitima citatione sono nulle, quando si richiede la citatione: perche anco il Papa non può determinare alcuna cosa contra la parte, mentre che non si ascolta: come dice il medesimo ne' Canoni,[p] doue questo si troua: veggasi Nauarro,[q] e parimente nel capitolo de' beneficij, o beneficiati, il caso 44. veggasi, perche quello, che quiui si disse è buono, e necessario per questo luogo.

[a] Panor. in c. sacris, de his quæ vi. col. 3.
[b] S. Bonau. in 4. d. 18.
[c] F. M. Rodr. ubi sup.

Nota 2.
[d] Conc. Cōstant. c. ad euitanda.
[e] Ledes. in sum. de panit. sacra. diff. 3. col. 989 d.
[f] Couar. in c. alma mater. de sent. exc. I. p. §. 3. nu. 6.
[g] Cordu. q. 179.
[h] Syl. ver. exc. 5. notabili 4.

Nota 3.
[i] Nauar. in sum. ca. 27. nu 30. 39. 42. 74. & in c. 25. nu. 80. & 81.
[k] Sot. in 4. sent. dist. 22 q 1 art. 4. & dist. 9 q. 5. art. 6. p. 194. & dist. 1 q. 1. art. 9. p. 603.
[l] S. Anto. 3. p. tit 24. ca. 73. §. 1. in eius corpore.
[m] Led. vbi sup. colum. 688. b c
[n] F. M. Rodr. 1. to. ca. 77. concl. et nu. 3.
[o] Felin. in c. Rodulph. de rescript. anu. 41.
[p] cap. 1. de causa possessionis. cap. nos in quamquā.
[q] Nau. consil. lib. 5. titu. de sent. exc. consil. 60 p. 243. ver. quinto in la vltima impressione lib. 2.

CASO LXIX.

D. Vno hà commesso grandissime ribalderie, e fatti grandissimi insulti: tuttauia è apparecchiato a soddisfare al prossimo: perche lo può fare, & obbedire subito in tutto quello, che la Chiesa li fusse per commandare: se per hauer commesso li peccati predetti, può essere scommunicato dal giudice.

R. Che nò, e questo per due cagione. La prima fu posta nel caso secondo, che è l'essere il peccato passato. La seconda, e più principale: perche non è inobbediente: dōde segue, che lo potrà ben gastigare per quei peccati, ma non già scommunicare, se il peccato, non è d'inobbedientia, col quale nō si vuole obbedire alla Chiesa: il qual peccato si chiama peccato di contumacia: come dice Ledesma,[r] Soto,[f] e Nauarra.[t] Per questa materia nota, che quando colui, cōtra il quale si cauano le lettere di scommunica, rispōde a esse fra il termine assegnato, dicendo & allegando, che quello, che tiene, lo possiede con giusto titolo, e che è obbediente alla Chiesa: e cosi domanda, che cessino li monitorij, e che si tratti di questo negotio dauanti il giudice competente, acciò sia giudicato, se

Nota.
[r] Ledes. in sum. de panit. sacra. diff. 3. col. 986. d
[f] Sot. in 4. sent. dist. 22. q. 3. artic. 3.
[t] Naua. 2. to. cōs. lib. 3. c. 1. num. 404.

Digitized by Google

sia vero quello ch'egli allega: deue il giudice cessar da' monitorij, e rimettere il negotio al giudice secolare, accioche verifichi, ciò che di sopra è detto. Ma se ammonito non si presenta, non solo deue esser dichiarato dal giudice ecclesiastico per contumace, ma ancora lo deono constringere con la pena della scommunica a pagar subito: essendoui testimonij, che lo condannano: il che s'intende, fallo se domãdasse assolutione della scommunica, pagando le spese; allegando esser apparecchiato a presentarsi dauanti al giudice competente; accioche si verifichi, come egli è giusto possessore, perche in tal caso deue esser ascoltato, non si prouãdo contra di lui il contrario: come dice Siluestr.[a] Gutier.[b] e Rodrig.[c]

CASO LXX.

D. Vno deue ad vn'altro cento ducati, o perche glieli rubò, o per via lecita: il traditore sà il debito, come il debitore, che conosce il debito: ma non lo vuole pagare: se sia lecito scommunicar costui, accioche lo paghi.

R. Che non è lecito: e principalmente, quando colui, che hà da cõmãdare, che paghi, tiene la giurisdittione temporale, e spirituale; come la tengono alcuni Vescoui: e similmente, perche secondo Soto, nõ hà luogo la scommunica, doue per altra strada possibile si possa riscuotere quello, che è stato tolto; cioè quando si sà, chi lo tolse: e se si può prouare, che l'habbia tolto con due testimonij: ma se nõ si può prouare, ne si sà chi lo tolse, assai bene hà luogo: v.g. come se è stato fatto vn furto da vn ladro segreto: come tiene Soto,[d] e Ledesm.[e] e Rodrigu.[f] e pare, che lo confermi, il Concilio di Trento,[g] la onde dice Guttier.[h] che vn Prelato dotto di questi Regni, prima, che concedesse alcũ monitorio generale, pigliaua giuramẽto da colui, che lo domandaua, se per auuẽtura hauesse proua piena, o semipiena, per cõseguire per via di giustitia quello, che egli pretendeua. Nota, che se vn giudice essendo priuato degli ordini dal suo superiore, scommunicasse alcuno; varrà la scommunica, e la ragione è; perche si come colui, che è sospeso dalla giurisdittione, può seruirsi dell'atto de gli ordini, così p il cõtrario chi è sospeso da gli ordini, può seruirsi dell'atto della giurisdittione. Veggasi Armilla.[i]

CASO LXXI.

D. Vno rubò gran quantità di danari: onde furono cauate scommuniche, e publicate: al tẽpo, che furono publicate, gli haueua già cõsumati, e spesi: tuttauia ha roba: se sarà compreso dalla scõmunica, non restituẽdo il danaro rubato: perche se non hauesse roba, ne potesse in alcũ modo restituire, chiara cosa è, che non sarebbe legato, per non potere, *ut est in iure,*[k] oue si dice, *quod nemo tenetur ad impossibile:* & il medesimo si deue dire secondo Siluestr.[l] quando hauesse roba, ma che per restituire haueua da rimanere in estrema necessità.

R. Che se nõ può restituire tutto il furto, è almanco obbligato sotto pena di cadere nella detta scõmunica a restituirne qualche parte; ancorche sia con qualche danno del suo stato, cioè del suo vestire, e mangiare, non restando perciò come è detto in estrema necessità: pche nõ è ragione, che col danaro altrui, egli sostẽti l'honore, e lo stato: principalmente hauendolo rubato; ma se a caso, come è detto di sopra, è diuenuto impotente da poter restituire, nõ è scõmunicato: e se è secreto, può stare a' diuini vffitij p essere allhora q̃sta sentenza ingiusta dalla parte di colui, che lo scõmunica, & il medesimo può stare a' diuini vffitij, hauendo pagato qualche cosa, come è detto. Ma nota due cose.

La prima, che se al tempo, che si publi-

a Sylu. ... b Gutier. qq. cano. q. 1. nu. 8. c F. M. Rodr. 1. to. ca. 69. conclus. & nu. 14.

d Sot. in 4. sent. dist. 22. q. 1 art. 2. p. 940. a e Ledes. in sum. de penit. ... f F. M. Rodr. 1. to. ca. 79. conclus. ... g Con. Tri. sess. 24. ca. 16. de refor. h Gutier. qq. cano. c. 11. p. 119.

i Armill. verb. excõ. nu. 15.

k In ... mo de reg. iur. lib. 6. l Syl. ver. excom. 2. §. 4. dub. 12.

publicò la sententia non fù compreso, per essere diuenuto impotente a restituire, se appresso hauesse il modo, e non lo facesse, all'hora sarebbe compreso. La seconda, che se al tempo, che fù posta la scommunica, non li mancaua con che potere restituire, se hauesse voluto, quantũque poi venga a non hauerne il modo; volendolo, sempre sarà scommunicato, quanto alla Chiesa; se bene quanto a Dio fusse in gratia, rincrescendoli del suo peccato. Io dissi di sopra, che se non hà con che pagare, per esser diuenuto impotente, non sarà legato, e così è; perche doue non è contumacia quanto a Dio non vi è scommunica. Io dissi quãto a Dio, perche quanto al foro esteriore della Chiesa rimane scommunicato, se così fatta impotentia non fusse molto euidente, e manifesta: come tiene Flores Theologicarum,[a] Ledesma,[b] Soto,[c] Rodriguez,[d] Diego Perez,[e] Nauarro,[f] e Lopez.[g]

[a] *Fl. Theolog. q. de excom.*
[b] *Ledes. in sum. de panit. sacra. diff. 6. col. 1001. e*
Nota 1.
[c] *Sot. in 4. sent. diff. 22. q. 1. art. 3. p. 940. a*
[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 78. concl. et num. 19. & in c. 79. concl. & num. 10. & concl. & n. 17.*
Nota 2.
[e] *Perez in l. 1. tit. 5 li. ord. p. 179. col. 1.*
Nota 3.
[f] *Naua. ca. 27. nu. 114. & c. 25. nume. 4. 6.*
[g] *Lop. 2. p. c. 12. p. 91. q. 1.*

CASO LXXII.

D. Se chi non sà inuincibilmẽte la scommunica, e commette quello, che da essa, è vietato, vi caschi. Prima, che si rispõda nota per chiarezza di questo necessariamẽte tre cose. La prima, che l'ignorantia occorre essere vna del fatto, che in latino si chiama *ignorantia facti*, & vna altra della legge, che ciuilmente in latino si dice *ignorantia iuris*. La seconda, che è ignorantia della legge, ouero suol essere dello statuto del giudice ordinario, ouero della legge commune. La terza, che così l'ignorantia del fatto, come quella della legge può essere vincibile, & inuincibile, e colpabile: dicesi inuincibile quella, che alcuno non può vincere, ne acciò è obbligato: si come quãdo alcuno fà quello, che stà in sua mano; cioè quando la gente plebea ascolta predicatori, e con tutto ciò *laborat ignorantia*. L'ignorantia vincibile, e colpabile è quando alcuno non fà quello, che è in suo potere, per leuarsene. Auuertito questo.

R. Per quattro cõclusioni. La prima, se l'ignorantia è in maniera inuincibile, che scusi l'atto da peccato mortale, colui, che lo fece nõ incorse in scõmunica, e questo è chiaro: perche nõ si scommunica alcuno, se nõ per peccato mortale: e colui, che hà così fatta ignorantia, non pecca mortalmente: adunque non è scommunicato: v. g. si come quãdo due in grado prohibito con ignorantia inuincibile del fatto, perche non sapeuano di essere parenti, cõtraggono matrimonio: perche si come sono scusati dal peccato, così anco dalla scommunica posta cõtra essi: come si legge ne' Canoni,[h] & il medesimo scusa questa ignorantia dalla sospensione, irregolarità, e da qualsiuoglia altra censura ecclesiastica, imposta per qualche colpa. La seconda conclusione è, che ogni volta, che alcuno commette qualche fatto prohibito dalla scommunica, se colui non lo sà inuincibilmente, ancorche pecchi mortalmente, tuttauia nõ incorre nella scommunica: questa conclusione è espressa ne' Canoni,[i] doue si dice, che se alcuno ferisse vn cherico, essendo in habito da secolare, che egli nõ sapeua esser cherico, non è scommunicato, e la ragione è manifesta ne' medesimi Canoni,[k] doue si legge, *Rem, quæ culpa caret, in damnum vocari non conuenit*: come parimente dice Couar.[l] e Rodrig.[m] La terza conclusione è, quando tutto il tempo, che alcuno non sà inuincibilmente la scommunica, posta dal giudice ordinario; quantunque fatta contra quello, che ella vieta; nondimeno non incorre nella scommunica: v. g. come quando si pone scommunica cõtra colui, che fece vn furto, se non restituisce: tutto il tempo, che il ladro non sà inuincibilmente questa scommunica, non v'incorre.

Concl. 1.
[h] *in clem. eos qui de consangu. & affinit.*
Concl. 2.
[i] *in c. si vero in 2. de sent. excõ.*
[k] *in c 2. de const.*
Concl. 3.
[l] *Couar in c. alma mater. de senten excõ. 1. p. 6. 10. n. 13*
[m] *F M. Rodr. 1. to ca. 80. conclus. & nu. 10.*

Concl. 4.

La quarta, & vltima conclusione è; colui, che non sa inuincibilmēte gli statuti de' giudici ordinarij, se bene fa contra essi; tuttauia non è legato dalla scommunica, se l'hanno. Questa conclusione è espressa similmente ne' Canoni,[a] doue si legono queste parole, *Vt animarum periculis obuietur ignorātes inuincibiliter sententias per statuta iudicum ordinariorum nolumus obligare*. & ancora è parere di nobili, e graui Dottori, che l'ignorantia vincibile parimente scusi dalla cēsura de' detti giudici ordinarij, e particulari: con questo, che l'ignorantia vincibile non sia crassa, e colpabile: perche essendo tale, si come tutto quello, che si contiene in questa quarta conclusione, è vero, così è tale vniuersalmente, che se l'ignorantia è crassa, e colpabile; coloro, che fanno contra la scommunica, v'incorrono. Per questa quarta conclusione si conferma la terza: perche se l'ignorantia dello statuto scusa, per più forte ragione scuserà quella, che è del commandamento, o sententia del giudice, e la ragione; perche non v'incorra in questa quarta conclusione, è; perche questa legge fu statuita contra la frequentia delle scōmuniche, che ogni giorno li giudici ordinarij, e particulari pongono: e si stende non solo per scusare coloro, che fanno ciò, che per legge humane è prohibito: ma ancora dalla legge naturale. E questo è chiaro, perche il testo parla nella scommunica posta contra li ladroni.

[a] in cap. vt animarum de constit. lib. 6.

Nota 4.

Finalmēte nota, che tutta la questione è hora, se l'ignorantia della legge commune, & vniuersale scusa: v.g. vno ferisce vn cherico, sapendo chiaramente esser tale: tuttauia non sapeua inuincibilmente esserui ne' Canoni posta scommunica contra coloro, che pongono mano violenta ne' cherici: se costui è scōmunicato, perche scusa da quella della legge particulare, come è detto di sopra nella quarta conclusione. E bene, e necessario saperlo: vedilo nel caso seguente: cō questo concordono espressamēte Soto,[b] e Ledesma,[c] & è cōmune opinione di tutti.

[b] Sot. in 4. sent. d. 22. q. 1. art. 2. p. 941. a

[c] Ledes. in summa de penit. sacr. diff. 5. col. 993. et 994. 995.

CASO LXXIII.

D. Vn contadino, ouero vn'Indiano diede delle bastonate ad vn cherico, sapendo chiaramēte, che egli era tale, e che era peccato a dargliele: ma non sapeua per ignorātia inuincibile, che vi fusse scommunica ne' Canoni contra coloro, che mettono le mani violenti sopra li cherici: se questa ignorantia la quale è chiamata *ignorantia inuincibilis iuris cōmunis, seu vniuersalis*, lo scusa dalla scommunica, percioche già è detto nella seconda conclusione del caso passato, doue nel fine si promesse questo, che l'ignorātia del fatto scusa, quando è inuincibile, come è questa. Finalmente si domanda, se egli, ò qualsiuoglia altri commettesse vna cosa, la quale in se stessa fusse peccato, per essere vietata dalla legge diuina, ma non sapeua con l'ignorantia predetta la scommunica, che haueua per legge cōmune, ouero vniuersale questo peccato annessa: se sarà compreso da questa scommunica: ouer scusato dall'ignorātia sudetta.

R. Che intorno a questa materia sono due opinioni. La prima dice, che se bene non sa inuincibilmente la legge ecclesiastica, che è la cōmune, ouero vniuersale, cō la quale sotto censura di scommunica si prohibisce qualche cosa: basta nōdimeno per cader nella scōmunica, che sappia quella cosa essere prohibita dalla legge diuina, o naturale, cioè essere peccato mortale. Di questa opinione è Scoto,[d] & è seguito da alcuni Canonisti, e dalla Glosa,[e] e da Giouanni Andrea,[f] e da Gaet.[g] il qual trattando particolarmente, quando l'ignorātia della scommunica scusi, dice che l'ignorantia del peccato, o del

[d] Scot. in 4. sent. diss. 6. q. 8.

[e] Glos in c. à nobis de sent. exc.

[f] And. super l. cunctos popul. C. de sum. Trinit.

[g] Caiet. en lasum.

del fatto ſcuſa, ma non quella del Canone, ouero della legge. Parimente tiene queſta opinione il Cardinale Turrecremata,[a] Couarr.[b] e Cano,[c] ſe bene Adriano modera queſta opinione; dicendo, che quando è prohibita alcuna coſa ſotto ſcommunica nella legge commune, o vniuerſale; ſe quella coſa era prima lecita, che l'ignorantia inuincibile della cēſura ſcuſa da eſſa: ma che ſe prima era la coſa prohibita era vietata dal'a legge diuina, o naturale; e vero quello, che è detto; queſto tiene Adriano;[d] e ſe ſi deue ſeguir ciò; colui, di cui ſi parla in queſto caſo ſarà ſcommunicato. Similmente vi ſono altri Dottori di queſta medeſima opinione, come è detto nel ſecōdo caſo: ma ſe bene q̄ſta è opinione probabile, tuttauia la ſecōda è più probabile; cioè, che colui, il quale inuincibilmente, non sà il commandamento della Chieſa, poſto ſotto cenſura di ſcommunica, ancorche ſappia, che ciò è in ſe ſteſſo peccato mortale, per eſſer contra la legge diuina, ouero humana, e lo commette: nondimeno non incorre nella cēſura; queſta opinione, la quale come dico, è più probabile, che la prima è di Panormitano,[e] e di Sant'Antonino,[f] ſeguiti da i Sommiſti, come è Silueſtro,[g] Flores Theologicarū,[h] Lelio Cecco,[i] della Somma Angelica, Alfonſo de Caſtro,[k] Ledeſma,[l] e Nauarro:[m] & in ſomma oltra gli altri il dottiſſimo Soto,[n] il quale proua molto bene la verità di queſta dottrina; dicendo, che l'auttorità, che hà la Chieſa di ſcōmunicare, nō l'hà ſe nō cōtra chi non l'obbediſce, come è manifeſto per l'Euangelio: perche non ſi può ſcommunicare alcuno, ſe nō per inobedienza: e così ſi vede ne' Canoni,[o] & Matt. 18. *Si eccleſiam, inquit, nō audierit, ſit tibi ſicut ethnicus*: colui poiche non sà gli ſtatuti, e commandamenti poſti dalla Chieſa ſotto cenſura di ſcommunica nō ſi può in alcun modo dire inobediente, ne ſi dice non aſcoltarla: perche, chi non sà il Canone, facendo contra eſſo, non offende in alcuna maniera chi lo ſtatui: e per tanto non incorre nella cēſura colui, del qual ſi parla in queſto caſo; perche vna coſa è non aſcoltar la Chieſa, & vn'altra aſcoltar Iddio: perche ſe bene è vero, che qualſiuoglia, che non aſcolta Dio, traſgredendo la legge diuina, e naturale; tuttauia non perciò è ſcommunicato: perche ſi richiede, accioche vno ſia ſcommunicato, che non aſcolti, & obbediſca la Chieſa. E conciosiache di ſopra nel caſo paſſato ſia ſtato cōceduto nella quarta cōcluſione, che cotal ignorantia dello ſtatuto particulare del Veſcouo ſcuſa, come vero, che lo fà, per li Canoni quiui citati, perche non iſcuſerà parimente l'ignorantia dello ſtatuto vniuerſale del Papa? e ſe alcuno dicoſſe, che'l Sommo Pontefice ſolamente parla in quel Canone delle ſcommuniche poſte da gli ſtatuti de gli ordinarij, ſe gli hà da riſpondere, che'l medeſimo pericolo delle anime ſegue dalle ſcommuniche poſte per gli ſtatuti ordinati dal Papa: principalmente, perche il Sommo Pōtefice tiene podeſtà ordinaria, e perche non veggo altra differentia fra la legge particulare de gli ordinarij, e fra la cōmune, & vniuerſale del Sommo Pōtefice, ſe non queſta, che la legge preſume alcuno non ſapere più, e più facilmēte il Canone particulare è priuato, che'l commune, e publico, ſecondo li Dottori,[p] ma ſtando noi in foro poli, nel quale ceſſa la preſontione, e ſi attēde alla verità, *vt patet in iure*,[q] e lo dice Panormit.[r] non pare potere eſſere coſtituita differentia fra l'vna, e l'altra legge: e per tanto cōfermando quello, che andiamo dicēdo; dico, che tutte le volte, che vi ſia preſente ignorantia probabile, e giuſta, e che vno procuri ſapere quello, che gli è neceſſario ſapere, e nel-

[a] Turrecr. ſuper c. quibus de conſecr. diſt. 2. & 11. q. 3. c. ſi presbyter.

[b] Coua. in c. alma mater, de ſen. ex. excō. 1. p. §. 10. nu. 11. p. 493. 494.

[c] Cano in addi. q. 21. art. 3.

[d] Adria. in q. 3. de clauib.

[e] Panor. ſuper tit. del mſmo c. à nobis.

[f] S. Ant. 3. p. tit. 23. c. 3.

[g] Syl. verb. excom. & vlt. 6. 1.

[h] Fl. Theolog. q. de excom. art. 1. diff. 4.

[i] Ceco en la ſum que hizo de los caſos reſer caſo 1 p. 28.

[k] Caſtr. 2. lib. de l. penal. c. 14.

[l] Ledeſ. in ſumma de penit. ſacr. diff. 5. col. 99.

[m] Naua. in man. c. 23. nu. 43.

[n] Sot. in 4. ſent. d. 1. q. 1. art. 9. pa. 201. b & q. 22. q. 1. art. 2.

[o] ca. nemo epiſcop. nu q. 3.

[p] Docto. in c. 1. de conſtitution. ius in 6.

[q] c. ſi. quis tua de ſponſalibus.

[r] Pan. in c. quia plerique, de immun. eccleſ.

Digitized by Google

le cose leggiere si toglie il consiglio di vno, o di due huomini dotti, e nelle graui quello di molti, e tanto piu, quanto la cosa fusse piu graue: e se vi sia nuoua legge, cioè alcun motu proprio nuouo, o constitutioni di sommi Pontefici: se è Prelato mantiene in Roma procuratore, che li faccia ciò sapere: e se è terra, o villa, non le sia stato intimato, e se di ciò hauesse sentito romore ne habbia domandato cõsiglio a' periti: in tutti questi casi sarà scusato dall'vna, e l'altra legge; cioè dalla particolare de gli ordinarij, e dalla commune, & vniuersale de' Sommi Pontefici, altra cosa è, se vi fusse ignorantia affettata, crassa, e supina, come è detto nella quarta conclusione del caso passato. perche questa tale non lo scusa. come parimente habbiamo detto nel nostro Specchio de' Curati.[a] Finalmente cõ molte altre efficaci ragioni proua Soto,[b] e Lelio Cecco,[c] questa verità; che al mio parere è tale. ancorche io non condãni la prima, per la grauità di così grandi autori di questa medesima opinione, e Rodrig.[d] seguendo Soto, e Giasone,[e] il qual dice, che così si deue praticare. Da quello, che è detto segue, che se'l cherico scommunicato dopò hauere appellato, che credesse con buona fede, che la sua appellatione fusse valida, non rimarrebbe irregolare celebrando: ancorche poi sia giudicato la sua appellatione non esser legitima. perche l'ignorantia probabile lo scusa: come risolue Nauarro,[f] e Rodriguez.[g] e parimente segue il secondo, che se'l cherico, che è assente dalla sua diocese, o dalla giurisdittione del suo prelato fusse scommunicato, e non sapendo questa scommunica, celebrasse, non incorrerebbe in irregolarità, ne mãco nelle pene poste contra gli scõmunicati, come risolue Rebuffo,[h] e Rodriguez.[i] Terzo, & vltimo segue, che chi non sà d'essere scõmunicato cõfessandosi de' suoi peccati nel tẽpo debito, conseguisce la gratia sacramentale; & intendendo della scommunica, non è obbligato a reiterare la confessione: come tiene Gaetano,[k] Nauarro,[l] Soto,[m] e Rodrig.[n]

[a] Esp. de curas 2 to. c. 32. de las censuras ecles. §. 7. nu. 53. 54. 55. & 56.
[b] Sot. vbi sup.
[c] Cec. vbi sup.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 77. concl. et nu. 3.
[e] Ias. in l. 1. nu. 30. C. de sacros. eccl.
[f] Nau. in c. cũ contingat reme. 3. de rescrit. & in ca. si quãdo n. 5
[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 263. concl. & nu. 9.
[h] Rebuf. in concor. tit. de excom.
[i] F. M. Rodr. vbi sup.
[k] Cai. ver. absolut. impedimẽta.
[l] Nau. c. 9. nu. 3.
[m] Sot in 4. dist. 21. q. 1 art. 2.
[n] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO LXXIIII.

D. Qual cosa nuoce piu ad vno scõmunicato, ouero il peccato, per il quale fu scommunicato, ouero la medesima scommunica, nella quale si troua.

R. Che la scommunica. e la ragione è chiara. perche se bene il peccato mortale lo priua della carità, con la quale stà vnito alla Chiesa, & a gli altri fedeli, & è fatto vn corpo in Christo Giesù cõ esso loro: tuttauia per la fede, che anco tuttauia tiene, se bene informe stà vnito cõ la Chiesa, & è detto mẽbro di essa, congiunto al corpo mistico: & essendo tale partecipa in qualche modo delle orationi, e suffragij della Chiesa. la onde il Demonio ritiene minor potestà di poterlo liberamẽte tormentare. perche gli fà resistentia la virtù de gl'altri membri. il che nõ si troua nella scõmunica. perche se bene lo scommunicato parimẽte habbia la fede informe; nondimeno è separato dal corpo della Chiesa, come è vn membro tagliato dal corpo. e ritrouãdosi in questo stato, è separato dalla scommunica per tutto il tẽpo, che vi si ferma dal consortio della medesima Chiesa, quãto a' suffragij, & effetti della participatione ecclesiastica. Donde segue euidentemente, che spogliato di questa protettione, e difesa, cioè della participatione delle orationi, e de' suffragij della Chiesa, il Demonio può piu ageuolmente fare il brauo contra esso, e cõ magior libertà di prima tormentarlo. e così resta chiaro, che ad vno nuoce piu la scommunica, che non fà il peccato mortale, per il quale fu scommunicato. questa dottrina è di

Le-

Ledes.[a] e di Couar.[b] espressamente. Finalmente nota per la materia di questo caso, che gli effetti della scõmunica magiore sono diuersi, come le scomuniche sono diuerse. il primo de quali è la priuatione attiua, e passiua del riceuimẽto de' sacramenti, e della communicatione d'essi. in maniera tale, che lo scommunicato di scõmunica maggiore nõ può riceuere, ne amministrare alcũ sacramento; ma peccarebbe mortalmente se lo facesse, e sarebbe irregolare, amministrandoli: come si legge ne' Canoni.[c] & insiememente cotale scommunicato, è priuato de' suffragij generali della Chiesa, & è posseduto dal demonio. similmente è priuato delle cose contenute in questo verso; delle quali si trattera in questo capitolo poco appresso; e sono, *Os, orare, vale, communio, mensa negatur.* similmente è infame, se la scõmunica è manifesta: *vt etiam est in iure.*[d] parimente si fatta scõmunica rende nulla la collatione del benefitio: ancorche ne sia assoluto lo scõmunicato, in cui si fece; & è obbligato a rinũciarlo, e restituire li frutti: se non fusse riuocata, e di nuouo fatta vn'altra volta la collatione: come si dice ne' Canoni.[e] parimente è priuato della facoltà attiua, e passiua di eleggere: come anco si legge ne' Canoni.[f] parimente tale scommunicato, è sospeso dall'officio: ma mentre, che è tolerato qualsiuoglia cosa che gli faccia in officio publico, vale: *vt etiam est in iure.*[g] similmente tale scommunica caua, e fà esenti li sudditi dalla seruitù delle soggettione, e giurisdittione; mẽtre si troua scommunicato: come si dice ne' Canoni.[h] similmente sono annullati li rescritti dallo scõmunicato ottenuti dal sommo Pontefice: eccetto quelli, che trattano sopra l'articolo della medesima scommunica: *vt etiam est in iure:*[i] e se nõ fusse assoluto nel medesimo rescritto. similmente in giuditio non può essere attore ne procuratore dell'attore: come si dice ne' Can.[k] similmẽte ancora se per vn'anno perseuerasse nella scõmunica, e dispreggiasse l'assolutione si deue tenere, come sospetto d'heresia, parimente è priuato della sepoltura ecclesiastica, come si dice ne' Canoni.[l] Altre molte cose opera, e cagiona tal scõmunica maggiore delle quali si tratta copiosamente in tutto il discorso di q̃sto cap. & ancora nel nostro Specchio de' Curati,[m] veggasi Armil.[n] e Ledes.[o] che trattano di questo parimẽte molto alla largha, & il dottissimo Dottor Martin Carillo[p] Catedratico nella vniuersità di Saragoza. Finalmente vedi li casi 48. e 54. del cap. 6. che fu dell'assolutione; doue furono posti gl'effetti della scõmunica minore, che furono molto buoni, e necessarij per questo caso, e per la sua materia.

CASO LXXV.

D. Se la scommunica, & il nõ participare con lo scommunicato sia *de iure diuino*.

D. Che la scõmunica dico l'autorità di scõmunicare, e fondata in q̃l detto dell'Euãgelio di S. Matteo.[q] *Si Ecclesiam non audierit, &c.* e fondandosi quiui q̃sta autorità tutti li Dottori dicono, che è *de iure diuino* q̃sta autorità, come in effetto è sotto la quale parimente si comprende il nõ cõmunicare *in diuinis* con lo scommunicato, ancorche il non communicare con esso lui nelle altre cose che da' Canoni non sono permesse solamente è *de iure positiuo*, doue è necessario notare, che non può dar il Papa priuilegio di potere communicare senza peccato con lo scõmunicato *in diuinis*, ma lo potrà bẽ dare, accioche communicando come colui *in diuinis* nõ si caschi nella scõmunica minore, che è pena posta dalla legge cõmune cõtra chi cõmunicasse

[a] Ledes. in sum. de peni. sacr. diff. 1. col. 967. et 978.
[b] Couar. super c. alma mat. p. 1. §. 1. nu. 6.
[c] c. si celebrat. de cleric. excom.
[d] Can. infames. 6. q. 1.
[e] c. cũ bona 8 de aetate & qualit. c. postulasti. 7. cũ gl. de cler. excõ. minist.
[f] c. cõstitutis. 23. de appell.
[g] c. ad probandũ. 24. de re iud.
[h] Can. vlt. & pen. 15. q. 6.
[i] c. 1. de rescrip. in 6.
[k] c. intelleximus de iud.
[l] ca. sacris. 12. de sepulturis.
[m] Esp. de curas. 2. 10. c. 12. de las censuras eccles. § 9. & 11 a num. 79. vsque ad nu. 95.
[n] Arm. ver. excõ. nu. 9.
[o] Ledes. in sum de sacr. pen. diffic. 9. col. 1026. & 1027.
[p] Carillo en su itinerario ordinandorum sess. 4. p. 189.
[q] Matth. c. 18.

nicasse con esso oltre quello, che è permesso, ne anco quel ch'importa piu il medesimo Papa può senza peccato communicar con esso *in diuinis*, essendo *de iure diuino*, che con lui non si partecipi *in diuinis*, & egli non ha podestà sopra la legge diuina, ne anco secondo Couarruuia[a] può nelle altre cose, che nõ siano permesse; perche egli parimente è obbligato ad osseruare la legge della Chiesa, ancorche egli medesimo le habbia fatte, il che in ogni modo si deue intendere, che egli sia obbligato ad osseruarlo come dice Ledesma.[b] *Non quoad vim coerciuam sed quoad vim directiuam, hoc est ratione naturali quæ quidem ratio naturalis docet principem legibus etiã humanis subditum esse*. e nõ per ragione della legge positiua, perche egli n'è padrone, e non è compreso dalle lor pene. & in somma nota, che se bene questa podestà di scommunicare, che la Chiesa ritiene, & il non communicare *in diuinis* sia *de Iure diuino*, come è detto, tuttauia la forma dello scommunicare, e l'effetto della scõmunica, che è priuar l'huomo de' Sacramenti, e suffragij, e delle orationi, è *de iure positiuo*, come tengono li Dottori, e parimente Ledesma,[c] e Soto,[d] da quel che è detto segue, che nõ può il Vescouo, ne manco il suo Vicario conceder licenza ad vna donna scommunicata di scõmunica riseruata a sua Santità di ascoltar messa, & assistere alli diuini officij, e communicare con gl'altri fedeli, perche per via di sospẽsione non lo può fare, per ciò che posto, che le altre censure, come è la sospensione, e l'interdetto possono esser sospese ancorche nõ vi sia formale assolutione, tuttauia la scommunica non può essere sospesa, ma cõuiene, che vi sia l'assolutione d'essa come determinano li Canoni,[e] e tiene Gio. Andrea Panorm. & altri riferiti da Decio, e da Rodriguez.[f]

a Cou. super c. alma mat. de sẽ. excõm. p. 1. nu. 2. & 3. & 4.

b Ledes. in sum. de penit. sacr. diff. 8. col. 1021. c

Nota.

c Ledes. in sum. de pe. sacr. diff. 1. col. 964.

d Sot. in 4. dist. 22. q. 1 art 1. pag. 912. b

e c. ad hãc quoniã extra de appell.

f F. M. Rodr. 1. to ca. 82. conclus. & nu. 5.

CASO LXXVI.

D. Presupposto, come è vero, che la moglie può trattare col marito, che è dichiarato per scõmunicato, come con la commune tiene Rodriguez,[g] quella parola *lex*, se nella medesima maniera potrà trattar il marito con la moglie, essendo questa scommunica.

R. Che se bene vi sono opinione che non può come tiene Siluestro,[h] & Armilla,[i] quella che si ha da tenere secondo Couarruuia,[k] Soto,[l] Ledesma,[m] Gaetano,[n] & Adriano,[o] è che può lecitamente communicar con essa, e domandar, e pagar il debito congiugale, se per auuentura la scommunica non fusse posta per cagione del matrimonio per esserui stato mossa lite se sia, o non sia legitimo il matrimonio, perche all'hora nissuno d'essi lo potrà, ne domandare, ne pagare.

CASO LXXVII.

D. Chi pecca piu grauemente lo scommunicato, che stando in tale stato non schiua gl'altri, o vero essi per non schiuar lui.

R. Secõdo Couarruuia,[p] e Soto,[q] lo scõmunicato, che non vuole schiuare il consortio de gl'altri.

CASO LXXVIII.

D. Io sò, che Pietro è heretico, perche è notorio, e con tutto ciò communico con esso lui, se io sono scommunicato, poiche communico con chi è tale.

R. Che nõ son scommunicato, ne obbligato a schiuarlo per tale, fin che egli sia condannato per heretico, perche all'hora tanto è, come se fusse nominatamẽte scommunicato, concorda Soto, e Ledesma.[r] Finalmente noi non siamo obbligati a schinar qualsiuoglia scommunicato di scommunica maggior, ancorche sia molto nociuo, e publico, se non fusse denuntiato per tale nella Chiesa, o se non fusse

g F. M. Rodr. 1. to. ca. 82. conclus. & nu. 13.

h Syl. verb. excõ. 5. § 2.

i Armil. in eod. verb. nu. 4.

k Couar. c. alma mater. de sen. excom. p. 1. § 1 nu. 9.

l Sot. in 4. sen. dist. 22. q 1. art. 4.

m Ledes. in sum. de penit. sacr. diff. 1. col. 1040.

n Caiet. in sum.

o Adr. q. 3. de clauib.

p Couar. super cap. alma mat. de sent. excõ. 1. p. § 2 nu. 10.

q Soto in 4. sent. d. 22. q. 1. art. 4.

r Ledes. in sum. de penit. sacr. diff. 10. col. 1032. a b

se

se publico, e notorio percussore de' Cherici, come spesse volte è detto, e l'esplica Guttierez,[a] e Rodriguez,[b] e Giacomo Graffi.[c] e ciò se bene fusse heretico conosciuto per tale, come è detto. perche se si dicesse il contrario seguirebbe già, che li Monarchi, & altri Prencipi, & huomini particolari Cattolici peccarebbono, li quali permettono a gli Ambasciatori, & altri manifesti heretici entrar con essi loro nelle Chiese, & essi presentiorano, & ascoltano Messe, o le dicono, ancorche costoro siano heretici notorij, e per conseguente scommunicati, come si dice ne' Canoni.[d] e parimente, che li Cattolici, che sono in Francia, Alemagna, e Fiandra sono obbligati a schiuare li Lutherani, che viuono fra loro, e trattano con essi, il che non si deue dire, come dicono questi Autori, e parimente noi lo diciemo nel nostro Specchio de' Curati,[e] e di piu, che li Cattolici hanno necessità trattare con essi, come dice Nauarro[f] dando ad intendere, che per si fatta necessità piu, che per altra cagione sono liberi da peccato, e sarà scommunicato nominatamente colui, che per sententia del Giudice è dichiarato per tale, commandando, che per tale publicamente sia denuntiato, come dice, & esplica Nauarro,[g] la qual publicatione si fà nella Città, terra, o parocchia d'esso scommunicato nella Messa solenne, o ne' Sermoni, ouero in altri luoghi frequentati dal popolo, o affigendo la sententia della scommunica in luoghi publici, in maniera tale, che facilmente peruenga a notitia di tutti, e così basta, che vi sia fama della scommunica con la denuntia, perche come secondo gl'antichi Canoni bastaua la fama, che vi era dell'essere vno scommunicato per esserui obligatione di schiuarlo, come ordinauano li Canoni,[h] così hora basta la detta fama con la denuntia, perche vi è la medesima ragione, come esplica Nauarro.[i] e questa fama basta, che sia fra vicini, & habitatori dello scommunicato, come auuertisce Couarruuia,[k] e Rodriguez,[l] che lo segue, il che tutto si deue notare per tutte le volte, che in questa Somma si dicesse, che siamo obbligati a schiuare lecitamente chi nominatamente è dichiarato per tale.

[a] Gutier. in qq. can. c. 1.
[b] F. M. Rodr. 1. to ca. 12 concl. et nu. 6.
[c] Graff. in suis decisio. dorad. 1. 4. c. 40. nu. 2. & 3.
[d] c. excom. de haeret. c. 1. in bulla Cœnæ Domini.
[e] Espejo de Curas 1. to. c. 12. de las censuras ecclesiast. §. 11. nu. 90.
[f] Nauar. c. 27. nu. 15.
[g] Nau. vbi sup. nu. 52. & consi. li. 1 tit. de constit. consi. 19. q. 24.
[h] ca. illi. de cleric. excom.
[i] Nau. li. 5 consi. tit. de sen. excom. cons. 61. fol. 628.
[k] Cou. in c. alma mat. 1. p. §. 2. n. 7. vers. 4.
[l] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO LXXIX.

D. Se come è lecito riceuere dallo scommunicato tolerato li sacramẽti, e communicare in essi, e fuori di essi con lui, così ancora se sarà lecito amministrargli a tale scommunicato tolerato, o segreto, perche pare, che sia lecito, poiche è tolerato, e possiamo riceuerli da lui, e communicare con esso *in diuinis, & humanis*, che con tutto ciò, quantunque questo sia vero, che possiamo riceuerli da lui, e communicare con esso *in diuinis, & humanis*, parimente è vero, che non possiamo amministrargli a tale scommunicato. percioche quello, che concedette il Cõcilio di Costanza non fu in fauore di lui, ne de gli scommunicati in questo modo, ma in fauore de gl'altri fedeli *ad sedandas conscientias timoratas*, come con la commune dice Rodriguez,[m] e per tanto se li riceuessero peccarebbono, & ancora non rimarrebbono veramente assoluti da peccati, se ne fussero stati assoluti, e peccarebbe chi gli amministrasse loro, se lo sapeua, ancorche fossero scõmunicati solo di scommunica minore.

[m] F. M. Rodr. 1. to. ca. 87. concl. et nu. 8.

Nota 1.

E se alcuno qui domandasse qual sia la ragione, perche non gli possiamo loro amministrare, si deue rispõdere, ch'ella è, perche per legge diuina siamo obbligati a schiuare il peccato del prossimo in tutto quello, che possiamo, *& de iure diuino* lo scõmunicato è escluso da' Sacramenti, & il Concilio di Costanza, non concedette se non quel che potè, e concio-

cio-

ciosiache non liberasse dalla scommunica gli scommunicati generalméte, o tolerati, o segreti segue, che ne parimente gli liberò dal peccato, che commettono riceuendoli sacramenti vietati loro dalla legge diuina, nella quale esso Concilio non potè dispensare, e così peccano.

Nota 2. E se parimente qui alcuno argomentasse, che ne anco potè dispensare, ne'l Papa può fare, che si communichi con gli scommunicati *in diuinis*, poiche è loro prohibito dalla legge diuina, sopra la quale, come pur hora si diceua, egli non può dispensare; si deue rispondere, che è vero, che egli non può dispensare sopra la legge diuina, ne leuarla via, come può fare della positiua: ma che può dichiarare, come si habbia da intendere: e così dichiara il Concilio citato di sopra, che la legge diuina s'intenda, de gli scommunicati nominatamente, e di coloro, che messero le mani adosso a'Cherici violentemente; essendo ciò notorio: e non per conto de' tolerati, o segreti, o generalmente scommunicati, Verbi gratia, *de iure diuino*: è *Nõ occides*: ma con tutto ciò è stato dichiarato, che per difendersi vno, quando non può fare d'altra maniera posa ammazzare lecitamente il suo contrario.

Nota 3. Finalmente nota, che se vno scommunicato generalméte, ouero occulto domandasse al suo Curato il venerabile sacramento dell'Eucaristia in publico; & il Curato sapesse, che egli era in tal guisa scommunicato: è obbligato a dargliclo, ne più, ne manco, che ad vn peccatore occulto, che glielo domanda: ma non si deue dare se lo domanda segretamente, ne anco se li domanda il sacramento della penitentia, sapendo, che egli è scommunicato; ancorche sia in segreto, tuttauia non glielo deue dare in alcuna maniera; per molto, che egli lo domandi in publico, ouero in segreto. perche l'asolutione sarebbe nulla: come dice Ledesma,[a] e Soto,[b] e Couarruuia,[c] concordando tutto quello, che è detto.

CASO LXXX.

D. Se pecca mortalmente colui, che con lo scommunicato nominatamente, e dichiarato per tale, recita l'vffitio diuino in particolare fuori del Coro.

R. Che non pecca mortalmente. perche quando si dice, che si pecca mortalmente, communicando con lo scommunicato *in diuinis*, s'intende *in sacramentis, & in sepultura*, e ne gli vffitij diuini, che publica, e solennemente, & *publico nomine*, si cantano nella Chiesa, e non fuori. per essere vietato ciò a tale scommunicato; non gli essendo prohibito il recitare l'vffitio diuino: anzi peccarebbe, non lo recitando. Di questa opinione è Giacomo Graffi,[d] Couarruuia,[e] Nauarro,[f] e la Somma de' Confessori,[g] & anco Rodriguez.[h] pare esere di questa medesima opinione. poiche dice, che si pecca mortalmente communicando con eso nel diuino vffitio publico: e dicendo publico dà ad intendere, che se è in segreto non pecca mortalmente: e parimente è di Ledesma;[i] & è buonissima opinione; se bene Pietro Ledesma,[k] seguendo Gaetano,[l] dica, che è peccato mortale.

CASO LXXXI.

D. Se vno heretico, o altri, che nõ è tale, ma publicamente scommunicato commandase ad vn Sacerdote, che dicese la Mesa dauanti a lui, e facese ciò, per tenere poco conto delle censure della Chiesa, e che se non lo fà gli hà da costare la vita, come in effetto li sarebbe costata non lo facendo: questo tal Sacerdote posa senza peccato dirgli Mesa. conciosiache è peccato mortale il communicare con tale scommunicato *in diuinis*.

R. Che facendolo, per tenere l'heretico,

[a] *Ledes. in sum. de paniten. sacr. diff. 10. col. 1032. & 1033.*
[b] *Sot. in 4. sent. d. 22. q. 1. ar. 4.*
[c] *Cou. in c. alma mat. de sent. excom. 1. p. §. 1. nu. 1. y en el 4. lib. decret. 2. p. ca. 6. §. 9. nu. 2.*
[d] *Iacob. de Graff. en sus decisio. aureas lib. 4 in quibus casib. c. 12. nu. 26. pag. 455 b.*
[e] *Cou. in c. alma mat. §. 3. nu. 8.*
[f] *Nauar in sum. ca. 27. nu. 367.*
[g] *Coro. confess 3. p. ca. 10 de censuris, nu. 10.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 82. concl. & nu. 3.*
[i] *Ledes. in sum. de sacr. panit. d. 9. col. 1026. c. concl. 3.*
[k] *Ledes. c. 6. de la descomunió. uer sic la quarta duda es pag. 743.*
[l] *Caieta. in sum. verb. excõ. vers. plura sunt illicita.*

retico, ouero lo ſcommunicato delle cenſure della Chieſa, come è detto, che lo fà; piu toſto hà da perdere la vita, che dirli Meſſa: e ſe gliela diceſſe, peccarebbe mortalmente. il che potrà fare con queſto timore ſenza peccato, o ſcommunica minore, quando nó per diſpregio, ma perche volſe l'heretico, ouero lo ſcómunicato ſtare alla ſua Meſſa: e perciò glielo commandò. concordano Ledeſma;[a] Couarruuia,[b] la Somma de' Confeſſori,[c] e Rodriguez;[d] & è commune opinione di tutti li Dottori.

[a] Ledeſ. in ſum. de pænit. ſacr. d. 12. col. 1046. d. e.
[b] Cou. c. alma mat. de ſen. excom. 1 p. §. 3. n. 8.
[c] Sum. confeſ. titu. de ſen. excom. q. 165.
[d] F. M. Rodr. t. 10. ca. 82. nu. 4.

CASO LXXXII.

D. Se colui, che è ſcommunicato può ſtando in queſto ſtato lecitaméte entrare in vna religione.

R. Che lo ſcommunicato è eſcluſo dall'entrare in religione: perche non conuiene in neſſuna maniera ſecondo Panormitano,[e] ſtando ſcómunicato entrarui. Li Frati Mendicanti hanno priuilegio di potere aſſoluere chi fuſſe ſcommunicato prima, che egli pigli l'habito, ſe vuole eſſer frate. Ledeſma.[f]

[e] Pan. in c. ex publico. de conuerſ. coniug.
[f] Ledeſ. in ſum. de pæniten. ſacr. diffic. 9. col. 1030. c.

CASO LXXXIII.

D. Se colui, che è ſcommunicato può ſenza peccato vedere il corpo del noſtro Redentore.

R. Che nò. ma potrà bene aſcoltare la predica, e la lettione di Teologia. Nota, che lo ſcommunicato non può pigliar moglie in tale ſtato ſenza peccato mortale: ſe bene ſe la prendeſſe, varrebbe il matrimonio: come tiene Ledeſma,[g] & è la commune.

[g] Ledeſ. ubi ſup. colum. 1027. b. c. et colu. 1030. & b.

CASO LXXXIV.

D. Se ſtando vno aſcoltando Meſſa, entraſſe nella Chieſa vno ſcommunicato; è obbligato a vſcire d'eſſa, per non communicare con eſſo lui *in diuinis*; coſa vietata dalla legge diuina per quella parola *Orare*. Nota prima, che ſi riſponda, in ogni modo, che le cinque coſe contenute in quel verſo, che ſono, *Os, orare, vale, communio, menſa negatur:* nelle quali ſiamo obbligati a ſchiuare, e non communicare con gli ſcommunicati *in diuinis*, ouero in altra coſa, ſolamente comprendono coloro, che nominatamente ſono denuntiati, e dichiarati per tali, ouero, che hanno con violenza poſte le mani adoſſo a qualche Cherico: non potendo ricoprire, e celare, di hauerglile poſte: e non comprendono, ne ſi deono intendere de gli altri ſcommunicati ſegreti, o tollerati, o generalmente dalla legge, ouero dal giudice ſcommunicati. percioche con queſti tali poſſiamo communicare *In diuinis, & humanis* lecitamente, ſecódo che dice Soto,[h] ſenza alcuna diſtintione, quantunque io per me tengo, ſaluo il minor giuditio, communicare con eſſi con vna diſtintione, che dà Ledeſma:[i] ſeguendo in ciò Gaetano, Silueſtro, & Adriano. e l'eccettione, o diſtintione è, che prima eſſi ſalutino noi, che noi ſalutiamo eſſi. e la ragione, che muoue è in apparéza buona: & è. perche ſe non fuſſe così, ſarebbe già queſto per vtile, cómodo di lui: il che non preteſe il Cócilio di Coſtanza ne' fauori in nulla cotali ſcommunicati: *ſolum enim licet non eos fugere.* e quello, che preteſe il detto Concilio fu il rimediare alle conſcientie timoroſe: e parimēte preſuppoſto, che colui, che entra nella Chieſa è vno di quelli, che ſono compreſi in quel verſo, per eſſere ſcommunicato nominatamente, o perche poſe violentemente le mani adoſſo ad vn Cherico; in maniera, che non ſi può coprire di hauerlo fatto.

[h] Sot. in 4. ſent. d. 22. q. 1. ar. 4. p. 649.
[i] Ledeſ. in ſum. de pæniten. ſacr. diffi. 10. col. 155.

R. Che laſciando opinioni da canto, non ſi dice communicare con lo ſcommunicato *in diuinis*, lo ſtare inſieme con eſſo lui in vna Chieſa. perche ſe io ſtò aſcoltando Meſſa, e lo ſcommunicato viene alla Chieſa, come ſi dice nel caſo, ouero ſtà in eſſa p eſercitare quiui il ſuo vffitio, ouero

ro stà per suo passatempo a sedere in vn cantone di essa, ouero della Capella, doue si dice la Messa; non communicò con esso lui. e così questo tale non sarà obligato ad vscire di Chiesa, vedendolo, che vi entra.

Nota 1. E ne più, ne manco nota, che non communicò con esso *in diuinis*, se egli a posta venisse ad orare alla chiesa; & io da parte, e priuatamente, se bene in vn'altare orassi con esso lui, non communicò all hora con esso, se non si dicessero li vffitij diuini nella Chiesa. perche l'entrare nella Chiesa, per orare, non è prohibito a gli scommunicati.

Nota 2. E parimente nota, che parimente non peccarebbe il Cherico scommunicato, che recitasse le hore nella Chiesa solo; mentre, che non si dicano nel Coro. e parimente, che non hà da dire, *Dominus vobiscum*, secondo Paludano,[a] quando egli dice l'vffitio.

[a] Palu. in 4. d. 8. q. 4. ar. 1.

Nota 3. E finalmente nota per terzo, che le altre cinque parole, comprese in quel verso, che sono *Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse*, s'intendono ancora de gli scommunicati, che sono tali nella maniera, che è detto di sopra. perche de gli altri tolerati già è stato detto in molte parti di questo Capitolo, e si dirà nel rimanente d'esso, senza alcun di tali impedimenti si può communicare lecitamente con essi *in diuinis, & humanis*: come tiene Ledesma,[b] e Soto[c] cō la commune.

[b] Ledes. vbi sup. diff. 9. col. 1027

[c] Sot. in 4. sent. d. 22. q. 1. ar. 4.

CASO LXXXV.

D. Se colui, che morì scommunicato si deue sotterrare in luogo sagrato.

R. Che nò. e se vi fusse sotterrato, deue il corpo esser dissotterrato; se si può discernere, quale egli sia. e li Cherici, che hebbero presontione di sotterrarlo, e lo sotterrarono, sono scommunicati. Armilla,[d] e Ledesma.[e]

[d] Arm. uer. excom. 44. & in nu. 9. in fine.

[e] Ledes. vbi sup. colum. 1030. c.

Nota. **Nota, che'l parocchiano scommunicato, il quale ottenne l'assolutione, dando sicurtà, di vbbidire al giudice: e non vbbidendo, vi ricadesse, se auanti, che vbbidisca fra il termine assignatoli, fece qualche attione da assoluto, se bene dopò soddisfaccia, dando sicurtà di comparire, e di vbbidire, non rimane assoluto. perche la dispositione conditionale non è efficace, fin che si compisca la conditione: come dicono le leggi:[f] e la sicurtà non fu data nel termine prefisso. e così quando tenne l'assolutione, non hebbe intentione di mai vbbidire a' commandamenti del giudice, e publicamente si mostrò per assoluto; amministrando li sacramenti,' & assistendo a' diuini vffitij dando autorità a questi atti, come vna persona publica, rettore di vna Chiesa principale restò irregolare: come si raccoglie da vna Glosa;[g] in quanto proua, che'l Vescouo scōmunicato, facendo celebrare in sua presentia commandandolo con autorità, rimane irregolare. La qual Glosa dice Nauarro[h] essere communemente approuata: come anco dice Rodriguez.[i]

[f] §. omnes, & §. excō. de priu.

[g] Gl. in Clemen. de priuil.

[h] Nau. li. 5. cons. 17. tit. de sent. excomm. fol. 597. col. 2.

[i] F. M. Rod. 1. to. c. 84. cō cl. 4. nu. 5.

CASO LXXXVI.

D. Se possiamo scriuere lettere al publico scommunicato, ouero salutarlo.

R. Che nò; per quella parola, *Os*. perche per essa si prohibisce questo, e qual si voglia altro segnale di pace, e di amistà verso di lui: secondo Guglielmo de Monte Lucano, & Vgo.[k] ne scusa secondo Armilla[l] il timore dello scandolo, ne la vergogna: come dice Rodriguez,[m] Ledesma,[n] e Soto.[o] il qual dice, che ne per lettere, ne per messaggieri si deue con esso communicare.

[k] Vgo in ca. quoniam multos.

[l] Arm. ver. excom. nu. 19.

[m] F. M Rodr. 1. to. cap. 74 concl. & nu. 4.

[n] Ledes. in sum. de penitent. sacr. diff. 10. col. 1034. e.

[o] Sot. in 4. sen. d. 22. q. 1. ar 4. pag. 970. a.

CASO LXXXVII.

D. Se vno essendo in vna casa, ouero in vna stanza a negotiare li suoi affari, doue sia vno scommunicato nominatamente è dichiarato per tale trafficandoui anche egli li suoi negotij:

Digitized by Google

gotij: costui si dirà participare con esso.

R. Che se bene è vero, che per quella parola *Communio* si prohibisca la communicatione con esso lui, tuttauia non s'intende in così fatto caso, secondo Innocentio:[a] ma si prohibisce, che non si communichi con esso ne' sacramenti, ouero ne' suffragij, ouero nel culto diuino, & in altri atti ecclesiastici: come dicono tutti, l'apporta Rodriguez.[b]

[a] Inno. in c. nuper.

[b] F. M. Rodr. vbi sup. Nota 1.

Nota, che se bene per quella parola, *Vale*, ouero *Aue* si prohibisca, che non li salutiamo, ancorche essi salutino noi, tuttauia possiamo ben dire loro, Dio vi conuerta, ouero v'illumini.

Nota 2. E parimente nota, che salutando vno scommunicato vn'altro non risponde alcuna cosa, ma abbassa la testa, come in modo di creanza, ouero si leua sù, ouero in maniera di riuerenza; non per questo incorre in alcuna censura; secondo alcuni, come dice Armilla,[c] & altri. la ragione de' quali è, *quia pœnæ restringendæ sunt*: se bene secondo altri, fra li quali vno è Innocentio,[d] egli v'incorre; & accio pare, che s'inclini Armilla, come veramente sente Rodriguez,[e] e Gaetano. e questa è la più sicura. perche la contraria non manca di scrupolo, secondo Ledesma,[f] e Soto.[g]

[c] Arm. uer. excom. nu. 41.

[d] Innoc. in Cle. fin. de sen. excom.

[e] F. M. Rodr. vbi sup.

[f] Ledes. vbi sup. colum. 1035. c.

[g] Soto vbi sup.

CASO LXXXVIII.

D. Se cauarsi la beretta ad vno scommunicato nominatamente, quando passa, per buona creanza sia lecito, o se perciò s'incorra in scommunica minore. perche questo. & il leuarsi sù, quando passa parimente per modo di buona creanza, non manca di scrupolo, come dicono alcuni, che non si può fare, come si disse nel caso passato.

R. Che non s'incorre perciò in scommunica secondo alcuni. e la ragione è; perche pene non si deono ampliare, ma restrignere: & il non salutare lo scommunicato, s'intende in rigore con parole, o lettere: se bene parimente questo modo di salutarlo non manca di scrupolo: come dice Soto,[h] di cui è questo caso, e della Somma de' Confessori.[i] vedi il caso passato, doue hauerai gli Autori; li quali dicono, che non si può fare.

[h] Soto vbi sup.

[i] Sum. Confes. li. 3. tit. 33. q. 145.

CASO LXXXIX.

D. Se possa vno lecitamente mangiare in vna medesima tauola, o dormire in vno medesimo letto con vno scommunicato nominatamente, e dichiarato per tale?

R. Che nò, per quella vltima parola delle cinque poste nel principio del caso 84. cioè, *Mensa negatur*. perche questo non si può fare senza vna voluntaria communicatione. donde segue, che se lo scommunicato vi venisse, e commodamente non ne potesse essere discacciato; ciascuno, e qual si voglia è obbligato a leuarsi da tauola; per non mangiare con esso lui: ancorche possa mangiare in vn'altra tauola nella medesima casa, & ancora dentro la medesima stanza; e non perciò si dirà, che si communichi con esso; se non fusse inuitato a mangiare. perche all'hora si dirà, che altri communica con esso. & il medesimo sarà, se venêdo lo scômunicato, gli lasciasse la chiaue, e la casa, per mangiarui. perche questo è in fauore dello scommunicato: se nô fusse in caso di necessità. perche all'hora non deono lasciare morire di fame gli scommunicati. percioche sarebbe contra la carità, contra la quale nessuno può commandare. Ledesma,[k] Armilla,[l] Soto,[m] Rodriguez,[n] e tutti lo dicono.

[k] Ledes. in sum. de panit. sacra. diff. 1c col. 1035. c.

[l] Arm. uer. excô. n. 41.

[m] Sot. vbi sup.

[n] F. M. Rodr. 1 to. cap. 74. concl. et nu. 1. & c. 81. concl. 2e nu. 13.

CASO XC.

D. Se vno nominatamente scommunicato, e dichiarato per tale è obbligato a schiuare vn'altro, che nella medesima maniera è ancora scommunicato?

R. Che se bene pare, che nò, tuttauia in effetto è obbligato, senza alcun

communicando: e così comunicando insieme l'un con l'altro incorrono in scommunica minore, perche se non fusse così, sarebbono in ciò di miglior conditione gli scommunicati, che coloro, che non sono scommunicati: altre molte buone ragioni ne rende Vittoria. [a]

Nota, che lo scommunicato di scommunica maggiore può fare, e celebrare contratti, e audi, come risolue Silua, [b] Nauarro, [c] Couarruuia, [d] e Soto. [e] quindi segue, che può lo scommunicato per mutare il suo beneficio: come tiene Conano, [f] Gregorio Lopez, [g] e Rodriguez. [h] il che si deue intendere contra Cosmas, [i] e Couarruuia, [k] conciosiache la legge positiua non pretende priuare gli scommunicati del commercio, e contratti così necessarij per il ben commune della Republica: solamente mette vna paura, commandando, che non si facciano, ponendo pene a coloro, che contrattano con essi; se non ostante cotal pena contrattassero con essi, vagliano tali contratti. vero è, che mentre, che fussero scommunicati, non nasce loro alcuna attione contra coloro, co' quali hanno contrattato: ma ella nasce bene insieme con l'obbligatione contra essi a' contrahenti. in maniera, che la legge toglie loro tutto quello, che risultando da questi contratti può giouar loro: ma non toglie a' contrahenti quello, che lor può nuocere; solamente non toglie loro quello, che lor concede la legge naturale: come risolue Menocchio, [l] e Rodriguez, [m] che lo segue.

[a] Victor. ... sacra. nu. 43.
[b] Sylua. de b. ucf. 2. p. q. 4. concl. 1.
[c] Nauar in sum. ca. 27 nu. 36. & ad id.
[d] Cou. in c. alma mat. 1. p. §. 1. n. 9.
[e] Sot. in 4. sent. d. 22.
[f] Conano li. 3. commen. c. 1. nu. 7.
[g] Gre. Lop. in l. 1. tit. 6. p. 5.
[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 82. co. ncl. et nu. 14.
[i] Cosm. in pragm. sant. tit. de col lat. §. in super.
[k] Cou. in d. c. alma mater. c. 1. §. 7. in princ.
[l] Menoch. de arbit. lib. ...
[m] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XCI.

D. Se può vn domandare ad vno scommunicato nominatamente quello, che gli deue, senza cadere in scommunica minore.

R. Che sì. e ciò s'intende in quella parola *Vtile*. cioè, per la propria vtilità del participante: e non solo lo può richiedere, e domandare, ma riceuerlo: come dice ne' Canoni, [n] perche in altra maniera lo scommunicato conseguirebbe vtile dal suo delitto: e così glielo può domandare in giuditio: come parimente si dice ne' Canoni: [o] e che più, ne manco può communicare con esso, domandandoli consiglio per conto non solo delle cose spirituali, ma ancora delle temporali; se vi è necessità, e non può trouare altri buono per tal effetto; e parimente per la propria vtilità dello scommunicato si può communicare con esso, persuadendolo, e consigliandolo, ad vscire della censura: *vt etiam est in iure*. [p] concordano Armilla, [q] e Rodriguez, [r] il quale dopo hauer detto, che se glielo può domandare in giuditio, disse, che non se glielo potena domandare in giuditio publicamente, per cagione dello scandolo. ma quello, che e risposto si deue tenere. con che similmente concorda Ledesma, [s] e Soto: [t] il qual dice, che se bene si mischiassero alcune parole ciuili, per domandare licentia, non vi è pericolo alcuno.

[n] c. si verò
[o] in c. intel. leximus de iudicijs.
[p] ca. excom. 11. q. 3.
[q] Armi. uer. excom. nu. 44.
[r] F. M. Rodr. 1. to. ca. 82. concl. 6. nu. 19. & 2. to. c. 47. & cl. & nu. 6.
[s] Ledes. ubi sup. d. f. 11. col. 1040. n. 11.
[t] Sot. in 4. sent. d. 22. q. 1. ar. 4. pag. 931.

CASO XCII.

D. Se li figliuoli possono communicare con lor padre scommunicato nominatamente, e dichiarato per tale, e gli schiaui e seruitori di casa.

R. Che li figliuoli, non emancipati, ma quelli, che'l padre tiene alla sua tauola, e da lui riceuono le cose necessarie, e gli schiaui, e seruitori possono communicare con esso, ma non li figliuoli, che già sono emancipati, secondo che dice San Tomaso; [u] e medesimamente possono communicare li sudditi nelle religioni co' loro Prelati, quando sono scommunicati, perche quasi sono della famiglia del Prelato: e similmente possono li Cherici del Vescouo, al seruigio del quale sono deputati, e non altri: *vt est in iure*; [x] perche non hà perduto per la scommunica la temporale amministratione della sua famiglia, ma non possono communicare con

[u] S. Tho. d. 18. q. 2. art. 4.
[x] c. miratus 93. dist.

esso vbbidendoli, come a loro legitimo Prelato: e così deue essere inteso quello, che apportano Adriano,[a] e Riccardo[b] intorno à questo punto. nel quale pare, che hano contrarij, come dice Rodriguez.[c] & il medesimo possono fare li serui, e Contadini di seruile conditione col lor padrone scommunicato: e la serua con la sua padrona scommunicata, e quelli, che sono della famiglia: *vt est in iure*.[d] se per loro consiglio nō fussero state commesse le sceleratezze, per le quali è scommunicato: ouero che per loro consiglio, o fauore, & aiuto perseueri lo scommunicato nel delitto.

[a] *Adria de excom. q. 1. § tertio est fer t. sse.*
[b] *Rich. in 4. d. 18. ar. 11. q. 3.*
[c] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 82. concl. & nu. 9.*
[d] *ex c. quoniam multos. 11. q. 3.*

Nota 1. Nota per questo luogo necessariamente, che quello, che è detto si deue intendere, se auanti la sententia tali persone già stauano al suo seruigio: *vt etiam est in iure*.[e] perche se entrarono a seruirgli dopò la scōmunica, viuendo con lo scommunicato, non sono scusati.

[e] *cap. inter alia.*

Nota 2. Et ancora nota, che nella medesima maniera possono communicare li superiori con gl'inferiori scommunicati; almanco in quelli vffitij, che essi deuono loro. questo caso, che espressamente è di Armilla,[f] e di Ledesma,[g] e di Soto,[h] e di Rodriguez,[i] e di tutti, si fonda nella terza parola delle cinque raccontate nel caso 84. nella terza nota; che è *Humile*. della prima, che è *Vtile* si disse nel caso passato: e della seconda, che è *Lex*, si disse nel caso 76. delle altre, che sono *Res ignorata*, & *Necesse*, si dirà ne' due casi seguenti.

[f] *Arm. uer. excom. nu. 45.*
[g] *Lede. vbi sup.*
[h] *Sot. vbi supra.*
[i] *F. M. Rod. vbi sup. conclus. & nu. 13.*

CASO XCIII.

D. Vno communicò con vn'altro, che era nominatamente scommunicato, e dichiarato per tale: ma egli non lo sapeua, se ben poi lo seppe, e non prattico con esso: se per il passato cascò in alcuna pena.

R. Che nò. per quella parola posta nella terza nota del caso 84. cioè, *Res ignorata*: la qual ignorantia deue essere probabile: come si dice ne' Canoni;[k] e non della legge commune, se non a quelli, a' quali è conceduto, il non saperla; come a' putti, & a' Contadini: ancorche scusi, similmente gli altri, quando fusse vincibile; secondo Autori grauissimi. concordano Armilla,[l] e Ledesma,[m] Soto,[n] e tutti communemente. e parimente concorda Rodriguez:[o] il quale aggiunge, che similmente scusa l'ignorantia della legge dubbiosa; come se vi fusse dubbio, se v'incorse per il fatto nella scommunica. e quanto a questo proposito, ignorantia giusta si dirà quando non si sà, se'l tale è denuntiato, ouero è publico percussore di Cherico. Vero è, che chi vdi, che'l tale è denuntiato, ouero publico percussore di qualche Cherico; e probabilmente lo crede, per hauerlo sentito dire a persone graui, e degne di fede, è obbligato a schiuarlo; se non depone la conscientia. ma se ne dubita, non lo deue schiuare; principalmente in presentia di altri. perche li sarebbe ingiuria.

[k] *ca. apostolica.*
[l] *Arm. ver. excom. nu. 47.*
[m] *Lede. vbi sup. colum. 1041. c.*
[n] *Sot. vbi supra.*
[o] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 82. concl. & nu. 13.*

CASO XCIV.

D. E vno nella terra scommunicato nominatamente, e dichiarato per tale, ouero si sà certo, che egli pose violentemente adosso le mani ad vn Cherico: non vi è altri, da chi io possa comprare le cose, che mi sono necessarie: se per comprarle da lui io casco in alcuna pena, ouero lo posso fare lecitamente? questo caso nasce dal passato.

R. Che lo posso fare lecitamente per quella parola vltima delle cin-

que poste nella terza nota del caso 8. cioè, *Necesse*, che è la necessità. la qual necessità non hauendo legge, scusa così lo scommunicato, come il participante, e questo è vero, sia la necessità dalla parte, ouero dello scommunicato, ouero de gli altri. perche dobbiamo nella necessità dello scommunicato souuenirlo, e nella nostra possiamo ricorrere a lui, secondo Innocentio, [a] e generalmente ogni participatione. per schiuare il danno della Communità scusa se non sia nel peccato, ouero *in diuinis*, perche se si possono domandare li debiti per più forte ragioni si possono schiuare li danni. quanto debba essere questa necessità, accioche scusi si deue lasciare al giuditio del superiore, e quando non si può trouare ageuolmente il superiore, accioche lo giudichi quali si voglia per se stesso lo deue giudicare, *vt dicitur in iure*. [b]

Nota, che non solo in necessità, come si concede a tutti communicare con gli scommunicati, ma ancora fuori di necessità, è conceduto a' Frati Mendicanti, che possano domandare limosina a gli scommunicati per cagione solamente di predica, e di confessione, *vt est in iure*, [c] come tiene espressamente Ledesma, Armilla, [d] Soto, [e] e Rodriguez, [f] e tutti lo dicono communemente, e per essere parere di tutti non racconto più Autori.

[a] Inno. in c. quoniam multos.
[b] in c. quod praecessor. 11. q. 3. No. a.
[c] c. cum voluntate. de sen. excom.
[d] Arm. vbi sup.
[e] Sot. in 4. sen. d. 22. q. 1. art. 4. pag. 951. b.
[f] F. M. Rod. 1. 10. c. 82. col. & n. 33.

CASO XCV.

D. Se la scommunica può essere sospesa.

R. Che se bene la scommunica non può veramente essere sospesa, tuttauia nessuna cosa impedisce, che se ne dia l'assolutione *ad certum, vel incertum tempus*, il qual fornito qualsi voglia, rimane vn'altra volta *ipso iure* scommunicato, sotto le medesime monitioni, e solennità con le quali la prima scommunica fu posta, e questa assolutione è quella che communemente il vulgo chiama *ad reincidentiam. hac omnia habentur in iure*. [g] & è ancora dottrina di Ledesma, [h] e del Dottore Rodrigo di Lorenzana. [i] Quello, che qui si deue notare è, che'l Confessore non può dare assolutione *ad cautelam*, fin'a tanto tempo regolarmente parlando, perche per virtù di Bolle, o Confessionarij non può regolarmente parlando assoluere *ad reincidentiam*. saluo se gliene fusse dato licentia. Vero è, che se bene vn giubileo non gliene dia licentia, nondimeno è opinione d'huomini dotti, che può assoluere dalla scommunica *ad reincidentiam* nel tempo del giubileo, accioche si possa guadagnare, è questo nel foro della conscientia dando sicurtà, o pegno, o giuramento, che subito, che possa, hà da soddisfare alla parte, e non ricaderà questo tale nella scommunica. ancorche non habbia soddisfatto alla parte fin'all'essere negligente in pagare. lo dissi nel foro della conscientia, perche parlando di questo foro il dubbio è minore; maggiore dubbio è se ve lo possa fare nel foro esteriore, e molto probabile opinione è l'affermatiua a fine di guadagnare il giubileo, e questo no, fin che sia negligente in pagare alla parte, ma finche si confessi, e communichi, e faccia le diligentie, che si deuono fare per guadagnare il giubileo, e ciò compito subito ricade nella scommunica nel foro esteriore, ma non già nell'interiore, se non fusse negligente in pagare, perche se così non fusse, seguirebbe, che molti per essere scommunicati rimarrebbono senza poterlo guadagnare, ancorche facessero interiormente, & esteriormente quanto possono,

[g] in cap. veniens il 2. de test. lib. et in c. apostolica.
[h] Ledes. in sum. de panit. sacra. diff. 15. col. 1055.
[i] Loren. en el compendio de los casos ordin. c. 47 fol. 44.

no, come se fussero scommunicati nominatamente non potrebbono *in diuinis* communicare con gli altri Christiani, & il Curato potrebbe loro prohibire l'entrata della Chiesa, e così non potrebbono guadagnare il giubileo, il qual richiede, che vadino a visitare le Chiese per farui oratione, e communicarsi. per tanto in virtù del giubileo, affine di guadagnarlo concedendo Sua Santità il principale, che è l'assolutione *ad reincidentiam*, come habbiamo dichiarato nel foro della conscientia, si concede loro il necessario per questo fine, che è l'assolutione dalla scommunica nel foro esteriore; e così dice Cordoua [a] seguito da Rodriguez. [b]

[a] Cordu. in sum de casibus. q. 10.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 84. concl. 1. & nu. 2.

Finalmente per qllo, che di sopra è detto si deue sapere, che se bene nõ gli si è data licentia dal giubileo è opinione è d'huomini dotti, che'l Confessore può assoluere dalla scommunica *ad reincidentiam* nel tempo del giubileo, accioche si possa guadagnare, e questo nel foro della conscientia solamente, &c.

È necessario sapere. Prima, che significano quelle parole, cioè nel foro della conscientia, quando si pongono in alcun giubileo, e priuilegio.

Secondo, che cosa sia quello, che operano, il che è bene a sapere, perche molte volte si pongono in questa Somma. Quanto al primo nota, che assoluere nel foro della conscientia è esercitare potestà con priuilegij, conceduta ad vtile delle anime: accioche vaglia appresso Dio, e non appresso la Chiesa: come mostra Couarruuia. [c] e posto, che questa assolutione si faccia, vedendola alcuno, non perciò è fatta nel foro della conscientia: perche è fatta senza strepito, ne è fatta per leuare via con essa la ragione del terzo; ma accioche l'anima legata co'legami della scommunica, sia sciolta, e liberata appresso Iddio. e posto ancora, che questa assolutione si faccia in presentia di molti, tuttauia si dicono essere fatte queste assolutioni nel foro della conscientia solamente, *quia ab eo, ad quod actio tendit, sumit speciem*. e similmente, perche così fatte assolutioni, confessioni, & vsi di priuilegij sono solamente ordinati per il bene delle anime, per tanto da esso deuono essere nominate, & in esso fatte. e così per somiglianti confessioni, & assolutioni non si toglie la ragione del terzo; come di sopra è detto. può senza fallo l'offeso domandare in giuditio a gli assoluti il suo interesso; cioè, il danno. perche in quanto a questo, non vagliano le dette confessioni, & assolutioni. e questo è certissimo: come mostra Couarruuia, [d] e lo dice Rodriguez. [e]

[c] Cou. in c. alma mat. 1. p. §. 11 n. 6.

È parimente si deue notare, che vna cosa è l'essere vn priuilegio conceduto nel foro della conscientia solamente, & altra l'essere conceduto nel foro della penitentia. e così quando ciò si concede nel foro della conscientia solamente, lo possono fare li Sacerdoti, e quelli, che non sono Sacerdoti. e così l'assolutione dalla scommunica, o censura nel foro della conscientia solamente può essere data da i Sacerdoti, e da quelli, che non sono Sacerdoti, e può essere data fuori del sacramento. ma quando è conceduto nel foro della penitentia a' soli Confessori Sacerdoti è conceduto. e così non può essere fatta fuori del sacramento, come mostra Nauarro, [f] Siluestro, [g] e Rodriguez. [h] Vero è con tutto ciò, che se l'assolutione nel foro della conscientia si commanda, che

[d] Cou. in c. alma mat. in 6 p. principa. §. 11. & 16.
[e] F. M Rodr. 1. to 99. regul. q. 61. ar. 10.
[f] Nauar. in sum. ca. 27. nu. 41.
[g] Sylu. absolu. 4. 1.
[h] F. M. Rodr. vbi sup.

sia fatta da' Sacerdoti Confessori, non può essere fatta in alcuna maniera da coloro, che non sono Sacerdoti: e tale assolutione non può essere fatta per virtù del detto privilegio da altri, che da' Sacerdoti Confessori legitimamente presentati, questo è quanto al primo, quanto al secondo; cioè, che cosa operi l'assolutione nel foro della conscientia solamente; dico, che l'assoluto nel foro della conscientia solamente dalla scommunica; si deue così portare, come se fusse stato scommunicato nel foro esteriore inualida, & ingiustamente. il qual come si habbia da portare nel foro esteriore, l'insegna distesamente Soto,[a] Nauarro,[b] e Couarruuia,[c] & Adriano, Medina, e molti altri. il qual se celebrasse publicamente, e con scandolo; nel foro interiore non rimarrebbe irregolare: poiche in esso è libero dalla scommunica: & il sapersi publicamente tal fatto, e lo scandolo non sono cagione giuridica, onde quel tale diuenga irregolare; e l'irregolarità non si contrahe, se non per li casi espressi ne' Canoni. Vero è, che nel foro esteriore sarà giudicato irregolare, stando *in Iuris rigore*. finalmente dico concludendo, che l'assoluto nel foro della conscientia solamente, si deue portare, e tenere, come se inualidamente, e nullamente, & ingiustamente fusse stato scommunicato: come dice espressamente Rodriguez:[d] e come parimente è stato molto ben trattato nella conclusione quarta del caso 59. trattando della scommunica ingiusta dalla parte della cagione, e giusta dalla parte della legge. veggasi.

[a] *Sot. in 4. sentẽ. d. 22. q. 1. ar. 3.*
[b] *Nau. vbi sup. n. 3. & 18.*
[c] *Cou. in c. alma mat. 1. p. §. 9. n. 5. concl. 4.*
[d] *F. M. Rodr. vbi sup.*

Parimente per questo caso è buono quello, che è detto nel caso 33. del c. dell'assolutione nella 1. par. doue è detto, che di tre maniere è l'assolutione dalla scommunica *ad cautelam*. delle quali vna è quella, che è stata posta in questo caso: e parimente si disse, se'l Confessore possa dar l'assolutione in questa guisa.

CASO XCVI.

D. Se vn Sacerdote stesse dicendo Messa, & entrasse nella Chiesa vno scommunicato di quelle due maniere, che il Concilio di Costanza vuole, che siano schiuati, cioè quelli, che sono nominatamente dichiarati per tali, e quelli, che sono manifesti percussori de' Cherici: che si deue fare all'hora?

R. Che coloro, che stanno in Chiesa, sono obbligati ad vscirne, ouero a cacciarlo fuori, & il Sacerdote è obbligato a cessare, fin tanto, che egli se ne esca: e se non vuole vscire, si deue cacciarnelo per forza; ma senza scandolo, o ferita, e posto, che in nessuna maniera egli volesse vscirne, se non fusse cominciato il Canone, del tutto si deue lasciare la celebratione della Messa, & ancora di più secondo, che mostra Innocentio,[e] se non fusse cominciata la consacratione, si deue cessare in ogni modo. perche quiui comincia il sacrifitio, ouero cominciando a dire, *qui pridie, quam pateretur*. perche pare, che quiui si incominci la consacratione, e queste parole sono prossime ad essa: come dice Rodriguez.[f] ma se già è fatta la consacratione, necessariamẽte si deue andare auanti, fino che sia cõpita. pche più forte precetto è q̃llo della integrità del sacramento, che non è quello del cacciare fuori gli scommunicati. e rimanendo il Sacerdote solo, con vn ministro, deuono gli altri fedeli vscire fuori: ancorche in giorno di festa, e non vi sia da vdire altra Messa, e se dopò l'hauere consumato, commodamente senza spargimẽto

[e] *Innoc super c. nuper de sent. excom.*
[f] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 82. concl. & nu. 10.*

to del proprio, ouero dell'altrui sangue, potrà essere cacciato fuori, fornisca la Messa: altrimente se ne ritorni in sagrestia; e quiui compisca quello, che li manca; cioè le orationi. concordano Soto, [a] Ledesma, [b] Armilla, [c] Rodriguez. [d]

Nota, che se il Sacerdote, che dice Messa, solamente sà, che colui, che l'ascolta è denuntiato per scommunicato, peccarà, facendolo cacciare fuori di Chiesa. perche cacciandolo l'infama. onde può dir Messa in presentia di lui: come si raccoglie da vn Decreto canonico, [e] & è commune opinione di tutti.

[a] Sot. in 4. sent. d. 22. q. 1. ar. 4. p. 949. b.
[b] Ledes. in sum. de pa nitem. sacr. diff. 10. col. 1034. c.
[c] Arm. uer. excō. n. 39.
[d] F. M. Rodr. vbi sup.
Nota.
[e] Can. c. ab homin. de sen. excom.

CASO XCVII.

D. Se'l Papa scommunicasse Pietro, nominandolo per proprio nome, ouero vffitio; se commetterà il tale, o tal delitto, e tutti coloro, che participano con esso: & io sò certo, che Pietro hà commesso tal delitto, e che altri participano con esso: io sia obbligato a schiuare Pietro, e tutti coloro, che hanno participato, e participano con esso lui.

R. Che se costoro (lasciando da parte Pietro, perche realmente è scōmunicato. e per tale io lo deuo schiuare) li quali participano con Pietro nella medesima cosa, è delitto, per il quale fu scommunicato, se bene la scommunica non fusse parimēte contra participanti, sono tuttauia scommunicati di scommunica maggiore, come è il medesimo Pietro; riseruatane similmente l'assolutione a colui, che la pose, come quella, che lega Pietro: *vt est in iure.* [f] e parimente saranno scommunicati di scommunica maggiore; ancorche non participino con esso lui nel delitto, ma in qual si voglia altra cosa, quando la scommunica comprende, e nomina coloro, che participassero con esso: supposto, che siano stati i primi, che lo schiuino.

[f] ca. nuper de sent. excom.

Ma qui si deue notare vna cosa buona, & è, che non siamo obbligati a schiuare alcuno di questi participanti in qual si voglia maniera delle due predette, dell'essere participanti; fin che essi ancora nominatamente siano scommunicati, e dichiarati per tali. e la ragione è, perche non siamo obbligati a schiuarli è, perche non sono de gli scommunicati, li quali vuole il Concilio di Constanza, che necessariamente siano schiuati. parimente nota vn'altra cosa necessaria in questa materia, per amore della quale io posi quì il presente caso; & è, che quando si publica la scommunica contra li participanti, se non sono esplicati quelli scommunicati sotto certi nomi, co' quali il participare è prohibito, la scommunica non è d'alcun'effetto. Verbi gratia, come se il giudice commandasse per scommunica maggiore, *ipso facto incurrenda*, che nessuno communichi li scommunicati di questa Città, la sentenza sarà nulla, se bene in essa esplichi, e dichiari con quelli, che sono nominatamente scommunicati, o che sono manifesti percussori di Cherici, li quali ancora per altra via, e senza questo siamo obbligati a schiuare. perche sarebbe vn generare confusione, et vn mettere lacci alle anime timorose: ma la forma della censura deue essere di tal maniera, che nessuno participi con Pietro, con Paolo, scommunicati, o almeno nominandoli per l'vffitio, ouero altra qualità manifesta, che hanno; cioè, che nessuno participi col Gouernatore: ma se dicesse, con tutti li ministri di giustitia, la sentenza sarebbe illecita. perciòche appena si possono sapere, chi siano li ministri di giustitia. Altra cosa sarebbe, se dicesse, co' Senatori, Priori, o Notarij, in caso, che si sappia qual sia il numero di essi, e quanti siano, e sia molto manifesto: osseruandosi sempre, che preceda la canonica ammonitione,

Nota 1.

contra di essi: altrimente la scommunica sarà nulla: come è detto nel caso 68. e lo risolue Soto, [a] Ledesma, [b] la Somma de' Confessori, [c] Cordoua, [d] Nauarro, [e] Armilla, [f] e Lopez. [g]

[a] Sot. vbi sup. p. 950.
[b] Ledes. vbi sup. co. um. 1037.
[c] Sum. Confes. li. 3 tit. 31 q. 122.
[d] Cordu. q. 179.
[e] Nau. cap. 27 nu. 16.
[f] Arm. uer. excom. 25.
[g] F. L. Lop. 2. p. c. 15 de descommu. p. 901. col. 1.

CASO XCVIII.

D. Se'l Vescouo nel suo Vescouado possa con sue censure di scommunica priuare vn suo suddito in qualunque parte egli si troui, che altri non possano participare con esso, che non sono suoi sudditi: & insieme, se ancora lo può priuare de' suffragij dell'altrui Vescouado? *Ratio dubij est*, perche per la scommunica non solo è priuato vno, che nō communichi con veruno; ma ancora priua gli altri, che non communichino con esso: & il Vescouo di vna Diocesi non hà autorità ne gli altri Vescouadi. adunque non può prohibire, che non si communichi con colui, che egli scommunicò.

R. Scoto tiene, che solamēte può il Papa prohibire, che si schiui lo scōmunicato in ogni luogo, ma non già il Vescouo, se non nella sua Diocesi. la contraria opinione, è la vera, che si deue schiuare in ogni luogo. perche lo schiuare in ogni luogo lo scōmunicato, non nasce immediatamēte dalla giurisdittione di colui, che scommunica, ma dall'istessa natura della scommunica; cioè, perche la Chiesa per la traditione de gli Apostoli così hà determinato: & il medesimo auuiene de' suffragij: come tiene Soto, [h] seguito da Giacomo Graffi, [i] & ancora l'afferma Nauarro. [k]

[h] Sot. 4. sent. d. 22. q. 2. ar. 2.
[i] Iacob. de Graf. à Capua en suis decis. aur. li. 4. c. 4. nu. 4.
[k] Naua. in c. inter uer. 11 q. 3. coroll. 37.

Nota, che lo scommunicato da vn Vescouo, nella cui Diocesi egli è benefitiato, parimente è priuato de' frutti de' benefitij, che hà nell'altrui Diocesi. e la ragione è, perche la Chiesa di Dio è tutta vna, dalla quale lo scommunicato vien cauato dalla scommunica: come si scriue ne' Canoni: [l] se bene ciè il contrario in colui, che è sospeso dal benefitio: come bene, e distesamente risolue Borgatio. [m]

[l] Arg. 7. q. 1. si quis presbyter. & 12. q. 5. c. praeceptū.
[m] Borgati. de irreg. & dispensatione pā 6. p. 337. n. 1.

CASO XCIX.

D. Vno del Vescouato di Osma commesse vn delitto, o furto, stando in quello di Segouia: dopo hauerlo fatto, se ne ritornò in Osma, doue li domandano, che restituisca quello, che rubò: ma non volendolo farlo, se potrà il suo Vescouo scommunicarlo fin tanto, che egli restituisca quello, che rubò nell'altrui territorio.

R. Che sì. e con questo concorda Soto. [n]

[n] Sot. in 4. sent. dis. 22. q. 2. ar. 2.

CASO C.

D. Vno stando nel Vescouado di Cartagena fece vn delitto, ouero commesse vn furto, e subito fuggendo se n'andò in vn'altro Vescouado: se dimorando nell'altrui territorio può essere dal suo Vescouo scommunicato per il delitto commesso nel suo Vescouado. perche di colui, che lo commesse in quel d'altri, già è detto nel caso passato, che lo può fare?

R. Che se bene Gabriel dica, che non so può fare; tuttauia la verità è, che lo possa; come potè nel caso passato. Per dichiaratione di che nota in ogni modo, che sarebbe il contrario, se'l Vescouo per via di statuto hauesse posta scommunica contra coloro, che commettono qualche furto. perche facendosi il furto fuori del suo territorio, non sarebbe compreso dalla scommunica chi lo facesse. ma sarebbe ben compreso se poi per scommunica li commandasse il suo Vescouo, dimorando nella sua Diocesi, che restituisca, ei non volesse restituire: & in questa maniera si deono intendere li Canoni. [o] con questo, e co'l passato caso concorda

Nota.

[o] c. vt animarum de consec. li 6.

corda

corda Ledesma, [a] Soto, [b] & è commune opinione.

[a] Ledes. in sum. de peni. sacr. diffic. 7. col. 1015. [b] Soto ubi sup.

CASO CI.

D. Se li Visitatori delle diocesi, o religioni, quando visitano, possano mettere ordini, o commandamenti con scommunica. la qual sententia di scommunica ritenga vigore, e forza; quantunque essi habbiano compito il loro officio.

R. Che sì, se la lasciano in scritto: e varrà tale scõmunica fin tanto, che dall'altro sia riuocato: secondo Soto, [c] e Ledesma. [d] Nauarro, [e] e Rodriguez, [f] dicono in apparenza contra questo, dicendo, che le censure, e scommuniche publicate ne' cõmandamenti delle visite, che non sono statuti, ma commandamenti generali, o speciali di huomini, sono scõmuniche *ab homine:* e forniscono morti essi, o fornendo il loro officio. e questo istesso io dissi nel nostro Specchio de' Curati: [g] e mi pare hora piu vero. perche, quando pongono così fatti ordini, o commandamenti sotto scõmunica, non è scommunica *a iure*. poiche per se soli non lo possono stabilire in tal tẽpo. perche se lo potessero, e lo lasciassero *in scriptis* per via di statuto; vera è l'opinione di Soto, e Ledesma. per essere all'hora commun parere di tutti, che non sono scommuniche, *ab homine, sed a iure.* per confermatione di ciò si vegga la nota del caso ottauo, del cap. delle leggi in questa seconda parte; versic. Finalmente nota.

[c] Sot. in 4. sen. d. 22. q. 2. ar. . pag. 954. a [d] Led. ubi sup. [e] Nauar. in Man. c. 27. nu. 1. [f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 74. concl. et nu. 2. [g] Esp. de curas c. 12. de las cẽsuras ecclesiast. §. 2. nu. 10.

CASO CII.

D. Se sarà valida la scommunica, che fusse posta in questa guisa, che nessuno esca del colleggio, ouero elegga, ouero faccia qualchun'altra cosa. perche pare, che si scõmunichi il collegio, il quale, come niun'altra communità può essere scommunicato; secondo, che tutti gli dottori affermano, & è ne' Canoni, [h] quãdo si scommunica semplicemente, & assolutamente. perche il peccato, è atto personale: e l'vniuersità, o communità, ouer collegio non pecca; ma pecca il particolare. onde la sententia non può essere posta se non contra li particolari inobbedienti. e parimente, perche si richiede, che la persona la quale, hà da essere scommunicata sia certa, e determinata, e non incerta, & indeterminata. e così l'vniuersità, la Città, il collegio, o cõgregatione nõ può esser scõmunicata; ancorche fusse interdetta.

R. Che è vero, che'l collegio, communità, vniuersità, non può essere scommunicata, per la ragione, che è detta. *vt est quid a persona abstratum,* ma che potrà ben esser scommunicato, *in ordine ad personas,* come è ne gli esempi posti: e ne piu, ne manco se'l giudice scommunicasse, dicendo, io scommunico tutti coloro, che furono colpeuoli in tale atto in tutta questa Communità, come è diffinito ne' Canoni. [i] e la ragione è euidente, perche già non sono scommunicati gl'innocenti, ma solamente li colpeuoli: vero è, che nessuno di costoro può essere dichiarato per scommunicato se prima non sarà citato, & ascoltato: come dice vna Glosa. [k] donde segue, che se ciascuno è colpeuole, tutta la communità sarà scommunicata. vero è tuttauia, che la scõmunica all'hora non cascherà direttamente sopra la communità, ma sopra le persone, e per cagione di esse, la cõmunità sarà scommunicata. & il medesimo si deue intendere, quãdo questa sententia fusse stata posta per modo di statuto: come tiene Ledesma, [l] Soto, [m] e Rodriguez. [n] Nota, che la sospensione *ab ingressu* eccle-

[h] c. Romana §. in vniuersitatẽ tit. nostro in 6. [i] in c. Romana eccl. [k] Gl. in cle. praeter. ver. constiterit. de praeter. [l] Ledes. in sũ. de pen. sacr. diff. 8. col. 1022. [m] Sot. in 4. sen. d. 22. q. 1. ar. 1. pag. 958. a [n] F. M. Rodr. 1. to. ca. 78. conclus. & nu. 7. Nota I.

ecclesia, si può dare contra l'vniuersità, capitolo, o conuento; come risolue Nauarro,[a] e non si potendo la suspensione porre, se non essendoui la colpa ne segue che sospeso in questo caso il capitolo solamente sono sospesi li capitolari colpeuoli, e non coloro, che non hanno colpa, come doppo Gaetano, tiene il medesimo Nauarro,[b] e Rodriguez.[c]

Finalmente nota, che le scommuniche, le quali son'intimate al capitolo, & alle persone singulari di esso, accioche obblighino, non basta, che siano intimate al Priore, & ad alcuni de' Canonici cõgregati nel luogo, doue sogliono venir a Capitolo, ma in altra parte, al che s'intende potendosi venir sicuramente al Capitolo, perche non vi essendo ciò, & essendo cosa manifesta basta, che siano intimate nella maniera predetta cõforme a quello, che risolue Felino,[d] Franco de Pauinis,[e] e Rodriguez.[f]

[a] *Nau. in sum. c.27. nu.264.*
[b] *Nau. vbi sup. nu.152*
[c] *F.M. Rodr. vbi sup.*
[d] *Fel. in c. eã de rescript. & in c. cum omnes de constit.*
[e] *Fran. de Pauinis. in tract. de offi. cap. sede vacan.*
[f] *F.M. Rodr. vbi sup. c.79. concl. & nu.21.*

CASO CIII.

D. Se colui, che è scommunicato possa esser'vn'altra volta scommunicato. perche pare, che non possa essere, essendo tuttauia in piede la scommunica passata, *quia priuatio non recipit magis, & minus*. e la scommunica, è priuatione ergo.

R. Che Melendus tẽne, che colui, che è scommunicato non può esser scommunicato vn'altra volta stando in piede la prima scommunica, si fonda nel argomento passato, e nel dire, *qui mortuus est, interfici non potest*, ma la verità è, che può esser scõmunicato vn'altra volta dal medesimo, ouero di vn'altro differente Giudice, e non solamente per nuouo peccato, ma ancora per il primo aggrauando le censure per maggiore spauento, e confusione, perche se bene non sia altro peccato in altra spetie, tuttauia quella ostinatione è degna di piu crudele, & aspro separamento, & a quello, che è stato detto nel principio della risposta, cioè che la scommunica non riceue più, ne manco, è vero *secundum se*, ma che dalla parte della cagione può vna scommunica procedere da vna cagione piu vrgente, e graue, che vn'altra. e secõdo questo la scommunica può esser reiterata, e piu separato da' suffragij della Chiesa, colui, che molte volte, è stato scõmunicato, che colui, che vna volta sola v'incorse: e così gli fà di mestiere frequentemẽte di maggior soddisfattione, per esser riconciliato alla Chiesa, come tengono espressamente Soto,[g] Flores Theologicarum,[h] la Somma de' Confessori,[i] Sant'Antonino,[k] Ledesma,[l] e San Tomaso,[m] senza molti altri.

CASO CIV.

D. Se colui, che è scommunicato con molte scommuniche, e da differenti Giudici, poiche è cosa certa, come si disse nel caso passato, che può essere, se essendo assoluto vna volta sola da vna rimane libero da tutte, ouero se può essere assoluto da vna restando le altre in piede.

R. Che se fu scommunicato da differenti Giudici, e per differenti ragioni, che assoluendolo vn Giudice non rimane libero dalle altre, e da quella si perche si come successiua-

[g] *Sot. in 4. sent. d.22. q.2. art.1.*
[h] *Fl. Theol. q. de excõ. art.4. diff. 1. du.2. col. 2.*
[i] *Sum. Cõf. de sent. excom. tit.33. q.80.*
[k] *S. Ant.3. p. tit.24. ca. 75. §.2.*
[l] *Led. vbi su. col.1024*
[m] *S. Tho in 4 d.18. q.2. ar.3. quodlib.3.*

futamente può esser scommunicato può esser ancora assoluto. il qual resterebbe assoluto se per virtù della Cruciata soddisfatta la parte se vi è fusse assoluto, perche all hora è assoluto dal sommo Giudice, che è il Papa, & il medesimo sarebbe se fusse assoluto dal medesimo Giudice, che lo teneua legato con vna, ouero con molte scommuniche, per vna, ouero differenti cagioni, perche all'hora con vna sola assolutione si fà a bastanza, se non fusse stato esplicato il contrario, o quando si domanda, o si ottiene l'assolutione d'vna sola, come risolue gentilmente Soto,[a] la Somma de' Confessori.[b] Armilla,[c] Alessandro, Ariosti,[d] Flores Theologicarum,[e] Ledesma,[f] San Tomaso,[g] e Rodriguez.[h]

E finalmente si deue notare, che lo scommunicato, per molte cagioni, e necessario, che sia assoluto dalla scommunica contratta per esse, perche se è assoluto da quella che contrasse per vna cagione non si facendo mentione delle altre non pare, che sia assoluto dalle altre scommuniche, come si verifica ne' Canoni,[i] & nell'vno, e l'altro la glosa, quindi segue, che colui, che per tre ragioni riceuette malamente li frutti d'vn certo benefitio ecclesiastico, come perche li riceuette doppo hauer contratta irregularità, e parimente, perche li riceuette hauẽdo lasciato di dire l'officio diuino per lo spatio d'vn'anno, e l'altra cagione, perche li riceuette stando asente dal benefitio, ch'era curato per lo spatio d'vn'anno, hauendo dispensato il Papa con esso per potere ritenere li detti frutti facendo di nuouo valido il titolo del benefitio, la cui collatione sarebbe stata in esso nulla per eser irregolare non si facendo alcuna mentione delle altre due cagioni, cioè di hauer lasciato per lo spatio di vn'anno le hore canoniche, e di eser stato asente vn'altr'anno non vale la detta donatione in quanto a' frutti, e così non può con buona conscientia per virtù di esa ritenere li detti frutti, il che si conferma perche la gratia surrettitia non vale, & in questo caso la cagione della donatione fu surrettitia, perche non l'hauerebbe conceduta con tanta facilità sua Santità se fusse stata informata, che egli perdette li detti frutti per tre cagioni con quanta la concedette, essendoli fatta mentione di vna sola cagione conforme a quello, che si raccoglie dall'argomento di vn testo Canonico.[k] Vero è, che'l tal benefitiato per altra strada può assicurare la sua conscientia, percioche colui, che possiede il benefitio senza alcun titolo Canonico se dal Papa è fatto di nuouo valido pare, che succeda a colui, che li fu precessore nel benefitio, & in qualunque modo, che li frutti li quali appartengono a quell'Interim, che si prouede si deuono a colui, che prima li succede, segue, che questo benefitiato il cui titolo fu fatto di nuouo valido, può riceuer li frutti, come immediato successore, perche realmente il benefitio non si prouedde fin'alla detta riualidatione, e così stette vacante, così tiene Nauarro,[l] seguito da Rodriguez.[m]

[a] *Sot. vbi sup art. 3.*
[b] *Sum. cõf. vbi sup. q. 110.*
[c] *Arm. ver. absol. n. 57.*
[d] *Ariost. li. 1. tit. 5. c. 2.*
[e] *Fl. Theol. q. de excõ ar. 4 diff 6*
[f] *Led vbi sup. diff. 17 col. 1056.*
[g] *S Tho. in 4 d. 18. q. 2. art. 5.*
[h] *F. M. Rodr. 1. 10. ca. 83. concl. 4. nu. 5.*
[i] *c. ex par. de off. ord. & c. cũ pro part. de sẽ. excom.*
[k] *Can. c. fo stulat de respon.*
[l] *Nau. lĩ. 5. cons. tit. de prebend cõ sil. 67. fol. 259.*
[m] *F. M. Rodr. vbi sup. cõcl. 5. n. 6.*

CASO CV.

D. Se vn'morto può eser scommunicato.

R. Che

R. Che Siluestro,[a] Sant'Antonino,[b] & Armilla,[c] tengono, che non può essere. Ledesma,[d] è Soto[e] dicono, che l'opinione di questi Dottori, & di tutti coloro, che dicono, che non può essere scommunicato il morto: accioche sia vera deue hauere per forza distintione, e così la dice Soto seguito da Ledesma; dicendo, che colui, che essendo viuo fù scommunicato, parimente rimane tale doppo esser morto, e che li viui nò possono communicar' con esso ne' sacrificij cômuni, ne orare per lui, che non è partecipe de' suffragij, de' quali era priuato in vita, fin'à tanto, che ne sia assoluto: finalmente dicano, che finche sia assoluto se bene sia morto in carità non può vn sacerdote dir Messa per lui, se bene altri affermano ciò, come si dirà nel caso seguente, ma tutti ad vna voce confessano, che per nessũ peccato, che haueste commesso, essendo viuo può esser' scommunicato più, perche fa di mestiere se'l peccato, o delitto per legge non haueua annessa la scômunica, l'ammonitione necessariamente per esser detto contumace; vero è, che quando vn muore contumace può esser' iscommunicato doppo morte, solamente, perche non li siano fatti li honori, ne sotterrato in sagrato, come allegãdo, altri tiene Henriquez,[f] seguito da Rodrigu.[g] ma se'l peccato che commesse in vita haueua annessa la scommunica per legge già viuendo, *ipso facto*, incorse nella scommunica, per la preuia ammonitione della legge, laquale essa legge seco induce, & all'hora si può il tal defunto dichiarare per scommunicato giuridicamête, e dire che vi sia caduto, e che è scômunicato, il che auuiene molte volte nel delitto dell'heresia, e che si dissotterrino li corpi de gl heretici, e che si abbrucino, & all'hora non è il pronuntiar' la scommunica, nella qual veramente si troua, pronuntiarla *ad terrorẽ*, come dice S. Antonin.[h] ma dichiararla, e manifestarla per il delitto passato, concordano Soto, Ledesma,[i] nota il caso seguente.

[a] Syl. verb. excom. 7.
[b] S. Anto. 3. par. tit. 24. c. 75. §. 1.
[c] Armill. verb excõ. nu. 28.
[d] Ledes. in sum. de penit. sacra diff. 8. col. 1024. concl. 6. & col. 1025. & 1026.
[e] Sot. in 4. sent. dist 22. q. 2. art. 2.
[f] Henriqu. 1. tom. lib. 3. de excõ. c. 25. nu. 7.
[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 78. concl. et nu. 1. in fin.
[h] S. Anton. ubi sup.
[i] Lede. ubi supr.

CASO CVI.

D. Dal caso passato nasce vn dubbio, & è; io sò, che Pietro defunto essendo viuo incorse in vna heresia, e la ritenne sapendo esser tale, per la quale cascò nella scommunica *ipso facto*, ma al tempo della morte si pẽtì dell'error passato di viuo cuore, come di tutti i suoi peccati, per amor di Dio, & per non hauer commodità di confessore, muor senza l'assolutione della scommunica, nella quale era caduto per l'heresia passata, se per questo tale io posso riceuere elemosina per dir messa, per l'anima sua, ouero farle dire, perche pare di sì; perche se fusse viuo io potrei communicare *in diuinis*, con esso, conciosia che nessun'altro, che io, sapeua il suo errore, ne egli era nominato, ne dichiarato per scommunicato.

R. Che non lo posso fare, secondo Soto, e Bartolomeo Ledesma, e molti altri, perche dicono, che la Chiesa sempre lo terrà per scommunicato, finche faccia con esso lui, quello che la suol fare con coloro, che muoiono scômunicati, cioè assoluerlo cô le cerimonie, che la Chiesa hà determinate a questo effetto, e facendolo prima, si partecipa con esso ne' suffragij della Chiesa, de' quali egli era priuato in vita, e così non posso dirli, ne farli dire le Messe, perche se bene è vero, che se fusse viuo io potrei communicar' con esso *in diuinis*: prima che fosse nominato per scommunicato, tuttauia per non essere di quelle due spetie di scommunicati, che vuole il Concilio di Costanza, che siano schiuati egli nô poteua communicare *in diuinis*, ne era partecipe de' suffragij della Chiesa fin' tanto, che fusse stato assoluto,

come

come è detto, ancorche con più cõtritione, & in carità morisse, come si disse nel caso passato, e lo tien Soto,[a] Ledesma, Flores Theologicar.[b] e Rodriguez,[c] il qual dice, che se questo tale fosse viuo, sarebbe tenuto di schiuare tutta la conuersatione de' fedeli *in diuinis, & extra*, perche in altra maniera haurebbe peccato contra il precetto della Chiesa, se bene Sant'Antonino, [d] seguito da Nauarro,[e] & nel Manuale [f] dal quale non si separa Couarruuia,[g] e Pietro Ledesma,[h] & Azor;[i] e Riccard.[k] tengono, che non peccarebbe il sacerdote, che le dicesse; come che alcuni di questi Dottori, dicono che peccarebbe mortalmente, come Pietro Ledesma; tuttauia dicono tutti, che se le dice per il detto defunto tal sacrificio li giouerà non solamente come impetratiuo, ma ancora come soddisfattiuo, la qual opinione io rieceuerei, e così si hà da intendere il primo punto; che non dia il sacerdote, che le dice, ad intendere al popolo, che le dica per lui, come auuertisce Nauarro:[l] secondo in caso, che'l tal scommunicato, viuendo non potesse per alcuna ragioneuol cagione, ottenner il beneficio dell'assolutione, senza esserui dal suo canto colpa, o negligentia: come parimente dice Rodriguez,[m] seguẽdo Sant'Antonino,[n] che così espressamente lo dice, percioche in tal guisa intesa questa seconda opinione ambedue sono probabile, e ciascheduna d'essa si può seguire per la grauità de' suoi Auttori. Per questo caso è buono quello che s'è detto nella terza opinione del caso 1. cap. dell'occulto in questa seconda parte.

a Sot. & Ledes. ubi sup.
b Fl. Theo. q. de ex. 3. art. 3. diffi. 5.
c F. M. Rodr. 1. to. ca. 81. concl. et nu. 11.
d S. Ant. 3. p. tit. 24. ca. 76.
e Naua. de orat. c. 19. nu. 68.
f c. 27. n. 36
g Couar. c. alma mat. 1. p. § 6. n. 4.
h Ledes. de defec. c. 6.
i Azor de instr. moralium li. 10. cap. 22. pro quibus nã missa sacrificium offerri possit offerri.
k Ri ba. in 4. distin. 18. art. 7. q. 2.
l Nau. ubi supra.
m F. M. Rodr. ubi sup.
n S. Anton. ubi sup.

CASO CVII.

D. Alfonso pẽsando di ferire Gio. Cherico, ferì Pietro, che nõ era cherico, ma se l'hauesse conosciuto nõ l'haurebbe ferito, perche teneua solo Gio. per nemico, se cascò in quella scommunica del Canone. *Siquis suadente diabolo, ratio duby est*: perche se hauesse ferito Giouanni, imbattendosi in esso con habito secolare con questa ignorantia probabile: e l'hauesse ferito per non conoscerlo, che era cherico non sarebbe caduto in scommunica, ancorche l'hauesse ferito con animo cattiuo.

R. Che è scommunicato, perche qui non è ignorantia; sapendo che chi egli ferisce è cherico, e così la detta ignorantia, non è in questo caso cagione d'alcun'atto inuoluntario, e così in nessuna maniera scusa dalla pena del Canone, come elegantemente dice San Tomaso,[o] cõ che concorda ancora Ledesma,[p] Giacomo Graffi,[q] Couarruuia,[r] e Rodriguez,[s] li quali parimente concordano; dicendo, che colui, che ferisce il secolare pensando esser cherico, nõ incorre in questa pena, perche tal pena precisamẽte si pone cõtra colui, che ferisce il cherico, ne basta la volontà, & intẽtione, senza questa attione esteriore.

Finalmente nota per questa materia, che li fanciulli, li quali contrastando si danno de' pugni, e li fratelli, che stando in casa del lor padre contrastando si dicano parole cattiuo, fino a venire alle mani regolarmente parlando non peccano mortalmente; perche la maggior parte ciò non procede da odio, ne da ira perfetta, onde se bene son' ordinati di prima tonsura, non restano tuttauia scommunicati. Io dissi regolarmente, perche alcune volte può accennar' il contrario, il che si lascia ad arbitrio dell'huomo prudente, come auuertisce Aragon,[t] Rodrigu.[u] Giacomo Graffi,[x] dice che se costoro ordinati di prima tonsura, per ancora non erano *doli capaces*, che ancora non erano vsciti di casa del lor Padre non sono scommunicati, & *ita potest procedere dictu Soti*,[y] e che se sono *doli capaces*, all'hora sarà vn' altra

o S. Tho. 2. 2. q. 76. art. 1.
p Led. ubi sup. diff. 17 col. 1062. c
q Iacob. de Graf. lib. 2. c. 45. n. 1?
r Couar. in c. alma mater, de senten-excõ 1. p. § 9-10. nu. 155
s F. M. Rodr. 1. to. cas. 80. concl. et nu. 11.
t Arag. 2. 2. q. 42. art. 4. p. 78. col. 1.
u F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 10.
x Iac. Graff. d. Capita. ensus decii sio libr. 2. c. 48. nu. 8.
y Sot. in 4. sententiarũ. q. ...

altra, *& ita procedat Nauarri*,[a] sententia, perche se possono peccare mortalmēte dicono i Canoni,[b] che parimente possono essere scommunicati, e si dice ne' medesimi Canoni,[c] il che tutto rinchiude l'opinion d'Aragon, e di Rodriguez.[d]

[a] *Nau. ca. 27. nu. 79.* [b] *c. 1. de delictis puerorum.* [c] *cap. 1. de sent. exc.* [d] *F. M. Rodr. ubi sup.*

CASO CVIII.

D. Se torna subito a ricadere nella scommunica riseruata, colui che è assoluto nell'articolo della morte per i Canoni risanando da quella infermità.

R. Che sì, e così dice il Canone,[e] che qualsiuoglia, che nell'articolo della morte fusse assoluto del tutto da qualche scommunica riseruata al superiore, e subito, che fusse risanato, e potesse, non si presentasse auanti esso: torna subito a ricadere nella medesima scommunica, come tiene il Dottor Rodrigo de Lorenzana,[f] *sed de hoc infra plenius.*

[e] *c. eos qui de sent. excom. lib. 6.*
[f] *Loren. en el compēd. de las materias canonic. en lo de desc. c. 34.*

CASO CIX.

D. Qual si chiama sententia di scōmunica *a iure, vel à iudice, vel ab homine.*

R. Che quando alcuna cosa è prohibita per modo di statuto, e vi si pone pena di scommunica, la quale per lo statuto lega il colpeuole, & i consentienti, e fautori, all'hora quella pena si chiama scommunica *à iure*, e parimente si chiama *à iure*, quādo non si pone quella pena a gl'altri, ma che colui, il quale hà podestà di far' statuti prohibisce la tale, o la tal cosa *in futuro* sotto scommunica hauendo intentione di stabilire lo statuto, qual sia sententia, o scommunica *ab homine*, si conoscerà quādo il giudice *ad tempus*, per qualche colpa futura, con animo solamente di fauorire ad alcuna persona particulare, e particulari nelle lor vite, o negotij, e questa sententia; e scommunica si chiama anco *ab homine*, o si conoscerà esser tale, quando colui che hà potere di formar statuti gli stabilisce a tempo, e non in perpetuo in odio, o fauore di alcuna, o di alcune singolare persone.

Finalmente nota, che quando li Canoni legano li fautori, che il reo & essi fautori hanno da essere assoluti da vn medesimo Giudice, questo è della Somma de' Cōfessori,[g] di Rodriguez,[h] e di Lelio Cecco.[i]

Nota.

[g] *Sum. Cōfess. libr. 3. tit. 33. cap. 16.* [h] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 74. conclus. & nu. 1.* [i] *Ceco en la sum. que hizo de los casos reser. caso 1.*

CASO CX.

D. Se il Giudice publicasse vna sententia di scommunica generalmente sopra vn furto contra coloro, che lo fecero hauēdo intentione che quella scommunica non legasse quelli, che veramente lo commessero, perche se scommunicò fù per esserne richiesto dalla parte, se coloro, che lo fecero sarāno scommunicati.

R. Che'l Giudice peccò, & è obbligato a restituirlo se per altra strada, non si può riscuotere; ma che quei tali non sono scommunicati, percioche la scommunica piglia forza dall'intentione di colui, che scommunica secondo Siluestro,[k] Panorm.[l] Angelo,[m] Armil.[n] e Tabien.[o] Nota, che Angel.[p] tiene, che sarebbe il medesimo quando il Giudice, così in generale scommunicasse, e la parte hauesse intentione, che quella scommunica non legasse coloro, che lo tolsero, o perche egli lo tolse; ancorche domandaua sopra ciò lettere di scommunica, o perche il suo volere era, che nessuno fusse scommunicato, e questo pare assai buono, perche come dice Ledesma,[q] communemēte il Giudice non hà maggior intentione di scōmunicare di quella, che tenga la persona ad instantia della quale egli da fuori la scommunica, al che contradice Tabiena, & altri con esso se non fosse, che l'intentione

[k] *Syl. uer. excomm. 2. cas. 14.* *Nota.* [l] *Panor. in c. ex parte de offic. ordinar.* [m] *Ang. excom. 1. § 16* [n] *Armill. verb. excō. nu. 15.* [o] *Tab. exc. 2. nu. 10.* [p] *Ang. ubi sup.* [q] *Ledes. in sum. de penit. sacra. diffi. 9. col. 1007.*

ne

-re del Giudice; che scommunica è quella di colui, che domanda la scōmunica fusse tutta vna, come ordinariamente suole essere, & non in altra maniera, & in tal guisa sarà molto ben la cosa conciliata.

CASO CXI.

D. Il Vescouo, o suo Vicario scōmunicò vno, se fra sei giorni non pagaua a Pietro cento ducati, che li doueua, Pietro auanti che si compissero li sei giorni li prolungò il termine dandoli altri sei giorni di più, se Pietro potè prolungare il termine, e se passati li dodici giorni non gliele pagasse cascherà l'altro nella scommunica.

R. Che molto bene li può prolongar' il termine, e che poi se bene nō glieli paga, non perciò cascherà nel la scommunica, nella quale sarebbe caduto, se non gli hauesse prolongato il termine, ma che poi se bene non glieli paghi, non cascherà in essa, come parimente io dissi nel nostro Specchio de' Curati.[a] La ragione è, perche il Giudice hebbe intentione di legare, cōforme l'intētione del creditore, secondo che si disse nel caso passato, perche la scommunica non può nascere da contratto, ma solo da sententia data, la qual ricerca giurisdittione, se non fusse stata prolongato ancor di consentimē to del Giudice il termine, perche all'hora se non paga cascherà nella scommunica compito il termine prolongato, concordano Armilla,[b] Siluestro,[c] Ledesma,[d] la Somma de' Confessori,[e] Lodouico Veja,[f] Tabiena,[g] Rodriguez,[h] Cordo.[i] quantunque molto bene io sappia, che Antonio Gomez,[k] il qual seguendo Rebuffo, & altri dice, che sarà scommunicato, & anco a questo pare, che si accosti Rodriguez,[l] perche dice, che è il più vero parere; ma è buona l'opinione di Siluestro cō gli altri: da quello, che è detto seguono due buone cose. La prima, che'l sacerdote semplice, non può assoluere dalla scommunica *ad reincidentiam*, sodisfatta la parte: ancorche la Bolla conceda, che qualunque sacerdote possa assoluere dalla scommunica soddisfatta la parte, così tiene Nauarro,[m] Cordoua,[n] Gutierrez,[o] Rodriguez[p] il che si proua, perche se bene la scommunica data ad instantia della parte si può tor via col consentimento di lei auanti, che vi s'incorra; tuttauia dopo esserui incorso non si può sospendere, ne prolongare, ne essere assoluto *ad reincidentiam*, senza consentimento del Giudice, che la pose, perche assoluere *ad reincidentiam*, appartiene alla giurisditione, e non può il patto, & accordo di coloro, che non sono Giudici darla, come si disse nelle leggi,[q] e così la parte, che è persona priuata, non può dare al sacerdote semplice giurisdittione per assoluere la scommunica *ad reincidentiam*, hauendola solamente per virtù della Bolla, per assoluere da essa assolutamente. La seconda cosa, che si deue notare, che depende da questa prima è, che se la parte, ad instantia della quale altri fù scommunicato dal suo giudice competente consentisse, che sia assoluto fin' à tanto tempo *ad reincidentiam*, & il sacerdote che perciò non hà giurisdittione, perche è semplice sacerdote, l'assoluesse per virtù della Bolla, e per virtù di questo consentimento assolutamente non sarebbe assoluto: questo è contra Gutierrez,[r] il qual dice, che Nauarro[f] lo presuppone, come vero, e si proua contra essi; perche la Bolla dice, che si faccia l'assolutione soddisfatta la parte, o vero di consentimento della parte, e la parte non diede il consenso, perciò facendosi assolutamente e così

Nota 1.

Nota 2.

[a] *Esse. de cur. cap. 11. de las censuras ecclesiasticas. §. 3. de las causas de la descomunion numero 24. verso el nono, como seguando.*
[b] *Armill. verb excō. nu. 56.*
[c] *Sylu excom. 1. n. 1.*
[d] *Lede. ubi sup. diff. 5. col. 1001. d*
[e] *Sum Confess. lib. 3. tit. 33. q. 36*
[f] *Veia Palest c. s. 47.*
[g] *Tab. exc. 7. nu. 14.*
[h] *F. M. Rodri. 1. to. ca. 85. concl 3. nu. 4.*
[i] *Cord. q. 20.*
[k] *Ant. Gomez, en la declar della bulla clauf. 10. nu. 16*
[l] *F. M. Rodr. 1. to. 79. reg. q. 61. art. 6. pag. 582. col. 3.*
[m] *Naua. c. 27. nu 14.*
[n] *Cord. ubi q. 8.*
[o] *Gutier. allegat. 19.*
[p] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 84. concl. 2. nu. 3.*
[q] *l. priuato, c. de iurisd. omniū iudicum.*
[r] *Gutier. in qq. cano. c. 3. num. 8. & 9.*
[f] *Nau. cap. 27. nu. 15.*

e così il sacerdote non lo potè dare, solamente diede la parte licenza per l'assolutione *ad reincidentiam*, la quale non poteua dare, da quello, che è detto si raccoglie, che per esser vno assoluto dalla scommunica *ad reincidentiam*, non solamente è necessario il consentimento della parte, ma ancora quel del Giudice, che scommunicò, o di colui, che ne hà l'auttorità, concorda ancora Rodriguez.[a]

[a] F.M. Rodr. ubi sup. conclus. 3. nu. 4.

CASO CXII.

D. Vn Prelato superiore priuò vn' altro Prelato inferiore della prelatura con vna sua sententia, dalla quale in tempo debito s'appellò al superior Giudice, e Prelato d'essi, se costui, che fù priuato, e che s'appellò, fra tanto scommunicasse vn suo suddito varrà la sentētia all'hora; e poi che'l Giudice supremo dichiarò l'appellatione per ingiusta.

R. Che'l suddito allhora, e da poi che'l supremo Prelato dichiarò l'appellatione per nulla, sarà scommunicato, fin che ne sia assoluto da chi tiene di ciò la podestà, e la ragione è, perche per quanto tempo giustamente egli s'appellò stando pendente l'appellatione, ritiene con buona conscientia la Prelatura, a punto come non fosse condannato, e pertanto potè fare stando pendente l'appellatione, tutte quelle cose che poteua fare auanti la condannatione, di questo caso si ricordò Alfonso de Castro.[b]

[b] Castr. de lege pœnal. l. 2. c. 3. in fin.

CASO CXIII.

D. Per vna constitutione sinodale ora vno scōmunicato: il Papa annullò quella constitutione, se questo tale rimane assoluto dalla scommunica per esser già stata tolta via dal Papa quella constitutione.

R. Che sì, se quando l'annullò disse, che quella constitutione fusse, come se non fosse stata fatta, & altrimente nò, ma che deue esserne assoluto. Siluestro;[c] parimente si noti, che se'l Papa, o altri qualsiuoglia Prelato commandasse *sub pœna excommunicationis lata sententia*. Che nessuno scriua lettere alla tale, o tal persona, o a nessuna persona sopra certo caso, se vno le scrisse, e non peruennero le carte in mano a chi egli le inuiaua, non è scommunicato, ma sarà scommunicato peruenendoui, perche così fatte parole si deuono intendere con l'effetto, cioè che vengano in mano di colui, a cui si mandano, perche non basta mandarle, si come colui, che promette ad vn certo Giudice di cercare vn ladro non soddisfà, finche non lo coglie, questo è molto bē pronato da Nauarro,[d] e lo tiene per il più vero parere.

[c] Syl. uer. absol. 3. nu mc. 3.

[d] Nau. consil. lib. 5. tit. de sent. exc. consil. 60. p. 628.

CASO CXIV.

D. Se'l Vescouo commandasse per scommunica, che chi sapesse il tale, o tal delitto lo denuntij, se colui, che lo sà; sarà prima obbligato a fare la correttion fraterna.

R. Che sì, perche così s'intendono simiglianti precetti, e se nō vuole soddisfare potendo, e lo può prouare, sarà obbligato a manifestarlo al Vescouo, ma non già alla parte offesa, percioche sarebbe questo vn far nascere odij, come risolue Armilla,[e] e se non lo può prouare parimente secondo essa Somma Armilla,[f] sarà obbligato a dirlo al Vescouo, o Prelato in segreto, come a Padre, se egli è tale, che possa giouare, & il medesimo tiene Nauarro,[g] & è ben fatto, ancorche Lopez[h] dica, che non è obbligato saluo miglior giuditio, perche secondo gli Giuristi le pene si deeno ristriguere, e le pene, quali sono le censure, pare che non eccedano i loro casi,

[e] Armill. verb. excō. nu. 11.

[f] Armill. verb. accusar. nu. 29. & ubi sup.

[g] Nau. c. 17. nu. 134.

[h] F.L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 10. q. 3.

casi, percioche qui si parla del solo caso, nel quale la sententia del Giudice commanda, che sia denuntiato il furto, il che s'intende con denuntia giuditiale, e tale, che nel foro esteriore possa esser costretto il ladro a risare il danno al dãneggiato.

Nota. Ma nota secondo Armilla, che se alhora non potendolo prouare il Vescouo li commandasse per scommunica, che lo proui, o che lo dica auãti la correttione fraterna, nõ si deue obbedire, percioche quella sententia contiene errore intollerabile, & il medesimo tiene Cordoua,[a] Nau.[b] Rodrig.[c] se non fusse secõdo Nauarro,[d] il negotio di fede, *in quo etiã hæretici occulti sunt denuntiandi*: ma dice Armilla, che se potendolo prouare li commandasse, che lo proui a sue spese, a che non è obbligato sarà questa sententia ingiusta, e che con tutto ciò lo legherà; perche dice, che quando la sententia è nulla non lega, come lega quando è ingiusta, *nam sententia pastoris iusta, vel iniusta timenda est*, ma se la sententia ingiusta leghi, o nò. è stato assai ben dichiarato nel caso 58. e 59.

[a] Cord. q. 173. casu 5.
[b] Nauar. in sum. c. 17. nu. 50.
[c] F. M Rodr. 1. to. ca. 79. concl. et nu. 12.
[d] Nau. c. 17 nu. 134.

CASO LXV.

D. Vno diede vn vaso di veleno ad vn cherico per ammazzarlo cõ esso, senza farli forza nel darglielo, ma per inganno. Il cherico senza auuedersi quello, che era lo beuette, prima che 'l cherico lo beuesse, o morisse gl'increbbe veramẽte da douero d'hauerlo fatto, domãdando perdonanza a Dio, del suo peccato, in effetto morì il cherico, essẽdone stata cagione si fatta beuanda, se chi glie la diede è scommunicato per q̃l Canone, *Si quis suadente Diabolo*?

R. Che qui sono due opinioni. La prima dice, che quanto a Dio costui non è scommunicato ancorche sia in quãto alla presuntione della Chiesa. perche la Chiesa non giudica dell'interiore. Giosef Angles,[e] la tiene. La seconda è di F. Luigi Vega Palestrello,[f] il qual dice, che rimane scõmunicato. e lo proua cõ assai ragioni. questa seconda opinione non mi par cattiua, pche è la piu sicura per la conscienza, e così nel foro della cõscienza deue essere giudicato per scommunicato, se bene la prima, come molto probabile, principalmente trattandosi nel foro esteriore, è tenuta ancora da Rodrig.[g] dicendo, che rimane irregolare, ma non già scõmunicato, poiche non fece violenza al detto sacerdote, ma alla natura di lui: il contrario di che si deue dire se per forza li fece pigliare il detto veleno, percioche in questo caso fece violenza alla persona ecclesiastica. e così resta scommunicato, e dice, che ciò fu risposto da principali Dottori, e Maestri dell'Vniuersità di Salamanca, e questa ragione mi pare molto potente.

[e] Angl. lib. 2 sen. d. 37. q. 2. p. 263.
[f] Palest. en sus casos, caso 46.
[g] F. M. Rodr. 2. to. ca. 85. conc. et nu. 3. & c. 168. concl. & nu. 1.

CASO CXVI.

D. Se possiamo fare partecipi de' suffragij della Chiesa gli scommunicati occulti, che per altro nome si chiamano tollerati, perche par che si, perche come è detto in molti casi di questo capitolo possiamo communicare con essi ne' diuini offitij.

R. Che nò. perche se bene è vero, che possiamo communicar con essi ne' diuini offitij, tuttauia non li possiamo far partecipi d'essi, perche ne sono esclusi, e la ragione è chiara, perche se li potessimo far partecipi d'essi in qual pena incorrerebbono gli scommunicati occulti? perche il Concilio di Costanza non li fauorisce in cosa alcuna, ma solo fauorisse alle conscientie timorose de' fedeli.

CASO CXVII.

D. Se per essere il Creditore scommunicato, può il Debitore prolungar la paga non pagandolo fin che egli è scommunicato?

R. Che non può prolongarla, ma è obbligato a pagarlo, potédo, ancorche sia scommunicato, e questo dicono Conar.[a] Sil.[b] Gio. Maggiore,[c] e molti altri seguiti da Rodr.[d] esser la opinion piu vera contra alcuni giuristi, che affermano, che lo può fare, e pensano esser questo parere vero, ma non vi è dubbio, che egli è obbligato a darli quello, che li deue quanto prima puo, cõciosiache può lecitamente communicar con esso, & ancor che sia nominatamẽte scõmunicato non rimane tuttania libero dal pagarlo, perche quantunque colui, che promesse, o giurò di darli certa quantità libera, e voluntariamente s'obbligò a questo, tuttauia dopò hauer fatto la detta promessa è in obbligo di compirla così conforme alla legge diuina, e naturale, come è obbligato quello, che deue ad vno per via di prestanza, come tiene Siluestro;[e] e la ragione detta di sopra doueua essere veduta, & auertita da Medina[f] per nõ dire, che per la scommunica del creditore, nõ rimane scusato il debitore di restituire le cose, che si deono per legge naturale, e diuina, ma resta libero da pagare quelle, che sono douute per ragione di promessa, o giuramento.

[a] *Cou. regula pecca. 1. p. relect. §. 9. nu. 8.*
[b] *Syl. verb. excom. 5. q. 21.*
[c] *Mayor in 4. sen. d. 18. q. 4.*
[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 74. concl. et nu. 5.*
[e] *Syluest. vbi sup.*
[f] *Med. de restit. q. 3. causa 9.*

CASO CXVIII.

D. Supposto, che la moglie secondo Lopez,[g] possa lecitamente per se nascondere la metà de' beni di guadagno quando suo marito durante il matrimonio hauesse perduti tutti li beni acquistati, douendo esserli sequestrati per hauer cõmesso qualche delitto di quelli, che portano seco annessa questa pena, ancorche ella non habbia portato con la dote de beni parafernali, e quando il medesimo marito nasconde li suoi beni perche teme, che li deuano esser sequestrati per il delitto da lui commesso, se la moglie, che sa il nascondimento d'essi sia obligata a manifestarla, essendone richiesta, per censure, o giuramenti dal Giudice.

R. Che ella non è a ciò obbligata, perche secõdo Nauarro[h] la moglie è in questo persona priuileggiata, che non può essere constretta.

Nota a questo proposito prima, che quando li beni del marito hanno da esser venduti per pagare li debiti del marito ad altri creditori mã co priuilegiati, all'hora la moglie può cauare, e domandar la dote, ancorche se li beni di guadagno acquistati, e moltiplicati durante il matrimonio hãno da esser venduti da' ministri di giustitia, per pagare li debiti fatti dal marito durãte il matrimonio, ella non nè può guardar per se stessa segretamente la metà, perche li debiti fatti dal marito durante il matrimonio deuono essere pagati dalla massa di tali beni communi, perche così è commãdato in vna legge,[i] che la donna della sua metà de' beni di guadagno è obbligata a pagar la metà de' debiti fatti durante il matrimonio, il che non sarà come s'è detto nel caso 15. del c. che tratta del furto, quando furono fatti auanti il matrimonio, per ciò che così è determinato dalla predetta legge medesima, la onde se la donna teme d'hauer a perder la sua metà *videtur tuta conscientia posse eam occultare ne indebitis viri sui ante matrimonium contractis persoluendis insumatur.*

Secondo, che quando li beni mobili han da esser sequestrati, per il delitto del marito, all'hora può la donna

[g] *F. L. Lop. 2. par. instr. consc. c. 11. q. 1.*
[h] *Nau. in sum. ca. 25. nu. 51.*
[i] *Lib. 3. fori Hisp. l. 14. tit. 20.*

donna nascondere de' detti beni mobili tutti quelli, che li sono necessarij per l'vso della casa, senza li quali non può trapassar la vita, come il letto, la tauola, e le altre massaritie, che sono necessarie per viuere, perche secondo le leggi del Regno, come si ricordò Vgo di Celso,[a] è prohibito, che sia fatta essecutione in quei mobili, che sono del tutto necessarij per il seruitio della casa, adunque quando la donna teme di douer esser spogliata dal Giudice aspro, e troppo rigoroso di queste cose contra la legge, non fa mal alcuno, se nascondendole al Giudice Tiranno le riserba per se. laonde in tutti questi casi in questo, & in altri simiglianti, ne' quali scusiamo da colpa mortale li detti nascondimenti, ancora pronuntiamo per liberi dalla censura, che contra coloro, che fanno ciò, perche non è pronuntiata se non contra quelli, che illecita, e mortalmente le celano, e nascondano, come espressamente tiene Lopez,[b] e Rodriguez.[c]

[a] Celso en su Repertorio de leyes, verb. se questrũ, et verb. executio.

[b] F. L. Lop. vbi sup.

[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 100. concl. 12. & n. 13.

CASO CXIX.

D. Vno commesse vn delitto, per il quale gli hanno da esser sequestrati tutti li suoi beni, se sua moglie figliuole, e parenti siano obbligati a manifestar il luogo, doue egli, ouer essi li nascosero, che fu in vn monasterio, ouero in altra parte, come suole auuenire, & il medesimo coloro, che lo sanno essendo stato posta scommunica contra chi lo fece, e lo sà, e non lo manifesta.

R. Che se tutti li beni nascosti appartengono alla ricompensa della dote, o ad altro debito douuto per altro contratto senza dubbio non son obbligati a manifestare li beni da lor nascosti, ma sarebbono obbligati se non son necessarij per la ricompensa de' debiti, come dice Nauarro,[d] e Lopez.[e]

Nota, che la moglie, e li descendenti, che non sono obbligati a giurar contra suo marito, e parenti nõ sono obbligati a rispondere a quello, che si commanda nelle scommuniche, come dice Nauarro,[f] Cordoua,[g] il che procede quando il superiore vuole procedere criminalmente, perche se vuole procedere ciuilmente non potendo dalla manifestatione seguire alcun danno credono li detti padri, che li tali saranno obbligati a rispondere alle scommuniche, percioche non è obbligato vno a far beni temporali ad vn'altro con sua perdita, come dice Angelo,[h] e per conseguente, è scusato il Vassallo dal manifestar quello, che sà contra il patrone per la perdita, che quindi può risoluere, e per perfetta intelligentia di questa dottrina si deue notare, che gl'Ascendenti per linea retta non possono esser constretti ad essere testimonij per se, o contra se, nelle cause criminali, come è determinato ne' Canoni;[i] ne può altri esser sforzato a testificar contra suo Suocero, ne il Suocero, contra il Genero; ne il Figliastro, contra suo Padrigno; ne'l Padrigno, contra suo Figliastro; ne'l Zio, contra suo Nipoti, ne contra li figliuoli d'essi, ne contra suo fratello, o sorella; ne'l Marito, contra la Moglie, ne la Moglie, contra il Marito; ne lo schiano libero, contra chi li diede la libertà, come riferisce, e proua Angelo,[k] & ancora nelle cause ciuili non son' obbligati a testificar' essendoui altri, co' quali si può

[d] Nau. c. 17 nu. 134. 135.

[e] F. L. Lop. vbi sup. ca. 11. q. 1. Nota 1.

[f] Nau. c. 27 nu. 28. & in ca. inter ver. n. 808.

[g] Cord. caso 64. circa fin. verso el 7. caso &c.

[h] Ang. ver. fam. nu. 7.

[i] q. 3. c. itẽ in leg. Iul.

[k] Ang. ver. denuntia. nu. 3.

si può verificare la verità, come dice Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. 1. to. ca. 79 concl. et nu. 4. y en el tratado indic. c. 7. num. 13.

CASO CXX.

D. Se'l Vescouo sotto pena di scōmunica, commanda a Pietro, che li renda il suo libro se non lo facendo sarà scommunicato.

R. Che Siluestro dice in questo caso, che vale la sententia, perche deue domandar al superior l'assolutione, e che colui, che participa con esso casca in scommunica minore, vedi Siluestro,[b] ma io dico con Lopez,[c] che in dubbio se'l Vescouo hà ragione di domandargielo, che la cosa stà come dice Silu. cōuien sapere, che se dando non obbedisce almanco quanto nel foro esteriore la scommunica non non sarebbe inualida, perche in dubbio la sententia del Pastore giusta, ouero ingiusta deue esser temuta, ma se tutti sanno, che'l tal precetto del Vescouo, è ingiusto, perche a tutti è manifesto, che egli domanda l'altrui, o lo vuole ingiustamente vsurpare non deue esser temuta la sententia nel foro esteriore: si come non vale secondo Siluestro, e Soto, se fusse posta scommunica, per il debito, che a tutti è chiaro esser stato pagato.

[b] Sylu. ver. correctio. 4. 9. & denūtia. nu. 4.

[c] F. L. Lop. 2. p. instr. consc. c. 12. q. 4.

CASO CXXI.

D. Supposto secondo tutti li Dottori, che se dal rubare vna cosa picciola segue notabil danno, a colui, di cui era cotal furto, fu colpa mortale, se ad vn Calzolaio, ouer ad vn Sarto fusse rubata la lesina, ouer' l'ago, & ad vn Notaio la penna, e nessuno d'essi n'hauesse altra d'adoperare, per la qual cagione non lauorarono 3, o 4. giorni, se il tal Sarto, Calzolaio, o Notaio cauassero scōmuniche per il furto fatto loro, se sarà compreso colui, che la tolse, se non restituisce tutto quello, che lasciarano di guadagnare in quei tre, o quattro giorni: poiche realmente, chi rubò l'ago, o la penna, è tenuto restituirli loro sotto peccato mortale.

R. Che parere d'huomini dotti, è stato, che sarà compreso dalla scommunica se non lo fa, la ragione, che ne rendeuano era, perche la scommunica fu data per furto, e quello, è furto *respectu valoris operarum, verbi gratia, quatuor argenteorum, si quidē est iniustitia, igitur in aliqua spetie erit non rapinæ ergo furti*. ma lasciando questo parere, la vera opinione è, che costui non è compreso dalla scommunica, ancorche non lo faccia, e sia come veramēte è obbligato a restituire tutto quello, che lasciaranno di guadagnare in tutti quei giorni. e la ragione è, perche la scommunica fu data per il furto, e furto non è tutto il danno, che viene ad vno, e perche realmente parlando non è propriamente furto quantunque Siluestro[d] tenga, che ciò sia propria, e veramente non occorre, che in questa guisa sia ampliata la scommunica. onde lo comprende se bene vi sia peccato per l'ingiustitia, e sia obbligato a restituire questo danno, come è detto; di questa opinione è Lopez,[e] Nauarra,[f] Nauarro,[g] il qual cita ancora Soto,[h] esser di questa opinione, come è veramente, e parimente la tiene Aragon,[i] e Rodriguez,[k] & Orellana,[l] e Bannes,[m] il qual dice queste parole, d'onde si può rettamente inferire, che egli è di questa opinione, *Non erit hoc peccatum mortale intra spetiem furti, quia proximus non læditur directè in temporalibus, per illud furtū nisi leuiter*.

Vnde

[d] Syl. furtum.

[e] Lop. 1. to. instr. cōsc. c. 93.

[f] Nau. 2 to. moresti li. 3. c. 1. n. 43. 44.

[g] Nau. c. 17 nu. 3 b

[h] Sot. lib. 5. de iust. & iu. q. 2. ar. 3

[i] Arag. 2. 2. q. 66. ar. 6.

[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 47 concl. et nu. 4.

[l] Orell. in script. 2. 2. q. 66. ar. 6.

[m] Ban. de iust. & iu. in eadē q. & art. p. 403. col. 2.

vnde neque ipse fur condẽnabitur pœna furti notabilis, tenebitur tamen ad restitutionem de damno dato, & lucro cessante, quia peccauit contra iustitiã impediendo lucrum proximi, vt dictũ est supra.

CASO CXXII.

D. Se la scommunica data per esser stata destrutta vna vigna comprende coloro, che ne presero poca quantità, non sapendo, che altri facessero il medesimo, anzi cõ ignorantia pensando, che altri non lo facessero, presero questa prima cosa.

[a] Nau. vbi sup. nu. 61.

R. Nauarra [a] pone due opinioni, come appresso di lui può vedere il Lettore: la prima dice, che è di Nauarro negatiua: la seconda di Soto affermatiua, ma egli distingue; dicendo, *nisi secus lectori videatur*, che quãdo col furto, che fecero ciascheduno da per se tutto insieme non fù danno notabile, per colui di chi era la Vigna per non arriuare tutto insieme a peccato mortale, che non ne saranno compresi; ma che saranno compresi, quando si fornì di dar perfettione al danno notabile; con quello, che ciascuno per stesso rubò; ancorche fusse poco quello, che rubò, di maniera, che se tutto quello fusse stato rubato insieme in vna volta fasse stato colpa mortale, v.g. il furto, che arriua a quattro reali, ò vero secondo il medesimo Nauarra à cinque è colpa mortale, se'l furto, che tutti costoro fecero non arriuò a questa somma, chi non restituisce il suo poco non sarà compreso della scommunica, ma se cõ l'assai di qual si uoglia d'essi si arriuò a questa quantità, e lo seppe, che ne sarà cõpreso se co'l restituire si rimedia al danno notabile, altrimente nò: se col restituire non vi si rimedia. E con questo pare, che dichiari le opinioni, le quali dice essere contrarie. Altre cose buone egli apporta a questo proposito, *& pro nunc hæc satis*: perche pare buona opinione, e se ne trattò nel caso 1. del capitolo de' furti.

Nota.

Ma in ogni modo nota, che se vno per qualche necessità notabile, come di fame, o di sete (perche quello, che è detto di sopra s'intenda senza essa) pigliasse questa poca quantità, ne all'hora, ne dopo hauer saputo il danno peccherebbe mortalmente, non restituendo il tolto. Onde nella scrittura cosi scriue Moisè; *Ingressus vineam proximi, comede vuas, quantum tibi placuerit, & Matthæus ait, Christus approbasse videtur, quod eius discipuli per sata incedentes, esurientes spicas euellerent, & manducarent:* come anco si legge ne' Canoni. [b] Quanto è detto, e di Medina, [c] e di Nauarra. [d]

Deut. 25. Matt. 12.
[b] c. discip. de consecr. d. 5. 42. d. c. 1. 12. q. 1. 23. quæst. 7. quod. ads. 47. dist. sicut hi.
[c] Medi. de restit. q. 3. causa. 1.
[d] Naua. 1. to. resti. lib. 2. c. 1. num. 49.

CASO CXXIII.

D. Presupposto, che colui, il quale ferì chi era ordinato *inuitus coactione absoluta*, non rimane scommunicato per quel Canone, *Si quis suadente diabolo*. perche quel tale non riceuette il carattere, *vt est in iure*; se colui, che ferisce chi fù ordinato non di questa maniera, ma *inuitus coactione conditionali*, rimarrà scommunicato?

[e] S. Ant. 3. p. tit. 24. ca. 1. in fin.

R. Che Sant'Antonino, [e] e Gioan. de Lignano tengono, che se dopo l'essersi ordinato non ratifica espressamente, o tacitamente gli ordini riceuuti, non cascherà chi lo ferisce nella guisa, che è detto in quel Canone, & è buona opinione.

Nota 1.

Nota, che chi ferisce vno, il quale s'ordinò senza essere battezzato, nõ sarà compreso da quel Canone: perche non hauendo battesimo, l'ordine non impresse carattere.

Nota 2.

Nota, che chi ferisce nella guisa, che è detto vn cherico scommunicato; sarà parimente compreso dalla scommunica. Sant'Antonino. [a]

a S. Anto. vbi sup.

Nota 3.

Similmente nota per questo caso, che se vno ferendo vn cherico in qualche parte; come nella strada, piazza, ouero altro luogo, lo condusse dandoli delle bastonate per qualsiuoglia di questi luoghi, con vn'impeto, che se tutte quelle bastonate, o quei colpi, li quali io presuppongo esser molti; furono, *simul vno actu*, non sarà più d'vna scommunica quella, doue stà chi lo ferì, *Verum si diuersis insultibus, & sic diuerso tempore, & impetu percussiones reiterarentur*, all'hora sarà legato da tante sententie, quante saranno state le persone, *vt est in iure*, [b] come ancora dice Giacomo Graffi. [c]

b 31. q. 1. quomodo C. de seru. fug. l. quicunque.

c Iacob. de Graf. à Capua lib. 2. c. 49. n. 34.

CASO CXXIV.

D. In vna religione vn Prelato prohibì a' suoi sudditi vn caso sotto scommunica, *ipso facto incurrenda*. Vno d'essi stando fuori della clausura, e circuito del conuento, commesse quel peccato, se cascò nella scommunica: perche pare di nò: conciosiache se fusse cherico secolare, & il Vescouo hauesse vietato quel caso con la medesima censura, per qualche statuto, se lo commettesse fuori del suo Vescouado, non sarebbe compreso dalla scommunica: per peccare nell'altrui territorio, come dice Sant'Antonino, [d] & il medesimo secondo, che dicono alcuni, e bene; ancorche non fusse fuori del territorio: ma in vn luogo esente, come in vn monasterio di Frati Mendicanti.

d S. Ant. 3. p. tit. 34. §. 1.

R. Che se bene tutto questo è vero; nondimeno vero ancora è, che il tal religioso caderà nella detta scommunica. E la ragione è assai chiara: perche li religiosi sudditi fuori del contorno del luogo, doue habitano, e fuori della loro clausura sono legati con le sententie de' loro Prelati, e sono obbligati ad vbbidir loro.

Finalmente tutto il mondo serue loro per territorio: laonde in qualsiuoglia parte, che si troui, essere la persona loro suggetta: ouero per meglio dire legata; quiui si distende la podestà de' loro Prelati. S. Antonino. [e]

e S. Anton. vb sup.

CASO CXXV.

D. Il Vescouo scommunica vno: e dopo hauerlo scommunicato partecipa con esso *in crimine damnato, aut criminoso*: che è in quello, onde egli lo scommunicò, se'l Vescouo cascherà all'hora in scommunica per participare con lo scommunicato?

R. Che non solo peccherà communicando con lo scommunicato: ma ancora, che cascherà in scommunica: e non minore, ma maggiore. Questa conclusione è d'Innocentio, e d'Hostiense. E la ragione, con la quale ciò si mostra euidentemente è, perche nessun Prelato, eccetto il Papa può dispensare, che sia lecito communicare con lo scommunicato, senza cadere in questa pena.

E nota, che cascando in scommunica, come casca, che non è in quella, che egli pose: perche nessuno può scommunicare se stesso, ma quella, che ne' Canoni è posta contra li participanti *in crimine criminoso, vt patet in iure*. [f] Ledesma, [g] & Armilla, [h] Nauarro, [i] Rodriguez, [k] e Giacomo Graffi. [l]

f c. nuper. de sent. excom.

g Ledes. de penit. sacr. diffi. 11 pa. 43. d. e

h Armill. ver. exco. nu. 56.

i Naua. in sum c. 27. nu. 1.

k F. M. Rodr. 1. to. ca. 76. conclus. & nu. 2.

l Iacob. de Graf. vbi sup. lib. 4. c. 5. num. 8.

CA-

CASO CXXVI.

D. Il giudice scommunicò Pietro, essendo scommunicato Pietro, morì il Giudice: se subito, che morì, rimase Pietro libero dalla scommunica?

R. Che non rimase libero: ma fà di mestiere d'essere assoluto. La ragione è, perche la sententia della scommunica quanto all'effetto prodotto, resta in piede; ancorche se ne muoia il giudice: ma non già quanto a gli effetti, che sono per essere prodotti: percioche questo depende dalla giurisditione, la quale non rimane in piede, morto il giudice.

Nota, che quando il giudice lascia qualche scommunica per via di statuto, morto il giudice, e fornito l'vffitio; sempre rimane in piede, finche sia riuocata da altri. Armilla.[a]

[a] *Armill. verb. vbi sup. nu. 33.*

CASO CXXVII.

D. Vno ferì vn cherico, e fù così picciola la ferita, che quando l'hauesse data ad vn secolare, non sarebbe stato colpa mortale il ferirlo: se questo tale sarà compreso da quel Canone, *Si quis suadente diabolo*: supposto, che non lo fece per ingiuriarlo?

R. Che non cascherà per quel Canone in scommunica: perche non è compito sacrilegio; & il medesimo sarà se bene fusse la ferita grande, se non hebbe intentione d'ingiuriosamente ferirlo, non hà luogo questa pena: come quando si ferisce vno ignorantemente: se l'ignorantia non fusse colpeuole, & il medesimo sarà quando li ministri della giustitia, facendo far luogo in qualche parte non potendo farla in altra maniera, se non dando, e da vna parte, e dall'altra alcune bastonate con la bacchetta; come auuiene ogni giorno, senza intentione d'ingiuriare; occorresse di darne qualcheduna ad vn cherico: con questo scioglierai molti casi. Armilla.[b]

[b] *Armill. verb. excõ. 1. en las del excõ. nu. 7.*

CASO CXXVIII.

D. Vna donzella partorì secretamente d'vn giouane: e l'altro anno s'ingrauidò vn'altra volta di lui: il quale le promesse, che le darebbe la dote per maritarsi: & essendo ella grauida, egli se ne morì, e lasciò ad vn suo amico certe cose in confidenza, per darle a lei: per discarico di quello, che egli le doueua: ma costui non gliele diede, & ella hà riserbo robe del suo amico già morto: E così si caua vna scommunica contra coloro, che hanno robe del morto, ouero sanno qualche cosa d'esse: se questa donzella, e l'altro, che hà in confidenza le dette cose per darle ad essa; siano obbligati a manifestarle: e come, perche manifestandole s'infama la donzella: conciosiache si cõferma il sospetto, che vi è contra essa, che haueua che fare con quel giouane, quando era viuo?

R. Che nessuno d'essi è obbligato a manifestarle: & ella se le può lecitamente tenere per via di giusta ricompensa, fin che le paghino quello, che'l morto le lasciò nella maniera predetta; poiche glielo deue di giustitia: e non le può riscuotere per giustitia, senza maggior perdita del suo honore: e quando le pagassero intieramente quello, che'l morto le lasciò (supposto, che glielo potè dare, e lasciare) all'hora ella secretamente restituirà le dette robe a gli heredi del morto: e colui, che tiene le dette co-

cose in confidenza, non le deue manifestare, ma darle secretamente alla donzella: a cui di giustitia sono dounte. Concorda Cordoua.[a]

Nota, che secondo Rodriguez,[b] se vna donna toglie della roba del suo marito, alcuna somma in ricompensa di certo legato, che le lasciaua nel suo testamento, manco solenne, non è obbligata a restituire a' suoi heredi quello, che ella tolse in ricompensa, ne rispondere alle scommuniche, che sopra questo caso furono cauate contra coloro, che hauessero tolto qualche cosa della roba del marito, ne coloro, che sanno, che le haueua laciato nel suo testamento il detto legato; sono obbligati a rispondere alla detta scommunica: ancorche sappiano, della somma, che ella tolse in ricompensa: perche è opinione d'huomini dotti, che gli heredi ab intestato del morto, che morì con testamento manco solenne, siano obbligati in conscientia a pagare li legati, che egli lasciò nel detto testamento; conforme a quello, che apportano Couarruuia,[c] e Soto,[d] Ledesma,[e] Lopez,[f] Aragon,[g] e Rodriguez.[h]

[a] Cord. en la sum. q. 111. & q. 181.
[b] F. M. Rodri. 1. to. ca. 79. concl. et nu. 11.
[c] Coua. de testa. fol. 75 nume. 4.
[d] Sot. in 4. de iusti. & iur. q. 5. ar. tic 3.
[e] Ledes. in 2. p. 4. q. 18.
[f] F. L. Lop. 2 p. instru. consc. c. 14.
[g] Arago. 2. 2 q. 62 pa. 160. col. 1.
[h] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO CXXIX.

D. Supposto, come certo, che'l confessore deue assoluere prima il penitente della scommunica, e da qualsiuoglia altra censura ecclesiastica, che da' peccati, poiche ci priua del riceuere li sacramenti, importa molto, che si sappia il modo, che si deue tenere per assoluere da essa: e così quello, che si domanda è, quante cose siano necessarie per assoluere dalla scommunica maggiore?

R. Che quattro. Prima è il giuramento, che'l penitente hà da giurare d'vbbidir a' precetti della Chiesa, & a' suoi Prelati, e di non commettere giamai li peccati, per li quali egli è scommunicato. Questo s'intende, quando ha ferito, ouer vcciso qualche Cardinale, o Vescouo; ouer altro huomo di sì fatta sorte.

Secondo la sodisfattione, che deue fare, auanti l'essere assoluto. Intorno a che si deono cōsiderare due cose. Prima, o colui, che assolue, lo fà per podestà ordinaria, ouero per priuilegio: se per podestà ordinaria, l'assolutione vale: ancorche non soddisfacciano la parte: però pecca mortalmente, come se'l Vescouo scommunicò Pietro; perche rubò certi danari a Giouanni, e poi senza soddisfare la parte, l'assoluette, l'assolutione vale: perche sì come egli pose la scommunica, così la potè leuar via: ma però fece ingiustitia a chi si doueua dare li danari; e peccò mortalmente. Ma se l'assolue per particolar priuilegio, che è la seconda cosa, deue riguardare quello, che suona il priuilegio, & a ciò si deue hauer riguardo. Se dice, che lo può assoluere da qualsiuoglia scommunica, soddisfatta la parte, non lo deue assoluere, fin che soddisfaccia la parte: e facendo il contrario, non vale l'assolutione: ma ella varrà, se non lo dice. La seconda delle quattro cose è, che se'l penitente offerse sufficiente, e vera sodisfattione a chi egli haueua ingiuriato: se l'altro non lo volse ammettere; può molto bene essere assoluto hauendo fatto dalla sua banda quello, a che era obbligato, & era apparecchiato, per soddisfare la parte, se ella volesse. Ma se la soddisfattione è finta, e solamente in parole, come suole essere d'ordinario, non deue essere assoluto. La terza cosa, che è necessaria per assoluere dalla scommunica maggiore è, che

s'os-

s'osserui la maniera, è forma ordinata dalla Chiesa, che è la seguente. Prima dica il confessore vn Salmo de' Penitentiali, il *Miserere mei*, o qualche vn'altro: e fornito dica;

Kyrie eleyson,
Christe eleyson,
Kyrie eleison,

con questi versicoli

Vers. Saluum fac populum tuum Domine.
Resp. Deus sperantem in te.
Versic. Esto ei turris fortitudinis.
Resp. A facie inimici.
Versic. Nihil proficiat inimicus in eo.
Resp. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
Versic. Domine exaudi orationem meam.
Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, cui proprium est misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram, & hunc famulum tuum, quem excommunicationis catena constringit, miseratio tuæ pietatis absoluat. E dica appresso; *Ego te absoluo à vinculo excommunicationis, quam incurristi*, e se sono molte, *toties, quoties incurristi, & restituo te sacramentis ecclesiæ, & cõmunioni omnium fidelium in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti Amen.*

Mentre si dice il detto Salmo, deueno osseruare questa cerimonia, di percuotere le spalle del penitente con alcune picciole bacchette, o disciplina, o candella: ma ciò non si vsa con le donne; ne parimente con gli huomini: quando si confessano in luoghi publici. Nota qui, che'l dire; *Ego te absoluo est de substantia formæ.* e ciò mancando l'assolutione è nulla: ma però la forma delle parole non è determinata: perche non essendo la forma dell'assolutione della scommunica sacramentale, può chi assolue da essa vsare quelle parole, che li paiono migliori; dicendo, *Absoluo te*, ouero *Benedico te*, ouero *Restituo te vnitati, & communioni ecclesiæ.* Nota 1.

Parimente nota, che li Padri Minori possono assoluere dalla scommunica, senza osseruare la cerimonia posta di sopra nel foro della conscientia solamente: come concedette Leon X. Laonde quando a' cõfessori de' Minori, & a coloro, che godono de' loro priuilegi, come siamo noi altri, fusse commessa l'assolutione nel foro esteriore; si deue osseruare la detta cerimonia: dicendo il Salmo *Miserere mei, &c.* se commodamente si può fare: perche non obbliga d'altra maniera: come dice Nauarro,[a] e Rodriguez.[b] Nota 2.

Quarto, & vltimo, che in qualche caso particolare, quando viene vno scommunicato alla confessione, se hauendoli detto, che soddisfaccia il danno fatto alla parte; dicesse, che non può, hà da soggiugnere, che dia maleuadori sicuri, che è per pagare fra tanto tempo: ouero che si obblighi, se non può far ciò: e che ne dia giuramento: e così lo deue assoluere, e non d'altra maniera: E questo si deue seguire contra Guttier,[c] il qual dice cõ souuerchio rigore, che'l penitente nõ deue essere assoluto; fin che prima soddisfaccia alla parte: ancorche non possa, & il medesimo tiene Soto. Ma quel che è detto, è risoluto da Medina,[d] e Tabiena,[e] e bene, e dottamente da Rodriguez,[f] Armilla,[g] e Nauarra.[h]

[a] Naua. c. 26. nu. 9.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 83. concl. 7. nu. 9.
[c] Gutie. in qq. c. 3. nu. 79.
[d] Med. en la sum. lib. 2. c. 12.
[e] Tabien. verb. absolu. 3. nu. 2. & 3.
[f] F. M. Rodr. 1 to. ca. 83. nu. 1. & concl. 1. & nu. 2. et concl. 2. et n. 3.
[g] Arm. absol. nu. 48.
[h] Nau. ca. 27. nu. 12.

Nota 1. Finalmente nota; che secondo Siluestro,[a] Nauarro,[b] Angles,[c] seguiti da Rodriguez,[d] che quando la legge, ouer la bolla non commanda espressamente, che si faccia soddisfattione alla parte aggrauata, dandosi l'assolutione della scommunica; senza soddisfarli prima, potendosi fare, sarà ingiusta: ma non già nulla. Il che prouano questi Dottori; dicendo; perche ne la bolla, ne la legge la irrita.

a Syl. ver. absol. 3. §. 7. q. 10.
b Nau. vbi sup. nu. 37.
c Angles de excom.
d F. M. Rodr. vbi sup. conclus. 3. nu. 4.

Nota il caso 48. e 54. del cap. .... che trattò dell'assolutione: doue si trattò assai bene da chi si può assoluere dalla scommunica minore; e de' suoi effetti.

CASO CXXX.

D. Vn secolare sà, che a suoi pari, è prohibito disputare delle cose della fede: tuttauia ne disputa; in qual pena egli sia per cascare?

R. Che è scommunicato: come risolue Gaetano,[e] e Nauarro.[f] Il che auuertischino li secolari.

e Cai. in la sum. disp.
f Nauar. in Man. c. 11. nu. 26.

CASO CXXXI.

D. Se colui, che perseuera à stare vn'anno intiero in scommunica: sapendo essere scommunicato; si possa tenere per sospetto nella fede?

R. Che hora il Concilio Tridentino[g] hà determinato, che contra qualsiuoglia scommunicato, che per vn'anno stesse indurato nella scommunica si possa procedere; come contra sospetto d'heresia. il che è vero se sia stato scommunicato, ouero per causa ciuile, o criminale; come tutti confessano. Il che è vna amplificatione de' Canoni[h] antichi: come risolue Nauarro.[i] Il quale dice con la commune, che se fu scommunicato non per cagione ciuile, ma criminale; che perseuerando a star così scommunicato tutto l'anno; oltre l'esser tenuto per sospetto nella fede; come è detto, pare, che confessi il delitto; come si dice ne' Canoni.[k] il quale intese male la Glosa,[l] con molti altri, che all'hora ancora doueua essere priuato de' suoi benefitij. Il che non è vero; come il medesimo Nauarro proua alla larga. & è seguito da Pietro de Aragona,[m] della compagnia del Giesù.

g Con. Tri. sess. 25. c. 3. sub fi. de reform.
h c. rursus, & c. quicũque 11. q. 3.
i Nauar. c. 28. in add. c. 27. nu. 18. & c. 27. nu. 23.
k c. rursus, c. quicũque 11. q. 3.
l Glos. in c. 1. de iud.
m Aragona c. 28. nu. 28.

CASO CXXXII.

D. Vn padre haueua sotto il suo potere li suoi figliuoli, fra' quali haueua vn figliuolo lauorante del mestiere del padre molto migliore di lui; e che guadagnaua da mangiare per tutti loro: Questo figliuolo, stando col padre; molte volte tolse a lui, & alla madre danari formento, & altre cose, che egli consumaua nel suo vestirsi; e calzarsi, egli presa moglie non hebbe alcuna cosa dal padre. dal quale stà già diuiso con la moglie in casa sua; e guadagna da mangiare. Il padre hà congiunto in matrimonio due figliuole, & vn figliuolo fratello, e sorelle di costui, & ha dato loro beni per poter ciò fare. & à costui non hà dato cosa alcuna. Hora il padre hà cauato vna scommunica contra coloro, che hanno tolto molte cose di casa sua, e grano, e danari, contra suo volere, ouero senza saputa di lui. Il dubbio è, se questo figliuolo, che tolse il grano, e li danari senza saputa di suo padre, e madre, guadagnando da mangiare nel suo mestiere piu del padre, e de' fratelli sia obbligato a restituire quello, che egli tolse a suo padre, e se sia legato dalla scommunica sudetta?

R. Che essendo quello, che toglieua il figliuol di famiglia per il suo vestire,

vestire, e calzare; & essendo tenuto il padre ad alimentarlo, oltre il vestirlo, e calzarlo; hauendone il figliuol di bisogno. e se bene il figliuolo nõ hauesse saputo guadagnarlo col suo mestiere: nondimeno non è obbligato a restituirlo. e tanto manco hauendolo guadagnato con le sue fatiche: e vedendo il padre, che se ne vestiua, e calzaua, & egli non glie lo daua. Laonde si presume, & è molto verisimile, che'l padre n'hauesse piacere; e così non sarebbe compreso dalla scommunica. Ma perche tutto quello, che guadagna il figliuolo, stando sotto il gouerno del padre, sono beni aduentitij, ne' quali il padre hà l'vsufrutto: ancorche la proprietà sia del figliuolo, per quando esca del dominio del padre; e per ciò non può pigliarne il figliuolo cosa alcuna, senza carico di restitutione: e non si sà del certo, se'l padre n'hauesse piacere: ancorche fusse per il suo vestire: e molto meno per altre cose, e se hebbe intentione di cauar la scommunica contra il figliuolo, e contra gli altri, che hauessero tolto grano, e danari; e l'intentione del giudice sia scommunicare coloro, che hanno tolto conforme all'intentione di chi domanda la scommunica: come tutto questo dice breue, e gentilmente Siluestro,[a] e Nauarro,[b] & quanto alla scommunica il medesimo Siluestro,[c] e Nauarro.[d] Per tanto piu sicuro, e meglio mi pare con Cordoua,[e] e Lopez.[f] poiche senza alcuno inconueniente, si può ben fare, che se ne ottenghi la remissione del Padre di quello, che'l figliuolo gli hà tolto, o in tutto, ouero in parte: poiche egli lo guadagnaua, & egli non lo vestiua: & ottenuto questo, se per ancora non è caduto in scommunica, non vi caderà, ne sarà da essa compreso: e se vi è caduto passato il termine; facilmente ne può essere assoluto: poiche già è soddisfatta la parte, come dice Cordoua, e Lopez.[g] Questa è la piu sicura: per non saperti, se fu, ouero non fu l'intentione del Padre legarlo: & il medesimo dice Rodriguez.[h]

Ma nota, che Soto,[i] seguito da Giacomo Grassi[k] dice, che non sarà legato: perche si presume, non essere l'intentione del padre scommunicare il figliuolo; ne'l marito, la moglie in così fatto caso. Il che come dice Rodriguez, si deue intendere, saluo, se la quantità è così notabile, che si presuma il contrario. se bene in fine conchiude, che la piu sicura è quella, che è detta.

[a] Syl. tit. peculiũ. 1. q. 2. & q. 3.
[b] Nau. c. 17 in sum. nu. 156. 157. et 158.
[c] Syl. excõ. 3. cas. 14.
[d] Nau. c. 27 nu. 11. 14.
[e] Cor. q. 175
[f] F. L. Lop. 2. p. c. 12. p. 73 & 94.
[g] F. L. Lop. vbi sup.
[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 79. concl. et nu. 5.
[i] Sot de iu. & iu. li. 5. q. 1. art. 1.
[k] Graf. a cap. consi. decis. aureis. li. 4. c. 3. nu. 11.

CASO CXXXIII.

D. Se la bolla in Cena Domini scõmunica tutti gli heretici di qualsiuoglia setta; ancorche sia Luterano, e coloro, che seguitano l'arte Magica, e li fautori, o li riceuitori di essi; e quelli, che senza licentia della Sede Apostolica leggono libri di Martin Lutero, e li loro seguaci, e coloro, che tengono nelle loro case li detti libri, o altri d'arte Magica, o gl'imprimono, ouero difendono in qualsiuoglia modo, o cagione, publica, ouero secretamente; sotto qualsiuoglia arte, astutia, o colore, e tutti li loro defensori.

Auanti, che si risponda, notisi, che li casi riseruati nella bolla della Cena del Signore erano ne' tempi passati scommuniche *ab homine*. perche sede vacante nõ legauano quelli, che li contrafaceuano. perche spirauano, li casi, è le scõmuniche sudette con la morte del Papa. ma horamai si dicono essere poste dalla legge; e così sono dalla legge. perche per vna nuoua constitutione di Greg. XIII. non espira la detta bolla *in Cena Domini, etiam in sede vacante*. come si può vedere nel fine della bolla della cena del Signore, che si lesse nel suo

Pon-

Pōtificato l'anno del Signore 1579. e l'apporta Corona Confessorum,[a] supposto questo, che è ben saperlo; al caso.

[a] Cor. conf. c. 10. de censuris.

R. Che tutti costoro sono scommunicati per la detta bolla, e che l'assolutione, è riseruata al Papa.

Nota 1. Nota per la dichiaratione di questa scommunica, che la scommunica degli heretici pare la piu antica di tutte; ma non era riseruata auanti la bolla.

Nota 2. Secondo nota per li fautori, e per quelli, che consigliano s'intendono coloro, che li fauoriscono, o raccogliono, ouer consigliano per essere heretici; ouero per gli altri: perche facendo ciò per amistà, o per parentela, non vi cascano: come dice Gaetano.[b]

[b] Caie. ext.

Nota 3. Terzo nota, che non basta leggere libri d'arte Magica, se nō gli hanno; e basta, che gli habbiano; ancorche non li leggano: ne basta leggere, ouero tenere libri d'altri heretici; se non sono de' Luterani: perche d'essi soli fà mentione, che sono cose cotidiane. E di passaggio nota, che secondo Giacomo Graffi,[c] che gl'Inquisitori non possono concedere licentia di leggere libri d'heretici, li quali *ex professo* trattano della lor falsa religione: perche pare, che'l sommo Pontefice, l'habbia riseruato per se medesimo. e quelle cose, che egli riserua per se, s'intendono essere denegate a gl'altri, *iuxta doctrinam Glossæ*,[d] e se tu domandassi, se' Vescoui possono concedere questa licentia; rispondo di nò. se non hanno facultà dal Papa: *vt habetur in rescripto Iulij III.*

[c] Iacob. de Graf. vbi sup. cap. 48. nu. 48.

[d] Glo. in c. cum excō.

Nota 4. Quarto nota, che non basta l'heresia mentale sola per incorrere in questa censura; se non è manifestata con qualche segnale esteriore di parole, o di opere, ouero d'altri segni, che vagliano l'istesso.

Nota 5. Quinto, che se bene questa bolla, o scōmunica non parla de' credenti, come il Concilio,[e] non è però piu stretta. percioche coloro, che egli chiama *credentes*, sono heretici; ancorche non credano espressamente l'heresie; ma implicitamente: credendo pertinacemente esser vero quello, che crede vn'altro heretico, senza sapere, chi egli sia, tenendolo per huomo da bene: secondo Paludano.[f] Veggasi Nauarro,[g] e Giacomo Graffi.[h]

[e] Conc. in c. excō. 1. credentes. de hæret.

[f] Pal. in 4. d. 15. q. 3.

[g] Nauar. c. 27. nu. 56.

[h] Iacob. de Graf. a Ca. vbi su. per totū illud. caput.

CASO CXXXIV.

D. Se per la bolla della Cena siano scommunicati li Corsari, e li ladroni del mare?

R. Che si; e maggiormente quelli, che in vna certa parte del Mediterraneo vccidono, feriscono, o rubano; e coloro, che li raccogliono, ouero aiutano, o fauoriscono: e questa scommunica è riseruata al Papa.

Per dichiaratione di questa censura nota prima, che si fatta scommunica comprende tutti, e solamēte coloro, che principalmente attendono a rubare, ferire, ouero ammazzare nel mare l'vn con l'altro. percioche questi sono Corsari, e ladroni marini. Nota 1.

Secondo nota, che coloro, li quali attendono a' loro negotij, e mercantie, ouero a guereggiare giustamente, o ingiustamente contra li nemici, & a caso rubano qualche volta, non sono compresi; secondo la mente di tutti. Nota 2.

Terzo nota, che non sono compresi quelli, che fanno ciò solamente ne' fiumi: ancorche Angelo tenga il contrario. Nota 3.

Quarto nota, che basta far ciò cō vno, o due; e che non è necessario vccidere, ferire, rubare tutte, o quasi tutte le nationi. percioche coloro, che in ciò si occupano, principalmente sono Corsari, ouero ladroni del mare. E questo basta; accioche in essi si verifichino Nota 4.

no le parole della bolla. quantunque Siluestro [a] tenga altra cosa. Tutto quello, che è detto è di Nauarro, [b] e d'Armilla. [c]

[a] Syl. exco. 7. c. 28. [b] Nauar. in Man. c. 27. nu. 57. [c] Arm. excom. 3.

CASO CXXXV.

D. Se li Signori, li quali impongono nelle loro terre nuoui datij: ouero sforzano a pagare li vietati siano scommunicati per la Bolla della Cena del Signore?

R. Che sì, e l'assolutione è del Papa. Per la quale dichiaratione nota primieramente, che per nuoui si possono intendere l'accrescere li vecchi, secondo Angelo, [d] e Siluestro: [e] e per quelli, che sforzano li datieri, deputati, o seruitori, che sforzano a pagare: ancorche non l'imposero.

Nota 1. [d] Ang. ver. padagium. [e] Syl. exco. 7. c. 19.

Nota 2. Secondo nota, che datij vietati s'intendono quelli, che non si possono prendere da questi, o da quelli, ne a' secolari, ne a' Cherici. in maniera, che per fare pagare a' Cherici datij leciti, come si fà a' laici, non s'incorre in scommunica.

Nota 3. Terzo nota, che non sono compresi coloro, che li prendono da chi di sua spontanea volontà liberalmẽte li paga: secondo l'opinione commune, come che alcuni di costoro per vn'altra clausula posta di sotto nel caso 141. nella Nota seconda: vi siano compresi. Nauarro, [f] Gaetano, [g] Pedraza. [h]

[f] Nauar. in Man. c. 27. nu. 58. [g] Caiet. excom. c. 7. [h] Ped. t. 2. excomm. in Cœna Domini.

CASO CXXXVI.

D. Se li falsarij delle bolle, o lettere Apostoliche, o delle suppliche di gratia, e di giustitia sottoscritte dal Papa, o dal Vicecancelliere: ouero da chi stà in luogo loro; siano scommunicati dalla bolla della Cena?

R. Che sono scommunicati: e ne più, ne manco coloro, che sottoscriuono suppliche in nome del Papa, ouero del Vicecancelliere, o de' loro Luogotenenti. e l'assolutione di questa scommunica appartiene al Papa.

Nota 1. Per intelligentia di che nota primieramente, che questa scommunica non è riseruata al Papa, se non ne' casi, che si comprendono nella Bolla.

Nota 2. Secondo nota, che ne li falsarij delle lettere del Vescouo, ouero del Nũtio cascano in questa scommunica. percioche queste veramente non sono propriamente lettere Apostoliche. e per la medesima ragione parimente non vi cade il falsario delle lettere della Penitentiaria. perche non sono lettere del Papa.

Nota 3. Terzo nota, che non sono compresi coloro, che per false informationi impetrano lettere false. ne manco coloro, che si seruono di lettere false. percioche solamente parla di coloro, che falsificano. & vna cosa è falsificare: & vn'altra valersi di lettere false: come tiene Innocentio III. il quale scommunicò tutti li falsarii: e non tutti coloro, che si vagliano di lettere false: ma solamente li secolari.

Nota 4. Quarto, & vltimo nota, che chi tiene, ouero si serue di lettere false; sapendo, ouero douendo sapere, che sono tali; e se ne vale: e che non basta per cadere in questa censura correggere qualche lettera, o pũto, che non muta alcuna sostantia. il che è contra Hostiense, Gaetano, & Armilla, [i] e Sant'Antonino. [k] Tutto quello, che è detto è di Nauarro, [l] e di Rodriguez. [m] il qual dice con Nauarro, che ciò basta per cadere in q̃sta censura; quanto al foro esteriore. ma non quanto all'interiore: se ciò fu fatto, senza alcuno inganno: non succedendo quindi alcun danno al prossimo; non vi sarà peccato mortale; mutandosi vna lettera, ouero vn punto: rimanendo in piede la sostantia. e per conseguente non incorrerà in scommunica.

[i] Arm. excom. 12. [k] S. Ant. 3. p. tit. 25. ca. 76. [l] Nauar. in Man. c. 27. n. 58. & 59. [m] F. M. Rodr. 1. to. ca. 117. conclu. & nu. 4. & 5.

Nota 5. E nota, che non incorre in scommunica colui, che falsifica le lettere del Papa in tempo, che non sono più valide: ne v'incorre colui, che apre le lettere Apostoliche; non vi ponendo, ouero aggiugnendo alcuna

cosa,

cosa, contra la sostantia loro, come dice Armilla; [a] seguito da Rodriguez. [b]

[a] Arm. ver. falsarius.
[b] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO CXXXVII.

D. Se per la bolla *in Cœna Domini* siano scomunicati coloro, che portano caualli, armi, ferro, stagno, acciaio, & ogni sorte di metallo, instrumenti da guerra, legni, & altre cose vietate a' Mori, Turchi, & altri nemici del nome Christiano: con che fanno guerra a' Christiani.

R. Che sono scommunicati: & è la scommunica riseruata al Papa: e ne piu, ne manco sono scommunicati coloro, che per se stessi, ouero per mezzo di altri auuisano delle cose toccanti allo stato della Republica Christiana, in danno de' Christiani; & in qual si voglia modo li consigliano; non ostante qual si voglia priuilegio, ouero concessione data a qual si voglia Prencipe.

Nota. Nota parimente, che sono scommunicati da Clemente III. coloro, che in tempo di pace portano vettouaglie, o qualunque altra mercantia in Alessandria; o in altre terre dell'Egitto. ma questa scommunica non è riseruata al Papa, per non essere compresa nella detta Bolla. Veggasi Nauarro, [c] il qual dice alcune cose buone a questo proposito.

[c] Nauar in Man. c. 27. nu. 60.

CASO CXXXVIII.

D. Se siano scommunicati dalla Bolla della Cena tutti coloro, che, se ben siano Re, impediscono, o per forza pigliano le vettouaglie; che vengono portate alla Corte di Roma: ouero impediscono, e disturbano, che non vi siano portate?

R. Che sono scommunicati: & il medesimo si dice di coloro, che impediscono, e fanno queste cose. e questa censura è riseruata al Papa.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota primieramente, che questa scommunica comprende tutti li Christiani, che fanno alcuna di queste sei cose: cioè, che impediscono, ouero togliono le vettouaglie, che già si portano: ouero impediscono, e disturbano, che nō vi siano portate: ouero impediscono costoro, o procurano, che si faccia alcuna di queste cose. ancorche questa vltima non sia detta chiaramente nella lettera; se non si supplisce in essa, vn *Fieri, aut faciunt*, che paro essersi stato lasciato.

Nota 2. Secondo nota, che non comprende coloro, che giustamente fanno quanto è stato detto di sopra: come fanno coloro, che per il bene, & vtile della loro Republica vietano, che nessuno caui di essa pane, ne altre prouisioni: ouero essendoui peste, vietano a' suoi, che non vadino colà; hauendo da tornare. & altri casi somiglianti, percioche questo non è di sua natura impedire: ancorche accidentalmente ne segua l'impedimēto: come ben notò Gaetano, & Armilla, [d] e Nauarro. [e]

[d] Arm. excom. 15.
[e] Nauar. in Man. c. 27. nu. 64.

CASO CXXXIX.

D. Se per la Bolla della Cena sono scommunicati tutti coloro, che rubano, spogliano, ouero trattengono coloro, che vanno alla Sede Apostolica; ouero, che ne ritornano?

R. Che sono scommunicati: come ancora coloro, che non hauendo giurisdittione ordinaria, ne delegata fanno ciò di lor propria autorità, a coloro, che dimorano nella medesima Corte Romana; ouero con proponimento risoluto presumono di ferirgli, ouero tagliarli qualche membro; ouero vcciderli: e coloro, che commandano, che si faccia ciò. e l'assolutione è riseruata al Papa.

Nota 1. Per intelligentia di che nota prima, che questa clausula della Bolla non parla di Roma; ma della Sede Apostolica. e perciò, se ella stesse fuori di Roma, non hauerebbe luogo in essa.

Nota 2. Secondo nota, che non hà luogo in coloro, che fanno quanto è detto a chi vā, stā, o viene dal luogo, doue dimo-

dimora la Corte; se non stà, viene, o và per cagione di essa.

Nota 3. Terzo, che l'intentione del ferire, ouero vccidere, basta per il peccato mortale: ma non già per incorrere in questa censura per ferire, ouero vccidere: anzi fà di mestiere, che si habbia conceputo tempo di riposo: secondo Gaetano. se bene secondo Nauarro basta, che sia conceputo ancora in tempo di sdegno solo, che si concepisca auanti la contesa, & il tempo della ferità, ouero della morte. perche con questo si salua la specialità, significata dalla clausula della Bolla in questo caso. come la legge, & il costume di questi Regni,[a] che interpretano vn Capitolo, oue si vuol dire, Che chi ferisce, ouero vccide *ex proposito*, non sia aiutato dalla Chiesa; si deue intendere di colui, che lo fà a sangue freddo auanti la contesa; e non di qual si voglia, che hebbe di ciò intentione mortale.

[a] c. 1. de homicidio.

L'assolutione da questa scommunica è parimente riseruata alla Sede Apostolica. Concorda Nauarro,[b] il qual dice, che Gaetano tiene, che per cadere in questa censura per rubare, o di spogliare, ouero trattennere coloro, che dimorano nella Corte di Roma, fà di mestiere, che non habbiano giurisdittione; e che lo facciano, come giudice. ma egli dice, che ne la lettera lo proua, ne vi è ragione, che lo concluda. Con Gaetano tiene Pedraza;[c] & altri molti.

[b] Nauar. in Man. c. 27. nu. 65.

[c] Pedr. li. 2. de ias de scomunio nes de la cena.

CASO CXL.

D. Se per la Bolla della Cena siano scommunicati tutti coloro, che temerariamente troncano membri, feriscono, vccidono, prendono, & imprigionano, e trattengono li Patriarchi, Arciuescoui, o Vescoui?

R. Che sono scommunicati: come ancora coloro, che lo commandano. e l'assolutione di questa censura è riseruata al Papa.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che per qual si voglia di queste opere, o cagioni qui poste, che sono otto, s'incorre in questa scommunica: ancorche in tempo di Gaetano non vi s'incorreua, se non per sette: alle quali fu aggiunto qui il ferire.

Nota 2. Secondo nota, che parimente vna Clementina[d] scommunica tutti coloro, che ingiuriosa, e temerariamente feriscono, prendono, o bandiscono qual si voglia Pontefice, o Vescouo: ouero commandano, che sia fatto: ouero dopò l'essere stato fatto da altri, lo ratificano; ouer son compagni nel farlo: oueramente ne danno consiglio, o fauore: o sapendolo, difendano, in quei casi, ne' quali non s'incorre in scommunica per li Canoni antichi; e si riserua l'assolutione al Papa.

[d] c. si quis suadente, de paen.

Nota 3. Terzo nota, che quella Clementina è piu generale, che la clausula del la bolla in Cena Domini; della quale andiamo trattando, fin dal caso 133. così quanto alle opere principali, come quanto alle accessorie; secondo, che dice Nauarro: per tenere Gaetano[e] il contrario. percioche se bene in essa non sono espresse se non tre cagioni, che sono ferire, prendere, e bandire; & in queste sette: nondimeno tutte esse si contengono in due di quelle, che sono ferire, e prendere: e nella terza, che è bandire quel la rimane piu generale.

[e] Caiet. ex com. c. 12.

Nota 4. Quarto nota, che la Clementina è molto piu generale, quanto alle opere accessorie. perche questa clausula della bolla non ne comprende se non vna; cioè il commandare, e quel la ne contiene sei, che sono commandare, ratificare, accompagnare, consigliare, fauorire, e difendere, sapendolo.

Nota 5. Quinto, & vltimo nota, che'l Vescouo, Arciuescouo, o Patriarca si dice colui, che è consacrato: e non colui, che solamente è eletto, presentato, confermato, instituito, o proueduto: ancorche già habbia presa la possessione. Concorda Nauarro.[f]

[f] Nauar. in Man. c. 27. nu. 66.

CA-

CASO CXLI.

D. Se coloro, che per se stessi, ouero per mezzo d'altri ammazzano, o tagliano membri, feriscono, o rubano coloro, che vanno alla Corte di Roma per loro affari, e negotij; ouero in essa perseguitano essi medesimi, ouero li ministri de' loro negotij; siano scommunicati per la bolla della Cena?

R. Che sono scommunicati: come si contiene nella nona clausula della detta Bolla: come anco coloro, che impediscono, che le lettere del Papa, o de' Nuntij, o de' Giudici delegati non siano poste in essecutione; senza loro consentimento, o esame, ouero senza pagare alcun prezzo; ouero per se stessi, o per mezzo d'altri prendono, o trattengono li Notari, o Essecutori di esse: ouero impediscono, quanto all'essecutione a' Notari, che facciano atti, o che diano fuori quelli, che già sono fatti, alla parte; che ne hà necessità. e ne piu, ne manco sono scommunicati per la medesima bolla coloro, che mettono pena, che altri non vada alla Corte di Roma per lor negotij, e per ottenere qualche gratia, o che non si seruino di quelle, che già hanno ottenute. E coloro, che con pertinacia presumono leuarsi dall'vbbidientia del Papa. e coloro, che contra la legge, e ragione commune fanno venire alle loro audientie persone Ecclesiastiche. E così è scommunicato il giudice secolare, che costrigne li vasalli d'vna tale Abadia a venire al suo Tribunale: perche se bene pare, che solamente vsurpi la giurisdittione secolare in questo caso; basta per incorrere in sì fatta scommunica, vsurpare la giurisdittione secolare appartenente a persona Ecclesiastica: solo che le appartenga per rispetto della dignità Ecclesiastica: come esplica Nauarro,[a] e Rodriguez:[b] e coloro, che formano statuti contra la libertà Ecclesiastica, ouero in diminutione di essa, ouero in pregiuditio delle ragioni della Sede Apostolica.

[a] Nauar. c. 27. nu. 69.
[b] F. M. Rodr. 1. to. ca. 81. concl. 6 nu. 3.

Nota a questo proposito, che'l Re di Spagna hà priuilegio particolare di portare alle sue Cancellarie, & Audientie le cause de gli Ecclesiastici. Il che si chiama in nostro volgare per via di aggrauio, o di forza: come è detto nel Capitolo dell'Appellatione.

Parimente sono per la detta Bolla scommunicati coloro, che per se stessi, o per mezzo d'altri togliono, o ritengono senza licentia del Papa le giurisdittioni, o frutti, o rendite delle persone Ecclesiastiche; di ragione delle Chiese, o de' monasterij, o di altri benefitij Ecclesiastici suoi; o per qual si voglia altra occasione, o cagione li sequestrano. e similmente sono scommunicati coloro, che impongano; e per diuersi, & esquisiti modi domandano, o riceuono da coloro, che di volontà danno, e concedono datij, contributioni, decime, taglie, prestanze, o altri carichi a' Chierici, o Prelati, o persone Ecclesiastiche; & a' beni, frutti, rendite, & vtili di essi, e delle Chiese, monasterij, & altri benefitij Ecclesiastici: senza sì fatta, e spetiale, & espressa licentia del Papa: e coloro, che per se stessi, o per mezzo d'altri diretta, ouero indirettamente non temono di fare esseguire, o procurare quello, che è detto di sopra: o dare consiglio, fauore, o voto segreta, o publicamente; sia di qual si voglia ordine, conditione, stato, e dignità: ancorche sia Re, ouero Imperatore. e questa scommunica è riseruata al Papa.

Per intelligentia di che nota, che questa clausula di Giulio III. come dice Nauarro, comprende molto piu di quella del tempo di Sant'Antonino, Angelo, Siluestro, e Gaetano. e perciò nessuno s'inganni co' loro scritti: e similmente, che non importa nulla, che coloro, li quali facessero Notat.

cessero queste cose, siano Cherici, o laici; se l'autorità, con che fanno ciò sia secolare, secondo Gaetano.[a] Dōde s'inferisce contra molti Prelati, che sono presidenti in Cancellarie, e Parlamenti.

[a] Caiet. ex com. c. 7.

Nota 2. Secondo nota, che guardino bene li Confessori, che li Giudici, Consiglieri, priuati, e qual si voglia altri, che eseguissero, o dessero aiuto, consiglio, fauore, o voto in queste cose, sono scommunicati riseruatamente. ancorche cio non succeda, se non nel torre dagli Ecclesiastici le cose contenute in essa: ancorche le diano di loro voluntà. la quale è vna grā rete, doue molti, e grandi caderanno.

Nota 3. Terzo nota, che per ricorrere in questa scommunica, per cagione de' frutti, de' quali parla deono concorrere cinque cose: cioè, che siano rendite Ecclesiastiche, e non profane: ancorche appartengano a persona ecclesiastica: secondo Gaetano.[b] il che, secondo Nauarro si deue limitare, quando non gli appartengono, come all'Ecclesiastico; e per cagione di benefitio. Le altre sono, che le tolgano, come Ecclesiastiche, e che appartengano ad alcuno; e che si tolgano, senza licentia del Papa; e per via d'autorità, e potere vsurpato; secondo Gaetano.[c] Laonde li ladroni, e soldati, che le rubano, non caderanno in questa censura: come ne anco gli altri, che le tolgono in tempo di sede vacante: ne manco secondo Nauarro coloro, che fanno pagare gabelle, o Sise (nota, che anco per Sisa s'intendono guide, o salarij per guidare: e perciò nota tutto il caso 194.) a' Cherici, come a' Laici. senza hauer riguardo ne a rēdite, ne a frutti, e beni Ecclesiastici.

[b] Caiet. ex com. c. 27.

[c] Caiet. vbi sup.

Ne parimente incorre in questa censura colui, che douendoli qualche cosa il Vescouo, e non lo volendo pagare, toglie del granaio delle rendite di lui quello, che egli li deue. perche per incorrere in questa scommunica, imposta contra coloro, che occupano beni Ecclesiasti, è necessario, che gli occupino per modo d'autorità, e dominio de legato, ouero ordinario: come è detto. Il che non occorre in questo caso. Onde il Vescouo, che dichiarò così lui per scommunicato, non sà li termini della legge; e la scommunica sarà nulla. poiche vien data, senza legitima citatione. perche se bene la scommunica data senza citatione regolarmente vaglia, secondo che li Canoni[d] ordinano, e l'appellatione non la sospenda: nondimeno la dichiaratione, per la quale vno è dichiarato scommunicato non vale; senza essere citata la parte, che si dichiara per scommunicata: e posto, che vaglia, se ne può appellare: come dice Rodriguez;[e] seguendo in ciò Nauarro,[f] che lo risolue, e Pedraza.[g] per questo vltimo punto è buono quello, che è detto nel caso 68. di questo Capitolo, e nel caso 44. del Capitolo 36. De' benefitij, o benefitiati. Veggansi. perche quiui tutto questo è assai bene dichiarato.

[d] cap. sacro. de sent. excom.

[e] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 1.

[f] Nau li. 5. cons. tit. de sen. excom. cons. 13. fol. 611.

[g] Pedr. lib. 2. de excō.

CASO CXLII.

D. Se per la bolla della Cena sono scommunicati li Cancellieri, e Vicecancellieri, e Consiglieri ordinarij, e straordinarij de' Re, o Prencipi, e li Presidenti delle Cancellarie, e Consigli, e Parlamenti, e li Procuratori Generali de' Re, o d'altri Prencipi secolari, e gli Arciuescoui, Vescoui, Abbati, Commēdatori, Vicarij, & Vffitiali, che per se stessi, ouero per mezzo d'altri auocano le cause de gli Auditori, e Commissarij del Papa; e ne impediscono per autorità secolare l'esecutione, o corso, ouero si framettono in conoscerle.

R. Che sono scommunicati; come ancora coloro, che ordinano, e costringono gli attori a riuocare, o far riuocare le citationi, o inhibitioni delle lettere in esse decretate; ouero,

ro, che siano assoluti dalle censure, e pene le persone, contra chi sono state imposte: ouero impediscono l'esecutione delle lettere Apostoliche, ancorche siano per ischiuare violentia. e l'assolutione di questa censura è riseruata al Papa.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che solo noue sorti di persone sono qui scommunicate; e solamente per cinque opere, o per alcuna di esse fatte per se stesso, ouero per mezzo d'altri.

Nota 2. Secondo nota, che secondo, che dice Gaetano,[a] le cose dette di sopra non si possono scusare per tolerarle il Papa.

[a] Caiet. vbi sup. c. 80.

Finalmente nota, che nessuna assolutione solenne, e generale, che fà il Papa il giorno della Cena, o in altro giorno gioua ad alcuno de' sopradetti; se prima publicamente nō habbiano riuocato, e leuato via de' loro libri le ordinationi, e prammatiche fatte; e non ne certifichino il Papa; e non desistino con animo di non tornare a ciò piu giamai. Concordano Nauarro,[b] Armilla,[c] e Pedraza.[d]

[b] Nauar. in Man. c. 27. num. 69. & 70.
[c] Arm. excom. 21.
[d] Ped. en el lib. 2. en las descommuniones de la Cena.

CASO CXLIII.

D. Se per la bolla della Cena sono scommunicati coloro, che tagliano membri, feriscono, & vccidono, ouero trattengono, o rubano coloro, che vanno a Roma peregrinādo per loro diuotione, o dimorano in essa, o ritornano da essa: e quelli, che in ciò danno aiuto, consiglio, fauore?

R. Che sono scommuncati. e l'assolutione è riseruata al Papa. Per dichiaratione di che nota prima, che questa scommunica comprēde ogni sorte di gente, che fà alcuna delle noue cose comprese in essa alle persone, che vi si contengono.

Nota. Secondo nota, che importa, che nelle persone concorrano molte qualità; cioè, che siano peregrini, e che vadino in peregrinaggio per diuotione, e che vadino, o dimorino in Roma; ouero da essa ritornino. Laonde chi ferisce altri, auanti che si parta, ouero dopò l'essere ritornato, ouero chi peregrina verso altri luoghi: ancorche quiui sia la Corte Apostolica; o quegli, che risiede in Roma per diuotione, non casca in questa censura, come ben disse Gaetano,[e] Nauarro,[f] Pedraza,[g] & Armilla.[h]

[e] Caiet. excom. c. 13.
[f] Nauar. in Man. c. 27. nu. 71.
[g] Pedr. li 2. en las descommuniones della Cena.
[h] Arm. excom. nu. 4.

CASO CXLIV.

D. Se siano scommunicati per la bolla della Cena tutti coloro, che per se stessi, ouero per mezzo d'altri direttamente, o indirettamente sotto qual si voglia titolo, o colore; di fatto occupano trattengono, o come nemici distruggono, o lo commandano, ouero presumono di occupare, trattenere, distruggere, o d'assaltare, come nemici in tutto, ouero in parte la Città di Roma, e le Città, terre, e luoghi appartenenti di ragione alla Chiesa Romana; e soggetti alla Corte di Roma, mediata, ouero immediatamente: e coloro, che di fatto vsurpano, perturbano, ritengono; & in diuerse maniere presumono trauagliare la suprema giurisdittione della Chiesa Romana.

R. Che sono scommunicati, come ancora coloro, che si vniscono con costoro, li fauoriscono, e difendono: ouero in ciò danno aiuto, consiglio; & in qualunque modo fauore. e l'assolutione di sì fatta scommunica è riseruata al Papa.

Per la dichiaratione di che, nota prima, che li nomi delle terre, che sono del Papa, per fuggire la lunghezza non saranno da noi posti in questo luogo. sono raccontati da Armilla,[i] Sant'Antonino,[k] e Gaetano.[l]

Finalmente nota, che questa censura comprende la partialità, che stà fuori di alcune Città del Papa; e con armata mano vi vuol entrare mal grado dell'altra parte, che stà dētro. Tutto questo è di Nauarro,[m] e di Gaetano, e di Armilla.[n]

[i] Arm. excom. 16.
[k] S. Ant. 2. p. tit. 24. ca. 72.
[l] Caiet. excom. c. 71.
[m] Nauar. c. 27. nu. 72.
[n] Arm. vb sup.

CA-

CASO CXLV.

D. In qual pena caschino li cõfessori, che presumono d'assoluere da' casi della Bolla della Cena?

R. Che sono scómunicati p la medesima bolla: & ancora secondo Nauarro,[a] e loro leuato dal Papa l'officio del predicare, di eleggere, amministrare sacramẽti, & ascoltare confessioni. Per dichiaratione delle quali cose nota prima, che nõ si cõprenderebbe in q̃sta cẽsura il confessore, che assoluesse per dimẽticãza, o per negligẽtia, o per ignorãtia, almanco nõ troppo crassa, perche è fatta contra coloro, che presumono, assoluere; fra quali non è chi così assolue. Secondo nota, che q̃llo, che si dice di q̃ste scõmuniche, delle quali s'è fatto mẽtione dal caso 133. & altri simili; che ne anco nell'articolo della morte può alcuno assoluere da esse; se prima nõ vien soddisfatta la parte o datane sufficiẽte cautione: non si deue intendere, che habbia da dare soddisfattione, e cautione insieme: ma che si deue procurare, che sia data la soddisfattione se si può: e se nõ si può, si deue far dare sufficiẽte cautione. Terzo nota, che la cautione sufficiente, è di pegni, e di sicurtà. Quarto nota, che pare, che basti che se nõ può dar q̃sta dia la giuratoria, di soddisfare, quãto prima potrà. perche chi è obbligato a dare basteuole cautione, soddisfà cõ promessa giuratoria; se non può darne vn'altra maggiore; secõdo la cõmune, seguita da Fel.[b] Finalmente nota, che ne anco li frati Mendicanti possono essere assoluti da loro Prelati da q̃sti casi della Bolla in Cena Domini, per virtù de' loro priuilegi: secõdo la dottrina di Nau.[c] di Med.[d] e di Pedr.[e] il qual dice, che queste scõmuniche, poste ne' casi posti di sopra, furono lette in Roma il Giouedì santo l'anno 1558. a' 7. d'Aprile sotto Paolo IV. E così se nelle somme, & in altri Autori non trouasse il Lettore alcune cẽsure particulari, ouero ne trouasse alcune, o fuor di esse; sappia, che li sommi Pontefici vãno aggiugnendo, e togliendo via q̃ste cẽsure: e che qui è stato scritto quello, che all'hora si lesse in Roma: & altri scriueranno per l'innãzi q̃llo, che ne' tẽpi auuenire si leggerà. Nauar. e Med.[f] Io dissi di sopra, che secõdo l'opinione di Nauar. e di Med. e Pedr. li frati Mendicãti nõ possono per virtù de' loro priuilegi essere assoluti da loro Prelati da' casi della Bolla in Cena Domini. perche è opinione, e probabile, che ne possono essere assoluti; come è nel caso primo del cap.... de' casi riseruati. Parimẽte nota, che vi sono altre scõmuniche riseruate al Papa; le quali nõ sono cõtenute nella Bolla della Cena; e queste sono ne' Canoni, e Decretali: e di queste si tratterà ne' casi seguenti.

[a] Nau. in Man. c. 27. nu. 74.
[b] Fel. in d. c. ad nostrã nu. 10.
[c] Nauar. in Man. c. 27. nu. 74.
[d] Med. in inst. cõfess. lib. 1. de ... §. 1.
[e] Pedr. li. 2. de las descõmuniones de la bula de la Cena.
[f] Med. vbi sup.

CASO CXLVI.

D. Se coloro, che disobedifcono, e cõtrauẽgono a' cõmandamẽti, e Decreti, del Papa siano scõmunicati?

R. Che sì, come è determinato ne' Can.[g] e l'assolutione è riseruata al Papa. tuttauia, pche ciò si deue intẽdere di chi nõ cõtrauiene: dicẽdo, che'l Papa nõ hà potestà di fare tali decreti, secondo le leggi singolari; e q̃sto tale è heretico: come in esse si dice. p ciò q̃sta cẽsura è cõpresa nel la prima di q̃lle della Cena, che è il caso 137.

[g] cap. nulli fas 19. dist.

CASO CXLVII.

D. Se coloro, che à persuasione del Diauolo incorressero in così fatto sacrilegio, che mettessero le mani addosso a cherico, o monaco; siano scommunicati?

R. Che sì: come ancora quelli, che in ciò danno loro fauore, aiuto, o cõsiglio; oueramente l'approuano dopò il fatto, se fù fatto in lor nome: come anco si legge ne' Can.[h] & essẽdo l'ingiuria leggiera; può assoluere da q̃sta scõmunica il Vescouo: ma essẽdo enorme, o graue, ella è del Papa. vt ẽt est in iure.[i] e fuori dell'articolo

[h] 17. q. 4. c. si quis suadente diabolo de sẽt. excõ. c. quãta, & li. 6. eod. tit. c. cum quis.
[i] De sẽt. excõ. c. quẽ, & c. cũ illorum.

della morte; se egli non è, nessun'altro Vescouo può assoluere da essa. e che sia graue, & enorme deue essere determinato dal Vescouo; come dice vna Stranagante[a] e si dirà ancora nel caso 150. Primieramente p dichiaratione di q̃sta cẽsura; presupposto, che essa comprende tutti così huomini come dõne, giouani, e vecchi, di qualsiuoglia età, che habbiano discrettione, per peccare mortalmẽte, cherici, laici, e religiosi: che da q̃lle parole, a persuasion: del Diauolo si raccoglie, che'l mettere le mani addosso deue essere illecito; & in maniera, che sia peccato mortale, perche nessuno incorre in scõmunica maggiore, p dispositione generale de' Canoni, o de gli huomini; se nõ mortalmẽte. Secõdo nota vna cosa; cõ la quale si tolgono via molti scrupoli cotidiani, & è, che se vno cõ subita alteratione mettesse le mani addosso ad vno ecclesiastico: in maniera, che accorgẽdosi di q̃llo, che fà subito le ritẽga, non casca in questa cẽsura; per essere opera imperfetta; e nõ deliberata: e p ciò nõ sacrilega. Terzo nota, che sarà il medesimo se l'ingiuria fusse così leggiera, che facẽdosi ad vn laico, nõ sarebbe colpa mortale, come dice Gaet. Quarto nota, che per mani violente s'intẽde parimẽte pugni, bracci, piedi, ginocchi, e qualsiuoglia altra parte del corpo. perche nõ furono espresse le mani p escludere gli altri mẽbri; ma perche essa, e l'organo, & instrumẽto più atto per ferire. Quinto nota, che si dice metter mani addosso violenti, ouer altra parte del corpo al cherico colui, che immediatamẽte, o p mezzo d'altro strumẽto le pone in esso, ouero in cosa, che lo tocchi. e per cõsegnẽte, chi lo ferisse cõ spada, o bastone, ouero li getta sopra poluere, acqua, sputo, pietre, o altre cose simiglianti: & ancora chi li toglie della mano, o del resto del corpo qualche cosa p forza, e colui, che lo prende, & imprigiona; ouero lo rinchiude in qualche luogo, dõde nõ può vscire se nõ cõ vergogna: ouero li pone la mano alla briglia del cauallo: ouero li taglia le cinghie della sella, & lo perseguita cõ tãta furia, che lo costrigne a gettarsi nell'acqua. ouero in altro pericolo, p scãpare: secõdo Innocẽtio, e la cõmune, e S. Anton.[b] Arm.[c] ma nõ già se p seguitato casca, e si ferisce: secõdo Arm. e S. Anton.[d] se ben Angelo tiene, che incorre nella scommunica. Parimẽte, chi senza proprio suo incõmodo potè impedire la percossa data al cherico: e nõ l'impedì, incorre in questa scõmunica: se per offitio era obbligato a difenderlo: e così incorre in q̃sta scõmunica il giudice ecclesiastico, che nõ impedì il giudice secolare nel mettere le mani addosso al cherico. E per la medesima ragione v'incorre il Signore, il qual cõsente, che li suoi seruitori trattino male vn cherico. Cõcorda Nauar. seguito da Rodr.[e] e similmente v'incorrono li ministri della giustitia secolare, che in quãto tali põgono loro le mani addosso, li quali se bene fanno ciò leggiermẽte, non possono tuttauia essere assoluti da altri, che dal Papa: secõdo Panor. Et ancora il medesimo cherico, se ferì se medesimo con collora. ma nõ già, se fece ciò per zelo di deuotione: percotẽdosi il petto col pugno, o la faccia con la palma: ouero il corpo, per raffrenarlo cõ la disciplina: ne anco parimẽte secõdo Nau.[f] se la ferita era tale, che lecitamẽte egli la potrà dare a se medesimo. ma nõ cõsentire però, che altri glie la dia: come sarebbe il cauarsi peli del capo, e della barba: ouero darsi guãciate p la morte di suo padre, o madre, o de' suoi amici. & il medesimo dice Rodrig[g] & Angl.[h] e Giacomo Graffi.[i] Sesto nota, che per cherico s'intende non solamente chi è d'ordine sacro: ma ancora chi è di prima tonsura: ancorche

sia

[a] Extrau. Ioan. XXII.

[b] S. Ant. 3. p. tit. 24. c. fin.

[c] Arm. ex cõ. 1. nu. 12

[d] S. Ant. vbi sup.

[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 80. concl. et nu. 13. 14. & 15.

[f] Nau. c. 15 nu. 11. & c. 27.

[g] F. M. Rodr. vbi sup. cõcl. et nu. 12.

[h] Angl. ex cõ. ar. 5. diffic. 3.

[i] Iacob. de Gra. a Ca. en sus decisiones aureas lib. c. 49. 11. & 21.

sia maritato: solo che sia cõ vna vergine, e vada in habito, con la tonsura chericale: e sia deputato dal Vescouo al seruigio di qualche Chiesa: come per Sagrestano: si come ordina il Concilio di Trento:[a] e lo dice Rodriguez,[b] e Giacomo Graffi,[c] & ancora che sia scommunicato, sospeso, ouero irregolare; & anco deposto con parole: se realmente non è degradato, secõdo Panormitano, e la commune: ouero che sia incorrigibile. Io dissi, se non è degradato realmente, il che è quando solennemente vien degradato, per consegnarlo al braccio secolare, per essere castigato, come si dice ne' Canoni,[d] e da Bartolo,[e] perche se non è degradato in questa guisa, egli gode di questo priuilegio. E così si deue intendere quello, che dice Rodrig.[f] il qual dice, che se bene il cherico, è degradato, heretico, ouero apostata della religione Christiana; nondimeno gode di si fatto priuilegio: come insegna Siluestro. E così ne gode il cherico scommunicato, o condannato in galera. Per tanto li comiti, che li bastonano, se non lo fanno per cagione di castigo, e di correttione, ne restano scõmunicati: ma il cherico, che porta arme, & habito da laico, non gode di cotal priuilegio: se ammonitone dal Vescouo tre volte, nõ vuole mutar vita: e così coloro, che 'l ferissero, ancorche sapessero, che fusse cherico, non incorrono in questa scõmunica: ne parimente godono di questo priuilegio li cherici, che trattano negotij secolari, come se fussero auuocati, ouero se sono negotianti, che habbiano publiche botteghe: il che s'intende se auuertitone tre volte dal loro ordinario nõ cangiano vita. Finalmẽte per questo sesto põto nota, che la monaca, la quale procura l'aborto nõ casca in questa scõmunica, perche non fà ingiuria a se medesima, in quanto persona ecclesiastica, ma alla creatura, & alla natura istessa. così tiene Gaet.[g] Rodr.[h] & Angles.[i] Settimo nota, che per monaco s'intẽde qual si uoglia religioso professo di religione approuata, qualunque religiosa, qualunque conuerso, o nouitio di qualunque religione approuata cõtra Ang.[k] il qual disse, che le nouitie non godeuano di questo priuilegio, & ancora quelli, che chiamano Benigni, e quelli del terzo ordine di S. Domenico, e di S. Frãcesco d'Assisi, e di Paula, che viuono in cõgregatione, e porterà l'habito di religione, secondo quello, che sentì la Rota, e disse Felino: ancorche altra cosa dica Gaetano. Il che secõdo Nauarro può essere vero: riguardando la legge cõmune, ma non in rispetto de' priuilegi, e del costume, e dello stile della Chiesa Romana; ancorche Rodrigu. il qual concorda con quello, che è detto di sopra, dica che le pizzocare nõ godono di questo priuilegio: senza esplicare se viuano, o non viuano in congregatione, & il medesimo dice Angles, ma s'intende di quelle, che viuono da per se stesse: & ancora l'Eremita, secondo vna Glosa, e Siluestro gode di tal priuilegio, & è vero, se è soggetto a qualche superiore, che goda di si fatto priuilegio. E finalmente tutti li frati de gli ordini militari, e questo senza fallo: e parimẽte tutti li caualliert de' detti ordini: in maniera che se alcuno mettesse loro le mani addosso, sarebbe scommunicato, o siano dell'ordine di San Giouanni, o di Calatraua d'Alcantara, San Giacomo, e d'altri: come dice Giacomo Graffi:[l] e principalmente Nauarro.[m] Il qual dice ciò esser chiaro, e nõ hauer dubbio, per vna legge[n] fatta da' Rè Catolici in Toledo l'anno 1480. nella quale dichiarano per religiosi li caualieri di quest i ordini, e quello di S. Giouanni, agguaglandogli a tutti gli altri religiosi de gli altri ordini. E similmẽte viè dichiaratione espressa

[a] Concil. Trid. sessio. 23. ca. 6. de reform.
[b] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 17.
[c] Capua in sue decisio. aureas lib. 2 c. 19. nu. 12.
[d] de panit. dist. 5. §. degradat.
[e] Bar. in l. 1. in fin. ff. de panis.
[f] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 16.
[g] Caiet. ex com. c. 10
[h] F. M. R. dr. ubi su.
[i] Angl. de exc. art. 1. diffic. 5.
[k] Angle in florio q. de excom art. 5. diffic 1. concl. 2.
[l] Iacob. de Graf. à Capua in sus decis. aureas lib 3. c. 49. nu. 33.
[m] Nau. in propugnac. apologia de readditibus ecclesiasticis nu. 16.
[n] l. 17. tit. 16. lib. 2. ordin. 1 et cõsil lib. 3. titu. de regu. consil. 23. pa. 144. a

de' Sommi Pontefici, a cui appartiene dichiarare quali siano li veri religiosi. Dell'ordine della Caualeria di San Giacomo vi è dichiaratione, e bolla di Papa Innocentio IV. e di Martino V. Dell'ordine di Calatraua, e d'Alcantara, vi è la dichiaratione dal medesimo Innocentio IV. e d'Innocentio VIII. e di Leon X. e che siano scommunicati coloro, che metteßero le mani violente addosso a così fatti caualieri, per essere vera, e propriamente religiosi militanti: quantunque non monacali, ne di penitentia. Questo è prouato assai, e distesamente da Nauarro, e mi pare migliore dell'opinione di Rodriguez, [a] il quale disse nella prima impressione, e nelle altre, che egli fece fino all'anno del 1595. che li Caualieri di San Giacomo Alcantara, e Calatraua, non sono veri religiosi, e per conseguente non rimangono scommunicati, chi ponesse loro le mani violẽte addosso: dandosi ad intendere, che le bolle di questi Sommi Pontefici parlino solamente, e si debbano intendere de' frati cherici de' detti ordini militari, e non de' Caualieri laici di essi. Ma la verità è, quello che è detto, e per essere tale la seguì poi nelle Questioni Regolari il medesimo Rodriguez: come poco stante si dirà. e così tiene parimente il medesimo Nauarro, [b] che questo stia così parimente è chiaro per vna bolla di Vrbano IV. la quale comincia; *Vrbanus Episcopus seruus seruorũ Dei, &c. Paci, & quieti religiosorum virorum militiæ sancti Iacobi, Apostolica nos conuenit sollecitudine prouidere, & tam ipsos, quam eorũ bona, &c. data apud vrbẽ veterẽ xvi. Kalendi Febr. ann. II. eiusdem Papæ Vrbani*. Doue parlando espreßamente *De religiosis viris fratribus ordinis militiæ sãcti Iacobi*, dice, *excõicatos publicè denunciatis eos, qui violentas manus inyciũt in prædictos religiosos, à qua excõicatione nequeat absolui, donec passo iniuriã congruè satisfaciant, & pro absolutionis beneficio impetrãdo, Apostolico se cõspectui repræsentet, in tantũ hmõi transgressores, & excõicatos iubet euitari*. Donde si raccoglie, che chiama religiosi li caualieri de gli ordini militari, e che godono del Cano. *Si quis suadente diabolo*: ancorche prendano moglie. Questa bolla hà il suo sigillo di piõbo pendẽte, e da vna parte dice S. Paolo, e S. Pietro, e dall'altra Vrbano IV. Parimẽte vi è vn'altra bolla di ciò nel medesimo proposito di Greg IX. la quale comincia, *Gregorius Episcopus seruus seruorũ Dei, etc. Cum vtique dilecti filij magister, fratres militiæ S. Iacobi. Data Perusiæ 2. Non. Decembr. ann. 8. Pontificatus dicti Greg. IX.* & drizza chiaramẽte il suo parlare al Maestro dell'ordine militare di S. Giacomo. Dõde manifestamẽte si raccoglie, che egli parla de' caualieri laici, e non de' cherici, per li quali non era neceßaria, nuoua dichiaratione del Pontefice; ne particolar priuilegio: poiche cosa chiara è, che sono veramente religiosi, e che per il priuilegio generale de gli altri cherici godono del capitolo *Si quis suadente diabolo*. Queste bolle sono nell'Archiuio del Cõuento de Vales, in vn Caßone, che tiene per titolo esaminationi, e libertà. Di qsto medesimo si trattarà, quantunque non così alla distesa, come quì nel caso 86. del cap. che sarà del Voto in questa seconda Parte. E così lo potrai vedere, che per fare ancor quiui a proposito, se ne trattarà assai bene, e si citaranno altri Sommi Pontefici, che concedettero similmente il medesimo di quello, che è detto: e se n'apporterà altre ragioni efficaci, per cõfermare maggiormente questa verità. La quale per essere euidentissima, seguì poi Rodrig. [c] in altra parte, cangiãdo la sua prima opinione, chiamando veri religiosi militari, se ben non monacali,

[a] F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. nu. 1.

[b] Nau. lib. 1 consil. de ijs qui a vi metu, cons. 5. nu. 6. & li. 3. de reg. consil. 22. & 23.

[c] F. M. Rodr. 1. to. qq. reg. q 1. ar. 4. p 5. col. 1. & q. 1. art. 6. p. 9. col. 1. & q. 35. articulo 3 p. 255. col. 1. y en las adiciones de la expl. de la bulla ad §. 9. nu. 84. p. 140. b

cali, e non di penitentia li caualieri laici de gli ordini: e desendendo esser così; quantunque prendano moglie, si come la prendono, & è detto di sopra. Ottauo, & vltimo nota, che nell'articolo della morte non solamente il Vescouo, come è detto di sopra, ma ancora qualunque altro sacerdote semplice, se nõ si può ricorrere al Vescouo, può assoluere da questa scommunica, e da qual'altra si voglia. E che ciò possano fare li Regolari, per li loro priuilegi; ancorche non sia nell'articolo della morte, è detto di sopra nel caso 67. Veggasi. Concorda Nauarro.[a] Nota il caso seguente, che nasce da questo, e per esso è necessario, doue si vederà chi sia libero da questa censura: ancorche metta le mani addosso ad vn cherico.

[a] Nauar. in man. c. 27. nu. 76. 77. 78. & 79.

CASO CXLVIII.

D. In quai casi colui, che ferisce vn cherico, non incorra nella scommunica, della quale si tratta nel caso passato, che è quella del Can. che comincia. *Si quis suadente diabolo*?

Nota 1. R. Che ne' seguẽti. Il primo, quando lo ferisce burlãdo, o per scherzo: nel quale vno ferisce l'altro: ancorche lo ferisca grauemente dentro li termini dello scherzo, & ancorche ecceda: se non vi vsa inganno, subito, o conturbatamente; secõdo Riccardo,[b] perche non ferisce per ingiuriare, ouero offendere. Il che si richiede nel Canone.

[b] Richard. in 4. sent. dist. 18. q. 3. art. 11.

Nota 2. Secondo, quãdo lo ferisce, non sapendo probabilmente, che era cherico, per non portare tõsura, ne altro segnale da cherico, o per esser di notte; ancorche vada facendo cose lecite: come che Siluest.[c] tenga il contrario senza testo, e senza ragione sufficiente perciò. Io dissi, se probabilmẽte, perche d'altra maniera nõ sarebbe scusato: come se li vedde la tonsura, e non credette, che egli fusse cherico.

[c] Sylu. ex com. 6. notabil. 4. caso 2.

Nota 3. Terzo se è bigamo, o che habbia hauuto due moglie: ouero se habbia preso per moglie vna, ch'era stata corrotta. Nota 4. Quarto, se habbia preso per moglie vna vergine: ma non porti habito, ne cherica. Nota 5. Quinto, se sia degradato realmẽte. Nota 6. Sesto, se sia deposto con parole, e sia incorrigibile. Nota 7. Settimo, in tutti li casi, ne' quali il cherico perde questo priuilegio chericale di questo Canone. Nota 8. Ottauo, se fù bagattelliero, barrattiere, o publico buffone per lo spatio d'vn'anno: ouero ammonitone tre volte, non lasciò quel mestiere: ancorche porti habito, e tõsura clericale. Nota 9. Nono, se essercitò l'vffitio di tauerniero, ouero di beccaio publicamente, con la sua persona, & ammonitone tre volte non l'abbandonò. Ne parimẽte gode di questo priuilegio quel cherico, che porta armi, & habito da laico: se auuertitone dal Vescouo tre volte, non vuole cangiar vita. E così coloro, che lo ferissero, ancorche sapessero, che egli è cherico, nõ cascherebbono in questa scommunica. Ne similmente godono di questo priuilegio li cherici, che trattano negotij secolari, come se auocano, o sono publici trafficãti, che habbiano publiche botteghe, come è detto. E fra l'vna, e l'altra di q̃ste ammonitioni fà di mestiere, che incorra l'interuallo d'alcuni giorni, e non basta, che se ne faccia vna per tutte, secõdo vna Glosa[d] singulare, e Panormit.[e] quantũque Bonifacio VI. l'affermi. Ne godono di questo priuilegio li cherici soldati, o che faranno vffitij da soldato. Vero è, che li Capitani, li quali cõducono nel loro essercito vn religioso apostata, fatto soldato, bastonandolo restano scõmunicati: perche godono ancora del priuilegio del foro: onde sono obbligati a darlo nelle mani del suo Prelato: accioche ne sia corretto: come dice Rodr.[f] cõcordando parimẽte cõ tutto q̃llo, che è detto. Decimo nota, che se lo ferì per correggerlo, principalmẽte come Maestro,

[d] Glo. in c. audientia.
[e] Panor. in c. fin.
[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 80. concl. & nu. 16.

padre, padrone, parēte vecchio, maggior della Chiesa: solo no'l facciano p odio, malitia, o ira; e che la ferita sia moderata, e nō molto eccessiua: almanco, secondo l'intentione: e solo che'l castigato non habbia ordine sacro, secondo Panormitano: eccetto il Maestro, secondo Angelo,[a] Soto,[b] Nauarra,[c] e Rodriguez:[d] & eccetto il Padre, secondo la commune, seguito da Siluestro.[e] Ancorche si possano saluare molto bene tutti li sopradetti secondo Nauarro: poiche'l testo non distingue, ne vi è ragione, che a ciò ne sforzi.

[a] Ang. excom. 5. §. 10
[b] Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 2. artic. 2.
[c] Nau lib. 2. de restit. c. 3. n. 475.
[d] F. M. Rodr. ubi sup.
[e] Syl. exco. 6. notab. 1. partic. 18.

Nota 11. Vndecimo nota, che chi ferisce per la difesa necessaria del suo corpo; con moderatione, e senza colpa; o per la sua roba; o per il suo honore, quando il fuggire li fusse di vergogna, ma non deue accettare disfida, ancorche'l prouochino.

Nota 12. Duodecimo, se altri toglie per forza al cherico la sua roba da lui rubata; auanti che n'ottenga la possessione, appresso incontinente, ouero ritiene per forza il cherico, che se ne fugge, o vuol fuggire; fin che li paghi quello, che li deue per appresentarlo al suo Prelato: secondo Panormitano, e la commune.

Nota 13. Decimoterzo nota, che'l ministro della giustitia secolare, che lo prende nel maleficio fragante, per presentarlo al suo Prelato, secondo Panormitano, e la commune, o per trouarlo di notte: o per presumere probabilmente, che vuol fare qualche male; ma non colui, che presume, o deue presumere il contrario, per andare con lume, o con tal compagnia, ouero per tal cagione, o per essere tal persona, che toglie ogni sospetto cattiuo di se stesso. Ne colui, che eccedesse il modo di prenderlo: come chi si vuol lasciar prendere, e condurre quietamente, li dà a posta pugni, o calci; ouero mena in prigione, chi offerse sicurtà d'appresentarsi. Il che non può fare anco il giudice ecclesiastico: se la grādezza dell'eccesso, o altra cosa ragioneuole, non lo richiede, come dice espressamente Nauarro, e Rodrig.[f] quantunque non così compitamente, e Giacomo Grassi,[g] & è di tutti.

[f] F. M. Rodr. ubi sup.
[g] Iacob. de Graff. en sus decisio. aureas lib. 2. c. 49. nu. 4. & 5.

Nota 14. Decimoquarto, se'l ritiene, acciò che non faccia qualche male, che vuol fare: ouero per liberarlo dalle mani de' suoi nemici, o da qualche altro male.

Nota 15. Decimoquinto, se lo ferì per cacciarlo di Chiesa: doue disturbaua li diuini vffitij: ouero per essere scommunicato, o per altri rispetti.

Nota 16. Decimosesto, se solamēte minaccia il cherico, ouero li và contra, o alza la mano, o la lancia, o la spada, o ghela auuenta; ouero lo toglie di mira con la balestra, o cō l'archibugio: o tira con essi per ferirlo, ma nō lo ferisce, o per non volere, o per errare il colpo, secondo tutti. Ne la donna, che ferisce il cherico, con intentione di difendersi da gli abbracciamenti, e baci di lui, che la sollecita, come dice Rodriguez,[h] concordando col rimanente. Se caschi in scommunica colui, che ferisce, ouero vccide vn cherico, trouato con la moglie, sorella, madre, o figliuola, vedi in ogni modo il caso 15. che qui ui se ne tratta: come che'l proprio suo luogo era questo. In tutto quello, che è detto in questo caso, nō incorre in scōmunica colui, che mette le mani addosso al cherico, e sono eccettioni del caso passato: come parimente tutto risolue Nauarro.[i]

[h] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 15.
[i] Naua. in man. c. 27. nu. 80. 81. 82. 83. 84. 85. & 86.

CASO CXLIX.

D. Se siano alcuni, che hauendo ferito qualche cherico, possano essere assoluti dal Vescouo dalla scommunica, doue perciò sono caduti, conforme a quello, che è detto ne' due casi passati, essendo la ferita enorme, e violenta; perche, se nō fusse enorme, il Vescouo potrebbe assoluere dalla censura: come si dirà nel caso seguente, e per essere enorme

me l'assolutione di essa è propria del Papa?

R. Che li seguenti possono essere assoluti da' Vescoui. Primo, colui, che si troua in articolo di morte, & anco da qualsiuoglia semplice sacerdote. Secondo, le donne di qualsiuoglia conditione, o stato, che siano. Terzo, gl'impediti de' membri, come zoppi, ciechi, e stroppiati; secondo la commune. Quarto, gl'infermi incurabili, o di lunghissima cura, che non possono sopportare le fatiche del viaggio di Roma: e questi sono coloro, che hanno la febre terzana, o quartana, la gotta, o altre infermità simiglianti. Quinto, coloro che essendo minori di quattordici anni ferirono, posto che dopo essi habbiano domandata l'assolutione, come dice Rodriguez,[a] parlando d'vno, che hà quattordici anni, & è sotto la podestà di suo padre, & è pouero; se per difendere il suo prossimo a caso ferì vn cherico con vna pietra, che li diede nella testa, della qual ferita vscì gran copia di sangue: il qual dice, che è obbligato d'andare a Roma, per essere assoluto dal Papa dalla scommunica, oue perciò incorse, ma che dall'andare a Roma lo scusa la sua pouertà, e la paterna podestà, se senza pregiuditio d'essa non può ricorrere a Roma: e così basta, che in questo caso egli ricorra al Vescouo, ouero a chi stà in luogo suo: come dice Nauarro.[b] Sesto, li vecchi, che a giuditio del Vescouo non possono veramente andare così lontano: ancorche paiano robusti, e forti per caminare. Settimo, il pouero; che viue d'alcun mestiere, che egli non può essercitare caminando: perche non è obbligato d'andare pitoccando; se non si può indurre a domandare l'elmosina: ma è obbligato, se non proua fatica in domãdarla: & è robusto per caminare, e se col suo domandare non prouede, ne a se, ne a sua moglie: il che facendo viaggio non potrebbe fare. Ottauo, chi hà nemici capitali, e così giuste scuse, che a giuditio dell'huomo da bene, non si può presentare alla Sede Apostolica senza pericolo, o che egli n'habbia, o non habbia data la cagione. Nono, li figliuoli; che sono sotto la podestà del padre: e non possono andare a ritrouare il Papa senza pregiuditio, e dispiacere d'esso lor padre. Decimo, lo schiauo: ancorche l'ingiuria sia enorme, se lo fece in fraude per allontanarsi dal dominio del padrone: o egli senza sua colpa incorrerebbe in gran danno per l'assentia di lui: secondo il vero intelletto d'vn capitolo,[c] ancorche Panormitano dica altrimente: come bene proua Siluestro.[d] Saluo se l'ingiuria è così enorme, che per ischiuare lo scandolo, e per essempio de gli altri, debba andare a ritrouare il Papa.

E parimente n'è obbligato lo schiauo, se'l suo padrone li dà licentia di andarui, e se per qualche tempo hauesse libertà; secondo Hostiense; e Siluestro.[e] Quello, che è detto de gli schiaui, intendesi di quelli, che sono Christiani: perche gli schiaui infedeli non incorrono in scommunica per la ragione del caso 42. nella seconda Nota. E non si deue dire il medesimo de gli altri seruitori, che seruono di lor voluntà, e per loro interesse. Vndecimo, se chi ferì, è così poderoso, o tanto delicato, che nõ può soffrire il camino di Roma. Il che secondo la Glosa si deue intẽdere, all'arbitrio del Vescouo. In tal caso si deue fare con esso quello, che si disse a questo medesimo proposito nel caso 57. del capit. 6. che trattò dell'Assolutione. Et in ogni modo similmente nota quello, che si disse nel caso 58. del medesimo cap. 6. che è dichiaratione di quello, che è detto in questo caso. Il che risolue gentilmente Nauarro,[f] & Armilla.[g] Auuertisci al caso, che segue: doue si trat-

[a] *F.M. Rodr. 1. to. ca. 80. conclus. nu. 4.*

[b] *Nau. l. 5. consil. de sent. excõ. cons. 39.*

[c] *c. relatũ, de sent. ex com.*

[d] *Siluestr. absol. ut. 4. in fin. dub.*

[e] *Silu. vbi sup.*

[f] *Naua. in man. c. 27. nu. 87. 88. & 89.*

[g] *Armill. ex Commu. 1.*

Digitized by Google

tratta quando l'ingiuria non è enorme, ouero atroce; ma leggiera, o mediocre: per la quale parimente s'incorse in questa censura.

CASO CL.

D. Chi possa assoluere dalla scōmunica incorsa ꝑ quel Canone, *Si quis suadente Diabolo,* alcuni, che ingiuriosamente posero le mani addosso ad vn cherico; essendo l'ingiuria leggiera, e mediocre: e non enorme, ne atroce. ꝑche se fusse tale già è detto nel caso passato, che l'assolutione di essa è riseruata al Papa. Nota auāti, che si risponda, che non s'intende in questa materia per leggiera q̄lla, che nō viene ad essere peccato mortale. perche per quella, che nō è mortale nō s'incorre in scōmunica maggiore; ma per quella, che viene ad esser mortale: secōdo tutti: ma in rispetto d'altri, che sono piu mortali, essa nō è enorme, ne manco mediocre. e quello, che principalmente si domanda è, quale ingiuria si chiama leggiera, mezzana, & enorme?

R. Che si come propriamēte l'assolutione della censura, che s'incorse, per ingiuria enorme, è del Papa, come è detto: così ancora è del Vescouo, quando vi s'incorre, per ingiuria leggiera, e mediocre; senza, che vi sia necessità di riccorrere al Papa: come è determinato ne' Canoni.[a] Il che può fare nō solamente il Vescouo del delinquēte scōmunicato: ma ancora q̄lli, nella diocese del quale si diede la percossa: come nota Innocentio,[b] e Rodr.[c] concordando col rimanente. e lo tiene parimēte allegando altri la Capella Tolosana.[d] E parimente possono assoluere da questa cēsura li confessori regolari; per virtù de' loro priuilegi: come dice Rodr.[e] A q̄llo, che principalmēte si domāda, qual sia l'ingiuria, leggiera, mediocre, ouero enorme è necessario, che si riguardi diligentemente nō solo al fatto: ma anco alla qualità d'esso; & al modo del ferire, e dell'ingiuriare; con tutte le circonstantie del luogo, delle ꝑsone, e d'altre cose. Auuertito q̄sto dico, che enorme ferita è quella, cō la quale s'vccide, taglia qualche mēbro; ouero si rende inutile, o quasi inutile, per il suo mestiere. e quella è notabile; dalla quale si sparge molto sangue: nō essendo nel naso, ouero in altro luogo; donde ageuolmēte esce: e quella del suo Vescouo, o del suo Abbate: e q̄lla, che fà gran scandolo nel popolo: come dichiara, e sente Innoc. III. & il medesimo dice la Glossa di qualsiuoglia eccesso notorio, e Rodr.[f] & il medesimo, dice Sil.[g] di quella, che si dà nella piazza, ouero in audiētia publica, in presētia del giudice; ouero ne gli occhi, o nella faccia; secōdo la Glosa: ouero nella Chiesa, e dormitorio. Ma ciò secōdo Nau. nō è vero, se nō quādo la ferita in se stessa è notabile, e produce qualche grāde scādolo. E parimente ferita enorme è quella, che si dà al sacerdote vestito per celebrar Messa, o auanti il Prelato, secondo Arm.[h] Si chiama ingiuria mediocre quella, che in mezzo della leggiera, e della enorme. e perche in ciò non si può dar regola certa, si lascia all'arbitrio del Vescouo, & anco del Confessore, che ne hà la facultà dal Vescouo; secondo Host. riceuuto da tutti; accioche lo giudichino hauendo rispetto alle circonstantie delle persone, de' luoghi, e de' tempi: guardandosi di non giudicare per leggiera quella, che è enorme; secōdo, che dice Panormitano.

Finalmēte nota, che Lapo in vna allegatione cōcluse essere ferita leggiera, dalla quale potrebbe assoluere il Vescouo vna guāciata, che diede vn Capellano ꝑpetuo della Chiesa; senza fargli vscir sangue. & il Cardinale cōchiuse, che le ferite de' cherici, che si pelarono la barba, e si cal pestrarono per viaggio, erano leggiere; e dalle quali potea assoluere il Vescouo. Parimēte può il Vescouo assoluere dall'enorme; quādo nō si può riccorrere al Papa; ne ad altri,

che

[a] c. pen. de sent. excō.

[b] Innoc. in c. quod de cleric de foro comp.

[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 80. concl. et nu. 18.

[d] Capel. Tolos. dec. 231 in princ. in cipit item fuit.

[e] F. M. Rodr. 2. to. qq. regul. q. 61. ar. 8. p. 583. col. 2.

[f] F. M. Rod. vbi su. n. 8.

[g] Syl. absol. 4. in princ.

[h] Armil. ex cōmu. 1. n. 9

Digitized by Google

che habbia la sua autorità, per l'assolutione; come già è detto di sopra nel caso passato. ne basta, che possa mādare, per l'assolutione: acciochè'l Vescouo nō lo possa assoluere. perche li Canoni nō obbligano questo scōmunicato a mādare a Roma per essa: ma vogliono, che vada egli se può; e non potendo, che riccorra al suo Vescouo: come cōcordando cō tutto qllo, che è detto nota Nau.[a] e Rodr.[b] E notino li confessori eletti per virtù della Bolla della Cruciata, che possono assoluere da questa scō munica, e dalle altre riseruate al Papa: ancorche siano delle contenute nella Bolla della Cena del Signore; vna volta in vita; & vn'altra volta nell'articolo della morte durante l'anno della sua pubblicatione.

[a] Nau. c.27 nu. 90. 91. 92. 93.
[b] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO CLI.

D. Vn delegato del Papa sopra vn negotio, per il quale fu mādato, scō municò vno: se passato l'anno cōceduto al delegato, per fare eseguire la sua sentētia diffinitiua, può assoluere costui, che egli scommunicò?

R. Che non può piu farlo. ma si bene il suo superiore, che è solo il Papa: & a lui in tal caso è riseruata: ancorche questa censura non si comprēda nella Bolla della Cena Nau.[c] Se siano scommunicati coloro, che danno fuoco alle Chiese; vedi Gl'Incendiarij: se siano scōmunicati coloro, che rōpono le Chiese, p rubare. Vedi sacrilegio.

[c] Nau. in Man. c.27. nu.93.

CASO CLII.

D. Se'l Vescouo scommunica coloro, che hanno lettere Apostoliche false, se fra venti giorni non le rompono, ouero rassegnano se passati li venti giorni non l'habbiano; se possono essere assoluti dal medesimo, che gli scommunicò; cioè dal Vescouo coloro, che le tengono, e non vogliono romperle, ne rassegnarle?

R. Che fra li venti giorni possono assoluti dal Vescouo: ma passati questi: l'assolutione appartiene al solo Papa: *vt est in iure*. Vedi Nau.[d] e Pedr.[e] e Med.[f]

[d] Nauа. in Man. c.27. nu.93.
[e] Pedr. l.2. de descom. Pap.
[f] Med. in inst. cōf. l.1 c.10. §.2.

CASO CLIII.

D. Se li cherici, li quali ammettono voluntariamente a' diuini offitij coloro, che sāno essere scōmunicati nominatamēte dal Papa; siano scō municati: & essēdo così, a chi appartēga l'assolutione di questa cēsura?

R. Che sono scōmunicati, e l'assolutione appartiene al Papa: come si dice ne' Can.[g] Per dichiaratione di che nota prima, che se sanno ciò p forza, o p timore; ancorche sia tale, che nō cascherebbe in huomo cōstāte; nō incorrerāno in qsta scōmunica: come bē dice Gaet.[h] pche ogni timore, e forza rēde la cosa nō necessaria: quātūque pare, che Nau.[i] tēga il cōtrario. Secōdo nota, che'l cōmunicare cō gli scōmunicati s'intende solamēte riceuēdoli a' diuini offitij, & il secondo è dichiaratione del primo. e così è vn solo cōmandamēto, pche se nō li riceuessero: ma stessero con esso loro ne' diuini offitij, come qualsiuoglia altro del popolo, nō sarebbono scōmunicati. Terzo nota, che p scōmunicati dal Papa, s'intēdono li nominati in psona: ouero in equiualētia. pche altrimēte essendo tutte le scōmuniche de' Canoni, e della Cena del Papa; li cherici, che riceuessero a gli offitij a posta, e spōtaneamēte gli scōmunicati da' Canoni, o dalla Bolla della Cena: sarebbono scōmunicati. Il che nissū disse. Cōcordano Ped.[k] e Gaet.[l] & Arm.[m] E finalmēte si deue auuertire, secondo Nau.[n] che è necessario, che p coloro, che si deono schiuare, e nō ammettere a' diuini offitij, nō solamēte bisogna, che siano nominati giuditiale, e nominatamēte: ma bisogna, che siano denūtiati p tali. e qsto per vna Strauagante fatta da Martino, che comincia, *Ad euitanda*. la quale fu approuata, e riceuuta dal Cōcilio di Basilea. Della quale si è fatta mentione in molte parti di questo cap.

[g] De sent. excōm. c. significauit.
[h] Caiet. ex cō. c. 57.
[i] Nauar. in Man. c.27. nu.93.
[k] Pedr. l.1. de scō. Pap.
[l] Caiet. vbi sup.
[m] Arm. ex cōm. 24.
[n] Nau. vbi sup.

CASO CLIIII.

D. Se sono scommunicati coloro, che eleggessero, ouero nominassero per Senatore, Capitano, o Gouernatore

natore di Roma alcuno Imperatore, Re, Conte, Barone, di qualche potentia, o dignità notabile, o fratello, figliuolo, o cugino suo?

R. Che sono scommunicati: cō la riserua al Papa; come ancora gl'eletti in si fatta maniera, o nominati, li quali senza licentia del Papa cōsentissero, o si framettessero in ciò; e qlli, che si vbbidissero loro: e qlli, che per ciò dessero aiuto, cōsiglio, fauore. Ma perche questa censura si pratica poco fuori di Roma, Nauarro [a] non ne dice piu.

[a] Nau. in Man. c. 27. nu. 95.

CASO CLV.

D. Se sono scommunicati coloro, che mettono le mani addosso a qualche Cardinale, ouero lo prendono, ouero lo perseguitano, oueramente accōpagnano chi fà questo, o cōmādano, che sia fatto, ouero approuano qllo, che è fatto in tal guisa: ouero danno fauore; consiglio: ouero li raccogliono, e difendono.

Nota 1. Auanti, che si risponda si deue notare, che le persone, che qui si prohibisce essere offese: ancorche nō siano nominate p altri, che per Cardinali: tuttauia sono di sei maniere: cioè Cardinali, Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Legati Apostolici, e Nūtij della Sede Apostolica: come dice Giacomo Graffi; [b] il qual'aggiugne, che parimente qui per Vescouo s'intende quello, che non è consecrato: ma solo eletto?

[b] Gra a Canelle sue Decis. Dorad l. 4. ca. 18. nu. 155. fol. 483. nume. 116.

R. Che sono scommunicati: come medesimamēte li Principi, Senatori, Podestà, Signori, o Rettori, e loro offitiali, che nō fanno osseruare vna certa constitutione fatta sopra di ciò, fra vn mese, dopò hauerne hauuto notitia. e qsta scōmunica è riseruata al Papa: come si dice ne' Can. [c] Per la distintione di che nota prima, che se bene ne' Canoni sono altre pene contra coloro, che ferissero, o prendessero li Cardinali, & gl'altri, tuttauia nō sono scōmunicati, se nō coloro, che li perseguitano, e li giudici, & offitiali, che sono negligenti in fare quello, che è detto, pche gl'altri già erano scōmunicati da altri Canoni; che è qllo, *Si quis suadēte Diabolo*; che nō rinchiude qsti, che non feriscono: ancorche n'habbiano desiderio, e volontà. Secondo nota contra Silu. [d] quelli, che egli cita, che chi cōmāda ad alcuno, che perseguiti Cardinali, come nemici, non v'incorre; nō vi essendo la persecutione: ma essendoui v'incorrerà: ancorche nō vi sia ferita. dato, che colui, il quale cōmanda le ferite, nō seguendo qste, nō v'incorra: come ben notò il medesimo Silu. [e] non per le sue ragioni, che secōdo Nau. sono false. pche li testi, che vogliono scōmunicare, chi cōmanda, ouero consiglia, lo sogliono molto ben dichiarare: e maggiormēte p altre cose: perche se bene qui è vietato di cōmandare; come opera accessoria: e per ciò nō vi s'incorre; se nō segue l'effetto. ma tuttauia l'essetre del commandamēto d'andare dreto ad vno; come nemico, si compisce, seguendo la persecutione; ancorche non vi sia, ne prigione, ne ferita. Veggasi a questo proposito quello, che è detto nel caso 23.

[c] De penit. l. 6. c. Felicis.

[d] Sil. ex cō. 7. casu 2.

[e] Sylu. vbi sup.

Terzo, & vltimo nota, che accioche li Principi, e gl'altri gouernatori, non l'incorrano, basta, che comincino a procedere fra vn mese, dopò hauerlo saputo; almanco per fama: ancorche nō fornischino li processi, ne gastighino nello spatio di esso. solo che nō vi sia neglig ētia notabile. Cōcorda Nau. [f] e Giacomo Graffi. [g]

[f] Nauar. in Man. c. 27. nu. 96. & 97.

[g] Iacob. de Graf. vbi sup. nu. 115 & 116.

CASO CLVI.

D. Se sono scommunicati coloro, che p hauere posto in ciò, ouero in altra cosa sentētia di scōmunica, di sospēsione, ouero d'interdetto, dāno licētia d'ammazzare, o prēdere, o trauagliare alcuno nella psona, e nella roba di lui, ouero de' suoi, a' giudici, o parti, ouero a coloro, che guardano qste cēsure, e nō vogliono cōmunicare cō coloro, che cosi sono scōmunicati:

nicati; se auanti, che si seruino di questa licentia non la riuochino: o se per cagione di essa, già siano stati tolti li loro beni, e fra sette giorni loro non siano restituiti, o soddisfatti.

R. Che sono scommunicati: come ancora coloro, che messero in opera tal licentia, o di lor proprio capriccio fanno alcuna di queste tre cose. Dalla quale scommunica può assoluere il Vescouo fra due mesi: e passati questi appartiene al Papa solo: come si dice ne' Canoni.[a]

[a] De sent. excom. lib. 6. c. quicunque.

Nota 1.

Per dichiarationa di che nota, prima, che per vna di queste tre opere si pone questa censura: cioè dare licentia d'vccidere, prendere, o trauagliare alcuno di quattro sorti di persone in essa contenute; o per seruirsi di si fatta licentia, o fare qualche cosa di queste, senza esso.

Nota 2.

Secondo nota, che per il solo dar licentia non vi s'incorre; ne anco per la essecutione, se venga riuocata, auanti che si comminci: ne manco dopò l'essecutione; se si fece solamente ne' beni, e quelli siano restituiti fra sette giorni: come ben notò Gaetano.[b]

[b] Caiet. ex. com. c. 36.

Nota 3.

Terzo nota, che nella Somma di Siluestro[c] doueua mācare quella particella (qual si voglia altri) perche restrigne il testo alle scommuniche date contra quelli soli, che danno licentia, e contra li loro ministri.

[c] Silu. excomm. casu 12.

Nota 4.

Quarto, & vltimo si deue notare, che per trauagliare giustamente nō s'incorre in questa scommunica, secondo Gaetano. Il che secondo Nauarro procede ancora, quando si dà il trauaglio per vendetta, & odio: nō essendo il trauaglio piu di quello, che si possa fare per giustitia; e che tutti li figliuoli, seruitori, e parenti dello scommunicato si dicono suoi in questo caso: secondo Giouan. Andrea, e la commune; & anco secondo il medesimo Nauarro li suoi grandi amici, e tutti quelli, il cui trauaglio parrebbe a chi trauaglia ridondare in chi scommunica: e perciò lo faceua: poiche non si può negare, che è suo, quanto al rispetto di questa constitutione. Nauarro.[d] e con tutti concorda Pedraza.[e]

[d] Nauar. in Man. c. 27. nu. 98 & 99.

[e] Pedr. li. 2. de la descomunion papale.

CASO CLVII.

D. Se sono scommunicati gl'Inquisitori, o deputati da essi, ouero da' Vescoui; per attendere essi all'vffitio dell'Inquisitione; li quali contra giustitia; & insieme contra quello, che lor detta la conscientia, lasciano di procedere per odio, o per amore; ouero vtile temporale, contra qualcheduno in caso d'heresia?

R. Che sono scommunicati: come ancora, se dichiarano per heretico colui, che è senza colpa: ouero, che disturbano il loro vffitio. Et al Papa è riseruata questa scommunica: della quale non possono essere assoluti nell'articolo della morte: se prima non soddisfanno: come si dice ne' Canoni.[f]

[f] Cle. multorum de hereticis.

Nota.

E per dichiaratione di ciò nota, che per incorrere in questa censura fà di mestiere, che sia inquisitore, o deputato all'vffitio di esso dal Vescono. perche il medesimo Vescouo solamente incorre in sospensione dall'vffitio per tre anni; se che non proceda quando, e come deue: ouero proceda, come non deue: e che faccia questo contra giustitia, e la sua sua conscientia che li detta ciò essere ingiusto: e che lo faccia per odio, amore, gratia, o guadagno: secondo il Cardinale. perche non basterebbe farlo per ignorantia, timore, ouero per ischiuare scandolo: secondo la Glosa, Armilla,[g] Nauarro,[h] e Pedraza.[i]

[g] Arm. ex. com. 10.

[h] Naua. in Man. c. 27. nu. 100.

[i] Pedr. li. 2. de la descomu. Papale.

CASO CLVIII.

D. Se sono scommunicati li religiosi, che senza licentia speciale, & espressa del prete Parocchiale presumono d'amministrare a' Cherici, o laici il sacramento dell'estrema Vntione, ouero dell'Eucaristia, o di celebrare nozze; o d'assoluere scommunicati

nicati da' Canoni, fuori de' casi dichiarati dalla legge, o conceduti loro per priuilegio, o dalle sententie promulgate per statuti prouinciali, o sinodali?

R. Che sono scommunicati: come anco se assoluono da' peccati di colpa, e di pena, come si dice ne' Canoni.[a] & è riseruata al Papa.

[a] *Clem. de priuil.*

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che per incorrere in questa censura fà di mestiere, che altri sia religioso: ancorche non sia esente, ne professo: ma si bene, che non sia rettore della Chiesa Parocchiale.

Nota 2. Secondo nota, che basta, che nella licentia si esprima il sacramento, perche si domanda: ancorche non siano espressi li nomi delle persone, secondo vna Glosa riceuuta.

Nota 3. Terzo nota, che è necessario, che si faccia vna delle cinque cose quì espresse, per presontione; e perciò non s'incorre per assoluere per ignorantia, o per pensare, che'l Curato l'hauerà per bene: almanco nel foro della conscientia.

Nota 4. Quarto nota, che non s'incorre, perche vn religioso communichi vn'altro religioso esente: e perche si pone questa pena in fauore de' preti parocchiali: li quali non ne riceuono alcuno aggrauio; come perche in quanto a ciò non sono loro soggetti; per domandare loro licentia. E questo è quello, che si deue tenere. ancorche Siluestro[b] tenga il côtrario, insieme con Sant'Antonino.[c]

[b] *Sylu. ex com. 7. caso 14.*
[c] *S. Anto. 4. p. tit. 25. ca. 54.*

Nota 5. Quinto nota, che per prete parocchiale s'intende il Rettore, ancorche non sia da Messa, & il suo Vicario, & il Vescouo; secondo la Glosa, & il suo Vicario generale.

Nota 6. Sesto nota, che secondo Armilla,[d] la quale adduce Innocentio, & Hostiense, per sua opinione dice, che in questa censura non s'incorre per amministrare alcuno de' detti sacramēti nell'articolo della morte. Il contrario, che vi s'incorra tiene il Cardinale,[e] e Sant'Antonino,[f] e Nauarro:[g] & ancorche lo faccia per difetto del Curato; secondo Siluestro, che è della medesima opinione. la quale è piu sicura, quantunque la prima sia piu vera.

[d] *Arm. ex com. 49.*
[e] *Card. in dict. Clem. q. 11.*
[f] *S. Anton. vbi sup.*
[g] *Nauar. in Man. c. 27. nu. 101. & 102.*

Nota 7. Settimo, & vltimo nota, che non vi s'incorre per amministrare al parocchiano, il qual dice, hauerne licentia, non l'hauendo, ne per amministrare il sacramento della Penitentia, e del Battesimo, secondo tutti; ne per assoluere dalla scommunica posta dall'huomo. il che concedono tutti. Concorda Nauarro; & è commune dottrina di tutti li Sommisti. Finalmente veggasi la pena, nella quale cascano, quando pronuntiano, o publicano indulgentie indiscrete, in questa seconda parte nel Capitolo 7. Dell'Indulgentie nel caso 51. & in questo medesimo Capitolo nel caso 225. doue similmente si dirà, che sono scommunicati coloro, che affermano, le indulgentie essere inutili. o che non ve n'è alcuna, o che la Chiesa non hà potestà di concederle.

CASO CLIX.

D. Se vi sia scommunica posta ne' Canoni contra li Cherici, e religiosi, li quali rompano le Constitutioni, che loro vietano, di non indurre alcuno a far voto, giurare, o promettere, che eleggerà sepoltura nella sua Chiesa.

R. Che vi è questa, & vn'altra, che è tutta vna, se procurano, che facciano voto, giurino, o promettano, che non muteranno la già eletta, *vt est in iure.*[h] & è riseruata al Papa.

[h] *Clem. 1. de panis.*

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che per incorrere in questa cēsura fà di mestiere, che sia altri Cherico, o religioso, e che induca a giurare, far voto, o promettere di eleggere sepoltura, o di non cangiare la già eletta; e che chi vi è indotto faccia qualcheduna di queste cose, e che la sepoltura sia della Chiesa di colui,

che

che induce, secondo la commune; e che lo faccia per temerità, e non per pensare, che in ciò faceua bene, secondo Gaetano. [a]

[a] Caiet. excom. c. 49.

Nota 2.

Secondo, & vltimo deuesi notare, che non basta pregare, ouero indurre ad eleggere; se non promette, giura, ouero ne fà voto, secondo Antonino, [b] Pedraza. [c] Concordano Armilla, [d] e Bartolomeo Medina, [e] e Nauarro. [f]

[b] S. Ant. 3. p. tit. 24. c. 51.
[c] Pedr. li. 2. de la descõ mu. Papa.
[d] Arm. excom. 46.
[e] Medin. in inst. confes. l. 1. ca. 10. §. 2. caso 8.
[f] Nauar. in Man. c. 27. nu. 103.

CASO CLX.

D. Che pena vi è ne' Canoni contra li nobili, e Signori temporali, che costringono per forza altri a celebrare li diuini vffitij ne' luoghi interdetti, o p un bãditore, o cãpana, ouer trõba fanno cõgregare il popolo per vdir in quelli Messa maggiormẽte a gli scommunicati, ouero interdetti; ouero, che impediscono, che questi tali non escano della Chiesa, quando si dicono gli vffitij: essendo nominati dal Sacerdote, & ammoniti, che n'escano.

R. Che la pena, la quale è contra questi tali è la scommunica, come si dice ne' Canoni; [g] con la riserua al Sommo Pontefice. e generalmente comprende questa medesima scommunica tutti gli scommunicati, & interdetti, che essendo dal Sacerdote nominati, & ammoniti, che escano da' diuini vffitij, non vogliono vscirne.

[g] Clem. grauis de sent. excom.

Nota 1.

Per intelligentia di che nota primieramente, che per le tre prime di queste quattro opere, soli, e tutti li Signori temporali incorrono in questa censura: ancorche siano Prelati; se habbiano giurisdittione temporale, secondo alcune Glose.

Nota 2.

Secondo, che per la quarta tutti v'incorrono.

Nota 3.

Terzo, & vltimo nota, che la conuocatione in qualche modo deue essere de' sopradetti, e non secretamẽte per messaggieri, e che gli scommunicati siano nominatamente ammoniti: come tiene Armilla, [h] Pedraza, [i] Medina, [k] Nauarro. [l]

[h] ...
[i] Ped. de la desc. ...
[k] Medi. in inst. confes. l. 1. c. 1... §. 2. caso 20.
[l] Nauar. in Man. c. 27. nu. 104.

CASO CLXI.

D. In quali pene cascano coloro, che per confessionali del Papa Sisto IV. dispensano in alcuni di questi cinque voti, cioè d'andare in Gierusalem, a Roma, a San Giacomo di religione, e di castità.

R. Che cascano in scommunica con la riserua al Papa: come è scritto ne' Canoni: [m] se in detti Confessionali non se ne facesse mentione di certa scientia, con la derogatione di quella Strauagante: come risolue Nauarro, [n] Pedraza, [o] & Armilla. [p] Dalla quale scommunica, come dicono tutti questi Autori, nessuno può essere assoluto, per essere riseruata al Papa, come è detto, saluo nel l'articolo della morte: e questo con tal conditione, che se fusse caso, nel quale il penitente sia obbligato a soddisfare ad altri, che prima, che sia assoluto, li soddisfaccia; e non potendo restituire, li commandi il Confessore (perche de' Confessori, che dispensano in questi voti tratta solamente questo caso) che dia pegni, e se non gli hauesse, dia sicurtà: & ancora, se non potesse far ciò, giuri di soddisfare, quanto prima commodamente potrà.

[m] cap. et si Dominici de penit. et remis.
[n] Nau. cap. 27. nu. 105.
[o] Ped. li. 2. de la descõ mu. Papa.
[p] Arm. excom. 87.

E non solamente ciò deuesi notare in questi casi: ma generalmente tutti coloro, che saranno stati assoluti da qualche scommunica de' Canoni, o de' Prelati per essere nell'articolo della morte, della quale essendone fuori, non potranno essere assoluti dal Sacerdote, torneranno a cadere nella medesima scommunica; se cessando questo impedimento sprezzeranno di presentarsi a chi ordinariamente li doueua assoluere. come si scriue ne' Canoni. [q] non per essere assoluti, poiche già sono stati; ma p protestare, che saranno vbbidienti a' commandamenti della Chiesa in quello, che loro fusse domandato.

[q] De sent. excom. l. 6. c. eos.

CA-

CASO CLXII.

D. Se sono scommunicati coloro, che per se stessi, ouero per mezzo di altri scorticano li corpi de' morti, ouero li fanno in pezzi, o li cuocono per discarnarne le ossa, per portargli a sotterrare in altre parti.

R. Che sono scommunicati da' Canoni: [a] con la riserua al Papa.

[a] Extrauag. detestãda de sepulturis.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che non hà luogo in coloro, che muoiono in terra d'Infedeli, doue non vi è luogo sacrato per sotterrare: ne in colui, che fà questo al viuo, ouero al morto per altro fine, che per sepellirlo in altra parte: ancorche fusse per vendetta, & anche per mangiarselo.

Nota 2. Secondo deuesi notare, che non v'incorre chi fà ciò nel corpo morto, acciòche non puzzi, o per farne anotomia, & ad vn corpo del Re: accioche li suoi popoli li facciano li douuti honori: come si costuma in Francia. Con tutto concorda Armilla, [b] Pedraza, [c] Medina, [d] Gaetano, & Nauarro. [e]

[b] Arm. excom. 58.
[c] Pedr. li. 2. vt sup.
[d] Medi. in inst. cõfess. l. 1. ca. 10. §. 2. caso 14.
[e] Caiet. excom c. 7.
[e] Nau. cap. 27. nu. 105.

CASO CLXIII.

D. Se coloro, che pigliano, o danno qualche cosa per l'entrata in qual che monasterio siano scommunicati.

R. Che sono scommunicati per vna Strauagante di Martino V. e cõ riserua al Papa.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che non s'incorre in questa censura per pigliare, o dare senza patto, o per pigliare senza contrauenire a gli antichi Canoni, per l'antico costume, o senza presontione con buona intentione. perche repete due volte coloro, che presumono: ne anco per ricenere con patto per sostentamento di colui, o di colei, che entra per hauerne necessità.

Nota 2. Secondo nota, che Innocentio VIII. dichiarò, che le monache non incorressero in questa censura, se nõ per riceuere con patto alcuna inhabile per quello, che daua: e che Sant' Antonino [f] dice, che Martino V. disse, che non voleua, che questa legasse le monache.

[f] S. Anto. 3. p. tit. 24. ca. 70.

Nota 3. Terzo nota, che'l costume contrario scusarebbe da questa censura; quantunque non scuseria dal peccato mortale.

Nota 4. Quarto nota, che Clemente VII. come si può vedere nel Compendio de' Priuilegi [g] concedette, che in nessuna pena di simonia incorressero le monache per patti, ouero accordi, che facessero. sopra le doti del le monache per il conueneuole loro sostentamento, come dice Armilla, [h] Pedraza, [i] Gaetano, [k] Nauarro. [l]

[g] Compen priuil. ver moniales nu. ult.

CASO CLXIV.

D. Se sono scommunicati coloro, che commettono simonia in ordine a' benefitij, e li mezzani di essa?

R. Che sono scommunicati per vna Strauagante, [m] *Cum alta*. Martini V. con la riserua alla Sede Apostolica.

[h] Arm. excom. 60.
[i] Pedr. li. 2. de la desc๋mu. Pap.
[k] Caiet. excom c. 31.
[l] Nauar. in Man. c. 27 nu. 106.
[m] Extrau. Pauli II. de simo.

Nota 1. Per intelligentia di che nota prima, che non hà luogo questa censura se non nella simonia, che si commette ne gli ordini, e benefitij secondo tutti.

Nota 2. Secondo nota, che non hà parimẽte luogo nella simonia mentale, ne manco nella sola conuentionale: ma nella reale.

Nota 3. Terzo nota, che'l commandamento di riuelare coloro, che sanno hauer fatto, quanto è detto, non lega, se non li Curiali di Roma, secondo Siluestro. [n] & hoggidì ne manco essi, ne altri: perche non hà forza, ne vigore; secondo Sant'Antonino; [o] e lo tiene Nauarro, [p] Armilla, [q] Pedraza. [r]

[n] Syl. excõ. 2. caso 41.
[o] S. Ant. 3. p. tit. 24 c. 66.
[p] Naua. in Man. c. 27. nu. 106.
[q] Arm. excom. 60.
[r] Pedr. li. 2. de la descõmun. pap.

CASO CLXV.

D. Se sono scommunicati li religiosi Mendicanti, che passano a gli ordini Monacali, senza spetial licentia del Papa.

R. Che sono scommunicati: come medesimamente chi li riceue:

fal-

saluo quelli della Certosa, che lo possono fare lecitamente: & è riseruata al Papa, *vt patet in iure*. [a] e questa censura è chiara, e lo fà, perche dicono li Parisiensi, che la Certosa è la migliore di tutte le religioni.

[a] *In extra. viã ambitiosa.*

CASO CLXVI.

D. Se sia scommunicato colui, che dicesse, che pecca mortalmente, chi credesse, che la Vergine, e Madre fu conceputa in peccato originale: e parimente in contrario colui, che dicesse, che pecca mortalmente chi tiene il contrario.

R. Che è scommunicato, con la riserua al Papa: come si tiene ne' Canoni.[b]

[b] *In extra. graue nimis.*

Nota 1. Per intelligentia di che nota, che chi semplicemente, e con buon cuore, senza audacia, e presontione affermasse ciò, non v'incorrerebbe, come dice Gaetano.[c] perche dice, *Ausu temerario*. e prima haueua detto, *Praesumerent*.

[c] *Caiet. ex tom. 5. casu 96.*

Nota 2. Secondo, & vltimo nota, che nel Concilio di Basilea fu dichiarato, che ella fu conceputa senza peccato originale. & hora nel Concilio di Trento,[d] l'anno del Signore 1546. fu riferita, e confermata la detta Stragante *Graue nimis*.

[d] *Conc. Trident. sub Paulo III. sess. 3.*

CASO CLXVII.

D. Se siano scommunicati coloro, che entrano ne' monasterij delle monache de' Minori, e de' Predicatori, senza licentia del Maestro dell' Ordine, e del Generale; o di chi di loro n'hà il potere.

Excom. prima. R. Che contra questi tali vi è la scommunica riseruata al Papa, ancorche similmente possano esserne assoluti da' Generali, e da quelli, che da essi ne hanno speciale autorità.

Secunda E le donne, che vi cadessero, possono essere assolute da' Confessori del lor' Ordine: come si può vedere nel Compendio de' priuilegi.[e] E ne più, ne manco sono scommunicati coloro,

[e] *Compen. priu. verb. absol. n. 5. 8.*

Tertia. che presumono predicare, insegnare, o difendere, che li Dominicani, o Francisani non sono in stato di perfettione; E che loro non è lecito viuere di limosine, ne predicare, ne vdire confessioni, con licentia del Sómo Pontefice, e de gli altri Prelati inferiori, senza quella de' Rettori delle Chiese; e del prete parocchiale: e coloro, che presumono di fare vna dannosa violentia ne' luoghi de' detti Predicatori, e Minori. ma possono essere assoluti da' loro Prelati, e Conseruatori: E quelli, che ne' loro monasterij, e Chiese ritengono apostati de' detti ordini, se non li mandassero fuori, dopò l'esserlo stato denuntiato loro da' Frati del lor' ordine: che non li tengano. se bene dice Pedraza,[f] che egli non troua, che la scommunica di coloro, che li riceuono, e li ritengono, sia riseruata.

Quarta. *Quinta.* *Sexta.* *Septima.*

[f] *Pedr. li. 2. de la descom. Papa.*

Nota 1. Similmente sono scommunicati li Frati Minori, che presumono riceuere quelli dell' ordine de' Predicatori professi, senza licentia del Sommo Pontefice, la quale faccia mentione espressa di questo indulto: o senza domandarne prima, & ottenerne licentia da' loro Priori.

Nota 2. Similmente sono scommunicati coloro, che publica, o secretamente tentano di cacciare fuori dell' vniuersità di Parigi li Predicatori, e Minori.

Nota 3. Vltimamente sono scommunicati coloro, che presumono di publicare libelli infamatorij in lingua volgare, o letterale, comporre, o tenere, o publicare versi, o rime in infamia dello stato de' Dominicani, o Franciscani.

Per dichiaratione di queste sette scommuniche, contenute in questa; le quali sono di diuersi Sommi Pontefici; e concedute a' detti ordini: come racconta Sant'Antonino,[g] Siluestro,[h] Gaetano;[i] nota primieramente, che nella prima non incorrerebbe chi entrasse ne' detti monasterij per ignorantia giusta, o quasi giusta, secondo la mente di Gaetano;

[g] *S. Ant. 3. p. tit. 24. nu. 70.*

[h] *Sylu. excom. 7.*

[i] *Caiet. excom. c. 81.*

de' Sommi Pontefici, a cui appartiene dichiarare quali siano li veri religiosi. Dell'ordine della Caualeria di San Giacomo vi è dichiaratione, e bolla di Papa Innocentio IV. e di Martino V. Dell'ordine di Calatraua, e d'Alcantara, vi è la dichiaratione dal medesimo Innocentio IV. e d'Innocentio VIII. e di Leon X. e che siano scommunicati coloro, che mettessero le mani violente addosso a così fatti caualieri, per essere vera, e propriamente religiosi militanti: quantunque non monacali, ne di penitentia. Questo è prouato assai, e distesamente da Nauarro, e mi pare migliore dell'opinione di Rodriguez,[a] il quale disse nella prima impressione, e nelle altre, che egli fece fino all'anno del 1595. che li Caualieri di San Giacomo Alcantara, e Calatraua, non sono veri religiosi, e per conseguente non rimangono scommunicati, chi ponesse loro le mani violête addosso: dandosi ad intendere, che le bolle di questi Sommi Pontefici parlino solamente, e si debbano intendere de' frati cherici de' detti ordini militari, e non de' Caualieri laici di essi. Ma la verità è, quello che è detto, e per essere tale la segui poi nelle Questioni Regolari il medesimo Rodriguez: come poco stante si dirà. e così tiene parimente il medesimo Nauarro,[b] che questo stia così parimente è chiaro per vna bolla di Vrbano IV. la quale comincia: *Vrbanus Episcopus seruus seruorũ Dei, &c. Paci, & quieti religiosorum virorum militiæ sancti Iacobi, Apostolica nos conuenit sollecitudine prouidere, & tam ipsos, quam eorũ bona, &c. data apud vrbẽ veterẽ xvi. Kalendi Febr. ann. 11. eiusdem Papæ Vrbani.* Doue parlando espressamente *De religiosis viris fratribus ordinis militiæ sãcti Iacobi*, dice, *excõicatos publicè denuncietis eos, qui violentas manus iniecerĩt in prædictos religiosos, à qua excõicatione nequeat absolui, donec passis iniuriã congruè satisfaciant, & pro absolutionis beneficio impetrãdo, Apostolico se cõspectui repræsentet, in tantũ hmõi transgressores, & excõicatos iubet euitari.* Donde si raccoglie, che chiama religiosi li caualieri de gli ordini militari, e che godono del Cano. *Si quis suadente diabolo*: ancorche prendano moglie. Questa bolla hà il suo sigillo di piõbo pendẽte, e da vna parte dice S. Paolo, e S. Pietro, e dall'altra Vrbano IV. Parimẽte vi è vn'altra bolla di ciò nel medesimo proposito di Greg. IX. la quale comincia, *Gregorius Episcopus seruus seruorũ Dei, etc. Cum vtique dilecti filij magister, fratres militiæ S. Iacobi. Data Perusiæ 2. Non. Decembr. ann. 8. Pontificatus dicti Greg. IX.* & drizza chiaramẽte il suo parlare al Maestro dell'ordine militare di S. Giacomo. Dõde manifestamẽte si raccoglie, che egli parla de' caualieri laici, e non de' cherici, per li quali non era necessaria, nuoua dichiaratione del Pontefice; ne particolar priuilegio: poiche cosa chiara è, che sono veramente religiosi, e che per il priuilegio generale de gli altri cherici godono del capitolo *Si quis suadente diabolo*. Queste bolle sono nell'Archiuio del Cõuento de Vales, in vn Cassone, che tiene per titolo esaminationi, e libertà. Di qsto medesimo si trattera, quantunque non così alla distesa, come qui nel caso 86. del cap. che sarà del Voto in questa seconda Parte. E così lo potrai vedere, che per fare ancor quiui a proposito, se ne trattera assai bene, e si citaranno altri Sommi Pontefici, che concedettero similmente il medesimo di quello, che è detto: e se n'apporterà altre ragioni efficaci, per cõfermare maggiormente questa verità. La quale per essere euidentissima, segui poi Rodrig.[c] in altra parte, cangiãdo la sua prima opinione, chiamando veri religiosi militari, se ben non monacali,

[a] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 32. nu. 1.*

[b] *Nau. lib. 1 consil. de ijs qua vi metu, cons. 5. nu. 6. & li. 3. de reg. consil. 21. et 23.*

[c] *F. M. Rodr. 1. to. qq. reg. q. 1. ar. 4. p. 5. col. 1. & q. 1. art. 6. p. 9. col. 1. & q. 35. artic. 3 p. 255. col. 1. y en las adiciones de la expl. de la bulla ad §. 9. nu. 84. p. 140. b*

cali,

Digitized by Google

cali, e non di penitentia li caualieri laici de gli ordini: e desendendo esser così; quantunque prendano moglie, si come la prendono, & è detto di sopra. Ottauo, & vltimo nota, che nell'articolo della morte non solamente il Vescouo, come è detto di sopra, ma ancora qualunque altro sacerdote semplice, se nõ si può ricorrere al Vescouo, può assoluere da questa scommunica, e da qual'altra si voglia. E che ciò possano fare li Regolari, per li loro priuilegi; ancorche non sia nell'articolo della morte, è detto di sopra nel caso 67. Veggasi. Concorda Nauarro.[a] Nota il caso seguente, che nasce da questo, e per esso è necessario, doue si vederà chi sia libero da questa censura: ancorche metta le mani addosso ad vn cherico.

[a] Naua. in man. c. 27. nu. 76. 77. 78. & 79.

CASO CXLVIII.

D. In quai casi colui, che ferisce vn cherico, non incorra nella scommunica, della quale si tratta nel caso passato, che è quella del Can. che comincia. *Si quis suadente diabolo*?

Nota 1. R. Che ne' seguẽti. Il primo, quando lo ferisce burlãdo, o per scherzo: nel quale vno ferisce l'altro: ancorche lo ferisca grauemente dentro li termini dello scherzo, & ancorche ecceda: se non vi vsa inganno, subito, o conturbatamente; secõdo Riccardo,[b] perche non ferisce per ingiuriare, ouero offendere. Il che si richiede nel Canone.

[b] Richard. in 4. sent. dist. 18. q. 3. art. 11.

Nota 2. Secondo, quãdo lo ferisce, non sapendo probabilmente, che era cherico, per non portare tõsura, ne altro segnale da cherico, o per esser di notte; ancorche vada facendo cose lecite: come che Siluest.[c] tenga il contrario senza testo, e senza ragione sufficiente perciò. Io dissi, se probabilmẽte, perche d'altra maniera nõ sarebbe scusato: come se li vedde la tonsura, e non credette, che egli fusse cherico.

[c] Sylu. ex com. 6. notabil. 4. caso 2.

Nota 3. Terzo se è bigamo, o che habbia hauuto due moglie: ouero se habbia preso per moglie vna, ch'era stata corrotta. Quarto, se habbia preso per moglie vna vergine: ma non porti habito, ne cherica. Quinto, se sia degradato realmẽte. Sesto, se sia deposto con parole, e sia incorrigibile. Settimo, in tutti li casi, ne' quali il cherico perde questo priuilegio cheric ale di questo Canone. Ottauo, se fù bagattelliero, barrattiere, o publico buffone per lo spatio d'vn'anno: ouero ammonitone tre volte, non lasciò quel mestiere: ancorche porti habito, e tõsura clericale. Nono, se esercitò l'vfficio di tauerniero, ouero di beccaio publicamente, con la sua persona, & ammonitone tre volte non l'abbandonò. Ne parimẽte gode di questo priuilegio quel cherico, che porta armi, & habito da laico: se auuertitone dal Vescouo tre volte, non vuole cangiar vita. E così coloro, che lo ferissero, ancorche sapessero, che egli è cherico, nõ cascherebbono in questa scommunica. Ne similmente godono di questo priuilegio li cherici, che trattano negotij secolari, come se auocano, o sono publici trafficãti, che habbiano publiche botteghe, come è detto. E fra l'vna, e l'altra di q̃ste ammonitioni fà di mestiere, che incorra l'interuallo d'alcuni giorni, e non basta, che se ne faccia vna per tutte, secõdo vna Glosa[d] singulare, e Panormit.[e] quantũque Bonifacio VI. l'affermi. Ne godono di questo priuilegio li cherici soldati, o che faranno vffitij da soldato. Vero è, che li Capitani, li quali cõducono nel loro essercito vn religioso apostata, fatto soldato, bastonandolo restano scõmunicati: perche godono ancora del priuilegio del foro: onde sono obbligati a darlo nelle mani del suo Prelato: accioche ne sia corretto; come dice Rodr.[f] cõcordando parimẽte cõ tutto q̃llo, che è detto. Decimo nota, che se lo ferì per correggerlo, principalmẽte come Maestro,

Nota 4. Nota 5. Nota 6. Nota 7. Nota 8. Nota 9.

[d] Glo. in c. audientia.
[e] Panor. in c. fin.
[f] F. M. Rod. r. 1. to. ca. 80. concl. & nu. 16.

de' Sommi Pontefici, a cui appartiene dichiarare quali siano li veri religiosi. Dell'ordine della Caualeria di San Giacomo vi è dichiaratione, e bolla di Papa Innocentio IV. e di Martino V. Dell'ordine di Calatraua, e d'Alcantara, vi è la dichiaratione dal medesimo Innocentio IV. e d'Innocentio VIII. e di Leon X. e che siano scommunicati coloro, che mettessero le mani violente addosso a così fatti caualieri, per essere vera, e propriamente religiosi militanti: quantunque non monacali, ne di penitentia. Questo è prouato assai, e distesamente da Nauarro, e mi pare migliore dell'opinione di Rodriguez, [a] il quale disse nella prima impressione, e nelle altre, che egli fece fino all'anno del 1595. che li Caualieri di San Giacomo Alcantara, e Calatraua, non sono veri religiosi, e per conseguente non rimangono scommunicati, chi ponesse loro le mani violẽte addosso: dandosi ad intendere, che le bolle di questi Sommi Pontefici parlino solamente, e si debbano intendere de' frati cherici de' detti ordini militari, e non de' Caualieri laici di essi. Ma la verità è, quello che è detto, e per essere tale la seguì poi nelle Questioni Regolari il medesimo Rodriguez: come poco stante si dirà. e così tiene parimente il medesimo Nauarro, [b] che questo stia così parimente è chiaro per vna bolla di Vrbano IV. la quale comincia; *Vrbanus Episcopus seruus seruorũ Dei, &c. Paci, & quieti religiosorum vtrorum militiæ sancti Iacobi, Apostolica nos conuenit sollecitudine prouidere, & tam ipsos, quam eorũ bona, &c. data apud vrbẽ veterẽ xvi. Kalendi Febr. ann. II. eiusdem Papæ Vrbani.* Doue parlando espressamente *De religiosis viris fratribus ordinis militiæ sãcti Iacobi,* dice, *excõicatos publicè denuntietis eos, qui violentas manus inyciũt in prædictos religiosos, à qua excõicatione nequeat absolui, donec passo iniuriã congruè satisfaciant, & pro absolutionis beneficio impetrãdo, Apostolico se cõspectui repræsentet, in tantũ hmõi transgressores, & excõicatos iubet euitari.* Donde si raccoglie, che chiama religiosi li caualieri de gli ordini militari, e che godono del Cano. *Si quis suadente diabolo:* ancorche prendano moglie. Questa bolla hà il suo sigillo di piõbo pendẽte, e da vna parte dice S. Paolo, e S. Pietro, e dall'altra Vrbano IV. Parimẽte vi è vn'altra bolla di ciò nel medesimo proposito di Greg IX. la quale comincia, *Gregorius Episcopus seruus seruorũ Dei, etc. Cum vtique dilecti filij magister, fratres militiæ S. Iacobi. Data Perusiæ 2. Non. Decembr. ann. 8. Pontificatus dicti Greg. IX.* & drizza chiaramẽte il suo parlare al Maestro dell'ordine militare di S. Giacomo. Dõde manifestamẽte si raccoglie, che egli parla de' caualieri laici, e non de' cherici, per li quali non era necessaria, nuoua dichiaratione del Pontefice; ne particolar priuilegio: poiche cosa chiara è, che sono veramente religiosi, e che per il priuilegio generale de gli altri cherici godono del capitolo *Si quis suadente diabolo.* Queste bolle sono nell'Archiuio del Cõuento de Vales, in vn Cassone, che tiene per titolo esaminationi, e libertà. Di qsto medesimo si tratterà, quantunque non così alla distesa, come quì nel caso 86. del cap. che sarà del Voto in questa seconda Parte. E così lo potrai vedere, che per fare ancor quiui a proposito, se ne tratterà assai bene, e si citaranno altri Sommi Pontefici, che concedettero similmente il medesimo di quello, che è detto: e se n'apporterà altre ragioni efficaci, per cõfermare maggiormente questa verità. La quale per essere euidentissima, seguì poi Rodrig.[c] in altra parte, cangiãdo la sua prima opinione, chiamando veri religiosi militari, se ben non monacali,

[a] F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. nu. 1.

[b] Nau. lib. 1 consil. de ys qui vi metu, cons. 5. nu. 6. & li. 3. de reg. consil. 21. et 23.

[c] F. M. Rodr. 1. to. qq. reg. q. 1. ar. 4. p. 5. col. 1. & q. 1. art. 6. e. 9. col. 1. & q. 25. ar tic. 3 p. 255. col. 1. y en las adiciones de la expl. de la bulla ad §. 9. nu. 84. p. 140.6

cali, e non di penitentia li caualieri laici de gli ordini: e desendendo esser così; quantunque prendano moglie, si come la prendono, & è detto di sopra. Ottauo, & vltimo nota, che nell'articolo della morte non solamente il Vescouo, come è detto di sopra, ma ancora qualunque altro sacerdote semplice, se nõ si può ricorrere al Vescouo, può assoluere da questa scommunica, e da qual'altra si voglia. E che ciò possano fare li Regolari, per li loro priuilegi; ancorche non sia nell'articolo della morte, è detto di sopra nel caso 67. Veggasi. Concorda Nauarro.[a] Nota il caso seguente, che nasce da questo, e per esso è necessario, doue si vederà chi sia libero da questa censura: ancorche metta le mani addosso ad vn cherico.

[a] *Naua. in man. c. 27. nu. 76. 77. 78. & 79.*

CASO CXLVIII.

D. In quai casi colui, che ferisce vn cherico, non incorra nella scommunica, della quale si tratta nel caso passato, che è quella del Can. che comincia. *Si quis suadente diabolo?*

Nota 1. R. Che ne' seguẽti. Il primo, quando lo ferisce burlãdo, o per scherzo: nel quale vno ferisce l'altro: ancorche lo ferisca grauemente dentro li termini dello scherzo, & ancorche ecceda: se non vi vsa inganno, subito, o conturbatamente; secõdo Riccardo,[b] perche non ferisce per ingiuriare, ouero offendere. Il che si richiede nel Canone.

[b] *Richard. in 4. sent. dist. 18. q. 5. art. 11.*

Nota 2. Secondo, quãdo lo ferisce, non sapendo probabilmente, che era cherico, per non portare tõsura, ne altro segnale da cherico, o per esser di notte; ancorche vada facendo cose lecite: come che Siluest.[c] tenga il contrario senza testo, e senza ragione sufficiente perciò. Io dissi, se probabilmẽte, perche d'altra maniera nõ sarebbe scusato: come se li vedde la tonsura, e non credette, che egli fusse cherico.

[c] *Sylu. ex com. 6. notabil. 4. caso 2.*

Nota 3. Terzo se è bigamo, o che habbia hauuto due moglie: ouero se habbia preso per moglie vna, ch'era stata corrotta. *Nota 4.* Quarto, se habbia preso per moglie vna vergine: ma non porti habito, ne cherica. *Nota 5.* Quinto, se sia degradato realmẽte. *Nota 6.* Sesto, se sia deposto con parole, e sia incorrigibile. *Nota 7.* Settimo, in tutti li casi, ne' quali il cherico perde questo priuilegio chericale di questo Canone. *Nota 8.* Ottauo, se fù bagattelliero, barrattiere, o publico buffone per lo spatio d'vn'anno: ouero ammonitone tre volte, non lasciò quel mestiere: ancorche porti habito, e tõsura clericale. *Nota 9.* Nono, se esercitò l'vffitio di tauerniero, ouero di beccaio publicamente, con la sua persona, & ammonitone tre volte non l'abbandonò. Ne parimẽte gode di questo priuilegio quel cherico, che porta armi, & habito da laico: se auuertitone dal Vescouo tre volte, non vuole cangiar vita. E così coloro, che lo feriſsero, ancorche sapessero, che egli è cherico, nõ cascherebbono in questa scommunica. Ne similmente godono di questo priuilegio li cherici, che trattano negotij secolari, come se auocano, o sono publici trafficãti, che habbiano publiche botteghe, come è detto. E fra l'vna, e l'altra di q̃ste ammonitioni fà di mestiere, che incorra l'interuallo d'alcuni giorni, e non basta, che se ne faccia vna per tutte, secõdo vna Glosa[d] singulare, e Panormit.[e] quantũque Bonifacio VI. l'affermi. Ne godono di questo priuilegio li cherici soldati, o che faranno vffitij da soldato. Vero è, che li Capitani, li quali cõducono nel loro essercito vn religioso apostata, fatto soldato, bastonandolo restano scõmunicati: perche godono ancora del priuilegio del foro: onde sono obbligati a darlo nelle mani del suo Prelato: accioche ne sia corretto: come dice Rodr.[f] cõcordando parimẽte cõ tutto q̃llo, che è detto. Decimo nota, che se lo ferì per correggerlo, principalmẽte come Maestro,

[d] *Glo. in c. audientia.*
[e] *Panor. in c. fin.*
[f] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 80. concl. & nu. 16.*

padre, padrone, parēte vecchio, maggior della Chiesa: solo no'l facciano p odio, malitia, o ira, e che la ferita sia moderata, e nō molto eccessiua: almanco, secondo l'intentione: e solo che'l castigato non habbia ordine sacro, secondo Panormitano: eccetto il Maestro, secondo Angelo, [a] Soto, [b] Nauarra, [c] e Rodriguez: [d] & eccetto il Padre, secondo la commune, seguito da Siluestro. [e] Ancorche si possano saluare molto bene tutti li sopradetti secondo Nauarro: poiche 'l testo non distingue, ne vi è ragione, che a ciò ne sforzi.

[a] Ang. ex com. 5.5.10 [b] Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 2. artic. 2. [c] Nau lib. 2. de restit. c. 3. n. 475. [d] F. M. Rodr. ubi sup. [e] Syl. exco. 6. notab. 1. partic. 18.

Nota 11. Vndecimo nota, che chi ferisce per la difesa necessaria del suo corpo; con moderatione, e senza colpa; o per la sua roba; o per il suo honore, quando il fuggire li fusse di vergogna, ma non deue accettare disfida, ancorche'l prouochino.

Nota 12. Duodecimo, se altri toglie per forza al cherico la sua roba da lui rubata; auanti che n'ottenga la possessione, appresso incontinente, ouero ritiene per forza il cherico, che se ne fugge, o vuol fuggire; fin che li paghi quello, che li deue per appresentarlo al suo Prelato: secondo Panormitano, e la commune.

Nota 13. Decimoterzo nota, che'l ministro della giustitia secolare, che lo prende nel maleficio fragante, per presentarlo al suo Prelato, secondo Panormitano, e la commune, o per trouarlo di notte: o per presumere probabilmente, che vuol fare qualche male; ma non colui, che presume, o deue presumere il contrario, per andare con lume, o con tal compagnia, ouero per tal cagione, o per essere tal persona, che toglie ogni sospetto cattiuo di se stesso. Ne colui, che eccedesse il modo di prenderlo: come chi si vuol lasciar prendere, e condurre quietamente, li dà a posta pugni, o calci; ouero mena in prigione, chi offerse sicurtà d'appresentarsi. Il che non può fare anco il giudice ecclesiastico: se la grādezza dell'eccesso, o altra cosa ragioneuole, non lo richiede, come dice espressamente Nauarro, e Rodrig. [f] quantunque non così compitamente, e Giacomo Grassi, [g] & è di tutti.

[f] F. M. Rodr. ubi sup. [g] Iacob. de Graff. en sus decisio. aureas lib. 2. c. 49. nu. 4. & 5.

Nota 14. Decimoquarto, se'l ritiene, accioche non faccia qualche male, che vuol fare: ouero per liberarlo dalle mani de' suoi nemici, o da qualche altro male.

Nota 15. Decimoquinto, se lo feri per cacciarlo di Chiesa: doue disturbaua li diuini vfficij: ouero per essere scommunicato, o per altri rispetti.

Nota 16. Decimosesto, se solamēte minaccia il cherico, ouero li và contra, o alza la mano, o la lancia, o la spada, o gliela auuenta; ouero lo toglie di mira con la balestra, o cō l'archibugio: o tira con essi per ferirlo, ma nō lo ferisce, o per non volere, o per errare il colpo, secondo tutti. Ne la donna, che ferisce il cherico, con intentione di difendersi da gli abbracciamenti, e baci di lui, che la sollecita, come dice Rodriguez, [h] concordando col rimanente. Se caschi in scommunica colui, che ferisce, ouero vccide vn cherico, trouato con la moglie, sorella, madre, o figliuola, vedi in ogni modo il caso 15. che qui ui se ne tratta: come che'l proprio suo luogo era questo. In tutto quello, che è detto in questo caso, nō incorre in scōmunica colui, che mette le mani addosso al cherico, e sono eccettioni del caso passato: come parimente tutto risolue Nauarro. [i]

[h] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 15.

CASO CXLIX.

D. Se siano alcuni, che hauendo ferito qualche cherico, possano essere assoluti dal Vescouo dalla scommunica, doue perciò sono caduti, conforme a quello, che è detto ne' due casi passati, essendo la ferita enorme, e violenta; perche, se nō fusse enorme, il Vescouo potrebbe assoluere dalla censura: come si dirà nel caso seguente, e per essere enorme

[i] Naua. in man. c. 27. nu. 80. 81. 82. 83. 84. 85. & 86.

me l'assolutione di essa è propria del Papa?

R. Che li seguenti possono essere assoluti da' Vescoui. Primo, colui; che si troua in articolo di morte, & anco da qualsiuoglia semplice sacerdote. Secondo, le donne di qualsiuoglia conditione, o stato, che siano. Terzo, gl'impediti de' membri, come zoppi, cicchi, e stroppiati; secondo la commune. Quarto, gl'infermi incurabili, o di lunghissima cura, che non possono sopportare le fatiche del viaggio di Roma: e questi sono coloro, che hanno la febre terzana, o quartana, la gotta, o altre infermità simiglianti. Quinto, coloro che essendo minori di quattordici anni ferirono, posto che dopo essi habbiano domandata l'assolutione, come dice Rodriguez,[a] parlando d'vno, che hà quattordici anni, & è sotto la podestà di suo padre, & è pouero; se per difendere il suo prossimo a caso ferì vn cherico con vna pietra, che li diede nella testa, della qual ferita vscì gran copia di sangue: il qual dice, che è obbligato d'andare a Roma, per essere assoluto dal Papa dalla scommunica, oue perciò incorse, ma che dall'andare a Roma lo scusa la sua pouertà, e la paterna podestà, se senza pregiuditio d'essa non può ricorrere a Roma: e così basta, che in questo caso egli ricorra al Vescouo, ouero a chi stà in luogo suo: come dice Nauarro.[b] Sesto, li vecchi, che a giuditio del Vescouo non possono veramente andare così lontano: ancorche paiano robusti, e forti per caminare. Settimo, il pouero; che viue d'alcun mestiere, che egli non può essercitare caminando: perche non è obbligato d'andare pitoccando; se non si può indurre a domandare l'mosina: ma è obbligato, se non proua fatica in domādarla: & è robusto per caminare, e se col suo domandare non prouede, ne a se, ne a sua moglie: il che facendo viaggio non potrebbe fare. Ottauo, chi hà nemici capitali, e così giuste scuse, che a giuditio dell'huomo da bene, non si può presentare alla Sede Apostolica senza pericolo, o che egli n'habbia, o non habbia data la cagione. Nono, li figliuoli; che sono sotto la podestà del padre: e non possono andare a ritrouare il Papa senza pregiuditio, e dispiacere d'esso lor padre. Decimo, lo schiauo: ancorche l'ingiuria sia enorme, se lo fece in fraude per allontanarsi dal dominio del padrone: o egli senza sua colpa incorrerebbe in gran danno per l'assentia di lui: secondo il vero intelletto d'vn capitolo,[c] ancorche Panormitano dica altrimente: come bene proua Siluestro.[d] Saluo se l'ingiuria è così enorme, che per ischiuare lo scandolo, e per essempio de gli altri, debba andare a ritrouare il Papa.

E parimēte n'è obbligato lo schiauo, se'l suo padrone li da licentia di andarui, e se per qualche tempo hauesse libertà; secondo Hostiense; e Siluestro.[e] Quello, che è detto de gli schiaui, intendesi di quelli, che sono Christiani: perche gli schiaui infedeli non incorrono in scommunica per la ragione del caso 42. nella seconda Nota. E non si deue dire il medesimo de gli altri seruitori, che seruono di lor voluntà, e per loro interesse. Vndecimo, se chi ferì, e così poderoso, o tanto delicato, che nō può soffrire il camino di Roma. Il che secondo la Glosa si deue intēdere, all'arbitrio del Vescouo. In tal caso si deue fare con esso quello, che si disse a questo medesimo proposito nel caso 57. del capit. 6. che trattò dell'Assolutione. Et in ogni modo similmente nota quello, che si disse nel caso 58. del medesimo cap. 6. che è dichiaratione di quello, che è detto in questo caso. Il che risolue gentilmente Nauarro,[f] & Armilla.[g] Auuertisci al caso, che segue: doue si trat-

[a] F.M. Rodr. 1. to. ca. 80. conclus. nu. 4.

[b] Nau. l. 5. consil. de sent. excō. cons. 39.

[c] c. relatū, de sent. excom.

[d] Siluestr. absol. 4. in fin. dub.

[e] Silu. vbi sup.

[f] Naua. in man. c. 27. nu. 87. 88. & 89.

[g] Armill. ex comment. 1.

tratta quando l'ingiuria non è enorme, ouero atroce; ma leggiera, o mediocre: per la quale parimente s'incorse in questa censura.

CASO CL.

D. Chi possa assoluere dalla scommunica incorsa per quel Canone, *Si quis suadente Diabolo*, alcuni, che ingiuriosamente posero le mani addosso ad vn cherico; essendo l'ingiuria leggiera, e mediocre: e non enorme, ne atroce, perche se fusse tale già è detto nel caso passato, che l'assolutione di essa è riseruata al Papa. Nota auanti, che si risponda, che non s'intende in questa materia per leggiera quella, che nõ viene ad essere peccato mortale. perche per quella, che nõ è mortale nõ s'incorre in scõmunica maggiore; ma per quella, che viene ad essere mortale: secõdo tutti: ma in rispetto d'altri, che sono piu mortali, essa nõ è enorme, ne manco mediocre. e quello, che principalmente si domanda è, quale ingiuria si chiama leggiera, mezzana, & enorme?

R. Che si come propriamẽte l'assolutione della censura, che s'incorse, per ingiuria enorme, è del Papa, come è detto: così ancora è del Vescouo, quando vi s'incorre, per ingiuria leggiera, e mediocre; senza, che vi sia necessità di riccorrere al Papa: come è determinato ne' Canoni.[a] Il che può fare nõ solamente il Vescouo del delinquẽte scõmunicato: ma ancora quelli, nella diocese del quale si diede la percossa: come nota Innocentio,[b] e Rodr.[c] concordando col rimanente. e lo tiene parimẽte allegando altri la Capella Tolosana.[d] E parimente possono assoluere da questa cẽsura li confessori regolari; per virtù de' loro priuilegi: come dice Rodr.[e] A quello, che principalmẽte si domãda, qual sia l'ingiuria, leggiera, mediocre, ouero enorme è necessario, che si riguardi diligentemente nõ solo al fatto: ma anco alla qualità d'esso; & al modo del ferire, e dell'ingiuriare; con tutte le circonstantie del luogo, delle psone, e d'altre cose. Auuertisco questo dico, che enorme ferita è quella, cõ la quale s'vccide, taglia qualche mẽbro; ouero si rende inutile, o quasi inutile, per il suo mestiere. e quella è notabile; dalla quale si sparge molto sangue: nõ essendo nel naso, ouero in altro luogo; donde age uolmẽte esce: e quella del suo Vescouo, o del suo Abbate: e quella, che fà gran scandolo nel popolo: come dichiara, e sente Innoc. III. & il medesimo dice la Glossa di qualsiuoglia eccesso notorio, e Rodr.[f] & il medesimo, dice Sil.[g] di quella, che si dà nella piazza, ouero in audiẽtia publica, in presẽtia del giudice; oue ne gli occhi, o nella faccia; secõdo la Glosa: ouero nella Chiesa, e dormitorio. Ma ciò secõdo Nau. nõ è vero, se nõ quãdo la ferita in se stessa è notabile, e produce qualche grãde scãdolo. E parimente ferita enorme è quella, che si dà al sacerdote vestito per celebrar Messa, o auanti il Prelato, secondo Arm.[h] Si chiama ingiuria mediocre quella, che in mezzo della leggiera, e della enorme. e perche in ciò non si può dar regola certa, si lascia all'arbitrio del Vescouo, & anco del Confessore, che ne hà la facultà dal Vescouo; secondo Host. riceuuto da tutti; accioche lo giudichino hauendo rispetto alle circonstantie delle persone, de' luoghi, e de' tempi: guardandosi di non giudicare per leggiera quella, che è enorme; secõdo, che dice Panormitano.

Finalmẽte nota, che Lapo in vna allegatione cõcluse essere ferita leggiera, dalla quale potrebbe assoluere il Vescouo vna guãciata, che diede vn Capellano ppetuo della Chiesa; senza fargli vscir sangue. & il Cardinale cõchiuse, che le ferite de' cherici, che si pelarono la barba, e si calpestrarono per viaggio, erano leggiere; e dalle quali poteua assoluere il Vescouo. Parimẽte può il Vescouo assoluere dall'enorme; quãdo nõ si può riccorrere al Papa; ne ad altri,

che

[a] c. pen. de sent. excõ.

[b] Innoc. in c. quod de cleric. de foro comp.

[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 80. concl. et nu. 18.

[d] Capel. Tolos. dec. 231 in princ. incipit item fuit.

[e] F. M. Rodr. 1. to. qq. regul. q. 61. ar. 8. p. 583. col. 2.

[f] F. M. Rod. vbi su. n. 8.

[g] Syl. absol. 4. in princ.

[h] Armil. ex cõmu. 1. n. 9

che habbia la sua autorità, per l'assolutione; come già è detto di sopra nel caso passato. ne basta, che possa mādare, per l'assolutione: acciochè'l Vescouo nō lo possa assoluere. perche li Canoni nō obbligano questo scōmunicato a mādare a Roma per essa: ma vogliono, che vada egli se può; e non potendo, che riccorra al suo Vescouo; come cōcordando cō tutto qllo, che è detto nota Nau.[a] e Rodr.[b] E notino li confessori eletti per virtù della Bolla della Cruciata, che possono asoluere da questa scō munica, e dalle altre riseruate al Papa: ancorche siano delle contenute nella Bolla della Cena del Signore; vna volta in vita; & vn'altra volta nell'articolo della morte durante l'anno della sua pubblicatione.

[a] Nau. c. 27 nu. 90. 91. 92. 93.
[b] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO CLI.

D. Vn delegato del Papa sopra vn negotio, per il quale fu mādato, scōmunicò vno: se passato l'anno cōceduto al delegato, per fare eseguire la sua sentētia diffinitiua, può asoluere costui, che egli scommunicò?

R. Che non può piu farlo. ma si bene il suo superiore, che è solo il Papa: & a lui in tal caso è riseruata: ancorche questa censura non si comprēda nella Bolla della Cena Nau.[c] Se siano scommunicati coloro, che danno fuoco alle Chiese; vedi Gl'Incendiarij: se siano scōmunicati coloro, che rōpono le Chiese, p rubare. Vedi sacrilegio.

[c] Nau. in Man. c. 27. nu. 93.

CASO CLII.

D. Se'l Vescouo scommunica coloro, che hanno lettere Apostoliche false, se fra venti giorni non le rompono, ouero rassegnano se passati li venti giorni non l'habbiano; se possono essere asoluti dal medesimo, che gli scommunicò; cioè dal Vescouo coloro, che le tengono, e non vogliono romperle, ne rassegnarle?

R. Che fra li venti giorni possono asoluti dal Vescouo: ma passati questi: l'asolutione appartiene al solo Papa: *vt est in iure.* Vedi Nau.[d] e Pedr.[e] e Med.[f]

[d] Nauu. in Man. c. 27. nu. 93.
[e] Pedr. l. 2. de descom. Pap.
[f] Med. in inst. cōf. l. 1 c. 10. §. 2.

CASO CLIII.

D. Se li cherici, li quali ammettono voluntariamente a' diuini offitij coloro, che sāno essere scōmunicati nominatamēte dal Papa; siano scōmunicati: & essēdo così, a chi appartēga l'asolutione di questa cēsura?

R. Che sono scōmunicati, e l'asolutione appartiene al Papa: come si dice ne' Can.[g] Per dichiaratione di che nota prima, che se fanno ciò p forza, o p timore; ancorche sia tale, che nō cascherebbe in huomo cōstāte; nō incorrerāno in qsta scōmunica: come bē dice Gaet.[h] pche ogni timore, e forza rēde la cosa nō necessaria: quātūque pare, che Nau.[i] tēga il cōtrario. Secōdo nota, che'l cōmunicare cō gli scōmunicati s'intende solamēte riceuēdoli a' diuini offitij, & il secondo è dichiaratione del primo. e così è vn solo cōmandamēto, pche se nō li riceuessero: ma stessero con eso loro ne' diuini offitij, come qualsiuoglia altro del popolo, nō sarebbono scōmunicati. Terzo nota, che p scōmunicati dal Papa, s'intēdono li nominati in psona: ouero in equiualētia. pche altrimēte essendo tutte le scōmuniche de' Canoni, e della Cena del Papa; li cherici, che riceuessero a gli offitij a posta, e spōtaneamēte gli scōmunicati da' Canoni, o dalla Bolla della Cena: sarebbono scōmunicati. Il che nissū disse. Cōcordano Ped.[k] e Gaet.[l] & Arm.[m] E finalmēte si deue auuertire, secondo Nau.[n] che è necessario, che p coloro, che si deono schiuare, e nō ammettere a' diuini offitij, nō solamēte bisogna, che siano nominati giudiciale, e nominatamēte: ma bisogna, che siano denūtiati p tali. e qsto per vna Stranagante fatta da Martino, che comincia, *Ad euitanda.* la quale fu approuata, e riceuuta dal Cōcilio di Basilea. Della quale si è fatta mentione in molte parti di questo cap.

[g] De sent. excōm. c. significauit.
[h] Caiet. ex cō. c. 57.
[i] Nauar. in Man. c. 27. nu. 93.
[k] Pedr. l. 1. descō. Pap.
[l] Caiet. vbi sup.
[m] Arm. ex cōm. 24.
[n] Nau. vbi sup.

CASO CLIIII.

D. Se sono scommunicati coloro, che eleggessero, ouero nominassero per Senatore, Capitano, o Gouernatore

natore di Roma alcuno Imperatore, Re, Conte, Barone, di qualche potentia, o dignità notabile, o fratello, figliuolo, o cugino suo?

R. Che sono scommunicati: cō la riserua al Papa; come ancora gl'eletti in si fatta maniera, o nominati, li quali senza licentia del Papa cōsentissero, o si framettessero in ciò; e q̄lli, che si vbbidissero loro: e q̄lli, che per ciò dessero aiuto, cōsiglio, fauore. Ma perche questa censura si pratica poco fuori di Roma, Nauarro[a] non ne dice piu.

[a] Nau. in Man. c. 27. nu. 95.

CASO CLV.

D. Se sono scommunicati coloro, che mettono le mani addosso a qualche Cardinale, ouero lo prendono, ouero lo perseguitano, oueramente accōpagnano chi fà questo, o cōmādano, che sia fatto, ouero approuano q̄llo, che è fatto in tal guisa: ouero danno fauore; consiglio: ouero li raccogliono, e difendono.

Nota 1.

Auanti, che si risponda si deue notare, che le persone, che qui si prohibisce essere offese: ancorche nō siano nominate p altri, che per Cardinali: tuttauia sono di sei maniere: cioè Cardinali, Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Legati Apostolici, e Nūtij della Sede Apostolica: come dice Giacomo Graffi;[b] il qual'aggiugne, che parimente qui per Vescouo s'intende quello, che non è consecrato: ma solo eletto?

[b] Gra a Canelle sue Decis. 'Do. rad l. 4. ca 18. nu. 155. fol. 483. nume. 116.

R. Che sono scommunicati: come medesimamēte li Principi, Senatori, Podestà, Signori, o Rettori, e loro offitiali, che nō fanno osseruare vna certa constitutione fatta sopra di ciò, fra vn mese, dopò hauerne hauuto notitia. e q̄sta scōmunica è riseruata al Papa: come si dice ne' Can.[c] Per la distintione di che nota prima, che se bene ne' Canoni sono altro pene contra coloro, che ferissero, o prendessero li Cardinali, & gl'altri, tuttauia nō sono scōmunicati, se nō coloro, che li perseguitano, e li giudici, & offitiali, che sono negligenti in fare quello, che è detto. pche gl'altri già erano scōmunicati da altri Canoni; che è q̄llo, *Si quis suadēte Diabolo*; che nō rinchiude q̄sti, che non feriscono: ancorche n'habbiano desiderio, e volunta. Secondo nota contra Silu.[d] quelli, che egli cita, che chi cōmāda ad alcuno, che perseguiti Cardinali, come nemici, non v'incorre; nō vi essendo la persecutione: ma essendoui v'incorrerà: ancorche nō vi sia ferita. dato, che colui, il quale cōmanda le ferite, nō seguendo q̄ste, nō v'incorra: come ben notò il medesimo Silu.[e] non per le sue ragioni, che secōdo Nau. sono false. pche li testi, che vogliono scōmunicare, chi cōmanda, ouero consiglia, lo sogliono molto ben dichiarare: e maggiormēte p altre cose: perche se bene qui è vietato di cōmandare; come opera accessoria: e per ciò nō vi s'incorre; se nō segue l'effetto. ma tuttauia l'effetto del commandamēto d'andare dreto ad vno; come nemico, si compisce, seguendo la persecutione; ancorche non vi sia, ne prigione, ne ferita. Veggasi a questo proposito quello, che è detto nel caso 23.

[c] De penit. l. 6. c. Felicis.

[d] Sil. 4 x cō. 7. casu 2.

[e] Sylu. vbi sup.

Terzo, & vltimo nota, che acciochè li Principi, e gl'altri gouernatori, non l'incorrano, basta, che comincino a procedere fra vn mese, dopò hauerlo saputo; almanco per fama: ancorche nō fornischino li processi, ne gastighino nello spatio di esso. solo che nō vi sia negligētia notabile. Cōcorda Nau.[f] e Giacomo Graffi.[g]

[f] Nauar. in Man. c. 27. nu. 96. & 97.

[g] Iacob. de Graf. vbi sup. nu. 115 & 116.

CASO CLVI.

D. Se sono scommunicati coloro, che p hauere posto in ciò, ouero in altra cosa sentētia di scōmunica, di sospēsione, ouero d'interdetto, dāno licētia d'ammazzare, o prēdere, o trauagliar alcuno nella psona, e nella roba di lui, ouero de' suoi, a' giudici, o parti, ouero a coloro, che guardano q̄ste cēsure, e nō vogliono cōmunicare cō coloro, che cosi sono scommunicati:

nicati; se auanti, che si seruino di questa licentia non la riuochino: o se per cagione di essa, già siano stati tolti li loro beni, e fra sette giorni loro non siano restituiti, o soddisfatti.

R. Che sono scommunicati: come ancora coloro, che messero in opera tal licentia, o di lor proprio capriccio fanno alcuna di queste tre cose. Dalla quale scommunica può assoluere il Vescouo fra due mesi: e passati questi appartiene al Papa solo: come si dice ne' Canoni.[a]

[a] De sent. excom. lib. 6. c. quicunque.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota, prima, che per vna di queste tre opere si pone questa censura: cioe dare licentia d'vccidere, prendere, o trauagliare alcuno di quattro sorti di persone in essa contenute; o per seruirsi di si fatta licentia, o fare qualche cosa di queste, senza esso.

Nota 2. Secondo nota, che per il solo dar licentia non vi s'incorre; ne anco per la essecutione, se venga riuocata, auanti che si cominci: ne manco dopò l'essecutione; se si fece solamente ne' beni, e questi siano restituiti fra sette giorni: come ben notò Gaetano.[b]

[b] Caiet. ex tom. c. 36.

Nota 3. Terzo nota, che nella Somma di Siluestro[c] doueua mãcare quella particella (qual si voglia altri) perche restrigne il testo alle scommuniche date contra quelli soli, che danno licentia, e contra li loro ministri.

[c] Sil. excomm. casu 12.

Nota 4. Quarto, & vltimo si deue notare, che per trauagliare giustamente nõ s'incorre in questa scommunica, secondo Gaetano. Il che secondo Nauarro procede ancora, quando si dà il trauaglio per vendetta, & odio: nõ essendo il trauaglio piu di quello, che si possa fare per giustitia; e che tutti li figliuoli, seruitori, e parenti dello scommunicato si dicono suoi in questo caso: secondo Giouan. Andrea, e la commune; & anco secondo il medesimo Nauarro li suoi grandi amici, e tutti quelli, il cui trauaglio parrebbe a chi trauaglia ridondare in chi scommunica: e perciò lo faceua: poiche non si può negare, che è suo, quanto al rispetto di questa constitutione. Nauarro.[d] e con tutti concorda Pedraza.[e]

[d] Nauar. in Man. c. 27. nu 98 & 99.

[e] Pedr. li. 2. de la descomunion papale.

CASO CLVII.

D. Se sono scommunicati gl'Inquisitori, o deputati da essi, ouero da' Vescoui; per attendere essi all'vfficio dell'Inquisitione; li quali contra giustitia; & insieme contra quello, che lor detta la conscientia, lasciano di procedere per odio, o per amore; o uero vtile temporale, contra qualched'uno in caso d'heresia?

R. Che sono scommunicati: come ancora, se dichiarano per heretico colui, che è senza colpa: ouero, che disturbano il loro vfficio. Et al Papa è riseruata questa scommunica: della quale non possono essere assoluti nell'articolo della morte; se prima non soddisfanno: come si dice ne' Canoni.[f]

[f] Cle. multorum de hereticis.

Nota. E per dichiaratione di ciò nota, che per incorrere in questa censura fà di mestiere, che sia inquisitore, o deputato all'vfficio di esso dal Vescono. perche il medesimo Vescouo solamente incorre in sospensione dall'vfficio per tre anni; e che non proceda quando, e come deue; ouero proceda, come non deue: e che faccia questo contra giustitia, e la sua sua conscientia che li detta ciò essere ingiusto: e che lo faccia per odio, amore, gratia, o guadagno: secondo il Cardinale. perche non basterebbe farlo per ignorantia, timore, ouero per ischiuare scandolo: secondo la Glosa, Armilla,[g] Nauarro,[h] e Pedraza.[i]

[g] Arm. excom. 10.

[h] Naua. in Man. c. 27. nu. 100.

[i] Pedr. li. 2. de la descomu. Papale.

CASO CLVIII.

D. Se sono scommunicati li religiosi, che senza licentia speciale, & espressa del prete Parocchiale presumono d'amministrare a' Cherici, o laici il sacramento dell'estrema Vntione, ouero dell'Eucaristia, o di celebrare nozze; o d'assoluere scommunicati

nicati

nicati da' Canoni, fuori de' casi dichiarati dalla legge, o conceduti loro per priuilegio, o dalle sententie promulgate per statuti prouinciali, o sinodali?

R. Che sono scommunicati: come anco se assoluono da' peccati di colpa, e di pena, come si dice ne' Canoni. [a] & è riseruata al Papa.

[a] Clem. de priuil.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che per incorrere in questa censura fà di mestiere, che altri sia religioso: ancorche non sia esente, ne professo: ma si bene, che non sia rettore della Chiesa Parocchiale.

Nota 2. Secondo nota, che basta, che nella licentia si esprima il sacramento, perche si domanda: ancorche non siano espressi li nomi delle persone, secondo vna Glosa riceuuta.

Nota 3. Terzo nota, che è necessario, che si faccia vna delle cinque cose quì espresse, per presontione; e perciò non s'incorre per assoluere per ignorantia, o per pensare, che'l Curato l'hauerà per bene: almanco nel foro della conscientia.

Nota 4. Quarto nota, che non s'incorre, perche vn religioso communichi vn'altro religioso esente: e perche si pone questa pena in fauore de' preti parocchiali: li quali non ne riceuono alcuno aggrauio; come perche in quanto a ciò non sono loro soggetti; per domandare loro licentia. E questo è quello, che si deue tenere. ancorche Siluestro [b] tenga il cōtrario, insieme con Sant'Antonino. [c]

[b] Sylu. ex. com. 7. caso 14.
[c] S. Anto. 4. p. tit. 25. ca. 54.

Nota 5. Quinto nota, che per prete parocchiale s'intende il Rettore, ancorche non sia da Messa, & il suo Vicario, & il Vescouo; secondo la Glosa, & il suo Vicario generale.

Nota 6. Sesto nota, che secondo Armilla, [d] la quale adduce Innocentio, & Hostiense, per sua opinione dice, che in questa censura non s'incorre per amministrare alcuno de' detti sacramēti nell'articolo della morte. Il contrario, che vi s'incorra tiene il Cardinale, [e] e Sant'Antonino, [f] e Nauarro: [g] & ancorche lo faccia per difetto del Curato; secondo Siluestro, che è della medesima opinione. la quale è piu sicura, quantunque la prima sia piu vera.

[d] Arm. ex com. 49.
[e] Card. in dict. Clem. q. 11.
[f] S. Anton. vbi sup.
[g] Nauar. in Man. c. 27. nu. 101. & 102.

Nota 7. Settimo, & vltimo nota, che non vi s'incorre per amministrare al parocchiano, il qual dice, hauerne licentia, non l'hauendo, ne per amministrare il sacramento della Penitentia, e del Battesimo, secondo tutti; ne per assoluere dalla scommunica posta dall'huomo. il che concedono tutti. Concorda Nauarro; & è commune dottrina di tutti li Sommisti. Finalmente veggasi la pena, nella quale cascano, quando pronuntiano, o publicano indulgentie indiscrete, in questa seconda parte nel Capitolo 7. Dell'Indulgentie nel caso 51. & in questo medesimo Capitolo nel caso 225. doue similmente si dirà, che sono scommunicati coloro, che affermano, le indulgentie essere inutili. o che non ve n'è alcuna, o che la Chiesa non hà potestà di concederle.

CASO CLIX.

D. Se vi sia scommunica posta ne' Canoni contra li Cherici, e religiosi, li quali rompano le Constitutioni, che loro vietano, di non indurre alcuno a far voto, giurare, o promettere, che eleggerà sepoltura nella sua Chiesa.

R. Che vi è questa, & vn'altra, che è tutta vna, se procurano, che facciano voto, giurino, o promettano, che non muteranno la già eletta, *vt est in iure.* [h] & è riseruata al Papa.

[h] Clem. 1. de panis.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che per incorrere in questa cēsura fà di mestiere, che sia altri Cherico, o religioso, e che induca a giurare, far voto, o promettere di eleggere sepoltura, o di non cangiare la già eletta; e che chi vi è indotto faccia qualcheduna di queste cose, e che la sepoltura sia della Chiesa di colui,

che

che induce, secondo la commune; e che lo faccia per temerità, e non per pensare, che in ciò facceua bene, secondo Gaetano. [a]

[a] Caiet. excom. c. 49.

Nota 2.

Secondo, & vltimo deuesi notare, che non basta pregare, ouero indurre ad eleggere; se non promette, giura, ouero ne fà voto, secondo Antonino, [b] Pedraza. [c] Concordano Armilla, [d] e Bartolomeo Medina, [e] e Nauarro. [f]

[b] S. Ant. 3. p. tit. 24. c. 51.
[c] Pedr. li. 2. de la descõmu. Papa.
[d] Arm. excom. 46.
[e] Medin. in inst. confes. l. 1. ca. 10. § 2. caso 8.
[f] Nauar. in Man. c. 27. nu. 103.

CASO CLX.

D. Che pena vi è ne' Canoni contra li nobili, e Signori temporali, che costringono per forza altri a celebrare li diuini vffitij ne' luoghi interdetti, o pvn bãditore, o cãpana, ouer trõba fanno cõgregare il popolo per vdir in quelli Messa maggiormẽte a gli scommunicati, ouero interdetti; ouero, che impediscono, che questi tali non escano della Chiesa, quando si dicono gli vffitij: essendo nominati dal Sacerdote, & ammoniti, che n'escano.

R. Che la pena, la quale è contra questi tali è la scommunica, come si dice ne' Canoni; [g] con la riserua al Sommo Pontefice. e generalmente comprende questa medesima scommunica tutti gli scommunicati, & interdetti, che essendo dal Sacerdote nominati, & ammoniti, che escano da' diuini vffitij, non vogliono vscirne.

[g] Clem. grauis de sent. excom.

Nota 1.

Per intelligentia di che nota primieramente, che per le tre prime di queste quattro opere, soli, e tutti li Signori temporali incorrono in questa censura: ancorche siano Prelati; se habbiano giurisdittione temporale, secondo alcune Glose.

Nota 2.

Secondo, che per la quarta tutti v'incorrono.

Nota 3.

Terzo, & vltimo nota, che la conuocatione in qualche modo deue essere de' sopradetti, e non secretamẽte per messaggieri, e che gli scommunicati siano nominatamente ammoniti: come tiene Armilla, [h] Pedraza, [i] Medina, [k] Nauarro. [l]

[h] [illegible]
[i] Ped. de la desco. [illegible]
[k] Medi. in inst. confes. l. 1. c. 1. § 2. caso 20.
[l] Nauar. in Man. c. 27. nu. 104.

CASO CLXI.

D. In quali pene cascano coloro, che per confessionali del Papa Sisto IV. dispensano in alcuni di questi cinque voti, cioè d'andare in Gierusalem, a Roma, a San Giacomo di religione, e di castità.

R. Che cascano in scommunica con la riserua al Papa: come è scritto ne' Canoni: [m] se in detti Confessionali non se ne facesse mentione di certa scientia, con la derogatione di quella Strauagante: come risolue Nauarro, [n] Pedraza, [o] & Armilla [p] Dalla quale scommunica, come dicono tutti questi Autori, nessuno può essere assoluto, per essere riseruata al Papa, come è detto, saluo nel l'articolo della morte: e questo con tal conditione, che se fusse caso, nel quale il penitente sia obbligato a soddisfare ad altri, che prima, che sia assoluto, li soddisfaccia; e non potendo restituire, li commandi il Confessore (perche de' Confessori, che dispensano in questi voti tratta solamente questo caso) che dia pegni, e se non gli hauesse, dia sicurtà: & ancora, se non potesse far ciò, giuri di soddisfare, quanto prima commodamente potrà.

[m] cap. & § Dominici de penit. et remiss.
[n] Nau. cap. 27. nu. 105.
[o] Ped. li. 2. de la descõmu. Papa.
[p] Arm. excom. 87.

E non solamente ciò deuesi notare in questi casi: ma generalmente tutti coloro, che saranno stati assoluti da qualche scommunica de' Canoni, o de' Prelati per essere nell'articolo della morte, della quale essendone fuori, non potranno essere assoluti dal Sacerdote, torneranno a cadere nella medesima scommunica; se cessando questo impedimento sprezzeranno di presentarsi a chi ordinariamente li doueua assoluere. come si scriue ne' Canoni. [q] non per essere assoluti, poiche già sono stati; ma ꝑ protestare, che saranno vbbidienti a' commandamenti della Chiesa in quello, che loro fusse domandato.

[q] De sent. excom. l. 6. c. eos.

CA-

saluo quelli della Certosa, che lo possono fare lecitamente: & è riseruata al Papa, *vt patet in iure.* [a] e questa censura è chiara, e lo fà, perche dicono li Parisiensi, che la Certosa è la migliore di tutte le religioni.

[a] In extra. viã ambitiosa.

CASO CLXVI.

D. Se sia scommunicato colui, che dicesse, che pecca mortalmente, chi credesse, che la Vergine, e Madre fu conceputa in peccato originale: e parimente in contrario colui, che dicesse, che pecca mortalmente chi tiene il contrario.

R. Che è scommunicato, con la riserua al Papa: come si scriue ne' Canoni. [b]

[b] In extra. graue ni mis.

Nota 1. Per intelligentia di che nota, che chi semplicemente, e con buon cuore senza audacia, e presontione affermasse ciò, non v'incorrerebbe, come dice Gaetano. [c] perche dice, *Ausu temerario.* e prima haueua detto, *Præsumerent.*

[c] Caiet. ex com. 9. casu 96.

Nota 2. Secondo, & vltimo nota, che nel Concilio di Basilea fu dichiarato, che ella fu conceputa senza peccato originale. & hora nel Concilio di Trento, [d] l'anno del Signore 1546. fu riferita, e confermata la detta Strauagante *Graue nimis.*

[d] Conc. Trident. sub Paulo III. sess. 3.

CASO CLXVII.

D. Se siano scommunicati coloro, che entrano ne' monasterij delle monache de' Minori, e de' Predicatori, senza licentia del Maestro dell' Ordine, e del Generale; o di chi di loro n'hà il potere.

Excom. prima. R. Che contra questi tali vi è la scommunica riseruata al Papa, ancorche similmente possano esserne assoluti da' Generali, e da quelli, che da essi ne hanno speciale autorità.

Secunda. E le donne, che vi cadessero, possono essere assolute da' Confessori del lor' ordine: come si può vedere nel Compendio de' priuilegi. [e] E ne più, ne manco sono scommunicati coloro, che presumono predicare, insegnare, o difendere, che li Dominicani, o

[e] Compen. priu. verb. absol. n. 8. 9.

Tertia.

Francescani non sono in stato di perfettione; E che loro non è lecito viuere di limosine, ne predicare, ne vdire confessioni, con licentia del Sommo Pontefice, e degli altri Prelati inferiori, senza quella de' Rettori delle Chiese; e del prete parocchiale: e coloro, che presumono di fare vna dannosa violentia ne' luoghi de' detti Predicatori, e Minori. ma possono essere assoluti da' loro Prelati, e Conseruatori: E quelli, che ne' loro monasterij, e Chiese ritengono apostati de' detti ordini, se non li mandassero fuori, dopò l'esserlo stato denuntiato loro da' Frati del lor' ordine: che non li tengano. se bene dice Pedraza, [f] che egli non troua, che la scommunica di coloro, che li riceuono, e li ritengono, sia riseruata.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

[f] Pedr. li. 2. de la descom. Papa.

Nota 1. Similmente sono scommunicati li Frati Minori, che presumono riceuere quelli dell'ordine de' Predicatori professi senza licentia del Sommo Pontefice, la quale faccia mentione espressa di questo indulto: o senza domandarne prima, & ottenerne licentia da' loro Priori.

Nota 2. Similmente sono scommunicati coloro, che publica, o secretamente tentano di cacciare fuori dell'vniuersità di Parigi li Predicatori, e Minori.

Nota 3. Vltimamente sono scommunicati coloro, che presumono di publicare libelli infamatorij in lingua volgare, o letterale, comporre, o tenere, o publicare versi, o rime in infamia dello stato de' Dominicani, o Franciscani.

Per dichiaratione di queste sette scommuniche, contenute in questa; le quali sono di diuersi Sommi Pontefici; e concedute a' detti ordini: come racconta Sant'Antonino, [g] Siluestro, [h] Gaetano; [i] nota primieramente, che nella prima non incorrerebbe chi entrasse ne' detti monasterij per ignorantia giusta, o quasi giusta, secondo la mente di Gaetano;

[g] S. Ant. 3. p. tit. 24. nu. 70.

[h] Sylu. excom. 7.

[i] Caiet. excom. c. 81.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota primieramente, che per incorrere in questa scommunica fà di mestiere, communicare con lo scommunicato nel medesimo delitto: onde è scõmunicato. e dopò l'essere, e sapendo d'essere, e che communichi; dandoli consiglio, fauore, & aiuto; come raccoglie Gaetano [a] dal testo: & ancora secondo Nauarro [b] fà di mestiere, che sia denuntiato particolarmente per tale. e la ragione di ciò è; perche in luogo della scientia, che richiedono gli antichi Canoni, per incorrere in questa scommunica, quella nuoua Strauagante *Ad euitanda*, richiede denuntiatione. e poiche non vi s'incorreua; senza il precederne la scientia; parimente non s'incorrerà hora senza esserui la denuntia: e come dice Nauarro, [c] a nessuno deue ciò parere molto. perche chi communica nel delitto, non lascia di peccare mortalmente hora auanti la denuntia: per consentirui: come parimente peccaua prima, communicando auanti che sapesse, che era scommunicato. & è ragioneuole, che si come prima lo scusaua l'ignorantia; così hora lo scusi il mancamento della denuntia; che succede ad essa. quantunque io non habbia letto, che faccia di mestiere, che sia denuntiato in nessun'altro, che in Nauarro. e saluo miglior giuditio, non mi par male, che habbia questo senso, per esser pena.

[a] Caiet. ex-com c. 17.
[b] Nau. cap. 27. nu. 12.
[c] Nauar. in Man c. 27. nu. 12.

Nota 2. E così quello, che secondariamente si deue notare è, che da quello, che è detto s'inferisce la risolutione di vn'altro dubbio; cioè se coloro, che si congiungono in matrimonio clandestinamente; incorrendo perciò nella scommunica della Constitutione sinodale; doue si vsa, ogni volta, che habbiano copula insieme; si dicano participare con lo scommunicato nel delitto. perche s'inferisce affermatiuamente, quanto al peccare mortalmente: & ancora, quanto alla scommunica; se erano scommunicati, e non d'altra maniera.

Nota 3. La terza cosa, che si deue notare è parimente risolutione d'vn'altro dubbio, che si come chi ferisce vn Cherico molte volte di maniera, che si debbano chiamare iterate ferite. (Il che si potrà dire, quando dopò hauerlo ferito vna volta; o posteli le mani addosso con intentione di farlo anco di piu, ritornò ancora vn'altra volta a ferirlo, o metterli le mani adosso) ogni volta incorre in scommunica: così chi participa molte volte nel delitto con lo scommunicato; di maniera, che si dicono iterate participationi, ogni volta caschera in scommunica.

Nota 4. La quarta cosa, che si deue notare è, che non incorre in questa scommunica colui, che così communica col delinquente auanti, che egli faccia il delitto, ouero quando lo commette.

Nota 5. Quinto nota, che da questa deue assoluere colui, che la pone. e perciò a chi sarà riseruata la prima; a costui sarà riseruata anco questa. e se quella non era riseruata ad alcuno; non sarà parimente riseruata questa.

Nota 6. Sesto, & vltimo nota, che quindi segue, che all'hora solamente sarà riseruata al Vescouo, quando la prima gli era riseruata; e non d'altra maniera. Con tutto concorda Nauarro, [d] Armilla, [e] Pedraza. [f]

[d] Nau. cap. 27 nu. 12.
[e] Arm. excom 25.
[f] Ped. lib. 2. de la descomu. episcopale.

CASO CLXXIII.

D. Se li Canoni scommunicano colui, che per il pericolo della morte, o per altro giusto impedimento fu assoluto da chi d'altra maniera, non lo potena fare; se dopò l'essere diuenuto, & essere cessato l'impedimento, quanto prima commo-

damente può nõ si presenta al Superiore, da chi egli dourebbe essere assoluto, per vbbidire a' suoi commandamenti.

R. Che sì, per li medesimi Canoni:[a] come anche per li stessi colui, che essendo assoluto dalla Sede Apostol. o da' suoi Nūtij, da cui gli è commãdato, che si p̃seti a gli Ordinarij; ouero ad altri giudici, per compire a' suoi commandamenti, ouero che soddisfacciano competentemente a gl'ingiuriati: ouero a quelli, per amore de' quali furono scommunicati: non lo fanno quanto prima commodamente possono.

[a] *cap. ... de sent. excom. li 6.*

Nota 1. Per dichiaratione di che nota primieramente, che la prima parte di questa scommunica hà luogo in tutti gli assoluti da qual si voglia; *vt ex litera palam colligitur*: e la seconda nò: ma ne gli assoluti dalla Sede Apostolica, o da' suoi Nuntij: di cui solamente parla. In maniera, che non hà luogo ne gli assoluti dal Vescouo, o da altro delegato: secondo Gaetano:[b] ancorche Nauarro affermi ciò del Sommo Penitentiario: posto, che si potrebbe tenere il contrario.

[b] *Caiet. excom. c. 69.*

Nota 2. La seconda cosa, che si deue notare è, che 'l tempo, nel quale quanto prima commodamente si deue presentare è quello, nel quale cessa l'impedimento: aggiugnendoui quello, che per apparecchiarsi, e permettersi in camino, è necessario: e quanto al foro esteriore si lascia all'arbitrio dell'huomo da bene: quanto all'interiore il medesimo assoluto farà testimonio della sua conscientia.

Nota 3. La terza cosa, che si deue notare è, che se l'impedimento è perpetuo, non hà luogo questa pena. poiche si fatto impedimento non può cessare. E parimente se cessando, non si presenta personalmente, ma per procuratore, o per scrittura, che secondo Gaetano, & Armilla[c] non pare, che caschi in questo Canone: poiche così facendosi, non se li contradice; ne si fa contra esso; quantunque Nauarro tenga, che egli non soddisfa in questo: ma che se può andare, deue andare.

[c] *Arm. excom. 57.*

Nota 4. Quarto, & vltimo notisi, che questa censura sarà Episcopale, o Papale, se la prima; onde fu assoluto, era tale. perche il testo dice, che è la medesima, come tiene Armilla, e Gaetano,[d] Nauarro,[e] e Pedraza.[f]

[d] *Caiet. vbi sup.*
[e] *Nauar. in Man. c. 27. nu. 115.*
[f] *Pedr. li. 2 de la descomu. Papa.*

CASO CLXXIV.

D. Se vi è scommunica ne' Canoni contra li Gouernatori, e giudici, che essendo tre volte ammoniti da' Vescoui, & da altri Ecclesiastici, lasciano di far giustitia, per negligentia o cattiuo animo.

R. Che sono scommunicati; facendo quello, che è detto, *vt est in iure.*[g] ancorche ella non sia riseruata ad alcuno. Nauarro.[h]

[g] *c. administratores, 23. q. 5.*
[h] *Nauar. in Man. c. 26. nu. 114.*

CASO CLXXV.

D. Se li Canoni scommunicano colui, che non essendo eletto dalle due parti di Cardinali, almanco per Papa; consente nella sua elettione.

R. Che si. come anco coloro, che lo riceuono per Papa: *vt est in iure.*[i] Nota, che non è riseruata al Papa; se non vi è mischiata l'heresia, di credere, che vi siano due Chiese, ouero lo scisma; senza essa. & all'hora è riseruata per la bolla della Cena. & a questo proposit. vedi il caso 133. Nauarro,[k] Gaetano,[l] Armilla,[m] e Pedraza.[n] Il qual dice, che non vi essendo quello, che è detto ella è del Vescouo. e così è: perche tutte le scommuniche de' Canoni, non essendo riserua-

[i] *ca. licet de vitan. de elect.*
[k] *Nauar. in Man. c. 27. nu. 114.*
[l] *Caiet. excom. c. 9.*
[m] *Arm. excom. 91.*
[n] *Pedr. li. 2. de la descomun. episcopale.*

serbate al Papa; sono propriamente Vescouo.

CASO CLXXVI.

D. Se ne' Canoni vi è scommunica contra li Dottori, o studianti dell'Vniuersità di Bologna, che trattano di pigliare a pigione le case, che tiene vn'altro Dottore, o studiante; senza consentimento suo, o che finisca il suo tempo?

R. Che vi è ne' Canoni. [a] Nota, che secondo Innocentio, e la commune questa censura non hà luogo fuori dello studio di Bologna: e perciò sopra questo non dice piu Nauarro, [b] ne Pedraza: [c] & è del Vescouo. ancorche li Canoni non la riseruino per esso; per la ragione del caso passato. la quale seruirà per tutte quelle, che propriamente non fussero riseruate per li Canoni. Il medesimo, che Pedraza tiene Armilla. [d]

[a] *In cap. 10. de locat.*

[b] *Nauar. in Man. ca. 27. nu. 114.*

[c] *Pedr. li. 2. de la desco mun. Pap.*

[d] *Arm. ex. com. 91.*

CASO CLXXVII.

D. Se è scommunicato da' Canoni il Vescouo, che si piglia il carico di procurare, e gouernare, come Vescouo nella Città di diuerse lingue quelli della sua; senza che'l proprio Vescouo d'essa lo pigli per suo Coadiutore?

R. Che è scommunicato *in iure*. Nota, che questa scommunica hoggidì è di poco giouamento: perche il Papa prouede hora communemente di due Vescoui in sì fatti luoghi: secondo Gaetano. [e] Il quale se hauesse veduto li Vescouadi di Castiglia, Nauarra, e Francia; doue sono persone di lingua Guascona, e di lingua Spagnuola; non haurebbe detto ciò, come dice. Il qual'afferma, che non è riseruata ad alcuno. Veggasi Nauarro. [f] ella è Episcopale.

[e] *Caiet. ex com. 68.*

[f] *Nauar. in Man. ca. 27. nu. 114. ex. com. 3.*

CASO CLXXVIII.

D. Se siano scommunicati li Consoli, o Rettori, ouero altri, li quali pare, che habbiano potere, che impongono alle Chiese, o persone Ecclesiastiche taglie, o tributi indebiti?

R. Che sono scommunicati: come ancora coloro, che quasi del tutto vsurpano la giurisdittione de' Prelati; se ammoniti, non desistono gli vni, e gli altri; e tutti quelli, che perciò dessero consiglio, fauore, & aiuto; ne possono essere assoluti; senza prima soddisfacciano: come si dice ne' Canoni. [g]

[g] *De immunit. eccles. c. non minus. Nota 1.*

Per dichiaratione di che nota prima, che per giurisdittione qui s'intende la temporale, secondo Giouā. Andrea, e basta vn'ammonitione, secondo Hostiense.

Secondo nota, che non v'incorre il Rettore; il quale come doueua contradisse; ancorche non lasci l'vfficio, secondo Panormitano, e Silvestro: [h] se ben Gio. Andrea tenga il contrario. poiche non peccò; se contradisse tanto, quanto, e come doueua. e senza peccato mortale non s'incorre in scommunica maggiore. *Nota 2.*

Terzo nota, che non vi s'incorre per li tributi del tutto Reali, & ordinarij, che li Cherici deono per le loro cose: ne per li Reali straordinarij, che immediatamente toccano a' beni loro: come dirizzare le strade, e vie, che sono dauanti la sua possessione, o casa; ma se per li carichi meri personali, e per li misti, che si pongono per la persona, e per li beni, secondo Panormitano riceuuto: come se bisogni fare vn ponte sopra vn fiume, ouero vna lastricata, o impietrata nel camino; o alcune feste per l'entrata del Re; a nessuna di queste cose sono *Nota 3.*

obbligati li Cherici, ne la Chiesa: e molto manco a' balzelli, che sogliono pagare li laici tanto per testa.

Nota 4. Quarto nota, che non si cade in questa censura, se qualche possessione haueua il tributo auanti, che venisse in potere della Chiesa, o dell'Ecclesiastico, che poi come antico lo paga: o per pagare le Chiese li tributi, se si pongono in loro seruigio, e giouamento, come se bisogni spianare, ouero impietrare la strada, doue è la porta della Chiesa. Per questa opera parimente deue contribuire la Chiesa; come gli altri: nella maniera, che è detto di sopra nella terza nota de' Cherici.

Nota 5. Quinto, & vltimo nota, che perche li Rettori, che fanno pagare alle Chiese, ouero a gli Ecclesiastici sì fatti tributi, quando non ne sono tenuti, o che per ciò ne danno il voto, come disubbidienti, potrebbe essere, che non restassero scommunicati: basta, che forniscano li loro vffitij: accioche poi non fussero obbligati a restituire, per prouedere in ciò si pone vn'altra scommunica, contra coloro, che succedono ne' loro vffitij, che dentro vn mese soddisfacciano a' danni: come si dice ne' Canoni.[a] e lo dice Nauarro,[b] Pedraza.[c] e se bene li Canoni non lo riseruano a' Vescoui, tuttauia appartiene a loro per la ragione del caso 175.

[a] De immunit. eccles. c. aduersus.
[b] Nauar. in Man. c. 27. nu. 115.
[c] Pedr. li. 2. de la descomu. Papa.

CASO CLXXIX.

D. Se li religiosi, li quali escono de' loro monasterij, per vdire Leggi, o Medicina, e la odono, e fra due mesi non ritornano in essi, siano scommunicati?

R. Che sono scommunicati, come si dice ne' Canoni:[d] come anche per li medesimi li Cherici, che hanno dignità, o benefitio; ancorche non siano preti, e li preti, quantunque non habbiano dignità, ne Chiesa parocchiale, che l'ascoltano due mesi.

[d] in ca. non magnopere & ca. super specula ne clerici, vel monac.

Nota 1. Per intelligentia di che nota prima, che'l religioso, il quale dentro il monasterio ode, o fuori di esso, habitando nella medesima Città, ouero n'esce, per vdire vn principio: ouero vna, o due lettioni per honorare, ouero informarsi, e se ne ritorna auanti li due mesi al Claustro, non v'incorre, secondo la mente di Panormitano; con cui concordano Gaetano,[e] Armilla,[f] Pedraza,[g] & altri moderni.

[e] Caiet. excom. c. 50.
[f] Arm. excom. 28.
[g] Pedr. li. 2. de la descomu episcopale.

Nota 2. Secondo nota, che li Cherici secolari, ancorche habbiano benefitio, & ancorche siano da Epistola, ouero Euangelio, se non sono da Messa, o non hanno dignità, ne benefitio: non v'incorrono. perche non parla d'essi.

Nota 3. Terzo nota, che li preti: ancorche non habbiano benefitio; e quelli, che hanno dignità, o benefitio: ancorche non habbiano se non li minori, v'incorrono, se l'odano per due mesi: quantunque non eschino delle loro terre, o case: secondo la commune.

Nota 4. Quarto, & vltimo nota, che nessuno di questi v'incorre, per insegnarla: ancorche sia fuori di casa: secondo Innocentio, e Panormitano: come che Siluestro[h] dica il contrario. Con tutto quello, che è detto concorda Nauarro.[i] e l'assolutione di questa censura è Episcopale per la ragione del caso 175. e perche Pedraza, & Armilla[k] lo dicono.

[h] Syl. exc. 8. 9. casu 6.
[i] Nauar. in Man. c. 27. nu. 216.
[k] Arm. vbi sup.

CASO CLXXX.

D. Se è scommunicato il Cherico, o religioso, che è Luogotenente del Vi-

Visconte, o d'altro Preposto secolare?

R. Che è scommunicato, se ammonito non desiste, come si dice ne' Canoni.[a]

[a] In clericis ne clerici, vel monachi.

Nota 1. Per intelligentia di che nota prima, che questa censura tocca a' Prelati, che sono Gouernatori, Vicere de' Regni, e Presidenti delle Cancellarie. ma s'intende delle presidentie, che si raccommandano a' Sacerdoti, a' quali si possono leuare; e non di quelle, che vanno congiunte con la dignità Ecclesiastica: come si vede in alcuni Vescoui, doue li Prelati hanno due giurisdittioni, Ecclesiastica, e secolare: come è in Braga, e Siguenza.

Nota 2. Secondo, che se vn Prencipe secolare si facesse Sacerdote, non perde sì fatto dominio, e Signoria secolare. e se ne può seruire: ma se hauendo vffitio di Visconte, o di Presidente secolare, si facesse Sacerdote, non può tenere piu questi vffitij.

Nota 3. Terzo, & vltimo nota, che'l Cherico, o religioso ordinato d'ordini minori, secondo Panormitano non incorre in questa censura. l'assolutione della quale è Episcopale: come tiene Armilla,[b] Gaetano,[c] Pedraza,[d] Nauarro.[e]

[b] Arm. excom. 86.
[c] Caiet. excom. c. 70.
[d] Pedr. li. 2. de la descomun. episcopale.
[e] Naua. in Man. c. 27. nu. 117.

CASO CLXXXI.

D. Se vi è scommunica ne' Canoni contra coloro, che a' Christiani togliono quei beni, che si perdono nel mare, e non si restituiscono.

R. Che vi è. e così coloro, che fanno ciò, saranno scommunicati, *vt est in iure.*[f]

[f] De raptoribus c. excom.

Nota 1. Per intelligentia di che nota prima, che per il sol torre li beni di quelli, che si sono persi nel mare, non vi s'incorre secondo tutti.

Nota 2. Secondo nota, che ne anco per nō restituire auanti l'esserne auuertito, secondo Giouanni Medina, seguito da Siluestro.[g] ma secondo Gaetano,[h] e Panormitano, & Armilla, li quali per le ragioni, che n'adducono, si deono seguire; basta la tardanza del restituire.

[g] Sylu. ver. excom. 9. casu 5.
[h] Caiet. excom. c. 23.

Nota 3. Terzo nota, che quindi segue, che la legge, la qual'ordina, che li beni di coloro, che periscono in mare, siano di questi, o di quelli è molto ingiusta, e contra la legge diuina, e naturale; affliggendo l'afflitto: e per conseguente, che non vi sono tregue per restituire. perche tutti li commandamenti negatiui, doue entra, non torre, o non ritenere l'altrui, obbligano in ogni tempo, & in ogni parte del tempo. Con Armilla,[i] e Gaetano concorda Nauarro,[k] e Pedraza.[l] E questa è vna delle scommuniche Episcopali. Per questo caso è necessario, e buono il caso 71. del Capitolo Della restitutione in questa seconda parte. doue si dirà questo con le eccettioni, che ritiene. Veggasi.

[i] Arm. excom. c. 78.
[k] Naua. in Man. c. 17. nu. 117.
[l] Pedr. l. 2. de la descomun. episcopale.

CASO CLXXXII.

D. Se vi è scommunica ne' Canoni[m] contra coloro, che fanno osseruare gli statuti, e costumi fatti, & introdotti contra la libertà Ecclesiastica; e non li fanno cancellare de' loro libri?

[m] ca. nouerit. de sent. excom.

R. Che vi è. anche contra coloro, che li fanno, o scriuono; e contra li Podestà, Consoli, Rettori, e Consiglieri di qual si voglia luogo: doue tali statuti si osseruano: e contra coloro, che giudicano secondo essi; e contra coloro, che gli scriuono in publica forma.

Nota 1. Per dichiaratione di che nota prima, che non incorrono in questa cēsura tutti coloro, che violano la libertà Ecclesiastica: come alcuni hāno pensato: ma quelli, che la violano per via di statuti, e costumi contrarij, come ben disse Gaetano.[n]

[n] Caiet. excom. c. 51.

Nota 2. Secondo nota, che non basta fargli osseruare, so altri li farà tirar via. de'

de' suoi libri fra due mesi: ne il cancellarli; se non li fà osseruare, secondo la Glosa, e l'opinione commune: quantunque Siluestro [a] contradica; e Gaetano [b] ne' dubiti. Io dissi, se fra due mesi. perche questa censura; cõmanda, che si faccia in questo spatio di tempo.

[a] Sylu. ex com. 9. casu 10.
[b] Caiet. ubi sup.

Nota 3. Terzo nota, che secondo Nauarro, li Podestà, Consoli, Rettori, e Cõsiglieri v'incorrono, ancorche non li facciano; ne li facciano osseruare: se sapendolo essi, s'osseruano nelle loro terre; e non impediscono l'osseruanza loro; quantunque Gaetano [c] tenga il contrario: percioche questo è chiaro sentimento del testo: secondo che dice Nauarro: ne secondo esso contraria la ragione di Gaetano. poiche per omissione, e per lasciare di fare, molte volte s'incorre nella scommunica. auuenga che io in ciò mi atterrei con Gaetano. perche quando s'incorre in scommunica per omissione, e per lasciare di fare, suole essere specificata la medesima scommunica da' Canoni.

[c] Caiet. vbi sup.

Nota 4. Quarto nota, che coloro, che fanno, osseruano, o scriuono tali statuti con cuore sincero, credendo, che siano buoni, non v'incorrono, secondo Innocentio. [d] Tanto piu, se lo credono col consiglio d'vn Dottore di leggi: riputato di sufficiente scientia, e conscientia.

[d] Innoc. in ca. nouerit. in fin.

Nota 5. Quinto nota, che la libertà Ecclesiastica è quella, che tiene la Chiesa vniuersale, in quanto è tale nello spirituale, o temporale, data da Dio, o dal Papa, o dall'Imperatore; secondo Innocentio.

Nota 6. Sesto nota, che chi fà ordinationi contra questa, o quella Chiesa particolare non incorre in questa scommunica; se quella parimente non è della Chiesa vniuersale.

Nota 7. Settimo nota, che per essere perciò vna cosa contra l'humana compagnia, non è di sua natura contra la libertà Ecclesiastica: e così ordinare, che li laici non macinino, ne cuocano, ne vendano a' Cherici pane, o altre cose; in vn Capitolo, [e] che di ciò parla, dicesi, non essere contra la libertà della Chiesa ma si presume, che così sia. perche non è contra quello, che ad essa appartiene, in quãto è Chiesa, ma in quanto è congregatione d'huomini, come sono le altre congregationi: che è vn detto singolare di Gaetano. [f]

[e] ca. de immunit. eccl. li 6. c. fin.
[f] Caiet. vbi sup.

Nota 8. Ottauo nota, che per essere detto vno statuto contra la libertà Ecclesiastica; deue essere fatto con intentione di derogare ad essa: ouero che sia tale, che di sua natura le sia contrario: come ordinare, che ne alle Chiese, ne a gli Ecclesiastici si diano limosine, o decime, o che paghino datio, o gabelle delle cose loro; che non comprarono per mercantia.

Nota 9. Nono nota, che non è tale l'ordinare, che nelle sepolture, o Messe nuoue, o nozze non siano date offerte eccessiue, ne si facciano troppo sontuosi banchetti, ne spese di cera, di corrotto, e d'altre pompe, secondo Gaetano, [g] & Armilla. [h] perche quantunque ne possa seguire, che li Cherici, e le Chiese ne guadagnino manco: nondimeno l'opera non vien per se stessa a ciò ordinata; ma accidentalmente. il che non si considera.

[g] Caiet. vbi sup.
[h] Arm. ver. excom.

Nota 10. Decimo nota, per quanto dice vn Capitolo, [i] che li laici non possono fare ordinationi sopra le spese fatte nel sepellire de' morti; si deue intendere di quelle, che per se stesse sono indirizzate alla Chiesa, & alla salute dell'anima del morto, ouero al culto diuino, e non delle altre.

[i] c. de reb. eccles.

Nota 11. Vndecimo, & vltimo nota, che questa scommunica è Papale hoggidì; in quanto a quello, in che concorre col caso 141. auuertiscilo. perche fà a proposito: come tengono Armilla, [k] Pedraza, [l] e Nauarro. [m]

[k] Arm. vbi sup.
[l] Pedr. li. 3. de la descomu. episcopale.
[m] Naua. in Man. c. 27. nu. 118. 119. 120.

CA-

CASO CLXXXIII.

D. Se sono scommunicati coloro, che mandano lettere, o messi, o parlano secretamente a' Cardinali, che stanno rinchiusi nel conclaue, per eleggere il Papa.

R. Che sono scommunicati: come si legge ne' Canoni.[a] Per dichiaratione di che nota, che non lega li medesimi Cardinali, che stāno dentro. Secondo similmente nota, che se bene l'Archidiacono con altri dica, che ciascuna di queste tre cose si deue fare, per incorrerui: tuttauia veramente, secondo Nauarro il testo non dice ciò: ma solo esprime la terza cosa: come ben auuertì Gaetano, & Armilla. Con quello, che è detto concorda Nauarro,[b] Pedrazza.[c] Questa scommunica, è del Vescouo.

[a] De elect. lib. 6. c. Vbi periculū.
[b] Nau. in Man. c. 27. nu. 124.
[c] Pedr. vbi sup.

CASO CLXXXIV.

D. Se sono scōmunicati li Signori, Rettori, o Ministri della Città doue si hà da eleggere il sommo Pontefice, che nō osseruano quello, che intorno a ciò è stato ordinato.

R. Che sono scommunicati: come si scriue ne' Canoni.[d] Dice Nauarro,[e] di lasciare la dichiaratione di questa cēsura. perche poche volte; & in pochi luoghi essa è necessaria. come anche dice Armilla,[f] e Pedrazza,[g] & è del Vescouo.

[d] De elect. lib. 6. c. vbi periculū.
[e] Nau. c. 27 nu. 121.
[f] Armil. ex cōm. 81.
[g] Pedr. vbi sup.

CASO CLXXXV.

D. Se siano scōmunicati tutti coloro, che per se stessi, o per mezzo d'altri presumessero d'ingiuriare qualche persona ecclesiastica, spogliandola de' suoi beni, o ingiustamente perseguitandola, per non hauere voluto eleggere colui, per cui fu pregata, & indotta: ouero il suo parente, o la Chiesa, o altro luogo pio?

R. Che sono scommunicati: come si dice ne' Canoni.[h] Per dichiaratione di che nota prima, che per incorrerui fa di mestiere, che vi sia ingiuria di dispoglio, ouero ingiusta essecutione: e che ciò sia fatto, per non hauer eletto quegli, per cui fu pregato, & indotto, e che la persona, la quale haueua da eleggere sia ecclesiastica: e che l'ingiuria sia fatta a chi ne fu pregato, ouero al suo parente; ouero alla Chiesa, monasterio, o luogo pio.

Secondo nota, che quindi segue, che la risposta, che Nauarro diede ad vn Signore, è buona; secōdo, che'l medesimo lo dice: e fù, che non incorse in questa censura, per lasciare di dare le limosine, che soleua ad vna Chiesa; perche non vi fu eletto, chi egli voleua.

Terzo nota, che per dispogliare s'intende il torre in qualsiuoglia modo qualunque bene mobile, ouero immobile; secretamente, o con forza: secondo l'Archidiacono.[i]

Quarto nota, che della presentatione, la quale appartiene a persona ecclesiastica si deue dire il medesimo, che è detto della elettione; ma non già, se tocca a persona secolare: secondo vna Glosa singolare: & il medesimo è della confermatione, e richiesta.

Quinto, & vltimo nota, che questa censura, secondo la Glosa si deue intendere così del presentatore, come dell'elettore: si come è detto di sopra: e dell'institutore, & domandatore, e confirmatore. e che questa constitutione, così dichiarata non è odiosa, per dire, che non deue essere così ampliata: anzi è fauorabile alle Chiese. perche in questa maniera sarāno meglio proueduute. Questa censura è Episcopale, come dice Pedrazza,[k] Nauarro,[l] Armilla.[m]

[h] De elect. l. 6. c. sciant
[i] Archid. in d. c. sciant cuncti.
[k] Pedr. vbi sup.
[l] Nauar. in Man. c. 27. nu. 122.
[m] Arm. excom. 34.

CASO CLXXXVI.

D. Se siano scommunicati coloro, che vsurpando di nuouo ragione di tenere, e guardare qualche Chiesa vacante, presumono di pigliarsi qualche bene di essa?

R. Che sono scommunicati: come ancora li cherici di essa, che ciò procurano: come si scriue ne' Canoni.[a] Per intelligentia di che nota prima, che due cose sono necessarie, per incorrere in questa cēsura; cioè, che vogliano vsurpare si fatta ragione: e che ne piglino beni: in maniera, che l'vno senza l'altro non basta.

[a] *De elect. li. 6. c. generalis.*

Nota, che chi fà ciò; perche li tocca per la fundatione, o per antico costume, o per prescrittione non v'incorre.

Terzo nota, che di nuouo dicesi vsurpare chi non l'hà posseduto per quaranta anni; secōdo la Glosa. Nauarro,[b] Pedrazza,[c] Armilla.[d]

[b] *Nau. in Man. c. 27. nu. 123.*
[c] *Pedr. vbi sup.*
[d] *Arm. ex com. 37.*

CASO CLXXXVII.

D. Se vi sia scommunica ne' Canoni contra coloro, che sono chiamati per incaminare le monache nelle loro elettioni: accioche siano fatte conforme a ragione, che non si guardino di ciò, che può cagionar discordia nella loro elettione; o di quello, che essendoui fra esse discordia sopra ciò, la possono sostentare, & accrescere?

R. Che si troua ne' Canoni.[e] Per intelligentia di che nota prima, che non importa nulla, che costoro siano religiosi auuocati, huomini discreti, o donne discrete; secondo la Glosa riceuuta.

[e] *De elect. li. 6. c. indēni.*

Secondo nota, che non incorre in questa censura chi si ritroua nella elettione senza essere chiamato, per regolatore, ne colui suscita, ouero mantiene la discordia dopò esser fatta l'elettione: secondo Gaetano,[f] Armilla,[g] Nauarro,[h] Pedrazza.[i] e questa scommunica, e la passata sono Episcopali.

[f] *Caiet. ex com. c. 80.*
[g] *Arm. Ex com. 88.*
[h] *Nau. c. 27 nu. 124.*
[i] *Ped. lib. 2. de la descō Episcopale*

CASO CLXXXVIII.

D. Se ne' Canoni sia scommunica contra la parte, che non procura, che'l suo Cōseruatore si frametta in cause, che non sono di manifesta forza, o ingiuria: anzi ricercano essame di giuditio?

R. Che vi è; ne può essere assoluto; fin che intieramente soddisfaccia alla parte contraria; come si dice ne' Canoni.[k]

[k] *De off. legat. lib. 6. c. fin.*

Per intelligentia di che nota prima, che non v'incorre, chi non è parte nel giuditio: ne chi è parte; se procurò ciò che è detto: ma il giudice non procedette: ma si bene se procedette, perche dice, che non sia assoluto; se prima non soddisfà.

Secondo, che non si cascha in questa censura quando si dà il Conseruatore con clausula, che possa conoscere ancora di quello, che richiede essame di giuditio: come si dà hoggidì communemente, si come tiene Armilla,[l] Nauarro,[m] Pedrazza.[n] la quale scommunica è Episcopale.

[l] *Arm. ver. excom. 85.*
[m] *Nau. in Man. c. 27. nu. 125.*
[n] *Pedr. vbi sup.*

CASO CLXXXIX.

D. Se siano scommunicati coloro, che per forza, o timore ottengono l'assolutione dalla scommunica, interdetto, o sospensione?

R. Che sono scommunicati: *vt est in iure*;[o] e che l'assolutione è nulla. Per intelligentia di che nota prima, che non basta mettere paura, se non si ottenne.

[o] *De his, qui vi li. 6. c. vnico.*

Secondo nota, che non importa nulla, che la sententia sia giusta, ouero ingiusta; ne che sia posta da' Canoni, o dall'huomo, ne che'l medesimo scommunicato, o altri faccia ciò.

Terzo

Terzo nota, che secondo Nauarro, fa di mestiere, che'l timore sia giusto: perche dice, che cosi quiui sente la Glosa, e la commune. Il cõtrario tiene Armilla,[a] Gaetano,[b] e Pedrazza.[c] li quali dicono, che quiui nõ si fà differentia di timore grande, o picciolo: che basta qualsiuoglia timore, per cadere nella censura, o sia giusto, ouero ingiusto: se cõ effetto n'ottenne per se, o per altri l'assolutione. e dico in effetto; se di fatto ne fu assoluto. Questa censura è Episcopale.

[a] *Arm. excom. 39.*
[b] *Caiet. excom. c. 41.*
[c] *Pedr. vbi sup.*

CASO CXC.

D. Se sia scommunicato colui, che finge qualche caso; o commette alcuna fraude; accioche il giudice vada in persona a pigliare il detto di qualche donna.

R. Che è scommunicato: *vt patet in iure.*[d] Per intelligentia di che nota prima, che questa cẽsura fu posta per ischiuar mali; sotto colore di buon titolo. e così non andando il giudice a casa della donna; nessuno vi casca.

[d] *De iudiciis lib. 6. c. Mulieres.*

Secondo nota, che non importa nulla, che colui, che finge sia giudice, o altri: ne che'l giudice sia cherico, o laico: solo che l'andata personale del giudice si faccia: ma non sarà scommunicato, se và ingannando per mezzo d'altri a buona fede: senza cattiuo inganno.

Terzo nota, che sant'Antonino[e] dice, che vi caderà il giudice, se sapendo l'inganno non va egli, ma manda altri; accioche pigli il detto: e fondasi in dire, che l'intentione della legge è schiuare li mali; sotto colore di buon titolo. li quali alcune volte si fanno meglio per terza persona. ma perche questa constitutione è penale, è meglio, che s'intenda, quando il medesimo giudice và personalmente. cosi tiene Armilla,[f] Gaetano,[g] Nauarro,[h] e Lorenzana,[i] e Pedrazza.[k] Questa censura è Episcopale.

[e] *S. Ant. 3. p. tit. 25. & 45.*
[f] *Arm. excom. 84.*
[g] *Caiet. ex com. c. 59.*
[h] *Nau. vbi sup.*
[i] *Lorenzana cõp ord. c. 27.*
[k] *Pedr. vbi sup.*

CASO CXCI.

D. Se sono scommunicati coloro, che sforzano li Prelati, o persone ecclesiastiche a sottomettere per sempre, o per lungo tempo le Chiese, beni immobili, o ragioni d'esse a' laici, fuori de' casi, permessi da' Canoni, facendoli riconoscere, che li tengono dalla lor mano, come di padroni, o difensori; che è vn fare, che la Chiesa sia di commenda, & essi raccommandati?

R. Che sono scommunicati; come anche coloro, che hauẽdo qualche cosa di queste per giusto cõtratto ne vsurpano d'auantaggio, e di piu di quello, che suona l'accordo: se essendone ammoniti non restituiscono, e da ciò non s'astengono: come si dice ne' Canoni.[l] Lungo tempo si chiama di diece anni, *vt Glossa,*[m] *& Decius.*[n]

Per intelligentia di che nota prima, che per incorrere in questa censura fa di mestiere, che vi concorrano tutte le qualità tocche in essa. e però chi fà questo per poco tempo, che secondo la comune è quello, che è manco di dieci anni; non v'incorre secondo la Glosa.

[l] *De reb. ecclesia l. 4. c. hoc consultiss.*
[m] *Gl. clem. 1. eo. tit. & gl. in fin. ff. si ager vectigal, vel emphyt.*
[n] *Decius in cons. fi. 1. p.*

Secõdo nota, che l'ammonitione della seconda scommunica, secondo Siluestro,[o] deue essere fatta in tre volte. ma a Nauarro pare, che basti vna sola, per vn'altra Glosa da lui allegato, è differente da quella, che cita Siluestro: e per la risolutione cõmune di Panormitano, e Decio; la quale è, che l'ammonitione fuori di giuditio, che'l giudice non fà per scõmunicare, basta, che sia vna sola; & ancora quella, che si fà in giuditio ad altri, che nõ sia delle parti litiganti, ne per mettere scommunica; che è quello, che ingannò la Glosa citata da Silnestro: ma accioche s'incorra quella, che è posta da' Canoni.

[o] *Sil. excõ. 9. casu 9.*

Terzo nota, che questa maniera di sommissione si chiama in Castiglia commenda, e coloro, a cui si fà commendatori: come appare vna legge,[a] che vieta ciò sotto altre pene: con quello, che è detto, concorda Nauarro,[b] Armilla,[c] e Pedrazza.[d] Questa censura è Episcopale.

[a] l. 3. lib. ordin.
[b] Nau. ca. 27. nu. 129
[c] Armill. excom. 33.
[d] Pedr. vbi sup.

CASO CXCII.

D. Se siano scommunicati coloro, che inuentano nuoue religioni, o ordini, o pigliano habito in esse?

R. Che sono scommunicati, come anche gli ordini Mendicãti, che furono instituiti dopo il Concilio di Leone, che non hanno cosa propria della lor regola, che riceuono alcuno alla professione, o alienano le lor case, o luoghi, senza licentia del Papa: come si scriue ne' Canoni.[e] Questo Concilio fù l'anno 1515. e la Decretale dichiara, che ciò non s'intenda de' quattro ordini Mendicanti, che sono Dominicani, Franciscani, Carmelitani, & Agustiniani. Nota, che la cagione di questo commandamẽto fù, perche ogni giorno s'inuentauano molti ordini Mendicanti: e così prouedendo il Papa in ciò; commandò, che solo quei quattro ordini Mendicanti restassero in piedi, e gli altri andassero mancando, morti li religiosi d'esse; e che le loro case dopo essere dishabitate, fussero per altre opere pie. E così se vno vuole viuere in casa sua, ouero in altro luogo solitario con nuouo habito, come d'heremita non cade in questa scommunica: secondo vna Glosa singulare: solo che non inuenti nuouo ordine di viuere in cõgregatione, facendo li tre voti: per il che ne anche il Vescouo può dar licentia, secondo li Dottori, come tiene Armilla,[f] Nauarro,[g] Pedrazza.[h] Questa censura è Episcopale.

[e] c. vnic. de relig. dom. l. 6.
[f] Arm. excom. 90.
[g] Naua. in manu. c. 27. nu. 27.
[h] Pedr. de la descom. Episcopale.

CASO CXCIII.

D. Se siano scommunicati li religiosi Mendicanti, che presumono di pigliar nuoue case, o habitatione per dimorarui, ouero mutarle perciò, & alienare quelle, che hanno auanti il Concilio di Leone?

R. Che sono scommunicati, come si scriue ne' Canoni,[i] Per intelligentia di che nota prima, che per nuoue case s'intende, rimanendo intiere: perche pigliando alcune case vicine per accrescere le loro, non vi è colpa. e dice per habitarui, doue si deue notare per secondo, che ben le possono pigliare per affittare, o albergarui. Terzo si deue notare, che concede la Decretale, che di licẽtia del Prelato possa il religioso pigliare, o cangiar casa, per essere heremita. Quarto nota, che li luoghi, li quali auanti la detta constitutione erano presi, fatta l'anno 1515. non si possono lasciare senza cadere in questa scommunica: ma si bene quelli, che dopo essa sono stati presi, perche dice *Hactenus recepta*. Quinto, & vltimo si deue considerare, che Papa Giulio II. cõcedette al nostro sacro ordine Minimo, che senza impedimento di questa prohibitione potessimo riceuere qualsiuoglia casa, e farne edificar Chiese, & heremitorij, e luoghi per nostra habitatione, senza altra licentia Apostolica, ma ciò non hà più luogo dopo il Cõcilio Tridentino,[k] il quale lo prohibisce a tutte le Religioni: se non n'è domandata, & ottenuta prima licentia dal Vescouo della Diocese, doue vogliono edificare monasterij: come tiene Armilla.[l] Nauar.[m] e Pedrazza.[n] Questa censura è Episcopale.

[i] de excess. prela. l. 6. c. 1. & Clemen. cupiẽtes de pænis.
[k] Con. Tri. sess. vlt. de regul. c. 3.
[l] Arm. excom. 83.
[m] Nau. in man. c. 27. nu. 144.
[n] Pedr. vbi sup.

CASO CXCIV.

R. Se sono scommunicati coloro, che per se stessi, o per mezzo d'altri in nome loro, o d'altrui, sforzano le

Chie-

Chiese, o persone ecclesiastiche, a pagare datij, o guide per se, o per le cose loro, non le portando per trafficare con esse.

R. Che sono scommunicati, & oltre di ciò se qualche Collegio, Città, o terra, si cómettesse in ciò, per il medesimo fatto è interdetta: ne deono essere assoluti, se prima compitamente nó restituiscono, o soddisfanno, per hauer lasciato passare questo commandamento, come si dice ne' Canoni.[a] Per intelligentia di che nota prima, che datij, o portasghi sono li diritti, che si fanno pagare per passare per qualche parte, come per ponti, o terre, le guide; quelli, che si fanno pagare, per accópagnare il viandante, che non sà la strada: acciochè non si smarrisca. Il che non si prohibisce, se l'ecclesiastico piglia egli la guida; ma quando lo sforzano a pigliarla, come molti faceuano in Italia. E dice la censura, contra coloro, che sforzano le Chiese, o gli ecclesiastici a pagare qualcheduna di queste cose: perche se la pagano, essendone pregati; coloro, che così li riceuono non vi cascano, ma se li domandano loro, come a' debitori, come la domandano a' laici, trattenendo loro le robe, cadono nella censura: come ben dice Gaetano.[b] Secondo, che questo pagare portasghi s'intéde di quelli che ingiustamente si domandano a' laici: perche posto, che peccherebbono in far pagare a gli ecclesiastici li portasghi, che giustamente riceuono da' laici: non sarebbono scommunicati: come ancora si disse nel caso 135. del far pagare a gli ecclesiastici li portasghi di nuouo imposti, e domandati da' Signori nelle loro terre. E quì in ogni modo si deue notare, per terzo, e per dichiaratione di tutto questo caso, che questa scommunica non è la medesima del detto caso 135. ch'è la terza della bolla della Cena: perche quella è contra coloro, che impógono nuoui datij. e qsta cótra coloro, che domãdano a' cherici li datij già imposti, quãdo ingiustamente sono domãdati a' laici: perche se giustamente fussero domandati a' laici, gli domandano a' cherici, dato che peccherebbono in ciò: non sono tuttauia scommunicati: come si disse nel detto caso 135. de gli altri datij, nel che Siluestro,[c] per non rimirarla bene, tenne altra opinione. Quarto nota, che quegli solo dicesi mercatantare, e trafficare, che compra la cosa per venderla, senza mutar luogo: in maniera, che ne chi la compra per se stesso, e dopo accidentalmente la vende senza mutarla, ne la compra per venderla mutata in altra forma dicesi mercatantare, o trafficare; secondo l'Arcidiacono, e la commune. Dóde segue, che si noti per quinto, che'l monasterio, o cherico, che hà miniera di ferro sua, e porta la vena per questo, e quell'altro paese, o per farne ferro, o venderla non deue datio: come parimente non lo deue, se la portasse delle sue entrate ecclesiastiche, o del suo patrimonio: come che lo douerebbe, se comprasse la sóla vena, e la facesse per mano di maestri. Secondo nota, che coloro, che pigliano ad affitto, e quelli, che lauorano a metà le terre della Chiesa, deono pagare per la lor parte. Settimo nota, che coloro, che riceuono guide, o salarij per guidare (il che Nauarro in vna editione per mancamento di vocabolo spetiale chiama Sisa,) e portasghi de' cherici, e delle Chiese, che pagano di loro spontanea volontà, non incorrono in questa censurà, secondo tutti: ma molto pochi sono coloro, che pagano così: secondo Gaetano.[d]

Ma coloro, che riceuono le taglie, o balzelli posti ad essi: ancorche li paghino voluntariamente; nondimeno incorrano in quella della bolla della Cena del Signore, cótenuta

nel

[a] de cons. l. 6. c. quamquam.

[b] Caie. ex com. c. 39.

[c] Syl. exc. 9. casu 21.

[d] Caiet. vbi sup.

nel caso 141. come tiene Nauarr. [a] e Pedrazza. [b] e questa è Episcopale.

a Naua. in man. c. 27. nu. 128.
b Pedraz. della desc. Episcop.

CASO CXCV.

D. Se siano scommunicati coloro, che per se stessi, o per mezzo d'altri sforzano coloro, che ottengono lettere Apostoliche, o che vanno a giuditio ecclesiastico, per conto di cose a loro appartenenti per ragione, o per costume antico, se n'astengono, o che litighino d'esse nel giuditio secolare?

R. Che sono scommunicati, come medesimamente quelli, che per altra cagione prendono li giudici ecclesiastici, ouero li litiganti, o li loro auuocati, ouero togliono loro li loro beni, o quelli delle loro Chiese: coloro, che per se stessi, o per mezzo d'altri impediscono, che si faccia giustitia a chi litiga dauanti li giudici ecclesiastici sopra le predette cose: e quelli, che perciò danno fauore, aiuto, o consiglio, in nessuna maniera deono essere assoluti, se prima nõ soddisfanno a' giudici ecclesiastici, & alle parti l'ingiuria, e li danni, gli interessi, le spese, *vt patet in iure*. [c]

c de immunit. eccl. l. 6. cap quoniam.

Per dichiaratione di che nota prima, che questa scommunica è delle riseruate nella Bolla della Cena, quãto a coloro, che impediscono le lettere Apostoliche, & a' giudici della Corte Romana, e della Cena: perche cade nella decima della Bolla. Secondo nota, che l'assolutione data, senza soddisfar prima, non vale: secondo l'Arcidiacono, ancorche Siluestro [d] tenga il contrario: perche come dice Nauarro quella dittione *Nullatenus*, cioè in nessuna maniera hà forza di ragione irritante, per vna Glosa singolare allegata da Nauarro, [e] col quale concorda Pedrazza. [f]

d Syl. ver. exc 9. casu 22.
e Naua. c. 27. nu. 129.
f Pedr. vbi sup.

CASO CXCVI.

D. Se siano scommunicati coloro, che hanno Signoria temporale, e che commãdano a' loro sudditi, che non comprino, ne vendano a gli ecclesiastici, o che loro non macinino, ne cuocano, ne facciano altri seruigi: perche per quello, che si disse nella Nota 7. del caso 182. pare, che nõ siano scommunicati.

R. Che sono scommunicati: perche si presume, che lo faccino contra la libertà ecclesiastica, come si dice ne' Canoni. [g] Per intelligentia di che nota prima, che per Signoria s'intende la temporale secondo tutti. Secondo nota, che non fà di mestiere, che si faccino statuti di ciò: ma si bene, che lo commandino a' sudditi loro. Terzo nota, che posto, che ciò sia più contra l'humanità, che deue essere fra quelli d'vna medesima compagnia, che contra la libertà della Chiesa, come si disse nella nota del caso citato: nondimeno si presume essere contra di essa per la mala intentione, che mostrano in aggrauarla. Quarto nota, che l'ordinare, che nessuno venda le sue possessione a chi non contribuisce nelle impositioni communi, non è di sua natura contra la libertà della Chiesa: perche si deue intendere in maniera, che non cõprenda li cherici: quantunque potrebbe essere per la cattiua intentione, o per l'indiuidua estensione. Quinto, & vltimo nota, che chi lo commanda non hà alcuna Signoria sopra a chi egli lo commanda, non incorrerà in questa censura. *Nam pœna vltra limites extendi non debent*; come tiene Armilla, [h] Nauarro, [i] e Pedrazza. [k] Questa censura è Episcopale.

g de immunit. l. 6. c. de libert.

h Arm. excom. 36.
i Naua. in man. c. 27. nu. 130.
k Pedrub. sup.

CASO CXCVII.

D. Se sono scommunicati li religiosi professi taciti, ouero espressi, che temerariamente lasciano l'habito della loro religione.

R. Che sono scommunicati, come si dice ne' Canoni, [l] per intelligẽtia, di che nota prima, che dice temeraria, o audacemente, perche lasciandolo per giusta cagione, come

l Ne Cler. vel Mona. lib. c. §. vt periculose.

per

per timore, o per medicina, o per essercitio, o per passatempo, come per notare, o per tirare il pal di ferro, o rappresentare qualche festa in vna camera non casca in censura. Secondo nota, che non vi s'incorre ancora per qualsiuoglia temeraria cagione mortale: perche non s'incorre lasciandolo per fornicare con più diletto: e secondo Siluestr.[a] credendo bene, che quello, che Paludano[b] dice, contrario a ciò a prima vista s'intenda di colui, che lo lascia per andare sconosciuto a fornicare. Terzo, che s'incorre in questa censura, quando si lascia per adoperarne vn'altro per qualche opera mortale, o per tanto tempo, o per tal cagione, e ragione, che a giuditio dell'huomo da bene si dica, che lasciò l'habito, come proua Siluestro.[c] Quarto nota, che quindi segue, che nō vi s'incorre, per lasciarlo senza pigliarne vn'altro, ne anco per pigliarne vn'altro per così poco spatio di tempo, che non sia notabile a giuditio dell'huomo da bene, per dire, che veramente l'habbia lasciato, ouero lo lasci dentro il monasterio, o fuori di esso in qualche hosteria, o fuori d'essa: come colui, che'l lasciò per burleuole leggierezza, o d'allegria di Messa nouella, di nozze, di dottorato, o d'altra cosa simigliante, secondo la mente del Cardinale. Quinto nota, che chi in maniera copre l'habito, ancorche non lo lasci, che coloro, li quali conuersano con esso lui, non lo tengono per religioso; v'incorre, secondo Armilla,[d] e Rodriguez,[e] il qual dice, che q̄sto medesimo fu determinato dalla maggior parte della Rota: quātunque alcuni Canonisti tengano il contrario, se coloro, che passano, se ben non tutti conoscono, che egli è religioso del tal' ordine non v'incorre, secondo Gaetano.[f] Vero è, che in nessuna maniera, che lo porti, ma lo lasci, sarà apostata: & il Concilio Tridentino[g] determinò, che non si dia licentia ad alcuno religioso di portare l'habito coperto, come si concedeua ad ogni passo anticamente. Sesto nota, che v'incorre, chi lo lascia per pigliarne vn'altro d'vn'altra religione, secondo la commune: se bene, come dice Nauarro, & altri con esso, lo pigli immediatamente. Armilla[h] dice esser così, facendolo senza cagione, se non lo prese in religione più stretta: ma quello, che si deue tenere è, che non v'incorre, ancorche non sia più stretta, come dice Gaetano: e se v'incorre non sarà per sì fatta cagione; ma per qualche altra particolare, che vi sia. Di quello, che è detto tratta Armilla, Nauarro,[i] e Pedrazza.[k] Questa censura è Episcopale.

a Syl exc. 9. caso 2. nota 3.
b Palud. in 4. d. 18. q. 3. col. 10.
c Sylu. ubi sup.
d Arm ex com. c. 53.
e F. M. Rodri. 1 p. to. qq. reg. q. 30. nu. 2. p. 301. coll. 1.
f Caie. ex com. c. 61.
g Conc. Trid. sess. ult. sub Pio IV. c. 24 in prin.
h Armil. ubi sup.
i Naua. in man. c. 27. nu. 131. & 132.
k Pedra. l. 2. ut sup.

CASO CXCVIII.

D. se siano scommunicati li religiosi, che vanno ad alcuni studij; ancorche siano di Teologia, senza licentia de' loro Prelati, e consiglio della maggior parte del Conuento?

R. Che sono scommunicati, come si dice ne' Canoni.[l] Per intelligentia di che nota prima, che di più solenne licentia fà di mestiere al religioso per andare a studio, che per andare ad altri negotij: perche per altri affari basta la licentia del suo solo Prelato, e per quello non già: ma vi vuole la licentia del suo Conuento. Secondo, che non v'incorre colui, che vá ad altro luogo, doue sia Conuento del suo ordine, e studio per studiarui: perche più tosto si dirá mutar conuento, che andare a studio, secondo Gaetano.[m] Terzo nota, che colui, che vá con la sola licentia del Prelato maggiore, da cui dipende la licentia di dimorare fuori del monasterio, come

è quel-

l ne cleric. vel mon. l. 6. c. periculosa.
m Caiet. ubi sup.

è quella del Generale, o del Prouinciale, non incorre in questa censura. Quarto nota, che parimente non v'incorre l'Abbate, o Prior maggiore per andare allo studio senza licentia del superiore, o conuento suo: e questa è la commune, e quella, che si deue tenere, se ben Siluestro[a] tenga altrimente. Con quello, che è detto concorda Gaetano,[b] Nauarro,[c] e Pedrazza.[d] Questa censura è Episcopale.

[a] Syl. excõ. 5. casu 13.
[b] Caie. vbi sup.
[c] Naua. in man. c. 27. nu. 133.
[d] Pedr. ubi sup.

CASO CXCIX.

D. Se siano scommunicati li Dottori, che insegnano leggi, o medicina a' religiosi, che hanno lasciato il lor habito, e li ritengono presontuosamente nelle loro scuole.

R. Che sono scommunicati, come si scriue ne' Canoni.[e] Per intelligentia di che nota, che per quattro cose s'incorre in questa censura cioè, essere religioso, vdir leggi, e medicina, e questo lasciando l'habito, e che'l Dottore lo sappia, ouero insegni loro, o presontuosamente li ritenga nelle scuole, secondo Gaetano,[f] & Armilla,[g] e Nauarro, e Pedrazza.[h] Questa scommunica è episcopale, se ben Siluestro,[i] & altri con esso tenga, che non faccia di mestiere, che lasci l'habito. Il che secõdo Nauarro procede per incorrere non in questa censura, ma in vn'altra posta da altri Canoni, cioè contra coloro, che partecipano con lo scommunicato nel delitto, per il quale fù scõmunicato: come partecipa il Dottore, che legge medicina al religioso, che per vdirla cascò in scommunica.

[e] ne cleric. vel mon. l. 6. vt periculosa.
[f] Caie. ubi sup.
[g] Arm. ex com. 53.
[h] Pedr. ubi sup.
[i] Syl. excõ. 9. casu 14.

Finalmente nota, che secondo Armilla[k] li dottori, che leggono a' religiosi quello, che è detto, e nel modo predetto, *duplici iure* sono scõmunicati: prima per questo Canone, e poi per participare con essi *in crimine criminoso*: cioè l'vdire quello, che loro è vietato, come è detto. Et aggiunge, che se li tali religiosi non volessero vscire di donde ciò si legge, li possono quindi cacciare: ancorche si faccia con violentia, senza timore di cadere in scommunica, di quel Canone, *Si quis suadente diabolo*, del qual si trattò nel caso 147.

[k] Arm. vbi sup.

CASO CC.

D. Se siano scommunicati coloro, che sapendolo, presumono di sotterrare in luogo sacrato gli heretici, o li loro seguaci?

R. Che sono scommunicati: come anche quelli, che li raccogliono, o fauoriscono: ne deono essere assoluti fin che disotterrino con le proprie mani publicamente, e li gettino fuori, e che quel luogo nõ sia più sepultura: come si dice ne' Canoni.[l] Per intelligentia nota prima, che seguaci, o credenti de gli heretici si chiamano coloro, che hanno tanta fede in essi, che senza sapere in particolare che cosa sia quella, che tengono, o predicano; credono così, senza penetrare più oltre quello, che essi credono: ancorche la Chiesa tenga il contrario. Secondo, che così incorre in questa censura il laico, come il cherico. Armilla,[m] Gaetano,[n] Nauarro,[o] e Pedrazza.[p] Questa cẽsura è Episcopale.

[l] de heret. l. 6. c. quicũque.
[m] Arm. ex com. 45.
[n] Caiet. ex com. c. 45.
[o] Nau. ubi sup. c. 27. nu. 34.
[p] Pedr. ubi sup.

CASO CCI.

D. Se siano scõmunicati tutti coloro, che hanno giurisdittione tẽporale, in qualunque modo essa si chiami, che non vbbidiscono a' Vescoui, & inquisitori in cercare, prendere, e ritenere gli heretici, e loro seguaci, defensori, e fautori.

R. Che sono scommunicati, *vt patet in iure*.[q] come anco coloro, che non conducessero li sudetti alle corti, e luoghi, che li ricercano, e quelli, che non pigliassero subito li predetti, dopo essere stati consegnati al lor braccio secolare

[q] De haeret. li. 6. c. vt Inquisitionis

fare per gastigarli; senza dilatione; e quelli, che dopò l'esser presi, gli sciogliessero senza licentia del Vescouo, o dell'Inquisitore; e quelli, che in qualche modo conoscessero, o giudicassero del delitto dell'heresia. e quelli, che diretta, o indirettamẽte impedissero li Vescoui, o gl'Inquisitori ne' loro processi; e quelli, che per qualcheduna delle cose dette di sopra dessero aiuto, consiglio, o fauore.

Per intelligentia di che nota prima, che questa censura è riseruata al Vescouo. ma coloro contra qualiella è data, tante volte cascano nella Bolla della cena, della quale si trattò nel caso 133. quante entrano in conto di fautori di gente così pestilentiale.

Secondo, che se'l Vescouo commandasse vna cosa, e l'Inquisitore il contrario, si douerebbe fare quello, che dice il giudice secolare. secondo Gio Andrea, Armilla,[a] Gaetano,[b] Pedrazza,[c] Nauarro.[d]

[a] Arm. ex-com. 10.
[b] Caiet. ex-com. c. 2.
[c] Pedr. vbi sup.
[d] Nau. vbi sup.

CASO CCII.

D. Se siano scommunicati coloche Christiano per mano de gli Assassinò, che facessero ammazzare qualsisia: o commandassero, che fusse ammazzato: ancorche non ne segua l'effetto?

R. Che sono scommunicati: come ancora coloro, che li ricogliessero, defendessero, o ricoprissero; *vt est in iure.*[e] Per intelligentia di che nota, che non incorrono in questa censura tutti quelli, che fanno ammazzare per danari, se bene il vulgo Italiano chiama si fatti homicidi assassini: perche non sono veramente questi: ma certi infedeli, vassalli d'vn certo signore, alleuati, & ammaestrati in credere, che è cosa eccellente vccidere, chi il Signore cõmanda loro, in qualunque modo, o per qualsiuoglia cosa, che lo cõmandi; e che nõ deono lasciare di farlo: ancorche per ciò ne morissero: come ...

[e] In c. 1. de homicid. li. 6.

Gio Andrea, e l'Archidiacono, citati da Nauarro;[f] col quale concorda Armilla.[g] Questa censura è Episcopale.

[f] Nauar. in Man. c. 27. nu. 136.
[g] Arm. ex-com. 77.

CASO CCIII.

D. Se li Cherici signori di vassalli, che non sono vescoui, li quali permettono, che nelle terre loro habitino publici vsurai stranieri, o se quindi nõ li bandiscano; siano scommunicati?

R. Che sì: come anche generalmente tutti li cherici, che non sono Vescoui, e che danno loro case ad affitto per esercitarui cotali traffichi; o in qualsiuoglia altro modo: come si scriue ne' Canoni.[h]

[h] De Vsuris lib. 6. c. Vsurarum.

Per dichiaratione di che nota, che per straniero s'intende, chi non è nato in quella terra, ne manco è figliuolo di chi in essa nacque: perchè dice *Alienigena*, e non *oriundus*: secondo la più commune.

Secondo nota, che non importa nulla, che l'vsuraio sia Giudeo, ò Christiano; quanto a questo secondo la commune.

Terzo, & vltimo nota, che non basta dar la casa per habitare, o dormirui; se non si dà per farui attualmente l'vsura: secondo la mente cõmune. Armilla,[i] Gaetano,[k] Nau.[l] e Pedr.[m] Questa cẽsura è episcopale.

[i] Arm. vor. excõ. 5 1. & 80.
[k] Caie. vbi sup.
[l] Nauar. in Man. c. 27. nu. 136.
[m] Pedr. vbi sup.

CASO CCIIII.

D. Se siano scommunicati coloro, che danno licentia per le represaglie, e le estendono contra gli ecclesiastici, e loro beni.

R. Che sì. se fra vn mese non le riuocano: come si dice ne' Canoni.[n] Per dichiaratione di che nota prima, che represaglia è vn far presa ne' beni d'alcuni, per la presa, che altri fece: come se perche vn Franzese vi rubò vna caualla, io rubassi ad vn Francese la sua. e così chi dà licentia, che altri entri ne' beni di qualche cherico debitore; facendo prima quello, che si deue fare, secõdo la legge, non cade in questa censura;

[n] De iniuriis li. 6. c. 1.

perche

perche non è propriamente represaglia: poiche nõ paga vno per vn'altro: come ben proua Gaetano.[a] Secondo nota, che questa scommunica così s'intende delle represaglie giuste, come delle ingiuste: come se fussero date contra qualche gente, o Città, perche li cherici, che sono fra essi, sono esenti da questi aggrauij. Terzo nota, che'l concedere ciò appartiene al superiore, che le dà, e l'estenderle all'inferiore, a chi sono date: come dice Gaetano,[b] Armilla,[c] Nauarro,[d] Pedrazza.[e] Questa censura è Episcopale.

[a] Caiet. excom. 33.
[b] Caiet. vbi sup.
[c] Arm. excom. 32.
[d] Nau. vbi sup.
[e] Pedr. vbi sup.

CASO CCV.

D. Se siano scommunicati li Principi, e Senatori, Consuli, e Podestà, Signori, e Rettori, Giudici, e loro ministri, che nõ fanno osseruare fra vn mese, dopò esser venuta all'orecchie vna constitutione fatta contra coloro, che ferissero, o perseguitassero, come nemici, qualche Cardinale; conforme a quello, che n'è stato detto nel caso 155.

R. Che sono scommunicati: *vt est in iure.*[f] Nauarro,[g] e Pedrazza.[h] Questa è censura Episcopale.

[f] De penis li. 6. c. Felicis.
[g] Nau. in Man. c. 27. nu. 156. excom. 32.
[h] Pedr. vbi sup.

CASO CCVI.

D. Se siano scommunicati coloro, che essendo stata data sententia diffinitiua nella corte Romana, sopra la possessione, o proprietà di qualche benefitio, impediscono, che gli ordinarij non sequestrino li frutti; o gli occupino; dopò essere sequestrati?

R. Che sono scommunicati; e nõ possono essere assoluti, se prima nõ leuino via si fatto impedimento: ristituendo li frutti, che ne tolsero, come è ne' Canoni.[i] Per dichiaratione di che nota, che per dir quelli che impediscono il sequestro dell'ordinario si nota; che nõ cascano in questa cẽsura coloro, che impediscono il sequestro posto da gli Auditori di Rota con autorità del Papa. Gaetano,[k] Armilla,[l] Nauarro,[m] e Pedrazza.[n] Questa censura è Episcopale, secondo tutti.

[i] Clem. 1. de sequestratio
[k] Caiet. excom. c. 43.
[l] Arm. excom. 41.
[m] Nau. in Man. c. 27. nu. 157. excom. 33.
[n] Pedr. vbi sup.

CASO CCVII.

D. Se siano scommunicati coloro, che sotterano alcuno in luogo sacrato interdetto, ne' casi non permessi: ouero gl'interdetti nominatamente, ouero gli scommunicati publici, o gli vsurari manifesti?

R. Che sono scommunicati; come si dice ne' Canoni.[o] Per intelligẽtia di che nota prima, che incorrono in questa censura li cherici esenti, e non esenti, laici, e donne: ancorche lo facciano per cõmandamento del Prelato. Secondo nota, che v'incorrono coloro, che li sotterrano nella Chiesa: posto, che'l testo non parli, se non di quelli, che sotterrano nel cemiterio: ma non quelli, che sotterrano ne' campi, e ne' luoghi profani: quãtũque siano attaccati a' sacrati. Terzo nota, che tutti, e soli quelli pare hoggidì, che in effetto siano publicamenti scommunicati, e nominatamente interdetti, che sono denunciati per tali. Quarto nota, che vsurario manifesto si dice, quãto a questo, colui, che notoriamente, senza palliatione, o simulatione d'interesse, o d'altro contratto d'vsura; dà ad vsura, secondo Armilla.[p] Quinto nota, che soli quelli, che sotterrano e pongono il corpo nella sepoltura, v'incorrono. e non quelli, che la fanno, ne quelli, che lo portano, ouero accompagnano, o fanno l'offitio; secondo Arm.[q] e Gaet.[r] Sesto, che ancora quelli, che sotterrano nõ v'incorrono; credendo, che per cõmandarlo il Curato, n'erano già assoluti, e che ne diedero la douuta cautione, come si dice ne' Can.[s] Settimo nota, che l'assolutione di costoro senza la douuta soddisfattione è ingiusta, e nulla. perche dice il testo; *Nullatenus absoluantur.* Ottauo, & vltimo nota, che coloro, che si possono sotterrare in tẽpo d'interdetto sono li cherici, e fratelli delle religioni:

[o] Clem. 1. de sepulturis.
[p] Arm. excom. 44.
[q] Arm. vbi sup.
[r] Caiet. excom. c. 43.
[s] De vsuris lib. 6. c. Quanquã.

gioni: come dice Armilla, Gaetano,[a] e Nauarro,[b] e Pedrazza. Questa è Episcopale.

[a] Caiet. vbi sup.
[b] Nau. vbi sup. exc. 34.

CASO CCVIII.

D. Se siano scommunicati li religiosi, che nõ hanno amministratione, ne benefitio; li quali presumono d'appropriarsi le decime delle terre nuouamẽte lauorate, o d'altre cose, che non toccano ad essi.

D. Che sono scommunicati; come ancora li religiosi, che con esquisiti colori, e fraudi le vsurpano, e quelli, che nõ permettono, o vietano, il pagare le decime alle Chiese de gli animali de' loro familiari, o pastori, o d'altri, che li mischiano co' suoi; o de gli animali, che cõprano in molti luoghi in fraude delle Chiese; e poi tornano a consegnarle a' venditori, o ad altri, accioche li tẽgano, o delle terre, che danno a lauorare ad altri; se dopò l'esserne richiesti da quelli, che in ciò hanno ragione; nõ se n'astenessero fra vn mese; o se fra due mesi nõ restituissero alle Chiese dannificate quello, che vsurparono, o ritennero; nella guisa, che è detto, e si dice ne' Canoni.[c] Per dichiaratione di che nota prima, che in questa censura incorre qualunque religioso, e religiosa; ancorche siano de gli ordini militari, o di Caualleria; ma non li laici, ne li cherici secolari: ne anco il religioso passato alla Chiesa secolare. perche non è semplice religioso. ne manco secondo Nauarro incorrerebbe la sospensione, che incorrono gli altri religiosi, li quali hãno benefitij regolari, per vna risolutione di Felino, e per quello, che si dice nella quarta Nota del caso 158. Secondo nota, che nessuno v'incorre per il solo non pagare; se non s'appropria, vsurpa, o non vieta, o non permette, o non fà le altre cose. Terzo, che nõ v'incorrono coloro, che ciò fanno pensando, che appartiene a' loro benefitij per priuilegio, o prescrittione antica. pche dice il testo, *Præsumpserint.* che è vna parola, la quale suona contumacia, e temerità. Armilla,[d] Nau.[e] Pedr.[f] Questa è censura Episcopale.

[c] Cle. 1. de decimis.

[d] Arm. ver. excom. 46.
[e] Nau. in Man. c. 27. nu. 138. excom. 35.
[f] Pedr. vbi sup.

CASO CCIX.

D. Se siano scommunicati li religiosi semplici; che vanno alle corti de' Prencipi con animo di nuocere a' loro Prelati, o monasterij?

R. Che sono scommunicati: come si dice ne' Canoni.[g] Per dichiaratione di che nota prima, che in questa censura incorre chi fà le cose predette: ancorche vada alla corte con licẽtia del suo Prelato, secondo Nauarro. e se bene non ne segue il danno, secondo Gaetano, & Armilla.[h] Secondo nota, che v'incorrerebbono: come che non siano semplici religiosi; ma che hãno qualche amministratione: se vi vengano con animo di nuocere. perche come dice Tabiena, qui sono du[e] prohibitioni. La prima, che non vi vengano senza licentia, & a questa non è posta la censura. e la seconda, che non v'entrino con animo di nuocere, o habbiano, o non habbiano amministratione: & a questa è posta la censura: come dice Tabiena, & Armilla.[i] Terzo nota, che'l santo Concilio Tridentino[k] ordina, e vuole, che nessuno religioso, sotto alcun colore, senza licentia del suo superiore si soggetti *nõ regularibus.* con alcune delle cose dette concorda Nauarro.[l] Questa è Episcopale.

[g] In Cle. 1. de statut. monach.
[h] Arm. excom. 54.
[i] Arm. vbi sup.
[k] Cõc. Tri. sess. 25. c. 24 de refor.
[l] Nauar. in Man. c. 27. nu. 138. excom. 36.

CASO CCX.

D. Se siano scommunicati li monaci, che senza licentia dell'Abbate tengono armi dẽtro la clausura del monasterio.

R. Che sono scommunicati; come si dice ne' Canoni.[m] Per dichiaratione di che nota prima, che non incorrono in questa censura li Canonici regolari: ne manco secondo Armilla,[n] li religiosi, che

[m] Clem. de stat. mon.
[n] Arm. excom. 55.

che non sono monaci: ne coloro, che tengono pietre, o bastoni: auuenga che Panor. tenga il cōtrario: non perche non siano armi propriamente; ma perche non fu intentione della legge intēdere d'esse: e perche di lor natura non sono per combattere: ancorche siano tali per l'intentione di colui, che per ciò le piglia: v'incorrono bene coloro, che tengono celate, corazze; & altre armi offensiue, o defensiue, che di lor natura sono buone a questo effetto. Secondo nota, che la clausura, o circuito del monasterio è; donde nō si può vscire senza licentia. Terzo nota, che non v'incorre colui, che per negligentia, o ignorantia della legge, o per dimenticāza, senza cattiua intentione di far male, tiene cotali armi; anco nella sua cella: ne colui, che le tiene per resistere al suo Abbate: se gli è nemico capitale, ouero teme da lui cose intolerabili; ne chi le tiene nell'altrui monasterio: ne chi viene di fuori con esse; se non le tiene in esso. Armilla, [a] Nauarro, [b] Pedrazza. [c] Questa è Episcopale.

[a] Arm. vbi sup. [b] Nau. in Man. c. 27. nu. 139. ex com. 37. [c] Pedr. vbi sup.

CASO CCXI.

D. Se ne' Canoni è posta scommunica contra coloro, che presumono d'impedire ne' loro vfficij li Visitatori delle dōne; che volgarmente chiamano Canoniche secolari: che sono, e viuono, come secolari.

R. Che vi è: e v'incorrono; se essēdo ammoniti da' Visitatori, non se n'astengono, *vt est in iure.* [d] Per dichiaratione di ciò nota prima, che questa ammonitione si deue fare secondo la Glosa, dopò l'essere stato posto l'impedimēto, e basta, che sia in generale. Secondo nota, che di queste monache, o canoniche secolari ve ne sono fuori di Spagna, che non fanno professione; come q̄ste di Spagna; & hāno del proprio; & habita ciascuna i casa sua, o di lor padre; e vāno alla Chiesa cō vna certa maniera di vestimēto: & hanno entrate, e dicono le hore; come li Canonici. Armilla, [e] Nauarro, [f] Pedrazza. [g] Questa censura è Episcopale.

[d] Clem. attendētes de statu monach.

[e] Arm. ex com. 42. [f] Nau. c. 27. nu. 140. ex com. 38. [g] Pedr. vbi sup.

CASO CCXII.

D. Se siano scommunicate le donne, che seguono, o pigliano lo stato delle Biguine?

Che sono scommunicate: come similmēte li religiosi, che per ciò dāno fauore, aiuto, o consiglio: come si dice ne' Can. [h] Per dichiaratione di che nota prima, che qui non si cōprēdono quelle del terzo ordine del nostro gloriosissimo Padre S. Francesco di Paula, ne quelle di S. Domenico, ne di S. Francesco di Assisi, che senza regola alcuna viuono nelle case loro, ouero in quelle de' loro padri, o parēti, o d'altri senza maritarsi, seruendo a Dio; come egli spira loro. Secondo nota, che queste suore Biguine doueuano tenere alcuna maniera di viuere sospettosa. e perche in Spagna nō sono tali Biguine; tanto basta. Concordano Gaetano, [i] Armilla, [k] Nau. [l] Pedr. [m] Questa cēsura è episcopale. nota il caso 221.

[h] Cle. 1. de relig. dom.

[i] Caiet. ex com. c. 6. [k] Arm. ex com. 91. [l] Nau. vbi su. excō. 39. [m] Pedr. vbi sup.

CASO CCXIII.

D. Se sia scommunicato, chi sapēdolo prende per moglie vna parēte?

R. Che ne' Canoni è posta scōmunica contra questo tale: come anco contra chi piglia per moglie la cognata dentro il quarto grado, o la religiosa: ò essendo religioso, o religiosa, o cherico d'ordine sacro, piglia moglie; & il cherico, che sapendolo, celebra li predetti matrimonij. Veggasi a questo proposito quello, che dicemmo nel caso 25. del cap. de' religiosi in questa secōda parte: doue ciò fu dichiarato piu distesamente. Per dichiaratione di questo Canone, [n] dal quale è posta questa pena, nota prima, che nō vi s'incorre per congiugnersi in matrimonio con Giudea, Mora, Pagana, o con vna parente spirituale, o legale, o con chi vi è impedimento di publica honestà, o di qualsiuoglia altri:

[n] Cle. 1. de consang. et affinit.

altri: ancorche sia tale, che impedisca il valore del matrimonio: ma solo ne' sette casi sudetti, & in questi nò: se non quando lecitamente, senza dispensa si fà secondo la Glosa.

Nota 2. Secondo, che quella parola, sapendolo, non si riferisce, se non a' tre primi casi, e nel primo si replica: perche ne gli altri non può capire communemente ignorantia: e non esclude, se non l'ignorantia del fatto: perche quella della legge non scusa; se non come, e quando si disse nel caso 71. concl. 1.

Nota 3. Terzo nota, che li sudetti non incorrono in questa censura, sposandosi per parole *de futuro*, e per hauer copula carnale auanti d'esse, ne manco poi, se fù senza affettion maritale: ma sì bene, se questa v'interuenne. e così deuesi intendere la Glosa. Il che era vero auanti il Concilio di Trento:[a] ma non dopo esso: perche egli annulla li matrimonij contratti, non trouandouisi presente il curato, e li testimonij, e così se hanno copula con questo animo peccaranno, ma non saranno scommunicati, come dice Nauarro,[b] e Giacomo Graffi.[c]

Nota 4. Quarto nota, che'l matrimonio, e gli sponsalij contratti per ignorantia, ancorche dopo hauerne saputo l'impedimento, segua la copula; non basta perciò, se non si fà con affetto maritale, & all'hora sì bene, in quanto si contrahe virtualmente di nuouo: perche la copula carnale, con affettion maritale, senza altre parole è bastante per esprimere il consenso coniugale necessario, al matrimonio. Questo similmente s'intende auanti il Concilio di Trẽto: conciosiache dopo la copula, non ratifica il matrimonio: e così accioche v'incorra, è necessario, che di nuouo si congiungano in matrimonio auanti il parrocchiano, e li testimonij: come risolue Ledesma,[d] e Rodriguez.[e] Deuesi di più auuertire, che nella detta scommunica incorrono coloro, che si congiungono in matrimonio per procuratore, sapendo l'impedimento: ma non v'incorre già il procuratore. Incorre però in essa il Sacerdote, che per vffitio assiste al matrimonio, dicendo le parole consuete: come con Gaetano, e Siluestro risolue il medesimo Ledesma: il quale parimente risolue, che non solamente coloro, che non sanno l'impedimento; ma ancora quelli, che ignorano questa pena, non cadono in essa: ancorche sappiano l'impedimento, come dice Rodriguez;[f]

Nota 5. Quinto nota, che coloro, che danno consiglio, fauore, o aiuto perciò, o lo commandano, non incorrono in questa censura, che si dà solamente contra coloro, che si congiungono in matrimonio, e contra il cherico, che lo celebra: quantunque per le constitutioni sinodali si suole estendere ancora a' testimonij.

Nota 6. Sesto nota, che chi si congiugnesse in matrimonio per timore, che per altri contratti sarebbe giusto, non v'incorre, fosse posto, che chi si congiugne in matrimonio peccherebbe mortalmente, ancora colui, che lo fà con vna parente contra la sola legge humana, secondo la mente di Gaetano.[g]

Finalmente nota, che questa censura è contra chi prende per moglie vna monaca, e contra la medesima, e contra il religioso professo d'ordine approuato, che prende moglie; ma non contra essa, e contra il cherico d'ordine sacro, che piglia moglie, e non contra essa: come dice Armilla,[h] Gaetano,[i] Nauarro,[k] e Pedrazza.[l] Questa è Episcopale.

[a] Con. Tri. sessio. & 2. c. 1. de reforma. matrim.

[b] Nau. ca. 21. nu. 43. & c. 23. numero 143. & 141.

[c] Iacob. de Graf. l. 2. c. 85 nu. 5.

[d] Ledes. a dit. ad 1. p. q. 55. a. 9. p. 158. et 159. cum seqq.

[e] F. M. Rodri. 1. tom. c. 207. col. 1. nu. 1.

[f] F. M. Rodr. ubi sup.

[g] Caiet. 2. 2. q. 66. artic. 4.

[h] Armil. verb. excõ. 45.

[i] Caiet. excom. 47.

[k] Naua. in man. c. 27. num. 141. 142. excõ.

[l] Pedr. l. 2. vt sup.

CASO CCXIV.

D. Se siano scommunicati gl'Inquisitori, & i loro Commissarij, e quelli de' Vescoui, e de' Capitoli, in sede vacante, che sotto colore del loro vffitio pigliano ingiustamente danari?

R. Che sono scommunicati: come anche coloro, che sapendolo cōfiscano per il delitto del cherico alcuni beni della Chiesa: ne possono essere assoluti, se prima non soddisfanno quello, che da essi fù tolto, nō valendo loro perciò alcun priuilegio, *vt est in iure.* [a] Per dichiaratione di che nota prima, che per Commissario si può intendere il Vicario, e per danari qualsiuoglia cosa stimabile, come grano, vino, olio, panno, o altre cose simiglianti. Secondo nota, che è caso Episcopale, *cum praeuia satisfactione*; perche d'altra maniera, come è detto l'assolutione nō val nulla: perche leua il potere; dicendo, che non si può assoluere, senza essa, potendola fare: eccetto nell'articolo della morte. Terzo nota, che non fà di mestiere, pagare la pena, oltre quello, che si tolse, accioche vaglia l'assolutione. Quarto, & vltimo nota, che se gl'Inquisitori riceuono senza malitia alcuna cosa, per via di presente, che lor vien fatto gratiosamente non incorrono in questa censura: perche accioche v'incorrano, fà di mestiere, che essi li pigliano: togliendoli per forza, come dice Armilla, [b] Gaetano, [c] Pedrazza, [d] Nauarro. [e]

[a] Clem. nolentes de haeretic. Nota 1.

Nota 2.

Nota 3.

Nota 4.

[b] Armil. verb. excō. 20.
[c] Caie. excom. 4.
[d] Pedr. ubi sup.
[e] Naua. in man. c. 27. nu. 143. excom. 41.

CASO CCXV.

D. Se siano scōmunicati li gouernatori, e quelli, che hanno carico della giustitia, che fanno scriuere, o dettare statuti: accioche si paghino le vsure, ouero accioche le già pagate non si possano pagare per giustitia?

R. Che sono scommunicati: come ancora coloro, che presumono giudicare, che siano pagate quelle, che non sono state pagate, o che nō siano domandate quelle, che già sono state date; e quelli, che hauendone il potere non cancellano frà due mesi così fatti statuti, e quelli, che presumono d'osseruar essi, ouero vn tal costume, che habbi forza di essi, come si dice ne' Canoni. [f] Per dichiaratione di che nota, che non cade in questa censura, chi detta, o scriue questi statuti, nō come persona, che habbia carico di giustitia; ma come scriuano, che si guadagna il viuere con lo scriuere. Secondo nota, che ne il Rè, ne altri vi cascano, per mettere vna certa tassa nelle vsure: come se commandasse, che non si pigliasse più di cinquecēto: e che qualunque Signore vi casca per permettere nelle sue terre, che li Giudei, o Mori in esercitar le vsure, o dettare, e componere, o dire, scriuendolo altri: come dice Siluestro, [g] Armilla, [h] Nauarro, [i] e Pedrazza. [k] Questa censura è Episcopale.

[f] Clem. 1. de vsuris. Nota 1.

[g] Syl. excō. 9. caso 43.
[h] Arm. excom. 79.
[i] Naua. in Man. c. 27. nu. 145. excom. 42.
[k] Pedr. ubi sup.

CASO CCXVI.

D. Se siano scommunicati li religiosi, che ne' loro sermoni, o fuori di essi presumono di parlare qualche cosa per desuiare gli ascoltatori dal pagare le decime, che si deuono alle Chiese?

R. Che sono scommunicati: come si dice ne' Canoni. [l] Per dichiaratione di che nota, che tre cose deono concorrere p incorrere in q̄sta cēsura; cioè, che sia religioso, che dica cō intentione di ritirare, e che le decime si debbano alla Chiesa: alle quali Nau. aggiugne vn'altra, che cō essa sarāno quattro: cioè, che gli ascoltatori siano quelli, che deono. Secōdo nota,

Nota 1.
[l] Clem. cupien. de paenis.

nota, che nessun religioso si caua, ne si esenta da questa censura o sia, o non sia Mendicante, ne anco la religiosa, e che non comprende alcun laico, ne cherico: come dice Armilla,[a] Nauarro, [b] Pedrazza.[c] Questa censura è Episcopale.

[a] *Arm. excom. 60.*
[b] *Nau. in man. c. 27. nu. 105. excom. 44.*
[c] *Pedr. ubi sup.*

CASO CCXVII.

D. Se siano scommunicati li religiosi de' monasteri, che non riceuono decime, che sapendolo non fanno conscientia a' penitenti nelle loro confessioni, che paghino le decime, se potendo poi bellamente tornare a parlar loro, & ammonirli, che le paghino, & ancorche non lo facciano: se sopra queste due negligentie presumono di predicare.

R. Che sono scommunicati, e si dice ne' Canoni.[d] Per intelligentia di che nota prima, che cinque cose si richiedono, accioche s'incorra in questa censura, cioè che sia religioso, che sia stato negligente in non caricare la cõscientia nella confessione al penitẽte, che pagasse le decime, che faccia questo sapendolo, non purgando quella negligentia, potendolo commodamente predicare, senza purgarla, e che non sia religioso di monasterio, che riceua decime. Secondo nota, che non è necessario, che siano prima richiesti: perche la Decretale non lo dice; ancorche Siluestro[e] senta altrimente: concorda con quello, che è detto Gaetano,[f] & Armilla,[g] Nauarro,[h] e Pedrazza.[i] Questa è Episcopale.

[d] *Clem. cupientes de panis.*
[e] *Sylu. excom. 9. casu 46.*
[f] *Caiet. excom. c. 66.*
[g] *Arm. excom. 51.*
[h] *Nau. ubi sup excom. 45.*
[i] *Pedr. ubi sup.*

CASO CCXVIII.

D. Se siano scommunicati li religiosi, che non osseruano senza ingãno l'interdetto generale, o la cessatione de gli vffitij diuini, che guarda la Chiesa Cattedrale, o Matrice, o parrocchiale, posto da chi n'hà l'autorità?

R. Che sono scommunicati è dicesi ne' Canoni,[k] e questo parimente secondo la Glosa: auuengache questa censura fusse nulla, come per esser posta dopo l'essersi appellato da essa, o per altra cagione. Per maggior dichiaratione di questa censura nota secondariamente, che dice, senza inganno, perche non aprino secretamente le porte, o le finestre, per doue possono vedere li laici, ouero vdire li diuini vffitij. Terzo nota, che dice interdetto generale del luogo; cioè quello, che è guardato da tutta la Città, terra, o Castello: perche se è particolare di qualche luogo, o personale, non entra in questa Decretale. Quarto nota, che dice, esser guardato dalla Chiesa Catedrale, o Matrice, o parrochiale: intẽdendo ciascuna da per se: cioè, che è guardato dalla Chiesa Catedrale, doue è la Cattedrale: e dalla parocchiale, doue non è catedrale, o Matrice.

Nota 1.
[k] *Clem. ex frequen. de sent. excomm.*
Nota 2.
Nota 3.
Nota 4.

E similmente, che è guardato dalla Chiesa Cattedrale, o parrocchiale tutta, e non da parte di essa: perche se alcuni Canonici, o participanti, o capellani, che guardano, e non gli altri, che celebrano publicamente, non sono obbligati li religiosi a guardar quello, che non osseruano tutti. Quinto nota, che doue non è Chiesa Cattedrale, ne Matrice, e vi sono molte Chiese parrocchiali, ciascuna da per se stessa, se da tutte esse non è osseruato, non peccano li religiosi in non guardarlo: ancorche lo guardi la Chiesa; nel circuito della quale è posto il loro monasterio: come dicono il Cardinale, e Panormitano.

Nota 5.

Nota sesto, che se l'interdetto ritiene la sua forza, obbligati saranno li religiosi a guardarlo: ancorche la Chiesa Matrice nõ lo guardi, sotto pena d'incorrere, se nõ lo guardano, in altre pene, poste per altri testi.

Nota 6.

Settimo, & vltimo nota, che in questa censura non cascano li laici, ne li cherici, ma solo li religiosi, siano, o non siano Mendicanti, se sanno, che l'interdetto si guarda, come dice Armilla,[a] Nauarro,[b] e Pedrazza.[c] Questa censura è Episcopale.

[a] Armill. verb excõ. 21.
[b] Naua in man c. 27. nu. 146. ex com 46.
[c] Pedr. ubi sup.

CASO CCXIX.

D. Se siano scommunicati coloro, che cõtradicono alle lettere del Papa eletto, auanti che sia coronato.

R. Che sono scommunicati, e dicesi ne' Canoni.[d] Per esplicatione di che nota prima, che la ragione di quello, che è detto è, pche nel medesimo punto, che gli e canonicamente eletto, è confermato da Dio immediatamente, e ritiene tanto potere, quanto dopo l'essere coronato. Secondo nota, che nõ hà luogo questa censura in colui, che per giusto timore fù eletto: per vn testo singolare, secondo Panormitano; dicendo, che questo procede quãdo si messe timore per eleggere vn tale, o tale: e non quando vno de' tali, ma che sia il medesimo in questo caso lo proua Fortunio.[e] Con quello, che è detto concorda Sant'Antonino,[f] Pedrazza,[g] Armilla,[h] e Nauarro.[i]

[d] in extra uag. c. fin. de sentent. excomm.
[e] Fortunio in lib. de ultimo in fi. dilat. 21. col. 11. nu. 310.
[f] S. Ant. 3. p. c. 65.
[g] Pedr. vbi sup.
[h] Arm. ex com. 27.
[i] Naua in man c. 17. nu. 147. ex com 47.

CASO CCXX.

D. Se sono scommunicati coloro, che glosano vna Clementina, la qual comincia *exiui de verbo. sign.* che dichiara la regola di S. Frãcesco d'Assisi.

R. Che sono scommunicati per quella Clementina. Per dichiaratione di che nota prima, che questa fù sospesa per vna strauagante di Papa Gio. 22. che Sant'Antonino,[k] disse d'hauer veduto, e che'l Cardinale gliela raccontò. Secondo nota, che il Cardinale non dice tal cosa: ma che Papa Nicola III. scommunica tutti coloro, che glosassero vna certa sua dichiaratione: ma in vna certa maniera, della quale dice Nauarro, che non sà, che nessuno faccia mentione, e che quella scommunica fù sospesa da Papa Gio. 22. e che nessuno vietò il Glosare la detta Clementina: la'onde dice Nauarro, che crede, che la sospensione veduta da Sant'Antonino era della scommunica del detto cap. *exiui*, e non di quella, che fù mandata contra li glosatori della detta Clementina. Concorda Nauarro.[l] L'assolutione è Episcopale.

[k] S. Anto. 3. p. c. 60.
[l] Nau. ubi sup. excõ. 48.

CASO CCXXI.

D. Se siano scommunicati li Bisochi, o Bigrini, che seguono lo stato loro riprouato, o tornano a ripigliarlo di nuouo.

R. Che sono scommunicati: come ancora li Vescoui, e superiori, che loro ne dessero licentia, senza la spetiale del Papa, come dice vna strauagante.[m] Per dichiaratione di che nota, che dice Nauarr. al suo parere, che Gaetano pose poca cura in parerli, che da questa si raccoglie na quella del caso 212. Questa è del Vescouo. Con Nauarro pone vn'altra differentia Pedrazza.

[m] extrau. Ioan. 22. c. S. Roman.

CASO CCXXII.

D. Se siano scommunicati coloro, che senza l'approuatione di determinate persone imprimono, o fanno imprimere alcuni libri, o qual si uoglia altra scrittura.

R. Che sì, *vt patet in Concilio Lateranensi*.[n] Per dichiaratione di che nota, che à Gaetano, & ad altri, che lo seguono pare, che ne questa, ne le altre poste nel detto Concilio Lateranense vltimo, leghi: perche non sono state riceuute: ancorche parte della solennità di questa s'vsi in Spagna, & il Concilio di Trento[o] commandò sotto le medesime pene, del detto Concilio Lateranẽse, che nessuno

[n] Conc. Lateran. sub Leo X. sessio. 10.
[o] Concil. Trid. sessi. in 4.

simo imprima, o faccia imprimere, libro di cose sacre, senza nome dell'Autore, ne venderlo, ne tenerlo, se non sia stato esaminato dall'ordinario, ne senza licentia del superiore, se sarà religioso: & il medesimo è di colui, che publica qualche scrittura a mano, e di più, che chi la tenesse, si stimerà autore d'esso, se non lo desse ad altri: e l'approuatione sia in scritto: e si ponga nel principio del libro. Il che dice Nauarro, che non sappiamo se sia riceuuto, o se si riceuerà; perche si veggono libri impressi, senza l'osseruanza di huomini eccellenti, che si trouarono nel medesimo Concilio, ancorche hora nelle nuoue impressione li vediamo impressi con la detta solennità. Armilla,[a] Nauarro.[b] Questa è Episcopale.

[a] Arm. ex com. 15.
[b] Naua. in man. c. 27. excom. 50.

CASO CCXXIII.

D. Se sono scommunicati tutti coloro, che impediscono, che li legati, e Nuntij del Papa non siano riceuuti, e non facciano quello, perche sono mandati: non ostante il costume, che se n'allegasse, che non si mãdi Nuntio, se non è domandato.

R. Che sono scommunicati: ancorche si alleghi questo costume, *vt patet in extrauagante*.[c] Per dichiaratione di che nota, ch, se bene questa per virtù di questa strauagante nõ è riseruata al Papa; tuttauia ella è tale, in quanto si rinchiude in quella de' casi 140. e 141. che sono della Bolla della cena, come tiene Nauarro,[d] & Armilla.[e]

[c] extrau. Ioan. 22. super Gent.
[d] Nau. in man. c. 27. nu. 149. ex com. 51.
[e] Armill. verb. excõ. 72.

CASO CCXXIV.

D. Se siano scommunicati tutti coloro, che alienano, ouero affittano per più di tre anni li beni immobili, e mobili pretiosi delle Chiese, fuori de' casi permessi ne' Canoni?

R. Che sono scommunicati, come ancora quelli, che riceuono li detti beni: *vt patet in extrauaganti*.[f] Per dichiaratione di che nota prima, che questa strauagante non vieta, l'alienatione delle cose concedute per la legge, & che in queste non è stata riceuuta; secondo Siluestro,[g] e che vale il costume contra essa. Secondo nota, che Gaetano,[h] dice che in alcune parti non è riceuuta per niente, & in altre sì, e che perciò il cõfessore si deue informare del costume, per sapere chi, & in quanto habbia da condannare. E similmẽte, che per la medesima ragione deue al medesimo riguardare il giudice del foro esteriore. E dice Nauarro che crede, ch'ella non sia riceuuta in alcuna parte del tutto: perche in nessuna si vsa la priuatione de' beneficij, oue cõmanda, che s'incorra *ipso iure*: a quelli, che sono minori di Vescoui, o d'Abati, fra sei mesi, se perseuerano nella detta alienatione. Nota terzo, che dice Nauarro, che in vn tempo egli sententiò in Salamanca per quello, che auanti a lui fù prouato, che fussero nulle le affittanze fatte per più di tre anni: ma che non si dichiarasse per scommunicato il chierico, che affittò vna casa per sette anni; conforme a' Canoni antichi;[i] ne in conseguentia per irregolare, per hauer celebrato dopo hauere così affittato, senza altra assolutione. E così crede, che sia stata riceuuta in poche parti; quanto alle pene estrinseche; ma si bene in molte, quanto alla loro dispositione principale, & alla pena intrinseca della nullità dell'alienatione, e dell'affitto fatto per più di tre anni: come dice Armilla,[k] Gaetano,[l] Nauarro,[m] e Rodriguez,[n] e Pedrazza.[o] Questa censura è Episcopale.

Per questo caso è buono il caso 40. del capit. 36. de' beneficij: doue si trattò di questo, perche quello, che quiui si disse è proprio, & a proposito di questo luogo: auuertiscelo.

[f] extrau. Paul. 3. ambitio.
[g] Syl. ver. alienat. q. 13.
[h] Caie. ex com. c. 75.
[i] cap. 1. ne prælat.
[k] Arm. ex com. 62.
[l] Caie. ubi sup.
[m] Nau. in man. c. 27. nu. 150. ex com. 52.
[n] F. M. Rodr. 1. to. ca. 18 concl. et nu. 3.
[o] Pedr. li. 1. de la desiom. Episc. cp.

CASO CCXXV.

D. Vedute le scõmuniche, che sono nel corpo della ragion Canonica; sarà bene sapere, quante ve ne sono per decreto del santo Concilio di Trento: e così io le domando?

R. Che'l santo Concilio Tridentino pone le scommuniche seguenti. Prima contra quelli, che presumono insegnar predicare, o pertinacemẽte affermare, o publicamẽte disputãdo difendere, nõ essere necessario confessarsi prima per riceuere degnamẽte il sacramẽto dell'Eucaristia, a quelli, che hanno conscientia di peccato mortale: ancorche siano, o stimano d'essere quanto si voglia contriti, hauendo commodità di confessore. sess. 13. can. 11. Secondo contra quelli, ancorche siano di dignità imperiale, che pigliono per loro, presumono conuertire ne' loro propri vsi, & vsurpare la giurisdittione, beni, censi, e giuri di qualche Chiesa, o benefitio secolare, o regolare, o de' monti di pietà, o d'altri luoghi pij, e similmente li frutti vtili, o qualsiuoglia rendita, e ragione di tutte le cose predette; per se stesi, o per mezzo d'altri, con forza, o arte, o mettendo paura, o mandando fuori persone ecclesiastiche, o laiche a questo effetto. Sess. 22. cap. 11. e l'assolutione della scommunica è Papale.

Similmente coloro, che presumessero, ancorche siano posti in dignità reale, impedire, che coloro, a cui di ragione appartengono li detti frutti non li raccogliano. E l'assolutione di questa scommunica parimente è Papale. *Ibidem*. E se fusse patrone di quella Chiesa, che sia ancora *ipso facto*, oltre la detta pena, priuato della ragione d'esserne patrone.

Similmente li cherici, che simigliante fraude, & vsurpatione maluagia facessero, o vi consentissero sono compresi dalla medesima pena: e sono anche priuati di qualunque beneficio. *Ibidem*.

Contra quelli, che falsamente affermano, che li matrimonij fatti da' figliuoli di famiglia, senza consentimento di lor padre, siano irriti, e che li padri possano ratificarli, ouero irritarli. sess. 24. cap. 1. de reformat. matrim.

Contra coloro, che rubano le dõne, che in latino si chiamano *Raptores mulierum*: E contra tutti coloro, che per ciò desero consiglio, fauore, & aiuto. *Ibidem*. cap. 6. E l'assolutione di questa scommunica è Episcopale: e questi tali sono ancora perpetuamente infami; & incapaci d'ogni dignità; e sono obbligati a dotare colei, che essi rubarono, e rapirono.

Contra li Signori, e Magistrati, & altri di qualsiuoglia stato, o conditione, che in qualsiuoglia modo direttamente sforzassero li loro sudditi, o qualsiuoglia altri così huomini, come donne, che non si maritino liberamente, quando con speranza di grande heredità fanno congiugnere in matrimonio queste, o quelle con chi non vorrebbono. E l'assolutione di questa scommunica è Episcopale. *Ibidem*. cap. 9.

Contra tutti li Magistrati secolari, che essendo richiesti da' Vescoui, non danno aiuto del braccio secolare: accioche la clausura delle monache sia conseruata; e restituita inuiolabilmente. sess. 25. cap. 5. de regul. Questa scommunica è Episcopale.

Contra tutti di qualsiuoglia generatione, e cõditione, sesso, & età, che senza licentia del Vescouo, o del superiore, ottenuta in scritto entrano dentro il circuito del monasterio di monache. *Ibidem*. E questa scommunica è Episcopale: ma è Papale in quanto a' monasterij

delle

delle Monache dell'Ordine de' Minori.

Contra tutti di qualsiuoglia dignità, che in qualsiuoglia modo costrignessero, o sforzassero alcuna vergine, o vedoua, o qualsiuoglia altra dõna cõtra sua volũtà ad entrare in monasterio, o riceuere habito di qualsiuoglia religione; ouero a fare professione. *Ibidem.* cap. 18. & è Episcopale l'assolutione di questa scommunica.

Similmente contra tutti di qualsiuoglia qualità, che per ciò dessero consiglio aiuto, o fauore. *Ibidem.*

Similmente contra quelli così chierici, come laici, secolari, e regolari, che sapendo, che alcune delle dette donne non entrano di loro spontanea voluntà nel monasterio, o riceuono l'habito, o fanno professione; in qualsiuoglia modo interpongano a questo atto la presentia, consentimento, & autorità loro. *Ibidem.*

Similmente contra coloro, che impediscono la santa voluntà delle vergini, o di altre donne dal riceuere, o far voto in qualsiuoglia modo senza giusta cagione. *Ibidem.*

Contra l'Imperatore, Rè, Duchi, Principi, & altri, qualsiuoglia, che cõcedessero nelle lor terre fra Christiani luogo, e campo per duelli. sess. 25. cap. 19. de refor. e l'assolutione di questa scommunica è Episcopale, quanto a' Signori inferiori, all'Imperatore, e Re ella è Papale.

Similmente contra coloro, che cõbattono in steccato, e contra loro padrini. *Ibidem.*

Contra quelli, che dessero consiglio nella causa del duello, così in ragione: come in fatto: o cõ qualsiuoglia ragione a ciò persuadessero alcuno. Et ancora contra coloro, che stessero a vedere li duelli. *Ibid.* e l'assolutione di questa scommunica è Episcopale.

Contra coloro, che affermano essere l'indulgentie inutili, o dicono, che nella Chiesa non è podestà di concederle. sess. 25. decret. *De indulg.*

Queste sono le scommuniche poste dal Concilio Tridentino; senza piu. E se alcuno dicesse, che ve ne sono molto piu poste tutte volte, che dice queste parole, *Anathema sit*, che sono molte; rispondo quello, che è detto. perche per queste parole *Anathema sit* non scõmunica altri, ma lo maledice; supponẽdo, già prima essere scõmunicati. per quello, che nega, o fà: come è detto già nel primo caso, di questo capitolo. Il che si veda quiui. perche per li Canoni, doue il detto Concilio pone questa parola *Anathema sit*, è bene saperlo, & auuertirlo. Et in qual pena caschino coloro, che pronunciano, o publicano indulgentie indiscrete s'è detto nel caso 51. del c... dell'Indulgentie. in questa seconda parte veggasi.

CASO CCXXVI.

D. se colui, che entrò in vn monasterio di monache, e ne violò vna sia scommunicato; e se per esserui entrato da chi potrà essere assoluto da questa scommunica. & a che sia obbligato. perche pare, che possa essere assoluto dal Vescouo: perche essendo questo delitto occulto; come è veramente questo; il Concilio Tridentino glie lo concede.

R. Alla prima cosa, che si deue considerare, se per auuentura costui, che violò la monaca entrò dentro del conuento del monasterio delle monache: se vi erano, senza fallo incorse *ipso facto* nella scommunica per il Conc. Trid.[a] nella quale incorrono coloro, che senza licẽtia del Vescouo vi entrano: & hoggidì

[a] Cõc. Tri. sess. 25. c. 5.

hoggidì si fatta scommunica è riseruata al Papa: & anche similmente in quanto alle monache, che gli ammettono; *vt patet in bulla.* [a] & il medesimo si deue giudicare, se alcuno andasse solamente nella porta, che è dentro de' chiostri: & altra cosa sarebbe, se egli ne stesse fuori. perche chi stà alla porta, si giudica stare in casa. e caderà nella pena di colui, che entra in casa; come vuole Bartolo, [b] e Baldo. [c] Il qual caso auuenga, che sia occulto, come è veramente: & è detto non può essere assoluto dal Vescouo per la concessione del Concilio Tridentino. [d] perche questo caso è riseruato alla sede Apostolica dopò la publicatione del detto Concilio di Trento: e la sacra Cõgregatione de' Cardinali dichiaratori dal detto Concilio, giudica, che'l Vescouo non può assoluere da' casi, che'l Papa dopò la publicatione del detto Concilio si riseruò: come dice il Dottor Lelio Cecco. [e] Il quale fà fede di questa dichiaratione de' Reuerẽdissimi Cardinali. Il che si deue molto notare per la risolutione di molti casi graui. perche se la sacra Congregatione consulta simiglianti casi cõ sua Santità; come si deue presumere, che lo faccia di consentimẽto di lui: rispose quello, che è detto; mandandolo fuori in modo di bolla col sigillo pendente; come per forma si deue fare; accioche obblighi come legge: come si disse nel caso 41. del cap. 62. del confessore: non potrà il Vescouo assoluere di si fatti casi: come è detto. Ma non vi essendo ciò, può bene il Vescouo assoluerne: essendo occulto; come è. Prima per parlare il Concilio generalmente, senza alcuna eccettione de' casi passati, o futuri. E così si deue intendere generalmente: come dice Giacomo Graffi li. 4. de irregularit. c. 2. nu. 30. Secõdo perche le dichiarationi de' Signori Cardinali non fanno legge; come è cosa certa, e vera: non vi essendo quello, che è detto. ma solamente hanno forza nel caso particolare, che loro vien domandato. Vero è, che in alcune cose hà tutta la forza, che può hauere. Veggasi ciò nel nostro Specchio de' Curati nel cap. 11. del Sacramento della Penitentia. §. 38. num. 337. che quiui fù da me esplicato.

Secondo a che sia obbligato, dico che si deue hauer riguardo con diligentia, se per auuentura di tal copula siano nati figliuoli; o siano state date cose, per impedire la concessione. perche il padre è obbligato ad allenarli: come si dice ne' Canoni. [f] e lo dice Lelio Cecco. & altri insieme con esso lui. ma non si deue dar l'assolutione, se'l penitente non si leua da ogni occasione di peccato; *vt etiam est in iure.* e gli deue essere imposta grauissima penitentia: e se gli deue dimostrare quanto graue peccato sia questo. perche quì si commette sacrilegio in persona dedicata a Dio. la quale sotto voto di castità; & in quanto ordinata al culto di Dio, s'obbligò alla religione. Onde è così grande sceleratezza, che secondo San Tomaso; mirando ciò solamente secondo le leggi ciuile, merita la morte; come è stato determinato in esse leggi. [g] concorda espressamente Lelio Cecco. [h]

CASO CCXXVII.

D. Orsola andando a vedere vna figliuola, che haueua Monaca entrò dentro la porta più interiore del monasterio, che è dentro li chiostri; prohibita a' secolari per il Concilio di Trento [i] sotto scommunica *ipso facto incurrenda*. e da Pio V. e Gregorio XIII. e ciò fece, senza hauere alcuna licentia dal superiore: ma solle-

[a] *in bulla 28. Gregor. XIII. dat. 1° Iulij 1575.*

[b] *Bart. in l. 1. § hoc interdict. ff. de cloacis.*

[c] *Bal. in rubr. sol. mat.*

[d] *Cõc. Trid. liceat sess. 24. c. 6.*

[e] *Lelio Cecco nella sõma che tratta de casi reseruati caso 1. de excõ. §. 21 secundũ pa. 34. & c. 10 ac viola Monialiũ pa. 186 & 187.*

[f] *c. cũ haberet extra de eo qui cogno. cõsan gui. vxoris sua.*

[g] *l. si quis nõ dicã rapere C. de episcop. & cler.*

[h] *Lel. Cecco vbi sup.*

[i] *Cõc. Trid. sess. 25. c. 5.*

sollecitata, & importunata da' preghi della figliuola, o de le altre parenti: accioche potesse piu commodamente quasi tutto quel giorno starsene con esse: se dalla scommunica, nella quale cascò, può essere assoluta dal suo Curato?

R. Che questo caso pare essere dubbioso; e pare, che lo renda tale per l'vso, che interpreta, che coloro, li quali entrano nelle clausure de' monasterij delle monache senza licentia contrauengono al Motu proprio di Pio V. e Gregorio XIII. e sono rimessi per esserne assoluti al Papa, per essere a lui riseruata questa censura: non ne potendo anco assoluere il Vescouo, secondo la determinatione della sacra congregatione posta nel caso passato. e parimente per l'vna, e l'altra parte è dubbioso per la forza, e tenore della bolla, mandata fuori da Pio V. e confermata da Gregorio XIII. la quale letta da alcuno, e consideratene le parole, apertamente conoscerà, non essere caduta Orsola nella scommunica: la quale si riseruarono li detti Pontefici. ma bene in quella, che è posta dal Concilio di Trento.[a] dallaquale, come a nessuno riseruata, può la detta Orsola essere assoluta dal suo Curato, imposta le salutevole penitentia. Che questo sia manifesto sarà chiaro a chi intenderà, e considererà quei moti propri prima quanto al titolo, secondo, quanto alla narratione. perche essendo da principio raccolta l'intentione di chi dispone, *vt est in iure*,[b] & il titolo delle dette bolle contenendo, e rinchiudendo solamēte: come pare, la riuocatione di qual si voglia lettere concedute; segue, che l'intentione del Pontefice sia scommunicare, & a se solo riseruare, quando alcuno entra sotto colore di qual che gratia, o facultà ottenuta. perche se l'intentione del Pontefice fusse, porre sententia di scommunica, e riseruatione in tutti quelli, che cō qual si voglia colore, senza licentia vi entrano: vserebbe questo verbo a *Prohibeo*, che nessuno entri, &c. e nō direbbe per questo auuerbio, *Duntaxat*, cioe solamente. La riuocatione perciò chiaramente insegna, che hà voluto solamente riuocare qual si voglia licentia data, e riseruarne a se l'abuso: e che non hà voluto assolutamente riseruare qual si voglia entrata. perche essendo nel Concilio Tridentino[c] vietato a tutti di qual si voglia sorte, e conditione, huomo, e donna, e di qualunque età, che non entri nella clausura de' monasterij, sotto pena di scommunica, *ipso facto incurrenda*: e non hauendo molti nobili dopo la detta prohibitione ottenuta licentia dalla Sede Apostolica di potere entrare ne' monasterij di monache, non ostante il detto decreto; & hauendone la Sede Apostolica conceduta licentia ad assaissimi in guisa tale, che quella clausura di monache, che'l detto Concilio Tridentino haueua intentione di riformare fusse molto piu, che prima violata, per la frequentia de' secolari, che vi entrauano, e quello, che per buon fine era stato conceduto, ridondaua in disturbo grande delle medesime monache: determinarono li Sommi Pontefici riuocare tutte le licentie date; e lasciare il negotio alla dispositione della legge commune. doue con pena di scommunica posta contra quelli, che entrauano. & hora solamente scommunicarono quelli, che si seruissero delle dette licentie; e che sotto colore di esse entrassero ne' monasterij: e si riseruarono l'assolutione di questa scommunica. Tanto piu, che dalla narratione contenuta ne' detti Moti proprì si vede chiaro, che furono mossi a ciò, per la perturbatione, che coloro, li quali entrauano per concessioni ottenute dalla Sede Apostolica, dauano alle monache col troppo frequentare li loro monasterij, alche vol-

[a] Conc. Triden. vbi supra.

[b] l. fin. ff. de hered. instit.

[c] Conc. Triden. vbi supra.

volsero prouedere, e vi proueddero; riuocando tutte le dette licentie. E così già la ragione della legge è la dichiaratione dell'intentione. Doue nel corpo della bolla sempre è aggiunta questa congiuntione *Sic*, per la quale si ristringono le dette licentie: e pare, che si dinoti, e si dichiari, che la scommunica non è riposta, se non in questa cógiuntione *Sic*, cioè a quelli, che entrano sotto colore delle licentie; *ut est in iure*.[a] ne fanno al caso quelle parole, che seguono, *vel quocunque alio modo*. perche con quelle solamente parlano, che vi entrino con licentia ottenuta in altro modo, che dalla Sede Apostolica. In maniera, che l'intentione del Sommo Pontefice è non solo riuocare le facultà date dalla Sede Apostolica. ma ancora da qual si voglia inferiore; eccetto in casi graui, lasciando tutto il negotio alla dispositione della legge, e del decreto, del Concilio Tridentino.[b] Ma se bene tutte queste cose siano, come sono di gran forza, e che doue la mente del Sommo Pontefice non si dichiarasse per altra via, che per le parole della bolla, euidentemente concluderebbono quello, che è proposto; tuttauia io credo, che la detta Orsola sia legata con la scommunica delle dette bolle, e che non possa essere assoluta, se non per autorità Apostolica, e non dal suo Curato; ne manco dal Vescouo, dopò la publicatione di dette bolle, come si disse nel caso passato. E che ciò stia così assai chiaro è per molte ragioni. Prima, perche la significatione delle parole, se bene pare, che significhi vna cosa, se la volontà del Prencipe, che fa la legge, ne sente vn'altra; a questa tuttauia necessariamente si deue stare: *ut est textus cum Gloss.*[c] allegata da Baldo.[d] e la mente de' Pontefici è manifesto essere stata, riseruandosi la scommunica, di volere legare qual si voglia, che in qualunque modo vi entrano, senza le cagioni espresse ne' Canoni. Secondo è chiaro essere così per molte lettere, mandate per questa cagione a varij Vescoui, ne' casi occorsi. Terzo, perche il costume è interpretatiuo della legge positiua, come si dice ne' Canoni;[e] e lo nota Gio. Andrea.[f] e così quasi in tutta Italia s'intendono quelle bolle per costume riceuuto, quanto ad ogni illecita entrata. Quarto, perche la Sede Apostolica ogni volta, che le peruiene a notitia l'entrata illecita d'alcuno fra le monache, portasi con esso nell'assolutione, come con soggetto alla scommunica riseruata a se. Quinto, perche non pare conforme a ragione il dire, che quelle donne, le quali entrano con la facultà, che haueuano auanti a visitare le loro parenti siano legate con scommunica riseruata solamente al Pontefice, e che quelli, che v'entrano per commettere qualche sceleratezza, senza alcuna licentia, come fu nel caso passato, non siano così grauemente legati, ma che possano essere assoluti da qual si voglia Confessore dalla scommunica: e così sarebbe la pena improportionata alla colpa contra la ragione.[g] Sesto, & vltimo, perche hauendone li Penitentieri di Sua Santità in Roma dubitato dal tenore delle dette bolle: se per auuentura comprendessero qualunque, che entrasse: e se per auuentura erano solamente riuocatorie; ouero insieme prohibitorie, ne domandarono la dichiaratione alla Santità di Gregorio XIII. il quale *viuæ vocis oraculo* dichiarò loro, essere, & essere stata sua intentione non solo con la scommunica prohibire l'vso di qual si voglia licentia, che dalla Sede Apostolica, o da altri fusse stata conceduta; ma ancora ogni entrata disordinata. e così testifica Nauarro:[h] come anco dice Palestrello có queste parole: *Quamuis ergo eo loci, quo de Pontificis animo non constaret,* sed

[a] l. huiusmodi. ff. de legat. 1.

[b] Conc. Trident. vbi supra.

[c] Glos. in l. & prat. §. 1 ff. famil. erciscun.

[d] Bald. in l. cum verũ, C. de fideicommis.

[e] c. cum dilectus de consuetudine. l. si de interpretatione, ff. de leg.

[f] Io. And. in ca. quod dilect. de consang. & affinit.

[g] ca. non afferamus, 24. q. 1.

[h] In Comment. in ca. statuimus, 11. q. 3. nu. 62.

sed ad contexturam, & verba illarum bullarum respiceretur, non incurreret in excommunicationem in ipsis reseruatam: Ursula, & alij, qui monialium septa ingrederentur, absque dictis licentijs. e la ragione è, perche l'ignorantia del vero intendimento della ragione del dubbio humano iscusa dal peccato; almanco mortale, secondo Innocentio, [a] e Rodriguez, [b] *& sentit Baldus* [c] *relatus à Felino.* [d] ma se bene in quella posta nel Concilio Tridentino. Dalla quale ciascun Curato può assoluere: non essendo riseruata ad alcuno: *vt colligitur ex Innocentio, & Hostiense:* [e] & è commune opinione di San Tomaso, e di San Bonauentura, [f] e di altri Teologi, e di Siluestro, [g] e di altri Sommisti. Il che con molte ragioni proua Siluestro, che li Curati. & anco li semplici Sacerdoti, approuati per le confessioni, e che possono assoluere da' peccati mortali, possono assoluere da qual si voglia scommunica maggiore, che non sia riseruata ad alcuno; non già per sua propria autorità: si come può il Vescouo, ma per commissione, la quale s'intende essere fatta dal Sommo Pontefice, se egli non ne riserua l'assolutione a se stesso, ouero ad altri. Parimente concorda Nauarro, [h] e Palestrello. [i] Il qual dice, che perche nelle parti d'Italia, nelle quali a tutti è manifesta la mête del Sommo Pontefice per vso, e costume riceuuto, e confermato, e da' Vescoui spesse volte dichiarato; nô occorre, che con le parole, e col tenore delle dette bolle possa Orsola, o altri qual si voglia difendersi dalla scommunica riseruata; se sia entrata nella clausura delle monache illegitimamente: ancorche si torrebbe via ogni dubbio; & ottimamente si rimediarebbe alle conscientie de' fedeli; se con editto publico dichiarasse la Sede Apostolica la sua intentione. ma se fra tanto ad alcuno Confessore non fusse noto l'animo del Pontefice, non si accosti così alle parole di quelle bolle, che si getti ad assoluere facilmente: ma sempre ricorra al Vescouo: accioche con consiglio di lui alla sua conscientia, & a quella del penitente, sia piu salutiferamente proueduto. Tanto dice il P. Palestrello. [k] ma *Salua, quæ iustior fuerit sententia,* non accade ricorrere al Vescouo. poiche per quello, che è detto, è manifesto, che Sua Santità vuole non solo riuocare le bolle concedute prima da' suoi antecessori: ma ancora prohibire qual si voglia entrata illecita; sotto scommunica, *ipso facto incurrenda.* Dalla quale, secondo la dottrina del caso passato, interuenendoui la dichiaratione de' Signori Cardinali; della quale quiui si fece mentione; il Vescouo non ne può assoluere. quantunque sia dopò il Concilio Tridentino. per essere dopò essa riseruata questa scômunica solamente al Papa.

Per questo Capitolo della scommunica, vedi il Capitolo dell'Assolutione: & ancora quello, che io dissi nel nostro Specchio de' Curati capitolo 12. delle censure Ecclesiastiche, §. 1. fin'al §. 11. doue io dissi molte cose buone; ancorche breuemente: rimettendo il rimanente a questo Capitolo. e così con quello, che è detto in questo, & in quel luogo, seguendo l'ordine, che sogliono seguire li Sommisti, si saperranno le difficultà, che sono in questa materia. Veggasi.

[a] *Inno. in c. per tuas. 2. nu. 4. de simon.*
[b] *F. M. Rodr. ne la dichiarat. delli Moti prop. pagin. 199. nu. 5.*
[c] *Bald. in l. ab eo. C. quo & quando iud.*
[d] *Feli. in c. nam de consti.*
[e] *Host. c. nuper de sent. excom.*
[f] *D. Bonau. in 4. d. 18.*
[g] *Sylu. ver. absol. 1. nor. 2.*
[h] *Nauar. in sum. ca. 27. nu. 39.*
[i] *Palestrel. nella risposta a' suoi cas. caso 30. pa. 125 126. 127. 128. & 129.*
[k] *P. Luis vbi sup.*

Cap. LXXXV. Dello Scongiurare.

CASO I.

DOm. Se possiamo lecitamente scongiurare li Demoni?

R. Che non possiamo scongiurare per modo di deprecatione in alcun tempo li Demonij.

Nota Ma nota, che ben li possiamo scongiurare

giurare per discacciargli; accioche non nu cano, ne a noi, ne a gli altri: ma non già per ottenere alcuna cosa da loro: se per auuentura lo Spirito santo non c'inspirasse a farlo. come fu quando San Giacomo tirò a se Hermogene per mezzo del Demonio. Concorda Soto, [a] Armilla, [b] Tabiena. [c]

[a] Sot lib. 8. de iust. & iur q. 3. ar. 2.
[b] Arm. ver. adiuratio, nu. [c] Tab. in eodem loco n. 4.

CASO II.

D. Se quando il Demonio stà nel corpo d'vna persona, sia bene domandargli donde venga, e che porti segnali della tal parte, per segno, che non ritornerà nel corpo; donde lo costringono ad vscire fuori.

R. Che tutto questo è superstitiosissimo, *Quia mendax, & pater eius*. e per tanto non si deue dar loro fede per alcun segno, o testimonio. perche si deue a ciò costrignere con la sola virtù diuina.

Nota. Nota, che molte volte sono scongiurate alcune persone, le quali si pesa, che habbiano Demonij, e veramente non gli hanno. come risolue Soto. [d]

[d] Sot. vbi sup. p. 712. b.

CASO III.

D. Se le creature irragioneuoli, come sono le nuuole, le cartorelle, le brughe, le cauallette, & altre cose simili si possono scongiurare?

R. Che, se quando si scongiurano, l'oratione si dice, ouero le parole sono drizzate ad esse, e cosa superstitiosa, e vana. ma se sono indirizzate a Dio pregandolo, che ce ne liberi: & al Demonio per modo di costrignerlo; come si disse: e così è lecito.

Nota. Nota l'errore, che fanno alcuni, che muouono lite alle creature irragioneuoli dauanti il giudice, e danno loro procuratori, che dauanti lui difendano la lor causa. il qual giudice le condanna e le anatemizza, e le scommunica; e le bandisce nelle vltime Isole. perche se ciò si fà contra le medesime creature irragioneuoli, che ne possono esse intendere? e si fà contra li Demonij, qual necessità vi è d'impugnarli, conforme all'ordine della legge: come dice Soto? [e] e così è vanità scommunicare le cauallette; come risolue Nauarro. [f] e lo proua. perche secondo San Tomaso [g] vanità è scongiurare alcuna creatura irragioneuole ad alcun'atto. poiche non è libera, ne padrona delle sue operationi. e se la scommunica posta contra questi animali hà giouato alcune volte; cacciandoli del paese, questo nõ procede dal suo valore, ma dal potere del Demonio, che li caccia della terra, che distruggono; ouero gli ammazza subitamente, per persuadere a' curiosi, che questo è effetto della scommunica: e così se ne stiano nelle loro superstitioni; fidandosi in esse, come dice Nauarro, [h] e Rodriguez. [i] Per il che il rimedio Cattolico, e Christiano per mandare via questi animali è ricorrere all'oratione, & al digiuno; e che colui, il qual scongiura così fatti animali vada vestito con vestimenti sacrati; dando l'acqua benedetta alla terra; e dicendo orationi ordinate dalla Chiesa a questo effetto; hauendo ferma speranza nel Signore: come dicono gli Autori allegati.

[e] Sot. de iust. & iur. lib. 8. qu. 3. ar. 3.
[f] Nau. li. 5. consi. xit. de sn. excom. cons. 5. fol. 187. 188.
[g] S. Th. 2. 2. q. 9. ar. 3.
[h] Nau. vbi sup.
[i] F. M Rod. 1. to. ca. 78. concl nu. 3

CASO IV.

D. Se sia lecito scongiurare gli Angioli buoni in sì fatta guisa, scongiuroti Arcangelo Michael per la diuina virtù?

R. Che sì. *Si fiat deprecatiuè*. & ancora il medesimo Iddio, come costuma la Chiesa, quando dice nel fine delle orationi, *Per Dominum nostrum, &c.* come risolue Siluestro. [k]

[k] Syl. adiurat. nu. 5.

CASO V.

D. Se sia lecito a colui, che scongiura li Demonij, che stanno ne' corpi humani scongiurare il Demonio, che dica il suo nome; e la compagnia, che tiene; e la cagione, perche tormenta quel corpo?

R. Che sì, e giouerà, che dica il suo nome, accioche quando lo scongiurano lo nominino col proprio nome.

Qual

Qual compagnia habbia; giouerà per scongiurarlo, accioche seco via la conduca. Per qual cagione lo tormenti, giouerà se bene la cagione sia peccato mortale, accioche per quella cagione noi ce ne leuiamo. ancorche non crediamo a lui. perche è bugiardo, e padre della bugia: come risolue Siluestro.[a]

[a] *Sylu. vbi sup. nu. 5.*

CASO VI.

D. Se le parole de gli esorcismi, con che si scongiura ottengano sempre il loro effetto?

R. Che nessuna parola, ne esorcismo ritiene così ineffabile efficacia per giugnere, e costrignere li Demonij, che sempre ne conseguiscano l'effetto. E la ragione è. perche le parole, & i segnali di loro natura non ritengono cotale efficacia: ma la sola diuina virtù dell'Angelo, o di Dio. il quale nõ legò la sua potẽtia alle cose sacramentali, come ne anco a gli stessi sacramenti: ma opera per gloria sua, & vtilità de' credenti, quando gli aggrada. e perciò fà molto al caso la fede, e pietà de' ministri: come si dice ne gli Atti Apostolici; Che li figliuoli di Sceua inuocarono il nome di Giesù Christo Nostro Signore sopra coloro, che haueuano spiriti cattiui; dicendo, *Adiuro vos per Iesum*, che predica Paolo; e lo spirito maligno rispondendo disse; Io hò conosciuto Giesù; & sò chi è Paolo: ma voi chi sete? e saltando fuori venne ad assaltarli.

Act. 19.

Nota 1. Nota, e raccogli da questo luogo, che è il medesimo delle reliquie de' Santi, e del segno della Croce; con le quali cose alle volte è discacciato.

Nota 2. E parimente nota, che li sacramẽti d'vna sorte, e le cose sacramentali d'vn'altra ottengono il loro effetto, come risolue Flores Theologicar.[b] E che nella primitiua Chiesa gli esorcismi haueuano maggiore effetto, che hora, e lo faceuano per essere ciò all'hora necessario, per piantare la Chiesa, come risolue Soto.[c]

[b] *Fl. Theol. in 2. li. sen. q. vnica de arte magica art. 5. diffic. 5.*

[c] *Sot. vbi supr art. 1. p. 711. b.*

CASO VII.

D. Supposto, come certo, poiche è così, che li Demonij per la natura della loro sottigliezza, e spiritualità possano penetrare qual si voglia corpo, e dimorarui, & habitarui: come appare da molti luoghi dell'Euangelio; e che ciò permette Iddio per dimostratione della sua gloria, o per gastigo del peccato, ouero per correttione del peccatore: ancorche non si sappia qual sia di queste cagioni: perche li giuditij di Dio sono occulti: Quello, che si domanda è in qual parte del corpo stiano?

R. Che stanno alcuna volta nello stomaco, altre volte ne gli humori: ouero in altra parte del corpo, come risolue Flores Theologicarum.[d]

Per questo Capitolo è buono il Capitolo de' Giuditiarij nella prima parte.

[d] *Fl. Theo. vbi sup. a. 8. q. 3. diffi. 8. dub. 3. pa. 304. 205.*

Cap. LXXXVI. De gli Scriuani, o Notai.

CASO I.

DOm. Quando pecchi lo scriuano nel suo vfficio, e sia obbligato a restituire.

R. Prima pecca mortalmente se piglia qualche cosa per fare contro l'vffitio. Il che si chiama subornatione: o che lo faccia per denari, o per fauore humano, o per altra cagione. prima, perche non soddisfà alla legge, ne all'obbligatione del suo vffitio. Secondo, perche fà contro il giuramento fatto da essi. Et oltre di ciò sono obbligati alla pena. dopò la sententia. Ma se sia obbligato a restituire in conscientia quello, che hà riceuuto; alcuni sono, che l'affermano. perche è vn guadagno brutto. tuttauia, secondo che dice Nauarra è manifesto, che non vi è alcuna obbligatione di restituire, ne a chi lo diede, ne a poueri, ne ad alcun'altro. perche se è brutto guadagno; essendo

do prohibito dalla legge; nondimeno non si riceue ingiustamente. poiche è cosa certa, che gli è stato dato di spontanea voluntà. & anche spesse volte lo riceuono sforzati da preghi di colui, che dà: come se in riceuerlo li facesse vn gran benefitio. Secondo dico, che pecca mortalmente riceuendo piu salario di quello, che gli è assegnato dalla legge, o dalla nuoua tassa, che compilò Atienza. prima, perche quella legge è confermata dal Re, e dal suo consiglio: e così obbliga a colpa in conscientia. Ella è legge mista, che per altro nome si chiama legge penale precettiua. La quale dispone quello, che si deue fare; & aggiugne la pena a' trasgressori. Poi perche quella è tassa; si come l'altre tasse del formento, e di altre cose, sarebbe ingiusto il riceuere per il formento, vino, carne, & altre cose somiglianti piu di quello, che è tassato dalla legge; e da chi gouerna la Città, che è il Rettore. E finalmente perche giurano li detti Scriuani, e Notai d'osseruare la detta tassa: e così non osseruandola sono pergiuri, e sacrilegi. Onde apertamente si raccoglie, che se pigliano di piu, non gratiosamente, & offerto liberamente da chi lo dà, non solo peccano mortalmente, come è detto; ma sono obbligati a restituire il tolto. poiche chiaramente è contra giustitia riceuere, o pigliare piu del giusto prezzo: si come da colui, che vende mercantia piu del giusto prezzo.

Nota 1. Nota, che se alcuno quì domandasse, come potrà conoscere il detto Scriuano, che non li sia dato voluntaria, e gratiosamente; rispondo, che si potrà conoscere in due maniere. prima se per alcuna via fà forza, non volendo fare la scrittura, o l'atto, se non gli è data quella quantità; ella è manifesta estorsione: si come colui, che paga vsura. perche non troua chi li presti gratiosamente. Secondo, quando v'interuiene inganno dalla parte dello Scriuano, o ignorantia della parte del negotiatore. Inganno dalla parte dello Scriuano è, come se dicesse, che se li deono quattro, oue li sono douuti solamente due. Ignorantia del negotiatore è, quando non dicendo alcuna cosa lo Scriuano; pensa di douer dar quattro, che egli non darebbe, se sapesse la verità: e così nell'vno, e nell'altro caso piglia, e riceue ingiustamente: se non li manifesta la verità: e se non gliela vuole manifestare, non riceua tutto quello, che li viene offerto: ma solo quello, che per legge li viene.

Nota, che io dico il medesimo se lo Scriuano dubita; se per auuentura glielo dia gratiosamente; perche dubita, o deue dubitare, se colui sappia la tassa, o nò, perche si porrebbe a pericolo d'ingiustitia, riceuendo piu di quello, che se li deue. E così, se non sà di certo, che'l negotiante sia pratico; e sappia la tassa, non soddisfà, riceuendo piu, come è detto: ma pecca mortalmente. & è obbligato a restitutione, come risolue Nauarra.[a] Nota 2.

[a] Nauar. 2. to. restitut. lib. 3. c. 3. n. 11. 12. 13. et 14.

CASO II.

D. Supposto quello, che è detto nel caso passato, subito ne nasce vn dubbio; & è, se colui, che litiga, sà bene li salarij, e diritti della tassa, e non ostante questo, vuol dar piu di sua spontanea, e mera voluntà, se in tal caso il giudice, o lo scriuano lo può pigliare, e pigliandolo, se sia obbligato a restitutione.

R. Che per prima pecca mortalmente. perche fà contra il giuramento, e la legge. la qual commanda, che non si riceua: quantunque li sia dato gratiosamente. La legge, che vieta questo a tutti gli Vffitiali del supremo Consiglio, e delle Cancellarie, è vna della nuoua Recõpilatione.[b] e quella, che lo vieta a gli Auuocati,[c] quiui similmente si troua: e ne piu, ne manco quella, che lo vieta

[b] l. 16. tit. 5. lib. 2. Recopil.

[c] in tit. 16. lib. 2. l. 19. & 21.

agli scriuani. [a] Così sente Nauarra, [b] e lo proua *ex iure communi*, & Baldo.[c] Secondo dice Nauarra,[d] seguito da Rodriguez,[e] che gli scriuani chiamati di Camera, oltre il peccato mortale sono obbligati a restitutione. perche così a questi, come a gli altri offitiali del Re, come Auditori, è prohibito dalle leggi: ma ancora sono fatti inhabili, & incapaci da queste medesime leggi, per ritenerlo; e la donatione del tutto è annullata: in maniera, che non sà sua la cosa riceuuta: *vt habetur in Iure*[f]. perche veramente questa pare piu conditione, loro posta dal Re. dando loro l'offitio, & il salario; eleggendoli di sua propria volontà, che pena posta loro. e per tanto, come dice Giacomo Graffi. [g] *Si conditionem voluerint accipere, quæ quidem leges, siue conditiones vim habent in conscientia.* Io dissi, che la conditione del tutto è annullata: come è veramente: perche se li detti offitiali riceuono qualche cosa, diretta, ouero indirettamente per altra via: cioè per via della moglie, o de' figliuoli, & al cennare dell'occhio conoscono chiaramente, che le superflue pompe della moglie, o de' figliuoli vengono da altra parte; cioè da' negotianti; dandoloro, oltre quello, che deono secondo li diritti; ma però gratiosamente; e tacciono, peccano mortalmente: e sono obbligati a restitutione: come risolue Giacomo Graffi. [h]

Terzo dice il medesimo Nauarro, e Rodriguez, [i] che gli scriuani publici della Città, o d'altri luoghi; saluo miglior giuditio, non sono obbligati a restituire ancorche Medina [k] habbia tenuto il contrario: quantunque pecchino mortalmente, contra l'vffitio, e giuramento loro. E la ragione, che ne rende è, perche se bene loro è prohibito dalla tassa riceuer piu, ancorche gratiosamente sia offerto, tuttauia non è prohibita la translatione del dominio, ne sono fatti incapaci. & inhabili da ritenerlo, si come dicono, che sono gl'offitiali della casa Reale, li quali è conueniente, che siano liberi da ogni sospetto de auaritia, perche coloro, che vengano, a negotiare alla corte di lontano non siano costretti, a spendere, o consumare la lor roba per ottener le lor pretensioni, principalmente, perche hauesse assegnato il salario dal Re, le quali cose tutte cessano ne gl'ordinarij, e publici scriuani, e per ciò non volse la legge inhabilitarli per ritenere, o impedire il dominio di quelle cose, che ad essi gratiosamente fussero offerte, o per via di dono fussero donate, e questo dice Nauarra, [l] essere parere di Nauarro; [m] come pare, perche dicendo, che pecca mortalmente con obbligatione di restituire colui, che fece testamento, a chi nō hauea giuditio, & vso di ragione, adunque parla di colui, che piglia maggior salario dicendo, che pecca mortalmente, e non fà alcuna mentione di restitutione, & il medesimo Nauarro, [n] parlando de' Medici insegna, che peccano mortalmente con obbligatione di restituire, se hauendo salario publico riceuono alcuna cosa ancorche li sia data volentieri, senza esserli domandata il che dice Nauarra esser vero, se da qualche legge humana sono fatti incapaci, come si disse de gli scriuani di Camera; la qual legge dice di non hauer giamai veduto ne da Nauarro citata; e così dice, che per legge naturale, non sono incapaci di pigliare, e ritenere quello, che gratiosamente lor fosse dato, ancorche hauessero publico salario, & allega Sant'Antonino, [o] Angelo, [p] e Siluestro, [q] e

[a] in lib. 4. tit. 27. l. vnica.
[b] Nau. c. 25 num. 52. in sum. latina §. qui conficit.
[c] Bald. in auth. C. de episcop. & cler.
[d] Nau. vbi sup. nu. 14. 15. 16. et 17
[e] F. M. Rodr. 2. 80. ca. 2. nu. 3.
[f] In d. tit. 27. li. 4. Recop.
[g] Iacob. de Graf. a Ca. lib. 2. c. 11. nu. 42.
[h] Iacob. de Graf. vbi sup c. 123. nu. 9.
[i] F. M. Rodr. vbi sup.
[k] Med. in sum. c. 10. §. 6.
[l] Nau. vbi sup.
[m] Nau. vbi sup.
[n] Nau. vbi sup nu 62.
[o] S. Ant. p. c. 2. § 3.
[p] A. g. v. medicus 6
[q] Syl. ib.

soggiugne di piu Nauarra, e se fusse ciò detto che nella predetta tassa è commandato, che rendino la cosa riceuuta a quattro doppij si deue rispondere, che quiui non è commandato, che sia restituita la cosa riceuuta, ma è posta qui dalla legge in odio de' transgressori, e la pena non si deue auanti la condanna; e che sia pena, essendo chiaro, che è tale par buono questo parere di Nauarro,[a] e con esso si può assicurar la conscientia di molti scriuani, ancorche sarebbe meglio non pigliar cosa alcuna; perche se qui noi douessimo seguir l'opinione di Orellana,[b] e di Bannes.[c] come in altre molte parti habbiamo seguito, per forza doueressimo confessare quello, che essi tengono, cioè, che tutte le leggi citate di sopra comprendono ogni sorte d'offitiali della casa reale, del Consiglio, e delle Cancellarie, che hãno salario assegnato dato loro da sua Maestà. & anche tutti gl'altri vffitiali di Giustitia, Corregidori, Alcadi maggiori, Auuocati, e scriuani di tutte le altre Città, e terre, che non hanno alcun salario; e che per esse gli vni, e gl'altri sono incapaci, per poterlo tenere; e che sono obbligati a restituirlo, perche le dette leggi prohibiscono la traslatione del dominio: ancorche sia dato loro piu tosto con titolo di donatione. *sapiens iudicet.*

[a] *Nau. vti sup.*

[b] *Orell. in script. 1. 2. q. 71. art. 4. vers. vlt. loco discernendũ est.*

[c] *Ban. de iu. & iu. q. 71. art. 4. p. a 95. col. 1. & 2.*

CASO III.

D. Nel caso passato si disse, che lo scriuano nõ può riceuere senza peccato mortale piu di q̃llo, che è posto dalla tassa: se potrà riceuere qualche cosa di piu della tassata licitamẽte: per vscir fuori di casa a fare vna scrittura, e principalmente di notte: o perche essendo occupato in altra cosa la lasciò, e si occupò in questa: o perche fece la scrittura cõ migliori termini, e forze di quello, che altri hauerebbe potuto fare; o per consigliare, e dar consiglio; come ciò si doueua fare, & il medesimo si domanda, se questo di piu li fusse dato, per essere scriuano di gran fama. o perche colui, che glie lo dà è persona principale: & hà per affronto il non darli piu della tassa: se lo può pigliar lecitamẽte. E finalmente si domanda, se lecitamente può domandare, per fare, oltre la scrittura, altri vffitij, che non sono propriamente appartenenti a quello dello scriuano publico: come per pregare il giudice, che si porti bene con la parte intorno alla remissione, ò diminutione della pena; o per pregare, che 'l negotio sia presto spedito; il che è d'assai vtile al litigante, o reo.

R. Che in quello, che tocca, se può pigliare qualche cosa di piu della tassata, per vscir fuori di casa a far la scrittura; o per occuparsi in essa; lasciando vn'altra occupatione: per questo solo, non può riceuere piu del tassato. e la ragione è, perche s'hebbe riguardo a tutto questo; quando si fece la tassa.

Ma nota, che se fu chiamato ad vn'hora molto scommoda; come di notte, nauigando, o facendo qualche cattiuo tempo; o quando si voleua mettere a desinare, o a cenare; all'hora può riceuere qualche cosa di piu: e principalmente, venendoli dato gratiosamente. perche quella fatica non è annessa alla scrittura: ma è straordinaria; che si può apprezzare per danaro. e parimente se per preghi importuni sono costretti a suegliarsi: faticandosi piu del necessario: per dare alla parte il processo in spatio molto piu breue del solito; possono riceuere qualche cosa di piu, per questa fatica straordinaria: come sente Lopez,[d] e Rodriguez.[e] Potranno simil-

[d] *Lop. instr. consc. 2. p. ca. 29. & instit. neg. li. 1. cap. 18. fol. 62.*

[e] *F. M. Rodr. 2. to. c. 2. cõcl. 11. n. 1.*

similmente per la medesima ragione riceuere piu della tassa, se per fare la scrittura, andarono fuori della terra, per spatio di tre leghe: conforme a quello, che è ordinato in vna prammatica di questi Regni: doue si pone la quantità, che per questa fatica hanno da riceuere; perche, come è detto, questa fatica non è annessa alla scrittura, ma è straordinaria, che può riceuer prezzo di danari, come l'è stato posto.

Nota 2. E parimente nota, che sarebbe il contrario, se quella fatica fusse annessa ad essa scrittura: come andar solo fuori di casa nella terra, con freddo, o caldo; cioè di state, o di inuerno, non può perciò riceuere alcuna cosa: ouero lasci la scrittura, se si vuol tanto riguardare, e starsene al fuoco, ouero al fresco.

Nota 3. Nota, che per fare la scrittura più ferma di quello, che altri hauerebbe fatto, o per dar consiglio, con quali buoni mezzi si possa fare, parimente non può pigliarne similmēte alcuna cosa: perche è obbligato a far quello, per ragione del suo vffitio: si come ne'l giudice può pigliarla, per dar giusta, e ferma la sententia: il che egli è obligato a fare: onde riceuere, o pigliare qualche cosa per queste cagioni è cosa iniqua, e vi è obbligo di restitutione.

Nota 4. E finalmente nota, che se'l consiglio fosse d'accordare le parti fra di loro, discordi, o nel prezzo, o nel tempo, o in altre cose simiglianti, le quali non sono del suo vffitio, ne per ragione di esso gli appartengono può pigliare alcuna cosa, e ritenerla: perche egli solamente è obbligato a far la scrittura, o atto fermo, auuertire, e dar consiglio di quelle cose, che per la fermezza di essa pare, che gli appartengono. E quello, che si facesse di più è benefitio conferito, & opera buona, che si può apprezzare con danaro, e così se li fusse dato qualche cosa, per questa fatica lo potrà ritenere, come si disse nella prima nota.

Nota 5. Et il medesimo nota, che potrà fare, quando prega il giudice per il reo: perche questo non è vffitio da scriuano, ma da procuratore, come si disse nella nota passata, che era vffitio d'auuocato, o consigliero: perche all'hora non lo piglia, in quanto scriuano; cioè per ragione della scrittura, ma in quanto auuocato, o procuratore; come è detto. Tutte queste cose sono state dette: e le due seguenti si diranno per le conscientie pie, e timorose: perche coloro, che sono di conscientia, come dicono, grossa, potranno per occasione di queste cose pigliar più di quello, che qui li sia conceduto. *Inexplicabilis enim cupiditas ex bono mali, & ex prauo multi occasionem sumunt.*

Nota 6. E finalmente nota due cose. La prima, che possono parimente pigliar quello, che lor si dà per la dignità della lor persona: cioè, non come scriuano, ma come tal persona: perche è amico, nobile, o parente. Donde si caua, che se vi fusse altri, che così intiera, e perfettamente facesse la scrittura, non li sarebbe ciò dato: ma tuttauia glielo danno per la cagione detta di sopra.

Nota 7. La seconda, & vltima è, con la quale parimente concorda Rodriguez, * che possa ancora pigliare quello, che li viene offerto; quando colui, che offerisce è huomo di gran qualità; perche se quello, che è dato per ragione di dignità del medesimo scriuano può essere ritenuto; come pur'hora si diceua: maggiormente si può ritenere quello, che è dato, perche così cōuiene alla dignità di colui, che dà: percioche ciò non è dato per rispetto della scrittura;

* F. M. Rodr. ubi sup.

tura; ma per la qualità di colui, che dà: il quale con ragione, se non fusse riceuuto quello, che egli dà, giustamente se ne potrebbe lamentare; e lamentarsi dello scriuano, come espressamente tiene Nauarra.[a]

Finalmente nota, che è lecito allo scriuano ricenere qualche cosa per mancia; dopo hauer ottennuta la vittoria della lite: come tiene Lopez,[b] seguito da Rodriguez,[c] contra Mercato. Il che si deue osseruare in questi Regni di Castiglia: poiche vna prammatica della Regina Isabella, fatta in Alcala, l'anno 1503. commanda, che'l notaio publico chiaramente noti nella parte posteriore della scrittura, o processo, tutto il pagamento, che riceue; e non possa pigliar più del pagamento tassato; sotto qualsiuoglia colore, che vi sia, ne lo possa domandare, ne riceuere, ne giouerà allo scriuano alcun costume in contrario, che fusse fra essi intorno a ciò: poiche colui, che fusse trouato mancare in questo caso, è castigato con la pena della legge.

Donde s'inferisce, che'l Principe, ne espressa, ne tacitamente l'approua; come dice Aragon.[d] e così sono obbligati a restituire tutto quello, che togliono ingiustamente; come notai, o scriuani, oltre lo stipendio. Io dissi come notai, o scriuani: perche togliendolo per altri rispetti, come è detto, non sono obbligati a restituirlo.

[a] Naua. 2. to. resti. lib. 3. c. 3. nu. 18. 19. 20. 21. & 22. Nota 8.

[b] Lope. ubi sup.

[c] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2.

[d] Arago. 2. 2. q. 62 art. 3. pag. 234.

CASO IV.

D. Presupposto tutto quello, che è detto nelle note quarta, e quinta, doue nel fine del caso passato sù detto, nella nota sesta, e settima, in qual caso possa lo scriuano pigliar più di quello, che per la tassa li viene: essendoli dato gratiosamente; Qual regola si possa dare, per assicurare la conscientia d'alcuni timorosi scriuani; con la quale possa auuedersi, che quello, che gli è dato, li vien dato in maniera, che lo può pigliare lecitamente?

R. Che la regola data da alcuni huomini dotti, per conoscere, quando senza alcuno scrupolo di conscientia, lo possa torre lo scriuano, è; che se'l negotiante desse più di quello, che deue, lo scriuano manifesti, che non deue tanto, rendendogli il sopra piu: e che se tuttauia il litigante facesse instantia, che lo pigliasse; all'hora lo può pigliare lecitamente, hauendo intentione di dargliclo gratiosamente. Ma Nauarra[e] dice, che quantunque questa regola sia d'huomini graui: tuttauia, che egli non l'approua; perche la legge, la qual vieta, che ne anco gratis si riceua; comprende ogni sorte di donatione, e liberalità intorno a questo. Principalmente, perche all'hora alcuni più tosto glielo concedono per vergogna, e perche li tengano per huomini liberali, & honorati, che per altra cosa: per tanto li pare più sicuro, e vero quello, che è detto nelle due vltime note del caso passato; cioè, che se lo danno solamente per ragione della scrittura, non lo può riceuere, senza peccato mortale: ancorche non vi sia obbligatione di restituire: ma che se per gratia, o donatione nella maniera, che quiui si disse, si faccia per li rispetti quiui posti, o per altri simiglianti; lo può lecitamente riceuere, e ritenere. Il che ageuolmente potrà giudicare qualsiuoglia prudente scriuano, timoroso della sua conscientia. e questo è ben detto: *Salua quæ iustior fuerit sententia*.

[e] Nau. ubi sup. nu. 22. 23. & 24.

C A-

CASO V.

D. Presupposto, che qualunque scriuano, o qualsiuoglia offitiale di giustitia facciano giuramento, come realmente lo fanno al principio de' loro vffitij di osseruare le leggi della tassa, non riceuēdo piu di quel lo, che commandano le leggi, fatte da gl'Imperatori, e Re; le quali sono giuste, e per vtile de' litiganti, e di tutto il Regno, e da esso riceuuto, se l'Imperatore, o Re possano rilassar questo giuramento: poiche è in danno del terzo.

R. Che ne l'Imperatore, ne'l Re possono lor rilassare questo giuramē to, perche il dispensare in ciò tocca alla giurisdittione spirituale, & ecclesiastica, come l'assoluere da' peccati nel foro della conscientia. concorda Mercato.[a]

[a] Mercad. de tractos y contratos lib. 6. c. vlt. de la obligacion de cumplir las promessas. p. 200. a

CASO VI.

D. Quali domande deue fare il confessore a gli scriuani?

R. Che li peccati de gli scriuani sono li seguenti, & intorno a questi li deue esaminare, e domandare. Il primo è lo spergiuro, se lo scriuano non compisce il giuramento, che fece quando li fu dato l'vffitio, d'osseruare la verità, e sincerità nelle scritture, & instromenti. Il secondo, se fece scritture false; ouero se stracciò, o nascose le vere in pregiuditio delle parti: ouero, se gli auuertì delle leggi, o priuilegi, a che rinuntiano, al che deono hauer gran riguardo li confessori: perche molte volte ingannano donne, e persone semplici nelle scritture, che fanno; ouero nell'ordinare testamenti, o altre scritture simiglianti, accorgendosi: ouero tenendo per cosa probabile, che non erano in ceruello, chi vi consente. Terzo, se fece scritture, o contratti illeciti, o in qualsiuoglia modo reprouati. Il quarto, se nel suo processo, o registro non hebbe gl'instromenti, o scritture accordate, o se le stracciò, o nascose. Il quinto, se riceuette maggior salario di quello, che li veniua, secondo le matricole, & ordinationi Reali: e se bene li vien dato volontariamente, è in obbligo di restituire quello, che tolse di piu: perche ne è incapace, principalmente essendo scriuano di camera; perche de gli altri non vi è tanta difficultà, come è detto nel caso secondo, e terzo. Sesto, se per ignorantia, o negligentia, o per non sapere, lasciò di metter le clausule, e solennità necessarie per lo valore della scrittura. Settimo, se pregato da' poueri, che non haueuano con che pagare, e non vi essendo chi gli aiutasse, e perciò perdono la roba loro, non fece le lor scritture, & instromenti. Ottauo, se scrisse qualche scrittura in fauore d'vsure, o del la libertà ecclesiastica. E notino, che questo peccato tiene seco congiunta la scommunica. Altre domāde vi sono, che loro si possono fare: le quali essi sanno molto bene. E così basta, che li confessori dicano loro, se hanno mancato all'obbligatione, che hanno nel lor vffitio. La qual domanda serue per tutti gli altri stati: poiche tutti gli huomini sono obbligati a sapere le obbligationi, che gli stati loro richiedono: come risoluono li Dottori communemente: di che trattano San Tomaso,[b] e Cordoua.[c]

[b] S. Tho. 1. 2 q. 76. ar. tic. 2.

[c] Cord. lib. 1. qq. q. 1. & 2. cum sequentib.

Cap. LXXXVII. De gli Scrupoli.

CASO I.

DOm. Che cosa sia scrupolo, e che rimedio deue dare il confessore contra esso al penitente scrupoloso?

R. Scrupolo nel suo proprio significato è vn picciolo sassarello, & aspro, che entra nelle scarpe, e fà dolore, e ne' costumi lo scrupolo, è che di due cose contrarie la conscientia s'accostò all'vna per deboli congietture, lasciando per timore l'altra più certa. E questo scrupolo nasce da tre cose. La prima è giusta, & vrgente tanto, che fà opinione: come quando vno hà scrupolo di tenere molti benefitij. Seconda nasce da cagioni leggierissime, e spesse volte dalla conditione, & humor naturale dello scrupoloso: il quale scrupolo si deue dire più tosto pusillanimità di conscientia. La terza suol nascere da giusta cagione, ma non molto vrgente; in maniera, che faccia opinione contraria improbabile, e questa propriamente è chiamata scrupolo: come dice Medina,[a] e Rodriguez.[b] Parimente si deue notare quello, che segue. Prima, che è gran differentia fra lo scrupolo, & il dubbio; perche il dubbio è vn non consentire, ne dissentire; ma vn monimento indeterminato della ragione: che non sà a qual parte accostarsi, per li motiui, che egli troua da tutte le parti; e così hà vn dubbio maggiore dell'altro, conforme a' motiui, che ciascuno tiene maggiori, o minori. Supposta questa, nota la seconda cosa, che non si deue fare contra lo scrupolo, che nasce da cagioni giuste, & vrgenti: perche già si può veder chiaramente, che è peccato: ma è lecito di fare contra lo scrupolo, che nasce da cagioni leggiere, e da cagioni giuste; ma non molto vrgenti; in maniera, che rendano improbabile la sententia contraria: come risoluono Medina, e Rodriguez.[c]

[a] Med. 1. 2. q. 19. circa finem.
Nota 1.
[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 51. nu. 1.
Nota 2.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 51. concl. 1. nu. 3.
Nota 3.

Il che s'intende, deponendo lo scrupoloso il suo scrupolo. Terzo, che colui, il quale fà alcuna cosa; dubitando grandemente, se sia lecito a farla; pecca, sapendo di certo, che facendo il contrario non peccherebbe. E così pecca mortalmente colui, che dubita grandemente, se egli sia obbligato a compire il voto del digiuno in certo tempo; lasciando di digiunare; sapendo di certo, che digiunando non peccherebbe. San Tomaso[d] tiene questo; il che s'intende, quando dubita per cagioni ragioneuoli, e giuste; poiche colui, che lascia di digiunare, si pone a pericolo di peccare: ma non quando dubita per leggierissime cagioni: come seguendo il medesimo San Tomaso, tiene Cordoua,[e] e Rodriguez.[f] Quarto, che colui, che dubita speculatiuamente, se vn contratto sia lecito, è obbligato a dubitare, se lo può fare senza peccato: saluo se ne fusse scusato da qualche giusta cagione. Quinto, che quando vn dubita egualmente, che in parte sarà lecito, ouero illecito; deue accostarsi alla parte più sicura, per esplicatione di che si deono esplicare le seguenti regole.

[d] S. Thom. quod lib. 3. art. 13.
[e] Cord lib. 3. qq. q. 5.
Nota 4.
[f] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. 2. nu. 4.
Nota 5.

Regola 1. La prima regola è, quando vno facendo, o lasciando di fare, stà perplesso, se pecchi, o non pecchi; facendola, ne lasciandola di fare, perche non vuol Dio, che nella sua legge vi siano perplessità: ma riguardi alla parte, alla quale si sente più affettionato, perche può essere, che l'affettione l'inganni: fingendo perplessità, doue non è.

Regola 2. La seconda regola è, quando ad vno probabilmente pare, che facendosi, o lasciandosi di fare vna cosa, vi sarà pericolo con egual certezza, all'hora si deue schiuare il pericolo più certo. E deuesi eleggere il contrario: e così il medico, il quale è certo, che l'infermo è per morire, se non piglia vna medicina, & hà probabilità dall'altra parte, non così certa, che se la riceue, potrà auuenire, che con essa se ne

muoia:

muoia: deue in questo caso dar la medicina.

Regola 3. La terza regola è, quando facendosi vn'opera, vien minacciato egual male, con egual certezza: deuesi schiuare il maggior male, come si dice ne' Canoni.[a]

[a] cap. duo mala 13. d.

Regola 4. La quarta regola è, quando da ambedue le parti vien minacciato qual che male disegnale, con egual certezza dell'auuenimento; all'hora si deue schiuare quel male, che eccede molto notabilmente; ancorche non vi sia tanta certezza del suo auuenimento, come vi hà del minor male: e così, quando vno hà da dire vna bugia veniale, o necessariamente hà da ammazzare vn'huomo; ancorche'l pericolo d'ammazzar l'huomo probabilmente non sia così certo, come è del dire la bugia, più tosto deue peccare venialmẽte, che vccider l'huomo.

Quindi segue, che se Pietro inuincibilmente dubita, se sia obbligato a dire vna bugia leggiera, per difendere vno dalla morte, è tenuto, mettendo giù il dubbio più tosto dir la bugia. E per contrario, se'l male, che vien minacciato è poco più graue dell'altro, e molto manco certo, all'hora si deue fuggire il più certo: e deuesi abbracciare il contrario, ancorche vn poco più graue: perciò l'eccesso della certezza dell'auuenimento, che porta seco il manco graue: supplisce all'eccesso del più graue. E così la donna la qual dubita, se'l marito, che hà sia suo, è obbligata a pagare il debito: perche nel dubbio è più pericolo del peccato dell'ingiustitia, che commetterebbe non pagando il debito, che del peccato di fornicatione, che si commette, hauendo a fare con huomo, che non è suo marito: come tutto questo è risoluto da Rodriguez.[b]

[b] F. M. Rodr. vbi sup.

Finalmente coloro, che sono tocchi da questo male, sempre sono afflitti, s'io consenti, o non consenti, se feci, o non feci oratione: se mi confessai, o non mi confessai: e così in cose simiglianti, che è vn grande impedimento per la pace, e quiete del cuore, e la maggiore, o delle maggiori tentationi del mondo, e vicina alla disperatione, e più ne' religiosi (perche gli scrupoli poche volte nuocono a' laici,) per tanto conuiene a questi tali osseruare le regole del caso seguente.

CASO II.

D. Con quali regole si possano curare li scrupoli, poiche nel caso passato è detto, quanto mal facciano a chi li tiene, e che cosa siano.

R. Che con le seguenti. La prima è darsi all'oratione; accompagnandola con digiuni, e limosine; confidando nella diuina bontà, che cesserà questa tempesta: ma vediamo, che molti sono in ciò negligenti. E così pare, che di essi dicesse il Profeta. Per non chiamar Dio tremano di timore, doue non era, che temere. Regola 1. Psalm. 13.

La seconda regola è esaminar cõtinuamente la conscientia, confessandosi spesso, & emendando la vita; anche ne' difetti cotidiani, perche facendo caso de' veniali, il Signore lo guarderà da' graui. Regola 2.

La terza è desuiare l'imaginatione da quello, in che hà scrupolo, che questa pare la cagione naturale della inquietudine: perche sciolto vna volta il ritegno de' pensieri, non è più in suo potere il ritenergli: come stando molti mattoni vno appoggiato all'altro, cadendone vno in terra, cade tutta la fila: perche la cura, e pensiero di mandar via vno scrupolo, ne porta seco vn'altro. Regola 3.

La quarta è sottometterfi humilmente all'altrui parere, e lasciarsi gouernar da altri, come si legge d'vn religioso, che apparue ad vn'altro suo amico: & essendo domandato che cosa egli douerebbe fare per li suoi scrupoli, li rispose; *Consule discretos: & acquiesce eis*. Consigliati co' discreti, e saui, e credi loro, perche questo infermo nõ deue credere a se medesimo, ancorche sia persona di lettere. perche ogni medico ammalato è curato da altri, e se chi lo consiglia errasse; il consigliato sarebbe senza colpa.

La quinta se viene da humore malenconico, che cagiona tristezza, e timore; ricercare medico sauio, che li dia qualche buon rimedio, e gouerno. perche si sà, che ogni esercitio corporale è mangiare buone viuande, e bere poca acqua; e qualche poco di vino temperato è cosa molto vtile.

La sesta, & vltima regola è particulare contra il tormento delle cõfessioni di Gaetano,[a] & è che essendosi vna volta confessato con diligentia; tenga, senza piu confessarla, per certezza quella opinione, che ha di essersi già confessato di tal colpa. perche se fosse libero dalla passione terrebbe per vero, e certo quello, a che è inuitato dalla passione, a tenerlo per dubbioso. Di ciò sono testimonij li confessori, che lor dicono ogni giorno; Già altre volte hauete confessate queste colpe: non ve ne curate piu. perche se si comincia ad infangarsi in questa terra, non se vscirà già mai. Medina[b] apporta questo. E se tu vuoi vedere ciò molto compitamente vedi Rodriguez,[c] il quale pone moltissime altre regole, se bene queste sono assai buone.

[a] *Caiet. nel las. scrupulorũ Medicina.*

[b] *Med. in sum.*

[c] *F. M. Rodr. vbi sup. c. 5.*

Cap. LXXXVIII. De' Secreti Naturali.

CASO I.

DOm. Se vno piu tosto sia obbligato a perdere la vita, che a discoprire vn secreto, il quale egli per forza fece', che li fusse discoperto, quando dal discoprirlo sia per incorrere nel medesimo pericolo della vita colui, che glielo discoperse; ancorche come è detto per forza.

R. Che in tal caso è obbligato a perder piu tosto la vita, che aldiscoprirlo. cosi tiene Soto,[d] Lopez,[e] e Rodriguez,[f] come anche Cordoua.[g] il che similmente ha luogo quando dal palesare il detto secreto venga gran danno alla Republica, ouero al Re. Perche in questo caso è in obbligo di sopportare qualsiuoglia tormento per tenerlo in se. Et auuertisca il reo minacciato dal giudice con tormenti, che non gli è lecito confessare subito il suo peccato secreto, ne quello de' complici: ma deue aspettare fin che vegga nel giudice segni euidenti, e chiari di volerlo mettere in tormenti, come auuertisce Nauarro,[h] il quale dice, che colui, che stando ne' tormenti disse contra se stesso vna falsa testimonianza, non è obbligato a ritrattarsi nell'articolo della morte, per cagione della sua infamia. saluo se l'infamia ridondasse in danno d'altri: ne è obbligato di questa falsa testimonianza, per liberarsi dalla morte, se sappia, che ritrattandolo non gli è per giouar nulla, e se sappia, che è per douerli giouare egli è a ciò obbligato: percioche se bene egli è padrone della sua fama; tuttauia non è padrone della sua vita, come dice Rodriguez.[i]

[d] *Sot. de iu. & iu. li. 5. q. 6 art. 2. pag. 413.*

[e] *F. L. Lop. 1. p. instr. consc. c. 66.*

[f] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 53. conclus. nu. 2. & c. 11. del ord. iud. concl. nu. 5.*

[g] *Cord. sec. reg. q. 3. concl. 14. dub. 2. pun. 1.*

[h] *Nau. c. 18 nu. 28.*

[i] *F. M. Rodr. vbi sup.*

CASO

CASO II.

D. Se con pericolo della vita io ſia obbligato a non diſcoprire il ſecreto fidatomi, e dettomi, come a padre, ouero a Prelato; non eſſendo io occaſione, ne facendo forza, che mi fuſſe detto; come fu nel caſo paſſato.

R. Che nõ ne ſono obbligato. ancorche io ſia obbligato di fare in maniera a giuſto mio potere, che non ſia diſcoperto. Lopez, e Rodrig. [a]

[a] *F. M. Rodr. vbi ſup.*

CASO III.

D. Se vno ſia obbligato a dire il ſuo detto di quello, che li fu cõmeſſo in ſecreto?

R. Che ſe'l ſecreto fu in cõfeſſione ſacramentale, non lo può dire in alcun modo. Il qual ſecreto obbliga così fattamente, che ſe bene il confeſſore s'auueda nella confeſſione, che ſono ſtati commeſſi, e ſono per eſſere commeſſi grauiſſimi peccati in danno di tutta la Republica, non li può ſcoprire, per impedire così fatto male: come io hò detto diſteſamente nel noſtro Specchio de' Curati. [b] e dopò tutti li Teologi lo riſolue Nauarro, [c] Couarruuia, [d] Rodrig. [e] e Salzedo. [f] il qual dice, che queſto confeſſore è obbligato ad impedire cotal danno per altra via: ſe ſi può fare, non diſcoprendo la confeſſione. ma in ciò deueſi procedere con molta attentione, e gouernarſi con prudentia, conſigliandoſi con huomini ſanti, dotti, e prudenti: accioche il penitente non ſi lamenti, che li ſia ſtato diſcoperto la confeſſione. Obbliga queſto ſecreto a tanto, che non ſi può ſcoprire il delitto dell'hereſia ſaputo in confeſſione: quantunque ſia poſto vn pugnale al petto del confeſſore. ma ſe non fù, ſe non in ſecreto naturale; e non è in danno ſpirituale, o corporale del commune, ne in graue danno d'alcuna perſona, non è obbligato a diſcoprire il ſecreto ſe nõ vi ſia infamia, ouero inditij ſufficienti percioche eſſendoui, deue dire il ſuo detto: ancorche habbia fatto giuramento di non dirlo. Quì io torno a dire, che tutte le volte, che in queſta Somma ſi trouaſſe, che vno è obbligato a dire quello, che sà eſſendoui ſolamente inditij, ſi vegga la dottrina del caſo primo del cap. delle Denuntie, nel primo tomo, che fu molto buono. Nota, che ſe'l ſecreto è in danno ſpirituale, o corporale del commune, ouero in danno graue di terza pſona, è obbligato a manifeſtarlo; teſtificãdolo, ouero denuntiandolo. Nota, che ſe vno mi diceſſe, Io dico queſto in cõfeſſione, e diceſſe la confeſſione, e ſi ſegnaſſe, e tuttauia non ſi confeſſaſſe di hauer peccato in alcuna coſa, ma che mi dice ſolamente queſto, accioche io lo tenga ſecreto, che non ſono, ne rimango per ciò più obbligato a tenerlo ſecreto di quello, che ſon tenuto a ritenere in me vn ſecreto naturale. ma io ſarei male a riceuerlo in ſecreto di queſta maniera. Con quello, che è detto concorda Gandauo, [g] Siluestro, [h] Ledeſma, [i] e San Tomaſo. [k] Nota per queſta materia, che parlando del ſecreto naturale, coloro, che hanno luogo, & vffitio publico ſono obbligati a tener ſecreto quello, che ſi tratta ne' loro conciſtorij, e communità: ancorche ſia con pericolo della vita: e ſecondo l'importãza del ſecreto. percioche potrebbe eſſere così importante, che dal paleſarlo ne veniſse gran danno alla Republica. per la qual cagione nõ ſolamẽte li detti vffitiali; ma ancora qualſiuoglia altro Cittadino più toſto deue eleggere la morte, che diſcoprirlo. Vero è, che li detti cittadini hãno a ciò maggior obbligo. percioche loro è commeſſo il detto ſecreto,

[b] *Eſp. de curas cap. 11. del ſacr. de la pęn. §. 40. nu. 345.*
[c] *Nau. c. ſacerdos de pęnit. d. 6. nu. 120.*
[d] *Cou. in 4. c. 8 §. 12.*
[e] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 53. concl. 3. nu. 4. ver. quanto al ſecre. ſacr.*
[f] *Salz. in pract. cri. c. 209.*
[g] *Gãd. q. 8. lib 9.*
[h] *Syl. ver. ſecret. §. 2.*
[i] *Ledeſ. in ſum. de pęniten. ſacr. diff. 12. columna 841.*
[k] *S. Tho. in com. 2. 2. q. 7. art. 1.*

creto, e con giuramento si obbligano a tenerlo in loro, e per questa cagione riceuono il loro stipendio. Io hò detto, secondo l'importanza del secreto. percioche se fusse negotio di poco momento non sono obbligati con tanto pericolo a tenerlo in loro. E quando giurano, non è loro intentione di obbligarsi in così fatti casi di tenerlo secreto col detto pericolo: come risolue Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. 2. to ca. 53. conclus. nu. 1.

E finalmente si deue notare, che coloro, che aprono le lettere serrate cō cattiua intētione, peccano mortalmēte, & sono obbligati a tener secreto quello, che vi si contiene. poiche lo seppono cō violentia. e sarà peccato mortale se pēsorno, ouero douettero pensare che da sapere quel secreto non ne doueua succedere alcun danno ad alcuna terza persona. Vero è, che Medina[b] dice, che peccano mortalmente, ancorche dopò hauerle aperte, trouino, che quello, che si dice in esse, era negotio di poco momento, in quanto si mette a pericolo di sapere maluedutamente gli affari di altri contra la sua volontà: saluo se per amistà, ouero di altre cose, crede, che non li sia per dispiacere, che egli habbia inteso tutto quello. Dalla quale opinione non si allontana Nauarra:[c] dicendo, che può essere, che non pecchino mortalmente, aprendo le dette lettere. quantunque in esse si contenga qualche delitto occulto. sapendo, che ne loro, ne altri per sua occasione sono per far danno al delinquente secreto. La quale opinione io seguirei volentieri in caso, che ne colui, che scrisse la lettera, ne chi commesse il delitto in essa siano per hauer notitia dell'essere stata aperta; e si seppe il delitto. percioche se son per saperlo, già si può vedere, che non porta al prossimo pena notabile: e così peccano mortalmente: come risolue Rodriguez.[d] e si raccoglie da quello, che in caso simigliante apporta Nauarro.[e]

[b] Med. in sua instr. lib. 1. c. 14. §. 36.

[c] Nau. li. 2. de rest. c. 4. nu. 449.

[d] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2.

[e] Nau. c. inter. ver. 11. q. 33. concl. 6. nu. 19.

CASO IIII.

D. Se alcuno ingiustamente fusse sforzato a discoprire il secreto, o peccato occulto del prossimo; che essendo scoperto si teme, ouero ne segue pericolo, o danno notabile, ouero ingiusto della persona, honore, o roba del prossimo: & il medesimo si teme a chi non lo vuole discoprire: egli lo potrà scoprire, per schiuare il danno notabile della sua persona, honore, riputatione, o roba?

R. Che all'hora, se non si mette a pericolo la vita del prossimo: ancorche vada a rischio il suo honore, e roba; lo posso ben discoprire, per ischiuare il danno notabile della mia persona, riputatione, o roba. ma non lo posso dire, se non auuenturo se non poco danno, e fatica: & il mio prossimo perde assaissimo del suo honore, ouero della roba. ma se andasse a pericolo la sua vita ingiustamente, e non la mia, non posso discoprirlo: ancorche io per ciò perda notabil parte della mia roba, o del mio honore. percioche per saluare la vita del mio prossimo, che li voglio torre ingiustamente; ouero stà in punto di perderla malamente, dobbiamo auuenturare la roba, e l'honore; che non ci è necessario per viuere. ma non siamo obbligati ad auuenturare la nostra vita, per saluare la vita corporale del prossimo particolare: ma solamente per la vita spirituale della sua anima; quando d'altra maniera non vi fusse rimedio, e si perdesse

se per sempre; ouero per il ben commune. E così dicono communemente li Dottori. [a] e l'apporta Nauarro; [b] e concorda parimente Cordoua. [c]

[a] Doct. in 3. dist. c. 9.
[b] Nauar. in sum. c. 12. n. 13. & c. 24. num. 3. 4. 9. 10. 11. 12. et 13. y mior. y mas compidamente in coment. de defensio proximi n. 10. 11. 12. 14. 18. 25. 38. 39. 40. 45. & 46.
[c] Cordub. q. 137.

E perche fa a proposito, per trattarsi di secreto, nota, che quando il giudice domanda al reo, non giuridicamente de' complici, è obbligato il detto reo a non discoprirli; se bene s'accorge, che perciò sono per tormentarlo. Il che è vero, quando dal manifestarli è per seguire a' complici la perdita della vita, o che li sia tagliato qualche membro; e non quando è per seguire loro solamente perdita di danari, ouero il bando: come tiene Nauarro, [d] la cui opinione dice Lopez [e] essere vera, quando il tormento è leggiero; e chi è per patirlo, è huomo robusto, e forte per sopportarlo. percioche in questo caso sarà obbligato a non discoprire li cõplici. ma se'l tormento è graue, a ciò non è obbligato. conciosiache solamente per legge di carità e' sia obbligato a tacere, e non palesare gli altrui delitti: quando ingiustamente egli è interrogato. percioche la legge di carità non obbliga a difendere la vita altrui con tanto detrimento. poiche a pena il reo è obbligato a difender la propria con pericolo, e danno di alcun graue tormento; se sia huomo così fiacco, e debole, che cõprẽde di douerne vscire mezzo morto. Concorda similmente Rodrig. [f]

[d] Nauar. c. 18. nu. 58.
[e] Lop. instr. consc. 1. p. c. 68.
[f] Rodr. cap. 11. del ord. ind. conclu. 6. nu. 6.

Per questo Capitolo è buono il Capitolo del Sigillo della Confessione.

Cap. LXXXIX. Della Semipiena proua.

CASO VNICO.

DOm. Qual si chiami piena, ouero semipiena proua? che è la prima cosa. La seconda se li Prelati delle Religioni nelle lor visite, quando truouano qualche reo siano obbligati auanti il sententiarlo ad osseruare tutti li punti della Legge?

R. Che quella si chiama proua intiera, nella quale sono due testimoni: e quella semipiena, nella quale non ve n'è piu di vno, *omni ex parte maior*: cioè degno di fede: ne in nessuna di esse può essere testimonio l'accusatore publico, o secreto. Alla seconda, che non sono obbligati ad osseruare in ciò tutti li punti della legge: come ne anche nelle elettioni: ancorche siano obbligati ad osseruare q̃lle cose, che sõ della sostantia della legge: come è, che non procedano senza accusatore, o infamia, o testimoni, o altre cose somiglianti. percioche non si può fare di manco, che non vi siano queste cose: essendo di essentia del giuditio: senza le quali il giuditio sarà iniquo, e cattiuo. principalmente in causa graue non possono gastigare di essa nel segreto de' monasterij li delinquenti, se non vi è chi accusi. e così dice Aragon, [g] seguito da Rodriguez, [h] che nessun Prelato dotto, e timoroso di Dio fà il contrario. e se alcuni gastigano così fatti delitti, senza esserui accusatore, dicono questi Padri, sono di quelli, che confidati nel loro proprio potere, & ignorantia, pospongono il timore di Dio gastigando li loro fratelli; procurando in ciò soddisfare piu tosto alle loro passioni, se vi sono, che al ben commune. E così questi tali non solamente peccano mortalmente, ma ancora sono obbligati a restituire la fama a' loro fratelli, che per lor colpa hanno perduta, come huomini, che abusando la loro potestà fanno tanto maggiore ingiuria, con quanto maggior potere fanno danno a coloro, che di loro voglia sono venuti alla religione. Tanto dicono questi Padri. il che li detti Prelati deono considerare molto bene: come credo, che lo considerino. Quello, che è detto di sopra si deue intem-

[g] Arag. 2. 2. q. 97. ar. 7.
[h] F. M. Rodr. cas. del ord. ind. concl. 1. nu. 2.

intendere, saluo se tali Prelati vogliano procedere per via d'inquisitione. Non senza cagione io hò detto principalmente essendo le cause graui. percioche ben possono accusare, senza esserui accusatore, li delitti piccioli de' loro sudditi: per particolar priuilegio, che hanno dalla Sede Apostolica. la quale hà conceduto loro, che nelle cause de' loro religiosi procedano senza romore, non osseruando li punti, ne le sottigliezze delle Leggi, come è detto: riguardando solamente la verità: verificandola, e chiarendola, come deuano così hà conceduto Bonifacio VIII. *ut habetur in Compendio.* [a] con quello, che è detto concorda Gaetano, [b] S. Antonino, [c] & Armilla. [d]

[a] *Compend. priu. ver. si correctio. §. 6.*
[b] *Caie. 2. 2. q. 69. ar. 12.*
[c] *S. Ant. 3. p. titu. 9. ca. 25.*
[d] *Arm. verbo inquisitio.*

Cap. XC. Della Sepoltura.

CASO VNICO.

DOm. Se'l corpo morto possa esser trattenuto, senza esserli dato sepoltura per hauer lasciati molti debiti, e li creditori domandano, che non li sia data, fin che non siano pagati?

R. Che alcuni hanno detto, che per questa cagione se li può negare la sepoltura, fin che siano pagati. Couarruuia [e] tiene, che ouero il morto sia stato ricco, o pouero, nõ se li può negare la sepoltura, per questa cagione, & è così.

[e] *Cou. lib. 2. ca. 1. nu. 10. variar.*

Nota 1. Nota, che il medesimo Couarruuia citando alcuni, li quali hanno detto, che peccano mortalmente li giudici, li quali pongano nelle strade in quarti coloro, che fanno giustitiare; dice, che essendouene giusta cagione non peccano. & è buona opinione.

Nota 2. Finalmente nota per questo caso, prima; che al manifesto vsuraio si deue negare la sepoltura Ecclesiastica, fin che restituisca il mal guadagnato. Secondo, che ancora al Frate, il qual morisse proprietario, deuesi negare la sepoltura Ecclesiastica: saluo se morisse con vno, o due reali. come contra Nauarro ne' suoi consigli difende Rodriguez. [f] Terzo, che chi si ammazza non deue essere sotterrato in sepoltura Ecclesiastica: come ordinano li Canoni. saluo se quando si vedde agonizzando si crede, che habbia hauuto dolore de' suoi peccati: ouero se si presume per alcune conietture, che si sia data la morte con le sue mani, essendo fuori di se stesso. e così non si deue denegare la sepoltura Ecclesiastica all'huomo, che si troua morto in vn pozzo. percioche non si presume, che vi ci sia gettato da per se stesso. Nauarro risolue bene tutto questo: prouandolo basteuolmente, e lo segue Rodriguez.

[f] *F. M. Rodr. vbi sup.*

Finalmente per questo Capitolo della Sepoltura si auuertisca vna buona cosa, che quei religiosi, li quali sono obbligati a pagare la quarta funerale; non sono obbligati a pagarla all'hora di tutte quelle cose, lasciate a' religiosi, ma solamente di quelle cose, le quali occorre, che egli riceua col corpo del morto; ma non delle Messe, ne delle candele, o di altre cose, che in qual si voglia modo fussero lor date. così dice Pio V. in vn Motu proprio, mandato fuori sopra di ciò: & è già introdotto per costume nella Chiesa, che non si paghi di nessun' altra cosa la quarta, se non di quelle cose, che son portate col corpo del morto: come auuertisce il Cardinale, [g] & altri allegati da Couarruuia. [h] il qual dopò Panormitano dice, essere riceuuto per costume parimente, che quando si sepellisce alcuno nell'altrui parocchia, la Chiesa della sepoltura non è obbligata a pagare quarta delle oblationi fatte dopò il giorno della sepoltura; ma solamente di quelle cose, che si fanno nel giorno della sepoltura. così dice Molina: [i] e che'l Concilio Tridentino solamente

[g] *Cardin. in Cle. dudũ, de sepult. §. verum.*
[h] *Cou. in ca. v's. de testa. num. 6. & 7.*
[i] *Molin. 2. 2. tract. 2. dis. 255. column. 13.*

lamente fà mentione della quarta delle sepolture, quasi mostrando, che questa sola si paga di quelle cose, che si offeriscono nel giorno della sepoltura. Veggasi Rodriguez,[a] che ne tratta molto bene. Io hò detto di sopra, che quei religiosi, li quali sono obbligati a pagare la quarta funerale. percioche quelli della nostra Religione Minima, non siano obbligati: come piacendo à Dio io dirò nella Somma de' Priuilegi della nostra religione. e questo medesimo in vn'altra parte concedette Pio V. in particolare priuilegio, che diede all'Ordine di San Domenico, essendo in Roma per Definitore della Prouincia del Mexico il P. F. Hernando de Paz: come racconta il Padre Maestro Agostino de Auila Padiglia Dominicano.[b]

[a] F. M. Rod. 1. tom. qq. reg. qu. 39. ar. 2. p 168. vers. tertio est aduertendum.

[b] Padil en la histor. de la fundation de la prouincia de Mexic. li 2. c. 44. p. 621. a.

Cap. XCI. De' Seruitori.

CASO I.

DOm. Se li padroni siano obbligati a soddisfare li seruitori di quello, che loro danno di manco di quello, che merita il lor seruitio: essendo conuenuti con essi per vn tanto ogni mese, ouero ogni anno: e se li seruitori si possano in ciò ricompensare, pigliandoselo di nascosto, quando essi padroni non lo facciano?

R. Che intorno a questo caso vi sono due opinioni. La prima di Soto,[c] il qual dice, che li padroni non ne sono tenuti, se non sforzarono li seruitori a seruirli; perche facendo lor forza; osseruando le conditioni requisite, potranno risarsi li seruitori. ma seruendo essi di loro volontà, e lor vien dato poco non possano pigliarsi cosa alcuna. perche se non vogliono seruire per il salario accordato se ben poco; partansi da' loro padroni; e se ne vadino con Dio. percioche regola certa è, *Quod volenti, & consentienti nulla fit iniuria.* La seconda è contraria a questa. ma per conciliare queste due opinioni si deono notare quattro cose.

[c] Sot. de iust. & iur. li. 5. q. 3. ar. 3.

La prima, che se quel tal seruitore s'accordò per quel salario, che è minore di quello, che merita il suo seruitio: e questo per necessità, per nō trouare a chi seruire, & hauerne necessità; è obbligato il padrone a quello, che si domanda in questo caso. come dice Nauarro.[d] se non fusse, che il padrone non hà necessità di quel seruitore: & lo riceuette in casa sua per fargli piacere; pregatone da esso seruitore, perche all'hora è libero il padrone: & hà luogo la prima opinione. Nota 1.

[d] Nauar in Man. c. 17. nu. 108. & 109.

La seconda, che'l padrone rimane libero, quando il seruitore accettò quel salario, non ne hauendo necessità. ma entrò a seruirlo per hauere l'appoggio, e l'amicitia d'vn buon padrone. Nota 2.

La terza, che'l Signor non è libero, quando il seruitore accettò quel picciolo salario; con intentione, che'l suo padrone fusse per soddisfarlo in danari: ouero in qualche altra mercede: e così glielo significò. e se non lo fece su, perche non è costume, che i seruitori significhino ciò a' padroni. percioche alcuni lo sogliono tenere per ingiuria, all'hora li padroni sono tenuti interamente alla detta soddisfattione; ouero a cosa, che la vaglia. Ma nota, che se'l seruitore potè dire al padrone la sua intentione: percioche il padrone hauerebbe hauuto caro di saperlo, e non lo fece, all'hora corre, e procede la prima opinione. Nota 3.

La quarta, che se'l seruitore, o seruitori accettarono quel picciolo salario, non con intentione, che'l suo padrone fusse per soddisfarlo interamente di quello, che mancaua: come fu nella terza maniera già detta; ma con speranza d'ottenere altri benefitij, o doni dal padrone, ouero da' Nota 4.

pa-

padroni, come fanno li paggi d'alcuni Prencipi, o Signori in Spagna, che solamente seruono per il mangiare, e vestire: all'hora il padrone *de rigore iustitiae*, non deue loro cosa alcuna: secondo San Tomaso, [a] Nauarro, [b] e Lopez. [c] il qual s'accorda con quello, che è detto, come anco Rodriguez. [d] Il qual dice, che li seruitori, che seruono a' Signori a certi tempi, & hore del giorno accompagnando essi, ouero le donne loro, non possono riportarne salario, che loro si debba, se non conforme all'occupatione, o qualità del seruitio: doue s'impiegano. il che si deue lasciare all'arbitrio dell'huomo prudente. In quanto a quello, se li seruitori possono mettere la mano in ciò loro si dà almanco, si risponde, che quando qui si dice, che li padroni sono obbligati, e non lo fanno, lo possono fare con conditione, che sia cosa chiara, che'l lor seruitio vaglia piu, che'l salario passato: e che per giustitia non lo possano riscuotere, perche se fusse dubbio, se quel salario sia giusto, o nò; saranno obbligati a restituire quello, che essi si tolsero. Con questo, e con tutto il resto, parimente concorda Cordoua, [e] e Lopez. [f]

a S.Th.2.2. quaest.58.& 106.
b Naua. ubi sup. n. 114.
c Lop. 1. p. instr. consc. c. 8.
d F.M. Rodr. 2. to. cap. 48. concl. & nu. 5. 6. 7. ac conclus. & nu. 4.
e Cord. li. 1. qq. Theol. q. 33. & sū. q. 111.
f F. L. Lop. vbi sup. & in instr. negot. lib. 2. c. 25. p. 411. a

Per questo punto si vegga il caso secondo del Capitolo Della ricompensa in questa secōda parte, doue si pongano le circonstantie, che deono concorrere, accioche vno si possa ricompensare secretamente di quello, che altri li deue: come è nel caso presente.

Nota 5.

Finalmēte nota p q̄sta materia due cose. La prima, che possono li seruitori domādar'il salario lor douuto hauēdo dieci anni, e mezzo: quātunque non sappiano alcun'arte, o mestiere. percioche persone di cosi fatta età possono seruire in qualche cosa: & il lor seruigio merita almanco vitto, e vestito: come dopò vna Glosa [g] risolue Diego Perez [h] inferendo contra li tutori, e curatori, che tengono in casa minori di questa età: e poi quando rendono li conti, computano il vitto, & il vestito, che loro hanno dato: e senza timore di Dio acquistano gran parte della loro roba. non auuertendo, che'l loro seruigio meritaua il vitto, & il vestito: come parimente risolue Rodriguez. [i]

g Gl. in l. fi. §. fin minus. ff. de operib. seruorum.
h Per. in l. 1. tit. 2. li. 1. ordin.
i F.M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 8.

Nota 6.

La seconda cosa, che si deue notare è, che fornito il seruigio, l'obbligatione è di pagare a' seruitori il loro salario, e non prima. perche può auuenire, che pagandoli auanti tratto, se n'andranno di casa loro, ouero non li seruiranno con la douuta volontà, & affettione. Ma se hanno necessità possono domandare lo stipendio ogni mese. percioche in questo caso, hauendo seruito il mese precedente, non possono loro li lor padroni negare il debito salario; saluo se vi fusse patto, o costume, e statuto, che commandi, che non si paghi, se non fornito l'anno: come tiene Rebuffo [k] seguito da Diego Perez, e Rodriguez. [l]

k Rebuf. de sti. o. pensionatib. ar. 3. glo 7 nu. 5. 1. to. constitut. reg. pa. 290.
l F M. Rodr vbi sup. conclus. & nu. 9.

CASO II.

D. Vn giouane entrò a seruire vn padrone; e si acconciò per vn'anno. egli stette ammalato vn poco di tempo; se fornito l'anno sia obbligato a seruire quel tempo, che egli stette infermo.

R. Che non è obbligato a tal seruigio. Parimente nota, che'l padrone non è tenuto a curare a spese sue il seruitore, che guadagna stipendio, o salario, come dice Armilla, [m] e Lopez, [n] auuenga che egli dica, che in ciò si deue osseruare il costume, che vi è; secondo Saliceto. [o] Diego Perez [p] seguito da Rodriguez [q] dice il medesimo, ma che è vero, che'l padrone non è obbligato a pagargli il salario intero: ma solamente del tēpo, che serui. e questo computando nel salario le spese fatte nell'infermità, se furono grandi. come dice Bartolo. [r] ma non già le spese picciole.

m Arm. uer. familias. n. 7.
n F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 8.
o Salic. in l. licet. C. locat.
p Per. l. 1 tit. 2 lib. 1.
q F.M. Rodr. 1. to. ca. 70. concl. & nu. 9.
r Bar in l. si cum dote.

E simil-

E similmente nota, che parimente non è obbligato il padrone a licentiare il seruitore, che pecca hauendolo di ciò ripreso *verbo, & verbere:* cioè con parole, e con le mani. se s'auuedde, che vscendo di casa sua hauerà maggior commodità di peccare. ma sarà obbligato a ciò; ouero a leuarli del necessario, quando comprēda, che con qual si voglia di queste cose, è per emendarsi. Concorda Armilla.[a]

[a] *Arm. vbi sup. num. 3. & 5.*

CASO III.

D. Se'l seruitore d'vn padrone, che vede, che vn'altro suo compagno ruba nella casa del lor padrone, non lo manifestando, ma tacendo sia obbligato a restitutione?

R. Che se bene ad alcuni pare di sì, come è Siluestro,[b] tuttauia si deue seguire quello, che Nauarro,[c] e Nauarra,[d] e Lopez[e] dicono. cioè, che se vi è speranza, che sia per emendarsi; lo deue primieramente correggere fraternalmente: e se non vi fusse, all'hora sarà obbligato a dirlo a chi l'emendi, ouero al lor padrone. conciosiache per legge di carità è obbligato a schiuare il danno del terzo innocente; principalmente quello del suo proprio padrone. e se non lo fà, peccherà mortalmente: se lo può fare senza suo notabile detrimento; ma se con tutto ciò, senza che vi sia il suo danno non lo fece, ancorche peccò, non è obbligato ad alcuna restitutione: se'l padrone non hauesse dato a lui il carico di tutta la roba di casa sua fidandosi in lui: come è farlo Maggiordomo maggiore, o Cameriero; a cui appartiene hauer cura della guardaroba: o Caualerizzo, al qual tocca tener conto de' caualli; e di tutto quello, che si troua nella Caualarizza. Tutti costoro sono obbligati a' furti commessi contra il loro padrone, ciascuno nella maniera del suo vffitio: e sono obbligati *de leui culpa* a restituire: poiche riceuono stipendio per tale vffitio. Il Maggiordomo maggiore è obbligato vniuersalmente di tutte le cose della casa rubata. gli altri vffitiali particolarmente della famiglia sono tenuti per le cose, che fussero rubate del loro vffitio. e non sono scusati col dire, che lasciano di disturbarlo per schiuare contese, e per non framettersi ne gli altri affari: come sono scusati ancora da peccato, secondo Nauarro coloro, che non l'hanno per vffitio, come essi. Con tutto quello, che è detto concorda parimente Rodriguez.[f]

[b] *Sylu. restitut. 7. q. 5. dict. 2.*
[c] *Nauar. in addit. super c. 17. n. 156. fol. 3. pag. 2. & li. consil. li. 5. tit. 18. de furtis cō sil. 3. p. 523.*
[d] *Nau. 2. to. restit. li. 3. c. 1. nu. 222. 223.*
[e] *F. L. Lop. 2. p. instr. cō sc. c. 13. q. 3. p. 79. & li. 2. instr. neg. c. 38. de custodib. & c. 25. pa. 441. col. 1. & 2. col. 412.*

Et nota secondo il medesimo Rodriguez,[g] che'l seruitore deputato alla guardia d'vna casa, lasciandone vscire di notte alcuno, non è obbligato a restituire il danno, che costui fece con la sua vscita alle persone di fuori di casa. Così parimente tiene Aragon[h] contra Soto.[i] e lo proua assai bene dicendo: perche l'vffitio di questa guardia non obbliga, quanto al danno, fatto a gli strani; ma quanto a quello che si fà a' domestici. e così è solamente obbligato a restituire il danno, che per sua colpa leggiera occorresse nelle cose domestiche: come di sopra è detto, e rispetto de gli strani, & altri habitatori non è più obbligato, che qual altri si voglia; che non hà tale vffitio.

[f] *F. M. Rod. 1. to. c. 49. cō cl. & n. 15. verso 4. in fero.*
[g] *F. M. Rodr. in eod. to. c. 133. cō cl. & n. 10.*
[h] *Arag. 2. 2. q. 62. art. 7. p. 287.*
[i] *Sot. lib. 4. de iust. & iu. q. 7. art. 3.*

E parimente nota ꝑ q̄sta materia vna cosa buona, & è, che ne la famiglia, ne alcuna persona di essa è obbligata a discoprire il delitto del suo padrone, domandato per vbbidientia da' Superiori; se contra esso si vuole procedere criminalmente, come dicono li Canoni.[k] ma se si vuole procedere contra di lui ciuilmente, pare, che ne sia tenuto, perche da nessuna legge egli è ributtato: come nota la Glosa.[l] Il che pare esser vero, quādo nō gliene può venire alcū male. perche potendo venire non ne sarebbe obbligato. percioche io non son'obbligato con mio danno ad operare il ben temporale del mio

[k] *Lege Iulianel 2.*
[l] *Glos. 2. q. 1. 5. c. 1.*

prossimo: come dice Tabiena.[a] la quale apporta questo caso; e dice, che questo nome di famiglia, *Comprehendit parentes liberos, omnesque propinquos, & seruos: & hac significatio habet locum in fideicommissis*, come si dice nelle leggi.[b] e secondo Sã Tomaso.[c] nella famiglia domestica sono tre congiuntioni; quella del padrone col seruitore, quella del marito con la moglie, e quella del padre col figliuolo.

[a] Tab. ver. familia, n. 1. & 5.

[b] l. pronunciatio, & l. sequ. ff. de verb. sign.

[c] S. Th. 1. 2. q. 105. art. fin.

CASO IV.

D. Se possano le giouani, e li giouani seruire le donne impudiche, e cattiue, aprendo la porta a' loro innamorati, quando eglino vengono a peccare con esse.

R. Che sì, secondo Nauarro, il qual dice, che quando esse vanno a casa di essi per peccare, le possono accompagnare: e parimente possono far loro il letto, doue sanno, che sono per peccare: e portar lettere a gl'innamorati, nelle quali sanno, che li pregano a venire a vederle: sapendo, che venuti hanno da peccare cõ esse: e possono parimente portar ambasciate; dicendo, La mia padrona vi aspetta a cena questa notte con esso lei: sapendo, che fornita la cena, faranno ciò che sono soliti di fare. Il che si proua. perche questi, e queste giouani possono fare tutto quello, senza peccato mortale; non piacendo loro li peccati, che fanno le loro padrone. perche possono fare le dette cose per qualche buon fine: cioè per riceuerne seruendo il salario: come risolue Nauarro,[d] seguito finalmente da Giacomo Grassi.[e] Ma, se ben Nauarro tiene questa opinione assolutamente; tuttauia mio parere è, che li Confessori se ne seruano con grande auuertenza. perche posto caso, che'l fare li seruitori, e serue le cose sopradette, di lor natura, parlando speculatiuamente; nondimeno praticamente molte volte li seruitori, e serue di cotali donne peccano in farle. Prima, perche esse di lor natura incitano, e muouono al peccato: poiche sono cosi pericolose. Secondo, perche ordinariamente li seruitori, e serue di queste donne non sono honeste: e nessuno, essendo honesto, e di rispetto gusta, & hà ardire di seruirle. Vero è, dice Rodriguez,[f] che egli ammetterebbe l'opinione di Nauarro piu volentieri ne' seruitori di qualche huomo honorato, che da loro sogliono essere mandati con somiglianti ambasciate. concio siache questi tali spesse volte si seruono di gente molto honesta, a cui non s'attaccano così facilmente li cattiui pensieri, che quindi nascono. Il medesimo, che Nauarro tiene Palestrelo.[g] il quale rende molte ragioni, che non lascino d'assoluerli. supposto, che seruano in cose di loro natura lecite: come è detto, ouero indifferenti: perche *Seruientes in alijs obsequijs, de se illicitis*, chiara cosa è, che non deono essere assoluti.

[d] Nau. li. 5. consi. tit. de panit. & remiss. cons. 6. fol. 575. & in Man. ca. 19. nu. 17.

[e] Graff. li. 1. c. 28. de diligentia cõfess. nu. 21.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 157. conclu. & nu. 3.

[g] Palest. en sus casos. caso 34.

Finalmente viene a dire quello, che fà al caso, che perche da somiglianti seruigi spessissime volte s'incorre nel pericolo dell'anima; poiche vedendo gli atti impudicissimi de' concubinarij, non possono non essere combattuti da gli stimoli della carne; & infiammarsi di cattiui desiderij. E parimente, perche non possono lasciare di dar scandolo a coloro, li quali sanno, che essi seruono a così fatta gente, in qualche modo cooperando al loro concubinato: si deue loro commandare, che si partano da esse. accioche non caschino in qualche peccato. hauendone, come hanno l'occasione dauanti. E parimente, perche l'occasione, che danno è molto prossima a peccare mortalmente: e così peccano mortalmente: come distesamente dice Rodriguez.[h] discostandosi dal'opinione di Nauarra: come in effetto si deue fare in questo caso. percioche molte cose si leggono ne' suoi consigli;

[h] F. M. Rodrig. en las addit. de la Bul. al § 9. pa. 186. nu. 135. el cap. 105. del 1. to. it. de la [illegible] 112 pag. 562.

gli; le quali si presume, che non siano di questo santo, e dotto huomo: ma che siano state cauate da' suoi scritti, che egli non haueua limato, e riuisti.

CASO V.

D. Se'l seruitore, che per certo salario promesse di seruire: o per cagione di apprendere vn mestiere per vn certo numero d'anni; pecca mortalmente fuggendosi dal suo padrone; auanti che si compisca il termine dell'accordo, o della scrittura?

R. Che se'l padrone è di conditione aspra, & lo tratta male, e souerchiamente sia scarso in darli da mangiare; in maniera, che a pena basti quello, che li dà per sostentarsi: ouero non gl'insegna bene il mestiere: e finalmente a lui s'appresenta occasione (non seruendo) migliore, e piu vtile per viuere; in tutti questi casi, saluo il miglior giuditio, giudicarei, che non pecca mortalmente, per fuggirsene; e che non volendo ritornare, non se gli deue negare l'assolutione. perche non è obbligato con notabile suo detrimento di danno emergente osseruare il contratto, ne'l padrone hà ragione di lamentarsi: ma egli l'hauerà in due casi: & il seruitore peccherà mortalmente; senza piu.

Il primo, se dal rompere l'obbligatione segua al padrone danno notabile; ouero perche non trouerà altri: o perche se n'andò in tal'occasione il seruitore, che'l padrone ne restò notabilmente danneggiato. perche all'hora peccherà mortalmente; e sarà obbligato a ritornare al suo padrone: ouero almanco in questo vltimo caso citato: perche non deue per guadagnare egli, danneggiare il padrone, ouero vn'altra terza persona: principalmente hauendone il padrone ragione per l'obbligatione.

Il secondo, se bene il padrone non fusse notabilmente danneggiato, se egli se n'andò senza alcuna cagione, ouero occasione. Nel qual caso alcuni dicono, che'l rompere la fedeltà, e la giustitia di suo genere è mortale. il che dice Nauarra, che pensa non esser così. perche se'l padrone nessun'altro danno patisce, sarà solamente veniale: ancorche se ne vada senza cagione. E la ragione è. perche per legge di giustitia non è obbligato sotto peccato mortale: supposto, che'l padrone non incorra in perdita notabile: e la fedeltà, che rompe tutti confessano, che (*seclusa materia iustitia*) obbliga solamente a veniale: come tiene Nauarra.[a]

Per questo caso sarà bene, che si noti, che nella Ricõpilatione nuoua delle leggi[b] v'è vna prammatica fatta dal Re nostro Signore D. Filippo Secondo di questo nome, che è in Cielo, in Madrid 27. di Nouembre 1565. nella quale si commanda, che'l seruitore, o serua, che si parte di casa del suo padrone; non possa nella medesima terra seruire ad altri, senza licentia della casa; donde si partirono: ma se li padroni li cacciarono via; possano ciò fare, con conditione, che prima n'auisino il padrone, che li cacciò di casa sua. E ciò vien commandato sotto molte pene, poste così contra li seruitori, come contra li padroni, che li riceuono. Il che tutto cessa, entrando a seruire in altra terra differente.

Nota 1.

Parimente nota, che nella medesima Ricõpilatione[c] si commanda, che'l seruitore, il qual seruì ad vno, e si partì, senza esserli pagato il suo seruitio; se passaranno tre anni, che non lo domandò non lo può piu domandare. La qual prammatica se bene iscusa nel foro esteriore, nell'interiore tuttauia non libera li padroni dal pagare a' loro seruitori il loro seruigio: come dice Lopez, & Flores Theologicarum.

Nota 2.

[a] *Nau. 2. to. restit. lib. 1. c. 1. nu. 225. & 226.*

[b] *Noua Recompil. li 6. tit 2. l. 2.*

[c] *Recompil. 9. tit. 15.*

Nota 3.

Nota, che in quanto al giouane, che entrò a seruire per vn'anno, per tanto, & lo seruì li sei mesi dell'inuerno, non ne hà da riportare la metà del salario; e se furono li sei mesi della state, deue riportarne piu della metà. percioche tanto richiede la ragione. conciosiache cosa chiara sia, che s'affaticò piu nella state, che nell'inuerno: come dice Rodriguez,[a] e Lopez,[b] & Armilla;[c] con altre cose buone a questo proposito. De gli altri seruitori, che entrano a seruire per poco tempo dice Lopez, che si come li suoi padroni li possono cacciar via così essi se ne possono andare.

[a] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 20 concl. & nu 10.*
[b] *Lop. 2. p. instr. consc. c. 8. & instr. neg. lib. 1. c. 25. p. 407.*
[c] *Arm. uer. familia n. 4.*

Ma che se'l giouane, il quale s'accordò con vno per vn'anno fu dal suo padrone cacciato di casa; auanti che compisse il tempo, può domandare costui il salario, che merita il tempo, che lasciò di seruire: si come è determinato da' Dottori. Il che s'intende, saluo se'l padrone lo cacciò di casa per qualche legitima cagione: come parimente dice Diego Perez,[d] e concorda Rodriguez.[e]

[d] *Dieg. Per. l. 1. tit. 2. li. 8.*
[e] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 8.*

Finalmente nota per questo caso, che la maggior parte de' maestri delle arti meccaniche, come sono Calzolai, sarti, & altri somiglianti, peccano mortalmente, pigliando in casa loro fanciulli per insegnare loro li loro mestieri. onde non pagano loro cosa alcuna per li loro seruitij: e se danno loro qualche cosa è molto poco: & alle volte per il vitto, e vestito, che danno loro riceuono qualche cosa: e poi gli occupano in altre cose contra la loro volontà: in guisa tale, che non possono apprendere li loro mestieri: e non solamente peccano mortalmente: ma ancora sono obbligati a restituire loro il danno, che riceuono, togliendo loro il tempo, nel quale deono apprendere: e se gli occupano volendo essi, sono obbligati a dar loro quello, che darebbono ad altri per sì fatto seruigio. & il medesimo si deue dire de gli studianti di Salamanca, e di altre Vniuersità. li quali per molto picciolo salario sono seruiti da alcuni giouani: accioche diano loro tempo, e commodità di studiare; e non lo danno loro; occupandogli in altre cose. percioche questi tali se gli occupano contra loro voluntà peccano, e sono obbligati a restituire loro tutto il danno, che ne patiscono per il tempo, che tolgono loro. e se non gli occupano contra loro volere, sono obbligati a pagare loro il salario, che darebbono ad altri; riceuendoli senza conditione di dare loro tempo di studiare: come dice Nauarro,[f] e Rodriguez.[g]

[f] *Nauar. in sum. ca. 17. nu. 109.*
[g] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 42. concl. & nu. 11.*

Cap. XCII. Del Sigillo della confessione.

CASO I.

DOm. Quando si rompa il sigillo della confessione sacramentale, e come possa rispondere il Confessore senza romperlo se li venga domandato alcuna cosa.

R. Che alcuni segreti, che non sono segreti del sigillo della confessione sacramentale; ancorche regolarmente debbano essere celati, e ricoperti: tuttauia alcune volte deuono essere palesati; cioè, quando alcuno n'è interrogato dal Superiore, e quando il tenere occulti cotali segreti nuoce all'anima, & al corpo, all'honore, o cosa familiare d'altri notabilmente. ma il sigillo della confessione in nessun modo deue essere palesato, o rotto: eccetto che in vn caso; cioè dandone licentia il penitente, secondo la dottrina di S. Tomaso. e la cosa stà così: quantunque altri tengano il contrario: come distesamente io hò prouato nel no-

nostro Specchio de' Curati.[a] Ma stia auuertito il Confessore, perche non deue ciò fare ad ogni passo: ne per qual si voglia occasione, se non quando s'accorgesse, che al penitente, ouero a qualche altra terza persona ne venisse qualche grand'vtile: come auuertisce Salzedo,[b] e Rodriguez.[c] e come volse il nostro Redentore, nessuna cosa deue essere palesata dal Confessore, donde si possa venire in notitia d'vn leggierissimo peccato veniale confessato dal penitente sotto il sigillo della confessione. Sono obbligati a ricoprire, e tacere il peccato tutti quelli, ancorche siano donne, che per confessione sacramentale lecita, ouero illecitamente, mediata, ouero immediatamente l'vdirono, ouero intesero. percioche il sigillo della confessione è similmente di segreto naturale. ma non per contrario. percioche non ogni sigillo di segreto naturale è di confessione sacramentale.

[a] Espoio de Cur. ca. 11. del sacramento dela penit. §. 40 nu. 347.

[b] Salzed. in pract. crim. c. 100.

[c] F. M. Rodr. 2. to cap. 53. nu. 4.

Similmente, che questo segreto della confessione colui ancora deue ritenere in se stesso per obbligo; a cui per domandarne consiglio, ouero per mormorare gli è riuelato. percioche le cose passano col peso loro; & il medesimo peso, e carico passa nel Prelato, a cui il penitente domanda, che da lui li sia conceduta licentia, e facultà di essere assoluto da casi riseruati: & anche colui, che passeggiando troua vna carta di Pietro, doue egli haueua scritti li suoi peccati, per confessargli è obbligato al medesimo. Vero è, che a ciò non sono obbligati li sopradetti con tanto rigore; come il Confessore; e così non sono gastigati con le medesime pene, palesando così fatto segreto: come allegando molti risolue Henriquez,[d] seguito da Rodriguez:[e] e lo tiene ancora Nauarro.[f]

[d] Henr. lib. 3. de sacra. parit. c. 20. & 24.

[e] F. M Rodr. 2 to. ca 51. nu 4.

[f] Nau. c sacerdos, nu. 42. d. 6.

Parimente riuelatore della confessione è quel Curato, che al suo parocchiano, il qual si lamenta, che li sia stata denegata l'Eucaristia publicamente; risponde, Non vi lamentate amico: percioche hauete vn caso riseruato; dal quale io non vi posso assoluere: e per tanto vi denego il sacramento. percioche è il medesimo, come se dicesse, colui mi hà confessato vn peccato mortale, percioche il veniale non può essere riseruato.

Similmente discopre la confessione quel Confessore, il qual dice, Costui mi hà confessato graui peccati: ouero quando hà confessato molte persone, ne loda vna, di non hauer peccato mortale: ouero hauendo egli sentita la confessione del penitente, subito domanda consiglio ad vn'huomo dotto, che si troua presente del caso della confessione; e subito ritorna per assoluerlo. ouero colui, che confessa d'hauere assoluto da vn peccato di simonia alcuno, in commune; il quale può essere conosciuto facilmente da qualcheduno, chi egli sia.

Parimente peccano grauemente li Confessori, secondo Hostiense, Nauarro, e Sant'Antonino,[g] seguiti da Rodriguez,[h] che passando tempo fra di loro, si discuoprono vn l'altro le confessioni, non nominando le persone: oue tuttauia per conietture possono ageuolmente essere conosciute: dicendo vn certo soldato, vna certa donna vennero a ritrouarmi, e questo, o questo peccato mi confessarono.

[g] S. Anto 3 p. tit. 17. ca. 22. §. 1.

[h] F. M. Rodr. vbi sup. in fine.

Similmente Hostiense riprende coloro, li quali dicono, colui si confessò certo bene. e la confessione di colui non mi soddisfà.

Similmente contra il sigillo fà quel Confessore, che dice, Colui mi hà confessati li suoi peccati publici: ouero dice, Io non hò asso-

luto colui. percioche mostra di non essere stato assoluto per impenitentia.

Parimente non riuela il sigillo il Curato, il quale hauendo vdito vsurai publici suoi sudditi, dice, Questi huomini, come si vede, sono restati, e restano in publico peccato. e per tanto non deue essere loro amministrato publicamente il sacramento dell'Eucaristia; dicendo di hauergli ascoltati in confessione: e sarebbe altra cosa, se dicesse d'hauerlo vdito, e non assoluto. nel qual caso, se ben riuela la confessione: conciosiache non riueli li peccati confessati, non deue essere gastigato con la pena ordinaria: come insegna Nauarro,[a] seguito da Rodriguez.[b]

[a] Nau. in c. sacerd. d. 6. q. 1. nu. 41.

[b] F. M. Rodr. vbi sup.

Similmente non è violatore del sigillo colui, che dice, Pietro mi hà confessato li suoi peccati: se non fusse, che Pietro facesse gran conto, che vn'altro suo Confessore non sapesse, che si fusse confessato da lui, per ischiuare il sospetto del male. il che auuiene molto ordinariamente a coloro, che hanno peccati segreti. li quali non vogliono confessare a' loro Curati per essere parenti. e così si vanno a confessare da altri: per virtù de' loro priuilegij, o bolle. percioche in questo caso il dire dauanti li parocchiani, o in parte, doue essi possano hauerne notitia, Io hò confessato il tale, o la tale, è vn darle occasione di sospettare, che si sono confessati d'alcuni peccati graui: come auuertisce Nauarro,[c] il quale aggiugne, che peccherebbe il Confessore, non contra il segreto della confessione, ma contra il segreto naturale, raccommandato dal penitente espresso, o tacitamente, confessandosi da lui con habito differente, non se li volendo dare a conoscere: come parimente risolue Rodriguez.[d]

[c] Nau. in c. sacerdos de panit. d. 6. nu. 71.

[d] F. M. Rodr. vbi sup.

Similmente non è violatore del sigillo il Confessore, il qual dice, Pietro mi ammazza co' suoi minuti peccati. ne parimente colui, che dice, Io hò vdito in confessione il tal peccato mortale: solo che non vi sia pericolo, che ne sia discoperta la persona: quantunque sia meglio nō parlare in questa guisa, se non per grande vtilità del prossimo: e li Confessori leggieri non deuono parlare di questa maniera. percioche presto vengono in sospetto di hauer rotto il sigillo.

Similmente sacrilega è la confessione di molti fanciulli, quando il Confessore gli ascolta tutti insieme. percioche è cosa da burla, e per auuentura ancora bugiarda.

Similmente il Confessore, essendo domandato, come si sia portato col penitente, e quello, che gli habbia fatto deue rispondere, col dire: Io hò fatto l'vffitio mio.

Similmente quel Confessore non è rompitore del sigillo, che denūtia, ouero testifica il peccato, che gli è stato confessato, dinanzi al giudice; se l'haurà inteso per altra strada: solo che non aggiunga alcuna cosa di quello, che egli sà in confessione. così dice San Tomaso, Siluestro, e Rodriguez,[e] e tutti con tal conditione, come dice Soto, che possa prouare d'hauerlo saputo fuori di confessione: accioche per auuentura il penitente non gli addossi il delitto del rompimento del sigillo della confessione.

[e] F. M. Rodr. vbi sup.

Parimente fà male il Confessore, ancorche non sia riuelatore della cōfessione, il qual designando il nome del luogo, doue egli vdì confessioni; dice, nella tal Chiesa si commettono graui delitti. percioche li semplici si scandalizzano, pensando, che per queste cose siano riuelate le confessioni.

Simil-

Similmente se'l consentimento del penitente non lo giustifica, non è cosa da prudente Confessore l'imporre graui penitentie per graui peccati, quando *In genere, vel specie*, per ciò nascesse pericolo di riuelare la confessione. così non è prudentia l'ingiugnere molti digiuni, e graui penitentie, accioche siano compite, e fatte subito dopo la confessione, ouero poco appresso. le quali cōmodamente non possono esser fatte in segreto senza sospetto di alcuni.

Similmente il Confessore domanda lecitamente il peccato saputo in confessione ad vn'altro compagno, che poscia si confessa da lui, quando non è verisimile, che'l penitente, che egli interroga la seconda volta, s'auuegga, che l'habbia vdito prima in confessione dal suo complice. ma auuertisca il Confessore all'hora, che per auuentura non domandi al secō do complice, che poscia si confessa da lui, alcuna cosa del primo complice, che da lui si confessò. Vedi Armilla, e Siluestro.[a] Da quello, che è detto fin quì segue, come si debba gouernare il Confessore con vn penitente, che è publica cosa, che egli si sia confessato da lui, prolungandoli la confessione, non li volendo dare la cedola; onde non si può communicare, e senza altro sarà scommunicato. percioche il Confessore in ciò deue auuertire molto bene: conciosiache il dare la cedola è vn mal caso. percioche si communicarà con essa, e non tornerà piu a' suoi piedi: & il dire al Curato di non hauerlo assoluto, è vn discoprire la confessione del penitente: ne conuiene, che li domandi licentia per dire al Curato, di non hauerlo assoluto. percioche se bene con sua licentia lo può dire il Confessore, secondo l'opinione di San Tomaso; tuttauia non deue seruirsi di questo termine; se non con grande auuertenza; in quanto possa appresso negare al penitente, d'hauerli dato questa licentia; e nascerne qualche scandolo. onde il miglior rimedio è rimettere la cura di questo penitente al suo Curato; dicendoli, che si vada a confessare da lui. principalmente se'l Confessore sia religioso. percioche in questo mē tre, che egli và prolungando l'assolutione, può essere mutato così in vn subito dal Prelato, che non possa aiutarne il penitente: e non lo trouando, hauendo sentiti li suoi peccati, si può facilmente vedere quello, che dirà, quando andasse a cercarlo. e di piu, che dall'andare, e ritornare al monasterio; viene il portinaio ad intēdere, che egli nō è assoluto; & vengono discoperti almeno li suoi peccati indirettamente. li quali non è lecito discoprire; ancorche siano veniali: come risolue Rodriguez.[b]

Similmente che'l peccato riuelato sotto il sigillo della confessione, postosi in ginocchioni, e fatto il segno della Croce; come si fà volgarmente; non cade sotto sigillo di confessione; secondo Nauarro, e Soto, li quali dicono, che così fatte raccommandationi non si deuono fare, ne riceuere sotto cotal segreto. Onde importa molto, che si sappia, che solamente quello si dice essere scoperto in questo caso; quando si sà in confessione sacramentale, o per via di confessione sacramentale. e così colui, che discopre qualche segreto, che gli è stato communicato, come ad amico; essendoli detto, Io ve lo dico in confessione; ancorche glielo dica, come è detto, posto in ginocchioni, e fattosi il segno della Croce, e detta la confessione, non si può tuttauia dire, che discuopra la confessione. poiche in questo caso non vi fu confessione sacramentale: come risolue Rodriguez,[c] seguendo Soto, e Nauarro con la commune: il qual dice, che dourebbono auuertire li Predicatori ne' pulpiti per dis-

[a] Syl. uer. confess. 3. n. 16.

[b] F. M. Rodr. ubi sup.

[c] F. M. Rodr. ubi sup.

disgannare molti. li quali pensano, che dicendolo nel modo, che hò detto, è come se si confessassero sacramentalmente, e che 'l discoprirlo all'hora è il medesimo, che se fusse confessione sacramentale.

E finalmente al marito, che domāda dell'adulterio della moglie già cōfessato; può il Confessore, essendo necessario dire, e giurare, che non gli è stato confessato alcun peccato: facēdo in se stesso concetto, in maniera, che sia obbligato a dirghelo. similmente concorda Lopez,[a] e Rodriguez.[b]

[a] *F. L. Lop. 1. p. instru. consc. ca. 37 per totum.*
[b] *F. M. Rod. ubi sup.*

CASO II.

D. Se vna confessione possa essere lecitamente riuelata dentro al sigillo dell'altra. V. g. vn Sacerdote hebbe da fare con vna sua sorella, non sapēdo, *Ignorantia inuincibili, & probabili*, che fusse sua sorella. appresso ella si confessa da lui, e confessa essere colei, con la quale egli hebbe da fare. egli non si può confessare se non da vn Sacerdote, il qual sà, che egli non hà piu, che vna sola sorella, e la conosce molto bene, se in tal caso possa cōfessare lecitamēte q̄lla circōstātia d'incesto, ꝑsupposto, come è detto, che non si possa confessare da altro Sacerdote, perche non vi è. percioche se vi fusse, non sarebbe lecito, che lo facesse: & hà necessità di celebrare.

R. Che qui sono duo opinioni. la prima è di Soto,[c] secondo lui la piu probabile; cioè, che in così fatto caso sia lecito riuelare vna confessione dentro d'vn'altra, e che 'l medesimo sarebbe se vn Sacerdote assoluesse vn'altro *Claue errante* da qualche peccato, dal quale non poteua, per hauer annessa la scommunica riseruata; e per hauerlo assoluto, hauesse peccato mortalmente, e l'altro per hauer celebrato scommunicato *ob errorem*, fusse irregolare, e non hauesse al presente, essendo per celebrare colui, che l'assoluette; se nō vn solo Sacerdote, a cui possa confessare l'errore da lui fatto: essendoui pericolo, che per quella confessione; accusandosene egli, verrà à sapere, chi sia il Sacerdote, che fu malamente assoluto. Fuori di questi casi, dice Soto, & altri simili, che è cosa chiara, che quello, che si sà dentro d'vna confessione non è lecito in alcuna maniera dichiararlo in vn'altra: di maniera, che 'l Confessore venga in notitia della persona: ancorche sia vero, che il riuelarlo quiui non sarà così graue peccato; come se lo riuelasse fuori di confessione. se bene non resta, che non sia peccato mortale il riuelarlo quiui senza necessità. Verbi gratia. Da me si confessò vn Sacerdote, d'hauer hauuto da fare con vna tale, che io conosceua: peccarei mortalmente se le dicesse, che ella haueua hauuto da fare con vn'huomo: quantunque io glielo dicessi dentro la cōfessione *& sic de alijs*. La seconda opinione, e contraria a questa è, di Lopez,[d] e Scoto, e del Paludano, Adriano, Siluestro,[e] e di Armilla,[f] allegati da Ledesma,[g] Giacomo Grassi,[h] e Rodriguez.[i] li quali dicono, che non si può riuelare vna confessione nell'altra: e ciò senza alcuna distintione, e che è obbligato a tacere quel peccato, fin che habbia commodità di Confessore, a chi possa cōfessarlo; senza che venga in notitia del penitente passato. Ciascun di questi Autori dice, che la sua opinione è la piu probabile; seguita tu quella, che vuoi; che ambedue sono tali, ancorche io seguiti la seconda, come la seguo nel nostro Specchio de' Curati.[k]

[c] *Sot. in 4. sent. d. 18. q. 4. ar. 5. p. 819. b.*
[d] *F. L. Lop. 1. p. instr. cōsc. c. 37.*
[e] *Sylu. ver. conf. 3. 5. 9.*
[f] *Arm. uer. circunstan. nu. 11.*
[g] *Ledes. in sum. de pa. nit. sacram. diff. 36 col. 85 5. d.*
[h] *Iacob. de Graf. à Capua lib. 1. c. 23. nu. 34.*
[i] *F. M. Rod. 3. to. c. 53 n. 4. ver. ni lo que se sabe en confession.*
[k] *Espejo de Cur. vbi supr. nu. 360.*

CASO III.

Dom. Se quando vn Confessore vien'accusato d'hauer riuelata la confessione, appartenga a lui il prouarlo, ouero a coloro, che l'accusano?

R. Che

R. Che lasciata l'opinione di Panormitano, e d'altri Canonisti, citati da Siluestro, [a] li quali dicono, che si deue credere piu al cõfessore, che nega; che a gli accusatori, e che a loro appartiene il prouarlo: si deue tenere l'opinione contraria; secondo S. Tomaso, [b] cioè, che'l carico di prouare, che'l confessore non hà riuelato la confessione, appartiene a lui, quando tall'hora si sa, che egli habbia detti quei peccati vditi in confessione: e cosi io penso, che si debba tenere. con tutto ciò il far questo è cosa difficile; se non ne hauesse in scritto licentia del medesimo penitente; ouero, che con testimonij possa prouare, che li sia stata data cosi fatta licentia. Questa opinione è di Siluestro, [c] di San Tomaso, [d] e di Ledesma. [e] E risoluendomi dico, hora, che si deue seguire l'opinione di S. Tomaso, quando il confessore confessa d'hauer detto qualche cosa: ma nega di saperlo per mezzo di confessione. percioche all'hora la confessione stà contra di lui; & a lui ne appartiene la proua. come dice Panormitano. [f] ma se del tutto egli nega d'hauer detto cosa alcuna, si deue credere a lui. & all'hora hauerà luogo l'opinione di Panormitano, allegato da Siluestro. dico, che si deue credere a lui, & essere dichiarato libero. conciosiache all'hora non si deue credere manco al sacerdote, che a gli accusatori: come dice Siluestro, [g] e Giacomo Grassi. [h]

Finalmente dice Ledesma, e certo bene, che quando occorresse questo caso, se'l giudice è buon Christiano piu tosto deue lasciare di gastigare cosi fatto delitto, ouero secretamente gastigare, chi hà sotto questo sigillo, che consentire, che cotal maluagità sia diuulgata; per lo scandolo, che ne nascerebbe nel popolo.

[a] Sylu. vbi sup.
[b] S. Tho in addit. 3 p. q. 11. art. 4.
[c] Sylu. vbi sup.
[d] S. Tho vbi sup.
[e] Led. vbi sup. diff. 33 col. 854. a
[f] Pan. in c. omnis in fi.
[g] Sylu. vbi sup.
[h] Iacob. de Graf lib. 1. c. 21. nu. 27.

CASO IIII.

D. Essendo in Francia Pietro si cõfessò da me: se poscia essendo in Spagna, doue nessuno sà, che io l'habbia confessato; io dicessi alla presentia di costoro, che egli fece vn peccato veniale, ch'egli realmente mi haueua confessato in Francia; se rompendo il sigillo della confessione in cosi fatto caso, io pecchi mortalmente?

R. Che potrebbe essere probabile, che quella riuelatione della confessione non fusse peccato mortale: per essere in cosa picciola. tuttauia, che la piu vera è che sia peccato mortale. Questa opinione è di Soto, [i] che la proua molto bene.

[i] Sot. de secret. tegen. memb. 3 q. 4. pag. 87. a

CASO V.

D. Se le cose, che si dicono nella cõfessione fuori de' peccati caggiano sotto il sigillo della cõfessione di maniera, che facendosene inquisitione, il confessore non possa manifestarle?

R. Che se'l penitente dice d'hauere la tale, e la tal cosa in suo potere, e nel ritenerla commette qualche peccato, ouer l'habbia commesso; e l'habbia confessato. V. g. come l'hauer rubato; all'hora non si può manifestare per alcuna via.

Ma nota, che se nel ritenerla non vi sia stato alcun peccato. *Puta credita, vel deposita, vel alia similia, quæ non cadunt directè sub sigillum, nec etiam indirectè: idest, non inducunt aliquo modo in notitiam peccatoris in ordine ad peccatum:* come fu nel primo non cadono sotto il sigillo della confessione sacramentale: tuttauia cadono bene sotto secreto: e così parimente non lo potrà scoprire, se non si esplicasse di non dirlo, sotto secreto. Concorda Tabiena. [k]

[k] Tab. ver. conf. celat. cõf. 3. n. 10.

CASO VI.

D. Alcuni confessori sogliono auuertire a' predicatori, che predichino, ouero eglino se siano predicatori predicano contra li peccati particolari, in particolare, de' quali hanno preso, e tégano notitia dalle confessioni de' penitenti se in ciò faccino bene.

R. Che in ciò non solo non fanno bene, ma ancora errano imprudentemente, e perigliosamente, quando da così fatte prediche publiche, il penitente, che predicò cotali cose, viene in sospetto, o certo giuditio di altri, li quali giudicano, ouero sospettano, che si fatte prediche correttorie siano indrizzate a lui. anzi che sogliono esser confermati ne' loro sospetti, che auanti haueuano di persone particolari, e così sono infamati gli huomini per la confessione sacramentale de' loro peccati: come risolue Bannes.[a]

[a] Ban. 1.2. q.33 art.8, col.274.c

Per questo cap. è buono il cap. che tratta del confessore, della confessione, e de' secreti, e principalmente si veggono nel nostro Specchio de' Curati nel cap. del Sacramento della penitentia tutto il §. 40 doue io ho trattato più distesamente della materia di questo cap. ponédo quiui molte buone cose, veggasi.

Cap. XCIII. De' Signori.

CASO I.

DOm. Se li Signori possono vsurpare quello, che è commune de' loro popoli: come sono le prime instantie?

R. Che se'l Signore non hà priuilegio Reale: ouero possessione immemorabile, che habbia forza di titolo, o di priuilegio; nó posſono torre alla giustitia ordinaria le prime instantie: & in cóscientia li loro cófessori li doueranno a ciò obbligare; e quanto al passato nó pare, che siano obbligati a restituire le ragioni da loro tolte; giudicádo nelle prime instátie. Prima per esser poco, o per hauerlo fatto poche volte; nó se ne deue hauer consideratione, ne li vassalli, si deuono mettere in ciò col Signor loro. Secódo perche in fine hà durato fatica in far l'vffitio di giudice; e principalmente se l'hà fatto bene: per la qual'opera erano douuti quei diritti, o ragioni, a chi l'esercitasse, come giudice. e perche non si sapeua a quale Alcade egli doueua ricorrere, e li diritti sono di colui, che esercita l'vffitio, o che sia posto dal popolo, ouero dal Signore; e l'aggrauio, e la differentia cósiste in questo se li debba mettere il Signore, ouero il popolo, e non nell'interesse del danaro, a chi si deue. Cordoua,[a] e Lopez.[b]

[a] Cor. en la sum. q. 118
[b] F. L. Lop. 1. pa. instr. consc. c. 150 concl. 3.

CASO II.

D. Se possa il Signore tenere, e far pascolare li suoi bestiami ne' serragli, e luoghi vietati de' suoi popoli, non lo potendo fare alcun particolare: conciosiache li guardino per li beccari, che danno la carne al popolo: & in ricópensa di ciò, eglino danno al popolo la carne a miglior mercato. e mangiandogli il Signore, perdono li popoli q̃sto interesse. Et in caso, che nó lo possa fare, se sarà obbligato questo tal Signore a restituire così fatto dáno insieme có altri, che ne hà riceuuto il popolo: oltre gli altri danni, che riceuono persone particolari nelle loro possessioni; e non li domandano. percioche non osano disgustare il Signore.

R. Che'l Signore non lo può fare: e deue restituire al Cósiglio il sudetto danno generale, che ne hà riceuuto il popolo: se sia certo, ouero se sà, che gli obbligati della beccaria, quádo faceuano le impositioni, o tasse, diceuano, che poiche il Signore faceua andare li suoi bestiami per le bandite, eglino nó ne haueuano táto vtile; e per ciò non poneuano la carne

così

cosi bassa: come l'hauerebbono posta. E parimēte è obbligato il Signore a restituire a' particolari li danni fatti da' suoi bestiami nelle loro possessioni. E pche per esser egli Signore del popolo se si accorge, che li padroni delle possessioni nō hā domandato, ne domandano, per nō li dar fastidio, e per star bene cō esso lui; par che sia sano cōsiglio, che facesse metter in bando, ouer publicare, che tutti coloro, che hanno riceuuto dāno da' suoi bestiami, glie lo vēgano a domandare liberamēte: e che lo paghera loro: verificādosi cosi fatto dāno: che si dia giuramento a suoi pastori de' dāni, che hāno fatto; e pagar l'vno, e l'altro, ouero farlo pagare a' pastori: nō l'hauendo egli cōmandato: ouero accordarsi co' dāneggiati, senza far lor forza, e metter lor paura; che se nō lo liberano in tutto, ouero in parte: sono per trattarli malamēte, &c. E tutto qsto, che è di Cord.[a] e Rodrig.[b] e Lop.[c] pare esser vero in vtroque. Finalmente nota p questo luogo, che peccano li Re, e Principi tēporali, che costringono li vassalli; nō essendo a ciò obbligati, ad edificare le loro case, arare le loro possessioni; e fare altre cose simiglianti; nō pagando loro il salario dounto alla loro fatica: come dice Nau.[d] citādo in fauore suo S. Anton. il qual dice, che peccano due volte qsti tali: cōmandando, che ciò facciano in giorno di festa: senza hauerne spetial licētia dall'ordinario. Lopez,[e] e Rodr.[f] tiene la medesima opinione.

a Cord. in sum. q. 18.
b F. M Rodr. 2. to ca. 20. de pastos.
c F. L. Lop. 1. pa instr. consc. c. 150 q 1.
d Nau. in sum. c. 25. nu. 7.
e F. L. Lop. in instru. lib. 2. c. 25. p. 401 col. 2 ver. hinc corol. sequitur.
f F. M. Rodr. 2. to. ca. 48. conclu. & nu. 3.

CASO III.

D. Se'l Signore d'vna terra possa tagliar legne de' boschi della terra: nō essendo stato vso de' signori passati di tagliarne: e se sarà obbligato a restituire il dāno, che in ciò ha fatto alla terra: cōciosiache vi sia pena per coloro, che le tagliano; e nō hāno hauuto ordine di essecutarlo p il rispetto, che gli hāno, e per altre cagioni.

R. Che'l Signore nō può tagliare in cotali boschi publici vietati, se nō ne hà priuilegio, ouero vso immemorabile, che vale tāto. saluo, quādo gli habitatori fra di loro ripartissero alcuna quātità di legne, pcioche in tal caso deuono dare al Signore qlla maggior parte, che darebbono a due habitatori, o terrazzani, & in Castiglia è vso, secōdo che dicono, che'l Signore stando nella sua terra possa tagliare tutte le legne, che li fanno di mestieri per casa sua; senza fraude, e senza notabil dāno della terra. e se hauesse tagliato piu nel cōmune vietato, pare a me, che i cōsciētia nō sia obbligato a pagarne la pena. pcioche nō è obbligato auāti l'essere cōdannato in essa dal giudice. ma pare, che sia obbligato a pagare al cōsiglio il dāno fatto ne' boschi: essēdo notabile: & in vero n'è tenuto secondo, che dice Rodr.[g] nō intieramente: ma solo l'eccesso delle legne tagliate: cauatone quello, che era necessario per la sua casa, e famiglia. Io hò detto stādo nella sua terra. pcioche hauēdo case nella Città, non lo può fare. Da qllo, che è detto segue che li religiosi non possono fare tagliar legne necessarie p casa loro ne' boschi della terra, doue stanno: come nō le possono tagliare gl'altri terrazzani. percioche realmēte quāto a quello, che non contradice alla lor professione, & esentione, sono habitatori della terra: come risolue Gabr.[h] Cord. Lop.[i] Silu.[k] e Nau.[l] e Couar.[m] dice, che'l Signor può far pascolare li suoi bestiami ne' prati publici, come due habitatori, e vicini particolari di quella terra, doue egli hà la sua habitatione. *Speculum consciētiæ*, cōcorda parimente con tutto quello, che è detto.

g F. M. Rodr. 1. to. ca. 38. concl. et nu. 4.

h Gab in 4. d. 15. q. 5.
i F. L. Lop. 1. pa. instr. cōsc c. 150. q. 1.
k Syl. ti. dominiū. q. 4. & rest. 2. §. 16.
l Nauar. in sum. c. 25. nu. 6. & c. 17. nu 120. vsque 128.
m Cou. quastion. prac. c. 37.

CASO IV.

D. Se vn Signore possa pigliare dalle sue terre, tāte mila galline per la sua tauola di tempo immemorabile pagandole molto manco della metà di quello, che vagliano.

R. Che

R. Che se fusse questo solo cõtratto di cõpra, e di vendita, chiara cosa è, che egli è contra giustitia, e che vi è obbligo di restitutione: ma perche potrebbe essere, che fusse contratto misto di compra, e vendita, e di seruigio douuto, per tanto deuesi distinguere: e cosi dico, che li diritti, ouer rendite, che riceue il Signore da cotali vasalli sono quelli, che per il suo gouerno, o Signoria li sono douuti secondo le leggi, e li vasalli sufficientemente soddisfanno all'obligatione delle rendite, che deuono al Signore: all hora io dico, che così fatto contratto, ouero sia semplice di vendita, e di compra, ouero misto: egli è ingiusto, & il Signore è obbligato a restituire quello, che manco del giusto prezzo delle galline; secondo il tempo, che le hà riceuute, e riceue: percioche essendo sola compra, e vendita, vi è notabile mancamento nel prezzo delle galline, & essendo misto, la parte, che mãca del giusto prezzo, vien ingiustamente tolta per titolo di seruigio, che non deuono: poiche li vasalli sufficientemente pagano, e seruono nel rimanente, che deuono: come si preluppone: e cosi nel particolar delle galline lor domanda, e toglie più di quello, che sono tenuti: e questo si deue credere hora che sia così; prima, perche possiamo congietturare, che anticamente valeuano le galline, come gliele pagauano, come per esempio diece marauedis; e che 'l Signore domandò a' suoi vasalli, che 'l prouedessero di galline per la sua tauola, e che essi si cõcertarono con esso lui, e si obbligarono a dargliele per li suoi danari a diece marauedis, come valeuano: e si come poscia cresceuà il prezzo a poco a poco: così loro a poco a poco andarano crescendo la paga: e così hora se li deuono crescere, e pagare, come vagliono, come le hauerebbono calate, se si fusse abbassato il prezzo di diece marauedis. Secondo perche la commun fama, e stima è, che l'entrate, e li seruigi, che si domandano a' vasalli, sono hora notabilmente più altri di quello, che erano auanti, e più di quello, che conueniua: tanto più, perche il Signore hà maggiore obbligatione di prouedere alle necessità de' suoi vasalli, che alcun'altro, *cæteris paribus*: & è obbligato a dare limosina più tosto ad essi, che ad altri; onde non conuiene, che egli consumi le loro entrate. E quì non si può dire, che vaglia la prescrittione, come è la sudetta, che è ingiusta: ma se l'entrata, e li diritti, che riceue il Signore non siano state, ne siano, quante potrebbe giustamente riceuere, secondo le leggi, per il seruigio, che gli è douuto, & in quella quãtità, che di più potrebbe domandare, li entra la parte del giusto prezzo, che quà manca nelle galline: all'hora per quel prezzo non è obbligato a restitutione: percioche è contratto misto di compra, e vendita da vna parte, e dall'altra è seruigio douuto. Concorda Lopez,[a] Gabriel,[b] Cordoua,[c] e Rodriguez.[d]

[a] F. L. Lop. lib. 1. instr. negot. c. 20. pag. 65.
[b] Gab. in 4. d. 15. q. 5. concl. 2. 3. & 4.
[c] Cordu. in sum. q. 114.
[d] F. M. Rodr. 2. to. ca. 72. concl. et nu. 6.

CASO V.

D. Se essendo li Signori negligenti intorno alla guardia delle strade, siano obbligati li viandanti a pagare il tributo, che in latino si chiama *Pedagium*, & in Spagnuolo Portasgo.

R. Che Gabriel tiene, che non sono obbligati: ancorche Med.[e] l'affermi che tieno Lop.[f] dice, che in così fatto caso non peccano, ne sono obbligati a restitutione: percioche cessando la causa finale della legge, cessa l'obbligatione: e nella legge la causa de' pedagij è espressa, *Pro tuendis vijs*: cioè per la guardia delle strade: adunque se le strade sono piene di ladroni; pare, che all hora sia estinta, e cessi l'obbligatione di pagare li peda-

[e] 2 Med. C. de restit. q. 14.
[f] F. L. Lop. 2. p. instr. consc. c. 49. q. 3.

pedagij. Finalmente nota per questa materia, che li Signori, che hanno comprati da' Re, ouero ottenute per via di donationi le gabelle delle lor terre, non le possono riceuere con buona conscientia intieramente a ragione di vno per diece, come le riceue il Re. così tiene Soto,[a] e Lopez,[b] e Rodriguez.[c] e la ragione è, perche se'l Re riceue vno per diece; ciò auuiene per la gran necessità, nella quale si troua: la qual necessità cessando non potrebbe il Rè riceuere il detto tributo con tanto rigore: & ancora non ostante questo; vediamo, che'l Rè si compone in questo caso co' suoi vasalli. Di più, che li Signori comprarono queste gabelle in tempo, che rendeuano manco; perche non si pagauano con questo rigore: onde le comprarono per mãco di quello, che hora li costerebbono, se li vẽdessero: poiche si sono alzate tanto, come vediamo. Di più, che se l'hanno ottenute dal Re, nõ ne hanno piena ragione: poiche solamente sono elettori, come cõfessa Cordoua,[d] che tiene il contrario, come è detto nel caso quinto del capit. Delle gabelle, e così è determinato in vna legge della Nuoua Recopilatione:[e] come auuertisce Lopez,[f] che li Signori per via di mercede, o rimuneratione douuta a' loro seruigi, ottennero dal Re li diritti delle gabelle, le possono riceuere della medesima, e non d'altra maniera, che li domandaua il Re, & il medesimo possono far' altri, che sono succeduti nelle dette gabelle, conforme al costume antico. Di maniera tale, che queste donationi non siano pregiuditiali a gli altri: come hò detto. Vedi il caso quinto del capit. delle Gabelle, che quiui se ne trattò vn poco più distesamente, e fù rifiutata la contraria opinione di Cordoua: il qual dice, che li Signori le possono domandare col medesimo rigore, che le domanda il Re. Veggasi

[a] Sot. de iust. & iur. lib. 3. q. 6. art. 2 (?). [b] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 36. concl. 3. [c] F. M. Rodr. t. 1. q. 10. a. 7. conclus. & nu. 7.

[d] Cordub. q. 115.

[e] l. 6. tit. 10. lib. 5. noua recopil. [f] F. L. Lop. ubi sup. cap. 38.

CASO VI.

D. Se quãdo non sono fatte le sentinelle, e guardate le fortezze, possano li Signori riceuere li diritti, o tributi, che furono posti per così fatte sentinelle, e guardie.

R. Presupposto, che li popoli siano obbligati a riparare li ponti, e fortezze; saluo, quando il Signore riceue li tributi, che perciò li vengono dati; ancora, quando sono intiere, & in piede, dice con Cordoua,[g] che se le fortezze, per le quali si domandano le guardie, siano già cadute, e nõ vi dimorano Castellani, ne sono in termine d'essere habitate, nõ si possono riceuere così fatti tributi, o diritti, per guardarle tanto più, se siano cadute, & habbiano lasciato di dimorarui per tempo immemorabile: poiche in tal caso non pare, che vi sia titolo, ne vera cagione: ma finte, per riceuere le paghe delle dette guardie: ma nelle fortezze, che stanno in piedi, ouero sono habitate da' Castellani, o loro Luogotenenti, si può osseruare quel tal costume di riceuere le paghe di cotal guardie: ancorche in effetto non si spẽdano nelle guardie di dette fortezze: e dato, che al presente non vi sia necessità di guardarle per essere il paese pacifico; tuttauia, perche potrebbe essere, che sopraueniße qualche necessità, onde faceße di mestiere spẽdere così fatte paghe di guardie poste in costume: e molto più per guardare cotali fortezze si può riceuere quello, che è posto in costume; con conditione, che quando s'offeriße la necessità, non siano sforzati li vasalli, ouer li popoli à pagar più per così fatte guardie: ma se non vi fusse alcuna probabilità, che in alcun tẽpo sia per essere necessario guardare sì fatte fortezze per difesa de' popoli, e loro vtilità, in tal caso non si potrebbono riceuere sicuramente cotali paghe di guardie; contra la volontà de' popoli: percioche all'hora

[g] Cordub. q. 113.

l'hora sarebbe già cessata del tutto la cagione di tale impositione, e sarebbe necessario all'hora restituire quello, che così si toglie per tale occasione finta al popolo, donde si riceuono le dette paghe di guardie. Cordoua,[a] Lopez,[b] dubita molto di questa opinione: particolarmente ne' Regni di Leon; doue sono alcune fortezze, le quali parlando moralmente sono sicure da' nemici: e senza timore, che per l'auuenire vi siano per essere: e quãdo cessa la cagione moralmente, per la quale furono imposti li tributi, pecca il Principe, domandandogli; ancorche vi sia costume di pagargli immemorabile: come dice Siluestro.[c] Io insieme con Rodriguez,[d] non oserei in ciò di condannare il Principe, se riceua li detti tributi: perche se bene è cessata la detta cagione, non sò se vi siano delle altre, che giustifichino queste impositioni.

a Cord. vbi sup.
b F. L. Lopez 2. p. instr consc. c. 39. q. 1.
c Syl. ver. dominiũ. q. 4. dict. 4.
d F. M. Rodr. 2. to. sua sum. c. 72. concl. 8.

CASO VII.

D. Se'l Signore possa far lecitamẽte franchi cacciatori in numero determinato per la sua caccia in vno, o più suoi luoghi.

R. Che se li diritti non sono diminuiti nella proportione de' cacciatori fatti franchi, ma quel popolo rimane obbligato a pagare tanti diritti, come quando quei cacciatori non erano franchi, caricando sopra gli altri vasalli di quello, o di quei luoghi quello, che essi doueuano pagare; dico, che è cosa ingiusta, & il Signore è obbligato alla restitutione: percioche per il suo solo passatẽpo della caccia, senza altra cagione vtile al popolo, non può il Signore mettere quella impositione di cacciatori fatti franchi in pregiuditio de gli altri vasalli; ne manco continuare quella, che così è stata posta: percioche li Signori, secondo tutte le leggi non deuono ricercare le loro ricreationi, e diritti, con aggrauio de' popoli. *Nõ enim populus propter Dominum, sed Dominus propter populum institutus est.* ma se'l Signore per ragione della sua Signoria, o di qualche altra cagione ragioneuole, che sopraueniste potesse giustamente domandare al popolo piu di quello, che per auanti riceueua da lui, all'hora potrebbe bene far franchi quei cacciatori fin'á quella quantità, che hauerebbe potuto caricare sopra quel popolo, ouero da lui riceuere, senza più. Concordano Lopez,[e] Soto,[f] Siluestro,[g] Nauarro,[h] Cordoua,[i] con alcuni altri.

e F. L. Lop. 2. p. c. 90. p. 916 art. vltim.
f Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 6. artic. vlt.
g Sylu tit. dominiũ.
h Naua in sum. ca. 25. nu. 6.
i Cordub. q. 16.

CASO VIII.

D. Presupposto, che sia necessario, che'l confessore stia auuertito intorno a tutti gli stati de gli huomini; accioche sappia esaminare ciascuno di qualsiuoglia stato, e conditione, che sia, e soccorrerlo conforme alla sua necessità, come si debba portare il cõfessore co' Signori grandi, Duchi, e Conti, & altri Signori grandi, che hanno vasalli; interrogãdoli, per bene esaminarli le loro cõscientie?

D. Che li deue esaminare nelle cose seguenti. Prima, se lo stato dignità, maggiorasgo, e Signoria, che hanno la posseggano con buono, e giusto titolo, e non per tirãnia: e se cotali Signori fussero venuti dell'Indie deuono essere interrogati, come habbiano acquistate tante ricchezze: percioche se l'hauessero cõquistate con titolo ingiusto, deono restituire il tutto: ma se fussero Vicerè, ouer'hauessero altri vffitij Regij, se nelle esecutioni di essi osseruano le leggi di Dio, e del Re, sebene sono molti ricchi, non peccano, ne sono in obbligo di restituire: ma se l'hanno acquistato per traffichi, e mercantie si deue di loro dire il medesimo, che de' mercanti di Spagna: che se hanno fatti contratti illeciti, & altri inganni, e frandi; sono obbligati a restituire: e quelli, che sono stati li conquistatori non solo hanno da

no da

no da restituire la roba malamente guadagnata, ma ancora del lor patrimonio deuono risare li danni fatti a gl'Indiani. Il secondo, in che deuono essere esaminati li Signori de' vasalli è, se impongano nuoui tributi, impositioni, gabelle nelle lor terre: percioche questo è graue peccato, & è caso della Bolla della Cena: onde coloro, che lo commettono incorrono in scommunica riseruata al Papa. Il terzo, se sforzino li loro sudditi a lauorare nelle loro possessioni; come che facciano poste nelle vigne fabrichino case, conducano robe, & altre cose simiglianti. Quarto se si appropriano, e piglino per se quello, che è proprio delle terre, città, e communità, che loro sono soggette: ouero se vsurpino boschi, laghi, e luoghi communi: se trattino li loro vasalli con asprezza, e rigore, come schiaui, e con benignità, come figliuoli: nel che se fusse gran mancamento, si può trattenere, ouero denegare l'assolutione. Quinto se diano gli vffitij publici; cioè di Alguazil, Luogotenenti, scriuani, & altri così fatti a persone indegne, e che sono per abusare cotali vffitij: percioche in tal caso sono obbligati a restituire li danni, che da ciò seguono. Sesto se vendano gli vffitij publici: il che è lecito al solo Re, quantunque questo ancora nõ manchi di qualche dubbio: ne parimente possono dare sì fatti vffitij a loro seruitori: accioche eglino li vendino, conciosiache questi vffitij, debbano esser dati a' più degni: e non essendo così dati si apre la porta a molte ingiustitie, e ladronecci. Settimo se vendano la giustitia: come se sprigionino il ladrone, perche lor dà danari in pagamento, o per altri rispetti humani. Ottauo, se esercitino, & eseguiscano le leggi, che obbligano tutti, solamente sopra li poueri: lasciando li ricchi, come esenti. Nono, se permettano nelle lor terre peccati publici, e scandolosi, come sono vsure, furti, homicidij, & altre cose simiglianti: percioche oltre il peccare mortalmente, deuono restituire tutti li danni, che ne siano seguiti. Decimo, se non adempiscano intieramente li testamenti de' passati: non ostante qualsiuoglia scusa, che ne potessero dare. Vndecimo, se nõ pagano quello, che deuono; maggiormente a' seruitori: ancorche dall'altra parte facciano limosine a' poueri, & a luoghi pij. Duodecimo, se domandano qualche prezzo per cose finte; come se chiedessero qualche somma di danari per guardare strade, o cattiuo passo, che veramente non hà dibisogno d'essere guardato. Decimoterzo, se habbiano boschi vietati per le lor caccie: ne' quali non permettano il cacciare ad alcuno: poiche questo è permesso al solo Rè: con conditione di pagare a' contadini: ma altri, che non sia Rè, non può prohibire così fatti luoghi: quantunque dica di pagare li danni. Decimoquarto, e che fà più al caso, per la riforma de' Signori, & è; se eccedano nel mangiare, e vestire piu di quello, che si conuiene, & è decente alla Religione Christiana; & a quello, che può soffrire la roba: donde segua, che non possono dare limosine a poueri.

Cap. XCIV. Della Simonia.

CASO I.

DOm. Che cosa sia simonia?

R. Che secondo San Tomaso,[a] con la commune è vna volontà deliberata di comprare, o vendere alcuna cosa spirituale, ouero annessa allo spirituale Di questa materia della simonia, che è molto intrigata, per le molte differentie inuentate da coloro, che pretendono con ambitione quello, che senza essa si deue

[a] S. Tho. 2. 2. q. 100. artic. 1.

deue

deue pretendere, trattano alla lunga li Dott. e ne tratta Bero,[a] Bernardo Diaz,[b] Giulio Claro,[c] Nauarr.[d] Diego Perez.[e] e li Teologi ne trattano, con S. Tomaso,[f] come è manifesto da quello, che distesamẽte apportano, Cordoua,[g] Nauarra,[h] Giacomo Graffi,[i] Soto,[k] Vittoria,[l] e Rodrig.[m] È detta simonia da quel Simõ Mago, che con danari volse cõprare da San Pietro il conferire lo Spirito santo: come si scriue ne gli atti degli Apostoli. E come è detto, non è altra cosa, che *studiosa voluntas emendi, vel vendendi*. Io hò detto voluntà per significare, che la simonia è spetie d'ingiustitia, la quale si pone nella volontà: doue, come in vn soggetto si ripone la virtù contraria ad essa: e di più dicesi volontà, per significare, che la simonia solamẽte mentale è vera simonia. Di questo si dirà di sotto. Io hò detto studiosa; cioè deliberata per significare, che non vi essendo deliberatione, non si commette interiore. Io hò detto di vendere, o di comprare cosa spirituale, ouero annessa allo spirituale; per significare, che l'oggetto, e la materia della simonia è qualche cosa spirituale.

a Beroy. in ea non fine multa de arti n. 31. 46. & 51. & in rub. de vsur.
b Diaz in pract. c. 91.
c Clar. lib. 1 recep. §. fin. ver. simon.
d Nau. ca 23. nu. 99.
e Dieg. Perez. in l. 2. tit. 19. libr. 2. ordin.
f S. Tho. 2. 2. q. 100.
g Cord. li. 1. q. 9. q. 22.
h Nau. lib. 2. de restit. c. 1. n. 373. vsque ad fin. c.
i Iacob. de Graf. à Capu. in decisioni aureis, lib. 2. c. 96. per totum.
k Sot. lib. 9. de iusti. & iur.
l Victo. in repe. simo.

Nota 1.

Per esplicatione di che deuesi notare, che se bene in questa diffinitione si pone vendere, o comprare: tuttauia in questa generalità si cõprende qualsiuoglia altro contratto oneroso, col quale vno pretende dare, o riceuere qualche cosa spirituale: e vi è compreso ancora il contratto gratuito: come di doni, e presenti, che si danno a questo fine: li quali in tal caso non sono presenti, ma prezzo: come risolue Rodriguez.

m F. M. Rodr. 1. to. ca. 55. vsque ad c. 66.

Nota 2.

Nota, che per conoscere, quando vi sia simonia, tre cose si ricercano.

La prima, che v'interuenga qualche cosa spirituale, ouero annessa allo spirituale.

La seconda, che v'interuẽga qualche cosa temporale; come è il prezzo, il presente, ouero il seruigio non douuto, per altro titolo; e qualsiuoglia altro fauore humano, & aiuto, che sia stimato con prezzo indrizzato a questo fine, per mezzo del quale speri di ottennere la cosa spirituale.

La terza, che questa cosa temporale, la qual viene offerta, sia offerta per modo di prezzo. E concorrendo queste tre cose, ella è simonia: ma non è, mancandone vna: percioche si può dare qualche cosa a colui, che dà lo spirituale nõ per modo di prezzo, ma per modo di suo sostentamento, come si dice ne' Canoni: doue lo nota l'Abbate: dicendo, che lo stipendio, il qual si dà al cherico, e la ragione, che hà di domandare l'entrata del benefitio, è vno stipendio, che si dà per la sua fatica. Concorda anche Rodriguez.[n]

n F. M. Rodrigu. sua sum. to. 2. c. 55. concl. & nu 3.

Nota 3.

E finalmente nota, che le cose spirituali sono di due maniere, alcune sono naturali; come l'intendimento, le scientie, e le virtù acquisite, altre sopranaturali, le quali sono di quattro maniere: alcune sopranaturali per essentia, come è la gratia giustificante, e come sono le gratie gratis date: & il dono delle lingue, e della profetia, & altre cose simiglianti: e come sono li doni dello Spirito santo, altre sono spirituali causalmẽte: percioche cagionano cose spirituali, come sono li sacramenti, e gli effetti delle virtù sopranaturali, & il ministerio de' sacramenti: altre sono spirituali per statuto della Chiesa: come sono le cose sacramentali, e le annesse alle spirituale: e le annesse allo spirituale sono le cose corporali, che necessariamente vanno congiunte & attaccate alle cose spirituali. Il che auuiene in due maniere; l'vna, quando vanno annesse necessariamẽte, come cose antecedenti per l'amministratione dello spirituale:

tuale: come sono li vasi consacrati, e gl'instrumẽti, co' quali li sacerdoti dicono Messa; e fanno altri vffitij, e ministerij diuini. Le altre, quando quasi necessariamente, e come cosa conseguente segue dalle cose spirituali; come è la ragione di cogliere le decime, & altre entrate ecclesiastiche: & altre cose simiglianti, che seguono dalla potestà dell'ordine, ouero della giurisdittione: come risolue Rodriguez.[a] e se vuoi vedere tutto quello, che è detto piu compitamente, vedilo in Giacomo Grassi.[b]

[a] F. M. Rodr. vbi sup. cõcl. et n. 1.
[b] Iacob. de Graf. vbi sup. per totum cap.

CASO II.

D. Se si commetta simonia nel domandare quello, che ordinariamente sogliono domãdare le monache, quando danno il velo, che è tanto per colatione, e per il velar le monache: & altre cose, che sogliono domandare, e che chiamano propinei: oltre la dote principale, che ella porta per suo sostentamento. il qual lecitamente possono domandare per questo effetto, se la monaca, che professa, ouero è per professare, vuole viuere fra esse.

R. Che se si domanda in giuditio, ouero si caua per forza, o per accordo, auanti, che li sia dato il velo, è simonia: ancorche vi sia costume molto antico di domandarlo. Il che non sarà, quando colui, che lo dà, l'offerisce di sua volontà per il costume, ouero per sua diuotione.

Nota 1.

Finalmente si deono notare tre cose: accioche non sia simonia. La prima, che loro sia permesso dalla legge Diuina, ouero humana, o almanco per pio costume. La seconda, che lo riceuano con buona intentione; come non per cagion del velo, che è per darsi; ma per l'amore di Dio: e per soddisfare alla pia intentione di colui, che dà. La terza, che non si domandi auanti, che si dia il velo. il che possono domandare lecitamente dopò l'esser dato: & essendoui queste tre cose non sarà simonia. Il medesimo, che si è detto delle monache, si deue intendere de' frati, doue sia qualche pio vso di dare alcuna cosa al tempo della professione: come risolue la somma de' Confessori.[c]

[c] Sum. cõf. lib. 1. tit. 1. de simo. q. 30.

Nota 2.

E perche fà a proposito di questo luogo, nota, che Innocentio VIII. dichiarò; come l'apporta il P. Fra Giouanni Cauart.[d] della nostra sacra religione, che le monache per non sapere discernere fra intentione primaria, che cagiona simonia, e secondaria, non incorrono mai in simonia, se non in due casi. Il primo, quando si accordano dando, o pagando qualche cosa per l'entrata. La seconda, quando riceuono inhabili, per speranza di hauere. percioche all'hora quella intẽtione è principale. Il che fu gran rimedio, e consolatione per esse.

[d] Cauart. in sum. priuilegiorum pag. 56.

Nota 3.

Nota, che colui, che dà danari per essere ammesso alla religione, è simoniaco: come è determinato ne' Canoni.[e] Vero è, che le sarà lecito dar li suoi beni, o parte d'essi al monasterio: con questo, che non lo faccia costretto, ne per alcun patto tacito, ouero espresso, ma solo di spontanea volontà. percioche si come li frati possono riceuere limosine da altri p il monasterio, così possono riceuere da costoro. conforme a che si deue intendere quello, che insegna San Tomaso,[f] Soto,[g] e Nauarro.[h]

[e] c. quã pio 1. & 2. de reg. de sim.
[f] S. Th. 2. 2. q. 100. ar. 1. ad vlt. arg.
[g] Sot. lib. 9. de iu. & iu. q. 6. ar. 2. ad vlt. & q. 8. art. 2. ad 5.
[h] Nau. de reddit. eccle. q. 1. moni. 84. et in Man. c. 17. nu. 100.

Nota 4.

E parimente nota, che se'l monasterio riceue quello, che è detto nõ per via di limosina, ancorche sia applicato a qualche vso pietoso del monasterio: tuttauia sarà sempre simonia: ne il costume in contrario varrebbe in questo caso. percioche egli non può introdurre simonia così condannata nella legge diuina: come dice Rodr.[i] e dice bene.

[i] F. M. Rodr. 2. to. c. 7. conclus. & nu. 7.

CA-

CASO III.

D. Se sarà simonia il domandare ad vno danari, per assoluerlo da vna scommunica, nella quale è incorso?

R. Che sarà simonia; se siano domandati, come prezzo douuto alla assolutione: ma non sarà simonia, se siano domandati per pena della colpa, per la quale fu scommunicato. Così tiene la Somma de' Confessori,[a] San Tomaso,[b] Armilla,[c] Panormitano, Couarruuia,[d] Soto,[e] Nauarro,[f] e Rodriguez.[g] e dicesi in vna legge della Noua Recompilatione.[h]

E finalmente nota, che se bene lo scommunicato per manifesta contumacia non può essere assoluto fin che non paghi le spese, e dia sufficiente cautione di stare alla sententia data contra di lui: tuttauia per l'assolutione non se li possono domandare danari; come è detto. ciò nondimeno si può fare per rispetto della pena della colpa; *vt dictum est*, e conforme a questo si deue intendere il Concilio di Trento,[i] parlando sopra questo punto. Hostiense tiene, che prima se li debba dare l'assolutione liberamente. e poi può essere costretto a soddisfare questa pena; la quale non li può essere domandata auanti l'essere assoluto. poiche non fu scommunicato per essa. Innocentio dice, che in Francia, & in altre parti vi è costume, o statuto, che lo scommunicato, il quale non volse vbbidire, essendo ammonito, ma volse aspettare d'essere scommunicato, per questa contumacia auanti, che sia assoluto, e per ogni mese, che egli stia scommunicato deue dare vna certa quãtità di danari; come tre, o quattro ducati, il qual costume dice essere ragioneuole; e che si deue osseruare, doue si troua.

[a] *Sum. cõf. lib. 1. tit. 1. de simon. q. 37.*
[b] *S. Th. 2. 2. q. 109. ar. 2.*
[c] *Arm. ver. simo. nu. 30 Nota.*
[d] *Cou. in c. alma mat. 2. p. §. 1. nu. 10. & 11.*
[e] *Sot. de iu. & iu. li. 9. q. 3. art. 1. ad 3.*
[f] *Nau. c. 23 nu. 101.*
[g] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 58. concl. et nu. 4.*
[h] *l. 1. tit. 5. lib. 8.*
[i] *Conc. Tri. sess 25. c. 3. de reform.*

CASO IIII.

D. Se commettano simonia coloro, che danno vn tanto a cherici, affinche vegghino ꝑ vna notte il corpo d'vn morto; ouero accioche dicano tanti salmi: e se anche li cherici la commettano; riceuendolo?

R. Che se li cherici lo riceuono solamẽte per vegghiare quella notte il corpo del morto, non la commettono, ancorche dal vegghiar q. ui ne segua il dire li Salmi: ma sarà simonia, se ne fanno patto, ouero accordo d'hauere a dire tanti salmi, ouero salterij: e non sarà simonia il riceuerlo per la fatica presa in dirli. La Somma de' Confessori,[k] & Armilla.[l]

[k] *Sum. cõf. lib. 1. tit. de simo. q. 48.*
[l] *Arm. ver. simo. n. 47.*

CASO V.

D. Se habbia commesso simonia colui, che diede ad vn secolare vna certa cosa; accioche cessasse dal disturbare vna elettione. il quale senza hauere alcuna ragione per disturbarla, l'impediua malitiosamente.

R. Che sarà simonia, se costui, che glie la diede, non haueua conseguito alcuna ragione nella elettione: e non sarà simonia, se l'haueua conseguita. percioche all'hora sarà vn liberarsi dal trauaglio, che li vien dato. il che è lecito. La Somma de' Confessori,[m] Soto,[n] e come dice la Somma de' Confessori, *Sic loquuntur Iura,*[o] e l'Apostolo. *Redimentes tempus: quoniam dies mali sunt.*

Nota, che non conuiene dare danari ad vn infedele, accioche venga alla fede; quando non vi venisse, se non li fussero dati. percioche il Battesimo li giouerebbe poco. ma li giouerebbe, quando hauesse volontà di venirui: ma teme di pouertà. *Vt docuerunt Armilla,*[p] *& Panormitanus.*[q]

[m] *Sum. cõf. lib. 1. tit. 1. de simo. q. 44.*
[n] *Sot. de iu. & iu. lib. 9. q. 6. ar. 1. p. 766. ad 5. arg. Nota.*
[o] *Extra c. dilectus fi.*
[p] *Arm. ver. simo. nu. 30*
[q] *Pan. in c. cũ in ecclesia.*

CASO

CASO VI.

D. Se'l Papa possa commettere simonia?

R. Che la può commettere; e la commetterà come qualsiuoglia altro huomo particolare; quando venda qualche cosa, che appartēga a' sacramenti; ouero alla loro amministratione. percioche egli nō può dispensare in quello, che è *de Iure diuino naturale*: ne anche in quello, che è *de Iure diuino positiuo*: come il consagrare Chiese, vasi, o vestimenti. percioche facendo q̄sto per danari, sarà simonia: conciosiache il vendere si fatte cose sia contra la legge diuina, & il medesimo sarà se vendesse il sacerdotio, ouero alcune prebende, di che solamente egli è fedele dispensatore, e non padrone.

Nota. Nota, che non sarebbe simonia; se vendesse l'vffitio d'vna sagrestia, o la guardia di qualche Chiesa, la vēdita di che solamente è vietata per legge positiua. percioche questo vffitio in se stesso non è cosa sacrata: e non vi essendo scandolo, lo può vendere senza peccato. La ragione è; perche egli nō è soggetto alla legge positiua: anzi, che la legge positiua è soggetta a lui. Donde segue, che similmente non incorrerà nelle pene de' Canoni poste cōtra li simoniaci: ancorche venda li benefitij, e per ciò non resta sospeso, ne scommunicato: come resterebbono gli altri inferiori a lui; se lo facessero. La ragione è chiara. percioche il Principe non è obbligato alle leggi poste da lui, con le quali prohibisce, o commanda qualche cosa, cioè, *Quoad vim coerciuam*: ancorche sia loro sottoposto, *Quoad vim directiuam*. Questa dottrina è di Pietro Nauarra,[a] Della Somma de' Confessori,[b] di Gaetano,[c] Armilla,[d] Rodriguez,[e] e Giacomo Graffi.[f]

[a] Nauar. 1. to. rest. li. 2. c. 2 nu. 286.
[b] Sum. cōf. lib. 1. tit. 1. de simo. q. 67.
[c] Caiet. 2. 2. q. 110. ar. 1.
[d] Arm. ver. simo. nu. 6.
[e] F. M. Rodr. 2. to. ca. 56. concl. et nu. 3. & 4.
[f] Iacob. de Gra. a Ca. lib. 2. c. 96. nu. 41.

CASO VII.

D. Presupposto, che la Simonia mentale sia vn proponimento interiore, & vna intentione di dare, o riceuere qualche cosa tēporale, per lo spirituale; e questa conforme a quello, che si raccoglie da Soto,[g] Gomez,[h] e Nau.[i] e Rodrig.[k] contiene tre gradi. Il primo cōsiste nella sola intentione nuda da ogni opera esteriore. la quale occorre, quando vno determinò di vendere, o cōprare alcuna cosa spirituale; e nō lo fece. Il secondo è, quando vno esteriormente offerisce doni con vna intentione deprauata occulta di riceuere qualche cosa spirituale per essi. Il terzo, quādo si fà qualche accordo; ma non si pone in esecutione: anzi ambedue le parti ne desistono. Questo col resto è trattato molto bene da Giacomo Graffi.[l] Auuertitosi ciò quello, che si domāda è; se vi sia obbligo di restituire l'acquistato per mezzo di simonia mentale: si come vi è in quello, che è stato acquistato per vsura mentale.

R. Che l'acquistato per vsura mētale deue essere restituito: ma non già l'acquistato per simonia mentale: come dice Armilla.[m] e la ragione di ciò ne dà Gaetano,[n] Nauarro,[o] Pietro Nauar.[p] Vittoria,[q] e Rodrig.[r] Giacomo Graffi,[s] e la Somma de' Conf.[t] & è, che quello, che si dà al simoniaco, si dà volontariamente. poiche si dà con animo di comprare, e vendere: & il cōprare, e vendere è vn contratto volontario: e quello, che si dà all'vsuraio non è voluntario, ma chi lo dà, dallo contra sua volontà, per liberarsi dal trauaglio datogli. e per questa cagione deue essere restituito alle dette persone. A questo ancora s'accosta il Dottor Rodrigo di Lorenz.[u] il quale pone per ciò altre ragioni buone: se bene io cōfesso, che vi sono di

[g] Sot. lib. 9. de iu. et iu. q. 8. art. 1.
[h] Gom. in reg. de trien nali possessore. q. 12.
[i] Nau in c. 23. nu. 99.
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 55. conc. & nu. 2.
[l] Iacob. de Gra. a Ca. lib. 2. c. 96. nu. 17. 18. & 19.
[m] Arm. v. simo. n. 58. y ver. vsura nu. 35.
[n] Caie. 2. 2. q. 101. ar. 6.
[o] Nau. en el comp. de sim. & vsura.
[p] Nauar. 1. to. rest. li. 1. c. 2 nu. 392.
[q] Vict. in re lect. de sim.
[r] F. M. Rodr. in sum. 2. to. ca. 66. nu. & cōc. 1
[s] Iacob. de Gra. a Ca. lib. 2. c. 96. nu. 18.
[t] Coro. cōf. 3. p. cap. 10. trata. de sim. pa. 8. vers. verū hic.
[u] Loren en el cōpendio tit. de sim. c. 114.

di quelli, che dicono, che ancora l'acquistato per simonia mentale, deue essere restituito. Vedi Soto; [a] perciocheegli, e Medina, [b] e Lopez, [c] lo dicono con altri: & è opinione probabile: ancorche la contraria sia tale: & ancora piu, come lo prouano gli Autori citati di sopra: a' quali si accosta Aragon. [d] solo io auuertisco, che Giacomo Graffi cita Soto per la sua opinione: e Rodriguez lo cita al contrario: dicendo, che Nauarro tiene, e difende quello, che è detto contra Soto; cioè, che nel nostro caso non vi sia obbligo di restitutione. Nel medesimo modo, che Rodriguez, cita Pietro Nauarra [d] Dottrina chiarissima è, e riceuuta per commune, che la simonia mentale, *Sola pœnitentia purgatur.* Nota il caso nono.

[a] Sot. de iu. & iu. lib. 9. q. 8. ar. 1. p. 789. en la respuesta ad 6. arg.
[b] Med. in sum. en el 7. mand. §. 21.
[c] F. L. Lop. 2. pa. instr. consc. c. 55. q. 1.
[d] Arag. 2. 2. q. 100.
[e] Nau. vbi sup.

CASO VIII.

D. Cosa chiara è, che'l Papa può dispensare nelle poste ne' Canoni, contra li simoniaci; e che egli similmente non caschi in esse: ancorche commetta peccato di simonia. Presupposta questa verità, quando il Papa commette qualche simonia, poiche può commetterlo se di fatto, senza dichiarare alcuna cosa, dispensi nelle pene de' Canoni colui, che la commette seco.

R. Gaetano, [f] e molti altri con esso lui; che io non cito in questo luogo, tengono, che per il solo commetterla con esso lui, non dichiarando maggiormente, non pare, che lo dispensi. ma Armilla [g] dice, che lo dispensa, senza dichiarare alcuna cosa. il che tengono ancora molti Autori: come è Soto, [h] Pietro Nauarra, [i] Siluestro, [k] Couarruuia, [l] Giacomo Graffi, [m] Rodriguez, [n] & è buona, e commune.

[f] Caie. 2. 2. q. 100. ar. 6
[g] Arm. ver. simo.
[h] Sot. lib. 9. de iu. et iu. q. 5. art. 2.
[i] Nauar. 1. to. rest. li. 2. c. 2. nu. 434
[k] Syl. simo. q. 3. & 4. & 19.
[l] Cou. reg. pecca. 2. p. §. 8 nu. 9.
[m] Iacob. de Gra. a Ca. lib. 2. c. 96. nu. 15. & 16
[n] F. M. Rodr. to. 2. ca. 16. nu. & concl. 5.

CASO IX.

D. Presupposto, che simonia reale sia quella, che con patto tacito, ouero espresso, segni, o mouimenti, che significhino, si fà, dando qualche cosa temporale, per ottenerne vna spirituale, ouero annessa allo spirituale. Il che occorre in due maniere. l'vna è veramente reale: & è quando con quello, che si fà esteriormente, concorda l'interiore. l'altra è finta. la quale occorre quãdo vno esteriormente promette di dare qualche cosa per lo spirituale. ma nell'interiore non hà intentione di ottennere questa promessa. Auuertito ciò quello, che si domanda è, in qual precetto si fondi il prohibire la simonia, e l'obbligatione dell'obbligatione di essa. non dico della mentale. perche di q̃sta è stato già detto. qual sia la sua obbligatione, nel caso settimo: ma della simonia reale.

R. Che la simonia, e in doe maniere. La prima è reale, vera, e propria, la qual consiste in comprare, o vendere, per danari lo spirituale, ouer l'annesso ad esso, fondata in q̃l precetto diuino, *Quod gratis accepistis, gratis date:* onde è vietato, e per il naturale: e così è *de intrinseca ratione mala*: in guisa tale, che come dice S. Tomaso, [o] il Papa non può dispensare, che con danari siano venduti, o comprati li sacramenti, o benefitij ecclesiastici: ma che parimẽte egli, come qualsiuoglia altro huomo vendendoli incorrerà in vitio di simonia. & in ciò tutti cõuengono. In quello, che tocca alla restitutione Nau. [p] dice, *Nulla simoniaticorũ restitutio est de iure diuino, aut naturali necessaria: sed mere ex Iure humano:* E similmente lo dice il medesimo Nauarra [q] con queste parole, *Igitur solo humano Iure introducta est restitutio simoniatice acquisitorũ. vt nulla est dispositio humani Iuris, vt accepta ob mentalem simoniam, modo absit omne factum, & conuentio non possint retineri. imo fortasse esse possit talis iusta lex.* Di questa opinione parimente è Gaetano, [r] Sil. [s] e Pau. e questa è la ragione principale: per-

Matth. 10.
[o] S. Th. 2. 2. q. 100.
[p] Nau. 1. to. rest. li. 2. nu. 9.
[q] Nau. ibi. nu. 398.
[r] Caiet. in ver. sim.
[s] Syl. §. 2.

Digitized by Google

perche vengono, che non vi sia obbligatione di restituire l'acquistato per simonia mentale, contra Soto,[a] Henrico Gandauense,[b] Armacano,[c] & Adriano: li quali dicono, che questa restitutione è di legge naturale, e diuina. E ciò muoue Soto a tenere la contraria opinione intorno alla restitutione del'a simonia mentale. *Mihi videtur bona opinio Petri Nauarra, & aliorum.* Vi è vn'altra simonia, che è la seconda, pigliando largamente il vocabolo di essa: la quale, ancorche sia similmente simonia, come è veramente, tuttauia non è così stretta, e propriamente, come la prima: e perciò è chiamata prima simonia reale, vera, e propria. Questa seconda è vietata solamente dalla legge positiua, come è manifesto da molti Concilij, e Canoni, che saranno citati nel caso duodecimo; e questa parimente è cattiua, *non de intrinseca ratione*, come la prima; ma perche ella è prohibita, e vietata. Questa si commette, quando vna cosa spirituale si dà per vn'altra spirituale. V.g cambiare vna prebenda con vn'altra, con vna certa pensione, senza licentia del Papa. Il che si proua: perche come dice Rodriguez,[d] non si cambia cosa spirituale, per temporale: ma spirituale, per spirituale. E questa è opinione più probabile, e la tiene Innocentio,[e] Giouanni Maggiore,[f] Soto,[g] e Pietro Nauarra:[h] ancorche similmente sia probabile la contraria, la qual dice, che è prohibita per legge diuina. La tiene Riccardo,[i] Siluestro,[k] Sant'Antonino,[l] Adriano,[m] e Vittoria.[n]

Ma come io dico, è più probabile, che sia vietata solamente dalla legge positiua. Et è cosa certa, che se fusse vera, e propria simonia, e fusse vietata dalla legge diuina, come è la prima, che ne anche con licentia del Papa si potrebbono fare così fatte permutationi: percioche Sua Santità non può dispensare nella vera, e propria simonia: conciosiache ogni vera simonia sia contra la legge diuina, e naturale; dicano quello, che vogliono li Canonisti; nella quale il Papa non può dispensare.

E così può il Papa incorrere nella simonia propria, e vera; vendendo qualche cosa spirituale: poiche questa è contra la legge diuina, e naturale: ma non caderà nelle pene di scommunica, ne manco nelle altre poste dalla legge positiua, alle quali egli non è soggetto: come è detto nel caso sesto di sopra.

In oltre nota intorno a coloro, Nota 1.
che commettono la prima sorte di simonia, la quale, come è detto, consiste nel dar danari per lo spirituale, ouero per l'annesso ad esso: presupposto, che debba essere restituito, come è detto, per legge positiua quello, che per essa si acquista; che oltre il douerlo restituire, secondo tutti li Dottori, incorrono *ipso facto* coloro, che lo comprano, o vendono nelle altre pene poste ne' Canoni contra li simoniaci.

Con anuertenza io hò detto, che in quello, che tocca a quella prima sorte di simonia posta dalla legge positiua, tutti li Dottori s'accordano in questo, che coloro, che la commettono incorrono *ipso facto* nelle pene de' Canoni: percioche in quello, che tocca alla simonia seconda posta dalla legge positiua, la qual consiste in cambiare vn benefitio con vn'altro, senza licentia del Papa vi sono opinioni, che per commetterla non s'incorre *ipso facto*, come nella prima posta nelle pene de' Canoni. come è detto, contra li simoniaci.

[a] *Sot. libr. 9. de iustit. & iur. q. 8. art. 1. ad 6. pag. 790.*
[b] *Henric. quodlib. 6. q. 26.*
[c] *Armach. li. 12. c. 23.*
[d] *F.M. Rodri. som. 2. c. 56. concl. & nu. 3.*
[e] *Innoc. in ca. statuimus de translatio; nibus.*
[f] *Maior in 4. dist. 25. q. 5. & 6.*
[g] *Sot de iust. & iur. lib. 9. q. 3. art. 2.*
[h] *Nau. de restit. 1. to. lib. 2 nu. 9.*
[i] *Richard. in 4. dist. 25.*
[k] *Sylu. 5. simon. § 1.*
[l] *S. Ant 3. p. tit. 13. ca. 1.*
[m] *Adrian. quodlib. 9. art 3.*
[n] *Victor. relectio. de simo. nu. 8.*

Finalmente nota due cose buone per la prima sorte di simonia. La prima, che se fussero dati danari al medesimo Sommo Pontefice, per qualche benefitio, si commetterebbe simonia, e peccarebbe il Papa mortalmente, come qualsiuoglia altro huomo: ma chi li diede il danaro non sarà obbligato a risegnare il benefitio: percioche il risegnare il benefitio è pena posta dalla legge positiua: e pare, che'l Papa lo dispensi in essa all'hora: quantunque non lo dichiari, come è detto nel caso passato: ma non potè ne puote dispensarlo, che comprandolo, ancorche fusse suo, non si pecchi mortalmente: percioche è *de iure diuino* il non potersi comprare cose spirituali per danari, ne cose annesse alle spirituali, che lo possa dispensare, e che dispensi all'hora è cosa chiara, nel medesimo modo, che può dispensare, communicando con lo scõmunicato nominatamente, che non s'incorra in pena di scommunica minore, per esser posta questa pena dalla legge positiua: ma non può dispensare, che non pecchi mortalmente, communicando con esso lui *in diuinis*, per essere prohibito il communicare con lo scommunicato *in diuinis* dalla legge diuina. La seconda, che quando il Papa dispẽsa coloro, che si diedero danari vno all'altro, senza licentia di renuntiare qualche benefitio, non è dispensarli, che quello, che è passato sia ben fatto: percioche egli nõ può far questo: conciosiache, come è detto il dar danari per lo spirituale prohibito dalla legge diuina, *de intrinseca ratione* è cattiuo: ma dispensa nelle pene, nelle quali erano caduti: essendo poste dalla legge humana: facendo habile, & idoneo chi haueua il benefitio, di poterlo ritenere: il che non potrebbe fare, se non ne fusse dispensato. E questo è quello, che dice Soto nel caso quintodecimo per queste parole. *Ex is. post ea pacto pro infecto habito, Papa qui solus potest eum idoneum reddere, & habile.* Vedi Soto, e Nauarra.[a]

[a] *Nau. ubi sup.*

CASO X.

D. Quali pene siano poste ne' Canoni contra li simoniaci?

R. Che le seguenti; cioè, che se sia stata commessa simonia nell'ordinarsi, l'ordinato resta sospeso da gli ordini riceuuti: e non si può ordinare, se non sia dispensato nell'ordine riceuuto per simonia. Di più, che non può richiedere il danaro dato per esser' ordinato. Similmente, che se habbia commesso simonia, comprando vn benefitio, è obbligato a risegnarlo, e restituire li frutti riceuuti, e che haurebbe potuto riceuere, essendo stato negligente in raccogliergli: & oltre di ciò le già dette persone sono scommunicate: oltre l'essere commune: concorda con quello, che è detto la Sõma de' Confessori,[b] & Armilla.[c] Nota il seguente.

[b] *Sum. Confess. lib. 1. tit. 1. q. 21.*
[c] *Arm. simo. nu. 51. 52. & 53.*

CASO XI.

D. Se le pene poste ne' Canoni contra li simoniaci; cioè, che l'elettione fatta per simonia, non vaglia, la scommunica, il peccato, e l'incapacità di benefitij, delle quali si fece mentione nel caso passato, habbiano luogo in coloro, che occultissimamente commettono simonia?

R. Affirmatiuamente; come notò Couarruuia,[d] e Nauarra,[e] & apertamente lo determina il Concilio Constantiense: ancorche molti sentano il contrario, auãti il detto Concilio. Concorda Nauarra.[f]

[d] *Cou. reg. pecca. 2. p. §. 8. nu. 7. in fin.*
[e] *Naua. li. 10 de resti. li. 2. c. 1. nume. 431.*
[f] *Nau. ubi sup.*

CASO XII.

Dom. Per quello, che è detto ne'

ne' due casi passati si è inteso quali siano le pene poste da' Canoni contra li simoniaci: e similmente come vi è vna simonia vietata dalla legge diuina, & vn'altra dalla legge humana, cioè positiua: come ancora è detto nel caso 9. se quelle pene comprendano li trãsgressori della vietata dalla legge diuina; ouero li transgressori della prohibita dalla positiua: ouero se comprendano gli vni, e gli altri?

R. Che lasciando da parte li transgressori della vietata dalla legge diuina, per li quali hanno luogo le dette pene: ancorche più occultamente celebrino la simonia, come è detto nel caso passato: e questo senza fallo, per essere vera, e propriamente simoniaci, comprando lo spirituale, ouero l'annesso allo spirituale per danari, come è detto nel caso 9. citato di sopra: & in ciò tutti li Dottori, senza mancarne vno s'accordano, e stando la cosa così, parerà ad alcuno, che le dette pene comprendano ancora coloro, che commettono simonia prohibita dalla legge positiua. V.g. come se due permutano li benefitij, che hanno, consegnãdosegli l'vno all'altro senza licentia del Papa.

Prima per esser prohibito ne' Canoni, [a] il patto fra li benefitij sotto pena della priuatione di essi.

[a] c. cum olim, de rer. permut.

Secõdo per la strauagante di Paolo II quelle pene sono fulminate cõtra li simoniaci, & è cosa chiara ne' Canoni essere veramente simoniaci coloro, che senza licentia del superiore danno vna cosa spirituale per vn'altra spirituale; come è vn benefitio per vn'altro: come si dice negli stessi Canoni, [b] che'l dare vn benefitio per vn'altro senza licentia del superiore contiene macchia di simonia: e poiche ne' Canoni sono costoro detti simoniaci; segue, che siano compresi, come tali sotto quelle pene; principalmente sotto quella Constitutione, o strauagante di Paolo II. che le pone, e dice; di qualsiuoglia sorte dando, o riceuendo: cioè, come se dicesse, ancora che non si dia vna cosa spirituale, per vn'altra temporale: ma vna spirituale per altra spirituale, per accordo, *secuta traditione*: cioè la consegna di essa. E per queste cose senza fallo pare essere commune opinione: che cotali pene comprendano gli vni, e gli altri insieme, senza eccettione alcuna: ma se si da credito a Nauarra; [c] come egli dice, & è giusto, che li sia dato; così fatti simoniaci non sono mai scommunicati, ne priuati de' benefitij *ipso facto*. Et il medesimo è di coloro, che si riseruano pensioni, senza l'autorità del Papa. Nauarra è mosso da questa ragione: percioche non vi è alcun Canone, che parli di questa sorte di simonia, come egli afferma; cioè della permutatione de' benefitij; ouero di quella d'vna cosa spirituale per vn'altra spirituale, che habbia *ipso facto* annessa alcuna pena: percioche contenendo questi Canoni, [d] che parlano di coloro, che permutano benefitij, la sola pena da essere posta della priuatione de' benefitij, senza altro, e senza alcuna scommunica: come anche si scriue in altri Canoni; [e] e tutti parlano della pena da essere posta: tuttauia nessuno dice, che la contenga *ipso facto*: ne parimente alcuno di essi dice alcuna cosa della scommunica: anzi dicono, se si cõsidera bene, ne anche per questa pena, che si deue porre, e non è *ipso facto*, fanno al proposito: percioche quiui si tratta della simonia propria, e strettamente: come quando si riceue il temporale per lo spirituale, come è detto nel caso 9. Donde solamente può essere prouata l'opinione contraria per la detta strauagante di Paolo II.

[b] c. quaesitum de rerum permut.

[c] Naua. 1. to. cons. li. 2. c. 1. num. 415. 416.

[d] c. tum olim, de rer. permut.

[e] c. cum pridem de pactis, & c. cum esset, & c. sicut & c. tãta, et c. hoc autem, & ca. insinuatũ de simon.

Ne anche parimente per essa, come

me dice Nauarra, e bene si proua la detta opinione: perche non dicendo altro la detta Constitutione, o strauagante, se non che li simoniaci incorrano in quelle pene *ipso facto*, nō deue essere distesa a coloro, che permutano benefitij: e poiche questo è certo in materia di pene, e queste graui, deue il vocabolo essere ristretto, e preso nella sua propria significatione: poiche è manifesto, che per propria, e stretta significatione della parola essere simonia la compra, e vendita della cosa spirituale per la temporale: il che è prohibito per legge naturale, e diuina. E se bene è vero, come è detto di sopra, che ne' Canoni si chiama simonia il dare vna cosa spirituale per vn'altra spirituale, non gratiosamente, ma per patto, & accordo: tuttauia questo senza fallo in significatione ampia, e distesa del vocabolo si deue intendere, & nō in propria, e stretta. Di questa medesima opinione, secondo che dice Nauarra, e Couarruuia,[a] e più chiaro, secondo il medesimo Nauarra,[b] la tiene Nauarro,[c] come anche Aragon,[d] e Rodriguez.[e] Per la qual cosa è molto chiara la risposta alle ragioni addotte per la contraria opinione, *vt patet in iure*:[f] conciosiache il Canone contenga la priuatione de' benefitij, non già *ipso facto*: ma che debba esser posta: come può vedere il Lettore. Al secōdo, similmēte è chiara la solutione, percioche, se bene cotali permutāti, ouero che riseruano pensione, ouero mandano in esecutione in qualūque altro modo cōuentioni in cose spirituali, siano ne' Canoni veramente chiamati simoniaci, come sono; tuttauia non conuiene, che s'intenda nella materia delle pene, che vi siano compresi: percioche non strettamente, ma con vna certa estensione del vocabolo sono detti simoniaci. A quello, che è stato detto per vltimo della strauagante di Paolo II. Il qual dice, In qualsiuoglia maniera dando, o riceuendo, parimente risponde Nauarra, essere solamente prohibito il modo, e non l'oggetto: percioche nō disse, dando, o riceuēdo qualsiuoglia cosa; ma in qualsiuoglia maniera dādo, o riceuendo: e cosi subito, che è dato lo spirituale per il temporale in qualsiuoglia modo, o per danari, o per seruigio, o per presenti, ouero per lodi; sono incorsi nelle dette pene *ipso facto*, ne' benefitij.

a *Cou. lib. 1. var. resolut. c. 5 nu. 3. in pn. & nu 5. vers. item.*
b *Nau ubi sup.*
c *Nau. ca. 23. nu. 105. in fine.*
d *Arago. 2. 2. q. 100. artic. 4.*
e *F. M. Rodr. 2. to. ca. 56. concl. et nu. 6. vers. 10. se tenenotar et in c. 62 concl. 5. nu. 6. s. c. olim.*

CASO XIII.

D. Se quando due commettono fra di loro simonia, comprando, e vendendo lo spirituale, ouero l'annesso ad esso per danari, se possano eglino medesimi da per loro disfare il contratto, e la vendita passata; restituendosi ciascuno quello, che si diedero l'vno all'altro, questi il danaro, e quegli lo spirituale, ouer l'annesso ad esso: poiche è cosa certa, che quello, che s'acquista per simonia deue necessariamente essere restituito: & in conclusione si domanda, come si debba portare il confessore col penitente, quādo fusse caduto in peccato di simonia: non dico mentale: perche di questa è già stato trattato, come egli si debba portare nel caso settimo, ma della reale.

R. Che se vi è ignorantia dalla parte di colui, che compra. V. g. come se desse danari per vn benefitio nō pensando di fare in ciò male, Nauarra[g] libera costui dalla scommunica: & oltre di ciò lo libera, quando sapesse, che era peccato quello, che faceua, se inuincibilmente non sapeua, che a quel peccato era annessa la scommunica: ancorche la collatione di cotal benefitio nell'vno, e nell'altro foro sarà inualida: e di più dice Rodriguez,[h] che auanti, e dopo l'esser data la sententia, si deue fare la restitutione, *vt patet in iure*.[i]

g *Nau. to. 1. de resti. li. 2. c. 2. nu. 430.*
h *F. M. Rodr. 2. to. ca. 66 conclus. & num. 6.*
i *c. veniēs de simon.*

Oltre

Nota 1. Oltre di ciò nota, che quando vno fintamente fece il contratto, nõ volendo veramente vẽdere nell'interiore; ma ingannare il prossimo, secondo Soto,[a] Gaetano,[b] e Medina,[c] Nauarra,[d] e Rodriguez;[e] non è Simoniaco, ne incorre nelle pene di questo tale: percioche le pene si danno al vero simoniaco. E costui non è tal simoniaco; conciosiache non habbia tal volũtà, e come colui, che fintamente sacrifica a gl'Idoli, ouero si fà Luterano, non incorre nelle pene de gli heretici, ouero de gl'idolatri; così qui, poiche non fù veramẽte simonia, ma apparente, e diminuta; come vn'huomo dipinto: quantunque egli peccò mortalmente: e che pecchi mortalmente è chiaro per tre ragioni. Prima, perche partecipa nel peccato della simonia mẽtale dell'altro, che pensa, che la cosa stia così, e lo pretende efficacemente, secondo perche scandaliza col suo cattiuo esempio il prossimo. Terzo, perche mente, & infama se stesso: e così colui, che riceuette il benefitio per mezzo di questo accordo nõ è obbligato in concieẽtia a risegnarlo, auanti che ne sia condannato. Il che si proua: perche la simonia è vna volontà deliberata di comprare, o vendere; & in questo caso non vi fù volontà deliberata di comprare: e così non vi fù simonia. Questa opinione è de' Dottori citati cõtra Nauarro; il qual dice essere peccato mortale, e che obbliga a restitutione de' frutti acquistati, & al risegnare il benefitio. Tuttauia io concedo, che'l detto compratore cõmette pèccato mortale per le ragioni di sopra poste, ma il faccio esente delle dette pene; insieme con gli Autori citati.

Nota 2. Ma nota, che se la simonia non fù finta, ma vi fu veramente animo presente di dare lo spirituale per il temporale, tutti li Dottori, come è detto nel caso passato, affermano, che l'acquistato in questa maniera, è soggetto alla restitutione, e non può essere tenuto in nessun modo, senza pericolo dell'anime. Per questa verità vi sono infiniti testi *in corpore iuris*:[f] & vna strauagante di Paolo II. & vn'altra di Pio V. la qual comincia; *Cum primum*, & oltre questi lo dicono molti altri Canoni. Il dubbio è hora, se li Canoni, li quali priuano *ipso facto* dell'acquistato per simonia, & vi põgono la scommunica, & altre pene, si debbano intendere della simonia conuentionale solamente; ouero se vi si richieda la simonia reale; cioè, che realmẽte sia celebrata la vendita, e la consegna della cosa venduta. A ciò si risponde, che Nauarro,[g] & Armilla,[h] Couarruuia,[i] e la Corona de' Confessori,[k] & altri tẽgono, che non basta la simonia conuentionale per incorrere nelle pene de' Canoni *ipso facto*; principalmente le due; cioè la scommunica, e la priuatione de' benefitij; ma accioche s'incorra in queste pene, è necessario, che la simonia reale sia perfetta, e da vna parte, e dall'altra fatta la consegna: e di questa medesima opinione pare che sia B. Medina.[l] Vi sono altri Dottori, che tengono il contrario, come è Soto,[m] e Gaetano: li quali dicono, che basta, che vi sia la conuentionale; accioche *ipso facto* vi s'incorra; cioè dando subito li danari, douendosi poi per l'innanzi cõsegnare il benefitio, ouero per contrario, consegnando il benefitio subito, & aspettando per li danari. Di questa medesima opinione afferma Soto,[n] essere San Tomaso, e la tiene Alessandro Ariosti.[o] Quale di queste due opinioni sia la più vera, Nauarra[p] dice, che parlando secondo li Canoni, e la legge, più vera è quella di Soto, e di Couarruuia; ma parlando secondo il costume, e la prattica, che è in questo, è più vera quel-

[a] *Sot. de iust. & iur. lib. 8. q. 1. art. 1. vers. dubiũ hinc autem.*
[b] *Caiet. in tract. de simo q. 1. to. 3. opusc.*
[c] *Medi. en la declar. del 7 manda. §. 21.*
[d] *Nau. ubi sup. n. 412.*
[e] *F. M. Rodr. ubi sup.*
[f] *c. fin. de pactis, & c. quã pac. 1. q. 2. & c. ut nostrũ, ut eccles. benefic. & c. tua nos, & c. tãta, & cap. de hoc autem & in c. insinuatum, & c. cum olim. de rerum permut. & c. cum pridẽ de pactis.*
[g] *Nau. in Man. c. 23. nu. 101.*
[h] *Armill. verb. simo. nu. 4.*
[i] *Cou. reg. pec. §. 8. nu. 7. versic. si qui.*
[k] *Cor. Confesso 3. p. c. 10. tra. de sim. pa. 81. ver. si com miserat.*
[l] *Medi. en la sum. en el 7. prace. §. 21.*
[m] *Sot. de iust et iur. lib 9. q. 4. art. 1.*
[n] *Soto ubi sup.*
[o] *Ariost. lib. 2. de simo. p. 352.*
[p] *Nau. ubi sup. n. 418.*

la di Nauarro, e d'Armilla. perche dicono questi Dottori, che tale stile è nella Corte di Roma. Di questa opinione è il Dottor Rodrigo di Lorenzana; [a] dicendo, che si fatto è lo stile della detta Corte Romana; cioè, che sebene deue essere scommunicato, e priuato del benefitio; non è *ipso facto*: ma quando è fatta la consegna del benefitio, e del danaro. e se così si vsa in Roma, vera è l'opinione di Nauarro, e d'Armilla, e Giacomo Graffi, [b] e Rodriguez, [c] che la tengono insieme con Couarruuia. [d] La quale se bene Pietro Nauarra [e] procura di disfare con alcuni argomenti, non osa tuttauia discostarsi da questa opinione, e confessando essere commune, e riceuuta dall'vso. Che Medina [f] sia dell'opinione de' primi, a me par chiaro per quello, che segue, cioè, che quando la simonia non fu finta, ma che diede li danari per il benefitio, che non gli è stato dato; in tal caso il confessore gli deue essaggerare il peccato. poiche tutti, come è vero, confessano, che per ciò pecca mortalmente, e persuaderli, che desista da così cattiuo contratto; come vuol concludere; e che richieda li suoi danari: che l'altro è obbligato a restituirgli. poiche non è priuato del loro dominio fin'alla sentenza del giudice. Ma se'l contratto si fece perfetto da ambedue le parti dàdo il benefitio, e riceuendo il danaro; coloro, che facessero così fatto contratto, cadono nelle pene dichiarate contra il delitto della simonia ne' sacri Canoni. & oltre di ciò chi riceuette li danari, auanti, che vi sia la condannaggione del giudice, deue renderglì a chi glie li diede: pigliando la riceuuta. Che a lui debbano essere restituiti è cosa chiara. poiche non è priuato del dominio loro auanti l'essere condannato. Il che si deue tenere con San Tomaso, [g] Medina, [h] Soto, [i] e Bartolomeo Medina, [k] e Rodriguez, [l] & Aragon. [m] ancorche altri tengano il contrario. E chi hà riceuuto il benefitio, è obbligato a rassegnarlo in mano del Prelato; e non lo deue rendere a chi glie lo hà dato. E se si dicesse, che renda a lui il benefitio: poiche egli li rende li danari, si deue rispondere, che non è la medesima ragione. percioche egli è inhabile per riceuere il benefitio per hauer commesso il delitto della simonia; e per hauerlo già risegnato in mano del Prelato: & in ciò tutti s'accordano; e Bannes, [n] & anche Rodriguez [o] dice, che quando il Papa dispensa vn simoniaco, per poter ritenere il benefitio comprato con danari, vi è obbligatione di restituire questo danaro a chi tiene il detto benefitio. conciosiache dopo la dispensa non per il danaro, che diede a chi glie lo vendette ritiene il benefitio: ma per legitima collatione del Papa, poiche la detta dispensa veramente fu collatione. Il che si fà chiaro con vn'essempio, che egli pone. Verbi gratia, quando vno compra vn vaso di argento rubato, & appresso lo domanda al vero padrone, che di fatto glie lo dà; in questo caso, a costui, e non al padrone, è obbligato il ladro a restituire il prezzo, che li diede. poiche non ritiene il detto vaso per ragione della compra ingiusta, ma per essergli stato già dato dal vero padrone. & in somma è dottrina di Medina, [p] che della medesima maniera si deue giudicare, quando vno diede ad vn'altro li suoi benefitij per danari, non li pagando subito, ma promettendoli sopra la sua parola, che costoro sono incorsi in tutte le pene de' Canoni poste di sopra.

[a] Loren. en el cōpendio de los casos ordinarios de las materias canonicas, tit. de sim. c. 9.

[b] Iacob. de Gra. a Ca. lib. 2. c. 96. nu. 21.

[c] F. M. Rodr. vbi sup. c. 55 concl. & nu 3.

[d] Couar. in reg. pecc. 2. c. 8 nu. 8.

[e] Nau. vbi sup.

[f] Med. vbi sup.

[g] S. Th. 2. 2. q. 100. art. vlt.

[h] Med. de rest. q. 3.

[i] Sot. lib. 9. de iu. et iu. q. 8. art. 1.

[k] Med. vbi sup.

[l] F. M. Rodr. 1. to. ca. 66. conc. & nu 4.

[m] Arag. 2. 2 q. 100. ar. 6. pag. 1135.

[n] Ban. 2. 2. q. 32. art. 7. col 174.

[o] F. M. Rodr. vbi sup. c. 66. concl. & nu. 7.

[p] Med. vbi sup.

Digitized by Google

ſopra. e chi riceuette il beneſitio è obbligato a riſegnarlo in mano del Prelato. Nota il caſo ſeguente.

CASO XIIII.

D. Qual rimedio debbano hauere coloro, che hanno commeſso ſimonia nel modo già detto nel caſo paſsato, nell'vltima, e penultima maniera quiui eſplicata ſecondo Medina?

R. Che egli è vno de' due. l'vno di legge commune, che è paſsare, per le pene dichiarate contra cotali perſone, che reſtano ſcommunicate, & inhabili per quello, e per qualſiuoglia altro beneſitio; e non fanno ſuoi li frutti, che raccogliono da' detti beneſitij. ma per via di diſpenſa è il ſecondo rimedio, che vadino dal Nuncio di ſua Santità, e li domandino collatione di quel tal beneſitio nel foro della conſcientia; ſe di ciò egli habbia la facultà: e ſi componga col Collettore de' frutti malamente riceuuti: e ſe diſpenſarà in tutti, egli ne rimarrà ſicuro. Ma ſe'l Nuncio non ne ha facultà, riccorraſi a Roma al Sommo Pontefice. e concedendo egli la detta diſpenſa: fattane dalla ſua parte vera relatione, ſarà ſicuro del tutto in conſcientia. Fratanto ſe'l confeſsore vedeſse, che non ſi tarda nel mandare per la diſpenſa, lo potrà aſsoluere dalla ſcommunica per la bolla. e quel tale potrà dir Meſſa; ma però in ſecreto. perche ſe poſcia ſi ſapeſse nel foro eſteriore lo gaſtigarebbono. ma ſe differiſce il domandare la diſpenſa, non deue eſsere aſsoluto finche non ne porti la diſpenſa. Con quello, che è detto concorda Bartolomeo Medina, [a] e Rodriguez. [b] il qual dice, che ſe'l confeſsore fuſse dell'ordine de' Mendicanti lo potrebbe aſsoluere dalle cenſure, incorſe per la ſimonia; per vna conceſſione di Paolo III. fatta a' Padri della Compagnia del Gieſù. ma ſiano auuertiti, che non li poſsono diſpenſare nella inhabilità incorſa per la ſimonia perſetta, e reale. percioche dice, che non troua priuilegio, che lo conceda loro. ne li confeſsori eletti, per virtù della Bolla della Cruciata hanno queſta facultà. poiche è ſtata negata al Commeſsario generale della Cruciata.

[a] Med. vbi ſup.
[b] F. M. Rod. in ſum. to. nu. 66. ver. notent es confeſſores.

E finalmente nota vna coſa buona, ſecondo il medeſimo Rodriguez, che non ſono obbligati li confeſsori ad imporre penitentia al ſimoniaco, che ammoniſca il ſuo complice nel peccato; accioche ne faccia penitentia, e reſtituiſca quello, che per ragione di eſsa egli ne riceuette: come ancora auuertiſce Nauarro. [c] percioche non è commandato in alcun Canone, che egli faccia queſto: e non vi è ragione, onde ſi debba fare in queſto peccato: non ſi facendo ne gli altri, che hanno anneſse cenſure piu graui: come inſegnano li caſi della Bolla della Cena del Signore; ne colui, che induſse vno a peccare, è obbligato di legge di giuſtitia, inducendolo a penitentia, a reſtituirgli tutti li beni, ne' quali ſpiritualmente lo danneggiò. ſaluo ſe l'habbia fatto peccare per forza, timore, ouero inganno. e ſe bene egli ſia piu obbligato per legge di carità ad auuertirlo, & ammonirlo, che altri peccatori: tuttauia non lo facendo non pecca mortalmente; ſe non fuſſe in caſo, quando la correttion fraterna obbliga a peccato mortale. Vero è, che'l confeſsore, il qual commandaſse quello, che è detto, accorgendoſi ſecondo la qualità delle perſone,

Nota.

[c] Nau. li. 5. conſ. tit. de ſim. conſ. 2. fol. 429.

persone, e circonstantie del negotio, che auuertendone il penitente il suo complice, è per giouare; non peccherà obbligandolo a ciò.

CASO XV.

D. Vno diede ad vn'altro tanti danari per la rinuntia d'vna prebenda, se'l Papa possa senza colpa dispensare sopra questa rinuntia: supposto, che'l Papa sappia, che cotal rinuntia si fà con danari, o altra cosa temporale?

[a] Sot. de iu. & iu. li. 9. q. 7. art. 1. pag. 777. b

R. Che Soto[a] dice, che se v'interuiene patto contra la legge diuina, come è questo; cioè, che alcuno per si fatta rinuntia dia danari, o cosa temporale, che vaglia danari, all'hora il Papa non può dispensare senza colpa, che si faccia rinuntia di cotal maniera.

Nota.

Nota, che non sapendo il Papa, che la rinuntia sia fatta per danari, chi di questa maniera ottenne alcuna prebenda, sarà inhabile per possederla; se non fusse, che poscia, sapendolo il Papa, dichiarasse per nò fatto il passato, il Papa, che solo lo può fare, lo facesse habile, & idoneo per poterla possedere, come si disse parimente nell'vltima nota del caso nono. Et auuertisci, che in questo caso non si dubita, se'l Papa il possa fare habile, per possedere la prebenda; dichiarandolo per tale: poiche è cosa certa, che se vuole lo può fare; ma se pecca dispensando, che si faccia per danari, che è cosa differente. E dice Soto, che pecca; e se colui, che li diede li possa tenere, e sia habile per ciò; non sapendo il Papa, che gli habbia dati. & è stato concluso, che li possa tenere; se dal Papa, che lo può fare non ne sia fatto habile: dichiarando il passato per non fatto.

CASO XVI.

D. Alcuni permutarono certi benefitij, ouero Canonicati, che haueuano; se per non esserui egualità nelle entrate temporali, sia lecito vguagliarle col temporale. e posto il caso, che l'entrate temporali siano eguali, non è eguale la dignità; se con danari sia lecito pagare l'eccesso spirituale?

R. Che'l primo è lecito, & il secondo nò. Verbi gratia. Il Decano d'vna Chiesa, il cui benefitio vale due, o tre mila ducati, lo vuole cambiare, ouero permutare con vn benefitio, che non vale tanto, può lecitamente vguagliare quello, che manca, con domandare, che li sia dato tanta entrata, quanto hà il suo Decanato. Così tiene Soto, Medina Salmaticense, Vittoria,[b] e l'Abbate,[c] e dopò costoro Couarruuia,[d] e Rodriguez.[e] Il che si deue tenere, ancorche con Adriano tengano il contrario alcuni allegati da Gigante,[f] e Gomez:[g] ma se siano d'egual valore non li può domandare cosa alcuna per essere maggiore la dignità del Decano. & il pigliar danari per il detto eccesso, è simonia, e vi è obbligatione di restituire quello, che si riceue per questo titolo: come se dicesse, Voi mi hauete da dare trecento ducati di piu, è manifesta simonia contra alcuni, che hanno detto, che non è simonia. In quanto ne' Canoni.[h] è commandato, che non sia mischiata la permutatione delle dignità con la pensione de' frutti; ma che semplicemente vn benefitio sia permutato con l'altro; & vna dignità con l'altra; senza darli alcuna ricompensa di danari, e che li frutti del benefitio piu pouero si ricompensino co' frutti del benefitio piu ricco: saluo se questa ricompensa si facesse a parte; e non per via di prezzo:

[b] Vict. in relect. de sim nu. 52.
[c] Abbad. in ca. ad q. de rer. permu. nu. 3.
[d] Cou. li. 1. var res. c. 5 nu. 9.
[e] F. M. Rodr. 2. to. ca. 21. concl. et nu. 1.
[f] Gig. de pension. q. 12.
[g] Gom. in q. de infir. resign. q. 16. art. 4.
[h] c. cum ad qq. d. rerũ permut.

prezzo: come dicono Nauarro,[a] Aragon,[b] Soto,[c] e Bartolomeo Medina,[d] e Rodriguez.[e]

[a] Nau. c. 13. nu. 100.
[b] Arag. 2. 2. q. 100. ar. 4.
[c] Sot. de iustit. & iur. lib. 9. qu. 7. ar. 2.
[d] Medin in sua instru. en la decla. del 7. n. ād. § 22.
[e] F. M. Rod. 2. to c. 64. cō clu. & n. 5.

CASO XVII.

D. Vno risegnò vn Canonicato, ouero vn benefitio in vn suo amico, con confidenza, che lo darebbe ad vno nipote; e che de' suoi frutti ne darebbe a lui, ouero a chi hauesse la sua procura. se questo sia lecito?

R. Che anticamente di legge commune era lecito; e valide erano così fatte confidenze. ma già Pio V. per giustissime ragioni le prohibì, e le dichiarò per simoniace per l'innanzi: e così quanto alle confidenze ne' benefitij, deuono essere osseruate le medesime regole, e leggi della Simonia, come risolue Medina,[f] e Rodriguez[g] distesamente.

[f] Medi. vbi sup.
[g] F. M. Rodr. 2. to. ca. 55 concl. & nu. 4. & in c. 56. nu. 7.

Nota.

Nota per questa materia, che 'l fare permutationi di quelle cose spirituali, alle quali è annessa qualche cosa spirituale: cioè commutando vn benefitio per vn'altro, senza autorità del Papa; è simonia soggetta alle pene, come si dice ne' Canoni.[h] Io hò detto senza l'autorità del Papa. perche conforme la legge naturale, e diuina, cotali permutationi senza l'autorità del Papa non sono simoniace di lor natura: saluo se si facessero, hauendosi rispetto a qualche legge temporale: e così che sono prohibite, auuiene p legge Canonica. nella quale il Papa hà autorità di dispensare. Io hò detto se non si facesse, hauendo rispetto a qualche vtilità temporale. percioche se due Cherici s'accordassero fra di loro di permutare due prebende: e l'vno di essi per cagione di qualche dignità, o giurisdittione annessa domandasse qualche cosa temporale, in questo caso sarebbe veramente simoniaco, contra la legge naturale, e diuina: nella qual simonia il Papa non può dispensare. perche sarebbe vendere vna cosa spirituale per vn'altra temporale. il che è intrinsecamente cattiuo: come dice San Tomaso,[i] e Rodriguez.[k] e tutto questo è stato detto assai bene nel caso nono.

[h] c. cū olim. de simonia.
[i] S. Th. 2. 2. q. 100. ar. 4.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.

CASO XVIII.

D. Suole essere costume, che quello, che viene dentro nel cataletto col corpo del morto, ouero il panno, che si porta sopra la cassa sia della Chiesa, doue il corpo si sotterra: se li Cherici auanti, che portino il corpo alla Chiesa accordandosi con la parte del morto di lasciar quello, che loro appartiene per vn tanto, contētandosene la parte; e così riscattandolo, commettano simonia?

R. Che non la commettono: con tal conditione, che non lascino di sotterrare il corpo, per non accordarsi. percioche all'hora la commetterebbono: *vt patet in iure.*[l] E quando l'herede, ouero il commissario del morto non lo volesse lor dare, glielo possono domandare per giustitia: come similmente si scriue ne' Canoni.[m] Concorda la Somma de' Confessori,[n] & Armilla.[o]

[l] c. quesita 13. q. 2.
[m] c. ad Apostol.
[n] Sum. Confess. li. 1. tit. 1. de sim. q. 34.
[o] Arm. verb. simo. n. 35.

Nota 1.

Nota però, che non si può vendere il diritto della sepoltura senza simonia: come dicono li Canoni, e lo proua Innocentio.[p] La onde coloro, che hanno diritto per sepellire li suoi morti in qualche sepoltura, non possono venderlo ad altri. Vero è, che se la sepoltura vuol dire la terra, nella quale nessuno è sepellito: ne è deputata per sepellirui alcuno si può vendere, come si dice ne' Canoni. poiche così fatta terra è, come qual si voglia altro luogo priuato, il quale si può vendere. Quindi s'inferisce, che sarà simonia vendere la sepoltura, che è deputata per ciò con l'autorità del Vescouo: ancorche in essa non sia sotterrato alcuno: *vt patet in iure.*[q]

[p] Inno. in c. ad abolendā.
[q] l. qua relegiosis. ff. de rei vend.

Nota 2.

E nota, che la Chiesa posta in necessità, può vendere la sepoltura: ancorche sia deputata dal Vescouo: sì come può vendere gli altri vasi.

Nota 3.

E nota di più, che possono le Chiese

se riceuere quello, che si costuma per le sepolture. ma non lo possono domandare allegando il costume; dicendo, Noi domandiamo questo per la sepoltura; ma dateci questo. poiche habbiamo sotterrato il vostro morto nella nostra casa, conforme il costume, che vi è di dare vna certa quantità per questo rispetto. come auuertisce Siluestro,[a] in questo non si commette simonia. Veggasi San Tomaso,[b] Gregorio Lopez,[c] Molina,[d] e Menocchio,[e] e Soto,[f] e Rodriguez,[g] che lo segue.

[a] Sylu. ver. sepul. nu. 2.
[b] S. Th. 2. 2. q. 100. ar. 4. ad 3.
[c] Greg. Lop. in l. 1. titu. 13. p. 1. ver. vender.
[d] Molin. de primog. ca. 24. nu. 40.
[e] Menoc. li. 2. de arbit. cas. 277.
[f] Sot. lib. 9. de iustit. & iu. q. 6. art. 1 ad 3.
[g] F. M. Rod. 2. to. c. 58. cõclu. & n. 2.
[h] Sum. Confes. li. 1. tit. 1. de simon. q. 46.

CASO XIX.

D. Se colui, che fu ingiustamente sospeso, ouero scommunicato desse alcuna cosa, per essere restituito nel suo vffitio, o benefitio, ouero per potere communicare lecitamẽte con gli altri: commetta simonia?

R. Che la commette: come anche qual si voglia, che essendogli tolta la prebenda giusta, ouero ingiustamente, per prezzo venne a ricuperarla. La Somma de' Cõfessori[h] tiene questo per vero: se bene a me pare, che sia piu vero quello, che tiene la Glosa, cioè, che quando gli è tolta ingiustamente solamente, sarà simonia dalla parte di chi lo riceue. *Nõ dans nullum ius acquirit: sed dat, vt acquisitum retineat, quod licet.*

CASO XX.

D. Se sia simoniaco il Cherico, che dà tutta la sua roba ad vna Chiesa; per esserui riceuuto per Canonico. e prega la Chiesa di possedere quella roba, come prebenda della detta Chiesa?

R. Che sarà simonia. e similmente quando di ciò non la pregasse: ma lo cauasse per patto, e conditione di così tenerla; *vt in iure patet*. ma non sarebbe simonia se la desse pura, e liberamente: e poscia humilmente domandasse, d'esserui riceuuto, e che li fusse data in prebenda; consentendoui li Cherici. *Tunc enim liceret, sic enim pro spirituali nullum datur, nec fit pactum*. come risolue la Somma de' Confessori,[i] & Armilla.[k]

[i] Sum. Confess. li. 1. tit. 1. de simon. q. 48.
[k] Arm. ver. simo. n. 23.

CASO XXI.

D. Già si sà, che l'acquistato per simonia deue essere restituito; non dico per simonia mentale. poiche la simonia mentale, *solum pœnitentia purgatur:* ma per la reale.

Vno volendo entrare in vn monasterio; e temendo, che l'Abate non lo volesse riceuere, disse all'Abate; Padre, se Vostra Paternità mi riceue, Io darò al monasterio vna possessione, che io mi truouo: & auanti l'esserui riceuuto gliela diede. & egli vi fu riceuuto: se vi posa perseuerare. E posto il caso, che per commettere simonia, non vi posa perseuerare, se posa richiederla?

R. Che questa fu simonia; ouero, che vi sia stato riceuuto per rispetto della promessa: ouero, che non vi sia stato riceuuto: almanco dalla parte di chi l'offerse: *Cum interposuerit conditionem dandi temporalia pro sua receptione*: e che se vi fu riceuuto, non vi può perseuerare per hauerla commessa, nel monasterio, e non può richiederla: come risolue la Somma de' Confessori,[l] con altri da lei citati: ancorche la contraria sia buona opinione, e sicura, che può richiederla, e riceuerla; secondo quello, che è determinato nel caso 13. *circa finem*. poiche il medesimo si deue intendere della possessione, che del danaro. poiche tutte sono cose temporali. Nota il caso 23.

[l] Sum Confess. vbi su. pr. q. 55.

CASO XXII.

D. Se siano in stato di saluatione li padri, che mettono le loro figliuole nel monasterio; doue al tempo della professione danno loro poco, o niente quasi per la loro legitima. Finalmente non la danno loro tutta. la quale non hauerebbono leuata loro, se maritate, o altrimente fussero rimase nel secondo?

R. La Somma de' Confessori[m] dice, che se bene crede, che per contrario

[m] Sum. Confess. vbi su pr. q. 50.

rio costume questo obbligo, ò ragione di dare loro la legitima intera sia derogato; nondimeno sono obbligati li padri, o parenti, che ne hanno il carico, a cui apparteneua di ragione il dotarle, dar lor tanto, che si possano honoratamente sostentare; & il monasterio non ne riceua carico, ne peso in hauerle riceuute con poca legitima: e non facendo questo, dice, che non sono in stato di saluatione poiche dice Prospero; [a] *Non est meum dicere, quale peccatum cibos pauperum præsumendo suscipiant, qui Ecclesiam, quam iuuare de proprijs facultatibus debuerunt, suis expensis insuper grauant.*

[a] Prop. lib. vita contéplatiua.

CASO XXIII.

D. Se'l monasterio, che ha riceuuto danari per dare l'habito ad vno, li debba restituire? e se colui, che per questa cagione fu principalmente riceuuto debbia rinuntiare all'habito; & vscirsene. Quì si deue intendere, che non vi fu patto espresso: ma che solamente fu preteso nell'interiore.

R. Che questa fu simonia mentale: alla quale si soddisfà col solo pentimento, e penitentia, senza restituire l'acquistato per mezzo di essa. E così ne i danari deono essere restituiti; ne l'altro è obbligato ad vscirsene del monasterio. La Somma de' Confessori, [b] Nauarro, [c] Armilla. [d] Notisi il caso 21.

[b] Sum. Confes. ubi sup. q. 40.
[c] Naua. de voto paup. cap. statuimus. 19. ca. 3. p. 91. nu. 25.
[d] Arm ver. simo. n. 58.

CASO XXIV.

D. Vno venne a pigliar l'habito in vn monasterio, oue li fu conceduto con conditione, che serua prima a' Frati vn'anno, o piu. & egli così promesse, o lo fece: se questa fu simonia?

R. Che fu simonia, come risolue la Somma de' Confessori. [e]

[e] Sum. Confes. li. 1. tit. 1. q. 58.

Nota 1. Nota per questa materia, che per il matrimonio, in quanto è vffitio di natura è lecito pigliare, e dar danari per ragione di dote: ma non in quanto è sacramento: come dice San Tomaso. [f] Ne per il benefitio delle nozze: come è prohibito ne' Canoni. [g]

[f] S. Th. 2. 2. q. 109. ar. 6.
[g] in ca. cu in eccles.

Nota 2. E nota per questa materia, che'l Cherico, ouero la monaca può essere costretto per il delitto della simonia a passare ad vn'altra religione piu stretta. doue deue fare nuoua professione: come dicono li Canoni: [h] e come parimente risolue Rodrig. [i]

[h] c. de regu. de simon.
[i] F. M. Rodr. 2. to. c. 8. conclus. & nu. 10.

CASO XXV.

D. Vn molto familiare d'vn Conuento fu pregato da vn suo amico dicendoli, che essendo tanto familiare di quel Conuento, facesse in maniera, che vi fusse dato l'habito ad vn suo figliuolo. Il che ottenendo il familiare amico del Conuento lo pregò, che desse qualche cosa al Conuento: se questa sarà simonia?

R. Che sarà simonia, quando quel familiare diuoto, & amico del Conuento non hauesse pregato per il figliuolo del suo amico, non si fusse accorto, che doueua dare qualche cosa al Conuento. e posto caso, che al tempo, che pregaua, non fusse questa la sua intentione, sarà similmente simonia, se dopò l'essere già riceuuto, sollecitaua, che fusse dato qualche cosa al Conuento.

Nota 1. Nota, che non sarà simonia, quando non si pregasse per questo fine; ma di pura diuotione, & amore, che portaua al Conuento: pregando, che per questa via mostri portarglielo egli ancora: poiche la mostra delle parole sono le opere: come dice San Gregorio. con quello, che è detto concorda la Somma de' Confessori. [k]

[k] Sum. Confes. li. 1. tit. 1. de sim. q. 60.

Nota 2. Nota, che'l Concilio Tridentino [l] pone pena di scommunica contra coloro, che dãno alcuna cosa al monasterio, doue la monaca è nouitia, auanti che ella faccia professione; e doue stà il nouitio, prima che faccia professione: saluo se si desse quello, che è per il vitto, e vestito.

[l] Conc. Triden. sess. 25. de reg. c. 26.

Nota 3. Intorno al qual decreto si deue notare, che non incorre in questa scommunica il padre, o parente, o Curatore

tore del nouitio, o della nouitia dando qualche cosa al monasterio per via di prestanza con pegni, o sicurtà bastanti: senza esserui fraude, ouero inganno: ancorche si prestasse quasi tutta la dote, che si deue dare, facendo professione. percioche la prestanza è atto di liberalità, riuocabile di sua natura con ageuolezza; e molto necessaria, per rimedio de' necessitati: e così si deue credere, che non le toglie via il Concilio Tridentino. per il che fanno le sue parole, *Ex bonis eiusdem tribuatur. & ibi, Nec faciles si decesserit, id recuperare possit, &c.* Dalle quali parole si raccoglie, che la ragione, perche si prohibisce il dare alcuna cosa al monasterio, auanti la professione, è. perche se'l monasterio possedesse la sua dote, ouero la maggior parte di essa: volendo vscire del monasterio, e non fare professione; non potrebbe così ageuolmente ricuperare quello, che per suo rispetto gli è stato dato. e quindi s'inferisce, che'l Concilio Tridentino nō vieta la detta prestanza: poiche si può ricuperare con ageuolezza: conciosiache si diano pegni, o sicurtà. ne qui si commette simonia. percioche la prestanza ordinariamente si fà per gratitudine: si come non commette simonia colui, che presta al Vescouo nuouamente proueduto vna gran somma di danari, principalmente, & immediatamente per farli seruigio. vedendosi obbligato al detto Vescouo. ancorche comprenda, che da questa prestanza egli è per guadagnarsi la volontà di lui, e che è per dare vn benefitio a suo figliuolo: come si raccoglie da quello, che alla lunga ne tratta Nauarro.[a] Così non incorre in questa scommunica colui, che presta qualche cosa al detto monasterio, per via di rimuneratione principalmente, & immediatamente. quantunque s'accorga, che da questo seruigio egli è per guadagnarsi la sua voluntà; & è per trattare la sua nouitia con quella carità, che egli desidera, dandoli la professione. Da quello, che è detto segue, che la Prelata, la qual riceue la detta prestanza, non incorre nella scommunica, che contra essa ancora pone il Concilio. Vero è, che dice Rodriguez,[b] che se bene tutto questo habbia colore di verità, come per le ragioni suddette confermato hanno i Dottori di autorità nell'Vniuersità di Salamanca; tuttauia considerate le parole del Concilio, *Ibi, Quocunque pretextu*, egli non ardisce d'essere di questo parere: e che con tutto ciò non lo danna del tutto. & a me pare, che senza alcuno scrupolo si possa seguire. poiche oltre l'essere d'huomini graui, e dotti, è ancora in suo fauore la dottrina della Somma de' Confessori, e di S. Gregorio citato di sopra.

[a] Nau. c. 23. nu. 110.

[b] F. M. Rodr. 2. to. c. 7. concl. 3. nu. 13.

CASO XXVI.

D. Se commettano simonia li Prelati, che godono li frutti de' benefitij vacanti, se poscia, quando li conferiscono non li danno insieme co' benefitij, ma li ritengono per se stessi?

R. Ouero che colui, che prouede del benefitio alcuno, gli hà raccolti, o nò, auanti di proueddetlo non gli hauendo raccolti egli, ma altri, e per il solo proueddere del benefitio in chi lo conferì, è per raccoglierli per se stesso; è manifesta simonia: se gli haueua colti prima, e vi mette conditione, che per tanto tempo goda egli li frutti per vna certa giusta cagione, che ne hà; non sarà simonia. la qual sarebbe, quando mettesse per conditione con chi riceue il benefitio, che hauendo colui, che già è stato proueduto la possessione del benefitio; egli ne goda li frutti. Quello, che è detto, è della Somma de' Confessori.[c] A questo proposito Lopez,[d] Armilla,[e] & il Dottore Rodrigo di Lorenzana,[f] Prior della Prouincia di Leon dicono, e bene, che que-

[c] Sum. Conf. li. 1. tit. de' mon. q. 69.

[d] F. L. Lop. 1. p. inst. cō. c. 103.

[e] Arm. ver. benef. n. 50.

[f] Loren. in el. comp. de las materias canon. ver. suspen. sio. c. 58.

si frutti deono essere spesi in vtilità della Chiesa: ouero deuono essere serbati per il successore: apportano perciò molti testi. [a] onde restano dall'entrare in Chiesa sospesi li Vescoui, che facessero il contrario; non ne hauendo spetiale priuilegio, ouero costume legitimamente prescritto. e gl'inferiori, che facessero il medesimo sono sospesi dall'vffitio, e benefitio: fino che ne facciano la restitutione.

[a] c. presb. de offic. ordin.

CASO XXVII.

D. Se colui, che dà danari per essere eletto Imperatore commetta simonia?

R. Che Hostiense, e la Somma de' Confessori [b] tengono, che la commette. & il medesimo per essere eletto in qual si voglia altro luogo di potestà, e di gouerno; *Vel in rettorem alicuius Ciuitatis.* la loro ragione è buona; cioè, *Quia potestas spiritualis est.*

[b] Sum. Confess. li. 1. ti. 1. de sim. q. 79.

Nota 1. Nota per questa materia, che è simonia l'ottenere per via di danari, che vno difenda con preghi, e doni la causa dauanti gli Elettori, con la quale il Cherico domanda il benefitio. percioche questo è non solamente ribattere l'ingiuria, che li fà il Cherico per parte di altri, che dicono la detta causa essere giustificata: ma ancora è vn preparare la strada, accioche li sia dato il benefitio. e così è vn giouarli. e di questa maniera, secondo Rodriguez [c] si deue intendere quello, che insegna S. Tomaso, [d] parlando di questo punto.

[c] F. M. Rod. 2. to. c. 61. c8 cl. & nu. 3.
[d] S. Th. 2. 2. q. 100. ar. 2. ad 3.

Nota 2. Finalmente nota due cose. la prima, che è cosa certa, che se Pietro pieno di ambitione offerisce al Vescouo certa somma di danari, accioche li dia vn benefitio; commette simonia: ma però la collatione del benefitio sarà valida. saluo, se quando diede quello danaro fece qualche patto tacito, ouero espresso, che glielo daua in prezzo del benefitio. percioche in questo caso non vale la detta collatione: come simoniaca. e sarà soggetta alle pene, che pongono li Canoni contra la simonia reale, e perfetta. Vero è, che se dà il detto danaro, ouero offerisce altri seruigi di parole, e di opere, per conciliarsi l'amicitia del Vescouo, e de' suoi seruitori, e domestici principalmente, non commetterà simonia; ottenendo il detto benefitio: ancorche secondariamente habbia l'occhio, e rispetto, che poscia, come amici suoi li daranno, ouero impetraranno questo benefitio: essendouene l'occasione: come dice Nauarro, [e] e Rodriguez. [f]

[e] Naua. ubi sup.
[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 59. concl. 1. nu. 1.

Nota 2. La seconda cosa, che si deue notare è, che colui, che presta cento ducati al Vescouo, con questa conditione, che li sia dato qualche vffitio Ecclesiastico gratis, già che sono per darlo ad altri; non solamente commette simonia, come dice Nauarro. [g] poiche la prestanza apporta seco vtile temporale; & il promettere lo spirituale per qual si voglia vtile temporale è simonia; come auuertisce Aragon: [h] ma ancora in questo caso è vsuraio. percioche non essendo douuto questo benefitio, chiara cosa è, che dalla detta prestanza si caua qualche guadagno. il che appartiene all'vsura, come dice Mercato, [i] Medina, [k] e Rodriguez. [l]

[g] Nau. c. 17. nu. 107.
[h] Arag. 2. 2. q. 78. art. 2. fol. 683.
[i] Merca. de vsur. c. 7.
[k] Medin. in sua inst. li. 1. c. 14. §. 2.
[l] F. M. Rod. vbi sup. concl. 2. nu. 3.

CASO XXVIII.

D. Vno sà, che'l Vescouo è molto giusto, e che senza hauere alcun rispetto, secondo che ciascuno hà giustitia, comparte, e dà li benefitij: se commetterà simonia, seruendoli principalmente per fargli cosa grata: per la qual cagione aggradendo il seruigio gratiosamente li dà vn benefitio: non già per essi seruigi fattigli per auanti: essendone egli degno per le sue lettere?

R. Che non la commette. concorda Soto. [m] e così dice Rodriguez [n] seguendo Gaetano, [o] e Vittoria, [p] e Soto, [q] che'l seruire ad vn Vescouo per conciliarsi la sua beneuolentia, e familiarità, per ottenerne poi vn bene-

[m] Sot. lib. 7. de iust. & iu. q. 1. art. 2. pa. 477.
[n] F. M. Rodr. 2. to. ca. 59. concl. 9. nu. 10.
[o] Caieta. in sum. verb. simonia.
[p] Vict. q. 97. ar. 3.
[q] Sot. vbi sup.

beneficio; non come rimuneratione douuta a' seruigi, e come prezzo di essi. ma come cosa data da vn suo amico, non è simonia. perche si come il dare vn benefitio per via di amicitia, non è simonia: così il dire, che li sia dato non sarebbe simonia.

CASO XXIX.

D. Vno per vna certa quantità di danari, che li furono dati tacque vn peccato, che era obbligato a manifestare per farne la correttione, & emenda: oueramente lo fece per non perdere l'amicitia di chi lo fà; ouero perche era suo parente: se costui habbia commesso simonia?

R. Che peccò mortalmente, e che commesse simonia: e secondo Innocentio deue essere gastigato; come simoniaco: ancorche propriamente dice Armilla, [a] che non è simonia. e pare ben detto. Rodriguez [b] dice parimente, che l'accusatore, il qual fà patto di lasciare l'accusa nella causa criminale di qualche delitto, non è gastigato con pena di sangue: venendone danno alla Republica, ouero a qualche terzo pecca mortalmente. poiche fà contra quello, che giustamente è ordinato nelle leggi. [c]

[a] Arm. cessat. nu. 1.
[b] F. M. Rod. 1. to. ca. 58. concl. & nu. 3. & in c. 6. del ord. iudic. concl. et nu. 4.
[c] l. transigere. C. transact.

CASO XXX.

D. Se'l Canonico, che principalmente và alle hore Canoniche per non perdere le distributioni; commetta simonia?

R. Che la commette mentale: secondo Armilla. [d] ma non sarà simonia, se và alla Chiesa all'vffitio diuino principalmente per amore di Dio; manco principalmente per lo stipendio delle distributioni. le quali se non aspettasse, non anderebbe colà. percioche in tal caso non solamente non è simoniaco, ma ancora non commette peccato alcuno: come dice Gaetano, [e] *quem sequitur Rodriguez,* [f] con la commune.

[d] Arm. ver. canonicat. nu. 6.
[e] Caiet. 2. 2. q. 78. ar. 1.
[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 58. concl. & nu. 1.

Nota, che per l'attione del profetizzare, e per l'attione dell'orare è lecito riceuere qualche cosa; non come prezzo; ma come sostentamento. ma deuesi auuertire, che molte volte in così fatte attioni sono molte cose, delle quali non si può far di manco, per essere fatte, come si deue, conforme all'ornamento necessario. le quali si possono fare senza molta fatica: come si può vedere quando si sepellisce vn'huomo. potendosi fare senza pompa di musica, e di esequie; conforme all'vso della Chiesa. E così queste fatiche in sì fatte cose si possono affittare per vn certo stipendio, senza nota di simonia, come dice Rodriguez. [g]

[g] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXXI.

D: Giouanni desideraua esser Frate; e perche doueua alcuni debiti, non lo voleuano riceuere nel monasterio se prima non gli pagaua. Vno vedendo la sua volontà li disse, accioche voi non lasciate il vostro buon proponimento, io vi pagarò li debiti con vna conditione, che se voi nõ vi faceste Frate, io vi possa domandare quello, che io pago per voi: se costui commesse simonia?

R. Che la commesse. la quale non haurebbe commessa se non vi hauesse posta quella conditione: come dice Medina. [h] perche all'hora glieli hauerebbe dati *Per viam dispensationis,* gratiosa, e voluntariamente. poiche se lo poteua ritenere, quando nõ fusse entrato in religione. Il che non è nella domanda. percioche dandoglielo nella maniera, che dice il caso, fu vn dargliele *Per viam causa finalis.* E quando per questa via si dà qualche cosa, per fare quello, che si fà gratiosamente, come è quello, che domanda il nostro caso, *Tunc sicut dari non potest, ita nec pro huiusmodi opere potest sic datum, seu oblatum recipi.* e così è simonia, come è detto. *Sicut si detur pro opere, quod quis non tenetur gratis operari.*

[h] Medi. de resti. q. 27 p. 86. col. 1

CASO XXXII.

D. Vno desideraua farsi religioso: ma non poteua essere, per non hauer

uer studiato. Vn suo amico li disse, Io vi pagherò tutto quello, che voi spenderete ne' vostri studij; accioche possiate entrare in religione: poiche non hauete con che poter studiare; con vna conditione, che se non vi farete religioso, io vi possa domandar quello, che io hauessi speso per voi. se costui commesse simonia?

R. Che la cõmesse per porui quella conditione: e senza essa non sarebbe stata simonia per la medesima ragione del caso passato, la qual piglia per questo: & intẽdila in quel modo: come similmente risolue Medina.[a]

[a] *Med. vbi sup. q. 26. 4*

CASO XXXIII.

D. Vno diede danari ad vn Vescouo; accioche egli mi ordinasse, ouero mi desse vn benefitio; senza hauerlo io giamai saputo. ma perche era mio grande amico, lo volse fare. dopò essere ordinato io lo seppi. se fu simonia: e se io sia obbligato a rinuntiare il sacerdotio, ouero il benefitio?

R. Che fu simonia: e che io sono obbligato a restituire il benefitio. perche la collatione d'esso fu nulla: & a domandar dispensa, per potere esercitar gl'ordini: *vt patet in Iure*:[b] come risolue la Somma de' Confessori.[c] Ho detto, che era simonia, deuesi intendere dalla parte di colui, che lo diede. ma per questo nõ è scusato di fare quello, che è detto.

[b] *Extra de eo. de simo. & c. de reg. & c. nobis.*
[c] *Sum. cõf. tit. 1. de simo. q. 8.*

Nota, che chi riceue vn benefitio, che altri senza sua saputa, gli procurò per simonia: hauendolo egli contradetto, perche non lo voleua per questa via, non peccò mortalmente accettandolo: e non ne rimane inhabile al poterlo tenere: come si proua ne' Canoni,[d] e lo tiene S. Tomaso,[e] Nauarro,[f] e Rodriguez.[g] Il che non procede, quando poscia sapendolo, non lo contradice. percioche in questo caso li nuocerebbe la simonia. saluo se chi li procurò questa prebenda, si seruì di sì fatto termine per farli danno. come dice la Somma de' Confessori,[h] & anche Lopez,[i] seguito da Rodriguez,[k] dicendo ambedue essere opinione cõforme alla mente di S. Tomaso, e di Nauarro: & in questo caso non è obbligato a risegnare il benefitio; *vt etiam patet in Iure.*[l]

[d] *c. sicut de simon.*
[e] *S. Th. 2. 2. q. 100. art. 6. ad 3.*
[f] *Nau. c. 25 nu. 112.*
[g] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 59.*
[h] *Sum. cõf. vbi sup.*
[i] *F. L. Lop. in instr. cõ sc. 1. p. c. 106*
[k] *F. M. Rod. vbi sup. cõcl. 3. nu. 4.*
[l] *cap. Sicut tuis literis. c. nobis.*

Finalmente nota per secõdo, che se questo tale haueua acquistato intiera, e compita ragione nel benefitio, così per elettione, come per cõfermatione, o presentatione, o institutione; e fusse ingiustamẽte impedito di pigliarne il possesso; nõ sarà simoniaco, se per pigliarlo per se stesso, ouero per mezzo di altri desse qualche danaro. percioche, dopò acquistatane la ragione, nõ si tratta più di altro, che di liberarsi dal trauaglio; in quanto tocca alla possessione. laonde nõ sarà obbligato nel foro della conscientia a risegnare la prebenda, & a restituire li frutti riceuuti. Vero è, che nel foro esteriore, per esserui cõtraria presuntione contra di lui, può essere, che sia costretto a risegnarlo, & a restituire li frutti. Ma se per ancora non haueua acquistata questa ragione perfettamente: ma solo vna ragione imperfetta, per essere solamente eletto: dãdosi qualche danaro; accioche sia confermato; prohibendolo, ouero nõ lo sapendo egli, non sarà tenuto per simoniaco: come auuertisce Nau.[m] e Rodrig.[n] Vero è, che sapendo, d'hauerlo acquistato per simonia, è obbligato a rinuntiarlo: come è detto di sopra. e dando egli il danaro per essere cõfermato commette simonia.

[m] *Nau. vbi sup.*
[n] *F. M. Rodr. vbi sup. concl. 4. n. 5*

CASO XXXIV.

D. Se'l Vescouo, che ordina vno per simonia, onde resta sospeso *ipso facto*, possa dare l'esecutione de gl'ordini a chi egli ordina. quando egli la commette secretamẽte; senza, che l'ordinato se n'auuegga.

R. Che secondo alcuni citati dal-

la Somma de' Confessori,[a] nô la può dare. ma ella dice, che l'ordinato può essercitar gl'ordini riceuuti: ancorche habbia inteso dire da alcuni il peccato di simonia commesso dal Vescouo per ordinarlo: se in ciò la conscientia non lo rimorde.

[a] *Sum. est. tit. 1 de simo. q. 8.*

Nota. Nota per ciò, che se'l Vescouo era prima sospeso per altra cagione secreta: & essendo così l'ordinò, ben può dare l'essecutione de gli ordini riceuuti, e da riceuere: ancorche sospeso ordinasse. percioche li Vescoui, che sono scommunicati, sospesi, ouero interdetti publicamente, nô possono dare l'essecutione de gli ordini a coloro, che da essi si fussero ordinati: ma gli altri la danno, quando essendo sospesi, ouero interdetti, ouero scommunicati secretamente, senza essere publicati per tali, ordinano alcuni. & il medesimo si deue dire, parlando de gli ordinati dal Vescouo scommunicato, il quale rimane irregolare, ordinandoli. Il che tutto si deue intendere, quando l'ordinato non sà, che'l Vescouo si troui ne' termini significati. percioche sapêdolo, solo il Papa lo può dispensare: come dice Rodriguez,[b] seguendo Couarruuia,[c] il quale così risolue. Ma la difficultà è, come il Vescouo, essendo scommunicato, se habbia ordinati questi tali, che nô erano consapeuoli della sua scommunica; possa dispensarli, dando loro l'essecutione de gl'ordini; come è detto. percioche sarebbe vn dispêsare sopra il proprio delitto. Laonde dicono, che necessariamente si deue riccorrere al Papa, ouero al Metropolitano. Ma io penso, secondo che dice il detto Rodriguez, che'l proprio Vescouo può dispensare co' storo: come è detto. percioche se bene dispensa nel suo difetto; nondimeno non dispensa in esso, in quanto appartiene alla sua persona. Voglio dire, che non dispensa nella irregolarità, nella quale incorse ordinando, essendo scommunicato; ma nella sospensione, nella quale incorsero coloro, che si ordinarono da lui. e se la sospensione occulta non fusse dedotta in giuditio, senza alcun dubbio, potrà dispensare in questo caso; côforme all'autorità che'l Concilio Tridentino[d] concede a' Vescoui. e conforme a questo si deue intendere quello, che insegna Nauarro.[e] E notino coloro, che sono entrati in religione: essendo stati ordinati da' Vescoui scommunicati a posta, ouero nô lo sapêdo, che possono essere dispensati, & assoluti da' loro Prelati dalla censura incorsa. come concedette Sisto IIII. a' Padri Generali, e ministri Prouinciali, e Vicarij Prouinciali della Religione dell'osseruantia di S. Frâcesco di Assisi, di che si possono seruire tutti coloro, che godono de' loro priuilegi: come siamo noi altri, per particolar concessione. Che'l Vescouo, ordinando per simonia sia *ipso facto* sospeso perpetuamête dal ordinare, fin che ne sia dispensato, è cosa chiara, secondo Panormit.[f] apportando per ciò li Canoni, che lo dispongono. e lo risolue parimente Armilla.[g] percioche se non vi fusse testo espresso, che ne facesse particolar mentione il Vescouo nô è sospeso per alcun delitto; come è detto, li Canoni espressamente non dicono, che similmente siano sospesi li Vescoui, facendo la tale, e tal cosa. e così parimête non sarebbe irregolare per q̃sto; se nô vi fussero così fatti testi, li quali dichiarano, che egli è sospeso per così fatta colpa. Vedi questo vltimo in Armilla.[h]

[b] *F. M. Rodr. to. ca. 18. conc. & nu. 1.*
[c] *Cou. in c. alma mat. 1. p. c. 6. n. 6*
[d] *Côc. Tri. sess. 24. c. 7.*
[e] *Nau. c. 25 nu. 69.*
[f] *Pan. in c. ex tuae tex. est tunc. gl. in cap. si quis simoniacis, facit. tex. in d. c. ex tuae. & §. puerum. 33. d.*
[g] *Arm. simo. nu. 51.*
[h] *Arm. ver. bo episcop. nu. 12.*

Nota il caso seguête: e principalmête per tutto questo caso si vegga il caso 10. del cap... dell'ordine sacro. che l'vno si conferma con l'altro.

CASO XXXV.

D. Vn Vescouo ordinò vno per simonia: essendoli dati dall'ordinato danari; acciochè l'ordinasse, onde restò

stò sospeso *ipso facto* il Vescouo perpetuamente dall'ordinare, come si disse nel caso passato: se potrà dare a chi egli ordinò l'esecutione de gli ordini datigli per simonia?

R. Che non conuiene in alcun modo, che egli giamai sia dispensato, dandoli l'esecution de gli ordini, riceuuti dalla sua simoniaca mano: sapendo, che ordinandosi egli, & il Vescouo cómetteua simonia: *vt etiam patet in iure.*[a] ma il solo Papa lo deue dispensare: e ciò per la sua bruttezza: così tiene Tabiena[b] espressamente: e lo risolue la Sōma de' Confessori.[c]

[a] c. extr. eo nobis. & c. si quis ne que 1 q. 5.
[b] Tabien. verb. simo. nu. 20.
[c] Sum Cōfess. lib. 1. de sim. tit. 1. q. 25.

CASO XXXVI.

D. Se'l Vescouo, vinto da prieghi di mezzani, ordina vno; commetta simonia?

R. Che secōdo dice la Somma de' Confessori,[d] e Soto,[e] quādo semplicemente lo fece, vinto da preghi, non la commesse, ma che la cómetterebbe, quādo n'aspettasse qualche vtile. V.g. come se ne fù pregato da vno molto famigliare del Rè: dal quale spera d'essere aiutato, accioche il Re lo prouegga d'vn'altro Vescouado migliore. Il segno, che vi sarà per comprēdere, che lo faccia per questo rispetto sarà, se sia indegno colui, che egli hà ordinato, ouero a chi hà dato qualche benefitio. *Nam cum tūc non sit idoneitas persona, principalis intentio conuincitur esse emolumenti temporalis.* & in tal caso chi riceuette cotal benefitio è obbligato a rinuntiarlo: *N si denuò integretur prouisio.* Ma quando non vi sia alcuna di queste cose, ma che *simpliciter* glielo dà, o per lodi, ouero per preghiere, ouero per amicitia; all'hora non vi è alcuna simonia: anzi che quādo il Vescouo dà ad vna persona degna vn benefitio, principalmente per la dignità, ancorche habbia sinistra intentione, non solamēte a quello, che è humana lode, e fauore; ma ancora all'vtile, e guadagno temporale, *simonia non conficitur. Hæc Sotus.*[f] parimente lo risolue Rodrig.[g] e Gaet. & Innoc. contra Adrian. percioche il dare il benefitio per questo fine, cioè di guadagnare amicitia, e lode humana, non è auaritia, ma ambitione: e la simonia presuppone auaritia. Finalmēte dare il benefitio per qualche seruigio tēporale, che si doueua pagare cō danari, è simonia. Laonde cōsiderino bene li Re, e Principi quello, che fanno nella prouisione de' Vescouadi, e benefitij: percioche dandogli a' figliuoli de' grandi; per rispetto de' seruigi, che li padri loro gli hāno fatto, e che di giustitia sono obbligati a rimunerare; cōmettono simonia. Ma notisi, che se dāno li detti benefitij a qualche persona degna, hauendo rispetto ancora in qualche maniera al seruigio tēporale, non sarà simonia, come è detto: percioche in questo caso così fatto seruigio non è stimato, come prezzo; ma come cagione in qualche modo, che sia dato cotal benefitio a costui: come dice Rodrig.[h]

[d] Sum. Cōfess lib. 1. tit. 1. de simo. q. 4.
[e] Sot. de iusti. & iur. lib. 9. q. 7. ar. 3. p. 781. a.
[f] Sot. vbi s. p.
[g] F. M. Rodr. 2. 10. cas. 59 concl. 7. nume 8. & conc. 8. n. 9.
[h] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. 8. nu. 9.

CASO XXXVII.

D. Il Vescouo ordinò vno, ouero li diede vn benefitio, accioche li parenti del Vescouo in qualche modo ne riceuessero vna rimuneratione: se'l Vescouo commesse simonia?

R. Affirmatiuamente. Nota, che l'ordinare il Vescouo li suoi parēti, ouero dar loro qualche benefitio, solo per esserli parenti, non è simonia; ancorche alcuni Dottori per l'apparentia, che ne ritiene; dicono, che è simonia, come è S. Bonau.[i] e Durando. Ma si deue tenere quello, che è detto, percioche il dar benefitio per amistà, ouero per parentela, nō contiene in se prezzo: e così non vi è simonia. E di più quello, che nelle cose tēporali non è vsura, nelle spirituali non è simonia: e dare in prestanza al parente per la parentela nō è vsura: come affermano tutti: dunque non sarà simonia dare il benefitio per la pa-

Nota 1.

[i] S. Bon. &c. in 4. dist. 25. q. 4.

a S.Tho.2.2.q.100.articl.5.in sol. ad 2.
b Altisiod. 3.p.trac 21
c Vict.q.7.art.3.
d Sot.de iusti. & iur. li.9.q.7.ar.3.p.780.a.
e F.M.Rodri.2.to.ca.59.concl.6.nu.7.
Nota 2.
f Sot. vbi sup.
Nota 3.
g Sot. vbi sup.

parentela: come risolue S. Tomaso,[a] Altisiodorése,[b] e Vittoria,[c] e Sot.[d] seguiti da Rodrig.[e] Vero è, che se egli ordina persona indegna, ouero li dà benefitio, solo per essere parente, pecca mortalmēte: e se n'è degno, e glielo dà solo per essere parente, pecca venialmente: percioche nō transgredisce alcuna ingiustitia: come quando lo dà ad vno indegno: ma nō commetterà simonia in alcuno di questi casi, come risolue Soto.[f] Nota, che parimente non sarà simonia, se lo desse a parente degno per la sua bontà, e dignità: & ancora deue essere preferito, come gli altri amici, nō vi essendo scandolo. Nota finalmente, che se sempre hauesse intentione di dar sempre li migliori benefitij; peccarebbe mortalmente per molte ragioni, che arreca Soto.[g]

CASO XXXVIII.

D. Vn diede ad vn Vescouo certa quantità di danari, accioche desse vn benefitio ad vn'altro, che ciò non seppe giamai, fin che l'ottenne: ma se bene non fusse stato fatto questo, nondimeno egli ne doueua essere prouueduto, se costui è obbligato a rinuntiare il benefitio?

h Arg.1.q.7.c. sicut.15.§.vlt.
i Arg.1.q.2. quā pio. & q.3. si quis obiecerit, & c. vlt. & q.6.c.1.
k Host.§. qua pæna, vers. id tamen addi sic.
l Sum. Cōfess lib.1. de simon. tit.1.q.8.
m F.M.Rodr.2.to ca.39.concl.5. nu.6.

R. Che non è obbligato a rinuntiarlo: *vt patet in iure*,[h] ma ben ne sarebbe tenuto, quando egli hauesse dato danari: quantunque senza danari, doueua in esso essere conferito, per essere all'hora simonia, & il medesimo si deue dire, se si come riceuette vn benefitio, hauesse riceuuto ordine sacro.[i] Concorda Hostiens.[k] e la Somma de' Cōfessori:[l] & anche lo risolue Rodrig.[m] dicēdo, che quando l'altrui simonia non è cagione, che vno acquisti il benefitio: percioche non ostante la detta simonia altri del capitolo, co' quali non era stata commessa, essendo la maggior parte, lo doueuano eleggere, o presentare: l'eletto, o presentato non perde il titolo, ne li frutti del detto benefitio, in tal modo acquistato. Di maniera, che dice Nauarro,[n] che può essere, che'l medesimo si debba dire nel foro della conscientia, quando si commette la simonia con tutto il capitolo: se per ragione di essa gli elettori non furono mossi ad eleggerlo: percioche senza esserui la detta subornatione, e donatiuo erano per eleggerlo.

n Nau.c.23.nu.111.

CASO XXXIX.

D. Si come è possibile, & auuiene, che sia simonia mētale, senza la reale, se accadesse, che fusse la reale, senza la mentale. V.g. vno promesse al Vescouo, vna certa quantità di moneta; accioche l'ordinasse, e così gliela diede, *Absque vlla adimplendi intentione*: se costui, che la diede, sarà simoniaco?

o Sot.de iu sti. & iur. li.6.q.8.fo.786.
Nota 2.
p Nau.ca.23.nu.100.
q F.M.Rodr.2.to.ca.64.conclu. & nu.6.

R. Che veramente non è simoniaco: ancorche la Chiesa lo gastigarebbe per simoniaco, se lo sapesse: percioche la Chiesa *non iudicat de interioribus*: come risolue Soto.[o] Nota, che coloro, che permutano due benefitij cō l'auttorità dell'ordinario, con questo patto, che'l benefitio, il quale hauesse sopra qualche pensione, auanti la permuta, la paghi colui, che l'haueua: trouādosi, che vno de' benefitij era caricato di vna pensione di quindeci ducati ogni anno: commessero simonia, almanco conuentionale, e non reale: poiche questo patto fù mezzo per fare la detta permuta. Ne cōtraria, che la permutatione sia stata fatta, per dire, che sia simonia reale: percioche la permuta non induce simonia: ma si bene la promessa di pagare la pēsione: la quale nō si adempiendo, non vēne ad esser simonia reale: come risolue Nauarro,[p] seguito da Rodrig.[q] e così conuiene, che colui, che hà da pagare la pensione, nō la paghi, fin che da S. Santità ne ottenga la licentia.

CA-

CASO XL.

D. Se cõmesse simonia colui, che con sue proprie preghiere, ottenne da vn Vescouo vn benefitio, ouero d'essere ordinato.

R. Che secõdo Hugo, e molti altri con esso lui commesse simonia: ancorche ne sia quãto si voglia degno. Il che dice esser così (*salua, quæ iustior fuerit sñia*) la Sõma de' Cõfess.[a] quãdo il benefitio hà cura d'anime: ma non l'hauendo, & egli se ne sente degno, e ne hà di bisogno, non commetterà simonia in domandarlo, & ottennerlo. Et il medesimo si deue rispondere di colui, che si ordina; se sia, ouero non sia idoneo, e dice: che questo è di molti, e di S. Tomaso.[b]

[a] *Sum. Cõfess. lib. 1. de sim. tit. 1. q. 14.*

[b] *S. Tho. 2. 2. q. 100.*

Nota 1.

Per questo nota, che solamente è obbligato a restitutione il simoniaco, che con patto espresso hà venduto il benefitio, ouero gli ordini, o la religione: percioche a costui solamente commanda la legge Canonica il restituire, come dice Panormitano.[c] Il che, come cosa notabile commenda Angles, seguito da Rodriguez,[d] auuertendo ambedue, che li simoniaci in altre cose spirituali, non sono obbligati a quello, che è detto di sopra.

[c] *Panor. in c. vlt. de simon.*

[d] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 66. concl. et nu. 2.*

CASO XLI.

D. Se per quelle cose, che sono annesse a' sacramenti, cioè per l'vso de' vasi, per la materia d'essi; e principalmente per la fatica d'amministrarli, si possa fare accordo, senza che v'interuenga simonia.

R. Che in quanto tocca alla fatica d'amministrarli vi sono alcune fatiche, & opere, che vanno innanzi a' sacramenti, e sono loro accidentali: & altre ve ne sono, che vanno insieme con essi: & anche di più, che sono della sostantia loro. Delle prime si può fare accordo: ma non già dalle seconde. V.g. si troua vno infermo molto lontano dal luogo, doue stà il sacerdote; venendo chiamato il sacerdote, accioche lo confessi, ouero li dica Messa, per andare a far ciò, *Hoc est pro itineris labore*, può il sacerdote domandarne prezzo: come risolue San Tomaso,[e] Soto,[f] e Rodrig.[g] e Giacomo Graffi.[h] Donde segue, che li capellani, li quali si obbligano in certi giorni, & in certi luoghi a dire certe Messe, possono domãdare qualche cosa per così fatta fatica; percioche se bene sono obbligati a dire Messa, senza alcũ prezzo; tuttauia non sono obbligati a dirla in certi giorni, e luoghi: come dopo altri risolue Guttier.[i] E parimente è lecito a' ministri de' sacramẽti riceuere per l'amministratione loro quello, che lor danno li popoli per sostentamento: quantunque siano ricchi, *vt patet in iure:*[k] e lo risolue Soto,[l] e Rodriguez,[m] e Giacomo Graffi,[n] dopo Gabriel. Il che è così vero, che possono, quando lor vien cõmesso il dir delle Messe, ouero l'amministratione di altri sacramenti; dire, che lo faranno, con questo, che debbano lor dare il consueto per il sostentamento della persona: come dopo altri citati tiene Gutierez.[o] Donde s'inferisce, che sia lecito lasciare vna certa entrata ad vna Chiesa con questo obbligo, che li cherici di essa siano tenuti a celebrare tanti anniuersarij: ancorche se ne faccia patto, & accordo; facendosi per il sostentamento di detti ministri: come notano Gaetano,[p] Sot.[q] e Nauarro.[r] Vero è, che chi nõ amministrasse li detti sacramenti, se nõ fusse lor dato lo stipendio per il sostentamento ponẽdolo per vltimo fine della detta amministratione, nõ lasserebbe di commettere simonia, e conforme alla sua mente vendere li sacramenti: come dice S. Tomaso,[s] e Silu.[t] Io hò detto, ponendolo p vltimo fine, percioche bẽ può vn' ami-

[e] *S. Tho. 2. 2. q. 100. art. 2.*

[f] *Sot. de iusti & iur. li. 9. q. 8. artic. 1.*

[g] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 58. concl. & nu. 1.*

[h] *Iacob. de Graf. à Capua in decis. aur. lib. 2. c. 96. nu. 14.*

[i] *Gutier. de qq. can. c. 24. n. 14.*

[k] *c. signif. de preben.*

[l] *Sot. vbi sup.*

[m] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.*

[n] *Iacob. de Graf. vbi sup. nu. 33.*

[o] *Gutie. vbi sup nu. 4. vsque ad nu. 11.*

[p] *Caiet. 2. 2. q. 100. artic. 1.*

[q] *Sot. vbi sup.*

[r] *Naua. c. 23. n. 101. in princ.*

[s] *S. Tho. in quodlib. [illegible]*

[t] *Syl. verb. sim. [illegible]*

ministrare li sacramenti per lo stipendio (che non amministrarebbono, se lor non fusse dato) senza cômettere simonia: perche molte cose sono solamente motiue, e non vltime, e finali; le quali mancando, manca ancora l'attione, che per esse si fà, e del numero di esse può essere il detto stipendio. Altra fatica, & opera vi è intrinseca: cioè la celebratione della Messa, e l'opera del battezzare, ouero ordinare: o qualũque altra applicatione de' sacramenti: *& pro his laboribus, & operis manifestum est nihil pretij posse recipi*. Ma se bene la cosa stia cosi, che per queste cose non si possa riceuere prezzo; tuttauia nõ si nega, che per l'obligatione di esse si possa riceuere. In quanto tocca a quello, se si possa riceuere per l'vso de' vasi; dico, che sarebbe simonia per l'vso del calice, ouero de' corporali, che chi consacra domandasse qualche cosa di prezzo. *Nam vsus ille est de intrinseca ratione sacramẽti conficiendi*. ancorche vna Chiesa potrebbe vẽdere, ouero affittare ad vn'altra vn cali-ce: percioche quella vendita, ouero affittatione è accidentaria, che di lontano precede il sacramento: & il medesimo sarebbe, se in vna terra non fusse olio, potrebbono comprarlo da altri, e dare tanto per esso, quanto costerebbe, se non fusse consacrato. *Nam omnes illi contractus similes sunt actionibus, quas nuper diximus accidentariè antecedere sacramẽtum: nisi hoc in iniuriam, & contemptum rei sacræ fieret, vtpote si consecratio ipsa venderetur*. E di questa maniera si deue intendere quello, che dice Rodriguez,[a] cioè che è simonia riceuere alcuna cosa per la materia de' sacramenti: come è il pane, il vino, e l'olio: poiche queste sono cose congiunte necessariamente a' sacramenti, come risolue Soto,[b] seguendo S. Tomaso,[c] seguitì similmente da Giacomo Graffi:[d] & è commune opinione.

[a] F. M. Rodr. ubi sup.

[b] Sot. vbi sup.

[c] S. Thom. vbi sup.

[d] Iacob. de Graf. à Capua in decisio aur. ubi sup. nu. 58.

CASO XLII.

D. Egli è vna creatura, che fornisce di nascere per morire; e morirà senza l'acqua dello Spirito Santo, se con essa presto non la soccorrono, vi è presente suo padre, che però per non hauer mani non la può battezzare: quiui parimente si troua vn sacerdote così peruerso, ouero vn'infedele, che dice al Padre, il quale li domãda, che lo battezzi, e che se prima nõ li giura di dargli vn tanto, nõ lo battezzerà: e che non li deue dar ciò per liberarsi da quel trauaglio, ma realmente per il sacramento, e gratia sacramẽtale, che è per riceuere: se'l Padre lo possa fare, senza cõmettere simonia: essendo chiaro, che questo mal'huomo pretende ciò per l'odio, che hà alla religione Christiana: percioche già si sà, che se l'hauesse fatto solamente per liberarsi dal trauaglio del fanciullo, che glielo hauerebbe potuto dare, e sarebbe stato lecito: il che non sarebbe succeduto, se fusse stato adulto, & hauesse comprato quel trauaglio: percioche all'hora li sarebbe bastato per saluarsi il battesimo *flaminis*.

D. Che Paludano,[e] & altri, che lo seguono; dicono, che in questo caso del tutto è sacrilegio, *precio emere sacramentum*, per liberarsi dal trauaglio: e cosi il padre non lo potrà fare: con tutto ciò io dico, che lo potrà fare: e la ragione è, perche se bene vendere il sacramento, ouero qualsiuoglia altra cosa spirituale sia del tutto cattiuo: in guisa tale, che quantunque sia per liberarsi da trauaglio, ne per nessuna altra cosa nõ si possa fare lecitamente: tuttauia il dare, ouero offerire, perciò il prezzo, deuesi dire, non essere del tutto così cattiuo in se stesso, che l'estre-

[e] Palud. in 4. dist. 5.

ma

ma necessità non lo permetta. E parimente, perche se bene colui li faccia far giuramento, che darà danari per il sacramento: nondimeno sempre è salua la sua intentione suprema, di liberarsi dal trauaglio della creatura: e così non è alcuna falsità nel giuramento, come gentilmente risolue Soto,[a] Armilla,[b] Panormitano,[c] e Gaetano.[d]

E nota, che vno è obbligato a battezzare vna creatura, che si muore senza battesimo, ancorche sia con pericolo della vita. Armilla.[e] Tutto quello che è detto, è buono.

Finalmente nota, che io hò detto di sopra, che'l padre non haueua mani da poterlo battezzare: percioche se le hauesse non sarebbe lecito dar danari all'hora al cherico: poiche non è lecito, anzi è simonia liberarsi cō danari dal trauaglio, che occorre, rispetto della negotiatione della cosa spirituale, che si può ottennere. Ne si può dire, che questa creatura sia in estrema necessità; poiche colui, che dà il danaro al sacerdote, accioche lo battezzi; cioè il padre, la può battezzare, poiche hà le mani: così risolue Rodriguez,[f] con la commune. Io hò detto parimente di sopra, che non sarebbe lecito liberarsi da così fatto trauaglio se chi doueua essere battezzato fusse adulto: bastandoli per saluarsi all'hora il battesimo *flaminis*; trouandosi in punto di morte, come dice espressamente Soto,[g] & è commune; quantunque Rodriguez[h] dica, e bene, che in cotal caso: ancorche sia adulto, stando in punto di morte, non lo volendo il sacerdote battezzare, senza essere pagato, può senza simonia dare danari al detto sacerdote; accioche lo faccia: non lo volendo fare in altro modo: percioche se bene questo tale habbia rimedio per ottennere la salute della sua anima; morendo col desiderio del battesimo; tuttauia il battesimo riceuuto *in re* è di molto maggior forza: e si come egli fà vno attrito contrito, il che non fà il sacramento riceuuto in voto; così qualificherà il dolor de' peccati di costui: accioche acquisti la vita eterna: la quale non acquisterebbe col battesimo riceuuto in voto, per mācamento del dolore. E così intesa, e difesa, dice Rodriguez,[i] che è vera l'opinion d'Aragon,[k] sopra questo punto contra Soto.[l]

[a] Sot. de iust. & iur. lib. 9. q. 6. art 1. pag. 764. & 765.
Nota 1.
[b] Armill. ver. simon. nu. 29.
Nota 2.
[c] Panor. in cap. cum in eccles.
[d] Caiet. 2. 2. q. 109. artic. 2. ad 1.
[e] Armill. ver. homicid. nu. 9.
[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 58. conclu. & nu. 8.
[g] Sot. vbi sup.
[h] F. M. Rodr. ubi sup.
[i] F. M. Rodr. ubi sup.
[k] Arag. 2. 2. q. 100. artic. 2.
[l] Sot. vbi sup.

CASO XLIII.

D. Essendo vno eletto Vescouo, da alcuni gli era impedito il possesso, e la confermatione: accioche nō lo facesse diede loro vn tanto: se commesse simonia: e ne piu, ne māco fece con colui, che lo doueua cōfermare: se similmente commesse simonia, poiche nell'vno, e nell'altro pretese di liberarsi da trauaglio.

R. Che non la commesse nel primo, ma nel secondo: e la ragione del la diuersità è; percioche nel primo caso non fù sospetto di voler comprare il Vescouado, non lo potendo essi dare: e nel secondo, con questo medesimo sospetto si tiene la mira al dar danari: e così fù commessa simonia: *vt patet in iure*.[m] Il che si deue intendere, quanto al foro esteriore: ma non in quanto all'interiore, se chi dà il danaro non pretende con esso comprare la confermatione, come cosa principale: ma guadagnare l'amicitia di chi lo deue confermare, e fuggire liti, e scandoli, che possono succedere, non deue essere condannato per simoniaco: concorda Soto,[n] e Rodriguez.[o] Nota quello, che si dirà nel caso seguente.

[m] c. Matt. et secuti de simon.
[n] Sot. de iust. & iur. lib. 9. q. 6. art. 3. pagi. 764 b.
[o] F. M. Rodr. 2. to. ca. 58. conc. & nu. 7. & in c. 62. concl. & nu. 1.

CASO XLIIII.

D. Vno doueua essere eletto. ma auanti, che egli domandasse, ouero, che fusse fatta l'elettione, vn'altro, che li voleua male, fece prendere vno di coloro, che lo doueuano eleggere; accioche non potesse eleggerlo; egli diede danari per liberarlo, ouero a colui, che lo fece prendere; ouero a chi l'haueua da eleggere: se commesse simonia?

R. Che non la commesse. se solamente era disturbato, & impedito con subornationi, preghiere, o brogli, secondo Soto, [a] ancorche Rodriguez, [b] & Aragon, [c] concordando col primo tengano contra Soto nel secondo, dicendo, che se alcuno impedisce vn'altro, non per forza, ne per inganno, d'ottenere il benefitio, che domanda, li sarà lecito in questo caso dargli qualche somma di danari, accioche desista dall'ambitione, che lo muoue; e pregarlo, & adoperarui intercessori, accioche non gl'impedisca il benefitio, che secondo ragione se li deue. e lo prouano. perche potendo solamente questo ambitioso co' detti preghi, & intercessioni nuocerli nella collatione del benefitio, e non giouarli, dandosegli danari, accioche desista dalla sua ambitione, non è comprare il benefitio, ma liberarsi dal trauaglio, che li vien dato. & è per conseguente lecito. Tanto dicono Aragon, e Rodriguez contra Soto. e se bene è ben detto, e si può seguire sicuramente, per esser tale; tuttauia è piu cõmune quello, che dice Soto. Qui si deue intendere il medesimo, che fù detto nel caso pas sato intorno a chi l'haueua da confermare nel benefitio. percioche in questa è chiara la simonia, per la ragione quiui posta: come dice Soto. [d]

[a] Sot. vbi sup. p. 786.
[b] F. M. Rodri. tom. 2. c. 61. concl. & nu. 2.
[c] Arag. 2. 2. q. 100. ar. 2.
[d] Sot. vbi sup.

Finalmente nota, che'l liberarsi con prezzo dal trauaglio, che consiste nella negatione di qualche cosa spirituale, che non si hà per ancora, è simonia, come si scriue ne' Canoni, [e] che'l dar danari all'elettore, che vuol negare il benefitio al degno, e dar danari al confermatore, che nõ vuole confermare l'eletto, affinche ne sia eletto, e confermato, è simonia. ma liberarsi con danari da trauaglio dato ad vno nel torgli la cosa, che egli già tiene in suo potere, accioche non li venga tolta: ancorche la detta cosa sia spirituale; non sarà simonia: poiche per la liberatione dal trauaglio non si compra la detta cosa. Quindi segue, che'l beneficiato, il qual sà certo, che'l Vescouo hà decretato di torgli ingiustamente il benefitio, che egli possiede, può senza nota di simonia dar qualche somma di danari al Vescouo, per liberarsi da questo trauaglio. Di piu segue, che colui, che litigasse con vn'altro sopra vn benefitio, la cui possessione egli tiene, sapendo d'hauer giustitia, può liberarsi da così fatto trauaglio; dandoli danari, affinche non lo dispogli del possesso, che egli ne tiene; e non commette alcuna simonia. poiche il liberarsi in questo caso dal trauaglio è vn difendere la sua roba. il che è di legge naturale, e non è tolto via dalla legge positiua: come dice vna Glosa, [f] doue lo notano l'Abbate, [g] e Felino, [h] & è commune opinione, secondo Rebuffo, [i] e Nauarro, [k] e Rodriguez. [l] Soggiugne parimente, che chi ingiustamente impedisce l'acquistare questo possesso, ancorche dopò hauerla riceuuta non molesti il possessore, ritiene ingiustamente il danaro riceuuto. e così è obbligato a restituirla a colui, da chi egli la riceuette: come dice vna Glosa [m] nuouamẽte riceuuta; secondo l'Abbate, e Felino, [n] e Rebuffo, [o] conciosiache

Nota.

[e] c. Matt. vbi sup.
[f] Glo. in c. dilect. de simo.
[g] Abb. nu. 1
[h] Fel. nu. 2.
[i] Reb. de sim. nu. 17.
[k] Nau. c. 25
[l] F. M. Rodr. to. 1. c. 58. conclus. & nu. 7. & in c. 62. cõc. & nu. 8.
[m] Glo. vbi sup.
[n] Fel. nu. 6.
[o] Reb. vbi sup.

siache l'habbia data per liberarsi dal trauaglio datogli. e dalla sua parte non è bruttezza.

CASO XLV.

D. Se per disturbare, che alla Chiesa non venga qualche gran male si possa dar danari? V. g. come per disturbare, che in essa non sia eletto vn cattiuo Sommo Pontefice.

R. Che Gaetano dice, che non sarà simonia: e che sarebbe simonia, se fussero dati, affinche ne fusse eletto vn buono. Soto [a] tiene, che in questo, & in ogni altro caso si possa dare. e la ragione, che ne rende è buona. percioche altretanta maluagità è, & atroce trauaglio della Chiesa, se non sia eletto il degno; come se fusse eletto l'indegno: percioche fra queste cose non vi è mezzo. conciosiache, come disse il medesimo Soto nel caso 42. ancorche il vendere queste cose spirituali sia del tutto cattiuo: nondimeno il liberarsi in questo caso dal trauaglio, non lascierà l'estrema necessità di fare, che si possa fare lecitamente. Tutto questo è di Soto; [b] e Rodriguez [c] tiene il medesimo, che Gaetano, contra Soto. il qual dice, che Soto non hà auuertito, quando disse, che era lecito dar qualche cosa, accioche sia eletta vna persona degna, e buona, che a si fatta necessità può soccorrere Iddio d'altra maniera; facendo dalla pietra eletta vn figliuol d'Israel. Parimente dice Rodriguez, [d] che è lecito dare qualche prezzo a gli elettori, accioche eleggano qualche persona degna, fra tutti gli oppositori. percioche veramente questa non è altra cosa, che dar loro qualche cosa, affinche eleggano il degno. Di più, che'l dar loro qualche cosa, accioche eleggano vna certa persona, ancorche ne sia degna, è simonia. percioche questo non è altro, che acquistar con danari vna cosa spirituale per quella persona. il che come è detto, e lo dice, è contra Soto, il qual dice esser lecito, quando vi è necessità di dare qualche cosa, accioche sia eletta la detta persona. la quale opinione fondata nella ragione di Soto a me pare buona: quantunque Rodriguez, [e] come è detto, tenga il contrario.

[a] Sot. de iu. & iu. lib. 6. q. 5. art. 1. pag 766.

[b] Sot. vbi sup.

[c] F. M. Rodr. 2. to. ca. 56. concl. et nu. 1.

[d] F. M. Rodr. vbi sup.

[e] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XLVI.

D. Se sarà simonia dar danari affinche sia eletta vna persona degnissima: volendosi eleggere vn degno. percioche, quando fussero stati dati, senza interuenirui il degnissimo, volendosi eleggere vn degno, il darli non sarebbe stata simonia: accioche fusse eletto il degno; secondo Soto, e si disse nel caso passato.

R. Che è simonia. percioche donde si spera, che sia eletto il degno, non vi è necessità, che sia eletto vn'altro: come risolue Soto. [f]

[f] Sot. vbi sup.

CASO XLVII.

D. Se sia simonia dare vn libro, o altra massaritia, che vaglia vn ducato ad vn sacerdote; accioche li dica dieci, o vndici Messe, che è la loro commune pitanza?

R. Che non è simonia. per proua, e dichiaratione di che, si deuono notare tre cose. La prima, che simonia è volontà deliberata il dare, o pigliare alcuna cosa temporale, come prezzo di qualche cosa spirituale sopranaturale, ouero annessa ad essa, piu, o manco principalmente.

Notinsi tutte queste parole, e conditioni, per sapere, che cosa sia simonia. percioche non è simonia, se non si dà, ouero riceue cosa temporale, come prezzo, ma non già, dandosi Nota 1.

per

per stipendio, o salario, che chiamano pitanza per sostentamento del sacerdote, o del ministro delle cose spirituali; o per via di donatione liberale, o di limosina, o di obligatione, o debito legale, di qualsiuoglia legge, o del costume, che vi è di dare tanto, o tāto per dire vna Messa, ouero per altro essercitio spirituale. Secondo si deue notare, che vna cosa è per l'essercitio, o ministerio annesso allo spirituale il dare, o riceuere per via di prezzo, cioè di quello, che vale quello, che si dà, o riceue: & altra cosa è dare, o riceuere per via di stipendio, o salario, o pitanza, il sostentamēto del sacerdote, o ministro dello spirituale, percioche per via di prezzo: ancorche secondo molti Dottori si possa dare, e riceuere, non per lo spirituale: ma per la fatica, che si dura nell'essercitare, ouer ministrare le cose spirituali; ancorche siano di poca fatica, come è il dir Messa. ma secondo li piu, e la dottrina commune, e piu sicura, e vera, non si può dare, ne riceuere per questa via di prezzo, quādo il principale, che vi è, ouero si pretende in cotal cosa, ouero essercitio, e lo spirituale, e la fatica, ouero il temporale, che hà in ciò, è poco: come è il dir Messa; ministrare alcuni sacramenti, consacrare e benedire, & anche il predicare: ma quando il principale, che si pretende è temporale, o quando vi hà gran fatica, ben si può per ciò dare, e riceuere qualche cosa per via di prezzo: secondo tutti li Dottori: come per vegghiare vn morto: ancorche si faccia, dicendosi orationi: ouero per andare lontano a dir Messa, ouero ad vna possessione, o a sepelire morti: ouero per essersi obligato tanto tempo a dir Messa, o seruire vna Capellania, ouero vna Chiesa, &c. ma per via di sostentamēto, o di salario, ben si può dare; e riceuere per qualsiuoglia essercitij spirituali; ancorche siano di poca fatica. e per questa via possono riceuere tutti gli Ecclesiastici, Vescoui, e Cherici, e Frati, e monache, e ricchi, e poueri. *Matth.*[a] *Dignus est mercenarius mercede sua. & Corinth.*[b] *Qui altario seruit, de altario participat.*

[a] *Matt. 10.* [b] *Cor. 19.*

Terzo nota, che in questa via di stipendio si deue hauer riguardo, che per il sostentamento necessario, per il quale, come è detto, possono riceuere li Sacerdoti, e ministri ricchi il temporale, non si può riceuere per via di patto. Nauarro,[c] e Soto[d] insegnano tutto quello, che è detto: e perciò allegano molti Dottori, e leggi. Presupposte queste cose, pare, che già sia chiara la risposta suddetta, che non è simonia nella questione, o caso presente. percioche secondo l'opinione, la qual dice, che si può dare, e riceuere cosa temporale, come prezzo, non dello spirituale, ma della fatica, & occupatione, che si pone nel dir Messa, ancorche sia poca, & il manco principale; chiara cosa è, che in ciò non è simonia. E secondo l'opinione commune parimente è chiaro, che per le altre vie di stipendio, e debito pio, ouero obligatione legale, ouero del costume, si può riceuere, e dare vn libro, &c. come si contiene in questa questione presente; si come senza simonia si potrà dare, e riceuere il suo valore in dauari: e nō è maggiore inconuenientente nell'inuitarsi il Sacerdote a dir le Messe per quel tal libro, o cosa temporale; quantunque siano danari, che l'essere egli inuitato a dirle, per quella tal cosa temporale, o per danari: facendosi con la medesima intentione, e maniera già detta, di stipendio, ouero di debito pio legale, o di costume. E se cōtra questo fusse detto, che pare, che sia vendita, e compra scandolosa di cose spirituali per le temporali, *vel è contra:* poiche si hà l'occhio al valore di quello, che si dà, o riceue l'vno per l'altro; Rispondo col Padre

[c] *Nauar. in sum. ca. 23. num. 99. vsque n. 103. & 107. 108. 109.*
[d] *Sot. de iust. & iur. li. 9. q. 5. ar. 1. & q. 6. artic. 1. & 2.*

[a] Cordu. de casib. q. 27.

dre Cordoua, [a] che facendosi con l'intentione, e maniera già detta nõ è compra, ne vendita. e la consideratione di quello, che si dà, e riceue, non è della temporale, come prezzo della spirituale, ouero dell'annessa ad essa, ma di quello, che vale il libro, o la cosa temporale; accioche pareggi il danaro, che si suol dare, o riceuere per quel tale essercitio spirituale, per via di stipendio, o d'altra via lecita delle dette di sopra. ancorche sia ben fatto il prouedere, che non si faccia con scandolo di coloro, che sanno poco. percioche pare, che habbia qualche cattiuo colore, non si facendo cautamente alla presentia di questi tali: dando loro ad intẽdere, che si può fare lecitamente. E se fusse detto, che tutti intendono queste maniere già dette, di esser ciò fatto lecitamente: rispondo, che nõ è necessario, che sia saputo distinta, e particolarmente: e basta, che ciascuno habbia intentione di farlo; come Iddio sà, che si può fare: e che lo faccia, come gli huomini sauij sanno, e dicono, che si può fare. si rimetta ad essi. & in questa guisa li basta, per saluarsi, e fare in ciò quello, che conuiene, come dicono, *In fide parentum:* e si come basta per tutte le altre cose, alle quali non attende, e non sà; in che modo siano fatte lecitamente da lui, e da tutti li Christiani sauij, e non sauij. percioche non tutti sono obbligati a sapere tutto. Cordona. [b]

[b] Cord. vbi sup.

CASO XLVIII.

D. Se vn Curato non volesse sepellire vn morto fin tanto, che li desse quello, che è costume; commettesse simonia?

R. Affermatiuamente. e non la commetterebbe, se volendolo li parenti, o amici sepellirlo con gran põpa, non lo sepellisse fin tanto, che li dessero prima li diritti della sua fatica.

Nota, che queste cose in qualche modo s'accostano alle spirituali. onde deuesi guardare, che non vi sia scãdolo; principalmente auanti che si sotterri il morto. perche poi si può domandare per giustitia. Concorda Soto. [c]

[c] Sot. de iust. & iur. lib. 9. q. 6. ar. 2. p. 768. b.

CASO XLIX.

D. Se sia lecito quello, che sogliono fare alcuni Cherici con coloro, che lasciano d'essere sepelliti in qualche monasterio, & è, che portandolo a sepellire non vogliono portarlo cõ pompa, ne cantar Salmi. il che si vsa in alcune Diocesi.

R. Che è mal fatto, e sono estensioni sacrileghe, per leuare la voglia a coloro, che vogliono farsi sepellire ne' monasterij. come risolue Soto. [d]

[d] Sot. vbi sup.

CASO L.

D. Se per la fatica, che si dura nel fare orationi per altri si possa riceuere limosina. & il medesimo si domanda per la fatica, che si dura nel predicare?

R. Che per l'vno, e per l'altro sarebbe simonia il riceuerlo. e la ragione è. perche nell'oratione, e predicatione non si distingue la fatica, e l'opera del medesimo vffitio spirituale: cioè questa fatica è cosa spirituale. Quello, che si può riceuere è vno honesto sostentamento necessario per poter studiare, e per qualche libro; senza piu. Questo caso espressamente è di Soto. [e] il qual dice, che non sarà simonia, se non essendo la predica necessaria del tutto, vuol piu tosto predicare, doue li danno maggior sostentamento.

[e] Soto vbi sup.

Finalmente non commette simonia il predicatore, se dopò hauer fornito il sermone domanda lo stipendio della fatica, durata nella predicatione della parola di Dio: in tanto, che ancora auanti, che la predichi può dire, che non lo farà, se non li vien dato il detto stipendio. Il che procede, quando la sua principale intentione fu di predicare per la salute delle anime: e poi secondariamente

mente

mente di questo stipendio per il suo sostentamento: come risolue il medesimo Soto,[a] Gaetano,[b] e Rodriguez,[c] e Giacomo Graffi.[d] così si deue intendere quello, che è stato detto di sopra.

[a] Sot. vbi sup. [b] Caie. 2.2. q.100. ar.3. [c] F.M. Rodr.2.to. ca. 58.concl. et nu.11. [d] Iacob. de Graf. à Capua lib.2.c. 96.nu.36. [e] c Iacob. Nota 2.

Secondo nota, che non possono li Canonici sotto titolo di costume domandare vn disenare al Canonico, eletto nouellamente. come si dice ne' Canoni.[e] percioche non vale il costume, come simoniaco: per cagione del quale li Cherici domandano da gli altri Cherici qualche cosa concernente al suo regalo, & vtile solamente. ma vale il costume, per il quale si domanda vna cassula, ouero vna patena, ouero altra cosa concernente al culto diuino, & alla fabrica della Chiesa: come risolue Antonio de Butrio,[f] e Rodriguez.[g]

[f] But in d. c.Iacob.nu. 4. [g] F.M. Rodr. vbi sup. concl. & n. 12.

CASO LI.

D. Se si può lecitamente riceuere senza simonia quello, che veggiamo ogni giorno esser tolto per entrare in vna religione: così di huomini, come di donne?

R. Che se quello, che si dà, venga dato per entrata alla religione; è simonia; *vt patet in iure*.[h] ma se sia dato per il vitto, e vestito, si può riceuere, o dare lecitamente (lasciata l'opinione di Adriano,[i] e di Vittoria,[k] e di Gaetano,[l] li quali dicono, che è simonia; se le monache facciano patto, & accordo; e presumano di riceuere cotal sostentamento; cioè il vitto, & il vestito, e fondano la loro opinione ne' Canoni;[m] come si danno in dote, quando si maritano. percioche per quello, quando si maritano, in quanto è sacramento, non si può dalla donna riceuere alcuna cosa, nondimeno si ammette ciò per sostentare li carichi del matrimonio: come dice Armilla,[n] e Rodriguez.[o] con altre cose buone a questo proposito. E così è nel nostro caso: principalmente se'l Conuento sia pouero: & ancora se fusse ricco, lo può riceuere, senza commettere in ciò simonia. E la ragione è euidentissima. percioche la simonia riceue la spetie dall'oggetto: cioè, perche è venduto lo spirituale; cioè questa professione, ouero il luogo nella religione: ma mancando questo oggetto, come s'intende, che manchi in questo luogo. poiche non si pretende di vendere la professione, ne il luogo. e li danari non sono riceuuti se non si riceuono se non per il vitto: se bene il monasterio non ne habbia alcuna necessità; tuttauia potrà bene essere riceuuto. vero è, che potrebbe essere spetie di auaritia, ma non di simonia. Tuttauia similmente è vero, che quando il Conuento è souerchiamente ricco; e questo si vsa in esso; non volendo riceuere di altra maniera, non lo possono fare senza scandolo. principalmente doue si tiene piu conto in domandarlo; non essendo di così alto sangue; e tanto piu domandano, quanto egli è da manco, non per il vitto. percioche all'hora a pena possono fuggire la macchia di simonia. Concorda Soto,[p] Armilla,[q] & Orellana ne' suoi scritti, e P. Ledesma.[r] Finalmente si conferma, oltre quello, che è stato detto, percioche l'essere il Conuento pouero, o ricco è cosa impertinente per la ragione della simonia. percioche non si pretende vendere la professione, ne il luogo. e se'l Conuento fusse pouero, non sarebbe simonia. adunque parimente non sarà, essendo ricco. & a quello, che si dice ne' Canoni bisogna rispondere, che si deue intendere della vera simonia, e non della presunta: come è questa. Donde inferisce Rodriguez,[s] quanto par male, che ne' monasterij di monache, quanto sono piu ricchi, tanto maggiori doti si danno in vece degli alimenti: saluo se fussero domandate per le spese maggiori, che fanno le monache in cotali monasterij: come auuertisce Aragon.[t] e così si

[h] cap. quia pio 11. q 2. de regu. de sim. [i] Adr. q̄dl. li.9.ar.6. [k] Victor.in relectio. de sim. [l] Caieta. 5. exco.c.73. [m] c. veniēs, c. dilectus. 2.c.quoniā. de sim. [n] Arm. ver. sim. nu.31. [o] F.M. Rodr.2. to.ca. 58.concl. et nu.9.

[p] Sot. de iust. & iur. li.9.q.6.ar. 2.ad 4. arg. [q] Arm. uer. sim nu.50. [r] Ledes.2.p. sua summ. tract.12. de simon pag. 1341. col.2. [s] F.M. Rodr.2.to.c.7. concl.2.nu. 11. [t] Arag.2.2. q.100. ar.3.

si si deue glosare quello, che scriue Nauarro;[a] parlando di sì fatte doti. Di piu inferisce, quanto sia odioso, che li Frati siano solleciti nelle cose temporali de' Nouitij. la qual sollecitudine si prohibisce nella Regola di San Francesco d'Assisi. sotto pena di peccato mortale: & Vrbano V. e Gregorio XI. lo prohibiscono nelle loro Strauaganti[b] a gli altri Religiosi. e l'insegnano Gaetano, e Nauarro.[c] e così qual si voglia sollecitudine, accioche li Nouitij lascino legati particolari al Conuento. facendo con fraude è prohibito. & il medesimo è, se persuadettero loro di fare questi legati, loro promettendo studio, ouero altra cosa somigliante. pcioche la promessa è illecita, & inualida, come con Bartolo tiene Molina.[d] Di maniera, che la sollecitudine, che in ciò prohibiscono li Canoni a' Regolari, è, che per mezzo di essa non si leui a' Nouitij la libertà. onde vietando San Francesco d'Assisi nella sua regola così fatta sollecitudine; ne rende subito la ragione, dicendo, accioche liberamente dispongano delle cose; come loro inspira il Signore. e così non accade scrupoleggiare; se manifestando loro la necessità del Conuento, li lasciassero qualche cosa. Conciosiache in questo caso non si tolga loro la libertà del disporre de' loro beni, conforme all'ispiratione del Signore: come risolue Rodriguez.[e] Io hò detto di sopra, che è lecito dar la dote al marito, senza essere simonia: accioche prenda per moglie vna donna. percioche non si dà per il matrimonio, in quanto è sacramento; ma per li grandi carichi, che arreca seco il sostentare vna donna: come è detto, e l'esplica similmente Nauarro.[f]

Ma nota, che'l domandare qualche cosa, ouero riceuerla; ancorche venga offerta di buona voglia, come prezzo per benedire le nozze; è simonia, come si dice ne' Canoni.[g] ma non sarebbe simonia: se'l Curato, che hà carico di benedirle; non volesse dar licentia, che altri le benedisse: se non li danno qualche cosa, in vece di quello, che benedicendole erano per offerirli. percioche questo non è vendere la licentia: ma riceuere qualche cosa per il danno, che li viene dal darla: come dopò Panormitano dice Siluestro,[h] e Rodrig.[i] & Armilla:[k] & è ancora di Sant'Antonino.

CASO LII.

D. Se colui, che vendesse il benefitio, che si chiama Prestimonio; commetterebbe simonia?

R. Affermatiuamente. concorda Soto,[l] e Rodriguez.[m] per essere cõtra la legge naturale, e diuina vendere li detti benefitij prestimoniali: ne il Papa lo può fare, senza commettere simonia. Il che si proua. perche la ragione, che si hà ne' detti benefitij è spirituale. conciosiache sia spirituale la cagione, donde ella nasce. Per esplicatione della qual cosa è da notare, che la cagione, donde nasce la ragione del domandare queste entrate; nella qual ragione consiste l'essere de' benefitij; non solamente è l'vffitio, nel quale li benefitiati si essercitano, ma ancora tutto quello a che hebbero riguardo li loro institutori. il che non solo fu lo studio delle lettere; ma ancora, che li piu dotti aumentassero in questi studij con le loro lettere il culto Ecclesiastico, e diuino; e fussero di piu vtile alla Chiesa. per lo che non li possono ottenere, se non li Cherici, e persone consacrate a Dio. le quali possano impiegarsi nel ministerio della salute delle anime. Vero è, che si possono vendere li frutti de' detti benefitij prestimoniali; senza nota di simonia. poiche sono cose temporali. Ma come è già detto è contra la legge naturale, e diuina il vendere li detti benefitij. & auuertiscasi, che'l vendere le commende, che si danno a' Caualieri militari

[a] Nauar. in apolog. de red. eccl. q. 1. monit. 62

[b] Extra. de simo. inter com. Greg. extra teno. 2. p. tract. 1. fol. 35.

[c] Nau. c. 27. nu. 105.

[d] Moli. li. 2. de primog. nu. 76.

[e] F. M. Rod. vbi sup.

[f] Nauar. in apolog. de redit. mon. 84 nu. 3. 4.

[g] ca. in eccl. extra de simon.

[h] Sylu. uer. simo. §. 8.

[i] F. M. Rodr. vbi sup.

[k] Arm. simo. nu. 31.

[l] Sot. de iust. & iur. li. 9. q. 7. ar. 2. pag. 774.

[m] F. M. Rodr. 2. to. ca. 59. concl. 1. nu. 11.

litari in premio delle loro fatiche è cosa illecita, e peccato. percioche coloro, che le hanno instituite, non le hanno date; accioche siano vendute. e di piu, che'l venderle sarebbe cõtra il bene commune della Republica. percioche in questa guisa verrebbono a possederle non li Caualieri di valore, ma li ricchi poltroni, & otiosi. Vero è, che non sarebbe simonia. percioche la cagione, e fine di sì fatta institutione di queste commẽde è la guerra, la quale è temporale: e per conseguente, vendendosi, non pare, che si venda cosa spirituale, ma temporale: come dice Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. 11. nu. 12.

CASO LIII.

D. Se sarà simonia dare vna cosa tẽporale per liberarsi dal trauaglio, dato per conto d'vna prebenda, che si pretende?

R. Che in due maniere può occorrere, che vno si liberi da trauaglio in questa materia. La prima, quando altri gl'impedisce per forza, o per ingãno l'andare a pretenderla: ouero, che temesse, che era per suscitarli contra qualche falso testimonio, col quale gl'impedirebbe l'essere eletto. all'hora sarà lecito il darlo. La seconda, se vno pensando, che l'andare auanti in dignità a gli altri similmente degni, e che'l suo honore è per patire detrimento, non essendo eletto; per questa cagione la desse a coloro, che sono per eleggerlo; ouero a chi è per trattarne, sarebbe simonia. e la ragione è. perche se bene ciascuno habbia ragione per potere domãdare la prebenda, tuttauia non l'hà per potere domandare d'essere eletto. douendo essere lasciato all'arbitrio de gli Elettori. Soto[b] con la commune.

[b] Sot. de iust. & iur. li. 9. q. 7. ar. 1. pag. 774.

CASO LIV.

D. Vno rinuntiò vna prebenda in mano del Vescouo in fauore d'vna certa persona; non vi essendo alcuno accordo, se habbia commesso simonia.

R. Che non è simonia. percioche la risegnatione d'vna prebenda in mano del legitimo Prelato in fauore di qualche persona particolare; non v'interuenendo altro accordo: ouero, che lo faccia per modo di permuta, o per modo di semplice rinuntia, non ritiene alcuna ragione di simonia, ne per legge diuina, ne humana. & è simonia non essendo fatta in mano del legitimo Prelato. Soto,[c] Durando,[d] Couarruuia;[e] ancorche Rodriguez,[f] seguendo Gomez,[g] e Rebuffo,[h] fondati nella Glosa,[i] che dicono essere communemente riceuuta tengono contra questi Dottori, che sia simonia: riprendendo questi Dottori, che non habbiano auuertito, che se bene in questa risegnatione, & in altri somiglianti non interuenga vendita; tuttauia si fatta rinuntia non è gratuita: anzi è fatta contra la forma de' Canoni. li quali ordinano, che sia fatta puramente. Ma Soto[k] si ricordò bene di questa Glosa, come tutti gli altri citati. e le risponde assai bene. Veggasi, perche deue essere seguito il suo parere, e quello di Durando, e Couarruuia, buomini dottissimi.

[c] Sot. vbi supr. ar. 2. pa. 777. a.
[d] Durand. de sacr. minist. li. 2. ca. 2.
[e] Cou. lib. 1. var. c. 5.
[f] F. M. Rod. 2. to. c. 60. cõcl. & nu. 1.
[g] Gom. in rub. de tric. poss. q. 16. n. 3. & 4.
[h] Rebuff. in praxi. benefic. de resignatio. pura in princ. & in ca. de resig condicio. nu. 4.
[i] Glo. in ca. ext. p. 1. uer. dimiter. uer. dũ tamẽ suis termin. sic contenta de offic. deleg.
[k] Sot. vbi sup.

CASO LV.

D. Vno serue ad vn Vescouo per il suo giusto salario, & in oltre pretende, che piacendoli li sia dato da lui vn benefitio. Il Vescouo glielo diede; essendo corsi auanti presenti gratiosi, per rendersele obligato. se l'vno nel pretendere il benefitio, come è detto: e'l Vescouo nel darglielo habbiano commesso simonia?

R. Che non vi è simonia da alcuna parte. poiche il Vescouo non hà preteso altro, che mostrarli gratitudine, & egli a lui: come a tutti gli altri huomini grati. ma sarebbe simonia, se non li dando salario, li desse il benefitio per il seruitio riceuuto; & egli per questo hauesse seruito. Concorda Soto.[l] e questa è la commune.

[l] Sot. de iustit. & iur. li. 9. q. 7. ar. 3.

Nota 1. E nota, che vi sono alcuni benefi-

tij,

tij, de' quali proueddono alcuni padroni presentando coloro, che secondo la legge essi possono presentare. la qual presentatione, ancorche non vogliano, deue essere confermata dal superiore: essendo il presentato idoneo.

Nota 2. E così nota per secondo, che'l vendere questa ragione di ius patronato è simonia. percioche se bene il patronato direttamente non sia alcuna cosa spirituale; poiche la può tenere vn mero secolare: tuttauia non resta, che non sia vna cosa annessa allo spirituale: conciosiache per mezzo di esso si ottiene il benefitio ecclesiastico: come dice San Tomaso.[a] E così chi lo comprasse per dare il benefitio a chi li pare, deue essere spogliato di questa ragione: e la Chiesa resta in libertà di presentare. ma colui, che comprasse vna certa roba, in compagnia della quale và il Ius patronato, non commette simonia: secondo Innocentio, e Calderino. Il che limita Panormitano;[b] saluo se comprasse quella roba principalmẽte per ottenere la detta ragione. percioche all'hora colui, che compra commetterà simonia: e saluo parimente, secondo Gio. Andrea,[c] quando nella detta vendita si vẽde espressamente così fatta ragione: dicendo il venditore, Io vi vendo la tal vigna, & il Ius patronato, che io ne tengo. perche non deue dire per non commettere simonia: ma io vi vendo la tal vigna, con tutte le ragioni, che io vi tengo. come similmente risolue Rodriguez.[d]

[a] *S. Th. 2. 2. q. 100. ar. 4.*

[b] *Pan. in c. quia cleri. de simo.*

[c] *And. de simo. in c. uni. lib. 6.*

[d] *F. M. Rodr. 2. to. cap. 63. concl. & nu. 1.*

CASO LVI.

D. Vno pregaua vn'altro, che in suo fauore rinuntiasse vn benefitio, che haueua in mano del Papa, non facendo altro patto di dare, o di riceuere. Vero è, che nella lor mente haueuano ambedue questo proponimento. e così fatta questa rinuntia: & ottenutene le lettere, colui, che haueua riceuuto il benefitio diede vna certa rimuneratione: e colui, che rinuntiò l'accettò volentieri. onde si dubita, se costoro siano obbligati a lasciare il benefitio, ouero a fare qualche restitutione?

R. Che non ne sono obbligati. come si proua espressamente ne' Canoni, ne contraria, che vi sia interuenuto patto, almanco tacito di dare, o riceuere questa rimuneratione: perche rispondo a questo, che non vi fu patto. perche vi è gran differentia di sperare vna cosa da alcuno: essendoli dato gusto in qualche negotio: e dal volere alcuno, che li sia dato, quello, che aspetta da altri, facendoli piacere in qualche altra cosa; e del patto tacito, che si fà di dare, o riceuere la detta cosa. percioche il voler dare, o riceuere non è dare, o riceuere: si come il voler comprare non è comprare, ne il voler confessare è confessare. E di più, che non ogni speranza di dare, o di riceuere qualche rimuneratione è simoniaca, & illecita. percioche se così fusse, tutti coloro, che danno benefitij, sarebbono notati del vitio della confidentia, poiche quasi tutti hanno speranza, che li benefitiarij siano per essere grati: corrispondendo con qualche seruigio; conforme la legge naturale, che ci obbliga tutti a far bene a coloro, che fanno bene a noi. e di più, che nõ è simonia rinuntiare vn benefitio, ancora in mano dell'Ordinario, con intentione, che sia dato ad vna certa persona: ancorche il rinuntiante habbia animo di rinuntiare; ma sperà, che li debba esser dato: non facendo patto tacito, ouero espresso con l'Ordinario, che li sia dato: secondo Sant' Antonino,[e] seguito da Nauarra,[f] e Rodriguez.[g] se ben Soto con altri tiene, che ne anche all'hora si commetterà, & è buono. come è detto nel caso 54.

[e] *S. Ant. 2. p. tit. 1. c. 5. §. 11.*

[f] *Nau cap. 23. nu. 107. & in sum. li. 5. consi. 53. de sim. consi. 52.*

[g] *F. M. Rodr. 2. to. cap. 56. concl. & nu. 2.*

CASO LVII.

D. Presupposto, che'l Cõcilio Tridentino[h] condanni, come fà, la rinuntia

[h] *Conc. Triden. sess. 25. de reform. c. 15.*

nuntia

nuntia scambieuole de' benefitii. se vn Rettore rinuntiasse vna Rettoria in fauore di vn figliuolo d'vn'altro Rettore, senza riserua di alcun frutto. e questo Rettore, il cui figliuolo ottenne il benefitio, rinuntiò la sua Rettoria, dopò sei mesi in vn figliuolo del primo Rettore: siano costoro per incorrere nelle pene poste dal Concilio contra coloro, che fanno le rinuntie scambieuoli nel foro della conscientia?

R. Che non v'incorrono. poiche nella rinuntia prima non fu posto patto alcuno, col quale s'obbligasse il Rettore secondo a rinuntiare la sua Rettoria nel figliuolo del primo. ne incorrono nelle dette pene nel foro esteriore. percioche la scambieuole rinuntia riprouata nel Concilio è quando molti s'accordano, accioche vno rinuntii in fauore dell'amico dell'altro, e l'altro rinuntii in fauore d'vn'altro amico di colui, che rinuntiò. il che chiaramente dà ad intendere il Concilio. ma quì non vi fu vn tale accordo. e di piu, che se bene vi sia qualche rimuneratione scambieuole, tuttauia ella non fu data. per via d'accordo: ma per via di rimuneratione. il che non è riprouato, come è detto nel caso passato. Ne contraria, che vi sia stata la detta intentione. percioche nõ vi è patto, ne tacito, ne espresso. Il che si conferma. percioche è lecito al Vescouo dare vn benefitio all'amico d'vn'altro Vescouo, con vna mentale intentione, che l'altro Vescouo, mostrandosene grato, dia ad vn suo amico benemerito vn'altro benefitio: come difende Nauarro, [a] seguito da Rodriguez. [b]

[a] Nau. li. 1. cons. tit. de renunc. consil. 5. folio 305.
[b] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.

CASO LVIII.

D. Se essendo rinuntiato vn benefitio, cauatene le lettere da Sua Santità, conforme la supplica sia necessario, che cotale espeditione sia publicata fra sei mesi dalla prouisione?

R. Affermatiuamente, conforme vna regola della Cancellaria, & vna Strauagante di Pio V. onde colui, che ottenne vn benefitio, per rinuntia fatta in lui, e n'hebbe il possesso cogliendone li frutti per lo spatio di cinque mesi, non essendo publicate le lettere della sua speditione fra li sei mesi, non ritiene con buona conscientia quel tal benefitio; e non ne riceue li frutti senza peccato. percioche, per essere stata publicata la speditione della rinuntia, pare, che la detta rinuntia non sia d'alcuno effetto. il che s'intende, saluo se'l padre di lui gli impedì il pigliarne il possesso, & il farne la publicatione, per ischiuare la discordia, nata fra esso, e li parenti del risegnante. conciosiache il detto termine de' sei mesi non obbliga, quando vi sia giusto impedimento. e costui giustamente fu impedito da suo padre nel pigliarne il possesso, e farne la publicatione a cui, conforme alla legge di Dio era obbligato di vbbidire. principalmente se suo padre tratteneua le lettere; e non le voleua consegnare, per publicarle; & accettarne il possesso. poiche non gli era lecito di muouer lite contra suo padre. per farsele dare; trattenendole con così giusta cagione. E di piu, che costui non lasciò di publicare l'ispeditione della rinuntia in danno di qualche terza persona, ne in danno della Camera Apostolica. poiche in fatti cauò le lettere; ne scandalizzò alcuno con sì fatta tardanza. e così non hà necessità di nuoua collatione, per pigliarne il possesso dopò l'esserne passato il detto termine. conciosiache non fu per sua colpa; che si lasciasse di publicare le dette lettere: ne è obbligato a restituire li frutti raccolti dopò l'hauerne preso il possesso. così lo difende Nauarro, [c] seguito da Rodriguez. [d]

[c] Naua. vbi sup. cons. 6.
[d] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 10.

CASO

CASO LIX.

D. Presupposto essere cosa certa, e senza alcuna controuersia, che'l vẽdere li doni dello Spirito santo, e la gratia giustificante, e li consigli, che gli huomini danno a' peccatori, che si vogliono conuertire a Dio, acciòche si conuertano; è simonia: e grauissimo peccato: se'l vendere, ouero il comprare la scientia naturale sia simonia?

R. Che non è simonia. Questo è contra molti Canonisti, e Teologi. e lo tiene S. Tomaso,[a] e lo risolue Ripa,[b] seguiti da Rodriguez.[c] e si proua. perche Christo dicendo a' suoi Discepoli, Darete gratis, quello, che hauete riceuuto gratis; certa cosa è, che parlò di quelle cose, che senza esserui merito dalla nostra parte Iddio ci suole concedere: e non delle scientie naturali, le quali si acquistano con gran studio, e fatica. Ne vale il dire, che quì non si vende altro, che la fatica, la qual si dura nell'insegnare la detta scientia: percioche se questo fusse vero, lo stipendio doueria essere tassato non secondo la dignità dell'arte, ma conforme alla fatica: e pure veggiamo, che la Republica a qualunque arte constituisce lo stipendio, conforme alla dignità di essa; e non conforme alla quantità della fatica.

Finalmente nota due cose, che è simonia il vendere la pura, e vera Teologia. la quale insegna tutto quello, che è necessario per la salute dell'anime. ma non è simonia il vendere la Teologia Scolastica: nella quale li Dottori per essere intesi trattano molte questioni di Dialettica, Fisica, e Metafisica: e vi mischiano conclusioni di altre scientie naturali, le quali certa cosa è, che si possono vedere. Così risolue Nau.[d] Vittoria,[e] Soto,[f] Ripa,[g] Rodriguez,[h] che li segue. La seconda cosa è, che è lecito a chi si è accordato di leggere ogni giorno, venendoli dato vn publico stipendio di riceuere piu di questo stipendio, se leggesse due volte il giorno: essendosi accordato di non leggere piu di vna volta. e se ben non leggesse due volte non peccarebbe peccato di simonia, riceuendo piu dello stipendio; ma peccato d'ingiustitia. e così si deue intendere quello, che insegna San Tomaso;[i] parlando di questa materia: come dice Rodriguez.[k]

[a] S. Th. 2. 2. q. 100. ar. 3. in solutione ad 3.
[b] Rip. de peste p. vlt. in princ. n. 94.
[c] F. M. Rod. 2. to. ca. 57. conclus. & nu. 1.
[d] Nau. cap. 23. nu. 99.
[e] Vict. relectio. de sim.
[f] Sot. li. 9. de iust. & iu. c. 5. ar. 1.
[g] Rip. vbi sup.
[h] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.
[i] S. Tho. vbi sup. ad 3.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. conclus & nu. 3.

CASO LX.

D. Se'l Concilio Tridentino vieta a' Vescoui, & a coloro, che danno ordini, & a' loro ministri di riceuere alcuna cosa: ancorche sia offerta?

R. Che lo vieta: come anche a' Notarij, che hanno salario, di potere riceuere alcuna cosa per le lettere dimissorie, o testimoniali. ma quelli, che non hanno salario possono riceuere la decima parte di vn ducato: conforme la tassa; il che auanti il Cõcilio[l] non era tassato: e così le parole, che dice il Concilio, *Aut eorum ministri quouis praetextu accipiant:* oue prohibisce, che li ministri de' Vescoui non possano riceuere alcuna delle cose suddette; necessariamente deono essere intese, non di tutti li ministri; ma solamente de' ministri necessarij, per esser dati li detti ordini: del numero de' quali non è il notario: come nota Panormitano.[m] onde il Concilio, parlando de' Notari, fà la detta distintione, cioè; se habbiano, ouero non habbiano sufficiente salario.

Intorno a che si deue notare, che'l Notaio, quantunque habbia sufficiẽte salario; può tuttauia riceuere quello, che gli offerisce l'ordinato: hauẽdo già riceuuti gli ordini, & hauutone il testimonio, e l'instrumento di essi. percioche così fatta offerta non procede dall'hauerlo procurato tacita, ouero espressamente il detto Notaio. Così nuouamente esplica il Concilio Altamirano[n] seguito da Salzedo,[o] e da Rodriguez.[p]

[l] Conc. Trid. sess. 21. de reform.
[m] Pan. in c. 1. nu. 3. de simo.
Nota 1.
[n] Conc. Altamu. in tracta. de visitat. in ver. cons. ibi quouis praetex. nu. 26.
[o] Salzed. in pract. crim. c. 27. in fin.
[p] F. M. Rod. 2. to. ca. 58. conclus. & nu. [illegible]

CASO LXI.

D. Se quando il Re, ouero il Vescouo dà ad vn Cherico vna certa entrata, o benefitio Ecclesiastico, con conditione, che gliela renda, ouer rinuntij liberamente, quando li fusse dato vn'altro benefitio piu grasso, o qualche dignità: se'l contratto sia illecito.

R. Che nò. prima, perche per rispetto della rinuntia non lascia di esser libero da cotal rinuntia, di maniera, che non resta d'essere voluntaria. come non resta di essere libera la professione, ouero il matrimonio di colui, che giurò di esser Frate, ouero di maritarsi con la tale; professando in qualche religione, ouero pigliando per moglie quella tale. ne è cosa illecita per parere simonia il rinuntiare il detto benefitio: accioche gliene sia dato vn'altro maggiore: e parimente darlo per la rinuntia. percioche supponiamo in questo caso, che non si faccia in questo modo; ma che lo faccia liberamente, venendogli dato vn'altro benefitio piu grasso; per li suoi meriti principalmente, e perche tornerà in maggior vtilità della Chiesa: in guisa tale, che qui non gli è dato, ne si riceue l'vno per hauer l'altro principalmente; ne come prezzo, o pagamento dell'vno per hauer l'altro. ne manco è illecito per il patto. percioche la Chiesa riproua, come simoniaci tutti li patti, che si fanno ne' benefitii Ecclesiastici, quando si fanno, affinche siano dati per altre cose principalmente, come lor prezzo, e soddisfattione. il che non si troua nel nostro caso. ma si suppone, che a questo Cherico sia dato il benefitio migliore, principalmente per li suoi meriti, e mãco principalmente per rinuntiare quello, che egli hà. così tiene Cordoua:[a] allegando molte cose. & è seguito da Rodriguez.[b]

[a] Cordu. de casos de consc. q. 10.
[b] F. M. Rodr. v. 1. so. ca. 10. conclus. & nu. 4.

CASO LXII.

D. Se colui, che risegnò il suo benefitio posto in lite nella persona di Pietro con conditione, che vincẽdo Pietro la lite, acconsentisse ad vna certa pensione. la quale doueua pagare al risegnante: e vinta la lite, si cõtentò di voler pagar la pensione; ma non la pagò: se habbia commesso simonia reale.

R. Affermatiuamente: come risolue Nauarro. onde per ritenere il benefitio conuiene ricorrere a S. Santità dãdole cõto del modo di hauer riceuuto il benefitio co' suoi frutti; e del tẽpo, che gli hà riceuuti. ne li gioueràin q̃sto caso la sententia dell'Ordinario. hauẽdo risegnato il benefitio nelle sue mani, come si suppone. percioche hauendo fatto il detto patto, nessuno inferiore al Papa può fare, che la simonia reale, cõuẽtionale, nõ sia tale: come risolue Nauarro,[c] seguito da Rodr.[d] e se bene la detta simonia da principio fu sempre conditionale, tuttauia ottenuta poi la vittoria, e cõsentẽdo nella rinũtia cõ la riserua della pẽsione, ella ne diuenne reale: & essendo fatta la detta simonia da qualche terza psona non lo sapendo colui, che risegnò, ne colui, in che fu risegnato, nõ sono soggetti alle cẽsure poste ne' Canoni cõtra li simoniaci. così dice Nau.[e] & hauẽdo il detto rinuntiãte rinuntiato in mano del Vescouo il detto benefitio, sẽza far patto, ma solamẽtẽ cõ intẽtione, che sia dato a Pietro; e riceuutane la risegnatione, lo dà in effetto a Pietro; è sicuro il detto Pietro, conforme a quello, che ne tratta Nauarro;[f] dopò S. Antonino; in quãto qui nõ si cõmette simonia, ne anche mẽtale. e la medesima opinione tiene l'istesso Nauarro,[g] e Rodriguez.[h]

[c] Nauar. in Man. ca. 25. nu. 100.
[d] F. M. Rodr. 1. so. cap. 60. concl. & nu. 5.
[e] Naua. ubi sup. cons. ti. de sim. consil. 11. folio 435.
[f] Nauar. in Man. c. 23. nu. 103.
[g] Nau. ubi sup. cons. 11.
[h] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO LXIII.

D. Se colui, che rinuntia vn benefitio, necessariamente debba viuere venti giorni, dopò hauerne dato il consentimento?

R. Affermatiuamente: come dice vna regola della Cãcellaria.[i] Il che si deue

[i] Reg. 8. de infirmis resignan.

deue intẽdere, quãdo rinuntiò vno, che era infermo: ma se rinuntiò, essẽdo sano; non è necessario, che e' viua questi venti giorni. Quindi inferisce Nauar.[a] vn caso notabile; & è, che essendo vno assente, e dãdo cõmissione ad vna certa pſona, accioche rinũtii il suo benefitio in fauore di Giouanni; mãdando subito ad esecutione si fatta cõmissione, rinuntiãdolo: & impetrandosene il sì dal Papa in fauore di detto Giouãni, nõ cõsentẽdo, poscia, che se ne cauino le lettere, se occorra, che passati venti, e piu giorni, dopò la detta rinũtia, e l'impetratione del sì dal Papa; morisse colui, che diede la cõmissione della rinũtia del detto benefitio, che inteso dal mãdatario subito accõsentì, che fussero cauate le lettere; facẽdosene vno instromẽto p mano di Notaio, il qual scrisse il giorno del cõsentimẽto dato; dicendoui, che era stato dato auanti la morte del resignãte, cõ che si cauarono le lettere col giorno della supplica sigillata, date molti giorni auanti la morte del risegnãte: ne il detto mãdatario, ne il Notaio sono obbligati a fare alcuna restitutione in qsto caso ad altri a chi l'ordinario diede il benefitio (per esser vacato nel suo mese) togliẽdoglielo p virtù delle dette lettere Apostoliche. pcioche se bene costoro hãno detto il falso nel porre il giorno del cõsentimento auanti la morte del morto; essendo stato dato dopò; tuttauia nel foro della cõscientia sono sicuri: nõ hauẽdo tolta alcuna ragione a costui prouueduto dall'ordinario. cõciosiache auãti la morte del resignãte, già si haueua il sì dal Papa: e la ragione del benefitio era acquistata p colui, in fauore del quale era stata risegnata. e se si era prolũgato, dopò la morte il giorno del consentimento; e p cõseguente l'ispeditione delle lettere; questo fu p colpa del mãdatario onde era obbligato in conscientia a rimediare a tutto il dãno, che poteua seguire da questa colpa: come similmente risolue Rodriguez,[b] seguendo Nauarro.[c]

[a] Nau. li. 1. consi. tit. de verum consi. 2. fol. 13.

CASO LXIV.

D. Se riceuẽdo vno vn benefitio da chi ne hà l'autorità; affinche il rinuntij con certa pẽsione in Pietro; rinũtiandolo in altri, che gliene muoue lite, commetta simonia?

R. Che'l Cardinale, che hà licentia da Sua Santità di prouedere li benefitij d'vna certa Chiesa, dãdone vno ad vn suo seruitore nobile; dicẽdoli, che lo dia ad altri, e riserui per se vna certa pẽsione, che il seruitore accettò, e subito lo rinũtiò cõ la detta pẽsione; non in colui, che haurebbe voluto il Cardinale; ma in altri, per hauergliene mosso lite; che è l'istesso che'l nostro caso domanda: peccò grauemente. pcioche non si può negare, che in qsto caso, fu cõmessa simonia conuẽtionale, essendo stato fatto il detto fatto. e come si sia, che dalla parte del Cardinale ella fu compita, dalla parte del seruitore fu commessa in parte. hauendo realmente rinuntiato, e riseruatasi la pensione, quantunque nõ habbia rinuntiato per la ragione già detta in chi voleua il Cardinale, non si può tuttauia negare, che non fusse reale, come risolue Nauarro.[d] onde costui per poter riceuere la pẽsione, nõ hà altro rimedio, che ricorrere al penitentiero, e dirli, che conciosiache la detta simonia sia sottile, e non intesa da molti; e da lui non giudicata per tale: e conciosiache nõ sia simonia vietata dalla legge naturale, e diuina, ma dalla legge positiua: e conciosiache, per quello, che appartiene alla legge positiua oscura, e difficultosa, nõ sia peccato mortale; e conciosiache così fatti consentimenti fra li padroni, e seruitori siano certi ringratiamenti lontani da simonia; ottenga il rimedio necessario per liberarsi da questa simonia da lui commessa: come auuertisce Nauarro,[e] e Rodriguez,[f] che lo segue.

[b] F. M. Rodr. t. 10 ca. 60 concl. 6 nu. 6.
[c] Nau. vbi sup.
[d] Nau in q. 13 nu. 205.
[e] Nau. li. 5. consi. 8. tit. de sim. fol. 412.
[f] F. M. Rod. t. 10 c. 61. 18 il. & nu. 7.

CASO LXV.

D. Se'l Sacerdote irregolare occulto, che si mette al concorso d'vn beneficio patrimoniale; e promette ad vn'altro, che volendoui concorrere anche egli, affinche non gli opponga si fatta eccettione, ottenuto il beneficio, li darà ogni anno vna certa pensione: & in effetto l'ottiene. e p tenerlo con buona conscientia impetra da Sua Santità dispensa dalla irregolarità, non facendo mentione dell'accordo detto di sopra; rimanga allacciato per qualche via.

R. Che vi resta per molte vie. La prima per la simonia conuentionale commessa: cócioslache il patto di nó opponere la detta eccettione p qualche promessa di danari sia simoniaco; come risolue Nauar.[a] e Rodrig.[b] Vero è, che cotal simonia non è reale, ma conuentionale, non hauendo pagato la pensione. perciochè se bene l'vno adempì l'accordo, nó opponendo l'eccettione, l'altro tuttauia non l'adempì. poiche non li pagò la pensione. e tanto piu, che questo patto non fu cagione, che fusse dato il beneficio al detto Sacerdote. poiche si suppone, che la sua irregolarità nõ si potena prouare. onde questo Sacerdote non incorse nella scommunica *ipso iure*. e per conseguente nó incorse celebrando in nuoua irregolarità. Secondo la collatione del beneficio non fu valida. poiche egli era irregolare: come risolue Innocentio.[c] e pare, che questo Sacerdote fusse incapace del beneficio, e sia obbligato a restituirlo all'altro concorrente, che li doueua tor tutto quello, che chi impedisce ad alcuno l'ottenere qualche beneficio, ouero vffitio è obbligato a restituire. poiche il concorrẽte haueua acquistato ragione dauanti Iddio nel foro della conscientia. onde è ben fatto, che li dia soddisfattione, per rispetto della conuentione, e promessa simoniaca. così dice Nauarro,[d] e Rodriguez.[e]

[a] *Nauar. c. 23 nu. 100.*
[b] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 65. concl. & nu. 8.*
[c] *Inno. in c. cũ nostris, de concessi. praben.*
[d] *Nau. li. 5. consil. cons. 3. tit. de simo. fol. 420.*
[e] *F. M. Rodr. vbi sup.*
Nota.

CASO LXVI.

D. Se commetterà simonia il Vescouo, che per timore ordina vno, ouero li dà vn beneficio?

R. Negatiuamente. perciochè il dare per cagion di timore, non è dar per prezzo. ne parimente sarà simonia, quando per timore così fatto desse, ouero amministrasse sacramenti. ma sarebbe ben simonia, quando lo facesse per timore, che si potesse stimare con danari. Verbi gratia, quando il Re, ouero vno di Palazzo minacciasse il Vescouo, che se non ordinaua la tal persona, ouero non le daua vn beneficio non sarebbe in sua gratia: ouero non sarebbe da lui proueduto d'vn'altro miglior Vescouado.

Nota, che se costui hauesse timore, di non perdere la vita, ouero li beni temporali da lui al presente posseduti, e lo facesse per non perderli: non sarebbe simoniaco. e la ragione, pche nõ sarebbe simoniaco è. pche all'hora temendo, non hà alcun rispetto al guadagno: come risolue Soto,[f] ancorche Rodriguez[g] dica, che non è simonia dar il beneficio, perche teme, che non lo dando è per perdere qualche amistà, ouero per cadere in disgratia di alcuno, per la cagione suddetta. Il che si deue intendere, quando lo facesse solamente per temere di cadere dalla sua amicitia. ma non quando lo facesse per timore, che trouandosi in sua disgratia, non sarebbe proueduto d'vn miglior Vescouado. come dice Soto.

[f] *Sot. de iust. & iur. li. 9. q. 7. ar. 3. pag. 781.*
[g] *F. M. Rodr. 2. to. cap. 59. concl. 7. nu. 8.*

CASO LXVII.

D. Se quando due fra di loro fanno vn contratto simoniaco, per essere compreso dalle pene poste contra li simoniaci, faccia di mestiere, che quel contratto sia in iscritto, e con solennità; cioè per atto di scriuano, & hauendo testimonij?

R. Che ciò nõ è necessario. come è chiaro. e finalmẽte l'obligatione, che basta in qual si voglia altra materia

per

per obbligare vno alla promessa; basta in questa, per cadere nelle pene della simonia: come risolue Soto.[a]

[a] *Sot. de iust. & iur. li. 9. q. 8. ar. 1. p. 786. b.*

[b] *Arag. 2. 2. q. 100. ar. 2.*

E nota, che secondo Aragon,[b] dopò l'essere vno stato eletto, e confermato; non commette simonia, ottenendone per danari il possesso, che li mancaua; in quanto già nella confermatione haueua già acquistato la perfetta ragione della cosa spirituale. e la possessione, che di nuouo li vien data non fà, che egli acquisti alcuna ragione spirituale: ma vna apprehensione della ragione già da lui acquistata contra Soto.[c] La quale opinione pare a Rodriguez,[d] che si possa seguire. ancorche io truoui insieme con esso lui, che Nauarro[e] nõ si vuol discostare da Soto. Veggasi sopra questo punto Selua,[f] e Rebuffo.[g]

[c] *Sot. vbi supr. q. 6. ar. 1. ad 5.*

[d] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 62. concl. et nu. 2.*

[e] *Nau. c. 25. nu. 114. & c. 23. nu. 11.*

[f] *Selu. de benef. 1. p. q. 7. nu. 58.*

[g] *Rebuff. in praxi benefic. ca. de simo. nu. 17.*

CASO LXVIII.

D. Quattro cose. La prima, se chi per simonia si ordina riceua il carattere dell'ordine così acquistato. La seconda *se ipso facto* rimanga sospeso dall'esecutione dell'ordine; ordinandosi di sì fatta maniera. La terza se possano communicare con esso gli altri nell'esecutione de gli ordini. La quarta se possa richiedere il danaro dato per essere ordinato?

Ad primũ.

R. Al primo, che lo riceue: ancorche per l'impedimento postoui per la simonia non riceua la gratia sacramentale.

Ad secundum.

Al secondo nota con Armilla, che ne rimane sospeso, *ipso facto*, secondo Panormitano, & Innocentio,[h] quanto a se stesso, e quanto a gli altri in guisa tale, che nõ può celebrare le cose diuine: ne gli altri vi possono con esso lui participare. e non solo rimane *ipso facto* sospeso dall'ordine, così riceuuto, ma ancora da gli altri riceuuti lecitamente. e per conseguenza è separato dall'amministratione de' suoi benefitii temporali; secondo la Glosa:[i] e non può esserne dispensato da altri, che dal Papa; *vt patet in iure.*[k] ouero, che sia occulto, ouero manifesto. Ne gioua rinuntiare il benefitio, secondo Panormitano.[l] Concorda ancora Rodriguez.[m] il qual dice, che solo il simoniaco reale nell'ordine, e nel benefitio è obbligato a resignare il benefitio; e restituirne li frutti: e che incorre *ipso facto* in vna scommunica riseruata al Papa per le Strauaganti di Martino, Eugenio, e Paolo II. confermate per vn'altra di Pio V. e celebrando irregolare incorre parimente in vna inhabilità per li benefitii auuenire. e li mezzani ancora in questa simonia restano scommunicati. e li Canoni similmente scommunicano li testimoni, che cõsapeuoli vi si trouano. con tutto ciò per l'vso è stato derogato, in quanto a questo: come dice Siluestro.[n] E come è detto solo il Papa dispensa nella simonia a posta commessa nell'ordine, o benefitio. Il che procede similmente nella simonia, che si commette nell'entrare nella religione: come dice Martino V. nella sua Strauagante. e l'vso hà ciò ammesso: come dice Soto.[o] Quindi si raccoglie, che questa pena solamente hà luogo in due casi; cioè, quando la simonia si commette in benefitio Ecclesiastico, ouero in ordine sacro: come dice Paolo II. nella sua Strauagante;[p] con questo, che sia perfetta, e non conuentionale: e coloro, che commettano simonia, in altri casi peccano mortalmente; e nel foro esteriore posson essere gastigati con rigore: e sono obbligati a restituire il pzzo. e le medesime pene della stessa Strauagante comprendono hoggidì coloro, che danno, o riceuono qualche cosa. per dare ordini. ancorche siano da' Ordini Minori, ouero per le lettere dimissorie, o testimoniali, ouero per il sigillo, o per qual si voglia altra cagione. Nella qual pena incorrono non solamente coloro, che danno gli Ordini; ma ancora li ministri: ancorche la riceuano, ve-

[h] *Innoc. in c. tantato.*

[i] *Glo. in ca. reperiun. 1. q. 1.*

[k] *ca. gratia. 1. q. 1.*

[l] *Panor. tanta, & c. per tuas.*

[m] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 56. concl. et nu. 6.*

[n] *Sylu. ver. sim. nu. 19. ver. 4.*

[o] *Sot. lib. 9. de iust. & iur. q. 8. ar. 2.*

[p] *Extrauag. cum detestabile de simon.*

nendo loro offerta di spontanea volontà: come ordina il Concilio Tridentino.[a] Vero è, che per incorrere in dette pene, è necessario, che li doni precedano la collatione de gli ordini: e non basta, che dopò essi siano offerti, o riceuuti: come dichiara Nauarro,[b] seguito da Rodriguez.[c]

[a] *Conc. Triden. sess. 21. c. 1. de reformat.*

[b] *Nau. c. 25. nu. 68.*

[c] *F. M. Rodr vbi sup. concl. & n. 6. ver. lo 6. se ha da notar.*

Parimente per quello, che è detto si deue notare, che è gran differentia fra gli ordini, e benefitii quanto a questa priuatione. percioche nel benefitio acquistato per simonia, la priuatione, che ne viene, è *ipso iure*, ma ne' benefitii riceuuti auanti non s'induce la priuatione *ipso iure*: se nõ dopò essere data la sententia dal giudice: come elegantemente auuertisce Boerio.[d]

[d] *Boer. deci. 117. nu. 3.*

Parimente quindi segue, che chi acquista simoniacamente qualche benefitio rimane *ipso iure* per la detta Strauagante priuato del benefitio acquistato. & è in conscientia obbligato a rinuntiarlo, auanti che contra di lui sia data sententia declaratoria. poiche per la detta Strauagante non ne acquistò titolo. ma quantunque egli resta ancora priuato de' benefitii, che egli haueua innanzi, come è detto; tuttauia non è obbligato a rinuntiargli auanti, che ne sia data la sententia declaratoria. percioche quanto a questo la Strauagante è legge penale, non prohibitoria: e così non obbliga in conscientia auanti, che sia data la sententia: come gentilmente Rodriguez[e] lo proua in questo punto. E come è detto, tutto quello, che fin quì s'è discorso, s'intende, quando a posta si fà quello, che è detto, e domandato. ma se non lo sapendo egli, vn'altro diede il danaro al Vescouo, che l'ordinò; accioche l'ordinasse; e lo seppe dopò essere ordinato; e non consentendo a ciò col confermarlo, anzi al contrario il Vescouo lo dispensasse, secõdo Panormitano,[f] è solamente sospeso dall'ordine così riceuuta: e per tanto può esercitare gli altri ordini; *& beneficia retinere*. ma non può essere promosso ad altri Ordini maggiori. se non sia dispensato in questo Ordine così riceuuto. *Quia aliàs videtur per saltum promotus*: come si dice ne' Canoni;[g] e lo risolue Soto,[h] Armilla[i] dice, che chi dopò essere ordinato senti dire, che'l Vescouo, che l'haueua ordinato, era simoniaco; può amministrare l'ordine così riceuuto: se la conscientia non lo rimorde. ma non può riceuerne de gli altri senza deporre la conscientia: *vt patet in iure*.[k] che è il medesimo di quello, che s'è fornito di dire; e che non deue qual si voglia così facilmẽte credere quell , che è infamia di altri: come dice Panormitano.[l]

[e] *F. M. Rod. vbi sup.*

[f] *Pano. in c. de simonia ca. eo.*

[g] *Eu a de cleri co, per saltum promo.*

[h] *Sot. de iust. & iur. li 9. q. 8. ar. 1. ad prim. arg. p. 787. b.*

[i] *Arm ver. simo. n. 51 & 54.*

[k] *c. per tuas eo.*

[l] *Panorm.*

Nota 2.

Nota, che chi si ordinò dal Vescouo, che *nominatim* era scommunicato, o che era publico simoniaco, rimane irregolare: come si dice ne' Canoni.[m]

[m] *c. statuimus & ca gratia. 1. q. 1.*

Ad tertiũ. Nota 3.

Al terzo punto, che in maniera resta sospeso dall'ordine così riceuuto, che non solo non è lecito a lui godere dell'vffitio di esso, ma ne anche a gli altri communicare con esso lui in cotali esercitij, come si disse di sopra; ouero che'l delitto sia publico, ouero secreto. e così quando alcuno, dando danari, se bene occultamẽte; cioè, che non si sappia, che gli habbia dati, riceuendo ordine sacerdotale, non può celebrare, ne altri, ch lo sapessero possono essere presen alla sua celebratione.

Nota vna differentia, che quì si truoua buona; & è, che nella collatione de' benefitii, ne chi dà danari ne chi li riceue, quando il delitto occulto, è sospeso quanto a gli altri, ma solamente, quanto a se stesso. ma nella collatione de gli ordini, se bene chi li conferisce si libera con questa legge, cioè, che per il delitto occulto non sia sospeso, se non quanto a se stesso; tuttauia chi li riceue, quantunque il delitto sia occulto del-

dell'vno, e dell'altro; ne resta sospeso, cioè quanto a se, e quanto a gl'altri. e questa è sententia antica di Panormitano.[a] Soto[b] apporta la ragione di questa differentia vedila. Di queste sospensioni vi sono Canoni, e Strauaganti[c] di Pio II. come è esposto, e detto di sopra.

E finalmente auuertisci, che questi Canoni della cõmunicatione de gli altri cõ gli altri simoniaci interdetti, e sospesi de' quali quì si fà mẽtione; deono essere riferiti, come dice Soto,[d] al tempo di S. Tomaso.[e] e così deue essere necessariamente. percioche da quel tẽpo in quà, per rimedio delle conscientie timorose è stato determinato nel Concilio di Costantia, che nessuno sia obbligato a schiuare lo scõmunicato; se nõ è nominato, ouero, che fusse publico percussore di cherici. e così non basta, che sia nominato per nome generale di delitto; cioè interdetto, sospeso, simoniaco, ouero heretico; e che ciò sia notorio, ma si richiede, che sia espresso, e dichiarato col suo proprio nome, e dignità. percioche, se non fusse così non sarebbe stato dato sufficiẽte rimedio, come fu dato per le cõscientie timorose. e perche ogni scommunica tira seco la sospensione, quindi segue, che ancora da' sospesi, auanti, che per tali siano per pubblica sentẽtia nominati; possano li sudditi legitimi riceuere li sacramenti: ancorche sia quello dell'assolutione. & anche di più, che può essendo curato, senza peccato amministrare il sacramento al vero suddito, che con ragione glie lo domãda. percioche tutto questo è priuilegio in fauore del suddito: cõ questa conditione, che non celebri. Il che non può fare il peccatore senza gran delitto di sacrilegio. Concorda Soto,[f] e Rodrig.[g] e Gomez,[h] ancora l'afferma. Donde segue, che nõ vi è obligatione, secõdo, che dice Rodrig. di schiuare li concubinarij fin che sieno denuntiati. Nota di più, che tutti gli Heretici, apostati, e schismatici, condanati per tali, e li simoniaci, e tutti coloro, che sono stati notati, e conuinti publicamente di qualche delitto, che tira seco annessa la scommunica; sono tenuti per nominatamente scommunicati, e colui, che con proprio suo nome, per qualche delitto fu pronunciato per scommunicato, come dice Soto,[i] e Rodrig.[k] Per questo punto nota il caso 78. del cap. Della scõmunica, che fà a questo proposito.

Al quarto, & vltimo, che non lo può domandare. Il che si deue intendere in publico tribunale. percioche in secreto, & auanti la sententia del giudice, a lui deue restituirsi; come si dice nel caso decimoterzo. Nota seconda; circa il fine pigliando prima sicurtà, o cautione, che è per renderlo, qual'hora il fisco, o qualunque altra persona, a cui è applicata per il delitto passato, lo domandasse. Soto.[l]

Finalmente nota per la seconda domãda, e risposta data di sopra, che chi compra vna Vicaria, la quale hà annessa giurisdittione spirituale; nõ è scommunicato *ipso iure*, ne mãco inhabile per li benefitij ecclesiastici, poiche detta Vicaria non è benefitio: come dice Nau.[m] e Rodr.[n] e questo, perche le parole della detta Strauagante, *officijs ecclesiasticis*, si deuono intẽdere solamẽte de gli vfficij, che sono benefitij, e q̃sto è così vero, che se bene si commette simonia nella compra, e vendita di qualche pensione, non s'incorre per ciò nella scõmunica della detta Strauagãte poiche ella solamẽte scõmunica il simoniaco i ordine, o benefitio: come dice Nau. e Rod.[o] e la pẽsione nõ è benefitio. Vero è, che quãdo la pẽsione si vẽde, o cõpra, come mezzo p ottenere qualche benefitio, o riceuere alcun'ordine, s'incorre nelle dette pene: come dice Nauarro.[p]

a Pan. in c. tanta.
b Sot. vbi vbi sup.
c Extrau. Martin sacro. & extrauag. dãnabile, & Eugen. & alias cum detestabile.
d Sot. vbi sup.
e S. Th. 2. 2. q. 100 ar. 6. ad arg. 1.
Nota 4.
Nota 5.
f Sot. vbi sup.
g F. M. Rodr. 1. to. c. 62. concl. et nu. 6.
h Gom. in qq. canonicis c. 1.
Nota 6.
i Sot. in 4. d. 1. q. 5. ar. 6. pag. 107. col. 2.
k F. M. Rodr. vbi sup.
l Sot. vbi sup.
Nota 7.
m Nau. ca. 23. nu. 106.
n F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 6. in fin.
o F. M. Rodr. vbi sup.
p Nau. vbi sup. & li. 5. consilior cõsil. 12. tit. de sim. fol. 464.

CASO LXIX.

D. Se colui, che hà qualche benefitio per simonia sia obbligato a restituire li frutti da lui raccolti, oltre le pene poste cõtra li simoniaci ne' Canoni, & esposte ne' casi 10. 11. 12. ouero se soddisfaccia col risegnare la prebenda in mano del Prelato; a che egli sia obbligato.

R. Che vno in questo si può gouernare in due maniere. La prima, quãdo *Sciens, & prudens* diede danari p gli ordini, che haueuano annesse prebende, ouero per prebende solamente; all'hora non solamente è obbligato a risegnarle, ma ancora è tenuto a restituirne li frutti raccolti; & ancora qlli, che hauesse potuto raccogliere chi ne fusse stato legitimo possessore. percioche egli con ingiuria habbia dato danno a tutti: cauatane le spese fatte in raccoglierli, e quello, che hauesse speso in vtilità della Chiesa; a che era legitimamẽte obbligato. e ciò nõ si volẽdo seruire del secõdo rimedio dato nel caso 14. Nota, che quello, che dice S. Tomaso, che egli è obbligato alla restitutione di quei frutti, che poteuano essere stati raccolti, come è detto, che n'è tenuto; si deue intendere cõ discretione. percioche nessuno è tenuto a restituire dell'altrui cosa q̃i frutti, che in effetto non hauerebbe raccolti il padrone: ancorche nel raccoglierli si hauesse potuto vsare diligentia. e così sarà obbligato a restituire solamẽte quei frutti, che hauesse potuto raccogliere dal benefitio vn'altro giusto possessore diligẽte, o negligente: secondo Nauarro. perche V. g. poteuano esserne raccolti dieci: ma vn'altro giusto possessore non era per raccoglierne, se non cinque. a caso, ouero per negligentia costui lo condannò in questi cinque. Vero è, che se li frutti erano già sopra la terra, se bene vn'altro giusto possessore non ne hauesse raccolti tanti, tuttauia egli è obbligato a restituirli tutti, cauatene; come è detto le spese, perche sempre son di cosa altrui, e non sua. e l'insegna S. Tomaso. La seconda maniera, come si debba gouernare vno, hauendo benefitio per simonia, è, quando l'hebbe, nõ sapendo la simonia; e non essendo sua volunta d'essere per mezzo di essa promosso alla tal prebenda, ouero a tal offitio. all'hora senza fallo sarà solamente obbligato, *Ratione rei acceptæ*. e per tanto qual'hora egli ne venga in notitia, deue essere sospeso dall'essercitio dell'ordine. e deue restituire solamente li frutti, co' quali è diuenuto piu ricco: ma non già quelli, che hà consumati *Bona fide*. & essendo benefitio è obbligato similmente a rinuntiarlo subito che sappia, che la sua collatione è stata simoniaca: secondo che dice Nauarra,[a] Soto,[b] e Rodr.[c] seguẽdo tutti S. Tomaso.[d]

Nota

[a] *Nau. 1. to. resp. li. 2 c. 2. p. 187. nu. 417. & 418.*
[b] *Sot. de in sti. & iur. lib. 9. q. 8. p. 788 a. b*
[c] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 66. conc. & nu. 3.*
[d] *S. Th. 2. 2 q. 100. art. vlt.*

CASO LXX.

D. Se li ciechi, che alle porte delle Chiese, e per le case particolari dicono orationi, possano per dirle riceuere alcuna cosa temporale; senza essere simonia?

R. Che nõ la possono riceuere in vece di prezzo: ma bene la possono riceuere, per limosina, che lor venga data. così dice Lopez.[e] E nota, che'l cambiare cose spirituali, alle quali non è cosa alcuna temporale annessa, non è simonia. poiche nõ è simonia il dire ad vno; Pregate Iddio per me; che io pregherò Iddio per voi. E Christo nostro Signore per San Mattheo,[f] dopò hauer detto, Date gratis quello, che gratis hauete riceuuto; subito aggiunse, Non vogliate possedere oro, ne argẽto, ne portare danari nelle vostre borse, dando ad intendere, che per queste cose temporali, non è lecito dare le spirituali solamente; ma che nõ è illecito, che vna cosa spirituale si dia per vn'altra spirituale: come risolue Rodriguez.[g]

[e] *F. L. Lop. 2. pa. instr. consc. c. 51. q. 5.*
Nota
[f] *Matth. c. 11.*
[g] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 64. conclus. & num. 1*

CASO LXXI.

D. Se li Curati possano, per tanto censo, che li venga dato ogni anno affittare a qualche sacerdote la giurisditione, e potestà di dispensare li sacramenti.

R. Che non lo possono fare. percioche sarebbe chiara simonia. ma bē potrà per l'obbligo, in che si mette il sacerdote, di dispensarli, esserli consegnato salario: come risolue Lopez. [a]

[a] *F. L. Lop. vbi sup.*

CASO LXXII.

D. Vno se ne venne ad vn monasterio a pigliar l'habito; e li fu detto, che li sarebbe dato con conditione, che mentre sia riceuuto impari il mestiero del sarto, o calzolaio, o qualche altra arte mecanica; ouero, che studij Teologia, o qualche altra facoltà: assegnādoli per ciò due, o tre anni: se sarà simonia.

R. Che non sarà simonia. Summa Confessorum. [b] Nota, che dopò esser fornito il tempo posto nella cōditione: & hauendo già appeso l'vno, o l'altro, egli non è obbligato a compirlo: ma n'è in obbligo per altra parte: come per hauer fatto voto di esser frate Summa Confess. [c] Per questo cap. e buono il cap. delle Pensioni, percioche quiui si trouerà quello, che qui manca.

[b] *Sum. cōf. lib. 1. tit. 1. q. 58.*

[c] *Sum. cōf. vbi sup.*

Cap. XCV. Della Soddisfattione.

CASO I.

DOm. Presupposto, come certissimo, che la soddisfattione, la quale è la terza parte del sacramento della penitentia significhi, & arechi seco vna certa medicina, che cura li peccati passati, e preserua da' futuri. la qual se bene nō può essere equiualēte a Dio; tuttauia può esser fatta sufficiente, essendo aiutata dalla gratia di Dio: secōdo, che dice S. Tomaso, [d] e secōdo S. Gregorio *est praterita mala plangere, & plangenda non amplius committere*. Quello, che si domanda è, se dopò l'essere al peccatore per virtù del sacramento della penitētia perdonato il peccato, quāto alla colpa, e pena, che le corrisponde; gli rimanga alcuna pena tēporale, che necessariamente egli debba pagare in questa, ouero nell'altra vita nel Purgatorio prima ch'entri in gloria?

R. Affermatiuamente, secōdo Soto, [e] e Cord. [f] e che'l tenere il contrario, e heresia; cōdannata dal Concilio Trid. [g] Chi volesse ciò vedere, legga gli Autori citati, che ne parlano alla lunga. E per dirne qualche cosa; che questa pena, la quale deue essere pagata in purgatorio, si soddisfà in questa vita in tre modi; cioè con digiuni, a quali si riducono le vigilie, e peregrinationi, & altre opere, che castigano, e mortificano la carne: cō orationi, alle quali si riducono le opere di misericordia spirituali; cioè insegnare a chi nō sà, dar consiglio a chi ne hà di bisogno, &c. come dice Scoto, [h] seguito da Rodrig. [i] con limosine, alle quali si riducono tutte le opere corporali della Misericordia; come è visitar gl'infermi, riscattare gli schiaui, &c. E si può fare similmente questa soddisfattione cō opere, alle quali di precetto diuino, ouero humano siamo obbligati: come copiosamente ne tratta Gaet. [k] facēdosi le dette opere con intētione di soddisfare al precetto, e di pagar con esse per li peccati: come si dirà nel caso 9. & è ancora commune opinione di tutti li Teologi, che così fatta soddisfattione si faccia soffrendo per amor di Dio tutti li trauagli, che ci auuēgono, appresentādoli attual, o virtualmente a Dio in ricompensa de' nostri peccati. e così si determina nel Concilio Tridentino. [l]

[d] *S. Th. in 4. sen. d. 15.*

[e] *Sot. de na tu. & gra. li. 3. c. 6. & in 4. sen. d. 19. q. 1. art. 3.*

[f] *Cor. lib. 3. de indulg. q. 1.*

[g] *Cōc. Tri. sess. 6. c. 14.*

[h] *Scot. in 4. d. 15. q. 1.*

[i] *F. M. Rodr. 1. to cc. 56. nu. 1.*

[k] *Caie. opusc 6. q. 1. 1. p. opusc.*

[l] *Cōc. Tri. vbi sup. c. 8 9. & can. 13.*

CASO

CASO II.

D. Se quella pena temporale, che deue il peccatore, essendogli stato perdonato il peccato, quãto alla pena, e colpa eterna, che li rispondeua; come è detto nel caso passato; sotto nuouo peccato sia obbligato a compirla in questa vita: la qual pena tẽporale si chiama soddisfattione: ouero se può lasciar di purgarla nel Purgatorio: ouero liberarsene in questo mondo, guadagnando indulgentie?

R. Medina,[a] Soto,[b] Cordoua,[c] Rodriguez,[d] dicono, che lecitamente può fare l'vno, e l'altro.

[a] *Med. cad. de satis, col. 1.*
[b] *Sot. in 4. sent. d. 20. q. 2. art. 1. in resp. ad 3. argum. p. 893. b*
[c] *Cord. lib. 5. de indul. q. 1. p. 334.*
[d] *F. M. Rodr. vbi sup.*

CASO III.

D. Che sia meglio soddisfar a Dio per li nostri peccati, con le penitentie ingiunte, ouero guadagnando indulgentie: poiche si soddisfà per l'vna, e l'altra via: e si paga la pena de' peccati attuali?

R. Che è meglio soddisfare con le penitentie imposte, che guadagnando giubilei, ouero indulgentie, la ragione è; perche nella soddisfattione penitentiale, degna compita: come è quella del digiuno, vi sono, e vi si deuono considerare quattro effetti, che ella ritiene. Il primo è, che fà buono l'huomo, & lo dispone per altre opere buone. Il secondo, che lo cura, *vt ieiunium*; il quale è medicina, contra la concupiscentia della carne; ouero come è la limosina, che è medicina contra l'auaritia. Il terzo, che questa soddisfattione penitentiale è meriteuole della vita eterna, percioche dà carità. Il quarto, che per essere soddisfattione, perche è soddisfattoria per la pena temporale, che si deue per il peccato. Li quali effetti non sono in colui, che guadagna indulgentie: percioche l'indulgentie non succedono in luogo di soddisfattione penitentiale, se non quanto al quarto, & vltimo effetto, che è soddisfattione: percioche l'indulgentia per se sola non fà l'huomo buono, ne lo cura, ne fà meritare per essere guadagnata (il che tutto, come è detto, fà la soddisfattione penitentiale) ma solamente paga del commun tesoro della Chiesa, che sono l'indulgentie, la pena, che haueua da pagare facendo penitentia.

Nota, che quando l'indulgentia, o Giubileo si guadagna insieme, facendo qualche opera buona; come digiunando, dando limosine, ouero confessandosi, all'hora può essere di maggior merito della soddisfattione penitentiale: percioche oltre l'essere indulgentia, ritiene ancora li quattro effetti già detti. Armilla,[e] Luigi Palestrello,[f] Cordoua,[g] e Rodriguez.[h] **Nota.**

[e] *Armill. ver. indul. nu. 12.*
[f] *Palestr. cas. 85. pag. 168.*
[g] *Cordu. in qq. Theol. lib. 5. de indul. q. 5. p. 147. a.*
[h] *F. M. Rodrig. en la dela bula §. 1.*

CASO IV.

D. Se'l Prelato in vna religione imponesse ad vn suddito iniquo, e cattiuo, che dicessi li sette Salmi Penitentiali, per li benefattori, ouero che digiuni, ouero che si disciplini quei Salmi, digiuni, o discipline; siano soddisfattorij per li benefattori, a quali gli applicò il Prelato: percioche se fusse fatto ciò da vn buon religioso, non vi sarebbe, che dubitare; ma loro sarebbono soddisfattorij?

R. Che Paludano tiene, che saranno soddisfattorij. Soto[i] dice, che egli non si può persuadere, che siano tali: percioche sono opere proprie, e particolari di quel suddito iniquo. *Hæc videtur bona opinio*. Per questo caso veggasi il cap. Dell Indulgẽtie, al caso 15. e 16. che fà a questo proposito.

[i] *Sot. in 4. sent. d. 4. q. 2. art. 1. fo. 437.*

CASO V.

D. Se li meriti di Christo siano bastanti, per pagare la pena de' peccati de gli huomini. *Ratio dubij est*. perche se a ciò sono bastanti per se soli, a che fine pone la Chiesa quelle parole. *Passio Domini nostri Iesu Christi, & merita Beatæ Mariæ semper Virginis, & omnium sanctorum*, nell'asso-

l'assolutione, che dà il sacerdote, quantunque sia vero, che non sono di essentia del sacramento.

R. Che per fede si deue tenere, che sono stati bastantissimi, & sufficienti, e che vna sola goccia di sangue, che egli hauesse sparso per li peccatori similmente, sarebbe stata sufficientissima per pagare, e soddisfare per mille mondi, se vi fussero: ma perche li Santi si assimigliarono tanto a Christo, è cosa conueneuole, che li loro meriti siano posti nel tesoro delle indulgētie: accioche quiui siano applicate per la pena de' peccati. Somma Armilla.[a]

[a] Armill. ver. indul. nu. 8.

CASO VI.

D. Se per la morte naturale, essendo riceuuta per l'amor di Dio, & in remissione de' peccati, sia diminuita qualche pena di quelle, che si deue al peccato attuale?

R. Che la Somma de' Confessori,[b] seguendo S. Tomaso,[c] tenne, che nō per la morte naturale, ma per la violenta si ottenneua perdono: ma questo fù auanti il Concilio Tridentino, il quale determinò, che per l'vna, e per l'altra si conseguiua perdono: riceuendosi, come è detto patiētemente per amor di Dio, & in remissione de' peccati. così tiene B. Medina nella Sōma, e Giac. Graffi.[d]

[b] Sum. Cōfess. lib. 5. tit. 34. q. 153.

[c] S. Tho. in 4. sent. dist. 20. q. 1. art. 3. ad 3.

[d] Iacob. de Graf. à Capua lib. 1. c. 16. n. 16.

CASO VII.

D. Se doue Christo stette tre giorni morto, vi fusse stato solamente vno, sarebbe stato basteuole per la nostra salute?

R. Affirmatiuamente, percioche lo starui tre giorni, fù solamente necessario per mostrar la verità della sua morte. Ledesma.[e]

[e] Ledes. in sum. de bapt. sac. pag. 128. d. c. pa. 129. a.

CASO VIII.

D. Due cose buone, e necessarie. La prima, se possa vno, stando in peccato mortale soddisfare per la pena douuta per il peccato già perdonato. La seconda, se la soddisfattione fatta, trouandosi in peccato conseguirà il suo effetto, quando se ne trouasse fuori: cioè in gratia. Auanti che si risponda, nota necessariamente, che la soddisfattione è di due maniere. La prima è soddisfattione sacramentale, imposta dal confessore nella confessione al penitente. La seconda è studiosa; e questa è quella, che altri fà di spontanea voluntà, cō animo di soddisfare a Dio. Auuertito questo.

R. Alla prima, per due conclusioni. La prima, che ne la soddisfattione studiosa, ne la sacramentale fatta in peccato mortale, ne alcuna opera moralmente buona fatta in esso (ancorche siano fatte cō quella intentione, che si può maggiore, di soddisfare a Dio per li peccati già perdonati) non sono in alcun modo soddisfattorie. Questa cōclusione è di tutti li Dottori, e la tiene San Tomaso,[f] Capreolo,[g] Paludano,[h] Henrico,[i] Siluestro,[k] Gaetano,[l] e Ledesma;[m] e prouasi per quel detto di San Paolo,[n] *Si distribuero in cibos pauperū, &c. Si tradidero corpus meū, ita vt ardeam, charitatem autem non habuero, &c.*

Ne parimente basta la gratia precedente, con la quale auanti fù perdonata la colpa, a fare, che per virtù di essa siano poscia l'opere fatte in peccato, accette; come vuole, che siano, Durando.[o] percioche la gratia precedente non può fare questo huomo grato; come ne anche le sue opere: conciosiache il valore delle opere debba essere considerato dalla dignità, e gratia; secondo il tempo, nel quale opera: & anche di più contra Scoto,[p] che la pena de' peccati veniali perdonati, o non perdonati sarà nell'Inferno perpetua: ma *per accidens*. La seconda conclusione è, che la soddisfattione sacramentale, che è imposta dal sacerdote nel la confessione al penitente, fatta in peccato mortale, vale nel foro della Chiesa; e soddisfà al precetto del confessore: come vagliano le hore

[f] S. Tho. in 4. d. 15. q. 2. art. 1.

[g] Cap. in eadem. d. q. 1.

[h] Palud. in ea. d. q. 1.

[i] Henric. quodlib. 8. q. 18.

[k] Sylu. satis. nu. 6. 7.

[l] Caet. q. 7. de satisf.

[m] Lede. in sum. de pœnit. sac. dis. 6. col. 876.

[n] S. Paul. 1. Cor. 13.

[o] Dur. in 4. sen. d. 15. q. 3.

[p] Scot. in ea. d. q. 1.

Cano-

gato a farle: ouero, che li siano state commandate: V.g. come dire il dire il diuino vffitio se sia ordinato, ouero habbia benefitio ecclesiastico: ouero il digiunare la Quaresima, Quattro Tépora, e vigilie della Chiesa; o dare limosina a chi è in estrema necessità.

R. Che quì sono due opinioni. La prima è di Soto,[a] e di Paludano,[b] Maggiore,[c] e Siluestro.[d] Li quali dicono, che accioche le opere siano soddisfattorie, è necessario, che siano libere, e che chi vuole con esse soddisfare, che non sia ad esse obbligato per altra via: come è detto. La seconda opinione è di Nauarro,[e] e di Vittoria,[f] e di Adriano,[g] e di Gaetano,[h] e Ledesma.[i] Li quali dicono, che se bene queste opere non sono libere; ma della maniera, che è detto, può tuttauia l'huomo soddisfare per li suoi peccati: e che quãdo il confessore desse per penitentia il dire l'vffitio diuino a chi è obbligato a dirlo, se bene non lo deue fare: percioche lo deue aiutare a soddisfare; imponendoli qualche cosa più di nuouo: tuttauia facendolo, e non li dando altra penitentia, che quella, sarà soddisfattoria: e che tal volta sarà conueniente, e farà bene il confessore, confessando alcune persone nobili, che non digiunano mai la Quaresima, dar loro per penitentia, che digiunino tanti giorni della Quaresima: e questa opinione dice Vittoria essere probabile; e tiene la contraria per erronea. E questa medesima opinione tiene Rodriguez.[k] Il che, come egli dice si deue intendere, facendo le dette opere con intentione di soddisfare al precetto, e di pagar con esse la pena de' nostri peccati: la quale è così grande, che dice Nauarro,[l] che gli antichi Canoni commandauano a' Confessori, che per qualunque peccato mortale graue dessero sette anni di penitentia: e per il grauissimo dieci: & anche di più è opinione di tutti li Teologi communi, che sì fatta soddisfattione si fà sopportando per Dio tutti li trauagli, che vi occorrono, offerendogli a Dio attual, o virtualmente in ricompensa de' nostri peccati: così è determinato nel Cõcilio Tridentin.[m] Nota il caso seguente necessariamente.

[a] Sot. in 4. d. 19. q. 1.
[b] Palud. in 4. sent. d. 9. art. 2.
[c] Mayor. in eod. loco, q. 2.
[d] Sylu. satisfac. n. 8.
[e] Naua. in addit. c. 28. nu. 23.
[f] Victor. in sum. sacr. de satis. nume. 203.
[g] Adr. q. vl. de satisfact.
[h] Caiet. in quodlib. q. de satisf.
[i] Ledes. in sum. de pænit. sacr. 9. dif. col. 898
[k] F. M. Rodr. 1. to. ca. 56. nu. 1.
[l] Naua. de indulg. notab. 31.
[m] Concii. Trid. sessi. 14. cap. 8. 9. & 13.

CASO X.

D. Commandò il confessore ad vno, che per penitentia digiunasse tre giorni: se costui adempirà la penitentia digiunando tre giorni della Quaresima, ouero le Quattro Tempora dell'anno, pare di sì, percioche è stato detto nel caso passato, che vno può soddisfare con l'opere, che egli è obbligato fare per altra via: ouero, che li sono state cõmandate.

R. Che non soddisfà, e la ragion'è, perche vi deue essere l'intẽtione del confessore: La quale, se egli nõ esplica il contrario, si deue intendere de' giorni, ne' quali per altra obbligatione particolare, non è obbligato a digiunare: così dice Vittoria,[n] cõ queste parole. *Respondeo, quod non, quia oportet stare ad intentionẽ confessoris, qui si non explicat contrarium, intelligitur de diebus aliàs non debitis:* ma soddisfarebbe molto bene, se l'intentione del confessore fusse, che soddisfacesse con que' giorni, & in questo medesimo si deue intendere il caso passato: così tiene Nauar.[o] e Rodr.[p] Nota, che'l contrario è nella limosina, percioche se li commandò, che desse tanto ad vn pouero, senza aggiungere altro: soddisfà molto bene, e meglio, secondo l'intentione del confessore, se la daua ad vno, che era in estrema necessità. Vittoria.[q]

[n] Victo. de sacr. n. 205.
[o] Nau. ca. 20. nu. 8. & in cap. in prin. de pænit. d. 6. nume. 40.
[p] F. M. Rodr. 1. to. ca. 56. concl. 6. nu. 7.
[q] Victo. de sacr. n. 205.

CASO XI.

D. Se vn'huomo possa soddisfare

per

per vn'altro? Prima, che si risponda a questo dubbio, per dichiararlo è necessario apportare vna certa distintione; cioè, che la pena soddisfattoria è ordinata per due cose; cioè per guardarsi del peccato per l'auuenire, e per pagare il debito per l'offesa commessa. Posta cosi questa distintione.

R. Per due conclusioni. La prima sia, secondo che la soddisfattione è vna certa medicina instituita per rimedio del peccato *subsequente*, vno non può adempirla per altri: percioche del digiuno, e discipline di vno, il corpo di altri non vien condannato, ne gastigato: percioche è cosa chiara, e nota, che la medicina può giouar solamēte a chi ella viene applicata. Quindi si caua, che la penitentia, la quale s'impone ordinariamente nella confessione, non può essere compita da nessun'altro per il penitente: perche è imposta, come medicina soddisfattoria per la correttione del penitente. La seconda conclusione è, che la soddisfattione, in quanto tira paga della pena douuta, non solo quello, che non è sacramentale; cioè non imposta dal confessore, può essere pagata da altri: ma ancora la sacramentale; ouero che egli accetti, che'l confessore gliela imponga; ouero, che la riceua già accettata; ma conuiene, che ciò sia fatto con consentimento del cōfessore, che l'impose, ouero di vn'altro confessore: accioche la mutanza della sententia sia fatta dal giudice: quanto alla persona, che soddisfà: e similmente tutte le volte, che'l confessore impose qualche cosa al penitente, che per se stesso la compisse, ouero per mezzo di altri: ma se gliela impose; accioche per se stesso solo l'adempisse; la potrà compire per mezzo di altri solamente; quando egli medesimo non lo possa fare; per stare infermo, ouero in pūto di morte. Non voglio dire, che sia necessario, accioche vno soddisfaccia per vn'altro, che l'altro sia impotēte per soddisfare: percioche questo è impertinente per la paga: ma che questo non deue essere permesso, se nō quando l'altro non può, come bene, e dottamente notarono Soto, [a] e B. Ledesma. [b] Questa seconda conclusione, che vno possa soddisfare per l'altro è articolo di fede; & il negarla, *est negare communionem sanctorum*: la quale confessiamo nel Credo: percio che s'io posso dar al prossimo li miei beni temporali, perche non li potrò dare ancora gli spirituali? adunque non vi è ragione alcuna, perche non possa vno soddisfare per l'altro: principalmente se sia limosina, o peregrinatione, ouero altra cosa simigliāte: con tal conditione, che chi soddisfà; e colui, per chi egli soddisfà, siano ambedue in gratia, percioche la soddisfattione non può esser fatta, se non con opere grate a Dio: e nessuna opera è grata a Dio, se la persona nō sia prima grata. Tutto questo è opinione di S. Tomaso, [c] di Gaetano, [d] Siluestro, [e] Tomaso Vvaldense, [f] Ledesma, e Soto. [g] il qual dice, che secōdo S. Tomaso, [h] non cōuiene, che sia imposta minor penitentia a chi soddisfà per altri di quella, che s'imporrebbe al principale, come dicono alcuni, mossi da questa ragione, che più soddisfa la pena propria, che l'altrui: percioche la pena, dice S. Tomaso, hà forza di soddisfare per la carità: *& cæteris paribus* maggior carità è soddisfare per altri, che per se medesimo. Donde si legge nella vita de Santi Padri di vn certo monaco, che facēdo con feruore di carità penitētia per vn peccato, che non haueua commesso, fù perdonato a chi commesso l'haueua: nota il caso seguente, che è buono.

[a] *Sot. in 4. d. 19. q. 2. art. 4.*
[b] *Ledes. in sum. de panit. sacra dif. pa 86. b. c. d.*
[c] *S. Tho. in addit. 3. p. q. 1. art. & q. 7. art. 1. & 2.*
[d] *Caiet. in sum. ver. satisf.*
[e] *Sylu. eod. tit. §. 3.*
[f] *Vvalden. in lib. de sacr. tit. 10. c. 100. 105. 107. & 108*
[g] *Sot. vbi sup.*
[h] *S. Thom. vbi sup.*

CA-

CASO XII.

D. Da quello, che è determinato nel caso passato nasce vn dubbio, se quella soddisfattione vno per l'altro, secondo, che è detto nel caso citato, sia de condigno, e non solo de condigno, non dico merito de condigno, ma pagamẽto de condigno; cioè di giustitia di maniera tale, che sia così certa legge, che Dio l'accetti, come se l'altro soddisfacesse. perche pare, che se alcuno non può meritare de cõdigno, che non possa soddisfare di giustitia.

R. Che Soto, [a] e Ledesma [b] dicono essere cosa probabilissima, che fra' viui la soddisfattione fatta da vn'altro sia di giustitia, e certa legge. percioche non essendo questo modo di soddisfare altro, che mero pagamento del debito; e sia fatto in gratia, e per colui, che è in gratia: non vi è cagione, onde Dio non lo accetti di giustitia. Altra cosa sarebbe secõdo questi medesimi Dottori se alcuno soddisfacesse per li morti. percioche essendo li morti fuori del camino di meritare, e di soddisfare; le soddisfattioni de' viui giouano loro solamente per modo di suffragio, acciochè Iddio le accetti; se così li piace, e vuole: se però il morto non hauesse lasciato la soddisfattione ne' legati. Laonde secondo molti Dottori, differentemente sono conferite le indulgentie per li viui, e morti. cioè per li viui, per modo di assolutione; e per li morti per via di suffragio. Dico secondo molti Dottori. perche parimente vi è opinione, e molto probabile di molti altri; come si disse nel caso 36. Del cap. Delle indulgentie, doue ella su posta, che anche a' morti si possono conferire le indulgentie per modo di assolutione: come si fà a' viui veggasi quiui piu alla lunga.

[a] *Sot. in 4. sen. d. 19. q. 2. art. 5. pa. 849. a*
[b] *Ledes. in sum. de pœnit. sacr. diff. 4. pag. 871.*

Per questo cap. è buono il cap. della Penitentia sacramentale. perche voglio dire il medesimo quãdo io quiui dico, cap. Della Penitentia, terza parte del Sacramento della confessione, che dire, cap. della soddisfattione, terza parte del sacramento della confessione. Veggasi ancora li casi vndici, e dodici del cap. de' Testamẽti; e nel nostro Specchio de' Curati, cap. 11. Del Sacramento della Penitentia dal §. 42. fin al §. 50. doue hò trattato piu distesamente della soddisfattione terza parte del sacramento della penitẽtia per suo ordine; come la pongono li Dottori. e così con quello, che quì, & iui hò detto, si hauerà notitia compita di questa materia. Veggasi.

Cap. XCVI. Della Sodomia.

CASO I.

DOm. Supposto, che Sodomia sua bruttezza, e dishonestà, comessa nell'huomo, come dicono li Canoni, [c] e che questo vitio sia molto peggiore, e piu biasmeuole de gli altri: e così contra coloro, che esercitano tal vitio dice Lattantio Firmiano, [d] che per la grandezza della maluagità, che ritiene non può essere esposto. e nessuna altra cosa, soggiugne egli posso chiamar costoro, che maluaggi, & vccisori de' loro padre e madre. a quali non basta il membro dato da Dio; ma del loro proprio sporca, e malamente si fanno burla. Finalmente è così grande questo peccato, che nella sacra scrittura, [e] si chiama pessimo. nella quale ancora si legge, [f] *Peccatum eorum aggrauatum est nimis:* e così grida S. Paolo, [g] *& tradidit illos Deus in passiones ignominiæ. nam fœminæ eorum mutauerunt naturalem vsum.* E quindi canò Baldo. [h] che a' Sodomiti non si deue assegnar auuocato, che li difenda. Supposto questo, come

[c] *32. q. 7. c. vsus.*
[d] *Firm. li. 6 de diuina inst. c. 23.*
[e] Gen. 37.
[f] *Ibid. c. 18*
[g] S. Paulo *ad Rô. c. 1.*
[h] *Bald in auth. sed nouo iure c. de seruis fugit.*

me io dico, si domanda, se'l Sodomita occulto diuiene irregolare, e sospeso da gli ordini, che egli hà; e se il sia medesimo del Sodomito manifesto; e chi il possa dispensare.

R. Che'l Sodomita occulto non è irregolare, ne sospeso dall'esecutione de gli ordini già hauuti. e per cõseguentia celebrando non diuerrà irregolare: come dopò Aretino difende Nau.[a] e Lelio Ceco,[b] e Rodrig.[c] Vero è, che la commune tiene il contrario: & è difesa da Couarruuia,[d] e Giulio Claro.[e] la quale nõ è riceuuta da questi Autori: per nõ vi esser luogo ne' Canoni, che induca si fatta irregolarità. Io hò detto Soddomita occulto, percioche essendo publico, e notorico, egli è irregolare. e la ragion è, colui, che è notato di delitto enorme, e degno di depositione, rimane irregolare: come risolue Nau.[f] e Rodrig.[g] & il notato di questo delitto merita d'essere deposto. e si deue ricorrere al Papa per potersi ordinare; ouer celebrare: saluo se fusse religioso de' Mendicanti: percioche il lor Prouinciale hà autorità di dispensarlo: come cõcedette Pio IIII. & è nel Compendio de' Priuilegij.[h]

[a] Nau. c. 27 nu. 249.
[b] Lel. Ceco en la summ. de casos reseruados al obispo. cas. 1. de irreg. ver. ex quo infertur. p. 213.
[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 192. concl. 6. nu. 1.
[d] Couar. in clem. si furio. 1. par. c. nu. 6.
[e] Iul. Clar. in prac. cri. §. sodomit. vers. item cleric.
[f] Nauar. in Man. c. 25. nu. 73. 77. & c. 27. nu. 248.
[g] F. M. Rodr. vbi sup.
[h] Cõp. priuileg. tit. de disp. § 9. cum seq.

CASO II.

D. Se li secolari, ouero regolari, che esercitano si fatto vitio di Soddomia rimangano priuati di ogni priuilegio, clericale, e d'ogni vffitio, e dignità, e benefitio ecclesiastico?

R. Tutti li Preti così secolari, come regolari di qualsiuoglia grado, o dignità, che siano, li quali esercitassero questo peccato nefando rimangono priuati d'ogni priuilegio clericale, e d'ogni vffitio, dignità, e benefitio ecclesiastico, per vna constitutione di Pio V. vscita fuori l'anno 1568. nel terzo anno del suo Pontificato.

Intorno alla quale nota, Prima; che, secondo Nau.[i] e Lelio Ceco,[k] Giacomo Graffi,[l] e Rodrig.[m] non tratta di qualsiuoglia Sodomita, ma solo di quello, che esercita ordinariamente cotal peccato. e dicono, che così rispose essendone domandato Greg. XIII. da Nauarro. e per questa cagione nella detta constitutione fu posta quella parola *exercentes*.[n] Il che si deue tenere: ancorche Salzedo[n] dica, che deue essere gastigato con la medesima pena qualsiuoglia altro Sodomita, che nõ continua, & esercita così fatto peccato. e lo proua per vn'altra constitutione del medesimo Pio V. vscita fuori l'anno 1556. nel primo anno del suo Pontificato, della quale fece mentione Pio V. nella seconda Constitutione, nella qual prima Constitutione non fà mentione Pio V. di questa parola *exercentes*: ma solamente dice, *Si quis perpetrauit*, Ma certo, come dice Rodrig.[o] mi marauiglio, che quest'huomo così dotto per vn sì debole argomento si allontani da vna opinione così pietosa di Nauarro, e di Lelio Ceco; confermata con l'autorità di Gregorio XIII. che così la dichiarò. potendosi ageuolmente rispondere a questo argomento: cioè, che la seconda Constitutione ponendo la detta parola *exercentes* dichiara la prima, la quale solamente pone la parola *Perpetrauit*. Il che nelle leggi è molto ordinario: cioè, che le vltime leggi limitino, e dichiarino le prime.

Nota 2. Secondo deuesi notare, che la cõstitutione di Pio V. non comprende ogni peccato contra natura. percioche peccato contra natura è la pollutione straordinaria, seminata fuori del vaso: e non comprende coloro, che commettono così fatto peccato. Il che si proua. perche solamente sono gastigati coloro, che esercitano la copula Sodomitica; che si fà, quando si consuma dentro il vaso *contra Naturam*; como dichiarano Nauarro, Lelio Ceco, e Rodri-

[i] Nau. c. 27 nu. 249.
[k] Lel. Ceco vbi sup.
[l] Iacob. de Graf. a Ca. lib. 2. c. 90. nu. 2.
[m] F. M. Rodr. vbi sup. et n. 2.
Nota 1.
[n] Salz. in prac. crim. c. 86.
[o] F. M. Rodr. vbi sup.

[a] F. M. Rodr. c. 2. del orden iud. nu. 1.
[b] Sum. cōf. li. 3. tit. 24. q. 115. q. d penit. vers. tertius.
[c] extr. de excessib. prelat. c. cler.
[d] Iacob. de Gra. li. 2. c. 90. nu. 22.
[e] Gom. in l. 8. Taur. nume. 34.

Rodrig.[a] e sono scommunicati da' Canoni, secondo, che dice Rodrig. quantunque la Somma de Confess.[b] dica, che deuono essere scōmunicati: *vt patet in Iure.*[c] & il medesimo tiene Giacomo Graffi.[d] Vero è, che ne' Regni di Spagna sono abbrucciati coloro, che procurano cōmettere questo tal peccato: ancorche lor sia impedito di consumare la copula: come dice Antonio Gomez.[e] Il che si osserua ancora nelle donne, quando elle fra di loro da solo, a solo esercitano atti venerei, nō pigliandosi diletto vna dell'altra, e trouandosi semplicemente: ma adoperādo instrumento materiale di legno, o di vetro per pigliarsi quel piacere, che piglierebbono; come se si congiungessero con vn'huomo. Così fu giudicato nella Cancellaria di Granata: e piacque molto a Giulio Claro;[f] seguendo quello, che dice Lop.[g] e Rodrig. e lo dice Lelio Ceco.[h] Il che hò voluto framettere in questo luogo: accioche coloro, che leggono possano per ciò spauentare si fatte donne impudiche. E per questa legge è posta a cotali Sodomiti *ipso facto* confiscatione de' lor beni.

[f] Iul. Clar. in §. sodom. in pract. crim. n. 92.
[g] F. L. Lop. 2. pa. instr. consc. c. 73. ver. ad hac peccatum.
[h] Lel. Ceco vbi sup.

Nota 3.

Terzo, deuesi notare, che se bene la detta cōstitutione parla solamente nel Sodomita; tuttauia ella hà similmente luogo in colui, che commette il delitto della bestialità. poiche questo peccato è contra natura. E molto piu graue di quello della sodomia. e secondo, che dice la Glosa[i] la legge penale si estende da vn caso ad vn'altro piu graue; quando vi sia la medesima ragione. E notino li Confessori, che questo peccato della sodomia, e bestialità, e riseruato a' Vescoui; e nō possono assolue re da essi, se nō ne habbiano l'autorità.

[i] Gl. in c. de tēp. ord. l. 6

Nota 4.

Quarto è da notare, che nelle dette pene non incorrono li detti sacerdoti *ipso facto* nel foro interiore: ma solamente nel foro esteriore: come cōtra Nau. difende Giacomo Graffi.[k] e come dice Rodrig.[l] Nau. non tiene in contrario. perche solamente dice, che *ipso Iure* restano cotali sacerdoti priui delle lor dignità: ma non dice Nau. che siano obbligati a lasciarle subito, se prima non sia data sententia declaratoria del lor delitto: come tiene Castro,[m] & il proprio Nau.[n] dice, che quando il legislatore pone pene graui *ipso facto* a' trasgressori della lor legge, sono obbligati q̄sti tali trasgressori ad esserne esecutori. pcioche sarebbe occasione di grā peccati, se fossero obbligati a metterle in esecutione in se medesimi, & il medesimo Nau.[o] tiene, che la collatione del benefitio fatta all'infame cō infamia di fatto, nō sia *ipso iure nulla*: parlādo regolarmēte; se nō sia anche notato cō infamia della legge: saluo nelle cose seguenti. Prima qñ q̄sta infamia nasce da peccato notorio graue. Secondo qñ viene infamato dalla pseuerātia in cotal peccato: e si proua con verità, che habbia commesso il detto delitto. percioche questa infamia qualificata fà, che'l delinquente sia inhabile per hauer benefitio. Terzo, quādo costui infamato fosse già stato accusato, e fosse stata mossa la lite contra di lui. Quarto, quando la collatione si fa per qualche cōmissione Apostolica del Papa, ouero del suo Nuncio. La qual collatione d'ordinario si fà: essendo fondato chi cōmette, che si faccia ne buoni costumi, & honestà di colui, a chi si fà.

[k] Iacob. de Gra. a Ca. lib. 2. c. 90. nu. 4.
[l] F. M. Rodr. 1. to. ca. 192. concl. & nu. 2.
[m] Castr. li. 2. de leg. pen. ca. 11. & 15.
[n] Nau. c. 22 nu. 66.
[o] Nau. in c. si quando de rescripti except. 17. nu. 9.

C. XCVII. De' Sogni, e delli Auguri.

CASO I.

DOm. Se sia peccato credere alcuna cosa da venire, o secreta, p hauere sognato qualche cosa, p inuocatione espressa del Demonio, o veramēte tacita, cioè credēdo p q̄llo, a che la vista del sogno nō può arriuare: come che è p essere ammazzato, ouero, che è per ritrouare qualche tesoro, ouero cō chi sia per congiungersi in matrimonio?

R. Secondo S. Tomaso,[a] che è peccato mortale, ancorche come dice Nau.[b] il credere qualche cosa per sogni, hauēdolo per riuelatione diuina, ouero per cagione, o segno bastante per significarlo; non sia peccato; secondo il medesimo S. Tomaso,[c] e Gaetano.[d]

Finalmente nota due cose la prima, che se per hauere sognato qualche cosa si lascia di fare qualche cosa necessaria; alla salute dell'anima, ouero si fa qualche cosa ad essa contraria; e peccato mortale. ma non essendo tale, non è piu che veniale.

La secōda, che l'indouinare quello, che è per auuenire, per voci, o canti, o mouimenti d'vccelli, o animali, come faceuano i Gentili, è cosi graue colpa, che è quasi contra la fede: e cosi da Dio fu prohibito nel Leuitico.[e] Ma potendosi conseguire per qualche industria senza mescharui cattiua arte quello, che significano li canti de gli vccelli, l'vrlare de gli animali, l'abbaiare de' cani o mouimenti, pronosticando per mezzo di essi quello, che è per auuenire non è peccato, solo che si sospetti sēza crederlo del tutto, e che non s'indouini piu di quello, oue s'estende la natura della cosa. Come quando veggiamo, che canta la cornacchia molto spesso è segnale, che piouerà presto, e cose simigliāti. Concordano S. Tomaso,[f] Gaetano,[g] Soto,[h] Rodrig.[i] e Pedrazza.[k]

E nota, che se bene l'vsare l'arte di Chiromancia, per indouinare, sia colpa, per esser prohibita quest'arte, come è manifesto da quello, che ne apporta Pietro di Ceruellos,[l] Castro,[m] Simancas,[n] e Pietro Nauarra,[o] come anche dal nuouo Catalogo de' libri prohibiti dalla Inquisitione: tuttauia il guardare per burla, e passatempo le linee delle mani, è solamente peccato veniale, come dice Alcozer,[p] e Rodriguez.[q]

[a] S. Th. 2. 2. q. 95. art. 6.
[b] Nau. in Man. c. 11. nu. 31.
[c] S. Th. vbi sup.
[d] Caiet. in sum. verb. somniorū obseruatio.
[e] Leuit. 19.
[f] S. Th. 2. 2. q. 95. art. 7.
[g] Caiet. in sum. verb. auguriū.
[h] Sot. lib. 8. de iust. q. 5. art. 1.
[i] F. M. Rodr. 1. to. c. 7. concl.
[k] Pedraz. in el s manu. c. 5.
[l] Ciruel. de pr. bot. superstitios.
[m] Castr. li. 1. de hare sib. c. 13.
[n] Siman. de instit. c. 21. nu. 18.
[o] Nau. li. 2 de rest. c. 2. nu. 109.
[p] Alcoz. in sum. ca. 12. fol. 60.
[q] F. M. Rodr. vbi sup.

Cap. XCVIII. De' Soldati.

CASO I.

DOm. Vn Soldato in vna battaglia ingiusta abbrucciò alcune case, & ammazzò molti animali, pensando, che la guerra fusse giusta: e ne diuenne ricco: appresso egli seppe di certo, che fu ingiusta: a che sia obbligato?

R. Che solo è obbligato a restituire quello, cō che diuenne piu ricco di quello, che era auanti: e nessuna cosa per le case abbrusciate, ne per li animali vccisi. Soto.[r]

CASO II.

D. Se sia obbligato il Soldato di andare alla guerra, della qual dubita speculatiuamente se sia giusta, ouero ingiusta?

R. Che è obbligato andarni, commādandoglielo il suo Principe. percioche egli sà certo di far bene praticamente in obbedirlo. Così tiene Medina,[s] Nauarro,[t] Soto,[u] e Led.[x] Per questo cap. è buono il cap. della Guerra nel primo Tomo, doue io rimetto quello, che qui manca.

Cap. XCIX. Della Sollecitudine.

CASO VNICO.

DOm. Se la sollecitudine sia peccato?

R. Che la sollecitudine intorno alle cose temporali, quando vi si pone l'vltimo fine, è peccato mortale. perche è collocato il fine fuori di Dio. ouero, quando alcuno pone tanto studio, e cura nelle cose temporali, che si ritira, e rimuoue dal'e cose spirituali, necessarie alla salute dell'anima: ouero se ne affanna in maniera, che diffida, che Dio sia per prouederli delle cose necessarie: e per questa cagione cō grande ansietà le procura. e per ciò si dice

[r] Sot. de iu. & iu. li. 4. q. 7. art. 2. pag. 342. a
[s] Med. de rest. q. 17.
[t] Nau. de pen. dist. 7. c. si quis autem.
[u] Sot. ī sua relect. de ratione tegen. & de teg. secre. mēb. 3. q. 2.
[x] Ledes. in sum. de matr. sacr. diffi. 20. pag. 1314. c

in

S. Matth. c. 13.

in San Matteo: *Sollecitudo saeculi suffocat verbum*. Egli è veniale alcune volte: come quando alcuno hà gran timore, che non gli habbiano da mãcare le cose necessarie, e perciò le procura sollecitamente, e con ansieta: ma con tutto ciò non dispera della prouidentia di Dio, ne perciò lascia le cose necessarie per la sua salute, come la Messa, la confessione, e communione: come risolue San Tomaso,[a] & Armilla.[b]

[a] S. Tho. 2. 2. q. 65 artic. 6. & 7.
[b] Armill. ver. sollicitud. nu. 1.

Cap. C. Delle Sorti.

CASO I.

DOm. Se peccò mortalmente colui, che volse deliberatamente gettar le sorti, oueramente le gettò; affinche per mezzo di esse il demonio, o costellatione del Cielo consigliasse, ouero discoprisse quello, che egli doueua fare; ouero qualche secreto, oueramẽte quello, che era per auuenire: ouero se le gettò in elettione di carico ecclesiastico, ouero temporale, senza eleggere prima alcuno ad essi idoneo, & atto?

R. Che peccò mortalmẽte; ancorche il gettar sorti per partire qualche cosa, ouero per pigliar cõsiglio con necessità, sottomettendosi alla fortuna, e prouidentia diuina, non è illecito, come in tempo di pestilentia, o guerra per determinare sopra li cherici, o monaci, che debbano rimanere al seruigio della Chiesa con pericolo, e quali debbano andarsene, affinche tutti non vadino a male, ne la Chiesa resti abbandonata: San Tomaso.[c] Nauarro,[d] Pedrazza,[e] Armilla,[f] e Rodrigu.[g] Per questo capitolo è buono il caso 4. del cap. De' Reggidori.

[c] Tho. 2. 2. q. 95. art 8.
[d] Naua in Man. c 11. nu. 39.
[e] Pedra. en la declar. del primo mand. nu. 13.
[f] Armill. uer. nu. 1.
[g] F. M. Rodr 1. to. c. 7. conclus. & nu. 1.

Cap. CI. Della Sospensione.

CASO I.

DOm. Supposto, che la sospensione sia vna cẽsura ecclesiastica, per la quale si priua l'huomo dell'essecutione de gli ordini, ouero dell'vffitio, o giurisdittione; e che la sospensione è di due sorti l'vna è temporale, e l'altra perpetua, in qual pena caschi il sacerdote, che partecipa con vno scommunicato *ab homine, vel à iure in diuinis*; sapendo lui essere scõmunicato, dandoli sacramenti nella Chiesa, ouero ecclesiastica sepoltura?

R. Che quel tal sacerdote *est interdictus ab ingressu Ecclesiae*: come risolue Alessãdro Ariosti.[h] & è scritto ne' Canoni.[i] E nota, che parlando regolarmente tutti, e soli coloro, che possono scommunicare; possono ancora sospẽdere: e se bene ogni Christiano può essere scommunicato, tuttauia nõ possano essere sospese: altri che le persone ecclesiastiche, come è manifesto dalla diffinitione della sospensione posta di sopra: & io l'hò detto più distesamente nel nostro Specchio de' Cur.[k] Nota, che essendo il Capit. sospeso, può fare collatione de' benefitij della sua prebenda: conciosiache sia vniuersità, e non singolar persona: e vi saranno cagioni, onde non sia condannata cotal collatione, hauendola fatta come persona publica, li cui fatti vagliono, mentre ella è tolerata, come risolue Nauarro,[l] seguito da Rodriguez.[m] che tratta bene di questa materia; ancorche breuemẽte. Per quello, che è detto di sopra; nota, che la sospensione temporale non opera fuori del termine posto in essa; e così passato questo termine, si toglie via, senza alcuna assolutione: ma la perpetua è paragonata alla depositione: come si nota ne' Canon.[n] e lo dice Imola.[o] Il quale afferma, che la sospensione perpetua dall'vffitio hà forza di priuatione. E così il sospeso di questa maniera pare, che sia priuato del benefitio: e per conseguente per si fatta sospensione vaca il suo benefitio: onde nõ si può porre

Nota 1.
[h] Ariost. li. 1. de potestate conf. c. 15 pa. 97.
[i] c. episc. li. 5. de sent. excom.

Nota 2.
[k] Esp. de Cur ca. 11. de las censur. eccles. 6. 12. num 95 & 96.

[l] Nau. lib. 5 consilior. tit de sent. exc. consil. 28. fo. 607. col. 2.
[m] F. M. Rodr. 1. to ca. 68. concl et num. 4 & c 67. 64. & 69.
[n] not. in cap. si quis, 83.
[o] Imol. in c cum dilect. de con suet. col. 8.

cotal sospensione, se nō per cose graui: conciosiache la depositione nō si pone se non per cosa d'importanza: come si dice ne' Canoni, e l'insegna Rodrig.[a] come anche io dico nel nostro Specchio de' Curat.[b] Similmēte nota, che'l sospeso, & interdetto solamente dall'vffitio dicendo Messa rimane irregolare: ma non rimane, esercitando gli altri ordini minori, quanto a gli atti propriamēte ad essi deputati: così lo difende Nauarro contra la commune; dicendo, che li Canoni, che per essa si allegano, non lo prouano: il che egli mostra, rispondendo loro: e dice, che gli ordini Minori non sono propriamente sacramento: onde le pene, che s'estendono contra coloro, che amministrano in ordine sacro, non si estendono cōtra coloro, che amministrano ne gli ordini Minori: come anche dice Rodrig.[c] Con tutto ciò seguasi la commune, che è, che ne rimane sospeso, & interdetto amministrādo ne gli ordini Minori: come di vffitio solennemēte: come io hò detto nel nostro Specchio de' Curati;[d] & ancora, perche sono sacramenti: come similmēte io hò detto nel detto Specchio.[e] Finalmente dice Rodrig. e bene, che'l sospeso dalla voce attiua, e passiua può ottenere il benefitio per altra via, che non sia elettione: percioche la sospensione, come dice Panormit. Decio,[f] e la commune non opera fuori de' suoi termini, quanto alla consecutione del benefitio per elettione: nella quale solamente dà luogo la voce attiua, e passiua: e così non si estende alla pretēsione del benefitio per via di presentatione, institutione, o collatione: come si dice ne' Canoni:[g] conciosiache siano diuerse. E finalmente per assoluere dalla sospensione nō vi sono parole certe, ne determinate; percioche si può assoluere con qualsiuoglia; dicendo, *Ego te absoluo à vinculo suspensionis*: ouero con altre parole equiualenti.

[a] F. M. Rodr. ubi sup. c. 67. concl. & nu. 2.
Nota 3.
[b] Espei de Cur. ubi supr. nu. 104. & 105.
[c] F. M. Rodr. ubi sup. c. 68. concl. & nu. 5. et conclus. & nu. 6.
[d] Espe. de cur. c. 12. de las cens. ec lesiast. q. 12. nu. 97.
[e] Espe. de cur cap. 14. del sacra. del ord. §. 3.
[f] Deci. in c. Apost. de except.
[g] c. cum ill. lis. §. 6. de elect. lib. 6.

CASO II.

D. Ordinossi vno a titolo di patrimonio: e dopo essere ordinato lo dà ad altri: se costui ne rimanga sospeso, percioche par di nò: perche la rinuntia non fù valida secondo il Concilio Tridentino; facendosi senza licētia del Vescouo: e non essendo valida è come se non fusse stata fatta, e non essendo stata fatta, non era sospeso, dunque non è sospeso: ancorche la faccia?

R. Che con tutto ciò pare, che rimanga sospeso: percioche se bene nō fù valida, nondimeno quanto dal cāto suo, egli la volse fare: come quando li Prelati scommunicano coloro, che si maritano clandestinamente: non perche quel contratto sia valido; ma perche quāto dalla bāda loro si volsero maritare; e perciò restano scōmunicati Medin.[h] e questa è opinione probabile: ancorche la cōtraria paia essere più probabile, come ella è veramente; cioè, che nō ne rimane sospeso: e non rimanendo, e celebrando, similmēte non rimarrà irregolare. Nauar.[i] Guttierez,[k] Salzed.[l] e Ledes.[m] tengono questa opinione: e la ragione, che ne rēdono è; perche il Conc. Tridēt. non pone pena alcuna: ma solamente, che'l Vescouo lo deue gastigare cō pena arbitraria. E similmēte dice Nau.[n] che'l Cōcil. nō parla della pena della sospēsione; ma d'altre pene: & io seguo questo istesso nel nostro Specchio de' Curati.[o]

Finalmente nota, che se vno si ordinò con titolo di patrimonio: & auanti, che fusse ordinato fece vn'accordo con chi li diede il patrimonio, che non domandarebbe il patrimonio, e che restituirebbe quello, che li fusse dato; in tal caso tutti d'accordo dicono, che peccò mortalmente, e se ne rimanga sospeso, similmente vi sono due opinioni, & ambedue probabili, come le passate. Pare, che Nauar.[p] tēga questa opinione, & il medesimo espressamēte tiene Ledesm.[q]

[h] Medi. in instit. confessario. li. 1. c. 1. §. 8.
[i] Naua. in Man. c. 27. nu. 158.
[k] Gut. li. 2. pract. qq. q. 65. n. 11.
[l] Salze. in pract. c. 18. p. 55.
[m] Ledes. in sum. cap. 7. del sacra. del orden diff. 3.
[n] Nau. lib. 1. consi. tit. de tempor. ordinand. consil. 14.
[o] Espe. de Cur. ca. 12. §. 14. num. 136. tom. 2.
[p] Nau. lib. 1. consi. tit. de tempor. ordinand. consil. 13.
[q] Lede. ubi sup. diff. 3.

e la

e la ragione è, perche questo tale si ordina con vero titolo di patrimonio, adunque non è sospeso. Che si ordini cō vero titolo di patrimonio si proua chiaramēte: percioche questo tale per l'accordo fatto nō resta obligato, e la promessa fu di nessuno effetto: e fù, come se non gli hauesse promesso cosa alcuna: percioche fù contra ragione, e nō potè essere obligatoria: come parimente non fu valida la rinuntia sopradetta, per essere contra il Concil. Trident. e senza licentia del Vescouo. Veggasi gli Autori citati, che hanno a questo proposito altre cose buone, & il detto Specchio de' Curati *vbi supra*: doue in questo secondo pūto dico, che rimane sospeso, e che è opinione di Nauarro: come risolue Lelio Ceco nel caso primo della sospēsione: nu. 19. pag. 62. Il qual similmēte è di questa opinione. Veggasi Ledesma.

CASO III.

D. Supposto, come cosa certa, che in tre maniere occorre la sospensione: vna è dell'ordine, l'altra dell'vffitio; la terza del benefitio, se colui, che è legitimamēte sospeso da vn benefitio, possa lecitamente riceuerne i frutti?

R. Che nō li può riceuere: ma solo può pigliarne vn picciolo sostentamento, se non habbia da viuere. Per questo caso nota sei cose buone. Prima, che non perde il benefitio: se la legge, onde è sospeso non lo dice. Altra cosa sarebbe, se questa sospēsione fusse perpetua, perche all'hora lo perde, secondo Rodrigu.[a] & altri insieme con esso lui. Secōdo, che nessuna sospensione cagiona irregolarità, celebrando il sospeso: se però non fusse sospeso *à diuinis*. Per questa seconda cosa nota, che la sospensione *à diuinis* è pena distinta, *secundum substantiam* dalla pena dell'entrare nella Chiesa, che in Latino si dice *interdictum ab ingressu Ecclesiæ*, secondo la vera opinione, che è quella, che si deue tenere. E finalmente nota, che la sospensione *à diuinis* è priuatione de gli vffitij, che auanti della sospensione altri haueua, appartenenti a' sette ordini, & alle hore Canoniche: e chi esercitasse solamēte queste cose, essendo sospeso *à diuinis*, resta irregolare. Da questa pena di sospēsione *à diuinis* possono li Prelati regolari assoluere li loro sudditi nel foro della conscientia per cōcessione di Clemēte IV. se si fatta pena proceda da peccato occulto: & ancora nel foro esteriore, quando cotal pena di sospēsione *à diuinis* nō è perpetua: e quando fusse perpetua non essendo riseruata al Papa: e così possono li detti Prelati assoluere li loro sudditi dalla sospensione *à diuinis* incorsa per hauer messe, ouero ammesse presuntuosamente dōne ne' chiostri de' loro monasterij contra la Constitutione di Pio V. Veggasi tutto questo in Rodriguez,[b] che tratta bene questa pena di sospensione *à diuinis*, e nel nostro Specchio de' Curati.[c] Terzo, che chi solamente è sospeso dal benefitio può eleggere, & essere eletto, ma nō già nella Chiesa, doue egli è sospeso. Finalmēte può tutto quello, che tocca all'vffitio sacerdotale, o sia spirituale, ouero temporale. Quarto, che se è sospeso dall'vffitio non può eleggere, ne essere eletto, ne cosa alcuna di quelle, che toccano all'ordine. Quinto, che essendo sospeso dall'entrata dalla Chiesa, se vi celebrasse, ne rimarrebbe irregolare: il che non succederebbe se celebrasse fuori di essa. Sesto, & vltimo, che quādo vno è sospeso dall'vffitio: e per consequente dal benefitio, che è il medesimo, che l'essere sospeso *ab vtroque celebrando* diuiene irregolare: come risolue Tabien.[c] che perciò cita assai testi. Finalmēte, che 'l sospeso immediatamente dall'vffitio del predicare, pecca predicādo: ma non ne rimane irregolare: come dopo altri tiene Cordoua,[d] & Henriquez,[e] ri-

[a] *F. M Rodr. 2. to. ca. 60. conclus. & nu. 2.*

[b] *F. M. Rodrig. 1. to. qq. reg. q. 20. art. 14. per totum.*

[c] *Espe. de Cur. ca. 18. de las censuras ecclesiastic. §. 12. nu. 126.*

[d] *Tabien. ver. suspēs. nu. 3 & 5.*

[e] *Cord. lib. 1. qq. q. 50.*

[a] Naua. in sum. latin.

riprouando Nauarro, [a] il qual tiene, che egli incorra in irregolarità: percioche l'atto del predicare solennemente, presa la beneditione, e postosi il rocchetto, può conuenire al secolare, essendone dispensato dal Vescouo: e se per legge humana, o costume l'atto del predicare, conuiene al Diacono, è cosa accidentale: e così il secolare, che predica senza licentia, pecca mortalmente: ma non ne diuiene irregolare: come essercitando atto d'ordine sacro, che egli non hà: e ciò piace a Rodrigu. [b] ancorche altroue habbia tenuto il contrario, nota il seguente.

[b] F. M. Rodr. 1. to ca. 68. conclus. & nu. 3.

CASO IV.

D. Vn cherico fu sospeso dall'vffitio, che egli haueua: ma tuttauia essercitò si fatto vffitio: se perciò egli rimane irregolare?

R. Che rimane irregolare, se cotale vffitio appartenena ad ordine sacro, altrimente nò: percioche è regola generale nelle Leggi, che diuiẽ irregolare chiunque amministra l'atto, donde è sospeso, se quel tal'atto per se, ouero per accidente sia appartenente a qualche ordine sacro, che egli habbia: percioche non essendo sacro non ne resterà irregolare. Donde segue, che'l secolare, ouero la donna non diuerrà irregolare, essercitando qualche atto dell'ordine ecclesiastico, questa per esserne incapace, e quelli, per non hauerlo: come dice Armilla. [c]

[c] Armill. ver. irreg. nu. 71.

Nota 1.

Nota, che non resterà irregolare colui, che è sospeso dal dare li sacramenti, non li dando cõforme all'atto dell'ordine, che egli hà, ne con la solennità, che si richiede, ma secondo la forma, che li darebbe vn mero secolare, potendolo fare lecitamente il secolare. V. g. se battezzasse alcuno, secondo il rito, che sogliono li secolari, quando ne son soliti, e possono: come in tempo di necessità, non in quel modo, che sogliono li sacerdoti; cioè solennemẽte. Nota similmente, che non resterebbe irregolare, se essendo sospeso dal riceuere li sacramenti, tuttauia li riceuesse, e la ragion'è; perche il riceuerli non è atto, che spetialmente appartenga ad ordine ecclesiastico, e cõuiene a' secolari, la quale è commune sentẽtia di tutti. Ne parimente sarà irregolare colui, che celebrasse in scõmunica minore. Donde segue, che non è irregolare chi recita le hore Canoniche, e li responsi nelle sepolture de' morti: percioche fanno ancora questo coloro, che non sono ordinati di ordine sacro. E parimente nõ diuiene irregolare il Suddiacono, che essendo scommunicato dice la Epistola senza solennità, voglio dire senza manipolo: perche di questa maniera similmẽte la dice, e la può dire vno, che non sia ordinato. Ne anche è irregolare colui, che essendo scommunicato, interdetto, o sospeso riceue qualche sacramento: percioche come è detto, anche li secolari riceuono li sacramenti. Ma è irregolare il sacerdote, che essendo scõmunicato, o sospeso amministra il sacramento dell'Eucaristia: ancorche nõ dica Messa: percioche questo è vn'atto deputato ad ordine sacro. Parimẽte non è, che'l cherico, che è scõmunicato assoluendo vno nell'articolo della morte, non è irregolare: come dopo altri insegna Nauar. [d] e Salzedo. [e] Ne manco è irregolare chi celebra, essẽdo scommunicato d'vna scõmunica maggiore, che sia nulla: come con la commune nostra Couarr. [f] Nauarr. [g] e Rodrig. [h] Vero è, che peccarà mortalmente celebrando con gran scandolo: come dopo altri dice Salzed. [i] Ne è irregolare il cherico, che deue hauere appellato dalla sentenza declaratoria della scõmunica data contra colui, che celebrasse pẽsando, che l'appellatione fusse valida: ancorche poi fusse sentenriato cõtra di lui: come dice Rodrig. [k] Concorda ancora Couarr. [l] Similmente nota, che nõ è sospe-

Nota 2.

[d] Nau. ca. 27. nu. 271. 5.
[e] Salz. in pract. cri. c. 31. p. 109.
[f] Cou. in c. alma mat. 1. p. §. 7. nu. 7.
[g] Nau. vbi sup. nu. 4.
[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 161. concl. & nu. 8. 9. & 1. to. ca. 6. concl. & nu. 4.
[i] Salz. vbi sup. c. 31. p. 109.
[k] F. M. Rodr. vbi sup.
[l] Cou. 1. p. relect. de homicid. §. 1. n. 1. 2. 9.

Digitized by Google

sospeso, ne irregolare il sacerdote, che non può dir Messa per debolezza di testa, se non la tiene coperta: percioche è lecito nō solo al debole di testa, ma ancora al sano di essa dir Messa con l'amitto sacrato posto in essa, per celebrare cō maggior diuotione, e religione. E similmente è lecito ad vn'huomo debole di testa in tempo di freddo dir Messa cō la testa coperta cō vno honesto berrettino: principalmente fino alla consecratione: e se hauesse dubbio, se la cagione fusse sufficiente, ne domandi licētia al Vescouo: come consiglia Nauarro,[a] e li padri Prouinciali delle Religioni possono dispensare in ciò con loro sudditi: poiche hanno giurisdittione quasi episcopale: come risolue Rodriguez.[b]

CASO V.

D. Quando li cherici notoriamente concubinarij siano sospesi, e debbano essere schiuati?

R. Che'l cherico publicamēte cōcubinario, ouer notorio per sententia: o per propria cōfessione, fatta in giuditio è sospeso; *quoad se, & quoad alios*: e celebrādo rimane irregolare, e non è lecito vdire Messa da lui: e coloro, che sanno il contrario, ascoltandola da esso, fanno contra il precetto della Chiesa: *vt patet in iure.*[c] Così dicono Giacomo Graffi,[d] Tabiena,[e] Armilla,[f] Rodrigo de Lorenzana,[g] Siluestro,[h] Sant'Antonino,[i] e Nauarra.[k] ma vi è dubbio se si debba schiuare essendo notorio, *Notorietate facti*: poiche tiene la concubina in casa, e ne hà figliuoli: e non si può scusare in alcun modo; come dicendo, che ella è massarra di sua madre, o sorella, o altra cosa simile; tuttauia non è condannato, ne hà confessato in giuditio. Alcuni l'affermano, *etiam non præmissa monitione, vt patet in iure*.[l] Questa opinione è di Hostiēse, e Gio. Andrea.[m] Altri dicono, che è necessario, che preceda la monitione, & *Hugo* Archidiacono,[n] Giouanni Lignano, *Dominicus*, Cardin.[o] e così secondo costoro si può dire, che coloro, che ascoltano Messa da questi tali auāti l'ammonitione, nō peccano, Panormit.[p] dice, che quando la fornicatione è così notoria, che non se ne può dubitare, non si richiede altra monitione: come prona il testo de' Canoni, e la Glosa,[q] e pare, che lo tenga S. Tomaso,[r] e dice Panormit. questa essere l'intentione de' Canoni: e seguēdo questa opinione, quel tal cherico è sospeso, e per conseguente irregolare celebrando. Altra cosa sarebbe secōdo Tabiena; Armilla, e Giac. Graffi,[f] quando non fusse di presente tanta notitia: ma si può ricoprire in qualche modo. Rodrig.[t] dice, che quando vn cherico è concubinario publicamente, egli è sospeso, e si fatta sospēsione si toglie via con la penitentia: come risolue Nauarr.[u] E notisi, che dice Medina, che cotal sospensione non è più in vso: onde già è stata leuata. E così il cherico publicamente cōcubinario, celebrando nō ne diuiene irregolare, poiche non è sospeso. E questa similmente è opinione del medesimo Rodr.[x] il qual dice, che non è irregolare il publico peccatore, amministrandone gli ordini sacri publicamēte; auanti che ne faccia penitentia: perche costui solamente è irregolare, quanto a se stesso, e non quanto a gli altri: & il medesimo dice, che si de ne intendere del notorio cōcubinario, celebrando publicamente come risolue anche Conarr.[y] Vero è, che aggiugne, e bene, hauendo rispetto all'opinione contraria, che è la commune, che egli consigliarebbe il detto concubinario, che egli n'ottenesse dispensa, & assolutione dal Papa; poiche tanti huomini, e di si grande auttorità tengono, che egli è sospeso *ipso facto*: e per conseguente celebrādo incorre in irregolarità. Ma nota secondo Conarr.[z] Nauar.[a] e Salzedo,[b] che li cherici ordinati d'ordini

[a] Nau. lib. 3. consi. tit. de celebr. Missarum cons. 4. fol. 345.
[b] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.
[c] c. nullū dist. 32.
[d] Iacob. de Graf. & Caßanus in deci sio aureis, treb. a. c. 76. de concubi nis, p. 331. nu. 6. & li. 4. de irreg. c. 27. p. 306. nu. 3. & 6.
[e] Tab. ver. cler. nu. 14. circa fin.
[f] Arm. in eod ver nu me. 13.
[g] Loren. en el comp. de los casos de las materias canon. tit. de suspens. c. 55.
[h] Syl. concubinar. n. 4. & 5.
[i] S. Ant. 3. p. tit. 27. c. 3.
[k] Naua. 1. to. resti. li. 2. c. 2. num. 208.
[l] c. vestra de cohabit. cler et mu. c. si cele de cleric. exc.
[m] And. in c. vestr. de cho. cle. & mu.
[n] Arch. in c. null. & c. si quis di stin. 80.
[o] Card. in d. c. vestr.
[p] Panor. in d. c. vestra.
[q] ca. vestr. & gloß. vers. ex eui dentia.
[r] S. Tho. in 4. dist. 13. q. 1. ar. vlt. quodl. 1. insti.
[f] Iacob. de Graf. vbi sup.
[t] F. M. Rodr. 2. to. ca. 67. conclus & nu. 1.
[u] Naua. c. 27 nu. 151.
[x] F. M. Rodr. ubi sup. 1. to. c. 150. conclus. & nu. 3.
[y] Conar. in clem. si furiosus 1. p. §. 2. num. 5.
[z] Cou. ubi sup.
[a] Naua in c. si quādo excep. 11. Cor. 51 de rescrip.
[b] Salze. in prac. crim. c. 75. p. 162.

Minori per la notoria fornicatione nō rimangono sospesi da gli atti de' loro ordini: e per conseguenza essercitandoli nō diuengono irregolari: come dopò li citati difende similmente Rodriguez.[a] Li quali ancora soggiungono, e cō ragione, che per autorità della commune opinione, la quale in ciò parimente tiene il cōtrario ne gli ordinati d'ordini minori publicamente concubinarij, si deue loro consigliare, che ricorrano al Papa per la dispensa.

a F. M. Rodr. vbi sup.

Nota 1. Finalmente nota, che la concubina del cherico, ancorche sia maritata; tuttauia non commette con esso lui peccato d'incesto, ma di sacrilegio, & adulterio; essendo maritata; così difende, dopò altri Sarmiēto,[b] Salzedo,[c] e Rodriguez,[d] cōtra alcuni li quali senza ragione sufficiente dicono, che ella commette incesto. e questa concubina, quantunque sia maritata, essendo il suo delitto publico; deue essere tuttauia gastigata; anche da giudici secolari; conforme la sua colpa.

b Sarm li. 1. select. ca. 5. nu. 9.
c Salz. vbi sup.
d F. M. Rodr. vbi sup. cōcl. et n. 4.

Nota 2. E similmente nota, che li cherici, li quali hanno hauuto figliuoli di cōcubine, non possono salire ad altro grado di dignità piu alta di quella, che hanno: anzi deuono restare perpetuamente nella dignità, e grado, che hanno: quātunque si emendino, e facciano vita esemplare. Così diffinì Pio V. in vn suo Motu proprio: come racconta Roxas,[e] seguito da Rodriguez.[f]

e Roxas in epitom. ca 27. nu. 19.
f F. M. Rodr. vbi sup. cōcl. et n. 5.

CASO VI.

D. Tre furono a richiesta della parte costretti dal giudice a soddisfare all'aggrauio fattole. Al primo fu data pena di sospensione da gli ordini; al secondo di prohibitione di cosa toccante a qualche ordine sacro: il qual si chiama interdetto: & all'vltimo di scōmunica. e lor pose si fatte pene, se fra tanto tempo non soddisfacessero. Passò il tempo, e nō lo fecero: e così incorsero nelle dette pene. ma poi in progresso lo fecero: se sia necessario, che ciascuno si faccia assoluere dalla censura, nella quale staua?

R. Che rimane assoluto colui, che era sospeso, che fu il primo: e parimente il secōdo, che è l'interdetto: e lor non fà di mestiere alcuna assolutione, venuta la cōditione, che fu il soddisfare. & il terzo ne hà il bisogno. e così si deue fare assoluere. percioche in questo è differente questa censura della sospensione, & interdetto dalla scōmunica, che venuta la cōditione cessano; e nō hāno bisogno di assolutione. Tab.[g] & Arm.[h] Che habbia necessità d'essere assoluto quegli dalla scōmunica, è opinione cōmune: come dice Rodrig.[i] e lo difende Nau.[k] contra il Fiorētino, al quale si accosta Couar.[l] dicendo, che nō è necessaria assolutione: ma che basta, che'l giudice dichiari, che'l tale non è piu scommunicato: hauendo soddisfatto alla parte: della maniera, che si portano li giudici ecclesiastici con gli scommunicati: assoluendoli dopò l'esser morti; con segni di contritione. percioche solamēte dichiarano nel foro esteriore, che nō sono morti scōmunicati.

g Tab. inter dictum nu. 1.
h Arm. verbo suspens. nu. 21.
i F. M. Rodr. 1. to. ca. 83. concl. 15. nu. 16.
k Nau. in c. 1. nu. 61. de pen. d. 6.
l Cou. in c. alma mat. de sent. excom. 1. p. §. 1. in num. 5. 6. & 7.

Finalmente la sospensione posta così dal Canone, come dal giudice, la quale hà il suo termine; fornito questo termine senza altra assolutione si toglie via subito dal Canone. e la sospensione, che si pone per qualche contumacia assolutamente senza termine, e senza riserua per la legge commune; ouero per la legge particolare o sia, ouer nō sia confermata dal Papa può essere assoluta dal Vescouo, ouero dal suo Vicario. e quella, che si pone in pena di qualche delitto; ancorche sia del Canone, o sia tēporale, ouer perpetua nō può essere assoluta dal Vescouo: saluo se'l delitto fusse picciolo. Io hò detto ancorche sia del Canone. percioche parlando della sospēsione assolu-

solutamẽte posta dal giudice; colui, che la pone, la può leuar via; ouero il suo superiore: come risolue Nau.[a] e lo tiene Couar.[b] seguiti da Rodr.[c] se'l delitto, per il quale si pone la sospensione sia publico. percioche essendo occulto, il Vescouo dà autorità d'assoluere; ancorche sia riserua ta al Papa: come dice il Cõc. Trid.[d] il che si deue intendere non essendo fuori del suo Vescouado: come dice il medesimo Concilio, e lo dichiara Enriquez.[e] pcioche essendone fuori, non lo può fare: si come non può esercitare il Pontificale; standone fuori: e se l'esercitasse ne rimarrebbe sospeso: come dice il Conc. Trid.[f] & Rodrig.[g] con altre cose buone a questo proposito. Di questa materia nõ tratto piu oltre in questo luogo per trattarne in diuerse parti di questa somma: doue viene a proposito di trattarne; & anche ne ho trattato piu ordinatamente nel nostro Specchio de' Curati, cap. delle censure ecclesiastiche. §. 12. e ne' seguenti, doue si trouano altre cose molto buone toccãti a questa materia, come le pongono li sommisti. Così cõ quello, che è detto in quello, & in qsto luogo, si supplirà ciò che si troua in questa materia. Veggasi.

[a] Nau. in Man. c. 27. nu. 161.
[b] Cou. in 4. de spons. 2. p. c. 6 n. 15.
[c] F. M. Rodr. 2. to. ca. 9. concl. & nu. 1.
[d] Cõc. Tri. sess. 24 c. 6. et sess. 6. de reform.
[e] Henriq. 2 p. lib. 14. de regul. c. 20.
[f] Cõc. Tri. sess. 6.
[g] F. M. Rodr. vbi sup. c. 68. concl. & nu. 11.

Cap. C II. De gli Spettacoli.

CASO I.

DOm. Se coloro, che fanno publica, o secretamente spettacoli; che sono giuochi, ricreationi, o passatempi, pecchino mortalmẽte?

R. Che coloro, che li fanno, o cõmandano, che si facciano, senza dubbio peccano mortalmente; se vi si mischiano notabilmente cose impudiche, crudeli, & irreligiose. e ne piu, ne manco coloro, che le stanno a vedere; cõ diletto di cose simiglianti. perche dilettarsi di quello, che è peccato mortale, dicesi peccato mortale. ma se a caso occorre ad alcuno il vedere così fatte cose, e nõ li piacciono, ne vorrebbe, che si facessero: ma essendosegli appresentate, le riguarda per curiosità; se di ciò nõ ne nasce scandolo, o pericolo, che l'animo suo s'inchini ad hauerne compiacentia; ouero a desiderare altre cose simiglianti; nõ vedo in ciò peccato mortale: ma sarà veniale, il medesimo s'intende di coloro, che fanno, o stanno a vedere comedie. Donde segue, che li comedianti nõ sono in stato di dannatione; come alcuni hanno voluto dire; & io l'hò udito. poiche il loro mestiere nõ è illecito *suo genere*, se alcuna circonstantia cattiua, non lo rende cattiuo: come si disse nel caso del cap. De' comedianti, quali comedianti, o rappresentanti siano in cattiuo stato: per essere publici peccatori. perche parlo quì di coloro, che nõ sono tali, ancorche sarebbe piu sicuro, che essi, e chi gli ascolta si leuassero da questo, e da quello, che è detto di sopra. con che concorda Armilla,[h] & molti altri Autori.

[h] Arm. verbo spet. n. 1

CASO II.

D. Se sia peccato mortale il giostrare, o fare torneamenti di Quaresima? perche opinione è, che sia mortale fuori di essa; come tiene Riccardo, & Angelo, & Armilla.[i] Ma lasciando questa opinione per essere la contraria piu commune.

[i] Arm. torneamẽtũ.

R. Che far torneamenti, o giostre di Quaresima è peccato mortale. Prima perche è grande irreuerentia; e dispregio interpretatiuo: e direttamente è contra quello, che la Chiesa pretende in questo tempo santo di Quaresima.

Secondo, perche in questo tempo la Chiesa prohibisce le velationi, e le nozze, cõuiti, e solazzi publici, e solenni, come si scriue ne' Canoni,[k] per

[k] 33. q. 4. c. nõ oportet.

per la medesima ragione s'intende, che sono prohibiti tutti li altri solazzi publici, e solenni; come sono le giostre, e tornei, che si fanno per sola ricreatione nella Quaresima, senza altra ragioneuole cagione, che li giustifichi, o scusi, come si dirà.

Terzo, perche il fare così fatte cose scandalizza generalmente tutti li buoni, e prudenti Christiani: come si vede per esperientia.

Quarta, perche molti Dottori li condannano per peccato mortale; e pochi, o nessuno li saluano: come dice Siluestro.[a] il quale; secondo li Dottori, che allega dice essere peccato mortale fare quello, che è detto di Quaresima; saluo se ve ne fusse qualche cagione ragioneuole; come vna Vittoria, o nascimento di Principe; ouer'entrata, o venuta di qualche gran Signore, o persona desiderata, o amica di tutti, o di qualche festa, e solennità di qualche Santo spetiale della tal terra; o altra cosa simigliante, che non si possa prolungare per altri tempi. perche all'hora non sarebbe peccato mortale il giostrare, o torneare, ouer far'altro spasso solẽne, e publico in Quaresima con le sue debite circonstantie. Vero è, che alcuni, ancorche pochi si potrebbono scusare da peccato mortale, per ignorantia inuincibile; come auuiene in altre materie di peccato. Ma il fare così fatte giostre, e tornei in Dumeniche, fuori di Quaresima nõ si tiene communemente per peccato mortale: come dice Siluestro:[b] se bene Armilla, Angelo, e Riccardo riferiti di sopra tengano il contrario: come risolue Rodriguez,[c] e Cordoua.[d] Li quali dicono, che credono parimente non essere peccato mortale fare le dette giostre, e tornei nel tempo dell'Auuento. perche non è tempo di penitentia: come la Quaresima, benche Siluestro[e] dica, che è peccato mortale.

[a] Sylu. tit. torneam. q. 1. & tit. ludus q. 2. §. 17.

[b] Sylu. vbi sup.

[c] F. M. Rodr. 1. to. ca. 111. concl. 2 nu. 3.

[d] Cor. q. 42.

[e] Sylu. vbi sup.

CASO III.

D. Due cose. La prima se sia peccato mortale giocare alla pelotta, e fare altri giuochi publicamente nel Venerdi, e Sabbato santo. La secõda, che cosa hà da fare colui, che stà in dubbio se sia, o non sia peccato mortale: e se peccano mortalmente coloro, che vanno a tali giostre, e tornei la Quaresima, e ne pigliano spasso; in caso, che fussero peccato mortale. come è detto nel caso passato; donde nasce questo.

R. Alla prima, che tutti dicono, esser peccato mortale per le ragioni del caso passato. & anche dice Rodriguez,[f] che per la medesima ragione tiene per peccato mortale il consentire, che si corrano tori in tempo, nel quale si guadagna qualche Giubileo.

Alla seconda, che in caso, che fussero in dubbio, se sia peccato mortale il giostrare, e tornear di Quaresima, o che fusse tanto, o piu probabile, che fusse mortale; come non è, deuesi eleggere il piu sicuro, che è non giostrare, ne torneare solennemente di Quaresima, sotto pena di peccato mortale: come è determinato ne' Canoni.[g]

Alla vltima, che peccano mortalmente, come coloro, che lo fanno; si come colui, che si piglia spasso, che altri senza necessità rompa il digiuno, e si satolli di carne nella Quaresima: come dice San Paolo; *Non solum qui faciunt, sed qui cõsentiunt facientibus digni sunt morte*. Cordona,[h] Medina,[i] Rodriguez,[k] e concorda la Glosa:[l] se bene alcuni senza ragione dicono il contrario.

[f] F. M. Rodr. vbi sup.

[g] c. inuenis de sponsal. & c. ad audi. de homicidio.

San Paulo ad Rom 1.

[h] Cord. vbi sup.

[i] Med. de rest. q. 21. fol. 70.

[k] F. M. Rodr. vbi sup.

[l] Glo. in c. qui venatorib. dist. 86.

Cap.

Cap. CIII. De gli Stocchi.

CASO I.

DOm. Vno hauendo necessità di danari cauò di casa d'vn mercante vna pezza di roba tolta a credenza; e per rimediare alla sua necessità subito la vendette vinticinque, o trenta di manco di quello, che a lui costaua: presupposto, che'l mercante gliela vendette per quello, che valeua: se chi la comprò fece peccato, e sia obbligato a restituire quello, che li diede di manco di quello, che costaua a lui.

R. Saputosi, che si fatta maniera di comprare, e vendere si chiama in Spagnuolo Baratta, & in Italia Stocco. poiche chi lo fà baratta, essendo mosso da giusta cagione, e da necessità, alla quale non può prouedere in altro modo. e si fà schiettamente; cioè comprando la roba per li suoi giusti prezzi, e vendendola poi in publico, nella qual sempre si compra per manco di quello, che costa, e vale in rigore: il comprarla, e venderla è lecito; quando in publico non valeua se non quello, che diede per essa: ancorche li costasse piu: come risolue Mercato, [a] Lopez. [b] Il quale dice, che è commune opinione di tutti, e di Gaetano, che sempre si perde la terza parte, del giusto prezzo, che costò.

[a] *Merc. cap. 1. de baratas.*
[b] *Lop. 2. p. instr. nego. c. 34.*

CASO II.

D. Se questa sorte di stocchi sia sicura: sogliono alcuni sensali in si fatta maniera di stocchi essere principali, e mezzani in cotal guisa s'accordano di pigliar da lui cinquanta, o cẽto pezze di tela a tanti marauedis il braccio; da pagare fra vn'anno, con tal conditione, che fra vn mese, o due li daranno vna detta, o sicurtà di sua soddisfattione, là qual s'obblighi a pagarglieli, restino essi fuori d'obbligatione. e subito cercano persone bisognose di danari; e le quali vanno cercando di far stocchi, per soccorrere alle loro necessità; e si accordano con essi, che li daranno venticinque, o trenta per cento di perdita, e gli fanno obbligare a' padroni delle tele: liberandosi essi per questa strada: e per l'altra vendano la roba a chi la vuole a contanti, procurando di dargliela co' solo quindeci, o venti per cento di perdita. di maniera, che oltre la loro sensaria, guadagnano in tutto cinque, o sei per cento.

R. Che peccano in tutto: perche se vendono, come principali, non possono hauere la sensaria: poiche non v'è mezzano. e se non sono principali; ma vendono, facendo vfficio di sensale possono riceuere solamente la sensaria; e non altro guadagno, e se lo riceuono, lo deono restituire. come risolue Mercato. [c] il qual cita vna legge del Regno, che vieta a questi sensali l'essere principali, e mezzani.

[c] *Merc. vbi sup.*

Streghe vedi Burlare.

Cap. CIV. De gli Studianti.

CASO I.

DOm. Presupposto, che li studiãti nell'eleggere li Cattedratici hauẽdo li loro voti, siano come elettori, e se quando li danno al degno, lasciando il piu degno pecchino, e siano obbligati alla restitutione? Di piu si domanda se siano tenuti similmente alla restitutione; dando il lor voto all'indegno, lasciando il degno; e se vi è tale obligatione a chi si debba fare la restitutione al degno, ouero all'Vniuersità. Di piu si domanda, dato, che si debba fare al piu degno, che restitutione debba essere?

R. Secondo Soto [d] alla prima, che per fare accettatione di persone, peccano: ma non sono tenuti a restitutione alcuna, per questo veggasi il Capitolo della Giustitia commutati-

[d] *Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 6. art. 3. p. 321. & 323.*

tatiua, e distributiua, oue parimente se ne dice piu lungamente. Alla secõda, che peccano mortalmente, e con obbligo di restitutione non al degno, ma alla Vniuersità. Alla terza, che vn'altra volta sono obbligati a fauorire il degno, quando si opponga. se bene Nauarra [a] tiene, che la restitutione si deue fare al degno. La ragione, & il fondamento di Soto è buono. Vedilo appresso di lui se vuoi.

[a] Nau.2.to. lib.2.c.2.n. 162.

CASO II.

D. A che siano obbligati gli studianti, che distornano vno dal non si opporre ad vna Cattedra. o che non la domandasse: il quale se si fosse messo, o l'hauesse domandata del certo l'haurebbe ottenuta: o quando fecero gli studianti Elettori, che non l'eleggessero? Quì non si parla, quando gliela tolsero co' loro voti. perche di questo è detto già nel caso passato.

R. Che sono obbligati a restituirli in qualche parte, ouero in tutto, secondo, che fu la forza, o l'inganno, che vi fecero in trastornarla. Soto. [b] il qual dice, quanto male facciano gli studianti, che danno il voto nelle Cattedre, che non odono.

[b] Sot. vbi su pr. pa.324.

CASO III.

D. In Salamanca è vno statuto, il qual prohibisce, che ne' pupillaggi de gli studianti non si riceuino pateti. con tutto ciò le riceuono communemente. e chi colà viene, và con questo presupposto di darla amoreuolmente; ancorche non gliela domandino, sforzandolo a darla. Ma chi la dà sà, che se non la dà, ne sarà molestato, e trauagliato; e per questo timore la dà: se coloro, che la riceuono siano obbligati a restituirla. presupposto, che eglino ancora la pagarono, quando entrarono?

R. Che se bene pare in rigore essere trauaglio, e cosa data non di spontanea volontà, ma per timore. e per conseguente, che coloro, li quali riceuono così fatte patenti, siano obbligati a restitutione; come dice Siluestro, [c] e parimente, perche la legge, o statuto prohibisce, che si riceua: come dice Siluestro, [d] e Nauarro [e] concorda con quello, che è detto di sopra. ma perche appresso pare, che goda d'hauer dato la patente, è che l'approui; riceuendo egli con gli altri le patenti di coloro, che entrano dopò di lui: e per conseguente perciò purgato il timore passato; e consente nella cosa data: per tanto io per questa strada insieme con Cordoua [f] non obbligherei alla restitutione: ne similmente per ragione della legge, ò dello statuto, che vieta il riceuere sì fatte patenti. perche pare, che'l costume interpreti, che non obblighi, ne s'intenda, se non solo quanto al foro giuditiale esteriore: ouero quanto alla pena, quando ne fusse giuditialmente condannato, o sententiato dal giudice, secondo la Glosa. [g] e se si vsasse altra cosa io parimente col medesimo Cordoua, [h] seguito anche da Rodriguez, [i] me ne starei al costume, che vale per legge, e per interprete della legge, *vt est in iure.* [k]

[c] Sylu. tit. exactio, et restit. 3. q. 5. §. 9 et 10. & restit. 2. §. 7. & 8. et metus q. vl tim.
[d] Sylu. tit. restit. 2. §. 3. & rest. 4. q. 1.
[e] Nauar. in sum. c. 17. n. 25. 26. & 30.
[f] Cordu. in sum. q. 1.
[g] Glos. in c. finitas. 11. q. 2.
[h] Cord. vbi sup.
[i] F. M. Rodr. 1. to. ca. 14. concl. 9. nu. 10.
[k] c. cum dilectus decõ suetudine.

CASO IV.

D. Quali cose deue domandare il Confessore a gli studianti.

R. Che le seguenti si deono domãdare a qual si voglia studiante; se studia scientie vietate, e con mal fine. se sia notabilmente negligente nello studiare: se confesse contra la verità chiara, che egli sapeua: se roppe gli statuti, che promesse, e giurò d'osseruare. Il che è esplicato bene da Driedon, [l] che lo studiante non è pergiuro, per rompere qual si voglia prestito, come dicono. perche non pare, che'l Rettore obblighi sempre a così graue pena: ma gli auuertisce dell'vbbidientia, che gli hanno dato; e della pena, che egli può mettere. Il che s'intende in tutti gli statuti, e constitutioni, che non per qualunque cosa, la qual non si guardi sono sper-

[l] Driedo 2. lib. de legi.

spergiuri, o rompono il voto. E Medina dice, che quando il Rettore cõmanda, che si faccia qualche cosa *sub pœna præstiti*: vuol dire sotto pena, che sarà gastigato con la pena, con la quale si gastigano gli spergiuri. & il medesimo s'intende, quando dicesse *sub pœna excommunicationis*, che vuol dire sotto pena, che sarà gastigato con la pena, con la qual si gastigano gli scommunicati. Che è il medesimo, che è detto Ma se'l Rettore in cosa graue domandasse l'vbbidientia del giuramento, che li deono, sarebbono all'hora spergiuri, e pecche rebbono mortalmente, se non l'vbbidissero.

Similmente, se nõ si veste, e si porti conforme alla legge dell'Vniuersità. la qual legge è giusta, e di cosa graue, e che obbliga a peccato mortale. Parimente se nel dare il voto non osserua la giustitia, e la verità: dandolo a chi, secondo Dio le pare piu degno.

Similmente se subornò, ouero fu subornato, se pose sopranomi, se disse qualche male de' Maestri, donde auuenne, che furono abbandonati da gli auditori.

Per questo Capitolo è buono in questa parte il Capitolo dell'Accettione delle persone: e nella seconda quello della Giustitia distributiua, o commutatiua.

Cap. CV. Dello Stupro.

CASO I.

DOm. Presupposto due cose. La prima, che la fornicatione semplice, prima spetie della Lussuria sia quando vn'huomo senza moglie hà da fare con vna donna senza marito. E se bene tal'hora sotto nome di fornicatione s'intende ogni atto libidinoso, conforme a quello, che dice Sã Paolo a' Corinti.[a] *Auditur inter vos fornicatio qualis, nec inter gentes*: e che sia prohibita dalla legge Diuina naturale, e positiua: come risolue Couarruuia,[b] & Auendano,[c] seguiti da Rodriguez.[d] La seconda, che spetie della Lussuria parimente è lo stupro, che è quando si toglie il fiore a colei, che non hà giamai conosciuto alcun'huomo; Che cosa debba soffe-rire la donzella honesta piu tosto, che consentire nella forza, che vno le volesse fare nello stuprarla.

R. Che veramente deue eleggere ogni maniera di morte piu tosto, che in ciò consentirli. Soto,[e] e Nauarro.[f] In guisa tale, che è cosa illecita, che vna donna per ischiuare la morte consenta in cotal atto illecito. e con maggior ragione è illecito ad vn'huomo consentirui: ancorche vna donna per la del suo amore lo minacci di morte, se non condescende al suo volere. percioche l'huomo nõ può fare quest'atto se attualmente non vi concorre. ancorche la donna possa essere di maniera sforzata, che non consenta nell'atto: potendoui concorrere veramente passiuamente: senza far cosa alcuna dal canto suo. nel qual caso non peccherà: come si dirà nel caso seguente. e lo dice Soto.

Nota per dichiaratione di questo caso in ogni modo il caso 38. del Capitolo dell'Homicidio nel primo Tomo. percioche non lo vedendo la dottrina di questo caso parerà a chiunque sia molto aspra. In questo, e nel seguente caso concorda Nauarro.[g]

Per il qual nota vna cosa buona, che se essendo vna donzella honesta, e così buona, che piu tosto, come dicono perderebbe la vita, che consentire nello stupro; tuttauia venendo tocca, & essendogliene parlato da vn'huomo in disparte, e solo, confidando, che non osarebbe di farle cosa alcuna; questo tal'huomo per forza, o contra voluntà di lei la baciasse, e l'abbracciasse molte volte, e toccandola

[a] cap 5. Corinth.

[b] Cou. in 2. p. c. 8. §. 5. n 17.

[c] Auend. 2. par. de exequen. manda. c. 26.

[d] F. M. Rodr. 1. to. cap. 186. conclu. & nu. 1.

[e] Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 1. ar. 5. pag. 366.

[f] Nauar. in Man. c. 16. nu. 1.

[g] Nau. to. 1. de rest. li. 2. c. 3. nu. 107. dubitat. 7

dola impudicamente; ella resistesse al tutto con ogni suo potere, alla fine accesa anch'ella da sì fatte cose diuenisse piaceuole, & ammettesse voluntariamente lo stupro: quantunque ella all'hora ammettendolo, & accommodandouisi peccò mortalmente; egli tuttauia, che la stuprò, e corroppe è obbligato a restituirli così fatto aggrauio. e la ragione è. perche se bene ella all'hora peccò ammettēdo lo stupro, nōdimeno *Illud voluntarium admixtum est cum iniurioso violento ex parte stupratoris.* e quindi nasce l'obbligo di restitutione. L'esempio ne sia; s'io hauessi potere di solleuare vna tempesta in mare; sapendo chiaramente, che'l mercante, il qual nauiga, richiedendo così la fortuna, è per gettare le sue mercantie in mare, io son'obbligato a restituirli quel danno: ancorche il mercante voluntariamente getti le mercantie nel mare. *Quia illud voluntarium dicitur admixtum esse cum violento, secundum quid antecedenti.* Così nel nostro caso. perche se bene la vergine pecca voluntariamente; tuttauia per cagione della violentia antecedente vien ingiuriosamēte ad essere constituita, e posta in quel risichio, nel quale moralmente parlando, a pena può non consentire: come bene risolue Bannes.[a]

[a] *Ban. de iust. & iur. q. 62. art. 2. pagin. 190. col. 2. d. Nota.*

Finalmente per quello, che al principio del caso è stato presupposto, nota, che vi sono ancora cinque altre sorti di lussuria senza le due dette di sopra. La prima adulterio, che è, quando due vn maritato, o maritata hanno copula insieme. La seconda è incesto, che è quando due parenti per consanguinità, ouero affinità hanno copula insieme. La terza ratto, che è, quando si ruba o fura vna donzella, maritata, ouero di qual si voglia altro stato, che sia; contra la voluntà di coloro, che ne hanno la cura. La quarta è il sacrilegio, che è il piu graue di tutti; & è, quando vno hà copula in luogo sacro, ouero con qualche persona sacra, che habbia fatto voto di castità, ouero di religione. La quinta è il vitio contra natura, che è la mollitie, o sodomia, ouero il vitio della bestialità. di maniera, che con le due sorti poste di sopra, la lussuria ne hà in tutto sette; semplice fornicatione, adulterio, stupro, incesto, ratto, sacrilegio, vitio contra natura.

CASO II.

D. Se la donzella, che volendola vno sforzare non resiste con ogni suo potere, stando quieta, ne facendo resistenza alcuna co' suoi membri sarà stimata consentire nello stupro?

R. Gaetano[b] dice, che ella è obbligata a resistere: ancora con dare gridi, come fece Susanna. ma in ciò si deue dire, che nel foro esteriore stādo sene ella così quieta, e tacendo sarà giudicata, che vi habbia consentito. ma in quello della conscientia solamente sarà obbligata a non cōsentirui con la voluntà, & a non accommodarsi a quel peccato: perche non vi consentendo con la voluntà; ne accommodandouisi col corpo per effettuarlo, se tace per paura, non peccherà mortalmente: ancorche p all'hora, essendo in q̄sto modo violata sēta qualche dilettatione venerea. ne parimente è obbligata di vccidere costui, che li fà cotale aggrauio: ancorche se lo volesse fare, potēdolo, le sarà lecito. Concorda Soto,[c] Nauarro,[d] Lopez,[e] e Rodriguez.[f] & anche la Somma de' Confessori.[g]

Per questo Capitolo è buono il caso 25. del Capitolo delle Circonstantie nel primo Tomo.

[b] *Caiet. 2. 2. q. 154. ar. 4.*
[c] *Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 1. ar. 5. pag. 366.*
[d] *Nauar. in Man. c. 16. nu. 1.*
[e] *F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 65. q. 1.*
[f] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 186. concl. & nu. 1.*
[g] *Cor. conf. 1. p. c. 1. nu. 65. pag. 31. versic. hinc sequitur.*

Cap. CVI. Della Tassa.

CASO I.

DOm. Se la Republica hauesse posta la tassa ad vna mercantia:

tia: e fu giusto il prezzo al tempo, che la tassò: & in progresso di tempo costasse, e valesse piu: chi la vende possa lecitamente venderla piu della tassa. conciosiache la Republica non l'alza.

R. Che lo può fare lecitamente. ancorche la Republica il possa perciò gastigare: facendoli pagare la pena: secondo Medina. [a] Che questa sia opinione di Medina è cosa chiara. e cosi apporterò le parole medesime, che egli dice, che sono le seguenti; *Et quemadmodum ad illos, scilicet, qui Rempub gubernant, spectat primo, quando scilicet res exponuntur venditioni precia determinare: ita ad eosdem spectat successu temporis varietatem quoad copiam, seu penuriam, quoad meliorationem, seu deteriorationem attendere: similiter, & emptorum paucitatem, aut pluritatẽ, atque venditorum considerare: vt taxatio per eos facta continuetur, aut etiam mutetur. & si continuetur semper est pro illis præsumendum, & eorum taxationi stãdum: nisi notabilis causa taxationem mutandi appareat. quia tunc cessat præsumptio dicta: nec ex tunc erit iusta præfata taxatio: nec vlli necessario stãdum: ex quo incipit irrationabilis esse: & ita si præfati rectores taxationẽ per eos factam non mutent, tuti erunt in conscientia mercatores, si aliud exigant precium: idque in conscientia. quamuis fortè in foro eorum a pœna immunes non erunt.* che è il medesimo, che è stato detto. e tutti lo confessono.

[a] *Medi. de reb. restit. q. 11. p. 95. col. 1.*

CASO II.

D. Se in Toledo, verbi gratia, vale vna mercantia otto reali per la tassa; & in Vagliadolid dodici parimente per la tassa, per esseruene quiui maggior carestia; se colui, che stà a Toledo può venderla a dodici, obbligandosi egli condurla a sue spese a chi egli la vende a Vagliadolid: acciochè quiui li sia consegnata.

R. Secondo Medina. [b] Prima, che se'l contratto non è celebrato in Toledo: ma si tratta di celebrarlo in Vagliadolid, quando quiui sia la mercantia, si può fare lecitamente. perche iui non si vende in Toledo, ma in Vagliadolid. doue tanto vale la mercantia; & egli la conduce a sue spese: e per lui si perde, se per caso andasse male; non essendo passato il dominio. e cosi non si fà ingiuria in alcuna cosa al compratore. Ma la maggiore difficultà, che si possa appresentare è, se'l contratto si celebri in Toledo. perche all'hora pare illecito. prima, perche la legge prohibisce in questo luogo la mercantia essere vẽduta a dodici. adunque se quiui è celebrato il contratto, già la mercantia si vende per più del prezzo della legge, e contra la legge. Secondo, perche celebrando il contratto, è trasferito il dominio nel compratore: e se a caso, o senza colpa andasse male nel viaggio, la mercantia perirebbe per il compratore, e non per il venditore: essendo ella già del compratore; e cosi si farebbe aggrauio al cõpratore: essendo la mercantia venduta per piu di quello, che vale; e condotta a suo rischio; restando il venditore con guadagno, e sicurezza. e per questa cagione Mercato [c] assolutamente tiene, che non sia lecito vendere la mercantia per piu di quello, che vale nel luogo, doue si hà da fare la consegna. Ma con tutto ciò Medina, [d] Nauarra, [e] e Rodriguez [f] tengono il contrario: con vna buona distintione; & è, che se'l venditore era per condurla a Vagliadolid; è cosa lecita. percioche quello di piu, che all'hora riceue il venditore, non lo riceue per la vendita, o mercantia, che egli vende; ma per quello, che egli lascia di guadagnare, vendendola in Toledo.

Nota, che se questo contratto fu fatto in Toledo, e quiui fu consegnata la mercantia a chi la comprò, che similmente è lecito; se per altra strada era per condurla a venderla in Va-

[b] *Medin. q. 36. 6. aliud dub.*

[c] *Mercad. c. 10. fol. 38.*

[d] *Medi. vbi sup.*

[e] *Nau. 2. to. de rest. lib. 3. c. 2. nu. 5. 6. & 7.*

[f] *F. M. Rod. 2. to. ca. 77. conclus. & nu. 3.*

Vagliadolid: cauatone le spese, & il pericolo, che era per riceuere colà. percioche questo già và a conto del compratore. onde era per sudare in condurruela a vendere: & hà risparmiato questo: secondo P. Nauarra.[a] e parimente si può accordare col cõpratore, che ponga la detta cosa in Vagliadolid a sue spese; e che là si farà la vendita. e ciò facendosi parimente può con buona conscientia vendere la detta mercantia in Vagliadolid per il prezzo di là. poiche quiui si fà, e si dà perfettione alla vendita. come risolue Rodriguez.[b] Ma se non era per condurla a Vagliadolid, non può riceuere vn bagattino piu di quello, che è tassato, e per legge vale in Toledo. Nauarra, e Medina.[c] & in questo caso è vera l'opinione di Mercado, seguito da Medina Salmaticense,[d] & Aragon.[e]

a Nau. vbi sup.

b F. M. Rodr. vbi sup.

c Medi. vbi sup.

d Med. Salman in sũ. lib. 1 ca. 13. §. 25.

e Arag. 2. 2. q. 77. art. 1. fol. 625.

Per questo Capitolo è buono il Capitolo del prezzo delle mercantie: & il Capitolo del formento.

Cap. CVII. De' Tauernieri.

CASO I.

DOm. Se si debba vendere vino a coloro, che sono per imbriacarsi con esso; sapendosi ciò chiaramente. Il che costumano fare li tauernieri vendendolo a chi sanno certo, che fà male, per essere deboli di ceruello?

R. Che a costoro non si può vender vino. percioche il darlo, e venderlo a così fatte persone, è come il dare al furioso vna spada; e somministrare fuoco per abbruciare la casa, e per conseguente è peccato mortale. onde quella commune ragione: cioè, che è lecito il vendere a posta a coloro, che sono per vsar male quelle tali cose; l'vso delle quali può esser buono, e cattiuo; è vera solamente, mentre che quel tal'vso non si conuerte in pregiuditio del terzo. Quanti danni seguano dal peccato dell'imbriacchezza, così nella vita di coloro, che beono fin'all'imbriacarsi, come ancora ne' seruitori, e moglie, & in altri. perche tal'hora s'incrudeliscono in essi: in questo non occorre tanto dubitare, che non sia chiaro essere dimostrato dalla medesima esperientia. percioche il dire, che in questo caso si serue, solamente alla potentia nutritiua non soddisfà, ne fà al caso. perche la potentia nutritiua hà di bisogno d'vn moderato bere, e non di vn bere potente per imbriacare. & ancora senza che in ciò siano tanti mali, ne danno del terzo, ma danno manifesto di chi beue, dice Siluestro,[f] che non è lecito: tanto piu, essendoui quello, che è detto. onde dice Lopez,[g] che auuertiscano li tauernieri della nostra Spagna: & io lo dico parimente quà. percioche se questi mali, che occorrono ad ogni passo, fra gli Indiani non gli scusano principalmente, quando in publico, o per le piazze li veggono, si rendono, e mostrano insegne d'assolutione; non possono essere assoluti da' Confessori, se non sanno proponimento di astenersi da così fatti mali. Rodriguez[h] tiene la medesima opinione: come anche Luigi Veya.[i] il quale dice il medesimo dell'hostesse, o tauerniere, che tengano nelle loro bettole, ouero hosterie donne meretrici per coloro, che vi vengono.

f Sylu. ver. ebrietas. n. 2.

g F. L. Lop. li. 1. instru. neg. c. 8. pa. 26. a. b.

h F. M. Rodr. 2. to. ca. 76. concl. et nu. 25.

i Veg en sus responsiones cas. 38. pa. 211.

Cap. CVIII. Del Tentare Iddio.

CASO I.

DOm. Se sia peccato mortale tẽtare Iddio?

R. Affermatiuamente. e per dichiaratione di questo nota, che tentare in vn senso è fare qualche opera, o mouimento, che di sua natura inuita al peccare, quando contra questo facciamo oratione, dicendo, *Et ne nos inducas in tentationem*. ma

al

al nostro proposito tentare è proua re, ouero pigliare esperientia di altri di quello, che possa, sappia, o voglia: secondo S. Tomaso,[a] Armilla.[b] e così tentare Iddio è vn voler fare esperientia del suo potere, o della sua sapientia, o voluntà. il che può essere in due maniere; o apertamente, ouero come alla muta. apertamente, quando si fà, o dice qualche cosa, con intentione di ottennere da Dio questa esperientia: e se ciò è per certificarsi del suo potere, o sapere; come già dubbioso nella fede; è vn tentarlo, e per cōseguente colpa mortale, e graue. e la medesima colpa è non lo facendo per questo fine, ma per curiosità; senza altra necessità. ma se si facesse affine, che gli altri lo conoscessero, nō sarebbe vn tentarlo: che così domandarono gli Apostoli miracoli in nome di Christo: accioche fusse creduto: come dice; Armilla.[c] Voler medesimamente fare esperientia (per qualche riuelatione, o marauiglia) della sua voluntà secreta in quello, egli serbò per se stesso; similmente è vn tentarlo, e colpa grauissima: come se vn'huomo basso pregasse il Re, che li discoprisse li suoi secreti, sarebbe aspramente gastigato. Vero è, che stando perplesso, pensando da vna parte, che peccherebbe in fare cotal cosa; e dall'altra, che similmēte peccherebbe lasciando di farla; e non hauesse alla mano a chi domandarne consiglio; potrebbe pregare humilmente Iddio, che in ciò li riuelasse la sua voluntà. & il medesimo è, se per qualche giusta cagione, li domandasse cō riuerentia, che gl'insegnasse qualche cosa dubbiosa della Diuina scrittura. La seconda maniera di tentare Iddio, è come alla muta, ouero tacitamente, quando si fà qualche cosa, non con intentione di sperimentare il suo potere, sapere, o volere; ma affinche quell'opera nō serua ad altro, che a sperimentarlo: come mettendosi senza necessità a rischio di morte. ma facendosi per necessità, ouero per qualche vtile nō sarebbe peccato: come andare a predicare a gl'infedeli; ouero entrare in battaglia giusta.

[a] S. Th. 2.2 q. 97.
[b] Arm. verbo tentare. nu. 2.
[c] Arm. vbi sup.

Parimente si tenta Dio di questa maniera, quando l'infermo nō vuole valersi d'alcuno rimedio humano, essendoui, contra la sua infermità; e si riserua al solo diuino: ancorche il non seruirsi di medicina al tempo del martirio, ouero per profitto spirituale, per domar la carne, e le sue passioni, e sentire la passione di Christo, sofferendo piaghe, ouero mal di fianco; ouero altri dolori, che nō hanno pericolo di morte; è cosa meritoria, e non peccato. come dice Gaetano,[d] e concordano Pedrazza,[e] e Nauarro.[f]

E perche non è fuori di proposito; poiche è cosa certa, che chi ama Dio, come deue non lo tenta della maniera, che è detto; nota, che è cosa certa, che vi è particolar precetto diuino di amare Iddio sopra tutte le cose, come dichiara San Matteo.[g] e l'insegna San Tomaso,[h] il qual dice, che siamo obbligati di amar Dio con tutto il pensiero, che vuol dire cō tutta la voluntà, e con tutta la nostra mēte; cioè con tutto l'intelletto, e con tutta l'anima, e cō tutti li sentimenti; e cō tutte le forze; che sono le potentie esteriori, & essecutiue. e questo amore deue essere maggiore, quanto alla stima dell'amor, che portiamo alle creature: percioche si deue piu stimare Iddio, che tutte esse: quātunque quāto all'intentione dell'amore spesse volte auuiene, che amiamo piu le creature come esplica Nau.[i] & è la Commune. Ne è peccato mortale amare Iddio per la rimuneratione, che ne aspettiamo: stimando si fatta retributione tacita, ouero espressamēte māco del medesimo Iddio:

[d] Card. Caiet. 2.2. q. 77. ar. 1.
[e] Pedr. in la decl. del 7. mā. 1. n. 6
[f] Nauar. in Man. c. 12. nu. 41.
Nota.
[g] S. Matt. c. 14.
[h] S. Th. 2.2 q. 44.
[i] Nau in c. 11. nu. 6.

come si diffinisce nel Concilio Tridentino.[a] Questo precetto, quanto alla sostantia dell'atto non si può compire senza gratia, e carità: e cõpendosi senza essa non si soddisfà alla sua obbligatione. Lo dice S. Tomaso,[b] seguito da Vega,[c] e Med.[d] ancorche altri tengono il cõtrario: come è manifesto da quello, che insegna Soto,[e] e Nauarro.[f] e si proua; perche sotto questo precetto si rinchiude il suo modo cioè, che Dio deue essere amato di tutto cuore. il che non può far l'huomo: essendo separato da Dio, per il peccato mortale: come risolue Rodriguez.[g] Per questo cap. vedi il cap. Dell'amor di Dio nella prima Parte.

[a] *Conc. Trid. sess. 22. & canon. 3.*
[b] *S. Th. 2. 2. q. 100. art. 10. ad 2*
[c] *Veg. de iustific. q. 13.*
[d] *Med. 1. 2. q. 100. ar. 3.*
[e] *Sot. lib. 1. de natura c. 21.*
[f] *Nau. c. 11 nu. ?.*
[g] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 11. conclus. & nu. 2.*

Cap. CIX. Delle Terre date insieme co' Buoi.

CASO I.

Dom. Come si possa dar terre da lauorare co buoi, dando gl'istessi buoi, e qualche danaro al lauoratore: acciochè venga a dare tanto formento ogni anno fin a tanti anni?

R. Che la commune maniera di dare in questo modo le terre è, che hauendo vno alcune terre, le quali riceuono quindici aneghe di semente, le affitta ad vn lauoratore: acciochè ogni anno glie ne dia trenta aneghe; la metà di formento, e l'altra metà di orzo: e li dà vn par di buoi; ouero otto mila marauedis da comprarli, per lauorar quelle terre. e per questo li deue dare di piu venti aneghe la metà formento, e l'altra metà orzo ogni anno, fin a otto anni: senza piu. e li buoi, ouero li danari hanno da restare al lauoratore, come suoi per sempre. Dico, che in questo contratto sono due contrattationi; l'vna è l'affittatione delle terre, che riceuono quindici aneghe di semente per trenta aneghe, la metà di formento, e la metà di orzo, o di segala ogni anno. & in questo contratto si deue sapere, se'l padrone delle terre, lauorandole a sua mano, & a sue spese ne cauerebbe di netto ogni anno le dette trenta aneghe di grano; ouero l'equiualente, scontando prima le spese, il trauaglio, la fatica, & il pericolo, che vi sarebbe, fin'al tempo di raccogliere il detto frutto. & habbiasi parimente rispetto, che tutti gli anni le terre non rendono egualmente; e che alcun'anno suole auuenire, che a pena delle terre si caui la semenza, e le spese. E conforme a questo esser giusto: e d'altra maniera nò. Come dice Albornoz,[h] e Fra Manuel Rodriguez,[i] e Cordoua.[k] L'altra contrattatione, che quì si troua è permutatione, non vendita, o compra; perche il dare quei buoi apprezzati otto mila marauedis al lauoratore non è liberal donatione, ne prestanza: poiche il dominio d'essi, & il pericolo passa nel lauoratore. e non li deue rendere. ne è affittatione, o locatione per la medesima ragione. ne propriamente è compera, o vendita: perche nõ v'interuengano danari. quantunque propriamẽte si possa dire, che sia vn tal contratto: perche è il medesimo, che la permutatione de' buoi, o del suo valore per la rendita di tanto grano ogni anno; per otto anni, e non piu. E così questo contratto di permutatione, o vendita, e compra può esser lecito, se si osseruano le debite circonstantie. La principale delle quali è, che sia giusto prezzo il valore di quello, che s'hà da riceuere. & in questa guisa nel caso presente li buoi, ouero il lor valore, che sono otto mila marauedis è il prezzo: e quello, che si compra, o dà per esso è vna ragione, & vna attione

[h] *Albornoz nella sua arte de' co[n]tratti l. 3. tit. 2.*
[i] *F. M. Rodr. to. 1. ca. 19 conc. & nu. 1.*
[k] *Cord. in summ. q. 93.*

contra

contra il lauoratore, per riscuotere da lui, e da suoi beni ogn'anno, d'otto anni vinti annege di grano per la metà esso formē to, e per l'altra metà orzo, e segala. Hora si hà da mirare, se questo tal prezzo è giusto. E pare, conciosiache tutto il grano, che s'hà da dare, e riceuere negli otto anni, monta cento, e sessanta annege: le quali tassate da persone prudenti vn'anno per l'altro, la metà formento, e la metà orzo vale poco più, o meno di quello, che tutti vediamo, e sappiamo, & ancora; quando non valessero poco più, o manco di sei reali (massimamente, che già sappiamo tutti che vagliono in questo tempo molto più) il grano d'esse vale più di quaranta ducati, che sono più di quindeci mila marauedis: e riguardando parimente, che per pagare solamente la cosa anticipatamente; non v'interuenēdo altra causa, o giusto interesse, non si hà da pagare per essa manco di quello, che vale, che sono quindici mila marauedis. Quindi si raccoglie, che li buoi, ouero il lor valore, che è otto mila marauedis non è giusto prezzo delle dette cento, e sessanta annege di grano, che vagliono più di quindici mila marauedis: e di tal maniera nō è giusto così fatto contratto: e questo è vero, o che si paghino tutte insieme le dette cento, e sessanta annege di grano, ouero a poco a poco riceuendole: ouero ogni anno tanto, & tutto il prezzo anticipato non pareggia quello, che vale quel grano, non è giustamente pagato. E così in sì fatto caso il cōpratore è obbligato a soddisfare di quello, che manca al giusto prezzo. Nota il caso, che viene con molta forza. Sono d'accordo Cordoua,[a] Fra Luigi Lopez,[b] e Fra Manuel Rodriguez.[c] A proposito di questo capitolo, fà il capitolo 17. e 23. Del dare, e torre ad affitto.

[a] *Cord. in sum. q. 91.*
[b] *Lope. 2. par. instr. d consc. c. 24.*
[c] *Fr. Emanu. ubi sup.*

CASO II.

D. Supposto tutto quello, che contiene il caso passato, da esso nasce vn dubbio, & è; se al lauoratore morissero li buoi, che li furono dati per lauorare le terre dentro il tempo del primo, o secondo anno de gli otto anni già detti, sarebbe obbligato a pagare tutta la rēdita delli detti otto anni, ogni anno, essendo giusta; come se non li fussero morti: e se colui, che la comprò per il suo giusto prezzo, la potrà riceuere.

R. Che sì: se li buoi dati dal compratore della giusta rēdita, erano sani: per esēpio, se io vi vēdei vn bue, ouero vn cauallo per il suo giusto prezzo, assicurato per di qui ad vn'anno, & il bue, o cauallo stando per vostro in vostro potere, vi si morì senza mia colpa dētro di due, o tre mesi, certa cosa è, che sete obbligato a pagarmi il prezzo d'esso accordato, nel termine, che fù posto: e non fà al caso, che s'habbia da pagare subito, o dopo, sono in ciò d'accordo li tre Autori citati nel fine del primo caso ne' luoghi iui notati.

Cap. CX. De' Tesori.

CASO I.

DOm. Di chi sarà il tesoro, che vn'huomo trouò lauorando nell'altrui possessione, senza saperlo il padrone della possessione, solo per essersi imbattuto in quel tesoro?

R. Che tutto sarà del padrone della possessione, e nulla di colui, che lo trouò: e ciò perche così cōmandādo le leggi[d] di questi Regni. *Quod non est intelligendum ipso facto, ante sententiam iudicis, quoniam illæ leges, quæ hoc iubent, sunt pœnales, contra illum, qui in agro alieno quærit thesaurū.* Ma se per caso, lauorandoui di licentia

[d] *l. vnic. C. de thesaur. § Thesaur. & l. reg. 24. tit. 28. par. 2.*

del suo padrone, e nõ per questo, ma per altro fine; ritrouandolo, la metà è sua: e l'altra è obbligato a dare al padrone della possessione in consciẽtia: e questo *ante sententiam iudicis*: come risolue Soto,[a] Armilla, e Bannes.[b] Che sia obbligato a dargliene la metà: essendoui quello, che è detto, come dicono le leggi.[c] similmente concorda Bannes,[d] rendendo ragione dell'vno, e dell'altro bene, e dottamente, seguendo Orellana,[e] che tiene il medesimo, e questo è; perche il fin delle leggi non è gastigare, ma tener d'accordo li cittadini fra di loro: percioche potrebbe il patrone della possessione tirare a suo proposito, che poiche la possessione è sua propria, a lui parimente si deue il tesoro, che in essa staua nascosto: & in contrario chi lo trouò, potrebbe dire per se stesso, che egli è stato il fauorito dalla fortuna; affinche il tesoro fusse tutto suo. E pertanto la legge hà voluto metter d'accordo questa discordia, *& ipso facto* assegnare la metà all'vno, e l'altra metà all'altro.

[a] Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 3. ar. 3. p. 39. b
[b] Bann. de iust. & iu. q. 66. art. 5. p. 395. b. cõcl. 4.
[c] in l. unic. C. de thesau. is, & in l. regia 24.
[d] Ban. vbi sup.
[e] Orell. in scrip. q. 66. art. 5. pag. 395. conc. 4.

CASO II.

D. Vno nell'andar zappando in vna possessione di altri, con licentia di cui era discoperse vn tesoro: e discopertolo fù subito a ritrouare il padrone della possessione, e glielo disse, certificandolo per cosa certissima. Il padrone non solo non li diede credito alcuno; ma più tosto se ne fece burla: come di ritrouatore di fauole: costui vedendo ciò partitosi cauò il tesoro, per se stesso; e per se stesso lo ritenne, senza darne alcuna parte al padrone dell'heredità: se lo potè fare, poiche è cosa certa, che non l'haurebbe potuto fare, se non gli hauesse detto questo secreto.

R. Affermatiuamente, secondo Medina,[f] e Lopez:[g] poiche anche secondo Mercato, quando l'hauesse fatto senza darne parte al padrone della possessione in conscientia non era obbligato auanti la sententia del giudice di restituirlo ad esso padrone della possessione: percioche dice, che la legge, la qual commanda, che sia del padrone, è penale; e la legge penale non obbliga auanti la sententia del giudice: come si disse nel caso passato: & il medesimo tiene Orellana,[h] e Bannes:[i] ancorche Vittoria, & altri insieme con esso lui tengano, che auanti essa sentencia egli ne sia obbligato, e dato che fusse così; tuttauia non sarà, caso che già questo discopritore del tesoro habbia fatto quello, che gli appartenena, palesando al padrone della possessione il secreto, e domandandoli licentia di cercarlo, cauando la terra: percioche all'hora non sarà tenuto per ladro, ne è furto il torselo: non essendo alcuno propriamente padrone di quel tesoro, anzi si faccia il furto, come si dice nelle leggi:[k] & in caso, che per caso si troui qualche tesoro per conseruare la pace, commanda la legge, che se ne dia la metà al padrone del campo, doue si troua: secondo che dice Soto nel caso passato. Il che obbliga nel foro della conscientia a darglielo auãti la sententia del giudice: come tutti dicono, per la ragione, che è detta. La qual metà, o parte pare: che egli habbia rimesso, non volendo credere, come che lo douesse credere a chi li domandaua licentia di cauarlo: secondo le leggi de' tesori: li quali commãdano, che si chieda: come risolue cõ altre cose buone a questo proposito F. Luigi Lopez.[l]

E nota, che può il Principe far legge, e sarà giusta, nella quale ordini, che li tesori, li quali si trouasero nel suo Regno appartenessero a lui: come dice Orellana,[m] e Bannes:[n] con-

[f] Medi. in in stit. confess. c. 4. de rest. fo. 168
[g] F. Lope. in instr. negoti. 1. cap. 50. p. 184. a
[h] Orell. in scrip. 2. 2. q. 65. art. 5.
[i] Bann. vbi sup. col. 2. c. vers. sed nota circa secundam partem.
[k] l. fals. ff. de furtis.
[l] F. L. Lop. vbi sup. col. 5.
[m] Orellan. vbi sup. con clu. 5.
[n] Bann. in eodem loc. vbi sup. pa. 396. 397. col. 2. concl. 6.

contra Siluestro,[a] Rosa aurea,[b] Soto,[c] & Armilla.[d] togliendosene per se chi lo trouò nel suo campo, ouero in altra parte la quarta, o quinta parte; ancorche al fine vengono a dire Bannes, & Orellana,[e] che non ostante questo, che chi lo troua, non è obligato darlo subito al Re: tenendosene per se la quarta, o quinta parte, che la legge di Spagna[f] determina, che sia dato a chi troua il tesoro; finche li sia domandato.

Nota 2.

Nota, che questa medesima legge di fatto determina, che eccetto questa quarta, o quinta parte tutto il resto l'acquistò il Re: ancorche il tesoro si troui in qualsiuoglia parte del Regno. Ne vale il dire, che quella legge s'intende de' tesori trouati ne' luoghi communi della Republica: percioche l'vso è in contrario, che doumque si troua il tesoro, il Re l'applica a se stesso. Paludano[g] dice, questo essere vso commune in tutto il mondo: e questo medesimo dice Sant'Antonino.[h] ne parimente al caso fà il dire, che quella legge è penale: percioche la legge penale sempre prouede a qualche cattiuo atto; ouero, che ritiene forma di atto cattiuo: percioche quella non prohibisce atto alcuno: ma solamente dice, che'l tesoro trouato si acquisti al Re: quantunque al fine, come è detto dice Orellana, e Bannes,[i] che chi lo troua non è obbligato, auanti che li sia domandato di darlo al Re; cauandone la quarta, o quinta parte.

Nota 3.

Finalmente nota, che ne' Regni di Castiglia, secondo che dice Orellana,[k] Bannes,[l] e Rodriguez,[m] le mine, ouero le vene di oro, argento, e di altro qualsiuoglia metallo, e dell'argento viuo, e le acque salate delle fontane, e pozzi, se guardiamo alla sola legge naturale sono di coloro, de' quali sono li luoghi, doue si trouano.

La ragione è, perche così fatte cose sono come frutti della medesima terra: ma se si attende alla legge commune positiua, come si deue attendere; deuesi giudicare il medesimo di queste mine, o vene; che de' tesori, li quali si trouano: e così appartengono al patrimonio Reale: come dice vna legge,[n] che al Re appartengono le vene, e le mine de' metalli: come ancora si scriue in vn'altra legge:[o] che a nessuno è lecito senza priuilegio del Re cercarle, e quindi pigliare alcuna cosa per se stesso, come si dice nella medesima legge:[p] conceduta licentia di poter cercarla in qualsiuoglia luogo: con tal conditione, che si faccia senza danno dell'altrui campo, e della volontà del padrone. E parimente, che cauate le spese ne dia al Re li due terzi, & vno ne possa pigliar per se: ancorche con tutto ciò veggiamo, che ne' nostri tempi questa legge non è stata osseruata con chi trouò la mina dell'argẽto di Gualdalcana: a cui fu data vna minima parte del danaro, & il Re ne tolse il dominio. La ragione di queste cose può essere, & è; perche così fatte mine principalmente d'oro, e d'argento sono frutti grandemente buoni della terra, che non conuengono, se non alla maestà, e grandezza regale, e ciò per il ben commune della Republica. E così in questi Regni non hà luogo quello, che tratta Soto[q] cioè, che la quinta parte di queste mine deue esser data al Principe. Quindi ancora segue, che coloro, che senza sua auttorità ne rubano alcuna cosa; peccano, poiche il Re per giuste cagioni le hà appropriate a se stesso, come auuertisce Rodriguez.[r]

a Syl. ver. inuen. §. 8.
b Rof. Aure. in tract. de quaest. impertinẽtib cas. 39.
c Sot. de iusti. & iur. li. 5. q. 3 artic. 3. pag. 393.
d Armil. ver. inuẽt.
e Orel. ubi sup.
f l. 44. libr. 6. ordinan. regal. tit. 2. nu. 7.
g Palud. in 4. d. 15. q. 13. art. 5.
h S. Ant. 2. p. tit. 2. §. 1.
i Bann. ubi sup.
k Orel ubi sup. conc. 6.
l Ban con. cl. 8. p. 397. co. 2. d.
m F. M. Rodr. 2. to. ca. 145.
n l 6. titu. 28. par. 3.
o l. 8. tit. 1. li. 6. ordin. regalium.
p titu. 18. ibi.
q Sot. ubi sup.
r F. M. Rodr. ubi sup.

Cap. CXI. De' Testamenti, o Testamentarij.

CASO I.

DOm. Supposto, che testamento sia giusta sententia della nostra volontà di quello, che ciascuno vuole, che si faccia dopo la sua morte, cō l'institutione dell'herede: come definisce Vlpiano,[a] Rodrig.[b] Armilla,[c] e lo dichiara Couarruuia.[d] & è così libera la volontà del testatore, che se bene giurasse di non riuocare il primo testamento, lo può tuttauia riuocare. Vero è, che peccarebbe mortalmente per il giuramento: non ne hauendo ottenuta la rilassatione: come risolue il medesimo Couarruuia, & altri citati da Espino.[f] Ciò auertito; quello, che si domanda è; In vn conuento dell'ordine Mendicante vn Nouitio auanti la professione nel suo testamento lasciò centomila marauedis: accioche se ne cōprasse vna casa, congiunta al conuento: con tal conditione, che se fra li due anni li frati la comprassero, fussero lor dati li cento mila marauedis per pagarla: e che se fra due anni non la comprassero, restasse la distributione del detto legato alla volontà de' Commissarij del detto testamento: con conditione, che l'impiegassero nelle cose più vtili, e necessarie al detto Conuento. Quello, che si domanda è, se'l Prouintiale di questa tal Prouintia potrà commutare questo legato per vn'altro Conuento; doue sia maggior necessità; consentendoui li detti Cōmissarij, poiche sono passati già li due anni, e non è stata comprata la casa: percioche non bastarono li cento mila marauedis: ne sono stati conuertiti in altre cose del detto Conuento. E di più si domanda se li detti Commissarij con buona, e sicura conscientia *in vtroque foro* possano dare il detto legato, accioche sia speso in altro Conuento, come ordinasse il Prouintiale. Finalmente si domanda, se in ciò si defrauda la volontà del testatore?

[a] *Vlp. l. 1. ff. de testa.*
[b] *F. M. Rodr. 2 to. c. 70.*
[c] *Armill. ver. testa.*
[d] *Couarr. in rubr. de test. in princip.*
[d] *Coua. in rub. de testa. in prin.*
[e] *Con. ubi sup. 2. p. nu. 15 iuxta finem.*
[f] *Esp. in spec. test. in 1. p. gl. rub. nu. 1.*

R. Al primo, che'l Prouintiale ben può fare la detta commutatione: come qui si domanda. La ragion'è; perche se bene i legati pij, che di fatto, e di ragione si possono compire nella lor propria forma, quale è questa; quanto a quello, che si contiene in esso per il fine della detta clausula, che non comprandosi le cose, si conuerta il detto legato in altre vtilità del detto monasterio; solo dal Papa, ouero di sua licētia si possano mutare in altri vsi pij, a volontà del Papa: tuttauia essendoui cagion legitima certa, o dubbiosa dal canto della tal cosa, ouero vso pio, in che si deue conuertire; per non conuertirsi in essa: il Diocesano la può conuertire in altro vso pio: secondo la più commune opinione: ancorche la Somma Rosella con altri Dottori tenga il contrario. E questo è vero, non vi essendo giusta contradittione dalla parte de gli heredi, o commissarij: come insegna breuemente Siluestro:[g] mettendo tutto insieme. E poiche il Prouintiale ne gli ordini Mendicanti hà auttorità episcopale, ouero quasi, e giurisdittione nel foro contentioso in quello, che tocca al suo ordine, e religiosi; come è il monasterio, segue chiaramente, che'l Prouintiale lo può fare, come il Vescouo; consentendoui li Cōmissarij: come si contiene nella prima domanda: tanto più, hauendone licentia, & auttorità Apostolica, come vi hà: & è quella, che segue, *& refertur in Compendio Priuilegiorum,*[h] *vbi sic habetur, Sixtus IV. concessit, quod Prælati fratrum Minorum obseruantiæ possint commutare legata facta locis eiusdem ordinis ad vnum vsum in alium, sine* scan-

[g] *Sylu. tit. legat. q. 11. 12. 13. 14.*
[h] *Compen. priu. mēd. tit. legata fol. 61. 60. §. 95.*

scandalo tamen illorum, ad quos pertinet solutio talium legatorum. Del qual priuilegio godono tutti gli ordini Mendicanti, e quelli, che per participatione godono de' loro priuilegi. Alla seconda, e terza domanda rispõdo, che da quello, che è detto di sopra segue, che con buona conscientia, e con sicurezza *in vtroque foro*, se ne possono stare li Commissarij, dãdo il danaro al Prelato, o Procuratore, o sindico per commandamento del Prouinciale; certificati sufficientemente, o giuridicamente dell'vso pio, nel quale il Prouintiale lo vuole conuertire in vn'altro monasterio, e con questo non si defrauda la voluntà del testatore, ne si fà contra la clausula del testamento: poiche si presume, che se fusse caduto in ciò, quando fece il testamento, hauerebbe hauuto caro, che così fusse fatto: come al presente ne gusta, essendo già professo. *In quo consonat Syluester,*[a] & Cordoua.[b]

Nota secondo il medesimo Cordoua,[c] che questi legati si possono lasciare a Frati di San Francesco nel testamento per via di limosina, & ancora, che lo scommunicato, denũtiato, e dichiarato per tale, può far testamento, come risolue Nauarro.[d]

[a] *Sylu. ubi sup. q. 14. in fine.*
[b] *Cordu in qq. de romanc. q. 170.*
[c] *Cord. vbi sup.*
[d] *Naua. in sum. ca. 27. nu. 26.*

CASO II.

D. Vno al tempo della sua morte fece testamento, il quale secondo la legge è nullo, per mancarli vna delle solennità richieste dalla legge: accioche sia valido: & in esso egli fece herede vniuersale di tutta la sua roba vn suo amico; per non hauer herede necessarij: dopo la morte vn fratello, che egli haueua tolse per lite a costui tutta la roba: conciosiache il testamento, onde l'haueua hereditata, sia nullo, e non sia di più forza, che se suo fratello fusse morto ab intestato del quale all'hora era herede necessario: non ne hauendo d'altri legitimi, come in effetto non haueua, se costui la possa tenere con buona conscientia: poiche è cosa chiara, che la voluntà del testatore era di lasciarla a questo suo amico, e non a lui?

R. Che lasciando opinioni da parte, la vera è, che la può tenere con buona conscientia. Di questa opinione è Flores Theologicarum,[e] e Couarruuia.[f] il quale risponde bene, & alla lunga all'opinione contraria, che tiene Siluestro[g] Tabiena,[h] & Adriano,[i] & altri insieme con essi. Il determinato, come opinione più vera, e seguito ancora da Luigi Veja,[k] e Rodriguez,[l] e principalmente da Bannes,[m] e Dominico Soto.[n] Il quale se paresse, che vi ponesse qualche difficultà, non è in quello, che tocca al caso; ma in quello, che ne segue: percioche costui dice, che la può tenere cõ buona conscientia; tolta vna volta per sentẽtia, perche se non fusse così; diremmo, che la legge, onde fù data tal sententia fusse iniqua: il che dire è vn grande assurdo.

Percioche il dire, che la legge non possa annullare la voluntà del testatore, quando fà vn testamento, *minus solenne*, come quello, che è detto, parimente è falso: come esserlo è cosa chiarissima. E prouasi, perche qualsiuoglia atto depende dalla voluntà, e potentia; e conforme alle leggi ciuili, nessuno può testare senza le solennità, che richiede la legge; togliendo via la medesima legge, la potentia, che hà di poter testare; dunque ben si raccoglie, che poco giouerà la voluntà del testatore, se non và conforme alle leggi: ancorche la manifesti, e sia chiara.

Finalmente secõdo li Dottori citati di sopra nota, che'l fratello nõ è obbligato di adẽpire li legati di così *Nota 1.*

[e] *Fl. Theo. q. de domi. art. vlt.*
[f] *Couar. de testa. c cũ esses. nu. 4.*
[g] *Syl. ver. alie. §. 12. & verb. testa §. 5.*
[h] *Tabien. ver. hares. §. 4. & ver. testa. § 5.*
[i] *Adrian. quod lib. 6 art. 1.*
[k] *Palestr. en sus resp. cos. 53.*
[l] *F. M. Rodrig en la sum to 1. c 130. conc. 5. nu. 5.*
[m] *Bann. de iust & iu. q 62. p 162 col. 4. d. uer pro decis huius difficult.*
[n] *Sot lib 4. de iusti & iur. q. 5. ar. 3. pag. 294. 295.*

fatto testamento: se non siano fatti per opere pie: quantunque Armilla [a] tenga il contrario, quanto a' legati, che nõ sono pij, pcioche dice, che parimẽte è in obbligo di pagarli. Ma la detta opinione si deue tene quanto a' legati pij: come in ciò si risolue, allegando molti altri, Rodriguez; [b] dicendo, che è opinione di Nauarro, [c] come è veramente, che si deuono li legati pij: come è detto. di maniera che, chi giudicasse, ouero scriuesse il cõtrario, resta scõmunicato; come huomo, che scriue contra la libertà ecclesiastica. Bannes [d] similmente tiene questa opinione, percioche, quanto a' legati non pij, dice Rodrig. che egli nõ oserebbe condannare l'herede; con affermare, che egli sia obbligato in cõsciẽtia a restituire cotali legati: auãti che'l giudice veduto la nullità del testamento gli aggiudichi all'herede, che succede ab intestato: come tiene Antonio Gomez. [e] Il che si cõferma. perche, essendo in questo pũto due opinioni d'huomini dottissimi l'vna affermatiua; cioè che l'herede *ab intestato* sia obbligato a pagare si fatti legati: come dice Armilla: [f] e l'altra negatiua: come insegnano Couar. [g] e Guttier. [h] qualunque d'esse si può seguire con buona conscientia: come dice Aragon, [i] seguito da Rodriguez. [k] Nota il caso seguente per maggior dichiaratione di quello, che è detto in questo.

[a] *Arm. hered. nu. 14.*
[b] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 130. concl. et nu. 5. & 6.*
[c] *Nau. c. 27 n. 117. §. 24.*
[d] *Ban. vbi sup.*
[e] *Ant. Go. in l. 3 Tauri. num. 22.*
[f] *Arm. vbi sup.*
[g] *Cou. vbi sup. nu. 10.*
[h] *Gut. in l. nemo. potest. n. 244. ff. de leg. 1.*
[i] *Arag. 2. 2. q. 62. p. 60. col. 2.*
[k] *F. M. Rodr. vbi sup. & 2. to. ca. 47. nu. 4. in fin. & 1 tomo c. 79. cõcl. & n. 11.*

CASO III.

D. Vno hereditò per testamento la roba d'vn suo amico, fatto da lui gratiosamente herede vniuersale di tutta essa. quantunque il testamẽto fusse *Minus solenne*, del qual si disse nel caso passato, e quanto poca forza egli hauesse; hauendo il testatore fratelli, li quali l'vno all'altro son' heredi; quando muoiono *ab intestato*; non hauendo altri heredi legitimi discendenti, ouero ascendenti: se costui, che hereditò questa roba, e coloro, che hanno qualche legato particolare, che hanno conseguito per vigore del tal testamẽto; lo possano tenere con buona cõscientia: sapendo, che'l testamento è nullo: e che è, come se'l testatore fusse morto *ab intestato*: e che morendo *ab intestato* li fratelli sono suoi heredi necessarij; non ne hauendo d'altri legitimi. li quali non tolgono loro la roba; stimando, che'l testamento sia valido. perche se pensassero il contrario già con lite glie la hauerebbono tolta?

R. Che supposto, che l'amico non vsò forza, ne fraude, ne inganni, e lasciando opinioni da parte come si disse nel caso passato, le quali considerate da Soto, [l] è di parere, che sia difficultoso il determinare questo caso; se non si fà con vna limitatione, che è buona, e vera, e come tale si deue intẽdere, e praticare, per essere riceuuta da tutti li Dottori: & è, che quando la legge vieta, li tali, o tali contratti; & insieme col vietarli prohibisce il dominio, o la trãslatione di quello, che da essi fusse dato, o trasferito, all'hora se la legge, che parla di questi testamenti fusse di questa maniera; non lo possono ritenere: ma lo deono rendere a' fratelli, poiche sono heredi necessarij. percioche eglino sono inhabili da poterlo ritenere, se la legge nõ prohibisce ne la traslatione, ne il dominio di cotali contratti: ma solamente vieta, che non si facciano; si può tenere lecitamente quello, che per essi si acquista. e così dice, che per essere la legge, la qual vieta così fatti testamenti di questa sorte; lo possono tenere con buona conscientia, fin tanto, che per sententia loro sia leuato. conciosiache non siamo inhabili da poterlo tenere. ne parimente

[l] *Sot lib. 4. de iust. & iu. q. 5. art. 3. fol. 264. 265.*

mente sono obbligati a manifestare il difetto del testamento: ancorche eglino lo sappiano: e sia ignoto a gli heredi del testatore. Questa opinione e parimente di Fl. Theologicarum, [a] e di Rodriguez, [b] e Couarruuia, [c] e l'abbraccia la Commune, e Bannes. [d] il qual dice, che l'herede instituito per testamento *Minus solenne*, come è questo se sia tutore del pupillo succedente *ab intestato* è obbligato di giustitia a fare contra se medesimo, per il suo pupillo. Il che si proua, & è chiaro: perche il tutore è obbligato di giustitia a procurare il commodo del suo pupillo. Onde in questo negotio il piu sicuro sarà, che'l tale herede instituito non accetti la tutela, e se l'haueua già accettata, la rifiuti. *Consonat Bannes.* [e]

[a] Fl. Theo. q. de dom. art. vlt.
[b] F. M Rodr. in sum. 1. to. c. 130. n. 5. conc. 5.
[c] Cou. in c. cum esses. num. 10. de testam.
[d] Ban. de iu. & in q. 62. pa. 163. col. 2. a. con cl 2.
[e] Bar. vbi sup.

CASO IV.

D. Vno lasciò nel suo testamẽto, che a conto delle cose malamente da lui tolte fussero restituiti cento ducati: e non si sono trouati tanti creditori, che fra essi si sia potuto far ripartimento a conto delle cose loro malamente tolte, della detta somma di danari, del rimanente, che si debba fare?

R. Che Panormitano [f] distingue, dicendo, che se'l testatore prohibì, che fussero conuertite in altro vso all'hora si deue dare all'herede. ma se ne dispose semplicemente, deue essere ripartita, e data a' poueri. perche si deue credere, che egli era debitore di quanto egli lasciò; ancorche non si trouino li creditori. & il medesimo si hà da osseruare nella cautione, che fanno gli vsurai: *vt patet in Iure.* [g] Concorda Tabiena, [h] & Armilla. [i]

E nota, che'l testatore non può tor via la forma, che la legge commanda, che sia posta ne' testamenti, ne può liberare li tutori lasciati nel suo testamento dal non essere obbligati a dar conto della loro amministratione. E così se bene lascia loro, che non diano il detto conto; sono tuttauia obbligati a darla per le fraudi, & inganni, che vi potessero essere: come si dice nelle leggi [*] perche nessuno può rimetter la forma ordinata dalla legge come risolne Bart. [k] e cõ la Cõmune Gutt. [l] seguito da Rodriguez. [m] E così non può fare il testatore, che vaglia il testamento mancheuole del numero de' testimonij posti dalla legge, e che non siano liberi, e che siano minori di età.

[f] Pan. in c. tua nobis.
[g] in c. quã quam de vsu. lib. 6.
[h] Tab ver. exec. nu. 13
[i] Armil. 10 oo. ver. nu. 11.
Nota.
[*] l. quadã. decedẽs. ff. de admin. tut.
[k] Bar. in l. nemo pót. ff. de leg. 1.
[l] Gutt. ibi. nu. 1. vsq. ad nu. 24. fol. 2. vers. si pater.
[m] F. M. Rodr. 2. to. ca. 70. concl. 1. nu. 2.

CASO V.

D. Se'l religioso esente deputato per commissario di qualche testamento; mancando, e peccando nel compimento di esso, possa essere gastigato dall'ordinario.

R. Che può essere gastigato: *vt patet in iure*, [n] il qual commanda a' religiosi, che diano conto del compimento del testamento a gli ordinarij, e parimente a gli ordinarij, che lo domandino.

Riccardo [o] limita questo ne' Religiosi, che hanno esentione commune. li quali possono essere chiamati in giuditio per ragione di contratto, o delitto, ouero per altra cosa; come si dice ne' Canoni, [p] e che altra cosa sarebbe in quelli religiosi, che per queste cose non possono essere chiamati in giuditio, percioche questi tali non possono essere gastigati dall'ordinario: come risolue Tabiena, [q] & Armilla. [r]

[n] text. in clem. vni de test.
[o] Ric. in 4. d. 45. art. 5. q. 2.
[p] in cle. 1. de priu. lib. 6.
[q] Tab. vbi sup.
[r] Arm. ibi.

CASO VI.

D. Se'l Prelato, che diede licentia d'accettare l'esecutione, e di essere Commissario d'vn testamento ad vn religioso, la possa riuocare, auanti, che si dia esecutione al testamento:

to: supposto, che la possa tenere con licētia del suo Prelato. La quale amministratione nō è prohibita dal Concilio Tridentino,[a] a' religiosi; come dice Rodriguez.[b]

[a] *Cōc. Trid. sess. 24. c. 5. de regul.*
[b] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 31. concl. et nu. 3. & c. 77. concl. 2. nu. 1.*

R. Che la Glosa[c] tiene la parte affermatiua, nō hauendo il religioso, *Nolle, vel velle*, cioè volere, o non volere, e l'essecutione del testamēto resterà per il compagno, ouero per il Vescouo, quando altri non sia stato deputato. concorda Tabiena,[d] & Armilla.[e]

[c] *Glo. in d. clem. vnic.*
[d] *Tab. vbi sup. nu. 19.*
[e] *Arm. ibi. nu. 15.*

Nota.

Finalmente nota, che quando il testatore instituisce vno per herede, e gl'impone, che faccia q̄llo, che li dirà il suo confessore, che morto lui, se'l cōfessore li dicesse, che lasciò, che li fussero dati 400. scudi, non è obbligato a crederlo: ma solamente ne sarà tenuto quanto a quelle cose, che per congietture si raccoglie tale essere la voluntà del testatore, che siano date. Così tiene Bartolo, seguito da Couar.[f] percioche non è manifesto, che cotal legato sia stato fatto per opere pie: ne il confessore l'esprime. e di piu, che pare vna dispositione posta nella voluntà di altri, anche quanto alla sostantia. la quale si presume essere fideicōmisso tacito in fraude della legge; e che'l cōfessore voleua pigliar per se stesso parte di questo legato. così tiene Nauarro,[g] seguito da Rodriguez.[h]

[f] *Cou in c. cū tibi iuxta fin. de testam.*
[g] *Nau li. 1. consi. 2. tit. de testam.*
[h] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 77. conc. 10. nu. 11.*

CASO VII.

D. Se'l testamentario, a cui il testatore lasciò qualche cosa; accioche la distribuisse, a suo parere, e voluntà, sia obbligato a distribuirla in vsi pij?

R. Affermatiuamente: se non si sapesse altra essere la voluntà del testatore: come si scriue ne' Canoni.[i] E così lo giudicarebbe l'huomo sanio, e prudente. percioche la voluntà del testatore si deue interpretare nella miglior parte; secondo la Regola de' Canoni:[k] e non ve n'è nessun migliore, che dispēsarla, e distribuirla fra li poueri: e così si deue fare. E facendosi altrimente potrà essere riuocato dal Vescouo: come risolue Armilla,[l] e Tabiena.[m]

[i] *c. cū tibi, de test.*
[k] *c. cū dilec. de donat.*
[l] *Arm. ver. exec. nu. 3.*
[m] *Tab. ibi. nu. 13.*

CASO VIII.

D. Se la dilatione, e la tardanza dell'opera pia, nuoca, e pregiudichi al morto testatore?

R. Che secondo San Tomaso,[a] li nuoce in alcun modo, & in alcun modo nò. percioche dice, che quanto al merito della Chiesa, il morto non patisce alcun danno dalla detta tardanza: principalmente se per quanto egli potè dalla sua parte vsò ogni cura, e diligentia, che queste cose fussero presto date alla Chiesa. percioche il merito principalmente dipende dalla voluntà, & intentione: ma ne patisce danno, quanto all'effetto della Chiesa: non perche sia egli gastigato per così fatta tardanza: ma perche non riceue benefitio, ne rimedio; mentre, che sono prolungati li suffragij; da' quali sarebbe molto aiutato: cioè, quando la Chiesa, e li poueri si muouono a pregare, e far per lui suffragij. Donde è chiaro, che li testamentarij peccano grauemente; e sono chiamati ne' Canoni,[n] vccisori de' necessitati. E dice Giouanni da Napoli,[o] che coloro, che indugiano molto, o che lo facciano per auaritia, ouero per negligentia; peccano mortalmente: perche deuono essere scommunicati. e fanno similmente contra giustitia; non eseguendo, come deono; e contra la carità del prossimo: potendolo liberare dalle pene; e non lo liberando: essendone obbligati. Altra cosa sarebbe, quando per qualche cagione ragioneuole tardassero; cioè, per meglio vendere le cose; e così per fare limosine piu copiose. ouero,

[a] *S. Thom. quodlib. 6. q. 8. ar. 1.*
[n] *13. q. 2. c. qui oblationes el. 1.*
[o] *Napoli. in quodlib.*

ro, quando si tardasse per poco spatio di tempo, perche, *parum pro nihilo reputatur*. Il prudente testamẽtario esamini bene si fatte cose; e considerata la tardanza del tempo, e la conditione della persona; la quale si crede, che presto, o tardi sarà liberata, e l'aumento della limosina; faccia quello, che piu li pare, che cõuenga al morto. Concordano Armilla,[a] Rodriguez,[b] Tabiena,[c] e Lopez,[d] e Giacomo Graffi.[e] Il qual domanda se per auuentura il morto, che nel suo testamento lasciò a' suoi heredi, che pagassero li suoi debiti, se gli heredi fussero negligenti, non pagandoli; sarebbe trattenuto nel purgatorio finche fussero pagati? E risponde di nò. e la ragione è. perche la colpa de gli heredi non deue nuocere al morto. conciosiache se bene Iddio suole in questo mondo gastigare alcuno per li peccati altrui; tuttauia li peccati, che così stanno nel Purgatorio, come nell'inferno, non sono gastigati se non per li loro propri peccati. de' quali s'intende veracissimamente quella sententia di Dio, *Filius non portabit iniquitatem patris, nec pater filij*. Altra cosa è in questo mondo. perche si sà, che'l figliuolo di Dauid fu fatto morire per il peccato del padre: e per il peccato de' Sodomiti li loro piccioli figliuoli, che per essere di così poca età, e teneri, non sapeuano le maluagità, e sceleratezze paterne. parimente si sà, essere stati consumati con fuoco celeste, come si scriue ne' Canoni.[f] ma nell'altro secolo non è così. E per tanto se'l morto hebbe colpa, togliendo alcuna cosa d'altri; cioè, se per furto, o rapina fu da lui acquistata, ouero fu negligente in farne la restitutione, mentre viueua; & al tempo della morte, *Bona fide* lasciò a' suoi heredi, che la restituissero; credendo similmente *Bona fide*, che fussero per farlo; come lo lasciaua, sarà trattenuta l'anima del morto nel

[a] *Arm ver. excō. n. 16.*
[b] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 130. conclu. & nu. 8. & c. 14. concl. & nu. 8.*
[c] *Tab. in eodem tit. n. 17.*
[d] *F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 54.*
[e] *Iacob. de Graf. in decis. aur. lib. 1. c. 2. n. 15. 16. 17. 18.*
[f] *24. q. 3. in princ.*

purgatorio, finche paghino la pena douuta a quella colpa. Ma pagata se bene gli heredi non restituissero giamai; subito tuttauia se n'anderà al Cielo. percioche d'altra maniera se l'vscita del Purgatorio dipendesse dalla loro voluntà; seguirebbe, che se non facessero mai quella restitutione, l'anima di lui non sarebbe mai libera da quelle pene. Il che è cosa assorda a dire, e contra la diuina giustitia. Gli heredi, e testamentarij saranno gastigati nel Purgatorio per le proprie colpe, commesse nell'essere stati negligenti in pagare quei debiti. E quello, che è detto non fà, ne è contrario a quella sententia di Sant'Agostino, *Non remittitur peccatũ, nisi restituatur ablatum*. percioche procede contra coloro, che non restituiscono quello, che deono, ne con opere, ne col desiderio. Il che non auuiene in questo caso. Parimente concorda Bartolomeo Ledesma,[g] Soto,[h] Flores Theologicarum,[i] Medina.[k] e dice Soto, e Ledesma,[l] che quello, che è detto sarà al contrario, se'l morto nella restitutione non fece quello, che doueua, lasciando, che fusse fatto da gli heredi, o esecutori del testamento: come si poteua vedere, che la restitutione non era per esser fatta, secondo quello, che egli lasciaua. percioche all'hora senza fallo sarà condannato nell'inferno: ancorche subito l'hora dopò la sua morte sia restituito l'altrui. E perciò di sopra io dissi, & al tempo della morte, *Bona fide* lasciò a' suoi heredi, che restituissero; credendo similmente *Bona fide*, che l'hauerebbono fatto, come egli lasciaua: come ancora hò detto nel nostro Specchio de' Curati.[m]

E perche fà a questo proposito notal, che l'herede è obbligato a dar subito, che heredita il legato fatto dal testatore, al legatario: e se indugia, e sia cosa fruttifera è obbligato a restituire insieme li frutti di essa dal gior-

[g] *Ledes. in sum. de paenit. sacra. dif. 4. col. 871.*
[h] *Sot. in 4. sen. d. 45. q. 2. ar. 3. pag. 481.*
[i] *Fl. Theol. q. de suff. art. 2. pro. funct. nec defunctis viuorum suffra. 3. difficult.*
[k] *Med. C. de conf. q. 41. circa finem*
[l] *Ledes. ubi sup.*
[m] *Es spec. d. Cur. ca. 11. del sacr. de la penit. §. 29. nu. 113. 114. et 215. 1. to.*

giorno, che entrò nell'heredità: come risolue Lopez.[a]

[a] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 90. q. 1.

CASO IX.

D. Per legge, come pare, hà il testamentario vn'anno di tempo per mādare in esecutione il testamento; & a ciò non è obbligato auanti. Il morto dichiarò nel suo testamento d'essere debitore a Pietro di dugento ducati. egli hà il modo di pagarli subito, se'l testamentario possa lecitamēte trattenere quel debito, senza pagarlo, fin'al fin dell'anno; poiche, come è detto, pare, che la legge glielo conceda di termine per eseguire il testamento, e la voluntà del testatore?

R. Che alcuni hanno detto, che lo può fare lecitamente, poiche la legge glielo concede. ma il contrario è più vero, che non lo possa fare: e principalmente ne' debiti dichiarati: essendoui il modo di subito lecitamente pagarli. percioche in queste cose ne'l testatore potè dar dilatione; ne'l testamentario, ouero herede: se commodamente si possano subito pagare. percioche sarebbe furto, & vn trattenere l'altrui contra la voluntà del padrone. se bene l'opinione di coloro, che dicono, che lo può fare sia vera nel foro esteriore, nel quale non sarebbe obbligato a pagarle auanti l'anno: come che io non vegga, che ciò nelle Leggi si proui. perche solo ne' legati pij è vero, che nelle Leggi si dà dilatione solamente di sei mesi. non che sia lecito trattenerli; ma accioche li testamentarij non siano costretti con alcuna pena a pagare questi legati pij auanti cotal tempo: come si scriue nelle Leggi:[b] & il medesimo auuiene nelle cause non pie; *per argumentum à maiori, & docet Sylvester.*[c] Hò detto, accioche non possano essere costretti con alcuna pena. percioche quanto all'obbligatione, e conscientia sono obbligati subito, che commodamente possano: come hò detto de' debiti. Concorda Rodriguez,[d] e Nauarra.[e] E tutti confessano ciò per molto conforme alla ragione.

[b] in authē. de eccles. §. si autem.
[c] Sylu. test. 2. q. 6.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 130. conclu. 2. & nu. 2. & 2. to. concl. 8. nu. 9.
[e] Nau. 2. to. rest. lib. 3. c. 4. nu. 165.

CASO X.

D. Vno passò di questa vita, & al tēpo, che morì in vn testamēto valido fece herede vn suo amico; ouero per non essere il testamento valido vn suo fratello heredito la sua roba. volse Iddio, che dopò due, o tre giorni egli tornasse in vita: se ritornatoui possa riuocare il testamento, ouero tor la roba di mano di suo fratello?

R. Che Gio. Andrea con altri tengono, che non glie la può torre, ne riuocare il testamento. la ragione, che ne danno è, *Quia actio semel extincta non reuiuiscit.* Siluestro,[f] e Nauarra[g] con altri tengono il contrario, che la possa molto bene ricuperare di mano del suo fratello, ouero dell'amico, riuocando il testamento passato. per questo apportano la Glosa,[h] & anche altre buonissime ragioni, le quali conuincono. E se alcuno dicesse, che se questa seconda opinione fusse vera, seguirebbe, che parimēte potrà ritorre il Vescouado, se era Vescouo, e la parocchia, se era Curato: essendone già stati altri proueduti. deuesi rispondere, che non corre la medesima ragione nell'vno, che nell'altro. percioche il Vescouado, o la parocchia è, come matrimonio spirituale, che'l Vescouo, o Curato, mentre viuono hanno con la Chiesa. E così si come il matrimonio carnale si dissolue con la morte; rimanendo libero colui, che morì, per maritarsi con chiunque si voglia, ritornandolo Iddio in vita: ouero colui, che non morì, per potersi subito maritare: senza poterne essere in alcun modo impedito dal morto tornato in vita. poiche il matrimonio passato con lui, ouero con esso lei si dissoluesse con la sua morte: così habbiamo da giudicare della medesima ma-

[f] Sylu. resuscit. n. 1. & ver. diuort. nu. 5.
[g] Nau. 2. to. rest. li. 2. ca. 2. nu. 6. 7. 8. & 9.
[h] Glos. in l. ex his. ff. de leg. & in l. si seruus. ff. de actio. & oblig.

maniera del matrimonio spirituale. & essendo cosi non accade, che sia renduto al Vescono il Vesconado, ouero la parocchia al Curato: dato, che dopò esser morti Iddio li ritornasse in vita.

Nota, che con questa ragione si conferma essere vera l'opinione di Nauarra nel caso 21. del Capitolo de' Religiosi. conciosiache ancora la professione, che fà vn religioso è vn matrimonio spirituale con la Chiesa. per la qual cagione le monache si chiamano spose di Giesù Christo.

CASO XI.

D. Gabriel essendo infermo fece testamento, nel quale lasciò tutti li suoi beni alla Chiesa, & a certe persone, non lasciando cosa alcuna a' suoi parenti consanguinei per hauer con essi mortali nimicitie. & appresso essendo oppresso dal male; & increscēdoli delle nimicitie mandò a chiamare vn Confessore: con tutto ciò non potè essere persuaso di lasciare cosa alcuna a' detti parenti: se per questa cagione non debba essere assoluto, & esserli data l'assolutione: e se per auuentura le cose lasciate da lui nel testamento, stando nelle nimicitie, siano per giouare all'anima sua?

R. Che per dichiaratione della prima parte della domanda deuesi auuertire necessariamente, che de' parenti tre sono le linee. delle quali la prima è de' discendenti, la seconda de gli ascendenti, e la terza de' collaterali. e che quando il testatore hà alcuno discendente, come figliuoli, o nipoti, e così in infinito, è obbligato a lasciarli heredi: se nō vi sia vrgēte, e giusta cagione di disheredarli. e quando instituisce cotal discendente, non è obbligato, ne a ricordarsi, ne a far mentione di alcuno ascendēte; *vt patet in iure.*[a] Se non hà discendenti, ne cagione giusta da disheredarli; è obbligato d'instituire gli ascendenti; se ve ne sia alcuno: come ancora si scriue nelle Leggi.[b] ma se nō hà ascēdēti, ne discendenti legitimi, non è obbligato a' collaterali, cioè al fratello, ne a' figliuoli di fratelli, o sorelle; ne a nessun'altro de' trasuersali. ancorche succedano heredi *ab intestato*. ma può di rigore di ragione lasciare herede chi egli vuole: ancorche non li attenga alcuna cosa. eccetto se instituisse qualche huomo infame per herede. perche all'hora potrà il fratello, ouero la sorella del medesimo padre muouerli lite intorno alla nullità del testamēto, o della institutione: ma non già se siano di sola madre: come è scritto nelle leggi. ouero se non hauesse cōmesso delitto d'ingratitudine: come parimente si dice nelle Leggi.[c] E se bene non manca chi affermi, che'l testatore, il quale non hà padre, ne figliuoli, che sono heredi necessarij, è obbligato a lasciare li suoi beni a qual si voglia de' suoi parenti: e principalmente se siano poueri; se però nō fusse indotto a nō lo fare dalla loro maluagità, & ingratitudine. Il che assolutamente non è vero: ma solo deue essere limitato di quelli parenti, che sono in estrema necessità; e che non hanno altro parente piu propinquo, che li voglia, e possa fauorire. percioche nessuna legge diuina, naturale, o humana di precetto obbliga ad altro piu, che a soccorrere li collaterali: che sono in estrema necessità. come si dice nelle Leggi.[d] e l'insegna Nauarro,[e] Siluestro,[f] e Luigi Veya,[g] e Rodriguez.[h] Ma nel caso presente deue considerare, & esaminare il Confessore auanti, che dia l'assolutione, se questi parenti, a' quali per le nimicitie Gabriel non lascia cosa alcuna nel testamento siano de' Collaterali, e non habbiano estrema necessità, e non ne naschi alcuno scandolo. perche per non farne affatto alcuna mentione, ouero per non lasciar loro cosa alcuna non gli hà da negare l'assolutione: poten

do

[a] *in instit. de hared. qua ab intest.*

[b] *l. queties, C. ad Senatusconf. Orfic.*

[c] *in authē. de nupt. §. ingratitudinis.*

[d] *Argu. l. 1. C. de sacr. eccles.*

[e] *Nauar. in Man. c. 26. en la addit. pro volenti test. nu. 36.*

[f] *Sylu. ver. test. 1. q. 10.*

[g] *Palest. en las resp. 47. pag. 218.*

[h] *P. M. Rodr. 2. to. cap. 70. concl. 3. nu. 4.*

do egli eſsere di ſua ragione, & inſtituire per herede chi egli vuole. Tuttauia il deue ammonire, che ſi come hà depoſto le nimicitie; così in ſegnale di vera, e Chriſtiana carità, rēda bene per male, e laſci loro alcuna coſa. Quanto a quello, che tocca alla ſeconda domanda; cioè ſe per auuentura quelle coſe, laſciate nel teſtamento fatto in peccato mortale, ſiano per giouare all'anima ſua, vi è maggior dubbio; e ſe ſia neceſsario, che li teſtatori ne ſiano ammoniti. E di ciò ſi tratterà nel caſo ſeguente. notiſi in ogni modo, per eſsere parte di queſto, e neceſsario.

CASO XII.

D. Vno fece teſtamento, & in eſſo fece alcuni legati, eſsendo infermo, e per certa nimicitia, che haueua nel modo, che ſi diſse nel caſo paſſato, ſi trouaua in peccato mortale; del quale gl'increbbe per eſsere oppreſso dall'infermità, e n'hebbe contritione, ſe all'hora quelle coſe, che egli laſciò nel teſtamento, fatto in peccato mortale, ſiano per giouare alla ſua anima?

R. Che per intelligentia di queſto ſi deuono notare neceſsariamente due coſe. La prima è, che delle buone opere alcune ſi chiamano morte; & altre mortificate. morte ſono quelle, che fà l'huomo, trouandoſi in peccato mortale. il qual'huomo mancando della vita della gratia, e carità, nō è grata, ne accetta a Dio, qual ſi voglia coſa, che egli in cotale ſtato faccia: ma ſi dice eſsere morta *Priuatiue*. ma quelle opere ſono chiamate mortificate, che furono fatte in gratia, & ordinate nell'vltimo fine. ma per il peccato ſeguente, nel quale l'huomo caddè, furono impedite dal conſeguire il premio.

Parimente ſi deue notare vn'altra coſa molto neceſsaria; & è, che le buone opere fatte in gratia di Dio non ſolo vagliono per meritare la beatitudine; ma ancora per mitigar la pena douuta a' peccati paſsati. percioche ſi come per il peccato diſcoſtandoci da Dio, & accoſtandoci alle creature, ſiamo priuati della gloria, e cōtragghiamo il reato della pena: così ne piu, ne manco diſcoſtandoci, & allontanandoci dalle creature; e congiugnendoci per mezzo delle buone opere con Dio, ſiamo fatti degni del premio della beatitudine, e ſoddisfacciamo alla pena, che per hauerci indebitamente accoſtato alle creature, doueuano patire. E così ſenza fallo per la gratia, che l'huomo veramente contrito de' ſuoi peccati acquiſta, e ſi riconcilia alla beneuolentia di Dio; è fatto parimente degno della beatifica viſione: e la pena eterna, alla quale per li ſuoi delitti era condannato, è commutata in temporale, da eſsere pagata qui con buone opere, e nel purgatorio con la paſſione del fuoco: come dichiarano li Teologi; [a] & è definito nel Concilio Tridentino. [b] Preſuppoſte queſte coſe è commune, e conforme ſententia de' Dottori, che li legati, ancorche ſiano, quanto ſi voglia pij, laſciati nel teſtamento, fatto da huomo, che ſi trouaua in peccato mortale, nulla giouano alla ſua anima, quanto al premio della beatitudine; quanto ſi voglia egli ſi dolga del peccato; e ſi confeſſi, e ſia in gratia di Dio. percioche cotali opere ſono morte: e ſi come furono priue di principio vitale, cioè della gratia; così perſeuerano ſenza vita. percioche quello, che non hà mai viuuto, non può giamai viuo ritornare. Molte ragioni vi ſono per prouare queſta verità, ſe le vuoi vedere, guarda il noſtro Specchio de' Curati, [c] e Luigi Veya, [d] e li Teologi Dottori. [e] doue ſimilmente vederai, che ne anche giouano al morto, per ſoddisfattione delle pene, che doueua pagare nel Purgatorio, ſecondo San Tomaſo, [f] Riccardo, e San Bonauentura: [g] & è commune opinione. Laonde deueno

[a] *Theol. in 4. d. 15.*
[b] *Conc. Triden. ſeſſ. 14. c. 8.*
[c] *Eſpeio de Cur. ca. 11. del ſacr. de la penit. §. 12. per todo el.*
[d] *F. L. Veij en ſus reſp. caſo 57 pag. 292.*
[e] *Theol. ubi ſup.*
[f] *S. Th. 3. p. q. 86 art. 6.*
[g] *S. Bonau. in 4. d. 15.*

uono essere consigliati coloro, che vogliono far testamento, che prima lauino l'anime loro da' peccati: e subito instituiscano legati, quando probabilmente credono stare in gratia di Dio: come si crede, che stiano li fedeli dopo la debita confessione, e communione: accioche li legati da loro ordinati giouino loro per la soddisfattione de' peccati commessi; e per conseguire maggior gloria. onde se a caso fecero testamento in stato di peccato mortale, siano da' Confessori ammoniti, che riceuuti li sacramenti ratifichino con nuouo consentimento tutte le cose prima ordinate. e così senza fallo, quelle, che ordinarono, & instituirono, senza essere in gratia, che così erano senza di nessun valore; per questo nuouo consentimento saranno accettate da Dio, come se di nuouo fussero ordinate, e li gioueranno così per la rimessione della pena: come per l'aumento del premio. Altre cose intorno a questa materia insegna Gabriel, e Cano. [a] il qual similmente alla lunga mostra quanto sia piu salutifero instituire, & ordinare per se medesimo legati; & eseguirli in vita, che siano ordinati, & eseguiti da gli heredi: lasciandoli da essere da loro compiti. E finalmente di tutti li suffragi nessuno gioua piu, che quelli, che sono ordinati per gli vffitij della Chiesa, come per Messe, & esequie funerali: secondo che dice Luigi Veva Palestrelo. [b] Vedi necessariamente per questo Capitolo le regole contenute nel caso secondo del Capitolo de gli Auuertimenti per l'hora della morte, nella prima parte; con le quali regole hà da ordinare il testamento colui, che è in articolo di morte.

[a] *Cano in lect. 38. & lect. 26.*

[b] *Palest. ubi sup.*

CASO XIII.

D. Supposto, che'l benefitiato, se sia religioso professo, non può testare delle entrate Ecclesiastiche, e manco, che'l Cherico secolare. percioche delle sue rendite Ecclesiastiche non lo può fare per la medesima ragione, che'l Cherico secolare, ne di altri alcun'altro bene, che habbia tolto al monasterio, o guadagnato con sua propria industria, o per heredità, o donatione, ouero in qual si voglia altra maniera. perche non è, ne può essere padrone di alcuna: anzi che quanto guadagna, lo guadagna al monasterio medesimo, ouero al benefitio: e nessuno può testare dell'altrui. e questo procede: ancorche sia l'Abate. Ma quello che apporta difficultà, e si domanda in questo caso è, se lo possa fare con priuilegio del Papa. percioche alcuni rimettono al Papa la loro decisione. & altri dicono di nò. percioche par loro, che non li possa assoluere dal voto sostantiale della pouertà: & altri pensano di sì per qualche gran cagione. conciosiache paia loro, che lo possa assoluere dal detto voto, come è anche la commune. & in somma in ciò si risolue Perusio. [c] E volendo concludere questa gran difficultà, che certo è tale, dice Nauarro, [d] che gli vni, e gli altri errano in pensare, che per dare priuilegio di testare al monaco, sia necessario torli, che non sia monaco, e farlo secolare. perche basta a fare, che potendo hauere libera amministratione di qualche bene, e delle sue entrate per disporne per contratti *inter viuos*. senza lasciare di essere religiosi. e parimente la può hauere per disporne per vltima volontà nella morte. il qual potere, ancorche non li possa essere dato dall'Abate, ne da altri, che non sia Papa; tuttauia egli può darglielo facilmente; senza assoluerlo dal voto della pouertà. percioche questo non è farlo padrone di cosa alcuna; ma farlo esecutore, e distributore, quali possono essere li religiosi: non essendo Frati Minori: e sono tali tutto dì santamente; lasciandoli per tali li testatori, senza cōtrauenire al voto sustātiale

[c] *Perus. in rub. de test. col. pen.*

[d] *Nauar. de las sent. eccl. q. 3 n. 26. tit. 32.*

della

della pouertà. Per ben rispondere al caso, prima si noti quello, che segue; cioè, che vi sono quattro sorti di religiosi: come anche io dissi nel caso 33. del Capitolo de' Religiosi. alcuni sono benefitiati; altri sono semplici religiosi, che stanno ne' Conuenti di perfetta communità, che non hanno alcuna cosa separata, ne peculiare. Altri sono, che non hanno benefitij, ma non viuono in perfetta communità, anzi di licentia de' loro superiori hanno vn tanto per il lor vestire, & vn tanto di pane, formento, vino, e danari, & altre cose per lor mangiare, e bere. di maniera tale, che quello, che lor manca, lo cercano a lor conto, e quello, che loro auanza lo serbano per il medesimo conto. Altri sono fuori de' loro monasterij con licentia del Papa, o d'altri bastāte; e viuono di quello, che guadagnano con loro industria, e fatica, e limosine; senza dare cosa alcuna al Conuento loro, ne riceuerne da essi: supposto questo insieme col restante, che è stato a proposito del caso.

R. Che tutto dì il Papa dà cotali priuilegij a' primi; cioè a' benefitiati. percioche poco pregiuditio ne viene al monasterio, & al benefitio loro, che dia nella morte quello, che se li potria dare in vita: anzi spesse volte li torna in utile. percioche molti lasciano di dar in vita, e patiscono, per poi dare in morte: conforme al loro priuilegio. Il che non farebbono, se non l'hauessero: & appresso muoiono senza testare, e ne restano heredi il benefitio, ouero il monasterio. & anche dà facultà generale ad alcuni Ordini militari di testare de' frutti, & entrate delle lor commende: pagando in vita vn tanto al lor Maestro.

A' secondi, cioè a' semplici religiosi, che viuono in perfetta communità, il Papa non suol dar sì fatta licētia. non perche il dar loro cotal facultà sia vn farli proprietarij: ma perche non hanno, ne hebbero mai cosa alcuna, ne in proprietà, ne in amministratione in vita. E non è giusto, che vno disponga in morte di quello, di che non hebbe proprietà, possessione, ne amministratione in vita: ancorche se fusse vn religioso, che quādo entrò diede; o poscia per heredità, o donatione acquistò per il monasterio gran roba: e così per sua grande industria, e fatica guadagnò molto per il monasterio; con ragione il suo superiore, e meglio il Papa li potrà dar facultà di dare in vita, o lasciar qualche cosa in morte, per qualche suo parente, o amico pouero; ouero per Messe, o per qualche opera pia, di sua memoria, come alcune volte si fà per suo guidardone, e per inanimare gli altri, che così facciano: vedendo, che così sono aiutati per le loro pie intentioni.

A' terzi parimente la suole dare il Papa. percioche questo non è altro, che allargare l'amministratione de' beni, che haueua in vita con licentia espressa, o tacita de' loro superiori, e che habbiano questa ancora in morte.

A' quarti similmente si suole dare così fatto priuilegio per la medesima ragione, che a' terzi; & anche cō qualche maggior ragione. percioche se bene tutto quello, che gli vni, e gli altri hanno, sia tutto del monasterio, quanto alla proprietà, e possessione; tuttauia quello, che hanno li terzi, da loro è stato guadagnato di quello del medesimo monasterio, col durar fatica, & auanzare; & i quarti d'altri beni, e per altre vie. Con tutto quello, che è detto concorda espressamē te Nauarro.[a]

Nota, che li Vescoui per testare delle entrate Ecclesiastiche hanno necessità della licentia di Sua Santità, che ella può dar loro: e dandola pare, che solamente la conceda loro per il primo testamento, e non per il secondo: saluo, che altro fusse espres-

so

[a] *Nauar. de redd. eccles. sup. c. fin. q. 1. & q. 3 n. 25. 26. 27. 28. fol. 52. et 53. & in vo ro, paup. in comm. in c. non dicatis. 12. q. 1. nu. 89. & 90. p. 40. a. b.*

so nella Bolla. Ne può senza dispensa il Frate consacrato Vescouo far testamento de' beni acquistati, che non sono della Chiesa: come dice San Tomaso,[a] Soto,[b] e Couarruuia,[c] ilqual dice essere opinione commune. Ma molti altri tengono la contraria opinione per piu probabile: conciosiache consacrato Vescouo rimane libero dal voto della pouertà: tanto piu, che per fare vno testamento, non è necessario, che egli habbia dominio delle cose, ma basta, che ne habbia libera amministratione. la quale non manca al Vescouo. Ambedue le opinioni sono probabili. Vero è, che de' beni Ecclesiastici ne'l Vescouo Regolare, ne'l secolare può fare testamento senza licentia del Papa, come dice Nauarro,[d] seguito da Rodriguez.[e]

[a] S. Th. 2.2. q. 185. ar. 5. ad 5.
[b] Sot. de iustit. & iur. li. 10. q. 5. artic. 7.
[c] Couar. de test. c. 1 nu. 18. in fine.

Finalmente non ne può testare, ancorche sia per opere pie, senza la detta licentia. Nauarro.[f] & il medesimo dico, che non può ancorche sia non solo Vescouo, ma ancora Arciuescouo: come dice il medesimo Nauarro.

[d] Nau. vbi sup. q. 1. nu. 17.
[e] F. M. Rod. 2. p. c. 70. cōcl. 4. nu. 5.
[f] Naua. vbi sup.

CASO XIV.

D. Quali siano li peccati de' testamentarij, accioche i Confessori gli esaminino, come sono tenuti, interrogandoli?

R. Che li seguenti. Il primo se non habbia pagato li debiti, e legati; bastando per tutto questo la roba. ouero se per pagare li legati, lasciò di pagare li debiti: sapendo, e credendo, che non ve n'era per tutti. Secondo se essendo testamentario indugiò molto in eseguire il testamento potendo. Terzo se lasciò l'esecutione del testamento a gli heredi, ouero li lasciò metter mano nella roba: sapendo, che era per'essere eseguito il testamento.

Cap. CXII. De' Testimonij.

CASO I.

DOm. Essendo vno presentato per testimonio pensando di giurare la verità, hauendo fatto ogni diligentia possibile per raccordarsene, dopò hauer giurato, trouò, che era falso quello, che haueua giurato: onde venne danno alla parte contraria, contra la quale giurò, a che sia obbligato. percioche se in quello, che giurò fu negligentia, o leggierezza; *Tunc certe tenetur testis in parte pro ratione negligentiæ?*

R. Che obbligato a ritrattarsi; se subito, che fornì di giurare, li souuenne il contrario. & il giudice sarà obbligato a crederlo. a che non sarà obbligato, se dopò essere passato qualche tempo si volesse ritrattare.

Nota, che se'l danno è già fatto, e posto in esecutione, non deue cosa alcuna. percioche egli non fu cagione del danno passato; ma solamente occasione: e questo senza alcun peccato. poiche vsò ogni diligentia possibile per considerare quello, che haueua da giurare, ma solamente sarà obbligato di dire alla parte, in fauore della quale fu sententiato, che s'ingannò in quello, che hà giurato; ritrattandosi dauanti il giudice. principalmente, quando il negotio è della vita, o fama d'altri. percioche se bene il testimonio non sarà ammesso a ritrattare il suo detto, se subito incontinente, che finì di giurare, e senza dimora alcuna non lo faccia: come si dice ne' Canonij;[g] tuttauia, come quiui commanda la Glosa, dopò qualche spatio di tempo la forza del primo testimonioj si debilita con la ritrattatione. e principalmente all'hora quando il testimonio è di buona stima. del quale non vi è alcũ sospetto, che habbia mentito a posta: egli deue, quantunque passi gran tem-

[g] Ext. de testib. c. praeterea.

tempo mutare la sua testimonianza, come è detto, se comprende, che li sia per essere prestata fede: e che per ciò siano per inchinarsi alla ragione. percioche se si auuedde, che ciò non è per giouare, non è oabligato ad alcuna cosa: come risolue San Tomaso, [a] e Gaetano. [b] il qual dice queste parole; *Adhoc dicitur, quod cum dictus testis non teneatur ad restitutionem ratione rei habitæ, vt patet, quia non est testis in causa propria: nec ratione actionis iniustæ: quia non perfectè, & formaliter iniustum testimonium tulit, nec ex ignorantia damnabili: consequens est, quod sicut excusatur ab offensa Dei in falso iuramento: ita excusetur ab offensa proximi in damno secuto.* E parimente dottrina di Pietro Nauarro. [c] il qual similmente dice, che è libero dal pagare li danni succeduti dal suo falso testimonio. poiche formalmente non giurò il falso; ma solo materialmente se bene Rodriguez [d] tenga il contrario: liberandolo solamente dal non liberare l'innocente con pericolo della sua vita. percioche non volse a posta giurare il falso: e non del danno succeduto per la morte dell'innocente. ma quella, che è detta è la commune. e con Gaetano concorda Cordoua, [e] Soto, [f] e Flores Theologicarum, [g] & altroue Soto. [h]

[a] S.Th.2.2. q.70.ar.2.
[b] Caiet.2.2. q.70.ar.4.
[c] Nau.li.2. c.1.de rest. c.3.nu.155.
[d] F.M.Rodr.ca.7 del crd.iud con clus.5.
[e] Cordu in annot.
[f] Sot. mebr. 2 q.7.
[g] Fl.Theol q.de iniust. test. diff.4.
[h] Sot. de iustit.& iur. lib.5.q.7.artic. 4. pag. 436.

Per questo luogo vedi la Nota 7. e le cinque seguenti del caso 20. del Capitolo Della restitutione. percioche tutte esse appartengono a questo proposito. e furono buone per essere stato detto in esse quello, a che è obbligato il testimonio, che a posta giurò il falso.

CASO II.

D. Se'l testimonio sia qualche volta obbligato d'andarsi a presentare auanti l'essere chiamato per dire il suo detto; ouero se non ne sia giamai tenuto.

R. Che Soto, [i] Nauarro, [k] e Rodriguez [l] rispondono a questo caso con distintione, dicendo, che quando detta testimonianza è necessaria; & il giudice chiama il testimonio, che la dica; domandandoli la verità; è obbligato a dirgliela intorno a quelle cose, delle quali vi sono inditij, ouero infamia: percioche se non vi fussero; & il fatto fusse secreto, non è obbligato a dirgliela. E che se non è secreto, e vi è quello, che è detto, e non la dice, oltre il peccare mortalmente all'hora contra giustitia, sarà obbligato a restituire il danno, venuto per non hauer detto la verità. ma che quando il testimonio vede, che la sua testimonianza è necessaria per liberare dalla morte colui, che falsamente è stato accusato, ouero per liberare da qualche giusta infamia impostali, ouero da danno temporale, fattoli senza cagione; all'hora è obbligato di appresentarsi senza essere chiamato, per dire la verità di quello, che sà; sotto pena di peccato mortale. poiche non è presentato, accioche la dica; per non sapere, che egli la sappia. Con questo, che'l tal testimonio prima corregga il suo fratello fraternalmente: poiche non ne fu chiamato, ne domandato dal giudice; ma che egli a ciò si offeri, come dice Angles, [m] citato da Rodriguez, [n] essendo di questa medesima opinione. Doue si deue auuertire, che dato, che non si volesse presentare, senza essere chiamato; e che per ciò pecchi mortalmente contra la carità, non è obbligato a restituire il danno, che ne risultasse. *Ratio est, quia nullum peccatum ad restitutionem obligat, nisi sit contra iustitiam.* Il che non è in così fatto caso.

[i] Sot. de secret. tegen. memb.2 q. 7.pat.63.b
[k] Nav. c.inter ver 11. q.1 concl.6. pa.376. nu. 217.
[l] F.M.Rod. vbi sup.con clu. & n.6.
[m] Angl. in q.de correc. frat.art. 2. diff.8.
[n] F.M. Rodr. vbi sup.

Nota. Nota, che altra cosa sarebbe, e questa è la distintione de' Dottori citati, quando il giudice, solamente pretende di gastigare qualche reo, per delitto particolare da lui commesso,

messo, & accusatone da altri: ma per mancamento di proue non glielo può prouare: e non glielo potendo prouare il reo è per rimanere senza gastigo; & il delitto particolare, senza rimedio; & all'accusatore è per succedere qualche danno. percioche in tal caso il testimonio, che sà la verità non è obbligato di presentarsi, per dirla; se non ne viene chiamato, ne d'impedire il male, che è per venire a chi accusò, mancandoli le proue: poiche egli se lo volse; accusando, senza hauerne obbligatione: come l'hauerebbe hauuta, se fusse stato contra il ben commune commesso il delitto, fatto dal reo: ouero egli fusse stato vffitiale della giustitia: e conciosiache egli non sia tale, tenga per se il male, che gliene procede: come dice San Tomaso, [a] Nauarro, [b] e Rodriguez, [c] con la cōmune.

[a] S. Th. 2. 2. q. 70. ar. 1. [b] Nau. c. inter verb. 11. q. 3. conc 6. nu. 217. [c] F. M. Rod. c. 6. del ord. iud. conclu. & nu. 6.

CASO III.

D. Supposto, che se'l testimonio legitimamente interrogato giurasse contra alcuno il falso; peccò mortalmente; & è obbligato a restitutione, poiche commette manifesta ingiustitia; Vno per essere stato da altri falsamente accusato d'vn delitto, che se l'hauesse commesso, meritaua la morte; ad essa fu dal giudice condannato: dopò essere già condannato, vn'altro l'accusò falsamente del medesimo. se costui insieme con gli altri sia obbligato a restitutione del danno, che segui dalla morte dell'innocente?

R. Che non è obbligato: ancorche habbia peccato mortalmente; percioche la sua falsa testimonianza nō fu cagione efficace della morte. Concorda Nauarra, [d] e Rodriguez. [e] il qual dice vna cosa da notare; & è, che se vno senti dire da vna persona tenuta per timorosa di Dio, la qual si confessa, e communica molto spesso, che'l tale haueua fatto il tal peccato, e giurò, che sapeua, che costui l'haueua fatto non sapendo d'altra maniera, che per hauerlo inteso dire; onde ne fu il reo condannato; quantunque peccò mortalmente, non sarà tuttauia obbligato a restitutione: essendo vero, che'l reo habbia commesso il tal delitto. percioche giustamente può credere essere vero quello, che haueua giurato. poi che vn'huomo così honorato, e Christiano l'haueua detto. Vero è, che se poscia seppe, che'l reo non haueua fatto questo peccato, sarà obbligato a restituirli tutto il danno, che per il suo detto li venne. Così tiene Nauarro. [f] Per questo nota quello, che si dirà nel caso vltimo.

[d] Nau. 1. to. de rest. lib. 2. c. 3. num. 250. [e] F. M. Rod. vbi sup con cl. & nu. 2.

[f] Nau. c. 18. nu. 2.

E nota, che'l testimonio legitimamente interrogato dal suo giudice, è obbligato a dirli la verità. poiche non gl'vbbedendo, impedirà l'esecutione della giustitia. Vero è, che è opinione d'huomini dottissimi, che essendo il delinquente occulto; contra il quale non è infamia: può rispondere al giudice, che non sà cosa alcuna intendendo nel suo petto, che sia obbligato à testificare. Così tiene Nauarro. [g] la cui opinione giustamente pare vera a Rodriguez, [h] e come più pia deue essere seguitata: ancorche Sepulueda [i] tenga il contrario. Vero è, che l'opinione di Sepulueda, sarà vera in caso, che dal non manifestare la verità seguisse gran pregiuditio ad altri: & il danno, che ne seguisse al delinquente nō fusse di tanto valore, come il detto danno. percioche essendo il danno dell'infamia di maggior valore, è lecito al testimonio non manifestare il delinquente occulto: ancorche ne sia legitimamente interrogato. percioche non essendo in tal maniera interrogato, non è in obbligo di scoprire la verità.

[g] Nauar. in sum. c. 25. nu 41. [h] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 1. [i] Sepul. de rat. dicēdi testim. cap. 13.

CASO IV.

D. Presupposto, che'l testimonio, essendo legitimamente interrogato dal giudice, ouero costretto per sententia di scommunica, che palesi vn furto; se lo sà, e tace; onde il danneggiato lascia di ricuperare quello, che è suo: è obbligato a restituire senza alcun fallo; supposto, che non l'habbia taciuto per paura di qualche pericolo del suo stato, della persona, o de' beni: perche essendoui questo non peccherà tacendo; ne sarà in alcun'obbligo di restituire: se'l giudice non per via di denuntia; ma dopò esserne stata fatta da lui semipiena proua, commandasse, sotto pena di censura, che chi lo sà venga a testificarlo: all'hora dato, che non lo possa prouare, sarà obbligato a deporre quello, che sà?

R. Che è obbligato sotto pena d'incorrere nella scommunica, e di restituire il danno, di andare a deporre quello, che sà: ancorche non ne sia andato auanti ammonitione Euangelica. quantunque non lo possa prouare: se lo può fare senza suo notabile detrimento. come si scriue ne' Canoni.[a] percioche all'hora non se li commanda, che denuntij, ma che testifichi: secondo che dice Angelo,[b] e Lopez.[c] se per caso la persona non fusse scusata per non testificare: come per esser parente, o per altra cagione.

[a] c. final. de iureiur. & c. ad nostrã eod. tit.
[b] Ang. ver. denuntiatio. §. 3.
[c] F. L. Lop. 2 p. instru. consc. ca. 10. q. 3.

CASO V.

D. A che sia obbligato il testimonio, che essendo chiamato dal giudice, & intimatogli il commandamento, che venga a testificare, e manifestare quello, che sà sopra vna certa lite; si nasconde, e non vuol comparirgli dauanti per non dirlo: e così la parte perdette la sua causa.

R. Che quel tale peccò mortalmẽte contra giustitia: & oltre di ciò è obbligato a restituire tutto quello, che si perdette per sua colpa. e la ragione è: perche quando il giudice chiama il testimonio, lo chiama, affinche testifichi di quello, che si deue secondo la giustitia, cioè di dire quel lo, che sà intorno a quella causa. percioche cosa certa è, che, se io domando ad vno vna cosa, che mi deue di giustitia, e non me la vuol dare; pecca contra giustitia: & ancora è tenuto a restituire quello, che io hauessi speso in domandare quello, che mi doueua. dunque nel nostro caso sarà il simile. e questo è la verità, e dottrina del P. Orellana,[d] e di Soto,[e] e di Nauarro.[f] & è così. ancorche Bannes[g] tenga il contrario; dicendo, che non hà obbligatione di restituire cosa alcuna alla parte danneggiata per sì fatta cagione.

[d] Orella. in scrip. 2. 2. q. 70 ar. 1 columm. 1.
[e] Sot. de ratio. tegen. et deteg. secr. memb. 2. q. 7. ar. 1.
[f] Nauar. in c. inter uer. & in Man. c. 25. de testib.
[h] Ban. de iust. & iur. q. 70. art. 1. dub. 3. pag. 462. col. 2.

CASO VI.

D. Vno sà, che'l giudice l'hà mandato a chiamare, affinche deponga il suo detto sopra vna certa causa; e che per ciò sono andati cercandolo da parte del giudice, ancorche mai l'habbiano potuto incontrare, ne egli si è nascosto, ne se n'è fuggito, per non esser incontrato: se sia obbligato di andare a dire il suo detto, sotto pena di peccato mortale, e di restituir quello, che perdesse la parte, per non hauer egli detta la sua testimonianza. percioche se si nascondesse, ouero se ne fuggisse, per non dirla, essendo stato chiamato dal giudice, e notificatogli il commandamento; è detto nel caso passato, in che obbligo egli sia.

R. Che non è obbligato di presentarsi, ne di venire a deporre il suo detto, fin che non li sia intimato il precetto del giudice. e questo, che non ne sia obbligato, s'intende secondo giustitia. e la ragione è, supponendo quello, che obbliga il giudice ad interrogare, & il testimonio a rispondere. percioche

che il giudice è in obbligo di mandare a chiamare il testimonio, e costrignerlo a venirgli dauanti. & il testimonio è tenuto, di dire la verità; essendone interrogato. ma in questo caso non si offerisce alcuna di queste obbligationi, che obblighino il testimonio. dunque non è obbligato ad appresentarsi, finche li sia intimato il commandamento del giudice. e poiche non è obbligato ad appresentarsi segue, che non sia tenuto ad alcuna cosa. poiche l'obbligatione di restituire qualche cosa doueua nascere dal peccato contra giustitia; e non quando pecca contra la carità, che fà non presentandosi. San Tomaso, [a] & Orellana. [b]

[a] *S. Th. 2. 2. q. 70. ar. 1.*
[b] *Orell. vbi sup.*

CASO VII.

D. Se'l testimonio, il qual sà, che già è dato il commandamento dal giudice, accioche comparisca a dire il suo detto; & auanti che li sia intimato si nasconde, e fugge, se pecchi contra giustitia?

R. Lasciando l'opinione di Rodriguez, [c] il qual dice, che non pecca; ancorche non sia il suo detto assolutamente necessario; con questo, che alla parte offesa restituisca il danno, che li venne dalla sua parte. dando per ciò, come pare ad intendere, che non lo facendo peccherà contra giustitia. poiche è cosa chiara, che'l peccato contra carità non tira seco obbligatione di restituire, secondo la commune: ma si bene quello, che è contra la giustitia. & il dire, che non pecca; con questo, che alla parte offesa restituisca il danno, &c. Se è obbligato a restituire peccò cōtra giustitia. Et è chiaro, che questo tale nō peccò contra giustitia. perciochese hauesse peccato contra di essa, doueua essere, o per far contra il precetto del Superiore, ouero per fare contra la ragione, che hà la parte; a cui è per seguire qualche danno. poi che di nessuna maniera egli quì pecca contra di essa. E questo è manifesto. poiche non pecca contra il giudice. Conciosiache nessun precetto particolare posto ad alcuna persona l'obbliga, finche le sia intimato il commandamento del giudice. dunque segue, che non peccò contra di lui. poiche è certo, che se io sapessi, che'l mio Prelato hà scritto vn precetto, col quale mi vuol commandare qualche cosa; & io mi nascondesse, potendolo fare commodamente, acciòche non me lo notifichi, non peccherei contra giustitia, ne contra l'vbbidientia, non l'eseguendo, finche mi fusse notificato. e con piu forte ragione non farei contra giustitia, ne contra l'vbbidientia, se vi era tempo determinato, nel quale mi si doueua notificare; & per ancora non era arriuato il tempo. adunque il medesimo sarà in questo caso. Secondo, che non pecchi contra la ragione, che hà la parte; è similmente chiaro: perche non è obbligato di giustitia a schiuare il danno, che ne può venire al prossimo: ma solamente è tenuto di carità: conciosiache non sia persona publica, a cui ciò cōuenga per ragione di vffitio: & il precetto di carità, come che obblighi a peccato; tuttauia non obbliga a peccato di giustitia, ne a restitutione. Questo caso è di huomini dottissimi del nostro tempo: tra li quali è Bannes, [d] seguendo in ciò la dottrina di Orellana. [e] il quale arreca tutta la dottrina posta in questo caso: corroborandola con buone, e forti ragioni *ad longum*. Il qual similmēte dice, che vi sono alcuni, che tēgono la parte affermatiua la quale tiene espressamente Soto, [f] e Nauarro, [g] & è quasi commune opinione: e così anche la tiene, come è detto Rodriguez; *Sed tene, quod dictum est*. poi che ancora le leggi, qualunque elle siano, e di qual si voglia maniera giuste non obbligano auanti la publicatione, e sufficiente notificatione: quanto manco li precetti, e commā-

[c] *F. M. Rodr. ca. 7. del ord. iud. cō cl. 7. nu. 7.*

[d] *Ban. de iust. & iur. q. 7. art. 1. p. 462. col. 2. vers. dubitatur tertio.*
[e] *Orella. in scrip. 1. 2. q. 70. ar. 1. conclus. 3.*
[f] *Sot. de ius. & iur. li. 5. q. 7. ar. 1.*
[g] *Nauar. in Man. c. 25. nu. 44.*

damenti de' particolari obbligaranno; come dice il medesimo P. Orellana, col rimanente, che dice: *& multa alia circa hoc.*

CASO VIII.

D. Vno accusò vn'altro d'vn delitto, che egli era in obbligo di accusare per essere peccato contra il ben commune; per mancamento di testimonij egli non potè prouare, che egli fusse il malfattore: come che egli sia tale veramente: anzi è per restare per huomo bugiardo: se'l testimonio, che sà la verità di questo sia obbligato ad appresentarsi: ancorche non vi sia chiamato per deporre il suo detto.

R. Che in tal caso il testimonio è obbligato a testificare in questa causa; ancorche non vi sia chiamato. E questo principalmente, quando si tratta di prouuedere al danno, o di gastigare il reo; non essendo già il reo gastigato, e rimediato al mal del commune. e la ragione è: perche se non si gastiga di questo peccato, del cui gastigo si tratta, ne segue gran nocumento alla Republica. e si come l'altro fu subito obbligato ad accusare così fatto peccato, o delitto; così è tenuto il testimonio a dire la verità, che senza il suddetto non si può prouare. e questo auanti, che vi sia chiamato. percioche era obbligato a testificare per liberare l'innocēte di qualche ingiusta infamia, o danno temporale; quantunque non vi sia chiamato. con quanto maggior ragione ne sarà tenuto in questo caso: poiche ne viene danno alla Republica, & all'accusatore, che non può prouare: e non lo potendo fare è per esserne gastigato? Dunque egli è ragione, che'l testimonio l'aiuti. poiche l'accusatore non accusa se non per il ben commune. e di quì segue, come dice Gaetano, che quando vno è obbligato di precetto d'accusare, con maggior ragione, & obbligatione n'è tenuto il testimonio a testificare. questa dottrina è molto schietta.

CASO IX.

D. Due, o tre si truouarono in vn delitto: se vno di essi sia idoneo testimonio contra gli altri?

R. Che regolarmente non è idoneo: come dice la Glosa. [a] ma può essere interrogato: affinche per il suo detto possa essere ritrouata la verità ne gli altri.

[a] *Glo. in l. si filium. C. de leg. cau f.*

Nota, che due, o tre testimonij singolari, che confessano contra il terzo, non possono essere messi insieme per fare sufficiente inditio. se l'vno di essi non fusse *Omni exceptione maior:* cioè degno di fede. percioche egli solo lo sarebbe: e molto manco per fare piena proua: *vt patet in iure.* [b]

Nota 1.

[b] *in c. licet. de test.*

Nota, che testimonij singolari si dicono, quando depongono sopra diuersi fatti: in guisa tale, che ciascuno sia singolare nel suo detto, rispetto dell'oggetto: ma quando l'oggetto, del quale depongono fu rappresentato a' sentimenti de' testimonij nel medesimo tempo all'hora sono contesti, e non singolari. perche all'hora pare, che depongano del medesimo fatto: come ancora si legge ne' Canoni. [c]

Nota 2.

[c] *Tex in c. cum dilectis, de elec. c. tanta literis de testa.*

Nota, che se gli atti hanno continuità, li testimonij singolari prouano: con quello, che è detto concordano Tabiena, [d] & Armilla. [e]

Nota 3.

[d] *Tab. ver. confes. nu. 12.*

[e] *Arm. uer. conf. nu. 9. & 12. & ve. b. testis, n. 8. & ver. inditium, nu. 6.*

CASO X.

D. Se quando vno muoue lite giusta, e non ne può riuscire: se non tassando vn testimonio, che gli hà fatto danno nella causa: se lo possa fare, leuandoli contra qualche falso testimonio. accioche in questa maniera renda nullo il suddetto; e si liberi dal trauaglio datoli?

R. Che non glielo può leuar contra lecitamente. *Ratio est.* perche leuandoglielo, sarebbe menzogna pernitiosa: come è in effetto, quando si dice con intentione di nuocere, ouero

ro che nuoca notabilmente: come dice Nau.[a] Donde segue vna gran compassione, che per tassare li testimonij appongono loro cose, che giamai passa loro per il pẽsiero. donde ha seguito, e segue tutto di gran detrimẽto alla Republica: cioè, che vedẽdo ciò gli huomini honorati, e di buona conscientia, che testifican do non erano per dire se nõ quello, che sapeuano, nõ vogliono deporre il lor detto. poiche la parte cõtraria, è per calunniarli, & apporli quello, che loro nõ passò giamai per la fantasia; col dire, che fà ciò per liberarsi dal trauaglio datole: non riguardando, che liberandosi dal trauaglio tẽporale, camina a piu non potere al trauaglio eterno per q̃sta via. percioche non è lecito liberarsi dal trauaglio temporale con falsità, e menzogne. Concorda con quello, che è detto, con la Commune Rodrig.[b] il qual dice, che colui, che appone al testimonio, che dice la verità qualche delitto publico, o manifesto, nõ pecca. percioche in questo caso non l'infama, ne fà cosa alcuna, che sia contra il suo vtile. Il che si deue intendere con questo, che'l reo si difenda giustamente. percioche se nõ si difende giustamente, oltre il peccato, che commette contra giustitia, pecca ancora contra la carità, gettando in faccia al suo prossimo il peccato da lui commesso. E similmente dice il detto Rodrig.[c] che'l testimonio, dal quale non si toglie giuramento, può essere tassato. poiche nõ vale il testimonio, dal quale non si toglie il giuramento; e così auuertiscano li Prelati Regolari, che quãdo qualificano qualche processo, e causa, che si tratta dauanti loro, non basta, che cõmandino per vbbidiẽtia a' loro sudditi, che dicano la verità, ma deono lor dare il giuramento. percioche non lo dando loro non si sostantia il processo giuridicamente.

[a] *Nau. en la sum. ca 18. nu. 12.*

[b] *F. M. Rodr. c. 8. del orden iud. concl. & n. 1. & concl. & nu. 3.*

[c] *F. M. Ro. concl. 5.*

CASO XI.

D. Se possa vno lecitamẽte tassando vn testimonio, che hà giurato il falso contra di lui, opporli li suoi delitti, e difetti occulti, che egli hà: cõ che possa annullare il falso testimonio, che gli hà detto cõtra; non si potendo difendere in altra maniera.

R. Che lo può fare lecitamente cõ le tre considerationi, che appresso si diranno, con le quali Soto,[d] modera questo caso. E presupposto, che li delitti, e difetti, che gli appone siano veri. percioche non essendo tali, non li può leuar contra falso testimonio: & essendo veri, lo può fare lecitamente. e la ragione, che ne rẽde Soto, è: percioche costui accusato ingiustamente può venir cõtra il trauaglio, che gli è dato cõ mezzi leciti, e cõceduti dalla Ragione, come è determinato ne' Canoni medesimi.[e] Pietro vccide vn'huomo, della qual morte non si troua altri, che vn testimonio: e sà il Reo, che secretamente costui è notato d'vn certo delitto, per cagione del quale non può essere testimonio: lecito è al detto reo opporli si fatto delitto, ancorche occulto: accioche il suo non li possa nuocere. & il medesimo si deue dire, quãdo vno fà testamento serrato cõ sette testimonij; e colui, che è per succedere *ab intestato* sà, che due, o tre di loro sono infami: lecito sarà oppor loro cotal difetto; quantunque secreto: affinche il testamento per mancamẽto della solennità sia nullo; & egli ottenga la roba *ab intestato*. Delle tre cõsiderationi di Soto,[f] necessarie per la moderatione di questo caso, la prima è, che cotali delitti, e difetti, che gli appongono, ancorche veri, siano tali, che annullino la falsa testimoniãza, che cõtra di lui, hà il detto testimonio. percioche se non fà al caso per annullarla, & annichilarla, dice, che è grã maluagità apporglielo: ancorche secondo la dottrina del dottissi-

[d] *Sot. lib. 5. de iust. & in q. 7. art. 3.*

[e] *extra de excep. & c. per alia capita.*

[f] *Sot. vbi sup.*

mo Orellana posta nel caso del cap. Delle Ingiurie e non sarà colpa mortale, ma veniale solamente: quantunque li leui contra vn falso testimonio. & è molto probabile; e si può seguire. Vedi quel caso. La secōda consideratione è, che'l nocumēto, & il danno, che'l tale accusato patisce sia graue, e non sia di poco momēto. percioche se non è tale, non è di ragione, che'l testimonio venga a porsi con rischio dell'honore, ouero della fama per quello, che l'accusato gli opponesse. In questo caso non conuerrà ponergli alcuna obiettione; quātunque sia vera; con così grā pericolo. poiche quello, che testificò contra l'accusato sia di così poco momento, che quasi è nulla. La terza, & vltima consideratione è, quando il testimonio per sua colpa, o di sua volunta si pone a dire vn falso testimonio: ma se lo fà costretto, e chiamato, dice Soto, che non è lecito apporgli alcuna obiettione: come che sia vero, che l'habbia. Questa terza consideratione di Soto, la quale similmente è di Rodrig. [a] che similmēte lo segue in tutto il resto, dicono alcuni, che non hà luogo. E così dicono, che ouero venga, o non venga costretto, non è lecito apporgliela: come è detto. e la ragione è. perche se bene è costretto, tuttauia nō lo costringono a dire, e leuar cōtra altri vn falso testimonio; ma solo a dire quello, che sà: e se'l giudice a cotal cosa, come è questa, lo costringesse farebbe molto male: e così l'accusatore si potrebbe difendere; come è detto accusandolo egli parimente: & opponendoglielo per obiettione cō giusta cagione. e ciò pare ben detto; *Salua qua iustior fuerit sententia*.

[a] *F. M. Rodr. c. 8. del orden iud. conclus. & nu. 4.*

CASO XII.

D. Se colui, che sà, essere vna cosa vera induce a testificare alcuni, che nō sanno, che ella sia tale; e per il lor detto n'ottiene la sētētia ī suo fauore; se qsti, ouero qlli, ouero tutti insieme sarāno obbligati a restituire?

R. Che se bene in ciò tutti pecchino; nessuno tuttauia è obbligato a restituire. nō hauendo fatto ingiustitia, ne nociuto, ne tolto il suo ad alcuno: come parimēte non è obbligato a restituire colui, che ricuperò il suo per tal contratto, o furto, che di sua natura è peccato mortale. Il che, quāto a' testimonij si deue intendere, secōdo Nau. [b] cō questo, che cō giusta ragione credano essere vero quello, che loro, da chi gl'induce vien detto essere così: per essere egli buon Christiano; e per esserui alcune ragioneuoli conietture. ma se ragioneuolmente hauessero dubbio, se ciò fusse, o non fusse vero, per essere chi gl'induce huomo rotto di conscientia, e per esseruene di ciò conietture; sarebbono obbligati a restituire ouero a deporre quel dubbio, per qualche probabile ragione. *Quia non solū peccat qui facit contra conscientiā certā, vt est in Iure,* [c] *sed etiam qui facit contra dubium: vt latè probat Nauarrus.* [d] fu ancora della medesima opinione Orellano. Per questo si veda nella prima Parte la Nota del caso secōdo del cap. della Fama, che qui fu addotto. Similmente nota quello, che fu detto nel caso terzo, che fu buono. Per questo cap. è buono il cap. Dei Giudicij, & il cap. De' Rei, che per questo sono necessarij.

[b] *Naua. in addit. c. 18. nu. 6.*

[c] *c. per tuas 3. de sum. & c. fide de prescr.*

[d] *Nau. in c. si quis aute de peniten. d. 7. nume. 82.*

Cap. CXIII. De' Testimonij falsi.

CASO I.

DOm. Se peccò mortalmente vno, che leuò contra ad vn'altro vn falso testimonio; senza intentione di nuocergli, imputādoli cosa, che di sua natura era colpa mortale: nō nascēdo da si fatto testimonio falso notabile; contra chi fu leuato: cōsiderato il suo stato, e cōditione.

R. Che

Digitized by Google

R. Che non fà se non peccato veniale, e che non vi è obbligo di restitutione. V.g. come dire d'vn giouane cortegiano solito vantarsi di fornicationi, che egli ha fornicato, & hauuto da fare con donne: nō l'hauendo fatto Nau.[a] & è buona dottrina, e commune. per questo cap. è buono il cap. dell'Infamia: doue rimetto quello, che quì manca.

[a] *Nau. C. inter verb. 11. q. 3. con cl. 6. corol. 33. p. 2. 827 nu. 77.*

Cap. XIV. Del Timore, o paura.

CASO I.

DOm. Che cosa sia timore, o paura, e di quante sorti?

R. Che timore, o paura, è il medesimo, che suona: e così è vn timore, o paura per cagione dell'intendere, che si fà del pericolo presente, o futuro: & è di due sorti, l'vno graue, e l'altro picciolo. Il picciolo, è come quādo si teme qualche picciolo male, che è per auuenire. Il graue si cōsidera in due maniere. l'vno, che cade nell'huomo costante: l'altro, che cade nell'huomo incōstāte. Quello, che cade nell'huomo costante è q̃llo, per rispetto del quale l'huomo segue vn minor male p fuggire il maggiore, che minacciādo soprasta. Così dice dopò altri Nau.[b] e Cou.[c] il quale occorre, quādo vno vede, che altri stà per ammazzarlo; nō volendo pigliare p moglie vna tal donna. & elegge pigliarla. Il timore, che nō cade in huomo costante, è quando vn ricco, per nō perdere cēto ducati piglia per moglie Berta. la quale è liggierezza; come dice vna legge.[d] E così il timore della morte, del tormēto corporale, delle battiture, dell'esserli tagliato qualche mēbro, di lunga, & atroce prigione; essēdo ingiusta; il timore della seruitù, il timore dello stupro in vna donzella; & anche in vna vedoua honesta, & il timore del perdere la maggior parte de' suoi beni; sono timori, che cadono nell'huomo costante: non solo, quando sono fatti alla sua persona, ma ancora, quando si fanno a' figliuoli, e moglie. Così dice Nau.[e] Couar.[f] Gregorio Lop.[g] e Giacomo Graffi.[h] & è determinato nelle leggi.[i] & il medesimo è, quando si minaccia cō qualche infamia della legge, discoprēdole vn suo delitto, ouero infamia di fatto; dicēdo, che è per leuarli contra vn falso testimonio, dal qual s'accorge, che cō difficultà si potrà purgare: come dice Soto,[k] e minor timore basta per la donna, che per l'huomo. p essere elle di lor natura più deboli, e paurose: e minor timore basta p li fanciulli, che p gli huomini. Il che tutto è vero, se la psona, che minaccia è tale, che possa cōpire con le opere q̃llo, che egli dice cō la bocca. Imaginati, che vn picciolo fanciullo, ouero vna dōna fiacca, e debole minaccia vn giouane di morte, o di prigione crudele; se non fa voto di entrare in religione: nō sarà nessuno, che chiami q̃sto giusto timore. Parimēte si deue cōsiderare se la psona, che minaccia sia di cattiua cōditione, secōdo Bald.[l] ouero se chi minaccia sia solito di mandare in esecutione le minaccie, che egli fà. E finalmēte q̃llo, che è detto delle minaccie, si deue intēdere delle carezze, e preghiere importune del patrone, o superiore. percioche simigliāti carezze, e preghi inducono giusto timore: come dice la Glosa.,[m] & il prego del patrone, o superiore, come dice Baldo,[n] hà forza di cōmandamento. & il timore di essere scōmunicato ingiustamēte si pone, e tiene per timor graue, e giusto, quando facilmēte non vi è rimedio cōtra il timore della scōmunica: come quando per la potētia, e tirānia di chi minaccia la scommunica nō osa appellarsi; ne d'altra maniera ricorrere al superiore. percioche nella Chiesa di Dio non si troua maggior pena della scommunica.

[b] *Nauar. in sum. ca. 22. nu. 51.*
[c] *Couar. de sponsa. 2. c. 3. nu. 2.*
[d] *l. vani timoris. ff. quod metus causa.*
[e] *Nau. vbi sup.*
[f] *Cou. vbi sup.*
[g] *Greg. Lo. in l. 15. tit. 2. 4. p.*
[h] *Iacob. de Graf. li. 2. c. 25. nu. 3.*
[i] *c. cū dilect. de eo q̃ met. caus. l. iusti quidē l. nec timorē l. qui car. ff. eod. tit.*
[k] *Sot. in 4. d. 29. q. 1. art. 2. ad 2.*
[l] *Bald. in l. interpositas. C. de trans.*
[m] *Glo. in l. 1. si rect. prou. & in l. 1. ff. quod iussu.*
[n] *Bal. in l. si mandat.*

Io hò detto inginstamente, perche se lo volessero giustamente scommunicare, non viene scusato: conciosiache caschi per sua colpa in si fatto timore: come si scriue nelle leggi.[a] Vegganfi li Dottori citati di sopra, & insieme con essi Tabiena,[b] Armilla,[c] Siluestro,[d] B. Medina,[e] e Gallo,[f] che ne trattano distesamente. Nota il caso seguente, & il 17. del capitolo Del Voto, doue si dirà, che per legge naturale, ancorche nō per la Pontificia tutti li contratti fatti per timor graue, e giusto; come è quello, del quale habbiamo trattato in questo caso sono validi, & il medesimo sarà, quando siano ingiusti, e così notalo per questo caso, e capitolo.

a Arg. in l. j: mulier. ff. quod metus causa.
b Tab. uer. metus, nu. 1. & 2.
c Arm. in eod. ver & num.
d Sylu in eod. verb. & num.
e Medi. in scrip. 2.2. q 88. art. 3. dubitatur. 3. vers. de i hac.
f Gallo in scrip. in co. loco, & q. & ar.

CASO II.

D. Quando il timore, o paura sia peccato?

R. Che all'hora è peccato, quando l'huomo per timore, o paura fugge le cose, che non sono da essere fuggite: e sarà mortale, quando per timore della morte, o della pena; ouero della perdita de' beni temporali, o della fama, o di altre cose simiglianti alcuno fuggisse dal fare qualche cosa, che è obbligato a fare, o per legge naturale, o diuina; oueramente fa quello, che da queste leggi è prohibito. V.g. come chi adora per timore vn'Idolo, ouero confessa di non essere Christiano, o non correggе quello, che deue esser corretto: percioche dobbiamo temer Dio, & hauer più riguardo alla salute dell'anima, che a nessuna altra cosa. Nota, che quando de' due mali per timore si fugge il maggiore, chi lo fà, non pecca: percioche questo è secondo l'ordine della ragione: e per tanto si fatto timore scusa dal peccato. Il che si deue intendere, quando il minor male, che si hà da fare per questo timor graue, non è cattiuo di sua natura: ma cattiuo per essere prohibito. V. g. se vn Principe scommunicato *nominatim* minacciasse di morte vn sacerdote, se non li dicesse Messa; perche la vuole ascoltare, non perche faccia poco conto delle censure ecclesiastiche; ma perche pensa di poterla vdire, ancorche l'habbiano scōmunicato. In questo caso gliela può dire senza peccato: ma quando il minor male è di sua natura cattiuo, come è il maggiore; ancorche lo faccia per cotal timore, tuttauia non resta di peccare. V. g. come se questo medesimo Principe mi minacciasse di morte, se io non li dicesse Messa, per tener poco contò delle censure ecclesiastiche: ouero vn'heretico, per far poca stima de' sacramenti di essa. In tal caso più tosto hò da morire, che dirgliela: poiche realmente io peccarei dicendogliela. Vero è, che se io gliela dico per questo timor graue, che è il timor giusto, sminuirà il peccato: e cosi dice San Tomaso.[g] *Sunt autem magis timenda mala animæ, quam mala corporis: corporis autē magis, quam mala exteriorum rerum, Et ideo si quis incurrat mala animæ, idest, peccatum fugiens mala corporis, puta flagella, vel mortem, aut mala exteriorum rerum, putà damnum pecuniæ, aut si sustineat mala corporis, vt vitet damnum pecuniæ, non excusatur totaliter à peccato. Diminuitur tamen secundum quid eius peccatū: quia minus voluntarium est, quod ex timore agitur.* Et il medesimo tiene Armilla,[h] Tabiena,[i] & è commune opinione di tutti.

g S. Tho. 2. 2. q. 125. ar tic. 51.
h Armil. ver. timor. nu. 1.
i Tabie in eod. verb. nu. 78.

CASO III.

D. Se per il timore della morte, ouero de' tormenti possa vno portare, ouero dare a' Mori, vettouaglie, armi, e monitioni per combattere contra li Christiani.

R. Che lo può fare per questo timore: e che può passare nella sua barca di là dal fiume alcuni, che egli sà, che si vanno ad ammazzare seco, ouero con altri; & dar loro le arme auuelenate, e corde, & instromenti à

ti á questo effetto, se lo minacciassero di morte, o di tormenti, non le dando loro: come parimente può rendere il suo danaro a chi glielo domanda per dare ad vsura, ouero fare altri peccati mortali con esso: e le sue arme al furioso, che gliele domã da, minacciandolo di morte, o di tormenti, non gliele dando. Con questo, e con quello, che si dirà nel caso seguente s'accordano Cordoua,[a] Nauarra,[b] e molti altri.

[a] Cord. q. 137.
[b] Naua. c. to de resti. lib. 3. q 4. nu. 61.

Per questo, e per il seguente caso, se bene é stato risposto quello, che qui si deue tenere, fá á proposito quello, che è detto nel caso secondo del capit. Delle Galere nel primo tomo, doue fù detto, se pecchino li Christiani schiaui, che per paura del la morte, delle battiture, o de' tormenti, sforzati vogano nelle galere de' Turchi, o Mori, quando vanno a combattere contra li Christiani.

CASO IV.

D. Se io possa discoprire per paura della morte, o de' tormẽti vn huomo, che se ne stá nascosto?

R. Che lo posso fare senza peccato: & anche darlo nelle mani a coloro, che mi minacciono di quello, che è detto, se non lo discopro, ouero nõ lo dò loro nelle mani: ancorche io sappia, che lo vogliono per ammazzarlo: e la cosa stá così: quantunque Soto[c] in ciò tenga il contrario. Con quello, che è detto concorda Cordoua,[d] trattando di colui, che per cotal timore renda la spada al furioso, che gliela domãdá; e di colui, che restituisce il denaro all'vsuraio, che glielo domanda: e di colui dá al ladro ne quello, che giurò di darli: quãtunque sappia, che pecca a domãdarlo: domãdandolo per peccare, e far male con esso, *vt patet in iure*,[e] e parimẽ te come si dice di colui, che paga il debito coniugale al suo cõsorte, che egli sá, che lo riceue, e lo domanda con peccato mortale contra il voto fatto: e di coloro, che facendo insieme vn'opra l'vno de' quali pecca mortalmente, e l'altro nò, come dice la Glosa,[f] e San Tomaso,[g] di colui, che domanda il debito coniugale alla moglie, che hà i suoi tempi, & ella lo paga con buona conscientia: come similmente si scriue ne' Canoni.[h] Similmente nota per questa materia, che li sposalitij, o matrimonij fatti con si fatto timore, o paura grave, per legge naturale sono validi, come sono tutti gli altri contratti fatti con esso timore per la medesima legge naturale, come se si dirá nel caso 17. del capit. del Voto; e questo è conceduto da tutti. Ma se siano validi li detti sposalitij, e matrimonij fatti con questo timore per legge positiua interuenendoui il giuramento vi sono due opinioni estreme. La prima negatiua tenuta da Soto, & altri come fù detto nel caso 52. del capit. del Matrimonio. La seconda è affirmatiua, e la tiene il medesimo Sot.[i] S. Bonauentura,[k] Siluestro, Paludano,[l] P. Ledesma,[m] il quale tiene questa per piu probabile. Ancorche io per me tengo, che tale sia la negatiua, come il medesimo Soto dice nel caso citato per la ragione quiui data, che fù buona.

[c] Sot. ubi sup.
[d] Cord. ubi sup.
[e] c. debitores, & c. si vero de iureiur.
[f] Glo. in d. c. debitoris
[g] S. Tho. 4. d. 3.
[h] c. ex administr. de iureiuran.
[i] Sot. de iusti. & iur. lib. 8. q. 7. art. 7. pag. 679.
[k] S. Bonauen. in 3. d. 39.
[l] Palud. in 4. d. 26. q. 1. art 3.
[m] P. Led. de matr in addit. ad 3. p. q. 47. artic. 3. pag. 218. b

Cap. CV. De' Toccamenti impudici.

CASO VNICO.

DOm. Se li toccamẽti, che li innamoritati si fanno toccandosi l'vno, e l'altro disonestamente siano peccato mortale?

R. Che alcuni hanno voluto dire, che sono peccato mortale. La verità è, che quando si baciano, & abbracciano di puro amore non è peccato: come ne anche sará, se facẽdosi così fatti toccamẽti non così schiettamente come questo, ma per diletto, non hauendo pensiero di venire alla copula, si trouerano in parte, doue

doue venẽdo loro voluntà di venirui lo possono fare: perche se non vi fossero, secondo Siluestro [a] sarebbe peccato mortale. *Ratio huius est, quia omnis actus venereus, qui non est coitus coniugalis, vel ad illud ordinatus actu, vel habitu est illicitus.* Siluestro,[b] & Armilla,[c] la quale cita Gaetano, che intorno a ciò dice, che quando si fanno cotali toccamenti per venire a congiugnersi insieme, sono leciti: e quando si fanno fuori di questa occasione, non essendo pericolo in alcuno di essi di cascare in pollutione non sono peccato mortale, come ne anche saranno cõ quel tal pericolo, se siano in parte, doue passano volendo venire al congiugnimento. percioche non si trouando in si fatto luogo, per il pericolo, che può essere in qualcheduno di loro sono peccato mortale: e così deuesi intendere Siluestro.

a *Syl. debi. coniug. nu. 6.*

b *Sylu. vbi sup.*

c *Armil. in eod. loco, nu. 8.*

Cap. XVI. De' Tori.

CASO I.

DOm. Se sia peccato mortale correre li tori?

R. Che intorno al correre li tori, e bestie fiere; Pio V. mandò fuori vn Motu proprio, o strauagãte, che comincia. *De salute gregis*, dato in Roma l'anno del 1567. doue pare, che condanni sì fatto correre di tori, e bestie, sotto graui pene. Nauarro [d] domandato mentre viueua sopra questa questione l'interpreta in questa maniera, salua la censura della Sede Apostolica, che la prohibitione di tale strauagante non procede nell'agitatione de' tori, e bestie fiere, che è esercitata moderatamente, e con tal cautela, che probabilmente si possa credere, che non ne seguirãno notabili danni personali: come son morti, ferite, rotture di ossa; & altre cose di questa sorte: percioche fù mandata fuori la strauagante per schiuare così fatti pericoli, e cessando la ragione, e fine della legge; cessa la dispositione di essa. Ma non sarà colpa mortale correre li tori, facendolo con quella moderatione, che permetteua la Regina Cattolica Isabella, cioè tagliate le punte de' corni, è biasmata, e tolta via la gran temerità di coloro, che corrono; è fatti sicuri, & opportuni refugij. *Hæc Nauarrus.* Questa risolutione è molto cauta, e circonspetta contra Medina.[e] il quale *aliquantulum licentiosè*, contra la strauagante sudetta, senza alcuna limitatione dice, che manca di colpa mortale il correr tori, o giuocare di canna, ouero in tornei; oueramente andare alla caccia de' cinghiali: ancorche tal'hora si metta a pericolo: conciosiache dica, che questi sono giuochi, che sono stati eletti dalla Republica: affinche si esercitino li caualieri, per il tempo della guerra: e per tanto il ben commune si deue anteporre al bene particolare, ma essendoui altri commodi, e manco pericolosi giuochi da guerra, che queste agitatione di tori, co' quali per il detto fin commune li soldati si possono esercitare (principalmente hauendo affermato vn famoso, & esperto Capitano, hauendone quasi il testimonio della esperientia, che così fatto correre li tori più tosto insegna a fuggire dal nemico, che di andare ad affrontarlo) non doueua così affermatiuamẽte Medina affermar questo senza limitatione, secondo che dice Lopez: concorrendoui la strauagãte di Pio V. nella quale questo Santo Pontefice prohibisce così a' cherici regolari, come a secolari, (ancorche quanto a' cherici secolari è già stato leuato da vn Motu proprio di Clemente VIII. e così già lo possano andare a vedere li cherici secolari senza peccato) che hanno benefitij ecclesiastici, ouero posti in ordine sacro; sotto pena di scommunica, che nõ stiano,

d *Nau. ca. 15. nu. 18.*

e *Med. in instr. confess. en la decla. del 7 mand. §. 28*

Google

no, ne si trouino presenti a cotali spettacoli, e se alcuno quiui fusse morto sia soldato, o qualsiuoglia altra persona, corrēdo a queste bestie; determina, che sia priuato di sepoltura ecclesiastica. Con questo concorda Lopez,[a] e Nauarro.[b] Il qual dice, che li gouernatori, e magistrati, che commandano correre li tori, e coloro, che li prouocano nel corso, e corrono non peccano mortalmente, ne li secolari incorrono in scommunica *ex natura rei*: e la ragione, che ne rende è; perche già è stata leuata *ipso facto* la censura; posta per il tempo passato da Pio V. che è quella, che è stata detta di sopra contra le dette persone, che commandano, che si corra: come è manifesto da vna Decretale di Gregorio XIII. mandata fuori l'anno 1575. a' 25. d'Agosto: con conditione, che non si corrano in giorno di festa: & osseruandosi insieme quello, che è detto: la qual dice Nauarra d'hauer veduto scritta a mano; conceduta ad instanza del nostro molto Cattolico Re Don Filippo II. di questo nome Re di Spagna: e che essendo tolta via la censura, non si correndo in giorni di festa, si giudicò essere ancora stata leuata la prohibitione intorno alle dette persone secolari: e di questa maniera si potrebbe saluare l'opinione di Medina: come che Nauarra nō la salui: concordando più tosto con quello, che dice Lopez: poiche dice, che non essendo peccato correrla *ex natura rei*: dice solo, che è tale per le ragioni di F. Luigi, e per molte altre, che egli pone, se non sia della maniera, che è detto di sopra: & è buona dottrina. Concordano parimēte Rodriguez,[c] e Guttierez.[d]

a *F. L. Lop. in instru. conf. 1. p. c. 70. & 2. p. c. 31. q. 2.*
b *Naua. 1. to. lib. 2. de restit. c. 3. nu. 300.*
c *F. M. Rodr. 2. to. ca. 71. conclus. & nu. 1. 2.*
d *Gut. qq. cano. c. 7.*

CASO II.

D. Nel caso passato è determinato, che se bene *ex natura rei*, che'l correr tori, o bestie fiere sia lecito; tuttauia per li pericoli di morte, o ferite, o rotture di ossa, che cōmunemēte sogliono auuenire, nō è lecito, se non cō la moderatione, che quiui fù detta: se coloro, che stanno a vedere a correrli, e si trouano presenti a questi spettacoli caschino in colpa mortale, non correndosi con la moderatione posta iui da Nauarro: poiche veggiamo, che non si vsa: e presupposto, che non vi sia scōmunica: poiche quella, che vi era di Pio V. fù leuata da Gregorio XIII.

R. Che essendo meri secolari, o cherici secolari, come hor hora si dirà; coloro, che si trouano presenti a questi spettacoli di correr tori; ancorche sia doue frequentemēte occorrono ferite, percosse, e morti d'huomini dall'affrontare li tori, non essendo autori, ne cōsultori di questi giuochi, ne dandoui il consentimento, ne piacēdo loro, che così si faccia quell'essercitio disforme; ma solamēte supposto, che così fatti esercitij siano rinouati da altri, & eglino non mossi da ciò, ma solo da nouità, e curiosità vi si vogliono trouar presēti, e cōtēplar di qlla maniera, che'l toro atterri, & opprima l'huomo, nō si deue giudicare, che pecchino mortalmēte. Questa cōclusione è di S. Anton.[e] a cui s'accosta Arm.[f] e lo proua, pche a costoro nō piace cotal deformità di giuoco, ne accresce animo a' malfattori, cō l'eccitarli: ne l'approua: adūque in nessū modo consentono nel peccato mortale: e p cōseguente da nessuna legge, che obblighi a peccato mortale è lor vietato il vedere così fatti spettacoli: & essēdo così non accade imputarglielo a colpa mortale: se gli huomini particolari secolari si trouino presenti a sì fatti spettacoli di tori: ne parimente a' consultori, & autori di essi giuochi, ne a Gouernatori della Republica; se diano ordini li migliori, che possono, accioche li tori non occidano alcuno huomo, e non li correndo ne' giorni di festa. Il che tutto commandò Gregorio XIII.

e *S. Ant. 2. p. tit. 3. c. 7. §. 1. a.*
f *Armill. ver. curios.*

mo-

moderando quello, che haueua commandato Pio V. leuando, come è detto la scommunica. Concorda Rodriguez,[a] Guttierez,[b] e P. Nauarr.[c] Nauarro,[d] e Lopez.[e]

[a] *F. M. Rodri. 1. to. ca. 71. nu. 1.*
[b] *Gut. in qq. can. c. 7.*
[c] *Nau lib. 2. de restit. c. 3. nu. 300.*
[d] *Naua. in sum c. 15. nu. 18.*
[e] *F. L. Lop. 2. p. instru. conf. c. 31. q. 3.*

Finalmente tutti li cherici secolari li possono già vedere, per particolar breue di Clemente VIII. e così non occorre, che ci tratteniamo in dichiarare, come ciò s'intendeua prima, quanto a cherici secolari, come dichiarauano li Dottori citati. Io hò detto cherici secolari: percioche li regolari non li possono vedere, come è detto: ancorche siano frati laici. Che li regolari non li possano vedere è la più sicura, e commune: ancorche huomini di grandissima autorità tengano il contrario. fra quali vno è P. Ledesma:[f] e conforme a lui lo proua: e con le ragioni, che egli pone, si può molto bene tenere la sua opinione: poiche è probabile: ancorche come dico, la prima è più commune. Io hò detto, ancorche siano frati laici, secondo la più probabile, e vera opinione, come tiene P. Nauarra,[g] e lo proua assai bene. Il quale insieme con Rodriguez[h] dicono, che senza alcun dubbio li Regolari di prima tonsura, & ordinati d'ordini Minori sono cōpresi nel Motu proprio, e finalmente, che ne de gli vni, ne de gli altri occorre dubitare: che non li possono vedere: percioche ne'l Motu proprio di Clemente VIII. doue si dà licentia a' cherici secolari di poterli vedere, dice il Papa queste parole: *Monachis, & Fratribus Mendicantibus, caeteris cuiuscunque ordinis, & instituti Regularibus exceptis.* Vero è, che se il Conuento fusse in parte, doue si corrono, e sino dalle fenestre, e campanile li vedessero così li Regolari ordinati, come li Regolari laici correre vna, o due volte, non lo facendo a posta, e con dimora; nō peccherebbeno mortalmente: ancora che siano negligenti in schiuare così fatta vista: percioche si vagliono delle lor ragione, stando ne' loro Cōuenti: e non essendo obbligati a serrar quiui gli occhi, ouero nasconders, per non vedere, ne anche li piedi de' tori. Questo è di Guttierez,[i] parlando de' cherici, quando non li possano vedere, & io giudico il medesimo de' religiosi, poiche essi non li possono vedere, ne loro era vietato veder correre li tori più ad vno, che all'altro, ma a religiosi, e cherici egualmente, e lo dice espressamēte, parlando de' religiosi Rodr.[k] Il qual similmente dice espressamēte quello, che di sopra è detto, che se bene siano frati laici, peccano tuttania mortalmente, vedēdo correre tori.

[f] *Led. 1. p. de la sum. c. 1. de desc. vers. esta duda se repende.*
[g] *Nau. ubi sup. n. 06. vers. tandē religiosi laici.*
[h] *F. M. Rodri. 2. to. ca. 71. conclus. & nu. 4.*
[i] *Gut. qq. cano. c. 7.*
[k] *F. M. Rodr. 1. to. qq. reg. q. 68. ar tic. 5. & 2.*

CASO III.

D. Cosa certa è, come è detto ne' casi passati, che p vn Motu proprio di Pio V. furono vietati li tori, e che per vn'altro di Gregorio XIII. fù data licentia, che si potessero correre, come è detto, togliendo via la censura, posta da Pio V. cō limitatione, che non si corressero in giorno di festa, come dice Nauar. scommunicādo chi commādasse, che si corressero in così fatti giorni, e chi andasse a vederli correre: se questi giorni di festa debbano essere intesi solamēte di quello, che la legge hà assegnato, e ne' quali in tutte le parti si stà senza lauorare: oueramente di quelli, che non sono festiui in ogni luogo, ma in alcuno particolare, e quiui per cagione di particolar diuotione, ouero voto si osseruano?

R. Che se bene senza scrupolo cōmunemēte si vede, che si corrono in questi giorni, ne' quali si stà senza lauorare per diuotione, o voto; tuttauia, secondo che stima, e pare a Nauar.[m] ciò nō pare molto sicuro, ne vero: e così dice, che parimente di qsta festa, e giorno particolare da stare senza lauorare, s'intēde il cōmandamento: e pare, che in ciò egli habbia gran ragione; percioche la ragione, nella

[m] *Nau. li. 2. to. 1. de resti. c. 3. pag. 305.*

nella quale si fonda la constitutione di Pio V. e di Gregorio XIII. milita in sì fatti giorni poiche essendo essi consacrati a Dio per il voto, non è ragioneuole, che siano profanati cō cotali Gentilità: come risolue Rodrig.[a] Vero è, che io non oserei di condannare per peccato mortale correndosi nelle feste, che si guardano per qualche voto, le quali sono state tolte via dall'ordinario; per parerli, che così conuenga.

[a] F. M. Rodr vbi sup. conclus & nu. 1.

Nota 1. E nota, che quello, che è detto procede: ancorche si corrano li tori nelle dette feste con molta moderatione: in guisa tale, che sia cosa probabile, che non ne succederà alcun danno di morte, ferite, & altre stragi, che sogliono fare li tori. percioche correndo essi disciolti non si può trouar rimedio, che non ne seguano li danni, che communemente sogliono accadere. così tiene Guttierez,[b] contra Nauarro.[c] Il che io prouo. perche se bene taglino loro le corna; sono tuttauia tanto feroci posti nel corso, e con la ferocità hãno insieme così grã leggerezza, che afferrano gli huomini, & afferrati li leuano in alto; e li gettano a terra, e li calpestano co' piedi, e gl'infrangono con le corna: in guisa tale, che ne restano morti: di maniera, che ne seguono li medesimi danni tagliando loro le corna, che non tagliandole.

[b] Gutt. vbi sup.
[c] Nauar. in sum. ca. 15. nu. 305.

Nota 2. Finalmente nota, che è prohibito ne' giorni di festa correre li tori, per le strade della terra, ouero della Città con le porte della detta terra, o città serrate, in guisa tale, che non possano fuggire. percioche realmente questo non è altro, che correrli nel corso: ancorche sia piu largo. e la constitutione li prohibisce correre nel corso: ouero nella piazza: tanto piu, che ne succedono maggiori danni dall'esser corsi in questo modo: per molti vecchi, fanciulli, e donne, che stanno nelle strade, li quali non possono schiuarli: come si schiuano nel corso, ouero nella piazza. Onde poiche in questo caso milita la ragione della legge; deue ancora militare la sua dispositione, e prohibitione: come si raccoglie dalle leggi.[d] Vero è, che si possono correre ne' detti giorni; conducendoli cō li piedi legati con corde forti. & essendo aperte le porte della terra, ouero della Città: accioche possano fuggire. perche in questo caso cessano gl'inconuenienti sudetti: come tiene Nauarro,[e] seguito da Rodriguez.[f]

[d] L. ... ff. de ... infectio.
[e] Nau vbi sup.
[f] F. M. Rodr. vbi sup. cōc. & n. 2

De' Tornei.

Per questo vedi il cap. de gli Spettacoli.

Cap. CXVIII. De' Trattanti, o Trafficanti.

CASO I.

Dom. A' Trattanti, Mercanti, & Officiali, che cose debba domandare il confessore; & in che cose possano peccare.

R. Che li peccati de' Trattanti, Mercanti, & Officiali sono quasi infiniti: e per questa cagione si porrãno li piu ordinarij. Prima siano esaminati de' cambij ingiusti; secondo delle vsure palliate, e coperte, come di vendere a credenza, e pagare re auanti tratto, e se habbia cōprо qualche possessione ad assai buon mercato con patto di venderla indietro, e di altre cose simili. Terzo, se habbiano portato a gl'Insedeli ferro, o armi, senza licentia del Papa, ouero con essa, quando è pregiuditio de' Christiani. Quarto siano esaminati de' monopoli, che sono, quando si accordano di non vendere se non per piu di quello, che vagliano le mercantie, ouero di comprare per manco del giusto. Quinto

se

se prestino riceuendo vsura. Sesto se non habbino pagate, ouero defraudate le gabelle, e gli altri tributi giusti. Settimo se habbiano pagato con falsa moneta, ouero stronzata. Ottauo se ne' traffichi di compagnie non si siano portati fedelmente; nascondendo parte del guadagno. Nono se habbino comprate cose rubate. Decimo se si seruano di spergiuri, o bugie nel comprare, o vendere. Vndecimo se trafficano il giorno di festa vendendo, o facendo conti senza necessità, se non fosse per poco tempo. Duodecimo se sia stato mezzano, o sensale di cattiui contratti. Terzodecimo se habbia arte, che non possa seruire, se non per peccati: come fare idoli, o lisci, & altre cose simiglianti, e si deono esortare a lasciare arti così fatte, ouero che non vendano cotali cose a chi sanno, che sono per abusarle. Decimoquarto della fraude, e dell'inganno, che sogliono fare nelle misure, e pesi. Decimoquinto se non habbiano digiunato, hauendo loro tali offitij, che non gli scusano dal digiuno. Il che il confessore pensarà, e giudicherà moderando la fatica de' loro offitij con prudentia. Decimosesto li ministri di costoro deuano essere esaminati de' medesimi peccati. Decimosettimo, è da notare che l'esser mercante per guadagnare è offitio vile, e vituperabile. Ma l'esser mercante per bene della Republica, e della sua casa non è infamia. Di tutte queste domande vi sono casi particolari per tutto il discorso della somma. li quali guardandosi alla tauola si trouerano facilmente, rimirando il titolo, che conuiene a ciascuna domanda. & però qui non se ne dice piu oltre.

Cap. C XIX. De' Tutori.

CASO I.

Dom. Che farà il tutore, quādo li beni de' suoi minori sono vēduti per piu della metà del giusto prezzo all'incanto; se debba lasciar passare, e tacere, ouero restituire?

R. Che dato il caso, che vendendosi cotali beni ne' detti incanti, sia cosa manifestissima, che siano stati venduti per piu della metà del giusto prezzo; non dee restituire di sua propria autorità, perche a sue spese sarebbe la restitutione; e nō a quelle del minore. ma è obbligato a domādare al giudice dell'eccesso, & ingiustitia: protestando, che egli in quanto a lui, in ciò non mette del suo, ne vi consente. e se tuttauia il giudice li commandasse, che si pigliasse carico di qlla somma, o di riscuoterla, come fu vltimata; hà soddisfatto alla sua conscientia. Similmente soddisfà, ricercando dalla parte offesa, che se in qualche cosa ella si sentisse aggrauata souerchiamente, ne faccia instanza a tempo dauanti il giudice. Vero è, che di ciò non deue fare cosa alcuna; se non sia certissimo dell'eccesso, & aggrauio: che quādo non fusse è obbligato d'hauer riguardo all'vtile del suo minore.

Nota, che spesse volte auuiene, che molti, che erano auanti minori riscuotano qualche possessione mal venduta per mano del tutore. e dato il caso, che eglino non la riscuotessero essendo cosa euidentissima, che siano state vendute per manco della metà del giusto prezzo: è obbligato il tutore a pagarlo della sua borsa: ouero procurare, che si aggiusti la vēdita. Consonat Lopez,[a] Cordoua,[b] Mercato,[c] e Rodriguez.[d] *Nota.*

[a] *F. L. Lop. 1. p. instr. consc. c. 63. q. 2.*
[b] *Cor. q. 84.*
[c] *Merc. de cōtra. c. 11.*
[d] *F. M. Rodr. 2. to. c. a. 70. conclus. 5. & nu. 5.*

CASO II.

D. Quali siano gli offitij del tutore?

R. Che

R. Che li seguenti. A' tutori appartiene, per esser tali, tenere cõto, con mantenere li minori liberi da' delitti, e li loro beni dall'ingiuria; *vt patet in Iure:* [a] e loro danari, e' cose mobili, che non vagliono nulla; cõuertirglie le in possessioni; donde possa riceuere qualche frutto. perche secondo Bartolo, [b] il tutore, che non fà questo, è obbligato a dare al minore li frutti, che hauerebbe potuto raccorre; cauatone il pericolo, e le spese, che in ciò potena auuenire: se potè comprare, o guadagnare lecitamente qualche cosa; e non lo fece: come è detto. Et il medesimo sarà, doue è statuto, che tutte le cose mobili del minore si vendano: accioche col danaro il minore faccia qualche guadagno. percioche non si facendo; il tutore è obbligato almanco all'interesse; del quale lo priua; per non lo fare. e perche l'vsura è illecita non si deue dare ad vsura; ma deuesi con esso trafficare. e sarà bene, che ciò si faccia col consiglio de' parenti del minore. percioche non si presumerà, che nõ vi sia fraude, ne colpa dalla parte del tutore. e se così si perde per negligentia quello, che fu guadagnato; ouero non fu acquistato per il minore; potendosi, è obbligato il tutore a soddisfare al minore della sua propria roba. Armilla. [c]

[a] c. 1. 12. q. 1.

[b] Bar. in l. tut. §. 1. ff. de admin. tut.

[c] Arm. ver. tut. nu. 3.

CASO III.

D. Che debba domandare il confessore a' tutori, e curatori?

R. Che li peccati de' tutori, e curatori sono li seguẽti, & intorno ad essi li deue esaminare il confessore. Prima, se habbia procurato, che al minore siano stati insegnati li buoni costumi, & ammaestrato in essi. Secondo, se non habbia mantenuti, e difesi li beni del suo minore; & a suo potere gli habbia giouato. Terzo, se per sua colpa si siano perdute le liti, attioni, e ragioni del minore. Quarto se siano stati dati a guadagno li danari del minore; saluo il capitale: Il che è vsura; & è obbligato a restituire le vsure, altra cosa sarebbe, se li diede a perdita, & a guadagno.

Cap. C X X. Delle Vendite.

Per questo luogo vedi il cap. delle compre nel tomo primo.

Cap. C X X I. Delle Vergini.

CASO I.

DOm. A chi appartenga consacrare le Vergini?

R. Che solamente al Vescouo, a cui è raccommandata la cura della Chiesa: & in cotal consecratione si dà gratia secondo S. Tomaso: [d] non vi essendo posto impedimẽto. e questa gratia non si dà *ex vi sacramenti:* perche non è sacramento. ma si dà la gratia. *ex opere operantis.* concorda ancora Armilla. [e]

CASO II.

D. Se debbano essere consacrate le donne, che solo con la voluntà sono vergini. perche nel corpo, o voluntariamente, ouero in sogno, ouero in altro simil modo sono state corrotte. e così non sono vergini, se nõ cõ la sola voluntà? come è detto.

R. Che non deuono essere consecrate. percioche se bene nõ habbiano perduta la verginità formalmente: tuttauia la Chiesa giudica solamente delle cose esteriori, *vt patet in Iure.* [f] Nota, che quelle sono incorrotte nel corpo, che quãtunque corrotte per la volũtà, e che attualmẽte in sogno, ouero stãdo suegliate hebbero qualche corruttione: tuttauia perche ritengono l'integrità del corpo, possono essere cõsacrate dal Vescouo. come si disse nel caso passato. perche sono in stato delle vergini, secõdo il giuditio della Chiesa, la qual giudica le cose esteriori. cõ q̃llo, che è detto cõcorda Arm. [g]

[d] S. Thom. dist. 38. q. 1.

[e] Arm. ver. virg. conse crat. nu. 1.

Nota.

[f] in c. ille 32. q. 5.

[g] Arm. vbi sup. nu. 1.

Cap. CXXII. De' Vescoui.

CASO I.

DOm. Supposto, che in latino cãto voglia dir Vescouo quanto speculatore: [a] percioche deuẽ veder la vita, & li costumi del popolo a lui soggetto; se'l Vescouo, che è sospeso dal non potere dare l'essercitio dell'ordine, che egli diede, per hauerlo dato simoniacamente; parimente sia sospeso quanto a gli altri atti, li quali nõ sono dell'ordine, ma della giurisdittione: come è lo scommunicare, o sospendere alcuno?

R. Che quanto a questi atti egli non è sospeso: ma può lecitamente essercitarli, oltre l'essere la cõmune, concorda la Somma de' Confess. [b]

[a] q.21.dist. c.clero, & 8.q.1.c qui episcopatũ.

[b] Sum.cõf. lib.1.tit.de simonia. q. 21.en el fin della.

CASO II.

D. Se chi non è sacerdote possa essere consacrato in Vescouo: e dato, che fusse consacrato, non essendo sacerdote; terrà la dignità Episcopale?

R. Alcuni dicono, come è Ledesma, [c] & Armilla, [d] con altri, e la Glosa, [e] e quiui l'Abbate, che non può essere; ne in esso terrà la dignità Episcopale: ancorche sia consacrato. Couar. [f] tiene il cõtrario: e per ciò allega molti Autori; dicendo essere l'opinione piu commune, che può essere consacrato, e che essendo consacrato riceue la dignità Episcopale: quãtunque nõ la possa essercitare senza peccato mortale: e che solamente la riceue per quelle cose, che di necessità non si richiedono in chi le dà per ordine sacerdotale. V.g se conferma, varrà la confermatione: ancorche pecchi, come è detto, confermando. *Collatio verò ordinis presbytery minimè tenet*. conciosiache non possa ordinare: *cum eius ordinis minister non sit, qui eo caret. non enim potest potestatem supra corpus Christi verum concedere is, qui eam non habet*. Nota, che la cagione, onde questi Dottori dicono, che egli non ne resta consacrato, è; perche secondo essi, *Potestas Episcopalis est indelebilis:* e distinta da gli ordini sacerdotali. Ma par buona la prima opinione; come è veramẽte: come che io non vaglia condannare la seconda, per l'autorità de' suoi Autori.

[c] Ledes. in sum. de sacr. ordinis diff.15.pa. 1140.

[d] Arm. Beneficiũ nu. 81.

[e] Gl. in c.1. de clerico. 2 salt. promoto. & in cap. ex litteris.

[f] Cou. var. resol. lib 1. c.10.nu.16

Nota.

CASO III.

D. Se nella cõsacratione d'vn Vescouo sia *de necessitate ipsius consecrationis*, che vi si trouino presenti tre Vescoui.

R. Che solamente è *de necessitate praecepti*, e non *de necessitate ipsius consecrationis*. percioche se fusse così, non potrebbe il Papa dispensare, che ve ne siano presenti in minor numero: come hà dispensato nelle Indie per la carestia, che colà è di Vescoui Ledesma. [g]

[g] Ledes. in sum. de ordinis sacr. pag 1114 b

CASO IIII.

D. Se'l Vescouo, essendoui pericolo d'incontinentia, & essendoui difficultà di ricorrere al Papa; possa dispensare nel voto di castità. nõ dico temporale; perche in quanto a questa, lo può fare senza necessità; ma parlo della perpetua.

R. Che Nau. [h] tiene la parte affermatiua: e principalmente; perche il Conc. Trid. [i] hora concede a' Vescoui autorità di assoluere, e dispensare sopra molti casi, che non haueuano prima: & è opinione d'alcuni; come dice Rodr. [k] che in tutti li voti, che li Vescoui possono dispensare, li cõfessori possono cõmutarli per la Bolla della Cruciata: e così pare, che possano cõmutare questo voto, se'l Vescouo lo può dispẽsare. ma a Rodrig. [l] pare, che si debba dire il cõtrario; secõdo molti Autori; cioè, che'l Vescouo nõ possa dispensare in q̃sto voto: si come nõ può dispensare ne' gradi prohibiti occulti; p̃ potere cõ-

trahere

[h] Nau. in addit.4.24. nu.78.

[i] Cõc. Tri. sess.24.c. 6.

[k] F.M.Rodr. en la explicatiõ de la bula.§.9 nu.124. dubio 61. pag. 133.

[l] F.M.Rodr. vbi sup.

trahere matrimonio: ancorche vi siano opinioni, se possa, ouero nõ possa dispẽsarui per questo effetto. Cordona tiene questa opinione, e la conferma con molti argomenti, e così dice, che li pare, e che tiene per più sicuro, che si ricorra al Papa, e si lascino da banda le opinioni in negotio di tanta importanza. Donde inferisce parimente, che non può essere il detto voto commutato per virtù della Bolla. Per questo punto veggasi quello, che è detto nel primo caso del cap... Delle Dispense, nella Prima Parte; doue fù detto quello, che si deue tenere. Vltimamente auuertisci, che per virtù della Bolla non può essere commutato il domandare il debito coniugale, se si maritò, hauendo fatto voto di castità.

CASO V.

D. Vn frate fù promosso al Vescouado, doue dimorando, da Mori li fù occupato il paese, & egli cacciatone fuori: se sia obbligato a ritornare alla sua religione; donde vscì per diuenir Vescouo, e volendo ritornare, se l'Ordine sarà obbligato a riceuerlo?

R. Che ne egli è obbligato a ritornarui, se ben lo può fare; tuttauia, non sarà obbligato, non volendone lo più riceuere: ma sarà obbligato a ritornare al suo Vescouado, consentendo li Mori, che vi possa viuere Christianamente insieme col suo popolo, ancorche ritẽgano il paese per loro, così tiene Nauarro.[a]

[a] *Nau. en lo de voto paupertatis in c. nullam. 19. q. 2. p. 70. nu. 46. in fine.*

CASO VI.

D. Se nascendo vna heresia, sia obbligato il Vescouo a farle resistẽtia, ancorche sia con pericolo della sua vita, e se nascendo la peste sia obbligato di prouedere a sue spese ministri, che amministrino li sacramenti a gli appestati?

R. Che'l Vescouo è obbligato all'vno, & all'altro. E nota, che in tempo di peste li curati non possono lasciare, ne risegnare il benefitio, ne andarsene con Dio, se quiui nõ fusse vn'altro idoneo, che si pigliasse la cura delle anime. Nota, che in così fatto tempo li Religiosi lecitamente possono fuggirsene per saluar la propria vita. Concorda Bannes,[b] e Lopez.[c]

Nota.

Nota.

[b] *Bann. 2. 2. q. 23 art. 3. p. 1222. &*
[c] *F. L. Lope. 1. p. instru. consc. c. 67.*

CASO VII.

D. Se quando vn Vescouo hà molta entrata, perche il Vescouado è grasso, & egli non lo visita, ma vi mãda visitatori, lecitamente possa assegnare a visitatori, che habbiano tanto di diritto di visitare la tale, e la tal cosa.

R. Che eglino sono obbligati a visitare le loro pecorelle, e che essendo li loro Vescouadi grassi: percioche li rende molte decime, cotali stipendij non sono molto leciti: ma se ben non sono tali, tuttauia si possono lor' assegnare. Questo è secondo l'opinione di Soto,[d] il qual dice queste parole; *Quod cum huiusmodi stipendia sustentationis gratia fuerint cõstituta, illic precisè videntur purissima conscientia exigi posse, vbi episcopatus non sint nimium pingues, nam vbi decimæ abundant, non profectò nõ est vsque adeo tutum*. Questa, come dico, è opinione di Soto. *sapiens iudicet*. Ma Rodriguez,[e] dopo hauer detto, e bene, che non può il Vescouo pigliar cosa alcuna, per dispensare nella legge, ne per correggere li delinquenti, ne per lasciar di gastigarli: percioche queste cose, & altre simiglianti sono annesse, e congiũte al suo vffitio Pastorale: dice, che per la fatica, che in questi ministerij alcune volte si dura, può riceuere qualche stipendio: e che così il Vescouo, per visitare il suo Vescouado può pigliar qualche cosa, conforme il costume: ancorche l'entrata del Vescouado sia molto grãde, come si scriue ne' Canoni.[f] e che parimente li

[d] *Sot. li. 9. de iusti. & iur. q. 4. ar. 2. p. 770.*

[e] *F. M. Rodr. 2. t. c. 48. 38. conclus. & nu. 3.*

[f] *c. charitatem 12 q. 2. c. ...m sit Roman. de simonia.*

li suoi ministri possono pigliar qualche cosa; dico li visitatori per li loro ministerij: saluo se vi fusse vn costume, che fusse stato introdotto per qualche forza, vsata da suoi predecessori: domãdãdo quello, che cõforme alla ragione loro non si doueua; Percioche è dottrina del Panormitano,[a] communemente riceuuta, che'l costume può introdurre, che si dia qualche cosa per rispetto d'alcuna cosa annesso allo spirituale; & anche per qualche cosa spirituale; quando non proceda questo costume da qualche actione violenta, con che fù domandata: ma da vna mera donatione, e liberalità del popolo; percioche se procede, e fù introdotto per qualche domanda, e violẽtia: poiche il suo principio fù vitioso, esso costume parimente è tale: come esplicano Siluestro,[b] Nauar.[c] e Rodriguez.[d]

Nota 1. Finalmente deuesi notare, che li visitatori de' Vescouadi, de' quali andiamo trattando, possono riceuere quello, che loro è necessario per lo mangiare di quel giorno: in maniera, che non pigliando più, ancorche visitino molte Chiese, e se pigliassero più, sarebbono obbligati fra vn mese a restituirne il doppio alla Chiesa, onde lo riceuettero, e se furono Patriarchi, o vero Arciuescoui rimangono *ipso facto* interdetti dall'entrata della Chiesa: e gl'inferiori rimangono sospesi dall'vffitio, e dal benefitio, mentre che non restituiscano il doppio: ne gioua, che sia lor rimesso dalle parti, ancorche sia di lor spontanea volontà, per rimaner liberi dalla restitutione, come è ordinato ne' Canoni.[e] e l'apporta Cordoua,[f] e Lopez,[g] e Rodriguez.[h]

Nota 2. E nota, che oltre il salario possono pigliare qualche presente da mãgiare, nel luogo, che essi visitano: percioche il pigliar presenti per portar via, è negotio scrupoloso: come dice Siluestro.[i]

Nota 3. Parimente nota per la seconda cosa, che gli stipendij delle visite all'hora sono lecitamente riceuuti da' Prelati, quando essi medesimi visitano, e non hanno altra cosa da sostentarsi: e cosi possono riceuer quello, che è necessario per il sostentamẽto suo, e de' suoi seruitori: considerata la qualità della persona, e la necessità de' tempi: & in mano di coloro, che danno questo stipendio, stà dar loro da mangiare: ouero pagarli, conforme la tassa, che prima vi soleua essere; e nelle Prouincie, doue si visita gratis, si osserua questo costume: & in conclusione tutto quello, che riceue il visitatore, non gli essendo douuto, è soggetto alle pene, ordinate da' Canoni,[k] confermati dal Concilio di Trento,[l] come risolue Rodr.[m]

CASO VIII.

D. Quando il Vescouo, ouero il Prelato sia obbligato di fare inquisitione de' difetti de' suoi sudditi.

R. Quando alle sue orecchie, ne peruenga la fama, ouero sufficiente motiuo: e se all'hora lo lasciasse, peccherebbe mortalmente, secondo Armilla.[n] Nota, che'l Religioso posto in dignità episcopale rimane, tuttauia obbligato a' tre voti essentiali: e parimente chi hauẽdo fatto voto di Religione, fù eletto Vescouo, è obbligato di rinuntiare al Vescouado, & entrare in Religione: secondo Armil.[o]

CASO IX.

D. In qual pena caschi colui, che si ordina da vn Vescouo di anello senza licentia del suo Vescouo?

R. Che'l Concil. Trid.[p] determinò che chi si ordinasse da vn Vescouo di anello, senza licentia del suo Vescouo, ancorche sia suo familiare, e cõtinuo commẽsale: e quantunque si ordinasse in luogo esente, e di nessun Vescouado; nondimeno sia sospeso fin tanto che vuole il suo Prelato, & il Vescouo di anello della celebratione Pontificale, p vn'anno: ancorche poi il detto Concil. Trid.[q] ordinasse,

chel'

a *Panor. in c. sum. de simonia.*
b *Syl. ver. simon. §. 8.*
c *Nau. ca. 23. nu. 100. vers. 4.*
d *F. M. Rodr. ubi sup.*
e *c. felicis de cẽsibus lib. 6.*
f *Cord. lib. 1 qq. q. 26.*
g *F. L. Lop. instr. consc. 1. par. c. 110.*
h *F. M. Rodr. 1. to. ca. 170. concl. & nu. 4.*
i *Syl. verb. visitatio circa finẽ.*
k *c. exigit, de censib. lib. 6.*
l *Con. Tri. sessio. 21. c. 3 de reformat.*
m *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 5.*
n *Armill. verb. episc. nu. 7.*
o *Arm. ubi sup. nu. 8.*
p *Con. Tri. sess. 24. c. 2.*
q *Concil. Trid. sessi. 23. c. 9.*

che'l Vescouo possa ordinare chi è stato suo familiare per tre anni, & al quale disse subito realmẽte vn benefitio senza alcuna fraude. Nauar.[a] Nota, che colui, il quale si ordina da sacerdote da vn'altro Vescouo con lettere dimissorie, non può dir Messa nel Vescouado, doue si ordina, finito di ordinarsi, se dopò il dar le lettere Dimissorie, vi fù qualche grande interuallo, auanti che si ordinasse: non perche egli celebrando senza nuoua licentia del suo Prelato incorra irregolarità, o censura; ma perche in quel mentre potrebbe occorrere qualche cosa, per la quale giustamente il suo Vescouo li potrebbe impedire il dir Messa: ma se subito riceuendo le dimissorie per ordinarsi, egli fù ordinato; può ben dir Messa, senza licentia nuoua del suo Vescouo, perche dandoli licẽtia per ordinarsi, li fece testimonianza, di non hauere impedimento di non poter celebrar Messa subito finito d'essere ordinato. Così dice Nauarro,[b] & è seguito da Rodriguez.[c]

[a] Nau. ca. 28. de las adicion. ca. 22. nu. 18. Nota.

[b] Nau. lib. 3. consi. tit. de celebr. Missar. cõsi 5. fo. 345

[c] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 232. concl. & nu. 2.

CASO X.

D. Vn fece voto di osseruar castità per tanto tempo, come per vn'anno, o altra cosa simile, se'l Vescouo possa dispensare in così fatto voto?

R. Che sì: percioche il voto temporale di castità non è caso arduo: e parimente può dispensare cõ colui, che fece voto di non si maritare: percioche questo è minore del voto semplice di castità. E similmẽte può dispensare, per domandare il debito, quando non si può domandare per cagione del voto fatto; ouero dell'affinità, che sopraueng a; come si dice ne' Canoni.[d] Il Vescouo, ouero colui, che hà autorità episcopale può dispensare in tutti gli altri voti, secondo San Tomaso,[e] e Soto,[f] e Nauarro,[g] e Rodriguez,[h] dopo Silnestro, & ancora può dispensare la donna, la quale hà fatto voto di essere Pizzocara; conciosiache questo non sia voto di Religione, e può anche dispensare vno, che habbia promesso d'entrare in vna Religione molto stretta, accioche possa entrare in vn'altra più larga, percioche questo non'è dispensare nel voto della Religione, ma nel suo modo, e qualità, come auuertisce Siluestro,[i] e lo tiene Aragon.[k] tanto, che se'l Papa commutasse il voto della Religione in altre cose di penitẽtia, può il Vescouo commutar queste opere in altre; come dicono li medesimi Siluestro,[l] & Aragon.[m] Può similmente dispensar nel voto fatto da vno di essere cherico; percioche costui ancora non promesse castità; come concordando con tutto quello, che è detto, dice Rodriguez.[n]

[d] c. 21. de eo qui cognouit consanguin.

[e] S. Tho. in 4 sent. dis. 38. q. 1

[f] Sot. in 4. dist. 27. q. 1. art. 3 & dist. 38. q. 2. art. 5.

[g] Nau. ca. 12. nu. 75.

[h] F. M. Rodr 2. 10 ca. 96 conclus. & num. 5.

[i] Syl. verb. votum 4. § 3.

[k] Arag. 2. 2. q. 82. art. 12. p. 1044.

[l] Sylu. ubi sup. § 7.

[m] Aragon. ubi sup.

[n] F. M. Rodr. ubi sup.

Nota, che li voti perpetui, riseruati al Papa, sono li voti di continentia, e di religione gli altri, non si assegnando tempo, nõ sono perpetui, & assegnandosi tempo, come di digiunare ogni Sabbato, quantunque siano perpetui, tuttauia non sono riseruati al Papa. Questa dottrina è commune. Armilla[o] l'apporta.

[o] Armil. verb. dispẽsatio. nu. 8.

CASO XI.

D. Che cose possa domandare il confessore ad vn Vescouo, che si cõfessa da lui, doue habbia peccato? presupposto, che li peccati de' Vescoui più graui siano d'omissione, e fra più difficili quella di commissione.

R. Che le seguenti. Prima, se non predica l'Euangelio alle sue pecorelle, e non potendo, se procura tenere idonei Predicatori in tutto il suo Vescouado, secondo, se non risiede nella sua Chiesa, nel che deue essere esaminato con gran rigore, e dice risedere nella sua Diocesi moralmente, come il padre diligente risiede in casa sua, & il piloto nella sua na-

naue, & il pastore nel suo gregge, e non si può scusare da questa residentia, per nessuna cagione; se non fusse chiamato per essere presidente del consiglio dell'Inquisitione, e non vi fusse altri, che lo potesse fare: d'altra maniera habbia animo il confessore di farlo risedere; terzo se non visita tutto il suo Vescouado in persona, la qual visita non si deue fare con tãta festa, e pompa; che scandalizi li poueri sudditi in vece di consolarli: ma come padre benigno deue andare per prouedere alle necessità de' poueri, e consolare gli addolorati, e correggere li colpeuoli: Quarto, se non dà gli vfitij, e li benefitij delle sue Chiese a persone virtuose, e sufficienti; le quali in nessun modo attendano all'auaritia; ma siano amici della verità, castità, e pietà verso tutti, maggiormente verso li poueri: quinto, se ami le sue pecorelle; procurando loro buon pasto di salutifera dottrina: se si porti con esso loro, come se mai fusse per render conto di tutto al Principe de' Pastori Christo: e se le tratta con quella austerità, che vsa vn Signore co' suoi sudditi, e vasalli: & particolarmente li poueri orfani, e le vedoue: di tutti li quali Dio è per domandarne cõto al Pastore: percioche veramente il buon Vescouo deue amar tanto il suo gregge, come se l'hauesse generato delle sue medesime viscere, e cõprato col suo proprio sangue. Li peccati di cõmissione de' Vescoui, quasi tutti sono scandolosi. Primo, se desidera il Vescouado: il quale communemente è mortale: percioche per essere Vescouo si richiedono molte conditioni, senza le quali pecca colui, che lo desidera, e chi pensa di hauerlo è temerario: secondo procurar Vescouadi con fauori, & altri mezzi humani: terzo, se dopo hauer vn Vescouado, ne procura vn'altro; maggiormente per mezzi humani, e secolari. Il che regolarmente è mortale, e scandoloso: quarto, se aggraui li suoi sudditi, co' nuoui tributi, & impositioni; litigando con essi, ancora sopra quello, che deono: specialmente in tempo di necessità; essendo il Vescouo padre de' poueri, li deue sostentare con la sua entrata: ancorche perciò sia di mestieri vendere le masseritie di casa sua; quinto, se ordini huomini indegni, non gli esaminando in persona, facendo di mestieri: sesto, se dia benefitij a persone, che ne siano indegne: settimo, se dia benefitij a gl'indegni, lasciãdo li più degni. Il che dice Medina, per consentimento di tutti essere peccato mortale, e che è opinione probabilissima, che siano obbligati a restitutione. Per questo vedi il capit. Della Giustitia commutatiua, e distributiua in questa seconda parte, che quiui si disse quello, che si deue tenere: ottauo, se sia apparecchiato di dar benefitij a' suoi parenti, domestici, e familiari; essendoui egualità ne' meriti delle persone: percioche sempre a suo parere vi sarà, hauendo questa intentione; ancorche l'estrano sia Maestro, & il suo seruitore vn Grammatico: nono, se in tempo di necessità lascia di soccorrere a' poueri, che sono presenti: edificando hospitali, per metterueli dentro: il quale è grauissimo peccato contra la carità, e secondo molti contra giustitia: conciosiache la roba del Vescouo sia per sostentamento de poueri: decimo, se delle entrate della Chiesa egli faccia Maggiorasghi, e cose sontuose per conseruare la sua memoria. Il che è grandemente scãdoloso: perche il Vescouo deue essere Maestro di perfettione, e d'humiltà; e così fù ordinato in vno de gli Antichi Concilij, che'l Vescouo hauesse vicino alla Chiesa vna casetta: e non disse vna casa Reale: vndecimo, se nõ procuri, che ne' suoi Tribunali, & Audientie, siano spedite le cause de' poueri, conchiudẽdo il più

pre-

presto, che possibil sia. Vltimo pecca grauemente il Vescouo, se fà eccessi nel suo mangiare, vestire, casa, e famiglia.

Cap. CXXIII. Della Violatione, o pollutione della Chiesa.

CASO I.

DOm. In quanti casi si violi, ouero imbratti la Chiesa, che è l'essere pollsita. E notisi, che si dice la Chiesa, essere violata, ouer polluta, quanto all'opinione de gli huomini, che la violano, ouero imbrattano, per quanto tocca a loro, e posono, come si scriue ne' Canoni: [a] percioche le cose sante non posono essere imbrattate: come anche quiui si dice.[b]

[a] q. 1. cap. quod quidam in fi.

[b] 15. q cap. vlt.

R. Che in sei casi. Il primo, secōdo, e terzo è, per l'homicidio volūtario, ingiurioso, o spargimento di sangue, ouero di seme humano, fatto nella Chiesa: come si dice ne' Canon.[c] Dōde segue, che se l'homicidio è casuale; ella, non ne resta violata; e medesimamente se colui, che vccise era fuori di giuditio, e pazzo: percioche in tal caso l'homicidio non è voluntario. E similmente se era imbriaco: quando l'imbriacarsi non fusse volūtario: percioche essendo stato tale, & hauendo ammazzato in Chiesa; ella ne resta violata: & all'hora è da essere riconciliata, quando l'effusione del sangue humano, e non d'animali è in gran quantità, e nō di quattro, o cinque goccie, & ingiuriosa; cioè fatta a posta, e non a caso, come è detto; o per natura, perseguitando, e non difendēdosi, e che la ferita sia fatta dētro della Chiesa, e nō sopra di essa. V. g. nel tetto, ouero in caneua, sotto il suolo della Chiesa: ancorche dentro di essa nō ne cāschi il sangue in terra: come è detto nel caso 5. del cap Del sacrilegio: il quale è necessario, che si vegga per questo punto, percioche quiui fù detto quello, che manca qui a questo proposito, e parimente il caso 1. e 2. del cap. De gli Imbriachi. Similmēte da quello, che è detto segue, che per restare la Chiesa violata per effusione di seme humano, ha da essere fornicaria, ouero ancora con la propria moglie: ma in tempo, nel quale per qualche necessità nō habitino quiui marito, e moglie insieme: percioche in tal caso è lecito all'huomo, & alla donna pagarsi il debito coniugale, e non di altra maniera: & in questo modo si deue intendere l'opinione dell'Archidiacono, che dice esser lecito alla moglie pagare il debito cōiugale nella Chiesa. Parimēte segue, che'l caso deue essere publico, e non occulto: ouero in sogno: mancando queste cose, è necessario riconciliare la Chiesa: e perciò si veggano li Canoni.[d] Hò detto publico, e così si deue intendere; ouero, quando giuridicamente vien prouato per sufficienti proue; ouero per giuridica cōfessione. E così è notorio, perche altra cosa sarebbe, quando fusse secreto: quantunque lo sappiano due, o tre, e lo tacciono: perche tuttauia è secreto rispetto al popolo: ouero, quando lo sà il sacerdote in confessione: percioche all'hora conuengono tutti li Dottori, che sia lecito celebrare in quella tal Chiesa violata, e che non habbia necessità di riconciliatione. Io hò detto, due, o tre, e lo tacciono: perche mentre lo tacciono, la Chiesa non è violata: ma se lo palesano appresso, da quell'hora comincia la Chiesa ad esser violata: in guisa tale, che basta la publica notitia, o sufficiente testimonianza morale; ouero tali inditij, che pareggino li testimonij; e cagionino certitudine morale. Veggasi perciò quello, che è detto nel caso 3. del capit. Delle Chiese, che quiui fù dichiarato, e più distesamente.

[c] c. si motū & c. ecclesiast. de cōsecr. dist. 1. & de homicid. c. vnic.

[d] c. si ecclesiam de consecratione ecclesiæ, vel altaris in 6. & c. si motum conseq de consecrat. d nu. 1.

E quindi auuiene, che se non v'in-

tenuiene l'euidentia del fatto, o la cõfessione giuridica; non vi è necessità di astenersi dal celebrare nella Chiesa violata, ouer polluta. percio che la Chiesa non giudica delle cose occulte; ne per delitti occulti alcuna Chiesa si giudica violata. Veggasi P. Ledesma,[a] B. Ledesma,[b] Siluestro,[c] e Soto;[d] che così tengono con la commune. Il quarto caso, nel quale rimane la Chiesa violata, o polluta, è quando è consacrata dal publico scõmunicato: secondo Hostiense.[e] Il quinto è quando vn Gentile, o heretico, o qualche picciolo fanciulletto, morto senza battesimo di qualche Christiano, è quiui sotterrato: come si scriue ne' Can.[f] Il sesto caso è, quando alcuno scommunicato publicamẽte, e nominatamẽte, ouero manifesto percussore di cherico, è quiui sepolto. perche se ciò fusse in secreto, la Chiesa non ne è violata; come similmente si dice ne' Canoni.[g] A questi sei casi, ne' quali, come dico, è cosa certa, che la Chiesa non è interdetta, ma violata, o polluta, alcuni ne aggiungono vn'altro; che è, quando della Chiesa consecrata cadono a terra insieme tutte le muraglie; ouero la maggior parte di esse, il che auuiene rare volte: & in questo caso non è la Chiesa così propriamente violata: come è ne' sei casi passati.

[a] Ledes. in sum. c. 20. del sacr. de la euch. c. 1. cl. 4. dub. 4.
[b] Bart. de Led. in sũ. in sumar. de sacr. euchar. diff. 4.
[c] Sylu. ver. Miss. 1. §. 5.
[d] Sot. in 4. d. 13. q. 2. ar. 4. p. 573.
[e] Host. in c. consulisti extra eod.
[f] c. 2. de hareticis. n. 6.
[g] c. consulisti. extra eodem.

Parimente per questo luogo auuertiscasi, poiche viene a proposito, che in altri sei casi è per legge la Chiesa interdetta: e sono li seguẽti. Il primo, quando si commanda ne' Canoni,[h] a' cherici secolari, & a' Religiosi, che non inducano alcuni sotto giuramento, o voto, o promessa, ouero in altro modo di eleggere la sepoltura nelle lor Chiese, ouero di non mutare la già elettaui, sotto pena, se di questa maniera presumessero sepellire nelle lor Chiese; di restituire subito qualsiuoglia cosa, che per occasione di sepoltura loro sia venuto in mano; e che fra dieci giorni il corpo sepellito, venendo domandato, contando dal giorno, che si domanda, sia restituito a coloro, a quali in effetto apparteneua il sepellirlo, quando fusse morto senza hauer eletto sepoltura. il che tutto non essendo eseguito, la Chiesa, & il cimiterio, doue fusse sepellito rimãgono interdetti fin tanto, che si faccia intiera restitutione. Il secondo, quando per discordia de' patroni il Vescouo serra le porte della Chiesa, e quindi toglie le reliquie; e cõmanda, che quiui non si faccia alcuna cosa sacrata; fin tãto, che ritornino in concordia: *vt patet in Iure.*[i] Il terzo è, se la Chiesa fu consecrata simoniacamente: *vt etiam patet in Iure.*[k] Il quarto è, se principalmente la Chiesa fu consacrata per guadagno; *vt patet in Iure.*[l] Il quinto se fu dedicata senza reliquie, ouero in luogo deserto: come dicono li Canoni.[m] Il sesto, & vltimo caso, nel quale la Chiesa rimane, & è interdetta dalla legge, come ne' cinque casi passati, è quando la Chiesa è cõsacrata senza licẽtia del Diocesano: come si scriue ne' Canoni.[n]

[h] c. animarũ de sepulturis nu. 6.
[i] c. 1. & 2. de iu. patr.
[k] c. ecclesiã 1. q. 1.
[l] c. si quis Basilicã de cõsecr. d. 1.
[m] c. placuit de consecr. dist. 1.
[n] c. praecepto. de consecr. dist. 1.

Finalmente auuertiscasi per tutti li dodici casi, posti in questo, ne' quali la Chiesa è violata, polluta, ouero interdetta, che quando s'intende la Chiesa essere violata, polluta, ouero interdetta; parimẽte s'intende esser tale il cemiterio, che le stà attaccato, e tutte le capelle attaccate alla Chiesa. ma non già, non essendo attaccate. ne parimente essẽdo il cimiterio violato, polluto, o interdetto, tale anche è la Chiesa: ancorche ad essa sia attaccato. percioche l'accessorio non tira a se il principale. come si dispone ne' Canoni.[o]

[o] c. 1. eod. in 6. & caritas.

CASO II.

D. Supposto, come certo, che egli è, che ne' dodici casi che contiene il passato, ne' sei primi rimane la Chiesa

sa

sa violata, o polluta; come è veramẽte, e ne' sei vltimi interdetta per legge: se'l sacerdote, che in essa celebrasse auanti, che sia riconciliata, peccherebbe mortalmente, e resterebbe sospeso, & irregolare?

R. Che qui sono domandate due cose. La prima, se pecca, e rimanga sospeso, & irregolare chi celebrasse nella Chiesa, che per legge è violata, o polluta. La seconda se faccia il medesimo chi similmente celebra nella Chiesa interdetta dalla legge. Alla prima dico, che lasciata l'opinione della Corona de' Confessori,[a] e di Lelio Ceco,[b] e di Siluestro,[c] di Paludano, e d'alcuni Leggisti, li quali tengono, che coloro, che celebrano nelle Chiese violate, o pollute, auanti, che siano riconciliate, sapẽdolo essi; rimangono sospesi dall'entrata della Chiesa: e se fra tanto, che sono sospesi, vi celebrassero, diuengono irregolari. perche affermano, che così dicono li Canoni,[d] e quiui la Glosa. Quello, che si deue tenere è, che non è lecito celebrare nella detta Chiesa violata, o polluta, auãti, che sia ricõciliata; per essere peccato mortale. con tutto ciò chi vi celebrasse, non sarebbe sospeso, ne irregolare. perche non si troua posta questa pena ne' Canoni contra coloro, che in così fatte Chiese celebrassero: quantunque debbano essere castigati ad arbitrio del Vescouo. E concludendo dico, che per ciò nõ s'incorre in sospensione, ne irregolarità. perche dal Canone, che eglinõ citano nel cap. *Is, qui. De sententia excõmunicationis*, ne dal cap. *Episcoporum. De priuilegijs lib. 6.* nõ si raccoglie. percioche in questo Decreto, o Canone, che eglino apportano per la loro opinione, solamente si pone questa pena, o censura a coloro, che dicono Messa in luogo interdetto. Finalmente quel Canone parla di coloro, che celebrano di lor propria autorità, o sanno celebrare in luogo interdetto; per cẽsura particolare della Chiesa: come hò ben detto nel nostro Specchio de' Curati.[e] E la Chiesa violata, o polluta propriamente, & in rigore non si dice interdetta: & in cõclusione l'essere la Chiesa violata nõ è l'essere interdetta: ma è vn' impedimento, & vna inhabilità del medesimo luogo, per esserui detta la Messa, e con questo si risponde facilmẽte al dubbio, che intorno a ciò suole occorrere, dicẽdo, che chi dice Messa in luogo interdetto incorre in irregolarità. Il che è vero: come hor hora si dirà. Ma la Chiesa violata, o polluta propriamente, & in rigore non si dice interdetta; *Vt dictum est*. Questa opinione, che è quella, che si deue seguire, è tenuta da B. Ledesma,[f] P. Ledesma,[g] Soto,[h] Nauar.[i] Couar.[k] e Rodrig.[l] oltre molti altri. & è la Commune.

Alla seconda dico, che chi celebra in Chiesa interdetta dalla legge, oltre il peccar mortalmente, è anche sospeso dall'entrata dalla Chiesa. E se fra tanto, che egli stà così egli vi celebrasse, ne diuerrebbe irregolare. e ciò da tutti è vnitamente conceduto. Io hò detto dalla legge. perche se fusse interdetta dal giudice, e sapendo essere così, tuttauia vi celebrasse, ne rimarrebbe irregolare: come dicono tutti gli Autori allegati. Vegganſi: & ancora il caso 16. del cap. Dell'Irregolarità: che è buono per questo.

a Cor. cõf. 3. p. c. 10. de cens. & penit. §. de interd. nu. 7.
b Lel. Cec. in tract. de celebratione Miss. c. 7. vers qui verò, & de casuũ reseruat. cas. 1. de interdicto. §. quid. & quotuplex.
c Syluu. ver. cõsecrat. 2. q. 9.
d c. is, qui de sent. excom.
e Est. de curas cap. 10. del sacr. de la euch. §. 19. nu. 262.
f F. Bar de Ledesm. in summa de sacr. euch. diff. 40.
g F. P. de Led. ca. 20. del sacr. de la euch. cõcl. 4. dub. 4.
h Sot. in 4. d. 13. q. 2. ar. 4. p. 573.
i Nau. c. 27 nu. 34.
k Couu. alma mat. de sent. excõ. 1. p. §. 6. n. 6
l F. M. Rodr. 1. to. ca. 136. concl. & nu 14.

CASO III.

D. Tuttauia si rappresenta vn poco di difficultà, che è bene a saperla: e con essa si dichiareranno maggiormente li due casi passati: & è supposta la loro dottrina: se dopò il Cõcilio Constãtiense, il qual ristringe le cẽsure ecclesiastiche, che nõ obblighino alcuno a schiuar altri, che sia scommunicato fin'alla giuridica

denun-

denuntia, se non in caso di publica percussione di cherico: se parimente sarà necessario, accioche la Chiesa sia violata, la sententia del giudice, che dichiari quel tal delitto: di maniera, che non basti qualsiuoglia altra notitia?

R. Che in questa difficultà il Maestro Fra Giouanni della Penna di grandissima autorità insegna, che la Chiesa non è violata in guisa tale, che non vi si possa dir Messa fin alla denuntia del giudice. e questo dopò il Decreto del detto Concilio Constantiense, e lo proua dicendo; perche l'essere la Chiesa violata, è vna maniera di essere interdetta: come dice Paludano,[a] e Siluestro.[b] e la Chiesa nõ è interdetta fino, che in particulare nõ sia dichiarato per sententia del giudice. e così è determinato in quel decreto del Concilio Constantiense. come similmente hò detto nel nostro Specchio de' Curati.[c] adunque il medesimo sarà della violatione della Chiesa. Questa opinione hà molto del probabile, e del vero: ancorche Pietro Ledesma.[d] tenga esser molto piu probabile la contraria: cioè, che non sia necessaria la sententia dichiaratoria del giudice; affinche sia violata la Chiesa: e dice questa essere opinione commune fra li Dottori. e la ragione, che ne rende è, perche la violatione della Chiesa propriamẽte non è censura, ne interdetto in rigore: come è detto anche di sopra nel caso passato, e si raccoglie ancora da' Canoni,[e] chiaramente adunque in quel Decreto del detto Concilio Constantiense, toccante alle censure; non è da intendere la violatione della Chiesa. e quindi segue la risolutione alla ragione della parte contraria.

[a] *Pal. in 4. dist. 18. q. 8 art. 4.*
[b] *Sylu. in ver. interdict. q. 3.*
[c] *Esp. de curas. c. 11 de las cens. eccles § 16. de interd. nu. 147.*
[d] *F. P. de Ledes. vbi supra verb. toda una queda.*
[e] *ca. is quidem de sen ten. excom mun.*

Cap. CXXIV. Delle Virtù.

CASO VNICO.

DOm. Quante sieno le Virtù generali?

R. Che sette, Fede, Speranza, Carità, Prudentia, Giustitia, Temperantia, Fortezza. Le tre prime si dicano Teologiche, e l'altre quattro Cardinali. Di questi tratta molti alla lunga S. Bonauentura,[f] il quale ne apporta molti esempi per inanimare a sì fatte Virtù. Di questa materia io hò trattato molto distesamente nel nostro Specchio de' Curati cap. 6. della dottrina, che si deue insegnare al popolo nu. 78. vsque ad num. 88. Veggasi.

[f] *Buonau. dist. 5.*

Cap. CXXV. Delle visite de' Prelati.

CASO I.

DOm. Se possa il giudice, o prelato nelle sue visite fare inquisitione in particolare del peccatore occulto; contra il quale non sono inditij, ne insinuatione clamorosa; che necessaria cosa è, che vi sia, per poter esserne fatta inquisitione in particolare. perche in generale, lo possono fare molto bene, ancorche nõ vi fusse. V. g. Prese il Prelato vna lettera di vn suddito, nella quale diceua, scriuendo ad vn suo amico, che egli haueua commesso vn tal delitto: se'l Prelato possa inquirire contra questo tale in particolare di questo delitto, che egli confessa: scriuendo d'hauerlo commesso. poiche non vi è alcun sospetto, che l'habbia fatto.

R. Che in sette casi può il Prelato inquirire d'vn delitto occulto in particolare: ancorche non li siano andati auanti inditij, ne clamorosa insinuatione. Il primo, quando il

Pre-

Prelato non pretende condannare il reo per il tal delitto, ma emendarlo, e rimuouere il danno, che soprastà, ouero ne può seguire: per non si sapere il delitto della persona. Verbi gratia, come se volessero eleggere vn'indegno ad vna dignità, essendone indegno per vn tal delitto. Il secondo, quando il medesimo reo hà confessato il suo delitto dauanti molti testimonij. perche se lo confessasse dauanti vno, o due, o per trascuraggine, ouero *Per lapsum linguæ* lo disse dauanti il Prelato, non può in tal caso il Prelato procedere contra di lui giuridicamente, ma solo correggerlo fraternalmente: se quello, che confessasse non fusse in danno del ben commune. Donde segue, che parimente non lo può fare, quando lo confessò, scriuendolo: come si pose nell'esempio di sopra. quantunque sia opinione molto probabile, che'l giudice possa ancora procedere contra quel tale, quando egli medesimo reo, dauanti vno, o due, o per trascuraggine, o *Per lapsum linguæ* confessasse il peccato: come tiene Orellana, e Bannes: e si disse nel caso 20. del Capitolo de' Giudici. Veggasi, e seguasi. Il terzo, quando il giudice procede di puro vffitio, contra qualche vffitial publico, come contra vno scriuano, o procuratore, o vffitiale della Republica in cose, che toccano al suo vffitio. nel che dice Soto, che se bene questa opinione è di alcuni, che a lui tuttauia non piace: se la denuntia non fusse di delitto contra la Republica, ouero notorio: ma non già se sia particolare; e non vi sia il danno del terzo. Il quarto, quando inquirendo d'vn delitto, del quale vi era infamia; ouero vi era andata auanti clamorosa insinuatione; non se ne potesse ben conoscere, se non se intendesse vn'altro delitto particolare. Verbi gratia, come inquirendo d'vno, che haueua concubina, si venne a intendere, che la concubina era monaca, ouero sua parente. ma non lo può far quando li delitti sono del tutto distinti. Verbi gratia, come se inquirendo d'vno, se era cōcubinario, venne ad intendere, che haueua ammazzato vn'huomo per vn'altro effetto. come dice Rodriguez.[a] Veggasi parimente per questo quarto il caso 20. citato di sopra del Capitolo de' Giudici. che fà a proposito per essersi quiui trattato del medesimo. Il quinto, secondo Bartolo, quando il Prelato inquirendo generalmente trouò chi haueua cōmesso il delitto, del quale egli inquiriua. Il che finalmente non piace a Soto. dicendo, e bene, che quando il delitto non è in danno della Republica, *contra Insterty*: hauendo inquirito generalmente, quantunque troui il delinquente, non può gastigarlo tuttauia; non essendo andati auanti inditij contra di lui; non essendo in danno della Republica, ne del terzo: ma solo può correggerlo fraternalmente: come è detto di sopra. ancorche potrà molto bene, se questo delinquente fusse Prelato priuarlo dell'vffitio, per il pericolo, che vi potesse essere, che quel tale gouerni. Il sesto, quando il delitto è *contra læsam maiestatem*. Il settimo, quando il delitto fu commesso in giuditio dauanti il giudice. Soto[b] concorda cō quello, che è detto: & è seguito da Rodrig.[c] Il qual dice, che in si fatti delitti può inquirire, e gastigare publicamente senza che vi preceda infamia; e senza che vi sia accusatore per la sola denuntia. perche in questi casi la denuntia hà forza di accusa, come dice il medesimo Soto. Finalmente ogni volta, che'l giudice fà inquisitione publicamente obbligo hà di rispondergli. Auuertisci per questo caso, che doue dice Inditij, hai da intendere insiememente infamia. Per questo Cap. vedi il caso 1. del Capit. delle Denūtie nel 1. Tomo, che fà a proposito di questo, e sù proprio.

[a] F.M. Rodr. ca 1. del ord. sua con cl. & nu. 4.

[b] Sot. de secret. tegen. & detegen. memb 2. q. 6. pag. 54.

[c] F.M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.

Cap-

Cap. CXXVI. Del Voto.

CASO I.

DOm. Supposto, che voto sia vna promessa fatta a Dio voluntariamente delle cose, che piu gli aggradono: come diffinisce San Tomaso.[a] e tutti insieme con esso lui, quali cose debbano precedere necessariamente al voto, accioche sia voto?

R. Che necessariamente tre. La prima deliberatione. La seconda il proponimento della voluntà. La terza promessa, *In qua perficitur ratio voti.* Concorda la Somma de' Confessori,[b] Flores Theologicarum,[c] Soto,[d] Gaetano,[e] la Corona de' Confessori,[f] Nauarro,[g] e Rodriguez.[h]

Nota, che'l voto è in due maniere. l'vno si chiama solenne, e l'altro semplice. Il solenne è quello, che si fà nella professione espressa, o tacita di qualche religione approuata, o riceuendo qualche ordine sacro: come si dice ne' Canoni.[i] Il semplice è qual si voglia altro, sia publico, o secreto: come dice Paludano,[k] Sant'Antonino,[l] Rodriguez,[m] Giacomo Graffi,[n] e la Corona de' Confessori.[o] Circa alle cose, che deue hauere il voto, necessariamente nota, che io hò detto, che'l voto deue sempre hauere deliberatione, che fu la prima delle tre cose: voglio dire, che non si faccia così subitamente cō animo alieno così dalla deliberatione, che l'atto, che ne procede sia solamente peccato veniale, per mancamento di essa. Vero è, che non è necessaria, accioche obblighi piena deliberatione; con la quale l'huomo considera tutte le cose, che lo potrebbono rimuouere dal votare. ma basta, che vi sia deliberatione, con la quale giudichi, che cosa sia quella, che egli fà, e quella, che basta per peccare mortalmente: come tengono Riccardo, Soto,[p] Nauarro,[q] Aragon,[r] Rodriguez,[s] & è commune de' Teologi, e Canonisti. Il che si proua. perche in questo caso vi è la voluntà necessaria per il voto. Quindi s'inferisce prima, che è falsa quella regola, che apporta Flores Theologicarum, & Angelo, per conoscere, quando il voto obblighi; cioè, che fatto il voto, se incresce a chi lo fece d'hauerlo fatto, passata l'angustia, & il pericolo, nel quale il fece; e segnale, che nō fu valido. perche ne seguirebbe, che fusse inualido il voto, fatto con gran deliberatione, increscendo appresso d'hauerlo a Dio promesso. Secondo seguirebbe, che la deliberatione, che solamente basta, per esser fatto vn peccato veniale, non fusse sufficiente per il voto. Ne quindi si deue raccorre, che chi a posta, con consideratione facesse voto di dire ogni giorno vn'*Aue Maria,* cotal voto non sarebbe veramente voto: perche non obbliga a peccato mortale. percioche se non obbliga a peccato mortale, non auuiene per mancamēto di deliberatione, ma per esser picciola la materia promessa: come auuertisce Sotó,[t] Nauarro,[u] e Rodriguez.[x] Finalmente li voti, e giuramenti indiscreti non obbligano; come per l'innanzi si dirà.

Per dichiaratione delle altre due cose, che deue hauere il voto; cioè Proposito, e Promessa, vedi li casi 66. 41. 43. & 83. di questo Capitolo, doue se ne tratterà compitamente.

[a] S. Th. 2.2. q.88. ar.1.
[b] Sum. Confes. li.1. cap. 108. q.2.
[c] Fl. Theol. diff.1.
[d] Sot. li.7. de iust. & iu. q.1. art.2. p. 570.
[e] Caiet. 2.2. q.73. ar.1.
[f] Sum. Confes. 3. p. c.9. pag.2.
[g] Nau. cap. 12. nu.24.
[h] F.M. Rodr. 2. to. cap. 92. concl. & nu.1.
[i] c.1. de vot. lib.6.
[k] Palud. in 4. d.38. q.2.
[l] S. Anto. 2. p. tit.11. & c.2. §.2.
[m] F.M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu.2.
[n] Iacob. de Graf. in decis. aur. lib. 2. c.20. n.9.
[o] Cor. conf. ubi sup.
[p] Sot. ubi supra.
[q] Nauar. c. 12. n.24. & 68.
[r] Arag. 2.2. q.88. ar.1.
[s] F.M. Rod. 1. to. ca.92. conclus. & nu.1.
[t] Sot. ubi supr. q.2. ar.1.
[u] Naua. ubi sup. nu.40.
[x] F.M. Rodr. ubi sup.

CASO II.

D. Che cose siano, e possano essere materia del voto?

R. Che largamente parlando, sono, e possono essere materia di esso tutto quello, che è necessario per la salute dell'huomo, come sono li commandamenti: ma in particolare si dicono essere materia del voto, le cose, che sono di consiglio.

Nota I. Nota, che le cose, che necessariamente vengono, e che non possono

la-

lasciare di essere, non possono essere materia di voto: il far voto di morire, perche impossibile cosa è, che non venga la morte.

Nota 2. Nota secondo, che le cose indifferenti, che in se stesse non sono, ne buone, ne cattiue, parimente non sono materia di voto; ma solamente cotal materia è l'opera, che appartiene all'atto di virtù: e se auuertisse, che quell'atto fusse in qualche cosa buona; & in vn'altra cattiuo, non obbliga se non in quello, che è buono. Onde segue, che Iepte [a] peccò; esseguendo il suo voto: come risolue la Somma de' Confessori, [b] Flores Theologicarum, [c] e San Tomaso, [d] col suo Commentatore, e con essi Soto. [e]

E finalmente vale il voto fatto delle cose, che per precetto diuino, o naturale siamo obbligati a fare: & è propriamente voto. poiche è propria, e vera promessa, che tira seco vn'altra obbligatione distinta dall'obbligatione del precetto. e così necessariamente si deue confessare vno, che rompe il voto: come dice San Tomaso, [f] Nauarro, [g] Aragon, [h] Rodriguez, [i] con tutti gli altri citati di sopra.

CASO III.

D. Se l'adempire il voto obblighi sempre?

R. Che non obbliga sempre. perche qualunque cosa, che impedirebbe il voto, se fusse presente al tempo, che si fece lo disfà parimente, poscia soprauenendo. Verbi gratia, se vn ricco fece voto di fare vna Chiesa; & appresso diuenne pouero; non è obbligato al voto. Il che si deue intendere di questa maniera, che se fusse del tutto pouero, resterà libero del voto: ma non essendo tale, restarà obbligato a quello, oue le sue forze possono arriuare. Concorda cō quello, che è detto, & è commune la Somma Corona de' Confessori. [k] Ma non vi essendo ciò, negotio certo, e verificato è nella sacra Scrittura, [l] che ogni voto, che si fà a Dio deue essere adēpito sotto pena di peccato mortale: come risolue San Tomaso, [m] Soto, [n] Castro, [o] Rodriguez. [p]

E nota, che chi dubita probabilissimamente, se habbia fatto vn voto, non è obbligato a cōpirlo. conciosia che sia vna cosa importāte. e così deue essere cōpita con molta deliberatione, e non con animo dubbioso. principalmente essendo voto di religione: e tanto piu, che in dubbio l'huomo deue essere difeso nella possessione della sua libertà: essendo lontano dalla mala fede. Così tiene Medina, [q] seguito da Lopez, [r] e Rodriguez. [s] Vedi il caso 8. & il caso 89. per questa Nota, che sono a proposito per essa.

CASO IV.

D. Qual voto sia piu obbligatorio per conto di Dio il semplice, o il solenne?

R. Che per conto di Dio, tanto obbliga l'vno, quanto l'altro. La ragione è; perche rotto qual si voglia di essi, si pecca mortalmente: ancorche rompendosi il solenne, si pecca piu grauemente; e deue essere gastigato chi lo rompe cō maggior pena. la cui grauità deue essere confessata necessariamente. Concorda San Tomaso, citato dalla Somma de' Confessori. [t] la quale è della medesima opinione: e parimente la tiene Papa Clemente III. [u] e S. Raimondo. [x] e la Glosa dice, che non obbliga manco il semplice: cioè, perche così il semplice: come il solenne obbligano *in perpetuum*. e tutto questo è cōmune, e da tutti riceuuto. Parimente concorda Nauarro, [y] e Rodrig. [z] e Giacomo Graffi. [a]

CASO V.

D. Chi meriti piu colui, che fà vna cosa, perche ne hà fatto voto; o chi la fà, senza hauerne obbligatione?

R. Che merita piu chi la fà per hauerne fatto voto. perche facendola, ha-

[a] Iudic. c. 2.
[b] Sum. Conf. li. 1. tit. 8. q. 2.
[c] Fl. Theol. q. de voto, diffic. 1.
[d] S. Th. 2. 2. q. 88. ar. 2.
[e] Sot. li. 7. de iust. & iu. q. 1. ar. 3.
[f] S. Tho. ubi sup.
[g] Nauar. c. 12. nu. 35. et 36.
[h] Arag. 2. 2. q. 88. ar. 2.
[i] F. M. Rod. 2. to. c. 94 c8 cl. & nu. 8.
[k] Cor. conf. li. 1. de voto tit. 8. q. 4.
[l] Eccl. c. 5.
[m] S. Th. 2. 2. q. 88. ar. 3.
[n] Sot. 2. li. 5. pr. ar. 1.
[o] Castr. adu. haeres. ver. votū.
[p] F. M. Rodr. 2. to. c. 99. concl. et nu. 1.
[q] Medin. in sum. fol. 96.
[r] F. L. Lop. in inst. consc. 1. p. c. 45. col. 4.
[s] F. M. Rod. vbi sup. con. cl. & nu.
[t] Sum conf. li. 1. de voto tit. 8. q. 8.
[u] Cle. III. extra. qui clerici, vel vouentes.
[x] Raymūd. li. 1. tit. 8. de voto §. 2. notorum.
[y] Nau. cap. 12. nu. 31.
[z] F. M. Rodr. 2. to. cap. 87. concl. & nu. 2.
[a] Iacob. de Graf. lib. 2. c. 20. nu. 10.

hauendone fatto voto, è come chi offerisce l'arbore co' frutti, e tutto: secondo San Tomaso, Soto,[a] e la Somma de' Confessori.[b] la quale cō tre ragioni bastantissime proua questa verità. La prima, perche far voto, *est actus latriæ*. che è virtù nobilissima. La seconda; perche chi fà voto, si soggetta piu a Dio, che chi non lo fà: come chi dà l'arbore co' frutti dà piu di chi lo dà senza frutto. e così dice Sant'Anselmo; *Vnde & promittentibus gratiæ aguntur*. Terzo, perche per il voto la voluntà si fonda immobilmente per il bene; & il fare qualche cosa per voluntà, che sia fondata, e stabilita per il bene, appartiene alla perfettione della virtù. come dice il Filosofo.[c]

[a] Sot. de iustit. & iur. li. 7. q. 2. ar. 4.
[b] Sum. conf. vbi sup. q. 7
[c] Philos. 2. Ethic.

CASO VI.

D. Se chi fece voto di entrare in religione sia obbligato d'entrarui subito; auanti che disponga de' suoi beni, che egli hà, quando dall'aspettare a ciò fare si teme, che li potrebbe sopragiugnere impedimento perpetuo, per non poterlo adempire?

R. Che è obbligato in tal caso ad entrarui subito; & non a prolungarlo. Concorda S. Tomaso, e la Somma de' Confessori.[d]

[d] Sum. conf. vbi sup. q. 9

Nota, che chi fece voto con conditione, non è obbligato a compire il voto; *Nisi extante conditione, vel die determinato*. ma chi fece voto senza di essa, e senza tempo assegnato; è obbligato a compirlo subito, potendo. se quando fece voto non hebbe altra cosa in mente. ma se li dà tēpo ad arbitrio dell'huomo da bene, per disporre delle sue cose.

CASO VII.

D. Di quante maniere si faccia il voto, che chiamano solenne, il qual disfà il matrimonio, fatto dopò di esso.

R. Che di due maniere si fà, e si solennizza questo voto. La prima per professione fatta in mano del Prelato in Religione approuata. La seconda riceuendo ordine sacro. San Tomaso, e Flores Theologicarum;[e] & commune opinione di tutti li Dottori: come si può vedere nella Somma de' Confessori,[f] Soto,[g] e nella Corona de' Confessori.[h]

[e] Fl. Theol. q. de voto. ar. 6.
[f] Sum. conf. li. 1. de uot. tit. 8. q. 10.
[g] Sot. in 4. sen. d. 27. q. 1. ar. 6. pag. 116.
[h] Cor. conf. 1. p. c. 9 pag. 1. 2. & 6.

Nota similmente, che Innocentio hà tenuto, che parimente si solennizzaua, quando vna donzella, o vedoua và in habito di donzella; e piglia qualche habito di alcuna religione, come è lo Scapulario, o Cordone: e per iscrittura; scriuendo ella, ouero altri in sua vece, facesse voto di perpetua continentia. E ne piu, ne manco, se facesse cotal voto in mano di qualche religioso particolare; e che si fatto voto, fatto in questa guisa disfà il matrimonio, che lo segue. La verità è, che non è solenne, ma semplice, e che non disfà il matrimonio seguente: ancorche l'impedisca, auanti che si faccia. Quelle, che fanno questo voto, si chiamano nel secolo Beate. Questa opinione d'Innocentio[i] si trouerà nella Somma de' Confessori. la quale intende l'opinione commune, posta di sopra: come anche la tenne Alberto,[k] & Hostiense, e Bartolomeo Brissiense cita molti, che intorno a ciò andarono per diuerse strade.

[i] Innoc. extra de regu. in gl. super c. porrectū.
[k] Alb. in 4. sent.

CASO VIII.

D. Vno in diuerse, e differenti volte hà fatto voto di castità: se rompendola sarà obbligato necessariamente a confessare quella circonstātia d'hauerne fatto voto molte volte. *Ratio dubij est*. perche se non è piu, che vn voto ciò non è necessario: e se sono tanti, quante volte di nuouo li fece, egli è a ciò obbligato.

R. Che è, perche spesse volte habbia fatto voto di castità, e l'habbia rotto; è obbligato a dichiarare d'hauerne fatto voto molte volte. *Ratio est*. perche l'hauer fatto molte volte il medesimo voto di castità, nō fu mettersi in nuouo obbligo, ma ratificare

tificare il passato. e così non fu, se nô solo vn voto; cioè il primo. e non contraria, che'l voto aggiunga obbligatione all'obbligatione del precetto. percioche distinto è il precetto del voto. conciosiache chi lo trasgredisce fà contra la virtù, che per l'atto del precetto si pretende osseruare, come auuiene a colui, che fornica. percioche fà contra la virtù della temperanza. ma chi fece voto; rôpendolo fà contra vn'altra distinta; cioè la religione. e così dicono communemente tutti: onde quando Angles [a] dice, che piu grauemente pecca colui, che rompe vna cosa, della quale molte volte habbia fatto voto, che colui, il qual rompe vna cosa; della quale vna sola volta hà fatto voto; deue essere inteso della grauità, che non muta la spetie del peccato. poiche il detto rompimento non adduce seco distinta malitia da quella, che arreca il rompimento d'vna cosa votata vna sola volta. Concorda espressamente Rodriguez. [b] e si come, quando è commandato vn giorno di digiuno da diuersi Sommi Pontefici; confermato di nuouo, o che è stato commandato da' suoi antecessori, chi lo rompe, non commette piu di vn peccato, ne è in necessità di confessare la circonstantia, che molti Sommi Pontefici l'habbiano commandato: così non è obbligato chi rompe il voto di castità a confessare d'hauer fatto quel voto, e confermato spesse volte: come è detto con che similmente concorda Bartolomeo Medina. [c] Altra cosa sarebbe, se vna volta, fatto inualido vn voto, o commutato, tornasse a farlo di nuouo. percioche all'hora si tornerebbe all'obbligatione passata.

Nota. Nota, che quello, che dice Cordoua, [d] che'l secondo non è valido si deue intendere; come il medesimo dichiara, quando lo facesse; essendo in dubbio, se l'habbia fatto, o nò. poi che all'hora non hebbe voluntà assoluta di far voto. e così non è contrario a quello, che è detto. Vedi il caso terzo.

[a] Angl. de voto. dif. 9.
[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 94. concl. & nu. 9. & 1. tt. c. 23. n. 6.
[c] Medin. in instr. confe.
[d] Cordu. q. 147.

CASO IX.

D. Supposto, che per valere, & essere vero voto sia necessario, che si faccia a Dio, come a causa finale. percioche ogni voto tacita, ouero espressamente, mediata, ouero immediatamente si fà a Dio: come dice San Tomaso, [e] e Rodriguez, [f] che lo segue; se questo sarà voto; Io ti prometto di non giuocare col tale, ne al tal giuoco.

R. Che non è voto. *Ratio est:* perche non è promessa fatta a Dio. Il che è necessario, accioche sia voto: ma solamente è promessa fatta all'huomo. & essendo fatta così nudamente non è voto. poiche questa promessa, ne mediata, ne immediatamente si riferisce a Dio: come dice la Corona de' Confessori, [g] e Nauarro. [h] e così si inferisce, che li voti, che si fanno alla Vergine Maria; & a' Santi sono veri voti. poiche sono riferiti a Dio. e se si fanno a' Santi: cioè, come intercessori, e mediatori, dauanti la diuina riuerentia vagliono della maniera, che vagliono li giuramenti fatti a' Santi. come tengono Cordoua, [i] Aragon, [k] Medina, [l] e Rodriguez; [m] concordando anche con quello, che è stato risposto.

Nota. Nota, che se bene la cagione finale, e principale del voto è Dio, altra cagione ritiene molte volte finale secondaria. la quale occorre, quando vn dice, Io prometto a Dio di digiunare li Venerdì; se mi preseruerà dal tal pericolo. Il che non haurebbe promesso; se non fusse stato per questo fine. e cessando questa cagione finale, voglio dire mancando questa conditione del voto, senza colpa di chi lo fece; cessa ancora l'obbligatione. Io hò detto, senza colpa di chi fece il voto. perche chi lo fà, ponendoni la conditione; il cui compimento egli

[e] S. Th. 2. 2. q. 88. art. 5. ad 2.
[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 98. concl. & nu. 1.
[g] Cor. conf. 1. p. ca. 9. de voto. pag. 4.
[h] Nauar in Man. c. 12. num. 25 & in consi. lib. 3. tit. 33. consil. 3.
[i] Cord. li. 1 qq. q. 5. dubio 6. 7a 38.
[k] Arag. 2. 2. q. 88. ar. 5.
[l] Medin. in sum. fol. 80.
[m] F. M. Rodr. vbi sup.

per sua colpa impedisce: rompendo appresso il voto; pecca mortalmente, secondo Riccardo.[a] Donde s'inferisce, che non è libero dall'obbligatione del voto chi promesse a Dio qualche cosa; se lo preseruasse da certo peccato: se egli dalla parte sua nõ vi pose mezzi necessarij, per non caderui. percioche se non fu compita si fatta conditione, non fu per mancamento di Dio, che col suo aiuto spetiale è sempre apparecchiato a darlo; e non lo nega a' grauissimi peccatori. ma perche chi fece il voto nõ fece dalla sua parte quello, che doueua; resistendo allo spirito: come dice Nauarro,[b] seguendo Riccardo. & è da auuertire, che vi sono altre cose manco principali, che se bene non sono finali del voto, sono tuttauia cagioni impulsiue, e motiue. le quali quantunque cessino: non cessa tuttauia l'obbligatione del voto: come auuiene in chi fece voto di digiunare per indebolire la carne, e mitigare li suoi ardori. la qual cagione, se bene cessa per essere la carne mitigata; tuttauia non cessa l'obbligatione fatta a Dio: come cagione di essa finale. così dicono gli Autori allegati, e Rodriguez.[c]

[a] Richar. in 4. d. 38. art. 3. q. 3.

[b] Nau. vbi sup.

[c] F.M. Rod. vbi sup.

CASO X.

D. Supposto, che nel voto debba essere promessa, come è detto nel caso primo; doue fu detto, che per esser voto deue hauer tre cose; e la terza è questa, e che la promessa è di due maniere; assoluta, ouero sotto conditione. Assoluta, e senza conditione è, come quando vno fà voto di farsi Frate, ouero di digiunare. e li voti fatti in questa guisa obbligano subito. Quando vi si pone la conditione, auuiene in due modi: o che ella è voluntaria, ouero penale. Voluntaria, come se vno dicesse; Io faccio voto di essere religioso; se Dio mi rende la sanità in questa infermità. Questa promessa obbliga se si cõpisce la conditione: perche già resta senza conditione: costui compita la conditione volse essere religioso. la penale è di questa maniera. Verbi gratia, vno fornendo di giuocare fece sì fatto voto; Io faccio voto a Dio di non giuocare; e s'io giuoco di farmi Frate; o di seruare castità, ouero per altro termine sotto pena di farsi Frate; ouero di andare in Gierusalem se lo pone per pena, che egli abborrisce; come l'andare in galera, per raffrenarsi dal giuoco: non perche egli lo voglia, ouero lo desideri di cuore. Sapputosi questo, quello, che in questo caso si pretende sapere è; se quando vno fà voto; ponendoui conditione penale, come fu in questo vltimo, e con quel termine, se sia voto, e se obblighi; & obbligando se'l Confessore può con la bolla commutargliela: e come si chiami questa sorte di voto?

R. Che tutti li voti, li quali si fanno in questa guisa, e con questo termine, sono puri penali; e così li nominano li Teologi. sono voti, & obbligano. Di cotali voti, che come è detto, si chiamano penali, vi è opinione fra li Dottori. percioche tutti ad vna voce dicono, che quando non è stata rotta la conditione; ne si è caduto nella pena; non essendo stato giuocato, il Confessore può molto ben commutarli per la bolla: ma supposto, che già vna volta habbia rotto il voto penale, che haueua fatto di non giuocare, è obbligato per cotal voto a farsi religioso, o a seruare castità, ouero ad andare in Gierusalem percioche promesse di non giuocare, e se giuocasse di farsi Frate. dunque egli è già voto assoluto, e senza conditione, di esser Frate: conciosiache già sia caduto nella pena. e che all'hora il Confessore, ne per la bolla, ne per il giubileo lo può dispensare, ne commutarglielo. Questa opinione è di Soto.[d] e la tenne nell'esplicatione della Bolla Rodriguez.[e] Nauarro[f] dice, che se è conditionale, ne

[d] Sot. lib. 7. de iust. & iur. q. 4. ar. 3. pa 623. a.

[e] F.M. Rod. en la declarat. de la bula § 39. n. 114. dub. 7.

[f] Nauar. in sum. lat. c. 12. nu. 43.

ne prima, nè poi si può cōmutare; e che essendo penale, prima sì: ma nō già dopò essere rotto. Questa opinione è seguita da Luigi Veya Palestrello;[a] il qual citando Soto, e Nau. dice queste parole. *Aduertendum tertiò, quod licet controuersum sit, inter Sotum, & Nauarrū, an in voto pœnali Religionis antequam peccetur, & conditio impleatur possit episcopus, vel solus Papa dispensare, & ille putet dispensare posse episcopum: iste verò non nisi Papam: ambo tamen in hoc consentiunt, quod perpetrato scelere, & impleta conditione, non nisi per summū Pontificem sit dispensabile.* Della medesima opinione è ancora Couar.[b] ma la cōtraria è piu vera; che per virtù della Bolla si possa cōmutare prima, e dopò l'esser rotto. & il medesimo può fare l'ordinario senza Bolla; e li cōfessori regolari, per virtù de' loro priuilegij. percioche quello, che'l sommo Pontefice riseruò per se stesso fu il voto di farsi religioso, e di andare in Gierusalem, a Roma, & a S. Giacomo quando sono voti voluntarij di fare le dette opere, ma quando vno per abborrire l'essere religioso, se lo toglie per grandissima pena; cotal voto non è riseruato, ne propriamente è di religione: ne di andare in Gierusalem: ma è voto penale di religione, o di San Giacomo, o di Gierusalem. E quādo il Papa riserua cotali voti, s'intende, quando sono voti assolutamente di fare le dette opere. Questa opinione tiene B. Medina,[c] e Lop.[d] e dicesi, che la tenne quel dottissimo P. F. Luigi di Lione: e la tenne anche Orellana ne' suoi scritti: & è d'altri grauissimi huomini del nostro tempo. Per la qual cosa viene a dire Giacomo Graffi.[e] vedēdo la varietà delle opinioni intorno a ciò, che'l confessore elegga la piu benigna. & io giudico essere questa: come è veramēte. Per la qual cagione dice Rodr.[f] che se bene l'opinione di Med. è piu probabile è di q̄lla dubitasse nell'esplicatione della Bolla; hora risoluendosi dice, che in questi voti penali è da mirare l'intētione di colui, che fà il voto; cioè se lo fà per diuotione; ouero in pena del suo delitto: come auuertisce Cord.[g] percioche se lo fà per sua diuotione, sono voti cōditionali; e compita la conditione, rimangono voti assoluti: ne' quali solo il Papa può dispēsare: ma se li fà in pena sono penali: come bene è detto di sopra. & in essi ha luogo la ragione de' detti Padri è può essere seguita la loro opinione; come probabile, e l'auuertisce Aragon.[h] & in q̄sta maniera restano concordate le due opinioni contrarie intorno a questo punto; come auuertisce Couar.[i] Et in somma dicono assolutamēte Medina, Lopez, e gli altri, che lo seguono, che li voti, quando sono puri penali, auanti, e dopò l'essere rotti; possono essere commutati per la Bolla: e questo, come è detto, è quello, che si deue tenere. Il che è contra Soto, e gli altri citati. Nota, che se questo voto non fusse penale, ma assoluto di castità, o religione; ne prima, ne dopò l'esser rotto si può commutare per alcuna Bolla.

Nota 1.

Per questo caso nota due cose. La prima, che'l voto, il qual può essere commutato per virtù della Bolla: parimente può essere in caso, che vno facesse voto di mai domandarne commutatione. ma in questo caso è da essere commutato in ben maggiore. perche non basta in eguale: come tiene Rodriguez,[k] & Angles.[l]

Nota 2.

La seconda, che secondo Giacomo Graffi, quando vno fece voto molto volontorosamente, e di tutto cuore, che ogni volta, che commetesse il tal peccato, darebbe tanto di limosina per maritare vn'orfana, ouero per qualche altra opera pia; e lo roppe; e poscia domanda, che li sia commutato questo voto

Nota 3.

[a] F. L. Veya Palest. en sus casos caso 28.

[b] Couar. in rub. de pac. in. §. 3. in fi.

[c] Med. instr. conf. en la decl. del 2. mand.

[d] F. L. Lop. 1. p. inst. cōs. c. 41.

[e] Iacob. de Graf. a Ca. lib. 2. c. 28. nu. 3. & 4.

[f] F. M. Rodrig. en la sum. to. 2. c. 97. concl. & nu. 2. et 1. tom. qq. regu. q. 63. art. 4 & 7 p. 615. col. 1

[g] Cor. q. 52.

[h] Arag. 2. 2. q. 152. art. 1 & 2. pag. 1043.

[i] Cou. in c. quāuis pactum.

[k] F. M. Rodr. vbi sup. dub. 112. vers. la 2. regl a

[l] Angl. in sum. q. de cōf. fo. 181 in fin. in 1. impress.

per virtù d'vn Giubileo, che ne dà facultà, nõ s'intẽde, che li siano perdonate le pene già incorse. *Quia aliud est obligatio soluendi pœnam iam incursam ratione violati voti: et aliud votũ ipsum: & in Iubileo predicto Papa concessit confessarijs facultatẽ commutandi vota: nulla mentione facta de condemnatione obligationis ad soluendū pœnas predictas. ergo non poterit confessarius condonare obligationem soluendi eas. Quia à diuersis non fit illatio:* come dice vna legge,[a] & espressamente Nau.[b] e Giacomo Graf.[c] con altre buone ragioni. e non contraria; ne vale il dire, che l'accessorio segue la natura del suo principale: e che tolto via il principale, che è l'obbligatione del voto penale si giudica essere leuata l'obbligatione del pagar la pena: che pare essere l'accessorio di fermare il voto. prima pche questo s'intẽde dell'accessorio, che nõ può stare senza il principale: ma l'obbligatione per pagare la pena può stare, e consistere senza il voto: e dopò il voto dissoluto, ouero tolto via per la dispẽsa: come è chiaro: Secondo perche il voto non produce quella pena: facẽdo ciò la frattione, o rompimento del voto, la quale è cosa contraria al voto.

[a] *l. Pabin exuli. ff. de minor. c. ad audien de decim.*
[b] *Nau. tit de voto. & voti redẽptio. li. 9 cõsil cõs 35. p. 320. col. 2. c.*
[c] *Iacob. de Gra. a Ca. vbi sup. nume. 5.*

CASO XI.

D. Se vi sia alcun rompimento di voto, che rinchiuda in se due peccati distinti, l'vno cõtra la virtù, o precetto, donde nasce il voto: e l'altro *contra religionem*; cioè cõtra il medesimo voto. V. g. tu promettesti di digiunare; non digiunando, se commettesti per auuentura due colpe: l'vna cõtra l'astinentia, che è virtù: e l'altra contra il medesimo voto, che facesti di digiunare?

R. Che se la materia, sopra la quale si constituisce il voto cade sotto qualche precetto, ouer legge diuina, naturale, o humana, chi rõpesse il voto, cõmetterebbe distinti peccati: l'vno contra la legge, o precetto; e l'altro contra la religione; cioè cõtra il medesimo voto, per hauerlo rotto. V. g. Vno promesse, ouero fece voto di digiunare la Quaresima; ouero di honorare suo padre, e madre; se lo rõpe, cõmette due peccati; l'vno cõtra il precetto del digiuno; ouero contra il quarto commandamento, che è honorare suo padre, e madre: e l'altro contra il medesimo voto, rompendolo. Ma se la materia di esso non casca sotto precetto, ne di alcuna legge diuina, & humana: essendo rotto cotal voto, sarà solo vn peccato, che è *contra religionem*: cioè contra il medesimo voto. V. g. Vno fece voto di digiunare la Vigilia del Corpus Domini: rompendo cõmette vn solo peccato nel rõpere quel voto, per nõ essere auãti obligato a digiunare p nessun precetto, ne legge. Donde secõdo s'inferisce, che'l religioso, il qual rõpesse l'obbediẽtia; cõmette vn solo peccato: come dice Soto[d] Nota, che se alcuno, replicando al primo dicesse, che nõ è più d'vn solo peccato cõ vna circõstãtia, o deformità, che è da essere cõfessata necessariamẽte; se li doue rispõdere; che quãdo fusse così: come è, che nõ lo nego, per essere la cõmune, e la seguo; parimẽte qlla circonstãtia, e deformità, *Per se est peccatũ*, che è da essere cõfessato; percioche la circõstantia del voto è vn'atto di virtù speciale; che è la religione: come è detto. e così il suo rõpimento aggiugne nuoua deformità; che muta la spetie del peccato: come dice il medesimo Soto,[e] Vittoria,[f] & Armilla,[g] e Rodr.[h] e così fu ben detto, esser peccato distinto, *Quo ad differentiam formalem*: ancorche nõ già, *Quo ad materiam, & numerum*.

[d] *Sot. lib. 7. de iu. et iu. q. 2. ar. 3. p. 554 b*
Nota.
[e] *Sot. in 4. sent. d. 18. q. 2. art. 4. p. 763. a*
[f] *Vict. nu. 176.*
[g] *Arm. circunst. n. 13*
[h] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 23 concl. 3. nu. 7. & 2. 10 c. 9. concl. & nu. 1.*

CASO XII.

D. Qual segnal vi sarà, p conoscere, quãdo il voto si faccia voluntaria, e deliberatamẽte, i guisa che obblighi?

R. Che la volũtà, la qual basta per peccar' vno mortalmẽte, e per farlo

seruo

seruo del demonio, questa basta per fare, che'l voto vaglia, & obblighi al suo adépimento. Questa è regola di tutti li Teologi, & è certissima. V.g. stà vno giuocando, e per hauer perduto, senza più consideratione fa voto di non mai più giuocare, ouero di farsi religioso. Costui è obbligato a compirlo. *Ratio est.* perche se costui con tal collora, ouero impeto haues se ammazzato vno, o bestemmiato Iddio haurebbe peccato mortalméte: dunque segue chiaramente, che la libertà, che basta per farsi seruo del demonio, basterà per rimanere obbligato a Dio p cotál voto, o promessa inconsideratamente fatta. Cócorda B. Medina,[a] Nauarro,[b] Rodriguez.[c] La Corona de' Confess.[d] & è commune opinion di tutti.

a Medi. in instr. conf. en la decl. del 5. manda.
b Naua de voto paup. e non aicatis 12 q. 1. p 45. b nu. 109.
c F. M. Rodr. tom. ca. 12 conclus. & nu. 1.
d Con Confess p. c. 5.

CASO XIII.

D. Che si debba rispondere ad vna psona, che hà fatto voto semplice di castità, e domãda se si può maritare?

R. Che si deue rispondere, che egli non si può maritare, e se per auuentura egli passasse auãti, e domãdasse; Padre, se io mi maritasse, terrebbe con tutto ciò il matrimonio? che all'hora non se li deue rispondere alcuna cosa, e se si volesse rispondere, sia la risposta; io vi hò detto fratello, che voi non vi potete maritare: percioche se io rispondessi al secondo; dicendo di nò, io mẽtirei, e peccarei mentendo: e se io li dico di si, li dò occasione di maritarsi, e maritãdosi di peccar mortalmente. A questi tali si deue grandemente aggrauare il peccato, che si commette, maritandosi, vsando ogni opera di non li dare occasione p alcuna via di maritarsi: come risolue la Somma de' Cõfess.[e] E se lo vedesse incontinente, & inclinato al maritarsi l'ammonisca, che non si mariti auanti ottenuuta dispensa del voto: perche maritandosi senza dispensa, peccarà mortalmente, e non potrà domandare il debito al suo marito: essendo donna & essẽdo huomo, alla sua moglie, hauendo fatto voto di castità: e così l'anima sua starà in gran pericolo, come dice Rodrig.[f] concordando con tutto quello, che è detto in questo caso.

e Sum. Cõfess. lib 1. nu. 18 q. 1.
f F. M. Rodr. 1. to. ca. 123. concl. & nu. 3.

CASO XIV.

D. Vno desiderando d'hauere vna donzella fece voto di dare tãta limosina, ouero di andare nel tal peregrinaggio; ottennendola, se ottennendola sia obbligato a compirlo?

R. Che'l farne voto fù peccato, come anche sarà il compirlo, se si compisse, hauẽdo rispetto alla cagione, perche fu fatto il voto: e nõ sarà peccato, se sarà cõpito solamẽte per mãtenere fedeltà, se non hauesse posto per final cagione del compimẽto la conditione brutta da lui posta; *& se teneat ex parte obiecti ipsius promissionis* Il che si potrà comprendere esser così, se quando fece voto disse, *si hac res pro voto succedat, promitto me ob eandem causam, aliquid daturum, vel facturum*: percioche all'hora è così male il far voto come il compirlo; e compirlo, come il farlo. Medina[g]

g Medin. de restit q 18. pag. 88. col. 1.

CASO XV.

D. Se sia cagione bastante p dispẽsare con vno in vn voto, che fece, il non poter compirlo: senza gran difficultà, e molestia?

R. Che se la difficultà di nõ poterlo compire cõsiste in questo, che inconsideratamente, e senza pensare a quello, di che faceua voto, lo fece di vn lungo digiuno a pane, & acqua; ouero di andar a piedi in vn peregrinaggio, che ben considerato, egli nõ hà piedi da poterui andare: in tal caso per dispensarlo cagione bastãte è la temerità con la quale egli fece il voto: ma se la difficultà, che egli ne hà, nõn è questa, ne nasce dal medesimo voto, ma dal mal habito, che ei ritiene, e che la medesima difficultà, che è in compirlo è stata cagione di farne il voto, per vedere, se per qlla via si potesse astener da qualche cattiuo costume, che egli hà; ancorche senza difficultà, e molestia grande in compirlo; tuttauia non è basteuole

cagione per dispensarlo. Concorda Soto,[a] e Lopez,[b] e Rodrig.[c]

a Sot. li. 6. de iustit. & iur. q. 7. ar. 3. p. 71 col. 2. & in lib. 7. q. 4. art. 3.
b F. L. Lope. 2. p. cap. 44. p. 333. a.
c F. M. Rodr. 2. 10 ca. 100 concl. & nu. 2. et in addit. bul. ad §. 9. num. 105. vers. aduertase.

CASO XVI.

D. Se sarà valido il voto, che vno fece giuocando, di non giuocar mai più; il qual voto egli fece di mera rabbia, e sdegno di fatto: perche haueua cattiua detta nel giuoco.

R. Che è valido, e l'obbliga: percioche la libertà, che basta per peccar' vno mortalmēte, questa medesima basta, p fare, che'l voto vaglia, & obblighi al cōpimento. Questa regola è di tutti li Teologi: come vn'altra volta è stato repetito nel caso 13. Vedi B. Medi.[d] & il medesimo tiene Rodr.[e] e ne rende la ragione; dicēdo, perche se bene si fanno molte volte sì fatti voti cō vn calore straordinario di sdegno, questo tuttauia p la maggior parte non toglie il giuditio, come parimente dice Alcoz.[f] cō la cōmune. Vero è, che si deue più facilmēte dispensare con coloro, che fanno così fatti voti. Finalmente nota, che io hò detto, che la libertà, la qual basta, per fare, che vno pecchi mortalmēte; basta per fare, che'l voto obblighi, e così è; cō q̄sto, che'l voto sia libero in se medesimo, e non nella sua cagione. e così colui, che a posta, o di spontanea voluntà s'imbriacò; conoscendo, che imbriacato suole far de' voti: se appresso priuo di giuditio facesse qualche voto, non varrebbe il voto. Ne cōtraria, che'l peccato, che costui commette, preuisto nella sua cagione, sia peccato mortale: percioche per esser vna cosa peccato basta qualsiuoglia difetto, ma p esser buona, come è il voto, è necessario, che māchi d'ogni difetto, come dice Rodrig.[g] e la Corona de' Confess.[h]

d Medi. in inst. cōfess. en la decla. del 1. manda.
e F. M. Rodr. 1. 10. ca. 92 conclus. & nu 3.
f Alcoz. de ludo c. 13. fol. 83.
Nota.
g F. M. Rodr. ubi sup. conclus. et nu. 2.
h Cor. Confess. 3. p. c. 9. p. 1. 2. & 3.

CASO XVII.

D. Se sia obbligata la dōna a cōpire il voto, fatto di entrare in religione, e professarui, per essere stata colta dal marito in adulterio, e minacciata di morte, se non prometteua, e faceua voto di farsi monaca, e professare in religione: & ella per questa paura, chiamata da Teologi, *Cadens in constātē virum*, fece il detto voto?

A questo dubbio rispōdo, che egli tocca vna grandissima difficultà, che disputano li Teologi in diuersi luoghi nella materia del matrimonio, in quella del giuramento, & in quella del voto: cioè qual valore, e forza habbiano per obbligare li contratti fatti, e celebrati per paura: fuori del cōtratto de gli sposalitij, e matrimonio: pche è certissima cosa, che questo contratto cō cotal paura graue, ne per legge naturale, ne diuina hà alcun vigore, ne forza, come è detto nella Nota del caso 4. del ca. Del timore, o paura: e fù detto più compitamente nel caso 52. del cap. Del Matrimonio: quātunque l'habbia ne gli altri contratti fatti con q̄sto timor graue: percioche *voluntas coacta voluntas est*: se per particolar ragione, e legge positiua similmēte nō siano di nessun valore, o forza li voti, come si vedrà nel discorso di q̄sto caso: soprà la qual difficultà veggasi Siluestr.[i] e S. Tomaso.[k] Ma rispondendo al punto principale io dico prima, che questa donna, stando nella legge naturale, è obbligata a compire il detto voto. *Notanter dico*, stando nella legge naturale, perche standosi nella legge ciuile poco appresso si dirà; come obblighi. Questo primo detto si proua prima: percioche la libertà, la quale con tal paura basta per peccar mortalmente; basta ancora per fare, che il voto obblighi: come se alcuno per si fatto timore, o paura fornicasse, o spergiurasse, peccherebbe mortalmente: dūque se vno con tal timore facesse uoto di religione, sarebbe obbligato *iure naturæ* à compirlo. Secondo si proua, perche se alcuno con sì fatto timore riceuesse il battesimo, e professasse la fede Christiana, valida sarebbe cotal confessione, e professione: come è diffinito ne' Canoni.[l] e per la medesima ragione se alcuno riceuesse la

i Syl. verb. metus.
k S. Tho. 1. 2. q. 6 art. 5. & 6.

Con-

Cõfermatione,& ordini,& anche l'Eucaristia validi sarebbono li sacramenti,adunque,&c. Terzo,se'l giuramento fatto fare per forza obbliga dauanti Iddio; come è diffinito ne' Canoni:[a] dunque similmēte il voto, &c. Secondo dico rispondēdo al dubbio principale, che stādo nella legge positiua,& in conscientia,questa dōna non è obbligata a compire il detto voto. Questo si proua per vna determinatione di Papa Alessādro ne' Canoni,[b] doue il detto Pōtefice assoluette dal voto vna donna,che per paura, e timore d'essere vccisa era entrata in vn monasterio: ancorache Panormit.[c] e la Glosa,[d] e Siluestro,[e] dicono sì fatto voto esser valido in conscientia: perche la Chiesa dichiara,che nō obbliga: perche procede per presūtione: e presume,che cotal donna non hebbe consentimēto,ne voluntà di far voto,ne di obbligarsi. Ma questi Autori veramente s'ingannano. Percioche il detto Pontefice assoluette quella dōna dall'obbligatione del voto; *siue habuerit consensum, siue non: immò* che più tosto pare, che hauesse il consentimento nel detto voto; percioche s'accordò con coloro,che la voleuano ammazzare, e diede la fede di entrare in monasterio, accioche non lo facessero: adunque nel nostro caso nōsarà obbligata in conscientia la donna, che fece voto di professare in religione, accioche suo marito non l'vccidesse. Il che si conferma *ex vsu ecclesiæ*: percioche se ben costei cōfessasse in giuditio,d'hauer consentito, quādo fece il detto voto per timore;tuttauia la Chiesa l'assoluerebbe, come assolue in effetto dell'obbligatiō del tal voto: dunque la Chiesa intende, che quel consentimento, che hebbe per timore nō è in alcū modo bastāte per obbligarla: con tutto quello, che è detto concorda Medin.[f] Dōde s'inferisce, che quando nella Somma nella dichiaratione del secondo commandamento dice, che questa dōna è obbligata a compire sì fatto voto; intende standosi, *in iure naturæ*: percioche standosi in conscientia, *in iure positiuo*: non è obbligato,come il medesimo insegna contra Siluestro, & altri: ancorache Lopez,[g] e Rodriguez,[h] gli attribuiscino il cōtrario: li quali insiememente dicono cō Soto,[i] che così fatto voto nō obbliga. ma non distinguono per qual legge non obblighi: se sia per legge diuina naturale: secondo la quale certa cosa è,che egli obbliga: ouero se p legge positiua, secondo la quale nō obbliga: *vt dictum est supra*. Da quello, che è detto nasce vn grande argomēto, che alcuno potrebbe apportare contra tutto questo, prouando esser falso in questa materia,se cotal voto sia valido, & habbia forza, stando in *iure positiuo*,& in conscientia. Questa consequentia si proua, perche ne la Chiesa, ne la legge positiua può inualidare ne rēder nullo quello, che per legge diuina naturale è valido,e fermo; dunque,&c. A questo argomēto io rispondo negando la prima cōsequentia, & alla proua io dico esser falso l'antecedēte; *absolute loquendo*. perche la Chiesa,si come ministra, e Vicaria di Dio ritiene auttorità di molte cose toccanti a questo,come di limitare le forme, e modi del far voti,come di stabilisce, e limita, che il voto solēne non vaglia, se nō sotto certe cerimonie, & in religione approuata dalla Sede Apostolica. Similmente stabilisce,& ordina,che'l matrimonio clandestino,il qual per legge naturale è valido, sia inualido, e nullo: come fù determinato nel Cōcil. Trident. che sì fatto matrimonio per l'auuenire fusse nullo. Parimēte il matrimonio nel quarto grado di cōsanguinità, ouer d'affinità per legge naturale non è prohibito: *si ius naturale præcise cōsideretur*. Ma la Chiesa hà diffinito, che'l matrimonio cōtratto in qsto grado fusse inualido, e nul-

[a] 2.2. q. 4. c. inter cætera, & c. verum, & c. vera. de iureiur.

[b] Alex. in c.2. illo.

[c] Panor. in c. Abbas, in prædicto tit.

[d] Glo. super c.2. ad eundē tit.

[e] Syl. ver. metus. §.8.

[f] Medi. in scrip. 2. 2. q. 88. art. 3. concl. 6.

[g] Lop. 1. p. instr. consc. c. 43. q. 1.

[h] F. Ad. Rodr. 2 to. ca. 93. concl. & nu. 3.

[i] Sot. in 4. d. 19. q. 2. art. 3. pag. 153.

nullo. Similmente il padrone può de' suoi beni disporre liberamēte, stādosi *in iure naturæ*: ma secondo la legge humana la Republica hà stabilito, che non lo possa fare auanti l'età de' vēticinque anni. Adunque della medesima maniera può stabire, che'l voto fatto con la paura già detta non vaglia in conscientia. Rispondendo in forma al detto antecedente io dico, che *Ius naturale est duplex, alterū præceptiuum, alterum verò negatiuū: seu concessiuum, & permissiuum*. Quello, che è valido di legge naturale precettiuo, e positiuo, non può essere fatto inualido dalla Chiesa: ma questa può ben rendere inualido, e nullo quello, che è valido di legge diuina naturale permissiua: & di questa seconda maniera dicemmo, che è di legge naturale l'obbligatione di questo voto, e non della prima maniera: e così la Chiesa lo può innalidare, & annullare: come risolue Medina.[a] Et accioche più compitamente diciamo quello, che è in questa materia; nota, che'l timore, del qual tratta il nostro caso, può nascere da cagione intrinseca, e cagione estrinseca. Da cagione intrinseca, come se vno, che si troui in graue infermità, in qualche naufragio, ouero in qualche pericolo, come d'ordinario si trouano coloro, che fanno viaggio per luoghi, doue dicono essere ladroni, & assassini; ouero per mare in tēpo di naufragio, ouero essendoui Corsari: se con sì fatta paura, conceputa per rispetto di cotali cagioni, o d'altre simiglianti facesse voto, se Dio lo liberasse da esse, il voto è vero E compita la conditione, è obbligato a compire la promessa: poiche in tutti questi casi vale il matrimonio fatto per paura di essi: cōciosiache così fatta paura intrinseca, che Dio per cotali vie cagiona nell'anima, non le cagiona principalmente, affinche si faccia con timore, e violentemente il voto: ma accioche per questa via si faccia con maggior fianità: come dopo l'Abbate, e lo speculatore tiene Nauarro,[b] Couarruuia,[c] Soto,[d] Medina,[e] Armilla,[f] e Rodriguez.[g] Vi è vn'altra paura, che nasce da cagione estrinseca: e quantūque si fatta paura costringa, e sforzi il consentimento della volūtà; V.g. come se mi ponessero vn pugnale al petto, s'io non faccia voto di Religione: facendolo, il voto è valido, stando solo nella legge naturale, ma non già stando nella legge positiua, & in conscientia: come è detto di sopra: e sarà molto maggiormente anche nel foro della conscienza, se questa paura non costrigne, ne sforza la volontà: come dice il medesimo Medina:[h] arrecando alcuni de' già posti esempi di sopra. E concludendo è da auuertire, che parimente questa paura graue, la qual procede da cagione estrinseca sforza ad hauere consentimento di far voto, è similmente di due maniere, giusta, o uero ingiusta, & essendo giusta, come è nella donna, della quale tratta il nostro caso, ouero ingiusta, stādosi nella legge naturale, il voto è valido: ma non già standosi nella legge positiua, & in conscientia: come è per tutto il discorso di questo caso stato ben prouato, secondo la dottrina di Medina,[i] & è opinione verissima, e per tale la segue, e tiene il nostro Padre Fra Giouanni Ponce de Leone.

[a] Medi. in script. vbi sup. conc 6. Nota.

[b] Nau. ca. 12 nu. 52.
[c] Couar in 4. p. c. 3. §. 3. nu. 16.
[d] Sot. in 4. d. 29. q. 1. art. 3.
[e] Medi. in scrip. & in sum. vbi sup.
[f] Arm. uer. relig. nu. 7.
[g] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 2.
[h] Medi. in sum. en la declar. del 2. mand. §. 6. p. 75.
[i] Medi. in script. vbi sup.

CASO XVIII.

D. Supposto tutto quello, che è detto nel caso passato, se si chiami paura graue per l'effetto, che nō vaglia quello, che con essa si facesse, come è detto nel caso passato, la paura, che vno hà per vedersi preso, e condannato a morte giustamente?

R. Che non è tal paura, come ne anche quella, che altri hà in terra di Mori, l'vno de' quali fece voto di farsi frate, se Iddio lo liberasse da quella prigione, e l'altro di dare tāti ducati

a' poneri, se vscisse dell'esser schiano; percioche sì fatti voti vagliono: ancorache lo cagioni il giudice, che l'hà prigione, & il padrone dell'altro, che lo tiene schiauo: quãtunque ingiustamente, perche cotal paura, dõde procede il far voto, non è *ab extrinseco*, ma *ab intrinseco*: il qual timore non annulla il voto, come tutto questo è dichiarato nel caso passato concorda Soto,[a] Rodriguez,[b] e Fortunio Garcia.[c] Finalmẽte nota tre cose. La prima, che'l voto, il qual si fà con paura essendo nullo, non resta di esser tale per esser confermato cõ giuramẽto, come dice vna legge della Partita.[d] e Couar.[e] lo tiene in caso, che vno sia sforzato con qualche paura fattali: perche non valendo il matrimonio per la paura non resterà d'essere inualido: come che sia ratificato con giuramento, e similmẽte il voto, che è nullo per qualche paura non lasciò di esser tale, ancorche chi lo fece, habbia intentione di far voto. Così tiene la commune, seguita da Aragon,[f] e Rodr.[g] contra Siluestr.[h] La seconda, che colei, che per paura del suo bertone fece voto di nõ si maritare: per poter così più liberamente peccare con esso lui, è in obbligo di pentirsi del suo peccato: ma non è tenuta ad osseruare il voto: ma se hauesse fatto il detto voto per meglio seruire a Dio, è obbligata ad osseruarlo: come dice S. Tomaso[i] e Rodrig.[k] con la commune. La terza, & vltima cosa, che si deue notare è, che'l voto fatto senza necessità, è lecito, & obbligatorio: come tiene S. Tomaso,[l] seguito da Soto:[m] ma il giuramento fatto senza necessità, ancorche obblighi, è tuttauia illecito: percioche pecca venialmente chi giura senza necessità: come dice Soto,[n] Castro,[o] Couarr.[p] e Rodriguez.[q]

[a] *Sot. de iusti. & iur. lib. 7. q. 2. ar. 1. p. 185 a. & in 4. d. 29. q. 1. art. 3.*
[b] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 93. concl. & num. 1. & 5.*
[c] *Garc. de vltim. fi. 1. nu. 418.*
[d] *l. fin. tit. 11. p. 3.*
[e] *Coua. in 2. p. c. 3. §. 3.*
[f] *Arag. 2. 2. q. 88. art. 3.*
[g] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.*
[h] *Syl. ver. metus §. 8. & ver. votum. 2. §. 11.*
[i] *S. Tho. 2. 2. q. 88 artic. 1.*
[k] *F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 6.*
[l] *S. Thom. vbi sup.*
[m] *Sot. lib. 8. de iusti. & iur. q. 1. art. 7.*
[n] *Sot. l. 6 2. de iusti. & iur. q. 4. art. 1.*
[o] *Castr. ad vers. haeres. ver. iura.*
[p] *Coua. in c. quamuis pactum. 1. par. §. 6.*
[q] *F. M. Rodr. vbi sup. & nu. 7.*

CASO XIX.

D. Se la paura, la qual cagiona, che il voto nõ obblighi scusi ancora dalla colpa colui, che lo rompe?

R. Affermatiuamente. V. g. Vno fece voto di digiunar li Sabbati: appresso li vien fatto paura, affinche nõ cõpisca questo voto: essẽdo paura, che cade nell'huomo costante, nõ pecca, quantunque lo rompa: saluo se fusse fatto da qualche tiranno in dispreggio della Christiana Religione. Il che si proua, perche il voto obbliga, secõdo l'ordine della legge ecclesiastica: & è cosa certa, che la legge ecclesiastica del digiuno nõ ci obbliga con tanto pericolo: saluo se qualche tirãno ci costr ignesse a romperla in dispreggio della Religione Christiana, e per maggior chiarezza di questo si deue notar prima, che nõ si dice, quãto al nostro proposito, la paura da cagione estrinseca tutto quello, che procede da cagione estrinseca, ma solamente quello, che fà vn'huomo all altro facendoli violentia, per indurlo a far voto, dicendoli io ti ammazzerò, se tu non fai voto, come bene è stato dichiarato nel caso 17 & è la cõmune, come anche dice Rodriguez,[r] concordando con tutto il rimanente.

[r] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 93. concl. et nu. 3.*

CASO XX.

D. Se vno, essendo soggetto, facesse voto, per quando si trouasse in libertà, se questo tal voto possa essere fatto inualido dal superiore, che egli all'hora hà. V. g. se vna donna facesse voto di digiunare, ouero di dar limosina, dopo la morte del marito, ouero il figliuolo, dopo l'essere fuori del dominio di suo padre, e lo schiauo se mai in alcun tempo sarà libero: *& sic de singulis*.

R. Che quì sono due estreme opinioni. La prima è di Gaetano;[s] e di Nauar. e di Flores Theolog.[t] e della Somma de' Confess.[u] che nõ li possa rendere inualidi: e la ragione, che ne dãno è, perche si promette cosa per quel tẽpo, nel quale chi la promette nõ sarà sotto la podestà del superiore, e così non gli è soggetta la mate-

[s] *Caiet. 2. 2. q. 88. art. 8.*
[t] *Fl. Theo. q. de voto, ar. 7. diffic. 9. concl. 2.*
[u] *Sum. Cõfess. lib. . tit 8. q. 38.*

ria. Questa medesima opinione tiene Arag.[a] e Rodr.[b] e lo prouano cō la medesima ragione, hauēdo detto poco auāti vna cosa certa; cioè, che nō solo il marito può rendere inualidi li voti fatti dalla moglie essendo già cōgiunti in matrimonio; ma ancora li fatti dā lei innāzi il matrimonio cō licentia di suo Padre: come è diffinito ne' Can.[c] La seconda opinione è di Soto,[d] e di Silu.[e] e d'altri, li quali dicono, che qualsiuoglia voto fatto d'alcuno, mentre è sotto il poter d'altri, durante quel tēpo può essere fatto inualido. e che così il Padre può rendere inualido il voto di religione fatto dal figliuolo auāti il tēpo: quantunque hauesse fatto voto per quādo hauesse il detto tēpo. al qual voto dicono, che resterà mai obbligato: e così ne gli altri esempi già posti. e la ragione, che ne rendono è buona; cioè, che la ragione, perche li superiori hanno si fatta potestā d'inualidare procede dall'hauere il superiore cura del suddito, e delle cose sue: & in ciò si fonda. perche nō si presume, che sia sua voluntà illustrata cō accōmodata luce del cuore, che possa far voto. Per il che se bene vi pone la conditione per quando sarà libero, per questa medesima ragione domanda, che'l superiore rimiri, mentre che stā soggetto colui, che fā voto, se stia bene q̄llo, di che fā voto. e nō stādo bene, che l'inualidi della medesima maniera; che se hauesse fatto voto per all'hora, quādo staua sotto il suo dominio. Lop.[f] tiene q̄sta medesima opinione, solo dice, che'l voto del seruo, fatto in tal guisa nō crede potere essere rēduto inualido. Finalmente questa secōda opinione è buona, e probabile per questa ragione: ancorche la prima pare esser tale. Parimēte dice Lop.[g] che la dōna, è obbligata a compire il voto, fatto da lei, auanti il maritarsi se nō glie ne vien data commodità; quādo ella sarà libera. ma nō dice, se questo tal voto possa essere dal marito fatto inualido. La Corona de' Confess.[h] dice che lo può fare: & è la cōmune. & il medesimo dice Aless. Ariosti,[i] il quale aggiugne etiamdio alcuni, che costei sia obbligata dopò la morte del marito a compirlo. ma s'inganna. perche non è tenuta. *Nā obligatio semel extincta nunquā reuiuiscit, vt patet in Iure ciuili, & Canonico.*[k] e lo risolue gētilmēte Soto,[l] e Giacomo Graffi:[m] e si dirà nel caso 95. e Lop.[n] tiene la medesima opinione. Vero è, che dice, *Nisi forte, quādo aliquid expresse se facturos vouerunt; postea quā alterius subiectione se liberos inuenirent.* Il che dice, essere di tutti. Ma Soto con gli altri citati parla assolutamente.

[a] Arag. 2.2. q. 88. a. 1. 8.
[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 90. conc. & nu. 10.
[c] c. noluit. 32. q. 5.
[d] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 3. ar. 1. p. 608. b. in fi.
[e] Syl. verb. religio. 2. §. 15.
[f] F. L. Lop. 1. p. ins. cōs. c. 50.
[g] F. L. Lop. vbi sup. ca. 45. ver. mulier vxor.
[h] Cor. cōs. 3. p. c. 9. p. 5. b.
[i] Alex. Ariost. lib. 1. de potest. conf. c. 15. pag. 154.
[k] l. cum ex caus. C. de remis. & c. quidā. & c. placuit de coniug.
[l] Sot. lib. 7. de iu. et iu. q. 3. art. 1. col. pen.
[m] Iacob. de Gra. li. 3. c. 27. nu. 5.
[n] F. L. Lop. 1. p. ins. cōs. c. 48. p. 131.

CASO XXI.

D. Vno fece voto di entrare in religione, se suo fratello venisse da Roma; auanti che passino dieci anni e non è venuto da Roma, e non ne sà cosa alcuna. se costui si potrà maritare; o almāco esser dispēsato da chi hā facultà di dispensar li voti riseruati, ouer'esserli commutato.

R. Due cose. la prima, che nō conuiene, che egli si mariti, fin che habbia maggior proua della morte del fratello: come è diffinito ne' Can.[o] la secōda, che nō ne può essere dispēsato; ne li può essere cōmutato. percioche il voto della religione è vno de' cinque riseruati al Papa. Nau.[p] Il qual dice, che nō resta d'essere del numero de' cinque. *Eo, quod sit conditionale:* come toccò nel Manuale.

[o] text. in c. in pres. de sponsal. & eorū; quae notātur in c. cū in tua
[p] Nau. in sum. ca. 12. nu. 71. y en los cōsej. li. 3. tit. de voto. & voti redēptione cōs. 12. pag. 139. nu. 43.

CASO XXII.

D. Se la donna di licētia di suo marito fece voto di castità; possa appresso cotal voto essere dal marito inualidato: & inualidādolo, se la donna rimanga libera dal voto.

R. Affermatiuamēte. e così inualidandolo, ella ne resterà libera: ancorche egli in ciò pecchi mortalmēte: cōciosiache il marito nō habbia minor potere sopra la donna, che'l Padre sopra li figliuoli; & il Prelato sopra li suoi Monaci. e cosa certa,

che

che costoro possono inualidare li voti fatti da' figliuoli, e sudditi, con lor cõsentimento: come dice Rod.[a] la Corona de' Conf.[b] Fl. Theologic.[c] la Somma de' Cõf.[d] Li quali dicono, che'l marito nõ può inualidare alcũ voto ne reale, ne personale alla moglie, se l habbia fatto con suo cõsentimẽto; sotto pena di peccato mortale; ancorche se l'inualidi; come è detto, ella ne resta libera.

[a] F. M. Rodr. 2. to. ca. 90. conf. & nu. 5.
[b] Cor. cõf. 3. p. c. 9. de voto. p. 5.
[c] Fl. Theo. q. de voto, art. 6. diff. 9. dub. 1.
[d] Sum cõf. lib. 1. tit. 8. q. 21.

CASO XXIII.

D. Se quando si cõmutano voti, p virtù della Bolla della Cruciata, che concede autorità di cõmutar voti, s'intẽda questa cõcessione per li voti futuri, che si facessero dopò presa la bolla, o s'intẽda, che si possano cõmutar quelli, che sono stati fatti auanti, che fusse presa?

R. Che alcuni dicono, che per virtù di essa si possono cõmutare q̃lli, che sono stati auãti, che si pigliasse, e parimẽte li fatti dopò hauerla presa. Di questa opinione è Rodrig.[e] e Nau.[f] ma Soto,[g] e Fl. Theologic.[h] Lop.[i] e Cord.[k] se bene in altra parte nel Questionario Teologale tẽne altrimente, e Giac. Graf.[l] tẽgono il cõtrario dicẽdo, che solamẽte si possono cõmutare per virtù di essa li voti fatti fin'al tẽpo, che fu presa: senza piu, e questa nõ è cattiua opinione: & a me pare, che si debba seguire. percioche, come dicono questi Autori, cosa temeraria sarebbe, cõcedere ad vno facultà, che si possa dispensare nel voto, che nõ è ancora fatto. pche se q̃sto fusse la Bolla l'esplicherebbe.

[e] F. M. Rodr. en la decla. de la bula. §. 11. dub. 6. reg. 7. p. 128.
[f] Nau. in cõment. de indulg. notab. 34. pa. 82. nu. 4.
[g] Sot. de iust. & iur. lib. 7. q. 4. art. 3.
[h] Fl. Theo. vbi sup. ar. 8 diff. 7.
[i] F. L. Lop. instr. cõsc. c. 50. p. 135. b.
[k] Cord. en la sum. q. 149.
[l] Iacob. de Gra. li. 2. c. 30. de cõmmut. vot. nu. 9.

CASO XXIV.

D. Vn fece voto d'entrare in vna religione particolare, & nella quale non riceuono cõfessi, & egli, che ne teme, essẽdo tale a quanti conuenti sarà obbligato d'andare; procurãdo d'esserui riceuuto?

R. Che sapendo d'esser confesso: & insieme, che nella religione, nella qual fece voto d'entrare, nõ li riceuono, sarà solamẽte obbligato di andare ad vno, & nõ a piu. per l'infamia, che quindi li potrebbe venire; secondo, che rispõde B. Medina: essendoli domãdato questo istesso: & anche secõdo Soto,[m] nõ è obbligato d'andare a nessuno; dicẽdo cõ q̃ste parole: *Vt si forte eam religionẽ peculiariter vouisti, vbi neophyti nõ admittuntur, cum id primum resciueris, neque illã, neque aliam ingredi teneris.*

[m] Sot. vb sup. 2. ar. 1 fol. 158. b

CASO XXV.

D. Se li Vescoui possono far voto senza licentia del Papa, e se li fatti auanti d'esser Vescouo, gl'obblighino, e se li parochiani possono far voti senza licentia de' loro Vescoui?

R. Prima, che li Vescoui nõ possono far voto senza espressa licẽtia di sua Santità, se da questo voto necessariamẽte sia per disciogliersi il matrimonio contratto da loro con la Chiesa. e p la medesima ragione nõ possono far voto, dal quale la lor Chiesa sia p riceuere dãno notabile: come è diffinito ne' Can.[n] e lo dice vna legge della Partida,[o] e la Glosa.[p] & essẽdo voto di peregrinatione, basta, che diano alla Chiesa, che essi andauano a visitare, quello, che erano p spẽdere nel camino: e se hauessero fatto voto della terra santa basta, che diano q̃llo, che haueuano da spendere nel viaggio al procuratore di Gierusalem: come risolue Rodr.[q] Secõdo, che il voto fatto dal Vescouo, auãti d'hauere accettato il Vescouado; fatto Vescouo è obbligato a cõpirlo: come è diffinito ne' Can.[r] e così se auãti egli haueua fatto voto di religione sẽplice, è obbligato secõdo S. Tom.[s] e Sõma Arm.[t] e Cord.[u] a rinuntiare il Vescouado: & entrare in religione, e q̃sto è la Cõmune, e q̃llo, che si deue tenere. *vt est casus litteralis in iure.*[x] ancorche Rodr.[y] dica, seguendo altri citati da Cord. che rimane libero dal voto di religione, promesso per auãti, e che possono con buona conscientia accettare il Vescouado.

[n] c. cũ pridem de renunt.
[o] l. 3. tit. 8. p. 1.
[p] Glo. ibi ver.
[q] F. M. Rodr. 2. to. ca. 86. conclus. & nu. 4.
[r] c. sicut de iure iurã.
[s] S. Th. 2. 2. q. 189. ar. 3 ad 1.
[t] Arm. ver. episc.
[u] Cor q. 151
[x] in ca. per tuas devo.
[y] F. M. Rodr. 2. to. ca. 8. concl. & nu. 2.

Simil-

Nota. Similmente nota, che è lecito il voto di non accettar Vescouado, e che obbliga il votante in questo sen so, che per quanto starà a lui nõ pro curerà, ne accetterà alcun Vescouado. pcioche, quãtunque egli sia in cosi alto stato, tuttauia regolarmẽte non si può lecitamente desiderare, ne procurare, secondo Soto.[a] Il che non ostante in qualche caso particolare si può fare il contrario, con le douute circonstantie: come ben dice Soto, e Cordoua,[b] e Rodrig.[c] Terzo, & vltimo dico, che li medesimi voti, che non possono fare li Vescoui sono prohibiti a' Parochiani, che similmẽte hanno cura d'anime: e cosi per il lor valore è necessaria l'autorità de' Vescoui loro, come si dice ne' Can.[d] e l'adduce Silu.[e] Vero è, che può far voto di religione, & entrarui, senza loro cõsentimẽto: come similmente si dice ne' Can.[f] e l'apporta S. Tomaso.[g] Possono ancora far voto di digiunare, & orare, e fare altre cose simigliãti, dalle quali non patisca danno la Chiesa a lor commessa. percioche se patisse danno per rispetto di queste cose; non è lecito promettergline è lecito promettere di andare a visitare la casa santa di Gierusalem; senza prima cõsultarla col superiore. il qual vedendo la sua diuotione, e considerando altre circonstantie, ageuolmẽte cõcederà loro facultà di cõpirlo: e per contrario la negherà loro: vedendo, che cosi cõuiene. come risolue Rodriguez.[h]

[a] Sot. de iu. & iu. li. 10. q. 2. ar. 1. 2. ad 3.
[b] Cor. q. 154
[c] F. M. Rodr. 2. to. ca. 94. conclus. & nu. 15.
[d] c. magna de voto.
[e] Sylu. ver. votū. 3. q. 2
[f] 19. q. 1. duæ sunt leges.
[g] S. Th. vbi sup. art. 7.
[h] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXVI.

D. Due cose. La prima, se tutti li voti si commutino nel voto della religione. La seconda se li nouitij siano obbligati d'osseruare li voti, fatti nel secolo.

R. Al primo affermatiuamente. percioche ogni voto, per alto che sia si commuta nel voto solẽne della Religione: come dice Soto,[i] e Rod.[k] Al secondo, che nell'anno del nouitiato li nouitij sono liberi da' voti, che nõ si possono cõpire nella religione. percioche dando il Papa auto rità di commutar qualsiuoglia voto nel voto solẽne della religione; e cõmãdando a' nouitij, che prouino l'asprezza della religione, & al monasterio di vedere li lor costumi, chiara cosa è, che nõ sono obbligati in q̃l l'anno a' voti, che non possono cõpi re. ma pure sono tenuti a' voti, che possono osseruare. quantunque cõsiderate le sante opere, nelle quali si occupano nel detto anno di andare a mattutino, & alle hore canoniche, orar mẽtalmẽte, disciplinarsi, aiutare alle Messe, & altri santi essercitij d'humiltà, porrebbono commutare li lor voti in alcuna delle buone opere, che fanno, sceglie͂do q̃lle, che ad essi, ouero a' loro Prelati, o cõfessori paressero piu grate, che le altre, alle quali erano obbligati per il giuramẽto, o voto. Vero è, che nõ hãno potere d'inualidare li detti voti. pcioche li nouitij nõ sono panco ra loro sudditi, e per cõseguente par lando propriamẽte nõ hãno potestà da padroni sopra d'essi: come dice Nau.[l] Lop.[m] e Rodr.[n] Ma per quãto hanno sopra di loro potestà spirituale, possono ben cõmutar loro li voti, che hanno fatto: e dispensarli: come dice Alcozer.[o]

[i] Sot. vbi sup. li. 7. q. 4. art. 1. ad 3.
[k] F. M. Rodr. 2. to. ca. 89. concl. 9. n. 10. & in c. 8. nu. 12.
[l] Nau. c. 12. nu 69.
[m] F. L. Lop. in inst. cõs. 1. p. c. 47.
[n] F. M. Rodr vbi sup.
[o] Alc. in suo c. 10. fol. 57. 2. par.

CASO XXVII.

D. Se'l frate Cartusiano, il qual promette, di non mangiar carne in tutta la sua vita: come si contiene nella sua regola; stando per morire; hauẽdo da mangiare altre cose, possa mangiare la detta carne?

R. Che nõ la può mãgiare. ancorche glie la diano in secreto: sotto pena di peccato mortale. ma nõ hauẽdo altra cosa da mangiare, è in obbligo di mãgiar carne. perche nõ se ne valendo certa cosa è, che con violentia si ammazzarebbe. ciò si raccoglie da quello, che apporta Nauarro.[p] e deuesi tenere. quan-

[p] Nau. c. 12 nu. 77.

tunque

tunque parlando di questo precetto, siano varij fra di loro gli Autori. percioche Medina[a] assolutamente dice, che in tempo di necessità può il detto Frate, non ostante il detto statuto, mangiarla: venendogli data in secreto; per ischiuare lo scandolo. e consente con questa opinione Gerson,[b] e Beluiso,[c] Frate della medesima religione. ma quello, che è detto si proua. perche il Frate Cartusiano, quando promette di non mangiar carne, non lo promette per se solo, ma per la conseruatione di tutta la sua religione. la quale egli è obbligato a conseruare anche con pericolo della sua vita. e di più, che conforme a quello, che d'ordinario accade, non per ciò se ne muoiono, come dice Rodriguez,[d] che è di questa opinione. Donde si raccoglie, che vna persona particolare, che facesse il detto voto, non sarebbe obbligato ad osseruarlo; ritrouandosi posta nel detto pericolo. poiche fece voto per il suo proprio vtile, e non per vtile di alcuna Communità santa, & approuata dalla Chiesa. ancorche del tutto io non condanno l'opinione di Medina, e Gerson.

a Medin. de ieiun. q. de abstin. in respon. ad 4. fol. 147.

b Gerson in tract. de abstinen. Cartus.

c Beluis. in cere. c. 122. num. 8. fol. 137. p. 2.

d F. M. Rodr. 2. to. ca. 94. concl. & nu. 16.

CASO XXVIII.

D. Se colui, che hà fatto voto di religione, e dopò hauer preso l'habito lo cacciano fuori di essa per hauer vna perpetua infermità, o per hauer qualche infermità contagiosa; rimanga obbligato ad esser religioso, & a procurare d'essere ammesso vn'altra volta?

R. Che non è obbligato. poiche la sua infermità, e l'impedimento è perpetuo: come dice Soto.[e] ma se l'infermità fusse temporale, sarebbe in obbligo, rimosso l'impedimento, secondo il medesimo Soto di tornare a richieder l'habito: come ancora secondo Rodriguez,[f] colui, che fece voto di religioso, e fu vna volta mandato via d'vn monasterio, ouer d'vna prouincia; è obbligato vn'altra volta a domandarui l'habito. percioche, se bene li Frati non glielo volsero dare la prima volta, per alcuni inconuenienti, che vi erano. ritornando appresso, può essere, che siano cessati si fatti inconuenienti, e che glielo diano. Questo vltimo è contra Gaetano,[g] & Aragon,[h] il che proua il detto Padre. percioche come dice nostro Signore per San Giouanni, Dodici hore hà il giorno: e può essere, che all'hora lo mandassero via per alcuni inconuenienti, che vi erano. li quali poi tornando cessarono. e tanto più, che spesse volte sono mandati via coloro, che domandano l'habito, non perche nó lo vogliano dare loro: ma per prouare, se vi venghino con fermo proponimento: ma se bene ciò sia buono, si tenga nondimeno quello, che dice Gaetano, & Aragon, che è la commune.

Nota, che'l giouane, il qual fece voto in Spagna di farsi conuerso de' Frati discalzi dell'Ordine di S. Francesco di Assisi delle prouincie riformate di Spagna, cadendo in vna infermità di mal Francese, rimane libero dal voto; ancorche ne guarisca pigliando sudori, e si ritruoui sano. percioche coloro, che hanno hauuto così fatta infermità, non restano mai perfettamente sani, anzi riescono sempre fiacchi, e deboli per le fatiche della religione; principalmente pigliando l'habito da Conuerso. il cui vfficio è la fatica corporale. Secondo, perche lo stato de' discalzi porta seco molta incommodità dell'essere in molte parti del corpo nudo, e di hauere poco riparo al freddo; così nel mangiare, come nel vestire. & il freddo è molto contrario a questa infermità. tanto che secondo li Medici spesse volte si genera di sola infermità, senza che vi sia preparatione alcuna da parte del soggetto. & in questo caso già si vede la preparatione, che vi è da farlo generare

e Sot. vbi supr. concl. & nu. 52.

f F. M. Rod. vbi sup.

g Caiet. 2. 2. q. 88. ar. 3.

h Arag. ibidem.

rare di nuouo: poiche il soggetto già l'hà hauuto, come si suppone. e se Rodriguez[a] concede questo a coloro, che fanno voto di entrare ne' discalzi, con piu giusta cagione si può concedere a chi fece voto di entrare nella nostra sacra religion Minima; venendogli appresso la detta infermità. poiche il mangiare continuamente pesce, senza alcuna sorte di carne, o di cosa, che da essa habbia nascimento, per il voto, che facciamo di vita Quaresimale, è sommamente contrario alla detta infermità. tanto che ancora coloro, che vi entrano molto sani, e che mai si sono sentiti male alcuno, essendo forti, come vno scoglio in poco tempo sogliono per così fatto mangiare essere carichi di mille indispositioni, & infermità. Di che io p li miei peccati sono buon testimonio. essendo pieno d'infermità, che mi hanno arrecato quaranta vn'anno di pesce. ma con tutto ciò nell'vno, e l'altro caso pare a me, che se restasse così sano, come suole auuenire, che restino, e molti restano, e domandatone il parere de' Medici timorosi delle loro conscientie, li quali dicono, che potrà durare in qualunque di queste sacre religioni, entrando in esse, io non gli assicurerei la conscientia, se non entra a compire il suo voto.

a F.M. Rodr. vbi sup.

CASO XXIX.

D. Se vno, che promette d'entrare solamente in religione, e dopò esserui entrato promette di professarui, vscendone commetta due peccati contra due voti distinti?

R. Affermatiuamente. perciochc distinto è il voto della religione per prouarla dal voto del farui professione. ma se egli fece semplicemente voto di religione; conciosiache nel detto voto si rinchiuda il voto della professione, quantunque poscia di nuouo, faccia voto di professione; non commette tuttauia due peccati. poi che il secondo voto espresso non fu altro, che vna confermatione del primo implicito. E notisi, che colui, che espressamente fece voto di entrare in vna religione, e professarui, ottenendo dispensa del voto; hauendo detto nella supplica, d'hauer promesso di entrare in religione, tacendo, che similmente haueua promesso di professarui; sì fatta dispensa è surrettitia: come dice Nauarro,[b] seguito da Rodriguez.[c] E la ragione di questo è. perche se bene in dubbio chi promette di entrare in religione, pare, che prometta di professarui: tuttauia questo voto può hauere due sensi. il primo, che prometta di entrare in religione, per prouarui la sua asprezza. nel qual voto piu facilmente dispensa il Papa, che in quello di entrare nella detta religione, e professarui. che è il secondo senso, che hà il detto voto.

b Nauar. c. 12. nu. 47.
c F.M. Rodr. 2. to. ca. 95. concl. & nu. 7.

CASO XXX.

D. Vno fece voto, o giuramento di non giuocare ad vn giuoco illecito: se questo voto, o giuramẽto può esser dispensato?

R. Che Nauarro dice, che Pio V. non volse dispensare sopra questo caso. perche pare, che non habbia alcuna causa da dispensarlo. ma con tutto ciò confessa Nauarro, che cotal obbligatione di voto, e giuramento può essere dispensata in altra cosa piu accetta a Dio dall'Odinario, ouero da altri, che habbia priuilegio di commutarli: ancorche la malitia del giuoco illecito, perciò non sia tolta via: come qui si dichiara: e lo risolue Lopez.[d]

Nota, che'l voto di non giuocare non obbliga in quanto al giuoco, che si esercita per qualche honesta ricreatione: come dice San Tomaso,[e] e Nauarro,[f] per quanto è contra a' buoni costumi. Ma il voto di non giuocare a giuoco, nel quale si pecca venialmente, è valido. e l'Ordinario può dispensare in esso: come è detto: e similmente potrà dispensare

d F. L. Lop. 2. p. instru. consc. ca. 38. q. 7.
e S. Th. 2. 2. q. 168. ar. 3. & 5.
f Nauar. c. 20. post princip.

fare nel voto di non giuocare a' giuochi, che si esercitano con peccato mortale. perche, conciosiache chi fece il voto, sia inclinato a giuocare, peccando mortalmente, conuiene, che sia dispensato nel voto; acciochè il peccato mortale, che egli commette giuocando, manchi della deformità, e circonstantia, che se gli aggiugne per il voto. ancorche la malitia del giuoco illecito per ciò, come è detto, non sia tolta via. Così tiene Nauarro,[a] e Rodrig.

[a] *Nau. li. 3. consi. tit. de voto consi. 16. fol 312.*

CASO XXXI.

D. Se sia scusato dal guardare li precetti della sua regola, che obbliga a peccato mortale, il Frate, che fece voto in vna religione; nella quale communemente li detti precetti non sono osseruati?

R. Che non è scusato. quantunque habbia hauuto intentione, quando professò di osseruare solamente la sua regola, come l'osserua la Communità: come dice Nauarro.[b] Il che Lopez[c] tiene per molto scrupoloso: non lo limitando conforme alla mête di Nauarro in altro luogo: doue dice che chi professa in monasterio rilassato, senza premeditare li precetti dell'ordine del detto monasterio, ouero non hauendo intentione di obbligarsi ad essi; è in obbligo di mutare l'intentione, & osseruare li detti precetti: ouero di fare vn'altra volta professione. Il che s'intende, quanto a' voti essentiali, e non quanto alle osseruationi accidentali. le quali già sono tolte via, ouero mitigate per priuilegi, o per costume; ancorche non immemorabile; ma però ragioneuole, e tanto antico, che basti per modificare le dette osseruationi. Il che auuiene nella maggior parte della Christianità. e Sua Santità lo sà, e lo tollera. e per consequente pare, che egli in cio dispensi: conforme alla dottrina d'vna Glosa.[d] e lo risolue Rodriguez.[e]

[b] *Nauar. c. 12.*
[c] *F. L. Lop. in inst. consc. 1. p. c. 43. col. 339.*
[d] *Glo. in c. quia elect. de consang. & affinit.*
[e] *F. M. Rod. 2. to. c. 95. cõcl. & n. 12.*

CASO XXXII.

D. Se'l voto, che fanno li Commêdatori dell'Ordine di San Giacomo, Calatraua, & Alcantara, &c. cioè di seruare castità consista nel seruar la fede alle proprie moglie; & non in conoscerne alcun'altra?

R. Affermatiuamente. e se'l Caualiero fusse sciolto da legame maritale, è obbligato di astenersi da ogni copula carnale, non solamente per precetto della legge diuina, ma ancora per il voto di castità coniugale da lui fatto. Quindi s'inferisce, che hauendo questi Caualieri da fare cô vna donna, sono obbligati di esplicare, che sono professi nelle dette religioni. conciosiache questa circôstantia non solamente aggraui, ma ancora muti la spetie del peccato. E se con le lor moglie facessero atti impudichi con pollutione *extravas*, o con pericolo di quella, che sono peccati mortali, e prohibiti, sono in obbligo di confessare la detta circôstantia. poiche per ragione del detto voto si obbligarono a conoscere le lor moglie, facendo con essa gli atti, che ordinariamente si sogliono vsare in cotal'atto senza peccato mortale. così tiene Ayala,[f] e Rodriguez.[g]

[f] *Ayala en la explic. de la regu. de Sãtiago. 1. p. fol. 6.*
[g] *F. M. Rod. 2. to. ca. 96. concl. & n. 3. & 1. to. 99. leg. q. 25. ar. 3.*

CASO XXXIII.

D. Se vno hauendo fatto voto di religione, ingannasse vna donzella, seruendosi di essa a' suoi piaceri, col dire, che la piglierebbe per moglie a quale delle due cose sia obbligato?

R. Che è obbligato a compire il voto per due ragioni. La prima. perche è meglio mantenere il voto, che la parola. La seconda, e questa è la piu efficace. perche fu prima il voto, e poi la parola. ma deuesi auuertire, che se erano eguali di lignaggio, ouero vi era poca differentia, o dato, che vi fusse grande, sarà obbligato per quanto può di soddisfare quell'inganno, e danno; dandole qualche cosa per il suo maritarsi. Questa è dottrina di Bartolomeo Medina.[h]

[h] *Medina.*

la qual disse, essendo domandato di questo punto, mentre viueua: & è buona.

CASO XXXIV.

D. Se chi fece voto di essere Cherico, possa essere dispensato dall'Ordinario a non essere: e se questo voto possa essere commutato per la Bolla: e se chi hà qualche voto, se lo commuti senza fare alcuna altra cosa di piu, che pigliar la Bolla?

R. Al primo affermatiuamente. percioche chi promette di farsi Cherico, non fà voto formalmente di castità: anzi che dopo esser fatto Cherico, lo deue promettere. Questa opinione dicono, che tenne il P. Fra Giouanni della Peña in Salamanca. e si conferma per quello, che insegna Palacios:[a] dicendo, che chi fece voto semplice di essere Cherico, non fà voto di castità, ne di vbbidientia attualmente: e cosi rompendo la castità, non pecca contra alcun voto. Da quello, che è detto inferisce Rodriguez,[b] che può il Vescouo dispensare, o commutare il voto, che vno fece di essere Cherico. e segue, secondo il medesimo, che'l tal voto può essere commutato per virtù della Bolla. poiche non fu promesso castità formalmente. e questo è il secondo. Questa medesima opinione tiene Luigi Veva Palestrello.[c] Ma deono li Confessori domandare a chi fece il voto, se hebbe intentione di votar castità, quando promesse di essere Cherico. percioche se l'hebbe deuesi necessariamente ricorrere al Papa per la dispensa: e non può essere commutato cotal voto, per la Bolla della Cruciata.

Nota qui secondo Soto,[d] Nauarro,[e] e Rodriguez,[f] che per virtù della Bolla si può commutare il voto della castità temporale. percioche dicono questi Dottori, che sì fatto voto non è riseruato al Papa. Al terzo, & vltimo rispondo con Nauarro,[g] e Rodriguez,[h] e Lopez,[i] che'l Penitente deue domandare al Confessore, che per virtù della Bolla li commuti li voti, che egli hauesse fatto. percioche per tenerla solamente, non si sono già commutati: come pensano alcuni semplici. e sì fatta commutatione si deue fare in confessione sacramentale. quantunque Henriquez[k] dica, che anche fuori della confessione si può essere commutato. la quale opinione Rodriguez[l] tiene per probabile: se bene, come egli dice, egli tenne il côtrario nell'esplicatione della Bolla. Ma come che si possa seguire qual si voglia di queste opinioni; e cosi il Lettore possa scieglire quello, che egli vuole: nondimeno a me pare piu probabile quello, che è detto; cioè, che cotal commutatione si debba fare in confessione sacramentale.

[a] Pala in 4. d. 32. disp. 2 pag. 72 G. vers notandum tamê.

[b] F. M. Rodr. en la declara. de la Bula. § 9. dub. 4. nu. 102.

[c] Palest. en sus cas. cas. 28 pa. 115.

[d] Sot. lib. 7. de iust. & iur. q. 4. art. 3. pa. 622. in fine.

[e] Nauar. in Man. c. 12. nu. 77.

[f] F. M. Rod. vbi sup. nu. 120.

[g] Nauar. in addit. c. 12. nu. 18.

[h] F. M. Rodr. vbi sup.

[i] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 50. de dispens. voti.

[k] Henriq. li. 7. de indul. c. 36. nu. 9.

[l] F. M. Rod. 2 to. sum. 50. c. 99. concl. & nu. 6.

CASO XXXV.

D. Presupposta l'opinione di Nauarro;[m] cioè, che essendoui pericolo d'incontinentia; & essendo difficultà di ricorrere al Papa, può il Vescouo dispensare nel voto di castità perpetua: se seguendosi questa opinione, possa il detto voto essere commutato per virtù della Bolla della Cruciata.

R. Che non può esser commutato. percioche quella regola, la qual dice, che tutti li voti, che può dispensare, o commutare il Vescouo, possono essere commutati per virtù della Bolla; si deue intendere de' voti, de' quali li Vescoui hanno semplice, & assoluta potestà. e per questo voto di castità essi non hanno cotal potere: ma per la detta circonstantia, cioè il pericolo della incontinêtia. Il quale vuol Sua Santità commettere al giuditio, e prudêtia del Vescouo, e non di qualunque Confessore. e per la medesima ragione non lo possono parimente commutare, ne dispensare li Confessori Regolari per li loro priuilegi. Concorda Rodriguez.[n]

[m] Naua. in addit. c. 12. nu. 78.

[n] F. M. Rod. en la decla. de la bula § 9. nu. 118. dub. 1. pag. 150. & 1. to. qq. regu. q. 63. art. 6. pa. 614. col. 2. & q. 61. ar 9. p. 582. col. 2.

CA-

CASO XXXVI.

D. Qual cagione si chiami ragioneuole, per la quale il Confessore possa commutare per virtù della Bolla, o Giubileo li voti, che vengono domandati di commutare: e come si debba portare intorno al commutare li voti.

R. Che la regola, la quale intorno a ciò si deue tenere, è, che quando la commutatione si fà in cosa minore della votata; non si può fare senza ragioneuole cagione. & essendoui è necessario, che la faccia chi hà autorità di commutare cotali voti. Cagion ragioneuole sarà: se vno hauesse fatto voto di dire vn Rosario, ne potrà compire, senza notabil danno del suo vfficio, che richiede molto tẽpo, per molte occupationi, che hà: all'hora basterebbe minor commutatione: come insegna Siluestro, [a] Rodriguez, [b] Lopez, [c] e Soto, [d] e Cordoua. [e] E questo è il primo auuiso, che deue hauere il Cõfessore. percioche ne deue hauere alcuni in questa materia di commutare. e così nõ si può commutare senza autorità del Papa il voto di religione, e castità. percioche a pena vi può esser cosa di egual valore, nella qual si commuti. & il medesimo è da dire, quando vi è dubbio se la cosa sia eguale alla votata. percioche in questo caso vi è necessità di autorità per questa commutatione.

a Syl. tit. votum. 4. q. 7. & 8.
b F. M. Rod. vbi sup. nu. 107. & in sum 2. to c. 100. concl. et nu. 4. & 5.
c F. L. Lop. 1. p. inst. confe c. 47.
d Sot. de iustit. & iur. lib. 8. qu. 4. ar. 8. fo. 675.
e Cordu. in sum. q. 149

Il secondo auuiso è, che quando si commuta in cosa migliore, ouero in cosa eguale, non hà perciò necessità di alcun priuilegio, come dicono tutti gli Autori citati: & aggiungo, come dice Medina, [f] Cordoua, [g] Rodriguez; [h] e questo sia il terzo auuiso, che quando si commuta voto per giubileo, bolla, o priuilegio particolare; si deono commutare più piaceuolmente, e soauemente. perche si deue intendere, che'l Papa fà alcuna gratia al penitente: e se gli si douesse commutare in cosa maggiore, ouero così buona non li farebbe gratia alcuna. Ma venendo alla pratica di commutare per via di Giubileo, o Bolla, è cosa difficile, e pericolosa; e non ne deue pigliare il carico chi non è peritissimo di curare le anime. percioche sono da essere considerate, e riguardate molte cose. e questo sia il quarto auuiso. Come se vn Confessore volesse commutare vn voto di andare a San Giacomo deue considerare quello, che era per spendere nel viaggio per l'andare, ma nõ già per il ritorno. percioche promesse d'andare; ma non di ritornare: come dice Angles, [i] e Rodriguez: [k] e se ben Lopez [l] non si accosta troppo a questa opinione; nondimeno a me pare certa. perche chi promette di andare a San Giacomo; andandoui compisce: ancorche resti habitatore in quella terra. Hò detto, che a me pare certa, & era tale, se non vi fusse stata interposta vna Constitutione d'Innocentio III. [m] scritta al Vescouo Trecense. Il quale, hauendo fatto voto, di certa peregrinatione; domando facultà a Sua Santità, che li fusse commutata. e n'hebbe la seguẽte risposta. *Tibi pro te, & famulis tuis licentiam concedimus, votum peregrinationis taliter commutare, vt expensas, quas fueris insundo, morando, & redeundo facturus, alicui religioso committas in necessarios vsus terræ illius, sine diminutione qualibet transferendas &c.* Auuertiscasi, come dice il Papa, non solamente si deue hauer rispetto alla spesa dell'andata della peregrinatione; ma ancora del ritorno; in caso, che'l Vescouo solamente habbia promesso di andare al luogo della detta peregrinatione. Per il che hora mutando parere dico, che non solo si deue hauer riguardo alle spese dell'andata, ma ancora a quelle del ritorno. Ne contraria, che solamente habbia promesso di andare, cioè a Nostra Signora di Guadalupe. perche chi promette di andare, im-

f Medin. in sua inst.
g Cordu. q. 150. & 189.
h F. M. Rodr. vbi sup. concl. 4. nu. 4.
i Angl. de voto dif. 6. ar. 8.
k F. M. Rodr. vbi sup. nu. 5.
l F. L. Lop. 1. p. inst. nec. c. 49.
m Innoc. ca. magna deuotionis de voto.

implicitamente promette ancora di ritornare. poiche quiui non deue rimanere: saluo se solamente promesse di andare; e volse, che questo solamente fusse materia del voto. come al presente tiene anche Rodriguez; [a] mutando l'opinione similmente, che egli hebbe nella Somma, & esplicatione della Bolla. Vero è, che se per qualche caso, che sopraue nisse, chi promesse la peregrinatione, colà si douesse fermare, Io non l'obbligarei alle spese, che era per fare nel ritorno. percioche se promesse di andare, & implicitamente di ritornare fu in caso, che'l ritorno fusse necessario; e non quando non fusse così. & è negotio certo, che quando alcuno promette qualche cosa, venendo il negotio a tali termini, che se al principio, quando lo promesse hauesse pensato, che doueua venire a cotali termini, non l'haurebbe promesso; non è obbligato al compimẽto della detta promessa: come dice vna Glosa [b] communemente riceuuta. Per il che se vno promesse di andare a San Giacomo di Galitia, egli adempisce il voto, andando a dimorar colà; e visitando la Chiesa dell'Apostolo: ancorche non ritorni. percioche venne il negotio a tali termini, che se hauesse pensato di quiui rimanere, non hauerebbe promesso espressamente, ne implicitamente altro, che di andare in peregrinatione alla detta Chiesa di S. Giacomo. E con questo si risponde alla ragione, che io apporto di sopra in conferma tione dell'opinione, che già io tenni: hauendola al presente mutata. Parimente si doueuano considerare le fatiche, che egli era per durare. e così deue essere commutato questo voto in qualche sussidio per la Cruciata. e non si commutando per virtù di essa; deuesi commutare con limosine, o con qualche digiuno, ouero altre opere pie, proportionate alle dette spese. Et è da auuertire, che questo sia il quinto auuiso, che non si deue tener conto, ne hauer riguardo alle spese, che egli era, per fare, conforme al suo stato; conducendo caualli, e muli; essendo Caualiero principale: ma alle spese, che egli solo con vn compagno era per fare: come auuertisce Aragon, [c] e Rodriguez. [d] E similmente deuesi hauer riguardo alle fatiche, & a' pericoli, che nell'andata, e ritorno era per patire; & al danno, che dallo stare assente è per succederne alla sua casa. percioche tutte queste cose sono di valore, e deono essere commutate, come dice Nauarro, [e] e Rodriguez. [f] e se'l Confessore in questo, ouero in altri somiglianti casi non facesse la debita diligentia, peccarebbe mortalmẽte. E perche si fatto negotio di commutare è difficile, e li penitenti riceuono mal volentieri le commutationi; seguendo il parere di Rodriguez [g] dico; e questo sia il settimo auuiso, che'l Confessore, il quale hà autorità di dispensare, come l'hanno li Confessori della nostra religione di dispensare in tutti li voti, eccetto quelli della peregrinatione, che passano le due giornate, e sono di quattordici leghe; si serua della commutatione, quanto all'opera, che fà in vece della votata: e dispensi, essendoneне la cagione, in quello, che manca; e non arriua alla cosa votata. e con questo resta sicuro colui, che fece voto: ancorche l'opera, nella quale gli è stata fatta la commutatione non sia di tanto seruigio di Dio, come la votata. e perche li Confessori secolari, o regolari, che non godono de' priuilegi de gli Ordini Mendicanti ne' voti appartenenti a' Vescoui, procurino d'hauer l'autorità di dispensare, o commutarli insiememente. percioche il seruirsi di ambedue le autorità insieme, conforme a quello, che è detto, è piu piano camino per la quiete di coloro, che hanno promesso qualche cosa, che'l valersi della

[a] F. M. Rodr. in add. ad §. 9. bulla. nu. 108.

[b] Glo. in ca. significasti. 1. de homic.

[c] Arag. 2. 2. q. 88. ar. 12. pag. 104.

[d] F. M. Rod. vbi sup.

[e] Nau. c. 12. nu. 77.

[f] F. M. Rodr. vbi sup.

[g] F. M. Rodr. vbi sup.

della sola autorità del commutare. la qual solamente è conceduta dalla Bolla, e da Giubilei ordinarij, che vengono: e ciò si noti grandemente per seruirsene: quando se ne rappresentasse la necessità: come consiglia Alcozer, [a] e Rodriguez. [b] Ma deuesi grandemente notare secondo il medesimo, che potendosi fare la commutatione in questa maniera, insieme con la dispensatione; pecca chi domanda dispensa di qualche voto, senza cercare, che vi sia qualche cōmutatione, e piu pecca chi dispensa: come auuertisce Soto. [c] percioche, per dispensare bisogna, che vi sia giusta cagione: & vna delle cagioni, che vi deue essere, è la necessità di essa: e potendosi commutare, non vi hà necessità di dispensare. Si è detto potendosi commutare: percioche non si potendo a chi fece il voto, dare alcuna sorte di commutatione, senza gran difficultà, all'hora si può fare la dispensatione, senza mescolarui la commutatione. Doue nota, che li Confessori regolari hanno per li loro priuilegi autorità di commutare, e dispensare in tutti li voti; ancorche siano riseruati a' Vescoui: come dice Rodriguez. [d]

[a] Alcoz. in sum. ca. 16. fol. 58. colu. 2. concl. 4.
[b] F. M. Rodr. vbi sup.
[c] Sot. li. 7. de iust. & iur. q. 4. ar. 3. pa. 614.
[d] F. M. Rod. 1. to. qq. reg. q. 63. art. 3. & 4.

Finalmente nota, e questo sia il settimo auuiso, che colui, che hà autorità di commutare, non l'hà di dispensare. come che chi hà autorità di dispensare, ouero p legge, o p priuilegio; ritiene ancora autorità di commutare: come risolue Rodriguez. [e] E similmente, che Gregorio XIII. concedette a' Confessori della Compagnia del Giesù, che potessero commutare li voti giurati; *Dūmodò non fiat in praeiudicium tertij*. Il che è da notare. percioche se bene haueuano licentia di commutare li voti, e giuramenti, non si stendeua sì fatta concessione a' voti giurati, per li due vincoli, che sono in essi. così dice Henriquez, [f] e Rodriguez. [h] Quando si dica essere *in praeiudicium tertij*, vedilo per l'innanzi nel caso 115. che quiui si dirà.

[e] F. M. Rod. in expesit. bul. vbi supra.
[f] Henriq. li. 7. de indul. ca. 10. nu. 5. in glos. litera y.
[g] F. M. Rod. vbi sup. & 1. to. qq. reg. q. 63. ar. 5.

CASO XXXVII.

D. Supposto, come cosa certa, che è, che'l voto fatto di cosa illecita nō obblighi, come dicono San Tomaso, [h] Gaetano, [i] Siluestro, [k] e Rodriguez; [l] anzi pecca colui, che lo promette, come tiene la commune, seguita da Alcozer, [m] dopò Soto, & altri: e se la cosa votata illecita in se stessa fusse peccato mortale; similmēte il voto sarebbe peccato mortale: e se fusse veniale, anche il voto saria veniale. Il che tutto hà luogo, non solamente, quando chi promette, hà proponimento di promettere, e di mantener la promessa; ma ancora, quando hà intentione di promettere, ancorche non habbia proponimento di mantenere la promessa: cōciosiache questo sia vero voto: supposto questo, Vno fece voto di non peccare giamai venialmente, se sia voto lecito?

[h] S. Th. 2. 2. q. 89. ar. 2.
[i] Caiet. ibid.
[k] Syl. ver. votum 1. et 2.
[l] F. M. Rod. 2. to. c. 94. cō cl. & nu. 1.
[m] Alcoz. in sum. ca. 15. fol. 52. col. 2

R. Che non è lecito: anzi è cosa stolta. percioche è impossibile di non peccare venialmente: come diffinisce il Concilio Mileuitano, [n] & il Tridentino: [o] e così colui, che promesse di non douer mai peccare; come è stato domandato, per il voto non è obbligato a nulla. poiche egli è nullo, come dice Soto, [p] e Rodriguez. [q] Donde segue, che chi promette di confessare tutti li suoi peccati veniali, solamente è obbligato a fare quello, che può; affinche li souuenghino: e di questa maniera intendendosi, il detto voto è buono, e possibile: come tiene Aragon, [r] e Rodriguez. [s]

[n] Conc. Mileu. can. 67. & 68.
[o] Conc. Triden. ses. 6. c. 23.
[p] Sot lib. 7. de iust. & iur. q. 1. art. 3. pa. 576. a.
[q] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 4.

Deuesi notare, che chi facesse voto di non peccare mortalmente, non sarebbe male: e così il voto sarebbe valido, contra Nauarro. [t] il qual dà ad intendere, che egli è inualido. per

[r] Arag. 2. 2. q. 98. ar. 2.
[s] F. M. Rod. vbi sup. Nota 1.
[t] Nau. c. 12. nu. 28.

essere di cosa molto difficultosa. ma quello, che è detto si proua. percioche questo voto è di oggetto buono: & il suo compimento è possibile per la diuina gratia. la quale stà Iddio apparecchiato di dare a tutti: quantunque si deue consigliare ad alcuno, per essere cosa difficultosa; principalmente per conto de' peccati del cuore; e sarebbe vn'andare ad ogni momento in scrupoli; se si sia, ouero non sia peccato mortalmente. & il voto deue essere di cosa, che chiaramente s'intenda, quando si rompa: come dice Soto, Aragó,[a] e Rodriguez.[b]

[a] Arag. vbi sup.
[b] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 5.

Nota 2. Nota similmente, che il fare voto alcuno, che si rimuouerà dal tale, o tale peccato mortale, o veniale: come di non fornicare, o di non dir bugie di burla; e di cose somiglianti, è lecito: secondo che dicono Soto, Aragon, e Rodriguez.[c]

[c] F. M. Rodr. vbi sup.

Nota 3. E finalmente nota, che chi fà voto di peccare venialmente, solo pecca venialmente: come tiene Soto, Nauarro, Alcozer,[d] e Rodriguez,[e] contra Gaetano.[f] il qual dice, che il far voto di peccare venialmente, è peccato mortale: & il medesimo si deue del giuramento, quando vno giura di douer peccare venialmente. E per maggiore dichiaratione di quello, che è detto, deuesi notare, che vi sono due maniere di giuramento; l'vno assertorio, e l'altro promissorio. l'assertorio è quando vno afferma vna cosa con giuramento; la quale è bugia, quantunque picciola, e di poco momento: & è peccato mortale: per mancarui all'hora la verità, come è detto nella materia del giuramento. Il promissorio è, quando vno giura, di douer fare vna cosa, la quale è in se peccato veniale, sarà il detto giuramento solamente peccato veniale. perche non adduce Dio per testimonio di bugia, ma in testimonio, che si hà da fare qualche peccato. il quale essendo veniale; tale similmente sarà il giuramento. poiche si fà vna ingiuria leggiera a Dio. Intorno a che veggasi San Tomaso,[g] e Rodriguez.[h]

[d] Alcoz. vbi sup.
[e] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.
[f] Caiet. ver. votum.
[g] S. Th. vbi sup.
[h] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO XXXIX.

D. Se vno ingannasse vn'altro dicendoli, che si poteua andare per terra in Gierusalem; e che da Roma in là vi era molto poca strada. e per questa cagione, pensando esser così, fece voto di andarui, se tal voto sia valido?

R. Che non è valido: ma ben sarebbe, quando li fusse detto, che da Roma in là era paese molto delitioso, e di gran ricreatione, e non fusse così. Se ne dirà la ragione nel caso seguente. Soto,[i] e Rodriguez.[k]

[i] Sot. de iust. & iur. li. 7. q. 7. ar. 2. p. 570.
[k] F. M. Rodr. 2. to. ca. 91. concl. & nu. 4.

CASO XL.

D. Se vno dicesse ad vn'altro, che nel nostro sacro Ordine de' Minimi si mangia carne; e che se non si mangia, auuiene solamente per ragione di statuto, che è nella nostra regola di non mangiarla, che non obbliga a colpa mortale, ne veniale; e non per ragione del voto, che vi è di non mangiarla, come pensò Nauarro,[l] il quale in ciò s'ingannò del tutto; come hor hora si vedrà: e parimente li fusse detto, che nella regola non vi è alcun digiuno: e così costui facesse voto di entrare in essa; se dopò l'esserui entrato, e l'hauerui trouato il contrario, sia obbligato al voto; supposto, che'l voto fusse è di entrarui, e di perseuerarui.

[l] Nau. lib. 3. consiltitu. de reg. consl. 10. in prima editione. & in secunda cons. 51.

R. Che non l'obbliga. e la ragione è. perche, quando l'inganno è intorno a quelle cose, che tu non

puoi

puoi sopportare, il voto non ti obbliga. perche è graue ingiuria quella, che gli è fatta: non essendoli detta la verità. perche se l'hauesse saputo, non ne hauerebbe fatto il voto. ma obbligherà il voto: se t'ingannassero in cose leggiere. e non è cosa leggiera l'inganno, che ti è stato fatto. percioche nella nostra sacra religione vi sono digiuni di regola, li quali se bene non obbligano, ne a colpa mortale, ne veniale; tuttauia vi è voto di osseruare vita quaresimale: cioè di non mangiare giamai, se non per necessità, hauendone prima licentia dal Prelato, e dal Medico. ne carne, ne oua, ne latte, ne formaggio, ne cosa, che habbia nascimento da carne. & il rompere così fatto voto obbliga a peccato mortale, come fanno gli altri, che si professano, percioche di questo ancora facciamo professione. E così non è vero quello, che disse Nauarro; anzi s'inganna del tutto: come è detto di sopra. & il suo inganno hebbe fondamento. perche ne' priuilegi dell'Ordine; e nel fine del Correttorio sono queste parole. *Item non s'intenda, che alcuna cosa di quelle, che nella regola dell'Ordine, e nel presente Correttorio si contengono: per se stesse obblighino a colpa: ma solamente alla pena, che in questo Correttorio si truoua a' suoi luoghi tassata per ciascun delitto.* E Nauarro, giudicando, senza ragione, e fondamento; non sapendo li punti, ne il tenore della nostra regola, & il sustantiale in ciò di essa, che'l mangiar carne nell'Ordine non era voto, ma statuto di quello, venne a dire quello, che disse. Il che sarebbe vero, se fusse statuto, e non voto. percioche nessuna cosa di regola, fuori de' voti, obbliga a colpa, ma solamente a pena.

Nota. Finalmente per la sicurezza della conscientia di molti religiosi della nostra sacra religione, che errano nell'intendere il vero senso delle parole dette di sopra del Correttorio, come fece Nauarro; notino quello, che segue, secondo la dottrina di San Tomaso,[a] che Gaetano[b] per esplicatione, & espositione delle regole, e de gli statuti di qual si voglia religione, distingue molte cose intorno alle regole, & a gli statuti, che in generale si contengono in qual si voglia regola. le quali fanno molto a proposito per l'intendimento de' nostri statuti, e per far conoscere l'inganno di Nauarro. e così ricordo, che habbiano a memoria, che gli statuti contenuti nella nostra regola, e Correttorio sono di cinque maniere.

[a] S. Th. 2. 2. q. 186. ar. 9. & quodlib. 1. ar. 2.
[b] Caiet. ibidem.

Nella prima sono quelli, che sono, come fine della regola, ouero che fanno essentialmente per il fine della regola, senza li quali non si può ottenere il fine della regola. Tali sono tutti gli atti interiori delle virtù, delle quali si tratta nella regola, come è l'amore di Dio, e del prossimo, la patientia l'humiltà, la mansuetudine, la giustitia, e l'osseruantia di altre cose simili.

Nella seconda sono quelle, che sono essentiali, ouero sustantiali della religione, senza le quali non puo essere religione. e questi sono li tre voti nelle altre religioni: e nella nostra vien'aggiunto il quarto.

Nella terza maniera si truouano quelli, che se bene sono statuti della regola, nondimeno per altra via sono per legge diuina, ouero humana prohibiti: come è il bestemmiare Iddio, e li Santi hauer costume di giurare per Dio, o per la Vergine Maria, o per qualche santo, o santa, o per il santo Euangelio; o fare qualunque altro simile giuramento: dir parole mal dette, e disordinate, e senza religione malitiosamente: dire obbrobri contra qualche religioso: dir bu-

gie a posta: staffilare alcuno: dir male de' padri, e fratelli: amare le mormorationi, & altre cose simili.

Nella quarta maniera sono quegli statuti, li quali ancorche siano statuti della regola; tuttauia sono anche per altra via per legge diuina, ouero humana precetti, e commandamenti: come l'essere con tutti benigno, modesto, & esemplare, non essere di scandolo ad alcuno, guardare li digiuni della Chiesa, seguire con tutti l'hospitalità, pagare l'vffitio diuino con timore, e riuerentia, con le sue cerimonie, hauer carità verso gl'infermi, con l'impositione del precetto dell'vbbidientia; & altre cose a queste somiglianti.

Nella quinta maniera sono quegli statuti, li quali per altra strada per legge diuina, ouero humana non sono prohibiti, ne sono commandamenti, ma solo per decentia, & ornamento della religione, nella regola, e correttorio sono stabiliti, & ordinati: come che li religiosi nelle hore determinate, e luoghi guardino silentio, che non vsino tela di lino, e che dormino vestiti: che non tocchino danari, che non nutrischino capelli, che portino scarpe aperte di sopra, e che l'habito sia di panno vile di lana naturalmente negra: che vsino zoccoli di legno, che fuori dell'hora determinata del mangiare, essendo sani, senza licentia del Superiore non mangino, che escano fuori del Conuento a due a due: e che ne domandino humilmente licentia a' suoi Superiori: come medesimamente, quando ritornano: e nelle case de' secolari non mangino, ne restino a dormire: & altre cose somiglianti, delle quali è pieno il Correttorio, e la regola.

Tutte queste cose così distinte, & ordinate, e da notare, che gli statuti posti nella prima maniera obbligano li loro trasgressori a colpa, non per ragione della regola; cioè, in quãto sono precetti della regola: ma per conto di essi medesimamente; cioè in quanto di lor propria natura, & assolutamente constituiscono i loro trasgressori in colpa, così dettandolo la legge Diuina. percioche non solo li religiosi: ma ancora li secolari *de iure Diuino* sono obbligati ad essi.

Similmente gli statuti posti nella seconda maniera obbligano a colpa, non per ragione della regola, ma per ragion del voto, e dell'ordinatione della regola.

Parimẽte gli statuti posti nella terza maniera obbligano a colpa nõ per ragione della regola: cioè in quanto sono prohibiti per la regola, ma per se medesimi in quanto per essere per se stessi cattiui, sono prohibiti dalla diuina Legge.

Similmente gli statuti posti nella quarta maniera obbligano a colpa, non per ragione della regola, in quãto sono commandamenti per la regola: ma in quanto sono tali per legge diuina, & humana, che così domãdano, e richiedono.

Gli statuti posti nella quinta, & vltima maniera non obbligano in alcũ modo a colpa, ne per se stessi, ne ꝑ la regola. non per la regola. perche ne gli statuti principalmente si deue hauer riguardo all'intentione, e voluntà di chi li fà: & essendo stata l'intentione, e voluntà del nostro gloriosissimo Patriarca S. Francesco di Paula, che instituì gli statuti della regola, di nõ obbligare li suoi religiosi a colpa: ꝑ tãto li trasgressori della regola nõ sono obbligati a colpa: nõ ꝑ se stesso, ꝑche ꝑ se stesso, e di lor natura, inquãto tali cose, nõ sono cattiue: ne si trouano ꝓhibite, o cõmãdate ꝑ legge diuina, ouer humana: ma solo ꝑ ornamẽto, e decẽtia dello stato regolare, nella regola, e Correttorio stabilite, e ordinate. ꝑ il che obligano solo li trasgressori

greſſori a pena. e di queſte ſolamente deue eſſere inteſo il teſto del Correttorio: e non di quelle, che ritengono in ſe ſteſſe precetto anneſſo di vbbidientia; ouero per altra via per legge diuina, oueramente humana ſono prohibite, o commandate. e ſe tutto ciò haueſſe conſiderato il dottiſſimo Nauarro, non ſi ſarebbe ingannato, come realmente hà fatto; mettendo il noſtro quarto voto per ſtatuto della regola: ne haurebbe detto, che non obbligaua a colpa.

Finalmente ancorche la pena nõ debba eſſere poſta a chi non vuole, ſenza colpa; tuttauia colui, che voluntariamente ſi obbligò a qualche pena, può cotal pena eſſere impoſta ſenza colpa. Tali ſono li religioſi del noſtro ſacro Ordine, li quali voluntariamente nella loro profeſſione ſi obbligarono a sì fatta legge. Chi vuole tutto quello, che è detto vedere piu diſteſamente, legga il P. Paſſarello nel Compendio de' priuilegi dell'Ordine, Il titolo, *Notanda Priuilegiorum*, che per il mio intento, che fu di dichiarare il teſto del Correttorio; e dare a vedere l'inganno di Nauarro, & il cattiuo nome, che egli poſe al noſtro quarto voto, con quello, che è detto, rimane ſufficientemente dichiarato, e baſta.

CASO XLI.

D. Suppoſto, che quando vno promette a Dio qualche coſa con animo di prometterla, & anche compirla; a ciò reſta obbligato; Vno, che al tempo, che fece profeſſione nella religione, non hebbe proponimento di profeſſare, ne di far voto; ma d'ingannare; ſe coſtui ſarà obbligato a quello, che egli hà così promeſſo?

R. Che per conto di Dio non occorre dubitare, ſe non che il ſuo promettere, e profeſſare fu nullo. Vero è, che peccò mortalmente, hauendo mentito in coſa graue: ma quanto al foro Eccleſiaſtico, e ciuile; o che egli faccia in ciò inganno a qualche huomo, ouero alla Chieſa, come auuiene al preſente, glielo faranno cõpire, come ſe da douero l'haueſſe votato, o giurato. perche la Chieſa non giudica de gli atti interiori. E così ſi deue intendere quello, che adduce Medina, [a] Soto, [b] Gaetano, [c] e Flores Theologicarum, [d] e Rodriguez. [e] Nota il caſo ſeguente, che è queſto.

[a] *Medin. in ſua inſtr.* [b] *Sot. de iuſtit. & iur. li. 7. q. 1. ar. 2.* [c] *Caiet. 2. 2. q. 88. ar. 1.* [d] *Fl. Theol. q. de voto. ar. 1. dif. 4. e* [e] *F. M. Rod. 2. to. c. 92. cõcl. & nu. 5.*

CASO XLII.

D. Se colui, del quale ſi tratta nel caſo paſſato ſi maritaſſe, e la Chieſa per ciò lo ſcommunicaſſe, ſia obbligato di vbbidire alla Chieſa?

R. Che ſolamente per ragione dello ſcandolo ſarà obbligato ad vbbidirle. Dõde ſegue, che ſe fuſſe molto lontano, doue non ſi ſapeſſe quello, che è paſſato; rimarrebbe libero di tutto quello, che promeſſe, per qualunque coſa: e ſe non ſe ne voleſſe andare, è obbligato, per non ſtare in ſtato di dannatione, a fare ſecretamente il voto. percioche non lo facendo, non è Frate; e falſamente rappreſenta l'habito, che egli porta poiche li Prelati della detta religione non lo poſſono legare, ne diſciorre; ma ſolamente il ſuo Veſcouo. perche, come è detto, egli non è Frate, ne nouitio; e maggiormente, che non può dare il voto nelle elettioni della ſua religione: e così pecca mortalmente dandoui il voto. Concorda Soto, Gaetano, Flores Theologicarum, Rodriguez. [f]

[f] *F. M. Rod. vbi ſup.*

CASO XLII.

D. Vno facendo profeſſione, ouero vn giuramento hebbe intentione di veramente promettere, o giurare; ma non hebbe intentione di oſſeruare la coſa votata, o giurata; oueramente hebbe vero proponimento di far voto, o di giurare; ma non l'hebbe di obbligarſi al voto, ouero al giuramento; ſe coſtui ſia obbligato al voto, o giuramento?

R. Al primo affermatiuamente, ſecondo Gaetano, [g] la Corona de' Confeſſori, [h] Soto, [i] e Rodriguez. [k]

[g] *Caiet vbi ſup.* [h] *Cor. conſ. 2. p. c. 9.* [i] *Sot. vbi ſupr. p. 571 a.* [k] *F. M. Rodr. vbi ſup. concluſ. & nu. 6.*

Vero è, che chi di questa maniera fà voto; pecca mortalmente. e che'l voto, o giuramento sia valido, si proua. poiche colui vi hebbe libertà, e deliberatione; e volse promettere. onde per stare con buona conscientia è necessario, che si doglia del cattiuo proponimento, che egli hebbe; e proponga di mantener la promessa; come con gli altri Dottori dice Nauarro, [a] e Cordoua. [b] Per il che auuertiscano in che modo facciano voto li Commendatori dell'Ordine di San Giouanni, e di altri Ordini Militari. percioche se ben dicono, che non è loro intentione di osseruare la castità, che promettono; basta per fare, che eglino a ciò restino obbligati in conscientia per ragion del voto, che veramente l'habbiano promesso. Al secondo; cioè, che hebbe vero proponimento di far voto, o giurare, ma di non obbligarsi al voto, ouero al giuramento; Dico, che similmente è obbligato al voto, ouero al giuramento. percioche per fare, che'l voto sia vero, non è necessario, che chi promette habbia formale intentione di obbligarsi. poiche di sua natura il voto è obbligatorio: e così colui, che promette, virtualmente si obbliga, come dice Gaetano, Soto, Nauarro, [c] e Rodriguez. [d] E colui, che fece voto con animo di farlo, rimane obbligato: quantunque non habbia, quando lo fà, proponimento di compirlo: conciosiache il voto nella sua ragione formale rinchiude l'obbligatione di legge naturale, e diuina. onde se bene stia nella nostra volontà di farlo, o non farlo; tuttauia facendolo vn'huomo con proponimento di nõ si obbligare ad esso, non si può rimuouere dall'obbligatione, che di legge naturale, e diuina hà annessa. come dice con la commune Medina, [e] e Lopez. [f] affermando, che con gran ragione è da dire il medesimo nel giuramento.

a Nau. c. 12. nu. 37.
b Cordu. de casib. q. 145.
c Naua. vbi sup.
d F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 7.
e Medin. in instr. lib. 1. in 2. prace. §. 6.
f F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 42.

Nota.

Finalmente nota, che se alcuno per ignorantia inuincibile, o perche crede, che l'obbligatione non è cosa inseparabile dal voto, facesse il detto voto con proponimento di farlo, e di non si obbligare espressamente, non varrebbe cotal voto. poiche egli non n'hebbe volontà. Quindi s'inferisce, che se alcuno riceuesse ordine sacro; non sapendo inuincibilmẽte, che la castità, è annessa al detto Ordine; non sarà obbligato ad osseruarla. Se quando riceuette l'Ordine, hebbe intentione di non la guardare. poiche così fatto voto, ne formale, ne virtualmente fu voluto, come dice Soto, [g] seguito da Rodriguez. [h]

g Sot. in 4. d. 25. q. 1. artic. 2.
h F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 8.

CASO XLIV.

D. Se delle cose indifferenti si possa far voto, e se siano sua materia.

R. Che di quelle cose, che in se stesse sempre rimangono indifferenti, non si può far voto, ne son materia di esso.

Nota 1.

Ma nota, che di quelle cose, che sono indifferenti, quando per ragion del fine, o di altra cosa conuengono a qualche buon fine, e sono necessarie per esso; di tali si può far voto a Dio, & a' Santi; e sono materia di esso. Far voto di non si tagliare giamai le onghie, ouero di tagliarsele, è illecito. percioche dopò essere fatto il voto, resta la materia di esso, che è il tagliarsi, o non tagliarsi le onghie indifferente, e di nessun frutto, ne honore per Dio, e medesimamente, se vno senza occasione facesse voto di non passare per la tale strada, ouero di non entrare nella tal casa. ma se dal passare per quella strada, o dall'entrare in quella casa vi è pericolo, & occasione di peccare, all hora la cosa indifferente per quella ragione, e fine necessario per non peccare, il voto è vero. e ciò bastante materia è del voto.

Nota 2.

Ma nota necessariamente, che quando il voto, che altri fece di cosa indifferente, come di nõ passare per la tale strada, o di non entrare nella

tal

tal casa, per il fine, che obbliga, che è di no peccare per l'occasione, che quiui ha: cessando il fine: cioè tolta via ogni occasione di peccare; ritorna la cosa indifferente, e non obbliga il voto.

Nota 3. Nota, che se vna donna facesse voto di non cucire il giorno del Sabbato in honore di nostra Signora, e faticasse in altre opere, per nō hauer fatto voto di astenersi da esse; cotal voto è vano: ma sarebbe vero, se fusse per essere piu disoccupata per dire alcune volte il Rosario di nostra Signora: come anche sarebbe, se facesse voto di astenersi da ogni opera seruile, per meglio darsi al culto diuino; come il giorno di festa.

Nota 4. Nota, che vi sono altre opere indifferenti, delle quali il far voto non è ne bene, ne male. V g. come se vna donna facesse voto di vestirsi il Sabbato di bianco in honore della Virginità di nostra Signora: sì fatto voto del tutto è vano: come risolue Soto, [a] Luigi Veya Pallestrello, [b] e Rodriguez. [c]

Finalmente nota, che quando vi è dubbio, se la cosa della quale si fà voto sia indifferente, deuesi guardare, fin che sia dispensato. percioche nelle cose dubbiose si deue eleggere la parte piu sicura. così tiene Soto, [d] Siluestro, [e] Nauarro, e Rodriguez. [f]

Nota 5. Et è da notare, che si come il voto della cosa indifferente non obbliga; così ancora nō obbliga il giuramento di cosa indifferente: come quando vn giura di fare vna cosa, che di sua natura non è buona, ne cattiua. e così senza dispensa può chi giurò rompere il detto giuramento come dice Aragon, [g] Soto, Rodriguez, [h] e la Somma de' Confessori. [i]

a Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 1. art 3. pag. 574.
b Palest. en sus cas. cos. 50. 60. pag. 334.
c F. M. Rodr. 2. to. ca. 94. concl. et nu. 6.
d Sot. vbi sup.
e Syl. ver. votum § 4.
f F. M. Rodr. vbi sup. cōcl. et n. 7.
g Arag. 2. 2. q. 88. art. 7.
h F. M. Rodr. vbi sup.
i Sum. cor. conf. 3. p. c. 9. p. 4. & 5.

CASO XLV.

D. Stando tu per auuentura parlando con vn'huomo, nel ragionamento, che tu faceui con esso lui, ti disse alcune cose, che non ti diedero gusto. per la qual cagione facesti voto di non voler mai piu trattare cō esso. ouero stati giuocando, e giurasti di non giuocare mai piu con colui; ouero di non pagare le carte; ouero di non giuocare nella tal casa: se cotal voto ti obblighi?

R. Che se'l parlare con esso, o giurare, ouero giuocare alle carte, ouero nella tal casa, non è occasione di alcun male, ne cagione d'impedire qualche bene; sì fatto voto nō è valido: anzi fu vanità il prometterlo. ma se'l parlare cō esso, ti è occasione di qualche male: V. g. Giurasti di non giuocare con esso per la perdita, che ne veniua alla tua roba, o per altre cose pericolose, in tal caso il voto è valido. Nota, che senza alcuna dispensa chi fece voto di sì fatte cose indifferenti, può fare contra di esso: e basta, che gl'incresca d'hauerlo fatto. Soto, [k] e Rodriguez. [l]

k Sot. de iu. et iu. lib. 7. q. 1. ar. 3. p. 575.
l F. M. Rodr. 2. to. ca. 94. cō. clus. & nu. 6.

CASO XLVI.

D. Se'l voto fatto delle cose, che sono di consiglio; poiche come si disse nel caso secondo, li consigli sono propriamente materia del voto; sarà valido, facendosi per mal fine?

R. Che quando il mal fine è materia del voto, cioè l'oggetto, e la cosa, che è promessa, il voto nō obbliga ad altro piu, che a far penitentia di hauerlo fatto: essendo peccato mortale. pcioche chi pmette a mal fine; V. g. far voto, di non dare limosina, se non per vanagloria; ritiene voluntà, & intentione di peccare: promette peccare: e così nō è obbligato per il voto: ma solamente a far penitentia d'hauerlo fatto. Percioche chi fà così fatti voti pecca mortal, ouero venialmente. Secondo la grauità del detto fine. Il che si deue intendere: quantunque chi fece il voto, non habbia proponimento di cōpire la promessa. percioche nella promessa si rinchiude il detto proponimēto; secondo Arag. [m] e Rodr. [n]

m Arag. 2. 2. q. 88. ar. 2.
n F. M. Rodr. 2. to. ca. 94. conc. 1u et nu. 10.

La qual ragione dice, che se hauesse veduta Angles ne' suoi Fiori,[a] nō si sarebbe discostato da questa opinione; dicendo, che quello, che è detto, si deue limitare secondo Vittoria, quando chi fece il voto, hebbe proponimento di compirlo. percioche se non l'hebbe, non peccò mortalmente conciosiache non hebbe intentione di peccare mortalmente: ma sarà veniale: per essere il voto otioso, & inutile. Quando il mal fine non è materia del voto; ma cagione, che incita, e muoue a farlo; facendolo di qualche cosa buona; pecca chi lo fà così: ma il voto è valido, e l'obbliga. V. g. come se vno facesse voto di pigliar l'habito di caualleria; ouero d'essere sacerdote, o religioso; mouendolo ad attendere a ciò; perche per questa via otterrà qualche commenda, o Vescouado; ouero ruberà con maggior libertà alcuna cosa; ouero ne farà qualche vn'altra di sua natura cattiua. e la ragione di questo è chiara. *Actus enim bonitatem, aut malitiam à fine operantis sortitur*. Et essendo il fine cattiuo; l'atto ancora si deue giudicare cattiuo: quantunque il voto vaglia; come vale. percioche la materia di esso è lecita, e grata a Dio: & è obbligato a mutar l'intentione, che egli hebbe; secondo Angles,[b] e Rodriguez.[c] & il medesimo sarà, se vno facesse voto di dare limosina per vanagloria; in questo senso essendo la vanagloria cagione di muouerlo, ouero d'incitarlo a darla: come pur hora si forni di dire nel secōdo esempio di questo caso. percioche se ella fusse oggetto del voto egli sarebbe nullo: come si disse al principio.

[a] Angl. en sus Flor. q. 1. de vot. art. 1. diff. 11.

[b] Angl. vbi sup.

[c] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 11.

Nota. Nota, che quindi segue, che chi promesse Messe per ottenere qualche prebenda; hauendo intentione di seruirsene in mala parte, è obbligato a compire il voto: poiche è buono, cioè il sacrifitio della Messa: & a dolersi dell'intention cattiua, onde fu mosso a farne il voto; secondo gli Autori[d] allegati. Tutta la materia di questo caso si può vedere in San Tomaso,[e] e Gaetano,[f] Armilla,[g] e Soto.[h] Il qual dice essere il medesimo giuditio del giuramento, che è del voto. Nota il seguente.

[d] Autor. vbi sup.

[e] S. Th. 2. 2 q. 88.

[f] Caie. vbi sup.

[g] Arm. verbo religio. num. 8. & verb. vot. nu. 2.

[h] Sot. de iusti. & iur. lib. 7. q. 1. ar. 3. p. 578 a. & lib. 6. q. 1. art. 7. pag. 674. a

CASO XLVII.

D. Se sia tutto vna cosa l'essere il voto cattiuo, o l'esser nullo?

R. Che non è tutto vna cosa. percioche quādo il voto è nullo, hà per oggetto il mal fine, e non obbliga; e quando è cattiuo tiene per oggetto il bene, che si promette. e quantunque si muoua, chi ne fà il voto a farlo per qualche cattiua cagione; e pecchi in ciò: come è detto nel caso passato: tuttauia si fatto voto è obbligatorio.

Nota, che quando vno facesse voto di qualche cosa buona: accioche Iddio gliene conceda vna cattiua. V. g. come se il Re, sapendo certo, che la battaglia, che hà intimata senza fallo è ingiusta, affinche Iddio gliene desse la vittoria, promettesse di dare mille libre d'oro per limosina, ouero se dopò hauerla ottenuta le promettesse per renderne gratie: ouero se alcun'altro, per hauere ottenuta qualche cosa, che è offesa di Dio facesse il medesimo voto: o che lo faccia prima, o dopò hauerla conseguita: si fatto voto nō è voto: ma peggiore del voto, che si fà quando si hà per oggetto il mal fine, poiche vuol fare Iddio fautore delle sue ingiustitie, e del suo peccato. Nota 1.

Finalmente cotal voto fatto: accioche Iddio conceda questa vittoria, *Non est religionis actus: immo omnino religioni contrarius. eo, quod qui sic vouet, Deum facit authorem mali. pro qua turpitudine, quam Deo impingit, munus illi spondet: ob idque* Nota 2.

nullum

Digitized by Google

nullum: est votum, sed graue impietatis, & blasphemia peccatum. che è il medesimo, che è detto.

Nota 3. Nota, che se il Re facesse il voto, affinche Iddio il lasci vscir libero di quella battaglia, sì fatto voto è valido. percioche l'vscirne libero, e sano, è cosa buona. medesimamente, se vno facesse voto di dare dieci ducati, se Iddio li dà vn figliuolo della sua concubina. perche l'hauer figliuoli, è buona cosa. ancorche il mōdo, col quale è per hauerli: non sia buono. conciosiache il voto non si riferisca al modo, ne alla battaglia ingiusta, ma al figliuolo, & all'vscirne libero, che è cosa buona. Et è così; quantunque a Rodriguez [a] non quadri q̃sta dottrina, quanto a quello dell'hauer figliuoli della concubina. perche egli tiene il contrario dicendo, che non vale cotal voto. ma quello, che è detto, è la Commune.

[a] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 94. concl. et nu. 2.*

Nota 4. Nota per terzo, & vltimo, che se l'vsuraio, ouero il giuocatore facesse voto di dare tāta limosina di quello, che guadagnasse nelle vsure, ouero nel giuoco, è obbligato a cōpirlo: quando per forza non si douesse restituire il così guadagnato. con quello, che è detto concorda S. Tomaso, [b] Gaetano, [c] Flores Theologicarum, [d] Armilla, [e] Soto, [f] Aragon, [g] e Nauarro. [h]

[b] *S. Th. 2. 2 q. 88. ar. 2.*
[c] *Caiet. ibi.*
[d] *Fl. Theo. q. de voto, ar. 1. diffic. 11.*
[e] *Arm. verbo votum. nu. 2. 3.*
[f] *Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 1 art. 3. pag. 578. a*
[g] *Arag. 2. 2 q. 88. art. 2.*
[h] *Nau. in sum. c. 12. nu. 32.*

CASO XLVIII.

D. Se chi fece voto di cosa buona, in ordine per gastigare il male, o per ischiuarlo, se gli accadesse, sarà obbligato a mantenere la promessa. V.g. come se vno promettesse di dare a' poueri cento ducati, ouero di entrare in vna religione, se commettesse adulterio: occorse, che lo commesse: se sia obbligato a compire quello, che hà promesso. Questo caso nasce da due passati, che sono stati molto buoni.

R. Affermatiuamente. e la ragione è, perche così fatto voto è lecito. conciosiache non sia in ordine di far male: ma di gastigare, ouer fuggire il male: come è entrare in religione, ouero dar quel tanto di limosina. accioche vn'altra volta non commetta adulterio. Concorda Flores Theologicarum. [i]

[i] *Fl. Theol. q. de voto, art. 1. diff. 11. concl. 4.*

CASO XLIX.

D. A che, e come sia obbligato chi essendo di dodici anni, stando dauanti l'imagine di San Francesco di Paula fondatore del nostro ordine Minimo, per diuotione soprapensando fece sì fatto voto. Io vi prometto Signor San Francesco di essere frate nel vostro ordine, se Dio auanti non ordinerà altra cosa?

R. Presupposto, che egli seppe quello, che faceua, e che quando fece tal voto con quella conditione nō hebbe alcun fine, ouer intentione particolare. perche se l'hauesse hauuta, si douerebbe conforme ad essa compire si fatto voto. poiche non hauendo altra intentione di quella, che generalmente suonano le parole, dico, che possono hauere due sensi: l'vno è, se Dio non impedirà, dandomi qualche infermità, o altro inconueniente; onde io non possa entrare in religione: e così arriuando a diciasette, o diciotto anni; non hauendo tale impedimento, è obbligato a compir subito così fatto voto: quātunque sarebbe meglio imparare vn poco di lettere per qualche anno fino a' vinticinque anni, per poter con esse meglio seruire a Dio, & alla religione: e guardando, di nō si mettere in stato, che gl'impedisca cotal voto. perche s'intenderebbe di maniera, che non potesse vscirne, ne suilupparsene senza grā di inconuenienti.

Il secondo senso di quelle parole conditionali puo essere, se Iddio non commandarà, ouero ordinerà altra cosa piu conueniente per la saluatione, e salute dell'anima mia; ouero per suo seruigio. Secondo questo si deue consigliare con se medesimo. E con persone sauie, & esperimentate nella religione di San Francesco di Paula; se alla sua conditione, & inclinatione sarà meglio essere religioso di quell'Ordine, che appigliarsi ad altro stato per seruigio di Dio, e salute della sua anima. percioche non tutti gli stati, e religioni conuengono a tutti. Et in questa consulta si guardi dalla propria affettione; non s'inganni in cosa di tanta importantia; & in caso di dubbio, meglio sarebbe commutare cotal voto con l'autorità del Papa: come conuerrebbe, secondo la cagione, che si truouasse per si fatta commutatione. Percioche d'altra maniera la piu sicura sarebbe l'adempire il suo voto, entrando nella religione di San Francesco di Paula. percioche regolarmente Iddio non li commandarà, ne ordinerà altra cosa migliore di quella, che hà ordinato per suo seruigio, e compimento della legge di Dio, e dell'Euangelio, e per la salute dell'anima sua; se non che compisca il suo voto d'essere Frate di San Francesco di Paula. Concorda Soto, [a] Cordoua, [b] e Rodriguez. [c]

[a] *Sot. in 4. d. 30. q. 2 artic. 2. folio 186. b.*
[b] *Cordu. in sum. q. 39.*
[c] *F. M. Rod. 2. to. c. 95 cōclu. & n. 2.*

CASO L.

D. Se'l voto Oltra marino, che è di andare in peregrinaggio in Gierusalem si possa commutare per virtù della Bolla della Cruciata?

R. Che non si può commutare. perche è riseruato a Sua Santità di ragione. e così è necessario, che espressamente se ne faccia eccettione nelle Bolle, e Giubilei: per virtù de' quali non vuole Sua Santità, che sia dispensato, o commutato: e se non si fà questa eccettione, si comprende nella Concessione generale per dispensare, o commutare li voti: come auuertisce Soto. [d] Onde nella bolla se ne fà espressamente mentione; dicendo Sua Santità in essa, che non sia commutato. Donde segue, che può molto bene essere commutato per virtù della Bolla il voto di andare a visitare la Chiesa di S. Pietro, e San Paolo a Roma; & il voto di andare a San Giacomo di Galitia. poiche di essi non si fà mentione nella Bolla, eccettuandoli.

[d] *Sot li. 7. de iust. & iur. q. 2. ar. 3.*

Nota 1. Nota, che qui è vn dubbio, se questo voto di andare in Gierusalem s'intenda di andare a soccorrerla. Panormitano dice di si. di maniera tale, che chi facesse voto di andar colà per sua diuotione solamente, può ottenerne la dispensa dal Vescouo. e questo medesimo tiene Armilla. [e] ancorche dica, che'l commune costume tiene il contrario: cioè, che solo il Papa può dispensarui. quantunque lo faccia per diuotione: come tiene Siluestro, [f] Rodriguez. [g] & è definito in vna Strauagante di Sisto IV. come nota Nauarro. [h]

[e] *Arm. uer. dispensatio.*
[f] *Sylu. ver votum 4. q. 3. & 5.*
[g] *F. M. Rodr. en la declarat. de la bul. §. 9. uot. vltramari. pag. 134. n. 120. & in sum. 2. to. c. 97. concl. & nu. 1.*
[h] *Nauar. in Man. c. 27. nu. 105.*

CASO LI.

D. Se chi hauendo fatto voto di castità, si maritò, possa domandare il debito coniugale: percioche dell'essere obbligato a pagarlo, essendoli domandato, non occorre dubitare: supposto, che peccò mortalmente in maritandosi, ancorche si maritasse con proponimento di non consumare il matrimonio.

R. Che qui sono due opinioni. La prima è commune; cioè, che pecca mortalmente tutte le volte, che domanda il debito coniugale. percioche dal canto suo è obbligato a fare a giusto suo potere in maniera, che compisca il voto. Questa opinione tiene Armilla, [i] Ledesma, [k] e Rodriguez; [l] il qual dice, che essendoli domandato pecca pagandolo la prima volta: ancorche sia per consumare il matrimonio; e non dopò essere consumato, ogni volta, che li venga doman-

[i] *Arm. ver. debitū coniug. nu. 13.*
[k] *Ledes. in sum. de matr. sacr. dif. 32. column. 1410.*
[l] *F. M. Rod. 1. to. c. 223. concl. & n. 1. & c. 224. conclus. & nu. 1.*

mandato. Questa opinione è la commune, come io dico; ancorche quanto a questo vltimo punto, il dottissimo Padre Veracruz,[a] & altri con esso lui, come è Calderino,[b] Hostiense, & Angelo,[c] co' Canonisti tengano il contrario: cioè, che fuori della prima volta, che peccò mortalmente domandãdolo; quantunque sia per consumare il matrimonio; nondimeno lo può domandare tutte le altre volte, e pagarlo senza peccato. La ragione, nella quale si fondano è; perche, essendo già maritato, è obbligato, secondo tutti, a non rendere dalla sua banda, il matrimonio rincresceuole. adunque è obbligato a domandarlo alcuna volta. E se è obbligato a domandarlo qualche volta, come è vero, che n'è tenuto, poiche non vi è maggior ragione di domandarlo vna, che vn'altra volta, essendo così, lo può domandare, *Intra limites matrimonij*. Che'l matrimonio sia veramente rincrescieuole, e che egli lo sarebbe tale dalla parte sua, se la moglie lo douesse sempre domandare è cosa chiara, e per tale la confessa San Tomaso, e gli altri Teologi.[d] per la qual cosa, essi medesimamente confessano, come si può vedere in Armilla,[e] che conuiene, che tal volta lo domandi, e lo possa domandare, senza peccato per questa cagione. Donde inferisce Veracruz,[f] dicendo, che se all'hora conuiene domandare, che egli non vede, perche sempre non li sia lecito il domandarlo: *Intra limites matrimonij, vt dictum est supra*. Hò detto di sopra, che peccarebbe mortalmẽte la prima volta, domãdãdolo. pche lo può cõsumare, secõdo alcuni, non domandandolo, ma pagandolo. Ma la più commune è, che egli pecchi parimente, pagandolo in questo caso, per consumare il matrimonio, secondo Siluestro,[g] e Rodriguez.[h] Il P. Veracruz difende la sua opinione con la ragione già detta, e con altre molte: ma come che questa opinione non sia cattiua, la prima è la commune, come è detto; e quella, che si deue seguire: cioè, che sia obbligato a pagarlo; venendo domandato, e che non lo possa domandare: e se tal'hora, come dice Armilla, e gli altri è obbligato a domandarlo, sarà quando crede, che la moglie lo voglia: ma di pura vergogna lascia di domandarlo, per non fare dal canto suo noioso il matrimonio. il che egli sarebbe, se ella douesse sempre domandarlo. *Nam hoc interpretatiuè est reddere:* come dice Armilla,[i] Tabiena,[k] San Tomaso,[l] Soto,[m] Ledesma,[n] Rodriguez.[o] Il qual dice, che si fugga dall'opinione di Veracruz, per darsi in essa souerchia licentia, come si scriue ne' Canoni.[p] Finalmente il Vescouo, & i Frati Mendicanti ancora nel foro della cõscientia, essendo approuati dall'Ordinario al confessare, e perciò assegnati da' loro Prelati, come dice Rodriguez[q] possono dispensare, affinche possa domandare il debito coniugale.

CASO LII.

D. Se li Christiani facciano nel battesimo voto di osseruare li precetti diuini, & Ecclesiastici?

R. Che qui sono due opinioni. La prima della Glosa sopra quel luogo del Salmo, *Vouete, & reddite*, la quale l'afferma: e della medesima opinione pare, che sia San Girolamo, S. Agostino, e San Tomaso,[r] e con esso altri Teologi. La seconda è di Gaetano, e di altri Tomisti, a' quali si accosta Flores Theologicarum.[s] il qual tiene, che nel Battesimo non si faccia voto implicito, ne esplicito di osseruare ne li precetti diuini, ne gli Ecclesiastici. percioche chi riceue il Battesimo, solamẽte pronuntia queste parole, *Abrenuntio, & Volo, & credo*. nelle quali non si significa alcuna promessa di essentia del voto. onde per nessuna di qste parole si fà all'hora voto, ne implicito, ne esplicito.

ne

[a] *Specul. cõiug 1. p. ar. 15. pag. 84. a b.*
[b] *Cald. super cap. rursus.*
[c] *Ang. mat. versicul. 3. impedim. 5. §. 1. & 2.*
[d] *Theologi in 4. sent.*
[e] *Arm. uer. diuortium, nu. 12.*
[f] *Verac. ubi sup.*
[g] *Syl. matr. 7. q. 5.*
[h] *F. M. Rodr. 1. to. cap. 223. conclu. & nu. 1.*
[i] *Arm. matr. nu. 55*
[k] *Tab impedim. 2.*
[l] *S. Th. in 4. sent.*
[m] *Sot. in 4. d. 38. q. 2. artic. 1. pagin. 293.*
[n] *Ledes. ubi sup.*
[o] *F. M. Rodr. ubi sup. & 1. to. qq. reg. q. 61. artic. 1. p. 612. col. 1. & q. 37. ar. 11. p. 15. col. 1.*
[p] *c. quidam & c. an. placet. de conuer. coniug. & a fin. 1 in cap de co qui cogn. cõsang. uxoris.*
[q] *F. M. Rodrig. en la explicat. de la bul. §. 9. nu 119. pa. 131. a.*
[r] *S. Th in solution. ad 1. 2. art.*
[s] *Fl. Theol. q. de vot. artic. 2. diffic. 13.*

ne il renuntiare è promettere; ma spogliarsi della vita passata, ne il volere esser Christiano è vn far promessa. poiche il credere, *Ad solum fidei assensum refertur*: per ragione del battesimo ne' battezzati nasce l'obligatione d'osseruare li precetti diuini, & Ecclesiastici, che suole nascere dal voto implicito, ouero esplicito: ma per nessuna via si promettono li precetti. E la ragione è: perche il Catecumeno auanti il battesimo, non guardando li giorni di festa, non pecca, come pecca dopò l'hauer riceuuto il battesimo. e così per ragione del battesimo è obbligato all'osseruãza de' precetti. & in questa guisa si deue intendere la prima opinione. Con quello, che è detto concorda Flores Theologicarum.[a] & è buona opinione.

[a] *Fl. Theol. vbi sup.*

CASO LIII.

D. Se'l voto, che vno facesse di nõ prestare, ne d'essere malleuadore, o di non digiunare, se non quando lo commanda la Chiesa, o di non andare in peregrinaggio sia valido. percioche pare, che non vaglia. percioche spesse volte tutte queste cose sono di consiglio: & il voto, che è contrario a' consigli, ouero impedimento di essi, non è voto: anzi pecca venialmente chi ne fà voto; *communiter loquendo:* come confessa la commune opinione.

R. Che quantunque sia vero, che di quelle cose, che sono del tutto contra li consigli Euangelici, non vale il voto; perche è contra la carità; tuttauia alcune volte si potrà farne voto, e sarà valido. Verbi gratia, come di nõ prestare, di non essere malleuadore. percioche il prestare a tutti, e l'essere malleuadore di tutti nõ è cõsiglio. onde chi facesse questo voto, *Non omnibus indiscriminatim mutuabo*: non è male alcuno in sì fatto voto, ne si fà voto d'alcun male: e così è valido: se non fusse, che tal votante facesse voto di non prestare ad alcuno, ne in alcun caso. ouero di non essere malleuadore di alcuno, ne in caso veruno. percioche all'hora non sarebbe voto, e si peccarebbe. percioche spesse volte è consiglio essere malleuadore, ouero dare in presto. e ne più ne manco peccarebbe, e non sarebbe voto, chi lo facesse di non digiunare giamai, se non quando lo cõmanda la Chiesa, ouero di non andare in peregrinaggio. percioche molte volte il digiunare, e l'andare in peregrinaggio è di consiglio, come risolue Soto,[b] Rodriguez,[c] e Giacomo Graffi:[d] & il medesimo è da dire del giuramento in questa materia: come dice San Tomaso,[e] Couarruuia.[f] Con tutto quello, che è detto parimente concorda Corona Confessorum.[g] Hò detto di sopra, che si peccherebbe; intendo mortalmente, se hebbe animo di compirlo in caso di estrema necessità. Verbi gratia, di nõ essere malleuadore, ouero prestare anche in caso, che'l prossimo habbia necessità, che li sia prestato, ouero fattali la sicurtà. percioche in tal caso il prestare; ouero il fare la sicurtà, ouero dare limosina non solo è di consiglio, ma ancora di precetto: ma se non vi concorre questo; sarà solamente colpa veniale. e così si deue intendere quello, che dice Rodriguez, dicendo, che solo pecca venialmente, e tutti quelli, che dicono ciò senza esplicarsi, come si esplica Soto: & è la commune. E finalmente l'esempio, che è stato posto nel prestare, ouero esser malleuadore si può applicare, e s'intende in tutte le altre cose, che sono di consiglio: come è il far voto di non insegnare al semplice, o di non dare limosina al pouero: *& sic de similibus:* percioche il fare queste cose spesse volte è di consiglio, e tal'hora anche di precetto: nella maniera, che si è esplicato di sopra.

[b] *Sot. de iustit. & iur. li. 7. q. 1. ar. 3. pag. 178. a. b. & li. 8. qu. 2. art. 3. pag 699.*
[c] *F. M. Rod. 2. to. c. 94 cõcl. & n. 13.*
[d] *Graf. li. 2. c. 31. nu. 19.*
[e] *S. Th. 2. 2. q. 89. ar. 7.*
[f] *Cou. in ca. quamuis pactum. 1. p. §. 6. nu. 7.*
[g] *Cor. conf. 3. p. c. 9. pag. 4. & 5.*

CA-

CASO LIV.

D. Se di quelle cose, che non sono contrarie a' consigli, ma con esse medesime non soffriscono altre cose migliori, ma in se stesse sono buone, ne impediscono il votante, che ne facesse voto, dal non poter far voto di cose migliori: sarà valido il voto, che vno ne facesse. V.g. come se vno facesse voto di seruire per tutta la sua vita a' poueri in vn spedale?

R. Che molto bene si può far voto di così fatte cose: e che se bene vno lo facesse, può tuttauia entrare in religione, volendo; senza alcuna dispensa. Nota, che non sarà valido il voto, che vno facesse di non far voto giamai. Concorda Flores Theologicarum,[a] e Soto.[b]

Nota.

[a] *Fl. Theolog. q. de vot. art. 1. diff. 11.*
[b] *Sot. de iustit. & iur. li. 7. q. 1. ar. 3. p. 578. b*

CASO LV.

D. Supposto, che'l voto, che vno fà delle cose, che impediscono li beni di consiglio, secondo la loro natura è inualido, se chi facesse voto di maritarsi, sarebbe cotal voto valido. *Ratio dubij est*, percioche ogni voto, che è impedimento di maggior bene, non è voto, e chi facesse si fatto voto, ancorche formalmente nô sia contrario alla religione, che è maggior bene, nondimeno egli è di sua natura disturbo, che chi si è maritato, & hà consumato il matrimonio, non possa viuendo la moglie entrare in religione.

R. Che qui sono due opinioni estreme. La prima di Flores Theologicarum,[c] e di Gaetano,[d] li quali dicono, che in due maniere si deue considerare il matrimonio. La prima, in quanto è vffitio per la generatione, & instituto di viuere: e considerando il matrimonio in questa guisa, il voto è inualido: la seconda in quanto è rimedio per raffrenare *libidinem illegitimam*: e considerando il matrimonio in questa seconda maniera; dicono, che sarà lecito il voto di maritarsi. V.g. come se vno hauesse grandissima esperientia di se stesso, che non si può astenere dal non cadere nel vitio della carne, il che frequentissimamente hà proposto, e non gli è riuscito, facesse voto di maritarsi, che sarà obbligato a côpirlo. La ragione, che ne rendono è, perche il voto si deue fare di cosa migliore, e per costui è migliore il matrimonio, che nô è l'esserne sciolto, poiche cosa certa cosa è, che a gl'incontinenti *est melius nubere, quam vri*: come insegnò San Paol.[e] Questa medesima opinione tiene anche Nauarro,[f] e Rodriguez.[g] La seconda, e contraria opinione tiene Soto; dicendo, che di qualsiuoglia maniera delle due, che si consideri il matrimonio, non è lecito il voto di maritarsi. La ragione, che ne rende è questa, perche può colui, che facesse tal voto, mutando proposito, entrare in religione: adunque vano, & illecito è il voto. È parimente, perche cotal voto sempre è impedimento del maggior bene: poiche chi promette maritarsi non può entrare in religione. Questa opinione è di Soto,[h] di Panormitano,[i] e di Couarruuia.[k] la quale Aragon tiene per probabile: ancorche ambedue siano tali: ma per me tengo, che la prima sia più probabile: & alla ragione di Soto si risponde, che chi promette maritarsi per ischiuare li peccati della fornicatione, che commette, senza rompere questo voto, può entrare in religione: conciosiache il voto sia da essere regolato conforme all'intentione di chi lo fà. E se costui lo fece, fù per fuggire la fornicatione in stato di maritato: il che molto meglio si schiua nello stato religioso: douendo in esso promette-

re

[c] *Fl. Theolog. q. de voto art. 1. diff. 11.*
[d] *Caiet. 2. 2. q. 88. art. 2. circa fin.*
[e] *S. Paul. 1. Cor. c. 7.*
[f] *Nau. cap. 12. nu. 31.*
[g] *F. M. Rodr. 2. 10. ca. 94. conclus. & nu. 14.*
[h] *Sot. lib. 7. de iusti. & iur. q. 1. ar. 3. p. 579.*
[i] *Panor. c. si vero de iureiur.*
[k] *Coua. in c. quamuis pactum. 1. p. § 6. nu. 7.*

re castità, e vi starà molto lontano da' pericoli, che sogliono essere nel mondo, ne' quali spesse volte li maritati, e virtuosi sogliono cadere. E tanto più, che cosa certa è, che chi fà voto d'vna cosa ordinata per certo fine, con la sua propria autorità la può commutare in vn'altra, non solo più grata a Dio, come è questa, della qual trattiamo, ma ancora altrettanto grata, ordinata al medesimo fine. E si noti questa risposta, perche non l'hò veduta tocca in alcun'altro luogo, che appresso Rodriguez.[a]

[a] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO LVI.

D. Se sia lecito il voto, fatto per conseguire beni temporali?

R. Affermatiuamente, & obbliga quando si fà assolutamente per ottenere. V. g. come se vno dicesse, faccio voto di dar diece ducati a' poueri, per ottenere quello, che io pretẽdo, cioè alcuni beni temporali, che io desidero conseguire: ma facẽdosi sotto conditione. V. g. se mi accaderà questo, o quello, all'hora auanti che si adempisca la conditione non nasce obbligatione del voto. Concorda Soto.[b]

[b] Sot. de instit. & iur. lib. 7. q. 1. ar. 3. p. 560.

CASO LVII.

D. Se vno facesse voto di dare ad vn pouero qualunque cosa, che li domandasse, se cotal voto sia lecito?

R. Che in se stesso, considerando tal voto, è lecito, & obbliga: ma può occorrere in qualche cosa cattiua, per la quale non sia obbligato ad osseruarlo, perciòche li può domandare vna spada per ammazzare vn'altro. Donde segue, che Iepte[c] fece male, adempiendo il voto, che egli fece della medesima maniera: poiche hebbe mal fine, che fù di ammazzare la sua figliuola: poiche cotal voto s'intendeua di sua propria natura di qualche animale, che si soleua offerire in sacrificio, e non di altra maniera.

[c] Iepht. in dicũ. c. 11.

Nota 1.

Et in conclusione nota, che quello, che si è detto quando li domandasse vna spada, si deue intẽdere medesimamente, quando li chiedesse qualunque altra cosa, che nõ sia bene il darla. Soto,[d] e San Tomaso.[e] Nota per la materia di questo caso, che li voti, e giuramenti indiscreti non obbligano, come dice Nauar.[f] Couarruuia,[g] e Rodriguez:[h] onde chi fà voto di andare in ginocchi in Gierusalem, ouero con vn rospo nel la bocca, ouero che è per andare a Roma passando per le alpi ignudo in tempo di gran freddo, non è obbligato a compire si fatti voti in questa maniera: ma sarà obbligato a cõpirli, quanto alla loro sostantia: se li fece con animo di obbligarsi ad essi: e così sarà obbligato di andare in Gierusalẽ, & a Roma, come sogliono andare gli altri peregrini, e le persone della sua qualità: come similmente dice Nauarro,[i] e Rodriguez,[k] affermando con S. Antonino, che sì fatto voto si deue commutare in vn'altro.

[d] Sot. de iusti & iur. lib 7. q. 1. ar. 1. p. 181.
Nota 2.
[e] S Thō. 2. 2. q 88. art. 2. ad prim. arg.
[f] Nau. ca. 12. nu. 42.
[g] Coua. in c. quamuis pactum 2. p. § 6. n 14.
[h] F. M. Rodr. 1. to ca. 92. conclus. & num. 1.
[i] Nau. ubi sup. nu. 37.
[k] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO LVIII.

D. Tal'hora si fanno voti di digiunare, ouero di disciplinarsi, li quali sono cagione di hauer poca sanità, & ancora di scortarsi la vita: se tali voti siano validi?

R. Che se bene è vero, che'l digiunare, ouero disciplinarsi sia materia di voto; tuttauia si deue notare, che egli è tale, quando è opera di virtù, come sarebbe, in quanto si facesse con debita discrettione, cioè per raffrenare la concupiscentia, e non per aggrauare souerchiamente la natura. Et in questa maniera cotali voti sarebbono validi, poiche la loro materia, e virtù: e non altrimente.

Ma

Ma nota necessariamente per coloro, che fanno si fatti voti, che cagionano poca sanità, che perche può l'huomo ingannarsi; principalmente essendo cosa sua; giudicando se cotal voto li sia dannoso, o nò: sarà cosa molto conueniente, che al parere del superiore li guardi, o lasci: ma se sia necessario, che si faccia, si dirà nel caso seguente.

Nota 2. E parimente nota, che se per osseruare cotal voto sentisse chi lo fece grande, e manifesto danno; e non vi sia commodità di ricorrere al superiore per la rilassatione di esso (poiche come è detto all'hora è cosa piu conueneuole, che si faccia, secondo che paresse al superiore; potendosi hauere) non lo deue all'hora osseruare. Concorda espressamente S. Tomaso, & il suo Commētatore,[a] S. Antonino,[b] Soto,[c] e Rodriguez.[d]

[a] Coment. 2.2. q. 88. art 2.
[b] S. An. 2. p. tit. 11. c. 1. §. 2.
[c] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 1. art 3. pag. 581. ad 3. arg.
[d] F. M. Rodr. 2. to. ca. 94. concl. et nu. 2.

CASO LIX.

D. Se quādo vna persona hà fatto voto di digiunare, o di disciplinarsi: e l'osseruarlo gli è cagione di poca salute; sia necessaria la dispensa del superiore, per restar libero dal voto chi lo fece; non volendo osseruarlo per esserli dannoso; come è detto: ouero possa di sua propria autorità non osseruarlo. *Ratio dubij est*, quello, che fu detto nel caso passato, che è cosa piu conueneuole, che siano osseruati, ouero lasciati così fatti voti al parere del superiore.

R. Che non è necessaria. perche quando San Tomaso disse, che era cosa piu conueniente, non volse dire, che era necessaria la dispensa del superiore; ancorche sia presente: ma solo disse essere cosa piu conueneuole il farlo secondo il parere del Prelato. Donde s'inferisce, che quantunque sia bene, come dice S. Tomaso domandar rilassatione di si fatto voto al superiore; tuttania nō è necessario. ma il medesimo, che lo fece se'l può in tal caso tor via: come risolue Gaetano.[e]

[e] Caie. 2. 2. q. 88. art. 2. ad 3. arg.

CASO LX.

D. Vn fece voto di essere religioso determinata, e principalmēte nella tale religione, e nel tal monasterio, se senza sua nuoua colpa nō fusse riceuuto in quel tal monasterio; ma quindi via mandato; nō li volendo dar l'habito: rimanga costui obbligato a guardar castità. La ragione del dubitare è, perche sotto il voto, che fece di religione nel tal monasterio si rinchiude il voto di castità.

R. Che non è obbligato ad osseruar castità. e la ragione è: perche quando vno fà voto di quello, che è in potestà d'altri: e chi l'hà in potestà non lo vuole, il votante *ipso facto* rimane libero: si come il voto, fatto conditionale; non si compiendo la conditione: e non si adempiendo la conditione nel caso posto, perche il monasterio il discaccia, *consequēs*, che'l voto totalmente cessa. e che lecitamente si potrà maritare, senza scrupolo di conscientia: se non fusse, che chi tal voto fece di religione, espressamēte nell'animo suo lo facesse di cōtinentia. Alla ragione del dubitare detta posta di sopra, cioè, che sotto il voto fatto di religione nel tal monasterio si rinchiude il voto di castità: si può rispondere negando, che di due maniere può essere inteso il voto di religione; cioè, *vt sit votum religionis constitutiuè, vel obiectiuè:* & essendo il voto di religione *constitutiuè, hoc est constituens religionem:* è manifesto, che in esso si rinchiudono tre essentiali voti di religione: e questo voto è quello, che si fà nella professione, *Sed si est votum religionis obiectiuè, hoc est habere religionem pro obiecto tantum, seu votat se futurum religiosum*, in tal voto non si rinchiude voto di continentia: come è nel nostro caso: *& si ita est habeo intentum.* Tutto quello, che è detto, è dottrina espressa di S. Tomaso, del suo Commen-

mentatore,[a] di Soto,[b] e di Rodrig.[c] di Nauarro;[d] & è la Commune.

CASO LXI.

D. Presupposto quello, che tutti confessano; cioè, che'l voto, che realmente è voto, obblighi al suo compimento; se'l romperlo sia peccato mortale. quando la cosa, che si rompe, è di poca importanza?

R. Che Gaetano,[e] & Armilla[f] dicono cō distintione, o la cosa di poca importanza, che si rompe è parte, ancorche picciola della promessa. V.g. promettere di dire vn Rosario; dicendolo, non dice vn'Aue Maria, o due: ouero è tutta la parte promessa; ancorche picciola in se stessa. V.g. Io hò promesso dire vn Credo. se è, come il primo dice Gaetano,[g] non si pecca, se non venialmente, o mortalmente, quando è come il secondo: cioè, quando la minima parte è materia di tutto il voto. Soto,[h] e con esso Flores Theologicarum,[i] e molti altri tengono il contrario; cioè, che in qualunque modo di questi si rompa il voto, non sarà piu, che peccato veniale. E questo è quello, che si deue tenere. che similmente è opinione di Nauarro,[k] e di Rodriguez:[l] & è la Commune.

E finalmente quādo alcuno lascia di dire qualche minima parte di q̄llo, che hà promesso: pecca solo venialmente; come dice Gaetano, Soto,[m] Alcozer,[n] e Rodriguez.[o]

CASO LXII.

D. Se chi fece voto di dare ogni giorno vn quattrino per amor di Dio ad vn pouero, se non l'adēpiendo per molti giorni peccarà venialmente, o mortalmente: poiche il voto è di cosa picciola: e come si disse nel caso passato, quando la cosa votata in se medesima è picciola, il nō compirla non sarà colpa mortale.

R. Che se bene è vero il passato, quando la cosa votata, è il dire orationi, come dice Soto; tuttauia non è così il dare limosina: e così peccarà mortalmente. percioche quantunque il lasciare di dare la detta limosina per vn giorno, o due non sia colpa mortale: nondimeno quello, che hoggi non dà, è obbligato a darlo domani; andando crescēdo la somma del debito; sarà colpa mortale l'hauerlo rotto. Questa è espressa dottrina di Soto,[p] & il medesimo confessa Rodriguez[q] di colui, che fece voto di dire ogni dì vn'Aue Maria; lasciando di dirla per molto tēpo. percioche se bene il lasciare di dir per vn giorno la detta Aue Maria non sia piu, che peccato veniale; cō tutto ciò il lasciar di dirla per molti giorni sarà peccato mortale; per il molto, che si è mācato a Dio, cui fu promesso. ne io, come dice Rodriguez, trouo ragione, che mi cōuinca ad affirmare, che colui, che promette di dire il Rosario intiero di nostra Signora pecchi mortalmēte, lasciando di dirlo, e non pecchi mortalmente colui, che hà promesso di dire ogni giorno vn'Aue Maria, lasciando di dirla per 150. giorni, ne' quali doueua dire cento, e cinquanta Aue Marie. se ben Soto[r] dice, che chi promesse di dire ogni giorno vn Credo; quantunque ogni giorno lasci di dirlo, nō peccò mortalmente. Buona mi pare, come è l'opinione di Rodriguez.

CASO LXIII.

D. Gaetano, & Armilla tengono, che quando la cosa votata è molto picciola, & in se stessa è tutta la materia del voto, che'l romperlo è peccato mortale. V.g. come per lasciar di dire vn'Aue Maria, che haueua fatto voto di dire. con tutto ciò lasciata questa opinione; come si disse nel caso 61. doue fu apportata; e seguendo la contraria, che non è piu, che veniale; se vno facesse voto di fare vna cosa, in se stessa molto picciola, aggiungendo, che'l romperla l obblighi a peccato mortale; se sarà tale non compiendolo?

R. Che

---

[a] Commen. ibidem.
[b] Sot. de iu. & iu. lib. 7. q. 2. ar. 1. p. 588. a
[c] F. M. Rodr. 2. to. ca. 95. concl. et nu. 4. in fi.
[d] Nau. c. 12 nu. 84.
[e] Caie. 2. 2. q. 88. art. 3.
[f] Arm. ver. iuram. nu. 12.
[g] Caie. vbi sup.
[h] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 2. art. 1.
[i] Fl. Theol. q. de voto. ar. 2. diff. 2.
[k] Nau. ca. 12. nu. 40.
[l] F. M. Rodr. 2. to. ca. 99. concl. et nu. 1.
Nota.
[m] Sot. vbi sup. q. 2. ar. 1.
[n] Alcoz. in suo ca. 15. fol. 52. col. 1
[o] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.
[p] Sot. de iu sti. et iu. li. 7. q. 2. ar. 1. pag. 582. b
[q] F. M. Rodr. vbi sup. cōcl. et n. 1
[r] Sot. vbi vbi sup.

R. Che se bene vi aggiunga quella conditione, non sarà piu che venial peccato. Concorda Soto.[a]

[a] Sot. lib. 8. de iu. & iu. q. 1. ar. 7. p. 572. b

CASO LXIIII.

D. Vno fece voto di farsi frate solamente nell'ordine di S. Domenico: hà procurato d'essere riceuuto in molti conuenti del medesimo ordine; e non lo vogliono riceuere in alcun luogo: se sia obbligato d'andare a tutti li luoghi dell'ordine, doue egli sia per esserui riceuuto, & il medesimo si domanda, se'l voto non fu ristretto alla sola religione di S. Domenico; ouero ad altre particolari: ma fece voto in generale di religione?

R. Che se si hà rispetto alla natura del voto, che n'è obbligato; hauendo speranza di trouar qualche luogo: oue sia riceuuto. La ragion è. *Quia ex quo se obbligauit ad id, quod dependet à totis, debet omnes, à quibus dependet requirere:* ma se non si hà rispetto a ciò; come non si deue hauere; ma solo a questo, che quando fece il voto, non hebbe intenione se non di obbligarsi alle religioni, che egli conosce ne' luoghi vicini, non è obbligato ad altre che a quelle del suo paese: come sarebbe l'andare a cinque, o sei conuenti. perche da questi pochi potrà cauare, se sia per essere riceuuto ne gli altri. e la ragion è. perche il voto, e la sua obbligatione è vn'atto morale. per il che moralmente, secondo l'arbitrio dell'huomo prudente si deue intendere. Questa dottrina è di Soto,[b] e di Gaetano:[c] e si deue intendere non solo di chi fece voto d'esser frate nell'ordine di San Domenico, o di San Francesco in particolare; ma ancora di chi lo fece d'esser frate in generale: come dice Soto,[d] & Orellana,[e] Nauarro,[f] e Rodriguez.[g] concordando con tutto il restante: e così basterà l'andare ad alcune religioni; & intendere da quello, che in esse li dicono, che nessuno è per riceuerlo *vt dictum est supra*.

[b] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 2. ar. 1. p. 587.
[c] Caie. 2. 2. q. 88. art. 3.
[d] Sot. vbi sup.
[e] Orell. de voto.
[f] Nau. c. 12 nu. 84.
[g] F. M. Rodr. 2 to. ca. 95. concl. et nu. 4.

E finalmente nota, che chi fece voto d'essere religioso in vn conuento particolare, perche per auuentura quiui fioriua lo studio delle lettere; se iui non lo riceuino non è obbligato a fare quello, che di sopra è detto; cioè d'andare a vedere ad altri conuenti, se lo vogliano riceuere. poiche non è obbligato di andare a nessun'altro: come dice Soto:[h] essendo stato mosso a far il detto voto da quello, che è detto, e non da nessuna altra cosa. **Nota.**

[h] Soto vbi sup.

CASO LXV.

D. Vn'huomo ricco fece voto, di non giuocare: hauendone hauuto cagione. Dopò il voto, al medesimo giuoco, al qual fece voto di non giuocare, giuocò dieci ducati: se peccò mortalmente? *Ratio dubij est.* perche il giuocarli auanti, che facesse il voto; essendo huomo ricco, come era, non era piu, che peccato veniale. percioche la prodigalità di sua natura non è, se non peccato veniale. e quando la materia del voto non è piu, che peccato veniale; similmente il romperlo, non è piu, che veniale. V. g. Io faccio voto, di non dire la tale, o tal parola otiosa: la dissi: non peccai, se non venialmente.

R. Che è da rimirare necessariamente la quantità giuocata. percioche da poi che il nō giuocare, stabilì virtù, *In genere religionis, ac Iustitia*: oue auanti non era; deuesi ponderare necessariamente la quantità dell'oggetto, e quando ella sia graue sarà mortale: come è nel caso presente; apportato da Soto.[i]

[i] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 2. art. 1. pag. 585. a

CASO LXVI.

D. Supposto, che chi fece proponimento di professare in qualche

religione approuata; ancorche poi ne pren la l'habito, non fà voto solẽne. poiche il voto solenne si deue fare col consentimento di chi professa; e di chi riceue. tanto che, quando vno hà intentione di fare vna cosa, ancorche la cominci non fa voto semplice. percioche oltre il proponimẽto è necessario, che lo prometta; come dice Siluestro,[a] e Rodrig.[b] dopò S. Tomaso:[c] e ben si dice nel caso primo di q̃sto cap. La qual promessa basta, che si faccia implicita, ouero esplicitamente; come tiene Nau.[d] e Couar.[e] Vno fece voto di entrare in religione, e perseuerare in essa. onde è obbligato a professaruì: come dicono gli Autori allegati: con tutto ciò; essendosi maritato a che sia obbligato. percioche già si sà, che se fusse solo dell'entrare; e si maritasse; cessandosi peccò mortalmente: e consumando matrimonio similmente: ancorche poscia possa pagare, e domandare il debito, senza peccato: restando solamente obbligato a compirlo, quando è per potere, che sarà morta la sua moglie.

a Syl. verb. relig. 3. 5. 8. & ver. 20. sum. 1 § 8.
b F. M. Rod. ar. 2. to. ca. 92 concl. et n. 9
c S. Th. 2. 2. q. 88. ar. 1.
d Nau. c. 12 nu. 26.
e Cou. in c. quãuis pactum. 1. p. § 3. in fin.

R. Che costui, il quale non solo fece voto di entrare in religione; ma ancora di perseuerarui fà l'istesso, che'l professarla: dopò hauer consumato il matrimonio non è piu obbligato a' voti di vbbidientia, pouertà, e castità, ne alle altre cose, che si aggiungono a queste per tutto il tẽpo, che egli è per stare in quello stato: ma solo è obbligato a far gran penitentia. percioche maritandosi, e consumando il matrimonio, commesse gran peccato: e deue ritenere volontà di far professione, quando lo possa fare: e deue in se stesso, come religioso, impiegarsi in cose buone: e come dice Gaetano,[f] e Soto,[g] di cui è quello, che è detto, non pare, che sia obbligato, per stare in buono stato a fare altra cosa.

f Caiet. 2. 2. q. 88. ar. 3.
g Sot. de iu. & in lib. 7. q. 1. ar. 1. p. 589. 590.

E finalmente nota per quello, che è detto di sopra; cioè, che dopò essere maritato chi fece voto semplice di religione, può pagare, e domandare il debito, secondo Soto,[h] Gaetano, e Nauarro; & il Padre Veracruz: ancorche non lo possa domãdare: secondo Couarruuia,[i] e Cordoua[k] tiene ciò per sicuro: se bene quello di Soto pare piu vero, e commune.

h Sot. vbi sup. li. 8. q. 2. art. 1. ad 3. arg.
i Cou. in 2. p. de matr. c. 1. 2. & 7.
k Cord. q. 136. pun. 2.

CASO LXVII.

D. Angela è obbligata a dire ogni giorno, per hauerne fatto voto la Corona della Vergine Maria, nostra Signora: ma potendola dire tutta insieme in vna volta, senza alcuno impedimento, la dice a pezzi: dicendone hora vna parte, & hora vn'altra; e quindi a due hore vn'altra: & indi ad altre hore vn'altra: e così similmente fin'al compirle; se per auuentura soddisfà al suo voto, dicendolo in cotal guisa: e se'l confessore le debba imporre, che per l'innanzi, la dica tutta insieme. poiche lo può fare?

R. Che'l caso presente domanda due cose, delle quali la prima è, se Angela soddisfà al voto. la seconda supposto, che soddisfaccia, se con tutto ciò il confessore le debba imporre, che per l'innanzi dica la detta corona tutta insieme, e non diuisa in parte; come si costuma. E quanto alla prima non mancano ragioni, con le quali si mostra, che Angela non soddisfà al suo voto; dicendo la corona così interrottamente: non ostanti le quali si deue affermare, che Angela soddisfà al suo voto dicendo la detta corona di nostra Signora così a parte a parte interrottamente: e nõ tutta insieme, percioche vi sono ragioni per ciò molto bastanti, fra le quali vna ve n'è lasciando le altre, per nõ esser lungo. perche se per guadagnare qualche indulgentia, o p cõpire qualche penitẽtia, o per adẽpire qualche voto fusse imposto ad vno, che'l tal giorno visitasse cinque Chiese

se chiarissima cosa è, che se bene egli ciò facesse in diuerse volte interrottamente quel giorno, visitandolo vna volta auanti disenare, e l'altra dopo, e le rimanenti di notte: in guisa tale, che quel medesimo giorno le visitasse tutte: sodisfarebbe al'a sua obbligatione, come alla lunga proua Nauarro.[a] adunque la Corona, ouero il Rosario della Beata Vergine, dicendosi in qualche giorno, o per voto, o per penitentia imposta, ouero per qualsiuoglia altra ragione interrottamente della maniera, che è detto, si adempisce sufficiẽtemente: e si paga quello, che era donuto. E concludendo dico, che Angela hà molto ben compito al suo voto di dire ogni giorno la corona: ancorche a parte a parte l'habbia interrottamente detta, questa è dottrina di Nauarro.[b] Al secondo, che si domanda; cioè, se'l confessore le debba imporre; supposto, che cõpisca al suo voto, che per l'innanzi, nõ dica così la corona; ma in vna volta tutta insieme; poiche lo può fare, se ben pare, che si debba affermare; tuttauia dico, che quantunque sappiano, che ciò si deue fare regolarmente: nondimeno hauendo qualche giusta cagione, di dirla in questa maniera a parte, a parte: come sarebbe per più non potere, per mãcamento di tempo, o per rinfrescare più souente la memoria di Maria Vergine, o per accendersi nell'amore delle diuine cose, o per altra giusta cagione di pietà; auuertisco li Confessori, che più tosto incitino li penitenti a dirla cosi interrottamẽte a parte, a parte: che in vna volta insieme:[c] come risolue con molte buone ragioni Fr. Luigi Veja Palestrel.[c] il qual dice, che ciò si raccoglie da Paludano, e da Nauarro.[d]

[a] *Nau. in comment. de indulg. sup. §. in le uit. de pen. dist. 1. not. 32. nu. 41.*

[b] *Nau. in enchiridiõ de oratio. et hor. can. c. 10. n. 37. §. 3. prim. quest.*

[c] *Palest. en sus restõs. a los casos en el cas. 31. p. 232.*

[d] *Nau. de oration. & hor. can. ca. 10. in ter tia quast.*

CASO LXVIII.

D. Presupposto, come cosa certa, che'l marito, ancorche cattiuo, poiche pecca mortalmente, possa fare inualido il voto di castità fatto di suo consentimento dalla moglie, e che la moglie, secondo alcuni non può rendere inualido il voto al suo marito, fatto da lui, senza suo cõsentimento, di non domandarle il debito: se ambedue di commun consentimento facessero voto di perpetua continentia, potrà all'hora il marito fare inualido il voto della moglie?

R. Che non lo potrà fare, perciòche all'hora ne egli può fare inualido quel detto della moglie, perche *in petitione debiti non est sibi subdita*, ne parimente la donna può fare inualido il suo voto, poiche è padrona delle sue attioni: ne finalmente al contrario, perciòche cedette in ciò alle sue ragioni: ma ne potrà bene domandare al Vescouo la dispensa: il che può fare il Vescouo per il gran pericolo, in che stanno dell'incontinentia: e faranno ottimamente a domãdargliele: con quello, che è detto concorda Flores Theolog.[e] & è commune opinione di tutti costoro, e lo tiene Rodriguez,[f] il qual dice, seguendo Innocentio,[g] Panormitano,[h] Hostiense,[i] e Ceruãtes,[k] e molti altri, che se poscia hebbero copula insieme, auanti hauerne la dispensa, li figliuoli nati di essa saranno bastardi: perciòche se bene non lasciano d'essere maritati quãto alle cose sostãtiali del matrimonio: tuttauia, quanto all'hauere l'vno con l'altro copula, restano, come se non fussero maritati. E così dicono essere necessario, che quãdo si fanno voto considerino bene quello, che fanno: poiche li figliuoli conceputi dopò di esso, sono illegitimi, e nõ possono essere ammessi all'heredità, come li legitimi. ma tuttauia vi è opinione molto probabile, che nõ siano bastardi, ma naturali: come parimente vi è, che siano tali li figliuoli di colei, che essendo sposata *de futuro* con vno, fornicò con vn'altro, e

[e] *Fl. Theo. q. de voto. diff. 10. ar. 7.*

[f] *F. M. Rodr. 1 to. sua sum. c. 90. conclus. & nu. 6.*

[g] *Innoc. in c. dudum de conuersi coniugato.*

[h] *Panor. c. char. ss. m. nu. 71. in eod.*

[i] *H. stiens. in sum. de filijs presbitero. . quis possit. vers. q. od si sacerdos.*

[k] *Ceruat. l. 11. Taur. nu. 145. & s. 9.*

n'hebbe figliuoli: percioche la copula, che hebbe con colui, che non era suo sposo *de futuro*, non fu adulterina, ma fornicaria: e cosi eglino non sono adulterini. Questa opinione tiene Lara,[a] Moli.[b] Henriq.[c] citato da Tomas. Sanch.[d] il quale parimente tiene q̃sta medesima opinione: e la proua cõ vna legge [e] del Regno, la quale contãdo li figliuoli naturali, e distinguendoli da' bastardi, dice queste parole. *Questo medesimo è di coloro, che nascono delle donne, non vi essendo frà di loro impedimento di parentela, o d'ordine, o di religione, o di matrimonio.* E cosi dice, che si consideri, che tutti gl'impedimẽti, che ella racconta, affinche li figliuoli nõ si dichino naturali sono quelli, che disciolgono il matrimonio: e cõciosia che in questo caso non vi sia impedimento, che discioglia, li figliuoli saranno naturali. Ambedue sono opinioni probabili, e si può seguir molto bene qualsiuoglia di esse, ancorche l'vltima per ragiõ della legge a molti piace; come a me anche al presente. Questo, come dico proua molto bene Tomas. Sanch. rispõdendo a Ceruantes, che difende essere spurij. Veggasi. Finalmẽte con q̃llo, che si è risposto al caso; cioè, che nõ potrà all'hora il marito fare inualido il voto della moglie: parimente concorda Soto,[f] Siluest.[g] e Nau.[h] e come è detto è cõmune opinione di tutti. Ma notisi, che se ben può il Vescouo dispẽsar in questo voto, essendo, come è di perpetua cõtinentia, come è detto di sopra, quãdo facilmẽte non si possa ricorrere a S. Sãtità, essendoui il pericolo, che è detto, o quãdo sono li maritati così poueri, che non habbiano modo da mãdare per dispensa, come dicono Nauar.[i] Siluest.[k] e Rodr.[l] tuttauia potendosi ricorrere facilmẽte a S. Sãtità e non vi essendo il detto pericolo, o hauẽdo modo da mãdare per la dispẽsa dal Sõmo Pontefice, egli solamente può dispensare in q̃sto voto: come dicono questi Dottori: per essere il voto, come è di perpetua continentia: e cosi nõ solamẽte pecca chi domãda in questo caso il debito, ma ancora chi lo paga, auãti che ne siano dispẽsati. Ma in nessũ modo possono li confessori regolari p li loro priuilegi dispensare in q̃sto caso: come anche si disse nel fine del 1. caso del cap. Dell'Incesto, e si dira nel secõdo punto del caso 118. di questo cap. come similmẽte dice il medesimo Rodr.[m] Finalmẽte in così fatto caso, cotal voto fatto cõ cõsentimẽto di ambedue, e p ambedue, da Sot.[n] Lop.[o] e Rodr.[p] cõ la cõmune vien giudicato p voto assoluto di castità come egli è.

CASO LXIX.

D. Se le Pizocare, dette Minime, o di S. Frãcesco, ouer di S. Domenico, le quali nõ vanno contra il voto della pouertà, promessa nelle mani del Prelato, ancorche habbiano qualche cosa sẽza sua licẽtia: se in fatti si maritino, se terrà il matrimonio: poiche hanno fatto voto di castità?

R. Ouero, che sono Pizocare, che facẽdo q̃l voto insieme con gli altri in mano de' Prelati delle religioni sudette restano nel secolo in casa di lor padri, fratelli, o parẽti: oueramẽte che sono Pizocare, che lasciando le case di lor padri, fratelli, o parẽti, cõ licẽtia del Papa, viuono collegialmẽte, se sono delle prime, nõ si possono maritare, come altre volte è detto: ancorche se in effetto si maritassero, terrebbe il matrimonio: e di q̃ste si deue intẽder Soto.[q] ma se sono delle secõde, nõ solo nõ possono farlo; ma ancora se in effetto si maritassero, non terrebbe il matrimonio. Queste Pizocare soleuano stare in vn Cõuẽto in Toledo, che si chiamaua Iesus Maria: e sono hora quiui, & in altri le Pizocare, o Beate, che si chiamano le Beate di Gaytan, e le beate della Regina: le quali similmẽte sono in altre città: e queste tali

ande-

[a] Lar. de alimen. l. si quis a liber. nu. 91. ff. de liber. agnosc.
[b] Molin. 1. to. de iust. tract. 2. disp. 167. fol. 949.
[c] Henriq. lib. 11. de matr. c. 10. nu. 3.
[d] Tho. Sanch. to. 1. lib. 3. de sponsa lib. disp. 2. nu. 8. p. 10.
[e] l. 1. titu. 19. p. 4.
[f] Sot. in 4. d. 27. q. 1. art. 4. & li. 7. de iustit. & iur. art. 3. in fin.
[g] Syl. ver. matr. 7. q. 5. § 6.
[h] Naua. in sum. ca. 12. nu. 59.
[i] Naua. c. 16. nu. 30. & c. 12. n. 59.
[k] Syl. ver. dispen. q. 3. & uer. matr. 7. q. 5.
[l] F. M. Rodr. ubi sup.
[m] F. M. Rodr. 1. to. ca. 224. concl. 14. & 1. to. qq. reg. q. 61. art. 3.
[n] Sot. de iusti. & iur. lib. 9. q. 3. pag. 608.
[o] F. l. Lop. in instr. cõsc. 1. p. c. 4.
[p] F. M. Rodr. ubi sup.
[q] Sot. in 4. d. 27. q. 1. ar. 4. pag. 110. b.

anderanno contra il voto della pouertà, tenendo qualche cosa senza licentia della Prelata. Questa dottrina è di Siluestro,[a] e di Soto.[b]

[a] *Syl. verb. diuor. n 6.*
[b] *Sot. de iust. & iur. lib 7. q 5. art. 3.*

CASO LXX.

D. Vno fece voto di esser frate, dopo hauerlo fatto li venne vna infermità perpetua, se resta libero dal voto?

R. Che ne resta libero: *& nulla indiget dispensatione*; percioche regola è di S. Tomaso,[c] che qualsiuoglia cosa, che impedisce il voto, che non si facesse, se fusse presente; fatto già il voto, toglie via l'occasione di essa: e perche questa regola male intesa da alcuno non li sia occasione di inganno, nota, che la regola si deue riferire all'obbligatione del voto, e non all'impedimento della volontà del votante. V.g. se quella infermità, che ti hauerebbe impedito se fusse stata presente, quando faceui voto, se sopravenne poscia, parimente impedisce. Questo è hauer riguardo all'obbligatione del voto: ma se dopo hauer già fatto il voto, nel compimento di esso si sentisse qualche difficultà, della quale se si fusse accorto non haurebbe fatto voto, non cessa l'obbligatione del voto: percioche se così non fusse, si discioglierebbono tutti li matrimonij: e si dispopolarebbono tutti li chiostri de' Religiosi. Concorda Soto,[d] e Lopez.[e]

[c] *S. Tho. in 4. sent. dist. 38. art. 3.*
[d] *Sot. de iust. & iur. lib. 7. q. 2. art. 1. pag. 588 a.*
[e] *F. L. Lop. 1. p. c. 44. p. 333 a.*

CASO LXXI.

D. Vno vedde vn pouero in necessità, e nō li diede limosina, hauendo fatto voto di dar limosina al pouero necessitato: ouero non testificò per altri, che era innocente, hauēdo fatto similmente inanzi voto di testificare per l'innocente, ancorche non fusse chiamato: ouero fece voto di dare alla tal Chiesa tanto di limosina: e non soccorse al pouero, ne testificò per l'innocente, per non essere a ciò stato chiamato, ne diede limosina alla tal Chiesa: onde il pouero ne patì danno, e l'innocente perdette la sua causa, e la Chiesa restò di riceuere gran giouamento, & vtile: il che sarebbe succeduto, se egli hauesse compito il voto: se a tutto il danno, che è detto sia obbligato colui, che in ciò fù negligente; poiche cosa certa, e verificata è, che egli era obbligato a dar limosina, vedendo il pouero in necessità, e di testificar per l'innocente; e che parimente è obbligato a cōpire il voto: e quando vno lascia di far quello, di che hà obbligo, e tenuto a tutto il danno che risulta dal non farlo.

R. Che al dāno, che risultò dal nō hauer compito quello, di che haueua obbligatione per cagiō del voto, ouero senza esso, che così ancora si deue intendere, egli non è obbligato, percioche se era in obbligo di ciò fare, non l'haueua per ragione d'vffitio, cioè di giustitia, ma solo l'haueua per ragione del voto, o della carità, se non v'interueniua voto. Il che non obbliga a restitutione, perche il dare limosina è legge di carità: come ancora è il testificare, per l'innocente: quando l'huomo non sia chiamato, & il compire il voto nasce nō da obbligo di giustitia: *sed ex religione. Ita docuerunt* Aless. de Ales,[f] Adrian.[g] quos refert, & sequitur Couar.[h] e Nau.[i] e Soto,[k] Med.[l] e S. Anton.[m] Nauar.[n] ancora tratta questo caso, il qual essendo di questa opinione, dice queste parole. *Quia nullum est Dei praeceptum obligans ad reparanda damna, quae alter incurrit ex eo, quod non impleuerit votū, vel aliquid debitum charitatis. Iustitia verò esse non potest, quia ex iure charitatis, siue religionis, quod ille tantum habet, non potest oriri actio iustitiae, si .n. causa iniusta non est, effectus secutus iniustus esse non potest.* Da quello, che è detto seguono, due cose. Prima, che'l rōpimento delle altre virtù, fuori della giustitia, non obbli-

[f] *Alex 3. p. q. 87. art. 4.*
[g] *Adria. in 4. de rest. q. 1. col. 6. et quod. 11.*
[h] *Couar. reg. peccatum, 2. p. §. 3. nume. 5.*
[i] *Nau. c. 17. nu. 11. & c. 24.*
[k] *Sot. de iust. & iur. lib. 5. q. 2. art 4. & lib 4. q 7. art. 3.*
[l] *Med. C. de rest. q. 9. versi. inc. des.*
[m] *S. Ant. 2. p. tit. 1. cap. 11. §. 13.*
[n] *Nauar. to. resti. li. 2. c. 3. n 10. usq. ad 15.*

ga a restituire il danno, che segue dall'hauerlo rotto: ancorche il romperlo sia peccato mortale. Secondo, che chi lasciò di soccorrere chi era in estrema necessità, non è obbligato a restituire, ne li danni, che ne sono seguiti, ne quella medesima cosa, che egli doueua all'hora a chi si troua in estrema necessità. Vedi tutto questo distesamente in Nauarra.[a] Il quale pone vna buona, e breue regola per sapere chi debba restituire, & è; *omnis, ac solus ille, qui contra specialem iustitiam delinquit, tenetur ad restitutionem:* la quale fauorisce al nostro caso: come ancora vn'altra, che ne da Soto; dicendo, *Nullum peccatum ad restitutionem obligat, nisi fiat contra iustitiam:* la quale parimente lo fauorisce.

[a] Nau. ubi sup c. 1. nu. 3.

CASO LXXII.

D. Se colui, che hà fatto voto di non mangiare oua il tal giorno, se mangiando carne, farà contra il voto?

R. Affermatiuamente, ancorche la più sicura sarà giudicare conforme all'intentione, che hebbe, quando fece il voto, perche se quando lo fece hebbe intentione d'includerui tutto, farà contra il voto, altrimente nò. Armilla.[b]

[b] Arm. ieiunium, nu. 13.

CASO LXXIII.

D. Se'l figliuolo sia obbligato a compire li voti personali di suo padre morto. La ragione del dubitare è, perche è cosa certa, che egli è obbligato alle obbligationi personali, volendo succedere nell'heredità di suo padre morto?

R. Che non è obbligato, perche è differentia in questo, che se bene è vero, che l'obbligatione personale succede dalla persona nelle possessioni, e per conseguente in chi le hà hereditate, solamente s'intēde quando si deue fare restitutione di beni: essendone debitore chi li lasciò: e non ne' voti personali. V.g. come se il padre hauesse fatto voto d'andare a S. Giacomo in peregrinaggio, o di digiunare, ouero di disciplinarsi: li quali voti personali non obbligano il figliuolo se non fusse, che imponendoglieli il padre nel testamento, egli li promettesse, accettando l'heredità. Così si scriue ne' Canoni.[c] confermati da vna legge della partita,[d] e lo tiene Molineo,[e] Couarruuia,[f] Nauarro,[g] Soto,[h] Lopez,[i] Rodriguez,[k] Armilla.[l] Nota, che non basta accettare l'heredità, per restare obbligato al voto: ma è necessario prometterlo con deliberatione. Ma è in obbligo accettando l'heredità di cōpire li voti reali del morto: si come è obbligato a pagare li debiti: come se'l padre hauesse fatto voto di edificare vn monasterio, o cappellania, ouero dar tāto di limosina. Il che s'intende salua la legitima de' figliuoli: come dice Gregorio Lopez,[m] seguito da Rodrig.[n] per il che se gli heredi del morto nō fussero figliuoli, o altri, a' quali necessariamente si deue la legitima, sono in voto di compire si fatto voto intieramente essendoui il modo: e così si deue intendere quello, che dice Soto,[o] sopra questo punto. Nota, che se'l voto, il quale haueua il padre era insieme reale, e personale; chiamasi voto misto. V.g di andare a Guadalupe, & offerire quiui dieci ducati; il figliuolo sarà solamente obbligato a mandare li dieci ducati: ma se'l voto reale non era espresso: ma s'intendeua sotto il personale. V.g. come se'l padre haueua fatto voto, che se fusse andato a visitare la Veronica di Iaen di dare tanto di limosina, non è obbligato a mādarla. *Ratio est, quia remoto principali, remouetur accessorium,* come risolue Soto. Lopez, Soto, Armilla,[p] Rodriguez,[q] e Nauarro.[r] Il che si deue intendere, saluo se il morto cōmandò altra cosa nel suo testamento.

[c] c licet, de voto.
[d] l. 7. tit. 7. 1. p.
[e] Molin. in consue. tit. 1. p. 10 8. gl. 1. nu. 10. Nota 1.
[f] Coua. in c si her. n. 9. de testa.
[g] Naua. in c nouit. no tab. l 3. nu. 118.
[h] Sot. de iust & iu. lib. 7. q. 1. art. 1. pag. 591.
[i] F. L. Lop. 1. p instru. consc. c. 40.
[k] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 99 conclus. & nu 11.
[l] Arm. ver. votum.
[m] Gregor. Lop. in d. l. 7. Nota 2.
[n] F. M. Rodr. ubi sup.
[o] Sot. ubi sup.
[p] Arm. vbi sup.
[q] F. M. Rodr ubi sup. conclus. et nu. 12.
[r] Naua. in c. 12. nu. 51.

Final-

Finalmente nota in questo caso, che colui, che per se stesso non può compire il voto è obbligato a compirlo per mezzo di altri: come è di andare in soccorso di Terra Santa. Così tiene Innocentio, Panormitano, S. Antonino, Angelo, Siluestro, allegati da Nauarro,[a] seguiti da Rodriguez.[b] e quando vno fà voto, e promette quello, che non può compire in alcuna maniera per se medesimo, secondo li detti Autori, lo può mandare in esecutione per mezzo d'altri: onde li Re, e le Regine, e quelli della casa Reale, promettendo qualche peregrinaggio fuori del suo Regno, conciosiache non possano compire così fatto voto senza grãdi spese, e per ragione di alcune circonstãtie sono impediti dal metterlo in esecutione, sono in obbligo di compirlo per mezzo di altri. Il che occorre parimente quando alcuno per sua colpa diuiene impotẽte per compire il voto, secondo alcuni: ma quanto a questo vltimo Siluestro tiene il contrario, & è seguito da Nauarro, e Rodriguez.[c] perche se la cosa promessa non è negotio, che si possa compire per mezzo di altri, percioche tacitamente nõ pare, che ciò si estenda a cotal' opera, non vi è obbligo di compirla: ancorche chi fece il voto, per sua colpa sia diuenuto impotente, vi hà solo obbligatione di far penitẽtia della colpa, per la quale egli si fece impotente.

[a] Nau. in d. c. 12 nu. 51.

[b] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 10.

[c] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO LXXIV.

D. Vno fece voto d'essere religioso, e per non saper Grãmatica, ouero alcuno vfficio, non lo vogliono riceuere in alcun'ordine, se sia obbligato di apprendere Grammatica, o quel tale vfficio, p esserui riceuuto?

R. Che se costui fece cotal voto, proponendosi di essere di quelli, che si ordinano, ma tuttauia haueua in animo, con buona fede, che non era di mestiere apprendere quà di fuori grammatica, rimane libero, ne è obbligato d'impararla per esserui riceuuto, ne di farsi frate laico: perche pare, che la sua ignorantia lo scusi: ma se fece voto d'esser frate proponendosi, quantunque fusse frate laico, e non gli è domãdato vfficio difficultoso da imparare è obbligato di apprender lo: ma non già se fusse difficultoso. Ma se quando fece il voto, non hebbe intentione, ne auuertenza di essere frate corista, ne frate laico, ma ne fece il voto in generale, è obbligato d'imparar Grãmatica, se può: altrimente a farsi frate laico, se pur lo vogliano riceuere. Concorda Soto,[d] e si raccoglie da quello, che insegna S. Tomaso,[e] e lo dice Rodr.[f] seguendo Aragon,[g] se bene quanto a questo vltimo pũto, dice Lopez,[h] che secondo l'opinione del P. F. Giouanni della Pena, nõ è cosa molto certa, che sia obbligato ad essere frate laico.

CASO LXXV.

D. Vna fece voto di virginità: si lasciò corrompere: se costei da li innanzi peccasse, si debba accusar del voto fatto di virginità.

R. Affermatiuamente, se quando fece il voto, lo fece semplicemente senza alcuna eccettione: perche se bene per sua colpa già sia diuenuta impotente da poter cõpire il voto fatto da lei di virginità; tuttania ella non ne rimane libera, ma lo deue osseruare in tutto quello, che gli è possibile, cioè guardando perpetua cõtinẽtia, facẽdo penitẽtia del passato: percioche si fatto voto di sua natura nega ogni atto carnale. Donde segue, che maritandosi, non solo peccherà mortalmente, consumãdo il matrimonio, ma ancora dopo cõsumato ogni volta, che domandasse il debito coniugale. Ma se quãdo fece il voto nõ hebbe intentione di astenersi, se non dal primo diletto della carne, come suole auuenire, nõ peccherebbe le altre volte cõtra il suo

[d] Sot. de iust. & iur. lib. 7. q. 2. art. 1 pag. 188. 2.

[e] S. Tho. 2. 2. q. 88. art. 1 ad 2.

[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 91. c. ... & n. 10.

[g] Arag. 2. 2. q. 88. art. 1. ad 2.

[h] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. c. 45.

voto: ma si bene contra il commandamento negatiuo di Dio, che è nō fornicare. & in q̄sto caso, ancorche pecchi, maritandosi, e cōsumando il matrimonio, non hauendo per ancora perduta la virginità, dopò hauer consumato il matrimonio, ne domandando, ne pagando il debito non pecca. Cōcorda S. Tomaso,[a] Gaet.[b] Soto,[c] Lop.[d] Rodr.[e] & è la cōmune.

[a] S. Th. 2. 2. q. 88. art. 3. [b] Caiet. ibi. [c] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 1. ar. 2. p. 589. b [d] F. L. Lop. 2. p. c. 14. [e] F. M. Rodr. 2. to. ca. 96. concl. et nu. 3.

CASO LXXVI.

D. Vna dōna, ouero vn'huomo fece voto di non maritarsi se fornicando commetterà vno, o due peccati. percioche pare, che sotto quel voto si rinchiudi voto di castità.

R. Che non peccherà piu, che vn peccato, che è contra il cōmandamento di Dio. percioche chi fa voto di non maritarsi non lo fà di continentia; ne si obbliga per si fatto voto a castità. e così se si maritasse, potrebbe non solo pagare il debito lecitamente; ma ancora domandarlo senza alcuna dispensatione. Concorda Nau.[f] Soto,[g] Led.[h] Rodr.[i] Arag.[k] Giacomo Graffi.[l] Il che s'intende, saluo se chi fece il voto hebbe intentione di farlo di perpetua castità. p. cioche in questo caso, fornicando cōmette sacrilegio, e commetterà due peccati: & in quello non può dispensare il Vescouo: ne può essere cōmutato per la Bolla della Cruciata: come nel primo caso può essere dispensato dal Vescouo; e commutato per virtù della Bolla: come dice Rodr.[*]

[f] Nauar. in sum. ca. 12. nu. 43. [g] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 2. art. 1. pag. 589. b [h] Ledes. in sum. de matr. sacr. dif. 32. col. 1412 e & colu. 1413. a. b. c [i] F. M. Rodr. 2. to. ca. 96. concl. et nu. 2. [k] Arag. 2. 2. q. 88. ar. 3. [l] Iacob. de Graf. lib. 2. c. 31. nu. 30. [*] Rodr. vbi sup.

CASO LXXVII.

D. Se quādo vno de' due maritati, con consentimento dell'altro facesse voto di castità; e dopò hauerlo fatto chi lo fece domandasse il debito al compagno; se'l compagno peccarà, dandoglielo?

R. Che peccarà mortalmente; dandoglielo. e la ragion è. perche pecca l'altro domandandolo: e dandolo cōsente nel peccato del suo cōpagno: ma nō già se'l domāda il medesimo, che nō fece il voto. ma consentì nel voto dell'altro. pcioche ne egli pecca cōtrauenēdo al voto, che nō fece, ne l'altro pagādo il debito, dal quale nō l'assolue il voto, che egli fece. percioche chi dà licentia di far voto al suo marito, ouero alla sua moglie, non pare, che renuntij alla ragione, che hà di domādarlo: secōdo Innoc.[m] Panor. Silu.[n] Med.[o] Lop.[p] S. Tomaso,[q] Rodr.[r] e Nau.[s] & è conclusione di tutti. Et in questo caso dice Rodr. che può il Vescouo dispensare, di poter domandare il debito: ma che non lo possono fare li cōfessori de' Minori; ne coloro, che godono de' loro priuilegi: come siamo noi altri. percioche eglino essendo approuati dall'ordinario hāno autorità, essendo a cio deputati dal lor Prouinciale; di dispēsare in caso, che'l voto della castità sia fatto auāti il matrimonio: ma nō quando fu fatto dopò d'esso. perche dice, che egli non troua, che essi habbiano si fatta autorità; essendo fatto il voto dopò il matrimonio: come è manifesto da vna cōcessione fatta loro: della quale fà mētione Veracruz, e l'apporta esso Rodr.[t] Da q̄llo, che è risoluto in questo caso, segue, che la moglie, la qual sà, che suo marito fece voto, di nō le domādare il debito, per il che ella non vi diede il suo consenso, come è nel caso di sopra; e obligata a pagarlielo; domandandolo egli. percioche se ben pecca domandādolo; tuttauia domāda quello, che è suo: e così la donna non pecca pagandoglielo. come non peccò chi dà al suo padrone quello, che chiede; sapendo di certo, che è per cōsumarlo prodigamente. & anche è obbligato a dargliclo, come risolue Rodrig.[u] Finalmēte nota due cose, che se egli fece il voto, volendolo ella, e poscia domāda cō instanza, e vehementia; in tal caso non peccarà la donna, pagandoglielo; per conseruare la pace del matrimonio; secondo Gomez.[x] La seconda, che non può il marito, ne la moglie hauendo consumato il matri-

[m] Inn. c. 1. de conuers. coniug. [n] Sylu. ver. votū. 5 n. 5 [o] Med. in sua instru. c. 7. [p] F. L. Lop. 1. p. instrut. cōsc. c. 46. pag. 128. col. 2 c [q] S Tho in 4. d. 38. [r] F. M. Rodr. 2. to. ca. 90. concl. et nu. 5. & 1. to. c. 224. cōcl. & n. 14. & 1. to. qq. regu. q. 63. ar. 2. p. 612. col. 1. [s] Nau. c. 16. num. 31. [t] F. M. Rodr. en la explic. de la bul. §. 9. nu. 143. & 1. to. qq reg. q. 63. ar. 1.

[u] F. M. Rodr. in sum. 2. p. c. 90. cōcl. & nu. 4. Nota.

[x] Gom. en la decla. de la bul. pag. 105. nu. 67.

matrimonio, far voto di religione, senza suo consentimento. Ho detto hauẽdo consumato il matrimonio. percioche nõ hauendo consumato, due mesi loro danno li Can.[a] per deliberare, se vogliano entrare in religione, o nò. & in questo internallo, possono far bene voto di religione, come parimẽte risolue Rodr.[b] cõ la Cõmune. Il qual soggiugne, che non può la moglie, ne il marito far voto, che diretta, ouero indirettamente pregiudichi allo stato matrimoniale: poiche il marito è soggetto alla moglie, quanto all'vso del matrimonio, e la moglie al marito: & ancora non vale il voto della moglie, quando è in pregiuditio del gouerno della famiglia: ne vale il voto del marito quando è in pregiuditio del medesimo gouerno: come è determinato ne' Canoni.[c] e lo tiene l'Abbate.[d]

[a] c. cũ muliere manifestũ: & 33. q. 5. ca. ex public. de conuers. coniug.
[b] F. M. Rodr. 2 to ca. 99. concl. et nu. 1. & 2.
[c] c. ord. 33. q. 1.
[d] Abad. in ca. litteras de rest. spoliat.

CASO LXXVIII.

D. Vno fece voto di nõ maritarsi, per hauere più commodità di darsi a' diletti della carne; se sia valido questo voto?

R. Che no è valido. percioche all'hora l'oggetto, che è di nõ maritarsi, si riferisce a cattiuo fine. donde segue, che maritandosi, ouero fornicãdo, nõ anderà contra il voto. poiche fu nullo, per q̃llo, che è detto. Soto.[e] Nota, che chi facesse voto di nõ toccar donna, dico di non toccar donna con la mano, cotal voto nõ è di castità. prima perche anche il voto di nõ maritarsi nõ è voto di castità: secõdo pche il voto di castità rinchiude piu cose, che queste. poiche comprẽdono tutte le cose, che si contengono nel precetto. così dice Nau.[f] Donde segue, che questi voti, poiche nõ sono compresi sotto il voto di castità, possono essere cõmutati dal Vescouo, ouero per il Giubileo, quando in esso se ne dà la facultà di cõmutarli: come dice Giacomo Grassi.[g]

[e] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 2. ar. 1. p. 589. b
[f] Nau. li. 3. tit. 24. de voto. cons. 22. pa. 314. col. 2.
[g] Iacob. de Gra. li. 2. c. 31. nu 31.

CASO LXXIX.

D. Vno fece votò d'essere religioso: e fece si fatto voto in generale. entrò in vna religione, e vi professò: per sue colpe ne fu poi cacciato fuori: se dopò l'essersi emendato delle sue colpe: non volendo tornare a riceuerlo nel suo ordine; sia obbligato di entrare in vn'altro; e questo per il voto fatto da lui di religione.

R. Che veramente pare, che egli sia obbligato di entrare in vn'altra religione. perche si come chi non fu ammesso in vna parte, è obbligato a cercare vn'altra religione, doue sia riceuuto: hauẽdo fatto voto d'esser frate: così ne piu, ne mãco pare, che ne sia tenuto costui, cacciato fuori dopò la professione. Questa opinione è di Soto,[h] quãtunque, come egli dice, tenendo quello, che è detto per probabile, si potrebbe dire, e bene, come pare, che per il voto solenne di questa religione, cessò l'altro semplice generale; che già del tutto resti libero se non lo vogliono riceuere nella religione; che egli hà professato.

[h] Sot. lib. 7. de iu. & iu. q. 2. ar. 1. p. 590. b

CASO LXXX.

D. Vno fece voto; e per il compimento di quello non assegnò tempo alcuno; quãdo sarà obbligato a compirlo?

R. Che subito. perche chi fà voto, senza assegnar ne tempo, ne conditione nel voto; subito è obbligato a compirlo, secondo San Tomaso,[i] Soto,[k] e Rodriguez.[l] Vero è se con buona fede se ne prolungasse il compimento, credendo di non peccare in ciò, egli non peccarà. e se dubitasse di peccare, o nò; ne tratti col confessore, ouero con qualche huomo prudente, e si sottoponga al parere di lui, come dice Siluestro,[m] e Gaetano,[n] e Rodriguez.[o]

[i] S. Th. vbi sup.
[k] Sot. de iu. & iu. li. 7. q. 2. ar. 1. p. 591. a
[l] F. M. Rodr 2 to. ca. 99 concl. et nu. 15.
[m] Syl. ver. vot. 2. §. 3.
[n] Caie. 2. 2. q 88. art. 3.
[o] F. M. Rodr. vbi sup.

CA-

CASO LXXXI.

Dal caso passato nasce vn dubbio; & è; Vno fece voto di farsi frate fra vn'anno, ouero di digiunare tre giorni d'vn mese: passò l'anno ouero il mese; se rimanga libero dal farsi frate, ouero dal digiunare li tre giorni.

R. Che se bene sia passato l'anno, ouero il mese, egli resta obbligato al voto. e la ragione è. perche il voto non casca sopra il tempo assegnato; ne si hà in si fatto caso rispetto ad esso. percioche se a quello si hauesse rispetto, e riguardo: passato il tempo, non vi sarebbe obbligatione del voto: si come chi hà fatto voto di digiunare la vigilia del Corpus Domini, ouero di S Domenico in honore della festa, se non digiunò, non è piu obbligato a digiunare, passata la vigilia. perche questo voto fù *onus temporis*. E così soddisfà col solo far penitentia di non hauer digiunato. Il che non è nel caso domandato. percioche se bene si peccò mortalmente, non compiendo il voto nel tempo determinato; potendolo fare cómodamente; tuttauia l'obbligatione di compirlo per l'innanzi resta in piedi per la ragione detta di sopra; cioè, che il tal voto non fu fatto per rispetto del tempo; ma per mettere termine al voto principale, come risolue Soto, [a] Armilla, [b] e Rodrig. [c] e tutti lo confessano.

[a] Sot. de iustit. & iur. lib. 7. q. 2. ar. 1. p. 59?.
[b] Arm ver. votũ. n. 17.
[c] F. M. Rodr. 2. to. ca. 99. concl. et nu. 14.

CASO LXXXII.

D. Se'l consigliar, che si facciano voti sia lecito?

R. Che è bene il consigliarlo in generale: dicendo, che è buona cosa il voto. ma non sempre conuiene il consigliare in particolare, che si faccia il tale, o tal voto. e la ragione è, non perche questo proceda dalla natura, e qualità del voto; ma perche per l'imbecillità, e difetto delle persone, che non sono costanti a superare le difficultà del voto se alcune ve ne sono. come dice Soto. [d] E così è cosa lodeuole l'indurre vno ad entrare in religione: come dice S. Tomaso. [e] ma non è cosa lodeuole farli far voto di entrare in religione; come afferma Gaetano. [f] poiche l'esperientia c'insegna, che con maggior rincrescimento sopportano li carichi della religione coloro, che vi entrano costretti per qualche voto; che coloro, che vi entrano liberamente, e volentieri: come dice Nauarro, [g] seguito da Rodriguez

[d] Sot. de instit. & iur. lib. 7. q. 2. ar 2. p. 591 b.
[e] S Tho. 2. 2. q 189. artic. 9.
[f] Caiet ibi. art. 2.
[g] Nav. c. 12. nu. 45.

Nota 1. Parimente nota, che è lecito ad vno promettere di entrare in religione: e chi lo promette con intentione di esperimẽtare la sua asprezza; e vscirsene, non la potendo sopportare, a piu non è tenuto. Ma chi promette semplicemente religione, nõ potrà senza cagione vscirne, essendo nell'anno dell'approuatione. e cagione sufficiente sarà vna infermità perpetua; ouero esperimentare, che per l'innanzi professando, non potrà sopportare li carichi di essa: come dopò San Tomaso, [h] tiene Soto, [i] Aragon, [k] Nauarro, [l] e Rodriguez. [m] Ne sarà obbligato vscendo della religione guardar castità: poiche per ancora non l'hà promessa: e così si potrà maritare; e non peccarà, consumando il matrimonio: se egli rimase disobbligato del detto voto. percioche le cagioni, che vi furono per vscirne gl'impediscono l'entrare in qualunque altra religione. Ma se può entrare in altra religione; hauendo promesso di entrare in religione assolutamente: pecca non solo maritandosi, ma ancora consumando il matrimonio.

[h] S. Th. 2. 2. q. 189. ar. 4.
[i] Soto vbi sup. ar. 1.
[k] Arag. 2. 2. q 88 ar. 3.
[l] Nau li. 3. cons. tit. de vot. consil. 29. fol 319.
[m] F M Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 2.

Nota 2. Nota, che chi promette di morire nella religione, pare, che promettadi entrare in religione. percioche fece voto di qualche cosa, che contiene

ne

ne l'entrata della religione: come dice Nauarro,[a] e Rodriguez.[b]

[a] *Naua. vbi sup. conf. 13. fol. 315.*
[b] *F. M. Rodr. vbi sup.*

CASO LXXXIII.

D. Se col solo atto interiore vno facesse voto; se cotal voto sarà valido. *Ratio dubij est.* perciochè, come è detto nel caso primo, nel voto si richiedono di necessità tre cose, che sono deliberatione della ragione, proponimento della volontà, e la promessa, *in qua ratio perficitur voti*, e pare, che qui manchi l'vltima.

R. Che cotal voto sarà valido perciochè d'essentia del voto è la deliberatione: ancorche si faccia solo *Per mentis loquelam*. così dice Soto,[c] Nauarro,[d] e la Corona de' Confessori,[e] con la commune.

[c] *Sot. de iust. & iur. li. 7. q. 1. ar. 2. pa. 568. b.*
[d] *Nauar. in Man. c. 12. nu. 26.*
[e] *Cor. conf. 3. p. c. 9. pa. 3.*

CASO LXXXIV.

D. Vno promesse ad vna donzella di dotarla, e che per assicurarla maggiormente, ne farebbe insieme voto: non l'hauendo compito, quanti peccati habbia commesso.

R. Che due l'vno per non compire quello, che haueua promesso; a che secondo la legge di natura è obbligato; hauendolo promesso. poiche, *Omne promissum fit debitum*. L'altro per non hauer compito il voto, che fece di compire la cosa promessa: e non sarebbe stato piu di vno, rompendo il voto, se la cosa, di che si è fatto il voto, non l'hauesse obbligato per altra via, che per quella, che è detta. Verbi gratia, egli fece voto di digiunare la Vigilia del Corpus Domini, non l'hauendo digiunata commesse vn solo peccato: perciochè per altra via non era obbligato a digiunare. ma ne hauerebbe commesso due se hauesse fatto voto di digiunare la Vigilia della Madonna d'Agosto, ouero tutta la Quaresima, o di non mangiar carne in quello: & hauerebbe rotto il tutto. perche per altra via era a ciò obbligato. Concorda Soto;[f] & è dottrina commune.

[f] *Sot. de iust. & iur. li. 7. q. 2. ar. 3. p. 594. b.*

CASO LXXXV.

D. Presupposto, come cosa certa, che'l voto solenne si solennizza in vna delle due maniere, senza piu: cioè professando in religione approuata, e riceuendo Ordine, se'l voto fatto in vna di queste due maniere, sia solenne per legge diuina, ouero positiua.

R. Che'l voto solenne, che si fà di castità, quando vn Cherico si ordina, è solamente solenne, & annesso a gli Ordini, non essentialmente, ma accidentalmente, per statuto della Chiesa: come si dice ne' Canoni.[g] Ma se quello, che si fà professando in mano di Prelato di religione approuata sia parimente tale, & in che consista la solennità, vi sono varie opinioni, in numero di tre. La prima è di coloro, li quali affermano, che per la sola legge positiua è stata introdotta la solennità del voto, e l'efficacia di disciogliere il matrimonio; così nel voto, che fà il Frate, come in quello, che fà il Cherico; riceuendo Ordine sacro. La seconda è estrema, e dice, che nell'vno, e nell'altro voto la solennità, e l'efficacia di disciogliere il matrimonio hà il suo nascimento dalla Legge diuina. La terza opinione mezzana fra queste è di coloro, che difendono, che'l solenne, che si fà, riceuendosi Ordine sacro, tira l'origine, e l'efficacia dalla legge positiua: & il voto solenne di religione approuata hà nascimento dalla Legge diuina. La prima opinione è di coloro, che la seguono, come è Rodriguez,[h] e fra li Tomisti Gaetano[i] solo. La seconda è di Clitobeo.[k] La terza opinione è di San Tomaso,[l] Scoto,[m] e di tutti gl'Interpreti di San Tomaso. e questa è l'opinione, che deue essere seguita, e tenuta. & a quello, che dice Bonifatio,[n] che la solennità del voto è stata trouata per

la

[g] *28. dist. c. nullum. & ca. decernimus.*
[h] *F. M. Rodr. 3. to. qq. reg. q. 25. artic. 2. & q. 1. ar. 4. pa. 5. col. 2.*
[i] *Caieta. in comment.*
[k] *Clitob. in li. 2. propugnaculi ecclesiæ.*
[l] *S. Th. 2. 2. q. 88.*
[m] *Sot. de iust. & iur. li. 7. q. 2. ar. 5.*
[n] *Bonif. 8. c. vnic. de vo...*

la sola Constitutione della Chiesa; e che'l vincolo del matrimonio riceuette da Dio l'vnione, e l'indissolubilità; rispondo le medesime parole, che a ciò risponde il dottissimo Orellana,[a] che segue San Tomaso. *Quod fortè textus ille intelligitur de solemnitate ceremoniali, aut si de substātiali intelligatur, de illa tantum est intelligendus, quæ est in voto clericali. Secundo, quod si intelligatur de solemnitate, quæ est in voto solemni religionis, verba Pontificis tantum habent, quod talis solemnitas inuenta sit ab Ecclesia: idque verum est. quoniam sola Christi Ecclesia Spiritu sancto edocta inuenit voti solemnitatem etiam in voto religionis. Itaque quod à solo Deo factum est à sola Christi Ecclesia inuentum est. Illa enim sola reperit, quod votum solemne religionis dirimit matrimonium ratum non consummatum. Hæc sunt verba doctissimi Patris Magistri Orellanæ,*[b] *qui vt dictum est, certam sententiam cum D. Thoma tenet.* E sono seguiti anche da Ledesma.[c]

[a] *Orella. in scritt. 2.2. q.88. ar.7.*

[b] *Orell. vbi sup.*

[c] *Ledes. 2. p. de la sum. tractat. de vot. ca 6. de la diferentia entre el voto simple y solene pag. 1164. ver. la segūda duda es, & p. 1166. vers. digo lo segundo.*

Finalmente nota, che gli altri voti semplici. li quali se bene impediscono il matrimonio; tuttauia non lo disciolgono, come fanno li secolari, che lo disciogliono: E parimente, che'l voto semplice si può fare a Dio da solo a solo, senza che vi sia ministro. il che non può essere nel solenne: ma deue esser fatto per mezzo del ministro.

CASO LXXXVI.

D. Qual sia la cagione, che'l voto solenne del religioso *de iure diuino* impedisca, e discioglia il matrimonio, e non lo discioglia il semplice: come è detto nel caso passato.

R. Che la cagione è: perche il voto solenne consiste nel darsi vno, e consegnare se medesimo al culto diuino. il che non hà il voto semplice. perche per mezzo di esso, quando si fà, l'huomo non consegna se medesimo ad altri: ma solo se li promette. E sì come di legge naturale, e diuina, vno non potrebbe tornare a prendere il dominio, che hà sopra vna cosa, che egli hauesse dato ad altri, senza commetter furto, che non commetterebbe, se solamente l'hauesse promessa; così *de Iure naturali, & diuino*, se vna volta ti sei cōsegnato per voto solenne, non sei più tuo; ne hai sopra di te dominio per poterti consegnare ad altri. Il qual dominio tu hai, quando solamente tu hauesti promesso per voto semplice: ancorche rompendolo tu peccaresti mortalmente. perche *de iure naturali est adimplere promissum.* Concorda Soto.[d] Da quello, che è detto si raccoglie, che non può Sua Santità dispensare co' religiosi in alcuno de' tre voti essentiali, che promettono a Dio nella loro professione solenne; in guisa tale, che rimanendo veri religiosi possano hauer proprio, e maritarsi, e di non star soggetti ad alcuno in particolare: come dopò tutti li Teologi risolue Soto,[e] Cordoua,[f] e Michel Medina,[g] seguiti da Rodriguez.[h] percioche questi voti sono essentiali, & intrinseci, secondo la legge Diuina alla vera, e propria religione. ancorche dica il medesimo Rodriguez,[i] che egli lascia, che le scuole disputino se'l voto solenne del religioso per legge diuina, o solo per la positiua discioglia il matrimonio (tuttauia fu detto nel caso passato quello, che in ciò si doueua tenere) come lascia l'altra questione; cioè se'l Papa possa dispensare nel voto solenne del religioso. Intorno a che come egli dice sono due opinioni contrarie, ambedue probabili: quantunque egli segua quello, che è detto, che li voti suddetti sono essentiali, & intrinseci alla vera, e propria religione. ne' quali Sua Santità non può dispensare della maniera, che è detto. e quindi raccogliono per secondo Dottori grauissimi, che le religioni Militari d'Alcantara, Calatraua, e San Giacomo. & altre simili, eccetto quella di

[d] *Sot. de iust. & iur. li. 7 q. 2. ar. 5.*

[e] *Sot. vbi supr. li. 8. q. 2. ar. 3. q. 5. artic. 3.*

[f] *Cord. li. 1. qq.*

[g] *Med. in li. 4. de cōtinētia controuersia 7. ca. 29.*

[h] *F. M. Rod. 2. to. c. 11 cō cl. & nu. 1.*

[i] *F. M. Rod. 1. to. ca. 29. conci. & n. 2. & tom. 1. qq regu. q. 15. ar. 1. & q. 1. ar. 4.*

San

San Giouanni (percioche di questa nessun dubita essere vera religione) non sono semplici, & assolute religioni. poiche li Commendatori di quelle possano pigliar moglie con dispensa di Sua Santità. percioche se fussero veramente religiosi non potrebbe Sua Santità dispensare in questo caso: come risolue Sarmiento,[a] e così, seguendolo dice Rodriguez nella Somma, che coloro, che loro mettono le mani addosso violente, non sono scommunicati, e lo proua *in iure*:[b] e dice, che Alessandro III. cõcedette, che coloro che mettono violẽte le mani addosso in quegli, che sono dell'Ordine di San Giacomo incorrono nella detta scommunica: come constà dalla bolla della confermatione di detto Ordine. e si contiene nella lor regola, che intende, che sì fatto decreto parli de' Cherici, e monache del detto Ordine. perche questi sono veramente religiosi; e non de' Commendatori di quello.

Ma quanto a ciò quello, che si deue tenere è, che sono scommunicati coloro, che lo facessero; per essere veri, e propriamente religiosi militari; ancorche non monacali, *& pœnitentiæ*: similmente come li Caualieri di San Giouanni. come appare per vna legge[c] fatta da' Re Cattolici in Toledo, l'anno 1480. per la quale dichiararono per religiosi li Caualieri de' tre Ordini: e parimente vi è dichiaratione espressa de' Sommi Pontefici, a cui appartiene sì fatta dichiaratione. per dependere quindi principalmente l'essere, o non essere questi Ordini cosa religiosa, & Ecclesiastica. Dell'ordine della Caualleria di San Giacomo vi è dichiaratione è bolla di Papa Innocentio, e di Papa Martino V. Dell'ordine di Calatraua, & Alcantara vi è dichiaratione, e bolla del medesimo Innocentio IV. & VIII. e di Leon X. E così quando il Re D. Giouanni il Secondo fece decapitare D. Aluaro di Luna Mastro di San Giacomo, fece poscia venire da Roma per se stesso, e per gli altri, che erano interuenuti nella morte del Mastro, assolutione della scommunica, nella quale erano incorsi, per hauere poste le mani addosso violenti nel detto Mastro: come testifica il Dottor Montaluo, Glosatore delle Partide, e del Cõsiglio del medesimo Re D. Giouanni: come racconta distesamente, essendo della medesima opinione Nauarro.[d] Che tutto questo stia così, e che in ciò nõ occorra punto dubitare vedi il caso 147. del Capitolo della scommunica, doue fu posto questo piu in particolare. E così ciò si deue seguire, lasciãdo l'opinione de gli altri: come cosa odiosa molto, e senza fondamento bastante. del quale mancando ella, & essendo verissimo quello, che è detto, Il medesimo Rodriguez[e] mutò poi l'opinione dicendo nel primo Tomo delle questioni regolari, essere veri religiosi militari; ma non monacali, *& pœnitentiæ* prouandolo assai basteuolmente, & oppugnando la contraria opinione, la qual tiene, che non sono veri religiosi. Parimente da quello, che è detto s'inferisce, che dispensando il Sommo Pontefice con vn religioso di farsi Cherico: è in obbligo, di hauer intentione di osseruare li tre voti solenni promessi da lui. perche non hauendo questo proponimento, stà in peccato mortale. poiche il Papa non dispensa in questi voti. & il medesimo si deue dire de' Cherici de gli ordini militari, e de' Cherici regolari di S. Agostino, come afferma Bannes,[f] seguito da Rodrignez.[g]

[a] *Sarm. in apolog. de redditib.*

[b] *ca si quis suadente.*

[c] *l. 12. ti. 16. li. 2. ord.*

[d] *Nauar. in apol. de red ditib. eccle-siast. tract. de prepugnacul. pag. 211. vsque n. 215. & li. 1. consi. con si. 5 & li. 2 de reg. cons. 13. & cons. li. 4. titu. de regu. consil. 25. p. 244. n.*

[e] *F. M. Rodr. 1 to. qq. reg. q. 1. ar 4. pag. 5. col. 1. & art. 6. pag. 9. col. 1. & q. 25. ar. 3. pag. 255. colu. 1. y en las addit. de la explicat. de la bul. al §. 9. pa. 140. nu. 84.*

[f] *Bann. 2. 2. q. 12. art. 1. col 668.*

[g] *F. M. Rod. vbi sup.*

CASO LXXXVII.

D. Se coloro, che sono soggetti, e sotto il commando di altri posşano far voti?

R. Che nessuno, che sia soggetto ad altri puo far voti di quelle cose, che sono in pregiuditio di quegli, a cui stà soggetto: e se di esse facesse

voto,

voto, non sarà fermo, ne valido, se da lui non sarà approuato, e voluto; e volendolo, lo può rendere inualido, come superiore. e se alcuno domandasse, che cosa sia fare inualido il voto, sappia, che non è altro, che leuare del tutto l'obbligation del voto, come se non l'hauesse fatto: e dispensare è rilassare l'obbligatione del detto voto. questo caso è di Soto,[a] e di Rodriguez,[b] & è la commune.

[a] Sot. lib. 7. de iust. & iur. q. 3. art. 3. pag. 603.
[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 84. in princ. nu. 2.

CASO LXXXVIII.

D. Se tutti li Prelati, che hanno potestà di dispensare, l'habbiano parimente di fare inualidi i voti?

R. Che nó l'hanno perche il Vescouo può ben dispensare sopra vn voto; ma non lo può rendere inualido. percioche li Vescoui non sono assoluti Signori della volontà de' sudditi; ma solamente giudici: & ancora quello, che importa più, ne anche il Papa può rendere inualido il giuramento, o voto, in rispetto de' Cherici, o secolari. percioche egli ha solamente potestà, e giurisdittione spirituale: e così può dispensare, ma non già fare inualidi i voti loro. percioche non hà sopra di essi giurisdittione, o potestà dominatiua. ma quanto a' religiosi, de' quali non solo è giudice, ma ancora Prelato particolare, per hauer in rispetto di essi l'vno, e l'altro potere, per essere generalissimo Padre di tutte le religioni; può non solamente dispensare, ma ancora rendere inualidi li voti loro. Concorda Soto.[c] Vero è, che Michel Medina[d] seguito da Rodriguez[e] dice, che'l Papa parimente può rendere inualidi li voti de' Cherici, o secolari. ma quello, che dice Soto è similmente di Gaetano, e molti altri, e più commune per mio parere.

[c] Sot. lib. 8. de iust. & iur. & in q. 3. ar. 1.
[d] Med. li. 5. de sacr. or. homin. con tinent. ca. 4. & 45.
[e] F. M. Rodr. 1. to. c. 9. reg. q. 25. ar tic. 5.

E parimente nota, che li Prelati de' religiosi possono fare inualidi li voti de' loro Frati; cioè li Padri Generali, o Prouinciali, e gli altri Prelati delle religioni. percioche in rispetto de' loro sudditi hanno similmente ambedue li pôteri. percioche sono padri de' loro sudditi. Similmente può il padre fare inualidi i voti de' figliuoli, & il marito quelli della moglie, & i tutori quelli de' Minori; & i padroni quelli de' loro schiaui. ma non possono dispensare in essi. conciosiache habbiano solamente potestà dominatiua sopra di loro, e non di giurisdittione. Ma li padroni nulla possono intorno a' voti de' seruitori. perche non hanno il dominio delle loro volontà.

E finalmente nota, che'l potere, che hanno li superiori delle religioni di rendere inualidi li voti de' loro sudditi, non solo conuiene loro per legge humana; ma ancora per legge naturale, e diuina. perche supposto, che habbiano loro promessa vbbidiētia, e che conforme alla legge diuina non possano negar loro sì fatta vbbidientia, e questo paterno dominio; per conseguente conforme alla medesima legge possono fare inualidi li voti: come tiene Gaetano,[f] Soto,[g] e Rodriguez.[h] che concordano con tutto quello, che è detto, contra Silvestro,[i] & altri, li quali dicono, che solamente per legge humana loro conuiene sì fatta potestà.

Nota.

[f] Caiet. 2. 2. q. 88. ar. 3.
[g] Sot. de iustit. & iur. li. 7. q. 3. ar. 1.
[h] F. M. Rodr. 2. to. cap. 89. concl. & nu. 1.
[i] Sylu. ver. votum. §. 3.

CASO LXXXIX.

D. Supposto quello, che è detto nel caso passato, se'l superiore possa fare inualidi, o dispensare li voti, senza esserne alcuna cagione, che a ciò lo muoua; ma solamente per volerlo egli?

R. Che Siluestro,[k] e Lopez, & Armilla,[l] & altri con esso loro tengono, che per fare inualidi li voti, basta, che'l superiore lo voglia; senza hauerne alcuna altra occasione, la quale vi deue essere, per potere il Prelato dispensare. e la ragione è. perche quando il superiore fà inualido il voto, è vn tor via quello, che nulla valeua, senza suo consentimento. Il che non fà il Prelato, quando dispensa. percioche egli era valido senza suo

[k] Sylu. uer. votum. 3.
[l] Arm. vbi sup.

suo consentimento. e per tanto vi si richiede la cagione, come sono li voti de' secolari dispensati dal Papa, ouero dal Vescouo. li quali deuono ritenere qualche cagione, per essere dispensati. Soto [a] concorda con questo vltimo punto; e dice al primo, che non manca di peccato veniale il superiore, che fà inualidi li voti, senza cagione: quantunque similmente dica Rodriguez, [b] e con ragione, che quando si fanno questi due voti senza consentimento de' Prelati; eglino non peccano; facendogli inualidi, senza cagione: ne peccano li sudditi domandando la detta inualidatione, senza cagione. poiche, come si dirà nel caso seguente, promesero di compirli sotto conditione, se li nostri Prelati non li facciano inualidi?

[a] *Sot. de iustit. & iur. li. 7. q. 3 ar. 1. pag. 604. ab.*

[b] *F. M. Rod. 2. to. c. 89. côcl. & nu. 9. & 1. to. qq. reg. q. 25. artic. 5.*

CASO XC.

D. Se vagliano li voti, che fà il religioso?

R. Che in tre maniere può il religioso far voto. Prima di cose prohibite dal Prelato. & all'hora lo deue fare sotto conditione, in questa guisa; Io faccio voto di andare alla Pietra di Francia, o di visitare il tale Spedale, se'l mio Prelato me ne darà licentia. chi fà cotal voto non rimane obbligato subito a ciò, finche li sia dato licentia; e non vale, se non li vien data: come è diffinito nelle Leggi: [c] e dopò gli allegati di sotto, risolue Gregorio Lopez, [d] e Rodriguez. [e]

[c] *c. Monac. 20. q. 1.*
[d] *Gre. Lop. in l. 3. ti. 81. p. in glos. fi.*
[e] *F. M. Rod. 2. to. c. 89. côcl. 1. nu. 8.*

Nota 1. Nota, che li monaci di San Benedetto non sono obbligati ad alcun voto di qual si voglia peregrinatione; ancorche sia di Gierusalem: come fu lor conceduto da Benedetto XIII. *vt habetur in Compendio* [f] del qual priuilegio godono tutti li religiosi de gli Ordini Mendicanti. & hauendosi ad esso riguardo, non solamente non gli obbligano li voti, che fanno di peregrinatione; ma ancora non sono obbligati a manifestargli a' loro Prelati, secondo Rodrig. [g]

[f] *Côp. ver. votum.*

[g] *F. M. Rodr. vbi sup.*

Nota 2. Parimente si deue notare, che per il voto, che fanno di cosa prohibita per essere cattiua, non solamente nõ si obbligano; ma ancora peccano mortalmente, o venialmente, secondo la qualità della materia: ma facendo voto di qualche cosa cattiua, per essere prohibita dal lor Prelato, non peccano. perche la promettono sotto conditione tacita, ouero espressa; se'l lor Prelato darà lor licentia di cõpirla; e se non sapesse, che la tal cosa è prohibita, peruenendo poi a lor notitia, che ella è prohibita, il voto in se stesso è nullo; e non hà necessità di manifestarlo al suo Prelato. poiche doue è ignorantia, quiui non è consentimento, ne voluntà: come si dice nelle Leggi. Il che procede, se non habbiano intentione, che non hauerebbeno fatto il detto voto, se hauessero saputo la detta prohibitione. Secondo può far voto di cosa lecita prohibita non vietata dal Prelato: ma però soggetta a lui, come fare oratione, o altra cosa simile: come se facesse voto di leuarsi ogni notte alla tal'hora, di disciplinarsi: all hora deue fare il voto sotto conditione negatiua in questa guisa; Io faccio voto di questo, se'l Prelato non me lo prohibirà: e fatto questo voto, rimane subito obbligato a compirlo, finche il Prelato glielo prohibisca. poiche la materia di quello è legitima; & in esso vi è vna tacita conditione di compirlo, se'l Prelato non contradirà: come è detto; e con coloro, che hor hora si citaranno lo risolue Gaetano, [h] & Aragon, [i] e Rodriguez. [k] Ma se dopò hauer fatto il voto, venga prohibita dal Prelato la cosa promessa, rimane libero il religioso dal detto voto: e restando in piedi la detta prohibitione, non è obbligato a domandar licentia al Prelato di compirla; se quando fece il voto verisimilmente si obbligò sotto conditione; se'l Prelato non prohibisse la sua materia: ma se hebbe intentione di ob-

[h] *Caie. 2. 2. q. 88. ar. 8.*
[i] *Arag. ibidem.*
[k] *F. M. Rodr. vbi sup. concl. 2. nu. 3.*

obbligarsi assolutamente; e se bene il Prelato prohibisse la sua materia, resterà tuttauia obbligato, e sarà in obbligo di ricorrere da lui, per vedere, se vuole, che lo compisca. e morto il Prelato, o fornito il suo vffitio, di necessità deue compire il voto. pcioche p la detta prohibitione nõ fu tolto via, ma solamente sospeso. e così essendo essa fornita torna a valere: come risolue Rodriguez.[a] Altra cosa sarebbe, se all'hora il Prelato lo rendesse inualido. percioche in tal caso del tutto rimarrebbe libero dal voto: come dice la Corona de' Confessori,[b] Giacomo Graffi[c] con la cõmune. *& patet in iure.*[d]

[a] F. M. Rod. vbi sup.
[b] Cor. conf. 3. p. c. 8. p. 6.
[c] Iacob. de Graf. lib. 2. c. 27. nu. 3.
[d] c. Monac. 20. q. 4.

Terzo può far voto il religioso di cose lecite, nelle quali non è soggetto al Prelato, come di non mormorare, di non rubare: e questi voti obbligano subito. & alcuni dicono, che li Prelati delle religioni non li possono fare inualidi: come dice Giacomo Graffi,[e] la Corona de' Confessori,[f] Gaetano,[g] & Armilla,[h] e molti altri. percioche dicono, che di quel le cose, *Quæ lege diuina præcipiuntur prohibere, vel concedere, quæ eadẽ lege prohibentur*, come sono queste: *non est illarum operationum dominus, nec in illis dispẽsare potest:* ma potrà commutarle. ancorche Bartolomeo Medina, e Soto tengono, che li Prelati hanno autorità per questo effetto. percioche se bene la materia prohibita non è soggetta al Prelato; tuttauia la volontà, con che la promette è sottoposta al Prelato: e così tiene dominio sopra di essa, e sopra li voti, che senza sua licentia promettesse. Ambedue sono opinioni probabili, e qual si voglia si può seguire La dottrina di questo caso insegnano con altri allegati Bartolomeo Medina,[i] Armilla,[k] Tabiena,[l] e Soto,[m] & è cauata *ex mente D. Thomæ*[n] da tutti questi Dottori. quantunque altri dicono, che è dottrina di San Tomaso, e la tengono *Directorium Curatorum*,[o] & alcuni altri, che nessun voto del religioso è valido, senza consentimento del suo Prelato. Ma deuesi tenere quello, che è detto; e così s'intende San Tomaso. se bene egli non si esplica. ma li Dottori allegati l'esplicano nel detto modo. & il Directorio, e gli altri, che lo seguono dicano il vero in caso, che al religioso non auanzi, ne habbia alcun tempo, nelquale il Prelato non l'occupi: come pare, che dica Armilla.[p] Ma ben si sà, che sempre auanza tempo a' religiosi. e similmente dice Giacomo Graffi, *Non enim hæc in religionibus prohibere solent, illis saltem horis, quibus communibus obedientiæ officijs non derogatur.* e per ciò obbligano, *vt dictum est.*

[e] Iacob. de Graff. vbi sup. nu. 6.
[f] Cor. conf. vbi sup.
[g] Caiet. vbi sup. ar. 8. ad 3.
[h] Arm. ver. votum n. 7.
[i] Medin. in instr. confess. li. 1. en la declar. de 3. mand. § 6.
[k] Arm ver. votum n. 7.
[l] Tab in eo d. in ver. n. 5.
[m] Sot. de iustit. & iur. lib 7. q. 1. artic 1.
[n] S. Th 2. 2. q. 88. art. 3. ad 3.
[o] Dir. cur. 16. de vot. §. 2.
[p] Arm. vbi sup. nu. 9.

Finalmente nota, che non può il Prelato fare inualido al religioso il voto, di passarsene a religione piu stretta: come con la commune dice Armilla, e Gaetano, e gli altri allegati. *Sed de hoc infra in casu 95.*

CASO XCI.

D. Se dopò l'hauer dato vna volta il Prelato licentia, che'l suddito facesse voto: & il suddito con essa lo fece; possa il medesimo Prelato riuocare la licentia; di maniera, che'l suddito resti libero dal compimento del voto per l'innanzi.

R. Che Riccardo tiene, che non può piu all'hora il Prelato fare inualido il voto. poiche in ciò egli pecca mortalmente. Ma che'l suddito rimane libero dal compimento del voto: essendogli riuocata la licentia, datali da lui per farlo. e questo è quello, che si deue tenere: come risolue Soto,[q] e Lopez.[r] ancorche, come è detto, peccherebbe il Prelato mortalmente, se lo fà senza cagione. Ma auuertisci, che dice Soto, che hauendola, *mutatisque rebus*, piu tosto farebbe, e santamente, a farlo, come è vero. Il medesimo, che è detto dei Prelato, si deue dire del padre verso il figliuolo, del Signore verso il seruo,

[q] Sot. de iustit. & iur. li. 7. q. 3 ar. 1. f. a 606. b.
[r] F. L. Lop. vbi sup. ca. 48.

uo, e del marito verso la moglie. Côcordano parimente con tutto questo Flores Theologicarũ,[a] Aragon,[b] Gaetano,[c] e Rodriguez.[d]

a Fl. Theol. q. de voto, ar. 7. diff. 9. du. 1. côc. 1. b Arag. 2. 2. q. 88. art. 8. c Caiet ibi. d F. M. Rodr. 2. to. ca. 89. concl. 5. nu. 6.

Nota 1. Finalmente nota due cose. La prima, che li voti, li quali fanno li frati possono essere fatti inualidi, e dispensati da' loro Prelati; ouero che siano cose nõ necessarie per precetto, o di altre qualsiuoglia volũtarie; come appare da quello, che è detto di sopra ne' casi passati. Et essendo di cose prohibite da' loro Prelati sono tenuti a manifestarlo ad essi: come dice Lopez,[e] seguendo Soto,[f] e molti altri contra Nau.[g] Il quale soggiugne, che basta, che 'l Prelato contradica al compimento del voto, pregandolo il suddito, che glie lo lasci compire: ancorche non li manifesti, che ne sia obbligato. Ma dice Rodr.[h] il qual tiene questa opinione, che quella di Nauarro non è contraria a quello, che dicono questi Padri. perche dice solamente, che li voti, che fanno li Religiosi delle cose lecite, ma prohibite da' loro Prelati, nõ vagliono fin che essi gli approuano, perche sempre si crede, che lo facciano con questa conditione; se ciò piacerà a' Prelati: ma che non tratta Nauarro, se siano, o non siano obbligati li sudditi a manifestarglielo.

e F. L. Lop. in inst. consc. 1. p. c. 42. f Sot. vbi sup. g Nau. in sum. ca. 12. nu. 67. h F. M. Rodr. vbi sup. côcl. 4. n. 5.

Nota 2. La seconda cosa, che fatto inualido il voto da' Prelati, pecca il suddito adempiendolo, contradicendoglielo il Prelato. perciochè fà contra l'vbbidientia. & all'hora l'adempisce contra la voluntà del Prelato, quando fu fatto inualido per sua propria autorità. ma non quando lo fece inualido; essendone richiesto, & importunato dal frate. E conforme a questo si deue intendere Angles.[i] e dopo fatto il voto con voluntà del suo Prelato: ancorche il medesimo Prelato lo possa fare inualido, commutare, e dispensare; essendouene la cagione, tuttauia vn'altro inferiore a lui non lo potrà fare inualido; ma si bene vn altro superiore ad esso. poiche hà podestà sopra ambedue. come risolue Rodriguez.[k]

i Ang. vbi sup.

k F. M. Rodr. vbi sup. concl. 6. n. 7

CASO XCII.

D. Se chi promette entrare in vna religione sia obbligato d'entrarui; non osseruandouisi la regola?

R. Che non è obbligato, se hebbe intentione, quãdo fece il voto di nõ entrare in altra; ma in quella. e se non vi è speranza, che in breue sia per essere riformato; non è tenuto di entrare in altra. poiche non hebbe intentione di prometterlo: come dice Giouanni Maggiore.[l] Vero è, che per soddisfare al voto, basti, che troui qualche monasterio: nel quale se bene non è riformato; tuttauia si viue con timor di Dio, e nell'osseruantia de' voti essentiali. ancorche ne' voti, che non sono essentiali non sia quella regolar disciplina, che conuiene: come tiene Gaetano,[m] e Nauarro.[n]

l Maior in 4. d. 38.

m Caie. 2. 2. q. 189. n Nau. c. 12 nn. 41.

Quindi segue, che chi fece voto di entrare ne' Discalzi della sacra religione de' Minori, non soddisfà, pigliando l'habito nelle case dell'osseruantia: e professando in esse, peccarà, quantunque varrà la professione; come dice Cordoua.[o] Il che s'intende de' Discalzi, che viuono in Prouincie per se stessi: perche se non intese di questi; ma solamente de' Recolletti, può professare nell'Osseruantia con intentione di passare ne' Recolletti, che viuono nelle medesime prouincie dell'Osseruantia: come risolue Rodriguez,[p] seguendo Cordoua,[q] che così tiene.

o Cor. de casib q. 139. fol. 403.

p F. M. Rodr. 2. to. ca. 93. conclus. 19 nu. 1. q Cord. vbi sup.

CASO XCIII.

D. Se la moglie può irritare il voto fatto dal marito di non domandare il debito. poiche cosa certa è, che se ella l'hauesse fatto di castità; se poscia il marito lo voglia fare inualido, ella ne rimane libera, ancorche egli peccarà mortalmente.

R. Che la moglie non lo può rendere inualido, secondo Flores Theologicarum,[a] e Pietro Ledesma.[b] Ma dice Soto,[c] che non anderà molto fuori di ragione, chi dicesse, questo voto fatto, senza licentia, esser nullo: se ben concludendo viene a dire, che per tor via del tutto scrupoli, che cosa certa è, che se ne deue domandar la dispésa al Vescouo. e così dicendo pare, che si conformi con Flores Theologicarum. Rodriguez[e] dice, che quando il marito fà così fatto voto, la moglie glie lo può rendere inualido: come tiene Nauarro dopò Siluestro. percioche in quello, che tocca all'obligatione di pagarsi il debito, vanno del pari, il marito, e la moglie. come si diffinisce ne' Canoni.[d] e ciò si deue seguire. poiche vi è il testo, che lo dice, e la ragione è buona. & il medesimo tiene la Corona de' Confessori.[e] ancorche per maggior sicurezza sarà bene domandarne dispensa al Vescouo.

Nota, che dice Flores Theolog.[f] che se la moglie facesse voto, di non domandare il debito, che'l marito non glie lo può rendere inualido; ne la può a ciò costrignere: ma Soto dice, che senza fallo, lo può fare. & che il marito può non solo fare inualido questo, ma ancora quanti voti facesse la moglie. quantunque il voto sia di continentia. Questa medesima opinione tiene l'Abulense,[g] e Gaetano contra Siluestro,[h] Angelo,[i] e Nacarro.[k] Il qual dice con Siluestro, & Angelo similmente, che solamente possono li maritati fare inualidi li voti, che loro pregiudicano, e non gli altri: e che così non potrà il marito fare inualidi alla moglie tutti li voti, ma solamente quelli, che li pregiudicano; e che questa è opinione commune; e che così è scritto ne' Canoni.[l] li quali crede essere citati da pochi: e questa medesima opinione segue Rodriguez.[m] Ma se bene si può seguire questa opinione; quella di Soto, e di Abulense è opinione certa: come dice espressamente, seguendola Lopez.[n] Il qual dice, che l'opinione di Nauarro non si proua ne col Canone, ne con la Glosa di esso. percioche assolutamente dice, che'l marito può riuocare li voti della moglie; senza fare la distintione, che pone Nauarro; e gli altri; dicendo, che può riuocare quelli, che li pregiudicano; e non quelli; che non li pregiudicano. e perche il Canone qui non distingue. e quando la legge non distingue, ne anche noi douemo distinguere: e così deuesi seguire l'opinione di Soto.

Nota a questo proposito, che è cosa illecita, che'l maritato faccia voto di non domandare, ne pagare il debito: come dice Rodriguez;[o] seguendo San Tomaso.[p] E così l'altro, che non lo fece, lo può fare inualido. Ma varrà, quando promette, di non domandare, ne pagare il debito; se non quando conuenga dar contento all'altro maritato: come tiene Lopez.[q]

E nota, che la donna honesta poche volte domanda il debito con parole: ma con segni conosciuti dal suo marito. Et alcune volte il marito per pusillanimità sua; ouero per la dura conditione della moglie, o per la di lei grande autorità, non osa espressamente domandare il debito. E così in questi casi ba-

[a] *Fl. Theol. vbi su. nu. 3*
[b] *Led. 2. p. sua sum. tract. de vot. c. 7 p. 1184. vers. digo lo tercero*
[c] *Sot. lib. 7. de iust. & iur. q. 3. ar. 1. p. 607. b*
[e] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 90. concl. et & nu. 7.*
[d] *c. si quis vxorè, 30. q. 1.*
[e] *Cor. conf. 3. p. ca. 9. de vot. pag. 5.*
Nota 1.
[f] *Fl. Theol. vbi sup. concl. nu. 4.*
[g] *Abul. su. nu. 30.*
[h] *Syl. verb. votũ. 5. q.*
[i] *Ang. eod. ver.*
[k] *Nau. vbi sup.*
[l] *c. noluit. 33. q. 5.*
[m] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 93. nu. 5.*
[n] *F. L. Lop. 1. p. instr. cõs. c. 46. p. 130. b. col. 2. d et c. 4. p. 31. b. col. 2. d*
[o] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 224. concl. 15. nu. 8.*
[p] *S. Tho. in 4. d. 32. q. 2.*
[q] *F. L. Lop. vbi su. c. 46*
Nota 2.

si basta, che mostri di domandarlo: accioche intendendo li detti segnali, sia obbligato a pagarlo.

Nota 3. E per tutto quello, che è detto, finalmente nota, che'l marito insieme con la moglie non possono far voto di non si pagare il debito, se nō vien domandato: percioche sarebbe grauissima cosa alla moglie domandarlo per la vergogna, che naturalmente in essa regna più, che ne gli huomini: come dice San Tomaso,[a] & altri, che segue, e cita Gregorio Lopez,[b] Nauarro,[c] e Rodrig.[d], con altri, che hanno detto valere così fatto voto: ma il Vescouo può dispēre in esso, quando egli voglia, come tiene Gio. Andrea:[e] come similmēte può dispensare nel voto, che fà la moglie di non domandare il debito, senza consentimento di suo marito, & anche il marito lo può fare inualido: poiche così fatto voto è in pregiuditio del matrimonio, e di più, che si può commutare per virtù della Bolla della Cruciata: come dice Aragon,[f] e Rodriguez.[g]

[a] *S. Th. ubi sup. art. 1.*
[b] *Greg. Lope. in l. 3. glo ver. el marido ti. 8. p. 1.*
[c] *Nau. ca. 12. nu. 7.*
[d] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 90. concl. & num. 3*
[e] *Io. Andr. in c. rursus qui cleric. vel vouentes.*
[f] *Arag. 2. 2. q. 88. ar. 8.*
[g] *F. M. Rodr. ubi sup.*

CASO XCIV.

D. Se'l marito possa far voto d'vn lungo peregrinaggio: onde la moglie fusse defraudata del debito coniugale, ouero di dare così gran quātità di danari ad vn tempio, che ridondasse in danno della moglie, e de' figliuoli, che egli alleua.

R. Che'l marito non può far voto di vn lungo peregrinaggio, come si definisce ne' Canoni: ne contraria, che'l marito per seruire al Re, e procacciare da viuere per la sua famiglia possa per molto tempo allontanarsi dalla sua moglie: percioche a questo si risponde, che questo è ben temporale per la sua famiglia, che è sotto la sua cura: ma il voto del peregrinaggio è in pregiuditio e'essa: e conciosiache non vaglia, non è necessario, che la moglie lo faccia inualido, come tiene Soto,[h] seguito da Rodriguez,[i] come è vero, ancorche secondo P. Ledesma[k] nō si possa fare inualido così fatto voto: ma se da tale peregrinaggio non viene alcun danno al matrimonio, e non è pericolo d'incontinētia nella moglie, sarà valido così fatto voto, essendoui ragioneuole cagione da farlo. Et è da notare, che'l marito senza consentimēto della moglie può far voto di soccorrere la Terra Santa: come si proua ne' Canoni,[l] e lo tiene Innocent. e l'Abbate,[m] & è confermato in vna legge della Partid.[n] doue lo nota Gregorio Lopez.[o] affermando, che se fà il voto solamente per diuotione, che hà di andare a visitare la Terra Santa; non vale, se la moglie non vi consente: onde essendo in questi tempi posseduta la Terra dal Turco, e li voti di andare colà non siano per soccorrerla, ma per diuotione, non può il marito far voto d'andarui, senza consentimento della moglie: come auuertisce Zuniga,[p] e Rodriguez.[q] Ma è da auuertire, che la donna maritata senza il consentimento del marito non può fare il voto già detto: come si dice in vna legge della Partida: ma lo può ben fare la non maritata: e costei è obbligata a compire così fatta peregrinatione, potendolo fare.

[h] *Sot. de iust. & iur. 17. q. 1. ar. 1. p. 608.*
[i] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 90. concl. 6. circa fin.*
[k] *Led. tra. de voto. c. 7. pa. 1184. vers. digo lo tercero.*
[l] *c. multo, §. in tantū de voto.*
[m] *Abba. d. cap. scripta eod. tit. circa finem.*
[n] *l. fin. tit. 8. 1. p.*
[o] *Greg. Lope. in vers. ir' a Ierusalem.*
[p] *Zun. q. 7. de voto. nume. 60.*
[q] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 8.*

Nota 4. Finalmente nota, che l'huomo può, senza darne parte alla moglie, far voto di dare limosine, non solamente de' suoi beni propri, ma ancora de' beni dotali: poiche di tutti essi egli hà libera amministratione: e può far voto di fare oratione, e di digiunare; saluo se dall'oratione, e dal digiuno si pregiudichi all'atto matrimoniale, come dice l'Archidiacono,[r] e l'Hostiense:[s] ma la moglie non può fare questi voti senza licentia del marito; poiche non hà libera amministratione de' detti beni.

[r] *Archid. in c. manifestum 33.*
[s] *Host. in sum. de voto. §. quis ab eo possit.*

Ooo 2 Don-

Donde segue, che'l marito può rendere inualidi li voti, che facesse la moglie di digiunare, e di fare oratione, e di tutte le cose, che appartengono al domestico gouerno di casa sua: percioche se bene in alcune cose di queste ella non sia sogget ta al suo marito, in guisa tale, che sia tenuta a digiunare, e fare oratione, commandandoglielo esso; tuttauia è soggetta alla nuoua obbligatione, alla quale ella si obbliga, in quanto stà al marito di considerare, se conuengano, o non conuengano così fatti voti: come dice Nauarro,[a] Aragon,[b] e Rodriguez.[c] E quindi s'insferisce, che può il marito fare inualido il voto, che fà sua moglie, di non mentire, ouero di non ammazzare: conciosiache il giudicare, se si fatta obbligatione conuenga, o nò, appartenga al marito.

[a] Nau. ca. 12. nu. 60.
[b] Arag. 2. 2. q. 88. ar. 8.
[c] F. M. Rodr. ubi sup. conclus & nu. 9.

CASO XCV.

D. Se il voto, che vna volta fù fatto inualido da chi n'haueua il potere, vedendosi poscia libero a chi fù fatto inualido, sarà egli obbligato, essendo già cotal voto fatto inualido.

R. Che si habbia per regola generale, che qualsiuoglia voto, o sia della moglie, ouero del figliuolo, o del seruo, o del religioso, se vna volta fù fatto inualido, da chi ne hà il potere, che per l'innanzi non ritiene alcuna forza, con la quale in alcun tēpo possa obbligare: se di nuouo non si fà vn'altra volta, percioche è regola nelle leggi; *Quod obligatio semel extincta amplius instaurari non potest*. Concordano Soto,[d] e Lopez,[e] e Rodriguez,[f] e Nauarro,[g] e Siluestro:[h] come è stato ben prouato nel caso venti: vedilo. Quiui fù posta l'opinione contraria, che in ciò si troua: che è d'Innocentio, e di altri, che lo seguono.

[d] Sot. de iust. & iur. li. 6 q. 3. ar. 2 p. 608.
[e] F L. Lop. 1. p. instr. cōsc. c. 48.
[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 48.
[g] Nau. ca. 12. nu 67.
[h] Syl. ver. votum. 4. §. 2.

Finalmente nota, che'l voto, il qual fà vn religioso di passarsene in vn'altra Religione più stretta: obbliga, ancorche lo faccia senza licētia del suo superiore: percioche in questo non è obbligato il suddito ad vbidire al suo Prelato: & in ciò nō nuoce alla sua professione: come risolue S. Tomaso,[i] Soto,[k] Gaetan.[l] & iterum Soto,[m] & Armilla,[n] e Rodrig.[o] Ma può il detto Prelato dispensare in esso, e non renderlo inualido; poiche è di materia, la quale il suddito è obbligato a fare: essendo già fuori della sua vbidientia. E che in ciò lo possa dispensare, è manifesto: poiche quando lo fece era sotto la sua potestà: & egli sopra di esso haueua giurisdittione, e di più, che nō è voto di religione riseruato al Papa; ma voto di entrare in altra Religione più stretta, il quale non è riseruato al Papa, e così può il suo Prelato dispensarglielo: si come possono li Vescoui dispensare quelli de' loro sudditi, non essendo riseruati al Papa: come dice Nauarro.[p]

[i] S Tho. 2. 2 q. 114 artic. 5. q 88. art. 8.
[k] Sot. vbi sup.
[l] Caiet. 2. 2. q. 114. ar. 5. & q. 88. art. 8. col. vlt.
[m] Sot. 7. li. de iusti. & iu. q. 1. artic. 1.
[n] Armill. ver. votū nu 9.
[o] F. M Rodr. 2. to. ca. 89. concl et nu. 4 & 1. tom. qq. regularium q. 26. art. 4.
[p] Nau. lib. 3. cons. tit. de vot. consil 130. fol. 319.

CASO XCVI.

D. Presupposta la dottrina di Soto, e di Siluestro, che è la commune; cioè, che può il padre fare inualido il voto fatto dal figliuolo, quando si trouasse fuori della potestà del padre, ouero hauesse tempo di compire la cosa votata. V. g. come se vn fanciullo di tredici anni facesse voto di entrare in Religione, quando ne hauesse sedici: ouero di dar tanto di limosina; facendo questo voto di ventitre anni, per quādo ne hauesse 26 di maniera tale, che non vi è giamai alcuna obbligatione al voto, se di nuouo non si fà vn'altra volta, come si disse nel caso passato; se mentre il figliuolo era sotto il dominio paterno, il padre non gli rendette inualido il voto fatto all'hora, per quando potesse; se passato quel tempo può il padre fare in-

re inualido il voto, che haueua fatto il figliuolo. V.g. fece voto il figliuolo di tredici anni, di farsi frate ne' sedici: passarono li sedici, se dopo essere passati possa il padre fare inualido il voto, che'l figliuolo fece ne' tredici anni per li sedici: che se egli hauesse fatto inualido all'hora, secondo questi Dottori, e la commune, egli lo poteua fare, & il figliuolo per sempre ne sarebbe restato libero.

R. Che non può di nessuna maniera: e sia regola generale, che nessun voto personale, passato il tempo de' quattordici anni può essere al figliuolo fatto inualido dal padre: ancorche l'hauesse fatto in età di tredici nel maschio, e nella femina di dodici: e che può fare inualidi li reali, fin che arriui all'età di venticinque anni, passati li quali parimente non potrà fare inualidi così fatti voti reali. Concorda Soto,[a] e Siluest.[b] e Flores Theologicarum,[c] e Rodriguez.[d]

[a] *Sot. de iusti. & iur. lib. 7. q. 3. ar. 1. pag. 609. a.*
Nota 1.
[b] *Syl. ver. relig. 2. nu. 15.*
[c] *Fl. Theo. q. de voto diffic. 11. dub. 7.*
[d] *F. M. Rodr. 2 to. ca. 91. concl. 3. nu. 4. & concl. 7. nu. 8.*

Per maggiore dichiaratione di questo nota, che li voti, li quali possono fare li figliuoli, che stanno in potere del padre, sono di tre maniere, alcuni sono reali; come è di dare limosina, come è detto; altri sono personali, come è il voto di fare oratione, altri sono misti: come è il voto del peregrinaggio, nel quale il figliuolo è per spēdere qualche cosa.

Finalmente nota tre cose. La prima, che può il figliuolo essendo in poter del padre far voto di dare limosine de' beni castrēsi, ouero quasi castrensi, (perche quello, che è detto di sopra s'intende di altri beni,) che essi hanno: percioche questi sono suoi, quanto al dominio, & all'amministratione: e così suo padre non glielo può fare inualido: ancorche sia fatto auanti l'età di venticinque anni: come dice Soto,[e] e Rodriguez,[f] e Nauarro,[g] dopo S. Tomaso.

[e] *Sot. ubi sup.*
[f] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. 2. nu. 3.*
[g] *Nau. ca. 12. nu. 78.*

Nota 1.

La seconda, che li voti misti possono essere fatti inualidi dal padre, o almanco sospesi; quanto alla loro esecutione, per quel tempo, nel quale il figliuolo, che li fece, non stia sotto la sua podestà: percioche così fatti voti ridondano in detrimēto della paterna potestà: conciosiache peregrinando, in ciò lascia di seruire il suo padre: ma se'l voto non fù fatto inualido, ma solamente sospeso, è in obbligo il figliuolo di cōpirlo, vscendo della podestà del padre, ouero di cercarne la dispensa: percioche non è cosa certa, se li detti padri possano rendere inualidi li detti voti: principalmente quello di Terra Santa; al quale il figliuolo si può obbligare, come dice Rodrig.[h] & i Canoni.[i]

[h] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 8.*
[i] *c. multa de voto.*

La terza cosa è, che il medesimo potere, che hà il padre di rendere inualidi li voti di suo figliuolo, lo tiene la madre dopo la morte di suo marito: principalmente restando sua tutrice, & il medesimo potere hà il tutore, poiche succede nel potere, che haueua il padre dell'orfano: non solamente quanto a' voti reali; ma ancora quanto a' personali: come si dice nelle leggi,[k] e l'insegna Rodriguez.[l]

[k] *tit. ff. de admi. tut.*
[l] *F. M. Rodr. ubi sup. conclus. 9. nu. 10.*

CASO XCVII.

D. Se li piccioli fanciulli si possano obbligare per voto ad entrare in religione?

R. Che se questi fanciulli, o fanciulle auanti gli anni, che si dicono *pubertatis*, non hanno intendimēto da poter giudicare, e deliberare, non si possono obbligare ad alcun voto: ma se auanti li detti anni habbiano ragione, & intendimento da potere giudicare, e deliberare; ben si possono obbligare per voto, e sarà vero: ancorache lor padri, e tutori li potranno loro fare inualidi: come dice con tutti Lopez,[m] e Palestrello,[n] e Rodrig.[o] con la commune,

[m] *F. L. Lope. 1. p. instr. consc. c. 48.*
[n] *Palest. in sum. cas 49 p. 270.*
[o] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 9. concl. 1. nu. 2.*

Nota 1. Nota, che costoro, quantunque li voti da lor fatti siano validi: tuttauia non possono far voto solenne di religione, se ben siano *Magis capaces doli*, e se lo facessero, sarebbe nullo, e che se passati gli anni, che si dicono *Pubertatis* il facessero di religiosi, non può essere rimosso, ne fatto inualido da loro padri, secondo Soto, e Rodriguez: come si disse nel caso passato, doue furono citati: ancorche Nauarro [a] dica, che questo è così, quãdo il figliuolo ratificò il suo voto dopo li quattordici anni: & altrimente, che lo potranno fare, come dice Gaetano: [b] & anche dice Nauarro, che dirsi il voto ratificato, non basta credere, che vaglia, e volerlo compire, se espressamente non voglia, che vaglia per l'auuenire: ancorche fin' all'hora non fusse stato valido. Di questa medesima opinione è Lopez. [c] Il qual dice potere essere così fatta opinione sostentata senza scrupolo, & è opinione probabile; ancorche a me piace quello, che dice Soto senza cotale distintione, che similmente è di Rodriguez, [d] e di Aragon. [e] e lo proua bene contra Gaetano, e Nauarro. Nota per dichiaratione di questo caso, e del seguente, quattro cose molto buone, e necessarie. Prima, che vi sono tre età. La prima infantia, la qual dura fin' a' sette anni; e quelli, che sono di questa età, non possono far voto, per non sapere determinare, ne deliberarsi, come è detto di sopra. La secõda è pueritia, e questa dura ne' fanciulli, fin'à quattordici anni, e nelle femine, fin a dodici, & in questa età è stato detto, che se facessero voti, saranno veri; ancorche loro padri, e tutori li possono loro fare inualidi: e fin d'all'hora per l'innanzi comincia l'altra età, che è la terza, chiamata adolescentia, nella quale tutti li voti reali fatti fino a' venticinque anni possono essere fatti inualidi dal padre; eccetto li personali, che egli non può fare inualidi, come è detto nel caso passato, & è dottrina di S. Tomaso, Gaetano, [f] e Soto. [g] e tutti lo dicono per essere commune opinione, la quale cõ tutto quello, che è detto tiene ancora Rodriguez. [h]

Nota 3. Ma nota, che'l voto fatto dal giouane di religione, e castità di quattordici anni nõ può essere fatto inualido dal padre; secondo San Tomaso; [i] percioche come è detto di sopra, e nel caso passato, in queste cose, che appartengono all'elettione dello stato, non sono soggetti li figliuoli a' padri. Il che si deue intendere, saluo se li padri fussero molto poueri: percioche all'hora non possono lasciarli mettere in religione: come dice il medesimo San Tomaso: anzi è lecito vscire del monasterio per soccorrerlo.

Nota 4. Similmente nota per il primo pũto, che se bene li voti semplici personali fatti da coloro, che hanno vso di ragione, obbligano, come è detto: ma con maggior facilità si concede loro la commutatione, ouero la dispensa, che a coloro, li quali già hanno più intiero giuditio, e discretione. Il che si proua, perche li tali peccati non sono gastigati con pena ordinaria, ma con altra più piaceuole: come è diffinito ne' Canoni, [k] confermati da vna legge della Partida, [l] e l'insegna Gregor. Lopez, [m] come anche Couarruuia, [n] Veroyo, [o] e Rodriguez. [p] Secondo (Nota 5.) nota, che se nella prima età, che è l'infantia il fanciullo, o fanciulla hauesse vso di ragione, il che deue essere giudicato da huomini prudenti, si possono obbligare con voto, se li loro padri non contradicono loro. Terzo, che se ne gli anni, che (Nota 6.) chiamiamo di pueritia due si maritassero, & in essi la malitia supplisse il mancamento dell'età; cioè, che l'vno, e l'altro potessero consumare il matrimonio, che li padri non lo posso-

[a] Nau. ca. 28. de las addi. in ca. 18. nu. 71.
[b] Caiet. 2. 2. q. 189. artic. 5.
[c] F. L. Lop. ubi sup.
[d] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 5.
[e] Arag. 2. 2. q. 88. art. 8. in fine.
[f] Caiet. 2. 2. q. 88. ar. 9.
[g] Sot. de iust. & iur. lib. 7. q. 3. art. 2.
[h] F. M. Rodr. ubi sup. concl. 1. 2. 3. & 4.
[i] S. Tho. 2. 2. q. 189. artic. 6.
[k] c. 1. de delict. puero.
[l] l. 8. ti. 37
[m] Greg. Lop. ver. minor. ann. 17
[n] Cou. lib. 2. var. c. 5. nu. 8.
[o] Vero. decisi. 130.
[p] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 6.

Nota 7. possono loro impedire. Quarto, & vltimo è da notare, che di sopra è detto, che auanti gli anni della pubertà, cioè ne gli anni della pueritia, vno non può fare voto solenne, che sia vero, e fermo: questo si deue intendere, quando il voto è di religione: percioche se fusse di castità, ben si può fare, riceuendo ordine sacro, e la ragione è, perche li sacramenti non sono in maniera soggetti alla Chiesa, che ella habbia potere di mutarli secondo l'essentia: quantunque possa stabilire intorno ad essi alcune cose, iche siano *sacramentalia*. e pertanto doue è materia competente non li può rendere inualidi. E quindi auuiene, che non essendo la Religione sacramento, può la medesima Chiesa fare inualido il voto solenne della Religione: e così con grandissima prudẽtia determinò, esser nullo il voto, che di religione in essa si facesse auanti li quattordici anni, & il Concilio Tridentino [a] determinò, che coloro, li quali fussero per fare così fatto voto habbiano sedici anni: così l'huomo, come la donna: e che altrimente la professione sia nulla. Quello, che è detto è risoluto da Soto, e Gaetano. [b]

a Con. Trid. sess. 25. c. 5.

b Caietan. vbi sup.

CASO XCVIII.

D. Vno auanti gli anni della pubertà fece voto d'essere religioso, che all'hora da chi poteua non li fù fatto inualido, ne lo confermò, dopo essere passati li detti anni di nuouo: hora stà in dubbio, se quando fece il voto haueua vso di ragione, o nò: onde fusse obbligato, e la ragione del dubitare è: perche li pare, ancorche non ne sia molto certo, che egli l'haueua.

R. Che cotal voto non l'obbliga; deponendo quel dubbio, ò scrupolo: e la ragione è buona, percioche non basta qualsiuoglia opinione d'hauere hauuto, quando fece il voto vso di ragione: ma si richiede, che'l negotio sia in maniera certo, e verificato, che nessun dubbio per picciolo, che sia rimanga appresso d'huomini prudenti dell'opinione cõtraria. E parimente, perche migliore è la conditione di colui, che possiede, & il rimanere l'huomo libero si giudica rimanere nella sua possessione. E questo ancora, secondo che dice Soto, facendosi così, si fà in fauore del voto, e principalmente se sia di religione; percioche essẽdo si fatto negotio di cosa graue, e di tanto momento, nessuno vi deue esser posto, se la ragione non lo costringe; e ciò si conferma, perche nessuno auanti quel tẽpo legitimo è obbligato alle leggi ecclesiastiche: come sono de' sacramenti, e digiuni; & essẽdo così, come veramente è, nõ si vede per doue egli sia obbligato al voto, che depende dalla sua mera libertà: se chiaramente nõ appaia, che egli sia *Doli capax*. concorda Soto, [c] e B. Medina. [d] Per questo caso notisi quello, che è detto nella Nota del caso terzo, che fà al proposito.

c Sot. de iust. & iur. lib. 7. q. 1. art. 2. pagi. 611. b

d Medi. in instr. conf. en la declarat. del 3. mand.

CASO XCIX.

D. Qual si chiami voto puramente conditionale, e qual penale?

R. Che secõdo Soto [e] quello è puramente conditionale, quãdo l'huomo fa voto sotto cõditione di qualche cosa, che egli desidera, ma nõ la può subito hauere per alcuno impedimento: v. g. come, che dopo li giorni di sua madre si farà frate; ouero, che dopo li giorni di suo padre, quãdo ne hauerà il modo, anderà nel tale peregrinaggio: ouero che mariterà la tale, o tal'orfana. Qual si dica voto penale si disse nel caso decimo, vedilo quiui.

e Sot. vbi sup. c. 2. ar. 1. p. 591. & q 4. art. 3. p. 633. a.

Nota, che nel voto puro cõditionale, quando è di Religione, nessuno altro dispensa, che'l Papa: ma in quello, che è puro penale conditionale, può dispensare il Vescouo:

e si può prima, e poi, che si sia caduto nella pena, si disse nel caso decimo, perche fu posto. veggasi.

CASO C.

D. Due cose. La prima, se vaglia il voto dello schiauo, e se'l suo padrone glie lo può fare inualido. La secõda, che quando in vna Città, o Terra solamente il Concistorio, o Consiglio fà voto di digiunare la vigilia d'vn Santo, che'l popolo piglia per auuocato. V.g. il giorno di S. Bastiano; se così fatto voto obblighi li chierici, e religiosi di quella Città, o Terra?

R. Che se bene sia già stato detto ne' casi passati che lo può rẽdere inualido; per maggiore dichiaratione di ciò io dico, che non vale il voto, che fà il seruo; pregiudicando cõ esso al personale seruigio del suo padrone: come è diffinito nella legge Canonica, e ciuile, e Reale.[a] Il che è così vero, che ancora delle cose spirituali, nelle quali può pregiudicare al suo padrone, non può far voto; come dice vna Glosa.[b] onde facendo li detti, gli possono essere fatti inualidi dal suo padrone. e così non può entrare in religione: come dice San Tomaso,[c] e Rodriguez,[d] cõ la commune. e facendosi religioso, senza saputa del suo padrone, egli non resta priuo del suo dominio: come si dice ne' Canoni;[e] e l'apporta San Tomaso.[f] poiche è cosa chiara, che l'inganno non deue giouare a chi lo fà. Segue di piu, che può il padrone rendere inualidi tutti li voti, che fà il suo schiauo, per compimento de' quali hà necessità di tẽpo; come è nel voto del peregrinaggio, e di recitare le hore Canoniche.

[a] c. si seru. 34. d § fin. ff. de pollic. li. 3. tit. 8.

[b] Glos in l. seru. verb. non potest. circa finẽ. C. de pactis.

[c] S. Th. 2. 2. q. 104. ar. 5.

[d] F. M. Rodr. 2. to. ca. 91. conc. 10. nu. 11.

[e] c generalis.

[f] S. Th. 2. 2. q. 89. art. 9. ad 2.

Finalmẽte nota, che può lo schiauo fare tutti li voti, il compimento de' quali non sminuisce, ne defrauda il seruigio, che deue al suo padrone. E così senza licentia del suo padrone può far voto di castità, e di digiunare, o di fare oratione. li quali voti non possono essere fatti inualidi dal padrone: saluo quelli, che pregiudicano al suo seruigio: come con la Commune tiene Aragon, seguito da Rodriguez:[g] come può pregiudicare il digiunare, e fare oratione.

[g] F M. Rodr. vbi sup. cõc 11. n. 12

Al secondo io dico, che, quando li Reggidori di vna Città, o Terra soli quiui nel lor Cõcistorio, o Consiglio fanno voto in nome di tutta la Città, o Terra di digiunare la vigilia di vn Santo, per pigliarlo per auuocato; così fatto voto non obbliga la Cheresia, ne' religiosi di quella Città, o Terra: come parimente non obbliga li religiosi, quando la sola Cheresia hauesse fatto cotal voto. & accioche si veda, che la cosa stà così, apporterò le medesime parole dell'autore, che lo dice, che è Siluestro.[h] il quale hauendo detto altre cose a questo proposito, e chi sia legato da sì fatto costume, o voto dice le seguenti parole; *Ma secondo l'Archidiacono il costume* (si deue intendere al mio proposito il voto; poiche in esso corre la medesima ragione) *de' Laici non lega li Cherici: ne quel de' cherici secolari li religiosi. percioche vi sono distinti modi di astinentia fra questi tre stati. e piu astinentie hanno li cherici, che non hanno li laici, e piu li religiosi, che li cherici secolari. e quindi auuiene, che non conuiene, che siano legati cõ' digiuni di quelli. cõ' costumi de' quali non sono ne liberi, ne sciolti da' digiuni loro. perche secondo la regola legale, Quem non honoro, non onero. Hac Syluester.* E se questo è vero, come è veramente, segue, che tale ancora sia quello, che io detto nel fine del caso vndecimo del cap. De' digiuni nella prima parte, se'l voto, che hà fatto Madrid di non mangiar carne, e di digiunare la vigilia di San Bastiano, sia fatto auanti hora; e se bene

[h] Syl. verb. ieiun. nu. 7.

bene sia auanti d'hora fatto da' loro Reggidori quiui ne' loro Consiglio, o Concistorio; tuttauia non obbligano ne la Cheresia, ne li religiosi li voti de' secolari; ne quelli de' cherici secolari li religiosi: *vt dictum est*, per la ragione già detta.

CASO CI.

D. Se vno professasse auanti l'età determinata dalla legge per professare; cioè la stabilità di sedici anni; per non essersi osseruato quello, che hà ordinato al santo Concilio, se sarebbe nulla la professione; come ella è, se li voti, che si facessero, fussero solenni. li quali per questa cagione non vagliono; se almanco poiche non sono solenni, obblighino, come semplici.

R. Che non sono solenni, ne semplici, ne obbligano piu chi gli hà fatti, che se mai gli hauesse fatti: e la ragione è, perche la Chiesa, la quale hà potere di fare inualidi cosi fatti voti fatti auanti il tempo; similmente li fà inualidi, e li dichiara per nulli; *vt patet in Iure*, [a] Concorda Soto, [b] & Flores Theologicarum, [c] & è diffinito nel Concilio di Trento. [d]

[a] c. nō solū de vot. li.6. [b] Sot. de iu. & iu. lib.7. q.3. ar.2. p. 612. b [c] Fl. Theol. q. de voto. art.7. diff. 12. dub.9. [d] Cōc. Tri. sess.25. ca.15

Finalmēte si noti, e si tenga per regola generale per questo caso, e per la materia di tutto questo cap. e per qualsiuoglia altra parte della Somma, doue trattandosi del voto si dice esser nullo, che all'hora si deue intendere per legge positiua; come è nel caso presente, e nel caso 17. e 18. percioche per legge diuina, e naturale, in qualunque modo si faccia, è fermo, e vero; essendo la sua materia lecita, e possibile. come si disse nel caso 17. e 18.

CASO CII.

D. Vno fece voto di dare ad vna Chiesa vn cero, ouero vn bue. appresso egli di propria autorità commutò il suo voto in vn calice, se lo potè fare?

R. Di sì. Dōde segue, che può vno di sua autorità propria commutarsi vn suo voto, essendo di cosa migliore, & essendo la cosa migliore, non è necessaria l'autorità del superiore. & il medesimo se hauesse fatto voto d'entrare in vna religione particolare, può entrare di sua propria autorità in altre piu strette. Concorda Soto, [e] Flores Theologic. [f] Gaetano, e la Somma de Confess. [g] & oltre essi, molti altri. e questo è quello, che si deue tenere. ancorche Siluestro, [h] e Riccardo dicano, che è necessaria l'autorità del superiore; e che senza essa quātunque sia in cosa migliore, non si può fare la commutatione. Il che sarà vero, quando si stesse in dubbio, se la cosa, nella quale si vuole commutare il voto, sia migliore, ouero non cosi buona. percioche all'hora, secondo che dice Soto, [i] è necessaria per la commutatione del voto l'autorità del Prelato.

[e] Sot. vbi sup. q.4. ar. 3. p.621. [f] Fl. Theol. vbi sup. ar. 8. diff 4. [g] Sum. cōf. lib.1. de voto. tit.8 q.7 [h] Syl. verb. votū.4.5.7.

[i] Sot. vbi sup.

CASO CIII.

D. Chi habbia podestà di dispensare ne' voti?

R. Che tutti li Prelati, a chi dal Sōmo Pontefice non sia prohibito, hanno potestà ordinaria da potere dispēsare in ogni voto della loro Diocese: si come il Papa in tutta la Christianità; eccetto in cinque casi, o voti, che per ragione nō possono essere dispensati da altri, che dal Papa. Il primo, il voto di religione. Il secondo il voto di castità perpetua. perche se non è perpetua: ma solamente *ad tēpus*, lo può fare il Vescouo. Il terzo di andare in peregrinaggio in Gierusalem a combattere. perche se non fusse se non per sua diuotione, lo può dispensare il Vescouo: se non vi fusse costume in contrario; & essendoui non lo può fare. Il quarto d'andare à Roma. Il quinto d'andare a S. Giacomo di Galitia in peregrinaggio. e questo per costume solamente. perche per ragione non è se non quello di Gierusalem.

Nota

Nota 1. Nota, che se vna donna facesse voto d'andare a combattere in Gierusalem, il Vescouo glie lo può commutare in danari. percioche combatterà piu con essi, che con la persona.

Nota 2. Parimente nota, che dispensare è il medesimo, che rendere inualido: e che la differentia tra l'vno, e l'altro è, che'l fare inualidi appartiene a prelati, e non prelati. percioche hanno dominio, come il padre ne' figliuoli, il marito nella moglie, il padrone nello schiauo, basta per potere fare inualido: quantunque non siano prelati. e questa è dottrina chiara, e riceuuta da tutti. Vedi Luigi Palestrello.[a]

[a] Palest en sus cas. cas. cas. 49. pag. 210.

Nota 3. Nota di piu, che l'inualidatione può esser fatta da chi hà potere, non ve n'essendo causa; ma solamẽte per volerlo chi lo fà inualido. ma nella dispensa ciò non corre. perche ve ne deue essere la cagione. e senza essa pecca chi dispensa; e non è scusato dalla colpa di chi dispensa colui, che all'hora è dispensato: anzi è compagno in essa; e nõ vale la dispensa: come risoluono Nauarro,[b] Medina,[c] Rodriguez,[d] Soto,[e] Lopez,[f] la Somma de Confessori,[g] e Flores Theologicarum,[h] con la Commune. quãtunque Soto dica, che parimente fà di mestiere la cagione necessaria p fare inualido; come per dispẽsare: & altrimente, che se bene vale la inualidatione, tuttauia si pecca venialmente.

[b] Nau. c. 12 nu. 57.
[c] Med. in sum. li. 1 c 14. §. 6. et 7.
[d] F. M. Rodr. 2 so. ca. 100 cõcl. et nu. 2. & 1. to. qq. reg. q. 25. art. 1. & in add. ad §. 9 bul. nu. 104.
[e] Sot. vbi sup.
[f] F. L. Lop. vbi su. c. 49
[g] Sum. cõf. lib. 1. de voto tit. 1. q. 71.
[h] Fl. Theo. q. de voto, dis. 6.

Auuertisci, che io hò detto di sopra, che per ragione nessuna poteua, eccetto il Papa dispẽsare ne' cinque casi, o voti posti di sopra. perche per virtù della Bolla ben li potrà il confessore cõmutare, eccetto quelli, che sono di castità, e religione. percioche questi nelle bolle, e Giubilei sempre vengono eccettuati. e s'intende essere così, ancorche nelle bolle, e Giubilei non se ne faccia mentione. E finalmẽte ogni prelato ordinario, considerata la legge commune può dispensare ne' voti de' suoi sudditi: come è detto di sopra: e lo tiene San Tomaso,[i] e Rodriguez,[k] Il che s'intende, se non siano riseruati ad altro superiore.

[i] S. Th. 2. 2. q. 88. ar. 12. ad 2.
[k] F. M. Rodr. vbi sup. cõcl. et n. 3.

CASO CIV.

D. Qual sia giusta cagione, per la quale il voto si possa dispensare, che è ben saperlo per l'vltima Nota del caso passato.

R. Che la cagione, che hà da essere per essere giusta; accioche per essa si dispensi nel voto, deue esser tale, che necessariamente disturbi il compimento del voto.

Intorno a che è da notare, che in tre maniere può essere questa cagione impedimento della cosa votata. Prima, per essere la cosa votata illecita. & all'hora la malignità della medesima materia l'impedisce, e n'è impedimento: ouero per essere inutile; & all'hora non è necessaria la dispensa. percioche l'opera vana non è grata a Dio. La seconda cagione, che è impedimento di colui, che fece il voto, è per essere caduto in infermità, o altra cosa simigliante. La quale sia impedimẽto per potere compire il voto & all'hora hauendosi riguardo all'infermità, e cagione, che disturba, & è d'impedimento, la cõmutatione deue essere piu picciola, e piaceuole. e potrebbe essere tale la cagione, la quale impedisse, che del tutto togliesse via l'obbligatione del voto. La terza ragione, che disturba di compire il voto, & è giusta per dispensare in esso, è il ben cõmune: come se per douer vno osseruare il voto di digiunare, li fusse impedimento di nõ potere studiare, o predicare; ouero ascoltare cõfessioni, il che tutto è vtile del ben cõmune. e ne piu, ne mãco, se p osser-

uare

uare voto semplice di religione, è impedimento, che non si mariti cō vna Signora, che se lo fà, è p venire, e ne verrà gran pace alla Republica.

Finalmente se la cagione è cattiua, ouero inutile, o contra il bē commune, e la è bastante, onde si possa dispensare nel voto. ma non sarà tale, quando non fusse cattiua, & inutile; ma che solamente l'osseruarla nō piace a chi ne fece il voto, per riuscirli difficultosa, e rincresceuole. con quello, che è detto concorda Soto,[a] Rodriguez,[b] e Flores Theologicarum,[c] & è commune dottrina riceuuta da tutti.

[a] Sot. de iust. & iur. li. 7. q. 4. ar. 3. pag. 621.
[b] F. M. Rodr. 2. to. cap. 102. conclu. & nu. 2
[c] Fl. Theol. q. de voto ar. 8. dif. 5.

CASO CV.

D. Vno, che era stato vsuraio, e che di questo, e d'altri traffichi illeciti, si sentiua carico di conscientia di gran quantità di danari, per non sapere a chi egli douesse restituire fece voto di portarla in Gierusalem per soccorso della terra Santa: se costui volesse entrare in religione, & essere religioso resti libero dal voto, e si possa spendere quella quantità di danari in altre opere pie?

R. Che dal voto di andare in Gierusalem egli resta libero, e non di dare quella quantità di danari in soccorso della Terra santa: se'l Papa non lo dispensa. Ma se non ne hauesse fatto il detto voto di darla per soccorso di Terra santa, la potrebbe spendere in opere pie col consiglio del Vescouo, o del suo Confessore. Concorda la Somma de' Confessori.[d] Che non sia obbligato di andare in Gierusalē, facendosi Frate, e professando è cosa chiara. percioche tutti li voti fatti nel secolo cessano col solenne della religione, come dice Soto.[e]

[d] Sum. conf. li. 1. de vot. tit. 8. q. 72.
[e] Sot. de iust. & iur. li. 7. q. 4. ar. 3. ad 1. arg.

CASO CVI.

D. Due andarono a confessarsi, ambedue haueuano fatto certi voti dispensabili li furono commutati da' Confessori in danari per la guerra contra Turchi, se siano ben commutati?

R. Che se li Confessori li commutarono loro per virtù della Bolla della Cruciata, furono ben commutati: percioche così lo commanda la medesima Bolla. Ma se li Confessori domandassero al Diocesano autorità di poterli commutare, hauendola da lui, non si deuono commutare in guerra contra Turchi, per forza, come è nel passato; ma possono essere commutati lecitamente in limosine, da dare a' poueri. & il medesimo possono fare li Confessori de gli Ordini de' Mendicanti, per virtù de' loro priuilegi; & ancora in digiuni, & orationi; ancorche li penitenti non habbiano la Bolla della Cruciata; conforme l'opinione commune, che io tengo hora nel fine del caso quaranta quattro del Capitolo dell'Assolutione nella prima parte. come similmente dice Rodriguez.[f]

Finalmente, quando si fà la commutatione per virtù della Bolla, deuesi intendere nella ispeditione contra Turchi. e quando si fà per autorità del Diocesano, si deue intendere ne' poueri. percioche all'hora non per autorità delle Bolle, ma del Vescouo si fà la commutatione. Con quello, che è detto concorda Flores Theologicarum,[g] e Soto.[h] Hò detto nell'ispeditione contra Turchi: cioè in limosina pecuniaria. e deuesi auuertire, che'l P. Deza religioso dottissimo della Compagnia del Giesù, citato, e seguito da Viualdo[i] lesse publicamente nel Collegio d'Alcalà, che per la Bolla della Cruciata si poteuano commutare li voti in orationi, e digiuni, & in qualunque altro sussidio spirituale. perche ciò dicono le parole della Bolla di piombo: dicendouisi, *in aliquod subsidium*. ma come dice, & assai bene Rodriguez,[k] se bene questa opinione hà grande apparentia di verità; tuttauia io nō ardisco seguirla: per vedere l'opinione commune in contrario: ma segui to quello, che è detto: come fà il detto

[f] F. M. Rod. in addit. §. 9. bulla nu. 110.
[g] Fl. Theol. q. de vot. artic. 8. dif. 7.
[h] Sot. vbi supr. pag. 624. a. b.
[i] Viuald. in suo candel. aur. 3. p. ca. 14. de voto. nu. 31.
[k] F. M. Rodr. i addit. ad § 9. de la explic. de la bul. n 10. pag. 156. b.

to Rodriguez. E nota similmente, come dice Soto, [a] che per virtù di nessun Giubileo dato in fauore di qualche monasterio, ouero hospitale, o luogo, è stato giamai, ne si dà facultà di dispensare nel voto di religione, o perpetua castità. E non s'inganni alcuno, se tal'hora vedesse qualche clausula in alcuni Giubilei, la qual dica, che per esso si dà facultà di dispensare in qual si voglia voto, senza cauarne eccettione: percioche quantunque non si cauino, s'intendono eccettuati li voti di religione, e castità perpetua. e la ragione, perche s'intendano essere eccettuati, e perche la parola assolutamente detta, secondo il tenore della Legge deue essere intesa necessariamente. perche il voto di religione, e perpetua castità dalla medesima Legge antichissima è eccettuato.

[a] Sot. ubi supra.

Nota secondo Medina, [b] che'l Cõfessore può bene assoluere il rompimento del voto, cioè dal peccato; se non fusse riseruato: ma non può cõmutare, ne dispensare in esso; se non hà altra autorità, che di ascoltare confessioni. doue similmente si deue auuertire, secondo la Somma Armilla, [c] che li Frati Mendicanti per loro priuilegij possono commutarli con tal conditione, che così fatti voti nõ siano già posti in giuditio.

[b] Medin. in inst. confes. en el fin del 2. mand.

[c] Arm. ver. absol. n. 27.

Finalmente da quello, che pur'hora si diceua; cioè, che possono li Mendicanti commutare li voti per li loro priuilegi, &c. nasce vn gran dubbio, & è, se possano li Confessori regolari commutare nel foro sacramẽtale tutti li voti, che possono li Vescoui; e questo per loro priuilegi. In conclusione si dubita, che si come hanno autorità per mezzo di essi, essendo approuati dall'Ordinario di confessar tutti coloro, che vengono a confessarsi da loro. ancorche siano d'vn'altra Diocesi, possano parimente commutare li voti, che appertano costoro, che vengono da altre Diocesi. percioche quello, che è detto in questo caso, che possano fare si deue intendere di coloro, che non sono di altre Diocesi. & a questo dubbio, che certo è graue risponde Siluestro, [d] seguendo Panormitano, il qual dice, che nelle ragioni, e leggi del Diocesano si deue hauer rispetto al domicilio, e non all'habitatione. Donde s'inferisce, che quanto a' sacramenti necessarij il Vescouo dello studio è giudice competente de gli studianti: ma non già quanto a' sacramenti voluntarij. e quindi s'inferisce, che lo studiante non si può ordinare nell'Vniuersità, doue egli studia, senza licentia del suo Vescouo. poiche non hà domicilio nella detta Vniuersità; conforme a quello, che si raccoglie dall'argomento di vna Legge. [e] Ne il Vescouo dello studio, conforme alla ragione commune può commutare li voti de gli stranieri, che non hanno domicilio nel suo Vescouado. Il che, dice Siluestro è contra molti Confessori, che ciò non sanno. E la ragione di questo è. perche la commutatione, e dispensatione de' voti sono casi voluntarij. Quindi segue prima, che vno indulto, concesso da Pio V. [f] all'Vniuersità di Salamanca, accioche gli studianti di essa possano essere assoluti dal Vescouo della medesima Città da qual si voglia irregolarità, e peccati, da' quali può assoluere coloro, che hanno domicilio nel suo Vescouado; ancorche Henriquez dia ad intendere, che alcuni hanno tenuto, essere medesimamente conceduto dalla Legge cõmune, tuttauia egli è parte priuilegio, e parte legge cõmune. E legge commune, quanto all'assolutione de' peccati. e poiche questo sacramento è necessario, il Vescouo dello studio è giudice competente de gli studianti: ma quanto alla dispensatione dell'irregolarità, è priuilegio. poiche la lor dispensatione è voluntaria. Di maniera tale,

[d] Sylu. ver. domicil. in fine.

[e] l. 1. C. de incol. li. 10.

[f] Pius V. ut refert Henriq. de panit. lib. 2. c. 8. in margin. lit. n.

le, che può vno con vna irregolarità entrare in Cielo assoluto dal peccato, per occasione del quale incorse in essa. E così la sua dispensatione appartiene, secondo la ragione al Vescouo, doue lo studiante hà il suo domicilio. e da quello, che è detto inferisce Panormitano, seguito da Siluestro, che li Frati, li quali; conforme a' loro priuilegi possono vdire confessioni di tutti coloro, che si vengono a confessare da essi, non possono perciò commutare li voti fatti da costoro, che di altre Diocesi vengono a confessarsi da essi. poiche li Vescoui, che gli hanno approuati, non hanno così fatta autorità. Il che secondo ragione, e priuilegi antichi non si può negare. Ma considerando vn priuilegio conceduto da Paolo III. a' Confessori della Compagnia del Giesù, hanno autorità li Confessori regolari, che godono di questo priuilegio, di commutare li voti di questi tali: come appare dal tenore del detto priuilegio. La quale Concessione distese Gregorio XIII. a' voti giurati: solo che non si faccia commutatione in pregiuditio del terzo. Intorno al qual priuilegio è da notare, che parla nella commutatione, e non nella dispensatione de' voti. onde se bene li Confessori della Compagnia del Giesù, participando d'vn priuilegio d'Innocentio VIII. conceduto a' Confessori de' Minori, possano dispẽsare in tutti li voti, ne' quali possono dispensare li Vescoui, eccetto li voti di peregrinaggio di due giornate; tuttauia non possono li detti Confessori dispensare con coloro, che si vengono a confessare da essi di altre Diocesi. hauendo fatto alcuni voti. perche secondo ragione coloro, che hanno autorità di commutare, non l'hanno di dispensare: come risolue Nauarro,[a] Cordoua,[b] e Rodrig.[c] e Paolo III. non dà facultà a' detti Confessori, di potere dispensare ne' voti, che apportano coloro, che di altre parti si vengono a confessare da essi. solamente da autorità di commutarli. & Innocentio VIII. nella sua Concessione, solamente da licentia di dispensare ne' voti, che possono dispensare li Vescoui, come vado dicendo. e li Vescoui non possono dispensare ne' voti di coloro, che non sono della lor Diocesi: conforme a quello, che è detto, & è senza dubbio. Ne contraria a questo vna Constitutione di Sisto IV. conceduta a' Confessori della nostra sacra religione de' Minimi; della quale piacendo a Dio farò mentione nel libro de' priuilegi della nostra religione. perche se bene nella detta Concessione si cõcede, che possono li Confessori della nostra sacra religione commutare li voti de' secolari; come dice Rodriguez[d] con Cordoua, contra il Collettore de' priuilegi; ciò s'intende nõ de' secolari, che vengono da altre parti a confessarsi da noi. Da quello, che è risoluto segue, quanto concedette Eugenio IV. dichiarando, che quando alcuno nel tempo di Pasqua si truoua nell'altrui Diocesi, ancora che vi sia stato per molto poco tempo: nondimeno vi si tenga per habitatore, per l'effetto di confessarsi, e communicarsi, per adempire il precetto della Chiesa.

[a] Nauar. in Man. c. 12. nu. 71.
[b] Cordu. de indul q. 37.
[c] F. M. Rod. in addit. §. 9. de la explica. de la cruza. nu. 20. uer. la qua cõcess. pag. 171.
[d] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO CVII.

D. Pietro per certo tempo fu obbligato per voto di fare le tali orationi: appresso li fu cotal voto dispensato, ouero commutato; e non si ricordando di sì fatta dispensa, o commutatione, tornò a fare quel medesimo voto, confermando il passato, se sia obbligato di adempirlo?

R. Che se quando tornò a fare il voto hebbe voluntà di farlo di nuouo; ancorche li fusse stato commutato, egli n'è tenuto; altrimente nõ. percioche quel voto secondo non fu voto nuouo; poiche non fu di altra cosa nuoua. che all'hora non sia altro voto nuouo. vedi Bartolomeo

Me-

Medina, [a] Cordoua, [b] Rodriguez: [c] e l'insegna Siluestro, [d] e si conferma con la dottrina, che apporta Nauarro, [e] seguendo Gaetano.

[a] Medin. in inst. sua en la decla. del 2. mand.
[b] Cor. en la sum. de cas. de consciē. q. 146.
[c] F. M. Rodr. 2. to. ca. 99. concl. & nu. 7.
[d] Syl. matr. 4. q. 21.
[e] Nau. cap. 12. nu. 71.

CASO CVIII.

D. Vno cominciò a dubitare, se egli era obbligato alla tal cosa, o no; per hauerne fatto voto: appresso seppe di certo, di non esserne obbligato. perche li fu nel tempo passato commutato: e così gl'incresce d'hauerne fatto il voto; se rimanga obbligato al voto, e se sia giusta cagione, onde si commuti, o dispensi?

R. Che non è obbligato a così fatto voto: percioche non hebbe assoluta volontà di farlo; se non presupposto, che l'haueua fatto, secondo il suo scrupolo: e che è giusta cagione, onde si dispensi. Lo risolue Cordoua [f] con altri.

[f] Cordu. q. 147.

Nota secondo Nauarro, che accioche vno ratifichi il voto valido da lui fatto, è necessario, che egli sappia, che fu inualido. pure è da auuertire, che quando vi è dubbio, se vno si obbligò nel voto, o nò; non si potendo cacciar via lo scrupolo per rispetto di questo dubbio, vi è cagione giusta, per la quale ne sia dispensato. come dice Gaetano, [g] Soto, [h] Cordoua, [i] e Rodriguez. [k]

[g] Caie. 2. 2. q. 88. art. 1. dub. 3.
[h] Sot. lib. 8. de iust. & iur. q. 3. ar. 2.
[i] Cord. vbi sup.
[k] F. M. Rodr. vbi sup.

CASO CIX.

D. Vno fece voto d'entrare in religione; se costui entrandoui, sarà obbligato a perseuerarui?

R. Secondo San Tomaso, [l] che l'obbligatione del voto procede dalla volontà. percioche il far voto è volontario. e come dice S. Agostino, in tanto vi è obbligatione del voto, in quanto si estende la volontà di colui, che lo fà. e così, se quel tale volse non solo obbligarsi all'entrata nella religione; ma ancora a starui perpetuamente, chiara cosa è, che è obbligato a restarui in perpetuo. ma se hebbe intentione, di volersi obbligare all'entrata della religione, per isperimentare con libertà di rimanerui, ouero di partirsene; manifesta cosa è, che non è obbligato a restarui. ma se facendo voto *simpliciter* pensò dell'entrata, senza pensare, ne auuertire alla libertà dell'vscita, ouero alla perpetuità del rimanerui, pare, che sia tenuto all'entrata; secondo la forma della Legge commune, la quale concede a coloro, che vi entrano vn'anno di proua: e così non è obbligato a rimanere perpetuamente nella religione. Di questa medesima opinione è Siluestro, [m] e Rodriguez, [n] e San Tomaso, [o] e Couarruuia. [p] quantunque Lopez [q] dica, che la più sicura sarà domandarne la dispensa, ma è obbligato ad entrare, & isperimentarla: e non adempirà il suo voto, se entrando, senza farui altro se n'vscisse. Concorda ancora cō gli altri la Somma de' Confessori, [r] & altri molti citati da essa.

[l] S. Th. 2. 2. q. 183. ar. 4.
[m] Sylu. uer. relig. 3. q. 9.
[n] F. M. Rodr. 2. to. ca. 92. concl. & nu. 9.
[o] S. Th. ubi sup.
[p] Cou. in c. quam. pact. 1. p. §. 3. in fine.
[q] F. L. Lop. in inst. con sc. 1. p. c. 4.
[r] Sum. conf. li. 3. de trāsitu cleric. tit. 28. q. 9. Nota 1.

Parimēte è da auuertare, che se quel tale, che fa il voto di entrare in religione, e dubita, se lo fece di farui la professione, si deue intendere, che fece voto di professarui. prima, perche fare vano il voto, che altri fà di entrare in religione, senza intentione di professarui, come dice Soto. [s] Secondo, perche questo è più sicuro, come dice Nauarro, [t] e Rodriguez. [u] e nelle cose dubbiose si deue eleggere la più sicura. Segue similmente da quello, che è detto di sopra, che chi dice a Dio, Signore concedetemi questo, che vi seruirò, dandoui gusto, intendendo in stato di castità, e continentia, è obbligato ad osseruarla. perche realmente è vn promettergliela implicitamente: come dice Nauarro, [x] Gaetano, [y] e Rodriguez. [z]

[s] Sot. vbi sup. q. 2. art. 1.
[t] Nau. li. 3. cons. tit. de vot. consil. 18. fol. 303.
[u] F. M. Rodr. 2. to. ca. 97. concl. et nu. 6.

E finalmente nota, che colui, che fà proponimento di far voto di religione; ancorche pigli l'habito, non è tuttauia obbligato a compirlo, per il precetto della Chiesa. percioche nelle Leggi Canoniche non si troua cotal precetto. onde se'l nouitio dentro

[x] Nau. vbi sup. cons. 8.
[y] Caie. 2. 2. q. 88. ar. 1.
[z] F. M. Rodr. vbi sup. Nota 2.

tro l'anno della proua lasciasse l'habito, non hauendo fatto voto di religione, non pecca mortalmente, ne venialmente: se non lo facesse con qualche facilità di consideratione. percioche è cosa chiara, che quando l'huomo desiste da' buoni proponimenti da lui fatti, senza esseruene qualche cagione, non resta, che non vi sia qualche peccato. Intorno a che veggasi San Tomaso, [a] e Rodriguez. [b]

[a] S. Tho. ubi sup.
[b] F. M. Rodr. ubi sup.

CASO CX.

D. Vno fece voto, ouero giurò di non domandare dispensa, o commutatione di vn voto, che haueua fatto: se poi la possa domandare. Di piu si domanda. Ad vno fu commutato vn voto da chi n'haueua la potestà. Il voto fu commutato non per virtù della bolla, in Messe perpetue: se hora si potrà commutare vn'altra volta per virtù della bolla della Cruciata in alcun sussidio per la guerra. poiche in esso si deue fare, quando per virtù della bolla si commutano voti?

R. Al primo, secondo Dottori di autorità, che interuenendoui legitima cagione, così fatto voto non obliga. e la ragione è; perche il voto, quando impedisse, maggior bene, necessariamente deue essere dispensato: e così è in questo caso, che quando è di maggior bene, deuesi domandare la dispensa: ma quando non vi è alcuna cagione da dispensare cotal voto obbliga. percioche il voto fatto di cosa lecita obbliga in conscientia.

Nota 1. Nota, che'l voto di non domandare commutatione del voto, obbliga a non domandar'in egual bene; ma non già, che non si domandi in cosa migliore Flores Theologicarum, [c] e Rodriguez [d] dice, che colui, che promesse di non domandar mai dispensa del voto, che si teme, che con tutto ciò egli sia per rompere il voto, non ne domandando dispensa; la può parimente domandare, per il male, che gliene viene, ouero, che teme, che ha per venirli: come dicono Siluestro, [e] & Alcozer. [f]

[c] Fl. Theol. q. de voto, ar. 8. dif. 8.
[d] F. M. Rodr. 2 to. ca. 94. concl. & nu. 2.
[e] Sylu. uer. votum. 2. q. 14.
[f] Alcoz. de ludo. c. 14.

Finalmente dico hora, che con tutto quello, che è detto, il voto, o giuramento può essere commutato per virtù della bolla; e senza essa lo possono fare li Confessori regolari, per virtù de' loro priuilegi. poiche certa cosa è, che cotal voto, o giuramento non mutò natura, di essere commutabile. & anche mi muoue a tenere questa opinione il vedere, che la promessa, di non domandare dispensa, o commutatione, non è di maggior bene. per tanto quantunque venga confermato con giuramento: deue essere tuttauia tenuto per inutile, e che per conseguente non obblighi. in tanto che pare, che questo giuramento, o voto di non domandar dispensa, o commutatione, sia contrario a' buoni costumi: essendoui necessità di dispensarlo, o commutarlo; almeno questo giuramento, o voto non è di ben maggiore. percioche così buono è il commutare il voto, e seruirsi della dispensa, quando ve n'è legitima cagione, come il compimento materiale del voto. e così dice Soto, [g] che questi voti, o giuramenti di non domandar dispensa, o commutatione del voto, o di non seruirsi di essa sono pazzi, e fittitij, e fatti non con quella deliberatione, e consideratione, che vuole Iddio, che vi sia, quando se li fà qualche sacrifitio: e per conseguente nō sono obbligatorij: come si diffinisce ne' sacri Canoni. [h] e lo nota dopò vna Glosa, [i] Diego Lopez, [k] e concorda ancora nuouamente Rodriguez. [l]

Al secondo dico di si. perche l'autorità precedente, con che fu commutato non impedisce la seguente della Bolla della Cruciata, che è maggiore, e piu sicura: ancorche la passata fusse di cosa perpetua.

[g] Sot. lib. 9. de iust. & iur. q. 1 ar. 9. pag. 698. col. 1 in fin.
[h] c. veniens de voto. c. charissimus c. veniens. de conuers. coniug. c. ad nostram. de reg.
[i] In c. dudū eod. titu. de conuers.
[k] Diego Lopez l. 1. tit. 8. p. 1.
[l] F. M. Rodr. in addi. § 9. bul. nu. 114.

Nota,

Nota, che si deue hauer riguardo, che la cosa, nella quale si commuta, o la quantità del sussidio sia per il mã co così gradita a Dio, & vtile alla Chiesa, come era la cosa, della quale si era fatto il voto. percioche se non è tale non si può fare la detta commutatione in cosa minore senza ragioneuole cagione, che perciò vi sia. con quello, che è detto concordano Siluestro, [a] Cordoua, [b] Soto, [c] Giacomo Graffi. [d]

[a] Sylu. votum 4.q.6. 7.& 8.
[b] Cor. en la sum. de cas. de cõscien. q 150.
[c] Sot. lib. 8. de iust. & iur. q.4. ar. 3.
[d] Iacob. de Graff. li.4. c.15. nu.45.

Nota 3.

Finalmente si noti vna cosa buona; & è, che è opinione di alcuni, che quando il Papa commuta il voto di castità fatto da vno in certe limosine, e peregrinaggi, che lasciando di far ciò per negligentia, non resta libero dal voto di castità fatto da lui. Ma ne rimarrà libero, se senza sua colpa per piu non potere lascia di compire la commutatione. Verbi gratia, come se vno fusse così pouero, che non può dar limosina; e così infermo, che non può digiunare. Il che è bene, che auuertiscano li Confessori; e così domandino a' penitenti, se loro sia stato commutato alcun voto, fatto da loro; e se dicessero di sì; ma che non hanno compita la cõmutatione; e questo per lor colpa; ne hanno animo di compirla, dica loro, che hanno rotto il primo voto, e che così tante volte hanno peccato mortalmente, quante volte l'hanno contrauenuto. poiche il loro obbligo non fu estinto, ma solamente fu mutato in altra cosa, che non fu mandata in esecutione. così tiene Rodriguez: [e] prouandolo assai bastantemente.

[e] F.M.Rodr. in addi. vbi sup. nu. 117.

CASO CXI.

D. Presupposto, che colui, che fà vn voto di qualche cosa graue lecita, e buona, potendosi obbligare ad esso, resta obbligato a compirlo, sotto pena di peccato mortale, come dice San Tomaso, [f] con tutti li Teologi, con Soto, [g] e Rodriguez. [h] Vno fece voto di fare vna cosa buona. come è di digiunare: ma dopò hauer fatto il voto, lo compì con tristezza, tepidità, e rincrescimento; e ne piu, ne manco fece vn'altra opera buona senza voto, di buona voglia, e con diligentia, in quale di queste due habbia piu meritato?

[f] S.Th. 2.2. q.83 art.3. & q.89. ar tic 7.
[g] Sot. lib.7. de iust. & iur. q.2. ar. 1.
[h] F.M. Rod. 1 10. ca 99. conclus. & nu.3.

R. Che nella cosa, di che haueua fatto voto; con conditione, che habbia voluntà di compirla. e quando regnasse tanto sì fatta tepidità; mettendo in opera la cosa votata, potrebbe per il pericolo inclinare a vitio: dico veniale. percioche non sarà mai mortale; se non quando lasciasse la cosa votata, ouero determinasse di lasciarla: o quando da questo rincrescergli venisse l'anima a rilassarsi in maniera, che si ponesse a rischio di rompere il voto: Soto, [i] Nauarro, [k] e Rodriguez. [l] & è dottrina di San Tomaso. [m] Et è da auuertire, per maggior dichiaratione di quello, che è detto, che'l rincrescere ad vn'huomo l'opere, che egli fà per rispetto del voto alcune volte è peccato mortale, e tal'hora veniale; e tal volta non si commette peccato. E per intendere ciò si deue notare, che sì fatta pena, o rincrescimento può accadere in due maniere. l'vna, quando ad altri rincresce delle buone opere, fatte per rispetto del voto, non hà dubbio, che così fatto rincrescimento è peccato mortale. percioche realmente questa non è altra cosa, che il rincrescerli di compire il voto, che secondo la legge naturale, e diuina egli è obbligato a compire. La seconda è, quando ad vno rincresce di fare l'opere buone votate; ma non presupponendo già il voto da lui fatto. Il che auuiene, quando ad altri rincresce, che siano tanti anni, che egli è nella religione, o di hauere osseruato castità. Il qual dolore propriamente non è di hauere osseruato il voto, ma di hauerui applicato l'animo: & in questo caso può essere peccato veniale; o può essere, che

[i] Sot. de iust. & iur. li.7. q.2. ar. 4. pag 597. a.b.
[k] Nau. cap. 12. nu 40.
[l] F.M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu.4.
[m] S.Th. 2.2. q.88. art.6. ad 2. & q. 180.

che non vi sia peccato veruno: essendouene cagioni sufficienti, conformi all'humana fiacchezza. per le quali ad vno rincresca di hauer fatto professione, e di essere viuuto tanti anni nella religione. conciosiache essendosi nel secolo maritato, non sarebbe caduto in vn peccato grauissimo, & infame, nel quale è stato colto. e che li suoi mancamenti non sarebbono così rincresciuti nel mondo, come nella religione. e conforme a questo si deue intendere quello, che apporta Aragon. e se altra cosa volse dire Aragon, [a] con ragion della sua opinione si discosta Rodriguez. [b]

[a] Arag. 2. 2. q. 88. ar. 16.
[b] Angel. de voto. art. 2. dif 18.

CASO CXII.

D. Vno fece voto di non far voto, se non scriuesse di sua mano il voto, che egli era per fare. Con tutto ciò, senza osseruare cotal conditione fece vn voto; se habbia peccato, per hauere fatto voto di fare il voto in scritto; e se dopò hauerlo fatto, senza osseruare la cosa votata, sia valido: e se per non hauerlo osseruato, peccasse mortalmente.

R. Che'l far voto di non far voto, se non in quella maniera, fu cosa lecita, e la ragione è: perche non fu semplicemente vn prohibirsi il non far voto; ma vn guardarsi di non lo fare precipitosamente: e che'l voto, fatto appresso senza guardare quella conditione, fu valido: ancorche peccò mortalmente in non osseruarla. Concorda Giacomo Graffi, [c] Siluestro, [d] Soto, [e] & Aragon. [f] di cui il fondamento similmente è; perche il voto di legge naturale, e diuina obbliga, e nessuno, ponendoui alcune conditioni lo può rompere. e la medesima opinione tiene Riccardo. Il medesimo, che è detto, di non fare il voto, se non in scritto si deue intendere se lo facesse, di non farlo, se non consigliandosene con qualche huomo dotto: e con tutto ciò lo facesse, senza hauergliene domandato consiglio. Vero è, che Rodriguez [g] tiene contra quello, che è detto, dicendo, che se fece voto non osseruando le conditioni sopradette, se bene peccò grauemente; il voto percio è inualido. e rispondendo a Soto, & Aragon dice, che'l voto obbliga di legge naturale, e diuina, secondo l'intentione di chi lo promette. Onde chi fà voto, senza le dette circonstantie, non le considerando, perche non li souuénero, che se se ne fusse ricordato, non hauerebbe fatto voto, non vale il voto fatto. ne peccherà mortalmente. poiche quando il fece non si ricordò del primo voto, che haueua fatto, e se li fusse souuenuto non l'hauerebbe fatto. E che quindi segue, che se si ricordò delle dette circonstantie, e non ostante questo, fece alcun voto; resta obbligato di cõpirlo, poiche non ostante questo, volse realmente obbligarsi. e così dice, che in questo caso intende, che parli Aragon insieme con gli altri. e mi pare buona limitatione per il nostro caso. ancorche senza essa sia posto da gli Autori citati.

[c] Iacob. de Graff. li. 2. c. 21. nu. 60.
[d] Sylu. uer. votum 2. n. 7.
[e] Sot. de instit. & iur. li. 8. q. 1. ar. 2.
[f] Arag. 2. 2. q. 88. ar. 2.
[g] F. M. Rod. 2. to. c. 94. cõcl. & n. 23.

CASO CXIII.

D. Vn giouane di età di quattordici anni fece voto di digiunare tutti li giorni di sua vita, se l'obbliga il voto?

R. Che se bene è voto indiscreto, molto difficultoso, l'obliga tuttauia, non già all'intero compimento; ma almeno a quello, che buonamente possi, senza detrimento della sua persona, ouero vffitio, o di altre obbligationi, che egli habbia conuenienti al suo stato, o maniera di viuere: come dice Soto. [h] Per tanto sarà buon consiglio, domandarne dispensa, che può dare il Vescouo; o chi hà la sua autorità: come hanno li religiosi Mendicanti per li loro priuilegi non riuocati di dispensare così fatti voti: come dice Siluestro, [i] Nauarro, [k] Cordoua, [l] e Rodriguez. [m]

[h] Sot. lib 8. de iust. & iur. q. 1. ar. 3. fol. 624.
[i] Sylu. uer. uotum 4. q. 6. 7. & 8.
[k] Nauar. in sum. ca. 12. nu. 79.
[l] Cordub. in sum. q. 151.
[m] F. M. Rodr. 2. to. ca. 99. concl. & nu. 8.

Finalmente intorno a ciò nota due cose. la prima, che chi fece vòto

di digiunare a pane, & acqua in alcun giorno può senza licentia, e dispensa de' suoi Prelati mangiar legumi, & altre viuande quadragesimali per sostentarsi; essendo questa necessità certa. perche essendo dubbiosa, & incerta, si deue ricorrere al Prelato: come nota Gaetano,[a] Gio. Maggiore,[b] Couarruuia,[c] e Rodriguez.[d] La seconda, che è l'obbligatione del voto si toglie via per interpretatione, il che auuiene quando euidentemente si vede, che non obbliga: come se vno, che hà fatto voto di digiunare, e si sente male, che in questo caso non è obbligato a compire il voto. e come quando vno nella sua giouentù, o nella sua vecchiezza fà voto di essere religioso: & euidentemẽte s'auuede, di non potere osseruare la strettezza della religione. perciochè in questo caso già resta disobbligato dal voto. Vero è, che se si fece inhabile per sua colpa, prolungando il pigliar l'habito fin'alla vecchiezza la più sicura sarà ottenerne la dispensa: come l'accenna Lopez, e lo tiene espressamente Rodriguez.[e]

[a] Caieta. in sum. ver. a ieiun. excusantia, & 2. 2. q. 88. artic. 12.
[b] Maior. in 4. d. 38. q. 3. ad finem.
[c] Cou. in ca. quãu. pact. 1. q. 3. nu. 3.
[d] F. M. Rodr. 2. tom. q. 103. concl. 2. & nu. 3. in fine.
[e] F. M. Rod. vbi sup. concl. & nu. 1.

CASO CXIV.

D. Vno fece voto di non giuocare al tal giuoco, se non gli fusse fatto buon partito, e che se giuocasse in altra maniera, faceua voto di entrare in religione. e ciò egli fece, per non hauere occasione di perdere, ma di guadagnare. e giuocaua a pena sopra due reali. Di più vn'altra persona fece voto di entrare in religione, se suo figliuolo hauesse giuocato più al tal giuoco. e questo per rimuouerlo dal giuoco. se costoro saranno obbligati a questi voti: e chi li potrà dispensare?

R. Che questi voti sono penali. ancorche il primo paia di cosa indifferente. & auanti l'essere caduto nella pena, possono essere dispensati dal Vescouo, o da' religiosi Mendicanti per li loro priuilegi. e dopò l'essersi caduto, cioè, l'hauer giuocato, senza la detta dispensa, o commutatione, solo il Papa li può dispensare, secondo Cordona,[f] di cui è questo caso. Ma quello, che in quanto a questo si debba tenere si disse assai bene nel caso decimo; cioè, che prima, e poi può il Vescouo, & anche il Cõfessore per virtù della bolla della Cruciata, e li Confessori regolari per li loro priuilegi. Vedilo perche quiui se ne trattò alla lunga. e perciò qui non ne dico d'auantaggio.

[f] Cordu. q. 152.

CASO CXV.

D. Se colui, che per voto, o donatione, o promessa si obbligò ad vna certa persona, o collegio, ouero ad vna tal Chiesa di darli dieci ducati, o di fare vn calice, o altra cosa somigliante, possa riuocare, o commutare, o applicare ad altro luogo quella donatione, o promessa, o giuramento?

R. Che se la donatione è fatta per modo di voto, perche quella promessa, o giuramento, o donatione fu fatta a determinata persona, o collegio, o Chiesa; principalmente per amore di Dio: come se alcuno promesse, o fece voto a Dio, di dare per suo amore dieci ducati ad vna persona pouera, ouero ad vn certo collegio, o ad vna determinata persona, se cotal pſona, collegio, o donatione, o promessa, o giuramento, fatto in presentia di testimonij; e colui, a chi è acquistata la ragione, lo sà, & accetta, & hà attione contra il promittente per il voto, o per altra maniera: già fin dal l'hora chi fece così fatto voto di dare quei dieci ducati, nõ li può dare ad altri, ne riuocare quella donatione, o promessa. perche per esser già in questo caso acquistata ragione non può costui, questo douuto al donatario; cioè a chi di darli promesse, fece il voto, o giurò, torgli a lui, e dargli ad altri, contra il suo volere: se non fusse il dispensatore superiore di quella

per-

persona, collegio, o Chiesa, il quale puo disporre de' loro beni, e torgli ad vno, e dargli ad altri. Il che non potrà fare, se non è superiore: ancorche fusse il Papa. e l'istesso similmente potrà il medesimo, che fece il voto, o promessa, o giuramento, auanti che l'accetti la persona, o Collegio, o Chiesa a chi particolarmente lo promesse, dandolo ad vn'altro pouero, o Chiesa, o commutandolo in altra opera accetta a Dio, e pia. Concorda Armilla, [a] Sant'Antonino, [b] Pisana, [c] Lopez, [d] e Gaetano. [e] ancorche a Rodriguez [f] paia piu sicuro, che lo commuti il Vescouo. poiche lo può fare, come ancora tiene Nauarro, [g] & Henriquez, [h] il qual auuertisce, che potrà il Confessore per virtù della bolla della Cruciata commutare questo voto, e commutandolo per virtu di essa, deuesi commutare nell'ispeditione della bolla, contra Turchi, come dice la medesima bolla, e Giosef Angles. [i] Ma potranno fare anche quello, che è detto li religiosi Mendicanti per li loro priuilegi, e li Cherici Confessori, domandandone l'autorità dal Vescouo. Hò detto, che potranno li religiosi Mendicanti per li loro priuilegi. e così è, perche possono per essi commutare tutti li giuramenti, e voti: ancorche siano giurati. *Dummodo non fiat commutatio in praeiudicium tertij*. e non sarà *in praeiudicium tertij*: essendoui quello, che è detto di sopra; cioè, che non l'habbia accettato, ne acquistato ragione colui, a chi fu promesso, votato, o giurato. e sarà in pregiuditio, se vi concorreua ciò; e non potranno all'hora commutar loro sì fatto voto. Per questo caso fà a proposito quello, che è detto nel caso ottauo, Versicul. E finalmente, del Capitolo delle promesse. veggasi. perche conferma quello, che in esso fu detto.

[a] Arm. uer. dispens. nu. 20.
[b] S. Anto. 2. p. tit. 11. ca. 1.
[c] Pisa. verb. votum. nu. 6.
[d] F. L. Lop. 2. p. instru. neg. c. 4. pa. 503. & in ins. cons. 1. p. c. 45.
[e] Caie. 2. to. opus. tract. 11. q. 3.
[f] F. M. Rod. 2. to. c. 99. cõcl. & nu. 6. & 1. to. q q. reg. q. 63. artic. 4. p. 613. col. 2. art. 5. pag. 614. columm. 1.
[g] Nauar. in apolog. de redditib. eccles. q. 1.
[h] Enriq. li. 7. de indul. ca. 28. nu. 4. in marg.
[i] Ang. in Flor. Theo. q. de voto, ar. 8. diff. 7.

CASO CXVI.

D. Se vno fece voto, o giuramento di fare, o non fare la tal cosa, e nó ricordandosi di sì fatto voto, o giuramento, fece contra quello; se peccò ogni volta, che lo fece?

R. Che se la dimenticanza fu inuincibile; cioè, che non fu in suo potere di ricordarsene non pecca alcuna volta contra il voto, o giuramento: saluo se era apparecchiato a farlo; ancorche li souuenisse del voto, o giuramento; e venne a farlo di questa determinatione passata. perche all'hora peccò tutte le volte, che lo fece. e parimente peccò, se cotal dimenticanza fu vincibile, cioè se fu in suo potere di ricordarsene; se hauesse voluto essere diligente, & attenderui: come si dice di chi per ignorantia vincibile, o inuincibile fà contra qualche precetto. perche il medesimo giuditio è dell'ignorantia, e della dimenticanza, secondo la commune dottrina de' Dottori. Concordano Cordoua, [k] Rodriguez, [l] e Nauarro. [m]

[k] Cordu. de los cas. qu. 40.
[l] F. M. Rod. vbi sup. concl. & nu. 9.
[m] Nauar. c. 12. nu. 39.

CASO CXVII.

D. Se questo voto sia obbligatorio; Io prometto a Dio di dare cento ducati a' poueri, se io otterrò la tal cosa, che in se stessa è buona, per la via, che si potrà; sia buona, o cattiua.

R. Che è vero voto, & essendo tale è obbligatorio. La ragione è, perche così fatto voto non è posto per il peccato, come mezzo, ne anche p ringratiamento per il peccato: ma come ringratiamento per cosa buona in se stessa, e dedicata a Dio. Nauarro [n] così tiene.

[n] Nauar. in vot. part. in c. non dicatis. 12. q. 1. pa. 46. nu. 100.

CASO CXVIII.

D. Se lo sposato pecchi, facendo voto di castità, o religione. & a che sia obbligato egli, e l'altra parte: e se si mariti con giuramento, o senza esso chi fece il voto di castità, o religione.

R. Che qui si deue considerare se gli sposalitij siano *de futuro* solamente: ouero congiunti col consentimẽto di presente, il quale fà matrimo-

Digitized by Google

nio; e se'l voto sia semplice, o solenne: e se lo fece prima, e poi. e così sono quattro punti da trattare in questo punto, o questione.

Punto 1. Il primo, che'l voto di castità solennizzato con la professione di religione approuata disfà il matrimonio presente, non consumato, in qual si voglia tempo, che sia: ma non già il trapassato, già consumato, *vt patet in Concilio Tridentino.*[a] ma il riceuere l'ordine sacro non disfà, ne l'vno, ne l'altro, ma solo quello, che seguitasse dopò l'ordine sacro. Ma il riceuere ordine sacro, & entrare in religione approuata, ancora auanti la professione disfà bene, e disobbliga da gli sposalitij *de futuro*, ancorche siano giurati. Vero è, che se vno entrasse in religione con intentione di vscirne subito, per liberarsi per questa via dall'obbligatione de gli sposalitij, non ne resterà disobbligato: ne rimarrà però disobbligato entrandoui con animo di professione, quãtunque n'esca l'anno della proua. e così colei, che resta nel mondo, subito si può maritare: come dicono Nauarro,[b] Cordoua,[c] e Rodr.[d] vero è, che se la sposa, la quale rimane nel mondo vuole aspettare fin'alla professione, sarà tenuto vscendo della religione, mantenere la parola datale: come auuertisce cõ la commune P. Ledes.[e] e Rodr.[f] ma il voto semplice di castità, o di religione, ouero d'ordine sacro, non solennizzato in alcuna maniera delle suddette, o che si faccia innãzi, o dopò il matrimonio *de præsenti*, non lo disfà: ancorche nõ sia consumato. percioche cotal matrimonio è valido. & in ciò conuengono tutti li Dottori, e non vi è dubbio, come risolue Siluestro,[g] e Soto.[h]

[a] Conc. Triden. sess. 24. can. 6. & 7.
[b] Nauar. c. 22 nu. 26.
[c] Cordu. q. 136.
[d] F. M. Rodr. t. 1. cap. 226. conc. u. & nu. 1.
[e] F. Pedr de Led. in ad dit. ad 3. p. q. 43. art. 3. pag. 117.
[f] F. M. Rod. vbi sup.
[g] Syl. matr. n. 8. q. 12. §. 4. & matr. 6. qu. 5. & spons. qu. 7. & 40.
[h] Sot. in 4. d. 27. q. 1. a. 4. et d. 38. q. 1. ar. 1. & 2. & q. 2. ar. 1. & 2 & inferius in 3. puncto de hoc habetur.

Punto 2. Il secondo punto è, che chi dopò hauer fatto voto semplice di castità, o di religione, maritãdosi peccò mortalmente; per ingannare la parte, o per molte altre ragioni: ancorche si maritasse con proponimento di non cõsumare il matrimonio: ma di entrar subito in religione. come hò detto pienamente nel nostro Specchio de' Curati.[i] & anche pecca mortalmente cõsumando sì fatto matrimonio; domandando, e pagando il debito la prima volta. e non hauendo cõsumato il matrimonio non è pplesso. perche si può liberare da cotal perplessità, entrando in religione. e così è obligato a ciò, anzi che lo consumi: cõciosiache d'altra maniera non può osseruare il suo voto. come dicono cõmunemente li Dottori, e lo racconta, e tiene Angesto,[k] Nauarro,[l] e Rodriguez,[m] e che non adempie col pigliare ordine sacro. conciosiache per questo nõ si disfà cotal matrimonio di presente: come è detto nel primo punto precedente. Ma Soto,[n] e Veracruz,[o] e Lopez,[p] & altri Dottori dicono ciò essere vero solamente in colui, che fece voto semplice di religione. percioche colui, che fece semplice voto di castità, dicono, che può consumare il matrimonio non domandando, ma pagando il debito solamente; essendoli domandato espressa, ouero tacitamẽte, e che non commesse più d'vn peccato, che fu il maritarsi. e parimente, che costui, il quale fece solamente voto di castità, non è obbligato di entrare in religione. e questo, come dice Cordoua[q] è opinione molto probabile, e p auuentura l'opinione commune cõsì deue essere limitata, & intesa. Della medesima opinione di Soto fu per qualche tempo Bartolomeo Ledes. ma, poscia tenne, che peccaua mortalmente, ancorche il paghi la prima volta, essendoli domandato. Dell'opinione di Soto, e Cordoua, è Lopez.[r] come è detto: & anche dice, essere la più vera: e così la segue. ma dopò l'hauer consumato sì fatto matrimonio, ancorche sia con peccato, chi hà fatto voto semplice di castità, non può tacitamẽte domãdar il debito in suo fauore: ma ben lo può pagare, & anche

[i] Esp. de Curas. 2. to. ca. 15. de mat. §. 11. nu. 69.
[k] Angest. in moral. c. 9.
[l] Nauar. in adas. ad ca. 12. n. 80. sua summa.
[m] F. M. Rodr. t. 1. cap. 223. conc. u. & nu. 1.
[n] Sot. in 4. d. 38. q. 2. artic. 2.
[o] Veracr. in appen. quã fecit ad suũ spec. coniug. fol. 120. 121.
[p] F. L. Lop. 1. p. instru. consc. ca. 50. pag. 137. q.
[q] Cordu. in sum. q. 136. puncto 2.
[r] F. L. Lop. vbi sup. pa. 136. b.

Digitized by Google

che domandare in fauore dell'altra parte, che il richiedere espressa, o tacitamente, o quando s'accorge, che lo vuole; che è il medesimo. Ne dopò l'esser morta sua moglie, o marito, si può tornare lecitamente a maritare, secondo la commune opinione de' Dottori, che breuemente racconta Siluestro, [a] Nauarro, [b] Soto, [c] e Rodriguez. [d] Hò detto di sopra, ancorche sia con peccato. perche così sarà secondo la cōmune opinione de' Dottori. quantunque lo cōsumi non domādando. percioche domandarlo tutti confessano, che peccherà; & anche dopò hauerlo consumato, come è detto di sopra. e questa è la commune; ancorche Veracruz [e] con altri molti Dottori Canonisti dicano, che potrà ben domandare il debito in suo fauore. percioche d'altra maniera viuerebbe in gran pericolo. E certo, saluo miglior giuditio se bene la prima opinione è la commune, e per essere tale deue essere seguita; pare tuttauia, che chi seguitasse questa del P. Veracruz, non errarebbe: se ben Rodriguez [f] dica, che si fugga da questa opinione, per darsi in essa troppa licentia; & è così. Vero è, che secondo molti Dottori, e lo dice il medesimo Veracruz, e Nauarro, [g] e Soto, [h] Il Diocesano per il pericolo può dispensare quel tale di potere domandare il debito. & ancora li religiosi degli Ordini Mendicanti per loro priuilegi, nelle loro confessioni possono dispensare nel foro della conscientia; essendo approuati dall'Ordinario, e deputati da' loro Prouinciali (li quali hauendo questa licentia da' Prouinciali, non lasciano di ritenerla; quantunque poscia muoiano li Prouinciali, ouero forniscano li loro vffitij) come risolue Rodriguez; [i] in questo de' voti, come li Diocesani: & ancora che sia per consumare il matrimonio: secondo che dice Rodriguez. percioche essendo loro di dispensarli conceduta licentia dalla Sede Apostolica; accioche possano domandare il debito coloro, che si maritarono, hauendo fatto voto di castità; e questo senza limitatione, dobbiamo intendere, che habbiano così fatta facultà di potere dispensare nel domandare il debito, per questo effetto di consumare il matrimonio. poiche doue la legge non distingue, principalmente essendo fauorabile, non dobbiamo noi altri distinguere. E di più che dispensando in questo caso non dispensano nel voto di castità, o religione. poiche non ostante il matrimonio, rimane obbligato chi fece il voto; morendo il suo consorte ad adempirlo; come è detto di sopra. Il che deue significare il Confessore, ouero chi desse cotali dispensa. Ciò si consideri. percioche come io dico, è di molti seguiti da Rodriguez: & a me ne pare bene. ancorche San Tomaso, & altri Dottori, e Soto [k] dicono, che assolutamente nel voto perpetuo di castità solo dispensa il Papa. ma di colui, che non hà fatto voto di castità espressa, o virtualmente, ma solo voto semplice di religione, o di pigliare ordine sacro, e poi si maritò, e consumò il matrimonio; se ben con peccato. Soto, [l] e Gaetano, e Nauarro, [m] e Veracruz, [n] e molti altri Dottori, che può domandare il debito. perche non è obbligato a castità, fin che sia in stato di religione, o di ordine sacro da lui promesso: come non è obbligato ad altre cose di cotale stato, fin che l'ottenga: ancorche Couarruuia, [o] e Maggiore, e communemente li Dottori secondo San Tomaso [p] tengano, che ne sia tenuto, come colui, che fece voto di castità. Il che dice Cordoua [q] essere il più sicuro; quātunque l'opinione di Soto, e di Nauarro, quanto a questo, pare

[a] *Syl. matr. 7. qu. 5. §. 1. vsque §. 4.*
[b] *Nauar. in sum. c. 22. n. 7. & ca 6. num. 10. & in addi. ad c 12. nu 82.*
[c] *Sot. in 4. d. 27. q. 1. art. 5. & d. 38. q. 1. ar. 1. & 2. q. 2. ar. 1. & 2.*
[d] *F. M. Rodr. vbi sup.*
[e] *Verac. vbi sup.*
[f] *F. M. Rod. vbi sup. concl. & n. 13.*
[g] *Nauar. in sum. c. 12. n. 76. & 83.*
[h] *Sot. de iust. & iur. li. 1 q. 7. ar. 3. & 4.*
[i] *F. M. Rodr. en la explicat. de la bula. §. 9. dub 1. circa fin. nu. 119. p. 111. a. & 1 to. qq. regul. q. 63. artic. 1 p. 612. col. 1. & 17. art. 11 pag. 158. col. 1.*
[k] *Sot. in 4. d. 38. q. 2. artic. 2. & d. 37. q. 1. art. 1. & 2.*
[l] *Sot. de iust. & iur. li. 8. q. 3. ar. 1. ad 1. arg.*
[m] *Naua. in addit*
[n] *Verac. vbi sup.*
[o] *Cou. 2. p. de matr. c. 7. ar. 2.*
[p] *S. Tho. in 4. d. 38.*
[q] *Cord. vbi sup.*

più vera: & è tale; e la segue Rodriguez[a] dicendo, che l'opinione di Couarruuia, e di coloro, che lo seguono è troppo rigorosa. & auuertiscasi, che se bene li religiosi approuati dall'Ordinario, e deputati da' loro Prelati a questo effetto di dispensare di domandare il debito coniugale, chi hauendo fatto voto di castità, si maritò; possano dispensarlo, come è detto di sopra; tuttauia non possono dispensare, che lo domandi colui, che essendo già maritato fece voto di castità, come è detto nel Capitolo dell'Incesto, nel fine del primo caso: e nel caso 77. di questo Capitolo. Veggasi.

a F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 3.

Punto 3.

Il terzo punto è, che chi prima fece voto semplice di castità, e poi si sposò per parole *de futuro*, peccò mortalmente sposandosi, in pregiuditio dell'altra parte, e contra la sua volunta; e maggiormente se gli sposalitij furono fatti con giuramento di maritarsi: e così è disobbligato da gli sposalitij l'vno, e l'altro *in foro conscientiæ*. e manifestandosi il voto similmente sono liberi da gli sposalitij: & a ciò nõ sarebbono tenuti, ne sforzati nel foro contentioso: e senza entrare in religione può osseruare il suo voto nel secolo; come è obbligato, *vt patet in iure*, [b] e lo dice Paludano, [c] Siluestro, [d] Nauarro, [e] Soto, [f] e Cordoua, [g] e Rodriguez. [h] & il medesimo è di colui, che fece voto di farsi Cherico d'ordine sacro; e poscia si sposò *de futuro*: come dice Soto. [i]

b c. rursus.
c Palu. in 4. d. 38 q. 3.
d Sylu. uer. matr. 7. §. 5. q. 5. & spon sal. q. 7. & 12.
e Nauar. in sum. c. 22. n. 25. & 73. et c. 12. nu. 33.
f Sot. in 4. d. 27. q. 2. ar. 3. & 5.

Punto 4.

Il quarto punto è, che quando prima si sposò *de futuro*, & appresso fece voto semplice di castità, o di religione, ouero di farsi Cherico d'ordine sacro; intorno a ciò sono cinque opinioni.

g Cord. vbi sup. puncto 3.
h F. M. Rodr. 1. to. ca. 226. conclu. & nu. 2.
i Sot. in 4. d. 27. q. 2. art. 5. & d. 38. q. 1. ar. 1.

prima opinio.

La prima, che vale il voto, e si disfanno gli sposalitij passati: come si disse nel terzo punto precedente. & essendo il voto solo di castità, ouero d'ordine sacro si può osseruare nel secolo, senza entrare in religione; & ancora senza pigliare ordine sacro: se'l voto fu solo di castità. La ragione di questa opinione è; perche il voto obbliga più che il giuramento. e questa opinione non fà distintione, se cotali sposalitij furono fatti con giuramento, o senza. Questa opinione, come racconta Cordoua [k] è di Antonio de Butrio, [l] del Direttorio: e Paludano [m] dice, che così tiene San Tomaso.

k Cord. vbi sup. puncto 4.
l Butr. in c. rursus. & in c. veniēs qui clerici, vel vouentes.
m Palu. vbi sup.

2. Opinio.

La seconda opinione è, che se gli sposalitij furono fatti prima cõ giuramēto, questo preuale. e chi poscia fece il detto voto di castità, rimane obbligato à maritarsi a suo tempo, ouero ad entrare in religione, ouero a pigliare ordine sacro: come è detto di sopra nel primo punto. e la ragione di questa opinione è; perche il giuramento obbliga più che 'l voto. e perche d'altra maniera si farebbe pregiuditio all'altra parte. ma non vuole Iddio, che si facciano voti in pregiuditio del terzo. Innocentio, Hostiense, [n] e Panormitano, [o] tengono questa opinione. come riferisce Siluestro. [p] il quale tenne prima questa opinione: ma poi tenne la quinta opinione, che finalmente si porrà di sotto.

n Host. in c. rursus.
o Pan. in c. veniens. & de conuers. coniug. cap. ex parte.
p Syl. matr. 7. q. 5. §. 1 et sponsa. q. 7. §. 5. matr. 5. tit. sponsal. q. 7.

3. Opinio.

La terza opinione è, che'l suddetto, che dopò gli sposalitij fece voto di castità, o che gli habbia giurati, o nò: facēdo cotal voto nõ peccò mortalmente, ne è tenuto a maritarsi, ne ad entrare in religione, ne a pigliare ordine sacro. ma rimanendo nel secolo può, e deue osseruare il suo voto di castità: e con questo l'adempisce. E che in ciò non habbia fatto pregiuditio, ne aggrauio alla parte. percioche ne gli sposalitij s'intende questa conditione; cioè stando la cosa nel medesimo stato, e non pigliando altra maniera di viuere più perfetta: osseruando il voto di castità: secõdo che si dice ne' Canoni. [q] Tiene q̃sta opinione Soto, e Rodriguez, [r] e gli Autori della prima opinione pare,

q c. quemadmodum de iure iuran.
r F. M. Rod. vbi sup.

re, che con lui concordano. ma a Cordoua,[a] come anche fu citato contra Soto; pare, che proui solamẽte questa opinione; che mutando lo stato, entrando in religione, o facendosi d'ordine sacro, si soddisfacciano cotali sposalitij: come dice Siluest.[b] ma nõ restando nel secolo senza ordine sacro. percioche d'altra maniera da q̃sta terza opinione seguirebbe, che per fare altra cosa piu perfetta con qualsiuoglia altro voto incõpatibile al matrimonio; come è per il voto di stare in oratione, e contẽplatione la maggior parte del giorno, si disobbligarebbe da cotali sposalitij; ancora che fussero giurati; & ancora dal matrimonio rato nõ consumato; per la medesima ragione. Il che è falso. Finalmente dice non esser vera l'opinione di Soto. per vera l'afferma Soto, e la segue Ledesma.[c] Se bene dice ancora, essere l'vna, e l'altra opinione probabile. *atque ita elige, quam malueris*.

a Cord. vbi sup.

b Sylu. vbi sup.

c Ledes. in sum. de sacr. matrim diff. 3. col. 1149.

4. Opinio.

La quarta opinione è, che'l sudetto, che dopò l'essere fatto sposo fece voto di castità; siano gli sposalitij giurati, o nò; è obbligato a nõ si maritare; come dice la seconda opinione. perche non lo può fare senza peccato: ma a solẽnizare il voto, entrando in religione, o pigliando ordine sacro, ouero a procurare d'essere sciolto dall'obbligatione de gli sposalitij: ouero contentando l'altra parte, per non si maritare con essa: secõdo che li promesse. E così libero da gli sposalitij passati, può osseruare il suo voto di castità nel secolo, senza entrare in religione, ne pigliare ordine sacro. ancorche peccò mortalmente, facendo voto di castità in pregiuditio del terzo; ouero contra il giuramẽto: se l'haueua prima fatto, quando si sposò. ma se fece il voto di religione, o d'ordine sacro, è obbligato a cõpirlo; nõ ostante lo sposalitio passato. e di altra maniera non rimane libero. Nau.[d] tiene questa opinione, e dice, che la tiene Palud.[e] secondo l'Archidiacono,[f] e molti altri. e pare, che concordi la prima opinione sudetta. ancora che non sia stata mai esplicata tanto, come questa.

d Nauar. in sum. c. 22. nu. 25.

e Palu. vbi sup.

f Arch. in c. ex parte de conuersio. coniug.

5. Opinio.

La quinta, & vltima opinione, e verissima è, che'l sudetto se fece il voto semplice di castità con intentione almanco virtuale di entrare in religione, o di pigliare ordine sacro nõ pecco; Et è libero da gli sposalitij: ma è obbligato ad adempire il voto entrãdo in religione, o pigliando ordine sacro: come virtualmente promesse, come io dissi nel nostro Specchio de' Curati.[g] ma se non fece cotal voto cõ la detta intentione, peccò, facendo voto di castità: come si disse nella quarta opinione precedẽte. e così tiene Silu.[h] ma non dice, se costui, che fece il voto senza si fatta intentione rimanga disobbligato da gli sposalitij precedenti; ne a che resti obbligato. Pare a me, come dice Cordoua,[i] che è obbligato a far quello, che si disse nella quarta opinione, secõdo Nauarro, e Paludano, e molti altri Dottori.

g Esp. de curat. c. 14. del sacr. del matr. §. 1. n. 19. ver. digoantes.

h Syl. spõsa. q. 7 in fine.

i Cord. vbi sup. q. 5.

Nota, che parimente dice Silu.[k] che l'altra parte, saputo, che costui hà fatto voto di sola castità, può liberamente sposarsi cõ altri. percioche per il medesimo fatto, che l'altro fece cotal voto, pare che si rimuona dal cõtratto, e fede dello sposalitio passato. e così l'altra parte resta libera: come è detto. E dice Siluestro, che in ciò non è dubbio. il che dice Cordoua, e Rodrig.[l] essere così *in foro conscientia*. ma nel foro contentioso l'altra parte non resterebbe libera fin che il detto votãte pigliasse ordine sacro; ouero entrasse in religione: ancorche non habbia fatto professione come dice Siluestro,[m] e Nauarro,[n] ouero fin che nel foro esteriore si palesi così fatto voto. Tutto quello, che è detto in questa quinta opinione, la qual Cordoua,[o] crede essere la migliore; è vero secõ-

k Syl. mat. 7. q. 5. §. 3. sponsa. q. 7. 10. & 11.

l F. M. Rodr. vbi sup. ecl. & n. 3

m Syl. mat. 8. q. 12 §. 4. & sponsal. q. 1. & 18.

n Nau. c. 12. nu. 23. s. vements. qui cleric. vel vouen.

o Cord. vbi sup.

do esso; ancorche gli sposalitij passati siano giurati: ne è obbligato questo tal votante per ragione del giuramento a maritarsi prima, senza consumare il matrimonio: e poi osseruare il suo voto: ancorche alcuni tengano il contrario: come molto bene dice Siluestro,[a] e Soto.[b] percioche, come dice S. Tomaso, e molti Dottori; se bene il voto sia di maggior obbligatione del giuramento; quando il voto si fà principalmente per honore di Dio, & il giuramento per il bene del prossimo; come di sua natura; così si ordina l'vno, e l'altro: ma quãdo ambedue si ordinano principalmente per il bene del prossimo, il giuramento è di maggior forza, & obbligatione, che'l voto; secondo la Cõmune opinione: e così si può ben concordare come bene, e breuemente lo dice Nauar.[c] e molto meglio, è piu compitamente Michel Medina Minorita:[d] ancorche Soto[e] tenga il contrario.

[a] *Syl. matr. 7. q. 5. §. 5. & iuram. 3 q. 5.*
[b] *Sot. in 4. sent. d. 27. q. 2. art. 5.*
[c] *Nauar. in sum. ca. 12. num. 32. & in cap. 4. de iur. iuran.*
[d] *Med. Minorita en su li. de sacrorũ hominum continentia li. 5. c. 21. & 23.*
[e] *Sot. de iu. & iu. lib. 8. in respõsione ad 1. arg.*

CASO CXIX.

D. Due cose. La prima, se'l religioso della nostra sacra religione Minima, che professa oltre gli altri tre voti essentiali voto di vita Quaresimale, il qual consiste in non mangiar carne, ne cosa, che da quella habbia nascimento, come sono oua, latte, formaggio, butiro. hauendo, per esser indisposto, licentia dal medico, e dal Prelato di mangiar solamente oua; se con questa licentia, che hà di mangiar solamente oua, possa senza altra mangiar carne? La seconda, se tal religioso con questa licentia, che hà di mangiar oua, stando indisposto nell'infermaria, potendo digiunare con essi li digiuni della Chiesa, sia obbligato a digiunarli.

Prima che si rispõda è da notare, che cosa certa è, che'l religioso Minimo non è obbligato con piu stretto legame, ouero obbligatione ad osseruare il suo voto della vita Quaresimale, che sia il Prete secolare, oueramente il mero secolare col precetto, o cõmandamento della Chiesa tenuto ad osseruar la Quaresima, non mangiando in essa ne carne, ne oua, ne latte, ne formaggio, ne butiro; il Prete secolare, senza licentia del Medico, essendo indisposto; & il mero secolare, senza la bolla della Cruciata; essendo sani: ne questo precetto, o commandamento obbliga piu costoro, che'l suo voto il religioso Minimo, voglio dire, che'l religioso Minimo, & il prete secolare; ouero il mero secolare; non hauendo il religioso Minimo licentia dal Medico, e dal suo Prelato, & il Prete secolare licẽtia dal Medico, e dal suo Confessore, & il vero secolare la Bolla; tutti peccano mortalmente: e mangiando oua il frate Minimo ogni tẽpo, & il prete secolare, & il mero secolare nella Quaresima. Che pecchi il prete secolare, ouero il mero secolare è così chiaro, che nessuno lo può negare; perche rompe il commandamento della Chiesa Che pecchi il religioso Minimo nessuno parimente ne dubita. perche rompe il suo voto. ciò supposto.

R. Al primo, che'l religioso della nostra sacra religione Minima; a cui il Prelato dà licentia per essere indisposto, di farsi vedere al Medico; & il Medico vedendo la sua indispositione, li dà licentia di mangiare solamente oua; non può senza altra licentia mangiar carne. Questo si proua con due ragioni, al parere bastanti. la prima presa dal tenore della medesima regola,[f] che professa. la quale professa per quanto tocca a questo voto della vita Quaresimale secondo le limitationi, e moderationi poste in essa. e la detta regola dice limitando questo voto, che quando alcun frate fusse infermo, sia condotto nel'infermaria; e quiui secondo l'ordine del

[f] *Reg. c. 6.*

Medico

Medico sia proueduto di qualsiuoglia viuanda; intendendo delle vietate: e vietate sono carne, oua, formaggio, butiro, e qualunque altra cosa, che nasca da carne, per recuperare piu tosto la sanità. Donde si raccoglie chiaramente, che'l Medico ordina all'hora, che non mangi altro che oua: e lo dice chiaramente, perche con essi giudica, che per all'hora si possa soccorrere alla sua indispositione, & al ricuperare la sanità; che non può mangiar carne. e se alcuno dicesse, che la può mangiare: poiche già mangia oua. io non sò in qual cosa si fondi, *Salua, quæ iustior fuerit sententia,* ne doue; se non rompendo il voto, che professa: come poco stante si vedrà chiaramente. e se questa ragione non basta, ne quadra, ancora lo debba fare; poiche hà per fondamento quello, che è detto, & il costume de' padri vecchi antichi nostri antepassati, che ci hanno creati. li quali sempre intesero quello, che è detto nella maniera, che è stato esposto. La seconda ragione, che non hà replica è, che come hò detto da principio, tanta obbligatione corre al prete secolare, non hauendo licentia dal Medico, oueramente al mero secolare, non hauendo la bolla, di non mangiare oua, latte, ne carne di Quaresima per il precetto, o commandamento della Chiesa, quanta corre al frate Minimo, di non mangiar cosa alcuna di queste in tutta sua vita dentro la casa, e fuori della casa; essendo sano; e non essendo senza licentia del Medico, e del Prelato, per cagione del voto da lui fatto; e per contrario: e se al prete secolare, o al mero secolare commandasse il Medico in sì fatto tempo di Quaresima, per sue indispositioni che mangiasse solamente oua; chi dirà (stimo, che veruno) che possa all'hora mangiar carne; se non rompendo il precetto, o commandamento della Chiesa, e così peccare mortalmente? E se questo è così, come è veramente, che non la possa mangiare il prete secolare senza licentia del Medico, ne il mero secolare con la bolla, come potrà vn religioso Minimo mangiarla, non hauendo licentia dal Medico; ma solamente perche mangia oua? Io non vedo per done, se non rompendo il voto da lui fatto: e così peccare mortalmente. E questa ragione basta per cõuincere coloro, li quali dicono, che qual hora può mãgiar oua, può similmente mangiar carne. Di piu, coloro, che lo dicono, nõ hanno troppa autorità: e quando ne hauessero punto, la loro ragione non val nulla, ne fà per loro; anzi contra d'essi. percioche il medesimo nel religioso Minimo per amor del voto della vita Quaresimale, corre nel prete secolare, nõ hauendo licentia dal Medico, o nel mero secolare, nõ hauendo la bolla della Cruciata, per il precetto, o commandamento della Chiesa: come è detto. e chi dirà, che'l detto prete secolare, senza la detta licẽtia del Medico, ouero il mero secolare senza la bolla, non pecchi mortalmente; così mãgiando di Quaresima oua, come carne; e che hauendo il prete licẽtia dal medico, solo di mangiar oua: & il mero secolare la bolla della Cruciata possa mãgiar carne senza altra licentia, o priuilegio? Io credo, che cõsiderandola bene, nessuno lo dirà. Da quello, che è detto s'inferisce la risposta p la secõda cosa domãdata: & a ciò dico, che se può digiunare, è obbligato a digiunarli. e la ragione è. perche se al prete secolare sẽza hauer licentia dal Medico, oueramente al mero secolare senza la bolla è vietato il mangiar oua di Quaresima per il precetto, e commandamento

mento della Chiesa: mangiando oua con licentia del Medico il prete secolare: & il mero secolare, hauendo la bolla, digiunano; perche il religioso Minimo non digiunerà, parimente se può mangiandoli con la medesima licentia del Medico: poiche il suo voto della vita Quaresimale non l'obbliga manco, che gli altri fedeli il precetto, e commandamento della Chiesa, e digiunano mangiandoli con licentia del Medico, essendo indisposti, e sacerdoti: & essendo meri secolari, con la bolla: come è detto. Hò detto, che'l religioso Minimo non è manco obbligato dal suo voto &c. anzi è obbligato più: conciosia che per mãgiare oua sentendosi bene, non li vale la bolla della Cruciata, come vale ad vn mero secolare, ne licentia del Medico, essendo sano. *Quæ dicta sunt in præsenti casu sub meliori censura dicta sunt*.

Per questo capitolo vedi il capit. del Giuramento.

Cap. CXXVII. Dell'Vsufrutto.

Per questo capitolo veggasi il caso 4. del cap. del Dominio nella Prima Parte.

Cap. CXXVIII. Dell'Vsura.

CASO I.

DOm. Che cosa sia vsura, & in qual modo si commetta?

R. Che vsura è vna prestanza fatta principalmente per conseguir qualche cosa più della cosa prestata: o come la definisce S. Tomaso,[a] è domandare, oueramente sperare qualche cosa stimabile per danaro per la cosa prestata.

[a] S. Tho. 2. 2. q. 7.

Nota per Regola[b] generale per saper quando il contratto sia vsuraio, o quando nò; che quando il cõtratto sia mescolato con qualche mescolanza di prestanza, per la quale fù dato qualche cosa, ella è vera vsura, altrimente nò; percioche se quello, che nel contratto si riceue di più, si riceua per ragione di qualche pena posta, o per hauere indugiato, o per altra cosa giusta, che si eccettuò nel contratto, non è vsura, poiche si può domandare lecitamente. In somma parlãdo propriamẽte vsura è prezzo dell'vso di qual che cosa prestata: dicesi prezzo per dinotare, che quello, che si toglie per l'vso di qualche cosa prestata si dà per cagione di qualche patto tacito, ouero espresso precedẽte: percioche doue non è patto, non può essere prezzo: e così non vi può essere vsura propriamente detta. Dõde segue, che se si dà alcuna cosa oltre la sorte principale in segno di beneuolentia, e gratitudine, non si cõmette vsura: poiche qui nò è il detto patto. Dicesi prezzo dell'vso a differentia del contratto della vendita, e della cõpra, nel quale il prezzo, che si dà, non si dà solamente per l'vso della cosa, ma per l'istessa cosa. Dicesi, di qualche cosa prestata: percioche per questa particola si escludono il contratto emphiteotico, e quelli dell'affittanza, e locatione, ne' quali non si prestano le cose, che si danno. Et è così essentiale questa particola del contratto vsuraio, che per conoscere se sia tale, o nò, si deue hauere attentione, se si troui in alcuna ragione di prestanza, per cagione della quale si dà il prezzo: percioche essendoui cotal cõtratto sarà vsuraio, & altrimente nò: come è detto di sopra.

[b] Reg. general.

Donde s'inferisce, che se io dò ad vno vna cappa venduta per dieci ducati, sperando da lui qualche cosa di più, commetto vsura: percioche cotal contratto virtualmente è il mede-

medesimo, che se io prestassi li detti dieci ducati già pagati per altro prezzo, che mi si dà per questo. Tutto quello, che è detto si raccoglie da quello, che distesamente insegnano Couarruuia,[a] Rodriguez,[b] Nauarro,[c] Soto,[d] Medina,[e] e Lopez,[f] e tutti li Dottori, che scriuono sopra San Tomaso.

[a] Cou. li. 3. variar. c. 1. in princ.
[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 101. concl. & nu. 1.
[c] Naua. de vsur. c. 1. in princ. 14. 3.
[d] Sot. lib. 6. de iusti. & iur. q. 1. ar. 4. p. 468. & 469.
[e] Medi. de reb. resti. per usura acquisitis pag. 120.
[f] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 4. a.

Similmēte nota, che vi sono due sorti di vsura, l'vna esteriore, e l'altra interiore mentale. L'esteriore è quādo alcuno dà in presto qualche cosa ad altri con patto tacito, ouero espresso di riceuere qualche cosa oltre la sorte principale: ouero, che si faccia il patto con parole, con segnali, o d'altra maniera: e questa vsura si diuide in due sorti l'vna patēte, e manifesta, e l'altra palliata. La patente è quella, che si fà con parole, o segni espressi, e manifesti. La palliata è quella, che si fà cō alcune parole finte, & ingãneuoli: come quando vno dice ad altri; Io vi dò cento scudi: ma ben potete vedere, quanto vtile ciò vi sia per apportare, e che io non hò di che io possa viuere. L'vsura mentale è quando vno presta qualche cosa ad alcuno, senza alcun patto tacito, ouero espresso di riceuere alcuna cosa oltre la sorte principale: ma spera di quindi cauare qualche vtile: cosi insegnano San Tomaso, e Soto.[g] & è da auertire, che non qualsiuoglia speranza di guadagno fà, che l'vsura sia mētale: ma solamente quella, che è cagione principale della prestanza; in guisa tale, che si prestò per rispetto di essa: percioche se colui, che presta, spera guadagno di tal maniera, che se bene non lo sperasse, non lascerebbe perciò di prestare per qualche debito, che egli deue; ouero per amistà, non si può dire, che cōmetta vsura, come communemente insegnano li Dottori citati da Siluest.[h] e Nauarro,[i] seguiti da Rodriguez.[k] Il qual parimente dice, che oltre essere l'vsura peccato mortale, è heresia affermare, che ella non sia tale: *vt in iure patet.*[l] e che parimente è prohibita *iure naturali, & diuino*: come tutti gli Autori citati di sopra confessano, con molti altri. Per tanto li Principi secolari, li quali permettono le vsure peccano se lo fanno per il guadagno, che quindi sperano: ma nō già se lo fanno per ischiuare maggiori peccati, che si farebbono nelle loro Republiche, non vi essendo: come dice con molte buone cose Rodriguez.[m]

[g] Sot. vbi sup.
[h] Syl. ver. vsu. 1. q. 1.
[i] Naua. in c. si fenera ueris. 14. q. 3. nu. 13.
[k] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 1.
[l] Clem. 1. de vsur.
[m] F. M. Rodr. ubi sup. conclus. & nu. 31.

CASO II.

D. Qual si chiami vsuraio manifesto?

R. Vsuraio manifesto si dice quello, che secondo la legge si dice notorio: come quel, che fu conosciuto, e condānato per tale, l'insegna l'Abbate,[n] e Gioan Andrea,[o] & ancora concorda Rodrigo di Lorenzana.[p]

[n] Abb. cap. quia in omnibus de vsur.
[o] Andr. in c. 1. de usu. lib. 6.
[p] Loren. en el compen. de los casos ordinar. de cōci. de las mate. can. tit. vsu. ca. 111.

CASO III.

D. Vno serue vn Signore con tutta la diligentia del mondo; principalmente per entrare in sua gratia, & amistà; secondo, perche essendo suo amico, per amor dell'amicitia, che hà con esso, li sia dato vn carico, che egli merita per la sua persona; se costui, che serue in ciò commetta vsura?

R. Che nò. Secondo Soto,[q] il qual dice, *Si autē illius officij, quod speras, indignus es, alia est noua iniquitatis ratio.* & è opinione di S. Tomaso.

[q] Sot. de iust. & iur. lib. 5. q. 1. ar. 2. pag. 477. a.

CASO IV.

D. Vno, che è degno d'vn correggimento; veggendo, che chi è per dargliclo, non li vuol bene, procurò con doni di raddolcirlo; accioche per essi indotto li sia amico, & essendo li dia il correggimento, se habbia costui commesso vsura?

R. Che non l'hà commesso. Soto.[r]

[r] Sot. vbi sup.

CA-

CASO V.

D. Vno deue ad vn'altro per ragione di vn contratto lecito, fatto fra di loro ducento ducati: e se comparifcano dauanti il giudice, è per commandare, che fiano pagati fubito: fe potrà coftui accordarfi con la parte, che fi contenti di tanto, e che per lo rimanente non ponga auanti la giuftitia?

R. Che è vfura chiara, che non farebbe, fe'l contratto, per il quale li doueua fuffe ftato ingiufto: & egli non poteffe liberarfi dal trauaglio dato per altra via Soto, [a] & anche dice Armilla, [b] che può in quefta maniera liberarfi dal trauaglio di vn fuo amico, quando il debito nafce da contratto ingiufto.

[a] Sot. vbi fup.
[b] Arm. v. fu. nu. 2.

CASO VI.

D. Vno hauendo ingiuriato vn'altro, e danneggiandolo ingiuftamente nella fama, & honore: accioche li perdoni, quefta ingiuria, e fiano amici, gli hà preftati cento ducati, mettendoui la detta conditione: fe coftui habbia commeffo vfura?

R. Che nò, e che lo potè fare lecitamente: ancorache per hauerlo così dãneggiato li doueffe reftituire qualche danaro, folo che già non ne fia ftato condannato dalla giuftitia, perche all'hora farebbe vfura; come anche farebbe, fe a ciò l'obbligafse per preftarglieli con obbligo, e patto ciuile. Concorda Lopez, [c] Soto, [d] Silueftro, [e] Nauarro: [f] & è bẽ detto: ancorche P. Ledefma, [g] fenza diftintione alcuna dica, che nõ è lecito, che fia così nel modo, che è detto. Parimente lo tiene Bannes. [h] Ma nota fecondo Rodriguez, [i] che quando l'ingiuriato giuftamente domanda, che li fia fatto giuftitia, come fpeffe volte auuiene d'ordinario. il detto patto è illecito, & vfurario: il che dice, che fi hà da tenere, & a me piace: quantunque Nauarro, e Soto, [k] tengano il contrario: perche fe bene la pena dell'ingiuria non fi deue auanti la fententia del giudice, il che confeffiamo a Nauarro, non fi può perciò negare, che l'ingiuriato habbia attione di domandare cotal pena; la quale è ftimabile, e di valore. E il vero, che fe chi prefta domanda ciò per modo di buona creanza, vrbanità, e gratitudine, dãdo ad intendere all'ingiuriato, che non lo vuole obbligare a ciò, lecito farà il preftarli con quefta conditione accompagnata da sì fatte circonftantie: e quefto è vero principalmente in gente nobile, che hà per affronto il perdonare ingiurie per doni; e così perdonando in quefto cafo, lo fà liberamente: quantunque, come gente nobile gratificando il feruigio, fattoli: come auuertifce Nauarro. [l]

[c] F. L. Lop. 2. p. inft. cõfc. c. 46 q. 3. 4. & 5.
[d] Sot. li. 6. de iuft. & iur. q. 1. ar. 2. p. 477. b.
[e] Syl. ver. vfur. 1. nu. 11.
[f] Naua. in fum. lati. c. 17. nu. 237.
[g] Ledef. in fum. tract. de iuft. cõmutat. ca. 33. de vfu. p. 951. col. 2.
[h] Bann. de iuft. & iu. q. 78. de vfu. art. 2. p. 592.
[i] F. M. Rodr. 1. 10. ca. 111. concl. 2. nu. 4.
[k] Sot. vbi fup.
[l] Nau. li. 3. de reftit. c. 2. nu. 485.

CASO VII.

D. Se farà vfura preftare ad vn'altro qualche danaro con fperanza, ouero accordo, che fia data a' poueri, o ad altre perfone bifognofe qualche limofina: o che fi faccia altra opera di mifericordia?

R. Che è vfura. Silueftro, [m] e Sot. [n] che ne danno buone ragioni.

[m] Syl. ver. vfu. 1. n. 3.
[n] Sot. vbi fup. pag. 478. a.

CASO VIII.

D Se farà vfura per preftare qualche danaro, domandare, ouero mettere in patto vn'amiftà: l'vfo della quale è per effere cattiuo. V. g. vn giouane difonefto, per preftarlo ad vna donna, metteffe per conditione, che come amici in tutto quello, che egli voleffe, buono, o cattiuo, che fuffe gli vbbidifse?

R. Che preftarlo folamẽte per procurare amiftà di quefta dõna, e metterlo per patto, & accordo, per accorgerfi, che in progreffo di tempo vinta da amore gli cõfentirà in quello, che egli domandaffe, non è vfura: ma farebbe bene, quando lo poneffe per accordo: come fi domanda nel noftro cafo. La ragione è; perche così fatta obbligatione di vbbidirgli è apprezzabile fia buono, o cattiuo

que l-

quello, in che li deue vbbidire. Di questo si ricordò Soto,[a] e Lopez.[b]

[a] Sot. vbi sup. p.477. [b] F. L. Lope. 2 p. instr consc. c.56. p.435.

CASO IX.

D. Se sarà vsura, che vno presti ad vn'altro quaranta ducati con conditione, che li riscuota a sue spese da vno, che glieli deue: il quale per riscuotergli, è per spendere qualche cosa, per essere mala detta, e di trauaglio: oueramente prestarli trenta anege di formento, che haueua trenta leghe lontano di là; con conditione, che poscia gliele renda poste in casa sua a sue spese.

R. Che è vsura manifesta nell'vno, e l'altro caso: come dice Soto,[c] e Lopez.[d]

[c] Sot. vbi sup. b. [d] F. L. Lope. vbi sup. q.3.

CASO X.

D. Se sia vsura, che vno presti al Re, ouero al Principe tanti mila ducati, con conditione, che li dia priuilegio di nobile, ouero che non paghi tutti li tributi, che egli suole pagare.

R. Che è vsura; che non sarà, quando il Re, o Principe tenesse con titolo cattiuo il Regno, o la Prouincia, doue è Signore: percioche all'hora sarà vn liberarsi da trauaglio; difendendo quello, che è suo: come dice Soto, Lopez,[e] e Rodriguez.[f]

[e] F. L. Lop. vbi sup. [f] F. M. Rodr. vbi sup. concl. 4. nu. 5. versi. 6.

CASO XI.

D. Se sarà vsura, che vno presti ad vn'altro tanti ducati con conditione, che dauanti a lui canti, o balli, o faccia qualche suo negotio, o che lo metta in gratia del Re; ouero con qualche particolar Signore?

R. Di sì: se cotali cose, o altre ad esse simiglianti non fussero così picciole, o di poco valore, che nõ si costumasse pigliar per esse danari. Nota, che si tenga per regola generale, che'l riceuer per prestar danari qual che cosa, che si possa apprezzar per danari, è sempre vsura, come dice Soto.[g]

[g] Sot. vbi sup. pagin. 478. a.

CASO XII.

D. Se sarà vsura, che vn mercatante presti ad vn'altro tanti mila ducati, con conditione, che pigli parte di essi, o tutti in mercantie, le quali egli li darà per giusto prezzo: supposto, che a chi le hà tolte, nõ di queste, ma di danari facesse di mestiere.

R. Che è vsura; e la ragione è chiara, perche quella obbligatione, che la compri da lui, non hauẽdo necessità di comprarle, si può apprezzare per danaro; e ciò torna in vtile del mercante: percioche vende le sue mercantie tutte insieme, & all'ingrosso, ma non sarà vsura, quãdo colui, che toglie in presto, hà necessità delle mercantie: concordano Lopez,[h] e Soto.[i]

[h] F. L. Lope 2. p. instr. consc. c.57. q.1. [i] Sot. vbi sup.

CASO XIII.

D. Se sia vsura quello, che sogliono fare li mercanti, & è; che hauendo il Re necessità di danari per pagare li soldati, essi li prestano con conditione, che li soldati li togliano da loro in questa guisa, tanti in danari, e tanti in mercantie?

R. Che è vna maluagia vsura per molte ragioni, fra le quali vna è, che non hauendo li miserabili soldati bisogno di quelle mercantie, sono costretti a vẽderle per vilissimo prezzo: hauendole eglino comprate da' mercanti a prezzo molto alto. Di questo si ricordò Soto,[k] e Lop.[l] e così dice Rodrigu.[m] seguẽdo Angles,[n] che li nobili, li quali pagano li salarij, o altri debiti a' loro seruitori, con pãni pretiosi presi di casa de' mercanti per più di quello, che vagliono, perche li comprano a credenza, sono obbligati a restituir loro tutto quello, che li panni costarono più di quello, che valeuano: e che la medesima obbligatione hanno li mercanti, se a posta cooperano al peccato dell'inganno commesso da' padroni in questo caso. Il che si noti con tutto quello, che è detto.

[k] Sot. li.6. de insti. & iur. q.1. ar. 3. p.478. a. [l] F. L. Lop. 2. p. instr. consc. c.57. & instru. nego. li.1 c. 34. pa 114. concl.3. [m] F. M. Rodr. 2. to. ca. 49. conclus. & num. 1. [n] Angl. in Flo. q. de vsur. ratione empt. artic. 2. diff. 2. in princ.

CASO XIV.

D. Se li padroni commettano vsura in prestare a' lor affittaiuoli tã-

te

te anege di formento con conditione, che piglino le terre per maggior entrata del lor solito.

R. Che è vsura: ancorche le terre vagliano quello, che domandano. *Ratio est*, perche altrimente non vi è chi le dia per esse: ma non commetteranno vsura, se si troui chi le pigli per quel prezzo, o entrata: & eglino le vogliono dare a' loro affittaiuoli con quella conditione. Concorda Soto.[a] Nauarro,[b] e Lopez.[c] il qual dice, che la commetteranno, se li padroni a ciò si offeriscano: ma non già se lo facciano ad instantia de gli affittaiuoli: e di questa opinione, che in tal guisa sia ben limitata è Gio. della Pena.

a Sot. vbi sup.
b Nau in sum. lat. c. 17. nu. 110.
c F. L. Lopez. 2. p. instr. consc. c. 5.

CASO XV.

D. In che quantità deuesi rendere la cosa prestata; accioche vi sia vguaglianza, e si osserui giustitia, non commettendosi vsura. V.g. vno prestò ad vn'altro diece annege di formento, & al tempo, che valeua poco, se nel tempo, che lo deue hauere vale più l'anega, se sia obligato chi lo riceuette a renderlo, come all'hora vale, ouero come valeua al tempo, che li fù prestato: ouero per contrario, se quando li fù prestato valeua più, e quando lo deue rendere vale manco. Il medesimo, che si domanda del formento si domanda ancora prestandosi vino, olio, o meniale, o altra cosa simigliante.

R. Lasciando opinioni da parte; ouero che costui l'hà venduto, o che l'hà prestato, se lo vendette, e per il giusto prezzo, che all'hora valeua, quando venga il tempo del pagamento, li deue il danaro, e non il formento: ancorache il formento all'hora vaglia più, o vaglia manco: e se non lo vèdette, ma glielo prestò, li deue tanto, quanto li prestò, nella medesima spetie, quantunque vaglia più, o māco. Nota, che altra cosa sarebbe, se glielo desse a credenza, da pagare per l'innanzi al prezzo, che corresse al tempo del pagamēto, percioche se all'hora fusse più caro da quello, che vaglia al presente, sarebbe vsura: come determina la Sōma de' Cōfess.[d] Medin.[e] e Soto.[f] Nota, che nō sarebbe vsura, secondo li medesimi Autori, quādo egli fusse per serbarlo da vendere in quel tempo, nel quale si credeua, che fusse per valer più, ma sarebbe vsura, se non fusse per serbarlo.

Nota 1.

d Sum. Cōfess. lib. 2. de vsuris tit. 7. q. 10. Nota 2.
e Medi C. de restitu. q. 18 corol. 2. fol. 522.
f Sot. vbi sup. pag. 479. a.

CASO XVI.

D. Se sarebbe vsura questa; Vno prestò ad vn'altro diece anege di formento, con conditione, che glielo renda all'Agosto del formento, che raccogliesse, nella medesima quātità: prestādoglielo egli per Natiuità.

R. Che secondo Soto,[f] è vsura; ancorche l'Agosto il formento vaglia manco: e la ragione, che ne rende è; *Quia petit frumentum melioris qualitatis, quam illi tradit: neque refert, vtrum nouum vilius vendatur*. Rodr.[g] dice essere così: sapēdosi, che varrà più all'hora: e per leuar a chi riceue il formento in presto la libertà, che egli hà di pagare, quando li pare: e questa è buona ragione, e quella, che fà al caso. Parimente dice, che il sopradetto è vero; saluo, se principalmente lo presta; acciòche non si corrompa; e si comprēda, che è per valer nella ricolta del formēto nuouo quanto nel tēpo della prestanza. Nota, che nō peccarebbe chi facesse patto, che li fusse data maggior quātità di formento nuouo, che quella del vecchio prestato: tenendosi per certo, che'l nuouo è per valere molto manco: ouero essendo in pronto colui, che lo presta a vēderlo subito, quando il formēto vale molto: percioche in questo caso pretende solamēte l'interesse del guadagno cessante, ouero del danno emergente: e chi riceue il formento non perde cosa alcuna. Ne cōtraria, che chi presta, schiua il danno, che li po-

f Sot. vbi sup.
g F. M. Rodr. 1. to. c. 111. concl. 2. nu. 15.

li potrebbe succedere, corrompendosi il formento. percioche parimente poteua schiuare si fatto danno, vendendolo subito: come dice Siluestro,[a] seguito da Nauarro,[b] e Rodriguez.[c]

[a] Sylu.ver vsu.1.q.55.
[b] Nau.c.17 nu.224.
[c] F.M.Rodr.vbi sup.

CASO XVII.

D. Vno prestò ad vn'altro venti aneghe di formento non assegnando il tempo, quando si douesse rendere: se potrà lecitamente lasciar di domandarlo in tempo, che vale poco; aspettando di domandarlo, quando vaglia tre volte tanto?

R. Che non sarà vsura, se egli non fusse cagione, che non glie lo desse auanti: come per non volerlo riceuere, o per nascondersi, quando glie lo portano, o quando si mettesse per conditione, che passi tanto tempo auanti gli sia pagato. Soto,[d] Siluestro.[e]

[d] Sot.lib.6. de iu.et iu. q.1 art.1.
[e] Sylu.vsu. 1.§.14.

Nota, che ne anche all'hora sarà vsura; se egli era per serbarlo a quel tempo.

CASO XVIII.

D. Vno domandando in presto ad vn'altro cento ducati. perche non glie li volse dare d'altra maniera glie ne diede dieci per essi, se venisse qualcheduno a costui, che li tolse in presto in questo modo, a domandarli similmente in presto cento ducati, e che li darà li dieci di piu: se glie li potrà dare: accioche in questa guisa si soddisfaccia de' dieci ducati, che l'altro li tolse per hauerglieli prestati prima?

R. Che Nauarro,[f] seguendo Maggior,[g] lo condanna, la quale opinione pare, che risiuti Iosef Angles così assolutamẽte riceuuta. ma Lopez,[h] volendone chiarire la verità, dice prima, che assolutamente non conuiene prestar danaro ad vsura, riceuuto con conditione, che questo secondo mutuatario paghi l'vsure all'vsuraio, dal quale il primo mutuatario lo riceuette parimẽte alla medesima vsura. percioche assolutamente fà quello, che l'vsuraio fece con esso lui; il qual fatto fu condannato: & in questo senso è vera l'opinione di Maggiore. Secondo dice, che chi presta danari ad vsura riceuuti: e che ꝑ ancora nõ erano da lui stati consumati; perche non ne haueua altri da prestare; a petitione di chi li domanda in presto, prestandoglieli sotto conditione, che costui, che li domanda in presto paghi le vsure all'vsuraio; non pecca. Così dice Angles. e questo pare, che similmente voglia dir Nauarro: quantunque non così chiaro; E ciò è manifesto. percioche costui solamente pretende d'vscirne senza danno, quando a preghi d'altri, che così domanda, & accetta; egli transferisce il danaro da lui riceuuto in presto ad vsura in quel tale; col medesimo carico di pagare all'vsuraio le vsure. Ma il piu sicuro sarà il non farlo; se non vi è altro danno emergente. Terzo dice, che se costui, che riceuette in presto li cento ducati, e gli haueua cõsumati: ouero in caso, che non gli hauesse consumati, haueua altri danari da poter prestare, senza scommodarsi: all'hora, non potrà far contratto con colui, che glie li domanda in presto: e lo proua assai bene. Quarto dice insieme con Nauarro, che se alcuno tolse in presto cento ducati da vn'vsuraio, douendogliene rendere dieci di piu, & ad altri, che glieli chiede li presta per guadagno di altri dieci, per cagione di danno: percioche egli haueua tolti quei cento ducati ad vsura per reparare vna sua casa, che staua per rouinare, e lasciò di farlo, per prestarglieli: e così glie ne vien danno; non fà male. percioche qui solo si conserua senza danno. Con quello, che è detto, che è molto buono concorda

[f] Nauar.in sum.lati.c. 17.nu.231.
[g] Maj.in 4.d.15.q.9. art.7.
[h] F.L.Lop. 2.pa instr consc.c.78. q.4.

[a] F.L.Lop. vbi sup.

Lopez,[a] & in questa maniera si deue limitar quello, che è detto nella prima parte nel caso 40. de' cambij; parlando de' maestri da naui, e di marinari.

CASO XIX.

D. Vno prestò ad vna communità tanti ducati, con conditione, che mentre che restituiscano li suoi danari non li facciano li soliti seruigi, e tributi: se sia vsura?

R. Che è vsura. se non fusse, che così fatti tributi, e seruigi fussero disordinati. percioche all hora sarebbe vn liberarsi da trauaglio. che è lecito. Armilla,[b] Lopez.[c]

[b] Arm. v. su. nu. 5.
[c] F.L.Lop. vbi su. c. 59

Finalmente nota per questa materia, che per far patto di pagare il danno, che segue dalla prestanza, è necessario, che egli ne segua. percioche d'altra maniera sarebbe vsura palliata: come auuertisce Gaetano,[d] seguito da Rodriguez.[e] e si richiede di piu, che chi presta, non sia per altra via obbligato al detto danno. e così chi presta al Re per nõ pagar tributi douuti è vsuraio: come chi presta al suo creditore, per non pagare quello, che li deue poiche è obbligato per altra via a patire li danni, che egli schiua. e così riceue qualche cosa stimabile oltra la sorte principale.

[d] Caie. 2. 2. q. 78. ar. 2.
[e] F.M.Rodr. 1 to. ca. 11. concl. 7. nu. 8.

CASO XX.

D. Pietro nel suo testamento lasciò quattordici mila ducati in possessioni obbligate a Francesco suo fratello; con conditione, che egli dopò la sua morte, li lasciasse a figliuolo, che egli piu volesse, come patronasgo, o primogenitura obbligata a questa conditione, che quindi innanzi in essi succedesse sempre il figliuol maggiore, come in maggiorasgo. Il detto Francesco trattò con Alfonso, vno de' suoi figliuoli, che egli s'obbligasse a pagare seicento ducati, che egli doueua, per dopò la sua morte; e che egli il nominarebbe per successore in quel maggiorasgo; e dopò lui il suo figliuol maggiore, e suoi successori, come è detto; e che se egli non si volesse obbligare, egli nominarebbe vn'altro de' suoi fratelli, che volesse farlo. il detto Alfonso lo concedette, e ne fece bastante obbligatione: se Alfonso sia obbligato a pagare li seicento ducati; e se suo padre, essendo viuo, lo potè cõ buona conscientia a ciò obbligare; senza commettere vsura?

R. Che'l padre non lo potè obbligare; ne il figliuolo è obbligato in conscientia, ne per giustitia a compire l'obbligatione. *Ratio est*. perche nessuno può riceuer prezzo, o cosa equiualente ad esso, per fare quello, a che è obbligato per giustitia legale, o ciuilmente. & il medesimo è in tutte le nominationi, ouero elettioni, che sono da farsi per virtù di qualche legge, o statuto, o testamento di qualche persona, o persone, per qualsiuoglia offitij, e cose; ancorche siano temporali, o secolari: come sono reggimenti, o procuratie di corte, o distributori di cose, che si hanno da fare per via di elettione, o nominatione sudetta. e chi riceuesse alcuna cosa, per fare qualunque di queste nominationi, douẽdosi far gratis; peccarà, come vsuraio; e sarà brutto guadagno quello, che ne riceuette; obbligato ad essere restituito a chi fu tolto. Medina,[f] Cordoua,[g] e Nauarro.[h]

[f] Med. C. de rest. q. 26. fol. 83 84.
[g] Cord. de Romanc. q. 176.
[h] Nau. in sum. ca. 17 nu. 37.

CASO XXI.

D. Se commetta vsura colui, che presta a chi li deue qualche cosa, perche li dia piu di quello, che presta per non poter riscuotere d'altra maniera?

R. Che

R. Che non commette vsura colui, che presta a chi li deue qualche cosa, accioche li dia piu di quello, che presta, per non potere riscuotere altrimente; come non riceua per prestare piu di quello, che se li deue. E dottrina di Maggior,[a] e Rodrigo di Lorenzana.[b]

[a] *Mayor in 4. d. 18. q. 25. in prin.*
[b] *Loren. en el cõpẽ. que hizo. de casos. ordinarios de las materias canonic. tit. de vsu. c. 96*

CASO XXII.

D. Se sarà vsura questa; Vno prestò ad vn mercante gran quantità di danari; con cõditione, che pigliasse per moglie vna sua figliuola, *Ratio dubij est*. perche poteua bene prenderla per moglie il mercante, senza che il padre la dotasse; quanto maggiormente lo può fare, perche li prestò quella quantità di danari? Di piu, che'l maritarsi con essa pare, che si faccia per amistà: e qualunque huomo prudente deue pigliar per moglie colei, che egli ama honestamente: & il conciliarsi amistà d'accordo, prestandosi qualche cosa, nõ è vsura?

R. Che con tutto ciò ella è vsura. e la ragione è. perche è vn'obbligar l'altro, che per hauergli prestato quella quãtità pigli sua figliuola per moglie. la quale obbligatione hà la sua stima, e vale danari: ancorche sia vero, che egli potrà pigliarla senza dote. e ciò per amicitia. ma egli non lo fà all'hora di sua volontà; ma per quello, che li vien prestato. e così è vsura. Soto.[c]

[c] *Sot. lib. 6. de iu. & iu. q. 1. ar. 2. p. 485. a*

CASO XXIII.

D. Se sia lecito quello, che fanno li Rè, e Principi nel torre per pegno della dote delle loro moglie terre, e castella; fin tanto, che loro sia data la dote?

R. Che questo è lecito. ma non già quello, che si suol fare piu cõmunemente dopò questo, & è, che li danari, che loro danno in dote li loro suoceri, li restituiscano subito all'hora, pigliando per lor pegni le terre, e le castella; come se fusse per la medesima dote; & in nome di essa li posseggano; fin tanto, che lor sia pagata, questa è manifesta vsura: e non vi è alcuna ragione donde ella non sia. Il rimedio solo, che vi può essere, acciò non sia vsura, è, che essi comprino queste terre, o castella da' loro suoceri col danaro della dote cõ conditione, che siano obbligati a riuenderle loro, ogni volta che li loro suoceri vogliano tornare a comprarle. e così potranno sicuramente godere delle entrate, e frutti delle terre, e castella: e nõ d'altra maniera. Soto.[d]

[d] *Sot. vbi sup.*

CASO XXIV.

D. Se chi presta ad altri qualche danaro possa lecitamente senza commettere vsura, mettere questa conditione, che se per il tal giorno nõ li sia restituito, li sia pagato tanto di piu?

R. Che sarà vsura, ma lecito: se sia posto per modo di pena. la quale egli può all'hora lecitamente riceuere: & ancora domandarla per giustitia; essendo stata messa per pena; non essendo restituito il danaro al tẽpo determinato. Nota, che'l medesimo può mettere in cõditione in questa guisa; che se nõ lo pagherà per il tal giorno, glie lo dia per ragione di guadagno cessante, ouero di dãno emergente. e questo, quãdo colui, che presta è veramente mercante; & impiega il suo danaro in traffichi: & ancora che nõ sia tale, essendo in questo. Tutto questo si deue intendere, quãdo egli presta quello, che presta, non solo pregato: ma ancora, senza esserne pregato; secondo l'opinione piu commune: secondo che dice Lopez: quantunque la contraria, che tiene Soto,[e] dica, che ne deue essere pregato, sia assai sicura. Concorda Armilla,[f] Rodriguez,[g] e Lopez,[h] e Soto,[i] e Siluestro.[k] Ma deuesi notare, che questa pena in questo, & altri simiglianti contratti, ritiene cattiua fama; & è notata di vsura nel foro esteriore; princi-

[e] *Sot. lib. 6. de iu. & iu. q. 1. ar. 3. p. 485. a*
[f] *Arm. ver. vsur. nu. 10*
[g] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 84. concl. & 8. & 1 to. c. 110 conc. & nu. 11.*
[h] *F. L. Lop. lib. 1 instr. neg. c. 30. p. 58 & 59.*
[i] *Sot. vbi sup.*
[k] *Sy. u. tit. vsu. 1. q. 18.*

palmente, quando il creditore è solito di dare ad vsura. Secondo, quando la pena eccede l'interesse, che ne patisce il creditore, non gli essendo restituita la cosa al tempo assegnato. Terzo quando per ciascun'anno, ò mese, che si tardasse nella paga, si dice nel contratto, che v'incorra. Ma parlando nel foro della consciētia sarà illecita si fatta pena, conuentionale, che così si chiama, nel contratto a credenza; quando il creditore piu tosto vuole, che'l debitore paghi la pena, che non venga a suo tempo con la paga. Sarà similmente illecita, quando il creditore, che la pone, crede, che'l debitore v'incorrerà per non poter pagare: e parimente quando si pone in fraude della legge: & è per riceuere così qualche cosa, oltre la sorte douuta: come dice Rodriguez, [a] il qual soggiugne, che è lecita la detta pena conuentionale, ancorche non si tema di alcuna perdita di guadagno cessante, o di danno emergente detto di sopra: ma solamente affine, che li debitori, venghano a suo tempo al pagamento conforme al contratto; e si schiuino liti: come dice Nauarro, [b] Conrado; [c] & è opinione di Siluestro, [d] contra altri, che tengono il contrario.

[a] F. M. Rodr. vbi sup. & in 2. to. c. 54 concl. 1. nu 2.

[b] Nau c. 23. nu. 18.

[c] Conra. de contr. q. 31. concl. 3.

[d] Syl verb. pena. q. 31. §. 1. Nota 2.

E notisi, che quando questa pena conuentionale si pone per ragione di guadagno cessante, ouero di danno emergente; deuesi in conscientia: ancorche il debitore non paghi per piu non potere. percioche in questo caso cotal pena è piu tosto ricompensa, che pena; come dice Medina. [e] Ma quando si pone questa pena, non per ricompensa del guadagno cessante, ouero del danno emergente; ma solamente per pena, acciochè così per timore di essa il debitore venga col pagamento, non si deue in conscientia, lasciandosi di pagare, per piu nō potere: come si dirà per l'innanzi nel caso 23. così tiene Siluestro. [f] e così si deue intendere Angles, [g] il qual pare, che in questo punto parli molto assolutamente.

[e] Med. pag. 364.

[f] Sylu. ver. vsu. 1. q. 28

[g] Angl. in Flor. 4. de vendit. Nota 3.

E parimente nota, che la pena cōditionale, che li contrahenti pongono ne' loro contratti, se fu posta per ragione del guadagno cessante, o del danno emergente, deuesi in cōscientia, auanti la sententia del giudice: ma quello, che si pone solamente per gastigare la negligentia del debitore nel pagare, non si deue, se nō dopò la sententia del giudice. Et in questa maniera si cōcordano le due opinioni contrarie, che sopra questo punto allega Nauarro, [h] e Lopez, [i] come con altre cose buone dice Rodriguez. [k]

[h] Nau vbi sup.

[i] F. L. Lop. vbi sup. ca. 31. fol. 102. col. 2.

[k] F. M Rodr. vbi sup. cōcl. et n. 3.

CASO XXV.

D. Se questa sarà vsura. Vno, venuto il tempo, nel quale doueua essere pagato quello, che haueua dato in presto, non vuole prolungare il tempo del pagamento ne discioglierе il giuramento, che li fu fatto, che saria stato pagato nel tempo assegnato, se non li venga dato qualche danaro di piu di quello, che hà prestato; ouero altra cosa, che lo vaglia. il che egli non domandà chiaramēte: ma molto si comprende questa essere la sua intentione?

D. La somma de' Conf. [l] dice, che questa è vsura. S. Anton. [m] Arm. [n] e Silu. [o] parlano con distintione; dicēdo, che se costui vuole quello di piu, che pretende, solamente per allungare il termine, è vsura. ma non già se lo pretende per sua vtilità. perche non essendo pagato, li conuiene pigliare ad vsura, o vēdere qualche cosa sua per manco di quello, che vale. percioche egli può in tal caso domandare il danno, che glie ne viene dal non esserli data la sua roba per prouedere a' casi suoi. e non è obbligato cō suo danno di seruire ad alcuno cō la sua roba: anzi sarà tenuto ad ogni dāno, che gliene vēga, p hauer tolto

[l] Sum. cōf. li. 2. de vsu. tit. 7. q. 11.

[m] S. Ant. 2. p. tit. 2. de vsura ex mutuo. c. 7. §. 18.

[n] Arm. ver. vsu. nu. 3.

[o] Sylu vsu. 1. §. 19.

tolto ad vsura, o per hauer venduto qualche cosa del suo, p mãco di qllo, che valeua, per soccorrere a' suoi bisogni: concorda Soto[a] e Lopez.[b] & in conclusione è commune opinione di tutti li Dottori, & in tal guisa si deue intẽdere la Somma de' Confessori.[c]

[a] Sot. li. 6. de iust. & iur. q. 1. ar. 3. p. 483. 6.
[b] F. L. Lopez. 1. p. in stru.
[c] Sum. Cõfes. ubi supra.

CASO XXVI.

D. Se chi prestò alcuni danari possa lecitamente domandar quello, che lascia di guadagnar con essi. *Ratio dubij est*: perche domandare il danno, che ne segue già è stato detto nel caso passato, essere cosa lecita.

R. Che lo può domandare lecitamente, essendo mercante, & hauendo già dedicato quel danaro al guadagnare con quello in mercãtie certe, e che già lo vuole impiegare, e mandare in esecutione: & il medesimo potrà fare chiunque: ancorche non sia mercante, quando senza fallo già haueua doue impiegar li suoi danari in traffichi leciti, ne' quali era per guadagnare.

Nota 1. Nota, e tieni in questa materia questa consideratione, che è vero, che può domandare quello, che lasciò di guadagnare, ma che nõ deue domandare tutto quello, che speraua di guadagnare; come se già fusse certo, che era per guadagnarlo, ne così intieramente, come se già l'hauesse nella borsa: poiche ne anche l'altro è obbligato a darglielo così intieramente: ma solamẽte può domandare quello, che stãdosi in dubbio, si comprende, che e' poteua guadagnare: & anche all'hora *deductis laboribus, & expensis*: cioè cauatene le fatiche, e le spese, che era per fare, e metterui nel guadagnarlo; e che haurebbe voluto più tosto guadagnare col suo danaro impiegandolo, che guadagnare, prestandolo: e che nõ riceua questo guadagno cessante prima, che verisimilmente sia comanifesto, che egli era per hauerlo, e che non lo riceua al principio, e che non habbia altro danari, che se ne stiano riposando nel fondo della cassa: essendoui si fatte conditioni, lecito è quello, che si domãda nel caso. Con quello, che è detto cõcorda espressamente S. Anton.[d] Gaetan.[e] Armilla,[f] Medina,[g] e la Somma de' Confess.[h] Siluest.[i] Orell.[k] Lopez,[l] Nauar.[m] e Rodrig.[n] & è commune opinione. Nota, che la conditione posta di sopra; cioè, che questo guadagno cessante non sia domandato al principio, quando si fà la prestanza, seguendo Conrado, tiene p molto importante è necessario Arag.[o] contra Medina Complutẽs.[p] il che egli proua; perche colui, che riceue il danaro con patto di pagare l'interesse del guadagno cessante, lo riceue, hauendone necessità: e così se riceue in presto quindici, e subito ne dà cinque, non rimedia a' suoi bisogni, poiche perde il suo danaro, & il suo vtile: la qual ragione non pare a Rodr.[q] di tãta efficacia: percioche dice, che cõ quelli dieci, che li restano può essere, che vi rimedij, p il qual rimedio nõ è grã cosa perder subito qualche danaro, & il suo interesse, & vtile. Laonde a lui pare, che l'opinione di Medina, cõforme al suo parere, sia molto probabile: e così tiene, che sì fatta condicione non sia di tãta importantia, e necessità: come dice Aragon, e Lopez;[r] seguendo Conrado. Ma dice, che con essa si schiuano molti modi di dare, e torre ad vsura: e così è bene di consigliarla; con tutto ciò per la ragione, che egli dice, e per altre, che arreca Lopez, pare a me, che sia così necessaria, come la dipinge Aragon, & è stato detto. Siano perciò auuertiti li Cõfessori, che coloro, che prestano, o vendano a credenza fin' al tal termine, ponendoui il detto patto, poche volte auuiene, che si faccia questo, concorrendoui le dette cõditioni: onde deono persuadere, che

[d] S. Anton. ubi sup.
[e] Caiet. 2. 2. q. 78. art. 2.
[f] Armil. ver. usur. nu. 11.
Nota 1.
[g] Medi. de rebus per usu. acquisi. pag. 129. col. 4. & 3. p. 130.
[h] Sum. Cõfess. libr. 2. de usu. tit. 7. q. 10.
[i] Sylu. ubi sup.
[k] Orell. in scrip. 2. 2. q. 78.
[l] F. L. Lop. ubi sup. q. 1.
[m] Naua. in sum lati c. 17 nu 111.
[n] F. M. Rodr. 1. 10 ca. 111. concl. 9. num. 10. concl. 6. n. 7. & 8. nume. 9.
[o] Arago. 2. 2. q. 78. artic. 1.
[p] Med. Cõplu. ubi supra.
[q] F. M. Rodr. ubi sup.
[r] F. L. Lop. ubi sup.

non si facciano, e dopo esser fatte, le considerino da capo a' piedi, accioche precipitosamente non lo condannino, ouero giustifichino. E per questa ragione pare a me, che li Sômi Ponteficі dissuadino questo contratto ne' loro Canoni:[a] in tâto che dice Castro, che bastano loro congietture a fare, che cotali contratti siano notati di vsura, almanco palliata.

[a] ... de ... iuris.

CASO XXVII.

D. Altroue s'è detto, come fù nel caso 24. non essere vsura il metter pena, se per il tempo assegnato non sia restituito il danaro prestato, se sarà vsura, quando si crede certo, che chi lo tolse in presto non lo potrà restituire al tempo determinato?

R. Che è vsura, & il medesimo sarà, se si riceue da chi venuto il tempo di pagare, era diuenuto impotente di poter pagare, senza sua colpa: percioche doue non è colpa, regolarmente non deue esser pena: come dice Nauarro, Siluestro,[b] e Rodriguez:[c] & il medesimo sarà, quando venuto il tempo del pagamento, colui, che tolse in presto, paga qualche parte di quello, che gli è stato dato in presto, e li vien tolta la pena intiera: secondo Rodriguez,[d] e Nauarro:[e] almâco quâdo l'obbligatione è diuisibile, e si può partire: ma non già, se chi prestò fece mettere la pena, accioche fusse pagato da chi toglieua in presto, per paura d'incorreruі: maggiormente volendo più tosto, che lo pagasse, che v'incorresse: ma se'l patto si fece per ricompensare l'interesse cessante, ouero il danno emergente, se'l debitore lascia di pagare, senza sua colpa, non sarà peccato domandarli la detta pena: perche il patto fù valido in conscientia, conforme all'intentione di chi lo fece: se fù per quello, che è detto. Così tiene Garzia[f] seguito da Rodrig.[g] & in conscientia, non si sapêdo quale intentione si hauesse in mettere cotal patto, si deue ricorrere a chi lo fece, e pose.

[b] Syl. ver. vsur. q. 28. iuxta fin.
[c] F. M. Rodr. 1. to. cap. 110 concl. 11 nu. 12. & 13.
[d] F. M. Rodr. 1. to. ca. 84 conclus. & nu. 1. et 1. to. c. 111. conclus. 11. nu. 2.
[e] Naua in Man. c. 17. nu. 215.
[f] Garc. lib. 1. de contract. pag. 564
[g] F. M. Rodr. ubi sup.

E nota, che quando il debitore per più non potere, o senza sua colpa, non paga nel tempo assegnato, non può il creditore domandare l'interesse duplicato; cioè l'interesse della pena posta, e l'interesse del guadagno cessante, e del danno emergente: percioche non vi essendo colpa, non si deue alcuna di queste cose. Vero è, che quando il debitore indugiò per sua colpa, può il creditore, secondo il rigore della legge, pretendere il detto interesse duplicato: ma parlando secondo l'equità, & in conscientia, è cosa molto conforme a ragione, che pagando il creditore la sua parte principale con l'interesse del guadagno cessante, o del danno emergente, non domandi la detta pena: percioche non si può negare, che'l creditore pose quella pena, accioche non gliene venisse qualche danno: onde non li succedendo, nô la può richiedere: ancorche il debitore habbia tardato, poiche si fatto danno della tardanza, gli è sufficientemête pagato. Il che si deue osseruare principalmente, per essere questo patto della pena conuentionale molto sospetto. Da quello, che è detto segue, che li nobili, li quali consumano le loro entrate profanamente, onde non pagano a' mercanti quello, che deuono, sono obligati a pagar loro il guadagno cessante, & il danno, che di ciò loro è venuto: poiche la tardanza nel pagare procede da lor colpa. Nota I.

Di che li deono auuertire li Confessori, e non volendo farlo, non deuono essere assoluti: come risolue Rodriguez[h] con molte altre cose buone a questo proposito.

[h] F. M. Rodr. 1. to. ca. 42. conclus. 13 p. 14.

Final-

Finalmente nota, che queſta pena conuentionale, che coſi ſi chiama poſta di conſentimẽto delle parti, non obbliga in conſcientia *ante ſententiam iudicis:* coſi tiene Nauarro,[a] e lo ſegue Rodrig.[b] Il che ſi proua, perche è cõtra l'inclinatione naturale il far vno eſecutore della ſua pena: e queſto deueſi limitare, ſaluo ſe la pena, che ſi deue, ſia in ſoddisfattione dell'intereſſe: percioche queſta deue eſſere pagata auanti la ſententia del giudice: poiche propriamente parlando, nõ è pena, ma paga dell'intereſſe.

a *Nau. ca. 23. nu. 67. & 68.*
b *F. M. Rodr. ubi ſup. concluſ. 18. nu. 14.*

CASO XXVIII.

D. Se tutto quello, che ſi acquiſta, o compra col danaro guadagnato ad vſura, ſi debba ancora reſtituire col medeſimo danaro?

1. Concluſ. R. Per tre concluſioni. La prima, che qualũque coſa di prezzo, che ſi riceua per ragione di preſtãza, ſempre deue eſſere reſtituita. *2. Concluſ.* La ſeconda, che quando la coſa hauuta per vſura è di tal conditione, che col medeſimo vſo ſuo ſi conſuma. V. g. come li danari, formento, vino, olio, *& ſic de ſimilibus*; all'hora l'vſuraio non è tenuto a reſtituire altro, che la medeſima coſa, *Non numero*; ma vn'altra coſa, che tãto vaglia in ſua vece, inſieme co' danni, che vennero a chi egli diede ad vſura: e quello, che laſciò di guadagnare, per hauergli elo dato di quella ſorte: ma non è obbligato a reſtituire li frutti, che con eſſa hà guadagnato per ſua induſtria: come colui, che tiene in ſuo potere in depoſito mille ducati, nõ è obbligato a reſtituire quello, che per ſua induſtria auanzaſſe con eſſi; mentre, che li tiene in ſuo potere. *3. Concluſ.* La terza concluſione è, quando la coſa hauuta per vſura è fruttifera. V. g. come vna caſa, vigna, o cauallo, ſi deue reſtituire inſieme co' frutti, che hà fatto. Medina,[c] e Soto:[d] di cui ſimilmente è quella regola; *Quicquid parit pecunia vſuraria non venit reſtituendum*: la quale è buona, e da metterſi alla memoria.

c *Medi. de rebus per vſurã acquiſitis, p. 143. col. 3. & 4.*
d *Sot. li. 6. de iuſti & iur.*

CASO XXIX.

D. Se l'vſuraio acquiſti dominio ſopra quello, che guadagna ad vſura, e ſe li dia per quel fine?

R. Che alcuni hanno voluto dire di sì: come è Nauarro,[e] & altri, che egli cita: ma è più vero, che egli non l'acquiſti, e quello, che ſi deue tenere. Lo tiene Soto,[f] Medina,[g] S. Tomaſo, e Lopez.[h]

e *Naua. in ſum. lat. c. 17. nu. 265.*
f *Soto ubi ſup. pag. 487. a.*
g *Medi. de reſtit. pag. 141.*
h *F. L. Lop. 2. p. inſtru. conſc. c. 79.*

CASO XXX.

D. Se chi tolſe ad vſura diceſſe, che è ſua volũtà di dare inſieme col dominio, quello che li vien tolto per ragione della preſtanza: e ciò perche così domanda l'vſuraio, ſe in tal caſo l'acquiſterà, poiche per il caſo paſſato ſi sà, che non l'acquiſta.

R. Che con tutto ciò non l'acquiſta, ſe non ſi sà chiaramẽte, che glielo dà per ragione di amiſtà: ancorche lo dica, e giuri, ſempre s'intende di non darlo, per eſſere prohibito da' Canoni. Soto.[i]

i *Sot. vbi ſup. pag. 488. b.*

CASO XXXI.

D. Se tutte le coſe, che poſſiede l'vſuraio debbano eſſere reſtituite; e ſe tutte ſiano ſoggette a reſtitutione?

R. Che ſecondo San Tomaſo non ſolo il danaro, che hà guadagnato ad vſura, ma ancora tutto quello, che poſſiede è obbligato, e ſoggetto a reſtitutione inſieme con eſſo. Nota poi che di tre maniere poſſono eſſere li beni dell'vſuraio. *Nota 1.* La prima hauuti per vſure, e queſti in propria ſpetie. La ſeconda comprati co' danari, guadagnati ad vſura. La terza di quelli, che egli puo tenere lecitamente: come per hauergli he-

reditati, ouero hauuti per qualche traffico lecito. Nota ſimilmente, che l'obbligatione, che egli può hauere è di due maniere. La prima ſi chiama perſonale, la quale deſcẽde dalla perſona nelle poſſeſſioni. La ſecõda ſi chiama reale, la quale obbliga la perſona per ragione della coſa, che poſſiede. Saputo queſto nota, che commune opinione di Dottori tutti è, che li beni della prima maniera detta di ſopra, che non ſi conſumano con l'vſo loro, ſempre ſiano ſottopoſti ad eſſere reſtituiti: e ſeco portano la prima obbligatione, che è la perſonale. In guiſa tale, che o ſiano vẽduti, o dati; ouero hereditati, chi li poſſedeſſe è obbligato di reſtituirgli al ſuo vero padrone. Quãdo ſiano di quelli, che ſi conſumano con l'vſo, e gli habbia conſumati l'iſteſſo vſuraio; nota il caſo 28. nella ſeconda concluſione, perche quiui fù detto quello, che ſi deue fare. Ma che ſe li beni ſono della ſeconda, o terza maniera, all'hora non ſono obbligati, *Reali reſtitutioni*; cioè, che la perſona, che li tiene, ouero gli hà conſumati, non eſſendo il medeſimo vſurario, non è tenuto a reſtituirli, come è chi tiene quelli della prima maniera, ſe eſſi non ſiano ſimilmẽte obbligati *Perſonali obligationi*, per eſſere tutto il danaro acquiſtato dall'vſuraio per vſure ſoggetto a reſtitutione: e per conſeguente tutto quello, che poſſiede per non hauer altra coſa, con che poſſa reſtituire tutto quello, che hà guadagnato ſe non con quello. Soto,[a] e Lopez,[b] concordano cõ quello, che è detto, & è commune. Per dichiaratione di queſto vltimo punto vedi il caſo ſeguente: doue ſi dice, quando non ſiano obbligati li beni della ſeconda, o terza maniera, *obligationi perſonali*, ancorche l'vſuraio nõ haueſſe altra coſa, che queſta, con che poſſa reſtituire il guadagnato.

[a] *Sot. vbi ſup. p. 489.*
[b] *F. L. Lope 2. p. inſtru conſc. c. 80.*

CASO XXXII.

D. Alcuni comprarono da vn'vſuraio nel tempo, che haueua beni da potere reſtituire alcune coſe, le quali egli haueua hauute per traffico lecito: ouero le haueua hereditate, o comprate col danaro guadagnato ad vſura: appreſſo diuenne così pouero, che non potè reſtituire le vſure commeſſe: ſe coſtoro, che da lui comprarono le caſe in tempo, che egli haueua il modo di reſtituire: hora, che egli non ne hà il modo, ſiano obbligati a reſtituire le caſe, acciòche poſſa pagare le vſure, che egli deue?

R. Che ſono liberi dal reſtituirgliele: percioche li beni, cioè le caſe comprate da lui, erano veramente ſuoi: poiche non erano della prima maniera di beni delle tre del caſo paſſato; nè le riceuettero da lui per contratto gratuito: che ſe così gli haueſſero riceuuti, erano tenuti a reſtituire; affinche egli poteſſe pagare quello, che deue. Nota, che ſe queſto vſuraio, dopo la morte laſciaſſe alcuni beni, ouero hauuti per vſure, ouero per traffichi leciti, i ſuoi heredi ſono tenuti a reſtituire le paterne vſure: ancorche haueſſe già perduto tutto quello, che haueua guadagnato ad vſura: e queſto non *ratione obligationis realis*; cioè nõ per ragione de' beni, che haueua hereditato: ma *ratione obligationis perſonalis*, la quale deſcẽde dalla perſona nelle poſſeſſioni: come ſi diſſe nel caſo paſſato: e così eglino ſon obbligati, ſuccedendo in eſſe, ſe le vogliono a reſtituire per colui, che le laſciò loro: poiche eſſi ſuccedono in luogo del morto in eſſe. Concordano Soto,[c] e Medina:[d] e parimente in molte parti la Somma de' Confeſſori, e Lopez.[e]

[c] *Sot. li. 6. de iuſt. & iur. q. 1. ar. 4. p. 430.*
[d] *Med. C. de reb. per vſu. acquiſi. pag. 142. col. 3.*
[e] *F. L. Lope. 2. p. inſtru. conſc. c. 80.*

CASO XXXIII.

D. Se li contratti, che fà l'vſuraio, o quelli, che ſi fanno con eſſi ſiano validi, o nò. La cagione del dubitare è;

re è;perche ſi diſſe nel caſo 29. che l'vſuraio;non acquiſta il dominio ſopra quello, che guadagna ad vſura: ancorche Nauarro,[a] con tutti li Canoniſti,eccetto Silueſtro; dicano, che l'acquiſta, che egli veramẽte nõ acquiſta:e non acquiſtãdolo,ſegue, che per neſſun contratto potrà alienare i beni,che coſi hà guadagnato.

[a] *Naua.in ſum.lati.c.17.nu.265.*

R.Secondo molti Dottori, che ſe li beni guadagnati per vſura, ſono coſe,che non ſi conſumano con l'vſo,non ſi poſſono alienare giamai p alcun cõtratto, che l'vſuraio faccia con altri, ouero altri con eſſo. *eſſet namque alienatio irrita*; principalmẽte ſe quello,che poſſiede l'vſuraio, e ſopra che ſi vuole fare il contratto ſono beni ſecondo la prima maniera delle tre poſte nel caſo 31. Altra coſa ſarebbe ſe le coſe guadagnate fuſſero coſe, che ſi conſumano con l'vſo,& egli hà altri beni, cõ che poſſa reſtituire:percioche all'hora,o gli alieni per cõtratto gratuito, ouero oneroſo,il cõtratto varrebbe. *Quia non eſt neceſſe,vt eadem numero reſtituantur*.ma ſe deue tutto quello,che hà per hauer guadagnato altretãto ad vſura, ancorche ſia hauuto per traffico lecito, o per hauerlo hereditato;eſſendo più li debiti, che deue,cõtratti per vſure,che nõ è quello,che egli tiene lecitamente:all hora quaſi ſecondo tutti li Dottori, ſe gli alienaſſe per qualche contratto, egli ſarebbe nullo, e di neſſun vigore. *Ratio autem eſt*:perche tutti li beni, che egli poſſiede, ſono obbligati a' debiti,come ſi diſſe nel caſo 31. e queſto per l'obbligatione reale, ſe ſi ſiano hauuti ſecondo la prima maniera delle tre, nelle quali può hauer beni, come quiui ſi diſſe; ouero per obbligatione perſonale,ſe ſi ſiano hauuti ſecondo la ſeconda,o terza ſorte delle quiui poſte. Il che parimente è detto nel caſo paſſato: come dice Soto,[b] il qual concorda cõ tutto, eccetto con queſto vltimo punto,e perciò ſi diſſe, quaſi ſecõdo tutti li Dottori; percioche egli, & Armill.[c] e Lopez,[d] non cõcordano cõ eſſi, ne ſeguono la loro opinione intorno a cio,ſe non cõ moderatione,come ſi dirà nel caſo ſeguẽte, & *ideo notandus eſt*:perche è buono.

[b] *Sot.vbi ſup.a.*
[c] *Arm.re.ſti.nu.55.*
[d] *F L. Lope.vbi ſup.c.81.*

CASO XXXIV.

D.*Iterum*,ſe li contratti,che fà l'vſuraio con altri,o altri con eſſo lui ſiano validi,e la cagione del dubitare già ſi diſſe nel caſo paſſato?

R.Secondo Soto,[e] Armil.[f] e Lopez,[g] coloro, che moderano l'opinione di alcuni Dottori intorno all'vltimo punto del caſo paſſato, cõcedendo tutto il rimanente di eſſo, che ſe l'vſuraio dà quello,che hà guadagnato, ouero hereditato, ouero hauuto per altri traffichi leciti, per contratto gratuito; cioè, che lo dà gratioſamente ſenza intereſſe alcuno,che all'hora eſsẽdo più li debiti, che egli deue cõtratti per vſure,che nõ ſono qlle coſe, che egli poſſiede lecitamẽte;il cõtratto,onde fu alienato, è nullo,e di neſſun valore:percioche quello,che egli dà, ouero aliena,vien da lui tolto, è cauato da' debiti, che per vſura egli deue, ſe lo dà p contratto oneroſo,deue tener conto,e diſtinguere,che ſe l'vſuraio non riceue alcuna coſa, cõ la quale poſsa pagare a chi egli deue, che ne più,ne meno,è nullo. V.g. come ſe p maritare vna figliuola li deſse due mila, o quattro mila ducati. *Ratio eſt*:perche a lui non reſta tãto,quanto deue: perche deue tutto quello, che hà: & il medeſimo ancora ſi deue intendere, pagando il ſalario a' ſuoi ſeruitori,ſecõdo Soto.Ma quãto a queſto de' ſeruitori,nel caſo 36. ſi dirà quello, che ſi debba tenere: ma ſe vende alcuna coſa, e vendendola quello,che vale,& egli ne riceue il prezzo, è il contratto vero, e ſecondo la legge naturale giuſto, e fermo: e chi la cõpra è libero da reſtitutione,e la ragione è:perche vẽden-

[e] *Sot.li.8.de iuſti.& iur.q.1.ar.4.p.489.*
[f] *Armil.vbi ſup.*
[g] *F L. Lope.vbi ſup.*

Digitized by Google

dendola quello, che vale, non tiene manco de' ſuoi beni, onde poſſa reſtituire quello, che deue: e non reſta per ciò manco impoſſibilitato al nõ poterlo fare; ſe vuole, che è quello, a che ſi deue hauer riguardo, che egli non rimanga. Queſto parere ſimilmente è di Medina. [a]

[a] Med. vbi ſup. p. 141. col. 3. & 4.

E finalmente nota, che dice Soto, che ſi come è lecito comprare dall'vſuraio le coſe, che in ſe medeſime nõ ſono aliene dandogli altrettãto, quanto vagliono; coſi non è illecito vendere alcune poſſeſſioni, dato, che l'habbia comprate col danaro guadagnato ad vſura, ancorche debba piu di quello, che hà. Il che nega Cano eſſer lecito, citato da Lopez, [b] il qual dice, che l'opinione di Cano, è piu ſicura, auãti, che ſi faccia, e quella di Soto hà da eſſere tolerata dopò il fatto.

[b] F. L. Lop. vbi ſup.

CASO XXXV.

D. Se gli heredi dell'vſuraio ſiano obbligati a reſtituire l'vſure, che doueua l'vſuraio, di cui ſono heredi?

R. Che ſe hereditarono coſe hauute per vſura, le quali ſono tuttauia in piedi deuono eſſere reſtituite. e queſta ſi chiama obbligation reale, *Quæ cum ipſis rebus migrat:* come è detto nel caſo 31. nella Nota 3. e ſe di eſſe non è reſtato alcuna coſa; & hanno hereditato altre coſe, che l'vſuraio haueua guadagnato per traffichi leciti: ſimilmente ſono obbligati a reſtituire l'vſure, che egli doueua. e queſta obbligatione ſi chiama perſonale; *Eo, quod loco defuncti vſurarij ſubrogãtur:* come ſi diſſe nel caſo 32. Queſto s'intende, ſe non furono piu li debiti, che quello, che hereditarono, percioche ſe ſiano piu, ſoddisfanno col reſtituire quello, che hanno hereditato: ancorche nel foro eſteriore, ſe accettarono l'heredità, loro ſaranno fatti pagare tutti li debiti, che doueua l'vſuraio; ancorche ſiano piu di quello, che hanno hereditato; ſe nõ haueſſero proteſtato, che non voleuano eſſere heredi, ſe nõ di quello, che per inuentario ſi trouaſſe. Concorda Soto, [c] e Lopez. [d]

[c] Sot. lib. 6. de iuſt. q. 1. art. 4. pag. 490. a
[d] F. L. Lop. 2 pa inſtr. conſc. c. 80. q. 4.

CASO XXXVI.

D. Se quando l'vſuraio nõ haueſſe altra coſa di piu, di quello, che deue, ſe li ſeruitori, come ſono barbieri, precettori de' ſuoi figliuoli, & altri di queſta ſorte, e creditori ſuoi li poſſano domandare, gli vni il lor ſalario giuſto, e gli altri li debiti fatti per cõtratti leciti; quãdo per pagarli rimaneſſe impoſſibilitato di poter pagare quello, che hà guadagnato con le vſure.

R. Ouero l'vſuraio hà hauuto quello, che poſſiede, lecitamẽte per qualche cõtratto lecito, o per heredità; ma deue altretanto per hauerlo malamente guadagnato, dando ad vſura; ouero, che quello, che poſſiede, è il medeſimo con quello, che hà guadagnato ad vſura: ſe ſia conforme al primo, e quello, che egli deue loro fu auanti le vſure doutte; all'hora non ſolamente lo poſſono riceuere, ma ancora glie lo poſſono domandare: quantunque egli ne rimanga impotente per potere reſtituire le vſure doutte. e la ragion'è, perche ſono piu obbligati a ſe medeſimi, che a gli altri creditori. e parimente, perche ſecõdo la legge il debito loro, come piu antico, deue eſſere prima pagato. Ma ſe quello, che lor deue fu dopò l'hauer cõtratto già le vſure, che deue, pare, che nõ glie lo poſſano domandare; reſtandone egli impoſſibilitate da poter reſtituire: ma ben lo poſſono riceuere, ſe venga lor dato. La ragion è, perche in pagare prima loro, che gli altri creditori ſolamẽte pecca l'vſuraio contra l'ordine di reſtituire, e non contra la giuſtitia. Concorda Rodriguez, [e] Nauarro, [f] e Medina, [g] e Soto, come ſi diſſe nel

[e] F. M. Rodr. 2. ſo. ca. 106. concl. & nu. 11.
[f] Nau. c. 17 nu. 52.
[g] Med. C. de reſtitut. reb. per vſurã acquiſitis pa. 141. col. 4.

caſo

caſo 34.dice, che li ſeruitori nõ poſſono riceuere il lor ſalario ancorche egli non ſi eſplichi bene, ne diſtingua. Lopez,[a] a ciò riſponde bene;dicendo,che Soto non ne hà parlato ben diſtintamente: e coſi egli riſponde, come dico, bene alla queſtione con diſtintione; dicendo,che di due maniere ſono li ſeruitori de gli vſurai; altri che ſeruono ſolamẽte per faſto,e pompa; e niente per il lor ſeruigio,a coloro, che ſi ſeruono di eſſi viene di vtilità, o commodo temporale; con che la roba de gli vſurai debitori ſi aumenti, o cõſerui: e ſe coſtoro ſanno, come debbono ſapere,che riceuendo li loro ſalarij, reſtano gli vſurai impotenti da potèr reſtituire le vſure,o debiti;ſono obbligati all'hora a reſtituire a creditori di cotali vſurai il prezzo del lor ſalario in quella quãtità, nella quale li fecero impotenti,al reſtituire.E con molto maggior ragione ſono obbligati al medeſimo coloro, che ſeruono in dar da mangiare, e nutrire cani,ſparuieri,e falconi.percioche danno efficace cagione, che eſſi diuẽgano impotẽti al reſtituire. Ma ſe coſi fatti ſeruitori, per loro induſtria, e fatica haueſſero accreſciuta la roba dell'vſuraio in quella, ouero in maggior quantità del prezzo del ſalario,che riceuono per il lor ſeruigio, non ſono obbligati a reſtituire quello, che riceuono per il ſeruigio loro: come dice Conrado.[b] percioche non rendono impotente al reſtituire li loro padroni.Con queſta diſtintione ſi poſſono diſciogliere molti caſi, che intorno a queſto propoſito ſi poſſono offerire,& ogni giorno ſi appreſentano; ſeruendo, ouero facẽdo qualche coſa a gli vſurai,che nõ hanno, come è detto, piu di quello, che è ſoggetto a reſtitutione: come l'apporta Lopez,[c] e molto bene. Rodriguez[d] arreca il medeſimo ſenza far mentione di Soto,ne di Lopez, che parla con la detta diſtintione. Queſto medeſimo tiene Silueſtro,[e] citato dal medeſimo Rodriguez.& il dottiſſimo Orellana.[f] il qual dice queſte parole. *Famuli vſurariorum per accidẽs excuſantur, ſi gerunt negotium mutuatariorum: vt ſi conſilijs ſuis moneant vſurariũ, ne tam acerbas vſuras exigat: aut ſi pignora ipſorum mutuatariorum diligenter procurent,& tractent.* E queſto iſteſso dice Gaetano.[g] Et in concluſione io dico, che ſe tutto quello, che poſſiede è il medeſimo con quello, che guadagnò ad vſura; ſecondo la prima maniera di beni delle tre poſte nel caſo trenta vno, ne eglino le poſſono riceuere, ne domandare: ne egli li può dare. poiche giamai vi acquiſtò il dominio ſopra.

[a] F. L Lop. 2. pa in ſtr conſe c.81.
[b] Conra.de contracti.
[c] F.L. Lop. vbi ſup.
[d] F.M.Rodr. vbi ſup. concluſ. & nu.10.
[e] Syl.vſur. 8.nu.6.
[f] Orell.in ſcrip.2.3.q. 23.art.3.
[g] Caie ver. vſu. in sũ. prope finẽ.

CASO XXXVII.

D. Se gli heredi dell'vſurario ſiano obbligati a reſtituire ciaſcuno di eſſi *in ſolidum* l'vſure, che laſciò l'vſuraio,quando alcuno di eſſi non reſtituiſſe, o per non volere, o per hauer perduto già,e ſpeſo quello,che li toccò della heredità.

R. Secondo la Somma de' Confeſſori,[h] Medina,[i] Soto,[k] e Gaetano,[l] e Rodrig.[m] che ſe le coſe hereditate ſono della prima ſorte delle tre del caſo 31. che deue eſſere reſtituito quel medeſimo da chi l'hà hereditato;e tutti gli altri heredi ſono obbligati a cõcorrere con la lor parte: di maniera che fra tutti eſſi ſi reſtituiſca.ma ſe l'vſure ſi deuono per qualche contratto,che haueſſe fatto l'vſuraio; e la coſa hereditata non è la coſa hauuta per vſura; ciaſcuno è obbligato a pagare le vſure. conforforme alla quantità, che haueſſe hereditato;e quello,che a lui ſolamente toccaſſe; ſenza piu. ancorche gli altri heredi ſi trouino impotenti al nõ potere reſtituire.Dimaniera che ſe egli hereditò la terza parte della roba, reſtituiſca la terza parte delle

[h] Sum.cõſ. lib.2. tit.7. q.54.
[i] Med.C.de reb. & vſu. acquiſitis p. 144.col.3
[k] Sot.lib.6. de iu.et iu. q.1.ar.4.p. 490.
[l] Caiet. in opuſc.de vſuris.
[m] F.M.Rodr.2.to.ca. 106. concl. & nu.3.

Digitized by Google

vſure; e la metà, ſe la metà: & in conſcientia non è obbligato a piu. Ma Nauarro,[a] Joſeſ Angles[b] dicono, che non ſoddiſfà con queſto: ma è obbligato l'altro, non reſtituendo l'vno, ad vguagliare il debito vſurario con la parte hereditata da lui. V. g. due fratelli hereditarono tre mila ducati di lor padre. de quali egli ne doueua dugento, per hauerli guadagnati con le vſure: a ciaſcuno di ſua legitima tocca mille, e cinquecēto, e di reſtitutione delle vſure cento. l'vno non vuole, ouero non può piu reſtituire li ſuoi cento, è obbligato l'altro ad vguagliare cō la ſua roba il debito vſurario. reſtituendo egli li ducento ducati: e che non ſoddisfarà col reſtituire li cento, che li toccauano. & in queſta guiſa puoi multiplicare eſempi. La ragione, che ne rendono è, che ſecondo la dottrina di San Tomaſo, tutti li beni dell'vſuraio ſono obbligati alle vſure, che haueſſero fatte. Di queſta medeſima opinione è Lopez,[c] dicendo, che queſto è piu conforme alla ragione, & alla legge: quantunque parimente dica, che chi ſeguiſſe l'opinione di Soto, e Gaetano, non ſarebbe da lui biaſimato, per l'autorità di huomini coſi graui: ma che ſe a lui fuſſe domandato conſiglio, egli conſiglierebbe altra coſa: cioè l'opinione di Nauarro. percioche l'opinione di Soto, e Gaetano è piu toſto pietoſa, che giuridica; e che nel foro della conſcientia forſe ſarà vera, quando gli altri poſſono reſtituire, e non vogliono. Eleggi di queſte opinioni quella, che piu ti aggrada. che ambedue ſono probabili opinioni: ancorche per la ſicurezza, che porta ſeco, a me piace queſta vltima.

[a] Nau. in ſum. lati. c. 17. nu. 278.
[b] Angl. in li. Theol.
[c] F. L. Lop. 1. pa. inſtr. conſc. c. 80. q. 10.

Nota 1.

E nota per queſto luogo due coſe, che ſono proprie per queſta materia, e per quello, che è detto nel caſo paſſato. Prima, che la moglie, e figliuoli dell'vſuraio poſſono viuere de' beni acquiſtati per vſura rimanendo all'vſuraio, con che poſſa pagare: ma ſe non li rimanghino beni, oltre gli vſurarij, non li poſſono pigliare per lor mantenimento; come auuertiſce Silueſt.[d] ſaluo ſe ſiano in neceſſità, e ſeruendo ad altri, conforme allo ſtato loro, non ſi poſſono ſoſtentare. e ſe la moglie haueſſe dote ſufficiente per ſoſtentare ſe ſteſſa, & i ſuoi figliuoli non può ſoſtentarſi co' beni del marito, che ella sà, che viueua d'vſure. Ma è da auuertire, che ſe la moglie ammoniſce ſuo marito, che reſtituiſca le vſure, che egli deue; mentre inſiſta in ſi fatta ammonitione, fatta a ſuo tempo, & ad hore debite, riceue lecitamente quello, che con eſſa ſi conſuma, è per il ſuo mantenimento può domandare al Veſcouo, che l'vſure, che nō hanno certo padrone, a chi ſi reſtituiſcano, ſi come debbono eſſere date a poueri, coſi ſi diano a lei, come pouera, per poter viuere.

[d] Syl. vſur. 8

Nota 2.

La ſeconda, Il genero, che riceue la dote da ſuo ſuocero vſuraio, li cui beni non ſono baſtanti per pagare le vſure; ſe lo sà, o deue ſapere; pecca, & è obbligato a reſtitutione. Il che procede non ſolamente quando le coſe acquiſtate per vſure ſi danno in dote; e quando la dote è eccesſiua, ma ancora, quando ſi dà in danari, & in altre coſe moderatamente. poiche riceuette da colui, che non può dare, ne donare, ſenza peccato. e ſe ſua moglie non può reſtituire queſta dote, volendolo ella; perche ſuo marito reſiſte a ſi fatta reſtitutione, pecca il marito, e non ella. ſe propone, che morto il marito, la reſtituirà. Donde s'inferiſce, che ſe ambedue s'accordano di non fare queſta reſtitutione, ambedue ſono in ſtato di dannatione. Vero è, che poſſono domandare al Veſcouo, che ſiano per lor ſoſtentamento applicati loro li beni

ni incerti, che deuono esser restituiti. Con queste due cose concorda Rodriguez,[a] & è dottrina assai sicura.

[a] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 8 9.

CASO XXXVIII.

D. Se li seruitori de gli vsurai, come sono quelli, che portano, o riscuotono, o guardano il danaro delle vsure, e quelli, che tengono li libri del dare, e del riceuere, che in latino si chiamano *Amanuenses* siano obbligati a restitutione?

R. Soto,[b] Armilla,[c] e Rodriguez,[d] insieme con P. Nauarra tengono, che non sono obbligati a restitutione. poiche, quando eglino non lo facessero, non perciò era per lasciar di farlo l'vsuraio. ma saranno a cio obbligati, quando l'vsuraio non lo potesse fare se non per mezzo loro, o hauessero procura dall'vsuraio da poterlo domandare, o riscuotere, e chiedere per giustitia; come dice Orellana,[e] e Lopez. perche sarebbono cagioni efficaci del danno de gli altri. Gaetano, seguito da Lopez,[f] e Giosef Angles dice, che *Amanuenses*, che sono quelli, che tengono li libri del dare, e del riceuere, come è detto, sono obbligati a restitutione, quando l'vsuraio non lo faccia. A me piace quello, che dice Soto.

[b] Sot. vbi supra.
[c] Armil. vsur. nu. 41.
[d] F. M. Rodr. vbi sup. conclus. & nu. 7.
[e] Orell. in script. vbi sup.
[f] F. L. Lop. vbi sup.

Nota.

Finalmente nota due cose. la prima, che con minor ragione sarà obbligato a restituire il seruitore, o paggio dell'vsuraio, che in nome del suo padrone, non l'hauendo per vfficio, và a domandare la paga delle vsure; non ne facendo instanza, ne minacciando, ne domandandole per forza, ne per giustitia; ma solamente proponendo la sua domanda semplice da parte del suo padrone. che similmente così s'intendono tutti di questo caso. *Quia tunc non fuit causa efficax*: come dicono Orellana, e Lopez.[g]

[g] F. L. Lop. vbi sup.

Secondo nota, che coloro, che dicono, che non sono obbligati, intendesi *in solidum*. percioche se loro è tocca alcuna parte, oltre quello, che merita la sua fatica; chiara cosa è, che questa deue essere da lui restituita.

CASO XXXIX.

D. Se li coadiutori, e che aiutano l'vsuraio siano obbligati a restituire, come il medesimo vsuraio: e questo per ragione di hauer tolto, e riceuuto l'vsure dell'vsuraio, delle quali eglino non hanno hauuto alcuna parte; ma se essi non si fussero messi ad aiutarlo, l'vsuraio non le hauerebbe commesse?

R. Che Soto,[h] Medina,[i] Armilla,[k] e Lopez,[l] e molti altri danno vna regola generale, dicendo, che chiunque è cagione efficace *sine qua* l'vsuraio non hauerebbe potuto essercitare le vsure, non restituendo l'vsuraio è obbligato a restituire tutto quello, che doueua restituire l'vsuraio. poiche è regola nelle Leggi, *Quod qui causam damni dat, damnum dedisse videtur*. e nella medesima obbligatione sono li giudici, secondo questi medesimi Dottori, e Nauarro,[m] li quali costringono, che siano pagate al Prencipe l'vsure, ancorche lo facciano per commandamento de' medesimi Prencipi, ouero per le loro leggi: *tales enim leges dicunt, manifestam habere iniquitatem*. Soto dice, che li sensali de gli vsurai, e coloro, che gli accordano, e coloro, che consigliano li loro figliuoli, o amici, che trafichino nelle vsure, sono obbligati a restituire *in solidum*, non restituendo l'vsuraio. Per conto di tutti coloro, che si sono posti in questo caso, dice Orellana,[n] e Lopez,[o] che quello, che è detto è così, quando coloro, che v'interuengono, & aiutano, e sono sensali nelle vsure, fanno il negotio dell'vsuraio, e lo pretendono. ma se non vi è alcuna di queste cose, ma che piu tosto fanno il negotio di coloro, che pigliano ad vsura; essen-

[h] Sot. lib. 6. de iust. & iur. q. 1. ar. 4 pag. 492.
[i] Medin. C. de reb. per vsuram acquisitis pa. 145.
[k] Arm. rest. n. 3. vsu. n. 41.
[l] F. L. Lop. 2. p. instr. cō sc. c. 82.
[m] Naua. in Man. c. 17. nu. 275.
[n] Orella. in scrip. 2. 2. q. 66. ar 5 conclus. 1.
[o] F. L. Lop. vbi sup q. 5

eſſendone pregati; non ſono in alcun'obbligo di reſtituire. & è buona dottrina.

[a] Medi, vbi ſup.

Nota ſecondo Soto, e Medina, [a] che'l conſigliare vno, che paghi l'vſure, che deue ad vn'vſuraio; non è colpa alcuna; ne vi è obbligatione di reſtituire: quando in ciò s'attenda all'vtile di chi la pigliò in quella guiſa, per accorgerſi, che ſe non le paga, vn'altra volta, quando gliene faccia di meſtiere, non li ſarà data dall'vſuraio. che è il medeſimo, che habbiamo detto.

CASO XL.

D. Se li fattori, o agenti de gli vſurai, che ſono coloro, a' quali l'vſuraio commette i ſuoi negotij, *& qui illorum, vt Sotus dicit pecuniam fœnori dant*, per hauerne procura dall'vſuraio, ſiano obbligati a reſtituire.

R. Che ſono obbligati a reſtituire, quando gli vſurai non reſtituiſcano.

Nota 1.

Notandum, che ſe queſti fattori non hanno hauuto parte alcuna delle vſure, che parimente a ciò ſaranno obbligati. ma ſarà buon conſiglio, che procurino, con ogni lor potere, che gli vſurai reſtituiſcano. E quando ciò non poſſano, s'accordino co' creditori, da' quali ottengano perdono del debito, o di alcuna parte. *eſt enim tunc miſericordia locus, maxime ſi illi ex aliqua ignorantia peccauerunt.*

Nota 2.

Nota, che ſe queſti fattori haueſſero vn'ignorantia, che gli ſcuſaſſe dalla colpa; laſciando il lor carico, quando n'haueſſero contezza, non ſarebbono ſottopoſti ad alcuna obbligatione di reſtituire: ancorche in queſto caſo vi ſaranno pochi, a' quali non ſia nota la colpa. Soto, [b] la Sóma de' Confeſſori, [c] Lopez, [d] e Rodriguez. [e]

[b] Sot. de iuſtit. & iur. li 6. q 1. ar. 4. pa. 493. a.
[c] Sum. conf. li. 2. tit. 7. q. 62.
[d] F. L. Lop. inſtr. conſc. 2. p. c. 82. q. 5. pag. 517.
[e] F. M. Rodr. 2. 10. ca 106. conclu. & nu. 7.

CASO XLI.

D. Se lo ſcriuano, il qual fà l'obligatione, o ſcrittura fra colui, che toglie ad vſura, e l'vſuraio ſia obbligato a reſtitutione?

R. Che Soto tiene, che egli è obbligato; ſe per il tenore di qlla ſcrittura paghi poi chi tolſe ad vſura. e la ragione è: perche è cagione vera dell'vſura, ſe per quella ſcrittura, che fece, ſia coſtretto a pagare chi la preſe. Il che non ſarebbe dice Soto, quando faceſſe quella ſcrittura in maniera, che non fuſſe buona, mancandole qualche coſa delle neceſſarie: in guiſa tale, che non ne poteſſe eſſere coſtretto a pagare alcuna vſura. Et anche dice, che lo Scriuano, che in queſto modo la faceſſe, ſarebbe bene, come non ſegnando la ſcrittura: quantunque ſimilmente dica, che quando la faceſſe vera, non vi ſarebbe molto pericolo, poiche nel foro giuditiale cotali liti vſurarie non ſono ammeſſe, ma ſi dichiarano per finte. Medina [f] dice, che non è obbligato ad alcuna reſtitutione; ne pecca: ma può lecitamente riceuere il ſuo giuſto ſalario per farla: ſolo che non faccia la ſcrittura finta, cioè, che ſi vende la tal coſa non eſſendo così: poiche s'impegna: ouero dicendo, che deono eſſere renduti cento ducati; eſſendone ſtati reſtituiti cento, e dieci. Il medeſimo tiene Silueſtro, [g] Armilla, [h] Lopez; [i] e lo dice anche Soto, [k] Nauarro [l] dice, che ſe faceſſe la ſcrittura in queſto modo; volendo così chi toglie ad vſura: perche d'altra maniera l'vſuraio non gliele vuol dare; non ſarà ſimilmente obbligato a reſtitutione; ma che peccherà mortalmente; facendo contra il giuramento, che hanno fatto gli Scriuani, e l'iſteſſo tiene Lopez. [m] e ſarebbe ſcommunicato, ſe vi fuſſe ſcommunica poſta contra coloro, che faceſſero contratti finti: ancorche li faceſſero, come è detto, in fauore, e per commandamento del mutuatario. Con Medina, e con gli altri concorda Orellana, [n] e Rodriguez. [o] Tutti queſti Dottori dicono, che facendola chiara, e vera, non è obbligato: con queſto, che non ſia finta. percioche

[f] Med. de rebus per vſuram acquiſitis p. 145. col. 2.
[g] Syl. vſur. 7 nu. 7.
[h] Arm. vſu. nu. 42.
[i] F. L. Lop. 2. p inſtru. conſc. ca. 82. q. 1. 2. & ca. 17.
[k] Sot. vbi ſup.
[l] Nauar. in Man c. 17. nu 275.
[m] F. L. Lop. vbi ſup.
[n] Orella. in ſcrip. 2. 2. q. 78. ar. 5. concluſ. 2.
[o] F. M. Rodr. 2. 10 cap. 106 conclu. & nu. 7.

vna cosa è l'esser vera, e chiara, la quale non hà alcuna forza; & altra cosa è l'esser finta. Per la quale essendo in questo modo finta, lo faranno pagare. La ragione, perche non sia obbligato, secondo tutti questi Dottori, a restitutione, non la facendo finta è: perche si come per quella scrittura, è obbligato a pagare; così per essa farà la giustitia, che li sia renduto quello, che diede di piu. poiche l'vsuraio lo riceuette contra le leggi, che prohibiscono, e dichiarano nulli li contratti vsurarij: & è buona ragione.

Nota, ciò esser vero, facendosi questa scrittura, e contratto in luoghi, doue sono prohibiti per legge così fatte scritture, o contratti. percioche se le leggi non gli hauessero prohibiti, & annullati, Soto con gli altri dice, che se non restituisce l'vsuraio, è obbligato lo Scriuano per la ragione posta di sopra, essendo vera cagione dell'vsura: come dice Soto.

CASO XLII.

D. Se quello, che è stato acquistato con vsura mentale debba essere restituito. *Ratio dubij est.* percioche quello, che fusse stato acquistato per simonia mentale non cade in obbligatione d'essere restituito, secondo opinione assai probabile.

R. Che oltre l'essere peccato vi è obbligatione di restituire il così guadagnato, se non fusse piu che chiaro, che chi lo dà, lo dà gratiosamente, per ragione di gratitudine, o di altra cosa somigliante; e non per quello, che li fu prestato. e se alcuno domandasse, che cosa sia vsura mentale; sappia, che è vn hauere intentione, o speranza, che per hauere prestato qualche cosa, mi sia restituito qualche cosa di piu delle prestate: ancorche non ne faccia patto, ne lo significhi con parole. Soto,[a] Medina,[b] la Somma de' Confessori,[c] Rodrigo de Lorenzana.[d] & accioche s'intenda meglio questa materia, veggansi questi Autori: e vedrai, che in quattro maniere si suole prestare: e quale di esse sia libera da restitutione, essendo renduto qualche cosa di piu delle prestate: ma hor hora io le porrò breuemente. Scoto tiene, che, quando non vi è patto, ne si manifesta con certo segno, se bene vi sia intentione, e speranza, e con questa si presti; non vi è obbligatione di restituire il così acquistato. Il primo è piu sicuro, e vero, come dice Soto.[e] Le quattro maniere, come si suole prestare alcuna cosa sono le seguenti. La prima, quando chi presta, hà intentione di riceuere qualche cosa dal prestare per ragione di beneuolentia. & in questo modo la riceue. *Tunc enim planum est, nullum constari vsuræ peccatum: tantum abest, vt nulla exigatur restitutio.* La seconda, se hà intentione di riceuere per cagione della prestanza. e così veramente riceue. e questo, ancorche non v'interuenga alcun patto, ne segno dell'intentione, senza alcuna alteratione, è peccato, che obbliga a restitutione: *vt est in iure.*[f] La terza, quando colui, che presta non pensa di riceuere alcuna cosa di piu per ragione della prestanza; ma per auuentura per cagione di beneuolentia: e con tutto ciò il mutuatario lo dà per ragione della prestanza: & all'hora alcuno pensarà, che non vi sia obbligo di restitutione. poiche in quella intentione non fu alcun peccato. Tuttauia deuesi discernere, e moderare così fatta opinione; cioè, che se per tutto il tempo, che costui prestò, habbia creduto, hauerlo riceuuto per ragione di beneuolentia, è libero da colpa, e da restitutione: ma se subito, che'l mutuatario sapesse, di non hauerlo dato, se non per ragione di prestanza, è obbligato sotto nuoua colpa di peccato mortale a renderlo. e la ragione è; perche già conosce, non essere stata la donatione gratuita. La quarta, & vltima maniera,

[a] *Sot. lib. 6. de iust. & iur. q. 2. ar. 2. pa. 490. b.*
[b] *Medi. vbi sup. nu. 121. col. 1.*
[c] *Sum conf. li. 2. de vsu. tit. 7. q. 7.*
[d] *Loren. en el compen. que hizo de los cas. ord. de concien. de las mater. canon. ti. de vsur. c. 91. & tit. simon. cap. 114.*
[e] *Sot. vbi supra.*
[f] *c. consulu.*

niera, come possa auuenire, che vno presti, è quando colui, che presta, hebbe intentione corrotta; ma l'altro non diede quello, che diede di piu, *Nisi gratis ex liberalitate*. E se bene intorno a questa quarta maniera vi siano diuerse opinioni, come si può vedere appresso Soto, quella di Soto è quella, che si deue tenere; cioè, che lasciando da parte il peccato commesso per così fatta intentione, perche è chiaro, che l'hebbe, senza dubbio pensando colui, che prestò, per tutto il tempo, che prestò, essergli stato dato quello, che li fu dato, per ragione della prestanza; è obbligato a restitutione; *Non quidem simpliciter*, ma per ragione della conscientia errante, perche pensa di ritenere l'altrui. e per tanto quando egli sapesse, che l'altro non glielo diede per ragione di prestanza; ma gratiosamente, ancorche egli l'habbia riceuuto con la detta deprauata intentione, non vi è alcun'obbligo di restitutione. Ciò è molto ben pronato da Soto,[a] & è quello, che si deue tenere.

[a] *Sot. vbi sup.*

CASO XLIII.

D. Se colui, che consiglia vn'altro a dare ad vsura, ouero chi dà al suo amico, o parente gratiosamēte qualche quantità di danaro, o glielo presta, accioche dia ad vsura; o colui, che presta all'vsuraio con conditione, che egli ancora habbia parte delle vsure: se tutti costoro siano obbligati a restituire *In solidum*, non restituendo all'vsuraio, tutto quello, che hauessero guadagnato?

R. Che secondo la Somma de' Cōfessori,[b] non sono obbligati a piu, che a restituire la parte, che loro è tocca delle vsure: e questo, ancorche l'vsuraio non hauesse da impacciarsi in quell'affare; se non fusse con suo fauore, & aiuto. Questa opinione è contra Soto; e non solo contra Soto;[c] ma ancora quasi contra tutti. Per la qual cagione, e per non essere molto efficaci le ragioni, che ne rendono deue essere seguita quella di Soto. dicendo, che l'opinione della Somma de' Confessori hà luogo solamente, quando l'vsuraio, hauesse da trattare nelle sue vsure; quantunque non l'hauessero aiutato.

[b] *Sum. cōf. li. 2. ti. 7. q. 71.*

[c] *Sot. lib. 5. de iust. & iur. q. 1. ar. 4. pag. 492.*

Nota, che Lopez[d] dice, che colui, che prestò all'vsuraio, sapendo, che era per impiegarlo in cattiui fini, e vani, non glielo può domandare, se perciò resta impotente alla restitutione, che deue, per questo traffico. Il che dice parimente Gabriel: & è buona dottrina. come similmente è, che non pecchi mortalmente colui, che deposita li suoi danari in mano d'vn banchiero, o cambiatore vsuraio, che esercita il suo vffitio in cābi vsuraij. se questo banchiero habbia altri danari di suo; per esercitare le sue vsure: come dice S. Tomaso.[e] ma sarà peccato mortale; se'l tale vsuraio, non hauesse altri danari di suo per esercitare le sue vsure: perche è coadiutore di esse: come pare, che tenga l'istesso S. Tomaso: e contra Gaetano[f] lo tiene Cordona,[g] e Rodriguez.[h]

[d] *F. L. Lop. instr. consc. 2. p. c. 81.*

[e] *S. Th. 2. 2. q. 78. ar. 4.*

[f] *Caiet. 2. 2. q. 78. ar. 4.*

[g] *Cord. q. 5.*

[h] *F. M. Rodr. 2. to. cap. 103. conclu. nu. 5. in fi.*

CASO XLIV.

D. Se sia peccato torre ad vsura?

R. Di sì, quando non vi sia necessità di torlo, e chi lo dà, non l'hà per vffitio. ma se l'hà per vffitio colui, che lo dà, e si piglia in presto ad vsura cō necessità, non è peccato; cioè dalla parte di colui, che lo toglie. Soto,[i] e Lopez.

[i] *Sot. de iust. & iur. li. 6. q. 1. ar. 5. pa. 493. b.*

CASO XLV.

D. Se sarà peccato, senza hauerne alcuna necessità, torre ad vsura da chi l'hà per vffitio?

R. Che'l torre ad vsura senza necessità da chi è apparecchiato a darla, non è peccato mortale, ma sì ben veniale; e che potrebbe esser mortale, per ragione di qualche circonstantia. Verbi gratia, come se hauesse da mantenere famiglia, o figliuoli, o figli-

gliuole, o da prouceder loro per il tépo auuenire. Soto, [a] e Lopez. [b]

[a] Sot. vbi su pr. p. 494. a.
[b] F. L. Lop. vbi sup ca. 8. q. 2.

CASO XLVI.

D. Quanta debba essere la necessità, che l'huomo hà da hauere, accioche non vi sia alcuna colpa, pigliando ad vsura da chi hà per vfficio di darla?

R. Che non è necessario, che sì fatta necessità sia grande, ma basta, che sia necessità, che occorra per rimediare alla decentia del suo stato, ouero all'ornamento della sua persona. Verbi gratia, come se vn Caualiere principale togliesse ad vsura, per entrare in vn torneo; o per altre necessità a questa somiglianti: non hauendo al presente con che farlo. e quando per suo proprio diletto la volesse pigliare da chi l'hà per vfficio, non sarà se non sola colpa veniale. ancorche molte volte auuiene, che fra li Signori grandi sia peccato mortale, per pigliarne in tanta quantità, che vengono a douere molte vsure; & hauere sopra le spalle, come si dice, gran quantità dell'altrui danaro. Il che è in grandissimo detrimento de' suoi figliuoli, e stati. e parimēte peccano oltre di questo, perche danno occasione, e sono cagione, che molti lascino altri traffichi leciti di mercātie, e si contentino d'essere vsurai: hauendo così in pronto chi lor domanda danari ad vsura. Soto, [c] e Nauarro. [d]

[c] Sot. vbi supra.
[d] Nauar. in Man. c. 17. nu. 262.

CASO XLVII.

D. Se sia lecito pigliare in presto all'vsuraio ad vsura per trafficare in mercantie lecite, ouero per cominciare qualche traffico lecito?

R. Che di sua natura non è peccato mortale, & alcuna volta non sarà ne anche veniale. principalmente, quando vno non sà fare altro mestiero per viuere, se non trafficare col pigliare ad vsura dall'vsuraio quello, che li fà di mestiere per il suo traffico lecito, non commetterà alcun peccato.

Nota, che non si dourebbe dissimulare vna maluagità, che tutto di và crescendo in danno della Republica: & è, che vi sono alcuni huomini, che non hauendo alcuna facultà, e per non affaticarsi in arti meccaniche, trouando così in pronto da chi pigliare ad vsura; mettono insieme tutto il danaro, che possono; togliendolo ad vsura per trafficar con esso; e così fatti mercanti con l'altrui roba, viuono vita più sontuosa. Per cagione della quale, e di altre superfluità, che fanno, in breue si manifesta la loro pouertà; e perdendo il credito, che hanno (dicono a' loro creditori) che non possono pagare. Questi sono quelli, che falliscono: & è vna gente molto pestifera alla Republica. e dourebbono essere gastigati, come publici assassini, e ladri. Parliamo qui di coloro, che non hauendo alcuna facultà, trionfano, e spendono: e non hauendo poscia modo da pagare, falliscono: come risolue Soto. [e]

Nota.

[e] Sot. lib. 6. de iustit. & iur q 1. ar. 5. p. 494. a.

CASO XLVIII.

D. Se'l monte, che in Italia si chiama di pietà sia vsurario? e prima, che si risponda nota le conditioni, con le quali quiui si presta quello, che si presta a' poueri.

Prima, che a chi si presta di quel cumulo, che chiamano Monte di pietà, o sia danaro, o formento, non si può prestare, se non per tempo assegnato, come per vn'anno; colui, che lo toglie dia ogni mese vn tanto; & in capo del tempo assegnato qualche cosa di più. Item, che non lo possano dare, se non lascia pegno, che vaglia quello, che riceue. il quale hà da lasciare con conditione, che se per il tempo assegnato non restituisse il danaro, o formento prestato, lo perda; e resti da essere conuertito in danari, o formento per il detto Monte di Pietà. La ragione, perche ciò si riceua, dicono essere per sostenere il detto Monte, e per pagare li salarij a coloro, che ne hanno

la.

la cura. Altri pongono nel detto Mõte il lor danaro, non in deposito, ma prestandoglielo: hauendo da riceuerne quattro per cento ogni mese: con conditione, che lor sia restituito, quando lo chiedessero. questo auuertito.

R. Secondo, che dice Soto,[a] egli è vsuraio, per causa di sì fatte conditioni, e che senza esso è lecito. e se alcuno arguisse, che se non vi fussero quelle tali conditioni, il Monte verrebbe a mancare; il medesimo Soto risponde, che chi volesse edificare vn cotal Monte, che principalmente debba essere perpetuo, lasci salariati della sua roba alcuni, che ne tẽgano cura, col sostentarli: obbligando la Republica a mantenerli. Altrimente meglio è, che'l Monte col prestar si consumi. Come si debba intendere la Bolla di Pio II. che fu il primo, che approuò così fatto Monte, veggasi appresso Soto.[b] Il medesimo, che Soto tiene Gaetano. Il contrario tiene Medina,[c] Armilla,[d] Gio. della Peña, e Lopez;[e] li quali dicono, che è lecito con questa conditione, che quello di più non ecceda le spese, che si fanno in conseruare quel Monte di Pietà. e della sua giustificatione tratta parimente assai chiaro Nauarro,[f] e Rodriguez.[g] li quali similmente lo giustificano: concorrendoui le conditioni, aggiunte da Giulio II. per sua giustificatione: cioè, che l'intentione, e fine principale sia di aiutare il Monte, e li poueri, a' quali si presta: e non sia il fine principale il voler con esso guadagnare coloro, che in esso mettono il danaro: e che per mettere danari in questo Monte lascino di comprare qualche mercantia, che si vende: la quale comprarebbono per essere questo il lor vffitio. e se non hanno per vffitio l'essere mercante, doueuano tuttauia comprare la detta mercantia: e così lasciano di guadagnare li quattro per cento per ragione del detto deposito. In guisa tale, che per ragione del guadagno cessante, è lecito loro riceuere il detto guadagno: e parimente è lecito per ragione dello stipendio, che si dà a' ministri del Mõte. E ciò considerato, dice Rodriguez, che non è necessario, che coloro, che pongono questo danaro nel detto Monte, acciochè si presti a' poueri rinuncino il dominio di queste cose nella Communità de' poueri. poiche essendone padroni, possono per le dette ragioni riceuere il detto guadagno. Vedi parimente questo caso appresso Lop.[h] il quale pone bene le conditioni necessarie per la giustificatione di questo Monte: e pare ciò esser vero: ancorche io tenga per più sicuro quello, che dice Soto, e Gaetano.

[a] *Sot. lib. 6. de iust. & iur. q. 1. ar. 6. pa. 498. a.*

[b] *Sot. ubi supra.*

[c] *Med. de rebus per vsuram acquisi. pag. 152. col. 3.*

[d] *Arm. vsu. nu. 48.*

[e] *F. L. Lop. 2. p. inst. consc. c. 59.*

[f] *Nau. li. 5. de los consejos de usur. cons. 17.*

[g] *F. M. Rodr. 2. to. ca. 85. concl. & nu. 9.*

[h] *F. L. Lop. vbi sup.*

Nota, che questo medesimo Monte si truoua in molte parti di Spagna, in Terre, Città, e Castelli.

CASO XLIX.

D. Se sia vsura quello, che suole occorrere, & è, che alcuni padroni, non volendo prestare ad alcuni Contadini danari, de' quali hanno necessità, comprano loro li padroni mule, o buoi, che li Contadini non hanno: e subito fingono di hauer loro dato ad affitto, e vettura le mule, ouero li buoi, come se realmente i Contadini gli hauessero, e loro hauessero dato a vettura li padroni; hauendoli comprati: e così fintamente dandogli a vettura, li Contadini si obbligano di rendere le mule buone, e sane, e che non vagliano manco; & insieme per l'affitto, o vettura di esse, ouero de' buoi. A ciò consentono li Contadini, perche li padroni non vogliono prestar loro gratiosamente il danaro.

R. Che è chiara vsura. Soto,[i] e tutti lo dicono per essere tale.

[i] *Sot. li. 6. de iust. & iu. q. 4. ar. 2. p. 552. ad 3. arg.*

CASO L.

D. Vn mercante da panni vendette ad vn riuenditore di essi, dieci panni per cinquecento ducati da essere

pagati

pagati di lì ad vn'anno. Pietro hauendo necessità di danari s'accordò con questo riuenderuolo, o rigattiere, che li desse quattrocento, e cinquanta ducati; e che egli pagarebbe al mercante de' panni li cinquecento ducati al fin dell'anno; che era il termine; per quando era restato di pagargli eli. La cosa passò così. se così fatto traffico sia lecito; e non essendo, chi ne habbia la colpa?

R. Che in quanto tocca a Pietro non è lecito; se non in quanto è, ouero non è lecito il pigliare ad vsura. di ciò è stato già detto ne' casi 44. e due seguenti. Quanto tocca al rigattiere, o riuenderuolo, deuesi considerare, che se egli vendette li panni a ragione de' cinquecento ducati; il contratto fatto con Pietro dalla sua parte è illecito: ma se li vendette a ragione de' quattrocento, e cinquanta ducati, egli è lecito. Quanto tocca al mercante, che vendette li pãni al rigattiere; dico, che se li panni al tempo della vendita valeuano li cinquecento ducati, ancorche sia nel prezzo rigoroso. il contratto fu illecito. ma se al tempo della vendita valeuano ancora manco del prezzo pio; ma pur per la dilatione della paga si accorda per li cinquecento col rigattiere; all'hora deuesi auuertire, che se li doueua serbare per vendere nel tempo, che valessero li cinquecento ducati, è lecito: altrimenti nò: come dicono S. Antonino,[a] e S. Raimondo, & Hostiense.

[a] S. Ant. 2. p. tit. 1. c. 1. §. 5. & 8.

CASO LI.

D. Vno vende ad vn'altro alcuni corami, o lane, o qualũque altra mercantia, non per il prezzo, che hãno al presente, ma accioche poscia chi cõprò con la sua industria, e diligentia, con l'arte, che hà auuãzato hauesse, & aumentato il danaro, o li da qualche cosa di piu di quello, che valeua, quãdo gliela vẽdette: se q̃sta sia vsura?

R. Questa è vna vendita vsuraria; & vn contratto, che si vsa in molte parti; e coloro, che lo fanno; pẽsano, che sia lecito. percioche la cosa, che si vende è in vtile di colui, che la cõpra. e con essa guadagna, & accresce il suo capitale. Il che fà poco al caso: percioche questa maniera di vendere è vna manifesta prestanza: e già si sà, che ne ꝑ prestare, ne per vẽdere a credẽza si può riceuere alcuna cosa.

CASO LII.

D. Vno, che hà per vffitio di scriuere libri, o che sà qualche altro mestiero di guadagno, hauẽdo bisogno di danari, si accordò con vn mercante, che li desse cẽto ducati, e che per essi lo seruirebbe nell'vffitio, che sà, ꝑ lo spatio di dieci anni: essendo tutto quello, e' guadagnasse per lui: cõ questa conditione, che se fra sei mesi morisse il mercante, egli resti libero dal pagargli a suoi heredi; e che se viuesse piu de' sei mesi sia subito auuisato, che li renda li suoi cẽto ducati. perche non vuole hauere piu cõpagnia con esso lui: e che se subito nõ li rendesse, per ragione della tardanza li paghi determinate vsure: se questo contratto sia lecito?

R. Che questo traffico si vsa assai communemente nella Corte di Roma; & lo chiamano traffico di cõpagnie: ma certo nõ è tale. Prima questo cõtratto non è censo. percioche se fusse censo, chi diede li danari, non li potrebbe giamai domandare, ne riscuoterli; se nõ li riscuota colui, che li piglia a censo. e qui è al contrario stà in mano di chi hà dato il danaro, di tornare a chiederli, e veramẽte li domanda. Nota, che quãto al primo mẽbro; cioè, se fra sei mesi morisse il mercante; perda questo medesimo mercãte li cento ducati, guadagnando solamente il seruigio, è cõtratto lecito: poiche si possono guadagnar sei, mettendo a pericolo cẽto. il qual pericolo val danari. Che q̃sto sia pericolo, è cosa chiara. poiche egli può morire fra li sei mesi. Quãto al secõdo mẽbro; cioè, se viuesse piu oltre,

che per ragione della tardanza li paghi le vsure statuite, ella è vsura. e la ragione è: percioche già si sapeua al principio si fatta tardāza: poiche su assegnato il tempo, che l'haueua da seruire nel suo mestiero, che fu di dieci anni, & è così principalmente. perche per ragione della tardāza nō si può riceuere alcuna cosa; non vi essendo danno emergente; come nō vi fu. Poiche il dire, che vi fu guadagno cessante, si risponde, che similmente non vi fu; se li cento ducati non erano già stati posti in qualche lecito guadagno. percioche all'hora sarebbe lecito, e nō d'altra maniera. Nota, che non vi essendo questo guadagno cessante, per fare, che tal contratto sia lecito, deuesi procurare, che si faccia sotto forma di vero censo: cioè, che chi diede li cēto ducati, giamai li possa domandare: ma che passati li sei mesi sia in potere di chi li toglie, il riscuotere il censo, o nō: ouero in altra maniera: cioè, che q̃sto cōtratto si faccia sotto forma di contratto vero di cōpagnia ponēdo a pericolo, e guadagno li cēto ducati, e diuidendo per parte eguali q̃llo, che si guadagna: poiche egli vi pone il mestiero, e la fatica. Di questa maniera dice Soto,[a] e Lopez[b] li quali trattano questo medesimo caso; che approuerebbono cotal contratto: ma in altra guisa non ne hauerebbono ardire. e dicono bene.

[a] Sot de iu. & iur. q. 7. ar. 3. p. 535. b
[b] F. L. Lop. in il neg. li. 1 c. 6 pag. 270 b & ins. cens. 2. p. c. 73. q. 2.

CASO LIII.

D. In vn cōsiglio si doueua prouedere alcuno di vn'vffitio. Quelli del cōsiglio si accordarono dicēdo; eleggiamo Pietro a q̃sto vffitio cō conditione, che dia a Giouāni qualche cosa: e così si fece: se Giouanni possa con buona cōscientia riceuere quello, che li dà Pietro?

R. Che coloro, che eleggono in q̃sta maniera, fanno male; e che Giouāni, è obbligato a restituire, che hà riceuuto da Pietro officiale eletto: sapēdo, che q̃lli del cōsiglio peccarono, eleggēdo in q̃sto modo; nō lo potēdo fare. Soto,[c] & è salda dottrina.

[c] Sot. li. 3. de iust. & iu. q. 6. ar. 4.

CASO LIV.

D. Se l'vsuraio sarà sicuro in consciētia, e libero da restitutione; se hauesse fatto metter bando generale, che tutti coloro, che hauessero trafficato cō esso lui, e che da lui si sentissero aggrauati di qualche cosa p via di vsure; venissero fra tāto tēpo, che egli assegnò cōpetēte: pche vorrebbe dar loro q̃llo, di che si sentono da lui aggrauati. Passato che fu il tēpo, publicò il Vescouo vna sentētia, vedēdo, che nō era venuto alcuno, dicēdo, che q̃sti fussero dichiarati, e giudicati, come beni incerti così chiamati, per non cōparirne il padrone: e per tali l'vsuraio li cōsegnò al Vescouo. Da poiche il Vescouo gli hebbe in suo potere, vennero alcuni creditori all'vsuraio a chiederli quello, che loro doueua per trafichi illeciti; se nō lo dando loro rimanga libero, e sicuro in conscientia?

R. Secōdo Sil.[d] e Giacomo Graf.[e] cō altri, che ne rimane libero: ancor che li creditori fussero d'vn'altro Vescouado: quādo il Vescouo gli hauesse già dispēsati in opere pie, & nō altrimēte. E così nota, che dato, che q̃sta restitutione nō si faccia p mano del Vescouo; ma dal medesimo vsuraio; poiche è cosa certa, che la può fare; come si dice in molte parti di q̃sta Sōma; hauēdo fatto diligētia basteuole, p sapere a chi deue; ne resta similmēte libero; hauēdola cōpartita già fra' poueri, & opere pie; come è detto: appresso cōparisse il vero padrone di q̃llo, che egli doueua; a cui si doueua dare in ogni modo, se egli già nō l'hauesse distribuito in tal maniera: saluo se ve ne rimase alcuna cosa da essere distribuita. percioche, quanto a q̃sto è obbligato di darlo al suo vero padrone come dice Rodr.[f] Quello, che è detto nō procede in caso, che p il priuilegio della bolla della cōpositione; si sia cōposto. percioche

[d] Sylu. rest. 8. nu. 9.
[e] Iacob. de Graf. a Ca. lib. 2. decis. aur. c. 129. nu. 8.
[f] F. M. Rodr. 2. som. c. 41. cōcl. & nu. 1.

che

che trouãdosi poi il vero padrone, è obbligato di restituire quello, in che si compose: secondo Rodrig.[a] Per questo vltimo punto veggasi quello, che habbiamo detto nel caso 3. del capit. Della Bolla della Cruciata, o compositione nella prima Parte più compitamente.

[a] F.M.Rodr.ubi sup.

CASO LV.

D. Se quãdo vno impegna ad vn'altro case, li frutti, che danno; cioè li fitti, che rendono si debbano scontare del debito principale: pigliandogli a buon conto colui, che le tiene in suo potere impegnate cauando le spese fatte nel ripararle: e non lo facendo essendo ciò posto nel cõtratto, se sia vsura: perche si come le hà in pegno, così l'hauesse hauuto per vsura, chiara cosa è, che li deono restituire insieme cõ quello, che gli hanno dato di entrata li fitti: & il medesimo si domãda se sia stata impegnata qualche altra cosa, come vigne, & oliueti.

R. Che è obbligato di pigliare a buon conto li fitti, che danno, o rendono, cauandone le spese fatte in ripararle: e parimente quello, che valesse la fatica durataui, & il medesimo se siano vigne, ouero oliueti, o qualunque altra cosa, che di sua natura sia fruttifera, e s'impegna, e di altra maniera sarà vsura, e la ragione, perche li deue pigliare a buon conto, e non li può ritenere per se stesso, è perche li pegni sono di chi gl'impegnò, e stanno a suo rischio, e se si perdessero, o fussero distrutti, o morti, nõ n'essendo incolpato chi li riceue, si perdono per il suo padrone: e così hà determinato la Sede Apostolica; eccetto in due casi, che saranno li seguenti, ne' quali può lecitamente colui, che hà così fatte cose in pegno in suo potere, ritenersi li frutti. Con tutto questo concorda S.Tomaso,[b] Mercado,[c] Soto,[d] Medina,[e] B.Medina,[f] Rodriguez,[g] e Lopez.[h] Il qual dice, che è obbligato a restituir ancora li frutti, che lasciò di raccogliere; potendo, se vi fù inganno, ouero colpa grande: e se non vi fù dice Lopez,[i] con Nauarro,[k] che se queste possessioni impegnate non erano fruttifere in poter del lor padrone, ma l'habbia fatte tali con sua industria, non è obbligato a scontarlo; essendo poco, considerando quello, che vi hà speso.

[b] S.Tho 2.2.q.78.art.2.& 6.
[c] Merc.lib.4. en la materia de vsura paliada.
[d] Sot.li.6. de iusti.& iur.q.1.ar.2 p.780.
[e] Med.C. de rest.q. de reb. per vsur. acquis.pag. 126.col.3.
[f] F.Bart. de Med. in inst.conf. en la decl. de los mand. §.23.
[g] F.M.Rodr.1.to.ca.111.concl. 10.nu.11. & 2.to.ca. 26.conclus & nu.1.
[h] F.L.Lop. 2.p. inst.consc.c.53.
[i] F.L.Lop. in inst.neg. 2.p.c.22.
[k] Naua.in sum.ca.17. nu.26.

CASO LVI.

D. Vno hauẽdo in suo potere per affittatione vna possessione fruttifera; mentre, che si compiua l'affittatione l'impegnò al padrone, di cui erano realmẽte: se questi, che è proprio padrone della possessione sarà obbligato a scontare del principale, per essergli stata impegnata, li frutti, che di essa godesse, mẽtre che non gliela toglie colui, che la tien ad affitto, e non fornisce il tempo dell'affittatione, poiche nel caso passato si disse, che chi l'hà in pegno era obbligato a scontare del principale quello, che dà vno d'entrata, o di frutto tutto il tempo, che stesse in suo potere?

R. Che questa eccettione è cauata dal caso passato cõ l'autorità della medesima sede Apostolica,[l] che quãdo s'impegna al suo medesimo, e proprio padrone, nõ vi è obbligo di scõtare li frutti della possessione: solo che l'altro non li paghi, mẽtre stà in suo potere; tributo, ne alcuna entrata: percioche di altra maniera sarebbe vsura palliata. Questa eccettione cõ quella, che si dirà nel caso seguente sono quelle di che si disse nel caso passato. Di questo caso sono autori li medesimi del caso passato.

[l] Sed.Apos. c.salubriter de usu.

CASO LVII.

D. Supposto, che hauendo il pa-

 dre

dre data la dote alla figliuola, sia obbligato a dotarla vn'altra volta se ella, o suo marito la perdette senza sua colpa, e che nõ n'è tenuto a dotarla vn'altra volta, se l'habbia perduta per lor colpa: come dicono li Dottori [a] communemente, & Baldus, [b] & Cornelius Benedictus, [c] li quali dicono, che ella è obbligata a mettere in partigione ambedue le doti, e restituire a gli heredi di suo padre quello, che in esse hà riceuuto di più della sua legitima: ma che se'l figliuolo riceuẽdo in vita di suo padre la sua legitima, la perdesse, o sia per sua colpa, o senza, non vi è obbligo di dargliene vn'altra: come tiene Baldo, [d] e li Dottori, [e] e Rodriguez. [f] Saputosi questo, se quando vno dota vna sua figliuola, e per all'hora non può dare al genero la dote, se dandoli qualche possessione fruttifera in pegno, fin tanto, che gliela dia, ne possa il genero goder li frutti: ouero sia obbligato a scõtarli, pigliandogli a buon cõto del principale, cioè della dote?

R. Che non è obbligato a scõtargli, mà che sono suoi fin tanto, che suo suocero li dà la dote. Questa opinione fondata nelle leggi, [g] è di B. Medina, [h] e si proua; perche ne tiene necessità per sostentare li carichi del matrimonio, & alimentare la figliuola, li quali doueua sostentare con l'entrate della dote, se subito li fusse stata data: come esplica Gaetano, [i] Couarruuia, [k] Soto, [l] Nauarro, [m] e Rodriguez: [n] & il sostentare i carichi del matrimonio, non è alimentare la moglie, e la famiglia solamente, ma mantenere la moglie, e la famiglia in maniera, che la dote sempre resti intiera. Laonde se bene non è mercante, può riceuere tuttauia li frutti delle possessioni dategli in pegno, co' quali mantenga la sua famiglia, fin che li sia data la dote, per ragione del guadagno cessante, che la legge presume, che vi sarebbe: percioche il marito comprarebbe con esso qualche cosa, co' frutti della quale si potrebbe sostentare.

Ma questo non hà luogo in caso, che'l padre desse gli alimenti alla figliuola, fin tanto, che le dia la dote: percioche all'hora il marito nõ può riceuere li frutti delle dette heredità; come si raccoglie dalla legge Ciuile. [o] Siluestro, seguito da Rodr. [p] & Aragon, [q] dice, che se li frutti eccedono li carichi del matrimonio, è obbligato a scontarli della dote. Il che dice Soto, [r] che non si allontana troppo dalla verità. Lopez [f] dice, e bene, che a lui pare, che di rigore sia così; ma che parlando secondo l'equità, li può riceuere: solo che notabilmente non eccedano le spese del conueneuole mantenimento.

Finalmente può il marito pigliar li frutti delle possessioni non li computando nella dote; ancora che fussero più di quello, che si sarebbe cauato della dote, se subito li fusse stata pagata: con questo che quelli tutti siano necessarij per sostentare la sua moglie, e famiglia; conforme al suo stato, che è quello, che di sopra è stato detto, cioè; solo che notabilmente non eccedano le spese del conueniente mantenimento: percioche ordinariamente, quando gli huomini si maritano, si contentano di dote inferiore a quello, che loro è necessario per li detti alimenti, e di più, che li padri gustano, che le loro figliuole siano ben trattate da' loro mariti: e così pare, che si contentino, o che si debbano contentare, che'l genero riceua cotali frutti intieramente nel nostro caso, portandosi bene di sua figliuola. Così tiene Lopez, [t] & lo segue Rodriguez. [u] La quale opinione a me pare buona, se'l marito tratti bene la moglie.

E pari-

[a] Doct. in l. pater filium, de euictio. Nouel. de dot. 6. priuil. 1. & 15.
[b] Bal. in l. omni mod.
[c] Guill. in c. Raynu. ver dot. ar. n. 16. de testa.
[d] Bal. ubi sup. §. imputa. C. de inoff. testa.
[e] Doct. in l. si cum dotem, § post solutum. ff. solut. mat.
[f] F. M. Rodr. 1. to. ca. 97. con lus. & nu. 2.
[g] c. salubriter. de usu.
[h] Medi. in instr. conf. en la decl. del 7. manda. §. 13.
[i] Caiet. 2. 2. q. 78. art. 2.
[k] Cou. li. 3. var. cap. 1. nu. 3.
[l] Sot. de inst. & iur. lib. 6. q. 1. art. 2.
[m] Nau. ca. 17. nu. 213.
[n] F. M. Rodr. ubi sup. concl. & n. 4.
[o] l. si pater. ff. de doli mali, et metus except.
[p] F. M. Rodr. ubi sup.
[q] Arago. 2. q. 78. artic. 2.
[r] Sot. de inst. & iur. lib. 6. q. 1. art. 2.
[f] F. L. Lop. lib. 2. instr. neg. c. 20.
[t] F. L. Lop. ubi sup.
[u] F. M. Rodr. ubi sup.

E parimente nota, che'l marito diſciolto il matrimonio non è obbligato di reſtituire alla moglie l'entrate raccolte delle dette poſſeſſioni: percioche il marito li guadagna per portare i carichi del matrimonio: e così non accreſce la dote: come riſolue Franceſco Sarmiento,[a] ſeguito da Rodriguez.[b] Nota il caſo ſeguente.

CASO LVIII.

D. Se morto il marito potrà la moglie godere de' frutti di vna poſſeſſione di ſuo padre, la quale haueua il marito già morto in pegno del la dote, che non gli era ſtata data: come ſi diſſe nel caſo paſſato, e potrà godere de' frutti, d'vn'altra poſſeſſione, che gli heredi di ſuo marito gli hanno dato in pegno fin tanto, che le deſſero la dote, che portò col ſuo marito: e ſe ſia obbligato a ſcontarli in vno, o altro caſo, del principale: pigliandogli a buon conto della dote.

R. Che Aleſſandro Arioſti[c] dice, che non lo facendo, oltre il peccato mortale, che commette, è ancora vſuraia. Citano di queſta opinione altri, fra quali vno è Gaetano.[d] Tẽgono la contraria. Soto,[e] Lopez,[f] Luigi Veja Paleſtrello,[g] Mercado,[h] e Rodriguez.[i] E dicono, che li può riceuere lecitamente, ſenza ſcontarli del principale; cioè della dote, quando il padre, o gli heredi non l'alimentano ſufficientemente, ſecondo la ſua qualità, mentre che non li diano la dote, che le deuono. E queſto è quello, che ſi deue tenere, dica quello, che vuole Angles,[k] che ſegue Gaetano. E la ragione è, come dice Rodriguez,[l] & Aragon:[m] perche ſe bene il marito è mancato per ſua morte, queſta donna; ancorche vedoua, rimane pure per moglie di eſſo: e ſi come egli poteua riceuerne li frutti per gli alimenti, conforme al ſuo ſtato, così ella li può pigliare per il medeſimo.

Ma non può riceuere da queſta donna più frutti delle dette poſſeſſioni, o pegni di quelli, che ſono baſtanti per li ſuoi alimenti. E finalmẽ te nota tre coſe. La prima, che'l genero, il qual concede al ſuocero, che li paghi la dote, paſſati tre anni dopò il maritaggio, non riceuendo in queſto mentre alcuna poſſeſſione fruttifera in pegno, può almeno nel foro della conſcientia domandare li frutti della detta dote; come contra l'Abbate, e Silueſtro tiene Angles,[n] ſeguito da Lopez,[o] e Rodriguez.[p] & il medeſimo, che ſi dice del genero, ſi deue dire ancora della moglie, morto il marito; conforme a quello, che è detto nel caſo paſſato, & in queſto. La ſeconda, che quando gli heredi del marito indugiano a pagare per lor colpa la dote alla vedoua, e non per colpa di lei, ſono in obbligo di ricompenſare tutto il danno, quindi ſeguito, come ſe per non eſſerli reſtituita la dote fù coſtretta a pigliare qualche quantità di danaro ad vſura: ouero laſciò di guadagnare, perche era per trafficare col ſuo danaro in vn certo traffico, e non haueua altro da trafficare. Il che ſi proua, perche ella non era obbligata di aſpettare, e dare tanti termini, con ſuo danno. Hò detto per ſua colpa, percioche ſe non poterono pagare ſenza lor colpa, deuono eſſer trattati cõ qualche maggior pietà, il che ſi laſcia all'arbitrio dell'huomo prudente. La terza, & vltima coſa, che ſi deue notare è, che li figliuoli, li quali reſtaſſero dopo la morte della vedoua, a cui non fù reſtituita la dote, poſſono domandarla a chiũque l'haueſse, ouero obbligarlo, che la tenga ſempre intiera; dando loro gli alimenti; perche con queſto carico d'alimenti l'haueua ſuo padre: e col medeſimo carico paſſa ad altri, chiunque la poſse deſse: come dice Lopez,[q] e Rodrig.[r] contra Anglès.[f]

Nota 1. *Nota 2.* *Nota 3.*

[a] *Sar. lib. 6. ſelect. c. 10. per totum.* [b] *F. M. Rodr. ubi ſup. c. 100. conc. & nu. 3.* [c] *Arioſt. li. 3. fol. 550.* [d] *Caiet. 2. 2. q. 78. art. 2 ad 6.* [e] *Sot. lib. 6. de iuſti. & iur. q. 1. ar. 2. p. 481.* [f] *F. L. Lop. vbi ſup. p. 378. a.* [g] *Paleſtr. en ſus caſ. caſo 56. pagi. 279.* [h] *Merc. de tract. y contra en lo de vſur. lib. 4.* [i] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 97. concluſ. & nu. 4.* [k] *Angl. in contract. matr. ar. 1. dif. 7.* [l] *F. M. Rodr. ubi ſup. concluſ. & nu. 5.* [m] *Arag. 2. 2. q. 78. art. 2.*

[n] *Angl. vbi ſup. dif. 6.* [o] *F. L. Lope. inſtr. conſc. ca. 7.* [p] *F. M. Rodr. ubi ſup. concluſ. & nn. 6.* [q] *F. L. Lope. li. 2. neg. c. 20. p. 279. col. 1.* [r] *F. M. Rodr. 1. to. ca. 100. concl. & nu 56.* [s] *Ang. vbi ſup. dif. 7.*

CASO LIX.

D. Se impegnãdo il genero la poſſeſſione, datali dal ſuocero in pegno, finche li deſſe la dote aſſegnatali nel maritarſi con ſua figliuola, chi l'hà in pegno ne poſſa godere li frutti, ſenza ſcõtarli dal principale, nel medeſimo modo, che può fare chi l'hà impegnata a lui, cioè il genero, fin tanto che li ſia data la dote promeſſa?

R. Che ſe'l genero, quando l'impegnò, hebbe animo inſiememente di dargli ogni ragione, che egli haueua ſopra quella; non per il cõtratto, che ſi fece fra ambedue, riceuendo il danaro per il pegno: ma perche era ſuo parente, o perche veniua a farlo per l'amiſtà, che haueua inſieme, e chi la riceuette, non diede il danaro ſopra di eſſa per godere de' frutti, ma per l'amore, che li portaua, o per farli piacere: li può godere, ſenza ſcõtarli del principale, ſenza che ſia vſura: percioche in tal caſo, il fatto contratto, e pegno, non è preſtanza, ſe non fuſſe tirato in accordo, e patto, che'l generò, che è colui, che l'impegnò, ſia obbligato a rendere il danaro, quando chi lo preſtò, lo richiedeſſe: percioche all'hora ſarà vſura il non ſcontarli, pigliandoli a buon conto del principale; come riſolue la Somma de' Confeſſori.[a] Nota, che può la donna morto il marito, cauar la dote, facendoſela conſegnare, prima che ſi faccia pagamento a' creditori, non l'hauendo ella eſpreſſamente obbligata per li detti debiti: come diſpone la legge in queſti Regni di Caſtiglia.

[a] Sum. Cõfeſſ. lib. 2. de vſu. tit. 7 § 27. pa. 85.

Quindi s'inferiſce, che ſe vna donna ſi marita con vn'huomo, e non li promette, ne aſſegna dote, non può cauare poſcia il patrimonio da lei portato, e che haueua, quando ſi maritò, ſecondo la quantità della dote, che doueua dare a ſuo marito, e preferirſi a gli altri creditori; percioche la donna, che ſi marita per parole de preſente nõ pare, che dia in dote al marito il patrimonio, che ella haueua, ſe non lo dice chiaramente: come con la cõmune contra Bartolo riſolue Couarruuia.[b] E l'eſſere la donna preferita a gli altri creditori del marito è priuilegio, che ſi concede alla dote. E così deuanſi conſegliare, quando ſi maritano, che ſi facciano fare aſſegnamento di dote.

[b] Coua. de ſponſal. 2. p. c. 5 nu. 5. & 6.

E nota, che anche nel foro della conſcientia può la donna, morto il marito, richiedere tutta la ſua dote: ancorche egli ſia ſtato prodigo nelle ſpeſe ſuperflue veſtendola, & ornandola più di quello, che chiedeua il ſuo ſtato: percioche con cotali carichi fù data la dote, come dice Nauarro,[c] ſeguito da Rodrig.[d]

[c] Nau. ca. 17. nu. 155.
[d] F. M. Rodr. 2. to. ca. 100. concl. & nu. 7.

CASO LX.

D. Se vno poſſa vendere vna coſa a credenza, e dandola, mettere per patto, che li ſia dato qualche coſa di più di quello, che vale anche nel prezzo rigoroſo, non per ragione del tempo, che la dà a credenza, ma per il pericolo, oue ſi pone di perderla colui, a chi la dà è foreſtiero, e ſe ne può andare via con eſſa?

R. Che qui ſono due opinioni. La prima è di Nauarra,[e] Gioan. Medina,[f] e Rodriguez,[g] li quali dicono, che ſi può molto ben riceuere. Supposto, che'l riſchio, doue ſi pone il venditore ſia con ragione da temere, per eſſere il debitore foreſtiero. E parimente la ragione, che ne danno è; perche quel pericolo, doue ſi pone di perdere la ſua roba, dandola a credenza, è coſa, che per ſe ſola hà prezzo: e per ſapere, che le ſi ſolamente per timore di non perderla, e non per fare vſura palliata; dicono, che ſi conoſcerà quando chi la vende, haurebbe in toſto venuto in ſua conſcientia venderla per il prezzo, che corre al preſente, ancorache a credenza, ſe haueſſe hauuto ſicurtà, che non erano per andarſene via

[e] Naua. 2. to. de reſti. c. 2. n. 100.
[f] Med. C. de reſti. q. 38 p. 100.
[g] F. M. Rodr. 2. to ca. 83. concluſ. & nu. 3.

con

con eſſa, che venderla per quello di più col riſchio, in che ſi pone. Tiene la contraria opinione Conrado,[a] Lopez,[b] e Soto,[c] e Bannes.[d] Li quali dicono, che ella è vſura. Soto riſpō de alla ragione poſta di ſopra, e dice, che egli ben guardi a chi la dà in credenza, o che ne pigli malleuadori, ſe non vuole, che ſua ſia la colpa. E queſta opinione è più vera della prima.

a Conrad. de cōtract. b F. L. Lope. in inſt. neg. lib. 1. c. 7. p. 87 a. et inſt. conſ. c. 70. de vſu. c Sot. lib. 6. de iuſti. & iur q 4. ar. 1. p. 517 d Bann de iuſt. & iu. q. 77 art. 4. p 567. col. 1. concl. 2.

CASO LXI.

D. Se potrà vno vendere vna coſa a credenza per quello, che vale: mettendo per conditione, che li ſia dato qualche coſa di più, e determinandola: conciosiache a chi egli la da in credenza ſia vna perſona ingannevole, e fraudolente; onde in riſcuotere da lui ſarà neceſſario ſpendere qualche coſa: hauendo per coſtume colui, che la compra di non mantenere la ſua parola, ſenza queſte moleſtie.

Di più ſi domanda ſe lo potrà riceuere ſolamēte *ratione timoris*, che hà di non potere riſcuoterlo.

Di più ſi domanda, che poſto caſo, che ſi poneſſe nel cōtratto, e nella vendita di quella coſa, che ſia obbligato il mercante a pagare le ſpeſe, che ſi faceſſero nel riſcuoterlo: ſe non vi eſſendo alcuna lite in riſcuoterlo: poſſa riceuere quello di più del principale, che è detto.

E parimente ſe eſſendoſi fatte ſpeſe per riſcuoterlo, il mercante le pagaſſe, poſſa ſimilmente riſcuoter quello di più, che è detto, ſenza che ſia vſura.

R. Che in queſto caſo vi ſono due opinioni: come anche nel paſſato. La prima è di Sant'Antonino,[e] e di Soto,[f] e Bannes:[g] li quali dicono, che ſarà vſura, e che ſolamēte potrà mettere in patto, che ſiano pagate le ſpeſe fatte in riſcuoterlo: a che ſimilmente è obbligato il debitore; quando non paga per ſua colpa. La ſeconda opinione è di Gio. Medin.[h] e di Rodrigu.[i] li quali dicono, che queſto pericolo, al qual ſi pone il vēditore, ſi tema con ragione, per eſſere il debitore huomo di poco credito, ſi può riceuere: quantunque nō vi ſia lite in riſcuoterlo: & ancora, quando vi fuſſe, & il mercante pagaſſe le ſpeſe. *Ratio eorum eſt*: perche il timore, che hà di non riſcuotere la ſua roba, e la fatica, che è per durare in riſcuoterla è coſa, che vale danari. Nauarro[k] dice, che ſe nō vi ſono ſpeſe, non lo può fare: e ne più, ne manco, eſſendoui, ſe'l mercāte le paga. Lopez[l] dice, che non è lecito: e queſto è quello, che ſi deue tenere, ſeguendoſi la prima opinione contra Medina, & altri.

e S. Anton. 2. p. tit. 1. c. 8 §. 2. f Sot. vbi ſup pagin. 518. b. g Ban. vbi ſup. conc. 1.

h Med. C. de reb. re. ſti. q. 38. p. 111. col 1. i F M[illegible] dr. vbi ſup. concluſ & nu. 4.

k Nau in ſum. lat. c 23. nu. 84. & in c. 17. num. 14 a. l F L. Lop. in inſt lib. 1. c. 37. pag. 127. a.

CASO LXII.

D. Vno hauendo neceſſità di cento ducati, li domandò in preſto ad vn'orefice, il quale non ne hauendo da preſtargliene, li vendette a credēza vn pezzo d'oro, o d'argento, per cento, e dieci ducati, che era tutto quello, che cadeua in prezzo rigoroſo: accioche ritrouando chi lo cōpraſſe, prouedeſſe alla ſua neceſſità, egli lo tolſe, e dopo eſſer andato per tutta la terra a trouare chi lo compraſſe, non ritrouando lo vendè al medeſimo orefice, che prima l'haueua venduto a lui, e glielo diede per nouāta ducati; il quale è il prezzo pio, che haueua: e così ſoccorſe alla ſua neceſſità; ſe l'orefice commeſſe vſura.

R. Che nō è vſura, anzi fu compra lecita: quando l'orefice ſemplicemēte haueſſe venduto, ſenza alcuno accordo, che tornaſſe a venderlo al medeſimo: percioche ſe vi fuſſe cotal patto tacito, ouero eſpreſſo, all'hora ſarebbe vſura: & in queſta guiſa ſi accorda la varietà delle opinioni, che ſopra queſto punto ſono fra i

Digitized by Google

Dottori. Con queſto concordano eſpreſſamẽte Nauarro,[a] Mercado,[b] Lopez,[c] Rodrig.[d] Silueſtro,[e] Giouanni della Penna, e Garcia.[f]

E nota, che quello, che è ſtato poſto in eſempio dell'orefice s'intende di qualſiuoglia altro mercante, che faccia il medeſimo e propriamente ſi chiama queſto contratto, cõprare Mohatras, che noi diciamo ſtocchi. E coſi nota, che ſtocco è quando vn mercante veramente vende la medeſima coſa a credenza, con patto tacito, ouero eſpreſſo, che ſubito torni a vendere la ſteſſa coſa a contanti, la quale ſe vien comprata dal medeſimo che la vende, già è detto, quanto male egli ſia; ſe non è della maniera, che è ſtato eſplicato. Ma auuertiſcano li confeſſori di procedere con rigore contra li mercanti, diſtaccandoli con ogni lor potere dal latte di queſto cattiuo contratto, percioche di ordinario lo fanno con cattiua conſcientia, e con ſcandolo: come ammoniſce Medina: e trouandone alcuni, che habbiano fatto queſto contratto eſaminino da douero la conſcientia di lui; e domandino quello, che venderono, percioche quindi ſi raccoglierà, conforme alla qualità de' cõpratori ſe hebbero intẽtione di tornare, ſubito fornita la vendita, a comprare a contanti, per molto manco di quello, che li diedero a credenza. eſaminino poi ciò molto da douero: percioche ſono innumerabili le fraudi, che ſi veggono in queſto caſo. alle quali altri, che Dio non può rimediare: e piaccia a Dio di rimediarui; ponendo tali miniſtri nel foro eſteriore, & interiore ſacramẽtale che habbiano animo di ſbandire coſi fatte diaboliche inuentioni.

[a] Nauar. in ... c. 17. nu. 24.
[b] Merc. de trat. en el ... de varias fol. 108
[c] F. L. Lop. inſtr. conſc. 2. p. ca. 57. et inſt. neg. li. 1. c. 24.
[d] F. M. Rodr. ... ca. 85. concluſ. ... nu. 9.
[e] Syl. verb. vſu. 2. q. 4
[f] Gar. de cõtract. li. 3. c. 22. f. 597.

CASO LXIII.

D. Vno, a cui fanno di meſtiere danari, perche non troua chi glieli preſti, fà vna cedola, o riconoſcimento, per il quale ſi fà debitore di cento ducati per di li ad vn'anno; e la dà ad vn ſenſale; accioche la venda per danari contanti di preſente: e così poſto in vendita, è comprata per nouanta ducati: ſe chi la compra, commetta vſura?

R. Che queſto caſo ſi vſa inſieme col ſeguente molto frequentemente in vna Città di queſti Regni: & è vſurario: la ragione di eſſo, e l'autore ſi porrà nel caſo ſeguente.

CASO LXIV.

D. Pietro domanda a Giouanni in preſto 100. duc. li quali per nõ hauer egli alla mano, Giouãni li dà vna cedola ſottoſcritta del ſuo nome, volẽdoli far piacere, per la quale ſi obbliga a pagare 100. ducati cõ eſſa in giuditio, o fuori di eſſo, a chi con eſſo lui conueniſſe. togliendola Pietro, la vende nouanta ducati, per rimediare alla ſua preſente neceſſità: ſe colui che la compra commette vſura? Queſto caſo ancora, come il paſſato ſi vſa in vna certa Città frequẽtemente.

R. Che è vſura: e che la commette così in queſto caſo come nel paſſato chi compra la cedola, o riconoſcimento. e la ragion è; perche in così fatti contratti la preſtanza è meſcolata con guadagno. percioche nell'vno, e nell'altro li debiti pecuniarij, che deuono eſſere pagati a certo tempo, ſolo con queſto nome ſono comprati: cioè perche ſi paga per eſſi ſubito il danaro anticipato. In queſto, e nel paſſato caſo concorda Lopez.[g]

[g] F. L. Lop. inſt. neg. li. 1. c. 3. circa fin. pag. 70.

CASO LXV.

D. Se ſia lecito queſto contratto. Li mercanti della tal terra mandano alle fiere per tele, il tutto a loro ſpeſe: e ſopra di loro pigliano il pericolo della mercantia: e portate le

tele

Digitized by Google

tele a loro spese, vengono altri mercanti di poco capitale, e le comprano in maniera tale, che già hãno per legge, e costume, che deono dar loro di guadagno l'vno de' dieci; se vogliono la mercantia: e li mercanti principali già detti aspettano, che questi venditori vendano cotali tele a poco a poco; e così li paghino di tempo, in tempo, come andassero vendendo. e quantunque glie le paghino auanti, e tutto insieme, quando le comprano da loro, non li pagano; ne eglino vogliono guadagnar piu ne manco d'vno de' dieci, ouero li paghino subito, e tutto insieme: ouero poscia, e poco a poco. e sapendosi già questa vsanza li medesimi venditori, a quali li mercanti sono per vendere le tele, pigliano li danari da' mercanti, e vanno per la mercantia, il tutto a spese, e rischio de' mercanti, per comprarle migliori, & a miglior mercato: come persone, che deuono dare quello, che elle costano, e di piu l'vno de' dieci.

R. Che secõdo, che il famoso Dottor Medina Complutense rispose a questo caso; così fatto traffico è lecito dalla parte de' mercanti principali, se il prezzo di riceuere vno per dieci sia giusto; hauendo riguardo al pericolo, alla fatica & al resto, che in ciò si deue considerare. percioche d'altra maniera vi potrebbe essere ingiustitia, e per conseguente vsura palliata. E così tutto questo pende dal fatto; se'l prezzo di vno per dieci sia giusto secõdo la commune stima de' prudenti, e di buona conscientia. Tanto dice Med. Ma a Cord. [a] seguito da Rodrig. [b] pare veramẽte troppo gran guadagno l'vno de' dieci per così poco di fatica, & in sì breue tẽpo. e li venditori, che le comprano, andando per le terre vendendole a minuto deono similmẽte riceuere il lor guadagno p la lor fatica; e così si caricherà l'vno, e l'altro guadagno a spese della Republica, ouero di coloro, che cõprano a menutò il che paggrauio; come è veramente: per essere troppo il guadagno de' primi mercanti. per la qual cagione dice Lopez, [c] e bene, che a lui pare illecito, & iniquo.

[a] Cor. q. 86.
[b] F. M. Rodr. 2. to. ca. 83 conclus. & nu. 10.
[c] F. L. Lop. 2. p. instru. consc. c. 71. q. 2.

CASO LXVI.

D. Se vno vẽdesse ad vn'altro vna possessione; nõ hauendo egli alla mano danari da pagarla: onde chi la vendè li disse, seco accordandosi; Pigliate questa possessione, che io vi vendo: e perche non hauete danari da potermela pagare, mi darete cinque per cento, mentre che la pigliate: se sia lecito?

R. Che Armilla [d] approua questo caso, e principalmente se sia in vso. perche dice, che non è vsura, se questo, che egli riceue piu del principale non lo riceue per ragione di prestanza, ma per ragione dell'interesse, che patisce nell'indugio del pagamento. Lopez [e] dice, che ciò a pena può essere giustificato, quando questo medesimo venditore di sua volontà gli offerisse così fatta conditione. percioche all'hora per ragione della dilatione del prezzo, il che è vna prestãza virtuale si giudica, che egli domandi cinque per cento: si come sarebbe vsuraio il creditore, che di sua volontà, e spontaneamente si offerisce egli medesimo a differire il pagamento dopò il termine posto, per qualche interesse di guadagno cessante: ancorche in effetto gli cessasse il guadagno, non concorrerebbono le cõditioni poste nel caso 26. che in questo caso giustificano il pigliar qualche cosa per il guadagno cessante. Fra le quali vna fu, che mosso principalmente da carità, & a preghi del bisognoso, lo faccia piu che per sua vtilità. E conchiudendo dice, che per auuentura cotal contratto può essere giustificato con qualche modo in caso, nel quale non stia già in potere del venditore tornar giamai a chiedere cotal prezzo. percioche

[d] Arm. ver. vsu. nu. 1.
[e] F. L. Lop. 2. tom. instr. conf. ca. 78. q. 1.

che all'hora con questa conditione coral contratto pare in qualche modo, che si riduca al contratto del censo; che non è condannato da' Sommi Ponterici. ma perche in esso non si osseruano le altre cōditioni poste da Pio V. in vna sua Strauagante nel fondar censi; per tanto per via di censo; nō pare, che per la detta Strauagante sia tolerato si fatto contratto. *Hæc Lopez.* [a]

[a] F. L. Lop. vbi sup.

CASO LXVII.

D. Pietro si accordò cō Giouāni, che li comprasse da' beccari della terra, doue egli staua e ne' luoghi circōuicini quattrocento pesi di feuo, e che li darà due reali di guadagno per ciascun peso, cō conditione, che fussero quattrocento pesi, e nō manco quello, che egli comprasse e non alzasse il prezzo del peso da' dodici reali in là; e che di questi, che è comprasse a dodici reali glie ne darebbe quattordici, e che per quelli, che egli comprasse a manco, li darebbe due reali, e mezzo di guadagno per ciascun peso. Giouanni fece la compra; accordandosi con alcuni beccari del paese; doue egli staua, e de' luoghi circonuicini, che li dessero il feuo, che si facesse nelle loro beccarie nel corso dell'anno: & andādolo egli riceuendo da' beccari in quella maniera, ne' medesimi tempi il doueua Pietro riceuere da lui. Ma qui è vna cosa di piu, che Giouanni indotto da Pietro comprò da' detti beccari, dando il prezzo auanti tratto, e dando caparra auanti il tēpo della riceuuta: & era credibile, che'l feuo valeua piu al tēpo della riceuuta, che quello, di che fece accordo auāti p detto Giouāni; se qsto negotio sia lecito?

R. Che qui sono due contratti Il primo, è di Giouanni co' beccai. E di questo dico, che se comprò da loro il feuo per manco di quello che si credeua, che era per valere al tēpo della riceuuta, dando auanti tratto qualche danaro; è vsura coperta. e così sarà Giouanni obbligato a restituire a' beccari danneggiati. e parimente Pietro sarà obbligato al medesimo se indusse Giouanni a far così. poiche fu cagione induttiua, e participante in cotal guadagno vsurario: e ciascuno restituirà quello, che li tocca di tal guadagno. se l'vno non restituisse, lo deue restituire l'altro tutto; e l'altro li deue restare obbligato a restituirli quello, che restituì per lui. Ma se Pietro nō sapeua, che Giouanni era per far così; ne questa era sua intentione; se non che Giouanni cercasse feuo, & lo comprasse cō tēpo al suo giusto prezzo; e per l'obbligatione, diligentia, e fatica di Giouāni li darebbe due reali, ouero due, e mezzo, piu per ogni peso: e se gli assegnò, che non cōprasse per maggior prezzo di dodici reali il peso, fu per tor via fraudi; se dicesse, che gli era costo piu: e così all'hora Pietro non sarà obbligato ad alcuna restitutione: ma solamente Giouanni, che fece la cōpra vsuraria. il quale è obbligato a cōsiderare quello, che fà, & a che, e come si obbliga. Ma se Giouanni comprò da beccari per il giusto prezzo, non vi è che restituire. Il secondo contratto è di Giouanni, con Pietro. & a questo dico cō Cordoua, [b] e Lopez, [c] che se Giouāni riceue da Pietro quei due reali; ouero due, e mezzo, oltre quello, che costa il peso del feuo, per l'obbligatione, fatica, & industria, che pone nel cercarlo, e comprarlo, e tenerlo apparecchiato a suo tempo per Pietro; o che Giouāni l'habbia comprato da' beccari giusta, ouero ingiustamente: all'hora non è ingiustitia in questo cōtratto se'l salario di questi due reali fu giusto. il che deue essere veduto a giudicio de' buoni, e prudenti trafficanti: e specialmente se Pietro sà quello, che merita Giouāni; & ambedue se ne cōtentino: ma se Giouanni senza essere obbligato a Pietro, ne come suo sollecitatore, ma in

[b] Cord. in sum. q. 87.
[c] F. L. Lop. 2. tom. in s. cōs. c. 72. & lib. 1. inst. neg. c. 18. p. 91.

in suo nome; e non in nome di Pietro comprasse [illegible], e subito vendesse per [illegible] peso del seuo liberamente a Pietro, ouero ad altri, che io [illegible] senza dar altra fatica in [illegible] che vi sia altra mutatione di tempo, o di luogo, della forma della mercantia: all'hora non sarà giusto cotal guadagno de due reali: *[illegible] Syluester & secundum Doctores communiter, qui in hoc, non in nostro casu predicto loquuntur [illegible] Ioannes, ut factor Petri obligatus negotiatur, ut di[illegible] est.* Notisi quello, che è detto per molti casi simili a questo.

CASO LXVIII.

D. Vna schiaua disse a Pietro, Signore, Il mio padrone mi riscatta per quaranta ducati; se volete darmegli, al punto, che vi sia conceduta la scrittura del riscatto in mio fauore (disse la Negra,) io ne concederò vn'altra in vostro fauore; onde me ne resti per vostra schiaua, e serua, & obligata a seruirui per tutto il tempo durante, che io non vi renda i vostri quaranta ducati; e così le furono dati con questa conditione. Se in tal caso; può Pietro, oltre il capitale; cioè oltra li quaranta ducati dati alla Negra riceuere, e pigliar li frutti de' seruitij di essa; senza scontarli del capitale, [illegible] posto per maggiore intelligenza del caso, per hauer seruito due anni, e fatti seruigi a Pietro, perche s'accordò di seruirlo mentre non pagasse li quaranta ducati a Pietro, come è detto.

R. Che ouero Pietro diede alla schiaua li quaranta ducati, [illegible] di prestanza, [illegible] per via di cen[illegible] posto sopra la persona [illegible] ouero per via di [illegible] na con patto di tornare a venderla: cioè con patto di tornare a vendere la sua libertà, [illegible] pagato quei quaranta ducati. Prima, se fu per modo, e via di prestanza [illegible] stando gli [illegible] per questo essere [illegible] li presto, cioè Pietro, non era mercante, e trafficante, che attualmente hauesse messo li detti danari a guadagno, non si può riceuere alcuna cosa di prezzo per [illegible] così [illegible] Pietro [illegible] a pagare in pagamento, [illegible] principale [illegible] che merita il seruigio della Negra per il tempo, che è stata in [illegible] le spese, o almeno [illegible] giudicio, secondo [illegible] di quel paese meritaua di [illegible] e non si facendo così, sarà [illegible] riceuere il frutto [illegible] contrario della sorte [illegible] Secondo se gliele diede per [illegible] censo posto sopra la persona [illegible] per questa via può [illegible] domandare quei seruigi almanco interamente [illegible] di Pio V. perciòche [illegible] erano di maggior valore, che [illegible] ne giusta [illegible] pagata del censo [illegible] di Pio V. [illegible] forza, [illegible] ragione [illegible] domandare li seruigi alla Negra. Terzo se gliele diede con patto, e conditione di riuenderla indietro: di maniera tale, che la Negra fusse venduta a Pietro con tal conditione, che rendendo li quaranta ducati, ella [illegible] come pare, che [illegible] le parole dette da lei da principio, all'hora questo contratto sarà [illegible] perche la vendita [illegible] valida & [illegible] che [illegible] comprendere giusta, perciòche l'obligatione e conditione di tornare a vendere [illegible] molto il prezzo [illegible] perche l'opere [illegible] Negra schiaua erano [illegible] per [illegible] il tempo, che ella [illegible] pagare a Pietro li detti quaranta ducati, e così potè con buona conscienza riceuere li frutti de' [illegible] mente, perche vi è [illegible] che tutto questo contratto sia [illegible] sarà meglio, che Pietro si

Digitized by Google

contenti di anno di seruigio, e la Negra si appaghi di hauer dato tutto q̃sto a chi gli hà fatto così gran bene, di poterli mettere in libertà. e cõ tãto resteranno ambedue sicuri in conscientia, e liberi da peccato. Di questo caso, col quale ne scioglierai molti altri si ricordò Cord. [a] e Lop. [b]

[a] Cordu. in sum. q. 122.
[b] F. L. Lop. 2. to. instr. consc. ca. 91. q. 1.

CASO LXIX.

D. Vno diede ad vn'altro cẽto ducati in presto, accioche subito li spẽdesse nelle sue necessità con cõditione, che si come con quei cento ducati hauerebbe guadagnato, ouer perduto tanto, se gli hauesse posti in cõpagnia di qualche mercante, che così guadagnino fin che li siano renduti: come se gli hauesse il detto Mercãte: se questo traffico sia lecito?

R. Che è vsurario, e così tiene S. Anton. [c] e nota, che parimente è illecito riceuere pegno per la cosa prestata con cõditione, che se colui, che riceue non paghi tra certo tẽpo, perda il pegno, quando chi presta, pose la conditione con mala intẽtione: sapendo che chi riceuette in presto, nõ poteua pagare per quel tẽpo: ouero quando fu assegnato il tempo, dẽtro il quale è impossibile venire al pagamento. percioche in questo caso sua intentione è riceuere qualche cosa, oltra la sorte principale. e quãtũque non habbia questo cattiuo animo se la pena è grande, il contratto sarà illecito, per essere la pena maggiore della colpa. ma se la pena è moderata, e chi presto, la pose, accioche chi riceueua la sua roba, o danaro, fusse obbligato a mantenere la parola data, non è contratto illecito. Il che si deue intendere come dice Nauarro, [d] seguito da Rodriguez, [e] saluo se in questo patto si ponesse, che tutti li frutti, o parte di essi, che trarrà da sì fatti fino al detto giorno, fussero suoi, e non si fece patto, che fussero del debitore, ouero si scontassero nella sorte principale, o nel suo interesse.

[c] S. Anto. 2. p. tit. 1. c. 7. §. 16.
[d] Nauar. c. 17 nu. 217.
[e] F. M. Rodr. 1. to. ca. 1. concl. 1. nu. 12.

CASO LXX.

D. In tempo, che vna Città era assediata, e posta in trauaglio da' suoi nemici, vno con poco prezzo cõprà l'entrate di quella: da poiche si fece pace, guadagnò tanto, che fu dieci p vno: se questa vendita fu vsuraria.

R. Che per ragione del dubbio, a che comprando così si pose, non pare, che sia stata, ne ingiusta, ne vsuraria. così tiene Hostiense, e S. Antonino, seguiti da Siluestro. [f] li quali consigliano, che egli faccia larghe limosine. con questo ancora concorda Lopez. [g]

[f] Syl. vsur. 2. q. 3. arg. l. cum hared & l. sequent ff. de hared. vel act. vend.
[g] F. L. Lop. in inst. neg. li. 1. c. 53. p. 197. a.

CASO LXXI.

D. In Valentia alcuni Cittadini fecero vn contratto, con alcuni panattieri, contribuendo loro tante misure, o aneghe di formento, nõ al prezzo minore, che valeua in Valẽtia, doue le consegnarono, ma al p̃zzo maggiore, che valeuano in vn certo luogo discosto da Valentia, se poterono obbligare li panattieri, che diano loro, o ricompẽsino per hauer così fatto altrettanto in pan cotto, & in tanto numero?

R. Che di questo caso si ricordò Gratiano, [h] e risponde ad esso Lop. [i] dicendo, che se consideriamo questo contratto per se stesso, e a parte: doue in Valentia sono cõsegnate a' panattieri queste misure, ouer'aneghe di formento per il prezzo maggiore, che vagliono in Valentia, doue sono consegnate, subito cotal contratto p se stesso mostra la sua ingiustitia. Ma perche qui ancora si accosta, e congiugne contratto di affittatione: percioche pare, che questi panattieri affittino le loro fatiche, studio, e diligentia nel cuocere il pane per la sostentatione di coloro, a' quali fà di mestiere di quelle misure, o aneghe di formento, che sono coloro, che le diedero loro in Valentia: pare, che risolutamente si debba dire alla questione, che tal contratto non è lecito, se in quello non seno aggiunte conditioni,

[h] Grat. li. 2. de contra. c. 21. p. 631.
[i] F. L. Lop. c. 24. li. 2. in str. neg.

tioni, per le quali sia rifatto il dãno, che per altra parte pare, che riceuano li panattieri. poiche loro sono da te le misure, o aneghe di forméto, stimate p maggior prezzo, che vagliano in Valentia: doue sono consegnate. ma può ben'essere tolerato, se per altra via del molto moderato numero delle libranze del pan cotto; essendo obbligati a ricompensare, o per altra via, e strada sia rifatto il danno a' panattieri; in guisa tale, che'l contratto, considerato con tutte le sue conditioni sia di guadagno a cotali panattieri, come senza fallo si è detto, che egliè. percioche cosa certa è, che quello, che per vna via si toglie, per l'altra si dà, e ricompensa. Il che se così sia in vso, e costume, lo veggano essi medesimi, e l'habbiano a carico della lor conscientia: come dice Lop. [a]

[a] F. L. Lop. vbi sup.

CASO LXXII.

D. Se possa vn mercante accordarsi con vno; a cui fà di mestiere danari, e glieli domanda in presto così, dicendo. Non voglio prestarli. perche non posso: Vedete quì io hò mercantia, compratela per il suo giusto prezzo: & io aspetterò per il pagamento. Fra tanto, vendetela: e così potrete rimediare alla vostra necessità: se facendosi cosi, sarà vsura dalla parte del mercante?

R. Che questo contratto non è vsurario. percioche quì non interuenne prestanza: ma compra fatta per il suo giusto prezzo: onde nõ v'interuẽne alcuna palliatione di vsura, ne di fatti, ne d'intentione. Questa dottrina è di Lop. [b] e di Gio. della Peña: come si troua ne' suoi scritti. Ma se il tal mercante è pregato a prestare li detti danari a chi glieli chiede, può molto bene prestarglieli; pche ne hà d'auanzo: e pure non glieli vuole prestare, ma darglieli in tante mercãtie, della maniera, che è detto. Il qual pigliandole, non le vende, e vendendole le vende a smacco, e non senza fatica, & occupatione della sua persona: sì fatto mercante commette vsura. e la ragione è chiara. perche p ragione della prestãza, il mercãte, che presta, soprapone al mutuatario questa obbligatione, che si stima per danari: cioè di pigliare in presto in tanta mercantia. percioche regolarmẽte questo è in detrimento del mutuatario. e parimente, perche dal così p̃stare egli riceue vtile temporale: cõciosiache si discarichi il mercãte del trauaglio di vendere cotali mercantie ad altri, nel che era per consumar tempo, e durar fatica. Lopez. [c]

[b] F. L. Lop. vbi sup. lib. 1. c. 4. et li. 2. c. 24.

[c] F. L. Lop. vbi sup. pa. 114.

CASO LXXIII.

D. Se li mercãti, o cambiatori ricchi, che per obbligatione si sono obligati al Re, & alla Republica di prestar danari ogni volta, che li domandasse, e che ne hauesse di bisogno possano p si fatta obbligatione domãdare qualche cosa di piu del principale, secondo il valore di questo obbligo?

R. Che sì. secondo il valore del detto obbligo, e non piu. e questo è chiaro. perche l'obbligatione è ciuile, e si può apprezzare per danari: si come è l'obbligatione, per la quale il malleuadore si obbliga per altri in qualche sicurtà. e l'assecuratore in qualche assecuratione. e così secondo li Dottori, si come per queste obbligationi di far sicurtà, ouero assicurare, è lecito riceuere qualche cosa; così è ancora tale l'obbligatione di prestare, non vna volta, ma molte; e sempre, che il Re, ouer la Republica lo richiedesse, e ne hauesse necessità. percioche questa obligatione non è per se stessa cõgiunta alla prestanza, ma per accidẽte: si come l'obbligatione di celebrar per vn'anno è per accidente congiũta al sacrifitio: e si come questa obbligatione, così questa di prestãza può esser venduta. Ma quando per questa obbligation ciuile alcuno non è obligato di prestare al Re, o alla Republica, se prestasse mille volte, nõ può riceuere alcuna cosa piu del principale: se non venga dato, principalmẽte

per

per gratificatione, e non per ragione della prestanza: e così è chiaro per la diffinitione dell'vsura, la qual è secondo S. Tomaso,[a] *Lucrum ex mutuo pacto debitum, vel exactum:* & è peccato mortale per essere cõtra la giustitia, e la carità: come risolue Lopez.[b]

[a] S. Th. 2. 2. q. 78.

[b] F. L. Lop. li. 1 instru. neg. c. 34. p. 114. b.

CASO LXXIV.

D. Vno presta ad vn'altro cẽto ducati in argento, se possa mettere per conditione, che li renda il medesimo metallo?

R. Che lo può fare lecitamente. pche per auuẽtura, cioè d'vtile al suo padrone, & a qualunque altro danno so. Mercado.[c] Finalmente nota per questo caso, che chi dà danari d'argẽto per danari d'oro, con qualche guadagno cõmette vsura, se'l guadagno si dia per ragione di prestanza: ma dãdosi per ragione di vendita; vendẽdosi l'argento per l'oro, nõ vi è vsura riceuendosi qualche moderato guadagno. poiche occorre alcune volte, che la moneta dell'oro per la necessità, che vi è d'argento, vale mãco, che la moneta d'argento. così dice Siluestro,[d] seguito da Nauar.[e] e Rodr.[f]

[c] Merc. li. 4. de cont. c. de las especies del prestamo pa. 87. b

[d] Sylu. ver. vsu. notab. 2. cas. 12.

[e] Nauar. in sum. ca. 17. nu. 226.

[f] F. M. Rodr. 2. to. ca. 83. concl. & nu. 8.

CASO LXXV.

D. Vno prestò vna quantità di danari ad vn'altro, che era per passare per luoghi pericolosi; cõ conditione, che l'assicurasse di esso. e p ciò li diede vn tãto di piu di quello, che gli haueua prestato per ragione dell'assicuratione: se questa sia vsura?

R: Che è vsura prohibita ne' Canoni.[g] e quãtunque non pigli sopra di se il pericolo, ma glielo dà solamẽte, perche gli è fatta questa prestãza; sarà parimẽte vsura. Concorda Nau.[h] Nota, che se'l penitente cõfessa d'hauer prestato danari ad altri, che li voleua assicurare, per portarli per mare o per altri luoghi pericolosi, e senza altro patto, o forma; gli assicurò per quello, che altri gli assicurauano, nõ deue il Confessore commãdarli, che egli restituisca alcuna cosa. ma se cõfessa di hauer riceuuto qualche cosa di piu per hauerli prestato; ouero tãto per hauerli prestato, quanto p l'assicuratione; deue cõmandargli, che restituisca quella parte, che hà riceuuto per ragione della prestanza. & il medesimo se non glielo volse p̃stare, se non l'assicuraua, che è q̃llo, che domanda il caso; o con altri, o cõ chi egli haueua parte. percioche questo è vn'aggiugnere a chi lo riceue in p̃sto, vn'obbligatione di valore, come dicono tutti. Vero è, che se colui, che riceue il detto danaro in presto, era per domandare ad altri, che glie l'assicurasse, perche gl'importaua; in q̃sto caso, se ben pecca chi glielo presta obbligando chi lo riceue, a pigliarne lui per sicurtà, poiche era per domãdar ciò ad altri: conciosiache aggiũga alla prestanza vn'obbligatione di valore: tuttauia, come risolue Rodr.[i] nõ tengo per peccato, se domandasse il prezzo della detta assicuratione: conciosiache lo doueua pagare ad altri. Il che si proua da vna dottrina di Gaetano.[k] il qual dice, che se bene pecca colui, che presta qualche cosa cõ obligatione che chi riceue in p̃sto venga al suo molino a macinare il suo formento; pure, non ostãte il peccato, può lecitamente domandare il prezzo della macina. ma deuesi notare, che per essersi obbligato di andare al suo molino a macinare è obbligato di farli qualche piacere chi li prestò la detta cosa: in quanto la prestanza è contratto gratuito. e si fatta obbligatione è valore, e prezzo acquistato vsuraria, & illecitamente. & il medesimo si deue dire in questo, che andiamo dicẽdo, cioè, che chi prestò il detto danaro, sia obbligato a fare qualche piacere a chi lo riceuette in presto: poiche costui s'obbliga a fare il contratto dell'assicuratione, il qual patto è di stima, e di valore. così dicono, che tenne Vittoria, leggẽdo publicamente in Salamanca la materia delle vsure. Finalmente se colui, che riceue in presto il danaro già detto,

[g] c. nauigan ti de vsur.

[h] Nauar. in com. de cambijs. nu. 5. & 6.

Nota 1.

[i] F. M. Rod 2. to. c. 105. concl. 3. n. 5

[k] Caiet. in sum. ver. vsura.

Nota 2.

to, non era per trouare altro terzo, che l'assicurasse, conciosiache non n'hauesse necessità; non può chi li prestà assicurandolo, riceuere il prezzo dell'assicuratione, poiche chi riceuette il detto danaro in presto, nõ haueua necessità d'assicurarlo: e se domãdò, che l'assicurasse, fu per piu non potere. E quindi s'inferisce, che se q̃llo danaro assicurato si perdesse nõ può chi lo riceuette domandare a chi lo diede in presto, e l'assicurò, che gliene paghi la perdita, conforme all'accordo nel contratto dell'assicuratione; poiche questo contratto fu fatto contra la sua volontà; e per consegueñte è nullo: come auuertisce Lopez,[a] seguito da Rodriguez.[b]

[a] F. L. Lop. vbi sup. ca. 16. pag. 369. col. 1.
[b] F. M. Rodr. vbi sup. conclu. 3 & 4. n. 5. & 6.

CASO LXXVI.

D. Se sia vsura, che vno presti ad vn altro danari con conditione, che similmente ne presti a lui, quando n'habbia di bisogno?

R. Che è vsura. e la ragione è; perche è obbligarlo à quello, a che nõ era obbligato *De rigore iustitiæ*, ma p via di gratitudine. il che sarebbe bene, che l'altro considerasse, e lo facesse p questa ragione. E nota, che non sarà vsura, se li prestasse con conditione, che gliene paghi de gli altri, che gli deue per traffico lecito. Cõcorda Nauar.[c] Da quello, che è detto, segue, esser vsuraio colui, che dà ad altri danari in presto con conditione, che li presti ad altri, quãdo n'hauesse necessità. percioche questa cõditione è stimabile. come dice Rodr.[d] Finalmẽte nota, che l'obbligatione di prestar l'huomo quello, che hà, è cosa, che si può stimare cõ prezzo. percioche da tale obbligatione può venir danno a chi lo promette. perche lecita cosa è per questa obbligatione domandare qualche prezzo. Donde segue, che nõ si ponendo ad alcun rischio, non può riceuere alcuna cosa per questa obligatione: e così se Pietro, e Giouanni prestano il lor danaro, e nõ riceuono alcun dãno per non hauere il suo danaro in suo potere, non potranno domandare, ne riceuere alcun prezzo p il ritenimento di esso lungo, o breue. E ciò è tanto vero, che se Francesco p esser huomo pouero riceuesse qual che scommodo per prestare il suo danaro per lo spatio d'vn'anno, potrà riceuere il prezzo di sì fatto scõmodo, il quale non potrà riceuer Pietro huomo ricco; ancorche presti p piu anni: non riceuendo alcuna incõmodità da cotal prestanza. Tutto questo si raccoglie da quello, che gentile, e chiaramente risolue Arag.[e] seguito da Rodrig.[f] E nota, che quãdo diciamo, che chi presta può riceuere qual che cosa per ragione dello scõmodo, s'intende per incommodo non solo il dãno emergente, o il guadagno cessante del danaro, ma ancora qualsiuoglia atto di liberalità, o magnificẽtia, che si conuenga fare, e qualsiuoglia opera necessaria, o conueneuole. la qual l'huomo non può fare, per p̃stare il suo danaro. percioche tutto questo è stimabile, e si pregia molto.

Nota 1.
[c] Nau. 2. to. restit. lib. 3. c. 2. nu. 352.
[d] F. M. Rod. 2. to. ca. 111 concl. 4. n. 5. ver. de quibus.
Nota 2.
[e] Arag. 2. 2. q. 78. ar. 1.
[f] F. M. Rod. vbi sup. concl. 1. nu. 2.
Nota 3.

CASO LXXVII.

D. Se sia lecito prestare con conditione, che'l mutuatario cõpri da me la tal cosa per il suo giusto prezzo, ouero, perch'egli lauori nella mia possessione al tempo del mietere, o della vendemmia per il prezzo, che corresse all'hora. perche pare, che nõ sia lecito. poiche dalla prestanza a me nõ viene alcun guadagno: e principalmente per il contratto, che si obliga colui a lauorare, non gliene viene alcũ dãno: poiche son per pagarli quello, che valesse la sua fatica.

R. Che per questa ragione, & altre somiglianti insegnarono alcuni Dottori, ciò non essere vsura, ne ingiustitia alcuna. Furono di questa opinione, e l'insegnarono spetialmente Adriano,[g] Maggior,[h] S. Anton.[i] *vt refert Gabr.*[k] *Angel.*[l] *& Rosel. quem refert Syluest.* se però, come dicono q̃sti Dottori p la prestãza nõ togliesse via qualche cosa del giusto prezzo. p

[g] Adr. in 4. q. de vsur. iuxta pra dicta.
[h] Maior. in 4. d. 15.
[i] Anto. 2. p. tit. 1. c. 7. §. 10.
[k] Gab. in 4. d. 15. q. 11. dub. 1.
[l] Ang. vsur. 1. §. 3.

che

che all'hora ſarebbe vſura: per guadagnare chi preſta qualche coſa piu del principale: *vt patet*, con danno di chi toglie in preſto; cioè del mutuatario. Ma il contrario, che così fatta preſtãza ſia vſura, vi ene inſegnato dalla cõmune opinione de' Dottori. perche ſe bene colui, che preſta non guadagna alcuna coſa di buona, che quello, che a lui ſi deue per il giuſto prezzo della compra, o dell'affittatione, &c. tuttauia impone al mutuatario ciuile obbligatione, e priuatione della libertà di comprare da altri, ouero di andare al molino di altri, che era per liberarlo dalla macina, per eſſere ſuo amico, o parente, ouero di fare con altri vn'altro contratto, che li ſarebbe piu vtile, e di maggior guadagno. la quale obbligatione è chiaro eſſere ſtimabile. e così è vn chiedere, e domandare qualche coſa di piu del principale. Così tiene Soto, [a] Nauarro, [b] Gaetano, [c] Gio. Medina, [d] San Tomaſo, [e] Bartolomeo Medina, [f] Somma de' Confeſſori, [g] Silueſtro. [h] Donde raccogliono queſti Dottori, eſſere obbligato in conſcientia a liberarlo dall'obbligatione; & a ſoddiſfarlo all'arbitrio dell'huomo da bene per il valore di quella obbligatione, e della priuatione della libertà dell'altro; & il danno, che gli è ſeguito. Nauarro, [i] e Gabriel, [k] li quali concordano queſte opinioni, diſtinguendo dicono; e bene, *Salua, quæ iuſtior fuerit ſententia*, che ciò può auuenire in due maniere. Prima, che ſolamente ſia celebrato il contratto dalla preſtanza, e della radice, e cagione di eſſo ſi caui l'obbligatione di coltiuare il campo, o di ſegare, o di vendemmiare: in guiſa tale, che l'affitto delle fatiche del Contadino ſia effetto dependente dalla preſtanza: & all'hora chiaramente è vſura: come inſegnano li Dottori della ſeconda opinione. Ma quando prima vien celebrato il contratto della vendita, ouero dell'affitto delle fatiche; & all'hora hauendolo il ricco obbligato, dà ſubito il danaro, o parte di eſſo; non è vſura; ma piu toſto pagamento anticipato della coſa comprata, o tolta ad affitto dal ricco. E queſta è la prattica, che ſi tiene; e quello, che ſi vſa ogni hora: *Salua, quæ iuſtior fuerit ſententia:* queſto a me piace. Deueſi ancora auuertire neceſſariamente, che queſto contratto ſi può celebrare in due maniere. La prima è, come contratto di preſtanza; in guiſa tale, che chi riceuette il danaro in preſto, ſia obbligato a rendere la preſtanza riceuuta. La ſeconda maniera è, che ſia vn'altra ſorte di contratto, e che ſia come pigliarlo ad affitto: di maniera, che chi riceuette il danaro non ſia obbligato a renderlo: ma a pagar quello, che li fu dato per lauorar la terra, o vigna di chi glielo preſtò. ouero in altre coſe ſomiglianti. ſe'l contratto fu celebrato nella prima maniera; è ingiuſtitia l'obbligarlo a lauorare le ſue terre: ancorche fuſſe per il giuſto prezzo. La ragione è; perche ſi fatta obbligatione ſi può apprezzare per danari. poiche egli è libero di potere lauorare doue egli vuole. ma ſe ſi celebra il contratto nella ſeconda maniera, egli è giuſto, e ſanto. Queſto è contra Soto; ma lo tiene Orellana, [l] e Bannes, [m] e P. Ledeſma; [n] e communemente tutti li Diſcepoli di San Tomaſo. La ragione è: perche vn Contadino può molto bene affittare le ſue opere, che egli è per fare nel tempo auuenire: pongo per eſempio nella State, ouero nell'Inuerno: e chi le toglie ad affitto può molto bene, pagarli ſubito il prezzo, eſſendo giuſto. adunque co tal contratto è lecito, e ſanto; non gli leuando coſa alcuna del prezzo; per pagarglielo auanti tratto. Queſto parimente è molto buono; e piu intelligibile, che'l paſſato: quantunque tutto ſi laſci intendere bene. Lopez, [o] ſenza fare alcuna diſtintione, dice, non eſſere vſura; ma quello, che

ſi và

[a] *Sot. lib.6. de iuſt. & iur. q.1. art. 2. pag.478.*
[b] *Nau. c.17. nu.220.*
[c] *Caieta. in ſum. verb. vſur. exterior. caſ.8.*
[d] *Med. de vſur. q.1. & q. de vſu. reſtit. §. ad rationes ante factas.*
[e] *S. Th. 2.2. q.78. art.2. ad 4.*
[f] *Med. li.1. ſum. c.14. §. 24.*
[g] *Sum. conf. li.2. de vſu. tit.7. q.10.*
[h] *Syl. vſur. 1. §.7.*
[i] *Nau. li.3. 2.10. c.2. nu. 235.*
[k] *Gab. in 4. d.15. q.2. artic.3. dub.1.*
[l] *Orella. in ſcrip.*
[m] *Bann. de iuſt. & iur. q.78. ar.2. p. 592. col.2.*
[n] *Led. trac. 8. de iuſt. cõmut. ca.33. de vſu. pag. 958.*
[o] *F. L. Lop. 2. p. inſt. cõſc. c.59. q.2.*

si và dicendo, cioè pagamento anticipato delle fatiche del Contadino. Rodriguez [a] dice, senza fare anche egli distintione alcuna, che è lecito: saluo se li Contadini domandassero questo danaro in presto da qualche huomo; a cui ne allora, ne poi hebbero intentione di seruire con le loro opere: & egli non volesse prestarli loro, se non obbligandosi a quello, che è detto. perche già all'hora sarebbe vsura. La qual dice, che non si commetterebbe, non volendo loro dare il detto danaro in presto; se non come prezzo dell'affitto suddetto. e dice il medesimo Rodriguez, [b] che chi presta ad vno mille ducati con conditione, che lauori la sua possessione per giusto prezzo, come suole coltiuare altre terre, nô commette vsura; in caso, che tutti gli altri Contadini facessero monopolio di non coltiuare le sue possessioni: ancorche lor desse il giusto pzzo. pcioche in qsto si libera da trauaglio sêza minaccie. e che'l medesimo sarà quâdo si pone la detta côditione, non come obbligatione; ma per via di amistà, e gratitudine. ma che sarà vsura, quando si pone per via di obbligatione, non vi essendo il detto monopolio. percioche cotale obbligatione è di valore: e così domanda qualche cosa oltre la sorte principale, che egli prestò. E dice, che con questa risolutione si concordano le opinioni in contrario, che sono sopra questo punto fra li Dottori citati. A me par buona la concordantia di Nauarra, e di Gabriel, e di Orellana, e de gli altri; & è ancora di Rodriguez. [c]

[a] F.M. Rodr. 1. to. ca. 19. concl. et nu. 2.

[b] F.M. Rodr. 1. to ca. 111. concl. 4. nu. 5.

[c] F.M. Rodr. vbi sup.

CASO LXXVIII.

D. Dal caso passato nasce vn bel dubbio; & è se sia vsura, che vno presti ad vn'altro danari con conditione, che celebri subito con esso lui vn'altro contratto. V. g. Io ti presto li danari, che tu mi domandi, con côditione, che subito all hora mi venda la tal cosa, o facci con esso meco vn'altro contratto per il suo giusto prezzo: ouero Io ti presto quello, che tu mi chiedi, con côditione, che tu ancora mi presti subito vn'altra cosa, della quale io hò necessità.

R. Che secondo vna Glosa [d] singolare, è vsura. Adriano, [e] e Vittoria têgono, che non sia vsura. e la ragione, che ne danno è; perche non solo nô cauò alcuna cosa di prezzo per forza; ma ne anche alcuna obbligatione, per cagione di prestanza, che colui venda per giusto prezzo; ouero, che all'hora presti, non è obbligatione, che si possa prezzare per danari: poiche egli per l'auuenire non resta in alcuna cosa obbligato. e questa pare essere dottrina di S. Tomaso. [f] il qual dice qste parole; *Licet simul mutuanti vnum aliquod aliud recipere: nô autem licet eum obligare ad mutuum in posterum.* ancorche Medina, [g] Soto, [h] e Rodriguez [i] intêdano al côtrario questo detto di S. Tomaso; e procurino di tirarlo in altro sêso. Ma dirai, che colui perde la libertà di vendere, o di prestare ad altri: Rispondo, che per essere per il presête, e p non rimanere per l'auuenire soggetto, e non vêdere a me per mâco, che se hauesse vêduto ad altri, quella non è libertà, che si possa prezzare per danari. Il contrario sarebbe, come è detto, quando per l'auuenire egli ne restasse obbligato: e così è in vso frequentissimo cotal contratto: Io ti presto mille ducati con conditione, che mi venda mille aneghe di formento per giusto prezzo: e se la compra, e vendita si fà subito; ancorche la cosa non sia subito consegnata; è lecito, come si intêde chiaramente per quello, che è detto, e per l'opinione di San Tomaso. Finalmente nota per maggior dichiaratione di qsto caso apportato da Nauar. [k] che egli dice, che pare, che tutti li Dottori citati nella prima opinione del caso passato hano di parere, che quello, che è detto, si deb-

[d] Glo. 2. ca. 114. q. 2.
[e] Adr. in 4. de rest.

[f] S. Th. 2. 2. q. 78. art. 2 ad 4.

[g] Medi. C. de vsur. c. vsu. restit. vers. suppo sito ergo.
[h] Sot. lib. 6. de iust. & iur. q. 1. ar. 2. ad 2.
[i] F. M. Rodr. vbi sup. ver. sigue lo 4.

[k] Nauar. 2. to. rest. lib. 3. c. num. 242. 243. & 244.

ba intendere in ogni modo; saluo il miglior giuditio, quando per fare il mutuatario subito vn'altro contratto, non gliene segua danno alcuno; come è detto. Verbi gratia, come facendoli fare per all'hora contratto, che non haueua bisogno di fare: ouero non li merita il conto. percioche solo si deue intendere quando, hauendone egli bisogno di farlo, viene sforzato da chi li presta a farlo con esso lui per ragione della prestanza. Di questo caso ancora si ricordo Lopez, [a] il qual dice contra Vittoria, che cotale obbligatione, ancorche sia *de præsenti*, cō la quale vno si obbliga, per così voler chi presta, che subito *de præsenti* presti a lui, ò faccia altro contratto con esso lui; non è sicura; se vi sia obbligation ciuile, che obblighi *debito legali*, se nō fusse, che'l medesimo, che presta, ancora ciuilmente si obbliga a prestare egli parimente subito *de præsenti*, perche d'altra maniera chi obbliga altri a prestare, non obbligando se stesso, rimane libero, e v'interuiene inegualità. percioche per virtù di cotale obbligatione può chiamare l'altro in giuditio: & egli non vi può essere chiamato. & è buona ragione. Nauarra [b] conclude dicendo, che per non parere singolare nella sua opinione, per non essere d'alcun'altro (quantunque ella sia; poiche è manifesto, che è di S. Tomaso, e di Vittoria) si tenga la contraria. la qual pare essere la commune.

[a] F. L. Lop. vbi sup. ca. 56. q. 1.

[b] Nau. vbi sup.

CASO LXXIX.

D. Vno prestò ad vn'altro mille ducati in tempo, che'l reale valeua trenta quattro marauedis; al tempo, che gliele rende il Re hà già fatta vna legge, nella quale sminuendo il valore della moneta, commanda, che'l reale non vaglia piu di trenta due marauedis. Questa legge, come è detto, è già statuita; e non manca altro, che'l publicarla. il che deuesi fare in breue tempo; se riceuendo li mille ducati al valore, che haueuano, quando li furono dati, commetterà vsura: supposto, che già egli sappia la detta legge.

R. Che secondo Nauarra, [c] non solo li può riceuere, ma ancora domandargli prima, che la legge sia publicata. Nota secondo il medesimo Nauarra, [d] e Medina Complutense, [e] che chi hà qualche cosa da vendere, e se non la vende subito, è per perderla: perche li nemici vengono sopra la Città, doue egli la tiene, la può vendere lecitamente al prezzo, che hà all'hora. e ne piu, ne manco può affittare la sua casa per il prezzo, che è giusto; al tempo, che l'affitta: ancorche sappia di certo, che la corte si vuol mutare: e che mutata il suo fitto non varrà tanto.

[c] Nau. 2. to. rest. lib. 1. c. 2 n. 81. 82.

[d] Nau. vbi sup. nu. 81.

[e] Med. Complut. q. 35.

CASO LXXX.

D. Vno deue ad vn'altro di qui ad vn'anno mille ducati per vn contratto lecito di compra, e vendita: accordasi il creditore col debitore, che li darà subito per il primo anno li cinquecento, con conditione, e patto, che per gli altri cinquecento l'aspetti fin'al terzo anno: se costui habbia commesso vsura? ciò suole occorrere molto ordinariamente.

R. Che chiaramēte saluo miglior giuditio, questo è cōtratto vsurario. percioche, che altra cosa fà, se nō prestarli cinquecento ducati anticipando il pagamento vn'anno: affinche l'altro torni a prestarli: serbando, e lasciando il danaro per vn'altro anno? Il modo di poter far ciò senza vsura, sarà, che'l cōtratto, per il quale si deono li due mila ducati di qui a due anni si dichiari per nullo: e dichiarato, si faccia di nuouo contratto, e scrittura nella maniera, che è detto. Cōcorda Nauar. [f] Rodrig. [g] & Aragon. [h]

[f] Nauar. vbi sup. li. 2. ca. 3. nu. 240.

[g] F. M. Rodr. 1. to. ca. 11. conclu. nu. 4.

[h] Arag. 2. 2. q. 78. ar. 1.

CASO LXXXI.

D. Vno acquistò per vsura vna casa in propria spetie. donde cauò per qualche anno li suoi fitti: se sia obbligato a restituirla insieme con essa?

per-

perche si come è casa quello, che guadagnò con vsure, così fusse stato danaro, e con esso l'hauesse comprato, col solo restituire il danaro, soddisfarebbe alla sua conscientia.

R. Che lasciãdo da parte la casa, che egli in ogni modo doueua restituire nella ꝓpria spetie, quãdo è possibile, come si dirà nel caso seg. Nau. muoue q̃sta q̃stione p Nau.[a] il qual dice, che nõ è obligato a restituire il prezzo dell'affittatione colui, che affittò vna collana d'oro di altri, che egli haueua comprato da chi non era vero padrone. pcioche dice, *Quod vsurarius, & latro nõ tenetur restituere, q̃d lucrati sunt pecunia aliena ex negotiatione*, come ancora dicono, parlando solamẽte della collana d'oro Rodr.[b] e Lop.[c] A che dice Nauar. q̃sta opinione essere del tutto falsa. pche quãtũque sia vero, che'l ladro, ouero l'ingiusto possessore nõ sia obligato a restituire li frutti *Merè industriales*: tuttauia, che a ciò è tenuto de' naturali, e misti, *Deductis laboribus, & expẽsis*. e che se a caso Nau. pẽsasse, che li frutti dell'affitto siano *Merè industriales*, egli si stupirebbe, che tal cosa li fusse venuta in mẽte. & il medesimo Nau. cõfessa, che Siluest. cõsente cõ Nau.[d] insegnãdo, che frutti industriali sono solamẽte quelli, *Qui ex negotiatione, vel artificio, nõ ex re proueniũt, sed ex hoĩs prouisione, & industria prater rẽ, vt pẽsio domus, & hmõi. probatur in in re.*[e] Ma ciò col rimanẽte pare falso a Nau.[f] e la sua ragione mi par buona. pcioche dice, che deuonsi restituire insieme cõ la casa: & è chiara la ragione. pcioche se bene in parte q̃sti sono frutti industriali p la fatica, spesa, & industria, che si pone in affittarla, cõseruarla, e ripararla; tuttauia sono ancora in parte naturali. poiche è manifesto, che li frutti sono maggiori; cioè l'entrate della casa, che vaglia tutta la fatica, & industria, che si pone in affittarla, e quello, che vagliono li ripari, che vi si fanno. perche se ciò non fusse così tutti li frutti, che danno le possessioni sarebbono veramente industriali, eccetto quelli, che producono le selue, e boschi. Donde segue, che non hà luogo l'opinione di Nauarro, e Siluestro. percioche nessun'huomo vi sarà sauio, il qual creda, ouero osi di dire, che chi ritiene ingiustamente vna casa, la qual vale mille ducati, che non sia obligato ogn'anno a restituirne dieci per li frutti di essa. poiche realmente sono in parte naturali. percioche se non fusse così, non sarebbe lecito prestar danari sopra vna casa, con conditione, che chi li presta pigli a buon cõto del principale gli affitti di essa. Il che nessun'huomo di giuditio negarà, nõ esser lecito, & il contrario vsura. e q̃sto solo p essere l'entrate di essa, cioè li frutti, che dà, venẽdo affittata non solo son industriali, ma ancora naturali: come risolue Nau.[g] il qual dice, che Palud.[h] e Merc.[i] difendono q̃sta opinione chiaramente. *Vnde, vt oẽs fatetur, & sentit idem Mercatus, si quis mala fide domũ alienã retinet, tenetur precium locationis restituere.*

[a] Nau. cap. 17 nu. 25.

[b] F.M. Rodr. 2. to. ca. 21. concl. et nu. 6.

[c] F.L. Lop. li 1. inst. cõsc. c. 110.

[d] Naua. in ver. fruct' in prine.

[e] l. si naues. ff. de rei vẽdic. & l. domum. C. eo dem.

[f] Nau. 2. to. rest. li. 4. c. 1. n. 49. 50. 51.

[g] Nau. vbi sup.

[h] Palud in 4. d. 15. q. 2. ar. 5.

[i] Merc. ca. 14.

CASO LXXXII.

D. Giouanni prestò alla sua terra cinquecento ducati, con patto, che fussero piegati in formẽto, che fusse venduto in pan cotto, e che egli pagherebbe la spesa; ma che tutto il guadagno fusse suo. se lo possa riceuere con buona conscientia?

R. Che nõ lo può riceuere cõ buona cõsciẽtia. pche fu prestãza. poiche pose il dominio del danaro, & il suo pericolo nella Terra, o nel cõsiglio. e nõ lo può Gio. riceuere per ragione della pstãza. perche sarebbe vsura: ne parimẽte lo può riceuere p ragione d'interesse del guadagno cessãte. poi che nõ vi è. pcioche nõ hauea Gio. altro guadagno verisimile in altro traffico; e q̃n vi fusse stato, non se ne trattò, ne fece mẽtione, q̃n pstò il danaro al consiglio: ne parimente per ragione di contratto di compagnia misto *cũ cõductione, vel locatione operarum.* percioche non si trattò di quello, ne

vi furono le cōditioni, che per ciò si richiedeuano come è, che'l pericolo, & il guadagno di tutto sia per egualità, e giustitia nel prezzo di chi pone la fatica, e le spese. e così pare, che per Giouāni nō poteua sicuramēte comprare formēto, e vēderlo in pā cotto p il prezzo troppo alto, che si vēdeua ne' luoghi circōuicini, volse in fraude della legge, che lo vietaua, cauar la castagna cō la grinfa del gatto, e prestare il suo danaro al consiglio col detto patto, & accordo. nel quale se bene si fece piacere al popolo; tuttauia egli non può sēza vsura riceuere il detto guadagno p ragione della prestanza; ne per hauer fatto q̄l seruigio alla sua terra: come è detto. Tutto q̄sto è del P. Ant. di Cord.[a] e di Lopez,[b] & è assai buona dottrina.

[a] Cor en el 99. de nom. q. 106.
[b] F. L. Lop. in inst. consc. 2. p.

CASO LXXXIII.

D. Vno cōperò da vn'altro vna parte d'vna possessione fruttifera; nō ne hauēdo certa notitia, per il prezzo di mille ducati cō patto, che fra sette anni, la doueua tornare a vēdere: e fra tāto l'affittò al medesimo, che glie l'haua vēduta a ragione di sei per cento: se questo contratto sia lecito: e qual sia il vero modo d'interrogare li penitenti in questa materia.

R. Che in questo caso si domādono due cose. La prima se'l cōtratto cō cōditione, che glie lo torni a vendere; e cō affittatione di sei per cēto, sia vsurario. La secōda, come si habbia da gouernare il cōfessore co' penitēti, interrogandoli intorno a questa materia. E quāto al primo rispōdo, che se'l cōtratto si circōstātionasse cō le circonstantie douute, mancherebbe d'ogni vitio, e sarebbe giustissimo. tuttauia nel caso proposto egli è vsurario. Prima pche del tutto in esso non fu alcuna notitia della possessione dalla parte, ne del cōpratore, ne anche del venditore. pcioche se bene nel nostro cōtratto non si ricerca, che'l cōpratore ponga tāto pēsiero, e diligētia nel conoscere la qualità, e valore, e la cōmodità della cosa, che vuol cōprare, quāta vi sogliono mettere li sagaci, e diligēti mercāti; quādo cōprassero questa medesima cosa assolutamente, senza cotal patto; nondimeno è necessario, che habbia qualche notitia della qualità della cosa, e del valore, e dell'entrate di essa. pche se la cōprasse altrimēte, senza hauerne alcuna notitia; si presume, che egli nō habbia hauuto animo di cōprare; e p tāto habbia cōmesso vsura, sotto nome di cōpra. percioche non pare, che alcuno voglia cōprare le cose, che nō sà se siano. Secōdo è vsurario, pche l'affittatione, e cōtratto solamēte hà rispetto al danaro, e non a' frutti della possessione; ne all'entrata, che se ne raccoglie. pcioche senza fallo ogni volta, che si affitta la cosa comprata, si deue hauer rispetto, cōstituēdo la pēsione a' frutti, & all'entrate della medesima cosa, che si affitta, cauatene le spese. pcioche se la possessione s'affittasse p maggior prezzo di quella, che se ne possa cauare; il contratto è fraudolento: come afferma Armilla,[c] Tab.[d] & altri. Terzo si cōferma. pche cōmunemēte in alcuni luoghi particolari le possessioni nō dāno, se nō quattro per cēto; cauatene le spese; come si dice; e tuttauia in tutti gli accordi, e patti di retrouēdēdo; e di affittatione si domanda a ragione di sei per cēto; sia la compra, o di case, o di terreni, posti in qualunque parte si voglia. Il quale argomēto è efficacissimo; nō volēdo coloro, che fanno cōtratto, cōprare, e vēdere, senza volere, che'l cōpratore, sotto nome d'affitto guadagni sei per cēto. percioche se nō è p q̄sta cagione, per qual può sempre domandare per l'affittatione di ciascuna cosa indifferentemēte sei per cēto. Il che è illecito, & in fraude delle vsure: come testificano tutti li Dottori, a' quali s'accosta Arm.[e] Siluestro,[f] e S. Raimondo.[g] Quarto finalmēte si cōferma. percioche il prezzo è così picciolo, rispetto della cosa, che non si deue credere, che'l vēditore habbia voluto vēdere. e per ciò fà vna legge della Ragion ciuile,

[c] Arm. ver. vsu. §. 14.
[d] Tab. vsu. 6. nu. 1.
[e] Arm. vsu. §. 14.
[f] Syl. vsu. 2. q. 16.
[g] Raymun. vsur. 1. tit. 1. 6. 8. 5. 8.

ciuile,[a] principalmẽte ponendosi in questo accordo, che se nõ si riscuote fra certo tẽpo, non si possa poscia tornare a cõprarlo. il che pare, che sia accordo fra di loro; cioè, che'l compratore prestasse cẽto; e che in pegno di cẽto riceuesse cẽto, e sei. pcioche se bene il patto de retrouendendo, e di affittarlo al venditore sminuisca del prezzo, secõdo le leggi;[b] tuttauia nõ li sminuisce in maniera tale, che quello, che vale tre, o quattro mila si cõpri per mille. percioche la misura del prezzo deue essere fatta secõdo l'ampliatione del dominio sopra la cosa cõprata, onde essendo in caso di tornare a riscuotere, e ciò per accordo, la cosa cõprata, di nõ tãto dominio; come se si potesse riscuotere: & al cõtrario il vẽditore nõ piena, e totalmẽte si dispogli del dominio della cosa, che vẽde, quella obbligatione, di tornare a riuendere è prezzo stimabile: potẽdo così liberamẽte il cõpratore seruirsi della cosa cõprata, lauorãdola, migliorãdola; come farebbe, se nõ fusse obbligato a riuẽderla. E così nel Leuitico,[c] si dice, *Quãto minus tẽporis numeraueris, tanto minoris emptio constabit*. E così in tal patto d'ordinario, si sminuisce la quarta parte, o piu del prezzo: *vt patet in Iure.*[d] & all'hora principalmẽte cotal cõtratto apertamente è vsurario, quãdo tacita, o espressamẽte si accorda, che passato il tẽpo del riscuotere; se'l venditore nõ riscuota; all'hora il compratore li paghi il giusto, e total prezzo della cosa, perche argomento efficacissimo è di nõ hauere hauuto al principio animo di cõprare, e vẽdere, ma di prestare, e riceuere sei oltre li cẽto. Quãto al secondo; cioè, che modo d'interrogare habbiano da osseruare, e tenere li cõfessori in q̃sta materia, dico, che io cõsiglierei, che ricercassero da' penitẽti, e principalmẽte da quelli, che fanno così fatti cõtratti, se p auuentura hebbero vera intẽtione di comprare, & affittare; ouero fu la principale di guadagnare quei sei per cẽto de' danari loro. pcioche nel foro della cõsciẽtia l'animo principalmẽte si riguarda; come anche dicono li Can.[e] e se trouassero alcuno, che non hauesse hauuto animo di cõprar all'hora giudichino, il cõtratto vsurario: e che tutti se ne deono astenere. Ma se al cõtrario l'animo del cõpratore fu veramẽte di cõprare, & affittare: all'hora doue fu il prezzo in cõprare minor del giusto, e che ecceda nell'affittatione; si põga nel giusto, e così caminerãno p camino diritto: come dicono S. Ant.[f] Gab.[g] e Luigi Veya Pal.[h] Nau.[i] e tutti insieme.

CASO LXXXIV.

D. Dando già fine a q̃sto cap. Delle vsure, e cõ esso a tutta q̃sta Sõma, hò voluto por qui nell'vltimo luogo, come fine, e cõpimento di essa, e di esso q̃sto caso particolare, cõmunemẽte necessario p trattaruisi d'vn certo cõtratto particolare, il qual vego vsarsi in molti luoghi, e fra gẽte d'ogni sorte; p il quale, saluo, e sicuro il capitale si riceue ogni anno certo guadagno. V. g. cinque pcẽto come auuiene a coloro, che põgono il lor danaro in mano de' Fuccari, o ne' cãbij, o de' mercãti, li quali riceuono p tenerlo in lor potere, finche lo cauino lor di mano cinque p cẽto: e così s'accordano: se questo contratto sia lecito?

R. Che la materia di q̃sto caso, e cõtratto, e trattato da S. Tom.[k] come si è fatto in molte parti di q̃sto cap. e dalla Sõma. ma p maggior chiarezza di ciò, come è ragione, & accioche si sappia se si possa fare, o nò, prima io porrò alcuni modi, co' quali se si eserciti cotal cõtratto, egli è del tutto ingiusto, & intolerabile. Secõdo aggiugnerò parimẽte alcuni modi, co' quali se sia celebrato il detto contratto, secondo probabili opinioni di Dottori si possa giudicare tolerabile almãco in guisa tale, che dopò l'esser fatto nõ debba essere cõdãnato: ancorche nõ debba essere cõsigliato ad alcuno, nõ mancando giamai di pericolo: e così nota li due peccati seguenti, doue si rinchiude q̃llo, che è promesso, si risponde

[a] l. quãuis. §. si cum esses. ff. ad velleian.
[b] Arg. l. si di partẽ. ff. de cõt. empt.
[c] Leuit. 25.
[d] Arg. ext. 1. & 2. de emptio.
[e] c. cõsuluit de vsuris.
[f] S. Ant. 2. p. tit. 1. c. 8.
[g] Gab in 4. d. 15. q. 17. ar. 3. cõcl. 4
[h] Palest. en sus cas. ca. 7
[i] Nauar. in Man. c. 17. nu. 247.
[k] S. Th. 2. 2 q. 78.

sponde alla domãda. *Primo Punto.*

Il primo modo ingiusto,& intolerabile di riceuere così fatto guadagno,è come se alcuno veramẽte prestando cento ducati da colui a chi li dà ne riceue cinque di più de'cẽto,pcioche colui con suo proprio cõmodo si serue di quella sõma,o di quel tẽpo.Il secõdo modo ingiusto, & intolerabile di riceuer si fatto guadagno è:come se alcuno non habbia animo espresso di riceuere quel tãto p l'vso della moneta,che dà in presto;tuttania veramẽte pretẽde di darlo in presto, e senza alcun'altro titolo probabile,che non protestãdo in alcun modo,riceue quel guadagno,oltre il capitale.Il terzo modo ingiusto,& intolerabile di riceuere cotal guadagno, è come se alcuno, come si vede, che fanno alcuni nõ pretendendo prestare in alcuna maniera,ne contrahere altro spetial modo,per il solo dare ad altri cento ducati,vuole senza alcun protesto sufficiente di alcun particolar titolo riceuere li cinque oltre li cẽto.Il quarto modo ingiusto, & intolerabile di riceuere questo guadagno è, come se alcuno per il solo dare cento ducati, così vuole guadagnar cinque, che nõ solo perciò non protesta alcuno spetial titolo,ma ancora con animo deliberato,& intentione vuole, che vi sia incluso ogni altro simigliãte titolo.Il quinto modo intolerabile,& ingiusto di riceuere questo guadagno è come quãdo alcuno protesta alcun titolo probabile per riceuerlo: ma tuttauia esaminate le circonstantie delle persone,e quelle del fatto pare, che sia falso il colore,che li dà:o almanco non può essere applicato a quel fatto particolare, osseruata l'equità della giustitia,ilqual modo d'ingiustitia *latissime patet*: e senza esamination delle particolari circonstantie, ciò non può esser conosciuto,quando occorra.

Punto Secondo.

Li modi tolerabili di riceuer ogni anno,vn certo guadagno, saluo, e sicuro il capitale,v.g. cinque per cẽto sono li seguenti. Il primo, e chiarissimo modo,& a tutti manifesto è,se vi sia qualche titolo da riceuer così fatto guadagno di quelli certissimi, che li Dottori cõmunemente senza alcuna cõtrouersia picciola,ne grãde ammettono, come è il guadagno cessante,& il dãno emergente: &c. li quali parimẽte hãno luogo nella prestãza, & altri contratti.Il secõdo modo tolerabile p riceuere qsto guadagno si può cauar da quella opinione del tutto probabile;laqual pone,o dice,che si possono cõgiugnere tre contratti, l'vno di cõpagnie, l'altro di assicuratione del capitale,& il terzo dell'assicuratione d'vn guadagno certo minore p il maggiore,mà co certo.V.g. dà Pietro a Gio.cento ducati,accioche con essi, & in nome di ambedue guadagni in traffico di cõpagnie.Spera Pietro probabilmẽte,che della parte del guadagno,che gli è p corrispõdere,e per hauere. V.g. dieci, ouero vndici: di quelli diece,o vndeci promette a Gio.tre,o quattro; accioche l'assicuri,che nõ perderà il capitale;e parimẽte de gli altri sette,ouer otto, p poterne hauer cinque certi di guadagno, fà che saluo il suo capitale, cioè li cẽto ducati,ne guadagni cinque,sẽza più. Se vi fussero alcuni,che p questa ragione guadagnassero quei cinque,deuono essere tolerati, pche qlla opinione nella quale quei tali si fondano hà autorità di molti,e graui Dottori,e ragioni, che in nessun modo si deono disprezzare:come sono citati nel capit. Delle cõpagnie,al caso terzo nella prima parte. Veggasi. Ma deuesi dire,questo esser lecito,ne' luoghi doue non è legge in contrario,ne constitutione d'huomini:quantũque vi siano da considerare alcune cose, quãdo vi sia cotal cõstitutione.Questa opinione della quale andiamo parlãdo è di Gio.Maggior.[a] il qual similmẽte afferma esser stata opinione difesa in Bologna da Gio Echio:e parimente è di Gabr.[b] di Silu.[c] di Corr.[d] di Co-

[a] Iuã.Maior in 4.d. 15.q.49.
[b] Gab.ead. d.q.11.dubi.10.
[c] Syl. ver. societas 1. q.3.
[d] Corrad. q.97 de cõtract.

[a] Couar. li. 1. varia. reso lu. c. 2. conclus. 3.
[b] Nau. ca. 17 nu. 254 & 255.

di Conar.[a] e di Nauar.[b] il quale per il medesimo modo si sforza difẽdere vn certo costume, del qual fà mentione, esser stato ottenuto in vna Terra di Frãcia di riceuere quattro, e cinque p cẽto, saluo il capitale. E parimente fu difesa q̃sta opinione da altri l'anno 1581. essendoui presẽte Greg. di Valẽtia,[c] come egli dice, & approuata cõ la censura, e parere di molti Teologi in Roma: come anche le ragioni di questa opinione: cõfutati ancora gli argomenti contrarij. E nõ solamẽte q̃sta opinione aiuta coloro, che con espressa intentione, e parole chiare fanno quei tre contratti, nella maniera, che sono stati esplicati; ma ancora q̃lli, che vogliono far ciò cõ intẽtione almãco implicita nella maniera, che verissimamẽte Gio. Magg.[d] e Nauar. insegnano. V. g. come se alcuno dà il suo danaro a colui, che è per guadagnar molto; e pensa, che giustamẽte possa domãdarli cinque p cẽto, saluo il capitale, & il guadagno; e vuole, che di ciò si faccia accordo: ma con quel modo, che giustamẽte si può fare. E finalmẽte se'l mercãte ꝓtestasse d'essere apparecchiato per fare, o celebrare, quei tre cõtratti cõ qualsiuoglia: & alcuno non intẽdendo espressamente la ragione, e la forma di essi vuole (che è l'esempio di Nauar.) far patto con quel mercãte, & accordo, secõdo quello, che egli protesta. E certo pare, che q̃sti tre cõtratti almãco cõ intẽtione implicita possano essere esercitati da coloro, che nõ hauẽdo intẽtione vsuraria, ne del tutto volũtà di prestare danno il lor danaro a coloro, che cõ esso sono p guadagnare assai, per tanto vogliano nel modo che possono giustamente, hauerne cinque, saluo il capitale, & il guadagno. Il che principalmẽte sarebbe vero, se v'interuenisse accordo almãco di tacito consentimento delle parti: quãto tocca alla quãtità, che si deue riceuere del guadagno, saluo il capitale. Di maniera che, ouer che si habbia da domãdare più di guadagno, ouero mãco, si debbano riceuere solamẽte cinque: per ischiuar la cura, e la fatica di stimare, cõputare, e contar variamẽte q̃llo, che si potrebbe cauare di guadagno: si possa fare in questo modo, che se bene nõ sia del tutto il medesimo trafico, e la medesima industria di tutti coloro, a' quali per ragione di cõpagnia si dà in mano il danaro, nõdimeno essi insieme conuengono di cinque nel medesimo modo. Il terzo modo tolerabile di riceuere q̃sto guadagno si può raccoglie re in parte dall'opinion di certi Dottori d'auttorità, li quali ammettono alla cõpra del cẽso giusto, e legitimo; che sẽza cõtrouersia è il cẽso reale di cosa fruttifera, il poter' essere aggiunto lecitamẽte il patto: col quale da' cõpratori sia obbligato il vẽditore a riuẽdergli il cẽso: e ne più, ne mãco il cõpratore dal venditore, di tornare a cõprarlo, dico in parte: pcioche è cosa chiara, e manifesta, che ad altri cõtratti, & accordi può essere aggiũto in fauore d'vna delle parti il patto di assicuratione, cõ tal cõditione, che'l carico, che l'altra parte riceue p questo accordo, li sia giustamẽte ricõpẽsato. Io hò detto di sopra auãti il primo pũto, che se bene li modi tolerabili sono tolerabili secõdo il parere di Autori grauissimi, secõdo li quali ancora, come è detto di sopra, si possono esercitare: tuttauia dicono, che non si deue cõsigliare alcuno a farli: pche nõ mãcano giamai quasi di pericolo: se nõ fusse, che altri hauesse animo ostinato di commettere vsure. Lo dice con q̃ste parole nel luogo citato di sopra Gregor.[e] *Propter periculũ nemini illud esse consulendũ, quãquã si aliquis alioquin obstinato animo vsurã cõmissurus sit expediet sine dubio explicare illi aliquẽ lucrãdi modũ tolerabilẽ ex prædictis, vt illum potius, quã vsurã exerceat, quandoquidẽ idẽt, quod per se est intolerabile, & malum, modo minus malum sit, cẽsent Doctores posse.*

[c] Grego de Valen to. 3. disp. 5. q. 25 punct. 2. col. 1211. 1213. y 1214.
[d] Ioã. Maior. y Nau. ubi sup.
[e] Grego. de Valen. ubi sup. colum. 1218 c.

posse proponi, & explicari alicui, vt illud potius, quã aliud maius malũ, quod obfirmato alioquin animo destinauerint. Finalmẽte la sõma di tutto questo è q̃sta. Primo, che quel guadagno possa essere tolerabile p ragione del modo spetiale, o particolare, col quale il cõtratto si facesse. Secõdo, che p il pericolo nõ ne debba essere alcuno quantunque se alcuno fusse determinato cũ animo ostinato di cõmettere vsura; conuerrà senza dubbio esplicarli qualche modo di guadagnar tolerabile, di q̃lli, che già sono detti: affinche l'esserciti più tosto che l'vsura: poiche q̃n alcuna cosa, che per se stessa è intolerabile, e cattiua, li Dottori giudicano, che si possa proporre, & esplicato ad alcuno il minor male: accioche più presto faccia q̃sto, che'l maggior male, che egli era già determinato di fare, e lo voleua già mettere in opera. Terzo, che cinque sono li modi principalmente intolerabili di procurare sì fatto guadagno; cioè, il primo, se q̃llo di più, della sorte principale si riceua per ragione di p̃stãza. Il secondo, se non si riceua q̃llo di più per ragione della prestãza, ma nella medesima prestãza, senza alcuno sufficiẽte protesto di titolo probabile. Il terzo, se perciò precisamente si riceua, che si diano cẽto, sẽza esplicatione di p̃stãza, ouero d'altro spetial modo, e simigliãtemẽte sẽza alcũ protesto d'alcuno titolo probabile. Il quarto, se nõ solo nõ protesti alcun'altro titolo spetiale; eccetto q̃sto, che siano cõsegnati li cẽto, ma che sua intẽtione sia di escludere ogn'altro simigliante titolo spetiale. Il quinto se si protesti qualche titolo spetiale, ma falsamẽte nõ concordãdo senza fallo con tal titolo le circõstãtie del medesimo fatto, e persone. Quattro sono li modi tolerabili. Il primo, se perciò vi sia qualche titolo de' più p̃babili, e certi; come del guadagno cessante, e del dãno emergente. *Qui modus patet quã latissime.* Il secondo se si faccia, o stringa cõpagnia con patto d'assicurare il capitale, & il guadagno de' cinque per il maggior guadagno, che si spera, il quale rimane al compagno in ricompensa di così fatta fatica: e faccianſi questi accordi, e patti con intentione esplicita, ouero implicita. Il terzo se si compra censo reale, con patto d'ambedue le parti di riscuotere, e di assicurare: parimẽte sia con intentione esplicita, ouero implicita. Il quarto se senza espressa determinatione di contratto di cõpagnie, o di censo, &c. vi sia intentione generale almanco di riceuere sì fatto guadagno, ma con qualche modo lecito, e giusto: al quale considerate le circonstãtie delle persone; paia, che questo fatto possa essere ridotto, come a suoi luoghi sono dichiarate queste cose da Gregor di Valentia.[a]

[a] *Greg. de Valen. ubi supra.*

E con questo si è posto fine a questa Somma chiamata Nuoua Compilatione, e Prattica del foro interiore, ad honore, e gloria di Dio nostro Signore; e della sua Gloriosissima Madre, e del nostro Gloriosissimo Patriarca San Francesco di Paola; e del Beato, e gran Dottor S. Agostino, nel cui giorno fù fornita, e di tutti gli altri Santi della Corte Celestiale. E se in essa si trouasse alcuna cosa malamente esposta, o cauata da gli Autori, che tutti sono d'auttorità e di dottrina sicura, s'attribuisca al mio grosso ingegno. E parimẽte se a caso per mia trascuraggine vi hauesse detto alcuna cosa, che non quadrasse al sẽso della Santa Chiesa Catolica Romana, (il che non permetta Iddio,) quanto più breuemente posso lo riuoco, e me ne disdico, e voglio, che si tenga, come se io non l'haueßi detto, sottomettendomi humilmente alla correttione, e parere della Santa Chiesa Cattolica Romana, & al giuditio incorrotto della Santa Inquisitione, & al parere di qualsiuoglia huomo dotto.

Il Fine della Seconda Parte.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

6-4

Digitized by Google

Digitized by Google